

Corte d'Assise di Milano
sezione seconda

Procedimenti n. 23/94 C. Ass. + 24/94, + 27/94 + 32/94 + 1/95 + 2/92; n. 12602/92.21 PM.

La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone di:

- 1 - Dr. Luigi Martino - Presidente**
- 2 - Dr. Ilio Mannucci Pacini - Giudice estensore**
- 3 - Sig. Sonia Fontanella Brescia - Giudice popolare**
- 4 - Sig. Amneris Reolon Bersani - Giudice popolare**
- 5 - Sig. Sergio Redaelli - Giudice popolare**
- 6 - Sig. Giovanni Vidoli - Giudice popolare**
- 7 - Sig. Arnaldo Punitello - Giudice popolare**
- 8 - Sig. Carlo Fontana - Giudice popolare**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale nei confronti di:

ANNACONDIA	Salvatore , n. Trani (BA), il 21.10.57 - libero non presente
ASSISI	Carmela , n. Napoli, il 2.12.45 - libera non presente
BANDIERA	Attilio , n. Cittanova (RC) il 7.5.45 - libero presente
BORRACCIA	Patrizio , n. 30.9.53 a Napoli - detenuto per altro non presente
BORZACHIELLO	Antimo , n. Sant'Antimo il 16.8.49 - libero non presente
BRUNO	Antonio , n. Isola Capo Rizzuto (CZ) il 6.7.1956 - detenuto presente
BUCCI	Vincenzo , n.S. Cristobal (Venezuela), il 17.5.1957 - libero non presente
BUSILLO	Pirro , n. Campagna (SA), il 26.9.1957 - libero non presente
BUTTIGLIERI	Marco , n. Tradate (VA). il 10.7.1960 - detenuto non presente
CAMERINO	Raffaele , n. Novate Milanese (MI), l'11.9.69 - detenuto presente
CAPECELATRO	Diego , n. Napoli, 2.9.46 - detenuto non presente
CAPOLONGO	Alfonso , n. Cerignola, l'1.8.58 - detenuto presente
CAPONE	Giuseppe , n. Catania, il 13.6.1959 - detenuto presente
CAPRIATA	Giovanni , n. Milano, il 14.4.59 - detenuto presente
CAPUANO	Mario Vincenzo , n. Pozzuoli (NA), il 10.4.45 - libero non presente
CARA DAMIANI	Nicola , n. Bari, 13.10.46 - detenuto non presente
CARMINATI	Claudio , n. S. Donà di Piave (Ve), il 19.8.54 - latitante
CARRINO	Vincenzo , n. Napoli, il 17.4.56 - libero non presente
CHIERA	Damiano , n. Guardavalle, il 3.1.1953 - libero non presente
CHIRICO	Antonino , n. Gallico (RC), il 13.1.1941 - detenuto presente
CICCARDI	Pietro , n. Galatina (LE), il 29.10.47 - detenuto non presente
COCO	Rolando nato Marcedusa (CZ) il 31.8.50 - libero non presente
COLIA	Antonio , n. Lavello (PZ), il 19.1.1947 - detenuto presente
CONDEMI	Antonio , n. Napoli, il 24.9.1949 - detenuto non presente
COVELLI	Gaetano , n. Petilia Policastro (CZ), il 15.6.1959 - detenuto non presente
CRISAFULLI	Francesco , n. Comiso (RG), il 3.10.52 - libero non presente
CURINGA	Domenico , n. Rosarno (RC), l'1.7.48 - detenuto per altro presente
CUZZOLA	Antonino , n. Reggio Calabria, l'1.6.52 - detenuto presente
DE CARLO	Donato , n. Vernole (LE), l'1.3.45 - libero presente
DEL CAMPO	Giuseppe , n. Apricena (FG), il 5.9.51 - detenuto non presente

DE PIERRO Cosimo, n. Taranto, il 15.4.59 - detenuto per altro non presente
DI BENEDETTO **Giacomino**, n. Putignano (BA), il 12.8.47 - libero non presente
DI CANDIA Michele, n. Andria (BA), il 30.1.47 - detenuto presente
DI COMITE Nicola, n. Taranto, il 20.5.1963 - detenuto per altro non presente
DI DONATO Raffaele, n. Cerignola, l'1.1.49 - libero non presente
DI GESU' Francesco, n. Mileto, il 18.3.1935 - detenuto per altro non presente
D'IZZIA Giancarlo, n. Vittoria (RG), il 28.5.61 - libero non presente
ESPOSTO Felice Adriano, n. S. Severo (FG), il 6.3.52 - contumace
FAZIO Giuseppe, n. Isola Capo Rizzuto, il 5.3.57 - detenuto non presente
FLACHI Domenico, n. 27.9.52 Reggio Calabria - libero presente
FLACHI Enrico nato a Reggio Calabria il 15.7.64 - detenuto presente
FLACHI Francesco, n. 4.5.54 Reggio Calabria - detenuto presente
FOLEGATTI Giancarlo, n. Mesola (FE), l'8.11.1952 - detenuto presente
FOSCHINI Vittorio, n. Crotone (CZ), il 18.3.1959 - detenuto per altro non presente
FRACAPANE Bruno, n. 3.6.60 Reggio Calabria - detenuto non presente
GALIMBERTI Rosa Orsola, detta "Rina", n. Milano, 29.8.47 - libera presente
GALLELLI Francesco, n. 21.3.59 Badolato - detenuto non presente
GENOVA Ottavio, n. Palizzi Marina (RC), il 7.10.1952 - libero non presente
GENTILE Fiore, n. Isola Capo Rizzuto, il 7.2.1961 - libero presente
GHISETTI Amilcare, n. Milano, il 7.9.45 - detenuto non presente
GIACOBBE Salvatore, n. Gioia Tauro, il 28.2.1952 - detenuto per altro presente
GIARMOLEO Giovanni, n. Reggio Calabria, il 17.4.46 - detenuto presente
GRANDE Francesco, n. Pietravairano (CE), il 20.1.1946 - detenuto non presente
GRECO Francesco, n. Mandatoriccio (CS), il 21.6.1956 - detenuto presente
IENNA Onofrio, n. Gibellina (TP), il 2.2.1944 - latitante
INSERRA Luciano, n. Lentini (SR) il 13.12.1952 - detenuto per altro non presente
IURILLI Giuseppe, n. Spinazzola (BA), il 21.4.35 - libero non presente
LAMANTEA Domenico, n. Trinitapoli (FG), il 22.5.1957 - libero presente
LANDRIANI Ambrogio, n. Melegnano, il 2.4.1952 - detenuto presente
LA TORRE Andrea, n. Roma, il 6.7.1960 - detenuto presente
LEDONNE Antonio, n. Foggia, il 5.1.59 - detenuto per altro non presente
LENTINI Umberto Salvatore, n. S. Sostene il 19.12.1950 - detenuto non presente
LENTINI Rosario, n. 19.10.60 Isola Capo Rizzuto (CZ) - libero contumace
LISO Salvatore, n. Andria (BA), il 24.10.39 - detenuto presente
LO CASTRO Mario, n. Militello Val di Catania (CT), il 14.12.45 libero non presente
LOMBARDI Luigi, n. Vico del Gargano (FG), il 7.11.1954 - libero non presente
LOMBARDO Alfredo, n. Locri (RC), il 18.7.52 - libero non presente
LORUSSO Bernardino, n. Trani (BA), il 9.7.1958 - libero non presente
MACCHERONE Franco, n. Laureana di Borrello, il 21.1.50 - libero non presente
MAGELLANO Biagio, n. Bari, 14.12.47 - detenuto presente
MAGGIORE Benedetto, detto "Bistecca", n. San Fratello (ME), il 28.7.1954 - detenuto agli arresti domiciliari non presente
MAIORANO Antonio, n. 18.3.56 Sesto S. Giovanni (MI) - detenuto presente
MANZI Girolamo, n. Trani, il 13.2.1940 - detenuto presente
MARINARO Giovanni, n. Caronia (ME), il 6.2.1960 - detenuto presente

MARINARO Salvatore, n. Caronia, il 25.6.1952 - detenuto presente
MATALLO Carlo, n. Cosenza il 9.9.56 - libero contumace
MEGNA Carmelo, n. Isola Capo Rizzuto (CZ), il 24.1.42 - libero non presente
MESSINA Salvatore, detto "Messichino", n. Crotone, il 6.5.1960 - libero non presente
MIANO Luigi, detto Jimmy, n. Catania, l'8.8.1950 - detenuto per altro presente
MILITELLO Ferdinando, n. Ficarra (ME), il 29.9.55 - detenuto presente
MIOLA Francesco, n. Bari, il 3.12.61 - detenuto presente
MODESTO Giovanni, n. Milano, il 21.8.1961 - detenuto presente
MODESTO Giuseppe, n. Bitonto (BA) il 10.7.65 - detenuto per altro non presente
MONTI Santino, detto "Bruno", n. Milano, il 21.4.43 - detenuto presente
MUNGIELLO Giovanni, n. Roccarainola (NA), il 22.2.1950 - detenuto non presente
MUSOLINO Vincenzo, n. a Cerva, il 15.2.1954 - libero non presente
NANIA Alessandro, detto "Sandrino", n. Petronà (CZ), il 18.7.59 - detenuto presente
NARDI Santino, n. Isnello (PA), il 29.11.59 - libero presente
NICOSCIA Pasquale, n. Isola Capo Rizzuto (CZ) il 15.8.47 - detenuto presente
ORIZZONTE Vincenzo, n. Trani (BA), l'1.7.1955 - libero contumace
PACE Salvatore, n. Petilia Policastro (CZ), il 10.3.1956 - detenuto per altro non presente
PALELLA Violando, n. Casalvecchio, il 31.1.54 - detenuto per altro non presente
PALMISANO Egidio, n. Taranto, il 14.3.57 - libero non presente
PANCIA Maurizio, n. Cagnano Varano (FG), il 31.1.1957 - detenuto non presente
PAOLATI Giorgio, n. Milano, il 2.9.1939 - libero non presente
PAPEO Nicola, n. Trani (BA), il 20.1.1957 - detenuto non presente
PARENTE Luigi, n. Bisceglie, il 10.12.1953 - detenuto non presente
PARENTE Umberto, n. 20.7.61 Bisceglie (BA) - detenuto presente
PASSARO Antonio, n. Napoli, il 4.9.54 - detenuto presente
PAVIGLIANITI Giuseppe, n. S. Lorenzo (RC), il 5.6.1947 - detenuto presente
PAVIGLIANITI Settimo, n. S. Lorenzo (RC), il 4.3.1966 - detenuto non presente
PIGNATARO Battista, n. Terravecchia (CS), il 3.10.1957 - libero presente
PIGNATARO Francesco, n. Terravecchia (CS), il 5.2.55 - libero presente
PIGNATARO Pasquale, n. Terravecchia (CS), il 25.4.1950 - libero presente
POLAT Cafer, n. Sofular Koyu (Turchia), il 21.3.1948 - detenuto non presente
PONISSA Francesco, n. Isola Capo Rizzuto (CZ), il 16.2.60 - libero non presente
PRATICO' Renato, n. Montalto Uffugo (CS), il 30.1.56 - detenuto presente
PRISTERI Antonino, n. Reggio Calabria, 5.3.45 - libero non presente
PUDDU Efisio, n. Arzachena (SS), il 16.3.1940 - libero non presente
PULLANO Nicola, n. Isola Capo Rizzuto il 29.9.1954 - libero non presente
RETTURA Giuseppe Antonio, n. Nicotera, il 3.3.59 - detenuto presente
RIGHETTI Eugenio, n. Bellagio (CO), il 21.1.1945 - detenuto non presente
ROTUNNO Marco, n. Milano, il 20.7.1968 - libero non presente
RUSSO Paolo, n. Isola Capo Rizzuto (CZ), il 27.6.50 - detenuto presente
SACCHINELLO Antonio, n. Francica, il 19.3.1954 - detenuto presente
SACCO Palmerino, n. 18.5.68, Cerva (CZ) - libero presente
SANNA Davide, n. 18.10.67 a Milano - libero non presente
SARLO Mario Pasquale, n. a S. Pietro di Caridà (RC), il 21.5.49 - detenuto non presente
SARLO Luciano, n. Cusano Milanino il 26.7.60 - detenuto per altro non presente

SCARABAGGIO Nunzio, n. Altamura (BA), il 14.1.56 - detenuto presente
SCHETTINI Antonio, n. Portici, 29.1.57 detenuto non presente
SCIMONE Giovanni, n. Messina, il 22.1.1956 - detenuto presente
SCIROCCO Alberto, n. S. Severo (FG), l'8.4.1963 - detenuto presente
SCIROCCO Franco, n. S. Severo (FG), il 14.9.1964 - detenuto presente
SCIROCCO Pasquale, n. S. Severo (FG), 2.1.57 - libero non presente
SIA Vittorio, n. Soverato (CZ), 17.3.59 - detenuto per altro non presente
STEFANINI Santino, n. Milano, il 14.11.52 - detenuto presente
STILO Francesco, n. Reggio Calabria, 13.7.69 - detenuto non presente
TARTAGLIA Francesco, n. Ascoli Satriano, il 10.12.65 - libero presente
TARTAGLIA Giuseppe, n. Ascoli Satriano (FG), il 20.10.56 - libero presente
TAVAGLIONE Mario, n. a Milano, il 11.3.59 - detenuto presente
TOCCI Giorgio, n. S. Giorgio Jonio (TA), il 28.8.1958 - libero non presente
TROVATO Franco (già COCO Franco), nato a Marcedusa il 2.5.1947 detenuto presente
TROVATO Mario (già COCO M.), n. a Marcedusa (CZ), il 22.5.49 detenuto presente
UNIONE Renato, n. Napoli, l'1.2.1963 - detenuto per altro non presente
VENTURA Anselmo, n. Crotone (CZ), 23.9.66 - detenuto presente
VENTURA Pasquale, n. Isola Capo Rizzuto il 16.1.1949 - detenuto presente
VERSACI Vincenzo Lorenzo, n. Lamezia Terme, 17.9.58 - detenuto non presente
VILLELLA Franco, n. Conflenti (CZ), il 2.9.1942 - libero non presente
ZAPPALA' Benito, n. Calatafimi (TP), il 23.7.1935 - libero presente
ZICHRI Simcha, detta "Sima", n. Haifa (Israele), il 7.9.52 - libera presente
ZOHDI Hassan, n. IL CAIRO (Egitto), il 18.1.50, cittad. italiano - latitante
ZUCCARELLO Luciano, n. Ivrea (TO), il 20.6.58 - detenuto non presente
ZUFFRANO Matteo, n. S. Severo (FG), il 3.10.66 - libero non presente

per tutti si intende presenti o non presenti alla lettura della sentenza

I M P U T A T I

rispettivamente dei seguenti reati

"ASSOCIAZIONE FLACHI" FINO ALLA "SPACCATURA" E PRIMA DELLA FUSIONE CON "L'ASSOCIAZIONE TROVATO"

FLACHI Giuseppe, **BANDIERA Attilio**, **BARRECA Antonio**, **CAPOLONGO Alfonso**,
CAPONE Carmelo, **CAPONE Giuseppe**, **CHIRICO Antonino**, **CICCARDI Pietro**, **DEL**
CAMPO Giuseppe, **D'AMATO Salvatore**, **DI DONATO Michele**, **DI DONATO Raffaele**,
ESPOSTO Felice Adriano, **FLACHI Enrico**, **GALIMBERTI Rosa Orsola ("Rina")**,
GHISSETTI Amilcare, **GIARMOLEO Giovanni**, **LA MAESTRA Gaetano**, **LAMANTEA**
Ruggero, **LATORRE Andrea**, **MELINA Agatino**, **MONTI Santino**, **MUNGIELLO**
Giovanni, **ORLANDO Mario**, **PACE Salvatore**, **PAOLATI Giorgio**, **PARENTE**
Umberto, **RIGHETTI Eugenio**, **SAPUPPO Ignazio**, **SCIMONE Giovanni**, **SCIROCCO**
Alberto, **SCIROCCO Franco**, **SCIROCCO Pasquale**, **STEFANINI Santino**,
TAVAGLIONE Angelo, **TAVAGLIONE Mario**, **VASTA Maurizio**, **VASTA Salvatore**,
ZHODI Hassan, **ZURRO Micheline**

(nota : dalla lista degli imputati è stato eliminato il nome di DI MARCO Giuseppe, a seguito della sentenza del GIP del 15.11.94; la posizione di FLACHI Giuseppe è stata dal GIP separata dal procedimento in attesa della decisione delle Autorità francesi sulla richiesta di estensione della estradizione già concessa per altri reati; BARRECA Antonio, CAPONE Carmelo, TAVAGLIONE Angelo e ZURRO Michelina sono deceduti; D'AMATO Salvatore, DI DONATO Michele, LA MAESTRA Gaetano, MELINA Agatino, ORLANDO Mario, SAPUPPO Ignazio, VASTA Maurizio e VASTA Salvatore sono stati già condannati, dopo l'adozione del rito abbreviato, con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello - Sez. IV di Milano; LAMANTEA Ruggero, dopo la condanna in I grado a seguito di rito abbreviato, è deceduto)

1) delitto p. e p. dagli artt. 81 I c. C.P., 75 L. 22.12.75 n.685 (aggravato ai sensi dei commi 4 e 5 stesso art.75, trattandosi di associazione armata, formata da più di dieci persone) per essersi associati tra loro e con altre persone (tra cui Michele LOMBARDI, Michele RADUANO, Walter STRAMBI, tutti deceduti), allo scopo di commettere più delitti di traffico di stupefacenti (eroina e cocaina, sostanze previste dalla tab.I di cui all'art.12 stessa L. 685/'75) tra quelli rispettivamente previsti dall'art. 71 L.685/'75 secondo le seguenti qualità e funzioni:

- **FLACHI Giuseppe, CICCARDI Pietro** (almeno dalla fine del 1981), **DI DONATO Michele** (dalla fine del 1981), **MUNGIELLO Giovanni, PAOLATI Giorgio** (fino al 1980), **SCIMONE Giovanni, ZHODI Hassan**, dirigenti ed organizzatori della associazione (I c. citato articolo 75), in quanto soci nella conduzione della stessa, il FLACHI, MUNGIELLO e SCIMONE esercitanti anche poteri decisionali veri e propri e CICCARDI, DI DONATO e ZHODI anche quali gestori dei depositi di stupefacenti, fornitori delle sostanze ai livelli inferiori della associazione, gestori dei proventi illeciti del traffico;

- **ESPOSTO Felice Adriano** quale organizzatore della associazione (art. 75 c.I L. 685/'75), addetto a ricevere stupefacenti dai fornitori ed a consegnarli ai membri della associazione preposti alla successiva fase di distribuzione (funzione rivestita per tutto l'81 e fino all'inizio del 1982);

- **MELINA Agatino** quale organizzatore dell'associazione (art. 75 c. I L. 685/'75), in quanto addetto a ricevere stupefacenti in ingenti quantità dai fornitori e a custodire e gestire le armi dell'organizzazione (dall'81, fino alla metà dell'87);

- **CAPOLONGO Alfonso, CAPONE Giuseppe, FLACHI Enrico, LA MAESTRA Gaetano, LATORRE Andrea, SCIROCCO Alberto, SCIROCCO Franco, SCIROCCO Pasquale**, organizzatori dell'associazione (art. 75 I c. L. 685/'75), in quanto addetti al coordinamento dello spaccio di stupefacenti nei quartieri della Comasina e di Bruzzano ed alle forniture ai cd. "cavalli", preposti, cioè, allo spaccio al minuto;

- **SAPUPPO Ignazio** partecipe dell'associazione, in quanto addetto alla custodia ed al deposito dello stupefacente nella sua abitazione che poneva a disposizione dell'associazione,

anche per consentirvi attività di taglio e di confezionamento dello stupefacente (in Milano, dall'82 alla fine dell'83);

- **MONTI Santino** partecipe dell'associazione, in quanto addetto alla custodia ed al deposito dello stupefacente nella sua abitazione che poneva a disposizione dell'associazione, anche per consentirvi attività di taglio e di confezionamento dello stupefacente ed addetto, altresì, alla cessione di stupefacente ai "cavalli" dell'organizzazione su disposizioni ricevute da DI DONATO Michele (in Milano, dall'inizio dell'84 fino alla fine dell'85);

- **GIARMOLEO Giovanni**, partecipe dell'associazione, in quanto addetto alla custodia ed al deposito dello stupefacente nella sua abitazione che poneva a disposizione dell'associazione, anche per consentirvi attività di taglio e di confezionamento dello stupefacente ed addetto, altresì, alla cessione di stupefacente ai "cavalli" dell'organizzazione su disposizioni ricevute da DI DONATO Michele (in Monza, dall'inizio dell' 86 alla metà dell'87);

- **TAVAGLIONE Angelo, TAVAGLIONE Mario, VASTA Maurizio, VASTA Salvatore, ZURRO Michelina** partecipi dell' associazione, in quanto addetti alla custodia di stupefacente in quantità contenute ed allo spaccio in piazza;

- **BARRECA Antonio e PACE Salvatore**, partecipi della associazione, da cui ritiravano circa mezzo kg. di eroina ogni 15 giorni (in Milano ed altrove, dall'82 alla metà dell'87);

- **LAMANTEA Ruggero** partecipe dell'associazione, in quanto addetto al trasporto ed alla consegna di stupefacenti, direttamente alle dipendenze e per conto di DI DONATO Michele (in Milano, tra la fine dell'86 e la prima metà dell'87);

- **PARENTE Umberto** partecipe dell'associazione, in quanto addetto al trasporto ed alla consegna di stupefacenti, direttamente alle dipendenze e per conto di DI DONATO Michele (in Milano, nell'86 e nell'87);

- **ORLANDO Mario** , partecipe dell'associazione, in quanto addetto, per effetto del suo ruolo di pubblico ufficiale (sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri operante nelle zone ove l'organizzazione espletava le sue attività di spaccio di stupefacenti), a fornire all'associazione stessa notizie utili a prevenire o limitare danni conseguenti ad operazioni di P.G. e ad assicurare la copertura e l'impunità possibili, ricevendo per questo uno stipendio mensile (in Milano, dall'82 al 1984);

- **RIGHETTI Eugenio** , partecipe dell'associazione, da cui ritirava, circa mezzo kg. di eroina e mezzo kg. di cocaina ogni mese (in Milano ed altrove, dall'82 alla metà dell'87);

- **D'AMATO Salvatore** partecipe dell'associazione, da cui ritirava, circa mezzo kg. di eroina e mezzo kg. di cocaina ogni mese (in Milano ed altrove, dall'82 al 7.3.84, data del suo arresto);

VII

- **GHISETTI Amilcare** partecipe dell'associazione, da cui ritirava, circa 1 kg. di eroina ogni mese (in Milano, dall'82 alla metà dell'87);

- **DEL CAMPO Giuseppe** partecipe dell'associazione, da cui ritirava in più circostanze, un quantitativo complessivo di circa 5/6 kg. di eroina e cocaina (in Milano, tra l'85 e l'86);

associazione costituita in Milano nel 1979 ed ivi operante dal 1979 alla metà circa del 1987 (per STEFANINI S. : condotta consumata tra il 12.3.1985 ed il 20.12.86)

ESPOSTO Felice Adriano:

2) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c., 74 I c. n.2, II c.L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente acquistava e riceveva da fornitori siciliani (tra cui Luigi BONANNO, Antonino ZACCO ed altri), deteneva a scopo di spaccio e cedeva ad altri per la distribuzione, in concorso con FLACHI Giuseppe, SCIMONE Giovanni, RADUANO Michele, MUNGIELLO Giovanni, LOMBARDI Michele ed altri, vari quantitativi ingenti (dell'ordine di svariati kg.) di eroina e di cocaina, sostanze stupefacenti previste dalla tab. I di cui all'art. 12 della stessa Legge; con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di tre persone, facendo parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e rispetto a quantitativi ingenti di sostanze stupefacenti;

in Milano, per tutto il 1981 e fino all'inizio dell '82

CHIRICO Antonino

3) delitto p. e p. dall'art. 71 I c., 74 I c. n.2 e II c.L. 685/'75 perchè, presentando CICCARDI Pietro e DI DONATO Michele (con i quali, dunque, agiva in concorso) a fornitori siciliani (tra cui Luigi BONANNO, Antonino ZACCO ed altri), ed invitando questi ultimi a fornire loro sostanze stupefacenti necessarie alla attività dell'organizzazione di cui facevano parte (facente capo a FLACHI Giuseppe ed altri: vedi capo n.1 della rubrica), procurava all'organizzazione stessa quantitativi ingenti (dell'ordine di svariati kg.) di eroina e di cocaina, sostanze stupefacenti previste dalla tab. I di cui all'art. 12 della stessa Legge; con le aggravanti di avere commesso il fatto in almeno tre persone e rispetto a quantitativi ingenti di sostanze stupefacenti;

in Milano, all'inizio dell'82

FLACHI Giuseppe, SCIMONE Giovanni, MUNGIELLO Giovanni, DI DONATO Michele, CICCARDI Pietro, ZHODI Hassan, MELINA Agatino, STEFANINI Santino, PAOLATI Giorgio

(nota : la posizione di FLACHI Giuseppe è stata dal GIP separata dal procedimento in attesa della decisione delle Autorità francesi sulla richiesta di estensione della estradizione già concessa per altri reati; MELINA Agatino è stato già condannato, dopo l'adozione del rito abbreviato, con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello - Sez. IV di Milano)

(in concorso con i deceduti RADUANO Michele , LOMBARDI Michele e, dalla metà circa dell'85, con STRAMBI Walter)

4) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c., 74 I c. n.2, II c. L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente acquistavano e ricevevano da fornitori siciliani (tra cui Luigi BONANNO, Antonino ZACCO ed altri, nonchè da catanesi conosciuti da Giovanni SCIMONE), detenevano a scopo di spaccio e cedevano ad altri (tra cui, per la distribuzione ulteriore, i membri subalterni dell'organizzazione quali CAPONE Giuseppe, FLACHI Enrico, LA TORRE Andrea ed altri ed, in vendita, a PACE Salvatore, BARRECA Antonio, ai componenti l'organizzazione facente capo alla famiglia BATTI, a LAMANTEA Pantaleo e Domenico, a SCARABAGGIO Nunzio , ANOBILE Giuseppe, ad ANNACONDIA Salvatore e BASSI Pietro Paolo ed a persone da loro incaricate, a MIOLA Francesco ed ANNACONDIA Leonardo etc.) vari quantitativi ingenti (dell'ordine di svariati kg.) di eroina e di cocaina, sostanze stupefacenti previste dalla tab. I di cui all'art. 12 della stessa Legge; condotte materialmente e prevalentemente realizzate da DI DONATO, CICCARDI, ZHODI, MELINA (addetti al ritiro ed alla gestione dello stupefacente); con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di tre persone, facendo parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e rispetto a quantitativi ingenti di sostanze stupefacenti;

in Milano, per tutto il 1980 e fino alla metà dell'anno '87 (PAOLATI fino al 1980; DI DONATO a partire dall'inizio dell'82; STEFANINI a partire dalla metà del 1985.

FLACHI Giuseppe, SCIMONE Giovanni, MUNGIELLO Giovanni, DI DONATO Michele, CICCARDI Pietro, ZHODI Hassan, MELINA Agatino

(nota : la posizione di FLACHI Giuseppe è stata dal GIP separata dal procedimento in attesa della decisione delle Autorità francesi sulla richiesta di estensione della estradizione già concessa per altri reati; MELINA Agatino è stato già condannato, dopo l'adozione del rito abbreviato, con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello - Sez. IV di Milano)

(in concorso con i deceduti RADUANO Michele e LOMBARDI Michele)

5) delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 (in relazione al delitto di detenzione) C.P., 10, 12 I e II c. (in relazione al delitto di porto) e 14 L. 14.10.74 n. 497, perchè, in concorso tra loro (e, quindi, con l'aggravante del numero delle persone) illegalmente detenevano (in luoghi gestiti

da MELINA Agatino) e portavano in luogo pubblico varie armi comuni e da guerra da sparo, costituenti dotazione dell'associazione di cui al capo n.1;

in Milano, dall'81 alla metà dell' 87

SAPUPPO Ignazio, MONTI Santino e GIARMOLEO Giovanni

(nota : SAPUPPO Ignazio è stato già condannato, dopo l'adozione del rito abbreviato, con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello - Sez. IV di Milano)

6) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c., 74 I c. n.2, II c.L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ciascuno di loro in concorso con DI DONATO Michele, CICCARDI Pietro, ZHODI Hassan ed altri, illegalmente detenevano a scopo di spaccio nella propria abitazione vari quantitativi ingenti (dell'ordine di svariati kg.) di eroina e di cocaina, sostanze stupefacenti previste dalla tab. I di cui all'art. 12 della stessa Legge; MONTI e GIARMOLEO, inoltre, cedevano a terzi, su disposizioni impartite dal DI DONATO, parte di tali quantitativi di sostanze stupefacenti;

con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di tre persone, facendo parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e rispetto a quantitativi ingenti di sostanze stupefacenti;

in Milano, dall'82 all'83 il SAPUPPO, dall'inizio dell'84 alla fine dell'85 il MONTI e, in Monza, dall'inizio dell'86 alla metà dell'87 il GIARMOLEO;

CAPOLONGO Alfonso, CAPONE Giuseppe, FLACHI Enrico, LA MAESTRA Gaetano, LATORRE Andrea, PARENTE Umberto, SCIROCCO Alberto, SCIROCCO Franco, SCIROCCO Pasquale TAVAGLIONE Angelo, TAVAGLIONE Mario, VASTA Maurizio, VASTA Salvatore, ZURRO Michelina :

(nota : TAVAGLIONE Angelo e ZURRO Michelina sono deceduti; LA MAESTRA Gaetano, VASTA Maurizio e VASTA Salvatore sono stati già condannati, dopo l'adozione del rito abbreviato, con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello - Sez. IV di Milano)

7) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c., 74 I c. n.2 L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con DI DONATO Michele, CICCARDI Pietro, ZHODI Hassan ed altri, illegalmente detenevano a scopo di spaccio e vendevano o cedevano ad altri vari consistenti quantitativi di eroina e di cocaina, sostanze stupefacenti previste dalla tab. I di cui all'art. 12 della stessa Legge; con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di tre persone, facendo parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ;

in Milano, dall'81 alla metà dell'87 ; (per il PARENTE U. dall'86 all'87)

PACE Salvatore

(con BARRECA Antonio, deceduto)

8) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c., 74 I c. n.2 L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, ricevevano da DI DONATO Michele e CICCARDI Pietro, illegalmente detenevano e vendevano a terzi vari quantitativi di eroina (dell'ordine di mezzo kg. circa ogni 15 giorni), sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art. 12 della stessa Legge; con l' aggravante di avere commesso il fatto facendo parte di un'associazione per delinquere al traffico di stupefacenti ;

in Milano ed altrove dall'82 alla metà dell'87;

9) Omissis : reato originariamente ascritto a *LAMANTEA Ruggero*, già condannato con rito abbreviato in I grado e successivamente deceduto

10) Omissis : reato originariamente ascritto a *ORLANDO Mario*, già condannato con rito abbreviato e con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - sez. IV

FLACHI Giuseppe, SCIMONE Giovanni, MUNGIELLO Giovanni, DI DONATO Michele, CICCARDI Pietro, ZHODI Hassan

(nota : la posizione di FLACHI Giuseppe è stata dal GIP separata dal procedimento in attesa della decisione delle Autorità francesi sulla richiesta di estensione della estradizione già concessa per altri reati; DI DONATO Michele, ORLANDO Mario, che rispondeva del fatto sub originario capo 10, sono stati già condannati, dopo l'adozione del rito abbreviato, con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello - Sez. IV di Milano)

(in concorso con i deceduti RADUANO Michele e LOMBARDI Michele)

11) delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 319, 321 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro (e, quindi, con l'aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato), pagavano ogni mese (condotta materialmente ascrivibile al DI DONATO) due milioni di lire all'allora Brig. dei Carabinieri ORLANDO (all'epoca in servizio presso la Staz. CC. di Affori) per indurlo ad omettere atti del suo ufficio (attività di indagine sul traffico di stupefacenti che essi attuavano nella zona di Affori-Comasina-baracche di v. Novate) e per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (fornire

loro notizie su indagini in corso o in programma da parte di organi investigativi e sugli sviluppi di tali indagini, così da consentire di meglio tutelare i propri illeciti interessi);

in Milano, tra l'82 e l'84

RIGHETTI Eugenio

12) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 71 I c., 74 I c. n.2 L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva da DI DONATO Michele, illegalmente deteneva e vendeva a terzi vari quantitativi di eroina e cocaina (dell'ordine di mezzo kg. di entrambe le sostanze circa ogni mese), sostanze stupefacenti previste dalla tab. I di cui all'art. 12 della stessa Legge; con l' aggravante di avere commesso il fatto facendo parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ;

in Milano ed altrove dall'82 alla metà dell'87

13) omissis : reato ascritto a *D'AMATO Salvatore* condannato con rito abbreviato e con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - sez. IV

GHISSETTI Amilcare

14) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 71 I c., 74 I c. n.2 L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva da DI DONATO Michele , illegalmente deteneva e vendeva a terzi vari quantitativi di eroina (dell'ordine di circa 1 kg. al mese), sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art. 12 della stessa Legge; con l' aggravante di avere commesso il fatto facendo parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ;

in Milano ed altrove dall'82 alla metà dell'87

DEL CAMPO Giuseppe

15) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 71 I c., 74 I c. n.2 L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva da DI DONATO Michele , illegalmente deteneva e vendeva a terzi vari quantitativi di eroina e cocaina (dell'ordine di circa 5/6 kg. complessivamente), sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art. 12 della stessa

Legge; con l' aggravante di avere commesso il fatto facendo parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ;

in Milano tra l'85 e l'86

TENTATO OMICIDIO di FLACHI Giuseppe e ZHODI Hassan:

COLIA Antonio

(nota : dalla lista degli imputati e dalla formulazione dei capi nn. 16 e 17 è stato eliminato il riferimento a STEFANINI Santino, quale autore materiale dell'agguato, a seguito della sentenza del GIP del 15.11.94. La formulazione dei capi nn. 16 e 17 è stata modificata, ex art. 516 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

16) delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577 n.3 C.P., perchè, in concorso con FERORELLI Giovanni ed altre persone e con l'aggravante della premeditazione, quale organizzatore, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di FLACHI Giuseppe e ZHODI Hassan, contro i quali (mentre si trovavano a bordo di una vettura SAAB Turbo del FLACHI, unitamente a TENACE Licia), all'altezza del numero civico 28 di via Grazioli, gli autori materiali dell'agguato (tra cui il FERORELLI) esplodevano ripetuti colpi d'armi da fuoco, ferendo superficialmente il solo ZHODI Hassan;

in Milano, il 2.3.1981

17) delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P., 12 e 14, I e II c., L. 14.10.74 n.497 perchè, in concorso con gli autori materiali del fatto (e, quindi, con l'aggravante di avere agito in più di due persone ed in luogo in cui vi era adunanza di persone), al fine di commettere l'omicidio di cui al capo precedente, portava in luogo pubblico varie armi comuni da sparo;

in Milano, il 2.3.1981

TENTATO OMICIDIO DI ZHODI Hassan (Milano, 18.3.92)

STEFANINI Santino e BUCCI Vincenzo

(nota : in sede di requisitoria finale, il PM ha chiesto la precisazione della data di consumazione dei reati sub capi 18 e 19 -originariamente indicata con l'inciso "in data imprecisata, comunque collocabile tra l'81 ed il 19.4.82, data dell'arresto di BUCCI e STEFANINI per altra causa"- come sopra indicata, a seguito della testimonianza dell'isp. Scorpaniti alla udienza 12.7.96 e relativa produzione documentale ammessa dalla Corte)

18) delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577 n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro e con l'aggravante della premeditazione, compivano atti idonei a cagionare la morte di ZHODI Hassan, contro il quale, all'interno del bar "DEL MORO" di via Rocca d'Anfo, lo STEFANINI, con l'appoggio e la copertura esterna del BUCCI (armato anche lui), puntava una pistola (mirando alla bocca) e premeva ripetutamente il grilletto, non conseguendo lo scopo per l'inceppamento dell'arma;

19) delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P., 12 e 14, I e II c., L. 14.10.74 n.497 perchè, in concorso tra loro (e, quindi, con l'aggravante di avere agito in due persone ed in luogo in cui vi era adunanza di persone), al fine di commettere l'omicidio di cui al capo precedente, portavano in luogo pubblico almeno due armi comuni da sparo;

in Milano, il giorno 8.3.92

SCIMONE Giovanni

(nota : dalla lista degli imputati è stato eliminato il nome di POMPEO Rocco, a seguito della sentenza del GIP del 15.11.94)

20) delitto p. e p. dall' art. 71 I c. L. 685/'75 perchè illegalmente deteneva a fine di spaccio un quantitativo di circa mezzo kg. di eroina pura, sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art. 12 della stessa Legge, che SCIMONE cedeva a POMPEO Rocco, con l'aggravante di cui all'art. 74 I c. n.2 stessa legge in quanto appartenente ad associazione per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti;

in Milano, nel 1985

COVELLI Gaetano

21) delitto p. e p. dall' art. 71 I c. L. 685/'75 perchè illegalmente deteneva a fine di spaccio un quantitativo di circa 1 kg. di cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art. 12 della stessa Legge, che in due distinte occasioni (mezzo kg. per volta) acquistava da SCIMONE Giovanni e DI DONATO Michele (autore materiale delle cessioni);

in Milano, tra il 1985 e l'86

LAMANTEA Domenico e DEL CAMPO Giuseppe

22) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 C.P., 71 I c. e 74 I c. n.2 L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con il deceduto

LAMANTEA Pantaleo (e, quindi, con l'aggravante del numero delle persone), acquistavano ed illegalmente detenevano quantitativi di 1 kg. circa al mese di eroina e quantitativi minori di cocaina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.12 stessa L. 685/'75, che ricevevano materialmente da Michele DI DONATO in Milano, tra l'82 e l'85; attività che il DEL CAMPO proseguiva autonomamente dopo l'arresto di LAMANTEA Pantaleo (del 24.1.86) e fino al proprio arresto (del 3.9.87);

23) Omissis : reato originariamente ascritto ad ANOBILE Giuseppe, già condannato con rito abbreviato e con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - sez. IV

ANNACONDIA Salvatore, BASSI Pietro Paolo, SIMONE Vincenzo, LORUSSO Bernardino, TEMPESTA Aldo, DI MOLFETTA Gennaro

(nota : BASSI, SIMONE, TEMPESTA e DI MOLFETTA, a seguito di giudizio con rito abbreviato, sono stati già condannati con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - sez. IV)

24) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. , 110, C.P., 71 L.685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, illegalmente detenevano, a scopo di spaccio, quantitativi imprecisati di eroina (quantitativi, comunque, consistenti), che acquistavano e ricevevano da ZHODI Hassan, CICCARDI Pietro e DI DONATO Michele; SIMONE, LORUSSO, TEMPESTA e DI MOLFETTA anche durante la detenzione dell'ANNACONDIA (dal settembre dell'83 al gennaio '85), d'intesa con lo stesso e con BASSI Pietro Paolo, organizzatori del traffico; eroina, sostanza stupefacente prevista dalla tab.I di cui all'art.12 stessa Legge;
con l'aggravante del numero delle persone concorrenti (art.74 c. I, n.2 L. 685/'75);

in Milano, in epoca compresa, per ANNACONDIA e BASSI tra l'inizio dell'82 e il gennaio dell'85, per SIMONE V. tra il settembre '83 e l'ottobre dell'84, epoca del suo arresto per detenzione di stupefacenti; per LORUSSO dal settembre '83 al gennaio '85 e per gli altri due dall'ottobre '84 al gennaio '85

ANNACONDIA Leonardo e MIOLA Francesco

(nota: ANNACONDIA Leonardo, a seguito di giudizio con rito abbreviato, è stato già condannato con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - sez. IV)

25) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 71 I c. L. 685/'75 perchè, in concorso tra loro, acquistavano da Michele DI DONATO ed illegalmente detenevano a fine di spaccio un quantitativo di mezzo kg. circa di cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui

all'art.12 stessa L. 685/'75, che il Miola riceveva materialmente in Milano, nell'86 o nei primi mesi dell'87;

26) Omissis : reato originariamente ascritto a *TEMPESTA Aldo e DI MOLFETTA Gennaro*, il primo già condannato con rito abbreviato e con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - sez. IV; il secondo assolto da questo reato con sentenza del GIP di Milano del 2.12.94

27) Omissis (*nota : a seguito della sentenza del GIP del 15.11.94 nei confronti di **PRISTERI Antonino**, che originariamente rispondeva di questo capo d'accusa)*

CICCARDI Pietro, SCIMONE Giovanni e DI DONATO Michele:

(**nota:** a seguito di rito abbreviato, DI DONATO M. è già stato condannato con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - sez. IV)

28) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 1 c. 74 I c. n. 2 e II c. L. 685/'75, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo materialmente il CICCARDI, illegalmente detenevano a scopo di spaccio e vendevano a NOTARO Mario e PAPADIA Raffaele quantitativi di eroina (sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art.12 stessa Legge) oscillanti tra 1 e 3 kg., in Milano, tra il 1986 e la metà dell'87 e, successivamente, agendo il solo CICCARDI (al di fuori del concorso con SCIMONE e DI DONATO), fino alla fine dell'87;

con le aggravanti di avere commesso il fatto facendo parte di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed in relazione a quantitativi oggettivamente ingenti di tali sostanze;

29) Omissis : reato originariamente ascritto a NOTARO Mario e PAPADIA Raffaele, già condannati con rito abbreviato e con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - sez. IV, con esclusione (sin dalla sentenza del 2.12.94 del GIP di Milano) dell'aggravante contestata dell'aver commesso il fatto in relazione a quantitativi di stupefacente oggettivamente ingenti;

30) Omissis : reati originariamente ascritti a NOTARO Mario e PAPADIA Raffaele, che, con sentenza del GIP di Milano del 2.12.94, ritenuta l'ipotesi di acquisto, detenzione e porto di armi comuni da sparo (in luogo di quella relativa ad armi da guerra), reati conseguentemente dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, sono stati assolti dal reato di ricettazione loro originariamente contestato;

ZHODI Hassan e TAVAGLIONE Angelo

(nota :TAVAGLIONE Angelo è deceduto)

31) delitto p. e p. dall'art.71 L. 685 n.75 perchè illegalmente detenevano un kg. circa di cocaina (sostanza stupefacente prevista dalla tab. I art.12 stessa Legge) che ZHODI Hassan cedeva al TAVAGLIONE Angelo (e questi lo riceveva) recapitandoglielo nella sua abitazione; con l'aggravante di cui all'art.74 I c. n. 2 L.685/'75, agendo quali persone facenti parte di associazione per delinquere;

in Milano, tra la fine dell'86 e l'inizio dell' 87

"ASSOCIAZIONE BATTI - MODESTO - PLACENTINO - RETTURA"

CARRINO Vincenzo, CONDEMI Antonio, FRANZESE Michele, FRANZESE Natale, FRANZESE Vincenzo, LAMANTEA Ruggero, MODESTO Giovanni, MODESTO Giuseppe, PASSARO Antonio, RETTURA Giuseppe Antonio:

(nota : dalla lista degli imputati e dalla formulazione dell'accusa è stato eliminato il riferimento a BOCCASILE Pietro, a seguito della sentenza del GIP del 15.11.94; FRANZESE Michele, FRANZESE Natale, FRANZESE Vincenzo e LAMANTEA Ruggero, a seguito di giudizio con rito abbreviato, sono stati già condannati con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - sez. IV, ad eccezione del LAMANTEA, condannato in I grado e successivamente deceduto)

32) delitto p. e p. dall'art. 75 L. 22.12.75 n. 685 (aggravato ai sensi dei commi 4 e 5 stesso art. 75, trattandosi di associazione armata, formata da più di dieci persone) per essersi associati tra loro (e con altre persone tra cui i deceduti BATTI Salvatore, BATTI Luigi detto "Ciro", BATTI Francesco, PLACENTINO Pasquale, LAMANTEA Pantaleo, DI CHIANO Nicola Sante, SCARPA Vincenzo) allo scopo di commettere più delitti di traffico di stupefacenti (eroina e cocaina, sostanze previste dalla tab. I di cui all'art.12 stessa L. 685/'75), rivestendo, tra l'altro, le seguenti funzioni :

- RETTURA, dirigente ed organizzatore dell'associazione (I c. citato art. 75), a partire dal 1983;
- CARRINO e CONDEMI, coordinatori del traffico di stupefacenti nella zona di via Carlo Imbonati;
- PASSARO Antonio, FRANZESE Natale e MODESTO Giovanni, coordinatori e controllori del traffico nel quartiere di v. Novate;
- LAMANTEA Ruggero, MODESTO Giuseppe, FRANZESE Michele e FRANZESE Vincenzo addetti allo spaccio al minuto;

in Milano, dall'82 al '90

CARRINO Vincenzo, CONDEMI Antonio, FRANZESE Natale, FRANZESE Michele, FRANZESE Vincenzo, LAMANTEA Ruggero, MODESTO Giovanni, MODESTO Giuseppe, PASSARO Antonio, RETTURA Giuseppe Antonio, VIRGINIO Michele,

(nota :FRANZESE Michele, FRANZESE Natale, FRANZESE Ruggero, LAMANTEA Ruggero e VIRGINIO Michele, a seguito di giudizio con rito abbreviato, sono stati già condannati con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - sez. IV, ad eccezione del LAMANTEA, condannato in I grado e successivamente deceduto; le specificazioni delle condotte, come riportate in questo capo della rubrica, riguardanti Carrino e Rettura, sono state contestate, ex art. 517 c.p.p., all'udienza dell'11.10.96)

33) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c., 74 I c. n.2 e 74 II c. L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro (e con altre persone tra cui i deceduti BATTI Salvatore, BATTI Luigi detto "Ciro", BATTI Francesco, PLACENTINO Pasquale, LAMANTEA Pantaleo, DI CHIANO Nicola Sante, SCARPA Vincenzo), ricevevano (da DI DONATO Michele e CICCARDI Pietro fino alla metà dell'87), illegalmente detenevano e vendevano a terzi vari quantitativi ingenti di eroina e cocaina (dell'ordine di sei-sette kg. di eroina e di 2/3 di cocaina ogni mese fino all'87 ed in quantitativi maggiori, ma imprecisati successivamente), sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art. 12 della stessa Legge; con l' aggravante di avere commesso il fatto facendo parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed in relazione a quantitativi ingenti di sostanze stupefacenti;

- il CARRINO, tra l'altro, ricevendo da FOLEGATTI Giancarlo, nel settembre del '90, in via Imbonati a Milano, 11 kg. di eroina; con l'aggravante, dunque, di avere commesso i fatti di cui sopra in relazione a quantitativo ingente di stupefacenti (artt. 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90) ;

- il RETTURA, tra l'altro, ricevendo da FOLEGATTI Giancarlo, tra l'86 ed il '90, in Milano, ingenti quantità di eroina e cocaina (artt. 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90) ;

in Milano dall'82 fino alla metà del '90 (per LAMANTEA Ruggero fino alla fine dell'86)

"ASSOCIAZIONE FLACHI - TROVATO - SCHETTINI"

finalizzata al traffico di stupefacenti

(nota : dalla lista seguente degli imputati e dal capo d'accusa sono stati eliminati riferimenti a nomi e condotte di CARUSO Vincenzo, DI DONATO Raffaele, INSERRA Luciano, a seguito della sentenza del GIP ex art. 425 c.p.p del 15.11.94 e di LO PRETE Pasquale, a seguito di analoga sentenza del GIP del 3.2.95 ; sono stati altresì eliminati i nomi e riferimenti a DI MODICA Luigi, FAZIO Carmelo, MIANO Luigi detto Gimmy e ZUPPARDO Emanuele, a seguito di decreto di archiviazione del GIP del 14.10.95 nel procedimento n. 7225/94.21 : infatti, la loro posizione era stata separata dal presente procedimento e riunita al proc. n. 7225/94.21; infine, la qualifica di "organizzatore" dell'associazione per CAPONE Giuseppe e MODESTO Giuseppe è stata così modificata, rispetto a quella meno grave di

XVIII

“partecipazione”, ex art. 516 C.P.P., all’udienza dell’11.10.96 e per FOSCHINI, allo stesso modo, nell’udienza del 19.11.96.

Inoltre, la posizione di FLACHI Giuseppe è stata dal GIP separata dal procedimento in attesa della decisione delle Autorità francesi sulla richiesta di estensione della estradizione già concessa per altri reati; quella del CARNOVALE è stata separata nel corso dell’udienza dell’8.10.96 dibattimento, a seguito del suo arresto in Spagna del 10.8.96;; le posizioni di FRANCO P., TRIMARCO S. e TUMBARELLO A. sono state separate in corso di dibattimento; CAPONE Carmelo, NIGRO Ubaldo e TAVAGLIONE Angelo sono deceduti; BIRON Mattea, DI DONATO Michele, VASTA Maurizio e VASTA Salvatore sono stati già condannati, dopo l’adozione del rito abbreviato, con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d’Appello - Sez. IV di Milano)

- **FLACHI Giuseppe, TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio** (tutti costitutori, organizzatori e dirigenti);

rete di Milano e zone limitrofe :

organizzatori : **BANDIERA Attilio, CAMERINO Raffaele, CAPONE Giuseppe, CHIRICO Antonino, DI DONATO Michele, FLACHI Domenico, FLACHI Francesco, FOSCHINI Vittorio, GALIMBERTI Rina, MODESTO Giuseppe, PACE Salvatore, RETTURA Giuseppe, SCIROCCO Alberto, SCIROCCO Francesco, PRISTERI Antonino, ZHODI Hassan;**

partecipi: **CAPOLONGO Alfonso, CAPONE Carmelo, CAPRIATA Giovanni, FLACHI Enrico, LEDONNE Antonio, LOMBARDI Luigi, MODESTO Giovanni, PALMISANO Egidio, PARENTE Luigi, PARENTE Umberto, PASSARO Antonio, PRATICO' Renato, SCIROCCO Pasquale, TAVAGLIONE Angelo, TAVAGLIONE Mario, LA TORRE Andrea, VASTA Maurizio, VASTA Salvatore, ZICHRI Simcha**

rete di LECCO, VARESE, MONZA, BRIANZA e zone limitrofe:

organizzatori : **BRUNO Antonio, MUSOLINO Vincenzo, TROVATO Mario;**

partecipi della rete :**BIRON Mattea, CARNOVALE Giuseppe, DI GESU' Francesco, GIACOBBE Salvatore, MARINARO Giovanni, MARINARO Salvatore, MEGNA Carmelo, NANIA Alessandro, SACCHINELLO Antonio, SACCO Palmerino, SANNA Davide, STILO Francesco**

rete di BUSTO ARSIZIO, COMO e zone limitrofe:

organizzatori: **COVELLI Gaetano, CURINGA Domenico, RUSSO Paolo, VENTURA Pasquale**

partecipi :**ASSISI Carmela, CARMINATI Claudio, D'IZZIA Giancarlo, Pietro FRANCO, Fiore GENTILE, GRECO Francesco, Benedetto MAGGIORE, Salvatore MESSINA, Santino NARDI, NICOSCIA Pasquale, PIGNATARO Battista,**

PIGNATARO Francesco, PIGNATARO Pasquale, PONISSA Francesco, TRIMARCO Sabato ,VENTURA Anselmo;

rete di CUSANO MILANINO, CINISELLO BALSAMO, SESTO S.GIOVANNI e zone limitrofe:

organizzatori: **SARLO Mario, SARLO Luciano e TOCCI Giorgio**

partecipi : **CAPECELATRO Diego, DE PIERRO Cosimo, LANDRIANI Ambrogio, MACCHERONE Franco, MAIORANO Antonio, MILITELLO Ferdinando, NIGRO Ubaldo, TUMBARELLO Andrea, UNIONE Renato, VILLELLA Franco, ZAPPALA' Benito ;**

tutti :

- delitto p. e p. dagli artt. 75 L. 22.12.75 n.685, aggravato ai sensi dei commi 4 e 5 stesso art. 75, trattandosi di associazione armata, formata da più di dieci persone, per i soli DI GESU' Francesco, MEGNA Carmelo e SACCHINELLO Antonio (non essendovi prova del protrarsi delle loro attività oltre l'entrata in vigore del DPR n.309/'90) e, per tutti gli altri, dall' art.74 D.P.R. n.309/'90 (aggravato ai sensi dei commi 3 e 4 stesso art.74, trattandosi di associazione armata, formata di dieci persone), per essersi associati - negli ambiti territoriali appresso indicati - allo scopo di commettere più delitti di traffico di stupefacenti (eroina e cocaina, sostanze previste dalla tab. I di cui agli art. 12 L. 685/'75 e 14 DPR n.309/'90) tra quelli rispettivamente previsti dall'art. 71 L.685/'75 e dall'art. 73 DPR n.309/'90,secondo le seguenti qualità, funzioni ed ambiti territoriali di operatività :

- **FLACHI Giuseppe, TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio**, costitutori, dirigenti ed organizzatori della associazione (I c. art.74 DPR n. 309/90), con funzioni esplicate sull'intero territorio in cui l'associazione o/*perava;

MIANO Luigi (detto Jimmi), ZUPPARDO Emanuele, DI MODICA Luigi e FAZIO Carmelo, organizzatori dell'associazione (I c. art. 74 DPR n. 309/'90), in quanto, in contatto costante con l'associazione stessa, curavano la comune operatività con analoga associazione, formata prevalentemente da persone di origine siciliana, gravitante attorno all'autoparco di via Salomone a Milano, di SALESI Giovanni, così concorrendo (ex art. 110 C.P.) al raggiungimento dei comuni fini, nell'ambito di una strategia tesa al controllo del territorio, alla "pacificazione" con analoghe organizzazioni "amiche" ed al contrasto di quelle ritenute non amiche;

inoltre :

-**all'interno della "rete" operante in Milano** (tra cui quartieri Comasina, Novate, Bruzzano, Affori, Quarto Oggiaro) e zone limitrofe:

* **BANDIERA Attilio, GALIMBERTI Rina, CHIRICO Antonino**, organizzatori della associazione (c. I art.74 DPR n. 309/'90), in quanto preposti alla gestione dello stupefacente ed alla amministrazione dei proventi illeciti del traffico;

* **ZHODI Hassan**, organizzatore dell'associazione (c.I art. 74 DPR n. 309/'90), in quanto gestore dei depositi di stupefacenti, fornitore delle sostanze ai livelli inferiori della associazione, gestore dei proventi illeciti del traffico;

* **PRISTERI Antonino**, organizzatore dell'associazione (c. I dell'art. 74 DPR n.309/'90), in quanto in grado di approvvigionare l'organizzazione di stupefacenti grazie ai suoi contatti personali e di finanziarne le attività (anche nel periodo della detenzione);

* **CAMERINO Raffaele**, organizzatore della associazione (c.1 dell'art. 74 DPR n. 309/'90), in quanto addetto al ritiro di grossi quantitativi di stupefacenti dai fornitori, al pagamento degli stipendi ai membri dell'associazione, all'invio di denaro ai membri detenuti, alla gestione degli spacciatori di piazza ed ai collegamenti con la rete di Lecco e con i dirigenti;

* **RETTURA Giuseppe**, organizzatore della associazione (c.1 art.74 DPR n.309/'90), in quanto responsabile dello spaccio nel quartiere AFFORI, addetto ai rapporti con i fornitori dello stupefacente e con i dirigenti dell'organizzazione;

* **PACE Salvatore**, organizzatore della associazione (c.1 art. 74 DPR n.309/'90), in quanto addetto al ritiro ed alla gestione di grossi quantitativi di stupefacente ed ai collegamenti con la rete di Lecco e con i dirigenti;

* **FLACHI Domenico e FLACHI Francesco**, organizzatori della associazione (c.1 art.74 DPR n. 309/'90), in quanto addetti alla gestione dei depositi dello stupefacente, all'investimento dei profitti illeciti del traffico ed alla intestazione di beni ed attività conseguentemente acquistati;

* **SCIROCCO Alberto e SCIROCCO Francesco**, organizzatori della associazione (c.I art. 74 DPR n.309/'90), in quanto addetti alle gestione di depositi dello stupefacente, alla consegna di esso a spacciatori di più basso livello ed alla gestione di questi ultimi;

* **CAPONE Giuseppe** : organizzatore dell'associazione di cui al capo n. 34 (c. I art. 74 DPR n. 304/'90), in quanto preposto, fino al '90, all'interno delle "rete" operante in Milano (quartieri Comasina, Novate, Bruzzano, Affori, Quarto Oggiaro e zone limitrofe), al coordinamento dello spaccio di stupefacenti nella zona di Bruzzano e, successivamente, alla gestione del deposito degli stupefacenti stessi (unitamente a MONTI Santino) ed all'approvvigionamento dei "capisquadra";

* **MODESTO Giuseppe** : organizzatore dell'associazione di cui al capo n. 34 (c. I art. 74 DPR n. 304/'90), in quanto preposto, dal '90 inoltrato e fino al giugno del '93, all'interno delle "rete" operante in Milano (quartieri Comasina, Novate, Bruzzano, Affori, Quarto Oggiaro e zone limitrofe), al coordinamento dello spaccio di stupefacenti nella zona della Comasina, nonché alla gestione del deposito degli stupefacenti stessi (attraverso persone a lui sottoposte quali MONTI Santino e CAPONE Giuseppe) ed all'approvvigionamento dei "capisquadra";

* **FOSCHINI Vittorio**: organizzatore dell'associazione di cui al capo n.34 (c. I art. 74 DPR n. 304/'90), in quanto preposto al coordinamento dello spaccio di stupefacenti nelle zone di Milano "controllate" dall'associazione ed a compiti di coordinamento generale dell'associazione stesso successivamente agli arresti di Antonio SCHETTINI e Franco TROVATO, nonché quale componente del "gruppo di fuoco" dell'organizzazione;

- **partecipi dell'associazione** (c. II art. 74 DPR n.309/'90): **CAPOLONGO Alfonso, CAPONE Carmelo, CAPRIATA Giovanni, FLACHI Enrico, LA TORRE Andrea, LOMBARDI Luigi, PALMISANO Egidio** (addetto anche ai contatti con fornitori esterni

dell'organizzazione), **PARENTE Luigi**, **PARENTE Umberto**, **PRATICO' Renato** (addetto, quale appartenente alla Polizia di Stato, a fornire "copertura" alla associazione e notizie riservate utili all'organizzazione, commettendo, quindi, il fatto con l'aggravante di cui all'art. 61 n.9 C.P., avendo violato i doveri inerenti la sua funzione), **SCIROCCO Pasquale**, **TAVAGLIONE Angelo** (addetto allo smistamento dello stupefacente anche in zona di Brescia e Bergamo), **TAVAGLIONE Mario** (addetto allo smistamento dello stupefacente anche in zona di Brescia e Bergamo), **LEDONNE Antonio** (anche quale addetto a funzioni fiduciariamente attribuitegli dal FLACHI) **MODESTO Giovanni**, **PASSARO Antonio**, **VASTA Maurizio**, **VASTA Salvatore**, **ZICHRI Simcha** (addetta alla gestione della base milanese di via Sismondi n.1, in particolare utilizzata dallo SCHETTINI), con funzioni consistenti, oltre che in quelle per taluno di loro già specificate, nella gestione di "depositi volanti" (ad es.: autovetture in cui lo stupefacente veniva custodito e che venivano parcheggiate e periodicamente spostate da un luogo ad un altro), nel ritiro e successiva cessione a spacciatori di più basso livello dello stupefacente, nella detenzione e custodia, anche per brevi periodi, di sostanze stupefacenti, nella gestione degli spacciatori di più basso livello (cd. "cavalli"), nello spaccio al minuto;

all'interno della rete di LECCO, VARESE, MONZA, BRIANZA e zone limitrofe:

***TROVATO Mario**, **costitutore** ed, in quanto preposto, nella zona di Lecco, al reinvestimento dei proventi illeciti del traffico, **organizzatore** della associazione (I c. art. 74 DPR n. 309/'90);

***MUSOLINO Vincenzo**, **organizzatore** dell'associazione (I c. art. 74 DPR 309/'90), in quanto preposto, nella zona di Lecco, al reinvestimento dei proventi illeciti del traffico,

***BRUNO Antonio**, **organizzatore** dell'associazione (I c. art. 74 DPR 309/'90), in quanto preposto alla gestione di grossi quantitativi di stupefacente, all'approvvigionamento degli altri membri della rete, ai contatti con i dirigenti;

- **partecipi** (c. II artt. 75 L. 685/'75 per DI GESU', MEGNA e SACCHINELLO e c. II art. 74 DPR n.309/'90 per tutti gli altri): **BIRON Mattea** (addetta a fungere da raccordo tra i dirigenti della associazione, da depositaria di messaggi tra loro, ad ospitare latitanti ed a coadiuvare, in modo particolare, SCHETTINI Antonio), **CARNOVALE Giuseppe** (anche nel periodo della sua latitanza, con il compito di procurare stupefacenti dall'estero), **GIACOBBE Salvatore**, **MARINARO Giovanni** (addetto alla gestione del traffico nella zona di Calolziocorte) e **MARINARO Salvatore** (addetto alla gestione del traffico nella zona di Olginate), **MEGNA Carmelo** e **DI GESU' Francesco** (addetti entrambi alla gestione del traffico nella zona della Brianza), **NANIA Alessandro** (addetto, in particolare, a tenere i contatti tra i dirigenti dell'organizzazione, a fungere da autista e guardiaspalle di TROVATO Franco ed a controllare lo spaccio nel locale WALL STREET del TROVATO), **SACCHINELLO Antonio** (con compiti di gestione del traffico nella zona di Varese), **SACCO Palmerino** e **SANNA Davide** (addetti allo spaccio nei locali pubblici della famiglia TROVATO), **STILO Francesco** (addetto, in particolare, a fungere da autista e guardiaspalle di SCHETTINI Antonio), tutti con funzioni consistenti, oltre che in quelle per taluno di loro già specificate, nella gestione di "depositi volanti" (ad es.: autovetture in cui lo stupefacente

veniva custodito e che venivano parcheggiate e periodicamente spostate da un luogo ad un altro), nel ritiro e successiva cessione a spacciatori di più basso livello dello stupefacente, nella detenzione e custodia, anche per brevi periodi, di sostanze stupefacenti, nella gestione degli spacciatori di più basso livello (cd. "cavalli"), nello spaccio al minuto;

all'interno della rete di BUSTO ARSIZIO, COMO e zone limitrofe:

* **RUSSO Paolo, VENTURA Pasquale, COVELLI Gaetano organizzatori** dell'associazione (I c. art.74 DPR 309/'90), in quanto responsabili della rete di Busto Arsizio, preposti alla gestione di grossi quantitativi di stupefacente in tale zona, all'approvvigionamento degli altri membri della rete, ai contatti con i dirigenti, il COVELLI esercitando tale funzione anche nella zona di Brescia;

* **CURINGA Domenico, organizzatore** dell'associazione (I c. art.74 DPR 309/'90), in quanto responsabile della rete di COMO e zone limitrofe, preposto alla gestione di grossi quantitativi di stupefacente in tale zona, all'approvvigionamento degli altri membri della rete, ai contatti con i dirigenti,

- **partecipi** (c. II art. 74 DPR n.309/'90): **ASSISI Carmela** (con funzione di ricevere consistenti quantitativi settimanali dal VENTURA P. e di spacciarli a suoi clienti), **CARMINATI Claudio, D'IZZIA Giancarlo** (anche quale componente del "gruppo di fuoco" della rete di Busto), **Pietro FRANCO, Fiore GENTILE, GRECO Francesco, Benedetto MAGGIORE** (con compiti di gestione e custodia dello stupefacente per conto del VENTURA P.), **Salvatore MESSINA, Santino NARDI** (con compiti di spaccio nella zona di Brescia, a seguito di approvvigionamento periodico presso il VENTURA P. di consistenti quantitativi di stupefacente), **NICOSCIA Pasquale** (anche quale componente del "gruppo di fuoco" della rete), **PIGNATARO Battista, PIGNATARO Francesco, PIGNATARO Pasquale** (anche quali gestori e titolari del ristorante "La Pergola" di Fagnano Olona, stabilmente adibito a luogo di riunione della rete di Busto dell'organizzazione), **PONISSA Francesco, TRIMARCO Sabato** (con condotte e compiti analoghi a quelli del NARDI Santino); **VENTURA Anselmo** (con compiti di collegamento tra i dirigenti della rete ed i dirigenti della organizzazione nel suo complesso), con funzioni consistenti, oltre che in quelle per taluno di loro già specificate, nella gestione di "depositi volanti" (ad es.: autovetture in cui lo stupefacente veniva custodito e che venivano parcheggiate e periodicamente spostate da un luogo ad un altro), nel ritiro e successiva cessione a spacciatori di più basso livello dello stupefacente, nella detenzione e custodia, anche per brevi periodi, di sostanze stupefacenti, nella gestione degli spacciatori di più basso livello (cd. "cavalli"), nello spaccio al minuto;

all'interno della rete di CUSANO MILANINO, CINISELLO BALSAMO, SESTO S.GIOVANNI e zone limitrofe:

- **SARLO Mario, SARLO Luciano e TOCCI Giorgio, organizzatori** dell'associazione (I c. art.74 DPR 309/'90), in quanto responsabili della rete di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto S.Giovanni e zone limitrofe, preposti alla gestione di grossi quantitativi di stupefacente

in tale zona, all'approvvigionamento degli altri membri della rete, ai contatti con i dirigenti della organizzazione nel suo complesso;

- partecipi (c. II art. 74 DPR n.309/'90):

CAPECELATRO Diego (con compiti di autista e guardiaspalle di SARLO Mario), **DE PIERRO Cosimo** (anche quale componente del "gruppo di fuoco" della rete e depositario di stupefacente), **LANDRIANI Ambrogio** (con compiti di autista e guardiaspalle del TOCCI e di collegamento anche rispetto ai dirigenti della organizzazione nel suo complesso), **MACCHERONE Franco** (anche con compiti di fiduciario del SARLO nella gestione dei proventi del traffico illecito), **MAIORANO Antonio** (anche con compiti di collegamento con i dirigenti della organizzazione nel suo complesso e di supporto, in particolare, alle attività del TOCCI), **MILITELLO Ferdinando** (con compiti identici a quelli del CAPECELATRO), **NIGRO Ubaldo** (anche quale titolare della ditta "UBA UBA", la cui sede di Cologno Monzese veniva stabilmente adibita a luogo di riunione di membri dell'organizzazione), **TUMBARELLO Andrea** (anche quale depositario di stupefacente per conto dell'organizzazione), **UNIONE Renato**, **VILLELLA Franco** (anche quali gestore e titolare del ristorante "IL CERCHIO" e del locale "MISTRAL" di Cusano Milanino, stabilmente adibiti a luoghi di riunione di membri dell'organizzazione), **ZAPPALA' Benito** (anche quale depositario di stupefacente e addetto alle bische clandestine gestite dall'organizzazione), tutti con funzioni consistenti, oltre che in quelle per taluno di loro già specificate, nella gestione di "depositi volanti" (ad es.: autovetture cui lo stupefacente veniva custodito e che venivano parcheggiate e periodicamente spostate da un luogo ad un altro), nel ritiro e successiva cessione a spacciatori di più basso livello dello stupefacente, nella detenzione e custodia, anche per brevi periodi, di sostanze stupefacenti, nella gestione degli spacciatori di più basso livello (cd. "cavalli"), nello spaccio al minuto;

associazione tuttora operante , a partire almeno dal 1983, con ingresso di FLACHI Giuseppe e della rete milanese solo a partire dalla metà dell'87 (allorchè il gruppo preesistente facente capo a TROVATO F. e SCHETTINI A. da un lato e quello del FLACHI, dall'altro, si unirono), avente i suoi principali centri logistici ed organizzativi in Milano, Lecco e Busto Arsizio

per DI GESU', MEGNA e SACCHINELLO, condotta esauritasi attorno all'86

FLACHI Giuseppe, TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio, CHIRICO Antonino, CARNOVALE Giuseppe e PACE Salvatore

(nota : la posizione di FLACHI Giuseppe è stata dal GIP separata dal procedimento in attesa della decisione delle Autorità francesi sulla richiesta di estensione della estradizione già concessa per altri reati; quella del CARNOVALE è stata separata nel corso dell'udienza dell'8.10.96 dibattimento, a seguito del suo arresto in Spagna del 10.8.96)

35) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 81 cpv. C.P., 71 c. I, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n. 685, perchè, agendo in concorso tra loro e con persone non potute identificare, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con apporti causali anche distinti, e comunque convergenti, illecitamente acquistavano o ricevevano da persone appartenenti al cd. "gruppo SERGI" (tra cui SERGI Paolo, SERGI Francesco, SERGI Saverio, TRIMBOLI Francesco,

MORABITO Saverio, PARISI Antonio ed altri) o, anche da persone siciliane (quali CAROLLO Antonino, ZACCO Antonino, SCHIATTARELLA Vincenzo, BONANNO Luigi, GIRGENTI Gaspare, PANAIÀ Antonio e LA ROSA Gaetano) quantitativi di eroina di volta in volta varianti da 2 a 5 kg. per volta, in almeno 3 o 4 occasioni, nonché quantitativi di cocaina di 2/5 kg. per volta, sempre in almeno 3/4 occasioni, che, quindi, detenevano, trasportavano e vendevano o comunque cedevano a terzi; eroina e cocaina : sostanze stupefacenti classificate nella Tab. I prevista dall'art. 12 stessa Legge;

con le aggravanti dell'avere commesso il fatto agendo nel numero di almeno tre persone e della riferibilità della condotta a quantitativi di sostanza stupefacente da considerarsi obiettivamente ingenti;

fatti commessi in Milano, Buccinasco, Corsico, Cormano, Cesano Boscone e zone limitrofe da epoca prossima al 1985 sino ad epoca prossima all'estate del 1990

FLACHI Giuseppe, TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio, CHIRICO Antonino, CARNOVALE Giuseppe e PACE Salvatore

(nota : la posizione di FLACHI Giuseppe è stata dal GIP separata dal procedimento in attesa della decisione delle Autorità francesi sulla richiesta di estensione della estradizione già concessa per altri reati; quella del CARNOVALE è stata separata nel corso dell'udienza dell'8.10.96 dibattimento, a seguito del suo arresto in Spagna del 10.8.96)

36) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 81 cpv. C.P., 71 c. I, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n. 685, perchè, agendo in concorso tra loro e con persone non potute identificare, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con apporti causali anche distinti, e comunque convergenti, illecitamente detenevano e quindi vendevano o comunque cedevano a persone appartenenti al cd. "gruppo SERGI" (tra cui SERGI Paolo, SERGI Francesco, SERGI Saverio, TRIMBOLI Francesco, MORABITO Saverio, PARISI Antonio ed altri) quantitativi di eroina del peso variante da 2 a 5 kg. per volta, e di cocaina di analogo peso in più occasioni e per un quantitativo complessivo oscillante sui 20 kg. circa; eroina e cocaina : sostanze stupefacenti classificate nella Tab. I prevista dall'art. 12 stessa Legge;

con le aggravanti dell'avere commesso il fatto agendo nel numero di almeno tre persone e della riferibilità delle condotte a quantitativi di sostanza stupefacente da considerarsi obiettivamente ingenti;

fatti commessi in Milano, Corsico, Cormano, Cesano Boscone e zone limitrofe da epoca prossima al 1985 sino ad epoca prossima all'estate del 1990

ZHODI Hassan, CAMERINO Raffaele, CAPOLONGO Alfonso, CAPONE Carmelo, CAPONE Giuseppe, CAPRIATA Giovanni, FLACHI Enrico, LATORRE Andrea, MODESTO Giovanni, MODESTO Giuseppe, PACE Salvatore, PARENTE Umberto, PARENTE Luigi, PASSARO Antonio, SCIROCCO Alberto, SCIROCCO Franco,

SCIROCCO Pasquale TAVAGLIONE Angelo, TAVAGLIONE Mario, VASTA Maurizio, VASTA Salvatore:

(nota: CAPONE Carmelo e TAVAGLIONE Angelo sono deceduti; VASTA Maurizio e VASTA Salvatore sono stati già condannati, dopo l'adozione del rito abbreviato, con sentenza di II grado del 15.11.96 della Corte d'Appello - Sez. IV di Milano; le specificazioni delle condotte, come riportate in questo capo della rubrica, riguardanti Pace, Zhodi, Camerino, Modesto Giuseppe e Capone Giuseppe, sono state contestate, ex art. 517 c.p.p., all'udienza dell'11.10.96)

37) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c., 74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c.1 e 6 DPR n. 309/'90, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con FLACHI Giuseppe, TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio ed altri, che organizzavano e dirigevano le loro attività, illegalmente detenevano a scopo di spaccio e vendevano o cedevano ad altri vari consistenti quantitativi di eroina e di cocaina, sostanze stupefacenti previste dalla tab. I di cui all'art. 12 Legge 685/'75 e art. 14 DPR n. 309/'90; con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di tre persone ed anche, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del DPR n. 309/'90, facendo parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ;

- il PACE, in particolare, ricevendo - nel corso degli anni ed a partire almeno dal 1987- ingenti quantitativi di eroina e cocaina (anche nell'ordine di decine e decine di kg. per volta e, dunque, con l'aggravante di cui all'74 c.II L. 685/'75 ed art. 80 c.2 DPR n. 309/'90), dai vari TROVATO Franco, FLACHI Giuseppe, SCHETTINI Antonio, PAVIGLIANITI Domenico (e da altri esponenti dell'organizzazione da costui diretta), CARNOVALE Giuseppe, CRISAFULLI Biagio (e da altri esponenti della organizzazione da costui diretta) e da altri ancora, stupefacente che, successivamente, illegalmente deteneva e vendeva a terzi, nonché per avere ceduto a sua volta, nell'ambito di reciproci rapporti di approvvigionamento, analoghi ingenti quantitativi di eroina e cocaina, alle persone ed alle organizzazioni prima citate, nonché a numerosi altri "clienti", in zona di Milano, Limbiate, Cermenate, Como ed altri luoghi della Lombardia e dell'Italia, fino al suo arresto del giugno del '93 ;

- ZHODI Hassan, in particolare, quale vertice dell'associazione, ricevendo - nel corso degli anni ed a partire almeno dalla metà del 1987 e fino alla fine del 1990 - ingenti quantitativi di eroina e cocaina (anche nell'ordine di decine e decine di kg. per volta e, dunque, con l'aggravante di cui all'74 c.II L. 685/'75 ed art. 80 c.2 DPR n. 309/'90), dai vari PAVIGLIANITI Domenico (e da altri esponenti dell'organizzazione da costui diretta), CARNOVALE Giuseppe, CRISAFULLI Biagio (e da altri esponenti della organizzazione da costui diretta), PACE Salvatore e da altri ancora, stupefacente che, successivamente, illegalmente deteneva, custodiva in depositi e vendeva a terzi, nonché per avere ceduto a sua volta, nell'ambito di reciproci rapporti di approvvigionamento, analoghi ingenti quantitativi di eroina e cocaina, alle persone ed alle organizzazioni prima citate, nonché a numerosi altri "clienti", in zona di Milano, Limbiate, Cermenate, Como ed altri luoghi della Lombardia e dell'Italia, citati sub capo n. 34 della rubrica;

- il CAMERINO, in particolare, ricevendo da UNIONE Renato e DONI Ernesto, e così illegalmente detenendo, 8 kg. di eroina a Cormanò attorno alla primavera del '92, ricevendo dall'UNIONE e detenendo altri 3 kg. di cocaina nell'aprile del '92 e quantitativi minori di cocaina in varie altre occasioni ; detenendo e consegnando insieme a Francesco STILO 2 kg.

di cocaina e 5 kg. di eroina a Giuseppe MODESTO nel periodo giugno-luglio del '92 ; detenendo e cedendo 1 kg. di cocaina a DI MODICA Luigi all'inizio del '93 ; ricevendo da FOSCHINI Vittorio (tramite uomini da costui incaricati, tra cui Vincenzo SCANDALE), dall'autunno del '92 fino al giugno del 93, e detenendo quantitativi di 3 kg. di eroina per volta; ricevendo da Luciano SARLO e detenendo due distinti quantitativi di cocaina da mezzo kg. ciascuno nel maggio del '93; con l'aggravante, dunque, di avere commesso i fatti di cui sopra in relazione a quantitativi ingenti di stupefacenti (art. 80 c.2 DPR n. 309/'90) ed, in Milano e zone limitrofe, fino al giugno del '93 ;

- il MODESTO Giuseppe, in particolare, ricevendo da Raffaele CAMERINO e Francesco STILO e detenendo 2 kg. di cocaina e 5 kg. di eroina nel periodo giugno-luglio del '92 ; ricevendo da FOSCHINI Vittorio (tramite uomini da costui incaricati, tra cui Vincenzo SCANDALE), dall'autunno del '92 fino al giugno del 93, e detenendo quantitativi di 3 kg. di eroina per volta; con l'aggravante, dunque, di avere commesso i fatti di cui sopra in relazione a quantitativi ingenti di stupefacenti (art. 80 c.2 DPR n. 309/'90) ed, in Milano e zone limitrofe, fino al giugno del '93 ;

- il CAPONE Giuseppe, in particolare, anche detenendo, dall'inizio del '91, ingenti quantità di eroina e cocaina, dell'ordine di vari kg., che, ricevendo da Giuseppe MODESTO, custodiva in depositi dell'associazione di cui al capo n.34, gestiti unitamente a MONTI Santino, detto "Bruno", per poi distribuire lo stupefacente ai "capisquadra " ; con l'aggravante, dunque, di avere commesso i fatti di cui sopra in relazione a quantitativi ingenti di stupefacenti (art. 80 c. 2 DPR n. 309/'90) ;

per tutti, in Milano, dall'87 alla metà del 92 circa, con le specificazioni sopra indicate, riguardanti Pace, Zhodi, Camerino, Modesto Giuseppe e Capone Giuseppe

FLACHI Giuseppe e ZHODI Hassan

(Nota: la posizione di FLACHI Giuseppe è stata dal GIP separata dal procedimento in attesa della decisione delle Autorità francesi sulla richiesta di estensione della estradizione già concessa per altri reati)

38) delitto p. e p. dagli artt.110 C.P.; 71 L. 685 n.75 perchè, in concorso tra loro, illegalmente detenevano e cedevano a CAMMAROTO Antonino, tramite BANDIERA Emilio, circa 60 grammi lordi di eroina (sostanza stupefacente prevista dalla tab. I art.12 stessa Legge); con l'aggravante di cui al c.I n.2 dell'art.74 stessa legge, avendo commesso il fatto quali appartenenti ad una associazione per delinquere;

in Milano, il 17.9.87, un giorno prima, cioè, dello arresto di CAMMAROTO e BANDIERA E., trovati in possesso dello stupefacente

FLACHI Giuseppe, FLACHI Domenico, FLACHI Francesco e ZHODI Hassan

(Nota: la posizione di FLACHI Giuseppe è stata dal GIP separata dal procedimento in attesa della decisione delle Autorità francesi sulla richiesta di estensione della estradizione già concessa per altri reati)

39) delitto p. e p. dagli artt.110 C.P.; 71 L. 685 n.75 perchè, in concorso tra loro, illegalmente acquistavano e detenevano circa due kg. di cocaina (sostanza stupefacente prevista dalla tab. I art.12 stessa Legge) che veniva occultata per alcune ore nelle pertinenze della pizzeria - gelateria "Sottozero" di proprietà della famiglia FLACHI;
con l'aggravante di cui all'art.74 I c. n. 2 L.685/'75, avendo commesso il fatto in più di tre persone, facenti parte di associazione per delinquere;

in Milano, attorno alla metà di settembre dell'87

Omicidio di Walter STRAMBI (Mi, 16.7.88)

FLACHI Giuseppe, TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio, PACE Salvatore

(nota : nell'udienza dibattimentale dell' 11.10.96, ex art. 517 cpp, è stata meglio contestata l'aggravante di avere agito con premeditazione, di cui al capo n. 40, prima indicata con il mero riferimento alla norma violata; nella stessa udienza, i reati sub capi nn. 40 e 41 sono stati contestati, ex art. 518 cpp, a PACE S.; la posizione di FLACHI Giuseppe è stata dal GIP separata dal procedimento in attesa della decisione delle Autorità francesi sulla richiesta di estensione della estradizione già concessa per altri reati)

40) delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro, deliberando l'omicidio, TROVATO e SCHETTINI anche partecipando anche alla sua esecuzione materiale, PACE avendo procurato e fornito notizie utili ad individuare luoghi di lavoro ed orario di rientro in carcere dello STRAMBI (all'epoca detenuto in semilibertà), cagionavano la morte di STRAMBI Walter, contro cui venivano esplosi vari colpi d'arma da fuoco, con l'aggravante di avere agito con premeditazione;

41)delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 perchè, in concorso tra loro, secondo i ruoli specificati al capo precedente, illegalmente detenevano e, al fine di commettere l'omicidio ivi specificato, portavano in luogo pubblico (con l'aggravante del numero delle persone di cui al c.II dell'art. 14 L.14.10.74 n.497),varie armi comuni da sparo, tra cui un revolver cal.38 o 357;

in Milano, il 16.7.88

Omicidio di Michele RADUANO (Mi, 16.10.89)

FLACHI Giuseppe, TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio e GALIMBERTI Rosa:

(nota : nell'udienza dibattimentale dell' 11.10.96, ex art. 517 cpp, è stata meglio contestata l'aggravante di avere agito con premeditazione, di cui al capo n. 42, prima indicata con il mero riferimento alla norma violata; per la sola GALIMBERTI la contestazione in questione è intervenuta alla udienza del 5.11.96; la posizione di FLACHI Giuseppe è stata dal GIP separata dal procedimento in attesa della decisione delle Autorità francesi sulla richiesta di estensione della estradizione già concessa per altri reati)

42) delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro, FLACHI, TROVATO e SCHETTINI deliberando l'omicidio, TROVATO partecipando anche alla sua esecuzione materiale e GALIMBERTI partecipando alla sua preparazione (studiando le abitudini della vittima) e raccogliendo, durante la loro fuga, dagli autori materiali le armi usate per l'omicidio, cagionavano la morte di RADUANO Michele contro cui venivano esplosi vari colpi d'arma da fuoco; con l'aggravante di avere agito con premeditazione;

43) delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 perchè, in concorso tra loro, secondo i ruoli specificati al capo precedente, illegalmente detenevano e, al fine di commettere l'omicidio ivi specificato, portavano in luogo pubblico (con l'aggravante del numero delle persone di cui al c.II dell'art. 14 L.14.10.74 n.497), varie armi comuni da sparo, tra cui un revolver cal.38;

in Milano, il 16.10.89

Tentato omicidio di COLIA Antonio del 30.12.89**TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio, PAVIGLIANITI Domenico, FOSCHINI Vittorio :**

(nota : dalla lista degli imputati e dalla indicazione delle condotte sono stati eliminati i riferimenti a FLACHI Enrico, a seguito della sentenza del GIP del 15.11.94; la formulazione del capo n.44 è stata modificata, ex art. 516 cpp, all'udienza dibattimentale dell' 11.10.96 e nella stessa udienza i capi nn. 44 e 45 sono stati contestati, ex art. 518 cpp, a FOSCHINI Vittorio; la posizione di PAVIGLIANITI D. è stata separata dal procedimento all'udienza del 3.12.96, a seguito del suo arresto in Spagna del 21.11.96)

44) delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577 n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone (tra cui FLACHI Giuseppe, CHIRICO Antonino ed altri), con l'aggravante della premeditazione, TROVATO Franco, FLACHI Giuseppe, SCHETTINI, PAVIGLIANITI D. quali mandanti e quali organizzatori dell'agguato, lo SCHETTINI anche quale partecipante alla sua esecuzione materiale, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di COLIA Antonio, contro il quale, all'altezza del numero civico 33 di via Imbonati,

FOSCHINI Vittorio e SCHETTINI Antonio esplodono ripetuti colpi d'armi da fuoco, senza conseguire l'intento;

in Milano, il 30.12.1989

45) delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P., 12 e 14, I e II c., L. 14.10.74 n.497 perchè, in concorso tra loro (e, quindi, con l'aggravante di avere agito in più di due persone ed in luogo in cui vi era adunanza di persone), al fine di commettere l'omicidio di cui al capo precedente, portavano in luogo pubblico varie armi comuni da sparo;

in Milano, il 30.12.1989

Omicidio di BATTI Luigi, detto "Ciro" (Mi, 18.9.90)

TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio PAVIGLIANITI Domenico, CUZZOLA Antonino, FOSCHINI Vittorio, LEDONNE Antonio e PACE Salvatore

(nota : la formulazione del capo n.46 è stata modificata, ex art. 516 cpp, all'udienza dibattimentale dell' 11.10.96; nella stessa udienza, ex art. 517 cpp, è stata meglio contestata l'aggravante di avere agito con premeditazione, di cui al capo n. 46, prima indicata con il mero riferimento alla norma violata; nella stessa udienza i capi nn. 46, 47 e 48 sono stati contestati, ex art. 518 cpp, a FOSCHINI Vittorio, LEDONNE Antonio e PACE Salvatore; la posizione di PAVIGLIANITI D. è stata separata dal procedimento all'udienza del 3.12.96, a seguito del suo arresto in Spagna del 21.11.96)

46.delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altri (tra cui FLACHI Giuseppe), deliberando l'omicidio, TROVATO e SCHETTINI quali capi e responsabili dell'organizzazione interessata all'omicidio, PAVIGLIANITI anche eseguendolo materialmente con colpi d'arma da fuoco, CUZZOLA e SCHETTINI anche "spalleggiando" e "coprendo" armati FLACHI Giuseppe e PAVIGLIANITI Domenico nel momento del loro incontro con Luigi "Ciro" BATTI, così rafforzandone i propositi criminosi, cagionavano la morte di BATTI Luigi; PACE, LEDONNE Antonio e FOSCHINI quali partecipanti alla preparazione dell'omicidio e quali persone anch'esse presenti ed armate, insieme ad altri, nella zona di Limbiate all'incontro tra il BATTI Luigi e FLACHI Giuseppe (che gli aveva fissato un appuntamento), prima che il BATTI venisse prelevato da FLACHI stesso e dal PAVIGLIANITI Domenico e condotto nel luogo ove sarebbe stato ucciso; con l'aggravante di avere agito con premeditazione;

47)delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 perchè, in concorso tra loro, secondo i ruoli specificati al capo precedente, illegalmente detenevano e, al fine di commettere l'omicidio ivi specificato, portavano in luogo pubblico (con l'aggravante del numero delle persone di cui al c.II dell'art. 14 L.14.10.74 n.497),varie armi comuni da sparo;

48) delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 411 C.P. perchè, in concorso tra loro secondo quanto specificato nei capi precedenti, al fine di conseguire l'impunità dall'omicidio appena commesso, distruggevano il cadavere di BATTI Luigi, detto "Ciro";

reati commessi in Milano o zone limitrofe il 18.9.90;

Omicidio di BATTI Francesco,(Milano, 15 o 16.10.90)

TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio e FOSCHINI Vittorio

(nota : dalla lista degli imputati e dalla formulazione del capo d'accusa è stato eliminato il riferimento a RETTURA Giuseppe, a seguito della sentenza del GIP del 15.11.94; la formulazione del capo n.49 è stata modificata, ex art. 516 cpp, all'udienza dibattimentale dell' 11.10.96; nella stessa udienza, ex art. 517 cpp, è stata meglio contestata l'aggravante di avere agito con premeditazione, prima indicata con il mero riferimento alla norma violata; nella stessa udienza i capi nn. 49 e 50 sono stati contestati, ex art. 518 cpp, a FOSCHINI Vittorio)

49) delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro e con numerose altre persone (tra cui MIANO Luigi ed altri), deliberando l'omicidio, TROVATO e SCHETTINI quali capi e responsabili dell'organizzazione interessata all'omicidio, SCHETTINI e FOSCHINI anche eseguendolo materialmente mediante strangolamento e FOSCHINI anche quale partecipante alla preparazione dell'omicidio, cagionavano la morte di BATTI Francesco; con l'aggravante di avere agito con premeditazione;

50) delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 411 C.P. perchè, in concorso tra loro secondo quanto specificato nel capo precedente, al fine di conseguire l'impunità dall'omicidio appena commesso, distruggevano il cadavere di BATTI Francesco;

reati commessi in Milano o zone limitrofe tra il 15 ed il 16.10.90

Omicidio di LAMANTEA Pantaleo,(Mi, 20.10.90)

(nota : nell'udienza dibattimentale dell' 11.10.96, ex art. 517 cpp, è stata meglio contestata l'aggravante di avere agito con premeditazione, di cui al capo n. 51, prima indicata con il

mero riferimento alla norma violata; nella stessa udienza i reati di cui ai capi nn. 51 e 52 sono stati contestati, ex art. 518 C.P.P., a FOSCHINI Vittorio)

TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio, FOSCHINI Vittorio

51) delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altri (tra cui FLACHI Giuseppe), deliberando l'omicidio, TROVATO e SCHETTINI quali capi e responsabili dell'organizzazione interessata allo stesso, FOSCHINI quale partecipante alla preparazione dell'omicidio e quale diretto mandante nei confronti degli esecutori materiali dell'azione, cagionavano la morte di LAMANTEA Pantaleo, contro il quale gli autori materiali dell'omicidio esplodevano numerosi colpi d'arma da fuoco; con l'aggravante di avere agito con premeditazione;

52) delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 perchè, in concorso tra loro, secondo i ruoli specificati al capo precedente, illegalmente detenevano e, al fine di commettere l'omicidio ivi specificato, portavano in luogo pubblico (con l'aggravante del numero delle persone di cui al c.II dell'art. 14 L.14.10.74 n.497), varie armi comuni da sparo tra cui una pistola Browning cal. 7,65 (utilizzata nell'azione);
reati commessi in Milano, il 20.10.90

Omicidio di CIRNIGLIARO Paolo (Mi, 10.11.90)

TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio, PAVIGLIANITI Domenico, CUZZOLA Antonino e RETTURA Giuseppe

(nota : la formulazione del capo n. 53 è stata modificata, ex art. 516 cpp, all'udienza dibattimentale dell' 11.10.96; nella stessa udienza, ex art. 517 cpp, è stata meglio contestata l'aggravante di avere agito con premeditazione, di cui al capo n.53, prima indicata con il mero riferimento alla norma violata; la posizione di PAVIGLIANITI D. è stata separata dal procedimento all'udienza del 3.12.96, a seguito del suo arresto in Spagna del 21.11.96)

53) delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro, deliberando l'omicidio, FLACHI, TROVATO e SCHETTINI quali capi e responsabili dell'organizzazione che vi era interessata, PAVIGLIANITI e CUZZOLA anche fornendo appoggio logistico agli autori materiali dell'azione (TOCCI Giorgio e Gino SARLO, imputati in altro procedimento) e RETTURA fornendo ai complici le informazioni necessarie a colpirlo, cagionavano la morte di CIRNIGLIARO Paolo; con l'aggravante di avere agito con premeditazione;

54) delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 perchè, in concorso tra loro, secondo i ruoli specificati al capo precedente, illegalmente detenevano e, al fine di commettere l'omicidio ivi specificato, portavano in luogo pubblico (con l'aggravante

del numero delle persone di cui al c.II dell'art. 14 L.14.10.74 n.497),varie armi comuni e da guerra da sparo, tra cui un Mitra Beretta M12 matr. F-20045-91 (originariamente arma inertizzata, resa poi funzionante con opportune modifiche);

in Milano, il 10.11.90

55) delitto p. e p. dagli artt. 110, 648 C.P., perchè, in concorso tra loro, acquistavano o ricevevano da persone sconosciute, per procurarsi un profitto, l'autovettura Golf, tg. FI H44604, sottratta in Rozzano, il 4.5.90 a GALARDI Paolo;

in luogo sconosciuto, tra la data del furto e quella del rinvenimento del veicolo (10.11.90)

OMICIDIO di TRADITI Rosalinda, (Milano, nella notte tra il 28.2.91 e l'1.3.91)

TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio, PACE Salvatore, FOSCHINI Vittorio

(nota : nell'udienza dibattimentale dell' 11.10.96, ex art. 517 cpp, è stata meglio contestata l'aggravante di avere agito con premeditazione, di cui al capo n. 56, prima indicata con il mero riferimento alla norma violata; nella stessa udienza, i reati di cui ai capi nn. 56 e 57 sono stati contestati, ex art. 518 C.P.P., a PACE S. e FOSCHINI V.)

56) delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altri (tra cui FLACHI Giuseppe), deliberando l'omicidio, TROVATO e SCHETTINI quali capi e responsabili dell'organizzazione interessata all'omicidio stesso, il PACE quale partecipante alla decisione di uccidere la TRADITI, il FOSCHINI quale partecipante alla preparazione dell'omicidio e quale diretto mandante nei confronti degli esecutori materiali dell'azione, cagionavano la morte di TRADITI Rosalinda, che gli autori materiali del delitto uccidevano con vari colpi d'arma da fuoco; con l'aggravante di avere agito con premeditazione;

57) delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 perchè, in concorso tra loro, secondo i ruoli specificati al capo precedente, illegalmente detenevano e, al fine di commettere l'omicidio ivi specificato, portavano in luogo pubblico (con l'aggravante del numero delle persone di cui al c.II dell'art. 14 L.14.10.74 n.497),varie armi comuni da sparo, tra cui almeno una pistola cal. 9x21 ed una cal. 7,65 (utilizzate nell'azione);

in Milano, tra il 28.2.91 e l'1.3.91

Omicidio di MONTICELLI Antonio (Cogliate, 8.10.90)

(nota : nell'udienza dibattimentale del 5.11.96, ex art. 517 cpp, è stata meglio contestata a TOCCI Giorgio l'aggravante di avere agito con premeditazione, di cui al capo n. 58, prima indicata con il mero riferimento alla norma violata)

TOCCI Giorgio e DI COMITE Nicola

58) delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. perchè, in concorso tra loro e con il deceduto Salvatore DE VITIS, cagionavano la morte di MONTICELLI Antonio, che sopravveniva a causa di lesioni prodotte da vari colpi d'arma da fuoco, materialmente contro di lui esplosi da DI COMITE Antonio; condotta consistita per Salvatore DE VITIS e TOCCI nel condurre il MONTICELLI, insieme al DI COMITE, a bordo di un'autovettura sul luogo dell'omicidio, nell'ordinare al DI COMITE di ucciderlo, nell'attendere il DI COMITE, che stava eseguendo l'incarico ricevuto, sulla predetta vettura con la quale tutti insieme fuggivano; e consistita, altresì, per il TOCCI, anche nel procurare le armi utilizzate per l'omicidio; con l'aggravante per TOCCI di avere agito con premeditazione;

in Cogliate, l'8.10.90

59) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 10, 12 I e II c. e 14 L. 14.10.74 n.497 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano (condotta materialmente commessa dal TOCCI) e, al fine di commettere l'omicidio di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico (con l'ulteriore aggravante del numero delle persone), tre pistole (due cal.7,65 e una cal. 9x21), armi comuni da sparo;

in Milano ed in Cogliate, l'8.10.90

Omicidio di Salvatore DE VITIS (Cusano Milanino, 7.5.91)

SCHETTINI Antonio, ANNACONDIA Salvatore, TROVATO Franco, PAVIGLIANITI Domenico :

(nota : dalla lista degli imputati è stato eliminato il riferimento a TOCCI Giorgio, quale autore materiale dell'agguato, a seguito della sentenza del GIP del 15.11.94 ; peraltro, a seguito di confessione del TOCCI, di revoca della sentenza e di successivo rinvio a giudizio, il TOCCI risponde di questi reati nell'ambito del proc. n. 7225/94.21, attualmente in corso di celebrazione dibattimentale dinanzi alla V Corte d'Assise di Milano; nell'udienza dibattimentale dell'11.10.96, ex art. 517 cpp, è stata meglio contestata l'aggravante di avere agito con premeditazione, di cui al capo n. 60, prima indicata con il mero riferimento alla norma violata; la posizione di PAVIGLIANITI D. è stata separata dal procedimento all'udienza del 3.12.96, a seguito del suo arresto in Spagna del 21.11.96)

60) delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro, tutti deliberando ed organizzando l'omicidio, SCHETTINI anche eseguendolo materialmente, con colpi d'arma da fuoco, cagionavano la morte di DE VITIS Salvatore, che sopravveniva a causa di lesioni prodotte da numerosi colpi d'arma da fuoco alla testa ed in altre parti del corpo; con l'aggravante di avere agito con premeditazione;

61) delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 perchè, in concorso tra loro, secondo i ruoli specificati al capo precedente, illegalmente detenevano e, al fine di commettere l'omicidio ivi specificato, portavano in luogo pubblico (con l'aggravante del numero delle persone di cui al c.II dell'art. 14 L.14.10.74 n.497), varie armi comuni da sparo, tra cui una pistola Tanfogli Cal. 9x21 ed un revolver Colt cal.38 spl., usati nell'azione;
in Cusano Milanino, il 7.5.91

62) delitto p. e p. dagli artt. 110, 648 C.P., perchè, in concorso tra loro, acquistavano o ricevevano da persone sconosciute, per procurarsi un profitto, l'autovettura Lancia Delta Integrale GTI.E tg. MI 3G5129, sottratta in Cormano, il 3.5.91 in Milano a CASTRONOVO Antonio;
in luogo sconosciuto, verosimilmente Milano, tra la data del furto e quella dell'omicidio (7.5.91)

FLACHI Giuseppe, TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio e CHIRICO Antonino:

(nota : la posizione di FLACHI G. è stata dal GIP separata dal procedimento in attesa della già richiesta estensione dell'extradizione dalla Francia, già concessa per altri reati)

63) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. , 81 cpv. C.P., 71 I c. L. 685/'75 perchè, in concorso tra loro (e, dunque, con l'aggravante di cui all'art. 74 I c. n.2 L. 685/'75), agendo materialmente SCHETTINI e CHIRICO, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano a fine di spaccio e vendevano a DI DONATO Michele i seguenti quantitativi di cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.12 stessa L. 685/'75 :

- mezzo kg., in Milano, attorno alla fine dell'88 ;

- mezzo kg, in Milano, nel periodo '87/'88;

CRISAFULLI Francesco :

64) delitto p. e p. dall' art. 71 I c. L. 685/'75 perchè il CRISAFULLI acquistava da LO CASTRO Mario ed illegalmente deteneva circa mezzo kg. di eroina , che, nella misura di due o tre etti circa, cedeva a CAPONE Giuseppe, grazie all'interessamento di DI DONATO Michele; eroina, sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art. 12 della stessa Legge;

in Milano, nel 1989

DI DONATO Michele e CAPONE Giuseppe

(nota : DI DONATO è già stato condannato, con rito abbreviato, con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV)

65) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 71 I c. L. 685/'75, perchè, in concorso tra loro, acquistavano da CRISAFULLI Francesco e illegalmente detenevano a scopo di spaccio, circa due o tre etti di eroina, sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art. 12 della stessa Legge;

in Milano, nel 1989

LO CASTRO Mario

66) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 71 I c. L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva a fine di spaccio e vendeva i seguenti quantitativi di eroina e cocaina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.12 stessa L. 685/'75 :

- mezzo kg. di eroina in Milano, nell'89, che vendeva a CRISAFULLI Francesco;

- due quantitativi da mezzo kg. per volta di cocaina che vendeva ad ANNACONDIA Leonardo, in Milano, nel 1989;

ANNACONDIA Leonardo:

67) Omissis : reato originariamente ascritto ad ANNACONDIA Leonardo, già condannato con rito abbreviato, con sentenza 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV, limitatamente ad uno solo dei due episodi contestatigli di acquisto da LO CASTRO Mario e detenzione di due distinti quantitativi da mezzo kg. ciascuno di cocaina (con esclusione, dunque, della pluralità della fattispecie)

POLAT Cafer

68) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 71 c. I, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n. 685, perchè, agendo in concorso con D'ESTE Angelo (decaduto) e con persone non potute identificare, illecitamente importava nel territorio dello Stato, deteneva, trasportava e, quindi, vendeva o comunque cedeva a FLACHI Giuseppe, TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio un quantitativo di eroina del peso di circa 92 kg.;

eroina: sostanza stupefacente classificata nella Tab. I prevista dall'art. 12 stessa Legge;
con le aggravanti dell'aver commesso il fatto agendo nel numero di almeno tre persone e
della riferibilità della condotta a quantitativo di sostanza stupefacente da considerarsi ingente;

in Milano, Buccinasco, Corsico, Assago e zone limitrofe in epoca antecedente e prossima al
29.10.87

FLACHI Giuseppe, TROVATO Franco e SCHETTINI Antonio

*(nota : la posizione di FLACHI G. è stata dal GIP separata dal procedimento in attesa della
già richiesta estensione dell'extradizione dalla Francia, già concessa per altri reati)*

68 bis) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 71 c. I, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n. 685, perchè,
agendo in concorso tra loro, con apporti causali anche distinti, e comunque convergenti,
illecitamente acquistavano o ricevevano da D'ESTE Angelo e POLAT Cafer e, quindi,
detenevano, facendolo inizialmente custodire da SERGI Paolo, SERGI Francesco,
MORABITO Saverio, CERULLO Pietro e PARISI Antonio, (presso una cascina nella
disponibilità di CERULLO Pietro) un quantitativo di eroina del peso di kg. 92 circa,
quantitativo che, quindi, vendevano o comunque cedevano a terzi, tra i quali le stesse persone
prima citate (cui, in particolare, consegnavano kg.5 della predetta fornitura); eroina: sostanza
stupefacente classificata nella Tab. I prevista dall'art. 12 stessa Legge;
con le aggravanti dell'aver commesso il fatto agendo nel numero di almeno tre persone e
della riferibilità della condotta a quantitativo di sostanza stupefacente da considerarsi ingente;

fatto commesso in Milano, Buccinasco ed Assago e zone limitrofe in epoca antecedente e
prossima al 29.10.87

69) Omissis : reato originariamente ascritto a TAVAGLIONE Angelo, deceduto

TOCCI Giorgio

(con NIGRO Ubaldo, deceduto)

70) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 648 C.P.; 10 e 12 I e II c. L. 14.10.74 n.497 perchè,
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano in un
capannone della ditta "UBA UBA" di Cologno Monzese del NIGRO ed illegalmente
portavano in luogo pubblico (quindi, con l'aggravante di cui al II c. art.12 L. 497/'74), vari
fucili mitragliatori Kalaschnikov ed un mitra M 16, tutte armi da guerra; perchè, per

procurarsi un profitto, acquistavano o ricevevano da persone sconosciute tali armi sicuramente di provenienza delittuosa (in quanto armi da guerra non commerciabili); ed il NIGRO perchè, in violazione dell'art. 9 L. 14.10.74 n.497 illegalmente cedeva a DI COMITE Antonio, in Cologno Monzese, una di queste armi, in particolare il mitra M 16;
in Cologno Monzese, tra l'estate e l'autunno del '90

DI COMITE Antonio:

71) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 C.P., 10 e 12 L. 14.10.74 n. 497 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva da NIGRO Ubaldo, al fine di procurarsi un profitto, un mitra M 16, arma da guerra, che, quindi, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico;

in Cologno Monzese, tra l'estate e l'autunno del '90

TUMBARELLO Andrea, SARLO Mario, LANDRIANI Ambrogio e CAPECELATRO Diego

(nota: la posizione del TUMBARELLO è stata separata nel corso del dibattimento)

72) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 73 DPR n.309/'90 perchè illegalmente detenevano, in concorso tra loro (e, dunque, con l'aggravante di cui al c. 6 dell'art.73 citato), un quantitativo imprecisato di cocaina (comunque non di modesta entità) che in parte consumavano nello studio professionale del TUMBARELLO; cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR;

in Milano, tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92;

SARLO Mario

73) delitto p. e p. dall'art. 629 I e II c. C.P., in relazione all'art. 628 III c. n.3 C.P., perchè si procurava un ingiusto profitto in danno di DAVALLE Sonia e DE PONTI Fabrizio, costringendo costoro a dargli 70 milioni di lire in assegni, mediante minaccia di attentare alla loro incolumità che esplicitamente attribuiva alla pericolosità dell'organizzazione criminosa di cui faceva parte e di alcuni componenti della stessa che di quel denaro avevano bisogno; con l'aggravante di avere commesso il fatto, facendo parte di associazione di stampo mafioso;

in Cusano Milanino, nel gennaio '92

SARLO Mario, MACCHERONE Franco

74) delitto p. e p. dagli artt. 110, 629 I e II c. C.P., in relazione all'art. 628 III c. n.1 e n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi, con l'aggravante di avere agito in più persone riunite) si procuravano un ingiusto profitto in danno di DAVALLE Sonia e DE PONTI Fabrizio, costringendo costoro a dare loro 4 disegni dell'importo di 15 milioni di lire ciascuno, mediante minaccia di attentare alla loro incolumità che esplicitamente SARLO Mario attribuiva alla pericolosità dell'organizzazione criminosa di cui faceva parte e di alcuni componenti della stessa che di quel denaro avevano bisogno; con l'ulteriore aggravante per il SARLO di avere commesso il fatto, facendo parte di associazione di stampo mafioso;
in Cusano Milanino, all'inizio di giugno '92

MACCHERONE Franco, TOCCI Giorgio e SARLO Mario

(Nota: il reato di cui al capo 75 è stato contestato, ex art. 518 C.P.P., a SARLO M., nel corso dell'udienza dell'11.10.96 ed a TOCCI nel corso di quella del 5.11.96)

75) delitto p. e p. dagli artt. 110, 648 C.P. perchè, in concorso tra loro, per procurarsi un profitto, acquistavano o ricevevano da altre persone, numerosi disegni provento di rapina commessa il 17.12.91, in Triuggio, in danno della filiale locale della Cassa Rurale ed Artigiana;

in luogo sconosciuto, tra la data di consumazione della rapina e l'inizio di giugno del '92, allorchè MACCHERONE li cedeva a DAVALLE Sonia e
(due) a MASSARI Fiorenzo

SARLO Mario, DE PIERRO Cosimo :

76) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 73 DPR n.309/'90 perchè illegalmente detenevano, in concorso tra loro e con altra persona (e, dunque, con l'aggravante di cui al c. 6 dell'art.73 citato), un quantitativo imprecisato di cocaina (comunque non di modesta entità) che in parte consumavano nella abitazione del DE PIERRO; cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR;

in Cinisello Balsamo, tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92;

SARLO Mario, CAPECELATRO Diego e ZAPPALA' Benito

77) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 73 DPR n.309/'90 perchè illegalmente detenevano, in concorso tra loro (e, dunque, con l'aggravante di cui al c. 6 dell'art.73 citato), un quantitativo imprecisato di cocaina dell'ordine di mezzo kg. circa, che in parte consumavano nella abitazione dello ZAPPALA'; cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art. 14 stesso DPR;

in Milano, nel febbraio del '92;

SARLO Mario

78) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico una pistola di calibro e tipo imprecisato;

in Cinisello Balsamo, giugno '92

UNIONE Renato

79) del reato p. e p. agli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 648 477/482, 468, 61 n.6 c.p., perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per procurarsi un profitto e commettere il reato di falsificazione dei documenti stessi, acquistava o riceveva da altre persone rimaste sconosciute un modulo per carta di identità provento di furto denunciato il 22 novembre 1993 in danno del Comune di Padenghe sul Garda (BS), ed un modulo per patente di guida provento del furto denunciato l'8 novembre 1993 dall'I.M.C.T.C. di Asti e perchè li utilizzava per formare falsi documenti recanti la sua fotografia e le generalità di "SIGNORELLI Giacomo Giuseppe"; e perchè, infine, faceva uso di sigilli contraffatti di enti pubblici (Comune di Cusano Milanino e Prefettura di Milano), di cui apponeva l'impronta sui predetti documenti falsificati, commettendo i fatti durante il periodo in cui si sottraeva all'esecuzione dell'ordine di fermo del PM di Milano, n.12602/92-21 del 7.6.93;

In luogo sconosciuto, tra le date dei citati furti ed il 30 novembre 1993, allorchè i reati venivano accertati in Cinisello Balsamo.

SARLO Luciano

80) del reato p. e p. agli artt. 81 cpv., 477/482, 468, 61 n.6 c.p., perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formava un falso modulo per carta di identità e lo falsificava apponendovi la propria fotografia e le generalità di "TIENGHI Massimo" così da farlo apparire regolarmente rilasciato dal Comune di Cinisello Balsamo e perchè, faceva uso di sigillo contraffatto di tale ente pubblico, di cui apponeva l'impronta sul predetto documento falsificato, commettendo i fatti durante il periodo in cui si sottraeva all'esecuzione dell'ordine di fermo del PM di Milano, n.12602/92-21 del 7.6.93;

fatti commessi, In luogo sconosciuto, in epoca anteriore e prossima al 14.4.94, allorchè i reati venivano accertati all'atto del suo fermo.

VENTURA Pasquale:

81) delitto p. e p. dall'art.73 DPR n.309/'90 perchè, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 75 e 76 stesso DPR, illegalmente deteneva nella propria abitazione , circa 15 gr. di cocaina (sostanza stupefacente prevista dalla Tab.I di cui all'art.14 stesso DPR);

in Vanzaghello, in data imprecisata, comunque collocabile nel periodo settembre-ottobre '91;

VENTURA Pasquale, GENTILE Fiore, LENTINI Rosario:

82) delitto p. e p. dall'art. 73 DPR n.309/'90 perchè VENTURA Pasquale cedeva a GENTILE Fiore e questi vendeva a LENTINI Rosario e,così, ciascuno di loro illecitamente deteneva (ed il LENTINI acquistava), un quantitativo di circa 20/30 grammi di cocaina (corrispondente,comunque, al valore di lire 1.800.000 secondo il prezzo concordato per l'ultima cessione), sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR;

in Busto Arsizio, nel settembre '91

VENTURA Pasquale, VENTURA Anselmo, MAGGIORE Benedetto, TRIMARCO Sabato e NARDI Santino:

(nota : la posizione del TRIMARCO è stata separata in corso di dibattimento)

83) delitto p. e p. dagli artt. 110 - 81 cpv. C.P., 73 DPR n.309/'90 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, i primi tre in concorso tra loro (quindi, con l'aggravante di cui allo stesso art. 73 c.6)illegalmente detenevano e, con periodicità di 7/10 giorni, vendevano a TRIMARCO e NARDI (che, conseguentemente, acquistavano ed illegalmente detenevano) quantitativi imprecisati di cocaina, corrispondenti, comunque, ad un valore di mercato di circa 10-12 milioni di lire per volta; cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art.14 stesso DPR;

in Busto Arsizio, tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92

VENTURA Pasquale - ASSISI Carmela

84)delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 73 DPR n.309/'90 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, VENTURA Pasquale illegalmente deteneva e, con periodicità di 2/3 giorni, cedeva ad ASSISI Carmela (che, conseguentemente, acquistava ed illegalmente deteneva) al fine dell'ulteriore spaccio, circa 30 grammi per volta di cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art.14 stesso DPR;

in Busto Arsizio, tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92

PALELLA Violando, VENTURA Pasquale, VENTURA Anselmo, RUSSO Paolo e GENTILE Fiore

85) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 73 DPR n. 309/'90 perchè PALELLA illegalmente deteneva e vendeva a tutti gli altri (che, conseguentemente, in concorso tra loro - quindi, con l'aggravante di cui al c.6 stesso art.73 - acquistavano e detenevano) circa 15 grammi di cocaina, corrispondenti, comunque, ad un prezzo concordato di lire 1.200.000 ; cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art.14 stesso DPR;

in Busto Arsizio, alla fine di novembre del '91;

BORRACCIA Patrizio, VENTURA Pasquale, PONISSA Francesco, GENTILE Fiore, COVELLI Gaetano, RUSSO Paolo

86) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 73 DPR n.309/'90 perchè, da un lato, BORRACCIA offriva in vendita agli altri un quantitativo di 70 kg. di cocaina e illegalmente deteneva e cedeva agli altri, anche a titolo di campionatura, 1 kg. di cocaina; gli altri, invece, in concorso tra loro (quindi, con l'aggravante di cui al c.6 stesso art.73), acquistavano ed illegalmente detenevano 1 kg. di cocaina a titolo di campionatura; cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art.14 stesso DPR;

in Brescia, attorno alla metà del dicembre del '91

VENTURA Pasquale, VENTURA Anselmo, RUSSO Paolo, DE CARLO Donato e D'IZZIA Giancarlo

87) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 56, 629 C.P., in relazione all'art.628 III c. n.1 e n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro (e,quindi, con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere VITA Giuseppe a consegnare loro una somma di 800 milioni di lire, asseritamente dovuta al VENTURA a fronte di un finanziamento erogatogli di 100 milioni di lire oltre agli interessi, e lo costringevano, altresì, a consegnare loro un orologio d'oro del valore di 10 milioni circa ed una vettura Mercedes, mediante minaccia di attentare, diversamente, alla incolumità sua, di suo fratello e degli altri suoi familiari; fatti verificatisi in Busto Arsizio a partire dal gennaio '92 ed, in particolare :

- mediante minacce di morte rivolte da VENTURA Pasquale a VITA Salvatore, fratello di Giuseppe, perchè inducesse quest'ultimo a pagare la somma predetta;
- VENTURA Pasquale e RUSSO Paolo, chiedendo al VITA Giuseppe, con le predette minacce di morte, di "passare" a loro l'elenco dei suoi creditori e crediti (che loro avrebbero

provveduto a riscuotere), nonchè di preparare i documenti necessari al passaggio di proprietà in loro favore di immobili siti in Calabria di proprietà dei suoi genitori;

- VENTURA Pasquale, VENTURA Anselmo e RUSSO Paolo, il 5.3.92, reiterando le stesse richieste e minacce di morte di cui al punto precedente;

- VENTURA Pasquale, il 6.3.92, minacciando di morte per telefono anche MAPELLI Cristina, fidanzata del VITA;

- VENTURA Pasquale, VENTURA Anselmo, RUSSO Paolo e DE CARLO Donato, il 9.3.92, minacciandolo di morte e facendosi consegnare il RUSSO un orologio d'oro Janvier del valore di 10 milioni circa ed il DE CARLO la Mercedes del VITA; tutti impedendogli di uscire dl suo ufficio fino alle 23 circa;

- VENTURA Pasquale, RUSSO e DE CARLO continuamente minacciandolo per telefono;

- VENTURA Pasquale, VENTURA Anselmo, RUSSO e DE CARLO, nel maggio '92, minacciandolo anche presso l'Ospedale di Busto, ove era stato ricoverato per un infarto;

- il RUSSO picchiandolo per strada pochi giorni dopo;

- VENTURA Pasquale e D'IZZIA Giancarlo, il 7.6.92, minacciando ed aggredendo il VITA presso l'ospedale di Busto Arsizio dove si trovava ricoverato, minacciandolo di sparargli un colpo in faccia e di tagliargli la gola; e minacciandolo anche per avere richiesto in quella occasione l'intervento della Polizia;

- VENTURA P., VENTURA A., DE CARLO e RUSSO, il 24.9.92, reiterando minacce e richieste estorsive negli uffici della Savar di VITA Salvatore;

- VENTURA P., VENTURA A. e DE CARLO minacciando di morte il VITA e costringendolo a fissare, per l'1.10.92, un appuntamento presso il notaio Paolano in Busto per stipulare il passaggio di proprietà in favore dei VENTURA degli immobili di proprietà dei genitori del VITA; appuntamento al quale, invece, i predetti trovavano la Polizia preavvertita dal VITA;

- VENTURA Pasquale, minacciando di morte, il 15.10.92, anche VITA Nicola, padre di VITA Giuseppe;

- VENTURA Pasquale, il 21.11.92, minacciando VITA di sparargli se non gli avesse dato i soldi;

con l'aggravante per tutti di avere commesso il fatto, facendo parte di associazione di stampo mafioso;

RUSSO Paolo e GRECO Francesco :

88) delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 C.P., in relazione all'art.628 III c. n.1 e n3 C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi, con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite), in Busto Arsizio il 2.7.92, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere VITA Salvatore a consegnare loro una somma di 10 milioni di lire, mediante minaccia (pronunciata dal RUSSO) di attentare, diversamente, alla incolumità sua, di suo fratello e degli altri suoi familiari;

il RUSSO Paolo, inoltre, perchè si rendeva autore, nello stesso luogo, il 3.7.92, da solo, di analoga richiesta e di analoghe minacce, agendo, dunque, in attuazione dello stesso disegno criminoso rispetto ai fatti del giorno precedente (art. 81 cpv. C.P.);

con l'aggravante per entrambi di avere commesso il fatto, facendo parte di associazione di stampo mafioso;

TROVATO Franco e BRUNO Antonio

89) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 71 L.685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, entrambi illegalmente detenevano, a scopo di spaccio, due distinti quantitativi di circa mezzo kg. di cocaina, che, rispettivamente, in due occasioni, TROVATO Franco cedeva a BRUNO Antonio che li riceveva, nel parco di Monza, nei pressi del locale Circolo Tennis, in date non esattamente precisate, comunque collocabili tra l'84 e l'85; cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla tab.I di cui all'art.12 stessa Legge; con l'aggravante di cui all'art.74 I c. n. 2 L.685/'75, avendo commesso il fatto quali persone facenti parte di associazione per delinquere;

TROVATO Franco, BRUNO Antonio e MATALLO Carlo

90) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 71 L.685/'75 perchè tutti illegalmente detenevano, a scopo di spaccio, un quantitativo di circa mezzo kg. di cocaina, che, i primi due, in concorso tra loro, cedevano a MATALLO Carlo (che lo riceveva), in Monza, nella sede della società di cui era amministratore; cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla tab.I di cui all'art.12 stessa Legge; con l'aggravante per TROVATO e BRUNO di cui all'art.74 I c. n. 2 L.685/'75, avendo commesso il fatto quali persone, facenti parte di associazione per delinquere;

in Monza, in data imprecisata, comunque collocabile tra l'84 e l'85

BRUNO Antonio

91) delitto p. e p. dall'art. 71 L.685/'75 perchè illegalmente deteneva a scopo di spaccio, un quantitativo imprecisato di cocaina (quantitativo, comunque, non modico) e lo cedeva a MARCULLI Michele; cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla tab.I di cui all'art.12 stessa Legge; con l'aggravante di cui all'art.74 I c. n. 2 L.685/'75, avendo commesso quale appartenente ad associazione per delinquere;

in Monza, in data imprecisata, comunque collocabile tra l'84 e l'85

VERSACI Vincenzo Lorenzo

92) delitto p. e p. dall'art. 71 L.685/'75 perchè illegalmente deteneva (all'interno della abitazione in cui era ospitato da FUSCALDO Giuseppe), a scopo di spaccio, un quantitativo imprecisato (comunque consistente) di cocaina ed eroina, sostanze stupefacenti previste dalla tab.I di cui all'art.12 stessa Legge;

in Monza, in data imprecisata, comunque collocabile tra l'84 e l'85

BRUNO Antonio e DI GESU' Francesco

93) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 71 L.685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano a scopo di spaccio, quantitativi imprecisati di eroina (quantitativi, comunque, non modici) che, ai fini del successivo spaccio, il BRUNO cedeva a DI GESU' Francesco, che li riceveva; eroina, sostanza stupefacente prevista dalla tab.I di cui all'art.12 stessa Legge;
con l'aggravante di cui all'art.74 I c. n. 2 L.685/'75, avendo commesso il fatto quali persone facenti parte di associazione per delinquere;

in Monza, in data imprecisata, comunque collocabile tra l'84 e l'inizio dell'86

BRUNO Antonio e RUSSO Paolo

94) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 71 L.685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano a scopo di spaccio, quantitativi imprecisati di eroina (quantitativi, comunque, dell'ordine di mezzo kg. ciascuno) che, ai fini del successivo spaccio, il BRUNO cedeva al RUSSO Paolo, che li riceveva; eroina, sostanza stupefacente prevista dalla tab.I di cui all'art.12 stessa Legge;
con l'aggravante di cui all'art.74 I c. n. 2 L.685/'75, avendo commesso il fatto quali persone facenti parte di associazione per delinquere;

in Monza, in data imprecisata, comunque collocabile tra l'84 e l'85

95) Omissis : reato originariamente ascritto a *LO PRETE Pasquale*, per cui il GIP ha emesso sentenza ex art. 425 c.p.p. in data 3.2.95

Progettato omicidio di TROVATO Franco e NICOSCIA Pasquale

FAZIO Giuseppe, CHIERA Damiano, GALLELLI Francesco, PULLANO Nicola, LENTINI Umberto Salvatore, SIA Vittorio e FUSCALDO Giuseppe

(nota : dalla lista degli imputati è stato eliminato il nome di PARISE Salvatore e PARISE Luciano, a seguito della sentenza del GIP del 15.11.94, ex art. 425 C.P.P.; FUSCALDO è già stato condannato con rito abbreviato: sentenza del GIP di Milano del 2.12.94, per lui definitiva dal 10.5.96)

96) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497, 648 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui l'avv. RACCIOPPO Domenico, deceduto a seguito di omicidio, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano nell'abitazione di Garbagnate Milanese , via Manzoni n.46 e, al fine di uccidere TROVATO Franco e NICOSCIA Pasquale, illegalmente portavano in luogo pubblico (con l'aggravante del numero delle persone di cui al c. II art. 14 L. n.497/'74), le seguenti armi da guerra e comuni da sparo:

- * una mitraglietta (arma da guerra) di calibro imprecisato;
- * una pistola cal.9 (arma da guerra);
- * un fucile a pompa (arma comune);
- * un revolver cal.38 (arma comune);

e perchè, per procurarsi un profitto ed eseguire gli omicidi sopra specificati, acquistavano o ricevevano da persone sconosciute almeno una vettura (Fiat Uno) di provenienza delittuosa;

in Garbagnate, Mezzago e zona di Lecco tra il 10 ed il 20.10.88

BRUNO Cesare e BUSILLO Pirro:

(nota : la posizione di BRUNO Cesare è stata separata in corso di dibattimento)

97) delitto p e p dall'art. 378, co. 1 e 2 c.p. perchè, il Busillo, agente della Polizia di Stato, avendo appreso dall'ispettore Antonino D'Ambrosio della Criminalpol di Milano che erano in corso in Milano e Lombardia intercettazioni telefoniche e vaste indagini su persone appartenenti ad associazioni di stampo mafioso e dedite al traffico di stupefacenti - tra cui Schettini Antonio e Bruno Cesare - al fine di aiutare questi ultimi ad eludere le investigazioni dell'autorità, rivelava al Bruno Cesare quanto appreso dal D'Ambrosio, mentre il Bruno Cesare, al fine di aiutare lo Schettini ad eludere le stesse investigazioni, rivelava quanto appreso dal Busillo allo Schettini stesso;

Con l'aggravante, per entrambi, di cui al c. II dell'art. 378 c.p. e, per il solo Busillo, con quella di cui all'art. 61 n. 9 c.p., avendo commesso il fatto, con violazione dei doveri inerenti la sua pubblica funzione.

Reato commesso dal Busillo in zona di Napoli, in epoca compresa tra il 27.4.92 (data del colloquio con l'Isp. D'Ambrosio) ed il 7.5.92 (data della telefonata intercorsa tra Bruno e lo

Schettini); dal Bruno nel corso di telefonata da lui fatta presumibilmente dalla zona di Napoli e ricevuta dallo Schettini, in data 7.5.92 presso l'utenza di Zichri Simcha, in Milano;

98) Omissis : reato originariamente ascritto a *ORLANDO Mario*, già condannato con rito abbreviato con sentenza 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV ed a *FLACHI Giuseppe*, la cui posizione è stata separata dal GIP in attesa della già richiesta estensione della estradizione, accordata per altri reati

99) Omissis : reato originariamente ascritto a *ORLANDO Mario*, già condannato con rito abbreviato con sentenza 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV

MIANO Luigi, detto Gimmy

100) delitto p. e p. dagli artt.56,575,576 I c. nn.3 e 4, 61 n.10 C.P., perchè compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del sov.te Polstato ALBINI Enrico della Digos di Milano, tentando di investirlo con violenza, alla guida della Ford Fiesta tg. MI 0V8132 e non riuscendovi solo per la pronta reazione dell'ALBINI, con le aggravanti di avere commesso il fatto da latitante e da associato per delinquere per sottrarsi alla cattura e contro un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;

in Milano, il 31.5.92

"ASSOCIAZIONE PAVIGLIANITI" finalizzata al traffico di stupefacenti

PAVIGLIANITI Domenico, PAVIGLIANITI Giuseppe, PAVIGLIANITI Salvatore, PAVIGLIANITI Settimo, BORZACHIELLO Antimo, BORZACHIELLO Francesco, BUTTIGLIERI Marco, CUZZOLA Antonino, PUNTORIERI Giovanni, RAFFA Antonino, SABATINO Bruno, ZUCCARELLO Luciano

(nota: le posizioni di PAVIGLIANITI Domenico e PUNTORIERI sono state separate all'udienza del 3.12.96, a seguito del loro arresto in Spagna del 21.11.96; PAVIGLIANITI Salvatore, BORZACHIELLO Francesco, RAFFA Antonino e SABATINO Bruno, invece, sono stati già condannati con rito abbreviato, tutti - ad eccezione del RAFFA - con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV; il RAFFA con sentenza 16.12.96 della stessa Sezione Corte d'Appello)

101) delitto p. e p. dall' art. 74 D.P.R. n.309/'90 (aggravato ai sensi dei commi 3 e 4 stesso art. 74, trattandosi di associazione armata, formata di dieci persone) per essersi associati tra loro e con molte altre persone sconosciute allo scopo di commettere più delitti di traffico di stupefacenti (eroina, cocaina ed hashish, sostanze rispettivamente previste - le prime due -

dalla tab. I e l'ultima dalla tab.II dell' art. 14 DPR n. 309/'90), tra quelli previsti dall'art. 73 DPR n.309/'90,secondo le seguenti qualità e funzioni:

- **PAVIGLIANITI Domenico e PAVIGLIANITI Santo Salvatore** costitutori, dirigenti ed organizzatori della associazione (I c. art. 74 DPR n.309/'90), con funzioni esplicate sull'intero territorio in cui l'associazione operava;
- **CUZZOLA Antonino e PUNTORIERI Giovanni**, organizzatori della associazione (I c. art. 74 DPR n. 309/'90) in quanto preposti, con i dirigenti, alla gestione dei quantitativi ingenti di stupefacente, alla riscossione degli introiti ed ai contatti con esponenti di altre organizzazioni operanti nello stesso settore ed assicurare la supremazia del gruppo attraverso azioni di fuoco;
- **RAFFA Antonino**, partecipe della associazione (c. II art. 74 DPR n. 309/'90), con funzione di gestione dello stupefacente e di approvvigionamento dei vari clienti;
- **BORZACHIELLO Antimo**;
- **BORZACHIELLO Francesco**;
- **SABATINO Bruno**, partecipi dell'associazione con funzione di depositari di stupefacenti ed armi dell'organizzazione, nonché di addetti alla cessione di droga ad altri membri dell'organizzazione;
- **PAVIGLIANITI Settimo e PAVIGLIANITI Giuseppe**, partecipi dell'associazione, addetti a mantenere i contatti tra i "clienti" ed i loro fratelli Domenico e Santo Salvatore, nonché a gestire un bar ed un'agenzia in Cermenate, luoghi di incontro e di attività dell'associazione ed a ricevere somme di denaro in pagamento dello stupefacente venduto;
- **ZUCCARELLO Luciano**, partecipe dell'associazione, in quanto addetto allo smercio della sostanza stupefacente trattata;
- **BUTTIGLIERI Marco**, partecipe dell'associazione, in quanto addetto allo smercio delle sostanze stupefacenti, in particolare curando la loro vendita a persone residenti ed operanti in Sardegna;

associazione tuttora operante su tutto il territorio nazionale (almeno dal 1988) ed avente, comunque, il suo principale centro logistico ed organizzativo in Cermenate (CO)

PAVIGLIANITI Domenico, PAVIGLIANITI Santo Salvatore, CUZZOLA Antonino, PUNTORIERI Giovanni e RAFFA Antonino :

(nota: le posizioni di PAVIGLIANITI Domenico e PUNTORIERI sono state separate all'udienza del 3.12.96, a seguito del loro arresto in Spagna del 21.11.96; PAVIGLIANITI Salvatore e, RAFFA Antonino, invece, sono stati già condannati con rito abbreviato , tutti - ad

eccezione del RAFFA - con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV; il RAFFA con sentenza 16.12.96 della stessa Sezione Corte d'Appello)

102) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 73 c. 1 e 6, 80 n.2 DPR n. 309/'90 perchè, in concorso tra loro e con BORZACHIELLO Francesco e SABATINO Bruno (entrambi già condannati per questo) illegalmente detenevano a fine di spaccio i seguenti quantitativi di sostanze stupefacenti :

- * gr. 9450,100 di eroina (con l'aggravante dell'avere detenuto un quantitativo ingente di sostanze stupefacenti);
- * gr. 875,8 di cocaina ;
- * gr. 2766 di hashish;

eroina e cocaina, sostanze stupefacenti previste dalla tabella I di cui all'art. 14 stesso DPR;

con le aggravanti del numero delle persone concorrenti nel reato e di avere agito in relazione a quantitativi ingenti di stupefacenti;

in Cermenate, il 15.10.91

PAVIGLIANITI Domenico, PAVIGLIANITI Santo Salvatore, CUZZOLA Antonino, PUNTORIERI Giovanni e RAFFA Antonino :

(nota: le posizioni di PAVIGLIANITI Domenico e PUNTORIERI sono state separate all'udienza del 3.12.96, a seguito del loro arresto in Spagna del 21.11.96; PAVIGLIANITI Santo Salvatore e RAFFA Antonino, invece, sono stati già condannati con rito abbreviato, il PAVIGLIANITI S. con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV; il RAFFA con sentenza 16.12.96 della stessa Sezione Corte d'Appello)

103) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 648, 697 C.P. , 10, 12 I e II c. e 14 L. 14.10.74 n.497, 23 III e IV c. L. 18.4.75 n. 110 perchè, in concorso tra loro e con BORZACHIELLO Francesco e SABATINO Bruno (entrambi già condannati per questo), e, quindi, con le aggravanti del numero delle persone concorrenti, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico le seguenti armi comuni e da guerra da sparo, alcune delle quali recanti le matricole abrasi e, pertanto, clandestine, nonchè le seguenti munizioni per armi da guerra e per armi comuni da sparo:

- * un fucile mitragliatore SIG matricola PE 4657 cal.7,65 con bipiede (arma da guerra), con n. 108 cartucce per tale arma;
- * un revolver Smith & Wesson cal. 38 special, con matricola punzonata (arma comune, clandestina), con 5 cartucce;
- * una pistola semiautomatica Walther PPK cal. 7,65, con matricola punzonata (arma comune, clandestina), con 7 cartucce;
- * una pistola semiautomatica Beretta cal. 7,65 parabellum, mod. 952, con matricola punzonata (arma comune, clandestina), con 8 cartucce;

XLIX

- * una pistola Browning cal. 6,35, con matricola punzonata (arma comune, clandestina), con 6 cartucce;
- * un revolver Smith & Wesson, cal. 357, matr. 43K2473 (arma comune da sparo) con 25 cartucce;
- * n. 3 fucili mitragliatori Kalaschnicov (armi da guerra);
- * n. 1 fucile mitragliatore Colt M 16 - A1 (arma da guerra);
- * n. due fucili a pompa Franchi Spas 15 (armi comuni da sparo);
- * n. due fucili a pompa di marca imprecisata (armi comuni da sparo);
- * n.1 fucile di precisione Winchester 338 (arma comune da sparo);
- * n. 1 carabina Browning cal.22 (arma comune da sparo);
- * n. due mitragliette MINI UZI (armi da guerra da sparo);
- * n. 5 pistole di vaio calibro (armi comuni da sparo);
- * un caricatore bifilare con 20 cartucce cal. 9 lungo (per arma da guerra);
- * n. 12 cartucce cal. 9 lungo (per arma da guerra);
- * n. 5 cartucce cal. 7,65 (per armi comuni da sparo);
- * n. 19 cartucce cal. 9 lungo a testa cava (per armi da guerra);
- * n. 100 cartucce cal. 22 (per arma comune da sparo);
- * n. 44 cartucce cal. 6,35 (per arma comune da sparo);
- * n. 22 cartucce cal. 9x21 (per arma comune da sparo);
- * n. 59 cartucce cal. 380 (per arma comune da sparo);
- * n. 51 cartucce cal. 45 Remington (per arma comune da sparo);
- * n. 70 cartucce cal. 357 (per arma comune da sparo);
- * n. 30 cartucce "Gevolet" a palla piatta (per arma comune da sparo);
- * n. 13 cartucce cal. 38 spl (per arma comune da sparo);
- * n. 1931 cartucce di vario calibro per armi comuni e da guerra da sparo;

e perchè, in concorso tra loro, e, quindi, con l'aggravante del numero delle persone concorrenti superiore a quattro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per procurarsi un profitto, acquistavano o ricevevano da persone sconosciute le armi da guerra e quelle clandestine sopra indicate, come tale di sicura provenienza delittuosa;

in Cermenate, dove le armi e munizioni sopra elencate venivano sequestrate tra il 15 ed il 18.10.1991

PAVIGLIANITI Domenico, PAVIGLIANITI Santo Salvatore, CUZZOLA Antonino, PUNTORIERI Giovanni, RAFFA Antonino:

(nota: le posizioni di PAVIGLIANITI Domenico e PUNTORIERI sono state separate all'udienza del 3.12.96, a seguito del loro arresto in Spagna del 21.11.96; PAVIGLIANITI Santo Salvatore e RAFFA Antonino, invece, sono stati già condannati, il PAVIGLIANITI S. con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV; il RAFFA con sentenza 16.12.96 della stessa Sezione Corte d'Appello)

104) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75 (per fatti commessi sino al luglio 90, prima, cioè dell'entrata in vigore della L.26.6.90 n.162) e 73 c. 1 e 6, e 80 c.2 D.P.R. n. 309/'90

L

perchè, in concorso tra loro (e,quindi, con le aggravanti del numero delle persone concorrenti), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano a fine di spaccio e vendevano ad ANNACONDIA Salvatore e/o a persone da lui incaricate (indicate al capo successivo) quantitativi ingenti di cocaina, eroina ed hashish (sostanze stupefacenti previste - le prime due - dalla Tab. I e la terza dalla tab.II di cui all'art. 12 L. 685/'75 e art.14 DPR n.309/'90); in particolare :

- * nell'autunno '89, Domenico PAVIGLIANITI e RAFFA cedevano ad ANNACONDIA, Michele SFREGOLA e Michele DI DONATO 5 kg. di eroina;

- * successivamente, fino al luglio '92 (quindi, anche dopo l'arresto dell'ANNACONDIA risalente all'1.10.91) tutti cedevano, in concorso tra loro, quantitativi di cocaina e di eroina, mediamente ammontanti, rispettivamente, a 3/5 kg. ed a 10/15 kg. ogni mese;

- * cedevano anche, sempre in concorso tra loro, in almeno due occasioni, 50 kg. per volta di hashish (sostanza stupefacente prevista nella tab.II dei suddetti art.12 L 685/'75 e 14 DPR n. 309/'90);

con l'aggravante, fino al luglio 90, di avere commesso il fatto in più di tre persone, componenti di un'associazione per delinquere;

in Cermanate (CO) e zone limitrofe dall'autunno '89 al settembre '91

ANNACONDIA Salvatore, SFREGOLA Michele, DI DONATO Michele e DI BENEDETTO Giacomino, REGANO Nicola, LISO Salvatore, DE BENEDICTIS Francesco e DE LUISI Michele

(nota: SFREGOLA Michele, DI DONATO Michele, REGANO Nicola, DE BENEDICTIS Francesco e DE LUISI Michele sono stati già condannati con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV)

105) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75 (per fatti commessi sino al luglio 90, prima, cioè dell'entrata in vigore della L.26.6.90 n.162) e 73 c. 1 e 6, e 80 c.2 D.P.R. n. 309/'90

perchè, in concorso tra loro (e,quindi, con le aggravanti del numero delle persone concorrenti), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano a fine di spaccio ed acquistavano da PAVIGLIANITI Domenico, PAVIGLIANITI Santo Salvatore, CUZZOLA Antonino e RAFFA Antonino, trasportandoli poi in Trani (Puglia) quantitativi ingenti di cocaina, eroina ed hashish (sostanze stupefacenti previste - le prime due - dalla Tab. I e la terza dalla tab.II di cui all'art.12 L. 685/'75 e art.14 DPR n. 309/'90); in particolare :

- * nell'autunno '89, i primi tre ricevendo da Domenico PAVIGLIANITI e RAFFA 5 kg. di eroina;

- * successivamente, fino al luglio '91 (dunque, anche dopo l'arresto di ANNACONDIA risalente all'1.10.91), tutti (ma il DI BENEDETTO soprattutto dopo l'1.10.91) ricevendo in concorso tra loro, quantitativi di cocaina e di eroina, mediamente ammontanti, rispettivamente, a 3/5 kg. ed a 10/15 kg. ogni mese;

* i primi tre ricevendo anche, sempre in concorso tra loro, in almeno due occasioni, 50 kg. per volta di hashish (sostanza stupefacente prevista nella tab.II dei suddetti art.12 L 685/'75 e 14 DPR n.309/'90);

* DE BENEDICTIS e DE LUISI, in particolare, effettuando viaggi, in numero di 5 o 6, solo a partire del '91 (un viaggio tra questi esattamente databile, quanto all'arrivo in Trani, al 4.7.91);

in Cermenate (CO) e zone limitrofe dall'autunno '89 al luglio '92

ANNACONDIA Salvatore, MANZI Girolamo e DE LUISI Michele

(Nota : DE LUISI M. è stato già condannato con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV)

106) delitto p. e p. dagli artt. 110, 477-482 C.P. per avere in concorso tra loro (ANNACONDIA sollecitando a tal fine il MANZI ed il MANZI materialmente formando il documento falso) formato un falso documento di identità (con false generalità) per DE LUISI Michele che lo utilizzava apponendovi la sua fotografia

in Milano, in epoca imprecisata del '91

107) OMISSIS : si tratta di delitto in tema di stupefacenti ascritto a **PAVIGLIANITI Domenico e PAVIGLIANITI Santo Salvatore**; ma *la posizione di PAVIGLIANITI Domenico è stata separata all'udienza del 3.12.96, a seguito del suo arresto in Spagna del 21.11.96, mentre PAVIGLIANITI Santo Salvatore è stato già condannato con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV*

108) OMISSIS : si tratta di delitto in tema di armi ascritto a **PAVIGLIANITI Domenico** ma *la sua posizione è stata separata all'udienza del 3.12.96, a seguito del suo arresto in Spagna del 21.11.96*

SFREGOLA Michele, REGANO Nicola ed ANNACONDIA Salvatore:

(nota: SFREGOLA Michele e REGANO Nicola sono stati già condannati con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV)

109) delitto p.e p. dagli artt. 110, 71 I c. L.685 /'75 perchè, in concorso tra loro, SFREGOLA e REGANO ricevevano a Milano, nel 1989, da Bruno FRACAPANE e Stefano CAPONERA e trasportavano a GIOVINAZZO (BA), cedendolo al CAPONERA stessa, 1 kg. circa di eroina; e perchè, nella prima metà del '90, lo SFREGOLA materialmente trasportava da TRANI a REGGIO CALABRIA, ove lo consegnava a Bruno FRACAPANE, 1 kg. circa di cocaina, su disposizione di ANNA CONDIA Salvatore ed in concorso con questi e con REGANO Nicola che, a bordo di altra vettura, lo seguivano da Trani a Reggio Calabria; eroina e cocaina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art. 12 stessa Legge;

FRACAPANE Bruno

110) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 71 I c. L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistava ed illegalmente deteneva i seguenti quantitativi di cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.12 stessa L. 685/'75 :

- mezzo kg., in Milano, attorno alla fine dell'88 che, in concorso ex art.110 C.P. con il deceduto CAPONERA Stefano, riceveva materialmente da Michele DI DONATO;
- 1 kg., in Cermenate, attorno al giugno del '90 che riceveva materialmente da PAVIGLIANITI Santo Salvatore;
- 1 kg. di eroina, nel '90 inoltrato. che riceveva in Reggio Calabria da SFREGOLA Michele;

111) OMISSIS : reato originariamente ascritto a *DI DONATO Michele*, già condannato con rito abbreviato, con sentenza 15.11.96 della IV Corte d'Appello di Milano

112) OMISSIS : si tratta di delitto in tema di stupefacenti ascritto a **PAVIGLIANITI Domenico e PAVIGLIANITI Santo Salvatore**; ma *la posizione di PAVIGLIANITI Domenico è stata separata all'udienza del 3.12.96, a seguito del suo arresto in Spagna del 21.11.96, mentre PAVIGLIANITI Santo Salvatore è stato già condannato con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV*

113) OMISSIS : si tratta di delitto in tema di stupefacenti ascritto a **PAVIGLIANITI Domenico e PAVIGLIANITI Santo Salvatore**; ma *la posizione di PAVIGLIANITI Domenico è stata separata all'udienza del 3.12.96, a seguito del suo arresto in Spagna del 21.11.96, mentre PAVIGLIANITI Santo Salvatore è stato già condannato con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV*

DI BENEDETTO Giacomino, GRANDE Francesco

114) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 C.P., 73 c. 1 e 6, 80 c.2 DPR n.309/'90, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con ANNA CONDIA Salvatore, (e, quindi, con l'aggravante del numero delle persone), acquistavano da PAVIGLIANITI Domenico e PAVIGLIANITI Salvatore, ed illegalmente

detenevano e portavano in Puglia per l'ulteriore vendita a terzi, quantitativi obiettivamente ingenti di eroina e cocaina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR n. 309/'90, che ricevevano in Cermenate, tra il maggio del '91 e l'inizio del '92;

ANNACONDIA Salvatore, SFREGOLA Michele, DI DONATO Michele e PANCIA Maurizio :

(nota : SFREGOLA e DI DONATO M. sono stati già condannati con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV)

115) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 e 74 I c.n.2 e II c. L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, ANNACONDIA S. quale proprietario dello stupefacente (che aveva acquistato da Antonio DE MEIS) e gli altri tre quali esecutori materiali, quindi con l'aggravante di avere agito in numero di persone superiore a tre, illegalmente detenevano a scopo di spaccio e vendevano i seguenti quantitativi di cocaina (sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art.12 stessa L. 685/'75) :

* circa 5/6 kg. a MORABITO Santo Pasquale ed a MOLLICA Pietro in Milano, nella primavera del '90;

* circa 6 kg. e mezzo a Francesco e Matteo MANNINO, consegnandone circa 5 kg., il solo ANNACONDIA, in Trani, mentre il resto veniva consegnato in Milano da Sfregola, Di Donato e Pancia, nella primavera del '90;

* il solo ANNACONDIA detenendo illegalmente e vendendo a PAVIGLIANITI Domenico e PAVIGLIANITI Santo Salvatore circa 2 kg., in Cermenate, nella primavera del '90;

* i soli ANNACONDIA e SFREGOLA, in concorso tra loro ex art.110 C.P., detenendo illegalmente e vendendo a IENNA Onofrio circa 2 kg. di cocaina, in Milano, tra il marzo e l'aprile del '90;

* i soli DI DONATO e PANCIA, in concorso tra loro, detenendo illegalmente e vendendo a GENOVA Ottavio, in Milano, nel corso del '90, circa 1,5 kg. di cocaina, come specificato al capo successivo;

con l'aggravante di avere commesso i fatti in relazione a quantitativi di stupefacente obiettivamente ingenti;

ANNACONDIA Salvatore, SFREGOLA Michele, DI DONATO Michele e PANCIA Maurizio

(nota : SFREGOLA e DI DONATO M. sono stati già condannati con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV)

LIV

116) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 73 DPR n. 309/'90, perchè, in concorso tra loro, agendo materialmente il DI DONATO ed il PANCIA, illegalmente ricevevano (e poi detenevano) da MORABITO Santo Pasquale e MOLLICA Pietro, 1 kg. di eroina (sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR) a parziale pagamento della cocaina loro venduta, come specificato nel capo precedente; eroina che lo SFREGOLA provvedeva a trasportare a Trani con l'aggravante di cui al c.6 dell'art.73 stesso DPR, avendo agito in più di tre persone;

In Milano, il 26.9.90

117) Omissis : reato originariamente ascritto a *MORABITO Santo Pasquale e a MOLLICA Pietro*, già condannati con rito abbreviato (sentenza 15.11.96 della IV Corte d'Appello di Milano)

118) Omissis : reato originariamente ascritto a *MORABITO Santo Pasquale e a MOLLICA Pietro*, già condannati con rito abbreviato (sentenza 15.11.96 della IV Corte d'Appello di Milano)

IEENNA Onofrio

119) delitto p. e p. dall'art. 71 I c. e 74 II c. L. 685/'75 perchè acquistava ed illegalmente deteneva a fine di spaccio circa due kg. di cocaina pura, sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.12 stessa L. 685/'75, che riceveva in Milano da ANNACONDIA Salvatore e SFREGOLA Michele, con l'aggravante di avere commesso il fatto in relazione a quantitativo di stupefacente obbiettivamente ingente;

in Milano, tra il marzo e l'aprile del 90

GENOVA Ottavio

120) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P. 71 c. I L. 685/'75 e 73 c.1 DPR n. 309/'90 perchè, con più azioni esecutive del medesimo criminoso, acquistava in più occasioni da DI DONATO Michele e PANCIA Maurizio ed illegalmente deteneva a scopo di spaccio e vendeva a terzi un quantitativo complessivo di circa 1 kg. e mezzo di cocaina (sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.12 stessa L. 685/'75 e 14 DPR n. 309/'90);

in Milano, tra l'inizio e la fine del '90

PANCIA Maurizio

121) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 71 I c. L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistava in Trani, nella prima metà del '90, circa due etti di eroina da ANNACONDIA Salvatore e, nello stesso periodo, in Cermenate, da Santo Paviglianiti, circa mezzo kg. di eroina (sostanza stupefacente prevista dalla tab.I di cui all'art. 12 stessa Legge), quantitativi che illegalmente deteneva a fine di spaccio e che vendeva a terze persone in Puglia;

PANCIA Maurizio e DI DONATO Michele

(nota : DI DONATO M. è stato già condannato con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV)

122) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 I c. DPR n. 309/'90, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, acquistavano in Cermenate, nella seconda metà del '90, da Domenico e Santo Paviglianiti, in tre o quattro occasioni, un quantitativo complessivo di circa 2 kg. e mezzo di eroina pura (sostanza stupefacente prevista dalla tab.I di cui all'art.12 stessa Legge) quantitativi che illegalmente detenevano a fine di spaccio e che vendevano a terze persone;

PANCIA Maurizio e DI DONATO Michele

(nota : DI DONATO M. è stato già condannato con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV)

123) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 73 I c. DPR n.309/'90 perchè il solo PANCIA illegalmente importava in Italia (proveniente dalla Argentina) ed entrambi, in concorso tra loro, illegalmente detenevano a scopo di spaccio circa 30 grammi di cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art.12 stesso DPR;

in Milano, il 17.4.91

124) OMISSIS : si tratta di delitto in tema di stupefacenti ascritto a **PAVIGLIANITI Domenico, PAVIGLIANITI Santo Salvatore e RAFFA Antonino**; ma *la posizione di PAVIGLIANITI Domenico è stata separata all'udienza del 3.12.96, a seguito del suo arresto in Spagna del 21.11.96, mentre PAVIGLIANITI Santo Salvatore e RAFFA Antonino sono stati già condannati con rito abbreviato, il PAVIGLIANITI S. con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV; il RAFFA con sentenza 16.12.96 della stessa Sezione Corte d'Appello)*

PACE Salvatore

125) delitto p. e p. dall'art. 73 c.1 e 80 c.2 DPR n. 309/'90 perchè illegalmente deteneva a scopo di spaccio e vendeva a Domenico e Santo Salvatore PAVIGLIANITI circa due kg. di cocaina (sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.12 stessa L. 685/'75), con l'aggravante di avere commesso il fatto in relazione a quantitativo di stupefacente obbiettivamente ingente;

in Cermenate, nel maggio '91

DI DONATO Michele e PANCIA Maurizio

(nota : DI DONATO M. è stato già condannato con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV)

126) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 I c. DPR n. 309/'90 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro acquistavano da Domenico e Santo Salvatore PAVIGLIANITI e da RAFFA Antonino circa tre kg. di cocaina (sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.12 stessa L. 685/'75) che illegalmente detenevano a fine di spaccio e vendevano a:

- CAPUANO Mario Vincenzo e MIRANDA Antonio (deceduto il 21.1.92), per circa mezzo kg.;
- CAPUANO Mario Vincenzo per altro mezzo kg. circa:
- MIRANDA Antonio, deceduto, per circa 200 grammi;
- ZUFFRANO Matteo per circa 1 kg.;
- TARTAGLIA Giuseppe e TARTAGLIA Francesco per circa 5/6 etti;
- ROTUNNO Marco per circa mezzo kg.;

acquisti in Cermenate, detenzione e vendita in Milano nel maggio - settembre del '91

CAPUANO Mario Vincenzo

127) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P. 73 c.1 DPR n. 309/'90 perchè, con più azioni esecutive del medesimo criminoso, acquistava in due occasione da DI DONATO Michele e PANCIA Maurizio ed illegalmente deteneva a scopo di spaccio e vendeva a terzi un quantitativo complessivo di circa 1 kg. di cocaina (sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR n. 309/'90), agendo nella prima occasione in concorso (ex art.110 C.P.) con il deceduto MIRANDA Antonio;

in Milano, nel maggio - settembre '91

ZUFFRANO Matteo:

128) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P. 73 c.1 DPR n. 309/'90 perchè, con più azioni esecutive del medesimo criminoso, acquistava da DI DONATO Michele e PANCIA Maurizio ed illegalmente deteneva a scopo di spaccio e vendeva a terzi circa 1 kg. di cocaina (sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR n.309/'90):

in Milano, nel maggio - settembre '91

TARTAGLIA Giuseppe e TARTAGLIA Francesco

129) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110 C.P. 73 c.1 DPR n. 309/'90 perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo criminoso, acquistavano da DI DONATO Michele e PANCIA Maurizio ed illegalmente detenevano a scopo di spaccio e vendevano a terzi circa 5/6 etti di cocaina (sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR n. 309/'90) ;

in Milano, nel maggio - settembre '91

ROTUNNO Marco:

130) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P. 73 c.1 DPR n. 309/'90 perchè, con più azioni esecutive del medesimo criminoso, acquistava in due o tre occasioni da DI DONATO Michele e PANCIA Maurizio ed illegalmente deteneva a scopo di spaccio e vendeva a terzi un quantitativo complessivo di circa mezzo kg. di cocaina (sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR n.309/'90):

in Milano, nel maggio - settembre '91

131) OMISSIS : si tratta di delitto in tema di stupefacenti ascritto a **PAVIGLIANITI Domenico, PAVIGLIANITI Santo Salvatore e SABATINO Bruno**; ma *la posizione di PAVIGLIANITI Domenico è stata separata all'udienza del 3.12.96, a seguito del suo arresto in Spagna del 21.11.96, mentre PAVIGLIANITI Santo Salvatore e SABATINO sono stati già condannati con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV; per PAVIGLIANITI S., con sentenza del 2.12.94 del GIP del Tribunale di Milano, il reato sub capo 131 è stato ritenuto interamente compreso nella più ampia contestazione sub capo 107*

DI DONATO Michele e PANCIA Maurizio

(**nota** : *DI DONATO M.* è stato già condannato con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV)

132) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 c. 1 e 6, 80 c.2 DPR n. 309/'90 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con PAVIGLIANITI Domenico, PAVIGLIANITI Santo Salvatore e SABATINO Bruno, ponevano in vendita sette kg. circa di cocaina (sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR n. 309/'90), facenti parte del quantitativo più ampio di cui al capo precedente, in quanto, a tale scopo, il DI DONATO, con l'aiuto del PANCIA, provvedeva a "tagliare" con altre sostanze i citati sette kg., così preparandone dieci e mezzo per la vendita; con le aggravanti del numero delle persone concorrenti nel reato e di avere commesso il fatto in relazione a quantitativo di stupefacente obiettivamente ingente;

condotta consumata in Cermenate, detenzione e vendita in Milano nel maggio del '91

133) Omissis : reato originariamente ascritto a *PAVIGLIANITI Santo Salvatore*, già condannato con rito abbreviato (sentenza 15.11.96 della IV Corte d'Appello di Milano)

ASSOCIAZIONE facente capo a RIZZI Michele, finalizzata al traffico di stupefacenti

RIZZI Michele, SCARABAGGIO Nunzio, MAGELLANO Biagio, DI CANDIA Michele, PAPEO Nicola, MANZI Girolamo

(*nota* : *RIZZI è deceduto*)

134) delitto p. e p. dall'art. 74 D.P.R. n.309/'90 (aggravato ai sensi del comma 3 stesso art.74, trattandosi di associazione formata di dieci persone) per essersi associati tra loro e con molte altre persone sconosciute allo scopo di commettere più delitti di traffico di stupefacenti (eroina, cocaina ed hashish, sostanze rispettivamente previste - le prime due - dalla tab. I e l'ultima dalla tab.II dell'art. 74 DPR n. 309/'90), tra quelli previsti dall'art. 73 DPR n. 309/'90, secondo le seguenti qualità e funzioni:

- **RIZZI Michele** costituire, dirigente ed organizzatore della associazione (I c. art.74 DPR n. 309/'90), con funzioni esplicate sull'intero territorio in cui l'associazione operava, consistite anche nel gestire i rapporti con trafficanti internazionali e con esponenti di altre organizzazioni operanti nello stesso settore;

- **tutti gli altri, quali partecipi** della associazione (c. II art. 74 DPR n. 309/'90), con funzione di gestione dello stupefacente e di approvvigionamento dei vari clienti, con trasporto anche da Milano in Puglia ed in altri luoghi del Paese:

associazione operante su tutto il territorio nazionale (almeno dal 1987) ed avente, comunque, il suo principale centro logistico ed organizzativo in Milano e, attorno alla metà del 1991, in Trani;

SCARABAGGIO Nunzio

135) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 C.P., 71 I c. L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altra persona, acquistava in due occasioni ed illegalmente deteneva un quantitativo complessivo di 1 kg. circa di eroina o di cocaina, sostanze stupefacenti entrambe previste dalla Tab. I di cui all'art.12 stessa L. 685/'75, che riceveva materialmente da Michele DI DONATO;

in zona di Cormano, tra l'83 e l'84

RIZZI Michele, MAGELLANO Biagio, SCARABAGGIO Nunzio, DI CANDIA Michele, MANZI Girolamo

(Nota : RIZZI è deceduto)

136) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75 (per fatti commessi sino al luglio 90, prima, cioè dell'entrata in vigore della L.26.6.90 n.162) e 73 c. 1 e 6, e 80 c.2 D.P.R. n. 309/'90 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro (e,quindi, con l'aggravante del numero delle persone) illegalmente detenevano in Milano, vendevano e facevano trasportare in Trani, ad ANNACONDIA Salvatore, mediamente ogni mese, quantitativi ingenti di eroina e di cocaina (sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.12 L. 685/'75), dell'ordine, rispettivamente, di 20 kg. e di 5/6 kg ogni volta;

con la precisazione che il MANZI consegnava ad ANNACONDIA S. in Trani, un consistente quantitativo di eroina, il giorno 5.9.89 ;

con l'aggravante, fino al luglio 90, di avere commesso il fatto in quanto membri di un'associazione per delinquere;

tra l'inizio dell'89 e la metà del '91; il DI CANDIA occupandosi del trasporto in Trani e della consegna ad ANNACONDIA dall'agosto del '90

ANNACONDIA Salvatore, SFREGOLA Michele, REGANO Nicola

(nota : SFREGOLA e REGANO sono stati già condannati con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV)

137) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75 (per fatti commessi sino al luglio 90, prima, cioè dell'entrata in vigore della L.26.6.90 n.162) e 73 c. 1 e 6, e 80 c.2 D.P.R. n. 309/'90

perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro (e,quindi, con l'aggravante del numero delle persone), illegalmente acquistavano in Milano dalle persone di cui al capo precedente e trasportavano o facevano trasportare in Trani, mediamente ogni mese, quantitativi ingenti di eroina e di cocaina (sostanze stupefacenti

previste dalla Tab. I di cui agli artt. 12 L. 685/'75 e 14 DPR n. 309/'90) dell'ordine, rispettivamente, di 20 kg. e di 5/6 kg ogni volta;

tra l'inizio dell'89 e la metà del '91

IURILLI Giuseppe

138) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 e 74 II c. L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con ANNACONDIA Salvatore, illegalmente riceveva in Milano da DI GIOVINE Antonio tra il 1987 e la primavera dell'88 e da RIZZI Michele (o da persone da lui incaricate), tra la primavera dell'89 e l'agosto del '90, e faceva trasportare in Trani, al predetto ANNACONDIA Salvatore, sfruttando la sua ditta di spedizione, mediamente ogni mese, quantitativi ingenti di eroina e di cocaina (sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.12 L. 685/'75), dell'ordine indicato ai capi precedenti, comunque di vari kg. ogni volta ;

139) Omissis : reato originariamente ascritto a *DI GIOVINE Antonio e DE MARTINO Matteo*, già condannati con rito abbreviato (sentenza 15.11.96 IV Corte d'Appello di Milano)

Tentato omicidio di PUDDU Efisio (Milano, 12.1.90)

ANNACONDIA Salvatore, RIZZI Michele, LISO Salvatore, SFREGOLA Michele e DI DONATO Michele:

(nota : RIZZI è deceduto; DI DONATO M. e SFREGOLA sono stati già condannati con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV)

140)delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n 1, 56, 575, 577 I c. n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro e con MURIANNI Cosimo (deceduto) e,quindi, con l'aggravante di avere agito in più di quattro persone, il RIZZI quale mandante ed organizzatore del progetto di omicidio, gli altri a vario titolo come partecipanti materiali all'azione, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di PUDDU Efisio, contro il quale ANNACONDIA Salvatore, penetrato nel negozio del PUDDU insieme al LISO (mentre SFREGOLA li attendeva fuori a bordo di un'auto rubata e DI DONATO, in luogo prestabilito, alla guida della sua vettura "pulita" per il successivo trasbordo), esplodeva almeno tre colpi d'arma da fuoco, attingendolo al volto (in zona mandibolo-zigomatica e retromastoidea sinistra) ed al polso sinistro, cagionando al PUDDU stesso un periodo di malattia e di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di circa due mesi (comunque superiore i 40 gg.), con indebolimento permanente dell'organo della masticazione e del senso dello udito; con l'aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione;

141)delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 perchè, in concorso tra loro, secondo i ruoli specificati al capo precedente, illegalmente detenevano e, al fine di commettere l'omicidio ivi specificato, portavano in luogo pubblico (con l'aggravante del numero delle persone di cui al c.II dell'art. 14 L.14.10.74 n.497),varie armi comuni da sparo, tra cui una pistola cal. 7,65 con silenziatore;

in Milano, il 12.1.90

RIZZI Michele, ANNA CONDIA Salvatore, LISO Salvatore, SFREGOLA Michele e DI DONATO Michele

(nota : RIZZI è deceduto; DI DONATO M. e SFREGOLA sono stati già condannati con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV)

142) delitto p e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 , 61 n.2 C.P. perchè, in concorso tra loro (agendo materialmente, però, i soli SFREGOLA e DI DONATO), e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di commettere l'omicidio di Efisio PUDDU, si impossessavano della vettura Ford Orion 1,6 targata MI 53378V, sottraendola a PISTORESI Arturo che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via; con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto con uso di violenza e mezzo fraudolento per l'apertura del mezzo, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica via;

in Milano, il 5.1.90

PUDDU Efisio

143) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 368 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, rendendo a personale della Squadra Mobile della Questura di Milano e, successivamente, al Pubblico Ministero di Milano, dichiarazioni come parte lesa del tentato omicidio subito in data 12.1.90 in Milano, incolpava dello stesso tentato omicidio, sapendoli innocenti, CREMONINI Mario e MANCIOPPI Serenella, affermando falsamente che colui che gli aveva sparato, prima di esplodere i colpi, aveva pronunciato la frase "Stronzo, questi da parte di CREMONINI e di SERENELLA!"

in Milano, il 9.7.90 ed il 9.10.90

"TRAFFICI AUTONOMI di DI DONATO Michele nel SETTORE DEGLI STUPEFACENTI"

INSERRA Luciano

144) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. 71 I c., 74 I c. n.2 L. 685'75 e 73 c.1 e 6 DPR n. 309/'90 perchè, in concorso con DI DONATO Michele e con altra persona allo stato sconosciuta, e quindi con l'aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente poneva in vendita svariati ed

imprecisati quantitativi di eroina e cocaina (sostanze stupefacenti previste dalle tab. I di cui all'art.12 L. 685/'75 e dall'art.14 DPR n.309/'90), condotta materialmente realizzata da DI DONATO e consistita, per l'INSERRA, nel procurare al DI DONATO, in più occasioni, per tutto il '90 e fino all'autunno del '91, almeno una trentina di kg. di sostanza chimica da taglio in polvere, indispensabile per l'attività di vendita posta in essere dal DI DONATO e così concorrendo nella stessa; e perchè personalmente vendeva al dettaglio a persone sconosciute quantitativi minimi di cocaina, nella zona di via C. Imbonati; nonché per avere svolto analoga attività (cessione di decine di kg. di sostanze da taglio e conseguente concorso nell'attività di spaccio di stupefacenti) in favore dell'associazione di cui al capo n.32 (in particolare, cessioni a Vincenzo CARRINO, Ciro BATTI), dai cui componenti, peraltro, riceveva, quantitativi di cocaina dell'ordine di decine di grammi che provvedeva a "tagliare" e vendere a terzi (fatti commessi in Milano, tra l'87 ed il 90)

in Milano, dall'inizio del '90 all' autunno '91

(nota: l'inciso iniziante con le parole “..nonché per avere svolto analoga attività” e terminante con le parole “..tra l'87 ed il '90”, è stato contestato, ex art. 517 C.P.P., all'udienza dell'11.10.96)

145) Omissis : reato originariamente ascritto a D'AMBROSIO Massimiliano, già condannato con rito abbreviato (sentenza 15.11.96 IV Corte d'Appello di Milano)

PAOLATI Giorgio

146) delitto p. e p. dall'art. 71 I c. L. 685/'75 perchè illegalmente deteneva, a scopo di spaccio, e vendeva a DI DONATO Michele circa 10 grammi di cocaina (sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.12 stessa L. 685/'75);

in Milano, in data non precisata del '90

LXIII

147) delitto p. e p. dall'art. 73 c. 1 e 80 c. 2 DPR n. 309/'90 perchè illegalmente deteneva, a scopo di spaccio, due kg. circa di pasta di eroina (sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR), cedendone circa 50 grammi a DI DONATO Michele perchè questi verificasse la possibilità di lavorazione a fini di trasformazione in sostanza commerciabile; con l'aggravante di avere commesso il fatto in relazione a quantitativo di stupefacente obbiettivamente ingente;

in Milano, attorno al giugno del '91

FOLEGATTI Giancarlo

148) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 71 I c. L. 685/'75 e 73 I c. DPR n. 309/'90 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva a scopo di spaccio e cedeva a terzi (tra cui DI DONATO Michele) imprecisati quantitativi di cocaina (comunque dell'ordine di decine di grammi), sostanza stupefacente prevista dalle Tab. I di cui, rispettivamente, agli artt.12 L. 685/'75 e 14 DPR n.309/'90;

in Milano, tra il 1989 ed il 1991

ALTRI EPISODI DI TRAFFICI DI STUPEFACENTI RICONDUCIBILI AD ANNACONDIA Salvatore E AD UOMINI DI LUI DIRETTI

LORUSSO Bernardino e ORIZZONTE Vincenzo

149) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 71 L. 685/'75, come modificato dall'art. 14 c.1 L. 26.6.90 n.162, perchè, in concorso tra loro, acquistavano da Salvatore ANNACONDIA, illegalmente detenevano a scopo di spaccio e vendevano a terzi sconosciuti circa mezzo kg. di eroina (sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art.12 stessa Legge);

in Milano, nel settembre del '90

ANNACONDIA Salvatore

150) delitto p. e p. dall'art. 71 L. 685/'75 DPR , come modificato dall'art. 14 c.1 L. 26.6.90 n. 162, perchè illegalmente deteneva a scopo di spaccio e vendeva a LORUSSO Bernardino ed ORIZZONTE Vincenzo circa mezzo kg. di eroina (sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art.12 stessa Legge);

in Milano, nel settembre del '90

FRACAPANE Bruno e MIOLA Francesco:

151) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 e 74 II c. L. 685/'75 perchè, ciascuno di loro in concorso con CAPONERA Stefano, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente riceveva da persone appartenenti all'organizzazione facente capo ad Antonio PAPALIA, deteneva e trasportava in Puglia per cederli al predetto CAPONERA Stefano , quantitativi ingenti di eroina (sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.12 L. 685/'75), dell'ordine di 4/5 kg. per volta, con periodicità mensile;

in Milano, S.Donato M.se e zone limitrofe per MIOLA quasi per tutto l'88; per FRACAPANE in epoca imprecisata antecedente all'88 e per quasi tutto l'89 (con l'interruzione per l'88 dovuta alla sua carcerazione)

CARA DAMIANI Nicola e ANNACONDIA Salvatore

152) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 DPR n.309/'90, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, illegalmente acquistavano in Trezzano sul Naviglio (e zone limitrofe) da PERRE Pasquale e persone sconosciute a lui collegate e trasportavano in Puglia , spacciandoli nella zona di Martina Franca (TA), quantitativi imprecisati di eroina (sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR)

dall'autunno al dicembre del '90

MIOLA FRANCESCO:

153) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p., 71 e 74 comma 2° legge 685/75, perchè, in concorso con ANNACONDIA SALVATORE e REGANO NICOLA, illegalmente riceveva da persone verosimilmente appartenenti all'organizzazione facente capo a Rizzi Michele, deteneva e trasportava in Puglia circa 4 o 5 chilogrammi di cocaina (o eroina), quantitativo ingente (sostanze stupefacenti previste nella tabella I dell'art. 12 della citata legge 685/75).
Stupefacente ricevuto in Milano, il 25 o 26 aprile 1989, e trasportato a Trani il giorno successivo alla detenzione.

EPISODI DI TRAFFICI DI STUPEFACENTI DERIVANTI DALLE DICHIARAZIONI DI PULITO Marino

ANOBILE Giuseppe, ANOBILE Domenico, LOMBARDO Alfredo

(nota : ANOBILE Giuseppe ed ANOBILE Domenico sono stati già condannati con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV, con esclusione della pluralità della fattispecie e, dunque, dell'art. 81 cpv. C.P.)

154) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c. e 74 I c. n.2 L. 685/'75, perchè in concorso tra loro (e, quindi, con l'aggravante del numero), nel luglio dell'87, acquistavano in Milano e trasportavano da Milano a Taranto (condotte materialmente ascrivibili ai f.lli ANOBILE), dove lo cedevano a LORE' Luciano (decaduto l'8.1.90), circa mezzo kg. di cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art. 12 stessa Legge 685/'75;

TOCCI Giorgio e FIORILLO Saverio

(nota : FIORILLO è stato già condannato con rito abbreviato con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV)

155) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 71 I c. L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il TOCCI illegalmente deteneva a fine di spaccio e cedeva a FIORILLO Saverio, che a sua volta allo stesso scopo deteneva e poi vendeva a terzi sconosciuti, quantitativi oscillanti tra i 20 ed i 50 grammi di eroina (sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art. 12 stessa Legge);

in Milano, tra l'87 e l'88

FERRARO Consolato e TOCCI Giorgio

(nota : FERRARO è stato già separatamente giudicato ed assolto su conforme richiesta del PM)

156) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 71 I c. L. 685/'75 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il FERRARO illegalmente deteneva a fine di spaccio e cedeva a TOCCI Giorgio, che a sua volta allo stesso scopo deteneva e poi vendeva a terze persone (tra cui FIORILLO Saverio per i quantitativi ed i periodi indicati al capo precedente, e, per un quantitativo di circa mezzo kg. di eroina sequestrato il 24.12.88 a seguito incidente strada la sull'autostrada A.14 Sud a PACE Giuseppe ed ANCORA Biagio, allo stesso ANCORA Biagio ed ai suoi fratelli) quantitativi dell'ordine di due kg. al mese di eroina (sostanza stupefacente prevista dalla tab. I di cui all'art. 12 stessa Legge);

in Sesto S. Giovanni ed in Milano, tra l'87 e l'88

157) Omissis : reato originariamente ascritto a *MEGNA Maurizio, la cui posizione è stata separata con provvedimento del GIP in corso di udienza preliminare*

ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO

FLACHI Giuseppe, TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio, BANDIERA Attilio, BRUNO Antonio, CHIRICO Antonino, COCO Rolando, CURINGA Domenico, CUZZOLA Antonino, DE CARLO Donato, FLACHI Domenico, FLACHI Francesco, FOSCHINI Vittorio, GENTILE Fiore, GRECO Francesco, MARINARO Giovanni, MARINARO Salvatore, MUSOLINO Vincenzo, NANIA Alessandro, PACE Salvatore, PAVIGLIANITI Domenico, PAVIGLIANITI Santo Salvatore, PONISSA Francesco, PRISTERI Antonino, RAFFA Antonino, RUSSO Paolo, SACCHINELLO Antonio, SARLO Mario, SARLO Luciano, STILO Francesco, TOCCI Giorgio, TROVATO Mario, VENTURA Anselmo, VENTURA Pasquale

(Nota : le posizioni di FLACHI Giuseppe e PAVIGLIANITI Domenico sono state separate dal presente procedimento; quella del FLACHI, ad opera del GIP, in attesa dell'eventuale e già richiesta estensione dell'estradizione, quella del PAVIGLIANITI D., all'udienza del 3.12.96, a seguito del suo arresto in Spagna del 21.11.96; PAVIGLIANITI Santo Salvatore è stato già condannato con rito abbreviato, con sentenza del 15.11.96 della Corte d'Appello di Milano - Sez. IV; il RAFFA è stato invece assolto con sentenza di I grado)

158) delitto p. e p. dall'art.416 bis C.P. per avere fatto parte (con funzioni e ruoli appresso specificati) dell'associazione di tipo mafioso di origine calabrese, nota come 'NDRANGHETA, in particolare di un'articolazione lombarda di tale organizzazione, collegata alle famiglie "DE STEFANO - TEGANO" di Reggio Calabria, "ARENA - COLACCHIO" di Isola Capo Rizzuto in quanto, si avvalevano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava per commettere delitti contro il patrimonio (in specie estorsione, usura, furti, ricattazioni), nonché relativi a traffici di stupefacenti, di armi, omicidi di appartenenti ad organizzazioni avversarie per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche (in particolare di ristoranti, bar, pizzerie, esercizi commerciali operanti nel campo dell'abbigliamento, dell'arredamento, del "movimento terra", distributori di benzina ed autolavaggi, palestre, società finanziarie ed immobiliari, imprese di costruzione e/o di gestione immobili, imprese di demolizione auto e commercio rottami, imprese di trasporto), per acquisire la proprietà di beni immobili (edifici, appartamenti, terreni etc.) e di beni mobili di valore e per procurare profitti ingiusti (anche derivanti dal controllo e dalla gestione di bische clandestine) a sé o ai propri familiari;

in particolare, FLACHI Giuseppe, TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio, BRUNO Antonio, MUSOLINO Vincenzo, PAVIGLIANITI Domenico, RUSSO Paolo, SARLO Mario, TROVATO Mario e VENTURA Pasquale quali organizzatori della associazione (art.416 bis II c.), tutti gli altri quali partecipi della associazione stessa (art.416 bis I c. C.P.);

per tutti, con le aggravanti di far parte di un' associazione armata (c.IV art. 416 bis C.P.) e con quella derivante dal fatto di finanziarie le attività economiche di cui intendevano assumere o di cui avevano assunto il controllo con il profitto del traffico di stupefacenti e di altri delitti (c. 6 art. 416 bis C.P.);

associazione operante in Milano ed in Lombardia (in particolare, in Lecco, Busto Arsizio, in Brianza, in Como, in Varese ed in zone limitrofe), dall'inizio degli anni '80,

NARDI Santino :

159) contravvenzione p. e p. dall'art. 697 C.P. per avere illegalmente detenuto n. 7 cartucce cal. 7,65 marca Fiocchi, munizioni per arma comune da sparo;

accertato in Brescia il 10.6.93

160) Omissis : reato originariamente ascritto ad *ANOBILE Domenico*, già condannato con rito abbreviato (sentenza 15.11.96 della IV Corte d'Appello di Milano)

161) Omissis : reato originariamente ascritto ad *ANOBILE Domenico*, già condannato con rito abbreviato (sentenza 15.11.96 della IV Corte d'Appello di Milano)

PANCIA Maurizio

162) delitto p. e p. dall'art. 648 C.P. per avere ricevuto o acquistato da persone sconosciute, per procurarsi un profitto, due moduli in bianco per carte di identità, provento di furto commesso in danno del Comune di Milano il 16.5.89;

reato accertato in Milano, il 22.6.94

SARLO Mario e MACCHERONE Francesco :

163) delitto p. e p. dagli artt. 110, 477/482, 468 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro (il MACCHERONE fornendo gli estremi dei propri documenti autentici così da consentire al SARLO di utilizzarli per la falsificazione), formavano una falsa carta di identità apparentemente rilasciata dal Comune di Cinisello Balsamo ed una falsa patente di guida, apparentemente rilasciata dalla Prefettura di Milano, apponendo su entrambi i documenti la fotografia del SARLO e le generalità del MACCHERONE Francesco (nonchè, come s'è detto, gli estremi dei suoi analoghi documenti regolarmente rilasciatigli);

e perchè facevao uso dei sigilli contraffatti del predetto Comune e della predetta Prefettura, di cui apponevano l'impronta sui predetti documenti falsificati; per il SARLO M., con

l'aggravante di cui all'art. 61 n.6 C.P., avendo commesso il fatto durante il tempo in cui si sottraeva all'esecuzione di provvedimenti restrittivi emessi a suo carico;

fatti commessi in luogo sconosciuto, comunque in epoca anteriore e prossima al 25.4.93, allorchè i reati venivano accertati in Monza;

OMICIDIO di Salvatore BATTI (S. Gennaro Vesuviano, 23.12.90)

TROVATO Franco e SCHETTINI Antonio :

(nota : nell'udienza dibattimentale dell' 11.10.96, ex art. 517 cpp, è stata meglio contestata l'aggravante di avere agito con premeditazione, di cui al capo n. 164, prima indicata con il mero riferimento alla norma violata)

164) delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 I c. n. 3 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altri (tra cui FLACHI Giuseppe), deliberando l'omicidio quali capi e responsabili dell'organizzazione interessata all'omicidio stesso, cagionavano la morte di BATTI Salvatore, che gli autori materiali del delitto uccidevano con vari colpi d'arma da fuoco; con l'aggravante di avere agito con premeditazione;

165) delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 perchè, in concorso tra loro , secondo i ruoli specificati nel capo precedente, e con gli autori materiali dell'omicidio, illegalmente detenevano e, al fine di commettere l'omicidio ivi specificato, portavano in luogo pubblico (con l'aggravante del numero delle persone di cui al c. II dell'art. 12 L. 497/'74) varie armi comuni da sparo utilizzate nell'azione;

in S. Gennaro Vesuviano, il 23.12.90

MESSINA Salvatore

166) del reato p. e p. agli artt. 110, 81 cpv., 477/482, 468 C.P., perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altre persone, formava una falsa carta di identità, apponendovi numero e generalità di quella vera di FUMAROLA Adriano, e la propria fotografia e perchè, faceva uso della impronta contraffatta del sigillo del Comune di Venegono, così da far risultare il documento in suo possesso come regolarmente rilasciato dallo stesso Comune;

reato accertato in Castelletto Ticino, l'11.11.93 e commesso in luogo sconosciuto, in epoca anteriore e prossima a tale data

(reato contestato al MESSINA, in data 24.10.94, in sede di udienza preliminare)

BRUNO Antonio e SCHETTINI Antonio

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, a SCHETTINI all'udienza dell'11.10.96 ed a BRUNO Antonio all'udienza dell'8.11.96)

167) delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 71 L. 685/75 perché, in concorso tra loro, illegalmente detenevano e cedevano a terze persone quantitativi imprecisati di cocaina (circa un etto) ed eroina (circa 200 grammi), sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.12 stessa Legge;

in luoghi imprecisati, comunque tra Milano e Lecco, attorno alla primavera del 1986

BRUNO Antonio, SCHETTINI Antonio e FOSCHINI Vittorio

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, a SCHETTINI e FOSCHINI all'udienza dell'11.10.96, a BRUNO Antonio all'udienza dell'8.11.96)

168) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 73 DPR n.309/'90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, illegalmente detenevano (SCHETTINI e FOSCHINI in concorso tra loro ex art. 110 C.P.) quantitativi imprecisati di cocaina (comunque oscillanti tra i 20 ed i 200 grammi) che, in almeno due o tre occasioni, FOSCHINI cedeva o faceva cedere a BRUNO Antonio (su indicazione dello SCHETTINI) e questi vendeva a terze persone sconosciute; cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR;
in Milano, tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92

FOSCHINI Vittorio :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

169) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 71 I c. e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75, 73 ed 80 c.2 DPR n.309/'90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nel suo ruolo di vertice all'interno dell'associazione di cui al capo n.34 della rubrica, illegalmente deteneva, acquistava, distribuiva e vendeva a terzi quantitativi imprecisati (comunque ingenti, in quanto dell'ordine di vari kg. per volta) di cocaina ed eroina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all' art. 12 L. 685/'75 e art.14 stesso DPR, tra cui quantitativi di 3 kg. per volta di eroina che, dall'autunno del '92 al giugno del '93, cedeva a CAMERINO Raffaele e MODESTO Giuseppe ;

in Milano, tra il 1989 e la fine del '93

STILO Francesco :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

170) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n.309/'90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nel suo ruolo di addetto alla distribuzione della "merce" all'interno dell'associazione di cui al capo n.34 della rubrica, illegalmente deteneva, distribuiva e vendeva a terzi quantitativi imprecisati (comunque ingenti, in quanto dell'ordine di vari kg. per volta) di cocaina ed eroina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR, tra cui 2 kg. di cocaina e 5 kg. di eroina che, insieme a Raffaele CAMERINO, consegnava in Milano (o zone limitrofe) a Giuseppe MODESTO nel periodo giugno-luglio del '92 ;

in Milano e zone limitrofe, tra il 91 e la fine del '92

UNIONE Renato :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, all'udienza del 5.11.96)

171) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n.309/'90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente acquistava o riceveva, deteneva e vendeva a terzi quantitativi imprecisati (comunque ingenti, in quanto dell'ordine di vari kg. per volta) di cocaina ed eroina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR, tra cui 8 kg. di eroina che, insieme a DONI Ernesto, consegnava a Cormanò attorno alla primavera del '92 a CAMERINO Raffaele, altri 3 kg. di cocaina che nell'aprile del '92 pure consegnava a CAMERINO Raffaele e quantitativi minori di cocaina consegnati sempre allo stesso CAMERINO in varie altre occasioni ;

SARLO Luciano :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

172) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n.309/'90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente acquistava o riceveva, deteneva e vendeva a terzi quantitativi imprecisati (comunque ingenti, in quanto talvolta dell'ordine di vari kg.) di cocaina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR, tra cui due distinti quantitativi di mezzo kg. per volta di cocaina che, nel maggio del '93, consegnava a CAMERINO Raffaele ;

In Milano, Cusano Milanino e località limitrofe, tra il '90 ed il 1993

CAMERINO Raffaele :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

173) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. , 648 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 perché, in concorso con TROVATO Franco e SCHETTINI Antonio e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente acquistava, deteneva e portava in luogo pubblico varie armi da guerra (che acquistava pur sapendole non commerciabili e, dunque, di provenienza delittuosa, e riceveva, al fine di procurare a sé ed ai complici un profitto, da UNIONE Renato e DONI Ernesto) e varie armi comuni da sparo, tra cui, almeno :

- 5 bazooka ;
 - 6 fucili mitragliatori kalaschnicov ;
 - circa 200 bombe a mano a frattura prestabilita, tipo “ananas” ;
- (bazooka, fucili mitragliatori e bombe : **armi da guerra**)

- 1 fucile di precisione con cannocchiale ;
 - 1 fucile a pompa ;
 - 2/3 pistole o revolver ;
- (tutte **armi comuni da sparo**) ;

in Cusano Milanino e zone limitrofe, in almeno 8/9 distinte occasione attorno alla primavera del 1992 e fino al giugno del 1992

UNIONE Renato :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, all'udienza del 5.11.96)

174) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. , 648 C.P., 9, 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 perché, in concorso con DONI Ernesto e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente importava in Italia, acquistava, trasportava dal Veneto in Lombardia, deteneva, portava in luogo pubblico e vendeva a TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio e CAMERINO Raffaele (cui prevalentemente le consegnava materialmente) varie armi da guerra (che, per procurare a sé ed al DONI un profitto, acquistava pur sapendole non commerciabili e, dunque, di provenienza delittuosa) e varie armi comuni da sparo, tra cui, almeno :

- 5 bazooka ;
 - 6 fucili mitragliatori kalaschnicov ;
 - circa 200 bombe a mano a frattura prestabilita, tipo “ananas” ;
- (bazooka, fucili mitragliatori e bombe : **armi da guerra**)

- 1 fucile di precisione con cannocchiale ;

- 1 fucile a pompa ;
- 2/3 pistole o revolver ;
 (tutti armi comuni da sparo) ;
 in Veneto, in Cusano Milanino e zone limitrofe, in almeno 8/9 distinte
 occasione attorno alla primavera del 1992 e fino al giugno del 1992

CARMINATI Claudio :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

175) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. , 110 C.P., 71 L. 685/'75 e 73 DPR n.309/'90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nel suo ruolo di partecipe dell'associazione di cui al capo n.34 della rubrica, illegalmente riceveva, deteneva, distribuiva e cedeva a terzi quantitativi imprecisati (comunque consistenti) di cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR ; tra l'altro ed in particolare ricevendo diversi quantitativi di cocaina nell'ordine di mezzo kg. per volta, da Gianfranco CARUGO, Leonardo CASSANIELLO (che utilizzava persone a lui sottoposte), nella zona di Busto Arsizio, tra il 1992 ed il giugno del 1994; cedendo, in un'occasione collocabile nel 1991, nella zona di Cairate, un modesto quantitativo a COVELLI Gaetano; vendendo in tre-quattro occasioni, nella zona di Cairate, nel periodo autunno '89/primi mesi del '90, quantitativi di cocaina nell'ordine di mezzo kg. per volta a COLOMBO Claudio ed a persone con lui collegate; vendendo a MESSINA Salvatore, tra l'88 ed il 1991 quantitativi di cocaina oscillanti tra i 30 grammi e l'etto per volta (con frequenza settimanale); vendendo a terze persone, in concorso con MESSINA Salvatore (ex art. 110 C.P.), analoghi quantitativi di cocaina tra il 1991 al 1993 a vari comuni clienti, tra cui ASSISI Carmela (ed utilizzando a tale scopo anche una rosticceria in Cairate);

in Cairate e nella zona di Busto Arsizio, tra il 1990 ed il 1994

MESSINA Salvatore :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

176) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. , 110 C.P., 71 L. 685/'75 e 73 DPR n.309/'90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente acquistava o riceveva, deteneva, distribuiva e cedeva a terzi quantitativi imprecisati (comunque consistenti) di cocaina, sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.12 L. 685/'75 ed art.14 DPR 309/'90; tra l'altro ed in particolare acquistando da CARMINATI Claudio, tra l'88 ed il 1991, quantitativi di cocaina oscillanti tra i 30 grammi e l'etto per volta (con frequenza settimanale) e rivendendoli a terze persone; importando dalla Francia, attorno al luglio del '90, due etti di cocaina acquistati da Antonio RECCIA e rivendendoli a terze persone; vendendo attorno alla

metà del '90 un etto di cocaina a VENTURA Anselmo e GRECO Francesco; vendendo in concorso con VENTURA Anselmo 50 grammi di cocaina a TRIMARCO Sabatino nel giugno del '92 in Vanzaghello; vendendo in concorso con CARMINATI Claudio, quantitativi di cocaina oscillanti tra le decine di grammi ed un etto, tra il 1991 al 1993, a vari comuni clienti, tra cui ASSISI Carmela (ed utilizzando a tale scopo anche una rosticceria in Cairate); importando e detenendo, tra la fine del '90 ed i primi mesi del 1991 un kg. di cocaina, appartenuto ad Antonio RECCIA e per la metà circa venduto nella zona di Busto Arsizio attraverso FRANCO Pietro;

in Fagnano Olona, Cairate e nella zona di Busto Arsizio, tra il 1988 ed il novembre del 1993

PASSARO Antonio :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

177) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 perché, in concorso con i vertici dell'associazione di cui al capo n.32 (quali Salvatore e Ciro BATTI, Pasquale PLACENTINO), nella sua qualità di appartenente alla stessa associazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico varie armi da guerra e varie armi comuni da sparo, che materialmente custodiva ;
in Milano, tra l'87 e l'autunno del 1990

MODESTO Giovanni :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

178) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10 e 12 L. 14.10.74 n. 497 perché, in concorso con i vertici dell'associazione di cui al capo n.32 (quali Salvatore e Ciro BATTI, Pasquale PLACENTINO), nella sua qualità di appartenente alla stessa associazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico una mitraglietta, di marca e calibro imprecisato, arma da guerra da sparo, che materialmente egli custodiva ;

in Milano, nell'autunno del 1990

CARRINO Vincenzo :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

179) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. , 110 C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n.309/90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in società con Natale FRANZESE, in Milano, nel periodo compreso tra il settembre del 91 ed il maggio del 1992, illegalmente riceveva da Giuseppe MODESTO e CAPONE Giuseppe quantitativi imprecisati (comunque consistenti) di eroina, che deteneva e vendeva a terzi; e perché, in concorso con CONDEMI Antonio, illegalmente acquistava da terze persone quantitativi ingenti di cocaina (dell'ordine di 5/6 kg. per volta, ogni mese ed, in un'occasione, di 10 kg.), che deteneva e vendeva a terzi (tra l'altro, cedendo a Giorgio PAOLATI, tra il novembre ed il dicembre del 1993, in tre distinte occasioni, circa kg. 3,5 di cocaina); eroina e cocaina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR ;

in Milano, dalla fine del '92-inizio '93, fino a tutto il 1993

LA TORRE Andrea :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

180) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 10 e 14 L. 14.10.74 n.497 perchè, in concorso con gli esecutori materiali dell'omicidio di Walter STRAMBI di cui al capo n.40, illegalmente deteneva nella sua abitazione varie armi comuni da sparo, comprese quelle utilizzate nell'azione predetta e comunque tutte facenti parte della dotazione logistica dell'associazione di cui al capo 34 ;

in Milano, in epoca successiva e prossima al 16.7.88 (data dell'omicidio STRAMBI)

TENTATO OMICIDIO di Michele RADUANO (Mi, 18.6.88)

TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio

(nota: i reati di cui ai capi seguenti nn. 181 e 182 della rubrica sono stati contestati, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

181) delitto p. e p. dagli artt. 56, 110, 575, 577 I c. n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone (tra cui FLACHI Giuseppe e CHIRICO Antonino), TROVATO e SCHETTINI deliberando l'omicidio, SCHETTINI partecipando anche alla sua esecuzione materiale (con Antonio PAPALIA ed altra persona) e CHIRICO attendendo per la fuga, in un punto prestabilito ed a bordo di un'auto "pulita", lo SCHETTINI stesso, compivano **atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di RADUANO Michele** contro cui venivano esplosi vari colpi d'arma da fuoco; con l'aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione;

182) delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 perchè, in concorso tra loro, secondo i ruoli specificati al capo precedente, illegalmente detenevano e, al fine di commettere l'omicidio ivi specificato, portavano in luogo pubblico (con l'aggravante del numero delle persone di cui al c.II dell'art. 14 L.14.10.74 n.497), varie armi comuni da sparo, utilizzate nell'azione ;

in Milano, il 18.6.88

TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio, CHIRICO Antonino :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

183) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 C.P., 71 I c. e 74 I c. n.2 e c. II L. n. 685/'75 e 73 c. 1 e 6, 80 c. 2 DPR n.309/'90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altre persone (tra le quali FLACHI Giuseppe ed il deceduto Michele LOMBARDI), e, dunque, con l'aggravante del numero dei concorrenti, nella loro qualità di vertici o organizzatori dell'associazione di cui al capo n.34 della rubrica, illegalmente acquistavano o ricevevano da varie fonti (tra cui : esponenti della associazione criminale facente capo ai fratelli PAPALIA, esponenti dell'associazione facente capo ai fratelli PAVIGLIANITI, esponenti dell'associazione facente capo a Biagio CRISAFULLI, dagli stessi Salvatore PACE, Giuseppe CARNOVALE e da altri) quantitativi ingenti, in quanto dell'ordine di decine o centinaia di kg. per volta, di cocaina ed eroina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.12 L. 685/'75 e 14 stesso DPR, stupefacenti che illegalmente detenevano e custodivano in magazzini dell'associazione stessa (in particolare gestiti dal CHIRICO), provvedendo successivamente alla vendita ed approvvigionamento ai livelli inferiori dell'associazione ed a "clienti" esterni;

in Milano, Lecco, zone limitrofe e nelle altre zone di operatività dell'associazione indicate sub capo n.34, almeno dalla metà del 1987 fino al giugno del 1993 (per il solo CHIRICO, fino alla fine di novembre del 1991)

TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio, CHIRICO Antonino, ZHODI Hassan :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

184) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 I e II c., 14 L. 14.10.74 n. 497 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altre persone (tra le quali FLACHI Giuseppe ed il deceduto Michele LOMBARDI), e, dunque, con l'aggravante del numero dei concorrenti relativamente al delitto di porto delle armi, nella loro qualità di vertici o organizzatori dell'associazione di cui al capo n.34 della rubrica,

illegalmente detenevano e custodivano in depositi dell'associazione (in particolare gestiti dal CHIRICO) e portavano in luogo pubblico elevatissimi quantitativi di armi da guerra (tra cui fucili mitragliatori, bazooka, bombe a mano, pistole cal.9, esplosivo) ed armi comuni da sparo (tra cui anche 30 fucili, armi comuni da sparo, provenienti dal furto commesso in Meda, il 16.3.1987 in danno dell'armeria BONELLI SPORT di BERTOLOTTI Francesca), costituenti dotazione "logistica" dell'organizzazione stessa;

in Milano, Lecco, zone limitrofe e nelle altre zone di operatività dell'associazione indicate sub capo n.34, almeno dalla metà del 1987 fino al giugno del 1993 (per il solo CHIRICO, fino alla fine di novembre del 1991 e per ZHODI H. fino alla metà del '90)

TOCCI Giorgio

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, all'udienza del 5.11.96)

185) delitto p. e p. dall'art. 71 I c. L. n. 685/'75 perché acquistava da COVELLI Gaetano un kg. circa di eroina, sostanza stupefacente prevista dalla Tab. I di cui all'art.12 L. 685/'75, che, dunque, illegalmente deteneva e che inviava per lo smercio nella zona di Taranto ; quantitativo che, successivamente, veniva restituito dal TOCCI al COVELLI per la sua non buona qualità ;

in Milano, in epoca imprecisata, collocabile tra l'87 e l'88 e, comunque, in epoca anteriore e prossima all'arresto di Covelli in Roma, per violazione della normativa sugli stupefacenti

Omicidio di MASSARI Iseo,(Mi, 30.10.90)

SCHETTINI Antonio e FOSCHINI Antonio

(nota: i reati di cui ai successivi capi nn. 186 e 187 della rubrica sono stati contestati, ex art. 518 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

186) delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone (tra cui TROVATO Franco), deliberando l'omicidio (e, quindi, con l'aggravante della premeditazione), SCHETTINI quali capo e responsabile dell'organizzazione interessata allo stesso, ed il FOSCHINI dando diretto mandato per l'esecuzione dell'omicidio stesso agli autori materiali, cagionavano la morte di MASSARI Iseo, contro il quale venivano esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco;

187) delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 perchè, in concorso tra loro e con gli autori materiali dell'omicidio, secondo i ruoli specificati al capo precedente, illegalmente detenevano e, al fine di commettere l'omicidio ivi specificato,

portavano in luogo pubblico (con l'aggravante del numero delle persone di cui al c.II dell'art. 14 L.14.10.74 n.497), varie armi comuni da sparo utilizzate nell'azione;

reati commessi in Milano, il 30.10.90

SCHETTINI Antonio, PACE Salvatore, FOSCHINI Vittorio, LEDONNE Antonio

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

188) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. , 648 C.P., 12 I e II c., 14 L. 14.10.74 n. 497 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altre persone (tra cui TROVATO Franco e CASSANIELLO Leonardo) e, dunque, con l'aggravante del numero dei concorrenti relativamente al delitto di porto delle armi, illegalmente portavano in luogo pubblico varie armi da guerra e armi comuni da sparo, e ricevevano, per procurarsi un profitto, una vettura di provenienza delittuosa, nell'occasione in cui, **avendo tutti deliberato l'omicidio di Giuseppe RETTURA**, ma agendo materialmente SCHETTINI, FOSCHINI, LEDONNE e CASSANIELLO, questi ultimi si appostavano nei pressi dell'abitazione del RETTURA stesso, inseguivano una autovettura convinti che vi si trovasse la vittima designata e desistevano dal far fuoco solo perché accortisi di avere erroneamente individuato il RETTURA alla guida del veicolo ; con l'aggravante ulteriore di cui all'art. 61 n.2 C.P., avendo commesso entrambi i reati al fine di eseguire l'omicidio di Giuseppe RETTURA

in Milano e zone limitrofe, nell'autunno del 1990

SARLO Mario, TOCCI Giorgio e SARLO Luciano :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96 ai f.lli SARLO ed a quella del 5.11.96 al TOCCI)

189) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 perché, in concorso tra loro e con Gino SARLO, nella loro qualità di vertici della "rete" di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto S.Giovanni facente capo all'associazione di cui al capo 34, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico varie armi da guerra e varie armi comuni da sparo, prevalentemente detenute da persone a loro sottoposte, quali DE PIERRO Cosimo, MAIORANO Antonio, LANDRIANI Ambrogio, CAPECELATRO Diego ed altri ; in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto S.Giovanni e zone limitrofe, dall'inizio del '91 e fino al giugno del '93

SARLO Mario, TOCCI Giorgio e SARLO Luciano :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96 ai f.lli SARLO ed a quella del 5.11.96 al TOCCI)

190) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. , 110 C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n.309/90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella loro qualità di vertici della “rete” di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto S.Giovanni facente capo all'associazione di cui al capo 34, in concorso tra loro, con Gino SARLO ed altri appartenenti alla “rete” da loro diretta, illegalmente ricevevano, detenevano, distribuivano e vendevano-cedevano a terzi quantitativi imprecisati (comunque ingenti, in quanto anche dell'ordine di vari kg. per volta) di cocaina ed eroina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR ;

nella zona di Milano, Cusano Milanino, Cinisello B., Sesto S. Giovanni e zone limitrofe, dalla seconda metà del 1990 e fino al giugno del '93

CAPECELATRO Diego

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

191) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. , 110 C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n.309/90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nel suo ruolo di addetto alla distribuzione e custodia della “merce” all'interno dell'associazione di cui al capo n.34 della rubrica, in particolare operante sotto le “direttive” ed il controllo di Mario SARLO, in concorso con lui ed altri appartenenti alla rete da costui diretta, illegalmente riceveva, deteneva, distribuiva e cedeva a terzi quantitativi imprecisati (comunque ingenti, in quanto anche dell'ordine di vari kg. per volta) di cocaina ed eroina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR ;

nella zona di Milano, Cusano Milanino, Cinisello B., Sesto S. Giovanni e zone limitrofe, dalla seconda metà del 1990 e fino al giugno del '93

CAPECELATRO Diego

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

192) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 perché, in concorso con i fratelli SARLO e con Giorgio TOCCI, nella sua qualità di appartenente all'associazione di cui al capo 34, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente custodiva, deteneva e portava in luogo pubblico varie armi da guerra e varie armi comuni da sparo ;

nella zona di Cusano Milanino, Cinisello B., Sesto S. Giovanni e zone limitrofe, dal 1990 e fino al giugno del '93

MILITELLO Ferdinando :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

193) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. , 110 C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n.309/90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nel suo ruolo di addetto alla distribuzione della “merce” all'interno dell'associazione di cui al capo n.34 della rubrica, in particolare operante sotto le “direttive” ed il controllo di Mario SARLO, in concorso con lui ed altri appartenenti alla rete da costui diretta, illegalmente riceveva, deteneva, distribuiva e cedeva a terzi quantitativi imprecisati (comunque ingenti, in quanto anche dell'ordine di vari kg. per volta) di cocaina ed eroina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR ;

nella zona di Milano, Cusano Milanino, Cinisello B., Sesto S. Giovanni e zone limitrofe, dalla metà del 1990 e fino al 24.4.93 (data del suo arresto)

DE PIERRO Cosimo :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

194) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. , 110 C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n.309/90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nel suo ruolo di addetto alla distribuzione e custodia della “merce” all'interno dell'associazione di cui al capo n.34 della rubrica, in particolare operante sotto le “direttive” ed il controllo prima di Giorgio TOCCI e poi dei fratelli Luciano e Mario SARLO, in concorso con costoro, illegalmente riceveva, deteneva, distribuiva e cedeva a terzi quantitativi imprecisati (comunque ingenti, in quanto anche dell'ordine di vari kg. per volta) di cocaina ed eroina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR (tra cui quantitativi di alcuni etti per volta che acquistava da Mario SARLO, altri quantitativi di cocaina che TOCCI gli affidava per la consegna a clienti etc.); nonché di hashish (tra cui 50 kg. che riceveva da UNIONE Renato ed altre persone), sostanza stupefacente prevista dalla Tab. II di cui all'art.14 stesso DPR

nella zona di Milano, Cusano Milanino, Cinisello B., Sesto S. Giovanni e zone limitrofe, dalla seconda metà del 1990 e fino al giugno del '93

DE PIERRO Cosimo, LANDRIANI Ambrogio e MAIORANO Antonio

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

195) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 perché, in concorso tra loro e con TOCCI Giorgio, SARLO Mario ed altri, nella loro qualità di appartenenti all'associazione di cui al capo 34, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico varie armi da guerra e varie armi comuni da sparo (tra cui : per DE PIERRO, quelle contenute in un borsone che ricevette da Mario SARLO e poi materialmente affidò a Luciano SARLO, nella zona di Cinisello Balsamo, subito dopo la fine di maggio del '92 ; per tutti, quelle portate indosso allorché "scortarono" il TOCCI, dopo l'agguato da questi e dal MAIORANO stesso subito il 11.5.92, ad un incontro con TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio e TOCCI Giorgio; per LANDRIANI e DE PIERRO quelle portate indosso allorché, con il TOCCI, si recarono negli uffici di TUMBARELLO Andrea per un "chiarimento" con malviventi pugliesi nel 1992) ;

in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto S. Giovanni e zone limitrofe, dall'inizio del '91 e fino al giugno del '93

LANDRIANI Ambrogio :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

196) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. , 110 C.P., 73 I c. ed 80 c.2 DPR n.309/'90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nel suo ruolo di addetto alla distribuzione e custodia della "merce" all'interno dell'associazione di cui al capo n.34 della rubrica, in particolare operante sotto le "direttive" ed il controllo di Giorgio TOCCI fino all'arresto di questi ed in concorso con lui ed altre persone, illegalmente riceveva, deteneva, distribuiva e cedeva a terzi quantitativi imprecisati (comunque ingenti, in quanto anche dell'ordine di vari kg. per volta) di cocaina ed eroina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR ;

nella zona di Milano, Cusano Milanino, Cinisello B., Sesto S. Giovanni e zone limitrofe, dall'inizio del 1991 e fino al giugno del '93

MAIORANO Antonio :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

197) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. , 110 C.P., 73 I c. ed 80 c.2 DPR n.309/'90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nel suo ruolo di addetto alla distribuzione e custodia della "merce" all'interno dell'associazione di cui al capo n.34 della rubrica, in particolare operante sotto le "direttive" ed il controllo di Giorgio TOCCI fino all'arresto di questi ed in concorso con lui ed altre persone, illegalmente riceveva, deteneva, distribuiva e cedeva a terzi quantitativi imprecisati (comunque ingenti, in quanto anche

dell'ordine di vari kg. per volta) di cocaina ed eroina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR ;

nella zona di Milano, Cusano Milanino, Cinisello B., Sesto S. Giovanni e zone limitrofe, dall'inizio del 1991 e fino al giugno del '93

MARINARO Giovanni e MARINARO Salvatore

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

198) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. , 110 C.P., 71 I c. L. 685/'75 e 73 I c. DPR n.309/'90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e nella loro qualità di appartenenti all'associazione di cui al capo n.34 della rubrica, in particolare della rete operante nella zona di Lecco, illegalmente acquistavano o ricevevano da Antonio SCHETTINI, da CASSANIELLO Leonardo (cui si rivolgeva il MARINARO Salvatore), da Salvatore PACE (in almeno due occasioni tra il '91 ed il '92 : quantitativi ceduti materialmente a MARINARO Giovanni, dopo che MARINARO Salvatore li aveva richiesti al PACE) e da altre persone, detenevano, distribuivano e vendevano a terzi (tra cui PARISI Antonino, che si riforniva da MARINARO Giovanni, quantitativi imprecisati (comunque consistenti, fino a mezzo kg. per volta) di cocaina ed eroina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR;

acquisti effettuati nella zona di Lecco, Milano, Cusano Milanino, Cormano, Limbiate e zone limitrofe ; detenzione e cessioni effettuate nella zona di Lecco ; attività svoltesi, ad eccezione di breve periodo di detenzione di MARINARO Giovanni iniziato nel giugno dell'89, almeno a partire dall'87 e fino al giugno del '93

SCHETTINI Antonio e TOCCI Giorgio:

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, all'udienza dell'11.10.96 a SCHETTINI ed a quella del 5.11.96 a TOCCI Giorgio)

199) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con TROVATO Franco e MARINARO Salvatore, e con altra persona sconosciuta, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico, alcune armi comuni da sparo, che TOCCI, SCHETTINI e TROVATO intendevano utilizzare per uccidere Fiorenzo FIENI (e, dunque, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi) ;

nella zona di Lecco, Olgiate Molgora e Barlassina, attorno alla fine del 1990

GRECO Francesco

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 517 pp, all'udienza dell'11.10.96)

200) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. , 110 C.P., 73 I c. ed 80 c.2 DPR n.309/'90 perché, anche in concorso con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nel suo ruolo di appartenente all'associazione di cui al capo n.34 della rubrica, in particolare della rete operante nella zona di Busto Arsizio, illegalmente acquistava da Antonio SCHETTINI, Michele LOMBARDI, Antonino CHIRICO, Vittorio FOSCHINI e da altre persone dal FOSCHINI controllate ed operanti nella zona dei cd. "portici" di Quarto Oggiaro (quali Vincenzo CARVELLI), deteneva, distribuiva e vendeva a terzi, tra cui anche MESSINA Salvatore (anche in concorso con FRANCO Pietro e VENTURA Anselmo) quantitativi imprecisati (comunque ingenti, in quanto anche dell'ordine di vari kg. per volta) di cocaina ed eroina, sostanze stupefacenti previste dalla Tab. I di cui all'art.14 stesso DPR; acquisti effettuati nella zona di Milano, Cusano Milanino, Cormano e zone limitrofe ; detenzione e cessioni effettuate nella zona di Busto Arsizio, a partire dall'inizio del 1990 e fino all'atto del suo fermo del 1993:

MESSINA Salvatore :

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

201) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 9, 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con GRECO Francesco ed altre persone, attorno alla seconda metà del 1991 o inizio del 1992, illegalmente acquistava da fornitori operanti nella zona della Val di Susa (Piemonte), trasportava in Lombardia, deteneva e vendeva a DI MODICA Luigi, nella zona di Busto Arsizio un elevato quantitativo di armi comuni da sparo (almeno 25 armi corte, tra cui armi cal. 7,65 o calibro 9x21 e revolver cal. 38 spl); inoltre perché, tra la fine del 1990 ed i primi mesi del 1991, riceveva da terze persone un mitra Kalaschnikov e varie armi corte (il tutto appartenuto alla dotazione di Antonio RECCIA), armi che deteneva in zona di Solbiate e che cedeva, attorno all'estate '93, a terze persone; ancora perché acquistava nella seconda metà del '91, da GRECO Franco e FRANCO Pietro (ricevendole a casa di quest'ultimo in Fagnano Olona) due armi corte, comuni da sparo che rivendeva a terze persone; perché acquistava in Crotone, nell'estate del '92, una pistola tipo Derringer cal. 38 spl di cui, unitamente ad una pistola proveniente dallo stock acquistato in concorso con Franco GRECO in Val di Susa (arma CZ cal. 9x21), consentiva il ritrovamento ed il sequestro (avvenuti il 26.7.96 in Fagnano Olona) ad opera della Polizia Giudiziaria;

SCIROCCO Franco

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

202) delitto p. e p. dagli artt. 624, 625 nn. 2, 5 e 7 C.P., perchè, in concorso con altre persone sconosciute, al fine di trarne profitto, si impossessava di 30 fucili, di marche e calibro vari (comunque, tutte armi comuni da sparo), nonchè di vari articoli di abbigliamento (ta cui maglioni, blusoni marca Silvy Tricot, maglioni marca Lacoste, accappatoi marca Rue Royale Diana, maglioni marca Gigi Rizzi, giacche a vento, tute sportive, cappotti, zaini da montagna, pantaloni e tute da sci etc.) e di una calcolatrice Philips, sottraendo il tutto dall'interno dell'armeria BONELLI SPORT, sita in via Vignoni n.3 MEDA, di proprietà di BERTOLOTTI Francesca, sottraendo, in particolare, i fucili ed altra merce dalle vetrine dell'esercizio, in cui gli autori materiali erano penetrati forzando le serrature di una porta del retro-locale; con le aggravanti dell'avere agito in più di due persone, usando violenza sulle cose, e su merce (quella esistente in vetrina) esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, nonchè con quella di cui all' art. 4 L. 8.8.77 n.533, I c.

In Meda, il 16.3.1987

SCIROCCO Franco

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

203) delitto p. e p. dagli artt. 9, 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, 110, 81 cpv. C.P., perchè, in concorso con il fratello Pasquale, illegalmente deteneva, portava in luogo pubblico e vendeva a SCHETTINI Antonio i 30 fucili, armi comuni da sparo, provenienti dal delitto di furto di cui al capo precedente;

in Milano, dal 16.3.87, fino a pochi giorni dopo tale data

SCHETTINI Antonio

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, all'udienza dell'11.10.96)

204) delitto p. e p. dall'art. 648 C.P. perchè, per procurarsi un profitto, SCHETTINI Antonio acquistava dai fratelli SCIROCCO Pasquale e SCIROCCO Franco e custodiva i 30 fucili di cui al capo precedente, provenienti dal furto commesso in Meda, il 16.3.1987 in danno dell'armeria BONELLI SPORT di BERTOLOTTI Francesca ;

in Milano, pochi giorni dopo il 16.3.87

SARLO Mario e TOCCI Giorgio

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, all'udienza dell'11.10.96 a SARLO M. ed a quella del 5.11.96 a TOCCI)

205) delitto p. e p. dagli artt. 110, 378 C.P. perché, in concorso tra loro e con i deceduti DE VITIS Salvatore e NIGRO Ubaldo, nonché con CAPECELATRO Diego, aiutavano CICALA Gregorio (latitante a seguito di provvedimento restrittivo emesso dalla A.G. di Taranto) a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, ospitandolo e facendolo nascondere nella casa della madre del CAPECELATRO, PASSARO Flores, residente a Cusano Milanino via Stelvio nr. 43;

in periodo compreso tra il 4 ed il 10.4.90

UNIONE Renato, SARLO Luciano, SARLO Mario e TOCCI Giorgio

(nota: i reati di cui ai capi 205 e 206 della rubrica sono stati contestati, ex art. 518 cpp, all'udienza dell'11.10.96 ai f.lli SARLO ed a quella del 5.11.96 a TOCCI ed UNIONE)

206) delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 I e III c. n. 1 C.P., perché, in concorso tra loro e con TUMBARELLO Andrea (ideatore dell'azione), per procurarsi un profitto, si impossessavano della somma di 40 milioni di lire, di un telefono cellulare e di una vettura Mercedes, che, mediante minaccia commessa con arma ed in più persone riunite da UNIONE Renato e SARLO Luciano, autori materiali dell'azione, sottraevano a BELOTTI Flavio ; lungo l'autostrada Milano-Torino, in particolare nell'area dell'autogrill di Galliate presso Novara, in data 21.2.92

207) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497, 61 n.2 C.P. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con TUMBARELLO Andrea, illegalmente detenevano e, al fine di commettere la rapina di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico (agendo materialmente Luciano SARLO e Renato UNIONE) un revolver cal. 38, arma comune da sparo ; nei luoghi e nella data di cui al capo precedente

UNIONE Renato

(nota: il reato di cui a questo capo della rubrica è stato contestato, ex art. 518 cpp, all'udienza del 5.11.96)

208) delitto p. e p. dall'art. 453 I c. n.4 C.P. perché, al fine di metterle in circolazione, Renato UNIONE (in concorso ex art. 110 C.P. con DONI Ernesto) acquistava da terza persona che le aveva falsificate banconote false del valore apparente di centomila dollari U.S.A. e le cedeva a MACCHERONE Franco

In Cusano Milanino, nel maggio del 1992

MANZI Girolamo

(nota: i reati di cui ai capi 208 e 209 della rubrica sono stati contestati, ex art. 518 cpp, all'udienza dell'11.10.96

209) delitto p. e p. dagli artt. 110, 477/482 C.P. perché, in concorso con FOLEGATTI Giancarlo che poneva UNIONE in contatto con MANZI e questi provvedendo alla materiale falsificazione, formava un falso passaporto per UNIONE Renato, apponendone la foto su un documento recante false generalità ;

zona di Cinisello Balsamo e Milano, tra il 10.6.93 ed il 30.11.93

210) delitto p. e p. dagli artt. 110, 378 C.P. perché, in concorso con FOLEGATTI Giancarlo, mediante la falsificazione di passaporto di cui al capo precedente, aiutava UNIONE Renato (latitante a seguito di ordine di fermo del P.M. di Milano del 7.6.93) a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità ;

in zona di Cinisello Balsamo e Milano, tra il 10.6.93 ed il 30.11.93

Con l'aggravante della **recidiva specifica reiterata infraquinquennale** per :

ANNACONDIA Salvatore
BUCCI Vincenzo
BUTTIGLIERI Marco
CAPOLONGO Alfonso
CAPRIATA Giovanni
CAPUANO Vincenzo
CARA DAMIANI Nicola
CARRINO Vincenzo
COVELLI Gaetano
DEL CAMPO Giuseppe
DE PIERRO Cosimo
DI BENEDETTO Giacomino
DI COMITE Nicola

DI GESU'	Francesco
FAZIO	Giuseppe
FOLEGATTI	Giancarlo
GALLELLI	Francesco
GENOVA	Ottavio
GHISETTI	Amilcare
LAMANTEA	Domenico
LENTINI	Umberto Salvatore
LORUSSO	Bernardino
MAGGIORE	Benedetto
MODESTO	Giuseppe
MUNGIELLO	Giovanni
PALELLA	Violando
PALMISANO	Egidio
PANCIA	Maurizio
PAOLATI	Giorgio
PARENTE	Luigi
PRISTERI	Antonino
RIGHETTI	Eugenio
SACCHINELLO	Antonio
RUSSO	Paolo
SARLO	Mario
SCARABAGGIO	Nunzio
SCHETTINI	Antonio
SCIROCCO	Alberto
SIA	Vittorio
STEFANINI	Santino
TARTAGLIA	Giuseppe
TAVAGLIONE	Mario
TOCCI	Giorgio
VENTURA	Anselmo
VENTURA	Pasquale
VERSACI	Vincenzo Lorenzo

con l'aggravante della **recidiva reiterata infraquinquennale** per:

BORRACCIA	Patrizio
CONDEMI	Antonio
CRISAFULLI	Francesco
DI CANDIA	Michele
DI MOLFETTA	Gennaro
D'IZZIA	Giancarlo
ESPOSTO	Felice Adriano
GENTILE	Fiore
GIACOBBE	Salvatore
GRANDE	Francesco

GRECO	Francesco
IENNA	Onofrio
LANDRIANI	Ambrogio
LENTINI	Rosario
LISO	Salvatore
LO CASTRO	Mario
LOMBARDI	Luigi
LOMBARDO	Alfredo
MACCHERONE	Franco
MAIORANO	Antonio
MANZI	Girolamo
MESSINA	Salvatore
MILITELLO	Ferdinando
MODESTO	Giovanni
MONTI	Santino
NANIA	Alessandro
NARDI	Santino
NICOSCIA	Pasquale
PACE	Salvatore
PAPEO	Nicola
PASSARO	Antonio
PIGNATARO	Pasquale
RETTURA	Giuseppe
SCIMONE	Giovanni
SCIROCCO	Francesco
SCIROCCO	Pasquale
ZAPPALA'	Benito

con l'aggravante della **recidiva specifica reiterata** per :

CHIERA	Damiano
CUZZOLA	Antonino
MATALLO	Carlo
PULLANO	Nicola
TROVATO	Franco

con l'aggravante della **recidiva specifica infraquinquennale** per:

CAMERINO	Raffaele
FLACHI	Enrico
LA TORRE	Andrea
PARENTE	Umberto
SARLO	Luciano
TARTAGLIA	Francesco
ZUCCARELLO	Luciano

con l'aggravante della **recidiva reiterata** per :

ASSISI	Carmela
BANDIERA	Attilio
BRUNO	Antonio
CAPECELATRO	Diego
CARMINATI	Claudio
FOSCHINI	Vittorio
GIARMOLEO	Giovanni
INSERRA	Luciano
LEDONNE	Antonio
MAGELLANO	Biagio
MARINARO	Giovanni
PUDDU	Efisio
TROVATO	Mario

con l'aggravante della **recidiva specifica** per:

POLAT	Cafer

con l'aggravante della **recidiva** per:

FLACHI	Francesco
MUSOLINO	Vincenzo
PIGNATARO	Battista
ZUFFRANO	Matteo

Con la parte civile **Giuseppe Vita**, difeso dall'avv. Marco Cozzi, del Foro di Milano. presso il quale ha eletto domicilio.

Udienza del 9 gennaio 1997

RICHIESTE FINALI DEL PUBBLICO MINISTERO

1) **ANNACONDIA Salvatore**, n. Trani (BA), il 21.10.57

CAPO 24 : artt 81 cpv., 110 C.P., 71 e 74 c.I, n.2 L. 685/'75 (acquisti in Milano di consistenti quantitativi di eroina destinati alla “piazza” pugliese);

CAP 60-61-62: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (Omicidio di Salvatore DE VITIS, in Cusano Milanino, il 7.5.91) e connessi reati di detenzione e porto di armi (artt. 110, 61 n.2 C.P.; 10, 12 e 14 L. 497/'74) e ricettazione di autovettura (artt. 110, 648 C.P.);

LXXXIX

CAPO 105 : artt. 110, 81 cpv. C.P. 71 e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75 (sino al luglio del '90) e 73 c.1 e 6 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (fino al luglio del '92) : acquisto di ingenti quantitativi di eroina, cocaina e hashish dal gruppo Paviglianiti;

CAPO 106 : artt. 110-477-482 (formazione di falso documento d'identità nell'interesse di DE LUISI Michele

CAPO 109 : artt. 110 C.P. 71 L. 685/'75 (commercio di rilevanti quantitativi di eroina e cocaina nell'interesse di FRACAPANE e CAPONERA);

CAPO 115 : artt. 110, 81 cpv. C.P. 71 e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75 (commercio di ingenti quantitativi di cocaina, provenienti da Antonio DE MEIS);

CAPO 116 : art.110 C.P., 73 DPR n. 309/090 (acquisto e detenzione di eroina ricevuta da S. MORABITO e P.MOLLICA);

CAPO 137 : artt. 110, 81 cpv. C.P. 71 e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75 (sino al luglio del '90) e 73 c.1 e 6 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (fino al luglio del '92) : acquisto di ingenti quantitativi di eroina e cocaina dal gruppo - RIZZI, tra l'inizio dell'89 e la metà del '91;

CAP 140-141-142 : artt. 110, 112 n.1, 56, 575, 577 I c. n.3 C.P. (tentato omicidio di Efisio PUDDU, in Milano, il 12.1.90) e connessi reati di detenzione e porto di armi (artt. 110, 61 n.2 C.P.; 10, 12 e 14, II c., L. 497/'74) e furto di autovettura (artt. 110, 624,625 nn.2,5 e 7, 61 n.2 C.P.);

CAPO 150 : art.71 L. 685/'75 (detenzione e vendita di mezzo kg. di eroina a LORUSSO B. ed ORIZZONTE V., in Milano, nel settembre del '90)

CAPO 152 : art.110, 81 cpv. C.P., 73 DPR n. 309/090 (acquisto di quantitativi vari di eroina in concorso con CARA DAMIANI Nicola dall'autunno al dicembre del '90);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati contestatigli;

ritenuto il vincolo della continuazione rispettivamente tra i seguenti reati o gruppi di reati:

- **capi 60, 61 e 62 relativi all'omicidio DE VITIS;**
- **capi 140, 141 e 142 relativi al tentato omicidio PUDDU ;**
- **tutti gli altri reati, ad eccezione di quello in tema di falsificazione di documenti di cui al capo 106;**

- per i reati di cui ai capi 60, 61 e 62, ritenuta la premeditazione per il capo 60, ritenuto tra loro il vincolo della continuazione e più grave l'omicidio di cui al capo 60; **concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 L. n. 12.7.91 n. 203 prevalenti su ogni**

aggravante contestata, partendo dalla pena minima di anni 12 di reclusione (previa applicazione dell'attenuante speciale) e, applicando l'ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche, irrogare per tale reato la pena-base di anni 8 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. C.P., per i reati sub capi 61 e 62, fino ad anni 8, mesi 4 di reclusione e lire 1 milione di multa;

- per i reati di cui ai capi 140, 141 e 142, ritenuto tra loro il vincolo della continuazione e più grave il tentato omicidio di cui al capo 140; **concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 L. n. 12.7.91 n. 203 prevalenti su ogni aggravante contestata**, partendo dalla pena minima di anni 3 e mesi 6 di reclusione (previa applicazione dell'attenuante speciale nella misura massima di due terzi sulla pena di 7 anni, risultante dall'applicazione dell'art. 56 C.P. sulla pena prevista per l'omicidio non aggravato) e, applicando l'ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche, irrogare per tale reato la pena-base di anni 2 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. C.P., per i reati sub capi 141 e 142, fino ad anni 2, mesi 4 di reclusione e lire 1 milione di multa;

per il reato di cui al capo 106, per il reato di cui al capo 106, **concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 L. n. 12.7.91 n. 203 prevalenti su ogni aggravante contestata**, partendo dalla pena minima di mesi 3 reclusione (previa applicazione dell'attenuante speciale nella misura massima) e, applicando l'ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche, irrogare per tale reato la pena di mesi 2 di reclusione;

per gli altri reati, **concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 73 c. 7 DPR n. 309/'90 prevalenti su ogni aggravante contestata** ritenuto più grave quello di cui al capo 105; partendo dalla pena minima di anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa, applicando la diminuzione quasi di due terzi per l'attenuante speciale e, sulla pena conseguente di anni due, mesi 9 di reclusione e lire 18.000.000 di multa, quella di un terzo per le generiche, irrogare per tale reato la pena-base di anni 1, mesi 8 di reclusione + lire 12.000.000, aumentata ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, fino ad anni 2, mesi 6 di reclusione e lire 20 milioni di multa;

così, complessivamente, si chiede la condanna di ANNA CONDIA Salvatore alla pena di anni 13 e mesi quattro di reclusione e lire 22 milioni di multa

ASSISI Carmela, n. Napoli, il 2.12.45

CAPO 34: art.74, c. II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete di Busto Arsizio" alla Associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 84 : art. 81 cpv. C.P.; 73 DPR n.309/'90 (acquisti e detenzione di quantità varie di cocaina)

con la recidiva reiterata

Condanna per tutti i reati a lei contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

concesse le attenuanti generiche prevalenti su ogni aggravante contestata;

ritenuto più grave quello di cui al capo 34; partendo dalla pena minima di anni 6 e 8 mesi di reclusione (con applicazione della diminuzione di un terzo per le generiche), aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna dell'ASSISI alla pena di anni 8 di reclusione e lire 20 milioni di multa;**

BANDIERA Attilio, n. Cittanova (RC) il 7.5.45

CAPO 1: art.75 c. IV^e e V^e L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO)

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, in qualità di organizzatore, all'interno delle "rete" operante in Milano alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 158: art. 416 bis, c. 6 C.P. (partecipazione ad associazione di stampo mafioso)

con la recidiva reiterata

Assoluzione dai reati di cui ai capi 1 e 158 per non avere commesso il fatto;

condanna per il capo 34, ritenuto, però, ex art. 521 I c. Cpp, in luogo del reato associativo originariamente contestatogli, il reato di favoreggiamento personale nei confronti di FLACHI Giuseppe così formulato : "BANDIERA Attilio e GALIMBERTI Rosa Orsola : *delitto p. e p. dagli artt. 110, 378 C.P. perchè, in concorso tra loro, aiutavano FLACHI Giuseppe, colpito da mandato di cattura emesso dalla A.G. di Bologna quale responsabile dell'omicidio di Domenico VALENTE (fatto commesso in Bologna, il 16.10.89), a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, ospitandolo inizialmente presso una loro casa sita in Cernusco sul Naviglio (MI), poi consentendo che FLACHI utilizzasse allo stesso scopo una villa di loro proprietà sita nei pressi di Nizza (Francia), ove FLACHI stesso veniva catturato il 30.11.91, nonchè prestandogli assistenza durante la latitanza e mettendo a disposizione la predetta villa sita in Francia per incontri tra il FLACHI stesso ed i suoi familiari; dalla fine del 1989 al 30.11.91;*"

si chiede la condanna del BANDIERA Attilio per questo reato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione (pena base anni 3 di reclusione aumentata per la recidiva)

In subordine rispetto a tale ultima richiesta relativa al capo 34, qualora non si ritenesse l'ipotesi di cui all'art. 521 I c. C.P.P., assoluzione per non avere commesso per il reato

associativo e rimessione degli atti al PM, ex art. 521 II c. C.P.P., in ordine al prospettabile reato di favoreggiamento personale ex art. 378 CP

4) **BORRACCIA** **Patrizio**, n. 30.9.53 a Napoli

CAPO 86 : art.73 DPR n. 309/'90 (offerta in vendita di 70 kg. di cocaina; detenzione e cessione di 1 kg. di cocaina, in Brescia, attorno alla metà del dicembre del '91)

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Si chiede la condanna di BORRACCIA per il reato contestatogli, esclusa l'ipotesi dell'ingente quantità dello stupefacente oggetto dell'accusa (prospettabile alla luce della formulazione del capo d'accusa), alla pena di anni 8 , mesi 6 di reclusione e lire 60 milioni di multa (pena base : anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa, con aumento per la recidiva)

5) **BORZACHIELLO** **Antimo**, n. Sant'Antimo il 16.8.49

CAPO 101 : art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da Domenico e Santo PAVIGLIANITI quale depositario di stupefacenti e armi e addetto alla cessione della droga ai clienti).

Si chiede la condanna per il reato contestatogli, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena minima di anni 10 di reclusione

6) **BRUNO** **Antonio**, n. Isola Capo Rizzuto (CZ) il 6.7.1956

CAPO 34: art.74 c.1, 3 e 4 DPR n. 309/'90 (partecipazione, in qualità di organizzatore, all'interno delle "rete" operante in Lecco, Varese, Monza, Brianza e zone limitrofe, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto preposto alla gestione di grossi quantitativi di stupefacente, all'approvvigionamento dei membri della rete e ai contatti con i dirigenti);

CAPO 89: artt. 81 cpv. C.P., 71 e 74 I c. n.2 L. 685/'75 (per avere detenuto e ricevuto due distinti quantitativi di circa mezzo kg di cocaina da TROVATO Franco, nel parco di Monza, tra l'84 e l'85);

XCIII

CAPO 90 : artt. 110 C.P., 71 e 74 I c. n.2 L. 685/'75 (per avere detenuto e ceduto circa mezzo kg. di cocaina a MATALLO Carlo, in concorso con TROVATO Franco, in Monza, tra l'84 e l'85);

CAPO 91: artt. 71 e 74 I c. n.2 L. 685/'75 (per avere detenuto e ceduto a MARCULLI Michele un imprecisato quantitativo di cocaina, non modico, in Monza, tra l'84 e l'85);

CAPO 93: artt. 81 cpv. C.P., 71 e 74 I c. n.2 L. 685/'75 (per avere detenuto e ceduto quantitativi imprecisati di eroina a DI GESU' Francesco, in zona di Monza e della Brianza, tra l'84 e l'inizio dell'86);

CAPO 94: artt. 81 cpv. C.P., 71 e 74 I c. n.2 L. 685/'75 (per avere detenuto e ceduto quantitativi imprecisati di eroina, dell'ordine, comunque, di circa mezzo kg. per volta, a RUSSO Paolo, in Monza, tra l'84 e l'85);

CAPO 158: art. 416 bis c. II C.P. (partecipazione ad associazione di stampo mafioso, con funzioni di organizzatore)

CAPO 167: artt.110 C.P., 71 L. 685/75 (concorso con SCHETTINI in detenzione e cessione di quantitativi imprecisati di cocaina - circa un etto - ed eroina - circa 200 grammi -) in luoghi imprecisati, comunque tra Milano e Lecco, attorno alla primavera-metà del 1986

CAPO 168 : art. 81 cpv. C.P., 73 DPR n.309/'90 (detenzione di quantitativi imprecisati di cocaina - comunque oscillanti tra i 20 ed i 200 grammi - materialmente ricevuti da Vittorio FOSCHINI o da persone da costui incaricate : in Milano, tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92)

con la recidiva reiterata

Assoluzione dal reato di cui al capo 93 perché il fatto non sussiste

Condanna per tutti gli altri reati a lui contestati; ritenuta, in ordine al capo 34 ed al capo 158, l'ipotesi di partecipazione alle due associazioni (rispettivamente ex art. 74 c.2 DPR n. 309/'90 e 416 bis c. I C.P.), in luogo di quella di organizzatore delle stesse, originariamente contestategli;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 16 di reclusione, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di BRUNO Antonio alla pena di anni 21 di reclusione e lire 50 milioni di multa**

7) **BUCCI**

Vincenzo, n.S. Cristobal (Venezuela), il 17.5.1957

CAP1 18 e 19 : artt. 110, 56, 575, 577 n.3 C.P. (Tentato omicidio ZOHDH Hassan, in Milano l'8.3.82) e connesso delitto di porto d'arma aggravato (artt.110, 61 n.2 C.P., 12 e 14, I e II C., L. 14.10.74 n.497)

Condanna per tutti i reati a lei contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave quello di cui al capo 18; partendo dalla pena minima di anni 12 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per l'altro reato, si chiede la **condanna di BUCCI alla pena di anni 13 di reclusione e lire 1 milione di multa; con la sentenza, sarà precisato che la data di consumazione dei reati contestati è quella dell'8.3.1982**

8) **BUSILLO Pirro**, n. Campagna (SA), il 26.9.1957

CAPO 97 : art.378, c. I e II e 61 n. 9 C.P.P (favoreggiamento in favore di BRUNO Cesare e SCHETTINI Antonio, ai quali rendeva note le indagini e le intercettazioni in corso e di cui aveva appreso dall'Isp. Antonino D'AMBROSIO della Criminalpol di Milano: fatti commessi tra il 27.4.92 ed il 7.5.92)

Si chiede la condanna del BUSILLO per il reato ascrittogli alla pena di anni 5 di reclusione (ivi compreso l'aumento per l'aggravante contestatagli)

9) **BUTTIGLIERI Marco**, n. Tradate (VA). il 10.7.1960

CAPO 101 : art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da Domenico e Santo PAVIGLIANITI quale addetto alla vendita della droga ai clienti, in particolare a quelli residenti in Sardegna).

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Si chiede la condanna del BUTTIGLIERI per il reato contestatogli, alla pena di anni 18 di reclusione (pena base : anni 17 di reclusione, aumentata per la recidiva)

10) **CAMERINO Raffaele**, n. Novate Milanese (MI), l'11.9.69

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, in qualità di organizzatore, all'interno delle "rete" operante in Milano alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6, 80 c.2 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di ingenti quantitativi di stupefacenti)

CAPO 173 : artt. 110, 81 cpv., 648 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 (ricettazione, acquisto, detenzione e porto in luogo pubblico di varie armi da guerra e comuni da sparo, in Cusano Milanino e zone limitrofe, in varie occasioni, tra la primavera ed il giugno del '92)

con la recidiva specifica infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 24 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati e la recidiva, si chiede la *condanna di CAMERINO Raffaele alla pena di anni 30 di reclusione e lire 50 milioni di multa;*

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere dell'imputato per i reati sub capi 37 e 173, contestati o precisati nel corso del dibattimento

11)*CAPECELATRO Diego*, n. Napoli, 2.9.46

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante nella zona di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e zone limitrofe alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 72: artt. 110 C.P., 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (concorso nella detenzione di un quantitativo non modesto di cocaina, in Milano, tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92);

CAPO 77: artt. 110 C.P., 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (concorso nella detenzione di circa mezzo kg. di cocaina, in Milano, nel febbraio del '92);

CAPO 191 : artt. 110, 81 cpv. C.P., artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (ricezione, detenzione, distribuzione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina, nell'ambito dell'associazione di cui al capo n.34, in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto S. Giovanni e località limitrofe. tra la seconda metà del '90 e fino al giugno del 1993);

CAPO 192: artt.110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, facenti parte della dotazione logistica dell'associazione di cui al capo n.34, in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto S. Giovanni e località limitrofe, dal '90 e fino al giugno del 1993)

con la recidiva reiterata

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 191; partendo per esso dalla pena base di anni 15 di reclusione e lire 80 milioni di multa, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, **condanna di CAPECELATRO Diego alla pena di anni 22 di reclusione e lire 100 milioni di multa;**

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere dell'imputato per i reati sub capi 191 e 192, contestati o precisati nel corso del dibattimento

12)CAPOLONGO **Alfonso**, n. Cerignola (FG), l'1.8.58

CAPO 1: art.75 c. I, IV^e e V^e L. n. 685/'75 (partecipazione, con funzioni di organizzatore, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO)

CAPO 7: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà circa dell'87);

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di stupefacenti)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati; ritenuta, ex art. 521 I c. C.P., in ordine al capo 34, la più grave qualifica di organizzatore dell'associazione in luogo di quella di partecipe originariamente contestatagli;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 24 di reclusione, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di CAPOLONGO Alfonso alla pena di anni 26 di reclusione e lire 50 milioni di multa**

13)CAPONE **Giuseppe**, n. Catania, il 13.6.1959

CAPO 1: art.75 c. I, IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione, con funzioni di organizzatore, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO)

CAPO 7: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà circa dell'87);

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione con funzioni di organizzatore, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6, 80 c. 2 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di stupefacenti)

CAPO 65: artt. 110 C.P., 71 I c. L. 685/'75 (concorso con DI DONATO Michele in detenzione ed acquisto da CRISAFULLI Francesco di 2/3 etti di eroina consistenti quantitativi di stupefacenti)

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 24 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la *condanna di CAPONE Giuseppe alla pena di anni 28 di reclusione e lire 50 milioni di multa;*

14)CAPRIATA Giovanni, n. Milano, il 14.4.59

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di stupefacenti)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 13 di reclusione, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la *condanna di CAPRIATA Giovanni alla pena di anni 15 di reclusione e lire 50 milioni di multa;*

15) CAPUANO Mario Vincenzo, n. Pozzuoli (NA), il 10.4.45

CAPO 127 : artt.81 cpv. C.P., 73 c.1 DPR n. 309/'90 (acquisto, detenzione e vendita, in più occasioni - la prima delle quali in concorso con il deceduto Antonio MIRANDA - di 1kg complessivo di cocaina, in Milano, tra il maggio ed il settembre del '91)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per il reato continuato ascrittogli;

partendo dalla pena base di anni 10 di reclusione e lire 60 milioni di multa, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. , si chiede la ***condanna di CAPUANO Mario Vincenzo alla pena di anni 14 di reclusione e lire 70 milioni di multa;***

16) CARA DAMIANI Nicola, n. 13.10.46 Bari

CAPO 152 :artt.81 cpv, 110 C.P., 73 c.1 DPR n. 309/'90 (acquisto, detenzione, trasporto e vendita, in più occasioni, in concorso con ANNACONDIA Salvatore, di svariati consistenti quantitativi di eroina, in Trezzano ed altre località tra l'autunno ed il dicembre del '90)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per il reato continuato ascrittogli;

partendo dalla pena base di anni 12 di reclusione e lire 60 milioni di multa, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. , si chiede la ***condanna di CARA DAMIANI Nicola alla pena di anni 16 di reclusione e lire 80 milioni di multa;***

17)CARMINATI Claudio, n. San Donà di Piave (Ve), il 19.8.54

CAPO 34: art.74, c. II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete di Busto Arsizio" alla Associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 175: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c. L. 685/'75 e 73 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione di consistenti quantitativi di cocaina, in Cairate e nella zona di Busto Arsizio, tra il 1990 ed il 1994)

con la recidiva reiterata

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 14 di reclusione, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, **condanna di CARMINATI Claudio alla pena di anni 19 di reclusione e lire 60 milioni di multa;**

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere del CARMINATI, per il reato sub 34 non disposta a suo tempo dal GIP di Milano, nonchè per il reato sub capo 175 contestato nel corso del dibattimento

18) **CARRINO Vincenzo**, n. Napoli, il 17.4.56

CAPO 32 : art.75 c. IV^e e V^e L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da Salvatore BATTI, Pasquale PLACENTINO ed altri, in Milano, dall'82 al '90);

CAPO 33: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c. - 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75, 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, fino all'autunno del '90);

CAPO 179: artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (acquisto, detenzione, vendita e cessione aggravate di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, dalla fine del '92 - inizio del '93 fino a tutto il '93);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 179 (episodio relativo a dieci kg. di cocaina); concesse al CARRINO le attenuanti generiche, da considerarsi prevalenti sulle aggravanti contestate; partendo conseguentemente per tale reato dalla pena base di anni 5, mesi 4 di reclusione e 34 milioni di multa, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di CARRINO Vincenzo alla pena di anni 6, mesi 6 di reclusione e lire 40 milioni di multa;**

19) **CHIERA Damiano**, n. Guardavalle, il 3.1.1953

CAPO 96: artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497, 648 C.P. (detenzione e porto aggravato di armi comuni e da guerra da sparo, ricettazione di una vettura di provenienza furtiva, le une e l'altra da utilizzarsi nel progettato duplice omicidio di Franco TROVATO e Pasquale NICOSCIA- fatti avvenuti in Garbagnate, Mezzago, zona di Lecco, tra il 10 ed il 20.10.88)

con la recidiva specifica reiterata

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di porto di arma da guerra; partendo per esso dalla pena base di anni 4 di reclusione e lire 1.000.000 di multa, aumentata tale pena per la recidiva e l'aggravante contestata ad anni 5 e mesi 6 di reclusione e lire 2.000.000 di multa; ulteriormente aumentata ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di *CHIERA Damiano alla pena di anni 7 di reclusione e lire 3 milioni di multa;***

20.CHIRICO Antonino, n. Gallico (RC), il 13.1.1941

CAPO 1: art.75 c. IV^e e V^e L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO)

CAPO 3: artt. 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (per avere procurato all'organizzazione di cui al capo n.1 ingenti quantitativi di eroina e cocaina, ponendo in contatto, all'inizio dell'82, CICCARDI e DI DONATO Michele con i fornitori siciliani);

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, quale organizzatore addetto alla gestione dello stupefacente ed all'amministrazione dei proventi, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 35 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 c.1, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n.685 (acquisto di ingenti quantitativi di eroina e cocaina presso il gruppo SERGI e presso fornitori siciliani, tra l'85 ed il 90);

CAPO 36 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 c.1, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n.685 (detenzione e vendita di ingenti quantitativi di eroina e cocaina al gruppo SERGI e presso fornitori siciliani, tra l'85 ed il 90);

CAPO 63: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (per avere detenuto e venduto a DI DONATO Michele, tra l'87 e l'88, quantitativi di mezzo kg. per volta di cocaina);

CAPO 158: art. 416 bis, c. 6 C.P. (partecipazione ad associazione di stampo mafioso)

CAPO 183 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 c.1, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n.685 e 73 c.1 e 6, 80 c.2 DPR n. 309/'90 (acquisto, detenzione e vendita di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, nell'ambito dell'attività dell'associazione di cui al capo 34, in Milano, Lecco e zone limitrofe, almeno dalla metà dell'87 e fino alla fine del novembre del '91);

CAPO 184 : artt.110, 81 cpv. C.P., 10, 12 I e II c. e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto delle armi da guerra e comuni da sparo, costituenti dotazione dell'associazione di cui al capo

34, in Milano, Lecco e zone limitrofe, almeno dalla metà dell'87 e fino alla fine del novembre del '91);

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 24 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di CHIRICO Antonino alla pena di anni 30 di reclusione e lire 50 milioni di multa;**

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere dell'imputato per i reati sub capi 183 e 184, contestati o precisati nel corso del dibattimento

21) **CICCARDI Pietro**, n. Galatina (LE), il 29.10.47

CAPO I: art.75 c. I, IV^e e V^e L. n. 685/'75 (partecipazione, con funzione di dirigente ed organizzatore, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO)

CAPO 4: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2, II c. L. 685/'75 (acquisto, ricezione, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà dell'87);

CAPO 5: artt. 110, 112 n.1. (in relazione al delitto di detenzione di armi) C.P., 10, 12 I e II c. (in relazione al delitto di porto illegale di armi) e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di varie armi da fuoco, comuni e da guerra, costituenti dotazione dell'associazione di cui al capo n.1);

CAPO II : artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 319 e 321 c.p.(corruzione continuata ed aggravata dell'allora brigadiere CC.. ORLANDO Mario)

CAPO 28 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2, II c. L. 685/'75 (detenzione e vendita a NOTARO Mario e PAPADIA Raffaele di consistenti quantitativi di eroina, fino alla fine dell'87).

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 1; partendo per esso dalla pena base minima di anni 20 di reclusione e 100 milioni di multa, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di CICCARDI Pietro alla pena di anni 25 di reclusione e lire 120 milioni di multa;**

22) **COCO** **Rolando** nato Marcedusa (CZ) il 31.8.50

CAPO 158: art. 416 bis, c. 6 C.P. (partecipazione ad associazione di stampo mafioso)

Si chiede la **condanna di COCO Rolando alla pena di anni 9 di reclusione** (pena base : anni 6 ex art. 416 bis c.6 C.P., con aumento della metà ai sensi del c.6 dello stesso articolo di legge)

23) **COLIA** **Antonio**, n. Lavello (PZ), il 19.1.1947

CAP 16-17: artt. 110, 56, 575, 577 n.3 C.P.(Tentato omicidio in danno di FLACHI Giuseppe e ZHODI Hassan) e artt. 110, 61 n.2 C.P. 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (porto d'arma aggravato e finalizzato al predetto tentato omicidio) : fatti commessi in Milano, il 2.3.1981

Si chiede l'assoluzione di COLIA limitatamente al tentato omicidio in danno di ZHODI Hassan perché il fatto non sussiste;

Condanna per tutti gli altri reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 16 (tentato omicidio in danno del FLACHI Giuseppe); partendo per esso dalla pena base minima di anni 12 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di COLIA Antonio alla pena di anni 15 di reclusione e lire 1 milione di multa;**

24) **CONDEMI** **Antonio**, n. Napoli, il 24.9.1949

CAPO 32 : art.75 c. IV^ e V^ L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da Salvatore BATTI, Pasquale PLACENTINO ed altri, in Milano, dall'82 al '90);

CAPO 33: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà circa del '90);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 32; partendo per esso dalla pena base di anni 17 di reclusione, aumentata tale pena per la recidiva contestata ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di CONDEMI Antonio alla pena di anni 22 di reclusione e lire 30 milioni di multa;**

CIII

25) **COVELLI Gaetano**, n. Petilia Policastro (CZ), il 15.6.1959

CAPO 21: art.71 L. 685/75 (acquisto da DI DONATO e SCIMONE e detenzione a scopo di spaccio di 1 kg. circa di cocaina ricevuta in due distinte occasioni, in quantitativi di mezzo kg.per volta);

CAPO 34: art.74 c.1, 3 e 4 DPR n. 309/'90 ((partecipazione con funzioni di organizzatore, all'interno delle "rete" operante in Busto Arsizio, Como e zone limitrofe, nonché nel bresciano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 86 : art 110 C.P. e 73 DPR n. 309/'90 (acquisto da BORRACCIA Patrizio e detenzione a scopo di spaccio di 1kg di cocaina : in Brescia, metà del dicembre del '91);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 20 di reclusione, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di COVELLI Gaetano alla pena di anni 25 di reclusione e lire 30 milioni di multa;**

Ai sensi dell'art. 307 c.2, lett. "b" C.P.P., si richiede che la Corte, contestualmente alla sentenza, ripristini la custodia cautelare in carcere dell'imputato, poichè alla luce della entità della pena che sarà irrogata in caso di accoglimento della richiesta sopra precisata, appare evidente il rischio di fuga dello stesso.

26) **CRISAFULLI Francesco**, n. Comiso (RG), il 3.10.52

CAPO 64: art.71 I c. L. 685 /'75 (acquisto di 1/2kg di eroina da LO CASTRO e successiva vendita a CAPONE Giuseppe, grazie all'interessamento di DI DONATO Michele: Milano, 1989).

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Si chiede la **condanna di CRISAFULLI Francesco alla pena di anni 6 di reclusione e lire 10 milioni di multa** (pena base : anni 5 di reclusione e lire 8 milioni di multa, aumentata per la recidiva)

27) CURINGA Domenico, n. Rosarno (RC), l'1.7.48

CAPO 34: art.74 c.1, 3 e 4 DPR n. 309/'90 ((partecipazione con funzioni di organizzatore, all'interno delle "rete" operante in Busto Arsizio, Como e zone limitrofe, quale responsabile della zona di Como, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 158 : Partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. I, IV e VI)

Condanna per tutti i reati a lui contestati, previa derubricazione di quello di cui al capo n.34 in partecipazione semplice all'associazione ai sensi del c. 2 art. 74 DPR n. 309/'90; ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;
ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base minima di anni 12 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di CURINGA Domenico alla pena di anni 14 di reclusione**

28) CUZZOLA Antonino, n. Reggio Calabria, l'1.6.52

CAPI 46-47-48 : artt.110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Luigi BATTI del 18.9.90), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio), artt. 110, 61 n.2, 411 C.P. (connesso reato di distruzione di cadavere);

CAPI 53-54-55: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Paolo CIRNIGLIARO del 10.11.90), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio), artt. 110, 648 C.P. (connesso reato di ricettazione di autovettura);

CAPO 101 : art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, con funzioni di organizzatore, alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da Domenico e Santo PAVIGLIANITI);

CAPO 102 : artt. 110 C.P., 73 c. 1 e 6, 80 n.2 DPR n. 309/'90 (concorso nella detenzione degli ingenti quantitativi di eroina, cocaina e hashish sequestrati in Cermenate il 15.10.91 nel corso dell'operazione che portò all'arresto di BORZACHIELLO Francesco e SABATINO Bruno);

CAPO 103: artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 648, 697 C.P.; 10, 12 I e II c., 14 L. 14.10.74 n. 497, 23 III e IV c. L. 18.4.75 (concorso nella ricettazione, detenzione e porto di armi comuni e da guerra da sparo, anche clandestine e del relativo munizionamento, il tutto sequestrato in Cermenate il 15 ed il 18.10.91 nel corso dell'operazione che portò all'arresto di BORZACHIELLO Francesco e SABATINO Bruno);

CV

CAPO 104: artt.110, 81 cpv. C.P., 71e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75, nonchè 73 c.1 e 6, ed 80 c. 2 DPR n. 309/'90 (detenzione e vendita - ad ANNACONDIA Salvatore ed a persone agenti in concorso con lui - di ingenti quantitativi di eroina, cocaina e di hashish)

CAPO 158 : Partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. I, IV e VI)

con la recidiva specifica reiterata

Condanna per tutti i reati contestatigli;

ritenuto il vincolo della continuazione, da un lato, tra i reati di cui ai capi 46,47,48,53,54 e 55 (omicidi di Luigi BATTI e Paolo CIRNIGLIARO) e, dall'altro, tra tutti gli altri reati;

per gli omicidi da ritenersi uniti dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave l'omicidio di Luigi "Ciro" BATTI (capo 46), si chiede per tale reato la pena dell'ergastolo; si richiede l'ergastolo anche per l'omicidio di Paolo CIRNIGLIARO (capo 53);

dovendosi per tutti gli altri reati irrogare una pena detentiva che certamente (visti i minimi edittali) sarebbe superiore ai cinque anni di reclusione;

visto il disposto dell'art. 72 C.P., ***chiede la condanna di CUZZOLA Antonino alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per diciotto mesi;***

29) **DE CARLO Donato**, n. Vernole (LE), l'1.3.45

CAPO 87: artt. 110, 81 cpv., 56, 629, in relazione all'art. 628 III c. n. 1 e n.3 C.P. (estorsione e tentata estorsione in danno di VITA Giuseppe)

CAPO 158 : Partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. I, IV e VI)

Condanna per tutti i reati contestatigli;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tali reati:

ritenuto più grave il reato di estorsione consumata di cui al capo 87; determinata la pena base per tale reato in anni 7 di reclusione e lire 3.000.000 di multa, aumentata tale pena, ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si ***chiede la condanna di DE CARLO Donato alla pena di anni 10 di reclusione e lire 4 milioni di multa;***

30) **DEL CAMPO Giuseppe**, n. Apricena (FG), il 5.9.51

CAPO 1: art.75 c. II[^], IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO, in quanto cliente stabile della stessa, tra l'85 e l'86);

CVI

CAPO 15: artt. 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (acquisto, detenzione, vendita aggravati di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, tra l'85 e l'87);

CAPO 22: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (concorso in acquisto, detenzione, vendita aggravati di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, tra l'82 e l'87);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 15; partendo per esso dalla pena base di anni 15 di reclusione e lire 9 milioni di multa (ivi compreso l'aumento ex art. 74 I c. n.2 L. 685/'75), aumentata tale pena per la recidiva contestata ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di DEL CAMPO Giuseppe alla pena di anni 18 di reclusione e lire 20 milioni di multa;**

31) **DE PIERRO Cosimo**, n. Taranto, il 15.4.59

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante nella zona di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e zone limitrofe alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 76: artt. 110 C.P., 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (concorso nella detenzione di un quantitativo non modesto di cocaina, in Milano, tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92, in parte personalmente consumata);

CAPO 194 : artt. 110, 81 cpv. C.P., artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (ricezione, detenzione, distribuzione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina, nell'ambito dell'associazione di cui al capo n.34, in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e località limitrofe. tra la seconda metà del '90 e fino al giugno del 1993);

CAPO 195: artt.110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, facenti parte della dotazione logistica dell'associazione di cui al capo n.34, in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e località limitrofe, dal '90 e fino al giugno del 1993)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 194 (detenzione di ingenti quantitativi di stupefacenti); concesse al DE PIERRO le attenuanti generiche, da considerarsi prevalenti su

tutte le aggravanti contestate; partendo per tale reato dalla pena base di anni 5, mesi 4 di reclusione e 34 milioni di multa, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la ***condanna di DE PIERRO Cosimo alla pena di anni 7 di reclusione e lire 40 milioni di multa;***

32) DI BENEDETTO Giacomino, n. Putignano (BA), il 12.8.47

CAPO 105 : artt.110, 81 cpv. C.P., 71e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75, nonché 73 c.1 e 6, ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (concorso nell'acquisto e nella detenzione a fine di spaccio, unitamente ad ANNACONDIA Salvatore ed altri, di ingenti quantitativi di eroina, cocaina ed hashish forniti dal gruppo PAVIGLIANITI di Cermenate);

CAPO 114: artt.110, 81 cpv. C.P. 73 c.1 e 6, ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (concorso nell'acquisto e detenzione a scopo di spaccio di ingenti quantitativi di eroina e cocaina forniti dal gruppo PAVIGLIANITI di Cermenate: tra il maggio del '91 e l'inizio del '92);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 114 (detenzione di ingente quantitativo di stupefacente); partendo per tale reato dalla pena base di anni 15 di reclusione e 75 milioni di multa (già calcolando in questa pena l'aumento ex art. 80 c.2 DPR 309/'90), aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la ***condanna di DI BENEDETTO Giacomino alla pena di anni 19 di reclusione e lire 90 milioni di multa;***

33) DI CANDIA Michele, n. Andria (BA), il 30.1.47

CAPO 134 : art.74, c.II e III DPR n. 304/'90 (partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da Michele RIZZI);

CAPO 136: artt.110, 81 cpv. C.P., 71e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75, nonché 73 c.1 e 6, ed 80 c. 2 DPR n. 309/'90 (concorso nella detenzione e vendita - ad ANNACONDIA Salvatore ed a persone agenti in concorso con lui - di ingenti quantitativi di eroina e cocaina e relativo trasporto da Milano fino alla zona di Trani, tra l'inizio dell'89 e la metà del '91; per DI CANDIA: dall'agosto del '90)

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

CVIII

ritenuto più grave il reato di cui al capo 136 (detenzione di ingente quantitativo di stupefacente); partendo per tale reato dalla pena base di anni 15 di reclusione e 90 milioni di multa (già calcolando in questa pena l'aumento ex art. 80 c.2 DPR 309/'90), aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di DI CANDIA Michele alla pena di anni 23 di reclusione e lire 120 milioni di multa;**

34) **DI COMITE Nicola**, n. Taranto, il 20.5.1963

CAP 58-59 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Antonio MONTICELLI, in Cogliate, l'8.10.90), artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 I e II c. e 14 L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio);
CAPO 71: 81 cpv. 648 C.P., 10 e 12 L. 14.10.74 n.497 (ricettazione, porto e detenzione di un mitra consegnatogli da Ubaldo NIGRO, in Cologno Monzese, tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati contestatigli;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di omicidio in danno del MONTICELLI (capo 58);

concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 L. n. 12.7.91 n. 203 prevalenti su ogni aggravante contestata;

partendo dalla pena minima per tale reato di anni 12 di reclusione (previa applicazione dell'attenuante speciale) e, applicando l'ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche, determinare per tale reato la pena-base in anni 8 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. C.P., per gli altri reati fino ad anni 8, mesi 6 di reclusione e lire 1 milione di multa;

si chiede la condanna del DI COMITE, dunque, alla pena di anni 8, mesi 6 di reclusione e lire 1 milione di multa

35) **DI DONATO Raffaele**, n. Cerignola (FG), l'1.1.49

CAPO 1: art.75 c. V[^] e VI[^] L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO)

Si chiede l'assoluzione DI DONATO Raffaele dall'unico reato contestatogli per non avere commesso il fatto

36) **DI GESU' Francesco**, n. Mileto, il 18.3.1935

CIX

CAPO 34: art.75 c.II L. n.685/'75 ((partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Lecco, Varese, Monza, Brianza e zone limitrofe, alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 93: artt. 81 cpv. C.P., 71 e 74 I c. n.2 L. 685/'75 (per avere detenuto e ricevuto quantitativi imprecisati di eroina da BRUNO Antonio, in zona di Monza e della Brianza, tra l'84 e l'inizio dell'86);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Si chiede l'assoluzione di DI GESU' da entrambi i reati contestatigli : da quello sub capo n.1 per non avere commesso il fatto e da quello di cui al capo 93 perchè il fatto non sussiste

37) D'IZZIA Giancarlo, n. Vittoria (RG), il 28.5.61

CAPO 34: art.74, c. II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete di Busto Arsizio" alla Associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 87: artt. 110, 81 cpv., 56, 629, in relazione all'art. 628 III c. n. 1 e n.3 C.P. (estorsione e tentata estorsione in danno di VITA Giuseppe)

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati contestatigli;

ritenuta la continuazione tra gli stessi e ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; determinata la pena base per tale reato in anni 10 di reclusione (previa concessione delle attenuanti generiche - per effetto della marginalità del ruolo rivestito - da considerarsi equivalenti alle aggravanti contestate); con il successivo aumento per la continuazione, **si chiede la condanna di D'IZZIA Giancarlo alla pena di anni 12 di reclusione e lire 3 milioni di multa**

38) ESPOSTO Felice Adriano, n. S. Severo (FG), il 6.3.52

CAPO 1: art. 75 c. I[^], IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione, con funzioni organizzative, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO)

CX

CAPO 2: artt.110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75 (per avere acquistato e ricevuto, per conto, dell'organizzazione di cui al capo n.1 ingenti quantitativi di eroina e cocaina, che illegalmente deteneva a fine di spaccio: per tutto l'81 e l'inizio dell'82);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati contestatigli;

ritenuta la continuazione tra gli stessi e ritenuto più grave il reato di cui al capo 1; determinata la pena base per tale reato in anni 15 di reclusione e 100 milioni di multa (previa concessione delle attenuanti generiche - per effetto della lontananza nel tempo delle condotte contestate e del fatto che l'ESPOSTO si allontanò da attività criminali all'inizio degli anni '80 - da considerarsi equivalenti alle aggravanti contestate); con il successivo aumento per la continuazione, **si chiede la condanna di ESPOSTO Felice alla pena di anni 16 di reclusione e lire 120 milioni di multa**

39) FAZIO

Giuseppe, n. Isola Capo Rizzuto, il 5.3.57

CAPO 96: artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497, 648 C.P. (detenzione e porto aggravato di armi comuni e da guerra da sparo, ricettazione di una vettura di provenienza furtiva, le une e l'altra da utilizzarsi nel progettato duplice omicidio di Franco TROVATO e Pasquale NICOSCIA- fatti avvenuti in Garbagnate, Mezzago, zona di Lecco, tra il 10 ed il 20.10.88)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di porto di arma da guerra; partendo per esso dalla pena base di anni 4 di reclusione e lire 1.000.000 di multa, aumentata tale pena per la recidiva e l'aggravante contestata ad anni 5 e mesi 6 di reclusione e lire 2.000.000 di multa; ulteriormente aumentata ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di FAZIO Giuseppe alla pena di anni 7, mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa;**

40) FLACHI **Domenico**, n. 27.9.52 Reggio Calabria

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, in qualità di organizzatore, all'interno delle "rete" operante in Milano alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto addetto alla gestione dei depositi di stupefacente, all'investimento dei profitti illeciti dei traffici ed alla intestazione di beni ed attività conseguentemente acquistati)

CAPO 39 : artt. 110 C.P., 71 e 74 I c. n.2 L. 685/'75 (concorso in acquisto e detenzione di due kg. di cocaina, attorno alla metà di settembre dell'87)

CAPO 158: art. 416 bis, c.IV e VI C.P. (partecipazione ad associazione di stampo mafioso)

Si chiede l'assoluzione di FLACHI Domenico, in ordine ai capi 34 e 158 per non avere commesso il fatto

Si chiede la condanna di FLACHI Domenico per il reato di cui al capo n.39, esclusa l'aggravante dell'aver commesso il fatto facendo parte di un'associazione per delinquere, alla pena di anni 5 di reclusione e lire 10 milioni di multa (già calcolato in questa pena l'aumento dovuto all'aggravante di avere commesso il fatto in più di tre persone)

41) **FLACHI Enrico** nato a Reggio Calabria il 15.7.64

CAPO 1: art.75 c. I, IV^e e V^e L. n. 685/'75 (partecipazione, con funzioni di organizzatore, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO)

CAPO 7: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà circa dell'87);

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di stupefacenti)

con la recidiva specifica infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 1; partendo per esso dalla pena base di anni 20 di reclusione e lire 120 milioni di multa, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di FLACHI Enrico alla pena di anni 26 di reclusione e lire 140 milioni di multa;**

42) **FLACHI Francesco**, n. 4.5.54 Reggio Calabria

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, in qualità di organizzatore, all'interno delle "rete" operante in Milano alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto addetto alla gestione dei depositi di stupefacente, all'investimento dei profitti illeciti dei traffici ed alla intestazione di beni ed attività conseguentemente acquistati)

CAPO 39 : artt. 110 C.P., 71 e 74 I c. n.2 L. 685/'75 (concorso in acquisto e detenzione di due kg. di cocaina, attorno alla metà di settembre dell'87)

CAPO 158: art. 416 bis, c. 6 C.P. (partecipazione ad associazione di stampo mafioso)

con la recidiva semplice

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati; ritenuta, per il reato sub capo n.34, l'ipotesi di partecipazione semplice all'associazione (in luogo di quella di "organizzatore" originariamente contestata);

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; determinata per tale reato la pena base in anni 10 di reclusione (previa concessione delle attenuanti generiche - da ritenersi equivalenti alle aggravanti contestate - in considerazione della marginalità del ruolo rivestito; aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di FLACHI Francesco alla pena di anni 12 di reclusione e lire 10 milioni di multa;**

43) **FOLEGATTI Giancarlo**, n. Mesola (FE), l'8.11.1952

CAPO 148 : artt. 81 cpv. C.P., 71 I c. L. 685/'75 e 73 I c. DPR n. 309/'90 (detenzione e cessione plurime di cocaina nell'ordine di decine di grammi a terze persone, tra cui DI DONATO Michele : *in Milano, tra il 1989 e il '91*)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per il reato continuato contestatogli;

pena base : quella minima di anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa, aumentata per la recidiva e la continuazione;

si chiede la condanna di FOLEGATTI Giancarlo ad anni 10 di reclusione e lire 60 milioni di multa

44) **FOSCHINI Vittorio**, n. Crotone (CZ), il 18.3.1959

CXIII

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione con funzioni di organizzatore, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAP I 44-45 : artt.110, 56, 575, 577 I c. n.3 C.P. (tentato omicidio in danno di Antonio COLIA del 30.12.89), artt. 110, 61 n.2 C.P., 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connesso reato di porto delle armi usate per l'azione);

CAP I 46-47-48 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Luigi BATTI del 18.9.90), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio), artt. 110, 61 n.2, 411 C.P. (connesso reato di distruzione di cadavere);

CAP I 49 - 50 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Francesco BATTI del 15 o 16.10.90), artt. 110, 61 n.2, 411 C.P. (connesso reato di distruzione di cadavere);

CAP I 51 - 52 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Pantaleo LAMANTEA del 20.10.90), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio):

CAP I 56 - 57 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Rosalinda TRADITI dell'1.3.91), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio):

CAPO 158 : Partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. I, IV e VI)

CAPO 168: artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 DPR n. 309/'90 (detenzione e cessione a BRUNO Antonio, in concorso con SCHETTINI Antonio, di quantitativi tra i 20 ed i 200 grammi di cocaina, in Milano, tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92)

CAPO 169: artt. 81 cpv. C.P., 71 I c. n.2 e II c. L. 685/'75, 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (detenzione, acquisto, distribuzione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina, anche a MODESTO Giuseppe e CAMERINO R., in Milano, tra l'89 e la fine del '93)

CAP I 186-187: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Iseo MASSARI del 30.10.90), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio);

CAPO 188 : artt.110, 81 cpv., 648 C.P., 12 I e II c. e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, nonché ricettazione di autovettura di provenienza furtiva, il tutto utilizzato nel corso di un'azione finalizzata all'omicidio di Giuseppe RETTURA, in Milano e zone limitrofe, nell'autunno del '90);

con la recidiva reiterata

Condanna per tutti i reati contestatigli;

ritenuto il vincolo della continuazione, separatamente, tra i seguenti reati o gruppi di reati :

* reati di cui ai capi 46,47 e 48 (omicidio di Luigi BATTI), 49 e 50 (omicidio di Francesco BATTI), 51 e 52 (omicidio di Pantaleo LAMANTEA), 56 e 57 (omicidio di Rosalinda TRADITI), 186 e 187 (omicidio di Iseo MASSARI), 188 (armi e ricettazione auto in vista omicidio G. RETTURA);

*tutti gli altri reati contestati, ad eccezione di quelli di cui ai capi 44 e 45 (tentato omicidio COLIA);

*capi 44 e 45 (omicidio tentato in danno di COLIA e reati connessi in tema di armi);

- in relazione al primo gruppo di reati, ritenuto più grave l'omicidio di Francesco BATTI di cui al capo 49, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 L. n. 12.7.91 n. 203 prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena minima di anni 12 di reclusione (previa applicazione dell'attenuante speciale) e, applicando l'ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche, determinare per tale reato la pena-base in anni 8 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati in continuazione sopra indicati, fino ad anni 9 di reclusione e lire 5 milioni di multa;

-in relazione al secondo gruppo di reati, ritenuto più grave quello di cui al capo 34, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art.7 art. 74 DPR n. 309/90 prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione (cui si perviene partendo dal minimo della pena di anni 20 di reclusione, con diminuzione di due terzi per l'attenuante speciale), con ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche fino alla pena di 4 anni, 5 mesi e 10 gg., con successivo aumento ex art. 81 cpv. C.P. fino ad anni 4 mesi 8 di reclusione e lire 10 milioni di multa;

- per i reati di cui ai capi 44 e 45, ritenuto tra loro il vincolo della continuazione e più grave il tentato omicidio di cui al capo 44; **concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 L. n. 12.7.91 n. 203 prevalenti su ogni aggravante contestata,** partendo dalla pena minima di anni 3 e mesi 6 di reclusione (previa applicazione dell'attenuante speciale nella misura massima di due terzi sulla pena di 7 anni, risultante dall'applicazione dell'art. 56 C.P. sulla pena prevista per l'omicidio non aggravato) e, applicando l'ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche, irrogare per tale reato la pena-base di anni 2 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. C.P., fino ad anni 2, mesi 2 di reclusione e lire 1 milione di multa;

così, complessivamente, si chiede la condanna di FOSCHINI Vittorio alla pena di anni 15, mesi dieci di reclusione e lire 17 milioni di multa

CAPO 110 : artt. 81 cpv. C.P., 71 I c. L. 685/'75 (acquisti di rilevanti quantitativi di cocaina o di eroina, dell'ordine di mezzo kg. e di 1 kg.: in Milano fine '88, in Cermenate giugno '90 ed in Reggio Calabria sempre nel '90);

CAPO 151 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 e 74 c.II L. 685/'75 (concorso con il deceduto Stefano CAPONERA in acquisti - in zona di Milano e S.Donato Milanese - dall'organizzazione facente capo alla famiglia Papalia di ingenti quantitativi di eroina poi trasportati in Puglia: 87/89)

Condanna per tutti i reati a lui contestati (corretto con la sentenza l'errore materiale contenuto nella formulazione del capo 110, ultimo comma, nel senso che deve ritenersi contestato il trasporto a Reggio Calabria di 1 kg. cocaina e non di eroina);

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 151 (acquisto di ingente quantitativo di stupefacente); partendo per tale reato dalla pena base di anni 12 e 25 milioni di multa (già calcolando in questa pena l'aumento ex art. 74 c.2 L. 685/'75), aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di FRACAPANE Bruno alla pena di anni 17 di reclusione e lire 40 milioni di multa;**

46.GALIMBERTI Rosa Orsola, detta "Rina", n. Milano,29.8.47

CAPO 1: art.75 c. IV^e e V^e L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO)

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, in qualità di organizzatore, all'interno delle "rete" operante in Milano alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAP 42 - 43: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Michele RADUANO del 16.10.89), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio).

Assoluzione dai reati di cui ai capi 1, 42 e 43 per non avere commesso il fatto;

condanna per il capo 34, ritenuto, però, ex art. 521 I c. Cpp, in luogo del reato associativo originariamente contestatole, il reato di favoreggiamento personale nei confronti di FLACHI Giuseppe così formulato : *"BANDIERA Attilio e GALIMBERTI Rosa Orsola : delitto p. e p. dagli artt. 110, 378 C.P. perchè, in concorso tra loro, aiutavano FLACHI Giuseppe, colpito da mandato di cattura emesso dalla A.G. di Bologna quale responsabile dell'omicidio di Domenico VALENTE (fatto commesso in Bologna, il 16.10.89), a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, ospitandolo inizialmente presso una loro casa sita in Cernusco sul Naviglio (MI), poi consentendo che FLACHI utilizzasse allo stesso scopo una villa di loro proprietà sita nei pressi di Nizza (Francia), ove FLACHI stesso veniva catturato il 30.11.91, nonchè prestandogli assistenza durante la latitanza e mettendo a disposizione la*

predetta villa sita in Francia per incontri tra il FLACHI stesso ed i suoi familiari; dalla fine del 1989 al 30.11.91;”

si chiede la condanna dell'imputata per questo reato alla pena di anni 3 di reclusione

In subordine rispetto a tale ultima richiesta relativa al capo 34, qualora non si ritenesse l'ipotesi di cui all'art. 521 I c. C.P.P., assoluzione per non avere commesso per il reato associativo e rimessione degli atti al PM, ex art. 521 II c. C.P.P., in ordine al prospettabile reato di favoreggiamento personale ex art. 378 CP

47) GALLELLI Francesco, n. Badolato il 21.3.59

CAPO 96: artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497, 648 C.P. (detenzione e porto aggravato di armi comuni e da guerra da sparo, ricettazione di una vettura di provenienza furtiva, le une e l'altra da utilizzarsi nel progettato duplice omicidio di Franco TROVATO e Pasquale NICOSCIA- fatti avvenuti in Garbagnate, Mezzago, zona di Lecco, tra il 10 ed il 20.10.88)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di porto di arma da guerra; partendo per esso dalla pena base di anni 4 di reclusione e lire 1.000.000 di multa, aumentata tale pena per la recidiva e l'aggravante contestata ad anni 5 e mesi 6 di reclusione e lire 2.000.000 di multa; ulteriormente aumentata ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di GALLELLI Francesco alla pena di anni 7, mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa;**

48) GENOVA Ottavio, n. Palizzi Marina (RC), il 7.10.1952

CAPO 120: artt. 81 cpv. C.P., 71 c. I L. 685/075 e 73 c.I DPR n. 309/'90 (acquisti ripetuti, detenzione e vendita di un quantitativo complessivo di circa 1,5 Kg. di cocaina, in Milano, tra l'inizio e la fine del '90)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per il reato continuato contestato; ritenuta più grave la violazione dell'art.73 DPR n. 309/'90 e determinata la pena base per questo reato in anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa, con successivo aumento per la recidiva e la continuazione, **si chiede la condanna di GENOVA Ottavio alla pena di anni 10 di reclusione e lire 60 milioni di multa**

49) **GENTILE** **Fiore**, n. Isola Capo Rizzuto, il 7.2.1961

CAPO 34: art.74, c. II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete di Busto Arsizio" alla Associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 82 : art. 73 DPR n. 309/'90 (ricezione da VENTURA Pasquale, detenzione a scopo di spaccio e cessione a LENTINI Rosario di 20/30 gr. circa di cocaina : in Busto Arsizio, nel settembre del '91);

CAPO 85 : art 110 C.P. e 73, c.6 DPR n. 309/'90 (concorso nell'acquisto da PALELLA Violando, nella detenzione e vendita di circa 15 gr. di cocaina : in Busto Arsizio, alla fine di novembre del '91);

CAPO 86 : art 110 C.P. e 73 DPR n. 309/'90 (acquisto da BORRACCIA Patrizio e detenzione a scopo di spaccio di 1kg di cocaina : in Brescia, metà del dicembre del '91);

CAPO 158 : Partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. I, IV e VI)

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 10 di reclusione (previa concessione delle attenuanti generiche in considerazione della marginalità del ruolo, da ritenersi equivalenti alle aggravanti contestate), aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di GENTILE Fiore alla pena di anni 14 di reclusione e lire 30 milioni di multa;**

50) **GHISSETTI** **Amilcare**, n. Milano, il 7.9.45

CAPO 1: art.75 c. II, IV e V L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO, in quanto cliente stabile della stessa, tra l'82 e l'87);

CAPO 14: artt. 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (acquisto, detenzione, vendita aggravati di consistenti quantitativi di eroina, tra l'82 e l'87);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 14; partendo per esso dalla pena base di anni 15 di reclusione e lire 12 milioni di multa (ivi compreso l'aumento ex art. 74 I c. n.2 L. 685/'75),

aumentata tale pena per la recidiva contestata ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di GHISETTI Amilcare alla pena di anni 20 di reclusione e lire 30 milioni di multa;**

Ai sensi dell'art. 307 c.2, lett. "b" C.P.P., si richiede che la Corte, contestualmente alla sentenza, ripristini la custodia cautelare in carcere dell'imputato, poichè alla luce della entità della pena che sarà irrogata in caso di accoglimento della richiesta sopra precisata, appare evidente il rischio di fuga dello stesso.

51) GIACOBBE Salvatore, n. Gioia Tauro, il 28.2.1952

CAPO 34: art.74 c.2, 3 e 4 DPR n. 309/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Lecco, Varese, Monza, Brianza e zone limitrofe, alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto preposto, anche durante la latitanza, all'approvvigionamento di stupefacenti all'estero);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Si chiede l'assoluzione di GIACOBBE Salvatore dall'unico reato ascrittogli per non avere commesso il fatto

52) GIARMOLEO Giovanni, n. Reggio Calabria, il 17.4.46

CAPO 1: art.75 c. IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO, in quanto addetto alla custodia ed al deposito dello stupefacente, in Monza dall'inizio dell'86 alla metà dell'87);

CAPO 6: artt.110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75 (concorso in detenzione e cessione di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, nel luogo ed in epoca sopra specificata);

con la recidiva reiterata

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 6; partendo per esso dalla pena base di anni 16 di reclusione e lire 20 milioni di multa (ivi compreso l'aumento ex art. 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75), aumentata tale pena per la recidiva contestata ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di GIARMOLEO Giovanni alla pena di anni 20 di reclusione e lire 30 milioni di multa;**

Ai sensi dell'art. 307 c.2, lett. "b" C.P.P., si richiede che la Corte, contestualmente alla sentenza, ripristini la custodia cautelare in carcere dell'imputato, poichè alla luce della

entità della pena che sarà irrogata in caso di accoglimento della richiesta sopra precisata, appare evidente il rischio di fuga dello stesso.

53) **GRANDE Francesco**, n. Pietravairano (CE), il 20.1.1946

CAPO 114: artt.110, 81 cpv. C.P. 73 c.1 e 6, ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (concorso nell'acquisto e detenzione a scopo di spaccio di ingenti quantitativi di eroina e cocaina forniti dal gruppo PAVIGLIANITI di Cermenate: tra il maggio del '91 e l'inizio del '92);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati (come già precisato nel capo d'accusa);

partendo dalla pena base di anni 15 di reclusione e 75 milioni di multa (già calcolando in questa pena l'aumento ex art. 80 c.2 DPR 309/'90), aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. in relazione alla pluralità degli episodi, si chiede la **condanna di GRANDE Francesco alla pena di anni 18 e mesi 6 di reclusione e lire 85 milioni di multa;**

54) **GRECO Francesco**, n. Mandatoriccio (CS), il 21.6.1956

CAPO 34: art.74, c. II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete di Busto Arsizio" alla Associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 88 : artt. 110, 81 cpv., 56, 629, in relazione all'art. 628 III c. n. 1 e n.3 C.P. (concorso in tentata estorsione in danno di VITA Salvatore);

CAPO 158 : Partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. I, IV e VI)

CAPO 200 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 I c. ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (acquisto, detenzione, distribuzione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina, nell'ambito dell'associazione di cui al capo n.34, in Milano, Cusano Milanino, Cormano e zone limitrofe; in Busto Arsizio e località limitrofe, tra l'inizio del '90 e fino al suo fermo del 1993)

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati contestati all'imputato;

Ritenute ex art. 521 I c. C.P.P., rispettivamente in ordine ai reati di cui al capo 34 ed al capo 158, le più gravi ipotesi di organizzatore delle associazioni (ex art. 74 I c. per il capo 34 e 416 bis c. II C.P. per il capo 158) in luogo delle meno gravi ipotesi di partecipazione alle stesse associazioni originariamente contestate;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 24 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati e la recidiva, si chiede la **condanna di GRECO Francesco alla pena di anni 30 di reclusione e lire 50 milioni di multa;**

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere dell'imputato per il reato sub capo 200, contestato nel corso del dibattimento

55) **IENNA Onofrio**, n. Gibellina (TP), il 2.2.1944

CAPO 119 : artt.71 e 74 c. II L. 685/'75 (acquisto e detenzione a fine di spaccio di ingenti quantità - 2 kg di sostanza pura - di cocaina, in *Milano, marzo-aprile '90*)

con la recidiva reiterata infraquennale

Si chiede la condanna dello IENNA alla pena di anni 17 di reclusione e lire 35 milioni di multa (pena base: anni 12 di reclusione e 20 milioni di multa, con successivi aumenti per le aggravanti contestate)

56) **INSERRA Luciano**, n. Lentini (SR) il 13.12.1952

CAPO 144: artt.110, 81 cpv. C.P., 71 I c. e 74 I c. n.2 C.P. L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (Vendita di svariate quantità di eroina e cocaina. in concorso con Di Donato ed altra persona sconosciuta, mediante condotta consistita nel procurare grosse quantità di sostanza da taglio; nonchè vendita al dettaglio di quantitativi minimi di cocaina e cessioni di sostanze da taglio a CARRINO Vincenzo e Luigi "Ciro" BATTI, in Milano, tra il 1987 e l'autunno del '91).

con la recidiva reiterata

Condanna per il reato continuato contestato.

Ritenuta più grave la violazione dell'art. 73 DPR n. 309/'90 e determinata la pena base per tale reato in anni 8 di reclusione e 50 milioni di multa; aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., si chiede la condanna di INSERRA Luciano alla pena di anni 12 di reclusione e lire 75 milioni di multa

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere dell'imputato per il reato contestato nel corso del dibattimento

57) **IURILLI Giuseppe**, n. Spinazzola (BA), il 21.4.35

CAPO 138 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 e 74 II c. L. 685/'75 (concorso con ANNACONDIA Salvatore nell'avere ricevuto in Milano da DI GIOVINE Antonio, tra l'87 e la primavera dell'88 e dal gruppo di RIZZI Michele tra la primavera dell'89 e l'agosto del '90, e nell'avere trasportato a Trani ingenti quantitativi di eroina e cocaina)

Condanna per il reato continuato contestato.

Determinata la pena base in anni 9 di reclusione e 50 milioni di multa; aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., **si chiede la condanna di IURILLI Giuseppe alla pena di anni 13 di reclusione e lire 75 milioni di multa**

58) **LAMANTEA** **Domenico**, n. Trinitapoli (FG), il 22.5.1957

CAPO 22: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (concorso in acquisto, detenzione, vendita aggravati di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, tra l'82 e l'85);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per il reato continuato contestato.

Determinata la pena base in anni 7 di reclusione e 10 milioni di multa; aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., **si chiede la condanna di LAMANTEA Domenico alla pena di anni 9 di reclusione e lire 15 milioni di multa**

59) **LANDRIANI** **Ambrogio**, n.Melegnano, il 2.4.1952

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante nella zona di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e zone limitrofe alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 72: artt. 110 C.P., 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (concorso nella detenzione di un quantitativo non modesto di cocaina, in Milano, tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92);

CAPO 195: artt.110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, facenti parte della dotazione logistica dell'associazione di cui al capo n.34, in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e località limitrofe, dal '90 e fino al giugno del 1993)

CAPO 196 : artt. 110, 81 cpv. C.P., artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (ricezione, detenzione, distribuzione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina, nell'ambito dell'associazione di cui al capo n.34, in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e località limitrofe. tra l'inizio del '91 e fino al giugno del 1993);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 196; partendo per esso dalla pena base di anni 15 di reclusione e lire 80 milioni di multa, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di LANDRIANI Ambrogio alla pena di anni 22 di reclusione e lire 100 milioni di multa;**

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere dell'imputato per i reati sub capi 195 e 196, contestati o precisati nel corso del dibattimento

60) LA TORRE Andrea, n. Roma, il 6.7.1960

CAPO 1: art.75 c. I, IV^e e V^e L. n. 685/'75 (partecipazione, con funzioni di organizzatore, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO)

CAPO 7: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà circa dell'87);

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di stupefacenti)

CAPO 180 : artt. 110 C.P., 10 e 14 L. 14.10.74 n. 497 (detenzione di armi comuni da sparo, facenti parte della dotazione logistica dell'associazione di cui al capo 34)

con la recidiva specifica infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 1; partendo per esso dalla pena base di anni 20 di reclusione e lire 120 milioni di multa, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di LA TORRE Andrea alla pena di anni 27 di reclusione e lire 145 milioni di multa;**

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere dell'imputato per i reati sub capo 180, contestato nel corso del dibattimento

61) **LEDONNE Antonio**, n. Foggia, il 5.1.59

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPI 46-47-48 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Luigi BATTI del 18.9.90), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio), artt. 110, 61 n.2, 411 C.P. (connesso reato di distruzione di cadavere);

CAPO 188 : artt.110, 81 cpv., 648 C.P., 12 I e II c. e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, nonché ricettazione di autovettura di provenienza furtiva, il tutto utilizzato nel corso di un'azione finalizzata all'omicidio di Giuseppe RETTURA, in Milano e zone limitrofe, nell'autunno del '90);

con la recidiva reiterata

Condanna per tutti i reati contestatigli;

ritenuto il vincolo della continuazione tra reati di cui ai capi 46,47 e 48 (omicidio di Luigi BATTI) e 188 (armi e ricettazione auto in vista omicidio G. RETTURA);

- in relazione ai reati uniti dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave l'omicidio di Luigi BATTI di cui al capo 46, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 L. n. 12.7.91 n. 203 prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena minima di anni 12 di reclusione (previa applicazione dell'attenuante speciale) e, applicando l'ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche, determinare per tale reato la pena-base in anni 8 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati in continuazione sopra indicati, fino ad anni 8, mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa;

- in relazione al reato di cui al capo 34, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art.7 art. 74 DPR n. 309/'90 prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione (cui si perviene partendo dal minimo della pena di anni 10 di reclusione, con diminuzione di due terzi per l'attenuante speciale), con ulteriore diminuzione per le generiche fino alla pena di due anni e tre mesi di reclusione;

così, complessivamente, si chiede la condanna di LEDONNE Antonio alla pena di anni 10, mesi 9 di reclusione e lire 5 milioni di multa

62) **LENTINI Umberto Salvatore**, n. S. Sostene il 19.12.1950

CAPO 96: artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497, 648 C.P. (detenzione e porto aggravato di armi comuni e da guerra da sparo, ricettazione di una vettura di provenienza furtiva, le une e l'altra da utilizzarsi nel progettato duplice omicidio di Franco TROVATO e Pasquale NICOSCIA- fatti avvenuti in Garbagnate, Mezzago, zona di Lecco, tra il 10 ed il 20.10.88)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di porto di arma da guerra; partendo per esso dalla pena base di anni 4 di reclusione e lire 1.000.000 di multa, aumentata tale pena per la recidiva e l'aggravante contestata ad anni 5 e mesi 6 di reclusione e lire 2.000.000 di multa; ulteriormente aumentata ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di LENTINI Umberto alla pena di anni 7, mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa;**

63) **LENTINI Rosario**, n. 19.10.60 Isola Capo Rizzuto (CZ)

CAPO 82 : art. 73 DPR n. 309/'90 (acquisto da GENTILE Fiore e detenzione a scopo di spaccio di 20/30 gr. circa di cocaina : in Busto Arsizio, nel settembre del '91);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Si chiede la condanna del LENTINI Rosario alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione e lire 34 milioni di multa (previa concessione delle attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante, in considerazione della modesta entità del fatto)

64) **LISO Salvatore**, n. Andria (BA), il 24.10.39

CAPO 105 : artt.110, 81 cpv. C.P., 71e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75, nonché 73 c.1 e 6, ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (concorso nell'acquisto e nella detenzione a fine di spaccio, unitamente ad ANNACONDIA Salvatore ed altri, di ingenti quantitativi di eroina, cocaina ed hashish forniti dal gruppo PAVIGLIANITI di Cermenate);

CAPITOLI 140-141-142 : artt. 110, 112 n.1, 56, 575, 577 I c. n.3 C.P. (tentato omicidio di Efisio PUDDU, in Milano, il 12.1.90) e connessi reati di detenzione e porto di armi (artt. 110, 61 n.2 C.P.; 10, 12 e 14, II c., L. 497/'74) e furto di autovettura (artt. 110, 624,625 nn.2,5 e 7, 61 n.2 C.P.)

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati contestati;

in ordine al reato continuato (come già precisato nel capo d'accusa) di cui sub n. 105, ritenuta più grave la violazione dell'art.73 DPR n. 309/'90; partendo dalla pena base di anni 13, mesi 6 di reclusione e 75 milioni di multa (già calcolando in questa pena l'aumento ex art. 80 c.2 DPR 309/'90), aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. in relazione alla pluralità degli episodi, si chiede la *condanna di LISO Salvatore alla pena di anni 15 di reclusione e lire 85 milioni di multa;*

in ordine agli altri reati, ritenuta tra loro la continuazione e ritenuto più grave il reato di tentato omicidio di cui al capo 140, partendo dalla pena base minima di anni 12 di reclusione, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. fino ad anni 12, mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa;

Si chiede complessivamente la condanna di LISO Salvatore alla pena di anni 27, mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa

65) **LO CASTRO Mario**, n. Militello Val di Catania (CT), il
14.12.1945

CAPO 66: artt.81 cpv. C.P., 71 I c. L. 685/'75 (detenzione e cessioni di rilevanti quantitativi di eroina e cocaina, rispettivamente a CRISAFULLI Francesco nell'89 e, per due volte, ad ANNACONDIA Leonardo, sempre nell'89)

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per il reato continuato, ad eccezione di uno dei due episodi riguardanti la cessione di mezzo kg. per volta di cocaina ad ANNACONDIA Leonardo, nel senso di ritenere, rispetto alle cessioni ad ANNACONDIA, l'unicità della condotta .

Conseguentemente, si chiede l'assoluzione del LO CASTRO da uno dei due citati episodi di cessione di cocaina ad ANNACONDIA Leonardo per non avere commesso il fatto;

determinata la pena base in anni 6 di reclusione e lire 10 milioni di multa, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., **si chiede che LO CASTRO Mario venga condannato alla pena di anni 8 di reclusione e lire 13 milioni di multa**

66) **LOMBARDI Luigi**, n. Vico del Gargano (FG), il 7.11.1954

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Si chiede la condanna di LOMBARDI Luigi, in ordine al reato ascrittogli, alla pena di anni dieci di reclusione, previa concessione allo stesso, in considerazione della marginalità del ruolo, delle attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti

67) LOMBARDO Alfredo, n. Locri (RC), il 18.7.52

CAPO 154: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c. e 74 I c. n.2 L. 685/'75 (acquisto, trasporto da Milano e cessione nella zona di Taranto, nel luglio dell'87, di circa mezzo kg. di cocaina).

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per il reato continuato;

determinata la pena base in anni 6, mesi 6 di reclusione e lire 10 milioni di multa, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., ***si chiede che LOMBARDO Alfredo venga condannato alla pena di anni 7, mesi 6 di reclusione e lire 13 milioni di multa***

68) LORUSSO Bernardino, n. Trani (BA), il 9.7.1958

CAPO 24 : artt 81 cpv., 110 C.P., 71 e 74 c.I, n.2 L. 685/'75 (acquisti in Milano di consistenti quantitativi di eroina destinati alla "piazza" pugliese, dal settembre '83 al gennaio '85);

CAPO 149 : artt 110 C.P., 71 c.I, L. 685/'75, come modificato dall'art. 14 c.1 L. 26.6.90 n. 162 (concorso in acquisto, detenzione e vendita di mezzo kg. circa di eroina : in Milano, nel settembre del '90);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati;

ritenuta tra gli stessi l'esistenza del vincolo della continuazione;

determinata la pena base per il reato più grave (da individuarsi in uno degli episodi di cui al capo 24) in anni 10 di reclusione e lire 15 milioni di multa, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., ***si chiede che LORUSSO Bernardino venga condannato alla pena di anni 13 di reclusione e lire 20 milioni di multa***

69) MACCHERONE Franco, n. Laureana di Borrello, il 21.1.50

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante nella zona di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e zone

limitrofe alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 74: artt. 110, 629 I e II c. C.P., in relazione all'art. 628 III c. nn.1 e 3 C.P.(concorso in estorsione in danno di DAVALLE Sonia e DE PONTI Fabrizio)

CAPO 75 : art. 648 C.P. (ricettazione di assegni provento di rapina commessa il 17.12.91 in danno della filiale di Triuggio della Cassa Rurale ed Artigiana)

CAPO 163: artt.81 cpv., 110, 477/482, 468 C.P. (falsificazione carta d'identità e patente sequestrate il 25.4.93 a Mario SARLO, all'atto del suo arresto ed uso di pubblici sigilli contraffatti onde far apparire genuini i citati documenti)
con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 10 di reclusione (previa concessione, in considerazione della marginalità del ruolo, delle attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti), aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la ***condanna di MACCHERONE Franco alla pena di anni 12 di reclusione e lire 4 milioni di multa;***

70) **MAGELLANO Biagio**, n. Bari, il 14.12.47

CAPO 134 : art.74, c.II e III DPR n. 304/'90 (partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da Michele RIZZI);

CAPO 136: artt.110, 81 cpv. C.P., 71e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75, nonché 73 c.1 e 6, ed 80 c. 2 DPR n. 309/'90 (concorso nella detenzione e vendita - ad ANNACONDIA Salvatore ed a persone agenti in concorso con lui - di ingenti quantitativi di eroina e cocaina e relativo trasporto da Milano fino alla zona di Trani, tra l'inizio dell'89 e la metà del '91; per DI CANDIA: dall'agosto del '90)

con la recidiva reiterata

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 136 (detenzione di ingente quantitativo di stupefacente); partendo per tale reato dalla pena base di anni 15 di reclusione e 90 milioni di multa (già calcolando in questa pena l'aumento ex art. 80 c.2 DPR 309/'90), aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la ***condanna di MAGELLANO Biagio alla pena di anni 23 di reclusione e lire 120 milioni di multa;***

71) **MAGGIORE Benedetto**, detto "Bistecca", n. San Fratello
(ME), il 28.7.1954

CAPO 34: art.74, c. II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete di Busto Arsizio" alla Associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 83: artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 DPR n. 309/'90 (concorso in detenzione e vendita di imprecisati quantitativi di cocaina a NARDI S. e TRIMARCO S.: in Busto A., tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 12 di reclusione, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, ***condanna di MAGGIORE Benedetto alla pena di anni 14 di reclusione e lire 50 milioni di multa;***

72) **MAIORANO Antonio**, n. Sesto San Giovanni, il 18.3.56

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante nella zona di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e zone limitrofe alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 195: artt.110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, facenti parte della dotazione logistica dell'associazione di cui al capo n.34, in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e località limitrofe, dal '90 e fino al giugno del 1993)

CAPO 197 : artt. 110, 81 cpv. C.P., artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (ricezione, detenzione, distribuzione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina, nell'ambito dell'associazione di cui al capo n.34, in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e località limitrofe. tra l'inizio del '91 e fino al giugno del 1993);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 197; partendo per esso dalla pena base di anni 15 di reclusione e lire 80 milioni di multa, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di MAIORANO Antonio alla pena di anni 21 di reclusione e lire 100 milioni di multa;**

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere dell'imputato per i reati sub capi 195 e 197, contestati o precisati nel corso del dibattimento

73) **MANZI** **Girolamo**, n. Trani, il 13.2.1940

CAPO 106 : artt. 110, 477-482 (concorso in falsificazione documento di identità nell'interesse di DE LUISI Michele);

CAPO 134 : art.74, c.II e III DPR n. 304/'90 (partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da Michele RIZZI);

CAPO 136: artt.110, 81 cpv. C.P., 71e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75, nonché 73 c.1 e 6, ed 80 c. 2 DPR n. 309/'90 (concorso nella detenzione e vendita - ad ANNACONDIA Salvatore ed a persone agenti in concorso con lui - di ingenti quantitativi di eroina e cocaina e relativo trasporto da Milano fino alla zona di Trani, tra l'inizio dell'89 e la metà del '91; per DI CANDIA: dall'agosto del '90) ;

CAPO 209 : artt. 110, 477/482 C.P. (falsificazione di passaporto in concorso con FOLEGATTI ed in favore di UNIONE R.), in zona di Cinisello Balsamo e Milano, tra il 10.6.93 ed il 30.11.93 ;

CAPO 210 : artt. 110, 378 C.P. (favoreggiamento, in concorso con FOLEGATTI, nei confronti di UNIONE Renato, in zona di Cinisello Balsamo e Milano, tra il 10.6.93 ed il 30.11.93 ;

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione, da un lato, tra i reati di cui ai capi 134 e 136 e, dall'altro, tra quelli di cui ai capi 106 e 209;

ritenuto più grave, quanto ai reati in tema di stupefacenti, il reato di cui al capo 136 (detenzione di ingente quantitativo di stupefacente); partendo per tale reato dalla pena base di anni 15 di reclusione e 90 milioni di multa (già calcolando in questa pena l'aumento ex art. 80 c.2 DPR 309/'90), aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., si chiede per i reati sub capi 134 e 136 la **condanna di MANZI alla pena di anni 20 di reclusione e lire 100 milioni di multa;**

quanto ai reati di falso, ritenuto più grave quello di cui al capo 209 e determinata la pena base per tale reato in 1 anno di reclusione; aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., si chiede per i reati sub capi 106, 209 e 219 *la condanna del MANZI alla pena di anni due di reclusione;*

complessivamente, si chiede la condanna di MANZI Girolamo alla pena di anni 22 di reclusione e lire 100 milioni di multa;

74) **MARINARO Giovanni**, n. Caronia (ME), il 6.2.1960

CAPO 34: art.74 c.2, 3 e 4 DPR n. 309/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Lecco, Varese, Monza, Brianza e zone limitrofe, alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 158 : Partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. I, IV e VI)

CAPO 198: artt. 110, 81 cpv. C.P., artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c. L. 685/'75 e 73 I c. DPR n. 309/'90 (acquisto, ricezione, detenzione, distribuzione e vendita di consistenti quantitativi di cocaina ed eroina, nell'ambito dell'associazione di cui al capo n.34, in Lecco, Milano, Cusano Milanino, Cormano, Limbiate e località limitrofe. tra l'87 e fino al giugno del 1993);

con la recidiva reiterata

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 16 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per la recidiva e per tutti gli altri reati, si chiede la *condanna di MARINARO Giovanni alla pena di anni 22 di reclusione e lire 50 milioni di multa;*

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere dell'imputato per il reato sub capo 198, contestato nel corso del dibattimento

75) **MARINARO Salvatore**, n. Caronia (ME), il 25.6.1952

CAPO 34: -art.74 c.2, 3 e 4 DPR n. 309/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Lecco, Varese, Monza, Brianza e zone limitrofe, alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 158 : Partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. I, IV e VI)

CAPO 198: artt. 110, 81 cpv. C.P., artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c. L. 685/'75 e 73 I c. DPR n. 309/'90 (acquisto, ricezione, detenzione, distribuzione e vendita di consistenti quantitativi di

cocaina ed eroina, nell'ambito dell'associazione di cui al capo n.34, in Lecco, Milano, Cusano Milanino, Cormano, Limbiate e località limitrofe. tra l'87 e fino al giugno del 1993);

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 16 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di MARINARO Salvatore alla pena di anni 21 di reclusione e lire 45 milioni di multa;**

- Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere dell'imputato per il reato sub capo 198, contestato nel corso del dibattimento

76) **MATALLO** **Carlo**, n. Cosenza il 9.9.56

CAPO 90 : art 71 L. 685/'75 (per avere detenuto e ricevuto circa mezzo kg. di cocaina da BRUNO Antonio e TROVATO Franco, in Monza, tra l'84 e l'85).

con la recidiva specifica reiterata

Si chiede la condanna del MATALLO alla pena di anni 5 di reclusione e lire 10 milioni di multa, *previa concessione delle generiche equivalenti alla recidiva contestata, ma con esclusione di quella specifica (poiché la condanna per stupefacenti che vanta il MATALLO è per fatti successivi a quello qui considerato)*

77) **MEGNA** **Carmelo**, n. Isola Capo Rizzuto (CZ), il 24.1.42

CAPO 34: art.75 c.II L. n.685/'75 ((partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Lecco, Varese, Monza, Brianza e zone limitrofe, alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

Si chiede l'assoluzione di MEGNA dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto.

78) **MESSINA** **Salvatore**, detto "Messichino", n. Crotone, il
6.5.1960

CAPO 34: art.74, c. II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete di Busto Arsizio" alla Associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 166: artt. 477/482, 468 C.P. (falsificazione carta d'identità sequestratagli all'atto del suo arresto ed uso di pubblici sigilli contraffatti onde far apparire genuino il citato documento: accertati in Castelletto Ticino, l'11.11.96) ;

CAPO 176: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c. L. 685/'75 e 73 DPR n. 309/'90 (acquisto, detenzione, distribuzione, vendita e cessione di consistenti quantitativi di cocaina, in Fagnano Olona, Cairate e nella zona di Busto Arsizio, tra il 1988 ed il novembre del 1994) ;

CAPO 201: artt. 110, 81 cpv. C.P., 9, 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 (acquisto, trasporto, detenzione, porto e vendita di armi da guerra e comuni da sparo, dall'inizio del '91 e fino al 26.7.96 - data del rinvenimento di armi illegalmente detenute - in Val di Susa, nella zona di Busto Arsizio, in zona di Solbiate, in zona di Fagnano Olona ed in Crotone);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati contestatigli;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati, ad eccezione di quello di cui al capo 166;

- in relazione ai reati uniti dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 34, concesse le attenuanti generiche e quella di cui al c.7 dell'art. 74 DPR n. 309/'90 prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione (cui si perviene partendo dal minimo della pena di anni 10 di reclusione, con diminuzione di due terzi per l'attenuante speciale), con ulteriore diminuzione per le generiche fino alla pena di due anni e tre mesi di reclusione e con successivo aumento ex art. 81 cpv C.P., si chiede la condanna del MESSINA a 3 anni e 10 mesi di reclusione e lire 10 milioni di multa

- per il reato di cui al capo 166, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, si chieda la condanna del MESSINA a tre mesi di reclusione;

così, complessivamente, si chiede la condanna di MESSINA Salvatore alla pena di anni 4, 1 mese di reclusione e lire 10 milioni di multa

79) **MIANO Luigi**, detto Jimmy, n. Catania, l'8.8.1950

CAPO 100 : artt. 56, 575, 576 I c. nn. 3 e 4, 61 nn. 6 e 10 C.P.(tentato omicidio in danno del Sovrintendente Enrico ALBINI della Digos di Milano, il 31.5.92, in Milano).

Si chiede la condanna del MIANO per il reato di cui all'art. 337 C.P. (resistenza a pubblico ufficiale), così qualificato il fatto originariamente contestatogli come tentato omicidio; si chiede per lui la pena di anni due di reclusione. Si chiede che venga disposta la scarcerazione del MIANO per decorrenza termini per questo reato.

80) MILITELLO Ferdinando, n. Ficarra (ME), il 29.9.55

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante nella zona di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e zone limitrofe alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 193 : artt. 110, 81 cpv. C.P., artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (ricezione, detenzione, distribuzione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina, nell'ambito dell'associazione di cui al capo n.34, in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e località limitrofe. tra la metà del '90 e fino al 24.4.1993);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 193; partendo per esso dalla pena base di anni 15 di reclusione e lire 80 milioni di multa, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la ***condanna di MILITELLO Ferdinando alla pena di anni 20 di reclusione e lire 90 milioni di multa;***

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere dell'imputato per il reato sub capo 193, contestato nel corso del dibattimento

81) MIOLA Francesco, n. Bari, il 3.12.61

CAPO 25 : artt. 110 C.P., 71 I c. L. 685/75 (concorso con ANNACONDIA Leonardo nell'acquisto di 1/2kg di cocaina da DI DONATO M. e nella relativa detenzione a fine di spaccio all'inizio dell'86 o dell'87);

CAPO 151 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 e 74 c.II L. 685/'75 (concorso con il deceduto Stefano CAPONERA in acquisti - in zona di Milano e San Donato Milanese - dall'organizzazione facente capo alla famiglia PAPALIA di ingenti quantitativi di eroina poi trasportati in Puglia: 87/89)

CAPO 153 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 e 74 c. II L. 685/'75 (concorso con ANNACONDIA Salvatore e REGANO Nicola in acquisti - in Milano - dall'organizzazione facente capo a

Michele RIZZI di ingenti quantitativi di cocaina o eroina poi detenuti e trasportati in Puglia: aprile '89)

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 153 (acquisto di ingente quantitativo di stupefacente); partendo per tale reato dalla pena base di anni 12 e 25 milioni di multa (già calcolando in questa pena l'aumento ex art. 74 c.2 L. 685/'75), aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di MIOLA Francesco alla pena di anni 17 di reclusione e lire 40 milioni di multa;**

82) **MODESTO Giovanni**, n. Milano, il 21.8.1961

CAPO 32 : art.75 c. IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da Salvatore BATTI, Pasquale PLACENTINO ed altri, in Milano, dall'82 al '90);

CAPO 33: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 e II c., L. 685/'75 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà circa del '90);

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di stupefacenti)

CAPO 178 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 10 e 12 L. 14.10.74 n. 497 (detenzione e porto di una mitraglietta, arma da guerra da sparo, costituente dotazione logistica dell'associazione di cui al capo n.32)

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 16 di reclusione, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di MODESTO Giovanni alla pena di anni 24 di reclusione e lire 30 milioni di multa;**

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere del MODESTO Giovanni, in relazione al capo n.34 ed al capo n.37, non disposta a suo tempo dal GIP di Milano ed in relazione al capo 178 contestato in dibattimento

83) **MODESTO** **Giuseppe**, n. Bitonto (BA) il 10.7.65

CAPO 32 : art.75 c. IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da Salvatore BATTI, Pasquale PLACENTINO ed altri, in Milano, dall'82 al '90);

CAPO 33: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà circa del '90);
CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione con funzioni di organizzatore, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6, 80 c.2 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di stupefacenti)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati contestatigli;
ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

- ritenuto più grave quello di cui al capo 34, concesse le attenuanti generiche e quella di cui al c. 7 art. 74 DPR n. 309/'90 prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione (cui si perviene partendo dal minimo della pena di anni 20 di reclusione, con diminuzione di due terzi per l'attenuante speciale), con ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche fino alla pena di 4 anni, 5 mesi e 10 gg., con successivo aumento ex art. 81 cpv. C.P., ***si chiede la condanna di MODESTO Giuseppe alla pena di anni 5 di reclusione e lire 10 milioni di multa;***

84) **MONTI** **Santino**, detto "Bruno", n. Milano, il 21.4.43

CAPO 1: art.75 c. IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO, in quanto addetto alla custodia ed al deposito dello stupefacente, in Milano dall'inizio dell'84 alla fine dell'87);

CAPO 6: artt.110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75 (concorso in detenzione e cessione di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, nel luogo ed in epoca sopra specificata);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;
ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 6; partendo per esso dalla pena base di anni 16 di reclusione e lire 20 milioni di multa (ivi compreso l'aumento ex art. 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75), aumentata tale pena per la recidiva contestata ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di MONTI Santino alla pena di anni 20 di reclusione e lire 30 milioni di multa;**

Ai sensi dell'art. 307 c.2, lett. "b" C.P.P., si richiede che la Corte, contestualmente alla sentenza, ripristini la custodia cautelare in carcere dell'imputato, poichè alla luce della entità della pena che sarà irrogata in caso di accoglimento della richiesta sopra precisata, appare evidente il rischio di fuga dello stesso.

85) **MUNGIELLO Giovanni**, n. Roccarainola (NA), il 22.2.1950

CAPO 1: art.75 c. I, IV^e e V^e L. n. 685/'75 (partecipazione, con funzione di dirigente ed organizzatore, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO)

CAPO 4: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2, II c. L. 685/'75 (acquisto, ricezione, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà dell'87);

CAPO 5: artt. 110, 112 n.1. (in relazione al delitto di detenzione di armi) C.P., 10, 12 I e II c. (in relazione al delitto di porto illegale di armi) e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di varie armi da fuoco, comuni e da guerra, costituenti dotazione dell'associazione di cui al capo n.1);

CAPO II : artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 319 e 321 c.p.(corruzione continuata ed aggravata dell'allora brigadiere CC.. ORLANDO Mario)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 1; partendo per esso dalla pena base minima di anni 20 di reclusione e 100 milioni di multa, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di MUNGIELLO Giovanni alla pena di anni 23 di reclusione e lire 120 milioni di multa;**

86) **MUSOLINO Vincenzo**, n. a Cerva, il 15.2.1954

CAPO 34: -art.74 c.1, 3 e 4 DPR n. 309/'90 (partecipazione con funzioni organizzative, all'interno delle "rete" operante in Lecco, Varese, Monza, Brianza e zone limitrofe, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 158 : Partecipazione come organizzatore ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. II, IV e VI)

con la recidiva semplice

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

- ritenuto più grave quello di cui al capo 34, concesse le attenuanti generiche e quella di cui al c. 7 art. 74 DPR n. 309/'90 prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione (cui si perviene partendo dal minimo della pena di anni 20 di reclusione, con diminuzione di due terzi per l'attenuante speciale), con ulteriore diminuzione per le generiche fino alla pena di anni 6, con successivo aumento ex art. 81 cpv. C.P., **si chiede la condanna di MUSOLINO Vincenzo alla pena di anni 8 di reclusione;**

Nota: Le diminuzioni di pena derivanti dalle attenuanti invocate vengono quantificate come sopra, anche in considerazione del tipo di attività criminale svolta dal MUSOLINO che non lo ha portato a trattare direttamente stupefacenti

87) **NANIA Alessandro**, detto "Sandrino", n.Petronà (CZ), il
18.7.59

CAPO 34: art.74 c.2, 3 e 4 DPR n. 309/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Lecco, Varese, Monza, Brianza e zone limitrofe, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 158 : Partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. I, IV e VI)

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 16 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per la recidiva e per l'altro reato, si chiede la **condanna di NANIA Alessandro alla pena di anni 24 di reclusione e lire 50 milioni di multa;**

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere del NANIA in relazione al reato di cui al capo 158, non disposta a suo tempo dal GIP di Milano.

88) **NARDI Santino**, n. Isnello (PA), il 29.11.59

CAPO 34: art.74, c. II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete di Busto Arsizio" alla Associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 83: artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 DPR n. 309/'90 (concorso in detenzione ed acquisto di imprecisati quantitativi di cocaina: in Busto A., tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92);

CAPO 159: art. 697 C.P. (illegale detenzione di munizioni per arma comune da sparo: n.7 cartucce cal. 7,65, in Brescia, il 10.6.93)

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i delitti contestatigli;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 12 di reclusione, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri delitti, si chiede la condanna di NARDI alla pena di anni 15 di reclusione e lire 50 milioni di multa per i delitti stessi;

si chiede la condanna per la contravvenzione sub capo 159 alla pena di 4 mesi di arresto;

si chiede complessivamente la condanna di NARDI alla pena di anni 15 di reclusione e lire 50 milioni di multa, nonché di mesi 4 di arresto

89) **NICOSCIA Pasquale**, n. Isola Capo Rizzuto (CZ) il 15.8.47

CAPO 34: art.74, c. II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete di Busto Arsizio" alla Associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Si chiede la condanna di NICOSCIA Pasquale, in ordine al reato ascrittogli, alla pena di anni 16 di reclusione (pena base : anni 14 di reclusione, con aumento per la recidiva)

90) **ORIZZONTE Vincenzo**, n. Trani (BA), l'1.7.1955

CAPO 149 : artt 110 C.P., 71 c.I, L. 685/'75, come modificato dall'art. 14 c.1 L. 26.6.90 n. 162 (concorso in acquisto, detenzione e vendita di mezzo kg. circa di eroina : in Milano, nel settembre del '90);

Si chiede la condanna dell'ORIZZONTE per il reato ascrittogli alla pena di anni 6 di reclusione e lire 10 milioni di multa

91) **PACE Salvatore**, n. Petilia Policastro (CZ), il
10.3.1956

CAPO 1: art.75 c. IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO, in quanto cliente stabile della stessa, tra l'82 e l'87);

CAPO 8 : artt.110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (acquisto, detenzione, vendita aggravati di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, tra l'82 e l'87);

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, in qualità di organizzatore, all'interno delle "rete" operante in Milano alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 35 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 c.1, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n.685 (acquisto di ingenti quantitativi di eroina e cocaina presso il gruppo SERGI e presso fornitori siciliani, tra l'85 ed il 90);

CAPO 36 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 c.1, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n.685 (detenzione e vendita di ingenti quantitativi di eroina e cocaina al gruppo SERGI e presso fornitori siciliani, tra l'85 ed il 90);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 e II c L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di ingenti quantitativi di stupefacenti)

CAP I 40 - 41: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Walter STRAMBI del 16.7.88), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio);

CAP I 46-47-48 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Luigi BATTI del 18.9.90), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio), artt. 110, 61 n.2, 411 C.P. (connesso reato di distruzione di cadavere);

CAP I 56 - 57 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Rosalinda TRADITI dell'1.3.91), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio):

CAPO 125: artt. 73 c. 1 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (detenzione e vendita ai fratelli PAVIGLIANITI Domenico e Santo di ingente quantitativo di cocaina, in Cermenate nel maggio del '91);

CAPO 158: art. 416 bis, c. 6 C.P. (partecipazione ad associazione di stampo mafioso)

CAPO 188 : artt.110, 81 cpv., 648 C.P., 12 I e II c. e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, nonché ricettazione di autovettura di provenienza furtiva, il tutto utilizzato nel corso di un'azione finalizzata all'omicidio di Giuseppe RETTURA, in Milano e zone limitrofe, nell'autunno del '90);

con la recidiva reiterata infraquennale

Condanna per tutti i reati contestatigli; ritenuta, ex art. 521 I c. C.P.P. la sua qualità di organizzatore dell'associazione mafiosa di cui al capo 158 della rubrica ai sensi dell'art. 416 bis c. 2 C.P. (in luogo di quella di partecipe originariamente contestatagli);

ritenuto il vincolo della continuazione, separatamente, tra i seguenti reati o gruppi di reati :

* reati di cui ai capi 46,47 e 48 (omicidio di Luigi BATTI), 56 e 57 (omicidio di Rosalinda TRADITI), 188 (armi e ricettazione auto in vista omicidio G. RETTURA);

* capi nn. 40 e 41 (relativi all'omicidio STRAMBI);

*tutti gli altri reati contestati;

- in relazione al primo gruppo di reati, ritenuto più grave l'omicidio di Luigi BATTI di cui al capo 46, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 L. n. 12.7.91 n. 203 prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena minima di anni 12 di reclusione (previa applicazione dell'attenuante speciale) e, applicando l'ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche, determinare per tale reato la pena-base in anni 8 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati in continuazione sopra indicati, fino ad anni 8, mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa;

- in relazione al secondo gruppo di reati, ritenuto più grave l'omicidio di Walter STRAMBI di cui al capo 40, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 L. n. 12.7.91 n. 203 prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena minima di anni 12 di reclusione (previa applicazione dell'attenuante speciale) e, applicando l'ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche, determinare per tale reato la pena-base in anni 8 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. C.P., per gli altri reati in continuazione sopra indicati, fino ad anni 8, mesi 2 di reclusione e lire 5 milioni di multa;

- in relazione al terzo gruppo di reati, ritenuto più grave quello di cui al capo 34, concesse le attenuanti generiche e quella di cui al c.7 art. 74 DPR n. 309/'90 prevalenti su

ogni aggravante contestata; partendo dalla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione (cui si perviene partendo dal minimo della pena di anni 20 di reclusione, con diminuzione di due terzi per l'attenuante speciale), con ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche fino alla pena di 4 anni, 5 mesi e 10 gg., con successivo aumento ex art. 81 cpv. C.P. fino ad anni 4 mesi 8 di reclusione e lire 10 milioni di multa:

così, complessivamente, si chiede la condanna di PACE Salvatore alla pena di anni 21, mesi quattro di reclusione e lire 20 milioni di multa

92) **PALELLA Violando**, n. Casalvecchio, il 31.1.54

CAPO 85 : art 73 DPR n. 309/'90 (detenzione e vendita a VENTURA P., VENTURA A., RUSSO P. e GENTILE F. di circa 15 gr. di cocaina : in Busto Arsizio, alla fine di novembre del '91).

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Si chiede la condanna del PALELLA Violando alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione e lire 34 milioni di multa (previa concessione delle attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante, in considerazione della modesta entità del fatto)

93) **PALMISANO Egidio**, n. Taranto, il 14.3.57

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale

Si chiede la condanna del PALMISANO Egidio alla pena di anni 12 di reclusione (previa concessione delle attenuanti generiche, da considerarsi equivalenti alla contestata aggravante, vista la marginalità del ruolo rivestito),

Ai sensi dell'art. 307 c.2, lett. "b" C.P.P., si richiede che la Corte, contestualmente alla sentenza, ripristini la custodia cautelare in carcere dell'imputato, poichè alla luce della entità della pena che sarà irrogata in caso di accoglimento della richiesta sopra precisata, appare evidente il rischio di fuga dello stesso.

94) **PANCIA Maurizio**, n. Cagnano Varano (FG), il 31.1.1957

CXLII

CAPO 115 : artt. 110, 81 cpv. C.P. 71 e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75 (commercio di ingenti quantitativi di cocaina, provenienti da Antonio DE MEIS);

CAPO 116 : art.110 C.P., 73 DPR n. 309/90 (acquisto e detenzione di eroina ricevuta da S. MORABITO e P.MOLLICA);

CAPO 121 : artt. 81 cpv. C.P., 71 I c. L. 685/'75 (acquisto, detenzione e vendita di quantitativi di eroina, rispettivamente da due etti e da mezzo kg.: prima metà del '90);

CAPO 122 : artt.110, 81 cpv. C.P., 73 I c. DPR n. 309/90 (concorso con DI DONATO Michele in acquisto presso i fratelli PAVIGLIANITI, detenzione e vendita di 2 kg. e mezzo circa, complessivamente, di eroina pura : nella seconda metà del '90);

CAPO 123 : artt.110 C.P., 73 I c. DPR n. 309/90 (importazione e concorso con DI DONATO Michele in detenzione di circa 30 gr. di cocaina pura : importazione del 17.4.91);

CAPO 126 : artt.110, 81 cpv. C.P., 73 I c. DPR n. 309/90 (concorso con DI DONATO Michele in acquisto presso i fratelli PAVIGLIANITI e RAFFA Antonino, detenzione e vendita di 3 kg. circa, complessivamente, di cocaina pura : tra il maggio ed il settembre del '91);

CAPO 132 : artt.110, 81 cpv. C.P., 73 c. 1 e 6, 80 c.2 DPR n. 309/90 (concorso con DI DONATO Michele, i fratelli Domenico e Santo PAVIGLIANITI e SABATINO Bruno, nel porre in vendita 7 kg. circa di cocaina pura, "tagliata" dal DI DONATO con l'aiuto del PANCIA : nel maggio del '91);

CAPO 162: art.648 (ricettazione di due moduli in bianco di carta di identità sequestratigli il 22.6.94).

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati ad eccezione di quello di cui al capo 162;

per i reati in continuazione, ritenuto più grave quello di cui al capo 132, determinata per esso la pena base in anni 14 di reclusione e 75 milioni di multa (già calcolando in questa pena l'aumento ex art. 80 c.2 DPR 309/'90), aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. in relazione agli altri reati, si chiede la condanna di PANCIA Maurizio alla pena di anni 18 di reclusione e lire 90 milioni di multa;

per il reato di cui al capo 162, si chiede la condanna del PANCIA alla pena di due anni, mesi sei di reclusione e lire 1.600.000 di multa (pena base: anni due di reclusione e lire 1.000.000 di multa con aumento per la recidiva);

così complessivamente, si richiede la condanna del PANCIA alla pena di anni 20 di reclusione e lire 91.600.000 di multa

95) **PAOLATI Giorgio**, n. Milano, il 2.9.1939

CAPO 1: art.75 c. I, IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione fino al 1980, con funzione di dirigente ed organizzatore, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO)

CAPO 4: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2, II c. L. 685/'75 (acquisto, ricezione, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, fino al 1980);

CAPO 146: art. 71 I c. L. 685/'75 (detenzione e vendita a Michele DI DONATO, nel '90, di dieci grammi circa di cocaina);

CAPO 147: artt. 73 c.1 e 80 c.2 DPR n. 309/'90 (detenzione illegale di 2 kg. circa di pasta di eroina e cessione di circa 50 grammi della stessa a DI DONATO Michele, nel giugno del '91).

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 1; partendo per esso dalla pena base minima di anni 20 di reclusione e 100 milioni di multa, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di PAOLATI Giorgio alla pena di anni 22 di reclusione e lire 110 milioni di multa;**

96) **PAPEO Nicola**, n. Trani (BA), il 20.1.1957

CAPO 134 : art.74, c.II e III DPR n. 304/'90 (partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da Michele RIZZI);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Si chiede la condanna di PAPEO, in ordine al reato associativo contestatogli, alla pena di anni 18 di reclusione (pena base : anni 14 di reclusione, con aumento dovuto a tutte le aggravanti contestate, ivi compresa la recidiva)

97)PARENTE Luigi, n. Bisceglie, il 10.12.1953

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di stupefacenti)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 12 di reclusione, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di PARENTE Luigi alla pena di anni 13 di reclusione e lire 50 milioni di multa;**

98)PARENTE Umberto, n. 2.7.61 Bisceglie (BA)

CAPO 1: art.75 c. II, IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO)

CAPO 7: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà circa dell'87);

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di stupefacenti)

con la recidiva specifica infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 16 di reclusione, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di PARENTE Umberto alla pena di anni 22 di reclusione e lire 50 milioni di multa;**

99) **PASSARO Antonio**, n. Napoli, il 4.9.54

CAPO 32 : art.75 c. IV^e e V^e L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da Salvatore BATTI, Pasquale PLACENTINO ed altri, in Milano, dall'82 al '90);

CAPO 33: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c., 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà circa del '90);

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di stupefacenti)

CAPO 177 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 (detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, costituenti dotazione logistica dell'associazione di cui al capo n. 32)

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 16 di reclusione, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di PASSARO Antonio alla pena di anni 25 di reclusione e lire 30 milioni di multa;**

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere dell'imputato per il reato sub capo 177, contestato nel corso del dibattimento

100)**PAVIGLIANITI Giuseppe**, n. S. Lorenzo (RC), il 5.6.1947

CAPO 101 : art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta dai fratelli Domenico e Santo PAVIGLIANITI, quale addetto a mantenere i contatti tra i clienti e i fratelli predetti)

Si chiede la condanna di PAVIGLIANITI Giuseppe, in ordine al reato ascrittogli, alla pena di anni 16 di reclusione

101)**PAVIGLIANITI Settimo**, n. S. Lorenzo (RC), il 4.3.1966

CAPO 101 : art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta dai fratelli Domenico e Santo PAVIGLIANITI, quale addetto a mantenere i contatti tra i clienti e i fratelli predetti)

Si chiede la condanna di PAVIGLIANITI Settimo, in ordine al reato ascrittogli, alla pena di anni 17 di reclusione

102)**PIGNATARO Battista**, n. Terravecchia (CS), il 3.10.1957

CAPO 34: art.74, c. II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete di Busto Arsizio" alla Associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

con la recidiva semplice

Si chiede la condanna di PIGNATARO Battista, in ordine al reato ascrittogli, alla pena di anni sette di reclusione , previa concessione allo stesso, in considerazione della marginalità del ruolo, delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti

103)**PIGNATARO Francesco**, n. Terravecchia, il 5.2.55

CAPO 34: art.74, c. II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete di Busto Arsizio" alla Associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

Si chiede la condanna di PIGNATARO Francesco, in ordine al reato ascrittogli, alla pena di anni sette di reclusione , previa concessione allo stesso, in considerazione della marginalità del ruolo, delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti

104)**PIGNATARO Pasquale**, n. Terravecchia (CS), il 25.4.1950

CAPO 34: art.74, c. II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete di Busto Arsizio" alla Associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Si chiede la condanna di PIGNATARO Pasquale, in ordine al reato ascrittogli, alla pena di anni dieci di reclusione , previa concessione allo stesso, in considerazione della marginalità del ruolo, delle attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti

105)**POLAT** **Cafer**, n. Sofular Koyu (Turchia), il 21.3.1948

CAPO 68 : artt.71 c. I, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n. 685 (concorso con il deceduto D'ESTE Angelo in importazione, detenzione, trasporto di 92kg di eroina e cessione di tale ingente quantitativo di droga a FLACHI G., TROVATO F., SCHETTINI A.: in epoca antecedente e prossima al 29.10.87)

con la recidiva specifica

Si chiede la condanna del POLAT Cafer per il reato ascrittogli alla pena di anni 16 di reclusione e lire 160.000.000 di multa (già calcolando in tale pena l'aumento conseguente alle circostanze aggravanti contestate)

106)**PONISSA** **Francesco**, n. Isola Capo Rizzuto (CZ), il
16.2.60

CAPO 34: art.74, c. II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete di Busto Arsizio" alla Associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 86 : art 110 C.P. e 73 DPR n. 309/'90 (acquisto da BORRACCIA Patrizio e detenzione a scopo di spaccio di 1kg di cocaina : in Brescia, metà del dicembre del '91);

CAPO 158: art. 416 bis c. I, IV e VI C.P. (partecipazione all'associazione mafiosa)

Condanna per tutti i reati a lui contestati;
ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 10 di reclusione (previa concessione delle attenuanti generiche in considerazione della marginalità del ruolo, da ritenersi equivalenti alle aggravanti contestate), aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di PONISSA Francesco alla pena di anni 13 di reclusione e lire 30 milioni di multa;**

107)**PRATICO'** Renato, n. Montalto Uffugo (CS), il 30.1.56

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90, 61 n.9 C.P. (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti).

Si chiede la condanna di PRATICO' Renato, in ordine al reato ascrittogli, alla pena di anni 14 di reclusione

108)**PRISTERI** Antonino, n. Reggio Calabria, 5.3.45

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, in qualità di organizzatore, all'interno delle "rete" operante in Milano alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti)

CAPO 158: art. 416 bis, c.IV e VI C.P. (partecipazione ad associazione di stampo mafioso)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 13 e mesi 4 di reclusione (previa concessione, in considerazione del periodo di detenzione ininterrottamente sofferto dal giugno dell'85, delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti), aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per il reato di cui al capo 158, si chiede la **condanna di PRISTERI Antonino alla pena di anni 15 di reclusione;**

109)**PUDDU** Efisio, n. Arzachena (SS), il 16.3.1940

CAPO 143: artt. 81 cpv., 368 C.P. (calunnia in danno di CREMONINI M. e MANCIOPPI S.)

con la recidiva reiterata

Si chiede la condanna del PUDDU per falsa testimonianza ex art. 372 C.P. (così qualificata, ex art. 512 c.1 C.P., l'ipotesi di calunnia in danno di Mario CREMONINI e Serenella MANCIOPPI, originariamente contestatagli) alla pena di anni 3 di reclusione

110)PULLANO Nicola, n. Isola Capo Rizzuto il 29.9.1954

CAPO 96: artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497, 648 C.P. (detenzione e porto aggravato di armi comuni e da guerra da sparo, ricettazione di una vettura di provenienza furtiva, le une e l'altra da utilizzarsi nel progettato duplice omicidio di Franco TROVATO e Pasquale NICOSCIA- fatti avvenuti in Garbagnate, Mezzago, zona di Lecco, tra il 10 ed il 20.10.88)

con la recidiva specifica reiterata

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di porto di arma da guerra; partendo per esso dalla pena base di anni 4 di reclusione e lire 1.000.000 di multa, aumentata tale pena per la recidiva e l'aggravante contestata ad anni 5 e mesi 6 di reclusione e lire 2.000.000 di multa; ulteriormente aumentata ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di PULLANO Nicola alla pena di anni 7 di reclusione e lire 3 milioni di multa;**

111)RETTURA Giuseppe Antonio, n Nicotera, il 3.3.59

CAPO 32 : art.75 c. I[^], IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione, con funzioni di dirigente ed organizzatore, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta anche da Salvatore BATTI, Pasquale PLACENTINO ed altri, in Milano, dall'82 al '90);

CAPO 33: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c., 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75 e 73-80 c.2 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà circa del '90);

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, in qualità di organizzatore, all'interno delle "rete" operante in Milano alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAP I 53-54-55: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Paolo CIRNIGLIARO del 10.11.90), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio), artt. 110, 648 C.P. (connesso reato di ricettazione di autovettura);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Si chiede l'assoluzione di RETTURA Giuseppe dai capi 53, 54 e 55 (tutti connessi all'omicidio CIRNIGLIARO) per non avere commesso il fatto;

condanna del RETTURA per tutti gli altri reati, ritenuta però, in relazione al capo 34, la meno grave ipotesi di partecipazione all'associazione, ex art. 74 c.II DPR n. 309/'90, in luogo di quella di organizzatore originariamente attribuitagli

ritenuto più grave il reato di cui al capo 32; partendo per esso dalla pena base di anni 20 di reclusione e lire 120 milioni di multa, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di RETTURA Giuseppe alla pena di anni 28 di reclusione e lire 160 milioni di multa;**

112)RIGHETTI Eugenio, n. Bellagio (CO), il 21.1.1945

CAPO 1: art.75 c. IV^e e V^e L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO, in quanto cliente stabile della stessa, tra l'82 e l'87);

CAPO 12: artt. 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (acquisto, detenzione, vendita aggravati di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, tra l'82 e l'87);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 12; partendo per esso dalla pena base di anni 15 di reclusione e lire 10 milioni di multa (ivi compreso l'aumento ex art. 74 I c. n.2 L. 685/'75), aumentata tale pena per la recidiva contestata ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di RIGHETTI Eugenio alla pena di anni 17 di reclusione e lire 20 milioni di multa;**

Ai sensi dell'art. 307 c.2, lett. "b" C.P.P., si richiede che la Corte, contestualmente alla sentenza, ripristini la custodia cautelare in carcere dell'imputato, poichè alla luce della entità della pena che sarà irrogata in caso di accoglimento della richiesta sopra precisata, appare evidente il rischio di fuga dello stesso.

113)ROTUNNO Marco, n. Milano, il 20.7.1968

CAPO 130: artt. 81 cpv. C.P., 73 c.1 DPR n. 309/'90 (acquisto da DI DONATO e PANCIA, in più occasioni, detenzione e spaccio di un quantitativo complessivo di circa ½ Kg. di cocaina: Milano, maggio-settembre '91).

Condanna per il reato continuato contestato; determinata la pena base in anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa, con successivo aumento per la continuazione, **si chiede la condanna di ROTUNNO Marco alla pena di anni 8, mesi 6 di reclusione e lire 60 milioni di multa**

114)**RUSSO Paolo**, n. Isola Capo Rizzuto (CZ), il 27.6.50

CAPO 34: art.74, c. I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, quale organizzatore, all'interno delle "rete di Busto Arsizio" alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 85 : art 110 C.P. e 73, c.6 DPR n. 309/'90 (concorso nell'acquisto da PALELLA Violando, nella detenzione e vendita di circa 15 gr. di cocaina : in Busto Arsizio, alla fine di novembre del '91);

CAPO 86 : art 110 C.P. e 73 DPR n. 309/'90 (acquisto da BORRACCIA Patrizio e detenzione a scopo di spaccio di 1kg di cocaina : in Brescia, metà del dicembre del '91);

CAPO 87: artt. 110, 81 cpv., 56, 629, in relazione all'art. 628 III c. n. 1 e n.3 C.P. (estorsione e tentata estorsione in danno di VITA Giuseppe)

CAPO 88 : artt. 110, 81 cpv., 56, 629, in relazione all'art. 628 III c. n. 1 e n.3 C.P. (concorso in tentata estorsione in danno di VITA Salvatore);

CAPO 94: artt. 81 cpv. C.P., 71 e 74 I c. n.2 L. 685/'75 (per avere detenuto e ricevuto quantitativi imprecisati di eroina, dell'ordine, comunque, di circa mezzo kg. per volta, da BRUNO Antonio, in Monza, tra l'84 e l'85);

CAPO 158: art. 416 bis, c. 2 .P. (partecipazione ad associazione di stampo mafioso con funzioni di organizzatore)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati contestati all'imputato;

Ritenuta ex art. 521 I c. C.P.P., in ordine al reato di cui al capo 158, la meno grave qualità di partecipe dell'associazione mafiosa (ex art. 416 bis c. I C.P.) in luogo della più grave ipotesi di funzioni organizzatrici originariamente contestategli;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

CLII

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 24 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati e la recidiva, si chiede la **condanna di RUSSO Paolo alla pena di anni 25 di reclusione e lire 40 milioni di multa;**

115) **SACCHINELLO Antonio**, n. Francica, il 19.3.1954

CAPO 34: art.75 c.II, IV e V L. n.685/'75 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Lecco, Varese, Monza, Brianza e zone limitrofe, alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 158: art. 416 bis, c. IV e VI C.P. (partecipazione ad associazione di stampo mafioso)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 10 di reclusione e lire 30 milioni di multa (previa concessione, in considerazione del periodo di detenzione ininterrottamente sofferto dal 1983, delle attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti), aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per il reato di cui al capo 158, si chiede la **condanna di SACCHINELLO Antonio alla pena di anni 12 di reclusione e lire 30 milioni di multa;**

116) **SACCO Palmerino**, n. Cerva (CZ), il 18.5.68

CAPO 34: art.74 c.2, 3 e 4 DPR n. 309/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Lecco, Varese, Monza, Brianza e zone limitrofe, alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti).

Si chiede la condanna di SACCO Palmerino, in ordine al reato ascrittogli, alla pena di anni sette di reclusione , previa concessione allo stesso, in considerazione della marginalità del ruolo, delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti

117) **SANNA Davide**, n. Milano, il 18.10.67

CAPO 34: art.74 c.2, 3 e 4 DPR n. 309/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Lecco, Varese, Monza, Brianza e zone limitrofe, alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti).

Si chiede la condanna di SANNA Davide, in ordine al reato ascrittogli, alla pena di anni sette di reclusione , previa concessione allo stesso, in considerazione della marginalità del ruolo, delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti

118) **SARLO Mario Pasquale**, n. a S. Pietro di Caridà (RC), il
21.5.49,

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, con funzioni di organizzatore all'interno delle "rete" operante nella zona di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e zone limitrofe alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 72: artt. 110 C.P., 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (concorso nella detenzione di un quantitativo non modesto di cocaina, in Milano, tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92);

CAPO 73: art. 629 I e II c. C.P., in relazione all'art. 628 III c. nn.1 e 3 C.P.(estorsione in danno di DAVALLE Sonia e DE PONTI Fabrizio);

CAPO 74: artt. 110, 629 I e II c. C.P., in relazione all'art. 628 III c. nn.1 e 3 C.P.(concorso in estorsione in danno di DAVALLE Sonia e DE PONTI Fabrizio)

CAPO 75: artt. 110, 648 C.P. (ricettazione di assegni provento di rapina)

CAPO 76: artt. 110 C.P., 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (concorso nella detenzione di un quantitativo non modesto di cocaina, in Milano, tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92, in parte personalmente consumata);

CAPO 77: artt. 110 C.P., 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (concorso nella detenzione di circa mezzo kg. di cocaina, in Milano, nel febbraio del '92);

CAPO 78: artt. 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 (detenzione e porto di arma non precisata, in Cinisello Balsamo, nel giugno del '92);

CAPO 158 : Partecipazione come organizzatore ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. II, IV e VI)

CAPO 163: artt.81 cpv., 110, 477/482, 468 C.P. (falsificazione carta d'identità e patente sequestrategli il 25.4.93, all'atto del suo arresto ed uso di pubblici sigilli contraffatti onde far apparire genuini i citati documenti)

CAPO 189 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, facenti parte della dotazione logistica dell'associazione di cui al

capo n.34, in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e località limitrofe, dall'inizio del '91 e fino al giugno del 1993)

CAPO 190 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (acquisto, detenzione, distribuzione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina, nell'ambito dell'associazione di cui al capo n.34, in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e località limitrofe. tra la seconda metà del '90 e fino al giugno del 1993)

CAPO 205 : artt. 110, 378 C.P. (favoreggiamento nei confronti di Gregorio CICALA, in Cusano Milanino, nell'aprile del '90) ;

CAPO 206 : artt. 110, 628 I e III c. n.1 C.P. (rapina in danno di BELOTTI Flavio, in zona di Galliate, il 21.2.92);

CAPO 207 : artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi comuni da sparo utilizzate per la rapina di cui al capo precedente);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

**Condanna per tutti i reati contestatigli;
ritenuto il vincolo della continuazione tra i seguenti reati o gruppi di reati;**

* reati sub capi 206 e 207 (rapina BELOTTI);

* tutti gli altri reati ad eccezione di quelli sub capi 163;

* i due reati indicati sub capo 163;

- in relazione ai primi due reati, ritenuto più grave quello di rapina di cui al capo 206, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 L. 12.7.91 n. 303 prevalenti su ogni aggravante,

determinata la pena base per tale reato in 1 anno di reclusione e lire 400.000 di multa, aumentata tale pena ex art. 81 cpv C.P., si chiede per questi due reati la condanna di Mario SARLO alla pena di 1 anno, mesi due di reclusione e lire 500.000 di multa:

- in relazione agli altri reati, ritenuto più grave quello di cui al capo 34, concesse le attenuanti generiche e quella di cui al c.7 art. 74 DPR n. 309/'90 prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione (cui si perviene partendo dal minimo della pena di anni 20 di reclusione, con diminuzione di due terzi per l'attenuante speciale), con ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche fino alla pena di 4 anni, 5 mesi e 10 gg., con successivo aumento ex art. 81 cpv. C.P., *si chiede la condanna di SARLO Mario, per questi reati, alla pena di anni 8 di reclusione e lire 10 milioni di multa;*

- in relazione ai reati sub capo 163 ritenuta più grave la violazione dell'art. 468 C.P., concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art.8 L. 12.7.91 n. 203 prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena di 4 mesi di reclusione e lire 150.000 di multa (cui si perviene partendo dalla pena di 1 anno di reclusione e lire 450.000, con

diminuzione di due terzi per l'attenuante speciale), con ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche fino alla pena di 2 mesi e 20 gg. di reclusione e lire 100.000 di multa, con successivo aumento ex art. 81 cpv. C.P., *si chiede la condanna di SARLO Mario, per questi reati, alla pena di mesi 3 di reclusione e lire 150.000 di multa;*

Si chiede così complessivamente la condanna di SARLO Mario alla pena di anni 9, mesi 5 di reclusione e lire 10.650.000 di multa

119)SARLO Luciano, n.Cusano Milanino il 26.7.60

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'interno delle "rete" operante nella zona di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e zone limitrofe alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 80: artt. 477/482, 468 C.P. (falsificazione carta d'identità sequestratagli all'atto del suo arresto ed uso di pubblici sigilli contraffatti onde far apparire genuino il citato documento);

CAPO 158: art. 416 bis c. I, IV e VI C.P. (partecipazione all'associazione mafiosa);

CAPO 172 : artt. 81 cpv. C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (acquisto, detenzione, distribuzione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina, in Milano, Cusano Milanino e località limitrofe. tra il '90 ed il 1993);

CAPO 189 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, facenti parte della dotazione logistica dell'associazione di cui al capo n.34, in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e località limitrofe, dall'inizio del '91 e fino al giugno del 1993);

CAPO 190 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (acquisto, detenzione, distribuzione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina, nell'ambito dell'associazione di cui al capo n.34, in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e località limitrofe. tra la seconda metà del '90 e fino al giugno del 1993);

CAPO 206 : artt. 110, 628 I e III c. n.1 C.P. (rapina in danno di BELOTTI Flavio, in zona di Galliate, il 21.2.92);

CAPO 207 : artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi comuni da sparo utilizzate per la rapina di cui al capo precedente);

con la recidiva specifica infraquinquennale

**Condanna per tutti i reati contestatigli;
ritenuto il vincolo della continuazione tra i seguenti reati o gruppi di reati;**

CLVI

* reati sub capi 206 e 207 (rapina BELOTTI);

* tutti gli altri reati ad eccezione di quelli sub capo 80;

* i due reati indicati sub capo 80;

- in relazione ai primi due reati, ritenuto più grave quello di rapina di cui al capo 206, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 L. 12.7.91 n. 303 prevalenti su ogni aggravante,

determinata la pena base per tale reato in 1 anno di reclusione e lire 400.000 di multa, aumentata tale pena ex art. 81 cpv C.P., si chiede la condanna di SARLO Luciano per questi due reati alla pena di 1 anno, mesi due di reclusione e lire 500.000 di multa:

- in relazione agli altri reati, ritenuto più grave quello di cui al capo 34, concesse le attenuanti generiche e quella di cui al c. 7 art. 74 DPR n. 309/'90 prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione (cui si perviene partendo dal minimo della pena di anni 20 di reclusione, con diminuzione di due terzi per l'attenuante speciale), con ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche fino alla pena di 4 anni, 5 mesi e 10 gg., con successivo aumento ex art. 81 cpv. C.P., *si chiede la condanna di SARLO Luciano, per questi reati, alla pena di anni 6, mesi 7 di reclusione e lire 10 milioni di multa;*

-in relazione ai reati sub capo 80, ritenuta più grave la violazione dell'art. 468 C.P., concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art.8 L. 12.7.91 n.303, prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena di 4 mesi di reclusione e lire 150.000 di multa (cui si perviene partendo dalla pena di 1 anno di reclusione e lire 450.000, con diminuzione di due terzi per l'attenuante speciale), con ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche fino alla pena di 2 mesi e 20 gg. di reclusione e lire 100.000 di multa, con successivo aumento ex art. 81 cpv. C.P., *si chiede la condanna di SARLO Luciano, per questi reati, alla pena di mesi 3 di reclusione e lire 150.000 di multa;*

Si chiede così complessivamente la condanna di SARLO Luciano alla pena di anni 8 di reclusione e lire 10.650.000 di multa

120)SCARABAGGIO Nunzio, n. Altamura (BA), il 14.1.56

CAPO 134 : art.74, c.II e III DPR n. 304/'90 (partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da Michele RIZZI);

CAPO 135: artt.110, 81 cpv. C.P., 71 I c. (concorso nell'acquisto presso DI DONATO Michele e nella detenzione a scopo di spaccio di un quantitativo di eroina o cocaina ricevuto in due distinte occasioni tra l'83 e l'84);

CAPO 136: artt.110, 81 cpv. C.P., 71e 74 I c. n.2 e II c. L. 685/'75, nonchè 73 c.1 e 6, ed 80 c. 2 DPR n. 309/'90 (concorso nella detenzione e vendita - ad ANNACONDIA Salvatore ed a persone agenti in concorso con lui - di ingenti quantitativi di eroina e cocaina e relativo

trasporto da Milano fino alla zona di Trani, tra l'inizio dell'89 e la metà del '91; per DI CANDIA: dall'agosto del '90)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 136 (detenzione di ingente quantitativo di stupefacente ex art. 73 DPR 309/'90); partendo per tale reato dalla pena base di anni 17 di reclusione e 100 milioni di multa (già calcolando in questa pena l'aumento ex art. 80 c.2 DPR 309/'90), aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di SCARABAGGIO Nunzio alla pena di anni 25 di reclusione e lire 150 milioni di multa;**

121)SCHETTINI **Antonio**,detto "Tonino il napoletano", n.
Portici(NA),il 29.1.57

CAPO 34: art.74 I, III e IV c. DPR n. 309/'90 (costitutore, dirigente ed organizzatore della associazione finalizzata al traffico di stupefacenti "FLACHI-TROVATO-SCHETTINI");

CAPO 35 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 c.1, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n.685 (acquisto di ingenti quantitativi di eroina e cocaina presso il gruppo SERGI e presso fornitori siciliani, tra l'85 ed il 90);

CAPO 36 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 c.1, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n.685 (detenzione e vendita di ingenti quantitativi di eroina e cocaina al gruppo SERGI e presso fornitori siciliani, tra l'85 ed il 90);

CAPI 40 - 41: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Walter STRAMBI del 16.7.88), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio);

CAPI 42 - 43: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Michele RADUANO del 16.10.89), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio);

CAPI 44-45 : artt.110, 56, 575, 577 I c. n.3 C.P. (tentato omicidio in danno di Antonio COLIA del 30.12.89), artt. 110, 61 n.2 C.P., 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connesso reato di porto delle armi usate per l'azione);

CAPI 46-47-48 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Luigi BATTI del 18.9.90), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto

CLVIII

armi usate per l'omicidio), artt. 110, 61 n.2, 411 C.P. (connesso reato di distruzione di cadavere);

CAPI 49 - 50 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Francesco BATTI del 15 o 16.10.90), artt. 110, 61 n.2, 411 C.P. (connesso reato di distruzione di cadavere);

CAPI 51 - 52 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Pantaleo LAMANTEA del 20.10.90), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio);

CAPI 53-54-55: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Paolo CIRNIGLIARO del 10.11.90), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio), artt. 110, 648 C.P. (connesso reato di ricettazione di autovettura);

CAPI 56 - 57 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Rosalinda TRADITI dell'1.3.91), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio);

CAPI 60-61-62: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (Omicidio di Salvatore DE VITIS, in Cusano Milanino, il 7.5.91) e connessi reati di detenzione e porto di armi (artt. 110, 61 n.2 C.P.; 10, 12 e 14 L. 497/'74) e ricettazione di autovettura (artt. 110, 648 C.P.);

CAPO 63: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (per avere detenuto e venduto a DI DONATO Michele, tra l'87 e l'88, quantitativi di mezzo kg. per volta di cocaina);

CAPO 68 bis : artt.110 C.P., 71 c. I, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n. 685 (concorso nell'acquisto dal deceduto D'ESTE Angelo e da POLAT Cafer, nella detenzione, vendita e/o cessione di 92kg di eroina: in epoca antecedente e prossima al 29.10.87);

CAPO 158 : Partecipazione, con funzioni di organizzatore, ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. II, IV e VI);

CAPI 164- 165: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (Omicidio di Salvatore BATTI, in S. Gennaro Vesuviano, il 23.12.90) e connessi reati di detenzione e porto di armi (artt. 110, 61 n.2 C.P.; 10, 12 e 14 L. 497/'74);

CAPO 167: artt. 110 C.P., 71 L. 685/'75 (concorso con BRUNO Antonio in detenzione e cessione di alcuni etti di eroina e cocaina, in zona di Milano e Lecco, attorno alla primavera-metà del 1986);

CAPO 168: artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 DPR n. 309/'90 (detenzione e cessione a BRUNO Antonio, in concorso con FOSCHINI Vittorio, di quantitativi tra i 20 ed i 200 grammi di cocaina, in Milano, tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92);

CLIX

CAPI 181-182 : artt.110, 56, 575, 577 I c. n.3 C.P. (tentato omicidio in danno di Michele RADUANO del 18.6.88), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto delle armi usate per l'azione);

CAPO 183 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 c.1, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n.685 e 73 c.1 e 6, 80 c.2 DPR n. 309/'90 (acquisto, detenzione e vendita di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, nell'ambito dell'attività dell'associazione di cui al capo 34, in Milano, Lecco e zone limitrofe, almeno dalla metà dell'87 e fino al giugno del '93);

CAPO 184 : artt.110, 81 cpv. C.P., 10, 12 I e II c. e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto delle armi da guerra e comuni da sparo, costituenti dotazione dell'associazione di cui al capo 34, in Milano, Lecco e zone limitrofe, almeno dalla metà dell'87 e fino al giugno del '93);

CAPI 186-187: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Iseo MASSARI del 30.10.90), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio);

CAPO 188 : artt.110, 81 cpv., 648 C.P., 12 I e II c. e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, nonché ricettazione di autovettura di provenienza furtiva, il tutto utilizzato nel corso di un'azione finalizzata all'omicidio di Giuseppe RETTURA, in Milano e zone limitrofe, nell'autunno del '90);

CAPO 199 : artt.110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi comuni da sparo utilizzate nel corso di un'azione finalizzata all'omicidio di Fiorenzo FIENI, in zona di Lecco, Olgiate Molgora e Barlassina, attorno alla fine del '90);

CAPO 204: art. 648 (ricettazione di 30 fucili provenienti da furto, in Milano, pochi giorni dopo il 16.3.87);
con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati contestatigli; previa attribuzione allo SCHETTINI, in relazione al capo 158 della rubrica, anche della qualifica di "dirigente" dell'associazione;

ritenuto il vincolo della continuazione rispettivamente tra i seguenti gruppi di reati:

* reati di cui ai capi 40 e 41 (omicidio STRAMBI), 42 e 43 (omicidio RADUANO), 181 e 182 (tentato omicidio di Michele RADUANO);

* reati di cui ai capi 46,47 e 48 (omicidio di Luigi BATTI), 49 e 50 (omicidio di Francesco BATTI), 51 e 52 (omicidio di Pantaleo LAMANTEA), 53,54 e 55 (omicidio di Paolo CIRNIGLIARO), 56 e 57 (Rosalinda TRADITI), 60, 61 e 62 (omicidio di Salvatore DE VITIS), 164 e 165 (omicidio di Salvatore BATTI), 186 e 187 (omicidio Iseo MASSARI), 188 (detenzione e porto di armi e ricettazione auto in vista omicidio RETTURA Giuseppe), 199 (detenzione e porto di armi in vista omicidio di Fiorenzo FIENI);

* reati di cui ai capi 44 e 45 (tentato omicidio COLIA);

CLX

* tutti gli altri reati contestati;

- in relazione al primo gruppo di reati, ritenuto più grave l'omicidio STRAMBI di cui al capo 40, concesse allo SCHETTINI le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, così determinata per tale reato la pena base in anni 21 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv C.P., si chiede per questo gruppo di reati la pena di anni 23 di reclusione e lire 5 milioni di multa;

- in relazione al secondo gruppo di reati, ritenuto più grave l'omicidio di Francesco BATTI di cui al capo 49, concesse allo SCHETTINI le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, così determinata per tale reato la pena base in anni 21 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv C.P., si chiede per questo gruppo di reati la pena di anni 25 di reclusione e lire 5 milioni di multa;

- in relazione ai reati sub capi 44 e 45, ritenuto più grave il tentato omicidio in danno di COLIA Antonio di cui al capo 44, concesse allo SCHETTINI le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, così determinata per tale reato la pena base in anni 7 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv C.P., si chiede per questo gruppo di reati la pena di anni 7. Mesi 6 di reclusione e lire 2 milioni di multa;

- in relazione all'ultimo gruppo di reati, ritenuto più grave il reato associativo di cui al capo 34, concesse allo SCHETTINI le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, così determinata per tale reato la pena base in anni 20 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv C.P., si chiede per questo gruppo di reati la pena di anni 21 di reclusione e lire 50 milioni di multa;

così si chiede complessivamente la condanna di SCHETTINI Antonio alla pena di anni 30 di reclusione e lire 62.000.000 di multa

122)SCIMONE **Giovanni**, n. Messina, il 22.1.1956

CAPO 1: art.75 c. I, IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione, con funzione di dirigente ed organizzatore, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO);

CAPO 4: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2, II c. L. 685/'75 (acquisto, ricezione, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà dell'87);

CAPO 5: artt. 110, 112 n.1. (in relazione al delitto di detenzione di armi) C.P., 10, 12 I e II c. (in relazione al delitto di porto illegale di armi) e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di varie armi da fuoco, comuni e da guerra, costituenti dotazione dell'associazione di cui al capo n.1);

CAPO 11 : artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 319 e 321 c.p.(corruzione continuata ed aggravata dell'allora brigadiere CC.. ORLANDO Mario);

CAPO 21 : art. 71 I c. e 74 I c. n. 2 L. 685/'75 (detenzione e cessione a POMPEO Rocco, in Milano, nel 1985, di circa mezzo kg. di eroina pura);

CAPO 28 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2, II c. L. 685/'75 (detenzione e vendita a NOTARO Mario e PAPADIA Raffaele di consistenti quantitativi di eroina, fino alla fine dell'87).

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 1; partendo per esso dalla pena base di anni 21 di reclusione e 110 milioni di multa, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di SCIMONE Giovanni alla pena di anni 26 di reclusione e lire 150 milioni di multa;**

123)SCIROCCO **Alberto**, n. S. Severo (FG), l'8.4.1963

CAPO 1: art.75 c. I, IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione, con funzioni di organizzatore, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO);

CAPO 7: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà circa dell'87);

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione con funzioni organizzative, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di stupefacenti);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 24 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati e la recidiva, si

chiede la **condanna di SCIROCCO Alberto alla pena di anni 25 di reclusione e lire 40 milioni di multa;**

124)**SCIROCCO Franco**, n. S. Severo (FG), il 14.9.1964

CAPO 1: art.75 c. I, IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione, con funzioni di organizzatore, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO);

CAPO 7: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà circa dell'87);

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione con funzioni organizzative, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di stupefacenti);

CAPO 202: artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, art.4 L. 8.8.77 n. 533 I c. (furto di armi e di generi di abbigliamento in danno di un'armeria di Meda, il 16.3.87);

CAPO 203: artt. 110, 81 cpv. C.P., 9, 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione, porto e vendita di 30 fucili, armi comuni da sparo, in Milano, dal 16.3.87 e fino a pochi giorni dopo tale data);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 24 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati e la recidiva, **condanna di si chiede la condanna di SCIROCCO Franco alla pena di anni 26 di reclusione e lire 40 milioni di multa;**

125)**SCIROCCO Pasquale**, n. San Severo (FG), 2.1.57

CAPO 1: art.75 c. I, IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione, con funzioni di organizzatore, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO);

CAPO 7: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà circa dell'87);

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di stupefacenti);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati; qualificato il fatto di cui al capo 1 della rubrica, ex art. 521 c. 1 C.P.P., come partecipazione semplice all'associazione in luogo della originaria ipotesi di organizzatore della stessa;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso - previa concessione delle attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti in considerazione della marginalità del ruolo - dalla pena base di anni 11 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati e la recidiva, si chiede la **condanna di SCIROCCO Pasquale alla pena di anni 13 di reclusione e lire 30 milioni di multa;**

126)SIA

Vittorio, n.17.3.59 SOVERATO (CZ)

CAPO 96: artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497, 648 C.P. (detenzione e porto aggravato di armi comuni e da guerra da sparo, ricettazione di una vettura di provenienza furtiva, le une e l'altra da utilizzarsi nel progettato duplice omicidio di Franco TROVATO e Pasquale NICOSCIA- fatti avvenuti in Garbagnate, Mezzago, zona di Lecco, tra il 10 ed il 20.10.88)

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di porto di arma da guerra; partendo per esso dalla pena base di anni 4, mesi 6 di reclusione e lire 1.000.000 di multa, aumentata tale pena per la recidiva e l'aggravante contestata ad anni 5 e mesi 6 di reclusione e lire 2.000.000 di multa; ulteriormente aumentata ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di SIA Vittorio alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa;**

127)STEFANINI **Santino** , n. Milano, 14.11.52

CAPO 1: art.75 c. I, IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione, tra il 12.3.85 ed il 20.12.86 con funzione di dirigente ed organizzatore, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO);

CAPO 4: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2, II c. L. 685/'75 (acquisto, ricezione, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà dell'87);

CAP1 18 e 19 : artt. 110, 56, 575, 577 n.3 C.P. (Tentato omicidio ZOHDH Hassan, in Milano l'8.3.82) e connesso delitto di porto d'armi aggravato (artt.110, 61 n.2 C.P., 12 e 14, I e II C., L. 14.10.74 n.497);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione rispettivamente tra i seguenti reati:

* capi 1 e 4;

* capi 18 e 19;

in relazione ai primi due reati, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1; partendo per esso dalla pena base di anni 20 di reclusione e lire 30.000.000 di multa, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per la recidiva e per il capo n.4, si chiede la *condanna di STEFANINI Santino alla pena di anni 22 di reclusione e lire 40 milioni di multa;*

in relazione ai reati sub capi 18 e 19, ritenuto più grave quello di cui al capo 18; partendo dalla pena minima di anni 12 di reclusione, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., per l' altro reato, si chiede la *condanna di STEFANINI alla pena di anni 13, mesi 6 di reclusione e lire 1 milione di multa; con la sentenza, sarà precisato che la data di consumazione dei reati contestati è quella dell'8.3.1982*

così complessivamente si chiede che STEFANINI Santino venga condannato alla pena di anni 30 di reclusione e lire 41.000.000 di multa;

Ai sensi dell'art. 307 c.2, lett. "b" C.P.P., si richiede che la Corte, contestualmente alla sentenza, ripristini la custodia cautelare in carcere dell'imputato per questi reati, poichè alla luce della entità della pena che sarà irrogata in caso di accoglimento della richiesta sopra precisata, appare evidente il rischio di fuga dello stesso (non rileva, infatti, la detenzione dello stesso per altra causa)

128)STILO

Francesco, n. Reggio Calabria, 13.7.69

CAPO 34: art.74 c.2, 3 e 4 DPR n. 309/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Lecco, Varese, Monza, Brianza e zone limitrofe, alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 158 : Partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. I, IV e VI);

CAPO 170: artt. 81 cpv. C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (detenzione, distribuzione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina, in Milano e zone limitrofe, tra il '91 e la fine del '92);

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 170; partendo per esso dalla pena base di anni 24 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati e la recidiva, ***condanna di STILO Francesco alla pena di anni 30 di reclusione e lire 50 milioni di multa;***

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere dello STILO in relazione al reato di cui al capo 158, non disposta a suo tempo dal GIP di Milano ed in relazione al capo 170 contestato nel corso del dibattimento

129)TARTAGLIA **Francesco**, n. Ascoli Satriano, il 10.12.65

129) artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 I c. DPR n. 309/'90 (concorso in acquisto da DI DONATO Michele, detenzione e vendita di quantitativo di circa 5/6 etti di cocaina tra il maggio ed il settembre del '91, in Milano);

con la recidiva specifica infraquinquennale

Condanna per il reato continuato contestato; determinata la pena base in anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa, con successivo aumento per la recidiva e la continuazione, **si chiede la condanna di TARTAGLIA Francesco alla pena di anni 9, mesi 2 di reclusione e lire 60 milioni di multa**

130)TARTAGLIA **Giuseppe**, n. Ascoli Satriano (FG), il 20.10.56

129) artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 I c. DPR n. 309/'90 (concorso in acquisto da DI DONATO Michele, detenzione e vendita di quantitativo di circa 5/6 etti di cocaina tra il maggio ed il settembre del '91, in Milano);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per il reato continuato contestato; determinata la pena base in anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa, con successivo aumento per la recidiva e la continuazione, **si chiede la condanna di TARTAGLIA Giuseppe alla pena di anni 9 di reclusione e lire 60 milioni di multa**

131)TAVAGLIONE **Mario**, n. 11.3.59 MILANO

CAPO 1: art.75 c. II, IV[^] e V[^] L. n. 685/'75 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO);

CAPO 7: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà circa dell'87);

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (detenzione, vendita e cessione aggravate di consistenti quantitativi di stupefacenti);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 14 di reclusione, aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di TAVAGLIONE Mario alla pena di anni 17 di reclusione e lire 50 milioni di multa;**

132)TOCCI **Giorgio**, n. S. Giorgio Jonico (TA), il
28.8.1958

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, con funzioni di organizzatore all'interno delle "rete" operante nella zona di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e zone limitrofe alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAP 58-59 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Antonio MONTICELLI, in Cogliate, l'8.10.90), artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 I e II c. e 14 L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio);

CLXVII

CAPO 70 : artt. 110, 81 cpv., 648 C.P., 10 e 12 L. 14.10.74 n. 497 (ricettazione, detenzione e porto di armi da guerra, in concorso con NIGRO Ubaldo, in Cologno Monzese, tra l'estate e l'autunno del '90);

CAPO 75 : artt. 110, 648 C.P. (ricettazione di assegni provento di rapina);

CAPO 155: artt. 81 cpv. C.P. 71 I c. L. 685/'75 (detenzione e plurime cessioni a FIORILLO Saverio di non rilevanti quantità di eroina, tra l'87 e l'88);

CAPO 156: artt. 81 cpv. C.P. 71 I c. L. 685/'75 (acquisto da FERRARO Consolato e plurime cessioni a terzi, tra cui PACE Giuseppe, ANCORA Biagio ed altri quantitativi vari di eroina);

CAPO 158 : Partecipazione come organizzatore ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. II, IV e VI);

CAPO 185: art. 71 I c. L. 685/'75 (acquisto da COVELLI Gaetano, detenzione e cessione a terzi di un kg. circa di eroina);

CAPO 189 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, facenti parte della dotazione logistica dell'associazione di cui al capo n.34, in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e località limitrofe, dall'inizio del '91 e fino al giugno del 1993);

CAPO 190 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (acquisto, detenzione, distribuzione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina, nell'ambito dell'associazione di cui al capo n.34, in Milano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e località limitrofe. tra la seconda metà del '90 e fino al giugno del 1993);

CAPO 199 : artt.110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi comuni da sparo utilizzate nel corso di un'azione finalizzata all'omicidio di Fiorenzo FIENI, in zona di Lecco, Olgiate Molgora e Barlassina, attorno alla fine del '90);

CAPO 205 : artt. 110, 378 C.P. (favoreggiamento nei confronti di Gregorio CICALA, in Cusano Milanino, nell'aprile del '90);

CAPO 206 : artt. 110, 628 I e III c. n.1 C.P. (rapina in danno di BELOTTI Flavio, in zona di Galliate, il 21.2.92);

CAPO 207 : artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi comuni da sparo utilizzate per la rapina di cui al capo precedente);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Si chiede l'assoluzione di TOCCI dal reato sub capo n.79 per non avere commesso il fatto

Condanna per tutti gli altri reati contestatigli (escludendo tuttavia in sentenza che TOCCI abbia ricevuto da FERRARO Consolato l'eroina di cui al capo 156):

ritenuto il vincolo della continuazione rispettivamente tra i seguenti reati o gruppi di reati;

*** reati sub capi 206 e 207 (rapina BELOTTI);**

*** reati sub capi 58 e 59 (omicidio MONTICELLI)**

*** tutti gli altri reati ;**

- in relazione ai primi due reati, ritenuto più grave quello di rapina di cui al capo 206, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 L. 12.7.91 n. 303 prevalenti su ogni aggravante contestata, determinata la pena base per tale reato in 1 anno di reclusione e lire 400.000 di multa, aumentata tale pena ex art. 81 cpv C.P., si chiede per questi due reati la pena di 1 anno, mesi due di reclusione e lire 500.000 di multa:

- in relazione ai reati sub capi 58 e 59, ritenuto più grave il reato di omicidio in danno del MONTICELLI (capo 58); concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 L. n. 12.7.91 n. 203 prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena minima per tale reato di anni 12 di reclusione (previa applicazione dell'attenuante speciale) e, applicando l'ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche, determinare per tale reato la pena-base in anni 8 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. C.P., per gli altri reati fino ad anni 8, mesi 2 di reclusione e lire 1 milione di multa;

- in relazione agli altri reati, ritenuto più grave quello di cui al capo 34, concesse le attenuanti generiche e quella di cui al c. 7 art. 74 DPR n. 309/'90 prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione (cui si perviene partendo dal minimo della pena di anni 20 di reclusione, con diminuzione di due terzi per l'attenuante speciale), con ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche fino alla pena di 4 anni, 5 mesi e 10 gg., con successivo aumento ex art. 81 cpv. C.P., *si chiede la condanna di TOCCI, per questi reati, alla pena di anni 5 di reclusione e lire 10 milioni di multa;*

Si chiede così complessivamente la condanna di TOCCI Giorgio alla pena di anni 14, mesi 4 di reclusione e lire 11.500.000 di multa

**133)TROVATO Franco (già COCO TROVATO Franco),nato a
Marcedusa (CZ),il 2.5.1947**

CAPO 34: art.74 I, III e IV c. DPR n. 309/'90 (costitutore, dirigente ed organizzatore della associazione finalizzata al traffico di stupefacenti "FLACHI-TROVATO-SCHETTINI");

CAPO 35 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 c.1, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n.685 (acquisto di ingenti quantitativi di eroina e cocaina presso il gruppo SERGI e presso fornitori siciliani, tra l'85 ed il 90);

CAPO 36 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 c.1, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n.685 (detenzione e vendita di ingenti quantitativi di eroina e cocaina al gruppo SERGI e presso fornitori siciliani, tra l'85 ed il 90);

CAP I 40 - 41: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Walter STRAMBI del 16.7.88), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio);

CAP I 42 - 43: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Michele RADUANO del 16.10.89), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio);

CAP I 44-45 : artt.110, 56, 575, 577 I c. n.3 C.P. (tentato omicidio in danno di Antonio COLIA del 30.12.89), artt. 110, 61 n.2 C.P., 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connesso reato di porto delle armi usate per l'azione);

CAP I 46-47-48 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Luigi BATTI del 18.9.90), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio), artt. 110, 61 n.2, 411 C.P. (connesso reato di distruzione di cadavere);

CAP I 49 - 50 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Francesco BATTI del 15 o 16.10.90), artt. 110, 61 n.2, 411 C.P. (connesso reato di distruzione di cadavere);

CAP I 51 - 52 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Pantaleo LAMANTEA del 20.10.90), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio);

CAP I 53-54-55: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Paolo CIRNIGLIARO del 10.11.90), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio), artt. 110, 648 C.P. (connesso reato di ricettazione di autovettura);

CAP I 56 - 57 : artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (omicidio di Rosalinda TRADITI dell'1.3.91), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto armi usate per l'omicidio);

CLXX

CAPI 60-61-62: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (Omicidio di Salvatore DE VITIS, in Cusano Milanino, il 7.5.91) e connessi reati di detenzione e porto di armi (artt. 110, 61 n.2 C.P.; 10, 12 e 14 L. 497/'74) e ricettazione di autovettura (artt. 110, 648 C.P.);

CAPO 63: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2 L. 685/'75 (per avere detenuto e venduto a DI DONATO Michele, tra l'87 e l'88, quantitativi di mezzo kg. per volta di cocaina);

CAPO 68 bis : artt.110 C.P., 71 c. I, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n. 685 (concorso nell'acquisto dal deceduto D'ESTE Angelo e da POLAT Cafer, nella detenzione, vendita e/o cessione di 92kg di eroina: in epoca antecedente e prossima al 29.10.87);

CAPO 89: artt. 81 cpv. C.P., 71 e 74 I c. n.2 L. 685/'75 (per avere detenuto e ceduto due distinti quantitativi di circa mezzo kg di cocaina a BRUNO Antonio, nel parco di Monza, tra l'84 e l'85);

CAPO 90 : artt. 110 C.P., 71 e 74 I c. n.2 L. 685/'75 (per avere detenuto e ceduto circa mezzo kg. di cocaina a MATALLO Carlo, in concorso con BRUNO Antonio, in Monza, tra l'84 e l'85);

CAPO 158 : Partecipazione, con funzioni di organizzatore, ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. II, IV e VI);

CAPI 164- 165: artt. 110, 575, 577 I c. n.3 C.P. (Omicidio di Salvatore BATTI, in S. Gennaro Vesuviano, il 23.12.90) e connessi reati di detenzione e porto di armi (artt. 110, 61 n.2 C.P.; 10, 12 e 14 L. 497/'74).

CAPI 181-182 : artt.110, 56, 575, 577 I c. n.3 C.P. (tentato omicidio in danno di Michele RADUANO del 18.6.88), artt. 110, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 I e II c. L. 14.10.74 n.497 (connessi reati di detenzione e porto delle armi usate per l'azione);

CAPO 183 : artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 c.1, 74 I c. n.2, II c. L. 22.12.75 n.685 e 73 c.1 e 6, 80 c.2 DPR n. 309/'90 (acquisto, detenzione e vendita di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, nell'ambito dell'attività dell'associazione di cui al capo 34, in Milano, Lecco e zone limitrofe, almeno dalla metà dell'87 e fino al giugno del '93);

CAPO 184 : artt.110, 81 cpv. C.P., 10, 12 I e II c. e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto delle armi da guerra e comuni da sparo, costituenti dotazione dell'associazione di cui al capo 34, in Milano, Lecco e zone limitrofe, almeno dalla metà dell'87 e fino al giugno del '93);

con la recidiva specifica reiterata

Condanna per tutti i reati contestatigli; previa attribuzione al TROVATO, in relazione al capo 158 della rubrica, anche della qualifica di “dirigente” dell'associazione;

ritenuto il vincolo della continuazione rispettivamente tra i seguenti gruppi di reati:

- * reati di cui ai capi 40 e 41 (omicidio STRAMBI), 42 e 43 (omicidio RADUANO), 181 e 182 (tentato omicidio di Michele RADUANO);
- * reati di cui ai capi 46,47 e 48 (omicidio di Luigi BATTI), 49 e 50 (omicidio di Francesco BATTI), 51 e 52 (omicidio di Pantaleo LAMANTEA), 53,54 e 55 (omicidio di Paolo CIRNIGLIARO), 56 e 57 (Rosalinda TRADITI), 60, 61 e 62 (omicidio di Salvatore DE VITIS), 164 e 165 (omicidio di Salvatore BATTI);
- * tutti gli altri reati contestati, ad eccezione di quelli di cui ai capi 44 e 45 (tentato omicidio COLIA);

si chiede l'ergastolo per ciascuno degli omicidi sopra indicati;
dovendosi per tutti gli altri reati irrogare una pena detentiva che certamente (visti i minimi edittali) sarebbe superiore ai cinque anni di reclusione;
visto il disposto dell'art. 72 C.P., ***chiede la condanna di TROVATO Franco alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per diciotto mesi;***

Si chiede che la Corte, con la sentenza, voglia ordinare la custodia cautelare in carcere dell'imputato in relazione ai reati da capo 181 a 184 contestatigli in corso di dibattimento.

134)TROVATO Mario (già COCO),n. a Marcedusa (CZ),il
22.5.49

CAPO 34: art.74 I, III e IV c. DPR n. 309/'90 (costitutore ed organizzatore della associazione finalizzata al traffico di stupefacenti "FLACHI-TROVATO-SCHETTINI");

CAPO 158 : Partecipazione, con funzioni di organizzatore, ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. II, IV e VI);

con la recidiva reiterata

**Condanna per tutti i reati a lui contestati;
ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;
- ritenuto più grave quello di cui al capo 34, determinata la pena base per tale reato in anni 24 di reclusione, con aumento conseguente alla recidiva ed all'art. 81 cpv., *si chiede la condanna di TROVATO Mario alla pena di anni 28 di reclusione;***

135)UNIONE Renato, n. Napoli, l'1.2.1963

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante nella zona di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e zone limitrofe alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 79 : artt. 81 cpv., 477/482, 468, 648, 61 n.6 C.P. (ricettazione e falsificazione carta d'identità e di patente sequestrategli all'atto del suo arresto da latitante, in Cinisello Balsamo, il 30.11.93, nonché ricettazione dei moduli in bianco utilizzati per tali falsificazioni ed utilizzo di sigilli contraffatti di enti pubblici, la cui impronta veniva apposta su detti documenti);

CAPO 171 : artt. 81 cpv. C.P., 73 ed 80 c.2 DPR n. 309/'90 (acquisto, detenzione, distribuzione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina, in Cormanò, nella primavera del '92);

CAPO 174 : artt. 110, 81 cpv., 648 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 (ricettazione, illegale importazione, acquisto, trasporto, detenzione e porto in luogo pubblico, vendita a TROVATO Franco, SCHETTINI A., CAMERINO R. di varie armi da guerra e comuni da sparo, in Veneto, Cusano Milanino e zone limitrofe, in varie occasioni, tra la primavera ed il giugno del '92);

CAPO 206 : artt. 110, 628 I e III c. n.1 C.P. (rapina in danno di BELOTTI Flavio, in zona di Galliate, il 21.2.92);

CAPO 207 : artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di armi comuni da sparo utilizzate per la rapina di cui al capo precedente);

CAPO 208 : art. 453 I c. n. 4 C.P. (acquisto di banconote false di concerto con il falsificatore, in Cusano Milanino, nel maggio del '92);

**Condanna per tutti i reati contestatigli;
ritenuto il vincolo della continuazione tra i seguenti reati o gruppi di reati;**

* reati sub capi 206 e 207 (rapina BELOTTI);

* i due reati sub capo 79;

* tutti gli altri reati;

- in relazione ai primi due reati, ritenuto più grave quello di rapina di cui al capo 206, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 L. 12.7.91 n. 303 prevalenti su ogni aggravante,

determinata la pena base per tale reato in 1 anno di reclusione e lire 400.000 di multa, aumentata tale pena ex art. 81 cpv C.P., si chiede la condanna di UNIONE Renato per questi due reati alla pena di 1 anno, mesi due di reclusione e lire 500.000 di multa:

-in relazione ai reati sub capo 79, ritenuta più grave la violazione dell'art. 648 C.P., concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art.8 L. 12.7.91 n.303, prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena di 9 mesi di reclusione e lire 450.000 di multa (cui si perviene partendo dalla pena di 2 anni di reclusione e lire 1.000.000, con diminuzione di quasi due terzi per l'attenuante speciale), con ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche fino alla pena di 6 mesi di reclusione e lire 300.000 di multa, con successivo aumento ex art. 81 cpv. C.P., *si chiede la condanna di UNIONE Renato, per questi reati, alla pena di mesi 8 di reclusione e lire 400.000 di multa;*

- in relazione agli altri reati, ritenuto più grave quello di cui al capo 34, concesse le attenuanti generiche e quella di cui al c. 7 art. 74 DPR n. 309/'90 prevalenti su ogni aggravante contestata; partendo dalla pena di anni 4 di reclusione (cui si perviene partendo dalla pena di anni 12 di reclusione, con diminuzione di due terzi per l'attenuante speciale), con ulteriore diminuzione di un terzo per le generiche fino alla pena di 2 anni, 8 mesi di reclusione, con successivo aumento ex art. 81 cpv. C.P., *si chiede la condanna di UNIONE Renato, per questi reati, alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione e lire 10 milioni di multa;*

Si chiede così complessivamente la condanna di UNIONE Renato alla pena di anni 5 di reclusione e lire 10.900.000 di multa

136) VENTURA Anselmo, n. Crotone (CZ), 23.9.66

CAPO 34: art.74, c. II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete di Busto Arsizio" alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 83: artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 DPR n. 309/'90 (concorso in detenzione e vendita di imprecisati quantitativi di cocaina a NARDI S. e TRIMARCO S.: in Busto A., tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92);

CAPO 85 : art 110 C.P. e 73, c.6 DPR n. 309/'90 (concorso nell'acquisto da PALELLA Violando, nella detenzione e vendita di circa 15 gr. di cocaina : in Busto Arsizio, alla fine di novembre del '91);

CAPO 87: artt. 110, 81 cpv., 56, 629, in relazione all'art. 628 III c. n. 1 e n.3 C.P. (estorsione e tentata estorsione in danno di VITA Giuseppe);

CAPO 158 : Partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. I, IV e VI);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

- ritenuto più grave quello di cui al capo 34, determinata la pena base per tale reato in anni 18 di reclusione, con successivo aumento per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P., si chiede la condanna di VENTURA Anselmo alla pena di anni 22 di reclusione e lire 50 milioni di multa;

137) VENTURA Pasquale, n. Isola Capo Rizzuto (CZ), il 16.1.1949

CAPO 34: art. 74, c. I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete di Busto Arsizio", quale organizzatore, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 81: art. 73 DPR n. 309/'90 (detenzione di circa 15 gr. di cocaina nella sua abitazione di Vanzaghello, nel periodo settembre-ottobre del '91);

CAPO 82 : art. 73 DPR n. 309/'90 (ricezione da VENTURA Pasquale, detenzione a scopo di spaccio e cessione a LENTINI Rosario di 20/30 gr. circa di cocaina : in Busto Arsizio, nel settembre del '91);

CAPO 83: artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 DPR n. 309/'90 (concorso in detenzione e vendita di imprecisati quantitativi di cocaina a NARDI S. e TRIMARCO S.: in Busto A., tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92);

CAPO 84: art. 73 DPR n. 309/'90 (detenzione e vendita di imprecisati quantitativi di cocaina - di circa 30 gr. per volta - ad ASSISI Carmela in Busto A., tra l'autunno del '91 ed i primi mesi del '92);

CAPO 85 : art 110 C.P. e 73, c.6 DPR n. 309/'90 (concorso nell'acquisto da PALELLA Violando, nella detenzione e vendita di circa 15 gr. di cocaina: in Busto Arsizio, alla fine di novembre del '91);

CAPO 86 : art 110 C.P. e 73 DPR n. 309/'90 (acquisto da BORRACCIA Patrizio e detenzione a scopo di spaccio di 1kg di cocaina : in Brescia, metà del dicembre del '91);

CAPO 87: artt. 110, 81 cpv., 56, 629, in relazione all'art. 628 III c. n. 1 e n.3 C.P. (estorsione e tentata estorsione in danno di VITA Giuseppe);

CAPO 158 : Partecipazione, con funzioni di organizzatore, ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis, c. II, IV e VI);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati contestati all'imputato;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 24 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati e la recidiva, si chiede la **condanna di VENTURA Pasquale alla pena di anni 30 di reclusione e lire 50 milioni di multa;**

138)**VERSACI Vincenzo Lorenzo**, n. Lamezia Terme, 17.9.58

CAPO 92: art.71 l. 685/'75 (detenzione a fine di spaccio di un quantitativo consistente di cocaina, in Monza, tra l'84 e l'85);

con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale

Si chiede la condanna del VERSACI per il reato ascrittogli alla pena di anni 7 di reclusione e lire 12 milioni di multa (pena base : anni 6 di reclusione e lire 10.000.000 di multa, con aumento per la recidiva).

Con la sentenza si preciserà che il reato risulta consumato tra la fine dell'86 ed i primi mesi dell'87 (così correggendosi la precedente indicazione)

139)**VILLELLA Franco**, n. Conflenti (CZ), il 2.9.1942

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante nella zona di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e zone limitrofe alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti, anche quale gestore e titolare del ristorante "Il Cerchio" e del locale "Mistral" adibiti a luoghi di riunione dell'organizzazione);

Si chiede la condanna del VILLELLA per il reato a lui contestato alla pena di anni 10 di reclusione (previa concessione, in considerazione della marginalità del ruolo, delle attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti);

140)**ZAPPALA' Benito**, n. Calatafimi(TP),il 23.7.1935

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante nella zona di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e zone

limitrofe alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti);

CAPO 77: artt. 110 C.P., 73 c. 1 e 6 DPR n. 309/'90 (concorso nella detenzione di circa mezzo kg. di cocaina, in Milano, nel febbraio del '92);

con la recidiva reiterata infraquinquennale

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 10 di reclusione (previa concessione, in considerazione della marginalità del ruolo, delle attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti), aumentata tale pena per la recidiva ed ex art. 81 cpv. C.P. per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di ZAPPALA' Benito alla pena di anni 11 di reclusione e lire 4 milioni di multa;**

141)**ZICHRI Simcha**, detta "Sima", n. Haifa (Israele),
il 7.9.52

CAPO 34: art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, all'interno delle "rete" operante in Milano, alla associazione FLACHI-TROVATO -SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti).

Si chiede la condanna della ZICHRI per il reato a lei contestato alla pena di anni 7 di reclusione (previa concessione, in considerazione della marginalità del ruolo, delle attenuanti generiche da ritenersi *prevalenti* sulle contestate aggravanti);

142)**ZOHDI Hassan**, n. IL CAIRO (Egitto), il 18.1.50, cittad. italiano

CAPO 1: art.75 c. I, IV^e e V^e L. n. 685/'75 (partecipazione, con funzione di dirigente ed organizzatore, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da G. FLACHI, prima della fusione con l'organizzazione diretta da Franco TROVATO);

CAPO 4: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c.-74 I c. n.2, II c. L. 685/'75 (acquisto, ricezione, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, fino alla metà dell'87);

CAPO 5: artt. 110, 112 n.1. (in relazione al delitto di detenzione di armi) C.P., 10, 12 I e II c. (in relazione al delitto di porto illegale di armi) e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto di varie armi da fuoco, comuni e da guerra, costituenti dotazione dell'associazione di cui al capo n.1);

CAPO 11 : artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 319 e 321 c.p.(corruzione continuata ed aggravata dell'allora brigadiere CC.. ORLANDO Mario);

CAPO 31: art.71, 74 I c. n.2 L. 685/'75 (cessione a TAVAGLIONE Angelo di 1kg di cocaina, in Milano, tra la fine dell'86 e l'inizio dell'87);

CAPO 34: art.74, c.I, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, in qualità di organizzatore, all'interno delle "rete" operante in Milano alla associazione FLACHI-TROVATO - SCHETTINI, finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto addetto alla gestione dei depositi di stupefacente, all'investimento dei profitti illeciti dei traffici ed alla intestazione di beni ed attività conseguentemente acquistati);

CAPO 37: artt. 110, 81 cpv. C.P., 71 I c., 74 I c. n.2 e II c L. 685/'75 e 73 c. 1 e 6, 80 c.2 DPR n. 309/'90 (detenzione e spaccio di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, in Milano, dall'87 alla metà del '92 circa);

CAPO 38: artt. 110 C.P., 71, 74 c.I n.2 L. 685/'75 (detenzione e cessione di 70 gr di eroina a CAMMAROTO Antonino, tramite Emilio BANDIERA; in Milano, il 17.9.87);

CAPO 39 : artt. 110 C.P., 71 e 74 I c. n.2 L. 685/'75 (concorso in acquisto e detenzione di due kg. di cocaina, attorno alla metà di settembre dell'87);

CAPO 184 : artt.110, 81 cpv. C.P., 10, 12 I e II c. e 14 L. 14.10.74 n.497 (detenzione e porto delle armi da guerra e comuni da sparo, costituenti dotazione dell'associazione di cui al capo 34, in Milano, Lecco e zone limitrofe, almeno dalla metà dell'87 e fino alla metà del '90);

Condanna per tutti i reati a lui contestati;

ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;

ritenuto più grave il reato di cui al capo 34; partendo per esso dalla pena base di anni 24 di reclusione, aumentata tale pena ex art. 81 cpv. C.P., per tutti gli altri reati, si chiede la **condanna di ZOHDI Hassan alla pena di anni 30 di reclusione e lire 50 milioni di multa;**

143)**ZUCCARELLO Luciano**, n. Ivrea (TO), il 20.6.58

CAPO 101 : art.74, c.II, III e IV DPR n. 304/'90 (partecipazione, con funzioni di addetto alla smercio, alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da Domenico e Santo PAVIGLIANITI);

con la recidiva specifica infraquinquennale

Si chiede la condanna di ZUCCARELLO Luciano, in ordine al reato ascrittogli, alla pena di anni 15 di reclusione (pena base : anni 14 di reclusione, con aumento per la recidiva)

144)ZUFFRANO Matteo, n. S. Severo (FG), il 3.10.66

CAPO 128: artt. 81 cpv. C.P., 73 c.1 DPR n. 309/'90 (acquisto continuato da DI DONATO e PANCIA di circa 1kg di cocaina, in Milano, nel periodo maggio - settembre '91);

con la recidiva semplice

Condanna per il reato continuato contestato; determinata la pena base in anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa, con successivo aumento per la recidiva e la continuazione, si chiede la condanna di ZUFFRANO Matteo alla pena di anni 10 di reclusione e lire 60 milioni di multa

---==oOo==---

Si chiede, inoltre :

*** che vengano interdetti in perpetuo dai pubblici uffici tutti coloro per i quali è stato richiesto l'ergastolo o la reclusione per un tempo superiore ai cinque anni o che, comunque, saranno condannati a tali pene (art. 29 C.P.);**

*** che vengano interdetti per cinque anni dai pubblici uffici tutti coloro per i quali è stata richiesta la reclusione per un tempo compreso tra i tre ed i cinque anni o che, comunque, saranno condannati a tali pene (art. 29 C.P.);**

*** che vengano interdetti legalmente e dichiarati decaduti dalla patria potestà tutti coloro per i quali è stato richiesto l'ergastolo (art. 32 C.P.);**

*** che vengano dichiarati in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena coloro per i quali è stata richiesta - o che saranno condannati - alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni (art. 32 C.P.);**

*** che venga ordinata la distruzione dei documenti falsi, delle armi e delle munizioni sequestrate (con riserva di elencazione);**

*** che venga disposta la confisca del denaro sequestrato durante le indagini preliminari (con riserva di elencazione) e non indicato nel provvedimento del GIP di Milano appresso specificato;**

*** che venga disposta la confisca dei beni immobili, mobili registrati, denaro, titoli , quote di partecipazione sociale, contenuto di cassette di sicurezza, depositi bancari sotto qualsiasi forma e quant'altro elencato nel decreto di sequestro preventivo - ordinanza in materia di beni sequestrati dal PM, emesso dal GIP di Milano il 12.11.94, limitatamente a quanto riconducibile (anche attraverso coniugi o altre interposte persone, come nel provvedimento stesso è specificato) ai seguenti imputati di cui si è chiesta la condanna : TROVATO Franco, TROVATO Mario, COCO Rolando, MUSOLINO Vincenzo, MARINARO Salvatore, MARINARO Giovanni, FLACHI Francesco, FLACHI Enrico, SCIROCCO Alberto, SCIROCCO Franco, SCHETTINI Antonio, CAMERINO Raffaele, TOCCI Giorgio, ZAPPALA' Benito.**

CONCLUSIONI DELLE PARTI PRIVATE

CONCLUSIONI PER LA PARTE CIVILE: VITA Giuseppe - Avv. COZZI. ALL'UDIENZA DEL 14/10/1997:

Ritenuta la penale responsabilità di Ventura Pasquale, Ventura Anselmo, Russo Paolo, De Carlo Donato, D'Izza Giancarlo, condannarli al risarcimento dei danni a favore della parte civile VITA Giuseppe, da liquidarsi in separata sede relativamente al danno patrimoniale, ed in L. 30.000.000.= per quanto riguarda il danno morale.

Con ulteriore condanna al pagamento delle spese processuale, da liquidarsi in via equitativa. Conclusioni rese dall'Avv. Cozzi Marco - Udienza 14/01/1997.

CONCLUSIONI DEGLI AVV.TI DIFENSORI ALL'UDIENZA DEL 14/01/1997:

Avv.to ARCADIPANE Salvatore, per l'imp.to NICOSCIA Pasquale.

In via preliminare si eccepisce il "nebis in ibidem" con la sentenza del 07/07/1996 del Tribunale di Crotone, già prodotta.

Nel merito: assoluzione, quantomeno, ex art. 530, co. 2 c.p.p. dal reato ascrittogli.

In subordine: continuazione con la sentenza - già in atti - di cui ai fatti che causarono l'arresto il 19/12/1989. Attenuanti generiche e minimo della pena.

Si dà atto che l'avv.to Arcadipane Salvatore conclude anche in sostituzione dell'avv.to Valnegri Cinzia, per i suoi assistiti che sono gli imputati MONTI Santino e PAOLATI Giorgio chiedono per:

MONTI Santino: in via principale l'assoluzione, quantomeno ex art. 530, co. 2 c.p.p. per entrambi i capi di imputazione. In subordine, ritenersi la continuazione tra i reati ascritti e quello di cui alla sentenza della Corte di Appello depositata. Concedersi le attenuanti generiche, con minimo della pena.

PAOLATI Giorgio: assoluzione per i reati di cui all'imputazione - ex art. 530 co. 2 c.p.p.. In subordine, attenuanti generiche e minimo della pena.

Avv.to VITALE Francesco, per l'imp.to MIANO Luigi:

Si dà atto che l'avv.to Vitale, nella presente udienza, discute solo del capo di imputazione n. 100 del suo assistito e conclude chiedendo: assoluzione per non aver commesso il fatto, o perché il fatto non sussiste.

Avv.to CILLARIO Attilio, difensore dell'imp.to BUSILLO Piero:

assoluzione ex art. 530 c.p.p. per non aver commesso il fatto, in subordine, assoluzione ex art. 530, co. 2 c.p.p..

CONCLUSIONI DEGLI AVV.TI DIFENSORI UDIENZA 15/01/1997

Avv.to BRIENZA Renzo Difensore dell'imp.to INSERRA Luciano e RETTURA Antonio.

Per INSERRA Luciano: in via principale assoluzione dal capo 144 per non aver commesso il fatto e, in via gradata, derubricare in artt. 81 e 379 C.P. in subordine, concedere le att.ti generiche ex art. 62 bis C.P. da considerare prevalenti sull'unica aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato, e contenere nel minimo l'aumento di pena ex art. 81 C.P.; in caso di condanna rigettare la richiesta del P.M. di ordinare la custodia in carcere per il reato contestato nel corso del dibattimento, mancando in concreto pericolo di fuga ex art. 307 e 274 co. 1 lett. b) c.p.p. e perché mai Inserra ha trasgredito le prescrizioni impostegli all'atto della scarcerazione.

Per RETTURA Giuseppe: assoluzione con formula piena dalle imputazioni di cui ai capi 53), 54) e 55) del decreto che dispone il giudizio e relativi all'omicidio di Cirnigliaro Paolo, al porto illegale di armi ed alla ricettazione di una autovettura Golf.; mandare altresì assolto il Rettura dalla imputazione di cui al capo 34) relativa alla sua partecipazione in qualità di organizzatore all'associazione Flachi - Trovato - Schettini; escludere, quanto al capo 32) relativo all'associazione Batti - Modesto - Placenino - Rettura, l'associazione armata; escludere altresì in capo al Rettura la qualità di dirigente ed organizzatore dell'associazione; applicare quanto al capo 33) la L. 685/75 (anziché il D.P.R. 309/90 come richiesto dal P. M.) non essendosi raggiunta la prova di attività illecite successive all'ottobre 1990; concedere le attenuanti generiche da ritenere equivalenti sulle eventuali aggravanti; ritenere i capi 32) e 33) legati al vincolo della continuazione ex art. 81 C.P..

CONCLUSIONI AVV.TO GRECO Battista per imp.to CONDEMI Antonio

In principalità assoluzione per non aver commesso il fatto per il reato di cui al capo 32), ed escludere l'aggravante di cui all'art. 74 co. 1 e 2 L. 685/75 in subordine e quanto al capo 32) escludere l'associazione armata e la qualità di coordinatore del traffico di sostanze stupefacenti ritenendo il Condemì mero partecipe; concedere le attenuanti generiche da ritenere equivalenti sulle aggravanti contestate nei capi 32) e 33) del decreto che dispone il giudizio;

ritenere il vincolo della continuazione ex art. 81 C.P. tra i reati sub 32) e sub 33),

CONCLUSIONI AVV.TI DIFENSORI UDIENZA 16/01/1997

Avv.to ABBONDANZA Antonio per imp.ti TARTAGLIA Francesco e TARTAGLIA Giuseppe
Per entrambi gli imputati: si chiede l'assoluzione con formula piena oppure ai sensi dell'art. 530, co. 2 c.p.p.;

in subordine, si chiede la concessione delle attenuanti generiche con minimo della pena e la revoca della misura cautelare applicata al momento della scarcerazione degli stessi per decorrenza di termini, in quanto gli stessi hanno osservato scrupolosamente gli obblighi imposti.

Avv.to STELLARI Federico difensore dell'imp.to SCHETTINI Antonio:

applicarsi la continuazione fra tutti i reati contestati, ai sensi dell'art. 81 C.P. con contenimento della pena nei limiti di legge;

concedersi le circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate.

Avv.to ARCADIPANE Salvatore difensore degli imp.ti RETTURA Giuseppe Antonio - SACCHINELLO Antonio - GENTILE Fiore - FLACHI Enrico:

Per RETTURA Giuseppe Antonio: si associa alle richieste fatte dall'avv.to Brienza Enzo;

Per SACCHINELLO Antonio: assoluzione, quantomeno, ex art. 530, 2° co. c.p.p.;

Per GENTILE Fiore: assoluzione da tutti i reati ascritti;

in subordine ritenere tutti i reati ascritti avvinti dal vincolo della continuazione - attenuanti generiche - minimo della pena;

Per FLACHI Enrico: assoluzione da tutti i reati ascritti;

in subordine ritenere tutti i reati ascritti avvinti dal vincolo della continuazione - att.ti generiche e minimo della pena.

L'avv.to Arcadipane, fa presente che le sopra citate richieste valgono anche per l'avv.to Valnegri Cinzia.

CONCLUSIONI AVV.TI DIFENSORI UDIENZA 17/01/1997

Avv.to CAMINADA Mariano per l'imp.to GIACOBBE Salvatore e PRISTERI Antonio

Per GIACOBBE Salvatore: Assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto;

Per PRISTERI Antonio: Assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Avv.to PALATINI Giovanni per l'imputato NATALLO Carlo

Assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso - o comunque perché le prove non sono sufficienti a far ritenere che lo abbia commesso o che il fatto sussista.

Avv.to SARNO Samuel per gli imputati CAPOLONGO Alfonso - FLACHI Domenico - FLACHI Francesco - FRAGAPANE Bruno - STILO Francesco

Per CAPOLONGO Alfonso: assoluzione da tutti i reati ascrittigli per non averli commessi, in subordine qualificazione del ruolo svolto in ambito associativo quale mero partecipe, esclusione delle aggravanti pertinenti i reati di traffico, concessione delle generiche attenuanti, irrogazione di pena prossima al minimo edittale;

Per FLACHI Domenico: assoluzione da tutti i reati ascrittigli per non averli commessi;

Per FLACHI Francesco: assoluzione da tutti i reati ascrittigli per non averli commessi;

Per FRAGAPANE Bruno: assoluzione da tutti i reati ascrittigli per non averli commessi, in subordine esclusione delle aggravanti contestate, concessione delle attenuanti generiche, irrogazione di pena prossima ai minimi edittali;

Per STILO Francesco: assoluzione da tutti i reati ascrittigli per non averli commessi, in subordine concessione delle attenuanti gen.che esclusione delle aggravanti contestate con riferimento ai singoli reati di traffico di stupefacenti, irrogazione di pena prossima ai minimi edittali.

CONCLUSIONI AVV.TI DIFENSORI UDIENZA 28/01/1997

Avvito LOPEZ Giuseppe per l'imp.to MAIORANO Antonio.

In principalità assoluzione da tutti i capi di imputazione per non aver commesso il fatto; in subordine, minimo della pena, con esclusione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 80 D.P.R. 309/90 in relazione all'imputazione di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e comunque la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.

Avv.to NICO Giuseppe per l'imp.to CARRINO Vincenzo

concessione delle attenuanti generiche previste e stabilite dall'art. 8 D.L. 13/05/1991 n. 152 in aggiunta all'attenuante richiesta dal P.M., nonché dell'attenuante di cui all'art. 73, co. 7° del D.P.R. 309/90 con richiesta di una pena non superiore al minimo edittale, diminuita di altre due volte (attenuante per i collaboratori e attenuante dell'art. 73 co. 7° D.P.R. 309/90) e comunque inferiore a quella sollecitata dal P.M.;

la concessione del beneficio della remissione in libertà in considerazione che non vi è nessuna delle esigenze previste dall'art. 274 c.p.p..

Avv.to RICCI Costantino per l'imp.to DI GESU' Francesco e GENOVA Ottavio

Per DI GESU' Francesco: assoluzione per non aver commesso il fatto per il capo 34); assoluzione perché il fatto non sussiste per il capo 93).

Per GENOVA Ottavio: assoluzione del reato di cui al capo 12) perché il fatto non sussiste; in subordine, contenimento della pena entro i minimi edittali, con il minimo della continuazione e concessione delle circostanze attenuanti generiche, conseguenti all'impossibilità di verifica, da parte della Corte, della quantità e qualità della sostanza asseritamente ceduta da Michele DI DONATO all'imputato.

Avv.to CONTINIELLO Michele per gli imp.ti BANDIERA Attilio e GALIMBERTI Rosa
per entrambi, si richiede l'assoluzione da tutti i reati contestati, per non aver commesso il fatto;
assoluzione dal reato di cui all'art. 378 C.P. perché il fatto non sussiste.

Avv.ti SCAMBIA Carmelo e RADICE Armando per l'imp.to RIGHETTI Eugenio
assoluzione relativamente ad entrambi i capi di imputazione -capo 1 e 12-; subordinatamente:
assoluzione relativamente al capo 1 e aumento in continuazione sulla pena inflitta dal Tribunale di Roma, definitiva in data 09/11/1991, contenuto al minimo, previa concessione delle attenuanti generiche, relativamente al capo 12. Non ricorrenza delle aggravanti e quantomeno prevalenza sulle stesse generiche.

CONCLUSIONI AVV.TI DIFENSORI UDIENZA 29/01/1997

Avv.to CONTINIELLO Michele per gli imputati VERSACI Vincenzino - GIARMOLEO Giovanni - SCIROCCO Alberto - SCIROCCO Franco - CHIRICO Antonino.

Per VERSACI Vincenzo: assoluzione dal reato di cui al capo 92) della rubrica, perché il fatto non sussiste;

in subordine, contenimento della condanna entro i minimi edittali e concessione delle attenuanti generiche, conseguenti all'impossibilità di verifica della quantità e qualità della sostanza stupefacente detenuta, secondo le dichiarazioni del FUSCALDO.

Per GIARMOLEO Giovanni: assoluzione dai reati contestati sub capi 1) e 6) della rubrica, per non aver commesso il fatto;

in subordine, considerato più grave il reato di cui al capo 6), concessione delle attenuanti generiche prevalenti, o almeno equivalenti alle contestate aggravanti;

condanna ad una pena contenuta nei minimi edittali, con il minimo per la continuazione;

ci si oppone al ripristino della custodia cautelare in carcere richiesta dal P.M., non sussistendo il necessario requisito della concretezza, relativamente al pericolo di fuga addotto dal P.M. a giustificazione della sua richiesta;

Giarmoleo è libero da dicembre ed ha osservato una condotta esemplare.

Per SCIROCCO Alberto: capo 1), assoluzione per non aver commesso il fatto;
capo 34), riconoscersi la responsabilità dell'imputato limitatamente all'ipotesi di cui al 2° co. dell'art. 74 D.P.R. 309/90;
capo 7), condanna previa esclusione di tutte le aggravanti contestate;
capo 37), condanna previa esclusione dell'aggravante relativa alle ingenti quantità;
vincolo della continuazione fra i reati;
concessione delle attenuanti generiche prevalenti o, almeno, equivalenti alle contestate aggravanti;
condanna al minimo della pena, con il minimo per la continuazione.

Per SCIROCCO Franco: capo 1), assoluzione per non aver commesso il fatto;
capo 34), riconoscersi la responsabilità dell'imputato limitatamente all'ipotesi di cui al 2° co. dell'art. 74 D.P.R. 309/90;
capo 7), assoluzione per non aver commesso il fatto, o in subordine, condanna previa esclusione di tutte le aggravanti contestate;
capo 37), condanna previa esclusione dell'aggravante relativa alle ingenti quantità;
capo 202 e 203, riconoscersi la responsabilità dell'imputato;
considerato più grave il reato di cui al capo 34);
vincolo della continuazione fra i reati;
concessione delle attenuanti generiche prevalenti o, almeno, equivalenti alle contestate aggravanti;
condanna al minimo della pena, con il minimo per la continuazione.

Per CHIRICO Antonino: capo 1), assoluzione per non aver commesso il fatto;
capo 3), assoluzione perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha ammesso; (in subordine, esclusione dell'aggravante dei quantitativi ingenti, essendo Chirico responsabile, eventualmente, solo del primo ½ Kg. fornito dai siciliani a DI DONATO);
capo 34), riconoscersi la responsabilità dell'imputato limitatamente all'ipotesi di cui al 2° co. dell'art. 74 D.P.R. 309/90;
capo 35), assoluzione per non aver commesso il fatto;
capo 36), assoluzione per non aver commesso il fatto;
capo 63), assoluzione perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso;
capo 158), assoluzione per non aver commesso il fatto;
capo 183), assoluzione per non aver commesso il fatto;
capo 184), assoluzione per non aver commesso il fatto;
considerato più grave il reato di cui al capo 34;
continuazione fra tutti i reati;
concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti;
condanna ad una pena contenuta entro limiti prossimi al minimo edittale, con il minimo della continuazione.

Ci si oppone all'applicazione della misura custodiale chiesta dal P.M., in relazione ai reati contestati in dibattimento, per evidente carenza di esigenze cautelari, conseguenti allo stato detentivo attualmente patito da Chirico Antonino, oltretutto in regime 41-bis O.P..

Avv.to MURDOLO Guido per l'imp.ta ASSISI Carmela:
assoluzione per non aver commesso il fatto da entrambi le imputazioni;

in subordine: concessione delle attenuanti generiche con carattere di prevalenza sulle contestate aggravanti e riduzione ulteriore della pena minima da comminare nella misura di un terzo per la rituale richiesta di rito abbreviato, considerato anche che il dibattimento non rese significativo apporto probatorio;

in riferimento al presupposto spaccio, ritenere il fatto lieve di cui all'art. 7 n. 5, con irrogazione della pena nei minimi edittali e con concessione delle attenuanti generiche.

Avv.to SCALVI Giambattista per l'imp.to MUNGIELLO Giovanni:

applicazione art. 649, 2° co. c.p.p. e, in principalità, sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p. per mancanza di una condizione di procedibilità;

conseguente immediata scarcerazione del Mungiglio;

assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato (da tutti i reati ascritti);

in via subordinata: esclusione del ruolo di organizzatore dell'associazione di cui al capo 1);

circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle conteste aggravanti;

minimo della pena e minimo aumento per la continuazione fra i reati ascritti.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 30/1/1997

Avv.to MONTAGNANI Donatella per gli imputati MESSINA Salvatore e FOSCHINI Vittorio

Per MESSINA Salvatore: si associa alle richieste del P.M.

Per FOSCHINI Vittorio: si associa alle richieste del P.M. ed inoltre chiede unificarsi sotto il vincolo della continuazione tutti i reati ad egli ascritti.

Avv.to RICCI Costantino per l'imp.to MODESTO Giovanni

capo 178), assoluzione perché il fatto non sussiste;

capo 34), assoluzione per non aver commesso il fatto;

capo 37), assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, condanna, previa esclusione di tutte le aggravanti contestate, limitatamente al periodo compreso fra l'autunno 1990 ed il suo ultimo arresto;

capo 43), riconoscersi la responsabilità dell'imputato limitatamente al periodo compreso tra il 1988 e l'autunno del 1990;

capo 33), riconoscersi la responsabilità dell'imputato, con l'esclusione dell'aggravante relativa alle ingenti quantità, limitatamente al periodo di tempo tra il 1988 e l'autunno del 1990.

Considerato più grave il reato di cui al capo 32).

Continuazione fra tutti i reati;

concessione delle attenuanti generiche prevalenti o, almeno, equivalenti alle contestate aggravanti;

condanna contenuta entro i limiti edittali, con il minimo della continuazione al fine di adeguare la sanzione alla realtà dei fatti ed alla gravità effettiva degli stessi.

Ci si oppone all'applicazione della misura restrittiva chiesta dal P.M. nei confronti di Modesto Giovanni, relativamente ai capi 34) e 37) e 178 per evidente insussistenza di esigenze cautelari, connesse alla detenzione dell'imputato.

Avv.to AZZALI Giampiero e Avv.to AZZALI Gianmarco, entrambi per gli imputati VENTURA Anselmo e VENTURA Pasquale

in principalità, assolvere entrambi gli imputati da tutti i reati loro ascritti perché i fatti non sussistono o perché non sono stati da loro commessi;

in subordine: dichiarare che i contestati reati di tentata estorsione o di estorsione costituiscono esercizi arbitrari delle proprie ragioni e che l'azione penale non è esperibile per mancanza di querela;

in ulteriore subordine escludere la qualità di organizzatore delle associazioni contestata a Pasquale Ventura; escludere tutte le contestate aggravanti e concedersi le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti; dichiara tutti i reati contestati rispettivamente agli imputati unificati dal vincolo della continuazione ed applicare la pena nel minimo edittale.

Avv.to MONACO Massimo per gli imp.ti: UNIONE Renato e MUSOLINO Vincenzo

Per UNIONE Renato: chiede che l'Ecc.ma Corte voglia tener conto del contributo ottenuto dalla collaborazione resa dall'imputato e che per conseguenza la stessa voglia ridurre al minimo la pena da irrogarsi.

Per MUSOLINO Vincenzo: preliminarmente, derubricare l'imputazione (capo 34) di cui all'art. 74 n. 1, 3, 4 in quella di cui all'art. 74 n. 2 e 4 D.P.R. 309/90 essendo individuabile a carico dell'imputato solo un ruolo di partecipe e non certo quello di organizzatore, così come anche l'imputazione (capo 158) di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 bis C.P. deve essere derubricata nell'ipotesi di cui al 1° comma (semplice partecipazione); conseguentemente ridurre la pena base da 20 a 10 anni con ogni ulteriore conseguenza sui conteggi effettuati dal Pubblico Ministero (con le attenuanti gen.che anni 2, con aumento per la continuazione anni 4 di reclusione);

provvedere infine - in uno con la sentenza - in ordine alla richiesta di scarcerazione - che qui si rinnova - così come la Corte si era già riservata di fare nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 31/1/1997

Avv.to PELLICCIOTTA Maurizio, per l'imp.to LEDONNE Antonio:

ritenere la continuazione tra tutti i reati contestati, ritenuto più grave il reato di omicidio volontario di cui al capo 46), operare il minimo aumento per gli altri reati in continuazione; concedere le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti; applicare la disposizione di cui all'art. 8 L. 203/91 a tutti i reati contestati; riconoscere l'attenuante speciale di cui al 7° co. dell'art. 74 D.P.R. 309/90.

Avv.to COVELLA Luigi per l'imp.to ANACONDIA Salvatore:

si associa alle richieste del P.M. chiedendo altresì la riduzione di un ulteriore terzo di pena per effetto della richiesta del rito abbreviato formulata nell'udienza preliminare, di cui erroneamente è stato a suo tempo negata l'ammissione.

Avv.to CACCAMO Filippo per gli imp.ti RUSSO Paolo e COVELLI Gaetano

assoluzione per entrambi da tutti i reati contestati per non aver commesso i fatti;

in subordine assoluzione per entrambi da tutti i reati contestati ai sensi dell'art. 530, 2° co. c.p.p..

Avv.to MADIA Giuseppe per l'imp.to COVELLI Gaetano

assoluzione da tutti i capi di imputazione per non aver commesso il fatto;

in subordine, assoluzione da tutti i capi di imputazione ai sensi dell'art. 530, 2° co. c.p.p..

Avv.to MARTINI Doriana per l'imp.to LAMANTEA Domenico e DEL CAMPO Giuseppe

Per LAMANTEA Domenico: assoluzione con formula piena per estraneità ai fatti; in subordine la continuazione con la sentenza del 1986.

Per DEL CAMPO Giuseppe: assoluzione con formula piena per estraneità ai fatti contestati; in subordine la continuazione con i fatti già giudicati in precedenti sentenze passate in giudicato.

Avv.to ABATE Gianfranco per l'imp.to NARDI Santino:

per capo 159), minimo della pena con concessione delle attenuanti generiche;

per capo 34), assoluzione o perché il fatto non sussiste oppure per non aver commesso il fatto;

in subordine, concessione delle attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti; minimo della pena;

per capo 83), assoluzione per non aver commesso il fatto;

in subordine, concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e minimo della pena.

Continuazione tra capo 34) e capo 93).

Revoca della misura cautelare in carcere o, in subordine, sostituzione con altra meno afflittiva.

Avv.to ANELLI Giacomo per l'imp.to COMITE Nicola

la condanna per i reati contestati ai capi d'imputazione previo riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 del D.L. 152/91 con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.

Riconoscimento inoltre delle attenuanti generiche.

Determinazione della pena ex art. 81 C.P. e cioè in continuazione dei reati contestati.

Avv.to SALAROLI Armando per l'imp.to COLIA Antonio e STEFANINI Santino

Per COLIA Antonio: capi 16) e 17), assoluzione per non aver commesso i fatti;

Per STEFANINI Santino: capi 1), 4), 18), 19), assoluzione per non aver commesso i fatti;

art. 81 c.p. fra tutti i fatti-reato eventualmente ritenuti, con la diminuzione del rito abbreviato; ritenersi infine solo la semplice partecipazione.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 11/02/1997

Avv.to SCUTO Salvatore, per l'imp.to TROVATO Mario:

assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Avv.to CRAMIS Francesca per l'imp.to DE CARLO Donato:

assoluzione per entrambi i capi di imputazione;

assoluzione per il capo 158) e derubricazione con l'art. 379 c.p. per il capo n. 87; minimo della pena.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 12/02/1997

Avv.to CEFALA Francesco, per gli imp.ti SIA Vittorio e LENTINI Umberto:

Per SIA Vittorio: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, per capo 96).

Per LENTINI Umberto Salvatore: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto per capo 96).

Avv.to FONTANELLI Elda Loiacono per l'imp.to SCIROCCO Pasquale:

in principalità: assoluzione per non aver commesso i fatti di cui alle imputazioni dei capi 1), 7), 34), 37), o quanto meno perché il fatto non sussiste.

In estremo subordine, e solo al fine difensivo, fermo quanto alle richieste principali, derubricazione e favoreggiamento (art. 378 e 379 c.p. reale o personale) con il recupero del rito abbreviato, attenuanti generiche e minimo della pena.

Avv.to CORIGLIANO Lucia per l'imp.to CAMERINO Raffaele:

in via principale per tutti i capi a lui ascritti;

in subordine: non accoglimento delle richieste della pubblica accusa in ordine all'emissione di misura custodiale per i reati di cui ai capi 37) e 173) così come precisati e contestati in dibattimento.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 13/02/1997

Avv.to RANIELI Antonio per l'imp.to ZAPPALA Benito:

assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto e del reato di cui all'art. 73 perché il fatto non costituisce reato.

Avv.to SCAGLIA Gionata per gli imp.ti PRATICO Renato e BANDIERA Attilio:

Per PRATICO Renato: assoluzione dai reati a lui contestati per non aver commesso il fatto; in subordine assolverlo ai sensi del 2° co. dell'art. 530.

Per BANDIERA Attilio: assoluzione dal reato di favoreggiamento personale (ritenuto ex art. 521, 1° co. c.p.p.) per non aver commesso il fatto, e in subordine assolverlo ai sensi del 2° co. dell'art. 530 c.p.p..

Avv.to AUGIMERI Antonia Rita per gli imp.ti FOLEGATTI Giancarlo e MILITELLO Ferdinando

Per FOLEGATTI Giancarlo: capo 148 assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, applicazione del minimo edittale per corretto comportamento processuale e concessione delle attenuanti generiche; in ulteriore subordine assoluzione ex art. 530 2° co. c.p.p.

Per MILITELLO Ferdinando: capo 34), assoluzione per non aver commesso il fatto; capo 193), assoluzione per non aver commesso il fatto. In subordine assoluzione ex art. 530 2° co. c.p.p.; in ulteriore subordine, esclusione dell'aggravante ex art. 80 D.P.R. 309/90.

Avv.to TRAMONTANO Andrea Guerritore per l'imp.to CAPECELATRO Diego:
assoluzione da tutti i reati ascritti perché il fatto non sussiste.

Avv.to ONESTI Sergio per l'imp.to CICCARDI Pietro:

capo 1), in via principale assolvere Ciccardi Pietro dal reato associativo quantomeno ex art. 530 co. 2° c.p.p.; in via subordinata - previa qualificazione della condotta contestata al Ciccardi in quella di cui all'art. 75 co. 2 L. stup. previgente - contenere la pena nei limiti ritenuti di giustizia riducendola per effetto delle attenuanti generiche;

capo 4), previa contestuale unificazione sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., contenere l'aumento della pena nei limiti di giustizia;

capi 5), 11), 28), in via principale assolvere il Ciccardi Pietro da tutti i reati allo stesso contestati quantomeno ex art. 530 co. 2° c.p.p.; in via subordinata, contenere l'aumento della pena ex art. 81 C.P. nei limiti ritenuti di giustizia.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 14/02/1997

Avv.to MEZZASOMA Maria per l'imp.to BORZACHIELLO Antimo:

in via principale, assoluzione dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste, ovvero con formula che sarà ritenuta di giustizia.

In subordine: derubricazione del reato contestato in altra più lieve ipotesi delittuosa (ad es. favoreggiamento); esclusione delle aggravanti (i fatti che ne giustificano la contestazione non rientravano nelle conoscenze che Borzachiello poteva avere); riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione; riconoscimento delle attenuanti generiche da riconnettere alla incensuratezza del Borzachiello, al suo pregresso stile di vita, al comportamento processuale (spontanea costituzione in carcere) ed anche allo scopo di adeguare la pena alla particolare modestia del ruolo che, anche nella rappresentazione dell'accusa, avrebbe avuto l'imputato. Naturalmente con attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti.

Avv.to SPITALERI Massimo per l'imp.to MIANO Luigi:

assoluzione dal capo di imputazione così come derubricato, in resistenza a pubblico ufficiale, perché il fatto non sussiste.

Avv.to SPAZZALI Giuliano per gli imp.ti FLACHI Domenico e FLACHI Francesco

assoluzione per entrambi dai capi 34 e 39 di rubrica per non aver commesso il fatto, e dal capo 158 perché il fatto non sussiste, alternativamente, per non averlo commesso.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 25/02/1997

Avv.to SPAZZALI Giuliano per gli imp.ti FLACHI Domenico e FLACHI Francesco

si riporta alle sue conclusioni rese all'udienza del 14/2/1997, e produce memoria difensiva.

Avv.to FUMAGALLI Edoardo per l'imp.to COCO Rolando:

in via principale assoluzione dai reati a lui ascritti; in subordine applicazione delle attenuanti generiche prevalenti e pena nel limite del presofferto.

Dissequestro dei beni.

Avv.to BONGIOVANNI Vincenzo per l'imp.to COCO Rolando:

si associa alle conclusioni dell'avv.to FUMAGALLI, e deposita memoria difensiva.

Avv.to FEDELI Giovanni per l'imp.to BORRACCIA Patrizio:

capo 86), assoluzione perché i fatti non sussistono, ovvero, ritenuta la ipotesi dell'uso di gruppo, non punibile, assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Avv.to BISOGNO Antonella per l'imp.to LOMBARDI Luigi:

assoluzione per non aver commesso il fatto con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 530 2° co. c.p.p.; in subordine dequalificazione in favoreggiamento personale e minimo della pena.

Concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, in considerazione del fatto che il Lombardi ha sempre lavorato e risulta allo stato incensurato.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 26/02/1997

Avv.to PITTELLI Franco per l'imp.to PIGNATARO Pasquale:

assoluzione dal reato a lui ascritto al capo 34) per non aver commesso il fatto.

Avv.to CARDINALI Fernando per gli imp.ti PIGNATARO Francesco, PIGNATARO Battista e PIGNATARO Pasquale:

assoluzione per non aver commesso il reato di cui al capo 34) e per tutti gli imputati, per non aver commesso il fatto.

Avv.to ALAIMO Giuseppe, anche per gli avv.ti BOVIO Corso e ZIRILLI Mario tutti codifensori per l'imp.to PALELLA Violando:

assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

assoluzione con le medesime formule ai sensi della art. 530, 2° co. c.p.p..

In subordine, riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante ex art. 73, 5° co. legge stup., e minimo della pena.

In ogni caso, nell'ipotesi di condanna, riconoscimento della continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Milano, Sez. 3° penale, intervenuta in data 09/01/1992, ed irrevocabile in data 01/12/1992; con quindi aumento di minima pena in continuazione con la pena irrogata nella predetta sentenza.

Avv.to SPAZZALI Giuliano per l'imp.to SCARABAGGIO Nunzio:

assoluzione, per i reati di cui al capo 134) e 136);

per capo 135) riconoscimento della continuazione con la sentenza del Tribunale di Bari a seguito dell'arresto intervenuto il 14/2/1984, con conseguente minimo aumento della pena in continuazione con la pena irrogata nella predetta sentenza.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 27/02/1997

Avv.to COLALEO Luigi per gli imp.ti FAZIO Giuseppe e PULLANO Nicola:

Per FAZIO Giuseppe: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso;

applicazione eventuale art. 81 c.p.;

riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p..

Per PULLANO Nicola: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto.

Avv.to MARAPODI Piero per PAVIGLIANITI Giuseppe e Settimo, assieme al codifensore

Avv.to COLALEO Luigi:

per entrambi gli imputati chiedono che vengano assolti perché il fatto non sussiste o perché non lo hanno commesso.

Avv.to RICCI Costantino per l'imp.to LOMBARDO Alfredo:

capo 154): assoluzione per non avere commesso il fatto;

in subordine, concessione delle circostanze attenuanti generiche e condanna contenuta entro il minimo edittale, previsto dalla L. 685/75.

CXCII

Avv.to MARINI BORGATO Maria Luisa per gli imp.ti: DE PIERRO Cosimo, PACE Salvatore, SARLO Mario Pasquale, SARLO Luciano:

Per PACE Salvatore: capi 40), 46), 56), in principalità assoluzione dai detti capi di imputazione con formula più ampia;

subordinatamente: concedere per i reati ascritti ai capi 40), 46), 56) l'attenuante di cui all'art. 114 C.P..

Applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, e sulla recidiva, concessa l'attenuante specifica di cui all'art. 74 co. 7 del D.P.R. 309/90, concessa la diminuzione speciale di cui all'art. 8 L. 203/91, unificati tutti i reati contestati dal vincolo della continuazione, condannarlo, quindi, al minimo della pena.

Per SARLO Mario Pasquale: ritenuto il reato più grave quello di cui al capo 34), applicate le circostanze generiche prevalenti, sulle contestate aggravanti e sulla recidiva, concessa l'attenuante specifica di cui al co. 7 art. 74 D.P.R. 309/90, concessa la diminuzione speciale di cui all'art. 8 L. 203/91, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, condannarlo al minimo della pena.

Per SARLO Luciano: ritenuto il reato più grave quello di cui al capo 34), applicate le circostanze generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva, concessa l'attenuante specifica di cui al co. 7 dell'art. 74 D.P.R. 309/90, concessa la diminuzione speciale di cui all'art. 8 L. 203/91 unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione; condannarlo al minimo della pena.

Per DE PIERRO Cosimo: Riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva, concessa l'attenuante specifica di cui al co. 7 art. 74 D.P.R. 309/90, concessa la diminuzione speciale di cui all'art. 8 L. 203/91, ritenuta la continuazione tra tutti i reati contestati, condannarlo al minimo della pena.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 28/02/1997

Avv.to PECORA Ernesto per l'imp.to ROTUNNO Marco:

assoluzione per non aver commesso i fatti, quantomeno ex art. 530, 2° co. c.p.p.;

in subordine, concedersi le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 73 co. 5° D.P.R. 309/90, e determinarsi equamente la pena base con il minimo aumento per la continuazione.

Avv.to FACCIO Giorgio per l'imp.to TOCCI Giorgio:

chiede la rigida applicazione della legge in favor rei e l'irrogazione di una sanzione nei minimi consentiti.

Va infine ricordato, così come già richiesto dal P.M. e da questo difensore ribadito, che, quanto al capo 79) dell'imputazione, il TOCCI dovrà essere prosciolto per non aver commesso il fatto.

Avv.to ROSSI GALANTE Franco per l'imp.to ESPOSITO Felice Adriano:

in principalità assoluzione, quantomeno ex art. 530, 2° co. c.p.p. perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso.

In subordine, ritenere la mera partecipazione alla contestata associazione escludere l'aggravante di cui al 2° co. art. 74 L. 685/75.

CXCIII

In ogni caso concedere all'Esposito le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e sulle aggravanti contestate;
con irrogazione del minimo della pena.

Avv.to FLORIANA Maris per l'imp.to MODESTO Giuseppe:

ritenuta la responsabilità dell'imputato per tutti i reati a lui ascritti; ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;
ritenuto più grave quello di cui al capo 34);
concesse le attenuanti di cui al 7° co. dell'art. 74 D.P.R. 309/90 e quelle generiche prevalenti su ogni contestato aggravante;
operato un aumento minimo di pena per la continuazione fra tutti i reati;
condannare Modesto Giuseppe al minimo della pena.

Avv.to ANETRINI Mauro per CUZZOLA Antonino:

assoluzione per non aver commesso il fatto da ogni addebito;
assoluzione dall'imputazione concernente i reati di cui agli artt. 74 e 73 per non aver commesso il fatto;
ritenersi quanto al capo 158, il delitto di cui all'art. 416 c.p.;
ritenersi il concorso ex art. 116 c.p. in relazione all'omicidio in danno di Batti Ciro.
Qualificare la condotta in seno alle contestate associazioni - del Cuzzola come condotta di mera partecipazione così come contestato in rubrica.
Concedersi le attenuanti generiche prevalenti ed equivalenti alle contestate aggravanti.
Contenere la pena nei limiti minimi edittali, con minimo aumento per la continuazione (che si chiede in relazione a tutti i reati contestati).
Alle suddette richieste si associa il codifensore Avv.to MARTINI Doriana.

Avv.to PEZZOTTA Giuseppe per l'imp.to GHISSETTI Amilcare e PASSARO Antonio:

Per GHISSETTI Amilcare, assoluzione dalle imputazioni a lui ascritti ai capi 1) e 14) per non aver commesso il fatto.

Per PASSARO Antonio, assoluzione dai reati ad esso ascritti nei capi 32), 33), 34), 37) per non avere commesso il fatto;
in via subordinata condannare lo stesso Passaro per il reato di cui al capo 33) ad una pena, previa concessione delle attenuanti generiche, contenuta entro i limiti non lontani dai minimi edittali.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 11/03/1997

Avv.to CAMPAGNA Francesco per l'imp.to GALLELI Francesco:

assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto;
in subordine: concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena nel minimo edittale.

Avv.to CATALANO Michele per l'imp.to ZOHDHI Hassan:

assoluzione da tutti i reati ascritti per insufficienza di prove (in motivazione) con formula piena in dispositivo;

CXCIV

in subordine: derubricazione in mera partecipazione.

Derubricazione del reato di cui all'art. 416 in art. 112, n. 2 con riferimento in particolare all'elemento psicologico in capo a Zohdi Hassan.

Per i reati eventualmente accertati: minimo della pena, attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, con riferimento all'art. 133 c.p.

Avv.to DI FLUMERI Pasquale per l'imp.to VILELLA Franco

assoluzione con formula piena dei reati ascritti al Vilella oppure assoluzione ex art. 530, 2° co. c.p.p..

Avv.to CICCIO' Claudio per l'imp.to CAPRIATA Giovanni

assoluzione con formula ampia da tutti i reati a lui ascritti;

in via subordinata assoluzione ex art. 530, 2° co. c.p.p. - ove pure la Corte non ravvisi il "ne bis in idem" ex art. 649 c.p.p.

In via di estremo subordine: concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e, conseguentemente, pena contenuta nei minimi edittali.

Avv.to DEAN Fabio per l'imp.to GRECO Francesco:

in via principale: assoluzione da tutti i reati contestati perché il fatto non sussiste ovvero la diversa formula di giustizia;

in subordine: derubricare la responsabilità per il reato ex art. 73 D.P.R. 309/90 esclusa l'aggravante dell'ingente quantitativo e, concesse le attenuanti generiche, condannare il Greco alla pena minima consentita - previa concessione dei benefici di legge -.

Assoluzione per tutti i reati restanti ad esso contestati.

Avv.to CRAMIS Francesca per l'imp.to BUTTIGLIERI Marco

in via principale: assoluzione dal reato a lui ascritto con formula piena ovvero ex art. 530, 2° co. c.p.p.;

in subordine: escludersi le aggravanti di cui al 3° e 4° co. dell'art. 74 D.P.R. 309/90; ritenuta la continuazione con il processo "Talia + altri" con sentenza già passata in giudicato; considerato più grave il "fatto" già passato in giudicato; comminare il minimo della pena per la continuazione.

Avv.to MURGO Mario per l'imp.to ZUCCARELLO Luciano e LA TORRE Andrea

Per Zuccarello Luciano: Assoluzione dal capo 101 per non aver commesso il fatto; in subordine: 62 bis c.p. e pena nella misura minima previa dichiarazione della prevalenza sulle aggravanti e recidiva;

esclusione delle circostanze aggravanti.

Per LA TORRE Andrea: assoluzione dal reato associativo, capi 1) e 34).

Assoluzione dalla detenzione delle armi (capo 180).

In subordine: esclusione delle circostanze aggravanti;

mera partecipazione al reato associativo di cui al capo 1);

attenuanti generiche prevalenti e conseguente minimo della pena.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 12/03/1997

CXCV

Avv.to FLORIO Antonio per l'imp.to LISO Salvatore:

capo 105): assoluzione per non aver commesso il fatto;
capi 140), 141), 142): assoluzione per non aver commesso il fatto.

Avv.to OLIVATI Riccardo per l'imp.to LISO Salvatore

capo 105): assoluzione per non aver commesso il fatto;
capi 140), 141); 142): assoluzione per non aver commesso il fatto.

Avv.to ALTAMURA Salvatore per gli imp.ti: MIOLA Francesco - DI CANDIA Michele e PAPEO Nicola:

Per MIOLA Francesco: capo 25), assoluzione perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento psicologico;

in subordine, pena da contenersi nel minimo edittale, previa concessione anche, delle attenuanti ex art. 62-bis c.p.;

capo 151): assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto;

capo 153): assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Per DI CANDIA Michele e PAPEO Nicola:

capo 134): assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Per DI CANDIA Michele:

capo 136): assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 13/03/1997

Avv.to PANFILI Loris per l'imp.to PUDDU Efisio:

in via principale: assoluzione per non aver commesso il fatto;

in subordine, perché il fatto non sussiste trattandosi di dichiarazione rese non al giudice, ma al P.M. e prima dell'introduzione della norma di cui all'art. 371 bis C.P.;

in ulteriore subordine: trattandosi non di fatto identico ma diversamente qualificabile, bensì di fatto diverso, non contestato nelle forme di cui all'art. 516 c.p.p., ordinarsi la trasmissione degli atti al P.M. c/o la Pretura di Milano;

Avv.to CASTELLANETA Gaetano per l'imp.to IURILLI Giuseppe

capo 138): assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero non lo ha commesso.

Avv.to NARDO Vinicio, anche per l'avv.to SAPONARA Michele per l'imp.to LENTINI Rosario

capo 82): assoluzione con la formula più ampia.

Avv.to FIORELLA Giuseppe per l'imp.to DI CANDIA Michele e PAPEO Nicola

assolvere gli imp.ti dai reati loro rispettivamente ascritti perché i fatti non sussistono o per non averli commessi, eventualmente ai sensi dell'art. 530, 2° co. c.p.p.;

in subordine, eliminata l'aggravante della quantità ingente perché non sequestrata e, dunque, non analizzata la sostanza ai fini della individuazione del principio attivo, concesse le attenuanti generiche sia per la personalità degli imputati sia per il ruolo loro attribuito, sia per il limitato periodo di tempo in cui si sarebbe estrinsecato il loro intervento, ed infine per il

tipo di sostanza di cui si sarebbero occupati, con dichiarazione di prevalenza sulle aggravanti contestate, condannarsi al minimo della pena.

Si associa, in ogni caso, alle richieste del codifensore avv.to Altamura Salvatore.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 14/03/1997

Avv.to GURRADO Temistocle per l'imp.to CURINGA Domenico:

dichiararsi la nullità del decreto dispositivo del giudizio adottato dal Giudice funzionalmente incompetente; incompetenza funzionale equiparata quanto alla disciplina a quella materia; ove occorra, ritenere manifestamente infondata e comunque rilevante l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 328 co. 1° bis c.p.p. in relazione agli artt. 3 - 24, co. 2° e 25 co. 1° Cost.ne;

ritenere nullo il decreto dispositivo del giudizio per assoluta indeterminatezza dei fatti reato nelle loro date di accadimento;

ritenere non manifestamente infondata e comunque rilevante l'eccezione di incostituzionalità relativa alla legge sui pentiti - art. 12 D.L. 15/1/1991 n. 8 co. 2° lett. b) e c) con successive modificazioni, in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione.

Nel merito:

mandare assolto l'imputato CURINGA Domenico per assoluta inesistenza di ogni prova di responsabilità a suo carico: assoluzione perché il fatto non sussiste, ovvero per non aver commesso il fatto, o, a tutto concedere, ex art. 530, co. 2° c.p.p.

In via assai subordinata, precisare, se mai possibile, i tempi di accadimento del fatto reato; ritenere comunque applicabile a favore del prevenuto l'antica legge stupefacenti e l'art. 416 c.p., non anche l'art. 416 bis c.p.;

in via ancora subordinata, piaccia contenere ai minimi edittali la pena inflitta con concessione, comunque, delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti contestate, previa derubricazione del fatto - capo n. 34) - in partecipazione semplice.

Avv.to NAGEL Ludovico per gli imp.ti SCIMONE Giovanni - CAPONE Giuseppe e CRISAFULLI Francesco

Per SCIMONE Giovanni: esclusione reato associativo; contestazione e conseguente applicazione dell'art. 110 c.p. (concorso di più persone nel reato), escludersi il possesso delle armi e minimo della pena;

concedersi gli arresti domiciliari per ragioni di salute.

Per CAPONE Giuseppe: richieste identiche a quelle per l'imp.to Scimone Giovanni.

Per CRISAFULLI Francesco: assoluzione ex art. 530, 2° co. c.p.p.

in subordine, minimo della pena e arresti domiciliari.

Avv.to CERIOTTI Gianluigi, anche per l'avv.to CRAMIS Francesca, per l'imp.to D'IZZIA Giancarlo

in principalità: assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato;

in subordine: concessione delle attenuanti generiche, minimo della pena;

sospensione della pena.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 24/03/1997

Avv.to AMATO Pietro per l'imp.to SANNA Davide:

assoluzione per non aver commesso il fatto.

Avv.to GARELLO Andrea per l'imp.to IENNA Onofrio:

in via principale: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ai sensi dell'art. 530, 2° co. c.p.p.;

in subordine: ritenersi non provata l'aggravante di cui all'art. 74, co. 2° L. 685/75

Avv.to PISCOPO Francesco per l'imputato GRANDE Francesco:

escludersi l'aggravante di cui all'art. 80; concedersi le attenuanti generiche prevalenti e mantenere la pena nei minimi di legge;

Avv.to GAMBIRASIO Monica per l'imp.to PARENTE Umberto:

capi 1) - 7) - 34) - 37): assoluzione per non aver commesso il fatto o comunque ex art. 530, 2° co. c.p.p..

Avv.to CASSAMAGNAGHI Giorgio per l'imp.to MACCHERONE Francesco:

capo 34): art. 74 commi 2°, 3°, 4° D.P.R. 309/90 assolvere l'imp.to perché il fatto non sussiste;

capi 74) e 75): (artt. 110, 629 co. 1° e 2° C.P. in relazione all'art. 628, 3° co. nn. 1 e 3) assolvere l'imp.to per non aver commesso il fatto;

capo 163): (artt. 81 cpv, 110, 447, 482, 468 C.P.) assolvere l'imp.to per non aver commesso il fatto o in subordine per aver agito in stato di necessità ex art. 54 C.P.;

in estremo subordine: esclusivamente rispetto ai capi 74) - 75) e 163), nella denegata ipotesi, si voglia ritenere l'imp.to colpevole, voglia l'Ecc.ma Corte applicare minimo pena con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Avv.to SALDARINI Beatrice per l'imp.to DI DONATO Raffaele:

Si associa alla richiesta del P.M. di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Avv.to GANDOLFI Francesco per gli imp.ti: DI BENEDETTO Giacomino - LENTINI Umberto - MANZI Girolamo

Per DI BENEDETTO Giacomino: capo 105), assoluzione ex art. 530, 2° co. c.p.p. o per non aver commesso il fatto;

capo 114): ritenere l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, e relativamente ai quantitativi confessati.

Concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condanna l'imputato a pena equa.

Alle suddette conclusioni si associa l'avv.to MARIDA Silvestri.

Per LENTINI Umberto: assoluzione per non aver commesso il fatto;

in subordine: attenuanti generiche, continuazione con sentenza Corte Appello Milano, che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 L. Stu. fino al 19/04/1989.

Per MANZI Girolamo: assoluzione per i capi 134) e 136) per non aver commesso il fatto;

per quanto riguarda la imputazione residue, concesse le attenuanti generiche pena equa, e conseguente scarcerazione.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 25/03/1997

Avv.to GIUGNI Aldo per l'imp.to TAVAGLIONE Mario:

capi: 1) - 7) - 34) e 37) assoluzione;

in subordine: condannare Tavaglione Mario al minimo della pena;

in ogni caso, in considerazione delle precarie condizioni di salute (si veda la documentazione allegata agli atti) disporre la scarcerazione o concedergli gli arresti domiciliari in Milano Via Del Danubio, 6.

Avv.to LEPRE Enzo per gli imp.ti MEGNA Carmelo - PUDDU Efisio - LANDRIANI Ambrogio - BRUNO Antonio e SCARABAGGIO Nunzio

Per PUDDU Efisio: assoluzione per non aver commesso il fatto.

Per MEGNA Carmelo: assoluzione per non aver commesso il fatto.

Per BRUNO Antonio: assoluzione per tutti i capi di imputazione; fatta eccezione per il capo 168) per il quale si chiede la derubricazione nell'art. 73 5° co. e quindi si chiede: pena minima previa concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti.

Per SCARABAGGIO Nunzio: assoluzione da tutti i reati contestatigli; in subordine e per quanto riguarda il capo 135), si chiede la continuazione con la precedente condanna e minimo della pena.

Avv.ti GUGLIELMANA Marilene e GUGLIELMANA Patrizia entrambe per i seguenti imp.ti: NANIA Alessandro - MARINARO Giovanni - SACCO Palmerino

Per NANIA Alessandro: in principalità, assoluzione per tutti i reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto; o quantomeno ex art. 530, 2° co. c.p.p.;

in subordine: minimo edittale della pena su tutti i reati contestati con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. Non accoglimento delle richieste del P.M. su ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione al reato di associazione di stampo mafioso;

in principalità: remissione in libertà;

in subordine: arresti domiciliari presso la sua residenza.

Si fa presente a questa Corte che in sede di udienza preliminare il Nania Alessandro ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Il P.M. ne aveva negato il consenso non motivandolo, pertanto in questa sede la difesa reitera la richiesta della diminuzione di pena prevista dal rito.

Per MARINARO Giovanni: capo 34): ritenuto che nel caso in specie si versi nell'ipotesi del "bis in idem" e quindi ex art. 649 c.p.p., nel divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto per il quale l'imputato è già stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, si chiede:

in principalità: assoluzione per tutti i reati a lui ascritti per non avere commesso i fatti o perché i fatti non sussistono o quantomeno ex art. 530, 2° co. c.p.p.;

in subordine: minimo della pena edittale su tutti i reati a lui contestati con le attenuanti generiche prevenute sulle contestate aggravanti.

Non accoglimento delle richieste del P.M. dell'ordine di custodia cautelare in carcere per il reato contestatogli in dibattimento di cui al capo 198).

In principalità: remissione in libertà;

CXCIX

in subordine: arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella Marinaro Filippa sita in Lecco C.so Bergamo, fraz. di Chiuso.

Per SACCO Palmerino: ritenuto che nel caso di specie si versi nell'ipotesi del "ne bis in idem" e quindi, ex art. 649 c.p.p., nel divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto per il quale l'imputato è stato assolto con sentenza divenuta irrevocabile, la difesa chiede: che questa Corte voglia ritenere Sacco Palmerino indenne dalla penale responsabilità contestatagli e per l'effetto mandarlo assolto per non aver commesso il fatto.

Qualora non si volesse ritenere il "ne bis in idem", si chiede comunque l'assoluzione dall'unico capo a lui contestato - capo 34) - per non aver commesso il fatto, nonché ai sensi dell'art. 530, 2° co. c.p.p..

Solo per scrupolo difensivo, concedersi le attenuanti generiche con minimo della pena.

Avv.to CICORELLA Cesare per l'imp.to CARMINATI Claudio:

assoluzione da tutte le imputazioni a lui ascritte per non aver commesso il fatto, ovvero perché il fatto non sussiste.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 26/03/1997

Avv.to FIORELLA Giuseppe per l'imp.to CARA DAMIANI Nicola:

assoluzione dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste, eventualmente ai sensi dell'art. 530, 2° co. c.p.p.;

in subordine: concesse le attenuanti generiche condannare al minimo della pena.

Avv.to CARDINALE Fabrizio per l'imp.to MAGGIORE Benedetto:

capo 34): assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto;

capo 83): assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto;

in subordine: dichiarare non doversi procedere nei confronti di Maggiore Benedetto per essere stato il medesimo già giudicato e condannato per gli stessi fatti con sentenza 09/12/1993 del Tribunale di Busto Arsizio, irrevocabile il 02/06/1994;

in estremo subordine: ritenuti i fatti "de quo" uniti dal vincolo della continuazione rispetto a quelli di cui alla menzionata sentenza, applicare sulla pena inflitta con la stessa sentenza un aumento di pena minimo o vicino al minimo consentito dalla legge o, comunque, equo.

Avv.to LAMBERTI Aldo per l'imp.to ZUFFRANO Matteo:

in principalità: assoluzione per non aver commesso il fatto;

in subordine: minimo della pena con applicazione delle attenuanti generiche ed esclusione della recidiva.

Avv.to NOVELLINO Roberto per l'imp.to ORIZZONTE Vincenzo:

in via principale: assoluzione per non aver commesso il fatto;

in subordine: assoluzione ex art. 530, 2° co. c.p.p., in quanto è insufficiente la prova che l'imputato ha commesso il fatto. Ciò in quanto l'unica fonte di prova è costituita dalla chiamata di Anacondia Salvatore, priva di adeguato supporto;

in linee alternativamente subordinate: minimo edittale, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 72 L. 685/75 e previa concessione delle attenuanti generiche oltre quelle di cui all'art. 73, co. 7° L. 685/75.

Avv.to COLUCCI Angelo per l'imp.to MAGELLANO Biagio e MARINARO Salvatore:

Per MAGELLANO Biagio: in principalità, assolvere l'imp.to da tutte le accuse a norma dell'art. 530, 2° co. c.p.p.;

In subordine: applicare la normativa di cui alla L. 685/75;

in estremo subordine: concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, e quindi infliggere una pena più contenuta rispetto alla quantificazione del P.M..

Per MARINARO Salvatore: in principalità assoluzione da tutte le accuse ex art. 530, 2° co. c.p.p.;

in subordine: assoluzione dall'imputazione di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/90, per non aver commesso il fatto;

in estremo subordine: assoluzione dal capo 198) per non aver commesso il fatto o quantomeno a norma dell'art. 530, 2° co. c.p.p.

In ogni caso, concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e infliggere, quindi, una pena più contenuta rispetto alla quantificazione fatta dal P.M.

Avv.to RAPELLA Sabina per l'imp.ta ZICHIRI Simcha:

assoluzione perchè il fatto non sussiste;

derubricazione nel reato di favoreggiamento personale ai sensi dell'art. 378 c.p.;

minimo della pena previo riconoscimento delle attenuanti generiche;

riconoscimento della minima partecipazione ai sensi dell'art. 114 c.p..

Avv.to VITALE Francesco per l'imp.to MAGELLANO Biagio e MARINARO Salvatore:

Per MARINARO Salvatore: in via principale da tutti i capi di imputazione ex art. 530, 2° co. c.p.p.;

in subordine assoluzione dall'imputazione di cui all'art. 74 D.P.R. 390/90 per non aver commesso il fatto;

in estremo subordine: assoluzione dal capo 198) per non aver commesso il fatto o quantomeno ex art. 530, 2° co. c.p.

In ogni caso la concessione delle attenuanti generiche, applicate nella loro massima estensione, infliggere una pena più contenuta rispetto alla quantificazione operata dal P.M..

Per MAGELLANO Biagio: in principalità, assolvere l'imputato da tutte le accuse ex art. 4530, 2° co. c.p.p.;

in subordine, applicare la normativa di cui alla L. 685/75;

in estremo subordine, previa concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, infliggere una pena più contenuta rispetto alla quantificazione fatta dal P.M..

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 27/03/1997

Avv.to SCUTO Salvatore per gli imp.ti BUCCI Vincenzo - POLAT Cafer - PARENTE Luigi:

Per BUCCI Vincenzo: capi 18) e 19): assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

Per POLAT Cafer: assoluzione perchè il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

Per PARENTE Luigi: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

CCI

Avv.to TRENTANI Sergio per l'imp.to CHIERA Damiano:

assoluzione da tutti i reati ascritti per non aver commesso il fatto;

in subordine, minimo della pena e concessione delle attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti

Avv.to SANTORO Pietro per l'imp.to PANCIA Maurizio:

capi 115) - 116) - 121): non doversi procedere a carico del pervenuto perché già giudicato per gli stessi fatti con sentenza del G.U.P. di Trani del 25/03/93 della Corte di Appello di Bari del 20/03/95, sentenza passata in giudicato il 01/07/1995.

Capi 122) - 123) - 126) - 132): in principalità assoluzione del pervenuto per insussistenza della piena prova in ordine ai fatti contestati, non essendo sufficiente allo scopo, la sola dichiarazione del chiamante in causa, ex art. 192/3 c.p.p.;

in subordine, ritenuta la continuazione tra i vari reati per i quali dovesse essere affermata la penale responsabilità del Pancia e ritenuta altresì la continuazione tra gli stessi ed i reati già giudicati con la sentenza del G.U.P. di Trani del 25/03/1993, passata in giudicato il 1°/07/1995, aumentare la pena inflitta con quest'ultima sentenza;

capo 162): ritenuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 648 cpv c.p., infliggere il minimo della pena.

Avv.to SANTOPIETRO Fabio per PONISSA Francesco:

assoluzione da tutti i reati ascritti per non aver commesso il fatto;

assoluzione ai sensi dell'art. 530, 2° co. c.p.p. - per insufficienza di prove.

Avv.to SCULCO Luigi Tiziano per l'imp.to LO CASTRO Mario:

capo 66): assoluzione da tutti i reati a lui ascritti perché i fatti non sussistono quindi per non averli commessi.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 08/04/1997

Avv.to TRINGALE Domenico per l'imp.to PALMISANO Egidio

in via principale, assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" ovvero "per non aver commesso il fatto"; in via subordinata, per insufficienza probatoria.

In estremo e deprecato subordine, si chiede l'applicazione della pena nel minimo edittale con ogni attenuante concedibile prevalente su ogni contestata aggravante.

Avv.to TUCCI Vito per l'imp.to CAPUANO Mario Salvatore:

in principalità, assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, o comunque perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste e la prova che l'imputato lo ha commesso;

in subordine: concessione delle attenuanti generiche prevalenti o comunque equivalenti sulla contestata recidiva. Minimo della pena.

Avv.to DE PAOLA Emanuele Salvatore per l'imp.to LO RUSSO Bernardino:

in principalità, assoluzione da tutti i reati contestati per non aver commesso il fatto, quantomeno ai sensi dell'art. 530, 2° co. c.p.p.;

in subordine, concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e minimo della pena.

CCII

Avv.to ANETRINI Mauro per l'imp.to TROVATO Franco:

assolvere l'imputato da ogni addebito in contestazione;

escludersi l'art. 416 bis e ritenere l'art. 416 c.p.;

in subordine, concedere le circostanze attenuanti generiche prevalenti ovvero, quantomeno equivalenti, alle aggravanti contestate;

irrogarsi una pena contenuta nei limiti minimi edittali, con minimo aumento per la continuazione;

disporre il dissequestro e la restituzione dei beni oggetto del sequestro preventivo e conservatorio del G.I.P..

Avv.to TOMMASINI Emilio per gli imp.ti: TROVATO Franco - STILO Francesco - FRACAPANE Bruno:

per tutti i suoi assistiti chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto;

subordinatamente:

Per FRACAPANE Bruno: la esclusione dell'aggravante ad effetto speciale (art. 74), la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti.

Per STILO Francesco: concessione delle circostanze aggravanti generiche da dichiararsi prevalenti sulle contestate aggravanti contestate;
minimo della pena.

Per TROVATO Franco: si associa alle conclusioni rese dal codifensore Avv.to ANETRINI Mauro.

CONCLUSIONI AVVOCATI DIFENSORI UDIENZA 09/04/1997

Avv.to PAPARO Ciro per l'imp.to PRISTERI Antonino:

assoluzione per non aver commesso il fatto, ovvero, perché il fatto non sussiste;

capi 34) e 158): carenza della prova ed insussistenza di requisiti di cui all'art. 192, n. 3 c.p.p.;

in via subordinata: ritenere l'ipotesi di cui all'art. 81 C.P. tra la sentenza 11/01/1986 Corte di Assise Palermo (fatti consumati tra maggio/agosto 1983); sentenza 09/06/1990 Corte d'Assise d'Appello Milano (fatti consumati tra marzo/giugno 1985) ex art. 523 c.p.p., acquisire i verbali di arresto, al fine di dimostrare che il Pristeri non è stato arrestato con il Flachi, come riferito dai collaboratori, e comunque atti che devono fare parte del fascicolo dibattimentale.

Acquisire i certificati di detenzione, dei luoghi e dei periodi in cui il Pristeri è stato detenuto, a conferma della infondatezza delle dichiarazioni dei collaboratori della comune detenzione con i coimputati con i quali viene contestato il reato associativo.

Capitolo I - Introduzione.

Paragrafo 1 - Svolgimento del procedimento.

[1]. Le indagini preliminari.

Il presente dibattimento trae origine dalla confluenza in un unico procedimento di molteplici attività d'indagine condotte dalla Procura della Repubblica di Milano (dal 1992 tramite il relativo organo distrettuale competente in materia di indagine contro la criminalità organizzata di tipo mafioso) nel corso di tutti gli anni '80 e della prima metà degli anni '90. Alcuni anni prima che importanti collaboratori di giustizia sentiti in questo processo rivelassero all'autorità requirente le proprie conoscenze sulla struttura e sul funzionamento delle associazioni criminali qui giudicate, l'autorità di polizia aveva svolto una diffusa attività d'indagine nei confronti di molti personaggi poi inquisiti in questo contesto procedimentale, acquisendo a loro carico indizi che si sono rivelati di estrema importanza a seguito delle dichiarazioni accusatorie successivamente intervenute.

La locale Procura della Repubblica aveva formalmente iniziato l'azione penale e aveva in corso sofisticate attività investigative aventi ad oggetto l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti capeggiata da Giuseppe Flachi (che nel prosieguo sarà indicato con il diminutivo di Pepè), scaturenti dalle dichiarazioni di un antico collaboratore quale **Vincenzo Antonino** (si richiama in proposito l'esame dibattimentale reso dallo stesso all'udienza del **20.9.95**), nonché un'ulteriore indagine, condotta mediante intercettazioni telefoniche e pedinamenti, avente ad oggetto l'esistenza di un'analogha associazione per delinquere facente capo oltre che a Flachi, a Franco Coco-Trovato e ad Antonio Schettini (si vedano in proposito le indicazioni fornite dai testi **Guido Marino, u. 12.4.95, Antonino D'Ambrosio, u. 4.5.95, Armando Sozzi, u. 13.4.95**).

Nel 1988 e nel 1990 erano stati iniziati due procedimenti penali nei confronti di ignoti per gli omicidi di Michele Raduano e Walter Strambi, su cui le rivelazioni dei collaboratori hanno consentito di accertare la riconducibilità a Pepè Flachi e Franco Coco-Trovato della responsabilità in ordine alla realizzazione degli agguati omicidiari.

Tra il 1990 e il 1991 nell'area territoriale milanese fu commessa una serie di omicidi e tentati omicidi riconducibili al conflitto insorto tra due organizzazioni criminali entrambe operanti nella zona nord-ovest di Milano, che aveva originato un procedimento penale a carico del gruppo dirigente dell'associazione "vincente", capeggiata da Pepè Flachi e Franco Coco-Trovato (si richiamano in proposito le dichiarazioni dibattimentali dei testi **Guido Marino, u. 12.4.95, Gavino Usai e Domenico Ragosa, u. 13.4.95**, i quali hanno descritto gli elementi acquisiti, pur prevalentemente in via confidenziale, sulla riconducibilità al gruppo capeggiato da Pepè Flachi della responsabilità in ordine a tali fatti di sangue).

Nei confronti dell'associazione facente capo a Salvatore Batti furono condotte attività investigative di grande rilievo, pur nei limiti di risorse disponibili da parte del Commissariato di Polizia della zona Cenisio, in base alle quali erano stati individuati e tratti a giudizio numerosi partecipi di quel sodalizio (si richiamano le dichiarazioni dei testi **Armando Sozzi, u. 13.4.95, e Filippo Ninni, u. 3.5.95**).

Nell'ottobre 1990 e nel maggio 1991 erano stati uccisi Antonio Monticelli e Salvatore De Vitis e le indagini all'epoca svolte hanno consentito di acquisire nel dibattimento significativi elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori che parteciparono a quelle azioni criminali.

Il 30 maggio 1992 Giorgio Tocci, Antonio Schettini e Luigi Di Modica furono sottoposti a fermo di polizia perché accusati di essere coinvolti nell'omicidio di Alfonso Vegetti e nel ferimento di Antonino Maccarrone, Placido Minutola e Matteo Palumbo (il provvedimento restrittivo fu reso possibile grazie alle indagini in corso da parte della Criminalpol sull'attività

delittuosa riconducibile al gruppo criminale di cui i tre fermati erano sospettati di far parte - si richiamano in proposito le dichiarazioni rese dal teste **Armando Sozzi, u. 13.4.95**).

Il Commissariato di Polizia di Lecco aveva autonomamente proceduto nei confronti di Franco Coco-Trovato e di alcuni personaggi allo stesso legati, prospettando a suo carico la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso avente in quella cittadina la base operativa (il teste **Dante Russo, u. 2.5.96**, ha riferito che l'indagine ebbe inizio nell'ottobre 1991 e coinvolse in principio Vincenzo Musolino, Maurizio Agrati e altri personaggi ritenuti organici al gruppo di Coco-Trovato e dediti ad attività estorsive; successivamente le attività investigative si ampliarono a ricomprendere lo stesso Franco Coco-Trovato, i suoi fratelli Mario e Rolando, Antonio Schettini e Nunzia Biron; le utenze telefoniche di alcuni locali gestiti dai fratelli Coco furono sottoposte ad intercettazione e a quel punto si determinò il raccordo con le indagini in corso da parte della Criminalpol).

Il tentato omicidio di Efisio Puddu era stato contestato in sede di indagini a Mario Cremonini e Serenella Mancioppi, i quali furono sottoposti a misura cautelare e tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano perché accusati di essere i mandanti di quel fatto delittuoso (in proposito si richiama la sentenza di assoluzione emessa nei confronti dei due, acquisita nel corso del dibattimento perché divenuta definitiva).

Alcuni imputati di questo processo, Antonino Chirico, Michele e Luigi Lombardi, erano stati tratti a giudizio perché accusati di aver fatto parte di un'associazione criminale capeggiata da Pepè Flachi (all'epoca non ancora estradato dalla Francia), e quel dibattimento, svoltosi dinanzi alla V° sezione penale del Tribunale di Milano, si era concluso con un'ordinanza che aveva affermato essere la fattispecie contestata diversa da quella accertata nel corso del giudizio (si richiamano in proposito i documenti del vol. 2° produzioni probatorie del pm, contenenti le dichiarazioni rese in sede dibattimentale da alcuni testimoni e le intercettazioni telefoniche disposte in quel procedimento e trascritte nell'ambito del conseguente dibattimento).

Sull'attività dell'associazione Paviglianiti era stata pronunciata a carico di alcuni imputati di quel sodalizio, sentenza di condanna per detenzione di ingenti quantitativi di stupefacenti e di armi (**sentenze del Tribunale di Como del 19.1.93 e del 9.11.93**, divenute definitive relative ai sequestri compiuti il 15 e il 18 ottobre 1991); il teste **Sebastiano D'Immè (u. 28.5.96)** ha riferito che all'epoca dei sequestri era stato prospettato un collegamento degli imputati con i fratelli Paviglianiti di Cermenate.

Molteplici altre attività di indagine erano in corso a carico di imputati singoli o gruppi di essi, le cui condotte sono state ricollegate all'attività delle associazioni qui giudicate solo a seguito delle indicazioni fornite dai collaboratori.

Tra il 1992 e il 1993 intervennero alcune importanti dichiarazioni accusatorie che determinarono una svolta nelle indagini qui sommariamente illustrate; in particolare, Salvatore Annacondia e Emilio Bandiera, tra l'ottobre 1992 e il maggio 1993, assunsero una scelta di collaborazione con l'autorità requirente, rivelando le proprie conoscenze in ordine a molteplici episodi delittuosi su cui fino a quel momento gli investigatori avevano compiuto accertamenti non adeguati a sottoporre al vaglio del giudice le ipotesi accusatorie prospettate. In quei mesi si assistette ad una convergenza tra le dichiarazioni accusatorie rese dai citati collaboratori e le risultanze acquisite grazie alle attività investigative descritte, all'esito della quale, il 10 giugno 1993, la Direzione distrettuale antimafia presso la Procura della

Repubblica di Milano dispose il provvedimento di fermo di 138 persone, chiedendo contestualmente l'emissione nei loro confronti dell'ordinanza di custodia cautelare.

[2]. Le misure cautelari e la fase di rinvio a giudizio.

Il provvedimento di fermo emesso dal pm (convalidato con riferimento alla gran parte delle persone che vi furono sottoposte) fu determinato dall'atteggiamento assunto dall'autorità giudiziaria di Catanzaro di rendere pubblica la notizia che alcuni collaboratori di giustizia (Giuseppe Vita e Giuseppe Fuscaldo) avevano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di numerosi soggetti indagati dalla Procura di Milano; il pm, ritenendo che quelle rivelazioni avrebbero potuto indurre detti indagati a darsi alla fuga, decise di operare con lo strumento cautelare del fermo.

Con provvedimento del 28 maggio 1994 (a quasi un anno dall'inizio della custodia cautelare nei confronti di gran parte degli indagati in quel procedimento) il gip presso il Tribunale di Milano emise ordinanza di custodia cautelare conseguente alla richiesta formulata dal pm il 10 giugno 1993. Detto provvedimento riguardava oltre 200 imputati, nei cui confronti erano contestati cautelatamente i reati oggi giudicati da questa Corte. L'ordinanza 28 maggio 1994, acquisita in questo processo al solo fine di accertare la sussistenza dello stato cautelare degli imputati qui giudicati, intervenne nella fase conclusiva delle indagini preliminari, atteso che l'8 luglio di quello stesso anno, il pm formulò richiesta di rinvio a giudizio a carico della quasi totalità degli indagati nel proc. 12602/92 R.G. notizie di reato.

A quel punto le vicende processuali degli imputati si differenziarono in conseguenza della scelta da ciascuno compiuta:

- alcuni imputati formularono istanza di giudizio abbreviato e furono giudicati dal Gip competente (la sentenza è stata prodotta e acquisita in questo dibattimento perché divenuta definitiva nei confronti di alcuni imputati, a seguito del giudizio d'appello svolto dinanzi alla Corte d'Appello di Milano);

- Attilio Bandiera, Patrizio Borraccia, Antonio Bruno, Cesare Bruno, Pirro Busillo, Marco Buttiglieri, Alfonso Capolongo, Giuseppe Capone, Damiano Chiera, Antonino Chirico, Gaetano Covelli, Francesco Crisafulli, Antonino Cuzzola, Michele Di Candia, Domenico Flachi, Francesco Flachi, Vittorio Foschini, Bruno Fracapane, Rosa Orsola Galimberti, Giovanni Marinaro, Salvatore Marinaro, Carmelo Megna, Ferdinando Militello, Francesco Miola, Giovanni Modesto, Giovanni Mungiglio, Pasquale Nicoscia, Nicola Papeo, Paolo Russo, Palmerino Sacco, Mario Pasquale Sarlo, Luciano Sarlo, Nunzio Scarabaggio, Giovanni Scimone, Alberto Scirocco, Franco Scirocco, Francesco Stilo, Sabato Trimarco, Mario Trovato, Andrea Tumbarello, Renato Unione, Vincenzo Lorenzo Versaci, formularono istanza di giudizio immediato e il G.I.P., con decreto del 5 ottobre 1994, dispose il rinvio a giudizio degli imputati dinanzi alla sezione 1° della Corte d'Assise di Milano per l'udienza del 28 febbraio 1995 (proc. n. 23/94 R.G. Corte d'Assise);

- per gli altri imputati fu disposta udienza preliminare dinanzi al G.I.P. presso il Tribunale di Milano e quella fase processuale si protrasse per molte udienze;

- Giovanni Giarmoleo, presente alle prime due udienze preliminari, aveva proposto richiesta di giudizio immediato il 2 ottobre 1994, ma la richiesta era pervenuta alla Cancelleria del G.I.P. solo il 7 ottobre 1994 (cioè in data successiva alla prima delle udienze preliminari) e il giudice precedente ne aveva avuto cognizione solo il 9 ottobre 1994 (cioè in data successiva alla seconda udienza preliminare); all'udienza del 13 ottobre 1994, l'imputato richiese di poter accedere al rito immediato e la sua posizione processuale fu stralciata con

riserva del giudice di provvedere sulla richiesta di rito immediato; con decreto del 15 novembre 1994 il G.I.P. dispose il rinvio a giudizio di Giarmoleo dinanzi alla sezione 2° della Corte d'Assise di Milano, per l'udienza del 6 marzo 1995 (proc. n. 32/94 R.G. Corte d'Assise);

- Benedetto Maggiore, presente alle udienze preliminari, aveva proposto richiesta di giudizio immediato il 1 ottobre 1994, ma la richiesta era pervenuta alla Cancelleria del G.I.P. solo il 12 ottobre 1994 (cioè in data successiva alle prime due udienze preliminari) e il giudice precedente ne aveva avuto cognizione solo il 14 ottobre 1994 (cioè in data successiva alla terza udienza preliminare); all'udienza del 15 ottobre 1994, l'imputato richiese di poter accedere al rito immediato e la sua posizione processuale fu stralciata con riserva del giudice di provvedere sulla richiesta di rito immediato; con decreto del 15 novembre 1994 il G.I.P. dispose il rinvio a giudizio di Maggiore dinanzi alla sezione 2° della Corte d'Assise di Milano, per l'udienza del 6 marzo 1995 (proc. n. 1/95 R.G. Corte d'Assise);

- a seguito dell'udienza preliminare conclusasi il 15 novembre 1994 gli altri imputati furono rinviati a giudizio dinanzi alla sezione 2° della Corte d'Assise di Milano per l'udienza del 6 marzo 1995 (proc. n. 24/94 R.G. Corte d'Assise);

- le posizioni di Biagio Magellano e Luigi Lombardi furono stralciate nel corso dell'udienza preliminare e il G.I.P. dispose nuove udienze per valutare il rinvio a giudizio dei suddetti imputati, conclusesi in data 23 novembre 1994 e 3 febbraio 1995 con il rinvio a giudizio degli stessi dinanzi alla sezione 2° della Corte d'Assise di Milano per l'udienza del 6 marzo 1995 (procc. nn. 27/94 e 2/95 R.G. Corte d'Assise);

- il Presidente del Tribunale di Milano dispose l'assegnazione del procedimento n. 23/94 alla sezione 2° della Corte d'Assise e il Presidente di detta sezione dispose il differimento dell'udienza del 28 febbraio 1995 al giorno 6 marzo 1995.

All'udienza fissata del 6 marzo 1995 sono stati trattati tutti i procedimenti indicati.

[3]. Il dibattimento.

La costituzione delle parti.

Alle **udienze del 6 e 8 marzo 1995** e' stata accertata la regolare costituzione delle parti; in particolare erano presenti tutti gli imputati e i rispettivi difensori ad eccezione di Salvatore Annacondia, Felice Esposto, Giuseppe Iurilli, Onofrio Ienna, Rosario Lentini, Alfredo Lombardo, Carlo Matallo, Vincenzo Orizzonte, Violando Palella, Domenico Paviglianiti, Efisio Puddu, Giovanni Puntorieri, Franco Vilella, Simcha Zichri, Hassan Zohdi, Michelina Zurro e Antonio Barreca; su istanza del pm, con ordinanza dell'8 marzo 1995 e' stata dichiarata la contumacia dei predetti imputati ed è stata disposta la riunione al procedimento n. 24/94 dei procedimenti nn. 23/94, 27/94, 32/94, 1/95, 2/95. Il Pm ha domandato la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2 c.p.p.

Alle successive **udienze del 14, 16, 21 e 22 marzo** i difensori hanno sollevato le questioni preliminari ex art. 491 c.p.p. e hanno contestato la sussistenza dei presupposti per la sospensione dei termini di custodia cautelare. Sulla prima questione la Corte si e' pronunciata con ordinanza del 24 marzo 1995, sulla seconda ha depositato fuori udienza l'ordinanza in data 28 marzo 1995

Le istanze istruttorie e l'ordinanza ammissiva delle prove.

All'udienza del **28 marzo 1995** il Pm ha esposto i fatti oggetto dell'imputazione, producendo memoria scritta ex art. 121 c.p.p. riassuntiva della relazione orale; ha, quindi, formulato le istanze istruttorie, come da prospetto allegato alla memoria; alle udienze del **5, 6**

e **7 aprile** i difensori hanno formulato le proprie istanze istruttorie, proponendo le osservazioni critiche sulle richieste del Pm; quest'ultimo ha replicato all'udienza del 7 aprile.

La Corte ha pronunciato ordinanza di ammissione delle prove all'udienza del **12 aprile 1995**, nel corso della quale e' iniziata l'escussione dei testi indicati dal Pm.

L'istruttoria dibattimentale. I primi mesi del dibattimento con l'audizione dei testimoni (dal 12 aprile al 30 giugno 1995).

Nel corso delle udienze del **12, 13 aprile, del 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 30, 31 maggio e dell' 1, 2, 13, 14, 16, 27, 28, 29, 30 giugno 1995** si è proceduto all'escussione di alcune centinaia di testi indotti dal pm, i quali hanno in generale riferito gli elementi di indagine acquisiti prima dell'intervento delle collaborazioni processuali

L'audizione dei collaboratori (dal 10 luglio 1995 all'aprile 1996).

Nel corso delle udienze del **10, 11, 12 luglio, 20, 21, 22 settembre, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 ottobre, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 novembre, 12, 13, 14, 15 dicembre 1995, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26 gennaio, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23 febbraio, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, , 29 marzo, 1, 2, 3, 4, 16, 19, 29, 30 aprile 1995** sono stati sentiti gli oltre 50 collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni rappresentano una parte consistente del materiale probatorio di questo dibattimento.

L'audizione degli ulteriori testimoni, degli ultimi collaboratori e dei testimoni a difesa (dall'aprile al luglio 1996).

Nel corso delle udienze del **2, 3, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30 31 maggio, 25, 26, 27, 28 giugno, 8, 9, 10, 11, 12 luglio, 17, 18, 19, 10 settembre 1996** sono stati sentiti gli ulteriori testimoni dell'accusa, i quali hanno reso dichiarazioni sulle circostanze di riscontro rispetto alle chiamate in correità fino ad allora acquisite, i testimoni della difesa e alcuni ulteriori collaboratori.

L'esame delle parti (dall'ottobre al novembre 1996).

Nel corso delle udienze dell' **8, 9, 10 ottobre 1995** si è proceduto all'esame di alcuni imputati e, dopo la concessione dei termini a difesa conseguenti alle contestazioni suppletive, alle udienze del **5, 6, 7, 19, novembre 1996** sono stati esauriti gli esami degli imputati.

Le contestazioni suppletive.

All'udienza del **10 ottobre 1996** il pm ha proceduto alle contestazioni suppletive e all'udienza dell' **11 ottobre 1996** la Corte ha pronunciato ordinanza sulla richiesta del pm.

Le ulteriori istanze istruttorie e l'ordinanza ex art. 507 c.p.p.

Alle **udienze del 6 e del 7 novembre** il pm e i difensori hanno formalizzato le richieste di ulteriori attività istruttorie su cui hanno chiesto che la Corte provvedesse ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; con ordinanza dell' **8 novembre 1996**, la Corte ha provveduto in ordine alle istanze proposte e alla ritenuta necessità di ulteriori profili istruttori.

La requisitoria e le difese degli imputati (dal novembre 1996 al 9 aprile 1997).

All'udienza del **22 novembre 1996** è stata dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e il pm ha iniziato le proprie conclusioni dibattimentali, protrattesi anche nelle udienze del **3, 4, 5, 6, 17, 18, 19 20 dicembre 1996 del 7, 8, 9 gennaio 1997**. All'udienza del **14 gennaio 1996** sono iniziate le conclusioni dei difensori, protrattesi fino all'udienza del **9 aprile 1997**, quando anche gli imputati hanno personalmente reso spontanee dichiarazioni.

La camera di consiglio e la sentenza.

La Corte, ritiratasi in camera di consiglio il **9 aprile 1997**, la mattina del **26 aprile 1997** ha letto in udienza il dispositivo della sentenza.

Capitolo II - La chiamata in correità e i singoli collaboratori sentiti in questo dibattimento.

Paragrafo 1 - Introduzione sui criteri di valutazione della chiamata in correità.

[1]. Introduzione.

Come già riferito nella parte introduttiva del presente provvedimento, una larga parte del materiale probatorio acquisito nel corso di questo dibattimento è rappresentato dalle dichiarazioni accusatorie rese da imputati qui processati o da persone imputate di reato connesso. Per tale ragione tra le questioni giuridiche comuni alle posizioni processuali di molti imputati assume un rilievo centrale la valutazione della chiamata in correità.

Il dibattito su tale istituto processuale ha accompagnato negli ultimi decenni l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia di prova, atteso che, sin dagli anni '60, si è assistito a contrapposizioni più o meno radicali sulla natura giuridica di tale fonte, sul valore probatorio limitato o ridotto sotto il profilo contenutistico dalla parzialità della fonte di conoscenza, sulla necessità di integrazione probatoria della stessa fonte (per una ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale dell'istituto si richiama la sentenza contro Epaminonda acquisita agli atti del dibattimento).

La pronuncia da ultimo citata, nell'illustrare con puntualità l'iter storico delle elaborazioni relative alla chiamata in correità, pur si muoveva in un ambito normativo notevolmente diverso dall'attuale, atteso che sotto il vigore del codice del '30, si dibatteva della definizione di gran parte delle questioni sopra richiamate in assenza di qualsiasi disposizione di legge che fungesse, in qualche modo, da limite ermeneutico all'istituto. L'introduzione della regola stabilita al comma 3° dell'art. 192 c.p.p. ha imposto alle elaborazioni successive un ambito di discussione insuperabile entro cui ogni affermazione rilevante per definire la chiamata in correità deve necessariamente muoversi. In definitiva, pur nell'inevitabile suscettibilità interpretativa dell'art. 192, comma 3° c.p.p., non può prescindersi dall'adottare tale dato normativo non solo come punto di partenza per affrontare le richiamate questioni, ma come limite invalicabile delle interpretazioni dell'istituto. In questa prospettiva può dirsi che si sia mossa la giurisprudenza di legittimità, che, dalla prima e ancor oggi importante pronuncia delle Sezioni Unite del 1990 (di cui in seguito si darà piena contezza), ha definito l'ambito di rilevanza della chiamata di correo nel solco tracciato dalla formulazione di legge.

[2]. La chiamata in correità come elemento di prova.

L'art. 192 c.p.p. è inserito organicamente nel titolo che regola la materia della prova e in tale ambito ci si deve muovere per definire la natura giuridica della fonte proveniente dal coimputato o dall'imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p.. Il primo riferimento normativo, necessario al fine di inquadrare i soggetti che contribuiscono a formare il mezzo di prova oggetto della valutazione di cui all'art. 192, è costituito dagli artt. 209 e 210 c.p.p., che inseriscono l'esame dell'imputato e della persona imputata in procedimento connesso tra i mezzi di prova; i soggetti cui quelle norme si riferiscono

rappresentano, quindi, fonti di prova processuale da valutare ai sensi delle disposizioni generali del titolo I, libro 3° del c.p.p. (artt. 187 - 193).

Così delineato l'ambito normativo entro cui affrontare le questioni attinenti alla chiamata in correità, deve immediatamente qualificarsi la fonte di conoscenza proveniente dai soggetti sopra indicati come *elemento di prova*; tale affermazione muove da un'interpretazione ormai consolidata dell'art. 192, comma 3° c.p.p., disposizione che ha sciolto qualsiasi equivoco presente in una minoritaria elaborazione dottrinale precedente al 1989, offrendo, in sede di interpretazione dell'istituto in esame, un termine insuperabile di valutazione. Per usare le parole di una significativa pronuncia della Corte di Cassazione (**Cass. 30.1.92, Sez. I, Altadonna + altri**) "*l'articolo in esame ha dato una originale definizione della fonte, qualificandola elemento di prova ... e l'ha fatta partecipe, normativamente e a pieno titolo della natura di prova che può essere inficiata e compromessa da una parzialità contenutistica ... che attiene alla credibilità concettualmente dubitativa, abbisognevole di rinforzo e riscontro*". Questa affermazione, in verità desumibile anche dalla semplice lettura della norma in commento, era già contenuta nella prima importante pronuncia a Sezioni Unite successiva all'introduzione del nuovo codice (**Cass. 3.2.1990, ricorrente Belli**), e qualsiasi successiva affermazione dei principi di diritto sulla questione ha confermato il valore di prova delle dichiarazioni accusatorie (**Cass. n. 3070 del 26.3.96; Cass. n. 2755 del 16.3.95; Cass. S.U. n. 1040 dell 1.2.92**).

Questa Corte non ritiene necessario ripercorrere l'iter argomentativo posto a base dell'interpretazione esposta, considerata la reiterata affermazione di tale principio nelle citate pronunce della Suprema Corte; brevemente si osserva che gli indici costituenti la base interpretativa sono l'inserimento dell'art. 192, comma 3° nella sede delle disposizioni generali sulle prove, l'utilizzo nella disposizione in oggetto dell'espressione "*altri elementi di prova*" (altri rispetto alla chiamata di correo) e la diversità concettuale tra tali dichiarazioni e gli elementi valorizzati in chiave indiziaria nel comma 2° della stessa disposizione e che differenziano l'indizio dalla chiamata in correità.

Appare ovvio che se il legislatore avesse voluto attribuire sempre e comunque alla chiamata in correità il valore probatorio dell'indizio, avrebbe utilizzato i criteri di valutazione fissati nel comma 2, mentre invece il comma 3 non soltanto nel definire gli elementi di riscontro, non li qualifica "gravi, precisi e concordanti", ma evita di richiamare le categorie tipiche della prova e dell'indizio. E in questo senso non è senza significato che l'attuale testo normativo, accogliendo i rilievi della Commissione bicamerale intenzionata ad evitare la contrapposizione tra prove e indizi contenuta nel progetto preliminare, parli di *elementi* nel quale termine si comprende "tutto ciò che può essere assunto in un processo argomentativo" (Parere del 16 maggio '88).

E quindi la necessità del riscontro e cioè della ricerca di un dato di prova certo che pur non avendo la capacità e nemmeno lo scopo di dimostrare la verità del fatto rilevante tuttavia fornisce garanzia dell'obiettività di colui che lo ha riferito, non annulla la distinzione tra prova storica e prova indiziaria. Il *dictum* del chiamante in correità o in reità, una volta verificata l'attendibilità del dichiarante, sarà un elemento di prova critica (e cioè un indizio) ovvero una prova rappresentativa a seconda del suo contenuto, prescindendo cioè dalla natura della fonte.

[3]. L'art. 192, comma 3° c.p.p. e il principio del libero convincimento.

Definito questo primo ambito interpretativo della tematica in esame, e superate le postulazioni critiche prospettate da alcune difese in merito al valore probatorio della chiamata in correità, va affrontato l'ulteriore profilo di carattere generale che si definisce nel rapporto tra il principio del libero convincimento del giudice, quale criterio guida nella valutazione delle prove, e le restrizioni a tale principio determinate dall'introduzione dell'art. 192, comma 3°.

Senza affrontare nel suo complesso la tematica della prova nel processo penale, per quanto qui rileva deve escludersi che la previsione normativa in questione si ponga in contrasto con il principio generale del libero convincimento. Anche questo aspetto del problema deve essere affrontato assumendo il dato normativo come limite invalicabile dell'attività ermeneutica. E' vero che la dichiarazione accusatoria del coimputato può essere in qualche modo inficiata di parzialità e, quindi, necessita di un riscontro di attendibilità; tale affermazione deriva direttamente dalla previsione di una verifica ulteriore "in positivo" rispetto alla dichiarazione accusatoria, ritenuta indispensabile per attribuire valore di prova piena al contenuto della stessa dichiarazione. Ma il rapporto con il principio del libero convincimento si definisce più adeguatamente nell'accertamento del quid aggiuntivo rispetto alla chiamata. La formulazione della disposizione in esame assume, anche in questa prospettiva, un significato decisivo per riaffermare la piena espansione della regola generale che si assume limitata; il criterio di valutazione dell'elemento di prova rappresentato dalla chiamata in correità, si riepande nel momento in cui la sua attendibilità va vagliata "*unitamente agli altri elementi di prova*". Così la parzialità della fonte e il sospetto che involge il contenuto delle sue dichiarazioni, rientra pienamente nella regola generale del libero convincimento quando si tratta di individuare i cosiddetti riscontri alla chiamata, che possono essere *di qualsiasi tipo e natura* (Cass. n. 3070 del 26.3.96; Cass. n. 2775 del 16.3.95) e quindi (lo si è visto) consistono in "tutto ciò che può essere assunto in processo argomentativo".

Per concludere sul punto, va, quindi, rilevato che nessun rigido vincolo è stato posto dalla nuova disposizione al principio del libero convincimento, avendo piuttosto l'art. 192, comma 3°, da un lato superato l'equivoco sulla natura giuridica della fonte di cui agli artt. 209, 210 c.p.p., dall'altro, imposto al giudice una verifica sulla sussistenza dei riscontri aperta alla più libera valutazione degli stessi.

Se così è, appare del tutto condivisibile l'affermazione secondo cui l'art. 192, comma 3° ha "*eliminato ogni dubbio sulla sua* (scilicet: della chiamata in correità) *utilizzabilità ... e ne ha ridotto la distanza -anche sul piano della concreta valutabilità- dalla testimonianza, al cui livello di efficacia probatoria è in grado di porsi con l'ausilio del riscontro convalidante...*" (Cass. 30.1.92, Sez. I, Altadonna + altri).

[4]. Le diverse tipologie di collaborazione in questo processo.

Così definiti i termini di impostazione generale della questione e prima di procedere all'enunciazione dei criteri generali di valutazione della chiamata in correità, è opportuno calarsi nel concreto di questo processo per definire un aspetto di estrema utilità nell'affrontare i temi generali dell'istituto, cioè l'indicazione delle tipologie di collaborazione processuale attuate in questo procedimento.

Si tratta di un profilo che merita, anche in termini definitivi, una qualche attenzione, in quanto coinvolge molteplici aspetti di valutazione critica prospettati da alcuni difensori.

Le tipologie delle collaborazioni entrate in questo processo, possono definirsi in cinque grandi aree:

1 - Alcuni collaboratori hanno reso le loro dichiarazioni nella fase iniziale delle indagini preliminari, quando a loro carico esistevano gravi elementi di responsabilità relativi a condotte delittuose contestate in altro procedimento, o semplici elementi indiziari quanto ai fatti qui contestati, ovvero quando nessun elemento di accusa era loro contestato. Grazie a tali collaborazioni molte persone qui imputate sono state raggiunte da gravi indizi di responsabilità, valutati ai fini cautelari nel corso delle indagini preliminari, per cui può affermarsi che tali collaboratori hanno originato l'attività di indagine prodromica a questo dibattimento.

Ci si riferisce alle collaborazioni di Salvatore Annacondia, innanzitutto, di Michele Sfregola e Michele Di Donato, immediatamente dopo, di altri personaggi "minori" quali Pietro Paolo Bassi; ma in questa categoria, definita ovviamente solo per comodità dialettica, rientra anche la figura di Emilio Bandiera, le cui dichiarazioni furono rese (e sono state acquisite nel loro cronologico succedersi) prima di quelle di Annacondia e Di Donato.

Tali imputati, salva la verifica di attendibilità comunque indispensabile, hanno fornito un contributo processuale di entità rilevantissima, atteso che le loro dichiarazioni consentirono di attivare l'azione penale nei confronti di quasi duecento persone solo nel procedimento n. 12406/93.

2 - Tra i collaboratori originari del processo va individuata una categoria ulteriore nella quale può essere inserito lo stesso Emilio Bandiera. Si tratta di quei personaggi che vissero le vicende delittuose contestate in questo processo ai margini degli ambiti associativi perseguiti. Costoro (ci si riferisce a Giuseppe Vita, a Sonia Davalle e Fabrizio De Ponti) non risulta siano stati resi partecipi delle attività delittuose di cui hanno riferito al dibattimento, ancorché la contiguità con criminali di alto livello, li ha talvolta coinvolti in vicende penalmente perseguibili. Si valuteranno nello specifico i ruoli assunti da ciascun collaboratore rispetto ai fatti delittuosi riferiti (e si vedrà come di Emilio Bandiera può essere ipotizzato il coinvolgimento in alcune gravi vicende commesse dal gruppo facente capo a Pepè Flachi, Giuseppe Vita potrà aver gestito i propri interessi nel rapporto con il gruppo di Busto Arsizio, la Davalle e De Ponti sono rimasti attratti nella vicenda a causa di evenienze casuali); sin d'ora può osservarsi come le dichiarazioni di tali soggetti assumano un rilievo specifico, poiché riguardano fatti nei quali non erano personalmente coinvolti (quindi, le loro dichiarazioni sono maggiormente credibili), ancorché vada valutata attentamente la veridicità del loro mancato coinvolgimento nelle vicende descritte.

3 - Altri collaboratori imputati in questo processo hanno attuato tale scelta, sempre nel corso delle indagini preliminari, ma quando a loro carico erano stati ritenuti sussistere indizi di reità in ordine a gravi fatti delittuosi. La posizione di costoro (ci si riferisce essenzialmente a Giorgio Tocci, Luigi Di Modica e Renato Unione) va valutata considerando che il contributo offerto non si è limitato alle pur importanti rivelazioni fatte con riferimento alle imputazioni contestate in questo processo, ma ha consentito di estendere l'attività processuale di accertamento della verità a fatti criminosi e a imputati non ancora perseguiti penalmente (originando il processo pendente dinanzi alla quinta sezione della Corte di Assise di Milano).

4 - Nel corso del dibattimento sono stati esaminati numerosi imputati in altri procedimenti penali, i quali hanno riferito circostanze spesso molto rilevanti per definire il quadro accusatorio nei confronti di alcuni imputati, senza peraltro essere direttamente

coinvolti nelle vicende criminali contestate in questo processo. Ci si riferisce a collaboratori quali Giuseppe Fuscaldo, Francesco Lauro, Staffa, Barreca, Saverio Morabito, i quali sono o personaggi storici della criminalità organizzata calabrese, o appartenenti ad organizzazioni criminali che operarono negli stessi anni in ambiti contigui ai sodalizi qui processati. La peculiarità delle dichiarazioni rese da costoro consiste nell'accertamento che in altri processi è già stato compiuto dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori.

5 - Infine, vanno considerati i collaboratori che hanno attuato tale scelta quando il dibattimento era in corso da molti mesi. A partire da Giuseppe Modesto per finire con Salvatore Messina, nel corso del 1996 molti imputati hanno assunto la decisione di ammettere le proprie responsabilità e di riferire su quelle di altri imputati in ordine ai fatti contestati, rendendo l'esame dibattimentale e accettando le contestazioni suppletive mosse loro dal pubblico ministero; al di fuori del presente dibattimento hanno, quindi, proceduto con la collaborazione in relazione a molti altri episodi delittuosi ignoti all'autorità requirente o per i quali l'accertamento di responsabilità era risultato infruttuoso. Su queste collaborazioni si sono appuntate le critiche più feroci di alcuni difensori, i quali hanno sollevato, oltretutto questioni non specificamente riferibili alla dinamica processuale, eccezioni processuali e di merito sulle dichiarazioni medesime.

In sintesi sono stati prospettati due ordini di argomenti critici, l'uno di natura processuale, l'altro incidente sulla valutazione di attendibilità delle chiamate in correità. Quest'ultimo profilo verrà affrontato in seguito, quando si tratterà dei parametri di intrinseca attendibilità dei collaboratori; quanto al primo, la questione può essere riassunta nei termini (prospettati compiutamente in alcune memorie difensive) che l'emersione in dibattimento di elementi di prova non conosciuti dall'imputato al momento della *discovery* rappresentata dalla richiesta di rinvio a giudizio costituirebbe un'anomalia della dinamica processuale che viola il diritto di difesa, impedendo di assumere le decisioni più adeguate rispetto al quadro accusatorio prospettato.

La questione, che alcuni difensori hanno configurato in termini di irregolare funzionamento del meccanismo processuale, senza sollevare alcuna eccezione processuale o di merito, rientra nel normale spiegamento della dinamica dibattimentale come delineata nel codice di rito. Si osserva in proposito che le prove definite nuove rispetto al momento dell'udienza preliminare sono rappresentate essenzialmente dalle dichiarazioni confessorie rese da persone imputate in questo processo. E difatti, le originarie richieste di esame formulate dal pubblico ministero contenevano già l'indicazione di quasi tutti i soggetti ritenuti fonte di prova nel dibattimento (fossero essi testimoni o imputati di reato connesso) e ciascun imputato aveva definito il quadro generale degli elementi di accusa a suo carico; in siffatta situazione l'intervento di molteplici dichiarazioni confessorie e etero-accusatorie da parte di imputati del processo, rappresenta la normale dinamica della fase dibattimentale nel corso della quale le circostanze acquisite in indagini preliminari ben possono modificarsi in senso favorevole o contrario alla prospettiva accusatoria. Così è stato in questo dibattimento, ove le posizioni di molti imputati si sono attenuate (si pensi ai coniugi Galimberti e Bandiera, a Domenico Flachi, a Rolando Coco -tutti imputati assolti all'esito del dibattimento nei cui confronti sussistevano prima del rinvio a giudizio indizi gravi da determinare l'imposizione di una misura cautelare- ma anche a Zappalà, a Maccherone, alla Assisi, rispetto alle cui posizioni processuali le dichiarazioni rese dai coimputati hanno determinato la chiarificazione del quadro accusatorio e, conseguentemente, l'esclusione a loro carico della contestazione

associativa), quelle di altri si sono notevolmente aggravate. Questa è la ratio del processo accusatorio e rappresenta la dinamica dibattimentale voluta dal codice di rito.

Ma vi è di più. La pubblica accusa, nel momento in cui si sono manifestate le volontà collaborative di molti imputati ha assunto un atteggiamento di massima correttezza processuale, procedendo all'esame dibattimentale degli imputati dopo aver depositato i verbali delle dichiarazioni da costoro rese nel corso degli interrogatori dinanzi al pubblico ministero. Questo modo di procedere è ritenuto dalla Corte non solo pienamente conforme al dettato del codice di rito (non potendosi impedire all'organo requirente di acquisire le informazioni necessarie per procedere alle ulteriori indagini derivate dalle nuove informazioni rese dai collaboratori e nel contempo di verificare l'affidabilità di tali dichiarazioni), ma di assoluta trasparenza nel porre i difensori in grado di verificare la rilevanza delle dichiarazioni. Il codice avrebbe consentito alla pubblica accusa di introdurre direttamente nel dibattimento le nuove conoscenze acquisite a seguito delle collaborazioni attuate a dibattimento in corso e ciò avrebbe sicuramente nuociuto alla possibilità delle altre parti di pienamente difendersi. Così non è stato. Il pubblico ministero ha depositato tempestivamente i verbali delle dichiarazioni rese dai nuovi collaboratori e la Corte ha consentito ai difensori di svolgere il controesame in giornate diverse rispetto a quelle dell'esame di detti imputati, quando erano già state depositate le trascrizioni di quelle dichiarazioni.

Il contraddittorio, con riferimento ai nuovi collaboratori (ma in verità anche a quelli originari), si è svolto in maniera completa, senza limiti di tempo o di tematiche, con possibilità di proporre nuove istanze istruttorie all'esito delle acquisizioni dibattimentali.

[5]. L'iter logico-giuridico in base al quale va compiuta la valutazione della chiamata in correità.

Si passa, quindi, alla verifica dei criteri generali di valutazione della chiamata in correità.

Il primo aspetto da affrontare concerne l'iter logico-giuridico su cui operare tale valutazione. Anche fruendo delle indicazioni emerse nella giurisprudenza antecedente all'introduzione dell'art. 192, comma 3°, rappresenta un dato interpretativo ormai acquisito la diversità dell'ambito di valutazione dell'attendibilità cd. intrinseca (che attiene sia alla credibilità soggettiva del dichiarante che all'attendibilità della dichiarazione) e di quella cd. estrinseca (che attiene all'ambito dei riscontri esterni alla chiamata). Questa Corte, essendo pienamente consapevole della frequenza e della specificità di analisi con cui i giudici di merito e di legittimità hanno affrontato gli argomenti di cui si tratta, ritiene del tutto superfluo soffermarsi ulteriormente su concetti che oramai appartengono al patrimonio giuridico di ogni operatore del diritto e probabilmente costituiscono patrimonio culturale di buona parte dei cittadini.

E' sufficiente su questo aspetto richiamare la diversità di orientamenti espressi in alcune pronunce della Cassazione in ordine al rispetto dell'iter di valutazione della chiamata.

La pronuncia delle **Sezioni Unite della Cassazione n. 1653 del 22.2.93** ha svolto una ricognizione puntuale dello stato della giurisprudenza di legittimità, fornendo un contributo specifico sulla definizione dell'iter logico-giuridico di valutazione della chiamata in correità:

“L'iter valutativo della chiamata in correità si snoda in primo luogo nella verifica della credibilità soggettiva del dichiarante (personalità, condizioni socio-economiche e familiari, passato, rapporti con i chiamati, genesi remota e prossima della sua confessione-

dichiarazione accusatoria); in secondo luogo deve valutarsi l'intrinseca consistenza e le caratteristiche della dichiarazione del chiamante (precisione, coerenza, costanza, spontaneità). Infine, devono valutarsi i riscontri esterni. Tale iter valutativo deve essere rispettato, non potendosi procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità unitamente agli elementi che ne confermano l'attendibilità.“

L'affermazione di tale principio, nel definire la scansione delle modalità di valutazione della chiamata in correità, implica che il giudice deve operare compiutamente un riscontro positivo di tutti gli elementi di attendibilità intrinseca e estrinseca, senza poter colmare lacune verificate sotto uno di tali profili con circostanze desunte da altro profilo.

In senso parzialmente diverso, alcune importanti pronunce della Corte di legittimità hanno attribuito maggiore rilevanza all'operazione di valutazione complessiva della prova, nella fase in cui, esplicitati i riscontri esterni acquisiti nel corso del dibattimento, gli stessi dovevano essere interpretati nella prospettiva della chiamata (Cass. 30.1.92, Sez. I, Altadonna + altri; Cass. n. 1493 del 13.2.95).

Tale diversità di impostazione non può ridursi all'enunciazione in termini generali di un principio, ma deve coniugarsi con la concreta struttura del processo nel quale quella valutazione è stata compiuta. Per calarsi nel concreto di questo processo, va rilevata la peculiarità della presenza di oltre 50 collaboratori, le cui dichiarazioni sono in gran parte già state sottoposte ad un vaglio di attendibilità dinanzi ad altre autorità giudiziarie. Per tale ragione l'affermazione della regola richiamata assume scarsa incidenza in questo processo, ove, come si vedrà, la valutazione di attendibilità della gran parte dei collaboratori, porrà problemi solo con riferimento alla sussistenza dei riscontri. Per tale ragione si reputa superfluo in questa sede affrontare il contrasto esistente tra diversi orientamenti della Cassazione, adottando quello più rigoroso che impone una scansione rigida delle singole fasi dell'iter di valutazione delle singole chiamate in correità.

[6]. La valutazione della attendibilità intrinseca.

Quanto alla valutazione di attendibilità intrinseca, si è già detto che la stessa si snoda nella verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della consistenza oggettiva della dichiarazione. Sotto entrambi i profili andranno affrontate le questioni già indicate con riferimento sia all'insieme delle dichiarazioni di ciascun collaboratore, sia ai rapporti tra chiamante e chiamato.

Anche sulla questione, appare sufficiente in questa sede richiamare le acquisizioni della giurisprudenza di legittimità, nel cui ambito dovranno essere affrontate le dichiarazioni di ciascun collaborante.

Tra i criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca sono stati indicati dalla giurisprudenza la **spontaneità, l'autonomia, la costanza, la coerenza, la precisione, la logica interna del racconto, la mancanza di interesse diretto all'accusa, l'assenza di contrasti con altre acquisizioni, le contraddizioni eclatanti e difficilmente superabili**(Cass. n. 6422 dell' 1.6.94; Cass. n. 6461 dell' 1.6.94).

Perché tale elencazione non rimanga una lista genericamente richiamata nella valutazione dei singoli collaboratori, sarà necessario, nella successiva trattazione delle posizioni di ciascuno, verificare compiutamente e nel loro complesso se sussistano tutte le condizioni che consentano di attribuire intrinseca attendibilità alla chiamata.

In termini generali è opportuno precisare che alcuni dei suindicati criteri di valutazione assumono minor rilevanza nell'ambito del presente processo, e in generale, nella fase di valutazione dibattimentale delle dichiarazioni.

La costanza e reiterazione delle dichiarazioni è certamente un fattore significativo di attendibilità intrinseca ancorché le modalità di formazione dibattimentale della prova rendono meno accertabile la sussistenza di tali caratteri nella dichiarazione resa in un unico contesto temporale; ed invero, se la prova (cioè la chiamata in correità) si forma in dibattimento, la discrepanza tra tali dichiarazioni e quelle rese nel corso delle indagini preliminari (di cui il giudice assume conoscenza tramite il meccanismo delle contestazioni) determinerà una valutazione complessiva del tenore delle dichiarazioni, che tenga conto, nel rilevare le discrasie, dei motivi che le possono aver determinate. In realtà tale problematica non assume in questo processo rilievo significativo, considerato che la gran parte dei collaboratori hanno “subito” limitatissime contestazioni su aspetti decisamente marginali delle proprie dichiarazioni.

Quanto alla spontaneità e autonomia delle dichiarazioni, il discorso è più complesso e va differenziato, considerate le modalità di insorgenza delle collaborazioni in questo processo. Assumendo come parametro di riferimento le diverse forme di collaborazione attuate dai dichiaranti, deve differenziarsi la valutazione di quei collaboratori che hanno determinato l'inizio del procedimento n. 12406 (si pensi ad Annacondia, Di Donato, Sfregola, Emilio Bandiera), da coloro che già avevano iniziato a rendere dichiarazioni in altri contesti (si pensi a collaboratori “storici” quali Fuscaldo, Lauro o a imputati in processi che si stanno svolgendo parallelamente a questo, quale Saverio Morabito, Antonio Zagari), da quegli imputati che, raggiunti dalle accuse dei primi collaboratori, hanno attuato tale scelta nel corso delle indagini preliminari (Tocci, Di Modica innanzitutto), infine, dagli imputati che hanno iniziato la loro collaborazione durante il dibattimento (in ordine cronologico da Giuseppe Modesto a Salvatore Messina). Il quadro è talmente variegato che non è opportuno delineare criteri generali di valutazione della spontaneità e dell'autonomia della dichiarazioni; ciascuno dei collaboratori processuali è giunto a rendere le dichiarazioni accusatorie con un patrimonio di conoscenze derivatogli dalla lettura degli atti se non dall'audizione dibattimentale dei precedenti collaboratori; come è stato rilevato, la circostanza della conoscenza da parte del dichiarante di analoga precedente dichiarazione resa da altro chiamante, non pregiudica la credibilità delle nuove dichiarazioni, dovendosi solo accertare che la coincidenza non sia meramente fittizia, determinata dalle influenze subite e costituente un allineamento (**Cass. 16.1.95,n.295; Cass.Sez.VI,17.2.96,Cariboni**). Tale principio è pienamente condiviso da questa Corte, che ritiene di dover affrontare con assoluto rigore valutativo ciascuna dichiarazione accusatoria, senza alcun preconconcetto derivante da asseriti condizionamenti degli imputati che più di recente hanno operato una scelta collaborativa rispetto ai loro accusatori. Se siffatto condizionamento risultasse da circostanze emerse al dibattimento, ne deriveranno necessariamente conseguenze negative sul piano della valutazione complessiva delle dichiarazioni, ma l'attribuzione di inattendibilità pregiudiziale a tutte le dichiarazioni acquisite su un determinato fatto dopo la descrizione fattane da un collaboratore è tesi assolutamente insostenibile e in contrasto con il dettato normativo. Se la chiamata in correità assume al rango di prova, ancorché abbisognevole di riscontro, la valutazione della stessa non può essere condizionata da preconconcetti ideologici di inattendibilità.

Questa osservazione viene confermata dalla valutazione dei criteri di *coerenza*, *precisione*, *logica interna*, *assenza di contraddizioni insuperabili*. Tali parametri costituiscono il nucleo centrale della valutazione di attendibilità intrinseca della chiamata in correità per diversi ordini di ragioni. In primo luogo, una dichiarazione non generica, contenente molteplici indicazioni specifiche di particolari relativi ad un episodio, coerente con l'insieme delle dichiarazioni del collaboratore e priva di contraddizioni, rappresenta un fonte di conoscenza particolarmente qualificata; in secondo luogo, una dichiarazione così caratterizzata consente di superare il dubbio che il collaboratore abbia semplicemente ripetuto circostanze apprese nel corso del processo, poiché la sua chiamata, ancorché convergente con altra resa in precedenza, può dirsi autonoma se contiene l'indicazione di circostanze particolari assenti nella precedente dichiarazione; in terzo luogo, la verifica dei riscontri esterni sarà ancor più specifica se la dichiarazione da riscontrare contenga l'indicazione di circostanze specifiche e precise.

La tematica, anch'essa sollevata in molte pronunce della Suprema Corte quale elemento di verifica dell'attendibilità intrinseca, della mancanza di interesse da parte del dichiarante deve essere affrontata partendo dall'ovvia considerazione che la legislazione premiale introdotta nel 1991, attribuisce alla scelta collaborativa un significato di sicuro interesse per il soggetto coinvolto in vicende criminali che decida di collaborare. Quindi, qualunque imputato che rischi una grave condanna per le condotte che gli vengono contestate ha un interesse personale a collaborare derivante dai benefici legislativi che tale scelta comporta. Dall'esame delle posizioni dei singoli collaboratori emergerà con chiarezza che molti di coloro che hanno operato tale scelta, hanno valutato attentamente quali conseguenze favorevoli potevano derivare dalla stessa e tutti hanno ammesso che tale valutazione è stata in parte determinante per abbandonare il mondo criminale nel quale erano inseriti.

Ciò premesso, quando si parla di interesse a rendere una certa dichiarazione, deve prescindere dal considerare i benefici che derivano da tale scelta; per interesse si intende qualsiasi altra circostanza che possa comportare un vantaggio per il collaboratore, sia in termini di esclusione della propria responsabilità che di falso coinvolgimento (o mancato coinvolgimento) di persone in episodi delittuosi. Questo ambito di valutazione coinvolge l'ulteriore criterio rappresentato dall'esistenza di **motivi di contrasto** tra l'accusatore e l'accusato. In proposito questa Corte opererà una valutazione rigorosa di ciascuna dichiarazione ma non può ignorarsi che non è elemento decisivo al fine di escludere l'attendibilità intrinseca della dichiarazione l'accertamento di ragioni di contrasto tra dichiarante e accusato, dovendo tale verifica comportare una maggiore attenzione nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie (**Cass. n. 2328 del 31.5.95**) e la comparazione tra la gravità del contrasto e le accuse mosse.

Con specifico riferimento ad un collaboratore già ritenuto attendibile in altro procedimento, la Cassazione ha affermato che il giudice non può prescindere dagli elementi di prova **già utilizzati** nel procedimento esaurito (**Cass. n. 11084 dell 11.11.95**).

[7]. I riscontri estrinseci.

Si deve trattare, a questo punto, il tema dei riscontri estrinseci, che indubbiamente rappresenta in questo processo la questione centrale in materia di valutazione della prova.

La prima questione da chiarire (o, meglio, da ribadire) riguarda la definizione dell'espressione riscontro; il termine, pur entrato nell'ultimo decennio di prepotenza nel

lessico giudiziario, non è mai stato definito con precisione, poiché dalle diverse parti processuali e dai giudici di merito e di legittimità è stato configurato come un contenitore più o meno capiente, utilizzato per affermare o escludere la portata confermativa di determinate circostanze di fatto.

Ritiene la Corte di non poter offrire una definizione originale del termine riscontro, sia per i limiti di analisi che devono presiedere alla presente motivazione, sia soprattutto perché è nella concreta realtà processuale che i diversi elementi di fatto potranno o meno essere ritenuti adeguati a confermare una dichiarazione accusatoria (e, quindi, essere definiti riscontro); è però possibile (ed opportuno) fornire un quadro di valutazione che tenga conto dell'elaborazione giurisprudenziale più consolidata.

La prima affermazione su cui esiste unanime consenso, definisce il termine in negativo; il riscontro non deve essere necessariamente un autonomo elemento di prova, poiché in tal caso la chiamata di correo che nel riscontro dovrebbe trovare conferma, non avrebbe alcuna valenza probatoria (si è espressamente affermato che se la prova di un fatto deve rinvenirsi *aliunde*, la dichiarazione accusatoria del coimputato diventa irrilevante, e ciò in contrasto con il dato normativo più volte indicato come limite interpretativo invalicabile: in questo senso **Cass. n. 4266 del 3.12.93**). In positivo il riscontro può essere definito come un dato di fatto, che assume processualmente natura di elemento indiziario o di prova non necessariamente del fatto costituente la condotta penalmente illecita, ma anche di circostanza che si pone con quel fatto in correlazione logica. Il riconoscimento del potere del giudice di valutare senza vincoli ermeneutici speciali rispetto al principio del libero convincimento elementi di fatto di qualsiasi tipo o natura (**Cass. n. 3070 del 26.3.96**; **Cass. n. 2775 del 16.3.95**), consente di valorizzare in termini di riscontro una varietà indistinta di circostanze, che non può essere delimitata in una definizione per sua natura incompleta (si richiama in proposito la sentenza **Cass. 30.6.92, sez. I, Altadonna + altri**, ove a solo titolo di esempio erano stati indicati come riscontri *le analisi scientifiche di cose connesse con il delitto, le ammissioni dell'accusato, i comportamenti del medesimo sia anteriori che successivi al reato tali da destare sospetti o inspiegabili, le contraddizioni nelle quali l'accusato sia incorso, le sue dichiarazioni false o menzognere, la fuga dopo il delitto, la partecipazione dell'accusato agli atti preparatori al delitto, la prossimità al luogo dove è stato commesso il delitto accompagnata da circostanze inusuali, l'associazione con persone coinvolte con modalità tali da suggerire la partecipazione congiunta al delitto, ... la deposizione di altri complici*). Siffatta elencazione assume funzione meramente esemplificativa perché l'area dei riscontri è vastissima, insuscettibile di essere definita se non tramite una ricognizione della pratica giurisprudenziale dell'ultimo decennio. Nella trattazione generale della materia ci si sofferma su due categorie di riscontro, che, come si vedrà, sono ricorrenti nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di molti imputati qui processati.

E' ormai un dato acquisito nella giurisprudenza di legittimità e di merito che le altre chiamate in correità assumono valore di riscontro esterno alla dichiarazione accusatoria. Ciascuna di tali indicazioni rivolte ad un medesimo imputato in relazione a un determinato fatto delittuoso assume autonoma efficacia probatoria e partecipa della natura di fonte di prova da riscontrare ai sensi del comma 3° dell'art. 192, ma a sua volta costituisce riscontro della dichiarazione avente analogo contenuto. Tale affermazione è la logica conclusione interpretativa della disposizione appena citata, atteso che se la chiamata in correità va valutata, per verificarne l'attendibilità, unitamente agli altri elementi di prova (assumendo

essa stessa tale natura), altre convergenti indicazioni accusatorie costituiscono il riscontro richiesto dalla norma. Sulla questione va sottolineato che alcuni legali hanno riproposto nel corso delle difese orali, l'inconciliabilità logica dell'argomento esposto, deducendo l'inadeguatezza di altra (o anche molteplici) chiamata in correità a fungere da riscontro della dichiarazione accusatoria. Il profilo in discussione, dopo gli argomenti logici appena esposti, non meriterebbe, a parere della Corte, una specifica ulteriore trattazione. Si rileva soltanto che tutte le pronunce della Cassazione sul punto confermano la rilevanza a fini di riscontro di altra chiamata in correità. In particolare è stato affermato che le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi collaboratori proprio per la loro natura di autonoma fonte di prova (pur abbisognevole di riscontro) costituiscono, se convergenti, l'una riscontro dell'altra (**Cass. n. 2775 del 16.3.95**), non essendo necessario che le stesse siano perfettamente e totalmente sovrapponibili, ma essendo sufficiente la concordanza sugli elementi essenziali del *thema probandum* (**Cass. n. 3070 del 26.3.96**; **Cass. n. 2328 del 31.5.95**). Il giudice dovrà necessariamente valutare criticamente gli elementi di discrasia tra le molteplici chiamate, e più in generale dovrà verificare se sussistano fondate ragioni per temere che la convergenza sia o possa essere il frutto di collusioni (**Cass. 10.2.97, sez. II, Pagano + altri**), ma una volta esclusa tale eventualità, la cd. *convergenza del molteplice* configura la prova piena del fatto storico riferito nelle dichiarazioni accusatorie.

Sempre con riferimento ad altre fonti orali di prova, anche le dichiarazioni del chiamato possono costituire elemento di riscontro, se contengono argomenti, anche parziali, di conferma (**Cass. n. 5173 del 4.5.94**). La confessione del chiamato per una pluralità di fatti-reato costituisce riscontro, sul piano logico, anche dei fatti non confessati, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (**Cass. ord. n. 231 del 23.4.91**). Insomma, e in genere, anche un elemento a contenuto difensivo può fornire, nel raffronto dialettico a cui è assoggettato, argomenti a nuclei di fatto in grado di confermare l'accusa (**Cass. 30.1.92, Sez. I, Altadonna+altri**).

L'ulteriore area del riscontro concerne il rapporto tra indicazioni accusatorie aventi ad oggetto una determinata attività delittuosa (ad esempio la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti), commessa in un determinato periodo di tempo e l'accertamento di precedenti penali per condotte della stessa specie di quelle contestate in periodi contigui a quelli riferiti dall'accusatore. Ritiene la Corte che tale circostanza, sicuramente autonoma quanto ad accertamento rispetto alla chiamata in correità, costituisca sicuro elemento di conferma dell'accusa mossa all'imputato. Invero, se un collaboratore ha riferito che un imputato svolgeva attività di spaccio di stupefacenti in un periodo di tempo, l'accertamento che effettivamente quell'imputato è stato condannato per attività di quel tipo nello stesso periodo, costituisce un riscontro specifico e autonomo dell'indicazione accusatoria.

[8]. Autonomia della circostanza valutabile come riscontro.

Così definito l'ambito di operatività del riscontro, deve precisarsi che l'accertamento della circostanza di fatto costituente riscontro deve essere autonoma rispetto alle dichiarazioni accusatorie, nel senso che non può risolversi in un dato di fatto desunto dal contenuto della stessa dichiarazione e deve essere connotata da specificità rispetto al contenuto dell'accusa.

[9]. Il cd. riscontro individualizzante.

L'ultimo aspetto di rilievo generale sull'argomento riguarda il cd. riscontro individualizzante. L'impostazione della questione trova il proprio fondamento nella diversità di orientamenti assunti dalla giurisprudenza di legittimità e può essere riassunto nella seguente alternativa: il riscontro alla chiamata in correità deve riguardare il fatto delittuoso oggetto della dichiarazione accusatoria complessivamente considerato ovvero per ogni soggetto accusato di aver partecipato a quel fatto è necessaria l'acquisizione di uno specifico riscontro?

L'alternativa è chiara nei presupposti e nelle conclusioni cui si perviene optando per l'uno o per l'altro orientamento e, come detto, la soluzione offerta dalla Suprema Corte non è univoca.

Una giurisprudenza più legata alla verifica complessiva dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie ha affermato che i riscontri alla chiamata in correità possono anche non riferirsi alla specifica posizione del chiamato ma ad altre circostanze oggettive o ad altre posizioni, offrendo nel loro complesso la prova della credibilità del chiamante e quindi i riscontri non devono essere necessariamente individualizzanti (**Cass. n. 7502 del 31.7.93**). Analogamente, si è affermato che le dichiarazioni plurime di un coimputato consentono di ritenere attendibili quelle non specificamente riscontrate, in base alla sussistenza di elementi di conforto esterni alle altre, ciò specie quando le dichiarazioni riscontrate concernono fatti rispetto ai quali quelli di cui alle ulteriori accuse risultino prodromi (**Cass. n. 295 del 16.1.95**); o ancora che qualora un coimputato o imputato di reato connesso renda dichiarazioni plurime, l'integrazione probatoria di una di esse può anche derivare dalla sussistenza di elementi di conferma riguardanti direttamente le altre, purché sussistano ragioni idonee a giustificare siffatto giudizio. E tali ragioni possono individuarsi nella stretta connessione risultante tra i fatti oggetto della dichiarazione direttamente riscontrata e i fatti di cui alle ulteriori accuse, per essere, ad es., gli uni prodromi degli altri (**Cass. n. 4108 del 19.4.96**).

In senso contrario è stato affermato che le dichiarazioni del chiamante in correità che trovino riscontri oggettivi negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi nei confronti di uno dei chiamati in correità non possono ripercuotersi congetturalmente nei confronti di un altro chiamato se non si rinvencono elementi di riscontro individualizzanti, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione della valutazione della prova a norma del terzo e quarto comma art. 192 c.p.p. (**Cass. n. 682 del 26.1.93 e Cass. n. 6277 del 22.6.96; Cass. 10.2.97, sez. II Pagano + altri**). Gli elementi che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni devono riguardare non soltanto il fatto storico che costituisce oggetto dell'imputazione, ma **anche la sua riferibilità all'imputato** (**Cass. n. 6927 dell' 11.6.92**).

Si è pensato di esprimere compiutamente (utilizzando anche le espressioni letteralmente contenute nelle sentenze citate) il dissenso manifestatosi sulla questione nella giurisprudenza di legittimità, anche perché tale diversità di orientamento si rinviene in termini pressoché analoghi nelle pronunce di merito.

La Corte ritiene di assumere l'orientamento più rigoroso nell'accertamento della penale responsabilità di ciascun imputato. Tale impostazione consente da un lato di impedire fenomeni di erronea individuazione di chiamati rispetto ai quali non sussistano riscontri individualizzanti; d'altro lato, in conformità con la giurisprudenza richiamata, consente una

CCXX

valutazione frazionata delle stesse dichiarazioni (**Cass. n. 9090 del 25.8.95**), che assumono valore di prova solo se riscontrate nei confronti di ciascun chiamato.

Paragrafo 2 - Analisi della qualità delle collaborazioni processuali. I collaboratori principali di questo processo antecedenti all'inizio del dibattimento.

[1] Premessa.

Nella parte generale sulla chiamata in correità si reputa opportuno operare una valutazione degli oltre 50 collaboratori di giustizia esaminati in questo processo; tale analisi è importante perché consente di acquisire le indicazioni di massima sulla personalità di ciascun dichiarante, sul suo coinvolgimento in attività criminali oggetto di questo dibattimento, sul contenuto, in termini generali, delle dichiarazioni rese, sui suoi rapporti con i chiamati. Alla luce di siffatta ricognizione potrà essere espresso un giudizio generale sull'attendibilità *intrinseca* di ciascun collaboratore, che dovrà essere rivalutato quando si affronteranno le posizioni dei singoli imputati, ma che consentirà di verificare i criteri illustrati nell'esposizione appena conclusa relativa alla credibilità soggettiva del collaboratore e all'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni.

Secondo un'impostazione già enunciata nelle premesse del provvedimento, in questa parte non si indicheranno tutti i riscontri specifici a ciascuna delle informazioni fornite dai collaboratori, ma piuttosto si rievocheranno gli episodi più significativi nella prospettiva di valutazione dell'attendibilità complessiva delle dichiarazioni da costoro rese. Nella trattazione delle posizioni degli imputati e di ciascun fatto criminoso contestato in questo processo, verranno affrontati gli aspetti relativi all'attendibilità intrinseca del dichiarante in rapporto con gli specifici episodi e i riscontri esterni confermativi della stessa dichiarazione.

[2] Primo gruppo di collaboratori.

Il primo gruppo di collaboratori è quello la cui scelta fu attuata in epoca antecedente all'inizio della fase dibattimentale. In particolare verranno qui trattate le posizioni di coloro che, fornendo per primi le informazioni sulle attività delittuose realizzate dalle organizzazioni criminosi qui processate, determinarono l'emissione del provvedimento cautelare di fermo del giugno 1993; affianco ad essi si valuteranno quei collaboratori che decisero di rendere piena confessione dei fatti loro contestati, di accusare i propri complici e di ampliare l'ambito della collaborazione, quando erano già indagati nell'ambito di questo procedimento, ma non era ancora stata celebrata l'udienza preliminare.

L'accorpamento di tali dichiaranti è giustificato dalla rilevanza particolare del loro contributo nel definire le vicende criminosi qui giudicate e nel giudizio che per tutti costoro deve esprimersi di piena attendibilità delle dichiarazioni rese.

[3]. Salvatore Annacondia può essere definito uno dei più importanti collaboratori di giustizia sentiti nel corso di questo dibattimento, sia per l'originalità delle indicazioni offerte in ordine ai reati qui contestati, sia per la vastità delle informazioni riferite dal collaboratore sull'attività dei gruppi criminali qui processati.

Ma al di là delle definizioni (che poco valgono in un provvedimento che deve fondarsi sul concreto accertamento di fatti), la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, va operata inquadrando la figura di Annacondia negli ambiti criminali a cui è

appartenuto, descrivendo la maturazione della scelta di collaborazione, valorizzando le indicazioni offerte con riferimento ai capi d'imputazione contestati in questo processo.

Annacondia iniziò la propria attività criminale nella seconda metà degli anni '70, periodo nel quale esercitava l'attività di contrabbandiere nella zona del tranese e si dedicava alla commissione di reati contro il patrimonio. All'inizio degli anni '80 (nel settembre 1983) fu accusato di omicidio e di associazione di stampo mafioso, ma trascorse in carcere meno di due anni; dal 1985 al 1991 scontò poche settimane di carcere per alcune violazioni a provvedimenti di sorveglianza speciale. Nel 1991 trascorse ancora una settimana in carcere per un'imputazione di favoreggiamento e il 1 ottobre di quell'anno fu colpito da un provvedimento di custodia cautelare per plurimi omicidi e associazione finalizzata al narcotraffico; il provvedimento fu revocato dalla Cassazione il 27 gennaio 1992, ma quello stesso giorno gli fu notificato un ulteriore provvedimento cautelare per associazione finalizzata al narcotraffico. Il 1 settembre 1992 gli fu notificato un ulteriore provvedimento di custodia cautelare per il triplice omicidio di San Giovanni Rotondo, ma a quel momento la sua scelta di collaborazione era già maturata.

Queste indicazioni -tratte dall'esame di **Annacondia u. 10.7.95-** rappresentano il presupposto per la valutazione della personalità criminale dell'imputato, il quale, nel corso delle molteplici udienze di esame e controesame dibattimentale, ha illustrato tutte le attività criminose commesse dal 1986 in avanti, periodo rilevante per valutare la sua responsabilità in questo processo e nel corso del quale si assistette alla trasformazione del suo livello criminale.

Annacondia può essere considerato un personaggio di alto livello nella criminalità organizzata pugliese, capo incontrastato del gruppo che operava nella zona del tranese, collegato con l'organizzazione dei fratelli Modeo, nonché con sodalizi criminosi appartenenti alla 'ndrangheta calabrese. In questo senso depongono il suo coinvolgimento nella guerra in atto a Taranto tra la famiglia Modeo e il gruppo facente capo a Salvatore De Vitis (di cui si tratterà in questo provvedimento nella parte relativa all'omicidio di quest'ultimo), i rapporti con Domenico Tegano, capo storico della 'ndrangheta calabrese, nonché con Stefano Caponera, anch'egli esponente di rilievo della criminalità organizzata calabrese che tra il 1987 e il 1989 trascorse un soggiorno obbligato a Giovinazzo. Tutte tali circostanze non sono state riferite dal solo collaboratore, ma hanno trovato conferme (significative anche in questo processo con riferimento ad alcuni capi d'imputazione contestati allo stesso Annacondia e ad altri imputati) in molteplici dichiarazioni e riscontri documentali acquisiti al dibattimento (in particolare si richiamano le testimonianze di alcuni operanti di polizia che eseguirono l'attività di indagine a riscontro delle dichiarazioni di detto collaboratore)

Quanto ai suoi rapporti con la criminalità operante in Lombardia, va rilevato che Annacondia sposò Giuseppina Fascilla, figlia di Angela Leone, collegata alla criminalità milanese facente capo a Vallanzasca e Colia (cioè ad un ambito delittuoso dal quale trasse origine il gruppo di Pepè Flachi). Questo originario rapporto con ambienti importanti della criminalità milanese si sviluppò innanzitutto a seguito dell'amicizia con Michele Di Donato, conosciuto nei primi anni '80, insieme a tutti i soci del gruppo facente capo a Pepè Flachi. Dal 1983 in avanti Di Donato mantenne rapporti di intensa amicizia con Salvatore Annacondia, che si concretarono fino al 1987 in alcuni acquisti di stupefacente dal gruppo Flachi, e dal 1990 in avanti nei rapporti di fornitura con il gruppo Paviglianiti. Tra il 1987 e il 1990 Annacondia ebbe rapporti di fornitura anche con altre organizzazioni criminali, facenti capo alla famiglia Di Giovine e a Michele Rizzi. Nel periodo che va dalla fine del 1989 all'arresto

di Annacondia, questi instaurò rapporti di alleanza con molte organizzazioni criminali operanti in Lombardia e appartenenti alla 'ndrangheta di origine calabrese; oltre al gruppo Paviglianiti, il collaboratore frequentò assiduamente i vertici del gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*, con i quali instaurò rapporti di collaborazione dell'attività criminosa oggetto di questo processo.

La sommarietà delle indicazioni fornite in ordine al quadro d'insieme delle attività illecite gestite da Annacondia negli anni che qui interessano, si giustifica con il fatto che in questa sede deve semplicemente valutarsi la personalità del collaboratore, al solo fine di verificare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni da costui rese. Sotto questo profilo le indicazioni offerte consentono di ritenere le conoscenze del collaboratore come apprese o direttamente (in considerazione della sua partecipazione ad alcuni episodi criminosi qui contestati) o da una fonte particolarmente qualificata (quella dei capi dei sodalizi criminosi appartenenti all'area Tegano-Arena-Di Stefano).

La genesi della scelta di collaborazione di Annacondia è stata descritta durante l'esame del 10.7.95, quando, su specifica domanda del pubblico ministero, il collaboratore ha individuato nei disturbi psichici causati nel proprio figlio dalla mancanza della figura paterna la causa scatenante la propria decisione di rompere i legami con la criminalità organizzata nel cui ambito era inserito. Si ritiene opportuno richiamare immediatamente la dichiarazione resa da Annacondia, per chiarire il pensiero della Corte sulle ragioni che hanno determinato questo come altri collaboratori ad assumere un atteggiamento di collaborazione processuale:

"I. - Dottore, di questo io ne ho parlato anche a lei e ho illustrato anche ad altre Corti di Assise che ho deposto. La mia scelta di collaborare fu dovuta esclusivamente per la venuta di mio figlio di un deperimento organico per mancanza di affetto paterno, e... succedeva dottore che quando fui tratto in arresto mi figlio non sapeva niente. Purtroppo dopo una settimana che ero detenuto fui interrogato dopo quattro giorni, era di venerdì quando mi vennero a interrogare e dal sabato in poi uscirono le notizie sui giornali e nelle televisioni. Mio figlio era successo che il 16 agosto del 1991 era stato ammazzato un mio caro... un mio braccio destro, tale Michele Di Chiano; questo Di Chiano per me era come un fratello, era una persona che sopra a casa aveva anche la disponibilità delle chiavi di casa mia; sa mio figlio a lui lo chiamava sempre zio Michele. Quando successe la disgrazia di Michele Di Chiano mio figlio... venne al funerale che si svolse nel cimitero di Trani e sapeva che Michele di Chiano era... era morto. Sempre in quei giorni aveva apparso in televisione la fotografia di Michele Di Chiano; accadde che quando uscirono le mie foto su... in televisione mio figlio si rivolse a mia ma... a mia moglie e gli disse: "Mamma, papà è come lo zio Michele", e mia moglie lo tranquillizzava dicendo che io ero in ospedale. Venne a colloquio... venne, perché lo feci venire io a colloquio con mia moglie, perché il bambino piangeva sempre che voleva vedere il padre. Da allora, sì, mio figlio mi vedeva a colloqui, ma 'sto bambino dimagriva dimagriva giorno dopo giorno. Lo portarono in diversi specialisti, medici... ma non si riusciva a trovare 'sto fatto questo bambino... che era in pieno sviluppo, perché aveva sei anni. Non si riusciva a mettere su. A Bari ad uno specialista riscontrarono che si trattava di un deperimento organico per mancanza proprio di affetto paterno, psicologico, lo... lo teneva sotto cura 'sto bambino. Uno psicanalista.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

I. - Quando mia moglie accertò questo fatto qua... siamo dottore nel mese di giugno, luglio se non erro, ma giugno era, mese di giugno del 1992. Ero a colloquio con mia moglie, mio figlio... mia moglie dopo aver colloquiato la vidi che era triste, era abbattuta, io pensavo che lei era abbattuta di tutto questo perché qualche mese prima avevo fatto il processo per le misure di prevenzione e mi avevano sequestrato i beni che la maggior parte erano intestati a lei. Io pensando che si trattava di quel fatto là, dissi: "Giusy sta tranquilla, non ti preoccupare che tutto si risolverà, non è niente - lei disse - Salvatore non sono questi i fatti, purtroppo devi pensare che quando avevi in mente di fare una certa vita non avresti messo al mondo una famiglia", e io non sono mai stato rimproverato da nessuno dottore, mi sentii umiliato, non potevo reagire neanche a dirgli una parola.

Le dissi: "Giusy - per tranquillizzarla sempre - guarda che sono tutte cose che... a un certo punto di chiariranno tutte sul mio conto, hai visto che sono stato assolto da tutte quelle imputazioni di omicidi". Insomma, tira e molla dottore la vidi abbattuta (...) (parole inintell.) stavano andando via, chiamai una persona che era lì vicino a mia moglie, che non intendo parlarne di questa persona, fare il nome, e pensai tutto in due secondi di pentirmi dottore. All'epoca non c'era la legge sui collaboratori di Giustizia, che qualcuno possa insinuare dire che ho collaborato per ottenere solo i benefici, non è vero. Io decisi in due minuti dottore, la scelta tra la malavita e la famiglia e il bambino. E io scelsi mio figlio, anche se per me era un duro colpo abbandonare quello che io sono stato per tanti anni, per quello che io ho commesso. Dissi a 'sta persona qua di farmi una cortesia che come arrivavo a Trani, io all'epoca avevo un occhio... no un occhio di riguardo, in che senso sapevo che un carabiniere è una persona seria, una persona che indagava veramente. Dissi: "Quando vedi questo carabiniere digli che lo voglio parlare".

Accadde dottore che dopo un po' di tempo, qualche giorno, venne il mio avvocato, Gironda di Bari, e gli dissi: "Don Aurelio, io... voglio pentirmi, voglio collaborare con la Giustizia perché mi succede questo questo e questo" e lui era già a conoscenza della faccenda di mio figlio. Lui disse: "Salvatore, fammi parlare con il Procuratore De Marinis a Bari e poi vediamo, stai tranquillo, purtroppo adesso devi capire che ci sono 'ste ferie di mezzo, ma non ci sono problemi ti verrò a trovare subito".

Venne di nuovo a trovarmi e si era impegnato a parlare con il Procuratore de Marinis. Accadde che fu ammazzato il Giudice Borsellino, era già avvenuto l'omicidio... la strage di Capaci, fu ammazzato il Giudice Borsellino con la sua scorta e fui trasferito al carcere di Ascoli Piceno per l'effetto del 42 bis. Ero nel carcere di Ascoli Piceno e aspettavo che veniva qualcuno a trovarmi. In effetti vennero dei... proprio questo carabiniere e un brigadiere a trovarmi. Avemmo un breve colloquio e io gli dissi che avevo intenzione di collaborare con la Giustizia. Loro mi dissero che si avrebbero subito attivato con il magistrato inquirente che mi aveva fatto arrestare, che era il Dott. Pasquale Drago. Qualche giorno prima, qualche giorno dopo io non vedendo arrivare nessuno, ma penso fu qualche giorno do... prima, ma è tutto riscontrato da... dalla matricola del carcere di Ascoli Piceno che fece il mod. 13. Feci una richiesta che intendevo parlare con il Procuratore Capo De Marinis, invece lui era Procuratore... no, o lui era Procuratore Capo, io scrissi Procuratore Generale.

Accadde che ebbi la risposta, ma venne un procuratore di Ascoli Piceno, che voleva sapere il perché io volevo parlare con il Procuratore Generale. Io gli dissi che volevo parlare con il procuratore De Marinis, ma non intendevo parlarne di niente con lui perché erano faccende mie con la magistratura inquirente. Fece un verbalino e andò via. Dopo tutto

questo, dottore, io mi sentii tradito da tutti, in quanto dal carcere di Ascoli Piceno con la volontà di collaborare mi mandarono all'Asinara. Io accettai di andare all'Asinara senza dar sospetti a chiunque sia. Dopo trascorso un breve periodo di detenzione nel carcere dell'Asinara, tornai... dovevo tornare a Trani per l'udienza preliminare che si doveva svolgere il 29 di settembre e arrivai una settimana prima penso. Circa dieci giorni. Mi appoggiarono nel carcere di Carinola in quanto col 41 bis non potevo arrivare nelle carceri pugliesi, che non c'erano... all'epoca non ci avevano ancora qualche struttura già idonea per questo tipo di reato. Andai all'aula bunker del carcere di Trani il 29 di settembre e mi incontrai con questo carabiniere, Io dissi: "Allontanati da me perché non ti voglio più vedere - lui disse - Salvatore, non è colpa nostra, non sapevamo noi dove tu eri andato a finire perché era tutta una cosa ministeriale, il Giudice Drago non sapeva e voleva spiegazioni tu dov'eri". Mi dissi... capii la situazione e dissi: "D'accordo, vediamoci e parliamone". Feci udienza a preliminare e rimanemmo d'accordo che mi doveva venire a trovare al carcere di Ascoli... di Carinola. In effetti vennero, e poi dottore tutto il resto è tutto già detto e dichiarato...

PUBBLICO MINISTERO - E quindi Lei manifestò, confermò al... agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri la sua volontà di collaborare.

I. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quale fu l'Autorità Giudiziaria che iniziò a interrogarla e che raccolse per prima le sue dichiarazioni da collaboratore?

I. - Purtroppo, come le stavo dicendo, ci furono degli... degli inghippi, degli intoppi, non lo so dottore, c'erano cose brutte sotto che non... Pasquale Drago, il Giudice... il PUBBLICO MINISTERO di Trani trovò tutte le porte chiuse, però non si dette per vinto, continuò (...) (parole inintell.) volevo ritornare già (...) (parole inintell.) dissi: "Senta dottore, se dovrebbe trovare tutte queste difficoltà perché io mi penta lasciamo stare tutto - lui disse - Annacondia, se mi dai una settimana di tempo io vedo di parlare con un io collega di Lecce che è della Distrettuale Antimafia - io gli disse - d'accordo", e dopo qualche giorno venne a trovarmi il Dott. Francesco Mandoi della DDA di Lecce.

PUBBLICO MINISTERO - Di Lecce.

I. - E con lui iniziai la collaborazione.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, quindi dopo alcuni mesi, diciamo, dal nascere della sua intenzione, per effetto di questi problemi che Lei ha descritto iniziò la collaborazione con la Procura, Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce.

I. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Nella persona del magistrato Mandoi. Ricorda, quindi, grosso modo in che periodo iniziò a verbalizzare le sue dichiarazioni?

I. - Dottore, io feci qualche verbale penso nel mese di ottobre....

PUBBLICO MINISTERO - Del '92?

I. - '92. Qualcuna nel novembre '93, nel carcere di Rebibbia.

PUBBLICO MINISTERO - Novembre '92. Sì.

I. - '92, sì."

In termini generali l'emergenza, in una scelta difensiva eminentemente tecnica quale dovrebbe essere la confessione delle proprie responsabilità e la decisione di recidere i rapporti con le organizzazioni criminali di appartenenza, di motivazioni strettamente personali che avrebbero determinato l'atteggiamento processuale del soggetto sottoposto ad indagini, non

dovrebbe incidere in alcun modo nella valutazione di affidabilità delle dichiarazioni rese. E tuttavia si è ritenuto di dover riportare asetticamente, trascrivendole tout court senza nemmeno riassumerle, le parole che in merito ha espresso Annacondia perché la dinamica processuale pone di fronte operatori del diritto -e nel caso della Corte d'Assise, anche semplici cittadini - che sono persone condizionabili dal rapporto con altre persone (nel caso i collaboratori), per cui è indubitabile che le ragioni espresse da questi ultimi, le modalità in cui le dichiarazioni sono state rese, i sentimenti espressi durante l'esame possono incidere nella valutazione complessiva che di un collaboratore qualsiasi giudice (sia esso togato che popolare) esprime.

Non si può certo nascondere tutto ciò, ma la Corte ha operato sulle dichiarazioni una verifica tecnico-giuridica, rispetto alla quale le emozioni suscitate dalla situazione vissuta e dalle descrizioni apprese nel corso del dibattimento sono state, a parere di questo giudice, adeguatamente rielaborate. Pertanto, non rileva accertare se sia vero o meno che la decisione di Annacondia di recidere i propri rapporti con la criminalità organizzata sia dipesa dall'esigenza di recuperare il rapporto con il proprio figlio (e con l'intera famiglia) ovvero se sia stata determinata da valutazioni di opportunità sui benefici che da quella scelta sarebbero derivati.

La normativa premiale sui collaboratori ha, per così dire, istituzionalizzato l'interesse di chi opera una tale scelta, per cui questa è la prospettiva nella quale muoversi nel valutare i motivi della collaborazione processuale. Se anche Annacondia fosse stato spinto alla decisione dall'esigenza di privilegiare i rapporti con la propria famiglia, la spinta determinante è stata rappresentata dal riconoscimento legislativo di benefici in favore dei collaboratori. Per tale ragione si prescinde in questa sede da formulare giudizi sulla veridicità delle dichiarazioni rese da Annacondia (e da pochi altri collaboratori) in ordine alle ragioni della propria decisione.

Più importante appare la valutazione delle modalità di attuazione della scelta collaborativa. Su questo piano ritiene la Corte che la decisione di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Annacondia ha riferito al dibattimento una grande quantità di circostanze relative ad episodi criminosi di assoluta gravità riguardanti le persone a lui più care; ha coinvolto i suoi amici più intimi, che con lui avevano trascorso lunghi anni non solo a delinquere ma ad intrattenere rapporti personali molto intensi. Michele Di Donato, Michele Rizzi, Maurizio Pancia, Michele Sfregola e tutto il gruppo operante a Trani era per Annacondia l'ambito affettivo più importante; il suo stesso fratello Leonardo è stato indicato come responsabile di molteplici attività delittuose; infine, Salvatore Liso, persona che aveva con Annacondia un rapporto di amicizia molto intensa (come risulta dalle dichiarazioni di molti collaboratori e, implicitamente, da quelle dello stesso Liso) ha rappresentato uno dei pochi episodi di reticenza del collaboratore, finalizzata ad evitare all'amico una dura carcerazione, ma abbandonata nel momento in cui Annacondia si rese conto di dover comunque dire tutta la verità (ci si riferisce all'episodio del tentato omicidio Puddu, su cui si tornerà per la verifica di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore).

In questo dibattimento è stato affermato da Annacondia, confermato da molti altri collaboratori e non contestato da alcun difensore che, una volta attuata la scelta di collaborazione Annacondia ha rivelato tutto quanto era a sua conoscenza delle attività illecite in cui era stato coinvolto, fornendo indicazioni su tutte le persone a lui conosciute. Quindi,

nessuna reticenza è emersa dalle dichiarazioni del collaboratore, né sono stati prospettati intenti calunniatori nei confronti di alcuno degli imputati qui processati. Si vedrà, nell'affrontare le singole posizioni, che i motivi di contrasto tra Annacondia e le persone da lui accusate erano normalmente di scarso rilievo, sicuramente inadeguati a legittimare un sospetto di calunnia.

L'accusa ricorrente mossa al collaboratore è stata quella di megalomania. Molti imputati sentiti al dibattimento (e altrettanti difensori) hanno affermato che Annacondia è un megalomane, poiché tende ad ingigantire il ruolo proprio ed altrui nelle vicende criminali nelle quali fu indiscutibilmente coinvolto. Tale affermazione è invero rimasta una petizione di principio, mai suffragata da elementi che la facessero prospettare come fondata di verità.

I molti episodi in cui Annacondia avrebbe mostrato la propria megalomania sono stati per la gran parte confermati da altri collaboratori e appaiono del tutto coerenti con la descrizione del contesto criminale delineata in questo dibattimento.

Si è contestato ad Annacondia gli spropositati quantitativi di stupefacenti che costui ha dichiarato di aver trattato, ma l'entità dell'attività di spaccio ascrivibile al gruppo del collaboratore ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni di Di Donato e Sfregola, innanzitutto, ma anche di tutti gli altri collaboratori meno a conoscenza dell'attività illecita di quel gruppo. Una simile accusa poteva essere sostenuta quando le dichiarazioni di Annacondia erano le uniche a definire un traffico di stupefacenti di dimensioni enormi, ma alla luce delle acquisizioni dibattimentali confermate di tale dato, le dichiarazioni di Annacondia sono in generale coerenti con la descrizione da altri fornita.

Si è contestato allo stesso collaboratore l'inverosimile intensità dei suoi rapporti con personaggi di vertice delle associazioni criminali operanti in Calabria, Puglia e Lombardia; sotto questo profilo l'accusa appare decisamente insostenibile, atteso che Annacondia è stato definito da tutti i collaboratori come vertice assoluto della criminalità organizzata pugliese, alleato principale del gruppo Modeo, con rapporti di alleanza (e di amicizia) con personaggi del calibro di Mimmo Tegano, Stefano Caponera, Mimmo Paviglianiti, Michele Rizzi e, infine, con i gruppi *Flachi-Trovato-Schettini* e Papalia. Dalle dichiarazioni di Tocci, Schettini, Foschini, Morabito, Fuscaldo tutte queste circostanze sono state confermate, così come è stato confermato il rilievo dei personaggi indicati (si vedano le dichiarazioni rese dal teste **Angiolo Pellegrini all'udienza del 18.9.96**). L'episodio più eclatante che dimostra l'insostenibilità dell'accusa di megalomania mossa al collaboratore è quello relativo al presunto incontro con Nitto Santapaola. Annacondia ha riferito (**u. 12.7.95,**) che un giorno andò a pranzo con Michele Rizzi in compagnia di una persona presentatagli come zio Nino; dopo circa 20 giorni incontrò nuovamente Rizzi e zio Nino in un ristorante di Trani e alla fine della cena lo stesso Rizzi gli disse che quella persona era Nitto Santapaola. La circostanza più rilevante in questa vicenda è rappresentata proprio dal modo in cui il collaboratore ha riferito l'episodio, e in particolare l'indicazione ricevuta da Rizzi che quella persona era Santapaola. Si reputa opportuno riferire letteralmente la descrizione dell'episodio:

“PUBBLICO MINISTERO - Chi Le dice che la persona presente alla cena è Nitto Santapaola?

I. - Questo poi me lo... lo saprò proprio con certezza in un secondo appun... in un secondo incontro che si svolge al ristorante "Linda", ma non alla presenza di Salvatore Liso...

PUBBLICO MINISTERO - Quanto tempo...

I. - ...perché ormai era già detenuto.

PUBBLICO MINISTERO - Quanti giorni dopo?

I. - Mah, dottore, penso 15/20 giorni dopo.

PUBBLICO MINISTERO - Quando, quindi, quella sera Lei va alla cena, quella persona come Le viene presentata?

I. - Zio Nino.

PUBBLICO MINISTERO - Zio Nino?

I. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - E ci può dire in che circostanze poi Lei saprà che invece si tratta di Nitto Santapaola?, così chiudiamo questo capitoletto, diciamo.

I. - Sì. Al ristorante "Linda", dottore.

PUBBLICO MINISTERO - Al ristorante, scusi?

I. - Linda, a Trani.

PUBBLICO MINISTERO - Linda. Che non è un Suo ristorante?

I. - No.

PUBBLICO MINISTERO - No. E in che circostanze?, ci dica.

I. - Mah, stavamo pranzando...

PUBBLICO MINISTERO - Chi?

I. - Io, lì Michele Rizzi, Franco Mannino, Zio Nino con altre tre persone che lo... lo spalleggiavano.

PUBBLICO MINISTERO - Questo Zio Nino qui che Lei aveva visto?

I. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

I. - E quando uscimmo dal ristorante poi saprò che... me lo confermò Michele Rizzi che si trattava di Nitto Santapaola.

PUBBLICO MINISTERO - Se n'era già andato Zio Nino quando disse questo?

I. - Sì, avevano andato via con una Jaguar, che erano arrivati con la Jaguar.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, e aveva capito la ragione della presenza di Nitto Santapaola a Trani, in quel periodo lì?

I. - Dottore, come Le... gli dissi all'epoca, i discorsi erano finalizzati all'installazione di una raffineria, che si doveva individuare un posto idoneo e per quanto poi riguardava l'importazione via mare per... per quanto ne concerne la morfina base.

PUBBLICO MINISTERO - E a questa operazione era interessato...

I. - Me ne dovevo occupare io.

PUBBLICO MINISTERO - ...il Santapaola?

I. - Me ne dovevo occupare io per quanto riguardava lo sbarco. Diciamo lo... Era fi... Era tutto organizzato da lui e Rizzi.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

I. - Diciamo, erano loro i capi mandamento di tutto questo, dottore.

PUBBLICO MINISTERO - Lei aveva mai visto prima questo Zio Nino?

I. - Ntz! (espressione negativa) No, dottore.

PUBBLICO MINISTERO - L'ha mai rivisto dopo?

I. - Dottore, nel 1992 Michele Rizzi mi mandò un'imbasciata (sic) che doveva ospitare a Trani l'amico che mi aveva presentato al ristorante Linda.

PUBBLICO MINISTERO - Questo quando Lei era detenuto già?

I. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - E cioè, quindi, in carcere Le mandò a dire che c'era bisogno di un Suo appoggio per ospitare questo?

I. - Sì, e io gli dissi che non c'erano problemi, poteva fare; perché Rizzi, giustamente, sapendo a me dentro, sapendo latitante a... Regano Nicola fuori, a mio fratello Leonardo e sapendo che io stavo facendo qualcosa, giustamente prima di mettere una persona in un posto è meglio mettere a conoscenza chi comanda sul posto, anche se Rizzi, per me, era il mio Padre Eterno.

PUBBLICO MINISTERO - E Lei sa se poi questo appoggio al latitante Santapaola fu poi dato effettivamente, in Trani, da Rizzi e da qualche altro?

I. - Ma, dottore, mi... chi mi portò l'imbasciata (sic) di... di quel fatto là era Michele Rizzi che me la mandò. Giustamente non è che mi poteva mandare un'imbasciata che poi non si poteva... non si doveva portare a termine.

PUBBLICO MINISTERO - Però, ecco, Le fu detto che sarebbe stato ospitato, però poi non ha poi avuto conferma. Lei suppone che ovviamente ciò sia avvenuto, ma non ha avuto conferma che di fatto sia avvenuto?

I. - No, dottore. Deve pensare che poi io... Si sta parlando prima che io decisi di collaborare.

PUBBLICO MINISTERO - Certo.

I. - Qualche settimana prima, collegabile.

PUBBLICO MINISTERO - Eh! Quindi poi se ciò è avvenuto Lei non lo sa?

I. - Non lo so, dottore, perché poi fui trasferito ad Ascoli Piceno, Asinara, poi non ebbi più contatti con nessuno.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, Lei ha avuto modo poi di vedere in televisione, e a me è capitato, penso a molti di noi, di vedere in televisione Nitto Santapaola quando è stato arrestato?

I. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - E anche se, evidentemente, dall'86 al '93 sono passati molti anni, Le chiedo se Lei ha avuto modo di vedere quelle immagini e di riconoscere la persona o di non riconoscere o di notare solo delle somiglianze rispetto al Zio Nino presentatole come Santapaola?

I. - Dottore, cambiava come il giorno e la notte.

PUBBLICO MINISTERO - C'era molta differenza, cioè?

I. - Molta.

PUBBLICO MINISTERO - Molta. Quindi non lo ha riconosciuto come Zio Nino?

I. - Come lo conoscevo io, non lo potevo riconoscere quan...

PUBBLICO MINISTERO - Non lo poteva...

I. - ...al suo arresto.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, diciamo, il fatto che si trattasse di Santapaola Lei lo deduce dalle dichiarazioni, dalle confidenze di Rizzi...

I. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - ...al quale, ovviamente, credeva ciecamente?

I. - Sì."

E' evidente che Annacondia non si attribuì in quel caso alcuna conoscenza particolarmente importante, essendo stato Rizzi ad indicare quella persona come Nitto Santapaola. In questa sede ha poca rilevanza (ed è comunque impossibile) accertare se sussistessero rapporti tra Rizzi e Santapaola, ma di certo Annacondia non ha dimostrato neanche in questo episodio il carattere megalomane imputatogli.

Infine, deve valutarsi l'episodio relativo all'individuazione fotografica di Giuseppe Scarabaggio, fratello dell'imputato Nunzio, su cui molto alcune difese hanno puntato per screditare integralmente le dichiarazioni di Annacondia.

Nel corso delle indagini preliminari il collaboratore, nel descrivere le persone operanti nel gruppo facente capo a Michele Rizzi, indicò un corriere come il fratello di Nunzio Scarabaggio; successivamente individuò fotograficamente questa persona in Giuseppe Scarabaggio, il quale, a causa di questa accusa, fu colpito da ordinanza di custodia cautelare (l'episodio è stato rievocato all'udienza del **5.10.95**, nel corso del controesame). Dopo alcuni mesi di custodia cautelare e dopo un riconoscimento personale positivo operato da Annacondia, quest'ultimo, lo stesso giorno del riconoscimento, visionando qualche decina di fotografie (attività consueta per i collaboratori nella fase di individuazione delle persone coinvolte nelle attività riferite) si rese conto dell'erronea individuazione del corriere in Giuseppe Scarabaggio, volle conferire con il pubblico ministero al quale manifestò il proprio dubbio, indicando altra persona riconosciuta in fotografia come colui che trasportò la droga per conto di Michele Rizzi.

Questo episodio (sulla cui dinamica ci si soffermerà in altra parte del provvedimento) è significativo per due ragioni di valenza opposta nella valutazione dell'attendibilità del collaboratore. Sotto un primo profilo fa emergere la possibilità che Annacondia abbia fornito indicazioni sbagliate a causa di un ricordo inesatto nell'individuazione personale. Si tratta di un'eventualità che non può escludersi, ma che non è addebitabile a mala fede del collaboratore; il verificarsi di un simile caso induce ad essere più rigorosi non tanto e non solo nella valutazione dell'attendibilità intrinseca del collaboratore, quanto nella pretesa di riscontri esterni riferibili ai singoli chiamati. D'altronde, sotto il profilo di affidabilità complessiva, l'emergenza di un solo episodio di erronea individuazione di un chiamato (pur grave per le conseguenze che sono derivate a Giuseppe Scarabaggio) non può inficiare nel suo complesso l'attendibilità del collaboratore. L'episodio è sì grave, ma non pone preoccupazioni sotto il profilo della valutazione delle dichiarazioni del collaboratore, in quanto, come si vedrà nell'analisi delle posizioni dei singoli imputati, questa Corte ha adottato un criterio di rigorosa verifica delle dichiarazioni (si pensi alla posizione di Giuseppe Iurilli, colpito da un'accusa mossagli dallo stesso Annacondia, valutata pienamente attendibile sotto il profilo intrinseco, ma non ritenuta adeguata ad affermare la penale responsabilità del chiamato in assenza di riscontri esterni convalidanti).

Ma l'episodio, per le modalità con cui il collaboratore ha ammesso il proprio errore, rappresenta una conferma della piena affidabilità di quest'ultimo. Annacondia ha immediatamente sollecitato l'autorità giudiziaria procedente ad una verifica del riconoscimento effettuato, palesando la volontà di chiarire ogni aspetto delle proprie dichiarazioni, anche a costo di indebolirle con l'accertamento dell'erroneità della circostanza riferita. Questo episodio è l'espressione di un atteggiamento opposto alla presunzione di infallibilità contestata da più difensori ad Annacondia; costui, lungi dall'attestarsi su posizioni di certezza relative alle indicazioni fornite, ha manifestato piena consapevolezza delle

necessità di riflettere adeguatamente su ogni accusa prospettata nel corso delle sue dichiarazioni, non sottraendosi al dovere di revocare sue precedenti affermazioni ritenute, ad una più attenta valutazione del ricordo, erronee.

In una valutazione complessiva delle dichiarazioni di Annacondia, non può sottacersi la estrema precisione delle indicazioni fornite dal collaboratore; costui ha mostrato di possedere un'ottima memoria, descrivendo gli episodi in cui fu direttamente coinvolto con l'inserimento di circostanze particolari ascritte a ciascun partecipante alle vicende; anche con riferimento alle notizie riferite *de relato*, il collaboratore ha sempre indicato la fonte di conoscenza delle informazioni, mai riferendole a voci dell'ambiente. Naturalmente sotto questo profilo le informazioni riferite al dibattimento devono essere valutate con maggiore attenzione, non tanto per la poca attendibilità del dichiarante, quanto per la possibilità che costui abbia appreso notizie non vere. Si pensi alla descrizione di molti omicidi commessi nell'ambito della guerra del gruppo Flachi - Trovato - Schettini contro il gruppo Batti esposta al dibattimento da Annacondia e risultante non corrispondente all'effettivo verificarsi dei fatti; in quelle occasioni furono le fonti di conoscenza del collaboratore a descrivere allo stesso episodi verificatisi con modalità (e con responsabilità) del tutto diverse.

Infine, devono richiamarsi le indicazioni fornite dai testi **Guido Marino (uu. 12.4.95 e 8.7.96), Luigi Avallone (u. 26.6.96), Michele Mangialardi (u. 26.6.96), Mario Tassone (u. 26.6.96), Vincenzo Cirillo (u. 8.7.96), Antonino Cucuzza (u. 8.7.96), Gaetano Fallacara (u. 11.7.96) Angiolo Pellegrini (u. 18.9.96), Francesco Carroni, Corrado Crivello e Davide Locarno (u. 8.7.96)**; tutti costoro appartengono a varie forze dell'ordine che indagarono sui riscontri alle dichiarazioni di Salvatore Annacondia. Oltre a riferire i riscontri specifici delle dichiarazioni accusatorie relative a singoli imputati e ai capi d'imputazione qui contestati, i testi hanno confermato le indicazioni fornite da Annacondia nel corso dell'esame e rilevanti ai fini della verifica dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni:

- sul matrimonio del collaboratore con Giuseppina Fascilla, figlia di Angela Leone, collegata alla banda Vallanzasca (Marino);
- sui rapporti con il gruppo Flachi, risalenti al 1983, e culminati con le vacanze comuni a San Menaio sul Gargano (Marino);
- sui rapporti con il gruppo Rizzi (Marino);
- su tutti i personaggi identificati da Annacondia (Marino, Cirillo);
- sull'episodio dell'erronea individuazione di Giuseppe Scarabaggio e della successiva individuazione di Rendina (Marino, Civello e Locarno).

Merita di essere sottolineata la grande abbondanza di riscontri alle dichiarazioni di Annacondia, derivanti dall'attività d'indagine; questa possibilità è stata determinata dall'essere le dichiarazioni del collaboratore intervenute prima dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare relativa a questo procedimento e, quindi molti anni prima della chiusura delle indagini preliminari. Ciò ha consentito all'autorità requirente di svolgere sulle circostanze riferite da Annacondia (così come su quelle di altri collaboratori quali Di Donato e Bandiera) un numero elevato di verifiche.

In conclusione le dichiarazioni di detto collaboratore sono estremamente attendibili quanto al profilo intrinseco, perché autonome, spontanee, precise e circostanziate, logicamente coerenti e riferite, senza rilevanti diversità rispetto alle indagini preliminari, nel contraddittorio tra le parti.

[4]. Poche considerazioni devono essere formulate in relazione alla collaborazione di **Leonardo Annacondia**; questi, fratello del più noto Salvatore, è stato coinvolto in questo procedimento (e condannato con rito abbreviato) per alcuni episodi di acquisto e detenzione a fini di spaccio di stupefacente, commessi al di fuori dell'organizzazione criminosa facente capo al fratello.

Al fine di valutare l'attendibilità generale del collaboratore va rilevato che le sue indicazioni appaiono precise nell'attribuzione delle responsabilità ai chiamati, nella descrizione delle vicende delittuose e nell'ammissione delle proprie responsabilità per quei fatti.

Nessuno degli imputati chiamati in causa da Leonardo Annacondia ha prospettato l'esistenza di contrasti tali da legittimare false accuse nei loro confronti; al contrario Francesco Miola ha ammesso integralmente i fatti addebitatigli dal collaboratore, pur negando per altri episodi le proprie responsabilità.

L'ulteriore verifica di attendibilità estrinseca della chiamata in correità di Leonardo Annacondia dovrà essere compiuta nella parte relativa agli specifici episodi descritti, ma sin d'ora deve esprimersi un giudizio di generale attendibilità intrinseca di tali dichiarazioni

[5]. Anche per **Pietro Paolo Bassi** deve essere affrontata la verifica di attendibilità delle sue dichiarazioni, considerato che egli stesso si è definito dinanzi a questa Corte un collaboratore di giustizia e molte indicazioni fornite in questo processo dovranno essere valutate ai sensi dell'art. 192, comma 3° c.p.p. E' anche vero che Bassi ha reso un contributo processuale assai limitato, sia perché le sue dichiarazioni confessorie sono intervenute dopo le collaborazioni di Annacondia e Sfregola, sia perché in questo processo non sono giudicate tutte le vicende relative al gruppo di Annacondia.

Bassi si è definito un vecchio amico di Salvatore Annacondia, con il quale, agli inizi degli anni '80, cominciò a trafficare stupefacenti; tutte le vicende penali nelle quali fu coinvolto il collaboratore riguardano la detenzione di stupefacenti, dal primo arresto del 27 marzo 1987 (detenzione di 40 grammi di cocaina) a quello del luglio 1990 (condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione, interamente scontata) a quello del 17 dicembre 1993 (per la partecipazione all'associazione Annacondia, condanna alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione); nell'ambito di questo procedimento Bassi è stato condannato con rito abbreviato alla pena di anni 11 e mesi 2 di reclusione.

Sulla collaborazione di **Bassi** è interessante rievocare la descrizione fornita dallo stesso collaboratore del percorso che lo ha portato ad ammettere le proprie responsabilità e a indicare quelle altrui:

“PUBBLICO MINISTERO - ... Lei qualifica sé stesso come un collaboratore, cioè come persona che dice la verità...

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - ... sui reati da Lei commessi?

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quando ha iniziato questo atteggiamento di collaborazione, quando l'ha iniziato ad attuare?

I.R.C. - In me era già maturato prima che iniziassi a collaborare con le Autorità competenti, se Lei ricorda ho mandato un invito che volevo conferire con Lei nel mese di

dicembre e in precedenza avevo già mandato un altro invito al Procuratore di Trani, dottor Catalano, di cui poi non ho avuto modo di poter conferire né col dottor Catalano, né con Lei eh... poi ho preso contatti con... con un... con un ispettore della D.I.A. di cui mi ha indirizzato, cioè mi ha fatto collaborare col dottore Emiliano di Bari.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi la Procura Distrettuale di Bari ha seguito quella Sua collaborazione...

I.R.C. - Nel febbraio... il 9 febbraio del '95.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi le Sue prime dichiarazioni sono del febbraio '95?

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quelle, diciamo, ammissorie di certe responsabilità... che ammettono certe responsabilità.

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, Lei sa, ed è giusto che la Corte sappia anche questo per le valutazioni che potranno essere tratte, che la Procura della Repubblica di Bari, la Direzione Distrettuale Antimafia, non ha proposto la Sua ammissione allo speciale programma di protezione, è vero questo?

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Non è stato sottoposto...

I.R.C. - Sì, è vero, è vero.

PUBBLICO MINISTERO - E' questa la ragione per cui Lei non è in località protetta...

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - ... e quindi aveva anche qualche problema a riferire il Suo domicilio attuale. Ed è giusto anche che la Corte però, come dire?, conosca degli episodi che hanno contraddistinto le valutazioni della Procura di Bari e poi anche il Suo atteggiamento processuale. Ecco, una domanda devo dunque farla e cioè Le chiedo se Lei ha avuto contatti diretti o indiretti con Annacondia Salvatore prima d'iniziare la collaborazione con la giustizia...

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - ... e se è vero che, in qualche modo, ha tentato di verificare se potesse la Sua posizione essere alleggerita, ci dica.

I.R.C. - Sì, sì, è vero.

PUBBLICO MINISTERO - Che cosa è successo?

I.R.C. - Cioè attraverso mia moglie. Mia moglie s'incontrò con la madre dell'Annacondia e parlando così del più e del meno...

PUBBLICO MINISTERO - Lei era detenuto e Annacondia già collaboratore?

I.R.C. - Sì, esatto. Ed io ero stato già condannato, comunque dalla... dal Tribunale di Milano, ero stato già condannato e incontrandosi con la madre gli disse... disse la madre, dice: "Hai visto - dice - meno male che mio figlio non ha fatto il nome di tuo marito, così, così" e mia moglie dice: "Intanto è stato condannato, ha preso una condanna di 11 anni"; dice: "Va beh - dice - non so cosa dirti comunque - dice - appena andrò da mio figlio gli parlerò di 'sta storia". E poi s'incontrarono di nuovo appunto che mia moglie si ritrovò con la madre e disse: "Beh, hai parlato con tuo figlio?"; dice: "Sì, ho parlato - dice - però - dice - non può fare niente, assolutamente niente, non può intervenire per vedere di salvare la tua posizione". E niente poi lei di sua spontanea iniziativa, mia moglie, fece pure una lettera ad

Annacondia raccontandogli appunto che tra me e lui c'era stato un... una vecchia amicizia, cioè una profonda amicizia che ci legava più... come fratelli, insomma.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, Lei si aspettava che Annacondia non parlasse di Lei...

I.R.C. - Sì, esatto, sì.

PUBBLICO MINISTERO - ... per i Vostri rapporti di amicizia?

I.R.C. - Ne ero convinto che non... non avrebbe...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, come dire?, ha colto con sorpresa la notizia che invece Annacondia aveva parlato anche di Lei?

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ha tentato di indurre Annacondia a ritrattare quelle dichiarazioni su di Lei?

I.R.C. - No, no, assolutamente.

PUBBLICO MINISTERO - No. Senta, c'è anche un altro episodio che emerge nella Sua storia processuale e cioè in ordine a una certa vicenda oggetto di reato Le chiedo se è vero che Lei avrebbe tentato di indurre un altro imputato, o indagato, a dare una versione dei fatti che fosse...

I.R.C. - Cioè a non parlare...

PUBBLICO MINISTERO - ... omogenea col la Sua?

I.R.C. - A non parlarne proprio di... di questa vicenda, cioè perché ritenevo che era un fattore totalmente relativo in quanto io con questa persona di cui si doveva parlare avevo dato semplicemente un campione di... di droga, di eroina e ritenevo non... che non dovesse fare il nome di questa persona, per non implicarlo, in quanto questo qui, oltre tutto, era stato il padrino di mio figlio e avevo pregato di farne a meno, appunto perché...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi Lei aveva pregato altra persona che sapeva collaborare con la giustizia...

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - ... di non nominare questo padrino di Suo figlio...

I.R.C. - Esatto, esatto, in quanto...

PUBBLICO MINISTERO - ... perché Lei lo riteneva marginale, è questo?

I.R.C. - Esatto, in quanto la vicenda era molto marginale e poi oltre tutto... cioè pensavo che addirittura non avesse detto al magistrato, cioè che noi avevamo parlato di 'ste cose qui, perché le ritenevo proprio innocue, le ritenevo.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi poi Le è stato contestato invece che quell'altra persona aveva rivelato la sua...

I.R.C. - Sì, che poi...

PUBBLICO MINISTERO - ... il Suo tentavo di aggiustare...

I.R.C. - ... che poi, dottore, chi ha indicato al dottor Emiliano di Bari che questa persona qui potesse dare informazioni ancora più utili nelle vicende sono stato io, sono stato.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi era stato proprio Lei però di quel personaggio padrino di Suo figlio non voleva che si parlasse, è questo il discorso?

I.R.C. - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, questi sono due episodi specifici, poi esistono una serie di contraddizioni o contrasti, quelli che saranno si vedrà, tra le Sue dichiarazioni e

quelle di Annacondia e Di Donato, Lei ha effettuato confronti sia con Annacondia che con Di Donato?

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Bari?

I.R.C. - Sì, una a Roma e una a Bari.

PUBBLICO MINISTERO - Questi confronti hanno determinato un aggiustamento delle Sue dichiarazioni, dico di Lei, oppure Lei è rimasto sulle Sue posizioni?

I.R.C. - No, io sono rimasto sulle mie posizioni perché... cioè io dal primo momento ho voluto dire semplicemente la verità, cioè non ho voluto andare oltre né da una parte, né dall'altra. “(u. 28.6.96, pag. 117).

Tutte le circostanze riferite dovranno essere valutate nella parte di motivazione relativa ai singoli imputati; qui interessa fornire un quadro complessivo delle dichiarazioni rese, per verificare la loro attendibilità intrinseca in base ai criteri fissati in via generale dalla Corte nella parte introduttiva di questo capitolo.

Sotto il profilo della spontaneità e autonomia delle dichiarazioni va rilevato che al di là dell'interesse riconosciuto dalla legislazione premiale a fruire dei relativi benefici, non risulta che Bassi sia stato indotto alla scelta collaborativa da altri particolari interessi; non può ignorarsi che la posizione processuale del collaboratore era compromessa dalle accuse mosse nei suoi confronti da Annacondia, Di Donato e Sfregola, ma costui ha sostanzialmente confermato le indicazioni fornite dai suoi ex-soci. Dovranno attentamente valutarsi le discrepanze emerse tra le dichiarazioni dei primi tre collaboratori e quelle di Bassi, perché, come si vedrà trattando gli specifici episodi descritti, talvolta quest'ultimo ha reso informazioni contrastanti con quelle già acquisite dall'autorità requirente.

Inoltre, lo stesso collaboratore ha riferito alla Corte che prima di iniziare a rendere dichiarazioni confessorie, aveva tentato di contattare Annacondia per “alleggerire” la propria posizione processuale; tale circostanza, pur imponendo maggiore attenzione nel valutare la collaborazione di Bassi, va collocata in una fase antecedente a tale scelta, per cui non incide sull'affidabilità delle dichiarazioni successivamente rese.

Le dichiarazioni rese da Bassi sono precise e circostanziate nell'indicare gli episodi descritti e la partecipazione agli stessi dei chiamati in causa; questo profilo è sicuramente valutabile in termini positivi.

Anche per Bassi possono essere richiamate le considerazioni già esposte nel trattare la posizione di molti altri collaboratori con riferimento ad alcune circostanze significative al fine di valutare l'affidabilità delle dichiarazioni rese.

Nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, “subendo” contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattito ragioni di contrasto specifiche tra Bassi e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettiva, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, le dichiarazioni di Bassi, pur nell'emergenza di elementi di contrasto con altre indicazioni acquisite nel processo, possono essere valutate sotto il profilo intrinseco generalmente attendibili; resta salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati. Come si vedrà in quella parte di motivazione, le indicazioni di Bassi assumono utilità soprattutto in sede di riscontro ad altra chiamata in correità, per cui la valutazione di attendibilità è, sotto questo profilo, più agevole.

[6]. Nicola Diomite ha riferito in questo dibattimento circostanze limitate a pochi, ancorché gravi, episodi delittuosi; in particolare, il collaboratore partecipò all'omicidio Monticelli ed ebbe rapporti di fornitura di armi con Ubaldo Nigro. L'ambito di tale collaborazione verrà affrontato nella parte di motivazione dedicata agli specifici episodi contestati a Diomite, mentre ci si sofferma in questa parte alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore.

Diomite appartenne all'organizzazione tarantina facente capo a Salvatore De Vitis e tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, partecipò alle attività criminali di quel gruppo e alla guerra in atto contro il gruppo dei fratelli Modeo. All'inizio del suo esame (**u. 11.1.96, pagg. 4 e ss.**), Diomite ha descritto la sua collocazione criminale, precisando di essere stato coinvolto in numerosi omicidi compiuti nell'ambito della guerra tarantina; il 10 novembre 1990 fu arrestato per porto illegale di un'arma. Dopo l'arresto, Diomite iniziò una serie di colloqui investigativi con un carabiniere che operava nel tarantino, finché, nel 1991, assunse definitivamente la scelta di collaborare. Quello che colpisce nelle modalità di collaborazione di Diomite sono le difficoltà incontrate dallo stesso nell'attuare una scelta priva di reticenze, determinate da un lato dal timore di esporre i propri familiari a ritorsioni da parte dei chiamati, dall'altro dalle intimidazioni subite nella fase iniziale della collaborazione. Anche se la descrizione di tali difficoltà compiuta dal collaboratore è lunga, si reputa opportuno riferirla integralmente secondo le parole usate dallo stesso:

“PUBBLICO MINISTERO - ... come ha iniziato a collaborare processualmente.

I. - Sì. Praticamente io dopo il 10 novembre del '90, che venni arrestato, fui tradotto al carcere di Taranto, dopodiché a quello di Brindisi, dopo un mese. Subito dopo mi venne a trovare lì nel carcere un appuntato dei Carabinieri...

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

I. - ... e mi veniva a fare proposta se intendevo collaborare con la Giustizia...

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

I. - ... essendo lui al corrente che io facevo parte dello stesso clan De Vitis. E niente, per le prime volte io mi rifiutai, comunque vi sono stati cinque-sei colloqui con questo appuntato, sennonché allora decisi di collaborare con la Giustizia.

PUBBLICO MINISTERO - Quando, se lo ricorda, ha iniziato quindi a collaborare processualmente?

I. - Credo nel '91.

PUBBLICO MINISTERO - Nel '91.

I. - Nel '91, dopodiché...

PUBBLICO MINISTERO - Aspetti. Può dire dinanzi a quale Autorità Giudiziaria ha iniziato a collaborare?

I. - Allora, inizialmente con la Procura di Taranto, con il procuratore di Taranto Giovanni Massagli, poi...

PUBBLICO MINISTERO - Che è il procuratore capo di Taranto, sì.

I. - Sì. Poi il dottor Genoviva...

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

I. - ... Pietro Genoviva, poi il dottor Ghizzardi.

PUBBLICO MINISTERO - Tutti della Procura di Taranto?

I. - Di Taranto, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Poi?

I. - Poi a Reggio Calabria, con il dottor Pennisi, poi a sua volta procuratore capo di Palmi, il procuratore Cordova.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. E poi ha collaborato anche con la Direzione Distrettuale di Lecce, mi pare, no?

I. - Sì, anche con quelli di Lecce.

PUBBLICO MINISTERO - Che è competente poi sui fatti di mafia...

I. - Sì, il dottor Mandui...

PUBBLICO MINISTERO - ... avvenuti a Taranto.

I. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, benissimo. Stava dicendo qualcosa prima che La interrompessi.

I. - Allora, dopo questo convincimento di questo appuntato, fui tradotto al carcere di Taranto, però comunque, già prima di partire dal carcere di Brindisi, naturalmente qualcuno da dentro al carcere avrà capito qualcosa e fui fatto già il primo attentato al carcere di Brindisi.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè? Cosa fecero?

I. - Ci fu una colluttazione dentro il passeggio, all'ora d'aria.

PUBBLICO MINISTERO - Tentarono di aggredirla, in sostanza?

I. - Sì. Sì. Credo quasi di ammazzarmi. Senonché mi portarono dentro un isolamento, poi intervennero i Carabinieri di Brindisi e mi portarono al carcere di Taranto. Da quello di Taranto mi misero dentro in isolamento. Arrivato là, il giorno dopo praticamente questo era... parlo della Sezione a (potrebbe anche essere: "Sezione A, pianterreno" - N.d.T.) pianterreno...

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

I. - ... dove lì venivano appoggiati anche quelli che arrivavano con il 41-bis...

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

I. - ... senonché il giorno dopo arrivò un altro detenuto, un certo Stranieri Vincenzo, è successo che praticamente all'ora d'aria sempre, mentre uscivo dalla mia cella per fare la mia ora d'aria, questo detenuto, che percorreva il corridoio, io ero convinto che ancora qualcuno non sapeva niente, andai vicino per salutarlo perché lo conoscevo abbastanza bene, e mi aggredì.

PUBBLICO MINISTERO - Faceva parte di uno dei due clan contrapposti questo?

I. - Sì, praticamente era uno della Sacra Corona Unita.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

I. - E niente, dopodiché io denunziai anche questo detenuto e ci ho anche il processo in corso. Sennonché di là poi, dopo essere interrogato tre-quattro volte, fui trasferito al carcere di Campobasso, quello da collaboratore.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

I. - Allora di là purtroppo è nata, diciamo, la vera e propria, diciamo, collaborazione, però devo... devo precisare una cosa, signor Presidente, e voglio che... che mi si venga fatta attenzione. Allora, quando io ho incominciato a collaborare, mi avevano assicurato la massima sicurezza sui miei familiari, che comunque io vedevo che non c'era, perché man mano che io parlavo vedevo sempre che la famiglia era a Taranto, e mentre mi venivano a trovare, la famiglia, me lo dicevano, me lo riferivano. La mia famiglia fu...

PUBBLICO MINISTERO - E infuriava ancora la guerra a Taranto...

I. - Sì, sì. Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

I. - E... e niente. E' successo che poi fu (sic) avvicinato più volte da amici dello stesso clan De Vitis verso la mia famiglia, minacciandoli, facendo altri gesti, diciamo. Allora incominciai a andare in crisi già all'epoca, comunque malgrado ciò continuavo a fare le mie dichiarazioni. Man mano che facevo queste mie dichiarazioni, naturalmente chiedevo a viva voce ai magistrati, sia ai Carabinieri di Taranto, di proteggere la mia famiglia, e loro mi rispondevano, dicevano: "Sì, non ti preoccupare che ci sarà", dice, "comunque già qualcosa c'è perché stiamo noi sotto casa", invece questo non è vero.

Poi sul giornale comunicarono, diciamo, già qualcosa de... diciamo, delle cose che io già avevo parlato con i miei magistrati, per quanto riguarda il clan De Vitis. E allora niente, intervennero i R.O.S. di Lecce, mi andarono a prendere la famiglia e me la spostarono, la mia famiglia intendo mia moglie con mio figlio, che all'epoca ci aveva dodici anni, poi mia suocera, mio suocero, che tra l'altro è anche cieco, mia madre, mio padre, le mie tre sorelle con i cognati, furono portati dentro un residence, dove lì comunque sono stati per quasi venti-venticinque giorni. Venticinque giorni dove non sono stati assistiti da nessuna situazione economica. Loro che poi, tra l'altro, ci avevano pure un impegno di lavoro che comunque quando l'andarono a prendere gli dissero che non c'erano problemi, che in futuro ci sarebbero stati anche facoltà di lavoro, niente, questa è la famiglia che mi veniva a colloquio e naturalmente mi veniva a spiegare le condizioni che c'erano. Poi non c'erano frequentemente, diciamo, i Carabinieri vicino alla famiglia. Addirittura senza vergogna Le racconto una cosa molto più assurda, no? Un giorno a colloquio vidi arrivare mia moglie, scusate il termine... era il periodo che aveva le sue cose, e al posto dell'assorbente portava un asciugamano de... un asciugamano piccola. Questo. Poi c'è stato, diciamo, il tormento di quel Giorgio Tocci, sapendo che era un elemento molto pericoloso, lo è, e... perché sapevo che era un killer abbastanza spietato e poi perché naturalmente aveva conoscenze molto grosse, di alto livello. Niente, questo.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi tutto questo Lei dice, se ho ben capito, perché altrimenti non riusciremmo a comprendere questo racconto, per giustificare perché in un primo tempo la Sua collaborazione non sia stata piena?

I. - No, io ero in crisi, la situazione della famiglia, poi perché, naturalmente è la sacrosanta verità...

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

I. - ... temevo molto il... "temevo": temo il Giorgio Tocci.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, ma Lei non sa che adesso Tocci è pienamente collaboratore, quindi non ci sono problemi, questo stia tranquillo.

I. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Andiamo avanti, risponda alla mia domanda: questi fattori che Lei ha esposto, dunque, all'epoca influirono sul Suo atteggiamento psicologico per cui Lei, in una prima fase, non fu pronto a dire tutta la verità, è questo quello che...?

I. - No, tutta... Comunque, diciamo, quasi tutto, ho deviato, diciamo...

PUBBLICO MINISTERO - Eh.

I. - ... sulle cose che più o meno mi tormentavano.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto, e infatti adesso...

I. - E che si aggiungevano a quelle della famiglia.

PUBBLICO MINISTERO - Benissimo, e infatti su queste prime parziali omissioni adesso ci soffermeremo per arrivare poi al momento in cui disse tutta la verità, e in particolare sull'omicidio Monticelli, che è poi quello che più ci interessa. Va bene. Quindi, allora, Lei vive questa fase di grave disagio, comunque nel frattempo queste Sue dichiarazioni le rende a queste Autorità Giudiziarie, Lei ad un certo punto, comunque, fu sottoposto a Programma di Protezione, vero?

I. - Sì, poi in effetti quando, dal carcere di Campobasso fui trasferito a quello di Benevento e poi, a sua volta, a quello di Paliano, lì mi vennero a fare proposta di programma...

PUBBLICO MINISTERO - Di Protezione.

I. - ... di programma e di una protezione adeguata. Sennonché accettai, accettai e in effetti la famiglia fu spostata di nuovo, solo però a una condizione...

PUBBLICO MINISTERO - Non dica in quale posto è stata spostata perché non interessa.

I. - Sì, sì, no, no. E... fu spostata da una parte, però stavolta solo mia moglie, mio figlio, allora dodici anni, mia suocera e mio suocero. Sennonché mi vennero a prendere i R.O.S. di Lecce. Allora, da quel momento fui... fui interrogato dal dottor Mandui di Lecce...

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

I. - ... e di là iniziai praticamente a dire tutta, dire tutta la verità, incominciando proprio da zero, da quando ci avevo l'età di dodici anni.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto. Adesso segua attentamente le mie domande e risponda alle stesse, così andiamo sull'oggetto dell'interesse di questo processo. Dunque, Le chiedo, quindi dopo lo spostamento, la sottoposizione al Programma di Protezione Sua e della Sua famiglia, Lei collabora totalmente. Le chiedo: quando Lei ha confessato l'omicidio Monticelli, Lei era stato accusato da qualcun altro, c'erano degli elementi a Suo carico, o Lei lo ha fatto del tutto spontaneamente, senza che...

I. - No, no, sponta...

PUBBLICO MINISTERO - ... Le venisse mai contestato questo omicidio?

I. - No, no, no, nessuno sapeva niente, nessuno mi accusava, spontaneamente dissi la verità sull'omicidio di Monticelli.

PUBBLICO MINISTERO - Le pongo quest'altra domanda: è vero che al momento del primo riferimento che nei Suoi verbali compare, verbali ad altre Autorità Giudiziarie, all'omicidio Monticelli, Lei non indicò il Tocci come partecipe all'episodio?

I. - Sì, è vero.

PUBBLICO MINISTERO - Perché non indicò - lo ha già detto, ma lo ripeta - perché non indicò Giorgio Tocci?

I. - Eh, l'ho spiegato già prima, perché temevo molto il Giorgio Tocci.

PUBBLICO MINISTERO - Benissimo. Era ancora in libertà, al momento in cui questo aveva iniziato...

I. - Sì, sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO - ... Lei aveva iniziato a parlare di questo omicidio. Benissimo. Adesso, allora, parliamo...

I. - Sì, praticamente io da Lecce poi, dopo l'interrogatorio col dottor Mandui, stavo fuori e anche quando sono stato fuori ho continuato a collaborare.

PUBBLICO MINISTERO - E' vero anche, scusi, che prima di essere interrogato dal Pubblico Ministero di Milano Lei aveva comunque poi riferito all'Autorità di Lecce tutto quello che...

I. - Signor Pubblico Ministero...

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

I. - ... questo, se Lei vuole, lo può appurare e prendere atto dal... dalla documentazione...

PUBBLICO MINISTERO - Lo abbiamo già appurato, ci sono già i verbali letti (?).

I. - Ah, ecco.

PUBBLICO MINISTERO - Però tenga presente che siccome la Corte i verbali...

I. - Sì, no, no, no.

PUBBLICO MINISTERO - ... i verbali in atti...

I. - Io già avevo parlato.

PUBBLICO MINISTERO - ... i verbali in atto non li conosce, Lei perciò deve rispondere alla mia domanda.

I. - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Poi se qualcuno obietterà, e allora si produrrà il verbale dinanzi a Lei.

I. - No, erano già stati fatti.

PUBBLICO MINISTERO - Allora, quindi, la domanda che Le faccio è questa: prima fase, titubanza, scarsa assistenza ai familiari, timore per sé e per i familiari per Tocci, che Lei considera, giustamente, un killer pericoloso, Lei non dice tutta la verità.

I. - E per le sue conoscenze di alto livello.

PUBBLICO MINISTERO - Certo, e per le sue conoscenze, e Lei non dice tutta la verità. Poi confessa l'omicidio Monticelli senza chiamare in ballo il Tocci, poi sempre all'Autorità di Lecce confessa l'omicidio Monticelli con la indicazione di Tocci quale autore materiale. E' così?

I. - Sì.” (pagg. 13 e ss.).

Ritiene la Corte che le indicazioni fornite dal collaboratore siano non solo comprensibili sotto il profilo psicologico, ma che rappresentino un'esemplificazione incisiva della situazione di travaglio in cui Di Comite (come altri collaboratori) si trovò al momento in cui assunse tale decisione; per tale ragione l'iniziale reticenza sulla vicenda dell'omicidio Monticelli non può inficiare d'inattendibilità il complesso delle dichiarazioni rese dal collaboratore, ma è l'espressione di un percorso non facile, condizionato, in questo caso, da

timore di ritorsioni da parte di un criminale pericoloso qual era all'epoca Giorgio Tocci. Va piuttosto valorizzata la decisione di Diomite di confessare da subito la propria responsabilità in ordine a quell'episodio (per il quale a suo carico non sussisteva alcun indizio) e l'indicazione del coinvolgimento di Tocci nel momento in cui i motivi di timore si attenuarono.

Le modalità in cui si è sviluppata la collaborazione rappresentano indici inequivoci della autonomia e spontaneità della stessa; Diomite confessò di aver commesso un omicidio quando non era minimamente sospettato di tale episodio, riferendo lui per primo tutte le circostanze di verifica della propria condotta.

La ricostruzione dei fatti è circostanziata e precisa, avendo il collaboratore riferito la dinamica del delitto con l'attribuzione ai tre partecipi di azioni specifiche e confessando di essere l'autore materiale dell'omicidio. Tale episodio, come si vedrà, è stato pienamente confermato da Giorgio Tocci, con una descrizione corrispondente nel suo nucleo essenziale a quella di Diomite.

Non è necessario soffermarsi sugli altri criteri di attendibilità generale della chiamata in correità resa dinanzi a questa Corte, atteso che gli episodi riferiti da Diomite sono stati confessati da coloro che ancora sono imputati in questo processo (infatti, De Vitis e Nigro sono deceduti e, quindi, non più imputati).

Si osserva soltanto che alcuni testimoni hanno confermato le dichiarazioni di Diomite, rendendo dichiarazioni sull'affidabilità complessiva di detto collaboratore (si vedano le dichiarazioni di **Guido Marino - u. 12.4.95 - Antonino Cucuzza - u. 8.7.96 - e Paolo Fabiano - u. 11.7.96**)

In definitiva, le dichiarazioni di Diomite devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[7]. Michele Di Donato è stato un personaggio di rilievo della criminalità milanese degli anni '80, e le sue dichiarazioni in questo processo hanno fornito un quadro assolutamente preciso dell'attività del gruppo facente capo a Pepè Flachi e operante nella zona della Comasina tra il 1980 e il 1987; anche con riferimento ad un periodo successivo (tra il 1989 e il 1992) il collaboratore, pur non più organico ad alcun sodalizio criminale, ha offerto contributi importanti (per precisione e rilevanza delle informazioni fornite) alla ricostruzione delle attività delittuose delle associazioni operanti in quegli anni.

All'udienza del **17.10.95**, Di Donato ha descritto il suo coinvolgimento nella malavita milanese, risalente all'inizio degli anni '70, quando cominciò a frequentare alcuni locali del quartiere Comasina insieme a personaggi quali Vito Gatti, Carlo Argento, Tasso Malinverni, Antonio Colia, Renato Vallanzasca, Pepè Flachi, i cd. marsigliesi. La descrizione di quei rapporti non viene qui compiutamente rievocata riferendosi ad un periodo definibile come la preistoria di questo processo, sul quale non è indispensabile soffermarsi con attenzione; per quanto rileva, tali rapporti definiscono la statura criminale di Di Donato e giustificano le vicende che si verificheranno alcuni anni dopo (ci si riferisce all'origine dei legami instaurati tra il collaboratore e il gruppo Flachi).

Nel corso degli anni '70 Di Donato fu coinvolto in alcuni episodi delittuosi, a causa dei quali scontò brevi periodi di carcerazione; in particolare fu arrestato nel 1973, ma dal

momento della scarcerazione e fino al 1977 fu estraneo a qualsiasi attività illecita ed esercitò una regolare attività lavorativa come autista presso una ditta di trasporti. Nel settembre 1977 fu nuovamente arrestato per scontare un residuo di pena definitiva; dopo cinque mesi fu scarcerato e riprese la regolare attività lavorativa fino al 6 novembre 1981.

Quest'ultima è una data importante nel processo, in quanto rappresenta il giorno in cui si verificò l'ormai noto episodio di piazza Dergano. In altra parte della motivazione verrà ricostruita la vicenda e gli episodi che seguirono agli arresti di Pepè Flachi, Scimone, Raduano, Mungiello, Di Marco. Per quanto qui interessa, va detto che da quella data Di Donato assunse la gestione del gruppo Flachi in assenza della gran parte dei suoi membri e vi operò nel campo degli stupefacenti fino alla prima metà del 1987.

Tra il 1987 e il 1989 Di Donato si defilò dall'attività illecita fino ad allora in prevalenza esercitata, ancorché rimase coinvolto in marginali episodi realizzati nell'interesse di Salvatore Annacondia. Sul finire del 1988 e sino alla fuga in Sud-America (della fine del 1992), il collaboratore riprese l'attività di spaccio di stupefacenti, collaborando con Annacondia, con il gruppo Paviglianiti e con l'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

In generale le dichiarazioni rese da Di Donato sui fatti di questo processo devono essere valutate di estrema affidabilità. Sul primo periodo sopra indicato, le informazioni fornite dal collaboratore riguardano episodi delittuosi da lui personalmente vissuti, avendo assunto nell'ambito del gruppo Flachi dapprima la gestione di tutto il traffico di stupefacenti, quindi, dopo la scarcerazione dei suoi soci, il ruolo di contabile. Da quella prospettiva Di Donato apprese l'entità dei traffici gestiti dal gruppo, i rapporti con i fornitori e con i clienti, le vicende relative al contrasto con Colia e Vallanzasca, nonché a quello interno al gruppo (in contrapposizione Raduano, Strambi e Scimone da un lato, Flachi e Zohdi dall'altro), che condusse alla spaccatura dello stesso e agli omicidi di Walter Strambi e Michele Raduano. Le dichiarazioni rese su questi episodi sono assolutamente precise, atteso che il collaboratore, come si vedrà nell'analisi dei singoli reati contestati, ha descritto le vicende del gruppo e il coinvolgimento dei suoi componenti nella sua evoluzione, specificando le circostanze apprese direttamente da quelle riferitegli da altri.

La seconda parte delle dichiarazioni di Di Donato, pur meno rilevante nel delineare l'organico dei sodalizi criminosi operanti in quegli anni, è altrettanto precisa e specifica; in particolare, gli episodi di detenzione e acquisto di stupefacente nei quali il collaboratore fu coinvolto (certamente più sporadici rispetto alla prima fase) sono stati riferiti con descrizione di particolari ancor più attenta, tenuto conto del minor tempo trascorso. Tali dichiarazioni, oltre a rivelare episodi fino ad allora sconosciuti all'autorità giudiziaria, hanno confermato nel suo nucleo essenziale quanto avevano dichiarato collaboratori che prima di Di Donato avevano attuato tale scelta. Annacondia ed Emilio Bandiera avevano descritto le vicende relative al gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* e le loro dichiarazioni, grazie al collaboratore, sono state ripetutamente riscontrate.

Tra i criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata in correità resa da Di Donato è difficile individuare qualche aspetto che possa inficiarne la solidità; invero, il collaboratore attuò tale scelta quando venne estradato dall'Argentina in Italia per un provvedimento cautelare relativo all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico operante nel tranese (nota come gruppo Annacondia). All'epoca Salvatore Annacondia aveva già iniziato la propria collaborazione e nei confronti di Di Donato era stata emessa altra misura cautelare nell'ambito di questo processo; l'autorità giudiziaria di Bari aveva, altresì,

emesso il provvedimento cautelare per i fatti di San Giovanni Rotondo. Non può negarsi che le dichiarazioni rese da Annacondia anche nei confronti del suo vecchio amico, delineavano a carico di quest'ultimo un quadro di responsabilità molto grave, ancorché il provvedimento di estradizione fosse stato concesso dall'Argentina solo con riferimento al primo episodio emerso precedentemente alla collaborazione di Annacondia. La scelta di collaborare è stata sicuramente determinata dalla considerazione dei benefici che ne sarebbero derivati, ma ciò presupposto, le modalità di attuazione di tale decisione sono apparse alla Corte assolutamente affidabili.

In particolare, Di Donato ha parlato di ogni episodio che lo coinvolse, ricostruendo quasi 6 anni di attività dell'organizzazione criminosa nella quale fu inserito e indicando tutti coloro che ne fecero organicamente parte; ha, quindi, indicato tutti i fornitori e i clienti del gruppo, riferendo episodi specifici di acquisto e cessione dello stupefacente. Riguardo all'ultimo periodo di attività delittuosa, ha fornito indicazioni ancor più precise, descrivendo gli episodi criminosi con riferimento alle persone coinvolte, all'entità dello stupefacente trattato, alle modalità di consegna. Non è emerso che Di Donato sia stato reticente riguardo ad episodi nei quali aveva concorso (ha ammesso le proprie responsabilità negli unici due fatti di sangue a lui ascrivibili, il tentato omicidio Puddu e il triplice omicidio di San Giovanni Rotondo), né riguardo a persone lasciate ai margini dell'attività criminosa (ha descritto le responsabilità di Maurizio Pancia con atteggiamento quasi paterno, scusandosi con quest'ultimo per averlo coinvolto in fatti così gravi). Non sono emersi atteggiamenti calunniatori da parte del collaboratore nei confronti di alcuno dei chiamati; in verità l'unico imputato che ha prospettato ragioni di contrasto con il collaboratore (ipotizzando che le accuse mossegli fossero state da ciò determinate) è stato Salvatore Liso, il quale, nel corso dell'esame dibattimentale, ha sostenuto che Di Donato lo avrebbe falsamente accusato perché durante una cena a casa dello stesso Liso, la moglie del collaboratore gli aveva manifestato attenzioni (gli aveva fatto "il piedino") provocando la gelosia di Di Donato. Tale circostanza, meramente prospettata da Liso e assolutamente priva di riscontro, è stata smentita in modo evidente dalla conferma intervenuta da parte di altri collaboratori sulle condotte delittuose ascritte a Liso; per tale ragione apparirebbe superfluo soffermarsi in questa sede di valutazione generale di affidabilità del collaboratore su un episodio che appare *prima facie* risibile e tale da non giustificare un atteggiamento calunniatorio del collaboratore. E' interessante notare che nessun altro degli imputati accusati da Di Donato ha affermato che le dichiarazioni dallo stesso rese erano state determinate da ragioni di rancore, antipatia o interesse personale del collaboratore, mentre l'unica voce in tal senso (quella di Liso) ha indicato una causale della presunta calunnia assolutamente inverosimile.

Le dichiarazioni rese da Di Donato in questo dibattimento sono state per la quasi totalità riscontrate, e se ciò vale sotto il profilo di valutazione estrinseca delle stesse, attribuisce, comunque, alle dichiarazioni nel loro complesso un elevato grado di affidabilità.

Il collaboratore si è sottoposto per molte udienze all'esame e al controesame, rispondendo con puntualità alle domande delle parti, senza "subire" contestazioni sostanziali rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari; in alcune occasioni ha fornito in dibattimento ulteriori chiarimenti su episodi che erano stati trattati dinanzi al pubblico ministero con minore attenzione. Tale circostanza assume un rilievo significativo nella valutazione della consistenza delle dichiarazioni, atteso che la costanza e la reiterazione delle stesse è parametro positivo della veridicità della chiamata in correità.

Alcuni imputati e difensori hanno prospettato un condizionamento di Di Donato rispetto a Salvatore Annacondia; più precisamente hanno sostenuto che dopo la collaborazione di Annacondia e la conoscenza che le persone da lui accusate ebbero dei verbali delle sue dichiarazioni, coloro che decisero di attuare una scelta analoga a quella del loro capo (nello specifico Di Donato e Sfregola) si sarebbero “appiattiti” sulla versione dei fatti esposta da Annacondia.

La tesi critica così apoditticamente prospettata è priva di qualsiasi fondamento per diversi ordini di ragioni.

In primo luogo i tre collaboratori che avrebbero assunto tale atteggiamento hanno reso dichiarazioni riguardanti ambiti diversi tra loro; in particolare, Di Donato ha descritto una parte di attività criminali (le più rilevanti nel complesso delle sue dichiarazioni) rispetto alle quali Annacondia e Sfregola nulla avevano riferito perché a loro ignote.

Inoltre, sugli episodi conosciuti dai tre collaboratori, al di là della convergenza sul nucleo fondamentale delle condotte contestate, ciascuno di costoro ha reso dichiarazioni per alcuni versi distinte sulla dinamica degli stessi, sulla partecipazione di alcune piuttosto che di altre persone, in generale su particolari della vicenda che uno ricordava e l'altro no. A titolo di esempio si pensi alla cessione dello stupefacente a Ienna Onofrio (coincidente nella descrizione fattene da Di Donato e Sfregola, ma in contrasto con quella di Annacondia su particolari secondari), al tentato omicidio di Salvatore Puddu (nel quale vi sono numerosi contrasti tra Sfregola e Annacondia su circostanze secondarie della vicenda), alla qualità della cocaina acquistata da Annacondia e cedutagli da Antonio De Meis (in ordine a tale circostanza il contrasto tra Di Donato e Annacondia è radicale, atteso che il primo ha affermato che lo stupefacente era di pessima qualità, il secondo che era ottima). La sussistenza di tali diversità è ritenuta dalla Corte (cfr. in questo senso, **Cass. n. 2328 del 31.5.95**) indice di autonomia delle dichiarazioni, che proprio perché non perfettamente coincidenti, sono da valutarsi ancor più genuine. A meno che non si prospetti un atteggiamento diabolico dei collaboratori finalizzato a far emergere piccole diversità per attribuire maggiore credibilità all'insieme delle dichiarazioni.

Ancora, le dichiarazioni rese in modo coincidente da Di Donato, Annacondia e Sfregola (o anche solo da uno o due di costoro) sono state confermate da altri collaboratori del tutto estranei all'ambito criminale di cui i tre facevano parte. Orbene, o la logica di adeguamento è considerata una ricorrenza nelle dichiarazioni di chi assuma una scelta di collaborazione (ma anche tale ipotesi non è in alcun modo supportata da elementi di conferma), ovvero la provenienza di dichiarazioni coincidenti da parte di dichiaranti che non avevano avuto, durante la militanza criminale alcun legame, rappresenta una conferma incontestabile dell'affidabilità delle dichiarazioni.

Deve, infine, rilevarsi la molteplicità di riscontri testimoniali e documentali acquisiti in questo processo a conferma delle dichiarazioni di Di Donato, su cui ci si soffermerà specificamente nell'affrontare i singoli episodi delittuosi riferiti dal collaboratore.

In conclusione, tutti i parametri indicati dalla Corte in via generale per verificare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori risultano, con riferimento a Michele Di Donato, pienamente positivi, per cui deve esprimersi un giudizio di elevata affidabilità delle dichiarazioni da costui rese, che, comunque, saranno sottoposte, imputato per imputato, ad attenta verifica estrinseca.

[8]. Luigi Di Modica ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria milanese nello stesso periodo di Giorgio Tocci (tant'è che grazie alle dichiarazioni di costoro è iniziato un procedimento parallelo a questo, la cui fase dibattimentale è attualmente in corso dinanzi ad altra sezione della Corte d'Assise di Milano), quando era indagato in stato di libertà per l'omicidio Vegetti (dopo gli arresti del 30/31 maggio 1992) e in stato di detenzione cautelare per un provvedimento dell'autorità giudiziaria fiorentina nell'ambito dell'inchiesta sull'Autoparco di via Salomone.

Nella parte iniziale del suo esame (**u. 15.11.95, pagg. 120 e ss.**), Di Modica ha descritto con precisione la sua "carriera" criminale, a partire dal primo arresto da minorenne del 1972 (per un tentato furto, quando aveva appena 14 anni e mezzo) per concludere con l'ultimo arresto del 15 settembre 1993. Dalla descrizione delle attività delittuose commesse nell'arco di oltre 20 anni (che in questa sede si tralascia di esporre) Di Modica emerge come una persona che ha trascorso la propria vita in ambiti criminali dediti alla commissione di reati di varia specie. In particolare assumono rilevanza le ultime tre carcerazioni subite da Di Modica, la prima iniziata nel dicembre 1984, conseguente alla collaborazione di Angelo Epaminonda, e che proseguì fino al febbraio 1991 (Di Modica fu condannato alla pena di oltre 6 anni di reclusione per traffico di stupefacenti e associazione finalizzata al narcotraffico); la seconda del 30-31 maggio 1992, relativa all'omicidio Vegetti (durata pochi mesi, in quanto Di Modica fu rimesso in libertà a seguito di ordinanza del Tribunale del riesame); la terza del settembre 1993 per un provvedimento cautelare relativo all'appartenenza all'organizzazione criminale operante nell'Autoparco di via Salomone. Queste brevi indicazioni delineano gli ambiti di appartenenza criminale del Di Modica, originariamente coinvolto nell'organizzazione dei catanesi operante a Milano nella prima metà degli anni '80; quindi, reinserito nel traffico di stupefacenti nello stesso contesto criminale gravitante intorno all'Autoparco di via Salomone e coinvolto, come uomo d'azione, in fatti di sangue interessanti quell'alleanza di organizzazioni criminali operanti in Lombardia, a cui si è già accennato e che si analizzerà oltre nella motivazione.

Quanto alla collocazione criminale di Di Modica nel periodo successivo alla scarcerazione del febbraio 1991, si riportano integralmente le dichiarazioni rese dal collaboratore, che illustrano con assoluta precisione tale circostanza:

"I.R.C. - Io prima di uscire da... nel '91 non appartenevo diciamo a nessuna organizzazione, ero solo un avvicinato al gruppo Epaminonda, cioè i catanesi di Jimmy Miano. In quel gruppo c'era diciamo inserito mio cognato, Paladino Salvatore e altri gente diciamo miei amici che... erano inseriti effettivamente nel gruppo. Quando fui scarcerato diciamo, presi parte diciamo al gruppo Miano, incontrandomi con lui, diciamo, e inserendomi nel suo gruppo stesso.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi Lei si è inserito dopo la scarcerazione nel '91 nel gruppo Miano, quello che faceva capo quindi all'Autoparco

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - E quindi per effetto di questa appartenenza ha avuto poi rapporti con appartenenti ad altre organizzazioni.

I.R.C. - Logicamente, perché il Miano diciamo, quando io uscii lo trovai diciamo insieme a Coco Trovato, a Schettini... Turi Cappello e tutti questi altri gruppi diciamo che

hanno formato una specie di federazione, diciamo, gruppi diciamo autonomi però federati insieme.”

Le dichiarazioni rese da Di Modica in questo dibattimento riguardano, quindi, l’ambito di rapporti di quel contesto criminale che dallo stesso collaboratore è stato definito “una specie di federazione di gruppi, autonomi ma federati”.

Per affrontare la questione dell’attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore si richiama, innanzitutto, la genesi della scelta di collaborare; anche sul punto, il riferimento alle parole di Di Modica è molto incisivo:

“I.R.C. - Allora, io ero diciamo stato arrestato e portato a Rimini, da Rimini fui trasferito nel carcere di massima sicurezza di Ancona, da lì feci un viaggio per fare un processo a Milano, diciamo Opera, fui trasferito a Opera, dove lì diciamo mi venne a trovare il Dott. Ninni, mi contattò diciamo e mi propose di collaborare.

PUBBLICO MINISTERO - In un formale colloquio investigativo.

I.R.C. - Sì. Lì per lì diciamo gli dissi assolutamente che non ne avevo voglia, ma dopo quell'incontro diciamo cominciai a meditare; quando arrivai al carcere d'Ancona feci pervenire diciamo un messaggio al Dott. Ninni di contattare Lei, Dott. Spataro, e di venirmi a trovare perché avevo intenzione di collaborare. Cosa che poi avvenne diciamo in aprile, se non vado errato, col Dott. Ninni è venuto Lei. Abbiamo fatto un primo diciamo approccio, dopodiché sono stato trasferito al carcere di Parma. Nel carcere di Parma diciamo poi abbiamo cominciato i primi verbali.

PUBBLICO MINISTERO - Si ricorda in che periodo, in che mese?

I.R.C. - Allora, in aprile lì, a maggio a (...) (parole inintell., voci sovrapp.)

PUBBLICO MINISTERO - Nel maggio.. maggio del...

I.R.C. - Maggio del novanta...

PUBBLICO MINISTERO - ... '94.

I.R.C. - ...quattro, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Di Modica, Lei è stato ammesso formalmente allo speciale programma di protezione previsto dalla legge 82 del '91?

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Si trova in località protetta?

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Sotto protezione del personale del Servizio Centrale di Protezione?

I.R.C. - Certamente.

PUBBLICO MINISTERO - Vuol dire alla Corte in quale data Lei è stato materialmente scarcerato e ha... ha avuto il trasferimento in località protetta?

I.R.C. - Se non vado errato il 22 luglio di quest'anno... di quest'anno, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi Lei dopo un anno e qualche mese dall'inizio della sua collaborazione...

I.R.C. - Sì, circa... un anno e mezzo circa, un...

PUBBLICO MINISTERO - ...è stato posto in...

I.R.C. - Sì, in libertà.

PUBBLICO MINISTERO - Senza, come dire?, voler da parte mia scavare più a fondo di quanto non sia necessario e utile in questo processo, vuole illustrare alla Corte in breve per quali ragioni ha scelto la strada della collaborazione processuale?

I.R.C. - Ho voluto dare diciamo un taglio totale diciamo alla mia passata... esperienza criminale, e dedicarmi di più diciamo alla mia famiglia, ai miei figli, troncando direttamente, dargli un taglio netto. “

Si tratta di una motivazione ricorrente nelle dichiarazioni dei collaboratori esaminati in questo processo e, come già osservato, non v'è dubbio che i benefici previsti dalla legislazione premiale abbiano incentivato la volontà di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di recuperare un ambito di vita familiare per molti anni trascurato. Le argomentazioni esposte a proposito della posizione di Salvatore Annacondia, devono essere qui richiamate per ribadire che quello che importa nella valutazione delle dichiarazioni rese da ciascun collaboratore è la rispondenza delle stesse ai criteri di affidabilità soggettiva enunciati nella parte generale di questo paragrafo.

Sotto questo profilo il giudizio che si deve dare della collaborazione di Di Modica è incondizionatamente positivo.

In primo luogo il collaboratore ha ammesso senza reticenze le proprie responsabilità in ordine a tutti i reati contestatigli, fornendo, altresì, indicazioni su fatti delittuosi per i quali non era indagato e, in un caso (l'omicidio Vegetti), per il quale era stato scarcerato per mancanza di indizi di colpevolezza. Di Modica ha ammesso di essere responsabile di quell'omicidio come di molti altri omicidi per i quali nessun elemento a suo carico era emerso fino al momento della sua collaborazione. Non va trascurata la circostanza che la collaborazione di Di Modica è iniziata poco prima di quella di Giorgio Tocci, per cui non è prospettabile che tale scelta sia stata determinata dalla consapevolezza che Tocci potesse aver reso dichiarazioni decisive nei suoi confronti sull'unico episodio di sangue per cui fino a quel momento era indagato.

L'ampiezza e la gravità dell'ambito di responsabilità assuntesi rappresenta un indice di estrema affidabilità delle dichiarazioni accusatorie, caratterizzate da autonomia e spontaneità.

Con riferimento ad altro criterio di valutazione adottato dalla Corte, si rileva che Di Modica è dichiarante molto preciso nella definizione degli episodi nei quali fu coinvolto; ha riferito le circostanze apprese per scienza diretta, avendo partecipato ai fatti descritti, distinguendole da quelle apprese da altri. Su tutte ha comunque circostanziato le informazioni offerte, consentendo di verificare anche sotto il profilo estrinseco la veridicità delle proprie dichiarazioni.

Anche sotto il profilo della coerenza logica interna della narrazione e dell'assenza di contraddizioni il giudizio deve essere assolutamente positivo.

Non è questa la sede per rievocare nel loro complesso gli specifici episodi riferiti, ma quando si tratterà degli stessi per valutare la sussistenza di elementi adeguati di prova, emergerà che Di Modica è stato sempre fedele ad un rigore nella narrazione riscontrabile solo nei collaboratori di maggiore affidabilità.

Deve, ancora, richiamarsi la circostanza che nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, “subendo” contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza

costituisce indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Di Modica e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine, devono genericamente richiamarsi la molteplicità di riscontri esterni e oggettivi provenienti dal personale di polizia giudiziaria che svolse le indagini prima e dopo le dichiarazioni del collaboratore. Riservandosi di essere più puntuali nell'indicazione dei riscontri nella parte relativa ai singoli episodi delittuosi cui gli stessi si riferiscono, possono qui elencarsi le dichiarazioni confermate rese dai testi **Filippo Ninni (uu. 9.7.96 e 12.7.96) e Antonio Scorpaniti (u. 12.7.96)**

La molteplicità degli episodi rispetto ai quali tali riscontri sono intervenuti non consente in questa parte di fornire il quadro completo delle indicazioni di Di Modica che hanno trovato conferma in attività d'indagine (tale ambito di valutazione compete alla parte dei riscontri estrinseci, di cui si tratterà negli specifici episodi).

Assumono rilevanza in questa sede il documento n. 155 vol. 7 produzioni probatorie del pubblico ministero e il documento prodotto all'udienza del 15.11.95; si tratta dell'estratto (rubrica degli indagati, reati per cui si procede e dispositivo) dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Milano il 3.10.94 nell'ambito del procedimento 7225/94, nonché dell'estratto (rubrica e dispositivo) del decreto che dispone il giudizio del medesimo provvedimento. La rilevanza della documentazione deriva dal fatto che quel procedimento è scaturito dalle dichiarazioni di Giorgio Tocci e Luigi Di Modica, i quali hanno fornito su fatti già giudicati in questo dibattimento e su fatti ulteriori indicazioni rilevanti al punto di determinare l'inizio di un ulteriore dibattimento svolto con molti imputati in stato di detenzione cautelare. Non compete a questa Corte valutare la fondatezza delle dichiarazioni ivi rese dai citati collaboratori, ma la circostanza di fatto delineata rappresenta elemento di affidabilità complessiva delle chiamate in correità.

In definitiva, le dichiarazioni di Di Modica devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia, soprattutto, dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e ai singoli imputati.

[9]. Antonino Maccarrone, collaboratore che ha reso dichiarazioni di marginale importanza in questo processo, era collocato sotto il profilo criminale nell'organizzazione dei catanesi facente capo a Jimmy Miano e gravitante intorno all'Autoparco di via Salomone. All'inizio del suo esame (**u. 10.1.96**) Maccarrone ha descritto la propria "carriera" criminale, riferendo degli arresti subiti nel 1983 (per un furto in appartamento) nell'ottobre 1990 (per detenzione di armi) e il 17 ottobre 1992 (nell'ambito dell'inchiesta sull'Autoparco); da quest'ultima data è rimasto ininterrottamente detenuto.

I suoi rapporti con le organizzazioni criminali qui processate risalgono al 1986, quando, dopo essere stato scarcerato, chiese a suo cognato Salvatore Palladino (uno dei vertici dell'organizzazione Epaminonda, allora in carcere per scontare un ergastolo) di poter lavorare nel campo degli stupefacenti e Palladino lo indirizzò al gruppo di Pepè Flachi, dal quale il

collaboratore acquistò un solo quantitativo di stupefacente perché il prezzo praticatogli era molto elevato e superiore ad altri suoi canali di approvvigionamento. In quegli anni Maccarrone era legato al gruppo dei cursoti, anche se organicamente non vi faceva parte. Quando, il 12 giugno 1990, Gimmy Miano evase dal carcere, Maccarrone si inserì organicamente nel gruppo dei catanesi e da tale collocazione apprese le notizie sui rapporti tra il suo gruppo e quello di Cappello e Pillera (entrambi operanti all'Autoparco) e dell'alleanza che si stava instaurando con il gruppo Flachi - Trovato - Schettini.

Maccarrone ha riferito in questo dibattimento alcuni episodi delittuosi nei quali fu coinvolto personalmente o di cui venne a conoscenza per i rapporti tra il suo gruppo e quello qui giudicato; in questa parte della motivazione, più che il contenuto delle dichiarazioni, deve valutarsi l'attendibilità generale del collaboratore.

Sotto questo profilo appare rilevante riferire la genesi della collaborazione di Maccarrone, come descritta dallo stesso nel corso dell'esame dibattimentale:

"I.R.C. - ... Avevo... '94, sì, avevo intenzione di iniziare una mia collaborazione con una Procura fiorentina, in quanto aveva una inchiesta, la Procura fiorentina, riguardo all'Autoparco. Ma che però questa cosa qui mi bloccava, cioè, al momento bloccava perché pensavo ai miei familiari, di conseguenza sono stato varie volte accompagnato in Procura e senza rendere dichiarazioni me ne tornavo indietro.

P.M - La Procura di Firenze?

I.R.C. - Sì, la Procura di Firenze. Poi, successivamente, vengo trasferito nel carcere di Como, senonché inizio la mia collaborazione sia con la Procura Fiorentina sia con il dottor... Lei, presente, dottor Spataro il 7 settembre 1994, se ricordo bene.

P.M - Sì, si tratta quindi di quell'interrogatorio congiunto condotto da me e dalla collega di Firenze.

I.R.C. - Sì.

P.M - Quindi il 7 settembre '94 è la data dell'inizio della Sua collaborazione processuale?

I.R.C. - Sì.

P.M - Vuole dire alla Corte se Lei è stato formalmente ammesso al programma di protezione?

I.R.C. - Sì, sono stato ammesso al programma di protezione.

P.M - E' ancora detenuto, comunque?

I.R.C. - Sì, sono ancora detenuto.

P.M - Dunque, Maccarrone, una domanda che non è affatto di stile, non è una domanda retorica, Lei ha confessato all'Autorità Giudiziaria tutti i reati che Lei ha commesso.

I.R.C. - Sì.

P.M - Sia omicidi che reati meno gravi.

I.R.C. - Sì." (u. 10.1.96).

Ritiene la Corte che la valutazione delle dichiarazioni qui rese non possa prescindere dal considerare l'insieme dei reati confessati dal collaboratore, il quale, imputato di appartenere all'organizzazione dell'Autoparco, ha ammesso alcuni omicidi da lui personalmente commessi, oltre la sua partecipazione alla decisione di uccidere il proprio fratello Angelo. Il contenuto di tali dichiarazioni è indice di una scelta netta e irrevocabile di interrompere i

rapporti con gli ambienti criminali di appartenenza, e attribuisce alla collaborazione caratteristiche di autonomia e spontaneità significative.

Anche per Maccarrone valgono le considerazioni già esposte per molti altri collaboratori in ordine ad alcune circostanze significative per valutare l'affidabilità delle dichiarazioni; nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Maccarrone e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunniatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, le dichiarazioni di Maccarrone devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[10]. Michele Sfregola ha assunto la scelta di collaborare quando nei suoi confronti erano emersi elementi di responsabilità nell'ambito di questo procedimento derivati essenzialmente dalle dichiarazioni accusatorie di Salvatore Annacondia. Sfregola è appartenuto all'organizzazione facente capo ad Annacondia dalla fine del 1989 fino alla data del suo arresto e le sue dichiarazioni hanno riguardato l'ambito di attività di quel gruppo nei rapporti con fornitori milanesi; inoltre, Sfregola è coinvolto nel tentato omicidio di Efisio Puddu, episodio sul quale ha reso ampia confessione, fornendo particolari ulteriori rispetto a quelli già descritti da Annacondia.

Nel corso dell'udienza del **26.1.96 pag. 247**, Sfregola, come tutti i collaboratori sentiti in questo dibattimento, ha descritto il suo percorso criminale, a partire da quando divenne maggiorenne fino alle vicende delittuose commesse nell'ambito dell'organizzazione di Annacondia. In effetti, prima della fine del 1989 (periodo in cui è collocabile l'inizio dei suoi rapporti con Annacondia), il collaboratore fu coinvolto solo in reati bagattellari (alcuni tentati furti) e in un reato militare commesso durante il servizio di leva. Sfregola è di origine pugliese e in quella regione visse fino al 1986 quando, a seguito del matrimonio, si trasferì a Milano. Alla fine del 1989, dopo essersi separato dalla moglie, tornò in Puglia e attivò i rapporti con Annacondia. L'inizio della collaborazione con quest'ultimo fu abbastanza casuale, perché Sfregola incontrò a Trani Di Chiano e Regano (conosciuti dall'epoca dei furti di autovetture commessi nei primi anni '80), i quali gli chiesero se voleva lavorare con loro; fu presentato ad Annacondia e assunse gli stessi compiti già svolti da Di Chiano e Regano. Sfregola ha dichiarato che, quando accettò l'offerta di questi ultimi, non sapeva chi fosse Annacondia (anche se, ha soggiunto che ciò potrebbe sembrare inverosimile, considerata la notorietà assunta dallo stesso nel territorio del tranese); si rese subito conto che l'attività del gruppo consisteva essenzialmente nello spaccio di sostanze stupefacenti. Annacondia gli sembrò subito una persona molto decisa, anche perché parallelamente al traffico di

stupefacenti, questi commise anche omicidi (della cui realizzazione ha specificamente riferito anche in questo dibattimento).

Tra la fine del 1989 e il 1 ottobre 1991 data dell'arresto di Sfregola nell'ambito dell'inchiesta nella quale venne arrestato anche Annacondia, il collaboratore operò continuativamente nell'organizzazione tranese, svolgendo il ruolo di corriere dello stupefacente tra Milano e Trani e partecipando anche a molti fatti di sangue nell'interesse dello stesso Annacondia, tra i quali il tentato omicidio di Efisio Puddu.

Questo inquadramento delle attività di Sfregola è sufficiente ai fini che qui interessano, rendendo con chiarezza il ruolo subordinato del collaboratore nell'ambito dell'organizzazione Annacondia.

La figura di Sfregola mantiene una sorta di rapporto di subordinazione con il proprio capo anche nella scelta di collaborare. E' interessante richiamare letteralmente le ragioni esposte dal collaboratore per giustificare la decisione assunta:

“PUBBLICO MINISTERO - Lei ha confessato tutti i reati da Lei commessi, compresi questi omicidi, all'Autorità Giudiziaria?

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Può specificare dinanzi a quale Autorità Giudiziaria la Sua collaborazione si è concretizzata, oltre che, ovviamente, nella parte che mi riguarda, dinanzi alla Procura di Milano?

I.R.C. - Eh, io... Non lo so, mi arrestarono e non... come si dice, non...

PUBBLICO MINISTERO - Negò, all'inizio?

I.R.C. - Negai. Negammo tutti. Poi vidi che Annacondia cominciò a fare il collaboratore. Automaticamente sono stato costretto, perché mi trovavo implicato a destra e a sinistra, e ho cominciato a collaborare.

PUBBLICO MINISTERO - A collaborare anche Lei. “ (u. 26.1.96, pag. 247).

In questo caso nessuna ragione specifica è stata addotta dal collaboratore per giustificare la propria scelta, in quanto lo stesso ha dichiarato di aver seguito il destino di Annacondia, sia nella scelta di dedicarsi ad attività delittuose, sia in quella di recidere i rapporti con la criminalità (ed è significativo che anche Di Donato ha espressamente affermato che le vicende della sua vita, dal 1986 in avanti, erano state tutte “decise” da Annacondia, nella scelta di riprendere l'attività di spaccio di stupefacenti e in quella di collaborare con l'autorità giudiziaria).

Sotto il profilo soggettivo non appaiono necessarie ulteriori indicazioni per valutare la credibilità di Sfregola, apparendo chiari i suoi rapporti con gli ambiti criminali oggetto delle dichiarazioni accusatorie, le attività dallo stesso compiute in quegli ambiti, le informazioni che apprese in conseguenza dell'attività delittuosa. E' interessante notare che la gran parte delle dichiarazioni di Sfregola riguardano informazioni apprese direttamente per la sua partecipazione ai fatti descritti; questa circostanza deriva proprio dal ruolo che il collaboratore aveva assunto nel gruppo Annacondia, di gestione materiale del trasporto dello stupefacente e non di rapporti con i membri delle organizzazioni criminali da cui si approvvigionava. Se Annacondia ha potuto riferire molte informazioni apprese dai vertici dei gruppi Paviglianiti, Flachi-Trovato-Schettini, Rizzi e Di Giovine (con i quali intratteneva rapporti “diplomatici”), Sfregola era del tutto estraneo a quel tipo di attività.

Sotto il profilo che qui interessa, le dichiarazioni di Sfregola assumono maggiore attendibilità intrinseca perché tutte apprese direttamente dal collaboratore.

Nel valutare tali dichiarazioni deve, innanzitutto, osservarsi l'estrema precisione delle indicazioni fornite da Sfregola, che al dibattimento ha esposto in modo lineare i fatti a lui conosciuti, i personaggi coinvolti, le modalità delle condotte a ciascuno riferibile; ha, in definitiva, fornito quei particolari necessari per poter attuare una verifica specifica della chiamata in correità.

Nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande delle parti, secondo lo stile sopra descritto e senza "subire" contestazioni rilevanti rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari; tale circostanza è positivamente significativa ai fini del giudizio di attendibilità, perché la costanza e reiterazione delle accuse fatta a distanza di qualche anno in termini corrispondenti rispetto a quelle rese al pubblico ministero, è sintomo di genuinità della dichiarazione.

Anche con riferimento a Sfregola alcuni imputati e difensori hanno contestato la scarsa autonomia della sua scelta di collaborazione, prospettando "l'appiattimento" della sua narrazione dei fatti con quella di Annacondia, e qualche difensore ha anche riferito analoga valutazione critica rispetto alle dichiarazioni rese da Di Donato, sostenendo, in verità poco plausibilmente, che "l'appiattimento" da parte di Sfregola sarebbe avvenuto anche sulla narrazione di quest'ultimo collaboratore, senza considerare che Di Donato iniziò la sua collaborazione alcuni mesi dopo Sfregola, per cui non è prospettabile un adeguamento di quest'ultimo rispetto al primo.

Si è già trattato di tale questione nel § relativo a Michele Di Donato, esponendo le ragioni per cui la critica mossa da quei difensori contrasta con il contenuto delle rispettive dichiarazioni. Con riguardo alle dichiarazioni di Sfregola può aggiungersi che le stesse appaiono certamente confermate, nel nucleo essenziale degli episodi riferiti, di quelle di Annacondia, ma contengono l'indicazione di molte circostanze ulteriori che quest'ultimo collaboratore non ha riferito perché conosciute solo a Sfregola, oltre a indicazioni non coincidenti con quelle di Annacondia, anche se su circostanze marginali non incidenti sulla struttura dei fatti descritti. Per concludere su questo aspetto, va osservato che dinanzi a collaborazioni provenienti da persone che erano appartenute ad un medesimo sodalizio criminale, le dichiarazioni da costoro rese non possono non avere rilevanti circostanze comuni, atteso che gli episodi descritti da ciascuno sono gli stessi; ciò non inficia il carattere di autonomia delle stesse dichiarazioni, soprattutto in presenza di significative differenze nella narrazione su particolari non incidenti sul nucleo essenziale del fatto.

Alcuni testimoni hanno riferito al dibattimento gli accertamenti compiuti a seguito delle dichiarazioni di Sfregola, in parte coincidenti con quelli relativi alla collaborazione di Annacondia. Nella trattazione degli specifici episodi riferiti dal collaboratore si analizzeranno i riscontri specifici tratti dalle indagini di polizia giudiziaria; in questa sede si richiamano genericamente le dichiarazioni rese dai testi **Guido Marino (u. 12.4.94 e 8.7.96)**, **Luigi Avallone (u. 26.6.96)**, **Vincenzo Cirillo (u. 8.7.96)**, **Corrado Crivello (u. 8.7.96)**, **Davide Locano (u. 8.7.96)** e **Gaetano Fallacara (u. 11.7.96)** sull'individuazione di molti personaggi indicati dal collaboratore come coinvolti nelle attività delittuose riferite, sugli episodi specifici in cui la presenza di Sfregola risultava da accertamenti o registri alberghieri o liste di volo (ci si riferisce al controllo avvenuto a Milano il 4.6.91 da parte della polizia di Sfregola, Di

Benedetto e Grande, alla presenza presso alcuni alberghi di Milano, il Piccadilly e il Cervo, a pedinamenti di Sfregola e Di Donato in occasione di viaggi a Cermenate).

Per le ragioni esposte, il grado di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Sfregola è molto elevato, essendosi le stesse caratterizzate per autonomia, costanza e reiterazione, precisione e coerenza logica interna; tale giudizio non esimerà la Corte dal valutare, episodio per episodio, imputato per imputato, la sussistenza di specifiche ragioni di inaffidabilità di alcune di tali dichiarazioni e dei riscontri esterni ed obiettivi riferibili a ciascun fatto.

[11]. Giorgio Tocci ha iniziato la propria collaborazione con l'autorità giudiziaria milanese il 7.6.94, quando era detenuto in custodia cautelare nell'ambito del procedimento n. 12602/92, per i reati originariamente contestati dinanzi a questa Corte (esame dell'imputato **all'udienza del 9.11.95, pag. 4**). Tocci è una figura criminale particolare nell'ambito di questo processo, non tanto perché quando era poliziotto fu coinvolto in attività delittuose da parte della criminalità organizzata che all'epoca operava nel milanese (circostanza ricorrente anche in questo processo), quanto perché dopo quella vicenda divenne organico a quell'ambito criminale, tanto da assumere ruoli di vertice nell'organizzazione Flachi - Trovato - Schettini.

E' interessante riportare integralmente l'autopresentazione di Tocci dinanzi a questa Corte, per cogliere il suo "percorso di vita":

"I. - Sono entrato in Polizia nel '77/78, fine '77 comunque, e sono uscito il 20 febbraio dell'85 allorché fui arrestato per un... mi contestavano dei reati di corruzione ed altro, stupefacenti e... stupefacenti. E... nel procedimento contro Epaminonda ed altri. Ero in servizio, ero... ero in servizio. Fui arrestato in servizio.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi Lei è rimasto in Polizia dal '77/78 fino a questa data dell'arresto 20 febbraio '85.

I. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ha prestato servizio come poliziotto sempre a Milano?

I. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Prima di entrare in Polizia, di prestare servizio a Milano dal '77/78 Lei dove ha vissuto? Ha vissuto a Milano in precedenza o viveva in Italia Meridionale? Lei è originario della provincia di Taranto, vero? San Giorgio Jonico?

I. - Sì, sono originario della provincia di Taranto, ho vissuto a Taranto.

PUBBLICO MINISTERO - Fino a quando ha vissuto a Taranto?

I. - Fino al momento in cui sono partito per arruolarmi in Polizia.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. Quindi, in pratica, Lei si è trasferito nell'area milanese del Nord quando è entrato in Polizia.

I. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Dunque, adesso cerchiamo di ricostruire tutti i periodi di detenzione che ha subito nella sua vita, unitamente alle ragioni per cui è stato arrestato. Lei ha accennato a un arresto del 20 aprile '85 nell'ambito del procedimento contro Epaminonda Angelo. Le chiedo: questo è stato il primo arresto della sua vita?

I. - 20 febbraio '85 è stato il primo arresto della mia vita.

PUBBLICO MINISTERO - Il primo arresto della sua vita.

I. - Sono...

PUBBLICO MINISTERO - Vuol... vuol brevemente dire alla Corte, Lei ha accennato a corruzione e fatti di stupefacenti, vuol dire brevemente alla Corte qual era l'oggetto dell'accusa? Cioè perché, da chi venne accusato e quale fu l'esito del processo.

I. - Venni accusato da Epaminonda perché durante la sua detenzione in una caserma di Polizia, ancor prima che lui collaborasse, prestavo servizio di vigilanza, e introdussi una (...) (parole inintell.) e gli portai dello stupefacente e poi... portavo dei messaggi da parte di Epaminonda ad esponenti della malavita o comunque a lui collegati che erano fuori. Per questi fatti, da qui comunque l'accusa di corruzione, da qui anche quella di stupefacenti perché portai della cocaina. Fui arrestato 20..." (u. 9.11.95, pag.4).

Dopo quell'episodio, che avrebbe potuto rimanere marginale nella vita di Tocci, questi si inserì organicamente nei sodalizi criminali del sud - Italia e del milanese; si riportano ancora le indicazioni direttamente fornite dal collaboratore alla medesima udienza:

"I. - Il secondo arresto sono stato arrestato verso la metà dell'88, in... allora, per due pistole, una 7.65 e un 357 trovate in casa in una perquisizione e con... e tra l'altro fermato anche per un'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di autovetture rubate. Fui prosciolto per quel (...) (parole inintell.) non so il termine tecnico, comunque fui prosciolto dal fermo, fui assolto dal fermo. Non fu convalidato. Fui rinviato a giudizio per le armi e conda... e processato per direttissima, al nono decimo giorno fui processato, ebbi... riportai una condanna a un anno e sette mese o un anno e nove mesi, di reclusione con la sospensione pena e quindi uscii.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, in pratica ha fatto il giudizio con rito direttissimo e in dieci giorni Lei ottenne la scarcerazione.

I. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Questa pena di un anno e otto, sette mesi come ha detto, è una pena che poi ha scontato?

I. - No, non ho mai scontato.

PUBBLICO MINISTERO - Non le è mai arrivato l'ordine...

I. - No.

PUBBLICO MINISTERO - di carcerazione per questa pena.

I. - No.

PUBBLICO MINISTERO - No. Quindi secondo arresto metà dell'88 quindi cos'era il giugno dell'88?

I. - E... metà '88, giugno '88...

PUBBLICO MINISTERO - Va beh. Quindi...

I. - ...sì, giugno credo giugno '88.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi a poco più di tre anni dal precedente arresto.

I. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ed è il secondo. Il successivo arresto?

I. - Il successivo è l'ultimo, il 31 maggio del '92...

PUBBLICO MINISTERO - Non subì prima un agguato a Taranto a seguito del quale fu arrestato?

I. - Sì, quattro mesi di detenzione.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, non ne abbiamo parlato (...) (parole inintell., voci sovrapp.)

I. - In ospedale. Eh.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, parliamo di... quindi il terzo arresto.

I. - Il terzo arresto fu... dopo a Taranto io il 29 di dicembre o il 30 dicembre, la notte tra il 29 e il 30 dicembre dell'89 subii un agguato."

Per concludere l'illustrazione delle vicende criminali del collaboratore deve riferirsi in termini generali che l'agguato di Taranto era collegato alla guerra in atto tra il gruppo Modeo e il gruppo De Vitis, nel cui ambito Tocci non era schierato, limitandosi egli a svolgere in quella zona attività illecite nel campo degli stupefacenti, senza prendere parte al conflitto che contrapponeva i due gruppi. Nel corso della descrizione dell'episodio il collaboratore ha indicato alcuni motivi che determinarono quell'agguato, sicuramente proveniente dal gruppo Modeo e ricollegabile, a suo dire, all'atteggiamento tenuto negli anni precedenti e di cui in questa sede non interessa trattare.

Dopo 4 mesi di detenzione (quindi, intorno all'aprile 1990), Tocci si trasferì a Milano, dove iniziarono i rapporti con molti imputati di questo processo. Dopo i primi contatti con i vertici del gruppo *Flachi-Trovato- Schettini*, Tocci fu immediatamente coinvolto nell'omicidio Monticelli (dell'ottobre 1990) e da allora si inserì organicamente nell'associazione, a capo del gruppo operante nella zona di Cusano Milanino e Cinisello.

Così definito il quadro generale delle attività criminali di Tocci, si affrontano le sue dichiarazioni sotto profilo dell'attendibilità intrinseca. Il collaboratore ha reso al dibattimento una confessione piena dei reati contestatigli, ammettendo le proprie responsabilità e il proprio ruolo di vertice in ordine ai traffici di stupefacenti gestiti con il suo gruppo, ai rapporti con l'organizzazione a cui era affiliato, alla partecipazione a numerosi omicidi, solo una parte dei quali contestati in questo processo. L'atteggiamento processuale di Tocci è apparso alla Corte privo di qualsiasi reticenza soprattutto nell'ascrivere a sé le responsabilità dirette per i fatti commessi; ma il giudizio di piena affidabilità non è determinato solo da un'impressione di questo giudice (circostanza che nella fase della decisione non può assumere rilievo probatorio), ma è fondato sulla valutazione dei criteri generali illustrati nel § 1.

Quanto alla genesi della scelta di collaborazione, si richiamano testualmente le dichiarazioni di Tocci (**u. 9.11.95, pag. 24**), rilevando che anche per lui non può ignorarsi l'interesse processuale, istituzionalmente previsto dalla normativa premiale sui collaboratori, ad assumere tale atteggiamento.

"PUBBLICO MINISTERO - Vuol ricordare alla Corte, prima di scendere più in dettaglio su alcune domande concernenti le sue passate vicende criminali, quando e come ha iniziato a collaborare processualmente con la Procura della Repubblica di Milano.

I. - Scusi, non ho capito bene...

PUBBLICO MINISTERO - Quando ha iniziato a collaborare con la Procura della Repubblica di Milano.

I. - Il 7 giugno del '94.

PUBBLICO MINISTERO - Vuole in breve riassumere come si è indotto alla scelta di collaborazione?

I. - Era già da qualche mese che pensavo di collaborare, di iniziare a collaborare. Davanti a me non vedevo un futuro...

PUBBLICO MINISTERO - La prego, scusi Tocci, ai fini della registrazione la prego di parlare piano scandendo bene le parole, perché serve poi ai fini della registrazione.

I. - Era già da qualche mese che pensavo di collaborare, di iniziare a collaborare, davanti a me non vedevo nessun futuro; per la verità inizialmente è stata anche una scelta di opportunità perché... era previsto per i collaboratori che poi si potesse uscire dal carcere, quindi rifarsi una vita. Uscire anche da quella logica criminale mafiosa a cui ero assoggettato. Poi ho avuto un colloquio investigativo che è stato determinante, col Dott. Ninni, che è stato il mio primo comandante... io ero un appartenente alla Polizia di Stato e lui era il mio primo comandante, quindi c'è un rapporto di stima, di fiducia. Poi durante la collaborazione ho maturato la piena convinzione, per venirne fuori da quella logica, per avvicinarmi alla mia famiglia... ai miei figli.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi Lei rammenta che il primo verbale delle sue dichiarazioni è del 7 giugno del '94.

I. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi dopo un periodo in cui aveva meditato se collaborare o meno.

I. - Sì."

Premesso ciò la valutazione dell'affidabilità della chiamata in correità va operata sulla base di altri criteri; in proposito si richiamano, anche con riferimento a Tocci, le osservazioni espresse nel § relativo a Salvatore Annacondia, precisando che necessariamente la scelta collaborativa è determinata dalla volontà di uscire dal circuito criminale, ancorché tale decisione sia supportata dai benefici che lo Stato riconosce a chi intenda operare tale scelta.

Quindi, sotto il profilo dell'interesse alla collaborazione, oltre a richiamarsi la spinta determinata dal riconoscimento delle attenuanti che tale scelta comporta, devono indicarsi le ragioni personali specifiche del collaboratore

Gli altri criteri enunciati nella parte generale sulla chiamata in correità vanno valutati in termini di incondizionata positività.

Tocci ha reso dichiarazioni circostanziate e precise su tutti gli episodi delittuosi descritti, riferendoli con una logica interna coerente e priva di contraddizioni. E' impossibile in questa parte generale richiamare tutti gli episodi oggetto delle dichiarazioni del collaboratore, mentre deve sottolinearsi come costui abbia assunto un atteggiamento di rispettosa definizione dei ruoli assunti da ciascun imputato nelle vicende narrate, sia aggravando la posizione processuale di alcuni imputati (che fino ad allora emergevano con ruoli marginali), sia, soprattutto, ridimensionando le responsabilità di persone appartenenti al proprio ambito criminale (si pensi alla posizione di Benito Zappalà, Francesco Maccherone, lo stesso Cosimo De Pierro). Si tratta di una modalità di collaborazione che dimostra la piena autonomia della scelta compiuta, differenziandosi il racconto dei fatti da quello descritto da precedenti collaboratori.

Questa diversità emerge soprattutto rispetto alle dichiarazioni di Sonia Davalle e Fabrizio De Ponti, i quali hanno riferito circostanze apprese da una prospettiva marginale del contesto associativo e quindi in qualche modo viziata nella definizione precisa dei ruoli ascrivibili a ciascun membro del gruppo. Ciò non significa che le dichiarazioni di tali

collaboratori non siano affidabili (come si verificherà nella relativa scheda), ma chiarisce piuttosto le possibili divergenze tra descrizioni riferite da prospettive diverse.

La scelta di Tocci, come detto non determinata da episodi specifici, può essere definita spontanea nella misura in cui è ricollegata alla volontà di recidere i legami con il mondo criminale di appartenenza e tale carattere è confermato dalla mancanza di atteggiamenti auto o etero difensivi rispetto a determinati episodi criminosi.

L'unica vicenda che sfugge a tale valutazione riguarda l'omicidio di Salvatore De Vitis, in relazione al quale Tocci ha per qualche mese escluso la propria responsabilità. Di tale vicenda si tratterà nella parte specifica della motivazione, ma in questa sede è indispensabile anticipare come l'atteggiamento del collaboratore appaia, sotto il profilo umano, del tutto comprensibile e non infici in alcun modo la valutazione di affidabilità delle dichiarazioni rese. Invero, Tocci ha comunque confessato al dibattimento la propria partecipazione alla decisione di uccidere De Vitis; tale partecipazione si svolse in termini particolari rispetto al ruolo che normalmente il collaboratore assunse nei fatti di sangue in cui fu coinvolto, considerato che a lui fu richiesto una sorta di assenso all'eliminazione dell'amico. E' anche vero che nei primi interrogatori resi nelle indagini preliminari al pubblico ministero, Tocci aveva escluso anche tale ruolo e solo dopo alcuni mesi di collaborazione decise di svelare anche quell'unico elemento di reticenza contenuto, a suo dire, nella sua collaborazione. Le ragioni addotte dal collaboratore a giustificazione di tale atteggiamento appaiono alla Corte pienamente comprensibili; è opportuno riportare integralmente la descrizione compiuta da Tocci di quel momento:

“Perché Tocci non aveva ammesso nei primi due interrogatori la sua partecipazione, sia pure come assenso dato, all'omicidio di Salvatore De Vitis?

(Breve silenzio)

I. - Dopo... intanto c'era un rapporto, inizialmente non lo avrei mai ammesso l'omicidio De Vitis perché... perché con De Vitis ero amico di famiglia, ho già detto che io andavo a dormire a casa di De Vitis e dove De Vitis dormiva a casa mia, era un rapporto... che andava al di là dell'immaginabile, non è quantificabile, non riuscirei neanche a spiegarlo. Era un rapporto, cioè per me, nonostante egli fosse, va beh... era duro ammettere un omicidio del genere, ma era duro ammettere un omicidio del genere perché... intanto non ave... non avevo mai trovato il coraggio di dirlo a mia moglie e perché era particolarmente legata alla sua famiglia e ai suoi figli come lui ai miei, anche se non sono miei, e... non trovavo il coraggio per dirglielo non... non conoscevo quale potesse essere stata poi la reazione. Tante volte mi ha chiesto, tantissime volte mi ha chiesto...

PUBBLICO MINISTERO - Chi?

I. - ...mia moglie, se era possibile che io non conoscessi che cosa si veniva profilando per Salvatore De Vitis, chi avesse fatto... solo che ho sempre negato, ma era dura anche negare e... diventata più duro negare. Diventava anche più duro negare di fronte a gente che purtroppo io ho diviso tante ore, chi mi ha interrogato, chi mi ha gestito, dove si crea un contatto umano...

(Breve silenzio)

I. - E allora capivo anche che era difficile che si potesse scoprire, secondo me, che un giorno qualcuno parlasse, ma anche perché quando io ho dato l'assenso eravamo in pochi, quindi non... non credo che... Coco, Schettini e non ricordo chi dei Sarlo. Certo è stato

determinante, perché qualora io non l'avessi dato, lo ripeto, credo che sarebbe stato quasi impossibile quell'omicidio, ma comunque molto difficile, difficilissimo, per ovvie ragioni. Mi sentivo... mi sentivo... mi sentivo anche sporco anche davanti a chi avevo vicino tutti i giorni, gente che ha rischiato la vita con me e... qui mi riferisco a persone della CRIMINALPOL e anche al magistrato che mi ha interrogato per tanti mesi... Lei ricorderà anche che io non sono nato malavitoso, ero un agente di polizia e poi è successo quello che è successo... (...) (N.d.t. L'imputato parla con voce commossa). Poi, e quindi mi stavo arrovellando da diversi mesi, di dire quello che era a mia conoscenza, era dura però farglielo spiegare... cioè diciamo che è durato forse più del dovuto perché secondo me era anche un ostacolo insormontabile spiegarlo, non è facile spiegarlo chi era, ma almeno in questo caso io non trovo le parole. Si possono interpretare ma non... e comunque nel processo... nel corso del dibattimento diciamo che è stato un atto... un momento decisivo per me. Nel corso del dibattimento, a Lecce, dove io sono andato a testimoniare contro Coco ed altri per l'omicidio Placentino, sono stato sentito, dal... sono stato sentito come teste, credo come teste. Ad un certo punto per qualcosa di banalissimo, ma molto banale, penso per una affermazione che forse io... io ho detto che avevo letto dalle carte processuali, si è aperta una contesa tra me e l'avvocato, ma non più di tanto, tra me e l'avvocato Mandalari...

PUBBLICO MINISTERO - Chi l'avvocato? Quale avvocato?

I. - L'avv... l'avvocato Mandalari.

PUBBLICO MINISTERO - Che difendeva chi?

I. - Che difendeva Coco e con delle affermazioni strane, nel senso che... cioè io poi ho cercato poi di spiegare che intendevo dire carte processuali, intendevo dire l'ordinanza di custodia cautelare, volevo dire questo qua. E... niente continuava... ha fatto delle allusioni al Pubblico Ministero che mi ha interrogato, nel senso che... e allora io gli ho spiegato, credo di avergli detto guardi che sono stato io, io ci credo che il Pubblico Ministero scriva, ma io racconto i fatti e se io faccio un'affermazione sbagliata semmai la chiarisco, non mi si dica... cioè, bene o male è stato questo. Comunque è intervenuto il Pubblico Ministero, è intervenuto il Pubblico Ministero che ha zittito l'avvocato, non ha fatto altre domande, si è seduto e... Cioè, ho visto gente che in quel momento perorava la mia causa, difendeva anche se io non avessi detto nulla di particolare, cioè quel Pubblico Ministero... Uno ci si ricorda delle persone che ti stanno vicino, allora non si poteva più tacere, si doveva... dovevo dire questo a... al Pubblico Ministero e nonostante io fossi stato assolto per quel... cioè proscioltto per quel reato ed era giusto che glielo dicessi a mia moglie ed era giusto che io potessi guardare... cioè io ho fatto questo poi... sarà chi sarà a condannarmi.” (u. 10.11.95, ult. pag.).

Chiarito anche questo aspetto della collaborazione di Tocci, può, ancora, richiamarsi la circostanza che nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, “subendo” contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Tocci e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione di un intento calunniatore del collaboratore nei confronti

dei chiamati (l'unico imputato che ha avanzato tale tesi difensiva è stato Maiorano, della cui posizione si tratterà in altra parte di motivazione).

Infine, devono genericamente richiamarsi la molteplicità di riscontri esterni e oggettivi provenienti dal personale di polizia giudiziaria che svolse le indagini prima e dopo le dichiarazioni del collaboratore. Riservandosi di essere più puntuali nell'indicazione dei riscontri nella parte relativa ai singoli episodi delittuosi cui gli stessi si riferiscono, possono qui elencarsi le dichiarazioni confermate rese dai testi **Leonzio Ferretti (u. 1.6.95), Luca Vicenzi (u. 1.6.95), Alberto Tenisci, Alberina De Pierro, Emanuele Mazzoni (tutti all'udienza del 2.6.95), Filippo Ninni (uu. 9.7.96 e 12.7.96), Paolo Fabiano (u.11.7.96).**

La molteplicità degli episodi rispetto ai quali tali riscontri sono intervenuti non consente in questa parte di motivazione di fornire il quadro completo delle indicazioni di Tocci che hanno trovato conferma in attività d'indagine; tale ambito di valutazione compete alla parte dei riscontri estrinseci, di cui si tratterà negli specifici episodi.

Assumono rilevanza in questa sede il documento n. 155 vol. 7 produzioni probatorie del pubblico ministero e il documento prodotto all'udienza del 15.11.95; si tratta dell'estratto (rubrica degli indagati, reati per cui si procede e dispositivo) dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Milano il 3.10.94 nell'ambito del procedimento 7225/94, nonché dell'estratto (rubrica e dispositivo) del decreto che dispone il giudizio del medesimo provvedimento. La rilevanza della documentazione deriva dal fatto che quel procedimento è scaturito dalle dichiarazioni di Giorgio Tocci e Luigi Di Modica, i quali hanno fornito su fatti già giudicati in questo dibattimento e su fatti ulteriori, indicazioni rilevanti al punto di determinare l'inizio di un nuovo dibattimento svolto con molti imputati in stato di detenzione cautelare. Non compete a questa Corte valutare la fondatezza delle dichiarazioni ivi rese dai citati collaboratori, ma la circostanza di fatto delineata rappresenta elemento di affidabilità complessiva delle chiamate in correità.

In definitiva, le dichiarazioni di Tocci devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia, soprattutto, dei riscontri esterni alle stesse, con riferimento agli specifici episodi narrati e ai singoli imputati.

[12]. Renato Unione può essere collocato in quel gruppo di collaboratori che assunsero tale decisione prima dell'inizio del dibattimento, quando a loro carico era stato emesso il provvedimento cautelare relativo ai fatti di questo processo e, quindi, quando costoro erano colpiti da gravi indizi di reità in ordine a tali fatti; in particolare Unione è stato arrestato nel novembre 1993 (dopo 5 mesi di latitanza dall'emissione del provvedimento cautelare nei confronti di altri coimputati) e iniziò la collaborazione il 10 novembre 1994 (si vedano le indicazioni rese all'esame del **17.11.95, pag. 117).**

Unione era personaggio inserito da molti anni negli ambiti criminali dediti al traffico di stupefacenti, essendo stato arrestato già nel 1985 per partecipazione all'associazione per delinquere facente capo ad Angelo Epaminonda e condannato nel processo originato dalle dichiarazioni confessorie di quest'ultimo. Nel descrivere la propria "carriera criminale" il collaboratore ha esposto senza reticenze il suo passato, dal primo arresto per rissa, quando ancora era minorenne, a quello del 1983 per favoreggiamento (in occasione dell'agguato subito mentre era in compagnia di Ernesto Doni), a quello del 1985 (relativo all'attività di spaccio gestita nell'ambito dell'organizzazione di Epaminonda, in concorso con Luciano Sarlo e Domenico Vinci), all'ultimo del 1993. Unione ha confessato di aver svolto sempre

attività delittuose, soprattutto nel campo degli stupefacenti, anche durante gli intervalli tra i periodi di detenzione. Si può dire che il collaboratore, durante i suoi percorsi criminali, è stato sempre legato ai fratelli Sarlo, se si considera che la prima attività di spaccio era gestita per conto di Mario Sarlo e in concorso con Luciano e che, anche dopo la scarcerazione del 1991, pur operando autonomamente in società con Ernesto Doni, Unione fu sempre legato al gruppo Sarlo e, quindi, all'organizzazione Flachi - Trovato - Schettini.

Queste brevi indicazioni sulla collocazione criminale del collaboratore sono sufficienti in questa parte della motivazione per valutare le sue conoscenze sui fatti del processo e l'affidabilità delle dichiarazioni rese, dovendosi trattare il merito di tali dichiarazioni nella parte di motivazione relativa agli specifici episodi delittuosi.

Quanto alla genesi della scelta di collaborazione, anche per Unione è significativo riportare testualmente la parte dell'esame in cui ha spiegato le ragioni della sua decisione, perché in questo caso la sinteticità delle sue parole esprime l'unico aspetto che diventa rilevante nella valutazione della Corte, cioè il recidere i legami con gli ambienti criminali a cui si era appartenuto:

“PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Vorrei che spiegasse alla Corte quando ha iniziato a collaborare processualmente, che sintetizzasse anche le ragioni di questa sua scelta.

I. - Sì. Ho iniziato a collaborare il 10 novembre del '94 e praticamente ero sei mesi prima di iniziare collaborare ero lì per lì per farlo, ero un po' indeciso. Poi praticamente sono stato un po' sfruttato da 'ste persone che ero appunto legato e dopodiché ho deciso di dare un taglio netto alla... a 'sta vita e cambiare totalmente la mia vita.” (u. 17.11.95, pag. 117).

Nella verifica dei criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca del dichiarante deve, innanzitutto, rilevarsi l'autonomia e la spontaneità (sempre considerati gli interessi istituzionalmente riconosciuti ai collaboratori dalla legislazione premiale) della chiamata in correità di Unione. Questi ha confessato non solo i reati contestatigli in questo processo, ma molti altri fatti delittuosi rispetto ai quali nessun indizio era emerso a suo carico. In particolare, Unione si è dichiarato responsabile di alcuni omicidi risalenti ai primi anni '80 (Girolamo Interdonato e Angelo Barone), oltre che della partecipazione all'omicidio dei due turchi avvenuto nell'abitazione di Domenico Vinci (in relazione al quale il coinvolgimento di Unione era stato già indicato dai collaboratori Tocci e Di Modica).

L'autonomia della collaborazione di Unione si coglie anche nella collocazione di quest'ultimo nell'ambito del gruppo facente capo a Tocci e a Mario Sarlo, perché se è vero che vi era un legame tra tutti costoro e il collaboratore, quest'ultimo operava in un ambito distinto dal gruppo, gestendo per proprio conto in società con Doni un traffico di stupefacenti e di armi tra la Lombardia e il Veneto; per questa ragione il contributo fornito dal dichiarante è specifico rispetto ad alcuni episodi che non coinvolsero Tocci (di cui questi non era, dunque, a conoscenza), nonché rispetto alla composizione del gruppo Sarlo (con cui Tocci, per un lungo periodo non ebbe rapporti intensi). A solo titolo di esempio (ma nell'affrontare gli specifici capi d'imputazione gli esempi si moltiplicheranno) si indicano la cessione di ingenti quantitativi di stupefacente da Doni e Unione a Camerino (nella primavera del 1992, come descritti al capo 171 dell'imputazione), nonché la partita di armi diretta all'organizzazione

Flachi - Trovato - Schettini e consegnate allo stesso Schettini e a Camerino (tra la primavera e il giugno 1992, come descritti al capo 174 dell'imputazione).

Il contenuto delle dichiarazioni di Unione consente, quindi, di esprimere un giudizio di piena affidabilità sotto il profilo dell'autonomia e della spontaneità.

Tali indicazioni sono, altresì, precise e coerenti nella loro logica interna e nel contesto delle descrizioni offerte dagli altri collaboratori. La gran parte degli episodi riferiti erano conosciuti direttamente dal collaboratore per avervi partecipato personalmente, mentre quando le circostanze erano state apprese da altri soggetti, tale indicazione è stata puntualmente fornita alla Corte.

Anche con riferimento ai chiamati in correità va osservato che non è emerso alcun elemento che possa far dubitare della genuinità delle dichiarazioni accusatorie, perché rarissime sono state le contestazioni, sotto questo profilo, della veridicità delle dichiarazioni rese, non essendosi prospettate ragioni di contrasto tra chiamante e chiamati tali da legittimare una falsa accusa del primo nei confronti dei secondi. Sotto altro profilo non risulta che il collaboratore sia stato reticente rispetto a fatti di cui era personalmente responsabile (si è anzi visto come abbia fornito le prime indicazioni su omicidi da lui stesso realizzati) ovvero rispetto a persone non coinvolte nelle sue dichiarazioni. Va valorizzata, in questo senso, l'intervenuta collaborazione dei tre fratelli Sarlo, cioè degli imputati che operarono a più stretto contatto con Unione; orbene, i fratelli Sarlo hanno confermato tutte le indicazioni fornite da quest'ultimo, senza evidenziare profili sui quali costui era stato reticente.

Deve, ancora, richiamarsi la circostanza che nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Infine, devono genericamente richiamarsi la molteplicità di riscontri esterni e oggettivi provenienti dal personale di polizia giudiziaria che svolse le indagini prima e dopo le dichiarazioni del collaboratore. Riservandosi di essere più puntuali nell'indicazione dei riscontri nella parte relativa ai singoli episodi delittuosi cui gli stessi si riferiscono, possono qui richiamarsi le dichiarazioni confermate rese dal teste **Filippo Ninni (uu. 9.7.96 e 12.7.96)**.

Assumono rilevanza in questa sede il documento n. 155 vol. 7 produzioni probatorie del pubblico ministero e il documento prodotto all'udienza del 15.11.95; si tratta dell'estratto (rubrica degli indagati, reati per cui si procede e dispositivo) dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Milano il 3.10.94 nell'ambito del procedimento 7225/94, nonché dell'estratto (rubrica e dispositivo) del decreto che dispone il giudizio del medesimo provvedimento. La rilevanza della documentazione deriva dal fatto che quel procedimento è scaturito dalle dichiarazioni di Giorgio Tocci e Luigi Di Modica, ma anche il contributo fornito da Unione è stato di un certo significato nella seconda fase delle indagini preliminari. Non compete a questa Corte valutare la fondatezza delle dichiarazioni ivi rese dai citati collaboratori, ma la circostanza di fatto delineata rappresenta elemento di affidabilità complessiva delle chiamate in correità.

In definitiva, le dichiarazioni di Unione devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia, soprattutto, dei

riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e ai singoli imputati.

Paragrafo 3- Analisi della qualità delle collaborazioni processuali. I collaboratori storici della criminalità milanese e della 'ndrangheta calabrese.

[1]. Premessa.

Il secondo gruppo di collaboratori comprende alcuni personaggi storici della criminalità organizzata milanese, le cui dichiarazioni furono rese in epoca assai remota rispetto alle indagini che hanno originato questo dibattito; affianco ad essi sono stati inseriti collaboratori la cui scelta è più o meno coeva a quella di coloro che per primi resero dichiarazioni specifiche sulle vicende delittuose qui giudicate, ma la cui rilevanza in questo processo è limitata ai profili di collegamento criminale tra le organizzazioni operanti in Lombardia e quelle storiche della 'ndrangheta calabrese. Questi ultimi hanno riferito alla Corte circostanze significative in merito all'appartenenza alla criminalità organizzata di tipo mafioso di imputati di questo processo, ai rapporti di alleanza instauratisi nelle numerose "guerre" di mafia dagli stessi descritte, alle regole di funzionamento della tipica struttura 'ndranghetista.

L'accorpamento dei collaboratori trattati in questo paragrafo si giustifica con la rilevanza, essenzialmente a fini di riscontro, delle dichiarazioni da costoro rese rispetto alle specifiche chiamate in correità formulate da altri dichiaranti.

[2]. Vincenzo Antonino ha assunto in questo processo un ruolo decisamente marginale rispetto alle vicende criminose giudicate, considerato che la sua decisione di collaborare con l'autorità giudiziaria risale al lontano dicembre 1986 (ad un anno di distanza dall'ultimo suo arresto del dicembre 1985), per cui il contributo dallo stesso fornito ha riguardato episodi precedenti a tale ultima data. Antonino può essere definito un collaboratore "storico" della criminalità organizzata milanese, poiché le dichiarazioni da costui rese nell'immediatezza della collaborazione determinarono l'incolpazione di molti personaggi appartenenti a quell'ambito, tra cui alcuni imputati di questo processo (Pristeri, Colia, Stefanini, Bucci).

Durante l'esame reso all'udienza del **20.9.95**, il pubblico ministero, al fine di inquadrare il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore, ha richiamato le sentenze della III Corte d'Assise di Milano del 14.1.89 e della III Corte d'Assise d'appello di Milano del 9.6.90, acquisite come prova documentale al **n. 215, vol. 20 produzioni del pubblico ministero**, relative al processo scaturito dalla collaborazione di Antonino.

Nel corso dell'esame il collaboratore ha sommariamente descritto la propria attività criminale (cessata alla fine del 1985), precisando che dall'inizio della sua collaborazione aveva reso dichiarazioni dinanzi a molte autorità giudiziarie, ammettendo sempre le proprie responsabilità in ordine a gravi reati. Antonino era persona inserita in gruppi criminali dediti a rapine (si è definito un rapinatore di professione) e in quell'ambito è stato condannato, oltretutto per tale tipo di reati, anche per tentato omicidio. La sua partecipazione al traffico di stupefacenti è stata, per sua dichiarazione, marginale.

All'esito dei molti processi subiti, Antonino è stato condannato ad una pena complessiva di oltre 28 anni di reclusione, di cui 15 già scontati (in parte in detenzione domiciliare).

Il quadro descritto della figura di questo collaboratore è sufficiente, perché serve, in questa sede, a valutare in generale la sua affidabilità intrinseca con riferimento alle dichiarazioni rese in questo dibattimento.

Sotto questo profilo si osserva che Antonino ha mostrato una conoscenza diretta ed approfondita delle vicende criminali svoltesi nel quartiere Comasina di Milano nella prima metà degli anni '80; in particolare il collaboratore era amico d'infanzia di Pepè Flachi, del quale conosceva i rapporti criminali con una batteria di rapinatori di cui facevano parte Colia, Alberto Paciello, Franco Mario. Questa situazione, conosciuta da Antonino fino al momento del suo arresto del 1977, si era modificata quando, quattro anni dopo, il collaboratore fu scarcerato e riprese i rapporti con l'ambiente criminale della Comasina.

Sulle notizie apprese dal 1981 in avanti il collaboratore ha indicato tale Roberto Marchese, gommista di Bruzzano ora deceduto, quale suo informatore su quanto era successo durante quei 4 anni di detenzione. Seppe che Flachi era diventato il capo incontrastato della Comasina, poiché i suoi vecchi soci erano detenuti da tempo, e che tra i membri di quel gruppo erano insorti contrasti insanabili; in particolare il Marchese gli riferì l'episodio relativo all'agguato organizzato da Colia e dalla Uselli contro Pepè Flachi, quale momento apicale del conflitto in atto.

Si valuterà, nel trattare quell'episodio (oggetto di uno specifico capo d'imputazione), il contenuto delle dichiarazioni di Antonino; in questa parte della motivazione interessa rilevare l'assoluta affidabilità del collaboratore, per vari ordini di ragioni.

In primo luogo le dichiarazioni rese in questo dibattimento appaiono del tutto disinteressate, essendosi da tempo definita la posizione processuale di Antonino ed avendo costui concluso la fase principale della collaborazione. Nessun beneficio potrà derivare allo stesso dal contributo probatorio offerto in questo dibattimento. In definitiva, l'atteggiamento processuale del collaboratore va valutato in termini di assoluta spontaneità e autonomia nella scelta di rendere dichiarazioni dibattimentali, che per tale ragione devono essere considerate genuine.

In secondo luogo, Antonino ha mostrato di riferire solo quanto era a sua conoscenza, precisando le circostanze direttamente apprese per aver partecipato agli episodi descritti, da quelle apprese da altri; non è emersa alcuna volontà del collaboratore di riferire più di quanto sapesse (tant'è che in alcune occasioni ha lealmente risposto ai suoi interlocutori di non essere a conoscenza di determinate circostanze).

Una parte delle dichiarazioni di Antonino assumono un valore probatorio maggiormente significativo in quanto riferite a circostanze apprese direttamente; per l'altra parte (le circostanze apprese *de relato*) deve comunque sottolinearsi l'estrema precisione delle indicazioni offerte.

Sempre sotto il profilo della credibilità soggettiva non può ignorarsi che Antonino è stato già valutato da altri giudici (con pronuncia divenuta definitiva) come collaboratore altamente affidabile e le sue dichiarazioni sono state compiutamente riscontrate nel corso del processo sopra richiamato (alla cui sentenza si rimanda).

Infine, deve richiamarsi la testimonianza resa all'udienza del **10.7.96 dal M.llo Agostino Arena**, il quale ha fornito piena conferma dello status giuridico di Antonino (sottoposto a programma di protezione e in stato di detenzione domiciliare in località segreta), nonché di molteplici circostanze riferite dal collaboratore in ordine agli episodi contenuto dell'esame (vicende relative all'arresto del collaboratore, svolgimento della sua attività di

collaborazione, collocazione criminale dello stesso e procedimenti al quale è stato sottoposto; rapporti tra i vari personaggi già citati, quali Pepè Flachi, Colia, Stefanini, Bucci, Careccia, Usielli, Mungiello, Strambi, Scimone, Raduano e Pristeri; individuazione cronologica degli episodi riferiti, quali la sparatoria del 18.5.82 tra le forze di polizia e Stefanini e Bucci, il tentato omicidio di Pepè Flachi del 2.3.81, gli arresti avvenuti nel bar di piazza Dergano il 6.11.81).

Tali considerazioni consentono di esprimere un giudizio generale di piena attendibilità intrinseca del collaboratore, le cui dichiarazioni dovranno essere verificate in relazione ai singoli episodi.

[3]. Filippo Barreca ha reso in questo dibattimento dichiarazioni su circostanze di riscontro in ordine all'appartenenza di molti imputati ad organizzazioni criminali di stampo mafioso; sulla base della sua appartenenza alla 'ndrangheta calabrese, risalente alla fine degli anni '60, il collaboratore ha riferito le sue conoscenze sui rapporti esistenti in Calabria tra le famiglie *Tegano - Arena - Di Stefano* da una parte e *Serraino - Imerti - Condello* dall'altra.

Senza entrare qui nel merito delle dichiarazioni rese, per valutare l'affidabilità delle stesse devono verificarsi i criteri adottati dalla Corte nella parte introduttiva di questo capitolo.

Barreca ha iniziato la sua collaborazione l'8 novembre 1992, mentre si trovava in stato di detenzione per scontare una pena definitiva per traffico di stupefacenti e associazione per delinquere a ciò finalizzata. Nella parte iniziale del suo esame (**u. 23.1.96, pagg. 204**) il collaboratore ha descritto i suoi precedenti criminali, tutti collocabili nell'ambito delle attività gestite da associazioni di stampo mafioso; per quanto qui interessa Barreca ha dichiarato che non si era schierato con nessuna delle due organizzazioni contrapposte nella guerra di 'ndrangheta in atto in Calabria alla fine degli anni '80, poiché aveva parenti e amici schierati da una parte e dall'altra e preferì "tirarsi fuori". Dei personaggi coinvolti in questo processo conobbe Franco Trovato, molti componenti del gruppo Paviglianiti e Bruno Fracapane.

Le dichiarazioni rese da Barreca, importanti solo a fini di riscontro delle indicazioni più specifiche fornite da altri collaboratori, devono, comunque, valutarsi in generale attendibili sotto il profilo intrinseco.

Invero, il collaboratore era persona inserita nelle organizzazioni 'ndranghetiste operanti in Calabria e le informazioni acquisite (per conoscenza diretta o *de relato*) riguardano proprio l'appartenenza di alcuni imputati alle famiglie mafiose che comandavano in quella regione.

Per tale ragione le notizie riferite sono affidabili, ancorché non relative specificamente ad episodi delittuosi qui contestati.

Sotto altro profilo, tali dichiarazioni sono spontanee, perché prive di qualsiasi interesse, considerato che il collaboratore ha fornito il proprio contributo in un contesto processuale diverso da questo e autonome, essendo intervenute in epoca precedente a quella della gran parte dei collaboratori.

Anche per Barreca valgono le considerazioni già esposte per molti altri collaboratori in ordine alle circostanze significative per valutare l'affidabilità delle dichiarazioni; nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni, perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Barreca e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine, alcuni testimoni (**Guido Marino, uu. 12.4.95 e 8.7.96, Davide Locano, u. 8.7.96, e Angiolo Pellegrini, u. 18.9.96**) hanno fornito riscontri significativi sull'affidabilità del collaboratore, soprattutto nel corso di procedimenti svoltisi dinanzi all'autorità giudiziaria calabrese.

In definitiva, le dichiarazioni di Barreca devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[4]. Altero Fabbi detto "Teo" può essere definito un collaboratore "storico" della criminalità organizzata milanese, avendo reso le proprie dichiarazioni nell'ambito di un procedimento conclusosi con la sentenza della I Corte d'Assise d'Appello di Milano dell'11.7.89, acquisita in questo dibattimento **ai voll. 16 - 19 delle produzioni probatorie del pubblico ministero.**

Tale acquisizione documentale ha consentito alle parti di limitare l'ambito dell'esame dibattimentale del collaboratore, atteso che la gran parte delle informazioni dallo stesso rese nel corso della sua collaborazione sono state riferite e valutate nel processo appena richiamato.

All'udienza del **21.9.95 (pagg. 1 e ss.)**, Fabbi ha reso l'esame dibattimentale, fornendo a questa Corte informazioni specifiche, ancorché marginali, su alcuni episodi giudicati nel processo. Del contenuto di tali dichiarazioni si tratterà nella parte di motivazione relativa ai singoli capi d'imputazione, mentre in questa sede interessa verificare i criteri di valutazione della generale attendibilità del collaboratore.

Sotto questo profilo appaiono rilevanti alcune circostanze riferite dallo stesso Fabbi e confermate dalla citata sentenza.

Nella prima metà degli anni '80 Fabbi era collocato nell'organizzazione criminale facente capo ai fratelli Pompeo, agendo per alcuni anni a fianco di personaggi di vertice del gruppo; in particolare, fu coinvolto tra il 1983 e il 1985 (fu arrestato per la prima e unica volta nel febbraio 1985 e dopo alcuni giorni iniziò a collaborare con l'autorità giudiziaria milanese) in delitti di varia specie, dalle rapine a fatti di sangue, al traffico internazionale di stupefacenti, per i quali ha ammesso tutte le proprie responsabilità ed è stato condannato a quasi 16 anni di reclusione.

L'ambito delle dichiarazioni rese da Fabbi riguarda i rapporti intercorsi in quegli anni tra la propria organizzazione (alleata con i siciliani facenti capo ad Angelo Epaminonda) e quella facente capo a Pepè Flachi. Tra questi gruppi insorse un conflitto (che rischiò di culminare in una guerra vera e propria) a causa delle angherie che l'organizzazione Flachi realizzò nei confronti di tale Bizzozzero, titolare di un autosalone; si riferirà in altra parte della motivazione la vicenda relativa al Bizzozzero, in questa sede interessa rilevare come le informazioni rese da Fabbi nel processo riguardano proprio la dinamica di quel conflitto, gli

esiti del suo manifestarsi e le modalità di definizione. In questa descrizione il collaboratore ha fornito elementi importanti sulle attività gestite in quegli anni dal gruppo Flachi.

Per quanto concerne i criteri di valutazione della credibilità del collaboratore va rilevato, in primo luogo, che le dichiarazioni rese in questo dibattimento appaiono del tutto disinteressate, essendosi da tempo definita la posizione processuale di Fabbi ed avendo costui concluso la fase principale della collaborazione. Nessun beneficio potrà derivare allo stesso dal contributo probatorio offerto in questo dibattimento. In definitiva, l'atteggiamento processuale del collaboratore va valutato in termini di assoluta spontaneità e autonomia nella scelta di rendere dichiarazioni dibattimentali, che per tale ragione vanno considerate particolarmente genuine.

Fabbi ha, altresì, fornito indicazioni precise su episodi delittuosi ai quali aveva personalmente assistito, distinguendo da tale ambito le circostanze apprese *de relato*, il cui valore probatorio è indubbiamente più limitato.

Ancora, il collaboratore è stato riscontrato nella parte più rilevante delle sue dichiarazioni, avendo determinato la sua collaborazione la condanna di molte persone imputate nel processo sopra richiamato.

Le dichiarazioni rese nel corso di questo dibattimento sono state, nonostante il tempo trascorso dal verificarsi degli episodi descritti, sufficientemente specifiche e il collaboratore non ha "subito" contestazioni significative rispetto alle dichiarazioni rese nel lontano 1985.

In definitiva, la valutazione che questa Corte deve operare sull'attendibilità generale di Altero Fabbi è positiva, salvo verificare gli elementi di riscontro specificamente riferiti al contenuto delle dichiarazioni.

[5]. Giovanni Ferorelli è un collaboratore marginale di questo processo, essendo stato esaminato al dibattimento solo con riferimento ad un episodio delittuoso contestato ai capi 16 e 17 della rubrica. Per tale ragione la valutazione complessiva della sua attendibilità sarà utile solo con riferimento alla dinamica di quel fatto.

In questa sede si richiamano le indicazioni offerte dai testimoni **Giuseppe Italiano e Giuseppe Napoletano (u. 26.6.96)**, appartenenti alla legione dei Carabinieri di Bari che svolsero le indagini sulle indicazioni fornite da Ferorelli a quell'autorità giudiziaria.

Il teste Italiano ha così esposto l'attività compiuta:

“PUBBLICO MINISTERO - Può illustrare, se lo rammenta, quando si è manifestata la collaborazione processuale, anche approssimativamente, e poi, appunto, in breve illustrare il grado di rilievo, di riscontri alle dichiarazioni del Ferorelli?”

T. - Mah, il Ferorelli, la Sezione Anticrimine di Bari si era poco interessata del Ferorelli, pur conoscendo il personaggio come facente parte della organizzazione criminosa barese. Intorno al 1993 il Ferorelli, ristretto nella Casa Circondariale di Trani, esprime il desiderio ed il convincimento di collaborare con la giustizia, chiedendo un contatto con il magistrato dottor Capristo, sostituto procuratore della Repubblica di Bari. L'incontro successivo mi vide presente anche a me. Nella circostanza il Ferorelli si dichiarò deciso a fornire una collaborazione piena perché riteneva opportuno dissociarsi da quello che era stato il suo passato, in relazione all'attività eversiva svolta prima ed ai rapporti che successivamente aveva avuto con la criminalità organizzata barese. Debbo affermare che ho avuto modo di fare un esame del collaboratore, perché si è posto nei miei confronti o nei

confronti delle istituzioni in maniera diversa: cioè è stato un collaboratore che dal primo giorno all'ultimo, e ciò si è verificato in un breve tempo, ha continuato a parlare senza che noi conoscessimo i fatti di cui lui ha parlato, perché la sua attività, che comincia dal '68-'69, allorquando lui entra nella organizzazione extraparlamentare di destra, a noi erano sconosciuti (sic), come sconosciuti erano tutti i fatti che lui ha inteso parlare e che si sono verificati a Roma e a Milano.

Questi fatti che lui ha citato con dovizia di particolari e di date son stati riscontrati tutti attraverso accertamenti cartacei che noi abbiamo fatto successivamente, richiamando rapporti e segnalazioni, accertando attraverso alberghi, ristoranti, località, la presenza dei protagonisti di questi fatti dei quali lui ha parlato. Parlare di tutti i fatti che sono stati trattati dal collaboratore significherebbe qui... io posso soltanto dire questo, cioè, alla Corte: ho riscontrato, con dovizia di particolari, quanto il Ferorelli mi ha detto, che non era di mia conoscenza perché io ho operato sempre in Sardegna, in Sicilia ed adesso in Puglia, per cui non sono stato mai oltre Bari.

PUBBLICO MINISTERO - Bene. Senta, colonnello, ancora poche precisazioni: il Ferorelli qui ha riferito di vicende che riguardano i primissimi anni '80, allorché lui, personaggio nato all'illegalità, diciamo, partito da un terreno di cultura politica di estrema destra, aveva avuto contatti con esponenti della criminalità milanese, e ha raccontato dei suoi rapporti con Colia, del ferimento di Giuseppe Flachi, eseguito personalmente. La domanda è soltanto questa: il Ferorelli ha poi, quindi, raccontato, senza dire cosa, ha raccontato anche all'Autorità Giudiziaria di Bari tutti i suoi successivi percorsi sostanzialmente, fino al momento della collaborazione, quindi non si è limitato, evidentemente, a parlare dei fatti dei primi anni '80.

T. - Certo.

PUBBLICO MINISTERO - Ha quindi illustrato tutti i contatti tra la criminalità politica e comune di cui egli era stato protagonista o testimone.

T. - Lui prima ha parlato dei fatti politici, si è dissociato da quei fatti che lui aveva commesso facendo parte di queste organizzazioni eversive; poi ha voluto chiarire come e quando ha conosciuto ed è stato inserito, inglobato, nella criminalità organizzata, per aver avuto quei trascorsi politici.

PUBBLICO MINISTERO - Bene. Senta, ultima domanda: Lei ci conferma che il Ferorelli è poi stato sottoposto a formale programma di protezione ai sensi della legge n. 81 del '92?

T. - Sì, io l'ho perso di vista...

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

T. - ... ma debbo dire che ha... pare che goda di questa protezione.

PUBBLICO MINISTERO - Benissimo, lo chiederemo anche al maresciallo Napoletano. Grazie, nessun'altra domanda da parte del Pubblico Ministero."

Nel corso del controesame un difensore ha prospettato il coinvolgimento di Ferorelli in rapporti con i servizi segreti e il teste ha negato di essere a conoscenza di tale circostanza. Vi è da aggiungere in proposito che lo stesso collaboratore ha ammesso di aver avuto rapporti con i servizi segreti, ma tale circostanza non incide in alcun modo nella valutazione di affidabilità delle sue dichiarazioni.

Quanto all'attendibilità del collaboratore deve osservarsi in primo luogo, che questi era del tutto estraneo al contesto criminale nel quale fu commesso l'agguato e nessun elemento indiziario a suo carico era emerso dalle indagini compiute sull'episodio e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori che ne avevano parlato; Ferorelli, in definitiva, si è auto-accusato di un grave delitto rispetto al quale i rischi di essere individuato quale autore materiale erano assai remoti. Sotto questo profilo va escluso uno specifico interesse a rendere la confessione e ad indicare i complici nel fatto.

Quanto al contenuto delle stesse dichiarazioni si osserva che Ferorelli ha ricostruito con estrema precisione l'episodio del tentato omicidio di Pepè Flachi, fornendo indicazioni sui suoi complici, sulle attività preliminari di studio dei movimenti della vittima, sulla dinamica dell'azione. Tutte le circostanze sono state pienamente riscontrate e, come già detto, i testi Italiano e Napoletano hanno riferito sull'attività di collaborazione di Ferorelli iniziata con la DDA di Bari; l'attendibilità complessiva delle sue dichiarazioni è stata accertata sulla base dei molteplici riscontri compiuti dai testi.

Infine, non è emersa alcuna circostanza che possa far sospettare che Ferorelli abbia falsamente accusato qualcuno dei suoi complici, atteso che né l'unico difensore di costoro qui imputato, né alcun altro difensore ha prospettato motivi di contrasto con il collaboratore il quale aveva ormai interrotto i rapporti con la criminalità milanese.

In definitiva, la chiamata in correità di Ferorelli appare spontanea, disinteressata, autonoma rispetto alle altre indicazioni probatorie acquisite in questo processo, precisa nella descrizione e logicamente coerente nella sua struttura, tutti criteri la cui positiva verifica inducono ad attribuire al Ferorelli piena attendibilità intrinseca.

[6]. La collaborazione di **Giuseppe Fuscaldo** in questo procedimento ha assunto, nella fase iniziale delle indagini preliminari, un ruolo particolarmente importante, perché le indicazioni offerte dal collaboratore rappresentavano in origine elementi di conferma significativa delle accuse mosse a molti imputati da altri collaboratori e costituivano esse stesse la fonte principale di alcuni altri episodi delittuosi contestati. Tale ruolo derivava dall'ormai consolidata scelta di collaborazione che Fuscaldo aveva assunto sin dal 1989, quando già aveva riferito al pubblico ministero di Milano, seppur in forma meno specifica rispetto agli interrogatori svolti in anni più recenti, numerose circostanze relative ai gruppi facenti capo a Franco Coco Trovato e a Pasquale Ventura.

Questa prima indicazione (che è stata riferita al dibattimento dallo stesso collaboratore) è utile per valutare l'autonomia e la spontaneità delle dichiarazioni di Fuscaldo, il quale molti anni prima che Salvatore Annacondia, Emilio Bandiera e Giuseppe Vita fornissero all'autorità requirente elementi di prova a carico delle organizzazioni qui processate, aveva già offerto indicazioni in tal senso, anche se parziali, nella definizione della struttura criminosa di origine calabrese operante in Lombardia durante tutti gli anni '80. Dopo circa 7 anni da quelle dichiarazioni, Fuscaldo si è presentato dinanzi a questa Corte (**uu. 25 e 26 gennaio 1996**) e ha ribadito le informazioni che aveva appreso sul coinvolgimento di alcuni imputati di questo processo in attività delittuose connesse al traffico di stupefacenti e commesse nell'ambito di organizzazioni criminali di tipo 'ndranghetistico. L'iter delle dichiarazioni rese induce ad escludere qualsiasi interesse del collaboratore rispetto alle indicazioni qui offerte, salvo quello istituzionalmente previsto dalla legislazione premiale; infatti, l'attività più rilevante di collaborazione di Fuscaldo si è concretata nei procedimenti originati dalle sue dichiarazioni e

conclusi con sentenze passate in giudicato (**docc. 151 vol. 6 e 388 vol. 40 produzioni del pubblico ministero**).

Prima di verificare gli ulteriori criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Fuscaldo è utile procedere alla collocazione criminale del collaboratore e alla genesi della sua decisione di rompere i legami con la criminalità di appartenenza.

Le indicazioni offerte in proposito dal collaboratore (**u. 25.1.96, pag. 83 e ss.**) sono brevi ma chiare. Fuscaldo si trasferì da Isola di Capo Rizzuto nel nord - Italia quando era già maggiorenne e visse a Cologno Monzese e, dal 1968, a Monza.

Con riferimento all'attività delittuosa compiuta negli ultimi 10 anni precedenti all'arresto del 1989, Fuscaldo ha indicato molteplici reati per i quali è stato condannato, rapine, oltraggio a p.u. e, soprattutto, traffico di stupefacenti; negli anni più recenti e fino al 1989, partecipò all'organizzazione finalizzata al narcotraffico facente capo a Lentini - Pullano - Fazio (con area di riferimento nella famiglia Maesano di Isola di Capo Rizzuto). Il 22 aprile 1989 Fuscaldo fu arrestato proprio per la partecipazione a tale sodalizio e, dopo essere stato condannato in primo grado alla pena di 12 anni di reclusione, iniziò la propria attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria di Milano.

Nel 1992 Fuscaldo rese al pubblico ministero di questo processo dichiarazioni sulle indagini allora in corso e successivamente fu ammesso ai benefici previsti dalla legislazione premiale, in particolare ha potuto fruire del programma di protezione.

Senza entrare nel merito delle dichiarazioni rese dal collaboratore, nella verifica dei criteri di valutazione della attendibilità intrinseca delle stesse, si osserva, sotto un primo profilo, che Fuscaldo ha fornito in questo dibattimento indicazioni precise e circostanziate sulle attività delittuose descritte. In particolare ha riferito i rapporti intercorsi con alcuni imputati conosciuti durante la gestione della gelateria "Birba" di Monza e dei quali apprese le condotte di reato commesse nel traffico di stupefacenti; tali indicazioni si sono concretate nell'inserimento degli imputati in determinati sodalizi criminosi, nell'attribuzione a ciascuno di specifiche condotte, nella descrizione di aspetti della personalità di qualcuno degli imputati confermato da altri collaboratori (si pensi alla circostanza riferita per primo da Fuscaldo relativa alla passione per il gioco d'azzardo di Antonio Bruno, il quale fu ripetutamente ripreso da Franco Coco perché aveva perduto al gioco il denaro provento degli stupefacenti).

Un profilo che è stato contestato delle dichiarazioni di Fuscaldo riguarda la collocazione temporale degli episodi descritti, avendo rilevato molti difensori che nessuna delle indicazioni cronologiche fornite dal collaboratore si è rivelata esatta. Tale circostanza è vera, tanto che lo stesso pubblico ministero ha dovuto ridefinire il periodo di consumazione di alcuni reati contestati sulla base delle indicazioni del collaboratore. Basta scorrere le dichiarazioni dibattimentali di Fuscaldo per cogliere l'assoluta incertezza del suo ricordo nel momento in cui si tratta di indicare non solo il giorno o il mese di un episodio, ma addirittura l'anno in cui si sarebbe verificato. Gli esempi di questo vizio della memoria sono numerosissimi, al punto che non vale la pena elencarli. Basti pensare che anche con riferimento al periodo di gestione della gelateria "Birba" di Monza, il collaboratore ha fornito indicazioni temporali non corrispondenti a quanto accertato dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini successive alla collaborazione (Fuscaldo ha in diverse occasioni parlato del 1983 o del 1984 quale anno di inizio dell'attività, indicando nel 1985 o nel 1986 la cessazione della stessa, mentre il teste **Armando Sozzi - u. 9.7.96** - ha precisato che il locale fu gestito da Fuscaldo e dalla moglie dal giugno 1985 al maggio 1987).

Ritiene la Corte che tale caratteristica delle dichiarazioni di Fuscaldo non infici di inattendibilità il contenuto delle stesse; è risultato chiaramente nel corso dell'esame dibattimentale che il collaboratore ha un ottimo ricordo della dinamica dei fatti riferiti, descritti sempre con precisione e in modo circostanziato rispetto alla partecipazione di ciascun imputato e al ruolo dallo stesso assunto nella dinamica del fatto, anche se quando si è trattato di collocare temporalmente l'episodio la precisione del dichiarante è venuta meno. Ma per ogni vicenda descritta in questo processo il collaboratore è riuscito ad individuare alcuni fatti di riferimento rispetto ai quali ha collocato l'episodio criminoso descritto; l'accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria sulla data di verifica di tali fatti di riferimento consente a questa Corte di collocare con precisione i periodi in cui gli episodi descritti si verificarono. A solo titolo di esempio, si rileva come l'accertamento relativo al periodo di gestione della gelateria "Birba" da parte di Fuscaldo e della società "Calor service" da parte di Carlo Matallo ha consentito di ridefinire l'ambito temporale in cui alcuni fatti si verificarono (non tra il 1983 e il 1986, ma tra il 1985 e il 1987); l'accertamento dell'omicidio di Domenico Maesano, dell'omicidio di Luciano Pittiglio e della nascita della figlia di Vittorio Sia, ha consentito di collocare l'episodio contestato al capo 96 dell'imputazione; l'arresto di Vincenzo Versaci in possesso dei documenti falsi a nome di Luigi Fuscaldo ha consentito di collocare l'episodio contestato a detto imputato.

Deve, in definitiva, rilevarsi come nel caso della collaborazione di Fuscaldo sia stato necessario (per integrare sotto il profilo temporale le indicazioni offerte) compiere attività d'indagine che determinassero l'epoca dei fatti di riferimento descritti, ma la valutazione complessiva delle stesse dichiarazioni e degli esiti delle attività di polizia giudiziaria, definisce un quadro preciso degli episodi delittuosi oggetto di giudizio.

Per Fuscaldo possono essere richiamate le considerazioni già esposte nel trattare la posizione di molti altri collaboratori con riferimento ad alcune circostanze significative al fine di valutare l'affidabilità delle dichiarazioni rese.

Nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime (relative essenzialmente all'epoca in cui i fatti descritti si erano verificati) rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Fuscaldo e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine, le sentenze sopra richiamate, relative alle indicazioni fornite da Fuscaldo nella parte iniziale della sua collaborazione, attribuiscono alle dichiarazioni accusatorie un'affidabilità complessiva derivata dalla verifica compiuta da altri giudici, di cui questa Corte non può non tenere conto (**Cass. n. 11084 dell 11.11.95**); alcuni testi sentiti in questo dibattimento hanno fornito significativi riscontri alle indicazioni del collaboratore, su cui ci si soffermerà nella trattazione degli specifici episodi delittuosi.

In definitiva, le dichiarazioni di Fuscaldo devono essere valutate, in termini generali, pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei

riscontri esterni alle stesse dichiarazioni con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[7]. **Giacomo Lauro** deve essere considerato un collaboratore “storico” della ‘ndrangheta calabrese perché la sua appartenenza a quel sodalizio criminoso risale agli anni ‘60 e perché, insieme a Filippo Barreca, è stato tra i primi criminali calabresi a riferire le vicende della cosiddetta seconda guerra di ‘ndrangheta; nel corso dell’esame dibattimentale (**u. 23.1.96, pag. 14**), Lauro ha descritto la sua collocazione criminale, delineando brevemente le origini della sua appartenenza alla ‘ndrangheta e soffermandosi sul ruolo assunto nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza (*Imerti - Serraino - Condello*) nel periodo della guerra che li contrappose all’organizzazione *De Stefano-Tegano-Arena*.

Il collaboratore fu affiliato alla ‘ndrangheta nel 1960 e nel 1970 commise il primo reato (porto d’armi ed esplosivi); nel 1976 fu condannato per un furto in banca e fu sottoposto alla misura di prevenzione. Nell’ambito del gruppo *Imerti -Serraino- Condello* il collaboratore teneva i contatti con altre organizzazioni criminali (i palermitani e i napoletani di Carmine Alfieri), trattava le armi e lo stupefacente. Con riferimento all’ultimo periodo della sua militanza criminale, Lauro ha precisato di essere stato arrestato nel dicembre 1989, di essere stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare nel gennaio 1991 e di essersi dato alla latitanza un mese dopo. Il 7 maggio 1992 fu arrestato all’aeroporto di Amsterdam in forza di un ordine di cattura internazionale per un procedimento in corso in Calabria (un maxi-processo relativo ad una guerra di mafia del Reggino); durante la detenzione all’estero avvenne la strage di Capaci e ciò determinò una riflessione critica sulle scelte criminali che Lauro aveva fino ad allora condiviso. Perciò decise di recidere i legami con le organizzazioni criminali e di collaborare con l’autorità giudiziaria, decisione concretizzata nel settembre successivo, quando fu estradato in Italia.

E’ interessante richiamare testualmente le ragioni che indussero Lauro a collaborare, perché sono indicative della mentalità criminale di un certo tipo di ‘nranghetisti:

“Io fui arrestato il 7 maggio e condotto nel super carcere dell'Aja. Lì avvenne, poi, nello stesso mese di maggio, avvennero quegli... quell'episodio della morte del Dottor Falcone e, per la verità, io ero andato via dall'Italia perché, dopo la morte del Giudice Scoppelliti, mi ero reso conto, qualora ce ne fosse stato bisogno, ma già un uomo serio si rendeva conto che l'onorata società non era altro che una disonorata società, ero andato via proprio dopo la morte, nel '91, del Giudice Scoppelliti. Era mia intenzione stabilirmi nel sud America, e precisamente a Barranquilla, dove c'è un... c'era un mio compare colombiano e continuare a fare il traffico di droga. Fortunatamente per me, fui arrestato, come dicevo alla Corte, quel 7 di maggio. Poi, mentre ero detenuto, avvenne la strage del Giudice Falcone che mi fece riflettere un po'. Questa riflessione dipendeva dal mio stato, nel senso che si era richiesta l'estradizione e quindi ero di fronte ad un bivio, rientrare in galera, farmi la galera, riuscire dalla galera e ricominciare di nuovo a delinquere. E, siccome, come si suol dire, i valori erano saltati, ho deciso di collaborare. Certo, non è stata una scelta facile, signor Presidente, non lo è ancor oggi, anche se tant'acqua è passata sotto quel ponte, ma ho deciso di voltare pagina e così, tramite l'Ambasciata dell'Aja italiana mi sono messo in contatto, per vie istituzionali, con il Dottor De Gennaro e il Colonnello Angelo Pellegrini della Sezione Investigativa Antimafia, i quali sono venuti a trovarmi e con loro sono venuti dei Magistrati,

quali il Procuratore Celeste di Caltanissetta, Paolo Giordano ed altri. In settembre ottenni l'estradizione per rientrare in Italia dove ho iniziato una collaborazione fattiva ed oggi mi trovo qua.

PUBBLICO MINISTERO - Bene, senta Lauro, quindi lì ha iniziato la Sua collaborazione quando era detenuto all'Aja...

I.R.C. - Sissignore, sì.

PUBBLICO MINISTERO - ... e quindi era detenuto e fu arrestato per l'esistenza di un provvedimento restrittivo a Suo carico.

I.R.C. - Sissignore.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi Lei non venne arrestato perché trovato in possesso di stupefacenti, è vero?

I.R.C. - No. No, no, assolutamente."

Può anche prescindere dal riferimento compiuto da Lauro agli episodi che coinvolsero i magistrati Scopelliti e Falcone, ancorché non sia inverosimile che quei fatti possano aver modificato l'atteggiamento di un appartenente alle organizzazioni criminali coinvolte in qualche modo in vicende così tragiche; quello che è significativo nella dichiarazione del collaboratore è l'alternativa prospettata al momento dell'arresto, di subire la carcerazione per i reati commessi e, come sempre era successo, mantenere i rapporti con l'organizzazione di appartenenza con la quale riprendere l'attività illecita dopo l'espiazione della pena; ovvero modificare la propria vita recidendo ogni rapporto con gli ambienti criminali di appartenenza. Tale alternativa è ricorrente nelle motivazioni riferite da molti collaboratori sulla decisione assunta di rompere i legami con il passato e non v'è dubbio che sia stata la legislazione premiale ad incidere nella scelta da molti compiuta di schierarsi dalla parte dello Stato.

In questo processo Lauro ha fornito informazioni abbastanza limitate rispetto alle organizzazioni criminali qui giudicate, avendo descritto i rapporti tra i gruppi 'ndranghetisti operanti in Calabria e quelli presenti in Lombardia e precisato l'evoluzione delle alleanze dall'inizio degli anni '80 fino alla intervenuta guerra di 'ndrangheta che determinò la divisione degli schieramenti anche nel nord-Italia. Grazie alla sua collocazione criminale, Lauro ha potuto descrivere i rapporti del gruppo facente capo a Franco Coco-Trovato e a Pepè Flachi, l'inserimento dello stesso sodalizio nel traffico di stupefacenti, i rapporti di alleanza con il gruppo Paviglianiti; infine, ha fornito notizie importanti sulle modalità di funzionamento delle organizzazioni 'ndranghetiste, sulla base di un'esperienza di appartenenza pluridecennale.

Senza entrare qui nel merito delle dichiarazioni rese, si osserva che le stesse devono essere valutate intrinsecamente attendibili sulla base di molti dei parametri indicati nella parte introduttiva di questo capitolo.

Sotto un profilo di autonomia e spontaneità delle dichiarazioni, va rilevato che Lauro ha iniziato la propria collaborazione quando era accusato di appartenere ad un'associazione 'ndranghetista; una volta assunta la decisione di collaborare, ha riferito a numerose autorità giudiziarie notizie assolutamente ignote agli inquirenti sulla guerra di 'ndrangheta che aveva coinvolto i gruppi *De Stefano - Tegano - Arena e Imerti - Condello - Serraino*; in proposito si richiamano le dichiarazioni testimoniali rese dal **Ten. Col. Angiolo Pellegrini (u. 18.9.96)**, che ha definito Lauro (insieme a Filippo Barreca) un collaboratore di rilevanza eccezionale

per la DIA di Reggio Calabria, perché tra i primi a riferire su quelle vicende. Tale indicazione conferma il carattere di autonomia e spontaneità della collaborazione offerta da Lauro.

Si sono già affrontati gli aspetti relativi all'interesse del collaboratore nell'assumere tale scelta, per cui sotto questo profilo non vi è che da richiamare quanto osservato sul riconoscimento previsto dalla legislazione premiale di benefici collegati alla collaborazione. Se si esclude tale rilievo istituzionale, le dichiarazioni di Lauro si caratterizzano per l'assenza di qualsiasi interesse del collaboratore al coinvolgimento degli imputati di questo processo nelle vicende descritte e non può ignorarsi che la collaborazione di Lauro si è sviluppata soprattutto con riferimento all'attività dei gruppi 'ndranghetisti operanti in Calabria, e le relative dichiarazioni hanno originato numerosi procedimenti a cui ha fatto riferimento il teste Pellegrini.

Pur nella limitata rilevanza delle indicazioni offerte in questo dibattimento, va sottolineata l'estrema precisione delle dichiarazioni di Lauro, il quale ha fornito un quadro della criminalità organizzata calabrese molto puntuale, collocando i vari gruppi negli ambiti contrapposti nella seconda guerra di 'ndrangheta dallo stesso collaboratore vissuta in prima persona, indicando specifici episodi in cui tale collocazione si era manifestata (si pensi al rapporto tra Franco Coco e Paolo De Stefano, i cui legami furono rinsaldati dal matrimonio tra i figli).

Se si tiene conto che le notizie riferite da Lauro rappresentano in questo processo elementi di riscontro rispetto ad accuse mosse da altri collaboratori, deve valutarsene la piena affidabilità.

Per Lauro possono essere richiamate le considerazioni già esposte nel trattare la posizione di molti altri collaboratori con riferimento ad alcune circostanze significative al fine di valutare l'affidabilità delle dichiarazioni rese.

Nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Lauro e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine, i testi **Guido Marino (u. 12.4.95)** e **Angiolo Pellegrini (u. 18.9.96)** hanno confermato che Lauro ha attuato la scelta di collaborare dinanzi a molte altre autorità giudiziarie, fornendo indicazioni preziose sulle organizzazioni criminali operanti in Calabria.

In definitiva, le dichiarazioni di Lauro devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[8] - Saverio Morabito deve essere considerato uno dei più importanti collaboratori di giustizia della criminalità organizzata operante in Lombardia tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90. Questa Corte ha potuto apprendere del ruolo assunto da Morabito in detto ambito criminale, a seguito della sua audizione all'udienza del **23.2.96**, oltreché delle

indicazioni offerte da molti altri collaboratori sul rapporto delle organizzazioni qui processate con altri sodalizi appartenenti alla stessa area di riferimento criminale e operanti in territori contigui. Ciò premesso va precisato che Morabito ha riferito in questo processo circostanze marginali, relative più che altro ai rapporti di alleanza intercorrenti tra molte organizzazioni di tipo mafioso che agivano in Lombardia e ad alcuni specifici episodi di fornitura di stupefacente tra gli stessi sodalizi.

Per definire la collocazione criminale di Morabito possono testualmente riportarsi le risposte dallo stesso rese dinanzi a questa Corte sul punto **(u. 23.2.96, pag. 9)**:

“I.R.C. - Dunque, partiamo dall'inizio, tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 ero molto vicino alla famiglia Papalia, successivamente mi sono legato al gruppo Sergi, cognati dei Papalia, ed ho continuato a rimanere con questo gruppo fino al settembre del 1990, periodo in cui sono stato arrestato e poi... Durante questa militanza in questa organizzazione ho avuto modo di percorrere diverse tappe, commettendo diversi... vari reati che spaziavano dalle estorsioni, rapine, omicidi, traffico di stupefacenti e durante questo periodo ci sono stati... ci sono state delle evoluzioni e si sono concretizzati contatti e collegamenti con altri gruppi malavitosi che gravitavano sia in Lombardia che in altri punti del paese.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha parlato quindi come gruppo di appartenenza all'organizzazione capeggiata dai fratelli Sergi. Vuol ricordare alla Corte i nomi di battesimo di questi fratelli?

I.R.C. - Dunque, inizialmente quello che teneva e che ha, diciamo, fondato il gruppo così detto dei fratelli Sergi è stato Sergi Francesco. Poi è giunto nel Milanese il fratello Paolo e , quindi, tutto faceva capo a loro. Io ero legato a loro, quindi ero in organico nel gruppo Sergi, possiamo dire senza dubbio a livello paritario con loro.

PUBBLICO MINISTERO - I fratelli Sergi, Lei ha detto, erano cognati dei Papalia. Può specificare l'origine di questo legame? Cioè, attraverso sposalizi con sorelle? Dica Lei.

I.R.C. - Certo, una sorella dei fratelli Sergi ha sposato Papalia Antonio.

PUBBLICO MINISTERO - E il gruppo Sergi, di cui Lei parlava, in che area territoriale della zona di Milano prevalentemente aveva le radici, diciamo, il suo, chiamiamolo pure, centro logistico principale?

I.R.C. - Dunque, nella zona sud ovest di Milano e precisamente tra Corsico, Buccinasco, Cesano Boscone fino a... possiamo anche dire Trezzano sul Naviglio.

PUBBLICO MINISTERO - Era la stessa area territoriale su cui insisteva, in via principale, il gruppo Papalia?

I.R.C. - Sì perché praticamente Corsico e Buccinasco è anche una colonia di gente di Platì, quindi ci sono numerose famiglie provenienti da questo paese, si sono stabiliti in quest'area e, quindi, si è creato un shabitat ideale per questa gente. “

Il collaboratore ha descritto anche i rapporti intercorrenti tra le due famiglie operanti nella zona sud-ovest di Milano, definendo il quadro delle alleanze dei Papalia con le grandi “famiglie criminali” calabresi.

Quanto ai suoi percorsi criminali, Morabito ha descritto il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti nell'ambito del gruppo Sergi e la sua prima collaborazione con Antonio Papalia, risalente al 1986; quindi, la decisione di quest'ultimo di emanciparsi dal

rapporto di subordinazione dal cognato Francesco Sergi e la nuova società dei due fratelli Antonio e Rocco Papalia, rispetto alla quale Morabito non intervenne, continuando a trafficare per conto dei Sergi.

Il 18 settembre 1990 Morabito fu arrestato per traffico di stupefacenti, a seguito della scoperta di una raffineria di morfina situata nella Valle Imagna e da allora non è stato più rimesso in libertà; nell'ottobre 1992 iniziò la collaborazione con l'autorità giudiziaria milanese, anche se tale scelta fu rivelata pubblicamente solo nell'ottobre 1993, con l'emissione del provvedimento cautelare scaturito principalmente dalle sue dichiarazioni.

Nel corso della collaborazione Morabito ha confessato un gran numero di gravi reati (oltre al traffico di stupefacenti, numerosi sequestri di persona a scopo di estorsione e omicidi), per i quali è attualmente imputato nel dibattimento in corso dinanzi alla IV sezione della Corte d'Assise di Milano.

Così definita la collocazione criminale di Morabito deve rilevarsi che le sue dichiarazioni in questo dibattimento hanno riguardato i rapporti di fornitura (e, più in generale, di collaborazione) dei gruppi Sergi e Papalia con il gruppo Flachi - Trovato - Schettini.

Senza entrare nel merito del contenuto delle dichiarazioni rese da Morabito (che saranno affrontate quando si tratterà di valutare gli specifici episodi delittuosi riferiti) si può in generale osservare che il collaboratore ha riferito circostanze da lui apprese direttamente per aver partecipato alle vicende in oggetto (si pensi alla fornitura di stupefacente in via Anguissola, all'episodio relativo a Polat Cafer, al matrimonio di Pepè Flachi, all'alleanza di alcuni gruppi dell'area Tegano - De Stefano - Arena).

Tali informazioni sono state rese in termini particolarmente circostanziati e con molta precisione nell'indicazione delle vicende, della partecipazione alle stesse di alcuni imputati, dei luoghi d'incontro, dell'entità degli stupefacenti trattati.

Quanto al profilo soggettivo della collaborazione, in questa sede può solo confermarsi l'autonomia di tali dichiarazioni, non solo con riferimento agli episodi contestati in questo processo, ma soprattutto alle indicazioni relevantissime fornite nel processo dinanzi ad altra sezione di questa Corte d'Assise. Da quanto risulta dai verbali delle dichiarazioni rese in quella sede dal collaboratore, costui rappresenta la fonte di prova di gran lunga più rilevante a carico degli imputati di quel processo, sulle quali è stata costruita la prospettazione accusatoria e si sono verificate le ulteriori acquisizioni probatorie.

Non compete a questo giudice operare una valutazione del quadro accusatorio su cui si fonda quel processo, ma l'indicazione della rilevanza della collaborazione di Morabito in quella vicenda deve essere valutata ai fini di un positivo giudizio di affidabilità. Un tale giudizio è, comunque, confermato dalla consistenza delle dichiarazioni rese dal collaboratore in questo dibattimento, caratterizzate, come in parte già osservato, da estrema precisione, autonomia e spontaneità, coerenza logica interna. In definitiva l'affidabilità generale delle dichiarazioni di Morabito è incondizionatamente positiva, ed è confermata dalle dichiarazioni di alcuni testi che hanno riferito dell'attività di collaborazione dello stesso dinanzi a molte autorità giudiziaria (si veda il teste **Carminio Gallo - u. 9.7.96** - che svolse le indagini successive all'inizio della collaborazione).

Sui singoli episodi riferiti la Corte opererà le dovute verifiche, individuando se il giudizio generale di attendibilità non sia inficiato da motivi riguardanti i singoli imputati chiamati in causa e se sussistano i riscontri esterni alla chiamata; può però anticiparsi che con

riferimento agli episodi descritti dinanzi a questo giudice sono stati acquisiti riscontri confermativi incontestabili (si pensi alle dichiarazioni del teste **Sergio De Caprio - u. 28.6.95** - sull'attività di spaccio gestita in via Anguissola, accertata tramite appostamenti; sulla documentazione relativa all'omicidio di Angelo D'Este e al tentato omicidio di Polat Cafer; sui verbali delle dichiarazioni rese in dibattimento da alcuni collaboratori e testi in altri procedimenti; infine, sulle dichiarazioni rese da altri collaboratori di questo processo - Schettini, Foschini e altri - confermate dei fatti descritti originariamente da Morabito).

[9]. Francesco Staffa ha reso in questo dibattimento dichiarazioni limitate sulle attività dei gruppi di cui aveva acquisito notizie durante la sua "militanza" criminale; il suo contributo ha riguardato la composizione del gruppo Maesano (a cui è per molti anni appartenuto) e i conflitti tra questo gruppo e quello *Arena*. In quest'ambito il collaboratore ha descritto alcuni meccanismi di funzionamento delle organizzazioni di stampo mafioso operanti in Calabria e le alleanze costituite con omologhi sodalizi operanti in Lombardia.

Nel corso dell'esame (**u. 2.4.96, pag. 17**) Staffa ha esordito descrivendo la sua collocazione criminale nell'ambito del gruppo facente capo a Domenico Maesano al quale fu affiliato nel 1983-84, anche se la sua partecipazione attiva nello stesso iniziò intorno al 1989. Dopo l'uccisione di Domenico Maesano, il fratello Gino assunse le redini del gruppo e chiese a Staffa di partecipare alla guerra in atto contro il gruppo *Arena*. Da allora in avanti il collaboratore operò con i Maesano nel traffico degli stupefacenti e partecipò ad alcuni agguati commessi contro membri della cosca *Arena*.

Nel 1992 Staffa iniziò la sua collaborazione, quando si trovava in stato di libertà e senza nessuna imputazione a carico; anche in relazione a questo collaboratore è interessante richiamare testualmente le dichiarazioni rese sul punto;

"Lei ha iniziato a collaborare, se non erro, all'inizio di novembre del '92, è così?"

I.R.C. - No...

PUBBLICO MINISTERO - Forse prima.

I.R.C. - Ho iniziato a collaborare nell'estate '92.

PUBBLICO MINISTERO - L'estate del '92.

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi quando Lei ha iniziato a collaborare era a piede libero...

I.R.C. - Ero libero.

PUBBLICO MINISTERO - Era a piede libero?

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito.

I.R.C. - Non a piede libero, non ero indiziato di alcun reato.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, libero, libero, ha ragione. Senta, dunque, la Sua collaborazione si è concretizzata quindi, innanzi tutto e subito, dinanzi alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, è così?

I.R.C. - Sì, inizialmente con la caserma dei Carabinieri Centro Storico di Cosenza dopodiché, per competenza, con la Distrettuale di Catanzaro.

PUBBLICO MINISTERO - Di Catanzaro, ecco. Allora cortesemente precisiamo ancor meglio: Lei è stato processato già per appartenenza alla cosca Maisano?

I.R.C. - Sì, sono stato processato per l'attentato fatto a Francesco Arena, Insellia Maria nel maggio '89.

PUBBLICO MINISTERO - Di cui si è dichiarato responsabile?

I.R.C. - Certamente, insieme agli altri.

PUBBLICO MINISTERO - Quale è stato il Suo ruolo in questa azione?

I.R.C. - Il mio ruolo in questa azione è stata l'attesa in un appartamento che serviva d'appoggio quando dopo, fatto il lavoro, diciamo, l'agguato, dovevo provvedere a fare sparire le armi e tutto il resto.

PUBBLICO MINISTERO - Cosa che fece?

I.R.C. - Sì, cosa che è avvenuta nel normale (?), dopo...

PUBBLICO MINISTERO - Nell'occasione quale fu la sorte del Francesco Arena?

I.R.C. - In quell'occasione la sorte dell'Arena, diciamo, fu buona nel senso che il Mannino Alfredo quando si accostò la macchina, L'Y 10, al Golf GT dell'Arena Francesco per sparare, quindi ucciderlo, gli si è inceppato il fucile per cui l'Arena ha avuto tutto il tempo per sganciarsi...

PUBBLICO MINISTERO - E quindi non si riuscì neppure a sparare, voglio dire...

I.R.C. - Sì, no, no, si è sparato, si è colpita la macchina, si è ferito lievemente la persona, se non erro, di striscio, però nulla di...

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, quindi Lei è stato condannato per questo?

I.R.C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Mentre per i reati associativi è in corso ancora il processo?

I.R.C. - Sono in corso diversi processi.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi Lei è imputato anche di...

I.R.C. - Certo.

PUBBLICO MINISTERO - ... appartenenza ad associazione di stampo mafioso?

I.R.C. - Sì, ho diversi procedimenti."

Tali indicazioni sono significative per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese sotto il profilo della spontaneità e autonomia. Difatti, quando decise di iniziare la propria collaborazione Staffa non aveva a suo carico alcun procedimento e i reati confessati dinanzi all'autorità giudiziaria calabrese erano ignoti nella loro materialità ovvero nell'attribuzione alle persone indicate dal collaboratore. Quindi, non può neanche prospettarsi un suo interesse ad attenuare le sanzioni che gli sarebbero state inflitte, visto che, fino al momento della sua confessione, egli non correva alcun concreto pericolo di essere sottoposto a processo.

Le indicazioni offerte da Staffa sono marginali rispetto al contesto criminale qui processato, assumendo funzione di riscontro di alcune specifiche indicazioni fornite da altri collaboratori. Ciò premesso deve, comunque, valutarsi la precisione delle dichiarazioni rese nella definizione degli episodi descritti, nei collegamenti tra gruppi criminali appartenenti alla 'ndrangheta, nell'inserimento di alcuni imputati in questo processo nell'uno o nell'altro dei sodalizi che si contrapponevano tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 in Calabria.

Anche per Staffa valgono le considerazioni già esposte per molti altri collaboratori in ordine ad alcune circostanze significative per valutare l'affidabilità delle sue dichiarazioni; nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini

preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Staffa e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che nessuno degli imputati e dei difensori ha prospettato un atteggiamento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine, il teste **Giacomo Forte (u. 26.6.96)** ha confermato l'affidabilità del collaboratore, riferendo di aver partecipato alle indagini successive alle dichiarazioni da costui rese (quando si trovava in stato di libertà) nel corso delle quali sono stati acquisiti molteplici riscontri alle indicazioni fornite.

In definitiva, le dichiarazioni di Staffa devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[10]. Il contributo processuale offerto da **Antonio Zagari** in questo dibattimento è limitato in rapporto alle conoscenze che questi ha dimostrato di possedere sulla presenza della criminalità organizzata di origine calabrese in Lombardia; nell'autopresentazione fatta dal collaboratore, nel corso dell'esame dinanzi a questa Corte (**u. 9.1.96, pag. 1 e ss.**), è emerso l'inserimento dello stesso in ambienti criminali da molti anni operanti nella zona del varesotto, tanto che grazie alle dichiarazioni di Zagari è iniziato un procedimento a carico dell'organizzazione 'ndranghetista del "locale" di Varese, al cui vertice era collocato il padre del collaboratore, Giacomo Zagari.

In questo dibattimento Antonio Zagari ha riferito le sue conoscenze sull'attività del gruppo facente capo a Franco Coco - Trovato e operante nella zona del lecchese all'inizio degli anni '80 e sull'inserimento di alcuni membri di quel gruppo nell'organizzazione 'ndranghetista.

In questa sede deve valutarsi non tanto il contenuto delle dichiarazioni accusatorie, quanto le modalità della collaborazione attuata, per verificarne l'affidabilità in termini generali.

Zagari ha riferito di essersi trasferito insieme alla famiglia di origine dalla Calabria in Lombardia nel 1954; suo padre Giacomo iniziò da subito ad occuparsi di attività illecite, mantenendo contatti con le organizzazioni 'ndranghetiste operanti in Calabria. All'età di 17 anni il collaboratore fu formalmente affiliato alla 'ndrangheta e proseguì nelle attività delittuose nelle quali anche in precedenza era coinvolto; all'inizio degli anni '70 il padre divenne "capo società" del locale di Varese, carica che gli consentiva di avere il controllo di tutti gli appartenenti alla 'ndrangheta della zona. Il gruppo Zagari era direttamente collegato alla famiglia *Pesce - Bellocco - Piromalli* di Rosarno e Gioia Tauro.

Durante la propria carriera criminale Zagari ha commesso reati di ogni specie, dalla falsificazione di banconote al contrabbando, sino alle rapine, alle estorsioni e agli omicidi, confessando la propria responsabilità in relazione a tali fatti, per alcuni dei quali non era neanche indagato.

Le modalità della collaborazione di Antonio Zagari possono essere definite anomale nel quadro offerto da questo processo, sia perché la sua decisione di rompere i legami con la

criminalità a cui apparteneva non fu assunta in un momento preciso, sia perché tale scelta ha implicato il coinvolgimento di suo padre Giacomo e di molti suoi parenti nelle attività delittuose descritte.

E' vero che altri collaboratori, nel rendere piena confessione, hanno riferito di episodi delittuosi commessi da propri familiari (si pensi ad Annacondia Salvatore o a Giuseppe Modesto), ma nel caso di Zagari la rottura del rapporto delinquenziale ed affettivo con il proprio padre è stata decisamente più traumatica, non dovendosi sottovalutare la circostanza che il collaboratore nell'ambito dell'organizzazione criminale di appartenenza era subordinato al proprio genitore, definito come capo storico di quel gruppo. Tale situazione ha inciso in maniera evidente nell'evolversi della decisione di collaborare da parte di Antonio Zagari, se si considera che già nel 1983 questi aveva manifestato un tale proposito e fu dissuaso dall'intervento del padre, avvenuto addirittura all'interno di una caserma nella quale Antonio era ristretto in attesa di rendere le dichiarazioni. Solo dopo quasi 10 anni, nel novembre 1992, la scelta di collaborazione divenne definitiva e comportò la denuncia delle gravi attività delittuose commesse non solo dal proprio padre ma anche da alcuni fratelli e da un suo cugino (tutti affiliati alla 'ndrangheta).

Ma anche questa seconda fase di collaborazione si sviluppò secondo modalità particolari, poiché da principio Zagari iniziò una collaborazione da confidente con il colonnello dei Carabinieri Giampaolo Ganzer, riferendogli notizie su alcuni sequestri di persona organizzati dal proprio padre e da suoi complici in Lombardia; in particolare all'inizio del 1990, il collaboratore consentì alle forze dell'ordine di sventare il sequestro di Antonella Dellea, organizzato dal gruppo facente capo a Giacomo Zagari e in quella vicenda persero la vita alcuni dei partecipanti all'episodio delittuoso. Da quel momento la scelta collaborativa divenne definitiva e irrevocabile.

Le caratteristiche di questo percorso di collaborazione sono ben riassunte in alcune parole riferite dal collaboratore dinanzi a questa Corte, ove si coglie da un lato il travaglio di una tale scelta e dall'altro la volontà di modificare integralmente la propria vita:

“I.R.C. - Fortemente limitante perché... cioè, denunciare degli amici o se posso dire, anzi meglio, dei complici è una cosa, però denunciare un fratello, un cugino, il proprio padre, anche se oggi l'ho fatto, però non è... non mi è stato facile ed è una cosa che tutt'ora mi pesa, anche se l'ho fatto, forse qualcuno non ci crederà, comunque io so quello che c'è dentro di me ed è una cosa che mi pesa tutt'ora: E se sono arrivato a questo ci sono dei motivi che, come ho già spiegato, non hanno dato via... non ho avuto altra scelta per evitare altre cose che io non dividevo più.” (u. 9.1.96, pag. 20).

Le circostanze sin qui riferite sono particolarmente significative per valutare i profili di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Zagari; invero, oltre alla piena autonomia della scelta collaborativa, desumibile dalle circostanze in cui tale decisione è stata assunta, essendosi posto Zagari in conflitto radicale non solo con l'originario ambiente criminale, ma con l'intero nucleo familiare. Quanto alla spontaneità di tale scelta, in questo caso le considerazioni esposte a proposito di altri collaboratori hanno valenza limitata, poiché l'interesse che ha determinato la decisione di Zagari (il fruire dei benefici previsti dalla legislazione premiale) deve considerarsi ampiamente controbilanciato dalla rottura definitiva di qualsiasi rapporto con la propria famiglia di appartenenza; se spesso si usa per i

collaboratori la definizione “forte” di morte civile (per rappresentare l’eliminazione di qualsiasi rapporto sociale e affettivo con gli ambienti di provenienza), nel caso di Zagari tale espressione è assai più pertinente, atteso che la collaborazione ha coinvolto ogni ambito di socialità e di affettività del collaboratore.

Pur nella limitatezza delle dichiarazioni rese da Zagari in questo dibattimento, è apparsa chiaramente la conoscenza diretta del collaboratore di tutti gli episodi oggetto della deposizione, descritti in modo circostanziato e con precisione nell’indicazione dei particolari di tali vicende. Zagari ha, altresì, precisato le informazioni apprese per scienza diretta da quelle riferitegli da altre persone.

Deve, ancora, richiamarsi la circostanza che nel corso dell’esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, “subendo” contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Zagari e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell’attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine, devono genericamente richiamarsi la molteplicità di riscontri esterni e oggettivi provenienti dal personale di polizia giudiziaria che svolse le indagini prima e dopo le dichiarazioni del collaboratore. Riservandosi di essere più puntuali nell’indicazione dei riscontri nella parte relativa ai singoli episodi delittuosi cui gli stessi si riferiscono, possono qui elencarsi le dichiarazioni confermate rese dai testi **Giampaolo Ganzer (u. 28.6.96) e Agostino D’Arena (uu. 10.7.96 e 11.7.96).**

In definitiva, le dichiarazioni di Zagari devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni dei singoli imputati.

Paragrafo 4 - Analisi della qualità delle collaborazioni processuali. I collaboratori coinvolti marginalmente nelle vicende criminose delle associazioni descritte.

[1]. Premessa.

Si è già anticipato che nel presente procedimento alcune persone inquadrare nella categoria dei collaboratori di giustizia non hanno assunto dinanzi a questa Corte la veste di imputati, perché le loro dichiarazioni escludevano, a parere della pubblica accusa, un coinvolgimento degli stessi nelle attività criminose descritte. Nelle indagini preliminari costoro erano stati sentiti ex art 362 c.p.p., cioè quali persone informate sui fatti e obbligate a dire la verità, mentre in dibattimento solo due di essi, Sonia Davalle e Fabrizio De Ponti, hanno assunto la corrispondente veste di testimone (quindi, si sono impegnati a dire la verità secondo il disposto codicistico); Emilio Bandiera e Giuseppe Vita sono stati, al contrario, sentiti come imputati di reato connesso, essendo risultata la loro iscrizione nel registro degli indagati per fatti connessi con quelli qui giudicati.

Prima di affrontare le questioni relative all'attendibilità di tali collaboratori è opportuno svolgere alcune considerazioni generali su costoro, valide per verificare i profili di maggiore o minore affidabilità delle dichiarazioni rese.

Il primo aspetto di valenza positiva è rappresentato dalla spontaneità della loro scelta collaborativa. Tutti si presentarono all'autorità requirente quando a loro carico non esisteva alcun elemento indiziario di responsabilità per fatti connessi con quelli riferiti, e ciascuno ha indicato alla base della scelta di rendere dichiarazioni accusatorie ragioni diverse dalla fruizione di benefici particolari rispetto a condotte delittuose commesse; è emerso sicuramente un interesse personale di costoro nel rendere quelle dichiarazioni, la cui valutazione dovrà essere compiuta di qui a poco quando si affronteranno le posizioni specifiche di tali collaboratori.

Il secondo aspetto, anch'esso da valutare positivamente, riguarda il contenuto delle dichiarazioni rese. Se si esclude Emilio Bandiera (la cui posizione dovrà essere verificata con particolare attenzione), la gran parte delle indicazioni fornite da tali collaboratori hanno riguardato ambiti criminali rispetto ai quali essi erano sicuramente estranei; ci si riferisce alle informazioni relative al traffico di stupefacenti esercitato dai gruppi di Busto Arsizio e di Cusano Milanino - Cinisello nell'ambito dell'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini*. Su questi aspetti delle dichiarazioni rese da Vita, Davalle e De Ponti, nessuno degli imputati ha prospettato un coinvolgimento dei dichiaranti nelle attività illecite (né una tale eventualità può essere ipotizzata sulla base delle emergenze dibattimentali); quindi i tre citati collaboratori sull'attività relativa agli stupefacenti devono essere considerati particolarmente attendibili, non avendo alcun interesse personale diretto ad accusare falsamente i chiamati. Su altra parte delle dichiarazioni alcuni imputati e i rispettivi difensori hanno contestato l'attendibilità della versione resa al dibattimento da uno di tali collaboratori, Giuseppe Vita; questa prospettiva di critica sarà affrontata con riferimento alla sua posizione.

Un terzo aspetto di valutazione positiva riguarda il diverso valore che può attribuirsi alle dichiarazioni di tali collaboratori riguardo alle proprie responsabilità rispetto alle responsabilità altrui. Se può prospettarsi un giudizio di ridotta affidabilità di quella parte delle dichiarazioni che involgono il proprio ruolo nell'ambito dell'attività delittuosa descritta, analogo giudizio non può essere espresso quanto alle condotte ad altri attribuite, salvo i casi in cui queste ultime non siano funzionali ad attenuare le proprie responsabilità.

In definitiva, l'unico aspetto che potrebbe indurre a prospettare un dubbio sull'attendibilità piena delle dichiarazioni da costoro rese può riassumersi nell'espressione di "essersi tirati fuori" dal contesto delittuoso di cui hanno riferito; la Corte, nella valutazione delle dichiarazioni di tali collaboratori, terrà conto di tale possibile condizionamento, senza peraltro ritenerlo decisivo per escludere *tout court* l'affidabilità degli stessi in ordine alle dichiarazioni rese.

[2]. Sonia Davalle e Fabrizio De Ponti appartengono, a pieno titolo, alla categoria dei collaboratori di cui si sta trattando, tanto che nel corso del dibattimento sono stati sentiti in qualità di testimoni (al contrario di Giuseppe Vita e Emilio Bandiera, la cui posizione di imputato di reato connesso ha imposto l'audizione ex art. 210 c.p.p.). Nell'affrontare le loro posizioni, giova premettere che l'importanza assunta dalle dichiarazioni dei due (in particolare della Davalle) si è di molto attenuata nel corso del dibattimento, in quanto le collaborazioni intervenute della gran parte dei membri del gruppo Tocci-Sarlo hanno consentito di chiarire le vicende descritte dalla Davalle, confermando la veridicità delle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale aspetto risulta chiaramente dal tenore dell'esame dibattimentale della teste, la quale, anche se esaminata su tutte le vicende riferite in indagini preliminari, ha reso un esame sintetico su fatti che erano già stati confessati dagli autori.

Sotto il profilo dell'attendibilità della dichiarazione non sono necessarie valutazioni particolari sulla Davalle e su De Ponti; costoro sono stati sentiti come testimoni, hanno assunto il vincolo di dire la verità e le loro dichiarazioni non sono sottoposte al regime di verifica sancito dall'art. 192, comma 3° c.p.p.. D'altronde, non può porsi in dubbio che la Davalle (e a maggior ragione De Ponti) non sia stata coinvolta nell'attività illecita del gruppo, potendosi ipotizzare a suo carico solo una certa leggerezza nella collaborazione prestata a Mario Sarlo in materia di consulenza contabile.

Sul punto sono decisive le dichiarazioni rese da Mario Sarlo, il quale ha escluso il coinvolgimento della ragazza in alcuna attività delittuosa, riportando il rapporto con lei ad una relazione sentimentale (non si è saputo se concretizzatasi o solo desiderata) e ad alcune attività di consulenza ben pagate (anche se probabilmente i compensi ricevuti dalla Davalle furono ripresi con minaccia e violenza dallo stesso Sarlo).

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte si ritiene superfluo soffermarsi ulteriormente sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei due testimoni, i quali, in quanto tali, devono essere ritenuti pienamente affidabili con riferimento a tutte le circostanze descritte.

[3]. Giuseppe Vita appartiene a quel gruppo di collaboratori la cui posizione processuale è al confine tra quella di testimone e quella di imputato di reato connesso. Tale collocazione si coglie considerando che Vita, nel corso delle indagini preliminari, è stato sempre sentito ai sensi dell'art. 362 c.p.p. (cioè come persona informata sui fatti), anche se già all'epoca erano state poste dalle difese dei chiamati questioni sulla legittimità di tale qualifica.

Alla prima udienza di audizione del collaboratore (**u. 12.1.96**), il pubblico ministero ha segnalato la sua iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, in relazione ad un episodio estorsivo commesso, in concorso con alcuni imputati di questo processo, a danno di Ernesto Maroni, e per tale ragione Vita, che

nelle fasi preliminari del dibattimento si è costituito parte civile nei confronti di alcuni imputati in relazione agli episodi estortivi di cui è parte lesa, è stato esaminato in qualità di imputato di reato connesso.

Questa Corte ha avuto piena contezza del coinvolgimento di Vita nell'attività delittuosa per cui è indagato, atteso che durante il dibattimento è stata ricostruita per sommi capi la vicenda dell'estorsione compiuta nei confronti di Maroni, oltreché molti altri episodi che riguardano i rapporti di Vita con il gruppo Ventura.

Così definita la posizione del collaboratore, senza entrare nel merito delle dichiarazioni rese, deve procedersi alla verifica dei criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle stesse.

Un primo profilo d'interesse riguarda l'attribuzione a Vita dell'affidabilità del testimone ovvero dell'imputato di reato connesso e, in quest'ultimo caso, la rilevanza che assume il coinvolgimento del dichiarante in un ambito di vicende delittuose solo parzialmente riconducibili anche a sua responsabilità. E' indiscutibile che il collaboratore ha assunto formalmente la qualifica di cui all'art. 210 c.p.p., ancorché si tratti di un'attribuzione per molti versi solo formale. Difatti, la gran parte delle dichiarazioni rese da Vita riguardano un ambito di attività delittuosa rispetto alla quale egli rimase sicuramente estraneo. Ci si riferisce ai traffici di stupefacente che il collaboratore ha ascritto ad alcuni componenti del gruppo di Busto Arsizio, conosciuti da lui per l'assidua frequentazione che ebbe con Pasquale Ventura, ma che non lo coinvolsero direttamente; tale circostanza deve essere processualmente accertata, non essendo emerso al dibattimento alcun elemento da cui desumere che Vita si sia reso responsabile di condotte detentive o di cessione di stupefacente. Il collaboratore, su domanda di alcuni difensori circa l'uso di droga da parte sua, ha escluso anche tale eventualità, rievocando un unico episodio in cui fu indotto ad assumere cocaina da Francesco Greco. Nessuno degli imputati accusati da Vita ha prospettato che questi sia stato in alcun modo coinvolto in traffici di stupefacente (in effetti tutti i chiamati hanno sul punto negato anche le proprie responsabilità); ma soprattutto la figura di Vita è del tutto incompatibile con quella di un trafficante di stupefacenti. Si potrà discutere se l'attività finanziaria gestita dal collaboratore si sia svolta secondo criteri di liceità e quindi si potrà prospettare un suo interesse nelle attività usuraie o estorsive gestite dal gruppo di Busto Arsizio, ma è indubbia l'estraneità dello stesso ai traffici di droga.

Questo profilo delle dichiarazioni di Vita consente di attribuire una particolare affidabilità alle indicazioni offerte sull'attività delittuosa connessa agli stupefacenti; pur mantenendo formalmente la qualifica ex art. 210 c.p.p., il collaboratore, quando ha riferito sui traffici di stupefacenti può essere considerato sostanzialmente un "testimone" di fatti delittuosi rispetto ai quali era del tutto estraneo e, per tale ragione, maggiormente affidabile. Si può obiettare (ed è stato obiettato da alcuni difensori) che l'estraneità del collaboratore rispetto all'attività descritta deriva dalle sue stesse dichiarazioni, che proprio perché escludono la responsabilità propria nelle vicende riferite, sarebbero meno attendibili. Tale obiezione appare infondata, poiché si è già osservato che non vi è agli atti alcun elemento che configuri un coinvolgimento di Vita in attività connesse con gli stupefacenti, per cui le dichiarazioni rese sul punto sono affidabili anche con riferimento a tale profilo.

Il discorso è diverso quanto alle ulteriori attività illecite descritte dal collaboratore, perché la vicenda estortiva ascritta a Pasquale Ventura e ad altri imputati ha in qualche modo interessato Vita, tanto da indurlo a costituirsi parte civile nei loro confronti.

Queste valutazione prescindono, comunque, dalla circostanza che il dichiarante è attualmente iscritto nel registro degli indagati per un fatto di estorsione commesso in concorso con i suoi accusati. I possibili dubbi di credibilità riguardanti i rapporti economici con i chiamati nulla hanno a che vedere con il coinvolgimento comune in ulteriori attività estortive. Si potrà dubitare che nella descrizione dei rapporti debitori con il gruppo Ventura, Vita sia stato inesatto nell'indicazione degli importi di denaro ricevuti (è questa l'unica parte delle dichiarazioni del collaboratore contestata dagli imputati), ma sotto questo profilo il collaboratore sconta il sospetto che sempre involge le dichiarazioni accusatorie di una parte lesa.

Per concludere sul punto, la Corte dovrà compiere una verifica puntuale dell'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, soggette alla previsione di cui all'art. 192, comma 3° c.p.p., ma sotto il profilo dell'affidabilità intrinseca delle stesse non potrà ignorarsi che Vita ha riferito episodi appresi "da testimone".

Ciò premesso devono verificarsi, anche riguardo alle indicazioni fornite da Giuseppe Vita, i criteri generali di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese.

Vita, prima del 1990, era persona del tutto estranea agli ambienti criminali nei quali si trovò ad essere coinvolto; il collaboratore ha descritto le sue vicende esistenziali, dall'adolescenza vissuta in Calabria (sua terra d'origine), al trasferimento al nord-Italia nella zona di Busto Arsizio, alle sue attività lavorative da operaio, alle iniziative imprenditoriali e commerciali gestite nella seconda metà degli anni '70, fino all'iniziativa nel campo dell'intermediazione finanziaria con una ditta individuale (la Centrofin), che assunse forma societaria e diffuse in alcune città del nord-Italia; ha, quindi, descritto le difficoltà economiche derivate dai rapporti con una società di franchising (la Papillon) e alla crisi del settore finanziario verificatosi alla fine degli anni '80, che determinarono alcune vicende oggetto di questo processo.

Alla fine del 1990 Vita conobbe Anselmo e Pasquale Ventura, con i quali intrattenne rapporti di vario genere fino all'inizio del 1992.

Non ci si sofferma in questa sede sul contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore, essendo sufficienti le indicazioni sin qui fornite per definire la personalità dello stesso e le origini del suo coinvolgimento nelle attività delittuose gestite dal gruppo Ventura.

Un primo dato può mettersi in evidenza: l'inizio dei rapporti tra chiamante e chiamati non ha tratto origine dalla loro comune appartenenza ad ambienti criminali; Vita era calabrese, ma non aveva mai avuto rapporti con suoi correghionali, né era stato coinvolto in vicende delittuose di alcun tipo. La conoscenza con Pasquale Ventura può essere ritenuta del tutto occasionale, essendo stata determinata dalla comune conoscenza di una persona (Anna Evangelisti) anch'essa estranea a contesti criminali.

La decisione assunta da Vita di denunciare il gruppo di persone che in quel periodo aveva assiduamente frequentato è dipesa sicuramente da un interesse personale del collaboratore, il quale ha dichiarato nel corso dell'esame che la sua situazione economica, a causa dei comportamenti tenuti dai componenti del gruppo Ventura, era diventata insostenibile, aveva coinvolto tutta la sua famiglia e si era concretata in atteggiamenti di fisica intimidazione e di violenza, che non riuscì più a sopportare. Non v'è dubbio che le ragioni addotte da Vita per giustificare la decisione di collaborare (anche se tale espressione non è del tutto propria nel contesto di rapporti nei quali era coinvolto il dichiarante) erano determinate da un interesse personale concreto, rappresentato dalla necessità di interrompere le vessazioni

che da molti mesi stava subendo dalle persone che avrebbe accusato; questo interesse non può inficiare, a parere della Corte, l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie.

Alcuni difensori hanno sostenuto l'inaffidabilità delle dichiarazioni di Vita complessivamente considerate, e in particolare nella parte relativa ai rapporti di debito nei confronti del gruppo Ventura. Nella parte della motivazione in cui si tratteranno gli episodi estortivi contestati in questo processo verranno affrontate specificamente le questioni contabili descritte da chiamante e chiamati; in questa parte si può solo osservare che tutta la vicenda relativa all'estorsione di cui al capo 87 è stata ricostruita in questo dibattimento non solo tramite le dichiarazioni del collaboratore, ma attraverso le testimonianze rese da alcuni appartenenti alle forze dell'ordine (intervenuiti a seguito della denuncia, prima informale e, quindi, formale di Vita) e da Salvatore Vita, fratello del collaboratore e anch'egli vittima delle condotte estorsive del gruppo Ventura (ancorché non costituitosi parte civile). Il quadro che si descriverà della vicenda appare alla Corte talmente definito da rendere quasi superflua la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore (comunque coincidenti con le prove altrove acquisite), e in particolare rendono superflua la determinazione degli importi consegnati dai Ventura a Vita e oggetto delle richieste concretanti la condotta estortiva.

Vi è un dato incontestabile e che deve essere valutato per inquadrare il rapporto di debito-credito tra Vita e il gruppo Ventura: questi ultimi utilizzarono strumenti violenti e intimidatori per far valere una ragione creditoria del tutto illegittima, mentre Vita vi si oppose con gli strumenti previsti dalle regole sociali e cioè la denuncia all'autorità di polizia. Questa circostanza è, a parere della Corte, determinante per comprendere la natura estortiva dell'attività realizzata dai Ventura.

Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, si osserva che Vita ha descritto con estrema precisione tutte le vicende alle quali aveva assistito (e che aveva subito), fornendo indicazioni particolarmente circostanziate sia sulle modalità degli episodi, sia sulla presenza di ciascun imputato e sulle condotte a costoro ascrivibili. Il collaboratore è stato, altresì, preciso nell'indicare le circostanze apprese per scienza diretta (relative a fatti ai quali era presente) rispetto a quelle apprese *de relato* o delle quali non ha potuto fornire indicazioni specifiche (si pensi alla descrizione dell'episodio verificatosi presso il Club 5 di Brescia e relativo alla cessione di un quantitativo di cocaina da Borraccia al gruppo Ventura).

Per Vita possono essere richiamate le considerazioni già espresse nel trattare la posizione di molti altri collaboratori con riferimento ad alcune circostanze significative al fine di valutare l'affidabilità delle dichiarazioni rese.

Nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Infine, i testi **Antonino D'Ambrosio (u. 4.5.95 e u. 10.7.96), Alberto Blandini, Emilio Trombin, Giuseppe Criscuolo e Antonio Porretto (tutti sentiti all'udienza del 16.6.95), Marina Mercuri (u. 31.5.96), Giambattista Burdo (u. 9.7.96), Filippo Ninni (u. 12.7.96)** hanno fornito elementi di riscontro significativi sul complesso delle dichiarazioni di Vita e in particolare su:

- gli incontri avvenuti con gli imputati del gruppo di Busto Arsizio a cui le condotte estortive nei confronti di Vita sono ascritte;

CCLXXXVII

-l'individuazione e identificazione da parte di Vita di tutte le persone di cui ha parlato nel corso dell'esame;

- l'individuazione di tutti i luoghi d'incontro indicati da Vita;

- l'atteggiamento tenuto da Vita nel corso della collaborazione con l'autorità giudiziaria.

In definitiva, le dichiarazioni di Vita devono essere valutate, in termini generali, pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

Paragrafo 5 - Analisi della qualità delle collaborazioni processuali. I collaboratori che non hanno reso l'esame dibattimentale.

[1]. Premessa.

Il quarto gruppo comprende i collaboratori che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e delle cui dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari sono stati acquisiti i verbali ai sensi dell'art. 513 c.p.p.

Si affronteranno qui specificamente le posizioni di Marino Pulito e di Emilio Bandiera, considerato che le dichiarazioni rese dai fratelli Ottavio e Marino Nonnis riguardano episodi delittuosi in relazione ai quali è intervenuta sentenza definitiva acquisita al fascicolo per il dibattimento, e quanto alle dichiarazioni rese da Galindo Hernandez, i cui verbali sono stati acquisiti per l'irreperibilità del collaboratore, il loro contenuto appare del tutto marginale riguardando alcuni episodi di cessione di sostanza stupefacente che coinvolsero Salvatore Pace, non contestati in questo processo. L'intervenuta collaborazione di Pace, il quale ha ammesso tutti i fatti addebitatigli, ha reso irrilevante la verifica dell'attendibilità dell'Hernandez.

[2]. Marino Pulito si è presentato dinanzi a questa Corte all'udienza del **23.1.96** e ha dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere adducendo di avere problemi con il servizio di protezione; il pubblico ministero ha chiesto l'acquisizione dei verbali di interrogatorio resi dal collaboratore nelle indagini preliminari, documenti acquisiti dalla Corte ai sensi dell'art. 513 c.p.p.

Le dichiarazioni rese dal collaboratore **l'11 luglio 1993 e il 4 ottobre 1993** riguardano essenzialmente i rapporti intercorsi tra il gruppo dei fratelli Modeo e quello facente capo ad Annacondia, che sfociarono, per quanto interessa questo processo, nell'omicidio di Salvatore De Vitis, nel triplice omicidio di San Giovanni Rotondo, nell'omicidio di Monticelli, nel tentato omicidio di Efisio Puddu; Pulito ha, altresì, riferito alcuni episodi di cessione di stupefacente che coinvolsero Tocci e Saverio Fiorillo, i fratelli Anobile e Alfredo Lombardo.

Prima di procedere alla verifica dei criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Marino Pulito devono richiamarsi alcune indicazioni fornite dallo stesso collaboratore nell'interrogatorio dell'11 luglio 1993, relative alla sua collocazione criminale.

Pulito fu arrestato il 29.6.91 perché accusato di appartenere all'associazione per delinquere di stampo mafioso facente capo ai fratelli Modeo e, dopo essere stato condannato in primo grado alla pena di 10 anni di reclusione per partecipazione ad associazione per delinquere semplice, ha iniziato la propria attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria pugliese; anche grazie alle sue dichiarazioni, in grado di appello fu ritenuta l'associazione di stampo mafioso e Pulito fu condannato alla pena di 12 anni di reclusione. Nell'ambito del contesto associativo Pulito rivestì un ruolo di responsabilità, soprattutto dopo l'arresto dei fratelli Modeo. Dopo la collaborazione Pulito è stato indagato in molti altri procedimenti per fatti di sangue collegati alla partecipazione alla predetta associazione (circa 10 omicidi di cui il collaboratore ha confessato la paternità come mandante o come autore materiale). All'epoca di quell'interrogatorio Pulito era in stato di detenzione extracarceraria e sottoposto al programma di protezione.

Così definita la posizione di Pulito negli ambiti delinquenziali pugliesi, la valutazione dell'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni potrà essere compiuta solo sulla base dei

verbali acquisiti, che costituiscono, comunque, materiale probatorio importante nelle indicazioni fornite dal collaboratore.

Sotto i profili dell'autonomia e della spontaneità, si osserva che tali requisiti non vengono meno solo perché le indicazioni fornite dal collaboratore non si riferiscono a fatti delittuosi ignoti all'autorità giudiziaria requirente, visto che la gran parte degli episodi descritti da Pulito erano stati vissuti e riferiti da Annacondia, il quale nel 1993 aveva già iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria. E ciononostante, anche solo a livello di riscontro delle notizie fornite da Annacondia, Pulito ha offerto particolari delle vicende narrate non conosciuti neanche dal precedente collaboratore (si pensi alle vicende che precedettero l'omicidio De Vitis in parte riferite per la prima volta da Pulito). Sempre sotto questo profilo va rilevato che l'unico interesse alla collaborazione di Pulito risulta essere stato quello istituzionalmente previsto di fruire dei benefici della legislazione premiale; da questo punto di vista non può, comunque, ignorarsi che Pulito all'inizio della sua collaborazione era stato condannato solo per associazione per delinquere semplice, ad una pena non particolarmente pesante (10 anni di reclusione). A seguito della mutata scelta processuale, ha confessato la propria responsabilità per almeno 10 omicidi commessi nella guerra tarantina che contrappose il gruppo Modeo al gruppo De Vitis, con possibili conseguenze sul piano sanzionatorio molto più gravi rispetto a quelle prospettabili all'inizio della collaborazione.

Dalle dichiarazioni verbalizzate nel corso delle indagini preliminari risulta la ricostruzione di episodi criminosi ben conosciuti dal collaboratore, precisi e circostanziati nella ricostruzione. Pulito ha sempre puntualizzato quali fatti apprese direttamente per aver partecipato alle vicende descritte, distinguendoli da quelli riferitigli da altre persone e, in ogni caso, ha indicato le responsabilità assunte da ciascuno dei chiamati. Dai verbali risulta, altresì, il riconoscimento operato da Pulito di tutte le persone indicate nel proprio interrogatorio.

Sotto altro profilo, non sono emersi dal dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Pulito e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettiva, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Pulito può essere considerata in via generale positiva, perché in favore del collaboratore sussistono molte caratteristiche di affidabilità, quali la precisione, l'autonomia e la specificità delle indicazioni offerte, nonché la mancanza di ragioni di contrasto del collaboratore con i chiamati. La mancata verifica dibattimentale delle stesse dichiarazioni, potrà inficiare in qualche occasione la valenza probatoria delle indicazioni fornite perché ciò non ha consentito la chiarificazione di alcuni aspetti contenuti nei verbali di interrogatorio.

[3]. Emilio Bandiera era stato citato dinanzi a questa Corte, per l'udienza del **25.1.96**, perché rendesse deposizione quale imputato di reato connesso; in quell'udienza il pubblico ministero aveva dato atto che a suo carico era stata presentata denuncia per il reato di calunnia da parte di alcuni imputati di questo processo. Il Bandiera, reso edotto della facoltà riconosciutagli dalla legge di non rendere l'esame, se n'era avvalso e non aveva risposto alle domande delle parti. Il pubblico ministero aveva chiesto l'acquisizione delle dichiarazioni rese da Bandiera e sull'opposizione di alcuni difensori, la Corte **all'udienza del 20.2.96** ha pronunciato l'ordinanza che si riporta:

"La Corte sull'istanza avanzata dal Pubblico Ministero all'udienza del 25 gennaio '96 di acquisizione, ai sensi dell'art. 513 del Codice di procedura penale, dei verbali di dichiarazioni rese da Bandiera Emilio nella fase delle indagini preliminari, rilevato che, contrariamente a quanto supposto, il Bandiera è stato denunciato ed è indagato non del delitto di calunnia, bensì di tentata estorsione in danno di alcuni imputati o di familiari di costoro; ritenuto che il procedimento per il delitto di estorsione, così come configurato secondo la denuncia, non concreta un'ipotesi di incompatibilità con l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197 Codice di procedura penale, non configurandosi un caso di connessione di procedimenti o di collegamento probatorio a termine dell'art. 371, comma 2, lettera B; ritenuto pertanto che Bandiera Emilio andava sentito come testimone e non con le garanzie previste dall'art. 210, con la conseguenza che la volontà espressa dal Bandiera di non sostenere l'esame non è tutelata dall'Ordinamento, dispone che gli atti prodotti dal Pubblico Ministero vengano restituiti a quell'ufficio e che il Bandiera Emilio venga citato per essere escusso in una delle prossime (.....) udienze di istruzione dibattimentale".

All'udienza del 4.4.96, Bandiera è stato nuovamente citato per essere sentito in qualità di testimone, ma in quella sede il pubblico ministero ha dato atto dell'iscrizione dello stesso nel registro degli indagati per reati (partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito del sodalizio facente capo a *Flachi-Trovato-Schettini*) sicuramente connessi a quelli per cui si procede. Tale provvedimento era stato determinato dalle dichiarazioni rese al dibattimento da Antonio Schettini, che aveva indicato Bandiera quale partecipe all'associazione rubricata al capo 34). Bandiera si è avvalso della facoltà di non rispondere e il pubblico ministero ha reiterato la richiesta di acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso delle indagini preliminari; alcuni difensori si sono opposti all'acquisizione e la Corte ha pronunciato l'ordinanza che qui si riporta:

"La Corte, sull'istanza avanzata dal Pubblico Ministero di acquisizione a termine dell'art. 513 C.P.P. dei verbali di dichiarazioni rese da Bandiera Emilio nella fase delle indagini preliminari, rilevato preliminarmente che soltanto dopo l'esame dibattimentale dell'imputato Schettini che, tra l'altro, gli ha attribuito un ruolo di custode di stupefacente per conto del gruppo criminale, il Bandiera Emilio ha assunto la qualità di indagato in procedimento connesso, ai sensi dell'art. 12 del C.P.P. Ritenuto che poiché il Bandiera non doveva in quella fase essere sentito come imputato o indagato essendo emersi solo in dibattimento gli elementi a suo carico, nessuna violazione è ipotizzabile del disposto dell'art. 63 comma 1, che pure vieta l'utilizzabilità delle dichiarazioni soltanto contro la persona che le ha rese o del comma 2 che giurisprudenza controversa consente ne venga fatto uso nelle parti che riguardano altri. Ritenuto che occorre distinguere tra atto nullo o prove inutilizzabili perché assunte in violazione di uno specifico divieto e prove legittimamente acquisite e come tali utilizzabili qualora se ne verifichino i presupposti. Che in questa prospettiva di giudizio ciò che rileva non è la qualità processuale che riveste il soggetto nel momento dibattimentale bensì la legalità o meno dell'assunzione della prova. Considerato che se le dichiarazioni rese nella fase precedente non sono affette da nullità, ovvero non sono stati acquisite in violazione di uno specifico divieto di legge, esse rimangono pienamente

utilizzabili, argomento ex art. 191 C.P.P., qualora si verificano i presupposti per la contestazione, ovvero diventi attuale una situazione di legittimo rifiuto di rispondere o di impossibilità di ripetere l'atto. Che in tutti i casi di lettura e acquisizione ciò che potrebbe cambiare è il criterio di valutazione delle dichiarazioni che per effetto dei così detti movimenti circolatori del sapere entrano nel dibattito a tutti gli effetti, che gli art. 500, 503, 512 e 513 del codice di rito, a seconda dei casi, consentono. Per questi motivi ammette gli atti prodotti oggi dal Pubblico Ministero".

La sintetica ricostruzione dell'iter processuale che ha condotto all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni di Emilio Bandiera consente di definire lo *status* da costui assunto nel corso del procedimento. Il 12 dicembre 1992 Bandiera si presentò dinanzi al pubblico ministero di Milano per rendere dichiarazioni quale persona informata sui fatti ex art. 362 c.p.p.; all'inizio del verbale di assunzione delle dichiarazioni, il pubblico ministero aveva dato atto che il dirigente della Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Milano lo aveva contattato, riferendogli che il Bandiera si era presentato spontaneamente presso il suo ufficio e che aveva dichiarato di voler rendere deposizione dinanzi ad un magistrato sull'attività illecita commessa da Giuseppe Flachi e da Franco Trovato, nonché dall'organizzazione criminosa a loro facente capo.

Nei verbali del 19.12.92, 20.12.92, 23.1.93, 6.2.93, 13.2.93, 20.2.93, 26.2.93, 20.4.93, 21.4.93, 19.5.93, 22.5.93, 29.5.93 e 12.7.93 Emilio Bandiera fu sentito sempre in qualità di persona informata sui fatti, non essendo emerso a suo carico alcun elemento di reità in ordine ai fatti riferiti.

Una volta che le dichiarazioni di Bandiera furono rese pubbliche con l'emissione del provvedimento cautelare nell'ambito di questo procedimento, nei confronti del dichiarante fu presentata una denuncia non per calunnia ma per tentata estorsione, in relazione ad una pretesa economica che Bandiera avrebbe avanzato nei confronti di alcuni componenti della famiglia Flachi per ritrattare le accuse mosse.

A seguito di una valutazione della condizione di indagato per quel reato la Corte, con l'ordinanza del 20.2.96, ha ritenuto che Bandiera dovesse essere sentito come testimone; durante l'esame di Antonio Schettini, questi ha indicato l'attività compiuta dallo stesso Bandiera nell'ambito dell'associazione di cui al capo 34), provocando in tal modo l'iscrizione del dichiarante nel registro degli indagati (avvenuta formalmente il 1.4.96) per un reato connesso con quelli qui giudicati (in effetti si tratta di partecipazione alla stessa associazione finalizzata al narcotraffico).

Per quanto sin qui esposto deve ribadirsi che Emilio Bandiera doveva essere sentito dinanzi a questa Corte in qualità di imputato di reato connesso e, pertanto, a seguito del rifiuto di sottoporsi all'esame, le dichiarazioni dallo stesso rese durante le indagini preliminari potevano essere acquisite al fascicolo per il dibattimento.

Ritiene la Corte che il contenuto delle dichiarazioni di Bandiera debba fargli attribuire la qualifica di collaboratore processuale. Si è già individuato in questo procedimento una categoria di collaboratori che hanno vissuto le vicende criminali descritte ai margini dei gruppi associativi delle cui dinamiche avevano avuto conoscenza e la posizione di Bandiera, prima delle dichiarazioni di Schettini, poteva essere equiparata a quella della Davalle, di De Ponti e di Vita, non tanto e non solo dal punto di vista formale, quanto per la sostanziale collocazione rispetto all'associazione descritta. Quanto riferito per la prima volta da Schettini

ha fortemente modificato la posizione di Bandiera, facendo emergere nel racconto di quest'ultimo molte zone d'ombra, per la gran parte riguardanti il proprio coinvolgimento nell'attività criminosa del gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*.

Non è questa la sede per formulare giudizi sulla penale responsabilità di Bandiera Emilio, nei cui confronti le dichiarazioni di Schettini (in verità le uniche che definiscono un suo ruolo organico al sodalizio) configurando il pieno coinvolgimento in vicende qui giudicate, possono far sorgere il dubbio -e la circostanza dovrà essere valutata nel verificare la credibilità soggettiva del collaboratore- che Bandiera si sia "tirato fuori" dalle azioni criminali del gruppo, escludendo la sua partecipazione alle attività di cui pure aveva perfetta conoscenza.

Ai fini del decidere, l'unico aspetto che interessa la posizione di Emilio Bandiera concerne il valore da attribuire alle sue dichiarazioni accusatorie e quindi si impone la verifica dei criteri di valutazione della sua chiamata in reità.

I primi due profili da considerare riguardano la collocazione sociale e criminale del collaboratore e i motivi che lo indussero a rivolgersi all'autorità giudiziaria per denunciare persone con cui aveva vissuto gran parte della sua vita.

All'inizio delle dichiarazioni del 19.12.92, Bandiera ha fornito informazioni precise sulle vicende che lo hanno coinvolto fin dal 1980 quando fu colpito da un provvedimento di sorveglianza speciale con divieto di soggiorno a Milano per le attività illecite fino a quel momento commesse (furti, guida senza patente, rapina impropria) e pur essendo un piccolo delinquente si era fatto la fama di un boss per i suoi rapporti di parentela con Pepè Flachi il cui padre, Filippo, aveva sposato in seconde nozze Rosa Bandiera, sorella del dichiarante nonché dell'imputato Attilio Bandiera.

Da quella data si trasferì in Liguria, dapprima a Santa Margherita Ligure e poi a Rapallo, andando a convivere con Lidia Pittuello, una donna estranea agli ambienti criminali che gestiva un'attività artigianale di maglieria, e lavorò come artigiano nel settore edile per alcuni anni, fino a che, nel settembre 1982, venne arrestato in esecuzione di un provvedimento cautelare per partecipazione ad un'associazione per delinquere facente capo a Pepè Flachi, di cui era accusato essere il luogotenente; nel 1983 fu scarcerato e nel successivo dibattimento fu assolto dalle imputazioni ascrittegli.

Dopo la scarcerazione visse per un mese a casa della sorella Rosa e di Filippo Flachi, che rappresentavano per lui il nucleo affettivo più intenso tra i parenti, e tornato in Liguria continuò l'attività lavorativa, ma ebbe ancora problemi con le forze di polizia locali che ritenevano fosse un esponente della criminalità organizzata milanese; per tale ragione ritornò a Milano insieme alla Pittuello.

Venne ospitato per qualche mese in casa di Filippo Flachi, dove ebbe rapporti frequenti con tutti i figli dello stesso, compreso Pepè, e nell'agosto '85 si trasferì a Caponago in una casa acquistata originariamente dalla sua ex-moglie, Pasqua Favia, e poi cedutagli da quest'ultima.

Dal 1985 in avanti Bandiera visse a Milano, frequentando assiduamente tutti i componenti della famiglia Flachi e apprendendo da costoro le vicende relative ai gruppi operanti nella zona della Comasina.

Il 18.9.87 Bandiera venne arrestato (e scarcerato dopo tre anni, nell'agosto '90) durante un controllo casuale in compagnia di Antonino Cammaroto, perché trovati in possesso di circa 60 grammi lordi di eroina, suddivise in varie confezioni. Riguardo a quell'episodio ha riferito

che, pur essendo estraneo all'organizzazione di Pepè Flachi, aveva operato da tramite tra Cammaroto e il gruppo, chiedendo a Pepè l'eroina e consegnandola all'acquirente, in compagnia del quale era stato sorpreso dalla polizia.

Tutte le circostanze riferite dal collaboratore furono apprese sia quando era libero, sia durante la sua detenzione, tramite i colloqui che svolgeva in carcere con i suoi parenti, alcuni dei quali appartenenti all'organizzazione Flachi.

In ordine ai motivi della sua decisione di rivolgersi all'autorità giudiziaria, Bandiera ha dichiarato:

“Io ho deciso di presentarmi alla Polizia e, quindi, innanzi a Lei, perché sono in qualche modo stanco del fatto che il mio nome venga costantemente accomunato a quello di Pepè Flachi, in indagini su fatti criminosi. Io voglio dire la verità su quello che so, chiedendo solo che lo Stato assicuri prima a mio figlio Luca di 20 anni (attualmente detenuto a San Vittore) e poi a me ed alla mia convivente Lidia Pittuello la necessaria protezione. Infatti, non voglio che mia moglie, che è una brava donna e che non è capace di fare male a nessuno venga coinvolta in vicende che non la riguardano “ (interrogatorio del 19.12.92, pag. 2) ”.

Nel successivo esame del **19.5.93**, Bandiera ha precisato che le ragioni della sua scelta di collaborare erano dipese anche dai *“livelli di crescente ferocia che ormai caratterizzavano le attività del gruppo Flachi. La continua scelta dell'omicidio per risolvere questioni, persino banali (si veda quello che ho detto sull'omicidio Raduano), mi ha fatto convincere che non si può più avere nulla a che fare con questa gente”*. Inoltre, la ragione di ordine economico riguardava il credito che egli riteneva di vantare nei confronti di Pepè Flachi, e in merito al quale ha riferito :*“non ho potuto sopportare che il Flachi, pur con tutti i miliardi illecitamente guadagnati ed investiti, sia rimasto debitore della somma di 200 milioni che non mi ha fino a questo momento restituito”*.

In definitiva, lo stesso collaboratore ha ammesso di essere stato spinto a scegliere la collaborazione, oltre che da esigenze di carattere personale dipendenti dalla necessità di poter serenamente esercitare un'attività lavorativa lecita, dalla volontà di “far pagare” a Pepè Flachi la mancata restituzione di un importo rilevante.

Dalle informazioni fornite dal collaboratore emerge chiaramente l'ambito dei rapporti dallo stesso intrattenuti con la famiglia Flachi, al fianco della quale visse per molti anni, gravitando nel quartiere Comasina e acquisendo informazioni sulle attività riconducibili al gruppo facente capo a Pepè Flachi. Da tali dichiarazioni si desume anche quella contiguità tra il collaboratore e le attività illecite dell'associazione già evidenziata nella parte iniziale di questo paragrafo e che, sin dalle indagini preliminari, aveva fatto assumere a Bandiera un ruolo peculiare tra i collaboratori di giustizia.

In questa parte della motivazione non si affronta il contenuto delle dichiarazioni rese da Bandiera, in quanto ci si occupa esclusivamente di verificare i criteri generali di attendibilità del collaboratore, secondo l'impostazione enunciata nella parte introduttiva di questo capitolo.

Riguardo ai profili di autonomia e spontaneità delle dichiarazioni, il giudizio sulla collaborazione di Bandiera deve essere positivo. Il collaboratore si è presentato spontaneamente dinanzi all'autorità giudiziaria, senza essere in alcun modo sottoposto ad indagine per le attività di cui ha riferito, cioè non assumendo alcun interesse processuale alla base della propria scelta di rivelare circostanze relative all'attività criminosa del gruppo

Flachi. Potrà discutersi se la decisione di fornire una collaborazione processuale da parte di Bandiera sia stata dettata dalla volontà di interrompere i rapporti con la propria famiglia d'origine, non sopportando più di essere accomunato con le attività di Pepè Flachi; ovvero se Bandiera fosse spinto da interessi più di bottega, pretendendo dai propri famigliari il pagamento di somme di denaro dovutegli da Pepè (e in questo caso si dovrà verificare se tale importo era il prezzo di una vendita di stupefacente, come affermato da Schettini). Tutto ciò sarà materia di discussione in questo provvedimento, ma non può neanche prospettarsi, alla base della scelta di collaborazione, l'esigenza del collaboratore di attenuare una posizione processuale compromessa. Bandiera, nel dicembre 1992, non era coinvolto in alcuna vicenda processuale rispetto alla quale gli era utile fruire dei trattamenti premiali previsti dalla legge del 1991, per cui una siffatta motivazione non può aver inciso sulla decisione di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Anche il profilo dell'autonomia delle indicazioni fornite va valutato in termini di assoluta positività, dovendosi ammettere che Bandiera è stato il primo significativo collaboratore di questo processo, avendo offerto, in epoca precedente a tutti gli altri collaboratori, un quadro preciso dell'organizzazione Flachi operante nel quartiere della Comasina nella prima metà degli anni '80, dei contrasti insorti all'interno di quel gruppo intorno al 1985-1986, della nuova società criminale tra Pepè Flachi e Franco Trovato (quasi formalmente costituita nell'estate del 1986 presso l'abitazione dello stesso Bandiera), degli omicidi di alcuni ex-soci di Pepè Flachi (avvenuti tra il 1988-1989), della guerra contro il gruppo Batti, della struttura organizzativa dedita allo spaccio di stupefacenti. Anche una sintetica indicazione del contenuto delle dichiarazioni di Bandiera delinea un quadro di completezza delle notizie dallo stesso riferite, che abbracciano tutti gli ambiti di questo processo. Tutto ciò è stato riferito al pubblico ministero precedente quando un altro collaboratore fondamentale di questo processo, Salvatore Annacondia, stava iniziando a rendere i propri interrogatori (si tenga conto che il primo verbale di Annacondia è del novembre 1992, ma dinanzi all'autorità giudiziaria pugliese, mentre il pubblico ministero precedente lo interrogò per la prima volta nel marzo 1993) e Di Donato era ancora latitante in Argentina.

In definitiva Bandiera riferì le circostanze relative a questo processo in modo del tutto autonomo rispetto a tutti gli altri collaboratori.

Sotto questo profilo deve, inoltre, rilevarsi che il periodo della collaborazione di Bandiera è concentrato in pochi mesi; tra il primo verbale del 19.12.92 e l'ultimo del 12.7.93 trascorsero quasi sette mesi, durante i quali il collaboratore fu sentito per ben 13 volte e la gran parte delle circostanze rilevanti in questo processo furono riferite nei primi 7 verbali (compiuti tra il dicembre '92 e il febbraio '93). Quel che rileva, ai fini dell'attendibilità delle dichiarazioni, è l'immediata attuazione da parte del collaboratore della decisione di rivelare all'autorità requirente tutte le circostanze conosciute sulle attività delittuose riconducibili all'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

Eguale positivo è il giudizio riguardante la precisione delle indicazioni fornite. Bandiera ha riferito gli episodi conosciuti con l'indicazione di circostanze specifiche sulla dinamica degli stessi, sulla partecipazione dei chiamati a ciascun fatto, sull'attribuzione a ciascuno di specifiche responsabilità; inoltre, ha sempre precisato quali vicende furono da lui direttamente apprese, perché presente agli episodi descritti, e quali gli furono da altri riferite.

Nel loro complesso il quadro descritto da Bandiera è stato confermato dalle acquisizioni provenienti da altri collaboratori, le cui dichiarazioni sono intervenute molti anni dopo. Anche prima dell'intervento delle collaborazioni processuali successive a Bandiera erano stati acquisiti molteplici riscontri oggettivi rispetto alle indicazioni fornite dal collaboratore. I testi **Antonio Scorpaniti (u. 3.4.95 e 12.7.96), Antonio Andreozzi, Giampiero Sensini, Carmine Miri e Santino Carbone** (tutti sentiti all'**udienza del 9.7.96**) hanno riferito dell'inizio della collaborazione di Bandiera, delle molteplici individuazioni di luoghi compiuti dallo stesso, dell'identificazione di tutti i personaggi indicati nelle dichiarazioni.

Fin qui si sono indicate le circostanze che possono far positivamente valutare l'attendibilità del collaboratore; per converso alcuni profili delle sue dichiarazioni sono indiscutibilmente meno affidabili.

Il primo aspetto riguarda il coinvolgimento del collaboratore nelle vicende delittuose descritte; si è già detto che Bandiera visse per molti anni in posizione contigua rispetto al gruppo Flachi e pur acquisendo informazioni dettagliate sull'attività dello stesso, ha sempre negato di averne fatto parte. Questa circostanza è poco credibile, sia perché lo stesso Bandiera ha riferito alcuni episodi nei quali può cogliersi il suo rapporto anche illecito con l'organizzazione descritta (ci si riferisce alla cessione di stupefacente a Cammaroto, per la quale il collaboratore è già stato giudicato e condannato e alla riunione di costituzione della nuova associazione tenuta proprio a casa di Bandiera), sia soprattutto perché Schettini (conoscitore profondo dell'organizzazione di cui era ai vertici) ha indicato un'organicità di rapporto tra Bandiera e il gruppo, concretatasi nell'attività di custodia dello stupefacente, nell'ospitalità resa a Franco Trovato dopo l'agguato di Bresso, nella cessione al gruppo di un consistente quantitativo di stupefacente (che avrebbe determinato il credito di £. 200 milioni di cui Bandiera ha più volte parlato nelle sue dichiarazioni). In definitiva, il collaboratore non è credibile quando si "tira fuori" dalla vicende illecite del gruppo.

E' questo uno degli aspetti sui quali le difese hanno particolarmente insistito e che però deve essere chiarito perché se indiscutibilmente, in ipotesi, Bandiera si è "tirato fuori" nel senso che non ha confessato un delitto quando ha parlato dell'origine del credito, è più difficile pervenire alla stessa conclusione con riguardo a comportamenti che egli non ha negato ma anzi ha fatto conoscere, e che possono concretare un delitto soltanto a seguito di una valutazione *sub specie juris*. Si vuol dire, in sostanza, che mentre la cessione e la custodia di droga sono azioni di per se stesse illecite, invece assistere (senza prendervi parte) a colloqui su progetti omicidiari ai danni di Salvatore Batti, è condotta che in tanto può risolversi in una partecipazione al delitto di omicidio, in quanto si completi con un *quid pluris* che concreti una forma di concorso psichico o materiale. E così l'ospitalità offerta a Franco Trovato o l'aver messo a disposizione la propria casa per la riunione di costituzione della nuova società tra Flachi e Trovato, per fermarsi agli episodi che più sono stati oggetto di esame critico da parte dei difensori, possono essere elementi di una più ampia prova logica di un delitto associativo che, come ognuno sa, rappresenta la qualificazione giuridica di un *modus vivendi*, un momento di sintesi di concetti giuridici. E allora, se non vi è ragione di sospettare che Bandiera ha taciuto *fatti*, se nessuno degli imputati ha denunciato che Bandiera era intervenuto attivamente suggerendo strategie operative del nuovo gruppo che stava per sorgere o soluzioni per assassinare Batti, non si può addebitare a Bandiera che, in ipotesi, gli investigatori non abbiano ritenuto di dover estendere anche a lui la imputazione di partecipazione all'associazione. Egli comunque non si è "tirato fuori".

Pur non incidendo sul profilo della credibilità del collaboratore, deve rilevarsi che molte circostanze dallo stesso riferite sono state apprese *de relato*; questa caratteristica può inficiare la valutazione di attendibilità delle indicazioni così fornite da Bandiera, non perché costui sia poco credibile nel riferire i relativi fatti, quanto piuttosto perché le sue fonti di informazione possono essere (più o meno consapevolmente) non veritiere.

Sotto altro profilo deve essere negativamente valutato il rifiuto di Bandiera di sottoporsi all'esame dibattimentale. Le dichiarazioni da costui rese sono risalenti al 1992-1993, epoca in cui non erano state acquisite la gran parte degli elementi di prova di questo processo e l'impossibilità di procedere alla verifica dibattimentale ha impedito alle parti (certamente alle difese, ma per alcuni aspetti anche al pubblico ministero) di pretendere da Bandiera i chiarimenti indispensabili per definire alcune posizioni processuali dubbie (si pensi, soprattutto, alle indicazioni accusatorie svolte quasi esclusivamente da Emilio Bandiera nei confronti di Rosa Galimberti, di Attilio Bandiera e di Domenico Flachi).

Infine, devono valutarsi i rapporti tra il collaboratore e gli imputati dallo stesso accusati nelle dichiarazioni rese. Sotto questo profilo vanno indicate alcune circostanze prospettate dalle difese come elementi che inficerebbero la credibilità soggettiva del collaboratore, il quale sarebbe mosso da ragioni di astio e vendetta nei confronti di alcuni suoi parenti (in particolare di Rosa Galimberti e del proprio fratello Attilio) e, più in generale, della famiglia Flachi.

Il primo aspetto riguarda proprio i rapporti con la Galimberti e Attilio Bandiera. Senza affrontare specificamente i motivi di rancore di Emilio nei confronti del fratello e della cognata (di cui si tratterà nella parte dedicata a detti imputati) può sinteticamente rilevarsi come costoro abbiano prospettato un atteggiamento invidioso del collaboratore nei loro confronti, che avrebbe indotto lo stesso a formulare accuse calunniose. In via generale, se anche fosse accertata tale prospettazione, i sentimenti di invidia inciderebbero sulle circostanze relative ai due imputati e non alle altre decine di chiamati in causa, per cui si tratta di un profilo scarsamente incidente nella valutazione complessiva di attendibilità del collaboratore.

Anche alcuni altri imputati appartenenti alla famiglia di Pepè Flachi (in particolare Domenico e Francesco) hanno prospettato (invero in modo molto larvato) un comportamento vendicativo di Bandiera nei loro confronti, cagionato da quel rapporto di parentela. Gli argomenti forniti dalle difese di costoro appaiono molto deboli, perché non spiegano quali specifici motivi di rancore il collaboratore avrebbe dovuto provare nei confronti dei chiamati.

L'ultimo, più generale, profilo di critica riguarda la vicenda del credito vantato verso Pepè Flachi e che sarebbe stato preteso nei confronti di tutti gli appartenenti alla famiglia.

Nel verbale delle dichiarazioni del **23.1.93, pag. 5**, Bandiera ha riferito che tra il 1990 e il 1991 aveva consegnato a Pepè Flachi £. 200 milioni, che rappresentavano il ricavato della vendita di un appartamento di proprietà sua e della sua ex-moglie e la consegna del denaro era finalizzata all'investimento nell'attività illecita del gruppo, atteso che Pepè gli aveva assicurato un profitto elevato. Durante alcune visite del collaboratore in Francia ebbe alcune discussioni con Pepè con riferimento alla restituzione del denaro, in realtà mai avvenuta; nel verbale del **19.5.93**, Bandiera ha puntualizzato la vicenda relativa al credito vantato, indicando le fonti da cui proveniva la somma consegnata a Pepè Flachi e indicando, tra le ragioni che l'avevano indotto a rivelare le sue conoscenze all'autorità giudiziaria, la mancata restituzione del prestito.

Non interessa in questa sede accertare se la pretesa di Bandiera derivasse dal un prestito corrisposto a Pepè Flachi ovvero, come dichiarato da Schettini, dalla vendita di un consistente quantitativo di stupefacente all'organizzazione. Anzi, le dichiarazioni di Schettini sul punto sono importanti perché confermano la circostanza del credito di £200 milioni riferita alcuni anni prima da Bandiera e rilevante nella valutazione delle dichiarazioni di quest'ultimo.

Ritiene la Corte che possa condividersi l'affermazione compiuta da alcune difese, secondo le quali le dichiarazioni di Bandiera sono state determinate dalla volontà di "vendicarsi" della mancata corresponsione della somma pretesa da parte dell'organizzazione, anche perché tale circostanza è stata ammessa dal collaboratore. Quello che non può condividersi è la conclusione cui quelle difese sono pervenute nel ritenere totalmente e per ciò stesso inaffidabili le indicazioni fornite da Bandiera perché determinate dal rancore provato nei confronti dei chiamati in reità. Chi ritiene di aver subito un torto può essere indotto a vendicarsi di chi è responsabile dell'ingiustizia provocata, ma ciò non comporta che quanto riferisce su costui siano falsità. Anzi, logicamente, una vendetta per essere "efficace" deve essere affidata alla delazione di fatti veri -e quindi riscontrabili e dimostrabili- e non a menzogne facilmente smentibili. E pertanto in un giudizio da formulare (come nella specie) a priori del riscontro *estrinseco*, l'intento di vendetta non è di per se stesso manifestazione di calunniosità. Poiché Bandiera era a conoscenza di molte attività delittuose commesse da Pepè Flachi e dal gruppo di persone intorno allo stesso gravitanti, può aver utilizzato quelle conoscenze per "vendicarsi" della mancata corresponsione della somma pretesa, riferendo circostanze vere.

Non v'è dubbio che rispetto ad altri collaboratori (nei cui confronti non può prospettarsi alcuna incertezza sulla loro attendibilità), Emilio Bandiera ha attuato una collaborazione più "debole", perché adombrata da elementi di sospetto sulla affidabilità delle sue dichiarazioni.

Ma l'unico valido criterio per distinguere le informazioni vere da quelle calunniose consiste nell'utilizzare un particolare rigore valutativo di ciascuna indicazione fornita dal collaboratore. La verifica dei riscontri rispetto alle dichiarazioni di Bandiera dovrà essere particolarmente rigorosa, imponendosi alla Corte di ritenere processualmente accertate solo quelle circostanze di fatto rispetto alle quali gli elementi di riscontro esterno alla dichiarazione del collaboratore siano di assoluta precisione e pertinenza. In tal modo potrà verificarsi, caso per caso, se le informazioni fornite dal collaboratore, nel complesso intrinsecamente attendibili per le valide ragioni sopra indicate, siano carenti sotto il profilo del riscontro esterno e non possano, per tale ragione, essere poste a fondamento di un accertamento del fatto descritto.

Paragrafo 6 - Analisi della qualità delle collaborazioni processuali. I collaboratori che hanno riferito circostanze utili a fini di riscontro rispetto alle chiamate in correità rese da altri collaboratori.

[1]. **Francesco Andriotta**, in questo dibattimento, ha reso dichiarazioni sulle attività del gruppo Ventura nel campo degli stupefacenti; le indicazioni fornite dal collaboratore non si sono concretate in contestazioni specifiche a carico dei chiamati, ma sono state introdotte nel processo quali elementi di riscontro delle dichiarazioni accusatorie rese da altri collaboratori.

Ciò premesso in questa parte della motivazione interessa valutare l'attendibilità generale di Andriotta secondo i criteri enunciati da questa Corte nella parte introduttiva del capitolo.

Andriotta, nel corso dell'esame dibattimentale reso **all'udienza del 23.1.96, pag. 110**, ha ricostruito sinteticamente i propri trascorsi criminali, riferendo che fu arrestato per l'ultima volta il 10 ottobre 1991, perché accusato dell'omicidio di Enrico Agrati; nel 1993 iniziò la collaborazione con l'autorità giudiziaria, ammettendo la propria responsabilità in ordine all'omicidio contestatogli, nonché riferendo le notizie apprese in carcere sulla strage di via D'Amelio nella quale perse la vita il magistrato Paolo Borsellino e alcuni uomini della scorta. Anche con riferimento alla motivazione della scelta collaborativa di Andriotta è opportuno richiamare testualmente le dichiarazioni da lui rese dinanzi a questa Corte, perché forniscono indicazioni significative sull'affidabilità di tale decisione:

“Ecco, vuole collocare nel tempo la Sua collaborazione, cioè quando è avvenuta, dica pure, ma ripeto qui ci interessa molto in sintesi, se si tratta di una collaborazione avvenuta per gradi, se sì, ci dica quando Lei definirebbe definitiva la Sua scelta di collaborazione.

I.R.C. - Definitiva è stata proprio davanti alla II Corte d'Assise di Milano, perché proprio non riuscivo a dire tutta la verità dell'esecuzione... dell'omicidio dell'Agrati. Non avevo detto mai la verità, perché tentavo di lasciar fuori una persona. Purtroppo questo non si può fare.

P.M. - Allora, quando ha iniziato a collaborare, quindi dopo la sentenza di I grado, prima della sentenza di I grado?

I.R.C. - Dopo la sentenza di I grado.

P.M. - Tra il I e il II grado.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Ho capito. Ed era già una collaborazione, tra il I e il II grado, definitiva, nel senso, intendo dire, piena, completa o ancora aveva della ombre...

I.R.C. - No, anche quando ho collaborato per la questione della strage di via Mariano d'Amelio, per l'uccisione del Giudice Paolo Borsellino, anche lì, in una prima parte, avevo molto terrore, molta paura, me lo ricordo come se fosse oggi, ero nel carcere di Opera e tentavo a non dire il nome di Salvatore Profeta e di altri personaggi molto noti alla Giustizia.

P.M. - Di cosa nostra siciliana.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Quindi, allora, in sostanza, quando poi ha definitivamente rotto ogni remora?

I.R.C. - In sostanza è stato proprio durante la seconda fase del mio grado.

P.M. - La seconda... il II grado del Suo processo.

I.R.C. - Esatto, sì.

P.M. - Durante il II grado del Suo processo. Lei è stato condannato, comunque, per quell'omicidio?

I.R.C. - All'ergastolo.

P.M. - E sta scontando, quindi l'ergastolo.

I.R.C. - Sissignore.

P.M. - Senta, vuole spiegare alla Corte, Lei ha fatto riferimento, adesso, alla strage in cui è morto il Giudice Borsellino, cosa centra nella Sua collaborazione, Lei ha avuto a che fare con questa strage, non credo?

I.R.C. - No, no, no.

P.M. - No, in che senso...

I.R.C. - Mi dispiace mah... grazie a Dio...

P.M. - Fortunatamente.

I.R.C. - ... non centro niente.

P.M. - No, no, ma lo so benissimo, lo so benissimo, volevo chiedere che Lei spieghi alla Corte come mai ha potuto rendere dichiarazioni di questo tipo.

I.R.C. - Sì, perché mi trovavo nel carcere di Busto Arsizio, proprio per un avvicinamento colloquio e grazie anche a Fondini Leonardo e qualcun altro qua presente che mi fecero le minacce, perché io parlai con un ragazzo che conoscevo da fuori, avevo intenzione, già all'epoca, prima ancora che io chiamavo la A.G. per pentirmi definitivamente, di andare reo confesso in Appello, in modo che dall'ergastolo sarei sceso almeno con le attenuanti a trent'anni. Questo, invece, aveva capito che io volevo collaborare su tutte le mie argomentazioni e m'invitarono all'aria, dopodiché io chiamai il Brigadiere e dissi: "Io voglio essere isolato per questi motivi qua"; e mi trovai ad essere di nuovo insieme con Scarrantino, ma non nella stessa cella.

P.M. - Chi è Scarrantino, lo dica alla Corte.

I.R.C. - Scarrantino Vincenzo è uno degli esecutori materiali della strage di via Mariano d'Amelio.

P.M. - In cui morì il Giudice Borsellino.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Quindi Lei si trovò detenuto con lui.

I.R.C. - Sì, e io gli facevo, praticamente, da messaggero, gli mandavo fuori i messaggi, che ci sono intercettazioni telefoniche della Digos, non so chi è che le abbia fatte, che risultano veramente quello che io ho dichiarato alla A.G. e quello che riceveva all'altro utente. Dopodiché, praticamente, gli dissi tutta la vicenda com'era andata perché lui, quando arrestarono l'Orofino, disse, se questo parla, che non è un uomo di cosa nostra, non è un uomo battezzato, come si suol dire, mi danno almeno tre ergastoli. E piangeva ripetutamente, me lo ricordo, però... E poi io quando ho preso la scelta di collaborazione ho detto anche questo, perché... ed è giusto, perché visto che Scarrantino si è pentito, poteva dire chi faceva arrivare le telefonate a Palermo.

P.M. - Quindi, allora, se ho ben capito, Lei raccolse le confidenze di Scarrantino su...

I.R.C. - Esatto.

P.M. - ... sulla sua partecipazione alla strage di via d'Amelio....

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... e quindi ha riferito all'autorità giudiziaria un dato, quello della conferma, cioè del ruolo dello Scarrantino.

I.R.C. - Sì, hanno trovato riscontri su quello che dicevo io, perché, purtroppo, dicevano che il 126 era bianco, invece era amaranto, l'aveva presa Tizio, Caio e io...

P.M. - Sì, sì, sì, senza scendere, noi stiamo solo facendo una storia, senza scendere nei dettagli, Lei, quindi, questi dati li ha riferiti, queste notizie sulla strage di via d'Amelio, le ha riferite all'Autorità giudiziaria di Caltanissetta?

I.R.C. - Sì, all'epoca c'era la Dottoressa Ilda Boccassini e il Dottor Fausto Cardella.

P.M. - Sì, quindi ha riferito a loro queste circostanze.

I.R.C. - Sì, poi subentrarono altri due alti Magistrati, la Dottoressa Anna Maria Palma della D.D.A. e il Dottor Carmelo Petralia della Direzione Nazionale Antimafia.

P.M. - Va bene. Quindi Lei è al corrente che poi lo Scarrantino, anche a seguito delle Sue dichiarazioni, ha collaborato anche lui...

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - ... confessando...

I.R.C. - Sì, le ha confermate, ha detto tutto quanto degli episodi avvenuti.

P.M. - Allora, al seguito di questa Sua collaborazione sulle vicende che la riguardano e sulla strage di via d'Amelio, Lei è stato ammesso formalmente al programma di protezione?

I.R.C. - Sì, sono sotto programma di protezione speciale definitivo che l'ho firmato il 13 gennaio 1995.

P.M. - Anche se è ancora detenuto è ammesso a programma di protezione.

I.R.C. - Sì, esatto, sono detenuto perché bisogna fare certe...

P.M. - Sì, sì, sì, va bene.

I.R.C. - Ecco.

P.M. - La Sua famiglia è in località protetta, naturalmente?

I.R.C. - E' in località protetta solo i miei due bambini."

Quanto al profilo criminale del collaboratore, questi, dopo aver descritto gli arresti subiti dall'inizio degli anni '80 fino al 1991, ha indicato l'ambito di attività criminale commessa in quel decennio. Intorno al 1980-'81 Andriotta esercitò un piccolo spaccio di hashish, acquistando da Vincenzo Parlapiano e Onofrio Amabile, a capo di un gruppo che operava nella zona di Legnano; con costoro il collaboratore continuò l'attività di spacciatore anche in anni successivi, trattando anche eroina e cocaina. Nell'ambito di questa attività si collocarono i rapporti con il gruppo Ventura.

Senza soffermarsi in questa parte della motivazione sul contenuto delle dichiarazioni accusatorie di Andriotta, devono verificarsi i criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle stesse.

Sotto questo profilo assume rilevanza la descrizione dell'origine della collaborazione sopra richiamata. Se è vero che il collaboratore iniziò a rendere dichiarazioni quando a suo carico esistevano indizi gravi di responsabilità per il reato di omicidio dell'Agrati (per il quale era già stato condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo), lo svolgersi delle ulteriori dichiarazioni da parte di Andriotta hanno riguardato un ambito criminale ben più ampio, relativo a vicende per le quali non vi erano a suo carico elementi di prova (tutto il traffico gestito con Parlapiano e Amabile) o su cui il collaboratore aveva appreso notizie da pericolosi appartenenti alla criminalità organizzata siciliana. L'affidabilità delle dichiarazioni rese (sotto

il profilo della spontaneità e dell'autonomia) si fonda soprattutto sulla valutazione della vicenda relativa alle notizie apprese da Scarrantino sulla strage di via D'Amelio, perché grazie alla collaborazione di Andriotta è stata possibile l'individuazione di uno degli autori materiali dell'agguato, il quale ha successivamente confermato le circostanze riferite per primo dal collaboratore.

Anche con riferimento ad un ambito criminale più limitato, qual è l'attività di traffico di stupefacenti realizzata per conto di Amabile e Parlapiano, le dichiarazioni del collaboratore intervennero in termini di novità rispetto alle conoscenze dell'autorità giudiziaria requirente. Non si sottovaluta certo l'interesse di Andriotta a fruire dei benefici riconosciuti dalla legislazione premiale, ma tale riconoscimento è intervenuto quando il collaboratore era già stato condannato definitivamente all'ergastolo (condanna per la quale non potrà fruire di riduzioni di pena). Inoltre, il pericolo di ritorsioni per sé e per la propria famiglia derivato dalle dichiarazioni rese sull'episodio di via D'Amelio, deve essere valutato in termini positivi ai fini dell'accertamento della genuinità delle chiamate in correità.

Per quanto concerne la specifica indicazione fornita nei confronti del gruppo Ventura, si osserva che le dichiarazioni rese sono circostanziate (si vedrà la scansione degli episodi di consegna, con l'indicazione delle modalità di incontro) e precise nell'attribuire ai diversi imputati ruoli specifici nella vicenda.

Anche per Andriotta valgono le considerazioni già esposte per molti altri collaboratori in ordine ad alcune circostanze significative per valutare l'affidabilità delle sue dichiarazioni; nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Andriotta e tutti gli imputati accusati in questo processo (essenzialmente alcuni componenti del gruppo di Busto Arsizio); su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati è del tutto inverosimile. Infatti, nel corso del controesame il collaboratore ha riferito di un battibecco avuto in carcere con Franco Ventura (fratello di Anselmo e figlio di Pasquale), in quanto questi gli voleva imporre alcuni comportamenti da tenere durante la detenzione; sulla base di tale circostanza, alcuni difensori hanno posto domande evidentemente dirette a ricollegare le accuse mosse dal collaboratore a quell'episodio.

Nel valutare l'irrilevanza dell'episodio rispetto all'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, si osserva che Andriotta non ha coinvolto nelle vicende criminosi colui nei cui confronti avrebbe avuto motivi di risentimento, ma altri componenti della famiglia Ventura. Inoltre, l'episodio appare decisamente poco significativo e inadeguato a prospettare un atteggiamento calunnatorio del collaboratore nei confronti di numerose persone (solo alcune delle quali collegate da rapporti di parentela con Franco Ventura), attuato con una descrizione degli episodi così circostanziata come quella resa al dibattimento. Una simile eventualità è decisamente inverosimile, perché non spiega logicamente il significato di un'accusa rivolta a persone diverse dal presunto antagonista e presuppone una capacità del collaboratore di elaborare una calunnia inventando circostanze molto specifiche. Si deve, infine, rilevare come

nel corso della difesa conclusiva, l'eventualità di accuse false di Andriotta determinate dalla lite riferita in dibattimento non è stata in alcun modo prospettata.

In definitiva, le dichiarazioni di Andriotta devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[2]. La collaborazione di **Maurizio Bosetto** è importante in questo processo esclusivamente per le indicazioni fornite sui rapporti intrattenuti dallo stesso con alcuni imputati appartenenti alle organizzazioni criminali qui processati, rapporti aventi ad oggetto essenzialmente la vendita di armi.

Nella descrizione dei suoi precedenti penali Bosetto ha definito se stesso come un trafficante di armi ad alto livello, operante sin dai primi anni '80 in favore di molte organizzazioni criminali, a cui vendette armi di tutti i tipi importate da diversi paesi europei (Germania, Cecoslovacchia, Belgio e Svizzera).

Senza entrare nel merito delle dichiarazioni rese, si osserva che gli episodi descritti da Bosetto non sono stati contestati specificamente agli imputati chiamati in causa, ma la loro conoscenza da parte di questa Corte è stata ritenuta utile dalla pubblica accusa a fini di riscontro delle accuse mosse da altri collaboratori.

Il primo aspetto da considerare riguarda l'origine della collaborazione di Bosetto, descritta sinteticamente dallo stesso all'udienza del **18.9.86, pag. 25**:

“P.M. - Sì. Lei è rimasto quindi detenuto da allora. E quando ha iniziato la sua collaborazione? Se lo ricorda?

I.R.C. - Fine aprile del '94.

P.M. - Quindi un anno dopo essere stato arrestato, poco più di un anno dall'arresto.

I.R.C. - Sì.

P.M. - La sua collaborazione processuale si è manifestata innanzi tutto dinanzi a quale autorità giudiziaria?

I.R.C. - Scusi?

P.M. - Dinanzi a quale autorità giudiziaria si è manifestata la sua collaborazione processuale?

I.R.C. - Dinanzi alla Dda di Firenze, la dottoressa della Monica.

P.M. - Lei poi è stato posto, mi pare, in detenzione domiciliare.

I.R.C. - Sì.

P.M. - E si trova formalmente ammesso al programma di protezione.

I.R.C. - Sì.”.

Si tratta di dichiarazioni che poco spiegano sulle motivazioni della scelta attuata, ma che rendono con chiarezza l'ambito delle indicazioni fornite da Bosetto a molte autorità giudiziarie; anche in questo dibattimento il collaboratore ha descritto un quadro delle proprie attività delittuose nel campo delle armi che coinvolge personaggi che tra loro non avevano alcun rapporto, tutti clienti di Bosetto nell'acquisto di armi di vario tipo.

Sotto il profilo dell'autonomia e della spontaneità delle dichiarazioni nessun elemento di dubbio può prospettarsi con riferimento a Bosetto, considerato che costui è stato il primo a

descrivere con precisione un ambito di attività delle organizzazioni operanti in Lombardia (cioè l'approvvigionamento di armi) fino ad allora noto solo frammentariamente. Quanto agli interessi sottesi a tale scelta anche per Bosetto devono svolgersi alcune considerazioni generali, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l'introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l'interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare l'interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Bosetto nessun elemento è emerso, dalle dichiarazioni dell'imputato o da altre fonti di prova, che possa indurre a ritenere un diverso interesse alla scelta di collaborazione.

Le dichiarazioni di Bosetto possiedono tutti i requisiti indicati in via generale dalla Corte per valutare l'attendibilità intrinseca delle stesse.

Le indicazioni rese sono estremamente precise, circostanziate e coerenti nella logica interna; Bosetto ha sempre precisato le circostanze che apprese direttamente per aver partecipato agli episodi descritti, da quelle riferitegli da altri e tutti i dubbi legati ai ricordi sfumati su determinati episodi sono stati esplicitati dinanzi alla Corte.

La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Bosetto ha riferito al dibattimento molteplici circostanze relative ad episodi criminosi di una certa gravità, senza escludere le responsabilità di alcuno dei suoi complici.

Nel corso dell'esame dibattimentale Bosetto ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti e non ha "subito" alcuna contestazione rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale; comunque, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Bosetto sono certamente affidabili.

Va, ancora, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Bosetto e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine, sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da Bosetto il 7 e 8 maggio 1996 dinanzi alla sezione prima della Corte d'Assise di Milano, relative alle attività di trafficante di armi da costui esercitata con altri gruppi criminali operanti in Lombardia, nonché la sentenza definitiva di condanna dello stesso collaboratore pronunciata dal G.I.P. di Firenze il 10.1.95 in ordine ai fatti delittuosi da costui confessati (reati associativi e traffico internazionale di armi).

In definitiva, le dichiarazioni di Bosetto devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni

alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[3]. **Franco Brunero** va considerato un collaboratore marginale di questo processo, atteso che il contributo offerto rispetto agli episodi delittuosi qui giudicati è assai limitato; ciò deriva dall'essere il collaboratore estraneo alle attività di organizzazioni criminali da oltre 10 anni. Ciononostante anche per lui è opportuno affrontare alcuni aspetti generali sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dinanzi alla Corte.

Nel corso della propria autopresentazione (esame reso all'udienza del **10.1.96, pagg. 1 e ss.**) Brunero ha descritto i suoi rapporti con la criminalità organizzata calabrese sviluppati nei primi anni '80; nel 1981, dopo un'evasione dal carcere di Torino, il collaboratore prese contatti con un gruppo di calabresi operanti nel nord-Italia e facente capo a tale Monasterace. Fino al maggio 1983 operò con tale organizzazione nel campo dei sequestri di persona (sequestro Ravizza a Pavia, sequestro Bertolotti a Saronno, sequestro Gelmini a Roma), anche se non fu formalmente affiliato alla 'ndrangheta. Due mesi dopo il suo arresto iniziò la collaborazione con l'autorità giudiziaria e riferì le circostanze relative ai citati episodi delittuosi, ammettendo la propria responsabilità e indicando i propri complici. Tutti costoro sono stati condannati per i reati descritti dal collaboratore.

Queste brevi indicazioni consentono in via generale di esprimere un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore, considerata l'assenza di qualsiasi interesse personale del Brunero a riferire le circostanze relative a Franco Coco e ad Antonio Sacchinello; il momento centrale della collaborazione di Brunero si è esaurito da molti anni e non è prospettabile alcun vantaggio sotto il profilo processuale conseguente alle dichiarazioni rese dinanzi a questa Corte.

Brunero ha riferito circostanze apprese direttamente per aver partecipato ai fatti descritti (il collaboratore in quegli anni era convivente della sorella di Antonio Sacchinello e aveva intensi rapporti con Antonio Zagari, come confermato anche da quest'ultimo), fornendo indicazioni precise e circostanziate sugli stessi.

Non è stato prospettata alcuna ragione di contrasto tra chiamante e chiamati che legittimi il sospetto di accuse calunniatorie elevate a fini di vendetta.

In definitiva, le dichiarazioni di Franco Brunero sono ritenute dalla Corte in generale attendibili sotto il profilo intrinseco e dovranno essere verificate con riferimento ai riscontri esterni rispetto agli specifici episodi riferiti.

[4]. Le dichiarazioni di **Antonio Bruno** (persona diversa dall'imputato) sono abbastanza marginali in questo processo, concernendo alcuni rapporti di fornitura tra il gruppo criminale di appartenenza del collaboratore e il gruppo dei Paviglianiti, avvenuti tra il 1991 e il 1993.

All'udienza del **16.4.96, pag. 11** Bruno ha descritto la sua collocazione criminale nell'ambito del gruppo facente capo a Diego Spinella, operante in Lombardia nel traffico di stupefacenti. Il collaboratore, di origine calabrese, si trasferì al nord-Italia nel 1985-1986, anche se già nella sua regione di origine era stato affiliato alla 'ndrangheta e aveva commesso piccole estorsioni e spaccio di stupefacenti; all'inizio si trasferì a Genova, dove operava nel gruppo dei Santaiti; nel 1987 si trasferì in Brianza dove proseguì il traffico di stupefacenti nell'ambito del gruppo Spinella. Dopo il primo arresto del 1986 (per spaccio di stupefacenti)

fu nuovamente arrestato, sempre per droga, nel 1991 e, quindi, nel luglio 1993. In quest'ultima occasione fu raggiunto in carcere dal provvedimento cautelare emesso nell'ambito del procedimento denominato Fiori di San Vito.

La collaborazione di Bruno è iniziata nel settembre 1994.

Le dichiarazioni del collaboratore sono molto specifiche, riguardando alcune forniture di eroina da parte del suo gruppo a Santo Paviglianiti. Bruno ha descritto con precisione le persone coinvolte nelle transazioni (Santo e Settimo Paviglianiti, oltre a Briglia), la provenienza e l'entità della sostanza fornita (di origine turca e tra i 5 e i 15 chili per volta), le modalità di consegna e di pagamento. Tale circostanza è rilevante ai fini che qui interessano, perché il collaboratore non ha genericamente coinvolto tutti i fratelli Paviglianiti, distinguendo Santo, come il gestore dell'attività illecita, da Settimo, come coinvolto nella fase della consegna, da Domenico e Giuseppe, mai conosciuti dallo stesso Bruno.

Si tratta di indicazioni coerenti con il quadro descritto in questo processo (che qui va valorizzato soprattutto per la posizione di Settimo) e che si caratterizza per la specificità dell'accusa.

Quanto alla spontaneità e all'autonomia della dichiarazione, si osserva che il collaboratore rappresenta la prima fonte sugli episodi descritti e anche l'esclusione di Domenico Paviglianiti dall'ambito della vicenda conferma che la notizia riferita era stata acquisita personalmente dal chiamante.

Per Bruno possono essere richiamate le considerazioni già esposte nel trattare la posizione di molti altri collaboratori con riferimento ad alcune circostanze significative al fine di valutare l'affidabilità delle dichiarazioni rese.

Nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Bruno e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, le dichiarazioni di Bruno devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[5]. Ihsan Cesuroglu è stato sentito in questo dibattimento in relazione all'attività di traffico di stupefacenti nella quale fu coinvolto l'imputato Nunzio Scarabaggio; il contributo fornito dal collaboratore è, quindi, limitato poiché gli episodi delittuosi riferiti non sono stati contestati allo Scarabaggio, ma sono stati ricostruiti a fini di riscontro delle dichiarazioni rese da altri collaboratori.

In questa parte della motivazione non ci si sofferma sul contenuto delle dichiarazioni accusatorie, ma si forniscono elementi di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle stesse.

Cesuroglu ha riferito nel corso dell'esame (**u. 19.3.96, pag. 6**) l'attività da lui stesso compiuta in Italia nell'ambito degli stupefacenti, indicando il periodo in cui iniziò i traffici di

eroina dalla Turchia (i primi anni '80 trasportando quantitativi limitati di stupefacente), quando tali traffici divennero più consistenti (intorno al 1982 e fino al 1985, con quantitativi superiori a 10 chili per volta) e fino al momento in cui l'attività assunse proporzioni rilevanti (intorno al 1986, con trasporti nell'ordine di 70-80 chili per volta); tale attività fu interrotta dall'arresto del 25 agosto 1992. Il collaboratore ha precisato che nel 1989 fu condannato alla pena di 14 anni di reclusione per traffico di droga e per 5 anni (dal provvedimento cautelare del 1987 fino all'arresto) rimase latitante continuando nell'attività di commercio di stupefacenti.

Nel settembre del 1992 Cesuroglu assunse la decisione di collaborare con l'autorità giudiziaria italiana e nel luglio 1993 è stato ammesso al programma di protezione.

Il collaboratore ha descritto i suoi rapporti con un italiano conosciuto con il nome di Nunzio (e riconosciuto fotograficamente in Nunzio Scarabaggio durante l'interrogatorio reso in indagini preliminari e personalmente nel corso dell'udienza), riferendo dei loro primi contatti e delle attività illecite gestite con lo stesso.

Le dichiarazioni rese dal collaboratore sono sufficientemente precise e circostanziate, sia con riferimento alla dinamica dei rapporti di fornitura con Scarabaggio, sia riguardo ai luoghi frequentati dallo stesso imputato (l'abitazione, il locale bar, il self-service); è stata, altresì, riferita l'evoluzione delle forniture (che da mezzo chilo divennero di molte decine di chili per volta). Sotto tale profilo la chiamata in correità è intrinsecamente attendibile, considerato che nel corso del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande, fornendo i chiarimenti richiesti dalla difesa su molte circostanze relative al rapporto con il chiamato.

Le accuse mosse a Scarabaggio si inseriscono nella descrizione della complessiva attività di trafficante ad alto livello di stupefacenti; tale circostanza è rilevante per valutare la genuinità delle dichiarazioni sotto il profilo della spontaneità e dell'autonomia. Premesso che Cesuroglu, come qualsiasi altro collaboratore, è stato certamente indotto ad attuare una tale scelta dalla previsione di fruire dei benefici riconosciutigli dalla legislazione premiale, non è emerso al dibattimento (né è stato prospettato dalla difesa) alcun motivo che possa far dubitare dell'intento calunnioso del Cesuroglu nei confronti di Scarabaggio. Quest'ultimo non ha reso dichiarazioni sul suo rapporto con il collaboratore, non prospettando una loro conoscenza per ragioni diverse rispetto a quelle riferite dal turco; inoltre, nessun motivo di contrasto con l'accusatore è stato addotto dall'imputato o dal suo difensore, per cui non si capisce perché Cesuroglu avrebbe dovuto rendere dichiarazioni false nei confronti di una persona assolutamente sconosciuta. L'unica circostanza prospettata dalla difesa nel corso del controesame concerne lo stato di salute mentale del dichiarante, il quale, per sua stessa ammissione, è stato ricoverato per alcune volte in una clinica svizzera per disintossicarsi dalla dipendenza dello stupefacente. Ritene la Corte che tale circostanza non infici la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore, il quale ha dimostrato nel corso dell'esame di essere persona cosciente e nel pieno delle proprie capacità mentali.

Nessun altro profilo di inattendibilità delle dichiarazioni è stato prospettato per inficiare la veridicità del loro contenuto. In questa parte della motivazione devono verificarsi i criteri generali adottati dalla Corte ed esposti nella prima parte di questo capitolo, che, con riguardo alle dichiarazioni di Cesuroglu, risultano pienamente positivi.

Infine, il teste **Antonio Scorpaniti (u. 12.7.96)** ha riferito su alcuni riscontri alle dichiarazioni di Cesuroglu; quest'ultimo è stato condannato con sentenza definitiva del

29.12.94 dal G.I.P. di Milano alla pena di 14 anni di reclusione per violazioni della disciplina sugli stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, relativa ai fatti confessati dal collaboratore.

In definitiva, le indicazioni accusatorie di Cesuroglu sono spontanee e autonome, precise e circostanziate, disinteressate nel riferimento a Scarabaggio, non si giustificano con ragioni di astio nei confronti del chiamato. Tali elementi inducono a concludere per l'attendibilità intrinseca della chiamata in correità, la cui valutazione completa potrà essere compiuta solo nella trattazione della posizione dell'imputato Scarabaggio, quando verranno esaminati gli altri elementi di prova relativi ai fatti contestati in questo processo.

[6]. Le dichiarazioni rese da **Claudio Colombo** in questo dibattimento hanno riguardato l'attività illecita dallo stesso commessa, in concorso con Santino Spalluto, nella quale furono coinvolti alcuni imputati di questo processo appartenenti all'organizzazione facente capo a Pasquale Ventura; Colombo ha riferito di aver acquistato stupefacente tra il 1989 e il 1990 da Franco Greco e Franco Pietro, quali appartenenti al gruppo di Busto Arsizio, facente capo a Pasquale Ventura.

Senza entrare nel merito delle dichiarazioni rese da Colombo si osserva che gli episodi descritti non sono specificamente contestati nel presente processo, ma il loro accertamento assume rilevanza di riscontro rispetto alle accuse mosse da altri collaboratori.

Colombo è un personaggio di media levatura criminale, coinvolto in vicende di vario tipo a partire dal 1973, che ha trascorso in carcere lunghi periodi della propria vita. In particolare, dopo alcune brevi detenzioni sofferte nel 1973 e nel 1974 (complessivamente meno di un anno, per estorsione e spaccio di stupefacente), scontò un cumulo di pena detentiva di oltre 10 anni tra il giugno 1977 e il novembre 1987; negli anni successivi subì ulteriori arresti per possesso di armi e rapina, con detenzioni sempre molto brevi. Nel gennaio 1994 è stato arrestato per una rapina all'ACI di Como (nel corso della quale rimase ferito, per cui fu arrestato mentre era fermo all'interno dell'auto) e nel successivo mese di febbraio iniziò la sua collaborazione mentre si trovava detenuto all'ospedale di Como.

Quanto alla propria attività criminale, Colombo ha riferito a questa Corte di aver spacciato sostanze stupefacenti in società con Santino Spalluto dopo la scarcerazione del 1987 e per alcuni anni fino al 1990.

Nella valutazione dei criteri di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore va, innanzitutto, rilevato che le indicazioni da costui fornite sono precise e circostanziate, avendo egli riferito gli episodi di acquisto dello stupefacente con indicazione delle persone con le quali aveva trattato direttamente e che gli avevano consegnato la sostanza, nonché il periodo in cui erano collocabili gli episodi descritti. Con riferimento al sodalizio criminoso facente capo a Pasquale Ventura il collaboratore ha riferito essenzialmente le notizie apprese dal suo socio, Spalluto, o dagli stessi Anselmo e Pasquale Ventura.

Le dichiarazioni relative a quel traffico sono autonome e spontanee, atteso che nessuna precedente fonte di prova aveva indicato i rapporti di fornitura con il gruppo Ventura, né a carico del collaboratore vi erano elementi di responsabilità per quei reati; sotto questo profilo non può prospettarsi neanche un interesse del dichiarante ad ottenere benefici nel trattamento sanzionatorio, perché all'inizio della collaborazione non esisteva rischio alcuno di essere sottoposto a procedimento penale per quei fatti.

Anche per Colombo valgono le considerazioni già esposte per molti altri collaboratori in ordine ad alcune circostanze significative per valutare l'affidabilità delle dichiarazioni; nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento significative ragioni di contrasto specifiche tra Colombo e tutti gli imputati accusati in questo processo. Su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che i difensori di alcuni imputati hanno prospettato nel corso del controesame del collaboratore alcune possibili ragioni di contrasto tra quest'ultimo e i loro assistiti. In particolare il difensore di Anselmo e Pasquale Ventura ha esaminato il collaboratore su una vertenza economica che aveva contrapposto Ventura e Colombo il quale ha dichiarato che effettivamente alcuni operai di Pasquale Ventura avevano lavorato per due-tre giorni in un suo cantiere, abbandonandolo inopinatamente e che a seguito di tale atteggiamento, avendo egli subito conseguenze per il ritardo nei lavori, si era rifiutato di corrispondere a Ventura il compenso per gli operai (circa 2 o 3 milioni di lire).

Tale episodio appare del tutto insignificante nella prospettiva di inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore. Invero, il difensore suindicato non ha sostenuto che Colombo avrebbe falsamente accusato i Ventura per vendicarsi del comportamento in passato tenuto, e non è certo ipotizzabile un atteggiamento calunnatorio del collaboratore determinato da un contrasto avente ad oggetto la pretesa di pochi milioni di lire. D'altronde, Pasquale e Anselmo Ventura sono stati indicati da Colombo come appartenenti all'organizzazione operante a Busto Arsizio, ma nell'attribuzione delle responsabilità ai singoli imputati il collaboratore ha escluso di aver mai ritirato stupefacente direttamente da costoro. Se si prospettasse una calunnia nei confronti dei Ventura, sarebbe illogico che la stessa non sia giunta al punto di coinvolgere costoro nella gestione materiale dello stupefacente.

Il difensore di Franco Pietro ha prospettato un motivo di contrasto tra il proprio assistito e il collaboratore, ma quest'ultimo, rispondendo alle domande rivoltegli ha escluso qualsiasi fondatezza della tesi sostenuta dalla difesa (peraltro, non risultante con chiarezza nella sua enunciazione).

Nel complesso gli elementi sopra riferiti escludono qualsiasi possibile prospettazione di falsità delle dichiarazioni rese da Colombo.

In definitiva, le dichiarazioni di Colombo devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[7].Saverio Fiorillo in questo dibattimento ha reso dichiarazioni marginali rispetto alle organizzazioni criminali e ai reati qui giudicati, considerato che le indicazioni da costui offerte riguardano alcuni rapporti di fornitura di stupefacente del collaboratore con Giorgio Tocci e Franco e Alberto Scirocco; tali dichiarazioni non sono state concretizzate in specifici capi d'imputazione e assumono rilievo in questo processo al solo fine di riscontro delle accuse rese da altri collaboratori.

Per delineare la personalità criminale del collaboratore è sufficiente riferire la descrizione dallo stesso fornita dei suoi precedenti penali, riguardanti, nel periodo che va dal 1984 al 1991, fatti di spaccio di stupefacenti e di furto; in quel periodo Fiorillo trascorse molti anni in stato di detenzione e dopo la sua ultima scarcerazione del 21 maggio 1991, fu nuovamente arrestato nel novembre successivo per omicidio (fatto per cui fu condannato a 14 anni di reclusione oltre a 5 anni per altri reati).

Dal 1987 al 1991 Fiorillo ha trafficato in stupefacenti, acquistando, tra gli altri, da Giorgio Tocci e dai fratelli Scirocco.

Senza entrare nel merito delle dichiarazioni, si osserva che Fiorillo ha riferito al dibattimento (**u. 3.4.96**) episodi specifici, precisi e circostanziati riguardanti essenzialmente la propria attività nel campo degli stupefacenti. Le vicende descritte sono state riferite spontaneamente e autonomamente, non essendo in precedenza note all'autorità giudiziaria requirente e solo successivamente sono state confermate anche da altri collaboratori (si pensi agli episodi di acquisto da Giorgio Tocci, confermati integralmente da quest'ultimo nel corso della sua collaborazione).

Anche per Fiorillo valgono le considerazioni già esposte per molti altri collaboratori in ordine ad alcune circostanze significative per valutare l'affidabilità delle dichiarazioni; nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Fiorillo e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunniatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, le dichiarazioni di Fiorillo devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[8]. Luca Alessandro Fragalà è stato sentito in questo processo in qualità di testimone sui rapporti illeciti intervenuti tra Antonio Bruno e Maurizio Pirrone; tale circostanza renderebbe superflua una valutazione di attendibilità della dichiarazione del collaboratore secondo i criteri stabiliti dall'art. 192, comma 3° c.p.p., atteso che le dichiarazioni dei testimoni costituiscono fonte di prova piena che può essere soltanto inficiata dall'emergere di circostanze che mettano in dubbio l'attendibilità della persona esaminata.

Ciò premesso, al fine di escludere qualsiasi dubbio sull'attendibilità del Fragalà, si osserva che le sue dichiarazioni riguardano la conoscenza di Bruno per il tramite di tale Zarzaga, la richiesta rivolta a Fragalà dallo stesso imputato di acquistare stupefacente direttamente da Pirrone e, infine, il contatto instaurato tra Pirrone e Bruno.

Tali dichiarazioni appaiono assolutamente disinteressate, atteso che Fragalà ha ammesso di aver gestito in società con Pirrone un traffico di stupefacenti fino all'autunno 1990, nel cui ambito l'episodio di Bruno si colloca.

Le dichiarazioni rese dal teste sono assolutamente precise e circostanziate nell'indicare i rapporti instaurati con Bruno, ma anche nell'escludere qualsiasi conoscenza diretta delle singole consegne di stupefacente poi effettuate da Pirrone. Fragalà si è limitato a dire di aver indirizzato Bruno verso Pirrone, come da richiesta del primo e tale dichiarazione non può essere neanche motivata con la volontà del teste di escludere le proprie responsabilità, atteso che nel corso della sua collaborazione ha ammesso fatti delittuosi ben più gravi di quelli descritti da Pirrone.

Anche per Fragalà valgono le considerazioni già esposte per molti altri collaboratori in ordine alle circostanze significative per valutare l'affidabilità delle dichiarazioni; nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Fragalà e l'imputato accusato in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che né Bruno né il suo difensore hanno prospettato l'esistenza di contrasti con il collaboratore, tali da giustificare un suo atteggiamento calunnatorio nei confronti del chiamato.

In definitiva, le dichiarazioni di Fragalà devono essere valutate pienamente attendibili.

[9]. Raffaele Iaconis ha reso in questo dibattimento dichiarazioni limitate alla sua conoscenza di alcuni imputati come appartenenti ad organizzazioni criminali di stampo mafioso; il collaboratore è persona che sin da ragazzo era affiliato alla 'ndrangheta, anche se solo nel 1976 iniziò a commettere fatti delittuosi soprattutto nel campo degli stupefacenti.

All'udienza del **4.4.96**, il collaboratore ha riferito le sue esperienze criminali, descrivendo il trasferimento dalla Calabria a Genova e, quindi, nel comasco, le prime attività delittuose commesse nel 1976 (per estorsione e traffico di stupefacenti), successivamente nel 1986, nel 1989, nel 1992 e nel 1993. A causa di tali fatti Iaconis fu detenuto per periodi di tempo più o meno lunghi, fino all'ultimo arresto del luglio 1993 su ordine dell'autorità giudiziaria di Catanzaro; nel luglio 1994 è stato colpito da altra ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria milanese.

Rispetto alla sua appartenenza alla 'ndrangheta, Iaconis ha riferito che, dopo le prime esperienze prive di rilevanza penale e collegate alla presenza di gruppi di corregionali nelle aree del nord-Italia, nel 1976 entrò nel clan Mazzaferro e iniziò l'attività di trafficante di stupefacente.

Senza entrare nel merito delle dichiarazioni, va rilevato che Iaconis ha fornito indicazioni precise sulle persone da lui conosciute nel corso della comune militanza 'ndranghetista, circostanziando i rapporti intervenuti con alcuni imputati per forniture di stupefacenti o per rapporti collegati all'organizzazione di stampo mafioso. Nessuno degli episodi descritti dal collaboratore è stato concretizzato in specifici capi d'imputazione (anche perché la sua collaborazione è intervenuta in epoca successiva alla contestazione dei reati qui formulata), ma le indicazioni fornite assumono in questo processo rilievo di riscontro alle accuse di altri collaboratori.

Per Iaconis possono essere richiamate le considerazioni già esposte nel trattare la posizione di molti altri collaboratori con riferimento ad alcune circostanze significative al fine di valutare l'affidabilità delle dichiarazioni rese.

Nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Iaconis e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, le dichiarazioni di Iaconis devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[10]. La collaborazione di **Adriano Mainetti** si è esplicata in questo dibattimento in termini marginali, avendo costui riferito le notizie apprese direttamente o *de relato* sul tentato omicidio di Efisio Puddu.

Del contenuto di tali dichiarazioni si tratterà nella parte dedicata a detto episodio; quanto ai criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni si può osservare che il collaboratore ha descritto nel corso dell'esame (**u. 26.1.96**) i propri trascorsi criminali e le modalità della scelta collaborativa. Mainetti fu arrestato nel febbraio 1992 per partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico operante nella piazza Prealpi di Milano e facente capo alla famiglia Di Giovine; nel novembre dello stesso anno attuò la decisione di collaborare e ammise le proprie responsabilità in ordine al traffico di stupefacenti contestatogli, riferendo, altresì, le notizie apprese su episodi di sangue nei quali non era coinvolto.

Sulle dichiarazioni rese dinanzi a questa Corte deve osservarsi che il collaboratore non aveva alcun interesse a riferire i fatti relativi al coinvolgimento di Mario Cremonini nel tentato omicidio Puddu, atteso che nessuna autorità giudiziaria era a conoscenza dei suoi rapporti con Cremonini e le notizie riferite non riguardano l'ambito criminale nel quale lo stesso Mainetti operava. Tali dichiarazioni vanno considerate per questo spontanee ed autonome, non essendo state determinate da richieste dell'autorità inquirente. Inoltre, il collaboratore ha esposto con precisione tutte le circostanze apprese da Cremonini, e in un album fotografico mostratogli al dibattimento, ha riconosciuto con un elevato grado di probabilità, nella foto raffigurante Michele Rizzi, colui che aveva visto in alcune occasioni presso il negozio dello stesso Cremonini.

Infine, è stato confermato che Mainetti e Cremonini alloggiarono una notte presso l'hotel Giulio Cesare di Roma, in epoca coincidente con quella riferita nell'esame.

Anche per Mainetti valgono le considerazioni già esposte per molti altri collaboratori su circostanze significative per valutare l'affidabilità delle dichiarazioni; nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale

circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

In definitiva, le dichiarazioni di Mainetti devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati.

[11]. Alessandro Pozzi, Ottavio e Marino Nonnis hanno reso dichiarazioni molto limitate nell'ambito di questo processo, aventi ad oggetto la loro partecipazione, con funzioni di corriere il primo e di acquirenti i secondi, ad un traffico di stupefacenti tra la Lombardia e la Sardegna nel quale fu coinvolto Marco Buttiglieri. Gli episodi delittuosi riferiti da Pozzi e dai Nonnis sono stati oggetto di un processo conclusosi con sentenza definitiva di condanna di Marco Buttiglieri (e di altri imputati) per detenzione, trasporto e cessione di stupefacenti, per cui in questa sede risulta superfluo operare una valutazione dell'attendibilità di detti collaboratori. La **sentenza della Corte d'Appello di Milano, sezione IV del 21.10.95** è stata prodotta dal pubblico ministero **all'udienza dell'8.10.96** ed è stata successivamente acquisita dalla Corte.

La responsabilità di Buttiglieri in relazione ai fatti descritti da Pozzi e dai fratelli Nonnis è stata accertata in modo definitivo, per cui costituisce circostanza di fatto di cui questa Corte dovrà tenere conto nell'affrontare la posizione di detto imputato.

[12]. Gianluca Padula ha riferito in questo processo informazioni preziose sull'attività di traffico di stupefacenti gestita dal gruppo *Batti* nella zona di via Novate. Riservandosi di affrontare il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore nella parte relativa alle imputazioni mosse ai partecipi di quel sodalizio, devono qui verificarsi i criteri di generale attendibilità intrinseca dello stesso Padula.

Nella parte iniziale del suo esame (**u. 2.4.96**) Padula ha descritto i propri percorsi criminali, vissuti per la gran parte nell'ambito delle case minime di via Novate e sempre per reati connessi allo spaccio di stupefacenti; fu arrestato nel 1983 insieme a Francesco Ardito e Rocco Bergantino per detenzione e spaccio di stupefacenti, pochi mesi dopo fu arrestato nuovamente per spaccio di stupefacenti e detenzione di un'arma, nel 1985 ancora un arresto per spaccio di stupefacenti e per rapina. Fino al 1987 rimase detenuto, quindi, dopo la scarcerazione, fu catturato nel 1988 per una rapina; rimase detenuto fino al 1990 e subì ancora degli arresti in quello stesso anno e nel gennaio 1991 per un'altra rapina. Dopo la scarcerazione del febbraio 1993, fu nuovamente arrestato il 10 marzo 1994 da latitante perché aveva violato il regime di semilibertà di cui godeva.

Immediatamente dopo quell'ultimo arresto ha intrapreso la scelta di collaborare con l'autorità giudiziaria.

Nei periodi di libertà intercorsi tra il 1984 e il 1990, Padula fu inserito nel gruppo Batti e esercitò attività di spaccio nella via Novate.

Padula può essere considerato una figura criminale di livello non elevato nell'ambito delle organizzazioni qui giudicate, perché ha sempre svolto un'attività di piccolo spaccio per conto del gruppo Batti, entrando e uscendo con frequenza dal carcere; comunque, le indicazioni da costui offerte rispetto a quel sodalizio criminale sono di rilievo significativo perché riguardano tutti i livelli dell'organizzazione e si riferiscono a molti anni di attività.

Le informazioni fornite sono, innanzitutto, precise e circostanziate, poiché il collaboratore ha attribuito in relazione ai diversi periodi di attività, compiti differenziati ai membri dell'organizzazione *Batti*, spiegando l'evoluzione della stessa, l'attribuzione di ruoli di responsabilità o di semplice manovalanza a diversi imputati, i rapporti di fornitura con le altre organizzazioni; in definitiva il quadro offerto è di assoluta chiarezza e l'affidabilità delle dichiarazioni deriva dalla conoscenza diretta che il collaboratore aveva di quelle vicende.

Sotto altro profilo va sottolineata la spontaneità e l'autonomia delle dichiarazioni di Padula, il quale, nel momento in cui iniziò la collaborazione, non era raggiunto da elementi di responsabilità rispetto alla sua partecipazione al gruppo *Batti*; si può dire che il collaboratore è stato la prima fonte interna a quel gruppo, non condizionata da conoscenze provenienti da altri collaboratori.

Anche per Padula valgono le considerazioni già esposte per molti altri collaboratori in ordine ad alcune circostanze significative per valutare l'affidabilità delle dichiarazioni; nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Padula e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che nessuno degli imputati e dei difensori ha prospettato un atteggiamento calunniatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine, il teste **Piero Antoci (u. 8.7.96)** ha riferito delle indagini relative ad una serie di rapine ascritte a Padula, Giuseppe Modesto, Vincenzo Bucci, Rocco Bergantino, Balzaretto e Manzoni, nel corso delle quali intervennero le dichiarazioni confessorie del collaboratore.

In definitiva, le dichiarazioni di Padula devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[13]. Le dichiarazioni rese da **Antonino Parisi** in questo processo, pur rilevanti nei confronti di alcuni imputati di partecipazione all'associazione di cui al capo 34 operanti nella zona di Lecco, hanno essenzialmente assunto la funzione di riscontro delle accuse mosse a costoro da altri affidabili collaboratori. Questa premessa serve per definire l'ambito di rilevanza della chiamata in correità di Parisi, che non rappresenta il nucleo centrale dell'impianto accusatorio a carico dei chiamati, ma interviene su altre dichiarazioni accusatorie ritenute intrinsecamente attendibili.

Questo approccio iniziale alla collaborazione di Parisi consente di valutare in termini corretti le considerazioni critiche prospettate da alcuni difensori sull'affidabilità del dichiarante, perché ogni circostanza da costui riferita sarà utilizzata come riscontro rispetto ad indicazioni che definiscono la chiamata in correità principale a carico degli imputati indicati dal collaboratore.

Ciò non esime la Corte dall'affrontare le questioni poste dalla difesa di Giovanni Marinaro nel corso dell'arringa conclusiva, perché è indispensabile verificare anche per Parisi, in termini generali, l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni.

Il citato difensore, all'udienza del 25.3.97, ha prodotto le sentenze della Corte d'Appello di Milano e della Corte di Cassazione relative al procedimento nei confronti di Bruno Polsinelli, agente di polizia penitenziaria presso il carcere di Lecco accusato da Antonino Parisi di aver agevolato la sua evasione del 20 maggio 1992; tali produzioni sono state ritenute dalla difesa rilevanti per contestare l'attendibilità intrinseca del collaboratore anche in questo processo, atteso che i giudici della Corte d'Appello valutarono le dichiarazioni di Parisi come inattendibili e la Corte di Cassazione confermò la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti del Polsinelli.

Dovendosi quindi verificare se, ed eventualmente in che misura, quel giudizio di inattendibilità può incidere sulle dichiarazioni che Parisi ha reso dinanzi a questa Corte, una corretta impostazione del problema non può prescindere dalla considerazione che, in generale, alla Corte non è consentito compiere una rivalutazione della decisione assunta da quei giudici, la cui pronuncia assolutoria una volta cresciuta in giudicato, ha acquistato la valenza giuridica di una verità formale intangibile che mai potrà essere messa in discussione, non essendo prevista dall'ordinamento processuale italiano la revisione delle sentenze di assoluzione.

E allora, se anche la Corte volesse cimentarsi nel rifare il giudizio al Polsinelli, compirebbe anzitutto, e di sicuro, un che di azzardato perché non disponendo degli atti ma unicamente di ciò che è stato -sia pur abbondantemente- trascritto dal giudice d'appello nella sentenza, non potrebbe verificare nella loro interezza il contenuto delle dichiarazioni accusatorie di Parisi e l'insieme degli elementi di riscontro e di smentita offerti in quella sede ai collegi giudicanti. Ma soprattutto il suo agire sarebbe inutile (e rischierebbe anche di apparire polemico nei confronti delle altre Autorità giudiziarie) perché quand'anche fosse vero che -come ipotizzato dalla Corte d'appello- Parisi ha falsamente accusato Polsinelli per lasciare nell'ombra il vero agente corrotto così da mantenere integra la possibilità di evadere tante altre volte dal carcere di Lecco, ciò non esimerebbe dal valutare l'attendibilità della fonte di prova Parisi in questo dibattimento.

Indagine imprescindibile anche se la Corte d'appello avesse confermato la condanna di Polsinelli, vuoi perché una tale verifica è imposta dall'art.192 cpp, vuoi perché non si dubita che, giustamente, la difesa di Marinaro non avrebbe accettato di conferire *sic et simpliciter* attendibilità a Parisi solo perché con le sue dichiarazioni questi aveva consentito di individuare e condannare un agente di polizia penitenziaria corrotto.

Per concludere, quindi, si è in presenza di due giudici di merito che sulla stessa questione sottoposta al loro esame hanno valutato in maniera opposta il materiale probatorio pervenendo a due giudizi diversi. Una di queste sentenze, quella d'appello, ha maggiore efficacia nell'ordinamento processuale italiano e diventa giudicato e si trasforma così in verità formale indiscutibile, una volta che la Corte di Cassazione abbia ribadito che la valutazione "degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ... è nel sistema riservata in via esclusiva ai giudici di merito" la cui decisione nel momento in cui essi forniscono "amplissimamente conto delle ragioni e dell'itinerario argomentativo che, inattaccabili sul piano logico giuridico, hanno determinato il loro convincimento", è intangibile.

Le uniche circostanze che possono assumere rilievo in questo processo perché oggettive e quindi scevre di valutazioni operate da altri, riguardano l'atteggiamento tenuto da Parisi in quell'ambito processuale.

In tal senso, deve subito rilevarsi l'importanza della circostanza che quando Parisi rese le dichiarazioni accusatorie nei confronti di Polsinelli non aveva assunto un atteggiamento di

collaborazione nei confronti dell'autorità giudiziaria procedente, tanto che l'allora imputato rimase in carcere per continuare a scontare la pena.

Solo a distanza di oltre due anni, successivamente alla celebrazione del dibattimento di primo grado del processo a carico di Polsinelli, Parisi iniziò la propria collaborazione. Quindi, anche quando il dichiarante fu sentito dal Tribunale di Lecco non aveva ancora iniziato la collaborazione concretatasi nelle dichiarazioni rese a questa Corte d'Assise.

Tra la sentenza di primo grado e il giudizio di appello trascorsero quasi due anni, nel corso dei quali la condizione di Parisi si è più volte modificata. Nel 1994 costui iniziò la collaborazione con la Direzione distrettuale antimafia di Milano, riferì le circostanze a lui note sulle attività del gruppo facente capo a Franco Coco e fu sottoposto al programma previsto per i collaboratori presso una località protetta. All'inizio del 1996 il collaboratore fu arrestato dalle forze di polizia di Udine perché ritenuto coinvolto in un'attività di sfruttamento della prostituzione e proprio in quei giorni era previsto il giudizio d'appello del processo nei confronti di Polsinelli sicché Parisi non si recò a rendere l'esame disposto dalla Corte d'Appello cui -di fatto- è mancata l'assunzione diretta del chiamante in correità che della propria condotta criminale (di evasione e corruzione) e del proprio agire mentre era sottoposto a programma di protezione, non ha potuto in quella sede fornire alcun chiarimento.

La valutazione dei comportamenti di Parisi deve pertanto essere attentamente operata, distinguendo la fase precedente alla collaborazione rispetto all'attuazione della scelta iniziata nella seconda metà del 1994. Quando costui evase dal carcere di Lecco e, nuovamente arrestato, riferì la dinamica dell'evasione non aveva assunto la scelta di collaborare con l'autorità giudiziaria, era detenuto per scontare una pena definitiva a poco più di 5 anni di reclusione e all'esito delle dichiarazioni rese nel processo a carico di Polsinelli non frui di alcun beneficio. Dopo la decisione di collaborare, le dichiarazioni rese dal dichiarante assunsero diverso contenuto, in quanto lo stesso riferì dei suoi rapporti con l'organizzazione criminale facente capo a Franco Coco, nella quale egli stesso era inserito. In quel momento Parisi non era indagato per alcun fatto di reato riconducibile all'organizzazione di Coco, ma era in procinto di essere scarcerato per espiazione pena.

Più rilevante può essere considerata la vicenda verificatasi all'inizio del 1996 presso la località protetta ove Parisi era stato trasferito dalla competente autorità amministrativa; il coinvolgimento del collaboratore in alcuni fatti delittuosi commessi mentre si trovava in regime di protezione è un indice preoccupante nella valutazione della irrevocabilità della decisione di recidere i rapporti con gli ambienti criminali. Ma tale circostanza, che deve essere certamente considerata nell'esprimere un giudizio complessivo di attendibilità del collaboratore, non può di per sé sola condurre ad un risultato negativo nella verifica di affidabilità dello stesso. Tra gli elementi di valutazione del collaboratore dovrà tenersi conto anche dell'atteggiamento tenuto durante la collaborazione, non disgiuntamente dagli altri criteri.

Ciò premesso devono verificarsi tutti i parametri generali di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di Parisi, indicati nella parte introduttiva di questo capitolo.

Parisi è persona di origine siciliana che sin da bambino ha vissuto nel nord-Italia; all'età di 8 anni tutta la sua famiglia si trasferì prima in Liguria e poi ad Olginate e da allora il collaboratore ha vissuto tra la Lombardia e la Liguria. A 22 anni si è sposato e dopo una breve permanenza a Cairo Montenotte, si è definitivamente trasferito con la moglie ad Olginate.

I precedenti penali del collaboratore sono stati riferiti durante l'esame del **31.5.96, pag. 280**; subì il primo arresto il 30 aprile 1983 per porto abusivo d'arma (ma fu scarcerato dopo 5 giorni), successivamente l'8 gennaio 1986 per estorsione (ma trascorse un anno di detenzione la gran parte agli arresti domiciliari); subì ancora alcuni arresti di poco rilievo per estorsione, truffa e detenzione di stupefacenti, fino all'arresto del 2 agosto 1991 ancora per stupefacenti, al quale seguì una condanna alla pena di oltre 5 anni di reclusione. Durante quella detenzione evase dal carcere di Lecco il 20 maggio 1992, ma fu nuovamente arrestato dopo poco più di un giorno.

I rapporti di Parisi con il gruppo gravitante intorno a Franco Coco risalgono alla fine degli anni '70, perché il collaboratore abitava nella stessa zona di Coco e aveva avuto occasione di conoscerlo personalmente tramite un proprio zio, Francesco Parisi, che nel 1974 era stato arrestato con Franco Coco per una questione di scarso rilievo penale. Parisi ha riferito l'episodio in cui conobbe personalmente Coco (che in questa sede poco rileva) e ha precisato che da quel periodo vide in quest'ultimo un modello da imitare, perché mostrava disponibilità di soldi.

Dal 1983 Parisi fu coinvolto nel traffico di stupefacenti e operò sempre nel territorio lecchese; i rapporti con Coco furono inevitabili perché già dal 1985 la droga che veniva smerciata nella zona territoriale di competenza di Franco Coco doveva essere acquistata dal suo gruppo. Infatti, Parisi fu avvicinato da uomini di Coco che gli imposero di acquistare da loro (Parisi ha indicato Gianni Marinaro tra gli uomini del gruppo che lo contattarono).

Dopo la scarcerazione del 1987, Parisi continuò nel traffico di stupefacenti acquistando da Gianni Marinaro (e da altri fornitori estranei al gruppo Coco).

La descrizione della "carriera" criminale di Parisi consente di definire l'ambito delle dichiarazioni da costui rese in questo processo, relative essenzialmente al gruppo di imputati gravitanti intorno a Franco Coco-Trovato e operanti nel lecchese.

Quanto alla genesi della scelta di collaborazione la posizione di Parisi è ben espressa dalle dichiarazioni rese alla stessa **udienza del 31.5.96**, ancorché risulti dal suo esame che in epoca precedente al 1994, il collaboratore aveva riferito all'autorità giudiziaria lecchese alcune circostanze relative alla sua evasione dal carcere di Lecco; si è già detto che quelle dichiarazioni sono del tutto estranee ad una logica di collaborazione, collocandosi anche temporalmente alcuni anni prima della scelta riferita al dibattimento:

"Senta, Lei vuole spiegare qual è stato l'evento che ha indotto Lei a scegliere di collaborare? Lei ha parlato di un certo incontro durante una udienza preliminare, vuole spiegare cos'è che era avvenuto?"

I.R.C. - Sì, perché nel carcere di Brescia... cioè io ero in cella con delle persone del sequestro Ierinò...

P.M. - Imputato di sequestro di persona?

I.R.C. - Sì, sequestro Silocchi... tutti sequestratori erano in quella cella. E avevano progettato un'evasione dal carcere. Però, in quell'evasione, bisognava, secondo i piani che hanno fatto, dovevano uccidere un portinaio che un appuntato di agenti... penitenziaria. Io non me la sentivo, sinceramente, di fare... perché dovevo scontare cinque anni e quattro mesi, tra i quali un po' l'avevo scontato e ho svelato tutto al direttore e in pratica li hanno presi prima di scappare, hanno sventato la fuga.

P.M. - Dunque?

I.R.C. - Poi sono andato in un processo a Lecco per strangolatore d'aziende che sono anch'io...

P.M. - Imputato.

I.R.C. - Imputato.

P.M. - Scusi, precisiamo subito, si tratta del processo che qui abbiamo volte citato dei così detti strangolatori di azienda?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Quello in cui è imputato Musolino Vincenzo ed altri?

I.R.C. - Sì, sì, sì.

P.M. - E Lei è imputato anche Lei in quel processo?

I.R.C. - Sì, sono anch'io imputato.

P.M. - Di estorsioni commesse nell'ambito di quelle vicende?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Benissimo. Dunque, allora, Lei va a Lecco per l'udienza preliminare?

I.R.C. - Sì, vado per un'udienza preliminare...

P.M. - Era detenuto, era in stato di detenzione?

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - Allora?

I.R.C. - Nel mio banco c'era anche Vincenzo Musolino e mi dice: "Ho sentito che..." perché è saltato fuori sul giornale gola (?) profonda, il mio nome, tutte 'ste cose.

P.M. - Era saltato in relazione alla vicenda di Brescia?

I.R.C. - Sì, di Brescia e mi ha detto: "Ho sentito che stai collaborando. Ma è vero che stai collaborando?" Gli ho detto: "No, guarda, forse si tratta di un altro Parisi Antonino". Perché, infatti, ce n'era un altro Parisi Antonino che era a San Vittore. Ho detto: "Si tratterà di questo Parisi Antonino e non di me". E lui dice: "Guarda che Franco sa tutto, che tu stai collaborando, stai attento a quello che dici a quello che non dici, così". Gli ho detto: "No, no, guarda che non sono io, gli ho detto - non sono io". E si è chiusa lì.

P.M. - Quindi Musolino aveva fatto un'avvertimento in relazione a questa vicenda?

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - Senta e il Coco aveva avuto modo di contattarla in altra maniera, di farle arrivare qualche messaggio con cui l'avvertiva di stare attento?

I.R.C. - No, una volta, quando ho fatto l'evasione del carcere di Lecco. Poi io, quando mi hanno preso, ho collaborato un attimo con la dottoressa Delitava (?) di Lecco e gli ho detto, in pratica, chi mi ha portato i fili d'angelo, sarebbero dei seghetti a fili per scappare da... pre tagliare le sbarre e gli ho detto: "E' stato un certo Fossinelli..."

P.M. - Un agente carcerario?

I.R.C. - Sì, un agente carcerario. E niente poi, dopodiché non mi hanno più riportato al carcere di Lecco, ma mi hanno portato al carcere di Verzano, Brescia. A Brescia è venuto a trovarmi un giorno mio fratello e mi dice: "Guarda che mi ha mandato a dire Franco che... di ritrattare tutto - parla di Franco Coco - di ritrattare tutto perché - dice - quella gente è uno che può essere utile". E difatti questa gente ci portava delle bottiglie di liquore in carcere, ci portava tutto quello che... a me e a Musolino e altri.

P.M. - Quindi, allora, la raccomandazione che Suo fratello Le mandava...

I.R.C. - Sì, mi ha detto perché (...) (parola inintel., voci sovr.)

P.M. - ... era quella relativa al non incastrare, al non parlare a carico di quella gente di Lecco che Lei aveva accusato per l'evasione?

I.R.C. - Sì, perché - a suo dire - dice che lui se era nella zona di Lecco poteva difendermi, ma se mi avrebbero ammazzato a Milano non poteva farci niente.

P.M. - Questo Suo fratello era lo stesso Francesco a casa del quale poi...

I.R.C. - Sì, di Marinaro.

P.M. - Marinaro, ho capito, va bene. Allora, senta, adesso... Quindi a seguito di queste vicende, l'incontro con Musolino, l'avvertimento di Suo fratello, Lei pensa di essere in pericolo?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Ed è questa la ragione per cui, poi, ha scelto di collaborare?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Senta, Parisi, Lei aveva detto prima, e con questo la invito a ritornare - adesso - indietro, ai Suoi vent'anni, diciamo...

I.R.C. - Anche perché... volevo aggiungere che qualche settimana prima che mi arrestassero a me Coco mi stava cercando per... non so, mi cercava dappertutto dicendomi che, almeno ad altri della sua squadra, che se mi avrebbe preso mi avrebbe ammazzato. Non

so se erano cose vere o no, comunque questi erano i messaggi che mi giungevano dalla Sua squadra.

P.M. - Questo prima che Lei venisse arrestato?

I.R.C. - Sì. E mi fu confermato da Musolino quando hanno arrestato anche lui.

P.M. - E per quale ragione Lei poteva essere oggetto di questi piani da parte di Coco?

I.R.C. - Perché... ci sono nomi che non...

P.M. - Anche se non farà nomi di persone soggette ad indagini, però i fatti li può spiegare. Cioè: qual è la ragione... Lei eviti di fare il nome di persone oggetto di indagine, però ci spieghi il succo della vicenda: perché ce l'aveva con Lei?

I.R.C. - Perché mi ero messo a vendere della droga con delle sue persone, in pratica che dovevo lasciarle vicino a lui e non dovevo portarli con me.” (u. 31.5.96, pag. 280).

Nella valutazione dei profili di autonomia e spontaneità delle dichiarazioni accusatorie di Parisi va subito evidenziata la posizione processuale dello stesso, non particolarmente compromessa al momento in cui iniziò la collaborazione. D'altro canto Parisi appare un personaggio singolare nel panorama di questo processo, i cui rapporti con l'organizzazione facente capo a Franco Coco non sono di piena organicità. La descrizione degli episodi che condussero alla decisione di collaborare sono indicativi di un rapporto conflittuale tra il gruppo Coco e Parisi che non era particolarmente ligio ai vincoli di autorità del primo, tendeva ad approvvigionarsi di stupefacente da altri fornitori, aveva assunto con l'autorità di polizia e con l'autorità giudiziaria un rapporto di disponibilità a rendere informazioni su alcune attività criminali nelle quali era marginalmente coinvolto. E' ben possibile quanto riferito da Parisi circa l'ostilità che Coco aveva manifestato nei suoi confronti, sia per il mancato rispetto dell'obbligo di approvvigionamento, sia per le voci sull'atteggiamento collaborativo intrapreso dallo stesso Parisi.

In definitiva, sotto i profili della spontaneità ed autonomia delle dichiarazioni accusatorie, la posizione di Parisi è peculiare rispetto a quella di altri collaboratori, in quanto la scelta collaborativa parrebbe essere stata determinata più dall'esigenza di recidere i rapporti con un gruppo criminale che cominciava ad essergli ostile che non dall'interesse (comunque, presente) a fruire dei benefici previsti dalla legislazione premiale.

Le informazioni offerte dal collaboratore si caratterizzano per originalità rispetto alle conoscenze dell'autorità giudiziaria all'inizio della sua collaborazione, avendo Parisi riferito le attività del gruppo operante nell'area lecchese, prima che altri imputati coinvolti in quell'organizzazione, si pensi a Schettini, a Musolino, agli stessi Pace e Cassaniello, optassero per una scelta di collaborazione. Inoltre, Parisi ha precisato le circostanze apprese per aver direttamente partecipato agli episodi descritti da quelle riferitegli da altri e, nel suo complesso, ha fornito indicazioni precise e circostanziate sia sulla dinamica degli episodi, sia sulla riferibilità a ciascuno dei chiamati delle condotte criminose ascritte.

Anche per Parisi possono essere richiamate le considerazioni già espresse nel trattare la posizione di molti altri collaboratori con riferimento ad alcune circostanze significative al fine di valutare l'affidabilità delle dichiarazioni rese.

Nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, “subendo” contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattito ragioni di contrasto specifiche tra Parisi e tutti gli imputati accusati in questo processo. Si è già detto che i rapporti del collaboratore con il gruppo di Franco Coco non erano privi di conflittualità, ma tale

circostanza ha inciso più nella scelta attuata di recidere i legami con quell'ambiente criminale, che come spinta ad accusare falsamente costoro. Su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, le dichiarazioni di Parisi devono essere valutate in generale attendibili sotto il profilo intrinseco, pur nella consapevolezza che si tratta di un collaboratore tendenzialmente meno affidabile di altri. Quanto esposto nella prima parte di questo paragrafo in ordine all'atteggiamento assunto da Parisi nella vicenda a carico di Polsinelli e la realizzazione di condotte illecite durante la sottoposizione al programma di protezione impone alla Corte un rigore particolare nel sottoporre a verifica ciascuna affermazione resa nel corso dell'esame. E quindi la verifica dei profili di attendibilità intrinseca relativi a ciascun chiamato e dei riscontri esterni alle specifiche dichiarazioni dovrà essere con riferimento alla collaborazione di Parisi estremamente puntuale, richiedendosi riscontri più specifici e valutando sempre se non possano prospettarsi atteggiamenti calunniatori da parte del collaboratore nei confronti dei chiamati. Si tratta di una verifica agevolata dalla rilevanza che le dichiarazioni di Parisi assumono nel presente processo nel quale, come si è osservato, la valenza probatoria di gran parte delle indicazioni del collaboratore è limitata alla funzione di riscontro di accuse mosse da altri dichiaranti ben più affidabili.

[14]. Angelo Piccione ha fornito un marginale contributo di conoscenza rispetto ai fatti giudicati in questo processo, considerato che le sue dichiarazioni hanno riguardato i rapporti intercorsi con Franco e Mario Coco in epoca precedente al 1989.

Piccione è persona di origine lecchese, che conobbe i fratelli Coco quando aprirono le pizzerie e i ristoranti in quel territorio; i rapporti del collaboratore con la famiglia Coco erano amichevoli, riguardando anche la frequentazione delle famiglie e, per un limitato periodo, rapporti commerciali di fornitura. In quel contesto Piccione sapeva che Franco Coco faceva parte di un'organizzazione criminale e quest'ultimo era a conoscenza delle attività delittuose del primo.

Piccione operò essenzialmente nel campo delle rapine e del traffico di stupefacenti, reati per i quali riportò alcune condanne e scontò numerosi periodi di detenzione; dal 1989 il collaboratore è detenuto, anche se è stato condannato per un episodio d'importazione di cocaina dalla Colombia in Italia avvenuto durante la carcerazione, in concorso con Gabriele Francini.

Senza entrare nel merito delle dichiarazioni rese, deve esprimersi un giudizio positivo di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore, caratterizzate, innanzitutto, da spontaneità e autonomia. Le vicende riferite da Piccione sull'attività criminale dei fratelli Coco sono eccentriche rispetto ai fatti per i quali il collaboratore ha subito processi, ha confessato le proprie responsabilità ed è stato condannato, perché tra chiamante e chiamati non sono intervenuti rapporti illeciti. Nessun interesse specifico può prospettarsi da parte del collaboratore in relazione alle dichiarazioni rese in questo dibattimento, se non quello, istituzionalmente previsto dalla legge, di dar prova che la decisione di rompere i legami con la criminalità cui era appartenuto è netta e irrevocabile.

Le informazioni offerte da Piccione sono precise e circostanziate, pur rilevandosi che in questo processo assumono soltanto natura di riscontro rispetto alle dichiarazioni accusatorie rese da altri collaboratori.

Anche per Piccione valgono le considerazioni già esposte per molti altri collaboratori in ordine ad alcune circostanze significative per valutare l'affidabilità delle dichiarazioni; nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Piccione e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che nessuno degli imputati e dei difensori ha prospettato un atteggiamento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati. Al contrario Piccione ha riferito (e neanche sul punto è stato smentito) di essere stato legato ai fratelli Coco da un rapporto di amicizia che aveva coinvolto anche le rispettive famiglie. Tale circostanza esclude vieppiù la possibilità di configurare un atteggiamento di falsità del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, le dichiarazioni di Piccione devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[15]. Maurizio Pirrone è stato sentito in questo processo per riferire su alcuni episodi di cessione di stupefacente in favore dell'imputato Bruno Antonio; il contributo del collaboratore è, quindi, abbastanza marginale, rilevando le sue dichiarazioni come riscontro delle indicazioni fornite da altri collaboratori.

Pirrone iniziò la sua collaborazione nell'ottobre 1993, quando non era coinvolto in alcun processo e il contenuto delle sue dichiarazioni ha riguardato essenzialmente la sua attività di trafficante di stupefacente.

Senza entrare nel merito delle dichiarazioni accusatorie, si osserva che il collaboratore ha fornito indicazioni particolarmente precise sulla sua conoscenza con Antonio Bruno e sugli episodi di cessione allo stesso dello stupefacente allo stesso. Il periodo di conoscenza tra i due si colloca intorno all'anno 1990 e si sviluppa nell'arco di alcuni mesi.

Le dichiarazioni qui rese da Pirrone appaiono prive di interesse (se non quello istituzionalmente riconosciuto dalla legislazione premiale sui collaboratori), perché si riferiscono ad episodi che l'autorità giudiziaria requirente sicuramente non conosceva e che sono stati penalmente perseguiti solo grazie alle indicazione di uno dei suoi autori.

Va, altresì, rilevata la circostanza specifica riferita da Pirrone dell'abitudine di Bruno di ritardare nei pagamenti, circostanza del tutto coerente con le indicazioni fornite da altri collaboratori in ordine alle condizioni economiche dell'imputato Bruno.

Anche per Pirrone valgono le considerazioni già esposte per molti altri collaboratori in ordine alle circostanze significative per valutare l'affidabilità delle dichiarazioni; nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini

preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Pirrone e l'imputato accusato in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che né Bruno né il suo difensore hanno prospettato l'esistenza di contrasti con il collaboratore, tali da giustificare un suo atteggiamento calunnatorio nei confronti del chiamato.

Infine, i **testi Lucio Carluccio, Massimo Graziano, Pasquale Rizzieri, Paolo Scrofani e Paolo Carboni (tutti sentiti all'udienza del 25.6.96)** hanno riferito delle origini della collaborazione di Pirrone, delle dichiarazioni da costui rese nei confronti di numerosi chiamati in correità, delle attività di riscontro positivamente svolte a seguito delle indicazioni fornite dal collaboratore.

In definitiva, le dichiarazioni di Pirrone devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[16]. Giovanni Riggio ha reso in questo dibattimento dichiarazioni importanti rispetto all'organizzazione criminale facente capo a Domenico Paviglianiti, definendo i rapporti che la stessa intrattene con altre organizzazioni 'ndranghetiste operanti in Calabria, nonché i rapporti di fornitura e di alleanza con il gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* e con Salvatore Annacondia; inoltre, ha descritto alcuni omicidi (non contestati in questo processo) commessi dal gruppo Paviglianiti, ai quali partecipò, a vario titolo, anche il collaboratore.

All'udienza del **4.4.96, pag. 64**, Riggio ha descritto la propria collocazione criminale all'interno del clan *Latella*, nel cui ambito commise tutti i fatti delittuosi tra il 1987 e la data dell'arresto. Nei primi tempi il collaboratore era utilizzato da Pasquale Latella (capo dell'organizzazione) e da Domenico Testa per commettere furti o tenere in custodia armi e quando nel settembre 1987 Pasquale Latella fu assassinato, Riggio si avvicinò a Giovanni Puntorieri, divenendone uomo di fiducia. Il 18 febbraio 1989 il collaboratore fu arrestato per la prima volta (per il porto abusivo di una pistola), nel 1990 la seconda (ancora per porto d'arma) e, infine, il 18 settembre 1993 per appartenenza al clan *Latella*, a seguito delle dichiarazioni del collaboratore Filippo Barreca.

Riggio ha fornito una precisazione interessante in merito ai suoi rapporti con il clan *Latella*, affermando che nel 1992 tentò di allontanarsi dal gruppo, non frequentando i suoi ex compagni e dicendo loro che non stava bene fisicamente, ma Puntorieri cercò di farlo recedere dal proposito; i rapporti nell'ultimo periodo si erano, comunque, allentati, tanto che il collaboratore aveva pensato che nei suoi confronti il gruppo avesse in animo propositi omicidi.

Quest'ultima circostanza spiega anche le modalità della decisione di collaborare assunta da Riggio. Arrestato in Piemonte (ove si era trasferito presso la casa della fidanzata, perché il gruppo aveva appreso che nei loro confronti stava per essere emessa un'ordinanza di custodia cautelare, il giorno dopo l'arresto Riggio iniziò la propria collaborazione ammettendo le responsabilità sia per la partecipazione all'associazione *Latella*, che per traffici di stupefacenti, rapine e omicidi.

Senza entrare nel merito delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore, si osserva, con riferimento all'attendibilità generale delle stesse, che l'aver Riggio iniziato a collaborare il giorno dopo l'arresto è sicura manifestazione di un distacco dall'organizzazione di appartenenza che presumibilmente era maturato ancora prima dell'esecuzione del provvedimento cautelare.

Quanto alla spontaneità e all'autonomia della collaborazione si rileva che Riggio ha ammesso responsabilità molto più gravi rispetto a quelle contestategli nel provvedimento cautelare, facendo piena luce su fatti omicidiari ai quali aveva, a vario titolo, partecipato.

Tutte le circostanze riferite sono state apprese dal collaboratore per scienza diretta, avendo avuto costui cura di specificare le notizie apprese *de relato*.

Ad esclusione dell'interesse a fruire dei benefici istituzionalmente previsti dalla legislazione premiale, non è emerso alcuno specifico ulteriore interesse a rendere le dichiarazioni accusatorie, atteso che Riggio ha, per prima cosa, ammesso le proprie responsabilità, descrivendo il coinvolgimento di altri correi.

Le dichiarazioni rese in questo dibattimento, nell'insieme, sono precise e circostanziate, atteso che il collaboratore ha fornito un quadro chiaro dei contesti criminali ove aveva operato, descrivendo ciascun episodio con puntuali riferimenti alle persone che vi parteciparono e alla dinamica degli stessi,

Per Riggio possono essere richiamate le considerazioni già esposte nel trattare la posizione di molti altri collaboratori con riferimento ad alcune circostanze significative al fine di valutare l'affidabilità delle dichiarazioni rese.

Nel corso dell'esame e del controesame il collaboratore ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, "subendo" contestazioni limitatissime rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari. Tale circostanza costituisce un indice di affidabilità delle dichiarazioni perché caratterizzate da costanza e reiterazione nelle indicazioni fornite.

Sotto altro profilo, non sono emersi al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Riggio e tutti gli imputati accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine i **testi Vincenzo Marchese (u. 28.5.96) e Angiolo Pellegrini (u. 18.9.96)** hanno riferito della complessiva attività di collaborazione di Riggio, definita in termini di eccezionalità per il contributo offerto rispetto all'organizzazione criminale di appartenenza (gruppo *Latella*); in particolare Riggio ha confessato la partecipazione a numerosi omicidi, consentendo di individuare i responsabili di quei fatti.

In definitiva, le dichiarazioni di Riggio devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

Paragrafo 7 - Analisi della qualità delle collaborazioni processuali. I collaboratori che hanno attuato tale scelta nel corso del dibattimento.

[1]. **Vincenzo Carrino** è imputato di essere appartenuto al gruppo *Batti* con funzioni di un certo rilievo nell'ambito organizzativo di quel sodalizio; la sua vita criminale è tutta interna a quell'associazione, nella quale iniziò ad operare dal settembre 1983 e dalla quale uscì solo nell'autunno del 1990 (quando il sodalizio si era ormai dissolto a seguito della guerra contro l'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*). Nel corso dell'esame (**u. 29.4.96, pagg. 65**), Carrino ha spiegato che dopo i primi reati di furto e ricettazione commessi all'inizio degli anni '80, dal 1983 in avanti esercitò continuativamente attività di spaccio di stupefacente nell'ambito del gruppo *Batti* e tutti i suoi arresti sono ricollegati a quella militanza; in particolare il collaboratore fu arrestato il 25 febbraio 1984 per possesso di stupefacenti, armi e esplosivi, il 13 maggio 1992 per detenzione di stupefacenti e il 27 aprile 1995 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare relativa a questo procedimento.

Il 15 febbraio 1996 Carrino ha chiesto di conferire con il pubblico ministero di questo processo per iniziare l'attività di collaborazione.

Come per altri collaboratori si richiamano testualmente le motivazioni addotte da Carrino per giustificare la propria decisione:

“P.M. - Va bene. Senta, Carrino, prima di iniziare a raccontare i Suoi fatti, io Le rammento che Lei inviò al mio ufficio, il 15 febbraio '96, una richiesta di conferire urgentemente, il 15 febbraio '96, e dunque, a seguito di quella richiesta, Lei manifestò la volontà di collaborare processualmente. Vuole spiegare alla Corte, è giusto che la Corte sappia anche questo...

I. - Certo.

P.M. - ... quali sono le ragioni che L'hanno indotta a una scelta di collaborazione...?

*I. - Non era mia intenzione, diciamo, collaborare con la giustizia, anche perché processualmente non è che sono rovinato, no?, diciamo. Non so la pena che potevo prendere - dodici, quindici, diciotto, non lo so - però diciamo, avviene un fatto: che muore il figlio di Antonio Condemi, un mio carissimo amico. Presumibilmente sarà successo per droga, presumibilmente, non... so che era uno che assumeva stupefacenti perché l'ho visto anch'io 'sto ragazzo. Essendo io padre di tre bambine, ho ritenuto opportuno di troncare definitivamente con l'ambiente del passato.” (**u. 29.4.96, pag. 73**).*

Pure in questo caso le motivazioni addotte sono chiare e riconducibili all'intenzione di interrompere i rapporti con gli ambienti criminali di appartenenza, influenzate, come per molti altri collaboratori, dall'esigenza di ricostituire rapporti affettivi “normali” con i propri familiari.

Anche per Carrino, devono svolgersi alcune considerazioni generali sull'interesse sotteso alla scelta collaborativa, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l'introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l'interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento

finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare, l'interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Carrino nessun elemento è emerso, dalle dichiarazioni dell'imputato o da altre fonti di prova, che possa indurre a ritenere un diverso interesse alla scelta di collaborazione.

Le dichiarazioni di Carrino possiedono tutti i requisiti indicati in via generale dalla Corte per valutare l'attendibilità intrinseca delle stesse.

Le indicazioni rese sono estremamente precise, circostanziate e logicamente coerenti; Carrino ha sempre precisato le circostanze che apprese direttamente per aver partecipato agli episodi descritti, da quelle riferitegli da altri e tutti i dubbi legati ai ricordi sfumati su determinati episodi sono stati esplicitati dinanzi alla Corte.

La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Carrino ha riferito al dibattimento molteplici circostanze relative ad episodi criminosi di una certa gravità, senza escludere le responsabilità di alcuno dei suoi complici.

Nel corso dell'esame dibattimentale Carrino ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti e non ha "subito" alcuna contestazione rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale; comunque, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Carrino sono certamente affidabili.

Va, ancora, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Carrino e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine, sono stati acquisiti numerosi documenti relativi all'attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile o dal Commissariato Cenisio di Milano in ordine al traffico di stupefacenti gestito nella zona di via Novate e di via Bovisasca dal gruppo facente capo a Salvatore Batti; all'esito di tale attività di indagine furono pronunciate numerose sentenze, divenute definitive, acquisite anch'esse al fascicolo del dibattimento e rilevanti quale riscontro alle dichiarazioni rese da Carrino sull'organizzazione di cui faceva parte.

In definitiva, le dichiarazioni di Carrino devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[2]. Leonardo Cassaniello non è imputato in questo processo, ancorché nel corso del dibattimento sia emerso il suo ruolo nell'ambito dell'associazione delineata al capo 34 dell'imputazione (per la cui partecipazione Cassaniello è imputato nel processo in corso dinanzi alla quinta Corte d'Assise di Milano) e in particolare nel gruppo facente capo a Salvatore Pace; il suo contributo è, comunque, importante per le informazioni fornite in

ordine alla struttura criminale dell'organizzazione, ai rapporti con altri sodalizi e alla dinamica di alcuni episodi delittuosi qui giudicati.

Come per tutti i collaboratori, deve inquadrarsi la figura criminale di Cassaniello al fine di valutare i rapporti intercorsi con i chiamati in causa e, in generale, l'affidabilità delle sue dichiarazioni.

Il collaboratore ha descritto i suoi precedenti penali, con particolare riferimento ai periodi di detenzione; fu arrestato da minorenne per un furto, poi nel 1983 per rapina e porto illegale di armi (episodio per cui fu condannato alla pena di 4 anni di reclusione, ma per cui trascorse in carcere solo 8 mesi); nel 1987 fu arrestato ancora per armi e rapina e rimase detenuto fino al marzo 1989 (anche se la condanna ammontava ad una pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione); fu arrestato ancora il 17 agosto 1994 per scontare un definitivo e in carcere fu raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del procedimento "Count down".

Cassaniello ha ammesso la propria attività di rapinatore dal 1981 al 1990, nonché la sua partecipazione al gruppo facente capo a Salvatore Pace e a molti episodi di sangue collegati a tale appartenenza (omicidi di Leone Filippo e Silvana Guerrieri, Angri Alessandro, Miriadi, Roberto Cutolo, Di Bisceglie, Lunardi).

Così descritta la collocazione criminale del collaboratore devono valutarsi i criteri stabiliti in via generale da questa Corte, primo fra tutti la genesi della scelta collaborativa attuata da Cassaniello; anche nel caso di quest'ultimo si reputa opportuno riportare integralmente il contenuto delle dichiarazioni rese:

“Può dire alla Corte quando ha iniziato a collaborare processualmente, qual è stata la ragione, come dire?, scatenante della Sua scelta?

I.R.C. - Sì. Allora, io voglio dare un'importanza a un confronto che ho fatto il 13/10/95 con Pinuccio Modesto.

P.M. - Che aveva scelto di collaborare.

I.R.C. - Che sì... che aveva scelto di collaborare, dove mi disse che... che in carcere pensavano di... di ammazzarmi.

P.M. - Le fu detto perché?

I.R.C. - Perché avevo fatto delle confidenze a Luigi Di Modica. Dopodiché rientrai in carcere, travagliai questa mia scelta e decisi di collaborare.

P.M. - Ho capito.

I.R.C. - Se non erro, il... il 22 novembre.

P.M. - 22 novembre '95 è, in effetti, la data del Suo primo verbale. Quindi, diciamo, ha avuto per Lei importanza apprendere che...

I.R.C. - Apprendere molto...

P.M. - ... persone che avevano con Lei fatto reati pensavano di ucciderLa.

I.R.C. - Sì, pensavano di uccidermi.

P.M. - Può dirci di quali persone si trattava, almeno a detta del Modesto?

I.R.C. - Sì. Allora, detto dal Modesto, si trattava di Salvatore Pace, di Schiattini (sic) Antonio e di Franco Coco Trovato.

P.M. - Franco Coco. Senta, femandoci anche per un momento, ancora per un momento, a questa vicenda, Lei immagino avrà saputo, perché poi è stato rinviato a giudizio per l'omicidio del Cutolo, di Roberto Cutolo, che durante la udienza preliminare del processo

"Countdown" - sto prendendo anch'io il cattivo vizio di chiamarlo in questa maniera, chiamiamolo il processo 7225 - alcuni imputati hanno, come dire?, tentato una manovra inquinante, una manovra sviatoria rispetto all'accertamento della verità. Può dirci cosa ha saputo di questo fatto, cosa Le risulta?

I.R.C. - Allora... Sì, io a quell'epoca ho rinunciato a fare l'udienza preliminare in quanto mi trovavo in stato di salute malissimo ed ero ricoverato al Fatebenefratelli, per cui non ho incontrato mai nessuno dei coimputati. Mi fu solo riferito dall'avvocato, allora, che avevo, avvocato Lepre, che appunto lo Schiattini (sic) dava... dava per scontato che l'omicidio Cutolo... a dei falsi napoletani, con un suo appoggio, così scagionando me, il Privitera e il Celeste. Però io non... non ho visto mai nessuno perché sono stato in diversi carceri, ma non ho mai incontrato nessuno.

P.M. - Ecco. Quindi, diciamo, Lei ha ricevuto una giusta e doverosa cronaca di quello avveniva nel processo durante l'udienza preliminare, senza che Lei abbia non solo partecipato all'udienza preliminare...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... ma neppure Lei ha partecipato alla ideazione di questo piano.

I.R.C. - Eh no.

P.M. - La sorprese apprendere questa circostanza?

I.R.C. - Certo, mi sorprese in quanto mi stavano scagionando e...

P.M. - Mentre l'omicidio Cutolo lo ha commesso?

I.R.C. - Sì, io l'ho commesso, lo sto dichiarando, l'ho dichiarato.

P.M. - Allora, ancora una domanda prima di addentrarci nella materia specifica che riguarda questo processo. Lei ha detto prima di avere appreso da Modesto che il progetto di sopprimerLa, l'idea di sopprimerLa, era dovuta alle confidenze che Lei aveva fatto a Luigi Di Modica.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Lei aveva fatto effettivamente delle confidenze a Luigi Di Modica?

I.R.C. - Sì, lo ammetto.

P.M. - E' al corrente, immagino, per aver quantomeno visionato il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 3 ottobre '94 del G.I.P., di quale tipo di dichiarazione il Di Modica abbia reso su questi fatti del processo? Sì?

I.R.C. - Sì." (u. 20.2.96, pag. 62)

In queste dichiarazioni è interessante sottolineare il ruolo che assunse la decisione di Giuseppe Modesto di collaborare nell'analoga scelta di Cassaniello, le cui ragioni furono determinate essenzialmente dal rapporto che si era instaurato con i capi dell'associazione. Nel momento in cui Franco Coco, Schettini e Pace (cioè i due capi assoluti dell'organizzazione e il capo del gruppo di cui Cassaniello faceva parte) decisero di uccidere Cassaniello per le confidenze che aveva fatto a Di Modica (diventato un anno prima collaboratore), la consapevolezza di essere sottoposto all'autorità assoluta di quelle persone fu determinante per indurre il collaboratore ad attuare tale scelta. A ben vedere, le ragioni descritte sono abbastanza specifiche, soprattutto se si tiene conto che non è il singolo episodio ad aver determinato la decisione di interrompere i rapporti con le organizzazioni criminali di appartenenza, ma un complesso di circostanze, situazioni materiali o psicologiche dell'imputato, nel cui contesto l'episodio riferito assunse valenza scatenante della decisione.

Anche per Cassaniello, devono svolgersi alcune considerazioni generali sull'interesse sotteso alla scelta collaborativa, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l'introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l'interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare l'interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Cassaniello la scelta è stata determinata proprio dalla volontà di interrompere i rapporti criminali e in questi termini sono state riferite alla Corte le ragioni della collaborazione, ma nessun elemento è emerso, dalle dichiarazioni dell'imputato o da altre fonti di prova, che configuri un diverso interesse alla scelta di collaborazione.

Sempre sotto questo profilo si osserva che Cassaniello ha fornito indicazioni preziose anche in questo dibattimento, dove non è imputato. Egli, infatti, è stato il primo collaboratore appartenente al gruppo di Salvatore Pace e ha descritto con precisione la struttura di quel sodalizio, indicandone gli appartenenti e gli episodi di sangue dagli stessi compiuti; dopo Cassaniello altri membri dello stesso gruppo hanno attuato la scelta di collaborare (Pace e Marelli), ma l'originalità del contributo fornito dallo stesso è indice sicuro di affidabilità delle dichiarazioni rese.

Sotto altro profilo va rilevata la precisione con cui il collaboratore ha riferito gli episodi delittuosi a lui noti, fornendo un racconto circostanziato della loro dinamica e precisando i fatti appresi direttamente per avervi avuto parte da quelli riferitigli da altri.

La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Cassaniello ha riferito al dibattimento molte circostanze relative ad episodi criminosi di assoluta gravità, riguardanti le persone a lui più care; ha coinvolto i suoi amici più intimi, che con lui avevano trascorso lunghi anni non solo a delinquere ma ad intrattenere rapporti personali molto intensi; è evidente che, dopo oltre 10 anni vissuti nell'ambiente criminale descritto, le persone con cui il collaboratore aveva i più intensi rapporti affettivi erano proprio i suoi complici nelle attività illecite, tutti coinvolti nei fatti riferiti.

Nel corso dell'esame dibattimentale Cassaniello ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, precisando in fase di controesame molte circostanze sugli episodi riferiti e "subendo" contestazioni limitatissime rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari.

Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale; comunque, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Cassaniello sono estremamente affidabili.

Va, ancora, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Cassaniello e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo, ad eccezione di quella denunciata da Scarabaggio. Su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare la singola posizione processuale, ma può qui anticiparsi che, a parte ciò, rarissima

è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine, il teste **Filippo Ninni (u. 12.7.96)** ha confermato l'atteggiamento di collaborazione processuale tenuto da Cassaniello anche in altri procedimenti, rilevante per confermare le considerazioni di affidabilità fin qui espresse.

In definitiva, le dichiarazioni di Cassaniello devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[3]. Cosimo De Piero è un personaggio marginale rispetto alle vicende criminali qui giudicate, ancorché sia accusato di partecipazione all'associazione per delinquere delineata al capo 34; il suo ruolo nel gruppo facente capo a Giorgio Tocci era limitato alle condotte materiali di traffico degli stupefacenti, indispensabili anch'esse per la sussistenza dell'associazione, ma sicuramente meno gravi rispetto ai ruoli decisionali e organizzativi assunti da altri coimputati.

La figura criminale di De Piero è chiaramente definita dalle dichiarazioni dallo stesso rese all'udienza del 2.4.96, nel corso della quale il collaboratore ha ammesso i delitti dei quali è accusato e ha riferito gli episodi a lui conosciuti; nella parte iniziale delle sue dichiarazioni De Piero ha illustrato i propri precedenti penali e le attività illecite realizzate fino al momento dell'arresto.

De Piero, fino al 1991, poteva essere considerato un piccolo spacciatore di hashish, essendo stato arrestato nel 1986-1987 per la detenzione di 20 grammi di stupefacente, di cui già da allora era, oltre che consumatore, spacciatore. In particolare il collaboratore ha riferito che trafficava piccole quantità di hashish nell'ordine di qualche etto, in società con alcuni marocchini. Anche il secondo arresto (del 1989) fu causato dal possesso di hashish.

Nel 1991 De Piero conobbe Tocci e la sua collocazione criminale si modificò. Senza ripercorrere l'evoluzione dei rapporti intercorsi tra la famiglia De Piero e Giorgio Tocci, si rileva che da quel momento (e fino all'arresto del 10 giugno 1993) De Piero fu organicamente inserito nel gruppo di Tocci, nel cui ambito continuò l'attività di spaccio di stupefacenti e realizzò condotte funzionali agli interessi del gruppo (ritiri e consegne di stupefacenti, deposito di armi, fino alla partecipazione all'omicidio di due turchi).

Così definita la personalità criminale di De Piero, passando alla genesi della sua scelta di collaborare, devono richiamarsi le modalità in cui tale scelta si è manifestata; all'udienza del De Piero, nel transitare lungo l'aula, si è fermato tra i banchi degli avvocati e ha espresso verbalmente la sua intenzione di collaborare. Si tratta di una modalità che esprime la caratura del personaggio, certamente poco considerato tra i suoi coimputati e che aveva bisogno di manifestare platealmente la volontà di interrompere i suoi rapporti con quegli ambienti criminali. Del tutto coerenti con tali indicazioni, appaiono le dichiarazioni rese da De Piero nella parte iniziale del suo esame, che qui si riportano testualmente per non far perdere incisività alle espressioni utilizzate:

“P.M. - Va bene, quindi questo, quindi per quanto riguarda i Suoi precedenti e i Suoi periodi di detenzione. De Piero, Lei ha manifestato la Sua scelta di collaborazione in

quest'aula in maniera anche vistosa, se volgiamo anomala. Vuol dirci com'è che ci è arrivato a questa scelta?

I. - Ecco, io in verità il primo sintomo di collaborare l'ho avuto quando ero a Vigevano, con me era detenuto Mairano e c'era anche mio cugino, mio omonimo che così, lo buttai un po' sullo scherzo per vedere un po' la reazione e fui sconsigliato, soprattutto da mio cugino in quanto leggendo gli atti, le cose, mi disse: "Guarda che te la puoi cavare, puoi svincolartela", cioè (...) (parola inintell., pronuncia non chiara) sempre negativo, insomma, mi ha un po' convinto su 'sta cosa, io lascia perdere questa idea, però già da allora avevo intenzione, cioè avevo questa intenzione perché sapevo che mi trovavo in una cosa che... Innanzi tutto non è mai stata la mia vita, queste associazioni, queste cose qua e quindi in quel periodo lì ci navigavo sopra come venirme fuori. E, niente, aver avuto questo abboccamento con mio cugino qui, mi disse di andare negativo: "Perché le prove vacillano, non ci sono prove schiaccianti " e mi convinse. Andando avanti avevo anche pensato di deporre, di fare delle dichiarazioni spontanee, di fare il reo confesso, ma anche lì... facendo... ho detto... ma.. cioè se devo venirme fuori da una storia del genere è meglio venirme fuori del tutto, puliti, raccontando tutto, collaborando, cercando il miglior modo... perché se ci dovrebbe essere un'altra possibilità per me di viaggiare onestamente." (u. 2.4.96, pag. 162).

Si può dire che De Pierro, così come entrò nell'organizzazione giudicata in questo processo, così ha cercato di uscirne; l'inizio dei rapporti con Giorgio Tocci provocò la modifica del livello criminale dell'imputato e la collaborazione assunta da quest'ultimo ha probabilmente consentito anche a De Pierro di assumere una decisione di netta rottura dei rapporti con un mondo criminale rispetto al quale si sentiva estraneo. In definitiva, le motivazioni addotte da De Pierro per giustificare la scelta di collaborazione processuale sono tra le più chiare espresse in questo processo, essendosi determinato a rendere le proprie dichiarazioni per interrompere un rapporto criminale che sentiva inadeguato alla sua personalità.

Anche per De Pierro, devono svolgersi alcune considerazioni generali sull'interesse sotteso alla scelta collaborativa, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l'introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l'interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare l'interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di De Pierro nessun elemento è emerso, dalle dichiarazioni dell'imputato o da altre fonti di prova, che possa indurre a ritenere un diverso interesse alla scelta di collaborazione.

Le dichiarazioni di De Pierro possiedono tutti i requisiti indicati in via generale dalla Corte per valutare l'attendibilità intrinseca delle stesse.

Le indicazioni rese sono estremamente precise, circostanziate e coerenti nella logica interna; De Pierro ha sempre precisato le circostanze che apprese direttamente per aver partecipato agli episodi descritti, da quelle riferitegli da altri e tutti i dubbi legati ai ricordi sfumati su determinati episodi sono stati esplicitati dinanzi alla Corte.

La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. De Pierro ha riferito al dibattimento molteplici circostanze relative ad episodi criminosi di una certa gravità, senza escludere le responsabilità di alcuno dei suoi complici.

Nel corso dell'esame dibattimentale De Pierro ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti e non ha "subito" alcuna contestazione rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale; comunque, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di De Pierro sono certamente affidabili.

Va, infine, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra De Pierro e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo. Su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunniatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, le dichiarazioni di De Pierro devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[4]. La collaborazione di **Vittorio Foschini** è maturata nel corso di questo dibattimento, essendo costui un imputato che assurse a livelli di vertice nell'ambito delle associazioni criminali qui giudicate e ha manifestato la propria decisione all'esito delle acquisizioni probatorie compiute nei suoi confronti nel corso del processo.

Prima di affrontare le questioni relative all'attendibilità generale del collaboratore, deve sottolinearsi l'estrema rilevanza che nella dinamica di questo processo hanno assunto le dichiarazioni da costui rese. Foschini, dalla prospettiva di vertice raggiunta nelle organizzazioni di appartenenza, ha riferito circostanze coinvolgenti tutti i capi delle stesse associazioni, fornendo chiarimenti importanti sulla dinamica di gravi episodi delittuosi a cui aveva personalmente partecipato e svelando notizie decisive per delineare i rapporti di alleanza intercorrenti tra i gruppi criminali operanti in Lombardia. Questa premessa serve per chiarire che la collaborazione di Foschini non è paragonabile a quella di altri imputati, al punto che nei suoi confronti si sono manifestati i risentimenti più profondi delle persone chiamate in causa per i fatti descritti.

Come per tutti i collaboratori, in questa parte della motivazione, si affrontano le questioni di carattere generale che consentono di attribuire alle dichiarazioni accusatorie piena attendibilità intrinseca.

Foschini, **all'udienza dell'8.2.96, pagg. 168 e ss.**, ha descritto la propria "carriera" criminale, riferendo gli arresti subiti dal 1979 in avanti, nonché il suo coinvolgimento in attività delittuose compiute da gruppi criminali legati alla 'ndrangheta calabrese.

Le carcerazioni subite dal collaboratore fino al 1994 furono molto limitate, venendo arrestato e condannato per alcuni reati militari (scontando pochi mesi di carcerazione), per porto di documenti falsi, per un traffico di stupefacenti e anche per essere sospettato di

omicidio, senza peraltro trascorrere in carcere più di qualche mese. Nell'aprile 1994 fu arrestato nell'ambito di questo procedimento dopo molti mesi di latitanza e da quella data è sempre stato detenuto.

Vi è da notare che, nonostante l'esiguità dei periodi di detenzione, Foschini ha ammesso che sin dal 1981 era coinvolto in traffici di stupefacenti ad alto livello con rapporti organici con gruppi associativi nei quali assunse anche funzioni di rilievo. Per ricostruire sinteticamente il percorso criminale del collaboratore possono richiamarsi le sue dichiarazioni (**u. 8.2.96, pagg. 190**) relative ai rapporti con il gruppo di Rocco Papalia, Franco Molluso e Diego Rechichi, con il quale, nel 1981, lavorò per qualche mese, acquistando complessivamente 2 chili di eroina (ceduta a tale Domenico Gualtieri di Firenze); ai rapporti con Enzo Pellegrino, Riccardo Gilardoni, Andrea De Curtis, con i quali continuò l'attività di spacciatore e commise alcune rapine; all'inserimento di quel gruppo nell'ambito dell'organizzazione facente capo a Biagio Crisafulli, per trafficare in stupefacenti nelle zone di Giambellino e Quarto Oggiaro (dal 1986 in avanti). Durante quella militanza nel gruppo Crisafulli, Foschini attivò i contatti con il gruppo di Pepè Flachi, in quanto tra i due sodalizi vi erano rapporti di buon vicinato; nel 1988-1989 i capi delle organizzazioni criminali calabresi operanti in Lombardia (in particolare Antonio Papalia) decisero che Foschini doveva passare al gruppo di Flachi e Trovato, per cui da quella data i rapporti con l'organizzazione di cui al capo 34 divennero organici.

Nel corso dell'esame Foschini ha riferito la propria partecipazione a tutte le attività riferibili all'organizzazione di appartenenza, dal traffico di stupefacenti agli omicidi.

In questa parte della motivazione non si entra nel merito delle dichiarazioni rese dal collaboratore che verranno analizzate quando si tratteranno le posizioni dei singoli imputati, ma occorre verificare il livello di affidabilità della collaborazione sulla base dei criteri esposti nella parte introduttiva di questo capitolo.

Inquadrata la figura criminale del collaboratore, il primo profilo di rilievo è rappresentato dalla genesi della collaborazione, come descritta dallo stesso Foschini nel corso dell'udienza più volte richiamata; l'incisività delle espressioni utilizzate dal collaboratore induce a riportarne testualmente il contenuto:

“Vuole ricordare, Foschini, alla Corte quando ha iniziato a collaborare, come ha maturato la Sua decisione di collaborare?”

I. - Io ho iniziato a collaborare il 23 novembre.

P.M. - Cos'è avvenuto il 23 novembre?

I. - Ma era già da prima che ci pensavo di collaborare, allora poi chiamavo... feci chiamare a Lei e iniziò la mia collaborazione.

P.M. - Senta, Lei ha anche avuto modo di descrivere al Pubblico Ministero anche un episodio che si è verificato anche in quest'aula, all'uscita di quest'aula, che L'ha anche spinta sulla strada della collaborazione? Fece una discussione con...

I. - Con Franco Coco.

P.M. - Vuole descrivere la ragione di questa discussione, cosa avvenne?

I. - Allora, Franco Coco mi diceva nel pullman dei Carabinieri che dovevo fare uccidere delle persone, e io... non ci stavo poco (sic)... non ci sta... non mi stava bene, lui dice che se non l'avrei fa... se l'avevo fatto, mi faceva uccidere pure a me. Allora, a questo punto, dico, non mi interessava più neanche, diciamo, da dargli retta, dottore. Anzi, già perché poi...

io già avevo deciso di collaborare, come ha ordinato di uccidere pure l'ispettore Vitiello del carcere di San Vittore, responsabile del 41-bis.

P.M. - L'ispettore Vitiello attualmente responsabile del...

I. - 41-bis.

I. - ... della Sezione di San Vittore. Vuol dirci perché Franco Coco voleva fare uccidere l'ispettore Vitiello?

I. - Perché lui riteneva che siccome io ero al terzo piano e suo fratello al terzo piano, voleva che noi salivamo su. Invece l'ispettore Vitiello, siccome come... processualmente indagini ci divide... ci dividevano sempre, anche perché noi abbiamo il processo anche "Countdown". Allora dice, l'ispettore Vitiello dice, perché lui in quel raggio comandava lui e sapeva lui quello che doveva fare, e a lui non gli stava bene e litigavano sempre, diciamo, l'attaccavano sempre. Con me posso dire che questo uomo qui era educato come ero educato anch'io, "Buongiorno" e "Buonasera", non di più.

P.M. - Senta, avremo modo di parlare delle ragioni per cui Franco Coco poteva ordinare a Lei di fare uccidere una persona, e quindi descriveremo andando avanti, in dettaglio, i Suoi rapporti con Franco Coco e con altri imputati. Lei ha detto che "stavo già iniziando da tempo a pensare a collaborare", riesce più o meno a dirci da quando stava pensando a collaborare?

I. - Ma anche del... inizio di "Countdown".

P.M. - Del...

I. - Dei preliminari di "Countdown".

P.M. - Dell'udienza preliminare "Countdown".

I. - Sì, sì, sì.

P.M. - Senta, Foschini, durante la udienza preliminare del processo "Countdown", Lei ricorderà che molti imputati - no "molti", ritiro l'indicazione - alcuni imputati hanno ammesso alcuni reati, hanno ammesso, per esempio, di aver partecipato a questo o a quell'omicidio, e in particolare, per quanto riguarda Lei, alcuni imputati, come Schettini e come Modesto Giuseppe, pur ammettendo di aver avuto responsabilità l'uno organizzative e l'altro più o meno dello stesso tipo, hanno poi escluso che fosse vero che Lei aveva materialmente partecipato all'omicidio. Allora io Le chiedo, intanto, di precisare se Lei ha partecipato all'omicidio di Roberto Clemente.

I. - Certo, come autista.

P.M. - Ha partecipato come autista dell'autovettura.

I. - Sì.

P.M. - Chi erano gli altri partecipi dell'omicidio?

I. - Luigi Di Modica e Maccarrone.

P.M. - Questi come autori materiali.

I. - Sì.

P.M. - Parleremo poi di qualche altra circostanza di contorno. Vuol dire alla Corte per quale ragione alcuni imputati, nel processo "Countdown", nel confessare alcune responsabilità, effettuarono questo tentativo di depistaggio, e se questo tentativo di depistaggio riguardava solo Lei o anche altri imputati?

I. - No, riguardava me, riguardava Salvatore Pace, riguardava Raffaele Ascione, riguardava Franco Coco, che poi era impossibile anche per lui salvare, riguardava Antonio Papalia.

P.M. - Allora dica in che cosa era consistito questo tentativo di...

I. - Allora, Antonio Schettini, siccome processualmente, come si diceva in aula, era il più rovinato di tutti, diciamo, come reati, lui si assumeva la responsabilità di prendersi tutte le responsabilità e salvare tutti 'sti personaggi qua, anche perché in carcere mancavano a venire i soldi ai carcerati, e l'organizzazione stava cominciando a andare male. Uscendo qualcuno di noi responsabile, l'organizzazione ritornava tutto com'era.

P.M. - Quindi si pensava di poter determinare la Sua scarcerazione, Foschini?

I. - Certo, e poi si pensava pure di andare a prendere a Tonino Schettini, se qualcuno era uscito, di preparare un piano di fuga.

P.M. - Senta, Lei sa spiegare com'è che è nato questo piano di depistaggio? Lei ha sentito chi ha ideato questo piano?

I. - Certo, furono Jimmy Miano, Franco Coco, Raffaele Ascione, Antonio Papalia, Salvatore Pace, Tonino Schettini e c'era pure Bruno Cesare, era più di tutti quelli che insisteva Bruno Cesare, perché Raffaele Ascione, come diceva lui, aveva contatti in Cassazione per buttare giù il processo, parlo di "Wall Street".

P.M. - Di questo processo.

I. - Certo." (u. 8.2.96, pag. 176)

In queste dichiarazioni emerge il ruolo che Franco Coco-Trovato aveva assunto nei confronti di tutti gli imputati di questo processo, ma anche l'insofferenza di alcuni di essi (le motivazioni addotte da Foschini sono analoghe a quelle riferite da Giuseppe Modesto) rispetto a questa condizione. Foschini, come altri, era da molto tempo incerto sulla permanenza dei vincoli criminali che per più di dieci anni lo aveva legato alle associazioni qui giudicate e che avevano determinato in qualche modo la sua vita e i suoi rapporti familiari, ma aveva la consapevolezza che nessun distacco poteva avvenire con quel mondo se non con una scelta netta e irrevocabile; l'episodio riferito, che coinvolse Franco Coco-Trovato, ha rappresentato la spinta decisiva all'assunzione di una decisione di collaborazione.

Anche per Foschini, devono svolgersi alcune considerazioni generali sull'interesse sotteso alla scelta collaborativa, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l'introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l'interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare, l'interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Foschini la scelta è stata determinata proprio dalla volontà di interrompere i rapporti criminali e in questi termini sono state riferite alla Corte le ragioni della collaborazione, ma nessun elemento è emerso dalle dichiarazioni dell'imputato o da altre fonti di prova che configuri un diverso interesse alla scelta di collaborazione.

Le dichiarazioni di Foschini possiedono tutti i requisiti indicati in via generale dalla Corte per valutare l'attendibilità intrinseca delle stesse.

Sotto il profilo della spontaneità e autonomia del contributo fornito da Foschini si ribadisce che costui ha reso informazioni su episodi delittuosi fino a quel momento

sconosciuti a questa Corte, precisando il ruolo da egli stesso assunto in molti omicidi (si pensi alla ricostruzione degli omicidi di Rosalinda Traditi e di Iseo Massari, oltre al tentato omicidio di Antonio Colia). La collocazione al vertice nell'associazione di appartenenza gli ha consentito di ricostruire con precisione la dinamica decisionale interna al proprio gruppo e i rapporti di alleanza con gli altri gruppi. In definitiva, per la quantità e la qualità di informazioni fornite, Foschini può essere considerato, nella categoria dei collaboratori che hanno attuato tale scelta nel corso del dibattimento, colui che ha offerto il contributo più prezioso all'accertamento dei fatti delittuosi (associativi e omicidiari) qui contestati.

Sotto altro profilo le indicazioni rese sono estremamente precise, circostanziate e logicamente coerenti. Ogni ricostruzione dei fatti compiuta dal collaboratore delinea le responsabilità di ciascuno dei chiamati, con puntuale manifestazione della certezza o del dubbio delle affermazioni rese e sono sempre state precisate le circostanze apprese direttamente per aver partecipato agli episodi descritti, da quelle a lui riferite da altri e tutti i dubbi legati ai ricordi sfumati su determinati episodi sono stati esplicitati dinanzi alla Corte.

La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Foschini ha riferito al dibattimento una messe di circostanze relative ad episodi criminosi di assoluta gravità riguardanti le persone a lui più care; ha coinvolto i suoi amici più intimi, che con lui avevano trascorso lunghi anni non solo a delinquere ma ad intrattenere rapporti personali molto intensi; è evidente che, dopo oltre 10 anni vissuti nell'ambiente criminale descritto, le persone con cui il collaboratore aveva i più stretti rapporti affettivi erano proprio i suoi complici nelle attività illecite.

Nel corso dell'esame dibattimentale Foschini ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, precisando in fase di controesame molte circostanze sugli episodi riferiti e "subendo" contestazioni limitatissime rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale; comunque, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Foschini sono estremamente affidabili.

Va, ancora, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Foschini e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo. Su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunniatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine, i testi **Paolo Chiandotto (u. 15.4.96)** e **Antonio Scorpaniti (u. 12.7.96)** hanno riferito su alcuni riscontri specifici alle dichiarazioni di Foschini, acquisiti a seguito delle indagini compiute su incarico della DDA milanese; in particolare:

- presso l'abitazione di Rodolfo Bubba (indicato da Foschini come appartenente alla 'ndrangheta lecchese) sono state rinvenute armi e materiale esplosivo (si veda anche il verbale di sequestro del 29.4.95, prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 15.5.96);
- il collaboratore ha condotto la polizia giudiziaria presso il laghetto "Gudo Park", ove sarebbe stato gettato il cadavere di Francesco Batti; il 12.5.92, presso quel laghetto, era stato rinvenuto un cadavere di persona non identificata (documentazione prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 12.12.95;

-Foschini ha proceduto nella sua attività di collaborazione anche dinanzi ad altre autorità giudiziarie e in alcuni processi è stato oggetto di minacce e aggressioni da parte di imputati chiamati in causa e degli stessi suoi parenti.

In definitiva, le dichiarazioni di Foschini devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[5]. Antonio Le Donne è accusato di aver fatto parte dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti delineata al capo 34 della rubrica, in particolare di aver operato nel gruppo facente capo a Salvatore Pace. Le imputazioni a suo carico si sono aggravate all'esito della decisione di collaborare assunta nel corso del dibattimento, in quanto il pubblico ministero gli ha contestato suppletivamente l'omicidio di Luigi "Ciro" Batti (confessato dallo stesso imputato) e la detenzione e il porto illegale di armi di cui al capo 188 (progetto di attentato a Giuseppe Rettura).

In questa parte della motivazione si affrontano le questioni dell'attendibilità intrinseca del collaboratore, verificando i criteri illustrati nella parte introduttiva di questo capitolo e in primo luogo le condizioni sociali e i percorsi criminali di Le Donne, come delineati all'inizio dell'esame dibattimentale (**u. 29.3.96, pag. 260**).

Dopo le prime esperienze giudiziarie per furti commessi da minorenne e una condanna per rapina del 1977 (la pena di 5 anni di reclusione fu scontata solo in parte venendo scarcerato nel 1980) iniziarono i rapporti di Le Donne con Salvatore Pace; nei primi anni '80 il gruppo di Pace (composto anche da Barreca, Carminati e Le Donne) era dedito alle truffe miliardarie (tra cui quella alla concessionaria Fiat Spotorno compiuta tramite l'autosalone Bizzozzero); nel 1986 il collaboratore fu arrestato per furto di tessere bancomat e dopo un breve periodo di detenzione si dedicò alla commissione di rapine in società con Cassaniello, Piacente e Lo Tito. Dopo due anni di detenzione per una rapina, nel 1989 Le Donne e i suoi soci si rivolsero a Pace per ottenere le armi necessarie per continuare l'attività di rapinatori e questi proposero loro di entrare nel gruppo. Infine, nel 1992 l'imputato fu arrestato per una tentata rapina ad una gioielleria e da allora è sempre stato detenuto.

In definitiva, tra il 1989 e il 1992 Le Donne partecipò organicamente al gruppo Pace, dedicandosi esclusivamente alle rapine e alle azioni di fuoco e dal 1990 in avanti il gruppo fu organico all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, nel cui interesse Le Donne commise molti omicidi.

Così definita la collocazione criminale del collaboratore, va valutata la genesi della sua scelta collaborativa, come egli stesso l'ha descritta nel corso dell'esame:

“Però, prima di addentrarci in queste vicende, vorrei che Lei illustrasse alla Corte quando ha iniziato a collaborare, quando ha manifestato all'Autorità Giudiziaria la volontà di collaborare e anche le ragioni vanno spiegate, anche queste, alla Corte d'Assise. Prego, Lei ricorda in che data ha reso il suo primo interrogatorio?”

I. - Eh... il primo interrogatorio?

P.M. - Sì.

I. - Sarà un... un mese fa, quasi.

P.M. - Sì, il 16 febbraio.

I. - Il 16 febbraio, sì.

P.M. - Ecco, vuole spiegare alla Corte come questo è maturato?

I. - E' maturato che... la convinzione è nata da Cassaniello e Salvatore Pace.

P.M. - Cioè?

I. - E' che...

P.M. - Cioè ha saputo della loro collaborazione?

I. - Sì, lui... col Pace... io sono legato tantissimo col Pace, no?, poi ho visto che è finito tutto, insomma, io ci ho anche una bambina eh... dato che mi si dà la possibilità, un indomani, di crescerla, come di stargli vicino ho maturato questa scelta.

P.M. - Dunque, senta, Le Donne, quindi Lei ha iniziato da pochissimo, dal 16 febbraio, la Sua collaborazione processuale, in via generale Le chiedo: Lei ha confessato gli omicidi a cui ha partecipato?

I. - Sì, sì.

P.M. - E quindi sta confessando, oltre gli omicidi, tutti le attività... i reati che ha commesso.

I. - Sì, tutti..." (u. 29.3.96, pag. 267).

Le motivazioni addotte da Le Donne sono ricorrenti in altri collaboratori e si concretano nell'assunzione di consapevolezza che ciascuno acquisisce sulla propria posizione processuale del tutto compromessa. I rapporti personali intercorrenti tra Pace e Cassaniello (che avevano attuato una scelta di collaborazione) e Le Donne erano tali che in quest'ultimo le decisioni dei suoi ex soci e amici non poterono non avere effetto di convincimento. Questo meccanismo si è ripetuto in questo processo con riferimento ad almeno due gruppi interni all'associazione ed appare logico che se qualcuno dei membri decida di rivelare i fatti ascrivibili al gruppo, gli altri membri si trovino in posizione processuale compromessa e siano indotti a modificare il proprio atteggiamento processuale. Tale circostanza non incide sull'autonomia o la spontaneità della decisione di collaborare, atteso che ciascuno dei collaboratori ha fornito nel processo un contributo di conoscenze personale e originale rispetto agli altri. Nel caso del gruppo Pace, la ripartizione dei compiti tra i vari membri ha comportato che una parte delle notizie conosciute da alcuni non lo fossero ad altri e viceversa e per tali ragioni anche Le Donne, oltre a confermare puntualmente le circostanze che prima di lui altri collaboratori avevano riferito, ha fornito indicazioni nuove su episodi ai quali solo lui aveva partecipato.

Anche per Le Donne, devono svolgersi alcune considerazioni generali sull'interesse sotteso alla scelta collaborativa, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l'introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l'interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare, l'interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Le Donne la scelta è stata determinata proprio dalla volontà di interrompere i rapporti criminali con gli ambienti a cui si era appartenuto e in questi termini sono state riferite alla

Corte le ragioni della collaborazione. Nessun elemento è emerso, dalle dichiarazioni dell'imputato o da altre fonti di prova, che possa indurre a ritenere un diverso interesse alla scelta di collaborazione.

Le dichiarazioni di Le Donne possiedono tutti i requisiti indicati in via generale dalla Corte per valutare l'attendibilità intrinseca delle stesse.

Le indicazioni rese sono estremamente precise, circostanziate e coerenti nella logica interna; ogni ricostruzione dei fatti compiuta dal collaboratore delinea le responsabilità di ciascuno dei chiamati, con puntuale manifestazione della certezza o del dubbio delle affermazioni rese; Le Donne ha sempre precisato le circostanze che apprese direttamente per aver partecipato agli episodi descritti, da quelle riferitegli da altri e tutti i dubbi legati a ricordi sfumati su determinati episodi sono stati esplicitati dinanzi alla Corte.

La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Le Donne ha riferito al dibattimento molteplici circostanze relative ad episodi criminosi di assoluta gravità riguardanti le persone con cui aveva intensi rapporti affettivi; ha coinvolto i suoi amici più intimi, che con lui avevano trascorso molti anni non solo a delinquere ma ad intrattenere significativi rapporti personali; è evidente che, dopo oltre 10 anni vissuti nell'ambiente criminale descritto, le persone con cui il collaboratore aveva i più intensi rapporti affettivi erano proprio i suoi complici nelle attività illecite.

Nel corso dell'esame dibattimentale Le Donne ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, precisando in fase di controesame molte circostanze sugli episodi riferiti e "subendo" contestazioni limitatissime rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale; comunque, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Le Donne sono estremamente affidabili.

Va, infine, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Le Donne e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo. Su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunniatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, le dichiarazioni di Le Donne devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[6]. Giovanni Marelli non è imputato in questo processo, ancorché siano emersi nel corso del dibattimento elementi di prova inconfutabili in ordine alla sua partecipazione all'associazione di cui al capo 34 e in particolare all'articolazione di essa facente capo a Salvatore Pace. Ciò si è verificato perché gli elementi di reità a carico dello stesso sono emersi successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, e Marelli è attualmente imputato nel processo in corso dinanzi alla quinta sezione di Corte d'Assise di Milano per molti dei fatti riferiti a questa Corte.

In questa parte della motivazione dovranno valutarsi i criteri di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, ricostruendo innanzitutto la sua collocazione criminale negli ambiti descritti.

Dopo l'arresto subito nel 1982 per un sequestro di persona (condanna a 12 anni di reclusione), Marelli fu posto in semilibertà nel 1987 e da allora allacciò i rapporti con Salvatore Pace, conosciuto prima dell'arresto, nel gruppo del quale entrò nel 1988 operando nel campo degli stupefacenti. Marelli partecipò anche a numerosi omicidi commessi nell'interesse dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, di cui era organicamente membro.

Gli elementi da valutare rispetto alla collaborazione di Marelli sono abbastanza limitati, poiché costui non è stato esaminato approfonditamente sulle origini della sua collaborazione e sulle motivazioni dell'atteggiamento assunto.

Si può dire che le decisioni degli ex soci e amici non possono non aver avuto effetto di convincimento anche nei confronti di Marelli. Questo meccanismo si è ripetuto nel processo con riferimento ad almeno due gruppi interni all'associazione ed appare logico che se qualcuno dei membri decida di rivelare i fatti ascrivibili al gruppo, gli altri membri si trovino in posizione processuale compromessa e siano indotti a modificare il proprio atteggiamento processuale. Tale circostanza non incide sull'autonomia o la spontaneità della decisione di collaborare, atteso che ciascuno dei collaboratori ha fornito nel processo un contributo di conoscenze personale e originale rispetto agli altri. Nel caso del gruppo Pace, la ripartizione dei compiti tra i vari membri ha comportato che una parte delle notizie conosciute da alcuni non lo fossero ad altri e viceversa. Per tali ragioni anche Marelli, oltre a confermare puntualmente le circostanze che prima di lui altri collaboratori avevano riferito, ha fornito indicazioni nuove su episodi ai quali solo lui aveva partecipato (oltre agli omicidi, gli approvvigionamenti di stupefacente dal gruppo Paviglianiti).

Anche per Marelli, devono svolgersi alcune considerazioni generali sull'interesse sotteso alla scelta collaborativa, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l'introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l'interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare, l'interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Marelli nessun elemento è emerso, dalle dichiarazioni dell'imputato o da altre fonti di prova, che possa indurre a ritenere un diverso interesse alla scelta di collaborazione.

Le dichiarazioni di Marelli possiedono tutti i requisiti indicati in via generale dalla Corte per valutare l'attendibilità intrinseca delle stesse.

Le indicazioni rese sono estremamente precise, circostanziate e logicamente coerenti; ogni ricostruzione dei fatti compiuta dal collaboratore delinea le responsabilità di ciascuno dei chiamati, con puntuale manifestazione della certezza o del dubbio delle affermazioni rese; Marelli ha sempre precisato le circostanze che apprese direttamente per aver partecipato agli episodi descritti, da quelle riferitegli da altri e tutti i dubbi legati a ricordi sfumati su determinati episodi sono stati esplicitati dinanzi alla Corte.

La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Marelli ha riferito al dibattimento molteplici circostanze relative ad episodi criminosi di assoluta gravità riguardanti le persone con cui aveva intensi rapporti affettivi; ha coinvolto i suoi amici più intimi, che con lui avevano trascorso molti anni non solo a delinquere ma ad intrattenere significativi rapporti personali; è evidente che, dopo oltre 10 anni vissuti nell'ambiente criminale descritto, le persone con cui il collaboratore aveva i più intensi rapporti affettivi erano proprio i suoi complici nelle attività illecite.

Nel corso dell'esame dibattimentale Marelli ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, precisando in fase di controesame molte circostanze sugli episodi riferiti e non "subendo" alcuna contestazione rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale; comunque, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Marelli sono estremamente affidabili.

Va, infine, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Marelli e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettiva, da parte di imputati o difensori, di un intento calunniatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, le dichiarazioni di Marelli devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[7]. Salvatore Messina è l'ultimo degli imputati di questo processo ad aver assunto la decisione di collaborare con l'autorità giudiziaria, considerato che le prime dichiarazioni dallo stesso rese al pubblico ministero, risalgono ad alcuni mesi prima dell'esame dibattimentale iniziato all'udienza dell'8.10.96. Messina è imputato di aver fatto parte dell'associazione di cui al capo 34, nell'ambito del gruppo operante a Busto Arsizio e facente capo a Pasquale Ventura.

Messina ha descritto sinteticamente ma con buona approssimazione i propri percorsi criminali, a partire dalla fine degli anni '70, fino al rapporto organico con alcuni imputati di questo processo nell'attività di traffico di stupefacenti.

Tra il 1978 e il 1988 il collaboratore si dedicò alla commissione di furti nella zona del varesotto (ove abitava con la famiglia) e subì alcuni arresti brevissimi proprio a causa di tali attività illecite; l'11 novembre 1990 fu arrestato con Franco Greco e Pietro Franco nell'ambito dell'operazione denominata Testarossa, perché accusato di un traffico di stupefacente in concorso con i citati coindagati; dopo pochi giorni di detenzione e 8 mesi di arresti domiciliari fu scarcerato e mantenne i contatti con il gruppo di Busto (tanto che fu arrestato con Greco e Pasquale Ventura il 1 luglio 1992, ma subito rilasciato) e, infine, fu arrestato nell'ambito di questo procedimento l'11 novembre 1993.

Le attività illecite nel campo degli stupefacenti da parte di Messina iniziarono intorno al 1988, ma è nel 1990 che cominciarono i rapporti di fornitura con Franco Greco e Pietro Franco. Le indicazioni fornite dal collaboratore sono, quindi, relative al periodo successivo alla primavera del 1990, quando si attivarono i rapporti con tutto il gruppo di Busto Arsizio.

Con riferimento alla genesi della scelta collaborativa, la posizione di Messina è indubbiamente particolare nell'ambito di questo processo, in quanto nei suoi confronti si verificarono una serie di episodi intimidatori e violenti da parte di altri coimputati, che lo indussero ad interrompere i rapporti con costoro. Messina ha riferito puntualmente l'evolversi dei suoi rapporti con i Ventura e il ruolo decisivo che ebbe il loro atteggiamento nella scelta di collaborare:

"P.M. - Benissimo. Senta, Messina, diciamolo subito, Lei spieghi alla Corte quando ha iniziato la collaborazione formale con il Pubblico Ministero e come ha maturato questa Sua convinzione.

I. - Io il primo interrogatorio con Lei l'ho avuto il 4 di giugno.

P.M. - Di quest'anno.

I. - Di quest'anno. Eh... il perché?

P.M. - Sì.

I. - Bene, ho fatto quasi tre anni io di galera con tutti i miei coimputati e molte volte ho cercato di far capire di definire meglio la nostra posizione e tirarci fuori da questo inghippo, cioè questa associazione con i big del processo che per mio conto non... io non ne facevo parte, di conseguenza non potevo accettare di andare a finire chissà quale condanna solo per far parte del "Wall Street", a me non interessava. E purtroppo avrei dovuto parlarne con loro, cosa non facile perché chiaramente pensavano magari: "Io qua me la voglio cantare..." o cose del genere, allora cercavo di andare con i piedi di piombo, però lamentandomi sempre di questo modo di andare avanti; anche perché il processo a me non sembrava che si affrontasse in maniera serena. Cioè qua si andava incontro, a mio parere, a condanna certa senza avere neanche l'opportunità di difenderci. Allora, parlando con loro io a volte proponevo di andare o reo confessi, o definire meglio la nostra posizione, però questo a qualcuno eh... non piaceva. Evidentemente doveva nascondere i suoi di altarini e non... io la mia posizione la conoscevo bene, ero disposto a pagare quel poco che ho fatto, ma non tutto. Allora, di conseguenza, questo mio parlare apertamente e lealmente con i miei coimputati diede modo di pensare a una mia debolezza e cominciarono magari a vedermi non di buon occhio. Successe una volta che qua in gabbia ci fu una discussione fra me e Pasquale Ventura di prima persona dove mi si avvicinò con una scusa, un po'... un parlare un po' così di prima approccio, comunque lui voleva arrivare a sapere che intenzioni avevo, come ma... perché io mi lam.... secondo lui, mi lamentavo che io fossi in galera per causa sua, mentre io, chiaramente, gli avevo detto: "Io non ti rendo responsabile, però per il tuo modo di fare, per le tue leggerezze, per la tua frequentazione con il Giuseppe Vita il mio nome è venuto fuori". Perché il collaboratore Vita non può chiamarmi "Messichino" a me, quando non mi conosce. Allora questo mio rancore scaturì in una così, un battibecco tra me e lui, perché in fondo non ci siamo mai voluti male noi due, così. Bene, dopo il primo approccio così, qualche minaccia però succede, non è una cosa... non ci ho fatto molto peso. Ci siamo divisi. Io passeggiavo, visto che è fatto a gradini la... la gabbia, sotto e lui sopra, dopo qualche minuto di passeggio lui tentò di darmi un calcio. Si mise di mezzo Paolo Russo per difendermi, perché si trovava a

camminare tra me e lui, eh... chiaramente tentò di dividerci subito senza creare confusione. Vidi nello stesso tempo il figlio Anselmo che anche lui alzava la voce e anche Sacchinello. Tutti e tre. Allora lì ho capito che mi ero... mi ero, diciamo, convinto che ci fosse una trama sotto. Ho detto: "Qua non può scaturire così all'improvviso..." e cominciai a pensare magari che stavano cominciando a pensare di farmi qualcosa o pensavano chissà cosa, insomma ero confuso anch'io non capivo il perché. Loro camuffarono a loro modo, si scusarono con altri che chiedevano come, quando e perché, io non feci parola con nessuno, ci restai molto male e basta. Perché non me l'aspettavo da loro una cosa del genere. Bene, subito dopo questa aggressione, chiamiamola così, fummo divisi, io fui portato in carcere e così loro la sera quando tornarono. Avvenne che l'Anselmo Ventura che era in Sezione con me, lo spostarono di Sezione per evitare magari battibecchi o che, ma che io non avevo nessuna intenzione di affrontare Anselmo in nessuna maniera. Dopo qualche giorno, questo dovrebbe essere successo un giovedì, un qualcosa... comunque un paio di giorni prima del colloquio, un venerdì e ci fu di mezzo un sabato e la domenica. Feci un colloquio con mia moglie e vidi che si copriva il volto per non farmi vedere le tumefazioni che aveva, perché dopo seppe che era stata aggredita in casa. Comunque non mi accorsi di niente. Però facendo il colloquio io gli parlai di questo litigio che ho avuto col Ventura e gli chiedevo: "Come mai..." di qua e di là. Insomma mi consigliavo con lei dicendogli: "Non riesco a capire il perché sia successa una cosa del genere." E poi gli dicevo: "E poi evidentemente questa mia voglia di fare chiarezza nel processo loro... fu interpretata da loro come una mia debolezza o che volessi collaborare - eccetera, eccetera - e magari è scaturito in un messaggio intimidatorio". Allora a quel punto lei si scoprì il volto e mi fece vedere ed era stata violentemente picchiata da tre o quattro persone incappucciate che gli tesero un agguato nel garage a casa mia. A quel punto lì non ho resistito alla tentazione, troppa rabbia, e comincia a meditare la collaborazione in quanto in gergo noi diciamo: "Alla fine resto cornuto e mazziato con 'sta gente." Ecco, e di conseguenza ho cominciato a maturare. Ecco che ci fu il primo approccio con Lei. Io andai negativo, Lei sa benissimo che io continuavo a reclamare la mia innocenza, al limite Le ho detto solamente che io ero tutt'altra persona che pensa Lei, che purtroppo quando ho deciderò di aprirmi lo farò di mia spontanea volontà, ma non è per questo motivo. Anche perché ero curioso di sapere perché mi fosse successa tutta questa vicenda, però lo volevo dalla bocca dei miei coimputati, di qualcuno che mi stava vicino, che sembrava amico e invece poi si è reputato tutt'altro che amico. Da tutte queste cose parlando con...

P.M. - Questo lo riesce a collocare nel tempo? Poi questi episodi li documenteremo ovviamente, riesce...

I. - Dell'aggressione?

P.M. - Sì.

I. - Eh, è stato a gennaio, all'11 del gennaio la prima aggressione e dopo 3 giorni a casa mia.

P.M. - Quella di Sua moglie?

I. - Quella di mia moglie.

P.M. - Sua moglie disse cosa Le avevano detto gli sconosciuti?

I. - Sì, gli dis... la chiamarono infame, pezzo di merda "La prossima volta ti ammazziamo".

P.M. - Lei sa se Sua moglie si è recata a sporgere formale denuncia per questo fatto?

I. - Dapprima no, quando venne a colloquio gli consigliai io di sporgere denuncia, anche verso ignoti, perché io ho detto se l'hanno fatto una volta lo possono fare ancora, non voglio... cioè che non si sappia niente. Siccome non siamo sicuri di come e di quando: "Fammi prima informare, qualcuno mi darà una mano anche in carcere, scopriremo la verità vediamo... e reagiremo di conseguenza". Lei era molto spaventata al che io gli consigliai: "Beh allora fai la denuncia, cominciamo così, dopo vediamo".

P.M. - Benissimo

I. - Ecco.

P.M. - E quindi Sua moglie ha fatto la denuncia?

I. - Mia moglie fece la denuncia e si recò anche... cercò Lei di primo tempo, ma mi sembra che non la... non la trovò, qualcosa del genere, poi non so bene il corso della sua denuncia che cosa fece, comunque era intenzionata a mettere in evidenza quello che si era successo perché non era più capace a stare in casa in quanto... in quanto quello che aveva subito aveva paura a stare da sola...

P.M. - Era terrorizzata, certo.

I. - Era traumatizzata, sì.

P.M. - Sì.

I. - Niente, tutto questo mi portò a indagare nel mio di ambiente e scoprii delle grandi falsità delle persone che mi stavano più vicino. Un tentare di sapere cosa avevo intenzione di fare un domani, un parlare a... come si può definire?, in maniera... di ricerca, diciamo, no?, una persona quando ti parla che sa e non sa, vuol sapere e non vuol sapere; insomma cercava di scavare dentro di me che intenzione avevo e quali sospetti nutrivo. Chiaramente... infatti notai anche un... Greco Francesco stesso una volta parlando, così, all'aria che io avevo dei forti sospetti sui Ventura che avessero fatto questa cosa e lui diceva: "Ma no - fa - non è possibile", dapprima, poi... "Ma poi - fa - cosa te ne frega." Fa, in dialetto disse: "Tu po' piare manzo, tu va a cercà lu servaggio". Allora da quella frase lì...

P.M. - Cioè che significa? Spieghiamo...

I. - Significa che anche se tu sospetti di lui, te lo puoi prendere con tranquillità un domani che esci mentre lo vuoi affrontare adesso, da duro, da selvaggio. E io gli ho detto: "A me non m'interessa né da manzo, né da selvaggio, è una cosa che sarebbe giusta saperla tutti perché, insomma, è peggio di una infamità andare a picchiare la moglie di un detenuto quando hai me, se vuoi me prendi me perché tocchi mia moglie o parenti o via dicendo". Allora da lì cominciai... i miei sospetti si fecero più fondati e comunque io fermorestando che penso proprio al loro che siano stati, non c'è altra persona che poteva andare a casa mia, perché in 20 anni che abito lì non è mai successo niente, tutto a un tratto succede a me, succede a casa mia. Perciò, di conseguenza, per me, sono mie deduzioni, non ci piove che siano stati loro. Anche perché ci fu anche un precedente tempo prima. Perché se minimamente potevo pensare che non erano persone che potessero fare queste cose eh... non osavo neanche pensarlo, ma siccome ci fu un precedente di mesi prima, quando Schettini stesso chiese a me e a Franco Greco di picchiare la Carmela Assisi, perché picchiarono la Nunzia Biron in carcere a Vigevano, io presi la cosa alla leggera e non me ne fregava niente di aiutare Schettini nel picchiare, però il Greco se ne vantava dicendo che era tutto a posto, come se l'operazione fosse andata a termine. Allora, pensando anche a questo, ho detto: "Se l'ha fatto una volta, lo può fare ancora". Capito perché... i miei sospetti diventano sempre più fondati di conseguenza io rimango con la mia idea. Secondo me loro sono i mandanti, gli esecutori li

conoscono loro chi sono che sono andati a casa mia. Certo non sono stati né alieni e né persone sconosciute. E questo è tutto.

P.M. - C'è stato qualche altro episodio tra il gennaio e il giugno '96 quando matura la Sua scelta che accelerato la scelta stessa?

I. - Beh, io sono stato ricoverato anche in ospedale per via di una pancreatite perché tutte queste rabbie che avevo addosso chiaramente erano un effetto collaterale alla mia patologia, come Lei sa io sono insufficiente pancreatico, diabetico, tre insuline al giorno, eccetera, eccetera, insomma ci ho un... non sono proprio una roccia, come sembra. E questa rabbia mi faceva star male e mi sono ritrovato in ospedale con l'imminenza di essere operato un'altra volta e questo mi spaventò molto perché... anche perché, secondo le cartelle cliniche, il parere dei medici, io non sono idoneo a subire nessun intervento. Perché non... non, insomma non... il tessuto, eccetera, eccetera, io non reggerei sotto i ferri, ecco. Perciò queste mie ansie, queste mie cose, visto questi precedenti, non mi restava altro che prendere questa strada, l'ho ritenuta la strada migliore per definire la mia di posizione, per dire le cose come stanno e per troncargli per sempre con questa vita, che non m'interessa più.

P.M. - Senta, Lei in quel periodo, quindi quando Lei sta maturando la scelta di chiarezza che può anche giovarLe, come diceva, e può giovare agli altri, e poi fino al giugno '96 quando inizia a collaborare, Lei ha avuto modo di parlare ancora con qualcuno dei coimputati? Ha registrato atteggiamenti minacciosi nei Suoi confronti ulteriori e da parte di chi?

I. - Allora, quando c'era l'aria... no, dopo l'aria, la sera, alle sei e mezza, a Opera, si va in saletta, è un'altra ora di, come si può dire?, ci consentono un'ora di socialità...

P.M. - Sì.

I. - ... e a volte capitava che si facevano questi discorsi come intraprendere questo processo. Eh... diciamo che oltre i Pignataro e a volte in separata sede da soli... il Trimarco Sabato che quando era con me parlava in modo, quando era in presenza di altri cambiava atteggiamento, gli altri non era d'accordo nessuno, anzi manifestavano il silenzio totale perché: "Tutto si aggiusta, non ha in mano niente." Le solite tarantelle. Con me erano d'accordo solamente i Pignataro, però, purtroppo, fino a oggi anche adesso, credo, non hanno il coraggio di dire le cose come stanno. Io nei miei verbali ho cercato di illustrare ampiamente la loro posizione...

P.M. - E ne parleremo. Senta, in particolare Lei ha ricevuto minacce per il fatto di aver richiesto la visita... l'incontro con il P.M. nel carcere di Opera?

I. - Io di questa visita che ebbi con Lei non la tesi nascosta a nessuno. Certamente non potevo fare un... una, come si dice?, una pubblicità anche perché non tutti capiscono... cioè fai in fretta a dire: "Quello è infame, è già andato a parlare con Spataro." Allora mi confidai con Gianni Marinaro perché era in cella con me e glielo dissi: "Guarda Spataro è venuto da me, però io purtroppo... io non gli ho detto niente, anche perché non mi sento, non mi sembra giusto, vorrei meditare ancora, eccetera, eccetera, però quello che mi ha detto..." da quello che io trassi dal colloquio con Lei insomma le cose non sono poi messo tanto bene. Solo con lui, però lo seppero... pian pianino la cosa si allargò e qualcuno mi cominciava a manifestare della... mi vedeva non più di buon occhio come prima. Credo che siano stati anche questi i motivi per qualcuno di aggredirmi o di dire altri: "Tanto è un pezzo di merda, non fa niente quello che gli abbiamo fatto." Di scusarsi addirittura con i big del processo che erano

dall'altra gabbia perché chiaramente... Questo fatto qui della mia aggressione mi destò molto (sic) meraviglia in quanto era già successa la mia affiliazione. Se vuole...

P.M. - Ne parleremo al momento del... era già successa la Sua affiliazione alla 'ndrangheta.

I. - Esattamente, sì.

P.M. - Benissimo. Senta, ancora una domanda: Lei può dire alla Corte se dopo la Sua scelta di collaborazione Sua moglie ha subito altri fatti che l'hanno terrorizzata o che l'hanno indotta...

I. - Sì, telefonate minacciose e in più quando si spostò a casa della madre perché lì non poteva più stare, aveva paura, gli arrivò anche una telefonata... addirittura ai miei suoceri dicendo: "A voi vi conosciamo prima ammazziamo voi e dopo Messina". E da quel momento lì mia moglie fu spostata in località protetta.

P.M. - E Sua moglie ha riconosciuto la voce di chi ha telefonato?

I. - Mia moglie riconobbe la voce di, se non sbaglio fece anche una denuncia, un qualche cosa del genere, credo di Franco Pietro.

P.M. - Franco Pietro.

I. - Però io... questo mi riferì lei, però esistono dei verbali perché anche i telefoni erano sotto controllo tra l'altro.

P.M. - Le chiedo se Sua moglie ha poi subito anche ulteriori episodi, mi riferisco a un furto. Lei è al corrente di questo?

I. - Ah, sì. Andarono in casa mia un'altra data, non ricordo bene quando, comunque c'è denuncia anche lì verso (sic) i Carabinieri di Busto Arsizio o di Fagnano, non so dove l'abbia fatta, eh... mia moglie si trovava fuori casa, precisamente era a cena di Pasquale Pignataro, perché come Le ho detto prima tra di noi ci sono sempre stati dei buoni rapporti, e chiaramente loro non sapevano della mia intenzione di collaborare, perciò tutto rimaneva com'era. Amici eravamo e amici siamo rimasti e mia moglie...

P.M. - Cioè non sapevano della Sua...

I. - No, no, assolutamente, poi Pasquale era già in libertà.

P.M. - Sì, vada avanti.

I. - Non ho mai avuto modo... non mi sono mai confidato con loro di questa mia intenzione. Pasquale si prestava a delle sorti di favore nei confronti di mia moglie, anche per non lasciarla sola, andava a casa della moglie, cose che facevamo anche prima, tra l'altro, del nostro arresto. Il nostro rapporto era così, di amicizia. Bene, in quel mentre mia moglie si trovava a casa sua a cenare qualcuno entrò in casa e rubò numerose capi di abbigliamento, borse, una serie di, come si chiama?, un §§kit da viaggio da mia moglie... di mia moglie, tralasciando però un anello con brillanti e qualche milione di lire che avevano a portata di mano, non mi fu asportato niente di tutto questo. I miei abiti e i suoi vengono... sono stati strappati e le fotografie mie personali tagliate con la forbice e buttate su un tappeto. Come una forma di avvertimento nei miei confronti.

P.M. - Questo episodio si colloca dopo la Sua scelta di collaborazione? Quando già si era allontanato dal carcere di Opera, per intenderci.

I. - Sì.

P.M. - E anche su questo Sua moglie ha sporto denuncia agli Organi di Polizia.

I. - Certo. “(u. 8.10.96, pagg. 172).

Queste indicazioni chiariscono i motivi che indussero Messina ad optare per un atteggiamento di collaborazione, decisione su cui indubbiamente incise il comportamento tenuto dai suoi coimputati; ma la scelta è stata dettata essenzialmente dalla volontà di recidere proprio quei rapporti con un ambiente caratterizzato da violenze ed intimidazioni anche da parte di ex soci. Anche per Messina, devono svolgersi alcune considerazioni generali sull'interesse sotteso alla scelta collaborativa, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l'introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l'interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare, l'interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Messina la scelta è stata determinata proprio dalla volontà di interrompere i rapporti criminali e in questi termini sono state riferite alla Corte le ragioni della collaborazione, ma nessun elemento è emerso, dalle dichiarazioni dell'imputato o da altre fonti di prova, che configuri un diverso interesse alla scelta di collaborazione.

Le dichiarazioni di Messina possiedono tutti gli ulteriori requisiti indicati in via generale dalla Corte per valutare l'attendibilità intrinseca delle stesse.

Sotto il profilo della spontaneità e autonomia del contributo fornito da Messina si osserva che costui ha riferito episodi solo in parte già noti alla Corte, ricostruendo con estrema precisione le circostanze della partecipazione propria e altrui ai fatti descritti.

Sotto altro profilo le indicazioni rese sono estremamente precise, circostanziate e coerenti nella logica interna; ogni ricostruzione dei fatti compiuta dal collaboratore delinea le responsabilità di ciascuno dei chiamati, con puntuale manifestazione della certezza o del dubbio delle affermazioni rese; Messina ha sempre precisato le circostanze che apprese direttamente per aver partecipato agli episodi descritti, da quelle riferitegli da altri e tutti i dubbi legati a ricordi sfumati su determinati episodi sono stati esplicitati dinanzi alla Corte.

La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Messina ha riferito al dibattimento molteplici circostanze relative ad episodi criminosi di assoluta gravità riguardanti le persone con cui aveva intensi rapporti affettivi; ha coinvolto i suoi amici più intimi, che con lui avevano trascorso molti anni non solo a delinquere ma ad intrattenere significativi rapporti personali; è evidente che, dopo oltre 10 anni vissuti nell'ambiente criminale descritto, le persone con cui il collaboratore aveva i più intensi rapporti affettivi erano proprio i suoi complici nelle attività illecite.

Nel corso dell'esame dibattimentale Messina ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, precisando in fase di controesame molte circostanze sugli episodi riferiti e "subendo" contestazioni limitatissime rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale; comunque, anche

sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Messina sono estremamente affidabili.

Va, infine, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Messina e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo. Su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunniatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, le dichiarazioni di Messina devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[8]. Giuseppe Modesto in questo processo è imputato di partecipazione ad alcune associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti, operanti nell'area milanese dai primi anni '80 sino alla metà del 1993. Le condotte riferibili a Modesto riguardano l'attività di trafficante esercitata in quel periodo nell'ambito del gruppo *Batti* e del gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*.

Al fine di valutare l'intrinseca attendibilità del collaboratore, deve, innanzitutto definirsi la sua collocazione criminale, precisando che costui è figura anomala nell'ambito dei contesti associativi qui giudicati, perché non fu stabilmente inserito in un solo gruppo criminale ma fu piuttosto organico a diversi gruppi per periodi di tempo più o meno prolungati.

Nella parte iniziale del suo esame (svolto nelle udienze del 6, 7 e 21 febbraio 1996) Modesto ha fornito alcune indicazioni sulla sua "carriera" criminale, descrivendo gli arresti subiti dal 1984 in avanti, quasi tutti conseguenti all'attività di spacciatore; tra il 1984 e il 1986 Modesto subì alcuni arresti e condanne per rapine commesse da minorenne e per traffico di stupefacenti, senza scontare in carcere prolungati periodi di detenzione; dal 1986 al giugno 1993 non fu mai arrestato (ancorché, per sua stessa ammissione, avesse continuato nell'esercizio dell'attività di trafficante). Dal 2 giugno 1993 Modesto è stato continuativamente detenuto, per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico; durante la detenzione relativa al presente procedimento gli è stato notificato un provvedimento di custodia cautelare nell'ambito del procedimento "Count down" per partecipazione all'omicidio di Roberto Clemente.

Così definita la situazione processuale di Modesto (importante per valutare la genesi della collaborazione processuale iniziata nell'ottobre 1995), devono esporsi le indicazioni fornite dallo stesso imputato, che descrivono il percorso di attuazione della scelta collaborativa; le sue parole sono, a parere della Corte, assolutamente significative per comprendere i motivi che hanno ispirato tale decisione:

"P.M. - Senta, veniamo un attimino allora alla sua collaborazione con la giustizia. Lei ha poc'anzi detto che il giorno 9 ottobre del 1995 si è incontrato con me e ha manifestato la scelta di iniziare la sua collaborazione con la giustizia. Vuole dire, innanzitutto alla Corte, come matura questa sua scelta di collaborazione, e perché ha deciso di collaborare dal 9 ottobre del 1995?"

I. - La mia scelta matura... io già non avevo intenzione di prendere la via della collaborazione. Parlando con Pace e Schettini, già nel carcere di Opera, quando eravamo

ristretti da 41 bis, parlavamo un attimino di andare reo confesso. Io mi accollavo i miei reati, sia dinanzi alla seconda Corte di Assise - che oggi sto testimoniando - che... per quanto riguarda l'omicidio e il tentato omicidio. Però ne volevo uscire fuori dalla malavita. E infatti in cella, stando in cella con Schettini e con Pace ne parlavamo spesso.

Loro inizialmente, quando eravamo al carcere di Opera, quando eravamo al carcere di Opera inizialmente il Coco non era... Trovato, non era disposto a fare questo passo del finto reo confesso, perché sarebbe andato a reo confesso a convenienza mia, e a convenienza di altri imputati.

Dopodiché arrivati a San Vittore ci accordammo bene, e si decise per questa via... di rendere dichiarazioni al Gip, dottor Leo e al dottor Spataro. Però io a Tonino e a Pace gli dissi che una volta tolto il 41 bis, perché una volta che sono reo confesso mi veniva revocata la misura del 41 bis. Dissi: "Però una volta che io sono nei raggi normali, mi raccomando Tonino, non voglio fare più niente, e se ne parli te col Franco". Tonino mi disse: "Sì, sì, sì, non ti preoccupare", sia Tonino. Però mi appoggiava anche Salvatore Pace in questa mia scelta, anzi mi invogliava a dire: "Una volta che siedi lì mi raccomando non fare più niente, vedi già i casini che sono stati... in che casini ti sei andato a mettere".

P.M. - Chiedo scusa se la interrompo. Cioè, la scelta era quella di andare quindi reo confesso per i fatti dei quali lei era accusato, cioè almeno il suggerimento...

I. - Sì.

P.M. - ... ma di non effettuare chiamate in correità di altre persone?

I. - No, io dovevo chiamare in correità solo i collaboratori di giustizia.

P.M. - Ah, solo i collaboratori di giustizia.

I. - Sì. E infatti così ho fatto. Dopodiché il 5 ottobre - questa è stata la data che contattai il dottor Spataro qua nell'aula bunker - è successa una cosa tipo... non so, sembrerà una cosa banale, il Franco mi disse... Trovato, mi disse se potevo procurare dei panini. Io vidi, però panini non ne trovai. Mi chiese se rivolgendomi... "Figlioccio se hai trovato i panini". Io da quella frase là ho pensato: "Io qua non mi tiro più fuori, se andiamo avanti in questa maniera qua. L'unica via d'uscita per me qui è cominciare a collaborare con la giustizia". Infatti contattai il dottor Spataro, immediatamente.

P.M. - Senta, lei ha anche detto poc'anzi, che si è presentato, quindi che ha reso dichiarazioni al processo "Caunt Dawn", vuole semplicemente dire che tipo di dichiarazioni ha reso? Cioè, ha reso dichiarazioni confessorie relative all'omicidio...

I. - Certo, ho confessato l'omicidio di Alberto Clemente, scagionando Foschini Vittorio, Stilo Francesco, mi sembra Schettini, ma non ricordo, anzi non penso, perché lo stesso Schettini si è autoaccusato anche lui all'udienza preliminare, e Pellegrino Riccardo, detto "Dino", addossando la colpa a Luigi Di Modica, Nino Maccarone, a me, e a un uomo, che avevo detto che aveva chiamato Luigi telefonicamente, Luigi Di Modica.

P.M. - Senta, tutto questo era legato a quel disegno preordinato che ha detto di, diciamo, confessioni inquinatrice delle prove?

I. - Certo. Non potevo di iniziativa mia sedermi davanti a un Gip o un Pubblico Ministero e andare a raccontare i fatti, non so se sarei arrivato in gabbia.

P.M. - Va bene. Senta, al di là di queste ragioni che l'hanno determinata, lei ha comunque... che l'hanno determinata a tagliare i ponti con questa situazione, lei ritiene in cuor suo di avere definitivamente chiuso con questo ambiente, con i collegamenti con la malavita?

I. - Oggi?

P.M. - Sì.

I. - Certo, dottor Alma.” (u. 6.2.96, pag.65).

La descrizione del percorso che ha condotto Modesto ad interrompere i suoi rapporti con i contesti criminali di appartenenza è particolarmente incisiva nel delineare il rapporto che esisteva (anche nell’ambito carcerario) tra i capi dell’organizzazione e i quadri intermedi e nel contempo nel sottolineare l’impossibilità di questi ultimi di sottrarsi al controllo dei primi senza attuare una scelta netta e irrevocabile. Modesto, da molti anni coinvolto nell’attività di traffico con funzioni di spacciatore al minuto e di coordinatore, aveva manifestato a Pace e Schettini l’intenzione di assumersi le proprie responsabilità nel processo pur senza chiamare in correità gli altri associati ma si era reso conto dell’impossibilità di una simile scelta. L’episodio riferito nel quale Franco Trovato aveva avuto un atteggiamento di “normale” affermazione della sua autorità di capo, pur apparentemente insignificante nella sua banalità, aveva determinato in Modesto la piena consapevolezza che per interrompere i rapporti con l’ambiente criminale di appartenenza avrebbe dovuto scegliere nettamente la via della collaborazione. Così è stato e il contesto in cui la scelta è maturata assume rilevanza nella valutazione di affidabilità della stessa.

Sotto il profilo della spontaneità e autonomia della decisione non può ignorarsi che Modesto aveva un interesse personale concreto a modificare la sua posizione processuale, ma si è già osservato che l’introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l’interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento teso a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare l’interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Modesto la scelta è stata determinata proprio dalla volontà di interrompere i rapporti criminali e in questi termini sono state riferite alla Corte le ragioni della collaborazione, ma nessun elemento è emerso dalle dichiarazioni dell’imputato o da altre fonti di prova che configuri un diverso interesse alla scelta di collaborazione.

Le informazioni fornite dal collaboratore sulle attività delittuose realizzate dalle organizzazioni di cui aveva fatto parte è stato prezioso per il suo carattere di novità. E’ vero che Modesto era un quadro intermedio delle associazioni definite ai capi 32 e 34 dell’imputazione, ma le sue dichiarazioni sono intervenute quando erano molto limitate le conoscenze che gli altri collaboratori avevano fornito sulla struttura di tali sodalizi. Si ricorda che Di Donato ha fornito notizie precise sulla struttura interna del gruppo facente capo a Pepè Flachi e operante fino al 1987, mentre sul gruppo Batti e sulla nuova formazione creatasi dall’unione dello stesso Flachi e di Franco Coco-Trovato non aveva una conoscenza “dall’interno”; Tocci era al corrente dell’ambito criminale gravitante intorno all’area di Cusano Milanino e Cinisello, ma poco sapeva della struttura del resto dell’organizzazione; gli altri collaboratori hanno fornito notizie frammentarie sulla composizione di tali gruppi, soprattutto indicandone i componenti di vertice. Modesto era interno ai gruppi *Batti e Flachi-Trovato-Schettini* e da tale prospettiva ha definito il quadro organizzativo con estrema precisione.

In definitiva, il contributo di detto collaboratore è stato specifico rispetto a circostanze fino a quel momento ignote all'autorità requirente e a questa Corte.

A ciò si aggiunga che il collaboratore ha fornito riscontri precisi su molte indicazioni già offerte da precedenti collaboratori.

Può, in definitiva, condividersi il giudizio espresso dalla pubblica accusa circa l'importanza che la decisione di Modesto ha assunto nell'indurre altri imputati a scegliere l'atteggiamento collaborativo.

Sotto altro profilo le indicazioni offerte da Modesto sono state precise e circostanziate, caratteristiche di estremo significato nella valutazione di attendibilità del contributo conoscitivo (come si è detto nella parte introduttiva di questo capitolo). Il collaboratore ha sempre precisato le informazioni apprese direttamente per aver partecipato agli episodi riferiti da quelle apprese da altri e, quando non era a conoscenza di determinare circostanze, ha manifestato senza infingimenti tale situazione, senza "assecondare" la pubblica accusa con affermazioni confermate di circostanze già conosciute in questo processo ma su cui Modesto non ha potuto fornire una conferma.

La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Modesto ha riferito al dibattimento una messe di circostanze relative ad episodi criminosi di assoluta gravità riguardanti le persone a lui più care; ha coinvolto i suoi amici più intimi, che con lui avevano trascorso lunghi anni non solo a delinquere ma ad intrattenere rapporti personali molto intensi. Basti pensare alle indicazioni fornite su Giovanni Modesto (cugino del collaboratore), ma anche di molti altri famigliari non coinvolti in questo processo ma chiamati in causa per le attività illecite compiute nel campo degli stupefacenti; inoltre, dopo oltre 10 anni vissuti nell'ambiente criminale descritto, le persone con cui il collaboratore aveva i più intensi rapporti affettivi erano proprio i suoi complici nelle attività illecite.

Nel corso dell'esame dibattimentale Modesto ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, precisando in fase di controesame molte circostanze sugli episodi riferiti e "subendo" contestazioni limitatissime rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale; comunque, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Modesto sono estremamente affidabili.

Va, ancora, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Modesto e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo. Su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnioso del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine, il teste **Antonio Scorpaniti (u. 12.7.96)** ha confermato che Giuseppe Modesto ha attuato la scelta di collaborare anche dinanzi ad altre autorità giudiziarie, offrendo un prezioso contributo di conoscenza.

In definitiva, le dichiarazioni di Modesto devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni

alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[9]. La collaborazione di **Vincenzo Musolino** si caratterizza per alcune peculiarità derivanti dalla sua collocazione nell'ambito associativo (la sua partecipazione si concretò in attività di riciclaggio dei proventi del traffico di stupefacenti) nonché dai rapporti di affinità del collaboratore con Franco Trovato.

Al fine di evidenziare i criteri di valutazione dell'affidabilità delle dichiarazioni rese dinanzi a questa Corte, deve delinearsi il contesto in cui Musolino iniziò i rapporti con l'associazione facente capo al proprio cognato e individuare le attività specificamente compiute dallo stesso.

Vincenzo Musolino è il fratello di Eustina, moglie di Franco Coco-Trovato, e a quanto da lui riferito, fino al 1987-1988 i suoi rapporti con quest'ultimo erano sporadici e si limitavano agli incontri nelle occasioni canoniche delle riunioni di famiglia. Intorno alla metà degli anni '80, Musolino aveva già intrapreso un'attività illecita nel campo delle false fatturazioni, ma si trattava di un ambito illegale che non coinvolgeva Franco Trovato.

Il collaboratore ha riferito che fino a quel momento (cioè la seconda metà degli anni '80) aveva esercitato molteplici attività lavorative, tutte lecite, e solo dopo l'incontro con Stefano Aldè, oltre a gestire alcune attività nei settori immobiliare e finanziario con quest'ultimo e con Squizzato, iniziò ad emettere fatture false in favore di alcuni imprenditori (attività che continuò fino al 1992).

Dal 1987 i rapporti con Franco Trovato (e con tutta la famiglia) si fecero più intensi. Musolino ha riferito alcuni episodi nei quali chiese l'intervento del cognato per sistemare alcuni contrasti emersi nell'ambito della sua attività e da quel momento lo stesso Franco Trovato si rivolse a lui per finanziamenti che riguardavano le proprie attività nel settore della ristorazione. E così Musolino, tramite le società G.M.T. e Multileasing, intervenne, in particolare, nella ristrutturazione del locale Wall Street.

In questa parte della motivazione non si analizza il contenuto dei rapporti tra Musolino e Franco Trovato, interessando rilevare che dopo il primo periodo (fino al 1991) in cui Musolino gestì personalmente gli investimenti operati nella zona del lecchese dal Trovato, quest'ultimo prese in mano la situazione agli inizi del 1991, e l'intervento di Musolino divenne concreto nuovamente dopo l'arresto del cognato.

In definitiva, l'attività di Musolino in rapporto con l'associazione facente capo al cognato può definirsi come di gestione finanziaria delle iniziative economiche. Oltre a ciò, Musolino gestì tramite le società finanziarie a lui facenti capo, attività di prestito di denaro ad imprenditori lecchesi, genericamente definibile come attività di usura e di estorsione. Tale ambito di attività illecita non è stata contestata in questo processo, atteso che è in corso dinanzi al Tribunale di Lecco un procedimento a carico di numerosi imputati (tra cui Musolino e Aldè, appunto) denominato "strangolatori di aziende".

Così descritta la collocazione di Musolino in questo contesto criminale, si comprende che le indicazioni da costui offerte a seguito della scelta collaborativa riguardano un ambito di attività dell'associazione che fino a quel momento era poco conosciuto all'autorità requirente e a questa Corte, cioè le iniziative economiche intraprese dall'associazione con i proventi delle attività nel traffico di stupefacenti. In realtà, anche con riferimento a tale ambito erano stati acquisiti significativi elementi di conoscenza tramite le indagini patrimoniali svolte dalla

Guardia di Finanza e dirette ad individuare i cespiti patrimoniali riconducibili a Franco Trovato, ma non v'è dubbio che le informazioni fornite dall'interno dell'associazione, da parte di colui che aveva la responsabilità di tale attività, ha consentito di fare chiarezza sulle modalità di investimento dei proventi illeciti da parte del capo assoluto dell'organizzazione.

Non può nascondersi che la valutazione delle dichiarazioni di Musolino non consente di superare alcuni dubbi (prospettati anche dalla pubblica accusa) sulla completezza delle indicazioni fornite dal collaboratore. Se costui ha riferito notizie preziose per la ricostruzione dell'ambito economico-finanziario dell'organizzazione, descrivendo i ruoli assunti personalmente nell'attività di investimento dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti, su alcuni aspetti di tali vicende il collaboratore è sembrato ancora reticente; in particolare, sono stati prospettati livelli di investimento di denaro (si pensi al coinvolgimento nell'attività di smaltimento di rifiuti o all'apertura di conti correnti presso istituti bancari esteri) sui quali Musolino non ha fatto piena luce. Tale valutazione era derivata dal contenuto delle dichiarazioni rese (e poteva anche essere erronea), ma il pubblico ministero ha prodotto nel corso del dibattimento e successivamente all'esame del collaboratore i verbali delle dichiarazioni da costui rese dinanzi alla quinta sezione della Corte d'Assise, dove Musolino ha assunto un atteggiamento decisamente più reticente su molti aspetti che coinvolgono la propria responsabilità.

Se per rendere più chiaro il senso e il grado di affidabilità delle dichiarazioni del collaboratore si è ritenuto di esprimere le perplessità provocate dalle sue affermazioni, detto ciò deve anche rilevarsi come gli ambiti di minore affidabilità concernono non tanto le circostanze riferite dal collaboratore, quanto quelle sulle quali egli è stato reticente. Nessun elemento di dubbio è emerso in ordine alle dichiarazioni positive del collaboratore, il quale è stato preciso e circostanziato nel riferire gli episodi nei quali era stato personalmente coinvolto, è stato prezioso nel fornire chiarimenti su episodi delittuosi fino a quel momento ignoti, non ha mostrato particolari risentimenti nei confronti di alcuno dei chiamati in correità. Quindi, l'affidabilità di Musolino sul merito delle dichiarazioni rese è piena; meno affidabile risulta il collaboratore su alcuni aspetti che in questo dibattimento non sono stati pienamente chiariti.

Ciò premesso devono valutarsi specificamente i criteri indicati dalla Corte nella parte introduttiva di questo capitolo come parametri di verifica dell'attendibilità generale del collaboratore.

Sulla genesi della scelta di collaborare si richiamano le indicazioni offerte da Musolino nel corso dell'udienza del **16.4.96, pag. 94:**

“P.M. - Dunque, Musolino, ovviamente Lei è noto alla Corte era... è imputato, molti hanno parlato anche di Lei. Vorrei che Lei, preliminarmente, illustrasse alla Corte quando ha maturato la scelta di dire, come Lei afferma, la verità sui fatti e quindi di assumere la qualità di collaboratore processuale.

I. - Il mio primo incontro col Pubblico Ministero dottor Spataro è stato il 18 dicembre 1995. Fu un incontro, così, diciamo il primo approccio. Ancora non avevo le idee chiare su quello che volevo fare, ma diciamo che la vera collaborazione fu verso il 4 gennaio, se non vado errato, 1996... il 4 era. Fu al secondo incontro, diciamo.

P.M. - Quindi il secondo interrogatorio fu quello che...

I. - Esatto.

P.M. - ... Lei afferma...

I. - Esatto.

P.M. - ... costituisce l'inizio della Sua collaborazione?

I. - Sì, esatto.

P.M. - Senta, Musolino, Lei conferma di avere Lei stesso spontaneamente richiesto al Pubblico Ministero di essere interrogato e di essere allontanato dalla Sezione carceraria in cui si trovava?

I. - Sì.

P.M. - Musolino, anche se possono apparire persino domande di rito, però è ugualmente necessario che la Corte, come dire, abbia un quadro anche delle motivazioni. Può dirci perché ha operato questa scelta?

I. - Diciamo sono vari motivi, fonda... diciamo il primo è dovuto alla mia famiglia, ai miei figli, io sono molto attaccato ai miei figli. Secondo è un po'... posso dialogare o...

P.M. - Certo.

I. - Niente, mi trovavo in una situazione un po' particolare, diciamo, anche il lato affettivo con i figli, e durante un mio trasferimento al carcere di Pianosa ebbi modo di parlare con Salvatore Pace il quale mi riferì di alcuni fatti, che girava una voce nel carcere di San Vittore, dove ero detenuto, che... girava una voce che avevo... son state.. non se... mi scusi, sono un po'... Girava una voce che avevo venduto... avevo... avevo rubato dei soldi a mio cognato, così diciamo, rubare è un termine così... E niente, da allora ho cominciato a riflettere, mi si è accesa una lampadina che, per mia fortuna, era anche solita accendersi quando... nel modo esterno, quando lavoravo e ho capito che dovevo prendere una scelta. Ho pensato un po'... diciamo che anche in questi giorni che sapevo che dovevo venire qua a fare il coso, l'interrogatorio, non è che... la forza (?) della parentela... C'è stato un periodo con mio cognato che ero molto legato, diciamo, nelle... quando l'ho conosciuto era una persona diversa che era... che ho conosciuto adesso, ultimamente, diciamo, questo. Mi scuso, ma non riesco ancora a trovare bene il lessico.

P.M. - Lei rimanga tranquillo, anche perché ha bisogno di sciogliersi per essere, poi, il più chiaro possibile. Senta, quindi, parliamo adesso per spiegare...

I. - Mi scuso, dottore, diciamo che io non ho mai pensato minimamente di collaborare prima della mia scelta, cioè neanche lontanamente, vivevo in un altro mondo... forse ero talmente concentrato, diciamo, ad aspettare il processo, così, non ho mai pensato minimamente una volta di collaborare, cioè magari uno dice: "Ce l'ha nel sangue di fare determinate situazioni". Invece no, io mai, mai, mai una volta ho avuto mai il dubbio... Ero lì in attesa di giudizio come tante persone, penso, che ci saranno anche qui in aula che attendono il giudizio, negativo o positivo che può essere... ero concentrato così, diciamo. Fu un attimo, diciamo, quella fu la spinta che mi fece vedere il mondo diverso da quello che...

P.M. - Perché temeva che con il diffondersi di quella voce, cioè che Lei si fosse appropriato del denaro, vi potessero essere conseguenze per Lei?

I. - Io spero che non sia dovuta da mio cognato, spero. Spero così soltanto perché non penso che mio cognato... anche se fosse vero non... penso che non dice una cosa del genere, penso, essendo il cognato."

Nelle espressioni del collaboratore si avverte non solo la difficoltà di interrompere i rapporti con il proprio nucleo familiare, ma anche, e nel contempo, la necessità di "tirarsi

fuori” rispetto un contesto criminale in cui Musolino non si sentiva a suo agio. Le motivazioni addotte dal collaboratore, e anche le difficoltà nell’assumere una simile decisione, giustificano pure l’atteggiamento tenuto nel corso dell’esame. Musolino ha lasciato ambiti di reticenza per le difficoltà di dire tutto sulle attività sue e dei propri famigliari, ma quanto ha dichiarato non può essere inficiato di inattendibilità.

Sotto il profilo dell’autonomia e della spontaneità della collaborazione si ribadisce l’originalità delle dichiarazioni rese da Musolino, il quale ha descritto vicende che solo lui (e forse Franco Trovato) conoscevano, fornendo un significativo contributo nel delineare l’ambito di attività economico-finanziaria dell’organizzazione. Inoltre, anche per Musolino, devono svolgersi alcune considerazioni generali sull’interesse sotteso alla scelta collaborativa, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l’introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l’interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare, l’interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Musolino la scelta è stata determinata proprio dalla volontà di interrompere i rapporti criminali e in questi termini sono state riferite alla Corte le ragioni della collaborazione, ma nessun elemento è emerso, dalle dichiarazioni dell’imputato o da altre fonti di prova, che configuri un diverso interesse alla scelta di collaborazione.

Le dichiarazioni di Musolino possiedono tutti gli altri requisiti indicati in via generale dalla Corte per valutare l’attendibilità intrinseca delle stesse.

Le indicazioni rese sono estremamente precise, circostanziate e coerenti nella logica interna; ogni ricostruzione dei fatti compiuta dal collaboratore delinea le responsabilità di ciascuno dei chiamati, con puntuale manifestazione della certezza o del dubbio delle affermazioni rese; Musolino ha sempre precisato le circostanze apprese direttamente per aver partecipato agli episodi descritti, da quelle riferitegli da altri e tutti i dubbi legati ai ricordi sfumati su determinati episodi sono stati esplicitati dinanzi alla Corte. La reticenza che ha caratterizzato le dichiarazioni del collaboratore con riferimento ad alcuni ambiti di attività dell’organizzazione, non inficia, come già detto, l’affidabilità delle indicazioni positivamente fornite da Musolino.

Nel corso dell’esame dibattimentale Musolino ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, precisando in fase di controesame molte circostanze sugli episodi riferiti e “subendo” contestazioni limitatissime rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l’esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall’inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale; comunque, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Musolino sono estremamente affidabili.

Va, infine, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Musolino e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo. Su tale aspetto

dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunniatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, le dichiarazioni di Musolino, pur con i dubbi manifestati in ordine alla permanenza di ambiti di reticenza, devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[10]. Salvatore Pace è personaggio di grande rilievo in questo processo, avendo assunto un ruolo di vertice nell'organizzazione criminosa delineata al capo 34 e, conseguentemente, rivestito, nella sua posizione di collaboratore, particolare importanza nel definire la struttura, le attività e i personaggi coinvolti nel citato sodalizio.

Pace è stato inserito per molti anni nella criminalità organizzata milanese, in origine nell'attività di truffatore e rapinatore ad alto livello (arresto del 1979), successivamente come persona chiamata in causa nel processo Epaminonda per le truffe commesse tramite l'autosalone di Bizzozzero (arresto del 1987 dopo due anni di latitanza); infine nell'attività di trafficante di stupefacenti nell'ambito di questo procedimento (arresto del 10 giugno 1993). Gli arresti subiti da Pace non esauriscono la molteplicità di attività delittuose da costui realizzate in quegli anni, atteso che oltre alle rapine e alle truffe, sin dal 1984 aveva iniziato a trafficare in stupefacenti ritirati dal gruppo di Pepè Flachi (in particolare da Di Donato).

L'acquisto dello stupefacente proseguì anche durante la latitanza e nel 1988 (quando Pace uscì in semilibertà) le forniture furono fatte dal nuovo gruppo costituitosi dalla fusione di Pepè Flachi e Franco Coco; da quel momento Pace fu interno all'organizzazione, pur gestendo un suo gruppo che operava nella zona di Limbiate e Varedo.

Durante l'esame il collaboratore ha ammesso le responsabilità per tutti i reati ascrittigli, fornendo ulteriori elementi di prova su altri episodi criminosi; ha, in particolare ammesso la sua partecipazione a molti omicidi.

La descritta collocazione criminale di Pace è significativa della rilevanza delle notizie dallo stesso riferite in questo dibattimento, avendo indicato i rapporti criminali tra i gruppi operanti in Lombardia e la struttura-alleanza già descritta da altri collaboratori.

Deve, quindi, procedersi alla verifica dei criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Pace.

Sotto un primo profilo va richiamata la genesi della scelta di collaborazione compiuta, utilizzando, anche in questo caso, le espressioni del collaboratore:

“Senta, Pace, vuole spiegare alla Corte esattamente quando è iniziata la Sua collaborazione? E faccia riferimento anche alle ragioni che L'hanno indotta a questa scelta.

I. - Dunque, ho cominciato la mia collaborazione il 15 dicembre 1995. La scelta della collaborazione in quanto mi sono visto perso, che non avevo alternative: o collaboravo o finivo la mia vita in carcere. E a questo punto, visto che erano venuti a cadere certi ideali che io credevo, ho deciso di collaborare.

P.M. - Pace, Lei ha iniziato a collaborare il 15 dicembre del '95, però è stato trasferito in circuito carcerario per collaboratori solo fino al 26 febbraio '96.

I. - Esattamente.

P.M. - Vuole spiegare alla Corte se è Lei che ha richiesto di rimanere nel circuito ordinario...

I. - Sì, sono stato io.

P.M. - ... e per quale ragione?

I. - Sono stato io a richiedere questo tipo di trattamento in quanto dovevo sistemare la mia famiglia e per ragioni di sicurezza non volevo che fosse tutto all'improvviso, per preparare i miei figli e mia moglie.

P.M. - E quindi la data del 26 febbraio, che Lei è stato sottratto al circuito ordinario, è una data che Lei ha concordato con l'Autorità Giudiziaria in relazione alle Sue esigenze di sicurezza.

I. - E' stato un piacere che m'hanno fatto l'Autorità Giudiziaria a me personalmente.” (u. 12.3.96, pag. 7).

Le motivazioni addotte da Pace sono significative della sua personalità, perché questi è apparso alla Corte (e ciò risulta dall'insieme delle dichiarazioni rese) persona poco incline a prospettare le ragioni più personali determinanti le proprie scelte (anche se non è escluso che abbiano contribuito alla decisione esigenze legate a riqualificare i rapporti con i propri familiari), per cui ha chiaramente indicato la ragione più direttamente riconducibile a ciò che la legge riconosce ai collaboratori. La situazione processuale che alla fine del 1995 si prospettava a carico di Pace era tale da precludergli la possibilità di uscire in vita dal carcere, e la scelta operata assume i caratteri di utilitarietà previsti dalla legge.

Anche per Pace, devono svolgersi alcune considerazioni generali sull'interesse sotteso alla scelta collaborativa, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l'introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l'interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare l'interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Pace la scelta è stata determinata proprio dalla volontà di interrompere i rapporti criminali e in questi termini sono state riferite alla Corte le ragioni della collaborazione, ma nessun elemento è emerso, dalle dichiarazioni dell'imputato o da altre fonti di prova, che configuri un diverso interesse alla scelta di collaborazione.

Le dichiarazioni di Pace possiedono tutti i requisiti indicati in via generale dalla Corte per valutare l'attendibilità intrinseca delle stesse.

Sotto il profilo della spontaneità e autonomia del contributo fornito da Pace si osserva che costui ha riferito episodi solo in parte già noti alla Corte, ricostruendo con estrema precisione le circostanze della partecipazione propria e altrui ai fatti descritti.

Sotto altro profilo le indicazioni rese sono estremamente precise, circostanziate e coerenti nella logica interna; ogni ricostruzione dei fatti compiuta dal collaboratore delinea le responsabilità di ciascuno dei chiamati, con puntuale manifestazione della certezza o del dubbio delle affermazioni rese; Pace ha sempre precisato le circostanze che apprese

direttamente per aver partecipato agli episodi descritti, da quelle riferitegli da altri e tutti i dubbi legati a ricordi sfumati su determinati episodi sono stati esplicitati dinanzi alla Corte.

La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Pace ha riferito al dibattimento molteplici circostanze relative ad episodi criminosi di assoluta gravità riguardanti le persone con cui aveva intensi rapporti affettivi; ha coinvolto i suoi amici più intimi, che con lui avevano trascorso molti anni non solo a delinquere ma ad intrattenere significativi rapporti personali; è evidente che, dopo oltre 10 anni vissuti nell'ambiente criminale descritto, le persone con cui il collaboratore aveva i più intensi rapporti affettivi erano proprio i suoi complici nelle attività illecite.

Nel corso dell'esame dibattimentale Pace ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, precisando in fase di controesame molte circostanze sugli episodi riferiti e "subendo" contestazioni limitatissime rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale; comunque, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Pace sono estremamente affidabili.

Va, ancora, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Pace e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo. Su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettiva, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnioso del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine, i testi **Filippo Ninni (u. 12.7.96)** e **Giuseppe Mondello (u. 9.5.96)** hanno fornito riscontri confermativi dell'attività di collaborazione di Pace, sviluppatasi anche dinanzi ad altre autorità giudiziarie

In definitiva, le dichiarazioni di Pace devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[11].Gino Sarlo non è imputato in questo processo, in quanto gli elementi indiziari a suo carico sono emersi nel corso delle indagini preliminari dopo il rinvio a giudizio disposto dal G.I.P.; per tale ragione, quando Gino Sarlo iniziò la propria collaborazione era imputato solo nel processo in corso dinanzi alla quinta sezione della Corte d'Assise, denominato "Count down". Comunque, anche in questo dibattimento Gino Sarlo ha reso dichiarazioni molto rilevanti, soprattutto nella ricostruzione di alcuni omicidi a cui partecipò personalmente nella fase esecutiva.

Per valutare la collocazione criminale del collaboratore è necessario richiamare, innanzitutto, quanto verrà esposto nel § relativo alla collaborazione di Mario Sarlo, poiché i percorsi delinquenziali dei due fratelli sono, negli ultimi anni, coincidenti.

Anche Gino Sarlo ha ricostruito i propri trascorsi criminali, con particolare riferimento agli arresti subiti. Tra il 1976 e il 1985 il collaboratore subì numerosi arresti per reati vari, rimanendo detenuto per brevi periodi, salvo tra il 1980 e il 1983, periodo nel quale rimase

detenuto per un provvedimento cautelare relativo ad un traffico di stupefacenti. Nel 1985 fu nuovamente arrestato e rimase detenuto fino al 1989 per scontare una pena definitiva; nel novembre 1991 fu infine arrestato per detenzione di cocaina e condannato alla pena di 4 anni di reclusione; durante l'espiazione della pena gli fu notificato il provvedimento cautelare emesso nell'ambito del procedimento "Count down".

Con riferimento agli ultimi anni della sua attività delinquenziale (essenzialmente tra il 1989 e il 1991) Gino Sarlo ha ammesso di aver fatto parte del gruppo facente capo a suo fratello Mario e a Giorgio Tocci, nel cui ambito non si occupava del traffico di stupefacenti, quanto piuttosto delle azioni di fuoco compiute nell'interesse dello stesso gruppo; il collaboratore ha riferito della sua partecipazione ad alcuni omicidi che interessano questo processo, sia perché oggetto di contestazione, sia perché collegati alle attività dei gruppi associativi qui giudicati.

In ragione delle funzioni attribuite a Gino Sarlo nell'ambito del gruppo, il contributo offerto dallo stesso in questo processo è relativo essenzialmente alla ricostruzione dei fatti omicidiari a cui il collaboratore aveva partecipato, anche se sono state rese dichiarazioni sui rapporti di fornitura e di spaccio dello stupefacente da parte del gruppo.

Ciò premesso devono valutarsi i criteri di attendibilità stabiliti in via generale dalla Corte, a partire dalla genesi della scelta collaborativa attuata da Gino Sarlo; anche con riferimento a detto collaboratore si reputa opportuno richiamare testualmente le dichiarazioni rese sul punto:

"P.M. - Bene. Allora le chiedo di spiegare alla Corte quando ha iniziato a collaborare con la Giustizia, quando si è manifestata la sua scelta e, non è inutile ricordarlo, anche le ragioni per cui Lei ha assunto questa determinazione.

I.R.C. - Mah, la mia scelta risale a... a una settimana prima di Natale, questa decisione, però veramente già era molto tempo che ci pensavo. Niente, venni da Lei e manifestai questa mia intenzione. Niente, i motivi per cui ho preso questa decisione sono molti, cioè sono molti. Prima di tutto pensando alla famiglia proprio disastrosa, cioè tutto quello che ci ha portato in tutti questi anni di vita che abbiamo fatto io e i miei fratelli. Ultimamente poi avevo notizia dei miei due nipoti che hanno uno quindici e uno sedici anni, e non riuscivano a tenerli a bada e io ho un grosso timore che potessero prendere la nostra stessa strada. E niente, poi pensando anche ai miei genitori... poi anche un po' di delusione, anche ricevuta... in questo ultimo periodo di detenzione. Non so, quando mi hanno arrestato, per esempio... io ho commesso molti reati per Schettini, per Coco, così, e da quando sono stato arrestato non ho mai ricevuto una lira. A parte che non è non è che proprio eravamo in società, però io tante cose le ho fatte nell'interesse loro e non ho mai ricevuto neanche una lira. E niente, ci sono vari motivi."

Devono in via generale richiamarsi le osservazioni espresse in ordine alla decisione a collaborare assunta da Mario Sarlo, nella quale si coglie l'identità di motivazioni che indussero i fratelli Sarlo ad iniziare la collaborazione. Si evince, cioè, che tutti costoro avevano deciso di interrompere i rapporti con l'organizzazione criminale di appartenenza, e l'atteggiamento tenuto nei loro confronti da Franco Coco e da Schettini, accelerò il processo di distacco da quegli ambiti criminali.

Anche per Gino Sarlo, devono svolgersi alcune considerazioni generali sull'interesse sotteso alla scelta collaborativa, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l'introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l'interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare l'interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Gino Sarlo la scelta è stata determinata proprio dalla volontà di interrompere i rapporti criminali con l'organizzazione di appartenenza e in questi termini sono state riferite alla Corte le ragioni della collaborazione, ma nessun elemento è emerso, dalle dichiarazioni dell'imputato o da altre fonti di prova, che configuri un diverso interesse alla scelta di collaborazione.

Sotto altro profilo le indicazioni fornite da Gino Sarlo sono precise, circostanziate e coerenti nella loro logica interna. Il collaboratore ha riferito la dinamica di molti episodi a cui partecipò personalmente, indicando le responsabilità di ciascuno dei chiamati (oltretutto, naturalmente, le proprie) e precisando i fatti ai quali assistette rispetto a quelli riferitigli da altri.

La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Gino Sarlo ha riferito al dibattimento molte circostanze relative ad episodi criminosi di assoluta gravità riguardanti le persone a lui più care; ha coinvolto i suoi due fratelli nonché i suoi amici più intimi, che con lui avevano trascorso lunghi anni non solo a delinquere ma ad intrattenere rapporti personali molto intensi; è evidente che, dopo oltre 10 anni vissuti nell'ambiente criminale descritto, le persone con cui il collaboratore aveva i più intensi rapporti affettivi erano, oltretutto i suoi fratelli, proprio i suoi complici nelle attività illecite. Può dirsi che nel caso dei fratelli Sarlo, la scelta collaborativa abbia assunto carattere collettivo, poiché è stato proprio Mario (colui che era in posizione di vertice rispetto al gruppo e che per primo ha deciso di collaborare) ad indurre Gino e Luciano a seguirlo nella scelta. Ciò posto, va sottolineato che le indicazioni fornite dai tre fratelli, pur riferibili allo stesso ambito di episodi, non sono perfettamente coincidenti, perché l'uno era a conoscenza di circostanze ignote agli altri. L'attribuzione a ciascuno dei fratelli di competenze distinte (l'uno trattava l'eroina, il secondo la cocaina, il terzo si dedicava alle azioni di fuoco) non rende nemmeno ipotizzabile l'eventualità di un accordo tra costoro o di un condizionamento dell'uno rispetto alle dichiarazioni dell'altro. Gli ambiti delle notizie fornite nel processo dai fratelli Sarlo è distinto, coincidendo solo su alcuni profili delle dichiarazioni rese, relativi agli episodi che rappresentarono il momento di congiunzione tra i rispettivi ruoli.

Nel corso dell'esame dibattimentale Gino Sarlo ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, precisando in fase di controesame molte circostanze sugli episodi riferiti e "subendo" contestazioni limitatissime rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui

dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale. Inoltre, avendo intrapreso la collaborazione all'inizio di gennaio 1996, dopo poco più di un mese il collaboratore non aveva ancora riferito al pubblico ministero parte delle circostanze a lui note, per cui alcuni episodi sono stati riferiti per la prima volta in dibattimento. Ciò considerato, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Gino Sarlo devono considerarsi affidabili.

Va, infine, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Gino Sarlo e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo. Su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunniatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, le dichiarazioni di Gino Sarlo devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[12]. Luciano Sarlo è imputato in questo processo di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, delineata al capo 34 dell'imputazione, e all'associazione di stampo mafioso definita al capo 158, nonché di alcuni reati di spaccio contestatigli suppletivamente dal pubblico ministero nel corso del dibattimento.

La figura di Luciano Sarlo non può essere definita richiamando quanto sarà esposto a proposito del fratello Mario, poiché i percorsi criminali di costoro sono, con riferimento agli ultimi anni, comuni.

Nella prima parte dell'esame dibattimentale (**u. 19.4.96, pagg. 226**) Luciano Sarlo ha ricostruito la sua "carriera" criminale a partire dal 1984, sino all'ultimo arresto dell'aprile 1994; ha riferito di aver esercitato da sempre l'attività di spacciatore di cocaina, dapprima a livello individuale, poi nell'ambito del gruppo facente capo a suo fratello Mario; dopo un primo arresto del 1980 (per fatti di terrorismo a cui era estraneo) nel 1986 fu arrestato per detenzione d'armi e condannato ad una pena non irrilevante, mai scontata grazie al condono di cui beneficiò; nel 1989 fu arrestato per detenzione di cocaina e condannato alla pena di 4 anni di reclusione; nel 1991 fu arrestato insieme a suo fratello Gino e a Renato Unione per detenzione di cocaina, ma fu Gino ad assumersene la responsabilità e ad essere condannato; nel 1994 fu arrestato insieme a Diego Capecelatro.

Il collaboratore è stato sempre spacciatore di cocaina, nel 1984 in piccoli quantitativi (acquistati da tali Scambia e De Falchi, e sporadicamente anche da Pepè Flachi); nel 1987, uscito dal carcere aumentò l'entità dello stupefacente ceduto e i fornitori erano alcune persone non indicate per motivi di indagini (tra i quali un certo Aldo Biafra); dopo un breve periodo di attività in società con Sabino Totaro e Alfonso Capolongo, Luciano Sarlo iniziò la collaborazione con i propri fratelli, e nel settembre 1990 il loro gruppo fu inserito organicamente nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

La ricostruzione delle vicende criminali del collaboratore consente di comprendere la prospettiva da cui questi ha descritto le vicende relative al gruppo e che per quanto più direttamente lo coinvolgevano, erano attinenti a traffici di cocaina, senza escludere la partecipazione alle attività delittuose per conto del gruppo.

Il primo profilo d'interesse concerne la genesi della scelta di collaborazione, di cui Luciano Sarlo ha riferito in conclusione dell'esame del pubblico ministero, all'udienza del **29.4.96, pagg. 48**:

“P.M. - Va bene. Senta, Lei aveva fatto una riserva, io con questo chiudo il mio esame, nello scorso interrogatorio, nella scorsa udienza, aveva richiesto di poter parlare alla fine del Suo esame delle motivazioni della Sua collaborazione. Se vuole farlo questo è il momento.

I. - Niente... in tanti anni abbiamo... abbiamo ricevuto sempre del bene delle persone vicino a noi e non abbiamo mai ricambiato e secondo me non è giusto tenerli vincolati sempre in queste cose.

P.M. - A chi si riferisce? A quali persone si riferisce?

I. - Genitori, bambini, cose. E inoltre...

(Breve silenzio)

I. - ... con questo... questa mia scelta spero... spero di poter riparare per la scomparsa di una persona a me molto cara e di cui mi sento in parte responsabile.

P.M. - Si riferisce a Sua sorella? La vorrei aiutare. Sua sorella che è deceduta tornando da un colloquio che ha fatto con Lei, è vero?

I. - Esatto. No, con mio fratello.”

Anche Luciano Sarlo, come i fratelli Mario e Gino, ha ricollegato la decisione di rompere i rapporti con gli ambienti criminali di appartenenza alla volontà di riqualificare i rapporti con i propri familiari e al trauma provocato dalla morte di una sorella avvenuta proprio mentre rientrava da un colloquio con uno dei fratelli detenuti. Si tratta di una circostanza che ricorre spesso nelle motivazioni addotte dai collaboratori e non può valutarsi inverosimile che quell'evento abbia rappresentato la spinta decisiva a modificare i propri rapporti con la famiglia di appartenenza.

Anche per Luciano Sarlo, devono svolgersi alcune considerazioni generali sull'interesse sotteso alla scelta collaborativa, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l'introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l'interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare l'interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Luciano Sarlo la scelta è stata determinata proprio dalla volontà di interrompere i rapporti criminali e in questi termini sono state riferite alla Corte le ragioni della collaborazione, ma nessun elemento è emerso, dalle dichiarazioni dell'imputato o da altre fonti di prova, che configuri un diverso interesse alla scelta di collaborazione. Può dirsi che nel caso dei fratelli Sarlo, la scelta collaborativa abbia assunto carattere collettivo, poiché è stato proprio Mario (colui che era in posizione di vertice rispetto al gruppo e che per primo ha deciso di collaborare) ad indurre Gino e Luciano a seguirlo nella scelta. Ciò posto, va sottolineato che le indicazioni fornite dai tre fratelli, pur riferibili allo stesso ambito di episodi, non sono perfettamente coincidenti, perché l'uno era a conoscenza di circostanze

ignote agli altri; l'attribuzione a ciascuno dei fratelli di competenze distinte (l'uno trattava l'eroina, il secondo la cocaina, il terzo si dedicava alle azioni di fuoco) non rende nemmeno ipotizzabile l'eventualità di un accordo tra costoro o di un condizionamento dell'uno rispetto alle dichiarazioni dell'altro. Gli ambiti delle notizie fornite nel processo dai fratelli Sarlo è distinto, coincidendo solo su alcuni profili delle dichiarazioni rese, relativi agli episodi che rappresentarono il momento di congiunzione tra i rispettivi ruoli.

Sotto altro profilo le indicazioni fornite da Luciano Sarlo sono precise, circostanziate e coerenti nella loro logica interna. Il collaboratore ha riferito la dinamica di molti episodi a cui partecipò personalmente, indicando le responsabilità di ciascuno dei chiamati e precisando i fatti ai quali assistette rispetto a quelli riferitigli da altri.

La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Luciano Sarlo ha riferito al dibattimento molte circostanze relative ad episodi criminosi di assoluta gravità riguardanti le persone a lui più care; ha coinvolto i suoi due fratelli nonché i suoi amici più intimi, che con lui avevano trascorso lunghi anni non solo a delinquere ma ad intrattenere rapporti personali molto intensi; è evidente che, dopo oltre 10 anni vissuti nell'ambiente criminale descritto, le persone con cui il collaboratore aveva i più intensi rapporti affettivi erano, oltretutto i suoi fratelli, proprio i suoi complici nelle attività illecite.

Nel corso dell'esame dibattimentale Luciano Sarlo ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, precisando in fase di controesame molte circostanze sugli episodi riferiti e "subendo" contestazioni limitatissime rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale. Inoltre, avendo intrapreso la collaborazione all'inizio di gennaio 1996, dopo poco più di un mese il collaboratore non aveva ancora riferito al pubblico ministero parte delle circostanze a lui note, per cui alcuni episodi sono stati riferiti per la prima volta in dibattimento. Ciò considerato, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Luciano Sarlo devono considerarsi affidabili.

Va, infine, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Luciano Sarlo e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo. Su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, le dichiarazioni di Luciano Sarlo devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[13]. Sarlo Mario è un personaggio "storico" della criminalità organizzata milanese, coinvolto nel processo scaturito dalle dichiarazioni di Angelo Epaminonda e condannato per partecipazione all'associazione per delinquere facente capo a quest'ultimo per avere, tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80, gestito le bische clandestine di quell'organizzazione nel territorio di Cusano Milanino e Cinisello. Sarlo, dopo la carcerazione conseguente a quella

vicenda, riacquistò la libertà nel 1988 (in condizione di semilibertà) e, definitivamente, nel maggio 1989.

Sarlo è imputato in questo processo di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 34 dell'imputazione, nell'ambito del gruppo gravitante a Cusano Milanino e Cinisello.

La valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore concerne, in questa parte della motivazione, la verifica dei criteri indicati dalla Corte in via generale nella parte introduttiva di questo capitolo, e innanzitutto la collocazione sociale e criminale del collaboratore e la genesi della decisione di collaborare.

Sotto il primo profilo Mario Sarlo ha ricostruito nella parte iniziale del suo esame (**u. 21.2.96, pagg. 78**) i propri precedenti penali (con particolare riferimento ai periodi di detenzione) e le attività illecite commesse negli ultimi 15 anni, circostanze utili per valutare la conoscenza del collaboratore sulle vicende riferite in questo dibattimento.

Mario Sarlo, dopo aver vissuto regolarmente fino a 23 anni, fu arrestato per la prima volta nel 1973 per un'episodica rissa da automobilista indisciplinato e negli anni successivi subì alcuni mesi di detenzione per episodi non gravi (sempre rispetto ai reati che qui si giudicano). Nel 1976 fece un salto di qualità, prendendo contatti con ambienti della criminalità organizzata milanese e nel 1977-1978 aprì alcune bische clandestine per conto di Francis Turatello, attività proseguita per molti anni, passando sotto il controllo del gruppo dei siciliani facenti capo ad Epaminonda. Tra il 1980 e il 1983 rimase latitante per una contestazione di traffico di hashish; nel 1983 fu arrestato e scarcerato nel 1985 per decorrenza dei termini di custodia cautelare; dopo tre mesi fu nuovamente arrestato e processato per le dichiarazioni di Angelo Epaminonda. Quella vicenda processuale determinò la carcerazione fino al 1989, di cui si è già detto. Il 25 aprile 1993 fu arrestato per scontare una pena definitiva e in carcere fu raggiunto dal provvedimento cautelare emesso nell'ambito di questo processo.

Dal 1989 in avanti Sarlo riprese le attività illecite, nel campo delle truffe e degli stupefacenti, e nel 1990 divenne organico del gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*, nel cui interesse partecipò, seppur a livello organizzativo e non esecutivo, a molti omicidi. Il collaboratore ha ammesso le proprie responsabilità in ordine a tutti i reati contestatigli, nonché a molti altri episodi non contenuti nelle imputazioni.

Per quanto concerne i motivi della scelta collaborativa, le indicazioni fornite da Sarlo sono particolarmente elaborate, avendo costui ricondotto la propria decisione ad una serie di fatti verificatisi poco tempo prima l'inizio della collaborazione. Anche con riferimento a Sarlo è opportuno riferire testualmente le dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore, che grazie all'incisività delle espressioni usate, consentono di avere un'idea chiara della posizione del collaboratore:

“P.M. - Va bene. Senta Sarlo, come dicevo prima che Lei entrasse in aula, la Sua collaborazione è così recente, tanto che i verbali che depositerò, sia pure con qualche omissis, sono certamente costituiti da poche pagine, quindi l'interrogatorio lo faremo, praticamente, per la prima volta qui in aula... buona parte qui in aula. Le chiedo di spiegare alla Corte quando ha iniziato a collaborare, se ricorda la data, altrimenti Le cito io la data dell'interrogatorio, e vorrei che spiegasse la ragione di questa Sua scelta.

I. - Sì, a dire la verità già prima che ho avuto il contatto con Lei, io era un po' di tempo che ci stavo pensando. La cosa che più mi ha colpito è stato il fatto, per esempio, della morte di mia sorella che dopo... per tanti anni che ci aveva seguito tutti e tre i fratelli nelle carceri italiane, ha dedicato la sua vita, si può dire, ai tre fratelli, mentre tornava dal carcere di Prato, da un colloquio, è morta in un incidente stradale e questo mi ha un po' sconvolto. Poi un po' l'ambiente che ha preso una piega che... si perdono i valori della famiglia e tutto e io ho due figli che adesso hanno uno quasi sedici anni e l'altro diciassette, insomma, non voglio che prendano la strada che ho preso io e i miei fratelli, perché è una strada molto sbagliata. Eh... infine e non ultimo, il fatto anche che... come Lei ben sa, il fatto che è successo ai preliminari del "Count Down" una cosa che mi ha un po' contrariato, perché, all'epoca, quando eravamo nel carcere di Opera, che eravamo al 41 bis, i sei che eravamo lì, eravamo io, Camerino, Pinuccio Modesto, Franco Coco, Schettini e Pace. Tra me e Schettini e Pace, così, era nato questo discorso di... perché... questo processo era un po' delicato, un po' brutto, qui e là e lo Schettini aveva avuto appunto questa idea, una certa... come un inquinamento, un depistaggio, chiamiamolo così. Cioè di andare a fare delle deposizioni e accollarsi omicidi che erano sconosciuti per prendere credibilità e vedere di salvare qualcuno che si poteva salvare con delle posizioni un po' marginali. Però, per questo progetto qua, ne parlavamo noi tre però il fatto era che bisognava dirlo a Franco Coco, perché Franco Coco eh... ha una mentalità un po' tutta sua, all'antica, è preciso in quelle cose, e non avrebbe accettato e allora si trattava di convincerlo a prendere questo... questa linea. E così, parlando oggi lo Schettini, il Pace... in un modo o in un altro, quando siamo arrivati in aula, anche perché il Franco Coco si è reso conto che ormai lo Schettini non lo fermava più perché era troppo deciso per farlo, accordi in aula, presi in aula fra i soliti che eravamo lì che si parlava...

P.M. - Anche con i siciliano dell'autoparco?

I. - Eh, beh, certamente ci vuole un po' l'accordo di quelli che possono dire la parola in più.

P.M. - Cioè chi?

I. - E tipo... Jimmy Miano che sia d'accordo, Turi Cappello, poi... discorsi che si fanno così, per esempio c'era anche Bruno Cesare, Ascione... Ma discorsi che si fanno così per prendere una strategia processuale, che, come ripeto, il Coco non era d'accordo. Però ormai le cose precipitavano, lo Schettini voleva a tutti i costi farla ed è andato a fare questa deposizione. Giustamente, allora, per fare una deposizione del genere non la può fare uno, perché la cosa non è credibile, devono andare più di uno a fare questa cosa qua, quindi mio fratello Gino, per esempio, che è già quello più esposto, perché, come premetto subito, io nella mia lunga, non so come chiamarla...

P.M. - Non ci scandalizziamo, carriera criminale.

I. - ... carriera criminale sono sempre stato portato più agli affari che a commettere omicidi personalmente, di andare a sparare alla gente, mentre mio fratello Gino magari è stato più... Io vado più verso gli affari, il traffico della droga, tutta quelle cose lì. Ora, Gino, che è stato più implicato...

P.M. - Operativo.

I. - ... e operativo, chiaramente, siccome lo Schettini è molto amico... era molto amico nostro, perché c'era un'amicizia, il Franco p... ha detto: "Va bene, seguo anch'io la cosa". Però c'era il fatto che avrebbero dovuto andare degli altri, perché se non la cosa non è credibile; se ci vanno sette o otto ad accollarsi delle cose che, per esempio, la Procura o il

Tribunale non sa, cioè si rende credibile. E così è cominciata che l'ha fatta lo Schettini, l'ha fatto mio fratello eh... gli altri hanno detto: "Lo facciamo, dopo al processo". Adesso, alla luce dei fatti, devo dire, che il Franco Coco è stato anche un buon profeta, nel senso che non voleva, il motivo è che se si fa una strategia processuale adesso, per esempio, e si va avanti e se poi uno di questi, come è successo, è successo, va a collaborare che non gli piace più la cosa e si mette a collaborare, sa tutte queste cose, va tutto a rotoli. E difatti così è successo.

P.M. - Ho capito.

I. - Perché parte di questi che, tipo io che so queste cose qua, ho deciso di collaborare.

P.M. - O come Modesto che ha iniziato che aveva anche lui partecipato negando la partecipazione di Schettini... di Foschini...

I. - Sì, ecco, quello lì è un esempio... è un esempio, perché se uno è credibile e dice: "No, guarda che c'ero io a fare quell'omicidio e il Foschini non c'era", il Foschini che aveva una cosa minima, poteva essere scagionato. Mentre invece Foschini c'era a fare quel delitto.

P.M. - Quindi Lei ha anche, come dire, mal digerito la strumentalizzazione di Suo fratello che è stato buttato allo sbaraglio...

I. - L'ho abbastanza mal digerito perché la cosa è stata improntata male, è stata una cosa fatta molto male.

P.M. - Quindi è stato buttato allo sbaraglio suo fratello, senza che altri, poi, abbiano seguito questa strategia inquinante.

I. - Sì, è stata una cosa fatta molto male.

P.M. - Senta, Le chiedo questo, Lei è al corrente se altre persone, esterne al carcere, hanno contribuito con Schettini, con gli altri che ha citato, all'elaborazione di questa strategia, ci sono stati spunti provenienti dall'esterno del carcere, che Lei sappia?

I. - Mah, che io sappia, quando... a me me ne parlava lo Schettini, siccome io con lo Schettini, quando eravamo fuori, ci vedevamo, possiamo dire, tutti i giorni, quindi è nata quell'amicizia, quella... quindi io ho sempre parlato con lo Schettini, perché anche le cose che riferirò che so, le... o le sapevo prima perché ne parlavamo o lo sapevo subito dopo, sempre lo Schettini avevo un contatto diretto giornaliero, perciò c'era un'amicizia molto forte.

P.M. - Senta, Lei ricorda in che data è iniziato l'interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero, su Sua richiesta, per essere interrogato?

I. - Guardi, Dottore, dovrebbe essere i primi giorni dell'anno perché... il giorno preciso non me lo ricordo.

P.M. - Va bene. Diamo atto, soltanto, ai fini di documentazione storica che su richiesta di Sarlo Mario egli è stato interrogato per la prima volta, manifestando la volontà di collaborare, il 5 gennaio '96 e iniziando da quella data la collaborazione stessa, quindi di appena più di un mese. Senta, Sarlo, anche i Suoi fratelli hanno operato la stessa scelta?

I. - Sì, difatti io ho avuto modo di parlare con mio fratello Luciano perché eravamo nella stessa cella, siccome lui ha avuto un po' di sofferenza per via della depressione... Insomma è stato un insieme di cose che avevamo deciso di, tutt'e due, per la stessa linea, chiaramente, poi, mio fratello Gino, siccome non lo vedevo, quando ha saputo, anche lui, si è...

P.M. - Va bene.

I. - E' stato d'accordo." (u. 21.2.96, pag. 94).

Da queste dichiarazioni emergono alcune circostanze significative sulle modalità della collaborazione di Mario Sarlo, il quale ha indicato un insieme di ragioni che l'hanno determinato a recidere i rapporti con le organizzazioni criminali di appartenenza. Non v'è dubbio che la previsione di benefici connessi a tale scelta abbia inciso in maniera decisiva nell'assunzione dell'atteggiamento collaborativo, ma in questo caso (come nel caso dei fratelli Luciano e Gino) tra il 1995 e l'inizio del 1996 si verificarono alcuni fatti che rappresentano una concausa della decisione di collaborare, ben potendo essere che le condizioni dell'imputato erano tutte convergenti verso una scelta di quel tipo e che lo strumento previsto dalla legge per agevolare l'attuazione di una rottura netta e irrevocabile con il passato, sia stato utilizzato da Mario Sarlo.

Anche per quest'ultimo, devono svolgersi alcune considerazioni generali sull'interesse sotteso alla scelta collaborativa, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l'introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l'interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare l'interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Sarlo Mario la scelta è stata determinata proprio dalla volontà di interrompere i rapporti criminali e in questi termini sono state riferite alla Corte le ragioni della collaborazione, ma nessun elemento è emerso, dalle dichiarazioni dell'imputato o da altre fonti di prova, che configuri un diverso interesse alla scelta di collaborazione.

Sotto altro profilo le indicazioni fornite da Mario Sarlo sono precise, circostanziate e coerenti nella loro logica interna. Il collaboratore ha riferito la dinamica di molti episodi a cui partecipò personalmente, indicando le responsabilità di ciascuno dei chiamati e precisando i fatti ai quali assistette rispetto a quelle riferitigli da altri. Va sottolineato che le indicazioni fornite dai tre fratelli, pur riferibili allo stesso ambito di episodi, non sono perfettamente coincidenti, perché l'uno era a conoscenza di circostanze ignote agli altri; l'attribuzione a ciascuno dei fratelli di competenze distinte (l'uno trattava l'eroina, il secondo la cocaina, il terzo si dedicava alle azioni di fuoco) non rende nemmeno ipotizzabile l'eventualità di un accordo tra costoro o di un condizionamento dell'uno rispetto alle dichiarazioni dell'altro. Gli ambiti delle notizie fornite nel processo dai fratelli Sarlo è distinto, coincidendo solo su alcuni profili delle dichiarazioni rese, relativi agli episodi che rappresentarono il momento di congiunzione tra i rispettivi ruoli.

La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Mario Sarlo ha riferito al dibattimento molte circostanze relative ad episodi criminosi di assoluta gravità riguardanti le persone a lui più care; ha coinvolto i suoi due fratelli nonché i suoi amici più intimi, che con lui avevano trascorso lunghi anni non solo a delinquere ma ad intrattenere rapporti personali molto intensi; è evidente che, dopo oltre 10 anni vissuti nell'ambiente criminale descritto, le persone con cui il collaboratore aveva i più intensi rapporti affettivi erano, oltretutto i suoi fratelli, proprio i suoi complici nelle attività illecite.

Nel corso dell'esame dibattimentale Mario Sarlo ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, precisando in fase di controesame molte circostanze sugli episodi riferiti e "subendo" contestazioni limitatissime rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale. Inoltre, avendo intrapreso la collaborazione all'inizio di gennaio 1996, dopo poco più di un mese il collaboratore non aveva ancora riferito al pubblico ministero parte delle circostanze a lui note, per cui alcuni episodi sono stati riferiti per la prima volta in dibattimento. Ciò considerato, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Mario Sarlo devono considerarsi affidabili, tenuto anche conto che il controesame ha consentito di precisare episodi solo delineati in sede di esame.

Va, infine, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Mario Sarlo e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo; su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunniatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

In definitiva, le dichiarazioni di Mario Sarlo devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati.

[14]. La collaborazione di **Antonio Schettini** è certamente la più complessa di questo processo, sia per la rilevanza che le sue dichiarazioni hanno assunto (e che potranno assumere) nel definire la dinamica delle vicende riconducibili all'organizzazione criminale di cui faceva parte, sia per l'evoluzione dell'atteggiamento collaborativo assunto dello stesso imputato.

Entrambi questi profili dovranno essere attentamente valutati già in questa parte introduttiva della sentenza, poiché sulla gran parte delle vicende giudicate dalla Corte Schettini ha riferito circostanze importanti, anche se non sempre decisive.

Antonio Schettini è stato legittimamente considerato dalla pubblica accusa uno dei capi dell'organizzazione delineata al capo 34 dell'imputazione (non a caso definita con i nomi della triade *Flachi-Trovato-Schettini*) e ben prima della sua scelta di collaborazione gli elementi di prova acquisiti in questo dibattimento a suo carico conducevano univocamente alla conferma dell'assunto accusatorio in ordine alla responsabilità dell'imputato per la totalità dei reati ascrittigli. Schettini era, in sintesi, uno degli artefici dell'organizzazione nata dalla fusione dei gruppi criminali facenti capo a Franco Coco e a Pepè Flachi, presente in tutte le occasioni decisive per le sorti dell'associazione nonché nella fase deliberativa e, spesso, esecutiva dei fatti di sangue riconducibili alla stessa. Schettini era la persona più vicina, sotto il profilo delinquenziale e affettivo, a Franco Coco-Trovato, ma aveva intessuto rapporti di solida amicizia anche con personaggi di vertice di altre organizzazioni criminali (Gimmy Miano, Turi Cappello, Cesare Bruno). Schettini aveva vissuto per oltre 10 anni a strettissimo contatto con i capi assoluti della criminalità organizzata milanese, decidendo con loro le sorti

di tutte le attività delittuose commesse nel territorio controllato ma anche intrattenendo rapporti personali che prescindevano dalla consumazione di delitti.

Se le espressioni utilizzate dal collaboratore si depurano dei profili retorici usuali alla sua dialettica, le dichiarazioni rese da Schettini per illustrare il travaglio che gli era costato e le sofferenze umane che continuava a pagare a seguito della decisione di collaborare con l'autorità giudiziaria, sono significative della fase di passaggio che costui continua a percorrere e che non era certo superata al momento in cui è stato sentito dinanzi a questa Corte.

In particolare il collaboratore ha espresso la estrema difficoltà di interrompere definitivamente i rapporti con i suoi ex soci, nel corso dell'esame del **30.4.96**, quando, una volta emersa la vicenda avvenuta nel carcere di Alessandria, è stato chiamato a rendere conto degli atteggiamenti tenuti:

"P.M. - Lei ha detto: "A un certo punto nacque il discorso". No, nacque il discorso non è una risposta, chi l'ha tirato fuori quel discorso, è vero che Lei ha detto: "Signori, se andiamo fuori dobbiamo organizzare l'evasione di Turi Cappello?", poi mi dirà perché lo ha detto, Le chiedo se lo ha tirato fuori Lei questo discorso?"

I. - Io personalmente, in questo momento, non... e neanche prima nel se... non posso dire se l'ho iniziato io o è iniziato un discorso nato così; certamente io ho influenzato molto perché era proprio questo il discorso che stavo arrivando, cioè che oggi... fino a ieri, fino a oggi e anche domani, più tardi o quando mi toccherà di essere interrogato, io dovrò accusare i miei compagni, i miei ex compagni, io lo farò con la serenità che ho sempre fatto e questo mi... mi riallaccio alla parola che dicevo prima: "Sono stato leale con voi e lo sarò anche con loro". Però Voi non mi potete mettere in dubbio i miei legami... eh... la mia scelta sul rapporto umano, cioè dei legami verso le persone. In definitiva sono tre mesi che io sto collaborando, mentre... collaboro con Voi da tre mesi, con loro ho convissuto per dieci, quindici anni, cioè io non posso dimenticarmi di... dei mie ex compagni, dei miei compagni dopo quindici anni in solo tre mesi, io...

P.M. - Badi bene, io non Le chiedo di dimenticarsi quindici anni di rapporti umani, Le chiedo se, magari per effetto di questi quindici anni, Lei pensa di dover liberare un Suo ex compagno?"

I. - Era quello il discorso che stavo arrivando. Quindi se io ho avuto il coraggio di fare questa scelta e altri testoni, nonostante anche che io abbia fatto qualche appello in precedenza, e ne colgo ancora l'occasione di farlo tutt'ora, sono un po' dei testardi che non riescono a vedere più avanti di come è la condizione attuale oggi, per le posizioni processuali, per i benefici che si possono avere da questa legge sul pentitismo, giustamente a me rimane... cioè nel senso che se quello rimane testone e... mi dispiace che anche con la... che lui rimanga dentro, quindi, umanamente, mi... avrei potuto avere questo pensiero, questa cosa. Però, come Le ripeto, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare."

Le parole di Schettini non richiedono, a parere della Corte, alcun commento, poiché lo stesso dichiarante ha fornito un criterio di valutazione preciso dell'attendibilità delle proprie dichiarazioni, mettendo sull'avviso il giudicante che le circostanze da lui riferite sono condizionate, anche nel loro contenuto, dalla permanenza dei rapporti di amicizia e di affetto che lo legano ai suoi ex soci. Schettini ha affermato che in tre mesi di collaborazione non

poteva essere in grado di dimenticare 10-15 anni di convivenza con persone a cui era affettivamente legato. Questa affermazione è confermata dal contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore relativamente al coinvolgimento nelle vicende descritte di alcuni personaggi appartenenti al suo stesso ambiente criminale. Riservandosi di valutare tutte le specifiche indicazioni fornite dal collaboratore sugli episodi delittuosi qui giudicati, può anticiparsi che su alcune delle circostanze riferite il giudizio di attendibilità che la Corte è chiamata a pronunciare sarà negativo, non sulla base di un'affermazione di generale inaffidabilità di Schettini, ma sulla verifica comparata di tutti gli elementi emersi in ordine alla responsabilità di alcuni chiamati in correità. A solo titolo di esempio possono qui riferirsi gli episodi relativi ad alcuni imputati del processo o a personaggi della criminalità organizzata operante nel milanese, indicati da altri collaboratori quali responsabili di alcuni fatti delittuosi:

- con riferimento alla posizione di Mario Trovato, Schettini ne ha ridimensionato il ruolo nell'ambito dell'associazione di cui al capo 34, escludendo, tra l'altro, il suo coinvolgimento in un omicidio (quello di Giuseppe Colosimo) riconducibile all'organizzazione e in relazione al quale altro collaboratore, Vittorio Foschini, aveva indicato i compiti logistici svolti da Mario Trovato;

- Schettini ha escluso che Salvatore "Turi" Cappello sia stato attivamente partecipe dell'omicidio di Francesco Batti, contrariamente a quanto riferito da Foschini sulla presenza dello stesso Cappello durante l'esecuzione materiale dell'omicidio;

- Schettini ha escluso che il figlio di Franco Trovato, Emiliano, abbia mai avuto un ruolo nelle attività dell'organizzazione criminosa, smentendo categoricamente le prospettazioni di Foschini su un simile coinvolgimento;

- riguardo a Fiore Gentile, Schettini ha escluso di averlo conosciuto prima del processo, mentre Foschini ha affermato di aver visto quell'imputato acquistare stupefacente proprio da Schettini.

Si tratta di episodi esemplificativi di un atteggiamento usualmente tenuto negli ambienti criminali a cui il collaboratore è per molti anni appartenuto, coerente con il tentativo di depistaggio riferito dallo stesso Schettini (ma prima ancora da altri collaboratori) posto in atto durante l'udienza preliminare del processo "Count down". Senza scendere nei particolari di quella vicenda deve qui sottolinearsi che il progetto di inquinamento probatorio realizzato proprio da Schettini (che coinvolse molti altri imputati) era quello di escludere la responsabilità per gravi reati di alcuni imputati meno compromessi sotto il profilo probatorio, in modo da consentire loro di essere scarcerati e di proseguire, con profitto anche dei detenuti, le attività criminose del gruppo. Inoltre, la scarcerazione di alcuni associati avrebbe consentito una ripresa economica e organizzativa del gruppo, con eventuale possibilità di attuare azioni dirette all'evasione di coloro che, maggiormente compromessi, avrebbero proseguito nella detenzione.

Molti collaboratori hanno ricondotto il piano definito da Schettini dentro una logica criminale, non certo di rottura dei vincoli che allora coinvolgevano gli imputati del processo. Lo stesso Schettini ha confermato la logica sottesa a quel progetto di depistaggio, attribuendo a sé l'intera responsabilità.

In effetti altri imputati furono coinvolti in quel progetto: Giuseppe Modesto e Antonio Le Donne, che ammisero le proprie responsabilità per alcuni omicidi, omettendo di fare il nome di Foschini (che era beneficiario del tentativo di depistaggio); Gino Sarlo, che si attribuì

le responsabilità dell'omicidio Cirnigliaro, escludendo la partecipazione di Antonio Papalia; Schettini, che in proprio ipotizzò il coinvolgimento di Carmine Alfieri nell'omicidio di Roberto Cutolo. Quindi, quella vicenda era finalizzata da un lato ad allungare i tempi di definizione dell'udienza preliminare, dall'altro a scagionare alcuni imputati meno compromessi.

Non può ritenersi che la collaborazione di Schettini sia frutto della stessa logica criminale ispiratrice del descritto tentativo di depistaggio, ma nella valutazione della vicenda verificatasi nel carcere di Alessandria emerge inequivocabilmente che Schettini, anche dopo la decisione di collaborare, operava ancora avvertendo i legami con il sodalizio criminoso di provenienza e l'attribuzione a sé (oltre che ai coimputati ormai processualmente compromessi) dei fatti contestati nel processo non era semplicemente finalizzata a chiarire le posizioni di chi era estraneo agli episodi delittuosi, ma aveva la finalità di consentire la scarcerazione sia dei collaboratori, sia di coloro che potevano riprendere i rapporti illeciti.

Prima di trattare brevemente quanto verificatosi al carcere di Alessandria, e per concludere sulle caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie di Schettini, non va taciuto che costui mai ha mostrato intenti calunniosi nei confronti di nessuno dei chiamati, né costoro hanno prospettato la falsità delle indicazioni offerte dal collaboratore nella parte positiva della chiamata in correità. Prima e dopo l'esame di Schettini sono emersi contrasti a volte insuperabili tra quanto dichiarato da lui e altri collaboratori in merito al coinvolgimento di alcuni imputati negli episodi criminosi descritti, ma ciò perché Schettini più che accusare falsamente, falsamente ha scagionato alcuni coimputati nei cui confronti ha mantenuto sentimenti di affetto anche dopo la collaborazione. Tale asserzione si desume, innanzitutto, dalle dichiarazioni dello stesso collaboratore sopra riportate per esteso e in secondo luogo dalla verifica della compatibilità delle notizie fornite da Schettini rispetto a quelle degli altri collaboratori (mai un'accusa di Schettini è stata da altri smentita, talvolta una affermazione di estraneità di qualcuno da parte di Schettini è stata contrastata da altro collaboratore).

La vicenda verificatasi dopo il 5 aprile 1996 nel carcere di Alessandria, in base alle informazioni riferite da tutti i collaboratori presenti (Cassaniello, Palladino, Maccarrone, Modesto e Foschini) è di chiara interpretazione, del tutto contrastante con quanto riferito da Schettini.

La vicenda è stata così ricostruita dai suindicati collaboratori.

Arrivato al carcere di Alessandria il 5 aprile 1996, Schettini contattò Cassaniello, Maccarrone e Palladino prospettando loro un piano di evasione di Gimmy Miano, Franco Trovato, Turi Cappello che si sarebbe potuto attuare grazie alla fruizione dei benefici previsti dalla legislazione premiale, che avrebbe consentito a questi collaboratori di ritornare in libertà. Foschini e Giuseppe Modesto furono tenuti all'oscuro del progetto, perché ritenuti da Schettini inaffidabili. Dopo quei primi incontri Cassaniello, Maccarrone e Palladino chiesero di conferire con il pubblico ministero, dott. Spataro cui rivelarono le intenzioni di Schettini. Durante i giorni che trascorsero tra i primi colloqui e l'intervento del pubblico ministero, Schettini assunse un atteggiamento di forte ostilità nei confronti di Foschini, tentando di convincerlo a ritrattare alcune circostanze riferite durante l'esame dibattimentale e relative a Mario Trovato, a Turi Cappello, ad Antonio e Domenico Papalia.

In quei pochi giorni Schettini ebbe rapporti con tutti gli altri cinque collaboratori sentiti al dibattimento e ciascuno di essi ha fornito indicazioni coerenti con l'atteggiamento descritto; da un lato alcuni di loro dovevano essere coinvolti nel progetto di evasione di Miano, Trovato

e Cappello, dall'altro Foschini e Modesto dovevano essere convinti a ritrattare alcune dichiarazioni compromettenti nei confronti di altri imputati del presente processo e di quello in corso dinanzi alla quinta sezione della Corte d'Assise.

Schettini ha tentato (a parere della Corte con scarsa credibilità) di dare un'interpretazione diversa alle circostanze riferite dai suoi collaboratori; ha prospettato un clima di ostilità presente all'interno del carcere di Alessandria, manifestatosi il giorno del suo arrivo quando fu aggredito da Palladino e Maccarrone; ha dichiarato che i discorsi da lui fatti su Cappello, Miano e Trovato erano generici; ha ammesso il rapporto di conflittualità con Modesto e Foschini, giustificandolo con le dichiarazioni false che quest'ultimo avrebbe reso su Franco Trovato, i suoi famigliari, Turi Cappello e Domenico Papalia.

In definitiva, Schettini ha sostanzialmente ammesso *in toto* le circostanze riferite dagli altri collaboratori, con i quali aveva parlato effettivamente dei progetti di evasione, della necessità della ritrattazione, delle minacce nei confronti di Foschini, spiegando che tutto era - a suo dire - diretto a far emergere la verità non rivelata.

Ritiene la Corte che nessuna delle giustificazioni addotte da Schettini sia verosimile; l'atteggiamento da costui tenuto conferma il giudizio che già era emerso nel corso dell'esame sulla reticenza nell'accusare determinate persone e sulla permanenza (almeno fino a quella data) di vincoli affettivi che lo legavano a molti imputati ancora interni alla logica criminale.

Il tentativo di convincere Foschini che Domenico Papalia era estraneo all'omicidio Mormile, che Turi Cappello non era presente nella stanza dove fu ucciso Francesco Batti, che Mario Trovato era estraneo all'omicidio Colosimo, che Emiliano Trovato non era coinvolto nell'associazione facente capo al padre; il tentativo di convincere Maccarrone che Gianni Scimone non era coinvolto nell'omicidio di Sabino Totaro esprimono un atteggiamento di particolare abilità psicologica del collaboratore, avvezzo sia ad intimidire i suoi interlocutori (come nel caso della minaccia di morte del fratello di Foschini), sia ad indurli a negare circostanze che erano vere; in questo senso le dichiarazioni di Cassaniello sono significative, perché il collaboratore ha riferito dell'atteggiamento assunto da Schettini, senza esservi interessato direttamente:

“P.M. - Dal discorso che faceva Schettini riferito alle circostanze che Foschini avrebbe dovuto ritrattare, vale a dire: man... il ruolo dei mandanti di Domenico Papalia...

I.R.C. - Sì.

P.M. - Ruolo di Mario Trovato in un'omicidio...

I.R.C. - Sì.

P.M. - Il ruolo di Turi Cappello nell'omicidio di Francesco Batti...

I.R.C. - Sì.

P.M. - Veniva fuori con chiarezza che Schettini affermava che ciò che Foschini aveva detto era la verità?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Ha capito quello...

I.R.C. - Era estremamente la verità.

P.M. - Quindi, voglio dire, non è che lui si preoccupava perché Foschini si sbagliava, aveva detto una cosa...

I.R.C. - No, no.

P.M. - ... in buona o in mala fede...

I.R.C. - Anzi, Le dico di più: forse c'è anche sulla registrazione, lui usava un sistema a livello psicologico, no, praticamente tutti i giorni lo martellava a Foschini, questo anche davanti a noi, davanti a noi tutti. Voglio dire che su Turi Cappello gli continuava a dire: "Guarda che tu ti sbagli, Turi Cappello non c'era quando noi lo abbiamo strangolato, ma bensì se n'era andato". Cioè lo voleva suggestionare facendogli venire dei dubbi su questo.

P.M. - Le ha detto Schettini che lo faceva appositamente con questo fine?

I.R.C. - Esatto, lo faceva apposta, lo voleva praticamente suggestionare obbligandolo a farsi questo dubbio, capisce? Io non so spiegarmi nelle parole migliori, però questo era il concetto.

P.M. - Le ha detto se nel corso delle sue dichiarazioni dibattimentali, dico quelle dello Schettini, lui ha inteso coprire qualcuno tra i coimputati...

I.R.C. - Senta, dottore, allora, abbain parlato quella di Salvatore Pace che è limpida. Poi io sostenevo... ho sostenuto questo e gliel'ho detto anche a Lei quando è venuto a interrogarmi, io ho detto che tutte le dichiarazioni che avrebbe fatto Tonino... Tonino...

P.M. - Schettini.

I.R.C. - ... Schiattini (sic) per me dovevano essere oro colato perché doveva crescere la sua credibilità, per cui...

P.M. - Quindi, allora, Schettini Le ha anche detto che le cose che aveva riferito erano vere?

I.R.C. - Sì, ha detto che...". (u. 29.4.95, pag. 207).

Per concludere sulla vicenda di Alessandria deve richiamarsi l'unica motivazione credibile addotta da Schettini a sua giustificazione, che, ragionevolmente, può aver impedito al collaboratore di assumere un atteggiamento nettamente e irrevocabilmente di rottura con l'organizzazione criminosa di appartenenza. Schettini, come già riferito nella parte iniziale di questo paragrafo, ha manifestato l'estrema difficoltà di interrompere i rapporti con i suoi vecchi soci, nonché amici fraterni, e tale condizione può essere stata la causa dell'atteggiamento di attenuazione delle responsabilità di alcuni di loro su episodi gravi riferiti da altri collaboratori.

Così definito il quadro generale delle dichiarazioni rese da Schettini deve completarsi la verifica dei criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca del collaboratore.

Sotto i profili di autonomia e spontaneità delle dichiarazioni, le osservazioni già espresse in merito alla posizione processuale di Schettini rendono meno incisivo il ruolo dallo stesso assunto in questo processo che lo vedeva gravato di prove a suo carico inconfutabili, per cui gli si prospettava una condanna alla pena dell'ergastolo in relazione ai molteplici omicidi contestati. Inoltre, le indicazioni fornite, pur costituendo una conferma significativa degli elementi di prova provenienti da altri collaboratori, non si sono qualificate per la novità in assoluto delle informazioni. In sostanza, ogni indicazione di Schettini ha costituito una conferma di circostanza già acquisita al dibattimento, mentre in alcune occasioni le dichiarazioni dello stesso che escludevano la responsabilità di qualcuno degli imputati contrastavano, come detto, con indicazioni accusatorie di altri collaboratori.

L'affidabilità delle dichiarazioni è positiva con riferimento al profilo della conoscenza diretta da parte di Schettini degli episodi riferiti; la collocazione di vertice nell'ambito dell'organizzazione, nonché la partecipazione a molti fatti di sangue riconducibili alla stessa

associazione, hanno consentito al collaboratore di fornire un contributo specifico e diretto di conoscenza delle vicende narrate.

Quanto alla costanza e reiterazione delle accuse mosse, il criterio appare poco significativo, atteso che Schettini ha reso l'esame dibattimentale poco tempo dopo aver assunto la decisione di collaborare, per cui le informazioni acquisite al dibattimento sono coeve rispetto a quelle rese al pubblico ministero.

L'ultimo profilo da considerare attiene ai rapporti di contrasto esistenti tra il collaboratore e i chiamati. Sul punto si è già rilevato come nessuno degli imputati indicati da Schettini quali partecipi a determinati episodi abbia prospettato ragioni di astio del dichiarante nei suoi confronti, tali da giustificare un atteggiamento calunniatorio. Alcuni difensori hanno genericamente dedotto l'inaffidabilità complessiva delle dichiarazioni di Schettini, senza peraltro addurre a sostegno di tale affermazione alcuna ragione logica. Il collaboratore è risultato parzialmente inaffidabile in alcune sue dichiarazioni, però mai quando ha reso dichiarazioni accusatorie.

In definitiva, la valutazione delle dichiarazioni di Schettini non può apoditticamente essere ritenuta negativa per l'atteggiamento da costui tenuto nei primi mesi di collaborazione. Le indicazioni fornite dovranno essere esaminate con estrema attenzione, al punto da richiedere un riscontro ancor più specifico e pregnante rispetto ai criteri adottati normalmente da questa Corte. E però se, come si vedrà nell'affrontare le specifiche dichiarazioni, le indicazioni di Schettini serviranno non soltanto come riscontro *stricto sensu* di una chiamata in correità proveniente da collaboratori pienamente attendibili, ma avranno un significato in termini di prova per evidenziare con maggiore precisione vicende specifiche e logiche criminali, un tale valore probatorio non potrà essere negato al collaboratore.

Capitolo III - Questioni giuridiche di carattere generale.

Paragrafo 1 - I reati previsti dalla disciplina sugli stupefacenti.

[1]. Definizione del reato associativo in materia di stupefacenti. Tra le questioni giuridiche ricorrenti in questo processo, che è opportuno affrontare in termini generali nella parte iniziale a ciò dedicata, vi è la definizione del reato associativo previsto agli artt. 75 L. 685/75 e 74 D.P.R. 309/90. Si è già ricordato che nel capo d'imputazione è contestato alla gran parte degli imputati il delitto di partecipazione (con funzioni di promotore, organizzatore, dirigente o mero partecipe) a cinque distinte associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti, operanti nell'ambito territoriale lombardo tra il 1980 e la data del decreto che ha disposto il giudizio (anche se per almeno due sodalizi, secondo la prospettazione accusatoria, l'attività associativa sarebbe proseguita successivamente all'arresto di molti degli indagati). In particolare sono giudicate dalla Corte l'associazione *Flachi* (capo 1 dell'imputazione), l'associazione *Batti* (capo 32), l'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* (capo 34), l'associazione *Paviglianiti* (capo 101) e l'associazione *Rizzi* (capo 134), così definite dal riferimento personale di vertice di ciascun sodalizio.

Nell'ambito della tematica generale dei reati di violazione della disciplina degli stupefacenti, la questione associativa assume, in questo processo, rilievo preminente, sia perché coinvolge la gran parte di coloro che operarono in quegli ambiti criminali, sia perché la gravità del regime sanzionatorio previsto (anche in relazione alla contestazione di alcune aggravanti) ha determinato l'applicazione di pene detentive elevate nei confronti di chi è stato ritenuto anche solo partecipe dei contestati sodalizi. In questa parte della motivazione si affronteranno le questioni giuridiche comuni alla normativa sugli stupefacenti, ancorché vada rilevato che l'accertamento della penale responsabilità per ciascuna ipotesi delittuosa di tale specie è un problema che attiene più alla verifica in fatto dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge che non all'astratta definizione di parametri normativi di riferimento. Si vuol dire che le considerazioni di carattere giuridico riguarderanno aspetti specifici delle fattispecie contestate, perché la norma non definisce forme predeterminate di organizzazione e partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico e i contrasti interpretativi dottrinali e giurisprudenziali su tale disciplina sono abbastanza limitati.

[2]. Struttura del sodalizio.

In ordine alla struttura organizzativa dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, deve premettersi che l'analisi interpretativa sulle normative succedutesi nel tempo consente di analizzare congiuntamente le fattispecie delineate agli artt. 75 L. 685/75 e 74 D.P.R. 309/90. Entrambe si modellano sulla struttura del reato associativo semplice, configurato all'art. 416 c.p., assumendo caratteri di specificità con riferimento alla finalità perseguita nell'accordo criminoso. Rappresenta un dato acquisito che le due fattispecie incriminatrici si definiscono secondo analoghi elementi costitutivi del reato.

Le questioni da affrontare sono comuni alla categoria generale dei reati associativi, per cui il primo approccio alla materia riguarda la distinzione concettuale tra tale ambito di fattispecie criminose e il fenomeno della collaborazione plurisoggettiva nella commissione di reati.

La scarsità dei dati interpretativi desumibili dalla formulazione della norma, tutta incentrata sull'espressione "associarsi", impone una ricostruzione degli elementi costitutivi che valorizzi il profilo di lesività della fattispecie.

Il primo profilo costitutivo delle fattispecie associative è l'accordo criminoso, che, nella sua rilevanza programmatica e finalistica, qualifica sotto molteplici aspetti tale ipotesi delittuosa rispetto al fenomeno concorsuale delineato dagli artt. 110 e segg. c.p. La prospettiva di interpretazione in chiave di offensività della fattispecie è giustificata dall'anticipazione della soglia di punibilità della condotta rispetto alla verifica dell'evento naturalistico lesivo; con specifico riferimento all'elemento costitutivo considerato non è consentito attribuire al profilo programmatico della fattispecie associativa caratteristiche analoghe all'ipotesi concorsuale. Tale profilo si differenzia già nel suo contenuto, in quanto l'accordo, nell'ipotesi in oggetto, *"è destinato a costituire una struttura permanente ove i singoli associati divengono parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti"* (Cass. 9320 del 5.9.95, sez. VI), mentre nelle comuni fattispecie plurisoggettive l'incontro delle volontà degli agenti è indirizzata alla commissione di specifiche condotte di reato.

In questa prospettiva accordo criminoso e struttura della fattispecie incriminatrice sono profili collegati, in quanto la rilevanza attribuita al primo impone, per la punibilità della condotta, la realizzazione di una entità organizzativa percettibile. In definitiva, il programma di commissione di una pluralità indeterminata di delitti si concreta nella creazione di una struttura stabilmente preordinata al perseguimento di tale finalità e la punibilità dell'accordo è condizionata dalla realizzazione della pur rudimentale struttura organizzativa.

L'individuazione degli elementi costitutivi del reato è fortemente orientata dall'impostazione del fenomeno associativo qui adottata. L'accordo criminoso deve costituirsi in termini di stabilità e permanenza rispetto alla realizzazione della serie indeterminata di delitti, in modo tale da superare la necessità di una deliberazione specifica delle singole condotte.

Con riferimento alla fattispecie in materia di stupefacenti l'accordo non deve necessariamente essere preventivo rispetto alla realizzazione delle specifiche condotte di detenzione a fini di spaccio, ma può anche determinarsi nel corso di tale attività (se gli associati acquistino consapevolezza di contribuire collettivamente all'attuazione di un progetto comune di realizzazione delle attività di traffico di stupefacenti, definendo una struttura che consenta, sotto il profilo organizzativo, la prosecuzione dell'attività di spaccio).

Secondo la più volte richiamata prospettiva il programma criminoso concerne anche la predisposizione degli strumenti che configurino un'entità materiale super-individuale che assuma forza di autonoma propulsione nella commissione dei delitti.

La valutazione del profilo strutturale del sodalizio associativo non può trovare una definizione astratta, dovendosi verificare la idoneità della stessa con riferimento al requisito finalistico preteso dalla norma, richiedendosi, quindi, mezzi e organizzazione necessari e sufficienti al raggiungimento delle finalità associative. Nella concreta verifica delle organizzazioni qui giudicate si procederà a valutare la idoneità della struttura al

raggiungimento delle predette finalità; in questa parte può osservarsi, con le parole della Corte di legittimità, che *“l’associazione in argomento, perché finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti - e, quindi, ad un’attività, il cui esercizio non postula grandi mezzi organizzativi - riveste aspetti meno articolati e complessi, rispetto all’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., bastando a configurarla quel minimo di organizzazione che è necessario per rendere efficiente ed esteso il mercato della droga e, perciò, il rinvenimento di semplici strutture, sia pure rudimentali, predisposte per il perseguimento del fine comune”* (Cass. sez. I°, **ric. Marino Salvatore Thomas, del 27.1.96**).

La struttura organizzativa materiale e personale, in particolare nell’ipotesi in esame, può avere, quindi, connotati rudimentali, purché sia idonea al perseguimento delle finalità associative (Cass. **6.4.90, ric. Bastillo, Cass. 20.2.89, ric. Ottogalli**). In realtà nella presente vicenda processuale non sono stati proposti da alcuna difesa argomenti critici in ordine alla sussistenza delle realtà associative delineate dall’accusa, poiché tutti i sodalizi criminali erano caratterizzati da una struttura organizzativa solida ed elaborata, con divisione di ruoli tra i soci organizzatori (rapporti con i fornitori, con clienti, gestione della rete distributiva, gestione dei magazzini, tenuta della contabilità), attribuzione di compiti ai livelli medio-bassi dell’organizzazione e strutture materiali destinate allo smercio dello stupefacente (quali magazzini, autovetture per il trasporto, luoghi destinati al taglio dello stupefacente, locali pubblici ove tenevano riunioni, armi utilizzate per la realizzazione delle finalità associative). In definitiva sotto questo profilo è sufficiente rimandare alla parte della motivazione in cui si tratteranno le specifiche associazioni giudicate, senza ricostruire in termini ulteriormente specifici l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sul punto.

Al fine di rendere concreta una riflessione che non può prescindere dalla realtà criminale cui va riferita, si riferiscono sin d’ora alcuni tratti tipici delle strutture associative delineate nel processo, essendo emersi per tutte tali organizzazioni l’indicazione di alcuni magazzinieri destinati alla custodia dello stupefacente e di altri alla custodia delle armi, l’attribuzione ai diversi associati di ruoli specifici, l’utilizzo di autovetture per effettuare le consegne dello stupefacente o per il deposito “volante” dello stesso, l’utilizzo di locali pubblici destinati alle riunioni organizzative dei sodalizi, la disponibilità di micidiali arsenali finalizzata al controllo del territorio, la divisione dei proventi dell’attività illecita secondo modalità differenziate in relazione alle funzioni esercitate. Tutti questi elementi rappresentano indici inequivoci della sussistenza di un contesto materiale e personale idoneo a configurare una struttura finalizzata al perseguimento delle finalità dell’associazione.

Sotto il profilo della partecipazione personale, l’adesione al sodalizio criminale può concretarsi secondo varie modalità. Anche qui non è possibile operare definizioni astratte, se non riferirsi alla necessità di un consapevole contributo causale da parte di ciascun associato. La verifica della partecipazione al sodalizio criminale dovrà essere imprescindibilmente operata svincolandosi dal riferimento a parametri astratti e predefiniti di adesione e appartenenza, poiché nella fattispecie associativa in oggetto, la condotta tipica di partecipazione può concretarsi in qualsiasi comportamento che contribuisca al raggiungimento delle finalità dell’organizzazione; il riferimento al contesto associativo (qualificato dalla presenza di una struttura stabile che trascende la realizzazione delle specifiche condotte delittuose in materia di stupefacenti) impone che in concreto tale contributo non si risolva nella partecipazione occasionale all’attività fine del gruppo, ma

piuttosto si inserisca nella fase programmatica e attuativa dell'associazione (in ordine alla forma libera del reato di partecipazione **Cass. 16.6.90, ric. Marin**).

Quanto al profilo soggettivo, la partecipazione al sodalizio associativo si concreta nella consapevolezza dell'esistenza di una struttura organizzata dedita allo smercio di stupefacenti, e nella volontà dell'agente di fornire un contributo causale di carattere continuativo finalizzato al perseguimento degli scopi dell'associazione (**Cass. 4.7.90, ric. Contorno**).

[3]. Forme di partecipazione.

Sin qui si è trattato della forma ordinaria e meno qualificata di appartenenza all'associazione, mentre è utile fornire alcuni criteri generali di individuazione dei ruoli previsti dalla normativa speciale che caratterizzano le forme di partecipazione. Tutte le fattispecie associative definiscono ruoli ulteriori, di natura essenzialmente direttiva, in relazione ai quali è prevista una disciplina sanzionatoria più grave rispetto alla semplice partecipazione. Nel caso dell'associazione finalizzata al narcotraffico è rilevante la definizione dei ruoli di promotore, dirigente, organizzatore e finanziatore.

Con riferimento ad alcune di tali qualifiche non sono prospettabili questioni particolari di definizione, considerato che *promotore* è colui che assume funzioni di creazione della struttura associativa; *dirigente* è genericamente chi assume funzioni decisionali nella vita dell'associazione, ponendosi ai vertici della struttura gerarchica interna (e, quindi, in posizione di preminenza rispetto agli altri associati) e svolgendo all'esterno un ruolo di rappresentanza della volontà dell'ente; *finanziatore* è colui che personalmente rende disponibili ovvero si adopera per acquisire le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'associazione.

Qualche ulteriore precisazione merita la qualifica di *organizzatore*. Innanzitutto, tale funzione è distinta da quelle dirigenziali ricomprese nella omonima qualifica, perché le funzioni organizzative di una struttura composta da mezzi materiali e personali non necessariamente è attribuita a coloro che operano ai vertici dell'associazione. La funzione organizzativa si concreta nell'esercizio di attività di gestione e coordinamento delle strutture dell'associazione, finalizzata alla funzionalità delle stesse in prospettiva del perseguimento dello scopo sociale; secondo questa definizione, tali funzioni possono essere esercitate a vari livelli gerarchici della struttura associativa, soprattutto nel caso in cui la stessa sia caratterizzata da una compartimentazione delle attribuzioni.

Per scendere nel concreto delle associazioni criminali qui giudicate (e salva la specifica valutazione dei ruoli assunti dai singoli imputati nei contesti di appartenenza) può con certezza attribuirsi la qualifica di organizzatore a coloro che nell'ambito della struttura gestivano anche a livello inferiore un gruppo di associati. Si pensi alle funzioni di coordinamento assunto da alcuni partecipi dell'associazione *Batti* nell'ambito delle squadre che operavano nello spaccio al minuto dello stupefacente; costoro erano definiti capisquadra e avevano compiti di gestire l'attività di ciascun membro della propria batteria nei periodi temporali di presenza nelle aree di spaccio. Altro esempio è costituito dai componenti dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* che coordinavano il traffico dello stupefacente nelle diverse zone di competenza, fungendo da tramite tra i vertici dell'associazione e i livelli intermedi cui lo stupefacente veniva ceduto.

[4]. Partecipi in quanto acquirenti stabili.

Un'ipotesi di particolare interesse, in relazione alla quale alcuni imputati di questo processo sono stati ritenuti dall'accusa partecipi alle organizzazioni criminoso finalizzate al narcotraffico, riguarda il rapporto che si instaura tra venditori e acquirenti stabili dello stupefacente. La peculiarità della costruzione di tale condotta illecita impone una trattazione specifica sul punto.

Costituisce affermazione di diritto ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità (con riferimento alla normativa del 1975 si richiama **Cass. 21.12.89, ric. Anzalone**), la configurabilità di un rapporto associativo tra persone aventi interessi economici contrastanti e in particolare, nell'ambito della disciplina sugli stupefacenti, tra venditori e acquirenti della sostanza.

Partendo dalla considerazione che la speciale associazione disciplinata dal D.P.R. 309/90 si qualifica per il programma delittuoso cui è finalizzata, è stato affermato che la permanenza del vincolo associativo prescinde *“dalle vicende storiche di ogni singolo episodio delittuoso, (per cui) la sua sussistenza non può ritenersi esclusa da una differenziazione delle utilità che i singoli si propongono di ricavare, o da un contrasto degli interessi economici dei singoli partecipanti”* (**Cass. sez. I°, ric. Marino Salvatore Thomas, del 27.1.96**). Ammessa la possibilità giuridica di configurare un vincolo associativo di tale specie, non può prescindersi dalla verifica concreta della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa; si impone, cioè, che l'acquirente assuma una stabilità di rapporto negoziale con il venditore della sostanza, tale che si instauri *“un vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga alla rete degli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla al consumo”* (**Cass. 4800, sez. VI° dell'11.5.93 e Cass. 7758, sez. I° del 7.8.96**). Tale connotazione di continuità nell'approvvigionamento consente al venditore di far affidamento sulla capacità di esitare quantitativi predeterminati di stupefacente, e *“trascende il significato negoziale delle singole operazioni per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale”* (**Cass. sez. I°, ric. Marino Salvatore Thomas, del 27.1.96**).

In definitiva, se il trafficante di sostanze stupefacenti (o il gruppo associato dedito a tale attività) può contare su una pluralità di acquirenti che **continuativamente** e **stabilmente** assicurano lo smercio di quantitativi tendenzialmente predeterminati di droga, entrambe tali soggetti contribuiscono alla realizzazione di un fine comune proprio della fattispecie associativa, quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti e di trarre profitto (ciascuno nel proprio ambito) dal commercio della droga.

Nella parte della motivazione dedicata ai singoli imputati di appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico si affronteranno, in fatto, gli aspetti caratterizzanti la figura delineata; in termini generali si può rilevare che per l'acquirente elemento determinante della configurabilità della condotta partecipativa è costituito dalla continuatività e stabilità dell'acquisto da uno stesso fornitore. In forza di ciò sarà necessario verificare la permanenza per un periodo temporale adeguatamente lungo del rapporto di fornitura; quanto all'esclusività di tale rapporto, se tale criterio non è decisivo per accertare la sussistenza del vincolo associativo, non può prescindersi dalla necessità che il rapporto assicuri con periodicità al venditore l'esitazione di quantitativi di stupefacente predeterminati; dovrà perciò escludersi il carattere di stabilità nell'ipotesi in cui l'acquirente che abbia più possibilità di approvvigionamento, decida volta per volta a chi rivolgersi sulla base di

elementi occasionali quali il trattamento economico riservatogli, la maggiore facilità di contatto con il fornitore.

[5]. Le aggravanti.

A tutte le associazioni finalizzate al narcotraffico qui giudicate sono state contestate due aggravanti previste dalla legislazione del 1975 e del 1990, relative al numero delle persone e al carattere armato dell'associazione. Si tratta di circostanze di fatto il cui accertamento assume significativo rilievo per l'incidenza dell'aumento di pena previsto all'esito di tale verifica.

Le questioni di natura giuridica rilevanti con riferimento a dette aggravanti sono limitate, atteso che l'accertamento del numero dei partecipanti all'associazione e la disponibilità da parte del sodalizio di armi è questione di fatto che sarà affrontata nella valutazione delle singole associazioni. In termini generali può osservarsi che nell'ipotesi dell'associazione finalizzata al narcotraffico, è sufficiente ad integrare l'aggravante, la disponibilità delle armi da parte del sodalizio e la riconducibilità delle stesse non *al possesso del singolo associato (prevalenza del titolo soggettivo del possesso)*, ma la loro destinazione ad essere utilizzate per sorreggere la condotta criminale propria dell'associazione (in questo senso si veda **Cass. 5301, sez. VI° del 4.6.96 e Cass. 4750, sez. V° del 10.5.96**). Non è necessario in questa parte generale della motivazione affrontare le specifiche questioni di fatto (contenute anche in alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità) in ordine alla sussistenza oggettiva delle aggravanti, perché nella concreta valutazione delle associazioni qui giudicate non si sono posti problemi di fatto riconducibili al numero delle persone o alla disponibilità di armi.

L'unico aspetto di un certo significato riguarda il riconoscimento ai singoli associati delle aggravanti contestate e in particolare dell'aggravante dell'essere stata l'associazione armata. Partendo dal principio che non è necessaria la disponibilità da parte del singolo associato di armi perché sia configurabile anche a suo carico l'aggravante in questione (**Cass. 4357, sez. I°, del 6.8.96**), deve verificarsi la sua consapevolezza circa l'uso da parte dell'associazione delle armi.

Sotto questo profilo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'aggravante debba riconoscersi a ciascuno degli associati che sia consapevole della disponibilità di armi da parte del sodalizio di appartenenza o che abbia ignorato per colpa tale circostanza (**Cass. 9712, sez. VI° del 19.9.95, Cass. 5466, sez. I° del 12.5.95, Cass. 2164, sez. VI° del 2.3.95**).

[6]. Le specifiche fattispecie incriminatrici in materia di stupefacenti.

Sulle specifiche fattispecie criminose in materia di stupefacenti, sono sufficienti poche indicazioni di carattere generale.

Tutte le condotte contestate in questo processo configurano i delitti previsti dagli artt. 71 L. 685/75 e 73 D.P.R. 309/90, condotte variamente aggravate dalle circostanze previste nelle rispettive disposizioni.

Sarà sempre esclusa la concedibilità dell'attenuante prevista dal comma 5° dell'art. 73 D.P.R. 309/90, poiché nei limitati casi in cui le difese hanno invocato il riconoscimento della stessa, il fatto accertato non è stato considerato di lieve entità in considerazione del contesto criminale ove è stato commesso; si osserva in proposito che anche nei casi di cessione di quantitativi di stupefacente modesti, la situazione soggettivo-ambientale del cedente esclude

la valutazione della condotta nei termini di lieve pericolosità sociale. In questa parte della motivazione non ci si sofferma sulla valutazione delle circostanze di fatto, da affrontarsi quando si tratteranno le singole posizioni processuali.

Alcune questioni di carattere generale si porranno nell'accertamento delle aggravanti contestate, definite in tre categorie; la prima è contenuta nelle previsioni di cui agli artt. 74, comma 1° n.2 L. 685/75 e 73, comma 6° D.P.R. 309/90 (aver commesso il fatto in più di tre persone), la seconda all'art. 74, comma 1° n.2, seconda parte L. 685/75 (l'aver commesso il fatto facendo parte di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico) e la terza agli artt. 74, comma 2° L. 685/75 e 80, comma 2° D.P.R. 309/90 (detenzione di ingenti quantitativi di stupefacente).

L'aggravante del numero delle persone non pone questioni di diritto, in quanto il relativo accertamento va operato in fatto.

La legge del 1975 individuava al medesimo comma 1 n. 2 dell'art. 74 un'ipotesi aggravata di detenzione di stupefacenti nell'appartenenza dell'agente ad un'associazione finalizzata al narcotraffico; le due ipotesi contenute nello stesso numero della disposizione di legge configurano una pluralità di dati circostanziali, per cui si pone, innanzitutto, la questione se tali indicazioni, di per se autonome (nel senso che ciascuna è sufficiente per determinare l'effetto suo proprio), si pongano o meno in concorso tra loro e se debba conseguentemente farsi luogo all'applicazione dell'art. 63 c.p. Ritiene la Corte che anche a voler accedere all'interpretazione più sfavorevole all'imputato (secondo la quale va affrontata caso per caso la ratio della disposizione per decidere se il legislatore abbia inteso prevedere una o più circostanze aggravanti), la valutazione della norma induce a concludere che la compresenza di entrambi i dati circostanziali nella condotta accertata comporti la rilevanza di un'unica circostanza aggravante. Difatti la previsione in oggetto definisce la maggiore lesività di una condotta di illecita detenzione di stupefacenti da parte di soggetto inserito in un contesto associativo ovvero in un ambito collettivo analogo a questo, ma in entrambi i casi la ratio dell'aggravamento di pena è analoga.

L'ulteriore questione relativa a tale disposizione concerne l'applicabilità dell'aggravante all'ipotesi di imputato che non sia organicamente inserito in un contesto associativo, ma la cui partecipazione al sodalizio criminoso è accertata sulla base dello stabile e continuativo rapporto di approvvigionamento dalla stessa associazione. Ritiene la Corte che nei confronti dell'acquirente stabile di stupefacenti dall'associazione, nel caso costui sia riconosciuto partecipe secondo la ricostruzione giuridica esposta al punto [4] di questo paragrafo, non possa essere applicata l'aggravante in oggetto in quanto la ratio della disposizione attribuisce maggiore lesività alla condotta di chi si avvalga della forza derivante dall'appartenenza all'associazione per la gestione della propria attività di traffico. Nel caso dell'acquirente stabile non può prospettarsi l'aggravamento della condotta di detenzione illecita di stupefacente, in quanto costui non è organicamente inserito nel contesto associativo e non si avvale dello stesso nell'esercizio dell'attività delittuosa.

Per tali ragioni, dovrà escludersi l'aggravante in questione nei rari casi in cui è stata contestata a trafficanti di stupefacenti la cui partecipazione all'associazione è stata configurata sulla base di un rapporto di stabile approvvigionamento.

Il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità non pone problemi particolari in questo processo, atteso che la contestazione della stessa da parte della pubblica accusa è avvenuta nei casi in cui l'entità della sostanza detenuta giustifica indiscutibilmente

l'aggravante in oggetto. L'espressione utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità per dare concretezza al dettato normativo fa riferimento al concetto di *idoneità della sostanza a soddisfare le esigenze di un numero cospicuo di consumatori per un periodo prolungato* (**Cass. 1.2.90, ric. Uzoagu**), ovvero alla necessità che *il quantitativo sia tale da richiedere, per l'assorbimento e la diffusione, la mobilitazione di un intero "mercato" della merce illecita, sia pure ristretto in sede locale* (**Cass. 19.4.89, ric. Spagnolo**). Nelle imputazioni qui giudicate l'aggravante è stata contestata (e sarà riconosciuta) in presenza di un quantitativo di sostanza superiore a due chili, quindi, rientrante nella definizione richiamata. In proposito si osserva che il riferimento alla diffusione in un intero mercato va interpretato, in relazione alla città di Milano, non come relativo all'intera area territoriale metropolitana, delimitato in rapporto alle zone ove i vari gruppi criminali operavano.

Paragrafo 2 - I reati di omicidio e tentato omicidio. L'aggravante della premeditazione.

[1]. Valutazione del concorso psichico e aggravante della premeditazione.

Sugli omicidi contestati in questo dibattimento le questioni comuni da affrontare nella parte introduttiva della sentenza sono limitatissime. Ciò dipende dal fatto che dei molti imputati di omicidio e tentato omicidio qui giudicati solo otto hanno contestato la propria responsabilità (Franco Trovato per i molti fatti contestati, Antonino Cuzzola per gli omicidi di Luigi Batti e Cirnigliaro, Liso per il tentato omicidio Puddu, Colia per il tentato omicidio Flachi, Stefanini e Bucci per il tentato omicidio Zohdi, la Galimberti per l'omicidio Raduano e Rettura per l'omicidio Cirnigliaro). Tutti gli altri imputati hanno ammesso il proprio coinvolgimento nelle vicende omicidiarie ascritte, ricostruendo il ruolo assunto e consentendo di accertare la dinamica dell'episodio.

Le questioni ricorrenti in ordine ai fatti omicidiari sono rappresentate dalla valutazione del concorso psichico e alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione.

Il primo profilo potrà essere più adeguatamente affrontato nella trattazione della posizione di Franco Trovato e di Antonio Colia, atteso che per tutti gli altri imputati di omicidio tentato o consumato l'addebito è di partecipazione materiale al fatto, per il cui accertamento non rileva la valutazione del contributo morale.

Sul secondo profilo in questa parte generale possono soltanto esporsi alcune indicazioni di massima sulla sussistenza della aggravante in oggetto, rilevandosi che la questione andrà affrontata nella ricostruzione in fatto degli specifici fatti delittuosi contestati.

Si osserva che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, per configurarsi la premeditazione è necessario il concorso di due elementi, uno *cronologico* e l'altro *ideologico*. Quanto al primo, per configurarne la sussistenza si ritiene sufficiente un *lasso di tempo apprezzabile*, tale da consentire al soggetto agente di riflettere sul proposito criminoso e di mantenerlo e consolidarlo nel tempo. In tale prospettiva non esistono criteri rigidi e precisi, idonei a fissare un limite temporale alla definizione dell'*apprezzabile lasso di tempo*, atteso che è necessario verificare in concreto se il periodo decorso dalla decisione del proposito criminoso all'attuazione dello stesso abbiano consentito all'agente di riflettere ed eventualmente recedere dall'intenzione omicida.

Quanto al requisito ideologico, la sua sussistenza deve essere accertata tramite la valutazione delle circostanze oggettive da cui desumere la persistenza nell'agente, nell'intervallo temporale sopra definito, del proposito di uccidere la vittima. Sotto tale profilo, l'accertamento di un requisito psicologico può essere compiuto esclusivamente sulla base dei fatti estrinseci di valore sintomatico in concreto rinvenibili nella condotta dell'agente.

Come si vedrà nella disamina di tutti gli episodi per cui l'aggravante è contestata, la decisione di uccidere le proprie vittime fu assunta dai mandanti in epoca remota rispetto all'attuazione del proposito criminale e gli esecutori materiali, quando non erano partecipi della deliberazione, ne erano venuti a conoscenza molto tempo prima. Durante il periodo trascorso tra la deliberazione e l'esecuzione della condotta omicidiaria, mandanti ed esecutori materiali programmarono più volte l'agguato contro le vittime individuate, predisposero i mezzi necessari alla realizzazione del proposito alcuni giorni prima del fatto, sequestrarono le proprie vittime sottoponendole ad interrogatori e torture. Senza riferirsi a quei casi (l'omicidio

Raduano e Salvatore Batti) in cui l'omicidio fu successivo di molti mesi ad un precedente attentato che non ebbe esiti mortali, anche per gli altri fatti delittuosi entrambi i profili non possono essere posti in discussione.

Ciò detto in termini generali, nella disamina degli specifici episodi delittuosi (e con riferimento a ciascun imputato) si procederà alla verifica della sussistenza dell'aggravante in questione.

Capitolo IV - L'associazione Flachi di cui al capo 1 dell'imputazione.

Paragrafo 1 - La descrizione della fattispecie associativa contestata al capo 1 dell'imputazione.

[1]. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti delineata al capo 1 dell'imputazione è stata definita in questo processo con riferimento alla persona di Giuseppe Flachi, detto Pepè; tale denominazione si giustifica per il ruolo da costui assunto nell'omonimo sodalizio, di assoluta preminenza rispetto a coloro che, pur collocati a livello dirigenziale (ci si riferisce ai soci alla pari del Flachi, quali Di Donato, Scimone, Raduano, Mungliello, Lombardi e Ciccardi), operarono in posizione di sicura subordinazione rispetto allo stesso Flachi. L'affermazione è confermata dall'evoluzione della struttura associativa di cui si tratta; ed invero, pur dovendosi distinguere gli ambiti associativi operanti nell'area nord-ovest di Milano nella prima e nella seconda metà degli anni '80, non può ignorarsi che Pepè Flachi fu l'unico, tra i soci della organizzazione di cui al capo 1, che assunse una collocazione di vertice nel sodalizio costituitosi a seguito della fusione tra i gruppi facenti capo allo stesso Flachi e a Franco Coco-Trovato.

Non si vuole qui anticipare la descrizione di quest'ultima struttura associativa, né l'evoluzione dei rapporti che determinarono la costituzione di un'organizzazione più potente e ramificata in buona parte del territorio lombardo, ma sin da ora può affermarsi che l'attribuzione a Pepè Flachi di un ruolo di preminenza gerarchica all'interno del gruppo è indiscutibilmente legittima (in questo senso si richiamano le indicazioni fornite da **Salvatore Annacondia**, u. 10.7.95, pag. 45 **Vincenzo Antonino**, u. 20.9.95, pag. 18, **Michele Di Donato**, u. 17.10.95, parte I° pag. 31, **Emilio Bandiera**, dichiarazioni del 19.12.92, pag. 6).

La collocazione temporale delle attività del gruppo è definita nel capo d'imputazione in un periodo di molti anni (dal 1979 alla metà del 1987), nel corso del quale l'associazione gestì il traffico di sostanze stupefacenti nella zona nord-ovest di Milano (Bruzzano-Comasina). In questo capitolo saranno affrontate le origini del gruppo e in particolare i rapporti intercorsi tra alcuni suoi soci e i vecchi membri dalla banda Vallanzasca, i contrasti tra Pepè Flachi da una parte e Colia, Vallanzasca e Stefanini dall'altra (che determinarono gli episodi contestati ai capi 16 e 18 dell'imputazione), l'intervento di Di Donato nell'organizzazione (conseguente agli arresti avvenuti in piazza Dergano il 6 novembre 1981), il coinvolgimento del gruppo nell'ambito delle attività truffaldine, i contrasti interni al gruppo (conseguenti all'inserimento, voluto da Scimone, Raduano e Strambi, di Stefanini nelle attività illecite), la decisione assunta da Flachi di sciogliere la società e, infine, la prosecuzione dell'attività di traffico di stupefacenti, ancorché per pochissimi mesi, da parte di Scimone, Stefanini e Strambi.

Nel capitolo successivo verranno valutate le singole posizioni di coloro che sono imputati di appartenenza all'associazione e le specifiche condotte delittuose loro ascritte.

Paragrafo 2 - Le origini del gruppo. I contrasti tra Colia e Flachi.

[1]. La collocazione criminale di Pepè Flachi nella seconda metà degli anni '70 può, con sufficiente approssimazione, essere ricondotta al nucleo di rapinatori appartenenti alla vecchia banda Vallanzasca e composta da alcuni personaggi "storici" di quel sodalizio.

Per fornire immediatamente un riscontro probatorio di tale affermazione, si richiamano le indicazioni riferite sul punto da **Vincenzo Antonino (u. 20.9.95, pagg. 13-39)**. Questi, fino al 1977, abitò nel quartiere Comasina, intrattenendo rapporti con gli ambienti criminali ivi operanti; nel giugno di quell'anno fu arrestato e rimase detenuto fino al luglio 1981 (si veda la scheda relativa al collaboratore, contenuta capitolo 2 § 3). E' interessante la descrizione che Antonino ha fornito della situazione esistente nel quartiere Comasina, come da lui conosciuta, prima e dopo la sua detenzione. Il collaboratore ha riferito che conosceva Pepè Flachi da molti anni e che intorno alla metà degli anni '70 questi operava in una batteria di rapinatori comprendente Antonio Colia, Tino Stefanini, Franco Mario e Alberto Paciello. Fino a quel periodo il gruppo non era coinvolto nel traffico di stupefacenti, tanto che nel quartiere Comasina tale settore era gestito da Roberto Clemente. Antonino ha riferito un episodio significativo, verificatosi proprio prima del suo arresto, che rappresenta la fase di passaggio di quel sodalizio dalla tradizionale attività di rapine al traffico degli stupefacenti.

All'inizio del 1977 Flachi era detenuto perché accusato di aver partecipato ad una rapina presso l'ospedale Niguarda di Milano (in relazione alla quale fu condannato nel processo di primo grado e assolto in appello), mentre Colia era in libertà perché evaso nel mese di aprile; anche Antonino era evaso qualche mese prima e durante la latitanza manteneva i contatti con Tino Stefanini. Tramite quest'ultimo il collaboratore incontrò Colia, il quale gli chiese di partecipare ad un attentato contro Roberto Clemente. Colia all'epoca era in ottimi rapporti con Flachi, entrambi erano accusati della rapina di Niguarda, operavano nella stessa batteria di rapinatori, avevano comuni progetti di impadronirsi della gestione degli stupefacenti nella zona della Comasina (attività di cui fino ad allora non si erano interessati e che appunto era gestita da Clemente).

In quei primi sei mesi del 1977 si verificarono, secondo quanto ha riferito Antonino, numerosi episodi significativi per comprendere l'evoluzione del gruppo:

- Colia e Flachi erano soci nell'attività di rapinatori e coimputati nel processo relativo alla rapina di Niguarda;
- mentre Flachi era detenuto, Colia evase dal carcere e, durante alcuni incontri con Antonino, gli manifestò l'intenzione di prendere in mano il traffico di stupefacenti per conto di tutto il gruppo;
- questa prospettiva richiedeva l'eliminazione di Roberto Clemente, e in un incontro al quale erano presenti anche Tino Stefanini e Walter Strambi (all'epoca cognato di Flachi), Colia chiese ad Antonino di partecipare all'attentato contro Clemente;
- il collaboratore riuscì a defilarsi da quell'azione, che fu realizzata senza esiti mortali;
- nell'ottobre 1977 Flachi fu scagionato dai suoi complici per la rapina di Niguarda e fu scarcerato, mentre Antonino, nel giugno di quell'anno, fu arrestato e rimase detenuto per oltre 4 anni.

Nel 1981, quando Antonino fu scarcerato, i rapporti tra Flachi e il vecchio gruppo si erano deteriorati, perché il progetto di "conquistare" la piazza della Comasina era stato

realizzato con il contributo significativo di Colia, ma Flachi, scagionato dai suoi complici nel processo sulla rapina di Niguarda, una volta libero non si era comportato con loro in modo corretto, imponendosi come un “*vero e proprio boss*” e negando qualsiasi riconoscimento ai propri soci (**pag. 38-39**).

Questo quadro è stato confermato da Michele Di Donato, che, come si vedrà, è la fonte più importante sulle attività del gruppo dal 1981 in avanti, ma che sin dai primi anni ‘70 abitava nel quartiere Comasina ed era a conoscenza dei rapporti esistenti negli ambiti criminali che vi operavano. **Di Donato (u. 17.10.95, parte I°, pagg. 39-45)** ha riferito che i contrasti tra Flachi e Colia risalivano alla vicenda della rapina di Niguarda, dell’ottobre 1974, alla quale parteciparono Mario “Balena” (cioè Franco), Colia, Flachi e Alberto Paciello; tutti costoro furono arrestati, ma i coimputati scagionarono Flachi perché fosse scarcerato. Così avvenne, ma una volta libero quest’ultimo non si comportò correttamente con i suoi ex-soci, rifiutandosi di sostenerli economicamente durante la detenzione.

Le informazioni fornite da Antonino e Di Donato sulla struttura del gruppo precedente all’inizio degli anni ‘80 e sul passaggio dalle rapine agli stupefacenti sono estremamente attendibili, perché i collaboratori erano in stretti rapporti con i protagonisti delle vicende descritte, acquisirono le notizie riferite o direttamente per aver preso parte agli episodi (si pensi al progetto di attentato a Roberto Clemente) o per averle apprese dai diretti responsabili.

Anche **Emilio Bandiera (dichiarazioni del 19.12.92, pag. 6)** ha confermato che l’attività del traffico di stupefacenti nella zona della Comasina, di Bruzzano e di via Novate fu iniziata da Pepè Flachi dopo la scarcerazione conseguente all’assoluzione per la rapina di Niguarda (del 1977), e ha ribadito i motivi del contrasto tra Pepè e i vecchi membri della banda dedita alle rapine. Bandiera ha spiegato quella vicenda in termini analoghi agli altri collaboratori, precisando che vi erano tensioni tra il gruppo Flachi e la frazione facente capo a Colia. Flachi era stato detenuto con Colia e altri membri storici della banda (Paciello e Franco Mario) per la rapina di Niguarda, ma era stato assolto in secondo grado, mentre gli altri erano stati condannati. Una volta scarcerato Pepè non aveva mandato più i soldi ai detenuti e si era impadronito del mercato degli stupefacenti in Comasina (**dichiarazioni del 19.5.93, pag. 50**).

Le ulteriori conferme rispetto alla dinamica dei rapporti descritta dai collaboratori si rinvencono nella ricostruzione di un episodio specifico che ha rappresentato la più acuta manifestazione del conflitto che coinvolse Flachi da una parte e Colia dall’altra.

Prima di affrontare la vicenda contestata al capo 16 dell’imputazione, può affermarsi che è sufficientemente accertato l’ambito criminale su cui si origina la compagine di cui Pepè Flachi assunse, all’inizio degli anni ‘80, il predominio incontrastato.

Paragrafo 3 - I contrasti tra Pepè Flachi e Antonio Colia e il tentato omicidio di Flachi (capo 16 dell'imputazione).

[1]. Le prime indicazioni acquisite dalla p.g. all'epoca del fatto.

L'unico episodio in cui si concretizzò il contrasto tra Colia e Flachi è l'attentato subito da quest'ultimo il 2 marzo 1981.

L'ambito entro cui si colloca la vicenda è sufficientemente definito: Colia e Flachi erano vecchi soci nella banda di rapinatori operante in Comasina (la vecchia banda Vallanzasca); Flachi fu scarcerato grazie alle dichiarazioni dei suoi complici che lo scagionarono dalla rapina di Niguarda; Colia aveva iniziato ad assumere il controllo degli stupefacenti nella zona della Comasina, attività che Flachi si trovò a gestire una volta scarcerato; Flachi non sostenne economicamente i suoi soci detenuti.

I capi 16 e 17 dell'imputazione sono contestati al solo Antonio Colia, all'epoca detenuto, ma accusato da molti collaboratori di essere il mandante del tentato omicidio.

Sotto il profilo logico non è opportuno rievocare l'acquisizione delle prove secondo l'ordine cronologico seguito in dibattimento, atteso che la fonte di accusa fondamentale a carico di Colia è rappresentata dalle dichiarazioni di Giovanni Ferorelli, autore materiale dell'attentato, la cui collaborazione è iniziata successivamente a quella di altri collaboratori che avevano riferito, seppur in termini di maggiore genericità, della riconducibilità a Colia del delitto.

Sull'attentato subito da Flachi nel marzo 1981, già all'epoca erano state acquisite dalla p.g. notizie importanti in ordine al verificarsi dell'episodio. I testi **Stefano Sgambati ed Elio Miani**, all'udienza del **12 maggio 1995**, hanno riferito tali indicazioni; Sgambati ha dichiarato che la sera stessa dell'episodio il Commissariato Cenasio, di cui faceva parte, aveva ricevuto la notizia della sparatoria e la mattina successiva lui stesso e altri agenti si erano recati nella via ove abitava il Flachi, rinvenendo 11 cartucce cal. 9, 1 bossolo cal. 4.45 e 5 bossoli cal. 9; qualche giorno dopo, due agenti del Commissariato avevano notato l'autovettura del Flachi su un carro rimorchio e, controllatala, avevano notato dei fori di proiettile sulla carrozzeria e un bossolo cal. 9 rinvenuto nel sedile. Il teste Miani, titolare dell'autocarrozzeria che stava provvedendo al trasposto dell'autovettura, ha riferito che il Flachi, suo cliente, gli aveva chiesto di recuperare il veicolo incidentato.

Naturalmente quell'episodio non era stato ricostruito neanche in via approssimativa, atteso che Flachi si era reso irreperibile e quelle notizie erano rimaste le uniche indicazioni note alle forze di polizia.

[2]. Prime indicazioni provenienti dai collaboratori. Antonino.

All'epoca della sua collaborazione (realizzatasi tra il 1986 e il 1987), Vincenzo Antonino aveva fornito alcune indicazioni ulteriori sull'episodio, contenute nell'esame reso dinanzi a questa Corte. All'udienza del **20 settembre 1995** **Antonino** ha riferito per primo la dinamica dell'agguato nei confronti del Flachi, indicando coloro che sapeva essere gli autori materiali e i mandanti dell'azione (**pagg. 21 e segg.**); il collaboratore ha dichiarato di aver ricevuto da un suo amico, Roberto Marchese, le notizie sull'episodio:

- i mandanti dell'aggressione erano Antonio Colia e Renato Vallanzasca, i quali all'epoca si trovavano in carcere (**pag. 22**) ;

- il movente dell'attentato era da ricercarsi nell'atteggiamento tenuto dal Flachi nei confronti dei suoi ex soci, poiché, mentre fino ad un certo momento, il Flachi li aveva sostenuti economicamente durante la detenzione in carcere, ad un certo punto aveva deciso di interrompere gli aiuti, riferendo in giro che non gli importava più né del Colia né del Vallanzasca (**pag. 21**);

- gli autori materiali dell'agguato erano stati un cugino di Colia, tale D'Alessandro, Roberto Urraci e una persona da lui conosciuta come Tonino il pugliese (**pag. 23-24**);

- l'agguato avvenne nella via ove abitava Flachi, una traversa di via Grazioli di Milano; si trattava di una strada senza uscita, per cui le autovetture dovevano reimmettersi nella via Grazioli per allontanarsene; Flachi si trovava in macchina insieme alla sua compagna Licia e ad un bambino (su questa circostanza l'Antonino si è espresso in forma dubitativa);

- Flachi riuscì a sfuggire all'attentato e successivamente si vendicò di uno degli aggressori (quello conosciuto come Tonino il Pugliese), commettendo un agguato armato nei suoi confronti.

Antonino ha precisato che la gran parte delle circostanze apprese, gli erano state riferite da Roberto Marchese (**pag. 25**) e, su alcuni particolari, dalla moglie di Colia, Giuseppina Usuelli (che gli riferì che Tonino il pugliese era rimasto zoppo a seguito della ritorsione da parte del Flachi) e dalla moglie di Vallanzasca (che gli riferì che anche quest'ultimo era arrabbiato nei confronti del Flachi per l'interruzione degli aiuti economici).

Successivamente la stessa Usuelli, per conto di Colia, propose ad Antonino di eliminare Flachi, al fine di conquistare il mercato della Comasina, ma la proposta non fu accolta dal collaboratore.

Queste notizie, rese da Antonino sin dalla metà degli anni '80, sono utilizzabili in questo processo come importante elemento di riscontro rispetto alla chiamata in correità principale a carico di Colia, rappresentata dalle dichiarazioni rese dall'autore materiale del fatto. Come si vedrà la gran parte delle indicazioni fornite da Antonino sono pienamente coincidenti con la narrazione di Ferorelli, e configurano quella convergenza del molteplice idonea a formare una prova piena della penale responsabilità dell'imputato di questo delitto.

[3]. Le dichiarazioni di Ferorelli.

Ma veniamo alla ricostruzione dell'episodio fornita, con specifica indicazione di circostanze, da **Giovanni Ferorelli**.

All'udienza del **6 ottobre 1995** il collaboratore ha indicato le persone che lo incaricarono di uccidere Pepè Flachi e ha riferito la dinamica dell'attentato.

Il primo contatto da parte dei mandanti lo ebbe con la moglie di Renato Vallanzasca, Giuliana Brusa, incontrata, per il tramite di Pasquale Di Buduo, in via Novara; la Brusa gli consegnò un biglietto scritto da Vallanzasca nel quale gli si chiedeva di uccidere il Flachi, in quanto questi aveva abbandonato gli appartenenti al suo gruppo all'epoca detenuti, Colia e Vallanzasca, interrompendo la forma di assistenza economica in carcere e rifiutandosi di organizzare progetti di evasione (**pag.26**). Dopo questa prima richiesta, alla quale egli stesso non volle aderire, altre persone insistettero perché realizzasse il progetto di agguato; in particolare, dopo 10-15 giorni da quel primo incontro, fu contattato dalla moglie di Colia, Giuseppina Usuelli, da Fernando Carluccio e da Pietro Careccia e costoro gli fecero presente che, in virtù del rapporto di amicizia che lo legava al gruppo malavitoso del Vallanzasca, avrebbe dovuto attuare l'attentato o sarebbe stato considerato un infame (**pagg. 28-29**). Il Ferorelli ha precisato che queste persone si erano rivolte a lui probabilmente per il suo

rapporto con Pierluigi Concutelli, appartenente al gruppo Ordine Nuovo di cui egli stesso faceva parte, il quale era detenuto con Vallanzasca; tutti costoro conoscevano l'esperienza acquisita dallo stesso Ferorelli nell'uso delle armi e la sua preparazione para-militare, per cui lo avevano individuato come persona adatta a compiere un agguato al Flachi (**pag.29**).

Ferorelli aveva tentato di non essere coinvolto in quella vicenda, che non era connessa alla sua attività politica, ma le richieste, persino intimidatorie, degli appartenenti al gruppo rimasto fedele a Colia e a Vallanzasca, lo indussero a fornire la propria disponibilità.

A quel punto la Usuelli e il Careccia fissarono un appuntamento con Pepè Flachi presso una discoteca di Bollate, denominata "Carta vetrata", per consentire a Ferorelli di conoscere la vittima dell'agguato (anche se la ragione "ufficiale" dell'incontro era di discutere sull'assistenza economica che Flachi avrebbe dovuto riprendere in favore degli appartenenti al suo gruppo - gli fu detto che lo stesso Flachi aveva intrapreso un'attività di traffico di stupefacenti nella zona in precedenza controllata dal gruppo *Vallanzasca-Colia-Flachi*). A quell'incontro erano presenti, oltre a Flachi, Giovanni Scimone (già conosciuto dal Ferorelli nel 1977-78), una persona di colore chiamato l'egiziano (Ferorelli ha precisato di non averne conosciuto il nome) e Michele Raduano. L'incontro avvenne circa un mese e mezzo prima dell'agguato, quindi, nel mese di gennaio del 1981. Oltre alle persone da lui conosciute erano presenti altri uomini del Flachi, tutti armati; il Ferorelli verificò che tutto quel gruppo era armato, come gli aveva preannunciato la Usuelli (la quale gli aveva riferito che Flachi si aspettava un attentato, per cui andava in giro con una scorta) (**pagg.32 e segg.**).

Ferorelli si presentò in compagnia di Pasquale Di Buduo, Giovanni Malfarà, la Usuelli e, forse, il Careccia, senza armi per non destare sospetto.

L'oggetto della discussione fu la richiesta di Vallanzasca di aiuto economico, rispetto alla quale Flachi fu evasivo, pur perorando le sue ragioni; l'atteggiamento del gruppo di Flachi fu solo velatamente minaccioso, e questi rifiutò in definitiva di aderire alla pretesa di Vallanzasca e Colia.

Dopo l'incontro Ferorelli effettuò alcuni sopralluoghi nei posti che Flachi solitamente frequentava, in particolare presso l'abitazione di via Grazioli; lo stesso collaboratore ha dichiarato che i sopralluoghi furono due o tre, compiuti in compagnia della Usuelli, del Careccia e del Malfarà; a quest'ultimo ordinò due autovetture Golf rubate che dovevano servire per la fuga, indicandogli le persone a cui avrebbe potuto rivolgersi per reperirle; le armi furono recuperate dallo stesso Ferorelli e consistevano in una Colt 45 ACP, una calibro 38, una Browning High-power calibro 9 parabellum bifilare e una 7.65 (l'uso di armi a canna corta era giustificato dal tipo di agguato "a sorpresa" che doveva essere compiuto)(**pagg. 37 e segg.**).

L'agguato doveva essere compiuto nei pressi dell'abitazione del Flachi, che si trovava in una via chiusa, lunga circa 150 metri; le persone che dovevano parteciparvi insieme al Ferorelli erano state messe a disposizione dal Careccia e dalla Usuelli, anche perché Ferorelli non intendeva coinvolgere nella vicenda il suo gruppo di fuoco "politico"; parteciparono all'agguato tale Urraci, detto Wombi, tale D'Alessandro e tale Pippo il catanese; erano persone da lui non conosciute che intendeva utilizzare solo a copertura, confidando nelle sue capacità per realizzare l'agguato; alla guida dell'autovettura fu da lui scelto il Malfarà(**pagg. 41 e segg.**).

Intorno alle 22,30-23 di sera si appostarono all'imbocco della via Grazioli (individuata con il nome dall'accusa e non dal Ferorelli) e attesero il rientro del Flachi (durante i

sopralluoghi avevano accertato che solitamente a quell'ora costui rientrava), con l'intenzione di eseguire l'agguato o quella sera o la sera successiva(**pagg. 42 e segg.**).

Il Ferorelli ha, quindi, riferito la dinamica dell'agguato:

- i 5 partecipanti si erano appostati nella via Grazioli all'angolo della via Pellegrino Rossi, lui e Malfarà a bordo di una delle Golf, gli altri tre a bordo dell'altra Golf;
- questi ultimi avevano il compito di impedire al Flachi di uscire dalla via Grazioli se si fosse accorto dell'agguato e di coprire le spalle allo stesso Ferorelli;
- sapevano che Flachi aveva una Saab turbo 900 colore amaranto;
- poco tempo dopo l'inizio dell'appostamento arrivò l'autovettura del Flachi e ciò li colse di sorpresa perché ritenevano che costui arrivasse verso la mezzanotte;
- l'auto imboccò la via Grazioli e si fermò davanti al portone dell'abitazione;
- Ferorelli uscì dalla propria autovettura e si diresse verso la Saab del Flachi, stava per sparare quando vide una donna uscire dallo sportello lato passeggero;
- per evitare di colpire la donna non sparò subito e il Flachi si rese conto della situazione di pericolo, anche perché la donna aveva iniziato a gridare;
- a quel punto Flachi inserì la retromarcia e tentò di uscire dalla via Grazioli;
- non appena la donna si allontanò verso il portone di casa, Ferorelli sparò, da una distanza di circa 15-20 metri, 2 colpi con la High-power cal. 9 all'indirizzo della Saab, che procedeva in retromarcia, infrangendo il lunotto anteriore e probabilmente colpendo il Flachi;
- a quel punto sentì dei colpi provenire alle sue spalle e intuì che i suoi complici avevano iniziato a sparare;
- il Flachi continuò a procedere in retromarcia, colpendo nella fuga alcune autovetture in sosta, e il Ferorelli esplose altri due colpi di pistola;
- il Flachi riuscì a uscire dalla via Grazioli e si immise nella via Pellegrino, anche perché Ferorelli era stato costretto a rifugiarsi sul marciapiede per evitare di essere investito;
- a quel punto Ferorelli si parò davanti all'autovettura del Flachi e esplose altri colpi di pistola con la cal. 38 che teneva di riserva, ma l'autovettura lo investì passando con le ruote sopra le sue gambe;
- dopo qualche decina di metri la Saab si fermò, tanto che pensarono che Flachi fosse stato colpito a morte;
- Ferorelli non era in grado di camminare, fu soccorso dai complici e, nel timore di essere trovati dalla polizia e convinti che Flachi fosse morto, si allontanarono;
- Ferorelli perse nell'agguato un caricatore per la cal. 9 e una sciarpa;
- anche D'Alessandro e Urraci spararono verso il Flachi, ma il collaboratore non ha saputo indicare il numero dei colpi (**pagg. 45 e segg.**);
- tutti fuggirono in via Ludovico il Moro, ove Ferorelli aveva reperito un appartamento da un amico non coinvolto in ambienti malavitosi;
- qui trovarono Carluccio e Careccia, a cui diedero le due autovetture per farle sparire, e la Usuelli;
- quest'ultima telefonò a casa di una sorella del Flachi per rivendicare l'attentato a nome del gruppo Colia, indicando il Ferorelli quale autore materiale (evidentemente al fine di coinvolgerlo nella guerra);
- tutti loro erano convinti che Flachi fosse morto, per cui decisero di andare fuori da Milano per qualche giorno (**pag. 54**);

- in particolare si recarono a Bormio, anche perché Ferorelli era ferito alle gambe e aveva bisogno di tempo per ristabilirsi;

- durante il soggiorno a Bormio, ove erano presenti la Usuelli, Careccia e Malfarà, seppero che Flachi non era morto (era stata la Usuelli a mantenere i contatti con persone milanesi appartenenti al loro gruppo).

Successivamente Ferorelli tornò a lavorare a Brescia (**pag. 56**).

Con riferimento all'episodio in questione il Ferorelli ha precisato che le persone che parteciparono all'agguato erano state riconosciute fotograficamente dinanzi alla p.g. rispettivamente per Urraci Roberto, nato a Carbonia il 28 settembre 1955 e per D'Alessandro Francesco, nato a Canosa di Puglia l'8 marzo 1949;

Ferorelli ha, infine, riferito che Flachi attuò una reazione violenta nei confronti dei partecipi all'agguato, concretatasi nel ferimento alle gambe di Malfarà, avvenuto due mesi dopo il fatto (**vedere pagg. 59 e segg.**)

Non si ritiene di dover esprimere commenti sulla ricostruzione dell'episodio, che è assolutamente precisa nell'indicazione delle circostanze dell'agguato, dei compiti attribuiti a ciascun partecipe, delle responsabilità dei mandanti.

Si è già espresso un giudizio di piena attendibilità intrinseca del Ferorelli, a cui in questa parte della motivazione deve rimandarsi (si veda capitolo 2 § 3, capo 5).

Con specifico riferimento ai rapporti del collaboratore con Colia si soggiunge che non è stata neanche prospettata una qualsiasi ragione di contrasto che possa legittimare una valutazione negativa dell'attendibilità delle accuse mosse da Ferorelli all'imputato; quest'ultimo ha sostenuto (**dichiarazioni rese all'udienza dell'8.10.96 e del 19.11.96**) che Ferorelli lo scagionerebbe dall'accusa di essere mandante dell'agguato a Flachi, ma non ha dedotto motivi di inimicizia che giustificerebbero dichiarazioni calunnatorie del collaboratore nei suoi confronti.

La tesi dell'imputato, secondo la quale le dichiarazioni di Ferorelli lo scagionerebbero, in quanto l'incarico sarebbe stato conferito al collaboratore dal solo Vallanzasca, è in contrasto con una logica ricostruzione della vicenda. Il collaboratore ebbe rapporti con le due mogli di Vallanzasca e Colia, Giuliana Brusa e Giuseppina Usuelli, e furono le donne a ricondurre l'incarico omicidiario ai propri mariti detenuti. La prima richiesta della Brusa fu accompagnata dalla consegna di un messaggio proveniente da Vallanzasca, mentre la Usuelli (che intervenne dopo circa 15 giorni) ribadì la richiesta, ricollegandola ai rapporti che il gruppo di Ferorelli aveva con la banda di Colia e Vallanzasca.

Le dichiarazioni del collaboratore sono esplicite nel ricondurre l'incarico anche a Colia:

“P.M. - Senta, quando la Usuelli le fa questi discorsi, parla esplicitamente a nome anche del marito?”

I.R.C. - No, soprattutto, è un favore che bisogna fare a Antonio Colia perché... testualmente Flachi è un infame e lo ha abbandonato in carcere.

P.M. - Se gliel'avesse fatto la Usuelli a nome proprio, Lei avrebbe aderito a questo invito?

I.R.C. - No, assolutamente.

P.M. - Allora, alle...

I.R.C. - Cioè io praticamente... scusi dottore, io fui costretto.... cioè, non fui costretto perché la scelta fu mia, fu... alla mia... la mia adesione a quel progetto fu determinata da... da

un... ecco, diciamo da un rapporto di amicizia che era nato e per non essere considerato... appunto infame, dico per quanto non c'era alcuna attinenza né umana né ideologica fra me e quel gruppo.” (pagg. 28-29).

Ferorelli alla specifica domanda del pm (pur rispondendo con un “no” discorsivo) ha chiarito che la Usuelli gli aveva parlato per conto di Colia, a cui doveva essere fatto un favore.

Vi sono alcuni ulteriori elementi inequivocamente indicativi della riconducibilità a Colia dell’incarico. Durante l’incontro con Pepè Flachi, Careccia, Usuelli e lo stesso Ferorelli intervennero per conto di Vallanzasca e Colia; all’agguato partecipò tale D’Alessandro, cugino di Colia; il giorno stesso dell’agguato (quando Ferorelli incontrò la Usuelli e gli riferì di aver ucciso Flachi) la donna telefonò per rivendicare l’omicidio a nome di Colia (sul punto si richiamano testualmente le indicazioni fornite da Ferorelli:

“I.R.C. - E poi la Iucci in quella circostanza utilizzò il telefono in uso in quell'appartamento, e chiamò credo la sorella di Flachi. E appunto spiegando che il Flachi era morto e che questo doveva servire di lezione a tutti gli altri gravitanti intorno a quel... e non so per quale motivo, Lei disse: "A sparare è stato Ferorelli", cioè non capisco con quale intenzione...

P.M. - Ah, proprio preci...

I.R.C. - ...sì.

P.M. - Ma in sua presenza?

I.R.C. - Infatti, sì. Dissi: "Ma scusa perché... stai... - disse - No, sai a me mi han detto di fare così", questo allo scopo di coinvolgermi in pieno in questa... in questa... in questa disputa.

P.M. - Sa chi tra le sorelle di Flachi...

I.R.C. - No.

P.M. - Non la conosceva Lei la sorella di Flachi?

I.R.C. - No, mai.

P.M. - Lei ha la certezza che all'altro capo del telefono vi fosse la sorella di Flachi?

I.R.C. - Certo, perché usò quel tele... io ero là sul divano, ferito.

P.M. - Quindi in sostanza volle affermare con quella telefonata la propria responsabilità. Quella del gru... l'affermazione del gruppo Colia, in sostanza.

I.R.C. - E del gruppo... del gruppo Colia.”).

Le riferite circostanze forniscono un quadro certo di attribuzione della responsabilità di mandante ad Antonio Colia, per cui deve operarsi la verifica dei riscontri esterni sulla base di una chiamata in correità precisa, circostanziata e intrinsecamente attendibile.

[4]. I riscontri.

Alcuni elementi di riscontro sono già stati indicati nella parte iniziale di questo paragrafo. I testi Sgambati e Miani hanno confermato la materiale verifica del fatto e i reperti rinvenuti presso il luogo dell’agguato sono compatibili con le indicazioni fornite da Ferorelli in merito alle armi utilizzate per sparare.

Le dichiarazioni di Antonino sono del tutto coincidenti con le indicazioni fornite da Ferorelli in merito ai mandanti (Colia e Vallanzasca) ai motivi dell’agguato (quelli più volte

richiamati) ad alcuni esecutori materiali (D'Alessandro e Urraci e tale Tonino il pugliese), alla reazione di Flachi (il quale avrebbe compiuto un attentato alla persona identificata come Tonino il pugliese, rendendolo zoppo - su quest'ultimo aspetto Ferorelli aveva indicato la vittima della reazione di Flachi in Malfarà).

Anche **Salvatore Annacondia**, all'udienza del **10 luglio 1995 (pagg. 80-82)**, ha fornito una generica conferma dell'episodio, appreso durante una vacanza che alcuni appartenenti del gruppo Flachi trascorsero sul Gargano; in particolare Di Donato, Ciccardi, Scimone e lo stesso Flachi gli riferirono le circostanze dell'aggressione, senza peraltro precisare a chi fosse stato da loro attribuito l'attentato. L'Annacondia ha dichiarato che, a quanto riferitogli dalle suindicate persone, mentre Flachi stava uscendo dal garage della propria abitazione a bordo dell'autovettura Saab Turbo, in compagnia di Zohdi Hassan, quest'ultimo si era accorto della presenza di persone sospette; Flachi e Zohdi si erano sdraiati sui sedili dell'auto e avevano tentato di fuggire a marcia indietro guardando dallo specchietto retrovisore; Flachi aveva urtato sei o sette macchine ed era riuscito a fuggire, ma era stato colpito su una natica da un proiettile. Ancora più generiche sono le dichiarazioni di **Di Donato Michele** rese all'udienza del **17 ottobre 1995**. Il collaboratore ha dichiarato di aver appreso dall'ambiente che era stato compiuto l'agguato secondo la dinamica già descritta, precisando che successivamente lo stesso Pepè Flachi gli riferì la dinamica dell'azione, indicando Tino Stefanini quale partecipe all'agguato (Flachi lo avrebbe riconosciuto durante la fuga in retromarcia).(**pagg. 45 e segg.**).

Queste dichiarazioni, meno rilevanti in termini di riscontro rispetto alla posizione di Colia, sono state richiamate perché costituiscono una conferma della materialità dell'episodio e perché rappresentano una tipologia di informazioni su cui l'attenzione della Corte deve essere particolarmente rigorosa; infatti hanno la caratteristica di essere state riferite *de relato*, con tutti gli inconvenienti che derivano da tale modalità di conoscenza dei fatti. E' evidente che Annacondia e Di Donato non hanno mentito nel riferire questo specifico episodio (perché non ne avrebbero avuto alcun interesse), ma le circostanze da costoro descritte sono in parte non vere perché chi le riferì loro non disse la verità. In particolare Pepè Flachi riferì a Di Donato che Stefanini era presente all'agguato, ma ciò non è vero, avendolo escluso l'autore materiale dello stesso; lo stesso Flachi riferì della presenza di Zohdi al suo fianco, ma probabilmente neanche tale circostanza è vera, perché in quell'occasione Ferorelli vide solo una donna (la Lidia Tenace, compagna di Flachi). Come si vedrà in altri episodi, riferiti da alcuni collaboratori *de relato*, può verificarsi che le notizie fornite, pur non mendaci, non siano vere, per un difetto della fonte di informazione. In questa vicenda, l'erroneità della notizia riferita dai sucitati collaboratori non assume particolare rilevanza perché è stata sentita al dibattimento la fonte diretta dell'episodio; ma si è approfittato di questa vicenda per ribadire il principio che le dichiarazioni *de relato* devono sempre essere verificate con particolare rigore, scontando l'eventualità che la fonte di informazione del collaboratore sia inquinata.

L'ultimo specifico elemento di riscontro delle dichiarazioni di Ferorelli è costituito dal collaboratore **Emilio Bandiera**, il quale(**dichiarazioni del 19 maggio 1993**) su questo, come su molti altri episodi, ha reso indicazioni del tutto coincidenti con quanto riferito da altri collaboratori ben più affidabili di lui.

In particolare, dopo aver ribadito che vi erano tensioni tra il gruppo Flachi e la frazione facente capo a Colia, per le ragioni già esposte nel precedente paragrafo, quest'ultimo aveva mandato un suo cugino a sparare a Pepè Flachi, mentre si trovava a bordo della sua Renault

19 bianca con Licia Tenace. Nel corso dell'agguato Flachi non era stato ferito, ma era stata colpita la macchina. Dopo che Flachi accertò che era stato il cugino di Colia a sparargli gli aveva teso un agguato, attingendolo con colpi di arma da fuoco e rendendolo invalido alle gambe(al punto che ancora questi va in giro con le stampelle).(pag. 50).

[5]. Valutazione complessiva dell'episodio.

Si deve, a questo punto, procedere alla valutazione complessiva degli elementi di prova acquisiti sull'episodio di cui ai capi 16 e 17, con specifico riferimento alla posizione dell'unico imputato qui giudicato.

La chiamata in correità di Ferorelli (intrinsecamente attendibile per le molteplici ragioni enunciate nella scheda relativa a detto collaboratore e in questo stesso paragrafo) è precisa nella ricostruzione dell'episodio, nell'indicazione dei mandanti e nell'attribuzione delle responsabilità a ciascuno dei partecipi materiali all'agguato; tra i mandanti è stato con sicurezza indicato Antonio Colia, il quale, pur detenuto, aveva incaricato la propria compagna Giuseppina Usuelli di ribadire la richiesta (diventata quasi un ordine) rivolta a Ferorelli di uccidere Pepè Flachi. Il coinvolgimento di Colia (e del suo socio Vallanzasca) nella fase di deliberazione dell'omicidio e di attribuzione dell'incarico è confermata dalla partecipazione di D'Alessandro, cugino di Colia, alla fase esecutiva e della "rivendicazione" compiuta il giorno stesso dell'agguato da parte della Usuelli.

Questa indicazione di accusa è stata confermata, con riferimento alla materialità del fatto, da molteplici fonti di prova, che assumono funzione di riscontro; i testi Sgambati e Miani, i collaboratori Annacondia, Di Donato e Bandiera hanno confermato che l'attentato fu commesso secondo modalità analoghe a quelle descritte.

Le dichiarazioni di Antonino (e in parte di Bandiera) confermano più specificamente la dinamica dell'episodio e costituiscono uno specifico riscontro rispetto alla posizione di Colia; il collaboratore ha, infatti indicato Vallanzasca e Colia come mandanti dell'agguato contro Pepè Flachi.

Infine, il rapporto descritto nel paragrafo precedente dei conflitti in atto tra Pepè Flachi e Colia, riferiti in termini di diretta conoscenza da parte di molti collaboratori, rappresentano una conferma significativa della chiamata in correità descritta, delineando un quadro di compatibilità da valorizzare nella valutazione complessiva delle fonti di prova.

In definitiva, deve ritenersi pienamente provata la penale responsabilità di **Antonio Colia** in ordine ai **capi 16 e 17** dell'imputazione, come riferiti da Ferorelli e confermati dai molti elementi di riscontro enunciati.

[6]. La configurabilità dei reati contestati.

Deve, per concludere, rilevarsi che l'azione descritta da Ferorelli va valutata in termini di idoneità ed univocità rispetto all'evento mortale voluto dagli agenti, considerato che il collaboratore esplose contro Pepè Flachi numerosi colpi di pistola che colpirono l'autovettura dallo stesso condotta; deve per contro escludersi che Zohdi Hassan fosse con certezza presente affianco a Flachi a bordo dell'autovettura. Si è già detto che Ferorelli ha riferito della presenza di una donna, ma non ha individuato altra persona a bordo del veicolo. Non è escluso che anche Zohdi si trovasse in quel luogo in compagnia di Flachi (e che si sia occultato quando sentì gli spari), ma la mancata prova di tale circostanza deve condurre all'esclusione della condotta di tentato omicidio anche nei confronti dello stesso Zohdi.

L'aggravante contestata è indubbiamente sussistente; secondo i criteri definiti nella parte generale della motivazione, l'agguato diretto a cagionare la morte di Flachi era stato

deciso e preparato molti giorni prima del 2 marzo 1981. Della premeditazione sussistono entrambi gli elementi cronologico e ideologico, atteso che tra la deliberazione dell'omicidio e la sua attuazione decorsero oltre due mesi, periodo nel quale furono effettuati sopralluoghi nella via Grazioli, avvenne un incontro con la vittima (finalizzato all'identificazione da parte di Ferorelli), lo stesso giorno 2 marzo gli autori materiali si appostarono per qualche ora sotto casa di Pepè Flachi. Tutte siffatte circostanze attestano che la volontà omicida preesisteva da tempo ed è stata rinsaldata nel corso di un lungo periodo.

Il capo 17 si riferisce al porto abusivo delle armi utilizzate nell'agguato, da ascrivere agli autori materiali e ai mandanti del tentato omicidio.

Paragrafo 4 - I contrasti di Pepè Flachi con Tino Stefanini. Il tentato omicidio di Hassan Zohdi (capo 18 dell'imputazione).

[1]. Collocazione criminale di Tino Stefanini.

Prima di entrare nel vivo delle tematiche relative all'associazione *Flachi* (affrontando l'evoluzione del gruppo successiva agli arresti di piazza Dergano del 6 novembre 1981) si ritiene opportuno trattare una vicenda che è cronologicamente successiva a quella data, ma che è stata ricollegata da tutti i collaboratori al contrasto descritto ai paragrafi precedenti tra lo stesso Pepè Flachi e Colia. Si tratta del tentato omicidio di Hassan Zohdi, ascritto a Tino Stefanini e a Vincenzo Bucci.

Sulla collocazione criminale di Stefanini le dichiarazioni più precise sono state rese da Vincenzo **Antonino**, il quale ha riferito (**u. 20.9.95, pagg. 29 e 46**) di esser stato legato da rapporti di amicizia con Stefanini, conoscendolo come uomo di Antonio Colia e con questi schierato nel conflitto in atto nei primi anni '80 contro Pepè Flachi.

Il collaboratore ha precisato che, pur essendo legato a Colia, Stefanini era personaggio indipendente nell'ambiente della Comasina, coinvolto in rapine e in altre attività delittuose, ma non in rapporto organico con alcun gruppo. Nella fase più acuta del conflitto (tra il 1981 e il 1982), Stefanini era stato a lungo detenuto, anche se nei primi mesi del 1982 evase rimanendo in libertà per pochissimo tempo. Antonino ha riferito dell'arresto, avvenuto il 18.5.82, di Stefanini e Vincenzo Bucci durante un conflitto a fuoco con la polizia.

Questo riferimento è interessante nel processo, perché il reato contestato al capo 18 si riferisce proprio ad un agguato che Bucci e Stefanini avrebbero commesso nel periodo di latitanza di quest'ultimo.

La collocazione di Stefanini nello schieramento Colia è stata confermata da altri collaboratori che in quegli anni furono in qualche modo coinvolti nel conflitto descritto.

Michele Di Donato, **u. 17.10.95, parte I°, pag. 47**, prima di descrivere l'episodio contestato al capo 18, ha dichiarato che Stefanini era un fedelissimo di Colia e che Pepè Flachi gli aveva riferito di averlo riconosciuto in occasione dell'agguato del 2 marzo 1981; si è già visto che tale ultima circostanza non è vera perché evidentemente riferita da Flachi per legittimare, agli occhi degli altri membri del gruppo, il proprio rancore nei confronti di Stefanini, ma la prima affermazione del collaboratore è una sua conoscenza diretta, per cui pienamente affidabile.

Anche **Giovanni Ferorelli** (**u. 6.10.95, pag. 69**) ha riferito che la Usuelli e Careccia, alcuni mesi dopo l'agguato a Flachi, gli presentarono Stefanini come socio di Colia e come colui che avrebbe preso in mano le redini del gruppo contrapposto a Pepè Flachi. Le indicazioni fornite in proposito da Ferorelli sono molto puntuali, avendo riferito che Stefanini, nel maggio o giugno del 1981, era stato scarcerato; che anche lui, durante alcuni incontri, aveva manifestato propositi di vendetta nei confronti di Pepè Flachi; che gli era sembrato intenzionato a reinserirsi nella gestione delle attività criminali in mano al gruppo di Flachi.

Quindi, il quadro entro cui si colloca l'episodio riferito da Michele Di Donato è sufficientemente definito, dovendosi ricollegare il contrasto tra Stefanini e Flachi all'atteggiamento da quest'ultimo tenuto nei confronti degli ex soci detenuti (di cui si è ampiamente trattato).

[2]. La ricostruzione dell'episodio da parte di Di Donato.

La fonte di accusa principale a carico di Stefanini e Bucci in ordine al tentato omicidio di Hassan Zohdi è **Michele Di Donato**, testimone oculare del fatto, avvenuto, a dire dello stesso, presso il bar del Moro di via Astesani in epoca precedente agli arresti di piazza Dergano.

L'episodio è stato ricostruito dal collaboratore nel corso dell'esame del **17 ottobre 1995, pagg. 49-54, parte I°**.

Di Donato, in una giornata collocata in epoca antecedente al 6 novembre 1981 (infatti l'episodio fu precedente all'arresto avvenuto presso un bar di piazza Dergano di alcuni componenti del gruppo Flachi), intorno alle 18,30-19, si trovava in compagnia di Hassan Zohdi, Pietro Ciccardi e Antonino Chirico presso il bar del Moro, luogo di ritrovo degli appartenenti al gruppo Flachi; Zohdi e Chirico erano seduti ad un tavolino, mentre Ciccardi e Di Donato erano in piedi; improvvisamente era entrato Tino Stefanini, il quale aveva estratto una pistola semiautomatica, si era avvicinato a Zohdi, gli aveva puntato la pistola a meno di venti centimetri dalla bocca e aveva ripetutamente premuto il grilletto; l'arma si era però inceppata e Stefanini non era riuscito a sparare neanche un proiettile. A quel punto la persona che era rimasta fuori dal locale aveva sparato una raffica di proiettili per consentire a Stefanini di dileguarsi; Di Donato ha indicato in Vincenzo Bucci la persona che aveva operato da spalla a Stefanini; in merito a tale identificazione si rileva che Di Donato, in sede dibattimentale, ha individuato per nome il Bucci, descrivendo le sue caratteristiche fisiche e riferendo che era una persona dedita alla commissione di rapine con Antonino "Drago" (cioè il collaboratore **Antonino**, che ha confermato la circostanza **u. 20.9.95, pag.29**).

Proseguendo nel racconto Di Donato ha riferito che Bucci aveva infranto la vetrina del bar con la raffica di proiettili sparata e che lui stesso, Ciccardi e Chirico erano fuggiti da una finestra situata in una sala attigua a quella dove era avvenuta l'aggressione.

Le dichiarazioni qui rievocate costituiscono la fonte di accusa fondamentale su cui va operata la verifica degli elementi di riscontro.

[3]. I riscontri.

Molti altri collaboratori hanno introdotto nel dibattimento un riferimento, meno specifico di quello di Di Donato, all'agguato che Stefanini avrebbe realizzato nei confronti di Zohdi, indicando quell'episodio come il motivo che avrebbe determinato, alcuni anni dopo, la rottura della società tra Flachi e i suoi soci.

Emilio Bandiera, nelle **dichiarazioni del 20 dicembre 1992**, ha riferito che l'attentato compiuto da Stefanini nei confronti di Zohdi era avvenuto di fronte al bar del "Moro" di via Astesani (di cui era titolare Michele Di Donato), durante un periodo di detenzione di Flachi. Stefanini voleva affermarsi nel traffico di stupefacenti, acquisendo indipendenza da Pepè (anche grazie a suoi contatti personali) e con l'attentato voleva ribadire la sua autorità. In ordine alla dinamica del fatto il collaboratore ha soggiunto che Stefanini passò dinanzi al bar, vide Zohdi che vi stazionava e gli sparò contro senza colpirlo. Questo episodio determinò l'odio di Flachi contro Stefanini(**pag. 9**).

A parte il riferimento a Di Donato quale titolare del locale di via Astesani (in effetti, solo dopo qualche anno quest'ultimo rilevò il bar), le dichiarazioni di Bandiera sono aderenti alla ricostruzione di Di Donato.

Anche **Vittorio Foschini (u. 8.2.96, pag. 228)**, **Salvatore Pace (u. 12.3.96, pag. 54)**, **Antonio Schettini (u. 15.3.96, pag. 181)** hanno genericamente riferito di essere a conoscenza della partecipazione di Stefanini all'agguato contro Zohdi, motivo che aveva determinato il

risentimento di Pepè Flachi nei suoi confronti. Interessante è la precisazione fornita da **Pace (u. 15.3.96, pag. 119)**, il quale aveva sentito dire che era stato Colia ad incaricare Stefanini di uccidere Zohdi.

Il quadro degli elementi a carico di Stefanini e Bucci è stato arricchito dalla circostanza riferita dal teste **Agostino Arena (u. 10.7.96)**, relativa all'arresto dei due imputati, avvenuto il 18.5.82 a seguito di un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine.

[4]. Gli elementi nuovi emersi nel corso del dibattimento.

Il quadro probatorio risultante dalle deposizioni rese nel corso del dibattimento dai collaboratori e dai testi fin qui richiamati era abbastanza definito relativamente alla dinamica dell'episodio e ai motivi che lo avevano determinato, mentre la collocazione temporale dello stesso non era stata compiuta con precisione dalla pubblica accusa, in assenza di una specifica indicazione in tal senso da parte di Di Donato (dipendente probabilmente dal lungo periodo di tempo trascorso dal fatto).

Detto collaboratore, sin dalle indagini preliminari, aveva fornito un'indicazione di massima, collocando l'episodio in epoca precedente agli arresti di piazza Dergano. **Nell'interrogatorio reso dinanzi al G.I.P. il 1 luglio 1994**, Stefanini aveva contestato agli inquirenti proprio la mancanza di una precisa collocazione temporale del fatto ascrittogli, protestando la sua innocenza in ordine a tutti i reati contestatigli.

All'udienza del **12.7.97** è stato sentito in qualità di teste l'Ispettore di Polizia **Antonio Scorpaniti**, il quale ha fornito indicazioni utili per accertare la data dell'episodio riferito da Di Donato. Il teste ha dichiarato che da una verifica d'archivio erano state reperite dichiarazioni rese alla polizia nel marzo 1982 da Ignazio Bianco, titolare del bar "il Moro"; in data 8 marzo 1982, Bianco si era recato al Commissariato Cenisio per denunciare che quello stesso giorno erano stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro le vetrine del proprio locale. Scorpaniti ha prodotto il verbale delle dichiarazioni rese da Bianco e il pm in quella stessa udienza ne ha chiesto l'acquisizione, essendo il dichiarante deceduto. La Corte ha disposto l'acquisizione di quel verbale, utilizzabile per la decisione.

All'esito di tali ulteriori acquisizioni il pm ha definito la data di commissione del reato di cui al capo 18, indicandola nell'8 marzo 1982.

All'udienza del **9 aprile 1997**, prima che la Corte si ritirasse in camera di consiglio per pronunciare la sentenza, l'imputato **Stefanini** ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee, affermando che l'8 marzo 1982 si trovava detenuto; a conferma delle proprie dichiarazioni ha esibito un provvedimento di cumulo di pene emesso nei suoi confronti, dal quale risultava la commissione di un reato di evasione in data 9 marzo 1982. La Corte non ha acquisito il provvedimento in quanto già contenuto nel fascicolo personale dell'imputato.

[5]. Valutazioni conclusive.

La valutazione degli elementi di prova sin qui descritti non consente di ritenere accertata la penale responsabilità di Stefanini e Bucci in ordine ai reati loro contestati ai capi 18 e 19.

La chiamata in correità di Di Donato è, invero, molto precisa; il collaboratore ha riferito un episodio direttamente vissuto, essendo stato presente in occasione dell'ingresso di Stefanini all'interno del bar del "Moro" e della condotta descritta nel corso dell'esame; altrettanto chiara, è stata l'indicazione dell'epoca in cui si sarebbe verificato l'episodio (prima degli arresti di piazza Dergano), ancorché il lungo periodo di tempo trascorso tra il verificarsi del fatto e le dichiarazioni rese da Di Donato gli ha impedito di indicare una data

precisa e potrebbe giustificare un errore di collocazione temporale. Il collaboratore ha, senza esitazioni, indicato Stefanini, persona da lui conosciuta, come l'autore dell'agguato, riconoscendo Bucci nel ruolo di copertura.

A fronte di una ricostruzione accusatoria così precisa e, si aggiunge, affidabile (perché Di Donato è ritenuto da questa Corte un collaboratore estremamente attendibile, soprattutto quando ha riferito episodi direttamente appresi), nel corso del dibattimento sono intervenuti elementi di riscontro significativi, che confermerebbero la riconducibilità a Stefanini dell'attentato contro Zohdi. Tali riscontri hanno riguardato anche l'indicazione di Di Donato circa la presenza di Bucci, considerato che **Antonino (u. 20.9.95, pag. 29)** lo ha indicato come legato a Stefanini, **Gianluca Padula (u. 2.4.96, pag. 78)** lo ha inserito nella vecchia banda della Comasina e, infine, il teste **D'Arena** ha riferito dell'arresto dei due imputati, trovati insieme, armati, pochi mesi dopo il fatto.

La risultanza documentale prospettata da Stefanini e verificata dalla Corte in camera di consiglio introduce nella valutazione dell'episodio un elemento di dubbio che non consente di affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti.

Dal **provvedimento di unificazione pene del 24 settembre 1994** risulta che Stefanini, con sentenza del 2.11.83 del Tribunale di Alessandria, confermativa di quella del 13.1.83 del Pretore di Alessandria, fu condannato alla pena di mesi 4 di reclusione per un reato di evasione commesso il 9 marzo 1982 (**punto 16 pag. 5 del provvedimento**); da tale indicazione deve dedursi che alla data dell'8 marzo l'imputato si trovava in stato di detenzione presso il carcere di Alessandria.

Se così è, neanche la molteplicità di riscontri emersi a conferma della chiamata in correità consente di ritenere pienamente provato il coinvolgimento di Stefanini (e conseguentemente, di Bucci) nella vicenda descritta.

Tale conclusione è la logica conseguenza dell'atteggiamento assunto da questa Corte in materia di valutazione delle prove, ancorché non incida sulla valutazione complessiva delle dichiarazioni di Di Donato. A fronte della mancanza di un riscontro esterno alla chiamata in correità o dell'emergenza di una circostanza che introduce un dubbio sulla veridicità dell'indicazione accusatoria, ferma restando la generale attendibilità del chiamante, non può pervenirsi ad una condanna del chiamato in relazione allo specifico episodio inadeguatamente riscontrato. Nel caso in esame possono farsi molte ipotesi sull'indicazione del collaboratore risultata erranea. Può ipotizzarsi che l'episodio si sia verificato effettivamente l'8 marzo 1982 e che Di Donato, per il lungo tempo trascorso, abbia erroneamente indicato come presente Stefanini; può prospettarsi che l'episodio si sia verificato in epoca diversa da quella indicata dalla pubblica accusa, cioè prima del 6 novembre 1981, come affermato dallo stesso collaboratore, e in tal caso la valutazione della chiamata in correità sarebbe diversa; possono ipotizzarsi altre eventualità, su cui non è il caso di soffermarsi, perché la sussistenza di un dubbio sull'ascrivibilità dei fatti contestati a Stefanini e Bucci, deve condurre inevitabilmente alla pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Paragrafo 5 - Gli arresti di piazza Dergano del 6 novembre 1981. Intervento di Di Donato nel gruppo.

[1]. L'inizio della collaborazione di Di Donato nell'ambito del gruppo Flachi.

L'esistenza di un gruppo operante nella zona nord-ovest di Milano dedito al traffico di sostanze stupefacenti era nota all'autorità giudiziaria requirente prima dell'inizio della collaborazione di Michele Di Donato, sia per le notizie fornite in proposito da alcuni collaboratori "storici" della criminalità organizzata milanese (Vincenzo Antonino), suffragate dagli accertamenti di polizia compiuti nella prima metà degli anni '80, sia per le dichiarazioni rese da Emilio Bandiera al pm titolare di questo procedimento sin dal dicembre 1992.

Ciò detto, la collaborazione di Di Donato ha assunto, con riferimento all'associazione delineata al capo 1, una funzione di assoluta preminenza rispetto a tutte le altre fonti di prova; il collaboratore è stato, infatti, per un lungo periodo di tempo socio alla pari nell'organizzazione *Flachi*, gestendo per alcuni anni tutto il traffico di stupefacenti e svolgendo per un periodo altrettanto lungo ruoli dirigenziali nell'ambito di quel sodalizio. Per questa ragione si ritiene opportuno partire dalle dichiarazioni di Di Donato per definire la struttura dell'organizzazione criminosa giudicata e verificarne l'evoluzione dalla fine degli anni '70 alla rottura della società, collocabile nel 1987.

Prima del 6 novembre 1981 Di Donato, come tutti coloro che abitavano nel quartiere della Comasina e frequentavano i luoghi abituali di ritrovo della criminalità di quella zona, era a conoscenza dell'esistenza di un'associazione facente capo a Pepè Flachi, che gestiva il traffico di stupefacenti. Ma le notizie a lui note erano abbastanza generiche, in quanto all'epoca lavorava regolarmente presso una ditta di trasporti (**u. 17.10.95, parte I°, pag. 31**).

Lo stesso **Vincenzo Antonino (u. 20.9.95, pagg. 18-21 e 37-39)**, essendo stato scarcerato nel luglio 1981, aveva appreso solo in via indiretta dal suo informatore (Roberto Marchese) che Pepè Flachi era diventato un vero boss della Comasina, perché Colia aveva contribuito alla conquista da parte del gruppo del mercato degli stupefacenti, ma era stato arrestato e Pepè Flachi, contemporaneamente scarcerato, si era trovato in posizione di supremazia e si era imposto grazie alla sua personalità ed autorevolezza.

L'episodio di piazza Dergano è il punto di svolta nella vita del gruppo, perché da quel momento si attuò una ristrutturazione necessitata dall'arresto di molti componenti e Di Donato assunse per quasi due anni la gestione esclusiva del traffico di stupefacenti, pur per conto e nell'interesse dell'originario sodalizio.

Anche le conoscenze acquisite in questo processo partono essenzialmente da quella data, perché Di Donato iniziò ad assumere direttamente le informazioni poi riversate nel dibattimento.

[2]. Gli arresti di piazza Dergano.

Di Donato (u. 17.10.95, parte I°) ha descritto innanzi tutto l'episodio dell'arresto, avvenuto presso il bar gestito da suo fratello nella piazza Dergano di Milano.

Il gruppo Flachi aveva un appuntamento con Pierino Careccia per discutere alcune questioni relative allo spaccio di stupefacenti da questi gestito proprio nel bar di piazza Dergano. Mentre si trovavano nel locale intervenne la polizia e tutti i presenti (Pepè Flachi, Michele Lombardi, Michele Raduano, Scimone, Mungiello, Peppuccio Di Marco, quali membri del gruppo e gli altri avventori) furono messi al muro e controllati; gli uomini di

Flachi erano armati perché era loro l'intenzione prelevare Careccia per indurlo ad interrompere l'attività di spaccio in quella zona. All'ingresso degli agenti i presenti gettarono le pistole per terra o nei lavandini del bar (il solo Mungliello fu sorpreso con le armi indosso), ma furono, comunque, fermati e portati in Questura.

Di Donato ha soggiunto che mentre si trovavano al muro con le mani alzate Michele Lombardi gli disse di dichiarare alla polizia che lui era andato a prendere Flachi e lo stesso Lombardi alla gelateria Sottozero, in modo che non risultasse che erano arrivati tutti insieme. Durante il controllo di polizia giunse anche Salvatore Batti, il quale fu fermato insieme agli altri (e successivamente arrestato perché durante la perquisizione presso la sua abitazione fu rinvenuta una pistola). Di Donato non era armato perché ancora non faceva parte del gruppo Flachi.

La polizia effettuò perquisizioni in tutte le abitazioni dei fermati, dopo averli condotti alla Questura di via Fatebenefratelli.

Il collaboratore ha riferito che a suo parere l'intervento era diretto a controllare Pierino Careccia, conosciuto dalla polizia come piccolo spacciatore e nella cui autovettura fu effettivamente rinvenuta una piccola quantità di stupefacente, per cui la presenza di tutti quei personaggi fu una sorpresa anche per i poliziotti.

Durante la permanenza in Questura Pepè Flachi disse a Di Donato di parlare con Felice Esposito (rectius Esposto), che all'epoca era socio di Flachi, Raduano, Lombardi e Scimone, e con Piero Ciccardi e di assumere la gestione del traffico di stupefacenti per conto del gruppo (pagg. 33-39, parte I°).

Quindi, la vicenda, connotata da tratti di casualità, incise in modo rilevante nella vita del gruppo *Flachi*, tanto che Pepè, resosi conto che il controllo del mercato sarebbe potuto sfuggire di mano all'associazione, si rivolse alla persona che presumibilmente sarebbe stata immediatamente liberata e avrebbe potuto interinalmente gestire il traffico di stupefacenti. E' presumibile che Di Donato fosse già interessato a intervenire in un'attività così redditizia, per cui l'occasione fu propizia anche per lui (il collaboratore ha ammesso che in quel periodo, pur lavorando come dipendente in una ditta di trasporti, era intenzionato ad entrare nel gruppo *Flachi* per gestire la piazza Dergano, ove operava Careccia); certo è che da quel momento al vertice del gruppo si collocarono Di Donato e Ciccardi, che si trovarono a fronteggiare una situazione molto delicata.

[3]. L'attività compiuta da Di Donato a seguito della scarcerazione.

Di Donato fu effettivamente rimesso in libertà e dopo 10-15 giorni da quell'episodio si rivolse a Ciccardi come da indicazioni di Flachi; insieme chiesero il conto dello stupefacente a Felice Esposto, ma questi escluse di aver in deposito stupefacente o denaro. La circostanza apparve strana a Di Donato perché Flachi e Raduano gli avevano detto in Questura che Esposto era il magazziniere del gruppo e che doveva avere in carico un consistente quantitativo di eroina (in effetti, questa circostanza gli fu chiarita in epoca successiva, quando nel 1983 furono scarcerati Raduano e Lombardi, che confermarono la presenza in magazzino di almeno 5 chili di eroina e si lamentarono del fatto che Esposto si era appropriato di tutto il denaro provento della vendita). In definitiva, la situazione non era chiara perché in quel momento Esposto, quale unico socio libero del gruppo, avrebbe dovuto avere in deposito stupefacente, mentre a carico del gruppo risultava un debito con i fornitori siciliani di 350 milioni di lire in relazione all'eroina presa in consegna e non pagata (u. 17.10.95, parte I°, pagg. 55-60).

[4]. I riscontri alle dichiarazioni di Di Donato.

Della vicenda di piazza Dergano hanno riferito al dibattimento anche altri collaboratori, le cui dichiarazioni costituiscono un riscontro significativo della ricostruzione puntuale e circostanziata fin qui esposta.

Antonino (u. 20.9.95, pag. 42) ha confermato che l'incontro era stato fissato per definire le questioni con Piero Careccia e Giuseppina Usuelli (i quali gestivano in società un'attività di spaccio nella zona di piazza Dergano) e che erano presenti, e furono arrestati, tutti i soci del gruppo (Flachi, Raduano, Mungiello e Scimone). **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 212)**, **Vittorio Foschini (u.9.2.96, pag.188)**, **Salvatore Pace (u. 15.3.96, pag. 5)** e **Antonio Schettini (u. 29.3.96, pag. 97)** hanno tutti confermato la vicenda che coinvolse Esposto immediatamente dopo gli arresti di piazza Dergano, negli stessi termini riferiti da Di Donato.

Infine, è stata acquisita al fascicolo del dibattimento (**doc. 74 vol. 4 produzioni probatorie del pm**) la sentenza definitiva del 3.2.82 del Tribunale di Milano relativa agli arresti di piazza Dergano a carico di Flachi, Lombardi, Scimone, Mungiello, Raduano (cioè coloro che sono stati indicati da Di Donato come i 5 originari soci del gruppo) e Salvatore Batti, Pietro Careccia e Maria Mazzaferri.

Le indicazioni contenute in detto provvedimento sono pienamente coincidenti con quanto riferito sull'episodio da Michele Di Donato.

Paragrafo 6 - L'attività di gestione del gruppo da parte di Di Donato e Ciccardi nel periodo di detenzione degli altri soci.

[1]. Di Donato e Ciccardi si trovarono, in definitiva, a dover iniziare l'attività per conto del gruppo con un debito di 350 milioni di lire, senza avere la disponibilità di stupefacente e con difficoltà a recuperarne altro dai fornitori siciliani; d'altronde, né Di Donato né Ciccardi avevano il potere di pretendere da Esposto giustificazioni per l'ammanco di soldi e eroina, per cui decisero di rivolgersi a Tonino Chirico che avrebbe potuto consentire loro di riallacciare i rapporti con i siciliani.

Chirico all'epoca era estraneo a ogni tipo di attività illecita, in quanto gestiva una ditta di cavi per batterie in società con Guido Galli, ma in passato aveva fatto parte del gruppo *Flachi* e Di Donato sapeva che avrebbe potuto fungere da intermediario con i fornitori. Così fu e dopo alcune resistenze manifestate dal fornitore Luigi Bonnanno (che essendo in credito di molte centinaia di milioni non intendeva proseguire nell'approvvigionamento della sostanza stupefacente a credito), grazie all'intervento dello stesso Chirico, Di Donato e Ciccardi poterono riprendere l'attività di spaccio, dapprima con quantitativi limitati nell'ordine di mezzo chilo per volta, successivamente con forniture sempre più elevate, fino a raggiungere presto entità di 5-6 chili per volta.

Anche la conquista del mercato da parte di Di Donato e Ciccardi non fu facile, perché altri spacciatori erano intervenuti nel quartiere della Comasina in assenza del gruppo dominante; all'inizio furono riallacciati i rapporti con i clienti, con cessioni limitate a mezzo chilo per volta e, una volta conquistata la fiducia anche dei fornitori, il traffico riprese a livelli molto più elevati e la zona di influenza fu nuovamente conquistata.

I proventi dell'attività di spaccio furono destinati essenzialmente da Di Donato a pagare il vecchio debito del gruppo con Bonnanno, a sostenere economicamente i detenuti e a tenere per sé e Ciccardi solo l'indispensabile per vivere. Questa capacità di gestire con parsimonia le risorse consentì al collaboratore di riservare ai soci detenuti una quota di circa 70 milioni di lire ciascuno, consegnatagli al momento della scarcerazione (avvenuta nel 1983 per Scimone e Raduano, poco dopo per Flachi). Il comportamento tenuto gli fece acquisire una stima elevata da parte di tutti soci, che comportò anche negli anni successivi ('84, '85, '86) l'incarico attribuito a Di Donato di gestire la contabilità del gruppo in assoluta autonomia.

Dalla fine del 1981 alla scarcerazione di Scimone e Raduano trascorsero circa 18 mesi, durante i quali Di Donato e Ciccardi gestirono le attività del gruppo per conto dei soci detenuti (**u. 17.10.95, parte I°, pagg. 60-68**).

Paragrafo 7 - L'uscita dei vecchi soci dal carcere. La struttura organizzativa dal 1983 in avanti.

[1]. I soci del gruppo.

All'uscita dal carcere di Scimone e Raduano, Di Donato divenne subito socio; prima di questo periodo, per circa diciotto mesi, insieme a Ciccardi avevano lavorato solo per ripianare i debiti e usufruendo di uno stipendio di pochi milioni al mese, ma quando uscirono i componenti del gruppo, i due entrarono a pieno titolo nella società.

All'uscita dal carcere del vecchio gruppo i soci divennero, quindi, da 5, 7, perché a Flachi, Raduano, Scimone, Mungiglio e Lombardi si aggiunsero Di Donato e Ciccardi. Tutti costoro dividevano utili e spese, mentre Zohdi era anch'egli socio ma al 50%. Pur assumendo Flachi e Scimone un ruolo di preminenza nell'ambito associativo, non poteva parlarsi di vera e propria subordinazione, perché ciascun socio aveva mansioni specifiche che gestiva con sufficiente autonomia:

- Di Donato provvedeva al ritiro della droga dai palermitani, la verificava, la tagliava e gestiva i magazzini; inoltre teneva la contabilità del gruppo (quindi, il denaro consegnato dai clienti veniva ricevuto da Di Donato, che scontava dalla contabilità i pagamenti dello stupefacente riferiti a ciascun acquirente);

- Ciccardi affiancava Di Donato nelle attività esecutive;

- le consegne dello stupefacente ai clienti venivano effettuate da Hassan Zohdi e da Beppe Capone; Zohdi era anche l'uomo di fiducia di Pepè Flachi, nel senso che lo seguiva sempre ovunque andasse;

- Mungiglio era socio, ma non era sempre presente nell'organizzazione; come testualmente riferito dal collaboratore, lui entrava e usciva, faceva i suoi affari illeciti autonomamente dall'organizzazione; quando era dentro custodiva le armi (ruolo assunto in seguito anche da Agatino Melina);

- Flachi, Scimone, Raduano e lo stesso Mungiglio avevano il compito di "mettere a posto le piazze", cioè si occupavano di assicurare l'ordine nella zona di competenza del gruppo; Scimone aveva anche un rapporto di fornitura con un gruppo di catanesi che approvvigionavano il gruppo in caso di necessità (Scimone rispetto a questi fornitori prendeva in consegna la droga ed effettuava i pagamenti);

- quindi, tutta la droga gestita dai soci era contabilizzata per conto dell'organizzazione e tutti agivano in tale veste;

- Di Donato aveva acquisito una notevole competenza nel campo degli stupefacenti e in particolare nel trattamento della cocaina; la sua competenza gli era derivata dall'esperienza nel lavoro, perché, pur non avendo cognizioni teoriche in campo chimico era col tempo riuscito a trattare la droga, a tagliarla a riconoscerne la qualità;

- i magazzini del gruppo erano separati per lo stupefacente e per le armi, tanto che chi gestiva i magazzini delle armi non sapeva dove erano i magazzini della droga e viceversa (era una scelta di sicurezza per il gruppo) (**u. 17.10.95, parte I°, pagg. 90-100**).

La descrizione fornita dal collaboratore delle competenze attribuite a ciascun socio è precisa e circostanziata, avendo fornito indicazioni sulla struttura organizzativa dell'associazione, sulle responsabilità da ciascuno assunte in quell'ambito, sui rapporti intrattenuti con fornitori e clienti. L'attendibilità di tali dichiarazioni è stata, altresì,

confermata dalla conoscenza diretta che Di Donato aveva della struttura descritta, che gli consentì di acquisire direttamente le informazioni riferite.

[2]. I riscontri alle dichiarazioni di Di Donato.

Su molte circostanze oggetto di questa parte delle dichiarazioni di Di Donato, sono intervenuti significativi riscontri.

Salvatore Annacondia (u. 10.7.95, pag. 45) ha confermato che le prime persone conosciute del gruppo *Flachi* (intorno al 1982) furono Di Donato, Ciccardi e Zohdi, perché con il primo contrattava gli acquisti e i secondi erano addetti alla consegna dello stupefacente; successivamente conobbe anche gli altri componenti del gruppo (evidentemente nel 1983, quando furono scarcerati). Annacondia, pur non fornendo indicazioni specifiche sulle attribuzioni di alcuni componenti del gruppo, ha, comunque, inserito nell'ambito associativo tutti coloro che Di Donato ha indicato come soci.

Vincenzo Antonino (u. 20.9.95, pag. 57) ha confermato che lo "stato maggiore" del gruppo era composto da Flachi, Mungiello, Scimone, Raduano, Michele Lombardi.

Antonino Maccarrone (u. 10.1.96, pag. 28) ha confermato l'indicazione di Di Donato circa i ruoli assunti da Flachi e Scimone e da Giuseppe Capone, quale consegnatario dello stupefacente.

Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 75) ha confermato l'indicazione relativa al ruolo di Scimone e Zohdi (che lo convocarono in un caso di ritardo nel pagamento) e di Giuseppe Capone (che gli consegnava lo stupefacente insieme a Dario Ceretti); ha, inoltre, indicato tra i membri del gruppo Di Donato, Michele Lombardi, Piero il leccese (Ciccardi), Raduano e Felicione (Esposto).

Analoghe indicazioni sulla composizione di vertice del gruppo sono state fornite da **Leonardo Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 72)** da **Salvatore Pace (u. 15.3.95, pag. 7)**, **Antonio Schettini (u. 29.3.96, pag. 98)**, **Antonio Le Donne (u. 1.4.96, pag. 2)** e **Emilio Bandiera (dichiarazioni del 19.12.92, pag. 6)**.

In definitiva le indicazioni precise e circostanziate fornite da Di Donato sono state confermate da una molteplicità di riscontri provenienti da altri collaboratori.

Paragrafo 8 - I fornitori.**[1]. Le dichiarazioni di Di Donato.**

La collocazione di Di Donato nell'ambito dell'associazione gli consentì di conoscere le fonti di approvvigionamento del gruppo, con le quali il collaboratore ebbe rapporti diretti (e per lungo tempo, esclusivi).

Anche su questi aspetti dell'attività associativa, Di Donato ha fornito una descrizione puntuale e circostanziata dei periodi di ciascun rapporto di fornitura, dell'entità dello stupefacente acquistato, delle modalità di consegna e dei personaggi coinvolti.

Il primo fornitore cui il collaboratore si rivolse furono i siciliani di Luigi Bonnanno. Si è già riferito che, subito dopo gli arresti di piazza Dergano, Di Donato si rivolse a Chirico perché intercedesse con i fornitori del gruppo e consentisse la ripresa dell'attività di spaccio. L'incontro tra Di Donato, Ciccardi e Bonnanno avvenne in un bar di via Forze Armate, ove discussero in una saletta appartata, alla presenza anche di tale Gaspare, cognato di Bonnanno, e di Chirico. Quest'ultimo convinse Bonnanno a continuare nelle forniture, nonostante il debito esistente, assicurando che sarebbe stato saldato il pregresso debito tramite versamento di tutto il ricavato della vendita ai siciliani; le prime forniture furono di mezzo chilo per volta e, acquistata la fiducia, arrivarono anche a 4-5 chili.

Di Donato seppe in quel primo incontro che il referente dei siciliani per conto del gruppo Flachi era stato Felice Esposto.

La consegna dello stupefacente avveniva in via Forze Armate; a volte la sostanza era nascosta in un furgoncino del Gaspare, che conteneva anche tubi e ferri per lavori idraulici.

I rapporti con questi fornitori non proseguirono a lungo, perché, dopo una perquisizione effettuata dalla polizia nel bar di via Forze Armate, Bonnanno e Gaspare si dettero alla latitanza (tanto che per 15 giorni furono ospitati in una casa di via Astesani di proprietà di un cognato di Ciccardi); il rapporto di approvvigionamento proseguì anche in tali condizioni, fino a quando i due non furono arrestati (**u. 17.10.95, pagg. 70-75, parte I°**).

Da quel momento Di Donato si rifornì da Carollo e Zacco, in via Anguissola. L'organizzazione della consegna di stupefacente nella via Anguissola non aveva punti di riferimento stabili, perché i siciliani tenevano parcheggiate autovetture-deposito della sostanza, tra via delle Bande Nere e via Anguissola, e consegnavano la droga ai clienti che arrivavano, anche senza appuntamento. Di Donato ha precisato che la zona era pattugliata da vedette, le quali, non appena individuavano un cliente, avvisavano gli incaricati alla consegna; costoro ricevevano il denaro e tornavano dopo qualche minuto con la droga da consegnare. Il collaboratore ha soggiunto che era soprattutto Ciccardi che si occupava di consegnare il denaro e ritirare lo stupefacente (l'orario maggiormente indicato per la consegna era tra le 12 e le 13,30, perché c'era meno traffico e meno controllo da parte delle forze dell'ordine).

Di Donato ha riferito che nella via Carlo Ravizza c'era un ristorante, si chiamava "Gaspari", dove i siciliani avevano la disponibilità di una saletta, e dove ogni tanto Di Donato, Scimone e Ciccardi si erano recati a mangiare quando non trovavano i fornitori per strada. (**u. 17.10.95, pagg. 77-81, parte I°**).

Dai siciliani il gruppo ritirava essenzialmente eroina, sia bianca che scura, mentre la cocaina veniva ritirata in piccole quantità, quando i fornitori avevano disponibilità; in ordine alle quantità Di Donato ha specificato che nei primi tempi le forniture erano di mezzo chilo,

poi aumentate a 3-4-5 chili; quando tutto il gruppo uscì dal carcere la Comasina era interamente controllata dalla loro organizzazione, per cui si arrivò a quantitativi mensili superiori ai 10 chili, fino anche a 15 di eroina. La cocaina veniva rifornita in minima parte dai palermitani di Carollo e in altra parte da fornitori conosciuti da Scimone, di cui Di Donato sapeva soltanto che erano catanesi (nell'ordine di uno-due-tre chili per volta).

Le forniture dai siciliani di via Anguissola proseguirono fino agli inizi del 1987 e nell'ultimo periodo raggiunsero l'apice delle decine di chili al mese; si trattava di eroina pura che Di Donato provvedeva a tagliare e da un chilo di sostanza ne ricavava anche uno e mezzo o due; Di Donato ha precisato che alcuni clienti ricevevano la sostanza pura, altri tagliata, a seconda dei rapporti intercorrenti con il gruppo(**u. 17.10.95, pag. 87 parte I°**).

[2]. I riscontri.

Sulle circostanze relative ai fornitori dell'associazione gli elementi di riscontro, pur significativi, sono più limitati.

Salvatore Annacondia (u. 10.7.95, pag. 115) ha riferito di aver appreso da Di Donato e Ciccardi che lo stupefacente veniva acquistato in quantitativi nell'ordine di 40-50 chili per volta da un gruppo di siciliani che caricavano la sostanza nelle autovetture dopo averle fatte entrare in garage, ma non ha mai saputo i nomi di detti fornitori.

Leonardo Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 72) ha riferito di essere a conoscenza che la famiglia palermitana dei Carollo era il fornitore di stupefacente del gruppo Flachi.

Paragrafo 9 - La struttura dell'associazione dei membri non soci.

[1]. Le dichiarazioni di Di Donato.

Anche con riferimento all'organizzazione complessiva dell'associazione le indicazioni fornite da Michele Di Donato sono state precise e circostanziate, e ciò perché le funzioni esercitate dal collaboratore gli consentivano di avere un quadro ampio della struttura operante nel traffico degli stupefacenti.

Di Donato ha ricostruito i ruoli assunti dai membri non soci, definendone le funzioni; in questa parte della motivazione si forniranno le indicazioni rilevanti per delineare la struttura complessiva, riservando al successivo capitolo la trattazione delle posizioni dei singoli imputati e delle specifiche condotte delittuose contestate.

Il collaboratore ha indicato, nei livelli intermedi e inferiori dell'associazione due tipologie di persone, quelle che lavoravano a stipendio fisso, cioè i "cavalli" comandati direttamente da Di Donato e che provvedevano alle consegne percependo un compenso di circa 2 milioni e mezzo al mese (quali Ruggero e Pantaleo Lamantea e Umberto Parente) e coloro che guadagnavano a percentuale in base ai quantitativi di sostanza che consegnavano, in quanto acquistavano a un determinato prezzo e rivendevano a un prezzo più elevato (quali Gaetano La Maestra e Beppe Capone).

L'organizzazione operava nei quartieri di Comasina, Bruzzano, Affori e via Novate, cedendo lo stupefacente ad acquirenti più o meno stabili che provvedevano allo smercio al minuto. Sotto questo profilo va precisato che Di Donato non era a conoscenza degli spacciatori al minuto della droga, perché tutte le persone per conto delle quali venivano contabilizzati gli acquisti operavano ad un livello intermedio rispetto allo spaccio "di strada" (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 12**).

In conclusione della descrizione sulla struttura organizzativa, Di Donato ha così riepilogato le funzioni assunte dai singoli partecipi:

- lui e Ciccardi si occupavano della gestione dello stupefacente, (ritiro, lavorazione, gestione magazzino, contabilità);
- Zohdi e Capone si occupavano delle consegne ai clienti, anche se il primo era socio al 50% per i suoi rapporti con Pepè Flachi, mentre Capone guadagnava sulle vendite;
- la consegna dello stupefacente non veniva fatta direttamente da Di Donato e Ciccardi, ma vi erano persone stipendiate che provvedevano a far pervenire lo stupefacente a Capone e Zohdi (quali Umberto Parente e Ruggero Lamantea, che prelevavano lo stupefacente dai magazzinieri e lo consegnavano a questi ultimi);
- allo stesso livello di Capone vi era Gaetano La Maestra, che lavorava in società con il primo e, prima che fosse ammazzato, con Dario Ceretti,;
- Enrico Flachi e Andrea La Torre, fratello e cognato di Pepè, non erano soci, ma acquistavano quantitativi di stupefacente nell'ordine di mezzo chilo per volta, gestendolo per conto loro;

La contabilizzazione delle vendite avveniva per il tramite di Zohdi e Capone, i quali indicavano i quantitativi consegnati agli associati operanti al livello inferiore (i fratelli Scirocco, Enrico Flachi, Andrea La Torre, La Maestra, i fratelli Tavaglione)(**u. 17.10.95, parte II°, pagg. 13-29**).

Le competenze in materia di custodia delle armi e dello stupefacente saranno oggetto di una trattazione separata. Si può qui anticipare che la gestione dei magazzini era distinta, in

CDX

quanto Di Donato aveva competenza in materia di stupefacenti, mentre Mungiello prima e Agatino Melina successivamente si occupavano delle armi dell'associazione (anche se ciascun membro aveva la propria dotazione personale).

[2]. I riscontri.

Le indicazioni fornite da Di Donato sono state confermate, anche con riferimento ai livelli inferiori della struttura e alle competenze attribuite a ciascun membro, da molteplici elementi di riscontro.

Si richiamano i riferimenti compiuti nel paragrafo 7, sulle funzioni di consegnatario di Giuseppe Capone (**Maccarrone, u. 10.1.96, pag. 28; Modesto, u. 6.2.96, pag. 75; Le Donne, u. 1.4.96, pag. 2**) sulla partecipazione di La Maestra (**Pace, u. 15.3.96, pag. 7**) di Capolongo e Melina (**Schettini, u. 29.3.96, pag. 98; Le Donne, u. 1.4.96, pag. 2; Bandiera, dichiarazioni del 12.7.93, pag. 59**, con riferimento specifico al ruolo di custode delle armi di Melina).

In definitiva, anche riguardo al funzionamento dell'organizzazione le dichiarazioni di Di Donato sono state riscontrate sotto molti profili.

Paragrafo 10 - I magazzinieri.**[1]. Le dichiarazioni di Di Donato.**

Si è anticipato che l'associazione prevedeva la gestione separata dei magazzini di armi e stupefacenti; mentre le indicazioni fornite da Di Donato sui primi sono state sommarie, perché la competenza di gestione era attribuita a Mungliello e a Melina, sugli stupefacenti il collaboratore è stato puntuale nella descrizione delle attribuzioni di custodia.

Sulle armi Di Donato ha riferito soltanto che il magazzino era molto fornito, come poté desumere dagli importi che annualmente doveva contabilizzare su indicazione del responsabile (a titolo di esempio nel 1984 furono contabilizzate spese solo per l'acquisto armi intorno a 20 milioni di lire).

Con specifico riguardo agli stupefacenti, Di Donato, essendo il gestore dei relativi magazzini, ne ha indicato l'evoluzione nel corso degli anni:

- nel 1981-1982 il magazzino era presso Ignazio Sapuppo, un imbianchino che lavorava regolarmente, presso la cui abitazione Di Donato e Ciccardi si recavano per manipolare la droga e la ritiravano per le consegne; questo magazzino è durato fino al 1983, quando Di Donato decise di cambiarlo per prevenire possibili perquisizioni;

- il secondo magazziniere fu Bruno Monti, presso l'abitazione di via Legnone ove abitava con la madre; questo magazzino operò negli anni 1984-1985 ed era frequentato sempre da Di Donato e Ciccardi; durante le loro visite la madre di Monti veniva mandata da una vicina di casa;

- questi due magazzinieri erano stipendiati con 2 milioni di lire al mese Sapuppo e 2 milioni e mezzo al mese Monti;

- il Monti era una persona conosciuta nel quartiere, frequentava il bar di Di Donato e Ciccardi, amico di Tonino Chirico (lavorava come rappresentante di Guido Galli e Chirico nel settore dei cavi), per cui riscuoteva la fiducia di tutto il gruppo;

- dopo 2 anni circa, Di Donato decise di cambiare il magazzino, sempre per i soliti motivi di sicurezza, anche se Monti avrebbe voluto continuare l'attività di magazziniere;

- il magazzino fu spostato nella casa di via Melchiorre Gioia abitata da una donna legata sentimentalmente a Di Donato, Maria Pardo; lo stupefacente era depositato nella cantina all'insaputa della Pardo e Di Donato lo manipolava in quel locale.

Sulle vicende che determinarono lo spostamento dello stupefacente, Di Donato ha fornito una descrizione molto particolareggiata e, per certi versi, singolare

- il 6 marzo 1986 il collaboratore ebbe un presentimento e chiamò Dino Melina perché portasse via tutto lo stupefacente dalla cantina di via Melchiorre Gioia; il magazzino era "pieno", c'erano 15 chili di eroina, 10 chili di sostanza da taglio per eroina, 2-3 chili di cocaina e 5-6 chili di sostanza da taglio; Melina ritirò la merce e la portò in un suo magazzino;

- il 12 marzo 1986, giorno del compleanno di Di Donato, i Carabinieri effettuarono una perquisizione presso l'abitazione di via Melchiorre Gioia;

- Di Donato ha precisato che poco tempo prima era stato costretto da Scimone ad ospitare presso quella abitazione un napoletano della Nuova Famiglia, che fu arrestato nel dicembre 1985 e che iniziò la collaborazione; Di Donato seppe che dal dicembre al marzo il telefono fu tenuto sotto controllo, per cui pensò che la perquisizione fosse stata determinata

da quella vicenda (naturalmente dette esito negativo, perché appena 6 giorni prima aveva portato via la merce);

- lo stupefacente fu provvisoriamente depositato a casa di Dino Melina, ma era necessario trovare un altro magazzino; fu Tonino Chirico, al quale Di Donato si era rivolto, ad indicare un suo parente come possibile magazziniere; fu fissato un incontro da Chirico con Gianni di Monza, fu pattuito uno stipendio di due milioni e mezzo al mese e Melina trasportò la merce e la consegnò al nuovo magazziniere, il quale la portò a casa sua;

- il magazzino di Gianni di Monza fu utilizzato dall' '86 al luglio dell' '87, quando Di Donato cessò l'attività nel gruppo a seguito della spaccatura;

- Di Donato ha descritto Gianni di Monza, ha ricordato di aver conosciuto la sua famiglia, di sapere che lavorava alle ferrovie di Monza e di averlo riconosciuto fotograficamente in Giarmoleo Giovanni;

- Giarmoleo percepiva uno stipendio di due milioni e mezzo al mese e il rapporto era sempre lo stesso; Di Donato si recava a casa sua per lavorare lo stupefacente mentre per le consegne erano i cavalli dell'organizzazione a provvedere al ritiro; in effetti in quel periodo fu riorganizzata l'attività di consegna, perché le consegne avvenivano due giorni alla settimana e Di Donato si recava al magazzino solo tre-quattro volte al mese, per non insospettire la famiglia di Giarmoleo (**u. 17.10.95, pagg. 110-125**).

[2]. I riscontri.

Sulla funzione dei magazzinieri si richiamano, a fini di riscontro, le dichiarazioni di **Bandiera del 12.7.93, pag. 59** (sul ruolo di custodia delle armi di Melina) di **Pace (u. 15.3.96, pag.16)** e **Schettini (u.22.3.96, pag. 132)**, sul ruolo di magazziniere di Giarmoleo, di **Modesto (u. 6.2.96, pag.191)**, **Pace (u. 13.3.96, pag.17)** e di **Schettini (u. 29.3.96, pag. 98)**, sul ruolo di magazziniere di Monti.

Paragrafo 11 - Gli acquirenti.

[1]. Premessa.

La descrizione dei clienti dell'associazione *Flachi* assume in questo processo una rilevanza limitata; se è vero che alcuni collaboratori hanno fornito indicazioni specifiche sui rapporti di fornitura occasionali o continuativi tra detto sodalizio e singoli o gruppi che dallo stesso si approvvigionavano, l'ambito della vicenda associativa relativo ai destinatari finali della sostanza stupefacente non è stato completamente accertato. Ciò deriva essenzialmente dal livello delle fonti di informazione che la Corte ha avuto a disposizione nel corso dell'attività di acquisizione delle prove. La collaborazione di Di Donato ha consentito di far piena luce sulla struttura organizzativa del sodalizio, a partire dai vertici fino ai livelli intermedi, ma l'assenza di scelte analoghe da parte dei destinatari dello stupefacente indicati da Di Donato ha impedito di conoscere coloro che operavano nello smercio al minuto della sostanza.

I vari Capone, Capolongo, Tavaglione, Flachi Enrico, i fratelli Scirocco, Zohdi, La Maestra, La Torre hanno o negato qualsiasi responsabilità in ordine ai reati ascrittigli, ovvero hanno ammesso di aver svolto attività di piccolo spaccio, senza peraltro indicare i destinatari dello stupefacente trattato. Alcuni altri collaboratori, Giuseppe Modesto e Pace, hanno fornito indicazioni utili sul punto, precisando gli ambiti territoriali ove svolgevano la propria attività di smercio dello stupefacente acquistato dal gruppo *Flachi*, ma la loro scelta collaborativa è stata troppo recente per consentire di introdurre in questo processo i fatti relativi a tale attività.

In definitiva, in questo paragrafo si indicheranno gli ambiti noti di destinazione dello stupefacente ceduto dall'associazione, riservandosi nel capitolo successivo di affrontare gli specifici capi d'imputazione contestati anche agli acquirenti dal gruppo a seguito delle scelte di collaborazione di Annacondia e Di Donato.

[2]. Le dichiarazioni di Di Donato e i riscontri sulle tipologie di acquirenti.

Il primo gruppo di clienti indicati da Di Donato, nei cui confronti è stato contestato il reato di partecipazione all'associazione in ragione della stabilità e continuatività del rapporto di approvvigionamento, sono Eugenio Righetti, Salvatore D'Amato, Amilcare Ghisetti, Giuseppe Del Campo, Antonio Barreca e Salvatore Pace.

In termini generali può indicarsi ancora in Michele Di Donato la fonte di prova centrale nell'individuazione di tale ambito di acquirenti, anche se, come si vedrà nel successivo capitolo, molti elementi di riscontro sono intervenuti a confermare la chiamata in correità. La caratteristica comune a questo gruppo di imputati è che per alcuni anni costoro acquistarono stabilmente dall'associazione quantitativi consistenti di stupefacente (nell'ordine di 1 chilo al mese), secondo le modalità di approvvigionamento descritte nei paragrafi precedenti.

Le dichiarazioni di Di Donato rese in varie parti dell'esame dibattimentale (**u. 17.10.95, parte II°, pagg. 40-47** su Pace e Barreca, **pag. 49** su Righetti, **pag. 55** su Ghisetti, **pag. 58** su Del Campo) sono state confermate da altri collaboratori (**Tocci, u. 15.11.95, pag. 58, Modesto, u. 6.2.96, pag. 126 e ss., Sarlo Mario, u. 21.2.96, pagg. 236 e 262, Schettini, u. 22.3.96, pag. 70, Carrino, u. 29.4.96, pag. 94 e Pace, u. 12.3.96, pag. 30**), le cui indicazioni saranno valutate nella parte relativa a ciascun imputato.

La seconda tipologia di acquirenti è rappresentata dal sodalizio facente capo a Salvatore Annacondia, che si rifornì di stupefacente dall'associazione tra il 1981 e il 1983, nell'ordine di quantitativi progressivamente crescenti. Sui rapporti di fornitura tra Di Donato e

CDXIV

Annacondia, che verranno anch'essi trattati nella prossimo capitolo, si richiamano le indicazioni fornite da detti collaboratori (**Di Donato, u. 20.10.95, pagg. 18 e ss.; Annacondia, u. 10.7.95, pagg. 40-58 e 61-71**).

Infine, Di Donato ha indicato alcuni clienti occasionali quali Gaetano Covelli (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 54**), Del Campo, Domenico e Pantaleo Lamantea (**u. 17.10.95, parte II°, pagg. 58-69**), Anobile Giuseppe, Leonardo Annacondia (**u. 20.10.95, pagg. 22-26**) Mario Notaro e Raffaele Papadia (**u. 20.10.95, pagg. 29 e ss.**), in relazione alle cui posizioni sono intervenute conferme significative di riscontro da parte di altri collaboratori o ammissioni degli stessi imputati (**Salvatore Annacondia, u. 11.7.95, pag. 94 e u. 12.7.95, pag. 98, Leonardo Annacondia, u. 12.1.96, pag. 5, Bassi, u. 28.6.96, pag. 139, Miola, u. 6.11.96, pag. 170**).

Paragrafo 12 - L'attività nel campo delle truffe

[1]. La prima parte dell'attività truffaldina.

Le attività truffaldine realizzate nell'ambito del commercio di autovetture, nella prima metà degli anni '80, da parte di alcuni imputati gravitanti intorno al gruppo *Flachi* assumono in questo processo un rilievo marginale, perché non sono funzionalmente collegate alla gestione del traffico degli stupefacenti, al punto che secondo indicazioni fornite da alcuni collaboratori i profitti derivati da tale attività non vennero mai ripartiti tra tutti i soci, ma furono percepiti in proprio dal solo Pepè Flachi.

Le notizie acquisite in questo dibattito consentono di ricostruire sinteticamente quell'ambito di attività, che riguardò essenzialmente Salvatore Pace e Antonio Barreca e rispetto al quale Flachi intervenne (procurando per sé dei profitti) solo in un momento successivo, determinando, a detta di Pace, anche il conflitto insorto con il gruppo Pompeo.

Le indicazioni fornite dai collaboratori individuano diversi momenti delle attività truffaldine, il primo (collocabile intorno al 1983) legato alla frequentazione di Pace e Barreca dell'autosalone della Sebastiani Car, per il cui tramite i due acquistavano autovetture senza versare il prezzo, ricavandone ingenti guadagni; il meccanismo della truffa consisteva nell'emissione di effetti cambiari quale corrispettivo dei veicoli, che venivano protestati e rinnovati con altri effetti e, dopo tre o quattro rinnovi, si concludevano con il mancato pagamento.

Su tale attività hanno riferito al dibattito il teste **Giuseppe Mondello (u. 9.5.95)**, che svolse le indagini all'epoca delle dichiarazioni rese dal collaboratore **Filippo Leone** (ucciso il 16.12.89). Le dichiarazioni rese da quest'ultimo al pm e al gi tra il 1985 e il 1986 sono state acquisite come fonte di prova (**doc. 210 vol. 13 produzioni probatorie del pm**).

La vicenda relativa alla Sebastiani Car è stata riferita con precisione da **Salvatore Pace (u. 12.3.96, pag. 14)**:

"I. - No, dunque, Tonino Barreca all'epoca del carcere io non lo conoscevo. Tonino Barreca l'ho conosciuto quando io ho aperto la ditta a Bovisio Masciago, in quanto frequentavo... frequentavo un bar di quella zona e vi trovai il Barreca, che fa... stringemmo amicizia e mi propose di... perché lui lavorava come... lavorava regolarmente in un autosalone di Desio, la "Sebastiani Car" e la "Sebastiani Gomme".

P.M. - Bene, siccome - Lei ricorderà - anche durante l'istruttoria dibattimentale, nel periodo antecedente agli esami dei collaboratori, si è parlato di questa "Sebastiani Car", il maresciallo Mondello del Nucleo Operativo ha raccontato di indagini di quel tempo, vuol dire quello che avvenne in quel periodo: perché la "Sebastiani Car", le vicende della "Sebastiani Car" sono di un certo rilievo per tutto questo percorso? Prego.

I. - Esattamente. Dunque, allora, quando io conobbi Barreca, sapevo che lavorava in questa ditta, ma lavorava regolare all'epoca. Mi chiese se io ero intenzionato a fare una truffa insieme a lui, in quanto questo autosalone non funzionava più come si doveva, perché un tempo lavorava e si guadagnava, nei periodi che io conobbi Barreca cominciava a non funzionare più... bene. Io mi dissi propenso a... e accettai questo suo invito. Però mi disse che aveva bisogno di uno di cui intestare (sic) questo... questo autosalone. Io gli proposi Carminati, che era un mio conoscente che già conoscevo da tempo.

P.M. - Carminati Claudio?

I. - Carminati Claudio.

P.M. - Imputato di questo processo, sì.

I. - Imputato in questo processo. E portai Carminati come testa di legno in questo... in questa ditta. Dopodiché...

P.M. - Spieghi, cortesemente, alla Corte cos'è la testa di legno.

I. - La testa di legno sarebbe quello che firma e poi si assume tutte le responsabilità un volta che la ditta va in fallimento.

P.M. - Venendo retribuito, immagino, per questo, no?

I. - Certo.

P.M. - Prego.

I. - Era ben retribuito, aveva la sua parte, diciamo, di quello che si... si faceva. Dopodiché, quando portai Carminati lì, il Barreca estromise da... dalla gestione dell'autosalone il Sebastiani Luciano, che era il titolare reale di... di questo "Sebastiani". La cosa andò avanti per qualche mese, e poi cominciarono una serie di problemi che adesso spiegherò, man mano che... che portiamo avanti.

P.M. - Prego.

I. - Dunque, in quell'epoca cominciai a frequentare la "Sebastiani Gomme" e... e perpetrammo una truffa ai danni della "Fiat Spotorno" di Milano, per un valore di circa un miliardo e due-un miliardo e tre di autovetture. Cominciammo a mettere in giro queste autovetture a un prezzo stracciato, perché praticamente ricordo che una Fiat Tipo... cioè, una Fiat 130, che costava 13 milioni, noi la vendevamo a 5-6 milioni, e cominciarono a venire personaggi di grosso spessore criminale, tra cui venne da noi a comprarsi una macchina Franco Coco Trovato, una jeep, ma questa jeep non era parte di questi introiti che avevamo fatto, era una jeep regolare che lui pagò regolarmente con leasing intestato al suo ristorante "Il Portico". Poi venne... conobbi Gino Crisafulli, Franz Fisher e Vittorio Spidicato (sic) e poi altri personaggi che, man mano, frequentavano questo autosalone.

P.M. - La interrompo per chiederLe se, come è stato detto in quest'aula, anche Michele Di Donato e Ciccardi comprarono delle macchine alla "Sebastiani Car".

I. - Sì, Michele Di Donato e Ciccardi comprarono delle macchine alla "Sebastiani Car". Mi ricordo che Di Donato comprò una Uno, se non vado errato, per 5 milioni; mentre il Ciccardi comprò una Panda 4x4.

P.M. - Ma, mi dica, tutti questi pregiudicati, anche se magari la loro caratura all'epoca non era quella degli anni successivi, perché venivano lì? Erano macchine che vendevate, in quanto provento di truffa, a prezzo inferiore?

I. - Esattamente...

P.M. - Ho capito.

I. - ... perché vendevamo le macchine a prezzo stracciato. Ricordo che diedimo anche Fiat Abarth 130 a Giuseppe Flachi, intestata a sua sorella Maria.

P.M. - Quindi si può dire che attorno a questa ditta, la "Sebastiani Car", gravitava...

I. - Un certo tipo di gente, diciamo...

P.M. - Un certo tipo di clientela di malavita.

I. - Esattamente."

Questa prima fase dell'attività truffaldina non coinvolse direttamente il gruppo *Flachi*, né alcuno dei suoi componenti e, prima delle dichiarazioni rese da Pace, era stata ricostruita

anche da Filippo Leone e da Luigi Di Modica (**u. 17.11.95, pagg. 11-18**), coinvolti nella vicenda perché responsabili anch'essi di attività truffaldine analoghe a quelle riferite da Pace. In particolare Di Modica aveva saputo da Leone che Pace, Barreca e Mungliello nell'estate del 1983 avevano commesso una truffa nel campo delle autovetture insieme allo stesso Leone. Il gruppo cui Di Modica apparteneva (facente capo ad Epaminonda e comprendente Palladino e Agosta) aveva preteso da Leone una percentuale del ricavato, ma questi disse che aveva già diviso il ricavato con Pace, Barreca e Mungliello. Quella vicenda provocò un conflitto tra i due gruppi, che si risolse grazie all'intervento di Pepè Flachi e di Asaro Barbaro.

In questa sentenza non è necessario rievocare in termini ulteriormente precisi quella vicenda delittuosa, che coinvolse solo marginalmente il gruppo *Flachi* e che non ha determinato alcuna contestazione.

E' solo opportuno richiamare le dichiarazioni di **Antonio Le Donne (u. 29.3.96, pagg. 262)**, che hanno confermato integralmente quanto riferito da Pace, e quelle di **Michele Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pagg. 40-43)**, il quale acquistò un'autovettura da Pace nell'ambito dell'attività truffaldina commessa con la Sebastiani Car.

[2]. La seconda parte dell'attività truffaldina.

La seconda fase descritta dai collaboratori riguarda la vicenda delle truffe realizzate per il tramite dell'autosalone Bizzozzero, iniziate da Pace e Barreca e nelle quali intervennero anche Pepè Flachi e Franco Coco-Trovato. Anche sul punto si riportano le dichiarazioni di **Pace**, che delineano con estrema chiarezza l'evoluzione di tali rapporti:

"I. - Nel frattempo, nel contesto di questa nostra attività, abbiamo... abbiamo fatto conoscenza con un Bizzozzero Daniele, che aveva un autosalone a Carate Brianza. Bizzozzero Daniele si occupava... la sua attività principale era di esportare macchine dalla Germania, dai Paesi, diciamo, dove si poteva esportare queste macchine. Il suo lavoro consisteva nell'evadere l'IVA: praticamente lui portava le macchine, faceva risultare che le vendeva all'estero, mentre le macchine venivano vendute in Italia, e si... e si frodeva (sic) l'IVA. Su alcune macchine c'era addirittura un guadagno del 38%, Le faccio un esempio: la Range Rover costava 100 milioni, di cui 38% era di IVA, erano 38 milioni che si guadagnava su queste macchine. E io e il Barreca cominciammo un'attività anche con il Bizzozzero, in quanto gli fornivamo dei nominativi delle ditte per fare il leasing, e questo ci dava a noi l'utile dell'IVA: lui vendeva le macchine e noi guadagnavamo l'utile dell'IVA. Quest'attività, diciamo, che a me e al Barreca fruttava qualcosa come 40-50-60 milioni ogni mese. Dopodiché, quando, dopo un po' di tempo che si svolgeva questa attività, comincio a frequentare l'autosalone anche Giuseppe Flachi, sia Giuseppe Flachi, sia Franco Coco Trovato. Mi soffermo un attimo su questi due nominativi per dire che proprio all'epoca fu il momento che loro due si conobbero, in quanto fui io stesso a presentare i due. Non mi risulta che i due avessero fatto carcerazione insieme e...

P.M. - Fino a quel momento.

I. - ... so... so che si cono... sapevano ognuno chi era l'altro, però non si erano mai incontrati. E grazie all'autosalone si incontrarono. Andiamo avanti col discorso, così dopo riprenderemo anche questa storia. Dunque, il Flachi, cominciando a frequentare questo autosalone, diventava sempre più... ogni giorno diventava più frequentatore di questo autosalone, e lo stesso il Franco Coco. Allorché io con Barreca decisi, perché Barreca non voleva, ma io decisi: "Guarda", dico, "facciamo una cosa: facciamo entrare anche il Franco

e il Pepé in questa nostra attività con il Bizzozzero". Barreca in un primo momento fu restio, però poi disse: "Va bene, facciamoli entrare". E gli dissi a... sia al Franco Coco Trovato che al Pepé Flachi che c'era questa possibilità di guadagnare dei soldi. Si dissero subito disponibili, però devo dire con... con onestà, che il Franco Coco non ebbe neanche modo di... di percepire denaro, solo una... una sola volta percepì qualcosa come 6 o 7 milioni di questa storia, perché nel contesto il Flachi e il Lombardo (sic) cominciarono a frequentare direttamente l'autosalone di Bizzozzero.

P.M. - Il Lombardo sarebbe Michele Lombardi?

I. - Michele Lombardo (sic), esattamente.

P.M. - Quello deceduto insomma.

I. - Esattamente.

P.M. - Sì.

I. - E però il loro comportamento non era consono ai truffatori e il Bizzozzero cominciò a soffrire di questa loro presenza, in quanto si mostravano arroganti, prepotenti, pretendevano che, quando arrivavano loro, questi smettesse di fare qualunque cosa, si prostrasse ai suoi piedi e via discorrendo. Cosicché...

P.M. - Quindi Lei in che senso dice non erano, questi, comportamenti da truffatori? A cosa allude?

I. - Perché noi truffatori, all'epoca, noi eravamo sempre gentili e evitavamo di... di farci notare, evitavamo di... di usare la voce grossa; mentre il Flachi e il Lombardo (sic) demarcavano la loro vera natura, cioè che loro erano prepotenti, prepotenti e arroganti.

P.M. - Vada avanti, siamo... riesce a collocare nel tempo questi...?

I. - Siamo ai... metà dell'84, suppongo che sia '84.

P.M. - Sì.

I. - Così Bizzozzero, vedendo questi comportamenti che non... non erano più per la quale, e anche io e Barreca ci rendemmo conto che le cose stavano prendendo una piega diversa, abbandonammo questo tipo di attività del Bizzozzero e la lasciammo praticamente in mano solo al Flachi, perché nel frattempo il Coco anche lui si era distaccato di... di (sic) questa situazione. Le cose andarono avanti per un mese-un mese e mezzo nella maniera che Flachi aveva incominciato, dopodiché il Bizzozzero conosceva un certo Claudio Maria Martini, che era conoscente di Mimmo Pompeo. Questo Bizzozzero si rivolse a questo Claudio Maria Martini, spiegando la situazione che era, e questo Claudio Maria Martini gli rispose che aveva una sua conoscenza che poteva sistemare la storia di Flachi.

P.M. - Quindi Bizzozzero si rivolse per aiuto, in sostanza?

I. - Esattamente.

P.M. - Non sopportava più la pressione di questi personaggi.

I. - Non sopportava più la pressione che... che subiva dal Flachi e dal Lombardi. Cosicché il Claudio Maria Martini si rivolse a Mimmo Pompeo. Mimmo Pompeo intervenne e si... si installò con alcuni suoi uomini fissi, tra cui ricordo benissimo Santino Mantarro, Ginetto Di Paola, Pino Cantatore e... e altri personaggi che più avanti...

P.M. - C'era anche il Teo Fabbì, il collaboratore?

I. - Certo, Teo Fabbì...

P.M. - Sì.

I. - ... e via discorrendo. Diciamo che fissi nell'autosalone, però, restavano Santino Mantarro e Teo Fabbì, mentre gli altri si dedicavano a altre attività. Incominciò così un

periodo di... di instaurazione tra il Bizzozzero e questo Pompeo. E le cose cominciarono a prendere una piega diversa da come erano cominciate, che... finché un giorno accadde che venne ucciso un ragazzo che si riteneva fosse vicino a Pepè Flachi, un certo Dario Ceretti, da me non mai... mai conosciuto, non l'avevo mai visto, cosicché scoppiarono delle tensioni tra il gruppo Flachi e il gruppo Pompeo. Io mi trovavo immischiato in questa storia, ma non sapevo neanche da... da che parte arrivavano. Devo precisare anche, dottore, lo facciamo subito così poi possiamo andare avanti col discorso, che nel frattempo che succedevano queste cose il Carminati Claudio e il Barreca Antonio si defilarono da questo autosalone, in quanto il Carminati era spaventato di quello che stava succedendo, e mi chiese se potevamo fare altre cose, che lui lasciasse queste attività.

P.M. - Spaventati, cioè, dal crescere di questi contrasti tra Flachi e Pompeo?

I. - Esattamente.” (u. 12.396, pag. 14-23).

Questa seconda parte delle attività truffaldine coinvolse Pepè Flachi ma non il resto del gruppo dedito al traffico di stupefacenti, se non nelle conseguenze che i contrasti con il gruppo Pompeo determinarono.

[3].Il conflitto tra il gruppo Flachi e il gruppo Pompeo.

Tale conflitto, culminato nell'omicidio di Dario Ceretti, è stato riferito con precisione da **Altero Fabbi (u. 21.9.95, pag. 14-26):**

“I.R.C. - Succintamente, il discorso nacque in virtù della... definiamola protezione dell'autosalone di Verano Brianza di proprietà di Bizzozzero. Il Bizzozzero si rivolse a Martini e Pedrazzani, due amici che aveva da sempre, dicendo che era stufo delle angherie che gli facevano passare il gruppo Flachi, Michele Lombardo (sic) e compagnia bella.

.....
I.R.C. - Allora, il Bizzozzero era particolarmente... subiva angherie particolarmente proprio da Pepè Flachi e Michele Lombardo (sic), questo secondo le sue parole. Quindi si rivolse, tramite consiglio di Martini, a Mimmo Pompeo per far sì che ci fosse una specie di protezione. La protezione venne accordata, ci furono dei contatti. Un certo Mantarro, uno dei due fratelli, venne messo fisso nel salone...

P.M. - Mantarro apparteneva alla vostra organizzazione?

I.R.C. - Sì, esatto. ...nel salone per fare da protezione fissa all'interno su Bizzozzero e la voce che c'era appunto la protezione del gruppo Pompeo si sparse. Ci fu anche, dopo un breve tempo, una... una dimostrazione che la cosa non andava bene... secondo noi, da parte del gruppo di Flachi, che erano andati a buttare all'aria l'autosalone durante, mi sembra, un sabato notte o una domenica notte, non ricordo con precisione. In virtù di questo fatto cominciò a nascere quella che poi... esisteva da sempre, ad aumentare quella acredine che poteva esserci stata tra i due gruppi. Questo, in pratica, è l'inizio del discorso. Il discorso poi sfocia in un omicidio, l'omicidio Ceretti. Dato che le due batterie, diciamo, cominciavano ad andare un attimo ai ferri corti, inizialmente Pompeo, passando davanti a un bar o a una cremeria, non ricordo adesso, della zona lì di Bruzzano... questo lo so...

P.M. - Quale Pompeo?

I.R.C. - Come?

P.M. - Quale Pompeo?

I.R.C. - Mimmo Pompeo.

P.M. - Sì.

I.R.C. - *Passando davanti con una macchina con su Cantatore, un altro uomo del nostro gruppo, e questo lo so dalla bocca di Pompeo, perché ce lo disse poi il giorno dopo, ci mise al corrente di questo fatto, vedendo Lombardo (sic), lui disse Michele Lombardo (sic), fuori da questo bar, gli esplose due o tre colpi di 357.*

P.M. - *Scusi, precisiamo subito. Lei lo ha sempre chiamato, in effetti, Michele Lombardo.*

I.R.C. - Sì.

P.M. - *Rammenta che poi venne identificato in Michele Lombardi?*

I.R.C. - *Lombardi, sì. Ma è una cosa... ecco, in effetti io non l'ho mai visto, non... lo so per sentito dire da Mimmo. Tra l'altro Mimmo noi lo prendevamo anche in giro, perché i giornali riportavano che erano stati trovati dei colpi d'arma da fuoco, ma che, secondo le notizie dei giornali, non c'erano stati feriti. Invece lui diceva che l'aveva visto prendere il colpo in tora... addosso e andare a finire contro un muro, quindi cadere. Per cui si è sempre supposto che altri appartenenti al suo gruppo se lo fossero preso e se lo fossero portato via per non dover far diventare la cosa di dominio pubblico. Questa è stata la prima cosa successa.*

P.M. - *Fermiamoci un attimino. Dunque, Michele Lombardi, quindi, viene fatto segno a colpi da arma da fuoco da Pompeo, proprio perché ritenuto uno di quelli appartenenti al gruppo Flachi che tentava di mettere sotto...*

I.R.C. - Sì.

P.M. - *...come si dice...*

I.R.C. - *Esattamente.*

P.M. - *...il Bizzozzero.*

I.R.C. - *Esattamente.*

P.M. - *Specifichiamo. Quando Lei ha detto: "Subiva angherie", vuol precisare che cosa lamentava Bizzozzero? Gli venivano chiesti soldi, che cosa?*

I.R.C. - *Gli veni... dunque, lui doveva dargli le macchine e loro non pagavano l'IVA sulle macchine, questo a quanto ricordo delle spiegazioni datemi allora. Una volta aveva... non mi ricordo esattamente chi dei due aveva messo le mani addosso anche a un dipendente o qualcosa, perché gli aveva consegnato una macchina nuova senza qualche optional, qualche cosa. Cose di questo genere, insomma.*

P.M. - *Quindi in sostanza, avevano atteggiamenti di prepotenza all'interno dell'autosalone del Bizzozzero?*

I.R.C. - *Sì, sì. Sì, sì.*

P.M. - *Avevano anche chiesto del denaro al Bizzozzero?*

I.R.C. - *Questo, onestamente, non glielo potrei giurare.*

P.M. - *Non lo sa, va bene. Questo episodio, cioè degli spari esplosi nei confronti di Michele Lombardi, Lei è in grado di collocarlo temporalmente?*

(Breve silenzio)

P.M. - *Per esempio, rispetto all'omicidio Ceretti, di cui parleremo prima, quanto tempo prima si verificò, questo episodio?*

I.R.C. - *Non molto tempo prima, non molto tempo prima. Non ricordo adesso con precisione, insomma, son passati degli anni.*

P.M. - *Eh certo, certo.*

I.R.C. - Non lo ricordo con estrema precisione, però non molto tempo prima. L'omicidio Ceretti viene dopo.

P.M. - Sì. Allora si tenta di colpire il Lombardi, senza riuscirci. Voi pigliate anche in giro Pompeo, poiché non è riuscito a colpirlo.

I.R.C. - Sì, esatto.

P.M. - Prego, vada avanti.

I.R.C. - Niente, dopo si passa a uno stato di... di... di guerra vera e propria, nel senso che non si pote... non c'era più la tranquillità di poter andare in zona, di poter stare tranquilli come si faceva prima.

P.M. - Perché? Perché si temeva anche la reazione, immagino, del gruppo?

I.R.C. - Esattamente. Infatti si temeva la reazione da parte dell'altra batteria. E allora, a un certo punto, l'idea di Pompeo era quella di prendere un appartenente al gruppo Flachi e con... anche con la forza, ovviamente, fargli dire quali erano le intenzioni del gruppo.

P.M. - Le intenzioni del gruppo rispetto a voi o rispetto a Bizzozzero?

I.R.C. - No, no, rispetto a noi.

P.M. - Quindi rispetto ad eventuali progetti ritorsivi, diciamo?

I.R.C. - Certamente, esattamente. Quindi, a questo punto, la scelta cadde su Ceretti. Dario Ceretti.

P.M. - Perché cadde su Dario Ceretti?

I.R.C. - Cadde su Dario Ceretti perché probabilmente c'era un precedente che Mimmo... che Pompeo non aveva mai dimenticato. Il discorso era semplice: c'era stato, tempo prima, da sparare a un'altra persona per un conflitto che avevamo e, per sparare a questa persona, ci stavamo organizzando in maniera tale di farlo con una moto. Questa moto viene parcheggiata nel cortile dove abitavano il Pompeo e il Ceretti e il Ceretti la ruba. La ruba e se la porta via. Poi, su intervento di Pompeo, ovviamente la moto viene resa, però Pompeo questo fatto non lo manda giù, non lo dimentica. Per cui io son sicuro di questo, penso che la scelta su Ceretti fosse stata fatta anche per questo motivo.

P.M. - Quindi c'erano - come dire? - ragioni personali, che portano a individuare questo Ceretti.

I.R.C. - Sì, infatti.

P.M. - Ma si sapeva che il Ceretti apparteneva all'organizzazione del Flachi?

I.R.C. - Sì, sì. Sì, lo sapevano.

P.M. - Lei rammenta come questo si sapeva, qual era la fonte di questa notizia? Se lo sa, voglio dire.

I.R.C. - No, non... onestamente no, questo non lo ricordo.

P.M. - Va bene.

I.R.C. - Mi sfugge. Niente, vengono... viene organizzato un finto... con un finto ordine di cattura, corretto, viene deciso di andare lì una mattina a prenderlo a casa e di portarlo via per farsi dire queste cose che voleva... che interessavano, per sapere che intenzioni avesse il gruppo. E tutto è andato poi... è andato male, perché, una volta che si sono presentati a casa sua, si son fatti aprire la porta dalla madre suonando il campanello, nel momento in cui Ceretti si è presentato, li ha visti, li ha riconosciuti e ha gridato che non erano poliziotti, ma erano dei balordi. A questo punto... mi sembra il Mantarro, se non sbaglio, ha preso la pistola e gli ha sparato, l'ha ammazzato lì davanti a sua madre e son scappati, sono scappati perché l'operazione era fallita.

P.M. - Lei mi pare che abbia confessato il suo apporto ideativo, cioè organizzativo di questo... rispetto a questo omicidio.

I.R.C. - Sì, partecipazione alla... all'ideazione.

P.M. - Non ha partecipato invece alla fase esecutiva.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Allora, quindi praticamente prima si spara contro Michele Lombardi senza ferirlo...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ...poi si uccide Ceretti, quindi ci sono due atti di aggressione da parte vostra nei confronti del gruppo Flachi.

I.R.C. - Sì, esatto.

P.M. - Si è mai verificato una attività di qualsiasi genere in vostro danno, da parte del gruppo Flachi? Avete subito cioè aggressioni, voi?

I.R.C. - No, da parte del gruppo Flachi, no.

P.M. - No. Allora, cosa avviene dopo questo episodio, dopo la morte del Ceretti?

I.R.C. - Niente, dopo questo episodio avviene che Mimmo Pompeo viene arrestato. Viene arrestato per un vecchio precedente che doveva finire di scontare. Nell'autosalone di Verano Brianza resta ugualmente e comunque il Mantarro con Cantatore. Cioè, in pratica si frequere... la nostra batteria continua a frequentarlo e lo frequentiamo anche io e il Di Paolo e abbiamo occasione di conoscere, dopo un po' di tempo, in quella circostanza, il Salvatore Pace.

P.M. - Come lo conoscete Salvatore Pace?

I.R.C. - Lo conosciamo lì, all'interno del salone.

P.M. - Perché era anche lui amico del Bizzozzero, come lo conoscete?

I.R.C. - Sì, lo conosciamo perché era amico del Bizzozzero, frequentava il salone. Viene lì e cominciamo a parlare dell'assurdità della morte del Ceretti, perché in effetti un ragazzo che, in effetti, non c'entrava niente in tutta la storia, non c'entrava assolutamente niente...

P.M. - Scusi, e Salvatore Pace viene da voi conosciuto semplicemente per nome e cognome o sapete se ha una certa collocazione criminale?

I.R.C. - Mah, noi inizialmente... parlo personalmente.

P.M. - Certo.

I.R.C. - Inizialmente lo conosco così, perché viene lì, conosce Bizzozzero, è amico di Bizzozzero, etc.. Poi, dai discorsi fatti viene fuori che, effettivamente, si può creare un appuntamento, tramite lui, con Pepè Flachi, con Franco Coco, etc.. Per cui poi, per deduzione e anche poi per discorsi fatti insieme, si viene... si sa che è un appartenente, diciamo, al gruppo Flachi, Coco e compagnia bella.

P.M. - Allora continui. Parlate con Salvatore Pace, chi parla con Salvatore Pace?

I.R.C. - Parliamo con Salvatore Pace...

P.M. - Lei e chi?

I.R.C. - Io e Di Paolo.

P.M. - Ginetto Di Paolo...

I.R.C. - Sì, esatto.

P.M. - ...era il cognato del Pompeo?

I.R.C. - Esattamente.

P.M. - Dunque aveva assunto anche lui, con l'arresto di Pompeo, un ruolo di leadership, immagino?

I.R.C. - Sì, esattamente.

P.M. - Prego, continui descrivendo un po' in dettaglio questo discorso.

I.R.C. - Parliamo di questo e sia Pace che Di Paolo si conferma che era stata un'assurdità quell'operazione fatta nei confronti del Ceretti. Una volta che poi restiamo da soli io e Di Paolo, Di Paolo mi dice che in effetti è una cosa fuori dal mondo. Cioè, noi stessi la ritenevamo fuori dal mondo, non è che lo dicessimo per... così, per furberia. E allora ci crea... si fa un appuntamento per cercare di appacificare la cosa, per cercare di far sì che la guerra non procedesse, non andasse avanti.

P.M. - Chi stabilisce l'appuntamento?

I.R.C. - L'appuntamento... l'intermediario è stato, appunto...

P.M. - Il Pace?

I.R.C. - Salvatore Pace, esattamente. E si è fatto questo appuntamento all'interno dell'autosalone di Verano Brianza.

P.M. - Cioè lo stesso autosalone che era all'origine del...?

I.R.C. - Sì, esattamente. E vengono Salvatore Pace, Franco Coco, Pepè Flachi, un'altra persona - adesso non ricordo il nome - da parte loro. Da parte nostra c'eravamo le due solite persone, noi con Salvatore Palladino, mi sembra anche, del gruppo dei Catanesi e Angelo Fazio, se non sbaglio.

P.M. - Lei c'era?

I.R.C. - Io c'ero, però poi a un certo punto io me ne sono andato con Bizzozzero e non ho partecipato alla riunione.

P.M. - Ginetto Di Paolo, c'era?

I.R.C. - Sì, esattamente.

P.M. - E questo incontro che si attua grazie all'intervento di Pace, quindi si effettua nello stesso salone, quanto tempo, più o meno, dopo l'omicidio di Ceretti?

(breve silenzio)

I.R.C. - Posso dirle che non era ancora finito l'inverno, onestamente. Dovevamo essere nei... prima... nell'inverno.

P.M. - Io le do un punto di riferimento che posso tranquillamente darle, risulta dalla sentenza, che l'omicidio del Ceretti è avvenuto il 5 novembre '84. Quindi si colloca quest'incontro...?

I.R.C. - Nell'inverno dell'84/'85, perché io son stato...

P.M. - Lei è stato arrestato nel...?

I.R.C. - ...arrestato a febbraio.

P.M. - Nel febbraio '85, quindi diciamo...

I.R.C. - Poco prima dell'arresto.

P.M. - Tra il dicembre e il suo arresto.

I.R.C. - Esattamente.

P.M. - Va bene, vada avanti. Quindi si organizza questo incontro. A questo incontro...

I.R.C. - Sì organizza questo incontro...

P.M. - ...vi recate prudenzialmente armati, oppure...?

I.R.C. - Tutti.

P.M. - Tutti?

CDXXIV

I.R.C. - Tutti. Tutti armati, con tanto di pistole, mitra, fuori nel cortile pronti a qualsiasi evenienza.

P.M. - Sapete... o anzi, sapete! Lei vede se anche i vostri interlocutori, Coco, Pace, Flachi...

I.R.C. - No, questo non lo posso dire, per l'amor d'Iddio!

P.M. - Non lo può dire. Dunque, allora si tiene questa riunione. Continui, descriva questa riunione.

I.R.C. - Niente, si tiene la riunione, ma io alla riunione non partecipo. Quando rientro, verso le tre, tre e mezza con Bizzozzero...

P.M. - Perché non partecipa Lei?

I.R.C. - Eh, perché cerco di tenere al di fuori della storia Bizzozzero. Porto lui al ristorante e lui resta, in effetti, all'oscuro di tutto.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Ma Bizzozzero non era all'oscuro di tutto, era anche all'oscuro del fatto che erano andati ad ammazzare il Ceretti con una Ritmo che lui aveva dato al Mantarro perché andasse avanti e indietro da casa ed era stata usata per quell'omicidio. In effetti lui era all'oscuro di questo, ma era all'oscuro non perché fosse innocente o da eliminare cer... per certe cose, ma perché non lo facevamo star noi al corrente di queste cose.

P.M. - Allora?

I.R.C. - E, niente, facciamo la riunione. Quando rientro tutto è finito e il Di Paolo mi dice di dare 10 grammi di cocaina, di quella che avevamo noi, per Salvatore Pace, per Franco Coco e per Pepè Flachi.

P.M. - Cioè 10 grammi per uno?

I.R.C. - 10 grammi per uno. Si dice cadeau, ma poi più che cadeau erano campionature per vedere se, in effetti, poi a loro andava bene per cercare di entrare in attività insieme. E nel contempo ci viene anche offerto un discorso a livello di eroina, da parte del gruppo.

P.M. - Allora aspetti, fermiamoci un attimino.

I.R.C. - Prego.

P.M. - Quindi questo regalo, questo cadeau o campionatura, in vista di futuri affari, viene da Lei effettuato seduta stante oppure deve...

I.R.C. - No, in un secondo tempo li porto. Li porto in un secondo tempo.

P.M. - A chi li porta, in un secondo tempo?

I.R.C. - Adesso non... non ricordo esattamente, però mi sembra di averli dati tutti e tre a Franco Coc... pardon, a Salvatore Pace. Però non ci potrei giurare.

P.M. - E' certo, però, di avere dato questi tre distinti quantitativi...

I.R.C. - Sì, sì, li ho dati. Le campionature le ho date, non ricordo esattamente a chi, in che circostanza, ma le ho date.

P.M. - Comunque chiaramente, mi sembra di capire, è un gesto - come dire? - di buona volontà, non che quelli avessero bisogno di 10 grammi, mi sembra, no?

I.R.C. - No, in effetti... certo.

P.M. - Allora, che cosa... Lei assiste, quando ritorna all'autosalone, al congedo dei partecipanti della riunione, o si erano già allontanati alcuni? Che cosa avviene, quando Lei ritorna all'autosalone?

(Breve silenzio)

I.R.C. - Non mi ricordo. Mah, io arrivo che siamo sul finire della riunione, però, onestamente, non... in questo momento non ricordo come... che cosa sia... che cosa sia successo.

P.M. - Comunque...

I.R.C. - A me, comunque, sembra di aver parlato con qualcuno, per cui dovevano ancora esserci persone, lì. Mi sembra di esser stato presentato a qualcuno, però non...

P.M. - Non se lo ricorda, va bene. E cosa le viene raccontato da Ginetto Di Paolo in ordine al contenuto della riunione?

I.R.C. - Eh no, ma in effetti c'è stato delle grosse critiche a suo cognato, perché il creare una guerra, creare un disastro come quello che stava venendo fuori, soltanto per... chiamiamoli futili motivi, era una cosa non condivisa nemmeno da lui, che era il cognato del Pompeo.

P.M. - E quindi erano arrivati ad una determinazione con il gruppo di Flachi, Coco e Pace?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Cioè erano arrivati... insomma, in soldoni, si erano riappacificati?

I.R.C. - Sì, c'era stata una riappacificazione, anche se, così, a mio giudizio personale, ma è estremamente personale, era una cosa forzata, che poi prima o poi sarebbero entrati a risolversi. Questa è una mia interpretazione.

P.M. - Sì. Perché, scusi? Ci vuol spiegare perché interpreta così...?

I.R.C. - Perché di sì, perché si è visto anche da altre cose. Quando io poi ho chiesto se la cocaina andava bene, la cocaina non andava bene e invece era di ottima di qualità e non... non so, sentore.

P.M. - Cioè, Lei sentiva che una qualche tensione rimaneva egualmente?

I.R.C. - Certo, esattamente.

P.M. - Quindi, in sostanza, Di Paolo le dice che...

I.R.C. - No, Di Paolo mi dice anche che potevamo fare il lavoro con l'eroina, perché il gruppo loro poteva avere l'eroina direttamente come canale di importazione e a un ottimo prezzo. E poi mi dice anche... o non mi ricordo se in quella occasione o in qualche altra occasione, mi dice anche che dovevamo andare a ritirare due pompa...

P.M. - Due...?

I.R.C. - Due fucili a pompa, che non mi ricordo chi del loro gruppo aveva la possibilità di importare direttamente dalla Svizzera. Ne importavano un certo quantitativo, quindi due li avremmo ritirati noi.

P.M. - Quindi diciamo, a seguito di questa riappacificazione si buttano anche le basi per degli affari...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ...comuni nella droga e nelle armi?

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - Allora, fermiamoci ancora un attimo alla riunione, prima di passare avanti.

I.R.C. - Prego.

P.M. - Quindi Lei ha indicato, come partecipanti da parte del gruppo Flachi, Flachi, Coco e Pace.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Ha detto che c'era un'altra persona ancora, ricorda chi poteva essere?

I.R.C. - Sì, un certo Michele, mi era stato... se non sbaglio Michele, mi avevano detto che era questo qua, però non...

P.M. - Che però non era Michele Lombardi o...?

I.R.C. - Non lo so, a meno che non avesse avuto una guarigione miracolosa.

P.M. - Sempre se fosse stato veramente ferito.

I.R.C. - Sempre se... esattamente, stando alle parole del Pompeo.

P.M. - Quindi c'erano quattro persone, da parte del gruppo Flachi?

I.R.C. - Sì, se non ricordo male, sì.

P.M. - Lei certamente ne ricorda quattro e non di più?

I.R.C. - Io ne ricordo quattro.

P.M. - Ne ricorda quattro, va bene. Dunque, allora stava parlando degli affari. Le armi, parliamo delle armi. Ginetto Di Paolo dice che si possono ritirare due fucili a pompa.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Avviene effettivamente questo ritiro di armi?

I.R.C. - No.

P.M. - Come mai?

I.R.C. - Come mai onestamente io non lo so. Forse perché siamo stati arrestati nelle more, ma... non so se è stato per questo o per... ma se ci fosse stato qualche altro motivo penso che me lo sarei ricordato.

P.M. - Sì. Dunque, e nel campo dell'eroina, visto che le è stato detto che forse c'era la possibilità?

I.R.C. - Nel campo dell'eroina c'era stata l'offerta. Adesso non ricordo personalmente da chi del gruppo, però c'era stata l'offerta... e non mi ricordo neanche la cifra, ma era molto interessante la cifra di... per quanto riguarda l'eventuale acquisto. So che il Di Paolo propose un tipo di società che stava bene a noi come tipo di discorso. Loro la facevano arrivare, la fornivano e noi l'avremmo venduta, dividendo poi il guadagno, perché noi avevamo una grossa possibilità di vendita.

P.M. - Ma voi trattavate solo cocaina e quello sarebbe stato un campo nuovo di intervento o era solo una migliore convenienza?

I.R.C. - No, no, no, noi trattavamo cocaina anche perché ci stavamo organizzando per trattare anche l'eroina.

P.M. - Ho capito.

I.R.C. - E' fonte di guadagno notevole, per cui...

P.M. - Quindi si sarebbe aperto - come dire? - un nuovo canale per voi, una nuova attività nel campo dell'eroina?

I.R.C. - Sì, sì, certo. Beh, ma l'avevamo già fatto, comunque. L'avevamo già fatto prima.

P.M. - Con chi?

I.R.C. - Con un siriano, che poi però è andata a morire la cosa, anche perché questo qua in Italia non poteva venire, perché era ricercato. Piano piano la cosa non è riuscita ad andare avanti.

P.M. - Benissimo. Dunque, senta, tornando al discorso che stava facendo con il... che stava facendo sul Salvatore Pace, Lei ha detto: "Prima era per me un mero intermediario, poi sia per il fatto che ha fatto... che ha procurato l'appuntamento, dalla sua partecipazione alla riunione e dai discorsi successivi ho capito che era invece esponente del gruppo Coco,

Flachi, etc., etc.." Ecco, allora vuole precisare se con Pace in particolare è stato fatto un qualche discorso riguardante attività illecite etc.?

I.R.C. - Sì, io non... gliel'ho detto, non potrei giurarci, però mi sembra che il discorso dei pompa e il discorso dell'eventuale possibilità di collaborazione per lo smercio dell'eroina l'avessimo fatto proprio con Pace, però... mi rifaccio alle dichiarazioni.

P.M. - Ecco, sì. Allora, posto che, ovviamente, le dichiarazioni - come le dicevo - non sono conosciute dalla Corte...

I.R.C. - Ah, ecco.

P.M. - ...e posto che è ben comprensibile che, a distanza di dieci anni dalle sue dichiarazioni, Lei non ricordi questo, allora io - sotto forma di contestazione - le leggo le sue dichiarazioni, contenute nell'interrogatorio del 26 marzo '85 - quindi sono più di dieci anni fa - al P.M. di Milano, dove a pagina 177... l'interrogatorio dice, avvocato, è del...? Del 27 marzo. Cosa ho detto?

(...) (intervento privo di micr. - audio insuff.)

P.M. - Sì, io cosa ho detto? Allora scusi, l'interrogatorio del 27 marzo '85, a pag. 177, finale, Lei dice questo: "A proposito di Salvatore Pace avevo dimenticato di riferire che costui traffica alla grande nel settore dell'eroina in società con Franco Coco. In occasione dell'incontro che mise capo alla riunione di pacificazione con il gruppo di Pepè Flachi, anzi, per essere più precisi, successivamente a tale evento e comunque una decina di giorni prima che venissi arrestato, Salvatore Pace mi segnalò di avere importato dalla Svizzera quindici fucili a pompa e propose a Di Paolo di ritirarne un paio. Pace non specificò chi gli avesse fornito tali armi, né come avesse fatto a procurarsele. Fu impostato anche il programma di massima per la costituzione di una società tra noi nel settore dello spaccio di eroina. Pace si era dichiarato disposto a rifornirci di stupefacente di ottima qualità, con potenzialità da uno a quattro, ossia tale che da un chilo di eroina, opportunamente dosando i tagli, era possibile ricavarne quattro chili. Ginetto Di Paolo propose invece di lavorare in società: Pace avrebbe fornito la roba e noi avremmo provveduto a venderla sul mercato, gli utili sarebbero stati divisi a metà. Nulla so dei canali di approvvigionamento ai quali Pace attingeva". Ecco. Quindi questa dichiarazione, che diciamo coincide quanto all'argomento che Lei aveva riassunto prima, è specifica nell'attribuire a Pace questi discorsi. Alla luce di questa contestazione, Lei...

I.R.C. - No, la confermo.

P.M. - Quindi è certo che sia stato Pace...

I.R.C. - Confermo.

P.M. - ...a fare questi discorsi con Lei direttamente?

I.R.C. - Sì, sì. Beh, ma quelle sono notizie di allora, vuol dire che erano fresche di memoria, ovviamente.

P.M. - Certo, erano a pochi mesi di distanza dai fatti.

I.R.C. - Esattamente.

P.M. - Son del marzo dell'85.

I.R.C. - Esattamente.

P.M. - Quindi Lei ricorda che con Salvatore Pace si fece questo discorso?

I.R.C. - Sì."

CDXXVIII

La vicenda descritta da Fabbi è stata confermata da **Pace** (si vedano le dichiarazioni sopra trascritte) e da **Di Modica (u. 17.11.95, pagg. 22-27)**.

Per concludere su quest'ambito di attività riconducibili all'associazione *Flachi* deve osservarsi che è del tutto legittima l'affermazione di molti collaboratori (su cui si rimanda al paragrafo successivo) secondo la quale i proventi dell'attività truffaldina commessa da Pepè Flachi (insieme a Lombardi, Pace e Franco Coco) tramite l'autosalone Bizzozzero non pervennero all'associazione, ma furono percepiti esclusivamente dal Flachi. Tale considerazione induce a non soffermarsi ulteriormente sulla dinamica di tali episodi, comunque sufficientemente rievocati in questo paragrafo.

Paragrafo 13 - Il contrasto interno al gruppo e la decisione di sciogliere la società.

[1]. Le dichiarazioni di Antonino e Di Donato.

Si è già anticipato che le vicende dell'associazione *Flachi* subirono una svolta importante intorno al 1985, perché il 6 giugno di quell'anno Pepè Flachi fu arrestato a seguito delle dichiarazioni di Angelo Epaminonda. I fatti verificatisi dopo quell'arresto determinarono un contrasto insanabile tra due fazioni all'interno del gruppo, sfociate nella rottura della società intervenuta in epoca successiva alla scarcerazione dello stesso Flachi.

In questa parte della sentenza l'evoluzione dei dissidi intervenuti verrà illustrata in termini generali, all'esclusivo scopo di fornire un quadro cronologico d'insieme della fase finale del sodalizio qui giudicato; nel capitolo dedicato all'organizzazione di cui al capo 34 si dovranno affrontare nello specifico i motivi che indussero i soci del gruppo a sciogliere la società, perché quella vicenda costituì la causa scatenante della reazione violenta da parte di Pepè Flachi e del suo nuovo sodalizio nei confronti dei vecchi membri dell'organizzazione di cui fin qui si è trattato.

Prima di illustrare l'evoluzione dei rapporti interni al gruppo *Flachi*, deve essere riferito un episodio significativo che si colloca come momento di passaggio tra i conflitti descritti nei primi paragrafi di questo capitolo e la vicenda successiva che determinò lo scioglimento della società. Si tratta dell'incontro tra Tino Stefanini e alcuni componenti del gruppo *Flachi* descritto da **Vincenzo Antonino (u. 20.9.95, pagg. 52-61)**; il collaboratore ha riferito nel corso dell'esame le circostanze apprese dallo stesso Stefanini, con il quale nella primavera del 1985, mentre era latitante a seguito di un'evasione da un carcere svizzero, intrattenne rapporti.

Nell'aprile di quell'anno Antonino evase dal carcere elvetico e si recò a Milano, ove anche Stefanini era in stato di libertà perché scarcerato per scadenza termini; questi manifestò al collaboratore l'intenzione di chiarire i contrasti con Pepè Flachi e gli chiese se fosse disponibile a partecipare ad un incontro a ciò finalizzato; Antonino non volle inserirsi nel conflitto tra Flachi e Stefanini e si disse non disponibile, ma venne a conoscenza del contenuto e dei partecipanti a quell'incontro. Con Pepè Flachi erano presenti Scimone, Mungiglio, Lombardi e Riki Gilardoni (oltre ad altre persone di cui il collaboratore non ha ricordato l'identità), tutti armati e intenzionati, evidentemente, a far valere la loro autorità; Stefanini assunse nell'occasione un atteggiamento remissivo, fingendo di non essere intenzionato a riprendere il conflitto contro Flachi e manifestando, anche per conto di Colia, l'intenzione di rappacificarsi; Flachi, da parte sua, assecondò questo atteggiamento, mostrando anch'egli disponibilità e chiedendo a Stefanini se avesse bisogno di qualcosa. Antonino ha precisato che quell'incontro fu la solita "commedia degli equivoci", perché ne dall'una ne dall'altra parte vi era la reale volontà di attenuare i vecchi rancori e i propositi di vendetta, ma ciascuno fece credere all'altro la propria buona fede.

Quell'incontro si colloca in un periodo precedente alla modifica delle alleanze nell'ambito del gruppo *Flachi* e lo stesso Antonino ha anticipato la direzione che avrebbe preso il gruppo dopo l'arresto di Pepè. Infatti, durante quel primo incontro della primavera del 1985 Stefanini aveva manifestato intenzioni di vendetta nei confronti di tutto il gruppo *Flachi*, compreso Gianni Scimone (ha detto testualmente: *"lui odiava questa persona, che disse che gli avrebbe tagliata la testa e giocare... ci giocava... si sarebbe giocato a pallone con la testa di Giannino"*), mentre dopo pochi mesi, con Flachi detenuto, i due divennero amici. Ma che non intendesse tirarsi da parte Stefanini lo disse esplicitamente anche ad Antonino,

proponendogli di entrare in società con lui e con Pristeri. Il collaboratore ha riferito di un incontro avvenuto in casa dello stesso Pristeri, nel corso del quale discusse con questi e con Stefanini della possibilità di intervenire nel traffico di stupefacenti, anche se in quel periodo, a quanto gli dissero, solo il gruppo *Flachi* aveva disponibilità di stupefacente (nell'occasione vide un chilo di cocaina che Pristeri gli disse provenire da Flachi). Antonino rifiutò l'offerta perché non aveva interesse ad occuparsi di droga, ma ha precisato che a suo parere Stefanini era troppo ambizioso per limitarsi a trafficare lo stupefacente fornito da Flachi e avrebbe tentato di soppiantarlo (per la descrizione della vicenda si veda **u. 20.9.95, pagg. 62-68**).

Il contesto in cui si collocano i fatti successivi è sufficientemente chiaro; si può, quindi, procedere a descrivere l'evoluzione dei rapporti interni al gruppo, sottolineando il ruolo che ancora Stefanini giocò nella vicenda.

Michele Di Donato ha illustrato con la consueta chiarezza le ragioni del contrasto e la decisione di Flachi di chiudere i rapporti con i vecchi soci.

Sinteticamente la vicenda può essere così descritta:

- il 6 giugno 1985 Pepè Flachi fu arrestato nell'ambito del procedimento scaturito dalle dichiarazioni di Fabbi ed Epaminonda;

- dal carcere Flachi pretendeva di essere sostenuto economicamente dai suoi soci;

- Scimone e Raduano si erano lamentati dell'atteggiamento prepotente tenuto da Flachi e gli contestavano che la sua detenzione dipendeva da attività delittuose commesse al di fuori del gruppo di appartenenza, i cui proventi non erano stati divisi con loro soci;

- in quel periodo uscì dal carcere Tino Stefanini, il quale, dopo aver parlato con Scimone e Raduano, fu fatto entrare nella società di cui Pepè continuava, ancorché detenuto, a far parte;

- Pepè non accolse con favore tale decisione, perché Stefanini era l'autore degli attentati compiuti nel 1981 e nel 1982 contro lo stesso Flachi e contro Zohdi e tramite la sua compagna, Licia Tenace, riportò all'esterno il suo dissenso rispetto a tale decisione;

- nello stesso periodo anche Walter Strambi (reduce da una lunga detenzione) fu accolto nel gruppo, dopo un incontro avvenuto a casa dello stesso alla presenza di Raduano, Scimone, Ciccardi, Melina e Di Donato;

- nonostante la situazione di attrito, finché Flachi rimase detenuto la compresenza con Stefanini nella stessa organizzazione fu tollerata;

- il 3 ottobre 1986 Flachi venne scarcerato e quella stessa sera Alberto Paciello, Stefanini, Raduano e Scimone si recarono, armati, a casa della suocera di Pepè per chiarire la situazione ed eventualmente per risolvere il conflitto con le armi;

- Raduano e Scimone salirono in casa, mentre Stefanini e Paciello attesero per strada; l'incontro non ebbe l'esito sperato dai primi, perché Flachi, grazie alla sua autorevolezza e carisma, fece credere che le cose si sarebbero sistemate ed evitò che la discussione degenerasse in conflitto armato;

- quell'episodio, di cui tutti i partecipanti e in particolare Paciello riferirono a Di Donato, rappresentò, comunque, il momento decisivo che condusse alla rottura della società;

- una sera di quello stesso mese di ottobre, Flachi incontrò Di Donato per strada e durante un breve colloquio gli comunicò la decisione di sciogliere la società, invitandolo a cedere lo stupefacente di cui disponevano nel magazzino e a liquidare i soci;

- in quell'occasione (e molte altre volte successivamente) Flachi invitò Di Donato a proseguire nell'attività di spaccio degli stupefacenti con un nuovo gruppo, costituito intorno a

lui stesso, a Zohdi e a Michele Lombardi, gli unici ad essere rimasti fedeli al loro capo, ma Di Donato decise, insieme a Ciccardi, di non schierarsi né con l'uno né con l'altro gruppo, per timore di rimanere coinvolto in fatti di sangue in cui sarebbero potuti sfociare i dissidi tra le due fazioni;

- la divisione della società fu attuata dopo alcuni mesi, una volta definiti i conti dello stupefacente rimasto in magazzino e nell'aprile 1987 Pepè Flachi e Lombardi ricevettero le quote loro spettanti dalla divisione dei proventi; anche con riferimento a quest'ultima fase Pepè Flachi ebbe rimozioni da fare a Di Donato, sospettando irregolarità nel conteggio, ma il collaboratore ha spiegato in dibattimento che non solo Flachi ebbe la sua quota, ma successivamente alla liquidazione lui e Ciccardi non riuscirono a recuperare un credito di 300 milioni di lire con un cliente romano di Stefanini (nel frattempo arrestato), per cui ricevettero un importo inferiore agli altri;

- a quel punto Di Donato e Ciccardi si tennero fuori dai due gruppi, costituiti da Flachi, Zohdi e Lombardi da una parte, Stefanini, Strambi, Scimone, Melina, Raduano dall'altra (con Capone che pur non divenendo socio continuò a lavorare per questi ultimi) (**dichiarazioni rese all'udienza del 18.10.95, pagg. 17-40**).

[2]. I riscontri.

La ricostruzione dei fatti compiuta da Di Donato è stata confermata, sia nella dinamica che nelle motivazioni che determinarono la rottura, da molti altri collaboratori.

In particolare, **Bandiera, dichiarazioni del 20 dicembre 1992**, ha riferito che il contrasto fu determinato dall'ingresso di Stefanini nel gruppo, consentito da Scimone, Raduano e Strambi (**pag. 8**); il collaboratore assistette ad un incontro presso un bar di Bruzzano ove Flachi rimproverò a Scimone di aver fatto entrare in società "*uno che ci aveva sparato*" e dispose che fossero liquidate le quote "sociali" con la vendita dello stupefacente ancora in magazzino (**pag. 10**). Bandiera ha confermato anche la composizione dei due schieramenti (Strambi, Scimone, Raduano, Capone, Capolongo da una parte, Flachi, Zohdi, Lombardi e Chirico dall'altra).

Annacondia (u. 10.7.95, pagg. 86-97) ha sostanzialmente confermato l'evoluzione negativa dei rapporti interni al gruppo, pur accentuando, tra le ragioni della rottura, l'aspetto relativo alla nuova società che Pepè Flachi stava andando a costituire; in particolare, secondo il collaboratore (che ha dichiarato di aver appreso tali notizie da Di Donato, ma ha fornito elementi parzialmente diversi da quelli della sua fonte di conoscenza), durante la detenzione Flachi aveva allacciato rapporti con Franco Coco-Trovato e con Pristeri e l'alleanza che si stava prospettando all'uscita dal carcere di Flachi e Coco-Trovato, sarebbe stata la causa scatenante della rottura.

Annacondia ha confermato integralmente la posizione di neutralità assunta da Di Donato rispetto ai due gruppi (**pagg. 106-110**).

Anche **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 82)**, **Pace (u. 12.3.96, pag. 54)** e **Schettini (u. 15.3.96, pag. 179)** hanno confermato le indicazioni fornite da Di Donato, addebitando alle vicende relative all'ingresso di Stefanini in società il motivo determinante la decisione di Pepè Flachi di sciogliere il gruppo, ma anche richiamando i motivi di risentimento di Scimone e Raduano nei confronti di Pepè Flachi per i profitti che costui aveva ricavato dalle attività truffaldine di cui si è trattato al paragrafo [12] (si veda in proposito le indicazioni precise fornite da Pace).

[3]. Valutazioni conclusive.

L'insieme delle circostanze riferite dai collaboratori consentono di individuare abbastanza univocamente le ragioni del conflitto in atto tra Pepè Flachi e la gran parte dei suoi soci; le indicazioni fornite dai collaboratori sono di tre tipi. Da un lato vi era l'insofferenza di Scimone e Raduano nei confronti di Flachi derivante da motivi economici, perché questi aveva preteso l'assistenza in carcere da parte del suo gruppo anche se la causa della detenzione era collegata alle attività truffaldine gestite in proprio da Flachi (in questo senso si sono espressi Di Donato e Pace). In secondo luogo (e questa appare essere stata la causa scatenante del conflitto) Scimone e Raduano consentirono a Stefanini di entrare in società con loro e con lo stesso Flachi; è evidente che quest'ultimo non avrebbe mai potuto accettare che potesse lavorare con il suo gruppo chi pochi anni prima aveva attentato alla vita sua e del suo braccio destro (tale indicazione è stata fornita da tutti i collaboratori sopra indicati). Sotto questo profilo, non rileva la circostanza che Stefanini fosse effettivamente responsabile degli attentati in oggetto, perché Flachi era convinto (in verità a ragione) che nel conflitto intercorso tra lui e Colia nei primi anni '80, Stefanini si era schierato con il suo avversario.

Infine, non possono sottovalutarsi i rapporti che Flachi instaurò in carcere con Franco Coco-Trovato. Alcuni collaboratori hanno ritenuto che la costituenda alleanza si sia concretizzata solo dopo la rottura della vecchia società (altri, in verità, hanno ritenuto il contrario); ma non può negarsi che già durante la detenzione Flachi e Coco-Trovato avessero progettato di realizzare attività comuni nell'ambito dello stupefacente. Solo così si giustifica la costituzione, nell'immediato, della nuova società (nel luglio 1987, Coco-Trovato partecipò da testimone al matrimonio del suo nuovo socio).

Paragrafo 14 - La formazione di un gruppo formato da Raduano, Scimone, Stefanini, Strambi e Melina.

[1]. Le attività del gruppo fuoriuscito. Dichiarazioni di Di Donato.

Sono sufficienti brevi osservazioni in merito all'ultima fase di vita dell'associazione, concretatasi nelle attività del gruppo creato intorno a Scimone e Raduano e di cui fecero parte Stefanini, Strambi e Melina. Non avendo l'accusa prospettato, invero correttamente, nei confronti di tali imputati la costituzione di un'autonoma associazione finalizzata al narcotraffico, le condotte che costoro realizzarono nei pochi mesi di prosecuzione dell'attività delittuosa devono ricomprendersi nell'ambito del sodalizio qui giudicato.

Anche in questo caso la fonte principale di accusa è rappresentata dalle dichiarazioni di Michele **Di Donato**, il quale, proseguendo nella descrizione delle vicende di cui si è trattato nel precedente paragrafo, ha riferito che Raduano, Scimone, Stefanini, Strambi e Melina continuarono l'attività di spaccio di stupefacenti nello stesso ambito territoriale della Comasina. Costoro erano soci del nuovo gruppo, mentre Capone e Capolongo proseguirono l'attività secondo le modalità già descritte di acquisto dello stupefacente e smercio per proprio conto (**u. 18.10.95, pagg. 41-42**).

Anche questo gruppo propose a Di Donato e Ciccardi di continuare nelle attività illecite, ma costoro rimasero fermi nel proposito di "tirarsi fuori" da entrambi gli schieramenti (**pagg. 44-52**).

[2]. I riscontri.

Sulla costituzione del nuovo gruppo le dichiarazioni degli altri collaboratori concordano con quanto riferito da Di Donato, anche se le notizie da costoro fornite sono molto generiche, indicando la sola definizione della composizione sociale e dell'ambito delle attività delittuose. In particolare si richiamano le dichiarazioni rese da **Bandiera (20.12.92, pag. 10 e 19.5.93, pag. 50)** e **Pace (u. 12.3.96, pag. 54)**.

[3]. Il viaggio in Olanda di Stefanini e Scimone.

In quel periodo si collocò un episodio specifico che Di Donato ha ricondotto all'attività del nuovo gruppo, ancorché quando si verificò non si era ancora provveduto alla liquidazione delle quote dell'originaria società. Si tratta del viaggio che Stefanini e Scimone compirono in Olanda per trattare l'acquisto di una partita di cocaina, in occasione del quale furono tratti in arresto dalla polizia olandese. **Di Donato (u. 18.10.95, pagg. 44 e ss.)** ha così descritto quella vicenda:

"I.R.C. - In questo frattempo, però, che sono ancora fuori, sia il Walter Strambi e sia lo Tino Stefanini vanno in Olanda, perché devono trattare una partita di cocaina.

P.M. - Strambi e Stefanini?

I.R.C. - No, Stefanini e Scimone.

P.M. - Ecco. Lo dico perché s'era sbagliato... Allora, Stefanini...

I.R.C. - Può essere che mi sono sbagliato...

P.M. - Sì, sì. Vada avanti.

I.R.C. - Ecco. Partono per andare a incontrare delle persone che avevano avuto dei contatti. Comunque vanno là, insomma, c'è stato vari casini, insomma, vengono presi dalla Polizia.

P.M. - Olandese?

I.R.C. - Olandese. Per cui, in quel momento, lasciando perdere adesso la questione olandese, in questo momento, sia a me, che noi eravamo fuori da questa situazione già ormai...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... sia io che Ciccardi non siamo più... non apparteniamo né a uno e né all'altro.

P.M. - Sì.

I.R.C. - A questo punto, cosa succede? Ci viene a prendere Michele Raduano e ci porta in un ristorante a Bresso, dove a Bresso troviamo anche Tonino Chirico, dove ci dice Raduano "Signori", perché di là noi apprendiamo che sia Scimone e sia il Raduano... sia il Scimone e sia lo Stefanini vengono arrestati.

P.M. - In Olanda.

I.R.C. - In Olanda. E dicono: "Ragazzi, voi due dovete prendere di nuovo la situazione in mezzo alle mani, finché non esce sia Stefanini e sia Giannino". Io e Ciccardi dissi: "Va bene". E, infatti, cosa successe? Che questi qua non stettero a lungo dentro, ma stettero due-tre giorni. Insomma che alla fine loro, come vennero fuori, di nuovo io e Ciccardi ne venimmo fuori dall'organizzazione. Di nuovo.

P.M. - Quindi, praticamente, era stato richiesto un Vostro intervento a seguito di quell'arresto che, si temeva, potesse essere lungo.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Senta, fermiamoci un attimino su questo arresto in Olanda, poiché, come dirà poi la testimonianza della Polizia Giudiziaria che ha fatto le indagini sui riscontri, risulta che, effettivamente, in Amsterdam, il 16 ottobre '86 vennero fermati, oltre a vari turchi ed olandesi, anche Scimone e Stefanini, nonché tali Narcisio Rignoni di Desio e Bertozzi Marco di Sassari. Le chiedo, Lei conosce queste persone? Ha mai sentito parlare di questi qui?

I.R.C. - No, assolutamente."

Il collaboratore ha precisato il ruolo che assunse Capone in quella vicenda:

"P.M. - Benissimo. Per finire sul discorso dell'arresto in Olanda, per pochi giorni, di Stefanini e di Scimone, qualcuno di Voi si recò in Olanda per vedere come la situazione si stava evolvendo?

I.R.C. - Sì, Beppicello, perché...

P.M. - Cioè, Capone?

I.R.C. - Sì, Beppicello Capone.

P.M. - Cosa fece?

I.R.C. - Che io gli detti due milioni per portarceli per farli ritornare.

P.M. - Cioè per sopportare delle spese?

I.R.C. - Esatto, sì.

P.M. - E Le risulta che il Capone sia poi effettivamente andato? Cioè, ha avuto conferma che è andato il Capone?

I.R.C. - Sì, sì, sì, sì, sì." (u. 18.10.95, pag. 47).

Qualche dubbio può essere prospettato circa la riconducibilità dell'episodio alla nuova associazione, ma non può escludersi che già prima della liquidazione della vecchia società, coloro che continuarono a gestire lo spaccio di stupefacenti fossero attivi autonomamente dal

vecchio sodalizio. L'episodio in questione può, in definitiva, essere considerato significativo di una fase di passaggio nella quale la decisione di sciogliere la società era stata già assunta da Flachi, e coloro che avevano deciso di continuare nel traffico di stupefacenti non avevano interrotto i propri canali di approvvigionamento.

*Capitolo V - Le posizioni dei singoli imputati di partecipazione all'associazione
Flachi (capo 1 dell'imputazione).*

Premessa.

In questo capitolo si tratterà delle posizioni dei singoli imputati, primariamente con riferimento al delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui si è sin qui rievocata l'evoluzione; si procederà, quindi, alla verifica degli specifici capi d'imputazione contestati a ciascun associato, definitivi sino al capo 31 della rubrica. Sotto il profilo metodologico si procederà prima a configurare il reato associativo, sulla base delle indicazioni di prova enunciate nel capitolo che precede, per poi verificare la responsabilità di ciascun imputato di partecipazione alla medesima associazione; infine, si affronteranno i reati in materia di stupefacenti e armi (contestati ad associati o ad acquirenti dell'associazione) e il capo 11 riguardante la corruzione del brigadiere Orlando.

Paragrafo 1 - L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti contestata al capo 1.

[1].Accertamento della sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.

La valutazione delle prove acquisite al dibattimento, di cui si è già data piena contezza, consente di affermare incontestabilmente, che tra il 1979 e il 1987, nell'area territoriale nord-ovest di Milano, operò un'organizzazione criminale finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Richiamata l'enunciazione dei criteri generali di definizione della struttura associativa delineata all'art. 75 L. 685/75, può affermarsi che la ricostruzione del sodalizio criminoso ha consentito di accertare la sussistenza di tutti i requisiti di organizzazione della fattispecie in esame.

L'associazione *Flachi* operò per molti anni in un ambito territoriale sufficientemente esteso, assoggettato al suo controllo assoluto, in quanto l'attività di spaccio nell'area di competenza era consentita solo a coloro che si approvvigionavano dalla stessa. Su questo aspetto vanno richiamate le indicazioni precise di molti collaboratori, primo fra tutti Michele Di Donato, sulla costituzione di una vera e propria società (con eguale ripartizione degli utili) tra i cd. soci, sulle attribuzioni di specifici compiti a ciascuno di essi, sull'esistenza di una rete intermedia di distribuzione nel cui ambito operavano molti imputati qui giudicati, sul ruolo dei magazzinieri degli stupefacenti e delle armi, sull'utilizzo di abitazioni quali deposito e luogo per la lavorazione dello stupefacente nonché di locali pubblici luoghi di ritrovo dei membri del gruppo, sui rapporti con i fornitori, sul possesso di un arsenale riferibile al gruppo e destinato al controllo del territorio. Tutte siffatte circostanze, confermate da molte fonti di prova, rappresentano il quadro di riferimento della struttura associativa contestata. Nel capitolo 3, § 1, capo 2 si sono individuati i due profili costitutivi dell'associazione finalizzata al narcotraffico nell'accordo avente ad oggetto una struttura organizzata destinata alla

commissione di una pluralità indeterminata di violazioni della disciplina sugli stupefacenti e nella realizzazione di mezzi strumentali e personali idonei al raggiungimento di tale finalità; nel caso dell'associazione *Flachi* il requisito psicologico è stato descritto con precisione da Di Donato e confermato dalle altre fonti di prova più volte richiamate, mentre la struttura organizzativa aveva raggiunto un livello di elaborazione ben più elevato di quello rudimentale richiesto dalla norma.

L'entità dei quantitativi di stupefacenti trafficati dall'organizzazione nel periodo di massima espansione è stata descritta da Di Donato con estrema precisione e si coglie in modo particolare nel passaggio in cui il collaboratore ha riferito l'ammontare delle spese contabilizzate mensilmente:

“Per cui noi avevamo, già un po' in avanti però, verso l'84, l'85, l'86, circa 50 milioni al mese di spese. Cosa comportavano queste spese?”

P.M. - Adesso ci arriva... Dica brevemente, però poi La interrompo in questa...

I.R.C. - Va bene, mi fermo qui, vado...

P.M. - No, no, prego, cosa comportavamo, a cosa si riferivano queste spese?

I.R.C. - Queste spese comportavano: a comprare armi, affittare appartamenti, no magazzini: appartamenti, per casa, se si trovava qualche latitante, doppioni di macchine, soldi per i detenuti, i vagli (sic) che si facevano, spese di carabinieri che si doveva pagare, spese di magazzinaggio che si doveva pagare, spese di quelli che ci tenevano le armi... Tutte queste spese, ogni mese, ammontavano i 30, i 40, i 50 milioni ogni mese.”

Riguardo ai quantitativi di stupefacente, Di Donato ha precisato:

“P.M. - Sì. Dunque, può dirci, come Le stavo chiedendo prima, quali furono i quantitativi di eroina, la periodicità con cui li ritirava, nel periodo massimo?”

I.R.C. - Dottore, vede, io Le ho detto prima...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... allora, finché il gatto non c'era, i topi ballavano. Ovviamente, quando sono rientrati il Raduano, il Scimone, il Pepé Flachi, il Mungello, tutta questa gente qua, insomma, tutta la Comasina si era messo sull'attenti, per cui non erano più il mezzo chilo o il chilo o i due chili o i tre chili di quello che potevamo fare e il Ciccardi, cominciavano a aumentare.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Dai cinque ai dieci, i sette, i quindici...

P.M. - Ogni?

I.R.C. - Ogni mese.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Per cui si andava sempre... progredendo sempre in su, in avanti. E della cocaina quasi non ne eravamo mai sforniti di cocaina, perché un po' ce la davano i palermitani, un po' se la procurava lo Scimone, perché aveva degli amici catanesi, che io non li conosco, perché ci pensava lui sul lato della cocaina, per cui lui però, come faccio a essere conoscente? Perché quando lui me la dava, mi diceva: "Michele, fra dieci-quindici giorni, devi pagare un tot", per cui io prendevo i soldi, glieli davo, e lui automaticamente pagava quella gente che a lui l'aveva data la cocaina.

P.M. - Quindi Lei non aveva contatti con questi fornitori...

I.R.C. - Esatto, e non posso dirVi chi sono questi...

P.M. - Va bene.

I.R.C. - ... 'sti catanesi, però so che erano catanesi.

P.M. - Sì, va bene. Anche queste forniture furono dell'ordine di vari chili, quindi?

I.R.C. - Sì...

P.M. - Queste di Sci...

I.R.C. - .. i due, a volte ritirava un chilo, a volte ritirava due chili, una volta ritirava tre chili, insomma... Comunque noi, per quello che a me mi riguarda..."

Si trattava, in definitiva, di un'organizzazione che esitò nel periodo della sua esistenza, quantitativi di stupefacente che non è esagerato definire enormi, affermatasi come uno dei più potenti e diffusi sodalizi criminali operanti in quel periodo nell'area territoriale milanese.

[2]. Le aggravanti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 75 L. 685/75.

Poche osservazioni sono necessarie con riferimento alle aggravanti contestate ai commi 4 e 5 dell'art. 75 L. 685/75, consistenti nell'essere l'associazione armata e formata da più di dieci persone.

Affrontando le posizioni dei singoli associati si verificherà che l'organizzazione era costituita almeno da alcune decine di persone; solo in questo processo si giudicano oltre venti imputati di partecipazione all'associazione *Flachi*, la gran parte dei quali saranno ritenuti responsabili del reato contestato. A ciò si aggiunga che alcuni membri sono morti (Lombardi, Raduano, Capone Carmelo, Tavaglione Angelo, la Zurro, Ceretti, etc.), altri non sono giudicati in questo processo (Pepè Flachi), altri ancora sono stati giudicati e condannati con il rito abbreviato (i fratelli Vasta, Melina, Orlando). In definitiva l'accertamento di tale circostanza di fatto deriva da un semplice calcolo numerico il cui esito è ampiamente superiore al limite indicato dalla norma.

Quanto alla seconda aggravante le indicazioni fornite da Di Donato sono inequivoche nell'affermare che il sodalizio disponeva di un vero e proprio arsenale e che della gestione del relativo magazzino erano responsabili Mungiello e Melina. Si richiamano in proposito le dichiarazioni di **Di Donato** sull'entità delle spese per armi inserite nella contabilità (a titolo di esempio circa 20 milioni di lire solo nel 1984 - **u. 17.10.95, parte I°, pag. 110**); e la vicenda degli arresti di piazza Dergano (dove tutti i membri del gruppo erano armati), le dichiarazioni di **Ferorelli** sull'incontro avvenuto con Flachi e gli altri membri del gruppo nel gennaio 1981 (quando tutti costoro erano armati) - **u. 6.10.95, pag. 31** - la visita di Scimone e Raduano presso l'abitazione di Flachi successiva alla scarcerazione di quest'ultimo dell'ottobre 1986 - **Di Donato, u. 18.10.95, pag. 22** - confermano inequivocamente il carattere armato dell'organizzazione.

Con riferimento al profilo psicologico di ciascun imputato in ordine alla sussistenza delle aggravanti accertate, è sufficiente rilevare che la dimensione del sodalizio criminoso nel quale costoro operavano era incontestabilmente conosciuto a tutti i partecipi dell'associazione, come si desume dall'illustrazione delle posizioni processuali esaminate nei prossimi paragrafi. Per quanto concerne l'aggravante del carattere armato dell'associazione, si richiama l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui è sufficiente che ciascun partecipe ignori per colpa la disponibilità di armi da parte dell'organizzazione per configurare l'aggravante anche a carico di chi non abbia il possesso delle stesse armi (**Cass.**

CDXL

sez. I° 6.8.96 n. 4357; Cass. sez. VI°, 19.9.95 n. 9712; Cass. sez. I°, 12.5.95 n. 5466). Nel caso dell'associazione qui giudicata, la quasi totalità dei partecipi avevano una personale disponibilità di armi e, comunque, le caratteristiche della stessa (in particolare, il controllo assoluto del territorio nel cui ambito veniva gestita l'attività di spaccio) rendevano a chiunque evidente (a maggiore ragione ai membri del sodalizio) la disponibilità di armi.

Paragrafo 2 - I singoli imputati di appartenga all'associazione. I soci.

[1]. I soci dell'associazione.

I primi imputati a cui è stata contestata la qualifica di dirigente ed organizzatore dell'associazione sono coloro che Di Donato ha indicato come i soci del sodalizio, i quali dividevano gli utili dell'attività di spaccio dello stupefacente. Si è già richiamato al capitolo 4, § 7 l'indicazione che il collaboratore ha fornito sulla composizione del gruppo di vertice dell'associazione, includendovi, dopo gli arresti di piazza Dergano, se stesso e Ciccardi e composto, quindi dopo la scarcerazione degli altri soci, da Raduano, Scimone, Flachi, Zohdi, Mungiello e Michele Lombardi. In questo processo vengono giudicati solo Scimone, Ciccardi, Zohdi e Mungiello, atteso che la posizione di Flachi è stata stralciata a seguito della mancata estradizione (intervenuta solo durante il dibattimento), Di Donato è stato giudicato con il rito abbreviato, Lombardi e Raduano sono morti. In questo paragrafo si tratterà anche la posizione di Felice Esposto, che prima dell'ingresso di Di Donato aveva svolto, secondo la prospettazione accusatoria, analoga funzione dirigenziale.

[2]. Giovanni Scimone è stato indicato da tutte le fonti orali di prova esaminate sul punto quale partecipe, con funzioni dirigenziali ed organizzative, all'associazione *Flachi*. Le indicazioni più precise sono state fornite, ovviamente, da **Di Donato**, il quale, in numerose parti del suo esame, ha rappresentato la figura di Scimone nel corso dell'evoluzione del sodalizio. L'imputato partecipò alla riunione tenutasi al bar di piazza Dergano, ove fu arrestato con gli altri soci del gruppo (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 33**) e fu scarcerato insieme a Raduano nel 1983; è stato indicato come uno dei 7 soci alla pari dell'organizzazione (**pag. 94**), con il compito di "tenere a posto le piazze" (**pag. 101**) e aveva un suo canale personale di fornitori catanesi di cocaina, di cui Di Donato non conosceva l'identità, ma le cui consegne erano contabilizzate per conto del gruppo (**pag. 88**). Tutte le vicende che coinvolsero il gruppo videro Scimone presente, dai contrasti con il gruppo *Pompeo*, di cui si è parlato al capitolo 4, § 14 - a seguito dei quali Scimone regalò mezzo chilo di eroina al Rocco Pompeo (**u. 18.10.95, pag. 8 e 13**) - all'evoluzione dei rapporti conseguenti all'arresto di Pepè Flachi e all'ingresso di Stefanini e Strambi nel gruppo (**u. 18.10.95, pagg. 19, 24, 28**), fino alla rottura della società decisa da Flachi (**pag. 34**). Infine, Scimone è stato indicato come uno dei vecchi soci che proseguirono nel traffico di stupefacenti e venne arrestato in Olanda insieme a Stefanini (**pag. 42**). Dopo l'omicidio di Strambi e Raduano, Scimone si fece guardingo e timoroso, andava in giro sempre armato e, trascorsi pochi mesi, tornò a Messina, sua città di origine, per non fare la stessa fine dei suoi ex-soci (**pag. 103**).

Con riferimento alla concreta attività svolta da Scimone, Di Donato ha riferito che costui non era molto attivo nel traffico di stupefacenti, perché il suo compito era di controllare l'attività degli spacciatori nella piazza, anche se con riferimento ad alcuni acquirenti ebbe un ruolo di diretto fornitore; il collaboratore ha richiamato la cessione di un chilo di cocaina a Gaetano Covelli (capo 21 dell'imputazione), presentato proprio da Scimone a Di Donato (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 55**) e la cessione di stupefacenti a Notaro e Papadia (capo 28 dell'imputazione) gestita da Ciccardi e dallo stesso imputato (**u. 20.10.95, pagg. 27-31**).

Si è già anticipato che una molteplicità di fonti di prova hanno confermato l'appartenenza, con i ruoli descritti, di Scimone all'associazione. Oltre a richiamare le indicazioni contenute nel capitolo 4, si precisa che **Salvatore Annacondia (u. 10.7.95, pagg. 45 e 53)** ha riferito che, quando conobbe Di Donato, uno dei primi soci da lui conosciuto fu l'imputato, presente anche a San Menaio sul Gargano in occasione delle ferie trascorse da

tutto il gruppo nell'estate del 1983. Sulle funzioni di Scimone ha genericamente riferito che rappresentava Flachi nei rapporti con i fornitori (**pag. 118**), soggiungendo che a seguito dell'alleanza con Franco Coco-Trovato, decise di allontanarsi dal gruppo e tornò in Sicilia per paura di essere ucciso (**pag. 104**). Dalla medesima prospettiva, **Pietro Paolo Bassi (u. 28.6.96, pag. 123)** ha confermato di aver conosciuto Scimone, di cui Di Donato gli parlò come uno dei membri del gruppo *Flachi*.

Vincenzo Antonino (u. 20.9.95, pagg. 43 e 56) ha indicato Scimone come persona che lavorava con Flachi e che lo accompagnò alla riunione di chiarimento richiesta da Stefanini nei primi mesi del 1985; i rapporti tra Scimone e Stefanini divennero da conflittuali ad amichevoli nel giro di pochi mesi (**pag. 58**).

Giovanni Ferorelli (u. 6.10.95, pagg. 33 e 66), pur nella sua sporadica conoscenza dei membri del gruppo *Flachi*, ha indicato Scimone come presente all'incontro presso la discoteca Carta Vetrata del gennaio 1981 (si veda il capitolo 4, § 3) e dopo l'agguato furono proprio Scimone e Raduano a recarsi nell'ospedale ove era ricoverato Malfarà per ucciderlo (nell'occasione Ferorelli era lì appostato per prevenire tale tipo di agguati e sottrasse il paziente alle mira dei due aggressori).

Alcuni altri collaboratori hanno fornito elementi specifici di conferma rispetto all'attività di Scimone nell'associazione, coerenti con le indicazioni di Di Donato. **Antonino Maccarrone (u. 10.1.96, pag. 26)**, tra la fine del 1986 e l'inizio del 1987, ritirò un quantitativo di stupefacente da Scimone su indicazione di Pepè Flachi; il collaboratore si era rivolto a quest'ultimo all'uscita dal carcere, perché suo cognato, Salvatore Palladino, lo aveva indicato come gestore della piazza della Comasina. Flachi aveva incaricato Giuseppe Capone e Capolongo di accompagnarlo da Scimone, il quale gli aveva consegnato mezzo chilo di eroina. Maccarrone ha, infine, confermato i contrasti tra Scimone e Flachi dipendenti da questioni economiche (che determinarono l'allontanamento dell'imputato da Bruzzano) - (**pag. 45**).

L'indicazione di **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 76)** è assolutamente puntuale, rappresentando nella sua sinteticità le attribuzioni che Di Donato ha assegnato a Scimone nell'ambito dell'organizzazione. Nel periodo in cui il collaboratore spacciava nella piazza Gasparri per conto dell'associazione *Flachi*, ritirava lo stupefacente da Giuseppe Capone e Dario Ceretti, ma fu convocato al bar "Drive in " da Scimone e Zohdi per essere richiamato alla puntualità nei pagamenti.

Indicazioni pressoché concordi hanno fornito molti altri collaboratori, i quali hanno confermato, ciascuno per quanto a sua conoscenza, le specifiche indicazioni di Di Donato. **Foschini (u. 8.2.96, pagg. 202, 229 e 233)**, **Cassaniello (u. 20.2.96, pagg. 76-82)**, **Pace (u. 12.3.96, pagg. 30-59 e 114)**, **Schettini (u. 15.3.96, pag. 181)** **Le Donne (u. 1.4.96, pag. 2)**, **Padula (u. 2.4.96, pagg. 61 e 83)**, **Carrino (u. 29.4.96, pag. 81)** conobbero tutti Scimone quale partecipe all'organizzazione *Flachi*, e all'uscita di Pepè dal carcere, l'imputato si alleò con Strambi e Stefanini per continuare l'attività di spaccio; alcuni dei citati collaboratori (Pace e Padula) acquistarono stupefacente da Scimone.

Infine, vanno richiamate le dichiarazioni rese da Emilio Bandiera nel corso delle indagini preliminari, che assumono un particolare significato perché risalgono ad un periodo in cui il quadro accusatorio nei confronti di Scimone era decisamente meno probante e sono pienamente coerenti con tutte le notizie successivamente apprese da altri collaboratori. In particolare **Bandiera** ha descritto la composizione del gruppo *Flachi* precedente alla società

con Franco Coco-Trovato, indicando “Giannino Pecora” come uno dei personaggi di vertice(**dichiarazioni del 19.12.92, pag. 4**); ha ricostruito con precisione la fase del conflitto tra Pepè e i soci del suo gruppo, ricollegando la decisione di sciogliere la società all’ingresso nel sodalizio di Stefanini(**dichiarazioni del 20.12.92, pag. 1**); ha riferito un episodio specifico, a cui assistette, quando Flachi rimproverò Scimone di aver consentito l’ingresso di Stefanini nel gruppo, invitandolo a chiudere i conti dello stupefacente ancora in magazzino e a sciogliere la società (**dichiarazioni del 20.2.93, pag. 2**); ha, infine, riconosciuto fotograficamente la persona indicata come Giannino Pecora in Scimone (**dichiarazioni del 20.4.93, pag. 3**).

L’elemento definitivo di chiusura del quadro accusatorio a carico di Scimone è costituito dalle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso dell’esame dibattimentale, che si configurano come una confessione *sui generis*. **L’imputato (u. 7.11.96, parte II°, pag. 26)**, pur dichiarandosi estraneo alle attività illecite nel campo degli stupefacenti, ha ammesso essere vero che Di Donato gli corrispondeva utili derivanti da tale attività illecita, nel senso che quando faceva i conti, tra le persone beneficiarie dei versamenti, vi era anche lui, forse perché Di Donato pensava che facesse parte dell’associazione. Sul ruolo di controllore delle piazze indicato dal collaboratore, Scimone non ha negato che se ci fosse stato bisogno sarebbe intervenuto per “sistemare determinate cose”. Queste dichiarazioni sono state integrate, in termini di esplicita confessione, dalla missiva inviata alla Corte dall’imputato in data 18.12.96, nella quale l’ammissione delle proprie responsabilità è incondizionata.

La valutazione complessiva degli elementi di prova descritti rende agevole la conclusione in ordine al reato di partecipazione di Scimone, con funzioni di dirigente e organizzatore, all’associazione *Flachi*. La molteplicità delle fonti, tutte pienamente attendibili, che lo hanno indicato come uno dei personaggi di vertice nell’ambito di quel sodalizio criminale è stata confermata nella sua integrità dall’imputato (ancorché solo nel dicembre 1996, dopo oltre un anno e mezzo di dibattimento); tali circostanze di prova conducono all’affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli.

Con riferimento alla qualifica dirigenziale e di organizzatore della struttura criminale si richiamano l’appartenenza dell’imputato al gruppo ristretto dei soci, che si ripartivano gli utili alla pari, le funzioni decisionali attribuitegli nella gerarchia associativa (**Annacondia** ha affermato che nel 1983 dopo Pepè veniva Scimone - **u. 10.7.95, pag. 57**, ma tutti i collaboratori lo hanno indicato come uno degli artefici dell’ingresso di Stefanini nell’associazione, a costo di suscitare il risentimento di Pepè Flachi), la sua gestione marginale della sostanza stupefacente, essendo incaricato, insieme a Flachi e Raduano, di mantenere il controllo delle “piazze” (attività sicuramente tipica dei capi di un’organizzazione criminale), la sua presenza, con funzioni decisionali, in tutti gli appuntamenti decisivi per le sorti dell’organizzazione (si pensi all’incontro con Ferorelli, Careccia e la Usuelli, a quello del bar di piazza Dergano, alla riunione per l’ammissione di Strambi, alla riunione tra Stefanini e Pepè Flachi, alla visita a casa della suocera di Pepè Flachi - in cui salirono solo Raduano e Scimone). In definitiva, l’attività accertata è indubbiamente riconducibile alle funzioni dirigenziali o organizzative come definitive nel capitolo 3, § 1, capo 3.

Per tutte le esposte considerazioni deve essere affermata la penale responsabilità di Giovanni Scimone in ordine al reato associativo ascrittogli al capo 1.

[3]. Anche **Pietro Ciccardi** è stato indicato da molti collaboratori come persona inserita a livello di vertice nell’associazione qui giudicata, ancorché la sua figura criminale non possa

essere paragonata a quella degli altri soci dell'organizzazione; invero, mentre Scimone, Flachi, Raduano erano personaggi "storici" della criminalità milanese che sin dalle origini del gruppo avevano assunto un ruolo di primo piano, Ciccardi intervenne dopo gli arresti di piazza Dergano nella gestione dell'attività di spaccio con funzioni dirigenziale e organizzativa, affiancando per molti anni Michele Di Donato e meritando il riconoscimento della qualifica di socio alla pari quando gli altri soci detenuti furono scarcerati (**Di Donato, u. 8.11.95, pag. 84** ha affermato che Ciccardi era incensurato e non godeva di rilievo criminale, ma l'affidabilità se l'era guadagnata sul campo).

La principale fonte di accusa a carico dell'imputato è costituita dalle dichiarazioni di Di Donato, il quale nel corso di tutte le udienze del suo esame ha ricostruito con dovizia di particolari le funzioni assunte da Ciccardi nell'ambito dell'associazione.

Questi fu indicato da Pepè Flachi, in occasione dell'arresto di piazza Dergano, come la persona a cui il collaboratore doveva rivolgersi per assumere la gestione degli stupefacenti (**u. 17.10.95, parte I°, pag. 56**); accompagnò Di Donato in tutte le vicende successive al contatto con Esposto, a partire dalla richiesta rivolta a Chirico di intercedere nei confronti dei fornitori siciliani perché continuassero nell'approvvigionamento del gruppo consentendo la ripresa del traffico di stupefacenti, e mandò avanti l'organizzazione a livello materiale (ritiro dello stupefacente, consegna del denaro) sia con Bonnano che con i siciliani di via Anguissola (**pagg. 67 e 75**). All'uscita dal carcere di Scimone e Raduano, Di Donato e Ciccardi furono fatti soci e da quel momento continuarono nella gestione materiale della società, ritiro dello stupefacente, lavorazione nei magazzini, consegna a Capone e Zohdi, consegna del denaro ai fornitori (**pag. 94, 97 e 107**). Nella vicenda corruttiva di cui al capo 11, Ciccardi è protagonista, essendo presente agli incontri con il brigadiere Orlando per la consegna del denaro (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 104**). Nella fase conclusiva dell'associazione, Ciccardi, insieme a Di Donato, decise di "tenersi fuori" dai due schieramenti, per cui non subì le reazioni del nuovo gruppo (**u. 18.10.95, pag. 41**). Nel corso del controesame (**u. 8.11.95, pagg. 54-118**) Di Donato ha descritto i suoi rapporti leciti con Ciccardi, di cui era socio nella gestione del Drive-in, confermando e precisando le modalità di ripartizione degli utili dell'attività illecita, la cui contabilità era tenuta da Di Donato.

Infine, il collaboratore ha descritto alcuni specifici episodi di cessione di stupefacente riconducibili essenzialmente a Ciccardi, quale il rapporto di fornitura con Notaro e Papadia (**u. 20.10.95, pagg. 27-32**).

Le dichiarazioni confermate rispetto alla narrazione di Di Donato sono numerose e tutte concordanti nell'indicazione delle funzioni assunte da Ciccardi e dell'evoluzione dei suoi rapporti nell'ambito dell'organizzazione.

Salvatore Annacondia, che nel 1982 cominciò a rifornirsi dal gruppo *Flachi*, conobbe per primi Di Donato, Ciccardi e Zohdi (cioè i tre soci che all'epoca erano in libertà) e da costoro ricevette le prime consegne di stupefacente (**u. 10.7.95, pag. 40**); Ciccardi, nel corso delle ferie trascorse in Puglia da tutto il gruppo, fu presente a San Menaio durante l'estate del 1983, episodio a cui si è più volte fatto riferimento (**pag. 53**).

Vittorio Foschini conobbe Di Donato e Ciccardi nel 1988, quando costoro erano estranei al gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*, perché all'epoca del contrasto tra Pepè e i suoi ex-soci, i due non si schierarono con nessuno dei due gruppi (**u. 9.2.96, pag. 96 e 188**); il collaboratore ha però precisato che in epoca precedente (quando faceva parte del gruppo *Crisafulli*) sapeva che del gruppo *Flachi* faceva parte anche Ciccardi (**pag. 98**).

Salvatore Pace (u. 12.3.96, pagg. 30) e Pietro Paolo Bassi (u. 28.6.96, pag. 123) hanno fornito indicazioni precise (apprese direttamente nel corso dei rapporti di fornitura con il gruppo *Flachi*) sul ruolo che nell'ambito dell'organizzazione assunse Ciccardi, al quale Pace talvolta consegnò denaro in pagamento dello stupefacente acquistato e di cui Di Donato parlò a Bassi quale membro del gruppo.

Infine, **Schettini (u. 15.3.96, pag. 180 e u. 22.3.96, pag. 74), Le Donne (u. 1.4.96, pag. 13) e Carrino (u. 29.4.96, pag. 81)** conobbero Ciccardi quale componente dell'organizzazione facente capo a Pepè Flachi, e alla costituzione della nuova associazione lo stesso abbandonò, come Di Donato, le attività illecite.

In una valutazione complessiva degli elementi di prova raccolti a carico di Ciccardi, deve osservarsi che la chiamata in correità di Michele Di Donato, precisa, circostanziata, autonoma e disinteressata (quindi, intrinsecamente attendibile) è stata riscontrata da numerose convergenti dichiarazioni di collaboratori egualmente affidabili, ciascuno dei quali ha fornito indicazioni corrispondenti a quelle di Di Donato su specifici aspetti della posizione dell'imputato.

Ad ulteriore riscontro delle dichiarazioni di Di Donato si richiama la deposizione testimoniale del funzionario della DIA di Milano, **Guido Marino (u. 8.7.96)** in merito all'identificazione avvenuta il 30.7.86 di Di Donato e Ciccardi nella via Anguissola di Milano (circostanza riferita dal collaboratore **all'udienza del 17.10.95, parte II°, pag. 113**), nonché sulla circostanza riferita **all'udienza del 20.10.95, pag. 52** e qui testualmente riportata:

“In quei tempi, giustamente, noi avevamo chiuso il bar il "Drive In", per cui non avevamo più riferimento, e avevamo una piazza, ci avevamo fatto un posto come una piazza, esattamente a Cormano. C'erano dei giardinetti, era di sabato quel giorno là, però io quel sabato là ero di matrimonio, per cui lì il Ciccardi e io andavamo lì per riunire tutti i cavalli e tutte le ordinazioni che ci portavano.

P.M. - Scusi, "lì" dove? Ripeta, ai giardinetti...?

I.R.C. - Ai giardinetti di Cormano.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Per cui loro dopo me lo spiegarono quando io ritornai dal matrimonio. Allora, quel giorno lì c'erano esattamente Ciccardi, Alberto Pacello, Lamantea Ruggero, Umberto Parenti (sic)... se non sbaglio, mi sembra questi quattro... questi quattro nomi qua. Io non c'ero. Arrivarono dei carabinieri e li fermarono a tutti e quattro, per dire cosa facevano lì.

P.M. - Ho capito.

I.R.C. - E a parecchia di questa gente gli dettero addirittura la diffida, per cui io, quando io ritornai dal matrimonio, mi sembra la domenica... il lunedì che ci siano visti, m'avevano spiegato questo episodio, per cui lì non... si cambiò zona, dopo questo episodio.

P.M. - Quindi, in pratica, Lei cita un episodio di identificazione ad opera delle Forze dell'Ordine, appunto, di cui parleremo poi con i testimoni, e dice che in pratica lo scopo di queste riunioni era quello di? Qual era lo scopo di queste riunioni?

I.R.C. - In Cormano?

P.M. - Sì, come quella di quel giorno quando intervennero i Carabinieri, perché si erano radunati tutti quanti insieme questi qua?

I.R.C. - Perché lì venivano date le predisposizioni (sic) di andare a prendere la roba dei cavalli, tutte le ordinazioni che venivano fatte, di là partivano i cavalli per fare tutte le consegne.

P.M. - Quindi, praticamente gli dicevate: "Vai a prendere un chilo lì e portalo lì" e così via.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Ecco che si spiega, quindi, la presenza di Ruggero Lamantea e di Parente Umberto che, Lei dice, hanno avuto esattamente questo ruolo.

I.R.C. - Esatto. E quel giorno lì certamente, quelle disposizioni, essendo che io non c'ero, li dava il Ciccardi."

Infine, Ciccardi è stato condannato in via definitiva con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 13.5.93, in riforma della sentenza del gip di Monza del 25.11.92 (**documenti prodotti dal pm all'udienza dell'8.7.96**), alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione oltre la multa, per i reati di detenzione di una pistola Beretta cal 9x21 e di detenzione di 50 grammi di eroina e 2 grammi di cocaina, rinvenuti presso l'abitazione di Luisella Bartoli (compagna di Ciccardi) il 24.3.92. Tale episodio, pur successivo al periodo in contestazione, conferma che anche dopo la rottura della società l'imputato proseguì nell'attività di spaccio di stupefacenti.

L'imputato non ha reso esame dibattimentale e su richiesta del pm sono stati acquisiti i verbali **dell'interrogatorio** reso dinanzi al **gip il 1.4.94 e il 23.6.94**. Il contenuto di tali dichiarazioni assume scarso rilievo all'esito dell'acquisizione degli elementi di prova descritti a suo carico, avendo costui negato qualsiasi responsabilità in ordine alle condotte ascrittegli e ricondotto la sua conoscenza con Annacondia, Flachi, Chirico, Scimone alla gestione del bar *Drive-in* in società con Di Donato.

In conclusione, è risultato accertato che Ciccardi partecipò all'organizzazione criminale finalizzata al traffico di stupefacente nota come associazione *Flachi*, con funzioni di dirigente e organizzatore. Con riferimento alla qualifica assunta si osserva che le indicazioni offerte da Di Donato e confermate da altri collaboratori sono univoche nell'individuare Ciccardi come uomo di vertice del sodalizio di appartenenza; il primo dato di assoluto rilievo è il suo inserimento nel gruppo dei soci che dividevano alla pari i proventi dell'attività di spaccio; nel periodo di gestione successivo agli arresti di piazza Dergano, l'imputato affiancò continuativamente Di Donato nella gestione complessiva delle attività del gruppo (che si ricorda riguardava quantitativi di stupefacente ingentissimi e una rete organizzata di spaccio diffusa in un'ampia area territoriale); dopo la scarcerazione di Scimone e Raduano, continuò ad operare affianco a Di Donato, essendo a conoscenza dei magazzini, lavorandovi lo stupefacente, provvedendo alle consegne e ai ritiri del denaro. In definitiva, il ruolo dell'imputato è equiparabile a quello di Di Donato (pur in posizione di minor rilievo), atteso che costoro erano fungibili nel compimento delle attività decisionali e di organizzazione della rete di spaccio (si richiama, in proposito, quanto riferito da Di Donato sulla vicenda, specificamente riscontrata, dell'incontro di Ciccardi con i cavalli dell'organizzazione nei giardinetti di Cormano).

Per tutte le esposte considerazioni deve essere affermata la penale responsabilità di Pietro Ciccardi in ordine al reato associativo ascrittogli al capo 1.

[4]. Hassan Zohdi è uno dei membri "storici" dell'associazione, avendo affiancato Pepè Flachi (è stato definito da numerosi collaboratori come il suo braccio destro) dagli inizi degli

anni '80 fino a dopo la costituzione della nuova società con Franco Coco-Trovato. Nell'ambito del sodalizio qui giudicato l'egiziano (come veniva da molti individuato) ha svolto funzioni proprie del dirigente e dell'organizzatore.

Su questa prima fase dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti, le indicazioni più precise e circostanziate nei confronti di Zohdi sono state fornite da Michele **Di Donato**, il quale, nel corso di tutte le udienze del suo esame, ha attribuito all'imputato essenzialmente funzioni di consegnatario della merce ai livelli intermedi dell'organizzazione. Il collaboratore (**u. 17.10.95, parte I°, pag. 98**) ha individuato in Capone e Zohdi i consegnatari dello stupefacente, ma mentre il primo non era socio, al secondo, proprio per i suoi rapporti con Flachi, veniva riconosciuta una percentuale sugli utili (era socio al 50%) - (**pag. 94 e u. 20.10.95, pag. 150**). Oltre ai membri del gruppo, anche alcuni acquirenti stabili o occasionali, quale Annacondia, ritiravano lo stupefacente da Zohdi (**u. 20.10.95, pag. 18**).

Tali dichiarazioni sono state confermate, con riferimento al periodo in esame, da **Salvatore Annacondia (u. 10.7.95, pag. 40)**, che ha indicato Zohdi come una delle prime persone del gruppo conosciute, da cui ritirava lo stupefacente e che era uomo fidato di Flachi (**u. 5.10.95, pag. 364**); da **Giovanni Ferorelli (u. 6.10.96, pag. 32)**, il quale incontrò l'egiziano durante l'incontro alla discoteca Carta Vetrata; da **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 76)**, che ritirava la droga da Capone, ma che fu convocato da Scimone e Zohdi per essere richiamato alla puntualità nei pagamenti (da quest'ultimo molto duramente); da **Vittorio Foschini (u. 8.2.96, pag. 202)** che nel periodo in cui operava nel gruppo *Crisafulli* a Quarto Oggiaro entrò in contatto con l'organizzazione *Flachi*, di cui faceva parte anche Zohdi; da **Luciano Sarlo (u. 19.4.96, pag. 235)**, che, prima del 1985, acquistò dal gruppo *Flachi* cocaina, consegnatagli dall'egiziano Hassan; da **Vincenzo Carrino (u. 29.4.96, pag. 82)**, il quale del vecchio gruppo *Flachi* conobbe anche Hassan; da **Pietro Paolo Bassi (u. 28.8.96, pag. 130)**, che tra il 1982 e il 1985 ritirò lo stupefacente per conto di Annacondia, prendendolo in consegna da Hassan, al quale Di Donato dava le disposizioni e del quale disse essere suo socio.

Infine, **Emilio Bandiera** ha indicato l'egiziano come uomo fidato di Pepè Flachi sin dal 1978 (**dichiarazioni del 20.12.92, pag. 2**).

Tutti i citati collaboratori hanno riferito dei compiti assunti da Zohdi nell'ambito della nuova società criminale costituita da Pepè Flachi con Franco Coco-Trovato, circostanze che si affronteranno in altra parte della motivazione, ma che rappresentano una conferma della continuità di presenza dell'imputato nel sodalizio criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti. In termini generali si rileva che nella nuova organizzazione l'imputato assunse un ruolo analogo a quello descritto con riferimento alla prima metà degli anni '80, provvedendo alle consegne (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 92; Pace, u. 12.3.96, pag. 48 e u. 13.3.96, pag. 12; Schettini, u. 22.3.96, pag. 62; Carrino, u. 29.4.96, pag. 91 e Bandiera, dich. 13.2.93, pag. 1**), braccio destro di Pepè Flachi (**Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 73 ; Le Donne, u. 1.4.96, pag. 11**), socio nella nuova società (**Pace, u. 12.3.96, pag. 48 e Schettini, u. 15.3.96, pag. 178**).

Non si richiamano in questa parte le osservazioni già contenute nel capitolo 4 § 4, ove si è ricostruito l'episodio contestato al capo 16 dell'imputazione; pur non essendosi accertate le responsabilità degli imputati qui accusati di quel delitto, le circostanze ivi riferite assumono rilievo significativo in ordine alla posizione di Zohdi nell'organizzazione criminale qui giudicata.

Infine, a generica conferma dei rapporti di Zohdi con i membri dell'organizzazione si richiamano le dichiarazioni del teste **Guido Marino (u. 8.7.96)**, il quale ha riferito che Zohdi fu identificato presso il bar Drive-in insieme a Di Donato e Raduano il 4.8.83.

La chiamata in correità di Michele Di Donato, precisa, circostanziata, autonoma e disinteressata (quindi, intrinsecamente attendibile), è stata riscontrata da numerosi collaboratori, i quali per le circostanze a ciascuno note hanno fornito riscontri puntuali della partecipazione, con funzioni di dirigente e organizzatore, all'associazione *Flachi*. Zohdi, deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli, precisandosi che le condotte accertate sono espressione della qualifica di vertice attribuitagli dall'accusa. Invero, costui era socio dell'organizzazione e, conseguentemente, partecipava alla ripartizione dei proventi, accompagnava costantemente Pepè Flachi, fu presente a molti incontri importanti per la vita del sodalizio (si pensi all'incontro con Ferorelli), gestì per alcuni anni l'intera organizzazione insieme a Di Donato e Ciccardi, svolgeva attività di controllo della "piazza" (si vedano le dichiarazioni di Modesto), era in assoluto il gestore principale delle consegne ai livelli intermedi (esercitando in tal modo compiti di organizzazione e coordinamento). In definitiva, l'attività accertata è indubbiamente riconducibile alle funzioni dirigenziali o organizzative come definitive nel capitolo 3, § 1, capo 3.

[5]. Giovanni Mungello è imputato di aver partecipato, con funzioni di dirigente e organizzatore, all'associazione *Flachi*, sulla base di indicazioni accusatorie provenienti da numerosi collaboratori; prima di procedere alla valutazione nel merito della sua posizione processuale deve affrontarsi la questione preliminare formulata dalla difesa nell'arringa conclusiva.

Il difensore ha eccepito l'esistenza di un giudicato in relazione alla medesima contestazione di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, in relazione alla quale il Giudice Istruttore di Milano, con sentenza istruttoria dell'8.3.89, prosciolsse Giovanni Mungello per insussistenza del fatto; secondo la tesi difensiva (in principalità fondata sulla richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., già respinta dalla Corte), la pronuncia di una sentenza istruttoria di merito che ha proscioltto l'imputato dalla medesima contestazione di reato (**sentenza prodotta all'udienza del 29.1.97**), impone al giudice di pronunciare sentenza di improcedibilità se il nuovo processo sia stato iniziato senza la revoca della sentenza ex artt. 243, comma 1° disp. transitorie c.p.p. e 434 c.p.p.. Ritiene la Corte che sia insussistente nel caso in esame il presupposto, ritenuto dalla difesa, dell'identità del fatto contestato nei due procedimenti. Nel capo d'imputazione di cui alla citata sentenza Mungello era accusato di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico promossa, costituita, organizzata e capeggiata da Pepè Flachi e i cui partecipi erano stati identificati in Michele Lombardi, Franco Coco, Salvatore Pace, Antonio Bruno; il sodalizio avrebbe operato intorno alla metà degli anni '80 nell'area territoriale di Milano. Si osserva in proposito che la sussistenza di un giudicato assolutorio può configurarsi solo quando il reato in contestazione sia lo stesso per cui è già intervenuto un accertamento (negativo) di penale responsabilità. Nel caso di contestazione di due fattispecie associative tale valutazione deve essere compiuta attraverso una verifica di tutti gli elementi costitutivi della struttura organizzata e non semplicemente riferendosi all'omogeneità delle finalità del sodalizio e alla parziale coincidenza di partecipi. Il reato di cui all'art. 75 L. 685/75 delinea una fattispecie delittuosa che in concreto si caratterizza in forza delle modalità organizzative della struttura, dell'ambito territoriale ove opera l'associazione, dei partecipi alla stessa. L'esclusione (o

l'affermazione) della penale responsabilità in relazione ad un determinato sodalizio non comporta l'improcedibilità nei confronti di un soggetto che sia accusato di aver fatto parte di altro sodalizio avente caratteristiche diverse. L'art. 649 c.p.p. nell'affermare il divieto di un nuovo processo penale per il "*medesimo fatto*" definisce nei termini qui illustrati la questione di procedibilità posta dalla difesa.

Nel caso in esame le due fattispecie associative contestate sono del tutto differenti (e, quindi, non si verte in ipotesi di medesimo fatto), avendo operato in contesti territoriali, essendo composte da persone e avendo una struttura organizzata tra loro non coincidenti.

Invero, la descrizione dell'associazione per delinquere di cui al capo 1, pur individuando in Pepè Flachi uno (e non il solo) dei capi, definisce un contesto criminale operante dalla fine degli anni '70 fino al 1987, secondo modalità organizzative molto specifiche e una struttura di diffusione dello stupefacente ramificata nell'area territoriale nord-occidentale di Milano; sotto il profilo temporale, l'indicazione contenuta nel capo d'imputazione di cui alla sentenza 8.3.89 (operante fino alla data del presente provvedimento e, quindi, senza un limite iniziale di esistenza del sodalizio) non trova un riscontro nell'illustrazione delle attività della stessa associazione, tutte collocate a cavallo degli anni 1984-1985. Pertanto, mentre il capo 1 dell'imputazione si riferisce all'attività delittuosa protrattasi per molti anni a partire dalla fine degli anni '70 (e per Mungello prima dell'arresto del novembre 1981, durante la sua detenzione e negli anni immediatamente successivi al 1983), il capo A della sentenza di proscioglimento (come precisato nella motivazione del provvedimento) definisce un periodo di attività molto più limitato che non coincide con quello oggetto della contestazione qui giudicata.

Sotto altro profilo la coincidenza tra i partecipi alle due associazioni è limitatissima; i soli Pepè Flachi, Michele Lombardi e Salvatore Pace (quest'ultimo quale acquirente stabile del sodalizio) sono indicati quali soci di Mungello nelle due associazioni finalizzate al narcotraffico, mentre Franco Coco e Antonio Bruno sono del tutto estranei al sodalizio delineato al capo 1. La generica descrizione della condotta associativa contenuta nella sentenza 8.3.89 si riferisce ad un contesto criminoso del tutto diverso da quello qui giudicato (nel quale erano presenti con funzioni direttive e organizzative ben 7 persone - Flachi, Scimone, Raduano, Mungello, Di Donato, Ciccardi e Zohdi - ciascuna delle quali aveva compiti peculiari nell'ambito dell'organizzazione); oltre a ciò sono stati individuati decine di partecipi al sodalizio, di cui nella sentenza di proscioglimento più volte citata non si fa alcun cenno (se non con la generica espressione di *affiliati in via di identificazione*).

L'ultimo profilo di difformità concerne la struttura organizzativa del sodalizio, definita nell'associazione *Flachi* come una complessa "rete" di diffusione degli stupefacenti, con attribuzioni diversificate ai gestori degli approvvigionamenti, ai responsabili delle consegne, ai magazzinieri delle armi e dello stupefacente, agli addetti al controllo del territorio, ai livelli intermedi della struttura di spaccio.

In conclusione, le associazioni delineate ai capi A della sentenza 8.3.89 e 1 della presente imputazione sono entità criminali nettamente distinte, rispetto alle quali non può prospettarsi il limite posto dall'art. 649 c.p.p.

Tale valutazione di fatto esime dall'affrontare le questioni procedurali poste dalla difesa in merito alla necessità della revoca della sentenza di proscioglimento.

Entrando nel vivo della posizione processuale, si rileva che la fonte principale di prova a carico dell'imputato è rappresentata da Michele **Di Donato**, il quale ha descritto il ruolo di

Mungiello in forza delle conoscenze acquisite nel corso della sua permanenza, con funzioni di vertice, nel sodalizio in esame.

Mungiello fu arrestato durante l'intervento della polizia al bar di piazza Dergano e in quell'occasione Di Donato accertò la sua appartenenza all'organizzazione (**u. 17.10.95, parte I°, pag. 33**); in sede di controesame (**u. 7.11.95, pag. 220**) il collaboratore ha precisato che, sentendo i discorsi tra Flachi, Scimone, Raduano e Mungiello capì il rapporto esistente tra loro. All'uscita dei soci dal carcere anche Mungiello ebbe la sua quota del denaro che Di Donato aveva messo da parte in quei due anni di attività (**u. 7.11.95, pag. 223**) ed entrò a pieno titolo nella società, con il compito di "mettere a posto le piazze" insieme a Scimone, Raduano e Flachi (**u. 17.10.95, parte I°, pag. 101**) e, per un certo periodo, di curare il magazzino delle armi (**u. 17.10.95, parte I° pag. 99**).

Il collaboratore ha soggiunto che Mungiello, tra il 1981 e il 1986, fu per lungo tempo detenuto, per cui la sua partecipazione concreta alle attività dell'associazione era intervallata dai periodi di carcerazione; inoltre, anche durante i periodi di libertà Mungiello accompagnava la gestione delle attività associative con la commissione di altri reati autonomi dall'organizzazione, in particolare rapine (**u. 7.11.95, pag. 230-232**).

Prima della spaccatura Mungiello uscì dall'organizzazione e continuò a delinquere per proprio conto, operando anche nel traffico degli stupefacenti, ma almeno fino a tutto il 1985 percepì gli utili dell'attività associativa (**u. 7.11.95, pag. 229**).

La chiamata in correità di Di Donato è molto precisa nell'indicazione dei periodi e dei ruoli assunti da Mungiello tra il 1981 e il 1985, circostanziata nel descrivere i rapporti interni al gruppo, autonoma e disinteressata, atteso che non è stata prospettata dall'imputato alcuna ragione di contrasto che legittimi il sospetto di accuse calunnatorie del collaboratore nei confronti del chiamato; al contrario, l'imputato (**u. 8.10.96, pag. 94**) ha dichiarato che Di Donato gli fece dei prestiti per ragioni di amicizia, di cui non chiese indietro la restituzione - prospettando, quindi, rapporti amichevoli con il collaboratore, mai deteriorati a seguito di litigi o contrasti.

Tali indicazioni sono state confermate da molteplici riscontri, sia oggettivi, che provenienti da altri collaboratori. In primo luogo, è interessante indicare i periodi di detenzione sofferti da Mungiello tra il 1980 e il 1986, perché coincidono con la ricostruzione di Di Donato sulla partecipazione dell'imputato all'associazione. **Mungiello (u. 8.10.96, pag. 65 e 96)** ha dichiarato di essere stato arrestato nel 1980 per 9 mesi fino all'aprile 1981, dal 6 novembre 1981 al maggio 1983 e ancora dal giugno 1985 fino al giugno 1986. Si può notare che le indicazioni di Di Donato sono state molto precise in merito ai periodi di partecipazione di Mungiello all'associazione, avendo dichiarato che lo aveva conosciuto sei-sette mesi prima degli arresti di piazza Dergano, di averlo sostenuto economicamente durante la detenzione, conclusasi (come per Scimone e Raduano) intorno nel 1983, e, infine, che fino al 1985 fu attivo nell'associazione con i compiti descritti. Esiste una puntuale corrispondenza tra le indicazioni fornite dal collaboratore e i periodi di libertà goduti da Mungiello negli anni che qui interessano.

Il secondo significativo elemento di riscontro è la presenza di Mungiello al bar di piazza Dergano, insieme a tutto lo "stato maggiore" dell'organizzazione, rilevante a fini di conferma del ruolo dirigente dell'imputato (si richiama in proposito il § 5 del capitolo 4, ove è indicata la sentenza relativa a quell'episodio - **doc. 74 vol. 4 produzioni probatorie del pm** - dalla quale risulta che Mungiello fu sorpreso nel possesso di due pistole). L'imputato ha, ancora,

numerosi precedenti penali per reati in materia di armi e contro il patrimonio (si veda il **certificato penale** aggiornato).

Vi sono, quindi, le conferme provenienti dagli altri collaboratori, i quali hanno fornito indicazioni specifiche coincidenti con la chiamata in correità resa da Di Donato.

Vincenzo Antonino (u. 20.9.95, pagg. 30-56) ha confermato una serie di circostanze riferite da Di Donato, quale la presenza di Mungello al bar di piazza Dergano (nella cui occasione si attribuì la responsabilità del possesso di due pistole per salvare Pepè Flachi) - **pagg. 42 e 33**; l'imputato era un vecchio rapinatore, membro del gruppo *Flachi* (**pag. 34**) e uomo di fiducia di Pepè, tanto che la Uselli, quando gli chiese collaborazione nella guerra contro quest'ultimo, manifestò l'intenzione di uccidere proprio Mungello (**pag.30**); era, infine, presente con Flachi all'incontro con Stefanini, avvenuto nei primi mesi del 1985 (**pag. 56**).

Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 75) seppe dallo stesso Mungello che faceva parte del gruppo *Flachi* e che ne uscì nel 1985, cioè prima della spaccatura (indicazione perfettamente coincidente con le dichiarazioni di Di Donato); successivamente si associò con lo stesso collaboratore e con i suoi complici per commettere rapine, ma il rapporto durò poco tempo perché Pepè Flachi impose a Cassaniello di allontanare Mungello. Da quell'episodio il collaboratore pensò che Flachi avesse timore che l'imputato intendesse allearsi con la vecchia banda Vallanzasca, con cui vi erano motivi di risentimento. La circostanza relativa all'attività di rapinatore di Mungello è stata confermata da **Le Donne (u. 1.4.96, pagg. 11 e 56)**.

Anche **Salvatore Pace (u. 15.3.96, pag. 7)** ha indicato l'imputato come uno dei vecchi soci della banda *Flachi*, dalla quale uscì prima della spaccatura (secondo il collaboratore già nel 1983), dedicandosi alle rapine. Questa indicazione, coincidente nel suo nucleo fondamentale con quelle di Di Donato e Cassaniello, non è esatta nella individuazione della data di uscita di Mungello dal gruppo, perché, come ha riferito Di Donato, ancora quando Mungello operava con loro, si dedicava a commettere autonomamente rapine (per cui Pace può averne desunto che era già fuoriuscito dall'organizzazione).

E' interessante notare le dichiarazioni che Pace ha reso nel corso del controesame (**u. 29.3.96, pag. 222**), quando, su domanda della difesa, ha precisato che Mungello gli aveva riferito di essere un socio del gruppo *Flachi*, in quanto divideva gli utili dell'attività illecita con Pepè Flachi, Raduano e Scimone. Ancora più specifico è il riscontro relativo al carattere dell'imputato, il quale secondo Pace (**pag. 224**) era un "fuori di testa", per due giorni era adirato e credeva di essere estraneo al gruppo, ma poi continuava a svolgere le proprie attività in quell'ambito.

Schettini (u. 30.4.96, pag. 156) ha genericamente confermato di sapere che Mungello era un appartenente al vecchio gruppo *Flachi*, nel cui ambito non si occupava di trattare lo stupefacente; mentre **Emilio Bandiera (dich. 23.1.93, pag. 1)** oltre a ribadire tale circostanza, ha riferito che, quando avvenne l'omicidio di Raduano, Mungello (con il quale il collaboratore si trovava detenuto) aveva manifestato sorpresa per l'accaduto.

Salvatore Annacondia (u. 4.10.95, pag. 19) conobbe Mungello tra il 1981 e il 1983 al bar di Affori che rappresentava il quartier generale del gruppo *Flachi*, ma non ebbe mai rapporti di stupefacenti con lui.

Del tutto particolare è l'indicazione fornita da **Luigi Di Modica (u. 17.11.95, pagg. 11-18)**, il quale ha collocato Mungello nel gruppo di truffatori che operavano nel settore delle autovetture (vedi capitolo 4 § 14) per conto di Pepè Flachi; in particolare l'imputato, insieme

a Pace e Barreca, aveva realizzato le truffe tramite la Sebastiani Car e l'autosalone Bizzozzero, entrando in conflitto con il gruppo del collaboratore. Nell'ambito di tale conoscenza Di Modica e il suo gruppo cedettero ai tre mezzo chilo di cocaina. Si è detto che tale indicazione è originale rispetto alle dichiarazioni fin qui rievocate, perché neanche Pace (direttamente coinvolto nella truffa) ha indicato Mungiello quale proprio socio, mentre ha confermato l'episodio della cessione dello stupefacente, precisando che fu il solo Mungiello a definire l'acquisto e che lui intervenne per saldare il debito (u. 17.11.95, pagg. 227 e 231).

Nel complesso, gli elementi di riscontro acquisiti nel corso del dibattimento sono inequivocamente confermativi della ricostruzione contenuta nella chiamata in correità che si è definito principale; molti collaboratori hanno indicato Mungiello quale organico al gruppo, con funzioni non meramente esecutive (non trattava gli stupefacenti), ma di intervento nelle piazze (anche grazie alla dimestichezza che aveva con le armi); percepiva utili nella stessa misura dei 6 soci (percepì, in particolare l'importo di 70 milioni all'uscita dal carcere) e per un certo periodo gestì il magazzino delle armi; fu presente ad alcune riunioni importanti del gruppo, quale l'incontro di piazza Dergano con Careccia e quello con Stefanini per chiarire le questioni relative all'attentato a Zohdi.

In definitiva, le attribuzioni di Mungiello nell'ambito dell'associazione sono tipiche delle persone di vertice e concretano la qualifica di dirigente e di organizzatore contestata; in questa prospettiva vanno valorizzate la partecipazione agli incontri di chiarimento con avversari, la gestione del magazzino delle armi, le funzioni di controllore delle "piazze" ove era gestita l'attività materiale di spaccio, la presenza costante al fianco di Pepè Flachi (nel cui interesse si attribuì la responsabilità del possesso delle due pistole); l'attività accertata è indubbiamente riconducibile alle funzioni dirigenziali o organizzative come definitive nel capitolo 3, § 1, capo 3.

Per le esposte considerazioni, deve essere affermata la penale responsabilità di Giovanni Mungiello in ordine al reato associativo ascrittogli al capo 1.

[6] Per quanto riguarda **Giorgio Paolati** non può individuarsi una chiamata in correità principale rispetto alla quale le altre fonti di accusa fungono da riscontro, perché sono state acquisite almeno due dichiarazioni valutabili come egualmente rilevanti, precise e specifiche nell'indicazione delle attribuzioni dell'imputato e che andranno reciprocamente verificate

Michele Di Donato (u. 20.10.95, pag. 42) seppe che Paolati faceva parte dell'organizzazione prima che lui vi entrasse, perché nel 1980 era stato arrestato. Nel corso dell'esame dibattimentale il collaboratore ha fornito indicazioni meno precise rispetto a quelle rese nelle indagini preliminari, tanto che il pm ha proceduto alla contestazione sul punto. Si ritiene opportuno riportare integralmente tale passo dell'esame, perché il dichiarante ha giustificato la minore precisione del suo ricordo con l'affaticamento dipeso da 4 giorni di esame:

"P.M. - Senta, comunque Le faccio presente, circa la collocazione di questo Paolati, che alla pagina 159 dell'interrogatorio del 27 aprile del '94, Lei ha dichiarato questo, dice: "Sì, ora mi ricordo di questo Giorgio", perché la domanda era stata questa, io Le avevo chiesto: "Altro collaboratore ha dichiarato che altro membro di un certo livello dell'organizzazione Flachi era certo Giorgio, frequentatore della Sala Corse di Bruzzano", e ce l'ha appena detto. E Lei infatti disse: "E' vero, me ne ricordo, ora che Lei mi suggerisce questo particolare della Sala Corse, mi ricordo. Non avevo parlato prima di costui perché mi è sfuggito e perché uscì

dall'organizzazione quando io vi entrai, alla fine dell'81. Dunque si tratta di un personaggio che poi nel '91 ho visto andare in giro con una Volvo", no?, ricorda questo particolare?

I.R.C. - Certo.

P.M. - "Sono certo che si chiamasse Giorgio Paolati", infatti il cognome viene fuori da Lei, si identifica questo Paolati attraverso Lei, perché l'altro collaboratore aveva parlato solo di un certo Giorgio. "Costui era stato addirittura socio alla pari con Flachi e gli altri, Tonino Chirico compreso", come oggi pure ci ha detto, "prima che io entrassi nell'organizzazione, credo fino all'80, quando ne era momentaneamente uscito, e il Chirico ne è uscito anche lui, mi pare anzi che in quel periodo sia andato in galera per droga. Ho saputo questo da altri di rilievo del gruppo Flachi o addirittura da lui stesso". Ecco, quindi conferma sostanzialmente quello che Le ho detto?

I.R.C. - Confermo integralmente questo verbale...

P.M. - Quindi ricorda che Le si parlò...

I.R.C. - Adesso ricordo perfettamente, purtroppo sono un po' in... in questi quattro giorni ho parlato di tante e tante cose...

P.M. - Sì, sì, sì.

I.R.C. - ... e sono un po' in tilt...

P.M. - Lo scopo della contestazione è proprio questo.

I.R.C. - ... però lo confermo integralmente quello che io ho detto.

P.M. - Quindi aveva sentito parlare di lui dalla organizzazione...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... come di un socio di rilievo, voglio dire, era un uomo alla pari (?).

I.R.C. - Esatto, sì, sì, sì, esatto."

Di Donato, anche attraverso i chiarimenti resi a seguito della contestazione, ha indicato Paolati come socio alla pari del vecchio gruppo, precisando che erano stati gli altri soci (oltre allo stesso imputato) a riferirgli tale notizia; sulle attività in concreto svolte da Paolati il collaboratore non ha potuto fornire indicazioni specifiche, e tale circostanza rileverà con riferimento al riconoscimento della qualifica di dirigente e organizzatore, che dovrà essere esclusa.

La chiamata in reità di **Emilio Bandiera (dich. 12.3.93, pag. 3)** è perfettamente coincidente con quella di Di Donato, perché il collaboratore riconobbe dinanzi al pm in Paolati un tale Giorgio che aveva lavorato nel gruppo *Flachi*, trafficando in stupefacenti, tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80, cioè in epoca precedente agli arresti di piazza Dergano.

Sul periodo oggetto della contestazione di cui al capo 1 non sono state acquisite ulteriori indicazioni, mentre altri collaboratori (e lo stesso Di Donato) hanno descritto le attività delittuose nel campo degli stupefacenti realizzate da Paolati nell'ambito della nuova organizzazione costituitasi a seguito dell'alleanza tra Flachi e Coco-Trovato.

In particolare **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 190)** e **Antonio Schettini (u. 22.3.96, pag. 75 e 29.3.96, pag. 21)** hanno indicato Paolati come un membro dell'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini*, operante nell'area milanese di Bruzzano; Modesto lo ha indicato quale responsabile di Bruzzano insieme a Capone e Capolongo e Schettini ha confermato che lavorava insieme a Capone, provvedendo al pagamento dello stupefacente nelle mani dello stesso dichiarante. Queste indicazioni potranno certo legittimare la, già preannunciata, iniziativa del pm in relazione all'ulteriore reato associativo ascrivibile a Paolati, ma in questa

sede costituiscono un riscontro significativo dell'inserimento dell'imputato in strutture organizzate finalizzate al narcotraffico, con compiti di responsabilità.

Nella stessa prospettiva vanno valutate le indicazioni fornite da **Di Donato (u. 20.10.95, pag. 44)** relative all'acquisto di 10 grammi di cocaina da Paolati e alla trattativa per la cessione di due chili di pasta di eroina, di cui il collaboratore ricevette 50 grammi a titolo di campionatura per verificare la possibilità di lavorarla; tale verifica ebbe esito negativo e Di Donato restituì lo stupefacente. Gli episodi specifici (contestati ai capi 146 e 147 dell'imputazione) sono stati collocati dal dichiarante tra il 1990 e il 1991 e si riferiscono all'attività di spaccio realizzata dall'imputato tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90.

A conferma della prosecuzione dell'attività illecita anche in epoca successiva, vanno, infine, richiamate le indicazioni fornite da **Vincenzo Carrino (u. 29.4.96, pagg. 117 e 179)**, il quale, verso la fine del 1993, consegnò, insieme a Condemi, a Paolati e a Vincenzo Franzese 3,5 chilogrammi di cocaina.

Per concludere il quadro dei riscontri vanno indicate le dichiarazioni rese dal teste **Guido Marino (u. 8.7.96)** sulle visite che Paolati fece a Pepè Flachi quando questi era in soggiorno obbligato (confermate dallo stesso imputato nel corso dell'esame dibattimentale - **u. 6.11.96, pag. 207**-e giustificate dal loro rapporto di intensa amicizia) e le condanne riportate per reati di possesso di armi e di violazione della disciplina sugli stupefacenti risultanti dal **certificato penale**.

Le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale, già parzialmente richiamate, non forniscono alcun elemento di difesa significativo rispetto al quadro probatorio fin qui descritto; al contrario rappresentano una conferma di alcuni episodi (ci si riferisce ai fatti contestati ai capi 146 e 147), sui quali la giustificazione dell'imputato è, invero, del tutto incredibile. Paolati ha ammesso la propria amicizia con Pepè Flachi, risalente agli anni '70, ma ha negato di aver mai fatto parte di alcuna associazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti (ma è stato condannato per violazione della disciplina sugli stupefacenti per un fatto risalente al 1977); ha ammesso di aver conosciuto Michele Di Donato, in quanto frequentava il bar Drive-in come molti a Bruzzano, mentre ha negato di aver conosciuto prima del processo Schettini, Giuseppe Modesto e Carrino, suoi accusatori.

In merito al rapporto con Di Donato ha ammesso di averlo incontrato nuovamente tra il 1990 e il 1991, confermando che in quell'occasione fece discorsi di droga con il collaboratore; l'inverosimiglianza della giustificazione fornita da Paolati (le cui dichiarazioni fungono da riscontro della chiamata in correità di Di Donato) inducono a riportare testualmente il tenore delle risposte fornite:

"I. - Perché se mi riferisco alla nascita della mia bambina è senz'altro il '91. Niente, così, quattro scambi di parole... va beh, io milanese per natura e pare che non ci siano... abbiamo un indole non cattiva per quanto riguarda l'astio o i vecchi ricordi... allora sono passato, abbiamo scambiato due parole: "Allora, tu cosa fai?" Gli ho detto: "Guarda io è da mo' che sono in pensione, proprio non... anzi addirittura mi sono allontanato da tutto, non voglio più nemmeno sentir niente, non mi interessa più niente. E tu?", "Eh, no io, io..." Insomma si vantava delle sue prodezze nell'ambito cocaina, batteria, era un intenditore di cocaina, lui faceva sopralluoghi, faceva stime per varie persone eccetera, eccetera. Ecco, e qui nasce... cade l'asino, perché io ho fatto un grosso errore, gli ho detto: "Beh, guarda, vorrà dire che se sei così bravo un giorno se mi girano le scatole vado in Sud America, prendo una

valigia di pasta, di roba lì, me la porto e me la trasformi tu?", "Eh... non c'è problema". E niente, finito lì. Subito il discorso è continuato dopo un attimo e mi dice: "A proposito, non sai qualcuno che ci ha qualche grammo di cocaina? Sai, o la tiro, così, son rimasto senza." Gli ho detto: "Senti, Michele, sai che io sono fuori da queste cose qui..." Però sempre stupidamente dicendo, per non smentire completamente tutto gli ho detto: "Sento qualcuno, se la trovo domani te lo dico". Me ne sono completamente dimenticato, il giorno dopo ripassando da lì, per educazione ho rallentato la macchina, lui era lì e gli ho detto: "Oh, Michele per quella roba niente, eh?, mi dispiace, non ho visto niente". Da quel momento in poi non l'ho più rivisto fino a oggi, fino a...

P.M. - Quindi è vero che avete parlato sia di pasta di coca, sia di quantitativi...

I. - Certamente, io...

P.M. - Però avete solo parlato, non avete...

I. - Sono stato io, dottore, a fare una stupida asserzione del genere, però qui nasce il problema che lui dice che gli ho portato un certo quantitativo di una pasta, anche se dice non averlo mai vista - il quantitativo completo - di una sostanza che... Ecco, qui, qui, qui... mi rivolgo anche al Presidente, naturalmente e alla Corte, vorrei che si chiarisse bene questa faccenda perché, tra l'altro Le dirò che sarebbe il reato più grave che mi tratterrebbe in prigione al di là di ogni possibile beneficio giudiziario quale potrebbe essere una scadenza e quelle cose lì perché mi han detto... pensi, Presidente, che mi rivolgo più sovente agli amici addentro a queste cose per farmi legger il fascicolo del mandato di cattura perché io ci capisco un po' poco. Beh, insomma... e mi dicono tutti: "Eh, ma tu... questo qui è un reato da trent'anni..." Beh, insomma, sostanzialmente il discorso è questo qui: poniamo che io abbia portato questa sostanza a questo personaggio per riuscire a fare qualcosa, questa persona, dice lui, nelle sue dichiarazioni che ha provato a lavorare questa sostanza, non ha ottenuto niente che sia un qualcosa che riguardi lo stupefacente, non è assolutamente niente. Il fatto che poi io smentisco e potrei anche dimostrarlo per la buona fede e per tante altre cose addirittura - e questo lo chiedo a Voi di informarvi tramite i Vostri periti, tramite, anche, i collaboratori Vostri, eventualmente qualche turco che è pratico di questa cosa - la pasta di eroina non esiste, non è in commercio, per cui è addirittura un reato inattuabile, per quanta buona volontà uno sia uno spacciatore di droga e volesse farlo non potrebbe perché è utopico, non esiste."

Secondo la tesi difensiva, Di Donato avrebbe ricostruito sulla base di quell'incontro e del colloquio intercorso, due episodi concreti di consegna di stupefacente in realtà inesistenti.

La Corte non riesce neanche a prospettarsi le ragioni che avrebbero indotto un collaboratore affidabile come Di Donato, che ha riferito episodi di una rilevanza criminale non paragonabile all'acquisto di poche decine di grammi di stupefacente, ad inventare una condotta al solo scopo di coinvolgere falsamente Paolati. Di questa inverosimiglianza si è fatto in un certo qual modo carico quest'ultimo, prospettando un possibile motivo di risentimento da parte del dichiarante nei suoi confronti, che si ritiene opportuno rievocare nei suoi termini testuali perché appare talmente banale da stupire che sia stato addotto come motivo scatenante il presunto atteggiamento calunnatorio del collaboratore:

"E poi, Presidente, adesso non so se è il caso di dirlo, però io ho avuto una questione che dipende, poi, da un fatto sentimentale con sua cognata, cioè la moglie di suo fratello. E

lui (n.d.r. Di Donato) in quel periodo lì ha preso un po' le difese del fratello, giustamente posso dire, e c'è stato... Già non c'era quella istintiva an... simpatia poi da quel punto lì, insomma, proprio si è rotto completamente il rapporto anche... in tutti i sensi, per cui non l'ho più contattato, non ci siamo più visti, come giustamente, tra l'altro dice anche lui che ci siamo rivisti nel... dopo 10 anni, che ne so, una cosa del genere.”.

Per completezza va rilevato che Paolati non ha esplicitamente affermato che Di Donato l'avrebbe calunniato a causa di quella vicenda (naturalmente indimostrata), ma accennando a tale episodio ha ritenuto di inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore. In realtà la circostanza che gli unici imputati chiamati in causa da Di Donato che hanno contestato la sua affidabilità sotto un profilo di credibilità soggettiva non hanno saputo trovare altre ragioni che inverosimili gelosie del collaboratore per relazioni sentimentali (prive di riscontro) con la moglie o la cognata dello stesso, più che inficiare l'attendibilità intrinseca di Di Donato le attribuisce ancor maggiore rilievo accusatorio e smentisce difese fondate su ipotesi inverosimili se non fantasiose.

Paolati ha anche ipotizzato che Di Donato si possa essere confuso tra i discorsi fatti sul possesso di stupefacente e la materiale consegna del quantitativo indicato, ma anche sotto questo profilo non si comprende le ragioni di questa erronea indicazione. Il collaboratore ha riferito di consegne di stupefacente, cioè di condotte materiali di cui aveva ricordo puntuale, per cui la conferma proveniente dall'imputato non fa che riscontrare un'indicazione assolutamente precisa.

Deve, quindi, procedersi alla valutazione complessiva degli elementi di prova riferiti in questo capo e relativi a tutti i capi d'imputazione contestati a Paolati. In questa parte della motivazione si anticiperà la trattazione di episodi verificatisi in altri contesti criminali, ma che è opportuno trattare unitariamente in considerazione della unitarietà degli elementi di prova.

Ritiene la Corte che le indicazioni fornite da Di Donato e Bandiera rappresentino una prova adeguata dell'appartenenza di Paolati al sodalizio criminoso contestato al capo 1 dell'imputazione. Il primo collaboratore, interno all'organizzazione, apprese l'informazione che l'imputato era membro dell'associazione da tutti i soci con i quali visse nell'ambiente criminale per molti anni. Nel verbale utilizzato dal pm per le contestazioni Di Donato aveva dichiarato di aver appreso dai personaggi di vertice dell'organizzazione o dallo stesso Paolati di tale appartenenza. Quindi, la chiamata in correità, pur riferita *de relato*, è pienamente attendibile perché proveniente dai coimputati del chiamato che la riferirono a sua volta al collaboratore. Analogamente attendibile è la dichiarazione di Bandiera, precisa nell'individuazione del periodo in cui Paolati fece parte dell'associazione, di cui venne a conoscenza dai suoi soliti canali di informazione (cioè Pepè Flachi).

I riscontri oggettivi che confermano la chiamata sono rappresentati, in primo luogo, dalle sentenze accertative di fatti commessi in violazione della disciplina sugli stupefacenti. Come si è già osservato, la Corte ritiene che l'accertamento di condotte delittuose per traffico di stupefacenti in epoca prossima a quella oggetto della chiamata in correità rappresenta un elemento di conferma della dichiarazione accusatoria; nel caso di Paolati, costui ha subito condanne per un'attività di spaccio del tutto coerente con quella oggetto della chiamata e collocabile in epoca corrispondente con il periodo indicato dai collaboratori (alla fine degli anni '70). Tale dato è pienamente utilizzabile per confermare *ab estrinseco* l'accusa mossa da Di Donato e da Bandiera.

L'inserimento successivo di Paolati in strutture associative dedite al traffico di stupefacenti (dichiarazioni di Modesto e Schettini) costituisce ulteriore elemento di riscontro delle indicazioni dei due citati collaboratori, poiché dimostra che l'imputato è persona dedita professionalmente al traffico di stupefacenti.

Tali riscontri, uniti alle parziali ammissioni rese nel corso dell'esame, attribuiscono valore di prova piena alla chiamata in correità del solo Di Donato relativa all'attività di spaccio contestata ai capi 146 e 147. Il collaboratore ha reso una dichiarazione precisa e circostanziata, che si inserisce nell'attività di trafficante professionista delineata da Modesto e Schettini. Paolati, tra il 1990 e il 1991 era un membro di livello intermedio dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* che aveva disponibilità dei quantitativi di stupefacente indicati da Di Donato, le cui dichiarazioni sono state specificamente riscontrate.

Deve escludersi il riconoscimento a carico di Paolati della qualifica di dirigente o organizzatore dell'associazione, atteso che le indicazioni fornite dai collaboratori non hanno consentito di definire condotte specifiche tipiche di dette funzioni.

Pertanto, deve essere affermata la penale responsabilità di Giorgio Paolati in ordine al reato associativo contestatogli al capo 1, con ruolo di partecipe, e dei reati di cui ai capi 146 e 147.

[7]. Si è già anticipato che, in occasione della vicenda di piazza Dergano, **Felice Esposto** fu indicato da Pepè Flachi e da Raduano come il referente del gruppo, a cui Di Donato si sarebbe dovuto rivolgere per assumere la gestione dell'organizzazione in assenza dei suoi membri di vertice. Le indicazioni sull'appartenenza dell'imputato all'associazione *Flachi* sono state, quindi, fornite primariamente da **Michele Di Donato** il quale (**u. 17.10.95, parte I°, pagg. 56-58**) ha descritto le funzioni di Esposto come riferitegli dai soci e da lui stesso accertate al momento dell'ingresso nell'associazione. Flachi e Raduano dissero al collaboratore che una volta scarcerato avrebbe dovuto prendere contatti con Ciccardi e Esposto; che quest'ultimo aveva in magazzino un consistente quantitativo di stupefacente (circa 5 chili di eroina), grazie al quale l'attività sarebbe potuta proseguire. Al capitolo 4, § 5, capo 3 si è già illustrata la situazione che Di Donato e Ciccardi dovettero fronteggiare a causa dell'ammanco dello stupefacente e del denaro addebitabile ad Esposto; il collaboratore ha precisato che non assunse alcuna decisione nei confronti dell'imputato, se non quella di estrometterlo dall'attività di traffico, poiché ritenne che spettasse ai suoi soci, una volta usciti dal carcere, "regolare i conti" con Esposto; in effetti, anche quando uscirono dal carcere Raduano, Lombardi, Scimone e, infine, Flachi, l'imputato fu "perdonato" perché ormai era estraneo alle attività del gruppo, ma soprattutto perché aveva consegnato un memoriale ad un notaio nel quale aveva indicato nei componenti del gruppo *Flachi* i responsabili di una sua eventuale eliminazione (tale circostanza era nota nell'ambiente, anche perché la moglie di Esposto, imparentata con la moglie di Flachi, aveva litigato con il marito proprio per questa vicenda e si era separata da lui). (**pagg. 55-68, parte I°**).

Così definita la chiamata in correità a carico dell'imputato, il ruolo da quest'ultimo assunto nell'ambito dell'organizzazione è agevolmente desumibile dalle notizie apprese da Di Donato sia per quanto riferitogli dagli altri soci, sia per i rapporti con lo stesso Esposto durante quei limitati incontri avvenuti tra la fine del 1981 e l'inizio del 1982. Il collaboratore ha testualmente riferito:

"I.R.C. - Ecco, lì viene a ruotativa, praticamente noi siamo stati i primi a partire per le perquisizioni, arriviamo noi, partono gli altri, per cui, a quel punto, mi disse Pepé di parlare con Felice, che è un parente apparentato, che Beppe Felice di questa organizzazione del Flachi era un socio alla pari, Felice Esposito mi sembra che si chiama, se non vado errato. Era uno che era nell'organizzazione perché a quell'epoca là lui era socio di Pepé Flachi, di Giannino, di Michele Lombardi, di Scimone, di tutta questa gente qua, lui era socio, faceva parte come società, che dopo ne ha combinate di cotte e di crude, che dopo io Gli spiegherò.

P.M. - Le faccio una domanda subito per dire: quando Lei parla di questa società, ne parla per notizie che apprende genericamente nel quartiere o perché, poi, in qualche modo ne è a corrente direttamente?

I.R.C. - No, no, perché dopo lì me ne parla Pepé: "Vai da Felice che tiene in mano tutto e vedi di metterti in contatto..."

P.M. - Sì."(u. 17.10.95, parte, I°, pag. 39).

E ancora:

"I.R.C. - Ecco, vado da Felice e gli dico, ma Felice, in quel periodo là, non so, adesso non so cosa... quanti giorni, se erano passati quindici- venti giorni che lui... insomma, in poche parole, quando sia io che Ciccardi andiamo per sapere un pochetto, lui non aveva tanta roba. Voglio specificare alla Corte che quando dico "roba" mi voglio intendere eroina." (pag. 57).

"P.M. - Scusi un attimino, fermiamoci, prima di passare al contatto coi siciliani, fermiamoci ancora un attimo sulla figura di Felice Esposto, che poi mi sembra col tempo poi non incontreremo più, almeno in vicende di rilevanza penale. Lei dice: "Flachi e Raduano mi dicono: <<Vai da Felice per riprendere i contatti>>". Dunque, prima domanda: Felice faceva parte dell'organizzazione, Felice Esposto?

I.R.C. - Certo.

P.M. - Per quello che ha saputo entrandone a far parte, aveva un ruolo consistente, aveva un ruolo marginale o cosa?

I.R.C. - Aveva... aveva i magazzini in mezzo alle mani lui, aveva la roba a disposizione, perché...

P.M. - Aveva i magazzini dell'eroina?

I.R.C. - Dell'eroina, perché qui ritornando indietro...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... perché non erano cose che io potevo sapere prima...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... ma la loro uscita, vuol dire nel 1983, quando escono i Scimone, quando escono i Raduano...

P.M. - Dal carcere.

I.R.C. - Dal carcere, quando escono... perché Pepé Flachi è stato l'ultimo che è uscito, quando (...) (parola inintell., pronuncia non chiara) che Michelino era pazzo, quando dice: Come?", dice, "Abbiamo lasciato 5 chili di roba...", che alla quale avevano lasciato...

P.M. - A Felice Esposto?

I.R.C. - A Felice Esposito (sic).

P.M. - Esposto.

I.R.C. - Tre chili di Brown, due chili di bianca, due chili di cocaina. Dice: "'Sto bastardo, dove l'ha messo tutti questi soldi?'"

P.M. - Mhmm.

I.R.C. - Però loro, giustamente, erano in galera, non sapevano niente che Felice Esposito (sic) andava in piazza Velasca, al night "Paradise", e si andava a spendere i soldi con le donne, comprando rose e fiori e champagne.

P.M. - Mhmm.

I.R.C. - E praticamente ci ha messo in merda a me e Ciccardi, che noi ci siamo trovati un debito di quasi 350 milioni da pagare i palermitani.

P.M. - Che erano i fornitori del gruppo Flachi.

I.R.C. - Già da precedenza.

P.M. - Quindi, in sostanza, Lei prende contatto con questo, che era rimasto quello libero, diciamo, del gruppo Flachi...

I.R.C. - Esa... l'unico... Perché io non mi potevo rivolgere a Ciccardi, perché Ciccardi all'epoca, io lo sto ripetendo, dottore, non era nessuno.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Invece l'unico socio in tutti gli effetti era Felice.

P.M. - Quindi Felice era l'unico socio alla pari degli altri...

I.R.C. - Alla pari degli altri.

P.M. - Ecco. Lei questa situazione debitoria, cioè che Felice doveva 350 milioni ai fornitori siciliani, ne viene a conoscenza quando? Quando prende contatto con lui e lo sa da lui, o lo sa da quelli che stavano dentro, per qualche diversa strada?

I.R.C. - No, dottore, noi quando siamo andati dai palermitani, che ci ha accompagnato Tonino Chirico, dove ci ha presentati...

P.M. - Eh.

I.R.C. - ... a Luigi Bonanno...

P.M. - Sì.

I.R.C. - E Luigi Bonanno non ce la voleva dare la roba a noi.

P.M. - Ah, e Le disse lui che aspettava i soldi da Felice Esposito?

I.R.C. - E dice: "Porco Dio, eh, sta fuori di tanti milioni!", allora si girò Tonino, Tonino Chirico..." (pag. 58-59).

Dalle dichiarazioni di Di Donato emerge che le indicazioni sul ruolo di socio di Esposito e sulle funzioni di gestore dei magazzini dello stupefacente gli erano state riferite da tutti gli altri soci durante la comune permanenza in Questura conseguente all'arresto di piazza Dergano e gli era stata ribadita una volta che costoro furono scarcerati; inoltre, il collaboratore incontrò direttamente l'imputato chiedendogli conto della presenza di eroina nel magazzino, ricevendo risposta negativa.

La chiamata in correità di Di Donato è stata confermata da molti altri collaboratori, i quali appresero che Esposito era uno dei soci dell'organizzazione prima degli arresti di piazza Dergano e che aveva fatto sparire un consistente quantitativo di stupefacente proprio quando costoro erano stati arrestati.

In particolare, **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 212)** e **Vittorio Foschini (u. 9.2.96, pag. 188)** hanno indicato Esposito (chiamato da Modesto "Felicione") come uno dei vertici dell'associazione, parente di Pepè Flachi, soggiungendo che quando tutto il gruppo era stato arrestato lo stesso si era impossessato dello stupefacente e del denaro che deteneva per conto del sodalizio (in questo senso anche **Pace - u. 15.3.96, pag. 5**). Foschini, Pace e **Schettini (u.**

29.3.96, pag. 97) hanno confermato la circostanza del memoriale che Esposto avrebbe lasciato ad un notaio (o ad una propria sorella) per evitare ritorsioni da parte dei suoi ex-soci.

Le indicazioni fornite da detti collaboratori sono, evidentemente, informazioni acquisite *de relato*, poiché nessuno di costoro era organico al gruppo *Flachi* prima del novembre 1981; ma la rilevanza probatoria che assumono è significativa in considerazione della provenienza della fonte di conoscenza (membri di vertice dell'organizzazione, quale Giuseppe Capone, fonte di Modesto, Pepè Flachi e Scimone, fonti di Foschini; mentre Pace e Schettini non hanno fornito indicazioni specifiche sulle persone da cui appresero le notizie riferite); inoltre, tali notizie sono perfettamente coincidenti con la descrizione del ruolo di Esposto contenuta nella chiamata in correità principale, quella proveniente da Di Donato.

Ritiene la Corte che un'informazione acquisita nel corso del dibattimento in forma indiretta (le cd. testimonianze *de relato*) assuma valenza probatoria meno incisiva rispetto ad una fonte diretta, ma le dichiarazioni di Modesto, Foschini, Pace e Schettini svolgono, nel caso di Esposto, una funzione di riscontro esterno ad una chiamata in correità precisa e intrinsecamente attendibile, riscontro che, come già rilevato (capitolo 2, §1, capo 7) può essere di qualsiasi specie e natura. Se si tiene, altresì, conto che Modesto e Foschini ricevettero le notizie qui riferite da diverse fonti (Capone, Flachi, Scimone e Biagio Crisafulli), la solidità delle stesse è ancor più intensa e legittima la valutazione in termini positivi delle dichiarazioni quali riscontro esterno secondo i criteri adottati da questa Corte.

Quanto al ruolo di dirigente-coordinatore dell'organizzazione contestato ad Esposto, si osserva che, in base alle indicazioni fornite da Di Donato, l'imputato assunse funzioni dirigenziali ed organizzative nell'ambito associativo esaminato, non solo perché era socio alla pari con gli altri imputati arrestati nel novembre 1981, ma anche perché gestì, fino alla ristrutturazione conseguente alla vicenda di piazza Dergano, il magazzino degli stupefacenti, rifornendo la "rete" di diffusione associativa; va precisato in proposito che Esposto non fu un magazziniere ma un vero e proprio coordinatore dell'attività di spaccio; rispetto al ruolo assunto dai vari Monti e Giarmoleo, l'imputato gestiva direttamente gli approvvigionamenti e le forniture dello stupefacente, al punto che si impossessò dei quantitativi detenuti nel magazzino quando gli altri soci furono arrestati. E' inverosimile prospettare che un semplice magazziniere potesse gestire direttamente lo stupefacente secondo le modalità che Di Donato apprese da Scimone, Raduano, Flachi e Mungello quando furono scarcerati. In definitiva, la posizione di socio alla pari con questi ultimi e le attribuzioni specifiche di gestore dello stupefacente configurano la partecipazione qualificata dell'imputato all'ambito associativo qui giudicato.

Pertanto, deve essere affermata la penale responsabilità di Felice Esposto in ordine al reato associativo contestatogli al capo 1 dell'imputazione

Paragrafo 3 - I singoli imputati di appartenga all'associazione. Gli altri organizzatori.

[1]. Gli organizzatori.

In questo paragrafo si affrontano le posizioni processuali degli imputati che la pubblica accusa ha ritenuto avere assunto funzioni organizzative nell'ambito dell'associazione *Flachi*, in quanto coordinatori delle attività di spaccio gestite dal sodalizio nell'area territoriale di pertinenza. Si è già osservato che la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al narcotraffico differisce da quella di dirigente, ricomprendendo condotte che si svolgono anche ai livelli intermedi dell'organizzazione e specificamente di coordinamento e approvvigionamento delle "reti" inferiori (si veda le considerazioni espresse al capitolo 3, § 1, capo 3).

Non è possibile svolgere considerazioni di carattere generale sulle posizioni processuali degli imputati qui trattate, atteso che a carico di ciascuno sono state accertate condotte distinte che dovranno essere valutate per verificare se rientrano nella attività gestionale "qualificata" dell'*organizzatore*. Si può anticipare che dei 7 imputati ricompresi nella categoria in oggetto, per il solo Giuseppe Capone l'accertamento dell'attività svolta nell'ambito associativo consente di qualificare la sua partecipazione nei termini indicati nel capo d'imputazione; per tale ragione la sua posizione sarà affrontata prima delle altre.

[2]. Giuseppe Capone, oltre ad essere imputato di partecipazione all'associazione *Flachi* con funzioni di organizzatore (e della conseguente imputazione di detenzione e cessione a terzi di consistenti quantitativi di stupefacente), deve rispondere in questo processo di partecipazione all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, in quanto, nella prospettiva accusatoria, avrebbe esercitato le attività delittuose nel campo degli stupefacenti in entrambe le organizzazioni criminali qui giudicate. Si tratterà, in questa parte della motivazione, delle condotte delittuose contestategli fino alla metà del 1987, ancorché si richiameranno, a fini di riscontro, le indicazioni fornite dai collaboratori sul periodo successivo.

Il ruolo di Giuseppe Capone nell'ambito del sodalizio criminale qui giudicato è già stato descritto in altre parti del provvedimento (quando si è trattata l'evoluzione del gruppo dalle origini fino allo scioglimento), perché l'imputato è un personaggio di rilievo che per lungo tempo assunse funzioni importanti nell'organizzazione. Le circostanze già riferite potranno, per esigenze di esposizione, essere ribadite in questa parte della motivazione, ma l'inquadramento della figura dell'imputato dovrà essere tenuto in considerazione nella valutazione degli specifici elementi di prova a suo carico.

La fonte principale di accusa nei confronti di Capone è **Michele Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pag. 12)**, il quale ha descritto il ruolo da costui assunto nell'organizzazione e l'evoluzione dei suoi rapporti all'interno di essa.

L'imputato aveva compiti di consegnatario dello stupefacente ai livelli intermedi dell'organizzazione, analoghi a quelli svolti da Zohdi, anche se era retribuito in base ai quantitativi di stupefacente trattato. Capone riceveva la merce da Di Donato e Ciccardi (tramite i cavalli quali Umberto Parente), pagandola ad un determinato prezzo, e la cedeva ad un prezzo superiore ai livelli inferiori rappresentati da Tavaglione, Capolongo, i fratelli Scirocco e altri; il suo utile era rappresentato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dello stupefacente. La chiarezza della deposizione del collaboratore merita una citazione integrale della risposta resa al dibattimento:

“I.R.C. - Io davo a Capone un chilo di roba, che gliela facevo pagare 70 milioni al chilo. Lui era padrone di venderlo a 100, a 120, a 90, 80, l'importante che lui a me nella mia contabilità mi portasse i miei 70 milioni. Lui poteva guadagnare i suoi 20 milioni al chilo, ne poteva guadagnare 30 milioni al chilo, che a me non interessava. L'importante che io gli facevo il prezzo del chilo che lui mi doveva dare e basta. Son stato chiaro?” (u. 17.10.95, parte II° pag. 12).

La chiamata in correità è stata confermata da numerosi collaboratori, che hanno indicato le specifiche attribuzioni di Capone nell'ambito dell'organizzazione. **Modesto Giuseppe (u. 6.2.96, pag. 75), Antonino Maccarrone (u. 10.1.96, pag. 28), Padula (u. 2.4.96, pag. 61) Fiorillo (3.4.96, pag. 65)** ritiravano lo stupefacente dall'imputato quale appartenente all'organizzazione *Flachi*.

Anche **Annacondia (u. 5.10.95, pag. 363), Foschini (u. 9.2.96, pag. 182) Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 72), Pace (u. 13.3.96, pag. 32), Le Donne (u. 1.4.96, pag. 13), Carrino (u. 29.4.96, pag. 81) e Emilio Bandiera (dichiarazioni 12.7.93, pag. 2)** lo hanno collocato nell'ambito dell'associazione *Flachi*.

Lo stesso **l'imputato (esame all'udienza del 7.11.96, parte II°, pag. 32)** ha ammesso di aver spacciato nel quartiere della Comasina dal 1983 al 1987, ritirando da Di Donato due-tre etti per volta.

Quanto alla prosecuzione dell'attività nel campo degli stupefacenti si richiamano, a solo fine di riscontro, le dichiarazioni rese da tutto i collaboratori già indicati (**Modesto, u. 6.2.96, pagg.190-192; Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 202; Pace, u. 13.3.96, pag. 32; Schettini, u. 22.3.96, pag. 74; Carrino, u. 29.4.96, pagg. 174 e 190**).

Infine, con specifico riferimento ai rapporti relativi alla partecipazione all'associazione *Flachi*, vanno richiamate le testimonianze di **Piero Antoci e Guido Marino (u. 8.7.96)** relative alle identificazioni di Giuseppe Capone, l'11.5.78 insieme a Mario Tavaglione e Agatino Melina e il 23.5.86 in compagnia di Capolongo e Angelo Tavaglione.

La mole degli elementi di prova qui richiamati solo in modo riassuntivo e convergenti nell'indicazione delle funzioni svolte nell'ambito dell'associazione *Flachi* rendono superfluo qualsiasi commento in ordine alla sussistenza della condotta associativa da parte dell'imputato, le cui dichiarazioni confessorie sono inutilmente tese a ridimensionare il proprio ruolo, sia nelle funzioni, sia nell'entità dello stupefacente trattato. E' certo che per molti anni Capone fu organicamente inserito nell'ambito associativo qui giudicato, ritirando da Di Donato e Ciccardi e consegnando ai livelli intermedi e agli acquirenti del sodalizio quantitativi di stupefacente consistenti (fino ad un chilo per volta), ritirando il denaro, fungendo da connettore tra i vertici del gruppo e la struttura inferiore.

Accertata la materialità della condotta ascritta a Capone nel periodo oggetto di contestazione deve valutarsi la sua collocazione criminale nell'ambito dell'associazione; il ruolo assunto dall'imputato non può essere paragonato a quello di coloro le cui posizioni saranno trattate in questo paragrafo, atteso che costui, nel gestire l'approvvigionamento dei livelli intermedi, ne coordinava l'attività, riceveva il denaro, si rivolgeva a coloro che controllavano le piazze in caso di ritardo nei pagamenti. In definitiva, dalle indicazioni fornite dai collaboratori, emergono specifiche attribuzioni di un coordinatore dei livelli intermedi della struttura, con funzioni di responsabilità attribuitegli dai capi. Non è un caso che **Di**

Donato (u. 17.10.95, parte II°, pag. 18) abbia affermato che Capone aveva compiti analoghi a Zohdi (e lavorava più di lui), per cui avrebbe meritato di essere socio; che **Modesto (u. 6.2.96, pag. 75)** abbia indicato come suo primo referente per gli acquisti proprio Capone (insieme a Dario Ceretti), anche se quando si trattò di sollecitare i pagamenti, intervennero (in base alla descritta suddivisione di ruoli) Scimone e Zohdi; che **Padula (u. 2.4.96, pag. 75)**, nel periodo in cui aveva un piccolo gruppo di spacciatori operanti nella Comasina, abbia indicato Capone (insieme a Angelo Tavaglione e La Maestra) come la persona che gli aveva imposto di allontanarsi dal quartiere di competenza dell'associazione *Flachi*.

Per concludere sul punto è significativo che l'imputato, all'epoca dello scioglimento della società, decise di schierarsi con Scimone, Stefanini e Raduano, e in quell'ambito mantenne compiti di responsabilità (si recò in Olanda per recuperare Scimone e Stefanini in occasione dell'arresto subito nell'ottobre 1986).

In definitiva, la valutazione delle condotte accertate consente di ritenere che Capone aveva assunto un ruolo preminente rispetto a tutti gli altri membri non soci, collocati al livello intermedio dell'organizzazione, fungendo da coordinatore delle loro attività e gestendo i rapporti con i clienti stabili e occasionali (Modesto e Maccarrone); tale ruolo è senza dubbio inquadrabile nella categoria dell'organizzatore, anche se la struttura dell'associazione *Flachi* era, sotto molti profili, diversa rispetto ad altre organizzazioni operanti nel medesimo periodo (ad esempio l'associazione *Batti*) e caratterizzata da minore struttura gerarchica.

Si è già detto che l'imputato ha reso una parziale confessione, contrastante con le precise e convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori. Capone non ha prospettato ragioni particolari che avrebbero determinato i collaboratori ad accusarlo, se non i suoi contrasti con Giuseppe Modesto. Rispetto a quest'ultimo ha dedotto che le accuse mossegli sarebbero false e rappresenterebbero una ripicca nei suoi confronti per l'episodio verificatosi in occasione dell'arresto del collaboratore risalente al maggio 1984. In questa sede deve richiamarsi quella vicenda per il rilievo che l'imputato le ha attribuito.

Modesto ha riferito che nel 1983-1984 iniziò a lavorare in piazza Gasparri, acquistando da Capone e Ceretti; quando, nel maggio 1984, fu arrestato aveva un debito con i suoi fornitori, i quali gli sottrassero l'autovettura; all'uscita dal carcere (nel febbraio 1985) il conflitto si attenuò, tanto che fu proprio Modesto, molti anni dopo, a consentire a Capone di riprendere l'attività di spaccio nell'ambito della nuova associazione *Flachi-Trovato-Schettini* (**u. 6.2.96, pagg.79-84 e 192**). La ricostruzione dei rapporti tra chiamante e chiamato (confermata da altri collaboratori - **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 72, Pace, u. 13.3.96, pag. 32 e Carrino, u. 29.4.96, pag. 174**) rende del tutto inverosimile la versione dell'imputato circa il risentimento che Modesto avrebbe serbato nei suoi confronti, anche perché le indicazioni fornite da detto collaboratore sono pienamente coincidenti con le altre fonti di prova.

La valutazione complessiva degli elementi di prova rievocati conduce all'affermazione della penale responsabilità di Giuseppe Capone in ordine al reato di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione *Flachi*, ascrittogli al capo 1 dell'imputazione.

[3]. Anche **Alfonso Capolongo, detto "Fo"**, oltre ad essere imputato di partecipazione all'associazione *Flachi* con funzioni di organizzatore (e della conseguente imputazione di detenzione e cessione a terzi di consistenti quantitativi di stupefacente), deve rispondere in questo processo di partecipazione all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, in quanto nella prospettazione accusatoria avrebbe esercitato le attività delittuose nel campo degli stupefacenti in entrambe le organizzazioni criminali qui giudicate. Si tratterà, in questa parte

della motivazione, delle condotte delittuose contestategli fino alla metà del 1987, ancorché si richiameranno, a fini di riscontro, le indicazioni fornite dai collaboratori sul periodo successivo.

La prima e più importante chiamata in correità nei confronti di Capolongo è rappresentata dalle dichiarazioni rese da **Michele Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pag. 30)**, anche se molti altri collaboratori lo hanno direttamente indicato come partecipe all'associazione in esame. Di Donato ha riferito che Capolongo lavorava con Giuseppe Capone nella distribuzione degli stupefacenti :

“P.M. - ... ha fatto cenno... Ecco, poi parleremo anche dei Vasta. ... ha fatto cenno anche a tale Fo. Vediamo se Lei ricorda il nome completo di questo Fo e qual era il suo ruolo.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Ricorda il nome completo di questo Fo?

I.R.C. - Sì, Capolongo.

P.M. - Capolongo?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Capolongo Alfonso?

I.R.C. - Sì. Capolongo Alfonso, è un mio paesano.

P.M. - Eh, cosa può dire di Capolongo Alfonso?

I.R.C. - Eh, che lui lavorava anche con Capone, anche con Capone. E insomma, erano gente che vivevano a Bruzzano e se la sbrigavano tutto loro questa situazione qua.

P.M. - Era, quello del Capolongo, un ruolo analogo a quello dei Tavaglione?

I.R.C. - Sì, sì, analogo, analogo. Dopo, finché ci son stato io, ha lavorato a quella maniera là, dopo è diventato addirittura socio di... di Scimone il... il Capolongo Alfonso.

P.M. - Sì, con lo Scimone in particolare?

I.R.C. - Sì.”.

Il collaboratore ha precisato (**u. 8.11.95, parte II°, pag. 36**) che i rapporti diretti li intratteneva con Capone, il quale consegnava lo stupefacente a Capolongo perchè provvedesse alla distribuzione; il collaboratore ha testualmente riferito:

“I.R.C. - Niente, i rapporti diretti sono questi che... lui frequentava il Capone, che il Capone ritirava da noi e lui... il Capone li dava la roba anche a "Fo", al Capone, a... a Capolongo.

AVV. SARNO - Cioè Capone la dava a "Fo".

I.R.C. - Esatto.

AVV. SARNO - E Lei questo lo sapeva perché lo ha visto o perché Glielo ha detto Capone...?

I.R.C. - Lo sapeva perché... lo sapevo perché nell'ambiente, lui è anche mio paisano (sic), io sapevo che... che se la faceva con Giannino, se la faceva... se la faceva con noialtri.

AVV. SARNO - Ho capito.

I.R.C. - E... certamente... però io non gliel'ho... gliel'ho data mai, io personalmente, questo lo posso dire ad alta voce, non gliel'ho data mai in mano a "Fo" la roba, io.

AVV. SARNO - Ho capito. Lei aveva il rapporto col Capone.

I.R.C. - Sì.”.

Di Donato ha soggiunto (**u. 18.10.95, pag. 44**) che Capolongo, allo scioglimento della società, rimase a lavorare con il gruppo di Scimone (nel quale venne associato anche Sabino Totaro), mentre non era a conoscenza del successivo inserimento nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

Le dichiarazioni di Di Donato sono state confermate da numerosi altri collaboratori, i quali hanno riferito specifiche condotte addebitabili all'imputato nell'ambito dell'organizzazione *Flachi*.

Antonino Maccarrone (u. 10.1.96, pag. 28) ha indicato Capolongo come colui che, tra la fine del 1986 e l'inizio del 1987, fu incaricato insieme a Giuseppe Capone da Pepè Flachi di condurre il collaboratore da Scimone per ritirare un chilogrammo di eroina; in epoca successiva l'imputato partecipò insieme a Maccarrone all'omicidio di Totaro (**pag. 35**).

Salvatore Annacondia (u. 10.7.95, pag. 63) ha confermato di aver conosciuto "Fo" come membro dell'associazione *Flachi*, presentatogli da Di Donato, Scimone o Ciccardi; in sede di controesame (**u. 3.10.95, parte II°, pagg. 11-14**) ha precisato di non aver mai trattato stupefacenti con lui, anche se era presente al bar Drive-in in occasione della consegna di un quantitativo di cocaina di 50 o 100 grammi da Di Donato all'imputato. Il collaboratore identificò fotograficamente il "Fo" nell'imputato Capolongo.

Vittorio Foschini (u. 8.2.96, pag. 231), pur facendo parte del gruppo *Crisafulli*, ebbe rapporti anche con "Fo", conosciuto come appartenente all'associazione *Flachi* (il collaboratore ha precisato che in considerazione dei rapporti di buon vicinato tra i due gruppi ognuno aveva conoscenza reciproca della composizione dell'altro); ha soggiunto che "Fo", al momento dello scioglimento, continuò l'attività con il gruppo di Scimone, Raduano, Stefanini.

Anche **Salvatore Pace (u. 12.3.96, pag. 54)** ha collocato "Fo" nel vecchio gruppo *Flachi*, precisando (**u. 13.3.96, pag. 30**) che fu uno dei primi membri dell'organizzazione da lui conosciuto e di aver saputo direttamente da lui che era uno stipendiato.

Emilio Bandiera (dichiarazioni del 20.12.92, pag. 1, del 23.1.93, pag. 1 e del 19.5.93, pag. 2) ha ricostruito tutto il percorso criminale di Capolongo, in termini corrispondenti alla descrizione fornita dagli altri collaboratori, dalla sua presenza nell'originario gruppo *Flachi*, al passaggio con il gruppo di Stefanini, Scimone e Raduano, al ritorno con la nuova organizzazione dopo "*la sconfitta totale dei perdenti*".

Infine, **Schettini (u. 22.3.96, pag. 70)** e **Carrino (u. 29.4.96, pag. 81)** hanno indicato Capolongo come uno dei membri del gruppo *Flachi*.

Questo quadro è univoco nell'individuare Capolongo (da molti chiamato "Fo", ma identificato fotograficamente o di persona nell'imputato) come membro organico dell'associazione, affiancato a Capone nei compiti di consegnatario dello stupefacente ai livelli intermedi della struttura. In questo senso sono le dichiarazioni di Di Donato, confermate specificamente da Maccarrone, da Pace e, in termini generali di appartenenza, da tutti gli altri collaboratori. Sui rapporti di frequentazione di Capolongo con Capone Giuseppe e altri membri del gruppo si richiamano anche le dichiarazioni dei testi **Piero Antoci e Guido Marino (u. 8.7.96)**, i quali hanno riferito di un controllo avvenuto in piazza Fortunato il 23.5.86 di Capolongo, Capone e Angelo Tavaglione.

E' pienamente provato anche il passaggio di Capolongo nel gruppo dei cd. perdenti (di cui hanno riferito Di Donato, Bandiera, Annacondia, Foschini, Pace) e il suo rientro nella

nuova organizzazione formatasi a seguito dell'alleanza tra Pepè Flachi e Franco Coco-Trovato. Di quest'ambito di attività si tratterà in altra parte della motivazione; si può qui anticipare, a fini di riscontro dell'inserimento di Capolongo nell'associazione, che oltre alle dichiarazioni richiamate, anche **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 190)**, **Foschini (u. 9.2.96, pag. 181)**, **Schettini (u. 29.3.96, pag. 16)** e **Le Donne (u. 1.4.96, pag. 13)** hanno ribadito tale circostanza.

L'imputato (u. 18.9.96, pag. 238) ha dichiarato la propria innocenza, ammettendo di aver iniziato a trafficare in sostanze stupefacenti solo nel 1991, quando fu arrestato insieme a Giustino Fiorino per detenzione di 22 chilogrammi di hashish. Quest'episodio, accertato con sentenza divenuta definitiva di condanna alla pena di quattro anni e mezzo di reclusione, rappresenta una conferma dell'inserimento organico dell'imputato nel traffico ad alto livello di stupefacenti. E' significativo che quando Capolongo venne estromesso dall'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, continuò a trafficare in stupefacenti con altri soci. Mentre è singolare la giustificazione fornita dall'imputato sulle motivazioni che avrebbero indotto non uno, ma tutti i collaboratori ad accusarlo falsamente; secondo Capolongo tale atteggiamento sarebbe stato determinato dal suo carattere scontroso. Ritene la Corte che non siano necessari commenti per giudicare la prospettazione dell'imputato, che appare, nella sua grossolanità, del tutto inverosimile.

La valutazione complessiva degli elementi di prova rievocati conduce all'affermazione della penale responsabilità di Capolongo in ordine al reato di partecipazione all'associazione *Flachi*, ascrittogli al capo 1 dell'imputazione, mentre deve escludersi che le condotte accertate a suo carico consentano di qualificare l'attività realizzata nei termini organizzativi contestatigli. E' vero che Di Donato ha affermato che l'imputato svolgeva compiti analoghi a quelli di Capone, ma non ha specificato se, oltre all'attività esecutiva di consegna della merce (sempre in posizione subordinata allo stesso Capone), Capolongo coordinasse i livelli intermedi dell'organizzazione; al contrario, nel paragonare i due imputati, il collaboratore ha precisato (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 28**) che Capone dava la "roba" ai Tavaglione e anche a Capolongo, collocando quest'ultimo in posizione sicuramente subordinata rispetto al primo.

Ritene la Corte che non siano sufficienti le indicazioni di Di Donato per valutare che le mansioni esercitate nell'organizzazione dall'imputato andassero oltre funzioni meramente esecutive, soprattutto in considerazione del rapporto di subordinazione con Giuseppe Capone, indicato da Di Donato e confermato da Maccarrone.

Per tali ragioni deve escludersi che Capolongo svolgesse nell'associazione funzioni dirigenziali e deve essere ritenuto responsabile dell'attività di semplice partecipazione al sodalizio.

[4]. La posizione di Enrico Flachi, Andrea La Torre, Alberto e Franco Scirocco è per molti versi analoga, in quanto, da un lato, costoro sono stati inseriti nell'ambito associativo con funzioni operative analoghe; sotto altro profilo, l'appartenenza di detti imputati all'associazione *Flachi* si fonda essenzialmente sulla chiamata in correità di Michele Di Donato, a riscontro della quale sono intervenute molteplici dichiarazioni confermate del coinvolgimento dei citati imputati nell'ambito associativo facente capo a Pepè Flachi, ancorché relative ad un periodo successivo all'operatività del sodalizio delineato al capo 1 dell'imputazione. Ciò premesso è, comunque, opportuno dedicare a ciascuno di essi una trattazione separata, anche a rischio di ripetere osservazioni valide per tutti costoro.

Enrico Flachi, oltre ad essere imputato di partecipazione all'associazione *Flachi* con funzioni di organizzatore (e della conseguente imputazione di detenzione e cessione a terzi di consistenti quantitativi di stupefacente), deve rispondere in questo processo di partecipazione all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe esercitato le attività delittuose nel campo degli stupefacenti in entrambe le organizzazioni criminali qui giudicate. In questa parte della motivazione, si tratterà delle condotte delittuose contestategli fino alla metà del 1987, ancorché si richiameranno, a fini di riscontro, le indicazioni fornite dai collaboratori sul periodo successivo.

La principale fonte di prova a carico di Enrico Flachi con riferimento alla partecipazione all'associazione di cui al capo 1 dell'imputazione è rappresentata da **Michele Di Donato**, il quale (**u. 17.10.95, parte II°, pagg. 23 e 38**) ha indicato l'imputato come operante nel traffico degli stupefacenti con funzioni analoghe a quelle di Capone e La Torre; tale affermazione è stata specificata dal collaboratore con riferimento alle modalità delle condotte realizzate da Flachi: *“Praticamente non erano soci a noi, ma bensì loro ritiravano da noi il mezzo chilo alla volta e se lo spacciavano per i fatti loro.”* (**pag. 23**).

E ancora : *“I.R.C. - Esatto. Loro... Io gliela mettevo, non so, a 60 o a 70 milioni al chilo e io dovevo rientrare dei miei 60 o 70 milioni al chilo e basta. Quello che riuscivano a guadagnare erano fatti loro.”*

Quindi, costoro sono stati inseriti in quella categoria di associati il cui compenso dipendeva dai quantitativi di stupefacente acquistato e rivenduto e sotto questo profilo la loro posizione era equiparabile a quella di Giuseppe Capone.

Quanto ai quantitativi trattati, Di Donato ha precisato che Enrico Flachi ritirava un paio di chilogrammi di stupefacente al mese, circostanza che lo stesso collaboratore poté accertare perché tutte le cessioni da parte dell'associazione venivano da lui contabilizzate.

Il primo elemento di riscontro è rappresentato dal verbale di arresto dell'imputato del 2.10.83 (**doc. 257, vol. 27 delle produzioni probatorie del pm**), relativo alla detenzione di armi e stupefacenti. Quella vicenda ha riguardato, oltre a Flachi, anche Alberto e Franco Scirocco, e rappresenta un dato significativo rispetto alla chiamata in correità di Di Donato in quanto dimostra che in epoca corrispondente alle indicazioni fornite dal collaboratore, Flachi era inserito nell'attività di traffico di stupefacenti insieme ad altri due componenti del sodalizio facente capo al fratello Pepè.

Numerosi altri collaboratori hanno confermato le accuse mosse all'imputato da Di Donato, riferendo il coinvolgimento dello stesso nell'ambito dell'associazione di cui al capo 34 o, più in generale, nelle attività delittuose del gruppo facente capo a Pepè Flachi.

Emilio Bandiera (**dichiarazioni 20.12.92, pag. 3**), nel descrivere gli esiti dello scioglimento del gruppo *Flachi*, ha collocato tra i membri che operavano nel nuovo gruppo, sorto a seguito dell'alleanza con Franco Coco-Trovato, anche Enrico Flachi, il quale *“acquistava etti di eroina e li spacciava per conto proprio con i propri cavalli”*; tale indicazione non riguarda specificamente il periodo precedente all'alleanza con Coco-Trovato, ma il collaboratore ha prospettato una continuità di rapporto dell'attività dell'associazione che può essere interpretata in termini di conferma specifica delle dichiarazioni di Di Donato anche relativamente al periodo di attività dell'associazione *Flachi*.

Come detto, tutti gli altri collaboratori hanno reso dichiarazioni relative all'attività della nuova associazione. Di tale ambito di attività si tratterà in altra parte della motivazione; qui si

richiamano le indicazioni fornite dai collaboratori per riscontrare la chiamata in correità di Di Donato nei confronti dell'imputato.

Salvatore Pace (u. 12.3.96, pag. 57 e 13.3.96, pag. 12) ha riferito che Enrico Flachi e Andrea La Torre erano stipendiati e avevano il compito di distribuire piccoli quantitativi di stupefacenti, avendo come base operativa l'autolavaggio di Cormano; provvedevano, inoltre, alle consegne urgenti di quantitativi nell'ordine di mezzo chilo (**u. 12.3.96, pag. 73**). Il ruolo assunto da Flachi è stato confermato da **Schettini (u. 22.3.96, pag. 63)**, **Le Donne (u. 1.4.96, pag. 45 e u. 3.5.96, pag. 11)**, **Carrino (u. 29.4.96, pag. 116)**, **Foschini (u. 9.2.96, pag. 132)**, **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 200)**.

La valutazione degli elementi di prova descritti impone la formulazione di alcune osservazioni sulla rilevanza delle indicazioni fornite dai collaboratori; la molteplicità di dichiarazioni che affermano la partecipazione dell'imputato ad un ambito associativo costituente la continuazione di quello contestato al capo 1, rappresenta un elemento di riscontro della chiamata in correità che Di Donato ha reso anche con riferimento al reato associativo in esame. Esiste, cioè, una pluralità di fonti che attribuiscono ad Enrico Flachi un ruolo specifico nell'ambito dell'associazione facente capo al fratello Pepè, fonti che possono essere valorizzate in funzione di riscontro della chiamata in correità, precisa, circostanziata, autonoma e disinteressata (cioè, intrinsecamente attendibile) di Di Donato. A ciò si aggiunga che almeno uno di detti collaboratori (Bandiera) ha reso dichiarazioni relative anche ad un periodo precedente all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* e che dal verbale di arresto dell'ottobre 1983 (per il quale l'imputato subì condanna ad anni 2 e mesi 4 di reclusione e lire 1.600.000 di multa e mesi 3 di arresto, con **sentenza della Corte d'Appello di Milano del 19.10.84** risultante dal certificato penale) e dalla sentenza di condanna relativa a fatti del 1986, in concorso con La Torre e Alberto Scirocco, risulta il coinvolgimento dello stesso in attività illecite nel campo degli stupefacenti in epoca corrispondente alle indicazioni di Di Donato (**sentenza Corte d'Appello di Milano del 3.2.87** di condanna alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione e lire 8 milioni di multa per violazione della disciplina sugli stupefacenti e sulle armi, risultante dal certificato penale).

In definitiva, quest'ultimo collaboratore ha descritto il ruolo che Enrico Flachi aveva nell'associazione di cui egli stesso era socio (acquistava lo stupefacente e lo rivendeva ai suoi cavalli), Bandiera e altri numerosi collaboratori hanno confermato tale indicazione, ancorché relativamente ad un periodo successivo a quello di operatività dell'associazione *Flachi*, e l'imputato è stato coinvolto in due vicende giudiziarie relative alla detenzione di stupefacenti nell'ottobre 1983 e nel 1986 (cioè in piena operatività del sodalizio qui giudicato).

In forza ai criteri enunciati nella parte generale dedicata alla valutazione delle prove, gli elementi acquisiti di conferma alle dichiarazioni di Di Donato rappresentano riscontri del tutto adeguati ad attribuire valore di prova piena alla chiamata in correità.

Deve essere, quindi, affermata la penale responsabilità di Enrico Flachi per il reato associativo contestatogli al capo 1.

Deve escludersi la sussistenza in capo allo stesso imputato della qualifica di organizzatore dell'associazione; le condotte descritte da Di Donato e confermate dagli altri collaboratori attribuiscono ad Enrico Flachi compiti meramente esecutivi nell'ambito del sodalizio giudicato. Costui acquistava lo stupefacente dall'associazione e lo rivendeva ai suoi clienti, lucrando sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Nessun compito

di gestione o di coordinamento di altri livelli dell'associazione gli era stato attribuito, per cui la relativa qualifica non può essere riconosciuta.

[5]. Anche **Andrea La Torre**, oltre ad essere imputato di partecipazione all'associazione *Flachi* con funzioni di organizzatore (e della conseguente imputazione di detenzione e cessione a terzi di consistenti quantitativi di stupefacente), deve rispondere in questo processo di partecipazione all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, in quanto nella prospettiva accusatoria avrebbe esercitato le attività delittuose nel campo degli stupefacenti in entrambe le organizzazioni criminali qui giudicate. Si tratterà, in questa parte della motivazione, delle condotte delittuose contestategli fino alla metà del 1987, ancorché si richiameranno, a fini di riscontro, le indicazioni fornite dai collaboratori sul periodo successivo.

Le indicazioni fornite da **Michele Di Donato** sul coinvolgimento di Andrea La Torre nell'ambito dell'associazione *Flachi* sono analoghe a quelle illustrate nell'affrontare la posizione di Enrico Flachi. Il collaboratore (u. 17.10.95, parte II°, pagg. 23 e 38) ha indicato l'imputato come operante nel traffico degli stupefacenti con funzioni esecutive simili a quelle di Capone e Enrico Flachi; tale affermazione è stata specificata dal collaboratore con riferimento alle modalità delle condotte realizzate da La Torre: *"Praticamente non erano soci a noi, ma bensì loro ritiravano da noi il mezzo chilo alla volta e se lo spacciavano per i fatti loro."* (pag. 23).

E ancora : *"I.R.C. - Esatto. Loro... Io gliela mettevo, non so, a 60 o a 70 milioni al chilo e io dovevo rientrare dei miei 60 o 70 milioni al chilo e basta. Quello che riuscivano a guadagnare erano fatti loro."*

Quindi, costoro sono stati inseriti in quella categoria di associati il cui compenso dipendeva dai quantitativi di stupefacente acquistato e rivenduto e sotto questo profilo la loro posizione era equiparabile a quella di Giuseppe Capone.

In ordine ai quantitativi trattati, Di Donato ha precisato che anche La Torre ritirava un paio di chilogrammi di stupefacente al mese, circostanza che lo stesso collaboratore poté accertare perché tutte le cessioni da parte dell'associazione venivano da lui contabilizzate.

Con specifico riferimento al periodo in contestazione, **Salvatore Annacondia** (u. 5.10.95, pag. 364) ha dichiarato che La Torre (riconosciuto in fotografia) gli fu presentato da Ciccardi, Di Donato e Scimone ai tempi in cui li frequentava (cioè durante la sussistenza dell'associazione di cui al capo 1)

Numerosi altri collaboratori hanno confermato le accuse mosse all'imputato da Di Donato, riferendo il coinvolgimento dello stesso nell'ambito dell'associazione di cui al capo 34 o, più in generale, nelle attività delittuose del gruppo facente capo a Pepè Flachi.

Di tale ambito di attività si tratterà in altra parte della motivazione; qui si richiamano le indicazioni fornite dai collaboratori per riscontrare la chiamata in correità di Di Donato nei confronti dell'imputato.

Salvatore Pace (u. 12.3.96, pag. 57 e 13.3.96, pag. 12) ha riferito che Enrico Flachi e Andrea La Torre erano stipendiati e avevano il compito di distribuire piccoli quantitativi di stupefacenti, avendo come base operativa l'autolavaggio di Cormano; provvedevano anche alle consegne urgenti di quantitativi nell'ordine di mezzo chilo (u. 12.3.96, pag. 73). Il ruolo assunto da La Torre è stato confermato da **Schettini** (u. 22.3.96, pag. 63), **Le Donne** (u. 1.4.96, pag. 45), **Carrino** (u. 29.4.96, pagg. 116 e 179), **Foschini** (u. 9.2.96, pag. 107), **Tocci** (u. 15.11.95, pag. 17), **Giuseppe Modesto** (u. 6.2.96, pagg. 116 e ss. e u. 7.2.96, pag. 14) e **Bandiera** (dichiarazioni del 13.2.93, pag. 2).

L'imputato, nel corso dell'esame reso **all'udienza del 20.9.96**, ha ammesso di aver spacciato stupefacenti a partire dalla vicenda del 1986, ma ha negato di aver mai acquistato stupefacenti da Di Donato e Ciccardi. Non ha prospettato alcun intento vendicativo da parte dei collaboratori che lo accusano.

La valutazione degli elementi di prova descritti impone la formulazione di alcune osservazioni sulla rilevanza delle indicazioni fornite dai collaboratori; la molteplicità di dichiarazioni che affermano la partecipazione dell'imputato ad un ambito associativo costituente la continuazione di quello contestato al capo 1, rappresenta un elemento di riscontro della chiamata in correità che Di Donato ha reso anche con riferimento al reato associativo in esame. Esiste, cioè, una pluralità di fonti che attribuiscono a la Torre un ruolo specifico nell'ambito dell'associazione facente capo a Pepè Flachi, fonti che possono essere valorizzate in funzione di riscontro della chiamata in correità, precisa, circostanziata, autonoma e disinteressata (cioè, intrinsecamente attendibile) di Di Donato. A ciò si aggiunga che almeno un collaboratore (Annacondia) ha reso dichiarazioni confermate rispetto alla chiamata in correità con specifico riferimento ad un periodo precedente all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* e dalla **sentenza di condanna del 3.2.87, Corte d'Appello di Milano**, alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione e lire 8 milioni di multa per violazione della disciplina sugli stupefacenti e sulle armi(per fatti commessi il 13.1.86) risulta il coinvolgimento dello stesso in attività illecite nel campo degli stupefacenti in epoca corrispondente alle indicazioni di Di Donato, in concorso con Enrico Flachi e Alberto Scirocco.

In definitiva, Di Donato ha descritto il ruolo che La Torre aveva nell'associazione di cui egli stesso era socio (acquistava lo stupefacente e lo rivendeva ai suoi cavalli), numerosi collaboratori hanno confermato tale indicazione ancorché relativamente ad un periodo successivo a quello di operatività dell'associazione *Flachi*, e l'imputato è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria relativa alla detenzione di stupefacenti nell'ottobre 1986 (cioè in piena operatività del sodalizio qui giudicato), in concorso con Enrico Flachi e Alberto Scirocco.

In forza ai criteri enunciati nella parte generale dedicata alla valutazione delle prove, gli elementi acquisiti di conferma alle dichiarazioni di Di Donato rappresentano riscontri del tutto adeguati ad attribuire valore di prova piena alla chiamata in correità

Deve essere, quindi, affermata la penale responsabilità di La Torre per il reato associativo contestatogli al capo 1.

Deve escludersi la sussistenza in capo a La Torre della qualifica di organizzatore dell'associazione; le condotte descritte da Di Donato e confermate dagli altri collaboratori attribuiscono all'imputato compiti meramente esecutivi nell'ambito del sodalizio giudicato. Enrico Flachi acquistava lo stupefacente dall'associazione e lo rivendeva ai suoi clienti, lucrando sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Nessun compito di gestione o di coordinamento di altri livelli dell'associazione era stato attribuito all'imputato, per cui la relativa qualifica deve essere esclusa.

[6]. Anche **Alberto Scirocco**, oltre ad essere imputato di partecipazione all'associazione *Flachi* con funzioni di organizzatore (e della conseguente imputazione di detenzione e cessione a terzi di consistenti quantitativi di stupefacente), deve rispondere in questo processo di partecipazione all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, in quanto nella prospettazione accusatoria avrebbe esercitato le attività delittuose nel campo degli stupefacenti in entrambe

le organizzazioni criminali qui giudicate. Si tratterà, in questa parte della motivazione, delle condotte delittuose contestategli fino alla metà del 1987, ancorché si richiameranno, a fini di riscontro, le indicazioni fornite dai collaboratori sul periodo successivo.

Le indicazioni fornite da **Michele Di Donato** sui fratelli Scirocco riguardano la loro attività di spaccio al minuto dello stupefacente nella zona di Bruzzano; il collaboratore (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 24**) ha testualmente riferito:

“Ricorda altre persone che erano pure legate da rapporti di parentela alla famiglia Flachi?”

I.R.C. - I Scirocco.

P.M. - Sì. Li conosce... Li conosceva tutti e tre i fratelli Scirocco come legati all'organizzazione?

I.R.C. - No, tutti i fratelli no.

P.M. - Dica.

I.R.C. - Ma adesso mi devo un po' concentrare, dottore. Perché, vede, la faccenda è questa: che io coi fratelli Scirocco, io personalmente, come altri, non è che gli ho dato la roba ai Scirocco...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... non lo posso dire questo...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... però era Hassan che riforniva i Scirocco.

P.M. - Perfetto.

I.R.C. - Per cui io, se Lei mi chiede: ai Scirocco io ho dato, no, io non gli ho dato neanche un grammo né di cocaina né di eroina ai Scirocco.

P.M. - Sì. Allora io Le faccio presente, a pagina 16, come... sotto forma di contestazione, a pagina 16 dello stesso interrogatorio, Lei, citando quelli che agivano al livello, appunto, di La Maestra Gaetano, Beppicello, ecc., ecc., ha indicato i tre fratelli Scirocco, che lavoravano pure a questo livello, effettivamente ha detto: "Ricevevano lo stupefacente direttamente da Hassan". Ha poi aggiunto, però questo sarà oggetto di una parte successiva dell'interrogatorio, che la loro importanza è cresciuta notevolmente quando sono entrati nella nuova società che Flachi aveva costituito con Coco, ma di questo parleremo dopo. Quindi la contestazione è questa: Lei ricorda che tutti e tre i fratelli Scirocco erano coinvolti in questa attività?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Seppure senza contatti diretti da parte Sua?

I.R.C. - Sì, senza contatti. Lui li serviva lui.

P.M. - Lei ricorda i nomi di battesimo dei fratelli Scirocco?

I.R.C. - No.

P.M. - Non li ricorda. Va bene. Allora, Lei comunque non li ha mai riforniti direttamente?

I.R.C. - Mai.

P.M. - Li ha visti, comunque, operare a livello di piazza, attraverso...?

I.R.C. - Certo, loro spacciavano a Bruzzano.

P.M. - Quindi cosa significa e cos'ha visto fare a loro? Lei lo ricorda?

I.R.C. - Loro vendevano la minuta a Bruzzano. Nel mio ambiente si sapevano queste cose, però io non m'andavo a interessare di roba di grammi o mica non grammi.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Io mi intere... devo (?) interessare solo che sapevo che Hassan quando mi poteva dare dei resiconto io non mettevo che Hassan mi doveva dare 10 milioni, no, io li contabilizzavo su i nomi Scirocco.

P.M. - Ecco. Questa domanda... era proprio questa, infatti. Quando Lei...

I.R.C. - Ecco.

P.M. - ...affidava quindi la droga diretta a personaggi di questo livello, era a nome loro che il debito veniva annotato?

I.R.C. - Esatto. Perché la faccenda che Hassan era un mio socio, anche al 50%, io non potevo conteggiare che Hassan mi era fuori di... non so, di 100 milioni...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... no, perché Hassan diceva: "Io ho dato 3 etti, 4 etti, mezzo chilo ai Scirocco" io conteggiavo come?, con le mie sigle, che facevo: Scirocco mi deve dare, un esempio, 100 milioni, per cui Hassan quando mi portava 20 milioni d'acconto mi diceva: "Questi me l'ha dato Scirocco" per cui io a Ciccardi gli dicevo: "Vedi, questi 20 milioni me l'ha dato Scirocco". Questo facendo degli esempi di 20 milioni o di 30 milioni.

P.M. - Certo.

I.R.C. - Ecco.

P.M. - E continuiamo. Quindi tutte le volte in cui gente del livello di Giuseppe Capone, Enrico Flachi, Andrea La Torre, La Maestra Gaetano, i fratelli Scirocco, avevano stupefacente dall'organizzazione il relativo costo veniva contabilizzato a loro carico?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Quindi la Sua conoscenza è, diciamo, diretta sotto il profilo della contabilizzazione, perché era Lei che teneva i conti di quanto costoro dovevano?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - E quindi quando si riferiva ai fratelli Scirocco erano tutti e tre...

I.R.C. - Esatto.

P.M. - ... debitori?

I.R.C. - Esatto."

Quindi, le conoscenze del collaboratore riguardavano la contabilizzazione a nome dei fratelli Scirocco dello stupefacente e l'attività di spaccio che costoro esercitavano nel quartiere di Bruzzano; in sede di controesame (**u. 8.11.95, pag. 124**) Di Donato ha ricordato i nomi di due fratelli Scirocco, Alberto e Franco, coinvolti nella descritta attività di spaccio.

Questa chiamata in correità ha trovato un primo e specifico riscontro nel coinvolgimento di Alberto Scirocco in due episodi di spaccio di sostanza stupefacente collocati nel 1983 (verbale di arresto del 2.10.83, per detenzione di arma e di stupefacente - **doc. 344 vol. 29 produzioni probatorie del pm**) e nel 1986 (condanna risultante dal **certificato penale**), di cui lo stesso imputato ha riferito nel corso dell'esame (**u. 20.9.96, pag. 21**).

Quei fatti confermano le indicazioni di Di Donato relativamente all'inserimento di Alberto Scirocco nel traffico di stupefacenti, tra il 1983 e il 1986 (cioè in epoca di piena

operatività dell'associazione *Flachi*), coinvolto insieme ad altri associati (suo fratello Franco, Enrico Flachi e La Torre).

Numerosi altri collaboratori hanno confermato le accuse mosse all'imputato da Di Donato, riferendo il coinvolgimento dello stesso nell'ambito dell'associazione di cui al capo 34 o, più in generale, nelle attività delittuose del gruppo facente capo a Pepè Flachi. Di tale ambito di attività si tratterà in altra parte della motivazione; qui si richiamano le indicazioni fornite dai collaboratori per riscontrare la chiamata in correità di Di Donato nei confronti dell'imputato.

Salvatore Pace (u. 12.3.96, pag. 57 e 13.3.96, pag. 12) ha riferito che Enrico Flachi, Alberto Scirocco e Andrea La Torre erano stipendiati e avevano il compito di distribuire piccoli quantitativi di stupefacenti, avendo come base operativa l'autolavaggio di Cormano; Il ruolo assunto da Alberto Scirocco è stato confermato da **Tocci (u. 15.11.95, pag. 17 e u. 13.12.95, pag. 227)**, **Di Modica (u. 17.11.95, pag. 44)**, **Unione (u. 12.12.95, parte I°, pag. 106)**, **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pagg. 115 e ss.)**, **Schettini (u. 22.3.96, pag. 63)**, **Padula (u. 2.4.96, pag. 63)**, **Fiorillo (u. 3.4.96, pag. 70)**, **Carrino (u. 29.4.96, pag. 116)**, **Foschini (u. 9.2.96, pag. 107)**, **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 242)** e **Emilio Bandiera (dichiarazioni del 13.2.93, pag. 2 e 19.5.93, pag. 4)**.

La valutazione degli elementi di prova descritti impone la formulazione di alcune osservazioni sulla rilevanza delle indicazioni fornite dai collaboratori; la molteplicità di dichiarazioni che affermano la partecipazione dell'imputato ad un ambito associativo costituente la continuazione di quello contestato al capo 1, rappresenta un elemento di riscontro della chiamata in correità che Di Donato ha reso anche con riferimento al reato associativo in esame. Esiste, cioè, una pluralità di fonti che attribuiscono ad Alberto Scirocco un ruolo specifico nell'ambito dell'associazione facente capo a Pepè Flachi, fonti che possono essere valorizzate in funzione di riscontro della chiamata in correità, precisa, circostanziata, autonoma e disinteressata (cioè, intrinsecamente attendibile) di Di Donato. A ciò si aggiunga che Alberto Scirocco è stato condannato con **sentenza della Corte d'Appello di Milano del 19.10.84** alla pena di anni 2 di reclusione e lire 1 milione di multa per violazione della disciplina sugli stupefacenti e sulle armi (per fatti commessi il 2.10.83 in concorso con Enrico Flachi) e con **sentenza della Corte d'Appello del 3.2.87** alla pena di anni 3 e mesi 1 di reclusione e lire 7.500.000 di multa per violazione della disciplina sugli stupefacenti e sulle armi (per fatti commessi il 13.1.86 in concorso con Enrico Flachi e Andrea La Torre); tali indicazioni documentali (risultanti dal certificato penale e dalla documentazione già richiamata relativa all'arresto subito dall'imputato nel 1983 e nel 1986) confermano il coinvolgimento di Alberto Scirocco in attività illecite nel campo degli stupefacenti in epoca corrispondente alle indicazioni di Di Donato e in concorso con persone nei cui confronti è stata accertata la partecipazione all'associazione qui giudicata.

In definitiva, quest'ultimo collaboratore ha descritto il ruolo che Alberto Scirocco aveva nell'associazione di cui egli stesso era socio (acquistava lo stupefacente e lo vendeva al minuto nella zona di Bruzzano), numerosi altri collaboratori hanno confermato tale indicazione, ancorché relativamente ad un periodo successivo a quello di operatività dell'associazione *Flachi*, e l'imputato è stato coinvolto in due vicende giudiziarie relative alla detenzione di stupefacenti nell'ottobre 1983 e nel 1986 (cioè in piena operatività del sodalizio qui giudicato). Lo stesso imputato ha ammesso che in quel periodo aveva esercitato attività di spaccio di stupefacenti nella zona di Bruzzano, negando di aver mai acquistato lo stupefacente

da appartenenti al gruppo *Flachi* (u. 20.9.96, pag. 21). Tale affermazione costituisce una conferma significativa dell'indicazione di Di Donato relativa all'attività di spaccio dell'imputato e appare inverosimile nella parte in cui esclude il rapporto di approvvigionamento dall'associazione *Flachi*, che, si ricorda, in quegli anni aveva il monopolio incontrastato della gestione dello stupefacenti nei quartieri Comasina, Bruzzano, Affori e via Novate.

In forza ai criteri enunciati nella parte generale dedicata alla valutazione delle prove, gli elementi acquisiti di conferma alle dichiarazioni di Di Donato rappresentano riscontri del tutto adeguati ad attribuire valore di prova piena alla chiamata in correità

Deve essere, quindi, affermata la penale responsabilità di Alberto Scirocco per il reato associativo contestatogli al capo 1.

Deve escludersi la sussistenza in capo allo stesso imputato della qualifica di organizzatore dell'associazione; le condotte descritte da Di Donato e confermate dagli altri collaboratori attribuiscono ad Alberto Scirocco compiti meramente esecutivi nell'ambito del sodalizio giudicato. Costui acquistava lo stupefacente dall'associazione e lo rivendeva ai suoi clienti, lucrando sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Nessun compito di gestione o di coordinamento di altri livelli dell'associazione gli era stato attribuito, per cui la relativa qualifica non può essere riconosciuta.

[7]. Anche **Franco Scirocco**, oltre ad essere imputato di partecipazione all'associazione *Flachi* con funzioni di organizzatore (e della conseguente imputazione di detenzione e cessione a terzi di consistenti quantitativi di stupefacente), deve rispondere in questo processo di partecipazione all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, in quanto nella prospettiva accusatoria avrebbe esercitato le attività delittuose nel campo degli stupefacenti in entrambe le organizzazioni criminali qui giudicate. Si tratterà, in questa parte della motivazione, delle condotte delittuose contestategli fino alla metà del 1987, ancorché si richiameranno, a fini di riscontro, le indicazioni fornite dai collaboratori sul periodo successivo.

Le indicazioni fornite da **Michele Di Donato** sui fratelli Scirocco riguardano la loro attività di spaccio al minuto dello stupefacente nella zona di Bruzzano; nel capo precedente, trattando la posizione di Alberto Scirocco, si sono riportate testualmente le indicazioni fornite dal collaboratore sull'attività di detti imputati (u. 17.10.95, parte II°, pag. 24); richiamando quella descrizione si può qui ribadire che le conoscenze del collaboratore riguardavano la contabilizzazione a nome dei fratelli Scirocco dello stupefacente e l'attività di spaccio che costoro esercitavano nel quartiere di Bruzzano; in sede di controesame (u. 8.11.95, pag. 124) Di Donato ha ricordato i nomi di due fratelli Scirocco, Alberto e Franco, coinvolti nella descritta attività di spaccio.

Questa chiamata in correità ha trovato un primo e specifico riscontro nel coinvolgimento di Alberto Scirocco in un episodio di spaccio di sostanza stupefacente collocato nel 1983 (verbale di arresto del 2.10.83, per detenzione di arma e di stupefacente - doc. 344 vol. 29 produzioni probatorie del pm), di cui lo stesso imputato ha riferito nel corso dell'esame (u. 20.9.96, pag. 21).

Quel fatto conferma le indicazioni di Di Donato relativamente all'inserimento di Alberto Scirocco nel traffico di stupefacenti, in epoca di piena operatività dell'associazione *Flachi*, coinvolto insieme ad altri associati (suo fratello Franco ed Enrico Flachi).

Numerosi altri collaboratori hanno confermato le accuse mosse all'imputato da Di Donato, riferendo il coinvolgimento dello stesso nell'ambito dell'associazione di cui al capo

34 o, più in generale, nelle attività delittuose del gruppo facente capo a Pepè Flachi. Di tale ambito di attività si tratterà in altra parte della motivazione; qui si richiamano le indicazioni fornite dai collaboratori per riscontrare la chiamata in correità di Di Donato nei confronti dell'imputato.

Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pagg. 188 e ss.), Schettini (u. 22.3.96, pag. 68), Padula (u. 2.4.96, pag. 63), Fiorillo (u. 3.4.96, pag. 62 e ss.), Carrino (u. 29.4.96, pag. 117), Foschini (u. 9.2.96, pag. 107) e Emilio Bandiera (dichiarazioni del 13.2.93, pag. 2 e 19.5.93, pag. 4) hanno indicato Franco Scirocco come persona organica all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, che acquistava lo stupefacente dal sodalizio e la rivendeva ai suoi clienti.

La valutazione degli elementi di prova descritti impone la formulazione di alcune osservazioni sulla rilevanza delle indicazioni fornite dai collaboratori; la molteplicità di dichiarazioni che affermano la partecipazione dell'imputato ad un ambito associativo costituente la continuazione di quello contestato al capo 1, rappresenta un elemento di riscontro della chiamata in correità che Di Donato ha reso anche con riferimento al reato associativo in esame. Esiste, cioè, una pluralità di fonti che attribuiscono a Franco Scirocco un ruolo specifico nell'ambito dell'associazione facente capo a Pepè Flachi, fonti che possono essere valorizzate in funzione di riscontro della chiamata in correità, precisa, circostanziata, autonoma e disinteressata (cioè, intrinsecamente attendibile) di Di Donato. A ciò si aggiunga a seguito dell'arresto subito nell'ottobre 1983, Franco Scirocco fu condannato con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 19.10.84, alla pena di anni 2 di reclusione e lire 1 milione di multa per violazione della disciplina sugli stupefacenti e sulle armi (per fatti commessi il 2.10.83 in concorso con Enrico Flachi e Alberto Scirocco); tali indicazioni documentali confermano il coinvolgimento di Franco Scirocco in attività illecite nel campo degli stupefacenti in epoca corrispondente alle indicazioni di Di Donato e in concorso con persone di cui è stata accertata la partecipazione all'associazione qui giudicata.

In definitiva, quest'ultimo collaboratore ha descritto il ruolo che Franco Scirocco aveva nell'associazione di cui egli stesso era socio (acquistava lo stupefacente e lo vendeva al minuto nella zona di Bruzzano), numerosi altri collaboratori hanno confermato tale indicazione, ancorché relativamente ad un periodo successivo a quello di operatività dell'associazione *Flachi*, e l'imputato è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria relativa alla detenzione di stupefacenti nell'ottobre 1983 (cioè in piena operatività del sodalizio qui giudicato).

L'imputato (u. 19.9.96, pag. 261) ha ammesso di aver spacciato sostanze stupefacenti a partire dal 1986 (negando le proprie responsabilità per l'episodio del 1983 già richiamato), negando di aver mai fatto parte di alcuna associazione.

In forza ai criteri enunciati nella parte generale dedicata alla valutazione delle prove, gli elementi acquisiti di conferma alle dichiarazioni di Di Donato rappresentano riscontri del tutto adeguati ad attribuire valore di prova piena alla chiamata in correità.

Deve essere, quindi, affermata la penale responsabilità di Franco Scirocco per il reato associativo contestatogli al capo 1.

Deve escludersi la sussistenza in capo allo stesso imputato della qualifica di organizzatore dell'associazione; le condotte descritte da Di Donato e confermate dagli altri collaboratori attribuiscono a Franco Scirocco compiti meramente esecutivi nell'ambito del sodalizio giudicato. Costui acquistava lo stupefacente dall'associazione e lo rivendeva ai suoi

clienti, lucrando sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Nessun compito di gestione o di coordinamento di altri livelli dell'associazione gli era stato attribuito, per cui la relativa qualifica non può essere riconosciuta.

[8]. Anche **Pasquale Scirocco**, oltre ad essere imputato di partecipazione all'associazione *Flachi* con funzioni di organizzatore (e della conseguente imputazione di detenzione e cessione a terzi di consistenti quantitativi di stupefacente), deve rispondere in questo processo di partecipazione all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, in quanto secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe esercitato le attività delittuose nel campo degli stupefacenti in entrambe le organizzazioni criminali qui giudicate.

Le indicazioni sulla partecipazione di Pasquale Scirocco alle suindicate associazioni sono pervenute essenzialmente da Michele Di Donato e Emilio Bandiera, i quali hanno riferito della loro conoscenza, più o meno diretta, sul coinvolgimento dell'imputato nell'attività di spaccio gestita, con funzioni preminenti, dai fratelli dello stesso, Alberto e Franco.

La trattazione in quest'unico contesto di entrambi i reati associativi contestati all'imputato si giustifica, come già anticipato, con la necessità di valutare congiuntamente tutti gli elementi di prova emersi nei suoi confronti, al fine di verificare se nel loro complesso configurino una prova adeguata all'affermazione della penale responsabilità in ordine ai delitti ascritti.

La prima notizia sulla partecipazione di Pasquale Scirocco all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* fu fornita agli inquirenti da **Emilio Bandiera**, il quale, nel corso delle **dichiarazioni rese al pm il 19.5.93**, aveva riferito che *“dell'organizzazione di Flachi e Coco fanno parte sia Alberto, sia Franco, sia Pasquale. Preciso, peraltro, che quest'ultimo ha un ruolo marginale rispetto agli altri due che sono membri a tutti gli effetti. Il Pasquale ha spesso nascosto grossi quantitativi di stupefacenti all'interno dei cantieri nei quali lavorava”* (pag. 4).

Deve essere espresso un primo giudizio sul contenuto delle dichiarazioni di Bandiera, che, come detto, intervennero quando nessuna informazione era stata fornita da altri collaboratori sulla struttura dell'organizzazione; le indicazioni fornite erano molto attente nel differenziare i ruoli assunti dai tre fratelli Scirocco nell'ambito associativo, includendo organicamente Alberto e Franco nella struttura degli spacciatori del sodalizio criminale e attribuendo a Pasquale mansioni secondarie, consistenti nella custodia occasionale dello stupefacente (i cd. “depositi al volo” di cui si avranno molti altri esempi nel corso di questo processo). Nonostante la precisione sulle competenze espletate dall'imputato, Bandiera non era stato altrettanto puntuale nell'indicare le fonti di conoscenza da cui aveva tratto le informazioni riferite.

Ad oltre tre anni di distanza da quella prima indicazione, un altro collaboratore ha riferito un episodio significativamente analogo nel riferimento alle modalità di partecipazione dell'imputato all'associazione. Nel descrivere l'acquisto di una partita di fucili che i fratelli Scirocco avevano rubato da un'armeria, **Schettini (u. 22.3.96, pag. 77)** ha indicato nella cantina di Pasquale il luogo ove le armi erano custodite ed erano state visionate. E' opportuno riportare testualmente la dichiarazione del collaboratore perché sull'episodio la difesa dell'imputato ha prospettato alcuni dubbi sulla certezza delle notizie riferite, con particolare riguardo alla riconducibilità a Pasquale di quella cantina (incertezze che sono state superate solo con l'esame dibattimentale reso da quest'ultimo all'udienza del 7.11.96):

“P.M. - Vuole spiegare di che si tratta?

I. - Erano una partita di fucili rubati.

P.M. - Spieghi in dettaglio per piacere.

I. - Niente, ci fu proposta una partita di fucili rubati in un'armeria e noi andiamo a visionarli.

P.M. - Da chi fu proposto?

I. - Dallo Scirocco venne... Alberto che mi portò... portò notizia e andammo a visionarli giù a casa del Pasquale credo che... del Franco Scirocco, però se l'abbia fatto Pasquale non lo so.

P.M. - E allora, che cosa... C'erano dei fucili, dica.

I. - C'erano, sì, mi sembra una cinquantina di fucili rubati, ma erano tutti smontati.

P.M. - E come mai i fratelli Scirocco avevano questi fucili?

I. - Avevano fatto un furto in un'armeria.

P.M. - In un'armeria?

I. - Sì, però non so se fu fatto da Pasquale insieme a altri o da Franco insieme a qualcun altro.

P.M. - Comunque: chi li teneva questi fucili? Dove stavano?

I. - Era in una cantina lì... a casa del Pasquale, giù a casa del Pasquale.

P.M. - Del Pasquale Scirocco. Erano... quanti potevano essere questi fucili?

I. - Una cinquantina, credo.

P.M. - E, quindi...

I. - Li comprammo noi 100 mila lire l'uno.

P.M. - Perché si rivolsero a Lei?

I. - No, non è che si rivolsero a me, si rivolsero prima a Pepé, anche perché essendo armi non è che si potevano dare in giro, prima di darle in giro...

P.M. - In sostanza, cos'è volevano venderle...

I. - Certo, certo.

P.M. - ... volevano darli a Voi?

I. - Certo, avevano fatto il furto apposta per guadagnare.

P.M. - E, quindi, Lei andò a vedere questi fucili?

I. - Sì.

P.M. - Beh, che fine fecero? Furono comprati?

I. - Li ritirai io e li cedetti... li cedetti tutti al Papalia.

P.M. - All'Antonio Papalia?

I. - Sì, perché poi da 50 credo che ne erano utilizzabili solo 4 o 5, prendendo tutti i pezzi, il resto erano come canne, me erano tutti smontati, mancavano dei pezzi principali che a noi servivano (?).

P.M. - Quindi...

I. - Forse (...) (parola inintel., voci sovr.)

P.M. - ... queste armi furono quindi introitate e passate al Papalia, vendute al Papalia?

I. - Sì, sì.” (u. 22.3.96, pag. 77).

Si è anticipato che l'imputato ha sostanzialmente ammesso di aver custodito nella propria cantina(a suo dire inconsapevolmente) una borsa di fucili, ivi depositati dal fratello

Franco (**u. 7.11.96, pag. 107**), per cui non è necessario richiamare le ulteriori dichiarazioni di Schettini sull'identificazione del luogo ove aveva visionato le armi (si veda il controesame reso all'udienza del **30.4.96, pag. 144**); vi è solo da aggiungere che il collaboratore ha confermato, in entrambe le occasioni in cui ha trattato la vicenda, che Pasquale Scirocco era presente insieme a Franco durante l'incontro con esso acquirente(circostanza questa negata dall'imputato).

Prima di valutare la valenza probatoria delle dichiarazioni fin qui riportate, deve essere richiamata la deposizione di **Michele Di Donato**, considerata dalla pubblica accusa un elemento significativo di conferma dell'appartenenza di Pasquale Scirocco al sodalizio criminoso facente capo a Pepè Flachi. All'udienza del **17.10.95, parte II°, pag. 24**, il collaboratore ha riferito che tra i clienti dell'associazione *Flachi* riforniti da Zohdi vi erano i fratelli Scirocco, con cui lui non ebbe mai rapporti diretti, ma che nell'ambiente erano indicati come spacciatori nella zona di Bruzzano. Nel corso del controesame (**u. 8.11.95, parte II°, pagg. 51-60**), Di Donato ha precisato di ricordare i nomi di Franco e Alberto Scirocco, mentre nessuna indicazione ha fornito sul coinvolgimento di Pasquale nelle attività di spaccio. Non avendo rapporti diretti con costoro, Di Donato ha potuto affermare solo che a fini di compilazione della contabilità da lui tenuta, i vari Capone e Zohdi gli indicavano come acquirenti dello stupefacente (e, quindi, debitori dell'associazione) i fratelli Scirocco.

Ritiene la Corte che le dichiarazioni di Di Donato non siano rilevanti per accertare il coinvolgimento di Pasquale Scirocco nelle attività di spaccio dello stupefacente riferibili ad Alberto e Franco; le indicazioni fornite dal collaboratore sono equivoche, non consentendo di affermare che la contabilizzazione per conto dei fratelli Scirocco riguardasse anche l'imputato Pasquale, perché, mentre nei confronti di Alberto e Franco il loro coinvolgimento nell'attività di spaccio dello stupefacente è stata confermata da molteplici fonti di riscontro (si vedano i capi che precedono relativi alle loro posizioni processuali), rispetto all'imputato nessuna altra fonte di prova lo ha indicato come dedito al traffico di stupefacenti. Il contenuto della dichiarazione di Di Donato è eccentrico rispetto alle condotte che Pasquale avrebbe tenuto nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, per cui non può essere valutato a fini riscontro delle indicazioni di Bandiera e Schettini.

Premesso, quindi, che le notizie fornite da Di Donato non sono rilevanti nella valutazione della chiamata in correità di Bandiera, deve verificarsi se quest'ultima sia idonea a configurare un ruolo di partecipazione di Pasquale Scirocco all'associazione, secondo le mansioni di custode "a volo" di stupefacenti (e armi) delineato dal collaboratore.

Ritiene la Corte di doversi esprimere, rispetto alla questione prospettata, in termini negativi, soprattutto per le carenze che le dichiarazioni di Bandiera presentano sotto un profilo di completezza delle informazioni offerte.

Quest'ultimo collaboratore ha, infatti, affermato in modo certo che Pasquale Scirocco aveva spesso nascosto grossi quantitativi di stupefacenti all'interno dei cantieri nei quali lavorava, ma tale affermazione non è stata accompagnata dall'indicazione delle modalità di conoscenza della circostanza riferita; Bandiera non ha spiegato al pm che lo interrogava come abbia appreso del ruolo di Pasquale Scirocco, se lo abbia visto personalmente effettuare i depositi "al volo", se qualcuno interno all'associazione glielo abbia riferito (e, in tale caso, chi), se si trattava di un dato di conoscenza diffuso nel quartiere. Tenuto conto che le condotte ascritte dal collaboratore a Pasquale Scirocco sono specifiche ("ha nascosto quantitativi di stupefacente"), sarebbe stato necessario indicare con altrettanta precisione la fonte di

conoscenza delle stesse. Se Bandiera avesse consentito di sottoporsi all'esame dibattimentale avrebbe potuto fornire chiarimenti sulla circostanza riferita, che pur decisa nel suo contenuto è priva degli elementi necessari per attribuirle funzione accusatoria rilevante per un giudizio di responsabilità penale.

Le caratteristiche della chiamata in correità di Bandiera nei confronti di Pasquale Scirocco non consentono, quindi, di procedere ad un riscontro positivo della sua attendibilità.

In questa situazione le dichiarazioni di Schettini, riferentesi ad un ambito di attività omologo a quello indicato da Bandiera, non sono utili a completare il quadro accusatorio perché intervengono su una chiamata carente sotto un profilo di specificità.

L'esito della verifica delle fonti di prova è confermato dalle dichiarazioni rese da tutti gli altri collaboratori appartenenti all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* o che, con la stessa, ebbero intensi rapporti. **Foschini (u. 9.2.96, pag. 107), Pace (u. 13.3.96, pag. 21), Fiorillo (u. 3.4.96, pagg. 70-73 e 86) e Carrino (u. 29.4.96, pag. 117), ma anche Schettini (u. 30.4.96, pag. 144),** hanno escluso qualsiasi coinvolgimento di Pasquale nel traffico di stupefacenti, pur indicando come coinvolti in detta attività Franco e Alberto. Tale riscontro negativo, pur in astratto non decisivo in merito all'estraneità all'associazione di un imputato, si inserisce in un quadro probatorio carente che impone l'assoluzione di Pasquale Scirocco da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto.

Paragrafo 4 - I singoli imputati di appartenenza all'associazione. I meri partecipi.
[1]. I partecipi.

In questo paragrafo si affrontano le posizioni processuali dei residui imputati di appartenenza all'associazione *Flachi*, nei cui confronti la pubblica accusa ha contestato un ruolo di meri partecipi senza attribuzioni di natura dirigenziale o organizzativa. In particolare, verranno valutate le condotte delittuose compiute nell'ambito associativo dai cd. magazzinieri addetti alla custodia dello stupefacente (Monti e Giarmoleo, considerato che Sapuppo è stato già giudicato e condannato con rito abbreviato), da Chirico e Stefanini, da Umberto Parente, Mario Tavaglione e Raffaele Di Donato.

Deve premettersi che a Chirico, Mario Tavaglione e Parente è stata contestata la partecipazione all'associazione di cui al capo 34, per cui la trattazione della loro posizione dovrà essere completata in altra parte della motivazione e le indicazioni fornite dai collaboratori saranno qui utilizzate a fini di riscontro rispetto alle chiamate in causa specificamente riferentesi all'associazione di cui al capo 1.

Un discorso a parte meritano gli imputati Attilio Bandiera e Rosa Galimberti, ai quali sono stati contestati i reati associativi di cui ai capi 1, 34 e (solo a Bandiera) 158. Per economia della motivazione, si ritiene opportuno affrontare congiuntamente gli elementi di prova emersi a loro carico con riferimento a tutte le imputazioni associative ascritte, considerato che l'unitarietà delle fonti di accusa potrà essere adeguatamente valutata già in questa parte della motivazione. La contestazione omicidiaria ascritta alla Galimberti dovrà essere trattata nel relativo contesto.

[2]. Antonino Chirico è una figura di rilievo nell'ambito di questo processo e, anche se si è imposto ai vertici dell'organizzazione criminale delineata al capo 34 dell'imputazione, già nella prima metà degli anni '80 era coinvolto nelle attività delittuose riconducibili al sodalizio facente capo a Pepè Flachi.

La prima e più importante fonte di accusa a carico dell'imputato, con riferimento all'imputazione qui trattata, è costituita dalla chiamata in correità resa da **Michele Di Donato, u. 17.10.95**. In molte parti del capitolo 4 si è già richiamata la partecipazione di Chirico ad alcune vicende rilevanti per la vita dell'organizzazione *Flachi*, dalla quale si desume l'intraneità dello stesso imputato a detta associazione; Di Donato ha fornito una descrizione precisa della collocazione criminale di Chirico, indicandolo come persona che prima del suo ingresso nel gruppo, era associato alla pari con gli altri capi e che nel periodo di crisi conseguito agli arresti di piazza Dergano, intervenne per coadiuvare il collaboratore nella gestione del traffico di stupefacenti.

Fu proprio Chirico ad accompagnare Di Donato e Ciccardi dal fornitore palermitano, Luigi Bonnanno, perché consentisse la prosecuzione dell'attività di spaccio (fornendo a credito lo stupefacente), anche se il gruppo era scoperto di oltre 300 milioni a causa della condotta tenuta da Felice Esposto (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 57**) e durante la detenzione del gruppo dirigente, Chirico collaborò nell'operazione di "riconquista del mercato" dello stupefacente nel quartiere Comasina (**pag. 66**).

E' interessante riportare integralmente il passaggio delle dichiarazioni di Di Donato relativo al ruolo dell'imputato, perché illustra la precedente appartenenza all'associazione e l'autorevolezza da lui manifestata nei confronti dei fornitori (con i quali poteva, evidentemente, garantire la solvibilità del gruppo):

“tengo a precisare che Tonino Chirico all'epoca non faceva parte della nostra organizzazione, non era dentro, lui lavorava con Guido Galli in una ditta che facevano cavi di batteria... insomma lavorava regolare il Chirico. Però in precedenza, prima che io entrassi, il Chirico faceva parte già dell'organizzazione di Flachi, che ne era uscito fuori perché si voleva sistemare, insomma non ne voleva più sapere, ma purtroppo in questa situazione mi son trovato anch'io, che non puoi mai uscire da questa vita di merda, scusate la Corte. Lui fu coinvolto dalla gente che era dentro, che gli dette dei compiti, per cui all'epoca Tonino Chirico ci fece un favore, a me, ma quando dico "me" però incido (sic) sempre che assieme a me eravamo due anime gemelle: io e Ciccardi. Per cui ci presero e ci portarono dei siciliani.”

E ancora, sull'incontro con i siciliani:

“Fanno dei discorsi che praticamente non è che ci volevano dare tanta roba perché avevano le loro ragioni perché, insomma, si dovevano rientrare di tutti questi soldi qua e allora... però, con le buone parole di Tonino, dico Tonino Chirico, con le buone parole di Tonino Chirico, insomma, loro ci lasciarono il primo mezzo chilo da poter lavorare. Però io l'ho già detto questo: dopo, con tutta la nostra buona volontà non ci tenevamo niente noi di soldi, ma purché tutti i soldi, anche del guadagno che facevamo, li portavamo (sic) tutti ai palermitani, per cui con la buona volontà che loro ci potevano dare della roba, perché più roba noi avevamo in mezzo alle mani più potevamo lavorare e tirarci via questo debito. Per cui nell'andare del tempo che loro videro che noi ci davamo da fare realmente per tirarci via il debito, allora ci cominciarono a dare i 2, i 3 chili, i 4 chili di roba...”

L'affermazione di Di Donato sull'appartenenza passata di Chirico all'organizzazione è suffragata dal comportamento da costui tenuto con i fornitori siciliani, caratterizzato da capacità di trattare e di garantire per conto di un gruppo a cui era organico.

Già in quel primo periodo l'imputato collaborò con Di Donato e Ciccardi; è ancora il collaboratore ad affermarlo:

“finché hanno visto, dopo, la mia buona volontà e la buona volontà di Ciccardi, con la collaborazione di Tonino Chirico, che tutti i soldi che noi prendevamo, guadagni e mica non guadagni, li portavamo tutti ai siciliani. Quando ci hanno visto questa buona volontà, allora ci hanno cominciato a dare i due, i tre chili, i quattro chili, i cinque chili”. (pag. 66).

Ma il suo intervento nell'ambito associativo, pur non organico nell'attività di gestione dello stupefacente, è stato ricorrente nel tempo; Chirico era ancora estraneo al traffico di stupefacente, perché lavorava nella ditta di Galli e Monti (**u. 17.10.95, parte I^o, pag. 57 e u. 18.10.95, pag. 43**), ma la sua disponibilità in favore del sodalizio era permanente. Infatti, fu proprio l'imputato a garantire la persona del primo magazziniere dello stupefacente (Santino Monti) e successivamente ad indicare un proprio parente (Giovanni Giarmoleo) come possibile successore del Monti; anche su questi episodi, il collaboratore ha reso indicazioni molto precise:

“P.M. - Senta, Bruno Monti com'è che era stato da Lei contattato, cioè qualcuno lo presenta e Le indica lui come magazziniere possibile o Lei prende l'iniziativa e, in tal caso, com'è che lo conosceva?

I.R.C. - Beh, il Bruno Monti ha abitato sempre in quella zona. Il Bruno Monti frequentava il bar tabacchi di via Astesani. Quando dico il bar tabacchi, si trovava circa a 20-30 metri dal mio locale...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... del locale mio e di Ciccardi, per cui lui un po' veniva nel... era conosciuto da Pepé, era conosciuto da tutti, anche perché lui lavorava anche come rappresentante con Guido Galli e con Tonino Chirico, per cui è una persona che lavorava, era un regolare e per cui ci fidammo di lui. Un po' questa situazione qua ci incaricò anche Tonino Chirico che ci si poteva fidare di questa persona qua. Per cui lui mi tenette la roba a me per circa due anni.” (pag. 109).

In questo impazzivo per trovare un'altra casa e Tonino Chirico che è stato sempre un consigliere, dissi: "Tonino, mi trovo in queste condizioni, come possiamo fare?" e Tonino mi disse: "Michele, forse io ho un parente".

P.M. - Chirico questo Le disse?

I.R.C. - Tonino.

P.M. - Fu Chirico?

I.R.C. - Tonino Chirico...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ...mi disse: "Michele, non ti preoccupare, vedi ci ho un parente, adesso ci parlo e vedo un po' se lui è disposto". Dico: "Tonino, datti da fare, fammi 'sto grosso favore perché se no non so come dare la roba in giro perché..." dico "...non so come devo fare". Così parlò con Gianni di Monza. Me lo fece conoscere, ci demmo un appuntamento ad Affori, parlammo, ci mettemmo d'accordo, ne discutemmo, pattuimmo 2 milioni e mezzo al mese. Allora, in questo frattempo, pregai a Melina che mi portasse lo stesso zaino dove c'era la racchetta dentro, e me la portò. Temporaneamente gliela mise... la scaricò da una macchina e la mise nella macchina di Gianni, che Gianni, da solo, senza scorta e senza niente, se la portò a Monza, in casa sua. Basta, e dopo...(pag.117).

Di Donato ha indicato un momento preciso di intervento diretto di Chirico nelle attività ordinarie dell'associazione, di poco precedente al matrimonio di Pepè Flachi (del luglio 1987), quando, su invito di quest'ultimo, il collaboratore si recò a casa dell'imputato per ritirare un campione di cocaina e verificare la possibilità di lavorarla (**u. 18.10.95, pag. 49**).

Quest'ultimo episodio può essere considerato il momento di passaggio tra la partecipazione esterna alle attività dell'associazione e l'intervento diretto nella stessa (proseguito nella nuova organizzazione costituitasi a seguito dell'alleanza con Coco-Trovato), ma con riferimento alla partecipazione all'associazione di cui al capo 1 sono sufficienti le indicazioni fornite da Di Donato che delineano la sicura intraneità dell'imputato al sodalizio qui giudicato.

Si possono valutare tre distinti profili, che congiuntamente definiscono il ruolo di Chirico in rapporto all'associazione *Flachi*:

- prima degli arresti di piazza Dergano costui era interno al gruppo, come dichiarato da Di Donato e confermato dai rapporti intrattenuti con i fornitori palermitani;

- in occasione del momento di crisi del sodalizio, cioè con l'arresto di tutto il gruppo dirigente, Chirico intervenne significativamente in favore dell'associazione, intercedendo con i fornitori perché continuassero l'approvvigionamento e collaborando con Di Donato e Ciccardi nella "riconquista della piazza";

- quando ve ne era la necessità, l'imputato era sempre disponibile a fornire aiuto e consiglio ai dirigenti del gruppo, come dimostrato dal reperimento dei due magazzinieri più importanti.

Tali condotte configurano, senza dubbio alcuno, la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, atteso che l'imputato era sempre disponibile ad intervenire in favore della stessa e, in concreto, fornì un contributo rilevante in molti momenti della sua esistenza.

La chiamata in correità resa da Di Donato (precisa, circostanziata, autonoma e disinteressata) è stata confermata dalle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori.

La gran parte delle informazioni fornite dai collaboratori sull'attività di Chirico riguardano il periodo successivo alla fusione tra i resti del gruppo *Flachi* e il gruppo di Franco Coco-Trovato, nel corso del quale l'imputato assunse un ruolo di vertice nell'organizzazione. Quest'ambito delle attività sarà valutato in altra parte della motivazione e qui richiamato a soli fini di riscontro della chiamata in correità.

Salvatore Annacondia (u. 10.7.95, pag. 64) ha reso dichiarazioni importanti su Chirico anche con riferimento alla prima fase delle attività delittuose commesse nell'ambito associativo di cui al capo 1, riferendo di averlo conosciuto nel 1983 insieme agli altri membri del gruppo *Flachi*, pur non avendo mai trattato stupefacenti con lui; ha precisato (**pag. 108**) che al momento della rottura l'imputato rimase con Pepè Flachi.

Altrettanto importanti, anche con riferimento all'imputazione qui giudicata, sono le dichiarazioni di **Emilio Bandiera**, il quale ha riferito che Chirico, avvenuta la scissione, rimase uomo di fiducia di Pepè Flachi insieme a Michele Lombardi, con ciò presupponendo che fosse attivo anche nel gruppo precedente alla rottura dei rapporti tra i soci (**dichiarazioni del 20.12.92, pag. 2**).

Ma il riscontro più importante alla chiamata in correità di Di Donato è costituito dalla molteplicità delle dichiarazioni dei collaboratori che definiscono Chirico uno dei personaggi fondamentali nella nuova organizzazione, uomo di fiducia di Pepè Flachi, suo emissario durante la detenzione in Francia, incaricato per molti anni (dopo la scomparsa di Zohdi e prima dell'arresto) di effettuare le consegne dello stupefacente.

Le indicazioni così sinteticamente esposte sono state fornite, oltre che dallo stesso Di Donato, da **Tocci (u. 9.11.95, pagg. 80 e 190, u. 14.11.95, parte I°, pag. 116, u. 15.11.96, pag. 2)**, **Di Modica (u. 16.11.95, pag. 93 e u. 17.11.95, pag. 30)**, **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 128)**, **Foschini (u. 9.2.96, pag. 112)**, **Mario Sarlo (u. 21.2.96, pag. 253)**, **Pace (u. 12.3.96, pagg. 49, 72)**, **Schettini (u. 19.3.96, pag. 103)** **Gino Sarlo (u. 21.3.96, pag. 104)**, **Luciano Sarlo (u. 19.4.96, pag. 257)**.

Con riferimento al capo d'imputazione qui trattato si rileva che l'inserimento di Chirico nell'ambito associativo originato dalla fusione più volte richiamata (di cui tutti i collaboratori più importanti di quel sodalizio hanno parlato), costituisce un riscontro decisivo dell'attendibilità delle dichiarazioni di Michele Di Donato. Questi ha descritto il ruolo di Chirico nell'organizzazione *Flachi* non in termini di organico inserimento nelle attività di spaccio, ma di disponibilità e intervento in situazioni di crisi non conosciute alle persone

esterne all'associazione. Nessuno dei molti collaboratori sentiti in questo processo poteva conoscere quale ruolo avesse assunto Chirico nella vita del sodalizio, mentre tutti hanno descritto l'evoluzione del rapporto con Pepè Flachi e con il suo nuovo gruppo. In questa prospettiva l'elemento di riscontro alle dichiarazioni di Di Donato è ben costituito dalla conferma offerta dai collaboratori sulla collocazione dell'imputato successiva allo scioglimento della precedente società criminale.

Per concludere si osserva che è perfettamente coerente con le indicazioni di Di Donato la sentenza di condanna dell'imputato alla pena di anni 5 di reclusione per un reato di violazione della disciplina sugli stupefacenti commesso nel luglio 1979 (**risultante dal certificato penale**); il collaboratore ha riferito che Chirico era interno all'associazione *Flachi* prima degli arresti di piazza Dergano e la condotta accertata si colloca in epoca corrispondente alle indicazioni di Di Donato.

In forza ai criteri enunciati nella parte generale dedicata alla valutazione delle prove, gli elementi acquisiti di conferma alle dichiarazioni di Di Donato rappresentano riscontri del tutto adeguati ad attribuire valore di prova piena alla chiamata in correità

Deve essere, quindi, affermata la penale responsabilità di Antonino Chirico per il reato associativo contestatogli al capo 1.

[3]. **Umberto Parente** è stato indicato da **Michele Di Donato** come organicamente partecipe all'associazione *Flachi*, con funzioni di "cavallo" stipendiato con un compenso di lire 2.500.000 al mese (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 12**); tali funzioni, sono state precisamente riferite nella descrizione della struttura dell'associazione:

"P.M. - Allora aspetti e continui a seguire le mie domande. Quindi, allora, Capone e Zohdi Hassan ricevevano lo stupefacente praticamente direttamente dalle mani Sue e di Ciccardi?"

I.R.C. - Esatto.

P.M. - E...

I.R.C. - No da me e Ciccardi, non ne ricevevano da me e Ciccardi.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Lui si serviva, sapeva già benissimo, ad esempio io davo un ordine a Umberto Parente di dargli un chilo di roba a... a... a Capone.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Prendeva, si dava lo stesso appuntamento, lui ritirava il suo chilo di roba, se l'andava a imboscare per fatti suoi, e la dava per fatti suoi.

P.M. - Va bene.

I.R.C. - Io e Ciccardi non abbiamo mai dato roba personalmente ai clienti, ma bensì c'erano queste persone da me comandate o da Ciccardi, di poter dare questa roba tramite questi cavalli.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Perché si pagavano i cavalli? Per dare la roba.

P.M. - Bene. Questi... i cavalli la port... i cavalli come ha detto Lei, cioè il Lamantea Ruggero oppure quell'altro, mi aiuti, com'è che...?"

I.R.C. - Parente.

P.M. - Il Parente portavano la roba a persone del livello di Beppe Capone o di Hassan."

Oltre a tali mansioni, Parente gestì per suo conto un piccolo spaccio, ritirando da Di Donato due-tre etti di cocaina per volta (**u. 20.20.95, pag. 49**).

L'imputato operò all'interno del gruppo dal marzo 1986 (quando fu attivato il magazzino di Giarmoleo) fino allo scioglimento della società (aprile-maggio 1987) (**u. 7.11.95, pagg. 208 e 211**).

La chiamata in correità di Di Donato è la più puntuale con riferimento alla contestazione in esame, avendo descritto il periodo temporale e le modalità della partecipazione alle attività associative.

Altri collaboratori hanno confermato l'inserimento dell'imputato nell'ambito associativo delineato al capo 34 dell'imputazione, la cui valutazione sarà operata in altra parte della motivazione.

I primi riscontri alla chiamata di Di Donato sono costituiti da accertamenti di polizia o sentenze di condanna di Parente per reati in materia di stupefacenti.

Il teste **Guido Marino (u. 8.7.96)** ha riferito su tre controlli a carico di alcuni imputati di questo processo:

- il 13.5.85 Gaetano Lamaestra e Umberto Parente furono controllati insieme nella piazza Bruzzano;

- il 10.6.86 Lamaestra, Umberto Parente e Eugenio Righetti furono denunciati perché sospettati di essere gli autori di varie rapine;

- il 19.7.86 Alberto Paciello, Ruggero Lamantea e Pietro Ciccardi risultano essere stati inseriti per un controllo al terminale da parte dei Carabinieri.

Alcuni di questi episodi si riferiscono a vicende ulteriormente verificate in questo processo.

Il teste **Carmine Gallo (u. 9.7.96)** ha precisato che Parente fu denunciato insieme a Paciello e Lamaestra perché sospettati di essere gli autori di alcune rapine a furgoni blindati e Righetti perché avrebbe realizzato in quell'ambito condotte di favoreggiamento. L'indagine si concluse con la sentenza acquisita in questo processo (**doc. 148, vol. 6 produzioni del pm**) di condanna di Righetti e Parente.

Il controllo del 19.7.86 si riferisce ad un episodio riferito da **Di Donato**, nel quale era stato coinvolto anche Parente. Il collaboratore (**u. 20.10.95, pag. 50**) lo ha così descritto:

“Dunque, circa - e devo correggere una data perché io, in un primo momento, avevo detto dall'85 all'86, invece il Parente lavorò con me dall'86 all'87. In quei tempi, giustamente, noi avevamo chiuso il bar il "Drive In", per cui non avevamo più riferimento, e avevamo una piazza, ci avevamo fatto un posto come una piazza, esattamente a Cormano. C'erano dei giardinetti, era di sabato quel giorno là, però io quel sabato là ero di matrimonio, per cui lì il Ciccardi e io andavamo lì per riunire tutti i cavalli e tutte le ordinazioni che ci portavano.

P.M. - Scusi, "lì" dove? Ripeta, ai giardinetti...?

I.R.C. - Ai giardinetti di Cormano.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Per cui loro dopo me lo spiegarono quando io ritornai dal matrimonio. Allora, quel giorno lì c'erano esattamente Ciccardi, Alberto Pacello, Lamantea Ruggero, Umberto Parenti (sic)... se non sbaglio, mi sembra questi quattro... questi quattro nomi qua. Io non c'ero. Arrivarono dei carabinieri e li fermarono a tutti e quattro, per dire cosa facevano lì.

P.M. - Ho capito.

I.R.C. - E a parecchia di questa gente gli dettero addirittura la diffida, per cui io, quando io ritornai dal matrimonio, mi sembra la domenica... il lunedì che ci siano visti, m'avevano spiegato questo episodio, per cui lì non... si cambiò zona, dopo questo episodio.

P.M. - Quindi, in pratica, Lei cita un episodio di identificazione ad opera delle Forze dell'Ordine, appunto, di cui parleremo poi con i testimoni, e dice che in pratica lo scopo di queste riunioni era quello di? Qual era lo scopo di queste riunioni?

I.R.C. - In Cormanò?

P.M. - Sì, come quella di quel giorno quando intervennero i Carabinieri, perché si erano radunati tutti quanti insieme questi qua?

I.R.C. - Perché lì venivano date le predisposizioni (sic) di andare a prendere la roba dei cavalli, tutte le ordinazioni che venivano fatte, di là partivano i cavalli per fare tutte le consegne.

P.M. - Quindi, praticamente gli dicevate: "Vai a prendere un chilo lì e portalo lì" e così via.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Ecco che si spiega, quindi, la presenza di Ruggero Lamantea e di Parente Umberto che, Lei dice, hanno avuto esattamente questo ruolo.

I.R.C. - Esatto. E quel giorno lì certamente, quelle disposizioni, essendo che io non c'ero, li dava il Ciccardi."

Deve precisarsi che la testimonianza di Guido Marino ha confermato la materialità dell'episodio, ma non può assumere alcun ulteriore significato (neanche l'assenza in quel luogo di Umberto Parente), per le ragioni esposte dallo stesso testimone:

"T. - Dunque, noi siamo riusciti ad accertare soltanto che tra le 15,54 e le 16,22 del 19 luglio '86 il terminale installato, il terminale assegnato ai Carabinieri di Milano con sigla R099 aveva interrogato i nominativi di Paciello, Lamantea, Ciccardi.

P.M. - Benissimo. Quindi, questo per spiegare alla Corte e soprattutto ai giudici popolari, queste interrogazioni dei terminali vengono normalmente per verificare i precedenti delle persone che si identificano, giusto?

T. - Certo, certo.

P.M. - Rimane traccia nella memoria della interrogazione?

T. - Sì.

P.M. - Però non è stato possibile arrivare a verificare se era intervenuta questa identificazione esattamente in quella piazza, è così?

T. - Esatto, perché se all'interrogazione del nominativo corrisponde, poi, una documentazione del controllo medesimo allora è chiaro che si riesce anche ad appurare questo. In quel caso non fu possibile.

P.M. - Benissimo, quindi abbiamo la conferma dell'episodio, non possiamo - dato il tempo trascorso e la mancanza di dati sul terminale - verificare se quel controllo era avvenuto in quella piazza, no?

T. - Sì."

Emilio Bandiera (dichiarazioni 20.2.93, pag. 34) e Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 205) hanno confermato l'inserimento di Umberto Parente nell'ambito associativo

costituitosi a seguito dell'alleanza tra Pepè Flachi e Franco Coco-Trovato. Tali dichiarazioni assumono una rilevante funzione di riscontro, perché stabiliscono una continuità tra il periodo di attività delittuosa nell'ambito dell'associazione *Flachi* e dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*. Di Donato ha affermato di non sapere cosa fece Parente dopo lo scioglimento della società (**u. 7.11.95, pag. 210**), Modesto e Bandiera hanno colmato tale difetto di conoscenza, riferendo che l'imputato continuò ad operare nello stesso ambito associativo con funzioni pressoché identiche (*"rifornivano - insieme al fratello Luigi - di stupefacente i fratelli Vasta e Capone Carmelo, quando Camerino era sprovvisto, gestendo un traffico consistente"* - Bandiera; *"faceva parte dell'organizzazione e controllava i cavalli che spacciavano per conto di Camerino nella zona di Bruzzano"* - Modesto) rispetto a quelle descritte da Di Donato.

Nel corso degli interrogatori dinanzi al Gip, acquisiti a seguito del rifiuto di sottoporsi all'esame, l'imputato aveva negato qualsiasi responsabilità, non fornendo elementi significativi per valutare la propria posizione processuale.

Nella valutazione complessiva degli elementi di prova acquisiti a carico di Umberto Parente deve osservarsi che la chiamata in correità resa da Di Donato, pienamente attendibile perché puntuale e precisa (i fatti riferiti furono appresi dal collaboratore per scienza diretta), circostanziata, autonoma e disinteressata, è stata confermata da significativi elementi di riscontro; in questo senso devono essere interpretate le vicende nelle quali fu coinvolto Parente tra il 1985 e il 1986 (riferite da Gallo e Marino), che confermano il rapporto dell'imputato con altri associati, e le dichiarazioni di Modesto e Bandiera relative alla prosecuzione dell'attività nell'ambito del sodalizio *Flachi-Trovato-Schettini*.

In forza ai criteri enunciati nella parte generale dedicata alla valutazione delle prove, gli elementi acquisiti di conferma alle dichiarazioni di Di Donato rappresentano riscontri del tutto adeguati ad attribuire valore di prova piena alla chiamata in correità.

Deve essere, quindi, affermata la penale responsabilità di Umberto Parente per il reato associativo contestatogli al capo 1.

[4]. Mario Tavaglione è imputato di aver fatto parte dell'associazione *Flachi*, dalla quale ritirava consistenti quantitativi di stupefacenti che smerciava, nel quartiere di Bruzzano, a clienti provenienti anche da altre zone della Lombardia.

La prima indicazione accusatoria nei confronti dell'imputato è rappresentata dalla chiamata in correità resa da **Michele Di Donato**, il quale (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 28**) ha riferito che i fratelli Angelo e Mario Tavaglione e la loro madre, Michelina Zurro, ritiravano da Giuseppe Capone lo stupefacente che veniva contabilizzato a loro nome. In alcune occasioni lo stesso collaboratore ritirò il denaro dalla Zurro in pagamento degli acquisti di stupefacente.

Tale indicazione è stata confermata da molti collaboratori, i quali hanno descritto una sorta di gestione familiare dell'attività di spaccio, nel cui ambito il fratello Angelo (deceduto nel corso di questo procedimento) aveva assunto funzioni di preminenza, trattando gli acquisti di stupefacente con i fornitori, Mario lo coadiuvava nello smercio e la Zurro (anche lei deceduta) provvedeva a mantenere i contatti con fornitori e clienti, ritirando e custodendo in casa lo stupefacente e pagando i fornitori.

Questa struttura dell'attività delittuosa della famiglia Tavaglione-Zurro, protrattasi per molti anni, tanto che a Mario è contestata la partecipazione ad entrambe le associazioni operanti nei quartieri Comasina e Bruzzano tra il 1980 e il 1993, è stata confermata da numerosi collaboratori ed è stata ammessa dallo stesso imputato. Con riferimento al periodo

che qui interessa (cioè tra il 1980 e il 1987) Foschini, Pace e Bandiera hanno confermato le dichiarazioni di Di Donato.

Foschini (u. 9.2.96) ha dichiarato che tutta la famiglia Tavaglione spacciava già ai tempi del gruppo *Flachi*, operando sotto Zohdi nel quartiere di Bruzzano.

Pace (u. 13.3.96, pag. 38) ha ribadito che Angelo Tavaglione e tutta la sua famiglia (*“padre, madre e fratelli”*) spacciavano per conto dell’associazione *Flachi* prima e di quella *Flachi-Trovato-Schettini* poi (erano uno dei clienti principali di Flachi), pur precisando di non conoscere personalmente Mario.

Emilio Bandiera (dichiarazioni del 13.2.93, pag. 3) ha ribadito che Angelo Tavaglione ritirava grossi quantitativi dall’organizzazione *Flachi* e operava nel traffico dello stupefacente in collaborazione con il fratello Mario; costoro smerciavano grossi quantitativi a Milano, anche a clienti di Bergamo e Brescia.

Numerosi altri collaboratori hanno confermato che l’attività di spaccio dei fratelli Tavaglione proseguì anche con la nuova associazione (**Giuseppe Modesto, u. 6.2.96, pag. 198 e u. 7.2.96, pag. 16; Schettini, u. 22.3.96, pag. 68 e Carrino, u. 29.4.96, pag. 114**).

Le dichiarazioni di **Mario Tavaglione (u. 7.11.96, parte II°, pag. 21)**, pur tese a ridimensionare le proprie responsabilità rispetto a quelle del fratello e della madre, costituiscono una sostanziale confessione, avendo costui ammesso di aver spacciato, per quasi vent’anni, a basso livello lo stupefacente fornitogli da Angelo e dalla propria madre; ha soggiunto di essere a conoscenza che costoro gestivano un traffico ad alto livello, ma di esserne stato escluso per la sua inaffidabilità.

Infine, Mario Tavaglione ha subito numerose condanne per violazione della disciplina sugli stupefacenti (dal **certificato penale** risultano, oltre a condanne per furto, oltraggio e reati minori, due condanne per tre episodi di violazione della disciplina sugli stupefacenti, la prima alla pena complessiva di anni 3 e mesi 8 di reclusione per due fatti commessi nel 1979 e nel 1983, la seconda alla pena di anni 2 di reclusione per un fatto commesso nel 1986). Tale indicazione conferma che l’imputato è persona dedita professionalmente all’attività illecita contestatagli.

Il quadro probatorio a carico dell’imputato è privo di ambiguità, considerato che la precisa indicazione di Di Donato (affidabile per le considerazioni esposte al capitolo 2, § 2, capo 7) è stata confermata da numerose altre fonti di prova, coincidenti nella descrizione del ruolo assunto dall’imputato nell’ambito del sodalizio.

In forza dei criteri enunciati nella parte generale dedicata alla valutazione delle prove, gli elementi acquisiti di conferma alle dichiarazioni di Di Donato rappresentano riscontri del tutto adeguati ad attribuire valore di prova piena alla chiamata in correità.

Qualche osservazione deve essere formulata in merito alle caratteristiche della partecipazione di Mario Tavaglione all’organizzazione in esame, atteso che solo alcuni collaboratori hanno descritto un coinvolgimento organico dell’imputato nel sodalizio; la questione è di scarso rilievo pratico poiché sicuramente l’imputato acquistò stabilmente e continuativamente dall’associazione consistenti quantitativi di stupefacente, per cui a suo carico si configurerebbe comunque il vincolo associativo. Ritiene la Corte che la individuazione di un vincolo organico tra l’associazione e l’imputato sia più aderente alla realtà dei rapporti instauratisi; Tavaglione, più che un semplice cliente, costituiva uno dei livelli medio-bassi della struttura organizzativa finalizzata allo smercio dello stupefacente, avendo instaurato un rapporto di approvvigionamento più qualificato e intenso. Deve rilevarsi

che la struttura dell'associazione *Flachi* era del tutto peculiare, perché non esisteva una rete di spaccio controllata dai vertici del sodalizio e stipendiata (come nel caso dell'associazione *Batti*), ma tutti coloro che operavano negli ambiti territoriali di competenza erano, comunque, sottoposti all'autorità dell'organizzazione (dalla quale erano obbligati ad acquistare a determinati prezzi ed erano garantiti nell'esclusiva di vendita). Per tale ragione una figura come Tavaglione, che in altra associazione sarebbe stato uno stipendiato operante alle dipendenze dei livelli superiori, nell'ambito dell'associazione *Flachi* aveva un'autonomia nella gestione dei suoi traffici, pur essendo inserito nella rete di spaccio.

Deve essere, quindi, affermata la penale responsabilità di Mario Tavaglione per il reato associativo contestatogli al capo 1, secondo l'inquadramento prospettato dalla pubblica accusa.

[5]. **Giovanni Giarmoleo** è accusato di aver fatto parte dell'associazione *Flachi* con funzioni di magazziniere, tra il marzo 1986 e il maggio 1987.

La chiamata in correità più importante nei confronti dell'imputato è rappresentata dalle dichiarazioni rese da **Michele Di Donato all'udienza del 17.10.95**. Si è già descritta l'origine del rapporto associativo tra il gruppo e Giarmoleo, indicato da Chirico come magazziniere del gruppo, dallo stesso contattato, e incaricato di custodire lo stupefacente per oltre un anno (si vedano le dichiarazioni testuali del collaboratore - **parte I°, pag. 118** - richiamate nel capo 2 di questo paragrafo). Di Donato ha precisato che Giarmoleo era stipendiato con un compenso di lire 2.500.000 al mese e che le sue funzioni consistevano esclusivamente nel custodire lo stupefacente nella sua abitazione di Monza (quindi, non manipolava lo stupefacente) - **parte I°, pag. 118**. Per l'attività di consegna, Di Donato dava appuntamento ai cavalli a qualche chilometro di distanza dall'abitazione di Giarmoleo (ove questi si recava a consegnare lo stupefacente) perché solo lui e Ciccardi dovevano essere a conoscenza della dislocazione dei magazzini (**parte II°, pag. 36**).

In sede di controesame (**u. 8.11.95, parte II°, pag. 108**) Di Donato ha precisato che quando si recava a casa di Giarmoleo non era presente nessuno dei familiari, anche se il collaboratore li aveva conosciuti quando doveva solo effettuare ordinazioni al magazziniere.

La chiamata in correità di Di Donato è precisa nell'indicazione delle modalità di conoscenza con l'imputato, delle mansioni attribuitegli, nonché nell'individuazione del luogo di lavoro e dell'abitazione dello stesso. Anche nel controesame, il collaboratore ha risposto puntualmente a tutte le domande rivoltegli dalla difesa, descrivendo nei particolari le modalità delle sue visite presso l'abitazione dell'imputato. La chiamata è, altresì, autonoma e spontanea, atteso che Di Donato è stato il primo collaboratore a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di Giarmoleo; è diretta, riferendosi ad episodi appresi dal collaboratore per avervi partecipato; è disinteressata, atteso che nessun elemento di sospetto è stato prospettato dall'imputato o dal suo difensore su un possibile atteggiamento calunnatorio nei suoi confronti da parte del collaboratore. In definitiva, anche nei confronti di Giarmoleo è confermata la piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di Di Donato, in conformità con il giudizio di complessiva affidabilità espresso al capitolo 2, § 2, capo 7.

A riscontro delle esposte indicazioni accusatorie sono intervenute le dichiarazioni di altri due collaboratori, i quali hanno delineato una continuità nelle mansioni di magazziniere svolte da Giarmoleo per conto dell'associazione *Flachi* e di quella *Flachi-Trovato-Schettini*. Come per Umberto Parente, Di Donato ha dichiarato di non sapere se Giarmoleo avesse continuato l'attività associativa anche dopo lo scioglimento della società (**u. 17.10.95, parte I**

°, **pag. 120**), mentre è stato **Schettini (u. 22.3.96, pagg. 132-135)** a definire la prosecuzione dell'attività delittuosa dell'imputato.

Detto collaboratore ha dichiarato che Giarmoleo era uno dei magazzinieri della nuova organizzazione, non coinvolto in contesti criminali e per questo più affidabile; era un parente di Chirico, e quest'ultimo provvedeva a prelevare la merce custodita da Giarmoleo presso la sua abitazione di Monza; dopo l'arresto di Chirico, Schettini per prudenza modificò la dislocazione del magazzino (**pag. 135**).

Oltre a questo rapporto continuativo con Chirico, Giarmoleo era stato anche un magazziniere occasionale all'epoca in cui le consegne erano gestite da Zohdi.

Le indicazioni fornite da Schettini sono di assoluto significato a conferma della chiamata in correità di Di Donato, perché indipendentemente da quest'ultimo, il collaboratore ha fornito un quadro delle mansioni attribuite a Giarmoleo corrispondente a quelle svolte nell'ambito dell'associazione *Flachi*.

Infine, un altro collaboratore ha fornito una conferma, seppur indiretta, dell'attività svolta da Giarmoleo nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*. **Pace (u. 15.3.96, pag. 16)** ha dichiarato di aver conosciuto l'imputato in carcere, ma di aver saputo da Giuseppe Modesto e da Chirico che era stato un magazziniere del gruppo. Tale indicazione, pur riferita *de relato*, è importante perché la fonte di conoscenza di Pace è quel Chirico che direttamente ebbe rapporti con Giarmoleo, presentandolo a Di Donato nella prima fase e gestendo personalmente il magazzino nella seconda.

Se si tiene conto che i soli Di Donato, Ciccardi e Chirico erano a conoscenza del ruolo assunto da Giarmoleo nell'ambito associativo contestato al capo 1, è rilevante, a fini accusatori, che due di costoro, il primo direttamente e il secondo per interposta persona, abbiano fornito tale indicazione.

Nel corso dell'esame (**u. 18.9.96, pagg. 163-180**) **l'imputato** ha reso dichiarazioni processualmente poco rilevanti, ammettendo di essere parente di Chirico, di aver conosciuto Di Donato al bar (e, probabilmente, di essere stato accompagnato a casa dallo stesso), di aver conosciuto Schettini in carcere, di aver abitato e lavorato a Monza; non ha, come detto, prospettato ragioni di contrasto con i collaboratori che lo hanno accusato.

Nella valutazione complessiva degli elementi di prova acquisiti a carico di Giovanni Giarmoleo deve osservarsi che la chiamata in correità resa da Di Donato, pienamente attendibile per le ragioni già illustrate, è stata confermata da significativi elementi di riscontro; in questo senso devono essere interpretate le dichiarazioni di Pace e Schettini relative alla continuazione dell'attività nell'ambito del sodalizio *Flachi-Trovato-Schettini*.

In forza dei criteri enunciati nella parte generale dedicata alla valutazione delle prove, gli elementi acquisiti di conferma alle dichiarazioni di Di Donato rappresentano riscontri del tutto adeguati ad attribuire valore di prova piena alla chiamata in correità.

L'attività di magazziniere per un periodo di tempo di alcuni anni configura il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in considerazione del contributo causale che tale condotta comporta nella realizzazione delle finalità proprie del sodalizio criminale.

Deve essere, quindi, affermata la penale responsabilità di Giovanni Giarmoleo per il reato associativo contestatogli al capo 1.

[6]. Santino Monti detto Bruno è accusato di aver fatto parte dell'associazione *Flachi* con funzioni di magazziniere, tra l'inizio del 1984 e la fine del 1985.

La chiamata in correità più importante nei confronti dell'imputato è rappresentata dalle dichiarazioni rese da **Michele Di Donato all'udienza del 17.10.95**. Si è già descritto l'evoluzione dei magazzini dello stupefacente del gruppo, gestiti da Di Donato, nel capitolo 4, § 10, nel quale sono state illustrate le dichiarazioni rese dal collaboratore in ordine al passaggio di tali funzioni da Sapuppo, a Monti e, infine, a Giarmoleo. Le indicazioni fornite da Di Donato sull'attività di Monti sono, come di consueto, precise e circostanziate:

“I.R.C. - Esattamente nell'84-'85 lui m'ha tenuto la roba, in via Legnone, dove lui... non è sposato questo... 'sto Bruno, ma bensì viveva con sua madre, abbastanza vecchia, per cui quando io andavo a preparare la roba, già lì Ciccardi veniva e non veniva, perché ormai avevo preso in mano tutta io la situazione. Per cui andavo da Vince... da... da Bruno Monti, quando sapeva che io mi dovevo recare là, faceva andare alla mamma in una vicina di casa, perché lui abitava in un palazzo di ringhiera in via Legnone, per cui faceva andar via la mamma, diceva: "Mamma, stattenne via un paio d'ore, perché io devo parlare con degli amici", così, colà. E io, in quel paio d'ore, facevo quello che dovevo fare, e basta. E lui assisteva, però non manipolava di niente, lui solo assisteva.” (parte I°, pag. 109).

L'inserimento di Monti nell'organizzazione fu determinato dalla fiducia che costui riscuoteva tra i membri del gruppo e, come già riferito a proposito della posizione di Chirico, fu quest'ultimo ad assicurare Di Donato sull'affidabilità dell'imputato.

Di Donato ha soggiunto che anche Monti era stipendiato (con circa lire 2.500.000 al mese) e le sue funzioni consistevano nel consegnare ai “cavalli” lo stupefacente manipolato dallo stesso collaboratore e da Ciccardi (**parte II°, pag. 36**).

Anche per Monti la valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata in correità di Di Donato non può che sortire esito positivo, considerata la precisione, la puntualità, la spontaneità e autonomia delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore; questi ha riferito circostanze apprese direttamente per aver partecipato agli episodi descritti e non aveva alcun motivo di contrasto con il chiamato.

Gli elementi di riscontro sono rappresentati dalle dichiarazioni di numerosi altri collaboratori, i quali hanno descritto l'inserimento di Monti nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* con funzioni analoghe a quelle indicate da Di Donato (pur se nell'ambito dell'associazione *Flachi*).

Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 191) ha fornito le indicazioni più rilevanti a fini di riscontro della illustrata chiamata in correità, riferendo che Giuseppe Capone gli aveva presentato Monti, il quale si era reso disponibile a lavorare per l'associazione come magazziniere; lo stesso Capone gli aveva riferito che Monti in passato aveva svolto funzioni di magazziniere per conto dell'associazione *Flachi*, tenendo la sostanza nella mansarda o nella soffitta dell'abitazione ove viveva con la madre novantenne. Il rapporto con l'imputato proseguì per circa un anno (**u. 21.2.96, pag. 48**), prima con Capone, incaricato di effettuare le consegne dello stupefacente, e successivamente con un certo Matteo D'Elia, arrestato insieme a Monti per possesso di un chilo e mezzo di eroina appartenente all'associazione. In sede di controesame Modesto ha precisato che lo stesso Monti gli aveva riferito che aveva fatto il magazziniere per conto di Di Donato e di Zohdi (**u. 21.2.96, pag. 50**).

Pace (u. 13.3.96, pag. 17) e Schettini (u. 29.3.96, pag. 98) hanno confermato che Monti svolse funzioni di magazziniere per conto dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

Infine, Monti è stato arrestato nel 1992 nel possesso di un chilo e mezzo di eroina (di competenza dell'associazione di cui faceva parte), circostanza oggettiva di conferma delle dichiarazioni accusatorie illustrate.

Nella valutazione complessiva degli elementi di prova acquisiti a carico di Santino Monti deve osservarsi che la chiamata in correità resa da Di Donato, pienamente attendibile per le ragioni già illustrate, è stata confermata da significativi elementi di riscontro; in questo senso devono essere interpretate le dichiarazioni di Giuseppe Modesto, Pace e Schettini relative alla continuazione dell'attività nell'ambito del sodalizio *Flachi-Trovato-Schettini* e dello stesso Modesto con specifico riferimento alla partecipazione all'associazione qui contestata.

L'attività di magazziniere per un periodo di tempo di alcuni anni configura il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in considerazione del contributo causale che tale condotta comporta nella realizzazione delle finalità proprie del sodalizio criminale.

In forza dei criteri enunciati nella parte generale dedicata alla valutazione delle prove, gli elementi acquisiti di conferma rispetto alle dichiarazioni di Di Donato rappresentano riscontri del tutto adeguati ad attribuire valore di prova piena alla chiamata in correità.

Deve essere, quindi, affermata la penale responsabilità di Santino Monti per il reato associativo contestatogli al capo 1.

[7]. **Raffaele Di Donato**, fratello del collaboratore Michele, è imputato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 1 dell'imputazione (definita in questo provvedimento associazione *Flachi*).

A carico di Raffaele Di Donato sono state acquisite al dibattimento le dichiarazioni di **Emilio Bandiera**, il quale nel corso delle indagini preliminari aveva dichiarato al pm, in qualità di persona informata sui fatti, che Michele e Lello Di Donato, gestori del bar del Moro (il bar ove era stato commesso l'attentato alla vita di Zohdi Hassan), acquistavano stupefacente da Pepè Flachi, al cui gruppo erano collegati (**dichiarazioni rese il 20.12.92, pag. 1**); aveva soggiunto in un successivo esame (**dichiarazioni del 13.2.93, pag. 4**) che i fratelli Di Donato erano affiliati all'organizzazione di Pepè e che spacciavano cocaina ed eroina all'interno del bar del Moro, oltre a farne uso personale (con riferimento alla condizione di tossicomane di Lello, Bandiera ha precisato che Michele Di Donato gli aveva riferito che era stato fermato dalla polizia in possesso di 5 grammi di cocaina, ma proprio per le sue condizioni conosciute agli agenti era stato rilasciato).

Leone Filippo, nelle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza scaturente dalle collaborazioni di Epaminonda Fabbi e Antonino (**doc. 210, vol. 13 produzioni pm, dich. rese al pm di Milano il 14.6.85, pag. 8**, acquisite in questo procedimento perché il dichiarante è morto il 16.12.89) aveva indicato alcuni componenti di un gruppo criminale facente capo a Pepè Flachi, tra cui Pace, Barreca, Carminati, Michele Lombardi, Scimone, Franco Coco, Tonino Bruno, Antonio Le Donne, tale Melina, Mungiglio e il gestore del *Drive-in* (evidentemente Michele Di Donato), precisando che il fratello di uno di costoro (quindi non necessariamente di Di Donato) riforniva i libretti degli assegni per fare le truffe. L'indicazione di Leone, precisa con riferimento alle persone coinvolte nell'attività truffaldina descritta nel capitolo precedente, non può essere ritenuta una chiamata in correità (che comunque sarebbe del tutto generica) nei confronti di Raffaele Di Donato, perchè il

dichiarante non ha chiaramente indicato nel fratello del gestore del *Drive-in* la persona che collaborava nell'attività illecita dell'associazione

Tali dichiarazioni costituiscono gli unici elementi di prova a carico dell'imputato; ritiene la Corte che anche solo sulla base di un quadro probatorio così incerto (l'unica chiamata in correità è assolutamente generica e non coincide con la dichiarazione di Leone sul contributo che Raffaele Di Donato avrebbe fornito alle attività associative in quanto Bandiera ha riferito che i fratelli Di Donato erano gestori dello spaccio di stupefacente, mentre Leone riferì esclusivamente di una collaborazione nell'attività truffaldina, si ripete, di persona non compiutamente identificata nell'imputato), dovrebbe assolversi Raffaele Di Donato dall'imputazione ascrittagli.

Ma vi è di più: Michele Di Donato, collaboratore di accertata affidabilità e socio alla pari con Flachi e altri imputati del sodalizio definito al capo 1 dell'imputazione, non ha indicato il proprio fratello come membro dell'organizzazione. Detto collaboratore ha riferito che l'imputato era il gestore del bar di piazza Dergano, ove avvennero gli arresti del novembre 1981, ma ha escluso che costui fosse entrato in società con lui nella gestione del bar del Moro (che assunse il nuovo nome di Drive-in); Raffaele, secondo Michele Di Donato, non ebbe parte in alcuna attività delittuosa connessa al traffico di stupefacenti (**u. 17.10.95, parte I°, pag. 10 e 33**).

Ritiene la Corte che anche con riferimento alla posizione processuale di Raffaele Di Donato, le dichiarazioni del fratello Michele siano pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco; il collaboratore, nel corso dell'esame reso dinanzi alla Corte, non ha esitato a chiamare in causa persone a lui legate da un solido rapporto di amicizia (si pensi a Maurizio Pancia), per cui non può attribuirsi alla esclusione del proprio fratello dalle vicende delittuose riferite, alcun tentativo di "salvarlo" dalle sue responsabilità; non si ignora che il rapporto di sangue con il proprio fratello possa assumere maggiore significato rispetto a qualsiasi amicizia, ma nel corso di tutto il processo non è emersa alcuna circostanza dalla quale desumere un atteggiamento benevolo di Michele Di Donato nei confronti di alcuno.

Comunque, i criteri generali stabiliti dalla Corte in materia di chiamata in correità non consentirebbero di ritenere accertata l'attendibilità *ab estrinseco* delle dichiarazioni di Emilio Bandiera (e di Filippo Leone), anche a voler prescindere dal valutare come attendibili le dichiarazioni di Michele Di Donato sulla posizione di Raffaele.

Come già detto, nessun riscontro è emerso in ordine alla partecipazione di Raffaele Di Donato all'associazione *Flachi*, per cui l'imputato deve essere mandato assolto per non aver commesso il fatto.

[8]. La valutazione della posizione processuale di **Santino Stefanini** relativamente al reato associativo contestatogli è indubbiamente più agevole, dopo che, in varie parti del capitolo 4, si è descritta l'evoluzione dei rapporti dell'imputato con l'associazione *Flachi*. In questa parte della motivazione si richiama genericamente il quadro delineato, entro cui collocare le specifiche fonti di prova a carico di Stefanini.

Si darà, quindi, per acquisita la descrizione dei contrasti tra Colia e il gruppo *Flachi*, nel cui ambito si inserì Stefanini; il tentativo di quest'ultimo di rientrare nell'attività di traffico degli stupefacenti di cui ha riferito Antonino; l'evoluzione dei rapporti tra Stefanini e i vecchi soci di Pepè Flachi, conseguenti all'arresto di quest'ultimo.

La principale fonte di accusa a carico di Stefanini è rappresentata dalla chiamata in correità resa da **Michele Di Donato**. Il collaboratore ha affermato che, dopo l'arresto di Pepè

Flachi, Stefanini fu ammesso nella società da Raduano e Scimone; da quel momento anche l'imputato, allo stesso livello degli altri soci, percepiva la sua parte degli utili dell'attività illecita contabilizzati proprio dal collaboratore (**u. 18.10.95, pag. 21**). La società proseguì per oltre un anno, nonostante le rimostanze che Pepè Flachi faceva pervenire dal carcere ai suoi vecchi soci, e, alla scarcerazione di quest'ultimo, fu assunta la decisione di sciogliere la società. La vicenda è già stata descritta nel capitolo 4, § 13, per cui in questa parte di motivazione è stata succintamente richiamata solo per definire l'indicazione precisa di Di Donato sulla partecipazione di Stefanini all'associazione.

Il collaboratore ha soggiunto che dopo la liquidazione della società, Stefanini continuò l'attività nell'ambito degli stupefacenti in società con Scimone, Raduano, Strambi e Melina (**pag. 41**) e ha descritto l'episodio dell'arresto in Olanda di Stefanini e Scimone (**pag. 47**).

Numerosi altri collaboratori hanno descritto in termini pressoché identici la vicenda relativa all'ingresso di Stefanini nell'organizzazione.

Emilio Bandiera (dichiarazioni 20.12.92, pag. 1) riferì, ben prima di Di Donato, che Raduano, Scimone e Strambi avevano consentito l'avvicinamento di Stefanini al gruppo, cosa che Flachi non vide di buon occhio; **Pace (u. 12.3.96, pag. 54)** ha ribadito che Stefanini entrò nel gruppo mentre Pepè Flachi era detenuto e che transitò nel gruppo di Scimone al momento dello scioglimento della società; **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 72)** ha confermato che all'epoca del Drive-in, quando Stefanini uscì dal carcere, divenne molto amico di Scimone e si associò con Paciello e Strambi per spacciare droga.

Ancora altri collaboratori, da diverse prospettive, hanno reso dichiarazioni coerenti e, quindi, confermate della chiamata in correità. **Vincenzo Antonino (u. 20.9.96, pagg. 52-68)** ha descritto i suoi rapporti con Stefanini nella primavera del 1985 (cioè in epoca immediatamente precedente all'ingresso nel gruppo *Flachi*), riferendo l'incontro avuto dall'imputato con tutto il gruppo dirigente dell'associazione *Flachi* per tentare un componimento degli antichi contrasti, ma anche l'incontro con Pristeri e lo stesso Antonino per convincere quest'ultimo ad intervenire nell'attività di spaccio degli stupefacenti; in relazione a quella vicenda, Antonino (che non ebbe più notizie sull'evoluzione dei rapporti nell'ambito del gruppo *Flachi*) ha affermato che, a suo parere, Stefanini non si sarebbe accontentato di spacciare per conto di Flachi, ma avrebbe cercato di soppiantarlo (cosa che tentò effettivamente di fare).

Infine, **Foschini (u. 8.2.96, pag. 228)** e **Schettini (u. 15.3.96, pag. 181)** hanno confermato i contrasti tra Pepè Flachi e Stefanini per vecchi rancori mai sopiti.

Il teste **Guido Marino (u. 8.7.96)** ha riscontrato l'indicazione di Di Donato relativa all'arresto o al fermo che Scimone e Stefanini subirono ad Amsterdam il 16.10.86.

In una valutazione complessiva delle circostanze di prova sin qui illustrate, gli elementi di conferma rispetto alla chiamata in correità di Di Donato sono molteplici e tutti convergenti nell'indicare Stefanini come partecipe al sodalizio criminale qui giudicato per un periodo di quasi un anno. In proposito deve osservarsi che la chiamata in correità resa da Di Donato, pienamente attendibile perché puntuale e precisa (i fatti riferiti furono appresi dal collaboratore per scienza diretta), circostanziata, autonoma e disinteressata, è stata confermata dalle specifiche dichiarazioni di Pace, Cassaniello e Bandiera, del teste Marino e dai riscontri indiretti forniti da Antonino, Schettini e Foschini.

In forza dei criteri enunciati nella parte generale dedicata alla valutazione delle prove, gli elementi acquisiti di conferma alle dichiarazioni di Di Donato rappresentano riscontri del tutto adeguati ad attribuire valore di prova piena alla chiamata in correità

Deve essere, quindi, affermata la penale responsabilità di Santino Stefanini per il reato associativo contestatogli al capo 1.

E' il caso di rilevare che il ruolo assunto da Stefanini avrebbe potuto configurarsi con connotazioni dirigenziali nell'ambito temporale di partecipazione all'associazione, ma l'assenza di una specifica contestazione in tal senso consente di non approfondire la verifica di tale profilo.

[9]. Rosa Galimberti e Attilio Bandiera sono imputati di partecipazione ad entrambe le associazioni operanti nell'area territoriale milanese della Comasina, tra il 1980 e il 1987 la prima, e fino al 1993 la seconda, delineate ai capi 1 e 34 dell'imputazione; il solo Bandiera è imputato anche del reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Si ritiene opportuno trattare unitariamente la posizione dei due imputati con riferimento a tutte le associazioni contestate, perché sotto un primo profilo costoro, conviventi da molti anni, sono stati accomunati dai collaboratori nella definizione dei rapporti con Pepè Flachi e i sodalizi criminali allo stesso facenti capo; sotto altro profilo le fonti di prova a loro carico (che la Corte ha ritenuto inadeguate ad affermare la responsabilità penale per i reati associativi contestati) sono identiche con riferimento alla contestata partecipazione a dette associazioni.

La principale fonte di prova a carico di Attilio Bandiera e della Galimberti è rappresentata dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da **Emilio Bandiera**, rispettivamente fratello e "cognato", degli imputati. Deve necessariamente iniziarsi la valutazione della posizione processuale di questi ultimi, analizzando il contenuto della chiamata in reità di Emilio Bandiera, perché è su quel fondamento probatorio (acquisito integralmente agli atti del dibattimento a seguito del rifiuto di rendere l'esame da parte del collaboratore) che la pubblica accusa ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio degli imputati e l'emissione a loro carico della misura cautelare della custodia in carcere.

In questa sede non devono esprimersi valutazioni sull'adeguatezza di quegli indizi di colpevolezza a legittimare la misura cautelare; certo è che Emilio Bandiera, le cui accuse sono state riscontrate e valutate pienamente attendibili con riferimento alla gran parte delle persone chiamate, aveva fornito indicazioni molto precise sul ruolo che il fratello Attilio e la Galimberti avrebbero assunto negli ambiti associativi qui giudicati.

I due imputati erano stati descritti come partecipi (alla stregua di Raduano, Strambi, Scimone) del gruppo operante nel quartiere della Comasina e di Bruzzano nella prima metà degli anni '80 e facente capo a Pepè Flachi (**dich. 19.12.92, pag. 5**); tra il 1986 e il 1987, dopo la scissione conseguente all'ingresso di Stefanini nell'organizzazione (avvenuta durante la detenzione di Pepè Flachi), il nuovo costituendo gruppo scaturito dall'alleanza tra lo stesso Flachi e Franco Coco-Trovato vide la sua riunione fondativa presso la casa di Emilio Bandiera a Caponago e in quell'occasione era presente anche Attilio Bandiera (**dich. 19.12.92, pag. 5**); quest'ultimo e la sua convivente Galimberti entrarono, con funzioni di rilievo, nella nuova organizzazione e la donna assunse un ruolo anche operativo, essendo stata coinvolta nell'omicidio di Michele Raduano (**dich. 20.12.92, pag. 2**); in particolare, gli imputati avevano acquistato un orto nelle adiacenze del quartiere Comasina per conto dell'associazione, i cui membri utilizzarono un appezzamento di terra contiguo alla proprietà Bandiera-Galimberti (coltivato da un pensionato diventato amico degli imputati e da cui

costoro avevano acquisito la disponibilità delle chiavi) per custodire stupefacenti e armi; nell'orto di Attilio Bandiera e della Galimberti, situato a 500 metri dal luogo ove fu ucciso Strambi, furono bruciati gli abiti utilizzati per commettere quell'azione di fuoco (**dich. 20.12.92, pag. 5**). Infine, il collaboratore ha descritto l'attività di favoreggiamento della latitanza di Pepè Flachi di cui si resero responsabili gli stessi imputati; Flachi trascorse un primo periodo di latitanza nella loro abitazione di Cernusco sul Naviglio di via del Carso, ove il collaboratore incontrò Zohdi, Coco-Trovato, Schettini, Michele Lombardi e Chirico; prima del Natale 1990, Flachi si trasferì in Francia nella villa di proprietà della Galimberti, ove il collaboratore lo incontrò alcune volte (**dich. 23.1.93, pag. 4**); la donna aveva anche acquistato un'autovettura Volvo per conto di Flachi, intestandola a Lidia Pittuello (convivente di Emilio Bandiera) e pagandola con un assegno di Vincenzo Caruso - indicato dal collaboratore come cassiere di Flachi (**dich. 23.1.93, pag. 4**); i due imputati si recarono settimanalmente in Francia per incontrare Pepè e portargli il denaro e quant'altro gli occorresse (vestiario, autovetture) - **dich. 13.2.93, pag. 1**; Attilio Bandiera mantenne anche i rapporti telefonici con il parente latitante, ricevendo le telefonate presso il bar Verde di via Pellegrino Rossi(**dich. 12.7.94, pag. 1**).

Come si può notare dalla consistenza delle dichiarazioni accusatorie rese da Emilio Bandiera, i due imputati sono, tra le persone dallo stesso chiamate in causa, quelle raggiunte da maggiori elementi di reità, avendo il collaboratore descritto molteplici condotte di cui gli stessi si sarebbero resi responsabili. Nel corso delle indagini preliminari, gli operanti della Squadra Mobile di Milano individuarono, tramite sopralluoghi compiuti dallo stesso collaboratore, l'abitazione di Caponago, via Dante Alighieri 2, ove si tenne la riunione cui avrebbe partecipato anche Attilio Bandiera, e quelle di Bresso, via Tasso 26, e Cernusco sul Naviglio, via Carso 26, di proprietà degli imputati; inoltre, individuarono l'autovettura Volvo, formalmente intestata dal 2.8.91 a Lidia Pittuello, ma nella disponibilità di Licia Tenace, moglie di Pepè Flachi, la quale il 24.11.93 formalizzò il passaggio della proprietà in suo favore quale procuratrice della Pituello (teste **Antonio Scorpaniti, uu. 3.4.95 e 12.7.96**)

Ciò osservato, va anche immediatamente rilevato che tali accuse hanno trovato scarsi elementi di riscontro, perché la gran parte degli altri collaboratori non solo hanno categoricamente escluso la partecipazione dei due imputati alle associazioni loro contestate, ma anche gli specifici episodi descritti da Emilio Bandiera sono stati da costoro o esclusi o non confermati.

L'unico elemento di riscontro proveniente da altro collaboratore è rappresentato dalle dichiarazioni rese da **Antonino (u. 20.9.95, pag. 74)**, la cui chiamata in correità nei confronti degli imputati è invero debole, atteso che dopo aver affermato che Attilio Bandiera era un parente di Pepè Flachi e che si "difendeva bene" nel traffico di stupefacenti, il collaboratore ha precisato di aver appreso la circostanza da "voci che giravano nell'ambiente", senza essere in grado di specificare chi gli avesse parlato di detto imputato:

"P.M. - Ha mai conosciuto, e sa se faceva parte dell'organizzazione del Flachi, Attilio Bandiera?"

I.R.C. - So di... So di... così, per sentito dire però, eh!

P.M. - Nel senso che non ha particolari notizie da riferire su questo punto?"

I.R.C. - No. Particolari notizie su questo punto non ne ho.

P.M. - Le chiedo però se era persona che Lei conosceva come vicina, particolarmente vicina al Flachi, a Pepè Flachi?

I.R.C. - Ah sì, erano vicino, erano... Ma non erano parenti...? Attilio non è parente di... di Flachi?

P.M. - Sì. Particolarmente vicina al di là dei rapporti di parentela evidentemente dico.

I.R.C. - Beh, e lui... Le voci che circolavano era che, appunto, era... anche lui era uno che si difendeva bene col traffico e per cui... Ripeto, queste qui son tutte voci che io sentivo, però...

P.M. - Va bene, non meglio specificate.

I.R.C. - Non meglio specificate. E' meglio se...

P.M. - Conosce...

I.R.C. - Il sentito dire non voglio...".

Tutti gli altri collaboratori hanno smentito le accuse mosse da Emilio Bandiera al fratello Attilio e alla cognata Rina Galimberti.

Il conoscitore più attento dell'organizzazione di cui al capo 1, cioè **Michele Di Donato**, ha escluso che fino a quando egli rimase nel gruppo (cioè fino al luglio 1987), Attilio Bandiera avesse mai partecipato alle attività delittuose dell'associazione, precisando che faceva l'imbianchino e si disinteressava al traffico di stupefacenti, anche se era amico di Pepè Flachi; il collaboratore non ebbe alcun rapporto con la Galimberti (**u. 20.10.95, pagg. 166 e 167**).

Foschini (u. 9.2.96, pagg. 190 e 191), Pace (u. 13.3.96, pag. 21 e u. 29.3.96, pag. 214) e Schettini (u. 29.3.96, pag. 16) hanno esplicitamente escluso che Attilio Bandiera e la Galimberti fossero in qualche modo coinvolti nelle attività illecite dell'organizzazione, precisando che l'imputato faceva l'imbianchino (Pace) e l'imputata era del tutto estranea all'omicidio Raduano, in quanto Antonio Papalia non avrebbe mai consentito che una donna partecipasse ad un'azione di fuoco (**Pace, u. 29.3.96, pag. 214; Schettini, u. 15.3.96, pag. 287**).

Anche con riferimento alla permanenza di Pepè Flachi in Costa Azzurra presso la villa della Galimberti, Pace e Schettini hanno escluso che quella fosse l'abitazione ove Flachi trascorse la latitanza, perché quest'ultimo aveva la disponibilità di un proprio appartamento in Francia (quello ove Schettini inviò alcuni membri del gruppo dopo l'arresto del latitante) - **Pace, u. 13.3.96, pag. 22 e Schettini, u. 22.3.96, pag. 144**.

Vi è da osservare che i collaboratori citati sono quelli a cui le parti hanno posto domande sul coinvolgimento dei due imputati nell'ambito associativo, perché maggiormente a conoscenza della struttura del sodalizio; se ne deve dedurre che la risposta circa l'estraneità di Attilio Bandiera e della Galimberti all'attività illecita dell'organizzazione sarebbe stata resa anche dagli altri collaboratori se ne fossero stati richiesti.

Riguardo all'orto cui Emilio Bandiera ha fatto riferimento nelle sue dichiarazioni, oltre ad essere stato individuato materialmente (**docc. da 32 a 35, vol. 3 produzioni probatorie del PM**), alcuni testimoni hanno descritto le vicende relative al suo acquisto da parte degli imputati, dei loro rapporti con l'appezzamento contiguo e della vendita del terreno. **Vittorio Mandelli (u. 17.9.96)** ha riferito di aver ceduto l'orto di via Giuditta Pasta ad Attilio Bandiera nel 1989, al prezzo di 60 milioni di lire, e che l'acquirente e la moglie (*scilicet*, la Galimberti) ne presero possesso nel luglio di quell'anno, al momento del rogo. **Pieragusto Ferrario (u.**

29.5.96) acquistò l'orto da Attilio Bandiera nel dicembre 1990 , al prezzo di lire 200 milioni. **Ervinio Zwerger (u. 27.6.96)** è il pensionato che coltivava l'orto adiacente a quello dei coniugi Bandiera; fu il proprietario del terreno da lui curato (un tale Fatuzzo) a presentargli gli imputati, i quali gli chiesero di piantare una siepe intorno alla rete di recinzione del loro terreno: in detto terreno vi era una costruzione adibita a magazzino e una roulotte in cui abitava un vecchietto. Il teste ha soggiunto di non sapere se i coniugi Bandiera avessero la disponibilità delle chiavi del terreno del Fatuzzo.

Prima di procedere alla valutazione delle dichiarazioni difensive rese dagli imputati, devono richiamarsi le fonti di prova documentali e testimoniali relative all'attività di favoreggiamento della latitanza francese di Pepè Flachi, riferita da Emilio Bandiera.

Sono state acquisite al fascicolo del dibattimento le intercettazioni telefoniche trascritte nel procedimento celebratosi dinanzi alla V° sezione del Tribunale penale di Milano, riguardanti le utenze telefoniche del Bar Verde e dell'abitazione degli imputati. Nella telefonata n. 46 del 19.11.91 presso l'utenza del bar Verde, Attilio Bandiera conversa con Pepè Flachi di questioni processualmente poco significative, ancorché emerga dalla stessa conversazione che Flachi aveva consegnato degli abiti al proprio zio; nella telefonata del 29.11.91 n. 175 ore 12.22 sull'utenza telefonica di Attilio Bandiera e Rina Galimberti, quest'ultima conversa con Pepè Flachi delle sue condizioni di salute e chiede al nipote se può passare a spegnere la caldaia della villa in Costa Azzura. Dalle intercettazioni telefoniche non sono emersi elementi ulteriori rispetto a quelli ammessi dagli stessi imputati, mentre le indicazioni fornite da Emilio Bandiera non hanno trovato il benché minimo riscontro.

Il teste **Francesco Gaglianone**, che partecipò all'attività d'indagine diretta alla cattura di Pepè Flachi, ha riferito (**u. 11.7.96**) che dalle intercettazioni telefoniche disposte nel corso di quell'indagine fu individuata la villa francese della Galimberti e durante una conversazione del 29.11.91 quest'ultima chiese ad un uomo (individuato in Pepè Flachi) di andare a spegnere la caldaia della villa francese; il successivo giorno 30, Flachi fu arrestato proprio presso quell'abitazione.

In ordine ai rapporti tra Pepè Flachi e gli imputati fu sequestrata presso l'abitazione di Attilio Bandiera una lettera proveniente dallo stesso Flachi, dalla quale risulta, al più, che questi frequentava l'abitazione francese degli imputati durante la latitanza; non può difatti ignorarsi che l'epoca del sequestro del documento e il suo contenuto non consentono incontestabilmente di ricondurre al periodo della latitanza la redazione del messaggio(**doc. 233, vol. 26 produzioni probatorie del PM**).

Infine, la teste **Marianna Verde**, titolare dell'omonimo bar, ha descritto (**u. 17.9.96**) i rapporti di frequentazione dei fratelli Emilio e Attilio Bandiera del proprio locale, precisando che era soprattutto Emilio a ricevere telefonate presso l'utenza del bar da una persona a lei non conosciuta:

“AVV. RICCI - In quel periodo Attilio Bandiera veniva cercato da qualcuno telefonicamente nel Suo locale o anche di persona?

T. - Dunque, c'è stato un periodo che Emilio Bandiera...

AVV. RICCI - No, Attilio, stiam parlando di Attilio.

T. - No, Attilio no, veniva cercato qualche volta da gente per lavoro o per...

AVV. RICCI - Gente che lavorava con lui?

T. - Sì, sì, sì.

AVV. RICCI - Che Lei conosceva?

T. - Sì, sì, molto spesso sì.

AVV. RICCI - Ho capito. Emilio Bandiera, invece, veniva cercato da qualcuno?

T. - Allora, Emilio Bandiera c'è stato un periodo che è venuto, ha cominciato a venire nel mio bar facendomi intendere che avevano problemi con la casa, che stavano facendo i lavori, che quindi non aveva telefono, non aveva cucina, non aveva niente che funzionasse e quindi aveva anche il cellulare che non funzionava. Dice: "Guarda, se mi chiamano io sono qui". Però io ho dato per scontato che si trattasse del muratore perché li vedevo lì con un muratore che io conosco per dei lavori che doveva fare, ecco.

AVV. RICCI - Quindi veniva cercato telefonicamente, insomma?

T. - Sì, è stato un periodo che veniva cercato telefonicamente.

AVV. RICCI - Dalla stessa persona, per quanto a Sua conoscenza, o da diverse persone?

T. - Mah, io veramente sono una persona molto discreta e non ho mai chiesto chi fosse.

AVV. RICCI - Certo...

T. - Mi chiedevano...

AVV. RICCI - Però Le sembrava dalla voce che fosse la stessa persona o...

T. - Mah, sì, mi sembra di sì.

AVV. RICCI - Sempre dalla stessa persona. Senta, e il signore che chiamava, quindi queste persone che chiamavano di cosa... cosa chiedeva, chiedeva di parlare con lui?

T. - Se c'era Emilio.

AVV. RICCI - Se c'era Emilio.

T. - E siccome che era anche un orario che io ero anche abbastanza presa, cioè non facevo altro che passargli la telefonata perché io ho un apparecchio vicino al banco dove lavoro e un apparecchio distante, in fondo al bar, e quindi non facevo altro che passargli la telefonata.

AVV. RICCI - Questa persona cercava anche di Attilio?

T. - Dunque, questa persona non cercava di Attilio, c'è stato un episodio che mi ha chiesto... che Emilio non c'era e mi ha chiesto se c'era qualcun altro. Io credendo, appunto, che si trattasse del muratore ho detto: "No, guardi, non c'è Emilio, c'è il fratello, c'è Attilio" e gliel'ho passato.

AVV. RICCI - Questo è successo una volta sola?

T. - Sì, una volta, mi sembra.

AVV. RICCI - Una volta sola.

T. - Sì."

La difesa degli imputati, comune nell'escludere qualsiasi responsabilità in ordine ai reati loro contestati, ha sostenuto che le accuse mosse da Emilio Bandiera sono il frutto di sentimenti di risentimento e vendetta che il collaboratore provava nei loro confronti e che lo determinarono a rendere accuse false e calunniose. In particolare **Attilio Bandiera** ha affermato che Emilio aveva varie ragioni per accusare falsamente egli stesso e la Galimberti, perché costoro si erano intromessi nei rapporti coniugali tra il collaboratore e sua moglie, intervenendo a tutela della donna e del figlio Luca (**u. 18.9.96, pag. 112**). La **Galimberti (u. 18.8.96, pag. 152)** ha affermato che Emilio aveva sofferto per tutta la vita la scarsa stima e considerazione che riscuoteva in famiglia, al contrario del fratello Attilio; era invidioso di

quest'ultimo e pensava che non avesse voluto aiutarlo nel recupero del credito vantato verso Pepè Flachi.

Con riferimento a detti rapporti alcuni testimoni (le sorelle di Emilio e Attilio, **Rosa, Teresa e Marianna Bandiera - u. 17.9.96**) hanno confermato i cattivi rapporti che intercorrevano tra gli imputati e il collaboratore.

Ritiene la Corte che possa prospettarsi qualche sospetto sul condizionamento negativo che i rapporti di Emilio Bandiera con il fratello Attilio e la Galimberti possano aver determinato nelle dichiarazioni dal primo rese nei confronti dei secondi, atteso che altri collaboratori hanno smentito alcune circostanze specifiche riferite proprio da Bandiera. Ma nessuna prova certa sussiste in ordine alla natura calunniosa delle dichiarazioni accusatorie richiamate, perché, come già osservato nella parte generale dedicata alla valutazione di attendibilità del collaboratore, non può escludersi che l'erroneità delle notizie dallo stesso riferite derivi anche dall'inattendibilità della sua fonte di conoscenza. I rapporti tra Pepè Flachi ed Emilio Bandiera erano molto particolari, poiché questi aveva forte ammirazione nei confronti del proprio "nipote" (in questo senso si richiamano le dichiarazioni di **Schettini, u. 19.3.96, pagg. 93-100**), dal quale ricevette la gran parte delle notizie riferite all'autorità giudiziaria. Non può escludersi che siano stati Flachi e gli altri membri del gruppo a fornire false indicazioni ad Emilio Bandiera (anche sul ruolo assunto da Attilio e dalla Galimberti nelle vicende dell'associazione) e che questi le abbia ritenute vere, così come è possibile che il collaboratore abbia autonomamente riferito circostanze non vere a carico degli imputati.

Ma quel che interessa nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore è la verifica dei riscontri esterni, i soli che possano attribuire valore di prova piena alle accuse illustrate. Non è, cioè, necessario affermare con certezza se Emilio Bandiera abbia calunniato alcuni chiamati (e, in particolare, il fratello Attilio e la Galimberti) ovvero se abbia inconsapevolmente fornito notizie non vere; quel che rileva (ed è certa) è l'assenza di riscontri significativi in ordine alla partecipazione degli imputati alle associazioni contestate ai capi 1, 34 e 158.

L'unica vicenda che potrebbe assumere rilevanza penale nei confronti degli imputati concerne le condotte realizzate durante la latitanza di Pepè Flachi, che, se accertate, potrebbero configurare il delitto di favoreggiamento personale. Nessuna altra attività funzionale al perseguimento delle finalità associative è stata accertata a carico di Attilio Bandiera e della Galimberti, mentre l'episodio dell'ospitalità che costoro avrebbero offerto a Flachi, anche nella prospettiva accusatoria, si mantiene nell'ambito di un rapporto personale degli imputati con il parente latitante. Difatti, lo stesso Pm, nel richiedere l'assoluzione di costoro per i reati associativi contestati, ha concluso perché ne fosse affermata la penale responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 378 c.p..

Ritiene la Corte che la condotta criminosa delineata dal PM solo in sede di conclusioni non sia stata formalmente contestata. Attilio Bandiera e Rina Galimberti sono stati accusati di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione di cui al capo 34, "*in quanto preposti alla gestione dello stupefacente ed alla amministrazione dei proventi illeciti del traffico*", mentre nessun cenno è contenuto nel capo d'imputazione all'attività di favoreggiamento di Pepè Flachi durante il periodo di latitanza. Ai sensi dell'art. 521 c.p.p., la correlazione tra addebito e fatto accertato in sentenza può ben essere intesa in senso non formale, cioè senza che nella contestazione ci sia un riferimento necessario alla norma violata, ma nel caso in esame la partecipazione all'associazione nei termini sopra richiamati

non contiene, neanche in fatto, la contestazione alla condotta favoreggiatrice delineata dal Pm; inoltre, l'addebito dell'episodio relativo al periodo di latitanza in Francia, avvenuto in sede di interrogatorio, era evidentemente funzionale all'accusa di partecipazione all'associazione e non al delitto di favoreggiamento. Si osserva, infine, che gli imputati, a fronte di un addebito così radicalmente diverso (e meno grave) rispetto a quelli contestati ai capi 1 e 34 e 158, avrebbero potuto assumere altre scelte difensive, per cui non è consentito pronunciarsi sulla sussistenza della diversa condotta contestata in conclusione del dibattimento.

Per concludere, la valutazione complessiva degli elementi di prova acquisiti a carico degli imputati non consente di affermare la loro partecipazione alle associazioni contestate ai capi 1, 34 e 158. L'unica chiamata in correità (resa nel corso delle indagini preliminari e non sottoposta al vaglio dibattimentale per il rifiuto del collaboratore di rendere l'esame) non è stata confermata da riscontri esterni, atteso che le indicazioni rese dai collaboratori che conoscevano a fondo la struttura criminale dell'associazione hanno escluso il coinvolgimento di Attilio Bandiera e di Rosa Orsola Galimberti detta Rina nelle attività del sodalizio di appartenenza.

Per tali ragioni, costoro devono essere mandati assolti dai reati ascritti ai capi 1 e 34 e 158 per non aver commesso il fatto; devono trasmettersi gli atti al Pm per le determinazioni di sua competenza in ordine alla condotta di favoreggiamento prospettata.

Paragrafo 5 - I singoli imputati di appartenenza all'associazione. I partecipi in quanto acquirenti stabili.

[1]. Gli acquirenti stabili.

In questo paragrafo si affrontano le posizioni processuali di coloro che sono accusati di aver fatto parte dell'associazione *Flachi* in qualità di acquirenti stabili e continuativi. Al capitolo 3, §1, capo 4 sono stati enunciati i criteri in base ai quali può prospettarsi un vincolo associativo per colui che si rifornisce di stupefacenti dall'organizzazione a ciò finalizzata; richiamando le considerazioni esposte in quella parte della motivazione, vanno qui trattate le posizioni di Giuseppe Del Campo, Amilcare Ghisetti, Eugenio Righetti e Salvatore Pace, i quali, secondo l'accusa, assunsero tale ruolo rispetto all'associazione *Flachi*.

Per economia di motivazione, nella parte dedicata a ciascun imputato si definiranno anche gli specifici capi d'imputazione relativi all'acquisto, detenzione e cessione a terzi non identificati dello stupefacente proveniente dall'associazione *Flachi* (capo 12 per Righetti, 14 per Ghisetti, 15 per Del Campo e 8 per Pace), e per lo stesso motivo nella parte dedicata a Del Campo si affronterà anche il capo 22 dell'imputazione (contestato allo stesso e a Domenico Lamantea), relativo all'acquisto dal sodalizio in esame di consistenti quantitativi di eroina e cocaina tra il 1982 e il 1985.

[2]. Giuseppe Del Campo è imputato di aver fatto parte dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 1 della rubrica (definita nel provvedimento *associazione Flachi*), in quanto acquirente stabile della stessa tra il 1982 e il 1987; inoltre, è imputato dei reati di acquisto da Di Donato Michele, detenzione e vendita a terzi non identificati, di consistenti quantitativi di eroina e cocaina (capi 15 e 22 dell'imputazione).

Domenico Lamantea è imputato dei medesimi reati ascritti a Del Campo al capo 22 dell'imputazione, essendo stato indicato come appartenente ad un gruppo di tre soci (i due imputati del capo 22 e il deceduto Pantaleo Lamantea) che si rifornirono per alcuni anni di stupefacente da Di Donato.

L'elemento centrale di prova a carico di Del Campo e di Domenico Lamantea è costituito dalle dichiarazioni rese da **Michele Di Donato all'udienza del 17.10.95, parte II°, pag. 58**, nel corso della quale il collaboratore ha descritto i suoi rapporti con gli imputati riguardo al traffico di stupefacenti. Di Donato era in quegli anni socio dell'associazione *Flachi* e gestiva gli approvvigionamenti di stupefacenti dei clienti del gruppo; tra questi ha indicato tale *Peppino il biondo* (identificato per nome come Giuseppe Del Campo), definito un suo grande amico che già nel 1982-1983 aveva una società per lo spaccio di eroina e cocaina con due fratelli Lamantea, Pantaleo e Domenico; i tre ritiravano circa un chilo di eroina e mezzo chilo di cocaina al mese e l'attività di approvvigionamento proseguì fino all'arresto di Pantaleo Lamantea; quest'ultimo era il referente di Di Donato negli acquisti dello stupefacente, e anche se era l'unico responsabile nelle trattative, i ritiri della merce e i pagamenti venivano effettuati indifferentemente da Pantaleo e Domenico Lamantea o da Del Campo.

Quando fu arrestato Pantaleo (e forse anche Domenico), Del Campo continuò ad approvvigionarsi da solo di stupefacenti, fino al momento del suo arresto; tale rapporto di fornitura proseguì fino allo scioglimento dell'associazione *Flachi* avvenuta alla fine del 1986 - inizio 1987.

Di Donato ha soggiunto che Del Campo non era persona puntuale nei pagamenti, tanto che in un'occasione lo stesso collaboratore aveva ritirato una motocicletta di proprietà di un cliente dell'imputato, tale Massimino D'Ambrosio, in pagamento del credito vantato nei confronti di quest'ultimo da Del Campo e da Di Donato nei confronti dello stesso imputato.

Quanto a Domenico Lamantea, Di Donato ha precisato che dopo l'arresto di Pantaleo il suo rapporto continuò con il solo Del Campo, per cui ritenne che anche Domenico fosse stato arrestato (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 61**); dopo la scarcerazione, Pantaleo entrò nel gruppo Batti, mentre Di Donato perse le tracce di Domenico (**pag. 69**)

Si sono già esposte le ragioni per cui Di Donato viene ritenuto dalla Corte un collaboratore estremamente attendibile sotto il profilo soggettivo, per cui si richiamano in questa parte della motivazione le considerazioni esposte al capitolo 2 § 2 capo 7. Con specifico riferimento alla posizione processuale di Del Campo e di Lamantea, si rileva che Di Donato è stato preciso nell'indicazione del rapporto di fornitura intrattenuto con gli stessi, dell'entità della sostanza ceduta, della composizione della squadra che acquistava lo stupefacente, nelle indicazioni necessarie per identificare i due imputati (Domenico fu individuato fotograficamente da Di Donato nel corso delle indagini - **u. 8.11.95, parte II°, pag. 133**).

La verifica dei riscontri alla chiamata in correità, sulla base dei criteri stabiliti in via generale da questa Corte (vedi capitolo 2 §1), si fonda, quindi, sulle dichiarazioni rese da Di Donato.

Per quanto riguarda Domenico Lamantea, i riscontri sono rappresentati, innanzitutto dalle dichiarazioni di **Salvatore Annacondia**, il quale, **u. 11.7.95, pag. 94**, ha riferito un episodio verificatosi a Milano nei pressi dell'abitazione di Pantaleo Lamantea intorno nella prima metà del 1989; Annacondia e Di Donato si erano recati a Quarto Oggiaro per cercare Pantaleo Lamantea e dopo aver citofonato a lungo senza ottenere risposta, andarono in un bar dove un fratello di Pantaleo disse loro che questi stava ancora dormendo; successivamente Di Donato e Annacondia continuarono a citofonare e quando Pantaleo rispose si arrabbiò con il fratello perché non aveva aperto la porta dell'abitazione, sapendo che lui stava dormendo; Annacondia ha soggiunto di essere a conoscenza del fatto che il fratello incontrato in quell'occasione era coinvolto nel traffico di stupefacenti gestito da Pantaleo. **All'udienza del 4.10.95, Annacondia**, in sede di **ricognizione formale**, ha riconosciuto il fratello di Pantaleo incontrato sotto casa di quest'ultimo nell'odierno imputato Domenico Lamantea.

Su questo episodio **Michele Di Donato (u. 8.11.95, pag. 133 e ss.,** in sede di controesame e su domanda del Presidente) ha fornito una conferma diretta, precisando le modalità di incontro con Domenico:

“P. - E lo ha riconosciuto. Poi un'altra cosa volevo sapere: Lei ricorda di essere stato a casa di Pantaleo?”

I.R.C. - Sì, ma a casa di Pantaleo...

P. - Pantaleo sto dicendo.

I.R.C. - Sì, di Pantaleo, il defunto?

P. - Sì.

I.R.C. - Ma... io son stato in tutt'e due le case perché lui prima, abitava sempre a Quarto Oggiaro, però prima abitava in un'abitazione e dopo in un'altra abitazione dove lui è morto, sono due case differenti.

DIV

P. - Lei si ricorda di essere stato con Annacondia una volta a casa di Pantaleo, il defunto?

I.R.C. - Sì, mi ricordo perfettamente, però non siamo andati direttamente a casa del Pantaleo, ma bensì io sono andato direttamente perché avevamo suonato e non c'era nessuno, per cui io e Annacondia siamo andati al bar che c'era sotto i portici, per cui quando siamo entrati in questo bar c'era il Domenico e il Domenico ci ha accompagnato a casa del fratello...

P. - Di Pantaleo.

I.R.C. - ... eh, che dopo lui l'ha rimproverato addirittura, dicendogli: "Ma perché non sei venuto prima, insomma? Mi potevi anche bussare".

P. - Senta, e un'altra cosa: Lei ha chiamato, si è fatto accompagnare da Domenico e lo conosceva già quindi a Domenico in quella occasione, Lei?

I.R.C. - Sì, sì, infatti io quando ho trovato Domenico nel bar; ho chiesto, dico: "E tuo fratello?", dice: "E' a casa", "Eh, andiamo subito".

P. - E questa è l'occasione in cui Lei era insieme ad Annacondia?

I.R.C. - Sì, ero insieme ad Annacondia."

Tale episodio, pur non costituendo una conferma diretta delle condotte di acquisto di stupefacenti contestate nel capo d'imputazione (essendo riferito a qualche anno dopo), assume rilevanza di riscontro perché individua un legame tra i due fratelli, riferito da Annacondia al traffico di stupefacenti

Per quanto riguarda Del Campo i riscontri orali sono rappresentati dalle dichiarazioni di un altro collaboratore.

Pietro Paolo Bassi (sulla cui attendibilità intrinseca si richiamano le considerazioni esposte al capitolo 2 § 2, capo 5) ha riferito un episodio significativo sull'attività di spacciatore di Del Campo; nel 1987 Di Donato gli presentò l'imputato, al quale Bassi fornì un modesto quantitativo di cocaina, circa 50 grammi, che Del Campo gli restituì contestandone la qualità (**u. 28.6.96, pag. 162**). Tale circostanza conferma il rapporto di conoscenza tra Di Donato e Del Campo, l'attività di spacciatore di quest'ultimo (che acquistò da Bassi della cocaina) e si colloca in un periodo in cui Di Donato si era defilato dal traffico di stupefacenti, per cui è logicamente spiegabile perché Del Campo si sia rivolto a Bassi per rifornirsi di stupefacente.

Oltre alle dichiarazioni dei collaboratori sono state introdotte nel dibattimento alcune circostanze che rappresentano un riscontro che coinvolge entrambi gli imputati.

In particolare, in ordine ai rapporti tra i due fratelli Lamantea e Del Campo, i testi **Bruno Novi (u. 25.6.96)** e **Guido Marino (u. 8.7.96)** hanno riferito due episodi collocati nell'anno 1985:

- il 12 febbraio vennero controllati insieme in via Monte Genesio Giuseppe Del Campo e Domenico Lamantea (due dei soci appartenenti alla squadra che acquistava da Di Donato);

- il 15 giugno, alle 5,10 del mattino, vennero controllati insieme presso un chiosco di piazzale Maciachini Ruggero e Pantaleo Lamantea, Tonino Passaro e Giuseppe Del Campo (ancora due soci della squadra indicata dal collaboratore).

Lamantea Domenico e Del Campo sono, infine, gravati da numerosi precedenti penali, anche specifici; l'avvenuto accertamento a carico del chiamato di condotte delittuose della stessa specie di quelle oggetto della chiamata in correità rappresenta un elemento significativo

di riscontro della medesima; nel caso di specie Del Campo, indicato da Di Donato come persona dedita al traffico di stupefacenti nel periodo 1982-1987 è stato condannato per tali attività per fatti commessi nell'anno 1989, per due reati contestati in continuazione alla pena di anni 8 di reclusione, risalenti al 1988 (oltre ad avere subito condanne per furto, negli anni 1979, 1983, 1985, detenzione di armi, negli anni 1980 e 1985, ricettazione, nel 1985); Domenico Lamantea è stato condannato per fatti commessi nel maggio 1986 (oltre ad avere subito numerose altre condanne per furto, negli anni 1977, 1982, 1990, 1993, per estorsione, negli anni 1977 e 1993, per favoreggiamento e altro); la coincidenza anche temporale delle indicazioni fornite con l'accertamento di penale responsabilità per reati della stessa specie di quelli giudicati rappresenta uno degli elementi di riscontro richiesti dall'art. 192, comma 3° c.p.p.

Secondo i criteri generali indicati da questa Corte, una valutazione complessiva degli elementi di prova illustrati consente di ritenere pienamente provata l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di Di Donato anche sotto il profilo dei riscontri esterni riferiti specificamente a Del Campo e a Domenico Lamantea, dei quale va affermata la penale responsabilità in ordine al capo 22 e, quanto al solo Del Campo, al capo 15 dell'imputazione.

Per quanto riguarda il reato associativo contestato a Del Campo, la sussistenza della penale responsabilità si fonda sull'accertamento delle condotte delittuose di stabile approvvigionamento dell'imputato dal sodalizio criminale delineato al capo 1 dell'imputazione. Si sono già espone le ragioni giuridiche che fondano l'attribuzione della qualifica di partecipe ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico a chi abbia stabilmente acquistato dalla stessa sostanze stupefacenti (si veda in proposito le considerazioni contenute nel capitolo 3 § 1, capo 4). Del Campo è stato per molti anni un acquirente stabile e sicuro dell'associazione *Flachi*, da cui si riforniva mensilmente di quantitativi consistenti, nell'ordine di un chilo di eroina e mezzo chilo di cocaina; come riferito da Di Donato, il rapporto di approvvigionamento non si interruppe neanche quando uno dei soci del piccolo gruppo di cui Del Campo faceva parte fu arrestato, tanto che l'imputato continuò fino almeno al 1986 a rifornirsi periodicamente da Di Donato. Tale condotta configura il concorso nell'attività delittuosa dell'associazione *Flachi*, al cui raggiungimento delle finalità anche il Del Campo (nella sua funzione di acquirente stabile) ha significativamente contribuito.

Sotto il profilo soggettivo si osserva che la consapevolezza di acquistare stabilmente da un'organizzazione, concreta il dolo del reato associativo, atteso che non è necessaria nella figura di concorso delineata, *l'affectio societatis* tradizionalmente intesa, essendo sufficiente che l'imputato sia consapevole e decida di acquistare lo stupefacente stabilmente e periodicamente da quel sodalizio, contribuendo con tali condotte al perseguimento degli obiettivi e al sostegno dell'organizzazione criminale che lo rifornisce. Nel caso in esame Del Campo, vivendo e operando nella Comasina, era sicuramente a conoscenza dell'esistenza dell'organizzazione facente capo a Pepè Flachi, del ruolo in essa assunto da Michele Di Donato ed aveva deciso di attuare con la stessa il legame di approvvigionamento protrattosi per molti anni.

Pertanto, anche in relazione al capo 1 dell'imputazione deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato.

Deve essere esclusa, dalle imputazioni contestate ai capi 15 e 22, l'aggravante prevista dall'art. 74, comma 1° n. 2) seconda previsione L. 685/75 (cioè il far parte di un'associazione

per delinquere), atteso che l'attribuzione a Del Campo del reato associativo contestato consegue alla valutazione giuridica della condotta di stabile acquisto dalla stessa organizzazione; ritiene la Corte che la ratio dell'aggravante in oggetto sia quella di ritenere più grave la condotta di detenzione e spaccio di stupefacenti di chi sia organicamente inserito in un'associazione per delinquere a ciò finalizzata, perché tale inserimento consente di muoversi nel mercato con la maggiore autorevolezza derivante dalla forza del sodalizio di cui si fa parte. Nel caso in cui il vincolo associativo venga configurato proprio in conseguenza delle condotte di acquisto dello stupefacente, non può prospettarsi la sussistenza della maggiore pericolosità criminale delle condotte di detenzione e spaccio, in quanto il vincolo associativo non è presupposto delle stesse, ma ne costituisce una conseguenza.

Sussiste, quanto al capo 22, l'aggravante del numero delle persone, tenuto conto che il gruppo del quale Domenico Lamantea e Del Campo facevano parte era composto anche da Pantaleo Lamantea.

[3]. **Amilcare Ghisetti** è imputato di aver fatto parte dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 1 della rubrica (definita nel provvedimento *associazione Flachi*), in quanto acquirente stabile della stessa tra il 1983 e il 1987; inoltre, è imputato dei reati di acquisto da Di Donato Michele, detenzione e vendita a terzi non identificati, di consistenti quantitativi di eroina (capo 14 dell'imputazione).

La principale fonte di accusa a carico dell'imputato è rappresentata dalle dichiarazioni rese da **Michele Di Donato all'udienza del 17.10.95, parte II°, pag. 55**; il collaboratore ha indicato Ghisetti come un cliente stabile del gruppo (allo stesso livello di Salvatore Pace), dal 1983 fino allo scioglimento della società. Nel fornire indicazioni specifiche sulla persona di Ghisetti, Di Donato ha precisato che lo aveva conosciuto nel quartiere Comasina nel 1983, lo aveva rifornito di circa un chilo di eroina pura al mese e lo considerava un ottimo cliente perché pagava puntualmente le forniture.

La chiamata in correità di Di Donato, pur nella sua brevità, fornisce indicazioni precise sul rapporto di Ghisetti con l'associazione e definisce un ruolo di quest'ultimo sicuramente riconducibile ai criteri individuati nel capitolo 3, § 1, capo 4.

A riscontro di tali dichiarazioni sono intervenute molteplici conferme provenienti da altri collaboratori, i quali hanno indicato Ghisetti come persona dedita professionalmente al traffico di stupefacenti e coinvolto nelle attività di altri sodalizi criminali operanti in epoca contestuale o successiva all'associazione *Flachi*.

Giuseppe Modesto (u. 6.2.96) ha indicato l'imputato come appartenente all'associazione *Batti* e all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* nel corso degli anni '80. Si è già rilevato che Modesto operò in entrambi detti sodalizi tra il 1980 e il 1993 ed ebbe una conoscenza diretta delle persone che operavano nella via Novate e nel quartiere Comasina in quegli anni. Nei primi anni di coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, il collaboratore fece il palo nell'area di via Novate per conto di Ghisetti, Franzese e altra persona (**pag. 68**). Negli anni successivi, quando Modesto entrò organicamente nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, Ghisetti era responsabile del sodalizio nella zona di piazza Gasparri, dipendente da Chirico e Lombardi (**pag. 130**); il collaboratore ha soggiunto che venne probabilmente arrestato nel 1991, quando Modesto era responsabile del quartiere Comasina, e anche piazza Gasparri fu da lui gestita (**pag. 148**). In quel periodo di comune appartenenza all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* Modesto partecipò ad incontri operativi con Chirico, Lombardi e lo stesso Ghisetti, aventi ad oggetto la gestione delle "piazze" di rispettiva competenza.

Modesto è una fonte importante rispetto alla posizione processuale di Ghisetti, perché ha descritto con chiarezza le attività dallo stesso compiute nel corso di tutti gli anni '80, quando l'imputato partecipò, con funzioni organizzative, all'associazione *Batti* e transitò nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, con analoghe competenze dal 1990 fino al 13.9.91 (arresto per detenzione di un chilo di stupefacente e condanna alla pena di anni 6 di reclusione). Le indicazioni fornite dal collaboratore sono precise e coincidenti con le vicende giudiziarie e detentive dell'imputato, il quale (**esame reso all'udienza del 20.9.96, pagg. 90-102**) ha dichiarato di essere stato arrestato insieme a *Ciro Batti* e a *Franzese* nel 1984 (anche se proscioltto in istruzione), di essere stato nuovamente arrestato nell'aprile 1987 e scarcerato il 24.7.90.

Questa descrizione dei periodi di libertà e di detenzione di Ghisetti e le vicende giudiziarie che lo coinvolsero (sempre collegate agli stupefacenti) definiscono un quadro perfettamente coerente con le indicazioni di *Di Donato* e *Modesto*; il primo collaboratore (che conobbe le vicende dell'imputato solo con riferimento alla prima metà degli anni '80) ha riferito che costui iniziò ad acquistare nel 1983, trascorse alcuni periodi di detenzione (l'arresto del 1984) e si approvvigionò da lui fino allo scioglimento della società (arresto aprile 1987, non noto al collaboratore). *Modesto* ha confermato che Ghisetti trafficava in stupefacenti dall'inizio degli anni '80, operando da caposquadra nell'associazione *Batti* (quindi, nella prima metà degli anni '80); successivamente lo trovò inserito nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* tra il 1990 e il 1991 (quando, fu arrestato - il collaboratore si è espresso in termini probabilistici, ma è stato accertato l'arresto del settembre 1991).

La vita criminale dell'imputato è stata ulteriormente chiarita da altri collaboratori, che hanno confermato interamente le indicazioni fin qui offerte. **Padula (u. 2.4.96, pag. 39) e Carrino (u. 29.4.96, pag. 77)** hanno ribadito che nei primi anni '80 Ghisetti era un caposquadra dell'associazione *Batti* (tra i personaggi noti della Comasina, insieme a *Salvatore*, *Francesco* e *Ciro Batti* - **Padula, pag. 39**); nel 1986 l'imputato uscì da detto sodalizio e acquistò autonomamente lo stupefacente dal gruppo *Flachi* (**Carrino, pag. 94**). All'epoca della sua scarcerazione (luglio 1990) Ghisetti riprese a trafficare acquistando dal gruppo di *Sarlo* e *Tocci* (**Tocci, u. 15.11.95, pag. 58 e Mario Sarlo, u. 21.2.96, pag. 124**) e successivamente si inserì organicamente nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* (oltre a *Modesto*, **Schettini, u. 22.3.96, pag. 70 e 29.3.96, pag. 100 e Sarlo Mario, u. 21.2.96, pag. 236**).

A fronte di un quadro così preciso e definito, Ghisetti (**u. 20.9.96, pagg. 90-95**) ha negato qualsiasi addebito di partecipazione alle associazioni finalizzate al narcotraffico, ammettendo di aver spacciato stupefacente in modo autonomo ma solo dal 1987 in avanti, acquistando da *Roberto Clemente* e successivamente da *Mario Sarlo* e *Schettini*.

In questa sede all'imputato sono contestate solo le condotte criminose realizzate tra il 1983 e il 1987, che, alla luce della molteplicità di fonti di prova emerse a suo carico, devono considerarsi pienamente provate. Invero, la circostanza riferita da *Di Donato* sugli acquisti di stupefacente protrattisi per molti anni secondo cadenza di circa un chilo al mese, è stata confermata da *Modesto*, *Padula* e *Carrino*, i quali hanno indicato l'imputato come coinvolto nell'attività di spaccio gestita nella via Novate dal gruppo *Batti*; particolarmente significativa è la circostanza precisata da *Carrino* in ordine all'uscita di Ghisetti da detto sodalizio e alla prosecuzione autonoma dell'attività delittuosa (acquistando dal gruppo *Flachi*). La ripresa delle attività nel campo degli stupefacenti dopo la scarcerazione del luglio 1990 e il

successivo inserimento in altro sodalizio (fino all'arresto, naturalmente per detenzione di stupefacenti, del settembre 1991) costituisce ulteriore riscontro dell'esercizio in forma professionale dell'attività di spaccio di stupefacenti da parte di Ghisetti per oltre un decennio (in questo senso si richiamano le indicazioni fornite da Padula sulla figura dell'imputato quale modello da seguire per i giovani del quartiere Comasina):

"I.R.C. - No, lui quando si son chiuse... si è chiuso via Novate, diciamo, dopo l'arresto di Salvatore, era, diciamo, l'esempio nostro, come dire: "Hai visto Ghisetti che ha fatto? Ha fatto i soldi, ci ha la macchina, ha fatto qua, avrà messo via la miliardata, e adesso sta bene, no?", era l'esempio da seguire: come... ha lavorato due anni, ha rischiato due o tre anni, non si è fatto un giorno di galera e... e adesso è libero, è tranquillo, non fa nessun reato e sta bene, ecco."(u. 2.4.96, pag. 87).

Le dichiarazioni rese da tutti i citati collaboratori devono considerarsi pienamente attendibili sotto il profilo estrinseco, non essendo emersa ragione alcuna che giustifichi la falsità delle indicazioni fornite nei confronti dell'imputato. Questi ha prospettato, invero in forma molto velata, un risentimento che Di Donato avrebbe nutrito nei suoi confronti per l'atteggiamento tenuto dopo la scarcerazione del 1984. Secondo Ghisetti, una volta che fu proscioltto per una vicenda di stupefacenti insieme a Ciro Batti e Franzese, Di Donato lo avrebbe avvicinato intimandogli di acquistare lo stupefacente da lui se non avesse voluto ritorsioni. Tale circostanza è, innanzitutto, priva di qualsiasi logica, atteso che il gruppo *Batti* e lo stesso Ghisetti che ne faceva parte acquistavano stabilmente da Di Donato, come risulta dalle dichiarazioni di molti collaboratori (per cui Di Donato non avrebbe avuto alcuna necessità di imporre l'obbligo di approvvigionamento). In secondo luogo, l'atteggiamento prospettato è del tutto inverosimile, giustificandosi solo in una logica criminale che, secondo l'imputato, ancora motiverebbe Di Donato nel rendere le proprie dichiarazioni accusatorie; si è già espresso il giudizio di piena affidabilità di detto collaboratore, il quale ha reciso qualsiasi rapporto con le organizzazioni criminali di appartenenza, svolgendo una piena e leale collaborazione con l'autorità giudiziaria, di cui, in questo dibattimento, ha fornito dimostrazione. In questa situazione prospettare un atteggiamento calunnatorio del collaboratore nei confronti di Righetti per la violazione del mancato obbligo di approvvigionamento in epoca risalente a circa dieci anni prima dell'inizio della collaborazione, è ipotesi del tutto inverosimile e priva di fondamento anche solo logico.

La valutazione complessiva degli elementi di prova sin qui descritti, consente di ritenere accertate, senza alcun dubbio, le condotte di acquisto stabile e continuativo dei quantitativi di stupefacente indicati da Di Donato tra il 1983 e il 1987; non è rilevante verificare se quello stupefacente fosse destinato all'attività di spaccio nell'ambito dell'organizzazione *Batti* ovvero se Ghisetti gestisse autonomamente una propria rete di spacciatori. Le due ipotesi sono entrambe plausibili e probabilmente si sono realizzate nel corso di quegli anni, apparendo del tutto verosimile che per alcuni anni l'imputato abbia svolto funzioni di caposquadra nell'ambito dell'associazione *Batti* e che da un certo momento in avanti (sicuramente dal 1986) abbia acquistato per conto proprio dall'associazione *Flachi*.

Sono necessarie alcune considerazioni in ordine alla configurabilità del reato associativo.

DIX

Anche per Ghisetti deve osservarsi che la sussistenza della penale responsabilità si fonda sull'accertamento delle condotte delittuose di stabile approvvigionamento dell'imputato dal sodalizio criminale delineato al capo 1 dell'imputazione. Si sono già espone le ragioni giuridiche che fondano l'attribuzione della qualifica di partecipe ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico a chi abbia stabilmente acquistato dalla stessa sostanze stupefacenti (si veda in proposito le considerazioni contenute nel capitolo 3 § 1, capo 4). Non è ostativa alla configurabilità di tale rapporto la prospettata partecipazione all'associazione Batti. Come si vedrà nel capitolo dedicato a tale sodalizio (e come si è già anticipato al capitolo 4, § 11), quest'ultimo si riforniva continuamente di stupefacente dall'associazione Flachi; tale rapporto consente di configurare a carico di coloro che parteciparono organicamente a quel gruppo una funzione di stabile inserimento nell'attività finalizzata al raggiungimento degli scopi associativi. Ma anche a voler dubitare di siffatta ricostruzione, è emerso che Ghisetti per un significativo periodo di tempo (almeno un anno) si approvvigionò stabilmente dall'associazione Flachi per svolgere autonomamente la propria attività di spaccio e tale condotta rientra nella definizione di *partecipe in quanto stabile acquirente* descritta al capitolo 3, § 1 capo 4.

Ghisetti è stato, quindi, per molti anni un acquirente stabile e sicuro dell'*associazione Flachi*, da cui si riforniva mensilmente di quantitativi consistenti, nell'ordine di un chilo di eroina, per conto dell'associazione Batti o per spacciarla autonomamente. Tale condotta configura il concorso nell'attività delittuosa dell'associazione Flachi, al cui raggiungimento delle finalità anche Ghisetti (nella sua funzione di acquirente stabile) ha significativamente contribuito.

Sotto il profilo soggettivo si osserva che la consapevolezza di acquistare stabilmente da un'organizzazione concreta il dolo del reato associativo, atteso che non è necessaria nella figura di concorso delineata, *l'affectio societatis* tradizionalmente intesa, essendo sufficiente che l'imputato sia consapevole e decida di acquistare lo stupefacente stabilmente e periodicamente da quel sodalizio, contribuendo con tali condotte al perseguimento degli obiettivi e al sostegno dell'organizzazione criminale che lo rifornisce. Nel caso in esame Ghisetti, vivendo e operando nella Comasina, era sicuramente a conoscenza dell'esistenza dell'organizzazione facente capo a Pepè Flachi, del ruolo in essa assunto da Michele Di Donato ed aveva deciso di attuare con la stessa il legame di approvvigionamento protrattosi per molti anni.

Deve essere esclusa, dall'imputazione contestata al capo 14 l'aggravante prevista dall'art. 74, comma 1° n. 2) seconda previsione L. 685/75 (cioè il far parte di un'associazione per delinquere), atteso che l'attribuzione a Ghisetti del reato associativo contestato consegue alla valutazione giuridica della condotta di stabile acquisto dalla stessa organizzazione; ritiene la Corte che la ratio dell'aggravante in oggetto sia quella di ritenere più grave la condotta di detenzione e spaccio di stupefacenti di chi sia organicamente inserito in un'associazione per delinquere a ciò finalizzata, perché tale inserimento consente di muoversi nel mercato con la maggiore autorevolezza derivante dalla forza del sodalizio di cui si fa parte. Nel caso in cui il vincolo associativo viene configurato proprio in conseguenza delle condotte di acquisto dello stupefacente, non può prospettarsi la sussistenza della maggiore pericolosità criminale delle condotte di detenzione e spaccio, in quanto il vincolo associativo non è presupposto delle stesse, ma ne costituisce una conseguenza.

[4]. **Eugenio Righetti** è imputato di aver fatto parte dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 1 della rubrica (definita nel provvedimento *associazione Flachi*), in quanto acquirente stabile della stessa per alcuni anni a partire dal 1984; inoltre, è imputato dei reati di acquisto da Di Donato Michele, detenzione e vendita a terzi non identificati, di consistenti quantitativi di eroina e cocaina (capo 12 dell'imputazione).

La fonte principale di prova a carico dell'imputato è rappresentata dalla chiamata in correità di **Michele Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pagg. 49-52)**; il collaboratore ha identificato Righetti nella sua funzione di gestore del bar-discoteca del Residence Leonardo da Vinci, al quale periodicamente consegnava, tramite i suoi cavalli, quantitativi nell'ordine di mezzo chilo di eroina e cocaina; ha soggiunto che Righetti aveva un camerino privato all'interno del suo locale dove insieme consumavano cocaina.

L'indicazione di accusa nei confronti dell'imputato da parte di Di Donato è, come sempre, puntuale e precisa, ancorché rispetto a tale tipo di attività gli elementi circostanziali non possano essere particolarmente specifici.

I riscontri alla chiamata in correità sono precisi nel confermare le uniche circostanze specifiche riferite da Di Donato e assolutamente significativi del coinvolgimento dell'imputato in attività delittuose nel campo degli stupefacenti in epoca immediatamente successiva al rapporto di approvvigionamento con l'associazione Flachi.

Renato Unione (u. 12.12.95, parte I°, pag. 112) ha confermato che Righetti era il gestore della discoteca del residence Leonardo, ove, insieme allo stesso imputato e ad altre persone gravitanti nella criminalità milanese, aveva consumato cocaina; sull'attività di trafficante di Righetti, Unione ha testualmente riferito:

"I. - Sì, io Righetti lo conosco a tredici anni, so che comunque era uno che trafficava in cocaina, io frequentavo il suo locale, abbiamo anche, diciamo, tirato della cocaina assieme, perché andavo al "Leonardo da Vinci", si chiamava "La Gironda" la discoteca che lui gestiva.

P.M. - In che periodo Lei ha avuto modo di constatare che trafficava in stupefacenti in questo locale?

I. - Mah, che... parlando, sapevo perché... direttamente da lui, mi diceva che aveva dei grossi agganci a Milano, però io per non sbilanciarmi dei miei traffici e lui dei suoi, non siamo mai scesi a... proprio a specificare i reati che facevamo, e comunque abbiām fatto uso di cocaina, abbiamo tirato cocaina assieme."

Si tratta di un elemento specifico di conferma della chiamata in correità perché le informazioni riferite da Unione furono apprese direttamente dal collaboratore (che "sniffò" cocaina all'interno della discoteca) o riferitegli dallo stesso imputato.

A fronte di indicazioni così precise, **l'imputato (u. 19.9.96, pagg. 37-43)** ha negato di aver mai spacciato o fatto uso di cocaina, non potendo giustificare le condanne riportate nel 1989 e nel 1991, per fatti collegati al traffico di stupefacenti la prima e per importazione di cocaina la seconda (**docc. 148 vol. 6 e 329 vol. 29 produzioni probatorie del pm**).

Gli ulteriori riscontri alla chiamata in correità sono relativi propri a quelle vicende giudiziarie che coinvolsero Righetti, nonché al suo rapporto con Walter Strambi (ucciso mentre era in stato di semilibertà come dipendente del bar gestito da Righetti).

I testi indotti dalla difesa **Carmine Gallo e D'Amato (u. 17.9.96)** hanno riferito delle indagini svolte nell'ambito del procedimento a carico dei fratelli Piu e di Marco Siddi (per

reati di rapina e di traffico di stupefacenti); Righetti fu accusato di essere un prestanome dei fratelli Piu, ai quali aveva concesso in uso un appartamento a sé intestato; fu denunciato (e condannato - **sentenza Corte d'Appello di Milano del 31.3.89**) per favoreggiamento.

Della vicenda relativa all'omicidio di Walter Strambi si tratterà in altra parte della motivazione; qui interessa rilevare che lo Strambi era stato assunto nel 1987 da Righetti in qualità di barista presso il residence Leonardo (**documento prodotto dalla difesa all'udienza del 19.9.96**) e che una ventina di giorni prima dell'omicidio, lo stesso imputato era stato arrestato a Roma per detenzione di cocaina (**sentenza Corte d'Appello Roma del 5.11.91**).

Le circostanze riferite assumono funzione di riscontro perché confermano il coinvolgimento di Righetti in attività di spaccio in epoca coincidente o immediatamente successiva alle indicazioni di Di Donato. Non è secondaria la circostanza che l'imputato avesse rapporti di amicizia e di lavoro con Strambi, vecchio componente dell'associazione Flachi, ucciso nel luglio 1988 a seguito della costituzione della nuova organizzazione.

Nelle dichiarazioni rese al dibattimento, l'imputato, nel tentativo di inficiare l'attendibilità di Di Donato, ha fornito alcune significative conferme rispetto al quadro delineato dal collaboratore. Righetti ha prospettato che Di Donato l'abbia falsamente accusato perché l'assunzione di Walter Strambi (che consentì la sua uscita dal carcere in stato di semilibertà) avrebbe messo in difficoltà la società con Pepè Flachi, ovvero perché il collaboratore era interessato all'importazione di cocaina dal Venezuela per la quale Righetti fu arrestato. Dopo aver rilevato l'assoluta inverosimiglianza dei motivi che avrebbero indotto Di Donato a rendere le dichiarazioni calunniatorie (perché quando Righetti assunse Strambi la società con Flachi era già stata sciolta e Di Donato si era defilato dal traffico di stupefacenti), è interessante notare che il rapporto di Righetti con Strambi (cioè con un vecchio membro dell'associazione Flachi, dalla quale l'imputato acquistava lo stupefacente) riguarda un traffico di stupefacenti, perché è lui stesso a confermare che la cocaina per cui fu arrestato era destinata a (ma hanno ritenuto i giudici di Roma, anche) Strambi(**pag. 43**).

Infine, la condanna riportata per quella vicenda rappresenta l'ultimo riscontro di un quadro accusatorio che conferma senza dubbio alcuno le indicazioni fornite da Di Donato sulle condotte delittuose ascritte a Righetti.

Di nessun rilievo appaiono le dichiarazioni rese da alcuni testimoni indotti dalla difesa; la circostanza che Righetti si trovasse in condizioni economiche precarie (testi **Rosalia Macchia, Salvatore Mantova, Silvano Malvezzi e Stefano Zappa, u. 10.7.96, pagg. 224-232**) oltre a non essere stata accertata con riferimento al periodo oggetto di contestazione (i testi, o non ricordano il periodo dei fatti riferiti o si riferiscono all'epoca immediatamente precedente all'arresto del luglio 1988) appare nella sua materialità di scarso rilievo al fine perseguito dalla difesa; invero, il mancato pagamento dei fornitori e le difficoltà di pagamento del proprietario dell'immobile non può essere ritenuto indizio negativo rispetto all'attività delittuosa accertata a carico dell'imputato. Ma vi è di più; l'insorgenza di problemi di natura economica può aver determinato l'imputato ad iniziare o a rendere stabile l'attività di spaccio, rappresentando la circostanza descritta dai testi un elemento non univocamente interpretabile.

La valutazione complessiva degli elementi di prova sin qui descritti, consente di ritenere accertate le condotte di acquisto stabile e continuativo dei quantitativi di stupefacente indicati da Di Donato, per alcuni anni a partire dal 1984.

Sono necessarie alcune considerazioni in ordine alla configurabilità del reato associativo.

Anche per Righetti deve osservarsi che la sussistenza della penale responsabilità si fonda sull'accertamento delle condotte delittuose di stabile approvvigionamento dell'imputato dal sodalizio criminale delineato al capo 1 dell'imputazione. Si sono già esposte le ragioni giuridiche che fondano l'attribuzione della qualifica di partecipe ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico a chi abbia stabilmente acquistato dalla stessa sostanze stupefacenti (si veda in proposito le considerazioni contenute nel capitolo 3 § 1, capo 4).

Righetti è stato per molti anni un acquirente stabile e sicuro dell'*associazione Flachi*, da cui si riforniva mensilmente di quantitativi consistenti, nell'ordine di mezzo chilo di cocaina e eroina per spacciarla all'interno del locale gestito. Tale condotta configura il concorso nell'attività delittuosa dell'associazione Flachi, al cui raggiungimento delle finalità anche Righetti (nella sua funzione di acquirente stabile) ha significativamente contribuito.

Sotto il profilo soggettivo si osserva che la consapevolezza di acquistare stabilmente da un'organizzazione concreta il dolo del reato associativo, atteso che non è necessaria nella figura di concorso delineata, *l'affectio societatis* tradizionalmente intesa, essendo sufficiente che l'imputato sia consapevole e decida di acquistare lo stupefacente stabilmente e periodicamente da quel sodalizio, contribuendo con tali condotte al perseguimento degli obiettivi e al sostegno dell'organizzazione criminale che lo rifornisce. Nel caso in esame Righetti, vivendo e operando nella Comasina, era sicuramente a conoscenza dell'esistenza dell'organizzazione facente capo a Pepè Flachi, del ruolo in essa assunto da Michele Di Donato ed aveva deciso di attuare con la stessa il legame di approvvigionamento protrattosi per molti anni.

Deve essere esclusa, dall'imputazione contestata al capo 14 l'aggravante prevista dall'art. 74, comma 1° n. 2) seconda previsione L. 685/75 (cioè il far parte di un'associazione per delinquere), atteso che l'attribuzione a Righetti del reato associativo contestato consegue alla valutazione giuridica della condotta di stabile acquisto dalla stessa organizzazione; ritiene la Corte che la ratio dell'aggravante in oggetto sia quella di ritenere più grave la condotta di detenzione e spaccio di stupefacenti di chi sia organicamente inserito in un'associazione per delinquere a ciò finalizzata, perché tale inserimento consente di muoversi nel mercato con la maggiore autorevolezza derivante dalla forza del sodalizio di cui si fa parte. Nel caso in cui il vincolo associativo viene configurato proprio in conseguenza delle condotte di acquisto dello stupefacente, non può prospettarsi la sussistenza della maggiore pericolosità criminale delle condotte di detenzione e spaccio, in quanto il vincolo associativo non è presupposto delle stesse, ma ne costituisce una conseguenza.

[5]. L'ultimo imputato inquadrabile nella categoria fin qui trattata è **Salvatore Pace**, la cui posizione processuale si caratterizza per una complessità tale da rendere il reato qui ascrittogli di rilievo marginale rispetto al quadro complessivo delle imputazioni contestate.

La scelta collaborativa assunta da Pace consente di affrontare in poche battute la sussistenza del reato di partecipazione all'associazione Flachi, secondo la definizione di acquirente stabile indicata al capitolo 3, § 1, capo 4.

La chiamata in correità di **Michele Di Donato** è precisa nell'indicare Pace come acquirente stabile del gruppo (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 40**), spacciatore che ritirava quantitativi di stupefacente nell'ordine di mezzo chilo o un chilo ogni 15 giorni (**pag. 44**); era amico di Flachi, Scimone e Raduano e il rapporto di fornitura, iniziato tra il 1982 e il 1983, proseguì fino allo scioglimento della società. Pace aveva una zona ove esercitava l'attività di spaccio e operava in società con Antonio Barreca (i due andavano spesso al bar Drive-in a

consegnare il denaro in pagamento della merce acquistata) - **pag. 47**. Nel 1988 il rapporto con la nuova organizzazione di Flachi e Coco si modificò perché Pace ne divenne socio.

Altri collaboratori hanno confermato il rapporto di Pace con l'associazione Flachi, pur fornendo indicazioni meno precise rispetto a Di Donato. **Salvatore Annacondia (u. 12.7.95, pag. 74)** ha riferito che conobbe Pace nei primi anni '80, quale socio di Flachi, Raduano, Scimone e Di Donato, precisando di non aver mai trattato droga con lui, ma di aver sentito discorsi tra Scimone e lo stesso imputato relativi a forniture di stupefacente (**u. 3.10.95, parte II°, pag. 26**). **Emilio Bandiera (dichiarazioni del 12.3.93)** lo ha indicato come un grosso personaggio dell'organizzazione, particolarmente legato a Pepè Flachi. **Altero Fabbì (u. 21.9.95, pagg. 14 e ss.)** ha descritto il ruolo di Pace nel conflitto che contrappose il gruppo Flachi al gruppo Pompeo.

L'imputato (u. 12.3.96, pag. 30) ha ammesso i rapporti di fornitura con l'associazione Flachi, secondo la descrizione di Michele Di Donato, precisando che acquistò per sette-otto mesi quantitativi nell'ordine di 500 grammi al mese.

La totale confessione resa da Pace consente di concludere la trattazione delle imputazioni ascrittegli (al capo 1 e al capo 8, concernente i singoli episodi di acquisto dello stupefacente), con alcune considerazioni in ordine alla configurabilità del reato associativo.

Anche per Pace deve osservarsi che la sussistenza della penale responsabilità si fonda sull'accertamento delle condotte delittuose di stabile approvvigionamento dal sodalizio criminale delineato al capo 1 dell'imputazione. Si sono già espone le ragioni giuridiche che fondano l'attribuzione della qualifica di partecipe ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico a chi abbia stabilmente acquistato dalla stessa sostanze stupefacenti (si veda in proposito le considerazioni contenute nel capitolo 3 § 1, capo 4).

Pace è stato per quasi un anno un acquirente stabile e sicuro dell'*associazione Flachi*, da cui si riforniva mensilmente di quantitativi consistenti, nell'ordine di mezzo chilo di stupefacente per spacciarla nella propria zona di competenza. Tale condotta configura il concorso nell'attività delittuosa dell'associazione Flachi, al cui raggiungimento delle finalità anche Pace (nella sua funzione di acquirente stabile) ha significativamente contribuito.

Sotto il profilo soggettivo si osserva che la consapevolezza di acquistare stabilmente da un'organizzazione, concreta il dolo del reato associativo, atteso che non è necessaria nella figura di concorso delineata, *l'affectio societatis* tradizionalmente intesa, essendo sufficiente che l'imputato sia consapevole e decida di acquistare lo stupefacente stabilmente e periodicamente da quel sodalizio, contribuendo con tali condotte al perseguimento degli obiettivi e al sostegno dell'organizzazione criminale che lo rifornisce. Pace ha ammesso di essere a conoscenza dell'esistenza dell'organizzazione facente capo a Pepè Flachi, del ruolo in essa assunto da Michele Di Donato ed aveva deciso di attuare con la stessa il legame di approvvigionamento protrattosi per molti anni.

Deve essere esclusa, dall'imputazione contestata al capo 14 l'aggravante prevista dall'art. 74, comma 1° n. 2) seconda previsione L. 685/75 (cioè il far parte di un'associazione per delinquere), atteso che l'attribuzione a Pace del reato associativo contestato consegue alla valutazione giuridica della condotta di stabile acquisto dalla stessa organizzazione; ritiene la Corte che la ratio dell'aggravante in oggetto sia quella di ritenere più grave la condotta di detenzione e spaccio di stupefacenti di chi sia organicamente inserito in un'associazione per delinquere a ciò finalizzata, perché tale inserimento consente di muoversi nel mercato con la maggiore autorevolezza derivante dalla forza del sodalizio di cui si fa parte. Nel caso in cui il

DXIV

vincolo associativo viene configurato proprio in conseguenza delle condotte di acquisto dello stupefacente, non può prospettarsi la sussistenza della maggiore pericolosità criminale delle condotte di detenzione e spaccio, in quanto il vincolo associativo non è presupposto delle stesse, ma ne costituisce una conseguenza.

6 - Gli specifici episodi di violazione della disciplina sugli stupefacenti ascritti ai partecipi dell'associazione.

[1]. Premessa.

In questo paragrafo saranno trattate le specifiche violazioni della disciplina sugli stupefacenti ascritte ai membri dell'associazione *Flachi*. Il quadro fin qui delineato delle attività commesse nell'ambito di tale sodalizio e gli elementi di prova richiamati a carico di ciascun imputato per accertarne l'appartenenza all'organizzazione, rende più agevole la verifica dei singoli reati, la cui attribuzione deriva essenzialmente dal riconoscimento e dalla qualificazione delle condotte nell'ambito associativo. Per tale ragione si ricorrerà con frequenza a richiamare le indicazioni contenute nei paragrafi che precedono.

[2]. Capo 2 - Reati ascritti a Esposto Felice.

Ad Esposto è stato contestato il capo 2 dell'imputazione, in relazione all'attività di gestione dei magazzini dello stupefacente riconducibili all'associazione *Flachi*, attività commessa per tutto il 1981 e l'inizio del 1982. Tale contestazione si fonda sull'indicazione fornita da Di Donato in merito alle funzioni assunte dall'imputato nell'ambito dell'organizzazione sino agli arresti di piazza Dergano; il collaboratore ha affermato che Esposto gestiva prima di lui i rapporti di approvvigionamento con Luigi Bonnanno e che al momento dell'arresto degli altri soci, avrebbe dovuto avere in magazzino almeno 5 chili di eroina.. Le fonti di prova a carico dell'imputato, con riferimento allo specifico reato di acquisto dai fornitori siciliani, detenzione e cessione a terzi dello stupefacente, sono quelle richiamate nel § 2, capo 7 di questo capitolo, a cui in questa parte della motivazione si rimanda.

L'accertamento della condotta materiale contestata comporta il riconoscimento delle aggravanti "*dell'ingente quantità*", "*del numero delle persone*" e "*del far parte di un'associazione*", considerato che Esposto, dirigente dell'associazione *Flachi*, deteneva stupefacente nell'ordine di svariati chili per volta (solo l'ultimo quantitativo ammontava a 5 chili) e per conto (cioè in concorso) anche degli altri soci (Flachi, Scimone, Raduano Mungiglio e Lombardi).

[3]. Capo 3 - Reati ascritti ad Antonino Chirico.

A Chirico è stato contestato il capo 3 dell'imputazione, per aver concorso nell'acquisto da parte di Di Donato e Ciccardi di ingenti quantitativi di stupefacente dai fornitori siciliani. La condotta contestata si riferisce all'attività realizzata da Chirico quale intermediario nei confronti di Luigi Bonnanno, di cui già si è riferito al § 4, capo 2 di questo capitolo nel trattare il reato associativo contestato all'imputato. Non è necessario in questa parte della motivazione rievocare la vicenda dei rapporti che Di Donato attivò con Bonnanno e il ruolo assunto da Chirico in quel contesto. Richiamando le fonti di prova già illustrate deve osservarsi che la condotta dell'imputato è stata determinante per consentire la ripresa dei rapporti di fornitura in precedenza gestiti da Esposto; Di Donato ha specificamente riferito che fu grazie all'autorevolezza di Chirico (e alle garanzie che fornì a Bonnanno sulla capacità del gruppo di far fronte ai debiti) che ripresero le consegne di stupefacente, prima in quantità limitate (mezzo chilo per volta) e ben presto fino a 4-5 chili per volta. Il contributo causale offerto da Chirico nell'attività di approvvigionamento da parte di Di Donato e Ciccardi

configura il reato contestato (procurare all'organizzazione ingenti quantitativi di stupefacenti), perché senza l'intervento dell'imputato non sarebbe ripresa l'attività di fornitura.

Gli elementi di prova a carico di Chirico sono stati illustrati nel paragrafo sopra richiamato, a cui in questa parte si rimanda.

L'accertamento della condotta materiale ascritta all'imputato comporta il riconoscimento delle contestate aggravanti, atteso che il fatto è stato commesso da almeno tre persone (Chirico, Di Donato e Ciccardi) e in relazione a quantitativi ingenti di stupefacente (le forniture di 4-5 chili di cui ha parlato Di Donato).

[4]. Capo 4 - Reati ascritti ai dirigenti dell'organizzazione.

A Scimone, Mungello, Ciccardi, Zohdi, Stefanini e Paolati è stato contestato il capo 4 dell'imputazione, consistente nell'acquisto dai fornitori siciliani (Luigi Bonnanno e Antonino Zacco, nonché dal fornitore catanese di Scimone), detenzione e cessione a terzi di quantitativi ingenti di eroina e cocaina. La contestazione ai dirigenti dell'associazione della detenzione di tutto lo stupefacente trattato dal gruppo tra il 1980 e il 1987 consegue all'attribuzione a ciascuno di essi della responsabilità penale per le condotte riconducibili al progetto criminoso del sodalizio di appartenenza. Il riconoscimento ai dirigenti-soci dell'organizzazione di mansioni specifiche nell'ambito delle attività associative, alcune delle quali non contemplano la manipolazione dello stupefacente, non esclude che tutti costoro siano responsabili in concorso delle attività realizzate in esecuzione dello specifico progetto delittuoso. Nel caso dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, l'accordo criminoso intercorso tra i partecipi e in particolare modo tra i dirigenti del sodalizio, ha per oggetto proprio la realizzazione di condotte delittuose di violazione della disciplina degli stupefacenti, con attribuzioni a ciascuno dei membri di mansioni diverse dalla manipolazione della sostanza. Nel caso in esame alcuni soci dell'organizzazione probabilmente non ricevettero mai dai fornitori o consegnarono ai clienti un grammo di stupefacente, ma il compito assunto di contribuire, con altri tipi di condotte, alla realizzazione delle finalità dell'associazione, rende costoro penalmente responsabili della detenzione di tutto lo stupefacente trattato da chi era addetto a tale compito. La presenza sul territorio dei membri dirigenti dell'associazione *Flachi* che avevano il compito di controllare "le piazze" (si pensi a Flachi, Scimone, Raduano, Mungello), era finalizzata alla gestione da parte di Di Donato, Ciccardi, Zohdi del traffico dello stupefacente; le attribuzioni di Mungello e Melina in materia di armi (erano i gestori dei magazzini delle armi dell'associazione) consentiva all'associazione di operare in esclusiva nel territorio di competenza, determinare il prezzo di vendita, le zone di competenza dei "cavalli", impedire ad altri spacciatori di operare in quelle zone.

Per le suesposte ragioni la detenzione di tutto lo stupefacente trattato dall'associazione nel corso della sua esistenza è stata realizzata da chi materialmente aveva manipolato la sostanza, grazie al contributo causale di tutti i soci-dirigenti del sodalizio.

Mentre Scimone, Mungello, Ciccardi e Zohdi devono essere ritenuti responsabili dell'imputazione loro ascritta al capo 4, Stefanini e Paolati ne devono essere assolti, atteso che al primo non è stata contestata la qualifica di dirigente dell'associazione, per il secondo è stata esclusa dalla Corte. Sotto questo profilo si osserva che ai soci-dirigenti è riconducibile la detenzione dello stupefacente trattato, mentre ai semplici partecipi possono essere ascritte solo le condotte di detenzione dagli stessi direttamente realizzate.

L'accertamento della condotta materiale contestata comporta il riconoscimento delle aggravanti "*dell'ingente quantità*", "*del numero delle persone*" e "*del far parte di*

un'associazione", considerato che i dirigenti dell'associazione *Flachi* detenevano stupefacente nell'ordine di svariati chili per volta, in concorso tra loro.

[5]. Capo 6 - Reati ascritti ai magazzinieri.

A Monti e Giarmoleo è stato contestato il capo 6 dell'imputazione, relativo alla detenzione e cessione a terzi di ingenti quantitativi di stupefacenti. La condotta delittuosa loro ascritta si riferisce all'attività di magazziniere accertata nell'ambito dell'organizzazione *Flachi*. Anche con riferimento alle posizioni processuali dei due imputati, deve rimandarsi alla trattazione della loro partecipazione all'associazione (§ 4, capi 5 e 6 di questo capitolo), ove sono state illustrati e valutati gli elementi di prova emersi a loro carico. E' evidente che, se è stata accertata l'attività di magazziniere da parte di Monti e Giarmoleo nei distinti periodi temporali indicati nel capo d'imputazione, deve ritenersi accertata anche la detenzione di tutto lo stupefacente da costoro custodito per conto dell'associazione. Il capo 6 dell'imputazione si riferisce proprio a tale condotta detentiva, la cui sussistenza è conseguenza diretta dell'accertamento della partecipazione all'associazione con le mansioni ricordate.

L'accertamento della condotta materiale contestata comporta il riconoscimento delle aggravanti "*dell'ingente quantità*", "*del numero delle persone*" e "*del far parte di un'associazione*", considerato che i magazzinieri dell'associazione *Flachi* detenevano stupefacente nell'ordine di svariati chili per volta, in concorso con tutti i dirigenti dell'organizzazione.

[6]. Capo 7 - Reati ascritti ai livelli intermedi dell'organizzazione.

A Capolongo, Giuseppe Capone, Enrico Flachi, La Torre, Umberto Parente, Alberto Scirocco, Franco Scirocco, Pasquale Scirocco, Mario Tavaglione è contestato il capo 7 dell'imputazione, avente ad oggetto la detenzione dei consistenti quantitativi di stupefacente da costoro ricevuti da Di Donato, Ciccardi e Zohdi e ceduti a terzi. Tali condotte si riferiscono non a tutto lo stupefacente trattato dall'associazione, ma a quei quantitativi specificamente consegnati ai suindicati imputati nell'ambito dell'attività di spaccio configurante la partecipazione all'associazione. Per tale ragione l'entità della sostanza trattata non è considerata ingente, atteso che è stato accertato che ciascuno degli imputati riceveva quantitativi normalmente inferiori al chilo per volta.

Le modalità di partecipazione all'associazione *Flachi* (come dimostrata nel § 3 di questo capitolo per Capolongo - capo 3 -, Capone - capo 2 -, Enrico Flachi - capo 4 -, La Torre - capo 5 -, Alberto Scirocco - capo 6 -, Franco Scirocco - capo 7 - e nel § 4 per Tavaglione - capo 4 - e Umberto Parente - capo 3) determinano la sussistenza delle condotte ascritte al capo 6 dell'imputazione, in relazione al quale ciascun condannato deve essere condannato.

Pasquale Scirocco, ritenuto estraneo all'associazione, deve essere assolto anche dall'imputazione specifica qui trattata.

[7]. Capo 20 - Reato ascritto a Scimone relativo alla cessione a Rocco Pompeo.

A Scimone è stato contestato il capo 20 dell'imputazione, relativo alla fornitura di stupefacente in favore di Rocco Pompeo. La vicenda è stata descritta da **Michele Di Donato (u. 18.10.95, pag. 13)** e deve essere inserita nel contrasto in atto tra il gruppo *Flachi* e il gruppo Pompeo relativamente al controllo dell'autosalone di Bizzozzero. In effetti il collaboratore non ha ricondotto l'agguato subito al contrasto in atto per la questione dell'autosalone, ma ha riferito la condotta accondiscendente di Scimone, il quale per sistemare le cose regalò mezzo chilo di cocaina a Rocco Pompeo.

La vicenda è stata rievocata anche da **Schettini (u. 15.3.96, pag. 181)**, il quale, nel descrivere la collocazione di Scimone nel gruppo *Flachi*, ha riferito che, mentre Pepè Flachi era detenuto, i Pompeo compirono un agguato nei confronti dei soci, e Scimone, invece di reagire, sistemò il contrasto amichevolmente (condotta della quale Pepè Flachi si lamentò).

Con riferimento a questo specifico episodio, le considerazioni già esposte nella parte relativa alla partecipazione di Scimone all'associazione assumono un rilievo di riscontro significativo; comunque, le dichiarazioni accusatorie di Di Donato sono state specificamente confermate da Schettini e si inquadrano nel contesto criminale nel quale la cessione venne realizzata.

Per tali ragioni, deve ritenersi accertata la penale responsabilità di Scimone anche con riferimento al capo 20 dell'imputazione.

L'aggravante contestata del *"far parte di un'associazione"* è, all'evidenza, sussistente.

[8] Capo 28 - Reato ascritto a Scimone e Ciccardi relativo alla cessione a Papadia e Notaro.

A Scimone e Ciccardi è contestato il capo 28 dell'imputazione, avente ad oggetto un rapporto di fornitura da costoro intrattenuto con due clienti leccesi, Notaro e Papadia.

Le indicazioni su questa vicenda sono state fornite da **Michele Di Donato (u. 20.10.95, pagg. 28-31)**, il quale dopo aver descritto la vicenda di un'arma fornita da Annacondia a Notaro e Papadia, ha così rievocato il rapporto di fornitura relativo allo stupefacente:

"I.R.C. - No, li conoscevo già... già da qualche mese prima, già li conoscevo da un paio di mesi prima..."

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... che già noi il Ciccardi gli davamo della roba che loro lavoravano già, quando noi lavoravamo col gruppo Flachi.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Per cui già venivano serviti, però erano clienti del Leccese del... del Ciccardi.

P.M. - Chi era cliente...? Ah, sì ho capito.

I.R.C. - Perché erano amici del Ciccardi, erano compaisani (sic), come Salvatore Annacondia, non so, era un mio cliente...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... e il Raffaele e il Notaro erano suoi compaisani ...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... per cui avevano a che fare direttamente con lui.

P.M. - bene.

I.R.C. - Però a quel momento, quando davamo questo tipo di roba, la davamo per la... per chi lavoravamo noialtri...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... perché a quei tempi non eravamo, dire la verità, neanche soci noi.

P.M. - Sì. Allora, poi ci sono stati quantitativi ulteriori forniti in epoca anche successiva all'epoca...?

I.R.C. - Sì, dopo... Sì, ci sono... è stato sempre un lavoro con questi leccesi qua, sempre continuamente, finché, quando diventa autonomo, lì non è che l'ha fatto Scimone, tengo a precisare che lì l'abbiamo fatto io...

P.M. - Sì.

DXIX

I.R.C. - ... Scimone e Ciccardi, perché io non mi metto dietro le quinte.

P.M. - Sì, sì, è vero.

I.R.C. - Ero responsabile anch'io.

P.M. - Questo l'ha detto, ho sbagliato io a far la domanda. Prego, continui. Allora?

I.R.C. - Ecco. Per cui cosa successe là? Successe che quando fu la fusione che Pepé si mise già per fatti sua (sic) e noi ce ne dovevamo uscire, in quel fran... in quel frangente là, allora il Ciccardi avvertì a Scimone dicendo che la roba che andavano giù, che i soldi ce li dividevamo no con altri soci, ma bensì ce li dividammo (sic) io Ciccardi e Giannino Scimone, dei guadagni che facevamo di questi tre. Per cui come si svolgeva? Che noi andavamo direttamente io e Ciccardi dai palermitani, a loro li facevamo aspettare a due-tre chilometri da via Anguissola, quando dico "a loro" dico il Papalia...

P.M. - Papadia.

I.R.C. - Il Papadia. Noi andavamo dai palermitani in base alla ordinazione che ci faceva, prendevamo questa roba, se era un chilo, se erano due chili o se erano tre chili, ce la passavamo, facevamo un chilometro, un chilometro e mezzo dalla zona dei palermitani, gliela passavamo al Raffaele, il Raffaele automaticamente partiva direttamente. In questo frattempo tante volte, però, ci portava anche qualcosa di acconto, non so, ci portava i venti milioni, i trenta milioni. Quando finiva dopo di venderla, questa roba qua, portava la rimanenza e riprendeva questo. Questo è andato avanti fino esattamente fino all'87, è andato avanti.

P.M. - Per quanto...

I.R.C. - Mentre io...

P.M. - Dall'86 all'87, cioè per quanto...?

I.R.C. - Sì. Mentre io, in poche parole, adesso specifico bene...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... mentre io chiudevo la partita dei Flachi, si ricorda che io ho messo a verbale... mentre chiudevo la partita dei Flachi perché si doveva sciogliere questa società perché c'era un certo quantitativo, c'era una certa contabilità, per cui in questo fratte... in questo frangente qua avevamo fatto quest'altro tipo di lavoro, della divisione tra me, Ciccardi e Scimone. Sono stato chiaro?

P.M. - Sì. Quindi possiamo affermare che si tratta di forniture che Lei, Scimone, quando appunto dà l'assenso, e Ciccardi facevate al di fuori dell'organizzazione Flachi, come se fossero clienti Vostri esclusivi, in sostanza.

I.R.C. - Esatto.”.

La contestazione relativa all'episodio descritto è precisa nell'indicazione dei protagonisti (Di Donato ha individuato per nome e cognome Notaro e Papadia), dei quantitativi di stupefacente riforniti, dei rapporti privilegiati di Ciccardi con i clienti per la comune origine, del periodo in cui il rapporto si sviluppò. Sotto il profilo soggettivo la chiamata in correità possiede tutti i requisiti di autonomia, spontaneità, disinteresse che il collaboratore ha sempre mostrato nel rendere le dichiarazioni accusatorie valutate in questo processo.

Sotto il profilo del riscontro esterno, le circostanze indicate nella parte della motivazione relativa all'appartenenza di Scimone e Ciccardi all'associazione configurano elemento univoco di conferma dell'attendibilità della dichiarazione. Invero, l'accertamento che Scimone e Ciccardi erano due esponenti di vertice dell'organizzazione finalizzata al

traffico degli stupefacenti, il secondo dei quali specificamente addetto alla consegna della sostanza, rappresenta una circostanza di specifico riscontro rispetto ad un'accusa di gestione di un rapporto di fornitura nell'ambito del sodalizio criminoso. Del tutto coerente appare anche la circostanza che in prossimità dello scioglimento della società Scimone e Ciccardi abbiano continuato con modalità particolari (descritte nel passaggio sopra riportato) a rifornire i due clienti.

Alla luce dei criteri generali enunciati nel capitolo 1, § 2, gli elementi di riscontro acquisiti sono, anche con riferimento allo specifico episodio contestato al capo 28 dell'imputazione, adeguati a confermare la chiamata in correità di Di Donato.

Le aggravanti contestate del "*far parte di un'associazione*" e della "*ingente quantità*" sussistono, atteso che Scimone e Ciccardi, membri di vertice dell'organizzazione, cedettero a Papadia e Notaro quantitativi fino a tre chili di eroina per volta.

[9]. Capo 31 dell'imputazione contestato a Zhodi.

A Zhodi è stato contestato il capo 31 dell'imputazione relativo ad una cessione di un chilogrammo di eroina consegnata dall'imputato ad Angelo Tavaglione.

L'episodio è stato descritto da **Emilio Bandiera (dich. 22.5.93, pag. 54)**, il quale aveva dichiarato al pm che intorno alla fine del 1986 e l'inizio del 1987 accompagnò Zhodi a casa di Tavaglione per effettuare la consegna di un pacco contenente lo stupefacente; non avendo trovato Angelo, Zhodi consegnò la sostanza a Michelina Zurro.

La chiamata in correità di Bandiera è riscontrata dall'inserimento di Zhodi nell'ambito associativo, secondo la ricostruzione compiuta nel paragrafo 2 di questo capitolo.

Per tali ragioni deve affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli al capo 31 dell'imputazione.

[10] Capo 5 contestato a Scimone, Mungiello, Ciccardi e Zhodi.

Ai soci-dirigenti dell'associazione è stato contestato il reato di detenzione e porto illegale delle armi costituenti l'arsenale in dotazione allo stesso sodalizio. La responsabilità degli imputati si fonda sulle dichiarazioni più volte richiamate di **Di Donato**, il quale (**u. 17.10.95, parte I^o, pag. 110**) ha riferito della disponibilità da parte dell'organizzazione di numerose armi comuni e da guerra, oltre alla dotazione personale di ciascun associato. In altre parti della motivazione (capitolo 4, § 10 e capitolo 5, § 1) si sono richiamate le fonti di prova e di riscontro rispetto alla chiamata in correità di Di Donato; in questa parte è sufficiente rilevare che, così come la detenzione di stupefacenti, anche la disponibilità delle armi riconducibili all'associazione deve essere ascritta, sotto il profilo della penale responsabilità, ai soci-dirigenti del sodalizio, atteso che era direttamente funzionale alle attività associative. In concreto tutti gli imputati qui giudicati disposero delle armi custodite da Melina e da Mungiello (si pensi agli episodi già rievocati degli arresti di piazza Dergano, dell'incontro di Ferorelli con Flachi, della visita di Scimone a Pepè Flachi successiva alla liberazione di quest'ultimo), ma a prescindere da tale circostanza, la loro responsabilità si fonda sulla partecipazione alla deliberazione di munire il sodalizio di un'arsenale funzionale all'esercizio dell'attività di spaccio (i cui costi gravavano nel bilancio associativo).

Per le esposte ragioni, i quattro imputati devono essere ritenuti responsabili del reato loro ascritto al capo 5 dell'imputazione.

[11]. Capo 11 contestato a Scimone, Mungiello, Ciccardi e Zhodi.

Il reato di corruzione del brigadiere dei Carabinieri Orlando (giudicato e condannato con rito abbreviato) è stato accertato sulla base delle dichiarazioni di Di Donato, pienamente

riscontrate delle indicazioni convergenti di Bandiera e Padula, nonché dalla copia di quitenza di pagamento della contravvenzione stradale, elevata a Pepè Flachi il 15.10.89.

Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pag. 104) ha così descritto i rapporti dell'associazione con il carabiniere corrotto:

“P.M. - Sì, certo, perché tutto quello che riguarda poi il triplice omicidio sarà necessariamente da inquadrare nella cosiddetta guerra, negli omicidi che ci sono stati. Allora, domanda finale: la organizzazione facente capo a Flachi ha mai avuto delle spese, visto che Lei era il contabile, per pagare appartenenti alle Forze dell'Ordine corrotti?”

I.R.C. - Sì.

P.M. - Vuol dire in proposito? Lei...

I.R.C. - Avevamo un brigadiere che... un brigadiere Orlando, che l'aveva conosciuto... questo brigadiere insomma andava a molestare...

P.M. - Brigadiere dei Carabinieri.

I.R.C. - Sì, andava a molestare tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, le baracche. Come io prima ho detto, le baracche non si potevano fermare perché c'erano degli interessi enormi. Allora il membro principale delle baracche era Salvatore Batti. E un giorno l'acchiappò Salvatore Batti e insomma cercava di ammorbidirlo, di giocarselo e un po' il regalo, un po' il regalino a destra, un po' il regalino a sinistra, fin che non si arrivò a un patto: che loro gli fecero questo patto di due milioni al mese. Il Batti giustamente venne a parlare con noi, ma questo non è che ero informato solo io, lo sapevano tutti, giustamente, perché io non posso tirar fuori due milioni o tre milioni senza giustificare, per cui lo sapevano un po' tutti di questa situazione qua. Per cui Salvatore Batti - parlarono un po' con tutti, se ce lo potevamo avvicinare anche noi - per cui Salvatore Batti era lui l'artefice che convinse al brigadiere Orlando della situazione, per cui avemmo un colloquio, sia io che Ciccardi, per cui gli incontri che avevamo con il maresciallo Orlando erano in via Litta Modignani, in un demolitore, che il proprietario del demolitore si chiamava Saverio, per cui anche noi, a parte i Batti, gli davamo due milioni al mese. Io ci ho durato vent'anni fuori senza mai essere arrestato, che uno è un previdente perché, non è un vanto che mi sto facendo, perché questa professione l'avevo preso come se fosse andare a lavorare alla Fiat. Ogni volta che ci andavo gli registravo tutte le voci, tutto registravo. Ma non registravo perché dopo dieci anni mi dovevo dare per pentito, per collaboratore di Giustizia, perché uno nella vita non sa dove può arrivare, solo perché un giorno lui poteva ricattare sia la mia persona, e sia la mia organizzazione, e io per salvaguardare me e tutti i miei soci, avevo preso una mia iniziativa. Dice: "Perché non gli ha detto agli altri?". Perché gli altri la potevano prendere male, dice: "Ma chi è che t'ha dato l'autorizzazione?". Erano capricci miei che io facevo. Ovviamente, come io ogni mese strappavo i conti che facevo perché ogni mese chiudevo una partita e ne aprivo un'altra, per cui non tenevo, non avevo l'archivio dove potevo conservarmi tutte le fatture o tutti i conti. Arrivava fine mese e strappavo. Per cui, quando sono uscito dalla organizzazione, questi nastri che io conservavo li ho bruciati tutti, e non ce l'ho. Basta.

P.M. - Senta, quindi il brigadiere Orlando Le fu presentato, fu presentato a Lei personalmente da Salvatore Batti o da qualcun altro?

I.R.C. - No, fu Salvatore Batti che ce lo accompagnò.

P.M. - Dopo che Salvatore Batti aveva avuto per questo, quindi, l'autorizzazione, come dire?, l'approvazione del piano di corruzione, era anche passato attraverso i vertici dell'organizzazione? Cioè Flachi e compagni erano d'accordo, dunque, nel pagare questo brigadiere Orlando?

I.R.C. - Certo, dottore.

P.M. - Non avrebbe potuto farlo Lei autonomamente?

I.R.C. - No, certo, dottore, certo. No, ma anche se l'avrei fatto (sic) io la iniziativa. Ma Le sembra? Non è mica una cosa da sottosvalutare (sic). Avere dalle parti proprie uno delle Forze dell'Ordine, per due milioni al mese, non è mica una cosa da tutti.

P.M. - Certo.

I.R.C. - Perché... anche perché non è che era solo Orlando, perché potevano arrivare anche gente dalla via Moscova, potevano arrivare da Vincenzo Monti, però avere uno per lo meno in zona, nella caserma di Affori, che ci poteva consentire a darci delle informazioni, perché tante volte ce le è venute a dare: avevano arrestato dei ragazzi, per modo di dire, non so, altri suoi colleghi? E lui ci veniva ad avvertire: "Guarda", dice, "che abbiamo arrestato... vedi che se la sta", dice, "sta parlando", dice, e noi scappavamo alle baracche. Ecco perché quando io Gli dico che in sei anni o in cinque anni ci sarò andato due tre volte al massimo alle baracche, perché faceva paura entrare nelle baracche, per cui l'andavamo ad avvertire subito. Nei casi proprio indispensabili andavamo lì, tramite l'informazione, che ci passava Orlando.

P.M. - Quindi, Orlando vi passava informazioni relative alle indagini di cui lui aveva notizia, relative alle operazioni che venivano effettuate dalle Forze di Polizia.

I.R.C. - Certo, certo, serviva proprio a quello.

P.M. - Quindi, lui era pagato stabilmente sia dai Batti che dal gruppo Flachi.

I.R.C. - Certo.

P.M. - Va bene. Senta, per quanto riguarda il brigadiere Orlando, dico alla Corte, non approfondiamo il discorso poiché il brigadiere Orlando ha confessato ed è stato già condannato in giudizio abbreviato, però la citazione che lo riguarda è d'obbligo anche perché l'Orlando verrà qui a rendere dichiarazioni e bisognerà parlare anche di un falso alibi che lui ha procurato a Flachi Giuseppe, ma di cui però Di Donato, come ha detto in istruttoria, nulla sa. Le faccio un'altra domanda. E' al corrente dell'esistenza di altri rapporti con Forze dell'Ordine...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... in quel periodo?

I.R.C. - Però qui io sono onesto. Io, ad esempio, c'era un maresciallo, sempre della caserma di Affori, che, ripeto, non conosco il nome perché io personalmente, mentre con Orlando ho avuto a che fare, mentre con 'sto maresciallo non ho avuto a che fare, per cui non so neanche... oddio lo sapevo il nome, ma passando degli anni me ne sono anche dimenticato, per cui io personalmente non ho avuto a che fare. Posso citare solo un particolare solo: quello che un giorno mi viene Pepé e mi dice di scalare una certa cifra che non ricordo esattamente, perché sennò non c'è dubbio che la dico, di scalare quattro gomme che gli avevano regalato per la sua macchina. Questo è stato un regalo che gli aveva fatto esattamente Pepé Flachi.

P.M. - Quindi, per contabilizzare, in sostanza, il costo ...

I.R.C. - Per contabilizzare, mi disse vicino a me: "Michele, vedi che io ho anticipato questo, vedi che tu mi devi dare tot".

P.M. - Così come veniva contabilizzato da Lei lo stipendio mensile che veniva pagato a questo brigadiere Orlando.

I.R.C. - Esatto. Però lo tengo a precisare, sia nel verbale l'ho messo e sia oggi confermare, che io con questo maresciallo non ci ho mai parlato, non ho mai avuto contatti personali."

Padula (u. 2.4.96, pag.) ha confermato specificamente che i gruppi *Batti* e *Flachi* avevano un rapporto corruttivo con il brigadiere Orlando:

"P.M. - Senta, Lei ha riferito, racconti brevemente alla Corte, anche se poi è oggetto di un processo già celebrato con rito abbreviato, ha riferito anche dei rapporti che il gruppo Batti aveva con un appartenente all'arma dei Carabinieri, che veniva...

I.R.C. - Ah, sì, sì. Orlando.

P.M. - ... regolarmente pagato.

I.R.C. - Niente, che...

P.M. - Orlando è il cognome?

I.R.C. - Sì. Ah, va beh...

P.M. - Dica.

I.R.C. - ... noi lo chiamavamo Orlando "furioso", cioè, nel senso... va beh, forse era un modo di dipingerlo. E niente, questo... cioè, si sentiva in giro dire: "Va beh, la caserma di Affori", e anche io ho sentito anche di tantissime altri posti che pigliassero i soldi, però di vedere con i miei occhi che un carabiniere pigliasse soldi, non m'era mai capitato, e mi capitò una sera con Salvatore, in zona Dergano...

P.M. - Salvatore chi?

I.R.C. - Batti, mi scusi. Con Salvatore Batti mi capitò che... niente, vidi proprio che si fermò con... a parlare con Orlando, gli diede una busta con dei soldi, contenente dei soldi, non so dire la cifra esatta, e gli diede questi soldi per...

P.M. - Sapeva che in altre occasioni questo Orlando era stipendiato, diciamo?

I.R.C. - Certo, certo, no, puntualmente, mi disse anche... mi fece proprio la battuta, ci faccio: "Va beh, Affori", gli dissi io, "è una piccola casermetta", dice: "Non mi posso permettere di pagare tutta via Moscova", ma non intendendo che in via Moscova c'erano quelli che pigliassero i soldi, nel senso che questo si aveva e questo si sfruttava, ecco."

Bandiera (dich. 20.2.93), pur non essendo a conoscenza dello stabile rapporto corruttivo dell'associazione con il brigadiere Orlando, ha confermato che Pepè Flachi, al fine di procurarsi un alibi per l'omicidio Valente, si fece redigere un falso verbale di contravvenzione, dal quale risultava che nell'ora e nel giorno dell'agguato egli si trovava a Milano.

Il **doc. 142 del vol. 6 delle produzioni probatorie del pm** rappresenta la copia della quitenza di pagamento di contravvenzione stradale, elevata a Pepè Flachi per il giorno 15.10.89 (data dell'omicidio di Valente).

Le indicazioni probatorie illustrate dimostrano incontestabilmente la sussistenza del reato di corruzione contestato ai soci-dirigenti dell'organizzazione; la chiamata in correità di

Di Donato è stata specificamente riscontrata dalle dichiarazioni di Padula e l'episodio relativo alla contravvenzione elevata il giorno dell'omicidio Valente (accertato in base alle indicazioni convergenti di Di Donato e Bandiera e al riscontro documentale sopra richiamato) rappresente l'ulteriore conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie.

Gli imputati devono essere ritenuti responsabili del reato di corruzione loro ascritto, atteso che il rapporto con il brigadiere Orlando era funzionale alle attività dell'associazione e la decisione di corrispondere al carabiniere un vero e proprio stipendio, prelevato dalla cassa del sodalizio, fu evidentemente assunta dal gruppo dirigente del sodalizio (letteralmente Di Donato ha dichiarato che Pepè e gli altri erano d'accordo, perché l'iniziativa era utile a tutto il gruppo).

Paragrafo 7 - Gli acquirenti dall'associazione.

Premessa

In questo paragrafo si affrontano le posizioni processuali di alcuni imputati a cui sono contestati episodi specifici di acquisto di sostanza stupefacente dall'associazione *Flachi*; i fatti a costoro ascritti sono corrispondenti alle imputazioni nei confronti degli appartenenti all'associazione già trattate nel paragrafo che precede. In particolare, si trattano le imputazioni ascritte a Bernardino Lorusso e Francesco Miola; tali fatti non rappresentano gli unici episodi di cui costoro devono rispondere in questo processo, per cui, a fini di economia di motivazione, si trattano in questa parte anche le ulteriori imputazioni diverse da quelle oggetto del capitolo. Tale scelta impone di definire in questo paragrafo anche la posizione di Vincenzo Orizzonte, imputato di un episodio di acquisto di stupefacente da Di Donato nel settembre 1990, condotta che, collocandosi autonomamente rispetto al quadro complessivo delle organizzazioni giudicate in questo processo, non richiede particolari premesse.

Per quanto concerne Gaetano Covelli, il capo 21 verrà trattato nella parte della motivazione relativa alla sua partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico denominata *Flachi-Trovato-Schettini*, in considerazione della maggiore rilevanza di quella parte di imputazione. Per quanto concerne Domenico Lamantea e Giuseppe Del Campo, la loro attività di acquisto è già stata valutata nel paragrafo 5 di questo capitolo, a cui si rimanda.

[1]. Bernardino Lorusso è imputato di distinti episodi di acquisto e detenzione di consistenti quantitativi di stupefacenti, commessi tra il settembre 1983 e il gennaio 1985 (capo 24 d'imputazione) e nel settembre 1990 (capo 149 d'imputazione); si tratta di condotte di reato tra loro non collegate, in quanto la prima parte dell'attività contestata si riferisce agli approvvigionamenti di stupefacente che sarebbero stati commessi nell'ambito del gruppo facente capo a Salvatore Annacondia, mentre l'episodio di cui al capo 149 riguarda l'acquisto di mezzo chilo di eroina dallo stesso Annacondia in società con Vincenzo Orizzonte.

La principale fonte di accusa a carico dell'imputato è rappresentata dalla chiamata in correità resa da **Salvatore Annacondia (u. 10.7.95, pagg. 45 e ss.)**; il collaboratore ha riferito che quando avviò i suoi rapporti di fornitura con Michele Di Donato (a partire dal 1981) aveva una sorta di società con Lorusso (detto Bedin), Vincenzo Simone e Nicola Corda, con i quali gestiva un'attività di spaccio di stupefacenti nella zona di Trani. Lorusso faceva molti viaggi come corriere dello stupefacente, avendo assunto tale compito, insieme a Vincenzo Simone.

Annacondia ha, altresì, riferito alcuni episodi specifici, collocati nel 1982 e nel 1983, in occasione dei quali, insieme a Lorusso, si recò a Milano a ritirare sostanza stupefacente. In particolare il 6 settembre 1983 (data ricordata con precisione perché proprio mentre lui, Lorusso e Vincenzo Simone si trovavano a Milano a caricare la merce, a Trani fu ucciso Nicola Corda) era appunto presente anche l'imputato al ritiro da Di Donato di un quantitativo di eroina nell'ordine di 800 grammi - un chilo e mezzo (**u. 10.7.95, pag. 51 -52**) L'attività di Lorusso come corriere continuò fino a 1985 - 1986.

Le dichiarazioni di Annacondia sono state valutate dalla Corte intrinsecamente attendibili per le considerazioni già esposte quando si è affrontato il ruolo del collaboratore in questo procedimento (si veda capitolo 2, § 2). Con specifico riferimento a Lorusso deve soggiungersi che la chiamata in correità è particolarmente precisa poiché questi apparteneva al gruppo del collaboratore e con lui gestiva nel tranese l'attività di traffico dello stupefacente acquistato a Milano. Inoltre, Annacondia ha riferito alcune specifiche circostanze relative ai

suoi rapporti con l'imputato (il suo matrimonio, il rapporto di parentela tra le madri, il reperimento di un appartamento nel quale fu arrestato il latitante Aniello Cozzolino), che pur non riguardando specificamente l'attività criminosa contestata, consentono di valutare i rapporti illeciti in un ambito di conoscenza approfondita tra chiamante e chiamato (**u. 10.7.95, pag. 74**).

In ossequio ai criteri adottati da questa Corte nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie da parte di coimputati o imputati di reato connesso (si veda sul punto il capitolo 2 § 1), devono verificarsi i riscontri esterni alle stesse, al fine di attribuire valore di prova piena alla chiamata in correità.

Un primo e specifico riscontro sulle condotte descritte al capo 24 lo ha fornito **Michele Di Donato**, il quale (**u. 20.10.95, pagg. 17 e ss.**) ha confermato integralmente il coinvolgimento di Lorusso nell'attività di approvvigionamento dello stupefacente da parte del gruppo *Annacondia*. In particolare Di Donato ha precisato che dal 1981 Annacondia si rifornì di eroina dal gruppo *Flachi*, di cui egli stesso era uno dei soci con funzioni di contabile; i ritiri dello stupefacente venivano effettuati a Milano da Annacondia, che spesso si accompagnava a tale Bedin (identificato in fotografia nell'imputato - **u. 20.10.95, pag. 19**). Di Donato ha confermato, inoltre, la presenza di Lorusso in occasione del ritiro del 6 settembre 1983, precisando che da quella data non vide più l'imputato.

Anche **Michele Sfregola (u. 8.2.96, pag. 111)** e **Pietro Paolo Bassi (u. 28.6.96, pag. 135)**, che appartennero al gruppo Annacondia anche se in epoche non coincidenti rispetto a quelle oggetto della contestazione mossa a Lorusso, hanno confermato di conoscere l'imputato (Sfregola solo con il soprannome di Bedin) e di sapere che aveva trattato stupefacenti con Annacondia, pur non avendo loro avuto rapporti diretti con lo stesso.

Il quadro accusatorio rispetto al capo 24 dell'imputazione appare univoco, atteso che la chiamata in correità per così dire principale (quella di Annacondia) ha trovato una conferma specifica da Di Donato e una più generica da Sfregola e Bassi. Questi ultimi tre collaboratori sono stati anch'essi ritenuti dalla Corte estremamente affidabili sotto il profilo soggettivo, per cui le loro dichiarazioni costituiscono un adeguato riscontro rispetto alla condotta delittuosa ascritta a Lorusso; in particolare esiste piena coincidenza in ordine all'oggetto dell'accusa tra le dichiarazioni di Annacondia e Di Donato, che realizzano (da parti diverse, essendo il primo l'acquirente, il secondo il fornitore dello stupefacente) quella convergenza del molteplice che consente di attribuire valore di prova piena alla chiamata in correità.

Ad ulteriore riscontro sono stati sentiti in dibattimento alcuni testimoni o imputati di reato connesso (**Sabatino Soricelli, u. 29.6.95, Sergio Carrisi e Girolamo Tibberio, u. 31.5.96**), i quali hanno riferito di un traffico di stupefacenti gestito dall'imputato all'interno del carcere di San Vittore (in effetti Carrisi e Tibberio si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese in quel procedimento); in relazione a tale attività è stata prodotta la sentenza definitiva della **Corte d'Appello di Milano dell'1.10.93**, di condanna di Lorusso per detenzione e spaccio di stupefacenti, per un fatto commesso nel 1992.

Infine, il teste **Guido Marino (u. 8.7.96)** ha confermato che Aniello Cozzolino venne arrestato a Trani il 17.3.87 per porto di una pistola e all'epoca abitava in un immobile di via Petronelli n. 9, di proprietà dei fratelli Cristoforo e Domenico Lorusso (padre e zio dell'imputato). Tale riscontro conferma quanto dichiarato da Annacondia in ordine ai suoi rapporti con **Lorusso** e assume maggiore significato perché quest'ultimo, nell'interrogatorio

dinanzi al **G.I.P. del 22.7.93** (acquisito al fascicolo del dibattimento perché l'imputato si è avvalso della facoltà di non rendere l'esame dibattimentale) aveva negato di conoscere Aniello Cozzolino.

La valutazione così compiuta delle risultanze dibattimentali a carico di Lorusso conduce all'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al capo 24 dell'imputazione. Annacondia è reo confesso del reato in oggetto e, anche in forza dei riscontri illustrati, deve esserne affermata la penale responsabilità.

Sussiste l'aggravante contestata del numero delle persone, atteso che, dalla ricostruzione operata del traffico gestito anche da Lorusso, risulta che vi erano coinvolte almeno 4 persone (Annacondia, Simone, Corda, e l'imputato).

Deve, quindi, affrontarsi l'ulteriore capo d'imputazione contestato a Lorusso in concorso con Vincenzo Orizzonte. In considerazione dell'unicità della principale fonte di accusa a carico di entrambi gli imputati, si ritiene opportuno esporre le dichiarazioni di Salvatore Annacondia sull'episodio e valutare la sussistenza degli specifici riscontri per ciascuno degli imputati.

Salvatore Annacondia, dopo aver descritto i rapporti illeciti con Lorusso, conclusi nel 1985, ha soggiunto (**u. 10.7.95, pagg. 78 - 79**) che nel agosto 1990 quest'ultimo e Vincenzo Orizzonte, soprannominato *Tacchetto*, mentre si trovavano a Trani in ferie, gli dissero che avevano difficoltà di approvvigionamento di stupefacente, chiedendo la fornitura di mezzo chilo di eroina; Annacondia rispose che li avrebbe riforniti e, nella prima settimana di settembre, si recò a Milano e consegnò loro lo stupefacente richiesto, da lui ritirato dal gruppo *Paviglianiti*. I due ebbero molte difficoltà nel pagare l'eroina, anche perché, a detta di Annacondia, non erano in grado di smerciare un tale quantitativo di sostanza, e, per questo motivo, dopo quella prima fornitura i rapporti con Lorusso e Orizzonte cessarono.

Si richiama quanto sopra osservato in merito all'attendibilità soggettiva di Annacondia, per cui si procede alla verifica dei riscontri riferiti ai due imputati.

Quanto a Lorusso assumono particolare rilevanza di riscontro le considerazioni fin qui fatte in ordine alla sua responsabilità per il reato di cui al capo 24 d'imputazione. Detto imputato è persona dedita allo spaccio di stupefacenti, è stato condannato per tale attività con **sentenze 30.10.84 Corte d'Appello di Bari** alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione e lire 500.000 di multa, per un fatto commesso il 23.3.84, **30.6.89 Corte d'Appello di Bari** alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione e lire 4 milioni di multa, per un fatto commesso il 9.4.87, e **1.10.93 Corte d'Appello di Milano**, per fatti commessi nel 1992; è stato, inoltre, ritenuto da questa Corte responsabile di una continuativa attività di traffico di droga in concorso con Annacondia. Si osserva in proposito che nella verifica dei riscontri individualizzanti alla chiamata in correità, la presenza di precedenti penali specifici che delineino il chiamato come persona dedita professionalmente al traffico di stupefacenti deve essere valutata circostanza di assoluto rilievo a conferma della dichiarazione accusatoria resa dal collaboratore.

Le ulteriori circostanze di riscontro, specificamente riferibili all'episodio contestato al capo 149, riguardano congiuntamente Lorusso e Orizzonte.

I testi **Roberto Artemi (u. 26.6.96)** e **Vincenzo Cirillo (u. 8.7.96)** hanno descritto una vicenda che, nel novembre 1990, coinvolse Lorusso e Orizzonte; costoro furono indagati per una tentata estorsione compiuta ai danni di tale Valli e furono sorpresi l'8 novembre 1990 nel luogo ove doveva avvenire il pagamento del prezzo dell'estorsione. Si tratta di una circostanza di assoluto rilievo accusatorio, in quanto conferma che in epoca prossima

all'episodio contestato (appena due mesi dopo) i due imputati non solo si frequentavano, ma erano dediti alla commissione in concorso di attività delittuose.

La valenza probatoria di tale episodio è confermata anche dalle molteplici indicazioni provenienti da altri collaboratori o dagli stessi imputati sulla loro frequentazione, nel periodo oggetto della contestazione, del bar Motta di piazza 5 giornate di Milano. In proposito si specifica che **Bassi Pietro Paolo (u. 28.6.96, pag.)** ha dichiarato di conoscere entrambi gli imputati, di sapere che erano amici, ma di non essere a conoscenza di attività delittuosa commesse in concorso tra loro. **Orizzonte (interrogatorio reso dinanzi al G.I.P. in data 4.6.94, verbale acquisito dalla Corte a seguito del mancato esame dibattimentale dell'imputato)** ha ammesso di conoscere Lorusso da molti anni e di aver frequentato il bar Motta di piazza 5 giornate. **Lorusso** ha ammesso di aver frequentato quel medesimo bar. Tale circostanza rappresenta una conferma specifica delle dichiarazioni di Annacondia, che ha riferito di aver incontrato Lorusso al bar in questione, ove avvenne in presenza dei due imputati, la consegna dello stupefacente (**u. 10.7.95, pag. 79**).

Per concludere, i riscontri specifici a carico dei due imputati, pur non riguardando la materialità della consegna dello stupefacente, devono essere considerati pienamente adeguati a fornire una sicura conferma estrinseca della dichiarazione accusatoria e, quindi, dell'attendibilità della narrazione; è stato, infatti, confermato che entrambi gli imputati frequentavano il luogo ove avvenne la consegna dello stupefacente, erano molto amici, ma soprattutto in epoca prossima all'episodio contestato furono coinvolti in una vicenda estorsiva di cui erano, da complici, i protagonisti.

Quanto a Lorusso a ciò deve aggiungersi il coinvolgimento in molteplici attività di spaccio di stupefacenti, anche in concorso con Annacondia.

Merita solo un accenno la tesi difensiva, decisamente inverosimile, sostenuta da Orizzonte nel corso dell'interrogatorio sopra richiamato; l'imputato ha dichiarato al G.I.P. di essere fuggito da Trani per evitare un coinvolgimento nelle attività delittuose gestite da Annacondia (quasi che tutti i tranesi siano stati complici di quest'ultimo) e che le calunniose accuse mossegli sarebbero state determinate dai dissapori che egli stesso ebbe con i familiari di Annacondia. Tale ultima circostanza è stata solamente dedotta dall'imputato, ma non provata in alcun modo, mentre il ricollegare l'allontanamento da Trani alla presenza in quella zona di Annacondia è circostanza, oltreché non verosimile, irrilevante ai fini della valutazione di responsabilità dell'imputato.

Per le ragioni esposte Lorusso, Orizzonte e Annacondia devono essere riconosciuti responsabili del reato loro ascritto al capo 149.

[2]. Francesco Miola è imputato di aver svolto l'attività di corriere per conto di alcuni trafficanti di stupefacenti, tutti collegati in qualche modo a Salvatore Annacondia. In particolare, intorno al 1987 Miola avrebbe trasportato mezzo chilo di cocaina da Milano a Trani, ricevuta per conto di Leonardo Annacondia da Michele Di Donato (capo 25 dell'imputazione); intorno al 1988-1989 avrebbe trasportato in alcune occasioni ingenti quantitativi di eroina da Milano alla Puglia, ricevuti per conto di Stefano Caponera dal gruppo Papalia; intorno al 1989 avrebbe trasportato in alcune occasioni ingenti quantitativi di cocaina o eroina da Milano a Trani, ricevuti per conto di Salvatore Annacondia dal gruppo Rizzi.

La fonte di accusa principale a carico dell'imputato è rappresentata dalla chiamata in correità di **Salvatore Annacondia**, il quale (**u. 12.7.95, pagg. 87 - 115**) ha descritto l'attività compiuta da Miola negli anni sopra indicati essenzialmente come corriere di stupefacenti. In

particolare il collaboratore ha riferito che nel 1988, quando venne arrestato Fracapane, Stefano Caponera gli chiese se aveva disponibilità di una persona che potesse compiere i trasporti dello stupefacente acquistato dal gruppo Papalia (si veda la posizione di Fracapane) e Annacondia gli mise a disposizione l'imputato. Questi fece il corriere per conto di Caponera per tutto il periodo in cui Fracapane rimase detenuto e ritirò lo stupefacente (circa 5 chili per viaggio) ogni 15 - 20 giorni presso il Motel AGIP di San Giuliano Milanese. Tale attività durò circa 9-10 mesi, perché quando Fracapane fu scarcerato riprese l'attività per conto di Caponera.

Miola è stato descritto da Annacondia come una persona a sua disposizione, cioè di cui si serviva quando aveva bisogno (**pag. 98**); infatti, successivamente all'attività descritta, fece alcuni viaggi con Regano per il trasporto dello stupefacente acquistato dal gruppo Rizzi (**pag. 102**); in particolare, il collaboratore ha descritto il viaggio compiuto da lui, Regano e Miola a Milano il 25 aprile 1989 (risultante dal pernottamento presso l'hotel Piccadilly di Milano, via Bassi 1), finalizzato ad un trasporto "al volo" di stupefacente. Infatti, normalmente le consegne da parte di Rizzi avvenivano secondo modalità definite e organizzate (si pensi al ruolo che secondo Annacondia ebbe Iurilli), mentre quando la necessità di stupefacente era immediata, alcuni uomini di Annacondia, tra cui appunto Miola, si recavano in auto a Milano e ricevevano la droga dal fornitore. Il collaboratore ha anche spiegato che vi era un garage nei pressi dell'hotel Piccadilly ove molti trafficanti erano soliti parcheggiare veicoli al cui interno era custodito lo stupefacente e anche i suoi uomini, nelle occasioni d'urgenza, si portavano a Milano, alloggiando all'hotel Piccadilly, parcheggiavano l'auto nel garage e il fornitore caricava lo stupefacente. L'utilizzo di quel garage terminò quando Michele Di Donato riferì ad Annacondia che la Polizia aveva scoperto al suo interno un'autovettura con a bordo un ingente quantitativo di stupefacente, per cui poteva essere pericoloso continuare quella modalità di carico (**pag. 105**).

Miola non era un componente del gruppo di Annacondia stabilmente destinato al trasporto, ma veniva utilizzato in caso di necessità; infatti, quando Sfregola entrò nel gruppo, Miola non fece più alcun viaggio per conto di Annacondia (**pag. 112**), ma quest'ultimo lo segnalò a tale Palombella proprio per compiere trasporti di stupefacente.

Le dichiarazioni fin qui riassunte rappresentano la fonte di prova principale in ordine ai capi 151 e 153. Si tratta di una chiamata in correità molto precisa, avendo il collaboratore indicato i periodi in cui l'imputato svolse l'attività illecita per conto di Caponera e per conto dello stesso Annacondia, i quantitativi trasportati, le modalità del trasporto (definito "a volo"), i concorrenti nel reato (normalmente Miola era accompagnato da Regano). Quindi, la dichiarazione di Annacondia è intrinsecamente attendibile, per le considerazioni espresse in via generale sul comportamento processuale tenuto da questo collaboratore e per la specificità delle indicazioni fornite su Miola. Non sono d'altronde emerse circostanze che possano far prospettare un atteggiamento calunniatorio di Annacondia nei confronti dell'imputato, né quest'ultimo ha riferito di contrasti con il collaboratore che possano giustificare una tale eventualità.

Deve, quindi, procedersi alla verifica dei riscontri esterni alla chiamata, da valutarsi secondo i criteri adottati in via generale da questa Corte (si veda il capitolo 2 § 1).

Il più specifico riscontro proviene dalle dichiarazioni di Michele **Sfregola**, il quale (**u. 8.2.96, pag. 16**) ha riferito di aver appreso da Nicola Regano (che era la persona del gruppo con il quale aveva maggiori rapporti e confidenza in quanto facevano insieme i trasporti dello

stupefacente) che tale Franco *la Zoccola* (riconosciuto fotograficamente in Miola) faceva i viaggi per il trasporto dello stupefacente da Milano a Trani insieme allo stesso Regano. Tale dichiarazione è specifica perché, pur appresa da Sfregola *de relato*, riguarda l'oggetto dell'attività ascritta a Miola al capo 153 dell'imputazione ed è pienamente utilizzabile perché la fonte diretta è costituita da persona deceduta.

Il secondo specifico riscontro è costituito dall'accertamento compiuto dalla Polizia di Stato (**doc. 44, vol. 3 produzioni Pm**) sulla presenza all'hotel Piccadilly nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1989 di Salvatore Annacondia e la moglie, Francesco Miola e Nicola Regano. Anche tale circostanza conferma in modo diretto quella parte di dichiarazioni di Annacondia riferibile ad uno di quei trasporti "a volo", di cui si è già trattato. Per completare il discorso su tale riscontro, si richiamano le dichiarazioni rese al dibattimento dai testi **Mario Tassone (u. 26.6.96)** e **Vincenzo Cirillo (u. 8.7.96)** sull'episodio della scoperta di un'autovettura con a bordo 10 chilogrammi di stupefacente, rinvenuta in un garage nei pressi dell'hotel Piccadilly.

In termini di conoscenza meno diretta dell'attività compiuta da Miola si sono espressi i collaboratori **Leonardo Annacondia (u. 12.1.96, pag. 5)** e **Pietro Paolo Bassi (u. 28.6.96, pag. 139)**, i quali hanno riferito di conoscere Miola e di sapere che lavorava con Salvatore Annacondia nel trasporto di stupefacenti. La dichiarazione di Leonardo Annacondia, pur relativa ad una conoscenza non diretta, è sicuramente più rilevante, a fini di riscontro, perché, come si vedrà in seguito, il collaboratore, conoscendo l'imputato come persona affidabile nel trasporto di stupefacente per conto del fratello, lo incaricò di eseguire alcuni trasporti per suo conto.

Va, infine, rilevato che **Di Donato (u. 20.10.95, pag. 26)**, pur non a conoscenza del fatto che Miola eseguisse i trasporti per conto di Salvatore Annacondia, ha confermato che quest'ultimo era solito parcheggiare l'autovettura sulla quale veniva caricato lo stupefacente nel garage adiacente all'hotel Piccadilly.

La valutazione complessiva dei riscontri enunciati è diretta e specifica quanto alle condotte contestate al capo 153, atteso che molti collaboratori (e in particolare Sfregola) hanno confermato l'attività di corriere svolta da Miola per conto di Annacondia e, con riferimento ad uno specifico episodio in cui era stato fatto un carico "al volo", risulta documentalmente che l'imputato pernottò, in compagnia di Regano, di Annacondia e della moglie dello stesso, presso l'hotel Piccadilly, nel cui adiacente garage venivano effettuate le consegne dello stupefacente (dichiarazioni di Di Donato e dei testi Tassone e Cirillo). Sull'episodio devono richiamarsi le inverosimili dichiarazioni rese **dall'imputato (u. 6.11.96, pag., 178)**, il quale, dopo aver ammesso il capo 25 contestatogli, ha giustificato la sua presenza all'hotel Piccadilly con la richiesta rivoltagli da Salvatore Annacondia di accompagnarlo a Milano, ma senza riferimento alcuno ad un trasporto di stupefacente.

Ritiene la Corte che tali riscontri abbiano significativa valenza di conferma anche con riferimento agli episodi contestati al capo 151, atteso che l'accertata attività di corriere da parte dell'imputato per conto di Annacondia e i rapporti intercorrenti all'epoca tra quest'ultimo e Stefano Caponera attribuiscono attendibilità *ab esterno* alla chiamata in correità.

Infine, sempre come riscontro relativo ai due capi di imputazione, deve essere valutata l'ulteriore attività di corriere svolta da Miola per conto di Leonardo Annacondia (capo 25 dell'imputazione), su cui a questo punto ci si deve soffermare.

L'episodio in oggetto è stato negli stessi termini riferito da due collaboratori ritenuti dalla Corte pienamente affidabili. **Michele Di Donato (u. 20.10.95, pag. 22)** e **Leonardo Annacondia (u. 12.1.96, pag. 5)** hanno descritto la vicenda relativa all'acquisto di mezzo chilo di cocaina, trasportata da Milano a Trani da Francesco Miola.

Leonardo Annacondia ha dichiarato che conosceva Miola come corriere del proprio fratello Salvatore, e per tale ragione, intorno al 1986 - 1987, lo incaricò di ritirare a Milano mezzo chilo di cocaina acquistata da Michele Di Donato; quest'ultimo ha ribadito che Leonardo Annacondia gli chiese, di nascosto dal fratello Salvatore, di poter acquistare quel quantitativo di stupefacente, consegnato a Miola presso l'abitazione della sua convivente (la Pardo).

L'episodio appare del tutto lineare nella descrizione offerta dai due collaboratori e coincidente su tutte le circostanze riferite. Si tenga conto che lo stesso **Salvatore Annacondia** ha confermato di essere a conoscenza che suo fratello Leonardo trafficava limitati quantitativi di stupefacente a sua insaputa (o meglio, pensando che lui non ne fosse al corrente) e che Miola fece il corriere per conto dello stesso Leonardo (**u. 12.7.95, pag. 98**).

Il quadro probatorio con riferimento a quest'ultimo episodio è univoco nella sua definizione, per cui la confessione resa al dibattimento dallo stesso **imputato (u. 6.11.96, pag. 170)** costituisce una conferma ultronea rispetto ai riscontri già sussistenti. Sulle dichiarazioni dell'imputato si deve, comunque, osservare che, pur ammettendo l'episodio, costui non ha inteso confermare che la droga fu ritirata da Di Donato (circostanza che appare accertata dalle dichiarazioni di quest'ultimo).

Per concludere deve farsi una valutazione complessiva dei tre episodi, osservando che le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori su ciascuno di essi fungono da riscontro estrinseco reciproco, poiché vi è una unanime coincidenza sulle funzioni che Miola aveva svolto per conto di trafficanti di stupefacenti. L'imputato faceva essenzialmente il corriere e questo compito lo assolveva prevalentemente per conto di Salvatore Annacondia, ma frequentemente per conto di altre persone pur sempre collegate con il primo. Con riferimento, in particolare, al capo 151, l'accertamento degli episodi di cui agli altri due capi rappresenta una conferma specifica, ancorché non direttamente riferibili a quelle condotte, della chiamata in correità di Salvatore Annacondia.

Per le esposte ragioni, deve affermarsi la penale responsabilità di Francesco Miola in ordine a tutti i reati ascrittigli.

Sussistono le aggravanti contestate ai capi 151 e 153 (ingente quantità di stupefacente trasportato), considerata l'entità di ogni singolo trasporto effettuato dall'imputato (intorno a 5 chili).

Capitolo VI - L'associazione Batti (capo 32 dell'imputazione).

Paragrafo 1 - L'attività di indagine svolta dal Commissariato Cenisio nella zona di via Novate e di via Bovisasca.

[1]. Descrizione dell'attività d'indagine. Testi.

L'attività d'indagine compiuta dalle forze di polizia in servizio presso il Commissariato Cenisio e la Squadra Mobile di Milano nella zona delle cd. *case minime* di via Novate si colloca in un arco temporale di alcuni mesi (tra il gennaio e il giugno 1990), epoca di poco precedente alla cessazione dell'attività di spaccio degli stupefacenti contestata ai capi 32 e 33 dell'imputazione e riconducibile al sodalizio denominato in questo processo associazione *Batti*. Dopo la demolizione del complesso edilizio di via Novate, lo stesso tipo di indagini furono proseguite per alcuni mesi nell'area adiacente della via Bovisasca, ove, secondo gli accertamenti dell'autorità di polizia procedente, si era spostata l'attività di traffico gestita da quel gruppo.

Valutando *a posteriori* le acquisizioni successive a quell'attività di indagine, potrebbe rilevarsi che l'organizzazione *Batti*, nel corso del 1990, subì due tipi di intervento repressivo, l'uno riconducibile al Commissariato di Polizia competente, l'altro, ben più violento e decisivo, ad opera dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*. Tale osservazione non può però far dimenticare che i responsabili del Commissariato competente acquisirono in quei mesi preziose informazioni proprio sul conflitto in atto tra quei due sodalizi criminali, al punto che le indagini relative al gruppo *Batti* consentirono all'autorità giudiziaria, nel momento in cui emersero le prime collaborazioni processuali, di collocare le informazioni acquisite in un quadro di riferimento già sufficientemente definito.

L'importanza delle indagini svolte nel 1990 verrà via via valutata nell'affrontare le vicende verificatesi in quell'anno, ma è soprattutto nei confronti dell'associazione qui giudicata che gli esiti di tale attività di polizia hanno acquistato valenza di formidabile riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori.

Non può sottacersi che la tragicità del conflitto esploso a ridosso dell'attività di polizia, ha impedito di trarre a giudizio il gruppo dirigente dell'organizzazione, i cui componenti sono stati ferocemente eliminati nel corso di quella guerra di mafia; in questo processo è stato, comunque, possibile, anche grazie agli organismi di polizia che svolsero quel prezioso lavoro d'indagine, ricostruire con buona approssimazione le vicende relative all'attività illegale gestita nel corso di tutti gli anni '80 dall'organizzazione *Batti*.

Il contributo più importante, per chiarezza di esposizione e completezza nella descrizione della struttura illegale indagata, è stato fornito a questa Corte dal teste Filippo Ninni, dal marzo 1987 al dicembre 1990 Dirigente del Commissariato Cenisio di Milano. **Ninni (u. 3.5.95)** ha riferito le origini delle indagini compiute sotto la sua direzione, precisando innanzitutto le difficoltà logistico-operative determinate dalla struttura del complesso di via Novate. Prima del luglio 1990, in quel complesso edilizio furono compiuti molteplici interventi da parte del Commissariato Cenisio, all'esito dei quali furono operati

numerosi sequestri di armi e stupefacenti a carico di ignoti e furono effettuati numerosi fermi di tossicodipendenti che avevano acquistato droga nelle palazzine di via Novate.

Quella zona era comunque molto difficile da controllare in quanto rappresentava una roccaforte inaccessibile:

- la struttura era composta da 10 palazzine con un'unica strada di accesso e due palazzine venivano utilizzate per il deposito di eroina e cocaina;

- lo stupefacente era custodito nelle cantine, aperte a tutti, per cui non era possibile attribuire la disponibilità dello stesso a persone individuate (infatti, i sequestri vennero sempre compiuti a carico di ignoti);

- vi erano vedette piazzate ai quattro angoli del complesso di case e, ogni qualvolta un'autovettura della polizia si avvicinava, gli spacciatori che operavano all'interno venivano avvisati;

- per tale ragione non fu possibile identificare e arrestare le persone che operavano nell'attività di spaccio.

Si allega la cartina della struttura di via Novate, acquisita nel fascicolo per il dibattimento.

Gli operanti tentarono di affinare le modalità di indagine e, attraverso un sistema di avvistamento a distanza, riuscirono ad identificare i tossicodipendenti che acquistavano all'interno del complesso; sulla base di identificazioni fotografiche di questi ultimi vennero individuate anche le persone che avevano ceduto lo stupefacente.

Questa attività non fu condotta per molto tempo, perché dall'interno del complesso si accorsero della presenza degli operanti che avvistavano spacciatori e tossicodipendenti, tanto che un giorno Salvatore Batti e Pantaleo Lamantea, dall'interno della struttura, avevano minacciato, rivolti verso il palazzo da dove venivano compiuti gli avvistamenti, di bruciare tutto.

Con riferimento alle specifiche attività di indagine, molti testimoni appartenenti al Commissariato Cenisio hanno esposto il complesso degli interventi compiuti:

- *il 30 gennaio 1990 fu rinvenuto stupefacente sotto del terriccio (115 grammi circa di eroina, suddivisa in 40 bustine e 800 sacchetti di polietilene da utilizzare per il confezionamento dello stupefacente), nello scantinato della prima palazzina (**Ninni**);*

- *il 2 febbraio fu avvistato Antonio Modesto dialogare con un tossicodipendente; quest'ultimo aveva atteso nei pressi di una roulotte interna al complesso di via Novate e successivamente era giunta altra persona che aveva consegnato qualcosa al tossicodipendente (**Massimiliano Runzo, u. 9.5.95**);*

- *il 7 febbraio erano state notate 2 persone contattare Antonio Modesto e i tre appartarsi dietro una roulotte (**Massimo Novarelli, u. 9.5.95**);*

- *il 12 febbraio erano state notate alcune persone (Antonio Modesto, Antonio Passaro, Pantaleo Lamantea e Michele Virginio) sostare tra due palazzine di via Novate (**Novarelli**)*

- *il 19 febbraio era stato accertato un episodio di cessione di stupefacente da parte di Luigi Gesualdo, il quale aveva prelevato bustine di stupefacente da una roulotte parcheggiata all'interno del complesso di via Novate e le aveva consegnate a tossicodipendenti (**Valerio Silvestri, u. 9.5.95**)*

- il 20 febbraio 1990, nella palazzina opposta alla prima e in quella affianco furono rinvenuti un revolver arrugginito e un fucile automatico marca Breda cal. 12 (**Ninni, Silvestri, Sergio Bello, u. 9.5.95**);

- il 21 febbraio erano state individuate molte persone (Bombini Antonio, Araneo Giuseppe, Ricatti Amedeo, Gesualdo Luigi, Virginio Michele, Crisciglione Ignazio, Modesto Venanzio, Modesto Antonio e Modesto Luigi) aggirarsi nel complesso di via Novate con atteggiamento tipico di chi opera il controllo della zona ed era stato individuato Modesto Antonio cedere una dose di eroina ad alcuni giovani tossicodipendenti, alcuni successivamente fermati, altri no (**Silvestri, Grasso**);

- l'episodio sopra riferito delle minacce rivolte da Salvatore Batti agli operanti si verificò il 24 febbraio 1990 (Ninni);

- il 7 marzo erano state sequestrate a carico di ignoti 7 dosi di eroina e 16 di cocaina nelle cantine del caseggiato di via Novate 19 (**Silvestri, Bello**);

- il 22 maggio 1990 furono rinvenute armi e droga (**Ninni**);

- il 23 giugno 1989 era stato arrestato Franzese Vincenzo, perché sorpreso a cedere stupefacente a un tossicodipendente (**Ninni**);

- l'11 giugno 1990, data in cui furono eseguiti gli arresti susseguenti ad un provvedimento restrittivo emesso dall'autorità giudiziaria a seguito delle indagini fino a quel momento espletate, furono sequestrati un revolver di marca Trydent (**Ninni**).

Nel luglio 1990 erano state abbattute le case minime di via Novate e il traffico si era trasferito nella via Bovisasca; anche in quella zona furono compiuti analoghi interventi di polizia:

- il 21 luglio erano stati fermati i fratelli Cosimo e Amedeo Ricatti e a bordo della loro autovettura erano state rinvenute due dosi di eroina (**Silvestri**);

- il 26 luglio 1990 fu operato un sequestro a carico di ignoti di stupefacente rinvenuto dietro una siepe nella via Cicogna Mozzoni, che fa angolo con via Bovisasca (5 buste contenenti eroina e 14 buste contenenti cocaina) - **Ninni, Silvestri**;

- il 13 agosto 1990 Lamantea Pantaleo e Modesto Antonio erano stati visti assumere stupefacente all'interno del bar Cristian (**Silvestri**);

- il 17 agosto 1990 aveva avvistato 3 fratelli Modesto (Francesco, Venanzio e Giovanni) e due fratelli Pagano intenti a trafficare con altre persone nei pressi di un'aiuola, ove successivamente erano stati sequestrati 30 grammi di eroina e cocaina; in quell'occasione erano presenti anche Lamantea Pantaleo e Carrino Vincenzo; fu rinvenuto stupefacente in un'aiuola vicina al luogo ove sostavano le persone indicate (**Carmelo Di Grazia, u. 9.5.95**);

- il 21 agosto 1990 Passaro Antonio, Carrino Vincenzo e Pantaleo Lamantea erano stati avvistati nella condotta di indirizzare i tossicodipendenti verso coloro che detenevano il denaro (Gesualdo e Ricatti); questi incassavano il denaro e indirizzavano a loro volta gli acquirenti verso chi deteneva la droga (Magno e altri); in particolare il 21 agosto fu visto Pantaleo Lamantea cedere bustine a tossicodipendenti e insieme furono visti Carrino e Passaro (**Ninni, Silvestri**);

- lo stesso 21 agosto fu avvisato Antonio Modesto nell'atto di cedere stupefacente ad un tossicodipendente (**Domenico Grasso, u. 9.5.95**).

- il 22 agosto era stata notata una persona identificata in Domenico Magno, che, dopo aver conversato con Gennaro Ricatti, aveva ceduto una dose di stupefacente ad un tossicodipendente (successivamente fermato e al quale era stato sequestrata la sostanza); in quella occasione era stato, altresì, notato Antonio Passaro girare intorno ai caseggiati di via Novate a bordo di un motorino in atteggiamento di controllo della zona e successivamente lo stesso Passaro era stato notato in compagnia di Pantaleo Lamantea girare all'interno del complesso a bordo di una Fiat Tipo (**Silvestri**);

- il 30 agosto 1990 nella via Bovisasca presso il bar Cristian, erano stati notati Carrino Vincenzo, Ricatti Gennaro e Lamantea Pantaleo; in tre occasioni erano stati notati alcuni giovani avvicinarsi al bar, e rivolgersi alle suindicate persone, le quali avevano indicato la direzione di via Bovisasca; pochi istanti dopo, gli agenti in appostamento al bar avevano ricevuto conferma da altra pattuglia in servizio nella via Bovisasca che dei giovani si erano avvicinati ad altre persone per l'acquisto di stupefacenti (**Giuseppe Abaterusso, u. 9.5.95**);

- il 31 agosto 1990 era stato effettuato un controllo all'interno del bar Cristian, ove erano stati trovati, tra gli avventori, alcuni degli odierni imputati (Carrino Vincenzo, Lamantea Pantaleo, oltre a Ghislandi Sergio, Caldarelli Giacchino, Ruiu Maurizio, Massari Iseo, Crisciglione Paolo e Araneo Giuseppe) - **Silvestri** ;

- il 5 settembre 1990 era stata accertata in via Bovisasca la presenza di alcune persone (Modesto Arcangelo, Pagano Letterio, Monopoli Pietro, Monopoli Francesco e Gesualdo Antonio) che cedevano a tossicodipendenti sostanza stupefacente, occultata in vari luoghi(**Silvestri**);

- il 6 settembre 1990 erano stati individuati Modesto Arcangelo e Francesco, Gesualdo Antonino, Magno Domenico, Pagano Letterio, Ricatti Gennaro cedere stupefacenti a tossicodipendenti (in particolare, Modesto Arcangelo aveva occultato sostanza stupefacente in un'aiuola, era arrivato Passaro Antonio a bordo di un ciclomotore, aveva scambiato alcune parole con Magno Domenico e, quindi, era giunta una ragazza, a cui i due consegnarono delle buste di stupefacente, come era stato verificato a seguito di un controllo dell'acquirente) - **Silvestri**

All'esito delle indagini riferite, furono emessi provvedimenti restrittivi a carico di numerose persone, tra cui Venanzio Modesto, Luigi Gesualdo, Modesto Antonio, Virginio Michele, Luigi Modesto, Vincenzo Modesto (**Ninni**).

La puntuale (e ripetitiva) descrizione delle attività di indagine compiute consente di avere un quadro d'insieme chiaro delle modalità del traffico di stupefacente gestito nella zona di via Novate e della via Bovisasca, la cui importanza sarà apprezzata nella parte di motivazione in cui dovrà ricostruirsi la struttura del sodalizio criminoso qui giudicato.

Può sin da ora rilevarsi che gli accertamenti compiuti dagli operanti del Commissariato Ceniso coprono un periodo di attività significativo (almeno 8 mesi), nel corso del quale molte delle persone qui giudicate furono avvistate nella zona di via Novate in atteggiamento tipico dell'addetto allo spaccio di stupefacente. Si tratta di circostanze oggettive che fungeranno da riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori intervenute in epoca successiva.

Gli esiti di quell'attività d'indagine sono stati introdotti in questo processo, oltre che con le dichiarazioni dei testi che le condussero, con l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di **58 verbali di sequestro** di stupefacenti e armi compiuti tra il 19.2.90 e il 2.10.90 nella zona di via Novate e di via Bovisasca (**doc. 180, vol. 10 produzioni probatorie del pm**).

Quelle indagini rappresentano il segno tangibile di una presenza criminale operante in quel territorio nel traffico degli stupefacenti, di cui i collaboratori hanno descritto (qualche anno più tardi) la struttura, le modalità di funzionamento, i personaggi coinvolti, l'entità del traffico.

[2]. Procedimenti originati da quelle attività ed esito degli stessi.

Le indagini sin qui descritte determinarono l'avvio di procedimenti penali a carico di molte persone individuate dagli operanti del Commissariato Cenisio; alcuni di quei personaggi furono colpiti da un provvedimento restrittivo e sottoposti a processo dinanzi all'autorità giudiziaria milanese. In questo dibattimento la pubblica accusa ha chiesto l'acquisizione delle sentenze conclusive dei procedimenti scaturiti dalle indagini di via Novate, ormai definitive, e detti provvedimenti sono stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento.

Si devono sinteticamente richiamare la **sentenza del Tribunale di Milano, sezione VII ° del 12.3.91 (doc. 185 vol. 10 produzioni probatorie del pm)**, con la quale furono condannati per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti Antonio, Venanzio, Luigi e Vincenzo Modesto, Luigi Gesualdo e Michele Virginio, tutti assolti dall'imputazione di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (sentenza confermata in appello con una riduzione di pena per due imputati e divenuta definitiva il 22.6.92) e la sentenza del **Gip di Milano del 22.4.91 (doc. 181, vol. 10, produzioni probatorie del pm)**, con la quale furono condannati per il reato di detenzione a fini di spaccio Francesco Modesto, Domenico Magno, Antonio Gesualdo, Gennaro Ricatto, Michele Bellomo e Leonardo Bartolo (confermata in appello con riduzioni di pena per tutti gli imputati e divenuta definitiva il 28.12.91).

I fatti contestati nei citati procedimenti si riferivano all'attività di spaccio accertata dall'autorità di polizia fino al marzo 1990 (la prima) e dal luglio all'ottobre 1990 (la seconda); gli episodi sopra descritti sono stati, per la gran parte, accertati come connessi all'esercizio dell'attività di spaccio di stupefacenti realizzata nella zona di via Novate e della via Bovisasca, ancorché l'autorità giudiziaria non ritenne che l'esercizio di tale attività potesse configurare un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Il Tribunale di Milano, su conforme richiesta del pm, pronunciò l'assoluzione degli imputati dal reato associativo loro ascritto, rilevando che *“è evidente la sua insussistenza. E difatti manca del tutto la prova di una organizzazione con specifica ripartizione di compiti e comprovati durevoli collegamenti che esorbiti dal ‘concerto’ proprio del concorso di persone nel reato”* (pag. 8 della sentenza).

[3]. Accertamenti operati in quell'ambito .

In conclusione, si può osservare che non compete a questo giudice valutare la decisione assunta in quella sede processuale, ancorché, alla luce delle emergenze di cui il Tribunale aveva dato atto nel provvedimento acquisito, appare del tutto condivisibile la decisione riportata. Quel che rileva in questa sede è l'accertamento compiuto nei confronti di quegli imputati delle condotte di spaccio di cui dinanzi a questa Corte gli operanti di allora hanno dato conto. Le dichiarazioni riferite nel capo 1 di questo paragrafo, precise nell'indicazione delle attività di indagine, sono state processualmente accertate anche se a carico di soggetti diversi rispetto a quelli qui giudicati.

Si può anticipare che le dichiarazioni dei collaboratori appartenenti all'associazione *Batti* hanno potuto trovare riscontri significativi nell'accertamento dell'attività di spaccio

DXXXVIII

realizzata nell'area di via Novate e della via Bovisasca dagli imputati condannati nei processi rievocati in questo paragrafo.

Paragrafo 2 - Definizione della struttura dell'organizzazione sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori.

[1]. Premessa.

Le indagini di polizia fin qui descritte consentirono di accertare l'esistenza di una fiorente attività di traffico al minuto di sostanze stupefacenti, la cui base operativa era collocata nel complesso di via Novate; ma i limiti della ricostruzione della struttura associativa, compiuta soltanto tramite le più tradizionali modalità investigative, si manifestarono negli esiti dei processi celebrati sulla base di quegli accertamenti. Il personale in servizio presso il Commissariato Cenisio (le cui competenze in materia di ordine pubblico non consentivano di destinare tutte le risorse di uomini e mezzi alla repressione del traffico di stupefacenti nell'area di via Novate) poté perseguire solo le persone individuate nell'attività di smercio al minuto della sostanza, cioè i livelli più bassi della struttura organizzata.

Non fu possibile, sulla base delle conoscenze processualmente rilevanti dell'epoca, individuare e perseguire il gruppo dirigente di quel sodalizio, cioè chi non aveva mai svolto l'attività di vendita al minuto dello stupefacente e pure aveva assunto responsabilità ben più gravi e percepito profitti ben più consistenti dall'esercizio di quell'attività.

Si è già anticipato che il dirigente del Commissariato Cenisio aveva instaurato con alcuni personaggi contigui a quel sodalizio rapporti confidenziali proficui, il cui rilievo sarà evidenziato nella trattazione del conflitto che intercorse tra l'associazione *Batti* e l'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*. Quei rapporti confidenziali non assunsero mai i connotati di una collaborazione processualmente rilevante, anche perché gli allora confidenti, nell'arco di pochi mesi, furono uccisi dagli appartenenti al gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*.

Certo è che l'intervento della collaborazione di Michele Di Donato e di quelle successive di Gianluca Padula, Giuseppe Modesto e Vincenzo Carrino, hanno consentito di fare piena luce su quegli aspetti della vicenda criminale relativa al gruppo qui giudicato che gli inquirenti dell'epoca avevano potuto solo prospettare.

Per definire il quadro complessivo degli elementi probatori acquisiti nel corso del dibattimento, si rileva che, pur se Salvatore Annacondia ha per primo riferito alcune circostanze significative in merito alla composizione del gruppo *Batti*, ai suoi componenti e all'attività di spaccio gestita nella zona di via Novate, è stata la collaborazione di Michele Di Donato a consentire di ricostruire la struttura organizzativa nella sua componente di vertice, grazie alle informazioni dallo stesso acquisite nel corso del rapporto di stabile fornitura che si instaurò tra l'organizzazione *Flachi*, di cui il collaboratore era socio-gestore della contabilità, e quella facente capo a Salvatore Batti. Dalla prospettiva descritta (di fornitore principale del sodalizio) Di Donato ha potuto indicare i ruoli di ciascun associato (dai compiti decisionali di Salvatore Batti e Pasquale Placentino, alle competenze di vertice ma anche operative di Ciro Batti e Rettura, addetti ai contatti con i fornitori, a quelle organizzative delle squadre di Condemi, Passaro, Giovanni Modesto e Carrino), le modalità di spaccio dello stupefacente (attraverso le squadre operanti in via Novate), i fornitori e l'entità della sostanza trattata, i magazzinieri e il possesso di armi da parte del gruppo.

Anche se di qualche tempo successive, le collaborazioni di Padula, Giuseppe Modesto e Carrino sono state importanti nella definizione di tutti i profili interni all'associazione, atteso che costoro operarono per molti anni ai vari livelli della stessa, assumendo funzioni meramente esecutive (quali Padula e Modesto) o organizzative e di coordinamento (come Carrino).

Nell'affrontare la struttura dell'associazione, si procede ad indicare lo sviluppo della stessa nel corso di tutti gli anni '80, le modalità di funzionamento dell'organizzazione (secondo la suddivisione per squadre operanti nel complesso di via Novate), i ruoli dei capi, dei capisquadra e dei cavalli, i fornitori del gruppo e l'entità del traffico di stupefacente, la dotazione di armi riconducibili alla vita dell'associazione.

[2]. Epoca di costituzione dell'associazione ed evoluzione della stessa.

E' singolare che le indagini di polizia giudiziaria sulle attività di spaccio nel complesso delle case minime di via Novate abbiano accertato la situazione descritta nel paragrafo che precede solo all'inizio degli anni '90, perché le notizie fornite dai 4 collaboratori sopra indicati delineano l'esistenza di un sodalizio criminale dedito al traffico al minuto di sostanze stupefacenti già nei primi anni '80.

Michele Di Donato (che nel novembre 1981 divenne socio dell'associazione *Flachi*, ma che da prima abitava nel quartiere di Bruzzano ed era a conoscenza della realtà criminale operante in quella zona) ha affermato che già nel 1981 Salvatore Batti e Pasquale Placentino erano soci del gruppo *Batti*. Ma fu soprattutto nel 1983, con la scarcerazione da una parte di **Ciro Batti** e dall'altra dei soci del gruppo *Flachi*, che i rapporti tra i due sodalizi si intensificarono e che la struttura di vertice dell'associazione *Batti* assunse le connotazioni stabili che il collaboratore ha definito. Sul punto si riportano le sue testuali parole (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 72**):

*"I.R.C. - Ecco, era in galera (nota, **Ciro**). Circa nell'83 uscì dalla galera per cui si aggiunse a Salvatore e Pasquale Placentino. Dopo si aggiunge anche Rettura Tonino, "Cucciolo" Rettura, e diventano i quattro membri principali, e c'era anche suo padre."*

E ancora:

"Giustamente quando loro erano dentro, sia io che Ciccardi non è che prendevano tanta roba da noi; ne prendevano poco per accontentarci per poter sì che noi riuscivamo a mantenere gli altri che erano dentro. E' ovvio però che dal momento che vennero fuori tutti, anche Michelino si fece vedere lì alle baracche per dire che da oggi, insomma, ci dobbiamo mettere a lavorare assieme e vedere di prendere la roba da noi. E infatti dopo l'83 c'è stato un inclemento (sic) forte, ma gli dico forte, delle baracche."

Anche **Giuseppe Modesto** (**u. 6.2.96, pag. 68**), **Carrino** (**u. 29.4.96, pag. 65**) e **Padula** (**u. 2.4.96, pag. 41**) hanno collocato l'inizio dei loro rapporti con l'associazione *Batti* nei primi anni '80, quando assunsero ruoli meramente esecutivi nell'organizzazione; Modesto ha, infatti, riferito che a 15-16 anni cominciò a lavorare come "palo" in via Novate per conto di Ghisetti e Franzese e ha indicato Salvatore Batti e Pasquale Placentino come capi dell'organizzazione; **Carrino** (**pag. 73**) ha indicato nel 1983 il suo ingresso "ufficiale" nel gruppo (all'epoca non molto ramificato); **Padula** ha precisato che fin dai primi anni '80 nella via Novate il traffico di stupefacenti era gestito dal gruppo *Batti* (con a capo Salvatore Batti e Placentino) e che nel 1984 fece il suo ingresso nella struttura con funzioni di "cavallo" (**pagg. 41-47**).

La ricostruzione che i 4 collaboratori hanno fatto dell'evoluzione del gruppo è del tutto coincidente e ciò non deve sorprendere perché costoro operarono in quell'ambito territoriale sino a tutto il 1990 e Di Donato fu il fornitore principale del sodalizio fino al 1987, mentre

Carrino, Padula e Modesto furono interni, pur con alterne vicende, al sodalizio per tutto il decennio.

Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pag. 72 e ss.) ha indicato l'evoluzione delle attività del gruppo fino al 1987. Nel 1983 a Salvatore Batti e Placentino si aggiunsero, in qualità di soci, Ciro Batti e Rettura e l'entità del traffico di stupefacenti subì un forte incremento. Il gruppo Batti acquistava da Di Donato eroina, mediamente nell'ordine di 5-7 chili al mese, anche se aveva già altri fornitori. Il collaboratore ha definito la struttura dell'organizzazione, indicandone i componenti (Ciro e Natale Franzese, provvedevano al ritiro dello stupefacente; Condemi e Carrino lavoravano nella zona di via Imbonati; Ruggiero Lamantea provvedeva alle consegne dello stupefacente; Passaro, Giovanni Modesto e Vincenzo Scarpa erano capisquadra). La conoscenza di Di Donato sulle attività del gruppo non cessarono con lo scioglimento dell'associazione *Flachi*, perché anche tra il 1988 e il 1990 il collaboratore continuò ad avere conoscenza dell'attività di spaccio, anche se i rapporti con tutto il gruppo erano di semplice amicizia (**u. 18.10.95, pag.118**).

La descrizione di **Modesto (u. 6.2.96, pagg.68 e ss.)** dell'evoluzione del gruppo è rilevante nella definizione dei livelli inferiori della rete di spaccio, perché il collaboratore operò con funzioni di "palo" e "cavallo" all'interno del complesso di via Novate dal 1981 in avanti; all'età di 15-16 anni iniziò con funzioni di "palo" per conto di Ghisetti e Franzese, con un compenso di lire 150.000 al giorno per dodici ore di lavoro; all'epoca il gruppo spacciava al minuto quantitativi rilevanti di stupefacenti, con incassi che si aggiravano su 40-50 milioni di lire al giorno; fino al 1983 continuò con tali funzioni, poi chiese a Franzese di poter fare il "cavallo" (il cui compenso era di 2-3 milioni di lire al giorno), ma questi non glielo consentì, per cui si trasferì a spacciare nella zona di piazza Gasparri, di competenza del gruppo *Flachi* (**pag. 68-74**); nel 1986 tornò a spacciare in via Novate, su invito di Ciro Batti, e operava dopo le 22, quando l'attività delle squadre era cessata (**pag. 84**); per qualche mese (cioè da luglio a ottobre 1986, quando venne arrestato) riuscì a guadagnare 7-8 milioni al giorno, e dopo la scarcerazione fu inserito in una squadra insieme a Passaro (**pag. 91**); verso la fine del 1988 si allontanò dall'attività di spaccio, per contrasti con Salvatore Batti (**pag. 97**), e dopo circa un anno, nel settembre 1989, tornò in via Novate con una squadra di cui facevano parte Passaro e Rocco Bergantino, con cui lavorò fino al marzo-aprile 1990 (**pag. 107**).

L'illustrazione dei periodi di partecipazione di Modesto alle attività del gruppo *Batti* è rilevante perché coglie il funzionamento dell'organizzazione durante tutto il decennio e, come si vedrà nella trattazione successiva, consente di individuare l'evoluzione della stessa con riferimento a tutti i profili di seguito specificamente affrontati (organizzazione, differenziazione delle funzioni, componenti, entità del traffico).

Anche **Padula (u. 2.4.96, pagg.41 e ss.)** ha descritto un ampio periodo di funzionamento dell'associazione, perché sin dal 1982-1983 egli operava nella zona di via Novate con un gruppo di ragazzi che sottraevano piccoli quantitativi di stupefacente dalle cantine degli stabili e lo smerciavano per conto loro. Già all'epoca Padula era a conoscenza dell'esistenza del gruppo e della rete di spaccio. Nel 1984 il collaboratore acquistava dal gruppo *Batti*, ma non poteva spacciare in via Novate (era una sorta di esterno rispetto alla struttura organizzata per squadra). Dopo un periodo di detenzione, nel luglio 1987, Padula fu scarcerato e continuò a trafficare per conto dei Batti, anche se mai interno alle squadre (**pag. 57**).

Infine, **Carrino (u. 29.4.96, pagg. 65 e ss.)** ha descritto le attività del gruppo Batti dal settembre 1983 (quando divenne associato e ebbe la gestione del traffico nella via Bovisasca) fino alla eliminazione da parte del gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*, in una prospettiva di significativo rilievo, atteso che fu sempre interno all'organizzazione, nella quale assunse anche ruoli di responsabilità organizzativa. Il collaboratore ha indicato i soci originari del sodalizio (Salvatore Batti e Placentino, alla pari, e Vincenzo Scarpa al 50%), i soci intervenuti successivamente (Ciro Batti e Rettura) i componenti delle squadre (originariamente Natale Franzese, Ghisetti e Passaro, successivamente Giovanni Modesto e Pantaleo Lamantea), gli addetti alla consegna (Ruggiero Lamantea), i magazzinieri (lo stesso Carrino e Condemi, i quali gestivano anche la piazza di via Imbonati) i pali (Giuseppe Modesto e Enzo Franzese).

Numerosi altri collaboratori hanno confermato l'esistenza dell'associazione e la composizione della stessa, pur fornendo indicazioni da una prospettiva meno interna alle vicende associative (**Annacondia, u. 11.7.95, pagg. 33-35 e 91-91; Foschini, u. 9.2.96, pag. 114 e 262; Pace, u. 15.3.96, pag. 41; Schettini, u. 20.3.96, pag. 3).**

Per concludere su questa prima descrizione complessiva dell'evoluzione del gruppo, può affermarsi che dal 1981 alla fine del 1990 nell'area delle *case minime* di via Novate e nella via Bovisasca operò una struttura organizzata dedita al traffico di stupefacenti, la cui attività proseguì ininterrottamente con un progressivo incremento dell'entità del traffico

[3]. Differenziazione delle funzioni all'interno dell'associazione. I capi, i capisquadra, le ronde e i cavalli. Funzionamento delle squadre.

La caratteristica principale dell'organizzazione che operava nella zona di via Novate era rappresentata dalla specifica differenziazione delle funzioni tra gli associati. Tutti i collaboratori hanno riferito che durante il decennio di attività, l'associazione *Batti* operava secondo un modello organizzativo rigidamente definito.

Modesto ha fornito una descrizione molto precisa del modello di funzionamento di quella struttura (riferibile all'anno 1987, ma simile per tutto il periodo):

“P.M. - Come si colloca la squadra in relazione all'organizzazione e poi Le chiedo se i componenti della squadra direttamente facevano attività di spaccio di sostanza stupefacente.

I. - Sì, erano... via Novate era composta da due squadre: ogni quindici... di media, ogni quindici giorni ci davamo il turno, una volta... una volta finito l'eroina che ci dava Salvatore Batti, che noi tagliavamo, imbustavamo, facevamo tutto, una volta venduto fino all'ultima bustina, entrava la seconda squadra.

P.M. - Sempre collegata e facente capo al gruppo di Salvatore Batti e del Placentino.

I. - Certo, c'è sempre lui.

P.M. - Senta, le squadre, a loro volta, avevano alle dipendenze dei cavalli, vi erano dei soggetti espressamente dediti all'attività di consegna della droga agli stupefacen... (sic)?

I. - Sì, altro... oltre che i cavalli, c'erano anche i pali. Allora, già stiamo parlando dell'87, i pali ce n'erano diversi, però... C'erano diversi pali.

P.M. - Quindi vediamo se ho ben capito. L'organizzazione, nella zona di via Novate, aveva due squadre...

I. - Sì.

P.M. - ... le squadre, a loro volta, si erano organizzate un lavoro turnario, diciamo: quando finiva una squadra, entrava l'altra squadra...

I. - Sì.

P.M. - ... e in più le squadre disponevano di cavalli, che facevano le consegne direttamente...

I. - Al tossicodipendente.

P.M. - ... al tossicodipendente, e di pali che facevano invece attività di controllo...

I. - Sì.

P.M. - ... per prevenire interventi delle Forze dell'Ordine.

I. - Sì.

P.M. - E' così che stavano le cose? Sì. Senta, all'interno della squadra c'era una divisione di ruoli, c'era un caposquadra?

I. - Certo, c'era il caposquadra, almeno... sì, sì, c'era il caposquadra, da noi il caposquadra era... Tonino Passaro, nell'altra era mio cugino Giovanni. Però devo precisare che c'erano i caposquadra, ma quando si dividevano i soldi del guadagno, i soldi venivano divisi in parti uguali, anche se la... le responsabilità Salvatore Batti le dava... le dava ai caposquadra, però la divisione dei... dei soldi era in parti uguali.

P.M. - Quindi il caposquadra dirigeva l'attività, ma prendeva una quota eguale...

I. - Uguale identica.

P.M. - ... a quella degli altri.

I. - Sì.” (u. 6.2.96, pag. 91-94).

Il collaboratore, che per qualche tempo assunse funzioni di “palo”, ha, altresì, descritto le modalità di avvistamento all’interno della struttura:

“P.M. - Ecco, vuole dire proprio con parole sue in che cosa consisteva fare il "palo"?

I. - Certo. Il palo consisteva... io stavo sul muretto che dà sulla strada via Novate, qualora vedevo arrivare le Forze dell'Ordine, Carabinieri, Polizia... dovevo dare un urlo dentro ai componenti che spacciavano l'eroina, avvisandoli che stavano arrivando i Carabinieri. A loro volta, queste persone qua, sparivano subito. Perché via Novate è una zona... cioè era, perché oggi è stata abbattuta, era una zona abbastanza coperta. Se per caso arrivavano i Carabinieri, non solo avvisavo a loro e sparivano da via Novate, ma facevo in tempo a sparire pure io, perché i Carabinieri li vedevo arrivare da 2-300 metri, sia da una parte... sia da Novate Milanese che sia se arrivavano dalla parte di Milano, li vedevo a 2-300 metri e li avvisavo. A sua volta sparivo pure io. Quando le acque si calmavano, o che la pattuglia transitava solo per... e non entrava proprio all'interno delle case minime. Una volta che si calmava tutto si ricominciava il tran tran degli stupefacenti.

P.M. - Tutta questa attività di "palo", in che orari della giornata da lei veniva...

I. - Si incominciava alle 10.00 di mattina, e si finiva alle 22.00 di sera.

P.M. - Chi le dava materialmente ordini circa il suo ruolo, la sua posizione e la sua postazione?

I. - Erano quelli che erano in piazza: il Ghisetti, il Franzese...

P.M. - Ciro Batti, anche?

I. - Ciro Batti, e varie altre persone.” (u. 6.2.96, pag. 70).

Anche **Padula (u. 2.4.96, pag. 68)**, **Carrino (u. 29.4.96, pag. 77)** e lo stesso **Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pag. 87)** hanno confermato il funzionamento della struttura descritto con precisione da Modesto. **Carrino** ha soggiunto (**pag. 73 e 102**), e **Di Donato (u. 17.10.95,**

parte II°, pag. 85) e **Modesto (u. 6.2.96, pagg. 105 e 215)** hanno confermato, che il gruppo operava anche nella via Bovisasca e nella via Imbonati. Va qui richiamata anche l'indicazione che due imputati non collaboratori hanno fornito della struttura dell'associazione; in particolare, **Giovanni Modesto (u. 18.9.96, pag. 218)** e **Antonio Passaro (u. 20.9.96, pag. 106)**, pur nei limiti della confessione resa a conclusione del dibattimento, hanno descritto il funzionamento delle squadre operanti in via Novate e in via Bovisasca, delle quali per molti anni fecero parte.

Carrino (pag. 104) ha, infine, soggiunto che i "cavalli" operanti nello smercio al minuto erano stipendiati con un compenso di lire 5 milioni al mese (corrispondente, se si tiene conto dell'epoca cui i due collaboratori si riferiscono, all'indicazione di Modesto sul compenso che gli spacciatori al minuto percepivano di lire 2.500.000 al mese).

Deve rilevarsi che la struttura fin qui descritta smerciava sia eroina che cocaina; è vero che i collaboratori interni all'organizzazione operarono essenzialmente nel traffico di eroina, ma hanno riferito che all'interno dello stabile di via Novate vi erano persone addette anche allo spaccio di cocaina. In questi termini si è esplicitamente espresso **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 106)**:

"P.M. - C'erano altri gruppi che si occupavano di cocaina, sempre comunque facenti capo all'organizzazione Batti?"

I. - Eh, l'ho detto prima.

P.M. - Sì.

I. - C'era mio padre e dei vari fratelli miei che... è un fatto accertato perché sono stati tutti arrestati per tali reati.

P.M. - Ecco, ma anche Suo padre e i Suoi fratelli che si occupavano di cocaina erano comunque legati all'organizzazione Batti o a qualche altra organizzazione, oppure erano una sorta di battitori liberi in questo settore?

I. - No, no, loro l'eroina... le veniva consegnata dalla famiglia dei Batti.

P.M. - Cioè...

I. - La cocaina, scusi.

P.M. - La cocaina.

I. - Sì.

P.M. - Quindi, diciamo, erano un altro ramo della stessa organizzazione?

I. - Sì, sempre la solita organizzazione."

Anche **Padula (u. 2.4.96, pag. 68)** e **Carrino (u. 29.4.96, pag. 95)** hanno confermato il coinvolgimento dell'associazione anche nel traffico di cocaina, a cui erano addetti altri associati (indicati da Carrino nei parenti di Giuseppe Modesto).

[4]. I luoghi dell'attività di spaccio. Via Novate, via Imbonati e via Bovisasca e il bar Foxy.

Si è anticipato che il centro di attività dell'associazione Batti era rappresentata dalla struttura edilizia nota come "*le case minime di via Novate*", al cui interno veniva custodita la sostanza stupefacente destinata allo spaccio, operavano i "cavalli" che la smerciavano al minuto, vivevano tutti i componenti dell'associazione (anche il gruppo dirigente non coinvolto materialmente nella manipolazione della droga) e sulla quale vigilavano i "pali" addetti al controllo. Il teste **Ninni** (si veda il § 1 capo 1 di questo capitolo) ha illustrato come

si presentava la struttura di via Novate, rilevando l'estrema difficoltà di operare un controllo efficace al suo interno da parte delle forze di polizia.

L'illustrazione fornita da **Padula** e la visione della cartina di via Novate, consente di avere un quadro chiaro di quella struttura:

“I.R.C. - Niente, c'erano queste palazzine messe in fila: allora, prime palazzine messe, diciamo, all'inizio, cioè all'entrata della strada erano... c'eran due palazzine, poi un grosso spiazzale (sic), che era, diciamo, l'unica entrata possibile con dei mezzi... a macchina, diciamo, con una macchina o qualsiasi altra cosa. E poi c'eran queste palazzine qua... cinque, messe in fila, messe in fila una... cinque di qua e cinque di là, e dei pali ai limiti, cioè alle parti opposte, diciamo: una parte che guardava, diciamo, sullo spiazzale grosso, dove potessero entrare le macchine, quindi quando entrava una macchina, anche di persone che abitavano nello stesso punto, c'era uno specifico segnale, e sia dall'altra parte, dove poteva... cioè, in ogni caso, qualsiasi macchina arrivasse o qualsiasi persona arrivasse, era veduta a occhio, non poteva arrivare... cioè, un uomo invisibile non poteva... E d'estate, quando le pannocchie erano alte, perché noi avevamo le pannocchie - siamo gli unici a Milano a avere le pannocchie - c'erano dei pali anche sul campo di pannocchie, perché era facile che degli uomini delle Forze dell'Ordine piano piano, sgattaiolando, riuscivano a arrivare, e se arrivavano alle cantine, nascondendosi nelle cantine, era un problema perché nascondendosi nelle cantine, come ci nascondevamo noi, potevano nascondersi loro, vedere tutto, fotografare tutto e... e tranquillamente operare qualsiasi tipo di arresto. Questo.

P.M. - Senta, e la zona era quindi recintata da un lato da un muretto?

I.R.C. - Sì, da un muretto senza...

P.M. - E dall'altro c'era quel campo di cui Lei ha parlato. Quindi vi erano i pali che osservavano l'eventuale arrivo della Polizia?

I.R.C. - Certo.

P.M. - E all'interno di quel complesso, quindi, si succedevano le squadre di cui Lei ha parlato.

I.R.C. - Sì, ogni quindici giorni, ogni periodo cioè, non è che c'era...” (u. 2.4.96, pag. 66).

Molti altri collaboratori hanno confermato che la struttura di via Novate era il luogo principale di attività del gruppo (**Annacondia**, u. 11.7.95, pag. 33; **Di Donato**, u. 17.10.95, parte II°, pag. 72 e ss.; **Modesto**, u. 6.2.96, pag. 68 e ss.; **Carrino**, u. 29.4.96, pag. 73 e ss.) durante tutto il periodo di esistenza dello stesso e fino all'abbattimento di quegli stabili.

Di Donato, Modesto e Carrino hanno indicato anche un'altra zona di competenza dell'associazione Batti, nella quale le modalità di spaccio erano diverse dalla vendita al minuto gestita nella via Novate. E' stato in particolare **Carrino** (u. 29.4.96, pagg. 102) ad illustrare le modalità operative dello spaccio di via Imbonati, da lui gestito, insieme a Condemi, tra il 1987 e il 1990; il collaboratore ha precisato che nella via Imbonati lo stupefacente veniva venduto “a etti” ai clienti stabili o occasionali. **Modesto** (u. 6.2.96, pag. 215) ha confermato la circostanza, indicando tra i gestori di quella “piazza” anche Condemi (e Luciano Inserra, rispetto al quale Carrino ha escluso un coinvolgimento diretto nell'associazione), i quali operavano per conto di **Ciro Batti** e di **Rettura**. Infine, anche **Di Donato** (u. 17.10.95, parte II°, pag. 84 e u. 18.10.95, pagg. 118) ha ribadito che Condemi e

Carrino gestivano per conto del gruppo uno spaccio di stupefacente presso un bar tabacchi di via Imbonati.

L'ultima area di competenza dell'associazione Batti era la via Bovisasca, in relazione alla quale tutti i collaboratori hanno riferito che divenne il centro del gruppo dopo l'abbattimento della struttura di via Novate; questo passaggio è stato descritto da **Modesto**:

“I. - Il passaggio avviene che siccome si viene a sapere che via Novate lo devono buttare giù, lo devono buttare giù l'intero quartiere, perché erano case fatiscenti, c'era... c'era di tutto: topi... ci mancavano solo dei cammelli, c'erano tutti questi... era una sporcizia unica, signor Presidente. Cominciano a spostare i vari tossicodipendenti da via Novate al ba... a un bar... a un bar di... della Bovisasca, proprio in via Bovisasca; cosicché, dopo pochissimo tempo, viene buttato giù via Novate, e lì operano sempre le stesse persone che lavorano in via Novate: i vari Pantaleo Lamantea, mio cugino Giovanni, Passaro Antonio, ed altre persone.

P.M. - Quindi l'organizzazione si sposta dalla zona di via Novate...

I. - Sì, si sposta.

P.M. - ... rasa al suolo da una bonifica del Comune...

I. - Sì.

P.M. - ... nella zona della Bovisa, la Bovisasca...

I. - Sì.” (u. 6.2.96, pag. 105).

Carrino (u. 29.4.96, pag. 101) ha confermato la circostanza, precisando che egli stesso, in passato, aveva già esercitato l'attività di spaccio in quella via. In particolare, il collaboratore ha riferito (**pagg. 73**) che al suo ingresso nell'associazione Batti il suo primo incarico fu di spacciare al minuto nella via Bovisasca, avendo come base operativa il bar “Adele” ivi situato. Insieme a **Ciro Batti** e tale **Vittorio**, detto “Braccio di ferro” spacciavano l'eroina in confezioni da 5 grammi..

[5]. I fornitori. Il gruppo Flachi e i fornitori turchi di Rettura

Le indicazioni sui fornitori dell'associazione sono state riferite al dibattimento da **Michele Di Donato**, che per molti anni fu il canale principale (se non unico) di approvvigionamento del sodalizio Batti. Il collaboratore ha descritto l'evoluzione dei rapporti di fornitura, indicando in 5-7 chili di eroina al mese l'entità degli acquisiti medi (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 73 e ss.**), precisando che il gruppo Batti aveva anche altri fornitori. Le indicazioni di **Di Donato** riguardano il periodo di esistenza dell'associazione Flachi, ma anche con la costituzione del sodalizio sorto dall'alleanza di **Pepè Flachi** con **Franco Coco**, il rapporto di fornitura proseguì, come ha rivelato **Schettini (u. del 20.3.96, pag. 3 e u. 22.3.96, pag. 77)**. Con riferimento ad entrambi i periodi indicati da **Di Donato** e **Schettini**, **Carrino** ha confermato che il gruppo facente capo a **Pepè Flachi** era il fornitore dell'organizzazione.

Le indicazioni offerte dai collaboratori riguardano essenzialmente l'approvvigionamento di eroina, mentre per la cocaina **Carrino (u. 29.4.96, pag. 118)** ha precisato che era **Salvatore Batti** a gestire i rapporti con i fornitori, a lui non conosciuti.

Vi è, infine, da affrontare una questione di una certa rilevanza in questo processo, riguardante il rapporto di fornitura che, anche riguardo all'eroina, l'associazione *Batti* instaurò con altre fonti di approvvigionamento. L'esistenza di altri fornitori alternativi ai gruppi *Flachi* e *Flachi-Trovato-Schettini* era nota molto prima del 1990 (epoca in cui esplose il conflitto di cui si tratterà nei prossimi capitoli) - si veda, in proposito le dichiarazioni di **Di**

Donato (u. 17.10.95, parte II°, pag. 75) - ma solo in quell'anno assunse un rilievo tale da determinare la violenta e feroce reazione del sodalizio facente capo a Pepè Flachi e a Franco Coco. In questa parte della motivazione si individueranno gli elementi di prova dai quali si desume con certezza l'esistenza di tale rapporto di fornitura, di cui hanno riferito Di Donato e Schettini, nonché, con maggiore precisione, **Carrino**.

Quest'ultimo collaboratore ha dichiarato (**u. 29.4.96, pag. 90**) che lo stupefacente fornito da Flachi non era di buona qualità e aveva prezzi molto elevati, per cui il gruppo evitava di acquistare l'eroina solo da lui; in occasione della spaccatura verificatasi tra la fine del 1986 e l'inizio del 1987, approfittando della situazione di minore presenza nella zona del gruppo *Flachi*, il suo gruppo iniziò a rivolgersi in prevalenza a Giancarlo Folegatti, il quale, secondo il collaboratore, aveva rapporti con fornitori turchi (**pag. 87**). Le consegne dello stupefacente erano effettuate dallo stesso Folegatti e si protrassero fino al 1990; era in prevalenza Rettura a gestire il rapporto con detto fornitore, anche se lo stesso Carrino in alcune occasione ricevette da quest'ultimo consegne di stupefacente (**pag. 113**).

Di Donato, dopo aver confermato che sin dai tempi in cui era il gestore delle forniture con il gruppo Batti sapeva che costoro avevano altri canali di approvvigionamento (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 76**):

“Anche perché loro non è che si rifornivano solo da noi, loro avevano le loro... Perché da noi, dottore, c'era... e avevano le loro ragioni. Da noi pagavano la roba... Perché il significato c'era in questo: loro da noi prendevano la roba che la compravano un po' carina, un po' cara, per cui loro avevano molte spese e a questo punto invece comprarla dai turchi, ma già siamo nell'85, nell'86, praticamente la pagavano molto di meno, però giustamente per non fare del male al Flachi prendevano un po' di qua è un po' di là e davano qua... Giustamente noialtri ce n'eravamo accorti. Io mi ero accorto, perché quello che curava gli interessi eravamo io e Ciccardi. Io e Ciccardi li sapevamo queste cose, però gli devo dire una cosa: che praticamente quando rientrò Flachi dalle ferie io gliela disse questa situazione qua che avevo venduto tanta roba e altri mesi se ne prendeva di meno. Dico: "Guarda che quelli..." Il Flachi... Devo essere sincero e onesto, il Flachi non era un sanguinario a quei tempi. Ntz! (espressione negativa) lui voleva la pace, lui voleva la tranquillità, e mi disse queste semplici parole: "Michele..." dice "...vivi e lascia vivere. Fa niente, lascia stare..." dice "...ci basta così, che chi vuole troppo vuole”

ha precisato che **Ciro Batti** gli aveva riferito che era Rettura a gestire tale rapporto:

“Lei aveva già da sé autonomamente ricordato come, a un certo punto, come contabile e gestore della droga, si accorge che il gruppo Batti compra, se ho ben capito questo è il suo discorso, da Lei, meno droga di quella che di fatto poi si spaccia nel quartiere. E quindi viene a sapere di certe forniture che loro parallelamente facevano, tenevano presso i turchi, e ne parla anche con Flachi, il quale al momento, in sostanza, tende a minimizzare o a non far esplodere questioni gravi. Ecco, la domanda che Le faccio è questa: Lei può meglio specificare il Suo ricordo, come venne a sapere che il gruppo Batti si riforniva dai turchi e chi era il tramite, cioè chi, tra gli appartenenti all'organizzazione, aveva questi rapporti con i turchi?”

*I.R.C. - Beh, principalmente a me quando avetti (sic) la discussione esattamente che io ho già anticipato a dirgli, avette (sic) quando io parlavo direttamente, perché io... per me **Ciro Batti** - queste le conseguenze che dopo io ho pagato perché dovevo morire - ero molto*

amico, amico, ma amico amico, ma non con gli interessi di droga perché io ne ero uscito fuori, ma perché eravamo proprio amici, uscivamo, andavamo a ballare assieme, andavamo... insomma, era un amico, era un amico. Per cui lui, già io l'ho anticipato per questo, io avetti (sic) un colloquio con lui, quando lui mi disse: "Michele, noi dobbiamo prenderla anche dagli altri", e si sapeva benissimo che questi contatti più che altro, sempre detto da Ciro Batti, ce l'aveva Tonino, Tonino "Cucciolo", che aveva altre conoscenze.

P.M. - Rettura Giuseppe, cioè.

I.R.C. - Rettura Giuseppe. Con dei turchi, oppure con altri suoi paisani (sic). Non dimentichiamo, che voglio anticiparlo, il Tonino "Cucciolo" si trova vivo anche per una semplice ragione, perché visto e considerato che tutta la famiglia Batti era stata sterminata, io mi chiedo il perché il "Cucciolo" si sia salvato, anche perché il "Cucciolo", a parte i turchi che aveva, che ne sono certo, era la faccenda anche che prendeva da vari canali, prendeva anche eroina, e dal fatto che l'ha salvato la vita proprio perché lui doveva dare dei soldi a dei calabresi che i Paviglianiti, Mimmo Paviglianiti conosceva e per cui l'avevano risparmiato anche per questo. Che dopo in seguito, comunque, spiegherò con calma, se mi vengono in mente tante e tante cose.

P.M. - Certo, parleremo di questo. Quindi, allora è Ciro Batti a dirLe, sì, insomma, ammette, che comprano altra droga dai turchi e che il canale di approvvigionamento verso i turchi e di conoscenza presso i turchi è Tonino "Cucciolo", cioè Giuseppe Rettura.

I.R.C. - Esatto." (pag. 109).

Ancora, in sede di controesame (**u. 8.11.95, parte II°, pag. 129**), ha così descritto il rapporto di fornitura esterno rispetto al gruppo Flachi:

"I.R.C. - ... noialtri della... dei Flachi, loro facevano sempre il nos... il loro doppio gioco, che un po' di roba ne prendevano da noi e un po' di roba la prendevano da varie altre fonti, per cui o dei turchi o altri... altri... persone che ce la facevano pagare di meno, ma questo non è che io ho desunto questo, ho fatto... No, io ho parlato direttamente dopo con Ciro, perché io con Ciro Batti, dice Lei, ma quello è morto e non può dare spiegazioni, a me mi dispiace tanto che Ciro Batti è morto. Però con Ciro Batti noi uscivamo assieme, per cui io gli facevo a Ciro: "Ciro, guarda, dico, se se ne accorge Pepé...", dice: "Michele, ma tu devi capire pure una cosa, che noi da Voi la roba la paghiamo troppo cara, per cui prendiamo un po' di roba anche dagli altri per le nostre esigenze. E infatti io dopo ne parlai ai miei, e gli dissi di questa cosa qua e certamente Pepé mi disse vicino a me: "Michele, dice, lascia stare, lascia stare, vivi e lascia vivere", ma a me non m'interessava più di tanto, se stava bene agli altri, stava bene vicino a me. Per cui questa discussione è andata avanti per anni questa storia qua, che le baracche non si rifornivano solo dai Flachi o dopo Coco Trovato, andava avanti sempre in questo genere. Però la lite è scatenata proprio per questo fattore, che mentre Flachi, ai nostri tempi, ha lasciato perdere, e invece il Coco non ha lasciato perdere niente, perché se andiamo... dice: "Da chi l'ha sentito?". L'ho sentito dalla persona più interessata di questo mondo, che era il Placentino, quando prima di morire a me m'ha detto tutte queste cose, perché il doppio gioco era proprio d'andare a ammazzare sì Franco Coco che Pepé Flachi. Allora a quel punto lui s'è sfogato tutto, com'è venuta la discussione, come non è avvenuta la discussione e perché. Perché loro proprio... era la loro usanza ed... e Rettura di queste cose li sa, perché li trattava proprio lui, a parte di quando veniva a prendere la roba

da noi, perché un po' di roba la prendeva da noi, ma l'altra roba si rifornivano dagli altri, perché giustamente nel corso (?) andato avanti, l'eroina si trovava anche a 35 milioni al chilo, a 40 milioni al chilo..."

Infine, **Schettini (u. 20.3.96, pag. 17)** ha confermato che una delle ragioni della guerra fu proprio il rapporto di approvvigionamento da fornitori turchi da parte di Salvatore Batti.

Per concludere sul rapporto tra il gruppo Batti e Giancarlo Folegatti, devono richiamarsi le dichiarazioni rese dai testi **Salvatore Marletta e Giorgio Scalisi (u. 9.5.95)**, i quali hanno riferito delle indagini svolte tra il 1990 e l'autunno 1991 sui rapporti che Folegatti e Rettura intrattennero con alcuni cittadini turchi. Non è questa la sede per affrontare quella vicenda (che non risulta aver condotto ad esiti processuali rilevanti), ma è interessante notare che le specifiche indicazioni provenienti dai collaboratori (ampiamente riscontrate) hanno trovato un elemento di conferma da un'indagine risalente a molti anni prima della scelta di collaborazione dei personaggi coinvolti in quelle vicende.

[6]. Entità del traffico. I depositi di stupefacente (episodio relativo alla morte di Sante Di Chiano).

L'analisi dei profili relativi allo svolgimento dell'attività dell'associazione Batti vanno conclusi con alcune considerazioni sull'entità del traffico di stupefacenti gestito dall'organizzazione e sui depositi della sostanza individuabili in base alle dichiarazioni fin qui richiamate.

Sono state in parte anticipate le dichiarazioni che sul primo di tali aspetti sono state rese da **Michele Di Donato**, il quale ha definito per primo i quantitativi di stupefacente forniti all'associazione *Batti* durante il rapporto di approvvigionamento da lui gestito. Per completezza di motivazione, tali circostanze sono qui riportate secondo la descrizione letterale fornita dal collaboratore:

"ricordo che un anno, non ricordo se è stato nell'84, nell'85, rimasi solo a Milano, solo, perché tutti gli altri se ne andarono tutti in ferie e dopo io le ferie le presi in settembre, per cui rimasi a Milano con due cavalli e io da solo rimasi. Questi cavalli chi erano? Beppe Capone e Gaetano La Maestra, dalla quale io ai Batti, personalmente ai Batti, gli detti oltre 10 chili di roba, in un mese. Questo non glielo avevo mai messo al verbale.

P.M. - Mhm.

I.R.C. - Infatti quel mese da solo io vendetti oltre... da solo, con due cavalli, oltre 15 chili di roba.

P.M. - A chi?

I.R.C. - Sto parlando del mese di agosto.

P.M. - Di che anno?

I.R.C. - '84/85.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Solo, nel mese delle ferie, perché Pepè Flachi era fuori a quell'epoca che se ne andarono tutti a San Menaio, in ferie, e io rimasi da solo. Ciccardi se ne andò a Lecce e io rimasi da solo. L'anno, guarda, che gli dico io una cosa che adesso ricordo bene, l'anno che io comprai la Uno da Barreca. Perché mi ricordo questo particolare? Perché quando io son ritornato... Perché sono partito quando loro sono rientrati, per cui parto in settembre, quando io torno in settembre il Ciccardi aveva preso il Panda da... dal Barreca e dal Salvatore Pace,

per cui quando io tornai alla fine di settembre, perché il mese d'agosto lavorai in Milano, da solo, nel mese d'agosto, dico: "E dove l'hai presa 'sta macchina?", allora dopo io, alla fine di settembre, quando rientrai, comprai la mia Uno bianca, riferendomi al discorso quando io ritirai la Uno furfantina di... di... da Salvatore Pace.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Ecco. Quell'anno praticamente io da solo ho venduto 15 chili di roba, solo, di eroina parlo.

P.M. - Quindi Lei vuol dire che il Gruppo Batti aveva intensificato le sue attività?

I.R.C. - Sì, sì, nel mese... nel mese d'agosto. Per cui non dico che tutti i mesi i Batti prendevano 10 chili, no, sarei un bugiardo, no, ma i 6, i 5, i 7 chili, i 6 chili, 4 chili e mezzo, perché loro... Anche perché...

P.M. - Al mese? Al mese?

I.R.C. - Al mese." (u. 17.10.95, parte II°, pagg. 73 e ss.).

Se si tiene conto che Di Donato non era l'unico fornitore del gruppo, può quantificarsi in almeno una decina di chili lo stupefacente, di ottima qualità, smerciato ogni mese nelle aree di competenza dall'associazione Batti.

Per quanto concerne il periodo successivo di operatività del gruppo (sostanzialmente dal 1987 al 1990), **Schettini (u. 22.3.96, pag. 77)** ha confermato che il rapporto di approvvigionamento continuò con acquisti di svariati chili al mese, ad un prezzo imposto dall'associazione fornitrice.

I collaboratori "interni" all'organizzazione hanno confermato la enorme entità della sostanza trattata dall'organizzazione, fornendo indicazioni sulla destinazione dello stupefacente.

Modesto (u. 6.2.96, pag. 91 e ss.) ha confermato l'ottima qualità dell'eroina consegnata alle squadre (costava 180.000 lire al grammo ma era purissima, tanto che da due chili se ne ricavano sei chili - sei chili e mezzo da vendere al minuto), l'entità dell'incasso giornaliero (che già nel primo periodo ammontava a lire 40-50 milioni al giorno), i profitti che ogni componente della squadra percepiva durante il periodo di attività (15 giorni ogni mese, con un guadagno di circa 45 milioni a testa, riferiti al 1987).

Padula (u. 2.4.96, pag. 60) ha indicato l'entità delle dosi da mezzo grammo vendute nel 1983-1984, tra le 500 e le 1000 al giorno.

Carrino (u. 29.4.96, pag. 90) ha confermato che con la spaccatura del gruppo Flachi, gli acquisti da quest'ultimo gruppo diminuirono (ma sempre nell'ordine di due chili al mese), e il fornitore principale divenne Giancarlo Folegatti e il magazzino gestito dal collaboratore era di circa 5-7 chili di eroina al mese. Con riferimento ai profitti, ha ribadito che all'interno delle squadre ciascun componente poteva guadagnare anche 100 milioni di lire al mese (riferito a un periodo successivo rispetto all'indicazione di Modesto, corrisponde alla cifra dallo stesso determinata) (**pag. 101**). Il collaboratore ha aggiunto che il traffico di via Bovisasca (collocato nel primo periodo di attività risalente al 1983-1984 e sicuramente marginale rispetto alla realtà di via Novate) fruttava circa 13 milioni al giorno (con una vendita di circa 30 buste da 5 grammi, per un totale di quasi mezzo chilo di eroina al giorno) - **pag. 78**

Per concludere si affronta la questione dei magazzinieri del gruppo, che in questo processo non si è potuto approfondire perché la collaborazione di Carrino è intervenuta in epoca assai recente e prossima alla conclusione del dibattimento.

Le indicazioni sulla gestione dei magazzini sono state rese essenzialmente da **Vincenzo Carrino**, il quale, dopo un primo periodo di partecipazione all'associazione tra il 1983 e il suo arresto del febbraio 1984 (attuata nella via Bovisasca secondo le modalità sopra descritte), nel dicembre 1986 fu scarcerato e riprese l'attività con funzioni diverse. Gli fu assegnato il compito di gestire i depositi del gruppo, con un compenso di 15 milioni di lire al mese. Il collaboratore ha precisato che trovò 5 o 6 persone affidabili perché incensurate, presso i quali veniva custodito lo stupefacente (**u. 29.4.96, pag. 89**). Tali mansioni furono mantenute da Carrino fino al dissolvimento dell'associazione, anche se negli anni successivi gestì lo spaccio di via Imbonati in società con Condemi e nell'ultimo periodo (dall'ottobre 1989) entrò anche nella squadra di Antonio Passaro.

Le informazioni fornite da Carrino sulla gestione dei magazzini sono le uniche acquisite in questo processo, considerato che gli altri collaboratori non assunsero mai compiti di responsabilità in quel contesto associativo, ma non sono rimaste prive di riscontro.

Molti anni prima dell'inizio della collaborazione di Carrino, **Michele Di Donato** aveva riferito all'autorità giudiziaria requirente (e ha confermato dinanzi a questa Corte) un episodio estremamente significativo della veridicità della ricostruzione compiuta dal primo collaboratore. Di Donato ha dichiarato (**u. 18.10.95, pag. 118**) che, intorno al 1989-1990, frequentava il bar di via Imbonati (il punto di riferimento dell'attività di spaccio gestita da Condemi e Carrino), ove incontrava tutti i membri dell'associazione Batti (Ciro, Rettura, Carrino e Condemi). Con costoro il collaboratore aveva solo un rapporto di amicizia, anche se era a conoscenza della prosecuzione dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti. In quel periodo, una sera verso le 20,45, si trovava al bar con Carrino e Condemi, quando arrivò un'autoambulanza per prelevare una persona che si era sentita male. Questi ultimi due si agitarono perché quella persona era un loro magazziniere ed ebbero paura di non poter recuperare lo stupefacente. Di Donato non ha fornito indicazioni ulteriori sulla vicenda, precisando di non sapere quanta sostanza avessero in quel deposito e se fu o meno recuperata.

La pubblica accusa si è fatta carico di accertare la veridicità di quell'episodio e ha prodotto, chiedendone l'acquisizione, una relazione di servizio proveniente dalla Squadra Mobile di Milano del 29.10.88, nella quale si attestava il decesso, avvenuto quel 27 ottobre nella propria abitazione di via Imbonati 15, di Nicola Sante Di Chiano (**doc. 71 vol. 4 produzioni probatorie del pm**). Quel documento è stato acquisito ed è utilizzabile al solo fine di accertare la circostanza oggettiva del decesso di Di Chiano, accertato a seguito dell'intervento del personale della squadra mobile avvenuto poco prima delle ore 21.

Il fratello del defunto, **Leonardo Di Chiano (sentito all'udienza del 29.5.96)** ha confermato le circostanze contenute nella citata relazione di servizio, soggiungendo di non essere a conoscenza delle attività compiute dal fratello a Milano, ma indicando tra le persone dallo stesso frequentate un napoletano da lui conosciuto come "Tonino il biondo". Non può sfuggire (e su tale circostanza si rimanda alla valutazione della posizione di Condemi) che quest'ultimo era conosciuto nell'ambiente con quel soprannome.

La circostanza riferita da Di Donato era stata pienamente confermata (anche se il collaboratore ha indicato l'epoca in cui si verificò l'episodio nell'autunno 1989, mentre in effetti è collocato un anno prima), per cui le dichiarazioni rese sul punto da Carrino hanno

rappresentato una conferma importante e chiarificatrice della vicenda (ma forse non decisiva). **Carrino (u. 29.4.96, pag. 103)** ha confermato la veridicità dell'episodio riferito da Di Donato, precisando che Di Chiano (da lui conosciuto come Nicolino) era un magazziniere da lui controllato, morto per un collasso nell'ottobre 1988 e durante l'intervento dell'autoambulanza aveva manifestato la preoccupazione che potesse essere rinvenuto lo stupefacente; Condemi intendeva andare immediatamente a recuperare la sostanza, ma egli gli disse di aspettare il fratello del defunto, cosa che fecero e che consentì loro di recuperare 2 chili di eroina pura e 350 grammi di eroina già tagliata e pronta per lo smercio al minuto.

Per concludere, anche con riferimento all'esistenza di magazzini gestiti per conto dell'associazione da Vincenzo Carrino, le indicazioni da costui fornite sono state specificamente riscontrate sulla base degli elementi enunciati in questo capo.

[7]. Le armi dell'associazione (confidenze di Placentino a Di Donato su un magazzino di armi a Cormano e Carrino; episodi della guerra con il gruppo Flachi-Trovato-Schettini)

Anche sulla dotazione di un arsenale da parte dell'associazione *Batti*, le indicazioni provenienti da numerosi collaboratori si sono tra loro riscontrate e sono state confermate da circostanze oggettive accertate (prima dell'inizio delle collaborazioni) dalle indagini di p.g.

Michele Di Donato ha riferito per primo che la sua conoscenza sul possesso da parte dell'associazione *Batti* di numerose armi a supporto dell'attività del gruppo gli derivava dalle confidenze fattegli da Pasquale Placentino su un deposito di armi:

“P.M. - Sì, certo torneremo sulla organizzazione, diciamo così, unificata. Sul gruppo Batti, prima di finire, abbiamo ancora pochi minuti, credo, vorrei che Lei illustrasse alla Corte se si trattava di un'organizzazione che era dotata anche di armi, se Lei lo sa direttamente questo, se in sostanza era una struttura che oltre ad avere le squadre, le zone controllate, era anche in grado di difendere queste zone, diciamo difendere tra virgolette, prima domanda.

I.R.C. - La famiglia Batti?

P.M. - La famiglia Batti, il gruppo Batti.

I.R.C. - Certo, ma quello l'ho saputo alla fine, dottore. L'ho saputo alla fine, alla fine di tutto, questo l'ho saputo esattamente prima che io... che mi morisse il Pasquale Placentino, perché prima di morire ero lì io nella masseria, per cui lui m'aveva detto che aveva una casa a Cormano, dove aveva depositato delle armi, che queste armi lui l'aveva andate a ritirare a Napoli, dove il 24 del 12 fu ammazzato il Salvatore Batti. Subito dopo la morte di Salvatore Batti, lui andò a Napoli e andò a ritirare queste armi e le portò a una casa a Cormano, ma in questa casa non c'era assolutamente nessuno. Dopo gli faccio una cosa che forse Lei non saprà, o saprà. Nel provvedimento dove sono stato giudicato per il triplice omicidio di Foggia, il dottor Carofiglio fece questa perquisizione in questa casa.

P.M. - Il P.M. di Foggia.

I.R.C. - Il P.M. di Foggia. E realmente esisteva questa casa. Fu trovata questa casa che il Placentino, prima che morisse, m'aveva confidato a me. Solo che qualcuno prima delle Forze dell'Ordine andarono a fare pulizia e portarono via tutti, e non si sa chi è stato, perché lì si parlava che siccome che c'era tutta una messa in scena, che io, Salvatore Annacondia, con tutta la batteria, però era una forma di trucco, dovevamo venire su a portare il

Placentino per ammazzare sia il Batti, sia il Coco, sia il Flachi, ma era tutta una messa in scena, per...

P.M. - Sì. Finisca il discorso, finisca brevemente perché su questo dovremo tornare più analiticamente.

I.R.C. - Va bene, allora lo chiudo così, lo riprenderemo.” (u. 17.10.95, parte II°, pag. 89).

E' stato **Carrino** a fornire le indicazioni più precise sul possesso di armi da parte del gruppo.

Con riferimento al primo periodo di attività (collocato nel 1983), il collaboratore ha riferito che il gruppo aveva per lo più armi personali e qualche pistola custodita nelle cantine dello stabile di via Novate :

“I. - Armi allora non è che ne avevamo tanti (sic), qualche pistola personale, così. Un deposito lo tenevo io in un chiosco di mio padre, dove avevo una cassetta metallica, quelle che usa l'Enel per il collegamento dei fili, dove la... la sotterravo; e un'altra era nelle cantine di via Novate, sotto le cantine, diciamo, quella che serviva giornalmente, no? Quella che serviva per la giornata, per lo spaccio.

P.M. - Ho capito. E' vero che anche nelle cantine venivano custodite le armi talvolta?

I. - Certo.

P.M. - Stiamo parlando di cantine, come dire?, che non erano chiuse.

I. - No, no, non erano controllate, non...

P.M. - Ho capito.

I. - ... non c'era...

P.M. - Noi abbiamo sentito da un personaggio ancora adesso molto giovane, tale Padula Gianluca, non so se Lei l'ha conosciuto, che all'epoca c'erano anche frotte di ragazzini un po' più giovani...

I. - Sì, sì.

P.M. - ... che addirittura andavano a rubare essi stessi un po' la droga...

I. - Certo, certo.

P.M. - ... un po' le armi. Lei rammenta questo...?

I. - Più volte è stato rubato lo stupefacente sotto...” (u. 29.4.96, pag. 80).

Una volta reinseritosi nell'associazione, il livello criminale si elevò e anche la dotazione delle armi assunse connotati adeguati:

“I. - Certo, man mano che il gruppo cresceva, cresceva anche, diciamo, militarmente, no?, e ci approvvigionavamo di armi un po'... la maggior parte ci venivano procurate da Fabio Tamburano, che di professione faceva l'armiere e quindi era... era facile per lui procurarci armi.” (pag. 109).

Carrino ha indicato in Fabio Tamburano (una delle tre persone ammazzate nella vicenda di San Giovanni Rotondo) il loro principale fornitore di armi. In particolare Tamburano fornì all'associazione mitragliette, fucili a pompa e armi lunghe; all'inizio del 1990, quando fu introdotta sul mercato la pistola Beretta 9x21, l'associazione ne acquistò 10

pezzi da detto fornitore, una delle quali fu regalata da Ciro Batti a Pepè Flachi. Carrino ha soggiunto che gli altri membri del gruppo presero in giro Ciro per quel regalo, facendogli rilevare che Flachi avrebbe potuto anche sparargli contro con quell'arma.

I custodi dei depositi di armi erano Antonio Passaro e altra persona che il collaboratore non ha indicato per esigenze di indagine (si ricorda che la collaborazione di Carrino è iniziata poco tempo prima della sua audizione dibattimentale) e ogni membro aveva la sua dotazione personale di armi:

“P.M. - Dove erano tenute queste armi e, ovviamente, se ci sono nomi di persone ancora oggetto di indagine, La invito a astenersi dal farlo, ma giusto Le chiedo se ci vuol dire, appunto, se vi erano dei depositi stabili e se c'è qualcuno, tra gli imputati di questo processo, che li gestiva.

I. - Noi avevamo due depositi di armi: uno era di una persona a cui non posso fare il nome, e un altro ce l'aveva il Passaro (sic) Antonio.

P.M. - Quindi Passaro Antonio quand'era rientrato nell'organizzazione.

I. - Nel gruppo, sì.

P.M. - Dove li teneva materialmente?

I. - In via Grazioli. No in via Grazioli: via Andreoli.

P.M. - E cosa c'era lì la sua abitazione?

I. - Sì, è una sua abitazione, che teneva questi fucili e mitraglietti (sic), qualche pistola.

P.M. - Quindi l'Antonio Passaro era depositario anche di armi, oltre che essere caposquadra. Senta, e oltre questi due depositi, ve ne erano altri?

I. - Sì, ma poi ognuno, non so, aveva la sua pistola...

P.M. - Quindi questi erano quelli principali, diciamo?

I. - Sì, quelli...” (pag. 112).

Queste precise e convergenti indicazioni sono state confermate da una serie di episodi specifici, nei quali risulta l'uso di armi da parte del gruppo:

- già nel novembre 1981, in occasione degli arresti di piazza Dergano, anche Salvatore Batti fu sottoposto a provvedimento restrittivo e condannato con sentenza del Tribunale di Milano del 3.2.82 per detenzione e porto illegale di una pistola Derringer cal. 22 e n. 65 cartucce del medesimo calibro (**doc. 74, vol. 4 produzioni probatorie del pm**);

- l'agguato di Bresso, nel quale rimasero uccisi Carpita e Recalcatti, è riconducibile al gruppo Batti, essendone autori Salvatore Batti e Pantaleo Lamantea;

- il collaboratore **Padula** ha confermato la competenza in materia di armi di Antonio Passaro, dal quale lui stesso e un suo socio nell'attività di spaccio di stupefacenti, tale Balzaretto, ricevettero armi prima del marzo 1986 e al quale in un'occasione dettero una mitraglietta silenziata restituita dal Passaro senza silenziatore (**u. 2.4.96, pag. 53**);

- i testi operanti del Commissariato Cenisio e della Squadra Mobile di Milano procedettero nel corso del 1990 ad alcuni sequestri di armi, spesso a carico di ignoti, rinvenuti nelle cantine dello stabile di via Novate (si veda il sequestro di un fucile Beretta cal. 12 del 22.5.90, di una pistola marca Trident 38 special con matricola abrasa dell'11.6.90, di un revolver e di un fucile del 20.2.90).

In definitiva, la puntuale indicazione di Carrino è stata confermata sia dalla dichiarazione di Di Donato che dagli elementi offerti da altri collaboratori e dagli

DLV

accertamenti compiuti dalla p.g. nel corso delle attività d'indagine; deve concludersi che l'associazione Batti aveva un arsenale riconducibile alle attività dello stesso sodalizio.

Paragrafo 3 - I capi. Salvatore Batti, Pasquale Placentino, Ciro Batti e Giuseppe Rettura.

[1]. Individuazione dei capi.

Nell'ambito dell'associazione *Batti*, sono già state individuate le quattro persone collocate al vertice dell'organizzazione e definite capi o soci della stessa. In altra parte della motivazione sono state richiamate le indicazioni fornite da **Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pag. 72), Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 86), Padula e Carrino** sulla composizione del gruppo dirigente dell'associazione, che ricomprendeva Salvatore e Ciro Batti, Pasquale Placentino e Giuseppe Rettura.

Costoro percepivano gli utili dell'attività di spaccio (anche se in misura differenziata, Salvatore Batti e Placentino al 100%, Ciro Batti e Rettura al 30% - dichiarazioni di **Modesto, u. 6.2.96, pag. 112 e Carrino, u. 29.4.96, pag. 88**) e, mentre i primi 2 avevano compiti essenzialmente decisionali, Ciro Batti e Rettura si occupavano anche dei rapporti con i fornitori e con i livelli intermedi dell'organizzazione (**Di Donato, u. 17.10.95, parte II°, pag. 109**, quanto ai rapporti con i fornitori turchi di Rettura; **Padula, u. 2.4.96, pag. 47; Carrino, u. 29.4.96, pag. 113**).

L'attribuzione ai quattro soci della qualifica di *dirigente* dell'organizzazione deriva dalle funzioni da costoro esercitate nell'ambito associativo, in quanto gli stessi assumevano le decisioni sulle attività del gruppo (acquisti, cessioni, organizzazione delle squadre), gestivano i rapporti con i fornitori e con i livelli intermedi dell'organizzazione, percepivano i proventi dell'attività di traffico degli stupefacenti, ripartendoli per quote prestabilite.

[2]. A causa dell'uccisione della gran parte del gruppo dirigente, nell'ambito della cd. guerra con l'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, in questa sede non interessa definire più specificamente le funzioni esercitate da Salvatore e Ciro Batti e da Placentino, ma ci si sofferma sulla posizione processuale di **Giuseppe Rettura, detto "Cucciolo"**. In proposito, si precisa che Rettura è imputato anche della partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 34, ma in questa parte della motivazione si limita l'analisi al capo d'imputazione relativo alla partecipazione all'associazione *Batti*.

Anche nei confronti di Rettura le indicazioni accusatorie provengono da una pluralità di fonti, nessuna prevalente rispetto alle altre, ma tutte convergenti nell'individuare il ruolo assunto dall'imputato nel sodalizio *Batti*. **Modesto (u. 6.2.96, pag. 86)** ha riferito che quando uscì di prigione il 4.7.86 e iniziò a spacciare nella via Novate dopo le 22, del vertice del gruppo faceva parte anche Tonino "Cucciolo", precisando che questi, insieme a Ciro, era socio in misura inferiore rispetto a Salvatore Batti e a Placentino (tali indicazioni gli furono fornite dallo stesso Ciro, con il quale il collaboratore era in rapporto di amicizia) - **pag. 112. Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pag. 72) e Carrino (u. 29.4.96, pag. 88)** hanno confermato tali indicazioni; quest'ultimo ha precisato che Rettura e Ciro Batti avevano una misura percentuale di partecipazione agli utili inferiore e che Rettura gestiva il canale di approvvigionamento dai turchi, tramite i suoi rapporti con Giancarlo Folegatti e Lele Reggio. **Padula (u. 2.4.96, pagg. 41 e 86)** ha fornito indicazioni meno specifiche sulla collocazione dell'imputato, riferendo che si era recato a ritirare da lui stupefacente alcune volte, prima del suo arresto del 16 marzo 1986.

Oltre queste quattro dichiarazioni precise e specifiche sulla collocazione di Rettura nell'organizzazione, numerosi altri collaboratori hanno ribadito che questi era un membro di spicco del sodalizio *Batti* e hanno descritto i motivi per cui fu risparmiato nella fase finale

della guerra che coinvolse le due associazioni. **Salvatore Annacondia (u. 11.7.95, pag. 57)** ha confermato che Rettura era organico all'associazione *Batti* e, al termine della guerra, era passato al gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*, motivo per cui gli era stata risparmiata la vita. **Tocci (u. 9.11.95, pag. 85)** ha indicato Rettura come una delle spie del gruppo Batti che fornirono notizie a Schettini, dopo che, minacciato di morte, aveva assicurato il suo passaggio al gruppo "vincente". **Di Modica (u. 16.11.95, pag. 47)** ha riferito che Asero Barbaro aveva interceduto con Franco Coco-Trovato in favore di Rettura, perché fosse risparmiato. **Foschini (u. 9.2.96, pag. 15)** ha confermato specificamente che Rettura aveva compiti di responsabilità nel gruppo *Batti* e divenne, dopo gli omicidi di Ciro e Francesco Batti, uno degli obiettivi del gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*; fu risparmiato grazie all'intervento di Luigi Mancuso, personaggio di spicco della criminalità calabrese (**pag. 22**) ed entrò nel gruppo "vincente".

Analoghe indicazioni sull'appartenenza di Rettura all'organizzazione *Batti*, sui rapporti con Folegatti, sulla decisione di ucciderlo e sull'intervento di potenti personaggi calabresi perché fosse risparmiato, sono state fornite da **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 149)**, **Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 116)** e **Pace (u. 12.3.96, pag. 201)**.

Schettini (u. 20.3.96, pag. 162) ha, infine, riferito la dinamica dei rapporti con Rettura, precisando che era noto anche al suo gruppo che questi era socio di Ciro e Salvatore nell'associazione avversaria e che per tale ragione era stato deciso di ucciderlo; ha ribadito che molte persone erano intervenute in favore di Rettura, prima Asero Barbaro (**pag. 165**), come già riferito da Di Modica, poi Luigi Mancuso; ha descritto la riunione svoltasi alla presenza dello stesso imputato, il quale si era mostrato sincero nell'affermare che non aveva partecipato alla guerra e, per questo, era stato risparmiato.

Le indicazioni fin qui riassunte sono convergenti e specifiche nell'indicare Rettura come partecipe, con funzioni dirigenti, all'associazione *Batti*; le dichiarazioni accusatorie provengono da collaboratori già ritenuti pienamente affidabili sotto il profilo intrinseco (come osservato nel capitolo 2, a cui si rimanda) e, con riferimento alla posizione di Rettura, nessuna ragione di contrasto è stata prospettata dall'imputato o dal suo difensore tale da legittimare il sospetto che le accuse mosse gli derivino da risentimento o rancore nei suoi confronti (e che siano, quindi, calunniose). Rettura non ha reso l'esame dibattimentale e nelle sue dichiarazioni (prodotte dal pm e acquisite dalla Corte al fascicolo per il dibattimento) non sono stati ipotizzati rapporti conflittuali con i collaboratori; l'imputato aveva dichiarato (**interrogatorio dinanzi alla PG e al pm del 21.3.91 e del 16.6.93**) di conoscere Di Donato (oltre a Inserra e Folegatti), ma per comune frequentazione dei locali della Comasina.

Per le esposte ragioni, non appaiono necessarie ulteriori considerazioni per affermare la sussistenza della prova piena del reato di partecipazione all'associazione *Batti*, contestato all'imputato al capo 32.

Qualche osservazione merita la verifica della qualifica di *dirigente* nell'ambito di quel sodalizio; ritiene la Corte che le indicazioni fornite dai collaboratori definiscano Rettura come membro del gruppo dirigente dell'associazione *Batti*. Alcune circostanze significative in proposito sono state già esposte in questo capo; a fini riepilogativi della collocazione associativa dell'imputato si osserva che costui era socio nella ripartizione degli utili (Di Donato, Modesto, Schettini, Carrino) e manteneva i rapporti con i fornitori e con i livelli intermedi dell'organizzazione (Di Donato, Cassaniello, Mario Sarlo, Padula, Carrino); tali condotte sono tipiche dei compiti dirigenziali nell'ambito associativo. Deve, infine rilevarsi una circostanza di assoluto significato nella valutazione della qualifica assunta all'interno del

sodalizio, emersa univocamente da molteplici indicazioni fornite dai collaboratori. **Schettini (u. 20.3.96, pag. 162)** ha esplicitamente riferito che Rettura doveva essere eliminato perché era socio del gruppo avversario; nel corso della trattazione del conflitto intercorso tra l'associazione *Batti* e l'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* si riporteranno le circostanze dei numerosi agguati progettati contro Rettura, ma si può qui anticipare che Tocci, Foschini, Pace, Cassaniello e Schettini hanno confermato di aver preso parte (insieme a Papalia, Privitera) ad episodi diretti a sequestrare ed uccidere l'imputato proprio per l'importanza che costui aveva nell'organigramma del gruppo avversario.

In definitiva, le indicazioni dei collaboratori sono perfettamente convergenti nell'attribuire a Rettura la qualifica di dirigente contestatagli.

Paragrafo 4 - I capisquadra. Giovanni Modesto, Condemi, Passaro e Carrino. Funzioni di organizzatore.

[1]. Gli organizzatori.

Giovanni Modesto, Condemi, Passaro e Carrino sono stati ritenuti dalla pubblica accusa coordinatori del traffico di stupefacenti dell'associazione *Batti* nelle zone di competenza territoriale di via Imbonati e di via Novate; in forza di tale contestazione la Corte ha ritenuto di dover valutare se costoro siano inquadrabili nella categoria degli *organizzatori* dell'associazione ovvero dei semplici partecipi. Tale verifica è rilevante per determinare le conseguenze sanzionatorie dell'accertamento della penale responsabilità per la partecipazione all'associazione, atteso che il comma 2 dell'art. 75 L. 685/75 equipara la pena prevista per l'organizzatore a quella per il dirigente; d'altronde, nel capo d'imputazione la pubblica accusa ha espressamente indicato i quattro come *coordinatori e controllori del traffico di stupefacenti nella zona di via Imbonati e di via Novate*, per cui la contestazione del reato associativo è comprensiva della qualifica derivante da tali condotte.

Nel capitolo 3 si sono già illustrate le funzioni proprie *dell'organizzatore*, precisando che questi può anche non assumere compiti decisionali al vertice del sodalizio, ma operare ai livelli intermedi nel coordinamento e controllo della rete di spaccio.

Con specifico riferimento all'associazione *Batti* si osserva che la sua struttura organizzativa era rigorosamente definita nelle attribuzioni che competevano ai membri del sodalizio. A livello immediatamente inferiore rispetto ai quattro capi, operavano i responsabili dell'attività di spaccio delle zone di via Novate e di via Imbonati; la rete di spaccio era organizzata per squadre, strutture che operavano in orari e per periodi prestabiliti, cedendo lo stupefacente ai "cavalli".

I componenti della squadra non era spacciatori di strada, perché, come già osservato nel § 2 di questo capitolo, ciascuna di esse aveva propri "cavalli" (che consegnavano lo stupefacente ai tossicodipendenti) e propri "pali" (che controllavano l'arrivo delle forze dell'ordine). Una siffatta struttura attribuiva alla squadra funzioni gestionali rilevanti della rete di spaccio, tali che la semplice appartenenza alla stessa potrebbe configurare quelle funzioni di coordinamento e controllo proprie della qualifica di *organizzatore*. Ma nel caso dei quattro imputati qui giudicati, tali mansioni appaiono ancor più evidenti, se si considera che, in periodi diversi, ciascuno di essi assunse il ruolo di capo-squadra, cioè di referente nei confronti del gruppo dirigente dell'attività di spaccio al minuto gestito dalla propria squadra.

E' vero che il capo squadra guadagnava come gli altri componenti della stessa, ma aveva oneri maggiori per i compiti di collegamento con Salvatore Batti e gli altri capi dell'associazione (si vedano in proposito le dichiarazioni di **Giuseppe Modesto, u. 21.2.96, pag. 7).**

Riservando alla trattazione delle singole posizioni, la verifica delle funzioni di *organizzatore* nell'ambito delle squadre dedite allo spaccio, può in generale affermarsi che i capisquadra dell'associazione *Batti* devono considerarsi *organizzatori* sulla base della definizione delle mansioni esercitate.

[2]. Vincenzo Carrino è reo confesso delle condotte delittuose contestategli in questo processo, avendo assunto nel corso del dibattimento la decisione di collaborare con l'autorità giudiziaria. Tutte le imputazioni ascrittegli sono riconducibili all'attività di partecipe dell'associazione *Batti*, nella quale entrò nel 1983 e dalla quale si distaccò alla fine del 1990, dopo l'omicidio della gran parte dei suoi capi.

Per l'inquadramento criminale di Carrino si rimanda al capitolo 2, § 7, capo 1, nel quale si è ricostruita la personalità dell'imputato e si sono illustrate le ragioni che lo determinarono alla collaborazione.

In questa parte della motivazione si dovranno evidenziare gli elementi di prova a suo carico relativi alla partecipazione all'associazione *Batti*, rappresentati primariamente dalle dichiarazioni ammissive della propria responsabilità, rese all'udienza del **29.4.96, pagg. 65-183**.

Carrino ha ammesso di aver fatto parte dell'organizzazione *Batti* dal 1983 al 1990, assumendo nell'ambito associativo funzioni di responsabilità immediatamente subordinate a Salvatore e Ciro Batti, Rettura e Placentino (**pag. 73**); nel primo periodo gestì una piccola "piazza" della via Bovisasca (presso il bar Adele), in società con Ciro Batti e tale Vittorio "Braccio di Ferro" e con due uomini alle sue dipendenze. Nel 1986 fu scarcerato dopo un periodo di detenzione e rientrò nel gruppo con funzioni di gestione dei magazzini di stupefacente (**pag. 89**) e della piazza di via Imbonati in società con Condemi (**pag. 102**); nel 1990 lavorò per alcuni mesi nella squadra di Antonio Passaro (**pag. 101**). Nell'ambito delle diverse funzioni espletate, Carrino coordinò e controllò i "cavalli" (nella via Bovisasca e nella via Imbonati), gestì le forniture e le cessioni di stupefacente (durante il controllo dei magazzini) e operò direttamente in una squadra.

La confessione del collaboratore è intervenuta dopo che nei suoi confronti erano emersi elementi di colpevolezza di per sé sufficienti a definire il ruolo di partecipe, con la qualifica di organizzatore, dell'associazione *Batti*, al quale avevano fatto riferimento **Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pag. 85, u. 18.10.95, pag. 118 e u. 8.11.95, parte II°, pag. 61), Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 89), Foschini, (u. 9.2.96, pag. 263) e Schettini (u. 20.3.96, pagg. 50, 153, 157, 161)**. Le indagini compiute dagli appartenenti al Commissariato Cenisio e alla Squadra Mobile di Milano avevano rilevato la presenza di Carrino nelle zone di via Novate e della Bovisasca (come indicato nel § 1 di questo capitolo).

L'insieme di tali elementi di prova consente di affermare la piena attendibilità della confessione dell'imputato, il quale deve essere ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione *Batti*.

Quanto alla qualifica di *organizzatore* contestatagli, si osserva che le funzioni assunte nell'ambito associativo sono tipiche del ruolo di coordinatore e controllore della rete di spaccio, alle quali si è aggiunta la specifica competenza della gestione dei magazzini di stupefacente, da valutare come ulteriore condotta di carattere organizzativo.

[3]. Antonio Condemi, noto "Tonino il biondo" compì, nell'ambito dell'associazione *Batti*, un percorso parallelo a quello di Carrino, con il quale per molto tempo gestì la piazza di via Imbonati; per tale ragione la chiamata in correità più precisa nei confronti dell'imputato è stata resa proprio da quest'ultimo collaboratore.

Carrino (u. 29.4.96, pag. 102) ha riferito che nel periodo tra il 1987 e il 1990 gli venne affidata la "piazza" di via Imbonati, che gestì in società con Condemi; testualmente il collaboratore ha dichiarato:

"I. - Condemi Antonio, nel periodo che io gestisco anche i deposito, mi viene affidato anche la piazza, diciamo, per la vendita ai etti in via Carlo Imbonati dove siamo soci io e il Condemi.

P.M. - E quindi il Condemi è socio Suo nella gestione della piazza di Carlo Imbonati.

I. - Carlo Imbonati, sì.

P.M. - Ho capito, quindi anche lui, come dire?, è inserito in quel circuito di guadagni...

I. - Certo, certo.

P.M. - Ho capito. E il Condemi, Lei, quando può dire si colloca in questo ruolo nell'organizzazione?

I. - '88, '89, inizio '90. “.

Questa circostanza è stata confermata in modo specifico da alcuni altri collaboratori (le cui dichiarazioni sono intervenute in epoca precedente a quelle di Carrino).

Michele Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pag. 84) ha indicato Condemi (individuato come “Tonino il biondo”) come appartenente all’associazione *Batti* e operante nella zona di via Imbonati insieme a Carrino; in sede di controesame (**u. 8.11.95, parte II°, pagg. 62-64**), il collaboratore ha specificato le sue conoscenze sull’attività compiuta da Condemi nella via Imbonati:

“AVV BRIENZA - Però avrei bisogno di una chiarificazione, se vuole fornirla... che cosa intende Lei per responsabile di Via Imbonati?

I.R.C. - Perché loro lavoravano proprio lì.

AVV BRIENZA - No, ma noi parliamo di Condemi, mi scusi, Antonio, non di altri, parliamo di altri, parliamo di Condemi Antonio.

I.R.C. - Cosa faceva in Carlo Imbonati?

AVV BRIENZA - Sì, che cosa faceva per essere definito come Lei lo ha definito il responsabile.

I.R.C. - E perché lì stavano solo loro due là, solo in Carlo Imbonati, e dopo avevano delle riunioni con Ciro, con Ciro Batti, con Rettura.

AVV BRIENZA - Sì, ma mi scusi un attimo, Lei per dire che era responsabile ha visto concretamente il Condemi Antonio fare qualche cosa, cedere sostanza stupefacente, incassare denaro, non so, un qualche cosa dal quale Lei possa ragionevolmente desumere, così come ha desunto, che il Condemi fosse il responsabile. Che di fatto...

I.R.C. - Sì...

AVV BRIENZA - ...ha visto Lei fare qualche cosa?

I.R.C. - Certo, certo che li ho visti, certo che li ho visti. Ritirare i soldi, ho visto anche consegnare della roba, in Carlo Imbonati.

AVV BRIENZA - Ecco, Lei lo sta dicendo solo adesso perché non mi pare che nel corso dell'esame l'abbia detto. Comunque allora veniamo...

I.R.C. - Adesso stiamo... adesso stiamo entrando nei dettagli e io glielo sto dicendo.

AVV BRIENZA - Prego?

I.R.C. - Stiamo entrando nei dettagli e io glielo sto dicendo.

AVV BRIENZA - Ecco, va bene. Allora vediamo questo dettaglio. Mi dica una persona alla quale il Condemi avrebbe dato denaro, o avrebbe dato sostanza stupefacente.

I.R.C. - No, non erano fatti miei quelli. Io vedevo solo perché io frequentavo quel bar là, per cui anche se si metteva lei davanti al bar l'avrei... no dico lei, non dico per offesa, qualsiasi persona avrebbe visto un certo tipo di movimento. però loro...

AVV BRIENZA - Ecco, mi scusi...

I.R.C. - ...certamente se ti conoscevano, perché se avrebbero visto una persona estranea ma mai consegnavano la roba. Per cui sapendo chi ero io, anche se c'era... se c'ero io davanti la consegnavano e ritiravano i soldi lo stesso.

AVV BRIENZA - Ecco, ma mi scusi signor Di Donato, ma Lei non era un amico di Condemi, di Carrino, di Rettura...

I.R.C. - Sì, sì, sì...

AVV BRIENZA - ...di Insera?

I.R.C. - Sì, sì, sì.

AVV BRIENZA - Lei era un amico?

I.R.C. - Certo che ero un amico.

AVV BRIENZA - Ecco, allora voglio dire, se era un amico del quale si fidavano, allora, e se questi signori hanno fatto delle consegne o dei pagamenti, Lei sicuramente avrà avuto occasione di vedere le persone che venivano in contatto con il biondo.

I.R.C. - No, perché si mettevano in contatto quando arrivavano delle persone che erano dei loro clienti ovviamente si allontanavano dal bar. Si facevano una camminata a piedi, dopo loro avevano i loro (...) (parole inintell., voci sovrapp.)

AVV BRIENZA - Sì, mi scusi... e quando si facevano la camminata a piedi Lei che cosa faceva, li seguiva?

I.R.C. - Stavo... stavo davanti al bar io. Ma io che...

AVV BRIENZA - Mi scusi, ma se facevano una camminata a piedi e si allontanavano dal bar, Lei che non li seguiva come fa a dire quel che facevano?

I.R.C. - Dottore, io quel lavoro l'avevo fatto prima di loro.

AVV BRIENZA - A me non interessa adesso, io le ho chiesto...

I.R.C. - E va bene, e va bene...

AVV BRIENZA - ...le ho fatto una domanda...

I.R.C. - ...allora io la rispondo...

AVV BRIENZA - ...precisa, signor Di Donato, mi scusi.

I.R.C. - ...io l'ho risposto a questa maniera qua."

Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 215) ha reso dichiarazioni coincidenti circa l'attività di spaccio gestita da Condemi (per conto di Rettura e Ciro Batti) nella zona di via Imbonati.

Foschini (u. 9.2.96, pag. 261) ha confermato che Condemi (conosciuto dal collaboratore come "Tonino il biondo") spacciava per conto di Rettura.

Le dichiarazioni fin qui riportate sono coincidenti nell'indicazione delle attribuzioni dell'imputato nell'ambito dell'organizzazione *Batti* e, provenendo da collaboratori già valutati pienamente attendibili, costituiscono circostanze di prova sicura e affidabile delle condotte delittuose ascrittegli.

Deve, per concludere, riportarsi lo specifico episodio riferito da Di Donato sul coinvolgimento di Carrino e Condemi nella gestione dei magazzini dell'associazione *Batti*, di cui si è già trattato nel § 2, capo 7 di questo capitolo. Quella vicenda è rilevante riguardo alla posizione di Condemi perché rappresenta un riscontro specifico e obiettivo alle dichiarazioni convergenti di Di Donato e Carrino; quest'ultimo ha riferito che Sante Di Chiano (conosciuto come Nicolino) era un magazziniere del gruppo, confermando che alla sua morte manifestò, insieme a Condemi, il timore che la polizia potesse scoprire lo stupefacente custodito

nell'abitazione del morto, soggiungendo che quando rientrò a Milano il fratello di Di Chiano, lui e Condemi recuperarono l'eroina ivi depositata. Di Donato ha riferito che entrambi gli imputati manifestarono preoccupazione per la possibile perdita di un consistente quantitativo di stupefacente.

La PG ha accertato che effettivamente Sante Nicola Di Chiano morì per infarto nella propria abitazione di via Imbonati nell'ottobre 1988 e il fratello del defunto, Leonardo, ha confermato la circostanza, indicando, tra gli amici di Sante Nicola, un napoletano conosciuto come "Tonino il biondo".

Le dichiarazioni convergenti di Carrino e Di Donato, l'accertamento della PG e le dichiarazioni di Leonardo Di Chiano sul rapporto tra il fratello e "Tonino il biondo" (soprannome certo dell'imputato) rappresentano una prova inconfutabile della riferibilità a Condemi della condotta descritta.

Infine, il teste **Guido Marino (u. 8.7.96)** ha riferito che Condemi fu più volte controllato e identificato in compagnia di Carrino, Ciro Batti, Inserra e che nel 1981 cedette un'autovettura a Rettura.

La valutazione complessiva delle fonti di prova sin qui rievocate conduce all'affermazione di responsabilità di Condemi in ordine al reato di partecipazione all'associazione Batti.

Per quanto riguarda la qualifica di *organizzatore* contestata, si osserva che l'imputato è stato collocato al fianco di Carrino nella gestione della piazza di via Imbonati; come si è già osservato nel trattare la posizione di Carrino, la funzione di gestire e controllare una zona territoriale di spaccio di stupefacente di competenza dell'associazione è inquadrabile nella condotta di coordinamento propria dell'organizzatore.

[4]. La posizione processuale di **Giovanni Modesto** è, tra quelle degli imputati di appartenenza all'organizzazione Batti, la più definita, perché numerosi collaboratori hanno fornito precise indicazioni sul ruolo dallo stesso assunto in quell'ambito associativo e, nella fase conclusiva del dibattimento, l'imputato ha parzialmente ammesso le proprie responsabilità in ordine al reato contestatogli.

Anche con riferimento a Giovanni Modesto si dovrà completare in altra parte della motivazione la valutazione degli elementi di prova a suo carico, limitandosi qui a trattare la sua appartenenza all'organizzazione *Batti*.

Le informazioni più importanti sull'imputato sono pervenute dalle dichiarazioni dei quattro collaboratori più volte indicati come i maggiori conoscitori dell'attività dell'organizzazione qui esaminata. **Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pag. 88)** ha definito l'imputato come un caposquadra dell'associazione, che lavorava fianco a fianco con Ciro Batti (**pag. 99**); ha precisato di averlo visto in via Novate (nelle rare occasioni in cui vi entrò) intento a dar ordine ai "cavalli" e a parlare con Salvatore Batti (**u. 8.11.95, parte II°, pag. 119**). **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 94)** ha confermato che il proprio cugino Giovanni era a capo di una delle due squadre operanti in via Novate, composta da Pantaleo e Ruggero Lamantea; quando furono abbattute le "case minime" di via Novate, l'attività dell'associazione si spostò nella via Bovisasca, ove le due squadre operanti erano comandate da Passaro e da Giovanni Modesto. **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 205)** ha genericamente incluso l'imputato nell'organizzazione *Batti*, mentre **Padula (u. 2.4.96, pag. 66)** e **Carrino (u. 29.4.96, pag. 94)** lo hanno collocato come organico del sodalizio, con funzioni di caposquadra (nel 1986 era a capo della squadra nella quale fu inserito Carrino).

Queste indicazioni tutte convergenti nell'attribuire a Giovanni Modesto il ruolo di coordinatore e controllore dell'attività di spaccio prima nella via Novate e poi nella via Bovisasca, sono state confermate dallo stesso **imputato**, il quale (**u. 18.9.96, pagg. 212 e ss.**) ha ammesso di avere spacciato per molti anni eroina nella zona di via Novate per conto della famiglia Batti; ha ricostruito la sua "carriera" criminale, dapprima come "palo" e successivamente come "cavallo" per conto di Salvatore e Ciro Batti; nel 1988 iniziò a vendere eroina in proprio nell'ordine di mezzo chilo al mese, lavorando nella squadra con Carrino, Passaro e Pantaleo Lamantea; con la demolizione del complesso di via Novate, anch'egli si spostò nella via Bovisasca a spacciare secondo il solito sistema delle squadre. Oltre ad ammettere le proprie responsabilità, Giovanni Modesto ha confermato alcune circostanze importanti sulla struttura di via Novate, indicando Placentino quale capo dell'organizzazione alla pari di Salvatore Batti, ribadendo il funzionamento secondo la struttura "a squadre" dell'associazione, confermando le responsabilità di altri associati (ma solo se morti o confessi).

In definitiva, le condotte materiali ascritte a Giovanni Modesto, già ampiamente provate sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori sopra richiamati, sono state confessate (pur con un ridimensionamento non indifferente del ruolo assunto e dell'entità dello stupefacente trattato) dall'imputato.

Deve aggiungersi che Padula e Carrino hanno riferito due episodi in cui Giovanni Modesto fu coinvolto in detenzione di armi. **Padula (u. 2.4.96, pag. 66)** ha ricordato un'occasione in cui consegnò un fucile all'imputato, il quale glielo restituì dopo pochi minuti con le canne mozzate. **Carrino (u. 29.4.96, pag. 156)** ha ricordato che, dopo il tentato sequestro di Emanuele Flachi, Passaro (che era il gestore dei magazzini delle armi) sparì dalla circolazione e fu proprio Giovanni Modesto a recuperare una mitraglietta da utilizzare nell'agguato a Bergantino.

Si richiamano, per concludere, le dichiarazioni rese da altri collaboratori sul passaggio dell'imputato dall'organizzazione "perdente" a quella "vincente", facente capo a Flachi-Trovato-Schettini, qui rilevanti a soli fini di riscontro degli elementi di prova descritti (**Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 205; Pace, u. 13.3.96, pag. 35 e u. 29.3.96, pag. 211**).

Il quadro delle condotte realizzate dall'imputato nell'ambito dell'associazione *Batti* è del tutto univoco nell'attribuzione di compiti di caposquadra nel corso di molti anni di attività delittuosa; dall'epoca in cui il fornitore era Di Donato (cioè la prima metà degli anni '80) fino alla demolizione delle case di via Novate (cioè alla metà del 1990), Modesto Giovanni operò nell'ambito associativo con le funzioni di caposquadra definite in questo paragrafo. Tali competenze si qualificano come di coordinamento e controllo della rete di spaccio al minuto, nonché di collegamento tra il gruppo dirigente e gli altri componenti della squadra. Per le considerazioni esposte nel capo 1 di questo paragrafo e richiamate nel trattare le posizioni di Carrino e Condemi, deve ritenersi accertata la responsabilità di Giovanni Modesto in ordine al reato di partecipazione, con funzioni di *organizzatore*, all'associazione *Batti*.

[5]. La posizione di **Antonio Passaro** è simile a quella di Giovanni Modesto, atteso che entrambi operarono per molti anni nelle squadre di via Novate con funzioni di coordinamento della rete di spaccio dello stupefacente. Le indicazioni a carico di Passaro sono pervenute da numerosi collaboratori, tutti concordi nell'attribuire allo stesso compiti rilevanti nell'ambito associativo. Molti di costoro hanno riferito anche del passaggio dell'imputato all'associazione

Flachi-Trovato-Schettini, intervenuto al termine della “guerra” che condusse alla decimazione del gruppo dirigente avverso.

Anche con riferimento a Passaro si dovrà completare in altra parte della motivazione la valutazione degli elementi di prova a suo carico, limitandosi qui a trattare la sua appartenenza all’organizzazione *Batti*.

La ricostruzione delle fonti di prova relative a Passaro ripercorre quanto già riferito sulla posizione di Giovanni Modesto, atteso che molti collaboratori, da Di Donato a Carrino, hanno descritto la collocazione dell’imputato nell’ambito associativo come membro organico operante con funzioni di caposquadra prima in via Novate e quindi in via Bovisasca. E’, comunque, necessario indicare specificamente i riferimenti probatori emersi nel corso del dibattimento.

Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pag. 87) ha riferito che Tonino Passaro era caposquadra nella zona delle baracche di via Novate e, al termine della guerra che determinò lo scioglimento dell’associazione, transitò nel sodalizio “vincente” (**pag. 101**). **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 92)** ha confermato che Passaro era il capo della squadra in cui fu inserito dopo la detenzione conclusasi nell’aprile 1987 e, nel periodo di via Bovisasca, era a capo di una delle due squadre ivi operanti (**pag. 105**); il collaboratore ha, inoltre, descritto il passaggio di Passaro dall’associazione *Batti* all’associazione *Flachi-Trovato-Schettini* (**pag. 160 e ss.**), di cui si tratterà in altra parte della motivazione. **Padula (u. 2.4.96, pag. 45)** ha riferito che all’inizio della sua attività di spacciatore nella zona di via Novate ritirava lo stupefacente da Passaro, con il quale ebbe anche rapporti per forniture di armi. **Carrino (u. 29.4.96, pag. 77)** ha ribadito che quando entrò nel gruppo (settembre 1983) Passaro era uno dei capisquadra e, dopo esserne uscito per qualche tempo, vi rientrò nel 1989 con analoghe mansioni. Rispetto a questo secondo periodo, Carrino ha indicato Passaro quale gestore di uno dei due magazzini di armi del gruppo, situato nella via Andreoli (**pag. 112**).

Si è anticipato che le indicazioni qui riassunte sono state confermate dall’imputato nel corso dell’esame dibattimentale. La particolarità della confessione di Passaro è di essere del tutto corrispondente a quella resa da Giovanni Modesto e riportata al capo che precede. Anche **Passaro (u. 20.9.96, pagg. 106-120)** ha ammesso di aver solo trafficato in stupefacenti nella zona di via Novate, senza far parte di alcuna associazione; di aver iniziato l’attività delittuosa nel 1987 su proposta di Salvatore Batti, al quale era legato da un rapporto di amicizia, precisando che questi aveva effettivamente assunto in quella zona una posizione di preminenza per il suo carattere iroso e prepotente; la droga gli veniva consegnata da Ciro Batti e da Placentino, anche se costoro non erano considerati dei capi, perché non esercitavano alcun rapporto di supremazia; infine, ha confermato che la sua squadra era formata anche da Carrino, Giovanni Modesto e Pantaleo Lamantea.

Si richiamano, per concludere, le dichiarazioni rese da altri collaboratori sul passaggio dell’imputato dall’organizzazione “perdente” a quella “vincente”, facente capo a Flachi-Trovato-Schettini, qui rilevanti a soli fini di riscontro degli elementi di prova descritti (**Tocci, u. 9.11.95, pag. 85; Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 203; Pace, u. 12.3.96, pag. 199 e u. 13.3.96, pag. 37 e u. 15.3.96, pag. 42; Schettini, u. 20.3.96, pagg. 50, 124, 131, 143, 149 e u. 29.3.96, pag. 29; Le Donne, u. 1.4.96, pag. 37**).

Il quadro delle condotte realizzate dall’imputato nell’ambito dell’associazione *Batti* è del tutto univoco nell’attribuzione di compiti di caposquadra nel corso di molti anni di attività delittuosa; dall’epoca in cui il fornitore era Di Donato (cioè la prima metà degli anni ‘80) fino

DLXVI

alla demolizione delle case di via Novate (cioè alla metà del 1990), Passaro operò nell'ambito associativo con le funzioni di caposquadra definite in questo paragrafo. Tali competenze si qualificano come di coordinamento e controllo della rete di spaccio al minuto, nonché di collegamento tra il gruppo dirigente e gli altri componenti della squadra. Per le considerazioni esposte nel capo 1 di questo paragrafo e richiamate nel trattare le posizioni di Carrino, Condemi e Giovanni Modesto, deve ritenersi accertata la responsabilità di Passaro in ordine al reato di partecipazione, con funzioni di *organizzatore*, all'associazione *Batti*.

Paragrafo 5 - I meri partecipi, cioè i cavalli che spacciavano al minuto nella zona di via Novate. Modesto Giuseppe.

[1]. I partecipi.

In questo processo il ruolo di mero partecipe all'organizzazione *Batti* è contestato al solo Giuseppe Modesto perché nei confronti di alcuni imputati (Ruggero Lamantea, Michele e Vincenzo Franzese) è stata pronunciata sentenza di condanna nel corso del rito abbreviato, mentre molti altri partecipi erano stati giudicati e condannati per reati di spaccio a seguito delle indagini di PG rievocate nel § 1 di questo capitolo. Si è già osservato che in quei processi non fu possibile configurare l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, per i limiti insiti nelle attività di indagine all'epoca utilizzate, ma, alla luce delle acquisizioni processuali conseguenti alle dichiarazioni dei collaboratori finora indicati, è indiscutibile che i vari Antonio, Venanzio, Luigi e Vincenzo Modesto, Luigi Gesualdo e Michele Virginio, nonché Francesco Modesto, Domenico Magno, Antonio Gesualdo, Gennaro Ricatto, Michele Bellomo e Leonardo Bartolo, erano tutti organici all'associazione nel livello inferiore della struttura organizzata.

Gli accertamenti di cui i vari operanti hanno riferito nel corso del dibattimento consentono di affermare che l'associazione *Batti* aveva una diffusione della rete di spaccio al minuto operante nel complesso delle case minime di via Novate, nonché di identificare la gran parte dei "cavalli" dell'associazione, dei quali solo una parte molto limitata, a causa dell'intervento tardivo delle collaborazioni processuali, è stata sottoposta a procedimento penale in questo ambito per rispondere del reato associativo.

[2]. Per affrontare la contestazione di partecipazione all'associazione *Batti* mossa a **Giuseppe Modesto** sono necessarie solo brevi considerazioni, atteso che l'imputato ha confessato integralmente le proprie responsabilità, fornendo un contributo importante per la ricostruzione di quell'ambito associativo.

Si è già anticipato che Giuseppe Modesto iniziò a lavorare nei primi anni '80 alle dipendenze di Ghisetti e Natale Franzese con funzioni di "palo" (**u. 6.2.96, pag. 68**), transitò al gruppo Flachi all'inizio del 1983 (**pag. 74**), tornò a lavorare in via Novate nel luglio 1986 (e fino a ottobre), spacciando dalle 22 in avanti (**pag. 84**); dopo un periodo di detenzione, riprese a lavorare all'interno di una squadra, insieme a Passaro e altri, fino alla fine del 1988 (**pag. 91-97**); infine, nel settembre 1989 riprese l'attività in via Novate insieme a Passaro e a Bergantino.

La descrizione del percorso criminale di Giuseppe Modesto è stata già ricostruita nel capitolo 2, § 7, capo 8, per cui in questa parte della motivazione è sufficiente riassumere il coinvolgimento dell'imputato nel sodalizio in esame durante tutti gli anni '80.

Le dichiarazioni confessorie del collaboratore era già state anticipate da elementi di prova a suo carico di rilevante significato; **Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pagg. 94-97)**, pur non avendo mai avuto rapporti diretti con Giuseppe Modesto, ha riferito di averlo visto nella zona di via Novate e di aver appreso intorno al 1989 che aveva compiti importanti nell'attività di spaccio. **Tocci (u. 9.11.95, pag. 85)** ha indicato Giuseppe Modesto e Camerino come due spie già appartenenti al gruppo *Batti* e che erano transitate nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

In epoca successiva alla collaborazione dell'imputato sono intervenute conferme ulteriori dell'attendibilità della confessione. **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 152)** era molto

amico di Modesto e seppe che Salvatore Batti lo aveva “licenziato” insieme a Bergantino, per cui entrambi costoro erano entrati nel gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*.

Padula (u. 2.4.96, pagg. 40 e 72) e Carrino (u. 29.4.96, pagg. 77 e 174), con specifico riferimento al periodo della partecipazione all’associazione *Batti*, hanno confermato che già da minorenni Giuseppe Modesto operava nella via Novate nello spaccio di stupefacente, prima in un gruppo di ragazzini che rubavano la sostanza nelle cantine dello stabile, poi come “palo”. I due collaboratori hanno, altresì, confermato il passaggio dell’imputato all’associazione facente capo a Flachi e a Franco Coco-Trovato.

La valutazione degli elementi di prova sinteticamente illustrati conduce all’affermazione della penale responsabilità di Giuseppe Modesto in ordine al reato contestatogli al capo 32, essendo stata pienamente accertata la sua partecipazione all’associazione *Batti* con funzioni subordinate rispetto agli imputati di cui si è trattato in questo capitolo.

Paragrafo 6 - I reati contestati ai partecipi dell'associazione *Batti*.

[1]. Il reato associativo. Sussistenza e aggravanti.

In conclusione, la valutazione degli elementi fin qui esposti inducono ad affermare che tra il 1982 e il 1990 operò nella zona di via Novate una organizzazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Tale associazione assunse connotati di estrema pericolosità, per il numero di persone coinvolte nelle attività associative, per l'entità degli stupefacenti trattati, per la disponibilità di armi, per le modalità di funzionamento e la strutturazione del personale operante.

Le caratteristiche del sodalizio *Batti* erano tipiche di un'organizzazione criminale: vi era un capo indiscusso (Salvatore Batti), al cui fianco, con ruoli decisionali e percentuali di profitto diversamente attribuiti, vi erano tre altri soci (Placentino, Ciro Batti e Rettura); un livello intermedio della rete di spaccio, con funzioni di coordinamento e controllo dei "cavalli" e di gestione dei magazzini di stupefacente e armi; infine, numerosi spacciatori al minuto, che consentivano una diffusione dello stupefacente a livelli elevatissimi, nonché personale addetto al controllo dell'area di spaccio (i cd. "pali").

Le strutture materiali dell'associazione consistevano essenzialmente nella base operativa di via Novate, area ove un intero stabile, costituito da alcune palazzine, era adibito al traffico dello stupefacente, con differenziazione delle zone di smercio dell'eroina e della cocaina e con depositi dello stupefacente destinato allo smercio (le cantine aperte di cui si è a lungo trattato); affianco alla zona delle "case minime", l'organizzazione disponeva di altre strutture per il deposito dello stupefacente acquistato e delle armi in dotazione all'associazione.

Questa struttura di personale e di mezzi va ben oltre quella "*rudimentale organizzazione*" richiesta dalla legge per la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.

L'associazione era composta da qualche decina di persone, per cui il reato accertato deve considerarsi aggravato dalla circostanza prevista al comma 6° dell'art. 75 L. 685/75.

Anche l'aggravante di cui all'art. 75, comma 5° L. 686/75 è stata accertata sulla base delle numerose indicazioni offerte dai collaboratori. In proposito è sufficiente il richiamo alle considerazioni esposte al § 2, capo 8 di questo capitolo.

Tutti gli imputati le cui posizioni sono state affrontate in questo capitolo, devono essere ritenuti responsabili di partecipazione, con la qualifica rispettivamente accertata, all'associazione contestata al capo 32.

Con riferimento al profilo psicologico di ciascun imputato in ordine alla sussistenza delle aggravanti accertate, è sufficiente rilevare che le dimensioni del sodalizio criminoso nel quale costoro operavano erano incontestabilmente conosciute a tutti i partecipi dell'associazione, come si desume dall'illustrazione delle posizioni processuali esaminate nei precedenti paragrafi. Per quanto concerne l'aggravante del carattere armato dell'associazione, si richiama l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui è sufficiente che ciascun partecipe ignori per colpa la disponibilità di armi da parte dell'organizzazione per configurare l'aggravante anche a carico di chi non abbia il possesso delle stesse armi (Cass. sez. I° 6.8.96 n. 4357; Cass. sez. VI°, 19.9.95 n. 9712; Cass. sez. I°, 12.5.95 n. 5466). Nel caso dell'associazione qui giudicata, la quasi totalità dei partecipi avevano una personale disponibilità di armi e, comunque, le caratteristiche della stessa (in particolare, il controllo

assoluto del territorio nel cui ambito veniva gestita l'attività di spaccio) rendevano a chiunque evidente (a maggiore ragione ai membri del sodalizio) la disponibilità di armi.

[2]. Il capo 33.

Al capo 33 dell'imputazione è stata contestata a Carrino, Condemi, Giovanni e Giuseppe Modesto, Passaro e Rettura l'acquisto, detenzione e cessione a terzi di ingenti quantitativi di stupefacente nell'ambito dell'attività di spaccio gestita dall'associazione, fatti commessi tra il 1982 e la metà del 1990.

Le indicazioni fin qui illustrate e riferibili agli acquisti di eroina e cocaina dal gruppo *Flachi* (in particolare da Di Donato), dal gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*, da Giancarlo Folegatti e da altri fornitori non identificati, rappresentano le fonti di prova a carico degli imputati qui giudicati.

In particolare, Rettura, quale dirigente dell'associazione, deve ritenersi penalmente responsabile di tutti gli acquisti dello stupefacente, e della conseguente detenzione e cessione a terzi, da parte dell'organizzazione; costui era, inoltre, responsabile delle forniture ricevute da Folegatti, la cui entità è stata descritta con precisione nel § 2, capo 6 di questo capitolo. Le indicazioni ivi fornite consentono di affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato, con le aggravanti dell'ingente quantità e dell'essere l'autore membro di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.

Gli altri imputati sono responsabili del reato in contestazione sulla base delle funzioni assunte di coordinatori dell'attività associata di spaccio di stupefacente, esercitata tramite le squadre già ampiamente descritte.

In ordine all'aggravante dell'ingente quantità si osserva che le squadre venivano rifornite di almeno un paio di chili di eroina di ottima qualità (da due chili ne ricavano almeno 6 chili e mezzo - **Giuseppe Modesto, u. 6.2.96, pag. 91**), ogni quindici giorni e l'entità della sostanza è oggettivamente ingente sulla base delle indicazioni generali fornite nel capitolo 3, §1, capo 6; pertanto, i vari componenti di detta struttura riceverono, detennero e "tagliarono" quantitativi ingenti di eroina in occasione di ogni periodo di attività quindicinale. Carrino (e, in posizione subalterna, Condemi) gestì anche alcuni magazzini del gruppo, per cui l'entità dello stupefacente detenuto fu ancora superiore a quella indicata.

Si ricorda, in proposito, l'episodio della morte di Sante Di Chiano, a seguito della quale, proprio Carrino e Condemi recuperarono lo stupefacente custodito nell'abitazione del defunto (circa 3 chili di eroina pura e 350 grammi già pronta per lo spaccio), l'entità dello stupefacente che Carrino aveva in magazzino al momento della cessazione dell'attività associativa (circa 10 chilogrammi provenienti da Folegatti) e il quantitativo di 11 chilogrammi ricevuti personalmente dallo stesso Carrino.

[3]. I capi 177, 178 e 179.

Il capo 177 è stato contestato a Passaro (ai sensi dell'art. 517 c.p.p.) e concerne la detenzione e il porto illegale di varie armi da guerra e comuni da sparo, che l'imputato aveva custodito per conto dell'associazione.

L'accusa deriva dalle precise indicazioni fornite da **Carrino**, in ordine alle funzioni di magazziniere della armi conferite a Passaro nell'ambito dell'organizzazione. Il collaboratore ha riferito che:

"I. - Noi avevamo due depositi di armi: uno era di una persona a cui non posso fare il nome, e un altro ce l'aveva il Passero (sic) Antonio.

P.M. - Quindi Passaro Antonio quand'era rientrato nell'organizzazione.

I. - Nel gruppo, sì.

P.M. - Dove li teneva materialmente?

I. - In via Grazioli. No in via Grazioli: via Andreoli.

P.M. - E cosa c'era lì la sua abitazione?

I. - Sì, è una sua abitazione, che teneva questi fucili e mitraglietti (sic), qualche pistola.

P.M. - Quindi l'Antonio Passaro era depositario anche di armi, oltre che essere caposquadra. Senta, e oltre questi due depositi, ve ne erano altri?

I. - Sì, ma poi ognuno, non so, aveva la sua pistola...

P.M. - Quindi questi erano quelli principali, diciamo?

I. - Sì, quelli..." (u. 29.4.96, pag. 112).

A conferma della precisa chiamata in correità di Carrino è intervenuto un riscontro specifico da parte di **Padula (u. 2.4.96, pag. 53)**, il quale ha riferito:

"I.R.C. - Io ci ho... ci ho avuto a che fare con Passaro, diciamo, più che altro per Balzaretti, per le armi, per queste cose qua.

P.M. - Cioè?

I.R.C. - Perché, va beh, Balzaretti è... era famoso per il fatto che faceva il rapinatore...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... e quindi, quando c'era qualche arma da comprare, anche io, diciamo, ero un appassionato di questo, o in gioielli o in questo o in questo modo, ogni tanto veniva con qualche arma, diceva: "Questa l'ho presa da Tonino, questa l'ho presa da quell'altro", se non avevamo i soldi contanti per pagarla, usciva sempre qualche gioiello...

P.M. - Chi questo?

I.R.C. - Balzaretti.

P.M. - No, Le ho chiesto di Passaro, cioè, Lei ha detto, aveva avuto a che fare con Passaro per delle armi.

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - Cioè? Le ha ceduto delle armi il Passaro?

I.R.C. - Sì, sì, sì, a me e a Balzaretti, certo.

P.M. - A Lei e a Balzaretti, in che periodo questo, riesce a collocarlo?

I.R.C. - Prima, prima, nel primo periodo, quando io ancora non avevo... non ero stato arrestato il 16 marzo '85.

P.M. - Ho capito. Successivamente, nel periodo dell'87, il Passaro era stato da Lei ancora contattato, aveva...?

I.R.C. - Non molto, cioè non... probabilmente era fuori, però non c'era più quel... quell'attacco, ecco.

P.M. - Il Pinuccio Modesto in questo periodo...

I.R.C. - Ah, si è rubato un silenziatore, cioè nel senso, gli abbiām portato una mitraglietta...

P.M. - A chi?

I.R.C. - Al Passaro, gliel'ha portata Enzuccio Franzese, una mitraglietta mia e di Vincenzo Bucci.

P.M. - Come l'avevate procurata questa mitraglietta?

I.R.C. - Questa mitraglietta eran le famose mitragliette artigianali, che andavano solo a raffica, 7.65 monofilare. E... niente, gliel'abbiamo porta... aspetti, queste mitragliette venivano da... Bruzzano mi pare, sì, da Bruzzano. E niente, gliel'abbiam portata silenziata e ce l'ha ridata senza silenziatore, mai si è capito perché: "Forse c'era, guarda bene che c'era", il silenziatore era così, e questo silenziatore mancava. Niente, cioè, mi ricordo questo particolare."

Se si colloca questo specifico episodio nell'ambito dell'attività associativa accertata a carico dell'imputato non può che concludersi per la sussistenza della prova piena del ruolo di magazziniere attribuito a Passaro da Carrino

Il capo 178 è stato contestato a Giovanni Modesto e concerne la detenzione e il porto illegale di una mitraglietta, consegnata agli altri membri del gruppo. La chiamata in correità specifica per questo episodio è stata resa da **Carrino**, il quale (**u. 29.4.96, pag. 156**) ha riferito:

"P.M. - No. Andiamo... quindi sparisce dalla circolazione Passaro.

I. - Noi, quando è sparito, io, personalmente io, penso..

P.M. - Ha pensato che fosse per la paura.

I. - ... per paura, chi è che non avrebbe avuto paura?

P.M. - Non sa che intanto Vi aveva tradito, Lei non lo sa.

I. - No, no, io non lo so...

P.M. - Va beh, andiamo avanti.

I. - So che lui è sparito per paura come...

P.M. - Sì.

I. - ... tutti avevamo paura.

P.M. - Sì.

I. - E c'è il problema, essendo che le armi le aveva tutte lui, perché furono spostate anche dall'altro deposito le armi, furono portate via, c'era il problema che Salvatore aveva solo una pistola, cioè aveva in dotazione solo pistole, non aveva mitragliette o altro, e manda a chiamare il Giovanni Modesto detto Giovanni "lo zingaro", di procurargli una mitraglietta.

P.M. - Giovanni Modesto, l'imputato di questo processo.

I. - Sì, l'imputato. Cosa che il Giovanni Modesto fa, procura questa mitraglietta; alla sera danno l'appuntamento al Rocco Bergantino...

P.M. - Lei, scusi, è presente alla consegna della mitraglietta?

I. - No.

P.M. - No, non ero presente.

I. - Da chi l'ha saputo che è stato Giovanni Modesto a darla?

P.M. - Me l'ha detto il Salvatore Batti che gliel'ha procurata.

P.M. - Sa se era consapevole dell'uso che ne sarebbe stato fatto?

I. - Io non penso che era consapevole, però di quel periodo lì... certo che si faceva il giro al piccione con una mitraglietta, eh?

P.M. - Certo. Andiamo avanti."

Anche questa specifica indicazione di Carrino è stata riscontrata, oltre che dal coinvolgimento di Giovanni Modesto nell'associazione *Batti*, dalle dichiarazioni rese da

Padula sulla dimestichezza dell'imputato con le armi; il collaboratore (**u. 2.4.96, pag. 88**) ha riferito un episodio significativo dei suoi rapporti con Giovanni Modesto; a domanda del pm su quale ruolo avesse l'imputato, Padula ha così risposto:

"P.M. - Era persona che materialmente vendeva i mezzi oppure che coordinava le squadre?"

I.R.C. - Factotum, a me una volta non ci... cioè, non ci si può credere, ci avevo un fucile lungo, un Franchi, che mi venne anche sequestrato, e glielo diedi a "Giuà": dopo non più di otto-nove minuti, lui è tornato col fucile tagliato. Cioè, è quasi incredibile la cosa: gli ho dato un fucile intero, dopo dieci minuti ce l'aveva nella manica, tagliato. Ci faccio: "Che ci hai...?", cioè, era incredibile la cosa, no?"

Per concludere, anche gli episodi di detenzione di armi contestati ai capi 177 e 178 sono stati pienamente riscontrati e in relazione agli stessi deve essere affermata la penale responsabilità rispettivamente di Passaro e di Giovanni Modesto.

Il capo 179 è stato contestato in via suppletiva a Vincenzo Carrino e concerne l'acquisto da parte dello stesso di ingenti quantitativi di eroina da Giuseppe Modesto e Giuseppe Capone tra il settembre 1991 e il maggio 1992, nonché l'acquisto, intorno al 1993, da terze persone di ingenti quantitativi di cocaina (nell'ordine di 5-6 chili per volta e in un'occasione 10 chili) e la detenzione e cessione di tale sostanza.

Dette contestazioni sono derivate dalla confessione resa da **Carrino** nella parte conclusiva del suo esame, all'esito della quale il pm ha proceduto alla contestazione suppletiva ex art. 518 c.p.p.. Il collaboratore (**u. 29.4.96, pag. 174 - 180**) ha riferito che nel settembre 1991, quando Natale Franzese fu scarcerato, acquistarono insieme da Modesto Giuseppe e da Giuseppe Capone vari quantitativi di eroina, organizzando 5 o 6 ragazzi per la distribuzione:

"I. - A settembre, già parlavamo io e Natale Franzese, che lui era in semilibertà, e Natale mi diceva: "Sì, va beh, a settembre finisco la semilibertà e ci mettiamo in società". E difatti a settembre mettiamo in società io e lui con cinque-sei ragazzini che davano materialmente lo stupefacente, e ci mettiamo a trafficare di nuovo in droga, droga che noi ritiravamo da Pino Modesto.

P.M. - E chi materialmente Ve la consegnava?

I. - Materialmente ci veniva consegnata dal Peppe Capone in viale Jenner.

P.M. - Quindi Beppe Capone, questo era alle dipendenze di Modesto per le consegne a Voi.

I. - Sì, sì, ci consegna materialmente la droga.

P.M. - Lei e Natale Franzese avete alle dipendenze Vostre dei ragazzi: in che zona vendete questa roba?

I. - In Comasina, in Val di Bondi (sic).

P.M. - In Comasina.

I. - Proprio nel cuore della Comasina."

Tra il maggio 1992 e il luglio 1993, Carrino rimase detenuto, ma alla sua scarcerazione riprese l'attività di spaccio di stupefacenti, questa volta cocaina in società con Condemi:

“P.M. - Benissimo. Quando esce dal carcere e, ovviamente, con ovvia riservatezza su persone soggette a indagini, quando riprende attività di stupefacenti, a che livello e con chi tra coloro che possono essere citati?

I. - Sì, diciamo, subentra di nuovo... a luglio ci mettiamo in società ancora io e Condemi...

P.M. - Quindi a luglio del '93?

I. - Luglio del '93.

P.M. - Quindi ci sono già stati gli arresti.

I. - Sì, sì, è già successo... tutti gli arresti, diciamo, il primo troncone, che vengono arrestati.

P.M. - Però Lei non è latitante perché Lei verrà...

I. - No, no, io sono...

P.M. - ... colpito dopo le dichiarazioni di Di Donato.

I. - Hinterland, hinterland, non so come...

P.M. - Esattamente, 27 maggio '94.

I. - Certo.

P.M. - Quindi Lei è libero regolarmente.

I. - Sono... sono regolarmente libero...

P.M. - Allora?

I. - A luglio, tramite delle persone, ci danno un chilo di cocaina, a luglio.

P.M. - Quindi Lei e Condemi.

I. - Io e Condemi. Cosa che noi vendiamo, in luglio, poi gli diciamo a questi acquirenti che quando torneremo in settembre ne ripareremo per fare un traffico ancora più grosso, cosa che avvenne: dopo le ferie, iniziammo a trafficare in cocaina, diciamo, con grossi quantitativi.

P.M. - Parliamo di quali quantitativi, per intenderci meglio?

I. - Eh, un 5, 6, 10 chili al mese, abbiamo pure ritirato 10 chili, 11 chili, non è che...

P.M. - Di cocaina?

I. - Cocaina, sì.

P.M. - Solo cocaina?

I. - Stavolta solo cocaina, sì, sì.

P.M. - E i soci in quest'attività siete Lei e Condemi?

I. - Io e Condemi alla pari, sì.

P.M. - Alla pari.

I. - Sì.

P.M. - Lei però ha citato prima rapporti avuti, in questo periodo, con Giorgio Paolati...

I. - Sì.

P.M. - ... a cosa alludeva?

I. - Giorgio Paolati, Le ripeto, io lo conoscevo di vista. Un bel giorno viene il Vincenzo Franzese, figlio di Natale, mi dice: "Sai, ci ho un cliente, un buon cliente, pagamento in contanti". Sa, io 'sti pagamenti in contanti non è che mi son tanto fidato quando c'è da consegnare grossi quantitativi di droga. Va beh, conoscevo il Franzese da parecchi anni e... Dice: "No, no, la prima consegna è di mezzo chilo di cocaina", cosa che io feci

personalmente davanti al ristorante "Tre scugnizzi" sulla Superstrada, consegnai al Giorgio Paolati mezzo chilo di cocaina.

P.M. - Questo quindi quando stiamo, più o meno?

I. - Questo con sicurezza a novembre del '93.

P.M. - Del '93.

I. - Sì, sì.

P.M. - Questa è la prima consegna.

I. - Gli consegno mezzo chilo e mi fa il pagamento in contanti alla somma di 70 milioni al chilo, mi dà 35 milioni. Dopo passano le feste, arriva gennaio. Ancora Franzese viene, dice: "Sì, adesso me ne serve un chilo di cocaina", ormai, visto che avevo consegnato il primo mezzo chilo, era andato tutto bene, gli dico: "Sì, sì". Dice: "Però mi devi fare uno sconto".

P.M. - Franzese chi questo, scusi?

I. - Franzese Vincenzo, il figlio di Natale.

P.M. - Sì. Sì. Sì.

I. - Gli dico: "Va bene, te la metto a 67 milioni e mezzo la cocaina", cosa che io consegno...

P.M. - A chi?

I. - Consegno al Giorgio Paolati insieme al Franzese.

P.M. - Quindi Giorgio Paolati e Franzese Vincenzo sono evidentemente soci tra di loro.

I. - Non so se son soci, però...

P.M. - Soci: lavorano insieme.

I. - ... venivano a ritirare la cocaina insieme.

P.M. - Sì.

I. - Gliela faccio pagare a 67 milioni e mezzo.

P.M. - E quanto gli dà questa volta?

I. - Subito, 67 milioni e mezzo in contanti.

P.M. - No, no, gliene dà un chilo?

I. - Sì, un chilo gliene do.

P.M. - Sì.

I. - Passano ancora venti giorni-un mese, e ancora, stavolta ne vogliono due chili, ancora la discussione del prezzo, dico: "Senti, io più di...", tiriamo sul prezzo, 115 milioni due chili, pagamento in contanti. Cosa che effettivamente avvenne, che io gli consegnai due chili di cocaina.

P.M. - Sempre a Paolati?

I. - Sì, sì, a Paolati e sempre Enzino Franzese.

P.M. - Venivano insieme?

I. - Sì, sì, venivano con una 205 grigio metallizzato.

P.M. - E l'ultima consegna è questa?

I. - L'ultima consegna che gli faccio, sì, sì.

P.M. - Che si colloca dunque?

I. - Ecco, diciamo... gennaio, gennaio o febbraio, diciamo.

P.M. - Del '94?

I. - Sì, '94, sì.

P.M. - Bene, fino a quando Lei è stato arrestato, abbiamo detto nell'aprile del '94, quindi Lei è rimasto in società con Condemi Antonio.

I. - Con Condemi, finché il Condemi Antonio non è stato arrestato.

P.M. - E' stato arrestato prima di Lei?

I. - Sì, sì, io...

P.M. - Quanto tempo prima?

I. - Eh, lui è stato arrestato, se non vado errato, il 31 maggio del '94. Io mi son reso latitante e ho proseguito nell'attività di traffico di droga, in prevalenza cocaina.

P.M. - Non con persone imputate in questo processo.

I. - No, no, non ci son persone imputate in questo processo.”

La confessione resa dall'imputato è da ritenersi pienamente affidabile sulla base degli accertamenti compiuti in ordine alla sua pregressa attività illecita nel campo degli stupefacenti in concorso con i personaggi indicati come suoi soci anche nell'attività contestata al capo 179, in relazione al quale deve essere affermata la sua penale responsabilità.

Capitolo VII - L'associazione Flachi-Trovato-Schettini. La struttura organizzativa.

Paragrafo 1 - Introduzione sull'organizzazione per delinquere delineata al capo 34 dell'imputazione.

[1]. Le caratteristiche peculiari dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti configurata nel capo 34 dell'imputazione costituisce indiscutibilmente la realtà criminale intorno alla quale ruotano la gran parte delle vicende giudicate in questo processo; tale affermazione, che appare *prima facie* fondata sulla base di una verifica delle imputazioni contestate, deriva anche dall'analisi di molteplici circostanze che definiscono il ruolo assunto dall'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* nell'ambito della criminalità organizzata operante in Lombardia tra la metà del 1987 e i primi anni '90. In questa parte introduttiva di ricognizione delle attività associative, appare opportuno indicare i profili che definiscono la peculiarità del sodalizio qui esaminato.

L'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, traendo le sue origini da precedenti strutture organizzate operanti in aree territoriali limitate (i quartieri Comasina-Bruzzano-Novate e la zona del lecchese), acquistò nel corso di pochi anni una diffusione territoriale molto più ampia, che, nella sua fase di massima espansione, giunse a comprendere buona parte del territorio lombardo della zona a nord di Milano (dalla Comasina e Busto Arsizio, a Limbiate, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, alla Brianza fino al lecchese).

All'estensione territoriale si accompagnò una collocazione di vertice tra le associazioni criminali presenti in Lombardia e collegate con le tradizionali organizzazioni mafiose (calabresi e siciliane, innanzitutto), determinata da un lato dai rapporti di appartenenza di Franco Coco-Trovato ad una delle famiglie mafiose più importanti e potenti della 'ndrangheta calabrese (i De Stefano, con i quali Coco-Trovato si imparentò a seguito del matrimonio della propria figlia Giuseppina con il figlio di Paolo De Stefano), d'altro lato dalle modalità, risolutive e feroci, manifestate dal sodalizio nell'affermare la propria autorità nelle aree territoriali di competenza.

Non si deve sottovalutare che anche la parte milanese dell'associazione possedeva, prima della costituzione della nuova società, un'autorevolezza negli ambienti criminali lombardi non inferiore al gruppo di Franco Coco-Trovato; Pepè Flachi, capo indiscusso dell'organizzazione giudicata al capo 1 dell'imputazione, era "l'erede" della vecchia banda di rapinatori della Comasina (i cui riferimenti di vertice erano Renato Vallanzasca e Antonio Colia, cioè due dei più famosi e pericolosi personaggi della criminalità milanese). Tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80, Flachi era riuscito ad imporsi sui vecchi soci (destinati a lunghe carcerazioni), mostrando in quella vicenda determinazione e decisione nell'affermare la propria *leadership* nel quartiere Comasina. Si sono già rievocati i contrasti particolarmente violenti che coinvolsero Colia e Vallanzasca da una parte e Flachi dall'altra; qui preme sottolineare come da quel conflitto quest'ultimo fosse uscito incondizionatamente vincitore, raccogliendo intorno a sé i più importanti personaggi criminali del quartiere della Comasina.

Il "salto di qualità" dell'organizzazione qui esaminata si verificò nell'immediatezza della sua nascita, in quanto la nuova associazione fu coinvolta nel conflitto sorto con i vecchi soci di Pepè Flachi e conclusosi con l'affermazione incontrastata di quest'ultimo e di Franco

Coco-Trovato quali *leaders* del gruppo egemone operante nella Comasina. Il conflitto di cui si tratterà in questo capitolo è di assoluto significato per comprendere la potenza criminale del sodalizio *Flachi-Trovato-Schettini*, poiché dalla scarcerazione di Flachi non trascorsero molti mesi prima che fosse assunta la decisione di eliminare fisicamente tutti i vecchi soci del gruppo contrari al progetto egemonico già definito da Pepè Flachi e Franco Coco-Trovato. La immediatezza con cui questi ultimi attuarono le decisioni assunte in carcere, significa, a parere della Corte, che “i giochi erano già fatti”, cioè che costoro avevano definito la futura alleanza durante la comune detenzione in carcere (di ciò si darà conto nel corso di questo capitolo) e l'accordo delineato non prevedeva altri capi nella nuova società. Certo è che l'atteggiamento dei vecchi soci (Raduano, Strambi, Scimone e Stefanini) accelerò il processo di “militarizzazione” dello scontro, perché, è bene ricordarlo, gli avversari di Coco-Trovato e Flachi non erano personaggi di secondo piano, ma avevano tutte le possibilità di ottenere un esito positivo nel conflitto in atto.

Un terzo profilo di estremo interesse nella valutazione dell'organizzazione qui giudicata è rappresentato dalla diffusione del traffico di stupefacenti e, conseguentemente, dall'acquisizione di risorse economiche illimitate. Nelle aree territoriali di competenza l'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* conquistò un diritto di esclusiva nello spaccio di stupefacenti e sul finire degli anni '80 si manifestò la confluenza nell'organizzazione di alcuni gruppi fino ad allora autonomi, che da semplici acquirenti dello stupefacente divennero organici di un'unica associazione con struttura satellitare. Anche questa fase di evoluzione del sodalizio fu determinata da una vicenda di fondamentale importanza in questo processo, cioè la cd. guerra insorta tra l'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* e l'associazione *Batti*. Intorno al 1990, il gruppo di Cusano Milanino-Cinisello Balsamo (facente riferimento a Mario Sarlo e Giorgio Tocci) da semplice acquirente divenne una parte organicamente coinvolta nelle attività dell'associazione; analoga sorte toccò al gruppo facente capo a Salvatore Pace, che fu indotto ad intervenire direttamente nella guerra in corso. Più defilata fu la partecipazione del gruppo operante nell'area di Busto Arsizio, anche se non si può sottovalutare che i rapporti tra Pasquale Ventura e Franco Coco-Trovato risalivano alla prima metà degli anni '80, che i Ventura erano una famiglia collegata al clan Arena di Isola di Capo Rizzuto e che l'organicità dei rapporti si instaurò su un piano diverso dalla partecipazione ai fatti di sangue giudicati in questo processo.

La guerra contro l'organizzazione *Batti* fu anche il momento di creazione di quell'organismo federativo che raccolse numerose associazioni per delinquere operanti nel campo degli stupefacenti, intorno ad un progetto comune di dominio del territorio. Le questioni relative al cd. patto federativo verranno affrontate in uno dei capitoli finali della motivazione, quando si tratteranno i profili strutturali dell'associazione di stampo mafioso. Sin da ora può osservarsi che la peculiarità dell'associazione qui esaminata si caratterizza anche per il suo inserimento in un ambito di controllo delle attività criminali (e non solo) che coinvolse un'area territoriale vastissima.

[2]. Indice delle questioni trattate nei capitoli successivi.

Così definiti alcuni profili di rilievo nella valutazione delle vicende che si tratteranno nei prossimi quattro capitoli (qui solo illustrate in termini generali, ma che troveranno puntuali riscontri nell'indicazione delle prove acquisite nel corso dibattimento) può concludersi l'inquadramento dell'organizzazione esaminata con l'enunciazione delle

questioni da affrontare, una sorta di istruzioni per la comprensione del fenomeno qui giudicato.

Si partirà dalle origine dei cinque gruppi criminali (definiti dalla pubblica accusa “reti”) confluiti in un unico sodalizio operante nel traffico degli stupefacenti, delineando la struttura delle due reti principali da cui scaturì l’organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini* e l’intervento organico delle reti “minori”. Si fornirà la collocazione criminale del sodalizio nell’ambito dell’area di riferimento della ‘ndrangheta calabrese e si tratterà l’episodio collegato alla seconda guerra di mafia che infuriò in Calabria alla fine degli anni ‘80 (il capo 96 dell’imputazione contestato ad alcuni componenti del clan *Maesano*). Si affronteranno il conflitto con i vecchi soci del gruppo *Flachi*, e gli omicidi commessi in quel contesto, nonché la cd. guerra con il gruppo *Batti*, nel cui ambito furono commessi la gran parte degli omicidi contestati in questo processo. Si definirà l’attività criminale riconducibile all’organizzazione nel suo complesso e la struttura dei cinque gruppi operanti in diverse aree territoriali nel campo degli stupefacenti, verificando le posizioni processuali dei singoli imputati. Per concludere, si ricostruirà un episodio importante nell’ambito dell’organizzazione (quello precedente agli arresti del 30-31 maggio 1992), che rappresentò l’unico conflitto di rilievo all’interno della stessa e consente di apprezzare i rapporti con altre organizzazioni criminali operanti in Lombardia e collegate con le tradizionali associazioni mafiose.

Paragrafo 2 - L'origine dei vari gruppi criminali che costituirono o confluirono nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

[1] Il gruppo operante a Lecco e facente capo a Franco Coco-Trovato.

Numerosi fonti di prova hanno riferito dell'esistenza di un autonomo gruppo criminale operante nell'area territoriale del lecchese e il cui capo indiscusso era Franco Coco-Trovato. Prima di illustrare le indicazioni fornite dai collaboratori sulle attività di detto sodalizio, è opportuno premettere che le notizie acquisite in questo processo su quella attività delittuosa non consentono una ricostruzione precisa in ordine alla sua struttura e composizione, all'entità del traffico di stupefacenti gestito, ai fornitori e alla rete di smercio della sostanza (come è stato possibile, nei capitoli 4 e 5, sull'organizzazione *Flachi*); ciononostante l'esistenza di una struttura organizzata di mezzi e uomini finalizzata alla gestione del traffico di stupefacenti appare indiscutibile, se si considera che, oltre a Franco Coco-Trovato, alcuni altri imputati di questo processo erano coinvolti in detta attività e che nell'area territoriale del lecchese costoro rifornivano, presumibilmente in esclusiva, gli addetti allo smercio al minuto della sostanza. Si affronterà in altra parte della motivazione la questione della preesistenza di un'associazione criminosa finalizzata al narcotraffico riconducibile all'autorità di Franco Coco-Trovato; qui interessa rilevare che il pm ha espresso nella relazione introduttiva del dibattimento (e ribadito nella requisitoria conclusiva) la propria scelta processuale di non contestare a quegli imputati un autonomo capo d'accusa, ritenendo che le condotte realizzate nella prima metà degli anni '80 dovessero essere comprese nell'ambito associativo contestato al capo 34 e, quindi, delineando una continuità d'azione tra quell'originario gruppo e la più potente e ramificata organizzazione creatasi all'esito dell'alleanza di Franco Coco-Trovato con Pepè Flachi. Questa Corte non può sindacare siffatta decisione, ma dovrà operare una valutazione degli elementi di prova riguardanti l'esistenza dell'associazione; può, comunque, esprimersi un giudizio di condivisione della prospettazione accusatoria per due ordini di ragioni emerse nel corso del dibattimento. Sotto un primo profilo la mancanza di elementi di conoscenza adeguati alla ricostruzione specifica della struttura organizzata operante nel campo degli stupefacenti costituisce un limite alla configurazione di un'autonoma realtà associativa, ancorché non manchino nel processo notizie specifiche sull'attività delittuosa nel campo degli stupefacenti da parte di quel sodalizio. Ma la ragione determinante che induce a condividere la scelta accusatoria si fonda sulla circostanza che, al contrario dell'associazione *Flachi*, il gruppo riferentesi a Franco Coco transitò senza spaccature nella nuova organizzazione.

In definitiva, la continuità di azione rende legittima la scelta di ricomprendere anche l'attività ascrivibile alla "rete" lecchese antecedente alla costituzione della nuova società criminale, nell'ambito della realtà associativa contestata al capo 34.

Le indicazioni più rilevanti in ordine all'esistenza di un gruppo facente capo a Franco Coco-Trovato coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti sono pervenute dalle dichiarazioni rese al dibattimento da **Antonio Zagari all'udienza del 9.1.96, pagg. 29-66** e da **Franco Brunero, all'udienza del 10.1.96, pag.14**. Zagari ha riferito con molte precisione i suoi rapporti con Franco Coco-Trovato e con Antonio Sacchinello, collocandoli tra i primi anni '70 e il 1983.

Antonio Zagari conobbe Franco Coco agli inizi degli anni '70, quando questi frequentava la casa di suo padre; all'epoca Giacomo Zagari era basista per alcune rapine commesse nella zona di Varese da Franco Coco, Raffaele Laudari e altri complici e il

collaboratore ha ricordato i discorsi a cui assistette sui progetti di quelle rapine in banca, organizzate proprio da Coco e dal proprio padre (**pag. 29**).

Nel 1974 il collaboratore incontrò Coco nel carcere di Lecco, quando quest'ultimo, saputo del suo arrivo, lo fece portare con sé in cella; Coco era detenuto per rapina in concorso con Laudari e durante la comune detenzione i due parlarono delle attività delittuose commesse in quel periodo.

Dopo alcuni incontri in carcere, l'ultima comune detenzione fu quella del 1983, ancora presso il carcere di Lecco, quando Coco era ormai capo del "locale" 'ndranghetista di Lecco. Fu in quell'occasione che i rapporti tra Zagari e Coco furono più confidenziali, in quanto era presente in carcere anche Paolo De Stefano, capo indiscusso dell'area criminale a cui sia la famiglia Zagari che la famiglia Coco facevano riferimento (**pagg. 33 e ss.**)

Si può dire che durante la prima fase dei loro rapporti, Franco Coco era conosciuto da Zagari come coinvolto in attività delittuose estranee al traffico di stupefacenti, ma che durante l'ultima detenzione comune, il collaboratore apprese direttamente da Coco che il gruppo di Lecco si era inserito in attività di spaccio di stupefacente (**pag. 66**).

La notizia non fu una sorpresa per Zagari, perché qualche mese prima, nel periodo di Natale del 1982, un uomo del gruppo di Coco, Antonio Sacchinello, si era recato a Varese, a casa del padre del collaboratore, per chiedere l'assenso della famiglia Zagari a che il gruppo Coco estendesse la propria attività di traffico di stupefacenti anche nella zona del varesotto (**pag. 57**); Zagari ha testualmente riferito:

"I.R.C. - Sì. E così nell'ambito di queste discussioni si esce fuori anche col discorso che lui tra l'altro aveva avuto l'incarico da Franco Coco in persona di estere... di chiedere a me, ma a me perché in quel periodo mio padre era al soggiorno, ma... diciamo alla famiglia Zagari, se eravamo d'accordo a estendere... che loro, la famiglia di Coco estendesse il suo giro di affari, più precisamente il traffico di stupefacenti, anche in provincia di Varese, a livelli più elevati. A me la cosa interessava relativamente perché noi avevamo già il nostro giro, insomma, la piazza di Varese sì, si guadagnava, ma non è che proprio fosse chissà che cosa, oddio... poi successivamente anche noi ci siamo, diciamo, a periodi alterni siamo stati un po'... diciamo il giro era più ampio, un po' più stretto, comune che noi guadagnavamo bene, per dire la verità. E io dissi, guarda a me... noi abbiamo già i nostri giri, se lui vuole, però al momento mi sembrava diciamo di non... poi era da poco anche morto mio fratello, io era un periodo in cui non avevo tanta voglia di... insomma, anche se ero nella 'ndrangheta però pensavo più alla morte di mio fratello ancora che alla 'ndrangheta perché ero rimasto particolarmente scosso dalla morte di mio fratello in quanto gli ero particolarmente affezionato, eravamo molto legati. Ma il discorso finisce lì. Poi io non so se hanno esteso, hanno fatto... comunque non... per quel periodo non mi risulta. Successivamente...

P.M. - Quindi comunque diciamo, questo è un dato che è rilevante per l'accusa, stiamo, se ho capito bene, Lei ricorda il Natale dell'82.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Natale dell'82 perché Lei diceva l'anno della morte di suo fratello è il giorno di Natale, quindi è il Natale dell'82. Quindi il Sacchinello viene formalmente come emissario del gruppo di Coco...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ...a chiedere formalmente alla famiglia Zagari, che controlla il varesotto, se può estendere le proprie attività di traffico di stupefacenti nel varesotto. E' così?

I.R.C. - Sì. Se c'è più mercato, informazioni insomma.

P.M. - Sì, insomma, sì. Questo fa nell'ambito di rapporti tra "locali", tra virgolette "locali", come definizione 'ndranghetista, per evitare cioè che dalla attività del gruppo di Coco potessero nascere contrasti con voi. E' questo?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Questo, il presentarsi di Sacchinello come emissario del Coco le desta meraviglia?

I.R.C. - E no, era una cosa normalissima. Anzitutto perché io sapevo che Sacchinello era all'epoca, almeno oggi non lo so, ma all'epoca un ragazzo molto legato a Franco Coco e che all'epoca era diciamo... Coco si fidava moltissimo di Sacchinello e Sacchinello per Coco stravedeva, proprio lo vedeva come un idolo.

P.M. - Quindi erano legatissimi tra di loro.

I.R.C. - Sì, sì, erano legatissimi. E quindi poi era una cosa normale che se Coco ha intenzione di commettere qualcosa in provincia di Varese si riferisce a noi Zagari, e cioè... quelle sono le regole.

P.M. - Bene.

I.R.C. - E vanno rispettate."

Questa indicazione è di assoluto significato per molte ragioni riconducibili alla persona che l'ha resa. Si è già illustrato la collocazione criminale di Antonio Zagari (si veda capitolo 2, § 3, capo 10) e l'importanza del gruppo di appartenenza del collaboratore nell'ambito della 'ndrangheta operante nel nord-Italia. Qui interessa ribadire che l'autorità di Giacomo Zagari tra gli appartenenti alle organizzazioni criminali di matrice calabrese (o se si preferisce, 'ndranghetista) imponeva a Franco Coco-Trovato di rivolgersi alla famiglia che controllava la zona del varesotto per poter estendere il proprio traffico di stupefacenti. Questa indicazione è estremamente affidabile, perché, come si è ricordato, la collaborazione di Antonio Zagari si caratterizza per la sua attendibilità intrinseca e per la molteplicità di riscontri intervenuti rispetto a circostanze ben più gravi di quelle relative al gruppo di Franco Coco-Trovato. D'altronde, non è stata neanche prospettata l'eventualità di un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati, atteso che non vi è alcuna ragione che legittimi l'idea che Zagari abbia voluto falsamente accusare Franco Coco e i suoi soci.

Quindi, secondo le informazioni assunte da Antonio Zagari, per bocca di Sacchinello e direttamente da Franco Coco-Trovato, già nel 1982 il gruppo di Lecco spacciava stupefacenti nella zona territoriale di propria competenza e aveva intenzione di espandersi al di fuori del proprio ambito.

Le indicazioni di Zagari sono state confermate dalle dichiarazioni rese da **Franco Brunero all'udienza del 10.1.96, pag. 14**. Si è già esposto la collocazione criminale del collaboratore, personaggio del clan *Zagari*, in rapporto con Antonio Sacchinello per il tramite della sorella Annunziata; quest'ultima era la convivente di Brunero (presso la cui abitazione costui fu arrestato) e nel Natale del 1982, quando Antonio Sacchinello fu scarcerato, insieme a lui trascorse le feste presso la casa della sorella. In quell'occasione Sacchinello riferì a Brunero della sua affiliazione alla 'ndrangheta nell'ambito del gruppo facente capo a Franco Coco-Trovato; il collaboratore ha precisato che Sacchinello gli fornì indicazioni sulla

collocazione territoriale del gruppo (la zona di Lecco) e sul coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, ma che non precisò alcunché sulle attività illecite commesse, né sugli appartenenti a quel gruppo.

Su quest'ultimo profilo le notizie riferite da **Antonio Zagari (u. 9.1.96, pag. 45)** sono più precise, poiché questi ha indicato, come appartenenti a quel gruppo Raffaele Laudari (già complice di Franco Coco-Trovato all'epoca delle rapine), Antonio Sacchinello, Saverio Colosimo, Raffaele Bubba, Antonio Bruno, Angelo e Vincenzo Musolino, Pace, Giuseppe Carnovale, Domenico Valente, Mimmo Curinga e il fratello di Franco, Mario Coco.

Queste indicazioni fanno risalire al 1982 il coinvolgimento del gruppo qui giudicato nel traffico di stupefacenti; di pochi anni successivi sono i rapporti che con Coco instaurò **Giuseppe Fuscaldo**, collaboratore che ha descritto l'attività criminale dello stesso tra il 1984 e il 1986. **All'udienza del 25.1.96, pagg. 85 e ss.**, Fuscaldo ha riferito di aver conosciuto Franco Coco durante una detenzione al carcere di Desio, quando questi si recò a far visita ad Antonio Sacchinello (anch'egli detenuto in quel carcere). Coco conosceva il collaboratore di nome e si raccomandò con lui di trattare bene Sacchinello, definendolo un suo uomo. Dopo un altro sporadico incontro in carcere, i rapporti tra Fuscaldo e Coco si intensificarono con l'inizio della gestione della gelateria *Birba* di Monza (collocata tra la fine del 1984 e l'inizio del 1985). Presso quel locale Franco Coco si recò spesso ad incontrare Antonio Bruno, che per qualche tempo fu ospitato da Fuscaldo nell'appartamento situato sopra la gelateria. Il collaboratore ha indicato Franco Coco-Trovato come personaggio di rilievo della 'ndrangheta calabrese in Lombardia, collegato con il clan *Arena* di Isola di Capo Rizzuto.

Durante quel periodo Fuscaldo ebbe contezza del coinvolgimento di Franco Coco e Antonio Bruno nel traffico di stupefacenti, attività parallela alle truffe che il gruppo realizzava per il tramite di Carlo Matallo. In particolare il collaboratore ha riferito che Coco e Bruno trafficavano in stupefacenti, come poté accertare da alcune consegne che il primo fece al secondo in sua presenza. Coco dava appuntamento a Bruno per le consegne solitamente nei pressi del parco di Monza, ancorché normalmente non era lo stesso Coco a effettuare il passaggio materiale della sostanza (**pag. 106**),

Fuscaldo ha anche indicato alcuni episodi di cessione di stupefacente da parte di Bruno, precisando che sia Matallo che tale Marcullo avevano ricevuto alcune forniture dal gruppo.

Si affronteranno in seguito gli specifici episodi di detenzione e cessione dello stupefacente contestati a Franco Coco-Trovato e a Bruno Antonio sulla base delle dichiarazioni di Fuscaldo; qui interessa rilevare che questo collaboratore ha indicato il coinvolgimento di detti imputati nel traffico di stupefacenti prima della costituzione della società con Pepè Flachi.

Indicazioni convergenti sul punto sono state fornite da altri collaboratori, quali **Saverio Morabito (u. 23.2.96, pag. 51)**, il quale apprese da un calabrese, tale Carioti, che Sacchinello e Bruno erano componenti della banda di Coco prima che questi stabilisse l'alleanza con Pepè Flachi; **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 216)** il quale conobbe nel 1983 Sacchinello e Bruno come complici di Franco Coco-Trovato in un processo per sequestro di persona; **Pace (u. 12.3.96, pag. 49)**, il quale ha indicato Bruno, Sacchinello e Pino Carnovale quale soci di Franco Coco-Trovato all'inizio degli anni '80; **Foschini (u. 9.2.96, pag. 215)** e ancora **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 215)**, i quali hanno riferito che Sacchinello era stipendiato (o, comunque, sostenuto economicamente) da Franco Coco-Trovato durante la detenzione in carcere.

Un significato più specifico assumono le dichiarazioni di **Fabbi (u. 21.9.95, pag. 30)**, che qui si riportano integralmente:

“P.M. - Va bene. Senta, Lei rammenta di avere avuto, con Franco Coco in particolare, un ulteriore incontro collegato a vicende concernenti il traffico di stupefacenti?”

I.R.C. - Sì.

P.M. - Se sì, può descrivere questa vicenda?

I.R.C. - Per una questione di scorrettezze venne ucciso da noi un certo Mamone, Domenico Mamone, e andammo poi sotto con il suo socio, Carmelo, facendo finta di volergli dare una mano, per recuperare i crediti che questo Mamone aveva in giro per lo spaccio di eroina.

P.M. - Mamone era persona che voi rifornivate di droga, per l'ulteriore vendita?

I.R.C. - Sì, Mamone è stato quello che poi abbiamo ammazzato.

P.M. - Sì, Lei ha ammesso la sua partecipazione anche a questo omicidio.

I.R.C. - Sì, attiva.

P.M. - Sì.

I.R.C. - E, niente, uno dei debitori di Mamone era un personaggio di cui io ignoro il nome, ignoro le generalità, comunque di Lecco, zona Lecco, Como, da quelle parti. Se non sbaglio doveva essere il titolare di un bar, di una trattoria, di un qualche cosa, no? E andò all'appuntamento con Carmelo e andammo anche noi, per riscuotere questi soldi.

P.M. - Scusi, per intenderci, quindi Carmelo era socio dell'ucciso Mamone (sic)?

I.R.C. - Mamone.

P.M. - Mamone.

I.R.C. - Sì, è esatto.

P.M. - E quindi Carmelo voleva riscuotere il credito suo e di Mamone.

I.R.C. - Sì, esattamente. La parte sua la teneva lui e la parte di Mamone l'avremmo presa noi.

P.M. - Cioè, voi, avendo ucciso Mamone, volevate riscuotere i crediti del Mamone, derivanti dalla droga che voi gli avete dato, è così?

I.R.C. - Sì, sì, esattamente.

P.M. - Allora?

I.R.C. - E, niente, a quel punto lì...

P.M. - Chi va all'appuntamento con il...?

I.R.C. - All'appuntamento andiamo io, Mimmo Pompeo, Rocco Pompeo, Pasquale e Alfredo Tallarico. E Marco Paviani, se non sbaglio c'era anche Marco Paviani. Andiamo da questa persona ed esigiamo il credito. Lui dice che non ha soldi, però le diamo un ultimatum per la sera stessa, no? Ultimatum molto... facilmente comprensibile.

P.M. - Cioè?

I.R.C. - Eh, "O porti i soldi o, se no, lascia stare che non ci devi dare più niente".

P.M. - Nel senso che lo avreste ammazzato?

I.R.C. - Esattamente. A quel punto torniamo a casa.

P.M. - Si ricorda qual era l'importo di questo debito?

I.R.C. - Mi sembra che fosse una cifra intorno ai 40, 50, 60 milioni. Dai 40 ai 60 milioni.

P.M. - Fu Lei proprio a minacciare questa persona?

I.R.C. - Sì. A quel punto andiamo a... torniamo a casa a Bruzzano e la madre di Pompeo gli dice che era stato lì un suo cugino e aveva accompagnato lì, se non sbaglio, Franco Coco e un altro, un certo Bruno, non ricordo adesso il nome. Tonino, se non sbaglio.

P.M. - Tonino Bruno.

I.R.C. - Tonino Bruno. Pompeo va su tutte le furie, per questo, perché in effetti ritiene che potessero esserci dei problemi con questi... con queste persone, no? Allora ci armiamo e andiamo a casa di questo cugino di Pompeo, che abita vicino all'autodromo di Monza, un paese lì vicino. Arriviamo lì e troviamo Franco Coco e questo Bruno.

P.M. - Tonino Bruno.

I.R.C. - I quali... Mimmo dice che lui non c'entra niente, perché dice: "L'eroina..." fa finta che l'eroina fosse stata mia e quindi dice: "E' lui che sta esigendo il credito", no? A questo punto mi si dice: "Va beh, cosa puoi fare?" Dico: "No, non posso fare altro che mantenere la scadenza" Invece poi, insomma... riusciamo a rimandare il pagamento del credito che vantavamo al lunedì successivo, al lunedì della settimana successiva, non ricordo però lì in che giorno fossimo. Il lunedì, all'appuntamento presso l'abitazione di Bruzzano, viene Franco Coco e mi paga i 50 milioni.... Eh sì, 50 milioni che dovevamo avere da questa persona di Lecco. I 50 milioni erano parte in contanti e parte in assegni. Per noi gli assegni non erano un problema, perché avevamo un direttore di banca che ci favoriva su certe operazioni, quindi li abbiamo messi all'incasso e li abbiamo monetizzati.

P.M. - Senta, in particolare, il discorso che si fa con Tonino Bruno e con Franco Coco è un discorso che si fa de plano, senza particolari tensioni o ha anche dei momenti di conflittualità?

I.R.C. - No, c'è all'inizio la conflittualità, perché effettivamente Bruno mi dice: "Sì, va beh, questo che vuoi i soldi entro stasera l'hai detto a quello là, a me cosa dici?" E gli ho detto: "Al massimo ti posso spiegare perché li voglio per stasera", questa è stata la risposta. Poi Mimmo ha fatto un po' da intermediario e siamo riusciti ad avere... a portarlo più in là il credito, insomma, ecco.

P.M. - "Siamo riusciti"? Cioè, avete concesso voi un'ulteriore dilazione?

I.R.C. - Siamo riusciti, diciamo, con la buona volontà di entrambi.

P.M. - Ho capito.

I.R.C. - Però chiaramente ho... abbiamo fatto noi la direzione.

P.M. - Quindi, in sostanza, Coco e Tonino Bruno si presentano a parlare in nome di quei debitori che voi avevate incontrato poco prima?

I.R.C. - Sì, sì. Dicevano che erano dei bravi ragazzi, che non avevano intenzione di prendere del tempo per poi non pagare etc., ma perché era soltanto proprio una questione di difficoltà finanziaria.

P.M. - Di difficoltà momentanea.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Quando Lei incontra Coco e Bruno...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ...questo incontro è anteriore a quello dell'autosalone di Verano Brianza, quando poi c'è la pacificazione?

I.R.C. - E' anteriore, sì.

P.M. - E' anteriore. Quindi è la prima volta in cui Lei incontra Coco?

I.R.C. - Sì, esatto.

P.M. - La circostanza che Coco si presenti ad un incontro con Pompeo e con i suoi uomini, le venne spiegata? In sostanza, Coco e Pompeo si conoscevano e Pompeo cosa le dice di questo Coco, in sostanza? Chi era questo Coco, era un personaggio rappresentativo, era un personaggio...?

I.R.C. - Coco e Pompeo, a quello che ho potuto vedere, si conoscevano. Non ricordo esattamente cosa mi disse Pompeo di Coco, sicuramente mi ricordo che non fosse una persona per la quale Pompeo avesse stima o lo potesse ritenere una parte amica, ecco. Diciamo che era... coattamente... c'era della grossa coatteria nel rapporto.

La circostanza riferita dal collaboratore costituisce un riscontro univoco della collocazione criminale di Coco e della sua autorità nella zona del lecchese, ambito territoriale nel quale coloro che operavano nel traffico di stupefacenti dovevano riferirsi allo stesso Coco.

Anche **Antonino Parisi (u. 11.7.96, pag. 296)** ha riferito che nel 1984-85, quando iniziò a trafficare stupefacenti nell'area del lecchese, acquistava da Giovanni Marinaro (che, come si vedrà era un componente del gruppo di Franco Coco).

La valutazione del quadro probatorio qui descritto consente di ritenere che già alcuni anni prima dell'alleanza con Pepè Flachi, Franco Coco-Trovato aveva costituito un gruppo operante nel traffico degli stupefacenti, il cui ambito territoriale di azione era collocato nella zona di Lecco, di Varese e della Brianza. In questo senso si sono espressi numerosi collaboratori e la successiva evoluzione del sodalizio criminale rappresenta una conferma ulteriore della preesistenza di una struttura organizzata in epoca antecedente alla costituzione del nuovo e più potente gruppo associativo.

In senso parzialmente dissonante rispetto ai collaboratori sin qui richiamati si è espresso **Antonio Schettini**, il quale, pur confermando molti rapporti tra Franco Coco-Trovato, Sacchinello e Bruno, nonché tra costoro e alcuni collaboratori, ha escluso che prima dell'alleanza con Pepè Flachi quel gruppo fosse coinvolto nel traffico di stupefacenti. In particolare, il collaboratore **(u. 22.3.96, pag. 90-100)** ha indicato Tonino Bruno come la persona che nel 1985 lo introdusse nel traffico degli stupefacenti:

“P.M. - Ecco, allora, collochiamo intanto... il Tonino Bruno lo abbiamo già detto, ma lo ripetiamo. Quindi costui per quanto Le è noto era un vecchio socio del Flachi all'inizio degli anni '80?

I. - Del Flachi, del Coco?

P.M. - Sì, del Coco, certo, certo.

I. - Sì.

P.M. - Quali erano le altre persone collegate a loro in questi... in quel periodo, ai soci, diciamo.

I. - Che ho saputo, perché all'epoca era lui, il Tonino Bruno, l'Angelo Musolino e il Tonino Sacchinello come amici che ha dovuto...

P.M. - Carnovale anche?

I. - Pino Carnevale (sic).

P.M. - Anche il Carnovale, ho capito. Allora, per quanto riguarda il Tonino Bruno che rapporti ci sono stati, poi, nella metà degli anni '80 e poi in avanti quanto agli stupefacenti, ai Vostri rapporti con lui?

I. - Prima dell'uscita di Franco io con lui ebbi modo di lavorare della cocaina e della eroina che io volevo per me, perché lui è proprio contrario all'eroina, infatti neanche.... si

defilava anche nelle vendite, sugli acquisti, non gli interessava, gli interessava il rapporto di cocaina. Credo che tramite lui mi fu presentato le persone, che non mi ricordo chi era, forse dal Sergi ho ritirato; ritirai due o tre etti di eroina e un etto di cocaina. L'eroina la trattenni per me e per la zona di Lecco, la cocaina la smaltì lui. Ricordo soltanto che tutto il guadagno dell'eroina dovetti pagare la cocaina perché credo che ne abbia fatto (...) (parola inintel., voci sovr.)

P.M. - In che periodo colloca questo episodio?

I. - Certamente prima dell'uscita di Franco.” (pag. 86).

Questa circostanza è pienamente coerente con molte delle indicazioni fornite da altri collaboratori, così come le notizie riferite sui rapporti con Fuscaldo, il raffreddamento dei rapporti tra Franco Coco-Trovato e lo stesso Bruno (**u. 22.3.96, pag. 94**), gli antichi rapporti con Sacchinello (**u. 29.3.96, pag. 80**). Schettini ha invece escluso che Franco Coco-Trovato, prima della scarcerazione del 1986, avesse mai trafficato in stupefacenti (si veda anche **u. 30.4.96, pag. 119**) Questa affermazione è stata considerata dal pm come non vera, prospettandosi nel caso un tentativo del collaboratore di attenuare la responsabilità di alcuni imputati, coinvolti solo nella prima fase delle attività dell'associazione (quali, ad esempio Sacchinello e Antonio Bruno). La Corte non può affermare con certezza che le dichiarazioni di Schettini siano intenzionalmente false e che questi abbia tentato di limitare la responsabilità di alcuni imputati; certo è che le indicazioni fornite da detto collaboratore appaiono in contrasto con tutte le altre risultanze probatorie, che delineano il coinvolgimento di Franco Coco-Trovato nel traffico di stupefacenti in epoca precedente al 1986.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il contrasto tra numerose dichiarazioni accusatorie e una sola indicazione negativa in ordine alla questione qui trattata, non può che comportare l'affermazione di inattendibilità della versione fornita da Schettini.

In definitiva, può affermarsi che la “rete” lecchese dell'associazione delineata al capo 34 dell'imputazione era attiva nel campo degli stupefacenti molti anni prima della costituzione della nuova società *Flachi-Trovato-Schettini*.

[2]. Il gruppo operante a Milano e facente capo a Pepè Flachi.

Con riferimento alle origini della “rete” milanese dell'associazione è sufficiente richiamare quanto già esposto nei capitoli 4 e 5, atteso che in quella parte di motivazione sono state già approfondite le vicende relative al sodalizio criminale facente capo a Pepè Flachi e operante nell'area nord-occidentale del territorio metropolitano milanese tra il 1980 e il 1986. L'associazione di cui al capo 1 costituisce il nucleo originario della struttura associata di cui al capo 34, che contribuì alla formazione della nuova organizzazione tramite la fusione con il gruppo operante nel lecchese.

[3]. Il gruppo operante a Busto Arsizio e facente capo a Pasquale Ventura.

Sulle origini della “rete” di Busto Arsizio, sono sufficienti poche osservazioni dirette ad inquadrare quel gruppo nell'ambito criminale qui giudicato; ed invero, la gran parte delle indicazioni offerte dai collaboratori si riferiscono alle attività del gruppo Ventura in un periodo di operatività dell'associazione di cui al capo 34. Si può, in generale, osservare che i legami di Pasquale Ventura con l'area criminale ‘ndranghetista operante in Lombardia risalgono ai primi anni ‘80, quando, secondo le dichiarazioni di **Giuseppe Fuscaldo (u. 23.1.96, pag. 225 e ss.)**, Ventura aveva un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti, alle estorsioni e alle rapine, collegato alla famiglia *Arena* di Isola di Capo Rizzuto e affiliato

al clan *Coco*. Queste indicazioni, sicuramente generali nella definizione dei rapporti criminali, sono state specificate nel corso del controesame (**u. 26.1.96, pag. 5 e ss.**), ove il collaboratore ha riferito alcune attività delittuose commesse da appartenenti al gruppo, quale un trasporto di armi a Isola di Capo Rizzuto (collocato nel 1984-1985), un'estorsione presso una boutique e presso un bowling, oltreché all'attività di traffico di stupefacenti.

Queste indicazioni sono le più remote sulla composizione del gruppo e sulle attività gestite dai suoi componenti, ma sono del tutto coincidenti con quelle che altri collaboratori hanno fornito relativamente a periodi successivi al 1984-1985.

Salva una più puntuale specificazione delle attività descritte dai collaboratori (sull'accertamento delle quali dovrà valutarsi la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato associativo loro ascritto), può qui anticiparsi che **Francesco Andriotta (u. 23.1.96, pag. 113-191)** e **Claudio Colombo (u. 2.4.96, pagg. 104-155)** hanno descritto i loro traffici di stupefacente con Pasquale e Anselmo Ventura, Franco Greco e Franco Pietro tra il 1988 e il 1990, mentre tutti gli altri collaboratori hanno riferito delle attività del gruppo in anni più recenti (tra il 1990 e il 1993) nel campo del traffico di armi e stupefacenti e delle estorsioni (**Tocci, u. 15.11.95, pagg. 11-30**, in merito ai traffici di stupefacenti di Russo; **Di Modica, u. 16.11.96, pagg. 123-143**, sui traffici di armi di Greco e di stupefacente di Greco e Russo; **Unione, u. 12.12.95, parte I° pag. 108**, sui traffici di stupefacente di Russo e Greco; **Salvatore Vita, u. 12.1.96, pagg. 47 e ss.**, sui traffici di tutto il gruppo; **Foschini, u. 9.2.96, pag. 230-247**, sui traffici di stupefacenti e armi di Greco; **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 195**; **Pace, u. 13.3.96, pag. 9**; **Schettini, u. 22.3.96, pagg. 158**).

Di particolare interesse, appaiono le dichiarazioni di quest'ultimo collaboratore (**u. 22.3.96, pag. 172**) sui rapporti di approvvigionamento di cocaina di Franco Greco con il gruppo Papalia (risalenti al 1986-1987) e quelle di **Maurizio Bosetto (u. 18.9.96, pagg. 46, 68-74)** sulle forniture di armi a Franco Greco e a Pasquale Ventura (risalenti agli anni successivi alla prima metà dell'ottanta).

In definitiva, le molteplici indicazioni dei collaboratori hanno delineato un coinvolgimento in attività delittuose nel traffico di stupefacenti e di armi dalla prima metà degli anni '80 e continuativamente fino ai primi anni '90; anche la collocazione criminale del gruppo è dall'origine interna all'associazione 'ndranghetista facente capo a Franco Coco-Trovato, atteso che in tale senso si sono espressi, oltre a Fuscaldo, Andriotta e Colombo.

[4]. Il gruppo operante a Cusano Milanino e a Cinisello Balsamo e facente capo a Giorgio Tocci e a Mario Sarlo.

Le vicende relative al gruppo Sarlo-Tocci appaiono di chiara definizione nel corso dell'evoluzione del sodalizio, dall'epoca della sua costituzione, al coinvolgimento dei suoi partecipanti, all'ingresso nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*. Difatti, molti membri del gruppo hanno assunto una scelta di collaborazione processuale, descrivendo con puntualità tutti gli episodi delittuosi di cui furono protagonisti.

Giorgio Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pagg. 81 e segg.) ha per primo fornito indicazioni fondamentali sulle origini del gruppo.

Dopo l'agguato subito a Taranto e il conseguente periodo di 4 mesi di degenza, Tocci tornò a Milano riprendendo i contatti con Ubaldo Nigro. La prima ragione che lo condusse ad allacciare rapporti con i fratelli Sarlo fu determinata dalla necessità di reperire un appartamento per Gregorio Cicala, all'epoca latitante, che doveva dimorare per qualche tempo a Milano. Cicala fu ospitato in un appartamento di Diego Capecelatro. Quest'ultimo

era in debito con Mario Sarlo, per cui si rese disponibile a che Cicala occupasse il suo appartamento. Dopo quell'episodio fu immediatamente costituita la società con i fratelli Sarlo; il primo fornitore fu Pino Campisi.

La costituzione della società con i Sarlo era dipesa oltre che da interessi economici, anche dalla necessità per Tocci di allacciare alcuni rapporti con determinati personaggi che operavano nella criminalità organizzata milanese, per poter intessere alleanze finalizzate ad intervenire nella guerra in atto nel tarantino tra i gruppi *Modeo* e *De Vitis*. Il rapporto di fornitura con Pino Campisi consentì a Tocci di conoscere molti personaggi di famiglie calabresi, poiché Campisi era il rappresentante nel nord-Italia della famiglia *Molè-Piromalli* della Piana di Gioia Tauro e della famiglia *Mancuso*. Campisi era il fornitore del gruppo e tramite lui Tocci conobbe molti personaggi importanti delle organizzazioni criminali del sud-Italia. Proprio per l'inserimento nell'ambito delle famiglie mafiose, anche il gruppo *Tocci-Sarlo* fu coinvolto, oltre che nel traffico di armi e di stupefacente, anche in reati omicidiari necessari per la tipica attività mafiosa di controllo del territorio.

La contabilità dell'eroina era tenuta da Mario Sarlo, quella della cocaina da Luciano, salvo quei quantitativi che Tocci riceveva in virtù di un patto segreto direttamente da Campisi e che provvedeva a vendere a suoi clienti al di fuori del rapporto societario.

Nell'autunno 1990 il gruppo *Tocci-Sarlo* entrò a far parte della più vasta organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini*, da cui furono effettuati tutti i successivi acquisti di stupefacente.

Queste indicazioni sono state confermate da **Mario Sarlo (u. 21.2.96, pagg. 235 e ss.)**, il quale ha dapprima descritto la ripresa dell'attività delittuosa nel campo degli stupefacenti; dopo essere uscito dal carcere e aver lavorato regolarmente per qualche tempo, Sarlo decise di riprendere il traffico di stupefacenti e fornì per due volte eroina ad Amilcare Ghisetti; questi aveva un debito con il collaboratore di un centinaio di milioni, per cui si accordarono per una fornitura di stupefacente a prezzo maggiorato. Il traffico proseguì con Militello, che era appena uscito dal carcere e a cui cedette piccoli quantitativi. All'epoca il fratello Luciano aveva già un piccolo smercio di cocaina e con l'aumentare dei clienti l'attività divenne sempre più consistente. Anche Gino entrò in società e i tre fratelli iniziarono a spacciare sia eroina che cocaina.

Il fornitore dello stupefacente era Pino Campisi, da Sarlo conosciuto nel carcere di Cuneo nel 1986 (anche se piccoli quantitativi furono consegnati da altri fornitori, tra cui Giancarlo Folegatti); Campisi fece visita a Sarlo agli inizi del 1990; sapeva che la piazza di Cinisello era in mano al collaboratore ma non era certo che costui avesse deciso di riprendere nell'attività di spaccio. In quell'occasione, iniziarono le forniture di piccole quantità di eroina, che Sarlo provvedeva a ritirare dal magazzino di Campisi a Meda e a consegnare ai clienti, senza tenerla in deposito. Luciano si occupava della cocaina, sostanza fornita anch'essa da Pino Campisi, che Luciano distribuiva ai suoi clienti (non teneva la cocaina in magazzino, ma la sotterrava); piccoli quantitativi di cocaina erano ceduti a clienti da Diego Capecelatro.

In quel periodo i soci erano tre, ai quali si aggiunse Tocci.

Tra la fine del 1989 e l'inizio del 1990 Campisi fu il fornitore principale di eroina e cocaina del gruppo, anche se quantitativi inferiori furono forniti dai fratelli Palumbo (alcuni chili di cocaina), da Di Giovine (due forniture di mezzo chilo) e da Folegatti.

Con riferimento all'origine dei rapporti con Tocci, Sarlo ha fornito una descrizione del tutto coincidente a quella sopra riportata, precisando che verso la metà del 1990 aveva incontrato Tocci presso il magazzino di Ubaldo Nigro e, dopo l'episodio relativo all'ospitalità

fornita a Gregorio Cicala, cominciò a frequentarlo con assiduità, fino a decidere di inserirlo come socio nel gruppo dedito al traffico di stupefacenti.

Nell'autunno 1990 il gruppo si rifornì essenzialmente da *Flachi-Trovato-Schettini*, entrando organicamente in detta associazione.

Anche gli altri collaboratori del gruppo (**Luciano Sarlo, u. 19.4.96, pagg. 243 e ss. e Gino Sarlo, u. 21.3.96, pagg. 62 e ss.**) hanno confermato l'evoluzione dei rapporti interni al sodalizio, conseguenti all'ingresso in società di Giorgio Tocci e dell'inserimento organico del gruppo nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

In conclusione, la "rete" di Cusano Milanino e Cinisello Balsamo fu l'ultima ad essere organicamente inserita nelle attività dell'associazione, contemporaneamente divenendo acquirente dello stupefacente smerciato nell'area di competenza territoriale ed essendo coinvolta nelle attività omicidarie riconducibili all'organizzazione.

[5]. Il gruppo operante a Limbiate e facente capo a Salvatore Pace.

Nella contestazione del reato associativo di cui al capo 34 non è stata configurata un'autonoma "rete" di spaccio facente capo a Salvatore Pace, in quanto le conoscenze della pubblica accusa precedenti alla richiesta di rinvio a giudizio non consentivano di delineare una realtà siffatta operante in un'area territoriale diversa rispetto alla "rete" milanese; difatti Salvatore Pace e Antonio Le Donne erano stati inseriti nell'ambito di tale contesto criminale, con funzioni differenziate e senza alcun collegamento tra loro.

Le collaborazioni di **Giorgio Tocci (u. 9.11.96, pag. 165-191), Luigi Di Modica (u. 16.11.95, pagg. 140 e ss.), Renato Unione (u. 12.12.96, parte I° pagg. 95-105), Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 182) e Vittorio Foschini (u. 9.2.96, pag. 238)** hanno consentito di definire l'esistenza di un gruppo locale, operante nell'area territoriale di Limbiate-Bovisio Masciago-Varedo e organicamente inserito nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

Sono state le collaborazioni dei partecipi di quel sodalizio a fornire un quadro puntuale della struttura del gruppo, delle attività delittuose esercitate prima dell'ingresso nella struttura associativa, della sua composizione.

Salvatore Pace era un vecchio cliente del gruppo *Flachi*, dal quale aveva acquistato per molti anni stupefacenti che smerciava senza limitazioni territoriali. Lo stesso **Pace** ha descritto (**u. 12.3.96, pagg. 68 e ss.**) la fase di passaggio tra la vecchia associazione e quella nata dall'alleanza tra Franco Coco-Trovato e Pepè Flachi. Costoro uscirono dal carcere poco prima che Pace fosse arrestato e durante un incontro avvenuto al Portico di Airuno, gli dissero che si erano messi in società; Coco gli era parso molto orgoglioso della nuova associazione perché, diceva, che le sue attività criminali cominciavano a strutturarsi per il meglio.

In quel momento (ottobre-novembre 1986) Pace apprese della nuova società, ma non sapeva che era in atto la spaccatura all'interno del gruppo *Flachi*, per cui per qualche tempo continuò ad acquistare lo stupefacente da Scimone, ritenendo che fosse organico alla nuova associazione. Immediatamente le cose furono chiarite e Pace si approvvigionò dal sodalizio capeggiato da Pepè Flachi e Franco Coco-Trovato.

La fornitura di stupefacenti dalla nuova organizzazione aumentò quando Pace, dopo un breve periodo di detenzione, uscì in semilibertà (da mezzo chilo a qualche chilo a volta).

Quindi, fino a quel momento il collaboratore acquistava per proprio conto dall'associazione, aveva una propria rete di spaccio, ma non poteva dirsi organico alla stessa. Fu con l'inizio della guerra Batti, che il gruppo formatosi intorno alla figura di Pace, entrò organicamente nell'associazione.

La nascita di quel gruppo è stata descritta da Pace come un evento quasi casuale, inseritosi nel suo personale rapporto di fornitura con l'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*. Il gruppo nacque nei primi mesi del 1989; su richiesta di Marelli, Pace fornì ad un gruppo di rapinatori (di cui facevano parte anche Cassaniello e Privitera) le armi per una rapina e da lì cominciò la comune attività delinquenziale. Il gruppo era formato da Pace, Privitera, Marelli, Cassaniello, Celeste e Tonino Le Donne. Alcuni si dedicavano essenzialmente alle rapine, altri al traffico di stupefacenti. I proventi delle rapine erano a volte utilizzati per l'acquisto dello stupefacente, altre volte venivano divisi tra tutti i soci. Degli stupefacenti si occupavano Pace, Cassaniello e Privitera. **(u. 12.3.96, pag. 68-71)**

Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 67) ha confermato la nascita del gruppo e l'ingresso nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, fornendo una descrizione molto puntuale della vicenda:

“Le chiedo di specificare come Lei personalmente, e il gruppo di rapinatori di cui facevate parte, si avvicina a Coco, Schettini, Flachi, riprendendo un cenno che aveva già fatto e cercando di dettagliare meglio il discorso: cioè, vediamo se il Vostro gruppo si collega stabilmente a questa organizzazione, come e perché. Vediamo.

I.R.C. - Si avvicina in questo senso, Le spiego. Allora, dopo aver fatto... dopo aver chiesto il favore, sempre tramite Pace, al Salvatore... al Franco Coco, di darci degli uomini per fare uccidere Claudio napoletano, detto "Angri" (sic) eh... e niente, dopo quell'omicidio ci... praticamente diventa... siamo diventati alleati, anzi, eravamo già alleati. E comunque, quando si costituisce praticamente il gruppo Pace, io dico "gruppo Pace" per...

P.M. - Semplicità, per sintesi.

I.R.C. - Esatto, per semplicità, lui ci spiega che lui voleva fare questo gruppo e non voleva, praticamente, che noi facessimo più rapine, e che voleva dedicarsi allo stupefacente, e ci mise al corrente che era... era in debito di mezzo miliardo con Franco Coco e Pepé Flachi, a livello di stupefacente.

P.M. - Per precedenti forniture?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Questo il Salvatore Pace diceva?

I.R.C. - Il Salvatore Pace. Al che noi facevamo rapine per pagare quanto prima il debito...

P.M. - Il suo debito.

I.R.C. - ... per rimanere poi indipendenti nella gestione del traffico di stupefacenti.

P.M. - Allora, scusi, fermiamoci un attimino...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... per definire: questo discorso, quindi, si colloca nel periodo, esattamente?

I.R.C. - Sempre '89-'90.

P.M. - Fine '89-inizio '90. Vuole dire, per favore, specificare i nomi dei componenti di questo gruppo Pace? Quindi, Salvatore Pace...

I.R.C. - Allora, Salvatore Pace, me presente, Alfio Privitera, Le Donne Antonio, Le Donne Celeste e Giovanni Marelli, che faceva già parte, con Salvatore Pace.

P.M. - Dei traffici di stupefacente?

I.R.C. - Dei traffici di stupefacenti.

P.M. - C'era anche quel Carugo cui Lei ha fatto cenno?

DXCIII

I.R.C. - No, il Carugo era vicino praticamente a noi, ma era distaccato dalla squadra.

P.M. - Ho capito. bene, quindi questi sono i componenti del cosiddetto gruppo Pace.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - E all'interno di questo gruppo prosegue, una volta che Vi collegate a Coco, Schettini e Flachi, dovremo però tornare per spiegare meglio questo collegamento, prosegue l'attività di rapine? Continuate a fare rapine?

I.R.C. - Sì, continuiamo a far rapine proprio per pagare il debito, dottor Spataro, che aveva Salvatore Pace, in quanto gli era andata male un'operazione di fornitura di droga, adesso non ricordo i particolari, perché l'aveva fatta lui.

P.M. - Dunque...

I.R.C. - Cioè, voglio spiegare che i rapporti con Franco Coco nascono quando, dopo l'omicidio di Claudio il napoletano...

P.M. - Angri.

I.R.C. - ... detto "Angri" (sic), il Franco Coco ci venne a chiedere a noi di fare praticamente, tutta la nostra squadra, l'omicidio di Miriadi, capisce?

P.M. - Sì.

I.R.C. - Al che lì si allaccia un certo rapporto con il Franco Coco e il Pepé Flachi.

P.M. - Bene, allora, ricapitoliamo il costituirsi del gruppo Pace. Lei ha raccontato che, in sostanza, Giovanni Marelli, che lavorava con Pace, contatta Alfio Privitera, giusto?

I.R.C. - Certo.

P.M. - E c'è la proposta di metterVi insieme.

I.R.C. - Sì.

P.M. - E quindi lì Lei, che è già collegato a Privitera e ai fratelli Le Donne per le rapine, si unisce a Pace e a Giovanni Marelli.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Qual era il soprannome di Giovanni Marelli?

I.R.C. - "Giovanella".

P.M. - Possiamo dire se questo gruppo...

I.R.C. - Anzi, scusi, "Giuanella".

P.M. - "Giuanella". Possiamo dire se questo gruppo aveva un'area territoriale dove prevalentemente operava o, perlomeno, dove aveva punti di ritrovo, bar, locali, dove riceveva gente, faceva incontri ecc. ecc.?

I.R.C. - Sì, allora, a livello di clienti, Pace ne aveva molto pochi, poi noi bazzicavamo praticamente nella Brianza, tra Bovisio Masciago e Varedo.

P.M. - Ho capito. E avevate dei locali dove Vi radunavate?

I.R.C. - Sì, avevamo dei locali: andavamo a Varedo... a Bovisio, in un certo bar "Grazia", una... un altro a Bovisio, in un certo bar "Sport", insomma ci muovevamo lì nei... nei pressi.

P.M. - Quindi la zona è quella di Bovisio, Varedo, Limbiate anche?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Anche Limbiate, ho capito.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - E in questo luoghi, credo che lo diremo dopo, sono avvenuti anche incontri con Coco, Schettini ed altre persone.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Vi è una - se c'è - una suddivisione di ruoli tra chi commette rapine e chi si dedica più direttamente allo stupefacente, per queste (...) (parola inintell., voce I.R.C. sovrapp.)?

I.R.C. - Sì, allora, Pace pensa di fare una cosa in questo modo, per far prima a fare tutto. Allora, io, il Privitera e il Le Donne Antonio ci dedichiamo praticamente a organizzare delle rapine miliardarie; e invece lui col Giovanni Marelli e alcune volte il Celeste Le Donne, praticamente, gestivano lo stupefacente. E questo perché noi eravamo conosciuti molto nella zona, e per cui lui decise di fare così, in quanto il Celeste e il Giovanni Marelli non erano molto conosciuti nella zona, per cui potevano trasportare, consegnare e così via. Comunque penso che anche per altre ragioni, in quanto noi entrammo non come... come stipendiati, ma bensì come soci - io, Alfio Privitera e Le Donne Antonio - praticamente non ci faceva svolgere queste mansioni di consegne o... o di approvvigionamento di droga.”(pag. 95).

In termini pressoché analoghi si è espresso **Antonio Le Donne (u. 29.3.96, pag. 269 e u. 1.4.96, pagg. 16-20)**, il quale ha confermato che insieme a Cassaniello e Privitera costituiva un gruppo dedito alle rapine e che nel 1989, alla loro scarcerazione, si rivolsero a Pace per aver armi da utilizzare in una rapina; dopo due o tre rapine lo stesso Pace propose loro di entrare in società nel traffico di stupefacenti e il nuovo sodalizio continuò ad occuparsi di rapine, oltretutto di stupefacenti. In principio il rapporto con l'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* era di semplice fornitura, mentre dopo gli omicidi di Tripodi e Miriadi (commessi nell'interesse dell'associazione) il gruppo divenne organico e partecipò alle azioni di fuoco dell'organizzazione (**u. 1.4.96, pag. 20**). Infine, **Giovanni Marelli (u. 19.4.96, pag. 198)** ha confermato le circostanze già riferite.

In definitiva, il percorso del gruppo Pace è stato chiarito da molti dei suoi componenti:

- Pace era un cliente abituale dell'associazione Flachi prima e della nuova organizzazione Flachi-Trovato-Schettini, operando senza limitazioni territoriali e approvvigionandosi anche da altri fornitori;
- nel 1989 a Pace e Marelli si affiancarono un gruppo di rapinatori (Cassaniello, Privitera, Celeste e Antonio Le Donne), con ripartizione di competenze nei due settori degli stupefacenti e delle armi;
- il gruppo si approvvigionava continuativamente dall'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini, ma nei primi tempi non era ancora organica;
- con gli omicidi di Alessandro Angri del 13.4.90 e di Miriadi e Tripodi del 4.5.90, il gruppo entrò organicamente nell'associazione, partecipando alle azioni di fuoco nell'ambito della guerra Batti.

[6]. Prime osservazioni sulla composizione dell'organizzazione.

Dopo questa sintetica descrizione delle origini dell'organizzazione possono trarsi alcune considerazioni sulla sua struttura come definita al momento della nascita e nei primi anni di attività.

Alla metà del 1987 Franco Coco-Trovato e Pepè Flachi decisero di unire i propri gruppi per formare un'organizzazione più potente e diffusa nel territorio. Della nuova organizzazione entrarono a far parte tutti i componenti del vecchio gruppo operante nel lecchese alla guida di Coco-Trovato, nonché la gran parte dei vecchi membri dell'associazione *Flachi*. L'alleanza provocò una scissione consistente del gruppo dirigente dell'associazione *Flachi*, una parte del quale fu uccisa, altra si defilò dalle attività illecite nel campo degli stupefacenti, mentre buona

parte dei livelli intermedi e inferiori del sodalizio continuarono nel traffico degli stupefacenti per conto della nuova organizzazione.

Il gruppo di Busto Arsizio facente capo a Pasquale Ventura operava nel campo degli stupefacenti sin dalla metà degli anni '80, approvvigionandosi da diversi fornitori, ma mantenendo legami di alleanza con l'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*. Tali rapporti si intensificarono alla fine degli anni '80, quando l'organizzazione divenne il fornitore principale (se non esclusivo) del gruppo di Busto, tramite i contatti tenuti essenzialmente da Franco Greco e Paolo Russo. Tali rapporti si concretarono anche in attività di supporto logistico in favore dei capi dell'organizzazione (come nel caso della locazione della casa di via Sismondi), di progetti di investimento dei proventi del gruppo (come nel caso delle richieste rivolte da Schettini a Vita per investire capitali di Franco Coco-Trovato), di forniture di armi (come nel caso delle forniture di Bosetto in favore di Greco).

Il gruppo di Cusano-Cinisello si definì nella sua struttura più solida nella primavera del 1990 e, dopo pochi mesi di attività autonoma dall'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini*, nell'autunno di quell'anno vi entrò organicamente, partecipando a molte azioni di fuoco nell'ambito della guerra Batti e rinsaldando il rapporto di approvvigionamento che aveva occasionato il sorgere del legame associativo.

Il gruppo di Salvatore Pace divenne organico all'associazione nella primavera del 1990, sempre a causa del coinvolgimento in alcuni fatti di sangue riconducibili all'organizzazione; anche in questo caso l'originario rapporto di approvvigionamento si evolse nella forma stabile che verrà descritta nei capitoli che seguono.

In definitiva, la struttura centrale della realtà associativa qui esaminata era costituita dalle "reti" di Milano (Comasina, Affori, Bruzzano, via Novate) e Lecco, intorno alle quali vennero con gli anni a radunarsi ulteriori diramazioni organizzative operanti autonomamente nella gestione delle attività delittuose, ma collegate con la struttura di vertice da obblighi di approvvigionamento stabile e di sostegno in altre attività funzionali alla vita dell'associazione (partecipazione a gruppi di fuoco, fornitura di armi, sostegno logistico).

Paragrafo 3 - Il contrasto tra i vecchi componenti del gruppo Flachi e il nuovo gruppo. Il tentato omicidio di Michele Raduano.

[1]. I contrasti già esistenti che motivarono la rottura.

Nel capitolo 4, § 13 si sono espresse le ragioni del conflitto insorto tra alcuni membri dell'associazione *Flachi* e lo stesso Pepè Flachi, conseguenti alla carcerazione di quest'ultimo e all'atteggiamento tenuto dai suoi soci nel periodo di detenzione. Le considerazioni ivi espresse sono significative per inquadrare le vicende che seguirono e che in questo paragrafo saranno illustrate prima di affrontare l'epilogo di quel conflitto, conclusosi con l'affermazione incontrastata del nuovo sodalizio nell'area territoriale di competenza.

[2]. Il matrimonio di Pepè Flachi. L'incontro tra Michele Raduano e Franco Coco-Trovato.

Il 1 luglio 1987 Pepè Flachi contrasse matrimonio con Licia Tenace e la cerimonia che ne seguì rappresentò da un lato la consacrazione della intervenuta alleanza tra Flachi e Franco Coco-Trovato e nel contempo un momento importante nell'evoluzione dei rapporti tra il nuovo sodalizio e i vecchi soci dell'organizzazione *Flachi*.

In questo processo si è immediatamente colta la rilevanza di quell'episodio, poiché i primi collaboratori di giustizia sentiti al dibattimento parteciparono tutti alla cerimonia di festeggiamento e poterono apprendere direttamente la situazione, che in quei mesi si era già consolidata, di conflitto dapprima latente poi manifesto tra le due fazioni contrapposte della originaria organizzazione *Flachi*. Quella cerimonia non fu soltanto il festeggiamento della unione coniugale degli sposi, ma è stata definita da molti collaboratori che vi parteciparono il suggello ufficiale della nascita di una nuova e potente organizzazione criminale, evento a cui dovevano partecipare tutti i principali esponenti della criminalità organizzata calabrese (e non solo) presente in Lombardia. Il primo profilo sottolineato da alcuni collaboratori sul significato di quell'evento coniuga il festeggiamento privato con la funzione "pubblica", considerato che Franco Coco-Trovato assunse il ruolo di testimone di nozze dello sposo, diventando suo "compare"; si è già osservato in altre parti della sentenza che i vincoli parentali o di comparanza rappresentano nella criminalità organizzata di tipo mafioso (e in particolare in quella 'ndranghetista) elementi relevantissimi per cementare le alleanze criminali, per il significato che il nucleo familiare assume nella struttura organizzativa dell'associazione 'ndranghetista. Così Franco Coco-Trovato doveva battezzare il figlio di Antonio Schettini, in prossimità dell'arresto del 1985; Paolo De Stefano era alleato di Domenico Papalia e ne aveva battezzato il figlio; Pepè Flachi battezzò il figlio di Renato Praticò e fu spinto a farlo proprio da Coco e Schettini (perché il poliziotto sarebbe rimasto ancor più legato all'organizzazione); i figli di Franco Coco-Trovato e di Paolo De Stefano si sposarono, determinando con ciò l'affermazione di autorità di quella alleanza criminale; Franco Coco-Trovato fu testimone di nozze di Franco Scirocco (parente di Pepè Flachi e membro dell'organizzazione criminale).

In definitiva, la comparanza dei due capi dell'associazione appena costituita rappresentava un segnale di riconoscimento indirizzato a tutta la criminalità organizzata lombarda, presente senza defezioni a quella cerimonia. **Di Donato (u. 18.10.95, pagg. 61-66)** ha indicato tra i presenti tutto il vecchio gruppo *Flachi* (Raduano, Ciccardi, Scimone Zohdi) Schettini, Biagio Crisafulli, lo stesso Annacondia; **Pace (u. 12.3.96, pag. 53)** ha indicato alcuni membri del gruppo Papalia, alcuni del gruppo Sergi, lo stesso Saverio Morabito.

Come si vedrà nel § 7 di questo capitolo, nel luglio 1987 la società era già in atto, ma quella cerimonia costituì la “presentazione ufficiale” e il suggello dell’alleanza.

E’ certo che Coco-Trovato e Flachi non si aspettavano che quell’evento imponesse loro di dimostrare immediatamente con la forza delle armi l’autorità dell’organizzazione, ma l’epilogo di quella cerimonia rappresentò, probabilmente, la prova che quell’alleanza avrebbe determinato modificazioni profonde nei rapporti con i gruppi criminali fino a quel momento caratterizzati da buona convivenza.

La descrizione di quanto successe durante la festa di matrimonio è stata compiuta, senza sostanziali differenze, da Annacondia, Di Donato, Pace, Schettini e Bandiera.

Annacondia (u. 10.7.95, pagg. 96-97) ha sinteticamente riferito che Coco e Raduano iniziarono un battibecco che sfociò in vera e propria lite, al punto che Coco estrasse una pistola e minacciò Raduano con l’arma; questi sfidò Coco dicendogli di sparare, ma intervenne Flachi che mise a posto le cose. **Di Donato (u. 18.10.95, pagg. 67 e ss.)** è stato più preciso, probabilmente perché aveva una conoscenza profonda dei rapporti conflittuali che intercorrevano tra Coco e Raduano.

Mentre Flachi girava per i tavoli, come normalmente si fa nei ricevimenti, aveva dietro Franco Coco che non lo lasciava neanche un momento; Raduano disse a Coco di allontanarsi perché doveva parlare con il suo vecchio socio e Coco reagì duramente, tanto che il contrasto degenerò e i due si insultarono verbalmente; uscirono fuori dal ristorante, seguiti da molti invitati e dallo stesso sposo, preoccupato che la lite degenerasse; si avvicinarono al parcheggio delle auto e Coco minacciò Raduano con una pistola. Di Donato ha così riferito l’epilogo della lite:

“I.R.C. - Sì, e chi le può dimenticare queste parole? E allora gli disse... disse il Radua... disse il Coco, dice: "Tu devi pregare a Gesù Cristo", dice, "che è la festa del mio cumpare, se no t'avrei ammazzato come un cane". E in questo frattempo che Michele Raduano penso che era pazzo, gli disse: "Sparami! Spara! Perché se l'avrei avuto io la pistola in mano, già t'avrei sparato!". Insomma, in questo frattempo arriva il Flachi, perché son state frazioni di secondo. Arriva il Flachi e rimette a posto tutta la situazione, perché il Flachi è stato sempre uno che ha messo a posto sempre tutto. Si chiude là. Cosa succede? Che il Michele Raduano, dopo, cosa fa? Prende e va via, e va via esattamente con Guido Galli, che Guido Galli se lo porta via, subito, per fare andare avanti il matrimonio. L'incontrario di quello, la verità, che non fece Franco Coco, perché Franco Coco finì e stette lì per il matrimonio, non andò a cercare il Raduano quell'attimo lì, si finì la festa. Però giustamente, quando finita la festa, le cose invece si girarono all'incontrario, perché andavano cercando Raduano, perché un tipo come Franco Coco non era il tipo che si faceva mettere sotto nemmeno da Raduano, perché non si teneva. E insomma fu... fu realmente la caccia all'uomo.”

Pace, Schettini e Bandiera, tutti presenti al matrimonio, hanno confermato nei dettagli la versione riferita da Di Donato.

Pace (u. 12.3.96, pag. 53), dopo aver premesso che all’epoca del matrimonio era già in atto la frattura tra i componenti del vecchio gruppo Flachi ha riferito che, mentre Pepè girava per i tavoli a ringraziare gli intervenuti, scoppiò una rissa tra Coco e Raduano, perché quest’ultimo disse a Coco che lui poteva parlare quando voleva con Pepè; il litigio continuò all’esterno del ristorante, dove Coco puntò una pistola, una 7.65 passatagli da Schettini,

contro Raduano. Quest'ultimo gli disse che poteva sparargli, perché non aveva paura, ma la cosa si placò grazie all'intervento di Pepè Flachi e Raduano andò via.

Anche Schettini (u. 15.3.96, pag. 184) ha confermato che il giorno del matrimonio di Pepè Flachi la nuova società era già costituita, riferendo negli stessi termini il litigio che coinvolse Coco e Raduano durante il ricevimento:

"I. - Sì, sì. Con Michele Raduani (sic) e Pepé nacque una battuta e il Franco Coco intervenne, allora il Michelino si girò verso Franco dicendogli: "Tu quando parlo io con Pepé devi stare zitto", però lui l'intendeva nel senso dell'amicizia che nasceva, però dal tono che l'aveva detto, poteva sembrare il contrario. Da qui scaturì la rabbia e scoppiò la lite.

P.M. - Cioè, chi pronunciò quella frase: "tu devi stare zitto"? Scusi, mi è sfuggito.

I. - Il Michele Lomabar... il Michele Raduano.

P.M. - Michele Raduano. Cioè disse al Coco... al Trovato...

I. - Disse: "Io quando parlo con Pepé - dice - tu stai zitto, non intrometterti". Perché Franco lo prese sulla spalla, ci ha una forza... lo piegò... tre ossa, dice: "Stai qua e stai fermo".

P.M. - E rammenta chi fu...

I. - Sì, io notai la scena, non ero presente, ero distante, ero forse di distanza da qui alla... la stessa distanza che ci separa a noi. Notai il cambiamento espressivo di Franco e capii che c'era qualcosa che non andava. Siccome l'arma l'avevo io addosso li seguii mentre si portavano verso l'esterno del locale. Come uscimmo dalla sala pranzo Franco mi chiese l'arma io gliela passai.... la caricai, gliela passai... Quando Franco alzò il pezzo arrivò un vigile urbano, comunque desistettimo, convincemmo al Franco di evitare...

P.M. - Cioè: Franco prese la pistola per sparargli?

I. - Certo.

P.M. - E arrivarono i vigili urbani e...

I. - Arrivò un vigile urbano nel momento in cui si mise di mezzo tra il Franco e il Michele, cioè Franco si trova impossibilitato nel poter azionare... sparare.

P.M. - Se ne accorse il vigile urbano di questa scena?

I. - Credo che rimase così sbalordito che non riuscì a capire niente perché dopo tre secondi ci mettemmo davanti a Franco, cioè mascherammo un po' la situazione... credo che l'abbia vista l'arma.

P.M. - E ci fu quel giorno stesso una ricerca del...

I. - Sì, sì... fu (...)(parola inintel., voci sovr.)

P.M. - Il Raduano si allontanò?

I. - Sì."

Analoga versione è stata resa da **Emilio Bandiera (dichiarazioni del 20.12.92, pag. 14).**

[3]. La reazione immediata di Franco Coco Trovato, Flachi e Schettini.

La descrizione dell'episodio resa da Di Donato, molto precisa nel ricostruire la dinamica della lite, è, comunque, parziale, perché il collaboratore ha errato nell'affermare che Franco Coco-Trovato rimase al ricevimento quando Raduano si allontanò; naturalmente, si tratta di un'inesattezza involontaria, determinata probabilmente dal mancato coinvolgimento dello stesso Di Donato nel litigio descritto. Sono stati Pace, Schettini e

Bandiera ad integrare il racconto parziale del primo collaboratore, riferendo la immediata reazione di Franco Coco-Trovato e Schettini.

Pace (pag. 54) e Schettini (pag. 184 e ss.) hanno chiarito che immediatamente dopo l'allontanamento di Raduano un gruppo composto da Coco-Trovato, i due collaboratori dichiaranti e Flachi (secondo Schettini erano presenti anche Zohdi e Andrea La Torre, perché quest'ultimo aveva le chiavi del magazzino delle armi) si procurarono le armi e si misero alla ricerca di Raduano. Tale decisione fu determinata dal pericolo prospettato che quest'ultimo, conosciuto nell'ambiente come una "testa calda" (si ricorda che era chiamato "Michelino il pazzo"), potesse a sua volta armarsi e tornare al ricevimento per vendicarsi. In questo senso le parole di **Schettini** sono molto chiare:

"Allora se ne andò e proprio io e Franco ne discutevamo mentre il Pepé rientrava dentro perché era (sic) vista la scena e stava rientrando dentro per calmare un po' gli animi. Dico... siccome conoscevo la fama di questo qua che era un mezzo pazzo, dico: "Non è che adesso prende lui qualche arma e torna indietro?" Al che decidemmo - io e Franco - di dargli subito dietro. Ricordo che partimmo io, Franco, Hassan, Pepé - che aveva abbandonato il matrimonio per venirsene con noi - Salvatore Pace... e credo che portammo dietro Andrea La Torre. Scendemmo a Milano... la presenza di Andrea La Torre ci era utile perché avevamo in casa... aveva lui nascosto, non so se in casa o dove, le chiavi dei doppioni dove avevamo le armi dentro. Per quello, arrivati a Milano, prendemmo le macchine e ci adoperammo per rintracciare il Michelino Raduano. Facemmo parecchi giri, comunque non lo trovammo quel giorno.

P.M. - Torneremo...

I. - Trovammo il Galli...

P.M. - Torneremo...

I. - ... Il Galli che disse - perché lui era partito insieme a Galli - e disse che l'aveva appena lasciato che se ne era andato, mentre, poi, sapemmo che l'aveva lui nella sua ditta."

Così come quelle di **Pace**:

"il Michelino si allontanò dal matrimonio e appena il Michelino si allontanò dal matrimonio anche noi ci siamo subito allontanati dal matrimonio e cioè intendo dire io, Pepé Flachi con lo smoking ancora e la macchina, lasciando la moglie, sia io, sia lui, appena sposato, lasciò la moglie lì al ristorante, Franco Coco e Schettini. Ci recammo subito all'inseguimento di questo Michelino Raduano e andammo al lavaggio, dopo... come arrivammo al lavaggio dopo circa un quarto d'ora Tonino si allontanò e ritornò indietro dopo circa... Tonino Schettini, intendo dire, ritornò con una macchina doppione con delle armi dentro. Ricordo che andammo a fare un giro per Bruzzano e dintorni alla ricerca di questo Michelino, ma non lo trovammo. E da quella volta, ahimé, comincia a rendermi conto che anch'io stavo entrando in quella spirale. "

Sul ruolo assunto da Flachi in quel frangente, mentre Pace e Schettini lo fanno partecipe della volontà di immediata reazione nei confronti del suo ex-socio, **Emilio Bandiera (dichiarazioni del 20.12.92, pag. 14)**, pur confermando che anche lo sposò andò con Coco

alla ricerca di Raduano, ha riferito che Pepè riuscì a calmare quest'ultimo e a riportarlo al matrimonio.

Al di là di quest'ultimo particolare (invero scarsamente significativo nella dinamica complessiva della vicenda), tutte le indicazioni provenienti dai collaboratori delineano la rilevanza di quel litigio, i cui riflessi condussero alla violenta reazione del nuovo gruppo nei confronti di Raduano (il principale obiettivo da eliminare), Strambi e, marginalmente, Scimone.

Se poteva essere vero che fino a quel giorno Pepè Flachi mantenne un atteggiamento conciliativo nei confronti dei suoi ex-soci, quella vicenda modificò radicalmente anche le sue intenzioni, poiché si rese probabilmente conto che non era possibile mantenere un rapporto di buona convivenza con coloro che erano stati i capi del suo vecchio gruppo e che non avrebbero tollerato di diventare gregari.

Sotto questo profilo le indicazioni provenienti da Di Donato definiscono un ruolo più attivo di Franco Coco-Trovato nella partecipazione al conflitto, ritenendo il collaboratore che se fosse dipeso da Flachi non si sarebbe giunti agli omicidi di Strambi e Raduano (**u. 18.10.95, pag. 98**); in questo senso si è espresso anche **Pace (u. 12.3.96, pag. 54 e ss.)** secondo il quale tutto il gruppo che si era staccato da Flachi doveva essere eliminato e grazie all'intervento dello stesso Pepè Flachi e del collaboratore alcuni furono risparmiati.

Certo è che, con la radicalizzazione del conflitto, anche Flachi non poté sottrarsi alla scelta di reagire con la necessaria violenza per affermare l'autorità del gruppo soprattutto nell'area territoriale milanese.

E così fu.

[4]. La reazione di Raduano.

Di Donato e Schettini hanno riferito un episodio che si inserì nel quadro di conflittualità sin qui delineato e che rappresentò un ulteriore momento di rafforzamento del proposito di "saldare conti" con i vecchi soci, attuato dal nuovo sodalizio. Secondo **Di Donato**, una volta iniziata la "caccia all'uomo" da parte di Coco e Schettini, questi ultimi, oltre a Pepè Flachi, furono a loro volta vittima di un'aggressione presso la gelateria "Sottozero". L'episodio è stato così descritto:

"Il Michele Raduano che fece dopo due-tre giorni? Perché quello girava. Quando vide che nel ristorante di "Sottozero", in base alle macchine, c'erano tutti..."

P.M. - Di chi era il ristorante "Sottozero"? Lo dica, per favore alla Corte.

I.R.C. - La pizzeria "Sottozero"...

P.M. - Sì, di chi è?

I.R.C. - Era gestita da... Francesco Flachi.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Franchino.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Quello entrò dentro, Michele Raduano, solo, e quando Gli dico "solo", solo, entrò dentro e li mise a muro a tutti quanti.

P.M. - Era armato?

I.R.C. - Certo che era armato, dottore.

P.M. - Chi mise al muro?

I.R.C. - Mise al muro a Franco Coco, a Schettini, a Pepé, a Franchino, tutti quelli che c'erano dentro.

P.M. - Franchino chi?

I.R.C. - Franchino, fratello di Pepé.

P.M. - Sì, li mise al muro e cosa disse?

I.R.C. - E chiamò a Coco, perché non ce l'aveva con questa gente qua, ce l'aveva con Coco, e gli disse a Coco: "Ascoltami", dice, "ti ricordi le parole che io ti ho detto? Dimmele tu a me adesso, cosa volevo intendere. Ti ricordi le parole quando ho detto <<Ammazzami>>, che se avevo io la pistola t'avrei ammazzato? _Perché tu non ripeti le stesse cose?". A quel punto subentrò Pepé. Lì a quel punto, addirittura, Pepé gli fece fare la pace, disse: "Finitela, sono cose... sono cazzate, sono cose che non dovevano neanche succedere", e gli fece fare la pace. Ma la pace era fatta una pace, non so se la Corte capisce, ahumm ahumm, come si dice, insomma una pace...

P.M. - Fittizia.

I.R.C. - Finta. Ma già da allora l'odio c'era nei confronti di Raduano.

P.M. - Allora si fermi un attimino: questa scena, che Lei ha descritto molto precisamente, e cioè mette al muro, provocatoriamente dice a Coco: "Dimmi <<ammazzami>> e vedi se non t'ammazzo", Lei da chi la viene a sapere?

I.R.C. - Sia da Giannino, sia da Michele Raduano stesso.

P.M. - Quindi Raduano stesso Gliela racconta?

I.R.C. - Certo che è Raduano stesso. Ma io è facile che oggi come oggi dico è Raduano, tanto Raduano è morto...

P.M. - No, va beh.

I.R.C. - ... chi me lo può contestare? Ma l'ha detto anche Giannino a me. (u. 18.10.95, pag. 76).

In termini parzialmente diversi, **Schettini** ha ribadito che effettivamente Raduano mise in atto quei propositi di vendetta che già durante il litigio del 1 luglio lo stesso collaboratore e Franco Coco-Trovato avevano ipotizzato. La descrizione fornita da Schettini è difforme da quella che Di Donato apprese da Raduano e Scimone:

"I. - Sì, sì, per questo sì, perché successe anche subito dopo la lite che lui è venuto, il giorno dopo, lì in pizzeria a Bruzzano, addirittura armato cercando di ammazzare il Coco, quando invece si è ritrovato lui con due o tre pistole puntate alla testa, eh... c'è stato l'intervento del Trova... del Flachi...

P.M. - Ma è vero quell'episodio?

I. - Sì, sì.

P.M. - Vuole descriverlo, Lei c'era?

I. - Sì, ero lì...

P.M. - Cosa avvenne?

I. - Allora, io ero seduto al bar nella gelateria quando vedo passare la macchina del Michelino Lombardi... Michelino Raduano, comprendo che stava arrivando da noi, infatti mi affaccio dalla eh... dal giardino, diciamo, della pizzeria e lo vedo correre verso la pizzeria di Pepé con una pistola in mano.

P.M. - La gelateria "Sotto Zero"?

I. - Esattamente.

P.M. - Questo, quanto tempo dopo il matrimonio, la lite...

I. - Siamo a due giorni dopo la lite del matrimonio.

P.M. - Quindi...

I. - Proprio nell'immediatezza.

P.M. - ... ancora è calda la situazione.

I. - Sì, sì, sì.

P.M. - Sì.

I. - Al che lui arriva dentro così, armato, io avviso al Franco e al Pepé...

P.M. - Chi eravate?

I. - Io, Franco, Pepé e Hassan.

P.M. - Mhmm.

I. - Hassan credo che esce e si va a nascondere dentro la gela... la macelleria, mentre io, Franco e Pepé assumiamo un po' delle postazioni da poterlo racchiudere. Infatti così successe, io ero dentro alla... nel retrobottega, diciamo, sento che Pepé l'aveva già preso, dice: "Sta fermo, cretino, non ti muovere", gli tira giù l'arma, nel frattempo arriva Franco. Vedendo Franco, Franco l'aveva puntato, il Pepé si mette di mezzo, dice: "No, cosa fai?" e finisce lì la lite" (u. 15.3.96, pag. 234).

Invero, non possono con certezza ricostruirsi le modalità di quell'episodio, perché è possibile che Raduano abbia riferito a Di Donato di aver sopraffatto Franco Coco-Trovato e di averlo, in qualche modo, umiliato dinanzi al suo nuovo socio, solo per riaffermare all'esterno la propria autorità; è anche possibile che Schettini non abbia voluto ammettere che lo stesso Coco-Trovato si sia in quell'occasione comportato pavidamente. Certo è che il conflitto era ormai esploso e da quel giorno fino all'omicidio di Raduano, la decisione estrema nei confronti di quest'ultimo era stata già assunta.

[5]. La pacificazione fittizia.

L'atteggiamento conciliativo di Pepè Flachi consentì, secondo Di Donato, una sorta di pacificazione tra le due fazioni, avvenuta lo stesso giorno dell'aggressione presso la gelateria "Sottozero". Anche Schettini ha confermato che in quei giorni vi fu su un'apparente pacificazione tra Coco-Trovato e Raduano, conseguente, secondo tale collaboratore, ad un'ulteriore aggressione di cui quest'ultimo fu vittima. Schettini ha riferito che dopo l'incontro al "Sottozero" Coco-Trovato aveva deciso di eliminare immediatamente Raduano, perché questi aveva mostrato di essere pericoloso; tale proposito venne subito accantonato per quanto successe pochi giorni dopo:

"una sfida lanciata dal Michelino Raduano, nei confronti di Franco, dice: "Allora, possiamo anche andare in un campo, andiamo dove vuoi"; Franco dice: "Andiamo immediatamente". Ci fissiamo un appuntamento e Michelino Lombardi... Michelino Raduano non lo troviamo; giriamo tutta quella sera, non c'è... non c'era, quella mattina non c'era nella... credo verso l'una, una e mezza, le due, forse, Franco lo individua in un ristorante lì a Bresso. Lui come vede a Franco entrare nel ristorante gli si butta addosso, lo abbraccia gli dice: "Scusami, finiamola - dice - tra di noi non devono succedere queste cose, mi devi scusare che ho fatto tutta 'sta scena - dice - sai però se non l'avessi fatta magari gli altri pensavano che ero un debole - dice - tra di noi ti chiedo scusa", si giustificò e chiuse lì la

cosa. Ecco, per cui noi pensammo ormai non c'era più l'immediatezza di poterlo eliminare questo eventuale pericolo che poteva nascere nei nostri confronti, perché nel Trovato stesso era uguale nei confronti di tutti, aspettammo.

P.M. - Quindi anche da parte Vostra, da parte del Trovato vi era una certa attenzione alla possibilità di subire attentati da Raduano.

I. - Dottor Spataro, il fatto è questo, nell'immediatezza sia lui attendeva da noi, sia noi attendevamo da lui, eh, perché si sapeva come un pazzo.

P.M. - Sì, vi erano delle precauzioni...

I. - Perché il giorno dopo lui si è dimostrato proprio un coniglio, cioè timoroso, ha manifestato la sua piena... a giustificare del suo comportamento rispetto agli altri, non so, i vari Giannino, i vari... oh... Peppuccio, gli altri; "Se non avessi fatto questo tipo di reazione sarei stato... avevo perso quella fame da duro. - dice - Comunque te ne chiedo scusa" e proprio si prostrò.

P.M. - C'erano delle...

I. - Siccome per noi era caduto, era venuto meno questo pericolosità, perché lui l'aveva proprio manifestato in pubblico, davanti ad alcune persone quindi non... si perse quella... quell'accanimento della... del volerlo sopprimere nell'immediatezza, cioè anche con la calma, finché non si presentava un'occasione migliore.

P.M. - C'erano delle precauzioni adottate dal Trovato, da Lei, nel caso foste stati oggetto di attentato, cioè avevate delle precauzioni, di solito, che seguivate, anche Voi?

I. - Eh... in che senso...

P.M. - No, intendo dire se Voi vi eravate cautelati in qualche maniera, usavate delle precauzioni...

I. - Qualche arma addosso... No, no, no, anche perché questo vale lo stesso discorso poi che verrà dopo con i Batti. Queste erano le persone uso... ad uso frequente, giornaliero di stupefacenti, cosa che né io, né Trovato facevamo e andavamo in giro sempre lucidi e puliti, cioè non avevamo quindi, tutt'al più, potevamo, ecco, riservare la nostra incolumità portandoci dietro un'arma, cioè sempre con la... Pensi che per i Batti io giravo come... come un pazzo per la Comasina sempre armato, non ho mai cambiato la mia macchina, ho sempre avuto la mia Uno, proprio per la... per la fiducia che avevo in me stesso e negli altri." (pag. 236).

Quindi, secondo Schettini, Raduano dopo la prima reazione immediata manifestò un atteggiamento remissivo che tranquillizzò Coco-Trovato e Schettini, facendo passare in second'ordine l'obiettivo di eliminazione dello stesso.

Difatti, trascorse quasi un anno da quelle vicende, perché si giungesse al tentato omicidio di Raduano del giugno 1988.

[6]. Il tentato omicidio di Michele Raduano del 18.6.88 (capi 181 e 182 dell'imputazione contestati ad Antonio Schettini e a Franco Coco-Trovato).

Ai capi 181 e 182 dell'imputazione sono stati contestati a Schettini e a Franco Coco-Trovato il reato di tentato omicidio di Michele Raduano e della detenzione e porto abusivi di varie armi comuni da sparo, utilizzate nell'azione. La pubblica accusa all'udienza del 11.10.96, ha contestato in via suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. i suindicati reati, atteso che nel corso del dibattimento sono emersi elementi di prova a carico di Coco-Trovato e Schettini in precedenza non conosciuti. In questo processo dovranno essere valutate

specificamente le posizioni processuali dei due imputati, ancorché, nella ricostruzione dell'episodio, si richiameranno le responsabilità che sono emerse anche nei confronti di persone qui non giudicate.

La prima ricostruzione dell'agguato compiuto nei confronti di Michele Raduano il 18 giugno 1988 è stata operata al dibattimento da alcuni ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che intervennero nell'immediatezza sul luogo del fatto.

Il teste **Guido Marino (u. 12.4.95)** ha inquadrato il tentato omicidio nell'ambito dei contrasti in atto tra i vecchi soci del gruppo *Flachi* e il gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*. L'agguato avvenne nei pressi del ristorante "Il Peschereccio", all'angolo tra Foro Bonaparte e via Quintino Sella; la vittima era appena uscita dal locale e si trovava insieme alla propria compagna Iwona Blada e all'amico Guido Galli; fu oggetto di colpi d'arma da fuoco da parte di 4 persone che viaggiavano a bordo di un'autovettura. Alcuni testimoni hanno confermato che quella sera sentirono degli spari e videro un veicolo (indicato in una Fiat Uno o in una Renault 4) allontanarsi dal luogo ove erano stati esplosi i colpi (**Luigi Pizzimetti, u. 10.5.95; Mercurio Rago, u. 9.5.95; Pasquale Dattolo, u. 10.5.95**). In particolare, **Pizzimetti**, che si trovava nei pressi del ristorante, aveva sentito degli spari e giratosi aveva visto un'autovettura scura allontanarsi; subito dopo aveva sentito dei gemiti provenire dall'altra parte del marciapiede, ove vi erano alcune persone, ma non si era avvicinato. **Dattolo** sentì alcuni testimoni oculari e lo stesso Raduano (ricoverato in ospedale) e dai primi apprese che l'autovettura dileguatasi era una Fiat Uno. Anche alcuni agenti di una Volante della Polizia che stava sopraggiungendo sul posto al momento dell'attentato, avevano visto l'autovettura degli sparatori e uno di essi (**Pantaleo Candelieri e Antonino Calò, u. 13.6.95**); i due testi hanno precisato che giunti ad un semaforo, ad una distanza di circa 50 metri dal luogo dell'agguato, videro una persona alta tra m.1,60 e m. 1,70, con i baffi e scura di carnagione, sparare 4 o 5 colpi di pistola in una direzione coperta alla loro visuale; l'uomo salì a bordo di un'autovettura Fiat Uno turbo, ove i testi videro almeno altre due persone; l'autovettura si allontanò immediatamente in direzione opposta a quella da dove proveniva la Volante e, dopo un breve ma vano inseguimento, riuscì a dileguarsi.

Il teste **Donato Santoro (u. 13.6.95)** sentì Raduano subito dopo l'agguato, ma questi non fornì notizie interessanti sui possibili autori dell'attentato..

Informazioni di un certo interesse sono state fornite al dibattimento dalla convivente di Raduano, presente in occasione dell'attentato; **Iwona Blada (u.13.6.95)** ha riferito che era appena uscita dal ristorante insieme a Galli e a Raduano, ma era salita sulla propria autovettura senza rendersi conto dell'agguato portato al proprio compagno; aveva sentito degli spari (uno dei quali aveva infranto un finestrino del veicolo), ma non si era immediatamente capacitata di quanto stava succedendo. Raduano fu ferito gravemente e ricoverato in ospedale, ma non manifestò con lei propositi di vendetta, ancorché gli confidò in quell'occasione che egli stesso era stato un componente della banda della Comasina, il cui capo era Pepè Flachi.

La vicenda in esame è stata chiarita nella sua dinamica grazie alle collaborazioni intervenute molti anni dopo quel fatto, in quanto le rivelazioni dei collaboratori hanno consentito di definire il contesto criminale nel quale si inserì quell'attentato e i responsabili dello stesso.

Il primo collaboratore che ha riferito della riconducibilità al gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* dell'attentato a Michele Raduano è stato Di Donato, ma si ritiene più opportuno

affrontare questo episodio partendo dalle dichiarazioni successive di Antonio Schettini, in quanto quest'ultimo fu l'autore materiale dell'agguato e ha descritto con dovizia di particolari le vicende che condussero alla realizzazione dell'azione.

Nel capo che precede, la narrazione dei rapporti conflittuali di cui si sta trattando è stata interrotta quando **Schettini** ha riferito che, pur permanendo il proposito di uccidere Raduano, avevano perso l'accanimento mostrato nell'immediatezza del primo litigio (*"I. - Certo, non è che avevano abbandonato il proposito, avevamo soltanto lasciato un lasso di tempo di maggior raffreddamento di questa situazione affinché non si poteva trovare, in un modo diverso, lontano dalla zona della Comasina e sopprimerlo."* - **u. 15.3.96, pag. 243**)

Il collaboratore ha precisato che in quell'anno molte volte avevano cercato di acquisire notizie sui luoghi frequentati da Raduano ed erano stati effettuati anche appostamenti, da lui stesso, da Pepè Flachi, da Chirico, da Zohdi; fu proprio quest'ultimo ad individuare l'abitazione della sorella della vittima, uno dei possibili luoghi tenuti sotto controllo dal gruppo.

Quella vicenda coinvolse anche persone estranee al gruppo, ma legate da quel rapporto di alleanza di cui si tratterà nei capitoli successivi; in particolare, nell'attentato del giugno 1988 un ruolo decisivo lo ebbe Antonio Papalia. Questi aveva partecipato a numerosi appostamenti diretti ad individuare Raduano e quella sera di giugno fu proprio lui ad accertare che la vittima si trovava presso il ristorante "Il Peschereccio".

Quel locale era abitualmente frequentato da Raduano, per cui capitava spesso che fosse controllato per verificarne la presenza.

Quella sera Papalia comunicò a Schettini che Raduano si trovava al "Peschereccio" e immediatamente decisero di agire.

Il gruppo di fuoco era composto da Papalia, un suo uomo e Schettini, i quali agirono a bordo di una Fiat Uno e con armi silenziate fornite dallo stesso collaboratore. Chirico e un altro uomo di Papalia si trovavano nei pressi del luogo dell'agguato con due autovetture in funzione di appoggio.

Avevano deciso di realizzare l'agguato a piedi quando Raduano fosse uscito dal locale e si erano appostati in quei pressi, Schettini alla guida, Papalia sul sedile anteriore del passeggero e l'altra persona sul sedile anteriore. Quando Raduano uscì dal locale insieme a Guido Galli e alla Iwona Blada, quest'ultima anticipò i due uomini, salì sull'autovettura e stava avvicinandosi al marciapiede per caricarli; a quel punto Schettini disse a Papalia e all'altra persona di stare in auto e cercò di inserirsi tra il marciapiede e l'auto della Blada; Papalia estrasse il braccio dal finestrino, puntò la pistola verso Raduano e sparò, ma l'arma si inceppò e consentì alla vittima dell'agguato di allontanarsi; l'uomo di Papalia, dal sedile di dietro, tentò di sparare, ma anche la sua arma non esplose alcun proiettile; a quel punto Papalia scese dall'auto e con un'altra pistola, una 357, sparò all'indirizzo di Raduano. Ma il protrarsi dell'azione indusse Schettini ad intimare ai complici di salire in macchina e ad allontanarsi per evitare che in quella situazione potessero intervenire le forze dell'ordine; in effetti, proprio mentre si stavano allontanando da quella zona, il collaboratore vide un'auto della Polizia che sopraggiungeva in Foro Bonaparte.

Allontanatisi dal luogo dell'agguato decisero di non fare il cambio macchina (che era diventato pericoloso) e Papalia fu lasciato nei pressi di un taxi e tornò per conto suo a Corsico. Schettini e l'uomo di Papalia tornarono con la Fiat Uno utilizzata per l'agguato; lungo la strada del rientro videro l'autovettura di Raduano, con alla guida Guido Galli, che si

dirigeva all'ospedale con il clacson in azione e Schettini disse all'uomo di Papalia che dovevano portare a termine l'attentato, ordinandogli di scendere dall'auto e di sparare contro l'obiettivo; ma l'uomo di Papalia si rifiutò di eseguire l'azione, né assunse la guida del veicolo in modo da consentire a Schettini di sparare, per cui dovettero rinunciare e far rientro a Corsico dove incontrarono Papalia (**u. 15.3.96, pagg. 244 e ss.**).

La ricostruzione di Schettini è l'unica fonte diretta sulla dinamica dell'attentato, precisa e circostanziata nell'indicazione delle modalità preparatorie e attuative dell'agguato, della partecipazione di Papalia e di un suo uomo quali esecutori materiali, di Chirico e di un altro uomo di Papalia con funzioni di appoggio al cambio macchina. Le indicazioni fornite dal collaboratore sono pienamente coincidenti con quanto i testi oculari dell'agguato e gli agenti operanti avevano in precedenza accertato, con riferimento all'autovettura utilizzata, al numero degli aggressori, alla presenza di una persona che sparò 4-5 colpi in piedi nella direzione di Raduano. Il teste della Polizia Scientifica, **Fabio Bertazzo, u. 10.5.95**, ha riferito del rinvenimento di due ogive deformate, senza fornire ulteriori chiarimenti sulle armi utilizzate nell'attentato.

Le dichiarazioni di Schettini costituiscono una chiamata in correità pienamente attendibile, riscontrata da numerose altre dichiarazioni dei collaboratori e intervenuta quando la riconducibilità dell'attentato al gruppo di appartenenza di Schettini era sufficientemente accertato. Quest'ultimo collaboratore ha sicuramente fornito chiarimenti importanti nel ricostruire la dinamica dell'episodio e, per tale ragione, la sua chiamata in correità è stata valutata come principale nella trattazione della vicenda.

Annacondia (u. 10.7.95, pagg. 97-99 e 101-102) ha per primo collocato l'agguato nei confronti di Raduano come riconducibile al gruppo Flachi-Trovato-Schettini; **Di Donato (u. 18.10.95, pagg. 76 e ss.)** ha confermato la circostanza, riferendo di una vera e propria "caccia all'uomo" e ricostruendo la dinamica dell'attentato come riferitagli dalla stessa vittima:

"lui venne ferito vicino al "Peschereccio", al "Peschereccio", il ristorante in via Foro Bonaparte. Lì lui lì si trovava in compagnia della sua donna, di una polacca. Pensi, di questa polacca qua si era innamorato, che aveva lasciato anche la Patrizia, la sua moglie, quella che ho appena detto che si era risposato sempre allo stesso ristorante dove si era fatto il matrimonio di Flachi. E per cui lasciò anche la moglie per questa donna qua. E niente, loro mentre uscivano dal... dal "Peschereccio", era in compagnia con Guido Galli, dove lì passò una Uno e gli... gli sparò. E Michelino se ne accorse e si mise a scappare, come un disgraziato, scappava come un dannato. E anche Guido Galli si mise a scappare, queste son cose che dopo, giustamente, son venute a saperle dopo io queste cose. Per cui venne ricoverato al Policlinico, in via Fatebenefratelli (sic) fu ricoverato, dove io, quando lessi la notizia sul giornale di tutto questo agguato qua, l'andai a trovare realmente all'ospedale. C'eravamo tutti." - pag. 76.

Altri collaboratori appresero notizie sull'episodio soprattutto da Schettini, il quale aveva già rievocato con alcuni suoi soci, la dinamica dell'azione. **Foschini (u. 8.2.96, pag. 260)** ha riferito che Schettini gli disse che l'attentato fu eseguito a bordo di un'autovettura Fiat Uno e che fu lui stesso a sparare, insieme ad altre due persone di cui non fece il nome. **Pace (u. 12.3.96, pag. 97)** pochi giorni prima dell'attentato fornì a Franco Coco-Trovato e a Schettini una pistola con il silenziatore per il tramite di Marelli; successivamente lo stesso Schettini gli

disse che per colpa di quella pistola, che si era inceppata, Raduano era sfuggito all'agguato(a cui avevano partecipato Schettini, Papalia e altra persona di cui non fece il nome).

Queste dichiarazioni, nonostante le notizie riferite provengano dalla stessa fonte che ha reso piena confessione al dibattito, sono comunque rilevanti a fini di riscontro, perché prima di assumere una scelta collaborativa, Schettini aveva già riferito ad alcune persone importanti del gruppo (quali Foschini e Pace) la dinamica dell'agguato e le responsabilità proprie e di Papalia. E' interessante notare che anche nella quantità di notizie riferite si coglie l'importanza dei personaggi all'interno del sodalizio e la fiducia che costoro riscuotevano sugli altri soci; Schettini, infatti, pur ammettendo con Pace e Foschini di essere l'autore materiale dell'attentato, a quest'ultimo (che, evidentemente riscuoteva meno affidamento) non rivelò la partecipazione di Antonio Papalia all'agguato.

Vi è, ancora da considerare che la paternità dell'attentato da parte del gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* è stata quasi rivendicata da Pepè Flachi, nel corso di un incontro con Di Donato, avvenuto all'inizio del 1988 presso l'autolavaggio di Bresso:

"C'è Schettini, c'è Tonino, c'è Enrico Flachi, c'è Andrea La Torre e... c'è Pepé e ci sono tutti là. Per cui, quando vado lì dentro, che vado a chiedere questa situazione, che mi serviva... quella fu la prima occasione che mi servì il primo mezzo chilo, e questa occasione vado su un suggerimento della faccenda di noi soci, di tutti noi soci. E c'era un po' di gente lì dentro, c'era anche un certo Pino, che adesso non mi ricordo il cognome. E Flachi giustamente si sfogava con me quel giorno là, perché io, ripeto, ero andato là per prendere questo... per chiedere questo mezzo chilo di cocaina che mi serviva per andare... per dare a 'sto Stefano Caponera. E nella discussione il Pepé mi disse a me: "Questi quattro bastardi", scusa la frase la Corte, però lo devo dire, disse: "Meritano di morire tutti, m'hanno accusato di quel...", e si fece uno sfogo che adesso non sto a... a dire parole per parole, uno sfogo che ce l'aveva con tutti i suoi vecchi soci. Ovviamente, io ero in casa sua, ero in un... nella tana, mi spaventai un momentino, dico: "Pepé, non è che l'hai su con me?". E lui mi rispose: "No, perché mica... se ce l'avevo con te, mica tu potevi essere qua, stai tranquillo, che tu non hai fatto niente di male"." (u. 18.10.95, pag. 53).

E ancora:

"Finiamo, invece, il discorso che riguarda Raduano, Lei aveva fatto presente questa mattina che quando incontra Flachi Pepé nell'88, nell'autolavaggio, Flachi Le dimostra tutto il suo rancore per i vecchi soci, no?"

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Le dice, ha detto Lei, che erano stati dei bastardi...

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Si riferiva, in questo discorso, anche al Raduano?

I.R.C. - Certo.

P.M. - Disse a Lei espressioni, pronunciò frasi che facevano riferimento proprio alla necessità che questi dovessero essere uccisi?

I.R.C. - Sì, "C'è da ammazzarli tutti", disse proprio così: "C'è da ammazzarli tutti"." (pag. 101-102).

In epoca successiva (nel 1991, quando Di Donato riprese i rapporti con il gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*), lo stesso collaboratore apprese da Chirico che la decisione di uccidere

Raduano era stata assunta da Pepè Flachi e da Franco Coco-Trovato, ancorché sia stato quest'ultimo a spingere in quella direzione:

“Allora, Le riformulo la domanda: quando nel famoso viaggio che si colloca, abbiamo datato, il 20 ottobre '91, che Lei compie con Chirico per Cermenate, Chirico Le parla del fatto che Flachi non si era potuto tirare indietro in relazione al... all'omicidio di Michele Raduano, ecco, La prego di precisare a cosa alludeva Chirico, cioè si riferiva a forzature nei confronti del Flachi, si riferiva ad atteggiamenti di altre persone?”

I.R.C. - No, no, assolutamente, il Flachi era d'accordissimo a questo tipo di situazioni (?), solo che se non esisteva il Coco, il Flachi non avrebbe fatto niente come in precedenza non aveva mai fatto niente, si voleva riferire solo a quello.

P.M. - Quindi si voleva riferire, come dire?, al ruolo che il Coco aveva avuto nella spinta, diciamo, verso scelte più violente, insomma.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Sì.” (pag. 98).

Per concludere, anche **Emilio Bandiera (dichiarazioni del 20.12.92, pag. 14)** ricevette da Pepè Flachi la confidenza che il gruppo aveva tentato di uccidere Raduano, mentre questi si trovava fuori da un locale insieme ad una ragazza; Flachi gli indicò in Franco Coco-Trovato l'autore materiale dell'attentato.

In definitiva, la valutazione complessiva degli elementi acquisiti nel corso del dibattimento consentono di ritenere pienamente provata la ricostruzione dell'episodio criminoso contestato al capo 181 dell'imputazione. La chiamata in correità di Schettini è precisa, circostanziata, autonoma e disinteressata nell'indicare le persone coinvolte nell'agguato; era stata già riferita dal dichiarante prima della scelta collaborativa a Pace e Foschini, le cui dichiarazioni rappresentano un riscontro significativo della sua attendibilità. Di Donato e Annacondia hanno confermato le ragioni dell'attentato e la sua dinamica, come riferita dalla vittima. Gli accertamenti compiuti all'epoca del fatto dalla polizia operante e le indicazioni emerse dalle testimonianze sono perfettamente compatibili con la ricostruzione di Schettini. Infine, il contesto di conflittualità nel quale si colloca l'episodio rende del tutto coerente la riconducibilità dell'attentato al gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*.

In questo processo devono essere valutate le posizioni di Franco Coco-Trovato e di Antonio Schettini, per cui non è necessario affrontare le questioni relative alla responsabilità di alcuni personaggi che, secondo Schettini, furono coinvolti a vario titolo nella vicenda.

Le indicazioni sulla riferibilità a Franco Coco-Trovato della deliberazione dell'omicidio provengono da tutti i collaboratori citati in questo paragrafo e sono univoche nell'affermare che detto imputato è corresponsabile della decisione di uccidere Raduano. Di Donato, Foschini, Schettini, Pace, Bandiera, Annacondia hanno ricollegato la decisione assunta al conflitto, anche personale, che contrappose essenzialmente Raduano e Coco-Trovato; tutti costoro hanno indicato in quest'ultimo il più deciso nell'attuazione del proposito criminoso; Pace ha riferito che Coco-Trovato, insieme a Schettini, gli chiesero la pistola silenziata utilizzata nell'agguato. Schettini ha ribadito che l'intervento di Antonio Papalia nell'azione fu determinato dall'interesse di Franco Coco-Trovato all'omicidio.

Tali univoche indicazioni costituiscono la prova piena della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli al capo 181.

Antonio Schettini è reo confesso e le sue dichiarazioni sono state confermate da molteplici elementi di riscontro provenienti da altri collaboratori, i quali hanno ribadito il suo ruolo a livello decisionale ed esecutivo.

La condotta delittuosa accertata concreta le fattispecie contestate ai capi 181 e 182, atteso che l'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco nei confronti di Raduano rappresenta l'azione idonea a provocare la morte, voluta, della vittima (che fu attinta da alcuni proiettili e ricoverata per qualche tempo in ospedale); sussiste, altresì, l'aggravante della premeditazione, considerato che da quasi un anno il gruppo Flachi-Trovato-Schettini, di cui gli imputati qui giudicati erano i capi, aveva deliberato di uccidere Raduano e numerosi furono gli appostamenti effettuati da molti componenti di quel sodalizio diretti ad attuare il proposito omicida.

I reati di detenzione e porto abusivi di varie armi comuni da sparo si riferiscono alle pistole utilizzate nell'agguato (almeno tre).

Per tutte le considerazioni esposte, Antonio Schettini e Franco Coco-Trovato devono essere ritenuti responsabili dei reati loro ascritti ai capi 181 e 182.

[7]. La visita di Chirico all'ospedale.

Di un qualche rilievo nel definire la vicenda del tentato omicidio di Raduano è l'episodio riferito da Di Donato, successivo di qualche giorno al fatto sin qui descritto, della visita in ospedale di molti ex-soci della vittima. Il collaboratore ha dichiarato che a seguito dell'attentato, Raduano fu ricoverato in ospedale e tutti i vecchi amici gli fecero visita ad esclusione di Pepè Flachi; anche Chirico si presentò a far visita al ferito, ma quella presenza suscitò molti sospetti sia in Di Donato, sia nello stesso Raduano. Difatti, Chirico era immediatamente entrato a far parte del nuovo gruppo e secondo il collaboratore il motivo della visita era quello di accertare quali fossero le intenzioni della vittima:

"I.R.C. - C'era Guido Galli, c'era Tonino...

P.M. - Tonino chi?

I.R.C. - Chirico.

P.M. - Sì.

I.R.C. - C'era il Monti, c'era la moglie stessa, la polacca, c'era Giannino Scimone... insomma, c'era diversa gente.

P.M. - Sì. Flachi c'era?

I.R.C. - Eh?

P.M. - Flachi c'era?

I.R.C. - No, l'unico non c'è... no, no, Flachi non c'era, Flachi non c'era.

P.M. - Com'era interpretata l'assenza di Flachi?

I.R.C. - Eh, praticamente... mi sto immedesimando, dottore.

P.M. - Sì.

I.R.C. - No nei verbali, ma nei ricordi. E... e niente, mentre si stava lì, il Michelino... stava già bene, perché l'avevano... stava sul culo del letto, che parlava bene, diceva: "Sa il giornale adesso cosa parlano, cosa non parlano, le pubblicità che fanno e che non fanno". E lui... Giannino era al suo capezzale, e mentre si parlava di queste cose qua, loro non riuscivano a capire, insomma non si riuscivano a mettere a fuoco chi sarebbe stato, perché giustamente il Michelino non aveva visto quella sera là chi era potuto stare a fare fuoco (?). Allora il Giannino gli rispose: "Senti, qui la cosa... io non mi fiderei", dice, "Perché non...

non ti prendi un cannone", sarebbe "un cannone" una pistola, "così te la metti sotto il cuscino?". E Michelino gli disse: "Va bene", e così fece.

P.M. - Cioè?

I.R.C. - Gli dette una pistola.

P.M. - Chi? Scimone?

I.R.C. - Scimone?

P.M. - La vide Lei questa scena qui?

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - Quindi Scimone diede una pistola a Michele Raduano?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Chirico diceva qualche cosa? Lei ha parlato di Chirico come di una persona ormai legata a Flachi, no? C'erano dei sospetti o Lei aveva dei sospetti che potesse, quel ferimento, essere collegato alla vecchia questione della lite con Coco?

I.R.C. - Dottore, sia più chiaro. Sia ben chiaro.

P. - Sì. La domanda è questa....

I.R.C. - No, no, dico, io, dico: sia ben chiara una cosa...

P.M. - Ah, sia "ben"...

I.R.C. - ... che arrivando... Raduano è morto nel 1988.

P.M. - No, Raduano è morto nell'89; questo, il ferimento, è dell'88.

I.R.C. - Ecco, già qua siamo, dico, nel 1988.

P.M. - 18 giugno '88. sì.

I.R.C. - Nell'88 il Chirico era già con Pepé Flachi.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Questo siamo... è chiaro.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Oh. Per cui, quando Tonino Chirico è all'ospedale, non è altro per sentire le campane come girano, se girano al verso giusto, se girano al verso sbagliato. Per la Corte "le campane" vuol dire per sentire certi tipi di discorsi...

P.M. - Per capire la reazione del...

I.R.C. - Per capire, certamente, se il Raduano... perché Raduano non era l'ultimo arrivato, per capire sia Giannino, sia Michelino, se riuscivano a capirci qualcosa. Ma posso già andare avanti, che il Michelino, uscito dall'ospedale, io adesso...

P.M. - Aspetti un attimino, mi perdoni, poi diciamo quello che fa quando esce dall'ospedale. La domanda è: questo ruolo che Lei attribuisce a Chirico, cioè di essere lì per vedere se avevano capito, non avevano capito, è un ruolo che, diciamo, Lei afferma sulla base di una Sua convinzione, non è che Gliel'ha detto Chirico in quel momento?

I.R.C. - Dottore, no. No, siamo chiari.

P.M. - E' una Sua...

I.R.C. - Che Chirico sia andato a trovare anche Michelino a livelli affettivi e morali perché c'era un'amicizia vecchia, questo non lo escludo." (u. 18.10.95, pag. 84).

Le dichiarazioni rese successivamente da Schettini confermano che i sospetti di Di Donato non erano infondati, perché Chirico è stato indicato come uno dei partecipi all'agguato, per cui non è inverosimile che la sua presenza in ospedale fosse determinata dalla necessità di verificare se Raduano nutrisse propositi di vendetta.

DCXI

In questo quadro si collocano gli omicidi dello stesso Michele Raduano e di Walter Strambi, che rappresentarono il tragico epilogo delle vicende sinora descritte.

Paragrafo 4 - Gli omicidi. L'omicidio di Walter Strambi.

[1]. La ricostruzione del fatto.

Il 16 luglio 1988, intorno alle 23,30, nella via Urbino di Milano, Walter Strambi fu attinto da numerosi colpi di arma da fuoco (precisamente 16, come riferito dal medico legale **Ronchi Enzo**, sentito **all'udienza del 30.6.95**), molti dei quali colpirono anteriormente e posteriormente organi vitali, determinandone la morte.

La ricostruzione dell'agguato mortale è stata riferita da **Bergantino Isabella (u. 13.6.95)**, allora convivente di Strambi, e che quel giorno si trovava in compagnia della vittima :

- alle 19 lei e Strambi andarono a mangiare una pizza, rientrarono a casa ove rimasero fino alle 23;
- alle 23,30 uscirono insieme, perché Strambi era in regime di semilibertà, era privo della patente di guida e doveva essere accompagnato ogni sera in carcere;
- non appena uscirono dal cancello dell'abitazione un'autovettura si affiancò loro e dal veicolo scesero 4 uomini con il volto coperto dal passamontagna, che iniziarono a sparare all'indirizzo di Strambi;
- l'autista fu la prima persona a scendere dall'auto degli aggressori e a sparare contro Strambi, seguito dagli altri tre occupanti, nessuno dei quali disse neanche una parola;
- non appena sentì i colpi di pistola la donna iniziò a urlare e fuggì, nascondendosi dietro un'altra autovettura ferma in sosta;
- terminata l'azione l'auto degli aggressori uscì in retromarcia dalla via Urbino e si dileguò.

I testi **Luciano Zolin, Nicola Violante e Salvatore Mugavero (u. 13.6.95)** svolsero le prime indagini relative all'omicidio, accertando che la Bergantino era risultata l'unico testimone oculare del fatto, e la donna rilasciò le dichiarazioni sopra richiamate (**Zolin**); sul luogo dell'omicidio furono rinvenuti tre proiettili.

Gli operanti e alcuni altri conoscenti dello Strambi (oltre alla **Bergantino, Assunta D'Auria, Giulio Carrelli, u. 12.5.95 e Elena Perrazzo, u. 13.6.95**) hanno ricostruito la vita che conduceva la vittima all'epoca dell'agguato:

- era detenuto dal novembre 1986 e da 4 -5 mesi si trovava in regime di semilibertà;
- lavorava presso il bar del Residence Leonardo, il cui direttore era Eugenio Righetti;
- Righetti era stato arrestato a Roma il 2 luglio 1988, per detenzione di stupefacenti;
- Righetti aveva prestato a Strambi una motocicletta, a sé intestata, rinvenuta presso il box della vittima dopo l'omicidio;
- era cognato di Pepè Flachi, per il tramite di Ornella Strambi, prima moglie di quest'ultimo;
- erano stati accertati rapporti di Strambi con la ex banda Vallanzasca.

Tali rapporti, di cui ha riferito il teste Violante, furono ritenuti significativi a fini di indagine, tanto che furono sottoposte ad intercettazione telefoniche, oltre all'utenza della Bergantino, quelle in uso a Pepè Flachi (teste Zolin), ma nessun esito rilevante sortì dalle attività all'epoca compiute.

[2]. Le indicazioni fornite dai collaboratori sui motivi dell'omicidio e sui responsabili. La chiamata in correità di Antonio Schettini.

Le prime indicazioni sulla riconducibilità dell'omicidio al gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* furono offerte agli inquirenti da Emilio Bandiera e Michele Di Donato, i quali

descrissero, a distanza di molti anni da quell'episodio, la collocazione criminale nella quale maturarono i fatti di sangue che coinvolsero Michele Raduano e Walter Strambi.

Nella ricostruzione della vicenda in esame si ritiene più opportuno non seguire cronologicamente le acquisizioni di prova addotte nel dibattimento dalla pubblica accusa, ma piuttosto illustrare subito le dichiarazioni auto e etero-accusatorie rese da Antonio Schettini nel corso del suo esame dibattimentale; tale scelta è dettata dalla rilevanza centrale che la chiamata in correità di Schettini assume nella definizione delle responsabilità in ordine a questo omicidio, in quanto il collaboratore ha ammesso la sua partecipazione, a livello decisionale ed esecutivo, all'agguato contro Walter Strambi ed ha fornito una descrizione precisa delle fasi preparatorie ed attuative del delitto.

Schettini (u. 15.3.96, pagg. 257 e ss.), dopo aver inquadrato il contesto nel quale maturò la decisione di uccidere Strambi, ha così ricostruito l'agguato:

- l'obiettivo del gruppo era quello di eliminare i personaggi più pericolosi della vecchia organizzazione Flachi, tra cui Walter Strambi;

- Schettini conosceva poco Strambi, anche se sapeva che era parente acquisito di Pepè; tali rapporti di parentela rappresentavano per Flachi una remora a partecipare all'omicidio, anche se questi era pienamente consenziente, per cui l'attuazione del proposito omicida rappresentò una sorta di regalo che gli autori dell'agguato fecero a Flachi;

- la decisione di uccidere Strambi fu assunta quasi in modo casuale, da Schettini, Franco Coco-Trovato, Biagio Crisafulli e Antonio Papalia. L'interesse di Crisafulli e Papalia era sicuramente indiretto, anche se all'epoca si era già costituita una solida alleanza tra tutte le organizzazioni calabresi operanti in Lombardia. Crisafulli aveva risentimento nei confronti di Strambi, perché questi era amico di Stefanini, il quale, a sua volta, era stato il marito di Lucia Friolo, all'epoca compagna di Crisafulli; proprio in quei giorni quest'ultimo aveva visto Stefanini passeggiare nei pressi dell'abitazione della Friolo. Papalia partecipò all'agguato quasi per riscattare il fallito obiettivo dell'uccisione di Michele Raduano, oltre che per fare un favore a Flachi;

- quest'ultimo, quando fu commesso l'omicidio era fuori Milano, per trascorrere un periodo di ferie e l'occasione fu sfruttata sia per le resistenze psicologiche che Flachi avrebbe potuto manifestare nell'uccidere il suo ex-cognato, sia per evitare che su di lui ricadessero sospetti;

- non fu necessario effettuare particolari appostamenti per accertare i movimenti di Strambi, che essendo in semilibertà era necessariamente abitudinario;

- la sera dell'omicidio Zohdi comunicò a Schettini che Strambi era rientrato a casa e preparò un'autovettura familiare con a bordo un borsone di armi;

- Schettini, con a bordo Coco-Trovato, Crisafulli e Papalia ciascuno con la propria autovettura, erano in attesa nei pressi di un ristorante sul Naviglio e, giunto Zohdi, lasciarono le proprie autovetture e si recarono a bordo del veicolo rubato sotto casa della vittima (Schettini alla guida, con affianco Coco, Papalia e Crisafulli nel sedile posteriore);

- quando scese da casa, Strambi si accorse della presenza degli aggressori e capì immediatamente che non si trattava di un'autovettura della polizia addetta al controllo, per cui tentò la fuga;

- Coco-Trovato fu il primo a scendere dalla macchina e a sparare, seguito da Papalia e Crisafulli (mentre il collaboratore non ha ricordato se anche lui sparò);

- nell'azione furono utilizzate tutte armi automatiche;

- Strambi, che era in compagnia di una donna rimasta illesa, non fece in tempo a fuggire né ad entrare in macchina e fu crivellato di colpi;
- recuperati tutti gli aggressori, Schettini fuggì a marcia indietro, raggiungendo Zohdi al cambio macchine;
- a quest'ultimo fu consegnata l'autovettura da bruciare e la borsa delle armi per fare la cernita di quelle usate ;
- l'autovettura fu bruciata nei pressi di Desio, mentre le armi furono portate a casa di Andrea La Torre per la cernita.

Schettini ha, quindi, riferito come Pepè Flachi apprese la notizia, precisando che, a suo parere, questi non sapeva che avevano deciso di uccidere Strambi. Flachi era in vacanza a San Menaio e seppe probabilmente dalla ex-moglie dell'uccisione di Strambi, per questo telefonò a Chirico che lo rassicurò facendogli capire che era stato il gruppo ad agire. Comunque, fu contento che anche quell'omicidio fosse stato compiuto e in particolare apprezzò la partecipazione di Biagio Crisafulli, tanto che, per ricambiare il favore, partecipò qualche tempo dopo all'omicidio di Rocco Carbone nell'interesse proprio di Crisafulli.

Le dichiarazioni di Schettini costituiscono una chiamata in correità pienamente attendibile, perché si inserisce in un contesto di conflittualità tra il gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* e i vecchi soci di Pepè Flachi all'epoca pienamente attuale; circa un mese prima dell'omicidio era stato attentato alla vita di Raduano e Strambi era uno di quei personaggi entrati nel gruppo durante la detenzione di Pepè Flachi. Tale circostanza giustifica anche la disponibilità che quest'ultimo diede all'uccisione del suo ex-cognato, che era ormai considerato anche da Flachi un avversario.

Le circostanze riferite dal collaboratore sono compatibili con gli accertamenti compiuti dalle forze di polizia nell'immediatezza del fatto, con riferimento al numero delle persone, ai moltissimi colpi esplosi, all'autovettura di grosse dimensioni, alla fuga in retromarcia.

Per quanto concerne l'episodio in esame non sussiste alcuno degli elementi di sospetto che in altra parte riguarderanno le dichiarazioni di Schettini, il quale ha coinvolto tre personaggi di altissimo livello della criminalità organizzata calabrese, nei cui confronti, nel corso del suo esame dibattimentale, non ha manifestato alcun risentimento personale.

[3]. Le dichiarazioni di riscontro alla chiamata in correità.

Numerose conferme sono intervenute rispetto alle responsabilità indicate da Schettini nella dinamica dell'omicidio.

Foschini (u. 8.2.96, pag. 250) ha fornito una prima indicazione parzialmente difforme da quelle di Schettini, riferendo che durante un suo ingresso al carcere di Cremona per far visita a Enzo Pellegrino gli fu indicato Walter Strambi, detto "zanzara", come un avversario del suo gruppo; il collaboratore comunicò la circostanza a Pepè Flachi, il quale gli disse di tenerlo sotto controllo; fu Enzo Pellegrino che comunicò a Foschini che Strambi era stato trasferito a Milano in semilibertà. Questa dichiarazione smentirebbe Schettini, nella parte in cui ha affermato che l'omicidio di Strambi non fu preparato prima della sua esecuzione, perché fa emergere l'interesse di Flachi a controllare i movimenti di Strambi per realizzare il proposito omicida. Ancora più chiara, nel senso ora indicato, è la dichiarazione di Salvatore **Pace**, il quale (**u. 12.3.96, pag. 93**) ha ammesso di aver avuto un ruolo marginale nell'omicidio Strambi, dipeso proprio dalle informazioni fornite a Franco Coco-Trovato e a Pepè Flachi sugli orari di entrata e uscita dal carcere della vittima. Il collaboratore ha riferito che, mentre si trovava in semilibertà, gli fu richiesto di acquisire informazioni su Strambi,

cosa che lui fece, traendole dai registri del carcere (l'orario di uscita dal carcere era le 6,30-7, l'orario di entrata le 24). Dopo alcuni mesi (quando Pace era già stato scarcerato) Strambi fu ucciso.

Quindi, le prime indicazioni fornite da Foschini e Pace confermano la riconducibilità al gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* dell'omicidio, ma prospettano un'attività preparatoria che Schettini ha escluso. E' vero che le condotte antecedenti all'azione non risulta che videro coinvolto Schettini, ma non è verosimile che costui ne fosse all'oscuro. Non compete alla Corte prospettare le ragioni dell'inattendibilità sul punto delle dichiarazioni di Schettini, mentre quello che rileva è la coincidenza tra le dichiarazioni dei tre collaboratori, atteso che anche Foschini e Pace appresero da altre fonti, oltre che dallo stesso Schettini, che l'omicidio di Strambi era stato voluto e deciso da Franco Coco-Trovato e da Pepè Flachi e che vi parteciparono Antonio Papalia e Biagio Crisafulli.

Foschini (pagg. 257 e ss.) ha, infatti, soggiunto che dopo qualche tempo dalle informazioni trasmesse a Pepè Flachi, Biagio Crisafulli gli disse che quella settimana avrebbero ucciso Strambi e che anche lui avrebbe partecipato all'azione per fare un favore a Pepè Flachi; il sabato notte successivo il collaboratore si recò a Lecco, presso un ristorante di Mario Coco, ove vi erano Schettini, Franco Coco-Trovato, Antonio Papalia e Biagio Crisafulli; tutti costoro gli dissero di aver partecipato, quella stessa sera, all'omicidio di Walter Strambi. Secondo il racconto fatto dai quattro, Schettini era alla guida dell'autovettura e tutti avevano sparato.

Anche **Pace (pag. 94 e ss.)** ha confermato che venne a conoscenza della dinamica dell'omicidio Strambi, di cui gli riferì Schettini; in particolare apprese che avevano partecipato Franco Coco-Trovato, Antonio Papalia, Biagio Crisafulli e lo stesso Schettini (l'unico che stette alla guida dell'auto senza sparare). A quanto appreso, Papalia aveva partecipato all'omicidio per il rapporto di comparanza con Franco Coco-Trovato, mentre Crisafulli aveva un interesse per i buoni rapporti che Strambi intratteneva con Stefanini (ex marito della sua compagna). Successivamente Flachi e Pace ricambiarono Crisafulli del favore, uccidendo nel suo interesse Rocco Carbone.

Una prima valutazione può essere compiuta alla luce delle dichiarazioni fin qui richiamate, che con riferimento all'episodio in esame, sono le più precise.

Pace e Foschini hanno collocato l'omicidio di Walter Strambi nell'ambito del conflitto che contrappose il gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* ai vecchi soci di Pepè Flachi, delineando un processo di deliberazione, preparazione ed attuazione molto più elaborato rispetto a quello descritto da Schettini. Secondo i primi due collaboratori Franco Coco-Trovato e Pepè Flachi avevano deciso da molti mesi di uccidere Strambi e si erano attivati per cogliere il momento propizio determinato dallo stato di semilibertà di cui la vittima doveva godere. Difatti, l'agguato fu realizzato quando, concesso il beneficio penitenziario, fu possibile attuare il proposito omicida. Tale descrizione appare del tutto logica, non giustificandosi altrimenti le richieste di informazioni che Coco-Trovato e Flachi formularono ai due collaboratori. Del tutto coerente con tale narrazione è la decisione di attuare l'azione quando Pepè Flachi era fuori Milano e non poteva essere sospettato dell'omicidio (si tenga conto che Crisafulli alcuni giorni prima del 16 luglio, confidò a Foschini che in quella settimana avrebbe partecipato all'omicidio).

In tale contesto, le dichiarazioni di Schettini non sono credibili nella parte in cui hanno prospettato una casualità e immediatezza nella decisione di uccidere Strambi. Non compete

alla Corte accertare le ragioni di inattendibilità (che potrebbe dipendere dall'erroneità del ricordo o dalla volontà di escludere la responsabilità di alcuni partecipi al delitto, atteggiamento che lo stesso collaboratore ha ammesso di aver tenuto nel corso dell'esame - **u. 30.4.96, pagg. 47 e ss.**); certo è che a fronte di dichiarazioni precise di due collaboratori pienamente affidabili quali Foschini e Pace, la difforme versione fornita da Schettini, nella parte che esclude una deliberazione e progettazione dell'omicidio di molti mesi precedenti alla sua attuazione, non può essere ritenuta maggiormente attendibile. D'altronde, Foschini e Pace hanno riferito sul punto circostanze apprese direttamente nei colloqui con Coco-Trovato e Flachi, su richiesta dei quali acquisirono informazioni sugli spostamenti di Strambi durante il periodo di detenzione e di semilibertà.

[4]. Gli ulteriori elementi di riscontro provenienti da altri collaboratori.

Per concludere, vanno richiamate le dichiarazioni rese da altri collaboratori in ordine alla riconducibilità dell'omicidio Strambi al gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*, di valore più limitato rispetto a quanto fin qui illustrato.

Di Donato (u. 18.10.95, pagg. 22-24), pur non essendo a conoscenza di specifiche circostanze sull'omicidio Strambi, ha confermato che Pepè Flachi aveva rancore nei confronti di tutti i suoi ex-soci, compreso il cognato:

“P.M. - Lei rammenta se faceva un qualche specifico rimprovero a Strambi? Siccome, ecco, prima di...”

I.R.C. - Sì, si riferiva di una cosa, che praticamente non aveva diviso, che questa io non l'avevo veramente capita perché erano storie loro vecchie, che non aveva messo in divisione un chilo di... di cocaina, un chilo di roba. Però erano cose talmente vecchie, queste cose qua, che lui dice: "Pensi che m'han rinfacciato che io gli avevo rubato un chilo di roba". Però questo si specificava: né a Raduano, né a Scimone, si riferiva solo a suo cognato.

P.M. - Strambi.

I.R.C. - Sempre.

P.M. - Cioè Strambi avrebbe accusato Flachi di essersi fregato un chilo di droga, in sostanza.

I.R.C. - Esatto, che non l'aveva consegnata, per un chilo di droga.”.

Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 90) ha riferito di aver appreso da Alessandro Crisafulli, durante una comune detenzione nel carcere di Padova del 1994, che l'omicidio Strambi fu commesso da Schettini, Franco Coco-Trovato, Pepè Flachi e Biagio Crisafulli.

Saverio Morabito (u. 23.2.96, pag. 42) ha riferito di aver appreso da Paolo Sergi che un nipote di Antonio Papalia, tale Pasquale Barbaro, era stato coinvolto nell'omicidio commesso dietro al Residence Leonardo.

Infine, **Emilio Bandiera**, alcuni anni prima che i collaboratori sin qui citati fornissero elementi sulla vicenda, aveva riferito (**dichiarazioni del 20.12.92, pagg. 12-14**) di aver appreso durante la sua detenzione che Strambi era stato ucciso per conto del gruppo Flachi-Coco; successivamente Pepè Flachi gli aveva confermato la circostanza, precisando che Franco Coco, Antonio Schettini e Michele Lombardi avevano sparato contro Strambi, mentre una quarta persona fungeva da autista. Sull'episodio Bandiera aveva aggiunto dei particolari eccentrici rispetto alla descrizione fornita successivamente dagli altri collaboratori, precisando che gli indumenti utilizzati nell'agguato erano stati bruciati presso l'orto di suo fratello Attilio

e di Rosa Galimberti e che Franco Coco si era molto arrabbiato perché un guanto era rimasto integro e, se fosse stato ritrovato, avrebbe potuto consentire alla polizia di risalire alla responsabilità del loro gruppo. Tali circostanze, prive di qualsiasi rilevanza probatorie nell'ambito di questo processo, non possono valutarsi attendibili perché prive di qualsiasi riscontro.

[5]. Valutazioni conclusive.

L'insieme degli elementi di prova sin qui descritti consente di affermare che l'omicidio di Walter Strambi fu deciso, progettato e attuato dai membri dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* e che all'agguato parteciparono alcuni componenti esterni al sodalizio, nell'ambito del rapporto di alleanza a cui più volte si è fatto riferimento.

In particolare, almeno tre collaboratori (Foschini, Pace e Bandiera) hanno riferito che la decisione di uccidere Walter Strambi fu assunta, molti mesi prima dell'omicidio, da Franco Coco-Trovato e Pepè Flachi; almeno due collaboratori (Foschini e Pace) hanno precisato che nei mesi precedenti all'agguato costoro attivarono alcuni membri del gruppo per acquisire informazioni sullo stato di detenzione di Strambi e sugli orari di entrata e di uscita dal carcere nel periodo di semilibertà; ancora tre collaboratori (Foschini, Pace e Schettini) hanno indicato gli autori materiali dell'omicidio, mentre un altro collaboratore (Bandiera) ha indicato la presenza di due di tali autori e altro ancora (Cassaniello) di tre.

Tutto l'insieme di tali circostanze di prova si inserisce in un contesto (quello descritto nei paragrafi che precedono) di conflittualità violenta tra l'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini* e i vecchi soci di Pepè Flachi, tra i quali anche Walter Strambi.

Così definito il quadro probatorio devono affrontarsi le posizioni dei singoli imputati del delitto in esame.

Antonio Schettini è reo confesso, avendo ammesso le proprie responsabilità in ordine al delitto contestato. Tale confessione è giunta quando a suo carico sussistevano elementi di prova insuperabili, rappresentati dalle dichiarazioni di Pace, Foschini e Bandiera, rispetto ai quali l'ammissione di responsabilità rappresenta un semplice riscontro.

Salvatore Pace è reo confesso della condotta contestatagli in via suppletiva, che va qualificata come concorso materiale nel delitto di omicidio. Invero, su richiesta di Franco Coco e di Pepè Flachi l'imputato acquisì informazioni sugli orari di entrata e uscita dello Strambi dal carcere, riferendo agli stessi che quest'ultimo usciva intorno alle 6,30-7 della mattina per far rientro alle 24 e che lavorava al Residence Leonardo. Tali indicazioni sono state sicuramente preziose per gli autori dell'omicidio, atteso che nella dinamica descritta, l'appostamento sotto l'abitazione di Strambi avvenne in attesa della sua uscita di casa per rientrare in carcere. Ma in generale la realizzazione di una condotta finalizzata ad agevolare la commissione di un fatto delittuoso, anche se in concreto non ha assunto rilevanza causale determinante, configura un'ipotesi di concorso, in forza dell'art. 112 c.p. Non va dimenticato, per valutare la sussistenza del dolo di reato, che Pace ha ammesso di essere consapevole che quelle informazioni erano finalizzate a realizzare un agguato omicida contro Strambi.

Infine, Franco Coco-Trovato è stato indicato da tutti i collaboratori citati in questo paragrafo come responsabile a tutti i livelli (decisionale, organizzativo ed esecutivo) dell'omicidio, la cui deliberazione fu assunta dai vertici dell'organizzazione (quindi, Pepè Flachi, Franco Coco-Trovato e Antonio Schettini), le attività preparatorie furono coordinate dagli stessi e realizzate da Foschini e Pace, l'esecuzione fu compiuta da Schettini, Franco Coco-Trovato, Biagio Crisafulli e Antonio Papalia.

Sussistono gli estremi dei reati contestati, comprensivi delle aggravanti. La morte di Walter Strambi fu cagionata dai colpi di arma da fuoco che lo attinsero nel numero di 16, colpendo organi vitali; nessun dubbio è stato prospettato sulla volontarietà omicida dell'agguato, risultante dalla descrizione fattane; gli imputati qui giudicati agirono con premeditazione. Sotto questo profilo si è già affrontata la questione dell'inattendibilità delle dichiarazioni di Schettini nella parte in cui questi ha prospettato una casualità nella decisione di uccidere Strambi. In effetti, molti mesi prima dell'attuazione dell'agguato, era stato deciso da Franco Coco-Trovato, Pepè Flachi e Antonio Schettini che Strambi doveva essere ucciso, tanto che Foschini e Pace furono incaricati di acquisire le informazioni necessarie per realizzare l'azione. In tale situazione è indiscutibile la sussistenza dei due elementi, cronologico e psicologico, concretanti l'aggravante in contestazione.

Il capo 41 dell'imputazione si riferisce alla detenzione e al porto delle armi comuni da sparo (almeno 4) utilizzate dagli aggressori per commettere il delitto.

Per le argomentazioni sin qui esposte, deve affermarsi la penale responsabilità di Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini e Salvatore Pace in ordine ai reati loro ascritti ai capi 40 e 41.

Paragrafo 5 - Gli omicidi. L'omicidio di Michele Raduano.

[1]. Il fatto.

Il 16 ottobre 1989, intorno alle 14-14,15, mentre si trovava a bordo della propria autovettura Renault 21 (la stessa presente in occasione dell'agguato del precedente 18 giugno) fermo al semaforo di via La Spezia di Milano, Michele Raduano fu attinto da 3 o 4 proiettili esplosi da un'arma da fuoco a proiettile unico, di cui solo alcuni letali, che attinsero l'addome, il braccio e la regione ascellare (consulente del pm **Andrea Gentilomo, sentito all'udienza del 30.6.95**). Il perito medico-legale ha indicato nelle lesioni provocate dai proiettili la causa della morte di Raduano, precisando che non furono riscontrati elementi atti a far ritenere che gli sparatori si trovassero a distanza ravvicinata.

I testi oculari presenti al fatto hanno ricostruito la dinamica dell'agguato di cui rimase vittima Raduano.

Brigato Lorenzo (u. 10.5.95) ha riferito che, nelle circostanze sopra richiamate, si trovava a bordo della propria autovettura fermo al semaforo e aveva visto una motocicletta con a bordo due persone munite di casco affiancare sul lato destro l'autovettura Renault 21 che lo precedeva; il passeggero della moto aveva teso il braccio verso l'esterno e aveva sparato con la pistola che impugnava in direzione dell'autovettura; il teste ha precisato che la moto era tipo da cross e la pistola gli apparve di grosse dimensioni. Meno precise sono state le indicazioni di **Stefano Giberti (u. 10.5.95)**, il quale ha premesso di non ricordare l'episodio cui assistette e, anche a seguito di alcune contestazioni del pm, ha riferito che l'agguato avvenne nella corsia stradale opposta a quella da lui percorsa, che l'autovettura attinta dai colpi di pistola era ferma al semaforo e che furono esplosi da uno degli occupanti della moto alcuni colpi in successione; infine, il pm ha contestato al teste che nel corso delle indagini preliminari aveva dichiarato che la motocicletta era una Honda tipo Enduro.

Le indagini sul delitto erano state condotte senza apprezzabili risultati (**teste Guido Marino, u. 12.4.95**), ancorché la convivente della vittima (Iwona Blada) avesse manifestato immediatamente i suoi sospetti sui vecchi soci di Raduano nella banda della Comasina.

Tali circostanze sono state direttamente riferite al dibattimento dalla **Blada (u. 13.6.95)**, la quale ha sostanzialmente confermato quanto illustrato in termini generali da Marino. La Blada ha dichiarato che dopo l'attentato del mese di giugno Raduano le aveva confidato per la prima volta che in passato aveva fatto parte della banda della Comasina, di cui Pepè Flachi era il capo, senza peraltro indirizzare i suoi sospetti sui vecchi soci, né manifestare propositi di vendetta. Solo dopo l'omicidio i parenti della vittima avevano manifestato l'idea che il mandante fosse Pepè Flachi.

L'unico altro elemento significativo su cui si incentrarono le indagini fu l'individuazione della motocicletta utilizzata dagli aggressori, di cui i testi avevano rilevato alcuni numeri di targa. La vicenda relativa a tale attività d'indagine ha assunto, nell'evoluzione delle conoscenze acquisite nel corso del dibattimento, scarsissimo significato, perché quegli accertamenti non consentirono di individuare il veicolo utilizzato nell'agguato. Deve, anche precisarsi in proposito che dopo le dichiarazioni di Emilio Bandiera (che aveva indicato nella motocicletta in uso ad Enrico Flachi il mezzo utilizzato per l'agguato) gli investigatori avevano comparato le cifre della targa indicate dai testi con quelle della targa del veicolo in uso a Flachi, senza peraltro raggiungere risultati significativi dell'identificazione.

La questione della motocicletta può dirsi superata a seguito delle indicazioni fornite da Saverio Morabito (di cui si tratterà nei successivi capi), ragione per cui si evita di ricostruire le indagini relative all'identificazione del veicolo.

In conclusione, inquadrata la vicenda nel conflitto in atto tra il gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* e gli ex-soci di Pepè Flachi e richiamate le osservazioni esposte nel paragrafo dedicato al tentato omicidio di Raduano, può procedersi alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, che hanno consentito di individuare con adeguata certezza i mandanti e gli esecutori materiali dell'omicidio.

[2]. La chiamata in correità di Pace e Schettini.

Le indicazioni più precise sulla riconducibilità al gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* dell'omicidio Raduano sono state fornite da Pace e Schettini, i quali hanno riferito che l'agguato fu compiuto lo stesso giorno dell'omicidio Valente (commesso a Bologna dai due collaboratori, da Mimmo Paviglianiti e con il concorso di Pepè Flachi, Giuseppe Carnovale, Antonino Chirico e altri). **Pace (u. 12.3.96, pagg. 102 e ss.)** ha precisato che nei giorni precedenti ai due omicidi vi furono alcuni incontri in cui si predisposero le azioni, anche se l'omicidio Valente fu preceduto da una fase di preparazione lunghissima concretatasi in numerosi sopralluoghi. **Schettini (u. 15.3.96, pagg. 282 e ss.)** ha riferito che dopo l'attentato del giugno, Raduano andò via per qualche tempo da Milano, ma al suo rientro, pur avendo cambiato casa, fu immediatamente individuato, grazie alle indicazioni fornite, casualmente, dall'arredatore Gatti (la nuova abitazione di Raduano era nei pressi di via Famagosta); furono, quindi, ripresi gli appostamenti per portare a compimento il progetto omicida. Pace ha riferito che un sabato si incontrò con Franco Coco-Trovato, Antonio Papalia e Pepè Flachi e si decise che la domenica sarebbero stati commessi entrambi gli omicidi, mentre Schettini ha riferito che i due omicidi dovevano essere commessi in quegli stessi giorni.

In effetti, la domenica 15 Valente fu ammazzato a Bologna, mentre il lunedì 16 fu realizzato l'omicidio Raduano.

Una prima valutazione delle dichiarazioni convergenti di Pace e Schettini consente di affermare alcune circostanze sicure della vicenda; Franco Coco-Trovato e Pepè Flachi erano le persone nel cui interesse doveva essere commesso l'omicidio Raduano e, deliberatane l'attuazione, dopo il primo agguato fallito, non fu abbandonato il proposito omicida; il rientro di Raduano a Milano e l'individuazione della sua abitazione determinarono la ripresa dei preparativi finalizzati all'agguato e nell'imminenza dell'attentato fu Antonio Papalia che assunse l'incarico di attuarlo. Su questa ultima circostanza, Pace ha precisato che Papalia volle eseguire personalmente l'omicidio per riscattare il fallimento del primo attentato (**pag. 106**).

Sulla dinamica dell'agguato fu proprio Papalia a riferire a Pace e Schettini che aveva commesso l'azione insieme a Diego Rechichi; quest'ultimo era alla guida della motocicletta, mentre Papalia (che sparò personalmente) sedeva nella parte posteriore del sellino.

Pace apprese tali ultime circostanze dallo stesso Papalia alcuni giorni dopo il fatto durante la festa di battesimo del figlio di Pepè Flachi, mentre Schettini seppe subito che l'omicidio era stato commesso e dopo qualche tempo, sempre da Papalia, la dinamica dell'agguato.

Con riferimento agli imputati di questo processo, la ricostruzione coincidente fornita dai due collaboratori delinea chiaramente la responsabilità di Franco Coco-Trovato e Antonio Schettini nella fase deliberativa dell'omicidio, considerato che Papalia eseguì materialmente

l'agguato nell'interesse del gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*, di cui i due imputati erano i capi. D'altronde, la partecipazione di Schettini all'omicidio Valente si inquadra nell'unico contesto attuativo dei delitti commessi in quei giorni, entrambi decisi dal gruppo dirigente dell'organizzazione.

In questo processo non rileva accertare la responsabilità di altre persone, a livello decisionale, organizzativo o attuativo dell'omicidio, ancorché sia sufficientemente accertata la partecipazione di Antonio Papalia e Diego Rechichi nell'esecuzione dell'agguato.

[3]. Gli ulteriori elementi di conferma provenienti dalle dichiarazioni di altri collaboratori.

Su queste due centrali chiamate in correità si innestano molteplici altri elementi di prova, tutti convergenti nell'attribuzione al gruppo dirigente dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* della paternità dell'omicidio.

Devono, innanzitutto, richiamarsi le considerazioni esposte nel § 3, capo 6 di questo capitolo, ove si è illustrata la vicenda che condusse alla realizzazione del primo attentato nei confronti di Raduano; quell'episodio rappresenta una conferma, pur intervenuta *ex ante*, della decisione assunta dall'organizzazione di eliminare Raduano.

Di Donato (u. 18.10.95, pagg. 85-94) aveva sospettato già nel 1988 (quando apprese la notizia sul giornale) che il gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* fosse l'artefice dell'omicidio, memore dell'atteggiamento manifestato da Pepè Flachi nei confronti dei suoi ex-soci (**pagg. 101-102**); nell'ottobre 1991, durante un viaggio in auto da Milano a Cermenate, Chirico gli confermò che la decisione di eliminare Raduano fu assunta sia da Coco-Trovato che da Flachi (**pag. 98**).

Emilio Bandiera, molti anni prima delle indicazioni fornite da altri collaboratori, indicò in Franco Coco-Trovato e Schettini gli autori materiali dell'omicidio; il collaboratore riferì che durante la sua detenzione aveva ricevuto la visita di Enrico Flachi il quale gli aveva confidato la dinamica dell'agguato; Coco e Flachi avevano utilizzato una motocicletta (di cui lo stesso Enrico Flachi aveva la disponibilità) e, eseguito l'agguato, avevano consegnato le armi a Rosa Galimberti, che li attendeva al cambio macchina. Enrico Flachi aveva precisato che la donna aveva anche eseguito sopralluoghi presso l'abitazione di Raduano e che questi fu ammazzato mentre era fermo ad un semaforo. Tale ricostruzione fu confermata al collaboratore anche da Pepè Flachi (**dichiarazioni del 20.12.92, pagg. 13-14**).

La ricostruzione del Bandiera contiene alcuni aspetti non riscontrati dalle dichiarazioni degli altri collaboratori e deve essere valutata con maggiore attenzione, sia per le modalità di acquisizione in questo processo, sia per le fonti da cui il collaboratore apprese quanto narrato. Si vedrà nel prossimo capo come il coinvolgimento della Galimberti nell'omicidio sia circostanza priva di qualsiasi riscontro e si è già osservato che la motocicletta utilizzata per l'agguato non proveniva sicuramente da Enrico Flachi; ma un dato di fondo era stato indicato da Bandiera ed è stato confermato da molti collaboratori, cioè la riconducibilità al gruppo dirigente dell'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini* della decisione di uccidere Raduano.

Ancora due affidabili collaboratori hanno genericamente collocato nell'ambito del gruppo gli autori dell'omicidio (**Annacondia, u. 10.7.95, pagg. 97-99, 101-102; Foschini, u. 8.2.96, pag. 260**).

Per concludere, un importante riscontro sulla ricostruzione fornita da Pace e Schettini e relativo specificamente alla partecipazione di Antonio Papalia alla fase esecutiva dell'omicidio, è stato fornito da **Saverio Morabito (u. 23.2.96, pagg. 42 e ss.)**. Il

collaboratore ha riferito che un giorno Antonio Papalia chiese una motocicletta in prestito a Paolo Sergi, il quale incaricò Morabito di consegnare un veicolo rubato che avevano in custodia; la sera successiva Papalia tornò da Sergi dicendo che non poteva restituire la moto e si offrì di pagarla. Il giorno dopo Morabito lesse sul giornale la notizia dell'agguato a Raduano (commesso da due persone a bordo di una motocicletta), fece notare la notizia a Sergi ed entrambi pensarono che fosse stato Papalia a commettere l'omicidio con la motocicletta ricevuta da Sergi. In sede di controesame (**pag. 70**) Morabito ha fornito ulteriori precisazioni sull'episodio, riferendo che la moto era rubata ed era parcheggiata nel bar; che furono due uomini di Papalia a prenderla in consegna; che la dinamica dell'episodio descritta sul giornale lo indusse a ritenere che era stato Papalia a commettere l'omicidio; che Paolo Sergi gli disse successivamente che la sera dell'omicidio il cognato Antonio Papalia aveva "alzato un po' il gomito" perché aveva ucciso Raduano, per fare un favore a Franco Coco-Trovato.

La dichiarazione di Morabito rappresenta un riscontro importante non solo sulla responsabilità di Papalia (che in questo processo non interessa), ma sulla complessiva ricostruzione fornita dai collaboratori della vicenda, perché conferma, da parte di un collaboratore estraneo al gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*, una circostanza specifica e rilevante del racconto.

[4]. Valutazioni conclusive e posizione dei singoli imputati.

In conclusione, la presenza di due dichiarazioni accusatorie (quelle di Pace e Schettini), precise, costanti, prive di contraddizioni e convergenti nell'indicazione dei responsabili a livello deliberativo dell'omicidio, confermate da ulteriori dichiarazioni (quelle di Di Donato, Bandiera e, pur in termini più generici, Annacondia e Foschini) anch'esse univoche nell'attribuire a Flachi, Coco-Trovato e Schettini la responsabilità decisionale dell'agguato, configurano quella convergenza del molteplice che, in forza dei criteri adottati da questa Corte e illustrati nella parte generale della motivazione (capitolo 2, § 1), consente di ritenere accertata la responsabilità di Franco Coco-Trovato e di Antonio Schettini in ordine al reato ascritto al capo 42.

Le indicazioni sulla riferibilità a Franco Coco-Trovato della deliberazione dell'omicidio provengono da tutti i collaboratori citati in questo paragrafo e sono univoche nell'affermare che detto imputato è corresponsabile della decisione di uccidere Raduano. Di Donato, Foschini, Schettini, Pace, Bandiera, Annacondia hanno ricollegato la decisione assunta al conflitto, anche personale, che contrappose essenzialmente Raduano e Coco-Trovato; tutti costoro hanno indicato in quest'ultimo il più deciso nell'attuazione del proposito criminoso; Pace e Schettini hanno specificamente descritto il suo ruolo nei giorni immediatamente precedenti all'agguato; Di Donato seppe da Chirico che era soprattutto Coco-Trovato a spingere per l'attuazione del proposito omicida. In definitiva, fu detto imputato ad essere l'artefice principale della deliberazione omicida.

Antonio Schettini ha ammesso la sua partecipazione, a livello deliberativo, nell'omicidio di Raduano, al quale non partecipò direttamente (come era avvenuto per l'agguato del precedente giugno) solo perché impegnato in altra azione omicidiaria e perché Papalia volle eseguire personalmente l'agguato.

La contestazione dell'omicidio è stata accertata anche con riferimento all'aggravante contestata; la realizzazione di un agguato 4 mesi prima dell'omicidio e l'attività preparatoria

che prima e dopo l'episodio del giugno fu posta in essere per attuare il proposito omicida rendono evidente la sussistenza del dolo di premeditazione.

Il reato contestato al capo 43 dell'imputazione si riferisce alle armi utilizzate per commettere l'omicidio.

Per le ragioni fin qui esposte deve affermarsi la penale responsabilità di Franco Coco-Trovato e Schettini in ordine ai reati loro ascritti ai capi 42 e 43 dell'imputazione.

Deve mandarsi assolta Rosa Galimberti dai reati a lei ascritti per non aver commesso il fatto. L'indicazione di Emilio Bandiera relativa al ruolo che l'imputata avrebbe assunto nella realizzazione dell'agguato non solo non sono state confermate da nessuno dei collaboratori che hanno riferito dell'omicidio, ma molti di costoro hanno sollevato alcune perplessità sulla possibilità che la donna abbia avuto un ruolo nella vicenda. In particolare, l'attribuzione a Papalia dei compiti di esecuzione materiale dell'omicidio, esclude qualsiasi legame tra gli autori dell'azione e la Galimberti (che, forse, non conosceva neppure Papalia). La descrizione di Bandiera sulla dinamica dell'agguato è stata smentita dalle successive dichiarazioni di Pace e Schettini, i quali hanno escluso che la Galimberti potesse essere coinvolta nell'azione.

A fronte di un'indicazione isolata e incoerente rispetto alla ricostruzione accertata in questo processo, deve pervenirsi ad una pronuncia assolutoria della Galimberti.

Paragrafo 6 - La fuga degli altri componenti del vecchio gruppo Flachi e il passaggio definitivo di alcuni di essi nel nuovo gruppo.

[1]. Considerazioni conclusive sul destino di Scimone, Mungliello, Di Donato Ciccardi e degli altri membri del gruppo *Flachi*.

Per concludere la descrizione del conflitto illustrato in questo capitolo, sono sufficienti alcune brevi osservazioni in ordine alle vicende dei vecchi soci dell'organizzazione Flachi, successive rispetto alla conclusione del conflitto

Oltre a Raduano e Strambi, che furono fisicamente eliminati, l'unico tra i capi "storici" del gruppo che si defilò totalmente dalle attività criminali nell'area milanese fu Giovanni Scimone.

Molti collaboratori hanno descritto la "scelta" obbligata di Scimone quando il conflitto con la nuova organizzazione assunse caratteri di violenza estrema.

Annacondia (u. 10.7.95, pag. 45) ha riferito che Scimone, dopo un paio di agguati, capì la situazione e si ritirò a Messina; **Di Donato (u. 18.10.95, pag. 65)** ha indicato Scimone come presente al matrimonio di Pepè Flachi, così come all'ospedale in occasione del primo agguato contro Raduano (**pag. 78**), ma dopo i due omicidi divenne guardingo e timoroso, cominciò a girare armato, finché non decise di vendere tutto e di tornare a Messina per non fare la stessa fine di Strambi e Raduano (**pag. 103**); **Maccarrone (u. 10.1.96, pag. 45)** ha confermato che dopo i contrasti con Flachi, Scimone si allontanò da Bruzzano; e analoghe dichiarazioni sono state rese da **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 82 "scappò in Sicilia")** e **Bandiera (dichiarazioni del 20.2.93, pag. 2)**.

Il più preciso nell'illustrare le ragioni della fuga di Scimone da Milano è stato **Pace**, il quale (**u. 12.3.96, pag. 114**), dopo aver riferito che tutti i componenti del vecchio gruppo *Flachi* dovevano essere uccisi e che grazie a lui e a Pepè Flachi qualcuno fu salvato, ha soggiunto che Scimone si era ritirato a Messina, ma Franco Coco-Trovato aveva cercato di ucciderlo anche lì perché non lo sopportava; alcuni gruppi criminali locali avevano posto il veto, per cui Coco-Trovato aveva desistito.

La vicenda di Scimone è la più significativa tra quelle dei vecchi componenti del gruppo, perché rappresenta la determinazione con cui Franco Coco-Trovato era intenzionato a "chiudere i conti" con quei personaggi. Ma anche alcuni altri soci, che assunsero una posizione neutrale nel conflitto, rischiarono di subire conseguenze estreme da tale scelta. Non sono, infatti, mancate indicazioni di collaboratori sulle intenzioni che i tre vertici del gruppo avevano manifestato nei confronti di Di Donato, Melina e Mungliello (quali membri dell'associazione Flachi che non si erano schierati con il nuovo sodalizio).

Di Donato (u. 18.10.95, pagg. 53-56) aveva avuto paura di essere coinvolto nel conflitto, tanto che in occasione di un incontro con Pepè Flachi, nel corso del quale questi aveva ribadito il suo risentimento nei confronti di tutti i vecchi soci del gruppo, gli chiese se poteva stare tranquillo e Flachi lo rassicurò. Secondo **Pace (u. 12.3.96, pag. 114)** il timore di Di Donato non era del tutto infondato, perché Franco Coco-Trovato aveva manifestato l'intenzione di eliminare tutti i vecchi componenti del gruppo che non erano entrati nella nuova organizzazione, compresi Di Donato, Ciccardi e Melina (che pure erano rimasti neutrali):

“dunque il gruppo che si era staccato da Flachi, praticamente, era destinato tutti (sic) a essere eliminati, non c'era nessuno che si doveva salvare di quel gruppo, ma non perché

volessero fare uno sterminio, perché era la loro logica che dovevano essere eliminati tutti, a cominciare dallo Scimone stesso, dal Michele "panza"... cioè, scusi, Michele Di Donato che noi chiamavamo Michele "panza", lo stesso Ciccardi, lo stesso Dino Melina, lo stesso Capolongo, lo stesso Stefanini, insomma dovevano essere tutti eliminati. Per quello che io ne so posso essere molto sintetico in questo caso dicendo che io ho avuto in qualche modo una parte nel salvargli la vita allo Scimone, allo stesso Medina e ad altri personaggi, anche se non sono stato fondamentale. Diciamo che io ho spinto in quella direzione poi anche la buona volontà di Falchi e di Coco, più che altro che di Flachi, salvò la vita a qualcheduno altro perché se non dovevano essere tutti ammazzati questi personaggi.”

Sulla posizione di MungIELLO, alcune indicazioni significative sono state fornite da **Cassaniello**. Si ricorda che MungIELLO rimase neutrale rispetto al conflitto, anche perché subì in quegli anni lunghi periodi di carcerazione. Ma proprio a ridosso della nascita della nuova organizzazione si verificò un episodio che fa comprendere l'atteggiamento tenuto da Coco-Trovato e da Flachi rispetto al vecchio gruppo. Ha riferito **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 83)** che in quel periodo partecipò ad un tentativo di evasione di Renato Vallanzasca dal carcere di Spoleto, su richiesta di tale Mimmo Basanesi; l'evasione fallì, ma Flachi e Coco si preoccuparono della vicenda perché temettero che Vallanzasca stesse ricostruendo un gruppo intorno a Basanesi e al gruppo di rapinatori di Cassaniello (Giorgio Lotito, Giuseppe Piacente); di questo gruppo faceva parte anche Giovanni MungIELLO, un vecchio componente della banda della Comasina. Fu Coco a rivolgersi a Cassaniello, Lotito e Piacente per riferire la preoccupazione per il progetto prospettato, che poteva diventare antagonista rispetto alla organizzazione che era appena stata costituita. Cassaniello e gli altri rassicurarono Coco che la partecipazione a quella tentata evasione fu del tutto casuale e per confermare tale affermazione escludono MungIELLO dalla loro batteria di rapinatori. Lo stesso collaboratore ha ricordato che MungIELLO era terrorizzato da Pepè Flachi e temeva per la sua vita (**pag. 78**)

In conclusione, Strambi e Raduano furono uccisi, Scimone fuggì in Sicilia, Paciello morì durante una rapina, Di Donato, Melina, Ciccardi e MungIELLO rimasero estranei al conflitto in atto, anche se rischiarono di subirne le conseguenze violente; la gran parte degli altri componenti del gruppo entrarono, dopo poco tempo, nella nuova organizzazione. In particolare, Giuseppe Capone e Capolongo, dopo un breve periodo di alleanza con il gruppo avverso, furono organicamente inseriti nell'attività di traffico di stupefacenti; tutti gli altri appartenenti ai livelli inferiori del sodalizio (Enrico Flachi, Franco e Alberto Scirocco, Andrea La Torre e altri, oltre a Zohdi e Michele Lombardi) transitarono nel nuovo gruppo con funzioni analoghe.

Paragrafo 7 - La costituzione dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* e la sua collocazione criminale.

[1]. La costituzione dell'associazione.

In questo paragrafo si tratterà delle origini della nuova associazione facente capo a Franco Coco-Trovato e a Pepè Flachi, collocabili in un arco di tempo che va dalla loro comune detenzione del 1986, all'inizio dei conflitti già descritti nei paragrafi che precedono, sino al matrimonio di Pepè Flachi del luglio 1987, momento nel quale può affermarsi con sufficiente sicurezza che il nuovo sodalizio criminoso era già costituito; nel corso del dibattimento da parte di accusa e difese è stato più volte rievocato un episodio ritenuto significativo per collocare la data di nascita del sodalizio. Si tratta dell'indicazione fornita da **Emilio Bandiera** di una riunione tenutasi nell'estate del 1986 presso la sua abitazione di Caponago, incontro nel quale si *"sancì formalmente la costituzione della società tra Pepè Flachi e Franco Coco nell'attività di spaccio di stupefacenti"* (**dichiarazioni 19.12.92, pagg. 4-5**).

Questa indicazione, da molte difese ritenuta inverosimile (perché sarebbe inconcepibile una sorta di "assemblea costitutiva" di un sodalizio criminale), pur non essendo stata confermata nella sua materialità (ma, d'altronde, di coloro che sarebbero stati presenti nessuno ha assunto nel corso di questi anni una scelta di collaborazione), ha trovato molti riscontri in merito alla dinamica dell'accordo intervenuto tra i due vertici dell'organizzazione. Si è appena descritto le vicende che condussero alla rottura dei rapporti nell'ambito della associazione *Flachi* e fu proprio durante quel conflitto che la nuova società criminale fu definita nell'attribuzione a Pepè Flachi e a Franco Coco del ruolo di capi assoluti dell'associazione. Qualche chiarimento è necessario per collocare esattamente l'incontro descritto da Bandiera, che non può essersi verificato nell'estate del 1986, in quanto fino all'ottobre di quell'anno Pepè Flachi rimase detenuto e solo dopo la sua scarcerazione e lo scioglimento della vecchia società, venne costituita la nuova associazione; per tale ragione la riunione sopra ricordata può essersi verificata nella primavera-estate 1987. Tale indicazione coincide anche con la ricostruzione che gli altri collaboratori hanno fornito della nascita della nuova società, collocabile in epoca di poco antecedente al matrimonio di Pepè Flachi.

Alcuni collaboratori hanno indicato le modalità dell'alleanza intercorsa tra Coco e Flachi, definendo il ruolo paritario che costoro assunsero e la posizione subordinata di Schettini e Zohdi (**Di Donato, u. 20.10.95, pag. 150; Schettini, u. 22.3.96, pagg. 173-177**); molti altri hanno indicato gli esiti di quell'alleanza, che determinò la nascita di un'associazione potente e diffusa in buona parte del territorio lombardo e di cui Flachi, Coco-Trovato e Schettini erano i capi.

In particolare, di un certo rilievo appaiono le dichiarazioni di **Annacondia (u. 10.7.95, pagg. 106-115)** il quale, presente al matrimonio di Pepè Flachi, ha riferito che Franco Coco fu il compare dello sposo e all'epoca la società era già esistente. Ancora **Di Donato (u. 18.10.95, pag. 61)**, il quale ha confermato che già prima del matrimonio nell'ambiente era circolata la voce della nuova alleanza tra Pepè Flachi e Franco Coco e che tutta la vecchia organizzazione era a conoscenza della circostanza; il collaboratore ha riferito un episodio specifico avvenuto durante la detenzione di Flachi e Coco, quando Schettini e Pace si attivarono per la scarcerazione dei due, confermando l'intervenuta alleanza. **Foschini**, partecipe anch'egli al matrimonio di Flachi, ha collocato la nascita della nuova società un anno prima del luglio 1987 (cioè durante la comune detenzione) - **u. 8.2.96, pag. 203**.

Saverio Morabito (u. 23.2.96, pag. 28) ha fornito una spiegazione più articolata della nascita della nuova società, affermando che Flachi, durante una sua detenzione, incaricò Coco di gestire il traffico di stupefacenti e, una volta scarcerato, non poté estrometterlo. Nel corso delle dichiarazioni rese alla **IV° sezione della Corte d'Assise di Milano il 27.6.95**, lo stesso Morabito ha collocato la comune detenzione nel corso della quale fu stabilita la nuova società nella prima metà degli anni '80 (**pag. 10**). **Pace (u. 12.3.96, pag. 43 e ss.)** ha indicato nell'ottobre-novembre 1986 la data della costituzione della nuova società, confermando che i soci erano Coco, Flachi e, al 40%, Schettini e Zohdi.

In definitiva l'indicazione fornita da Bandiera, oggetto di molte contestazioni da parte delle difese, è stata confermata con assoluta precisione da parte di molti collaboratori, i quali tutti, più o meno interni all'organizzazione, hanno indicato nel periodo sopra definito il momento di costituzione della nuova società criminale tra Franco Coco-Trovato e Pepè Flachi.

[2]. La collocazione criminale dell'associazione.

Per quanto concerne la collocazione criminale dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* le indicazioni provenienti da tutte le fonti di prova sono univoche nel definire il contesto di appartenenza nell'area 'ndranghetista *Tegano-De Stefano-Libri*. In questa parte della motivazione interessa delineare l'ambito di operatività del sodalizio nel quadro della seconda guerra di 'ndrangheta (che negli ultimi anni '80 contrappose le famiglie *Tegano-De Stefano-Libri-Arena* a quelle *Imerti-Serraino-Condello-Maesano*) e la strutturazione delle corrispondenti organizzazioni operanti nel territorio lombardo. Le considerazioni che qui si esporranno saranno immediatamente utilizzabili nel valutare uno specifico capo d'imputazione contestato ad alcuni membri della famiglia 'ndranghetista facente capo ai fratelli Maesano, rilevante in questo processo perché le vittime del progetto di attentato erano due appartenenti all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

L'inquadramento qui definito consentirà nel capitolo successivo di delineare l'alleanza che si costituì nell'area territoriale lombarda tra molti autonomi sodalizi criminali di origine 'ndranghetista, collegati dalla medesima appartenenza all'area *Tegano-De Stefano-Libri-Arena*.

Tutti i collaboratori hanno fornito una precisa indicazione della collocazione criminale dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, che per il tramite dei suoi capi apparteneva allo schieramento destefaniano; la contrapposizione esplosa in Calabria nella seconda metà degli anni '80 determinò la formazione di schieramenti contrapposti non solo nell'area tradizionalmente sede della presenza 'ndranghetista, poiché anche nel nord-Italia ciascuno di detti schieramenti aveva referenti nelle famiglie 'ndranghetiste ivi operanti.

Giacomo Lauro (u. 23.1.96, pagg. 17-20) ha spiegato molto chiaramente le ripercussioni che l'ultima guerra di 'ndrangheta provocò negli equilibri dei sodalizi calabresi presenti in Lombardia:

"P.M. - La 'ndrangheta. E, successivamente, negli anni '80, qual era la famiglia di riferimento della Vostra area?"

I.R.C. - Mah... fino all'85 eravamo tutti una cosa, quindi Papalia, i Sergi, i miei platioti, ecco diciamo, i platioti, anche dei santulucoti... dei santulucoti e anche degli africoti perché il paese dove sono nato io limita con Africo Nuovo, quindi...

P.M. - E successivamente, dopo lo scoppio della guerra?"

I.R.C. - Successivamente, dopo lo scoppio della guerra, come in tutte le guerre c'è chi muore e chi risorge. Sono risorti loro.

P.M. - E quali erano i trafficanti di Milano legati in particolare all'area...

I.R.C. - Mah... i Papalia, i Flachi, Coco Trovato.

P.M. - No, intendo dire legati all'area Serraino Imerti Condello.

I.R.C. - I Di Giovine.

P.M. - I Di Giovine.

I.R.C. - Sono parenti, sì, sono parenti.

P.M. - Quindi i Di Giovine erano interessati anche a questo proce... a questo progetto di aggressione del Libri?

I.R.C. - Sì, perché ci davano loro la base a Milano, sì, sì.

P.M. - Ed erano anche loro le fonti delle notizie su...

I.R.C. - Sì, certo, certo, vivevano a Milano.

P.M. - Vorrei, quindi, in particolare, quando parla dei Di Giovine, ecco, a chi si riferisce?

I.R.C. - Sì, Guglielmo, l'altro fratello, ma soprattutto la madre che è una Serraino ed era in costante contatto con i cugini e con i fratelli a Reggio Calabria.

P.M. - Quindi abbiamo individuato una fonte delle notizie su Coco, Lei ha citato anche Flachi...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... una fonte è senz'altro la famiglia Di Giovine, Lei dice, in particolare, la Serraino, nonché il Guglielmo.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Lei è in grado di dire se anche altre persone dell'area milanese con cui Lei era in contatto Le hanno fornito informazioni su costoro?

I.R.C. - No, durante la guerra no, perché io non mi fidavo molto di gente, perché tanta gente è andata ad un appuntamento credendo un amico e poi non è tornata a casa. No, ci eravamo un po' chiusi, signor Procuratore."

Quindi, mentre durante la prima metà degli anni '80, le organizzazioni criminali calabresi operanti in Lombardia erano tra loro collegate, l'esplosione della guerra in Calabria determinò la contrapposizione tra i referenti dello schieramento *Tegano-De Stefano-Libri* e di quello *Imerti-Serraino-Condello*. Il gruppo di Franco Coco-Trovato e Pepè Flachi era il principale (ma non l'unico) referente in Lombardia di Paolo De Stefano. Tale indicazione è stata fornita da tutti i collaboratori, profondi conoscitori della realtà criminale 'ndranghetista. **Antonio Zagari (u. 9.1.96, pag.33 e ss.)** ha riferito dei rapporti di amicizia che legavano Franco Coco e Paolo De Stefano, dai tempi della comune carcerazione del 1983 a Lecco, quando tra i due si stabilirono legami affettivi, oltre che di alleanza criminale; De Stefano offrì in quell'occasione a Coco ospitalità per la sua famiglia durante le ferie estive e da quel rapporto nacque il legame affettivo tra Carmine De Stefano e Giuseppina Trovato, che si concluse con il matrimonio del 4.9.92 (**documento prodotto dal pm all'udienza del 19.11.96**). Il matrimonio tra i figli dei due capifamiglia (come evento che rafforzò il potere dei sodalizi) è stato ricordato anche **da Giacomo Lauro (u. 23.1.96, pag. 26)**, il quale ha soggiunto che l'appartenenza del gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* allo schieramento contrapposto al suo determinò i progetti di attentato contro Domenico Libri (personaggio di

rilievo della omonima famiglia) cercato presso il locale Sottozero di Pepè Flachi (ove, secondo informazioni assunte a Milano dalla famiglia Di Giovine, Libri si era rifugiato). **Filippo Barreca (u. 23.1.96, pag.204 e ss.)** ha confermato che Franco Coco era il referente milanese del gruppo De Stefano, anche grazie ai rapporti di parentela, precisando che sulla piazza di Milano il referente del gruppo degli Imerti era rappresentato dalla famiglia Di Giovine.

Gli stessi collaboratori hanno descritto la suddivisione delle famiglie in Calabria e i relativi schieramenti nel contesto milanese.

Nella provincia di Catanzaro la guerra di 'ndrangheta contrappose il clan *Arena* al clan *Maesano* di Isola Capo Rizzuto, il primo alleato dei destefaniani, il secondo degli Imerti (**Fuscaldo, u. 25.1.96, pag. 126; Barreca, u. 23.1.96, pag. 212**); l'esplosione del conflitto determinò l'interruzione dei rapporti anche tra gli alleati delle due cosche nel nord-Italia (in particolare, direttamente la famiglia Paviglianiti e indirettamente i destefaniani di Franco Coco-Trovato si contrapposero alla cosca *Maesano*); i Paviglianiti erano, infatti, legati al clan *Latella-Iamonte*, schierato con gli Arena e i destefaniani nella guerra in atto, e autori di numerosi omicidi nell'interesse degli alleati (**Lauro, u. 23.1.96, pag. 28; Barreca, u. 23.1.96, pag. 228**).

Infine, il gruppo *Papalia* era legato a Paolo De Stefano, in quanto questi era stato padrino del figlio di Domenico Papalia (quindi, schierato dalla stessa parte di Franco Coco-Trovato e Paviglianiti) - **Saverio Morabito, u. 23.2.96, pagg. 25 e ss.** Il gruppo *Papalia* è stato indicato da numerosi collaboratori come la più potente realtà criminale calabrese operante in Lombardia e Antonio Papalia è stato considerato il capo assoluto della 'ndrangheta calabrese lombarda (appena sovraordinato a Franco Coco-Trovato) - in questo senso **Barreca, u. 23.1.96, pag. 213 ; Lauro, u. 23.1.96, pag. 50; Foschini, u. 9.2.96, pag. 31; Schettini, u. 29.3.96, pag. 143**).

Questo sintetico quadro degli schieramenti presenti in Lombardia durante la seconda metà degli anni '80 (si ricorda che tra la fine del 1990 e il 1991 fu decisa una tregua, "gestita" da una "commissione" competente a definire il predominio delle varie famiglie - **Barreca, u. 23.1.96, pag. 230; Lauro, u. 23.1.96, pagg. 12 e ss.**) consente di definire le vicende e i contrasti che contrapposero le organizzazioni qui giudicate e che determinarono la commissione di reati sottoposti al giudizio di questa Corte.

[3]. Il capo 96 dell'imputazione contestato a Giuseppe Fazio, Damiano Chiera, Francesco Gallelli, Nicola Pullano, Umberto Salvatore Lentini, Vittorio Sia e il già giudicato Giuseppe Fuscaldo.

L'unico riflesso della guerra di 'ndrangheta di cui si è trattato al capo 2 che ha trovato in questo processo una formalizzazione nel capo d'imputazione è il progettato omicidio di Franco Coco-Trovato e Pasquale Nicoscia, ascritto ad alcuni componenti del gruppo *Maesano*; dell'episodio ha riferito al dibattimento Giuseppe Fuscaldo. Questi è stato condannato nel giudizio abbreviato per detenzione e porto abusivi di armi da guerra e armi comuni da sparo, condotte commesse in Garbagnate, Mezzago e nella zona di Lecco tra il 10 e il 20 ottobre 1988; la stessa contestazione è stata mossa a Giuseppe Fazio, Damiano Chiera, Francesco Gallelli, Nicola Pullano, Umberto Salvatore Lentini e Vittorio Sia, accusati di aver partecipato all'vicenda criminosa descritta dal collaboratore.

Il contesto in cui si svolse l'episodio in contestazione è stato riferito essenzialmente da **Giuseppe Fuscaldo (u. 25.1.96, pag. 124 e ss.)**, ancorché molti collaboratori abbiano

confermato i rapporti conflittuali esistenti tra i gruppi *Arena* e *Maesano*, entrambi originari della zona di Isola Capo Rizzuto e contrapposti negli schieramenti formatisi nel corso della guerra di 'ndrangheta esplosa nella seconda metà degli anni '80. Come già anticipato l'originario rapporto di convivenza delle organizzazioni calabresi nella terra di origine aveva riflessi anche nelle realtà criminali operanti in Lombardia, tanto che Fuscaldo, appartenente alla famiglia *Maesano*, era stato in ottimi rapporti con i destefaniani presenti nel nord-Italia (si veda le vicende relative al gruppo *Coco* descritte nel § 2, capo 1 di questo capitolo); il principale referente lombardo del gruppo *Imerti-Serraino-Condello* (cioè la famiglia Di Giovine) nella prima metà degli anni '80 aveva rapporti di fornitura con i destefaniani e fino all'esplosione della guerra, come ha affermato Giacomo Lauro (**u. 23.1.96, pag. 17**), tutte le famiglie erano collegate:

“P.M. - La 'ndrangheta. E, successivamente, negli anni '80, qual era la famiglia di riferimento della Vostra area?”

I.R.C. - Mah... fino all'85 eravamo tutti una cosa, quindi Papalia, i Sergi, i miei platioti, ecco diciamo, i platioti, anche dei santulucoti... dei santulucoti e anche degli africoti perché il paese dove sono nato io limita con Africo Nuovo, quindi...

P.M. - E successivamente, dopo lo scoppio della guerra?”

I.R.C. - Successivamente, dopo lo scoppio della guerra, come in tutte le guerre c'è chi muore e chi risorge. Sono risorti loro.”

Come già ricordato, intorno al 1985-1986, la situazione si modificò e tutti i 'ndranghetisti appartenenti alle famiglie in conflitto parteciparono alle vicende della guerra e dovettero schierarsi nell'area di appartenenza. In questo contesto, anche Fuscaldo, che fino a pochi mesi prima intratteneva rapporti di amicizia con i destefaniani, fu coinvolto nel conflitto.

La contestazione di cui al capo 96 si configura come semplice detenzione e porto di varie armi, destinate ad essere utilizzate nell'attentato progettato contro due esponenti destefaniani operanti in Lombardia, non concretatosi in forma di tentato omicidio.

La ricostruzione della vicenda è stata operata da Fuscaldo in termini di estrema precisione, carente solo con riferimento al profilo temporale. Difatti, il collaboratore non ha fornito indicazioni puntuali riguardo alla collocazione temporale dell'episodio, perché le sue dichiarazioni, come già rilevato nella parte introduttiva della sentenza (capitolo 2, § 3, capo 6), sono solitamente imprecise nella definizione della data di verifica delle vicende descritte. Nel caso della condotta contestata al capo 96 tale lacuna è stata colmata attraverso alcuni punti di riferimento sicuri, indicati da Fuscaldo come precedenti o successivi all'episodio, di cui è stato accertato il verificarsi tramite le testimonianze rese al dibattimento dal personale di PG.

Fuscaldo ha riferito che 6-7 mesi prima dell'omicidio di Domenico Maesano i suoi rapporti con Franco Coco-Trovato si interruppero a causa dell'esplosione della guerra che li vedeva schierati su sponde contrapposte; in particolare, dopo la cessione della gelateria Birba, Giuseppe Fazio e Nicola Pullano gli fecero visita a Monza (soggiornando presso l'hotel Le Regioni) e lo invitarono a rientrare in Calabria; lo stesso Fazio gli disse che non poteva più mantenere i rapporti con il gruppo *Coco*, perché costoro erano schierati con il clan *Arena*, avversari del clan *Maesano* nella guerra di 'ndrangheta (**pag. 124**).

La premessa all'episodio contestato è rappresentata dall'omicidio di Domenico Maesano, avvenuto a Isola di Capo Rizzuto il 9.10.88. Il collaboratore ha riferito le circostanze che determinarono la sua presenza in Calabria in occasione di quell'agguato. Proprio mentre Fazio e Pullano si trovavano a casa sua, arrivò una telefonata della moglie di Fazio, e questi conversò o con la stessa moglie o con Mimmo Maesano; alla fine della telefonata Fazio disse che Mimmo aveva chiesto che partisero per la Calabria.

Arrivati nel tardo pomeriggio a Isola di Capo Rizzuto si recarono a casa di Mimmo Maesano. Dopo aver discusso degli affari del gruppo fu fissato un appuntamento per l'indomani mattina.

Quella mattina si incontrarono nel luogo prestabilito solo Fuscaldo e Pullano che, preoccupati dell'assenza di Fazio e Maesano, li cercarono presso alcuni villaggi turistici di proprietà di quest'ultimo senza trovarli. Nel tornare in paese sentirono le sirene delle autovetture delle forze dell'ordine e immediatamente appresero che Mimmo Maesano era stato ucciso in un agguato; Pullano e Fuscaldo si recarono sul luogo del fatto e poi all'obitorio ove si trovava il corpo della vittima. La sera, mentre si trovarono a casa Maesano per salutare i parenti, Fazio consigliò a Fuscaldo di tornare a Monza immediatamente, cosa che il collaboratore fece (**pagg. 124-142**)

Dopo qualche giorno Pino Fazio, Nicola Pullano, l'avv. Racioppo, Damiano Chiera e Salvatore Lentini si recarono a Monza da Fuscaldo e successivamente andarono tutti insieme in una casa di Garbagnate Milanese, nella disponibilità di Franco Gallella (leggi Gallelli), ove erano presenti i fratelli Parisi e tale Vittorio Sio (leggi Sia); ivi giunti, Fuscaldo apprese il motivo della presenza in Lombardia di quel gruppo di persone, perché costoro affermarono che l'uccisione di Mimmo Maesano era opera del gruppo *Arena* e, in particolare, che vi erano coinvolti Franco Coco e Pasquale Nicoscia. La persona che aveva fornito l'informazione sul coinvolgimento di Coco e Nicoscia fu indicata in Domenico Riillo, il quale aveva confessato tali circostanze perché minacciato da alcuni membri del gruppo *Maesano* (come contestato dal Pm in base alle dichiarazioni rese da Fuscaldo nel corso delle indagini preliminari: "Seppi dunque che un fratello di Mimmo, esattamente quello che era al soggiorno obbligato detto 'la scimmia' ed un suo cognato, marito di una sorella dei Maesano, con un'Alfetta blindata targata Matera e con l'aiuto di altri, presero Riillo, lo portarono in campagna, minacciandolo di morte con le armi e intimandogli di dire la verità sugli autori dell'agguato. E il Riillo ammise che era stato invitato a partecipare all'azione da Nicola Lo Prete, detto 'Triglia', ma che si era rifiutato. Aggiunse che l'omicidio era stato commesso da Franco Coco Trovato, da Pasquale Nicosia e da un cognato del Nicosia, esattamente il fratello della moglie").

L'attentato in danno di Coco e Nicoscia rappresentava la vendetta dell'omicidio di Mimmo Maesano.

Coinvolti nel progetto di attentato erano Fuscaldo, Vittorio Sia, Nicola Pullano, Lentini Salvatore un certo Pino di Cinisello, Fazio e l'avv. Racioppo (anche se questi ultimi due, dopo aver programmato l'azione, tornarono in Calabria). Ai sopralluoghi partecipò anche Franco Gallelli, il quale però chiese di non partecipare all'agguato per non essere riconosciuto da Nicoscia.

I sopralluoghi furono, quindi, effettuati da Fuscaldo, Pullano, Sia, Pino di Cinisello e Franco Gallelli, mentre quest'ultimo non partecipò all'azione. Il primo agguato fu realizzato una sera nei pressi della casa di Nicoscia, ma questi non rientrò; quel giorno fu fatta anche una telefonata alla vittima per sapere se era in casa, ma la moglie rispose che non c'era;

nonostante la lunga attesa, l'azione non fu portata a termine. Durante la notte le armi furono depositate da Fuscaldo presso un giovane, tale Luigi Minunno; la mattina successiva, molto presto, dopo aver ripreso le armi, il gruppo di fuoco si recò sul posto di lavoro di Nicoscia; videro che questi era a bordo di un pulmino con altri operai e Pullano disse che non se la sentiva di fare l'agguato in presenza di molte persone. Per una terza volta l'agguato non fu realizzato e a quel punto pervenne una telefonata di Pino Fazio per bloccare l'omicidio **(pagg. 146-166).**

Ricapitolando i partecipanti al progetto di omicidio furono, oltre a Fuscaldo, Fazio (che era mandante, ma nella fase operativa non fu presente), l'avv. Racioppo (anch'egli non presente nella fase operativa), Chiera (che partecipò alla fase preparatoria dei sopralluoghi, ma non alla fase attuativa), Gallelli (che partecipò ai sopralluoghi, ma non alla fase operativa e mise a disposizione la casa ove il gruppo si era incontrato), Nicola Pullano e Sia (che parteciparono alla fase preparatoria ed esecutiva), Lentini (che partecipò alla preparazione, ma non alla fase attuativa), Pino di Cinisello (che procurò le armi e partecipò alla fase esecutiva), Fiorito Procopio (che arrivò dalla Calabria per sollecitare l'esecuzione del piano).

Le armi utilizzate per realizzare l'attentato, procurate da quel Pino di Cinisello introdotto nel gruppo da Lentini, erano 1 fucile a pompa, 1 fucile a canne mozzate, una P38 e una pistola; una mitraglietta fu lasciata a casa e non fu portata dal gruppo di fuoco **(pag. 176)**

Il collaboratore ha fornito indicazioni specifiche su alcuni aspetti importanti della vicenda narrata, perché utili, in considerazione della loro specificità, ad individuare un riscontro oggettivo della chiamata in correità, con riferimento sia alla dinamica dell'episodio, sia alla partecipazione dei singoli chiamati.

Innanzitutto, Fuscaldo, pur nella consueta imprecisione nell'indicare la data di verifica del fatto (si pensi che il collaboratore ha riferito che l'omicidio di Mimmo Maesano si era verificato nel 1987 e non nel 1988, come altrove accertato), ha fornito riferimenti materiali puntuali che consentono di collocare la condotta delittuosa contestata in un periodo temporale sufficientemente definito. Difatti, la visita di Fazio, dell'avv. Racioppo, di Chiera e Pullano a casa di Fuscaldo avvenne alcuni giorni dopo l'omicidio di Domenico Maesano, verificatosi il 9 ottobre 1988 (testimonianza di **Armando Sozzi all'udienza del 9.7.96**).

Altre due specifiche circostanze definiscono il *tempus commissi delicti* entro un lasso di pochi giorni dal quel 9 ottobre.

Fuscaldo ha riferito che dopo il primo agguato andato a vuoto, cominciarono a manifestarsi problemi riconducibili alla situazione personale di alcuni componenti del gruppo di fuoco:

“Tra l'altro Sia si lamentava perché la moglie aveva dato alla luce un bambino o una bambina, adesso non ricordo bene con esattezza, quindi anch'egli aveva fretta di portare a termine questi omicidi, perché dice: "Li facciamo, io ho bisogno d'andarmene giù, perché mia moglie ha dato alla luce, non l'ho nemmeno visto ancora", quindi c'è... cominciava a esserci delle falde (sic) in mezzo a questi episodi qua.” **(pag. 167).**

Quella stessa persona indicata come Pino di Cinisello, in principio appariva determinato a realizzare personalmente l'omicidio, ma poi si tirò indietro perché in quei giorni aveva realizzato un altro omicidio e aveva paura di esserne sospettato:

"I.R.C. - Niente, il Pino ci fornì le armi e dopo, quando tutto andò a monte, si recò Pino... questo Pino che di cognome, tra l'altro, non sappiamo chi sia, c'ero io presente con Turi Lentini e gli ha detto: "Sentite, datemi le armi, datemi tutto e non se ne parla più, perché visto che è andato tutto a fumo, non dovete fare l'omicidio, anche perché io sono ormai preso un attimino perché sono sospettato, e chiaramente, compa', l'ho ammazzato io, l'omicidio di Cinisello, perché qua", dice, "per fare un omicidio di due persone sono quindici giorni, 'sti giovanotti, e non si sta portando a termine, uno perché ha paura, l'altro perché non vuole andare in casa, l'altro perché non li vuole ammazzare nel furgone", dice, "noi che qua si può perdere tempo, correre dietro con 'ste armi avanti, indietro? Anch'io ho i miei problemi". E a chiare lettere disse, questo Pino, che l'omicidio in quel periodo, che era avvenuto a Cinisello Balsamo, era fatto da lui.

P.M. - Sa chi era la vittima o perlomeno per quale ragione era stato ucciso?

I.R.C. - Mah, la ragione era perché, in una rapina compiuta prima di questo episodio e non so in quale data, il primo fratello di questo ucciso fu ferito e abbandonato fuori l'ospedale. Quindi l'altro fratello si lamentava che il fratello era stato abbandonato sotto rapina e è morto, voleva conto dei soldi e nel contempo voleva spiegazioni perché avessero abbandonato il fratello, piuttosto cercare di salvarlo. Arriva...

P.M. - Quindi il Pino era stato presente all'occasione in cui il fratello di questo, poi ucciso, era stato abbandonato?

I.R.C. - Eh sì, perché più... il Pino era uno che partecipò alla rapina, per quanto lui mi parlasse, alla rapina che fu ferito questo rapinatore.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Quindi ha partecipato direttamente alla rapina, perché diversamente l'altro fratello a quale scopo chiedeva spiegazioni?

P.M. - Benissimo.

I.R.C. - Ecco.

P.M. - Quindi, se ho ben capito, vi erano stati due fratelli morti...

I.R.C. - Due fratelli morti.

P.M. - ... il primo abbandonato...

I.R.C. - Per un conflitto e non...

P.M. - ... e quello poi ucciso nei giorni...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... di cui stiamo parlando era il fratello che poteva rimproverare al Pino di averlo abbandonato.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Ho capito.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Perfetto. Le chiedo: dunque, questo omicidio, che viene commesso asseritamente dal Pino, si colloca anch'esso nel periodo di cui stiamo parlando...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... in quei giorni frenetici...

I.R.C. - In quei giorni frenetici, esattamente.

P.M. - In quei giorni frenetici, benissimo. Allora, Lei ha detto Pino di Cinisello, come aveva detto anche durante le indagini preliminari, però in ordine all'omicidio qui aveva

indicato un altro paese: prima di farLe le contestazione, Le chiedo se è in grado di precisare in quale paese era avvenuto l'omicidio, se lo ricorda, eh?

(Breve silenzio)

P.M. - Va beh, non lo ricorda. Allora Le faccio presente che a pagina 2, numerazione progressiva complessiva pagina 20, dell'interrogatorio 13 novembre '92, Lei aveva parlato di un omicidio avvenuto a Muggiò, ricorda adesso che l'omicidio è avvenuto a Muggiò?

I.R.C. - Sì, sul marciapiede di Muggiò.

P.M. - Ricordava...

I.R.C. - No Cinisello, ecco.

P.M. - Muggiò.

I.R.C. - Muggiò, Muggiò. Cinisello mi riferisco Pino di Cinisello, ecco perché c'è questa confusione di cose: Muggiò, l'omicidio è avvenuto a Muggiò, fatto da Pino di Cinisello.

P.M. - Lei aveva raccontato anche, ricorda di aver citato anche dei particolari meteorologici della sera di questo omicidio?

I.R.C. - Pioveva, era una sera che...

P.M. - Pioveva?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Questo Le era stato detto dal Pino?

I.R.C. - No, non è che stato detto dal Pino...

P.M. - Ah già, perché la sera... giusto.

I.R.C. - Certo, la sera ero là, quindi...

P.M. - Perché il Pino arrivò da Voi subito dopo l'omicidio?

I.R.C. - Sì, sì, sì, sì.

P.M. - Subito dopo l'omicidio, benissimo, perfetto. Quindi questo Pino, a seguito del coinvolgimento in questo omicidio, teme, insomma preferisce non partecipare... “ (pagg. 187-190).

Con riferimento alle due specifiche circostanze riferite dal collaboratore, il teste **Armando Sozzi (u. 9.7.96)** ha precisato che il 15.10.88 nacque la figlia di Vittorio Sia e che la persona indicata con il nome di Pino è stata individuata sulla base di un numero di telefono rinvenuto in possesso del collaboratore al momento dell'arresto e riferito dallo stesso al Pino; il teste ha soggiunto che in Muggiò il 19.10.88, alle ore 21,30, in una giornata piovosa, fu ucciso tale Luciano Pittiglio (fratello di tale Gianfranco, morto per le ferite riportate nel corso di una rapina avvenuta il 14.7.88).

Quindi, secondo le indicazioni di Fuscaldo il reato contestato al capo 96 si verificò dopo il 9 e prima del 19 ottobre 1988.

Così definito il contenuto delle dichiarazioni rese da Fuscaldo deve procedersi alla valutazione dell'attendibilità della chiamata in correità, verificando i profili della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione per poi procedere all'individuazione dei riscontri relativi all'episodio nel suo complesso e alle specifiche posizioni dei chiamati.

In primo luogo devono richiamarsi le considerazioni esposte nella parte introduttiva della sentenza, ove si è affrontata in termini generali la collaborazione di Fuscaldo e si è valutato le sue dichiarazioni estremamente attendibili sotto il profilo intrinseco (capitolo 2, §

3, capo 6). Con riferimento allo specifico contenuto della dichiarazione accusatoria dell'episodio in oggetto non può che ribadirsi la sussistenza di tutte le caratteristiche di piena affidabilità intrinseca della chiamata, precisa, reiterata, disinteressata, autonoma e spontanea; non è stata neanche prospettata da parte dei chiamati o dai loro difensori alcuna ragione che legittimi il sospetto di una volontà calunniatoria del dichiarante nei confronti dei chiamati (Sia ha dichiarato di non conoscere Fuscaldo, Lentini ha dichiarato che questi era un infame poiché lo aveva già fatto condannare per un traffico di stupefacenti, così come Chiera, Fazio non ha mai reso dichiarazioni sull'episodio, Gallelli ha dichiarato che Fuscaldo lo aveva fatto condannare per un traffico di stupefacenti e ha ricollegato le accuse falsamente mosse alla cattiva pubblicità che gli aveva fatto, Pullano non ha prospettato alcuna ragione di contrasto con il collaboratore).

Quindi, anche con riferimento all'episodio in esame la valutazione delle dichiarazioni di Fuscaldo deve essere di piena attendibilità.

Ci si deve, comunque, far carico di alcune incongruenze contenute nelle dichiarazioni del collaboratore che, secondo le difese, inficerebbero l'attendibilità complessiva della chiamata.

Il primo profilo cui alcuni difensori hanno fatto riferimento riguarda l'imprecisione del collaboratore nell'indicazione del *tempus commissi delicti*; ritiene la Corte che, la più volte ricordata caratteristica delle dichiarazioni rese da Fuscaldo di non indicare la data o il periodo esatto di verifica delle vicende descritte, sia, nel caso del reato qui esaminato, del tutto influente al fine di ricostruire con esattezza la dinamica dell'episodio. Come già osservato Fuscaldo, pur impreciso nell'indicazione delle date, è estremamente puntuale nel fornire elementi circostanziati dei fatti narrati e la condotta delittuosa collegata al progettato omicidio di Pasquale Nicoscia e di Franco Coco-Trovato è stata collocata in un arco di tempo ristretto, proprio grazie all'accuratezza della ricostruzione del collaboratore.

Il secondo profilo prospettato da alcuni difensori riguarda la difformità delle dichiarazioni dibattimentali rispetto a quelle rese nelle indagini preliminari. Una simile contestazione è, nei confronti di Fuscaldo, decisamente inconsistente, se si tiene conto che solo il pm ha, nel corso di un esame durato alcune ore e quasi 70 pagine di trascrizioni (naturalmente solo con riferimento a questo episodio), operato limitatissime contestazioni e sempre su aspetti marginali della vicenda (sul giorno dell'appuntamento con Domenico Maesano, sulle informazioni assunte da Riillo circa la responsabilità di Coco e Nicoscia nell'omicidio Maesano, sulla presenza di una mitraglietta, sulle persone che avrebbero dovuto uccidere Coco, sui ruoli di ciascun appartenente del gruppo di fuoco, ma non sulla presenza di ciascuno alle fasi organizzative ed esecutive della vicenda, sul luogo ove Pino di Cinisello avrebbe commesso l'omicidio negli stessi giorni dell'attentato a Nicoscia). Delle difformità emerse nel corso del dibattimento, la difesa di Chiera ha sottolineato quella relativa alla telefonata che questi avrebbe fatto a casa Nicoscia per accertare la sua presenza in casa (**pag. 177**); in effetti il collaboratore aveva dichiarato in indagini preliminari che la telefonata era stata fatta da Pullano, mentre al dibattimento ha osservato che probabilmente l'autore della chiamata era Chiera, perché Pullano poteva essere riconosciuto da Nicoscia. Invero, fondare su una circostanza così marginale l'inattendibilità di dichiarazioni per altro verso precise e costanti nel dibattimento rispetto alle indagini preliminari, appare alla Corte tesi decisamente insostenibile, perché non tiene conto che tra le prime dichiarazioni del collaboratore e il suo esame dibattimentale sono trascorsi molti anni (oltre 3) e che, nonostante ciò, quanto era stato

dichiarato in quella sede è stato integralmente confermato dinanzi a questo giudice. E' del tutto logico affermare che l'esistenza di qualche difformità su circostanze marginali delle vicende descritte non solo è un fenomeno fisiologico nella ricostruzione di episodi complessi a distanza di oltre tre anni, ma rappresenta una conferma di piena attendibilità delle stesse dichiarazioni accusatorie.

Può, quindi, procedersi alla verifica dei riscontri esterni alla chiamata.

La vicenda descritta dal collaboratore si colloca in un contesto di conflittualità tra gli appartenenti al clan *Maesano*, quale parte dello schieramento *Imerti-Condello-Serraino*, e gli alleati del clan *Arena* (tra cui i destefaniani *Coco-Trovato* e *Nicoscia*) già delineato nel capo 2 di questo paragrafo. Le dichiarazioni rese in proposito dai collaboratori sopra richiamati rappresentano un inquadramento della chiamata in correità che la rende pienamente compatibile con la situazione in atto in quegli anni.

Sullo specifico episodio narrato da Fuscaldo, alcuni altri collaboratori hanno reso dichiarazioni confermate in ordine al suo materiale verificarsi.

Vittorio Foschini (u. 9.2.96, pag. 225) ha riferito di aver saputo da Franco *Coco-Trovato*, il quale aveva appreso la circostanza da uomini del clan *Arena* infiltrati nel clan *Maesano*, che *Fazio*, *Pullano* e *Umberto Lentini* avevano cercato di ucciderlo, arrivando fino a *Lecco* e desistendo dal proposito per la presenza di bambini nell'autovettura della vittima.

Anche **Antonio Schettini (u. 29.3.96, pag. 109)** ha riferito generiche notizie apprese dalla famiglia *Arena* di *Isola di Capo Rizzuto* sul progetto di attentato che alcuni calabresi avevano organizzato contro *Pasquale Nicoscia* (ma non contro *Franco Coco-Trovato*); il collaboratore ha semplicemente riferito di aver saputo che alcuni calabresi si erano recati al nord-Italia per commettere l'agguato.

Francesco Staffa (u. 2.4.96, pag. 24 e ss.) fu un componente del clan *Maisano* dalla fine del 1988 e ha riferito delle vicende relative alla guerra tra il suo gruppo e il gruppo *Arena*. Il collaboratore fu molto legato a *Gino Maesano*, fratello di *Domenico*, che dopo l'uccisione di quest'ultimo assunse le redini del gruppo. *Gino Maesano* gli disse che, oltre agli *Arena*, *Franco Coco-Trovato* e *Pasquale Nicoscia* erano responsabili dell'omicidio di *Domenico*, per cui dovevano essere oggetto di attentato da parte del gruppo. *Staffa* ha indicato alcuni episodi di sangue nei quali fu coinvolto, diretti contro i nemici del suo gruppo; in particolare, dopo l'omicidio di *Francesco Arena* (per il quale il collaboratore è stato condannato definitivamente), nel giugno e verso la fine del 1989 furono organizzati alcuni agguati contro *Pasquale Nicoscia*, realizzati a *Mezzago* da *Alfredo Mannino*, *Gino Maesano* e dallo stesso collaboratore, tutti andati a vuoto. Con specifico riferimento all'episodio descritto da *Fuscaldo*, *Staffa* ha riferito di aver appreso da *Gino Maesano* che nell'ottobre 1988 (quando ancora il collaboratore non era organico al gruppo) era stato compiuto un agguato contro *Nicoscia*.

Le dichiarazioni rese da *Foschini*, *Schettini* e *Staffa*, pur non puntuali nella ricostruzione dell'attentato contro *Nicoscia*, hanno fornito elementi significativi di conferma in ordine alla materialità dell'episodio, provenienti da diverse e qualificate fonti. Da un lato *Franco Coco-Trovato*, tramite gli uomini del gruppo *Arena* infiltrati nel gruppo *Maesano*, dall'altra *Gino Maesano*, descrissero ai collaboratori sentiti in questo dibattimento che effettivamente *Nicoscia* fu oggetto di un attentato in epoca corrispondente alle indicazioni fornite da *Fuscaldo*.

Si sono già descritti i riscontri relativi alla nascita della figlia di Vittorio Sia e all'omicidio di Luciano Pittiglio, utili sia per collocare temporalmente l'episodio, sia come circostanze confermatrice ab esterno della ricostruzione della vicenda.

Il teste **Armando Sozzi (u. 9.7.96)** ha fornito ulteriori elementi di riscontro accertati tramite le indagini svolte a seguito della collaborazione di Fuscaldo:

- è stato accertato che il 1.10.88 Giuseppe Fazio e Nicola Pullano soggiornarono presso l'hotel Regioni di Monza (in data precedente all'omicidio Maesano e in epoca compatibile con l'indicazione fornita dal collaboratore sulla visita che ricevette dai due imputati);

- è stato accertato che Pasquale Nicoscia era contitolare all'epoca di una ditta edile, con sede a Mezzago (coincidente con la descrizione del collaboratore su una delle due fasi dell'attentato);

- è stato individuato l'appartamento di Garbagnate Milanese presso il quale il gruppo degli aggressori si trovò per organizzare l'agguato. Tale immobile era di proprietà del Comune di Garbagnate, ma presso il competente ufficio pubblico non è stato rinvenuta la documentazione dalla quale desumere chi fosse affittuario dell'appartamento all'epoca dei fatti. Si precisa, comunque, che sono stati acquisiti elementi significativi per ricondurre quell'appartamento alla disponibilità di Francesco Gallelli, il quale venne arrestato il 4.11.88 dinanzi al numero civico 46 della via Manzoni di Garbagnate Milanese (lo stabile ove si trova l'appartamento indicato da Fuscaldo nel corso del sopralluogo di cui ha riferito il teste Sozzi); inoltre, il 19.4.89 Umberto Lentini venne arrestato a Cassano (e trovato in possesso di una pistola) e in quell'occasione gli fu rinvenuto indosso il numero di telefono corrispondente all'appartamento di via Manzoni 46 di Garbagnate, affianco alla lettera "G" (tali circostanze, rilevanti per le posizioni di Gallelli e di Lentini, risultano dalle sentenze definitive relative ad un procedimento per traffico di stupefacenti iniziato a seguito della collaborazione di Fuscaldo, emesse dalla IV° sezione del Tribunale di Milano il 15.6.90 - **docc. 388, vol. 40 e 151, vol. 6 produzioni probatorie del pm**).

La valutazione complessiva degli elementi di prova sin qui descritti consente di ritenere pienamente riscontrata la dichiarazione accusatoria di Giuseppe Fuscaldo, il quale ha descritto con precisione e con l'indicazione di specifiche circostanze la vicenda oggetto dell'imputazione; l'episodio è stato confermato nella sua materialità dalle dichiarazioni di almeno tre collaboratori, tutti giudicati in generale attendibili, e le specifiche circostanze sono state riscontrate da elementi oggettivi accertati dalla p.g. nel corso delle indagini iniziate proprio a seguito della collaborazione di Fuscaldo.

I riscontri intervenuti a conferma della materialità dell'episodio non sono ancora sufficienti per affermare la penale responsabilità di tutti gli imputati del capo 96, atteso che il criterio adottato da questa Corte impone, anche in presenza di conferme sull'intera vicenda descritta da un collaboratore, di verificare se le indicazioni relative a ciascun chiamato siano state individualmente confermate da riscontri esterni alla chiamata. Deve, per questo, procedersi all'analisi delle singole posizioni processuali.

Nicola Pullano è stato indicato da Fuscaldo come uno dei protagonisti principali della vicenda contestata al capo 96, poiché fu detto imputato, insieme a Fazio, a recarsi a Monza per coinvolgerlo nella guerra in atto contro il gruppo Arena (**pag. 124**); fu con Pullano e Fazio che Fuscaldo intraprese il viaggio in Calabria per incontrare Domenico Maesano (**pag. 135**); fu con Pullano che si incontrò la domenica del 9.10.88, quando fu ucciso Domenico Maesano (**pag. 142**); fu Pullano, insieme a Fazio, Chiera e l'avv. Racioppo, a recarsi a Monza pochi

giorni dopo l'omicidio per organizzare l'attentato a Nicoscia (**pag. 146 e 159**); fu ancora Pullano a partecipare alla fase preparativa ed esecutiva dell'agguato (**pagg. 162, 165, 183**).

Tali indicazioni, precise, circostanziate, reiterate, costanti, e non determinate da alcun motivo di rancore o desiderio di vendetta da parte del chiamato sono state confermate dalle dichiarazioni di Foschini e Staffa.

Il primo (**u. 9.2.96, pag. 227**) ha dichiarato di aver saputo da Franco Coco-Trovato che Pullano era coinvolto nell'attentato contro di lui, tanto che durante l'udienza preliminare di questo processo, era mal visto dagli appartenenti del gruppo (anche se Coco-Trovato aveva ordinato di lasciarlo stare).

Staffa (u. 2.4.96., pag. 25) ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con Pullano, ma di aver saputo da Gino Maesano che era un membro del gruppo.

Anche **Schettini (u. 29.3.96, pag. 110)** ha genericamente affermato di conoscere Pullano come persona che all'inizio degli anni '80 (quando ancora non era in atto alcuna guerra) viveva ad Isola di Capo Rizzuto dedicandosi ad attività estorsive; il collaboratore non ha fornito sul punto alcuna ulteriore specificazione.

I riscontri decisivi sulla posizione di Pullano provengono dalle indagini svolte dalla P.G. a seguito della collaborazione di Fuscaldo.

Si richiama, innanzitutto, la dichiarazione del teste **Sozzi (u. 9.7.96)** avente ad oggetto il pernottamento di Nicola Pullano e Giuseppe Fazio, presso l'hotel Regioni di Monza indicato da Fuscaldo, avvenuto in data 1.10.88. In secondo luogo, i rapporti criminali tra Fuscaldo, Fazio, Pullano, Lentini e Chiera risultano dalle sentenze sopra richiamate (**docc. 388, vol. 40 e 151, vol. 6 produzioni pm**), relative ai traffici di stupefacente degli appartenenti al clan *Maesano*.

Infine, l'imputato è stato condannato per violazione della disciplina sulle armi e sugli stupefacenti e per reati contro il patrimonio (**certificato penale**)

In definitiva, la chiamata in correità a carico di Pullano è stata confermata dalle dichiarazioni di Foschini e Staffa, sulla sua appartenenza al clan *Maesano* e sulla diretta partecipazione all'agguato contro Nicoscia, oltre che dai riscontri oggettivi acquisiti nel corso delle attività di indagine e riferiti dal teste Sozzi.

Anche su **Giuseppe Fazio** le indicazioni di Fuscaldo sono particolarmente puntuali:

- fu lui, insieme a Pullano, a recarsi a Monza per incontrare Fuscaldo e a imporgli di non avere più rapporti con Franco Coco-Trovato e il suo gruppo, in quanto appartenenti allo schieramento nemico (**pag. 124**);

- fu insieme a Fazio e Pullano che Fuscaldo si recò a Isola di Capo Rizzuto e, dopo l'omicidio di Domenico Maesano, fu ancora l'imputato a consigliargli di tornare a Monza (**pag. 142**);

- quando il gruppo di fuoco arrivò a Monza, era presente anche Fazio, che insieme all'avv. Racioppo, tornò in Calabria dopo aver organizzato l'agguato (**pag. 146-150**);

- Fazio fu presente nelle fasi preparatorie dell'attentato, nella casa di Garbagnate Milanese, messa a disposizione da Gallelli (**pag. 150**);

- fu, infine, Fazio a telefonare a casa di Gallelli per bloccare l'attentato (**pag. 166**).

E' opportuno sottolineare in questa parte della trattazione che Fuscaldo ha dichiarato che proprio in quei mesi Fazio tradì il clan *Maesano* e transitò nello schieramento avverso; tale circostanza gli era stata prospettata dallo stesso Pullano in occasione del primo incontro a Isola di Capo Rizzuto (dopo l'omicidio di Domenico Maesano); il collaboratore ha riferito

che Pullano l'aveva messo in guardia, consigliandogli di non fidarsi di Fazio (**pag. 146**). Successivamente, lo stesso Pullano gli aveva confermato che Fazio era passato al clan Arena (**pag. 192**). Ancora, nel corso del controesame (**u. 26.1.96, pag. 107**) Fuscaldo ha precisato che nel mese di novembre 1988 Fazio subì un attentato ad Isola di Capo Rizzuto, mentre era in compagnia di Luigi Maesano e dal quel momento passò nel gruppo Arena.

Alcuni riscontri sulla posizione di Fazio sono stati già richiamati nel trattare quella di Pullano. I due soggiornarono all'hotel Regioni di Monza il 1.10.88 (**teste Sozzi, u. 9.7.96**) e furono coinvolti, insieme a Fuscaldo, Lentini e Chiera, nei procedimenti conclusi con le sentenze sopra richiamate.

Anche Fazio è gravato da molti precedenti penali per violazione della disciplina delle armi e degli stupefacenti.

Altri collaboratori hanno confermato sia l'appartenenza di Fazio nel clan *Maesano*, sia il suo passaggio al clan Arena, sia, infine, la sua partecipazione all'agguato nei confronti di Nicoscia e Coco-Trovato.

Foschini (u. 9.2.96, pag. 225) ha indicato proprio in Fazio una delle persone che avevano partecipato all'agguato nei confronti di Franco Coco-Trovato.

Staffa (u. 2.4.96, pag. 24) ha dichiarato di conoscere bene Fazio, precisando che inizialmente faceva parte del clan *Maesano* e nel 1989 era passato al clan Arena.

Anche **Schettini (u. 29.3.96, pag. 110)**, dopo aver indicato Fazio come persona conosciuta a Isola di Capo Rizzuto all'inizio degli anni '80, ha soggiunto che questi potrebbe essere colui che transitò dal gruppo *Maesano* a quello Arena, anche se non era sicuro di tale circostanza.

In definitiva, la chiamata in correità a carico di Fazio è stata confermata dalle dichiarazioni di Foschini e Staffa, sulla sua appartenenza al clan *Maesano* e sulla diretta partecipazione all'agguato contro Nicoscia, oltre che dai riscontri oggettivi acquisiti nel corso delle attività di indagine e riferiti dal teste Sozzi.

Vittorio Sia è stato indicato da Fuscaldo come pienamente coinvolto nell'azione diretta ad attentare alla vita di Nicoscia, avendo partecipato ai sopralluoghi e alla fase esecutiva degli agguati (**pag. 161**). Con riferimento alla sua presenza nei giorni descritti, il collaboratore ha fornito un particolare importante ai fini di verificare l'attendibilità, in quanto fu anche Sia ad insistere perché la questione fosse risolta in tempi rapidi, lamentandosi dei contrattamenti intervenuti che gli impedivano di rientrare in Calabria ove era appena nata una sua figlia (**pag. 167**).

La circostanza della nascita della figlia dell'imputato costituisce un nodo cruciale della sua posizione processuale, perché indubbiamente l'indicazione fornita dal collaboratore rappresenta un riscontro specifico alla chiamata in correità, che, unito agli elementi di conferma sulla vicenda nel suo complesso, conduce all'affermazione di responsabilità di Sia per il reato ascrittogli.

Va, infatti, rilevato che l'imputato (**interrogatorio reso al GIP il 12.6.93**, acquisito a seguito del mancato esame dibattimentale) ha negato di conoscere la gran parte dei coimputati e in particolare Giuseppe Fuscaldo; tale affermazione esclude che quest'ultimo possa aver avuto motivi di rancore nei suoi confronti e che potesse essere a conoscenza delle sue vicende personali. Se Fuscaldo e Sia non si conoscevano prima dell'episodio, non è prospettabile che le accuse mosse dal collaboratore siano state determinate da ragioni di contrasto personale tra i due, né che lo stesso dichiarante avesse appreso altrimenti la nascita della figlia proprio nel

periodo in cui si verificò l'agguato. In tale situazione, è logicamente coerente che Fuscaldo abbia appreso la notizia riferita al dibattimento dallo stesso imputato, in occasione degli incontri avuti durante i giorni trascorsi insieme per realizzare l'agguato.

Non è un caso che l'accusa da una parte e la difesa in prospettiva opposta abbiano incentrato la propria attenzione in sede di istruttoria dibattimentale sulla circostanza richiamata.

Il teste **Armando Sozzi (u. 9.7.96)** ha, innanzitutto, confermato che il 15 ottobre 1988 nacque la figlia di Vittorio Sia. Tale accertamento costituisce un riscontro obiettivo di assoluto significato e le testimonianze addotte dalla difesa sono state dirette ad inficiare la rilevanza di tale riscontro. Già nel corso dell'interrogatorio dinanzi al Gip (**dichiarazioni del 12.6.93 e del 28.6.94**), l'imputato aveva contestato la veridicità delle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti da Fuscaldo, deducendo che il giorno della nascita della propria figlia si trovava a Soverato ad assistere la partoriente; aveva soggiunto che in quei giorni i Carabinieri avevano effettuato un controllo presso la sua abitazione in sua presenza.

Tali circostanze sono state confermate nel corso del dibattimento dai testi **Lidia e Rita Sia (u. 17.9.96)** e dall'acquisizione del verbale di perquisizione eseguita dai Carabinieri di Soverato in data 16.10.88 presso l'abitazione di Vittorio Sia alla presenza dello stesso (**documento prodotto all'udienza dell'8.10.96 dal pm**).

E', quindi, certo che l'imputato il 15 e il 16 ottobre era presente a Soverato.

Tale circostanza non inficia in alcun modo l'attendibilità delle dichiarazioni di Fuscaldo circa la presenza di Vittorio Sia in occasione dell'agguato, ma ne costituisce, in qualche modo, una conferma; il collaboratore ha, infatti, riferito testualmente: "Tra l'altro Sia si lamentava perché la moglie aveva dato alla luce un bambino o una bambina, adesso non ricordo bene con esattezza, quindi anch'essi aveva fretta di portare a termine questi omicidi, perché dice: "Li facciamo, io ho bisogno d'andarmene giù, perché mia moglie ha dato alla luce, non l'ho nemmeno visto ancora".

L'imputato, nei giorni dell'agguato, ben sapeva che la propria figlia era nata e sollecitava i suoi complici ad abbandonare il progetto perché voleva rientrare in Calabria per poterla vedere (rileva poco che i testi sopra richiamati abbiano riferito della presenza di Sia in occasione del parto, perché l'indicazione del desiderio da quest'ultimo espresso di rientrare a Soverato per poter vedere la figlia deve essere intesa in termini generali e non esclude che la neonata fosse stata già vista dal padre immediatamente dopo il parto).

Di particolare significato è un'altra circostanza introdotta nel processo dal pm tramite l'acquisizione della denuncia di nascita della bambina avvenuta il 20 ottobre 1988 non da parte del padre, ma della madre (**documento prodotto all'udienza dell'8.10.96 dal pm**). Sul punto le dichiarazioni rese dalla teste Rita Sia sono state smentite dal documento appena richiamata, perché non fu Vittorio Sia, due giorni dopo il parto, a denunciare la nascita della figlia imponendole il nome Rita, ma fu la madre della bambina a compiere tale atto 5 giorni dopo il parto.

Alla luce di tali considerazioni è certo che fino al 16 ottobre Vittorio Sia era a Soverato, ma il 20 ottobre non fu lui a denunciare la nascita della bambina. La presenza dell'imputato in Calabria non è, quindi, incompatibile con la dichiarazione accusatoria di Fuscaldo, che, al contrario, è confermata dal succedersi degli eventi descritti.

Di nessun rilievo appare l'ulteriore episodio riferito dai testi della difesa sopra richiamati, nonché dagli ulteriori testi **Froio Salvatore e Francesco Viscomi (u. 17.9.96)**, i

quali hanno riferito che uscita la partoriente dall'ospedale, fu festeggiata la nascita della bambina con una festa alla quale era presente il padre (nonché Umberto Lentini). E' evidente che la presenza in occasione della festa, la cui celebrazione non è stata collocata con precisione e che potrebbe essere avvenuta ben oltre il 21 ottobre 1988 (giorno nel quale Sia e Lentini poterono far rientro in Calabria, tenuto conto che il 19 ottobre è stato collocato l'ultimo agguato a Nicoscia), non inficia in alcun modo l'attendibilità delle dichiarazioni di Fuscaldo.

Va, infine, rilevato che Vittorio Sia ha numerosi precedenti penali per violazione della disciplina delle armi e degli stupefacenti, per tentato omicidio e associazione per delinquere.

Nella valutazione complessiva degli elementi di prova esposti deve osservarsi che la chiamata in correità di Fuscaldo, precisa, circostanziata, reiterata, costante, e non determinata da alcun motivo di rancore o desiderio di vendetta da parte del chiamato, è stata specificamente confermata dall'accertamento dell'episodio riferito dal collaboratore della nascita della figlia di Sia pochi giorni prima dell'agguato compiuto nei confronti di Nicoscia, nonché dai precedenti penali richiamati; in definitiva, tale dichiarazione assume valore di prova piena in base ai criteri adottati dalla Corte ed esposti nella parte introduttiva della sentenza (capitolo 2, § 1).

Salvatore Umberto Lentini è stato indicato da Fuscaldo come partecipe importante al progetto di omicidio di Pasquale Nicoscia, perché, pur non avendo partecipato ai sopralluoghi né agli agguati, procurò le armi tramite la persona indicata come Pino di Cinisello e funse da sostegno logistico del gruppo (**pagg. 160 e 172**).

Vittorio Foschini (u. 9.2.96, pag. 228) ha confermato di aver appreso da Franco Coco-Trovato che Lentini era uno degli uomini del clan Arena infiltrato nel clan *Maesano* e che era coinvolto nell'attentato ai danni dello stesso Coco-Trovato. Questa indicazione è stata smentita da Salvatore **Pace (u. 15.3.96, pag. 49)**, il quale ha riferito che durante il dibattimento vide Lentini appartarsi con Franco Trovato e di aver chiesto a quest'ultimo se fosse vero quanto riferito da Fuscaldo circa il coinvolgimento del Lentini nell'attentato a Nicoscia; Trovato rispose a Pace che Fuscaldo si era inventato tutto.

Tale contrasto impone alla Corte non tanto di valutare l'attendibilità dei due collaboratori, quanto di verificare se le confidenze che Trovato fece ai due siano coerenti con il quadro complessivo degli elementi di riscontro emersi a carico di Lentini.

Ritiene la Corte che sia circostanza accertata (perché affermata in due sentenze passate in giudicato) che Lentini apparteneva al clan *Maesano*. Come già ricordato per Fazio e Pullano, Lentini è stato condannato per traffico di stupefacenti in concorso con questi ultimi due, Fuscaldo e Chiera, con sentenze della IV° sezione del Tribunale di Milano del 15.6.90; dall'analisi di quei provvedimenti (**prodotti dal pm ai docc. 388. vol 40 e 151, vol. 6 e acquisiti dalla Corte**) emerge che molti imputati del capo 96 erano responsabili di un traffico illecito di stupefacenti tra la Calabria e la Lombardia in epoca contigua all'ottobre 1988 (tra il 1988 e il 1989). Emerge, altresì, che Lentini fu arrestato il 19.4.89 in Cassano d'Adda (in possesso di una pistola) mentre era in procinto di incontrarsi con Fuscaldo (identificato e denunciato a piede libero); in occasione di quell'arresto fu rinvenuto indosso a Lentini il numero di telefono dell'abitazione di Garbagnate Milanese, via Manzoni 46, affianco al quale era indicata la lettera "G"; al momento dell'arresto Lentini aveva la disponibilità di un'autovettura blindata, acquistata grazie all'intermediazione di Fuscaldo e lo stesso imputato, in occasione dell'interrogatorio reso dinanzi al G.I. l'11.7.89, aveva giustificato il

possesso del veicolo dichiarando che quell'acquisto era stato un affare. perché quando in Calabria c'è una guerra tra opposte fazioni, questi autoveicoli valgono moltissimo (**pag. 34 sentenza**).

L'appartenenza di Lentini al clan *Maesano*, già emersa indiscutibilmente in base agli elementi descritti, è stata confermata da Staffa (**u. 2.4.96, pag. 25**).

Di un certo significato sono le **dichiarazioni rese dall'imputato** nel corso delle indagini preliminari (i cui verbali sono stati acquisiti dalla Corte a seguito del mancato esame dibattimentale); **il 17.6.94**, Lentini ha ammesso di conoscere Fuscaldo, precisando che a causa delle sue dichiarazioni era stato condannato per un traffico di stupefacenti; il collaboratore è stato definito da Lentini un infame e, questa circostanza, nota nell'ambiente, esclude che Fazio possa averlo incaricato di commettere un omicidio. In verità l'imputato ha ammesso che quelle dichiarazioni di Fuscaldo erano parzialmente vere (perché acquistò da lui mezzo chilo di eroina), ma si è giustificato affermando di essere stato coinvolto nel traffico di stupefacenti su pressione dello stesso collaboratore. Con specifico riferimento all'episodio contestatogli al capo 96, Lentini ha ammesso di essersi recato a Milano nell'ottobre 1988, ma solo per trovare un fratello ricoverato in ospedale.

Infine, Lentini ha numerosi precedenti penali per violazioni della disciplina degli stupefacenti e delle armi.

Alla luce dell'insieme di elementi descritti, il contrasto tra le dichiarazioni di Pace e di Foschini perde di significato nella valutazione complessiva dei riscontri alla chiamata in correità di Fuscaldo. L'appartenenza di Lentini al clan *Maesano*, i suoi rapporti con molti coimputati in vicende collegate a tale appartenenza, la frequentazione di tali persone nella stessa epoca dell'episodio contestato, l'uso abituale di armi, il coinvolgimento dell'imputato nella guerra in atto in Calabria (ammessa dallo stesso) rappresentano elementi di riscontro che da un lato rendono superflua la conferma della partecipazione all'agguato di cui ha riferito Foschini, dall'altro fanno assumere a tale dichiarazione maggiore plausibilità rispetto a quella negativa di Pace,

In definitiva, la chiamata in correità di Fuscaldo, precisa, circostanziata, reiterata, costante, e non determinata da alcun motivo di rancore o desiderio di vendetta da parte del chiamato, è stata specificamente confermata anche nei confronti di Lentini, per cui tale dichiarazione assume valore di prova piena in base ai criteri adottati dalla Corte ed esposti nella parte introduttiva della sentenza (capitolo 2, § 1).

Anche nei confronti di **Francesco Gallelli** le indicazioni accusatorie di Fuscaldo sono molto precise nel delineare il suo coinvolgimento nella vicenda qui esaminata. Gallelli aveva la disponibilità dell'appartamento presso il quale Chiera, Fazio, l'avv. Racioppo e Pullano condussero Fuscaldo per organizzare l'agguato (**pag. 150**); Gallelli partecipò, altresì, ai sopralluoghi insieme a Sia, Fuscaldo, Pullano e al Pino di Cinisello, ma chiese di potersi defilare nella fase esecutiva, perché, avendo conosciuto Nicoscia in carcere, aveva paura di essere individuato (**pag. 171**).

Tale chiamata è stata confermata dagli elementi di riscontro acquisiti nel corso delle indagini di polizia conseguenti alla collaborazione di Fuscaldo. Gli esiti di tali indagini sono state riferite al dibattimento dal teste **Armando Sozzi (u. 9.7.96)** e risultano documentalmente dalle sentenze prodotte dal pm e acquisite dalla Corte al fascicolo per il dibattimento (sentenze del 15.6.90 della IV° sezione del Tribunale di Milano - **docc. 388, vol. 40 e 151, vol 6 produzioni pm**). Da una valutazione congiunta degli elementi acquisiti risulta che Gallelli

fu arrestato il 4.11.88 (perché trovato in possesso di 40 grammi di eroina) dinanzi all'ingresso dello stabile del numero civico 46 della via Manzoni di Garbagnate Milanese (pag. 9 sentenza); in detto stabile è situato l'appartamento indicato da Fuscaldo come la base operativa del gruppo di fuoco (testimonianza Sozzi). Il Lentini, come già ricordato nell'affrontare la sua posizione, è stato arrestato con indosso il numero di telefono di quell'abitazione, con indicata affianco la lettera "G".

Nella sentenza sopra richiamata furono accertati rapporti per traffici di stupefacente tra molti imputati del capo 96, tra cui Gallelli. Questi, in sede di interrogatorio dinanzi al GIP (acquisito a seguito del mancato esame dell'imputato) ha reso dichiarazioni inverosimili sui motivi che avrebbero indotto Fuscaldo ad accusarlo falsamente; ha riferito che nel novembre 1988 fu arrestato e condannato per detenzione di droga a causa di una soffiata di Fuscaldo; dopo la condanna fece cattiva pubblicità al suo accusatore, il quale, per tale motivo, lo avrebbe calunniato. Orbene, tale difesa è logicamente insostenibile, nel momento in cui Gallelli ha ammesso la veridicità della prima accusa mossagli da Fuscaldo, ma nel contempo ha dedotto che il collaboratore avrebbe manifestato rancore nei suoi confronti per la cattiva pubblicità fattagli dal suo accusatore. Logica vorrebbe che l'accusato mostri risentimento nei confronti dell'accusatore e non viceversa; altrettanto inverosimile appare la ragione del risentimento di Fuscaldo, il quale, nel momento in cui decise di collaborare, si sarebbe preoccupato delle voci che Gallelli avrebbe diffuso nell'ambiente sulla attività di confidente. Per usare un linguaggio tipico dello stesso Gallelli, Fuscaldo, nel momento in cui diventava "infame", si sarebbe vendicato di una persona che in passato lo aveva accusato di essere tale.

Nella valutazione complessiva degli elementi di prova esposti deve osservarsi che la chiamata in correità di Fuscaldo, precisa, circostanziata, reiterata, costante, e non determinata da alcun motivo di rancore o desiderio di vendetta da parte del chiamato, è stata specificamente confermata dall'accertamento riguardante la disponibilità da parte del Gallelli dell'abitazione di via Manzoni 46 di Garbagnate Milanese; in definitiva, tale dichiarazione assume valore di prova piena in base ai criteri adottati dalla Corte ed esposti nella parte introduttiva della sentenza (capitolo 2, § 1).

L'analisi del capo 96 dell'imputazione si conclude con la posizione di **Damiano Chiera**, il quale, raggiunto da una dichiarazione accusatoria intrinsecamente attendibile e adeguatamente riscontrata nel suo complesso e con riferimento alle posizioni degli altri imputati, non ha trovato conferme sufficienti sulla persona di detto imputato.

Fuscaldo ha riferito che Chiera era il cognato di Lentini, amico della famiglia *Maesano* ma non organico a quel gruppo (**pag. 147**); fu presente in occasione della prima riunione a casa Gallelli, ma non partecipò a sopralluoghi operativi (**pagg. 162 e 170**). Nell'esame dibattimentale il collaboratore ha dichiarato che fu Chiera a telefonare a casa Nicoscia per accertarne la presenza, mentre nell'interrogatorio dinanzi al pm, tale telefonata l'avrebbe effettuata Pullano (**pag. 177**).

La chiamata in correità, pur precisa e circostanziata, non ha trovato alcun specifico riscontro nelle acquisizioni compiute nel corso del dibattimento. E' vero che l'imputato era già stato accusato da Fuscaldo nella vicenda del traffico di stupefacenti che culminò nelle sentenze più volte citate, ma con riferimento alla partecipazione all'episodio in contestazione non è emerso alcun elemento di riscontro specifico riferibile alla posizione di Chiera. Nessun altro collaboratore ha indicato quest'ultimo come appartenente al clan *Maesano* (d'altronde lo stesso Fuscaldo non lo ha collocato organicamente nell'ambito di detto sodalizio), né sono

state prospettate dalla pubblica accusa circostanze che in qualche modo confermino la chiamata in correità. Non adeguati a fini di riscontro appaiono i precedenti penali dell'imputato per violazione della disciplina sugli stupefacenti e sulle armi e i rapporti tra Chiera e i coimputati risultanti dalle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di altro procedimento; si tratta, infatti, di circostanze non specificamente riferibili alla partecipazione all'episodio delittuoso qui giudicato.

In conformità all'orientamento assunto dalla Corte e illustrato nella parte introduttiva della sentenza, la mancanza di un riscontro specifico riferibile al singolo imputato, la chiamata in correità, pur intrinsecamente attendibile e riscontrata in relazione agli altri imputati, non è sufficiente ad affermare la penale responsabilità di Damiano Chiera in ordine al reato ascrittogli al capo 96.

In conclusione, deve affermarsi la penale responsabilità di Giuseppe Fazio, Nicola Pullano, Vittorio Sia, Umberto Salvatore Lentini e Francesco Gallelli in ordine al reato loro ascritto. In particolare Pullano e Sia parteciparono direttamente all'agguato, appostandosi per alcune volte nei pressi dell'abitazione e del posto di lavoro di Nicoscia; Gallelli mise a disposizione l'abitazione e partecipò ai sopralluoghi preparatori dell'azione e se non detenne materialmente a casa sua, fornì un contributo causale rilevante nella condotta delittuosa contestata; Lentini si occupò di reperire le armi da utilizzare nell'agguato (tramite il Pino di Cinisello) e fornì il supporto logistico al gruppo; Fazio fu l'artefice del progetto di omicidio, si recò a contattare Fuscaldo e partecipò, con funzioni organizzative, alla preparazione dell'attentato, per cui risponde a titolo di concorso nella detenzione e nel porto delle armi.

La descrizione delle armi fornita da Fuscaldo legittima la contestazione di porto e detenzione abusivi di varie armi da guerra e comuni da sparo. Il reato è aggravato dalla finalità cui era diretta la detenzione delle armi (l'omicidio di Nicoscia) e dal numero delle persone.

Sussiste, altresì, il reato di ricettazione contestato in continuazione al medesimo capo 96, atteso che Fuscaldo (**u. 25.1.96, pag. 180**) ha dichiarato che era stata rubata per compiere l'agguato una Fiat Uno tg. VA (o una Fiat Tipo, come precisato al dibattimento).

Capitolo VIII - L'associazione Flachi-Trovato-Schettini. I singoli imputati.

34 **Paragrafo 1 - Considerazioni di carattere generale sull'associazione di cui al capo**

[1]. La struttura dell'organizzazione e le basi operative.

Le osservazioni formulate nel capitolo 7, suffragate dagli elementi di prova ivi illustrati, hanno consentito di delineare, con riferimento alle origini dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, una struttura organizzata dedita al traffico degli stupefacenti operante secondo caratteristiche "satellitari"; si è anticipato in quella parte di motivazione che dal 1987 in avanti, i due gruppi costitutivi dell'associazione (le "reti" di Milano e Lecco) erano congiuntamente diretti da un unico gruppo dirigente, che da un lato gestiva l'approvvigionamento e il controllo delle aree territoriali di competenza, d'altro lato riforniva alcuni altri gruppi che operavano autonomamente in distinte zone territoriali. Questa struttura operò per alcuni anni, acquisendo un potere di controllo sempre più diffuso, sopraffacendo le realtà criminali che non si adeguavano alla sua supremazia, intessendo una rete di rapporti di alleanza con altre organizzazioni criminali di origine calabrese e estendendo l'ambito della propria clientela. Si sono, difatti, illustrati il rapporto di approvvigionamento che gruppi autonomi (l'associazione *Batti*, i gruppi di Salvatore Pace, Pasquale Ventura e Mario Sarlo) avevano instaurato con l'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, nonché la diretta gestione da parte di quest'ultimo sodalizio del traffico di stupefacenti nelle zone della Comasina-Bruzzano e del lecchese.

Nella primavera del 1990 si verificò un mutamento radicale del funzionamento dell'associazione, non tanto per questioni connesse alla gestione del traffico di stupefacenti, quanto in seguito all'intervento delle "reti" autonome nelle attività delittuose collaterali allo spaccio e funzionali all'esistenza e alla diffusione dell'organizzazione.

Dopo aver descritto la struttura originaria delle "reti" locali prospettate nel capo d'imputazione, in questa parte della motivazione si definirà staticamente l'organizzazione del sodalizio successiva al termine della guerra contro l'associazione *Batti*, nel tentativo di delinearne le modalità di funzionamento con riferimento al gruppo dirigente, alle basi operative, ai fornitori e ai magazzinieri dello stupefacente, alle modalità di approvvigionamento e alla diffusione interna nei confronti delle "reti" di spaccio, alla disponibilità di armi.

Deve premettersi che questo approccio, definito statico, manifesterà i limiti di descrizione di una struttura associativa che fu, nel corso dei molti anni di operatività, estremamente dinamica, ma consentirà di individuare alcune caratteristiche del sodalizio che permasero durante tutta l'esistenza dell'associazione e di accertare il coinvolgimento dei singoli imputati nel contesto associativo, precisando le funzioni specificamente assunte da ciascuno di essi.

Il primo profilo di interesse generale concerne i luoghi in cui l'associazione gestiva le proprie attività delittuose

Le indicazioni dei collaboratori che appartennero all'associazione con funzioni dirigenziali hanno consentito di individuare, innanzitutto, i luoghi d'incontro ove venivano assunte le decisioni più importanti per la vita del gruppo.

In termini descrittivi possono indicarsi, nell'area lecchese, i locali di proprietà di Franco Coco-Trovato (i ristoranti "Il Portico" e "Wall Street"), l'abitazione di Nunzia Biron a Olgiate Molgora, il ristorante-pizzeria "Santa Lucia" di Merate e il night-club Mescal.

Wall Street.

Numerosi collaboratori hanno riferito che gli incontri con Franco Coco-Trovato si svolsero nel locale di Lecco, vero e proprio "quartier generale" dell'associazione.

Annacondia (u. 10.7.95, pag. 176) si incontrò al Wall Street, in una saletta situata al piano inferiore del locale, con Franco Coco-Trovato e Mimmo Paviglianiti per discutere dell'atteggiamento di Tocci nella guerra tarantina e in quell'occasione Coco-Trovato assicurò che Tocci avrebbe ucciso De Vitis per dimostrare la fedeltà e l'amicizia verso il gruppo. **Tocci (u. 14.11.95, parte II° pag. 100)** ha riferito che, durante la guerra contro il gruppo Batti, le riunioni con Coco-Trovato e Schettini si tenevano presso i ristoranti di Coco-Trovato e potevano essere anche improvvisate; infatti, se il collaboratore aveva bisogno di parlare con Franco Coco-Trovato si recava al Portico o al Wall Street; Tocci ha così descritto quest'ultimo locale:

"I. - "Wall Street" sì. Il "Wall Street" si trova a... a Lecco, Lecco città. E... si entra in un cortile, in fondo c'è il locale, dopo... alcune decine di metri c'è l'ingresso del locale che dà proprio, che accede nel locale; sul lato sinistra (sic), sul lato sinistra, entrando, vi è un banco mescite e quindi un bar; tra il banco mescite e l'ingresso principale vi è un ascensore all'esterno e si va nel lo... ed è munito di ascensore, si va nel piano sottostante; anche il piano sottostante, più piccolo di dimensioni di quello del "Portico", è munito di caminetto, il tavolo, sedie per... per noi, per chi c'è, per chi frequentava. Entrando sempre nel locale, sul lato destra (sic) c'è la cassa e il locale è dislocato su due piani eh... su due piani. Chi ci serviva da mangiare, nell'uno e nell'altro locale, erano persone di fiducia del Coco, non aveva accesso nessuno."

Lo stesso Tocci ha precisato che alle riunioni partecipavano gli uomini di fiducia di Coco-Trovato, quali Salvatore Marinaro, Sandrino Nania, Ciccio Stilo e Mario Coco-Trovato, ribadendo nel corso del controesame (**u. 12.12.95, pag. 100**) che il locale era uno dei luoghi di ritrovo del gruppo.

Anche **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 140-150)**, durante la guerra contro il gruppo Batti, si recò al locale insieme a Chirico e Lombardi per trovare Franco Coco-Trovato; il collaboratore ha descritto la saletta situata al piano inferiore del ristorante (alla quale si accedeva tramite un ascensore).

Foschini (u. 9.2.96, pag. 116) ha addebitato agli enormi esborsi che Franco Coco-Trovato dovette effettuare per la realizzazione del locale una delle cause di crisi economica dell'associazione, precisando che dopo l'arresto di Franco Coco-Trovato si recò molte volte al Wall Street per portare il denaro provento dell'attività di spaccio a Sandro Nania e a Mario Coco-Trovato (**pag. 134**).

Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 209), Pace (u. 13.3.96, pag. 64), Gino Sarlo (u. 21.3.96, pag. 119) e Antonio Le Donne (u. 1.4.96, pag. 47) incontrarono Coco-Trovato al Wall Street

alcune volte e presso quel locale furono tenute riunioni del gruppo (anche se la gran parte delle riunioni si tenne al Portico); hanno soggiunto che in quelle occasioni erano presenti, oltre a Schettini e, qualche volta, Carmine De Stefano, gli altri uomini fidati di Coco-Trovato, Nania, i due fratelli Marinaro e Ciccio Stilo.

Schettini (u. 29.3.96, pag. 60) ha confermato che i proventi dell'attività illecita furono investiti nella realizzazione del Wall Street, gestiti in principalità da **Vincenzo Musolino**.

Quest'ultimo, nel corso delle udienze del suo esame, ha ricostruito la vicenda relativa alla realizzazione del locale, di cui si tratterà in altra parte della motivazione.

Il teste **Dante Russo (u. 2.5.96)** ha indicato il Wall Street come un luogo di ritrovo del gruppo facente capo a Franco Coco-Trovato, la cui utenza fu sottoposta ad intercettazione telefonica (si veda anche la deposizione del teste **Fulvio Budini, u. 2.5.96**, il quale ha precisato che anche la cabina telefonica situata di fronte al locale fu sottoposta ad intercettazione telefonica). Presso la saletta privata del locale, anche Luigi Budano, un imprenditore edile del lecchese, fu invitato ad una cena privata da Mario Coco-Trovato (in occasione di una delle vicende che si tratteranno nella parte dedicata alla "rete" di Lecco), alla presenza anche di Franco Coco-Trovato e di Schettini (teste **Budano, u. 16.5.96**).

Presso il ristorante Wall Street fu arrestato Franco Coco-Trovato (teste **Mauro Masic, u. 2.5.96**).

Antonino Parisi (u. 31.5.96, pag. 310) ha riferito che Sandro Nania lo condusse presso il locale Wall Street, ove Franco Coco-Trovato gli chiese da chi acquistasse lo stupefacente che trattava e in particolare se il suo fornitore fosse Saverio Colosimo.

Il Portico

I collaboratori si sono espressi in termini analoghi con riferimento alla funzione del ristorante "Il Portico", che costituiva la sede principale degli incontri di Franco Coco-Trovato con gli altri membri del gruppo.

Giorgio Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pag. 100), durante la guerra contro il gruppo Batti, aveva visto dall'esterno i locali del lecchese, ove vi erano persone armate a presidio; dopo la guerra, Franco Coco-Trovato era reperibile soprattutto al Portico, ove vi era una stanza privata molto grande, sottostante al ristorante, nella quale si svolgevano le riunioni del gruppo.

Anche **Luigi Di Modica (u. 17.11.95, pag. 38)** si recò alcune volte al Portico, insieme a Cantatore, Cassaniello e Schettini; le riunioni si svolgevano in una sala privata sottostante al ristorante.

Renato Unione (u. 17.11.95, pag. 174) si recò al Portico per offrire una fornitura di stupefacente da parte di Masalmeh e cenò con Franco Coco-Trovato, Schettini, Ernesto Doni (nell'occasione erano presenti Carmine De Stefano e Sandro Nania).

Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 210), **Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 120)** **Pace (u. 12.3.96, pag. 44)**, **Gino Sarlo (u. 21.3.96, pag. 119)** e **Antonio Le Donne (u. 1.4.96, pag. 47)** incontrarono Franco Coco-Trovato soprattutto al ristorante "Il Portico", dove discutevano di stupefacenti e di omicidi; in quelle occasioni erano presenti, oltre a Schettini e, qualche volta Carmine De Stefano, gli altri uomini fidati di Coco-Trovato, Nania, i due fratelli Marinaro e Ciccio Stilo.

Anche **Saverio Morabito**, appartenente ad altra organizzazione, si recò una volta al Portico (**u. 23.2.96, pag. 19**).

Più specifiche sono state le indicazioni fornite da **Pace (u. 12.3.96, pagg. 43)**, il quale incontrò Pepè Flachi e Franco Coco-Trovato al Portico alle origini della nuova società, quando costoro gli chiesero un chiarimento sull'atteggiamento tenuto in occasione del provvedimento cautelare scaturito dalle dichiarazioni di Epaminonda e Fabbì; inoltre, **Pace (u. 13.3.96, pag. 64)** ha fornito una definizione significativa di quel locale:

“P.M. - Senta, vuol descrivere un po' questo ambiente del "Portico"? Voglio in particolare richiamare la Sua attenzione su questa esigenza: di capire se questo "Portico" era un ristorante dove chiunque andava, usciva come un cliente normale o se si può definire, alla luce della Sua esperienza, anche una vera e propina base del gruppo del Coco?”

I. - Diciamo che questo "Portico" aveva la funzione di locale pubblico e c'erano tranquillamente gli avventori che si recavano in questo ristorante a mangiare, in questa pizzeria ristorante a mangiare, però non era un locale normalmente aperto al pubblico cioè che... chiunque entrasse lì dentro che fosse per la prima volta, che entrava, Franco era corrente. Cioè i suoi operai, che lui aveva lì come lavoratori, cioè posso citarne qualcheduno, in quanto anche il Ciccio Stilo lì faceva il barista, c'era il cugino di...

P.M. - Sì, adesso parliamo di quelli che erano presenti...

I. - Ah, va bene, allora...

P.M. - Parliamo ancora...

I. - Definiamola... diciamola in questi termini, dottore, che era controllato il ristorante, era controllato dagli uomini, cioè...

P.M. - Lei rammenta la definizione che ha usato nel corso dell'interrogatorio in indagine preliminare? Ha usato una definizione particolare per questo ristorante.

I. - Che era, come si dice, una fortezza...

P.M. - Ecco, esattamente, Lei l'ha definito una fortezza.

I. - Certamente.

P.M. - In che senso era una fortezza?

I. - Perché lì non è che uno poteva entrare e fare... cioè perché Franco faceva controllare tutto, vuoi per la guerra che era in corso, vuoi se erano carabinieri o Polizia o uomini di Forza dell'Ordine, comunque una persona che venisse lì per la prima volta era subito notata, ci mancava poco che gli faceva chiedere i documenti.

P.M. - Ho capito. E, voglio dire, i clienti normali, quindi...

I. - Entravano anche i clienti normali, però, diciamo, dottore, che il "Portico" era strutturato in questi termini: che su, nel piano superiore, aveva la clientela normale, mentre giù lui aveva una taverna dove riceveva di solito gli amici o conoscenti che potevano passare sia dal portico sia di dietro, dal garage, cioè io, per esempio, se volevo andare giù, dato che non avevo problema di sorte con si incontrava, con chi non si incontrava, potevo tranquillamente anche girare di dietro e entrare di dietro. Altre persone dovevano assolutamente passare di sopra e essere annunciate prima di farli scendere.”

Naturalmente anche **Schettini (u. 29.3.96, pag. 50)** ha indicato il Portico come il primo locale realizzato dalla famiglia di Franco Coco-Trovato, nel quale questi era sempre presente e dove si svolgevano le riunioni del gruppo.

Antonino Parisi (u. 31.5.96, pag. 303) fu convocato al Portico da Franco Coco-Trovato e questi, alla presenza di Schettini, Musolino e Salvatore Marinaro, gli ordinò di non

comprare lo stupefacente da Raffaele Laudari; presso lo stesso locale il collaboratore vedeva frequentemente molti uomini del gruppo Coco-Trovato (Carmine De Stefano, Salvatore Marinaro, Nania, Schettini) - **u. 11.7.96, pag. 237.**

Con riferimento al periodo successivo all'arresto di Franco Coco-Trovato, sia **Foschini (u. 9.2.96, pag. 121)** che **Musolino (u. 19.4.96, pag. 101)** hanno riferito delle visite che i referenti milanesi del gruppo (lo stesso Foschini e Enzo Scandale) facevano al Portico, ove portavano il denaro a Carmine De Stefano e a Mario Coco-Trovato. Musolino ha anche indicato alcuni personaggi conosciuti al Portico, quali Antonio Bruno, Pepè Flachi e Antonio Papalia.

Presso il Portico fu convocato da Franco Coco-Trovato il teste **Pietro Ruscitti (u. 15.5.96)**, alla presenza di Mario Coco-Trovato e di Schettini; in quell'occasione gli fu proposta la cessione della pizzeria Ponte Vecchio (della vicenda ci si occuperà in altra parte della motivazione).

Per concludere, alcuni testimoni appartenenti alla p.g. hanno indicato il Portico come uno dei locali sottoposti ad intercettazioni telefoniche nel corso delle indagini riguardanti il gruppo di Franco Coco-Trovato; in particolare **Dante Russo e Fulvio Burini (u. 2.5.96)** hanno riferito che fu sottoposta ad intercettazione telefonica anche la cabina situata dinanzi a quel locale e nel maggio 1992, grazie a conversazioni intercettate in detta utenza, si pervenne all'arresto di Schettini, Tocci e Di Modica, coinvolti nell'omicidio Vegetti.

Gli altri luoghi di incontro nell'area lecchese.

Alcuni collaboratori hanno anche indicato, quali luoghi d'incontro del gruppo, l'abitazione di Olgiate Molgora di Nunzia Biron (l'amante di Schettini), la pizzeria Santa Lucia di Merate e il night-club Mescal.

Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pag. 74-125), nei primi periodi di frequentazione, incontrò Franco Coco-Trovato e Schettini presso l'abitazione della Biron o presso la pizzeria Santa Lucia di Merate; dopo la fine della guerra contro il gruppo *Batti*, venuto meno il pericolo per l'incolumità di Franco Coco-Trovato, le riunioni si tennero presso i locali di Lecco; prima della latitanza di Pepè Flachi, il collaboratore lo incontrò una volta proprio presso l'abitazione di Olgiate Molgora. Anche Luigi **Di Modica (u. 17.11.95, pag. 36-44)** ha indicato la pizzeria di Merate come uno dei luoghi di incontro con Franco Coco-Trovato e Schettini, mentre **Unione (u. 17.11.95, pag. 190-195)** partì dal night-club Mescal insieme a Luciano Sarlo e a due *entraîneuse* polacche per ritirare dal Veneto armi destinate al gruppo. **Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 111)** si recò un paio di volte insieme a Tocci presso l'abitazione di Olgiate Molgora, dove incontrò Schettini, Franco Coco-Trovato, Gimmy Miano; il fratello **Gino (u. 21.3.96, pag. 74)** frequentò la stessa casa, la pizzeria Santa Lucia e il night-club Mescal, incontrandovi Schettini, Franco Coco-Trovato, Carmine De Stefano, Salvatore Marinaro.

Infine, Schettini, nel corso di varie udienze, ha indicato l'abitazione della Biron e la pizzeria Santa Lucia quali luoghi di incontro del gruppo.

Anche l'utenza telefonica dell'abitazione della Biron fu sottoposta ad intercettazione (**Dante Russo, u. 2.5.96**), mentre presso il night-club Mescal furono individuati molti personaggi appartenenti al gruppo (Schettini, Stilo, Luciano Sarlo).

Queste indicazioni generali sono state specificamente confermate con riferimento agli episodi criminosi legati alla guerra contro il gruppo *Batti*, atteso che tutto il gruppo faceva riferimento ai luoghi sin qui descritti per deliberare e progettare gli agguati omicidiari

realizzati in quell'ambito. Sinteticamente può rilevarsi che la decisione di uccidere Pantaleo Lamantea fu assunta al "Portico" da Franco Coco-Trovato, Schettini, Carmine De Stefano (**Foschini, u. 8.2.96, pag. 319**), l'incarico di uccidere Paolo Cirnigliaro fu conferito a Giorgio Tocci presso la pizzeria Santa Lucia di Merate (**Tocci, u. 9.11.95, pag. 81**), e la decisione fu assunta perché la vittima avrebbe compiuto un'irruzione presso il ristorante Wall Street (**Tocci, u. 9.11.95, pag. 81; Schettini, u. 20.3.96; Gino Sarlo, u. 21.3.96, pag. 80**); la sera successiva all'omicidio di Rosalinda Traditi, gli autori dell'azione, Tommaso Ceraudo e altra persona di quel gruppo, si recarono al "Portico" per descrivere a Franco Coco-Trovato la dinamica del fatto (**Pace, u. 12.3.96, pag. 234**); le vicende che condussero all'omicidio di Salvatore De Vitis e al triplice omicidio di San Giovanni Rotondo furono discusse nel corso di una riunione presso l'abitazione di Nunzia Biron ad Olgiate Molgora, alla quale erano presenti Tocci, Franco Coco-Trovato, Schettini, Campisi, Mimmo Paviglianiti, Carmine De Stefano (**Tocci, u. 10.11.95, pag. 10**); alcuni incontri preparatori all'omicidio di Salvatore Batti si svolsero presso il ristorante il "Portico" (**Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 150 e ss.; Pace, u. 12.3.96, pag. 220; Tocci, u. 9.11.95, pag. 165 85; Schettini, u. 20.3.96, pag. 220**); gli autori del progettato omicidio di Fiorenzo Fieni partirono con le armi dall'abitazione della Biron (**Tocci, u. 9.11.95, pag. 226; Schettini, u. 20.3.96, pag. 146**).

Per concludere, può ritenersi inconfutabilmente accertato che i luoghi indicati rappresentavano la base operativa dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, presso i quali il gruppo dirigente incontrava sia gli altri membri dell'organizzazione (soprattutto i responsabili delle "reti" locali) che gli appartenenti alle associazioni alleate.

I luoghi di incontro dell'area milanese.

Se a Lecco e nei locali di Franco Coco-Trovato venivano discusse le questioni di maggior rilievo nella dinamica dell'organizzazione, la base operativa del traffico di stupefacenti era collocata nel territorio limitrofo all'area milanese; difatti, in questo ambito territoriale gli addetti all'approvvigionamento dello stupefacente e alla diffusione nelle "reti" locali di spaccio (essenzialmente Schettini, Zohdi, Chirico e Lombardi) operavano in alcuni locali di Milano o di paesi limitrofi, ricevendo i clienti, ritirando il denaro, disponendo che fossero effettuate le consegne; anche i magazzini del gruppo erano situati nell'area milanese, per cui può affermarsi che a Milano avveniva la gestione materiale del traffico.

Il ristorante-gelateria Sottozero e l'autolavaggio di Bresso

La gelateria-ristorante "Sottozero" deve essere considerato l'unico locale dell'area milanese dove si tenevano le riunioni del gruppo dirigente dell'associazione, in quanto in tal senso si sono espressi alcuni collaboratori. **Di Donato (u. 20.10.95, pagg. 144-170)** ha indicato il locale come il punto di incontro del gruppo prima della rottura della società dei vecchi componenti dell'associazione *Flachi*; in quel periodo Pepè Flachi poteva essere trovato al ristorante e lì si tenevano le riunioni del gruppo o gli incontri importanti con personaggi esterni allo stesso; il collaboratore ha precisato che anche dopo la rottura la funzione del locale proseguì, tanto che lì si verificò l'irruzione di Raduano successiva al matrimonio di Pepè Flachi. **Schettini (u. 29.3.96, pag. 17)** ha confermato le dichiarazioni di Di Donato, precisando che gli incontri con Pepè avvenivano sempre all'ora di pranzo e solo nel primo periodo di attività - difatti **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 201)**, che ebbe rapporti con l'associazione dal 1990 in avanti, ha escluso di aver mai partecipato a riunioni in quel locale; anche **Foschini (u. 9.2.96, pag. 89)**, appena entrato nel gruppo, ebbe il primo incontro con Coco-Trovato, Flachi, Zohdi e Schettini presso la gelateria "Sottozero". Infine, **Bandiera**

(**dichiarazioni del 6.2.93**) ha confermato che la gelateria “Sottozero” era il “quartier generale” di Pepè Flachi, ove questi aveva una sorta di ufficio per gestire le attività illecite; nel locale si tenevano i pranzi o le cene con altri membri del gruppo (ad esempio Renato Praticò); il collaboratore (**dichiarazioni 13.2.93, pagg. 28-29**) ha, infine, riferito l’episodio dell’acquisto di due chilogrammi di stupefacente consegnato presso la gelateria a Pepè Flachi

Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 17) e Emilio Bandiera (dichiarazioni del 26.2.93, pag. 38) hanno soggiunto che il locale “Sottozero” era di proprietà di Pepè Flachi, fittiziamente intestato al fratello Franco, ma su tale aspetto della vicenda si dovrà tornare nell’affrontare la posizione di quest’ultimo imputato.

L’autolavaggio di Bresso è stato indicato da Di Donato come il luogo ove il gruppo dirigente si spostò dopo la costituzione della nuova associazione; il collaboratore ha dichiarato che poco tempo dopo il matrimonio di Pepè Flachi (intorno agli inizi del 1988) si recò all’autolavaggio per acquistare un piccolo quantitativo di stupefacente e vi incontrò Flachi, Coco-Trovato, Schettini, Chirico, oltre ad altri uomini di minor livello della nuova associazione (La Torre, Enrico Flachi e Franco Scirocco); successivamente, sempre all’autolavaggio incontrò Pace.

Saverio Morabito (dichiarazioni rese alla IV° Corte di Assise di Milano il 27.6.95) ha confermato integralmente tale circostanza, riferendo che Flachi aveva nella zona di Cormano un autolavaggio dove lui e Coco-Trovato stazionavano e avevano una specie di ufficio. A volte il collaboratore e Francesco Sergi si recarono presso l’autolavaggio e se non vi trovavano Coco-Trovato e Flachi, c’era sempre qualche loro uomo che andava a cercarli (**pag. 10-12**).

Presso l’autolavaggio, circa 9 mesi dopo il matrimonio di Pepè Flachi, si tenne la riunione tra Antonio Papalia (divenuto il capo indiscusso della criminalità calabrese operante in Lombardia), Biagio Crisafulli (del cui gruppo Foschini faceva parte), Franco Coco-Trovato e Pepè Flachi, nel corso della quale fu deciso che Foschini sarebbe transitato nell’organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini*. (**Foschini, u.8.2.96, pag. 206**); lì furono tenute alcune riunioni preparatorie dell’omicidio di Mimmo Valente (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 81**); qualche volta **Musolino (u. 19.4.96, pag. 140)** accompagnò Franco Coco-Trovato all’autolavaggio, ove **anche Luciano Sarlo (u. 19.4.96, pag. 234)** ritirò stupefacente da Zhodi e vide Schettini.

L’autolavaggio di Bresso era, infine, una struttura utilizzata per il carico dello stupefacente (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 185; Luciano Sarlo, u. 19.4.96, pag. 234**).

Si può, in conclusione, indicare il ristorante-gelateria “Sottozero” e l’autolavaggio di Bresso come due luoghi d’incontro dell’organizzazione, soprattutto nei primi anni dopo la costituzione della nuova società; in particolare, finché Pepè Flachi rimase libero di muoversi (cioè prima della latitanza conseguente al provvedimento cautelare per l’omicidio Valente), la sua presenza operativa nelle deliberazioni del gruppo comportavano che anche i luoghi milanesi di riferimento dell’associazione fossero frequentati dagli altri due capi dell’organizzazione; quando Flachi divenne latitante e in sua vece partecipavano alle riunioni Chirico e Lombardi, l’area di riferimento si spostò nel lecchese, ove solitamente si trovava Franco Coco-Trovato.

Il bar di Cormano e il bar dei “vecchietti” di Cusano Milanino

Si è già rilevato che l’autolavaggio di Bresso era uno dei luoghi di consegna dello stupefacente della “rete” milanese e in generale nell’area metropolitana veniva gestita

l'attività di traffico degli stupefacenti. Tale ambito di azione aveva altri due locali di riferimento per i clienti dell'organizzazione.

Il primo era un bar-tabacchi di Cormano, presso il quale **Unione (u. 17.11.95, pag. 165-190)** consegnò a Camerino un quantitativo di circa 8 chili di eroina. **Foschini (u. 9.2.96, pag. 78)** ha indicato il bar di Bresso come il luogo di consegna dello stupefacente da parte di Chirico e Lombardi (anche se materialmente le consegne venivano effettuate da Andrea La Torre e Alberto Scirocco)

Quando il gruppo di Mario Sarlo e Giorgio Tocci entrò organicamente nell'associazione e Schettini assunse in via esclusiva la gestione dei rapporti con le reti di diffusione interna del sodalizio, alcuni locali situati a Cusano Milanino divennero il punto di riferimento dei clienti dell'associazione e dei referenti delle "reti" locali, presso i quali venivano definite con Schettini le forniture e il pagamento dello stupefacente.

Alcuni collaboratori hanno indicato la presenza frequente di Schettini al bar dei "vecchietti" di via Adige a Cusano Milanino. **Di Modica (u. 16.11.95, pag. 78-99)** trattò l'acquisto di un quantitativo di stupefacenti proprio al bar di Cusano, ove incontrò Schettini che dispose la consegna della merce, effettuata da Stilo. **Unione (u. 17.11.95, pag. 165-190)** contattò Schettini presso quel bar per consegnargli una borsa contenente armi bazoooka; lo stesso collaboratore ha precisato che Schettini era rintracciabile in alcuni locali pubblici di Cusano, tra cui il bar dei "vecchietti" (**pag. 199**). **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 179)** ha riferito che dopo l'arresto di Chirico e Lombardi lo stupefacente veniva consegnato da Schettini, rintracciabile presso il bar dei "vecchietti". **Mario (u. 21.2.96, pagg. 136)**, **Gino (u. 21.3.96, pag. 110)** e **Luciano Sarlo (u. 19.4.96, pag. 256)** hanno confermato che Schettini cominciò a frequentare il bar dei "vecchietti" di Cusano per gestire il traffico di stupefacenti. Tale circostanza è stata confermata anche dallo stesso **Schettini (u. 22.3.96, pag. 121)**, il quale ha precisato che dal quartiere della Comasina si spostò verso Cusano Milanino dove poteva gestire con maggiore tranquillità i rapporti con i clienti.

Il teste **Armando Sozzi (u. 13.4.95)** ha riferito di un appostamento presso quel locale di Cusano, ove furono individuati Schettini, Di Modica e altre persone.

Come si preciserà nel prosieguo di questo paragrafo, la gestione dello stupefacente da parte dell'organizzazione era in mano a Schettini (che operava presso il bar di Cusano Milanino) e a Chirico e Lombardi (che operavano presso il bar-tabacchi di Cormano ad un livello inferiore rispetto a Schettini); quando questi ultimi furono arrestati in loro sostituzione intervennero Raffaele Camerino e Giuseppe Modesto (**Schettini, u. 22.3.96, pag. 158**).

Considerazioni conclusive.

Si può osservare, sulla base delle molteplici indicazioni fornite dai collaboratori, che il ristorante-gelateria "Sottozero" e l'autolavaggio di Bresso costituirono un riferimento per le riunioni del gruppo fino alla latitanza di Pepè Flachi; da quel momento il luogo privilegiato per gli incontri del gruppo si spostò nel territorio del lecchese, in particolare nei locali "Portico" e Wall Street di Franco Coco-Trovato. Per quanto riguarda la gestione del traffico di stupefacenti l'area di Milano costituì, durante tutto il periodo dell'attività associativa, il luogo di incontro di Zohdi, Schettini, Chirico e Lombardi (e nell'ultimo periodo Giuseppe Modesto e Camerino) con i clienti e con i responsabili delle "reti" locali di smercio dello stupefacente. In principio, l'autolavaggio di Bresso era utilizzato anche per la consegna dello stupefacente; con l'attribuzione a Schettini della competenza esclusiva nella gestione del traffico, costui

utilizzò dapprima alcuni locali del quartiere Comasina e, successivamente, il bar dei “vecchietti” di Cusano Milanino.

[2]. Il gruppo dirigente.

Le univoche dichiarazioni dei collaboratori hanno indicato la composizione del gruppo dirigente dell’associazione, nelle persone di Franco Coco-Trovato, Pepè Flachi, Antonio Schettini e Hassan Zohdi. Si sono già illustrate le fasi costitutive del sodalizio di cui Coco-Trovato e Flachi furono gli artefici principali, definendo anche la ripartizione percentuale delle “quote societarie”; la struttura delineata rimase invariata finché Zohdi non si defilò dalle attività dell’organizzazione, lasciando gli altri tre soci in posizione di supremazia indiscussa nell’ambito della stessa associazione.

In questa parte di motivazione si ribadisce soltanto che la prospettazione accusatoria, secondo la quale la strutturazione in “reti” locali di spaccio atomizzava i centri decisionali delle realtà criminali diffuse nel territorio, presuppone l’esistenza di un gruppo dirigente sovraordinato, che esercitasse le funzioni proprie dei capi. Coco-Trovato e Flachi mantenevano i rapporti con le altre organizzazioni criminali, deliberavano le modalità di approvvigionamento, imponevano il proprio diritto di esclusiva nelle forniture, controllavano “militarmente” il territorio di competenza, deliberando tutte le azioni di sangue necessarie a tal fine (tali affermazioni verranno specificamente suffragate nell’illustrazione delle prove emerse a carico di ciascun imputato); Schettini (e per un periodo più limitato, Zohdi) aveva un ruolo altrettanto fondamentale nella vita dell’organizzazione, in quanto, oltre a partecipare, in posizione subordinata ai due capi, alle deliberazioni dell’associazione, fungeva da collettore tra il gruppo dirigente e i livelli intermedi e inferiori dell’organizzazione.

Hassan Zohdi deve incontestabilmente definirsi socio dell’organizzazione, non solo per il diritto a fruire di una percentuale degli utili derivanti dalle attività delittuose nel campo degli stupefacenti, ma anche per il ruolo in concreto assunto fino alla sua permanenza nel sodalizio. Con la rottura della vecchia organizzazione *Flachi*, Di Donato passò le consegne proprio all’egiziano, indicandogli i clienti e le modalità di gestione del traffico di stupefacente e, quest’ultimo proseguì, affianco a Schettini, nelle attività di organizzazione dei fornitori e dei clienti. E’ vero che prima dell’esplosione del conflitto contro il gruppo *Batti*, Zohdi decise di interrompere la propria partecipazione, allontanandosi da Milano e, presumibilmente, dall’Italia, ma fino a quel momento la sua collocazione era analoga a quella di Schettini. Proprio quest’ultimo (**u. 22.3.96, pag. 114**) ha descritto con precisione il percorso di Zohdi nell’ambito associativo, riferendo che questi uscì gradualmente dal gruppo, dalla seconda metà del 1988 in avanti, quando si verificarono le prime attività omicidiarie; Zohdi era spaventatissimo dal coinvolgimento negli omicidi commessi contro Strambi (al quale prese parte con funzioni di sostegno logistico) e Raduano, per cui si defilò, pur continuando a svolgere alcune attività nell’interesse del gruppo; con la latitanza di Pepè Flachi, successiva all’omicidio Valente, l’egiziano si allontanò definitivamente da Milano.

Così definito il gruppo dirigente dell’organizzazione non si può ignorare che la struttura satellitare dell’associazione imponeva la presenza di altri associati con funzioni dirigenziali e organizzative a un livello inferiore ma non meno rilevante. I vari Chirico e Lombardi a livello centrale e per la “rete” di Milano, Salvatore Pace per la “rete” di Limbiate, Mario Sarlo e Giorgio Tocci per la “rete” di Cusano Milanino e Cinisello Balsamo e Pasquale Ventura, Paolo Russo e Francesco Greco per la “rete” di Busto Arsizio, assunsero compiti tipicamente

dirigenziali, pur collocandosi in posizione subordinata rispetto al gruppo dirigente qui delineato

[3]. I fornitori della sostanza stupefacente.

L'approvvigionamento di stupefacente da parte dell'associazione in esame non può essere definito in termini di schematica staticità, atteso che nel corso degli anni si modificarono più volte sia le modalità di reperimento, sia i fornitori della sostanza. In questa parte di motivazione si cercherà di illustrare l'evoluzione di tali rapporti, richiamando le specifiche fonti di prova a riguardo.

Nel primo periodo immediatamente successivo alla costituzione dell'associazione, i fornitori dello stupefacente erano i siciliani facenti capo a Tanino Carollo e operanti nella via Anguissola; quel canale di approvvigionamento era antico, in quanto era lo stesso che utilizzava Di Donato per l'organizzazione *Flachi* (**Schettini, u. 15.3.96, pag. 187; Foschini, u. 9.2.96, pag. 98; Morabito, u. 23.2.96, pag. 25; Pace, u. 12.3.96, pag. 50-70**).

Intorno al 1987 il gruppo *Carollo* propose ai gruppi *Papalia* e *Sergi* di gestire la piazza di via Anguissola e furono questi ultimi ad assumerne il controllo, secondo le modalità descritte da **Morabito (u. 23.2.96, pag. 25)**; il collaboratore, dopo aver premesso che nella via Anguissola era stato creato uno smercio a cielo aperto gestito dalla famiglia Carollo, ha soggiunto che per circa un anno il suo gruppo aveva gestito quel mercato su proposta dello stesso Gaetano Carollo; quest'ultimo riforniva l'eroina pura e il gruppo *Sergi* la tagliava e la rivendeva; Morabito ha riferito di aver visto Pepè Flachi e Schettini acquistare stupefacente nella via Anguissola non più di due volte, perché quel gruppo si alleò con il gruppo *Papalia*, approvvigionandosi da quest'ultimo. Nell'esame dinanzi alla IV^o sezione della Corte d'Assise, il collaboratore ha precisato che il legame con il gruppo *Papalia* derivava dalla comune appartenenza allo schieramento destefaniano nella guerra in atto in Calabria contro la famiglia Imerti.

Schettini (u. 15.3.96, pag. 187) ha confermato che le forniture dai siciliani continuarono fino al 1987 e, quando i *Sergi* assunsero la gestione del mercato di via Anguissola, proseguirono secondo le medesime modalità (*Schettini* o *Zohdi* portavano l'autovettura ad un distributore di Buccinasco, ove Francesco *Sergi*, Saverio Morabito, Tonino Parisi provvedevano ad effettuare le consegne); in quel periodo il gruppo acquistava circa 30 chili di stupefacente al mese, tra eroina e cocaina.

Circa i rapporti di fornitura del gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* con i gruppi operanti in via Anguissola, vi è da richiamare la dichiarazione del teste **Sergio De Caprio**, capitano dei Carabinieri che svolse le indagini che condussero al procedimento denominato "Duomo Connection". Il teste (**u. 28.6.95**), dopo aver descritto le modalità di gestione del traffico di stupefacenti da parte della famiglia Carollo, ha indicato gli esiti di un appostamento effettuato nella via Anguissola il 27 aprile 1989. In quell'occasione fu visto Antonio Schettini giungere in via Anguissola a bordo di un'autovettura Fiat Tipo, incontrare Antonino Zacco ed essere presentato ad altre due persone del gruppo (Luigi Bonnanno e Vincenzo Schiattarella).

Quando si instaurarono rapporti di alleanza con il gruppo *Papalia*, questo divenne un fornitore dell'organizzazione (**Schettini, u. 15.3.96, pag. 194; Morabito, u. 23.2.96, pag. 25; Tocchi, u. 14.11.95, parte II^o, pag. 74-125; Foschini, u. 9.2.96, pag. 98**); Schettini ha spiegato che fu naturale che il gruppo, con l'ingresso di Franco Coco-Trovato, cominciasse ad approvvigionarsi dai calabresi, per il rapporto di alleanza e conterraneità tra i due sodalizi; per tale ragione i siciliani non si lamentarono della cessazione del rapporto con loro.

Quando il rapporto di alleanza con le altre organizzazioni operanti in Lombardia divenne più stabile, le modalità di approvvigionamento dell'associazione si modificarono, perché vi furono forme di acquisto comune di ingentissimi quantitativi di stupefacenti da parte di più sodalizi. In particolare, furono coinvolti in tale attività i gruppi *Flachi-Trovato-Schettini*, i catanesi dell'autoparco, facenti capo a Jimmy Miano e Turi Cappello, ma anche i gruppi calabresi di Papalia e Crisafulli. Alcuni collaboratori hanno precisato che ad un certo punto, quell'insieme di organizzazioni criminali, pur rimanendo autonome, operavano congiuntamente, sia nella realizzazione dei fatti omicidari, sia nell'approvvigionamento di stupefacente (**Pace, u. 12.3.96, pag. 67; Morabito, u. 23.2.96, pag. 58; Schettini, u. 19.3.96, pag. 136**). Proprio Schettini ha riferito che i rapporti di approvvigionamento comune furono attivati soprattutto con i gruppi gravitanti intorno all'autoparco, di Jimmy Miano e Turi Cappello; ha precisato che lui pensava che la società riguardasse solo l'acquisto di stupefacente, mentre Miano e Cappello intendevano costituire una vera e propria società anche nello smercio della sostanza; i rapporti furono chiariti e il patto intercorso fu nel senso che le tre organizzazioni acquistavano insieme quantitativi ingentissimi di stupefacente (nell'ordine di 100 chili per volta) ottenendo un prezzo molto vantaggioso e provvedevano autonomamente a smerciarlo.

L'approvvigionamento di queste ultime forniture (5 o 6 viaggi organizzati ciascuno di circa 100 chili) furono effettuati da un arabo (siriano o giordano), noto come Gino Masalmeh e da Nino Messina.

Su queste circostanze hanno reso dichiarazioni convergenti **Di Modica (u. 16.11.95, pag. 78-99) e Unione (u. 17.11.95, pag. 165-190)**.

Di Modica ha descritto due episodi a lui noti di acquisto di eroina dai gruppi Miano, Cappello, *Flachi-Trovato-Schettini*; il primo avvenuto nell'estate 1991 relativo a 90 chilogrammi di sostanza, fornita da Masalmeh e al cui ritiro il collaboratore partecipò; il secondo, avvenuto a distanza di un mese un mese e mezzo, relativo a 50 chili di sostanza.

Unione ha riferito che Gino Masalmeh rifornì di stupefacente i gruppi Miano e *Flachi-Trovato-Schettini*; la sostanza veniva divisa e smerciata autonomamente dai due sodalizi. Il collaboratore partecipò personalmente ad un incontro a Parigi con Masalmeh, al quale era presente anche Doni; nell'occasione Masalmeh e Doni si incontrarono con Jimmy Miano (il quale non volle incontrare Unione) per definire una fornitura di stupefacente. Dopo quell'episodio il collaboratore seppe da Schettini che erano arrivati 30 chilogrammi di eroina (episodio confermato da **Schettini, u. 19.3.96, pag. 145**).

Tra gli altri fornitori, vanno ricordati alcuni autonomi canali di approvvigionamento di origine turca; in particolare, alcuni collaboratori hanno riferito che Schettini e Franco Coco-Trovato (quando Flachi era latitante) avevano iniziato ad acquistare eroina da spacciatori turchi, dai quali ricevevano lo stupefacente senza pagarlo.

Pace (u. 12.3.96, pag. 79) ha riferito che per non pagare lo stupefacente dai turchi, Schettini e Coco-Trovato arrivarono ad ucciderli, con guadagni ingenti ma anche facendosi una brutta fama tra i fornitori (in particolare, ha richiamato gli omicidi di Calaresu e di un turco).

La vicenda riferita da **Morabito (u. 23.2.96, pag. 31)** e confermata da **Schettini (u. 15.3.96, pag. 209)** e **Foschini (u. 9.2.96, pag. 98)**, riguarda proprio una fornitura di 92 chilogrammi di eroina da trafficanti turchi (tra cui Cafer Polat), non pagata grazie all'attentato compiuto nei confronti degli stessi fornitori.

Foschini (u. 9.2.96, pag. 136) ebbe un rapporto diretto con i fornitori turchi dopo l'arresto di Flachi, Coco-Trovato e Schettini.

Infine, devono valutarsi i rapporti di reciproca fornitura che si instaurarono tra numerosi gruppi operanti nell'area lombarda; alcuni collaboratori hanno riferito che era usuale una reciprocità negli approvvigionamenti dello stupefacente tra le organizzazioni alleate, nel senso che la disponibilità che l'una e l'altra aveva di eroina o cocaina consentiva che ciascuna acquistasse o cedesse alle altre. Tali rapporti coinvolsero i gruppi *Papalia*, *Crisafulli*, *Flachi-Trovato-Schettini*, *Paviglianiti* e i catanesi gravitanti intorno all'autoparco (in questo senso si veda **Pace, u. 13.3.96, pag. 67; Tocci, u. 14.11.95, parte II°, pag. 99; Foschini, u. 9.2.96, pag. 98**), ma anche all'interno dell'associazione qui giudicata si verificarono delle forniture reciproche tra la "rete" di Pace e il gruppo centrale (in questo senso, **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 194**, ha precisato che nel 1989 il suo gruppo si riforniva esclusivamente da Schettini, mentre dopo la latitanza di Pino Carnovale il rapporto si invertì, perché fu il gruppo Pace a divenire fornitore del gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*, grazie alle disponibilità derivanti dall'attività di Carnovale; circostanza confermata anche da **Schettini, u. 19.3.96, pag. 106 e Pace, u. 12.3.96, pag. 83**).

A riscontro del rapporto di fornitura esistente tra i diversi gruppi operanti in Lombardia e in particolare tra l'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini* e il gruppo gravitante intorno all'autoparco si richiamano le dichiarazioni del capitano del GICO di Firenze, **Nello D'Andrea**, il quale (**u. 5.5.95**) ha riferito che presso l'autoparco erano state rinvenute schede contenenti conteggi riferibili, secondo le dichiarazioni di alcuni collaboratori, al traffico di stupefacente; in tali schede vi erano segnate sigle riconducibili a Franco Coco-Trovato e Antonio Schettini.

Infine, sono stati indicati alcuni fornitori occasionali, quali Unione e Doni (**Unione, u. 17.11.95, pag. 129 e Schettini, u. 105; Tocci, u. 15.11.95, pag. 1-5**), tale Enzo Cellini (**Di Modica, u. 17.11.95, pag. 79-83**), il gruppo Paviglianiti (**Pace, u. 12.3.96, pag. 76; Foschini, u. 9.2.96, pag. 98**), e Emilio Bandiera, il quale cedette un quantitativo di 40 chili di eroina di cui aveva disponibilità (**Schettini, u. 19.3.96, pag. 95 e Pace, u. 15.3.96, pag. 18**)).

In definitiva, le fonti di approvvigionamento dell'organizzazione furono molteplici e si modificarono nel corso degli anni, consentendo, comunque, una disponibilità di stupefacenti in quantità sempre relevantissime; solo nell'ultimo periodo, a causa dell'atteggiamento che Schettini e Franco Coco-Trovato tennero nei confronti dei fornitori e degli arresti di tutto il gruppo dirigente dell'associazione, si verificò una crisi nell'approvvigionamento che costrinse alcune "reti" locali a rivolgersi ad altri fornitori per poter continuare l'attività di spaccio (in questo senso le dichiarazioni di **Pace, u. 12.3.96, pag. 79; Foschini, u. 9.2.96, pag. 49; Modesto, u. 6.2.96, pag. 187**).

Dopo aver descritto l'attività di approvvigionamento del gruppo appaiono necessarie poche osservazioni per definire l'entità dei quantitativi di stupefacente trattati dall'organizzazione in esame.

Schettini (u. 15.3.96, pag. 187) ha riferito che nel primo periodo di approvvigionamento dai siciliani di via Anguissola il gruppo acquistava circa 30 chili di stupefacenti al mese; negli anni successivi l'espansione delle attività di spaccio determinò un aumento dei quantitativi trattati, per cui già nel 1987 gli acquisti comuni con altri gruppi raggiungevano i 100 chili di eroina pura (si veda l'episodio di cui al capo 68); fino ad arrivare, intorno al 1991, ad approvvigionamenti in comune con i gruppi Miano e Cappello

nell'ordine di 100 chili di eroina pura per volta (di cui un terzo destinati all'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini*) compiuti a distanza ravvicinata.

L'entità del traffico gestito si desume anche dalle dichiarazioni rese dai responsabili delle "reti" locali, i quali acquistavano ingenti quantitativi di stupefacenti che smerciavano nelle zone territoriali di competenza. I gruppi di Milano e Lecco, i gruppo facenti capo a Pace, a Sarlo-Tocci e a Ventura si approvvigionavano di stupefacente nell'ordine di 4-5 chili per volta. Di particolare significato sono le indicazioni fornite da **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 166)**, il quale, quando fu responsabile della piazza della Comasina, aveva alle dipendenze circa 40 persone con uno spaccio di circa 20 chili di stupefacente al mese venduto (in effetti le forniture da Schettini erano di 10-15 chili di sostanza pura che veniva tagliata). Modesto ha indicato in 3-4 chili di stupefacente l'entità mensile fornita al gruppo **Pace** (ma quest'ultimo, **u. 12.3.96, pag. 71**, ha riferito che arrivarono ad acquistare fino a 7-10 chili di stupefacente al mese).

Anche Foschini, che operava nella zona di Quarto Oggiaro, iniziò il rapporto di approvvigionamento con il gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* nell'ordine di 3 chili di eroina e 2 chili di cocaina pura acquistata ogni mese e mezzo- due.

Infine, un paio di chili al mese venivano acquistati dal gruppo Batti (**Schettini, u. 22.3.96, pag. 71**).

Ancora Schettini, dalla sua posizione di gestore di tutto lo stupefacente trattato dall'organizzazione, ha indicato l'entità complessiva dell'eroina smerciata mensilmente tra i 40 e i 70 chili (**u. 22.3.96, pag. 79**).

[4]. I magazzinieri.

Le indicazioni sui magazzinieri di stupefacente del gruppo sono state fornite essenzialmente da Schettini (**u. 22.3.96, pag. 124**), il quale aveva la gestione di una parte dei depositi; il collaboratore ha riferito che Chirico e Lombardi gestivano due magazzini di stupefacente, uno dei quali era riferibile a tale Bernardo Ferullo; un altro magazzino era gestito da Emilio Bandiera presso la casa di Caponago (ove fu ospitato per un certo periodo anche Franco Coco-Trovato da latitante); anche Zohdi e Franco Scirocco avevano due abitazioni utilizzate per il deposito dello stupefacente e, infine, vi era il magazzino di Gianni Giarmoleo. Con riferimento a quest'ultimo, Schettini ha precisato che era Chirico ad occuparsi della gestione dello stupefacente custodito presso l'abitazione di Giarmoleo, per cui dopo l'arresto dello stesso Chirico il magazzino non fu più utilizzato. Anche **Di Modica (u. 16.11.95, pag. 77-98)** ha indicato Schettini come il gestore, insieme a Ciccio Stilo, dei magazzini di stupefacente

Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 191) ha indicato, tra i magazzinieri a lui conosciuti, il solo Santino Monti, il quale gli fu indicato da Giuseppe Capone e, dietro un compenso di lire 4 milioni al mese, provvedeva a custodire lo stupefacente destinato allo smercio nella zona della Comasina.

[5]. Le modalità di approvvigionamento e la diffusione interna nei confronti delle reti locali di spaccio.

La struttura satellitare dell'organizzazione è stata descritta molto puntualmente da alcuni collaboratori, operanti a livello di vertice dell'organismo centrale (Schettini) e delle singole "reti" di spaccio (Modesto per Milano, Sarlo e Tocci per Cusano Milanino-Cinisello Balsamo, Foschini per Quarto Oggiaro, Pace per l'omonimo gruppo).

Tocci ha descritto, per primo, la struttura del sodalizio, con specifico riferimento all'attività di spaccio di stupefacenti:

“Bene, per l'organizzazione facente capo a Coco Schettini, più o meno succedeva questo: i gruppi federati, i gruppi comunque connessi, annessi a quella associazione, più vasta associazione, non dividevano gli utili, i profitti, con la più vasta organizzazione. Però cosa succedeva? Succedeva che si poteva lavorare in un territorio e controllare il territorio, fare quello che si voleva in questo territorio e... evitando guerre, evitando contrasti e, quindi, traendo i profitti di quel territorio, oppure se uno non... non ci stava a queste regole, e allora, qui, la guerra: è il caso, per esempio, dei Batti. Ecco, voglio dire, per sgombrare proprio il campo...”

P.M. - Sì. Perfetto.

I. - ... utili non ne dividevamo, però...”

Quindi, le “reti” locali avevano un obbligo di acquisto in esclusiva, che consentiva la gestione del territorio e tutti gli spacciatori che operavano ai livelli inferiori del gruppo dirigente poteva trattare nei diversi territori solo lo stupefacente proveniente dall'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini*. In questo senso si sono espressi **Giuseppe Modesto**, con riferimento al quartiere della Comasina e di Bruzzano, di Sesto San Giovanni, Cusano e Cinisello, di Limbiate e di Quarto Oggiaro (**u. 6.2.96, pag. 174**), **Vittorio Foschini** (**u. 8.2.96, pag. 211**), con riferimento alla zona di propria competenza e a quelle di Comasina, Bruzzano, Cusano Milanino, Busto Arsizio, Limbiate. Foschini ha precisato che la struttura dell'organizzazione, diffusa in tutte le zone, prevedeva l'obbligo dei gruppi locali di acquistare ad un prezzo determinato, con l'esclusiva nell'attività di spaccio ad un prezzo superiore rispetto a quello d'acquisto. La struttura sottostante ai vertici delle “reti” locali operava secondo un meccanismo analogo (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 78**).

Dalla descrizione dei rapporti di fornitura tra il gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* e il gruppo Batti, operata nel capitolo 6, si desume che anche quest'ultimo sodalizio aveva una posizione analoga a tutti gruppi le cui attività si descriveranno nei paragrafi successivi.

Sul funzionamento dell'approvvigionamento hanno reso dichiarazioni convergenti **Mario Sarlo** (**u. 22.2.96, pag. 102**), **Pace** (**u. 13.3.96, pag. 47**), **Schettini** (**u. 22.3.96, pag. 121**) e, pur da esterno, **Di Modica** (**u. 16.11.95, pag. 77-98**)

Per concludere, si illustra la composizione del gruppo di gestione centrale dell'organizzazione, cioè le persone che operavano nell'attività di smercio dello stupefacente dal centro verso le “reti” locali di spaccio.

Zohdi e Schettini sono stati indicati come i responsabili del passaggio dello stupefacenti dal “centro alla periferia”. **Di Donato** (**u. 20.10.95, pag. 144-154**) ha riferito che Schettini svolgeva funzioni analoghe a quelle da lui stesso espletate nell'organizzazione Flachi, cioè fungeva da collettore tra i vertici e gli altri membri del gruppo; in termini simili si sono espressi **Tocci** (**u. 14.11.95, parte II°, pag. 107**), **Di Modica** (**u. 16.11.95, pag. 77-98**), **Unione**, **u. 17.11.95, pag. 40 e ss.** e **12.12.95, parte I°, pag. 79**; **Modesto**, **u. 6.2.96, pag. 154 e 179**; **Mario Sarlo**, **u. 21.2.96, pag. 255**; **Gino Sarlo**, **u. 21.3.96, pag. 109**; **Luciano Sarlo**, **u. 19.4.96, pag. 258-259**); altri collaboratori hanno incluso Zohdi in questi compiti di direzione dell'attività di traffico (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 92**; **Schettini, u. 15.3.96, pag. 190 e u. 22.3.96, pag. 62**)

Chirico e Lombardi avevano funzioni di consegna della merce ai responsabili dei gruppi locali e ai clienti occasionali e dopo il loro arresto furono sostituiti da Raffaele Camerino (Tocci, u. 15.11.95, pag. 1-5; Di Modica, u. 16.11.95, pag. 78-98; Modesto, u. 6.2.96, pag. 196-202; Foschini, u. 9.2.96, pag. 136; Mario Sarlo, u. 21.2.96, pag. 258; Schettini, u. 22.3.96, pag. 156; Luciano Sarlo, u. 19.4.96, pag. 258)

[6]. Le armi del gruppo e i magazzinieri delle armi.

Per concludere sulla struttura dell'organizzazione devono illustrarsi le indicazioni fornite dai collaboratori in ordine al possesso di armi da parte dell'associazione.

Le indicazioni più precise sulla disponibilità di un vero e proprio arsenale da parte dell'associazione sono state fornite da **Schettini**, il quale, più volte nel corso dell'esame, ha riferito dei magazzini di armi gestiti per conto dell'organizzazione.

Uno dei luoghi di deposito delle armi era l'abitazione dove morì la sorella di Andrea La Torre, che assunse tale funzioni quando intervenne Michele Lombardi (u. 19.3.96, pag. 146 e u. 22.3.96, pag. 137). Schettini ha precisato che Hassan Zohdi nell'ultimo periodo di presenza a Milano continuò a gestire i magazzini di armi, per cui era presente a casa di Andrea La Torre quando partì accidentalmente un colpo da una delle armi che dovevano essere utilizzate nell'omicidio di Rocco Carbone (u. 22.3.96, pag. 137). Si è già riferito nel capitolo precedente che presso l'abitazione di Andrea La Torre (che appunto era un magazzino delle armi) furono recuperate le armi subito dopo la lite tra Franco Coco-Trovato e Raduano del 1.7.87.

Le armi venivano fornite da diversi canali di approvvigionamento, tra i quali Ernesto Doni e Renato Unione (Unione, u. 17.11.95, pag. 184; Schettini, u. 19.3.96, pag. 146); parte delle armi fornite da Unione furono rinvenute dalle forze di polizia a seguito dell'intervento successivo alla morte della sorella di Andrea La Torre. Schettini (u. 22.3.96, pag. 77) ha confermato che acquistò da Franco Scirocco circa cinquanta fucili rubati in un'armeria (Franco Scirocco, u. 19.9.96, pag. 265 e Pasquale Scirocco, u. 7.11.96, parte I°, pag. 107).

Tali indicazioni sulla disponibilità di armi da parte del gruppo sono state confermate, innanzitutto, dalla descrizione delle attività delittuose realizzate nel corso della guerra contro il gruppo Batti e, in genere, degli omicidi riconducibili all'organizzazione; con specifico riferimento alle forniture descritte, le dichiarazioni di Schettini sono state riscontrate da **Tocci** (u. 15.11.95, pag. 1-5) e **Unione** (u. 17.11.95, pag. 165-195) sulle consegne di armi da quest'ultimo a Schettini (formalizzate nei capi di imputazione 173, 174 e 184); con riferimento ai magazzini del gruppo, **Unione** (u. 17.11.95, pag. 193) e **Cassaniello** (u. 20.2.96, pag. 197) e **Luciano Sarlo** (u. 29.4.96, pag. 46) hanno confermato che Ciccio Stilo andò a prendere armi in un magazzino del gruppo e si verificò l'incidente in cui perse la vita la sorella di La Torre e che le armi ivi rinvenute dalle forze dell'ordine facevano parte di una fornitura di Unione e Doni.

Infine, **Antonino Parisi** (u. 11.7.96, pag. 232) ha indicato alle forze dell'ordine un deposito di armi del gruppo di Lecco, presso l'abitazione di Rodolfo Bubba e il teste **Paolo Chiandotto** (u. 15.5.96) ha confermato che a seguito dell'indicazione di Parisi furono sequestrate presso l'abitazione di Bubba numerose armi (4 pistole, 5 fucili e munizioni, oltre ad esplosivo).

Paragrafo 2 - Organizzazione delle attività criminali del gruppo operante a Lecco, posizione dei singoli imputati e capi d'imputazione loro ascritti.

[1] La struttura del gruppo. Mezzi e uomini.

Il gruppo operante nel lecchese ha assunto caratteristiche peculiari rispetto alle altre "reti" locali dedite al traffico di stupefacenti; ciò deriva dalla presenza in quell'area dei locali pubblici di proprietà di Franco Coco-Trovato, che fungevano da base operativa per le riunioni dell'organizzazione, nonché dal rapporto che lo stesso Coco-Trovato instaurò con le realtà economico-sociali della città di Lecco e del suo circondario. Si affronteranno in altra parte della motivazione le caratteristiche della presenza dell'organizzazione in quell'ambito territoriale, attinenti più alla sussistenza dell'associazione di stampo mafioso che all'associazione finalizzata al narcotraffico; si può qui anticipare che a Lecco Franco Coco-Trovato e i suoi uomini più fidati investirono una parte dei proventi del traffico di stupefacenti, acquistando numerosi locali pubblici e intessendo rapporti con il mondo economico-sociale lecchese ma assunsero anche atteggiamenti di intimidazione, più o meno esplicita, nei confronti di quella stessa realtà.

Ciò non significa che il gruppo di Franco Coco-Trovato rimase estraneo al traffico degli stupefacenti destinati all'area lecchese, in quanto alcuni personaggi di rilievo del sodalizio gestirono, ad un livello meno diffuso rispetto alla realtà milanese, l'approvvigionamento di stupefacenti anche in quel territorio.

Si sono già analizzate le origini del gruppo operante a Lecco nel campo degli stupefacenti, accertando che sin dai primi anni '80 Franco Coco-Trovato era coinvolto in quei traffici, gestiti in società con alcuni membri storici dell'associazione, quali Antonio Bruno; negli anni successivi, e soprattutto dopo la costituzione della nuova società, fu Schettini che assunse il compito di approvvigionare gli spacciatori del lecchese secondo le modalità consuete in tutte le aree territoriali di pertinenza dell'organizzazione. Accanto a tale attività, che coinvolse personaggi qui imputati quali Giovanni Marinaro, collaboratori che furono clienti dell'organizzazione, quali Antonino Parisi, o persone decedute, quali Raffaele Laudari e Giuseppe Colosimo, gli associati del lecchese svolgevano funzioni in qualche modo rilevanti per l'intera organizzazione, operando il controllo del territorio, consentendo le riunioni del gruppo dirigente presso i locali il "Portico" e "Wall Street", investendo gli utili dello smercio di stupefacente nelle attività economiche riconducibili a Franco Coco-Trovato. Questo livello delle attività del gruppo coinvolse Nania e Stilo (quest'ultimo affiancò anche Schettini nella gestione dello stupefacente), Salvatore Marinaro, Mario Coco-Trovato e Vincenzo Musolino (oltre ad altre persone qui non imputate quale Carmine De Stefano). Sacchinello e Bruno furono coinvolti nelle attività illecite nei primi anni di esistenza dell'organizzazione, anche se il secondo riprese in tempi più recenti a spacciare nello stesso ambito associativo.

Le indicazioni fornite dai collaboratori sono univoche nel descrivere il funzionamento del gruppo di Lecco, essenzialmente dedito al controllo del territorio e, in particolare, dei locali il "Portico" e "Wall Street".

Tocci, Di Modica, Unione, Cassaniello hanno indicato Nania, Stilo, Salvatore Marinaro, Mario Coco-Trovato e Musolino come persone vicine a Franco Coco-Trovato, spesso presenti in quei locali nel corso delle riunioni ove si discuteva delle attività illecite dell'associazione, anche se ciascuno dei collaboratori ha differenziato il ruolo che costoro assumevano nel corso di quegli incontri.

Così **Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pagg. 106-110)** ha precisato che le persone di fiducia di Franco Coco-Trovato (il fratello Mario, Salvatore Marinaro, Nania e Stilo), pur assistendo ai discorsi sulle attività delittuose del sodalizio, non intervenivano direttamente, perché, a suo parere, la presenza di Franco imponeva che fosse lui a decidere le questioni rilevanti per l'organizzazione; **Di Modica (u. 17.11.95, pag. 40)** ha dichiarato che nella zona di Lecco c'era un gruppo operante sul territorio (senza, peraltro, aggiungere particolari più specifici), precisando che nel corso degli incontri al "Portico", vide gli uomini di Franco Coco (Stilo e Nania e altre persone) presidiare il locale; **Unione (u.17.11.95, pag. 201)** ha indicato Stilo come uomo fidato di Schettini e Nania come presente all'entrata dei ristoranti di Franco Coco-Trovato con funzioni di controllo (**pag. 174 e 202**), soggiungendo di aver conosciuto anche Salvatore Marinaro (incontrato alcune volte al night-club "Mescal" e al quale si rivolgeva quando cercava Franco Coco-Trovato) e di sapere che a Lecco vi erano altre persone appartenenti al gruppo (**u. 12.12.95, parte I°, pag. 101**); **Cassaniello (u.20.2.96, pag. 209-210)** ha ricordato Nania, sempre presente al "Portico" anche se non partecipava alle riunioni sul traffico degli stupefacenti, Salvatore Marinaro, anch'egli presente nel locale, Mario Coco e Vincenzo Musolino; **Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 100)** ha confermato che Stilo, Nania, Salvatore Marinaro erano sempre presenti al Portico o al Mescal; **Saverio Morabito (u. 23.2.96, pag. 54)**, così come **Pace (u. 13.3.96, pag. 48)**, ha indicato Musolino come dedito al riciclaggio del denaro provento dell'attività del gruppo; **Pace** ha soggiunto di aver conosciuto Mario Coco, con il quale non parlava delle attività illecite, nonché Stilo, Nania, Vincenzo Musolino (sempre presenti al Portico, oltre a Sanna, Sacco e Angelo Musolino) - **pag. 66**; **Gino Sarlo (u. 21.3.96, pag. 119)** vide Stilo e Carmine di Stefano a Lecco; **Antonio Le Donne (u. 1.4.96, pag. 47)** al Portico incontrò spesso Salvatore Marinaro, Stilo e Nania, con i quali non ebbe rapporti particolari; **Angelo Piccione (u. 3.4.96, pag. 41)** ha indicato Mario e Rolando Coco, Vincenzo Musolino, i fratelli Marinaro, Carmine De Stefano e altri due cognati di Franco Coco-Trovato come membri del gruppo leccese; **Luciano Sarlo (u.29.4.96, pag. 46)** vide a Lecco Nania e Stilo.

Alcuni collaboratori hanno descritto le vicende meno recenti del gruppo (di queste dichiarazioni si è già riferito nel capitolo 7), indicando Raffaele Laudari, Saverio Colosimo, Antonio Sacchinello, Raffaele Bubba, Antonio Bruno, Angelo Musolino, Vincenzo Musolino e Mario Coco quali membri del gruppo; questi ultimi due erano preposti alla gestione delle attività economiche (**Zagari, u.9.1.96, pag. 81, ma anche Fuscaldo, u. 25.1.96**). Come si vedrà nella valutazione complessiva delle dichiarazioni qui richiamate la presenza di alcuni personaggi quali membri storici del sodalizio è confermata dalle dichiarazioni che i collaboratori più recenti hanno fornito sull'esito dei rapporti delinquenziali tra Franco Coco-Trovato da un lato, Sacchinello e Bruno dall'altro e Laudari e Colosimo da altro ancora.

Più specifiche sono state le dichiarazioni di **Foschini(u. 9.2.96, pag. 121)** in ordine al ruolo assunto da Carmine De Stefano, Mario Coco e Nania dopo l'arresto di Franco Coco-Trovato; il collaboratore ha precisato che nelle loro mani avveniva la consegna del denaro provento dell'attività di spaccio dello stupefacente.

I collaboratori "interni" alla rete di Lecco, pur confermando tutti la presenza degli imputati sin qui indicati quale gruppo di controllo del territorio, hanno fornito contributi differenziati sulle funzioni espletate dallo stesso. **Schettini (u. 29.3.96, pagg. 73 e ss.)** ha confermato genericamente la circostanza, pur operando dei distinguo sul ruolo assunto da ciascuno dei componenti del gruppo; **Musolino (u. 19.4.96, pagg. 53 e ss.)** ha riferito

soprattutto delle attività gestite da lui stesso e da Mario Coco-Trovato dopo l'arresto di Franco, precisando che era Carmine De Stefano a mediare i rapporti con Foschini, mentre Mario Coco-Trovato entrò personalmente nella gestione dei locali del fratello Franco, trattando anche con le persone che dovevano portare il denaro da Milano; **Parisi (u. 31.5.96, pagg. 307 e 311)** è stato più preciso, indicando le persone che gravitavano intorno ai locali di Coco-Trovato, presenti ad alcuni incontri finalizzati ad imporre l'obbligo di acquisto dello stupefacente allo stesso collaboratore. In un'occasione Nania lo condusse al ristorante Wall Street ove Franco Coco-Trovato gli impose di non acquistare da Colosimo; in altra occasione, durante un analogo incontro, alla presenza di Salvatore Marinaro e di Schettini, Coco-Trovato gli impose di non acquistare da Laudari.

Queste indicazioni sono univoche nell'affermare la presenza presso i locali di Lecco di un gruppo di almeno 4-5 persone operante con funzione di controllo del territorio; e tali affermazioni non possono essere considerate mere valutazioni dei dichiaranti, perciò irrilevanti in questa sede processuale; difatti, gran parte dei collaboratori non hanno semplicemente riferito che quel gruppo di persone era presente nel locale, ma hanno specificato la partecipazione passiva delle persone indicate alle riunioni, il loro atteggiamento di controllo di chi frequentava il Portico o il Wall Street, la loro disponibilità a mantenere i contatti con Franco Coco-Trovato nel caso fosse assente. Si affronteranno di qui a poco le singole posizioni processuali, evidenziando le condotte specificamente realizzate da ciascuno degli imputati; in questa parte interessa rilevare come sia stata incontestabilmente accertata l'esistenza di un gruppo dedito al controllo del "quartier generale" dell'associazione.

Questo primo ambito di competenze della "rete" lecchese coinvolse una buona parte degli imputati qui giudicati di appartenenza all'associazione (tutti coloro per i quali è stata ritenuta la responsabilità penale in ordine al reato associativo ascritto), ma non esaurisce le attività riconducibili a questa parte del sodalizio.

Si è già rilevato che a Lecco venivano investiti i proventi dell'attività delittuosa da parte di Vincenzo Musolino e Mario Coco-Trovato (in questo senso le dichiarazioni di molti collaboratori sopra indicati) e, infine, si deve affrontare il coinvolgimento della "rete" lecchese nel traffico di stupefacenti.

Le indicazioni più precise sul punto sono state rese da Schettini, il quale nella sua veste di gestore del traffico per conto di tutta l'organizzazione, si occupava anche dell'approvvigionamento dei clienti lecchesi. Ma prima di affrontare le sue dichiarazioni devono richiamarsi i contributi di conoscenza forniti da alcuni collaboratori meno recenti, i quali hanno riferito del coinvolgimento del gruppo lecchese nel traffico di stupefacenti nella prima metà degli anni '80 (si veda il capitolo 7, § 2, capo 1). Zagari, Brunero, Lauro e Barreca hanno descritto in generale l'attività del gruppo facente capo a Franco Coco-Trovato mentre Fuscaldo ha fornito indicazioni specifiche su alcuni episodi di cessione di stupefacente che coinvolsero lo stesso Coco-Trovato e Antonio Bruno.

Schettini (u. 22.3.96, pagg. 81 e ss.), pur escludendo che prima della costituzione della nuova società Franco Coco-Trovato trafficasse in stupefacenti, ha illustrato con buona approssimazione l'ambito delle attività illecite in quel campo gestite nella zona del lecchese:

"P.M. - Spostiamo un attimo l'attenzione sulla zona di Lecco. Lei ha detto nella scorsa udienza che il Vostro asse di interesse si sposta progressivamente su Milano dove potete vendere meglio e di più.

DCLXIV

I. - Certo, certo.

P.M. - Ecco, può indicare, comunque, sempre come riferimento più o meno fino al periodo della metà dell'88, i clienti stabili che avevate nella zona di Lecco a cui vendevate stupefacente?

I. - Avevo il Giovanni Marinaro...

P.M. - Giovanni Marinaro aveva a sua volta un gruppo?

I. - Sì, aveva quei ragazzi che poi credo che furono arrestati nella mia stessa operazione insieme a lui.

P.M. - Cioè quando... il giorno dell'omicidio dei fratelli D'Amico...

I. - D'Amico, sì. D'Amico e del figlio.

P.M. - Padre e figlio, scusi datiamo un attimo questo episodio. La Corte forse ricorderà, comunque lo ricordo io, che sono stati acquisiti degli atti, sentenze definitive, riguardanti proprio questo procedimento che si è celebrato presso l'Autorità Giudiziaria di Bergamo. Quindi si riferisce all'operazione che produce il Suo arresto il 27 giugno '89, giorno dell'omicidio di Carmelo D'Amico e di Antonio D'Amico.

I. - Sì.

P.M. - Oltre a Marinaro, in effetti, furono arrestati altri personaggi. Quindi quelli erano personaggi che lavoravano con il Marinaro nel traffico degli stupefacenti?

I. - Sì, erano...

P.M. - Lei vendeva eroina o cocaina o tutte e due?

I. - Al Gianni la cocaina.

P.M. - La cocaina.

I. - Prevalentemente cocaina, sì.

P.M. - Andiamo avanti. Oltre al Marinaro, Lei aveva indicato ieri quando...

I. - Al Colosimo...

P.M. - Ecco, ha parlato del... Ah sì, Colosimo chi?

I. - Mimmo... Giuseppe Colosimo, quello lì che poi è deceduto.

P.M. - E' stato ucciso?

I. - Sì.

P.M. - Quello che era stato prima ferito da Petronà (?), in Calabria, ho capito.

I. - Avevo altri clienti su... diciamo sempre nell'area di Lecco: il Raffaele Laudari proprio.

P.M. - Raffaele Laudari, quello che poi ci ha detto, infatti, ha ucciso per ragioni connesse...

I. - Sì, ho ucciso per ragioni...

P.M. - Lei aveva spiegato ieri, abbia pazienza, Glielo richiedo, lo aveva ucciso per ragioni connesse al mancato pagamento di sostanze stupefacenti?

I. - Per un ritardo di pagamento, che però era subentrato dopo un discorso più personale, non era più per i soldi, infatti non è che li abbiamo più ripresi.

P.M. - Allora: Gianni Marinaro...

I. - Non glieli abbiamo mai chiesti neanche a... altri.

P.M. - Gianni Marinaro, Raffaele Laudari, Giuseppe Colosimo. Fermandoci ed evitando di...

I. - Altre persone che servivo...

P.M. - Evitando di fare nomi di persone...".

Pertanto, anche nel lecchese esisteva un “giro” di clienti che acquistavano lo stupefacente da Schettini (quindi, dall’organizzazione), sempre nel regime di esclusiva che si è già descritto. I vari Laudari, Colosimo, Giovanni Marinaro (e da questi, Antonino Parisi) dovevano rifornirsi dal gruppo di Franco Coco-Trovato, come dimostrano gli episodi riferiti dallo stesso Parisi sui “richiami” che gli furono fatti quando violò quell’obbligo.

Schettini ha precisato che la base operativa del traffico di stupefacenti era, comunque, Milano, tanto che, su domanda del pm ha, così risposto:

“P.M. - Per quanto riguarda la zona di Lecco continua a gravitare, poi, il traffico sempre più verso Milano? Cioè...”

I. - Sempre tutti verso Milano, sì.

P.M. - Quindi non è che avevate dei magazzini in Lecco, i clienti che avevate si venivano a rifornire a Milano?

I. - Certo, certo, no Lecco, non l'abbiamo mai voluto più toccare. Infatti alla fine abbiamo anche distanziato il tutto, credo che subito dopo il Laudari a Lecco non serviva più a nessuno, anche perché cercavamo di rimanerne fuori da Lecco.

P.M. - Benissimo. Adesso, Lei ha...

I. - Infatti non abbiamo mai fatto né estorsioni, niente a Lecco.

P.M. - In che senso?

I. - Estorsioni a negozi, ditte, niente... Ho già avuto modo di spiegarlo anche... Anzi, la stessa estorsione che dice il Rusciti (?) non è un'estorsione, ma è stata forse una truffa che gli ho fatto io. Poi, quando vuole, l'affrontiamo e...” (u. 22.3.96, pag. 167)

Quest’ultima affermazione rende l’idea dell’atteggiamento che il gruppo manteneva nel lecchese, ove i suoi capi erano attenti a che non fossero commessi delitti gravi che potessero compromettere la tranquillità necessaria per le attività dell’associazione, anche se una parte delle risorse economiche furono destinate all’attività di usura (e alle conseguenti estorsioni) gestita nel lecchese.

Le attività nel campo degli stupefacenti sono state confermate specificamente da **Antonino Parisi (u. 31.5.96, pag. 297)**, il quale era uno dei clienti del gruppo sin dal 1984-85; il collaboratore ha riferito di aver iniziato in quegli anni a spacciare stupefacenti e di essere stato immediatamente contattato dagli uomini di Franco Coco-Trovato (tra cui Giovanni Marinaro), i quali gli avevano imposto di acquistare dal gruppo. Da allora fino al suo ultimo arresto, Parisi si approvvigionò di stupefacenti da molti fornitori, tra cui il gruppo Coco-Trovato (nella persona di Giovanni Marinaro). Il collaboratore ha poi riferito i due ulteriori episodi nei quali lo stesso Franco Coco-Trovato, alla presenza di Schettini, Salvatore Marinaro e altri, gli impose di non acquistare stupefacente da Laudari; quest’ultimo era stato in precedenza minacciato da Giovanni Marinaro perché non acquistava lo stupefacente dal gruppo. Ammazzato Laudari, Parisi si rifornì anche da Giuseppe Colosimo e ancora Franco Coco-Trovato lo mandò a chiamare per chiedergli notizie su Colosimo; questo secondo episodio è particolarmente interessante nella descrizione che ne ha fatto Parisi, perché illustra chiaramente il significato della presenza sul territorio di un gruppo che imponeva le regole di acquisto dello stupefacente:

DCLXVI

"P.M. - Volevo sapere: da chi si rifornisce Lei, quindi, in quel periodo?"

I.R.C. - Da Giuseppe Colosimo.

P.M. - Da Giuseppe Colosimo...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... che è ancora in vita. E il Giuseppe Colosimo in quel momento è ancora collegato al Coco?

I.R.C. - No.

P.M. - Non è più collegato al Coco, ho capito. Senta, e che quantità riceveva dal Colosimo Giuseppe?

I.R.C. - Sempre mezzo chilo, tre etti, eran quelle le cifre che io compravo.

P.M. - Senta Lei ha saputo perché Giuseppe Colosimo si era allontanato dal gruppo del Coco?

I.R.C. - Sì, per il fatto che, secondo il Coco, il Giuseppe Colosimo gli aveva fregato una quantità di eroina.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Difatti mi aveva chiesto se io compravo da Giuseppe Colo... Un giorno io ero davano a un bar che si chiama "Il Cenacolo", è arrivato il Coco, mi ha mandato a chiamare da Lania.

P.M. - Sandro Lania?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Mhmm.

I.R.C. - Lo chiamavano "S'allargao" del fatto che...

P.M. - "S'allargao"?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Cioè?

I.R.C. - Nel fatto che faceva l'autista a Coco e si dava...

P.M. - Un po' di arie?

I.R.C. - Sì, si allargava.

P.M. - Si allargava.

I.R.C. - Eh, è così. Allora mi chiama e mi dice che mi voleva il Coco e io sono andato. E mi ha chiesto se compravo da Giuseppe Colosimo.

P.M. - Il Coco questo?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Dove questo incontro?

I.R.C. - Dentro la pizzeria "Wall Street".

P.M. - Sì.

I.R.C. - Gli ho detto: "No", che non compravo da lui. E mi ha chiesto se sapevo se lui vendeva in giro, di chiedere se vendeva della droga, non so, forse per quello che gli era mancato o... non so neanche se è vero. Gli ho detto "Sì", che mi sarei interessato a vedere. Mi ha chiesto quando... andava giù in Calabria e gli ho detto che non lo sapevo e di informarmi perché lui, di solito, in agosto scendeva o cosa.

P.M. - Sì, quindi il Coco si informava sul Colosimo, se andava in Calabria?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Senta, ma Lei aveva capito qual era la ragione di contrasto che ci poteva essere con il Colosimo?

I.R.C. - Sì, per la droga, perché effettivamente vendeva la droga, il Colosimo, a prezzi che non poteva venderla.

P.M. - Cioè troppo bassa?

I.R.C. - Troppo bassa, sì. E sicuramente era vero e io gli ho detto, invece, che non era vero.

P.M. - Per cui Lei ha negato a Coco...

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - ... di comprare lo stupefacente dal Colosimo, ho capito. Va bene, ci possiamo fermare qui perché poi ripiglieremo la prossima volta con dei discorsi sulla organizzazione, sulle persone da lui conosciute.” (u. 31.5.96, pag. 307).

Ad ulteriore riscontro delle dichiarazioni di Schettini e di Parisi si richiama la **sentenza del Tribunale di Bergamo in data 24.10.90 (confermata dalla Corte d'Appello di Brescia il 30.9.94)**, nella quale fu accertata la “*totale e piena responsabilità (di Marinaro) in ordine al traffico di cocaina in quantitativi certamente non modici e di cui al capo della rubrica*” (pagg. 9-10 della sentenza) fu condannato l'imputato alla pena di anni 3 di reclusione e lire 4 milioni di multa (riconosciute le attenuanti generiche e la diminuzione per la scelta del rito abbreviato) - la pena fu ridotta ad anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 4 milioni di multa a seguito del giudizio d'appello. La richiamata pronuncia rappresenta un riscontro documentale specifico delle chiamate in correità perché ha accertato l'esercizio di un'attività di spaccio di stupefacenti coincidente (per le modalità, la collocazione temporale, le caratteristiche) con l'oggetto delle dichiarazioni accusatorie.

Valutando nel complesso le indicazioni probatorie richiamate in questo capo, deve ritenersi accertato che nell'area territoriale lecchese l'organizzazione di cui al capo 34 disponeva di un consistente gruppo di persone che svolgevano attività funzionali all'associazione nel suo complesso (controllo del territorio e investimento dei proventi dell'attività di smercio dello stupefacente) e di gestione del traffico di stupefacenti in quel contesto.

[2]. I singoli imputati. Gli organizzatori.

Deve ora procedersi alla valutazione delle singole posizioni degli imputati, verificando la loro appartenenza all'associazione sulla base degli elementi di prova emersi a carico di ciascuno.

Franco Coco-Trovato è indubbiamente l'imputato principale di questo processo, non solo per la molteplicità e gravità di imputazioni contestategli, ma anche per il ruolo che assunse nell'ambito dell'associazione qui giudicata. Si è già rilevato che Coco-Trovato è stato indicato da numerose fonti di prova (in pratica da tutti i collaboratori sentiti nel dibattimento) come uno dei due capi indiscussi dell'organizzazione di cui al capo 34, in posizione paritaria rispetto a Pepè Flachi e sovraordinato a colui che è stato definito il suo braccio destro (Schettini). La rilevanza del ruolo dell'imputato nell'associazione ha imposto di affrontare la sua posizione processuale in molte altre parti di questa motivazione, definendo le condotte delittuose accertate a suo carico nell'ambito dei paragrafi dedicati alla struttura dell'organizzazione; in particolare nel capitolo 7 si è trattato delle origini del gruppo di Lecco, indicando le fonti di prova che hanno ricondotto all'autorità di Coco-Trovato la struttura associativa confluita nel sodalizio di cui al capo 34.

In questa parte della motivazione devono, innanzitutto, richiamarsi le osservazioni già esposte sul ruolo di vertice assunto dall'imputato e il completamento della sua posizione processuale sarà agevolato dall'entità degli elementi di prova a suo carico in ordine alla partecipazione, con funzioni di costituente e dirigente, all'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

Franco Coco-Trovato si collocò al vertice assoluto dell'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti operante nell'area del lecchese, del varesotto e della Brianza nella prima metà degli anni '80 (su questo ruolo si richiamano le indicazioni fornite al capitolo 7, § 2, capo 1); tra il 1985 e il 1987 fu uno dei due artefici della costituzione della nuova associazione (si veda in proposito il capitolo 7, § 7, capo 1), ove assunse il ruolo di dirigente alla pari con Pepè Flachi; l'imputato fu presente in ogni occasione in cui l'organizzazione assunse le decisioni importanti (omicidi, alleanze, tradimenti) e tutto il gruppo dirigente (compresi i responsabili delle "reti" locali) si recava frequentemente presso i suoi locali per le riunioni funzionali all'esistenza e all'espansione dell'organizzazione.

Nella definizione del suo ruolo dirigenziale possono indicarsi alcune specifiche attività accertate nel corso del processo:

- collegamenti con le organizzazioni criminali 'ndranghetiste di riferimento, appartenenti all'area destefaniana (in questo senso si richiama a titolo esemplificativo la presenza alla riunione presso l'abitazione di Mimmo Tegano - **Annacondia, u. 10.7.95, pag. 113** -, i rapporti con le famiglie Mancuso e Campisi relativi all'omicidio De Vitis - **Tocci, u. 10.11.95, pag. 80** - i rapporti con la famiglia De Stefano - di cui si è già riferito al capitolo 7, § 7, capo 2 - i rapporti con le famiglie della camorra napoletana - **Foschini, u. 9.2.96, pag. 31**);

- collegamenti con le altre organizzazioni criminali operanti in Lombardia, nell'ambito di quel rapporto federativo a cui si è già accennato (in questo senso rilevano i rapporti con i gruppi Paviglianiti, Papalia, Crisafulli, Sergi, i catanesi dell'autoparco - **Annacondia, u. 10.7.95, pag. 176; Di Donato, u. 19.10.95, pag. 84; Tocci, u. 10.11.95, pag. 10, 37; Di Modica, u. 15.11.95, pag. 136, 139 e u. 17.11.95, pag. 30; Lauro, u. 23.1.96, pag. 26; Foschini, u. 8.2.96, pag. 206; Morabito, pag. 9, 25; Pace, u. 12.3.96, pag. 67 e u. 13.3.96, pag. 29; Schettini, u. 15.3.96, pag. 201 e u. 19.3.96, pag. 136**);

- partecipazione a tutte le decisioni dell'organizzazione, come si è già riferito nei capitoli precedenti e come si tratterà nel capitolo successivo dedicato alla guerra contro il gruppo Batti (in questo senso il richiamo deve essere fatto a tutti gli episodi criminosi collegati alla vita dell'associazione, alla partecipazione alla guerra contro il gruppo Batti, agli omicidi commessi in quel contesto conflittuale);

- partecipazione alla suddivisione degli utili della società, in misura percentuale paritaria rispetto a Pepè Flachi e superiore a Schettini e Zohdi (si veda le fonti di prova indicate al capitolo 7, § 7, capo 1).

Questa sintetica illustrazione delle condotte realizzate da Franco Coco-Trovato, le cui fonti di prova sono state richiamate in molte parti di questa motivazione e in altre ancora lo saranno, costituiscono il fondamento dell'accertata partecipazione all'associazione qui giudicata, con funzioni di costituente, dirigente ed organizzatore.

Analoghe considerazioni devono essere esposte con riferimento alla posizione processuale di **Antonio Schettini**; questi è stato indicato da tutti i collaboratori che hanno riferito sulla struttura dell'organizzazione qui giudicata come un dirigente del sodalizio, con

funzioni decisionali a livello deliberativo e gestionali del traffico dello stupefacente. L'imputato ha assunto un scelta di collaborazione, rendendo piena ammissione delle proprie responsabilità in ordine sia ai fatti di sangue ascrittigli, sia alla partecipazione all'associazione di cui al capo 34.

Anche per Schettini devono richiamarsi molte osservazioni già formulate in altri capitoli, ove è stata trattata la sua partecipazione agli episodi più importanti dell'organizzazione e agli specifici fatti delittuosi riconducibili alla vita dello stesso sodalizio. Per inquadrare il ruolo dell'imputato è sufficiente indicare le funzioni assunte nell'ambito associativo:

- svolgeva funzioni di collettore nella gestione di stupefacenti (definizione di **Di Donato**, u. 20.10.95, pag. 148, confermata da molti collaboratori **Giuseppe Modesto**, u. 6.2.96, pag. 154; **Cassaniello**, u. 20.2.96, pag. 196; **Mario Sarlo**, u. 21.2.96, pag. 255; **Carrino**, u. 29.4.96, pag. 172; **Parisi**, u. 31.5.96, pag. 299)

- era presente agli incontri con le altre organizzazioni criminali operanti in Lombardia (**Tocci**, u. 10.11.95, pag. 10, su un incontro con Mimmo Paviglianiti e u. 13.12.95, pag. 151, su incontri con Campisi, Paviglianiti; **Foschini**, u. 8.2.96, pag. 205, sulla presenza al matrimonio di Biagio Crisafulli; **Morabito**, u. 23.2.96, pag. 25, sui rapporti con i Sergi)

- teneva i collegamenti con altre organizzazioni criminali di origine mafiosa (**Di Donato**, u. 7.11.95, pag. 77, **Tocci**, u. 9.11.95, pag. 155, **Foschini**, u. 9.2.96, pag. 49, **Cassaniello**, u. 20.2.96, pag. 169 sui rapporti con la camorra; **Fuscaldo**, u. 25.1.96, pag. 208, sui rapporti con il gruppo Arena);

- partecipò a tutte le decisioni dell'organizzazione, come si è già riferito nei capitoli precedenti e come si tratterà nel capitolo successivo dedicato alla guerra contro il gruppo Batti (in questo senso il richiamo deve essere fatto a tutti gli episodi criminosi collegati alla vita dell'associazione, alla partecipazione alla guerra contro il gruppo Batti, agli omicidi commessi in quel contesto conflittuale);

- partecipava alla suddivisione degli utili della società, in misura percentuale inferiore rispetto a Pepè Flachi e Franco Coco-Trovato e paritaria a Zohdi (si veda le fonti di prova indicate al capitolo 7, § 7, capo 1).

Schettini, nel corso delle molte udienze del suo esame, ha confermato senza reticenze le indicazioni sopra riassunte sulle funzioni svolte nell'ambito associativo di cui si tratta; in questa parte della motivazione è sufficiente richiamare genericamente le dichiarazioni rese dall'imputato alle udienze del **15, 19, 20, 22, 29 marzo 1996**, nelle quali è stato rievocato il quadro complessivo delle attività criminali commesse da Schettini come membro dirigente del sodalizio.

Per tutto quanto esposto, deve affermarsi la penale responsabilità di Antonio Schettini in ordine al reato ascrittogli al capo 34.

Antonio Bruno è accusato di partecipazione all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, condotta delittuosa realizzatasi in epoca precedente alla costituzione della nuova società e, successivamente, intorno al 1991-1992. La posizione di Bruno è indubbiamente particolare, perché, pur essendo stato definito un membro storico dell'organizzazione facente capo a Franco Coco-Trovato, la sua presenza durante la seconda metà degli anni '80 è molto defilata, per poi riemergere negli anni immediatamente precedenti all'intervento repressivo del 1993. Tale evoluzione non è giustificata, come per Sacchinello, dai periodi di detenzione sofferti in

quegli anni, quanto piuttosto dal deteriorarsi dei rapporti criminali e di amicizia dell'imputato con Franco Coco-Trovato.

Si può anticipare che le molte collaborazioni intervenute nel corso del processo hanno consentito di chiarire tutta l'evoluzione della vicenda di Antonio Bruno, comprese le ragioni del suo allontanamento dall'area criminale a cui era per molti anni appartenuto.

La posizione processuale dell'imputato può essere affrontata, dividendo in due periodi la sua partecipazione all'associazione per delinquere qui giudicata: nella prima metà degli anni '80 (fino al 1984-1985) Bruno è stato indicato come uno dei soci di Franco Coco-Trovato nelle attività delittuose nel campo degli stupefacenti e, quindi, partecipe dell'organizzazione a ciò finalizzata operante nell'area territoriale del lecchese, del varesotto e della Brianza (su questo periodo si sono già richiamati gli elementi di prova a fondamento dell'accusa mossa all'imputato - capitolo 7, § 2, capo 1). Tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, dopo un periodo di contrasti che avevano indotto Coco-Trovato e Schettini a progettare un attentato nei suoi confronti, Bruno riprese i rapporti con l'organizzazione del suo vecchio socio, acquistando piccoli quantitativi di stupefacente destinato allo spaccio.

Pur avendo descritto il primo periodo di attività dell'associazione criminale esaminata, qui è necessario affrontare specificamente le fonti di prova da cui emerge la partecipazione di Bruno a quel sodalizio.

Le indicazioni più precise sull'attività di trafficante dell'imputato nell'ambito associativo riconducibile a Franco Coco-Trovato sono state rese da **Giuseppe Fuscaldo (u. 25.1.96, pagg. 90-106 e 203-213 e u. 26.1.96, pagg. 41-84)**; il collaboratore ha riferito che durante la gestione della gelateria Birba di Monza (cioè tra la fine del 1984 e il 1987), ospitò per qualche tempo Bruno (che conosceva da ragazzo perché suo paesano) e la sua convivente nell'appartamento situato al piano superiore del locale; da quel momento l'imputato divenne una persona di casa e cominciò a frequentare la gelateria insieme a Franco Coco-Trovato. A causa di tale frequentazione, Fuscaldo venne a conoscenza dei rapporti illeciti che legavano Bruno e Coco-Trovato, soci nel traffico di stupefacente e nella realizzazione di truffe di rilevante entità.

Inquadrato il contesto delle sue conoscenze, il collaboratore ha descritto le attività delittuose realizzate dall'imputato in società con Coco-Trovato. Costoro appartenevano ad una comune associazione criminosa di origine 'ndranghetista, collegata al clan Arena di Isola di Capo Rizzuto ed erano dediti al traffico di stupefacenti; in particolare Fuscaldo (al quale Coco-Trovato aveva proposto di spacciare per suo conto stupefacente) aveva assistito ad alcune consegne di droga da Coco-Trovato (o dagli uomini dello stesso) a Bruno. I due si davano appuntamento telefonico presso il parco di Monza, ove Bruno si recò in alcune occasioni accompagnato da Fuscaldo, ricevendo lo stupefacente da Coco-Trovato o da qualche suo uomo a ciò addetto (**pag. 106 del 25.1.96**). Il collaboratore ha precisato di conoscere anche alcuni clienti a cui Bruno cedette lo stupefacente, indicati in tale Marculi (un venditore ambulante di biancheria intima abitante in via Fiume a Monza), in Carlo Matallo e in Paolo Russo (quest'ultimo ricevette una consegna di cocaina presso la gelateria Birba - **pag. 203 del 25.1.96**).

Secondo Fuscaldo, Bruno era uomo di Franco Coco-Trovato, come desunse dai rapporti di confidenza tra i due, nonché dalle raccomandazioni che quest'ultimo aveva fatto al primo in occasione di una delle consegne di stupefacente; Bruno era, infatti, un grosso giocatore di carte ed era un assiduo frequentatore dei Casinò; per tale motivo Coco-Trovato gli disse, con

tono adirato, di non “giocarsi” il ricavato della vendita di stupefacente alle carte, come aveva già fatto in passato (**pag. 95 del 25.1.96 e pag. 43 del 26.1.96**).

Per concludere, Fuscaldo ha riferito i rapporti truffaldini tra Coco-Trovato, Bruno e Matallo, gestiti presso la gelateria di Monza; l'episodio di un contrasto che coinvolse Bruno con il gruppo Tramontana, i quali lamentavano che l'imputato aveva invaso il territorio di loro competenza (Novate e Bollate) nello spaccio di stupefacenti; in quell'occasione (verificatasi qualche giorno dopo l'omicidio di tale Varone, del 25.3.86) intervennero Schettini e Coco-Trovato per sanare la situazione (**pag. 213 u. 25.1.96**).

Le dichiarazioni di Fuscaldo, molto precise nell'indicazione delle condotte che Bruno concretamente realizzò e dei suoi rapporti con Franco Coco-Trovato, sono state confermate da numerosi altri collaboratori, i quali hanno riferito dei rapporti tra gli stessi imputati.

Fabbi (u. 21.9.95, pag. 30) e Di Modica (u. 14.12.95, pagg. 2-5) hanno indicato l'imputato come vicino al gruppo di Franco Coco-Trovato; in particolare Fabbi ha riferito l'incontro, avvenuto a casa di un cugino di Pompeo e finalizzato al recupero di un credito per la cessione di stupefacente vantato da Mamone nei confronti di due spacciatori di Lecco, nel corso del quale Bruno assunse le parti dei debitori, per conto dei quali Franco Coco-Trovato saldò il debito. Di Modica ha indicato Bruno come vicino sia al gruppo Pompeo che a Coco-Trovato, precisando che seppe da Schettini che un paio di volte l'imputato acquistò cocaina dal gruppo.

Unione (u. 15.12.95, pagg. 39, 41), Zagari (u. 9.1.96, pag. 45), Foschini (u. 9.2.96, pag. 254) Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 216), Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 109), Morabito (u. 23.2.96, pag. 51), Pace (u. 12.3.96, pagg. 23, 49 e u. 13.3.96, pag. 74), Le Donne (u. 1.4.96, pag. 48) hanno tutti indicato Bruno come vecchio socio del gruppo di Coco-Trovato, dal quale era stato emarginato perché assumeva la cocaina che doveva smerciare e giocava al Casinò i proventi dell'attività di spaccio. E' assolutamente significativo che le indicazioni dei collaboratori (provenienti da contesti diversi e che in quel periodo non facevano ancora parte della stessa organizzazione criminale) siano uniformi nell'attribuire all'imputato il ruolo di socio alla pari di Franco Coco-Trovato e nello specificare le ragioni della rottura dei rapporti criminali con quel gruppo.

Schettini (u. 22.3.96, pagg. 86-98 e u. 15.3.96, pag. 156-171) ha confermato integralmente l'appartenenza di Bruno al vecchio gruppo di Franco Coco-Trovato (**pag. 86 del 22.3.96**), precisando che proprio con l'imputato iniziò l'attività di smercio dello stupefacente mentre Coco-Trovato era detenuto; in particolare, il collaboratore ha riferito che intorno al 1985-1986 acquistò con Bruno 200-300 grammi di eroina e 100 grammi di cocaina che destinarono allo spaccio (probabilmente l'imputato assunse tutta la cocaina senza venderla) - **pag. 171 del 15.3.96** ; quando Coco-Trovato fu scarcerato Bruno fu allontanato, perché non aveva perso il vizio più volte rimproveratogli di giocare al Casinò i proventi dell'attività di spaccio. Schettini ha confermato che insieme a Matallo, Bruno e Coco-Trovato avevano realizzato delle truffe, precisando che anche i profitti di tale attività delittuosa erano stati giocati dall'imputato al Casinò (**pag. 90 u. 22.3.96**).

In definitiva, le fonti di prova a carico di Bruno con riguardo alla sua partecipazione all'associazione di Franco Coco-Trovato nella prima metà degli anni '80 e fino alla scarcerazione di quest'ultimo sono univoche e incontestabili, atteso che la precisione e convergenza delle dichiarazioni di Fuscaldo e Schettini è stata confermata da numerosi altri collaboratori (Fabbi, Unione, Di Modica, Zagari, Foschini, Cassaniello, Mario Sarlo,

Morabito, Pace e Le Donne). In quel periodo l'imputato fu personalmente coinvolto nel traffico di stupefacenti, ricevendo prima da Franco Coco-Trovato, poi da Schettini quantitativi consistenti di sostanza stupefacente da destinare allo smercio (e proprio a questo periodo risalgono alcuni specifici episodi contestati all'imputato).

Dalla metà del 1986 i rapporti del gruppo di Franco Coco-Trovato (ormai costituitosi nella nuova società con Flachi) con Antonio Bruno si interruppero, sicuramente a causa dell'atteggiamento tenuto da quest'ultimo nella gestione dei proventi dell'attività delittuosa. Anche su quest'aspetto della vicenda le indicazioni dei collaboratori sono state unanimi nell'attribuire al suo vizio del gioco la causa dell'estromissione dell'imputato dal sodalizio criminale (**Fuscaldo, u. 25.1.96, pag. 95, Mario Sarlo, u. 22.2.96, pag. 109, Pace, u. 13.3.96, pag. 76, Schettini, u. 15.3.96, pag. 172, Le Donne, u. 1.4.96, pag. 48**).

Tra il 1987 e il 1990 Bruno trascorse alcuni anni in carcere (tra il giugno 1987 e il febbraio 1988, poi fino all'agosto agli arresti domiciliari e fino al febbraio 1990 in soggiorno obbligato a Isola di Capo Rizzuto) - **esame dell'imputato, u. 6.11.96, pag. 10 e ss.**, ma prima di riprendere i rapporti con Coco-Trovato fu coinvolto in un traffico di stupefacenti con Pirrone, Zarzaga, Laudadio (dichiarazioni di **Pirrone, u. 6.2.96, pagg. 14-34 e Fragalà, u. 6.2.96, pag. 46-51**). Sempre in quel periodo si collocano due episodi specifici, indicativi del rapporto mai interrotto con Franco Coco-Trovato. **Foschini (u. 9.2.96, pag. 254)** ha riferito che intorno al luglio 1990, doveva realizzare un'azione di fuoco insieme a Schettini e Antonio Bruno, ma quest'ultimo si era presentato all'appuntamento disarmato, facendo arrabbiare Schettini. Questi ne aveva parlato con Coco-Trovato, il quale aveva deciso di far uccidere Bruno. L'attentato fu progettato, ma non ebbe esito perché Bruno non fu trovato in casa da Foschini, Cassaniello e Privitera; successivamente Schettini e Coco-Trovato lo perdonarono.

Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 221) e Pace (u. 13.3.96, pag. 75) hanno confermato le dichiarazioni di Foschini sul progetto di omicidio, fornendo ulteriori specificazioni; Cassaniello ha riferito che Bruno aveva chiesto al loro gruppo di commettere insieme qualche rapina, Pace aveva comunicato la richiesta a Coco-Trovato e quest'ultimo aveva detto loro di uccidere l'imputato durante un sopralluogo, ma l'attentato non fu mai realizzato. Pace ha confermato la circostanza, precisando che Coco-Trovato si era arrabbiato con Bruno perché questi non aveva pagato un debito di stupefacenti con il gruppo Sergi.

Infine, **Schettini (u. 22.3.96, pag. 94)** ha confermato che nel 1990, su richiesta di Antonio Papalia, aveva tentato di coinvolgere Bruno nell'omicidio Valente, ma l'imputato si era presentato disarmato all'appuntamento; per questo motivo era stato allontanato.

In epoca ancora successiva, i rapporti di Bruno con l'associazione ripresero, tanto che vi furono alcune forniture di stupefacente da Unione, Foschini e Schettini in favore dell'imputato.

La descrizione della ripresa dei rapporti è stata fornita da **Schettini (u. 22.3.96, pag. 212)**, il quale ha riferito che negli ultimi tempi incontrò Bruno e lo vide in condizioni precarie; gli propose di riprendere a lavorare per loro e l'imputato accettò. Da quel momento gli furono fatte alcune forniture di cocaina tra i cinquanta grammi e i tre etti, in parte consegnati da Foschini, ma l'imputato non riuscì mai a pagarne il corrispettivo, dimostrando di non essere cambiato.

Unione (u. 12.12.95, parte I°, pag. 102 e u. 15.12.95, pag. 40) ha confermato di aver consegnato, nel 1992, 50 grammi di cocaina a Bruno su incarico di Schettini. **Foschini (u.**

9.2.96, pag. 256) nel 1991 consegnò all'imputato 20 e 200 grammi di cocaina in due o tre occasioni e interruppe le forniture perché era un cattivo pagatore.

La ripresa dei rapporti di Bruno con il gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* è stata confermata da **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 223)**, che rivide l'imputato al "Portico" nel 1991-1992.

Oltre a richiamare le osservazioni espresse nella parte generale della motivazione riferite all'attendibilità intrinseca dei collaboratori che hanno accusato Bruno, deve aggiungersi che non è stata prospettata alcuna specifica ragione che possa insinuare il sospetto di dichiarazioni calunniatorie da parte dei chiamanti nei confronti del chiamato.

Lo stesso **imputato (u. 6.11.96, pag. 9)** ha parzialmente confermato la ricostruzione fin qui illustrata, ammettendo di aver ricevuto 50 grammi di cocaina da Schettini in due occasioni, di aver partecipato ad una rapina con Cassaniello e di aver ritirato da Foschini cocaina per conto dello stesso Schettini (**pag. 47**). Con riferimento a quest'ultima circostanza si rileva che anche le dichiarazioni del chiamato possono costituire elemento di riscontro, se contengono argomenti, anche parziali, di conferma (**Cass. n. 5173 del 4.5.94**). Come già osservato nella parte generale della sentenza, la confessione del chiamato per una pluralità di fatti-reato costituisce riscontro, sul piano logico, anche dei fatti non confessati, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (**Cass. ord. n. 231 del 23.4.91**). Insomma anche un elemento a contenuto difensivo può fornire, nel raffronto dialettico a cui è assoggettato, argomenti a nuclei di fatto in grado di confermare l'accusa (**Cass. 30.1.92, Sez. I, Altadonna+altri**).

Per concludere, si richiamano le testimonianze di **Paolo Scrofani, Paolo Carboni, Massimo Graziano, Pasquale Rizzieri e Lucio Carluccio (tutti sentiti all'udienza del 25.6.96)** sulle dichiarazioni rese da Pirrone e Fragalà e le dichiarazioni di **Armando Sozzi (u. 9.7.96)** sui riscontri alle dichiarazioni di Fuscaldo.

Una valutazione complessiva delle fonti di prova a carico di Bruno conduce all'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato associativo contestato. Bruno fu organicamente coinvolto nelle attività di spaccio di stupefacenti gestite dal gruppo facente capo a Franco Coco-Trovato nella prima metà degli anni '80, ricevendo lo stupefacente da quest'ultimo e spacciandolo nella zona di Monza; dopo l'arresto di Coco-Trovato gestì con Schettini alcuni quantitativi di stupefacente fino alla metà del 1986. Dopo alcuni anni di interruzione di rapporti con il sodalizio (nel corso dei quali si dedicò ad altre attività delittuose sempre nel campo degli stupefacenti - con Laudadio e Zarzaga, acquistando lo stupefacente da Pirrone e Fragalà - e nelle rapine - con Cassaniello e Le Donne), nel 1991-1992 riprese a smerciare stupefacente per conto dell'organizzazione, ricevendo alcuni quantitativi di cocaina da Schettini, Foschini e Unione. Le condotte accertate configurano il reato di mera partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacente contestata al capo 34 dell'imputazione. Deve rilevarsi che non sono emerse a carico dell'imputato condotte tipiche della qualifica di organizzatore, perché il suo coinvolgimento nell'attività di spaccio si è realizzato attraverso lo smercio di quantitativi consistenti di stupefacente e non tramite il coordinamento delle "reti" di spacciatori.

Vincenzo Musolino è imputato di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti denominata *Flachi-*

Trovato-Schettini. L'accusa mossa all'imputato si fonda sulle dichiarazioni rese al dibattimento da numerosi collaboratori, i quali hanno descritto le funzioni, assunte dallo stesso, di gestore dei proventi derivati dal traffico degli stupefacenti e delle attività economiche attivate per conto di Franco Coco-Trovato nell'area territoriale lecchese. Nella fase conclusiva del dibattimento, Musolino ha assunto una scelta di collaborazione, confermando le indicazioni provenienti dagli altri collaboratori sulla sua collocazione nell'ambito associativo.

Le indicazioni sull'appartenenza di Musolino all'organizzazione del cognato Franco Coco-Trovato sono pervenute da numerosi collaboratori, i quali hanno concordemente indicato la funzione di gestore, per conto del cognato, delle attività economiche del lecchese. **Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pag. 117), Zagari (u. 9.1.96, pag. 83), Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 211) Morabito (u. 23.2.96, pag. 54), Pace (u. 13.3.96, pagg. 48-61), Schettini (u. 29.3.96, pagg. 56-67), Piccione (u. 3.4.96, pag. 41), Bandiera (dichiarazioni del 20.12.92, pag. 3)** hanno, più o meno specificamente, riferito che l'imputato era uomo di fiducia di Coco-Trovato, che si occupava della gestione dei beni della famiglia, provvedeva all'investimento dei proventi derivanti dal traffico di stupefacente, attraverso attività economiche differenziate (alcune finanziarie, una società di movimento terra); in particolare la ristrutturazione del Wall Street e del Portico (attività nella quale furono investiti circa 6 miliardi) fu gestita da Musolino.

Alcune indicazioni più specifiche sono state fornite da Pace e Cassaniello in ordine al ruolo assunto da Musolino dopo l'arresto di Franco Coco-Trovato e Schettini. I due collaboratori hanno riferito che l'imputato, oltre a tenere i contatti con Coco-Trovato (al quale portava i messaggi al carcere), era addetto, insieme a Carmine De Stefano, ad intrattenere i rapporti con l'organizzazione (**Pace, u. 13.3.96, pag. 59**), tanto che si recò da Pace per comunicargli che non arrivavano più soldi (**u. 12.3.96, pag. 90**); inoltre, dopo gli arresti conseguenti alle dichiarazioni di Annacondia, Musolino si recò presso i componenti del gruppo di Limbiate per far leggere loro gli atti processuali sulla cui base era stato emesso il provvedimento cautelare nei confronti di Coco-Trovato (**Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 211 e Pace, u. 13.3.96, pag. 56**).

Tutte le riferite circostanze sono state confermate da **Musolino** nel corso del suo esame (**u.16.4.96, pagg. 94 e ss., u. 19.4.96, pagg. 16 e ss.**); questi ha illustrato con precisione l'insieme delle attività economico-finanziarie gestite per conto di Coco-Trovato, fornendo utili indicazioni per definire il quadro degli investimenti realizzati tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90.

Riassuntivamente, al solo fine di configurare la partecipazione dell'imputato all'associazione qui giudicata, si possono così delineare le funzioni assunte nell'ambito associativo:

- tra il 1987 e il 1990 Musolino ricevette tra i 200 e i 300 milioni di lire al mese per la realizzazione del Wall Street, consegnatigli da Schettini e Zohdi; nel giro di un anno l'imputato accumulava sino a 600-700 milioni di lire, importo che fu utilizzato per le attività di finanziamento, gestite tramite alcune società finanziarie; il denaro versato fu utilizzato anche per la ristrutturazione del Portico e complessivamente in quegli anni i due locali "assorbono" circa 6 miliardi di lire (**pag. 176 dell'udienza del 16.4.96**);

- oltre alle attività di investimento immobiliare, Musolino fu coinvolto in altre forme di riciclaggio per conto di Coco-Trovato, quale la partecipazione ad una società di smaltimento dei rifiuti, nonché il trasferimento all'estero di capitali (**pagg. 229 e ss. u. 16.4.96**);

- dopo l'arresto di Franco Coco-Trovato, Musolino assunse la gestione dei locali di Lecco, in società con Mario Coco-Trovato; in quel periodo si collocano tutti gli incontri con Pace, Carmine De Stefano, Cassaniello, Mimmo Paviglianiti (**u. 19.4.96, pagg. 53 e ss.**);

- parallelamente all'attività descritta, Musolino gestì un'attività di finanziamento (da cui prese origine il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria lecchese noto come "gli strangolatori d'azienda" per reati di usura ed estorsione) - **u. 19.4.96, pagg. 35 e ss.**

- nel corso di quegli anni Musolino fu coinvolto in molti episodi nei quali Coco-Trovato fece valere la sua autorità intimidatrice; in particolare si richiamano la vicenda dell'acquisto della società del Varese calcio da parte di Squizzato, nella quale Coco-Trovato, su richiesta di Squizzato e Musolino, "diede una lezione" ad un commercialista (**u. 16.4.96, pag. 133**); la violenza esercitata da Coco-Trovato nei confronti di un imprenditore di Seregno che aveva cercato di truffare Musolino (**u. 16.4.96, pag. 148**); l'intervento intimidatorio di Schettini nei confronti di due persone collegate ad una società torinese (**u. 16.4.96, pag. 221**); l'intervento di Coco-Trovato in occasione del progetto di realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti in Calabria (**u. 16.4.96, pag. 148**); l'intervento di Coco-Trovato e Schettini nei confronti di tale Brambilla, rappresentante del gruppo Radice Fossati (**u. 16.4.96, pag. 271**); l'intervento di Musolino nei confronti di Leonardo Rusconi, diretto ad ottenere la restituzione di un prestito (**u. 19.4.96, pag. 41**).

Numerosi testimoni hanno riferito alcuni episodi che confermano le dichiarazioni rese dai collaboratori e dallo stesso imputato in ordine all'attività compiuta nella gestione del patrimonio di Coco-Trovato; nella parte dedicata all'associazione di stampo mafioso verranno affrontati specificamente questi episodi, che qui è sufficiente richiamare.

La valutazione complessiva degli elementi di prova illustrati delinea la collocazione di Musolino nell'ambito associativo qui giudicato; l'imputato era organico all'associazione finalizzata al narcotraffico, con funzioni specifiche rispetto agli altri associati. E' vero che costui non trattò mai sostanza stupefacente, rimanendo estraneo ai traffici gestiti dal sodalizio del proprio cognato, ma in quel contesto ebbe un ruolo determinante per l'esistenza dell'associazione e il perseguimento delle finalità della stessa.

Ritiene la Corte che gli elementi emersi a carico dell'imputato non consentano di affermare la sua partecipazione qualificata all'organizzazione criminale dedita al narcotraffico. Il ruolo assunto da Musolino nell'ambito associativo non intervenne mai su un piano di diretta organizzazione della rete di diffusione della sostanza stupefacente, occupandosi lo stesso dell'attività economica di investimento dei proventi del traffico. Le condotte accertate potranno essere diversamente valutate quando si tratterà della collocazione di Musolino nell'ambito dell'associazione di stampo mafioso (ove il suo ruolo assunse un'importanza decisamente superiore per le sorti dell'organizzazione), ma con riferimento al traffico di stupefacenti l'imputato fu un semplice partecipe del sodalizio.

Mario Trovato è imputato di partecipazione, con funzioni di dirigente, all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti denominata *Flachi-Trovato-Schettini*. Secondo la prospettazione accusatoria l'imputato è stato per molti anni uomo di fiducia del fratello Franco, escluso dalla gestione diretta degli stupefacenti o dalla partecipazione agli episodi di sangue riconducibili all'associazione, ma incaricato di operare nel territorio

lecchese nell'investimento e nella cura delle imprese economiche acquisite con i proventi dell'attività delittuosa. Il ruolo dell'imputato si sarebbe accresciuto a seguito della detenzione del fratello Franco e di Schettini, periodo in cui assunse la gestione dei locali lecchesi Wall Street e il Portico e svolse mansioni direttive rispetto al funzionamento dell'organizzazione.

Le fonti di prova a carico di Mario Coco-Trovato sono rappresentate dalle indicazioni fornite da numerosi collaboratori sulle attività da costui realizzate nell'ambito associativo qui giudicato. Tali dichiarazioni sono univoche nell'affermare la sicura appartenenza dell'imputato al sodalizio e nel delineare le funzioni dallo stesso assunte in quel contesto.

La prima e significativa indicazione sull'appartenenza dell'imputato all'associazione è stata fornita da **Emilio Bandiera (dichiarazioni del 19.12.92, pag. 5)**, il quale ha dichiarato che costui era presente all'incontro di fondazione della nuova società, svoltosi a Caponago nell'estate del 1986 (*rectius* 1987); il collaboratore ha precisato (**dichiarazioni del 20.12.92, pag. 3**) che Mario, uomo di fiducia del fratello Franco, era addetto, come Musolino, all'investimento del denaro provento dell'attività illecita, avendo acquistato pizzerie, una villa e alcune case; a Mario era, inoltre, destinato il denaro che veniva ricavato dal gruppo milanese (in particolare da certo Raffaele) dalla vendita dello stupefacente. Queste dichiarazioni, sulla cui attendibilità si sono già espressi giudizi positivi, appaiono, alla luce delle risultanze dibattimentali acquisite grazie alla scelta di collaborazione di molti imputati, di grande significato, poiché tutte le indicazioni di Bandiera sono state confermate in modo specifico da altri collaboratori le cui dichiarazioni sono intervenute alcuni anni dopo.

Già **Zagari (u. 9.1.96, pag. 81)**, con riferimento al primo periodo di attività del sodalizio, ha indicato Mario Coco-Trovato come uomo di fiducia del fratello Franco, al quale erano intestati i locali e le autovetture di quest'ultimo e che era parte attiva nel gruppo; il collaboratore ha soggiunto che l'imputato, sotto le direttive di Franco, aveva "sottomesso" molte persone nel settore edilizio. Su quest'ultima circostanza una conferma specifica è pervenuta da altro collaboratore che era a conoscenza delle attività gestite in quegli anni dal gruppo Coco-Trovato; **Angelo Piccione (u. 3.4.96, pagg. 16 e ss.)**, dopo aver descritto i suoi rapporti di amicizia con i fratelli Coco (come allora si chiamavano), ha riferito che proprio Mario gli aveva spiegato le modalità di attuazione di un'estorsione (**pag. 38**). Ancorché il collaboratore non era a conoscenza se l'imputato mettesse in pratica quanto insegnatogli, una sua specifica "competenza" sul settore indicato da Zagari costituisce elemento di riscontro significativo dell'attendibilità di due dichiaranti, che tra loro non si conoscevano e che hanno reso informazioni sull'imputato, con riguardo alla stessa epoca, pienamente coincidenti.

A completamento delle dichiarazioni di Zagari, va osservato che, in sede di controesame (**u. 9.1.96, pag. 118**), questi ha ribadito le circostanze già riferite, precisando di aver avuto tali informazioni proprio da Franco Coco-Trovato, durante la comune detenzione (l'ultima risale al 1983).

Piccione ha, inoltre, riferito un altro episodio che coinvolse Mario Coco-Trovato; questi, secondo le conoscenze del collaboratore, non fu mai sottoposto a procedimenti penali, ma intorno al 1989 gli propose di riciclare del denaro (circa 300 milioni di lire) proveniente da un sequestro di persona (**u. 3.4.96, pag. 31**). Nel corso di una riunione tenutasi presso il ristorante La Tartaruga, i due non trovarono l'accordo sulla percentuale di denaro "pulito" da consegnare, per cui non se ne fece niente; durante la discussione Piccione chiese assicurazioni che il denaro non provenisse da un sequestro a cui era seguita la morte della vittima e Mario rispose che si trattava del sequestro Villa. Deve osservarsi in proposito che non può ritenersi

accertato che Mario Coco-Trovato o suo fratello Franco fossero coinvolti nel sequestro Villa, perché l'indicazione di tale episodio fu fatta dall'imputato a seguito della pretesa di Piccione che il denaro non provenisse da un sequestro conclusosi con la morte del sequestrato; è possibile che Mario Coco-Trovato si sia riferito a quell'episodio proprio per fornire la garanzia richiesta, anche se la provenienza del denaro fosse stata diversa. Si sono spese alcune considerazioni sul punto (in apparenza marginale) perché altro collaboratore ha riferito che Franco Coco-Trovato aveva escluso di essere coinvolto nel sequestro Villa (**Musolino, u. 16.4.96, pag. 157 e ss.**), per cui il contrasto tra le due dichiarazioni non è necessariamente riconducibile all'inattendibilità dell'uno o dell'altro collaboratore. E' certo, non essendo stata prospettata alcuna ragione di contrasto tra Piccione e Mario Coco-Trovato, che quest'ultimo è stato attendibilmente indicato come coinvolto in un'attività di riciclaggio di denaro proveniente da un sequestro di persona.

Alcuni altri collaboratori, appartenenti all'associazione criminosa qui giudicata, hanno confermato le indicazioni sin qui illustrate in ordine alla collocazione dell'imputato nell'ambito associativo. **Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pag. 107)** ha riferito che Mario Coco-Trovato era uomo di fiducia del fratello Franco (come già Zagari e Bandiera, precisando che lo incontrò moltissime volte durante le riunioni del gruppo dirigente svoltesi presso i ristoranti di Lecco). In sede di controesame (**u. 12.12.95, parte II°, pag. 95**) ha ribadito la presenza di Mario alle riunioni che si svolgevano nelle stanze riservate del Portico e del Wall Street, nel corso delle quali, comunque, non interveniva. **Parisi (u. 11.7.96, pag. 221)** ha confermato che Mario era interno all'associazione capeggiata dal fratello Franco, tanto che lo stesso collaboratore lo aveva accompagnato in alcune occasioni presso l'abitazione di Nunzia Biron ad Olgiate Molgora.

In questo quadro, in verità univoco nell'attribuire all'imputato un ruolo organico nell'associazione, devono valutarsi con più attenzione le dichiarazioni rese da Foschini e Musolino da una parte e da Schettini e Pace dall'altra. Difatti, questi quattro collaboratori hanno fornito indicazioni non coincidenti sull'appartenenza di Mario Coco-Trovato all'organizzazione, per cui si dovrà verificare l'attendibilità delle rispettive dichiarazioni, dando conto della conoscenza diretta che ciascuno di essi ebbe delle condotte contestate all'imputato.

Indubbiamente, in prospettiva accusatoria, la chiamata in correità più precisa nei confronti dell'imputato è quella resa da **Foschini**. Il collaboratore, dopo aver affermato che Mario Coco-Trovato apparteneva all'associazione (lo incontrò al suo ristorante nella riunione tenutasi dopo l'omicidio di Walter Strambi - **u. 8.2.96, pag. 257**), ha riferito del ruolo dallo stesso assunto dopo l'arresto del fratello Franco.

Prima di affrontare questo capitolo della posizione processuale dell'imputato, va rilevato che due collaboratori "interni" all'organizzazione, uno dei quali conosceva a fondo la struttura del sodalizio (Schettini), hanno fornito indicazioni contrastanti rispetto a quelle univocamente rese dai collaboratori sin qui richiamati. **Pace (u. 13.3.96, pag. 62)** conosceva bene l'imputato e lo vide numerose volte durante le visite al ristorante Il Portico, ma, quando doveva affrontare questioni relative a omicidi o al traffico di stupefacenti, Mario non era mai presente, perché lui e Franco si appartavano (in realtà ha escluso che anche Nania vi partecipasse); in sede di controesame (**u. 29.3.96, pag. 181**), il collaboratore ha esplicitamente affermato che, per quanto a sua conoscenza, l'imputato non faceva parte dell'organizzazione del fratello. Queste dichiarazioni, pur rilevanti in prospettiva difensiva, non sono certo

determinanti per escludere l'appartenenza dell'imputato all'organizzazione, perché è ben possibile che Pace non abbia avuto occasione di conoscere le specifiche funzioni attribuite a Mario Coco-Trovato nel contesto associativo; d'altronde, lo stesso collaboratore ha ammesso di non sapere se nell'attività di riciclaggio del denaro e di gestione delle attività economiche Musolino fosse coadiuvato dall'imputato. In definitiva Pace, pur avendo avuto intensi rapporti con il gruppo dirigente presente a Lecco, ben poteva non conoscerne la strutturazione interna e ignorare che una persona come Mario Coco-Trovato, tenuto fuori dalle attività "di strada", svolgesse mansioni gestionali di altro tipo.

Le dichiarazioni di maggior peso nell'impostazione difensiva dell'imputato, sostenuta anche dal legale nell'arringa finale, sono quelle rese da **Schettini all'udienza del 29.3.96, pagg. 47-49**. Il collaboratore, dopo aver descritto i suoi rapporti di amicizia con Mario Coco-Trovato, ha escluso che questi fosse coinvolto nelle attività delittuose del fratello; in considerazione della brevità del brano che qui interessa, è opportuno richiamarne integralmente il contenuto:

"P.M. - ... cioè i due fratelli di Franco. Cosa può dire al riguardo dei due, separando, parli prima di Mario Trovato e poi di Rolando?"

I. - Anzitutto a tutt'e due li ho conosciuti sin dall'età che avevo io quattordici o quindici anni, che mi recavo al Nord, durante il periodo estivo, durante le ferie scolastiche...

P.M. - Sì.

I. - ... e venivo su al Nord a lavorare. Del Rolando: un tipo molto scherzoso, schivo, nel senso, è sempre stato un po' solitario, al di fuori anche dalla famiglia stessa, quindi rapporti ben poco, se non solo commerciali o... per la stessa categoria di lavori che facevamo, perché all'epoca avevo anch'io dei ristoranti, dopo però, che sono poi... mi sono trasferito al Nord. Per Mario Trovato, diciamo, è stato proprio la prima persona di cui ho conosciuto della famiglia Coco, sempre per lavori di pizzeria e ristorazione; abbiamo avuto modo di frequentarci anche fin prima che mi arrestassero, per passare qualche serata insieme, anche in compagnia di donne, o per farci un giro in moto, che lui aveva una passione per le moto.

P.M. - Per Mario Trovato, Lei può affermare che abbia partecipato a riunioni attinenti la vita dell'organizzazione all'interno dei locali del Lecchese o in altri posti?

I. - No, per quello che mi consta personalmente a me, che lo conosco da... appunto, da vent'anni circa, il Mario Coco è stato... se parliamo prima, mai: pizzeria, ristoranti e divertimenti; diciamo dopo la fusione tra me e Franco a livello di società, Mario Trovato non ha mai partecipato, né l'abbiamo reso partecipe dei nostri traffici. Può essere capitato che magari eravamo io e Franco a mangiare in taverna e lui sia arrivato, certamente, ma che lui avesse preso parte o prendeva parte alle nostre cose, no.

P.M. - Questo Lei lo dice in assoluto o con riferimento alle attività concernenti gli stupefacenti?

I. - No, lo dico in assoluto a livello di stupefacenti, estorsioni, traffici nostri personali e...

P.M. - Ecco, io Le faccio presente, Le faccio presente che abbiamo agli atti, credo che dobbiamo ancora sentire questi testimoni, comunque abbiamo agli atti dei riferimenti precisi ad attività estorsive persino con comportamenti violenti del Mario Trovato, di aggressione nei confronti delle persone.

I. - Sì, sì, sì, sì. Il prestinaio, il...

P.M. - Talvolta in compagnia di qualche altro degli stessi imputati, talvolta con uno dei fratelli Marinaro, talvolta alla presenza di Musolino, e così via. Allora, di questo tipo di attività Lei era al corrente, sapeva, cioè, che vi era una pressione esercitata nei confronti di persone della zona di Lecco, evidentemente dal Mario Trovato? Sto parlando di lui, eh?

I. - Sì. Allora del Mario stesso, noi stessi tante volte l'abbiamo rimproverato per queste cose. Cioè, questo... cioè, per noi era inconcepibile che magari, preso dalla rabbia o dalla disperazione, perché non aveva i soldi per pagare il prestinaio, lo picchiasse... picchiava... ha picchiato una volta, mi sembra, il prestinaio per tre milioni, un'altra volta un milione e otto a quello della legna, che non gli voleva portare più la legna. E' stato con me, diciamo, per la pizzeria, il ristorante "Il Ponte Vecchio", che ho ritirato con il Ruscitti che, come già ho spiegato agli inquirenti durante i miei interrogatori, può essere stato una truffa nei danni del Ruscitti, ma perpetrata da me, colgo l'occasione, così... Allora, il ristorante "Ponte..."

P.M. - Ecco, ne parli con...

I. - Sì, Vi spiego..."

Il collaboratore ha, quindi, riferito la vicenda relativa all'acquisto del ristorante Ponte Vecchio di Lecco, su cui ci si soffermerà in altra parte della motivazione. Quel che qui interessa è l'affermazione perentoria di Schettini circa l'estraneità dell'imputato all'associazione di cui lo stesso collaboratore era uno dei capi. Non può nascondersi che questa parte delle dichiarazioni di Schettini pone alla Corte una questione di non poco conto, non potendosi in alcun modo giustificare un contrasto così netto tra numerose e precise dichiarazioni accusatorie e un'affermazione di innocenza priva di qualsiasi elemento di dubbio. Se Pace può non aver conosciuto le funzioni che Mario Coco-Trovato esercitava nell'ambito associativo (secondo le affermazioni di molti collaboratori), ciò non è ipotizzabile riguardo a Schettini.

Prima di esprimere le valutazioni complessive sul materiale probatorio acquisito, è indispensabile affrontare il capitolo cui poco sopra si è accennato relativo al ruolo assunto dallo stesso imputato dopo l'arresto del fratello Franco e di Schettini. L'esposizione delle indicazioni fornite sul punto da Foschini e Musolino eliminerà qualsiasi dubbio sulla responsabilità di Mario Coco-Trovato in ordine al reato di partecipazione all'associazione di cui al capo 34.

Foschini (u. 8.2.96, pag. 257 e u. 9.2.96, pag. 121) ha affermato che dopo l'arresto di Franco Coco-Trovato il denaro destinato a Lecco veniva consegnato a Nania e a Mario Coco-Trovato:

"P.M. - Lei ha detto che anche nel periodo della guerra con i Batti, Lei passava comunque soldi a Coco che li pretendeva, dice Lei, addirittura come una sorta di pizzo. In che quantità, quanto gli portava, gli dava?

I. - Allora, io consegnavo i soldi, se non io, Enzo Scandale, Alessandro Nania, Mario Coco, sui 100, 150, 120, ma con me li pagavano anche i fratelli Pellegrino.

P.M. - Quindi i soldi andavano a Alessandro Nania e a Mario Coco.

I. - Sì, e Mario Coco. Una volta, 40 milioni, glieli feci mandare io quando ho avuto un appuntamento per un fatto che doveva succedere con Mario Coco. Mi chiese 40 milioni per gli avvocati, ci incontrammo al ristorante Wall Street, no al Portico.

P.M. - Al Wall Street. Diciamo subito, poi torneremo su questi due, Nania e Mario Coco facevano parte della organizzazione?

I. - Certamente. Mi dava anche ordini a me Mario Coco."

In sede di controesame (**u. 22.2.96, pagg. 150 e ss.**) il collaboratore ha specificato come si modificò il ruolo dell'imputato, riferendo che il denaro lo portava al ristorante Wall Street, come gli aveva ordinato Franco Coco-Trovato; quest'ultimo aveva indicato nel fratello Mario e in Carmine De Stefano i responsabili delle attività criminali del gruppo; il difensore dell'imputato ha, sul punto, mosso una contestazione significativa a Foschini, che per la sua rilevanza è opportuno richiamare integralmente:

"AVV. SCUTO - La cosa che mi sembra strana è che - se vuole leggiamo tutto il passaggio di questo interrogatorio che è quello del 31 gennaio '96, pagine 311, e 312, Lei non fa assolutamente riferimento ad un'indicazione che viene dal Coco Franco, rispetto al fatto che "comunque se dovesse accadere, cioè del mio arresto, prenderai anche ordini tu da Mario".

I. - Un attimo, vorrei precisare questo Avvocato. Quando io parlai con Franco Coco, sì certamente non dovevo prendere ordini da Mario Coco, però giustamente quando fecero i colloqui con Carmine Di Stefano (sic), Carmine Di Stefano mi disse che il responsabile "diventerà Mario Coco, anche per gli omicidi e per consegnare i soldi"."

Ad ulteriore contestazione, il collaboratore ha fornito i seguenti chiarimenti:

"AVV. SCUTO - Quindi la contestazione è questa. Se vuole, ripeto, leggiamo tutto questo passo. "Mi disse dunque che in caso di suo arresto...", ritorno a dire, la pagina 311 dell'interrogatorio 31.01.96, e avanti al Pubblico Ministero "Mi disse dunque che in caso di suo arresto io avrei dovuto prendere in mano le redini dell'organizzazione, e raccomandandomi anche..."

I. - Avvocato, quando si parla...

AVV. SCUTO - No, aspetti, forse Le conviene anche un attimo ascoltare questa sua... "... raccomandandomi anche di stare attento ad eventuali progetti di omicidio da parte dei nostri avversari anche per le tante guerre e i tanti omicidi in cui eravamo stati implicati". Questa è la sintesi, poi ritorna anche più avanti, ma insomma non aggiunge nulla rispetto a questa indicazione. Ecco, adesso se vuole mi spieghi.

I. - Allora, Avvocato, quando si parla di prendere in mano le redini, e Franco Coco lo faceva presente, di prendere in mano le redini allo spaccio, agli omicidi che se si devono fare qualche omicidi io lo dovevo fare presente sia a Carmine Di Stefano, che poi quando Carmine Di Stefano se n'è andato dovevo mettere al corrente Mario Coco. Ma i soldi di portarli alla loro famiglia. Quello che parlava con me era Mario Coco. Ha capito Avvocato?

AVV. SCUTO - Sì.

I. - E vuol dire che era un mio responsabile.

AVV. SCUTO - Sì, ma su questo...

I. - Un attimo Avvocato. Io non potevo così all'indomani alzarmi e ammazzare le persone senza averlo fatto al corrente a Franco Coco. Sì, io avevo le redini in mano dello spaccio. Se qualcuno veniva in zona, e dice: "Qua comando io", non c'era bisogno di

chiederlo a Franco Coco, ma era da eliminare. Ma se io dovevo fare qualche cosa, o passare dei soldi, li dovevo passare a Mario Coco. E nella malavita vuol dire che lui era diventato il mio responsabile, come legge, non con le chiacchiere Avvocato, mi scusi eh?, se parlo così.

AVV. SCUTO - No, no, ma è molto comprensibile. Torno a dire che comunque il fatto che Lei desse soldi a Mario Coco l'ha detto, ma io non ho da contestarle alcunché rispetto a contenuti diversi resi... negli interrogatori resi nelle indagini preliminari.

I. - No, mi portava anche ambasciate da suo fratello, eh? "Mi servono 'sti soldi", "Ha detto mio fratello di fare così", "Ha detto mio fratello di controllare le zone", "Servono i soldi per gli Avvocati", "Servono i soldi per i carcerati", io penso che questo è il mio responsabile, no?

AVV. SCUTO - Quindi Lei dice che faceva quindi questa funzione da predunion (?), tra il fratello Franco, e Lei insomma, in quanto responsabile della organizzazione.

I. - Anche con Carmine Di Stefano faceva lui.

AVV. SCUTO - Come?

I. - Anche con Carmine Di Stefano. C'era anche Carmine Di Stefano quando parlavamo di 'ste cose, eh? Che lui se ne andava in Calabria e dice "c'è mio zio". E' venuto anche lui sotto i portici a dirmi "mi servono soldi", "come state andando", "come non state andando".

AVV. SCUTO - Senta, ma comunque erano incontri che Lei faceva esclusivamente presso il ristorante "Wall Street"?

I. - "Wall Street", "Wall, Street".

Ritiene la Corte che i chiarimenti forniti da Foschini rendano pienamente intelleggibile la descrizione dei nuovi rapporti conseguenti all'arresto di Franco Coco-Trovato; Foschini assumeva la responsabilità dell'attività delittuosa di competenza dell'associazione (omicidi, gestione degli stupefacenti), i referenti lecchesi per la consegna del denaro rimanevano Musolino e Mario Coco-Trovato, ma quest'ultimo, insieme a Carmine De Stefano, divenne il referente anche per le decisioni importanti che competevano ai capi. Mario Coco-Trovato e Carmine De Stefano assumevano la funzione di mantenere i rapporti tra Foschini e Franco Coco-Trovato (era sempre lui che pretendeva più denaro, decideva gli omicidi, dava gli ordini dal carcere).

Il contenuto delle dichiarazioni di Foschini è stato sottoposto dalle difese a dure contestazioni; in particolare, con riferimento alla posizione di Mario Coco-Trovato è stato prospettato un conflitto aspro, manifestatosi in carcere, tra i due fratelli Coco-Trovato e il collaboratore, che avrebbe determinato quest'ultimo a rendere nei confronti dei primi dichiarazioni calunniose. La Corte deve farsi carico della questione, verificando in che termini l'episodio riferito da alcuni imputati (tra cui qualche collaboratore) abbia potuto incidere sulla affidabilità della chiamata in correità. Deve rilevarsi che, prima della collaborazione di Vincenzo Musolino, tale questione avrebbe assunto aspetti più delicati, non trovando le indicazioni di Foschini in ordine al ruolo dell'imputato alcuna circostanza di specifico riscontro. Musolino ha fornito conferme significative sul contenuto delle dichiarazioni di Foschini, rendendo meno delicata la verifica della sua credibilità soggettiva nei confronti di Mario Coco-Trovato. Deve quindi procedersi ad illustrare la chiamata in correità di **Musolino**, prima di giudicare se Foschini possa aver calunniato Mario Coco-Trovato.

Il collaboratore (**u. 19.4.96, pagg. 53 e 101**) ha ribadito che una volta arrestato Franco Coco-Trovato, egli stesso e Mario Coco-Trovato assunsero la gestione dei locali del lecchese:

“I. - Sì, diciamo che da allora ho cercato di prendere in mano la situazione per quello che riguarda la gestione dei locali, e diciamo che una mano me l'ha data anche il Mario Trovato, nel senso che cosa? Si preoccupava anche lui perché, vedendo la situazione del fratello, era più pratico di me di ristorazione, e si cercava di sistemare la faccenda, diciamo, di metterla... creare, diciamo, una pizzeria o qualcosa che aveva degli utili che si gestiva da sola, visto che non c'erano fonti di entrate di denaro, come dopo spiegherò i motivi, si pensava di dire "Facciamo così che insieme...", io più volte gli ho chiesto un consiglio perché era più del mestiere di me, diciamo, così. E questo è il caso. Diciamo che, da quello che ho capito io, cosa succedeva? Che Mario Trovato e io portavamo notizie, diciamo, relativo al lavoro, quello che poteva essere i problemi, diciamo, Mario Trovato qualche messaggio per... personale per Franco Trovato, diciamo, ecco, niente. E quando c'era qualche notizia di carattere, diciamo, un po' particolare - io dico particolare, diciamo, perché dopo spiegherò i due episodi, per me era particolare - insisteva a farmi por... di interpellare Carmine De Stefano e di farlo venire al colloquio perché doveva parlargli. Ho assistito involontariamente, ho messo a fuoco io di cosa parlavano in due episodi, non so, relativi una volta a quello che riguarda una probabile fuga e una volta a spostamento di alcune armi, qualcosa del genere.” (pag. 53)

E ancora:

“P.M. - ... Lei ha visto frequentare il locale da Vittorio Foschini...

I. - Vittorio Foschini.

P.M. - ... Enzo Maglione...

I. - Vittorio Foschini l'ho visto frequentare e ho preso io un appuntamento perché... dopo spiegherò, oltre che frequentare.

P.M. - Sì, poi parliamo... Allora, Foschini...

I. - Sì.

P.M. - ... Enzo Maglione...

I. - Sì.

P.M. - ... questo Combariati.

I. - Combariati.

P.M. - Sa di che città era, di che paese era questo...?

I. - Eh, penso di Petilia.

P.M. - Petilia Policastro.

I. - Petilia Policastro, sì.

P.M. - Che venivano al locale e parlavano con il Mario Trovato?

I. - Sì, il parlare cosa succedeva? Che venivano, si sedevano a mangiare, parlavano, e so che dopo proseguivano la serata, andare a ballare e così, diciamo che era una cosa confidenziale, diciamo, era diventata. E il fatto che si fermavano nel locale lì a me non mi andava.

P.M. - No, scusi, Musolino, fermiamoci un attimino, segua le mie domande, per favore...

I. - Sì.

P.M. - ... perché Lei ha parlato anche di qualcos'altro. Secondo Lei queste persone venivano da Milano soltanto per venire a mangiare nel ristorante?

I. - No...

P.M. - No, allora cosa venivano a fare con Mario Trovato?

I. - Questo è un altro... son saltato avanti io, io stavo illustrando...

P.M. - Dica cosa ha visto loro che facevano, se portavano qualche cosa, dica esattamente quello che ha visto.

I. - Eh... adesso devo partire... Niente, era successo... era successo questo. Allora, niente, è relativo a un fatto successo a... nel periodo estivo, non so la data adesso, giù in Calabria. E' meglio partire dall'inizio, dottore, così almeno...

P.M. - Se non Le dispiace, scusi, credo che...

I. - Perché se no...

P.M. - Lei allude a un fatto di sangue?

I. - Eh?

P.M. - Allude a un fatto di sangue?

I. - Sì, esatto.

P.M. - Se non Le dispiace, parliamo ancora degli incontri, diciamo, di carattere ordinario. Lei ha visto se queste persone...

I. - Sì, le ho viste.

P.M. - ... portavano soldi al Mario Trovato?

I. - No, materialmente non ho mai visto questa cosa, anzi, perché - Le spiego - quando si trovavano lì, queste persone dovevano essere incaricate quelle che dovevano portare i soldi.

P.M. - Sì.

I. - Ecco, in quel periodo lì io non ho mai visto, perché Carmi... c'era anche Carmine De Stefano alcune volte.

P.M. - Sì.

I. - Ecco. Di soldi non ne sono mai arrivati, il problema che ci trovavamo lì e qualche volta parlevamo (sic) il problema era, penso che affrontato sia da me che da Trovato Mario, per il problema del ristorante che non arrivavano i soldi.

P.M. - Sì.

I. - Ha capito?

P.M. - Sì.

I. - Queste persone erano gli incaricati e, non so, in varie occasioni dicevano "Portiamo i soldi": sicuramente l'avran portati, magari materialmente a me no, non me li han portati, li han portati a Carmine De Stefano, ha capito?

P.M. - Però Lei li ha sentiti parlare di questi problemi...

I. - Sì...

P.M. - ... col Mario Trovato?

I. - Eh, parlevamo (sic) di so... i problemi di tutti, era un problema di tutti, diciamo, quelli che giravano lì intorno.

P.M. - Quindi, voglio dire, non è che queste persone venivano da Milano apposta per mangiare, voglio dire, venivano per problemi relativi all'attività illecita.

I. - No, no, diciamo che venivano così, non so, chiedevano... sostanzialmente chiedevano sempre di Carmine, no?

P.M. - Sì.

I. - Però loro sapevano... sapevano anche che era giù, venivano lo stesso, per modo... per farsi un giro, diciamo." (pag. 101).

In definitiva, Musolino ha confermato che Foschini, Scandale e altri associati milanesi si recavano al Wall Street per discutere della consegna del denaro e che a tali discussioni partecipava anche Mario Coco-Trovato. Si tratta di una descrizione delle nuove più rilevanti funzioni assunte dall'imputato analoga a quella fornita da Foschini, per cui, pur permanendo la necessità di verificare se le dichiarazioni di quest'ultimo debbano essere valutate inaffidabili a causa del conflitto che lo contrappose a Mario Coco-Trovato, non può ignorarsi che un riscontro rispetto a tale chiamata in correità è intervenuto.

L'ultimo profilo utile per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori e dirimere il contrasto più volte richiamato tra le indicazioni fornite da Schettini (e pur in termini meno perentori, da Pace) e dagli altri collaboratori sentiti sul punto (Zagari, Parisi, Tocci, Morabito, Bandiera, Foschini e Musolino), concerne la vicenda verificatasi presso il carcere di Alessandria, di cui si è dato contezza nella parte introduttiva della motivazione. Una delle ragioni di scontro tra Schettini e Foschini, scontro che sfociò nei fatti di Alessandria, riguarda proprio Mario Coco-Trovato. I collaboratori sentiti dalla Corte in relazione a quella vicenda hanno riferito che Schettini pretendeva da Foschini che ritrattasse le dichiarazioni rese su alcuni episodi che avevano coinvolto Domenico Papalia (omicidio Mormile), Turi Cappello (omicidio Ciro Batti) e Mario Coco-Trovato (omicidio Colosimo). E', quindi, necessario, sia per valutare la posizione dell'imputato nell'associazione, sia per verificare l'attendibilità di Foschini, ricostruire, sinteticamente, gli elementi di prova emersi al dibattimento in merito al concorso dell'imputato nell'omicidio di Giuseppe Colosimo (che il 1.10.93 fu prelevato da persone non identificate presso una discoteca di Morbegno e da allora non fu più ritrovato).

Foschini (u. 9.2.96, pag. 277) ha così descritto la vicenda dell'omicidio di una persona (di cui il collaboratore non conosceva il nome), che subì un agguato fallito a Petronà e che successivamente fu ucciso da Enzo Scandale (su ordine di Franco Coco-Trovato e con il contributo di Mario Coco-Trovato e di Alessandro Nania):

“P.M. - Quindi questo discorso su questo omicidio da fare a Petronà avveniva in Sua presenza?”

I. - Certamente.

P.M. - C'era Coco...

I. - Io, Coco e altri mi... e altri due uomini miei: Enzo Scandale e Sandrino Anania.

P.M. - Ecco, quindi c'era Nania anche presente.

I. - Certamente, io là seppi che Anania doveva dare l'appoggio e che era nativo di Petronà, dottore.

P.M. - Benissimo, quindi questo discorso viene fatto lì. Benissimo. Andiamo avanti.

I. - Fu fatto invece un omicidio e un tentato omicidio, in cui morì una persona che non doveva morire, e quella che doveva morire rimase ferita.

P.M. - Ho capito, questo...

I. - Allora io...

P.M. - ... quindi praticamente l'agguato, diciamo, fallisce, muore un altro, ma non muore il vero obiettivo.

I. - Certo.

P.M. - Che viene ferito.

I. - Certamente, Franco Coco era un po' arrabbiato perché questo, diciamo, aveva detto qualcosa alle Forze dell'Ordine, che gliel'aveva mandato magari Franco Coco a fare l'agguato, una cosa del genere si diceva in giro. E allora Franco Coco mi...

P.M. - Quando viene a sapere che era fallito l'agguato, che Franco Coco era arrabbiato per come era andato?

I. - Dopo quattro giorni, dottore, mi mandò ancora a chiamare e mi disse che qualsiasi momento...

P.M. - Mentre stavate ancora giù?

I. - Certo. E là non c'era Alessandro Anania, là c'eravamo io e Enzo Scandale e gli altri miei due uomini. Mi disse che in qualsiasi momento, se a lui succedeva qualcosa, quest'uomo qua doveva essere ucciso, ma fatto sparire, perché se no le Forze dell'Ordine si andava a prendere a Franco Coco, perché questo aveva dichiarato precisamente ai Carabinieri di Petronà a me a farmi... a mandarmi a fare l'agguato fu Franco Coco. Allora quando lui... prima di andarcene via al Nord, prima di essere arrestato, diciamola così, mi disse che in qualsiasi momento 'sto omicidio qua io non me lo dovevo dimenticare, perché la vittima, dottore, io poi seppi che abitava nel Lecchese, cioè che era trasferito, diciamo, al Nord. Allora cosa succede? Io mi... quando fu arrestato Franco Coco, mi incontravo spesso negli appuntamenti di... nel "Wall Street", proprietario (sic) di Franco Coco, con Mario Coco e Alessandro Anania, in certi particolari dei soldi, dei carcerati, se aveva bisogno, e allora ne parlammo di questo qua che era trasferito a Lecco, di questo omicidio qua, io gli dissi: "Guardate"...

P.M. - Di quello che era scampato all'agguato?

I. - Certamente, "se si può fare, lo facciamo", gli faccio io a Mario Coco, gli dissi: "Dai tu le indicazioni", a Sandrino Anania ho detto: "Curalo, perché è inutile che io mando Enzo Scandale a curarlo, quando ci siete voi. Basta che a noi ci date le indicazioni, poi gli uomini per far l'omicidio si trovano". In cui poi succede questo, dottore. Io parlai con Enzo Scandale quando me ne andai, e gli dissi: "Con chi te la senti di fare 'sto omicidio?", e mi disse un altro nome che non posso dire per motivi di indagini, e mi disse: "Ci pensiamo noi", poi in cui io fui latitante. Poi l'incontrai, Enzo Scandale, a Courmayeur nel '93 e mi disse che l'omicidio avvenne, relativamente preso, questo qua fu sequestrato davanti a un locale e fu fatto sparire, da lui e dall'altro mio uomo che non posso dire il nome per motivi di indagini.

P.M. - Sì.

I. - L'omicidio infatti fu... Però l'omicidio fu fatto che le indicazioni li ha date Mario Coco, ma prima, non è che poi mi sento dire dagli avvocati, magari, mi scusano: "No, io non c'ero perché quello era in galera". Io sto parlando da prima.

P.M. - Quindi, praticamente, Lei ha parlato dopo l'arresto di Coco.

I. - Certamente.

P.M. - Prima che Lei diventasse latitante e, dunque, prima che venisse arrestato Mario Coco ecc., ha parlato con Coco e con Nania anche di questo omicidio?

I. - Certo, Anania lo doveva curare.

P.M. - Anche, dico, non solo...

I. - Certo.

P.M. - ... non solo lì in Calabria, ne ha parlato anche quando stavate su...

I. - La prima volta c'era Anania.

P.M. - Sì.

DCLXXXVI

I. - Poi la seconda volta, quando parlavamo di farlo giù a Lecco, no, io sto parlando a Nord che mi sono incontrato con Anania e Mario Coco.

P.M. - Ecco, quindi...

I. - Che erano là.

P.M. - ... al Nord, a Lecco, si incontra con tutti e due: Mario Coco e Nania.

I. - Certamente, e loro avevano dato già le indicazioni a Enzo "maglione"... a Enzo Scandale, detto "maglione", che quando lo volevano fare, io gli dissi anche a Enzo: "Stai attento", perché siccome c'era la Forza dell'Ordine che ci stava addosso, gli dico: "Stai attento, fallo con calma, tanto se deve sparire, non c'è problema". E poi fu fatto, lui il 23 (potrebbe essere anche: "20/3 del '93" - N.d.T.) del '93 me lo disse: "Guarda che l'abbiamo fatto". Però le indicazioni Mario Coco, ripeto, ci tengo a precisare, me lo disse prima che venne arrestato lui.

P.M. - Sì.

I. - Lui e Alessandro Anania.

P.M. - Scusi...

I. - Prego.

P.M. - ... allora Lei ebbe conferma, quindi, che Mario Coco e Nania erano disponibili a fare da basisti, diciamo così, per l'omicidio di questo qui nel Lecchese?

I. - Certo, all'epoca c'ero anch'io.

P.M. - Lei ha avuto notizia del fatto che Scandale si fosse poi anche incontrato con Mario Coco e con il Nania per...

I. - Certamente.

P.M. - ... effettivamente, quindi...

I. - E' andato anche il mio uomo, l'altro che non posso fare il nome per le indagini, per vedere tante cose, diciamo.

P.M. - Quindi le indicazioni che Lei, come dire?, sapeva che il Mario Coco e il Nania avrebbero dato furono effettivamente date a questo Scandale.

I. - Le indicazioni di tutto, dove se la faceva, che questo frequentava locali di notte, diciamo, tipo night...

P.M. - Va bene.

I. - ... c'era un night a Lecco.

P.M. - Allora, agguato fallito, con morte di una persona, nell'estate del '92, quando Lei incontra Coco giù in Calabria.

I. - A Petronà.

P.M. - A Petronà, perfetto.

I. - Quello ferito, poi, è stato ammazzato a Lecco.

P.M. - Prelevamento davanti a una discoteca...

I. - Certamente.

P.M. - ... a un locale, ha detto.

I. - Fatto sparire.

P.M. - A un locale. Va bene. Lei sa se il nome di questa persona... ricorda il nome di questa persona, se Glielo faccio io, se lo posso fare?

I. - Assolutamente no, dottore.

P.M. - Quindi se anche Le chiedo se sa il nome Colosimo, per Lei è indifferente.

I. - No."

E' evidente che non è questa la sede per valutare le responsabilità delle persone indicate da Foschini come coinvolte nella vicenda Colosimo, ma quell'episodio assume rilevanza per comprendere il significato attribuito dal collaboratore alle nuove mansioni che Mario Coco-Trovato assunse dopo l'arresto del fratello Franco; l'imputato, oltre a ricevere denaro e fungere da raccordo tra Franco e il resto dell'organizzazione, sarebbe stato coinvolto anche in un episodio omicidiario. Sulla vicenda Colosimo devono richiamarsi le dichiarazioni di riscontro della chiamata di Foschini, rese da **Musolino**; quest'ultimo (u. **19.4.96, pag. 120**) ha così descritto un incontro in cui si parlò dell'agguato da realizzare a Petronà:

"I. - E altre persone della zona e... i quali si parlavano di un appostamento fatto o da fare, qualcosa del genere.

P.M. - In che zona?

I. - In zona di Petronà, sì, esatto.

P.M. - Di Petronà.

I. - Di Petronà. Io sapevo già che c'era, diciamo, una specie di faida tra dei gruppi di Petronà e... e... come si chiama? Adesso mi sfugge il nome di quello, della persona lì, che dopo è stata oggetto di attentato, comunque...

P.M. - Colosimo.

I. - Colosimo, Colosimo...

P.M. - Colosimo Giuseppe.

I. - Colosimo Giuseppe, sapevo che c'era una faida lì... non so i motivi, comunque nel paese si sapeva già. Niente, mi sembra che sia stato prima o dopo... comunque non riesco a collocarlo, non so se ha importanza, ma non riesco... Comunque prima... e si parlava di appostamenti da fare nella zona lì di Petronà.

P.M. - Sì.

I. - Non so materialmente a chi si rivolgevano, se alle persone che erano lì presenti...

P.M. - Sì.

I. - ... o se era diretto da Trovato o...

P.M. - Sì.

I. - ... o da... o da Enzo Maglione lì.

P.M. - Sì.

I. - Non so se si riferivano a loro, comunque si parlava così. Seppi dopo, o lo avevo saputo prima, di quel... di quel fatto che era avvenuto a Petronà, dove c'era stato l'attentato a Colosimo, e per quel fatto fu investito e morì una persona che forse non era destinata - dico "forse" perché non so - destinata all'attentato, ma era rivolto a Colosimo, diciamo, da quello che sapevo io. Niente, ho fatto riferimento che quando... in quei discorsi che si facevano a tavola era un riferimento a appostamenti dovuti a quell'episodio lì.

P.M. - Quindi, scusi, Lei sentì parlare di appostamenti in relazione comunque allo studio di abitudine e di luoghi, evidentemente.

I. - Esatto, sì.

P.M. - Cioè appostamenti per studiare qualcuno, eh?

I. - Sì, come penso che sia...

P.M. - Contro cui si doveva, evidentemente, compiere un'azione?

I. - Esatto, sì.

DCLXXXVIII

P.M. - E in quell'occasione, prima che Lei poi leggesse la notizia sul giornale, era stato fatto il nome del Colosimo?

I. - No, però io avevo capito che era un personaggio della zona lì, non posso dire che era lui perché direi una bugia.

P.M. - Quando poi legge la notizia dell'agguato ha avuto...

I. - Ho messo insieme tutti i discorsi.

P.M. - ... e ha avuto modo di riparlare con Franco, di fare dei commenti...

I. - No, no...

P.M. - ... da cui si ricavasse un disappunto per come era andata la cosa?

I. - No, cioè...

P.M. - No?

I. - No, quegli attimi... diciamo, in quel periodo lì no. Più avanti ho...

P.M. - Allora, l'agguato avvenne nel...? Se lo ricorda quando? Nell'estate del '92, no?

I. - Estate '92, se non vado errato, sì. Ero comunque in vacanza anch'io.

P.M. - E non era stato ancora arrestato Franco. Allora, andiamo avanti. Poi cosa avviene?

I. - Niente, avviene, diciamo, avviene che...

P.M. - Mi scusi, mi perdoni, La interrompo io questa volta sbagliando, in quell'occasione Lei ha avuto modo di fare uno o più incontri in cui si parlava di questa...?

I. - No, solo quel... solo un incontro solo.

P.M. - E in quell'occasione vide per caso Foschini presente?

I. - Può essere, perché... però sicuramente, se c'era, non lo conoscevo ancora.

P.M. - No.

I. - Può essere uno di quei personaggi che erano presenti che non conoscevo.

P.M. - Ho capito.

I. - Perché io l'ho conosciuto quel periodo... se... l'avrò visto una volta o due, ma sempre quel periodo quando ho preso in mano la situazione io, diciamo, l'ho conosciuto.

P.M. - Va beh, allora poi? Continui, continui col discorso riguardante questo incontro.

I. - Niente, la cosa, diciamo, è finita lì, diciamo, questo attentato..."

Successivamente Musolino apprese da Enzo Scandale (e da Foschini) degli incontri avvenuti a Lecco con Mario Coco-Trovato, finalizzati a verificare le abitudini di Colosimo:

"P.M. - ... mi rendo conto che parlare di queste cose è delicato per il contesto in cui ci troviamo...

I. - Sì...

P.M. - ... per i rapporti che La legano alla famiglia Trovato. Risponda alle mie domande: Lei ha assistito a riunioni in cui Foschini o Enzo Maglione abbiano parlato col Trovato del Colosimo...

I. - No.

P.M. - ... delle abitudini del Colosimo?

I. - No, materialmente no, però sono a conoscenza, diciamo.

P.M. - Ha saputo che ci sono state riunioni tra Foschini, Enzo Maglione e Trovato Mario per parlare delle abitudini del Colosimo?

I. - Ho saputo sì, ho saputo sì.

P.M. - Da chi l'ha saputo?

I. - Da... ho avuto... fuori non so se l'ho saputo da Enzo o da qualcuno che ha partecipato a riunioni, comunque penso da Enzo. La conferma l'ho avuta adesso, diciamo, quando ero in carcere qui.

P.M. - Cioè in carcere cosa ha saputo e da chi?

I. - Ho saputo da... quel periodo che ero in cella con Foschini, diciamo, ho avuto la conferma che si è avuto delle riunioni per...

P.M. - E da Schettini ha avuto conferme?

I. - Da Foschi... da... no, da Schettini no, diciamo da Schettini no perché anche... quando è succe... Le spiego: è possibile che Schettini sapesse o perlomeno sa quello che gli hanno riferito, no? Tanto per fare... perché quando è successo l'episodio qui...

P.M. - Certo.

I. - ... stiamo parlando che... chi ha condotto l'episodio è Foschini, no?

P.M. - Certo.

I. - Capito?

P.M. - Certo.

I. - Io l'ho saputo da Foschini perché ero in cella insieme...

P.M. - Allora, prima di riferire, non ci interessa in questo momento, quello che ha appreso da Foschini...

I. - Sì.

P.M. - ... ritorniamo al momento prima, quando Lei era ancora libero.

I. - Sì.

P.M. - Quindi Lei apprende dall'Enzo Maglione che ha parlato con Trovato Mario delle abitudini del Colosimo?

I. - Sì, ma penso...

P.M. - E il Trovato Ma...

I. - Ma penso... cioè, ma penso che lo sapeva già perché c'è stato un incontro... Io penso che lo sapeva già perché...

P.M. - Ma perché Lei aggiunge sempre "penso"? Riferiamo i fatti, Musolino.

I. - Perché Le spiego... Le spiego i fatti come sono, così almeno si rende conto... metto insieme le idee anch'io, perché sto... Allora, quando venivano al "Wall Street", ci sono stati degli incontri, non so se c'era presente... che c'è il "Bar della lupara", che dista venti o trenta metri dal "Wall Street"...

P.M. - Sì.

I. - ... e lì vanno tutti i calabresi.

P.M. - Mhmm. E chi ci andava lì anche? Chi ci andava?

I. - Quando veni... dato che è capitato anche a me, quando è venuto Enzo... Enzo Magliuolo (sic), così, invece di bere il caffè, siamo andati... siamo andati lì. Lì ci andava sia Colosimo, ci andavo sia io, ci andava... diciamo che era un ritrovo dei calabresi.

P.M. - Trovato Mario ci andava in questo bar?

I. - Sì, sì, ci andavano tutti i calabresi: Trovato Mario, perché dista venti... cioè, era... era abitudine, no?, quando si andava al "Wall Street", se non c'era nessuno...

P.M. - Va bene, quindi...

I. - ... ci si spostava al...

P.M. - ... quindi...

I. - ... al "Bar della lupara", ha capito?

P.M. - Quindi Lei sapeva che Colosimo Giuseppe frequentava quel "Bar della lupara".

I. - Esatto, esatto. Era...

P.M. - Lo sapeva anche Trovato Mario.

I. - Sì...

P.M. - In che contesto Enzo Maglione Le ha detto degli incontri che aveva avuto con Trovato Mario per il Colosimo?

I. - Il contesto di quell'incontro è a Galbiate, faccio riferimento a Galbiate io.

P.M. - E' Enzo Scandale... Enzo Maglione che Gliene ha parlato di questo incontro di Galbiate?

I. - Sì, e mi ha dato conferma Foschini che c'è stato un incontro lì.

P.M. - Senta, l'Enzo in questione Le ha detto se questi incontri col Trovato Mario erano finalizzati alla uccisione del Colosimo Giuseppe?

I. - Anche se non me l'ha detto, l'ho intuito sicuramente, l'avrei intuito...

P.M. - L'ha intuito.

I. - ... perché si parlava sicuramente di...

P.M. - Le ha detto se ha avuto modo di parlarne anche con il Nania, se era presente il Nania in questi incontri?

I. - Ecco, il Nania faccio sempre quella figura marginale, che anche volutamente o non volutamente poteva essere presente, diciamo. Sì, potrei dire di sì, potrei dire.

P.M. - No "potrei", per carità, ma mica La voglio forzare.

I. - No, no, ma...

P.M. - Io Le chiedo se Lei ricorda, non quello che potrebbe dire, eh.

I. - No, io non mi inven... cioè, io pa... No, se non ero presente, non posso dire con certezza, diciamo, è il mio pensiero.

P.M. - No, io non Le dicendo chi era presente per scienza diretta perché Lei non c'era. Lei ha detto di aver saputo da Enzo Maglione che c'è stato questo incontro con Trovato Mario per parlare delle abitudini del Colosimo, Lei dice: "Penso, chiaramente, per l'omicidio". Domanda - due punti -: Le ha detto l'Enzo che c'era anche il Nania in queste occasioni?

I. - No, non mi ricordo.

P.M. - Non lo ricorda, benissimo.

I. - Non mi ricordo.

P.M. - Lei ha avuto modo di parlare direttamente con Trovato Mario delle preoccupazioni che aveva il Franco circa una possibile reazione di Colosimo nel Lecchese contro Voi del gruppo del...?

I. - Penso... penso che... o durante il viaggio a Foggia o... ne avremo parlato sicuramente, ne avremo discusso sicuramente. Cioè, lo do già per scontato, dottore, capito? Visto che quello che so io l'ho appreso anche viaggiando da Foggia, da mio cognato, così, visto che lui viaggiava con me, penso che qualcosa sapeva anche lui, no?"

L'esame di Musolino costituisce circostanza di estremo rilievo nella valutazione della posizione di Mario Coco-Trovato in quanto conferma che questi partecipò ad alcuni incontri con Foschini e Scandale finalizzati alla verifica delle abitudini di Colosimo. Tale affermazione non può non considerarsi un riscontro specifico rispetto alla chiamata in correità di Foschini, poiché ne conferma il contenuto con riferimento al ruolo assunto dall'imputato

nella vicenda. Si è già detto che nessuna valutazione può esprimersi sulla responsabilità di Mario Coco-Trovato nell'omicidio (in verità non accertato) di Giuseppe Colosimo, ma indubbiamente la ricostruzione di quella vicenda non è irrilevante in questo processo. In primo luogo definisce i compiti che secondo Foschini, l'imputato avrebbe assunto dopo l'arresto del fratello Franco; inoltre, è utile per valutare l'attendibilità intrinseca dei diversi collaboratori in relazione alla posizione dello stesso imputato.

Si può, per concludere, affrontare la vicenda di Alessandria. Si è anticipato che tutti i collaboratori presenti in quel carcere intorno al 5 aprile 1996, hanno riferito che Schettini assunse un atteggiamento di forte ostilità nei confronti di Giuseppe Modesto e di Foschini. Senza ripetere quanto già osservato nella parte introduttiva della motivazione (capitolo 2, §7, capo 14), si evidenzia che in quel contesto Schettini rimproverava a Foschini di avere, tra le altre dichiarazioni, accusato Mario Coco-Trovato di partecipazione all'omicidio Colosimo. In questo senso si sono espressi **Cassaniello, Maccarrone, Salvatore Paladino (u. 29.4.96), Giuseppe Modesto e Foschini (u. 2.5.96)**, e Paladino, sentito al dibattimento in qualità di testimone, ha soggiunto:

“P.M. - Rammenta se poi si lamentava che Foschini aveva accusato qualche parente, fratello del Coco, per esempio?

T. - Il fratello, sì... il fratello come... come, mi sembra, non so se sia come mandante, in quanto lui sosteneva che... o addirittura mi ha detto che aveva sbagliato, che lo accusava di omicidio perché poi il fratello di Coco si trovava in carcere in quel periodo...

P.M. - Sì.

T. - ... per cui... e che non era giusto di averlo accusato. Poi...

P.M. - Cioè, in questo caso, che...

T. - Che poi era come mandante, come diceva lui stesso.

P.M. - Cioè, mi faccia capire, lo Schettini affermava che il Mario Trovato era in carcere al momento dell'omicidio e fin qui...

T. - Al momento dell'omicidio, sì.

P.M. - ... e qui nessun problema, l'ha detto anche Foschini. Quello che mi interessa è sapere se Schettini confermava che il Mario Trovato aveva avuto un ruolo...

T. - Sì, l'ha confer...

P.M. - ... nella preparazione dell'omicidio.

T. - Sì, no, non è che... ha confermato che era la verità, ma che...

P.M. - Quello che aveva detto...

T. - ... voleva che deviasse la dichiarazione.

P.M. - Ho capito.

T. - Che sviasse...

P.M. - Ho capito. E quindi che cosa pensava che si potesse fare nei confronti del Foschini, lo ha mai minacciato direttamente, indirettamente...

T. - Beh, non ero presente, ma poi, siccome ne parlavamo molto spesso tra di noi, in presenza mia non fu mai detta quella cosa, il fattore delle minac... ah, poi fu detta in un secondo tempo, anzi, però minacciava che poteva morire un suo familiare dentro un tot di tempo se lui non avrebbe cambiato atteggiamento nei confronti di queste persone.”

Su questa vicenda le dichiarazioni di Schettini, già valutate in altra parte della motivazione, sono nettamente contrastanti con quelle rese dagli altri collaboratori e anche sull'omicidio Colosimo Schettini ha ribadito la falsità delle affermazioni di Foschini.

Il quadro degli elementi di prova richiamati è, a questo punto, completo, essendosi accertato il contrasto tra le numerose dichiarazioni dei collaboratori, univoche nell'attribuire a Mario Coco-Trovato un ruolo organico nell'associazione qui giudicata, e l'affermazione perentoria di Schettini circa l'estraneità dell'imputato rispetto allo stesso sodalizio. Il giudizio sull'attendibilità dei collaboratori che accusano Mario Coco-Trovato rispetto all'unico che lo scagiona non dipende soltanto da valutazioni quantitative, che in materia non sono decisive, quanto piuttosto sulla "qualità" delle dichiarazioni di Schettini; non può ignorarsi che quest'ultimo ha ammesso, nel corso del controesame dopo che era emersa la vicenda del carcere di Alessandria, che in qualche occasione aveva reso dichiarazioni scagionanti alcuni suoi ex-complici:

"I. - Io non lo so lui come la prende, io so come la prendo io perché io ho già messo in preventivo anche questo, eh?, io soltanto che con Vittorio, se non c'era arrivato, gliel'ho detto. Io so che prima o dopo qualche azione l'avrò anch'io. Eh... dottor Spataro, io non credo che sto qua eh... è vero che io ho fatto delle dichiarazioni fino a un determinato momento con Voi e dopodiché dissi: "Guardi forse c'è bisogno di qualche rettifica perché volutamente ho travisato qualche cosa", non ho mai sostituito persone, quindi non ho mai calunniato a qualcuno, quando ho messo delle persone in determinati posti erano o morti o perché erano inesistenti. Eh... avevo chiesto di rileggere tutte le mie dichiarazioni a modo che potevo ritrovare dove avevo volutamente eh... deviato, non è stato possibile per la celerità dei processi..."

P.M. - Questi fatti.

I. - ... che si sono fatti, certo, e ancora oggi sono impossibilitato a fare. Da quel momento in poi tutte le mie dichiarazioni sono state soltanto sulla lealtà, Lei stesso sa che sono stato colpito da un provvedimento da Napoli di un'associazione e io avevo anticipato anche di un omicidio, ancor prima che questo venisse fuori, già da Napoli dice: "Guarda Schettini centra in questo omicidio". Non... avevo chiesto di non verbalizzare, non è stato verbalizzato... non era stato verbalizzato solo per una questione di... di ancora di maturazione interiore mia, ancora oggi siamo qua. Io quello che voglio dire a differenza potrei citare tanti collaboratori, ognuno di loro, appartien... Annacondia, il Giorgio Tocci, il Di Modica e tutti hanno... hanno tenuto fuori dalle loro cose determinate persone che poi pian piano o sono stato obbligato a tirarle fuori per deposizioni di altri collaboratori o per una maturazione loro interiore. Lo stesso Modesto eh... mi confida ad Alessandria che alla partecipazione... al cambio per l'omicidio di eh... quello della Comasina..."

P.M. - Clemente Roberto?

I. - No, quello è del Giorgio Tocci. Eh... di Cirnigliano...

P.M. - Cirnigliaro.

I. - ... dice che al cambio c'era il fratello di De Vitis, lui non l'aveva tirato dentro. Una confidenza fattami dalla... dal eh... dal Modesto stesso.

P.M. - E a Lei chi l'ha detto che non l'ha tirato dentro?

I. - No, io sto dicendo il Modesto e...

P.M. - Chi Le ha detto che non lo ha tirato dentro?

I. - ... che fino al momento in cui... fino al momento in cui io ho letto le dichiarazioni del Giorgio Tocci non c'era questo nome di questa persona, se è uscito dopo, certamente, perché i Giudici che hanno accolto la testimonianza...

P.M. - Allora, scusi se la interrompo.

I. - Non voglio entrare...

P.M. - Lei non si preoccupi di quello che ha detto...

I. - Certo.

P.M. - ... gli altri.

I. - Non entriamo, certo.

P.M. - Quello che hanno detto gli altri è oggetto di accertamento e molto di quello che hanno detto gli altri non lo sa neppure, perché Lei non è autorizzato a dire...

I. - Certo.

P.M. - ... che ciascuno collaboratore ha tirato fuori dei nomi dopo, non è affatto vero, questo.

I. - No, abbiamo il... abbiamo, come si chiama?...

P.M. - Tocci... il senso...

I. - ... l'Annacondia che ha fatto il... l'omicidio e il tentato omicidio dell'altro omettendo un suo compare.

P.M. - Quale?

I. - Io fino ad oggi non ho omesso nessuno.

P.M. - Risulta dal verbale che Annacondia queste dichiarazioni le ha fatte spontaneamente e del tutto autonomamente dicendo che Di Donato, per l'omicidio Puddu, tentato, in un primo momento l'ha spiegato anche qui in Corte, Annacondia ha tirato fuori il nome di Di Donato autonomamente. Ma la pregherei...

I. - No, mi consent...

P.M. - No, non ci addentriamo sul...

I. - ... un attimo solo, io non voglio entrare in contrasto con altri collaboratori giu...

P.M. - No, ma non m'interessa, può anche entrarci.

I. - Io parlo adesso per me, io sono entrato in questo vortice, in questa voragine di situazione forse per la... il mio troppo ancora attaccamento alle persone, allora, a livello umanitario, a livello processuale quello che dovevo dire ho detto e continuerò a dire. Come chi si è bagnato i piedi se li verrà ad asciugare. La strada che ho fatto io di collaborazione oggi, ripeto, per Voi sono collaboratore, per altri sono pentito, per loro sono infame, ecco. Io se ne trarrò dei benefici ne trarrò, chi vorrà trarne benefici, è inutile che sta nelle gabbie, se ne viene con me e lo fa. “ (u. 30.4.96, pag. 47).

La valutazione che lo stesso collaboratore ha fatto delle sue dichiarazioni consente di attribuire alle stesse meno credibilità nel caso contrastino, con significato scagionante, con quelle rese da altri affidabili collaboratori.

In conclusione, con riferimento alla posizione di Mario Coco-Trovato, la Corte ritiene che siano emersi elementi oggettivi che fanno legittimamente dubitare della credibilità soggettiva del collaboratore Schettini; questi ha reso dichiarazioni che scagionano del tutto l'imputato dalle accuse mossegli da numerosi altri collaboratori e dal comportamento tenuto dallo stesso Schettini nei mesi immediatamente successivi all'inizio della collaborazione è emerso il fondato sospetto che Mario Coco-Trovato sia una di quelle persone nei cui confronti

il collaboratore ha tenuto un atteggiamento benevolo e protettivo, affermando la sua estraneità al contesto associativo qui giudicato.

Alla luce di tali valutazioni, l'elemento difensivo rappresentato dalle dichiarazioni di Schettini perde rilevanza nel giudizio complessivo degli elementi di prova, poiché su quelle dichiarazioni è stato prospettato un dubbio fondato di non genuinità.

Prima di procedere ad una valutazione conclusiva degli elementi di prova illustrati, deve riprendersi una questione all'inizio prospettata e che, a questo punto, può essere compiutamente verificata. Si è detto che l'imputato e il suo difensore hanno contestato la credibilità soggettiva delle dichiarazioni di Foschini, deducendo che quest'ultimo avrebbe avuto ragioni di risentimento nei confronti di Mario Coco-Trovato per un litigio avvenuto in carcere durante la comune detenzione. Ritene la Corte che la circostanza riferita dall'imputato non possa in alcun modo inficiare di attendibilità le dichiarazioni di Foschini. Si è già osservato che questi è da considerarsi tra i collaboratori più affidabili, la cui scelta di recidere i rapporti con gli ambienti criminali di appartenenza è stata la più netta che si possa prospettare; l'esistenza di un banale litigio verificatosi quando ancora il collaboratore era pienamente inserito nel contesto e nella mentalità criminale di appartenenza, non può rendere inaffidabili dichiarazioni che hanno trovato in questo processo numerosi e specifici riscontri.

Per tali ragioni, il complesso delle dichiarazioni accusatorie fin qui rievocate è univoco nell'attribuire a Mario Coco-Trovato un ruolo organico nell'ambito dell'associazione facente capo al fratello Franco.

Invero, l'imputato gestì per conto del fratello gli investimenti del denaro proveniente dall'attività illecita, operò nel territorio lecchese nella gestione dei locali pubblici, fu presente, pur in posizione passiva, nel corso delle riunioni in cui si discusse delle attività illecite, assunse, con l'arresto del fratello Franco, un ruolo organizzativo nell'ambito dell'associazione. Quest'ultimo profilo è di maggior significato nell'attribuzione a Mario Coco-Trovato della qualifica di organizzatore dell'associazione di cui al capo 34, la cui affermazione trova fondamento nelle dichiarazioni rese da Foschini sul ruolo assunto dall'imputato nell'ultimo periodo di attività. Ritene la Corte che essere il punto di riferimento di chi gestiva materialmente l'attività di spaccio (cioè Foschini), ricevendo da quest'ultimo il denaro che ne costituiva il provento e fungendo da tramite tra il capo detenuto (Franco Coco-Trovato) e lo stesso Foschini, configuri una condotta di carattere organizzativo da attribuirsi allo stesso imputato almeno per il limitato periodo che va dall'arresto di Franco Coco-Trovato al giugno 1993 (arresto di Mario).

Pertanto, Mario Coco-Trovato deve essere ritenuto responsabile del reato di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico contestatogli al capo 34.

[3]. I partecipi.

Antonio Sacchinello è imputato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti denominata *Flachi-Trovato-Schettini*, per condotte realizzate in epoca antecedente alla costituzione del nuovo sodalizio criminale conseguente all'alleanza di Franco Coco-Trovato con Pepè Flachi.

Il presupposto per valutare la posizione processuale di Sacchinello è costituito dalle osservazioni illustrate nel capitolo 7, § 2, capo 1, nel quale si è accertata l'esistenza di un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti operante nel territorio lecchese, nel

varesotto e in Brianza, di cui erano soci, tra gli imputati di questo processo, Franco Coco-Trovato, Bruno e Sacchinello.

L'illustrazione delle fonti di prova riguardanti l'esistenza e le attività di quel gruppo è già stata operata nella parte sopra richiamata, per cui in questa sede si procederà alla verifica della specifica posizione di Sacchinello.

Le indicazioni più precise a carico di quest'ultimo provengono da Zagari e Brunero, i quali hanno riferito quanto appreso dallo stesso imputato intorno alla fine del 1982. **Zagari (u. 9.1.96, pagg. 45 e 61)**, dopo aver descritto le sue conoscenze sull'esistenza di un gruppo criminale facente capo a Franco Coco-Trovato (alcuni dei cui componenti erano stati processati per il sequestro di persona di tale Fumagalli), ha specificato che proprio Sacchinello, quale membro di quel gruppo, nel Natale del 1982 si era presentato presso l'abitazione della famiglia Zagari quale emissario di Franco Coco-Trovato e, in assenza del padre Giacomo, aveva chiesto al collaboratore l'autorizzazione della famiglia per consentire al gruppo di Lecco di estendere nel varesotto l'attività di traffico di stupefacenti (**pag. 61**); Zagari ha descritto Sacchinello come uomo di fiducia di Coco-Trovato. **Brunero (u. 10.1.96, pag. 12)** conobbe Sacchinello perché la sorella dello stesso fu per qualche tempo la sua compagna e convivente. Alla fine del 1982 l'imputato fu scarcerato e in quell'occasione trascorse le feste di Natale a casa della sorella insieme al collaboratore; questi, che faceva parte del gruppo Zagari, ha riferito che l'imputato gli confidò di appartenere al gruppo di Franco Coco-Trovato (che sapeva interessato agli stupefacenti).

Queste indicazioni sono le uniche che collocano l'imputato in un'attività di traffico degli stupefacenti, perché alcuni mesi dopo gli incontri con Zagari e Brunero, Sacchinello fu nuovamente arrestato, senza più godere di periodi di libertà.

Gli altri collaboratori non hanno fornito indicazioni specifiche sul coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, riferendo semplicemente la sua collocazione nel sodalizio facente capo a Franco Coco-Trovato intorno ai primi anni '80.

Fuscaldo (u. 25.1.96, pag. 87) ha riferito di un incontro che ebbe con Coco-Trovato e Sacchinello al carcere di Desio. Il collaboratore era detenuto con l'imputato e durante un colloquio che quest'ultimo ebbe con Coco-Trovato, questi si raccomandò con Fuscaldo di trattarlo bene. **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 215)** lo conobbe a San Vittore nel 1983, sapendo che insieme ad Antonio Bruno era imputato con Franco Coco-Trovato per un sequestro di persona (circostanza da cui dedusse che apparteneva allo stesso sodalizio). **Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 109)** lo conobbe come molto amico di Coco-Trovato. **Morabito (u. 23.2.96, pag. 51)** seppe da un calabrese, tale Carioti (fatto uccidere da Coco-Trovato perché era fuggito nel corso di un'azione), che Sacchinello e Bruno erano nel suo stesso gruppo criminale insieme a Franco Coco-Trovato. **Pace (u. 12.3.96, pag. 48)** ha dichiarato che nel 1980-1981 Sacchinello era socio di Coco-Trovato, pur precisando che non faceva parte dell'organizzazione (**u. 29.3.96, pag. 199**). **Schettini (u. 29.3.96, pag. 80)** seppe che era un vecchio socio di Franco Coco-Trovato, pur precisando che dal 1983 in avanti non fece mai parte dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* (**u. 30.4.96, pag. 114**).

Affianco a queste indicazioni relative all'appartenenza dell'imputato al gruppo di Franco Coco-Trovato, alcuni collaboratori hanno riferito dell'aiuto economico che quest'ultimo prestò a Sacchinello nel corso della detenzione, circostanza che assumerebbe un qualche significato ai fini di valutare la sussistenza del contestato vincolo associativo, se tale assistenza potesse considerarsi come un provento dell'attività illecita nel campo degli

stupefacenti. Così non è, atteso che i collaboratori hanno indicato forme di sostegno in favore dell'imputato detenuto, ricollegabili più alla comune appartenenza 'ndranghetista che alla sua partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico. Si vuole dire che, prima che Sacchinello fosse arrestato, le attività del gruppo capeggiato da Franco Coco-Trovato nel campo degli stupefacenti erano ancora limitate, potendosi configurare quella fase come l'origine di un impegno associativo in quel settore; le indicazioni circa gli aiuti economici di cui l'imputato fu beneficiario hanno riguardato un periodo di molti anni successivo e non sono stati riferiti ai diritti acquisiti grazie alla sua "militanza" nell'associazione qui giudicata.

Foschini (u. 9.2.96, pag. 215) conobbe Sacchinello in carcere, quando seppe che era una persona importante del gruppo di Coco-Trovato, dal quale, secondo il collaboratore, riceveva uno stipendio che gravava sul conto dell'organizzazione. **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 216)** ha riferito che una sera, intorno a Natale, vide il fratello di Sacchinello parlare al Portico con Franco Coco-Trovato e quest'ultimo gli diede del denaro destinato all'imputato; il collaboratore ha precisato di non poter affermare se quell'importo rappresentava uno stipendio o un regalo. Tale circostanza è stata confermata da **Pace (u. 13.3.96, pag. 78)**, il quale ha precisato che Coco-Trovato aveva consegnato lire 3 milioni al fratello di Sacchinello, ma, nel corso del controesame (**u. 29.3.96, pag. 200**), ha soggiunto che non gli risultava che l'imputato fosse stipendiato. **Schettini (u. 29.3.96, pag. 90)** ha ribadito che durante le feste Coco-Trovato si recava a casa della madre di Sacchinello per portarle regali, pur precisando (controesame del **30.4.96, pag. 120**) che i regali non erano certo uno stipendio.

L'imputato non ha reso l'esame dibattimentale, ma all'udienza del **19.11.96** ha reso spontanee dichiarazioni, respingendo ogni addebito contestatogli. In particolare, ha prospettato motivi di contrasto con Fuscaldo, al quale, durante una comune detenzione del 1976 presso il carcere di Monza, spaccò in testa una bottiglia. Riguardo agli altri collaboratori che lo accusano ha affermato di non conoscere Brunero (pur sapendo che era stato convivente della sorella), di aver conosciuto Zagari in carcere, ma di non essere mai stato a casa sua. Gli altri collaboratori lo avrebbero accusato solo per adeguarsi alle originarie accuse.

La difesa dell'imputato, da valutare nella sua forma di spontanea dichiarazione, è invero molto singolare perché prospetta l'inattendibilità del solo collaboratore che nei suoi confronti ha reso dichiarazioni di scarsa rilevanza accusatoria; nel contempo non ha indicato alcun motivo per cui Zagari e Brunero lo avrebbero falsamente accusato, affermando che Foschini, Pace, Cassaniello, Morabito e Schettini si sarebbero adeguati a dichiarazioni apprese in aula. In realtà questi ultimi cinque collaboratori, anche nei confronti di Sacchinello, hanno fornito contributi autonomi e originali

In definitiva, le considerazioni generali sull'attendibilità intrinseca di tutti gli accusatori dell'imputato, non sono in alcun modo inficiate con riferimento alle dichiarazioni specifiche rese nei suoi confronti.

Valutando nel loro complesso gli elementi di prova illustrati, si osserva che l'aiuto economico prestato da Coco-Trovato durante la carcerazione di Sacchinello, pur rappresentando un indizio della sussistenza di un vincolo associativo tra il detenuto e colui che provvede a tale assistenza, non può essere ricondotto alla partecipazione dello stesso imputato all'associazione finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34. Difatti, i regali e le somme di denaro che l'imputato ricevette durante la detenzione non andarono mai al di là di uno sporadico aiuto di un vecchio socio e amico, né fu mai considerato dai membri dell'organizzazione come una quota degli utili destinata a persona che in passato aveva

concretamente operato nel traffico di stupefacenti (e non a caso Sacchinello si lamentò con **Pace** del trattamento ricevuto - **u. 13.3.95, pag. 78**). Come si vedrà nella parte dedicata all'associazione di stampo mafioso, Sacchinello fu indubbiamente partecipe con Franco Coco-Trovato ad attività delittuose di vario tipo e tale circostanza rappresenta un indizio dell'appartenenza al sodalizio di stampo mafioso, ma le prove emerse in questo dibattimento inducono ad escludere che prima del suo ultimo arresto l'imputato avesse esercitato per conto del sodalizio criminale operante a Lecco l'attività di gestione dello stupefacente. L'unico elemento in tal senso è rappresentato dalla dichiarazione di Zagari, il quale ha riferito di un'intenzione del gruppo Coco-Trovato di estendere la propria area di influenza; in quel periodo (Natale 1982) Sacchinello era appena stato scarcerato e dopo alcuni mesi (l'11.3.83) fu nuovamente arrestato; non può ritenersi pienamente accertato che in quei pochi mesi l'imputato abbia gestito alcuna attività nel campo degli stupefacenti, né dopo il suo arresto fu mai considerato interno all'organizzazione e, quindi, legittimato a pretendere una quota degli utili derivanti dall'attività di spaccio.

In conclusione, Antonio Sacchinello deve essere mandato assolto dall'imputazione ascrittagli al capo 34 per non aver commesso il fatto.

Francesco Di Gesù è imputato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti delineata al capo 34 dell'imputazione e denominata *associazione Flachi - Trovato - Schettini*, nonché di aver ricevuto da Antonio Bruno e detenuto quantitativi imprecisati di eroina, tra il 1984 e il 1986.

L'unica fonte di accusa a carico dell'imputato è rappresentata dal collaboratore **Giuseppe Fuscaldo**, il quale (**u. 25.1.96, pag. 221 e u. 26.1.96, pag. 58**) ha riferito di aver conosciuto Di Gesù negli anni '75 - '76 e di non aver saputo all'epoca che trafficava in stupefacenti; di averlo incontrato in carcere in anni successivi e rivisto in libertà, quando Di Gesù andò ad abitare a Vedano al Lambro; nella prima metà degli anni '80, l'imputato gli propose di spacciare stupefacenti, ma Fuscaldo rifiutò.

Sull'appartenenza al gruppo di Franco Coco-Trovato, il collaboratore ha solo indicato la sua conoscenza di un tale rapporto, senza fornire ulteriori specificazioni se non che Di Gesù riforniva droga ad Antonio Bruno. Quest'ultima circostanza (che si collega con il capo 93 dell'imputazione) non è emersa con chiarezza nel corso del dibattimento, in quanto all'udienza del 25 gennaio Fuscaldo, su contestazione del pm, ha dichiarato di non ricordare l'episodio, riferito in indagini preliminari, della cessione da Antonio Bruno a Di Gesù di imprecisati quantitativi di stupefacenti; all'udienza del 26 gennaio ha riferito che il rapporto di fornitura era inverso rispetto a quello indicato nelle indagini preliminari (cioè Antonio Bruno aveva acquistato da Di Gesù); anche in tale occasione il pm ha proceduto a contestazione della circostanza.

In definitiva, l'indicazione di elementi di accusa indiscutibilmente imprecisi e contraddittori tra le dichiarazioni rese in indagini preliminari e quelle dibattimentali non consente di ritenere elemento di prova (da verificare ai sensi dell'art. 192, comma 3° c.p.p.) la dichiarazione resa dal collaboratore sul rapporto di fornitura tra Di Gesù e Bruno; va ulteriormente osservato che la dichiarazione dibattimentale è nel senso che nessun acquisto di stupefacente Di Gesù effettuò da Bruno, ma al più quest'ultimo si rifornì (ma non si sa quando e in che quantitativi, stante la genericità della dichiarazione) dal primo. Sul capo 93 l'unico elemento valutabile in questa sede è il verbale delle dichiarazioni rese da Fuscaldo nelle indagini preliminari, contenente circostanze non confermate al dibattimento. Se si tiene

conto che il collaboratore ha assunto anche in dibattimento un atteggiamento dichiarativo privo di reticenze, la circostanza che sull'episodio di cui al capo 93 abbia dichiarato di non ricordarne l'accadimento, esclude che sul punto la chiamata in correità sia certa, perché non confermata nel contraddittorio.

Secondo i criteri adottati dalla Corte in via generale (si veda il capitolo 2 § 1), la mancanza di certezza della dichiarazione accusatoria e, quindi, la sua intrinseca inattendibilità, esime dalla verifica dei riscontri esterni.

Quanto alla contestazione del reato associativo le indicazioni fornite da Fuscaldo appaiono ancor più generiche nell'attribuire a Di Gesù l'appartenenza al gruppo Coco; questa attribuzione non è concretata in alcuna attività nel campo degli stupefacenti direttamente riconducibile al sodalizio in questione; i rapporti con Antonio Bruno sono stati prospettati dal collaboratore, ma in termini, come già osservato, non del tutto chiari. Perché se si ritenesse veritiera la dichiarazione dibattimentale del rapporto di fornitura da Di Gesù a Bruno, la tesi dell'inserimento del primo nel gruppo Coco, sarebbe poco prospettabile; ma anche a voler ritenere vera la dichiarazione resa nel corso delle indagini preliminari (e utilizzata per le contestazioni dal pm), non è chiaro sulla base di quali accordi o presupposti Di Gesù acquistasse lo stupefacente dal Bruno (come associato? come acquirente stabile? o come cliente occasionale?).

A fronte di tali incertezze deve escludersi che, anche con riferimento all'appartenenza al contesto associativo, la chiamata in correità di Fuscaldo possa assumere intrinseca attendibilità e, quindi, possa essere vagliata sulla base dei riscontri estrinseci.

Per concludere, nessun ulteriore elemento specifico di prova è emerso a carico dell'imputato, se non la presenza sul certificato penale di molteplici condanne per violazione della disciplina sugli stupefacenti, che non possono confermare episodi la cui materialità non è stata con certezza delineata dall'unico collaboratore.

Pertanto, Di Gesù va mandato assolto dall'imputazione di cui al capo 34 per non aver commesso il fatto e da quella di cui al capo 93 perché il fatto non sussiste.

Salvatore Giacobbe è imputato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione e denominata in questo processo *associazione Flachi - Trovato - Schettini*.

La principale fonte di accusa a suo carico è rappresentata dalle dichiarazioni di **Antonio Zagari** (u. 9.1.96, pag. 112); il collaboratore, nel descrivere i suoi rapporti con alcuni imputati di questo processo, ha indicato Giacobbe come persona molto vicina a Franco Coco, a cui era collegato nell'attività di traffico di stupefacenti; Zagari ha precisato che le notizie sul conto di Giacobbe le ottenne dal cugino Paolo Zagari, oltretutto dallo stesso Franco Trovato e in sede di controesame (pag. 116) ha ribadito la sue fonti di conoscenza.

Tale chiamata in reità, di per sé non molto precisa nell'illustrazione di specifiche condotte ascrivibili all'imputato, è stata solo parzialmente confermata da alcuni altri collaboratori.

Giuseppe Fuscaldo (u. 25.1.96, pag. 205) ha riferito un episodio di cessione di cocaina da Giacobbe a Pasquale Ventura, in relazione al quale Pasquale Nicoscia si recò dallo stesso imputato, per conto di Franco Coco-Trovato, per invitarlo a pazientare nella richiesta del pagamento del prezzo, in quanto il Ventura in quel periodo aveva problemi economici; in sede di controesame (u. 26.1.96, pag. 22) il collaboratore ha precisato l'episodio, riferendo che avvenne quando aveva cessato l'attività di gestione della gelateria e che fu Pasquale Ventura

a chiedere a Fuscaldo di pagare una parte del proprio debito (5 milioni di lire); Fuscaldo aveva promesso a Giacobbe il parziale pagamento, ma non andò all'appuntamento stabilito, per cui Giacobbe si adirò e fu necessario l'intervento di Nicoscia.

Giorgio Tocci (u. 15.11.95, pag. 19) ha riferito un episodio diverso rispetto al traffico di stupefacenti, relativo ad una tentata estorsione che Giacobbe realizzò ai danni di Ubaldo Nigro. Quest'ultimo si rivolse a Tocci, il quale chiese l'intervento di Schettini, che, a sua volta, assicurò di interessarsi della vicenda attirando in trappola l'imputato per il tramite di Paolo Russo, ma poi non se ne fece nulla. Con riferimento ai rapporti con il gruppo di Franco Coco-Trovato, Tocci ha riferito di aver appreso da Giacobbe, durante la comune detenzione, che era compare dello stesso Coco-Trovato o di Schettini.

Il quadro probatorio va completato con l'indicazione dei precedenti penali risultanti dal certificato e in particolare di una condanna per detenzione di numerose armi comuni e da guerra, sequestrate nella sua abitazione il 5.2.92 (**verbale di perquisizione contenuto nel vol. 4 del fascicolo formato dal G.I.P.**).

La valutazione complessiva del materiale probatorio descritto comporta l'esclusione della responsabilità di Giacobbe in ordine al reato associativo ascrittogli.

L'unica indicazione di un inserimento dell'imputato nel gruppo criminale facente capo a Franco Coco-Trovato è pervenuta da Antonio Zagari, il quale, come già rilevato, ha reso una dichiarazione abbastanza generica, appresa da altra fonte (suo cugino Paolo e Franco Trovato), ma, soprattutto, senza la precisa descrizione di condotte delittuose di traffico di stupefacenti. Pur ribadendo la piena attendibilità intrinseca del citato collaboratore (confermata anche in questo processo da molteplici riscontri esterni riguardo alla posizione di altri imputati) la Corte non può ignorare che nei confronti di Giacobbe, Zagari ha riferito circostanze *de relato*, apprese, oltre che da Franco Trovato, da persona che non è stata sentita dinanzi a questa Corte; a prescindere da ogni valutazione sull'utilizzabilità della dichiarazione (che avrebbe potuto indurre questo giudice a disporre l'audizione della fonte diretta), si è ritenuto superfluo procedere all'ulteriore attività istruttoria (invocata dalla difesa alla fine del controesame) proprio per la non specificità dell'indicazione.

Si riportano testualmente le dichiarazioni del collaboratore:

“P.M - Ecco, invece, un'altra persona che Lei ha citato come persona conosciuta è Giacobbe Salvatore.

I.R.C. - Sì.

P.M - Ricorda qualcosa al proposito? Può dircela?

I.R.C. - Sì, che Giaco... no, è pochissimo, posso dire che Giacobbe era un amico intimo di frate... di mio cugino Paolo Zagari che si frequentavano, qui nella zona della Brianza, perché mio cugino abitava all'epoca a Monticello Brianza e so che il Giacobbe è pure legato ai Piromalli di Gioia Tauro, di dove, tra l'altro, era originario, e che comunque faceva parte del gruppo, pure, di Franco Coco. Era molto legato a Franco Coco.

P.M - Questo lo può dire sulla base di quello che diceva Suo fratello, il Coco o come? Può specificare il dato?

I.R.C. - No, è su quello che mi disse Coco, che mi diceva e che lo steso mio cugino Zagari Paolo che era molto legato al Giacobbe mi avevano riferito.

P.M - Quindi collegato anche al traffico di stupefacenti facente capo al Coco?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Lo conosceva Lei il Giacobbe, comunque personalmente, ha mai avuto modo di conoscerlo personalmente?

I.R.C. - Ma, non ricordo se ho incontrato... Sicuramente non ho mai avuto niente a che fare con lui nell'ambito delle attività illecite.” (u. 9.1.96, pag. 112).

Il coinvolgimento di Giacobbe nel traffico di stupefacenti è stato confermato da Fuscaldo, ma anche tali dichiarazioni non delineano un'organicità di rapporto dell'imputato con il gruppo di Franco Coco; difatti, l'intervento descritto dal collaboratore di una persona come Pasquale Nicoscia, con funzioni di paciere tra acquirente e venditore, si giustifica più per l'autorevolezza che già all'epoca Trovato poteva vantare tra i calabresi operanti in Lombardia che per l'appartenenza di Giacobbe a quello stesso gruppo criminale (se così fosse stato lo stupefacente consegnato a Ventura dall'imputato sarebbe dovuto provenire dallo stesso Trovato). Infine, vi è da rilevare che è inconciliabile con l'appartenenza al gruppo la circostanza riferita da Tocci, cioè che Schettini gli avrebbe assicurato di reagire nei confronti di Giacobbe a seguito del tentativo di estorsione nei confronti di Nigro. E' ben vero che in questo processo sono stati descritti episodi di azioni violente nei confronti di personaggi che in passato erano appartenuti allo stesso gruppo criminale, ma tale indicazione di appartenenza rispetto a Giacobbe non è stata affermata in termini certi da alcuno dei collaboratori.

Per le esposte ragioni questi va mandato assolto dall'imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto

Giovanni Marinaro è imputato di *partecipazione* all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico *Flachi-Trovato-Schettini*, avendo operato nel lecchese direttamente nell'attività di smercio dello stupefacente.

Le indicazioni più precise sulla partecipazione dell'imputato all'associazione sono state fornite da **Antonio Schettini (u. 22.3.96, pag. 81)** e da **Antonino Parisi (u. 31.5.96, pagg. 297-299 e u. 11.7.96, pag. 205).**

Schettini ha indicato Giovanni Marinaro come un cliente dell'organizzazione che spacciava nella zona di Lecco, ove gestiva un gruppo di persone, arrestate dall'autorità giudiziaria bergamasca il 27.6.89, insieme allo stesso collaboratore; ha soggiunto che si occupava soprattutto di cocaina. Parisi ha confermato che l'imputato lo rifornì di stupefacente dal 1987 in avanti, in quantità oscillanti tra i 300 e i 500 grammi ogni 20-30 giorni (**u. 31.5.96, pag. 299**); ha precisato che le consegne, soprattutto di eroina, avvenivano presso l'abitazione del proprio padre e in un'occasione ricevette un quantitativo di sostanza di cattiva qualità che non fu pagata (**u. 11.7.96, pag. 205**); infine, ha reso indicazioni più specifiche sul coinvolgimento organico di Giovanni Marinaro nell'organizzazione (in epoca antecedente alla costituzione della nuova società con Pepè Flachi, cioè nel 1984-1985), riferendo un episodio tipico del controllo che il gruppo di Franco Coco-Trovato imponeva nel territorio lecchese:

“I.R.C. - Mi sono messo con un'altra persona e ho iniziato a lavorare con lui. E poi sono stato preso da amici del Coco, mi hanno detto che lì... dovevo comprarla da loro, che non potevo andarla a comprare da altre persone estranee, che il territorio lì era il suo. Insomma, sono stato costretto a comprarla da loro.

P.M. - Ho capito. Quindi, praticamente, Lei viene avvicinato da uomini del Coco che Le dicono che in quel territorio si spacciava solo la roba del Coco, è questo il discorso?

I.R.C. - Sì, sì, sì.

P.M. - Allora, questo quando accade? Lei aveva iniziato verso la metà dell'83, quando accade questo Suo avvicini... come, dopo quanto tempo?

I.R.C. - Verso... dopo un...

P.M. - Ha detto: "Per cinque mesi l'avevo fatto con quello..."

I.R.C. - Sì, poi ho lavorato altri cinque o sei mesi con un'altro...

P.M. - Quindi, più o meno, inizio '84, dopo un annetto?

I.R.C. - Ottantaquattro, circa, ottantacinque.

P.M. - Allora, chi degli uomini del Coco Le aveva fatto questi discorsi e da chi Lei prende ad acquistare sostanze stupefacenti? Limitandoci ai nomi già noti, oggetto di questo processo, e senza parlare di altri.

I.R.C. - Sì, no, il primo tempo è stato uno... perché sono stato avvigionato (sic) due volte, uno con una minaccia e uno, invece, senza. Allora, quella senza è uno che è indagato non... L'altra, invece, è stata verso l'88, credo, una data così più o meno, '88... più o meno, credo, dall'88 all'89, non ricordo bene il mese. E mi ha detto: "Stai attento perché se non vuoi fare la fine di uno di..." Che è stato Gianni Marinaro in pratica...

P.M. - Gianni Marinaro?

I.R.C. - Sì. Con uno che lo chiamano Angelo "vuci longa", Siriani (?) e mi dice: "Stai attento se no ti facciamo fare la fine di Giuseppe Colosimo". E' uno che è morto lì in Calabria, non so, ecco. E io allora mi sono rivolto a...

P.M. - Giuseppe o Saverio Colosimo?

I.R.C. - Saverio.

P.M. - Saverio.

I.R.C. - Saverio Colosimo, sì." (u. 31.5.96, pag. 275).

Il quadro delineato in forza di tali dichiarazioni indica Giovanni Marinaro come coinvolto nella "rete" lecchese dedita al traffico di stupefacenti, con funzioni anche più pregnanti tipiche di un'organicità di appartenenza non limitata al semplice acquisto di droga.

L'imputato fu arrestato il 22.6.89, nell'ambito di un'operazione condotta dall'autorità giudiziaria bergamasca per un'attività di spaccio gestita dallo stesso nel territorio di Calolziocorte (località vicina a Lecco ma situata nella circoscrizione del Tribunale di Bergamo).

Fino a quella data l'inserimento dell'imputato nell'ambito dell'associazione qui giudicata è stato confermato da altri collaboratori, quali **Fuscaldo (u. 25.1.96, pag. 224)**, il quale ha genericamente affermato di aver appreso da Pino Scerbo che Giovanni Marinaro faceva parte dell'organizzazione di Franco Coco e operava nel campo degli stupefacenti; **Foschini (u. 9.2.96, pag. 213)** che aveva appreso in carcere dallo stesso imputato che vendeva cocaina nel lecchese per conto di Schettini; **Musolino (u. 19.4.96, pag. 85)** il quale aveva saputo che l'imputato era stato arrestato con Schettini per traffico di droga.

La valutazione degli atti del procedimento che condusse alla condanna di Giovanni Marinaro per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, conferma i rapporti illeciti riferiti da Schettini e Parisi. In particolare, il teste **Chiandotto (u. 15.5.96, pag. 240)** ha riferito che l'imputato venne arrestato, nell'ambito di quel procedimento, a casa di Francesco Parisi, fratello del collaboratore Antonino e i testi **Mirone, Simone, Autiero e Sterpa (u. 16.5.96, pagg. 158, 168, 173, 179)** hanno confermato che dalle intercettazioni telefoniche eseguite nel corso di quelle indagini dall'autorità giudiziaria bergamasca era emerso che Schettini aveva

presentato a Giovanni Marinaro la persona che gli fornì lo stupefacente; lo stupefacente era smerciato dall'imputato ad alcuni clienti, tra cui il teste **Galluccio (u. 16.5.96, pag. 182)**. Infine, la sentenza di condanna rappresenta la conferma definitiva della sussistenza del rapporto di approvvigionamento riferito dai collaboratori.

E' stato lo stesso **Giovanni Marinaro** ad ammettere l'attività di spaccio di cocaina acquistata da Schettini (**u. 20.9.96, pag. 265**), ma nel contempo ha negato che tale attività sia stata compiuta nell'ambito di un'organizzazione criminale; su Antonino Parisi, l'imputato, pur ammettendo che molte cose da questi riferite erano vere, ha negato di aver mai fornito eroina al collaboratore e di essere intervenuto nei suoi confronti per conto di Franco Coco-Trovato, al fine di indurlo ad acquistare lo stupefacente dal gruppo.

Sempre nel corso dell'esame dibattimentale, Giovanni Marinaro ha dichiarato (**pag. 275**) che dopo la scarcerazione del 1990 non trafficò più in sostanze stupefacenti, pur continuando a far uso di cocaina.

Tale affermazione è smentita dalle dichiarazioni di altri due affidabili collaboratori (Pace e Cassaniello), i quali hanno riferito di alcune forniture di cocaina che effettuate in favore di Giovanni Marinaro su richiesta del fratello Salvatore.

Pace (u. 13.3.96, pag. 79) ha dichiarato che sapeva che l'imputato si riforniva di cocaina dal gruppo di Franco Coco-Trovato, acquistandola direttamente da Schettini; ha soggiunto che intorno al 1991-1992, Salvatore Marinaro gli chiese un po' di cocaina per il fratello Giovanni, perché quest'ultimo aveva un debito con Schettini e con il denaro ricavato dalla vendita dello stupefacente avrebbe potuto saldarlo; il collaboratore consegnò direttamente a Giovanni in due occasioni un paio di etti di cocaina:

"I. - Questo si può collocare benissimo nel '91... '91, '92, il Marinaro si rivolse da me e Salvatore chiedendomi una cortesia, in quanto suo fratello Giovanni era andato sotto con Schettini, se potevo aiutarlo..."

P.M. - Era andato?

I. - Era andato sotto...

P.M. - Sotto come debiti?

I. - Sì, esattamente, sì. Era andato sotto, se potevo dargli una mano, però dandogli due etti di cocaina e questa cosa qui si ripete due volte: una volta due etti e un'altra volta un etto e mezzo. Io consegnai l'eroina direttamente a suo fratello che... la cocaina, mi scusi, che venne a ritirarla nei pressi di Bovisio.

P.M. - Quindi è Salvatore che Le chiede di dare della cocaina che consenta a Marinaro di rimettersi in sesto economicamente e pagare i debiti?

I. - Esattamente.

P.M. - Debiti sempre di stupefacente?

I. - Debiti sempre di stupefacente.

P.M. - Salvatore Gliene parla, però Lei la consegna al Giovanni Marinaro, non al...

I. - No.

P.M. - Lei vedeva il Salvatore il Marinaro... il Gianni Marinaro, il Giovanni Marinaro nel "Portico" quando ci andava?

I. - Il Salvatore Marinaro lo vedevo spessissimo, Le faccio un esempio, per essere molto più chiaro, diciamo, se io andavo 20 volte o 50 volte, se su 50 volte ci andavo io lo vedevo 45

volte lì, non è che... però non nelle nostre riunioni che io facevo con Franco, lo vedevo tranquillamente lì "Al Portico".

P.M. - Quando il Salvatore e il Giovanni Marinaro Le chiesero ed ottennero rispettivamente quella sostanza, come dire, sapevano bene qual era il Suo rapporto con il Coco, la esistenza del gruppo che intorno a Lei gravitava?

I. - Certamente, Salvatore mi disse di non fargli sapere niente a loro, in quanto non voleva che Franco sapesse che lui si era immischiato nel traffico."

Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 210) ha fornito indicazioni meno precise sull'episodio (di cui non aveva diretta conoscenza), riferendo che Salvatore Marinaro chiese al suo gruppo qualche etto di cocaina che preferiva non chiedere a Franco Coco-Trovato o a Schettini.

La descrizione dell'episodio è precisa e univoca (Cassaniello lo ha confermato, pur non essendo a conoscenza della circostanza che la cocaina era destinata a Giovanni e del motivo per cui non era stata richiesta a Schettini) nel smentire le dichiarazioni dell'imputato quando ha affermato di aver cessato di spacciare dopo il 1990. E' evidente che se nel 1991-1992 l'imputato ricevette quantitativi consistenti di cocaina da Pace (un paio di etti in due occasioni) era ancora coinvolto nello smercio di stupefacenti; se si tiene conto che quelle forniture erano finalizzate a ripianare un debito nei confronti di Schettini per forniture di stupefacente, ne consegue che viene confermato il rapporto di approvvigionamento con lo stesso Schettini.

L'episodio qui descritto è stato confermato **dall'imputato, il quale (u. 20.9.96, pag. 279)** ha ammesso di aver ricevuto da Pace un sacchetto di cocaina in regalo in occasione dell'imbiancatura della villa di Privitera.

Le dichiarazioni rese dall'imputato costituiscono, anche con riferimento a questa seconda parte della sua attività delittuosa, un formidabile riscontro delle accuse mossegli dai collaboratori, perché confermano la ricezione dello stupefacente da Pace, senza peraltro spiegare perché questi avrebbe fornito sull'episodio una versione più compromettente di come si sarebbe effettivamente verificato. La diversità delle due impostazioni è evidente, perché il collaboratore lo ha inquadrato nell'attualità del coinvolgimento di Giovanni Marinaro nel rapporto di fornitura con Schettini, mentre l'imputato ha delineato quella consegna come un gesto di liberalità di Pace.

Per concludere e prima di valutare complessivamente le fonti di prova, devono richiamarsi le indicazioni fornite da alcuni collaboratori in ordine alla cessazione del rapporto associativo di Giovanni Marinaro con l'organizzazione; **Schettini (u. 30.4.96, pag. 151)**, nel corso del controesame, ha richiamato un atteggiamento poco corretto di Giovanni Marinaro (aveva chiamato in correità lo stesso Schettini), che avrebbe determinato la sua esclusione dal gruppo 'ndranghetista di Lecco; **Musolino (u. 19.4.96, pag. 85)** ha, pur in termini ancor più generici, confermato che l'imputato era stato estromesso per qualcosa che aveva fatto a Schettini, circostanza ribadita da **Messina (u. 9.10.96, pag. 58)**. Su tale vicenda le indicazioni dei collaboratori non sono molto precise, perché si riferiscono ad un presunta chiamata in correità a carico di Schettini di cui non c'è traccia nel processo e che lo stesso Giovanni Marinaro ha smentito (**u. 20.9.96, pag. 292**); inoltre, costoro hanno fatto riferimento all'estromissione dell'imputato dall'associazione 'ndranghetista (e non dal traffico di stupefacenti), circostanza che è in contrasto con le indicazioni fornite da **Foschini (u. 9.2.96, pag. 210 e ss.)** e dallo stesso **Messina (u.9.10.96, pag. 41 e ss.)** sul ruolo che assunse

Giovanni Marinaro nell'affiliazione di quest'ultimo collaboratore, avvenuta in carcere (in quella occasione era presente l'imputato, il quale fu innalzato da "picciotto" a "camorrista"). Orbene, questa vicenda sarà più opportunamente trattata quando si affronterà la questione dell'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa; in questa sede si deve solo rilevare che nessuno dei collaboratori ha affermato che Giovanni Marinaro non riprese l'attività di spaccio successivamente alla scarcerazione del 1990 (neanche Schettini ha reso una siffatta dichiarazione, riferendo solo di un comportamento scorretto che lo fece estromettere da quell'ala "mite" della 'ndrangheta di cui faceva parte); per questo la precisa indicazione di Pace conferma che il rapporto di approvvigionamento non cessò neanche dopo la carcerazione subita tra il 1989 e il 1990. Oltre a quest'ultimo collaboratore anche **Parisi**, nel corso del controesame (**u. 11.7.96, pag. 278**), ha prospettato la prosecuzione dell'attività di traffico nel periodo in cui l'imputato era agli arresti domiciliari; il collaboratore ha testualmente riferito:

"I.R.C. - Eh... ma è successo anche lì comunque, non personalmente da lui, però da gente che era con lui, che uscivano dal portone da lui, io parlavo con lui e andava a prenderla.

AVV. GUGLIELMANA - No, chiedo scusa, era in carcere?

I.R.C. - No, io parlo di quando era agli arresti domiciliari.

AVV. GUGLIELMANA - Mi sa dire dove si trovava quando era agli arresti domiciliari?

I.R.C. - Certo, a Calolziocorte.

AVV. GUGLIELMANA - No. Non sa se si trovava presso un'altra persona?

I.R.C. - La madre.

AVV. GUGLIELMANA - Lei sa dove abitava Gianni Marinaro in Calolziocorte?

I.R.C. - Sì. Sì.

AVV. GUGLIELMANA - Dove?

I.R.C. - Abitava... la via adesso mi è difficile, comunque in un portone grandissimo, vicino il magazzino di Aldo Sirianni, a tre metri di distanza dal magazzino."

La valutazione complessiva delle fonti di prova sin qui richiamate è univoca nell'attribuire a Giovanni Marinaro il ruolo di partecipe dell'organizzazione criminale qui giudicata, con funzioni di spacciatore nel territorio del lecchese; le convergenti chiamate in correità di Schettini e Parisi sono state confermate dalle indicazioni fornite da almeno altri 3 collaboratori (Foschini, Fuscaldo e Musolino); Pace e Cassaniello hanno riferito un episodio collocato tra il 1991-1992, che conferma la prosecuzione dell'attività delittuosa di spaccio da parte dell'imputato anche in epoca successiva alla scarcerazione del 1990; gli atti del procedimento in cui furono coinvolti Giovanni Marinaro e Schettini (acquisiti in questo processo) rappresentano un importante riscontro del rapporto di approvvigionamento esistente tra i due imputati; infine, Giovanni Marinaro ha confermato molte circostanze di fatto contenute nelle chiamate in correità a suo carico (il rapporto di fornitura con Schettini, i rapporti con Antonino Parisi, la fornitura da parte di Pace).

Deve, pertanto, affermarsi la penale responsabilità di Giovanni Marinaro in ordine al reato di partecipazione, per un lungo periodo di tempo tra il 1984 e il 1993, all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 34 dell'imputazione.

Salvatore Marinaro ha assunto un ruolo diverso nell'organizzazione che qui viene giudicata, rimanendo estraneo alla materiale gestione degli stupefacenti e operando, piuttosto,

nell'attività di controllo del territorio indicata tra le competenze di una parte degli associati lecchesi.

Numerosi collaboratori hanno riferito della presenza di Salvatore Marinaro presso i locali di Franco Coco-Trovato a Lecco, con funzioni di controllo degli stessi o di tramite per Franco Coco-Trovato e Antonio Schettini.

Tocci (u. 14.11.96, parte II°, pag. 106) ha indicato l'imputato come uomo di fiducia di Franco Coco-Trovato, precisando che provvedeva a controllare i suoi locali all'epoca della guerra contro il gruppo Batti (**pag. 109**). Questa descrizione delle funzioni di Salvatore Marinaro è stata sostanzialmente confermata da tutti coloro che frequentarono anche per brevi periodi i locali lecchesi; **Unione (u. 12.12.95, parte I°, pag. 101)** chiese all'imputato dove poteva trovare Franco Coco-Trovato; **Foschini (u. 9.2.96, pag. 213)** lo ha indicato come un sottocapo dell'organizzazione, pur non attivo nel campo degli stupefacenti; **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 210)** lo vedeva spesso al Portico; **Le Donne (u. 1.4.96, pag. 47)** lo trovava ogni volta nei locali di Coco-Trovato insieme a Stilo e Nania.

Anche i collaboratori interni alla "rete" lecchese hanno confermato i rapporti di Salvatore Marinaro con l'organizzazione, mai concretatisi, a loro dire, in gestione di stupefacenti. **Schettini (u. 29.3.96, pag. 70)** ha indicato i fratelli Marinaro come appartenenti all'ala "mite" della 'ndrangheta, precisando che egli stesso si serviva qualche volta di Salvatore quando voleva contattare qualcuno; **Musolino (u. 19.4.96, pag. 49)** lo ha indicato come grande giocatore di carte e frequentatore di bische, senza fornire elementi più specifici sui rapporti con Franco Coco-Trovato; infine, **Parisi (u. 31.5.96, pag. 275)** ha indicato Salvatore come presente al Portico in occasione dell'incontro nel quale Franco Coco-Trovato gli impose di non acquistare stupefacente da Laudari; in generale, il collaboratore, pur escludendo che l'imputato abbia mai trattato stupefacenti, lo ha indicato come uomo di fiducia di Franco Coco-Trovato, sempre presente nei locali di Lecco e che qualche volta lo aveva portato al cospetto del capo per chiarire i rapporti nella gestione degli stupefacenti.

Dalla valutazione delle dichiarazioni fin qui richiamate emerge un quadro univoco del ruolo assunto da Salvatore Marinaro all'interno dell'organizzazione; la sua presenza presso i locali di Coco-Trovato in occasione degli incontri con i membri delle altre "reti" locali (Tocci, Foschini, Cassaniello, Le Donne, Parisi) la disponibilità a tenere i contatti tra questi ultimi e Coco-Trovato e Schettini (Unione, Schettini), la sua presenza sul territorio lecchese nei rapporti con coloro che vi operavano nel traffico di stupefacenti (Parisi) configurano in termini precisi la collocazione dell'imputato nell'ambito associativo.

Non è del tutto vero che Salvatore Marinaro sia estraneo al traffico di stupefacenti, perché alcune indicazioni in proposito sono emerse dalle dichiarazioni di tre affidabili collaboratori; **Tocci (u. 14.11.96, parte II°, pag. 109)** ha riferito che qualche volta l'imputato ritirò da lui piccoli quantitativi di cocaina che serviva a Schettini per uso personale suo o degli altri componenti del gruppo, precisando che probabilmente lo stesso Salvatore Marinaro faceva uso di cocaina; **Pace (u. 13.3.96, pag. 78)** e **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 210)** hanno riferito l'episodio in cui l'imputato richiese qualche etto di cocaina per conto del fratello Giovanni (sostanza consegnata a quest'ultimo).

Le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame (**u. 5.11.96, pagg. 45 e ss.**) non assumono alcun rilievo nella valutazione degli elementi di prova sin qui descritti, essendosi limitato a negare di aver conosciuto Foschini e Tocci prima del processo; ad ammettere i suoi

rapporti professionali con Cassaniello e Pace (ai quali aveva imbiancato la casa), precisando di aver appreso da quest'ultimo che suo fratello Giovanni faceva ancora uso di cocaina.

Infine, devono richiamarsi alcuni episodi specifici in cui l'imputato svolse un ruolo nelle vicende dell'associazione, uno dei quali sicuramente accertato (ammesso dallo stesso Marinaro), altri due meno sicuri.

Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 211) e Musolino (u. 19.4.96, pag. 73) hanno riferito che dopo l'arresto di Franco Coco-Trovato, Musolino si recò a Limbiate (base operativa del gruppo di Pace) per informarlo che aveva carte processuali interessanti da far leggere, accompagnato proprio dall'imputato; successivamente Cassaniello e Privitera si recarono al Portico ove lessero le dichiarazioni accusatorie di Annacondia concernenti Cuzzola e Domenico Paviglianiti e avvertirono quest'ultimo. **L'imputato (u. 5.11.96, pag. 65)** ha confermato integralmente l'episodio precisando che fu Musolino a chiedergli il favore di essere accompagnato a casa di Pace, cosa che fece.

I due episodi non accertati riguardano la partecipazione dell'imputato al progetto di attentato contro Fiorenzo Fieni e la presenza dello stesso al "battesimo" di Foschini; quest'ultimo episodio verrà trattato in altra parte della motivazione, quando si verificherà la partecipazione di Salvatore Marinaro all'associazione di stampo mafioso: Quanto al primo si rileva che **Tocci (u. 9.11.95, pag. 226)** ha riferito che fu proprio l'imputato a portare ad Olgiate Molgora, presso l'abitazione di Nunzia Biron, la macchina e le armi utilizzate nell'appostamento allo studio di Fieni; **Schettini (u. 29.3.96, pag. 70)** ha escluso la circostanza, sostenendo che Tocci si era confuso con altro Salvatore. Orbene, è persino superfluo accertare se sia maggiormente attendibile l'indicazione dell'uno o dell'altro collaboratore, considerato che gli elementi di prova a carico dell'imputato sono assolutamente tranquillanti nell'affermarne la responsabilità; non si può non rilevare che Tocci ha reso dichiarazioni sempre estremamente attendibili e riscontrate e anche l'episodio da ultimo rievocato è coerente rispetto ad una collocazione associativa di Salvatore Marinaro; al contrario Schettini sconta quel dubbio di affidabilità (dallo stesso prospettato) nel momento in cui ha reso dichiarazioni scagionanti e difformi rispetto a quelle di altri collaboratori. Nel caso dell'imputato, i rapporti di amicizia con Schettini (affermati nel corso dell'esame, u. 5.11.96, pag. 66), potrebbero giustificare un atteggiamento benevolo di detto collaboratore nei confronti di un suo vecchio amico.

In definitiva, può ritenersi accertato che Salvatore Marinaro operava organicamente nel gruppo lecchese dell'organizzazione, con quelle funzioni di controllo del territorio e di tramite tra il gruppo dirigente (Coco-Trovato e Schettini) e gli altri membri di rilievo della stessa; nell'ambito lecchese curava i rapporti con gli uomini operanti sul territorio e, in qualche occasione, trattò piccoli quantitativi di stupefacente per conto di Schettini o del fratello Giovanni. Il quadro delineato non fa residuare alcun dubbio in ordine alla responsabilità di Salvatore Marinaro per il reato di partecipazione all'associazione di cui al capo 34.

Carmelo Megna è imputato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, delineata al capo 34 dell'imputazione e denominata in questo processo *associazione Flachi - Trovato - Schettini*.

Gli elementi di accusa a carico dell'imputato sono rappresentati dalle dichiarazioni rese nei suoi confronti dal collaboratore **Giuseppe Fuscaldo**. Questi (**u. 26.1.96, pag. 165**) ha riferito di conoscere il Megna, cognato di tali fratelli Medici di Vedano al Lambro, come

persona collegata ad Antonio Bruno e amica di Di Gesù (imputati in questo processo di appartenere alla stessa organizzazione); Fuscaldo apprese dallo stesso imputato che questi trafficava in droga e, essendo collegato ad Antonio Bruno, lo era anche a Franco Trovato. Il collaboratore sollecitato dal pm e dalla difesa di Megna non ha fornito indicazioni ulteriori sull'attività illecita gestita dall'imputato, precisando che quest'ultimo si era recato in un'occasione alla gelateria riferendogli che aveva un traffico di stupefacenti che utilizzava come copertura un negozio di frutta e verdura di Vedano al Lambro. Anche l'inserimento nel gruppo Coco è ricollegato da Fuscaldo solo sulla base del rapporto di conoscenza e di frequentazione con Antonio Bruno.

Si tratta di una chiamata in correità di per sé poco specifica, in quanto il collaboratore non ebbe, nel corso della sua frequentazione con Megna, alcun rapporto di stupefacenti, sulla cui attività apprese notizie generiche dall'imputato; quanto poi all'appartenenza all'associazione facente capo all'epoca a Franco Coco - Trovato, le circostanze riferite appaiono ancor più inconsistenti, derivando la prospettazione di tale rapporto da una deduzione logica del collaboratore, secondo il quale trafficando Megna in stupefacenti e avendo rapporti di frequentazione e amicizia con Antonio Bruno e Francesco Di Gesù (entrambi accusati di appartenere al gruppo Coco, ma soprattutto il primo amico di Franco Coco Trovato) non poteva che operare per conto dell'associazione.

Tale deduzione non può costituire una chiamata in correità su cui operare le verifiche di riscontro richieste dall'art. 192, comma 3° c.p.p.

Comunque, l'unico ulteriore elemento a carico di Megna è pervenuto dalle dichiarazioni di **Antonio Schettini (u. 22.3.96, pag. 100)**, che rappresentano una smentita più che una conferma dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio di cui lo stesso collaboratore faceva parte. Schettini ha riferito di aver conosciuto Megna nei primi anni della società con Pepè Flachi (quando ancora vi era Zohdi Hassan); in un'occasione, insieme a Franco Trovato, contattarono Megna per una fornitura di stupefacente, ma l'affare non andò a buon fine perché l'imputato, dopo aver promesso la cessione, vendette lo stupefacente al gruppo Sergi. Per tale motivo lui e Franco Trovato avevano anche pensato di uccidere Megna. La circostanza che quest'ultimo sia indicato da Schettini come un possibile, ma casuale, fornitore del gruppo, esclude il suo inserimento nello stesso sodalizio.

Nel corso **dell'interrogatorio** reso dinanzi al **G.I.P. il 12.6.93** (acquisito dalla Corte a seguito del mancato esame dibattimentale), **Megna** aveva negato ogni addebito, dichiarando di conoscere Fuscaldo e Di Gesù in quanto suoi compaesani, nonché Antonio Bruno e Paolo Russo, con i quali, comunque, non aveva mai avuto rapporti di alcun genere.

La valutazione di tali dichiarazioni può in qualche modo rilevare nell'attribuire all'imputato un coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti, ma non assume alcun rilievo probatorio per accertare l'appartenenza di Megna all'associazione di cui al capo 34 d'imputazione, dalla quale va mandato assolto per non aver commesso il fatto.

Il ruolo assunto da **Alessandro Nania** nell'ambito associativo è stato descritto univocamente e con estrema precisione da numerosi collaboratori; la contestazione a lui mossa di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico si concreta nelle funzioni di uomo di fiducia di Franco Coco-Trovato.

Tutti i collaboratori si sono espressi, senza difformità significative, nel senso genericamente indicato -**Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pag. 106)**, **Di Modica (u. 17.11.95, pag. 40)**, **Unione (u. 17.11.95, pag. 202)**, **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 214)**, **Foschini**

(u. 22.2.96, pag. 191), Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 209), Pace (u. 13.3.96, pagg. 63-67), Schettini (u. 29.3.96, pag. 74), Le Donne (u. 1.4.96, pag. 47), Musolino (u. 19.4.96, pag. 53 e 84), Parisi (u. 31.5.96, pag. 311 e u. 11.7.96, pag. 235).

L'omogeneità delle indicazioni fornite dai collaboratori qui citati esime dal riportare per esteso le dichiarazioni rese sulle funzioni esercitate dall'imputato, il quale era sempre presente ai ristoranti di Franco Coco-Trovato, gli fungeva da autista e "guardiaspalle", controllava il territorio; una qualche difformità è stata espressa sulle capacità operative di Nania, atteso che collaboratori come Pace e Schettini hanno ridimensionato il ruolo dallo stesso assunto nell'ambito dell'organizzazione, affermando che non era in grado di maneggiare armi, per cui la sua presenza fisica presso il Portico o il Wall Street non aveva funzioni di presidio "militare" della zona.

Si può concordare sulla circostanza che Nania non aveva compiti dirigenziali nell'ambito associativo, perché dipendeva totalmente dalla volontà di Franco Coco-Trovato, ma la sua partecipazione alle vicende del sodalizio non può essere considerata marginale; l'imputato aveva un ruolo specifico, quello di consentire a Coco-Trovato di fruire di una persona alle sue dipendenze, per lo svolgimento di molteplici incombenze connesse con l'attività associativa; tale soggetto non poteva che essere una persona di fiducia del capo (come rilevato da Tocci, Di Modica e altri). Sotto altro profilo Nania era la persona maggiormente presente presso i locali di Lecco, assumendo sicuramente le funzioni di controllo del territorio; l'episodio che determinò la decisione di uccidere Paolo Cirnigliaro è esemplificativo del ruolo non marginale dell'imputato nell'ambito associativo. **Tocci (u. 9.11.95, pag. 80 e 111), Pace (u. 13.3.96, pag. 67), Schettini (u. 20.3.96, pag. 131 e 143), Gino Sarlo (u. 21.3.96, pag. 82)** hanno concordemente riferito che Nania descrisse la persona che aveva fatto irruzione al Wall Street (poi identificato in Paolo Cirnigliaro) e, dopo l'omicidio, ne riconobbe la fotografia sul giornale.

Questo episodio è di assoluta gravità, perché rende concreta la definizione di addetto al controllo dei locali propria di Nania; tali mansioni significavano che chiunque si fosse avvicinato al Portico e al Wall Street doveva essere controllato e nel caso avesse tenuto atteggiamenti arroganti, nei suoi confronti poteva intervenire il gruppo di fuoco dell'organizzazione.

Sempre nell'ambito di tali funzioni si colloca l'episodio riferito da **Parisi**, quando Nania lo convocò presso Franco Coco-Trovato per imporgli l'obbligo di acquisto dello stupefacente (**u. 31.5.96, pag. 311**).

Infine, **Foschini (u. 9.2.96, pag. 121)** ha indicato in Nania e Mario Coco-Trovato come coloro a cui consegnava il denaro provento dell'attività di spaccio dopo l'arresto di Franco Coco-Trovato e Schettini.

A conferma delle dichiarazioni accusatorie fin qui illustrate si richiamano le deposizioni di alcuni testi, che hanno indicato Nania presente al Portico o al Wall Street nel corso di alcuni appostamenti effettuati nel corso delle indagini.

Nania fu individuato mentre attendeva in auto Franco Coco-Trovato, il quale telefonava dalla cabina antistante al ristorante il Portico (la cui utenza fu sottoposta ad intercettazione telefonica e che consentì l'operazione del 30-31 maggio 1992) - testi **Aldo Lavelli e Flavio Burini u. 2.5.96**; presso l'abitazione di Rodolfo Bubba (nel corso della quale furono sequestrate numerose armi) fu rinvenuta una lettera speditagli da Nania dal carcere (teste **Paolo Chiandotto, u. 15.5.96**); Nania fu individuato presso l'aeroporto di Linate il 10.4.92,

quando andò a prendere Franco Coco-Trovato e Schettini (testi **Armando Sozzi e Germano Canil, u. 13.4.95**); dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza pubblica del ristorante Wall Street su quella privata di Anastasia Mottola (moglie di Schettini) risultano alcune conversazioni tra Nania, Franco Coco-Trovato e Schettini, significative per confermare i rapporti tra costoro.

L'imputato (u. 20.9.96, pagg. 297-300) ha reso dichiarazioni poco significative in prospettiva difensiva o accusatoria; ha ammesso di aver lavorato lecitamente alle dipendenze di Franco Coco-Trovato dalla fine del 1990, svolgendo funzioni di giardiniere, uomo di fatica e autista; ha negato di aver mai posseduto armi, di essere coinvolto nell'omicidio Cirnigliaro, di aver avuto rapporti con Foschini prima della comune detenzione.

Una valutazione complessiva della posizione di Nania non fa residuare alcun dubbio in ordine alla sua responsabilità per il reato associativo contestatogli. Le condotte accertate a carico dell'imputato configurano la partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico, inserendosi lo stesso in quel gruppo di partecipi addetti a funzioni di controllo del territorio e di ausilio materiale al capo dell'organizzazione (in questo senso depongono le funzioni descritte da numerosi collaboratori e gli specifici episodi accertati a carico dell'imputato). Si deve, infine, richiamare l'indicazione di **Foschini (u. 9.2.96, pag. 277)** sul coinvolgimento dell'imputato nel progetto di omicidio di un calabrese (Giuseppe Colosimo) commissionato da Franco Coco-Trovato e Foschini e a Enzo Scandale, in relazione al quale Mario Coco-Trovato e Nania ebbero compiti di basisti; tale circostanza, confermata nella sua materialità da **Musolino (u. 19.4.96, pag. 125)**, deve essere qui solo richiamata, perché non è consentito affrontare in questa sede l'attendibilità di una chiamata in correità relativa ad un episodio delittuoso così grave, non contestato in questo processo. Certo è che le indicazioni di Foschini sono state ritenute nel suo complesso pienamente attendibili e la collocazione di Nania nell'ambito associativo è pienamente compatibile con la sua partecipazione, con il ruolo descritto dal collaboratore, anche a fatti delittuosi di sangue.

Per le argomentazioni sin qui esposte, deve affermarsi la penale responsabilità di Alessandro Nania in ordine al reato di partecipazione all'associazione di cui al capo 34.

Francesco Stilo è accusato di *partecipazione* all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, con funzioni analoghe, anche se in posizione più rilevante, rispetto a Nania.

Anche per Stilo le dichiarazioni di numerosi collaboratori sono univoche nell'indicare le funzioni dallo stesso svolte nell'ambito associativo, delineando un rapporto di corrispondenza tra Schettini e Stilo, analogo a quello tra Franco Coco-Trovato e Nania.

Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pagg. 106 e 117), Di Modica (u. 15.11.95, pag. 198 e u. 17.11.95, pag. 40), Unione (u. 17.11.95, pag. 201), Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 180), Pace (u. 13.3.96, pag. 66), Schettini (u. 29.3.96, pag. 73), Davalle (u. 1.4.96, pag. 135-137), De Ponti (u. 1.4.96, pag. 185), Luciano Sarlo (u. 29.4.96, pag. 46) hanno riferito che Ciccio Stilo era l'uomo ombra di Schettini che lo accompagnava in ogni occasione.

Oltre a tale funzione, Stilo aveva il compito di presidiare i locali di Lecco, dove stazionava quando vi era necessità insieme a Nania e Salvatore Marinaro (**Le Donne, u. 1.4.96, pag. 47; Di Modica, u. 17.11.95, pag. 40; Tocci, u. 14.11.95, parte II°, pag. 106; Pace (u. 13.3.96, pag. 66)** ha precisato che l'imputato era un uomo di De Stefano, inviato a Lecco per presidiare il Portico, perché era in grado di sparare.

Ancora, assunse un ruolo nella gestione diretta degli stupefacenti, sempre affiancando Schettini come suo "uomo ombra"; in questo senso si sono espressi tutti coloro che ebbero

contatti con Schettini per le consegne della droga (**Di Modica, u. 16.11.95, pag. 91**, per il quale è Stilo a gestire i magazzini di stupefacente dopo l'arresto di Chirico e Lombardi; **Giuseppe Modesto, u. 6.2.96, pag. 179**, che ricevette un paio di consegne da Stilo; **Foschini, u. 9.2.96, pag. 140**; **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 197**, per il quale a volte sostituiva Schettini nei contatti con Modesto e Camerino; **Mario Sarlo, u. 21.2.96, pag. 255**; **Pace, u. 13.3.96, pag. 67**; **Messina, u. 9.10.96, pag. 120**).

Infine, Stilo fu coinvolto in alcuni episodi di sangue, non contestatigli in questo processo, ma riferiti con precisione da alcuni collaboratori.

Non è questa la sede per illustrare gli elementi di prova a carico dell'imputato in relazione agli omicidi ai quali avrebbe partecipato (per alcuni dei quali sono in corso altri processi), ma può sinteticamente riferirsi che l'imputato è stato coinvolto nell'omicidio dei due turchi (Aydemir e Altintas) - dichiarazioni di **Di Modica, u. 15.11.95, pag. 147**; **Unione, u. 17.11.95, pag. 145**; **Schettini, u. 22.3.96, pag. 47**; **Gino Sarlo, u. 21.3.96, pag. 119** - nell'omicidio di Leuzzi e Lecchi - dichiarazioni di **Di Modica, u. 15.11.95, pag. 214** -, nell'omicidio Calaresu e Demirtas - dichiarazioni **Di Modica, u. 17.11.95, pag. 70**; **Schettini, u. 15.3.96, pag. 208** -, nell'agguato contro l'avv. Guiso - **Schettini, u. 20.3.96, pag. 183**.

Mentre le vicende omicidiarie qui solo richiamate non potranno essere valutate se non nell'attribuzione a Stilo del ruolo di partecipe al gruppo di fuoco dell'associazione, è stato sicuramente accertato l'episodio che condusse alla morte accidentale della sorella di Andrea La Torre. L'imputato era stato inviato da Schettini a ritirare un'arma presso il deposito dell'associazione, situato nell'abitazione di tale Cotugno, cognato di Andrea La Torre; mentre stava ritirando un mitra (che doveva essere utilizzato per portare un agguato a Tocci), partì un colpo da un'arma che attinse a morte la sorella di Andrea La Torre (**Di Modica, u. 15.11.95, pag. 236**; **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 197**; **Schettini, u. 20.3.96, pag. 261**).

I testi **Armando Sozzi e Germano Canil (u. 13.4.95)**, **Dante Russo (u. 2.5.96)**, **Antonino D'Ambrosio (u. 4.5.96)** hanno riferito che Stilo fu sottoposto ad identificazione presso il night-club Mescal di Olgiate Molgora Schettini, Stelli, Stilo e Luciano Sarlo il 29.2.92.

Il teste **Antonio Scorpaniti (u. 12.7.96)** ha riferito che in occasione delle indagini sull'omicidio di Calaresu e Demirtas furono rilevate impronte di Ciccio Stilo su un foglio rinvenute all'interno dell'autovettura Lancia Dedra, utilizzata dagli assassini per compiere l'agguato.

Infine, dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza del ristorante Wall Street risultano telefonate tra Franco Coco-Trovato, Schettini e Stilo.

Quest'ultimo non ha reso l'esame dibattimentale e le dichiarazioni rese al GIP nel corso delle indagini preliminari (acquisite dalla Corte su richiesta del pm) non forniscono elementi significativi al fine di valutarne la posizione processuale, avendo costui negato tutti gli addebiti mossigli (in verità all'epoca meno rilevanti), ammettendo di conoscere solo Antonio Schettini.

Per concludere, gli elementi di prova esposti a carico di Stilo sono univoci nel descrivere le funzioni dallo stesso assunte nell'ambito associativo, al quale partecipò quale addetto al controllo del territorio lecchese (perché in grado di usare le armi), quale accompagnatore costante di Schettini in tutte le attività compiute per conto dell'associazione, quale gestore diretto dell'attività di spaccio di stupefacenti (all'inizio sotto la direzione di

Schettini e, dopo l'arresto di quest'ultimo, come suo sostituto), quale partecipe al gruppo di fuoco dell'organizzazione, per conto della quale realizzò numerosi agguati.

In forza di tali considerazioni deve affermarsi la penale responsabilità di Francesco Stilo, detto Ciccio, in ordine al reato di partecipazione all'associazione di cui al capo 34 dell'imputazione.

Palmerino Sacco e Davide Sanna sono imputati di appartenenza all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* con funzioni di addetti al controllo dei locali di Lecco.

Le indicazioni probatorie a carico di entrambi gli imputati sono costituite dalle dichiarazioni rese da Pace, Schettini e Musolino, i quali hanno riferito che Sacco lavorava al ristorante il "Portico" e controllava i movimenti delle persone che vi gravitavano e che Sanna svolgeva analoghe funzioni presso il Wall Street.

In particolare, **Pace (u. 13.3.96, pagg. 66 e 73)** ha descritto Sacco come persona di fiducia di Franco Coco-Trovato, pur precisando di non averlo mai visto armato; comunque, al ristorante il "Portico" si comportava come in una fortezza. Lo stesso collaboratore (**u. 13.3.96, pag. 70**) ha riferito che Sanna era un cameriere del ristorante Houston di Limbiate che Franco Coco-Trovato aveva portato a lavorare al Wall Street.

Schettini (u. 29.3.96, pag. 77) ha confermato che Sacco lavorava al "Portico" e, come tutti, prestava attenzione ai movimenti delle autovetture, mentre Sanna (**pag. 76**) aveva analogo compito al Wall Street

Infine, **Musolino (u. 19.4.96, pag. 96)** ha ribadito che Sacco (cugino di sua moglie) lavorava al "Portico" e, al massimo, aveva trasmesso qualche messaggio a Franco Coco-Trovato, mentre Sanna lavorava al Wall Street come barman.

Queste sintetiche indicazioni rappresentano il quadro accusatorio a carico di Sanna e Sacco, non rilevando significativamente che costoro siano stati identificati (teste **Antonino D'Ambrosio, u. 10.7.96**) nel corso di una perquisizione del 1.12.91 presso il ristorante il "Portico", ove il secondo sicuramente lavorava.

Le questioni rilevanti per valutare la posizione degli imputati sono due, la prima concerne la valutazione del ruolo descritto dai tre collaboratori, dovendosi accertare se l'aver controllato i movimenti delle persone e delle autovetture che gravitavano intorno ai locali di Lecco sia condotta adeguata a configurare la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico.

La seconda questione è connessa al procedimento penale a cui i due imputati sono stati sottoposti perché accusati di aver gestito un traffico di cocaina presso il ristorante Wall Street.

Più che le indicazioni dei collaboratori e di Urru Massimiliano (l'acquirente della sostanza da Sanna), la vicenda criminosa richiamata risulta delineata nella sentenza del **21.7.93 del GIP di Lecco** di condanna di Davide Sanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per detenzione e spaccio di cocaina e di assoluzione di Palmerino Sacco dall'analogha accusa per non aver commesso il fatto (la sentenza è stata acquisita al **doc. 134, vol. 6, produzioni del pm**, perché divenuta irrevocabile il 9.11.93). Dall'esame di quella vicenda risulta che Sanna gestì un traffico di cocaina avendo come base operativa il locale ove lavorava (dal quale venivano effettuate le telefonate criptate con cui i clienti ordinavano lo stupefacente e presso il quale lo stesso veniva consegnato).

Secondo la pubblica accusa quel traffico di stupefacenti (nel quale sarebbe coinvolto anche Sacco, come si desume dalle telefonate acquisite in quel procedimento - **doc. 378, vol. 34 produzioni del pm**) sarebbe collegato all'appartenenza dei due imputati all'associazione

Flachi-Trovato-Schettini e, quindi, Sanna e Sacco appartenerebbero a quella rete di smercio locale dello stupefacente acquistato dall'organizzazione. Ritiene la Corte che tale impostazione sia priva di fondamento, non solo perché non è emerso alcun rapporto di fornitura tra l'associazione e Sanna (e non Sacco, essendo coperta da giudicato la sua affermata estraneità a quel traffico), ma perché è stato positivamente escluso che la sostanza trattata provenisse dal sodalizio qui giudicato.

Invero, il gestore dello stupefacente per conto dell'associazione era Schettini, il quale ha negato di aver fornito a Sanna lo stupefacente ceduto presso il Wall Street e, d'altronde, dalla sentenza del GIP di Lecco emerge che il fornitore di Sanna era persona non legata all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*. Ma sono stati i collaboratori sopra indicati ad escludere che il traffico gestito da Sanna potesse essere ricollegato alle attività dell'associazione.

Schettini (u. 29.3.96, pag. 77) ha escluso che lui e Franco Coco-Trovato fossero a conoscenza del traffico di cocaina gestito da Sanna e Sacco, attività compiuta contro il divieto di essi stessi; ha soggiunto che i due corsero un grosso rischio, perché Franco Coco-Trovato non ammetteva che presso il Wall Street fossero compiute attività illecite (naturalmente di quel tipo) e se avesse scoperto l'attività di Sanna, avrebbe reagito nei suoi confronti. **Pace (u. 13.3.96, pag. 70)** ha confermato che secondo lui Sanna era un pazzo a trafficare in droga all'insaputa di Franco Coco-Trovato.

E', infine, la logica ad escludere che quel traffico fosse stato autorizzato da Franco Coco-Trovato e gestito nel suo interesse, perché il Wall Street, luogo di incontro di gran parte dei personaggi importanti dell'organizzazione, non poteva essere compromesso dal piccolo spaccio di un cameriere.

Per le ragioni esposte, deve escludersi che l'accertato coinvolgimento di Sanna nel traffico di stupefacenti sia elemento rilevante per valutare positivamente la sua partecipazione (tantomeno quella di Sacco) all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

Così definito il quadro accusatorio a carico degli imputati deve escludersi che sia stata accertata la loro partecipazione all'associazione in oggetto. Sacco e Sanna erano due dipendenti del "Portico" e del "Wall Street", sicuramente consapevoli della funzione che i due locali avevano di "quartier generale" di un'organizzazione criminale ed erano stati allertati di controllare movimenti di autovetture e di persone che gravitavano intorno ai ristoranti; l'accertamento compiuto non appare però sufficiente per ritenere che tali condotte concretino quel consapevole contributo alle attività dell'organizzazione indispensabile per affermarne la penale responsabilità.

[4]. Reati commessi sino alla fusione con gli ex-appartenenti al gruppo Flachi. Dichiarazioni di Giuseppe Fuscaldo.

Capo 89 ascritto a Franco Coco-Trovato e Antonio Bruno.

Il capo 89 riguarda le cessioni di stupefacente da parte di Franco Coco-Trovato ad Antonio Bruno, riferite dal collaboratore Fuscaldo. Nella parte di motivazione relativa al Bruno si sono già fornite le indicazioni specifiche delle condotte contestate, per cui in questa sede è sufficiente richiamare gli episodi già descritti.

La chiamata in correità di Fuscaldo è stata confermata dagli elementi di prova già illustrati, che dimostrano l'appartenenza di Bruno all'organizzazione facente capo a Coco-Trovato.

Antonio Bruno e Franco Coco-Trovato devono essere ritenuti responsabili del reato loro ascritto al capo 89.

Capo 90 ascritto a Franco Coco-Trovato, Antonio Bruno e Carlo Matallo.

Carlo Matallo è imputato di aver acquistato da **Antonio Bruno e Franco Coco-Trovato**, detenuto a fini di cessione a terzi circa mezzo chilo di cocaina, fatto commesso tra il 1984 e il 1985. Si è già descritto l'episodio riferito, da inquadrarsi nell'attività di spaccio gestita da Bruno per conto dell'organizzazione facente capo a Coco-Trovato; con riferimento ai cessionari dello stupefacente, la loro posizione processuale è stata già affrontata nella parte dedicata alla loro appartenenza all'associazione, il cui accertamento si configura come riscontro della dichiarazione accusatoria formulata da Fuscaldo. In questa parte si affronterà la posizione di Carlo Matallo.

La principale fonte di accusa a carico dell'imputato è rappresentata dalle dichiarazioni rese da **Giuseppe Fuscaldo all'udienza del 25.1.96, pagg. 98 e ss.** Il collaboratore, dopo aver descritto i suoi rapporti con Matallo, ha riferito l'episodio contestato nel capo d'imputazione.

Matallo gestiva un ditta che si occupava di forniture di gasolio, la Termocalor, la cui sede si trovava di fronte all'gelateria Birba gestita da Fuscaldo; fu proprio quest'ultimo a presentare l'imputato a Franco Trovato, Bruno Antonio e Pasquale Ventura, che, come già spiegato nel capitolo 7, frequentavano assiduamente il locale di Monza. Con Franco Trovato e altri calabresi Matallo gestì una truffa, al compimento della quale insorsero contrasti per la divisione del provento; il contrasto fu risolto nel corso di una riunione tenutasi presso la gelateria (lo stesso collaboratore ricevette per questa disponibilità un compenso di 8 - 9 milioni) e successivamente in altro luogo di Milano sconosciuto al Fuscaldo, dove Trovato prese le difese di Matallo (**pag. 98**). La Termocalor e la società finanziaria che fu costituita successivamente da quel gruppo, furono utilizzate da Matallo e Trovato per compiere attività truffaldine e Fuscaldo ritenne all'epoca che quel settore fosse l'unico nel quale l'imputato era coinvolto; per questa ragione, quando un giorno assistette alla consegna di mezzo chilo di cocaina da Antonio Bruno a Matallo rimase un po' sorpreso, ma discutendone con quest'ultimo apprese che lo stesso aveva un giro di dentisti che riforniva di stupefacente. I rapporti di Fuscaldo con Matallo proseguirono fino alla chiusura della gelateria (che Fuscaldo colloca nel 1984, ma che, dagli accertamenti di polizia giudiziari - teste **Armando Sozzi, u. 9.7.96**, risulta successiva di almeno due anni, considerato che il periodo di gestione del locale va collocato tra il giugno 1985 - o pochi mesi prima - e il maggio 1987 - o pochi mesi dopo). Successivamente all'episodio riferito, Fuscaldo apprese che Matallo era stato arrestato a Roma insieme a Gaetano Covelli per un traffico di stupefacente e la circostanza non lo sorprese perché sapeva che era coinvolto anche in tali attività (**Fuscaldo, u. 25.1.96, pag. 110**).

In sede di controesame (**u. 26.1.96, pagg. 108 e ss.**) il collaboratore ha precisato le circostanze descritte, sia sui rapporti illeciti tra Trovato, Bruno e lo stesso imputato nel campo delle truffe, sia sull'episodio contestato al capo 90 dell'imputazione.

Le dichiarazioni di Fuscaldo configurano la chiamata in reità sulla quale va operato il giudizio di attendibilità, al fine di accertare la sua piena valenza probatoria ai sensi dell'art. 192, comma 3° c.p.p.. Sotto il profilo soggettivo della credibilità del collaboratore e dei riscontri intrinseci alla chiamata, la Corte ha già valutato la piena affidabilità di Fuscaldo sulla gran parte delle accuse mosse agli imputati di questo processo. Con particolare riferimento a

Matallo si osserva che non è emersa alcuna circostanza dalla quale possa desumersi la natura calunniatoria delle dichiarazioni accusatorie; Fuscaldo ha descritto Matallo come persona che non gli sembrava coinvolta nel traffico di stupefacenti (al contrario di Trovato e Bruno), manifestando la sorpresa che gli suscitò l'assistere alla consegna di quel quantitativo di cocaina; quindi, ha descritto l'imputato come persona che non era dedita professionalmente al traffico di stupefacenti, avendo, secondo le sue conoscenze, acquistato un'unica volta la cocaina da Trovato e Bruno (anche se, aggiunge questo giudice, le notizie successivamente apprese - vedi l'episodio di traffico di cocaina in concorso con Covelli - avrebbero potuto fargli cambiare idea); il collaboratore non ha, in definitiva, mostrato particolare malanimo nell'accusare Matallo. D'altronde, quest'ultimo **(interrogatorio dinanzi al G.I.P del 12.6.93, acquisito dalla Corte non avendo l'imputato reso l'esame dibattimentale)** aveva dichiarato di non spiegarsi i motivi per cui Fuscaldo l'aveva falsamente accusato, prospettando soltanto un diverbio intervenuto anni prima a causa del mancato pagamento di una roulotte. Quest'ultima circostanza è stata confermata dal Fuscaldo nel corso del controesame **(u. 26.1.96, pag. 125)**, anche se questi ha fornito una descrizione diversa dell'episodio. Ritiene la Corte che non sia necessario in questa sede affrontare nello specifico la reale dinamica dei rapporti relativi al pagamento di quella roulotte, anche perché non si è a conoscenza degli esatti termini della questione; ma anche a voler ammettere che effettivamente la moglie di Fuscaldo non onorò il debito con Matallo relativo a quell'acquisto e che per tale ragione tra i due insorse un contrasto, tale circostanza appare irrilevante per valutare l'attendibilità soggettiva del collaboratore. Secondo la tesi difensiva si dovrebbe prospettare che Fuscaldo, a distanza di molti anni dall'episodio, avrebbe deciso di "vendicarsi" di Matallo, coinvolgendolo falsamente in una vicenda di stupefacenti; non è stato spiegato dall'imputato in cosa sia consistito il contrasto susseguente al mancato pagamento del debito, ma dalla descrizione fatta da entrambi (e risultante dalla copia delle cambiali protestate prodotte dalla difesa di Matallo), sarebbe stato quest'ultimo a dover avere motivi di risentimento nei confronti di Fuscaldo e non viceversa.

Il difensore dell'imputato, nel corso del controesame, ha introdotto un ulteriore episodio che avrebbe giustificato l'accusa calunniosa da parte del collaboratore, relativo ad un processo penale che aveva coinvolto Matallo a causa di un assegno di provenienza furtiva consegnatogli da Fuscaldo. Tale circostanza, di cui l'imputato non ha parlato nel corso del suo interrogatorio, è stata confermata da **Fuscaldo (u. 26.1.96, pag. 127)**, il quale ha escluso che Matallo avesse rivelato il suo nome nel corso del processo all'epoca subito (circostanza questa appresa dalla Corte solo perché contenuta in una domanda del difensore), e tantomeno che si fosse risentito nei confronti dell'imputato; su entrambe queste circostanze non è stata fornita alcuna prova e neanche lo stesso imputato l'ha mai prospettata nel corso del procedimento.. Anche questo episodio, nei termini risultanti al dibattimento, giustificerebbe al più il risentimento di Matallo nei confronti di Fuscaldo, non viceversa.

In definitiva, sostenere che Fuscaldo abbia falsamente accusato Matallo solo per vendicarsi di torti subiti durante la loro frequentazione monzese, risalente alla prima metà degli anni '80, appare una tesi inverosimile, per la scarsa rilevanza degli episodi riferiti e perché gli stessi non delineano alcun ragionevole motivo che possa giustificare il risentimento del chiamante nei confronti del chiamato.

Affrontando i riscontri estrinseci acquisiti nel corso del dibattimento sulla chiamata in reità resa da Fuscaldo, va rilevato che la gran parte delle circostanze riferite dal collaboratore

relative all'attività dell'imputato sono state riscontrate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini svolte a seguito delle dichiarazioni dello stesso dichiarante. In particolare, il teste **Armando Sozzi (u. 9.7.96)** ha confermato che Giuseppe Fuscaldo gestì, in collaborazione con la moglie Rosaria Belfiore, la gelateria *Birba* sita nella via Dante 1 di Monza, dal giugno 1985 (data del trapasso della licenza) al maggio 1987 e che Carlo Matallo era titolare della società *Calor Service*, con sede di Monza, via Dante 2 - di fronte alla gelateria *Birba* - dal 15.10.83 (costituzione della società) al 16.6.86 (fallimento). Dalla documentazione prodotta dal pm (**doc. 294, vol 28 produzioni pm**) risulta che della società in questione l'imputato fu amministratore unico dal 25.1.85.

Tali riscontri consentono da un lato di fare chiarezza sul periodo di conoscenza del Fuscaldo con Matallo, da collocarsi tra l'inizio del 1985 e la metà del 1986 e di rettificare, in tal modo le non sempre precise indicazioni cronologiche fornite dal collaboratore; d'altro lato confermano l'insieme delle circostanze riferite da Fuscaldo sull'attività svolta da Matallo .

Quanto ai rapporti con Franco Trovato e Antonio Bruno è stato lo stesso imputato a dichiarare di averli conosciuti per il tramite di Fuscaldo (**interrogatorio al G.I.P del 12.6.93**) pur negando qualsiasi rapporto illecito con gli stessi. Ma che tali rapporti non si siano limitati alla semplice conoscenza è stato confermato da **Antonio Schettini**, il quale ha riferito (**u. 22.3.96, pag. 89 - 91**) di aver accompagnato una volta Franco Trovato presso la finanziaria di Monza vicina al bar di Fuscaldo, sapendo che era stata costituita per commettere truffe dallo stesso Trovato, da Antonio Bruno e da Matallo; in particolare il collaboratore ha descritto la sua conoscenza con Fuscaldo, conseguente ad una truffa avente ad oggetto un carico di piastrelle (circostanza perfettamente coincidente con quella riferita da Fuscaldo). Schettini ha, comunque, dichiarato di non sapere che Matallo fosse coinvolto nel traffico di stupefacenti.

Le dichiarazioni di Schettini sono certamente importanti nel confermare il rapporto (anche illecito) tra le persone di cui ha parlato Fuscaldo, ma non possono delineare completamente quella vicenda, perché la frequentazione di Schettini con Franco Trovato iniziò quando i rapporti con Fuscaldo stavano terminando (anche per questo Schettini non era a conoscenza delle forniture di stupefacente da Franco Trovato ad Antonio Bruno, nel cui ambito si inserisce l'episodio di cui al capo 90).

Fin qui, il quadro dei riscontri alle dichiarazioni rese da Fuscaldo su Matallo conferma integralmente l'insieme di attività svolte da quest'ultimo in quel periodo (del tutto inattendibile appare la generica smentita da parte di **Antonio Bruno - u. 6.11.96, pag. 35** - secondo il quale Matallo era una brava persona estranea ad attività illecite), con esclusione dell'episodio oggetto di contestazione (episodio che, a detta dello stesso Fuscaldo, è un po' eccentrico rispetto agli altri rapporti intrattenuti con Bruno e Trovato). Ritiene la Corte che la circostanza di riscontro decisiva, che, in qualche modo, "chiude il cerchio" rispetto alla chiamata in reità è costituita dalla sentenza di condanna a carico di Matallo e di Gaetano Covelli, pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma il 15.4.89 (**doc. 140, vol. 6 produzioni del pm**), alla pena di cinque anni di reclusione più la multa per concorso nell'importazione di un consistente quantitativo di cocaina. L'episodio accertato in quel provvedimento risale al 1987, in epoca immediatamente successiva al fatto riferito da Fuscaldo e contestato al capo 90; si tratta di una coincidenza temporale di assoluto significato, anche in considerazione delle indicazioni fornite dal collaboratore sull'attività di spaccio gestita da Matallo; si è già detto che quest'ultimo aveva confidato a Fuscaldo di rifornire di cocaina persone affidabili (un gruppo di dentisti) e la conferma del coinvolgimento nell'importazione della stessa

sostanza stupefacente trattata dall'imputato rappresenta, a parere della Corte, circostanza decisiva per ritenere confermata nella sua attendibilità anche estrinseca la descritta chiamata in reità. Non può a tal fine ignorarsi che uno dei complici di Matallo nel reato accertato nella sopra citata sentenza è Gaetano Covelli, persona accusata in questo processo e ritenuta dalla Corte quale partecipe dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti facente capo proprio a Franco Trovato (il fornitore dello stupefacente di cui al capo 90).

Per concludere la diretta conferma di tutte le circostanze riferite da Fuscaldo sui rapporti tra Matallo, Bruno e Trovato e l'accertato coinvolgimento dello stesso imputato in altro episodio di traffico di cocaina in epoca prossima a quella di cui all'odierna contestazione, costituiscono i riscontri idonei alla attribuzione del valore di prova piena della chiamata in reità resa nei suoi confronti da Fuscaldo e comportano l'affermazione della penale responsabilità di Matallo in ordine al reato ascrittogli.

Pertanto, Franco Coco-Trovato, Antonio Bruno e Carlo Matallo devono essere ritenuti responsabili del reato loro ascritto al capo 90 dell'imputazione.

Capo 91 ascritto ad Antonio Bruno.

Il capo 91 riguarda la detenzione da parte di Bruno e la cessione a Michele Marculi di un quantitativo imprecisato ma non modico di cocaina, di cui ha riferito al dibattimento **Giuseppe Fuscaldo (u. 25.1.96, pag. 106):**

“P.M. - Senta, Lei ha detto che ha visto anche anche episodi di cessione, cioè ha visto Bruno che consegnava stupefacente?

I.R.C. - Sì.

P.M. - A chi? A persone che conosceva oppure a persone a Lei sconosciute?

I.R.C. - No, no, tra l'altro è un'altra persona che... un certo Michele Marculi, Marcullo o Marculi, venditore ambulante, venditore ambulante di biancheria intima... e mi sono anche una volta recato col Tonino Bruno presso l'abitazione in via Fiume di Michele Marculi per la riscossione (sic) del denaro.

P.M. - Via Fiume dove?

I.R.C. - Via Fiume a Monza.

P.M. - Ho capito. Lo ha accompagnato solo per riscuotere denaro o anche quando ha ceduto...

I.R.C. - Anche quando ha ceduto la roba a...

P.M. - A questo Marculi.

I.R.C. - A questo Marcullo (sic).”.

Anche con riferimento a questo episodio il riscontro decisivo è rappresentato dall'accertata appartenenza di Bruno al sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti, di cui si è trattato nella parte di motivazione a ciò dedicata.

Pertanto, Antonio Bruno deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 91 dell'imputazione.

Capo 92 ascritto a Vincenzo Lorenzo Versaci.

Vincenzo Lorenzo Versaci è imputato di aver detenuto a fini di spaccio un quantitativo imprecisato, ma comunque consistente di eroina e cocaina, tra il 1984 e il 1985.

La principale fonte di accusa a carico dell'imputato è rappresentata dalle dichiarazioni rese da **Giuseppe Fuscaldo**; il collaboratore (u. 25.1.96, pagg. 118 - 132) ha riferito di aver

ospitato Versaci presso l'abitazione situata al piano superiore della gelateria da lui gestita, su richiesta di Franco Trovato. Successivamente apprese che Versaci era ricercato; l'atteggiamento tenuto da quest'ultimo era molto imprudente, in quanto riceveva in casa suoi clienti di sostanza stupefacente, trattando la cessione all'interno dell'abitazione; in un'occasione Fuscaldo trovò Versaci intento a frullare l'eroina (circa mezzo chilo) che doveva poi smerciare (**pag. 118 e pag. 121**). Per questo suo comportamento il collaboratore chiese a Franco Trovato di poterlo allontanare, anche su consiglio di Pasquale Ventura.

Sull'attività di spaccio gestita da Versaci, Fuscaldo ha riferito di sapere che si riforniva dello stupefacente dai fratelli Doria di Milano e che una volta l'imputato e il fratello dello stesso Fuscaldo furono fermati e perquisiti dai Carabinieri, ma con esito negativo.

Dopo molti mesi dall'allontanamento, Versaci fu arrestato in possesso di un documento di identità falso, intestato al fratello di Fuscaldo.

Sulla collocazione temporale dell'episodio di detenzione riferito dal collaboratore, è stato prodotto dal pm il verbale di arresto di Versaci in possesso del documento a nome di Luigi Fuscaldo, avvenuto in data 9.6.87 (**doc. 368 vol. 29 produzioni documentali del pm**); all'esito di tale indicazione Fuscaldo ha collocato l'episodio intorno al 1986, anche considerato che i suoi rapporti con Franco Trovato durarono fino a tutto quell'anno (**pag. 132**).

L'episodio oggetto della contestazione a carico di Versaci è piuttosto limitato e appare ricostruito con sufficiente precisione dal collaboratore Fuscaldo; questi, nonostante i soliti erronei ricordi sulla collocazione temporale dei singoli episodi (tant'è che nella contestazione l'episodio è riferito agli anni 1984 - 1985, sicuramente precedenti alla descrizione fatta in dibattimento), ha fornito indicazioni precise sulle modalità della condotta delittuosa contestata: Versaci era ospite a casa sua su richiesta di Franco Trovato (che all'epoca frequentava assiduamente la gelateria di Fuscaldo); solo dopo che iniziò l'ospitalità il collaboratore apprese che l'imputato era ricercato dalla Polizia e quasi subito quest'ultimo cominciò a comportarsi in maniera imprudente, trattando il traffico di stupefacenti presso l'abitazione ove era ospite. Si tenga conto che Fuscaldo in quegli anni era estraneo al traffico di stupefacenti, perché voleva evitare di compromettere l'attività commerciale; tale circostanza riferita dal collaboratore è del tutto credibile e non sembra dettata dalla volontà di escludere le proprie responsabilità da un traffico che, come descritto, appare limitato rispetto a quello in seguito gestito dal collaboratore (di cui lo stesso ha reso ampia confessione, come risulta da alcune sentenze prodotte anche in questo dibattimento). Quindi, appare del tutto credibile che Fuscaldo si sia irritato con Versaci per le condotte tenute.

Anche sulla collocazione temporale dell'episodio, Fuscaldo è riuscito ad indicare con buona approssimazione il *tempus commissi delicti*, considerato che ha determinato in molti mesi il periodo trascorso tra l'allontanamento di Versaci e il suo arresto in possesso del documento a nome Luigi Fuscaldo. Tenuto anche conto dei periodi di detenzione sofferti da Versaci prima dell'arresto del 9.6.87, può ragionevolmente collocarsi il fatto nella seconda metà del 1986.

Infine, il quantitativo di eroina direttamente visto da Fuscaldo è stato determinato in circa mezzo chilo, ancorché tale indicazione non possa essere ritenuta assolutamente precisa e considerato che in altre occasioni Fuscaldo vide Versaci trattare con i suoi clienti.

La dichiarazione di Fuscaldo nei confronti di Versaci si inserisce nell'ambito di una collaborazione processuale ritenuta da questa Corte intrinsecamente attendibile. Si sono già

esposte le ragioni che inducono a ritenere Fuscaldo persona estremamente affidabile nelle dichiarazioni accusatorie rese anche in questo processo. Con specifico riferimento alla posizione di Versaci si soggiunge che l'accusa è, come detto, precisa e che non è emerso alcun elemento dal quale possa desumersi un intento calunnatorio del collaboratore nei confronti di Versaci; quest'ultimo, nel corso dell'esame dibattimentale (**u. 20.9.96, pag. 142**) ha prospettato l'eventualità che Fuscaldo l'abbia accusato perché era stato trovato in possesso dei documenti del fratello Luigi, ma si tratta di eventualità talmente inverosimile da non meritare commenti particolari.

Deve, quindi, procedersi alla verifica dei riscontri estrinseci alla chiamata in forza dei criteri adottati in via generale da questa Corte e illustrati al capitolo 2, precisandosi che nel corso del dibattimento molti collaboratori hanno reso dichiarazioni nei confronti di Versaci su alcuni episodi rilevanti a fine di riscontro, ma che non verranno affrontati per la loro specifica e autonoma rilevanza criminale, non essendo oggetto della contestazione.

Il primo importante elemento di riscontro concerne l'arresto di Versaci avvenuto il 9.6.87, in possesso di un documento falso intestato a Luigi Fuscaldo (si veda **il documento sopra richiamato e le dichiarazioni rese all'u. 9.7.96 dal teste Armando Sozzi**). L'episodio conferma le dichiarazioni di Fuscaldo Giuseppe in ordine alla frequentazione di Versaci della sua famiglia, nella parte in cui ha riferito il rapporto esistente con il proprio fratello Luigi. Su questa vicenda Versaci ha fornito una spiegazione decisamente incredibile (**u. 20.9.96, pag. 142 e ss.**), sostenendo di aver appreso i dati del documento di Luigi Fuscaldo quasi per caso, avendo incontrato quest'ultimo in un bar di Monza all'inizio del 1987 e avendo approfittato della circostanza che mentre lo stesso prendeva il portafoglio gli cadde la carta d'identità. A prescindere dalla rilevanza della casualità dell'apprensione dei dati anagrafici di Luigi Fuscaldo, l'episodio rappresenta una conferma specifica, anche se non diretta, delle dichiarazioni sopra riferite.

La circostanza che, a parere della Corte è decisiva ai fini dell'attribuzione del valore di prova piena alla chiamata in reità, è rappresentata dalle molteplici fonti da cui proviene l'indicazione che Versaci era persona dedita al traffico di stupefacenti. Dal certificato penale risultano molteplici condanne per reati di questa specie, tutte collocate all'inizio degli anni '80, gli unici anni in cui Versaci risulta essere stato libero. Il collaboratore **Salvatore Messina (u. 9.10.96, pag. 62)**, dopo aver riferito l'episodio, cui in seguito si accennerà soltanto, della sua affiliazione alla 'ndrangheta, ha riferito che quando Versaci venne scarcerato, il collaboratore disse a sua moglie di mettere in contatto l'imputato con un suo uomo, perché il primo potesse cedere al secondo un quantitativo di cocaina di 300 grammi, ma l'affare non andò a buon fine.

La circostanza che le accuse mosse dal collaboratore Fuscaldo si riferiscono ad una condotta delittuosa della stessa specie di quelle per le quali il chiamato è stato più volte condannato e che altro collaboratore ha descritto di un accordo con l'imputato diretto ad acquistare un quantitativo di stupefacente quando quest'ultimo fosse uscito dal carcere, conferma il coinvolgimento duraturo di Versaci in attività di traffico di stupefacenti e rappresenta un riscontro significativo rispetto alla chiamata in reità.

Infine, merita un breve cenno la vicenda relativa all'affiliazione di Messina, solo per rappresentare che si tratta di un episodio estraneo all'oggetto dell'imputazione e che rileva in questo processo (oltretutto per la posizione di altri imputati) per confermare il rapporto di conoscenza e amicizia intercorrente tra l'imputato e Franco Trovato (proprio colui che chiese

a Fuscaldo di ospitare Versaci in occasione del fatto contestato). Si affronterà in altra sede la valenza di quell'affiliazione in carcere e della rilevanza che assume nel definire alcune responsabilità per il reato di associazione mafiosa contestato al capo 158.

In conclusione il quadro probatorio definito è rappresentato da una chiamata in reità precisa e attendibile intrinsecamente confermata da molteplici e significativi riscontri, per cui deve essere affermata la penale responsabilità di Versaci in relazione al reato ascrittogli al capo 92.

Capo 93 ascritto a Antonio Bruno e Francesco Di Gesù.

Nell'affrontare la contestazione mossa a Di Gesù di partecipazione all'associazione di cui al capo 34, per ragioni di economia di motivazione, si sono già illustrate le circostanze di prova che non consentono di ritenere accertata la specifica violazione della disciplina degli stupefacenti contestata al capo 93. Le osservazioni ivi esposte (qui integralmente richiamate) hanno indotto la Corte ad escludere la certezza delle indicazioni accusatorie di Fuscaldo in ordine alla materiale verifica dell'episodio delittuoso contestato, per cui entrambi gli imputati (oltre Di Gesù, Antonio Bruno) devono essere mandati assolti perché il fatto non sussiste.

Capo 94 ascritto a Antonio Bruno e Paolo Russo.

L'imputazione di cui al capo 94 riguarda l'episodio di cessione riferito da **Fuscaldo (u. 25.1.96, pag. 203):**

“P.M. - Continui. Stava dicendo di Paolo Russo, il rappresentante nel Cassanese ecc. ecc. Ci sono episodi in cui Lei ha visto direttamente il Russo maneggiare stupefacenti, da solo o con altre persone?

I.R.C. - Certo. Paolo Russo venne, anche nel periodo che lui era ricercato per un suo episodio, più volte da me e anche perché aveva dato appuntamento con Tonino Bruno perché Tonino Bruno gli doveva dei soldi a lui prestati per in... in ragio... molto precedenti al coso. E Paolo Russo vendeva della cocaina, aveva dei suoi ragazzi nella zona anche di Cologno Monzese, militava nella zona di Cologno dove lui aveva ramificazioni con i suoi, i nostri, i suoi paesani, il clan della famiglia Guerino...

P.M. - Guerino.

I.R.C. - Guerino, quindi lui, certo, era trafficante... ma non perché lo dico perché presumo che era: l'ho visto io che trafficava, ha preso... preso (?) da me, consegnato preso (?) da me la coca a Paolo Russo che poi lui dove andasse...

P.M. - Da chi?

I.R.C. - Gliel'aveva dato il suo cugino Tonino Bruno.

P.M. - Sì. Quindi nella gelateria ci sono state delle consegne di stupefacente...

I.R.C. - Di stupefacente.

P.M. - ... al Paolo Russo, viste direttamente da Lei che ormai era...

I.R.C. - Certo, visto direttamente da me.

P.M. - Stiamo sempre parlando del periodo prima metà degli anni '80 o, alla luce delle precisazioni delle date che Le abbiamo dato, cioè l'arresto del Versaci, l'omicidio di Maisano, Lei ritiene di dover...

I.R.C. - Prima dell'omicidio, perché io parlo prima dell'omicidio...

P.M. - Sì, sicuramente prima dell'omicidio Maisano, questo ce l'ha detto, perché poi ha interrotto i rapporti.

I.R.C. - Dopo no, dopo io non ebbi più modo.”

La descrizione fornita da Fuscaldo è stata confermata dagli elementi richiamati nella parte dedicata ad Antonio Bruno, di cui è stata accertata l'appartenenza all'associazione facente capo a Franco Coco-Trovato; quanto a Russo, la sua appartenenza alla medesima organizzazione, quale gestore dello stupefacente acquistato dalla “rete” locale cui apparteneva, rappresenta un riscontro puntuale dello specifico episodio riferito dal collaboratore. L'aggravante contestata è sussistente in considerazione dell'accertata appartenenza degli stessi all'associazione.

Pertanto, Antonio Bruno e Paolo Russo devono essere ritenuti responsabili del reato ascritto al capo 94.

Capo 167 ascritto a Antonio Bruno e Antonio Schettini

Il capo 167 riguarda l'attività di traffico di stupefacenti gestita da Bruno e Schettini in epoca precedente alla scarcerazione di Franco Coco-Trovato, di cui ha riferito **Schettini all'udienza del 15.3.96, pag. 171:**

“I. - Credo subito prima che uscisse il Franco io mi rivolsi a Tonino Bruno se c'era possibilità di poter vendere o acquistare un po' di droga, anche perché questo era tutto a cavallo... io avevo la pizzeria chiusa, mi avevano chiuso... ritirato le licenze in seguito all'arresto con il Tonino Bruno... con il Cesare Bruno, per cui non avevo altre fonti di introiti, di guadagni. Chiesi a Tonino se era possibile avere un po' di eroina per poterla smistare. Lui... veramente con l'eroina è sempre stato restio, non ha mai voluto trattarla. Dietro mia insistenza ritirai, mi sembra, due o tre etti di eroina e un etto di cocaina.

P.M. - Da chi?

I. - Me la feci fornire lui.

P.M. - Tonino Bruno?

I. - Da Tonino Bruno. Di cui la cocaina non ho mai visto una lire, i soldi dell'eroina andarono a compensare la cocaina che lui ritirava per... la cocaina diceva di distribuirlo, invece credo che ne facesse proprio uso personale, per cui andava proprio sotto con i soldi”

Tale circostanza è stata ribadita all'udienza del **22.3.96, pag. 86:**

“I. - Prima dell'uscita di Franco io con lui ebbi modo di lavorare della cocaina e della eroina che io volevo per me, perché lui è proprio contrario all'eroina, infatti neanche.... si defilava anche nelle vendite, sugli acquisti, non gli interessava, gli interessava il rapporto di cocaina. Credo che tramite lui mi fu presentato le persone, che non mi ricordo chi era, forse dal Sergi ho ritirato; ritirai due o tre etti di eroina e un etto di cocaina. L'eroina la trattenni per me e per la zona di Lecco, la cocaina la smaltì lui. Ricordo soltanto che tutto il guadagno dell'eroina dovetti pagare la cocaina perché credo che ne abbia fatto (...) (parola inintel., voci sovr.)

P.M. - In che periodo colloca questo episodio?

I. - Certamente prima dell'uscita di Franco.”.

La chiamata in correità di Schettini è stata confermata dagli elementi di prova richiamati nella parte di motivazione dedicata ai due imputati, in base alle quali è stata accertata l'appartenenza di entrambi all'organizzazione qui giudicata.

Pertanto, Antonio Schettini e Antonio Bruno devono essere ritenuti responsabili del reato loro ascritto al capo 167 dell'imputazione.

[5]. Reati successivi alla costituzione della nuova organizzazione.

Rimando alla valutazione complessiva per quanto concerne i capi 35, 36, 63, 68 bis, 168, 183, 184.

Le contestazioni mosse agli imputati della "rete" lecchese riconducibili alle attività commesse nell'ambito della complessiva organizzazione saranno affrontate nella parte finale di questo capitolo, quando saranno state trattate le posizioni di tutti gli imputati del capo 34.

Capo 170 ascritto a Francesco Stilo.

La contestazione in oggetto si riferisce ai compiti assunti da Stilo nella gestione del traffico di stupefacenti, quale collaboratore di Schettini; si sono già indicate le fonti di prova poste a fondamento dell'imputazione di cui al capo 170. **Di Modica (u. 16.11.95, pag. 91), Modesto (u. 6.2.96, pag. 179), Foschini (u. 9.2.96, pag. 141), Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 198), Mario Sarlo (u. 21.2.96, pag. 255), Pace (u. 13.3.96, pag. 67), Schettini (u. 29.3.96, pag. 73) e Messina (u. 9.10.96, pag. 120)** hanno concordemente riferito che, dopo l'arresto di Chirico e Lombardi, Stilo aveva un ruolo nella gestione degli stupefacenti da parte dell'organizzazione, in quanto mentre Schettini trattava con i fornitori e prendeva gli accordi con i clienti, l'imputato provvedeva alla consegna della sostanza (e per qualche tempo, dopo l'arresti di Schettini, controllò il mercato della Comasina e di Bruzzano). In particolare, Modesto ha riferito che nell'estate 1992, Stilo gli consegnò insieme a Camerino un quantitativo di 2 chilogrammi di cocaina e 5 chili di eroina, oltre ad altre consegne quale sostituto di Schettini.

Tali condotte configurano il reato contestatogli in via suppletiva all'udienza dell'11.10.96, in quanto la gestione degli stupefacenti realizza la detenzione e la cessione a terzi di ingenti quantitativi di eroina e cocaina; i quantitativi di volta in volta consegnati (nell'ordine di alcuni chili di sostanza di ottima qualità) concretano l'aggravante contestata in base ai criteri esposti al capitolo 3, § 1.

Deve affermarsi la penale responsabilità di Francesco Stilo in ordine al capo 170 dell'imputazione

Capo 198 ascritto a Salvatore e Giovanni Marinaro.

Il reato di cui al capo 198 contestato a Salvatore e Giovanni Marinaro concerne la cessione da parte di Salvatore Pace e del suo gruppo di due quantitativi di due etti per volta di cocaina, dei quali Salvatore aveva richiesto la consegna per conto di Giovanni, e che quest'ultimo aveva ricevuto materialmente da Pace.

Nello stesso capo d'imputazione sono contestati al solo Giovanni Marinaro l'acquisto da Schettini, la detenzione e la cessione a terzi (tra cui Antonino Parisi) di consistenti quantitativi di stupefacente.

Le fonti di prova a carico dei fratelli Marinaro sono già state enunciate nel trattare le posizioni individuali di costoro.

Si ribadisce che **Pace (u. 13.3.96, pag. 78) e Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 210)** hanno riferito l'episodio della cessione a Giovanni Marinaro di alcuni quantitativi di cocaina (per il tramite del fratello Salvatore). **Parisi (u. 31.5.96, pag. 299 e u. 11.7.96, pag. 205) e Schettini**

(u. 22.3.96, pag. 81) hanno indicato in Giovanni Marinaro un trafficante di cocaina e eroina dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

Giovanni Marinaro (u. 20.9.96, pag. 265 e 179) ha confermato di essere stato spacciatore di cocaina acquistata da Schettini e di aver ricevuto da Pace (in regalo) un sacchetto di cocaina per uso personale.

Il quadro probatorio relativo al capo d'imputazione 198 è univoco (una pluralità di dichiarazioni accusatorie convergenti e l'ammissione parziale dell'imputato) nell'indicare i due fratelli Marinaro come responsabili delle condotte delittuose rispettivamente loro ascritte; pertanto, deve esserne affermata la penale responsabilità in ordine al reato contestato al capo 198.

Paragrafo 3 - Organizzazione delle attività criminali del gruppo operante a Milano, posizione dei singoli imputati e capi d'imputazione loro ascritti.

[1] La struttura del gruppo. Mezzi e uomini.

La struttura della "rete" milanese dell'associazione trae direttamente origine dal sodalizio criminale di cui al capo 1, in quanto, come già rilevato, esiste una continuità di mezzi e uomini tra le due organizzazioni succedutesi nella gestione del traffico di stupefacenti nell'area territoriale della Comasina-Bruzzano-Affori-via Novate.

Dopo la rottura della società, i cui esiti sono stati affrontati nel capitolo 7, la gran parte dei reduci del gruppo (sia i "fedeli" a Flachi, sia coloro che si erano schierati con i "perdenti") transitò nella nuova associazione assumendo funzioni analoghe a quelle esercitate nel preesistente sodalizio; i contrasti illustrati ebbero l'effetto di scardinare il gruppo dirigente dell'organizzazione, consentendo a Pepè Flachi di assumerne la *leadership* incontrastata, ma i livelli intermedi e inferiori della struttura rimasero sostanzialmente inalterati. Per tale ragione si mantennero in quell'ambito territoriale analoghe modalità di funzionamento dell'organizzazione dedicata al narcotraffico.

Sono stati già indicati alcuni luoghi fisici di riferimento del gruppo, che assunsero una funzione rilevante per l'intera organizzazione almeno fino alla latitanza di Pepè Flachi. **Di Donato (u. 20.10.95, pagg. 160-170)** ha riferito che la funzione di luogo di incontro del locale Sottozero proseguì anche dopo l'uscita dello stesso collaboratore dal gruppo, tanto che lì si verificò l'irruzione di Raduano successiva al diverbio insorto dopo il matrimonio di Pepè Flachi; il nuovo gruppo si riuniva anche presso l'autolavaggio di Bresso, che assunse prevalenza rispetto al ristorante-gelateria. Presso la gelateria Sottozero era ricercato Domenico Libbri dalla famiglia contrapposta nella seconda guerra di 'ndrangheta (**Lauro, u. 23.1.96, pag. 30**) e lì si tennero, almeno nei primi anni della nuova organizzazione, alcune riunioni del gruppo (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 89**). In generale, Pepè Flachi poteva essere incontrato alla gelateria o all'autolavaggio (**Foschini, u. 22.2.96, pag. 138; Morabito, u. 23.2.96, pag. 61; Pace, u. 13.3.96, pag. 22; Schettini, u. 29.3.96, pag. 17; Carrino, u. 29.4.96, pag. 115; Bandiera, dichiarazioni del 13.2.93, pag. 1**).

Quando Pepè Flachi si dette alla latitanza, l'area della Comasina perse la funzione di luogo di incontro del gruppo dirigente dell'organizzazione, in favore dei locali lecchesi di Franco Coco-Trovato, tant'è che alcuni collaboratori che entrarono organicamente nell'associazione intorno al 1990, hanno escluso di aver mai tenuto riunioni presso la gelateria Sottozero (**Tocci, u.12.12.95, parte II°, pag. 3, Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 201**; anche **Modesto**, pur avendo incontrato Pepè Flachi all'autolavaggio per chiedere l'assenso a spacciare nella piazza Gasparri, **u. 6.2.96, pag. 115**, ha escluso di aver mai partecipato ad incontri con i vertici del gruppo una volta assunte funzioni di coordinamento, **u. 21.2.96, pag. 3**).

Nel quartiere Comasina continuò a svolgersi la materiale gestione del traffico di stupefacenti. Dopo l'allontanamento di Zohdi, Schettini assunse il compito di trattare gli stupefacenti con i fornitori e con le reti di spaccio, ma tutti i clienti occasionali o i referenti delle strutture locali ritiravano lo stupefacente nell'area milanese (**Schettini, u. 22.3.96, pag. 121**).

Per quanto riguarda l'area di spaccio del milanese (suddivisa, secondo le indicazioni dei collaboratori in due grandi piazze, quella della Comasina, comprendente anche piazza

Gasparri, e quella di Bruzzano-Affori) le indicazioni fornite dai collaboratori hanno consentito di ricostruire con precisione l'evoluzione dei responsabili delle "reti" di smercio.

Schettini ha descritto le modificazioni intervenute tra il primo periodo di attività e la fase finale da lui personalmente gestita. Durante la gestione di Zohdi, la struttura organizzativa del gruppo era poco articolata; quest'ultimo approvvigionava di stupefacente i clienti, utilizzando per le consegne Enrico Flachi, Andrea La Torre e Franco Scirocco, stipendiati con lire 3 milioni al mese. Lo stupefacente veniva custodito nei magazzini o, quando si trattava di quantitativi ridotti, nell'ordine di qualche etto, in autovetture rubate o "doppione", posteggiate in quella zona (ad esempio in via Pellegrino Rossi, sotto casa di La Torre). Questi depositi volanti erano gestiti da alcuni ragazzi del quartiere e anche Emilio Bandiera era incaricato di spostare i veicoli per evitare di suscitare sospetti. Nella zona Comasina-Bruzzano i clienti inseriti nell'organizzazione erano, tra gli altri, Franco Scirocco, lo stesso Emilio Bandiera, Angelo Tavaglione e i suoi familiari, Capolongo, Ghisetti, Giuseppe Capone (**u. 22.3.96, pag. 68**). **Di Donato (u. 20.10.95, pag. 144)**, pur con indicazioni meno precise a causa della sua estraneità al gruppo, ha confermato l'inserimento di La Torre e Enrico Flachi nelle consegne di stupefacente, così come **Modesto (u. 6.2.96, pag. 116 e ss. e u. 7.2.96, pag. 14)** e **Foschini (u. 9.2.96, pag. 132)**.

Dopo l'uscita di Zohdi, mentre Schettini assunse la gestione a livello centrale degli approvvigionamenti, nella zona qui esaminata furono Chirico e Lombardi a gestire le consegne di un certo rilievo, mentre i membri di livello inferiore (La Torre, Alberto Scirocco, Enrico Flachi) provvedevano a consegnare i quantitativi nell'ordine degli etti. Molti collaboratori hanno descritto questa fase, rendendo indicazioni coincidenti sul funzionamento della diffusione dello stupefacente.

Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 74-76) ha fornito la ricostruzione più precisa della struttura interna della "rete" milanese, in quanto vi operò per molti anni, prima come cliente stabile che spacciava nella zona di piazza Gasparri, quindi, come responsabile della zona della Comasina. Intorno al marzo-aprile 1990, Modesto abbandonò il gruppo Batti e chiese a Pepè Flachi di poter spacciare in società con Rocco Bergantino e Iseo Massari nella piazza Gasparri; questa fiorente attività proseguì per 5-6 mesi, fino all'omicidio di Bergantino, dapprima ritirando lo stupefacente da La Torre e Alberto Scirocco e successivamente da Chirico e Lombardi.

Nella zona di piazza Gasparri il responsabile del gruppo milanese era Amilcare Ghisetti, il quale partecipava alle riunioni con Chirico e Lombardi e con gli altri responsabili delle zone (**Modesto, u. 7.2.96, pag. 9**); Modesto assunse le funzioni di responsabile della zona della Comasina, esclusa piazza Gasparri, e gestì per alcuni anni due squadre addette alla distribuzione dello stupefacente. La zona di Bruzzano fu gestita per un periodo da Giuseppe Capone, Giorgio Paolati e Alfonso Capolongo, con i quali Modesto ebbe rapporti intensi che gli consentirono di apprendere la struttura e il funzionamento. Nell'agosto 1990 o 1991 Capone fu sostituito da Raffaele Camerino, che divenne il responsabile unico di Bruzzano e operò affianco di Modesto (quale unico responsabile di Comasina e piazza Gasparri) fino agli arresti del 1993.

Le precise indicazioni fornite da Modesto sono state specificamente confermate da numerosi altri collaboratori, i quali hanno collocato Chirico e Lombardi ad un livello di vertice della "rete" milanese (oltretutto portavoce della volontà di Pepè Flachi nel gruppo dirigente dell'organizzazione), con funzioni di gestione delle varie zone di spaccio e di

consegnatari dello stupefacente (Tocci, u. 15.11.95, pagg. 12; Di Modica, u. 17.11.95, pag. 44; Pace, u. 12.3.96, pag. 72; Luciano Sarlo, u. 19.4.96, pag. 257; Carrino, u. 29.4.96, pag. 176); Modesto e Camerino come responsabili di zona (Tocci, U. 15.11.95, pag. 12; Di Modica u. 17.11.95, pag. 45; Pace, u. 12.3.96, pag. 89; Luciano Sarlo, u. 19.4.96, pag. 258 e u. 29.4.96, pag. 39; Carrino, u. 29.4.96, pag. 174; Bandiera, dich. 20.2.93); Alberto e Franco Scirocco, Enrico Flachi e Andrea La Torre, quali addetti alle consegne (Tocci, u. 15.11.95, pag. 12; Di Modica, u. 17.11.95, pag. 46; Foschini, u. 9.2.96, pag. 132; Pace, u. 12.3.96, pag. 57; Schettini, u. 22.3.96, pag. 63; Bandiera, dich. del 19.5.93, pag. 51 e 22.5.93, pag. 53), Capolongo e Giuseppe Capone (Foschini, u. 9.2.96, pag. 181-182; Pace, u. 13.3.96, pag. 32; Schettini, u. 22.3.96, pag. 74 u. 29.3.96, pag. 16 e 21), i fratelli Tavaglione come acquirenti che operavano nell'attività di smercio per conto dell'organizzazione (Foschini, u. 9.2.96, pag. 186; Pace, u. 13.3.96, pag. 38; Schettini, u. 22.3.96, pag. 68; Bandiera, dich. del 22.5.93, pag. 54).

In definitiva, la "rete" milanese era strutturata in tre (Bruzzano, Comasina e piazza Gasparri) e nell'ultimo periodo in due zone (Bruzzano e Comasina); ogni zona di spaccio aveva un responsabile (nei vari periodi Ghisetti, Capone, Paolati, Capolongo e, negli ultimi anni Giuseppe Modesto e Camerino), che doveva rendere conto a Chirico e Lombardi (erano una sorta di rappresentanti di Pepè Flachi, sia nei rapporti con i capi dell'organizzazione, sia nella gestione del gruppo milanese); nell'ambito delle squadre presenti nelle diverse zone operavano, con funzioni diverse, molti degli imputati qui giudicati, le cui posizioni processuali saranno ora trattate.

[2] Posizione dei singoli imputati. Organizzatori.

La posizione processuale di **Attilio Bandiera** è stata trattata al capitolo 5, § 4, capo 9 anche con riferimento alla partecipazione al capo 34 dell'imputazione, addebito per il quale è stato ritenuto non colpevole

La posizione processuale di **Raffaele Camerino** si caratterizza per la mole di elementi di prova acquisiti a suo carico nel corso del dibattimento; tutti i collaboratori che ebbero rapporti con la "rete" milanese lo hanno indicato come uno dei membri di vertice di quel sodalizio, che dal 1989 al 1993 (periodo nel quale operò nell'organizzazione) assunse una posizione nell'ambito associativo immediatamente subordinata a quella dei capi.

L'illustrazione del percorso criminale dell'imputato giustifica l'affermazione resa per primo da **Emilio Bandiera (dich. 13.2.93, pag. 3)**, per cui Camerino era una persona emergente dell'organizzazione, che riscuoteva la fiducia di Pepè Flachi, per conto del quale manteneva i rapporti con Franco Coco-Trovato.

Per un certo periodo Camerino operò come spacciatore acquistando dal gruppo Batti; **Carrino (u. 29.4.96, pag. 98)** ha riferito che fino all'autunno 1989 Camerino acquistò stupefacente da loro nell'ordine di 2-3 etti per volta; circostanza confermata da **Padula (u. 2.4.96, pag. 73)** e **Tocci (u. 9.11.95, pag. 85 e u. 13.12.95, pag. 193)**, ma su cui non ci si sofferma perché esula dalla contestazione qui mossa.

Nell'autunno del 1989 Camerino interruppe i rapporti con l'associazione *Batti* (anche perché l'11.10.89 fu arrestato, rimanendo detenuto fino al febbraio 1991 - teste **Antonio Scorpaniti, u. 12.7.96**); dopo la sua scarcerazione cominciò a lavorare per conto dell'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini*. E' stato **Schettini** a descrivere l'origine dei rapporti con l'imputato, che gli fu presentato da Michele Lombardi come un bravo ragazzo che era appena uscito dal carcere e aveva bisogno di lavorare (**u. 22.3.96, pag. 154**); Schettini

gli disse che se voleva vendere stupefacente nella zona della Comasina doveva acquistare da loro e Camerino capì subito il messaggio e iniziò ad approvvigionarsi dall'organizzazione (**u. 22.3.96, pag. 155 e u. 30.4.96, pag. 126**). Da quel momento l'imputato operò nell'attività di spaccio, ritirando quantità notevoli di stupefacente e mantenendo sempre la puntualità nei pagamenti. Dapprima lavorò nello spaccio, acquistando da Chirico e Lombardi, quando costoro furono arrestati, subentrò insieme a Giuseppe Modesto nella gestione delle zone di Comasina, Affori e Bruzzano.

Questo passaggio è stato descritto con precisione da numerosi collaboratori, le cui dichiarazioni hanno confermato puntualmente la chiamata in correità di Schettini. **Modesto (u. 6.2.96, pag. 196 e 7.2.96, pagg. 15 e 105)** ha precisato che l'imputato subentrò nella gestione della zona di Bruzzano ancor prima dell'arresto di Chirico e Lombardi, sostituendo i cognati di Pepè Flachi, inidonei a ruoli di responsabilità; alla fine del 1991, Camerino divenne uno dei referenti dell'organizzazione per la gestione dello stupefacente, ruolo che si consolidò con l'arresto di Schettini. **Di Modica (u. 16.11.95, pagg. 32, 95 e 97)** lo ha indicato come il responsabile della piazza di Bruzzano, che, nel luglio 1992 (quando il collaboratore fu scarcerato in relazione all'omicidio Vegetti), con Tocci e Schettini in carcere, mandava avanti l'organizzazione. **Foschini (u. 9.2.96, pag. 58 e ss.)** ha ribadito che Camerino lavorava nella zona di Bruzzano (**pag. 137**) e con l'arresto di Schettini e Coco-Trovato, lo stesso imputato e Modesto passarono alle dipendenze del collaboratore nella gestione del traffico di stupefacenti (**pag. 58**); nel controesame (**u. 22.2.96, pag. 125**) Foschini ha esplicitamente affermato che dopo l'arresto di Schettini e Coco-Trovato, Camerino continuò ad operare a Bruzzano, ma divenne responsabile di zona, ricevendo lo stupefacente dagli uomini di Foschini. **Pace (u. 12.3.96, pag. 89)** ha confermato le attribuzioni acquisite da Camerino a seguito dell'arresto di Coco-Trovato, quale responsabile della zona di Bruzzano subordinato a Foschini.

Tocci (u. 9.11.95, pag. 90), Unione (u. 17.11.95, pag. 200) Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 193 e 227), Mario Sarlo (u. 21.2.96, pag. 258), Luciano Sarlo (u. 9.4.96, pag. 258 e u. 29.4.96, pag. 39) hanno tutti ribadito che Camerino divenne il responsabile della zona di Bruzzano, ricevendo le consegne di stupefacenti destinate all'organizzazione. In particolare, Unione effettuò 9 consegne di stupefacente a Camerino (oltre a un quantitativo di armi) intorno al 1992 (**Unione, u.17.11.95, pag. 194**); Foschini effettuava le consegne a Camerino e a Modesto di 3 chilogrammi di eroina per volta (**Foschini, u. 9.2.96, pagg. 133 e 159**) e l'imputato smerciava circa 20 chili di stupefacente al mese (**Modesto, u. 6.2.96, pag. 198**); Stilo consegnò a Modesto e a Camerino 2 chilogrammi di cocaina e 5 chilogrammi di eroina (**Modesto, u. 6.2.96, pag. 179**); nel maggio 1993 Luciano Sarlo consegnò a Camerino mezzo chilo di cocaina, procurata da canali diversi dagli ordinari, e altro mezzo chilo lo consegnò a due persone accompagnate dall'imputato, in modo da estinguere un vecchio debito che aveva contratto con Schettini (**Luciano Sarlo, u. 29.4.96, pag. 19**).

Infine, **Bandiera (dich. 13.2.93, pag. 3, 20.2.93 pag. 3, 20.4.93, pag. 1)** ha *ante litteram* descritto l'evoluzione della posizione di Camerino nell'organizzazione, collocandolo al vertice, quale persona di fiducia di Pepè Flachi, per conto del quale manteneva i contatti con Coco-Trovato, ritirava i grossi quantitativi di stupefacente, incassava gli introiti, provvedeva ai pagamenti per conto dell'organizzazione.

Il quadro descritto non lascia margini di dubbio in ordine alla contestazione avanzata nei confronti dell'imputato di essere stato un organizzatore dell'associazione qui giudicata. Le

dichiarazioni dei collaboratori (da quelle di Bandiera, risalenti al 1992 a quelle di Luciano Sarlo e Carrino della fine dell'aprile 1996) sono univoche nell'attribuire a Camerino le funzioni di responsabile per la gestione dello stupefacente nella zona di Bruzzano; tale condotta si è concretata nella ricezione dello stupefacente prima da Chirico e Lombardi, quindi, da Schettini e, infine, da Foschini (nell'ordine di molti chili per volta), nella diffusione dello stupefacente ai livelli inferiori dell'organizzazione operanti nella "rete" milanese, nella gestione dei rapporti con i vertici dell'organizzazione (all'epoca detenuti). Sotto quest'ultimo profilo si rileva che alcuni collaboratori hanno indicato l'imputato come la persona addetta a mantenere i rapporti con Schettini quando questi era detenuto (**Pace, u. 13.3.96, pag. 14; Di Modica, u. 16.11.95, pag. 30; Schettini, u. 29.4.96, pag. 40**).

Sempre nell'ambito di sua competenza, sono state riferite alcune condotte specifiche riconducibili all'imputato. **Tocci (u. 15.11.95, pag. 10 e u. 13.12.95, pag. 205)** si rivolse proprio a lui perché un suo compagno di detenzione (tale Cirillo) ottenesse un trattamento di favore nell'approvvigionamento di stupefacente; **Unione (u. 17.11.95, pag. 187)** gli consegnò, oltre allo stupefacente, un quantitativo di armi; l'imputato partecipò ad una delle riunioni convocate per discutere i conti dell'organizzazione a seguito delle lamentele di Coco-Trovato (**Cassaniello, u. 21.3.96, pag. 15-17; Pace, u. 12.3.96, pag. 89**); compì alcuni viaggi in Francia con Franco Scirocco per verificare la possibilità di far evadere Pepè Flachi (**Schettini, u. 19.3.96, pag. 148 e u. 22.3.96, pag. 148**); convocò un incontro tra Foschini e Emilio Bandiera (che all'epoca aveva già iniziato la collaborazione), al quale quest'ultimo non si presentò per timore di violenze (**Bandiera, dich. 22.5.93, pag. 1; Foschini, u. 9.2.96, pag. 147; teste Emilio Chiodi, u. 18.9.96**).

In ordine ai rapporti tra Camerino e molti imputati di partecipazione alla medesima associazione si richiamano le dichiarazioni dei testi **Antonino D'Ambrosio (u. 4.5.95)**, il quale ha riferito del sequestro di appunti in codice nel possesso dell'imputato e **Giorgio Sesenna (u. 26.6.96)**, il quale provvide alla decrittazione del documento sequestrato; l'elenco dei numeri di telefono apposti in quel documento contiene i nomi e i numeri delle relative utenze di Luciano Sarlo, Ferdinando Militello, Ambrogio Landraini, Angelo Tavaglione (**doc. 246 vol. 26 produzioni probatorie PM**). Dai tabulati delle chiamate effettuate dal telefono cellulare in uso a Giorgio Tocci e Antonio Schettini risultano numerose chiamate all'utenza di Iemmolo Teresa, convivente di Camerino, e, quindi, in uso a quest'ultimo. (**docc. 85 e 88 vol. 4 e doc. 90 vol. 5 produzioni probatorie PM**).

Camerino è stato condannato per violazione della disciplina sugli stupefacenti (**documentazione dal n. 227 al n. 244 vol. 26 produzioni probatorie PM e certificato penale**).

Per concludere, vanno qui richiamate le deposizioni testimoniali di **Antonino Calapà, Ciro Greco, Filomena Barbetta, Teresa Iemmolo (tutti all'udienza del 30.5.96), nonché Giuseppe Zaboï, Marco Boniardi e Giuseppe Cavalli (tutti all'udienza del 28.6.96)**, i quali hanno riferito del possesso da parte di Camerino di alcuni libretti bancari al portatore intestati a terze persone, il cui contenuto fu utilizzato per l'acquisto di un appartamento intestato ai genitori dell'imputato. In particolare **Capalà** ha riferito che vendette un appartamento per il prezzo di 125 milioni di lire a Raffaele Camerino, intestandolo ai suoi genitori; il prezzo di vendita fu pagato con assegni circolari andati a buon fine, emessi da persone a lui sconosciute (Giuseppe Greco, Giuseppe Zaboï, Marco Boniardi). Il teste **Ciro Greco**, padre del defunto Giuseppe, ha riferito che quando nel 1988 morì il proprio figlio

rinvenne un libretto di risparmio dove dal 18.8.86 vennero versate somme rilevanti nell'ordine di decine di milioni e di non essersi spiegato come Giuseppe avesse potuto disporre di tali importi, considerate le disagiate condizioni economiche in cui la famiglia si trovava (**u. 30.5.96, pag. 66**). **Zaboi** ha riferito che nel dicembre 1987 Camerino gli chiese di aprire un libretto di deposito per suo conto, promettendogli un compenso di lire 500.000 ogni 10 milioni versati; con vari versamenti fu raggiunto un totale di 50-60 milioni di lire, fino a che il teste non decise di cessare il rapporto, chiedendo all'imputato di estinguere il conto; Camerino lo invitò a dimenticarsi tutto (**u. 28.6.96, pag. 39**). **Boniardi** ha riferito che Camerino gli chiese di versare sul proprio conto 10 milioni di lire regalategli dai genitori; quell'importo venne consegnato a Calapà con un assegno circolare (**u. 28.6.96, pag. 64**). **Cavalli** ha riferito che l'appartamento fu pagato con 3 assegni, uno di 30 milioni emesso da Giuseppe Greco, due di 10 milioni ciascuno emessi da Boniardi e Zaboi e con contanti per 50 milioni di lire (**u. 28.6.96, pag. 78**).

La madre di Camerino, Filomena Barbetta, ha affermato che l'immobile fu acquistato con i risparmi suoi e del marito per destinarlo al proprio figlio, ma, dopo aver indicato il contributo di 50 milioni di lire versato da loro, non ha saputo spiegare la provenienza del denaro di cui agli assegni e dell'ulteriore contante.

In definitiva, dall'esame delle riferite testimonianze, risulta che tra il 1986 e il 1988 Camerino risparmiò molte decine di milioni (almeno 50-60 depositate sul libretto di Zaboi, 30 versate con assegno dal libretto di Greco e 10 versate con assegno dal libretto di Boniardi - oltre l'importo del libretto di Greco, rinvenuto dopo la morte dello stesso dal teste **Ciro Greco**), utilizzate per l'acquisto dell'appartamento.

Nessuna giustificazione è stata fornita sulla provenienza di quegli importi, che considerata l'accertata attività di spacciatore condotta dall'imputato dal 1986 in avanti, deve ritenersi provento illecito.

Ritiene la Corte che le numerose dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti nell'indicare Raffaele Camerino come persona organica all'associazione con funzioni di responsabile della zona di Bruzzano, nonché di partecipe ad alcuni episodi connessi con l'esistenza dello stesso sodalizio, comportino l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione contestata al capo 34. L'accertamento della qualifica di organizzatore si fonda sull'attività di responsabile per la "rete" milanese della zona di Bruzzano, concretatasi nei rapporti con i dirigenti del sodalizio (**Chirico e Lombardi** e successivamente **Schettini**), nell'approvvigionamento di ingenti quantitativi di stupefacente, nella distribuzione ai livelli inferiori e nel controllo della rete di spacciatori operante in quella zona. Si tratta di una vera e propria attività di coordinamento di una rete di spacciatori appartenenti all'organizzazione, attività che, sulla base delle considerazioni esposte nella parte introduttiva della motivazione (capitolo 3, § 1, capo 3), configura il riconoscimento della qualifica contestata.

Giuseppe Capone è già stato ritenuto responsabile di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione Flachi (capitolo 5, § 3, capo 6), avendo in quell'ambito svolto funzioni analoghe a quelle contestategli con riferimento all'organizzazione qui giudicata. Nell'affrontare la sua posizione processuale non possono che richiamarsi le considerazioni già esposte in quella parte di motivazione, atteso che l'accertamento ivi compiuto costituisce un riscontro significativo delle indicazioni accusatorie riferite all'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. In termini generali si può affermare che l'imputato operò senza soluzione di

continuità nell'una e nell'altra organizzazione, nel traffico di sostanze di stupefacenti, e la costituzione della nuova società, di cui lo stesso Capone era sicuramente consapevole, comportò il suo inserimento nel ruolo in precedenza assunto nell'ambito della vecchia organizzazione. In questa parte di motivazione si specificheranno le fonti di prova che dimostrano la continuazione dell'attività delittuosa da parte dell'imputato, precisando i ruoli assunti nel nuovo sodalizio.

Di Donato (u. 18.10.95, pag. 106), dopo aver indicato l'imputato tra coloro che si schierarono con Scimone, Raduano, Stefanini e Strambi, ha precisato che, con l'affermazione della parte avversa, Capone ritornò a lavorare nella nuova organizzazione, grazie all'intervento di Michele Lombardi. Il passaggio dall'una all'altra organizzazione è stato descritto, innanzitutto, da **Schettini**, il quale (**u. 22.3.96, pag. 74 e u. 29.3.96, pag. 21**) ha riferito che l'imputato era uno dei clienti di Zohdi e che lavorava in società con Giorgio Paolati. E' stato **Modesto (u. 6.2.96, pag. 190)** a descrivere con maggiore precisione la collocazione di Capone e Paolati nella nuova organizzazione, riferendo che, nella primavera del 1990, costoro erano i responsabili della zona di Bruzzano insieme a Capolongo; quest'ultimo fu allontanato da Franco Coco-Trovato e, nell'agosto 1990 o 1991, a causa di un lungo viaggio di Capone in Brasile, fu proprio Paolati a chiedere a Michele Lombardi si allontanarlo; fu così che l'imputato, al rientro dal viaggio, si trovò "licenziato". Questa prima parte di attività associativa (riferita specificamente da Di Donato, Schettini e Modesto) è stata sostanzialmente confermata dall'imputato, il quale, pur negando di essere organico all'associazione, ha ammesso di aver acquistato e spacciato per proprio conto piccoli quantitativi di stupefacente (nell'ordine di tre etti per volta ritirati da Michele Lombardi (**u. 7.11.96, parte II°, pag. 32**)). L'attribuzione del ruolo organizzativo nell'ambito dell'associazione si riferisce proprio all'attività di responsabile del traffico nella zona di Bruzzano, gestito in società con Paolati (e, per un breve periodo, Capolongo).

Dal 1992 in avanti (dopo un periodo di allontanamento dall'organizzazione) fu Modesto, diventato responsabile della zona della Comasina, a consentire l'ingresso dell'imputato nelle attività di spaccio della sostanza; in particolare, il collaboratore gli presentò Santino Monti, con il quale Capone gestì il magazzino di stupefacente e provvedette alle consegne ai vari capisquadra o ai clienti occasionali (**Modesto, u. 6.2.96, pag. 192**):

"Cosicché Beppe Capone arriva dal Brasile e trovò il benservito. Viene licenziato automaticamente pure Beppe Capone.

Dopo questo licenziamento, dopo un bel po', Beppe Capone comincia a frequentare la Comasina. Comincia a frequentare la Comasina, e a me ogni tanto mi chiedeva quelle due o trecento mila lire.

Mi diceva: "Mi daresti due o trecento mila lire?". Delle volte 500 mila lire, e delle volte anche il milione, e io glielo davo. Perché dopo tutto mi è sempre stato simpatico a me il Capone.

Arrivati a un certo punto gli dissi: "Beppe, se ti vuoi guadagnare un po' di soldini perché non fai te il magazziniere, mi tieni la roba, e gliela consegni ai ragazzi in Comasina". Il Beppe disse: "Lo faccio io, però a modo mio, il magazziniere me lo trovo io", il Beppe Capone. E io gli dissi: "Sì, fai come ti pare". Allora mi presentò Monti Santino, imputato anche lui in questo procedimento. Mi presentò al Monti Santino, e trovammo l'accordo che

Monti Santino doveva tenere l'eroina, e Giuseppe Capone era colui che la doveva consegnare ai vari responsabili capi-squadra.

Pattuimmo 4 milioni per Santino Monti, e sui sei milioni a Giuseppe Capone.

P.M. - Questo per periodi o per consegne?

I. - No, no, a mese.

P.M. - A mese, quindi per periodi.

I. - Sì. Dopo vari mesi mi incontrai in un bar di Affori con Santino Monti, dove mi disse: "Pinuccio, non mi va di lavorare assieme a Beppe Capone". Io appresi questa notizia dal Santino Monti che disse: "Non ti preoccupare che lo mandiamo via, dammi il tempo e lo mandiamo via".

E infatti succede che un giorno parlo con Beppe Capone e dico: "Beppe, gli affari non vanno tanto bene, non servi più né te, e neanche Santino Monti". Non gli volevo far capire che a lui mandavo via e Santino no. Poi non si sa mai, poteva succedere qualcosa a Santino Monti, tipo livello di confidenze. Decisi di mandare via solo il Beppe. E affiancai al Santino Monti il Matteo De Lia, che poi sia Santino Monti, che il Matteo De Lia furono tratti in arresto per tale vicenda."

Su questa ripresa dell'attività nell'ambito associativo, alcuni altri collaboratori hanno fornito una conferma significativa, riferendo delle consegne di stupefacente che l'imputato realizzò per conto di Giuseppe Modesto. **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 202)** apprese da quest'ultimo dell'utilizzo di Capone come magazziniere e consegnatario di stupefacente; **Pace (u. 13.3.96, pag. 33)** ha ribadito la circostanza, come appresa da Cassaniello e Privitera (i quali gli dissero che Capone voleva incontrarlo in quanto trafficava per conto di Modesto); **Carrino (u. 29.4.96, pag. 174)** tra il settembre 1991 e il maggio 1992 acquistò eroina dall'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini e le consegne furono effettuate da Capone per conto di Modesto.

Tutti i collaboratori che hanno accusato Capone sono stati ritenuti dalla Corte pienamente attendibili e non è emersa alcun motivo di contrasto tra i chiamanti e il chiamato, tale da legittimare anche solo il sospetto che qualche dichiarazione sia stata determinata da contrasti o atteggiamenti vendicativi nei confronti di quest'ultimo. L'imputato ha prospettato un periodo di tensione con Giuseppe Modesto connesso ad una fornitura di stupefacente (di cattiva qualità) che quest'ultimo aveva ricevuto nella prima metà degli anni '80. La circostanza addotta da Capone per legittimare la tesi difensiva di dichiarazioni calunniose rese nei suoi confronti da parte di Modesto (oltre a non essere stata in alcun modo dimostrata) appare di scarsissima rilevanza. E' appena il caso di ricordare che il collaboratore contestato è stato ritenuto tra i più affidabili di questo processo, e le sue dichiarazioni sono state pienamente riscontrate nei confronti della gran parte degli imputati chiamati in causa. Anche con riferimento alla posizione processuale dell'imputato tutte le indicazioni fornite hanno trovato puntuali conferme, per cui sulla base di tale meccanismo di verifica è stata affermata la attendibilità della chiamata in correità qui riferita.

Ritiene la Corte che, con riferimento ad entrambi i periodi di partecipazione all'associazione qui giudicata, le numerose dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti nell'indicare Giuseppe Capone organico al sodalizio, per molti anni responsabile di una delle zone di competenza della "rete" milanese e, nell'ultima fase, con funzioni di consegnatario

dello stupefacente, comportino l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione contestata al capo 34.

L'accertamento della qualifica di organizzatore si fonda sull'attività di responsabile per la "rete" milanese della zona di Bruzzano, concretatasi nei rapporti con i dirigenti del sodalizio (Zohdi e, successivamente, Chirico e Lombardi), nell'approvvigionamento di ingenti quantitativi di stupefacente, nella distribuzione ai livelli inferiori e nel controllo della rete di spacciatori operante in quella zona. Si tratta di una vera e propria attività di coordinamento di una rete di spacciatori appartenenti all'organizzazione, attività che, sulla base delle considerazioni esposte nella parte introduttiva della motivazione (capitolo 3, § 1, capo 3), configura il riconoscimento della qualifica contestata.

Antonino Chirico è già stato ritenuto responsabile di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione Flachi (capitolo 5, § 3, capo 6), avendo in quell'ambito svolto funzioni analoghe a quelle contestategli con riferimento all'organizzazione qui giudicata. Nell'affrontare la sua posizione processuale non possono che richiamarsi le considerazioni già esposte in quella parte di motivazione, atteso che l'accertamento ivi compiuto costituisce un riscontro significativo delle indicazioni accusatorie riferite all'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. In termini generali si può affermare che l'imputato operò senza soluzione di continuità nell'una e nell'altra organizzazione e la costituzione della nuova società, di cui lo stesso Chirico era sicuramente consapevole, comportò il suo inserimento nel ruolo in precedenza assunto nell'ambito della vecchia organizzazione. In questa parte di motivazione si specificheranno le fonti di prova che dimostrano la continuazione dell'attività delittuosa da parte dell'imputato, precisando i ruoli assunti nel nuovo sodalizio.

La valutazione della posizione processuale di Chirico si caratterizza per una rilevante mole di indicazioni accusatorie tutte coincidenti nell'attribuire all'imputato funzioni direttive ed organizzative nell'ambito associativo qui giudicato.

Con la costituzione della nuova società tra Pepè Flachi e Franco Coco-Trovato, l'imputato entra da subito nell'associazione, divenendo uomo di fiducia di Flachi. **Di Donato**, poco prima del matrimonio di quest'ultimo, ricevette da Chirico, per conto dell'organizzazione, un campione di cocaina per verificare se potesse essere lavorata, e in quel momento l'imputato era già inserito nell'associazione (**u. 18.10.95, pag. 49**); nel 1988-1989 ritirò due quantitativi di cocaina dall'organizzazione presso l'autolavaggio di Bresso e fu proprio Chirico a provvedere alla consegna (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 48**). **Morabito (u. 23.2.96, pag. 48)**, **Pace (u. 12.3.96, pag. 49)**, **Schettini (u. 22.3.96, pag. 124)**, **Bandiera (dich. 20.12.92, pag. 2)** hanno confermato l'ingresso di Chirico nell'ambito associativo fin dalla nascita della nuova società.

Nel corso dell'esistenza dell'associazione Chirico e Lombardi furono sempre gli uomini di fiducia di Pepè Flachi, assumendo un ruolo di maggiore rilievo quando quest'ultimo si diede alla latitanza. Numerosi collaboratori hanno descritto le mansioni ordinariamente gestite dall'imputato, precisando che nell'ultimo anno precedente al suo arresto divenne, insieme a Lombardi, l'*alter ego* di Flachi.

Costoro, dopo l'allontanamento di Zohdi, assunsero la gestione dello stupefacente per conto dell'organizzazione e in particolare rifornivano le "reti" di spaccio, servendosi dell'opera di La Torre e Alberto Scirocco, e ricevevano il denaro in corrispettivo (**Tocci, u. 14.11.95, parte I°, pag. 116**; **Modesto, 6.2.96, pag. 128 e u. 21.2.96, pag. 26**; **Foschini, u. 9.2.96, pag. 112**; **Cassaniello, u. 21.3.96, pag. 5**; **Mario Sarlo, u. 21.2.96, pag. 253**; **Pace,**

u. 12.3.96, pag. 72 e u. 13.3.96, pag. 13; Schettini, u. 19.3.96, pag. 103; Gino Sarlo, u. 21.3.96, pag. 104; Luciano Sarlo, u. 19.4.96, pag. 257). Con riguardo alle mansioni svolte nella fase ordinaria di gestione dello stupefacente, deve rilevarsi che le attività di Chirico non erano meramente materiali, atteso che mantenere i rapporti di approvvigionamento con le “reti” di spaccio comportava il coordinamento degli associati addetti all’esecuzione delle consegne; sotto questo profilo è significativa la circostanza riferita da Modesto, il quale aveva sì rapporti con Chirico nel trattare le forniture dello stupefacente, ma riceveva le stesse da La Torre e Alberto Scirocco. L’equiparazione del ruolo di Chirico a quello in precedenza svolto da Zohdi chiarisce che l’imputato aveva compiti gestionali di natura organizzativa.

Dalla latitanza di Pepè Flachi e fino all’arresto del novembre 1991, il ruolo di Chirico assunse connotazioni di dirigente dell’organizzazione, perché i contatti tra Coco-Trovato, Schettini e Flachi vennero stabilmente tenuti da Chirico e Lombardi. In quel periodo costoro partecipavano a tutte le riunioni deliberative del gruppo dirigente, portando nell’incontro la volontà di Flachi; **Tocci (u. 9.11.95, pag. 190)** li incontrò spesso presso l’abitazione di Nunzia Biron, ove si tenevano le riunioni del gruppo dirigente durante la guerra contro i Batti e i due portavano i saluti di Pepè Flachi e ne riferivano le decisioni (Tocci ha affermato - **u. 15.11.95, pag. 2** - che erano gli occhi e la bocca di Flachi); **Di Modica (u. 17.11.95, pag. 30)** ha confermato che Chirico e Lombardi rappresentavano Flachi alle riunioni del gruppo dirigente; **Bandiera - dich. 13.2.93, pag. 1** - ha descritto il ruolo di Chirico e Lombardi durante la latitanza di Flachi; costoro erano continuamente in contatto telefonico con quest’ultimo e con lui dividevano ogni decisione per mantenere i rapporti con Coco-Trovato (**dich. 22.5.93, pag. 3**). Queste indicazioni sono state confermate dagli accertamenti di PG compiuti nelle indagini dirette alla cattura di Pepè Flachi, essendo emersi rapporti telefonici tra Michele Lombardi e Flachi.

Infine, vanno richiamate le attività “collaterali” alla gestione degli stupefacenti ulteriori e conseguenti alla funzione di collegamento tra Pepè Flachi e il gruppo dirigente dell’organizzazione.

Chirico partecipò a numerosi incontri sia presso i locali del lecchese, sia con i vertici delle altre organizzazioni criminali operanti in Lombardia; in particolare, accompagnò Di Donato presso il bar di Cermenate nella prima del secondo viaggio in Argentina (e nell’occasione gli raccontò alcune vicende delle guerre appena concluse) - **Di Donato u. 18.10.95, pag. 86 e u. 19.10.95, pag. 228**; era presente all’incontro al bar di Cermenate quando si discusse dell’omicidio Placentino (**Tocci, u. 9.11.95, pag. 64**) e alla pizzeria Santa Lucia di Merate, in “rappresentanza” del latitante Flachi quando si discusse dell’omicidio Cernigliaro (**Tocci, u. 9.11.95, pag. 80**); comunicò a Tocci l’uccisione di Roberto Cutolo (**Tocci, u. 9.11.95, pag. 169**); dopo l’omicidio dei turchi erano molto soddisfatti e premeva perché fosse ucciso Colia (**Di Modica, u. 17.11.95, pag. 100**) e procurò le armi e le autovetture utilizzate nell’omicidio dei turchi (**Schettini, u. 22.3.96, pag. 46**); partecipò all’agguato a Colia (pur al cambio macchina) - **Foschini, u. 8.2.96, pag. 222**; partecipò, al cambio macchina, all’omicidio di Miriadi (**Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 113; Pace, u. 12.3.96, pag. 133; Schettini, u. 19.3.96, pag. 167; Le Donne, u. 29.3.96, pag. 283; Marelli, u. 19.4.96, pag. 204**); dopo l’omicidio di Valente si recò dal gruppo Sergi per sapere se aveva conoscenze nell’ambiente giudiziario bolognese, in quanto era stata notata l’autovettura di Pepè Flachi e, durante il viaggio a Bologna in compagnia di Morabito, raccontò a quest’ultimo la dinamica dell’omicidio (**Morabito, u. 23.2.96, pag. 45**); partecipò a

sopralluoghi per l'omicidio Valente (**Pace, u. 12.3.96, pag. 110**) ed era al cambio macchina il giorno dell'agguato (**Schettini, u. 19.3.96, pag. 213**); partecipò, al cambio macchina, al tentato omicidio di Raduano (**Schettini, u. 15.3.96, pag. 249**) e all'omicidio D'Amico (**Schettini, u. 19.3.96, pag. 162**).

A fronte della precisa definizione delle condotte attribuite a Chirico nell'ambito associativo, le considerazioni che alcuni collaboratori hanno fatto in ordine al ruolo sostanzialmente subordinato dello stesso imputato rispetto al gruppo dirigente non inficiano in alcun modo il riconoscimento a suo carico della qualifica di organizzatore. Dopo l'allontanamento di Zohdi l'imputato gestì per molti anni il traffico di stupefacenti dell'intera organizzazione, occupandosi dei magazzini, ricevendo gli approvvigionamenti, distribuendo la sostanza ai responsabili delle "reti" locali; questi compiti furono gestiti per il tramite di altri associati (che assunsero un ruolo meramente esecutivo), mentre Chirico coordinò stabilmente quel tipo di attività. Come già osservato per Camerino e Modesto, le funzioni di coordinamento delle reti di smercio della sostanza configurano la qualifica di organizzatore contestata e non inficia tale attribuzione la circostanza (affermata da alcuni collaboratori - **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 199; Pace, u. 12.3.96, pag. 49; Schettini, u. 22.3.96, pag. 140**) che questi fosse un semplice stipendiato. E' indubbio che Coco-Trovato, Flachi e Schettini fossero sovraordinati a Chirico e Lombardi, ma in posizione immediatamente subordinata operavano costoro.

Anche l'affermazione di alcuni collaboratori circa l'incapacità di Chirico di partecipare ad azioni di fuoco (si veda per tutti **Pace, u. 12.3.96, pag. 196**) non può essere ritenuta vera nella sua perentorietà, atteso che Chirico concorse, con funzioni diverse dalla realizzazione dell'agguato, alla commissione di numerosi omicidi.

Per concludere, va ribadito che nell'ultimo anno di attività nell'ambito associativo, Chirico assunse, seppur per conto di Pepè Flachi, funzioni direttive; la partecipazione alle riunioni descritte rappresenta una conferma del ruolo di assoluto rilievo che l'imputato ebbe, dall'epoca del suo ingresso nell'organizzazione.

Ritiene la Corte che, con riferimento a tutto il periodo di partecipazione all'associazione qui giudicata, le numerose dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti nell'indicare Antonino Chirico organico al sodalizio, per molti anni responsabile della gestione degli stupefacenti per conto dell'organizzazione e, nell'ultima fase, "rappresentante" di Pepè Flachi nelle riunioni deliberative del gruppo dirigente, nonché partecipe a numerosi episodi "collaterali" all'attività nel campo degli stupefacenti, comportino l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione contestata al capo 34.

Domenico Flachi, oltre ad essere imputato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione e del correlato reato di detenzione di stupefacenti contestato al capo 39, risponde del delitto associativo di stampo mafioso di cui al capo 158, essendo stato ritenuto dall'accusa uno dei fratelli di Pepè Flachi addetti alla gestione delle attività economiche acquisite con i proventi derivati dal traffico di stupefacenti.

La sua posizione processuale sarà trattata in questa parte della motivazione con riferimento a tutte le accuse mossegli, considerata l'unitarietà degli elementi di prova addotti dalle parti al fine di valutare la sussistenza dei delitti richiamati.

Secondo l'impostazione accusatoria che ha condotto il PM ha chiedere ed ottenere il giudizio (e la misura cautelare) nei confronti dell'imputato, questi avrebbe partecipato alle attività associative contestategli collaborando con il fratello Pepè nella gestione di alcune attività commerciali intraprese grazie all'investimento degli utili dell'attività di smercio della sostanza stupefacente, assumendo funzioni di "prestanome" nella boutique "Seicento", i cui locali, ancorché fittiziamente intestati a persona estranea al nucleo familiare, sarebbero stati acquistati da Pepè Flachi; Domenico avrebbe gestito per conto di quest'ultimo l'attività commerciale nel settore dell'abbigliamento. Inoltre, l'imputato avrebbe avuto un ruolo marginale nel traffico di stupefacenti, essendo disponibile, in caso di urgenza, a reperire il denaro necessario per acquisti non programmati di droga (ci si riferisce all'episodio contestato al capo 39) e, durante la latitanza di Pepè, avrebbe mantenuto i contatti tra quest'ultimo e il resto dell'organizzazione.

La principale fonte di prova su cui è stata ricostruita la tesi accusatoria fondante la richiesta di rinvio a giudizio è rappresentata dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da Emilio Bandiera, che sono state acquisite integralmente agli atti di questo dibattimento a seguito del rifiuto del collaboratore, imputato di reato connesso, di rendere l'esame.

Bandiera (dich. 13.2.93, pag. 1) ha riferito che durante la latitanza in Francia, Pepè Flachi aveva contatti telefonici quotidiani anche con i suoi fratelli Mimmo e Francesco; costoro si occupavano degli investimenti nelle attività commerciali lecite e ogni tanto facevano qualche servizio per l'organizzazione. Nel 1987 un fornitore di stupefacente aveva consegnato due chili di cocaina presso la pizzeria Sottozero (nascosta provvisoriamente in un bidone dei rifiuti del locale) e su richiesta di Pepè Flachi, Mimmo e Francesco recuperarono in pochissimo tempo 58 milioni di lire consegnati al venditore a titolo di acconto. Con riferimento alla boutique "Seicento", il collaboratore (**u. 22.5.93, pag. 2**) ha affermato essere fittiziamente intestata a tale Strozza, ma in realtà era di proprietà di Pepè Flachi.

Queste indicazioni, provenienti da un collaboratore che, pur non avendo reso l'esame dibattimentale, ha introdotto in questo processo una molteplicità di circostanze puntualmente confermate da altri collaboratori, sono state parzialmente riscontrate dalle dichiarazioni di **Antonino (u. 20.9.95, pag. 71)** e da **Modesto (u. 6.2.96, pag. 17)**. Quest'ultimo, pur riferendo di non essere a conoscenza se Mimmo e Francesco Flachi facessero parte dell'organizzazione, ha affermato che l'immobile della boutique "Seicento" erano fittiziamente intestati ad un macellaio, ma in effetti erano di proprietà di Pepè Flachi; tale circostanza l'aveva appresa durante la detenzione al carcere di Opera, perché Salvatore Pace o qualcun altro degli imputati, gli aveva riferito che Pepè era stato furbo ad intestare gli immobili ad altre persone. Antonino ha riferito di conoscere molto bene Mimmo Flachi e dalle notizie apprese nel quartiere, questi faceva parte del gruppo di Pepè operante nel traffico di stupefacente:

"P.M. - Sapeva se era coinvolto nell'attività di traffico del fratello Giuseppe?"

I.R.C. - Era una cosa risaputa che lui faceva parte della batteria di suo fratello nello spaccio. Aveva un negozio di abbigliamento che io ogni tanto, nella mia latitanza, son passato, così, e l'ho visto parecchie volte. Comunque sapevo benissimo che lui era... era... era coinvolto nell'attività di suo fratello.

P.M. - Quando Lei dice: "Sapevo benissimo" si riferisce a notizie apprese da qualcuno in particolare o alle conoscenze che Lei, in quanto esponente di rilievo della malavita milanese di quel quartiere, poteva comunque apprendere in giro?

I.R.C. - Guardi, io nella... nella... nel mio quartiere, nella mia zona, insomma, ero piuttosto rispettato allora, allora, e poi i... i discorsi che si... che si fanno tra di noi e... e sono cose che... che si fanno, no?, se ne parla sempre, per cui... e quello della... della... del... di Mimmo che era coinvolto con... con Flachi e del... dell'altro fratello era risaputo e se ne parlava anche con...

P.M. - Lei era conosciuto...

I.R.C. - ...per cui...

P.M. - ...era conosciuto da loro, e in particolare da questo Mimmo Flachi, come rapinatore?

I.R.C. - Tutti mi conoscevano. Io conoscevo benissimo anche il papà, ero molto amico del sì... del papà di... di Flachi.

P.M. - Questo senza che Lei avesse mai fatto a loro specifiche confidenze sulle rapine da Lei commesse, immagino?

I.R.C. - No, io frequentavo... Nel periodo che Flachi era detenuto io ero molto amico di... di Filippo, del papà di Pepè. Anzi, c'era un bellissimo rapporto tra di noi. Io restavo a... mangiavo anche lì a volte, per cui... e questo..."

Le circostanze sin qui illustrate costituiscono il complesso delle prove di accusa acquisite nel dibattimento a carico di Domenico Flachi, in quanto gli altri collaboratori sentiti sulla posizione dell'imputato hanno escluso che costui abbia mai partecipato alle attività associative. Con riguardo all'attività di prestanome contestata all'imputato, nessun altro elemento di prova è emerso a suffragare la tesi che il locale e l'attività commerciale gestita da Domenico Flachi fosse di proprietà del fratello Pepè.

In particolare, oltre a **Modesto (u. 7.2.96, pag. 17)**, il quale non trattò mai di droga con Mimmo e non sapeva se costui facesse parte dell'organizzazione (**u. 21.2.96, pag. 3**), anche **Di Donato (u. 20.10.95, pag. 165)**, **Tocci (u. 15.11.95, pag. 28 e u. 12.12.95, parte II°, pag. 9)**, **Foschini (u. 9.2.96, pag. 190 e u. 22.2.96, pag. 139)**, **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 200)**, **Pace (u. 13.3.96, pagg. 22 e 27)**, **Schettini (u. 29.3.96, pag. 17 e u. 30.4.96, pag. 134)**, **Carrino (u. 29.4.96, pag. 193)** e **Le Donne (u. 3.5.96, pag. 12)** hanno escluso che Domenico Flachi facesse parte dell'organizzazione, definendolo, con terminologia efficace, un "regolare"; anche con riferimento al denaro utilizzato per l'acquisto del negozio di abbigliamento, i citati collaboratori non hanno fornito elementi atti a ritenere che tale attività costituisse l'investimento da parte di Pepè Flachi.

Questo quadro va completato con le indicazioni di **Zagari (u. 9.1.96, pag. 132)** e **Lauro (u. 23.1.96, pag. 30)** relative alle regole di appartenenza 'ndranghetista collegate ai vincoli familiari. I due collaboratori hanno genericamente riferito che i vincoli familiari non determinano automaticamente l'appartenenza alla 'ndrangheta (Zagari), pur precisando che la struttura familiare è la base organizzativa di detta associazione (Lauro).

I testi addotti dalla difesa dell'imputato non hanno fornito elementi ulteriori di valutazione, ad esclusione della dichiarazione resa da **T. Bandiera (u. 17.9.96)** sul carattere instabile del proprio fratello Emilio.

Il proprietario dell'immobile di via Casarsa, ove si trovava la boutique "Seicento", **Mario Strozza (u. 26.6.96)**, ha escluso che l'intestazione dell'immobile fosse fittizia.

La valutazione degli elementi di prova sin qui illustrati conduce ad esprimere un giudizio di non colpevolezza di Domenico Flachi in ordine ai reati associativi ascrittigli ai capi 34 e 158.

Le dichiarazioni di Antonino, oltre a riferirsi ad un periodo precedente agli anni di operatività dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini (nella prima metà degli anni '80 il gruppo che sarebbe diventato la "rete" milanese costituiva un'associazione autonoma, contestata al capo 1 dell'imputazione, e nel cui ambito Domenico Flachi non svolgeva alcuna attività illecita - **Di Donato, u. 20.10.95, pag. 165**), sono troppo generiche per costituire un riscontro da valutare ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; il collaboratore ha affermato di aver appreso nel quartiere dell'appartenenza di Domenico Flachi all'associazione facente capo al fratello Pepè, ma della notizia, riferita *de relato*, non è stata indicata la fonte.

Valutate di scarso significato le indicazioni di Modesto sull'intestazione fittizia dell'immobile della boutique "Seicento", perché la fonte di provenienza dell'informazione (Pace) non ha confermato che Pepè Flachi avesse investito nelle attività gestite dai propri fratelli, rimane, quale unico elemento di accusa a carico di Domenico Flachi, la dichiarazione resa nelle indagini preliminari da Emilio Bandiera. Le indicazioni fornite sono, invero, abbastanza specifiche, riguardando alcuni ambiti di attività che, se confermate, avrebbero potuto configurare una condotta di partecipazione, pur con funzioni marginali, all'associazione qui giudicata; è altrettanto vero che l'audizione dibattimentale del collaboratore avrebbe consentito di chiarire alcuni aspetti di tali condotte, utili per definire più specificamente le forme di collaborazione associativa (si pensi alle indicazioni relative alle fonti dalle quali Bandiera aveva appreso le notizie riferite, alle modalità degli investimenti che Pepè Flachi avrebbe compiuto nella boutique "Seicento", alla consistenza della funzione di collegamento durante il periodo di latitanza). L'unica circostanza che assume, nella prospettiva accusatoria, funzione di riscontro delle dichiarazioni accusatorie è che alcuni partecipanti dell'associazione erano clienti di Domenico Flachi (in questo senso si sono espressi **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 200, Schettini, u. 29.3.96, pag. 17 e lo stesso imputato, u. 20.9.96, pag. 227**), ma si tratta di elemento non univoco, perché la frequentazione della boutique può giustificarsi con il rapporto di parentela tra Domenico e Pepè.

L'imputato (u. 20.9.96, pag. 197) ha affermato che le accuse mosse nei suoi confronti da Emilio Bandiera sono false e che l'atteggiamento calunnioso sarebbe dipeso dal risentimento che questi avrebbe nei confronti di tutta la famiglia Flachi. La Corte non ritiene di poter esprimere un giudizio tranciante sulla dedotta inattendibilità del collaboratore nella parte in cui ha riferito circostanze di accusa nei confronti dei componenti della famiglia Flachi, giudizio che non sarebbe giustificato, se si considera che nei confronti di uno dei fratelli Enrico, raggiunto da molteplici dichiarazioni accusatorie da altri collaboratori, Bandiera ha escluso che facesse parte dell'organizzazione, indicandolo solo come uno spacciatore "di strada". Più coerentemente con i criteri generali di valutazione della chiamata in correità adottati da questo Corte, la mancata conferma delle indicazioni accusatorie sopra esposte comporta l'affermazione di inadeguatezza della prova orale proveniente da un solo collaboratore per ritenere l'imputato responsabile dei reati ascrittigli.

In considerazione di quanto sin qui esposto, Domenico Flachi deve essere mandato assolto dalle imputazioni associative di cui ai capi 34 e 158 per non aver commesso il fatto.

La posizione processuale di *Francesco Flachi*, pur apparentemente assimilabile a quella del fratello Domenico, se ne differenzia per il ruolo che l'imputato assunse nell'ambito associativo, come riferito innanzitutto da Emilio Bandiera (le cui dichiarazioni accusatorie devono essere considerate la fonte principale di accusa a carico di Francesco Flachi), ma anche da alcuni altri collaboratori che frequentarono assiduamente la gelateria "Sottozero".

Secondo la prospettazione accusatoria, l'imputato avrebbe gestito per conto del fratello Pepè il ristorante-gelateria "Sottozero", luogo di incontro dell'organizzazione qui giudicata, e avrebbe svolto in favore dell'organizzazione attività di collaborazione (ancorché marginalmente riferibile al traffico di stupefacenti) rilevante per l'esistenza del sodalizio e il perseguimento delle finalità associative.

Bandiera (dich. 13.2.93, pag. 1) ha riferito che durante la latitanza in Francia, Pepè Flachi aveva contatti telefonici quotidiani anche con i suoi fratelli Mimmo e Francesco; costoro si occupavano degli investimenti nelle attività commerciali lecite e ogni tanto facevano qualche servizio per l'organizzazione. Nel 1987 un fornitore di stupefacente aveva consegnato due chili di cocaina presso la pizzeria Sottozero (nascosta provvisoriamente in un bidone dei rifiuti del locale) e su richiesta di Pepè Flachi, Mimmo e Francesco hanno recuperato in pochissimo tempo 58 milioni di lire consegnati al venditore a titolo di acconto. Con riferimento alla boutique "Seicento", il collaboratore (**u. 22.5.93, pag. 2**) ha confermato l'episodio di cui al capo 39, precisando che Domenico e Francesco erano uomini di fiducia di Pepè Flachi e gestivano depositi volanti di stupefacente per conto dell'organizzazione. Infine, ha indicato il locale "Sottozero" come luogo di incontro dell'associazione.

Questa chiamata in reità costituisce l'elemento di maggiore significato accusatorio con riferimento all'appartenenza all'associazione qui giudicata, atteso che Bandiera ha indicato l'inserimento organico di Francesco Flachi nel sodalizio con mansioni specifiche. Da un lato l'intestazione fittizia del "Sottozero" consentì a Pepè di investire in attività lecite i proventi dell'attività criminosa gestita fin dall'inizio degli anni '80; presso quel locale si tenevano gli incontri tra i membri dell'associazione e con appartenenti ad altre organizzazioni criminali; pur svolgendo la propria attività lavorativa nell'ambito dell'esercizio commerciale, Francesco Flachi era disponibile a svolgere alcuni servizi per conto di Pepè nell'interesse dell'associazione (quale il reperimento del denaro necessario per l'acquisto del quantitativo di cocaina di cui al capo 39 e il deposito "volante" di stupefacenti); durante la latitanza di Pepè Flachi, il fratello Francesco mantenne i rapporti con il resto dell'organizzazione, per conto della quale telefonava frequentemente al latitante.

Su molteplici aspetti riferiti da Bandiera sono intervenute le conferme di altri collaboratori, i quali, pur non affermando esplicitamente che Francesco Flachi apparteneva all'associazione finalizzata al narcotraffico diretta dal fratello Pepè, hanno fornito elementi di riscontro significativi della prospettazione accusatoria.

Le dichiarazioni di **Di Donato (u. 20.10.95, pagg. 160-162 e u. 8.11.95, parte II°, pagg. 38-45)** assumono limitato valore con riferimento alla posizione dell'imputato, pur confermando un dato significativo delle accuse mosse da Bandiera. Il collaboratore è, infatti, un gran conoscitore delle attività del gruppo operante fino al 1986 (cioè l'associazione di cui al capo 1), mentre non ha reso dichiarazioni specifiche sulla composizione dell'associazione di cui al capo 34. Con riferimento alla posizione di Francesco Flachi, Di Donato ha escluso che fino al 1986 facesse parte dell'associazione; ha però soggiunto, confermando specificamente le dichiarazioni di Bandiera, che il ristorante-gelateria "Sottozero" era un

luogo di riunione del gruppo e che Raduano, quando si arrabbiava con Pepè, diceva che quel locale era stato realizzato con il denaro di tutta l'organizzazione (**pag. 162**).

Tocci (u. 15.11.95, pag. 28 e u. 12.12.95, parte II°, pagg. 3-7) ha escluso di aver mai incontrato Pepè presso la gelateria "Sottozero", precisando che i luoghi di incontro del gruppo erano altri; su Francesco e Domenico Flachi il collaboratore ha dichiarato di non sapere che costoro curassero gli interessi del fratello Pepè

Lauro (u. 23.1.96, pag. 36) ha confermato che presso il bar Sottozero era stato individuato Domenico Libbri quando era latitante.

Giuseppe Modesto (u. 7.2.96, pag. 17) ha ribadito che Francesco è proprietario della pizzeria Sottozero, con riferimento alla quale Pace gli aveva detto durante la detenzione che Pepè era stato abile ad intestare i suoi beni a prestanomi; in sede di controesame (**u. 21.2.93, pag. 3**), il collaboratore, pur escludendo di aver mai partecipato a riunioni presso il locale Sottozero e di essere a conoscenza di un coinvolgimento diretto di Francesco e Domenico Flachi nell'organizzazione, in tre occasioni accompagnò proprio Francesco ad incontrarsi con Pace perché riferisse al fratello Pepè, durante i colloqui in carcere, quanto comunicatogli dai membri dell'organizzazione.

Foschini (u. 9.2.96, pag. 89) ha dichiarato che la gelateria Sottozero era un luogo di incontro del gruppo (in occasione del suo ingresso nell'associazione incontrò Franco Coco-Trovato, Schettini, Pepè Flachi e Zohdi proprio in quel locale), ove spesso trovò Giuseppe Capone (**pag. 181**). In sede di controesame (**u. 22.2.96, pag. 138**) il collaboratore ha dichiarato che, per quanto a sua conoscenza, Franco e Domenico Flachi erano "regolari" perché non coinvolti nelle attività dell'associazione, anche se presso il locale Sottozero ci si recava a cercare Pepè.

Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 201), Le Donne (u. 3.5.96, pag. 12) e Pace (u. 13.3.96, pag. 22) hanno escluso che Francesco e Domenico fossero coinvolti nell'attività dell'associazione, perché anche quando vi erano riunioni presso il Sottozero (Pace ha riferito di una cena con Coco-Trovato, Papalia e Pepè Flachi) ci si appartava in una saletta e la cena era preparata da Pepè.

Schettini (u. 29.3.96, pag. 17) ha confermato due circostanze importanti sul ruolo di Francesco Flachi e della gelateria da lui gestita nell'interesse dell'organizzazione; il collaboratore ha dichiarato:

"Con il Franco Flachi, invece, era il proprietario della pizzeria "Sotto Zero", con la gelateria dove sovente ci incontravamo con il Pepè Flachi. Anche con lui personalmente non abbiamo mai avuto i rapporti, diciamo, malavitosi o che altro. Ci fu solo un'occasione che io avevo dei soldi dietro e li lasciai... in gelateria dicendo di consegnarglieli a Pepè o Hassan come arrivavano.

P.M. - Di che somma si trattava?

I. - Credo che era un venti... 30, 40 milioni, non lo so.

P.M. - Come erano confezionati? Com'erano contenuti? In una busta?

I. - Erano in una scatoletta... in una scatola chiusa e poi messi in una busta.

P.M. - Quindi lasciò questi 20, 30, milioni direttamente al Flachi Francesco?

I. - Sì.

P.M. - Vi riunivate spesso nella sua... nel bar gelateria "Sotto Zero"?

I. - Solo orario di pranzo o cena, capitava al pomeriggio, magari, per un gelato, ma... sempre cose volanti.

P.M. - Senta...

I. - Era come se andare in un altro bar, soltanto che li avevamo... il punto di riferimento di Pepè.”.

Anche con riferimento alla proprietà del locale, Schettini ha confermato che Pepè l'aveva acquistato in società con Franco e nella gestione dello stesso erano insorti contrasti tra i due fratelli. In sede di controesame (**u. 30.4.96, pag. 135**), il collaboratore ha precisato di non credere che nella gelateria fossero stati investiti i proventi dell'attività delittuosa, perché in tal caso ne avrebbe avuto conoscenza.

Sui rapporti tra Pepè e Francesco Flachi in relazione alla gestione del locale Sottozero il teste a difesa **Giannino Gaietta (u. 26.6.96)** e lo stesso imputato hanno reso alcune dichiarazioni. Gaietta è il commercialista dell'imputato e gli consigliò di costituire una società familiare con Pepè per gestire l'esercizio commerciale. **Francesco Flachi (u. 20.9.96)** ha confermato che Pepè (insieme a suo zio Salvatore) costituirono solo formalmente la società che gestì, dall'inizio degli anni '80, la pizzeria Sottozero (**pag. 252**), precisando che il proprio fratello non esercitò mai attività lavorativa all'interno del locale (anche se in un certo periodo risultava formalmente lavorante), per cui decise di sciogliere la società; l'imputato ha ammesso che Pepè lo aiutò a pagare alcune cambiali del bar (**pag. 236**).

Il quadro probatorio è completato dalla vicenda relativa all'acquisto di un immobile da Giovanni Fiorentino (di cui hanno riferito al dibattimento alcuni testimoni), che in questa parte della motivazione può essere semplicemente richiamato, assumendo rilievo nella parte relativa alla contestazione di cui al capo 158.

Infine, all'atto del **fermo del 10.6.93**, presso l'abitazione di Francesco Flachi fu sequestrata una somma di denaro in contanti ammontante a lire 22 milioni.

La valutazione complessiva delle fonti di prova descritte comporta l'affermazione della penale responsabilità di Francesco Flachi in ordine al reato associativo ascrittogli al capo 34.

Deve, innanzitutto valutarsi con attenzione la chiamata in reità resa da Emilio Bandiera, che, come detto, è stato il collaboratore più esplicito nell'affermare l'appartenenza di Francesco Flachi all'associazione qui giudicata. La difesa dell'imputato ha contestato l'attendibilità generale di Bandiera, deducendo che questi avrebbe accusato falsamente il proprio assistito per l'atteggiamento vendicativo assunto nei confronti di tutta la famiglia Flachi (oltretutto di suo fratello Attilio e della cognata Galimberti). Questa affermazione non è, invero, fondata sulla obiettiva valutazione delle dichiarazioni del collaboratore. Bandiera non ha indiscriminatamente accusato tutti i componenti della famiglia di Pepè Flachi, descrivendo con puntualità i ruoli che solo tre dei fratelli avrebbero assunto nell'ambito dell'associazione, e, quindi, indicando la posizione di preminenza di Pepè (definito il capo del sodalizio) e il ruolo subordinato (per certi versi marginale) di Francesco e, in posizione ancor più defilata, di Domenico. Ma l'infondatezza della tesi difensiva è confermata dall'assenza di qualsiasi indicazione accusatoria da parte di Bandiera nei confronti di altri componenti della famiglia Flachi e, in particolare, nell'esclusione di Enrico Flachi dall'organigramma associativo. Si è valutato ai capitoli 5 e 8 l'inserimento di quest'ultimo nelle associazioni delineate ai capi 1 e 34 dell'imputazione, rilevando come Enrico fosse, tra i fratelli di Pepè Flachi, il più coinvolto nelle attività associative; orbene Bandiera, non avendo conoscenza di tale circostanza, ha

affermato di non sapere se Enrico Flachi fosse organico all'associazione capeggiata dal fratello (analoga affermazione è stata compiuta con riferimento ad Emanuele), indicando solo la sua attività di piccolo spacciatore - **dich. 22.5.93, pag. 53**. Se fosse vero che l'atteggiamento del collaboratore era stato determinato da una volontà calunniatoria nei confronti di tutta la famiglia Flachi, non si comprenderebbe perché dei fratelli di Pepè, Bandiera ne abbia accusato solo due, tenendo fuori dalle attività illecite gli altri due (di cui Enrico era in effetti il più direttamente coinvolto nelle attività delittuose). In conclusione, lo stesso **Francesco Flachi** (esame reso **all'udienza del 20.9.96**) ha escluso di aver mai avuto ragioni di contrasto con Emilio Bandiera, per cui appaiono ancor più incomprensibili le ragioni per cui quest'ultimo avrebbe calunniato l'imputato.

Ma, valutata l'insussistenza di circostanze che inficiano la attendibilità intrinseca del collaboratore con riferimento alla posizione di Francesco Flachi, devono richiamarsi le osservazioni contenute nel capitolo 2 della sentenza, che definiscono l'approccio agli elementi probatori costituiti dalle dichiarazioni di Bandiera; le indicazioni fornite da detto collaboratore sono state specificamente riscontrate dalle intervenute collaborazioni processuali di imputati organicamente inseriti nell'associazione e solo in questi limiti sono state ritenute fonti di prova adeguata all'affermazione della penale responsabilità. Con riferimento a Francesco Flachi le indicazioni fornite da Bandiera hanno trovato in dibattimento riscontri assolutamente specifici in ordine al tipo di attività dallo stesso realizzata nell'ambito associativo.

Nel merito, la chiamata in correità resa da Bandiera ha delineato alcune tipologie di condotte che costituirebbero la concreta esplicazione della partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Francesco Flachi non partecipò mai direttamente alla gestione della sostanza stupefacente, né provvedendo alla consegna, né attuando accordi con clienti e fornitori (se si esclude l'episodio di cui al capo 39), ma il suo ruolo fu altrettanto funzionale al perseguimento delle finalità associative. In primo luogo vi è da considerare la disponibilità dei locali della gelateria-ristorante Sottozero, offerta al gruppo dirigente dell'associazione per le riunioni deliberative del sodalizio. Alcuni collaboratori (Bandiera, Di Donato, Foschini, Pace, Schettini) hanno, pur con sfumature diverse, affermato che il locale gestito dall'imputato era uno dei punti di riferimento dell'associazione, ove il gruppo dirigente si incontrava con Pepè quando questi non era ancora latitante. Lauro ha soggiunto che quel locale era un punto di riferimento anche per le organizzazioni alleate al gruppo Flachi-Trovato-Schettini, tanto che lì poteva essere reperito Domenico Libbri durante la sua latitanza. La stabile messa a disposizione di un locale utile per le attività deliberative dell'organizzazione costituisce condotta funzionale all'esistenza dell'associazione e al perseguimento delle sue finalità criminali. In secondo luogo, sempre con riferimento al Sottozero, alcuni collaboratori (Di Donato, Giuseppe Modesto, Bandiera, ma anche Schettini) hanno dichiarato che il locale era stato acquistato anche con i proventi dell'attività delittuosa e tale circostanza conferma il significato dell'utilizzazione come luogo di ritrovo del gruppo. In terzo luogo, secondo Bandiera, Francesco Flachi era disponibile a svolgere servizi per conto di Pepè, ma nell'obiettivo interesse dell'associazione. In particolare, intorno al 1987, Francesco e Domenico Flachi reperirono in poco tempo l'importo di 58 milioni di lire necessari per pagare un quantitativo di due chili di cocaina che un fornitore aveva offerto a Pepè e che fu provvisoriamente custodito in un bidone della spazzatura situato nel cortile del retro della gelateria. Questo tipo di attività è stata confermata da Schettini, il quale, in

un'occasione, consegnò a Francesco Flachi una scatola contenente 40 milioni di lire (provento dell'attività di spaccio), incaricandolo di consegnarli a Zohdi o a Pepè, in quel momento assenti. Infine, durante la latitanza di Pepè, Francesco mantenne i contatti con l'organizzazione (dichiarazioni di Bandiera); nessun riscontro specifico è intervenuto sul punto, anche se Giuseppe Modesto ha riferito che Francesco Flachi operò da tramite tra Pace e Pepè quando quest'ultimo era detenuto in Francia..

Il quadro delle condotte illustrate non può far dubitare dell'organico inserimento di Francesco Flachi nell'ambito associativo qui giudicato; essere disponibile ad ospitare riunioni del gruppo dirigente dell'associazione all'interno di un locale per il cui acquisto furono investiti proventi dell'attività illecita, essere disponibili a svolgere in caso di necessità attività funzionali alla vita dell'associazione, mantenere i rapporti tra uno dei capi e il resto del sodalizio durante la latitanza o la detenzione del primo rappresentano condotte funzionali alla vita dell'associazione, la cui commissione costituisce espressione del vincolo associativo contestato. Le condotte accertate comportano l'esclusione del ruolo di organizzatore contestato a Francesco Flachi, il quale fu un mero partecipe del sodalizio.

Pertanto, Francesco Flachi deve essere ritenuto responsabile del reato contestatogli al capo 34 dell'imputazione, quale mero partecipe dell'associazione.

La posizione processuale di *Rosa Orsola Galimberti detta Rina* è già stata affrontata al capitolo 5, § 4, capo 9, anche con riferimento al capo 34 dell'imputazione, addebito per il quale è stata ritenuta non colpevole.

La posizione processuale di *Giuseppe Modesto* è di agevole valutazione, in considerazione della scelta collaborativa dallo stesso assunta, a cui ha conseguito la piena ammissione delle proprie responsabilità in ordine al reato contestatogli al capo 34 di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione Flachi-Trovato-Schettini.

Si possono riassuntivamente descrivere le mansioni svolte dall'imputato nell'ambito associativo, sottolineando che costui operò in vari periodi in diversi sodalizi criminali qui giudicati, entrando e uscendo dal gruppo Batti, a cui era all'origine legato della sua attività nel campo degli stupefacenti. Per quel che rileva ai fini del reato qui valutato, va illustrata l'attività di Modesto dal marzo-aprile 1990 (epoca del suo ingresso nella nuova associazione Flachi-Trovato-Schettini) fino all'arresto del 1993, come riferita dallo stesso imputato (**u. 6.2.96, pagg. 107 e ss.**):

- nella primavera del 1990 Salvatore Batti convocò l'imputato comunicandogli la decisione di allontanare il suo socio Rocco Bergantino; Modesto non accettò di abbandonare quest'ultimo e si rivolse a Pepè Flachi per poter spacciare per conto della sua organizzazione (**pag. 107**):

- in società con Bergantino e Massari (quest'ultimo con funzioni di contabile) iniziò a spacciare nella piazza Gasparri, ricevendo lo stupefacente prima da Alberto Scirocco e La Torre (le prime due consegne di circa 500 grammi), quindi da Chirico e Lombardi (**pagg. 115-125**);

- l'attività gestita era fiorente (il guadagno era rappresentato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, nonché dal taglio della sostanza) e proseguì per molti mesi, fino all'estate in concorso con gli altri due soci, quindi con il solo Bergantino (fino al suo omicidio) e, infine, da solo (**pag. 130**);

- dalla fine del 1990 Modesto assunse il controllo della piazza della Comasina, ad esclusione di piazza Gasparri, che rimase in mano a Ghisetti(**pag. 134**);

- quando la situazione nell'area milanese si stabilizzò, Modesto e Camerino erano gli unici due responsabili rispettivamente delle zone di Comasina e Bruzzano (**u. 7.2.96, pag. 10**);

- nella gestione della zona di competenza, Modesto riforniva e controllava circa 40 persone, si approvvigionava da Schettini o da Pace e aveva l'esclusiva dello spaccio per conto dell'organizzazione (**u. 6.2.96, pag. 166**);

- i meccanismi di guadagno sono già stati illustrati (ciascuno spacciatore lucrava sulla differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita) e valevano per tutti i livelli della struttura (**u. 7.2.96, pag. 7**).

Numerosi altri collaboratori hanno confermato la collocazione di Modesto nell'ambito associativo (**Tocci, 9.11.95, pag. 86, Di Modica, u. 17.11.95, pag. 45, Maccarone, u. 10.1.96, pag. 143, Cassaniello, u. 20.2.96, pagg. 152-156, 197, 227, Pace, u. 12.3.96, pag. 89, Schettini, u. 22.3.96, pag. 153, Le Donne, u. 1.4.96, pag. 44, Carrino, u. 29.4.96, pag. 77, Bandiera, dich. 22.5.93, pag. 4**).

Oltre alla gestione degli stupefacenti, l'imputato ebbe un ruolo nella guerra contro il gruppo Batti, fornendo indicazioni utili per realizzare l'agguato contro Salvatore Batti (**Modesto, u. 6.2.96, pag. 139**), per l'identificazione di Ciro Batti quale autore dell'agguato di Bresso contro Franco Coco-Trovato (**Modesto, u. 7.2.96, pag. 24**), essendo disponibile a partecipare all'omicidio di Roberto Clemente (**Modesto, u. 7.2.96, pag. 95; Foschini, u. 8.2.96, pag. 188; Schettini, u. 22.3.96, pag. 55; Di Modica, u. 15.11.95, pag. 197**). Sull'attività di informatore del gruppo nell'ambito della guerra contro i Batti, hanno riferito **Pace, u. 12.3.96, pag. 197 e Tocci, u. 9.11.95, pagg. 85, 119**.

La valutazione delle prove illustrate comporta l'affermazione della penale responsabilità di Giuseppe Modesto in ordine al reato associativo ascrittogli al capo 34. Le condotte di gestione del traffico di stupefacenti dalla fine del 1990 in avanti configura le funzioni di organizzatore contestategli, atteso che costui coordinò a livello medio-alto circa 40 membri dell'organizzazione, operanti lo smercio della sostanza nella zona della Comasina.

Giuseppe Rettura è stato ritenuto responsabile di partecipazione all'associazione Batti, con funzioni di dirigente ed organizzatore, avendo assunto per molti anni un ruolo di vertice in quell'ambito associativo. Le indicazioni di molti collaboratori hanno definito l'imputato come uno di quegli associati che, nella fase finale della guerra contro l'organizzazione qui giudicata, transitarono con il sodalizio avverso, fornendo notizie su Salvatore Batti e Pasquale Placentino e, conclusa la guerra con l'uccisione di questi ultimi, proseguirono l'attività di spaccio nella nuova organizzazione.

Annacondia (u. 11.7.95, pag. 57), Di Donato (u. 20.10.95, pag. 158 e u. 7.11.95, pag. 89), Tocci (u. 9.11.95, pagg. 85, 122 e 126), Foschini (u. 9.2.96, pag. 17-27), Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 149), Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 116), Pace (u. 12.3.96, pag. 201), Schettini (20.3.96, pagg. 162-172), Carrino (u. 29.4.96, pag. 150) hanno riferito che dopo la morte di Ciro e Francesco Batti, anche Rettura era diventato un obiettivo dell'organizzazione, tanto che furono predisposti alcuni appostamenti finalizzati alla sua uccisione (di cui si tratterà in altra parte della motivazione); per quel che qui interessa si può anticipare che grazie all'intervento di alcune importanti famiglie calabresi, all'imputato fu salvata la vita, ma questi dovette in qualche modo "tradire" il sodalizio di appartenenza. Sulla consistenza di questo tradimento, alcuni collaboratori hanno precisato che in effetti Rettura si fece da parte rifiutandosi di fornire notizie sui vecchi soci (Carrino, Foschini), altri collaboratori hanno

riferito che Rettura chiarì la sua posizione di estraneità ai fatti della guerra (Schettini, Pace, Cassaniello), altri ancora hanno prospettato una vera e propria collaborazione con l'organizzazione (Tocci, Annacondia, Di Donato, Mario Sarlo). Al di là del contributo che l'imputato fornì nella fase finale del conflitto in atto, è certo che fu risparmiato dalla morte già decisa, estraniandosi dalle attività del gruppo Batti.

Sulla partecipazione alla nuova organizzazione le informazioni più specifiche sono state fornite da **Annacondia, Di Donato e Foschini**.

I primi due collaboratori (**u. 11.7.95, pag. 72 e u. 20.10.95, pag. 158**) hanno riferito che, sterminati i vertici del gruppo Batti, Di Donato chiese a Mimmo Paviglianiti (perché lo chieda a Franco Coco-Trovato) di poter gestire insieme ad Annacondia la zona già di competenza dei Batti, ma Coco-Trovato rispose che era già stata assegnata a Rettura (come ricompensa del contributo fornito nella guerra. **Foschini (u. 9.2.96, pag. 28)** ha confermato che, a guerra terminata, Rettura gli aveva chiesto di essere rifornito di stupefacente e il collaboratore apprese da Chirico che era stato risparmiato ed era entrato nell'organizzazione:

"I. - E loro dicono che vedendo così, Franco Coco non fece nessuna opposizione e da quell'ora in avanti, il Rettura passò alle nostre dipendenze, nella nostra organizzazione rifornendoci stupefacente noi a lui.

P.M. - Ho capito. Quindi, in sostanza, salvatagli la vita, il Rettura divenne un vostro amico.

I. - Venne a lavorare per noi.

P.M. - E torneremo magari sul punto. Ci anticipi adesso in che zona il Rettura poi operava come trafficante, se aveva una zona, eh.

I. - Ma lui operava sempre nella solita zona che avevano loro nelle baracche, tanto era per conto nostro.

P.M. - Le baracche... Lei dice la zona, perché le baracche non esistevano più evidentemente.

I. - Sì, quelle che erano lì, la zona diciamo.

P.M. - Ho capito. Il fatto che il Rettura fosse poi diventato uno dei vostri al punto di rifornirvi voi stabilmente come Le risulta? Lo sa direttamente Lei perché ha partecipato?

I. - Perché un giorno... Lo spiego subito. Perché un giorno Tonino Cucciolo mi mandò a dire a me al bar se gli potevo rifornire; io mi incontrai con Tonino Chirico e gli dissi: "Ma come, questo non doveva morire? Qua è stato appaciato tutto?" Allora dice: "Ma sì, perché dopo quella scena, tu c'eri pure, non si può toccare". Dissi: "E ci dobbiamo dare anche la roba?" Dice: "Sì, ce la diamo e poi - dice - ti mettiamo al corrente che Tonino Cucciolo è diventato dei nostri". Perché a quella cena là pensavo che Franco Coco si opponesse, però non si oppose quando c'ero io."

Anche Tocci, Pace e Mario Sarlo, pur non essendo a specifica conoscenza delle modalità di passaggio di Rettura alla loro organizzazione, hanno confermato che a seguito della guerra contro i Batti l'imputato continuò a spacciare nella stessa zona (evidentemente per conto dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini):

"P.M. - Lei sa se, dopo le vicende della cosiddetta guerra, il Rettura sia poi passato nell'organizzazione di Coco e Schettini?"

I. - Eh, ho visto che dopo ... sicuramente ha collaborato con loro dopo. Perché lo ve... dopo le cose si sono un po' am... unite tutte dopo. Chi era di là, è passato tutto di qua.

P.M. - Questo come fa a dirlo? In base ... ?

I. - Eh, perché li vedevo.

P.M. - Ha avuto modo di ricevere confidenza da Schettini nel corso ...

I. - Eh ... cioè ...

P.M. - ... di quei colloqui che ha fatto?

I. - Dottore, chi non si allineava moriva, non ce n'erano di premi (?). O erano ... o sei con noi o sei morto.” (Mario Sarlo, u. 22.2.96, pag. 116)

“P.M. - Va bene. Dunque, ha già indicato Tonino Passaro e Giuseppe Rettura, detto "Tonino Cucciolo", come persone che già appartenenti al gruppo Batti, attraverso una attività, come dire?, da quindi colonna, da spie, in favore del gruppo Coco-Schettini-Flachi, erano poi transitati in quest'ultima organizzazione. Lei conferma questo particolare?

I. - Sì, sì.

P.M. - Lei conferma di avere avuto rapporti diretti con il Passaro e con il Rettura allorché Lei era...

I. - Rapporti diretti no perché li avevo con quell'organizzazione, ma era noto che queste persone non si dovevano toccare, era noto che queste persone lavoravano nell'interesse dell'organizzazione.

.....

I. - Per quanto riguarda il Rettura io credo che lavorasse in proprio, non avesse nessuna responsabilità sul territorio, ma sicuramente aveva dei clienti propri e quindi smerciava, senza responsabilità...

P.M. - Di zona.

I. - ben collocata o...

P.M. - Sì. Si approvvigionava stabilmente dall'organizzazione?

I. - Sì, non l'abbiamo... non ci abbiamo più pensato per toccarlo, prima era una persona invece che... certo.” (Tocci, u. 15.11.95, pag. 14).

“P.M. - La sua sorte, dopo che l'organizzazione Batti è stata sterminata, quale fu, cioè Lei è al corrente se in qualche modo entrò nell'organizzazione o si accostò all'organizzazione di Coco o di Flachi e di Schettini?

I. - No, no, dottore, non sono al corrente, io non posso dire nulla in merito. Una cosa è certa, che se il Rettura avesse voluto continuare a trafficare gli stupefacenti, sicuramente doveva rifornirsi dal Franco Coco.

P.M. - Perché?

I. - Se voleva venderlo in quella zona, poteva tranquillamente rifornirsi da altre parti, ma non venderla in quelle zone.

P.M. - Perché avrebbe dovuto sottostare al controllo e al dominio di Coco e di Flachi.

I. - Certamente, perché se era stata fatta una guerra, non è che questa guerra era stata fatta per... per le noccioline, era stata fatta per... (Pace, u. 13.3.96, pag. 27)

Cassaniello ha affermato che Rettura non partecipò alle attività dell'organizzazione, naturalmente per quanto a sua conoscenza, mentre Schettini ha riferito di alcuni contatti che non si concretizzarono.

Con riferimento al periodo successivo alla guerra più volte richiamate, le attività di Rettura nel campo degli stupefacenti sono state ricollegate al rapporto con Giancarlo Folegatti; numerosi collaboratori avevano indicato costoro come soci nel traffico di stupefacenti dalla Turchia. Il rilievo di questa vicenda (di cui ha riferito al dibattimento il teste **Salvatore Marletta, u. 9.5.96**) nel presente processo è, invero, molto marginale, perché le indagini allora condotte dal N.O.R.M. di Monza accertarono l'esistenza di contatti tra Folegatti, Rettura e alcuni cittadini turchi coinvolti nell'importazione di eroina, ma non hanno consentito di accertare episodi specifici concretanti fattispecie di reato.

La valutazione complessiva delle prove sin qui illustrate comporta l'affermazione della penale responsabilità di Giuseppe Rettura in ordine al reato di partecipazione semplice all'associazione contestatagli al capo 34. Le dichiarazioni della gran parte dei collaboratori (innanzitutto Foschini, ma anche Annacondia, Di Donato, Tocci, Pace, Mario Sarlo) sono univoche nell'indicare la prosecuzione dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti da parte dell'imputato nello stesso ambito territoriale in passato di competenza del gruppo Batti. In particolare, l'affermazione di Annacondia e Di Donato, secondo i quali Rettura era stato "ricompensato" con l'attribuzione delle mansioni di responsabile della zona di via Novate è stata confermata (ancorché ridimensionata) da Foschini (il quale ha personalmente ceduto lo stupefacente a Rettura perché lo spacciasse in quell'ambito territoriale) e dagli altri collaboratori richiamati. Il solo Schettini ha reso dichiarazioni meno precise, prospettando l'esistenza di contatti per la cessione di stupefacenti che non si sarebbero concretizzati. Quest'unico elemento dissonante rispetto alle indicazioni fornite da tutti gli altri collaboratori non può inficiare l'attendibilità della circostanza da questi ultimi affermata; come già osservato in altra parte della motivazione, la valutazione di attendibilità tra dichiarazioni contrastanti rese da collaboratori non può essere effettuata semplicemente sulla base di criteri quantitativi (che, comunque, non possono essere sottovalutati), ma anche certificando la "qualità" delle dichiarazioni. Nel caso di Rettura la maggiore affidabilità della chiamata in correità resa da tutti i collaboratori ad esclusione di Schettini, si fonda sia sul dato numerico (6 dichiaranti contro 1), sia rilevando la possibile reticenza dell'unico collaboratore che ha escluso il coinvolgimento dell'imputato nell'organizzazione di cui al capo 34. Lo stesso **Schettini (u. 30.4.96, pag. 47)** ha ammesso che in qualche occasione, nel corso del suo esame, può aver attenuato alcune posizioni dei chiamati in correità, e nel caso di Rettura è possibile che ciò sia successo. Il tenore delle dichiarazioni sopra richiamate può anche interpretarsi come una mera ignoranza del collaboratore sull'attività da altri conosciuta e descritta. Non è necessario in questa sede accertare se sia vera l'una o l'altra delle ipotesi prospettate, ma è indubbio che l'insieme delle indicazioni accusatorie (tutte pienamente attendibili) fornite dagli altri collaboratori, coincidenti nell'affermazione della partecipazione di Rettura alla nuova organizzazione costituisce prova certa della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Deve rilevarsi che la contestazione mossa a Rettura configura un ruolo organizzativo nell'ambito dell'associazione, presumibilmente sulla base delle originarie indicazioni di Annacondia e Di Donato. Le ulteriori e più dirette informazioni fornite da Foschini e Tocci hanno consentito di chiarire che Rettura non assunse nell'ambito associativo qui giudicato

alcun ruolo di coordinamento di un'area territoriale, operando nell'attività di spaccio senza alcuna responsabilità organizzativa. pertanto, deve essere ritenuta la mera partecipazione all'associazione Flachi-Trovato-Schettini.

Alberto Scirocco è già stato ritenuto responsabile di partecipazione all'associazione Flachi (capitolo 5, § 3, capo 6), avendo in quell'ambito svolto funzioni analoghe a quelle contestategli con riferimento all'organizzazione qui giudicate. Nell'affrontare la sua posizione processuale non possono che richiamarsi le considerazioni già esposte in quella parte di motivazione, atteso che l'accertamento ivi compiuto costituisce un riscontro significativo anche delle indicazioni accusatorie riferite all'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. In termini generali si può affermare che l'imputato operò senza soluzione di continuità nel traffico di sostanze di stupefacenti nell'una e nell'altra organizzazione, e la costituzione della nuova società, di cui lo stesso Scirocco era sicuramente consapevole, comportò l'inserimento dello stesso nel ruolo in precedenza gestito per conto della vecchia organizzazione. In questa parte di motivazione si specificheranno le fonti di prova che dimostrano la continuazione dell'attività delittuosa da parte dell'imputato, precisando i ruoli assunti nel nuovo sodalizio.

Di Donato (u. 8.11.95, parte I°, pag. 124), dopo aver descritto il ruolo di Alberto Scirocco nell'ambito dell'associazione Flachi, ha soggiunto di averlo visto all'autolavaggio nel 1988-1998, deducendone l'ingresso nella nuova società. **Tocci (u. 15.11.95, pag. 17)**, **Di Modica (u. 17.11.95, pag. 44)**, **Unione (u. 12.12.95, parte I°, pag. 106)** lo hanno indicato come addetto alla consegna dello stupefacente e al ritiro del denaro insieme a La Torre (Tocci) e accompagnatore di Camerino nella gestione del traffico di stupefacente (Di Modica e Unione); **Foschini (u. 9.2.96, pag. 107)** e **Pace (u. 12.3.96, pag. 57)** lo hanno più specificamente indicato come addetto alle consegne per conto dell'organizzazione, insieme al fratello Franco, a La Torre e a Enrico Flachi, i quali operavano tutti presso l'autolavaggio di Bresso; analoghe indicazioni sono state fornite da **Carrino (u. 29.4.96, pag. 116)**, **Bandiera (dich. 13.2.93, pag. 2 e 19.5.93, pag. 4)**. Alcuni di questi collaboratori hanno precisato che l'imputato era considerato poco affidabile, perché assuntore di sostanza stupefacente (Pace e Foschini), e che era stipendiato (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 277; Pace, u. 12.3.96, pag. 57; Carrino, u. 29.4.96, pag. 176**).

Ma la descrizione più precisa (comunque, pienamente coincidente con le indicazioni fin qui richiamate) sul ruolo di Alberto Scirocco è stata fornita da Modesto e Schettini.

Modesto (u. 6.2.96, pag. 115) ha indicato l'imputato e La Torre come addetti alle consegne di stupefacente; in particolare, quando iniziò a spacciare per conto dell'organizzazione nella zona di piazza Gasparri ricevette due quantitativi di eroina di circa mezzo chilo ciascuna proprio dai predetti imputati. Costoro erano in pratica responsabili delle zone di competenza della "rete" milanese, ma non essendo particolarmente affidabili furono presto sostituiti da Camerino e dallo stesso Modesto (**u. 21.2.96, pag. 38**).

Schettini (u. 22.3.96, pag. 63) ha confermato il ruolo dell'imputato, facendo risalire l'attività di consegnatario dello stupefacente alla gestione di Zohdi; in particolare ha riferito che Scirocco coadiuvava l'egiziano nelle consegne ai clienti, stazionando presso l'autolavaggio o la gelateria Sottozero; il collaboratore ha soggiunto che era stipendiato con 2-3- milioni di lire al mese (**pag. 64**) e che non ebbe mai compiti di coordinamento perché poco affidabile.

Il quadro probatorio a carico di Alberto Scirocco è univoco nelle indicazioni sul ruolo assunto nell'ambito dell'organizzazione, al cui interno l'imputato rimase fino all'arresto del

1993; difatti, tutti i collaboratori, pur riferendo che negli ultimi tempi questi fu emarginato dal gruppo dirigente, per l'inaffidabilità conseguente al suo stato di tossicodipendenza (**Foschini, u. 22.2.96, pag. 175** ha affermato che sarebbe stato allontanato dal gruppo) alcuni collaboratori hanno fornito indicazioni sull'integrità di Scirocco anche nel 1991 e 1992 - si veda **Modesto, u. 6.2.96, pag. 207** e **Schettini, u. 22.3.96, pag. 146**).

Oltre all'attività nel campo degli stupefacenti, l'imputato fu presente anche durante l'incontro di Emanuele Flachi con Salvatore Batti nel novembre 1990 (esame **imputato, u. 20.9.96, pag. 51**) e andò a prelevare lo stesso Emanuele dopo il tentato sequestro (**imputato, pag. 45; Schettini, u. 20.3.96, pag. 117**).

A fronte di elementi di prova così incontestabili (a cui si aggiungono quelli illustrati nel capitolo 5, § 3, capo 6), la difesa dell'imputato è per un verso confermativa di molte condotte contestategli, per altro tesa a ridimensionare le proprie responsabilità in ordine al reato associativo contestatogli.

Alberto Scirocco (u. 20.9.96) ha ammesso:

- di aver spacciato stupefacenti sino al 1986, acquistando da certo Bono e non da Pepè Flachi e Di Donato (**pag. 21**);
- alla scarcerazione del 1987 decise di non riprendere a spacciare e lavorò presso l'autolavaggio, ma per poter acquistare lo stupefacente di cui era consumatore, chiese a Schettini e a Michele Lombardi di poter effettuare qualche consegna per conto dell'organizzazione, ricevendo come compenso alcuni milioni ogni volta (**pag. 30**);
- di essersi recato in Francia su incarico di Schettini per controllare l'abitazione ove Pepè Flachi era stato latitante (**pag. 38**);
- di aver prelevato Emanuele Flachi in occasione del tentato sequestro e di averlo accompagnato al bar Foxy per incontrare Salvatore Batti (**pagg. 45 e 51**).

Ha negato di aver mai fatto parte dell'organizzazione con il ruolo indicato dai collaboratori.

Ritiene la Corte che le numerose dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti nell'indicare Alberto Scirocco organico all'associazione con funzioni di consegnatario dello stupefacente, nonché di partecipe ad alcuni episodi connessi con l'esistenza dello stesso sodalizio, comportino l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di mera partecipazione all'associazione contestata al capo 34. Non è stato accertato che l'imputato abbia mai svolto funzioni di carattere organizzativo, atteso che mai è stato responsabile di una delle zone di competenza della "rete" milanese, ma ha sempre operato nelle attività esecutive del sodalizio.

Francesco Scirocco è già stato ritenuto responsabile di partecipazione all'associazione Flachi (capitolo 5, § 3, capo 6), avendo in quell'ambito svolto funzioni analoghe a quelle contestategli con riferimento all'organizzazione qui giudicata. Nell'affrontare la sua posizione processuale non possono che richiamarsi le considerazioni già esposte in quella parte di motivazione, atteso che l'accertamento ivi compiuto costituisce un riscontro significativo delle indicazioni accusatorie relative all'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. In termini generali si può affermare che l'imputato operò senza soluzione di continuità nell'una e nell'altra organizzazione, nel traffico di sostanze di stupefacenti, e la costituzione della nuova società, di cui lo stesso Franco Scirocco era sicuramente consapevole, comportò il suo inserimento nel ruolo in precedenza assunto nell'ambito della vecchia organizzazione. In questa parte di motivazione si specificheranno le fonti di prova che dimostrano la

continuazione dell'attività delittuosa da parte dell'imputato, precisando i ruoli assunti nel nuovo sodalizio.

La prima generica indicazione dell'appartenenza dell'imputato al nuovo sodalizio è stata fornita da **Di Donato (u. 8.11.95, parte II°, pag. 125)**, il quale, dopo aver descritto le modalità di partecipazione dei fratelli Scirocco all'associazione Flachi, ha riferito di averli visti all'autolavaggio di Bresso insieme a Pepè Flachi, La Torre, suo fratello Alberto e gli altri membri della nuova organizzazione.

Più specifiche sono state le dichiarazioni di Modesto e Schettini, i quali hanno descritto i rapporti dell'imputato con l'organizzazione in termini corrispondenti a quelli in passato avuti con l'associazione Flachi. Si può affermare che, mentre il fratello Alberto nella nuova associazione assunse funzioni più organiche e non esplicantesi in un'attività di stabile acquisto di stupefacente, Franco Scirocco continuò con il nuovo sodalizio a svolgere le stesse attività di acquisto e smercio dello stupefacente nella zona di Bruzzano.

Schettini (u. 22.3.96, pag. 68) ha indicato l'imputato come un cliente di cocaina del gruppo, dal quale ritirava quantitativi modesti di sostanza, nell'ordine di 200 grammi per volta. **Modesto (u. 6.2.96, pag. 188)** ha confermato che Franco Scirocco ritirava cocaina, smerciandola in società con Passaro, da Schettini, e quando quest'ultimo venne arrestato avrebbe dovuto rifornirsi da Camerino, con il quale non andava d'accordo; il collaboratore, per fargli un favore, si rivolse a Franco Coco-Trovato, il quale lo autorizzò a rifornirgli la cocaina che normalmente smerciava (circa un chilo per volta). Modesto ha affermato l'appartenenza dell'imputato all'area di Bruzzano. Pienamente coincidenti sono le dichiarazioni di **Carrino (u. 29.4.96, pag. 117)**, il quale ha riferito che dopo la fine della guerra contro il gruppo Batti, l'imputato era socio di Passaro nel traffico di cocaina acquistata dall'organizzazione di Pepè Flachi, smerciata nella piazza dei giardinetti di Bruzzano. Anche le indicazioni di **Bandiera (dich. 13.2.93, pag. 2 e 19.5.93, pag. 4)** sono, *ante litteram*, corrispondenti a quelle sin qui illustrate.

Si sono già richiamate nella parte di motivazione relativa alla partecipazione all'associazione Flachi le dichiarazioni rese da **Fiorillo (u. 3.4.96, pag. 62)** relative al rapporto di approvvigionamento di quest'ultimo collaboratore con Franco Scirocco, indicazioni che riscontrano l'attività di spacciatore di cocaina gestita nella zona definita.

Oltre all'attività di diretto coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti, Franco Scirocco si rese disponibile ad alcune condotte funzionali alla vita dell'associazione, andando a prelevare Emanuele Flachi in occasione del tentato sequestro (**Schettini, u. 20.3.96; Bandiera, dich. 13.2.93, pag. 2**), recandosi in Francia per controllare l'abitazione ove Pepè Flachi trascorse la latitanza (**Schettini, u. 22.3.96, pag. 146**, custodendo presso una sua abitazione armi e droga (**Schettini, u. 22.3.96, pag. 68**), cedendo a Schettini una partita di 50 fucili sottratti presso un'armeria di Meda (capo 202 dell'imputazione, riferito da **Schettini, u. 22.3.96, pag. 77**).

Tutte le descritte attività collaterali rispetto allo spaccio di stupefacente, manifestando una disponibilità di Franco Scirocco a essere utilizzato dall'organizzazione in caso di necessità, confermano che costui non era un semplice acquirente stabile dell'organizzazione (anche tale rapporto sarebbe comunque sufficiente per configurare il reato contestatogli), ma vi era inserito organicamente alla stregua del fratello Alberto, di Enrico Flachi di La Torre.

A fronte di un quadro accusatorio così preciso e definito, la difesa dell'imputato è estremamente fragile. Pur ammettendo alcuni episodi definiti collaterali rispetto all'attività di

spaccio (visita in Francia e cessione delle armi a Schettini), nonché di aver esercitato lo spaccio di cocaina dal 1986 fino al suo ultimo arresto (**u. 19.9.96, pag. 261**), ha negato di aver mai fatto parte dell'associazione qui giudicata. E' significativo che l'imputato abbia indicato tra i suoi fornitori o persone decedute (Michele Lombardi e Angelo Tavaglione) o un collaboratore (Schettini), escludendo di aver mai ritirato stupefacente da Zohdi, da Di Donato e da Giuseppe Capone, affermando che nella zona di Bruzzano vi sono tanti spacciatori che operano ciascuno per proprio conto, senza essere inseriti in squadre.

Tutti i collaboratori che hanno accusato Franco Scirocco sono stati ritenuti pienamente affidabili e né l'imputato né il suo difensore hanno prospettato ragioni di contrasto con i chiamanti che legittimino anche solo un sospetto di accuse false e calunniose.

Ritiene la Corte che le numerose dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti nell'indicare Francesco Scirocco organico all'associazione con funzioni di spacciatore dello stupefacente dell'organizzazione nella zona di Bruzzano, nonché di partecipe ad alcuni episodi connessi con l'esistenza dello stesso sodalizio, comportino l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di mera partecipazione all'associazione contestata al capo 34. Non è stato accertato che l'imputato abbia mai svolto funzioni di carattere organizzativo, atteso che mai è stato responsabile di una delle zone di competenza della "rete" milanese, ma ha sempre svolto attività meramente esecutive.

Antonino Pristeri è imputato di partecipazione, con funzioni organizzative, alla "rete" milanese dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini. Secondo la prospettazione accusatoria, l'attività di trafficante ad alto livello di sostanze stupefacenti riferita da molti collaboratori sarebbe stata realizzata nell'ambito del sodalizio qui giudicato, a cui l'imputato avrebbe fornito ingenti quantitativi di stupefacente.

Le dichiarazioni di numerosi collaboratori hanno definito il coinvolgimento di Pristeri nell'attività delittuosa oggetto dell'associazione di cui al capo 34, ma, si può anticipare, non è stato provato che l'imputato avesse con detto sodalizio rapporti stabili, tali da delinearne una vera e propria internità.

La dichiarazioni in qualche modo più precisa nell'individuare un rapporto associativo di Pristeri con l'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini è stata resa da **Annacondia**, il quale (**u. 10.7.95, pag. 88**) ha affermato che l'imputato era amico intimo di Franco Coco-Trovato (con il quale aveva subito un periodo di comune detenzione) e al momento della costituzione della nuova società, fu lui a rifornire l'organizzazione di stupefacente (**pag. 118**).

Che Pristeri sia stato un trafficante ad alto livello di stupefacenti è stato affermato anche da **Antonino** (**u. 20.9.95, pag. 62**), **Fabbi** (**u. 21.9.95, pag. 39**) e **Di Donato** (**u. 20.10.95, pagg. 33-42**), **Lauro** (**u. 23.1.96, pag. 23**), **Mario Sarlo** (**u. 22.2.96, pag. 117**), ma tutti costoro hanno riferito episodi risalenti alla prima metà degli anni '80, estranei all'ambito associativo qui contestato. Lo stesso **Zagari** (**u. 9.1.96, pag. 65**), pur riferendo di aver appreso che quando fu costituita la nuova associazione da Coco-Trovato e Flachi, Pristeri entrò con loro in società, ha collocato questa sua conoscenza ad un periodo di detenzione comune con Coco-Trovato e Pristeri (nel 1983) e a discorsi avuti con Pierino Leandri (nel 1985).

Tra gli altri collaboratori, **Foschini** (**u. 9.2.96, pag. 191**) ha riferito che sapeva dei buoni rapporti tra Flachi e Pristeri all'epoca dell'associazione di cui al capo 1, soggiungendo che durante una detenzione di Biagio Crisafulli, l'imputato ebbe l'intenzione di estendere il suo raggio d'azione nella zona di Quarto Oggiaro, ma fu bloccato dall'intervento dello stesso

collaboratore. Circa i rapporti di Pristeri con Coco-Trovato, Foschini ha escluso che fossero buoni, perché pensava che fosse uomo di poco valore.

Pace (u. 13.3.96, pag. 25) ha riferito che Pepè Flachi parlava bene di Pristeri e ciò gli fece supporre che avessero avuto rapporti per traffici di stupefacenti.

Sia Foschini che Pace hanno, inoltre, riferito un episodio verificatosi nel carcere di San Vittore, quando lo stesso Foschini fece picchiare Pristeri da un suo uomo senza chiedere il permesso a Coco-Trovato e quest'ultimo si adirò perché, a detta di Foschini, aveva appoggi in Cassazione.

Infine, **Bandiera (dich. 19.5.93, pag. 4)** ha riferito di aver sentito parlare di Pristeri da Flachi e Coco-Trovato, i quali mantenevano la sua famiglia inviandogli denaro in carcere per i vecchi legami.

Anche l'ulteriore documentazione richiamata dal Pm nella sua requisitoria e indicata nella memoria conclusiva depositata agli atti, si riferisce a rapporti tra Pristeri e Flachi risalenti alla prima metà degli anni '80 (sentenze dei processi scaturiti dalle dichiarazioni di Epaminonda e Fabbi e dalle dichiarazioni di Antonino e arresto di Flachi e Pristeri del 6.6.85).

In definitiva, se numerosi elementi sono emersi in ordine al coinvolgimento di Pristeri nel traffico di stupefacenti nella prima metà degli anni '80, nessuna indicazione di riscontro alle dichiarazioni di Annacondia è stato fornito sul coinvolgimento dell'imputato nell'associazione di cui al capo 34. Da un lato, Pristeri fu un fornitore di stupefacente dell'associazione Flachi nei primissimi anni '80 (dichiarazioni Di Donato e Foschini), nel contempo rifornì altre persone legate a gruppi diversi (dichiarazioni Fabbi, Antonino, Mario Sarlo e Lauro) e, comunque, ebbe rapporti di amicizia con Coco-Trovato e Flachi nel corso delle sue detenzioni. In realtà, anche Annacondia e Zagari, più che prospettare un organico coinvolgimento dell'imputato nella società di nuova costituzione, lo hanno indicato come fornitore della stessa (ma tale circostanza è stata smentita da coloro che gestirono gli approvvigionamenti) o genericamente come collegato ai due capi del gruppo. Ma la funzione di fornitore (peraltro, non provata) non configura di per sé il reato di partecipazione all'associazione e il generico collegamento con Flachi e Coco-Trovato è indicazione insufficiente a definire un'organicità di rapporto nell'ambito del traffico di stupefacenti.

Le numerose indicazioni a carico di Pristeri sono tutte riconducibili ad un periodo (la prima metà degli anni '80) e a condotte (l'approvvigionamento non stabile ed esclusivo in favore di Flachi e Coco-Trovato) che non consentono di configurare un rapporto con l'organizzazione tale da ritenere sussistente la contestata partecipazione.

Antonino Pristeri va, pertanto, assolto dall'imputazione ascrittagli al capo 34 per non aver commesso il fatto.

Hassan Zohdi è già stato ritenuto responsabile di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione Flachi (capitolo 5, § 3, capo 6), avendo in quell'ambito svolto funzioni analoghe a quelle contestategli con riferimento all'organizzazione qui giudicata. Nell'affrontare la sua posizione processuale non possono che richiamarsi le considerazioni già esposte in quella parte di motivazione, atteso che l'accertamento ivi compiuto costituisce un riscontro significativo delle indicazioni accusatorie riferite all'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. In termini generali si può affermare che l'imputato operò senza soluzione di continuità nell'una e nell'altra organizzazione e la costituzione della nuova società, di cui lo stesso Zohdi era sicuramente consapevole, comportò il suo inserimento nel ruolo in precedenza assunto nell'ambito della vecchia organizzazione. In questa parte di motivazione

si specificheranno le fonti di prova che dimostrano la continuazione dell'attività delittuosa da parte dell'imputato, precisando i ruoli assunti nel nuovo sodalizio.

Zohdi è stato indicato nella paragrafo 1 di questo capitolo come uno dei 4 soci dell'organizzazione, artefice, insieme a Pepè Flachi, Franco Coco-Trovato ed Antonio Schettini della costituzione della nuova società, finalizzata al traffico degli stupefacenti. **Pace (u. 12.3.96, pag. 48) e Schettini (u. 15.3.96, pag. 178)** hanno riferito l'organigramma della nuova società, collocandovi Zohdi quale socio con diritto agli utili in percentuale ridotta rispetto a Flachi e Coco-Trovato.

Anche con riferimento al ruolo assunto nel nuovo sodalizio, le indicazioni di molti collaboratori sono concordi nell'individuare una continuità di azione di Zohdi nella nuova organizzazione; questi era addetto alla gestione degli stupefacenti, provvedendo a ricevere la sostanza dai fornitori, a gestire i magazzini, a definirne la ripartizione tra le diverse "reti" locali di smercio e a ricevere i pagamenti della sostanza. In questo senso si sono espressi **Foschini, u. 8.2.96, pag. 203 e u. 9.2.96, pag. 92; Pace, u. 12.3.96, pag. 72 e u. 13.3.96, pag. 12; Schettini, u. 15.3.96, pag. 190, in ordine al ritiro della sostanza dai siciliani, u. 22.3.96, pag. 62; Carrino, u. 29.4.96, pagg. 91 e 116.** Più in generale, Zohdi è stato indicato come l'uomo di fiducia di Flachi, in posizione analoga a quella di Schettini rispetto a Coco-Trovato (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 110; Tocci, u. 15.11.95, pag. 27; Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 73; Le Donne, u. 1.4.96, pag. 11; Bandiera, dich. 20.12.92, pag. 2).** Alcuni collaboratori hanno riferito specifici episodi di detenzione e consegna di stupefacente da parte dell'imputato (**Foschini, 9.2.96, pag. 92; Pace, u. 13.3.96, con riferimento alle consegne ai clienti che ritiravano nell'ordine di chili; Schettini, u. 15.3.96, pag. 190, con riferimento alla consegna della sostanza da parte dei siciliani, e u. 22.3.96, pag. 80, con riferimento alla consegna di mezzo chilo di cocaina ad un amico di Nicoscia; Carrino, u. 29.4.96, pag. 116, con riferimento alla consegna di 2 chili di eroina a Ciro Batti; Bandiera, dich. 6.2.93, pag. 3, con riferimento alla detenzione di 5 chili di eroina, e dich. 13.2.93, pag. 1, con riferimento al ritiro di una partita di cocaina dal Sottozero).** Infine, l'imputato aveva la gestione dei magazzini di armi (**Pace, u. 13.3.96, pag. 12; Bandiera, dich. 23.1.93, pag. 4; Schettini, u. 22.3.96, pag. 119**), partecipò all'incontro in cui fu sancito l'ingresso di Foschini nell'organizzazione (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 90**), bruciò l'autovettura utilizzata per l'omicidio Strambi (**Schettini, u. 15.3.96, pag. 272**), si recò alcune volte a Lecco a portare il denaro destinato Coco-Trovato (**Musolino, u. 16.4.96, pag. 186**).

L'allontanamento di Zohdi dall'organizzazione fu successivo all'inizio della latitanza di Pepè Flachi. Come hanno riferito alcuni collaboratori, dopo l'omicidio Valente l'imputato ebbe alcuni contrasti con Franco Coco Trovato (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 109**) e soprattutto si spaventò per l'accentuarsi del conflitto con i vecchi soci del gruppo Flachi. Schettini, u. 22.3.96, pag. 114, ha descritto l'allontanamento graduale dell'imputato:

"I. - Allora, l'Hassan, venne un periodo, quando lui si allontanò che vide che iniziavano... cioè non s'iniziava solo a vendere droga o a nascere i primi omicidi, lui rimase spaventatissimo, anche perché, come ho già detto, utilizzai lui per bruciare la macchina dell'omicidio Strambi e lui era spaventato, cioè lui non avrebbe mai voluto arrivare a tanto, a lui gli stava bene vendere la merce oppure fare il... il piazzatore, diciamo, di eroina, ma non... non aveva alcuna intenzione di entrare in certi tipi... una certa ottica di discorso. Eh... era talmente spaventato che, una volta, addirittura, era convinto di aver visto Franco sotto casa

sua con un fucile. Cosa che non era possibile, non era per niente vero, credo che sia stato solo frutto... anzi, certamente, è stato solo frutto della sua immaginazione e come protesta... pretesto per andare... allontanarsi dalla... dalla nostra organizzazione. Eh...

P.M. - Ci sono degli episodi di cui...

I. - Il fatto che lui non è andato via, perché, effettivamente, lui non è mai andato via, si era soltanto distaccato dal lavoro non volendo più sapere niente. Fatto sta che anche per l'episodio di Emilio Bandiera, per quel traffico c'era anche lui presente, che ha fatto...

P.M. - Eh, che è successivo.

I. - Certo, posso giustificare solo il fatto del totale allontanamento di Hassan nel momento in cui Pepé Flachi si è reso latitante solo per timore che ormai era radicato in lui da parte del Franco Trovato.

P.M. - Quindi si era indebolito la sua posizione?

I. - Sì, sì, cioè...

P.M. - Quindi...

I. - ... perché finché c'era Pepé lui aveva una sorte di... anche se, ripeto, era soltanto frutto della sua fantasia.

P.M. - Quindi, Lei dice, esce dalla società dopo lo Strambi, l'omicidio, però gradualmente...

I. - Tra Strambi e l'omicidio Raduano.

P.M. - Eh, però, materialmente, rimane ancora lì, quindi...

I. - Sì, certo.

P.M. - ... è un uscita graduale?

I. - Certo, certo.

P.M. - Vi sono degli episodi...

I. - Nel frattempo anche lui, mi perdoni, ha continuato a fare qualche vendita sporadica anche per conto suo.

P.M. - Ecco.

I. - Nel senso che anche se era distaccato ogni tanto arrivava, dice: "Ci ho questo cliente, ho bisogno di questo", glielo fornivamo e gli portavo i soldi. "

Le dichiarazioni di Schettini sono rilevanti per collocare l'uscita di Zohdi dall'associazione e per determinare la normativa applicabile nei suoi confronti e appaiono alla Corte decisive al fine di escludere che anche dopo il giugno 1990, l'imputato continuò ad operare in quell'ambito. Va, infatti, considerato che lo stesso Schettini ha indicato nella latitanza di Flachi successiva all'omicidio Valente il termine conclusivo della partecipazione di Zohdi all'associazione (quindi, successiva all'ottobre 1989) e Foschini ha confermato che solo fino a quel momento l'egiziano operò attivamente nell'organizzazione. Per tale ragione, deve ritenersi che la condotta di partecipazione si sia protratta fino all'autunno del 1989 e che quindi, l'imputato debba rispondere della condotta di cui all'art. 75, comma I° L. 685/75

Ritiene la Corte che, con riferimento a tutto il periodo di partecipazione all'associazione qui giudicata, le numerose dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti nell'indicare Hassan Zohdi organico al sodalizio, socio alla pari di Schettini e in posizione subordinata ai soli Flachi e Coco-Trovato, per molti anni responsabile della gestione degli stupefacenti per conto, nonché partecipe a numerosi episodi "collaterali" all'attività nel campo degli stupefacenti,

comportino l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione contestata al capo 34.

[3]. I partecipi.

Alfonso Capolongo è già stato ritenuto responsabile di partecipazione all'associazione Flachi (capitolo 5, § 3, capo 6), avendo in quell'ambito svolto funzioni analoghe a quelle contestategli con riferimento all'organizzazione qui giudicata. Nell'affrontare la sua posizione processuale non possono che richiamarsi le considerazioni già esposte in quella parte di motivazione, atteso che l'accertamento ivi compiuto costituisce un riscontro significativo delle indicazioni accusatorie relative all'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. In termini generali si può affermare che l'imputato operò senza soluzione di continuità nell'una e nell'altra organizzazione e la costituzione della nuova società, di cui lo stesso Capolongo era sicuramente consapevole, comportò il suo inserimento nel ruolo in precedenza assunto nell'ambito della vecchia organizzazione. In questa parte di motivazione si specificheranno le fonti di prova che dimostrano la continuazione dell'attività delittuosa da parte dell'imputato, precisando i ruoli assunti nel nuovo sodalizio.

L'indicazione più precisa sulla prosecuzione da parte di Capolongo dell'attività di spaccio di stupefacenti nell'ambito associativo qui giudicato è stata fornita da **Modesto (u. 6.2.96, pag. 190 e u. 21.2.96, pag. 34)**, il quale, al suo ingresso nell'organizzazione del marzo-aprile 1990, trovò Giuseppe Capone, Paolati e Capolongo quali responsabili della zona di Bruzzano; è opportuno richiamare testualmente la dichiarazione del collaboratore, perché definisce il rapporto dei tre associati:

“I. - Allora, prima ho menzionato proprio Capone all'inizio della mia carriera, adesso lo devo rimenzionare. Allora, Giuseppe Capone, finché non partì per le ferie, mi sembra, se non erro, agosto '91, o al massimo agosto '90. E' riscontrabile perché lui fece un viaggio in Brasile. Era responsabile di Bruzzano, assieme a Paolati Giorgio e Capolongo Alfonso.

Siccome che Capolongo Alfonso non era ben visto da Franco Trovato, si trovò subito il modo di mandarlo via. Cosicché rimasero Paolati Giorgio e Giuseppe Capone, come responsabili di Bruzzano.

All'epoca era libero ancora Michele Lombardi e Tonino Chirico.....”

E, ancora, nel controesame:

“AVV. RICCI - Sì, senta un attimo, parliamo adesso di Bruzzano, Lei dice che a un certo periodo Paolati, Capone e Capolongo erano responsabili di Bruzzano.

I. - Sì.

AVV. RICCI - Mi sa per favore dire fino a quando esattamente?

I. - Fino a quando... Le posso dire fino a quando con certezza... mi sembra fino agosto o settembre '91 o agosto - settembre '90.

AVV. RICCI - Nel '91 o '90?

I. - E Le sto dicendo o agosto o settembre o '90 o agosto - settembre '91, quando il Beppe Capone parte per il Brasile, c'erano già dei disaccordi tra lui e Giorgio Paolati, comunque Capolongo è rimasto poco in società con questi ultimi due, per quanto non era ben visto da Franco Trovato.”

Prima di verificare i riscontri su questa chiamata in correità, deve rilevarsi che altri collaboratori hanno descritto l'evoluzione del percorso criminale di Capolongo, il quale

all'epoca della spaccatura del vecchio gruppo Flachi si schierò con Scimone , Strambi, Raduano e Stefanini. In questo senso si sono espressi **Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pag. 30 e u. 18.10.95, pag. 44; Foschini, u. 8.2.96, pag. 231; Pace, u. 12.3.96, pag. 54; Bandiera, dich. 20.12.92, pag. 1)**; ma dopo l'uccisione di Strambi e Raduano, l'imputato (come Capone e Melina), rientrò nella nuova organizzazione pur senza assumere ruoli di responsabilità. **Foschini (u. 9.2.96, pag. 181)** ha riferito le ragioni del rientro di Capolongo nell'organizzazione e la sua permanenza fino al suo arresto:

"Allora Le chiedo se Lei conosce Alfonso Capolongo, se sa qual è il soprannome...

I. - "Fo".

P.M. - ... e sa se fa parte dell'organizzazione.

I. - Certo che faceva parte dell'organizzazione.

P.M. - Come si chiamava?

I. - "Fo", io lo chiamavo "Fo", l'ho anche nominato ieri.

P.M. - Dica: cosa sapeva di... questo faceva parte dell'organizzazione da quanto tempo?

Dica un po'.

I. - Ma già prima di me era, diciamo, sotto Pepé Flachi e ancora adesso, diciamo, finché non l'hanno arrestato si riforniva degli stupefacenti... anche perché lui era ritenuto responsabile di un omicidio.

P.M. - Lasciamo stare questo omicidio, andiamo avanti, era dunque uno... un personaggio che Lei conosceva come appartenente al gruppo Flachi anche quando Lei faceva parte del gruppo Crisafulli?

I. - Certamente.

P.M. - Quindi appartenente a quel vecchio giro che ha già indicato?

I. - Quando io ieri ho nominato che lui era fuori dal bar. Era passato anche lui con Tino Stefanini.

P.M. - E come mai avvenne che il Capolongo, pur essendo passato o essendosi unito al gruppo di Stefanini, Scimone e compagni sia poi rientrato nell'organizzazione?

I. - Perché Capolongo non era reputato neanche, diciamo, un criminale. A livello... Pepé Flachi lo reputava uno scemo, un cavallo, di vendere e portare i soldi e basta perché è quello che si meritava.

P.M. - E quindi il Capolongo, come dire, venne in qualche modo perdonato, venne in qualche modo accolto nella nuova organizzazione?

I. - Certamente, devono lavorare per forza e portare i soldi a Pepé Flachi, alla organizzazione di Pepé Flachi, non direttamente a Pepé Flachi.

P.M. - Lei ha avuto rapporti con lui anche negli anni '90/'91, insomma quando è entrato ad avere ruoli di un certo rilievo nell'organizzazione...

I. - No, dottore, lo vedevo solo in latteria da Fofò e lo vedevo anche in gelateria da Franchino Flachi, ma io direttamente a lui non gli ho mai dato niente; anche perché non gli parlavo, dottore, per il semplice motivo che lui era prima di una parte e, poi, da un'altra parte.

P.M. - Come può affermare, io lo immagino, ma vorrei che fosse il più preciso possibile, come può affermare, dunque, che Capolongo ha fatto parte dell'organizzazione anche prima del Suo ultimo arresto? Come fa...

I. - Anche prima?

P.M. - Del suo ultimo arresto, il Capolongo.

I. - Quando ero fuori io, diciamo?

P.M. - Sì.

I. - Eh, perché poi fui arrestato, io non lo posso sapere.

P.M. - Sì, no, certo.

I. - Perché lui frequentava la latteria di Fofò e allora io, diciamo, Sandrino Crisafulli, Lele Crisafulli e Santo Molino ne parlavamo, che lui ritirava da Bruzzano, io penso che ritirava anche da Raffaele Camerino, perché a Bruzzano a quell'epoca c'era Raffaele Camerino, ma lui prima ritirava anche da Hassan.

P.M. - Da Hassan, questo lo sa con certezza?

I. - Certamente.”

Questa precisa indicazione, fondata sull'accertamento da parte del collaboratore della presenza di Capolongo presso i luoghi di incontro del gruppo, è stata ribadita da **Bandiera (dich. 19.5.93, pag.2)** e da **Schettini (u. 22.3.96, pag. 70 e u. 29.3.96, pag. 16)**. Quest'ultimo ha riferito che “Fo” acquistò eroina un paio di volte, trattando con Zohdi e, quindi, si allontanò.

Il quadro sin qui descritto è preciso e coerente nella ricostruzione del percorso criminale dell'imputato nei suoi rapporti con l'associazione; dopo l'affermazione di Pepè Flachi e Franco Coco-Trovato quali leaders indiscussi nella zona di Comasina-Bruzzano, Capolongo riprese a spacciare stupefacente per conto dell'organizzazione, in posizione di basso livello nella “rete” milanese (significativa, in proposito, l'affermazione di Foschini “**Perché Capolongo non era reputato neanche, diciamo, un criminale. A livello... Pepè Flachi lo reputava uno scemo, un cavallo, di vendere e portare i soldi e basta perché è quello che si meritava.**”, confermata da Schettini e Bandiera); in quegli anni l'imputato si dedicò ad altre attività delittuose di cui hanno riferito altri collaboratori (ci si riferisce all'attività di rapinatore indicata da **Di Donato, u. 18.10.96, pag. 106, Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 86, Pace, u. 13.3.96, pag. 32, Schettini, u. 22.3.96, pag. 70, Le Donne, u. 1.4.96, pag. 13**). Con riferimento a tale ultima indicazione, si rileva che l'affermazione dei collaboratori per ultimo citati non è incompatibile con l'appartenenza di Capolongo all'associazione, considerato che il suo ruolo non fu certo di gestione dell'organizzazione, ma di semplice acquirente dello stupefacente smerciato nella zona di competenza territoriale del gruppo. Per tale ragione, le dichiarazioni di Di Donato, il quale non ha ritenuto che facesse parte della nuova organizzazione in quanto dedito alle rapine, e di Cassaniello, che sapeva essere dedito solo a rapine, non inficiano l'attendibilità dei collaboratori (Modesto, Schettini, Foschini e Bandiera) che hanno riferito della prosecuzione dell'attività nel campo degli stupefacenti anche nell'associazione qui giudicata. Infine, Modesto ha soggiunto che, nella primavera del 1990, Capolongo era responsabile della zona di Bruzzano insieme a Capone e Paolati. Tale indicazione, pur non essendo stata specificamente confermata da altri collaboratori (nessuno dei quali poteva comunque avere contezza dalla struttura interna della “rete” milanese) è da un lato attendibile, perché coerente con l'appartenenza all'associazione, d'altro lato non consente di definire con certezza un ruolo di organizzatore dell'imputato; lo stesso collaboratore ha precisato che Capolongo mantenne quelle funzioni per pochissimo tempo (a causa dell'ostilità che nei suoi confronti aveva manifestato Franco Coco-Trovato) e soprattutto non ha specificato in cosa si sia concretata l'attività di responsabile (se solo

nell'aiuto a Capone e Paolati ovvero nel coordinamento della rete di spacciatori). Pertanto, mentre è indubbia la partecipazione di Alfonso Capolongo all'associazione di cui al capo 34, non gli si può riconoscere la qualifica di organizzatore.

Per concludere, si richiama l'ultimo periodo di attività illecita accertato a carico dell'imputato, in quanto costituisce una conferma delle dichiarazioni rese da Modesto. Quest'ultimo ha affermato che Capolongo fu allontanato dall'organizzazione alcuni mesi prima dell'estate del 1991, a causa dell'ostilità mostrata nei suoi confronti da Franco Coco-Trovato; orbene il 22.7.91, Capolongo fu arrestato perché trovato in possesso di 22 chilogrammi di hashish. Quest'episodio rappresenta la naturale prosecuzione dell'attività delittuosa illustrata dai collaboratori, perché dopo l'allontanamento dall'organizzazione l'imputato proseguì, in altri contesti criminali a commettere le condotte illecite in un settore nel quale era competente.

A fronte di un quadro probatorio univoco, la difesa di Capolongo appare estremamente fragile. L'imputato ha ammesso di aver spacciato stupefacenti solo in occasione del suo arresto del 22.7.91, negando ogni altro addebito; ha soggiunto che le accuse mossegli dai collaboratori trovano la giustificazione nel suo carattere scontroso, che avrebbe indotto le persone da lui conosciute ad accusarlo falsamente. L'inverosimiglianza della tesi difensiva esime questa Corte da qualsiasi commento.

Un collaboratore ha riferito di un coinvolgimento di Capolongo nell'omicidio di Savino Totaro (si veda **Maccarrone, u. 10.1.96, pag. 35**); in questo processo non è necessario soffermarsi sull'episodio, in quanto non collegato con la posizione dell'imputato nell'associazione contestatagli.

In conclusione, gli elementi di prova illustrati comportano l'affermazione della penale responsabilità di Alfonso Capolongo in ordine al reato di semplice partecipazione all'associazione per delinquere contestatagli al capo 34.

Giovanni Capriata è imputato di partecipazione all'associazione Flachi-Trovato-Schettini, come membro della struttura locale operante nell'area territoriale milanese.

Le fonti di prova a carico dell'imputato sono rappresentate dalle chiamate in correità rese da Modesto e Bandiera, convergenti nell'attribuirgli il ruolo di spacciatore nella zona di Bruzzano; le dichiarazioni dei collaboratori sono suffragate da altri elementi oggettivi che confermano la sua appartenenza all'organizzazione.

L'indicazione più precisa, che si riporta integralmente, è stata fornita da **Modesto (u. 6.2.96, pag. 199)**:

“P.M....Senta, per quanto riguarda il gruppo operante a Bruzzano, ci sono altre persone facenti parte di questo processo che le risultano fare parte del gruppo di Bruzzano, di Raffaele Camerino?”

I. - Sì. Ci sono i fratelli Tavaglione.

P.M. - Ecco, che ruolo avevano i fratelli Tavaglione?

I. - I fratelli Tavaglione avevano un buon ruolo. Mi smaltivano parecchia eroina i fratelli Tavaglione.

P.M. - Sì. Loro facevano parte del gruppo di Raffaele Camerino?

I. - Sì, sì, assolutamente.

P.M. - Cioè, Raffaele Camerino possiamo considerarlo il vertice di questo gruppo?

I. - Sì, il vertice.

P.M. - E i fratelli Tavaglione come stavano subito...

I. - Erano quelli che ritiravano la merce da Raffaele Camerino.

P.M. - E poi provvedevano...

I. - Erano sotto di lui.

P.M. - Erano sotto di lui. Quindi ritiravano la merce dal Camerino, e poi cosa facevano, la davano ad altri?

I. - Eh, dopo provvedevano a smerciarla. Loro avevano parecchi clienti bergamaschi, vendevano a Bruzzano... Gli smerciavano parecchia eroina i fratelli Tavaglione.

P.M. - Ho capito. Ecco, lei ha idea di quale fosse il movimento di sostanza stupefacente che faceva il gruppo del Camerino?

I. - Eh, anche qua siamo nell'ordine di passa 20 chili al mese.

P.M. - Sempre di eroina.

I. - Eroina, sì. Poi ci sono i vari imputati in questo procedimento.

P.M. - Sì, parliamo sempre di imputati in questo procedimento.

I. - Sì. C'è Capriata Giovanni... poi ci sono varie altre persone.

P.M. - Ecco, Capriata Giovanni che ruolo aveva, a chi era legato...

I. - Capriata Giovanni aveva il ruolo di smerciare eroina in Bruzzano.

P.M. - Quindi sempre del gruppo Camerino.

I. - Certo.

P.M. - Rispetto ai fratelli Tavaglione come era strutturata... cioè, come si collocava la posizione del Capriata? Era allo stesso livello dei fratelli Tavaglione, oppure...

I. - Si può dire che era allo stesso livello, però... i fratelli Tavaglione erano quelli che smerciavano più eroina, però il livello era lo stesso."

Il collaboratore, pur non avendo avuto con Capriata rapporti diretti (**u. 7.2.96, pag. 17**), lo ha collocato nel gruppo operante a Bruzzano, sottoposto a Camerino, della cui attività aveva conoscenza per i legami esistenti tra la sua zona e quella di Bruzzano. In sede di controesame (**u. 21.2.96, pag. 64**), Modesto ha ribadito la collocazione dell'imputato (compresa l'assenza di rapporti diretti di fornitura), soggiungendo che aveva "cavalli" che spacciavano per suo conto; si riporta integralmente le risposte del collaboratore, per chiarire la fonte di conoscenza della sua affermazione:

"I. - Bene, allora, dal momento che a Bruzzano, come in Comasina, ci sono parecchi ritrovi, chiamiamoli covi, dove viene spacciata l'eroina, ci sono diversi bar, queste persone, che ho menzionato, stavano dalla mattina alla sera lì.

AVV. CICCIO' - E allora?

I. - E dal momento che Capriata Giovanni era in società con altre persone, che io conosco benissimo, accodavano delle macchine, quasi tutte provenienti da Como, sulla super strada Milano-Como con... tutti tossicodipendenti. Queste persone qua, prendevano tutti questi tossicodipendenti e li portavano altrove per servirli di eroina.

AVV. CICCIO' - Queste persone qua chi sarebbero?

I. - Gliel'ho appena detto, avvocato, non posso menzionarle.

AVV. CICCIO' - No, io nomi non ne ho sentiti.

I. - Sono persone che in questo procedimento non centrano, non posso rivelarLe i nomi di queste persone qua.

AVV. CICCIO' - Però fa il nome di Capriata.

I. - E certo, è detenuto... è detenuto e per quanto riguarda, pure, questo procedimento.

AVV. CICCIO' - Senta, Lei ha elementi certi, quindi fondati su qualche cosa di concreto che può riferire alla Corte, per poter dire che Capriata non era lì per fatti che non fossero di droga?

I. - Non ho capito.

AVV. CICCIO' - Lei ha elementi certi per dire che Capriata non frequentasse quel bar e quelle persone per fatti che non fossero inerenti al traffico di droga?

I. - Certo.

AVV. CICCIO' - Li può riferire?

I. - E' come... è come, avvocato... nel nostro ambiente, anche se è sbagliato, il... c'è un segreto... ma un segreto di pulcinella, tutti sanno tutto di tutti e dal momento che io, parlo di me, sono al vertice in Comasina, so tutti i movimenti, di Bruzzano, anche se non la gestisco io personalmente, di Bruzzano, so tutti i movimenti. Le so indicare bar per bar, persona per persona, chi spacciava in quel bar, chi spacciava in quell'altro bar...

AVV. CICCIO' - Signor Modesto, Lei dice tante cose, ma non risponde...

I. - Io sto rispondendo alle Sue domande.

AVV. CICCIO' - Io dico, Capriata...

I. - Io sto rispondendo alle Sue domande.

AVV. CICCIO' - Io sto parlando di Capriata.

I. - Capriata Giovanni è uno spacciatore di eroina.

AVV. CICCIO' - Ecco, l'ha visto, l'ha visto Lei spacciare?

I. - Non l'ho visto personalmente, però questa qua è la quarta volta."

Bandiera (dich. 20.2.93, pag. 4) ha confermato il ruolo di spacciatore di Capriata, fornendo specificazioni sulle modalità del traffico. Il collaboratore ha riferito che l'imputato abitava in via Della Senna al piano sottostante l'abitazione della madre di Tavaglione e spacciava servendosi di un furgone bianco dove riceveva i clienti; alle sue "dipendenze" operava un ragazzo di statura piccola, di nome Dario, il quale consegnava lo stupefacente. Bandiera ha precisato di aver assistito personalmente allo spaccio da parte dell'imputato, con il quale aveva rapporti di confidenza.

L'attività di spacciatore di Capriata è confermata dalla sentenza di patteggiamento del **21.11.90**, con la quale veniva applicata all'imputato la pena concordata di mesi 6 e giorni 20 di reclusione e lire 2.700.000 di multa per violazione della disciplina sugli stupefacenti, relativa ad un fatto commesso il 7.11.90 (cioè in un periodo coincidente con le indicazioni dei due collaboratori).

Le due coincidenti chiamate in correità, entrambe ritenute attendibili e rispetto alle quali non è stata neanche prospettato alcun elemento che infici il giudizio espresso in via generale da questa Corte, sono state riscontrate dall'accertamento di una condotta violatrice della disciplina sugli stupefacenti. Si osserva in proposito che nella verifica dei riscontri individualizzanti alla chiamata in correità, la presenza di precedenti penali specifici che delineino il chiamato come persona dedita professionalmente al traffico di stupefacenti, deve essere valutata circostanza di assoluto rilievo a conferma della dichiarazione accusatoria resa dal collaboratore. Nel caso specifico l'episodio accertato con la richiamata sentenza riguarda

un'attività di spaccio di stupefacenti di livello analogo a quelli indicati dai collaboratori, collocata in epoca coincidente con le contestazioni qui mosse.

In definitiva, ritiene la Corte che gli elementi di prova illustrati consentano di ritenere accertata la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere qui giudicata, in relazione alla quale va affermata la penale responsabilità di Giovanni Capriata.

La difesa dell'imputato ha concluso perchè fosse affermata l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti del proprio assistito ai sensi dell'art. 649 c.p.p. Ritiene la Corte che l'illustrazione della condotta associativa accertata a carico di Capriata non consenta neanche di prospettare che il fatto per cui è intervenuta applicazione della pena su richiesta sia il medesimo oggetto della odierna contestazione, sussistendo diversità con riferimento alla struttura (una condotta associativa rispetto ad uno specifico episodio di detenzione di modico quantitativo di stupefacente), al *tempus commissi delicti* e ai correi.

Enrico Flachi è già stato ritenuto responsabile di partecipazione all'associazione Flachi (capitolo 5, § 3, capo 6), avendo in quell'ambito svolto funzioni analoghe a quelle contestategli con riferimento all'organizzazione qui giudicata. Nell'affrontare la sua posizione processuale non possono che richiamarsi le considerazioni già esposte in quella parte di motivazione, atteso che l'accertamento ivi compiuto costituisce un riscontro significativo delle indicazioni accusatorie relative all'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. In termini generali si può affermare che l'imputato operò senza soluzione di continuità nell'una e nell'altra organizzazione e la costituzione della nuova società, di cui lo stesso Enrico Flachi era sicuramente consapevole, comportò il suo inserimento con funzioni analoghe a quelle in precedenza assunte nell'ambito della vecchia organizzazione. In questa parte di motivazione si specificheranno le fonti di prova che dimostrano la continuazione dell'attività delittuosa da parte dell'imputato, precisando il ruolo svolto nel nuovo sodalizio.

Enrico Flachi è stato specificamente indicato come organico all'associazione da alcuni affidabili collaboratori. Pace e Schettini hanno concordemente affermato che l'imputato svolse per alcuni anni funzioni di consegnatario degli stupefacenti per conto dell'organizzazione, operando presso l'autolavaggio di Bresso insieme a La Torre e Alberto Scirocco. Nel descrivere il funzionamento dell'attività associativa nel primo periodo di operatività, Pace e Schettini hanno riferito che Pepè Flachi aveva, come base della gestione dello stupefacente l'autolavaggio, ove le funzioni esecutive di consegna dello stupefacente erano attribuite ai tre predetti imputati; costoro erano stipendiati con 2-3 milioni al mese e Enrico Flachi e La Torre provvedevano anche alle consegne urgenti superiori a qualche etto (**Pace, u. 12.3.96, pag. 57; Schettini, u. 22.3.96, pag. 63**); Schettini ha precisato che l'imputato era subordinato a Zohdi, stazionava presso l'autolavaggio e la gelateria e, quando vi era necessità, veniva incaricato di recuperare la merce (depositata in auto rubate parcheggiate per la strada) e provvedeva alle consegne. Entrambi i citati collaboratori hanno soggiunto che negli ultimi tempi (per Schettini, prima che Zohdi lasciasse il gruppo, **pag. 20**) fu allontanato perché faceva uso di stupefacenti. Tale ultima circostanza è stata confermata da **Cassaniello**, il quale ha riferito (**u. 20.2.96, pag. 200**) che Michele Lombardi si era lamentato perché Enrico Flachi invece di vendere lo stupefacente a Bruzzano, lo consumava personalmente senza pagarlo.

Dalla dichiarazione di Cassaniello emerge un'ulteriore attività realizzata dall'imputato, analoga a quella svolta nell'ambito dell'associazione Flachi e di cui altri collaboratori hanno fornito precise indicazioni. Oltre a Cassaniello, **Le Donne (u. 1.4.96, pag. 45), Pace (u.**

29.3.96, pag. 202), Foschini (u. 9.2.96, pag.132), Bandiera (dich. 20.12.92, pag. 2) hanno concordemente affermato che Enrico Flachi spacciava per proprio conto nella zona di Bruzzano.

A conferma del quadro sin qui delineato, **Di Donato (u. 18.10.95, pag. 54) e Carrino (u. 29.4.96, pag. 116)** hanno ribadito di aver visto Enrico Flachi presso l'autolavaggio di Bresso.

E' opportuno sottolineare che Modesto (un profondo conoscitore della struttura dell'associazione) non ha indicato Enrico Flachi tra i membri dell'organizzazione; tale circostanza non inficia in alcun modo l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie sin qui richiamate, atteso che Modesto fece ingresso nell'associazione solo nella primavera del 1990 e alla fine di quell'anno assunse una posizione di rilievo quale responsabile della "rete" milanese. Se si tiene conto che Pace e Schettini hanno specificato che l'imputato negli ultimi tempi fu estromesso dalle attività del sodalizio, se ne desume la piena compatibilità della non conoscenza da parte di Modesto dell'internità di Enrico Flachi all'associazione.

D'altronde, il **16.5.91, l'imputato fu arrestato** dai Carabinieri di Senago, perché durante una perquisizione presso la sua abitazione furono rinvenute due pistole, una penna-pistola, piccoli quantitativi di sostanza stupefacente, sostanza da taglio, 5 pistole giocattolo prive di tappo rosso, 6 milioni di lire in contanti e 40 bustine di cellophane; a quella data l'attività delittuosa di Enrico Flachi fu interrotta.

Infine, il teste **Donato Santoro (u. 13.6.95)** ha riferito che durante le indagini successive all'omicidio Raduano, notò Enrico Flachi in compagnia di Chirico presso l'autolavaggio di Bresso.

Enrico Flachi accompagnò il fratello Emanuele all'incontro presso il bar Foxy del novembre 1990 (teste **Mario Tiritiello, u. 11.5.95**).

La valutazione complessiva degli elementi di prova qui illustrati, da cui consegue l'accertamento di diverse condotte delittuose a carico di Enrico Flachi (consegnatario dello stupefacente per conto dell'organizzazione e gestore di una limitata attività di spaccio), comporta il riconoscimento della sua penale responsabilità in ordine al reato di partecipazione all'associazione contestata al capo 34.

Andrea La Torre è già stato ritenuto responsabile di partecipazione all'associazione Flachi (capitolo 5, § 3, capo 6), avendo in quell'ambito svolto funzioni analoghe a quelle contestategli con riferimento all'organizzazione qui giudicata. Nell'affrontare la sua posizione processuale non possono che richiamarsi le considerazioni già esposte in quella parte di motivazione, atteso che l'accertamento ivi compiuto costituisce un riscontro significativo delle indicazioni accusatorie relative all'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. In termini generali si può affermare che l'imputato operò senza soluzione di continuità nell'una e nell'altra organizzazione e la costituzione della nuova società, di cui lo stesso La Torre era sicuramente consapevole, comportò il suo inserimento con funzioni analoghe a quelle in precedenza assunte nell'ambito della vecchia organizzazione. In questa parte di motivazione si specificheranno le fonti di prova che dimostrano la continuazione dell'attività delittuosa da parte dell'imputato, precisando il ruolo svolto nel nuovo sodalizio.

La posizione processuale di La Torre è di agevole valutazione, considerata la mole e l'univocità degli elementi di prova acquisiti a suo carico (compresa la parziale confessione resa nel corso dell'esame dibattimentale).

Numerosi collaboratori hanno indicato il ruolo assunto dall'imputato nell'ambito associativo, il quale, in coppia con Alberto Scirocco, gestiva le consegne dello stupefacente per conto dell'organizzazione.

Tocci (u. 15.11.95, pag. 17), Modesto (u. 6.2.96, pagg. 16 e 204 e u. 7.2.96, pag. 14), Foschini (u. 9.2.96, pag. 107) Pace (u. 12.3.96, pagg. 57 e 73), Schettini (u. 22.3.96, pag. 63), Carrino (u. 29.4.96, pagg. 116 e 194), Bandiera (dich. 13.2.93, pag. 2 e dich. 22.5.93, pag. 2) hanno concordemente riferito che La Torre era addetto alle consegne ai clienti e ai responsabili delle zone del milanese. In particolare, Tocci lo vide spesso consegnare droga a Capecelatro, o ritirare il denaro da Mario Sarlo, Modesto ricevette da lui due consegne di stupefacente, Foschini li vide caricare la sostanza nelle autovetture dei clienti presso l'autolavaggio, Pace lo ha indicato come addetto alle consegne di piccoli quantitativi presso l'autolavaggio (fino al mezzo chilo), Schettini ha riferito che era l'addetto alle consegne quando il traffico era gestito da Zohdi, in termini analoghi a quelli riferiti da Bandiera (costoro hanno fatto riferimento allo stupefacente custodito nelle autovetture parcheggiate per strada). Anche **Di Donato (u. 18.10.95, pag. 54)** lo vide all'autolavaggio in occasione della consegna di mezzo chilo di stupefacente destinato a Caponera (nel 1988).

Il quadro probatorio è, invero, inconfutabile, atteso che tutte le fonti accusatorie (già valutate pienamente attendibili) hanno descritto un ruolo preciso di La Torre, protrattosi per molti anni e fino all'arresto avvenuto il 24.1.91 (teste **Lorenzo Sassu, u. 13.4.95, doc. 278, vol. 27 produzioni probatorie del pm**) durante l'espletamento dell'attività "lavorativa" (**Schettini, u. 22.3.96, pag. 65**).

Per concludere sul punto, dal certificato penale dell'imputato risultano due condanne per violazione della disciplina sugli stupefacenti per fatti del **1986** (in concorso con Enrico Flachi e Alberto Scirocco) e, appunto, del **24.1.91**.

Oltre alla attività accertata di concorso nella gestione degli stupefacenti per conto dell'organizzazione, La Torre partecipò ad alcune attività "collaterali", che confermano l'intraneità all'associazione. L'imputato accompagnò Emanuele Flachi all'incontro con Salvatore Batti presso il bar Foxy del novembre 1990 (teste **Tiritiello, u. 11.5.95**); probabilmente insieme Schettini, Pace, Zohdi, Pepè Flachi e Franco Coco-Trovato, si recò a recuperare le armi dopo il litigio di Coco-Trovato con Raduano al matrimonio di Flachi (perché aveva le chiavi delle autovetture ove erano custodite le armi) - **Schettini, u. 15.3.96, pag. 186**; dopo l'omicidio Strambi la cernita delle armi usate per l'azione fu fatta presso l'abitazione di La Torre (**Schettini, u. 15.3.96, pag. 273**); a casa della sorella di La Torre, Antonietta, vi era un magazzino delle armi dell'associazione (**Schettini, u. 22.3.96, pag. 137; Unione, u. 17.11.95, pag. 184**).

A fronte di un siffatto quadro accusatorio, l'imputato (**u. 20.9.96, pagg. 58 e ss.**) ha sostenuto una tesi difensiva estremamente debole, sostenendo di aver spacciato stupefacenti dal 1985-1986 (data del primo fatto per cui fu condannato) stupefacente acquistato da un tale Bonu; di aver lavorato per qualche tempo presso l'autolavaggio di Bresso e di aver ripreso a spacciare insieme a Enrico Flachi e Alberto Scirocco, acquistando stupefacente da Michele Lombardi, all'oscuro di Pepè Flachi (una versione identica a quella di Alberto Scirocco, che coinvolge solo persone decedute); ha negato qualsiasi altra accusa mossa nei suoi confronti.

La valutazione complessiva degli elementi di prova qui illustrati, a cui consegue l'accertamento a carico di Andrea La Torre di una stabile attività delittuosa nell'ambito associativo (consegnatario dello stupefacente per conto dell'organizzazione), comporta il

riconoscimento della sua penale responsabilità in ordine al reato di partecipazione all'associazione contestata al capo 34.

Luigi Lombardi, fratello del deceduto Michele, è imputato di partecipazione all'associazione Flachi-Trovato-Schettini; l'accusa prospettata nei confronti dell'imputato si fonda sui rapporti che costui intrattenne con Pepè Flachi durante la sua latitanza.

Deve anticiparsi che posizione di Luigi Lombardi, anche nella prospettazione accusatoria, è marginale rispetto a quella della gran parte degli associati qui giudicati, in quanto gli addebiti che gli sono mossi riguarderebbero un periodo limitato di tempo e mai condotte direttamente collegate al traffico di sostanze stupefacenti.

Le indicazioni accusatorie nei confronti dell'imputato provengono da Emilio Bandiera, Pace e Schettini e sono tutte relative ai rapporti che Lombardi intrattenne con Pepè Flachi durante la latitanza in Francia. Un secondo profilo di intervento dell'imputato nell'ambito associativo riguarda la vicenda della gioielleria Baratti, nei cui confronti il gruppo milanese dell'organizzazione avrebbe realizzato un'attività estorsiva o truffaldina nella quale Lombardi fu coinvolto.

La prima dichiarazione significativa a carico dell'imputato è stata resa da **Bandiera** nel corso delle indagini preliminari (e i relativi verbali sono stati acquisiti a seguito del rifiuto dell'esame da parte del collaboratore). Questi ha indicato Gino (Luigi) Lombardi quale partecipe dell'organizzazione, con funzioni secondarie rispetto a Flachi, Chirico, Zohdi e Michele Lombardi (**dich. 20.12.92, pag. 2**).

Schettini (u. 29.3.96, pag. 22) ha confermato il tipo di mansioni che erano assegnate a Luigi Lombardi, il quale, durante la latitanza di Pepè Flachi, venne utilizzato dall'organizzazione per tenere i contatti con quest'ultimo; è opportuno riportare integralmente la dichiarazione del collaboratore, perché è la più precisa nell'attribuire all'imputato una collocazione nell'ambito associativo:

“P.M. - Lombardi Luigi, il fratello di Michele... Lombardi Luigi, dico bene, fratello del deceduto Michele Lombardi è stato utilizzato, ha avuto un ruolo? Prego.

I. - Sì, è stato utilizzato da noi a volte per contatti telefonici con il Pepé Flachi proprio...

P.M. - Nel senso? Quando era latitante?

I. - Durante la latitanza di Pepé, Pepé era solito avvisare al Michele telefonando al Luigi: "Dì a Michele di farsi trovare a tal ora al bar". Quindi Michele si recava al bar e Pepé telefonava.”

E ancora:

“P.M. - E' stato utilizzato il Lombardi Luigi, oltre che per i contatti col latitante Flachi, per qualche altro tipo di operazione, da spostamento di droga o da momentanea custodia di armi e cose di questo tipo?

I. - No, che io ricordi no, forse per oggetti in oro, che Pepé li aveva un po' disseminati in giro, sì, per armi o cose non escludo, ma neanche lo affermo, onestamente, in questo momento non mi ricordo.”

Anche **Pace (u. 13.3.96, pag.33)** ha riferito di essere a conoscenza che il fratello di Michele Lombardi, Luigi, veniva utilizzato da Flachi durante la latitanza per commissioni personali e che in qualche occasione ospitò il latitante a casa sua o della sorella, pur

precisando che a suo parere si trattava di un rapporto personale con Flachi e non con l'organizzazione (infatti non gli veniva corrisposto alcuno stipendio).

Le prove orali descritte definiscono un ruolo preciso assunto da Luigi Lombardi tra la fine del 1989 e il 1991 (periodo della latitanza di Pepè Flachi), consistente nel mantenere i rapporti tra il fratello Michele e Chirico (e, quindi, l'organizzazione) con il latitante. Vi è piena coincidenza tra le dichiarazioni dei tre collaboratori, considerato che Schettini ha con precisione indicato le mansioni di collegamento svolte dall'imputato per conto dell'organizzazione, Bandiera ha riferito di incarichi secondari assegnati allo stesso e Pace ha sostanzialmente ribadito una condotta materiale identica a quella descritta da Schettini (Luigi Lombardi veniva utilizzato per commissioni personali, tra cui l'ospitalità presso l'abitazione, dal latitante Flachi), pur ritenendo che il rapporto stabilito non riguardasse l'organizzazione. Invero, quest'ultima affermazione di Pace non è condivisibile, sia perché costituisce una valutazione smentita dai fatti (come descritti dagli altri collaboratori), sia perché la materialità delle condotte dallo stesso definite è logicamente inconciliabile con l'affermata estraneità delle funzioni esercitate dall'imputato rispetto alle esigenze dell'associazione. Pepè Flachi era uno dei capi assoluti dell'associazione, e in tale funzione necessitava di avere continui rapporti di comunicazione con Coco-Trovato e Schettini da un lato e con i vertici della "rete" milanese dall'altro (cioè Chirico e Michele Lombardi); sia durante la latitanza in Italia, sia durante il periodo francese, Flachi doveva utilizzare uomini non sospetti (cioè non coinvolti nelle attività delittuose nel campo degli stupefacenti) per mantenere il controllo della propria organizzazione. Queste funzioni di collegamento non possono essere valutate come mere esigenze personali del latitante, ma erano funzionali alla vita dell'associazione.

Vi è, inoltre, da richiamare le conversazioni telefoniche intercorse tra Luigi Lombardi e Pepè Flachi sull'utenza telefonica intestata a Rosa Bernardinello (di cui ha riferito il teste **Francesco Messina, u. 3.5.95**); l'abitazione della Bernardinello (ex moglie di Michele Lombardi) era la residenza invernale di Luigi Lombardi (si veda in proposito le dichiarazioni rese da **Anna Pintori dinanzi alla V° sezione del Tribunale di Milano, u. 23.6.93, pag. 22**). Ciò premesso, al fine di valutare la posizione processuale dell'imputato si richiamano in particolare alcune telefonate, nel corso delle quali emerge il ruolo che costui assunse nell'ambito del sodalizio qui giudicato durante il periodo di latitanza di Pepè Flachi:

- telefonata n. 194 del 29.3.91, ore 19,26 (pag. 344 trascrizioni), nella quale Gino (cioè Luigi Lombardi) conversa con un uomo (evidentemente identificato in Pepè Flachi, in considerazione del tenore della conversazione) dei suoi viaggi a Milano; nell'occasione Flachi dice a Luigi Lombardi che deve parlare di una questione, ma che preferisce non farlo per telefono;

- telefonata n. 196 del 29.3.91 ore 19,32, pag. 355 trascrizioni (cioè immediatamente successiva), nella quale Luigi conversa con il fratello Michele riferendogli il contenuto della conversazione avuta con Pepè Flachi;

- telefonata n. 234 del 30.3.91, ore 19,04, pag. 360 trascrizioni (si nota che nella telefonata n. 194 Pepè Flachi aveva detto che avrebbe richiamato il giorno successivo alle 19), nella quale Pepè Flachi, dopo aver salutato Gino (cioè Luigi Lombardi) conversa con Tonino (cioè Chirico) dei conti dell'organizzazione (di analogo tenore è la telefonata n. 28 del 21.3.91, ore 19,04, pag. 272 trascrizioni, nella quale Pepè Flachi, dopo aver salutato Gino, conversa con Michele Lombardi dei conti dell'organizzazione); nel corso della telefonata Flachi ribadisce a Chirico che, nonostante la sua assenza, ha diritto a ricevere gli stessi profitti

di Franco Coco-Trovato (letteralmente “*I. (cioè Flachi): Non cominciamo a fare che... ho già parlato con Franco! Ho già cominciato ... S’è dimenticato già quello che deve fare, Franco? T. (cioè Chirico) No ... non lo so ... io, non è che abbiamo parlato! I. Io gli ho detto, sai “ Quello che fai per lui, di fare pure per me “ Tonino”*);

- telefonata n. 235 del 30.3.91, ore 19,10, pag. 375 trascrizioni, successiva a quella sopra descritta, nella quale Michele chiede a Tonino sul contenuto della conversazione avuta con Flachi;

- telefonata n. 417 del 2.4.91, ore 23,09, pag. 397 bis trascrizioni, nella quale Flachi conversa con Luigi Lombardi e fissa un appuntamento con Michele;

- telefonata n. 462 del 3.4.91, ore 20,16, pag. 406 bis trascrizioni, nella quale Flachi conversa con Luigi Lombardi e fissa un altro appuntamento con Michele e Licia (tenace, moglie di Pepè Flachi);

- telefonate del 4.4.91, ore 18,59 e 19,07, pag. 413 e ss. trascrizioni, nelle quali Michele e Tonino conversano con Flachi sui conti dell’organizzazione;

- telefonata . 742 del 15.4.91, ore 19,15, nella quale Luigi e Flachi conversano sulla presenza di Tonino o Michele;

- telefonata n. 776 del 16.4.91, ore 19,05, pag. 465 bis trascrizioni, nella quale Luigi asluta Flachi e passa la cornetta a Michele;

- telefonata del 17.4.91, ore 19,12, pag. 480 trascrizioni, nella quale Flachi conversa con Luigi, dandogli alcune commissioni da sbrigare;

- telefonate 1167 del 4.5.91, ore 13,14, 1184 del 5.5.91, ore 13,13 e 1401 del 13.5.91, ore 13,26, Flachi e Luigi Lombardi definiscono alcuni appuntamenti telefonici con Michele Lombardi (in quel periodo ricoverato in ospedale);

- telefonate 876 del 21.4.91, ore 19,02 e 1658 del 23.5.91, ore 18,58 Flachi conversa con Michele Lombardi;

- telefonata 1662 del 23.5.91, ore 20,21, Flachi conversa con un cugino di Luigi e fissa alcuni appuntamenti telefonici con quest’ultimo (nella successiva telefonata del 25.5.91, ore 12,47 Flachi e Luigi parlano ancora di appuntamenti telefonici con Michele;

- telefonata n. 1901 dell’1.6.91, ore 13,52, Flachi conversa con Luigi Lombardi di problemi che riguardano il “compare del lago”, su un appuntamento non rispettato;

- telefonata 2065 del 6.6.91, ore 13,47, Flachi conversa con Luigi Lombardi sempre a proposito di un appuntamento non rispettato e Lombardi afferma che si era verificato un problema per “uno che parla troppo”.

La valutazione complessiva delle telefonate richiamate definisce il riscontro specifico alle prove orali illustrate; dal tenore delle conversazioni emerge il ruolo assunto da Luigi Lombardi nel periodo di latitanza di Pepè Flachi; questi telefonava presso l’abitazione di Luigi Lombardi per mantenere i rapporti con Michele Lombardi e Chirico. Dagli orari delle telefonate si desume che Michele Lombardi o Chirico erano soliti farsi trovare a casa di Luigi ad orari prefissati (normalmente le 19) e, nel caso fossero assenti, Flachi incaricava Luigi di definire i successivi appuntamenti o gli assegnava dei compiti specifici da eseguire. Dal tenore delle conversazioni emerge da un lato la piena consapevolezza di Luigi sulle attività illecite gestite dal gruppo di cui Pepè Flachi, suo fratello Michele e Chirico facevano parte, sui rapporti con altri personaggi non milanesi quali Franco Coco-Trovato (il compare del lago a cui l’imputato si riferisce) e sul ruolo di tramite assunto nel consentire a Flachi di gestire i rapporti con i propri referenti Michele Lombardi e Chirico. Si sono richiamate anche le

telefonate intercorse tra questi ultimi due e lo stesso Pepè Flachi, dalle quali emerge che l'utenza telefonica dell'abitazione di Luigi Lombardi veniva utilizzata per gestire le vicende associative (in particolare le questioni economiche e i rapporti illeciti nel campo degli stupefacenti) e la presenza dello stesso imputato durante quelle conversazioni dimostra la sua piena consapevolezza delle attività illecite e del suo coinvolgimento nella gestione dell'organizzazione.

Pertanto, già sotto questo profilo, la condotta di Luigi Lombardi si connota per essere funzionale alle attività di gestione dell'organizzazione (cioè al funzionamento del gruppo dirigente) da parte di Pepè Flachi, Chirico e Michele Lombardi.

Vi è, infine, da considerare l'altro ambito di attività accertato a carico di Luigi Lombardi e riguardante la vicenda della gioielleria Baratti. Anche su quell'episodio alcune precise indicazioni sono state rese da **Schettini (u. 29.3.96, pag. 23)**:

“Lo abbiamo adoperato perché credo che inizialmente la gioielleria "Baratti" fu ritirata proprio per fare una zanzata proprio con l'ausilio del... l'interessamento del Luigi Lombardi.

P.M. - La gioielleria di Bresso?

I. - Sì.

P.M. - Quindi Lombardi Luigi collaborò a questa attività a questa...

I. - Doveva intestarsela lui, poi, se non vado errando, perché... errato perché era... era protestato non pote.. fu messo da parte; tramite Michele Lombardi giunsero altre due persone dalla Puglia per intestarselo.

P.M. - A questo proposito, poiché abbiamo acquisito, mi rivolgo alla Corte, abbiamo acquisito formalmente i verbali di dibattimento del vecchio processo che c'era stato a Lombardi, Chirico e a Lombardi Luigi stesso, si tratta del procedimento 14372/90, abbiamo acquisito dichiarazioni della gioielliera in questione, della signora Baratti.

I. - Baratti, sì.

P.M. - La quale, per la verità, nelle sue dichiarazioni, in quelle rese proprio in dibattimento, dinanzi alla Quinta Sezione del Tribunale, più che di truffa parlava proprio di estorsioni a suo danno, cioè di un approfittamento, ancora una volta, delle sue condizioni di difficoltà economiche con, appunto, di fatto, controllo della oreficeria assunta da Voi, ha citato proprio il Lombardi, il Chirico e anche Lei, anche Lei direttamente. Lei in che senso la chiama "zanzata"? Cioè, ci faccia un po' capire se...

I. - Dunque la...

P.M. - ... io mi rendo conto che nella Vostra ottica le definizioni possono essere diverse da quelle giuridiche, la domanda che Le faccio è: Voi avete - tra virgolette - messo sotto questa proprietaria di questa gioielleria?

I. - Allora, questo qua è, per essere precisi insomma: la signora versava in una situazione economica non molto brillante, quindi aveva anche molti debiti. L'affare, diciamo l'affare tra virgolette, fu proposto dal Michele Lombardi, i quali (sic) portarono questo lavoro avanti con la signora, anzitutto togliendogli (sic) tutti i debiti, rimodernando la gioielleria e rendendola partecipe della futura truffa. La signora di per sé è vero anche che arrivò a un punto che era un poco sotto pressione, nel senso che tutti gli acquisti che arrivavano, tanti oggetti erano da noi ritirati al prezzo di... di costo, senza IVA e con... con degli sconti. Quindi...

P.M. - Quindi poi, a un certo punto, fu il progetto di intestarVi proprio la gioielleria.

I. - Ma noi, personalmente, almeno io e il Franco Coco non c'entravamo niente.

P.M. - Sì.

I. - Il Pepé Flachi avrebbe dovuto essere come me e il Franco, però credo che abbia finanziato lui il Michele per mettere i soldi dentro, quindi automaticamente era partecipe anche lui.

P.M. - E quindi la titolare Ve l'avrebbe ceduta a saldo dei suoi debiti, l'avrebbe ceduta a Flachi e a quelli che si stavano interessando?

I. - No, però Lei si interessò, perché per il periodo finché non si trovava la persona in cui intestare (sic) la gioielleria, Lei era partecipe a tutte le operazioni di acquisti o vendite. Ecco, in questo lavoro soltanto io e Franco non c'entravamo niente, Pepé in parte; il Chirico credo che si sia trovato coinvolto in questa storia solo per l'accompagnamento del Michele Lombardi, a onor del vero.

P.M. - Sì.

I. - Gli aveva dato, mi sembra, un 5 milioni o 10 milioni lì... poi si interessava degli acquisti: comprare e vendere.”

Dall'esame delle dichiarazioni rese da **Nunzia Baratti Del Carmine** nel dibattimento svoltosi dinanzi alla V° sezione penale del Tribunale di Milano (e acquisite in questo processo, **u. 23.6.93, pagg. 46 e ss.**) e dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza dell'orificeria Baratti è emerso che la teste, titolare dell'esercizio commerciale, subì attività estorsive da persone di cui non ha potuto o voluto fornire indicazioni e venne successivamente contattata da Luigi e Michele Lombardi, Chirico, Ciro e Antonio Guerrieri, Bernardino Ferullo per intervenire nella gestione dell'attività commerciale.. Prima Luigi Lombardi , poi Ciro Guerrieri entrarono in società con la Baratti Del Carmine senza effettuare alcun conferimento e Chirico, Schettini, Luigi e Michele Lombardi iniziarono a prelevare sistematicamente gioielli e altri oggetti preziosi dalla gioielleria; dagli esborsi provocati dalle attività estorsive e dai prelievi compiuti dalle persone citate si determinò una situazione finanziaria della società che condusse al fallimento.

Durante la perquisizione effettuata presso il domicilio di Anna Pintori il 30.11.91, furono rinvenuti gioielli riportanti ancora il cartellino del prezzo di vendita e la Pintori dichiarò che gli stessi le erano stati lasciati in custodia da Luigi Lombardi (in proposito si richiamano le indicazioni contenute nella trascrizione dell'udienza del **23.6.93 dinanzi alla V° sezione del Tribunale di Milano, dichiarazioni di Anna Pintori, pag. 23-24**).

Non è questa la sede per ricostruire compiutamente la vicenda qui sinteticamente descritta, anche per accertare se l'intervento dei membri dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini concretarono condotte estorsive o truffaldine ai danni della Del Carmine Baratti; certo è che Luigi Lombardi fu pienamente coinvolto in quell'episodio, con il ruolo descritto da Schettini e confermato dagli elementi di riscontro illustrati

In conclusione, il coinvolgimento di Luigi Lombardi nelle attività dell'associazione, pur non direttamente riferito al traffico degli stupefacenti, si connotò per la rilevanza causale che il suo contributo manifestò nella gestione di attività collaterali di reinvestimento dei proventi del traffico illecito e nel sostegno offerto a Pepé Flachi nel periodo di latitanza (sostegno che, come detto, non fu limitato alle esigenze personali del latitante, ma fu funzionale al controllo dell'organizzazione). Ritiene la Corte che le indicazioni fornite dai collaboratori siano univoche nell'attribuire a Luigi Lombardi un ruolo “secondario” nell'ambito associativo,

secondo le modalità descritte in questo capo; a fronte di tali convergenti dichiarazioni accusatorie (idonee a configurare la partecipazione all'associazione qui giudicata) sono state riscontrate specificamente dalle intercettazioni telefoniche richiamate e dalla ricostruzione della vicenda della orificeria Baratti, riconducibile alle attività associative.

Pur nella marginalità del ruolo assunto, le condotte accertate configurano il reato di partecipazione all'associazione Flachi-Trovato-Schettini, in ordine al quale va affermata la penale responsabilità di Luigi Lombardi.

Giovanni Modesto è stato ritenuto responsabile di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione Batti. Le indicazioni di molti collaboratori hanno definito l'imputato come uno di quegli associati che, nella fase finale della guerra contro l'organizzazione qui giudicata, transitarono con il sodalizio avverso, fornendo notizie su Salvatore Batti e Pasquale Placentino e, conclusa la guerra con l'uccisione di questi ultimi, proseguirono l'attività di spaccio nella nuova organizzazione.

Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 150) ha descritto con puntualità la fase di passaggio dall'una all'altra organizzazione, essendo stato l'artefice dell'incontro nel corso del quale il cugino Giovanni fu indotto a cessare i rapporti con Salvatore Batti:

"I. - Mio cugino lavorava per Batti Salvatore, loro sapevano che mio cugino lavorava per Batti Salvatore..."

P.M. - Ecco, quando dice "loro" dovrebbe sempre dire chi.

I. - Ah, sì, sempre Trovato, Flachi e tutti quanti. Menziono Flachi però, onestamente, Flachi non era presente agli incontri che avevo io. Al Flachi l'ho visto... posso dire di averlo visto quel giorno che ci ha richiamato al bar di Ospitaletto di Cormano, poi l'ho visto al Motel Azzurra, che c'è un grande ristorante, l'"Houston"; lì c'era Flachi, c'era Coco, c'era tutto lo stato maggiore. Niente io... mi parlarono di mio cugino se non smetteva di portargli soldi in casa a Salvatore Batti lo avrebbero seppellito, cosicché io dissi..."

P.M. - Questo chi Glielo disse materialmente? Cioè: chi Le disse che avrebbero ucciso Suo cugino se continuava a lavorare per conto dell'organizzazione dei Batti?

I. - Me lo disse sia Cassaniello e non ricordo se me lo disse anche Schettini e Salvatore Pace.

P.M. - Franco Coco?

I. - Franco...?

P.M. - Lei al Pubblico Ministero ha parlato di un incontro che sarebbe avvenuto...

I. - Sì, ci sto...

P.M. - ... nel novembre del '90.

I. - Ci sto arrivando.

P.M. - Ecco, benissimo.

I. - Sto arrivando anche all'incontro, all'incontro con mio cugino?

P.M. - Sì.

I. - Io presi mio cugino Giovanni e lo portai al bar "Mulinello" di Cesano Maderno, dico bar "Mulinello" perché il bar non so se si chiama "Mulinello", il bar è... dico "Mulinello" perché è proprio il paese Mulinello, una frazione di Cesano Maderno dove io abito. E lì vi incontrammo Dino Cassaniello, Alfio Privitera, Salvatore Pace, Tonino Schettini... e non so se ho già detto Cassaniello Dino. Ci sedemmo al tavolo e Tonino Schettini cominciò a parlare con mio cugino dicendo di smettere di portare soldi in casa a

Salvatore perché dal momento che questo qua... questo qua mi riferisco a Salvatore Batti, riceveva i soldi in casa non usciva mai di casa, dunque se ne stava bello beato e tranquillo in casa, era difficile da colpire, in più Schettini era... aveva una fotografia di Salvatore Batti e gliela fece vedere a mio cugino, se Salvatore Batti era ancora come la fotografia, se era ingrassato, se era dimagrito, se aveva qualche mutamento al viso. Mio cugino disse: "No, è leggermente dimagrito".

P.M. - Quindi... un attimino, La interrompo, anche qui per fare un breve riassunto per vedere se ho ben compreso o se c'è qualche punto... Allora: da un lato Giovanni Modesto, cioè Suo cugino, viene condotto perché gli devono spiegare che lui la deve smettere di continuare a lavorare per i Batti...

I. - Certo.

P.M. - Dall'altro lato c'è quell'altro aspetto, del quale Lei ha fatto menzione, ma che, forse, un po' è scivolato via così, tra le Sue parole, circa il fatto che se Suo cugino porta i soldi a casa di Salvatore Batti il Salvatore Batti non esce di casa...

I. - E non esce più di casa, certo.

P.M. - E quindi non si riesce a colpirlo?

I. - Certo, sì.

P.M. - E' corretto questo?

I. - Sì, è correttissimo.

*P.M. - Poi c'è il terzo aspetto che è quello che gli fanno vedere proprio la fotografia dicendogli: "Ma è ancora così Salvatore Batti, oppure è dimagrito?" Dice: "No, Salvatore Batti è dimagrito", ecco, questi sono i tre aspetti. **A questo punto Giovanni Modesto che fa? Cioè, continua a rimanere affiliato all'organizzazione dei Batti...***

I. - No, no.

P.M. - Passa all'organizzazione Coco-Schettini-Trovato?

I. - No, mio cugino a questo punto abbandona immediatamente l'organizzazione Batti perché sapeva benissimo che era in pericolo di vita, poi Glielo dicevo pure io. A questo punto qua mio cugino sta con me, nella Comasina, anche con ruolo minore, però qua devo dire che mio cugino c'è stato pochissimi giorni con me perché fu arrestato e da allora non è più stato in Comasina, è sempre stato detenuto."

Quest'ultima indicazione rappresenta la circostanza rilevante ai fini della contestazione qui esaminata, poichè anche Giovanni Modesto, come Passaro e Rettura, dopo il "tradimento" transitarono nella nuova organizzazione, pur con un ruolo meno importante rispetto a quello rivestito nell'associazione Batti.

L'incontro descritto da Modesto e il passaggio nella nuova organizzazione sono stati confermati da **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 205), Pace (u. 13.3.96, pag. 35 e u. 29.3.96, pag. 211) e Schettini (u. 15.3.96)**, in termini analoghi a quelli riferiti dal primo collaboratore.

L'imputato ha confermato l'incontro descritto dai collaboratori (**u. 18.9.96, pag. 223**), nonché la prosecuzione dell'attività di spaccio in periodo successivo alla morte di Salvatore Batti; ha negato di aver acquistato lo stupefacente dal cugino Modesto.

L'univoco quadro probatorio sin qui illustrato è, infine, confermato dai numerosi precedenti per violazione della disciplina degli stupefacenti risultanti dal certificato penale dell'imputato; in particolare, si richiama l'arresto del maggio 1991, che rappresenta il momento conclusivo della partecipazione di Giovanni Modesto all'associazione (come

puntualmente riferito da Giuseppe Modesto e Pace in merito al breve periodo di attività nell'ambito associativo qui giudicato)

Per concludere, le coincidenti dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori citati costituiscono la prova certa dell'appartenenza dell'imputato all'associazione Flachi-Trovato-Schettini per un periodo di alcuni mesi (dalla fine del 1990 al maggio 1991); le circostanze riferite sono state confermate in parte dallo stesso imputato, in parte dal suo avvenuto arresto del maggio 1991 per detenzione di sostanze stupefacenti. La conferma che proprio nel periodo in cui i collaboratori hanno collocato l'attività delittuosa di Giovanni Modesto questi fu arrestato perché sorpreso nel traffico di stupefacenti rappresenta riscontro specifico rispetto ad una pluralità di chiamate in correità, pienamente attendibili e tra loro perfettamente coincidenti.

Per la ragioni sin qui esposte, Giovanni Modesto deve essere ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione contestatagli al capo 34.

Egidio Palmisano è imputato di aver fatto parte dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti delineata nel capo 34 dell'imputazione e denominata nel presente processo *associazione Flachi - Trovato - Schettini*.

Molti collaboratori hanno reso dichiarazioni sulle attività illecite dell'imputato, ma nessuna di esse può essere definita come fonte principale di accusa, perché ciascuna riferita ad episodi tra loro distinti e, a parere della Corte, non riconducibili specificamente alle attività dell'associazione di cui al capo 34.

L'originaria fonte di accusa a carico del Palmisano era costituita dalle dichiarazioni di Emilio Bandiera, conosciute da questa solo dopo l'udienza del 4.4.94, nel corso della quale il dichiarante si è avvalso della facoltà di non rispondere e, su richiesta del pm, sono state acquisite le dichiarazioni rese da Bandiera nel corso delle indagini preliminari. I verbali acquisiti, nella parte relativa a Palmisano, risalgono al 22 maggio 1993, per cui può affermarsi che questa è stata la prima fonte di accusa determinante il rinvio a giudizio dell'imputato.

Emilio Bandiera, nel descrivere le attività del gruppo facente capo a Flachi, Trovato e Schettini, ha indicato Palmisano (**int. 22.5.93, pag. 4**) come un grosso trafficante di eroina e cocaina, da lui conosciuto presso la gelateria Sottozero, ove assistette a discorsi che faceva con Pepè Flachi in merito a forniture di stupefacenti in favore del gruppo Flachi - Trovato - Schettini.

Questa accusa aveva trovato un riscontro, sin dalle indagini preliminari, in un episodio di cessione di stupefacente da parte di Palmisano e Gaetano Covelli in favore di Ambrogio Landriani. I testi **Armando Sozzi (u. 13.4.95)** e **Antonino D'Ambrosio (u. 4.5.95)** hanno riferito che il 27.6.92 Palmisano e Covelli erano stati fermati e arrestati dopo essere stati notati dagli allora operanti mentre consegnavano qualcosa a Landriani; quest'ultimo era stato trovato in possesso di stupefacente e nel processo seguito a carico dei primi due era intervenuta condanna per detenzione di stupefacenti (**docc. 79 e 80 del vol. 4 produzioni del pm**).

Tali indicazioni configuravano un quadro indiziario significativo sui rapporti illeciti dell'imputato con i membri dell'associazione di cui al capo 34, ma nel corso del dibattimento (ove molteplici sono state le collaborazioni da parte di esponenti di ogni livello del sodalizio in oggetto) sono pervenute indicazioni diverse sulla collocazione criminale di Palmisano. Può essere ritenuto sufficientemente certo che Palmisano è stato coinvolto in attività di traffico di stupefacenti ad un livello medio - alto; su tale dato convergono le indicazioni di molti

collaboratori, nonché i precedenti penali dell'imputato, che dal 1981 in avanti ha subito numerose detenzioni per violazioni della disciplina sulle stupefacenti.

In particolare, **Vittorio Foschini (u. 9.2.96, pag. 196)** ha riferito che Palmisano aveva ritirato cocaina da Nino Lombardo e dal gruppo di piazza Baiamonti facente capo allo stesso collaboratore; **Angelo Piccione (u. 3.4.96, pagg. 46 - 51)** ha riferito numerosi episodi in cui era stato coinvolto Palmisano, con il quale aveva avuto dei periodi di detenzione comune, durante i quali aveva parlato dei suoi traffici di stupefacente; lo stesso **Antonio Schettini (u. 29.3.96, pag. 25)**, pur escludendo che l'imputato avesse fatto parte dell'associazione di cui era ai vertici, lo aveva incaricato di riprendere il traffico di stupefacenti a seguito della remissione in libertà, in modo da poter aiutare economicamente i detenuti.

Si tratta di circostanze eccentriche rispetto all'accusa contestata a Palmisano in questo processo, atteso che l'attività di traffico di stupefacente riferita non è mai organicamente collegata con il sodalizio di cui al capo d'imputazione; il quadro che emerge a carico dell'imputato delinea uno spacciatore relativamente autonomo da gruppi associati, con i quali mantenne rapporti occasionali. In questo senso vanno interpretate le indicazioni dei suoi rapporti con Pepè Flachi e Franco Trovato (dichiarazioni Bandiera), con Domenico Paviglianiti (dichiarazioni Piccione), con il gruppo di Foschini facente capo a Biagio Crisafulli (dichiarazioni dello stesso Foschini), con Covelli (docc. 79 e 80).

La valutazione di tali risultanze non consentirebbe di affermare che Palmisano sia stato in qualche modo (come organico o come fornitore o acquirente stabile) partecipe dell'*associazione Flachi - Trovato - Schettini*.

Vi sono ulteriori indicazioni che non possono essere sottovalutate, pur anticipandosi che, comunque, non consentono di modificare il giudizio espresso sulla non accertata partecipazione dell'imputato all'associazione; alcuni collaboratori hanno riferito che Palmisano, durante la detenzione, aveva instaurato un rapporto di stretta amicizia con Schettini. **Foschini (u. 9.2.96, pag. 199)** ha dichiarato che Schettini e altri lo utilizzavano per mandare messaggi all'esterno; **Salvatore Pace (u. 13.3.96, pag. 36)** ha riferito che Palmisano era amico di Schettini; **Saverio Fiorillo (u. 3.4.96, pag. 74)** ha confermato che in carcere l'imputato aveva rapporti confidenziali con Chirico, Schettini e Covelli.

L'indicazione concordemente fornita dai collaboratori è stata confermata anche da **Schettini (u. 29.3.96, pag. 25)**, il quale ha però escluso che tale rapporto derivasse dalla comune appartenenza all'associazione, atteso che aveva conosciuto Palmisano in carcere dopo l'arresto del 1992.

Procedendo ad una valutazione complessiva degli elementi acquisiti deve confermarsi che l'insieme delle condotte ascrivibili all'imputato non configurano alcun rapporto stabile con il sodalizio criminoso contestatogli, poiché prima dell'arresto Palmisano esercitava "in proprio" l'attività di spacciatore, mentre solo durante la detenzione i suoi legami con alcuni membri del gruppo divennero più solidi, senza peraltro concretizzarsi in attività delittuose rilevanti ai fini della valutazione che qui deve operarsi.

Per le esposte ragioni deve escludersi la partecipazione di Palmisano all'associazione di cui al capo 34, dalla cui imputazione deve essere mandato assolto per non aver commesso il fatto.

Nell'affrontare la posizione di **Luigi Parente** devono essere congiuntamente valutate entrambe le contestazioni ascrittegli, atteso che l'imputato è stato ritenuto partecipe all'associazione Flachi-Trovato-Schettini sulla base delle indicazioni fornite dai collaboratori

sulla sua attività di spaccio nella zona di Bruzzano. Si anticipa che gli elementi di prova acquisiti nel corso del dibattimento consentono, a parere della Corte, di affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine all'attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti contestatagli al capo 37, mentre sono inadeguate a ritenere che costui fosse membro dell'organizzazione qui giudicata.

L'unica indicazione utile ai fini della contestazione associativa è stata fornita da **Bandiera (dich. 20.2.93, pag. 4)**, il quale, nel descrivere la rete di spaccio operante nella Comasina, ha riferito che Luigi Parente, con il quale collaborava il fratello (identificato in Umberto), gestiva uno smercio di stupefacenti, cedendo quantitativi nell'ordine di etti. Il collaboratore ha espressamente collocato entrambi i fratelli Parente nel contesto associativo, pur precisando che costoro (o meglio, Luigi, perché collocato in posizione sovraordinata rispetto ad Umberto) non acquistava da Camerino. La materialità della condotta descritta da Bandiera è stata confermata da alcuni altri collaboratori (in verità più "interni" alla rete milanese), i quali hanno escluso (o quantomeno, non affermato) che Luigi Parente fosse organico al sodalizio cui loro appartenevano.

Modesto (u. 6.2.96, pag. 205) ha affermato che secondo lui Luigi non faceva parte dell'organizzazione, perché aveva un livello di spaccio più elevato rispetto a quello di Umberto (che invece operava per conto di Camerino), e non si sarebbe certo sottoposto a Camerino.

Pace (u. 13.3.96, pag. 37) , pur confermando di essere a conoscenza dell'attività di Luigi Parente di spaccio di stupefacente nella zona di Bruzzano e della Comasina, non ha riferito alcunché in ordine alla sua appartenenza organica all'associazione.

A fronte di un quadro probatorio così definito riguardo alle condotte di detenzione e spaccio di stupefacente, le indicazioni sul rapporto che l'imputato aveva instaurato con la "rete" milanese sono contrastanti, perché a fronte di Bandiera che afferma l'internità all'organizzazione di Luigi Parente, Modesto (più a conoscenza della struttura interna) la nega e Pace e **Schettini (u. 22.3.96, pag. 76)** la ignorano.

E' vero che l'attività di spaccio nella zona della Comasina e di Bruzzano era di esclusiva competenza dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini, ma nel dibattimento non sono stati chiariti gli accordi che l'imputato poteva aver concluso per poter esercitare l'attività delittuosa accertata. Non può escludersi che Luigi Parente avesse autonomi canali di approvvigionamento e che fosse per qualche ragione autorizzato a gestire il proprio traffico nel territorio di competenza dell'associazione o che, come affermato da Bandiera fosse organico rispetto a quest'ultima. A fronte di tale incertezza non può riconoscersi la partecipazione dell'imputato all'associazione contestatagli al capo 34, dalla quale va mandato assolto.

Con riferimento al capo 37 dell'imputazione (detenzione a fini di spaccio di consistenti quantitativi di stupefacente) le plurime dichiarazioni dei collaboratori (Bandiera, Modesto e Pace), i quali hanno concordemente affermato la conoscenza diretta di un'attività di spaccio di stupefacenti gestita da Luigi Parente, devono richiamarsi a fini di riscontro, le numerose sentenze di condanna per violazione della disciplina sugli stupefacenti (**risultanti dal certificato penale e risalenti al luglio 1981 - sentenza Corte d'Appello di Milano del 27.6.84** con condanna alla pena di anni 14 di reclusione e lire 45 milioni di multa - e al **10.12.92 - sentenza Corte d'Appello Milano del 16.12.93** con condanna alla pena di anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa). Le due coincidenti chiamate in correità, entrambe

ritenute attendibili e rispetto alle quali non è stata neanche prospettata alcun elemento che infici il giudizio espresso in via generale da questa Corte, sono state riscontrate dall'accertamento di una condotta violatrice della disciplina sugli stupefacenti. Si osserva in proposito che nella verifica dei riscontri individualizzanti alla chiamata in correità, la presenza di precedenti penali specifici che delineino il chiamato come persona dedita professionalmente al traffico di stupefacenti, deve essere valutata circostanza di assoluto rilievo a conferma della dichiarazione accusatoria resa dal collaboratore. Nel caso specifico gli episodi accertati con le richiamate sentenze riguardano un'attività di spaccio di stupefacenti di livello analogo a quella indicata dai collaboratori, collocata in epoca precedente alle contestazioni qui mosse. Si rileva, infine, che le dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio dinanzi al GIP il 29.6.94 (acquisito per il mancato esame dibattimentale dell'imputato) non inficiano in alcun modo l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori, atteso che Luigi Parente ha dedotto di essere stato detenuto fino al 1987, mentre da quella data al 1991 era in regime di semilibertà. La tesi difensiva secondo cui tale condizione gli avrebbe impedito di svolgere l'attività di spaccio contestatagli è infondata, perché è noto che anche la detenzione domiciliare non impedisce, violando le prescrizioni imposte, di esercitare attività delittuose nel campo degli stupefacenti, a maggior ragione la situazione del detenuto che possa liberamente muoversi durante la giornata.

Per le considerazioni fin qui espresse Luigi Parente è ritenuto responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di consistenti quantitativi di stupefacenti contestatogli al capo 37.

Umberto Parente è già stato ritenuto responsabile di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione Flachi (capitolo 5, § 3, capo 6), avendo in quell'ambito svolto funzioni analoghe a quelle contestategli con riferimento all'organizzazione qui giudicata. Nell'affrontare la sua posizione processuale non possono che richiamarsi le considerazioni già esposte in quella parte di motivazione, atteso che l'accertamento ivi compiuto costituisce un riscontro significativo delle indicazioni accusatorie riferite all'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. In termini generali si può affermare che l'imputato operò senza soluzione di continuità nell'una e nell'altra organizzazione e la costituzione della nuova società, di cui lo stesso Parente era sicuramente consapevole, comportò il suo inserimento nel ruolo in precedenza assunto nell'ambito della vecchia organizzazione. In questa parte di motivazione si specificheranno le fonti di prova che dimostrano la continuazione dell'attività delittuosa da parte dell'imputato, precisando i ruoli assunti nel nuovo sodalizio.

La chiamata in correità più precisa nei confronti di Umberto Parente è stata resa da **Modesto**, il quale (**u. 6.2.96, pag. 205**) lo ha collocato tra le persone che operavano nella zona di Bruzzano alle "dipendenze" di Camerino:

"P.M. - Senta, un'altra cosa: Lei conosce i fratelli Luigi ed Umberto Parente?"

I. - Ah, certo, sì, sì, sì.

P.M. - Mi vuol dire che ruolo hanno...

I. - Sì.

P.M. - ... e quale ruolo hanno avuto gli stessi nell'ambito dell'organizzazione Coco-Schettini-Flachi?"

I. - Mah, Luigi Parente non...

P.M. - Dunque, innanzitutto da quanto tempo li conosce?"

I. - Mah, li conosco da parecchio tempo. Luigi Parente non penso che faccia parte dell'organizzazione, e Umberto Parente era pure lui a Bruzzano, con l'organizzazione di Camerino.

P.M. - Sì. Quindi Umberto Parente faceva parte dell'organizzazione di Camerino e quindi...

I. - Sì, il solo Umberto però.

P.M. - Solo Umberto.

I. - Sì.

P.M. - Mentre Luigi no?

I. - No.

P.M. - Lei questo, cioè, in base a quali elementi lo afferma? Cioè, nel senso... perché dice Luigi Parente no?

I. - Luigi Parente, sa, ha fatto... ha fatto anche lui molta carcerazione, già allora tenga presente che Luigi Parente, già allora, quando fu arrestato mi sembra già per spaccio di stupefacenti, era già al vertice di un'organizzazione, non penso che si andava a mettere sotto Raffaele Camerino.

P.M. - Ho capito.

I. - Invece la situazione è diversa per il fratello, che spacciava pure lui a Bruzzano.

P.M. - Quindi Umberto Parente spacciava nel gruppo di Bruzzano, praticamente.

I. - Sì, sì.

P.M. - Cioè, quando Lei dice "spacciava" vuol dire proprio che vendeva al minuto oppure che, a sua volta, riforniva i cavalli che andavano a vendere?

I. - Avevano anche loro i cavalli che spacciavano al minuto.

P.M. - Ho capito. Quindi non è che...

I. - Diciamo, i controllori.

P.M. - Ecco, cioè...

I. - Era un controllore, sì.

P.M. - ... ecco, il controllore della zona, non...

I. - Sì.

P.M. - No, perché dire "spacciava" si poteva pensare che, non so, andasse a vendere ai tossicodipendenti. No, in realtà...

I. - Sì, no, no, no, controllore...

P.M. - ... controllava i cavalli che andavano a vendere.

I. - Sì.

P.M. - Quindi diciamo che, se potessimo inquadrarlo, il ruolo di Umberto Parente potrebbe essere assimilato a quello dei fratelli Tavaglione?

I. - Certo."

Questa chiamata in correità, puntuale nell'indicazione delle funzioni svolte e specifica nella collocazione territoriale dell'attività di spaccio, è stata confermata dalle dichiarazioni rese da **Bandiera** nel corso delle indagini preliminari. Il collaboratore (**dich. 20.2.93, pag. 4**), nell'indicare la "rete" dello spaccio nella zona di Bruzzano, ha precisato che i fratelli Parente (identificati in Luigi e Umberto), smerciavano quantitativi nell'ordine di qualche etto per volta. Il collaboratore ha riferito di non sapere se costoro acquistassero da Camerino, in quanto il più grande dei due (cioè Luigi) gli sembrava autonomo rispetto a quest'ultimo. Il

riscontro rappresentato dalle dichiarazioni di Bandiera è specifico con riferimento alla materialità della condotta ascritta all'imputato, il quale, secondo quest'ultimo collaboratore, era dedito all'attività di spaccio nella medesima zona indicata da Modesto; è vero che Bandiera ha indicato i due fratelli come operanti in società (e in alternativa a Camerino), mentre Modesto ha distinto le posizioni di Umberto da quella di Luigi, ma tale discrasia è di scarso rilievo, considerato che i rapporti di fornitura e approvvigionamento nello stesso ambito territoriale erano comunque vincolati dall'esistenza dell'organizzazione qui giudicata (che riforniva in esclusiva tutti coloro che intendevano spacciare nella zona), per cui può prescindere dal giudicare come più attendibile l'una o l'altra indicazione. E' certo che Umberto Parente operava nello spaccio di stupefacenti nella zona di Bruzzano, in rapporto con la "rete" milanese dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini. Se si aggiunge che è stata accertata la partecipazione dell'imputato all'associazione Flachi fino alla metà del 1987 (cioè fino al suo scioglimento), le indicazioni di Modesto e Bandiera sulla continuazione dell'attività di spaccio anche dopo la costituzione della nuova società, sono state ulteriormente riscontrate dagli elementi di prova già illustrati nel capitolo 5, § 4, capo 3.

Per concludere, si richiama la **sentenza della I° sezione della Corte d'Appello di Milano del 31.3.89** (irrevocabile il 28.3.90), di condanna di Umberto Parente alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per violazione della disciplina degli stupefacenti, per fatti del 17.5.86 (**sentenza Corte d'Appello Milano del 31.3.89**).

L'imputato non ha reso l'esame dibattimentale e le dichiarazioni rese nel corso degli **interrogatori dinanzi al GIP del 12.6.93 e del 22.6.94** (acquisiti su istanza del Pm) non hanno fornito elementi significativi di valenza difensiva; Parente ha negato ogni addebito, ammettendo di conoscere, per abitare nello stesso quartiere, i fratelli Vasta, Pepè Flachi, i suoi fratelli e i fratelli Scirocco, e, in modo superficiale, Emilio Bandiera.

Le due coincidenti chiamate in correità, entrambe ritenute attendibili e rispetto alle quali non è stata neanche prospettata alcun elemento che infici il giudizio espresso in via generale da questa Corte, sono state riscontrate dall'accertamento di una condotta violatrice della disciplina sugli stupefacenti. Si osserva in proposito che nella verifica dei riscontri individualizzanti alla chiamata in correità, la presenza di precedenti penali specifici che delineino il chiamato come persona dedita professionalmente al traffico di stupefacenti, deve essere valutata circostanza di assoluto rilievo a conferma della dichiarazione accusatoria resa dal collaboratore. Nel caso specifico l'episodio accertato con la richiamata sentenza riguarda un'attività di spaccio di stupefacenti di livello analogo a quelli indicati dai collaboratori, collocata in epoca coincidente con le contestazioni qui mosse.

Per concludere, gli elementi di prova qui illustrati sono pienamente adeguati a ritenere accertata la penale responsabilità di Umberto Parente in ordine al reato associativo contestatogli al capo 34.

La posizione processuale di **Antonio Passaro** è analoga a quella, già trattata, di Giuseppe Rettura, in quanto entrambi, dopo aver militato per molti anni nell'organizzazione Batti, furono "indotti a tradire" il gruppo di appartenenza, transitando nella nuova organizzazione. Si è già riferito che la vicenda relativa al ruolo di "spie" che alcuni componenti del gruppo Batti assunsero nella fase terminale della guerra sarà affrontato in altra parte della motivazione; qui interessa rilevare che Passaro subì un vero e proprio sequestro da parte di Schettini, Pace e Tocci perché fornisse informazioni sul luogo ove si

trovava Salvatore Batti e fu costretto a rendere informazioni sul gruppo cui era, fino a quel momento, appartenuto.

A seguito del “tradimento” e conclusasi la guerra contro i Batti, Passaro proseguì nell’attività di spaccio dello stupefacente per conto dell’associazione Flachi-Trovato-Schettini. Su quest’imputato le dichiarazioni dei collaboratori sono molteplici e concordanti nell’affermare il passaggio alla nuova associazione, atteso che **Di Donato (u. 17.10.95, parte II°, pag. 87)** ha riferito di essere certo che Passaro era passato con il gruppo avverso, perché lo vide a Bresso lavorare con Chirico; **Tocci (u. 9.11.95, pag. 135)**, dopo aver descritto le notizie fornite sul gruppo Batti, ha affermato che al termine della guerra ebbe l’esclusiva della zona della Bovisasca; **Modesto (u. 6.2.96, pag. 158)** ha ribadito che continuò ad operare nella zona di Bruzzano; **Le Donne (u. 1.4.96, pag. 37)** apprese da Schettini che Passaro era passato dalla loro parte; **Carrino (u. 29.4.96, pagg. 172-174)**, quando tornò a Milano dopo la morte di Salvatore Batti e Placentino fu contattato da Passaro il quale gli riferì che Schettini gli voleva parlare; in quel periodo l’imputato gestiva la piazza della cocaina a Bruzzano in società con Franco Scirocco.

Sulla prosecuzione del rapporto nell’ambito dell’organizzazione qui giudicata non hanno riferito notizia alcuna Cassaniello, Pace e Schettini, pur avendo quest’ultimo implicitamente confermato la circostanza dell’incontro con Carrino per il tramite dello stesso imputato.

La valutazione delle circostanze di prova sin qui illustrate non lascia spazio ad alcun dubbio in ordine alla partecipazione dell’imputato alle attività dell’associazione contestatagli al capo 34. Almeno 5 collaboratori hanno riferito, per loro diretta conoscenza, la prosecuzione delle attività di spaccio di stupefacenti nell’ambito della predetta organizzazione e il contesto in cui avvenne il “tradimento” qui solo delineato rende pienamente logico che, a guerra conclusa, Passaro fosse inserito nel sodalizio. L’imputato, pur negando qualsiasi partecipazione all’associazione contestatagli, ha ammesso molti episodi riferiti dai collaboratori (gli incontri con Schettini, da cui ricevette un etto di cocaina, e in particolare l’incontro descritto da Pace e lo stesso Schettini, le informazioni richieste e fornite, la proposta di uccidere Salvatore Batti da lui rifiutata, l’appuntamento tra Schettini e Carrino). Con riferimento all’ultimo arresto subito (il 18.6.92, in compagnia di Gaetano La Maestra, perché trovati in possesso di due pistole - **doc. 131, vol.6 produzioni probatorie del PM**), Passaro ha affermato che erano in procinto di effettuare una rapina.

In conclusione, la molteplicità di chiamate in correità convergenti nell’indicare Antonio Passaro quale partecipe dell’organizzazione di cui al capo 34, comporta l’affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli.

Renato Praticò è l’unico appartenente alle forze dell’ordine qui imputato di partecipazione all’associazione Flachi-Trovato-Schettini (atteso che Busillo è imputato del solo reato di favoreggiamento), anche se nel corso del dibattimento sono state richiamate le condotte illecite realizzate da altri colleghi dell’imputato coinvolti nelle attività dell’associazione; in particolare, il brigadiere Orlando è stato processato e condannato con rito abbreviato dal GIP (condanna confermata dalla Corte d’Appello), mentre il maresciallo Nuzzo (di cui hanno riferito Tocci e altri collaboratori) risponde, nel processo in corso dinanzi alla V° Corte d’Assise, di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e di corruzione.

Il primo elemento di prova a carico di Praticò è costituito dalla **sentenza del GIP di Milano del 25.11.92** (confermata dalla Corte d'Appello il 14.4.94 e divenuta definitiva il 30.5.94), di condanna dell'imputato per il reato di favoreggiamento personale nei confronti di Pepè Flachi e di falsificazione dei documenti. Quel provvedimento è collegato all'arresto in Francia di Flachi, il quale era in possesso di documenti falsi intestati a Renato Praticò.

Nel provvedimento è illustrata con precisione la vicenda che condusse all'incriminazione dell'imputato, che qui è sufficiente richiamare nei suoi termini generali.

I testi **Francesco Messina (u. 3.5.95)** e **Salvatore Casella (u. 14.6.95)** hanno confermato al dibattimento le circostanze di fatto che avevano originato il procedimento penale appena richiamato; Pepè Flachi fu arrestato in Costa Azzurra nel novembre 1991 in possesso di una patente internazionale e di una patente nazionale a nome Renato Praticò, recanti la fotografia di Flachi (**doc. 323 vol. 29 produzioni probatorie del PM**) - Messina; nel corso della perquisizione eseguita dalla Squadra Mobile di Milano il 30.11.91 presso l'abitazione dell'imputato fu rinvenuta una denuncia di smarrimento di carta d'identità presentata da Praticò nel luglio 1991 (ma non dei documenti nel possesso di Flachi), nonché un album fotografico contenente le fotografie relative al battesimo di un figlio dell'imputato, nelle quali era ritratto Flachi, che era stato padrino del bambino (**doc. 325 vol. 29 produzioni probatorie del pm**) - Casella.

Questo episodio rappresenta il primo (e forse più rilevante) elemento di accusa a carico di Praticò, ma nel corso del dibattimento alcuni collaboratori hanno ricostruito la collocazione dell'imputato nell'ambito associativo, inserendo quella condotta delittuosa in un contesto di stabile collaborazione che configura il reato di partecipazione contestatogli.

La più puntuale indicazione in proposito è stata resa da **Bandiera**, il quale (**dich. 6.2.93, pag. 3**) ha riferito che Pepè Flachi aveva alcuni "amici" tra le forze dell'ordine; uno di questi era Renato Praticò, il poliziotto arrestato subito dopo la cattura di Flachi. L'imputato era un assiduo frequentatore dei locali gestiti dal gruppo (in particolare il Sottozero) e delle abitazioni dei vari componenti. Il collaboratore, dopo aver affermato che il poliziotto era sul libro paga di Flachi, che lo retribuiva per tutte le informazioni e i favori offertigli (**dich. 22.5.93, pag. 4**), ha riferito alcuni episodi specifici di frequentazione del ristorante Sottozero:

- numerose volte lo aveva visto con la moglie nel locale e aveva sentito quest'ultima lamentarsi che lo stipendio del marito non bastava per mantenere la famiglia (**dich. 22.5.93, pag. 4**);

- in particolare, intorno al 1987 aveva visto le famiglie di Praticò e di Pepè Flachi a pranzo al Sottozero (**dich. 6.2.93, pag. 3**);

- intorno al 1986 Zohdi gli aveva riferito di essere stato fermato da Praticò mentre trasportava 5 chili di eroina, l'egiziano si era spaventato prima di rendersi conto che era solo uno scherzo (**dich. 6.2.93, pag. 3**);

- Praticò era una delle poche persone che aveva libero accesso all'ufficio di Pepè Flachi, posto nel retro del Sottozero (**dich. 6.2.93, pag. 3**);

- Flachi aveva usato i documenti intestati a Praticò e, pur lamentandosi che gli era costato molto, aveva ammesso che ne era valsa la pena perché molte volte aveva stazionato in zona mentre Zohdi faceva i trasporti di stupefacente, in modo da fornirgli una copertura (**dich. 22.5.93, pag. 4**).

Le indicazioni sulle funzioni di stabile copertura da parte dell'imputato nell'interesse dell'organizzazione sono state confermate (pur in termini meno specifici) da **Pace e Schettini**.

Quest'ultimo (**u. 22.3.96, pag. 150**) ha riferito di aver appreso da Flachi che Praticò ci teneva ad essere suo compare e, mentre Flachi era riluttante, lo stesso collaboratore lo indusse ad accettare facendogli rilevare che l'amicizia di un poliziotto poteva tornare utile; ha precisato che il rapporto con l'imputato era gestito esclusivamente da Flachi:

"I. - Posso dire che veniva spesso lì a trovare il Pepé e ci teneva alla sua amicizia e gli chiese di fare il compare di anello, mi sembra, di battesimo, cosa che Pepé rifiutava di fare, che però questo qua insistette, e credo che l'abbia fatto, dopo di averne parlato con noi, dico: "Va beh, chiudi gli occhi, cosa ce ne frega, basta che non dà fastidio, può sempre tornarci utile".

P.M. - E di fatto, siccome qualcuno ne ha parlato, Le chiedo: Lei è al corrente se Flachi, appunto, aveva il rapporto con questa persona che, come dire?, gli forniva notizie, coperture e all'occasione, quando era necessario?

I. - No, nel senso... cioè noi sapevamo che queste persone quando girava avvisava se c'era qualche problema, qualche operazione in corso e via dicendo, però sono le solite chiacchiere che...

P.M. - Lei non ha avuto rapporti con lui di questa...

I. - No, lo conosco, ci ho parlato...

P.M. - No, dico, notizie, discorsi su questo...

I. - No, no.

P.M. - Era un rapporto che gestiva il Flachi...

I. - Certo, non... neanche gli avrei permesso di parlarne con me perché non...

P.M. - Lo vedeva, comunque, molto spesso con... con il Flachi?

I. - Sì, ma lui usava... No, il Flachi quando lo vedevo, onestamente, si drizzavano i capelli perché, cioè rimando lui là, Pepé perdeva un po' la libertà del... di movimento e anche... evitava anche d'incontrarsi con gli altri, anche per una questione di correttezza e di incertezza, d'insicurezza verso la persona, perché non si capiva se, effettivamente, era sincero o meno, quindi... Comunque era un problema che gestiva Pepé."

Pace (u. 15.3.96) ha riferito un episodio specifico collocato in epoca immediatamente precedente alla latitanza conseguente all'omicidio Valente; il collaboratore vide i coniugi Flachi e i coniugi Praticò insieme a cena presso il ristorante Sottozero e lo stesso Flachi, dopo averlo preso in disparte, gli disse che si trattava di un suo amico poliziotto che poteva essere utile in molte occasioni.

Infine, l'imputato **Domenico Flachi (u. 20.9.96, pag. 227)** conobbe Praticò perché era un cliente della boutique Novecento; quando andava a fare gli acquisti di abbigliamento veniva trattato molto bene perché era in cattive condizioni economiche ed era compare di Pepè.

Il quadro probatorio a carico di Praticò è ben definito: l'imputato era stabilmente disponibile a rendere favori all'organizzazione (ancorché il rapporto diretto era tenuto con Pepè Flachi), fungendo da copertura in occasione dei trasporti di stupefacente (Bandiera e Schettini) e, più in generale, rendendosi utile quando ce ne fosse stato bisogno (Bandiera,

Schettini e Pace); in particolare, quando Pepè Flachi si diede alla latitanza fu proprio Praticò a fornirgli il documento da falsificare (si tenga conto che la patente internazionale di un poliziotto garantiva al latitante amplissima sicurezza). A fronte di tale disponibilità Praticò riceveva non solo inviti a pranzo e sconti o regali negli acquisti di abbigliamento (Pace, Bandiera, Schettini e Domenico Flachi), ma era regolarmente stipendiato (Bandiera). Quest'ultima circostanza, riferita da un solo collaboratore è pienamente attendibile, sia perché l'organizzazione aveva nel proprio libro paga altri appartenenti alle forze dell'ordine (si vedano le dichiarazioni di Di Donato rispetto al brigadiere Orlando), sia perché non è logicamente ipotizzabile che un poliziotto realizzi le condotte delittuose accertate solo per un rapporto di amicizia con uno dei più pericolosi e noti criminali dell'intera città di Milano.

L'episodio oggetto del processo conclusosi con la condanna dell'imputato rappresenta il riscontro decisivo rispetto alle dichiarazioni accusatorie di Bandiera, perché è stato riconosciuto che Praticò consegnò consapevolmente ad un pericoloso latitante (accusato di omicidio) due documenti per agevolarne la latitanza. Non può sotto questo profilo, sottovalutarsi la circostanza che, anche grazie all'aiuto concretamente fornitogli da Praticò, Flachi rimase latitante per circa due anni.

Vi è, infine, da richiamare, per valutare l'elemento soggettivo del reato di partecipazione contestato a Praticò, che fu proprio quest'ultimo a chiedere a Flachi di coltivare l'amicizia (e il rapporto di collaborazione con l'associazione), insistendo perché divenissero compari e frequentando intensamente il Sottozero in compagnia delle rispettive famiglie (si vedano in proposito le dichiarazioni di Schettini e Pace e la documentazione fotografica richiamata). Per le considerazioni sopra esposte tale atteggiamento non può essere ricollegato solo ai rapporti di amicizia tra i due, ma era dettato dai consistenti benefici economici (Bandiera ha affermato che Praticò era "costato molto" a Flachi) che ne derivavano.

A fronte di un quadro probatorio così univoco, la difesa dell'imputato nell'interrogatorio reso nelle indagini preliminari è, invero, molto fragile. Nel corso delle sommarie informazioni rese **il 30.11.91, confermate il 16.12.91 e il 2.6.94 dinanzi al GIP**, Praticò aveva riferito che i documenti rinvenuti nel possesso di Flachi erano stati smarriti nel luglio 1991 e la relativa denuncia non era stata sporta per negligenza; aveva ammesso la conoscenza con Pepè Flachi, di cui era diventato amico, perché nonostante avesse fama di grosso delinquente, gli era sembrato una persona perbene; il 6.12.91 aveva ammesso di essere stato qualche volta a casa di Flachi e al ristorante Sottozero, di aver ricevuto qualche regalo dallo stesso per il proprio figlio, di aver avuto in prestito da Emanuele Flachi un'autovettura, di aver conosciuto Chirico e Lombardi. L'imputato, ribadendo di non aver consegnato a Flachi i documenti sequestrati, non ha saputo spiegare perché questi ne fosse in possesso.

In definitiva, le dichiarazioni rese da Praticò (acquisite a seguito del rifiuto di sottoporsi all'esame) rappresentano da un lato una conferma specifica di molte circostanze riferite dai collaboratori, d'altro lato sono assolutamente inverosimili nella parte in cui negano risultanze incontestabili. Nel luglio 1991 Praticò richiese il rilascio del passaporto e di una patente internazionale (ma non ha spiegato a cosa gli servissero quei documenti); gli stessi furono falsificati (apponendovi la fotografia di Flachi) e trovati nel possesso di quest'ultimo nel novembre dello stesso anno; l'imputato non sparse denuncia per lo smarrimento di quei documenti, mentre nello stesso mese di luglio denunciò lo smarrimento della carta d'identità.

La logica, prima che le dichiarazioni dei collaboratori, rendono insostenibile la tesi difensiva prospettata.

La valutazione degli elementi di prova sin qui illustrati comportano l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di partecipazione all'associazione Flachi-Trovato-Schettini; il rapporto personale tra Pepè Flachi e Praticò si concretò nella realizzazione da parte di quest'ultimo di condotte finalizzate ad agevolare le attività dell'organizzazione di cui Flachi era uno dei capi, tramite la copertura nella gestione del traffico di stupefacenti e la disponibilità a rendere qualsiasi favore riconducibile all'attività di poliziotto esercitata dall'imputato (compresa la consegna di documenti da falsificare utilizzati per agevolare la latitanza di Flachi). per le esposte ragioni Renato Praticò deve essere ritenuto responsabile del delitto di partecipazione all'associazione per delinquere contestatogli al capo 34.

La posizione processuale di *Pasquale Scirocco* è stata trattata al capitolo 5, § 3, capo 8, anche con riferimento alla partecipazione all'associazione di cui al capo 34, per cui deve qui ribadirsi che l'imputato va mandato assolto per non aver commesso il fatto.

Mario Tavaglione è già stato ritenuto responsabile di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione Flachi (capitolo 5, § 3, capo 6), avendo in quell'ambito svolto funzioni analoghe a quelle contestategli con riferimento all'organizzazione qui giudicata. Nell'affrontare la sua posizione processuale non possono che richiamarsi le considerazioni già esposte in quella parte di motivazione, atteso che l'accertamento ivi compiuto costituisce un riscontro significativo delle indicazioni accusatorie riferite all'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. In termini generali si può affermare che l'imputato operò senza soluzione di continuità nell'una e nell'altra organizzazione la costituzione della nuova società, di cui lo stesso Tavaglione era sicuramente consapevole, comportò il suo inserimento nel ruolo in precedenza assunto nell'ambito della vecchia organizzazione. In questa parte di motivazione si specificheranno le fonti di prova che dimostrano la continuazione dell'attività delittuosa da parte dell'imputato, precisando i ruoli assunti nel nuovo sodalizio.

La indicazione più precisa nei confronti dell'imputato è stata resa da **Modesto**, il quale (u. 6.2.96, pag. 198 e u. 7.2.96, pag. 16 e 106) ha riferito che i fratelli Tavaglione (Angelo e Mario) lavoravano nel gruppo di Camerino (nel senso che erano da lui riforniti) e erano gli appartenenti all'organizzazione che spacciavano i quantitativi più elevati di stupefacente,

Gli altri collaboratori hanno confermato anche nei particolari la chiamata in correità di Modesto, riferendo univocamente che tutta la famiglia Tavaglione (compresa la madre, Michelina Zurro) spacciava stupefacente nella zona di Bruzzano (anche se avevano clienti bergamaschi e bresciani - **Modesto 7.2.96, pag. 106**). In questo senso si richiamano le dichiarazioni di **Foschini (u. 9.2.96, pag. 186)**, **Pace (u. 13.3.96, pag. 38)**, **Schettini (u. 22.3.96, pag. 68)**, **Bandiera (dich. 13.2.93, pag. 3 e dich. 22.5.93, pag. 3)**.

Tutti costoro hanno indicato nel fratello Angelo il responsabile diretto dell'attività di spaccio (Bandiera, Schettini, Pace), pur precisando che anche il fratello Mario (oltre al padre e alla madre) lo coadiuvava nel traffico illecito; anche con riferimento all'entità del traffico, Schettini e Bandiera hanno confermato che i fratelli Tavaglione rappresentavano un ottimo cliente (ritiravano uno o due chili al mese).

In definitiva, il rapporto di Mario Tavaglione con l'organizzazione qui giudicata è analogo a quello descritto nel capitolo 5, § 4, capo 4, atteso che continuò a collaborare con il fratello Angelo nel traffico di stupefacente acquistato dai responsabili della "rete" milanese

(prima Zohdi - **dichiarazioni di Foschini, u. 9.2.96, pag. 186** - e, quindi, Camerino - dichiarazioni di **Modesto, u. 6.2.96, pag. 198**).

L'imputato (u. 7.11.96, parte II°, pag. 21) ha ammesso di aver esercitato per oltre 20 anni un piccolo spaccio di stupefacenti, ricevendo la sostanza dal proprio fratello Angelo. Quest'ultimo e la madre, Michelina Zurro, spacciavano ad alto livello, ma non sapeva da chi acquistavano la droga; ha escluso di essere appartenuto ad alcuna organizzazione, negando di conoscere Di Donato, Giuseppe Modesto, e ammettendo la conoscenza con Emilio Bandiera, Enrico Flachi, i fratelli Scirocco, i fratelli Vasta e i fratelli Capone (poiché tutti abitano nello stesso quartiere).

Il quadro probatorio a carico di Mario Tavaglione è univoco nell'indicarlo come appartenente, con il ruolo descritto, all'associazione qui giudicata; lo stesso imputato ha reso, pur nel tentativo di ridimensionare la propria posizione processuale, una ammissione dell'attività esercitata in collaborazione con il proprio fratello Angelo. Come già rilevato nella parte di motivazione relativa al capo 1 dell'imputazione, Angelo Tavaglione era sicuramente il referente principale nei rapporti con l'organizzazione (si richiama in proposito il doc. 246, vol. 26 produzioni del PM, cioè l'elenco decodificato dei numeri telefonici in possesso di Camerino, che contiene anche il numero di Angelo Tavaglione), ma il fratello Mario collaborava, insieme agli altri familiari, nel traffico illecito. La conferma ulteriore di tale coinvolgimento proviene dalle indicazioni del certificato penale dell'imputato, condannato per varie violazioni della disciplina sugli stupefacenti.

Per le esposte ragioni, Mario Tavaglione deve essere ritenuto responsabile del reato associativo contestatogli al capo 34.

Simcha Zichri è imputata di partecipazione all'associazione Flachi-Trovato-Schettini, delineata nel capo 34 dell'imputazione. Il ruolo assunto dall'imputata nell'ambito associativo è stato descritto da alcuni collaboratori, che ebbero con la donna rapporti variamente frequenti, in ragione del rapporto sentimentale che la legò con Schettini.

Si tratta di una collocazione del tutto peculiare in questo processo, atteso che le condotte materiali funzionali alla vita del sodalizio addebitate alla Zichri sono riconducibili alla relazione personale intrattenuta con Schettini; la valutazione di illiceità penale di tali comportamenti richiede, ancor più che per gli altri imputati, estrema attenzione, perché dovrà verificarsi se in concreto l'imputata abbia fornito un contributo causale nelle vicende associative.

Possono richiamarsi, innanzitutto, alcune circostanze oggettive, accertate con assoluta certezza, che interessano la posizione della Zichri:

- la donna intrattenne per alcuni anni una relazione sentimentale con Antonio Schettini, persona conosciuta al night e alla quale fu legata da intensi sentimenti amorosi (**Zichri, u. 7.11.96, pag. 58; Schettini, u. 22.3.96, pag. 191 e u. 29.3.96, pag. 340**)

- nel febbraio 1992, la donna stipulò un contratto di locazione di un appartamento situato nella via Sismondi 1 di Milano per andare a viverci con Schettini (**Zichri, u. 7.11.96, pag. 59**)

- il contratto, grazie all'interessamento di Paolo Russo, fu intestato a Giuseppe Vita (**Vita, u. 12.1.96, pag. 151; Schettini, u. 29.3.96, pag. 38; doc. 91 vol. 5 produzioni probatorie del pm**);

- presso la casa di via Sismondi furono ospitate alcune persone (probabilmente due appartenenti alla criminalità organizzata napoletana e Jimmy Miano) - **Schettini, u. 29.3.96,**

pag. 340; Zichri, u. 7.11.96, pag. 59; teste Germano Canil, u. 13.4.95 e u. 9.7.96; Armando Sozzi, u. 13.4.95 -;

- nella casa di via Sismondi, furono rinvenuti 77 milioni di lire in contanti e una pistola (teste **Armando Sozzi, u. 13.4.95**).

Tali circostanze costituivano l'impianto accusatorio che condusse la pubblica accusa a ritenere l'abitazione di via Sismondi 1 una base operativa dell'organizzazione e l'imputata Zichri la persona addetta alla gestione di quel luogo.

Queste circostanze sono state confermate dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori, ancorché Schettini (cioè colui che era maggiormente a conoscenza delle funzioni della donna) abbia escluso una sua partecipazione attiva nell'ambito associativo.

Tocci (u. 14.1.95, parte II°, pag. 123), Di Modica (u. 17.11.95, pag. 76) Pace (u. 13.3.96, pagg. 16, 41 e 44), oltre a confermare che la Zichri era una donna (o amante) di Schettini, hanno riferito della sua presenza in compagnia di quest'ultimo nel corso di incontri nei quali si parlava delle attività dell'associazione. La indicazione più compromettente (perché precisa e specifica) è stata fornita da Tocci:

“P.M. - Persona vicina allo Schettini per tante ragioni, prima di tutto sentimentali, ma qui imputata è Zichri Simcha, Lei l'ha mai conosciuta, detta Sima spesso nelle intercettazioni?

I. - Sì, sì, l'ho conosciuta al night, so che era la donna di... di Schettini, tantissime volte sono stato a mangiare con loro. Era una persona, per quello che mi diceva Schettini, magnificava le sue qualità, di questa donna, diceva...

P.M. - Che qualità?

I. - Le qualità... le qualità insomma... che erano queste: per esempio, dava ospitalità ai latitanti, era capace di portare indosso armi e quindi eludendo eh... sì, eludendo ad un eventuale controllo, quindi anche in compagnia dello Schettini, cioè, diminuiva i rischi proprio... e era una donna che dava, Gliel'ho già detto, che dava ospitalità a... a latitanti. Diverse volte sono stato a cena o a pranzo anche con... in compagnia di Schettini, con la... con la donna. Si è parlato sempre di tutto e tutti, senza riserve, senza riserve di nessun genere. Fatti specifici riconducibili alla... alla donna non ne conosco.

P.M. - Lei ha mai partecipato, "lei" la donna, questa volta, la Zichri, ha mai partecipato, alla Sua presenza, a discorsi relativi alle attività dell'organizzazione?

I. - Sì, ha partecipato a tutti i tipi di discorso, non è che, cioè, erano delle riunioni stabilite...

P.M. - Certo.

I. - ... però quelle volte che ci siamo trovati a mangiare o che ha portato a mangiare dalle parti di Cusano o dalle parti di Cinisello, e quindi ci siamo fermati a fermare... a mangiare, si parlava di tutto quello che si doveva parlare come se la donna non ci fosse, ma era lì a tavola.

P.M. - La abitazione di via Sismondi, per intenderci, quella che Lei, se ricordo bene, conosce il giorno prima del Suo fermo, dove viene sequestrata la pistola e 67 milioni ecc. ecc., era una abitazione che Le viene presentata, indicata da Schettini come base dell'organizzazione o come un pied-à-terre, una casa dove andava con la donna, che occasionalmente serviva poi anche ai latitanti?

I. - Allora, questo l'ho già e lo ripeto. Avevo già detto oggi, durante... il mio dire, che quell'appartamento era un appartamento sicuro: passando, a me mi fu indicato il giorno prima, ricorderà, ho già detto che mi è stato indicato il giorno prima dallo Schettini, mentre andavamo da Magni. Ecco, mi fu indicato come un appartamento sicuro, come un appartamento per nascondervi dei latitanti, come un appartamento che qualora io... anch'io ne avessi avuto bisogno, era nella piena disponibilità, un appartamento dove ci si poteva andare con persone e metterle al sicuro o fare quant'altro potesse essere utile e servire all'organizzazione mia o del mio gruppo. Tutto qui.”.

Di Modica ha precisato che a suo parere non aveva lo stesso ruolo di collegamento della Biron, pur accompagnandosi con Schettini altrettanto frequentemente; Pace ha solo riferito un episodio in cui si discusse con Schettini, alla presenza della Zichri, di rapporti illeciti che coinvolgevano Unione e Celeste Le Donne, precisando di essere a conoscenza che nell'abitazione di via Sismondi era stato ospitato Miano.

Vi è, ancora, da considerare le dichiarazioni di Foschini, particolarmente significative dei rapporti che l'imputata ebbe con l'organizzazione. Durante la detenzione di Schettini, la Zichri ricevette da Foschini 3 milioni al mese dalla cassa dell'associazione (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 157; Zichri, u. 7.11.96, parte I°, pag. 78**) e Camerino provedette, su indicazione di Schettini, a consegnare altro denaro alla donna (**Schettini, u. 29.3.96, pag. 40**). Oltre a sostenerla economicamente, Foschini ebbe da Franco Coco-Trovato l'incarico di ucciderla, perché a dire di quest'ultimo era una donna che parlava troppo e a volte la sorella poteva anche rivelare circostanze conosciute sugli omicidi commessi dall'organizzazione; ma questo progetto non ebbe seguito perché sia Schettini che Pace, con i quali Foschini parlò, non furono d'accordo (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 157**).

Una valutazione di questa prima parte del quadro probatorio delinea alcune chiamate in correità (in particolare, quella di Tocci) molto precise nell'indicare i compiti che Schettini aveva attribuito alla Zichri, quale depositaria di denaro e armi, disponibilità ad ospitare latitanti nell'abitazione di via Sismondi 1 e soprattutto come persona che poteva partecipare ai discorsi sulle attività criminali dell'associazione, delle quali era evidentemente a piena conoscenza.

Queste dichiarazioni accusatorie sono state confermate dalle circostanze oggettive richiamate nella parte iniziale della posizione personale della Zichri, atteso che nella via Sismondi furono ospitati prima due amici di Schettini coinvolti in attività criminali e, intorno al 30 maggio 1992, Jimmy Miano; all'atto della perquisizione del 31 maggio 1992 nella casa furono rinvenuti una pistola e 77 milioni di lire in contanti (consegnati a Schettini da Modesto e Camerino).

Alla luce delle fonti di prova sin qui illustrate l'assunto accusatorio assume una consistenza significativa, perché nei pochi mesi di utilizzo dell'abitazione di via Sismondi (la denuncia di cessione di fabbricato è del 4.3.92), come affermato da Tocci, vi furono ospitati due criminali napoletani e uno dei più pericolosi criminali operanti nel milanese, all'epoca latitante (cioè Jimmy Miano) e sicuramente vi furono custodite un'arma e denaro contante di provenienza delittuosa.

Ma vi è di più. Il contratto di locazione dell'abitazione di via Sismondi è stato intestato a Giuseppe Vita, per ragioni che lo stesso Schettini ha spiegato con la posizione di irregolare della donna, ma che in effetti risulta riconducibile alla necessità che non fosse agevole

ricollegare a loro la disponibilità dell'immobile. Dalla conversazione intercettata il 26.2.92, ore 19.13 risulta che Schettini si adirò con la Zichri perché aveva fornito i propri documenti per le pratiche di locazione dell'appartamento. Parrebbe, dal tenore della telefonata, che Schettini intendesse mantenere l'abitazione di via Sismondi come un luogo sicuro non di pertinenza dell'associazione e tale circostanza può essere giustificata più da ragioni di natura illecita (gestione di un posto sicuro) che dalla privacy che intendeva mantenere con la propria donna (d'altronde, dell'esistenza dell'appartamento e dell'utilizzo che ne fu fatto erano a conoscenza Tocci, Pace e molti altri).

Vi sono, infine, da valutare le dichiarazioni di **Schettini**, che, con riferimento alla posizione della Zichri non possono essere valutate pienamente credibili. L'atteggiamento del collaboratore nei confronti dell'imputata è estremamente protettivo; tutte le affermazioni fatte nel corso dell'esame sono finalizzate ad escluderne la responsabilità in ordine a qualsiasi comportamento riferibile all'associazione (**u. 29.3.96**):

- l'appartamento fu locato solo perché la Zichri voleva un posto dove incontrare Schettini e la donna non volle mai in casa nessuno, tanto che in occasione dell'ospitalità offerta ai due amici napoletani, non fu contenta (**pag. 34**);

- in occasione dell'ospitalità offerta a Miano fu chiesto alla Zichri di andare a dormire fuori casa (**pag. 36**);

- le conversazioni telefoniche tra la donna e Cesare Bruno erano relative alle vicende giudiziarie del figlio della Zichri (**pag. 39**);

- in presenza della donna non parlò mai delle attività illecite (**u. 30.4.96, pag. 106**).

Inoltre, Schettini ha presentato una sorta di memoria difensiva, ma non nel suo interesse, ma nell'interesse della Zichri, nella quale ha ribadito la piena estraneità della donna alle attività dell'associazione.

Anche in questo caso, come già fatto per alcune altre posizioni individuali, il contrasto tra le dichiarazioni di alcuni collaboratori deve essere risolto non secondo criteri meramente quantitativi, ma valutando la "qualità" delle singole dichiarazioni. Il ruolo della Zichri nelle vicende associative è stato descritto in maniera disinteressata e senza aggravarne la posizione da almeno quattro collaboratori (certo con prevalenza di particolari da parte di Tocci), nessuno dei quali risulta avesse ragioni di risentimento nei confronti della donna; in senso contrario l'unica voce dissonante in prospettiva difensiva è quella di Schettini, che con la Zichri intrattenne un rapporto sentimentale, le cui conseguenze, sotto il profilo della credibilità soggettiva, paiono ancora permanere. Se si tiene conto che le indicazioni fornite dai collaboratori che delineano la commissione di comportamenti rilevanti nelle attività associative sono state riscontrate dagli elementi oggettivi acquisiti grazie alle indagini di PG antecedenti alle stesse collaborazioni, non può che concludersi nel senso che va attribuita attendibilità di prova a quanto riferito da Tocci, Di Modica, Foschini e Pace.

Non può, altresì, ignorarsi che dalle intercettazioni telefoniche trascritte in questo dibattimento risulta che l'utenza dell'abitazione di via Sismondi e della precedente abitazione della Zichri (quella intestata alla sorella Soshana di via Console Marcello) furono utilizzate da Schettini come punto di riferimento per chi volesse trovarlo (telefonate di Cesare Bruno); inoltre, dal tenore di alcune conversazioni tra Schettini e la Zichri e tra quest'ultima e altri interlocutori, emerge la piena consapevolezza da parte dell'imputata dell'attività delittuosa in cui era coinvolto il proprio uomo (la donna esternava le sue preoccupazioni e timori su Schettini); infine, anche l'episodio dell'ospitalità dei due amici di Schettini presso

l'abitazione di via Sismondi emerge dalla telefonata del 15.4.92, ore 1,33 in termini diversi da quelli riferiti da Schettini (quest'ultimo, senza chiedere alcunché, disse alla donna di preparare tre letti perché sarebbe arrivato con tre amici).

Per concludere vanno richiamati due episodi di cui Schettini e Pace hanno riferito nel corso del loro esame, relativi agli attentati (uno solo progettato, l'altro realizzato) contro Emilio Di Giovine e Luciano Arena.

Pace (u. 13.3.96, pag. 44) ha riferito di aver appreso da Schettini che questi era riuscito a reperire presso l'abitazione della Zichri una fotografia di Emilio Di Giovine (che era stato un suo precedente amante), per realizzare un agguato. **Schettini (u. 29.3.96, pag. 41)** ha sostanzialmente confermato l'episodio, precisando che la fotografia reperita era quella di Luciano Arena, mentre con riguardo a Emilio Di Giovine riuscì a leggere nella partecipazione del suo matrimonio (inviata alla donna perché era stata l'amante di uno dei fratelli) l'indirizzo della chiesa e del ristorante ove dovevano avvenire la cerimonia e il ricevimento, ma quell'agguato non fu realizzato per la presenza di molti appartenenti alle forze dell'ordine.

E' indiscutibile che gli episodi riferiti non hanno valenza accusatoria specifica nei confronti dell'imputata (che nel caso avesse volontariamente fornito a Schettini le indicazioni riferite, dovrebbe rispondere di reati ben più gravi), ma confermano i rapporti che la Zichri aveva con Schettini la piena consapevolezza del suo inserimento in attività delittuose. D'altronde, l'imputata ha un precedente penale risalente al 1989 per detenzione illecita di cocaina e hashish, che non conferma la tesi difensiva della sua estraneità a qualsiasi discorso sui traffici di stupefacente.

Va, infatti rilevato che nel corso dell'esame la Zichri ha respinto ogni addebito, affermando che la sua unica colpa fu quella di innamorarsi di Schettini, dal quale fu ripetutamente "usata" (**u. 7.11.96, pagg. 59-80**). La tesi difensiva più volte affermata dall'imputata e dal suo difensore sostiene l'assoluta inconsapevolezza della donna rispetto alle attività delittuose gestite da Schettini si scontra con le risultanze di prova emerse nel corso del dibattimento, da cui emerge la figura di una donna sicuramente coinvolta in attività illecite dal rapporto con Schettini, ma rispetto alle quali fu pienamente consapevole. L'ospitalità ad alcuni amici di quest'ultimo, il deposito in casa di armi e denaro, le preoccupazioni manifestate sulle indagini di polizia in corso, le raccomandazioni formulate alla propria sorella tese ad evitare discorsi compromettenti al telefono, sono tutte circostanze risultanti oggettivamente dalle indagini precedenti alle collaborazioni; le dichiarazioni sopra richiamate sono intervenute a conferma di un quadro già definito e concordemente le hanno attribuito un ruolo attivo, ancorché marginale, nelle vicende associative.

In punto di qualificazione del fatto delittuoso accertato, è indubbio che le condotte di cui la Zichri è stata ritenuta responsabile configurano il reato di partecipazione all'associazione criminale di cui il suo uomo (o amante) era uno dei capi, avendo costei assunto, ancorché per un breve periodo, un ruolo di stabile riferimento per gli associati che intendevano contattare Schettini e avendo gestito l'abitazione di via Sismondi, utilizzata, come detto, da base logistica dell'organizzazione.

Per le esposte ragioni, Simcha Zichri deve essere ritenuta responsabile del reato ascritto al capo 34.

[4]. Gli specifici reati contestati

Capo 37 ad Hassan Zohdi, Raffaele Camerino, Alfonso Capolongo, Giuseppe Capone, Giovanni Capriata, Enrico Flachi, Andrea La Torre, Giovanni Modesto, Giuseppe Modesto, Salvatore Pace, Umberto Parente, Luigi Parente, Antonio Passaro, Alberto Scirocco, Franco Scirocco, Pasquale Scirocco, Mario Tavaglione.

La contestazione in oggetto trova il fondamento probatorio negli elementi che si sono illustrati nel delineare le posizioni dei singoli imputati. L'appartenenza di ciascuno all'associazione è stata accertata sulla base di specifiche condotte di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, alcune delle quali indicate nel capo d'imputazione e riferite da molti collaboratori citati nelle pagine che precedono. Per tale ragione non appare necessario richiamare nuovamente tutte le fonti di prova a carico di ciascun imputato, atteso che il riconoscimento della penale responsabilità degli associati deriva dall'accertata partecipazione all'associazione.

Tutti i suindicati imputati, ad esclusione di Luigi Parente e Pasquale Scirocco, devono essere ritenuti responsabili del reato ascritto al capo 37, di cui sussistono le aggravanti contestate (numero delle persone e appartenenza ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico).

Capo 38 contestato a Hassan Zohdi.

Il capo 38 concerne la detenzione e cessione a Antonino Cammaroto del quantitativo di eroina sequestratogli il 18.9.87, in relazione al quale l'acquirente e Emilio Bandiera subirono una condanna. L'episodio è stato riferito da **Emilio Bandiera (dich. del 20.12.92 pag. 11)** e confermato dall'intervenuto sequestro della sostanza e dall'accertata partecipazione di Zohdi all'associazione che operava in quegli anni nel quartiere Comasina.

Pertanto, Hassan Zohdi deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 38 dell'imputazione.

Capo 39 contestato a Domenico e Francesco Flachi e Hassan Zhodi.

Il reato di cui al capo 39 concerne l'acquisto e la detenzione da parte di Pepè Flachi e Hassan Zhodi, in concorso con Francesco e Domenico Flachi, di un quantitativo di circa 2 chilogrammi di cocaina, occultato per alcune ore nelle pertinenze della pizzeria-gelateria Sottozero. L'episodio è stato riferito nel corso delle indagini preliminari da **Emilio Bandiera (dichiarazioni del 13.2.93, pag. 1)**, acquisite al fascicolo del dibattimento a seguito del rifiuto del collaboratore di rendere l'esame); questi, dopo aver descritto il ruolo che Domenico e Francesco Flachi avevano assunto nell'ambito associativo qui giudicato, riferì che nel 1987 aveva assistito alla consegna di un quantitativo di cocaina da parte di una persona a lui non conosciuta a Pepè Flachi. Mentre quest'ultimo si trovava alla pizzeria, era giunta una persona che gli aveva offerto un quantitativo di stupefacente da pagare in contanti e Pepè aveva chiesto ai suoi due fratelli di recuperare quanto più denaro potessero; nel giro di pochissimo tempo Francesco e Domenico avevano consegnato a Pepè 58 milioni di lire, versate a titolo di acconto al venditore; la cocaina era stata occultata provvisoriamente all'interno di un bidone di rifiuti situato nel cortile retrostante il locale e dopo qualche ora era giunto Zhodi a prelevarla.

La descrizione della vicenda da parte di Bandiera si configura come una chiamata in correità nei confronti non soltanto di Pepè Flachi e Zhodi, ma anche di Domenico e Francesco Flachi, i quali sono stati entrambi indicati come coloro che reperirono il denaro da consegnare al fornitore e il solo Francesco come il depositario dello stupefacente presso il locale di sua proprietà, in attesa che Zhodi lo andasse a prelevare.

Ritiene la Corte che anche con riferimento allo specifico capo d'imputazione qui giudicato la posizione dei due fratelli Domenico e Francesco vada differenziata, atteso che nei confronti del primo non sono emersi elementi di riscontro specifici rispetto alla chiamata in reità di Bandiera, mentre su Francesco Flachi le indicazioni fornite da alcuni collaboratori hanno specificamente riscontrato l'accusa contenuta nelle descritte dichiarazioni.

Invero, Francesco Flachi è stato ritenuto dalla Corte partecipe dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 34, nel cui ambito svolse diverse tipologie di mansioni, tra cui la disponibilità a esplicitare servizi nell'interesse del sodalizio; si è già ricostruito il ruolo assunto da Francesco Flachi nel contesto associativo e in questa parte di motivazione interessa richiamare la disponibilità offerta al fratello Pepè (ma nell'interesse obiettivo dell'associazione) a che fossero tenute riunioni presso il ristorante-gelateria Sottozero, ove gli associati potevano reperire lo stesso. Tale disponibilità si era concretata anche nel compiere azioni più direttamente finalizzate all'attività illecita. Si richiamano in proposito le dichiarazioni di **Schettini (u. 29.3.96, pag. 17)**, il quale consegnò a Francesco una busta chiusa contenente 40 milioni di lire destinati al fratello Pepè o a Zhodi. La condotta descritta da quest'ultimo collaboratore costituisce, a parere della Corte, un riscontro specifico della chiamata in reità di Bandiera, atteso che si tratta di azioni rientranti nella stessa tipologia: Francesco Flachi non era organicamente inserito nel traffico di stupefacente, ma era disponibile, qualora se ne fosse presentata la necessità, a compiere condotte oggettivamente funzionali all'attività associativa. Reperire il denaro necessario per concludere un "acquisto al volo" di stupefacente, tenere in deposito per poche ore la medesima sostanza, ritirare il denaro provento della vendita della sua cessione rappresentano omogenei contributi all'attività associativa.

A ciò si aggiunga che l'accertata appartenenza all'organizzazione con mansioni del tipo di quelle descritte da Bandiera e concretanti la condotta criminosa di cui al capo 39, rappresenta il definitivo riscontro di attendibilità della chiamata in reità.

Si osserva che il concorso di Francesco Flachi nell'acquisto dello stupefacente si è concretato in due diverse condotte, il reperimento del denaro da versare in acconto al fornitore e il deposito provvisorio della sostanza presso il locale Sottozero; entrambi tali azioni costituiscono un concreto contributo causale alla realizzazione della fattispecie criminosa, per cui deve affermarsi la penale responsabilità di Francesco Flachi in ordine al reato ascrittogli al capo 39.

Ad analoga soluzione deve giungersi quanto alla posizione di Hassan Zhodi, il quale prelevò la sostanza dopo poche ore dall'acquisto. La chiamata in reità di Bandiera è stata confermata dalle molteplici dichiarazioni accusatorie già richiamate nella parte di motivazione dedicata all'imputato, concordi nell'indicarlo come il gestore dello stupefacente per conto dell'organizzazione.

Con riferimento alla posizione di Domenico Flachi, pur prendendo atto della precisa chiamata in reità, riscontrata con riferimento a molteplici circostanze (ruolo della pizzeria-gelateria Sottozero, presenza nel locale di Pepè Flachi, ruolo di Zhodi e di Francesco Flachi nell'ambito dell'associazione), deve pronunciarsi nei confronti di detto imputato sentenza assolutoria, atteso che non è emerso alcuno specifico riscontro sul suo coinvolgimento in attività funzionali alla vita dell'organizzazione, qual è la condotta riferita da Bandiera. Nessun altro collaboratore ha indicato Domenico Flachi come autore di condotte organicamente inserite nell'attività associativa e l'unica dichiarazione accusatoria emersa in tal senso non è

idonea a ritenere l'imputato responsabile del reato ascrittogli al capo 39, dal quale va mandato assolto per non aver commesso il fatto.

Capo 180 contestato ad Andrea La Torre.

L'episodio in oggetto concerne la detenzione presso la sua abitazione da parte di La Torre delle armi comuni da sparo utilizzate per commettere l'omicidio di Walter Strambi ed è stato riferito da **Schettini (u. 15.3.96, pag. 273):**

"I. - No, dove furono riportate dopo non lo so. So soltanto che il giorno dopo cercai di dividere le armi sparate dalle altre, come succedeva quasi sempre, e in genere Hassan le andava a prendere dalle macchine e 'sto tipo di operazione qua le facevamo in casa di Andrea La Torre.

P.M. - Lei ricorda se furono prese anche da casa di Andrea La Torre e portate sul posto le armi? Quando furono portate, prima dell'omicidio?

I. - Questo... no, prese da lui materialmente, dalla casa sua no. Portate in casa sua e scelte certamente, però sempre in casa di Andrea La Torre. Infatti una volta gli è partito addirittura un colpo a Pepé in un altro... preparazione di...

P.M. - Allora, facciamola, diciamola chiara la cosa: Lei, Le faccio presente che, appunto, a pagina 75 del Suo interrogatorio, Lei aveva fatto presente questo che Hassan quando si spostava per venirvi ad avvertire, dopo che aveva individuato lo Strambi, Lei dice: "Ci aveva preceduto, si era recato a casa del cognato di Pepé che si chiamava Andrea, Andrea La Torre - poi dice - a prendere il borsone che (...) (parola inintel.) aveva portato il borsone stesso a Cormano al fine di caricarlo sulla 33"...

I. - Sì, posso sciogliere subito questo dubbio, dottor Spataro, nel senso che noi avevamo dei doppioni volanti sotto Le Torri, cioè un punto di riferimento nostro era casa di Andrea, cioè non era per forza materialmente l'appartamento, ma casa di Andrea, magari, era Le Torri.

P.M. - La zona dove...

I. - La zona.

P.M. - Mentre la cernita dopo la... tra la divisione (...) (parola inintel., voci sovr.)

I. - Perché (...) (parola inintel., voci sovr.)

P.M. - ... nell'appartamento?

I. - Cioè, non potevo farlo giù in macchina, chiaramente.

P.M. - Esisteva un magazzino, quindi, di armi presso la casa di Andrea La Torre?

I. - Avevamo queste macchine volanti, Le ho già spiegato che...

P.M. - No, quando fa la cernita.

I. - Le ho già spiegato che finché non ho acquisito io tutti questi tipi di lavori i magazzini di Pepé, che gestiva Pepé e Hassan non li avevo mai saputi, tranne quello dopo, poi, della sorella di Andrea La Torre...

P.M. - Quindi quando va a casa di Andrea La Torre per dividere queste armi, vi potete solo...

I. - Erano armi armi che avevo detto ad Hassan e Hassan l'aveva portato su, poi, per far la scelta.

P.M. - E le aveva portate a casa dell'Andrea La Torre?

I. - Sì, sì, sì.

P.M. - Ho capito, era presente...

I. - Io non mai saputo i magazzini antecedenti loro dov'erano.

P.M. - Quando fate questa operazione era presente anche l'Andrea La Torre?

I. - Non lo escludo non... perché per noi era normale, non..."

L'episodio è stato confermato nel suo complesso dalle fonti di prova illustrate nel trattare quell'episodio criminoso e, con specifico riferimento all'imputato, dalla sua partecipazione accertata all'associazione e dalla presenza di un sicuro magazzino di armi presso l'abitazione di Cotugno e della sorella di Andrea La Torre.

Pertanto, l'imputato deve essere riconosciuto responsabile del reato ascrittogli al capo 180.

Capo 202 contestato a Franco Scirocco, capo 203 contestato a Franco Scirocco e capo 204 contestato ad Antonio Schettini.

I tre capi d'imputazione si riferiscono ad un unico episodio, confessato da entrambi gli imputati.

Il 16.3.87, presso l'armeria Bonelli Sport di Meda fu commesso un furto di capi d'abbigliamento, articoli sportivi e di 32 fucili e parti di fucile; i ladri forzarono la porta situata nel cortile, sottraendovi tutta la merce custodita nel negozio (testi **Bertolotti e Bonelli, u. 5.11.96, pagg. 20-26**); uno dei fucili da caccia sottratti, un Bernardelli cal. 12, fu rinvenuto dalla Polizia nel quartiere Santo Spirito di Reggio Calabria.

Franco Scirocco ha confessato di essere l'autore del furto (**u. 19.9.96, pag. 265**), precisando che le armi le aveva nascoste nella cantina di proprietà del fratello Pasquale all'insaputa dello stesso. **Schettini (u. 22.3.96, pag. 77)** ha confermato di aver acquistato da Franco (e Pasquale) Scirocco, i fucili custoditi nella cantina dell'abitazione del più grande dei fratelli (appunto di Pasquale).

Infine, Pasquale Scirocco ha confermato di aver visto nella sua cantina una borsa contenente armi e di aver intimato al fratello Franco di spostarla, perché non voleva avere niente a che fare con tali attività.

Le circostanze riferite dai due imputati Franco Scirocco e Schettini sono convergenti nel ricostruire tutta la vicenda delittuosa descritta nei capi d'imputazione, dal furto presso l'armeria Bonelli Sport (capo 202), alla detenzione e porto delle armi (capo 203) alla ricettazione da parte di Schettini, reati in relazione ai quali va affermata la penale responsabilità degli imputati.

Paragrafo 4 - Organizzazione delle attività criminali del gruppo operante a Busto Arsizio, posizione dei singoli imputati e capi d'imputazione loro ascritti.

[1] La struttura del gruppo. Mezzi e uomini.

L'attività nel campo degli stupefacenti

La "rete" di Busto Arsizio, rispetto alle altre realtà locali organiche all'associazione qui giudicata, assunse struttura e rapporti di collegamento alquanto peculiari; difatti, gli associati appartenenti a tale gruppo parteciparono solo marginalmente alle azioni di fuoco nell'interesse dell'organizzazione, mentre i rapporti accertati hanno riguardato essenzialmente l'approvvigionamento di stupefacenti e lo svolgimento di condotte "collaterali", inquadrabili nell'attività di sostegno logistico, quale il reperimento dell'abitazione di via Sismondi e il progetto di investimento dei proventi dell'attività di spaccio attraverso le società finanziarie di Giuseppe Vita. Oltre a ciò, va segnalata l'attività di fornitura di armi da parte di Francesco Greco e Pasquale Ventura, i quali intrattennero rapporti con fornitori esterni all'associazione (Bosetto e Marando) e si attivarono per l'approvvigionamento in favore sia del sodalizio di appartenenza, sia di altre organizzazioni alleate.

L'esistenza nell'area territoriale di Busto Arsizio di un sodalizio operante nel campo degli stupefacenti e in attività usuraie ed estorsive è emersa nell'ambito di questo procedimento a seguito della denuncia sporta nei confronti di alcuni personaggi qui imputati da Giuseppe Vita, il quale, tra la fine del 1991 e la primavera del 1992, intrattenne intensi rapporti con Pasquale Ventura e il gruppo intorno a lui gravitante. La conseguente attività di indagine svolta dagli operanti del Commissariato di Busto Arsizio consentì di accertare la veridicità delle circostanze riferite da Vita, atteso che l'Ispettore Alberto Blandini e gli agenti Emilio Trombin, Antonio Porretto, Giuseppe Criscuolo effettuarono numerosi interventi presso i locali delle società finanziarie di Vita (la Savar e la Centrofin), verificando le condotte estorsive che quegli imputati realizzarono ai danni dello stesso denunciante. Le dichiarazioni dei testi richiamati verranno specificamente esposte quando si tratteranno le condotte delittuose contestate ad alcuni imputati del gruppo; quel che qui rileva è la verifica compiuta nel corso delle indagini su molteplici circostanze riferite da Vita.

Quest'ultimo ha descritto la composizione del gruppo facente capo a Pasquale Ventura, operante nel campo degli stupefacenti (u. 12.1.96, pagg. 74 e 101 e u. 24.1.96, pag. 11 e 20), in rapporto con famiglie criminali 'ndranghetiste (u. 12.1.96, pag. 107 e u. 24.1.96, pag. 122), coinvolto nel traffico di armi (u. 12.1.96, pagg. 108 e 124), organico al gruppo di Franco Coco-Trovato (pag. 109 e u. 25.1.96, pag. 48), e artefice dell'attività estorsiva nei suoi confronti (u. 24.1.96, pagg. 54 e ss.).

Altri collaboratori hanno confermato molte circostanze riferite da Vita, quali il coinvolgimento del gruppo di Pasquale Ventura nel traffico di stupefacenti (Andriotta, u. 23.1.96, pagg. 126 e 131 e ss.; Colombo, u. 2.4.96, pag. 104; Schettini, u. 22.3.96, pag. 197 con riferimento alle forniture a Greco e Russo; Messina, u. 8.10.96, pag. 232 e ss.), i rapporti con il gruppo di Franco Coco-Trovato (Andriotta, u. 23.1.96, pag. 125; Fuscaldo, u. 25.1.96, pagg. 205 e 226; Schettini, u. 22.3.96, pag. 111), i collegamenti con il clan Arena di Isola Capo Rizzuto (Fuscaldo, u. 25.1.96, pag. 230), le attività estorsive (Fuscaldo, u. 25.1.96, pag. 249; Pace, u. 13.3.96, pag. 86; Schettini, u. 22.3.96, pag. 182), i rapporti di fornitura di armi destinate alla Calabria (Fuscaldo, u. 26.1.96, pag. 5; Foschini, u. 9.2.96, pag. 235; Schettini, u. 22.3.96, pag. 111; Bosetto, u. 18.9.96, pag. 71).

Vanno specificamente richiamate le importanti dichiarazioni rese da **Giuseppe Terranova dinanzi al Pm di Busto Arsizio l'11.6.96** e acquisite dalla Corte su istanza del Pm dell'8.11.96, a seguito del decesso del dichiarante, avvenuto nel carcere di Busto Arsizio il 7.8.96. Terranova non è stato inserito nella parte introduttiva di questo provvedimento, ove si sono valutate le dichiarazioni di tutti i collaboratori rilevanti ai fini della decisione, in quanto la sua scelta di collaborazione è intervenuta in ambito esterno a questo processo e nessuna specifica indicazione è stata fornita sulla sua attendibilità generale. D'altronde, le dichiarazioni da lui rese si riferiscono esclusivamente all'attività del gruppo di Busto Arsizio, per cui può qui procedersi ad illustrarne il contenuto e a valutarne l'attendibilità.

Terranova può considerarsi un associato del gruppo di Busto Arsizio, avendo esercitato per qualche anno un traffico significativo ma non rilevante di stupefacente acquistato in parte da quel sodalizio. Nelle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento non si rinvenivano elementi significativi per valutare le ragioni della scelta di collaborazione, ma, invero, neanche alcuna circostanza che possa far dubitare della credibilità soggettiva del dichiarante. Questi ha riferito di essersi trasferito nella zona di Busto verso la fine del 1989 e di aver iniziato immediatamente ad occuparsi di attività usuraia in concorso con Ernesto Mette; in quel periodo conobbe anche Giuseppe Duchetta, il quale, in società con tale Tano Curto, trafficava in stupefacenti, acquistando prevalentemente eroina, ma anche piccoli quantitativi di cocaina, da Anselmo Ventura. Dopo qualche tempo Terranova entrò in società con Duchetta e Curto, sempre rifornendosi da Ventura e, successivamente, si affiancarono loro tali Ragona e Franco Iemolo (parallelamente il gruppo operava nel campo dell'usura). Il collaboratore ha soggiunto che l'attività di spaccio procedette per tutto il 1990, precisando che prima di iniziare a trafficare eroina dovettero chiedere il permesso a Pasquale Ventura e Franco Greco. Terranova aveva infatti appreso dai gelesi operanti a Busto (tale Rinzerillo) che il traffico di eroina in quella zona era controllato da costoro (mentre quello di cocaina era in mano ai gelesi).

Durante uno degli incontri con Pasquale Ventura, questi gli propose di entrare in società con lui nel campo dell'usura, ma, conosciuto Giuseppe Vita, il collaboratore non rimase convinto delle sue proposte di investimento, per cui non fu stretto alcun legame di comune azione. Al contrario i rapporti tra Terranova e Pasquale Ventura si allentarono perché quest'ultimo trattava male i suoi "clienti" nell'usura, che preferivano rivolgersi al collaboratore; ciò provocò una situazione di contrasto, anche se i rapporti di fornitura di stupefacente proseguirono.

Le dichiarazioni qui riassunte costituiscono una conferma estremamente significativa delle indicazioni accusatorie sopra richiamate. Terranova ha definito la struttura organizzativa del gruppo di Busto, indicandone i vertici in Pasquale Ventura e Franco Greco, e il ruolo subordinato di Anselmo Ventura, la sua presenza nell'ambito del territorio di Busto Arsizio, ove controllava il mercato dell'eroina, i coinvolgimenti nelle attività usuraie. Il collaboratore ha dichiarato di non essere a conoscenza dei fornitori del gruppo, ma tali indicazioni sono state, come già rilevato, offerte da altri collaboratori.

Quanto ai collegamenti con l'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini, oltre alle indicazioni già richiamate, si rileva che il gruppo di Busto aveva uno stabile rapporto di approvvigionamento con Schettini, presso il quale Greco e Russo, a partire dal 1988-1989, si rifornirono di stupefacente (**Schettini, u. 22.3.96, pagg. 84,158 e 203, ma anche Foschini, u. 9.2.96, pagg. 230 e 237, Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 195, Mario Sarlo, u. 21.2.96, pag.**

258, Pace, u. 13.3.96, pag. 9, Messina, u. 9.10.96, pag. 120). Inoltre, gli associati di Busto furono utilizzati per alcune attività “collaterali” nell’interesse dell’organizzazione, quale il reperimento dell’abitazione di via Sismondi, le forniture di armi gestite da Greco, i progetti di investimento dei proventi dell’attività delittuosa per il tramite di Giuseppe Vita, (**Schettini, u. 22.3.96, pag. 175**), uno sporadico interessamento per realizzare un’azione di fuoco (gli appostamenti compiuti da Greco e Messina nella zona di Venegono e Tradate per individuare Sebastiano Allia) - **Schettini, u. 22.3.96, pag. 199 e Messina, u. 9.10.96, pag. 128.**

Dagli elementi di prova descritti, si può delineare una struttura stabile operante nell’area di Busto Arsizio, al cui vertice erano collocati Pasquale Ventura, Francesco Greco e Paolo Russo. Questi ultimi due erano addetti ai rapporti con i fornitori, che dal 1989 in avanti vanno individuati in prevalenza nell’organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. Pasquale Ventura aveva funzioni di vero e proprio capo del sodalizio, intervenendo nell’affermazione del potere di controllo del traffico di stupefacenti (dichiarazioni Terranova), gestendo in proprio le attività economiche del gruppo (vicenda Vita), i rapporti con alcuni clienti e le attività usuraie ed estorsive (Vita, Cardaci, Rotunno, Maroni).

Tra i partecipi del sodalizio di Busto sono qui giudicati innanzitutto Anselmo Ventura e Salvatore Messina, che svolgevano funzioni subordinate nel traffico di stupefacenti. Andranno, quindi, affrontate le posizioni di Curinga, Ponissa, Gentile, Nardi, Assisi, Carminati, D’Izzia e Maggiore, i quali ebbero sicuramente rapporti illeciti con il gruppo nel traffico di stupefacenti, ma il cui ruolo nell’ambito associativo non è stato definito in termini tali da farli ritenere organicamente inseriti nella struttura associativa; analoga conclusione sarà raggiunta con riferimento ai fratelli Pignataro, mentre Nicoscia e Covelli, pur operando anche nell’ambito territoriale di Busto e intrattenendo con il sodalizio qui giudicato stretti rapporti, assunsero rispetto all’organizzazione una posizione peculiare.

Il rapporto con la struttura centrale dell’organizzazione si concretò sia nell’approvvigionamento di stupefacenti, sia nelle altre attività collaterali già richiamate.

Le attività estorsive.

Il gruppo così descritto operò nella realtà bustocca, oltre che nel traffico di stupefacenti, anche nella realizzazione di prestiti ad usura e nella conseguente attività estorsiva. Questo ambito di azione si è concretizzato esclusivamente nei capi d’imputazione relativi all’estorsione e alla tentata estorsione ai danni di Giuseppe Vita, ma nel dibattito sono state acquisite alcune deposizioni testimoniali che configurano un’attività diffusa nel territorio di cui il gruppo Ventura fu artefice.

In questa parte della motivazione si ricostruirà con precisione l’episodio relativo ai capi 87 e 88 dell’imputazione, mentre si illustreranno sinteticamente le altre vicende riguardanti Salvatore Rotunno, Salvatore Cardaci, Ernesto Maroni e Giuseppe Dierna. E’ evidente che in questa sede non si accerterà la penale responsabilità degli autori di quelle condotte intimidatorie e violente, ma la descrizione di quei fatti rileva al fine di definire la personalità di alcuni imputati e il loro coinvolgimento nelle attività estorsive.

[2]. I capi 87 e 88 dell’imputazione.

Capo 87 contestato a Pasquale Ventura, Anselmo Ventura, Paolo Russo, Donato De Carlo e Giancarlo D’Izzia.

Il reato di estorsione tentata contestato al capo 87 dell’imputazione concerne un episodio rilevante nell’ambito di questo processo, in particolare con riferimento all’attività delittuosa ascritta al gruppo capeggiato da Pasquale Ventura e operante nell’ambito territoriale

della città di Busto Arsizio. La condotta delittuosa descritta nel capo d'imputazione può essere schematicamente definita in un reiterato comportamento violento e minaccioso tenuto dagli imputati nei confronti di Giuseppe Vita e finalizzato ad ottenere il versamento di un importo di lire 800 milioni a titolo di restituzione di un finanziamento che Pasquale Ventura aveva erogato allo stesso Vita nella misura di 100 milioni di lire. Questa rappresentazione schematica dovrà, naturalmente, essere specificata nella dinamica della vicenda estorsiva contestata, per la cui comprensione è sufficiente riportare il contenuto del capo d'imputazione:

“....in concorso tra loro (e, quindi, con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere VITA Giuseppe a consegnare loro una somma di 800 milioni di lire, asseritamente dovuta al VENTURA a fronte di un finanziamento erogato di 100 milioni di lire oltre agli interessi, e lo costringevano, altresì, a consegnare loro un orologio d'oro del valore di 10 milioni circa ed una vettura Mercedes, mediante minaccia di attentare, diversamente, alla incolumità sua, di suo fratello e degli altri suoi familiari; fatti verificatisi in Busto Arsizio a partire dal gennaio '92 ed, in particolare :

- mediante minacce di morte rivolte da VENTURA Pasquale a VITA Salvatore, fratello di Giuseppe, perchè inducesse quest'ultimo a pagare la somma predetta;*

- VENTURA Pasquale e RUSSO Paolo, chiedendo al VITA Giuseppe, con le predette minacce di morte, di "passare" a loro l'elenco dei suoi creditori e crediti (che loro avrebbero provveduto a riscuotere), nonché di preparare i documenti necessari al passaggio di proprietà in loro favore di immobili siti in Calabria di proprietà dei suoi genitori;*

- VENTURA Pasquale, VENTURA Anselmo e RUSSO Paolo, il 5.3.92, reiterando le stesse richieste e minacce di morte di cui al punto precedente;*

- VENTURA Pasquale, il 6.3.92, minacciando di morte per telefono anche MAPELLI Cristina, fidanzata del VITA;*

- VENTURA Pasquale, VENTURA Anselmo, RUSSO Paolo e DE CARLO Donato, il 9.3.92, minacciandolo di morte e facendosi consegnare il RUSSO un orologio d'oro Janvier del valore di 10 milioni circa ed il DE CARLO la Mercedes del VITA; tutti impedendogli di uscire dal suo ufficio fino alle 23 circa;*

- VENTURA Pasquale, RUSSO e DE CARLO continuamente minacciandolo per telefono;*

- VENTURA Pasquale, VENTURA Anselmo, RUSSO e DE CARLO, nel maggio '92, minacciandolo anche presso l'Ospedale di Busto, ove era stato ricoverato per un infarto;*

- il RUSSO picchiandolo per strada pochi giorni dopo;*

- VENTURA Pasquale e D'IZZIA Giancarlo, il 7.6.92, minacciando ed aggredendo il VITA presso l'ospedale di Busto Arsizio dove si trovava ricoverato, minacciandolo di sparargli un colpo in faccia e di tagliargli la gola; e minacciandolo anche per avere richiesto in quella occasione l'intervento della Polizia;*

- VENTURA P., VENTURA A., DE CARLO e RUSSO, il 24.9.92, reiterando minacce e richieste estorsive negli uffici della Savar di VITA Salvatore;*

- VENTURA P., VENTURA A. e DE CARLO minacciando di morte il VITA e costringendolo a fissare, per l'1.10.92, un appuntamento presso il notaio Paolano in Busto per stipulare il passaggio di proprietà in favore dei VENTURA degli immobili di proprietà del*

genitori del VITA; appuntamento al quale, invece, i predetti trovavano la Polizia preavvertita dal VITA;

- VENTURA Pasquale, minacciando di morte, il 15.10.92, anche VITA Nicola, padre di VITA Giuseppe;

- VENTURA Pasquale, il 21.11.92, minacciando VITA di sparargli se non gli avesse dato i soldi;

con l'aggravante per tutti di avere commesso il fatto, facendo parte di associazione di stampo mafioso “

La descrizione delle condotte violente e minacciose (compiuta dalla pubblica accusa sulla base delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, e confermate in dibattimento, dalla parte lesa del delitto) contengono anche un episodio di estorsione consumata avente ad oggetto un orologio d'oro Janvier del valore di 10 milioni, di cui rispondono solo alcuni imputati del capo complessivamente considerato.

Gli elementi di prova a carico degli imputati qui giudicati (che, si anticipa, la Corte ritiene pienamente adeguati all'affermazione della loro penale responsabilità in ordine al reato contestato) sono rappresentati, innanzitutto, dalle dichiarazioni di Giuseppe Vita; questi, sentito nel corso delle indagini preliminari quale persona informata sui fatti, ha assunto in fase dibattimentale la qualifica di imputato di reato connesso, all'esito della comunicazione del pm avente ad oggetto l'avvenuta iscrizione di Vita nel registro degli indagati per il reato di estorsione ai danni di Ernesto Maroni, in concorso con alcuni imputati del capo 87.

Vita ha ricostruito la vicenda estorsiva nell'ambito dei rapporti intercorsi con tutto il gruppo capeggiato da Pasquale Ventura (**u. 12.1.96, pagg. 44-56**):

- alla fine dell'anno 1990 il collaboratore conobbe i componenti del gruppo Ventura tramite Anna Evangelista, una sua amica di Busto Arsizio che, dovendo cedere un immobile e redigere il compromesso in favore di Anselmo Ventura, gli chiese di presenziare all'incontro;

- nell'occasione presenziarono alla riunione tre persone, oltre ad Anselmo Ventura, Cinzia Sommaruga ed Ernesto Mette, la prima quale intestataria formale dell'immobile, il secondo quale intermediario;

- nel gennaio 1991 la Evangelista disse a Vita che alcune persone da lei conosciute intendevano investire del denaro e presso il suo studio di Varese, gli fecero visita Mette, Anselmo Ventura e il padre di quest'ultimo, Pasquale;

- nel frattempo, i rapporti tra la Evangelista e Ventura cominciarono a deteriorarsi, perché la donna non era riuscita a liberare tempestivamente l'immobile e lo stesso era risultato essere gravato da un'ipoteca di lire 170 milioni; i Ventura credettero che la Evangelista intendesse truffarli e che Mette e Vita fossero partecipi della truffa, tanto che minacciarono la donna e, più velatamente, lo stesso Vita;

- ciononostante ebbero inizio i rapporti di intermediazione finanziaria, con la definizione dell'accordo tra Pasquale Ventura e Vita relativo al finanziamento di un importo di 100 milioni di lire da parte del primo, con l'impegno del secondo di restituire, nel giro di un anno, 300 milioni di lire;

- Vita ha precisato che in quel periodo si trovava in una situazione economica “pesante”, per cui aveva necessità di ottenere il denaro versatogli da Ventura (ancorché l'accordo fosse gravosissimo), e decise di sottoscrivere un contratto nel quale era stato indicato il versamento

di un mutuo di 250 (anziché 100) milioni di lire (l'episodio è stato collocato nel febbraio 1991 - controesame **u. 25.1.96, pag. 24**);

- Vita era convinto di poter riprendere l'attività finanziaria attraverso quel prestito e di far fronte all'impegno verso Ventura;

- i rapporti della Evangelista con i Ventura si deteriorarono ulteriormente e questi ultimi si rivolsero a Vita perché intercedesse nei confronti della donna, convincendola ad onorare gli impegni;

- lo stesso dichiarante fece più volte presente ai Ventura che i suoi rapporti con la Evangelista erano di semplice amicizia, ma costoro non desistettero dalla richiesta di intervento nei confronti della donna;

- in quella vicenda intervenne invece altra persona, tale Mazzucco, il quale si disse disponibile ad operare in favore della Evangelista, senza peraltro riuscirvi (il Mazzucco sottoscrisse titoli per circa 170 milioni di lire in favore dei Ventura, rimanendo coinvolto nel debito, perché costoro azionarono le cambiali, che furono protestate);

- Vita ha descritto gli atteggiamenti violenti ed intimidatori che sia Anselmo che Pasquale Ventura tennero nei confronti di Mazzucco, della Evangelista e di Mette (personalmente il dichiarante presenziò ad una discussione tra Anselmo Ventura e Mazzucco, nel corso della quale il primo si scagliò violentemente contro quest'ultimo, sferrandogli dei pugni al volto, ma apprese che analoghi comportamenti furono subito anche dalla Evangelista e da Mette);

- l'unico coinvolgimento diretto di Vita nel contrasto tra la Evangelista e i Ventura riguardò un importo di 34 milioni di lire che la donna aveva prestato al collaboratore e che quest'ultimo dovette restituire direttamente ai Ventura quale parte del credito da costoro vantato (in particolare quella somma, su richiesta di Pasquale Ventura, formalmente definita come restituzione di un prestito che Russo avrebbe erogato a Vita, restituito con l'interesse del 17% annuo).

Nell'ambito di questo rapporto di conoscenza e di frequentazione, si inserì la vicenda estorsiva qui giudicata, di cui Vita ha riferito all'udienza del **24.1.96, pagg. 54-110**:

- dopo la sottoscrizione del contratto, Vita fece fronte alle richieste degli interessi sul mutuo, ma i Ventura, resisi conto che questi non aveva disponibilità di denaro, iniziarono a essere pressanti nella pretesa di restituzione del capitale, richiedendo un importo molto superiore a 300 milioni di lire;

- intorno al novembre 1991 i rapporti con i Ventura cominciarono ad incrinarsi (controesame, **u. 25.1.96, pag. 24**);

- alla metà del mese di gennaio 1992, le richieste dei Ventura divennero sempre più intense, con una frequenza più che quotidiana;

- Vita disse loro di attendere la scadenza naturale del contratto di mutuo, ma dopo un periodo di tranquillità, le richieste assunsero carattere intimidatorio con minacce, anche di morte, rivolte allo stesso dichiarante, a sua moglie, ai suoi fratelli;

- la mattina del 28 febbraio 1992 (il giorno di scadenza del contratto di mutuo), tutta la famiglia Ventura si presentò presso l'ufficio della Centrofin, e, non trovandovi Vita, chiese il pagamento del denaro alla Mapelli, impedendole di uscire dall'ufficio; alle 12 Vita telefonò allo studio e la Mapelli gli passò Pasquale Ventura, il quale reiterò le minacce di morte nel caso di mancata restituzione del denaro; alle 15 Vita parlò con Cinzia Sommaruga, fidanzata di Anselmo Ventura, la quale lo invitò a rientrare in ufficio; alle 17 Vita rientrò in

ufficio e vi trovò tutta la famiglia Ventura; costoro ribadirono la richiesta di restituzione dell'importo anche se la situazione sembrava fosse più tranquilla;

- a quel punto intervenne nella vicenda De Carlo, il quale cominciò a gestire i conteggi relativi all'importo dovuto;

. - dopo l'ennesima minaccia di morte subita da Vita (la cifra richiesta ammontava ormai a 800-900 milioni di lire), intorno al 6 o 7 marzo 1992, questi decise di rivolgersi alla magistratura;

- il dichiarante ha così descritto la fase conclusiva della vicenda (che durò molti mesi):

“Ricordo anche che io inventai di tutto, voglio dire, loro mi chiedevano la restituzione immediata; io, a fronte di 360-370 milioni presi in gestione, ne avevo già dati 480 milioni, restituiti, la richiesta era di altri 800 milioni in aggiunta a tutto questo, quindi mi diventava estremamente impo... materialmente impossibile, cioè, riuscire a recuperare 800 milioni da poter... da poter versare. Quindi inventavo, per temporeggiare, dei creditori inesistenti, ho avviato dei contatti con degli istituti bancari per vedere se vi fosse la possibilità, comunque, di ottenere della liquidità dando in garanzia degli immobili della mia famiglia, pur di pagare e liberarmi. La cosa non era facile per tutta una serie di... di motivazioni: intanto gli immobili non erano presenti sul territorio, ma localizzati in Calabria, quindi questo creava delle problematiche e, quindi, riferivo a loro ogni volta che... "ogni volta": tutti i giorni, mattino, mezzogiorno e sera, loro mi chiamavano per... che dessi loro conto di quando ero in grado di consegnare loro questi soldi. Mi feci poi forza dicendo di aspettare comunque la scadenza naturale di quel famoso contratto sottoscritto con la Lo Prete Carmela, che era il 28 di febbraio del '92, e sembrava, così, di essere riuscito un attimino a calmarli le loro ire. Però, sostanzialmente, poi così la cosa non fu, nel senso che le loro richieste, le loro minacce, continuavano quasi quotidianamente, fino al punto poi... che siamo arrivati: ha telefonato dicendo che se non avrei consegna... se non avessi consegnato il tutto alla scadenza, avrebbe fatto fuori me e la mia... la mia attuale moglie, voglio dire...

P.M. - Chi Le disse questo?

I.R.C. - Il Ventura Pasquale.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Naturalmente le minacce continuarono su tutti i fronti: non solo sulla mia persona, non solo sulla mia attuale moglie, Mapelli Cristina, ma ai miei familiari, al mio fratello. Cioè, Ventura Pasquale si recò presso gli uffici di mio fratello dicendo chiaramente che, se non pagavo io gli 800 milioni, a lui non gliene fregava niente, li avrebbe pretesi da lui. Le stesse minacce... se no, avrebbe ammazzato tutta la famiglia o, per lo meno, tutti quelli che portavano il cognome Vita. Le stesse minacce si sono poi allargate alla famiglia della mia attuale moglie, persone completamente poi estranee a tutta la vicenda, minacciandoli che li avrebbero sbattuti di casa e si sarebbero impadroniti della loro casa anche con la forza, se non corrispondevano (sic) anche loro a pagare... a pagare il debito nei loro confronti. Quindi... cioè, si è messo in moto tutto un meccanismo di minacce... precise, minacce di morte, voglio dire, che... oltre ad allarmarmi in maniera notevole, voglio dire, poi conoscendoli, voglio dire, nelle altre situazioni precedenti, a quel punto, avendo avuto... trovato la forza finalmente di tentare di uscire, continuando a ricevere queste minacce, l'unica cosa che a me sembrò la cosa più giusta, cioè superando tutte le paure che potevano essere annesse e di cui andrò a riferire, a questa mia scelta, ritenni che la cosa più... più logica, più

umana, più... comunque l'unica scelta giusta da poter fare era, a quel punto, effettivamente, rivolgermi alla Magistratura e dire come stavano le cose.” (pagg. 54-56);

- un venerdì pomeriggio la Mapelli (all'epoca fidanzata di Vita e sua attuale moglie) ricevette una minaccia ulteriore e la mattina successiva il dichiarante si rivolse alla Procura di Busto;

- il lunedì pomeriggio il Commissariato di Busto predispose un servizio di appostamento presso l'ufficio di Vita, alla presenza dell'assistente Trombin;

- De Carlo, Pasquale Ventura e Paolo Russo si recarono all'ufficio della Centrofin e riconosciuto il Trombin andarono in escandescenze, manifestando anche di fronte al poliziotto un atteggiamento violento e intimidatorio;

- Vita, per evitare ulteriori ritorsioni, sostenne che non era responsabile della presenza della polizia, ma i quattro espressero ancora più violentemente la loro rabbia; De Carlo, rivolgendosi a Trombin, gli chiese il tesserino, sostenendo che non era legittimato a stare in quell'ufficio perché non vi era alcuna ragione di servizio; lo stesso imputato, nell'occasione, chiese ed ottenne da Vita la restituzione dell'autovettura Mercedes concessagli in leasing, qualificandosi come rappresentante della società concessionaria;

- con l'intervento delle forze dell'ordine non cessarono le richieste di restituzione del denaro, violente ed intimidatorie;

- una notte, circa tre-quattro giorni dopo il descritto incontro, Pasquale e Anselmo Ventura e Russo trattennero Vita presso gli uffici della Centrofin fino a mezzanotte insistendo nella richiesta di restituzione del denaro; nell'occasione Russo sfilò un orologio dal polso di Vita e, solo con la promessa che avrebbe in qualche modo recuperato il denaro anche coinvolgendo i suoi familiari, gli fu consentito di rientrare a casa;

- effettivamente dopo quell'episodio, anche i genitori di Vita furono coinvolti nella vicenda, in quanto lo stesso chiese loro di dare la disponibilità perché fossero ceduti ai Ventura le proprietà dei terreni di famiglia situati in Calabria;

- De Carlo e un notaio si incaricarono di effettuare gli accertamenti per il trasferimento delle proprietà, ma anche tale disponibilità non fece cessare le minacce; Pasquale Ventura si rivolse ancora sia a Vita sia al padre dello stesso, minacciandoli di morte se non avessero restituito il denaro;

- per cercare di tranquillizzare i suoi creditori, Vita fece credere loro di avere in corso una pratica di finanziamento presso un istituto bancario, ma Pasquale Ventura e De Carlo, dopo essersi informati sulla veridicità della circostanza, gli chiesero di fissare la data per la stipula del rogito di mutuo;

- la mattina stabilita (intorno al maggio-giugno 1992) Russo, Pasquale Ventura e De Carlo chiesero anche di partecipare all'incontro con il notaio, ma Vita rispose che non era possibile;

- quella mattina in effetti Vita non doveva recarsi a stipulare il mutuo e alle 13 telefonò a De Carlo dicendogli che non aveva potuto concludere il rogito; questi gli chiese di raggiungere tutto il gruppo presso un ristorante di Busto;

- durante il tragitto per arrivare a Busto, Vita subì un attacco cardiaco e fu ricoverato al reparto rianimazione dell'ospedale di Gallarate; quel pomeriggio Anselmo e Pasquale Ventura e De Carlo lo andarono a trovare in ospedale e reiterarono le minacce;

- il giorno successivo, Vita chiese con insistenza di essere dimesso per poter continuare nella ricerca del denaro.

- gli atteggiamenti violenti non cessarono: qualche giorno dopo il ricovero in ospedale Russo aggredì la Mapelli e Vita, sferrando un pugno a quest'ultimo e chiedendogli la consegna di una parte del denaro dovuto (dopo questa ulteriore minaccia, Vita consegnò a Russo 20 milioni di lire, recuperate dai familiari);

- gli istituti bancari negarono a Vita qualsiasi possibilità di finanziamento, e un impiegato di banca, tale Giorgio Mascheroni, gli propose di rivolgersi ad un privato, tale Rudi Sestani, per ottenere un finanziamento; Sestani indicò in Franco Greco la persona che avrebbe potuto aiutarlo, ma Vita si rifiutò perché già conosceva Greco;

- l'intervento di Greco e Sestani fece prospettare un accordo tra Vita e Ventura, che prevedeva la restituzione del solo capitale, ma una settimana dopo quella proposta, durante un ulteriore incontro con Pasquale Ventura, Russo, Greco e De Carlo, quest'ultimo richiese ancora la somma di 900 milioni di lire;

- nel mese di giugno, Vita ebbe ancora problemi al cuore e fu ricoverato all'ospedale di Busto Arsizio; la mattina successiva al ricovero Anselmo e Pasquale Ventura, De Carlo e Giancarlo D'Izzia gli fecero visita all'ospedale; Vita, tramite gli infermieri, chiamò le forze dell'ordine e D'Izzia lo minacciò di morte (disse che se non avesse restituito gli 800 milioni a Ventura lo avrebbe ucciso lì per lì, polizia o non polizia - **pag. 76**);

- nel frattempo erano sempre in corso le discussioni tra Vita e De Carlo per giungere ad un accordo nella definizione dell'importo da versare; i due si incontrarono presso gli uffici della Savar e determinarono l'importo dovuto, fissando un incontro presso un notaio di Busto Arsizio alcuni giorni dopo, riunione durante la quale intervenne la polizia, disponendo il fermo dei presenti; il dichiarante ha così ricostruito quell'episodio:

"I.R.C. - Per venirmi incontro. Eh... io, sostanzialmente non dicevo né sì né no, ero semplicemente terrorizzato dalla loro presenza, dalle loro minacce, dalla loro pressione e dissi: "Va bene, d'accordo, andiamo da questo benedetto notaio, fissiamo l'appuntamento da questo benedetto notaio e vediamo di fare il rogito". Naturalmente uscito fortunatamente indenne, nonostante le minacce messe in atto in quella... in quella sede, naturalmente ero già a quel punto in contatto con le autorità giudiziarie, riferii il tutto a loro, mi fu richiesto di fare un incontro ulteriore per perfezionare i conteggi prima di andare materialmente dal notaio e quindi fare la stipula di questo atto da loro richiesto, cosa che io riuscii a fare presso gli uffici della Savar di mio fratello lì in corso Italia, a Busto Arsizio; riuscii a fare questo incontro, inizialmente con il solo ragioniere De Carlo per, così, motivando, ho detto, da tecnici, vediamo un attimino quali sono i conteggi e poi vengono anche loro. Quindi, verificati tutti i conteggi, voce per voce, accettati tutti i conteggi, avuto l'assicurazione che quel fatidico contratto stipulato di 100 milioni, dove apparivano invece 250 milioni, restituzione 300, ecco... fosse accettato per quello che in realtà era, quindi il contenuto di 100 milioni e non di 250 come appariva scritto, non fosse poi riimpugnato successivamente con un discorso di pretesa più alta, cioè corrispondente a quello che c'era materialmente scritto, avuto la conferma di questo, verificato tutti i conteggi... Ecco, ricordo che questi conteggi, ad esempio, risulta, ed è stato da loro anche accettato, il famoso assegno di 4.820.000 lire che attualmente mi vede poi coi... di cui io ho fatto semplicemente un cambio a loro, cioè l'ho

monetizzato. Questo assegno poi non è stato pagato perché è andato in protesto ecc., di cui adesso io mi trovo co-imputato per estorsione nei confronti di Marone Ernesto in un...

P.M. - Va beh.

I.R.C. - ... processo a Varese. Quindi c'è tutto questo discorso ecc. Comunque, verificati i conteggi, sono poi arrivati tutti i Ventura, per cui Ventura Anselmo, Ventura Pasquale, la Lo Prete Carmela e il Paolo... e il Paolo Russo, dove poi abbiamo stabilito che saremmo andati al... dal notaio, abbiamo fissato anche la data, adesso il giorno esatto non lo ricordo, abbiamo fissato... comunque a distanza di quattro-cinque giorni, non di più, da questo incontro avuto presso gli uffici di di... di corso Italia, saremmo andati da questo notaio a Busto Arsizio, Paoloantonio, se ricordo bene il nome del notaio, in viale... viale Cadorna credo. Di questo naturalmente io misi... misi a conoscenza le... le Forze dell'Ordine, l'Autorità Giudiziaria, di come andavano le cose e non mi presentai materialmente al... all'appuntamento, in quanto sconsigliato appunto dall'Autorità Giudiziaria, al mio posto si è presentata (sic) le Forze dell'Ordine che hanno provveduto a fare... a effettuare dei fermi di tutte le persone, eccetto il Paolo Russo che non è stato raggiunto in quel momento lì perché è arrivato in ritardo, e... e sono stati fermati dal... dalle Forze dell'Ordine e quindi il discorso è andato un attimino a monte, diciamo. Naturalmente questo, nonostante tutto questo ecc., non è che abbia, così, fatto diminuire le loro pretese, le loro richieste e soprattutto le loro minacce.” (pag. 75);

- quella stessa sera Pasquale Ventura andò a casa dei suoceri di Vita e lo aggredì fisicamente e questi riuscì ad allontanarlo, chiamando le forze di polizia;

- anche negli ultimi mesi del 1992 vi furono altre richieste intimidatorie da parte del gruppo, che coinvolsero il genero di Pasquale Ventura, tale Sartania.

La ricostruzione degli atteggiamenti estorsivi compiuta da Vita ha ricompreso tra la fine del 1991 e la fine del 1992 un complesso di interventi ascritti agli imputati qui giudicati, la cui collocazione temporale è stata definita con buona approssimazione nelle indicazioni contenute nel capo d'imputazione.

Tra il marzo e il settembre 1992 vi furono gli interventi delle forze dell'ordine (di cui si riferirà specificamente), che determinarono una modifica dell'atteggiamento del gruppo, così descritta da Vita:

“Naturalmente tutto questo discorso qua, poi di tutte queste cose che sto... riferendo, siccome ci sono gli interventi di quasi sempre della Forza dell'Ordine, credo risultino poi... Naturalmente tutto questo discorso, vistisi un p'o... poi accerchiati, vistisi un attimino... la mia collaborazione, che a quel punto è diventata... al cento per cento, voglio dire, con le Forze dell'Ordine e quindi la mia collaborazione è iniziata in quel periodo, voglio dire, cominciarono un attimino a... a ritirarsi, cioè a non mettere più... a non manifestare più palesemente le loro intenzioni, almeno non direttamente, facendole invece giuridicamente. Infatti hanno presentato, in virtù di quel contratto stipulato con la Lo Prete Carmela, un'istanza di fallimento presso il Tribunale di Busto Arsizio e... a cui poi si sono aggiunti altri due creditori che io non ero riuscito a pagare perché era un debito di 20-25 milioni, ma io non ero riuscito a pagare perché ormai non avevo più soldi, e probabilmente senza l'intervento, presumo, di questa istanza di fallimento presentata da loro, anche con gli altri creditori avrei potuto temporeggiare e quindi liquidare, e quindi non subire un fallimento,

hanno presentato istanza di fallimento per cui la Centrofin, e quindi il sottoscritto, Vita Nicola mio padre, Melluso Giuseppina mia madre, risultano falliti in virtù anche di tutto questo... questo discorso.” (pag. 78).

L' 1.3.93 Carmela Lo Prete propose istanza di fallimento nei confronti della Centrofin di Giuseppe Vita e & C. s.n.c. (**doc. 94, vol 5 produzioni probatorie del pm**).

Nel corso dell'esame il pm ha mostrato a Vita un documento manoscritto contenente i conteggi relativi ai rapporti con Pasquale Ventura (**si allega il documento alla sentenza**).

Da tale documento, riconosciuto dal dichiarante come rappresentante la descrizione schematica dei rapporti economici e acquisito dalla Corte su richiesta della pubblica accusa, risulta che il collaboratore ricevette da Pasquale Ventura e dai suoi familiari, nonché da Paolo Russo e Benedetto Maggiore 374 milioni di lire da investire, rimborsandone 480 milioni; in particolare, con specifico riferimento alla posizione di Pasquale Ventura (comprendente anche il contratto di finanziamento del gennaio 1991) Vita ricevette 180 milioni di lire rimborsandone 172 milioni. I dati contenuti nel conteggio redatto dal collaboratore dimostrano l'esistenza di un rapporto più ampio rispetto al contratto già richiamato, ma, ai fini della valutazione del reato contestato, tale complesso di rapporti non modifica sostanzialmente la posizione processuale degli imputati. In definitiva Vita ha descritto l'esistenza di un'attività di intermediazione finanziaria in favore del gruppo facente capo a Pasquale Ventura (o per meglio dire, forme di finanziamento che questi e i suoi congiunti realizzarono in favore del dichiarante a tassi indubbiamente usurari - nell'ordine del 18% di interesse mensile), nel cui contesto si inserirono le condotte violente e minacciose dirette ad ottenere il pagamento degli importi promessi. Il capo 87 dell'imputazione si riferisce esclusivamente al rapporto intercorso con Pasquale Ventura, per cui si limiterà la valutazione dei rapporti di finanziamento a tale contesto.

La valutazione delle dichiarazioni di Vita deve tenere conto di alcuni profili atipici della sua posizione processuale; questi è parte lesa, costituita parte civile, nei confronti degli imputati accusati di estorsione, è stato sentito nel dibattimento in qualità di imputato di reato connesso, ma l'episodio nel quale sarebbe stato coinvolto si riferisce alla presunta estorsione compiuta nei confronti di Ernesto Maroni (che ha poco a che vedere con l'imputazione qui giudicata). Tali circostanze di fatto sono rilevanti nella valutazione dell'attendibilità del collaboratore, perché è vero che nei suoi confronti si applica la disposizione di cui all'art. 192, comma 3° c.p.p., ma sotto il profilo della credibilità soggettiva la qualifica di imputato di reato connesso in concreto incide scarsamente in senso negativo; più rilevante è la valutazione di credibilità derivante dall'essere il dichiarante parte lesa e parte civile del reato oggetto della chiamata in reità, perché, come sempre succede nei casi di testimone che sia interessato economicamente all'accertamento della penale responsabilità delle persone accusate, è necessario verificare attentamente la veridicità delle circostanze riferite da Vita. Tutte queste valutazioni impongono indubbiamente un particolare rigore nella verifica degli altri elementi di prova emersi a carico dei chiamati in ordine al reato di estorsione, tentata e consumata, contestato.

Ritiene la Corte che la ricostruzione dei fatti compiuta da Giuseppe Vita sia stata confermata puntualmente da veri e propri elementi di prova a carico degli accusati.

Tali elementi sono tutti talmente significativi in senso accusatorio e pienamente coincidenti con le dichiarazioni rese dalla vittima dell'attività estorsiva descritta, da non

consentire di attribuire a qualcuno di essi maggiore pregnanza rispetto agli altri. Non si tratta che di elencarli secondo una logica di riscontro rispetto alle dichiarazioni di Vita.

Si affronteranno nell'ordine la questione relativa all'importo versato da Pasquale Ventura o dai suoi familiari in favore di Vita; l'entità della pretesa avanzata dagli imputati nel corso del 1991 e della prima metà del 1992 (quale oggetto della restituzione del prestito); la sussistenza delle condotte violente ed intimidatorie tenute per ottenere il versamento dell'importo preteso. Una volta accertati i profili di sussistenza della condotta estorsiva, si valuteranno le posizioni dei singoli imputati, per verificare il loro coinvolgimento nel delitto.

Entità dell'importo versato dalla famiglia Ventura a Giuseppe Vita.

Il documento contenuto nel **vol. 5** delle produzioni probatorie del pm rappresenta il contratto di mutuo sottoscritto da Carmela Lo Prete e Giuseppe Vita, quale legale rappresentante della Centrofin Finanziaria s.n.c., dal quale risulta che la donna avrebbe erogato alla società un prestito di 250 milioni di lire in data 1.7.91 e Vita si era impegnato a restituire l'importo di 300 milioni di lire il 28.2.92. Questo documento è ideologicamente falso, come è stato provato, oltre che dalla dichiarazione del debitore, dalle intercettazioni ambientali effettuate presso gli uffici della Savar il 24.9.92; nel corso della conversazione intervenuta tra Giuseppe Vita e De Carlo, quest'ultimo, nel definire il debito del primo nei confronti di Ventura, affermò che effettivamente l'importo originariamente versato da Pasquale Ventura era di 100 milioni di lire e non di 250. E' significativo il tenore di tutta la discussione intercorsa tra Giuseppe Vita e De Carlo (riguardante il complesso dei rapporti di finanziamento intercorsi tra Vita e il gruppo Ventura e dalla quale risulta chiaramente l'entità delle pretese dei vari Paolo Russo, Anselmo Ventura, Cinzia Ventura e della sorella di Pasquale Ventura), ma con riferimento al reato qui giudicato si richiamano le pagg. **13-15** della trascrizione (**eseguita dai periti Pareti e Degani, depositata il 9.6.95 e indicata come trascrizione integrale ambientale presso la ditta Savar di S. Vita, Corso Italia, 47 - Busto Arsizio, pagg. 1 -41**), nelle quali De Carlo esplicitamente afferma : *“no, allora... questi cento milioni inizialmente quando te li hanno dati ... nell'arco dell'anno, che c'è la carta scritta ... per non fare vedere gli interessi che si dava, dovevano fruttare trecento milioni.”* (**pag. 14**). E ancora : *“questi glieli devi dare comunque, perché è una promessa che gli hai fatto, “tu mi dai cento milioni, dopo un anno ti frutteranno trecento milioni”* (**pag. 15**).

Salvatore Vita (u. 16.5.96, pag. 220), presente all'incontro del fratello Giuseppe con De Carlo, ha confermato che quest'ultimo aveva affermato nell'occasione che all'importo capitale di 100 (e non 250) milioni di lire dovevano essere aggiunti gli importi per gli interessi maturati in quell'anno.

Vi è, poi, da considerare la circostanza del tutto inverosimile della consegna dell'importo di 250 milioni di lire in contanti da parte di Pasquale e Anselmo Ventura, i quali non hanno fornito alcuna giustificazione del possesso, in contanti, di una somma di denaro così ingente né della sua provenienza.

Quindi, oltre alle dichiarazioni di Giuseppe e Salvatore Vita e di De Carlo (desunta dall'intercettazione ambientale), anche la logica induce a ritenere che effettivamente l'importo erogato in prestito era inferiore rispetto a quello indicato. A fronte di tali elementi, è pienamente credibile che Vita sia stato indotto a sottoscrivere quel documento per la necessità di disporre immediatamente di una consistente somma di denaro.

All'importo oggetto del contratto di mutuo deve aggiungersi l'ulteriore versamento di 80 milioni di lire effettuato da Pasquale Ventura nel corso del 1991, di cui alla seconda pagina

del conteggio redatto da Vita (**documento prodotto all'udienza del 24.1.96**). Su questo importo De Carlo ha fornito una ricostruzione degli interessi dovuti secondo il prospetto prodotto durante il suo esame dibattimentale (**documento prodotto all'udienza del 20.9.96 e allegato alla sentenza**).

Sulla base di tali elementi di prova, pur premesso che la valutazione dell'importo effettivamente versato da Pasquale Ventura non appare fondamentale per accertare la sussistenza del delitto contestato, deve fornirsi un giudizio complessivo del quadro probatorio. Agli atti del processo sono stati acquisiti alcune circostanze rilevanti per definire l'esatta entità del versamento, ma non vi è sul punto una univocità di indicazioni. E' stato accertato che Vita sottoscrisse un contratto nel quale ammetteva di aver ricevuto da Pasquale Ventura (o meglio dalla moglie Carmela Lo Prete) l'importo di 250 milioni di lire, ma, come già rilevato, quell'indicazione deve considerarsi non vera; successivamente Vita ricevette importi per ulteriori 80 milioni di lire, con l'accordo che avrebbe restituito il finanziamento con interessi pari al 18% al mese. Su questa seconda parte del rapporto di finanziamento, De Carlo ha confermato che effettivamente erano stati pattuiti interessi così elevati, come risulta dal conteggio agli atti (si nota che per ogni mese è previsto un importo per interessi da 16 a 27 milioni, corrispondente al tasso percentuale indicato da Vita). La previsione di un interesse di circa il 20% mensile rispetto all'importo di 80 milioni costituisce un'ulteriore conferma che la cifra indicata nel contratto di mutuo era superiore a quella effettivamente versata da Ventura. Un interesse di 50 milioni di lire annue su un importo di 250 milioni mutuati corrisponde al 20% su base annua, mentre se il capitale mutuato era di 100 milioni di lire, l'importo per interessi dovuti in un anno ammonta a 200 milioni di lire (cioè un tasso percentuale del 18%, corrispondente a quello del secondo importo versato e alle indicazioni di Vita).

In conclusione, sulla base delle indicazioni fornite da Vita e dei documenti richiamati, l'entità dell'importo versato da Pasquale Ventura deve essere determinata in lire 180 milioni.

Le dichiarazioni rese sul punto dagli imputati non forniscono elementi di chiarimento, né comprovano l'assunto difensivo di un importo erogato più che doppio rispetto a quello indicato da Vita.

Pasquale Ventura ha reso dichiarazioni telegrafiche, contestando la veridicità della ricostruzione riferita dal suo accusatore:

*"I. - Per i miei soldi, mi doveva dare **800 milioni con tutti gli interessi**, il signor Vita, poi lo abbiamo portato **solo al capitale**, parlando, che mi dava solo il capitale, il signor Vita, e non l'ho mai avuto, mi ha portato da un notaio e non... e niente, andato dal Pubblico Ministero Scarlini di Busto Arsizio per far la denuncia e non glielo ha fatto. Non mi ha nemmeno inquisito. Viene qui e mi trovo in galera con tutti i soldi che gli ho dato, al signor Vita. (u. 6.11.96, pag. 237).*

E ancora:

"AVV. AZZALI - Ho capito. Adesso passerei un attimo, invece, alle persone che, invece, La accusano, in qualche modo, in particolare Vita Giuseppe. Senta, Lei ha detto prima di avere prestato del denaro a Vita Giuseppe.

I. - Sì.

AVV. AZZALI - Quanti soldi ha dato a Vita Giuseppe?

I. - A me?

AVV. AZZALI - No, Lei a Vita Giuseppe.

I. - Io gli ho dato 400 milioni al signor Vita.

AVV. AZZALI - In un'unica...

I. - No, un po' alla volta.

AVV. AZZALI - Un po' alla volta.

I. - Sì.

AVV. AZZALI - E quanto Le è stato restituito?

I. - 35 milioni.

AVV. AZZALI - 35 milioni. Però, senta, Lei diceva prima, considerava con il calcolo degli interessi 800 milioni.

I. - 800 milioni.

AVV. AZZALI - Perché questa somma così alta?

I. - E perché me l'aveva promesso lui, che lui dice che con tanti soldi faceva tanti soldi, che dava i soldi al 28% al mese.

AVV. AZZALI - Ho capito. Quindi, secondo Lei, poi, con gli interessi questa somma capitale, inizialmente di 400 milioni, era divenuta una somma di 800 milioni.

I. - 800 milioni.

AVV. AZZALI - Ho capito. (pag. 256).

Anselmo Ventura ha reso dichiarazioni meno sintetiche (anche perché ha subito una contestazione da parte del pm in ordine all'importo che lui e il padre avrebbero versato a Vita):

“P.M. - Una precisazione, Presidente, a quanto ammonta la somma che avete prestato come famiglia a Vita?

I. - Tutto?

P.M. - Sì.

I. - Mio padre ha prestato circa 400 milioni e 60, 70 milioni glieli ho prestati io al signor Vita.

P.M. - Allora, Le faccio presente che nell'interrogatorio che Lei ha reso il 7 ottobre '93 al G.I.P. Lei parla, se vuole Glielo leggo nel dettaglio, di un versamento complessivo in più occasioni, da parte Sua e di Suo padre di 250 milioni, che è pure è una somma notevole se non Le fosse stata restituita. Le chiedo di precisare se è esatta la cifra che ha detto in questa occasione. Vuole che Le leggo il verbale?

I. - 250 milioni...

P.M. - 250 milioni.

I. - No, io ho sempre detto 400.

P.M. - No, allora, Le faccio presente...

I. - Che era sceso... il capitale era di 400 milioni complessivamente.

P.M. - No, Glielo leggo, Glielo leggo.

I. - 250 milioni era solo una fase...

P.M. - No, no, io Le contesto...

I. - ... del denaro.

P.M. - ... che Lei ha dichiarato che in tutto...

I. - Ma Lei mi può contestare quello che vuole.

*P.M. - Eh, adesso Glielo leggo, così Glielo contesto. Dunque, allora, parla dell'inizio del rapporto con il Vita e poi dice, a un certo punto: "Invitato a proseguire nel racconto posso dire che la conoscenza col Vita si approfondì coinvolgendo anche mio padre. Lui mi disse che era in un momento di difficoltà e siccome mi pareva una persona corretta omettemmo non solo di pretendere gli 80 milioni - che sono quelli per la vicenda Evangelista, Anna Evangelista, di cui ha parlato prima - **ma giungemmo addirittura a fargli dei prestiti. Posso dire subito che alla fine gli avremo dato 250 milioni di lire**, somma nella quale non comprende il credito relativo alla Evangelista. Poiché mi si chiede di dire con chi e con quali mezzi provvidi a fare i versamenti a favore del Vita rispondo che non posso essere molto preciso perché talvolta gli ho dato io delle somme, talvolta gliele ha date mio padre. L'importo di 250 milioni fu raggiunto con moltissimi versamenti perché rammento di somme di lire 5, 7 o al massimo 15 milioni e 20 milioni". Quindi qui parla di 250 milioni.*

I. - 250 milioni è una fase, un troncone di un finanziamento che aveva... non "finanziamento", è stato un investimento fatto nella finanziaria di Vita.

P.M. - Mhmm.

*I. - **Poi c'è stato un altro troncone di altri 100 milioni e di altri 100 ancora.** Non è che adesso... adesso 250 milioni sono quelli confutabili nella carta.*

P.M. - Io Le sto dicendo...

I. - Quelli...

P.M. - ... che questi altri versamenti non risultano. Lei sta dicendo...

I. - Quegli altri non risultano...

P.M. - Ne pigliamo atto, però al G.I.P. ...

I. - Io gli sto dicendo anche quelli che non risultano, quelli sono quelli che risultano...

P.M. - No, non risultano non per iscritto, non risultano nel senso che Lei non lo ha mai dichiarato al G.I.P.

I. - Non li ho dichiarati...

P.M. - Benissimo.

I. - ... magari non li ho dichiarati, li ho dimenticati, comunque sono 400 milioni più 50, 60 milioni dei miei.

P.M. - Lei da dove ha preso 50, 60 milioni?

I. - Io ci avevo un'attività.

P.M. - Quale?

I. - Un'azienda edile avevo.

P.M. - Quale?

I. - Ventura Anselmo.

P.M. - Sua proprio.

I. - Mia proprio.

P.M. - Distinta da quella di Suo padre?

I. - Sì.

P.M. - Lei queste somme versate al Vita le può documentare o sono somme versate con assegni...

I. - Certo, ci ho degli assegni postali che mi ha fatto il Vita in riscontro di questi soldi e questi assegni postali, praticamente...

P.M. - No, quelli che ha dato Lei...

I. - ... erano una truffa.

P.M. - ... a Vita.

I. - Certo...

P.M. - Lei dice degli assegni...

I. - Ci ho fatto degli assegni io al Vita.

P.M. - Li ha mai prodotti Lei questi assegni?

I. - No, non li ho prodotti...

P.M. - Non ci ha pensato.

I. - ... perché devo andare in banca e produrli. No, non ci ho pensato perché, tra l'altro, per me non fa differenza perché o 100 o 500 che me doveva dare non fa differenza, non me li ha dati, è questo il problema vero.

P.M. - No, qua si tratta di dimostrare i soldi che Lei ha dato al Vita...

I. - No, non si tratta...

P.M. - ... non quelli...

I. - Si tratta di quello...

P.M. - Mi fa parlare!

I. - ... restituire...

P.M. - Mi lascia parlare senza interrompermi una volta?

.....

P.M. - Allora, Le stavo dicendo che poiché secondo l'Accusa non è affatto vero che sia stata alla famiglia Ventura - Anselmo, Pasquale o chiunque altro - la somma di oltre 400 milioni al Vita, io Le chiedo: Lei ha possibilità di dimostrare con assegni versati i soldi dati al Vita? Ha assegni emessi da Voi che dimostrano... da Lei o da Suo padre che dimostrano questi trasferimenti di denaro?

I. - Ci ha assegni da noi versati il signor Vita...

P.M. - Benissimo, allora...

I. - Parte dei soldi in contanti e parte in assegni versati.

P.M. - Può dire qual è stata la somma versata in contanti e quale la somma versata in assegni?

I. - Adesso dovrei fare dei conteggi perché ci ho le banche... purtroppo sono in galera e non posso documentare...

P.M. - Va bene, allora aspettiamo a vedere quando si deciderà a versare questi documenti che possono servire a sopportare la Sua tesi o a smentirla. Nessun'altra domanda, grazie, Presidente.

P. - La Difesa ha altri interventi da fare? No. Dico domande da rivolgere all'imputato." (u. 6.11.96, pag. 284 e ss.).

De Carlo (u. 19.9.96, pag. 212) ha dichiarato di sapere che il debito di Vita ammontava a 250 milioni di lire:

"P.M. - Quindi la Sua conoscenza dell'entità del debito iniziale qual è?

I. - Erano 400 milioni detti dal fratello Salvatore al notaio.

P.M. - Quindi non 250, ma 400 è il debito?

I. - 250. Io mi dovevo occupare 250 milioni più i 50 milioni d'interessi. Dal notaio il Salvatore Vita disse di dovere ai Ventura 400 milioni. Io non potevo dire: "No, sono 250".

DCCCV

P.M. - Quindi non è vero che Lei abbia mai ammesso di essere consapevole che il debi...

I. - Se l'ha ammesso...

P.M. - Senta, faccia finire la domanda.

I. - Sì.

P.M. - Non è vero che Lei abbia mai ammesso di essere consapevole che il debito non era di 250 milioni ma di 400, è così?

I. - Ma in cuor mio potevo essere pure consapevole forse che non ci fosse niente, però se il Vita dice: "Devo dare 400 milioni"...

P.M. - No, no, no, senta, lasci stare...

I. - .. chi sono io?

P.M. - ... lasci stare Vita, io sto chiedendo Lei. Lei era convinto che la cifra del debito fosse quella o pensava che fosse inesistente o fosse una cifra minore?

I. - Non... su questo non mi sono fatto un... perché poi...

P.M. - Non è vero che abbia detto a Vita, quindi: "Sì, è vero, hai ragione, lo so che la cifra è inferiore". Non è vero, non l'ha detto questo Lei?

I. - Mah, io veramente quando io... il Vita mi ha chiesto: "Quanto è la cifra?" che sono 400 milioni meno i 35 che ha dato... meno i 35 che ha dato, sono 365, quando mi ha detto: "Io durante l'anno, il '91, ho ridato..." e qua ho fatto i conti e ha mostrato dei conti, io ho detto: "Signor Vita, io nel '91 non vi conoscevo, sono cose che vi dovete vedere voi". Ho detto queste parole."

Dalla descrizione delle versioni rese dai tre imputati emerge l'assoluta incoerenza delle indicazioni relative all'importo versato da Pasquale Ventura; quest'ultimo ha indicato tale cifra in 400 milioni di lire, il figlio Anselmo in 250 milioni, De Carlo, con riferimento all'oggetto del contratto di mutuo, ha indicato la cifra in 250 milioni (salvo richiamare l'ammissione del fratello di Vita circa l'entità del debito di 400 milioni di lire e salvo ammettere dinanzi allo stesso debitore di essere consapevole che il credito di Ventura era inferiore a 250 milioni di lire). Tali dichiarazioni sono del tutto inattendibili e nessuna prova è stata fornita dagli imputati (e, in particolare, da Pasquale Ventura) circa il versamento degli importi indicati; l'unico elemento di prova addotto è costituito dal documento di mutuo del 7.1.91, su cui si è già osservato che l'indicazione dell'importo di 250 milioni di lire è falsa. Anche sul punto Pasquale Ventura non ha fornito alcuna prova circa la provenienza dell'importo, per cui deve escludersi la veridicità delle dichiarazioni dallo stesso rese.

In conclusione, le uniche indicazioni attendibili sull'entità degli importi versati da Pasquale Ventura sono state fornite dallo stesso debitore, il quale ha ammesso il versamento di un importo ulteriore rispetto a quello indicato nel contratto (cioè 80 milioni di lire nel corso dei primi mesi del 1991); con riferimento al contratto di mutuo Vita ha dichiarato che l'importo erogato era di 100 milioni di lire (e non di 250), trovando molteplici conferme rispetto a tale affermazione. Pertanto, deve ritenersi che Pasquale Ventura abbia versato a Vita 180 milioni di lire nel corso del 1991.

Sugli importi capitali versati, Vita ha dichiarato di aver corrisposto nel corso dell'anno interessi per 172 milioni di lire (come da conteggio contenuto nella **pagina 2 del documento prodotto all'udienza 24.1.96**); Pasquale Ventura ha ammesso di aver ricevuto solo 35 milioni. Ritiene la Corte che l'accertamento di tale circostanza non sia fondamentale per definire la sussistenza del reato contestato, come si preciserà nel verificare i requisiti della

fattispecie estorsiva; comunque, a fronte di indicazioni precise di Vita (tutte confermate) in ordine all'entità degli importi ricevuti da Pasquale Ventura (il quale ha sul punto fornito indicazioni totalmente false) non può che ritenersi maggiormente attendibile la versione resa dal collaboratore (logicamente confermata dalla circostanza che è usuale nei rapporti di prestito ad usura, come correttamente va qualificato il rapporto tra Pasquale Ventura e Vita, che il debitore debba mensilmente corrispondere gli importi a titolo di interesse).

Entità dell'importo preteso dagli imputati nei confronti di Vita

L'elemento decisivo ai fini dell'accertamento di responsabilità degli imputati qui giudicati è costituito dall'entità dell'importo preteso. Anche a voler ritenere che Vita ricevette da Pasquale Ventura 250 milioni e 80 milioni in tempi diversi e che restituì nel corso del 1991 solo 35 milioni di lire (ipotesi che trova fondamento esclusivamente sulle dichiarazioni di Pasquale Ventura), l'importo richiesto sarebbe comunque esorbitante, perché più che doppio rispetto al capitale. Nel giro di un anno il capitale iniziale di 250 milioni, cui si aggiungerebbero ulteriori versamenti nel corso dell'anno per complessivi 80 milioni, avrebbe maturato interessi pari a 470 milioni di lire, con un tasso percentuale mensile del 20% circa.

La somma pretesa da Pasquale Ventura e dagli altri imputati del reato era sicuramente di 800 milioni di lire. In questo senso si sono espressi **Salvatore Vita**, sentito come testimone all'udienza del **16.5.96, pag. 205**, ma anche **De Carlo, Anselmo e Pasquale Ventura**; nelle dichiarazioni sopra richiamate, pur fornendo una versione diversa rispetto agli importi versati e restituiti da Vita, i tre imputati hanno ammesso che quest'ultimo era debitore nei confronti di Pasquale Ventura di 800 milioni di lire (ad un tasso del 20% mensile).

Nel 1992, nel corso di numerosi incontri (ma dopo che Vita e i suoi familiari erano già stati minacciati di morte e il debitore era stato anche percosso per ottenere il versamento dell'importo preteso) ai quali partecipò De Carlo, assumendo il ruolo di mediatore delle posizioni in contrasto (ma quale fiduciario di Pasquale Ventura), quest'ultimo sembrò accettare in via transattiva il versamento di un importo inferiore (400 o 500 milioni), senza peraltro mai recedere dagli atteggiamenti violenti e intimidatori nei confronti del suo presunto debitore.

L'obiettivo perseguito dagli autori delle condotte violente ed intimidatrici configura incontestabilmente un profitto ingiusto a danno della parte lesa, considerato che la richiesta di restituzione del prestito riguardava un rapporto di natura usuraria (finanziamento di 180 milioni di lire con richiesta di restituzione a distanza di un anno di 800 milioni di lire)

Comportamenti violenti e minacciosi tenuti dagli imputati nel corso della vicenda

L'ultimo profilo nella valutazione del reato di estorsione concerne la condotta intimidatoria e violenta tenuta dagli imputati nei confronti di Vita e dei suoi familiari.

In proposito sarebbe sufficiente richiamare, a conferma delle dichiarazioni di Vita, l'esame dibattimentale reso da Pasquale e Anselmo Ventura, i quali hanno sostanzialmente ammesso di aver minacciato il proprio debitore per indurlo a versare l'importo preteso. Di assoluto significato è la dichiarazione nella quale Pasquale Ventura ha descritto come, a suo parere, vanno risolti i rapporti con i debitori:

“I. - Anch'io, l'ho picchiato per questa faccenda, che mi ha fatto comprare dei cambiali e me le ha firmate e non ne ha pagato una.

P.M. - Cioè, per Lei è normale picchiare la gente quando non paga? Cioè questa è la regola? Che quando uno non paga lo si picchia?

I. - E come? Se tu vieni e ti prendi un impegno che a te non ti interessa, prima di coprare i cambiale io gli dico: "Vedi, non mi fare comprare 3 milioni di cambiali, a me, e poi non mi puoi pagare, parlami chiaro". Dice: "Stai tranquillo che io ti pago". A un certo punto vado a trovarlo e si nasconde.

P.M. - Ho capito, e Lei si prende e ricorre alla giustizia, non è che va e lo picchia, perché la associazione di stampo mafioso, Le faccio presente, ecco perché non è che voglio fare della morale, non me ne frega niente, ma la associazione di stampo mafioso a Suo carico è configurata proprio perché una serie di episodi dimostrano che Lei, attraverso la violenza e la minaccia, faceva anche attività, secondo l'Accusa, di usura, di prestiti di denaro pretendendo poi la restituzione delle somme con interessi spropositati...

I. - Mah, guardi...

P.M. - Ha capito? Quindi la domanda che Le faccio: Lei perché picchia Mazzucco?

I. - Per questo motivo, perché mi ha preso in giro.

P.M. - Ho capito, e quindi Lei lo picchia, L'ha mandato all'ospedale?

I. - Non lo so se è andato all'ospedale perché...

P.M. - Quando è avvenuto questo episodio se lo riesce a ricordare quando è avvenuto?

I. - Non mi ricordo quando è avvenuto, fine '91, nel '91, inizi '91. (u. 6.11.96, pag. 239).

E, con riferimento alla posizione di Vita, ha aggiunto:

"P.M. - Va bene. Andiamo avanti: è vero che è andato a picchiare anche in ospedale il Vita?

I. - Io non ho picchiato al Vita...

P.M. - Ha minacciato in ospedale...

I. - ... all'ospedale. Io quando ho minacciato il Vita ho parlato con la sua fidanzata, con la Mapelli Cristina stavo parlando, poi è arrivata la Polizia e l'ho minacciato, perché volevo i miei soldi.

P.M. - Ha minacciato anche la Polizia Lei?

I. - Io, no, la Polizia non l'ho mai minacciata io.

P.M. - C'è una testimonianza che abbiamo sentito secondo cui anche all'interno della "Centrofin", alla presenza di un poliziotto, Lei ha tenuto un atteggiamento minaccioso, così come il De Carlo ed altri nei confronti della stessa Polizia.

I. - Io quando sono andato sopra da Vita c'era solo il Poliziotto e Vita, gli ho detto che soldi dal signor Vita non ne volevo più, di darmi la mia macchina, il mi Mercedes, e non ho picchiato il Vita, gli ho dato un pugno al vetro, dal nervoso, no che io ho picchiato a Vita, è stato lui che mi ha aggredito a me a casa della fidanzata, il signor Vita, io non ho mai alzato le mani al signor Vita." (pag. 238).

Tali dichiarazioni confermano le indicazioni fornite dal collaboratore in ordine alle violenze e minacce subite prima dell'intervento dell'autorità di polizia; dal mese di marzo del 1992, anche gli operanti del Commissariato di Busto Arsizio assistettero agli episodi di violenza ed intimidazione nei confronti di Giuseppe Vita, realizzati da tutti gli imputati qui giudicati.

L'Ispettore **Alberto Blandini (u. 16.6.95)** ha descritto in termini generali le indagini svolte dal Commissariato in relazione ai rapporti tra Giuseppe Vita e il gruppo Ventura:

- il 30 marzo 1992 il Vita chiese aiuto al Commissariato perché doveva incontrare i Ventura in relazione alla restituzione di una somma di denaro prestatagli a tassi usurari;

DCCCVIII

- durante un incontro avvenuto presso la sede della Centrofin un agente del Commissariato aveva identificato Pasquale e Anselmo Ventura, Paolo Russo, Vita e Donato De Carlo, quest'ultimo presentatosi come curatore degli interessi dei Ventura;

- il Vita era controllato dalla Polstato perché era molto spaventato e si era rivolto ad un sostituto della Procura di Busto Arsizio, anche se in quel primo incontro non volle ancora denunciare i fatti relativi ai suoi rapporti con i Ventura, ma chiese solo protezione;

- la protezione era stata estesa anche alla sede della società Savar, ufficio presso il quale operava il fratello di Giuseppe Vita;

- a quanto riferito dal Vita, egli aveva ricevuto in prestito una somma di denaro dai Ventura, i quali gli avevano richiesto somme esorbitanti con tassi di interesse elevatissimi;

- dopo un episodio di intimidazione, avvenuto mentre Vita si trovava ricoverato in ospedale, questi si decise a collaborare;

- la partecipazione di Blandini agli appostamenti riguardò numerosi incontri di Vita con Russo e i Ventura;

- il 19 giugno 1992 alle ore 21,30 Vita e Russo colloquiarono per circa un'ora e mezza per strada sotto l'abitazione di Vita,;

- il 22 giugno 1992 alle ore 23 vi fu un altro colloquio tra Russo e Vita, il quale riferì agli operanti che il primo aveva preteso denaro.

E' stato l'assistente **Emilio Trombin** ad accertare gli episodi più significativi della vicenda estorsiva qui giudicata; all'udienza del **16.6.95**, il teste ha riferito la sua partecipazione agli incontri intervenuti tra Giuseppe Vita e i membri del gruppo Ventura:

- il 30 marzo 1992 aveva preso contatti con il Vita, presso la Centrofin, per partecipare all'incontro che questi aveva stabilito con i Ventura;

- intorno alle ore 16 arrivarono Pasquale e Anselmo Ventura e chiesero al teste perché fosse presente in agenzia;

- Pasquale Ventura era arrabbiato con Vita, sferrò un pugno contro un tavolo, rompendo il vetro e ferendosi una mano;

- Pasquale parlava di una Mercedes in uso al Vita, di cui il figlio Anselmo era locatario;

- arrivò De Carlo, il quale disse di essere lì per ricevere indietro l'autovettura e disse che avrebbe accertato i motivi della presenza del teste;

- ci fu una discussione sull'autovettura e sul denaro;

- arrivò Paolo Russo (fu Mapelli Cristina a riferire successivamente il nome del Russo e che anche costui aveva prestato denaro al vita), il quale sferrò un pugno sul tavolo, urlando frasi in dialetto;

- a quel punto il teste si allontanò per avvisare l'Ispettore Blandini;

- durante la discussione a cui Trombin assistette, Pasquale Ventura, mantenendo un atteggiamento aggressivo e minaccioso, disse al Vita che i 400 milioni glieli avrebbe regalati, mentre De Carlo tenne un atteggiamento più conciliante;

- il 1 settembre fu effettuato un intervento presso la sede della società Omnia service (già Centrofin), ove erano presenti Salvatore Vita, Pasquale e Anselmo Ventura e De Carlo;

- un altro intervento fu effettuato il 24 settembre 1992 presso la Savar, società gestita del fratello di Vita Giuseppe (l'episodio è stato riferito in termini analoghi da **Orlando Quitieri, u. 28.6.96**);

- nella mattinata Trombin si era installato negli uffici sottostanti alla sede della società, predisponendo un interfono per l'ascolto;

- arrivarono Pasquale e Anselmo Ventura e De Carlo;
- successivamente arrivò anche Paolo Russo;
- dalla conversazione Trombin capì che anche De Carlo si interessava alla riscossione del debito e la discussione verté sull'ammontare del prestito e sugli interessi pattuiti;
- il tono utilizzato da Russo e Ventura Pasquale era aggressivo, soprattutto nei confronti di Giuseppe Vita;
- infine, Trombin presenziò ad un incontro presso la Omniaservice tra Russo , Salvatore e Giuseppe Vita, dai quali Russo pretendeva del denaro.

L'assistente **Enrico Gallina (u. 28.5.96)**, il 7 giugno 1992, intervenne presso l'ospedale di Busto Arsizio ove era ricoverato Vita, assistendo alle minacce e agli insulti rivoltigli da Pasquale Ventura, il quale, accompagnato da Giancarlo D'Izzia, pretendeva la restituzione del denaro che gli aveva prestato. L'assistente **Antonio Porretto (u. 16.6.95)** svolse un servizio di vigilanza presso lo stesso nosocomio, ove era ricoverato Giuseppe Vita, il 20.6.92 e vide Pasquale Ventura e Giancarlo D'Izzia stazionare all'esterno della struttura ospedaliera.

L'assistente **Orlando Quintieri (u. 28.5.96)**, il 15 dicembre 1992 ricevette una denuncia di Giuseppe Vita, nella quale dichiarò che un tale Sartania, genero di Pasquale Ventura, si era presentato nel suo ufficio in compagnia di Francesco Greco e con atteggiamento arrogante aveva affermato essere creditore di Pasquale Ventura, pretendendo il pagamento del debito che Vita aveva nei confronti di quest'ultimo

L'insieme degli interventi riferiti dagli appartenenti al Commissariato di Busto Arsizio hanno pienamente confermato le dichiarazioni di Giuseppe Vita e consentono di definire la cronologia degli episodi di intimidazione realizzati dagli imputati dopo l'intervento delle forze di polizia (il 30.3.92, il 7.6.92, il 20.6.92, il 1.9.92 il 24.9.92, il 15.12.92).

Infine, **Salvatore Vita (u. 16.5.96, pag. 205-226)** ha riferito alcuni episodi di minaccia subiti da lui e dal fratello Giuseppe:

- Pasquale e Anselmo Ventura si presentarono presso l'ufficio della Savar, pretendendo da lui il pagamento del credito di 800 milioni di lire vantato nei confronti di Giuseppe (**pag. 205**);
- durante l'incontro presso il notaio Paoloantonio, presenti Russo e De Carlo, Pasquale e Anselmo Ventura lo minacciarono di morte (dissero che tutta la famiglia Vita ci avrebbe rimesso la pelle) se non fosse stato pagato il debito e alla sua obiezione che avrebbero dovuto rivolgersi al Tribunale, risposero che la vicenda non sarebbe stata risolta dal giudice (**pag. 210**);
- il 21 novembre 1992 Pasquale Ventura incontrò per strada i due fratelli Vita e minacciò Giuseppe di morte se non avesse pagato il debito (**pag. 226**).

Le condotte tenute da tutti gli imputati (tra poco si affronteranno specificamente le singole posizioni processuali) configurano l'elemento materiale del reato di tentata estorsione contestato, atteso che la precisa dichiarazione di Giuseppe Vita sui reiterati episodi di violenza e minaccia compiuti da Pasquale e Anselmo Ventura, da Russo, Da D'Izzia e da De Carlo sono stati confermati dagli operanti del Commissariato di Busto Arsizio e da Salvatore Vita (oltre che essere stati ammessi da almeno due imputati, Pasquale e Anselmo Ventura).

L'episodio di estorsione consumata ascritto a Pasquale e Anselmo Ventura, Russo e De Carlo.

Con riferimento al reato di estorsione consumata descritto nel capo d'imputazione, **Giuseppe Vita** ha riferito un episodio verificatosi dopo tre o quattro giorni dall'incontro in cui era presente Trombin:

“Due-tre sere dopo successo il fatto, voglio dire, presso i miei uffici fummo, così, trattenuti con la forza fino a circa mezzanotte, dal Paolo Russo, dal ragionier De Carlo e dal... ancora dallo stesso Ventura, padre e figlio; a un certo... pretendevano dei soldi, volevano dei soldi immediatamente, avevano bisogno di soldi immediatamente. Di fronte alla mia impossibilità di consegnare loro materialmente dei soldi, il Paolo Russo mi sfilò l'orologio, un orologio d'oro che avevo comprato nell'86, valore di circa 10-11 milioni, e... mi strappò l'orologio perché aveva bisogno di soldi, diede l'ordine ai presenti, quindi al Ventura, padre e figlio, e al ragionier De Carlo...”

P.M. - Figlio Anselmo?

I.R.C. - Figlio Anselmo.

P.M. - Sì.” (u. 24.1.96, pag. 63),

precisando il valore dell'oggetto:

“P.M. - ... per tornare al Russo, l'orologio di cui si impossessò che valore aveva?

I.R.C. - L'orologio di cui mi impossessai aveva il valore commerciale...

P.M. - Di cui si impossessò il Russo.

I.R.C. - ... di 12 milioni.” (pag. 96).

L'episodio è stato confermato da **De Carlo**, il quale, pur escludendo la propria responsabilità nella vicenda, aveva dichiarato in udienza preliminare e confermato in dibattimento, che Russo si era impossessato di un orologio di proprietà di Vita:

“P.M. - ... in questo processo e Lei ha anche reso dichiarazioni in istruttoria su quello che ha saputo dei rapporti tra Russo e Vita. Le ripongo la domanda e Le chiedo se è al corrente che Russo si sia impadronito di un orologio da parte... un orologio di valore.

I. - Io seppi, il giorno dopo seppi che il Vita aveva dato a Russo un orologio, non so il motivo, me lo disse il Ventu... Ventura Pasquale quando venne a ritirare i documenti e dissi: "Queste cose io non sono solito fare in quanto se si va per legge oppure io non mi occupo proprio della cosa".

P.M. - Come? Lei non si ricorda di aver visto Lei personalmente il Russo con l'orologio?

I. - No, no, no, signor... Dottor Spataro, no, perché ero andato via io.

P.M. - Allora aspetti che Le leggo qualche cosa. Dunque il G.I.P. Le aveva fatto presente nell'interrogatorio, il primo, quello nell'udienza di convalida del 12 giugno '93, che Lei era accusato, unitamente ai Ventura, ai due, Pasquale...

I. - Sì.

P.M. - ... Anselmo e Russo, di avere minacciato di morte il 9 marzo '92 il Vita sicché il Russo si sarebbe fatto consegnare l'orologio d'oro del valore di 10 milioni mentre Lei si sarebbe fatto consegnare una Mercedes. E Lei aveva risposto, leggo testualmente: "Quella Mercedes era quella il cui leasing era intestato ad Anselmo Ventura..."

I. - Sì.

P.M. - ... Vita avrebbe dovuto necessariamente restituirla. Consegnò a me le chiavi nel suo studio spontaneamente. Eravamo in quattro nel suo studio. Ricevute la chiavi dell'auto io, Anselmo e Pasquale scendemmo e ci fermammo a ber un caffè, Russo rimase nello studio di Vita, ma poco dopo lo vedemmo uscire, in effetti ci mostrò un orologio d'oro che Vita gli aveva consegnato". Quindi qui Lei parla, e poi lo ripete anche se vuole leggo anche un'altra..." (u. 19.9.96, pag. 201).

E ancora:

"I. - Non voglio... lungi da me l'idea di dire bugie, di dire cose... anche perché se fosse successo una cosa del genere non avrei modo di dire di no, perché se dico che... se il Ventura Pasquale mi ha detto che il Vita gli aveva dato l'orologio, tanto valeva, se l'ho visto lo dicevo.

P.M. - Va beh, non l'ha visto.

I. - Non l'ho visto Glielo...

P.M. - Quindi l'ha saputo da chi?

I. - Dal Ventura Pasquale il giorno dopo che è venuto a ritirare i documenti disse che il Vita... ecco perché ai... oltre la macchina, mi disse queste parole: "Oltre la macchina se si faceva dare pure l'orologio perché non aveva soldi e al Paolo Russo gli ha dato l'orologio". Ho detto: "Non è roba mia" quella là... io non faccio questi lavori.(pag. 210).

Sussistenza del delitto

Una valutazione complessiva del reato di estorsione tentata e consumata contestato ai 5 imputati qui giudicati conduce all'accertamento di sussistenza della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 629 c.p.; l'atteggiamento tenuto da Anselmo e Pasquale Ventura, da Russo, da De Carlo e D'Izzia configura la condotta delittuosa loro ascritta al capo 87 dell'imputazione. Nel corso del 1992, tutti gli imputati realizzarono azioni violente e intimidatorie nei confronti di Giuseppe Vita e dei suoi congiunti (in particolare, Cristina Mapelli e Salvatore Vita). Ciascuno degli imputati (ad eccezione di D'Izzia, presente solo nel giugno 1992 presso l'ospedale di Busto Arsizio) partecipò a più episodi di violenza e minaccia, con l'obiettivo comune di costringere Giuseppe Vita (o i suoi familiari) a corrispondere un importo di denaro di 800 milioni di lire preteso da Pasquale Ventura. La ricostruzione degli episodi appena conclusa consente di individuare le condotte intimidatorie e violente da ascrivere a ciascun imputato.

Le minacce e le violenze erano finalizzate a costringere Giuseppe Vita a corrispondere l'importo di lire 800 milioni di lire, condotta che avrebbe procurato agli autori un ingiusto profitto con danno alla parte lesa. Sotto questo profilo si osserva che a fronte di un versamento in denaro ammontante a 180 milioni, Pasquale Ventura pretese la restituzione di un importo 4 volte superiore. Ma anche a voler prospettare la veridicità delle dichiarazioni di Pasquale Ventura (contrastanti con quelle degli altri coimputati), secondo cui l'importo versato ammonterebbe a 330 (o a 400 milioni), la cifra pretesa in restituzione dagli autori delle condotte intimidatorie e violente sarebbe più che doppia rispetto al capitale (con un tasso di interesse annuo superiore al 100%). D'altronde, lo stesso Pasquale Ventura ha dichiarato che era un suo diritto ottenere un interesse sul finanziamento versato in favore di Vita del 20% al mese e che per far valere i propri diritti fu "costretto" a minacciare il proprio debitore.

La pretesa di un interesse di natura usuraia da parte del creditore rappresenta l'ingiusto profitto di cui all'art. 629 c.p.

Per quanto concerne il reato di estorsione consumata avente ad oggetto la consegna dell'orologio del valore di oltre 10 milioni da Vita a Russo, la ricostruzione fornita dalla parte offesa del reato (confermata dalle dichiarazioni di De Carlo) rappresenta la struttura materiale del reato.

Il profilo soggettivo del reato sarà affrontato specificamente per ciascun imputato.

Posizione dei singoli imputati

Tutti i testi sentiti sulla vicenda hanno descritto il ruolo preminente di *Pasquale Ventura* nell'ambito dell'estorsione giudicata e lo stesso imputato ha sostanzialmente confessato il reato. Sotto il profilo oggettivo tutta la ricostruzione fin qui compiuta delinea la responsabilità di Pasquale Ventura, quale protagonista della gran parte degli episodi intimidatori illustrati e principale interessato al ricevimento dell'importo preteso. Pasquale Ventura era, infine, presente quando Russo ricevette (o si impossessò) dell'orologio di Giuseppe Vita e con la sua presenza determinò il comportamento remissivo della vittima del reato.

Anselmo Ventura e Paolo Russo furono presenti in molte occasioni in cui Vita fu minacciato e picchiato, tra cui l'episodio dell'impossessamento dell'orologio.

Per tutti costoro la consapevolezza della minaccia e violenza utilizzata per perseguire il profitto ingiusto non può essere posta in discussione, atteso che due di essi (Anselmo e Pasquale) hanno "teorizzato" l'uso della violenza per ottenere il rispetto dei propri dedotti diritti di credito e Russo era interno al gruppo criminale di cui Ventura era a capo. Quanto alla consapevolezza dell'ingiustizia del profitto derivante dalle loro condotte e del danno cagionato a Vita, si osserva che gli imputati erano coinvolti in attività di prestito a tassi incontestabilmente usurari (come confermato dagli episodi che si tratteranno al capo 3), nel cui ambito utilizzavano condotte estorsive per indurre i debitori all'adempimento della prestazione. E' principio consolidato in giurisprudenza che chi *operi mediante ricorso sistematico alla violenza o ad altre forme di coartazione* per il conseguimento di un proprio profitto (soprattutto se in forma organizzata), realizza il reato di estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Cass. 23.4.83, Roberti; Cass. 5.9.84, AA; Cass. 27.3.84, Iurilli; Cass. 7.9.89, Gamper; in particolare nell'ipotesi di pretesa derivante da contratto con causa illecita Cass. 15.4.87; Cass. 7.4.94, Ciarlo; Cass. 20.1.89, Marandino; Cass. 8.8.86, Falcone; Cass. 25.2.67, Proia; Cass. 24.4.68, Cavallo; Cass. 4.7.69, Arabia; Cass. 30.9.71, Orizio; Cass. 19.4.72, Cella; in particolare con riferimento ad un'organizzazione dedita al recupero crediti, Cass. 23.4.92, Dionigi e altro).

Giancarlo D'Izzia partecipò ad un unico episodio (invero particolarmente grave), accompagnando Pasquale Ventura presso l'ospedale di Busto Arsizio, ove era ricoverato Giuseppe Vita. Quest'ultimo ha riferito la minaccia rivoltagli da D'Izzia nel corso dell'esame dibattimentale (**u. 24.1.96, pag. 78**), ribadendola a domanda della difesa:

"AVV. CRAMIS - Per Donato De Carlo, Franco Greco e, in sostituzione dell'Avv. Ceriotti, anche per Giancarlo D'Izzia.

Signor Vita, parliamo di uno dei miei assistiti per volta. Per quanto riguarda l'episodio, di cui Lei ci ha riferito in ospedale, in cui c'era anche Giancarlo D'Izzia, Lei ha detto di aver ricevuto delle minacce. Giusto?

I.R.C. - Confermo.

AVV. CRAMIS - Il D'Izzia, in particolare, cosa Le disse?

I.R.C. - Che se non avessi provveduto a pagare gli 800.000.000 al Ventura, mi avrebbe ucciso lì ... lì per lì, Polizia o non Polizia che fosse stata presente.

AVV. CRAMIS - Personalmente lui?

I.R.C. - Sì, sì. “ (u. 24 .1.96, pag. 188).

I testi **Porretto (u. 16.6.95)** e **Gallina (u. 28.5.96)** hanno confermato l'episodio; in particolare **Gallina** ha così descritto la scena con riferimento alle minacce proferite da entrambi gli imputati Pasquale Ventura e D'Izzia:

“T. - Il signor Ventura aveva inveito contro il Vita...

P.M. - Il Vita.

T. - ... all'inizio con frasi, insomma, che non avevo prestato molta attenzione; poi dopo gli aveva detto che... "sei un uomo di merda, dammi subito i miei 800 milioni che ti avevo prestato", e poi che "ti sparo un colpo in faccia" e poi aspetti...

P.M. - Finisca, finisca le altre, sì.

T. - Allora...

P.M. - Allora, "Sei un uomo di merda"...

T. - ... e che "ti taglio la gola", poi aveva anche inveito: "Vieni qua che ti piscio addosso" e poi continuava con... con altri insulti.

P.M. - Questo il Ventura Pasquale...

T. - Sì.

P.M. - ... "ti taglio la gola, ti sparo un colpo in faccia, ti piscio addosso"...

T. - Sì.

P.M. - ... in Vostra presenza ha detto questo.

T. - In nostra presenza, esatto.

P.M. - E allora? E poi il D'Izzia?

T. - E poi il D'Izzia aveva anche... l'aveva minacciato e aveva detto al Vita che lui aveva sbagliato e non doveva chiamarci e che gliel'avrebbe fatta pagare.

P.M. - Gliel'avrebbe fatta pagare. Senta, Voi Vi siete adoperati per allontanare queste persone?

T. - Sì, sì, per calmare questi signori; poi, dopo avere insistito parecchio, siamo riusciti a farli proprio uscire dall'ospedale.

P.M. - A farli uscire dall'ospedale.

T. - Dal reparto.

P.M. - Benissimo. Questo ha constatato direttamente e personalmente ha udito queste frasi...

T. - Sì.

P.M. - ... minacciose che ha riferito.

T. - Sì.” (pag. 148).

La condotta così descritta configura il reato di concorso nella tentata estorsione contestata al capo 87, atteso che manifesta la piena consapevolezza dell'autore della minaccia sull'ingiustizia del profitto cui è diretto il comportamento estorsivo.

Deve, per contro, escludersi la responsabilità di D'Izzia in ordine al reato di estorsione consumata contestato, non essendo stato egli presente all'episodio.

Infine, la posizione di *De Carlo*, il quale, pur avendo assunto un ruolo diverso da quello dei coimputati, ha realizzato una condotta che configura il concorso nel reato di estorsione.

Dall'esame delle dichiarazioni rese da Giuseppe e Salvatore Vita, da Blandini e Trombin emerge chiaramente l'atteggiamento assunto dall'imputato nella vicenda estorsiva. Particolarmente significative appaiono in proposito le indicazioni fornite da **Giuseppe Vita**:

"P.M. - Eh... ancora qualche domanda se il Presidente lo consente, su questa vicenda, prima dell'interruzione. Lei ha descritto molto efficacemente la esemplare vicenda di cui è stato vittima. Le chiedo delle precisazioni: l'atteggiamento del De Carlo - a me pare già esplicitata la Sua risposta, ma Glielo chiedo espressamente - l'atteggiamento del De Carlo era un atteggiamento consapevole del fatto che il Suo debito non era 900 milioni, ma era quello che Lei ha già indicato?"

I.R.C. - Certo.

P.M. - Era perfettamente al corrente di questo?"

I.R.C. - Certo, certo, certo. Non solo lo era...

P.M. - Il De...

I.R.C. - ... lo era inizialmente, ma in occasione di quell'incontro che abb... che ha preceduto il discorso del notaio fatto presso gli uffici, lui ne era cosciente e consapevole, al punto tale che mi disse di stare tranquillo, che il debito relativo a tutto il discorso dei 250 milioni con restituzione di 300, doveva intendersi come 100 milioni, per cui ne era perfettamente messo a conoscenza fin dall'inizio del suo...

P.M. - Questo è l'incontro al quale partecipano, nascosti, i poliziotti?"

I.R.C. - Sì.

P.M. - Andiamo avanti. Il De Carlo partecipò quindi esplicitamente anche agli atteggiamenti minacciosi che vennero posti in essere nei Suoi confronti?"

I.R.C. - Certo. Minacciosi all'interno dell'ufficio, dell'episodio di cui ho parlato prima, della Centrofin, e in occasione anche della presenza del... dell'ispettore Trombin, quindi quell'episodio lì; partecipò attivamente minacciandomi anche lui, perché a un certo punto faceva la parte di quello che era il buon padre di famiglia sostanzialmente, no?: "Io parteggio per te, però tu cerca di dare i soldi", insomma, il discorso era velatamente questo, anche a Gallarate...

P.M. - (...) (inintell., in sottofondo)

I.R.C. - ... all'ospedale, anche a Busto Arsizio, all'ospedale di Busto Arsizio, insieme a D'Izzia e agli altri.

P.M. - Il De Carlo Le chiese, ad un certo punto della vicenda, anche di potersi impossessare, diciamo, dei Suoi creditori, Le chiese..."

I.R.C. - Certo, questa fu una richiesta eh... iniziale e poi costante da parte del De Carlo.

P.M. - Cioè?"

I.R.C. - Cioè, un giorno sì e un giorno pure o mi chiamava e mi trovava o mi lasciava i messaggi sulla mia segreteria, chiedendomi di girare a lui dei crediti, i fantomatici crediti che io avevo inventato, voglio dire, senza dare nominativi e niente, prendendo come scusante il fatto che "ho questi crediti da esigere, datemi la possibilità di esigerli, che Vi pago". Loro naturalmente, dopo un po' di lungaggine e di temporeggiamento da parte mia, cominciarono a pretendere... cioè, da quando lui è entrato a gestire il discorso della contabilità dei Ventura, e quindi lavorando... sostituendosi a me, praticamente..."

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... cioè, stava facendo quello che loro avevano prima cercato di fare con me...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... almeno, questa è stata la mia impressione, m'ha chiesto subito di mettere a sua disposizione...

P.M. - I creditori.

I.R.C. - ... tutto l'elenco dei miei creditori, ivi compresi i titoli, che fossero cambiali o assegni, che avrebbero provveduto loro in maniera diretta ...

P.M. - A riscuotere i crediti.

I.R.C. - ... ad esigere... ad esigere e a riscuotere.

P.M. - I crediti. Prima di questa vicenda, Lei aveva conosciuto il De Carlo e sapeva che lavorava per conto del Ventura?

I.R.C. - No, io ho conosciuto il De Carlo per la prima volta... cioè, questa vicenda di cui abbiamo parlato adesso?

P.M. - Sì.

I.R.C. - Sì, nel senso che l'avevo conosciuto per l'operazione...

P.M. - Majno.

I.R.C. - ... di quel finanziamento Majno.” (u. 24.1.96, pag. 80).

Vita ha precisato che, dopo aver conosciuto De Carlo in occasione del finanziamento a tale Maino, l'imputato divenne il consulente di fiducia dei Ventura nel momento in cui i rapporti si incrinarono (**pag. 51**) e fu presente in numerosi incontri nel corso dei quali furono rivolte al dichiarante minacce e atteggiamenti violenti; in particolare, in occasione dell'incontro presso la Centrofin alla presenza dell'assistente Trombin, De Carlo chiese al poliziotto i documenti e sostenne che questi non era legittimato a stare in quell'ufficio (**pag. 57**); quando Russo sottrasse l'orologio a Vita, De Carlo era presente insieme ai due Ventura e anche a lui fu ordinato di impedire che il dichiarante uscisse dallo studio (**pag. 60**); si occupò delle pratiche catastali per la cessione degli immobili dei genitori di Vita (**pag. 63**); si presentò all'ospedale di Gallarate quando Vita venne ricoverato per l'attacco cardiaco (**pag. 67**); fu lui a quantificare in 900 milioni di lire il debito di Vita nel corso di un incontro presso un ristorante di Busto (**pag. 73**); in definitiva, a parte l'esplosione di collera violenta in occasione della presenza dell'agente Trombin, De Carlo assunse sempre un atteggiamento velatamente minaccioso (**pag. 81**).

Salvatore Vita (u. 16.5.96, pagg. 210- 224) ha confermato l'atteggiamento tenuto da De Carlo, il quale si presentò al teste quale rappresentante dei Ventura :

“P.M. - Ora, dalla registrazione, dalla relazione della Polizia, risulta che nel parlare del debito il De Carlo con Lei ebbe a ammettere che la entità del debito risultante da un documento sottoscritto da Suo fratello era in realtà di gran lunga superiore a quello realmente dovuto, cioè all'importo reale del debito. Lei rammenta questa circostanza e quale discussione intervenne tra Lei e il De Carlo? Ecco, come giustificava il De Carlo questa disparità di entità tra il dovuto e il risultante dal documento.

T. - Lo giustificava legando...

P.M. - ... Ricorda questa...

T. - Questa ammissione...

P.M. - Eh, sì.

T. - Sì, sì.

P.M. - Allora come lo giustificava?

T. - Mah, nel senso che la giustificazione era comunque legata al fatto che quei cento milioni erano fittizi. Nel senso che erano la cifra iniziale dalla quale, comunque, poi andavano calcolati degli interessi, dei soldi che mio fratello aveva promesso di dare, ma non aveva dato, che aveva comunque dato dei quattrini ma che questi, comunque, non erano più sufficienti a garantire al copertura della, diciamo, della somma complessiva che era diventato il debito.

P.M. - Ho capito. Il De Carlo si presentava, quindi, come emissario del Ventura nel cercare di regolare quella situazione?

T. - Sì, nel senso che lo stesso tipo di atteggiamento lo tenne dal notaio la prima volta che andammo. Nel senso che era sostanzialmente lui a esporre le questioni anche al notaio e quindi era lui che precisava la modalità e le varie procedure tecniche che bisognava fare per procedere a questa vendita. Quindi sicuramente lui aveva questo tipo di ruolo. Ritengo che lui rappresentasse sostanzialmente i signori Ventura tanto che, comunque, era a conoscenza, comunque, anche a questo tipo di questione legata al finanziamento, quindi...

P.M. - Il De Carlo in quella occasione, anche successivamente, oltre che essere in compagnia degli altri e quindi spalleggiato dagli altri ebbe nei Suoi confronti in qualche circostanza termine e atteggiamenti, come dire? Anche indirettamente ultimativi, minacciosi nei Suoi confronti?

T. - No, sostanzialmente mi consigliò di cercare una soluzione in tempo veloci perché, comunque, i signori Ventura non erano più disponibili, comunque, ad aspettare altro tempo.

P.M. - Fece riferimento alla qualità dei personaggi, come dire? "Paga, ti conviene far presto perché sono persone pericolose da cui si può temere". Le fece questo tipo di discorsi?

T. - In occasione, tra le altre cose, dell'appuntamento dal notaio, finito l'appuntamento, per strada, mi soffermai un attimo col signor D Carlo al quale, comunque, dissi: "E' ovvio che a questo punto l'unica soluzione è fare come ci si dice perché se l'unica soluzione in alternativa a un colpo di pistola è questa". E lui mi disse che erano parole grosse queste però sicuramente era una situazione molto delicata alla quale stare attenti e fu lo stesso principio che, comunque, espone nella volta successiva." (pag. 220).

Trombin (u. 16.5.95) ha confermato che De Carlo assunse un atteggiamento arrogante nel corso del primo incontro presso lo studio di Vita.

Vi sono, a completamento del quadro accusatorio, gli esiti dell'intercettazione ambientale compiuta il 24.9.92 presso gli uffici della Savar, nel corso della quale De Carlo discusse con Giuseppe Vita dei conteggi relativi ai rapporti con Ventura .

In conclusione, la valutazione delle condotte accertate a carico dell'imputato conduce alla affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli al capo 87. De Carlo fu per qualche tempo il contabile di Pasquale Ventura, per conto del quale gestì l'attività di prestito ad usura e partecipò alle conseguenti condotte estorsive nei confronti dei debitori che non adempivano agli obblighi loro imposti. Nel capo 3 di questo paragrafo si richiameranno succintamente altri episodi di prestito da parte di Pasquale Ventura (a tassi di interesse elevatissimi e sicuramente usurari), nel cui ambito De Carlo ebbe un ruolo analogo a quello descritto da Vita. Nel corso dell'esame il difensore dell'imputato ha ripetutamente

chiesto ai testi o ai collaboratori se il proprio assistito avesse mai tenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di Giuseppe Vita o dei suoi familiari, ma la risposta negativa ottenuta non rappresenta certo la dimostrazione dell'estraneità di De Carlo all'attività delittuosa ascrittagli. Giuseppe Vita, le cui dichiarazioni su De Carlo sono molto precise, ha affermato che mai questi lo minacciò di morte o lo aggredì fisicamente, ma il suo atteggiamento era implicitamente intimidatorio nel momento in cui prospettava gravi conseguenze (dipese naturalmente dal carattere violento dei suoi clienti) se non avesse adempiuto al proprio debito; De Carlo rappresenta un personaggio tipico delle vicende estorsive, cioè chi, essendo una persona apparentemente rispettabile e competente, illustra alla vittima dell'usura le ragioni contabili per cui è obbligato a pagare cifre esorbitanti, corrispondendo interessi elevatissimi, nonché la convenienza sul piano personale ad assecondare gli strozzini per evitare conseguenze gravi. Questo tipo di persone assumono nella dinamica della condotta delittuosa una funzione fondamentale per assicurare agli usurai il pagamento mensile degli interessi sul capitale (a tassi nell'ordine del 20% mensile) e per attribuire maggiore efficacia intimidatoria all'atteggiamento di coloro che nell'ambito del gruppo di estorsori ha il ruolo di esercitare la violenza e la minaccia.

Nella vicenda di Maino, di Rotunno, di Cardaci e di Vita De Carlo ebbe sempre l'incarico di "gestire" la consegna e il ritiro del denaro (analogo compito assunse nei confronti di un amico del collaboratore **Salvatore Messina**, il quale si rivolse ai Ventura per ottenere un prestito ad usura e fu De Carlo a determinare l'entità degli interessi nella misura del 20% al mese - **u. 8.10.96, pag. 251**) e fu coinvolto, almeno nella vicenda Vita, nell'attività diretta ad ottenere il pagamento dell'importo preteso da Pasquale Ventura. Tale attività, consapevolmente finalizzata al perseguimento dell'obiettivo estorsivo già descritto, configura la condotta di concorso contestatagli.

Si osserva per concludere che Vita ha indicato De Carlo come presente in occasione dell'estorsione avente ad oggetto l'orologio prelevato da Russo, vicenda che è interna al rapporto di finanziamento qui descritto e concretante il delitto di cui al capo 87; pertanto De Carlo deve essere ritenuto responsabile anche dell'episodio consumato di estorsione.

Quanto al profilo soggettivo si osserva che la competenza tecnica del ragioniere De Carlo non consente di porre in dubbio la sua piena consapevolezza dell'attività usuraia realizzata da Pasquale Ventura (di cui una prova incontestabile è contenuta nella trascrizione dell'intercettazione ambientale sopra rievocata); l'inserimento da parte dell'imputato nell'ambito dell'attività di recupero del capitale e degli interessi oggetto dell'attività di usura, secondo le modalità già descritte, configura il dolo del concorso nell'estorsione contestatagli.

Per tutto gli imputati sussistono le aggravanti contestate del numero di persone e del far parte di un'associazione di stampo mafioso.

Per le ragioni fin qui esposte, Pasquale ed Anselmo Ventura, Paolo Russo, Donato De Carlo devono essere ritenuti responsabili del reato continuato di estorsione tentata e consumata loro contestato al capo 87; Giancarlo D'Izzia deve essere ritenuto responsabile del reato di estorsione tentata contestatogli al capo 87, mentre deve essere mandato assolto dalla contestazione di estorsione consumata.

Capo 88 contestato a Paolo Russo e Francesco Greco.

Il reato di cui al capo 88 riguarda la condotta di tentata estorsione realizzata da Russo e Greco a danno di Salvatore Vita, diretta ad ottenere il versamento di un importo di 10 milioni di lire, tramite la minaccia di attentare all'incolumità fisica della stessa parte lesa e dei suoi

familiari. La vicenda si inserì nell'ambito estorsivo contestato al capo 87 ed è stata ricostruita sulla base delle dichiarazioni di Salvatore Vita (16.5.96, pag. 214):

“P.M. - Prego. Allora, continui nel descrivere l'evolversi dei rapporti.

T. - Ecco, successivamente, questo avveniva, se non ricordo male, nei primi mesi del '92. Successivamente da me, nel mio ufficio vennero il Russo Pasquale e Greco, non ricordo il nome di battesimo.

P.M. - Franco, Francesco, Franco.

T. - Franco Greco, esatto.

P.M. - Russo... il Russo?

T. - Paolo.

P.M. - Paolo.

T. - Vennero, appunto, in ufficio...

P.M. - Questi li aveva conosciuti prima? Questi qui.

T. - Sempre nell'occasione precedente nel senso che quando, appunto, mio fratello fu ricoverato in quell'occasione ebbi modo comunque di avere un primo contatto diretto con queste persone. Vennero appunto nel mio ufficio e mi dissero, appunto, che aspettavano da parte di mio fratello una somma pari a dieci milioni. Gli dissi che, appunto, mio fratello non c'era e che, comunque, nel mio ufficio, comunque, non lo avrebbero trovato e loro dissero che non gli importava se i soldi glieli avrebbe dati mio fratello o glieli avessi dati io, avrebbero potuto tranquillamente prenderli da me perché, comunque, per loro era la stessa cosa. Aggiungendo che, comunque, siccome c'era un debito, questo andava chiuso e questa non era soltanto che una parte di questo debito e che, comunque, io, mio fratello, mio padre o chi per noi avrebbe dovuto, comunque, in qualche modo tirar fuori questi quattrini. In caso contrario, se questi quattrini non fossero stati trovati, ci avremmo sicuramente rimesso, disse in maniera molto esplicita, ci avremmo comunque rimesso in termini personali, cioè ci avremmo (sic) giocato la pelle, insomma.

P.M. - Questi era un discorso che facevano il Russo e il Franco Greco?

T. - Lo faceva il Russo, il Franco Greco era insieme a lui, però non...

P.M. - Era presente, comunque.

T. - Era presente al fatto, sì.

P.M. - Sì, continui.

T. - Questo episodio ebbe uno sviluppo il giorno successivo, nel senso che il Russo Pasquale... eh , "il Russo Pasquale"... il Russo Paolo venne nell'ufficio ribadendo questo tipo di concetto e quindi io lo invitai, comunque, ad allontanarsi perché, comunque, non era una questione legata a me e quindi avrebbe dovuto in ogni caso risolvere in un'altra maniera. Ribadendo, comunque, il concetto del giorno precedente. Ecco, successivamente, poi, mio fratello ci raccontò in famiglia un attimino com'erano messe le cose. E quindi ci disse apertamente che a questo punto l'unica via d'uscita a questo tipo di situazione era procedere a una cessione dei beni dei miei genitori e... in maniera tale da poter chiudere il debito con queste persone perché l'alternativa era, comunque, ricevere un colpo in faccia, un colpo di pistola in faccia. Di fronte a questo tipo di situazione, messi davanti a questo tipo di fatto, ritenemmo che l'unica possibile soluzione che ci rimaneva era, comunque, quella di...

P.M. - Aiutare Suo fratello.”.

Le dichiarazioni del teste sono pienamente attendibili perché si inseriscono in un contesto di intimidazione e minaccia riconducibile ai due imputati accusati del capo 88 dell'imputazione.

La condotta tenuta da Russo e Greco possiede tutti i requisiti della fattispecie incriminatrice di tentata estorsione, atteso che l'atteggiamento intimidatorio (in caso di mancato pagamento dell'importo lui e i suoi familiari ci avrebbero rimesso la pelle), riferibile ad entrambi gli imputati, era finalizzato al pagamento di un importo non dovuto da Salvatore Vita e ricompreso nella complessiva richiesta estorsiva. Il profitto perseguito da Russo era incontestabilmente ingiusto e la presenza di Greco in occasione del primo incontro determinò un aumento della carica intimidatoria delle minacce rivolte a Vita; pertanto, entrambi gli imputati devono essere ritenuti responsabili del capo 88 dell'imputazione.

[3]. Le altre attività estorsive.

Gli altri episodi di natura estorsiva riconducibili al gruppo di Busto Arsizio sono stati ricostruiti in questo dibattimento in termini sintetici, non essendo finalizzata l'istruttoria dibattimentale all'accertamento della penale responsabilità degli autori delle condotte violente o intimidatorie.

Salvatore Cardaci (u. 28.5.96), nella primavera del 1992, si rivolse De Carlo per ottenere un prestito necessario per far fronte ai debiti che aveva contratto con un altro usuraio; De Carlo gli erogò un importo di 4 milioni di lire, chiedendogli interessi mensili del 20%. Il teste non riuscì a pagare l'importo e immediatamente iniziarono le richieste intimidatorie da parte di De Carlo, il quale gli disse che i soldi provenivano dai Ventura, gente che non scherzava. In effetti in un'occasione De Carlo si presentò a pretendere il pagamento del debito in compagnia di Pasquale Ventura. A seguito di contestazione del pm, Cardaci ha confermato di ricordare che anche Pasquale Ventura lo minacciò telefonicamente e che incontrò per strada un certo Ernesto il quale gli disse che avrebbe dovuto portarlo dai Ventura; si riporta integralmente il contenuto delle contestazioni formulate a Cardaci:

"P.M. - Facendo seguito alle precedenti denunce Lei ha detto che: "Il 26 giugno corrente anno - quindi nel '92 - io e mia madre abbiamo ricevuto una telefonata dal signor De Carlo il quale insistentemente mi chiedeva di rientrare della somma data a prestito più gli interessi del 20% mensili per due mesi. Rispondendogli che io ero disponibile a dare ogni mese quel che avrei potuto mi ripeté che le persone che avevano dato i soldi non volevano più aspettare e che mi avrebbe fatto spaccare la faccia. Mi disse - ecco, vediamo qui al dunque - che il signor Ventura Pasquale voleva parlare con me, mi diede il numero del telefono cellulare e telefonai. Spiegai al signor Ventura la mia situazione, la mia disponibilità ad effettuare un pagamento rateale, ma questi, alla fine della conversazione, mi disse che io dovevo trovare i soldi entro il martedì successivo rubando o prostituendomi..."

T. - Ah, sì, sì.

P.M. - ... e che in mancanza della restituzione avrei dovuto comprarmi la sedia a rotelle. Al posto suo avrebbero agito altre persone. Che mio padre era stato un agente di custodia infame".

T. - Sì, sì.

P.M. - Ricorda?

T. - Sì, sì.

P.M. - Adesso lo rammenta questo (...) (parola inintell.)

DCCCXX

T. - Sì.

P.M. - Senta, poi Lei ha dichiarato che subito dopo avviene un certo incontro, arriva una persona con la macchina, si ricorda?

T. - Io ero vicino a casa, è arrivata questa persona, si è fermata, mi ha detto solamente: "Guarda che..." Non mi ricordo adesso se ha detto De Carlo o Ventura "Ti stanno cercando". E basta, è finita lì.

P.M. - Si ricorda come si era presentato questo qui? Per nome?

T. - A me mi ha detto Ernesto di nome.

P.M. - Ernesto. Quindi una persona che è arrivata sotto casa Sua con la macchina?

T. - No, no, io vicino a una via... vicino casa, stavo salendo in macchina, questa persona arrivava con 'sta macchina, mi ha visto si è fermato.

P.M. - E dice: "Sono Ernesto..."

T. - Sì, mi ha detto che il signor Ven... non mi ricordo più se mi ha detto Ventura o il signor De Carlo ti stanno cercando, basta.

P.M. - E La voleva far salire a bordo?

T. - No, no, no.

P.M. - Lei aveva dichiarato...

T. - Mi sembra di no.

P.M. - ... a tal proposito, cioè dopo aver detto che era venuto per conto del Ventura: "Mi disse che mi stavano cercando e che mi avrebbe dovuto caricare in macchina per portarmi da loro".

T. - Sì, sì, ma però io gli ho detto: "Senti, io adesso non posso". Mi fa: "Beh, allora vai tu", una roba del genere".

P.M. - Lei dice: "Mi rifiutai dicendo che avevo già parlato al telefono e mi allontanai rapidamente".

T. - Sì.

P.M. - Ricorda questo particolare?

T. - Sì.

P.M. - Benissimo. Poi?

T. - Cioè, non è che mi abbia minacciato per salire in macchina, mi ha detto solamente...

P.M. - Ha detto: "Ti devo portare da loro".

T. - Sì, mi ha detto: "Vieni, andiamo a par..." Gli faccio: "Guarda, non posso". Mi fa: "Va beh, allora vai tu", una roba del genere mi ha detto.

P.M. - Poi Lei ha ricordato che dall'1 luglio '92 fino al 29 luglio '92, data di queste dichiarazioni, aveva ricevuto altre cinque, sei telefonate del De Carlo il quale Le aveva riferito delle circostanze particolari, Le rammenta?

T. - Mah, non mi ricordo più.

P.M. - Ecco, Le faccio presente che Lei aveva detto che il De Carlo aveva proferito frasi di questo tipo di trovare soldi a tutti i costi perché quelle persone - il Ventura, cioè - stavano perdendo la pazienza e che sarebbe potuto accadere qualcosa di molto spiacevole. "Io - Lei dice - ieri 28 luglio ho ricevuto un'altra telefonata dal De Carlo, mi ha detto che dovevo dargli entro due o tre giorni 9 milioni e mezzo più 20 % di interessi. Aggiungendo sempre che quelle persone stavano diventando delle bestie e che non avevano più pazienza. Nella

medesima telefonata il De Carlo chiedeva sia a me che a mia madre di consegnarli anche la pensione".

T. - Sì.

P.M. - Ricorda questo? Conferma questo?

T. - Sì, diciamo che erano le solite minacce che faceva quando telefonava.

P.M. - Senta, quando poi questa vicenda si è esaurita? Se lo ricorda Lei?

T. - Mah, poi io...

P.M. - E come si è esaurita.

T. - ... diciamo, dopo la denuncia, ho fatto questa denuncia dopo, diciamo, non li ho più sentiti. Poi ho letto tramite giornale che erano state arrestate queste persone e basta.

P.M. - Sua madre ha poi fatto altre dichiarazioni nella denuncia il 14 gennaio '93 perché aveva ricevuto un'altra telefonata del De Carlo, Lei rammenta questo? Di aver saputo da Sua madre questo?

T. - Mhmm.

P.M. - E'?

T. - Sì, mi sembra di sì, adesso non...

P.M. - Rammenta il tipo di minacce che il De Carlo Le ha fatto?

T. - No, non mi ricordo più.

P.M. - Dicendo a Sua madre: "Lei è una donna da eliminare..."

T. - Ah, sì, sì, sì.

P.M. - E'?

T. - Sì.

P.M. - Cosa aveva saputo, ricorda?

T. - Questa frase, poi mi sembra che abbia detto che loro facevano... Perché mia madre quando gli ha detto... insomma, gli ha dato dell'usuraio per questi interessi, così, mi sembra che abbia detto che facevano tutto alla luce del sole o roba del genere.

P.M. - E, poi, in che senso... ha detto una frase precisa, no? Sua madre riferisce che il De Carlo Le ha detto: "Lei è una donna da eliminare".

T. - Sì, questo sì, però non mi ricordo in quale telefonata è stata fatta.

P.M. - Sua madre la riferisce in una dichiarazione resa il 14 gennaio '93 e la riferisce come una telefonata del giorno prima, 13 gennaio '93.

T. - Sì, forse quando poi abbiamo chiamato per dire che aveva telefonato, sì.

P.M. - Lei ricorda di avere saputo questo da Sua madre comunque?

T. - Sì, sì, sì.

P.M. - Perché non è comparsa Sua madre oggi?

T. - Eh, perché diciamo, di salute non sta molto bene. Ha un prolasso e ha perdite sangue in continuazione." (u. 28.5.96, pag. 300 e ss.).

Il 20.6.92, Cardaci denunciò alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio De Carlo, Mette e altri personaggi, per usura e tentata estorsione.

Salvatore Rotunno (u. 28.5.96, pag. 265) è un impiegato dell'ufficio Imposte dirette di Busto Arsizio che nel 1992, su indicazione del proprio cognato Cardaci, chiese un prestito di 7 milioni di lire a De Carlo ad un tasso di interesse del 20% mensile; il teste faceva fatica a pagare, per cui De Carlo lo sollecitò dicendogli che il denaro era stato fornito da altre persone che pressavano su di lui, per cui era necessario far fronte al debito; successivamente si

presentarono a Rotunno insieme a De Carlo , Anselmo e Pasquale Ventura, dicendo che erano stati loro ad anticipare il denaro (**pag. 269**). All'inizio del 1993 Pasquale Ventura fece alcune telefonate minacciose a Rotunno, che si conclusero nel giugno di quello stesso anno, quando i Ventura furono arrestati.

Con riferimento alla vicenda descritta da Rotunno, il teste **Trombin (u. 16.6.95)** ha riferito che il 20.11.92 partecipò ad un appostamento nei pressi del Palazzo di Giustizia di Busto Arsizio, nel corso del quale vide Rotunno, De Carlo e Anselmo Ventura; il 20.1.93 lo stesso Trombin e l'agente **Giuseppe Criscuolo (u. 16.6.95)** videro Rotunno consegnare a De Carlo del denaro.

La vicenda relativa a **Giuseppe Dierna** non può essere ricostruita sulla base delle dichiarazioni dibattimentali rese da quest'ultimo, il quale, di fronte alla Corte, ha smentito le affermazioni che aveva reso alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari. E' opportuno riportare integralmente l'esame dibattimentale del teste perché il suo atteggiamento è altamente significativo delle modalità di intimidazione con le quali operò il gruppo Ventura:

"T. - Siccome sono venuto in quel bar lì, siccome ho posteggiato la macchina... ho fatto... dell'incidente come siamo... visto che erano uscito... parlare... una parola io, una parola loro e ci siamo bisticciati.

P.M. - Ma Lei sta scherzando signor Dierna? O Lei pensa di avere a che fare con dei cretini qui davanti?

T. - Perché?

P.M. - Perché Lei ha già reso delle dichiarazioni che sono oggetto dell'inchiesta... del rapporto della Polizia, che l'ha riferito anche qui, che fanno riferimento a un debito che Lei aveva nei confronti del Ventura e dei soldi che il Ventura pretendeva da Lei. Non si ricorda questa cosa qui?

T. - Ncn, perché io...

P.M. - Guardi che Lei ha l'obbligo di dire la verità qui, ha capito?

T. - Io la verità Le sto dicendo...

P.M. - Non Lei non sta...

T. - ... non sto dicendo la falsità.

P.M. - ... dicendo la verità perché vi è un'annotazione della Polizia Giudiziaria che ha raccolto le Sue dichiarazioni, Le Sue - di Dierna Giuseppe - che ora Le faccio presente cosa ha dichiarato. Lei ha detto che Sua madre aveva ricevuto una telefonata nel corso della quale Ventura Pasquale nel chiedere il saldo di un vecchio debito si era rivolto alla donna con espressioni irrispettose, insultandola, tanto che aveva dato appuntamento a Ventura nel bar per chiarire la vicenda e c'era andato con Suo fratello Crocefisso. Appena incontrati il Ventura nel pretendere al restituzione dei sette milioni lo aveva prima minacciato con un coltello e quindi lo aveva colpito con dei pugni insieme al figlio e lui si è difeso con l'aiuto di Crocefisso. Questo l'ha dichiarato Lei alla Polizia, ha capito?

T. - Però anche il fatto del coltello non lo so io.

P.M. - Lasci stare il coltello, dica la verità sui rapporti che aveva con Ventura, non che vi siete conosciuti per l'incidente stradale.

T. - Però io non lo conoscevo, a Pasquale Ventura io non lo conoscevo. Io appena sono arrivato lì con la macchina ho toccato la Sua. Mica io sapevo che era la sua e lui è uscito fuori e ci siamo...

DCCCXXIII

P.M. - Lei ha dichiarato che c'era una questione di soldi prima, che Pasquale aveva chiamato Sua madre lamentando il mancato pagamento e l'aveva insultata...

T. - Per i soldi io non so niente.

P.M. - ... e aveva dato appuntamento là, ha capito?

T. - Per i soldi non so niente.

P.M. - Cioè, non è vero che sta scritto qui e che ha riferito alla Polizia?

T. - Per i soldi, quando è stato, nel '92?

P.M. - E' stato il 24 marzo del '92.

T. - Beh, di quello lì non mi ricordo perché è passato tanto tempo.

P.M. - No, cerchi di ricordarsi, cerchi di rinfrescarsi la memoria, altro che non si ricorda.

T. - Una litiga (sic) c'è stata, però per il fatto dei soldi non mi ricordo io.

P.M. - Non si ricorda che Ventura aveva fatto un prestito e che voleva sette milioni in restituzione, non se lo ricorda questo?

T. - No, no.

P.M. - Lei non l'aveva conosciuto il ventura Pasquale prima?

T. - No, mai, mai, della mia vita.

P.M. - Guardi che è Lei che reso queste dichiarazioni alla Polizia, ha capito?

T. - Sì, ma io non lo conoscevo...

P.M. - Ha capito che Lei va sotto processo per falsa testimonianza Dierna?

T. - Ma io non l'ho conosciuto mai a Pasquale Ventura, quel giorno lì l'ho conosciuto... che si chiamava così.

P.M. - A seguito dell'incidente stradale? Lasci stare che non lo sapeva come si chiamava, con questa persona si era dato appuntamento per la questione del prestito del denaro o no?

T. - Non mi ricordo questo.

P.M. - No, si deve ricordare perché Lei ha l'obbligo di dire la verità, non può qui venire a pigliare per il... per i fondelli la gente, ha capito? E la giustizia, soprattutto.

T. - Non mi ricordo per dire la verità, è stata solo quella litiga (sic) e basta, però non mi ricordo...

P.M. - Allora com'è stata la lite? Dica, così verbalizziamo quello che ha dire e Lei andrà sotto processo per falsa testimonianza.

T. - Eh, gliel'ho detto, io appena sono venuto con la macchina io bocciato la sua macchina e... così lui è uscito e ci siamo presi a botte e basta.

P.M. - E non ha visto manco il coltello, scommetto?

T. - Io non mi ricordo del coltello.

P.M. - Lei ha dichiarato di essere stato persino accoltellato col coltello che ha tirato fuori il Ventura.

T. - Non mi ricordo... perché ce'ra tanta gente là che ci dividevano.

P.M. - Guardi che il Ventura stesso ha consegnato il coltello che aveva in mano, ha capito? Dopo che è stato separato da Lei.

T. - Non ce lo so dire.

P.M. - Quindi non c'entrano niente i soldi tra di Voi?

T. - Le sto dicendo non mi ricordo il fatto dei soldi.

P.M. - Va bene, Lei andrà sotto processo per falsa testimonianza. Chiedo la trasmissione del verbale al mio ufficio per procedere contro Dierna Giuseppe per falsa testimonianza. Faremo il maxi-processo per falsa testimonianza.” (u. 28.5.96, pag. 311).

Dierna, che nelle indagini preliminari aveva descritto l'attività di prestito ad usura di Pasquale Ventura e le minacce subite perché consegnasse il denaro erogatogli, in sede dibattimentale, per ragioni ignote ma facilmente intuibili, ha maldestramente negato le circostanze a carico del Ventura, a dispetto dell'obbligo assunto di dire la verità e senza preoccuparsi del procedimento penale per falsa testimonianza prospettato dal pm. Tale atteggiamento è significativo dell'immagine che Pasquale Ventura aveva nel contesto sociale bustocco e sarà utilmente valutato nella parte di motivazione relativa all'associazione di stampo mafioso a cui lo stesso è accusato di appartenere.

Infine, deve rievocarsi la vicenda che coinvolse Ernesto Maroni, vittima di un'estorsione da parte di Pasquale e Anselmo Ventura e di Giuseppe Vita.

Maroni (u. 28.5.96, pagg. 221 e ss.) ha ricostruito la vicenda qui esaminata, riferendo che nell'aprile 1991 ricevette un assegno di lire 4.700.000 da incassare a distanza di un mese e si rivolse al suo amico Mariano Bellinato per ottenere immediatamente il contante; questi gli consegnò 3.200.000 lire, precisando che la differenza era stata trattenuta a titolo di interesse. L'assegno fu protestato e Bellinato si presentò a Maroni insieme a tre persone, una delle quali, Giuseppe Vita, fu presentato come colui che aveva scontato l'assegno; il teste si impegnò a pagare a rate l'importo del titolo e arrivò a versare 7.500.000 lire, a seguito delle continue minacce rivolte da Vita a sé e alla sua famiglia. Maroni ha precisato che in occasione delle visite finalizzate ad ottenere il pagamento del credito, Vita fu talvolta accompagnato da due persone (riconosciute fotograficamente in Anselmo e Pasquale Ventura) - **pag. 231**; l'ultima volta che Vita pretese il pagamento del credito disse che l'importo aveva raggiunto la cifra di 17-18 milioni e a titolo di garanzia chiese ed ottenne la consegna dell'autovettura Fiat Uno di proprietà del figlio del teste.

Altri testimoni hanno sostanzialmente confermato la dinamica della vicenda riferita da Ernesto Maroni, quali l'agente **Paolillo (u. 28.5.96)** - ha riferito sulla denuncia sporta da Maroni, sul riconoscimento di Vita e dei due Ventura, sul sequestro dell'autovettura del figlio di Maroni presso il garage di Vita -, **Rachele Zonda (u. 28.5.96)**, moglie di Maroni - ha indicato un certo Pasquale quale accompagnatore di Vita -, **Luca Maroni (u. 28.5.96)** - ha confermato l'identificazione di Anselmo e Pasquale Ventura, nonché il loro ruolo passivo di semplici accompagnatori di Vita, il quale era l'unico a minacciare il padre -, **Mariano Bellinato (u. 28.5.96)** - ha indicato Ernesto Mette quale intermediario nella vicenda dello sconto dell'assegno di Maroni.

Per buona parte degli episodi qui illustrati gli elementi di prova acquisiti sarebbero sufficienti per compiere la valutazione di penale responsabilità dei protagonisti di quelle vicende estorsive; in questa sede va rilevato il significato complessivo delle dichiarazioni qui richiamate, con riferimento sia ai capi 87 e 88 dell'imputazione (dei quali gli altri episodi estorsivi rappresentano una significativa conferma), sia per delineare l'attività di presenza sul territorio da parte del gruppo di Busto Arsizio facente capo a Pasquale Ventura.

Tra gli imputati coinvolti nelle descritte vicende il solo De Carlo ha tentato di fornire qualche spiegazione sui rapporti con Cardaci e Rotunno, negando categoricamente la veridicità delle affermazioni da costoro fatte in ordine alle condotte di prestito ad usura e

tentata estorsione addebitategli. A fronte di un contesto probatorio dal quale emerge il coinvolgimento di De Carlo (oltre che di Anselmo e Pasquale Ventura) in attività delittuose analoghe a quelle illustrate da Rotunno e Cardaci (oltre che da Dierna e Maroni), le dichiarazioni di costoro, rese sotto il vincolo del testimone, devono essere considerate maggiormente attendibili rispetto a quelle dell'imputato.

Infine, vanno richiamate le indicazioni rese da alcuni altri collaboratori in ordine all'attività di strozzinaggio e di conseguente estorsione realizzata dal gruppo di Busto Arsizio.

Schettini (u. 22.3.96, pag. 182) era a conoscenza che Pasquale Ventura e Russo avevano erogato un prestito a Vita con interesse mensile del 16%, il primo un importo di 100 milioni di lire, il secondo di 20-30. **Messina (u. 8.10.96, pag. 251)** accompagnò un amico presso la finanziaria di Vita e Pasquale Ventura, ove avrebbe dovuto chiedere un prestito; prima di comunicare le condizioni del prestito, Pasquale Ventura si appartò con De Carlo e, quindi, indicò nella misura percentuale del 22% mensile il tasso di interesse.

In definitiva, l'insieme delle vicende estorsive descritte in questo capo, delineano l'esistenza nell'area territoriale di Busto Arsizio di un gruppo capeggiato da Pasquale Ventura, che, oltre a gestire il traffico di stupefacenti, era dedito all'attività di prestito ad usura e di conseguente estorsione.

[4] I singoli imputati. Gli organizzatori.

Pasquale Ventura è considerato, nell'ambito della "rete" di Busto Arsizio, il personaggio di maggior rilievo, avendo assunto, secondo le indicazioni di molti collaboratori, il ruolo e le funzioni di vertice del gruppo. A lui sono stati contestati i reati di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e all'associazione di stampo mafioso, nonché numerose specifiche violazioni della disciplina sugli stupefacenti e il reato di estorsione tentata e consumata in danno di Giuseppe Vita.

Come si potrà notare dalla descrizione delle condotte accertate a carico dell'imputato, le sue vicende personali si intrecciano con quelle del gruppo di cui è considerato il capo, motivo per cui la ricostruzione delle fonti di prova a suo carico, imponendo la sintetica ricostruzione di molti episodi riferibili al sodalizio, ne definisce l'ambito di operatività.

Si precisa, comunque, che una parte degli specifici episodi delittuosi contestati a Pasquale Ventura non saranno trattati nella parte di motivazione a lui dedicata, ma la valutazione della sussistenza del reato e della responsabilità dei singoli imputati verrà affrontata nell'ultima parte di questo paragrafo.

L'imputato è stata univocamente indicato come personaggio di vertice del gruppo bustocco, nel cui ambito assunse ruolo e funzioni di vero e proprio capo carismatico. In questo senso si sono espressi, **Giuseppe Vita**, nel ricostruire la vicenda complessiva dei suoi rapporti con il gruppo, indicandolo come coinvolto negli episodi di spaccio cui assistette (**u. 12.1.96, pagg. 101, 131; u. 24.1.96, pagg. 5, 11, 20**), nel traffico di armi per conto della famiglia Arena (**u. 12.1.96, pagg. 107, 124**), nei rapporti con l'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini (**u. 12.1.96, pag. 109**), nella vicenda estorsiva a suo danno (**u. 24.1.96, pagg. 54- 118**), nei rapporti con il clan Arena (**u. 24.1.96, pag. 122**); **Andriotta (u. 23.1.96, pag. 113)**, nel descrivere i rapporti di fornitura con Amabile e Parlapiano (**pagg. 127, 131, 134, 138, 141**), i rapporti con l'organizzazione di Franco Coco-Trovato (**pag. 114**); **Fuscaldo (u. 25.1.96, pagg. 122 e ss.)**, nel descrivere i rapporti di Pasquale Ventura con Franco Coco-Trovato (**pag. 205**), i rapporti con il clan Arena, a cui apparteneva (**pag. 225**), i rapporti di fornitura di stupefacenti in società con Greco (**pag. 232**), le attività estorsive risalenti alla

prima metà degli anni '80 (**pagg. 237 e 249**); **Foschini (u. 9.2.96, pag. 235)** nell'indicare come appartenente al clan Arena; **Pace (u. 13.3.96, pag. 86)** nel riferire le sue conoscenze sull'attività usuraria; **Schettini (u. 22.3.96, pag. 111 e ss.)**, il quale, pur affermando di non aver mai avuto rapporti di fornitura di stupefacenti con l'imputato (**pag. 167**) e di escludere che Greco e Russo trafficassero in società con lo stesso (**pag. 197**), ha ricostruito i rapporti di frequentazione tra questi ultimi e Pasquale Ventura, nella vicenda dell'estorsione in danno di Vita e della locazione dell'immobile di via Sismondi (**pagg. 182 e 192**); in sede di controesame Schettini ha escluso che Pasquale e Anselmo Ventura facessero parte dell'organizzazione (**u. 30.4.96, pag. 107**); **Colombo (u. 2.4.96, pag. 104)** ha descritto i rapporti di stupefacente con Spallutto, legato al clan Ventura, i legami di Pasquale Ventura con Franco Coco-Trovato (**pag. 115**); **Salvatore Vita (u. 16.5.96, pag. 202)** ha ricostruito le minacce rivolte nei confronti del fratello Giuseppe e di tutta la famiglia da Pasquale Ventura; **Bosetto (u. 18.9.96, pag. 71)** ha riferito delle forniture di armi destinate a Greco e a Pasquale Ventura; **Messina (u. 8.10.96, pag. 174 e ss.)** ha descritto i rapporti di fornitura di Pasquale Ventura con Trimarco e Nardi (**pag. 232**), con la Assisi (**pag. 242**), con Palella (**u. 9.10.96, pag. 78**); **Terranova (dich. 11.6.96)** ha indicato Pasquale Ventura e Franco Greco quali gestori del traffico di eroina nella zona di Busto, ai quali il collaboratore dovette chiedere il permesso per poter spacciare in quel territorio.

Infine, si richiamano tutte le testimonianze relative all'estorsione a Vita, di cui si è trattato in altra parte della motivazione, a Rotunno, a Cardaci, a Maroni.

Pasquale Ventura ha numerosi precedenti penali per reati in materia di armi, per omicidio, lesioni aggravate, sequestro di persona, reati contro il patrimonio e altro (si veda il certificato penale aggiornato).

Le intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza cellulare in uso a Pasquale Ventura e sull'utenza fissa dell'abitazione di Anselmo Ventura confermano i rapporti tra l'imputato e Paolo Russo, Covelli, Vita e De Carlo.

La difesa personale di **Pasquale Ventura (u. 6.11.96)** non è di grande significato nella valutazione degli elementi sin qui illustrati, atteso che l'imputato ha negato ogni addebito, ammettendo di conoscere, ma non per attività delittuose comuni, la famiglia Arena (originaria del suo stesso paese), Schettini, Russo, Greco, Messina, Terranova, De Carlo, la Assisi, D'Izzia, Pietro Franco, Nicoscia, Fuscaldo, Carminati, Nardi, Trimarco, i fratelli Pignataro, Borraccia, Andriotta, Colombo, Spallutto. Con costoro ebbe rapporti di amicizia o di normale frequentazione, ma non fu mai coinvolto nei traffici di stupefacenti di cui è accusato. Ventura non ha prospettato alcuna ragione che possa aver indotto i collaboratori da lui conosciuti ad accusarlo di così gravi reati; su alcuni collaboratori ha riferito episodi verificatisi nel corso delle loro frequentazione che potrebbero giustificare un loro risentimento nei suoi confronti, ma, oltre a non essere stati dimostrati, i fatti dedotti sono di tale irrilevanza che non possono in alcun modo inficiare l'accertata attendibilità dei collaboratori. In particolare, Andriotta fu detenuto con il proprio figlio Franco nel carcere di Varese e sa che fu picchiato proprio da quest'ultimo, con il quale si vendicò denunciandolo per un'evasione mai realizzata; a Fuscaldo prestò del denaro mai restituito, e per questo lo minacciò; nell'interesse di Colombo eseguì lavori edili che non gli furono mai pagati.

Il quadro probatorio qui riassunto consente di definire il ruolo che Pasquale Ventura assunse nella "rete" bustocca dell'organizzazione. L'imputato dal 1989 in avanti non trattò mai con i fornitori di stupefacente e raramente manipolò droga da consegnare ai propri clienti.

Dopo l'episodio riferito da Andriotta (il quale consegnò la sostanza proprio a Pasquale Ventura) negli anni successivi furono Greco e Russo ad approvvigionare il gruppo e altri associati furono addetti allo spaccio. In particolare, Anselmo Ventura, Messina, Pietro Franco, gli stessi Greco e Russo svolsero le mansioni esecutive nel traffico di stupefacente, ancorché lo stesso imputato rifornì alcune volte clienti quali la Assisi, Trimarco, Ponissa e Gentile.

Pasquale Ventura deve essere considerato il vertice assoluto del gruppo operante nella zona di Busto Arsizio, territorio nel quale gestiva il traffico di stupefacenti, imponendo il diritto di esclusiva agli spacciatori, svolgeva attività usuraie ed estorsive nei confronti di piccoli imprenditori, operava nell'approvvigionamento di armi nell'interesse di organizzazioni criminali calabresi a cui era collegato per comune appartenenza 'ndranghetista, ovvero nell'interesse dell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. Si tratta di mansioni dirigenziali e organizzative nell'ambito del sodalizio di appartenenza, collegate con la struttura centrale dell'associazione, di cui deve essere ritenuto un partecipe con funzioni di dirigente ed organizzatore.

Paolo Russo è imputato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 34, con funzioni di organizzatore della "rete" operante a Busto Arsizio, di partecipazione all'associazione di stampo mafioso e di specifici reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché dell'estorsione tentata di cui al capo 88.

Le indicazioni dei collaboratori sono univoche nell'attribuire a Russo funzioni di coordinamento del gruppo di Busto Arsizio, concretatesi nell'attività di approvvigionamento dello stupefacente destinato alle reti di spaccio, nel mantenere i rapporti con i vertici dell'organizzazione, nel reperire le armi nell'interesse della stessa.

Tocci (u. 15.11.96, pag. 15) conobbe Russo presso la pizzeria Santa Lucia (in occasione della riunione organizzativa dell'omicidio Ciriigliaro), ma questi non vi partecipò perché era un cliente stabile dell'organizzazione non coinvolto nelle azioni di fuoco; il collaboratore lo vide molte volte parlare con Schettini degli ordini di stupefacenti e, pur non avendo mai assistito a consegne di sostanza, seppe da Chirico e Schettini che era un cliente stabile (**u. 13.12.95, pag. 181**).

Di Modica (u. 17.11.95, pag. 63) vide spesso Greco e Russo incontrare Schettini per acquistare lo stupefacente, richiedere la sostanza, prenderla in consegna e pagarla; il collaboratore ha poi riferito (**u. 16.11.95, pag. 125**) l'episodio relativo all'acquisto di armi da destinare in Sicilia a Miano e Cappello, la cui trattativa fu gestita da Greco e Russo.

Unione (u. 12.12.95, parte I°, pag. 109) seppe da Schettini che Russo era un cliente abituale dell'organizzazione.

Foschini (u. 9.2.96, pag. 237) rifornì di piccoli quantitativi di cocaina l'imputato, ma sapeva che questi acquistava in prevalenza da Schettini, con il quale, dopo l'arresto del maggio 1992, rimase in debito di 70 milioni di lire, che Foschini sollecitò senza esito (questa circostanza è stata confermata da **Pace, u. 13.3.96, pag. 87**).

Schettini (u. 22.3.96, pag. 84) ha confermato il rapporto di fornitura con Russo e la circostanza del debito residuo per una fornitura di 500 grammi di cocaina (**pag. 203**).

In ordine al traffico di stupefacenti, gli episodi riferiti da Vita (che si tratteranno nella parte conclusiva di questo paragrafo) rappresentano una conferma specifica delle indicazioni precise e convergenti sin qui richiamate.

Russo fu, altresì, coinvolto nelle vicenda estorsiva a danno di Vita, di cui ha riferito quest'ultimo nel corso delle udienze del 12 e 24 gennaio 1996 (su questo episodio si sono già accertate le responsabilità individuali).

Infine, fu coinvolto nel reperimento dell'abitazione di via Sismondi nell'interesse di Schettini.

L'episodio è stato riferito da **Giuseppe Vita (u. 12.1.96, pag. 148)**, al quale Russo chiese di attivarsi nell'interesse di Schettini per reperire un appartamento a Milano, ove sarebbe andata a vivere Simcha Zihcri; una volta stipulato il contratto, il canone corrisposto venne detratto dal credito che Vita vantava nei confronti di Russo. Dopo gli arresti del 30-31.5.92, Vita e Russo cercarono inutilmente di parlare con la Zihcri e, quindi, si rivolsero a un tale Vittorio, cercandolo nella zona di Quarto Oggiaro, perché era vicino a Coco-Trovato e a Schettini e avrebbe potuto fornire loro indicazioni. Quel giorno non trovarono Vittorio, ma il giorno seguente, Russo gli disse che era andato a Lecco a parlare con Coco-Trovato, il quale gli aveva detto di riferire alla polizia che aveva conosciuto la Zihcri in un night (**pag. 162-168**). **Schettini (u. 22.3.96, pagg. 191-193)** ha confermato il ruolo assunto da Russo nel reperimento dell'abitazione di via Sismondi e **Foschini (u. 9.2.96, pag., 138)** ha confermato che il giorno dopo gli arresti di via Sismondi, Russo e Vita lo cercarono sotto i portici di Quarto Oggiaro per la questione dell'appartamento affittato da Schettini. Anche **l'imputato (interrogatorio del 12.6.93)** ha ammesso di essersi adoperato per reperire l'appartamento di via Sismondi.

Infine, devono richiamarsi le molteplici conversazioni telefoniche intercorse tra Russo e altri imputati del gruppo di Busto Arsizio e di Schettini.

Paolo Russo ha numerosi precedenti penali, soprattutto per violazione della disciplina sugli stupefacenti.

A fronte di un quadro probatorio così univoco la difesa personale di **Russo** ha contestato integralmente ogni accusa mossagli. In ordine al traffico di stupefacenti l'imputato (**interrogatori del 12.6.93 e del 22.6.94**); ha affermato che era Vita a cedergli sostanza stupefacente, in quanto coinvolto in traffici di quella natura; ha sostenuto di essere creditore nei confronti del suo accusatore di oltre cento milioni; ha ammesso di conoscere Schettini ma solo per rapporti di amicizia, ragione per cui si attivò nella ricerca dell'appartamento di via Sismondi. In effetti, le dichiarazioni risalenti a molti anni or sono, quando le prove a carico di Russo erano limitate rispetto al quadro qui delineato, non forniscono alcun elemento significativo in prospettiva difensiva; appaiono ancora più incongrue, nel negare circostanze che successivamente sono state confermate da numerose altre fonti di prova e illogiche nel sostenere che Vita era un grosso spacciatore di stupefacente (circostanza non emersa da alcun altro atto di questo processo).

In definitiva, la convergenza di molteplici indicazioni accusatorie, concordi nell'indicare Russo come l'acquirente, per conto del gruppo di Busto Arsizio, dello stupefacente destinato allo spaccio e addetto a mantenere i rapporti con il vertice dell'organizzazione, nonché coinvolto nelle attività collaterali del gruppo, quale l'estorsione a Vita, l'approvvigionamento di armi destinate all'organizzazione, il reperimento dell'abitazione di via Sismondi, rappresentano la prova piena della partecipazione dell'imputato all'associazione Flachi-Trovato-Schettini. Il riconoscimento della funzione di organizzatore trova fondamento dell'attività di coordinamento della rete di smercio bustocca; Russo era addetto a rifornire della sostanza stupefacente gli spacciatori che operavano nella

zona di Busto, ma anche a organizzare le attività di quel gruppo, condotte che configurano indubbiamente l'attività di organizzatore contestata.

Per questi motivi Paolo Russo deve essere ritenuto responsabile del reato associativo ascrittogli al capo 34 dell'imputazione.

Gaetano Covelli è imputato di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti delineata al capo 34, nonché di due specifiche imputazioni di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, quella contestata al capo 86 (riconducibile all'attività associativa) e quella di cui al capo 21 (riferita all'acquisto di circa un chilo di cocaina da Michele Di Donato).

Numerosi collaboratori hanno descritto il coinvolgimento di Covelli nel traffico di stupefacenti, da Michele Di Donato (in relazione all'episodio contestato al capo 21, risalente al 1986) a Tocci, Di Modica, Unione, Foschini, Schettini, Foschini, Le Donne, Messina. Giuseppe Vita ha definito la collocazione dell'imputato nell'ambito del gruppo di Busto Arsizio e, più in generale, i rapporti con l'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. In effetti, la posizione di Covelli è anomala rispetto al quadro associativo descritto, perché i suoi rapporti con il gruppo bustocco non furono organici, ma spaziarono in tutto l'ambito associativo delineato al capo 34 dell'imputazione. Si procede ad illustrare gli elementi di prova emersi a suo carico, per poi definire le ragioni che legittimano, a parere della Corte, il suo inserimento nell'organizzazione qui giudicata.

La prima indicazione su un acquisto di stupefacenti da parte di Covelli è stata fornita da **Di Donato**, il quale, nell'ambito dell'attività di gestore del traffico illecito dell'associazione Flachi, consegnò all'imputato due quantitativi da mezzo chilogrammo ciascuno di cocaina e un chilogrammo di sostanza da taglio; il collaboratore ha precisato che Scimone gli presentò Covelli e quelle due consegne non ebbero seguito, perché questi era un cattivo pagatore (**u. 17.10.95, parte II°, pag. 54 e u. 20.10.95, pag. 135**). Questo episodio costituisce l'oggetto della contestazione di cui al capo 21, che logicamente si inserisce nell'ambito dell'organizzazione Flachi (nel capitolo riguardante i clienti), ma che è stata qui trattata per l'opportunità di affrontare complessivamente la posizione processuale dell'imputato.

Negli anni successivi Covelli ebbe altri rapporti di approvvigionamento con collaboratori di questo processo, quali **Tocci (u. 15.11.95, pag. 28)** che lo ha indicato come un ottimo amico di Landriani, conosciuto nel 1987-1988, quando il collaboratore acquistò 1 o 2 chilogrammi di eroina di non buona qualità; Tocci restituì la sostanza all'imputato che avrebbe dovuta sostituirla con cocaina, ma proprio in quell'occasione fu arrestato (dell'arresto di Covelli, ha riferito anche **Di Donato, u. 20.10.95, pag. 135 e Pace, u. 13.3.96, pag. 88**). **Di Modica (u. 17.11.95, pag. 63)** lo conobbe in carcere nel 1989-1990 e, dopo la scarcerazione del 1991, lo rivide in compagnia di Russo e Greco; l'imputato gli confidò che insieme a costoro aveva gestito un traffico di stupefacenti, grazie ai cui proventi era riuscito ad acquistare una paninoteca nella zona di Bergamo o Brescia; il collaboratore ha riferito di aver visto Covelli incontrare Schettini per acquistare stupefacente (pag. 66). Unione (u. 12.12.95, parte I°, pag. 110) ha riferito di una cessione di circa un chilogrammo di cocaina da Covelli a Folegatti (episodio avvenuto nel marzo -aprile 1992 dinanzi al ristorante Mistral). **Foschini (u. 9.2.96, pag. 194)** ha confermato il coinvolgimento di Covelli nel traffico di stupefacenti, precisando che questi ritirava la cocaina a Quarto Oggiaro dai suoi uomini o da Schettini; in particolare ritirò dai suoi uomini due chili di sostanza complessivamente (500 grammi per volta) e seppe da Schettini che anche lui riforniva l'imputato; il collaboratore ha confermato

che Covelli era amico di Greco e Russo, con i quali, probabilmente faceva affari, anche se la sua appartenenza al gruppo di Busto Arsizio era collegata all'amicizia con alcuni suoi membri (lo ha definito un cane sciolto) - **u. 9.2.96, pag. 235 e u. 22.2.96, pag. 192. Pace (u. 13.3.96, pag. 88)** ha ribadito che Covelli era coinvolto in traffici di stupefacente, amico di Franco Coco-Trovato (il quale gli aveva riferito che era un trafficante) e in rapporto con Carminati (il quale gli aveva riferito che aveva trattato stupefacenti con l'imputato), Greco e Pasquale Ventura. **Schettini (u. 22.3.96, pag. 203)** ha riferito un solo episodio di cessione di stupefacenti a Covelli, per il tramite di Russo; quest'ultimo aveva ritardato il pagamento di una fornitura di mezzo chilogrammo di cocaina e si giustificò addebitando il ritardo agli amici di Covelli destinatari della sostanza. **Le Donne (u. 1.4.96, pag. 49)** conosceva Covelli da molti anni e nel 1990 l'imputato chiese a Marelli una fornitura di cocaina (che non seppe se andò a buon fine).

In questo quadro, vanno inserite le dichiarazioni di Giuseppe Vita, che sono del tutto coerenti con la descrizione fornita dagli altri collaboratori in ordine all'attività illecita nel campo degli stupefacenti da parte di Covelli.

Russo gli presentò Covelli come membro organico al gruppo (gli disse che lavoravano insieme nel campo degli stupefacenti - **u. 24.1.96, pag. 153**), dicendogli che aveva necessità di intestare fittiziamente i suoi beni, per evitare sequestri penali e da quel momento i rapporti con l'imputato furono frequenti (**u. 12.1.96, pag. 120**). Innanzitutto, nel corso dell'incontro avvenuto nel locale di Brescia, Covelli ospitò tutto il gruppo di Busto e Borraccia e partecipò insieme a quest'ultimo e a Pasquale Ventura alla discussione per l'acquisto di un ingente quantitativo di stupefacente (**u. 24.1.96, pag. 16**); in un'occasione Covelli gli propose di gestire una cassa di banconote della Nigeria o dello Zaire che deteneva nell'interesse del gruppo (**u. 12.1.96, pag. 145**); in generale, Pasquale Ventura aveva nei confronti di Covelli un atteggiamento di rispetto, quasi che fosse a lui superiore nella gerarchia associativa (**u. 12.1.96, pag. 145 e u. 24.1.96, pag. 157**); infine, Covelli intervenne con Vita per comunicargli l'atteggiamento da assumere nei confronti della polizia dopo gli arresti di via Sismondi; in particolare, dopo i tentativi compiuti insieme a Russo di rintracciare la Zihcri e poi Vittorio (Foschini), l'imputato cercò Vita per suggerirgli la stessa versione dei fatti che Russo aveva attribuito a Franco Coco-Trovato (cioè che aveva conosciuto la donna in un night) e soggiunse di contattare l'avvocato Spazzali che gli avrebbe indicato il comportamento da assumere per evitare che da lui potessero risalire a tutta l'organizzazione; sempre in quell'occasione Covelli raccomanda a Vita di non interessarsi dei problemi con Pasquale Ventura, relativi alla restituzione del prestito, definendolo un problema marginale (**u. 12.1.96, pagg. 170-172**; la circostanza è stata confermata da **Messina, u. 8.10.96, pag. 257**).

Per concludere le fonti di prova orali, vanno richiamate le dichiarazioni di **Cassaniello (u. 20.2.96, pagg. 79 e 220)** e di **Messina (u. 8.10.96, pag. 246)**, il primo ha riferito di rapporti di frequentazione di Covelli con Franco Coco-Trovato, risalenti al 1984; il secondo sentì parlare da Pasquale Ventura e Greco del "compare Gaetano di Arese".

Infine, il teste **Armando Sozzi (u. 13.4.95)** ha riferito dell'arresto del 27.6.92 di Covelli e Palmisano (i quali erano stati visti incontrarsi con Landriani e consegnargli qualcosa); dalle intercettazioni telefoniche disposte in questo processo risultano due telefonate intercorse tra Paolo Russo e Covelli (del 21.3.92, ore 23,16) e tra Covelli e Anselmo o Pasquale Ventura (del 10.4.92, ore 17,32). Covelli ha alcuni precedenti penali specifici, **sentenza 15.4.89 Corte d'Appello di Roma**, di condanna alla pena di anni 5 di reclusione per un fatto di violazione

della disciplina sugli stupefacenti commesso l'11.10.87, e **sentenza del Tribunale di Milano dell'8.7.92, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza del 9.2.93** di condanna alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione e lire 5 milioni di multa, prodotta all'udienza del 22.11.96.

La valutazione delle indicazioni fornite da Vita, e confermate, sotto molti profili da altri collaboratori, delinea l'imputato come persona sicuramente dedita al traffico di stupefacenti e in stretto collegamento con molti membri dell'area di Busto Arsizio. Russo presentò Covelli a Vita, indicandolo come membro organico al gruppo (Vita); Covelli frequentava assiduamente Greco, Russo e Pasquale Ventura (Di Modica, Vita, Foschini, Schettini, Messina) e disse a Di Modica che aveva investito i ricavi del traffico comune di stupefacenti nell'acquisto del locale di Brescia (Di Modica); Covelli ebbe rapporti con Coco-Trovato e Schettini (Tocci, Cassaniello, Pace, Schettini); infine, di rilevanza estrema è la condotta tenuta dall'imputato in seguito agli arresti di via Sismondi; Vita ha, infatti, riferito che fu proprio Covelli a contattarlo per consigliargli l'atteggiamento da tenere "nell'interesse dell'organizzazione", ribadendo ciò che già Coco-Trovato aveva riferito a Russo.

L'insieme di tali condotte configura, a parere della Corte, il reato di partecipazione all'associazione per delinquere qui giudicata. Covelli gestì insieme a Russo e Greco un traffico di stupefacenti, acquistati sia da Schettini (ancorché tramite Russo e Greco), sia da Foschini (le cui batterie di spaccio erano espressione della stessa realtà associativa); quando quest'ultimo descrive l'imputato come un "cane sciolto" ha immediatamente precisato che l'appartenenza allo stesso gruppo di Greco e Russo dipendeva dalla frequentazione e dagli affari in comune (affari che sono stati confermati da altri collaboratori); in occasione di incontri del gruppo (si pensi a quello tenutosi al Club 5) finalizzati all'acquisto di stupefacente, Covelli era presente e discusse con Borraccia della scarsa qualità della sostanza; Russo indirizzò Covelli da Vita, per intestare ad una società le sue proprietà, e lo stesso imputato intervenne in occasione di una fase difficile dell'organizzazione (gli arresti di via Sismondi) per difendere gli interessi della stessa. Tale rapporto di associazione si fondava, inoltre, negli antichi rapporti (d'amicizia e delinquenziali) che legavano Covelli e Coco-Trovato, di cui hanno riferito Cassaniello e Pace.

In considerazione di quanto esposto, Gaetano Covelli deve essere ritenuto responsabile del reato associativo ascrittogli al capo 34. Non è emersa alcuna funzione specifica di livello organizzativo, considerato che l'imputato realizzò condotte di spaccio organiche all'associazione, ma senza coordinare livelli inferiori di spaccio, per cui deve essere esclusa la qualifica di organizzatore contestata.

Ritiene la Corte che la chiamata in correità di Di Donato in ordine al reato di cui al capo 21 dell'imputazione sia puntuale e specifica e sia stata riscontrata dall'inserimento a livello professionale dell'imputato nell'attività di traffico di stupefacenti. Pertanto Covelli deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 21.

Il capo 86 verrà trattato nell'ultima parte di questo paragrafo.

Domenico Curinga è imputato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti delineata al capo 34 dell'imputazione e denominata in questo processo *associazione Flachi - Trovato - Schettini*, nonché di appartenenza all'associazione di stampo mafioso di cui al capo 158.

Le fonti di prova a carico dell'imputato sono rappresentate dalle dichiarazioni rese al dibattimento da alcuni collaboratori, i quali hanno descritto il coinvolgimento di Curinga

nell'attività di traffico di stupefacenti nonché i suoi rapporti con Franco Trovato e con altri personaggi di origine calabrese operanti nell'area lombarda. Si ritiene opportuno trattare congiuntamente entrambi i reati associativi contestati, in considerazione dell'unicità dell fonti di prova con riferimento ai due sodalizi.

La prima chiamata in reità è rappresentata dalle dichiarazioni rese **all'udienza del 9.1.96, pag. 79 da Antonio Zagari**; questi, nel riferire i suoi rapporti, risalenti ai primi anni '80, con calabresi appartenenti alla 'ndrangheta operante in Lombardia, ha indicato l'imputato come appartenente al gruppo di Franco Trovato; in particolare, nel periodo in cui il collaboratore era detenuto al carcere di Lecco, insieme a Trovato, Di Stefano, Sacchinello e Bruno Antonio, vi era anche Curinga; quest'ultimo chiese a Zagari se avesse disponibilità di stupefacente e il collaboratore indirizzò il fratello dell'imputato, incontrato durante un colloquio, dal proprio cugino Franco Sergi. Zagari ha soggiunto che il fratello di Curinga si rifornì di stupefacente da Sergi almeno sino al novembre 1983.

L'indicazione di un rapporto criminale tra Franco Trovato e Curinga è stata confermata da **Giuseppe Fuscaldo**, il quale (**u. 25.1.96, pag. 245**) ha affermato di aver conosciuto l'imputato negli anni 1985 - 1986 e di averlo nuovamente incontrato nel carcere di Monza intorno al 1987; sapeva che gravitava nell'area di Franco Trovato e durante il primo periodo aveva personalmente assistito a discorsi di stupefacenti tra i due; successivamente incontrò Curinga in libertà e sapeva che trafficava cocaina insieme a molti suoi familiari nell'area di Cermenate.

Altri due collaboratori hanno riferito delle conoscenze sull'attività di traffico di stupefacenti gestita da Curinga, collocandole in ambiti criminali diversi dal gruppo di Franco Trovato. In particolare **Raffaele Iaconis (u. 4.4.96, pag. 30)** conobbe l'imputato nel 1989 durante una comune detenzione e con lo stesso discusse della disponibilità di stupefacente e dei prezzi, senza peraltro definire alcuna cessione. Il collaboratore aveva appreso che Curinga apparteneva ad un gruppo mafioso affiliato alla 'ndrangheta nell'area di Cermenate. **Antonio Bruno (u. 16.4.96, pag. 23)** ha riferito i traffici di stupefacente intrattenuti con il fratello Giuseppe e la sorella Francesca dell'imputato; costoro erano suoi clienti di stupefacenti, mentre Domenico era detenuto e non acquistò mai direttamente droga da lui; in qualche occasione gli inviò dei clienti dal carcere.

Il quadro descritto è completato dall'indicazione dei precedenti penali dell'imputato (numerosi e specifici), e dall'esame dibattimentale da costui reso all'udienza del **7.11.96, parte a, pag. 47**, nel corso del quale Curinga ha ammesso di conoscere Franco Trovato e Zagari, per la comune detenzione al carcere di Lecco, nonché Fuscaldo, per la comune detenzione al carcere di Monza; inoltre, ha dichiarato di essere stato detenuto dal 1981 al 1985, dal 28.1.87 all'aprile 1993 (anche se dal 1989 è stato ristretto agli arresti domiciliari per qualche tempo, essendo nuovamente arrestato per traffico di droga).

Una circostanza emersa in modo chiaro in questo processo è che Curinga è persona dedita al traffico di stupefacenti; già l'illustrazione dei periodi di detenzione a partire dai primi anni '80 chiarisce che a lungo l'imputato è stato ristretto in carcere a causa di violazioni della disciplina sugli stupefacenti; le indicazioni fornite dai collaboratori risultano perfettamente coerenti con la "carriera" criminale dell'imputato, se si tiene conto che durante un periodo di detenzione domiciliare questi fu arrestato perché, nonostante lo stato di restrizione della libertà, trafficava in stupefacenti. E', quindi, del tutto verosimile, nonché pienamente riscontrato, quanto dichiarato, ad esempio, da Antonio Bruno (Curinga gli

mandava i clienti dal carcere) o da Iaconis (durante la comune detenzione parlava con Curinga di possibili acquisti di stupefacenti) o da Zagari (Curinga in carcere gli chiese di poter acquistare stupefacenti) o da Fuscaldo (sentì parlare Curinga e Franco Trovato di affari di droga). Inoltre, le indicazioni sulle persone coinvolte in detta attività sono coincidenti, se si tiene conto che tutti i quattro collaboratori indicati hanno parlato della famiglia Curinga (il fratello Giuseppe e la sorella Francesca) come coinvolta nel traffico di droga.

Meno precise appaiono le indicazioni fornite dai collaboratori sull'appartenenza dell'imputato all'associazione di cui al capo 34.

Deve premettersi che secondo la prospettiva accusatoria l'imputato sarebbe uno dei membri "storici" del gruppo Coco, nella sua composizione precedente alla fusione con Pepè Flachi; infatti, i rapporti descritti dai collaboratori si riferiscono alla prima metà degli anni '80, durante la comune detenzione di Zagari del 1983; l'indicazione di questo collaboratore è generica nell'indicare l'appartenenza di Curinga al gruppo di Coco e soprattutto non riguarda episodi specifici di gestione dello stupefacente; in effetti l'unica attività di stupefacenti che Zagari attribuisce indirettamente all'imputato non è collegata a Franco Coco, perché viene definita dal fratello di Curinga durante un colloquio in carcere e attivata con Franco Sergi. L'indicazione di Fuscaldo è più precisa, perché il collaboratore ha riferito alcuni incontri a cui assistette tra Franco Trovato e Curinga (collocati nel 1986) durante i quali parlavano dei loro traffici di stupefacenti (si riportano le dichiarazioni rese su contestazione del pm) :

P.M. - Quando il Curinga traffica nella zona di Cermenate, Lei dice, lo fa come uomo di Coco, Lei ha assistito ad incontri tra lui e il Coco, direttamente?

I.R.C. - Mi sfugge il particolare, giudice.

P.M. - Va bene, allora, Le faccio presente che, appunto, alle pagine 35, 36 numerazione complessiva, cioè 2 e 3 del verbale 26 maggio '93, Lei ha dichiarato che, appunto: "Quando fummo entrambi scarcerati pensammo di dedicarci ad una occupazione lavorativa che serviva come copertura per i nostri traffici". Ricorda qual era questa attività lavorativa che volevate intraprendere?

I.R.C. - Di corredo.

P.M. - Corredo?

I.R.C. - Corredo di biancheria, ma in effetti...

P.M. - Lenzuola, benissimo.

I.R.C. - ... lenzuola, effettuammo alcune vendite, ma ci serviva solo come immagine.

P.M. - Sì "In questo periodo, sempre prima dell'86, allorché interrompi gradualmente i rapporti con Coco ed i suoi uomini, mi vidi per questa ragione molto spesso con Curinga, che ha un dito di una mano offesa...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... e dunque presenza a numerosi suoi incontri con il Coco, durante i quali parlavano apertamente della loro attività nel traffico di stupefacenti. Quanto ai suoi rapporti con il Coco, comunque, io non ho avuto notizia, per il periodo successivo, avendo per le ragioni già dette, interrotto i miei rapporti con Coco, eccetera, eccetera". Quindi Lei ricorda...

I.R.C. - Sì, ricordo.

P.M. - ... dopo questa sollecitazione, di aver assistito...

I.R.C. - Sì, sì.")

Le ulteriori indicazioni sono estranee al reato associativo contestato, atteso che si riferiscono ad attività illecite nel campo degli stupefacenti gestite da Domenico Curinga, tramite i suoi fratelli, con altri fornitori di stupefacente.

In definitiva il periodo nel quale Curinga avrebbe fatto parte dell'associazione facente capo a Franco Trovato risalirebbe agli anni 1985 - 1986, ma l'indicazione in proposito offerta da Fuscaldo oltre a non indicare con precisione specifiche condotte delittuose di spaccio, non consentono di affermare con sicurezza che i discorsi appresi dal collaboratore si riferissero ad un rapporto di organica appartenenza dell'imputato al sodalizio delineato al capo 34. Invero, si è già osservato (si veda il §) che in quegli anni non esisteva una struttura associativa ben delineata che coinvolgeva strutture e uomini gestiti da Franco Trovato; è stato accertato che quest'ultimo, insieme ad un gruppo ristretto di suoi concorrenti, era già inserito nel traffico di stupefacenti, ma sulla base delle dichiarazioni di Fuscaldo, non può affermarsi inconfutabilmente che di questo nucleo facesse parte l'imputato. Al contrario le indicazioni provenienti da altre fonti configurano l'ambito di azione delittuosa di Curinga come defilato rispetto all'area di Franco Trovato, in una zona, quella di Cermenate, ove operavano altri gruppi criminali. Inoltre, i familiari dell'imputato (indicati come coloro che gestivano in concreto il traffico) avevano rapporti di approvvigionamento con altri gruppi (fino al 1983 il gruppo di Franco Sergi, nel 1989 i discorsi con Iaconis, successivamente con Antonio Bruno), per cui non può escludersi che i discorsi cui Fuscaldo assistette concernessero singoli episodi di approvvigionamento, ma non un'organicità di rapporto nello smercio dello stupefacente.

Quindi, la chiamata in reità di Fuscaldo, pur pienamente credibile con riferimento alla materialità delle condotte descritte, non consente di definire un rapporto associativo tra l'imputato e il gruppo di Franco Coco.

Quanto ai riscontri esterni, la specificità degli stessi appare ancor più evanescente, atteso che le indicazioni degli altri collaboratori non si riferiscono al periodo in oggetto (tra il 1985 e il 1986), per una parte non confermano i rapporti con il gruppo di Franco Coco e per altra parte (dichiarazioni di Zagari) delineano una frequentazione carceraria che non rileva ai fini dell'accertamento richiesto; inoltre, come già detto, Zagari ha riferito che Curinga, durante quella detenzione, chiese ed ottenne di potersi approvvigionare da altro gruppo criminale, fornendo così un'indicazione non convergente sulla comune appartenenza ad un sodalizio criminoso da parte di Curinga e Franco Trovato.

Per tutte le esposte ragioni deve escludersi che l'imputato sia stato partecipe dell'associazione di cui al capo 34.

Quanto all'ipotesi associativa di stampo mafioso, la genericità delle indicazioni offerte escludono in modo ancor più chiaro che l'imputato abbia fatto parte del sodalizio operante in Lombardia come delineato al capitolo 14. Invero, la generica appartenenza alla 'ndrangheta non rappresenta elemento sufficiente per ritenere che Curinga abbia partecipato a questa associazione mafiosa.

[5]. I partecipi.

Carmela Assisi è imputata di partecipazione all'associazione di cui al capo 34, in quanto acquirente stabile di modesti quantitativi di cocaina da Pasquale Ventura. L'accusa ha sostenuto che le condotte ascritte all'Assisi (che hanno determinato la contestazione di cui al capo 84) configurano quel rapporto di stabilità nell'approvvigionamento di stupefacenti che

consente di ritenere la stessa partecipe del sodalizio criminoso operante nell'area di Busto Arsizio.

Secondo una valutazione logica di tali imputazioni si deve prioritariamente definire il quadro accusatorio a carico dell'imputata con riferimento al capo 84, per poi verificare se le condotte accertate configurino la partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 34.

Vita Giuseppe ha fornito le indicazioni più precise in ordine alle condotte di detenzione a fini di spaccio di modesti quantitativi di stupefacente contestate alla Assisi, riferendo (**u. 24.1.96, p. 43 - 45**) che costei svolgeva l'attività di prostituta ed era l'amante di Pasquale Ventura; questi forniva di cocaina la donna, la quale ne faceva uso personale e la smerciava ai propri clienti. In ordine all'entità delle forniture, Vita ha precisato che la Assisi riceveva da Pasquale Ventura quantitativi di circa 25 - 30 grammi ogni tre - quattro giorni e che in tre occasioni lui stesso aveva assistito alle consegne che avvenivano nel luogo ove la donna esercitava la sua attività di prostituta. Lo stesso Pasquale Ventura gli aveva riferito che tali forniture erano periodiche.

Le dichiarazioni di Vita in ordine all'attività oggetto del capo 84 d'imputazione sono precise nell'indicazione di alcuni episodi a cui il dichiarante aveva assistito (**u. del 24.1.96, in sede di controesame, p.177**); lo stesso venditore gli aveva, inoltre, confermato che con periodicità riforniva l'imputata.

La dichiarazione di Vita si configura come una chiamata in reità, che, per le considerazioni già espresse (vedi capitolo 2) sulla attendibilità intrinseca del dichiarante, richiede un riscontro esterno al fine di affermare la penale responsabilità dell'imputata per i reati contestati.

La circostanza riferita da Vita è stata confermata sotto molto profili dall'imputato **Salvatore Messina**. Questi, intorno al 1992, conduceva un'attività di spaccio di cocaina in società con Claudio Carminati e tra i loro clienti vi era anche la Assisi. Dopo aver riferito le modalità di consegna dello stupefacente (Carminati metteva le bustine di cocaina all'interno della scatola delle pizze che la donna ritirava presso la rosticceria), Messina ha precisato che una volta costei, in sua presenza, aveva detto a Carminati di preferire la droga da lui fornitale piuttosto che quella acquistata da Ventura Pasquale, perché di qualità migliore; inoltre, qualche volta Messina vide Pasquale Ventura fermarsi sulla strada ove la Assisi esercitava la prostituzione e avvicinarsi alla sua macchina (in un'occasione Ventura era in compagnia di Vita) - **u. 8.10.96, pag. 240**.

Il riscontro proveniente dalle dichiarazioni di Messina è specifico rispetto alla dichiarazione accusatoria di Vita, atteso che riguarda sia il rapporto di fornitura tra la Assisi e Pasquale Ventura, sia gli episodi specificamente riferiti da Vita di incontro dei due presso il luogo ove la donna si prostituiva. Sotto quest'ultimo profilo si rileva che la circostanza riferita dal Vita e dal Messina che la Assisi era amante (o un'amica) di Pasquale Ventura non esclude che tra i due vi fosse un rapporto di fornitura di stupefacente e gli incontri che avvenivano sulla strada non possono essere giustificati con i rapporti sentimentali descritti (Vita ha riferito di incontri finalizzati esclusivamente alla consegna dello stupefacente, in occasione dei quali lui stesso era presente; Messina ha confermato di aver visto in un'occasione Ventura in compagnia di Vita accostare l'autovettura della Assisi, ferma sulla strada).

Anche le dichiarazioni di Messina sono già state valutate positivamente in ordine alla attendibilità intrinseca (vedi capitolo 2), per cui rappresentano circostanza di riscontro adeguata rispetto alla chiamata in reità.

In definitiva le due dichiarazioni accusatorie sono pienamente convergenti sugli episodi oggetto della contestazione e rappresentano elementi di prova che, ai sensi dell'art. 192, comma 3° c.p.p., consentono di affermare la penale responsabilità della Assisi in ordine al reato continuato di acquisto da Pasquale Ventura, detenzione e cessione di modesti quantitativi di cocaina nel periodo indicato nel capo d'imputazione.

Le indicazioni fornite da Messina sull'acquisto da altro fornitore di stupefacente da parte della Assisi costituiscono un'ulteriore conferma delle accuse oggetto dell'imputazione. Difatti, il rapporto di fornitura da Messina e Carminati è collocato nell'anno 1992, periodo in cui la Assisi già si riforniva da Pasquale Ventura (come dalla stessa riferito ai suoi nuovi fornitori), il che coincide con le dichiarazioni rese sul punto da Vita, oltretutto confermare l'attività di piccolo spaccio esercitata dall'imputata.

Così accertata l'attività contestata al capo 84, deve escludersi che la Assisi possa considerarsi partecipe dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione. Devono richiamarsi in proposito le osservazioni espresse al capitolo 3 sulla configurabilità del vincolo associativo nel caso di soggetto che stabilmente acquisti stupefacenti dai membri del sodalizio criminoso e che in virtù di tali condotte contribuisca causalmente alle finalità dell'associazione. Il ruolo assunto dalla Assisi in rapporto con il gruppo operante a Busto Arsizio non appare, in fatto, realizzare quel contributo causale necessario per affermare la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato ascrittale.

Devono, sul punto, formare oggetto di valutazione alcune circostanze risultanti dalle dichiarazioni dei collaboratori Vita e Messina. Il primo ha certo riferito che la Assisi si riforniva periodicamente da Pasquale Ventura, ma il periodo entro cui tale rapporto si è protratto e la modesta entità dei quantitativi acquistati non consente di qualificare la condotta della donna come rilevante ai fini della sussistenza del sodalizio criminoso. Vita ha indicato tre episodi in cui assistette alla consegna dello stupefacente e apprese da Ventura che il rapporto di fornitura era stabile. Nessuna indicazione specifica ha potuto fornire sulle caratteristiche di stabilità di tale rapporto (per quanti mesi si protrasse, quali assicurazioni fornisse l'imputata degli acquisti e della loro periodicità). D'altronde, Vita ha potuto riferire circostanze relative ad un periodo di tempo limitato, atteso che i suoi rapporti con Pasquale Ventura si protrassero solo per alcuni mesi. Quindi, l'accertata reiterazione delle condotte di acquisto di stupefacente nel corso di un periodo limitato non consente di ritenere accertata quella stabilità di rapporto necessaria per concorrere alle finalità dell'associazione.

Inoltre, Messina ha riferito che la Assisi acquistava la cocaina anche da altri fornitori (dallo stesso dichiarante e dall'imputato Claudio Carminati), in un periodo di tempo coincidente con quello di cui al capo d'imputazione; la dichiarazione che la Assisi fece ai propri fornitori esclude decisamente che tra la stessa e Pasquale Ventura (e, quindi, il gruppo operante nella zona di Busto Arsizio) esistesse un rapporto di stabile fornitura. La donna disse a Carminati, dal quale acquistava la cocaina, di preferire la sua sostanza rispetto a quella di Pasquale Ventura, confermando, così, che la scelta di acquistare dall'uno o dall'altro fornitore dipendeva dal trattamento ricevuto, dalle esigenze del suo mercato, dai rapporti personali con gli stessi fornitori (si tenga conto che verso il 1992 il rapporto sentimentale tra Pasquale Ventura e la Assisi si era interrotto).

In definitiva, la Assisi non assicurava a Pasquale Ventura di acquistare periodicamente determinati quantitativi di stupefacente, ma si rivolgeva a fornitori diversi; gli acquisti da Pasquale Ventura sembrano più determinati dal rapporto sentimentale che per qualche periodo la donna intrattenne con lo stesso fornitore.

Per escludere la rilevanza causale delle condotte della Assisi rispetto all'associazione non può, infine, ignorarsi la modesta entità dei quantitativi di cocaina acquistati, che nel loro complesso assumono un'incidenza limitata rispetto alla vita dell'organizzazione criminale.

L'Assisi deve essere ritenuta responsabile del reato continuato contestato al capo 84, mentre va assolta, per non aver commesso il fatto, dall'imputazione associativa contestatale.

Claudio Carminati è imputato di aver fatto parte dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti delineata al capo 34 dell'imputazione e denominata in questo processo *associazione Flachi - Trovato - Schettini*; a questa originaria imputazione, contenuta del decreto che ha disposto il giudizio dinanzi a questa Corte, si è aggiunta una contestazione suppletiva mossa all'imputato ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e avente ad oggetto la detenzione e cessione di consistenti quantitativi di stupefacenti (capo 175 dell'imputazione).

Per quanto concerne il reato associativo la prima fonte di accusa a carico dell'imputato è costituita dalle dichiarazioni rese da **Giuseppe Vita all'udienza del 24.1.96, pag. 37**; il collaboratore, che conobbe Carminati per il tramite di Gaetano Covelli e Pasquale Ventura, ha precisato che dai rapporti tra costoro non gli era apparso un personaggio inserito organicamente nel gruppo di Busto Arsizio, quanto piuttosto legato con il Covelli da un'amicizia non occasionale; l'imputato gestiva una rosticceria e un autolavaggio a Cairate, presso il quale Covelli aveva condotto Vita dopo gli arresti di via Sismondi (**u. 12.1.96, pag. 173**); in quell'occasione Carminati controllò l'autovettura di Covelli (il quale aveva timore che gli fossero state installate delle microspie) e gli fornì biancheria pulita e un piccolo quantitativo di cocaina, che Covelli consumò successivamente per conto suo (**u. 24. 1. 96, pag. 38**, su contestazione del pm); in precedenza Vita si era recato alla rosticceria di Cairate insieme a Pasquale Ventura e a Covelli e anche in quell'occasione i tre avevano consumato insieme cocaina messa a disposizione da Carminati (**u. 24.1.96, pag. 37**).

Per valutare l'imputazione associativa mossa a Carminati non può assumersi la chiamata in reità di Vita come centrale rispetto agli ulteriori elementi di prova emersi al dibattimento, atteso che molti collaboratori hanno reso sull'imputato dichiarazioni più specifiche; per tale ragione appare opportuno offrire un quadro completo delle fonti di prova a carico di Carminati, per poi verificare se possa o meno configurarsi il reato di partecipazione all'associazione di cui al capo 34.

Salvatore Pace (udienze del 12.3.96, pag. 14 e 13.3.96, pag. 86), Leonardo Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 242) e Antonio Le Donne (udienze 29.3.96, pag. 262 e 1.4.96, pag. 50) hanno descritto i rapporti di Carminati con il gruppo facente capo allo stesso Pace; Carminati era un componente di quel gruppo di persone che, negli anni 1982 - 1983, realizzò la truffa tramite la Sebastiani Car ai danni della Fiat Spotorno (si tratta di quell'episodio già riferito in altra parte della sentenza, nel cui ambito molti personaggi della criminalità organizzata milanese acquistarono autovetture a prezzi stracciati); successivamente Carminati chiese a Pace di potersi defilare (per timore dei contrasti insorti con il gruppo Pompeo) ma l'attività truffaldina proseguì tramite un'altra ditta aperta a Legnano da Pace, Carminati e Carugo (**Pace, u. 12.3.96, pagg. 14 - 22; Cassaniello, pag. 242; Le Donne, pag. 262**) Con riferimento all'attività più recente i collaboratori appena citati hanno riferito che Carminati

aveva iniziato a trafficare in stupefacenti acquistando da Carugo; in particolare **Cassaniello** ha precisato che nel 1993 - 1994 (forse anche nel 1992) l'imputato acquistava cocaina dal loro gruppo nell'ordine di mezzo chilo per volta (anche se aveva anche altri canali di approvvigionamento); le consegne venivano fatte da Marelli o da Carugo (**u. 20.2.96, pag. 243**); **Pace** ha confermato la circostanza, ancorché lui non ebbe rapporti diretti riguardanti gli stupefacenti, avendo saputo da Carugo che era fornitore di Carminati (**u. 13.3.96, pag. 92**). Pace ha precisato che Carugo, pur facendo parte del suo gruppo, trafficava stupefacenti per conto proprio e tale indicazione coincide con quella di Cassaniello (secondo il quale Carugo acquistava dal loro gruppo per poi spacciare per conto proprio) - in senso confermativo **Le Donne, u. 1.4.96, pag. 50**.

Il quadro dei rapporti intercorsi tra il gruppo Pace e Carminati è sufficientemente chiaro, atteso che i tre collaboratori hanno indicato l'imputato come acquirente di stupefacenti dal gruppo, per il tramite di Carugo; Cassaniello è stato il più preciso sul punto, avendo indicato i quantitativi acquistati (circa mezzo chilo di cocaina per volta), il periodo (tra il 1993 e il 1994), la persona che trattava le cessioni (Carugo), nonché la sua partecipazione limitata alla ricezione del denaro consegnato da Carminati. Pace ha confermato tale rapporto, pur non avendovi personalmente partecipato, così come Le Donne.

Ritiene la Corte che le dichiarazioni di Cassaniello (che, con riferimento all'attività descritta, costituiscono la chiamata in correità più precisa e sulla quale va operata la verifica dei riscontri) siano intrinsecamente attendibili, sia perché l'attività di collaborazione dello stesso è stata valutata dalla Corte come estremamente affidabile (si veda le osservazioni contenute al §) sia perché non sono emersi elementi da cui possa desumersi l'esistenza di contrasti tra chiamato e chiamante. Le conferme provenienti da Pace e Le Donne rappresentano adeguati riscontri esterni alla chiamata in correità.

Deve aggiungersi che altri collaboratori hanno descritto Carminati, come persona continuativamente dedita allo spaccio di stupefacenti.

Salvatore Messina (u. 8.10.96, pag. 200), nel descrivere l'inizio della propria attività di spacciatore, ha riferito che uno dei suoi primi fornitori di cocaina fu Claudio Carminati; fino 1989 ritirò dall'imputato quantitativi vari di stupefacente (tra i 10 grammi e l'etto per volta con periodicità settimanale), recandosi all'autolavaggio o incontrandosi con il proprio fornitore in altri luoghi. Dopo la scarcerazione del 1990 Messina iniziò ad avere rapporti più frequenti con Carminati, perché gli mandava i propri clienti o riforniva i clienti di quest'ultimo; il collaboratore ha precisato che nacque una sorta di società che durò fino all'arresto dello stesso Messina.

Quest'ultimo collaboratore ha anche confermato di aver incontrato Carugo in compagnia di Carminati e di aver saputo che entrambi erano legati al gruppo Pace e che il primo era il fornitore di stupefacenti del secondo (**u. 9.10.96, pag. 70**).

L'ulteriore attività di cessione di stupefacenti è stata riferita da **Claudio Colombo**; il collaboratore (**u. 2.4.96, pag. 122**) ha indicato Carminati come suo fornitore di stupefacenti; in particolare conosceva l'imputato come gestore dell'autolavaggio di Cairate e, subito dopo la scarcerazione dello stesso, acquistò, in società con Spalluto, in tre - quattro occasioni circa mezzo chilo di cocaina per volta, consegnatagli all'autolavaggio o presso l'abitazione dell'imputato (tale circostanza coincide puntualmente con quanto riferito da Cassaniello circa l'inizio dell'attività di spacciatore immediatamente successiva alla scarcerazione).

Gli episodi sin qui riferiti costituiscono l'oggetto della contestazione di cui al capo 175 e la valutazione delle molteplici fonti di accusa si configura come un quadro accusatorio univoco, per molti versi coincidente e le dichiarazioni rappresentano riscontro reciproco l'una dell'altra. Invero, il periodo dell'attività illecita è stato da tutti i collaboratori indicato tra la fine degli anni '80 e il 1994, i quantitativi trattati sono stati con precisione indicati da tutti i collaboratori, così come il rapporto di fornitura con Carugo e il luogo di gestione dell'attività (l'autolavaggio e la rosticceria); si è di fronte a quella "convergenza del molteplice" necessaria per ritenere attendibile anche sotto il profilo estrinseco la chiamata in correità.

D'altronde, non è emerso al dibattimento alcun elemento dal quale possa desumersi la sussistenza di contrasti tra i chiamanti e il chiamato; inoltre, la provenienza diversa delle chiamate non consente di prospettare il dubbio che i singoli collaboratori (alcuni dei quali non si sono mai conosciuti) abbiano reso dichiarazioni concordate tra loro al solo fine di accusare falsamente l'imputato.

Per le esposte ragioni la Corte ritiene che sia stata accertata la piena responsabilità di Carminati in ordine ai reati contestati al capo 175 dell'imputazione.

Il quadro sin qui delineato costituisce il presupposto per la valutazione dell'ulteriore reato contestato a Carminati al capo 34; secondo l'originaria ipotesi accusatoria Carminati avrebbe fatto parte della "rete" del sodalizio operante nell'area territoriale di Busto Arsizio. In effetti le circostanze riferite dai collaboratori non hanno consentito di individuare un collegamento organico tra gli appartenenti al gruppo di Busto e l'attività compiuta da Carminati; quanto riferito da Giuseppe Vita da un lato non rappresentava un tale inserimento, d'altro lato è stato parzialmente smentito da altri collaboratori. Alcuni di questi hanno esposto le loro conoscenze sui rapporti tra l'imputato, Pasquale Ventura, Francesco Greco e Franco Pietro (imputati di essere partecipi al gruppo di Busto) in termini non pienamente confermativi della prospettiva accusatoria.

Pace (u. 12.3.96, pag. 86) ha genericamente riferito che Carminati gli aveva indicato Pasquale Ventura come persona che praticava l'usura nella zona di Busto, ove gravitavano lo stesso imputato e Franco Greco; **Colombo (u. 2.4.96, pag. 125)** ha riferito di sapere che Carminati e Greco erano amici; **Messina (u. 8.10.96, pag. 201 e u. 9.10.96, pag. 71)** ha riferito che Carminati aveva rapporti con Greco e con Pietro Franco e che conosceva molte persone del gruppo di Busto (anche Pasquale Ventura).

Tali indicazioni non appaiono univoche nell'attribuire all'imputato un ruolo organico nel sodalizio criminoso delineato nei capitoli 7 e 8; i rapporti di amicizia e di frequentazione non sono sufficienti a configurare l'appartenenza di Carminati alle attività illecite nel campo degli stupefacenti accertate a carico del gruppo di Busto Arsizio. Invero, l'imputato ha per molti anni gestito in proprio un traffico di stupefacenti, avendo rapporti con più fornitori e un giro di clienti estraneo all'area bustocca. In questo senso devono interpretarsi le molteplici indicazioni provenienti dai collaboratori, nessuno dei quali ha espressamente affermato che Carminati era interno al gruppo. In particolare, Vita (la fonte di accusa originaria) ha escluso di poter ritenere che Carminati appartenesse al gruppo Ventura; Messina (fonte di conoscenza interna al gruppo) ha riferito di suoi rapporti personali con l'imputato, interessanti anche la gestione del traffico di stupefacenti, mentre non ha affermato che con Franco Pietro e Greco vi fosse una stabilità nel rapporto di fornitura; i collaboratori appartenenti al gruppo Pace hanno fornito indicazioni sul rapporto di fornitura con Carminati, ma non hanno affermato che quest'ultimo operasse nell'ambito del gruppo di Ventura; d'altronde anche con

riferimento alle cessioni di stupefacente, **Cassaniello** ha precisato (u. 20.2.96, pag. 243) che l'imputato aveva diversi canali di approvvigionamento (circostanza rilevante per escludere che il vincolo associativo potesse essersi instaurato nei confronti del gruppo Pace secondo la prospettiva della stabilità negli acquisti).

In definitiva, da un lato gli elementi acquisiti non consentono di configurare un rapporto organico di Carminati rispetto al gruppo di Busto Arsizio, né un suo contributo causale rispetto alle finalità dell'associazione; d'altro lato anche le nuove conoscenze riferite dai collaboratori appartenenti al gruppo Pace non consentono di definire un rapporto di stabile collegamento nelle forniture, sulla cui base attribuire all'attività di traffico di stupefacenti accertata a carico dell'imputato, una rilevanza causale rispetto alla vita dell'associazione.

Per le esposte ragioni Carminati deve essere assolto dall'imputazione ascrittagli al capo 34 per non aver commesso il fatto.

Giancarlo D'Izzia è imputato di partecipazione all'associazione Flachi-Trovato-Schettini e della tentata estorsione in danno di Giuseppe Vita contestata al capo 87 dell'imputazione. In questa parte di motivazione si tratterà la contestazione associativa mossa all'imputato, riservando al successivo capo lo specifico reato di estorsione tentata (in relazione al quale verrà ritenuta la penale responsabilità dell'imputato).

Le uniche indicazioni provenienti dai collaboratori su D'Izzia si riferiscono al rapporto che costui intratteneva con Pasquale Ventura, del quale era dipendente (sia nelle attività lecite che in quelle illecite).

In particolare, **Salvatore Messina** (conoscitore dall'interno della struttura della "rete" di Busto Arsizio) ha riferito (u. 9.10.96, pag. 72) che l'imputato è sempre stato l'autista di Pasquale Ventura, nella guida dei camion e delle autovetture:

"Senta, ha conosciuto Giancarlo Dizzia?"

I. - Sì, l'ho conosciuto Giancarlo Dizzia.

P.M. - Che cosa può dire al suo riguardo?"

I. - Io... secondo me è sempre stato l'autista del Pasquale Ventura sia per il lavoro che concerne l'edilizia, cioè l'autista di camion, e qualche volta gli faceva d'autista sulla vettura, perché era sempre in sua compagnia o alla Spaghetteria Azzurro o al bar o presso la Finanziaria; lo vedevo spesso e volentieri con Pasquale Ventura.

P.M. - Quindi Lei dice che era autista sia come lavoro ufficiale sia nei confronti del Ventura nei suoi giri?"

I. - Sì".

Messina ha poi descritto l'episodio della visita di Pasquale Ventura presso l'ospedale ove era ricoverato Vita, occasione nella quale era presente l'imputato. Anche le indicazioni di **Vita** (u. 24.1.96, pagg. 78 e 188) su D'Izzia sono limitate alla partecipazione alla vicenda verificatasi in ospedale che configura la specifica contestazione di cui al capo 87. Infine, i testi **Enrico Gallina** (u. 28.5.96, pag. 148) e **Antonio Porretto** (u. 16.6.95) hanno ribadito che l'imputato era presente all'ospedale il 20.6.92

A fronte della descrizione di un ruolo marginale dell'imputato nell'ambito associativo, limitato essenzialmente alle mansioni di autista svolte nell'interesse di Pasquale Ventura e alla partecipazione all'aggressione a Vita, un altro collaboratore ha specificato di aver appreso che

D'Izzia (conosciuto solo di vista) era adibito al ritiro delle estorsioni per conto dei Ventura (**Andriotta, u. 23.1.96, pag. 147**).

Anche altri testimoni del Commissariato di Busto Arsizio (**Alberto Blandini, u. 16.6.95 e Orlando Quintieri, u. 28.5.96**) hanno genericamente riferito che, nel corso delle indagini conseguenti alla denuncia di Vita, videro D'Izzia in compagnia di Pasquale Ventura.

Ritiene la Corte che l'accertato coinvolgimento dell'imputato nella vicenda estorsiva in danno di Giuseppe Vita non sia sufficiente a ritenerlo partecipe dell'associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. L'unica condotta specificamente accertata riguarda un solo episodio di minacce rivolte al Vita nell'ambito di quella complessa vicenda estorsiva di cui si darà conto nel prossimo capo; questa condotta costituisce una conferma specifica di quanto dichiarato da Andriotta (cioè, che D'Izzia era addetto al ritiro dei proventi delle attività estorsive di Pasquale Ventura), ma in concreto l'unico episodio in cui l'imputato risulta coinvolto è l'estorsione in danno di Vita. Difatti, in questo processo sono stati descritti altri episodi di coinvolgimento del gruppo Ventura in attività usuraie ed estorsive (che non dovranno essere specificamente trattate perché non contestate) e nessuna indicazione è stata fornita sulla partecipazione alle stesse di D'Izzia.

Quindi, a fronte di almeno 4 episodi riconducibili all'attività descritta da molti collaboratori e gestita da Pasquale Ventura, solo nella vicenda Vita l'imputato risulta essere stato coinvolto; per tale ragione l'indicazione di Andriotta non può dirsi confermata.

La valutazione complessiva delle fonti di prova illustrate conduce all'esclusione della penale responsabilità di Giancarlo D'Izzia in ordine al reato associativo ascrittogli.

Fiore Gentile è imputato di partecipazione all'associazione Flachi-Trovato-Schettini, nonché di alcuni episodi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, contestate ai capi 82, 85 e 86 dell'imputazione; è, altresì, imputato di partecipazione ad associazione mafiosa.

In questa parte della motivazione si tratterà esclusivamente il reato associativo contestato al capo 34, anche se dovrà necessariamente riferirsi alle specifiche condotte illecite riconducibili, secondo la prospettiva accusatoria, alla partecipazione al sodalizio qui giudicato.

La prima specifica indicazione accusatoria nei confronti di Gentile è rappresentata dalle dichiarazioni di **Giuseppe Vita (u. 12.1.96, pag. 127 e u. 24.1.96, pag. 22)** relativa agli episodi di cessione a Rosario Lentini da parte di Gentile e Pasquale Ventura di un quantitativo di cocaina corrispondente al valore di circa 1.800.000 lire (capo 82), dell'acquisto da Violando Palella di un quantitativo di cocaina corrispondente al valore di lire 1.200.000 (capo 85) e della detenzione, a titolo di campionatura, di un chilogrammo circa di cocaina, ceduta da Patrizio Borraccia (capo 86). Vita ha descritto il ruolo assunto da Gentile nelle vicende in oggetto, indicandolo come cessionario diretto dello stupefacente:

“I.R.C. - Sì, inizialmente io conobbi sia il Fiore Gentile, sia il Ponissa Francesco, Franco, come due ragazzi provenienti da Isola Capo Rizzuto, che operavano nello stesso settore di attività economica delle... dei Ventura, cioè movimentazione di terra, avevano dei camion, credo sulla zona di Vimercate o quelle zone lì insomma, ecco... presumo sulla zona... sulla zona di Vimercate, e svolgevano attività di trasporto... trasporto materiale edile, movimento terra ecc. Avevano delle ruspe, delle.. cioè, il settore era simile a quello che ufficialmente svolgevano anche... anche i Ventura. Questa frequenza dal loro arrivo a Busto è

diventata sempre più... più assidua, diciamo, nel senso che dopo qualche settimana, quotidianamente loro venivano a Busto, si incontravano coi Ventura e venivano lì al bar, venivano anche su in... in Centrofin, e quindi c'era... c'era un continuo... continuo frequentarsi, diciamo, ecco. L'episodio... un episodio particolare che io ricordo e posso dire... del Fiore e del Ponissa è legato a un discorso di una loro fornitura di stupefacente a un altro personaggio, un certo Lentini Rosario, che so abitare... abitava nella zona di Torino, adesso non so se Torino città o Comuni limitrofi a Torino, che svolgeva anche lui un'attività di autotrasportatore e quindi camionista, il quale aveva acquistato dello stupefacente fornitogli da Fiore e da Ponissa e aveva pagato loro con un assegno a cui andava della differenza, per cui il Ventura insieme...

P.M. - Cioè? Scusi, un assegno di importo superiore a quello che doveva?

I.R.C. - Di importo superiore, di importo superiore.

P.M. - Sì, cioè bisognava dargli il resto, in sostanza.

I.R.C. - Sì. Credo che doveva dargli due milioni e quattro, due milioni e cinque, adesso la cifra onestamente alla virgola non... non la ricordo, comunque ricordo molto bene il particolare che mi è stato chiesto dal Ventura e da Fiore di monetizzare l'assegno, cioè di cambiare l'assegno. M'han telefonato, erano giù dabbasso, m'han telefonato sopra alla Centrofin chiedendomi questa cosa, io risposi che non avevo contante con me, per cui mi era impossibile immediatamente fare... fare questo cambio, questo cambio d'assegno. Niente, poi dopodiché son venuti sopra...

P.M. - Chi?

I.R.C. - ... il Ventura e il Fiore, m'han dato l'assegno e io gli ho detto: "Va beh, posso cambiarlo, però non subito". Niente, mi han detto che non c'era problema, di tenere pure l'assegno, di cambiarlo, e poi di dare la cifra che andava a Fiore, a pagamento di quello che il coso, e il resto di darlo al... al Lentini. Io dopo un giorno, un giorno o due, ho cambiato l'assegno e diedi tutto poi al Ventura, che si arrangiò lui poi a restituire il discorso a Lentini.

P.M. - Il Lentini Lei lo aveva conosciuto in precedenza?

I.R.C. - Io Lentini l'avevo visto un'altra volta a casa... a casa del Ventura, una sera a casa del Ventura, ma mi era stato presentato come Rosario, così, punto e basta. Cioè, voglio dire, è stato un flash a casa del Ventura.

P.M. - In questa circostanza Lei ebbe rapporti con il Lentini per il pagamento di quell'asse... sì, sì, per il ritorno allo stesso di quei soldi?

I.R.C. - No, no.

P.M. - Quindi...

I.R.C. - No, perché diedi materialmente poi il tutto al Ventura...

P.M. - Quindi non li incontra né nel bar, né lo incontra su da Lei...

I.R.C. - No, era... non l'ho incontrato... cioè, non è venuto su di sopra da me, però poi quando siamo scesi era ancora lì al bar.

P.M. - Beh, appunto, c'era quindi nel bar...

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - ... e quindi in quell'occasione con lui presente Le si fa il discorso che Lei deve monetizzare...

I.R.C. - Certo.

P.M. - ... quell'assegno per il pagamento di stupefacente.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Che stupefacente era?

I.R.C. - Coca.

P.M. - Cocaina. Ha parlato di Gentile e di Ponissa come due persone che, in sostanza, m'è sembrato di capire, avessero entrambe venduto lo stupefacente al Poni...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... al Lentini. E questi nei discorsi che Le fanno, nelle vicende che Lei vive, sono persone - Gentile e Ponissa - anch'esse facenti parte della stessa organizzazione?

I.R.C. - Sicuramente.

P.M. - E quindi ricevevano lo stupefacente dal gruppo Ventura? Ed avevano le loro clientele?

I.R.C. - Sì. Sì.

P.M. - Cioè, mi faccia capire qual era il rapporto...

I.R.C. - Sì, sì, il rapporto era questo: loro ricevevano lo stupefacente, so che avevano anche altre fonti oltre ai Ventura, però non sono in grado di precisare quale, però anche da parte dei Ventura ricevevano lo stupefacente.

P.M. - Quell'episodio del Rosario quando si colloca?

(breve silenzio)

P.M. - Dopo l'estate del '91?

I.R.C. - Dopo... dopo l'estate del '91, sì.

P.M. - Dopo l'estate del '91. Sì, Lei aveva parlato di... verso la fine del settembre '91, ecco.

I.R.C. - Fine settembre-inizio ottobre dovrebbe essere."

Nel secondo episodio, Gentile era presente, insieme a Russo, Anselmo e Pasquale Ventura e, probabilmente, Ponissa, alla consegna da parte di Palella di 40-50 grammi di cocaina destinati a Russo. Il collaboratore ha così descritto l'episodio:

"Tra il primo e il secondo viaggio a Roma si colloca un episodio che riguarda Palella Iolando, vuol ricordarlo?

I.R.C. - Sì, sì. l'episodio che riguarda Palella Iolando, di cui ho già riferito, comunque lo ri-dico, cioè io sono tornato in ufficio, quella sera, verso le 17-17.30 e trovai nell'ufficio adiacente al mio... nella stanza adiacente al mio, il Paolo Russo, il Ventura Anselmo, il Ventura Pasquale, il Fiore Gentile, Ponissa, mi pare ci fosse anche, adesso non vorrei... Però, siccome erano quasi sempre insieme, voglio dire, molto probabile che ci fosse, che diversamente, e il... questo Iolando Palella che io conoscevo di nome, fino ad allora non avevo mai incontrato, e per sentito dire so che faceva anche alcuni affari con i Ventura, però a volte sembrava... sembrava che erano soci in affari, a volte sembrava si odiassero, sostanzialmente, quindi era difficile capire che tipo di rapporto, in effetti, potesse esistere fra di loro. So di certo che in quel periodo avevano ristabilito i rapporti in virtù del discorso della Mercori con la ditta a Milano, eccetera. Niente, in quell'occasione, il Palella ha fornito... aveva fornito della cocaina, degli stupefacenti a Russo, il quale mi chiese di pagarle e io pagai, se ricordo bene, un milione e secentomila lire.

P.M. - Ecco, la domanda che Le faccio, quindi Lei assistette, personalmente, al passaggio di questa cocaina?

I.R.C. - Sì, certo, ce l'avevano in mano.

P.M. - Lei ha già quantificato, ricorda il quantitativo quanto poteva essere?

I.R.C. - Se ricordo bene, doveva essere cinquanta... quaranta-cinquanta grammi di roba, se ricordo bene.” (u. 24.1.96, pag. 125).

Infine, Gentile era presente al Club 5 di Brescia in occasione dell'episodio di cui al capo 86 e Vita, dopo aver descritto la dinamica dell'episodio ha indicato il suolo assunto dall'imputato:

“P.M. - Andiamo avanti, Lei rammenta se all'interno di questa stanza e prima di questa ulteriore separazione di Borraccia, Russo, Ventura e Covelli fossero arrivate altre persone tra quelle che erano giù?

I.R.C. - Sì...

P.M. - Chiariamolo (?).

I.R.C. - Praticamente avevamo... salirono quasi tutti poi...

P.M. - Cioè?

I.R.C. - Dal ragazzino che era insieme al Borraccia, al Fiore, al Ponissa...

P.M. - Quindi Fiore, Gentile e Ponissa anche intervennero salendo su nella stanza.

I.R.C. - Il Nardi Santino...

P.M. - Ritorniamo allora al discorso che stavamo facendo, quindi il Borraccia Le dice: "Non c'è problema per il prezzo, non ho bisogno di garanzie, basta il nome di Ventura purché non spacci a Milano." Allora come va avanti la vicenda, finisce lì oppure c'è un accordo? Cosa ricorda.

I.R.C. - Ma, sostanzialmente se fossero giunti ad un accordo non lo so, non l'ho saputo e poi non... cioè, non l'ho saputo in quella occasione, non l'ho saputo poi, successivamente, in quanto poi, tutto sommato, i rapporti cominciavano a diradarsi una attimino con il gruppo Ventura. L'altro episodio che ricordo e che da questo diverbio, diciamo, nato sulla qualità della sostanza stupefacente fra il Covelli e il Borraccia, ebbe un piccolo seguito in due tappe, nel momento in cui poi noi ci siamo allontanati da Brescia per ritornare...

P.M. - Descriva, allora, descriva. Intanto, scusi, quel quantitativo avvolto nella carta da pacco che Lei indica approssimativamente in un chilo di cocaina che sorte ha? Se lo piglia qualcuno? Viene preso?

I.R.C. - Mi ricordo che buona parte di questo qua l'ha portato via Paolo Russo.

P.M. - Paolo Russo, cioè nel senso che la prese materialmente con sé.

I.R.C. - Sì.” (u. 24.1.96, pag. 24).

In ordine al coinvolgimento di Gentile nel traffico di stupefacenti, altri affidabili collaboratori hanno reso dichiarazioni confermate di quelle appena illustrate. **Foschini (u. 9.2.96, pag. 248-250)**, dopo aver riferito che Gentile era figlio della sorella di Nicola Arena e, quindi, appartenente al clan di quest'ultimo, ha aggiunto che si riforniva di cocaina da Schettini; il collaboratore ha precisato di aver assistito ad incontri tra l'imputato e Schettini presso un bar di Bresso, nel corso dei quali discutevano di soldi e traffici di stupefacente.

Sui rapporti di fornitura tra Gentile e **Schettini**, quest'ultimo ha negato, nel corso del controesame (**u. 30.4.96, pag. 123**) di aver mai conosciuto l'imputato prima della comune detenzione.

Il contrasto di dichiarazioni tra i due collaboratori ha indotto la Corte a disporre il confronto, avvenuto all'udienza del **19.11.96, pagg. 34-42**, nel corso del quale Foschini e Schettini hanno ribadito le rispettive posizioni.

Ai fini della valutazione del reato associativo qui giudicato, non è particolarmente rilevante esprimere un giudizio di attendibilità dell'una o dell'altra dichiarazione. Si è già osservato che Schettini, in alcune parti del suo esame, ha teso a ridimensionare le responsabilità di alcuni imputati, per cui una verifica "qualitativa" di affidabilità delle due dichiarazioni non può che far propendere in favore di Foschini il relativo giudizio; invero, quest'ultimo collaboratore è stato molto preciso nel descrivere Gentile come appartenente ad un'importante famiglia 'ndranghetista (lo zio dell'imputato è padrino di cresima del collaboratore - **u. 19.11.96, pag. 34**) ed ha ribadito, anche in sede di confronto, di essere sicuro degli incontri tra Gentile e Schettini, nel corso dei quali discussero di traffici di stupefacenti. Schettini, pur ribadendo più volte di non aver mai conosciuto Gentile, si è in qualche modo fatto carico del sospetto di una sua reticenza affermando di non aver nessun interesse a scagionare l'imputato, persona di scarsa levatura criminale (**u. 19.11.96, pag. 42**).

Infine, **Messina (u. 9.10.96, pagg. 10 e 37)**, dopo aver confermato i rapporti di frequentazione tra Gentile, Pasquale Ventura, Greco e tutti gli altri membri del gruppo di Busto Arsizio, ha confermato l'episodio di cessione di stupefacente da Palella a Pasquale Ventura e a Gentile. Il venditore riferì a Messina che Ventura e Gentile intendevano pagare la merce con un assegno di Rosario Lentini, ma lui aveva rifiutato; dopo qualche giorno Pasquale Ventura gli aveva consegnato la somma in contanti.

Questo quadro probatorio, pur prospettando un coinvolgimento di Gentile in attività delittuose nell'ambito degli stupefacenti, non è adeguato a far ritenere che l'imputato fosse organicamente inserito nella "rete" bustocca di spaccio. In effetti, i rapporti con Pasquale Ventura sono limitati all'acquisto di quantitativi di stupefacente non elevati, destinati al piccolo spaccio. A fianco a tale rapporto di fornitura, gli altri collaboratori (in particolare Foschini) ha riferito di un rapporto diretto di Gentile con Schettini, che non si può ritenere caratterizzato da stabilità, se si tiene conto che lo stesso **Foschini** ha dichiarato (**u. 19.11.96, pag. 34**) di aver appreso in carcere dall'imputato che questi si era rifornito anche dalla famiglia Capello a Quarto Oggiaro.

In definitiva, le indicazioni di Vita, Foschini e Messina, pur convergenti nell'attribuire a Gentile un ruolo di spacciatore di stupefacenti, collegato con alcuni gruppi giudicati in questo processo, non consentono di delineare un quadro associativo nel cui ambito l'imputato avrebbe esercitato l'attività delittuosa; Vita e Messina hanno riferito episodi di acquisto di piccoli quantitativi di stupefacente da Pasquale Ventura (ma non un rapporto di stabile fornitura), Foschini ha delineato un rapporto diretto di Gentile con Schettini (e, quindi, con l'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini), ma anch'esso non caratterizzato da stabilità, atteso che l'imputato si era approvvigionato anche da altri fornitori.

Il legame con il clan Arena, pur confermando i rapporti con il gruppo Ventura, con Schettini e con Foschini, non offre elementi di chiarificazione circa la collocazione criminale dell'imputato, per cui questi va mandato assolto dall'imputazione di cui al capo 34 per non aver commesso il fatto.

Francesco Greco è imputato di semplice partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34, ancorché nelle richieste conclusive il Pm abbia richiesto la sua condanna in quanto organizzatore del sodalizio.

Le indicazioni fornite da numerosi collaboratori hanno definito con assoluta precisione il ruolo di rilievo assunto da Greco nell'ambito associativo qui giudicato, come responsabile della "rete" operante nell'area di Busto Arsizio.

Le principali attività di Francesco Greco nell'ambito associativo sono state definite nel rapporto di approvvigionamento di stupefacente da Schettini e nella fornitura all'organizzazione di numerose armi.

Questo duplice ambito di azione è stato descritto in nodo convergente da molti collaboratori, alcuni dei quali a conoscenza dell'attività di stabile acquirente per conto del gruppo di Busto Arsizio, altri dei canali di approvvigionamento delle armi.

Sotto il primo profilo si richiamano le coincidenti indicazioni di **Di Modica (u. 17.11.95, pag. 63)** il quale sapeva che Greco e Russo erano acquirenti dell'organizzazione, perché li vedeva quasi quotidianamente con Schettini, chiedere e ritirare droga e pagarne il presso; secondo Di Modica, Greco era persona importante della zona di Busto Arsizio, come aveva potuto accertare quando lo accompagnò intorno a Tradate per cercare un obiettivo del gruppo; **Foschini (u. 9.2.96, pag. 230)** ha confermato che Greco si recava personalmente a Bresso a ritirare lo stupefacente; l'imputato si riforniva normalmente dall'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini, ma talvolta ritirava da lui qualche etto di cocaina (**u. 9.2.96, pag. 236 e u. 22.2.96, pag. 142**); **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 195)** vide alcune volte Greco ritirare la sostanza presso il bar tabacchi di Cormano; dopo aver parlato con Schettini, prendeva in consegna quantitativi intorno a 3-4 chilogrammi da Chirico e Lombardi; **Mario Sarlo (u. 21.2.96, pag. 258)** ha confermato di aver visto Greco (con Messina) incontrarsi con Schettini a Cusano per consegnare soldi; **Pace (u. 13.3.96, pag. 9)** ha ribadito il rapporto di stabile approvvigionamento di Greco dall'organizzazione; **Schettini (u. 22.3.96, pag. 158)** ha dichiarato che trattava gli acquisti con Greco, delegando per le consegne a Chirico e Lombardi; **Messina (u. 9.10.96, pag. 16)** ha confermato sia i rapporti di approvvigionamento da Schettini, sia quelli più limitati da tale Carvelli (uomo di Foschini).

Oltre alle indicazioni relative al rapporto di approvvigionamento dall'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini, altri collaboratori hanno descritto l'inserimento di Greco nell'ambito della "rete" di Busto Arsizio. **Andriotta (u. 23.1.96, pag. 121)** aveva appreso da Parlapiano che Pasquale Ventura e Greco erano i vertici del gruppo di Busto Arsizio, collegate con la 'ndrangheta calabrese e collegati all'organizzazione di Coco-Trovato. Nell'ambito del rapporto di fornitura con il gruppo Ventura, Andriotta consegnò a Greco 3 forniture di stupefacente, la prima nel 1989, avente ad oggetto 4 chilogrammi, di cui mancavano 150 grammi (**pag. 135**); la seconda nel dicembre 1989, effettuò un'altra consegna a Greco nei pressi del passaggio a livello di Busto Arsizio (**pag. 137**); la terza di 12 panetti da 500 grammi ciascuno la effettuò a Greco nel 1990, nella via Milano di Busto, nei pressi di un bar (**pag. 141**).

Fuscaldo (u. 25.1.95, pag. 232) incontrò diverse volte Greco e in un'occasione questi, insieme a Pasquale Ventura, cedette un quantitativo di stupefacente al fratello del collaboratore.

Colombo (u. 2.4.96, pagg. 104- 114) ritirò da Greco e Franco Pietro, quali appartenenti del clan Ventura, alcuni quantitativi di stupefacente nell'ordine di qualche etto e fino a mezzo chilo per volta; nel corso del controesame, Colombo ha precisato che con Greco contrattava le forniture, che Franco Pietro consegnava a Spalluto (**pag. 133**).

Terranova (dichiarazioni dell'11.6.96) ha riferito che quando iniziò a trafficare nella zona di Busto Arsizio si dovette rivolgere a Greco e Pasquale Ventura per ottenere il permesso di spacciare eroina, perché costoro erano i gestori di quella piazza.

Il secondo ambito di attività nell'interesse dell'associazione riguarda la fornitura di molte armi acquistate da Bosetto e Marando, consegnate a molte organizzazioni all'epoca alleate. E' stato proprio **Bosetto (u. 18.9.96, pagg. 46 e ss.)** ad indicare l'entità del traffico di armi gestito con Greco; dopo una prima fornitura di due-tre armi (tra cui una pistola silenziata) - **pag. 68** -, i due iniziarono a trafficare "pesantemente", e il collaboratore rifornì centinaia e centinaia di pezzi a Greco; questi si recava in Svizzera per consegnare il denaro, quindi, mandava un suo uomo, tale Ivano, a ritirare le armi. Il rapporto di approvvigionamento, che coinvolse anche Pasquale Ventura (**pag. 71**) si protrasse fino al 1988 e cessò perché Greco non era puntuale nei pagamenti. Bosetto ha precisato che dai discorsi che Greco e Ventura facevano, le armi erano destinate alla Calabria.

In epoca successiva, Greco si approvvigionò di armi da altri fornitori, consegnandole anche all'organizzazione qui giudicata. In particolare, **Di Modica (u. 16.11.95, pag. 124)** ha descritto alcuni viaggi effettuati da Greco a Torino, dopo l'estate del 1991, per acquistare armi destinate a Schettini: con un primo viaggio l'imputato consegnò un certo numero di pistole (**pag. 128**); una seconda volta insieme Greco e il collaboratore si recarono nei pressi di Torino per ritirare armi, ma non riuscirono a definire l'acquisto (**pag. 136**); anche successivamente Greco effettuò un'altra consegna di 5 revolver 357 (**pag. 139**).

Unione (12.12.95, parte I°, pag. 108) conobbe Greco nel bar di Cormanico e Schettini glielo indicò come una persona di Busto Arsizio che aveva un canale di approvvigionamento di armi.

Vita (u. 12.1.96, pag. 124) sentì parlare Colacchio, appartenente al clan Arena, dell'importazione di armi dalla Svizzera da parte di Greco.

Foschini (u. 9.2.96, pag. 230) ha confermato che Greco ritirava stupefacente da Schettini e consegnava armi; ha precisato (**pag. 241**) che aveva assistito alla consegna di sette 9x21 fatta da Greco a Schettini.

Anche **Pace (u. 13.3.96, pag. 85)** e **Messina (u. 9.10.96, pag. 157)** hanno ribadito il rapporto di fornitura di armi e, infine, **Schettini (u. 22.3.96, pag. 175)** ha specificato che Greco si riforniva di armi da tale Marando e consegnò complessivamente 50 pezzi all'organizzazione (ritirati da Di Modica), compreso il fucile utilizzato per l'agguato a Valente.

Il quadro probatorio è univoco nell'attribuire a Greco i compiti di ricevere da Schettini, Chirico e Lombardi (cioè dall'organizzazione) e smerciare nella zona di Busto Arsizio la sostanza stupefacente, con acquisti nell'ordine di 3-4 chilogrammi per volta; nello stesso tempo l'imputato rifornì l'organizzazione di numerose e micidiali armi acquistate da tale Marando; infine, fu coinvolto in molteplici attività collaterali, da una partecipazione marginale nella vicenda Vita, agli appostamenti finalizzati all'agguato contro Sebastiano Allia (**Di Modica, u. 17.11.95, pag. 65; Schettini, u. 22.3.96, pag. 199; Messina, u. 9.10.96, pag. 128**).

Si richiamano infine, le intercettazioni telefoniche sulle utenze di alcuni imputati, dalle quali risultano rapporti tra Greco, Anselmo Ventura, Russo, Schettini. L'imputato è stato arrestato in compagnia di Pasquale Ventura e Salvatore Messina il 1.7.92; l'episodio si riferisce alla consegna da parte di Ventura dell'importo dovuto a Messina a titolo di prezzo

per la cessione di 50 grammi di cocaina a Trimarco; nell'occasione, la polizia intervenne, rinvenendo l'importo di 4.500.000 di lire e un piccolo quantitativo di cocaina, che, secondo le dichiarazioni di Messina, i tre si stavano apprestando a consumare.

A fronte di un quadro probatorio univoco, la difesa personale dell'imputato si fonda sulla negazione di qualsiasi addebito contestatogli. Greco ha dichiarato di non conoscere molti dei suoi accusatori (Fuscaldo, Unione, Cassaniello, Andriotta, Vita), di avere avuto rapporti di amicizia con Schettini, di aver incontrato Foschini una sola volta in piazza Prealpi, di aver accompagnato Di Modica a Tradate, senza sapere che dovevano individuare una persona da aggredire. In definitiva le dichiarazioni rese hanno scarsissima valenza difensiva, essendosi limitato l'imputato a negare tutto.

La valutazione complessiva delle fonti di prova sin qui illustrate comporta l'affermazione della penale responsabilità di Francesco Greco in ordine al reato di partecipazione all'associazione contestatagli al capo 34. E' appena il caso di osservare che non è consentito valutare la sussistenza della qualifica di organizzatore, atteso che la stessa non è stata contestata a Greco.

Salvatore Messina è imputato di partecipazione all'associazione Flachi-Trovato-Schettini, nella "rete" operante nell'area di Busto Arsizio. La posizione processuale dell'imputato è stata sicuramente chiarita all'esito della sua scelta di collaborazione, grazie alla quale questi ha ammesso tutte le responsabilità in ordine ai fatti contestatigli, determinando una contestazione suppletiva del Pm su alcuni episodi prima non conosciuti (capi 176 e 201 dell'imputazione); Messina è anche accusato della falsificazione della carta d'identità sequestratagli il 31.12.93, all'atto dell'arresto da latitante.

Le fonti di prova a carico di Messina erano sufficientemente solide prima dell'intervenuta collaborazione, atteso che nei suoi confronti avevano reso dichiarazioni accusatorie, Giuseppe Vita, Foschini, Mario Sarlo e Claudio Colombo.

Vita (u. 24.1.96, pag. 31) lo conobbe con il soprannome di "Messichino", quale frequentatore dell'abitazione di Pasquale Ventura e legatissimo a Franco Greco; spesso lo vide al ristorante dei fratelli Pignataro, sapeva che trattava stupefacenti ma non ha riferito alcuna specifica circostanza relativa a detta attività. **Foschini (u. 9.2.96, pag. 203)**, dopo aver descritto la vicenda del "battesimo" di Messina, avvenuto in carcere ad opera di Versaci, ha soggiunto che faceva parte del gruppo di Busto Arsizio ed era addetto allo smercio di cocaina (**pag. 242**). **Sarlo Mario (u. 21.2.96, pag. 259)** ha confermato che "Messichino" si accompagnava sempre con Greco, li vedeva parlare con Schettini e portare i soldi dell'acquisto di stupefacente (si ricorda che nell'ultimo periodo il bar dei "Vecchietti", nella zona di competenza del gruppo Sarlo, era diventato il luogo operativo del traffico di stupefacenti, dove Schettini incontrava i clienti e i responsabili delle "reti" di spaccio); in particolare Sarlo ha riferito un episodio in cui Schettini aveva bisogno di denaro e aveva telefonato a Greco e Messina, che glielo avevano immediatamente portato. Sul punto, **Schettini (u. 22.3.96, pag. 207)** non ha confermato il rapporto di Greco con Messina, pur non escludendo che quest'ultimo lo accompagnasse, rimanendo in posizione defilata.

Infine, **Colombo (u. 2.4.96, pag. 118)** incontrò "Messico" nella primavera del 1993 e gli propose l'acquisto di armi; l'imputato si dichiarò interessato per conto del gruppo di Franco Coco-Trovato.

A riscontro dei rapporti illeciti di Messina con il gruppo di Busto Arsizio, si richiamano le dichiarazioni rese dal teste **Alberto Blandini (u. 16.6.95)**, il quale ha confermato che dalle

intercettazioni telefoniche erano emersi rapporti tra Messina e i Ventura, nonché la documentazione relativa all'arresto dello stesso imputato, Pasquale Ventura e Francesco Greco del 1.7.92, perché trovati in possesso di stupefacenti e di denaro. Sul capo 66 **Giuseppe Criscuolo (u. 16.6.95)** ha descritto l'arresto di Messina in possesso di un documento recante le generalità di tale Adriano Fumarola con la foto dello stesso imputato.

Il quadro probatorio così illustrato è stato confermato e reso assolutamente certo dalle dichiarazioni confessorie di Messina, il quale, all'esito della scelta di collaborazione ha ammesso le proprie responsabilità in ordine alla partecipazione all'associazione qui giudicata e agli specifici reati contestatigli anche suppletivamente. Riassuntivamente l'attività delittuosa nel campo degli stupefacenti è stata così descritta:

- tra il 1988 e il 1989 iniziò a trafficare in stupefacenti, rifornendo suoi amici contrabbandieri di piccole quantità di di cocaina, acquistate dapprima da un ragazzo che incontrava presso l'autolavaggio di Carminati e successivamente da quest'ultimo, con il quale costituì una società, mandando i suoi clienti a rifornirsi anche dopo l'arresto del 1990 (**u. 8.10.96, pag. 190**);

- nella primavera del 1990 iniziò a rifornirsi da un tale Reccia e in quel periodo iniziarono i rapporti con Greco e Pietro Franco, con i quali ebbe rapporti reciproci di fornitura (**u. 8.10.96, pag. 186**); la prima fornitura di Reccia, nell'ordine di mezzo chilo, la cedette a Franco, il quale la spacciò per conto proprio (**u. 9.10.96, pag. 9**);

- dopo la scarcerazione di Greco e Franco nell'ambito del procedimento cd. "Testarossa", nella primavera del 1991, costoro gli rifornirono due etti di cocaina e da quel periodo la sua frequentazione con Greco divenne più assidua (**u. 8.10.96, pag. 208**); nelle frequentazioni con Greco accertò che questi ritirava stupefacente a Quarto Oggiaro, da un certo Carvelli (**u. 9.10.96, pag. 18**);

- in ordine ai rapporti di fornitura da Schettini, ha confermato di aver accompagnato Greco a Cormano e a Cusano, per forniture di stupefacente e in una di queste occasioni gli fu presentato Mario Sarlo (**u. 9.10.96, pag. 123**);

- durante il periodo in cui si trovava agli arresti domiciliari (tra il 1991 e l'inizio del 1992) ricevette una borsa di armi, tra cui una pistola proveniente dalla fornitura che Marando fece a Greco; infatti, egli stesso accompagnò quest'ultimo vicino a Torino per ricevere quella fornitura (**u. 9.10.96, pag. 157**);

- la conoscenza con Ventura risaliva al 1984-1985, ma fu nel 1991-1992 che ebbe i primi rapporti di stupefacenti, concretatisi nelle forniture a Trimarco e in altra fornitura consegnata a Greco (**u. 8.10.96, pagg. 218 e 221**);

- fu affiliato alla 'ndrangheta durante la detenzione, su autorizzazione di Franco Coco-Trovato, contattato da Giovanni Marinaro (**u. 9.10.96, pag. 38**);

- insieme a Greco fece alcuni sopralluoghi a Venegono e Tradate in vista dell'omicidio di Sebastiano Allia, pur rifiutandosi di attendere i due calabresi che avrebbero dovuto eseguire l'agguato (**u. 9.10.96, pag. 128**);

Il quadro degli elementi di prova sin qui descritti conferma la sussistenza di tutti i reati contestati a Messina. In ordine al reato associativo si rileva che i suoi rapporti con Greco e Pietro Franco, sia per gli stupefacenti che per le armi, e con Pasquale e Anselmo Ventura non definiscono un rapporto di normale appartenenza al sodalizio, ma piuttosto un'organicità nelle attività di spaccio di stupefacenti, concretatosi nella reciproca fornitura. La possibilità di Messina di operare nell'area di Busto Arsizio, i rapporti con Carminati, la frequentazione e

collaborazione con Greco e Franco nelle attività descritte delineano l'appartenenza all'associazione di cui al capo 34.

Benedetto Maggiore, oltre ad essere imputato del reato di detenzione a fini di spaccio di imprecisati quantitativi di cocaina, risponde di partecipazione all'associazione delineata al capo 34 dell'imputazione. Quest'ultima contestazione trae origine dalle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti dell'imputato da Giuseppe Vita e relative ad un episodio di cessione di stupefacenti in favore di Santino Nardi e Sabato Trimarco, per il tramite di Anselmo e Pasquale Ventura (capo 83 dell'imputazione).

Riservando al capo successivo la trattazione dello specifico addebito mosso all'imputato, va qui osservato che **Vita (u. 12.1.96, pag. 76)** ha riferito che Anselmo e Pasquale Ventura approvvigionavano di stupefacenti due spacciatori bresciani, Nardi e Trimarco, i quali si recavano a Busto per trattare l'acquisto della merce e venivano indirizzati da Benedetto Maggiore, noto con il soprannome di "Bistecca", per ritirare la sostanza; gli acquirenti acquistavano un paio di volte al mese l'equivalente di otto-dieci milioni di droga.

Oltre a questo episodio, Vita ha descritto un rapporto di fornitura di hashish che coinvolse, Pasquale Ventura, tale Gambadilegno e Maggiore; Ventura si recò a casa dell'imputato per ritirare un quantitativo di stupefacente che consegnò a Gambadilegno (**u. 24.1.96, pag. 5**).

Il collaboratore, valutando gli episodi descritti, ha ritenuto che Benedetto Maggiore fosse il magazziniere dello stupefacente del gruppo di Pasquale Ventura (**u. 24.1.96, pag. 129**).

Il coinvolgimento di Maggiore nel traffico degli stupefacenti è stata confermata dal teste **Francesco Pisa (u. 26.6.96, pag. 170)**, il quale ha riferito che nell'aprile 1985, l'imputato e tale D'Ignoti lo caricano in macchina e lo condussero in un bosco, dove lo minacciarono di ritorsioni se non avesse spacciato per loro conto; nell'occasione gli consegnarono un involucri contenente stupefacente che lui butto, denunciando i due alla polizia.

Anche **Messina (u. 8.10.96, pag. 237)** ha indicato Maggiore come spacciatore di stupefacenti, pur precisando di non aver mai avuto con lui rapporti di quel genere; il collaboratore apprese da Nardi e Trimarco che Maggiore gli riforniva lo stupefacente. Ma lo stesso Messina ha escluso che l'imputato potesse essere il magazziniere del gruppo Ventura; difatti Maggiore spacciava per proprio conto ed era Pasquale Ventura a voler far credere che fosse un suo magazziniere.

La conferma più significativa dell'attività delittuosa di Maggiore nel campo degli stupefacenti proviene dalle numerose precedenti condanne per violazione della relativa normativa, risalenti al marzo 1984 (**sentenza 27.5.88 Corte d'Appello Milano** di condanna alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione e lire 18 milioni di multa) e per i fatti di cui ai verbali di fermo e arresto acquisiti dalla Corte su istanza del Pm (**docc. 282, 283, 284, 285, 286, vol. 27**) - **sentenza Tribunale di Busto Arsizio 9.12.93**, di condanna alla pena di anni 9 di reclusione e lire 250 milioni di multa.

La valutazione del quadro probatorio sin qui illustrato non consente di ritenere che Maggiore svolgesse funzioni di magazziniere per conto del gruppo Ventura; i rapporti descritti da Vita (e confermati da Messina) delineano una condotta di diretta cessione della sostanza dall'imputato agli acquirenti, mentre il ruolo di Pasquale Ventura è quello di intermediazione tra acquirenti e venditori. Come riferito da Vita, Nardi e Trimarco si recavano da Ventura, ove prendevano gli accordi per l'acquisto dello stupefacente e successivamente costoro si

recavano da Maggiore per il ritiro della sostanza. Non è stato accertato se il pagamento avvenisse nelle mani di Ventura o di Maggiore, ma si tratta di circostanza non decisiva, perché anche se il primo avesse mantenuto i rapporti di pagamento con gli acquirenti, non sarebbe confermato l'organico inserimento di Maggiore nel sodalizio come semplice magazziniere. E', piuttosto, verosimile che questi gestisse per proprio conto un traffico di stupefacenti (come affermato da Messina) e che Ventura se ne servisse per cedere a suoi clienti la sostanza.

Tale meccanismo è stato attuato anche con riferimento alla cessione dell'hashish in favore di Gambadilegno, il quale si recò insieme a Pasquale Ventura per ritirare la sostanza presso Maggiore.

In forza di tali considerazioni deve escludersi che Benedetto Maggiore sia responsabile del reato associativo ascrittigli al capo 34.

Santino Nardi è imputato di partecipazione all'associazione qui giudicata, con funzioni di stabile acquirente dalla "rete" di Busto Arsizio; l'accusa mossagli si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese da Giuseppe Vita relativamente all'attività di acquisto di cocaina da Pasquale Ventura, protrattasi per qualche tempo e nell'ordine di due acquisti al mese di quantitativi di cocaina corrispondenti al valore di otto-dieci milioni per volta. Sulla base della chiamata in reità di Vita è stato contestato a Nardi il reato di cui al capo 83 dell'imputazione.

Vita (u. 12.1.96, pag. 75) ha descritto con precisione i rapporti di fornitura intercorsi tra Pasquale Ventura e Nardi e Trimarco; costoro si recavano a Busto per acquistare quantitativi di stupefacente consistenti, contrattando con Ventura e prelevando lo stupefacente da Benedetto Maggiore. Il collaboratore non vide mai la consegna dello stupefacente, ma assistette ai discorsi sui quantitativi ritirati e sul prezzo della cocaina (**pag. 82**):

"I.R.C. Prima dell'estate '91 ci sono stati episodi, ho avuto modo di conoscere quattro (?) persone che io ho conosciuto, diciamo, che han frequentato, anche se non direttamente il mio ufficio, nel senso che probabilmente, adesso direi una bugia se son venuti una volta o non sono neanche entrati nel mio ufficio, però io li ho incontrati a Busto al bar o a casa dello stesso Ventura, eccetera, sono due ragazzi bresciani, un certo Sabatino e un certo Nardi che periodicamente venivano, si rifornivano o...

P.M. - Ecco, allora ci parli, si soffermi su questo Trimar... Lei, Sabatino, è il nome di battesimo?

I.R.C. - Sabati... cioè io, successivamente poi ho conosciuto il nome... il vero cognome, cioè.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Io, quando l'ho conosciuto, l'avevo conosciuto sempre come Sabatino e... e l'altro l'ho appena detto, mi è sfuggito adesso il nome.

P.M. - Sì. L'ha riconosciuto poi fotograficamente questo Sabatino?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Ricorda che l'ha riconosciuto in Trimarco Sabatino?

I.R.C. - Sì, sì, sì, sì.

P.M. - E l'altro...

I.R.C. - Nardi... Nardi e l'altro Trimarco.

P.M. - Sì, Nardi Santino. Vuol parlare, allora, di questi e degli episodi che si riferiscono a costoro, prima di andare avanti?

I.R.C. - Sì, niente, loro venivano su...

P.M. - Da chi Gli sono... da chi Le sono presentati costoro?

I.R.C. - Mah, sempre dai Ventura, Ventura Pasquale.

P.M. - Prego.

I.R.C. - Niente, loro venivano su... ricordo che sempre il Sabatino veniva su con una macchina 126 azzurrino, l'ho visto diverse volte col 126 azzurrino; so che abita... abitava in un paese del Bresciano, per rifornirsi di sostanze stupefacenti, specificatamente coca, che prendeva poi, tramite il Ventura, da certo Maggiore... Maggiore Benedetto.

P.M. - Detto?

I.R.C. - Detto "bistecca".

P.M. - "Bistecca". Ecco, come Lei apprende questo? Cioè, Lei dice, venivano per prendere stupefacente. Lo vede, sente discorsi?

I.R.C. - No, no, sento dei discorsi, ne parlavano tranquillamente, voglio dire.

P.M. - E Lei era al corrente del rapporto esistente tra il Sabatini... il Sabatino, indi poi riconosciuto per Trimarco, e il Nardi, Nardi Santino, appunto. Cioè erano persone, come dire, che agivano in società e che venivano indipendentemente sostituendosi o... La prego proprio di specificare, per quanto possibile, il discorso che riguarda queste persone.

I.R.C. - Mah, adesso, specificatamente, cioè, in maniera molto fredda e precisa, mi è difficile. Posso dirLe quello che io ho potuto intuire, che tipo di rapporto ci fosse. E' chiaro che, per tutto il discorso della gestione dei loro affari, dipendevano chiaramente dai Ventura e tramite i Ventura si rifornivano poi da Maggiore, eccetera. Il rapporto che poi c'era fra il Nardi e il... e Sabatino, era che Sabatino era più... cioè un gradino, possiamo dire un gradino più in su rispetto al Nardi, ecco, cioè...

P.M. - Sì.

I.R.C. - Il Nardi era uno che lavorasse... che lavorava per il Sabatino, ecco, sostanzialmente; quindi, insieme ma comunque fra i due c'era questo... questa differenza di rapporto.

P.M. - Con che periodicità Lei ricorda le loro venute a Busto Arsizio, presso il Ventura?

I.R.C. - Non meno di un paio di volte al mese.

P.M. - Non meno di un paio di volte al mese. Lei è...

I.R.C. - Ricordo che anche il Nardi è venuto su, anche per comprare poi in un'occasione, questo poi ha comprato anche una motocicletta dal Ventura Anselmo, che aveva presso un... un au... un motoriparatore lì di Busto, eccetera, ed è stata comprata dal Nardi.

P.M. - Senta, Lei è al corrente dei quantitativi di cocaina che ritiravano di volta in volta?

I.R.C. - Mah, i quantitativi, so che le cifre di cui parlavano andavano dagli otto ai dieci milioni per ogni... per ogni transazione, insomma. Adesso, dirLe a cosa corrispondesse non...

P.M. - Lei ha affermato, poco fa, che il Nardi e il Trimarco ritiravano la droga dal Maggiore.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Il Maggiore deteneva la droga nell'interesse del Ventura, per conto del Ventura, la consegnava col permesso del Ventura a costoro?

I.R.C. - Mah... loro si rivolgevano al Ventura, tramite il Ventura ottenevano... la merce dal... dal Maggiore, voglio dire, per cui ne deduco che senza il nullaosta del Ventura non... cioè diversamente sarebbero andati direttamente.

Su contestazione del Pm, Vita ha confermato le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, parzialmente diverse rispetto a quelle dibattimentali:

“P.M. - Allora andiamo avanti e quindi, alla luce dell'ordinanza della Corte, Le faccio presente, sotto forma di contestazione, che l'1 luglio '92, sentito su delega del P.M. dalla Criminalpol di Milano, unicamente a proposito delle quantità di stupefacente acquistato e della periodicità degli acquisti, Lei disse che in pratica, leggo: "Il Sabatino e il Santino venivano Busto o direttamente a casa del Ventura Pasquale, quasi una volta alla settimana, acquistavano in genere stupefacente per circa 10-12 milioni alla volta. Lo stupefacente veniva ritirato da tale Benedetto", beh, poi il resto è tutto confermato. Quindi intendevo riferirmi alla periodicità. Quindi Lei, avendo reso queste dichiarazioni ormai tre anni e mezzo fa, conferma questa ulteriore precisazione?

I.R.C. - Sì, confermo.

P.M. - Benissimo. Va bene. Dunque... ecco, poi l'altra era alla pagina successiva, sempre dello stesso interrogatorio 1 luglio '92, pagina 2, Lei diceva appunto: "Io non ho mai assistito personalmente a cessioni di stupefacenti da parte del Benedetto 'bistecca'", "bistecca", cioè il Maggiore, "ai due bresciani, però sono stato testimone in numerose occasioni a tutti i preliminari di vendita, nonché al perfezionamento, inteso come pagamento dello stupefacente ceduto; oltretutto i Ventura, padre e figlio, in mia presenza parlavano tranquillamente, come ho già detto precedentemente, di questo loro genere di affari". Quindi, come può capire, qui la contestazione si riferisce al rapporto tra Ventura padre e Ventura figlio, eh? Cosa ha da dire in proposito, sentendo queste dichiarazioni?

I.R.C. - Confermo.”

La ricostruzione del collaboratore è, per riassumere, molto precisa: Trimarco e Nardi si recavano un paio di volte al mese presso i bar di Busto Arsizio ove normalmente si ritrovavano i membri del gruppo Ventura; lì contrattavano l'acquisto dello stupefacente con Pasquale o Anselmo e provvedevano al pagamento della sostanza; successivamente si recavano da Maggiore per il ritiro.

Il rapporto di approvvigionamento di Nardi e Trimarco con il gruppo di Busto è stato confermato da **Messina (u. 8.10.96, pag. 221)**, il quale ha riferito un episodio di cessione di 50 grammi di cocaina da lui fornita ad Anselmo e Pasquale Ventura e, quindi, ceduta da costoro a Trimarco.

Nel giugno 1992 Anselmo Ventura gli chiese 50 grammi di cocaina da cedere ad un suo amico bresciano; Messina ritirò la sostanza da un suo deposito e si recò con Anselmo presso l'abitazione di Pasquale, dove trovarono anche l'acquirente (appunto Trimarco). Furono Messina ed Anselmo a trattare la cessione con quest'ultimo nel garage dello stabile, mentre Pasquale rimase nell'abitazione. Qualche tempo dopo (l'1.7.92), il collaboratore si incontrò con Greco e Pasquale Ventura, i quali dovevano consegnargli il prezzo dello stupefacente ceduto a Trimarco (6 milioni di lire), ma quest'ultimo aveva versato solo 4 milioni e mezzo, sostenendo che la sostanza era di cattiva qualità. Sul rapporto di fornitura Messina aveva

saputo (**pag. 232**), durante la comune detenzione con costoro, che Trimarco e Nardi erano diventati clienti di Pasquale Ventura perché avevano avuto contrasti con un altro spacciatore bresciano ed era stato proprio Pasquale, insieme al figlio Anselmo, ad intervenire picchiando il rivale di Trimarco. Quest'ultimo disse a Messina che acquistare da Ventura gli assicurava copertura nel bresciano.

Con riferimento a Nardi, Messina ha precisato che durante la comune detenzione questi gli si rivolse chiamandolo "Messico" e capì che Pasquale Ventura gli aveva parlato di lui (**pag. 228**); proprio in quelle circostanze sia Trimarco che Nardi gli confermarono i traffici di stupefacente intercorsi con Ventura e Maggiore. Si riporta integralmente il primo incontro in carcere tra Messina e Nardi, come riferito dal collaboratore:

"I. - Nardi Santino io non l'ho mai conosciuto prima, da fuori, ne sentivo solo parlare come i bresciani, anch'io come i bresciani, che andavano da Pasquale Ventura a trovarlo, a mangiare la pasta al forno, le lasagne, un qualcosa del genere, comunque una frequentazione nell'ambito familiare, da questi due bresciani, a casa del Pasquale Ventura, non ho mai avuto modo di conoscerli. Però quando mi arrestarono a me a novembre del '93 mi portarono a San Vittore; dopo i primi due giorni che entro in carcere così, al passeggio all'aria mi affiancò Nardi Santino e mi chiamò "Messico" anche lui e io stupito gli dissi: "Come mai mi chiami così, come fai a conoscermi?" E lui mi disse: "Eh - fa - una volta sono venuto da te con Pasquale Ventura a prendere un po' di roba, però non ti ho trovato". Allora io gli ho detto: "Guarda che ti stai sbagliando, tu a casa mia non sei mai venuto e io non conosco Ventura, perciò tu stai sbagliando persona.", "No, no, tu abiti a Fagnano". Mi descrisse la casa in maniera talmente reale che dici: "Questo c'è stato veramente". Allora, dico io: "Adesso lo faccio parlare un attimino per vedere come e quando". Comunque tiranogli fuori quello che mi interessava mi disse che era venuto a prendere addirittura mezzo chilo di eroina. E io dico: "Più strano ancora, mai successo che io vendessi eroina, perché non l'ho mai venuta, tanto più che a te che (sic) non ti conosco". Comunque lì ho capito che anche Nardi Santino era venuto a casa mia a mia insaputa.

P.M. - E con chi?

I. - Con Pasquale Ventura, capito? Anche se lui continuava anche dopo, anche i nostri battibecchi quando riparlo (?) di questi miei rancori che ho, quando anche mi evitano l'evidenza e allora mi ritrovo anche con l'essere preso in giro apertamente, il che mi dava fastidio e io gliel'ho manifestato varie volte."

E, ancora, sulla conoscenza del rapporto di fornitura:

"I. - Praticamente il Nardi Santino e il Trimarco Sabato erano soci nella vendita delle stupefacente nell'area di Brescia e si recavano a Busto di tanto in tanto per comprare 15, 30, 30 grammi, 40 grammi di cocaina alla settimana e si recavano dal Ventura perché il Ventura con la sua forma di... devo dirlo, di megalomania, anche se magari non ci guadagnasse niente o non gli intere... o poteva anche non interessarsi di questi business favoriva il Trimarco Sabato all'acquisto mandandolo da questo Benedetto Maggiore, che agli atti risulta il famoso magazziniere, ma non è affatto vero perché il Benedetto Maggiore non è magazziniere di nessuno, è un venditore per fatti suoi, o di poco o di tanto io lo conosco da vecchia data, al limite lo conoscevo come un trafficante di stupefacenti, ma per fatti suoi,

evidentemente arrivando alla conoscenza con Pasquale Ventura... qui si parla di persone che una volta che sanno che c'è da mangiare non mollano la presa e allora... sicuramente mandava... dava il nulla osta al Trimarco Sabato da andare da questo Benedetto Maggiore a rifornirsi di quello che loro avevano bisogno.

P.M. - Scusi un attimo, andiamo... intanto queste cose Lei le ha sapute prima o le ha sapute in carcere?

I. - Il fatto che Trimarco andasse a comprare?

P.M. - Che Trimarco e Nardi andavano a comprare fino a venti grammi alla settimana.

I. - Io di Trimarco posso dire solamente quell'episodio che ho raccontato. Tutto il resto me lo disse lui a San Vittore e a Opera, e poi anche perché in quasi tre anni di galera insieme parlammo tantissime volte di tutto quello che ci era capitato e di cosa c'entrasse lui più o meno, o tanto o poco, ai reati a cui gli contestavano.

P.M. - Scusi, allora, Lei questi racconti li ha avuti solo dal Trimarco o anche dal Nardi?

I. - Anche dal Nardi.”.

Queste precise indicazioni dei collaboratori, da considerarsi pienamente affidabili, costituiscono il fondamento probatorio della responsabilità di Santino Nardi in ordine al reato ascrittogli al capo 83. Vita ha riferito del rapporto di fornitura da lui direttamente conosciuto sulla base degli incontri cui assistette presso il bar Gigolò di Busto Arsizio; Messina ha confermato di aver appreso proprio da Trimarco e Nardi la veridicità di tale rapporto, soggiungendo di aver provveduto personalmente alla consegna di un quantitativo di 50 grammi in favore di Trimarco.

A fronte di siffatto quadro probatorio, **Nardi** ha dichiarato la propria innocenza (**u. 7.11.96, parte II°, pag. 2**) ammettendo i rapporti di conoscenza con Trimarco, Pasquale Ventura, Vita, Anselmo Ventura, dal quale aveva acquistato una motocicletta. L'imputato, oltre all'episodio della moto (riferito da Vita), ha affermato che quando Vita lo vide consegnare denaro a Pasquale Ventura può aver pensato trattarsi del corrispettivo dello stupefacente, mentre in realtà era il prezzo della motocicletta, ma Vita ha direttamente assistito non a discussioni sul prezzo del veicolo, ma a trattative sull'acquisto di stupefacente.

I collaboratori che accusano Nardi sono stati ritenuti dalla Corte pienamente attendibili e né l'imputato, né il suo difensore hanno prospettato ragioni di contrasto che possano inficiare il giudizio espresso in termini generali.

In conclusione la convergenza di due chiamate in correità, ritenute pienamente attendibili, configura la prova necessaria per affermare la penale responsabilità di Santino Nardi in ordine al reato ascrittogli al capo 83.

Così definite le condotte ascritte a Nardi di gestione degli stupefacenti acquistati dal gruppo Ventura, va verificato se tale attività possa configurare il reato associativo contestatogli. Si è osservato nella parte introduttiva della motivazione che anche la sussistenza di uno stabile rapporto di fornitura può rappresentare una modalità di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico. Nel caso di Nardi non è stato accertato che il rapporto di fornitura con Pasquale Ventura e il suo gruppo si sia protratto per un apprezzabile lasso di tempo, tale da configurare quella stabilità necessaria a definire la partecipazione all'associazione. Invero, Vita ha riferito di alcuni approvvigionamenti mensili da parte di Nardi e Trimarco, ma in un periodo di tempo abbastanza limitato (tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992) e lo stesso Messina ha riferito di una fornitura (ma questa volta al

solo Trimarco) collocandola intorno al giugno 1992. In definitiva, il periodo temporale indicato dai collaboratori è di qualche mese, senza certezza sulla continuità dell'approvvigionamento, per cui deve escludersi la sussistenza del vincolo di stabilità indispensabile per configurare la partecipazione all'associazione.

Pasquale Nicoscia è imputato di partecipazione all'associazione Flachi-Trovato-Schettini, quale associato operante nella "rete" di Busto Arsizio, ma la sua posizione processuale, come è emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale, deve indurre a ricollocare territorialmente l'imputato, il quale, più che operare nell'ambito di cui alla contestazione, aveva rapporti con l'organizzazione qui giudicata diversi dalla appartenenza ad una "rete" locali. Nel valutare l'imputazione mossa a Nicoscia deve rilevarsi che la collocazione degli associati in uno dei gruppi locali non può costituire un limite invalicabile rispetto all'accertamento che eventualmente emerga dalla verifica del dibattimento; la pubblica accusa, nel definire la struttura dell'associazione ha delineato l'esistenza di quattro grandi aree di intervento, al cui interno ha collocato gli imputati. Ma l'accertamento che uno degli associati operava in posizione diversa rispetto a quella contestata può comportare la nuova collocazione dello stesso imputato e l'affermazione della sua penale responsabilità con riferimento alle condotte in concreto emerse. Nel caso di Nicoscia, l'originaria indicazione proveniente da Fuscaldo circa i rapporti tra l'imputato e il gruppo di Pasquale Ventura, pur non essendo stata smentita dagli altri collaboratori, è stata modificata nel senso che Nicoscia è stato indicato come uomo di fiducia di Franco Coco-Trovato, coinvolto nel traffico di stupefacenti, collegato al clan Arena di Isola di Capo Rizzuto e intervenuto nell'ambito associativo con funzioni di rilievo equiparabili a quelle del gruppo dirigente.

La prima chiamata in correità nei confronti dell'imputato è stata resa da **Fuscaldo**, il quale (**u. 25.1.96, pag. 92**) riferendosi ai suoi rapporti con gli appartenenti al gruppo di Coco-Trovato (risalenti alla prima metà degli anni '80), ha indicato Nicoscia come persona del gruppo di Franco Coco-Trovato molto influente (in questo senso si erano espressi lo stesso Coco-Trovato e Antonio Bruno, **pag. 207**); durante un contrasto tra Pasquale Ventura e Giacobbe, il primo, debitore del secondo per una vendita di cocaina, si recò da Nicoscia perché intercedesse nei confronti del creditore e in quell'occasione il collaboratore poté constatare l'autorità dell'imputato (**pag. 204**). Nel corso del controesame (**u. 25.1.96, pag. 276**) Fuscaldo ha precisato la collocazione 'ndranghetista di Nicoscia nel clan Arena, del quale era un membro di rilievo, soggiungendo che Giuseppe Fazio gli aveva riferito essere stati Nicoscia e Franco Coco-Trovato ad uccidere Domenico Maesano (**pag. 279**).

Questa prima dichiarazione accusatoria si riferisce ad un periodo temporale risalente ai primi anni '80, nel quale la figura di Nicoscia è stata descritta come personaggio di rilievo della criminalità organizzata calabrese presente in Lombardia. Già dalle indicazioni rese da Fuscaldo l'inserimento dell'imputato in una "rete" locale dell'organizzazione poteva apparire riduttiva della posizione descritta dal collaboratore. Difatti, altri collaboratori hanno ridefinito la collocazione di Nicoscia, indicandolo come 'ndranghetista di rilievo del clan Arena, vicino a Coco-Trovato dal quale era rispettato e tenuto in alta considerazione.

Le indicazioni più complete sui rapporti tra Nicoscia e Coco-Trovato sono state rese da **Schettini**, il quale, nel corso di tre udienze (15, 22 e 29 marzo 1996) ha fornito indicazioni differenziate sulla persona dell'imputato, definendone una precisa collocazione associativa.

Nicoscia, quale appartenente al clan Arena, conobbe Schettini agli inizi degli anni '80, quando quest'ultimo iniziò i suoi rapporti criminali con organizzazione 'ndranghetiste; dopo

il periodo di gestione della pizzeria di Calusco d'Adda, nel quale si colloca l'episodio di alcuni giovani estortori che Schettini mandò via dal proprio locale (episodio di cui Nicoscia riferì ad Arena), anche Franco Coco-Trovato conobbe l'imputato, intervenendo in sua favore nei confronti di una parte lesa di un tentato omicidio, per convincerla a scagionare Nicoscia (che era stato trovato in possesso della pistola utilizzata nell'agguato, ma che in realtà non ne era responsabile) - **u. 15.3.96, pagg. 94 e 149.**

Dopo questo primo rapporto, Schettini fornì a Nicoscia un quantitativo di mezzo chilo di cocaina, che l'imputato ritirò insieme ad un amico (che era il beneficiario della fornitura) da Zohdi; quella sera stessa i due acquirenti furono fermati e arrestati dalla polizia (**u. 22.3.96, pag. 80**).

Infine, Schettini ha riferito l'appartenenza di Nicoscia al clan Arena, obiettivo di un attentato organizzato nei suoi confronti da alcuni componenti del clan Maesano, che fu bloccato grazie alla presenza di infiltrati del clan Arena nel gruppo avverso (**u. 29.3.96, pag. 82**).

Le indicazioni fornite da Schettini sono state confermate e specificate da altri collaboratori, le cui dichiarazioni, valutate nel loro complesso, costituiscono un quadro probatorio adeguato a ritenere sussistente l'addebito associativo contestato a Nicoscia.

Pace (u. 13.3.96, pag. 93) lo conobbe nel 1988-1989, quando Schettini e Lombardi gli consegnarono, in sua presenza, mezzo chilo di eroina, per il cui possesso venne tratto in arresto; ha precisato che sapeva essere legato a Franco Coco-Trovato.

Parisi (u. 11.7.96, pag. 215) ha riferito uno specifico episodio, verificatosi intorno al 1988, quando Nicoscia, presentandosi come amico di Franco Coco-Trovato, intervenne a difesa di un debitore bresciano nei cui confronti lo stesso collaboratore e altre tre persone dovevano riscuotere il credito; Salvatore Marinaro condusse l'imputato davanti a Coco-Trovato per chiarire la questione e quest'ultimo rimproverò Nicoscia giungendo a picchiarlo.

Circa la collocazione di Nicoscia nell'ambito del clan Arena, si richiama la ricostruzione dell'attentato progettato contro di lui (capo 96 dell'imputazione), nonché le dichiarazioni rese da **Staffa (u. 2.4.96, pagg. 18 e ss.)**, il quale ha riferito di un'ulteriore progetto di attentato che il clan Maesano realizzò nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile dell'omicidio di Domenico Arena. In proposito si osserva che il difensore ha prodotto nel corso dell'esame di Nicoscia (**u. 6.11.96**) la sentenza definitiva di proscioglimento di Nicoscia dall'imputazione di omicidio di Domenico Maesano, sostenendo che quella accusa era stata ritenuta infondata dall'autorità giudiziaria precedente; tale circostanza, a parere della Corte, non inficia l'attendibilità delle dichiarazioni qui rese da Fuscaldo e Staffa, atteso che anche nel corso di questo dibattimento è emersa la insufficiente consistenza degli elementi di prova a carico dell'imputato in relazione a quell'episodio. I due collaboratori hanno riferito che le notizie apprese dal clan Maesano sulla responsabilità di Nicoscia erano state riferite da un appartenente al clan Arena, ma non erano state in alcun modo riscontrate, per cui sarebbe stato sorprendente che in base ad una semplice dichiarazione *de relato* una Corte avesse ritenuto provata l'accusa di omicidio. Quel che qui rileva è la sicura appartenenza dell'imputato allo schieramento 'ndranghetista alleato con il gruppo Coco-Trovato.

Vi sono, infine, da valutare le dichiarazioni di Foschini e Musolino, che, a parere della Corte, rappresentano la parte più rilevante dell'accusa di partecipazione all'organizzazione qui giudicata.

Deve premettersi che il 19.12.1989 Nicoscia fu arrestato per la detenzione di quel quantitativo di stupefacente acquistato da Schettini; con riferimento al periodo antecedente a quella detenzione, le dichiarazioni convergenti di alcuni collaboratori indicano l'imputato come collegato al gruppo di Coco-Trovato; per quel reato, Nicoscia fu condannato alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e ottenne la scarcerazione il 5.3.93 (dichiarazioni Nicoscia del 6.11.96) ovvero il 5.1.93 (nota prodotta dal Pm in sede di memoria conclusiva).

Le dichiarazioni di Foschini e Musolino si riferiscono a rapporti che Nicoscia intrattenne con Franco Coco-Trovato proprio durante il periodo di carcerazione. Infatti, **Foschini (u. 9.2.96, pag. 220)** ha riferito che in un periodo compreso tra l'arresto di Schettini e quello di Franco Coco-Trovato (cioè tra il 31 maggio e il novembre 1992) si era incontrato con Nicoscia in una campagna del lecchese in compagnia dello stesso Coco-Trovato, di Carmine De Stefano e di altre persone; nell'occasione Coco-Trovato gli presentò l'imputato come persona importante del gruppo, dal quale il collaboratore doveva accettare ordini; si riportano testualmente le precise indicazioni di Foschini:

“P.M. - Lei ha riferito che il giorno del Suo battesimo a casa di Sandrino Nania fu battezzato Franco Nicosia (sic) figlio di Pasquale Nicosia, vuole dire chi è questo Pasquale Nicosia, era presente a quella cerimonia il Pasquale?”

I. - No, assolutamente, mi sembra che era in galera a quell'epoca.

P.M. - Allora, non vi è dubbio, intanto, che si tratti della persona di Nicoscia Pasquale che è qui imputato.

I. - Certamente.

P.M. - Lo conosce personalmente, benissimo, vuole dire...

I. - Nativo di Isola Capo Rizzuto.

P.M. - Vuole dire a proposito del Nicoscia, se ha avuto dei rapporti con lui?

I. - Certamente, una volta ci incontrammo in campagna, nel Lecchese, mi sembra una campagna di Pasquale Nicosia in cui eravamo io, Carmine Di Stefano, Franco Coco e due altre persone armate di mitra.

P.M. - Può dire se questo episodio lo può collocare temporalmente, Schettini non c'era?

I. - No, assolutamente, Schettini era già in galera.

P.M. - Quindi, Coco, invece, c'era?

I. - Certamente.

P.M. - Quindi si colloca fra l'arresto di Schettini e l'arresto di Coco?

I. - Di Franco Coco.

P.M. - Vi incontrate...

I. - Avviene, mi sembra, gli inizi del '92, era primavera, non era tanto inverno.

P.M. - Lo Schettini è stato arrestato il 30 maggio, quindi Le cito questa data per la successione cronologica. Lei certamente ricorda che lo Schettini era stato arrestato?

I. - Certamente, non c'era più Schettini.

P.M. - E Coco, invece, era libero?

I. - Sì, Carmine Di Stefano c'era anche.

P.M. - Vada avanti, descriva cosa avviene. Chi la porta là?

I. - Carmine Di Stefano mi viene a prendere in un paese vicino Lecco.

P.M. - Qual era lo scopo? Lei sapeva di andare dove e per fare cosa?

I. - Io sapevo che mi voleva Franco Coco, poi mi presentò Pasquale Nicosia la prima volta che lo vidi e mi disse che qualsiasi cosa, che se c'era Pasquale fuori potevo prendere anche ordini da lui, che era un uomo che poteva avere dei comandi, di mettermi a sua disposizione... Che poi noi quel giorno aspettavamo delle persone, potevano essere o nemici o amici perché le armi potevano stare anche perché Franco Coco era in campagna, per la sua sicurezza, oppure chi doveva arrivare non doveva più tornare indietro.

P.M. - Perché, Voi avevate delle armi in quella occasione?

I. - Due mitra.

P.M. - Allora, eravate Lei, Carmine De Stefano, Franco Coco, il Pasquale Nicoscia...

I. - E due uomini che io non conosco, che non erano della nostra organizzazione assolutamente.

P.M. - E erano armati di mitra?

I. - Certamente.

P.M. - Lei sa se erano collegati al Nicoscia?

I. - Ma sicuramente a lui, non a noi, perché i nostri uomini li conoscevo.

P.M. - Dunque, Lei sapeva che dovevano arrivare delle altre persone?

I. - Sì.

P.M. - Sapeva se erano calabresi, (...)(parola inintel., voci sovr.)

I. - Calabresi sicuri, però non sapevo chi erano. Ci siamo messi a mangiare un capretto (?) in questa baracca e poi questi non arrivarono più e ne andammo.

P.M. - E in quella occasione vi siete presentati con il Nicoscia?

I. - Con Pasquale Nicosia (sic), certo.

P.M. - E il Nicoscia sapeva Lei chi era? Lei come è stato presentato a lui?

I. - Uomo suo, responsabile, diceva i miei meriti, diciamo.

P.M. - Chi questo il Franco Coco?

I. - Franco Coco.

P.M. - Sa se il Nicoscia era un persona legata da tempo al Franco Coco, da quello che capì...

I. - Certo, si conoscevano da quando erano giovani, come infatti loro erano coimputati in un omicidio di Domenico Maisano, che poi loro non hanno commesso.

P.M. - Lei sa, appunto, che Coco e Nicoscia sono stati incriminati per quell'omicidio, sono stati assolti, Lei sa che non hanno partecipato a quel...

I. - Assolutamente no.

P.M. - Il Nicoscia è una persona che Lei ha avuto modo di incontrare altre volte?

I. - No, però io sapevo chi era perché apparteneva all'organizzazione del mio padrino Nicola Arena, perché lui era collegato a Nicola Arena e contro Gino Maisano, contro la famiglia Maisano in cui...

P.M. - Risedeva al nord, però questo Nicoscia?

I. - Certamente, nel Lecchese.

P.M. - Quindi non lo ha più incontrato, comunque.

I. - L'ho incontrato qua, in gabbia."

La sussistenza di rapporti tra Coco-Trovato e Nicoscia in periodo coincidente alla sua detenzione è stata confermata da Musolino, il quale ha riferito (**u. 19.4.96, pag. 98**) di aver

incontrato l'imputato in pizzeria due o tre volte e sapeva che era un malavitoso amico di Franco Coco-Trovato.

Le dichiarazioni di Foschini assumono significativa rilevanza in ordine all'accusa qui contestata a Nicoscia, perché definiscono una sua frequentazione con Franco Coco-Trovato, il quale lo indicò come persona di rilievo nell'ambito associativo, da cui Foschini avrebbe dovuto prendere ordini; si tenga conto che il periodo dell'incontro descritto dal collaboratore si colloca nella primavera-estate del 1992, epoca in cui Coco-Trovato sapeva di poter essere colpito da misure cautelari e in cui Nicoscia stava finendo di scontare la pena detentiva, per cui l'indicazione data a Foschini era evidentemente finalizzata a definire il quadro dirigente dell'organizzazione in situazione d'emergenza (cioè con Flachi e Schettini detenuti e Coco-Trovato in procinto di esserlo).

L'imputato (u. 6.1.96, pag. 200) ha dedotto che nel periodo in cui si sarebbe verificato l'incontro riferito da Foschini, lui si trovava detenuto in un carcere meridionale. A fronte di tale affermazione, la pubblica accusa ha acquisito un certificato proveniente dalla casa circondariale di Monza, che smentisce parzialmente Nicoscia e rende pienamente compatibile con le indicazioni di Foschini, lo stato di detenzione dell'imputato. Dal certificato del 18.12.96 risulta che effettivamente Nicoscia nella primavera del 1992 era detenuto a Castrovillari (CS), ma il 7.7.92 fu trasferito al carcere di Monza per fruire della misura alternativa della semilibertà; dal 21.7.92 iniziò il programma di trattamento della misura alternativa, nel corso della quale l'imputato beneficiò di alcuni periodi di licenza. Per quanto qui interessa, dal 10 al 16 agosto 1992, Nicoscia godette di 6 giorni di licenza.

Tali indicazioni rendono pienamente compatibile con lo stato di detenzione l'affermazione di Foschini sull'incontro avvenuto in un'epoca compresa tra il maggio e il novembre 1992, sia perché Nicoscia aveva libertà di movimento durante la misura alternativa della semilibertà, sia perché a cavallo di ferragosto beneficiò di alcuni giorni di licenza.

Il quadro probatorio è completato dalla valutazione dei tabulati SIP relativi alle utenze cellulari intestate e in uso a Schettini, dai quali risultano numerose chiamate all'utenza intestata a Teresa Gualtieri Nicoscia, in uso all'imputato..

Si richiamano i numerosi precedenti penali di Nicoscia (uno dei quali già ampiamente illustrato), tra cui molte condanne per detenzione illegale di armi.

A fronte di elementi di accusa così precisi, l'imputato ha negato di conoscere alcuni dei suoi accusatori (in particolare Foschini e Pace); ha ammesso la conoscenza con Fuscaldo, suo compaesano, con Schettini (sin dal 1980) e con Franco Coco-Trovato (conosciuto nel 1976 nel carcere di Lecco e mai più rivisto). Non sono stati forniti elementi significativi ai fini della valutazione della posizione processuale, ad esclusione della circostanza, già chiarita, del periodo di detenzione.

La valutazione conclusiva della contestazione ascritta a Nicoscia consente di delineare con sufficiente certezza la collocazione associativa dell'imputato, il quale in epoca precedente al dicembre 1989 era inserito nell'organizzazione qui giudicata, intrattenendo rapporti con Coco-Trovato e acquistando dalla stessa stupefacenti; ma è soprattutto intorno alla primavera del 1992 che Nicoscia rientra nella struttura associativa, in vista della sua imminente scarcerazione. In quel periodo, dopo una detenzione al carcere di Castrovillari (durante la quale non è escluso che possa aver beneficiato di licenze), fu ammesso alla semilibertà e trasferito al carcere di Monza (il 7.7.92); il momento delicato in cui si trovava il gruppo dirigente dell'organizzazione indusse Coco-Trovato ed individuare le persone che avrebbero

potuto assumere un ruolo di supplenza, nell'eventualità del suo arresto e, tra queste persone, vi fu anche Pasquale Nicoscia. Questi era in procinto di essere scarcerato, poteva da subito godere di libertà di movimento perché ammesso al regime di semilibertà, aveva la capacità criminale per assumere il ruolo richiesto dalle circostanze. In questo contesto si colloca l'incontro descritto da Foschini, nel corso del quale Coco-Trovato indicò proprio nell'imputato (si tenga conto che era presente anche Carmine De Stefano) una delle persone da cui Foschini doveva prendere ordini. Le indicazioni di Foschini sono state confermate da Musolino, che proprio in quel periodo vide Nicoscia presso i locali di Lecco.

L'insieme delle circostanze accertate consente di configurare il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico qui giudicata, in ordine al quale va affermata la penale responsabilità di Pasquale Nicoscia.

La difesa dell'imputato ha eccepito l'esistenza di un giudicato in relazione alla medesima contestazione di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico; secondo la tesi difensiva, Nicoscia sarebbe già stato processato e assolto in via definitiva per il reato qui giudicato con sentenza del Tribunale di Crotone del 7 luglio 1996 (**sentenza prodotta all'udienza del 22.11.96**). Deve escludersi la sussistenza dell'invocato *ne bis in idem* in relazione alla contestazione associativa qui esaminata. Nel capo d'imputazione di cui alla citata sentenza Nicoscia era accusato di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico diretta ed organizzata dai fratelli Nicola e Francesco Arena, la cui base operativa era collocata nel territorio calabrese di Isola di Capo Rizzuto; tra i partecipi dell'organizzazione erano indicati essenzialmente componenti della cosca 'ndranghetista degli Arena e la attività di quel sodalizio nel nord-Italia era limitata ai collegamenti che in Lombardia venivano tenuti da Franco Coco-Trovato e Nicola Lo Prete. Si osserva in proposito che la sussistenza di un giudicato assolutorio può configurarsi solo quando il reato in contestazione sia lo stesso per cui è già intervenuto un accertamento (negativo) di penale responsabilità. Nel caso di contestazione di due fattispecie associative tale valutazione deve essere compiuta attraverso una verifica di tutti gli elementi costitutivi della struttura organizzata e non semplicemente riferendosi all'omogeneità delle finalità del sodalizio e alla parziale coincidenza di partecipi. Il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 delinea una fattispecie delittuosa che in concreto si caratterizza in forza delle modalità organizzative della struttura, dell'ambito territoriale ove opera l'associazione, dei partecipi alla stessa. L'esclusione (o l'affermazione) della penale responsabilità in relazione ad un determinato sodalizio non comporta l'improcedibilità nei confronti di un soggetto che sia accusato di aver fatto parte di altro sodalizio avente caratteristiche diverse. L'art. 649 c.p.p. nell'affermare il divieto di un nuovo processo penale per il "*medesimo fatto*" definisce nei termini qui illustrati la questione di procedibilità posta dalla difesa.

Nel caso in esame le due fattispecie associative contestate sono del tutto differenti (e, quindi, non si verte in ipotesi di medesimo fatto), avendo operato in contesti territoriali, essendo composte da persone e avendo una struttura organizzata tra loro non coincidenti.

Le posizioni di **Battista, Francesco e Pasquale Pignataro** possono essere trattate congiuntamente, considerato il ruolo agli stessi ascrivito nell'ambito associativo qui giudicato. I tre fratelli erano i gestori del ristorante "La Pergola" di Fagnano Olona, locale che costituiva il luogo di ritrovo del gruppo Ventura. Le loro funzioni nell'ambito associativo si concretarono, secondo la prospettazione accusatoria, nella disponibilità offerta al gruppo di poter utilizzare il ristorante per le riunioni finalizzate a discutere le attività illecite.

Le prove sulla circostanza posta dall'accusa a base della richiesta di condanna sono emerse nel corso delle dichiarazioni di alcuni affidabili collaboratori, i quali hanno descritto la loro frequentazione del ristorante a seguito dei rapporti intercorsi con di Pasquale Ventura e il suo gruppo.

Vita (u. 24.1.96, pag. 27) ha riferito che i fratelli Pignataro apparivano legati soprattutto a Greco, ma in generale a tutto il gruppo Ventura; con frequenza i componenti del gruppo si incontravano al ristorante "La Pergola", per discutere delle attività criminali, ma il collaboratore non ha saputo precisare se gli imputati fossero o meno interessati a quei discorsi; in particolare, in occasione della visita di Colacchio a Busto Arsizio, l'incontro avvenne presso quel ristorante. In sede di controesame Vita ha precisato (**u. 24.1.96, pag. 2**) che al ristorante "La Pergola" andò solo con Ventura e che non ricordo che i fratelli Pignataro si sedessero al tavolo con gli altri componenti del gruppo (i quali parlavano comunque apertamente delle questioni illecite):

"AVV. CARDINALI FERDINANDO - Conferma altresì che non è mai andato in quel ristorante durante l'orario di chiusura?

I.R.C. - Confermo.

AVV. CARDINALI FERDINANDO - Conferma anche che a Lei personalmente non è mai capitato di partecipare a riunioni nel ristorante?

I.R.C. - Riunioni ristrette, no.

AVV. CARDINALI FERDINANDO - Conferma che i fratelli Pignataro non erano mai fisicamente presenti quando si parlava di affari illeciti?

I.R.C. - Confermo quello che ho deposto, cioè nella... nella gestione del loro servizio, arrivavano ai tavoli, andavano e venivano, insomma.

AVV. CARDINALI FERDINANDO - Comunque non sono mai stati seduti ai tavoli, partecipando al pranzo altrui?

I.R.C. - No, non ricordo questo.

AVV. CARDINALI FERDINANDO - Conferma infine che nessuno Le disse mai in modo esplicito che i Pignataro erano soci dei Ventura?

I.R.C. - Confermo quello che ho già dichiarato, in modo esplicito no, però si parlava chiaramente delle loro cose, senza farne mistero alcuno, voglio dire.

AVV. CARDINALI FERDINANDO - Perdoni, non ho capito: si parlava?

I.R.C. - Parlavano delle loro cose, della loro attività, senza poi fare mistero alcuno, voglio dire, anche senza scindere (sic) in particolari specifici, però..."

E, ancora:

"AVV. CARDINALI FERDINANDO - Ecco, però i Pignataro non erano presenti.

I.R.C. - No, erano presenti fisicamente nel locale. Io quello che ho detto, che non erano quasi mai presenti, cioè seduti al tavolo, cioè, perlomeno in mia presenza questo non è successo, cioè seduti al tavolo e facciamo un discorso a quattr'occhi, a otto occhi, impegnandoci quella mezz'ora, quelle due ore a discutere. Io ho detto che erano presenti tra una portata e l'altra, tra un servizio e l'altro.

AVV. CARDINALI FERDINANDO - Quindi servivano, in pratica servivano al tavolo e venivano tra una portata e l'altra. E' così?

I.R.C. - Sì."

Fuscaldo (u. 25.1.96, pag. 231), dopo aver collocato i fratelli Pignataro nell'ambito del gruppo di Busto Arsizio, ha specificato le modalità di tale partecipazione, riferendo che costoro gestivano un locale (bar, paninoteca o pizzeria) poco fuori la città (**pag. 234**), partecipavano agli incontri con Pasquale Ventura e il loro locale era disponibile per i rapporti illeciti nei quali erano pienamente coinvolti (**pag. 238**); le dichiarazioni di Fuscaldo sono le più esplicite nell'attribuire ai fratelli Pignataro un ruolo attivo nelle discussioni tenutesi presso il loro locale, per cui è opportuno riportarle integralmente:

“P.M. - A questi discorsi partecipavano i fratelli Pignataro?”

I.R.C. - Certo, no, sì, sì, sì. Ma... partecipavano ampiamente e... seduti a tavola con il...

P.M. - Io non posso chiederLe, ovviamente, di ripetere a distanza di dieci anni o più di dieci anni, le parole che venivano dette, credo, però, di poterLe chiedere una sintesi efficace dei discorsi. Vale a dire, erano discorsi tali da cui si poteva dedurre che i fratelli Pignataro, il Ponissa e Greco fossero partecipi dell'attività nel campo degli stupefacenti?

I.R.C. - Certo, ma per i Pignataro... Ma certamente i Pignataro non potevano essere esclusi, perché i fratelli Pignataro al momento che si servivano dei soldi, i fratelli Pignataro, potevano anche investire del denaro, quindi erano presenti al... alla situazione, quindi non erano marginali o che cedevano il locale per timore o temenza(sic), perché non è che avessero timori i fratelli Pignataro, quindi erano partecipi e organizzativo anche alla loro situazione.

P.M. - Quindi non che fossero amici che consentivano che il locale venisse utilizzato...

I.R.C. - No, no.

P.M. - ... da trafficanti.

I.R.C. - No, no, no, era proprio una base lì, di...

P.M. - Queste riunioni, Lei ricorda, venivano fatte in, come dire?, giornate lavorative ordinarie o, esclusivamente, in giorni in cui il locale era chiuso al pubblico, ai clienti ed era solo a Voi riservato?

I.R.C. - No, no, no, non c'era niente lì, quando la sera, particolarmente... certo non è che si facessero così ampie, alla luce del sole, e beh, è ovvio. Era frequentato come... però quando ci si bastava mettersi a un angolino, tranquillamente e non è che c'era... c'era tanto... O in quel locale Pignataro, fratelli Pignataro, o aveva, come base, Pasquale Ventura, un circolo in un vicolo dove era, mah, più che ristorante diciamo... sì un ristorante, una mensa, era gestito... quelle mense date a percentuale, anche lì, Pasquale gravitava come... non col proprietario però era anche un luogo dove ci si poteva sedere tranquillamente e parlare degli affari.

P.M. - Lei rammenta se nel locale dei Pignataro venissero fatte riunioni nei giorni di chiusura, comunque, del locale, oltre che in quelle ordinarie in cui vi mettevate in un angolino e parlavate di queste cose.

I.R.C. - Non... non so essere preciso.

P.M. - Va bene, Lei ricordo che alla pagina 36 della numerazione complessiva, che poi è la pagina 3 del verbale del 26 maggio '93, Lei ha detto, espressamente: "Tra l'altro spesso queste riunioni - aveva parlato prima della presenza del Ventura e di Franco Greco, di Nicoscia, di Ponissa - venivano fatte nei giorni di chiusura del locale che, dunque, era riservato esclusivamente a noi per quello scopo". Quindi Lei parla di riunioni avvenute durante giorni normali e anche in quelli...

I.R.C. - E anche, ma non c'era... non c'era remore, se o anche perché non è che si aveva problemi ad andare da Pignataro: "Compare Pasquale, dove iammo(sic)?"; "Da Compare Pignataro". Non è che Pignataro si dovevano trovare un altro capo della città, erano là, si apriva, si entrava dentro, si sedeva tranquillamente, cioè non era... non è... non c'era... cioè Pignataro erano a tutti gli effetti membri di questa famiglia. Quindi, oltre che avevano come paravento questa attività commerciale, trafficavano ampiamente... ampiamente in stupefacente, ampiamente in traffico di scambio di soldi falsi. Al che ebbi modo di constatarlo quando, poi, fu arrestato uno dei fratelli Pignataro in Svizzera per traffico di dollari.

P.M. - Benissimo, per datare, quindi, questo periodo, anche questo è un dato sicuro che, Lei forse non lo sa, ma certe argomentazioni difensive sono state spese sul punto, Le chiedo, quindi, l'episodio dell'arresto di uno dei Pignataro in Svizzera, per traffico di valuta falsa, si colloca nel periodo dei Suoi rapporti per le cose che stiamo descrivendo?

I.R.C. - Certamente, certamente, se no come... Andò io di sera... andò io di sera e Gli cito anche un particolare. Poiché io avevo ceduto ai fratelli Pignataro degli scatoloni contenenti coni di gelato, che ne avevo talmente tanti, allora, dissi: Va beh, perché non ve li prelevate voi un po' di questi coni di gelato, perché da noi non c'è una grande... si rischia di farli inumidire..." Glieli porto, doveva darmi i soldi, disse: "Non chiedetemi i soldi, abbiamo il problema della Svizzera, perché Voi sapete che mio fratello è stato arrestato". Quindi si collega in quel preciso atto.

P.M. - Bene, allora, poiché questo arresto di Pasquale Pignataro è avvenuto nel novembre del dell'84, Lei può dire, quindi, che nel novembre dell'84 i Suoi rapporti con costoro erano quelli che sta descrivendo...

I.R.C. - Certo.

P.M. - ... e si svolgevano le riunioni in questo bar che si stava evolvendo, per cui c'era un progetto di trasformazione, è giusto?

I.R.C. - Sì".

Colombo (u. 2.4.96, pag. 126) sapeva che Anselmo Ventura ritirava dal ristorante dei Pignataro i pasti destinati al padre Pasquale durante la detenzione e che tra Greco, Messina e Pietro Franco vi erano rapporti di amicizia con gli imputati.

Queste tre indicazioni non forniscono un quadro univoco della posizione dei fratelli Pignataro nell'ambito dell'organizzazione; Fuscaldo, con riferimento alla prima metà degli anni '80, ha prospettato un rapporto di stabile disponibilità del locale degli imputati in favore del gruppo Ventura, definendo quel ristorante un luogo d'incontro per tutti gli appartenenti al sodalizio; ha, inoltre, fornito alcune indicazioni sulla presenza dei Pignataro alle riunioni e sulla disponibilità degli stessi ad offrire copertura rispetto alle discussioni illecite ivi tenute. Vita, con riferimento ad un periodo di molti anni successivo (tra il 1991 e il 1992) ha confermato sostanzialmente le indicazioni di Fuscaldo, definendo quel ristorante come luogo di incontro stabile, ove si tenevano le riunioni del gruppo, ma non ha precisato se costoro fossero attivamente partecipi alle discussioni tenute nel loro locale. Con riferimento al periodo intermedio, tra il 1985 e il 1991, Colombo ha confermato il rapporto di amicizia e frequentazione di Anselmo e Pasquale Ventura, Greco, Franco e Messina con i Pignataro. In definitiva, i tre collaboratori hanno descritto un quadro chiaro, ma non univoco nell'attribuzione agli imputati di funzioni collaterali all'attività dell'organizzazione.

Le dichiarazioni di **Messina** (significative, perché provenienti da un associato interno al gruppo) hanno fornito elementi ulteriori di dubbio in ordine all'organica appartenenza dei Pignataro all'associazione qui giudicata. Il collaboratore, dopo aver descritto come i Pignataro riuscirono a realizzare il ristorante "La Pergola" (**u. 9.10.96, pag. 82**), ha escluso che costoro fossero coinvolti in attività illecite nel campo degli stupefacenti, precisando che Pasquale Ventura e Greco erano soliti portare i loro amici calabresi al ristorante, senza chiedere autorizzazione ai fratelli Pignataro; costoro non erano pienamente a conoscenza delle attività illecite gestite dal gruppo di Busto Arsizio ed erano, comunque, obbligati a sopportare la loro presenza (**pagg. 91-93**). E' opportuno riportare testualmente la descrizione del collaboratore relativa agli incontri all'interno del ristorante:

"P.M. - Va beh, queste son cose da nulla, diciamo, io intendo dire questo: Lei ha mai avuto modo di constatare che in questi locali il Greco e il Pasquale, che come ha detto prima, portavano con sé i loro amici, i calabresi, Lei ha parlato prima, - come dire? - utilizzavano questi locali..."

I. - Sì, l'utilizzavano.

P.M. - ...come un punto a loro di riferimento per incontri, eccetera, eccetera? Spieghi questo.

I. - Devo dire di sì, perché approfittando di farla da padrone lì dentro si poteva anche usare il ristorante sia per essere cortesi con le persone che portavano, magari se non si aveva i soldi per pagarlo, si poteva approfittare anche di pagarlo dopo, insomma di godere della simpatia dei gestori o dei... - come si potrebbe dire? - favoritismo, voglio dire "Tanto ci conosce, anche se non mi chiede i soldi non fa niente, non faccio brutte figure con le persone che porto". Perciò, se hanno portato delle persone in questo ristorante per parlare di cose loro, non è detto che i Pignataro ne erano al corrente, fatto sta che o lo erano o non lo erano era la stessa cosa, non credo che gli chiedevano il permesso.

P.M. - Allora, scusi, cerchi di specificare meglio: quindi i locali venivano utilizzati per questi incontri, Lei lo ha visto?

I.-Certo

P.M. - Ha partecipato direttamente a questi incontri...?

I. - Certo. Quante volte con i calabresi abbiamo mangiato da loro.

P.M. - Sì, ovviamente non mi riferisco ad andare nel ristorante solo per mangiare e magari spaccare qualche bicchiere o insultare il Capitano dei Carabinieri...

I. - Ah.

P.M. - Sto dicendo: nel locale Lei ha partecipato, per esempio, alle occasioni in cui Greco discuteva con i calabresi di Cirò di andare...?

I. - Ero presente.

P.M. - E si svolgevano nel locale? Quale locale?

I. - Sì. "La Pergola" di...

P.M. - C'erano altri incontri?

I. - No, quella volta no: Io, Greco e i calabresi.

P.M. - E i calabresi. Alla discoteca. Avveniva la stessa a Somma Lombardo o era "La Pergola" utilizzato per...?

I. - Sì. No, c'era una piccola discoteca a fianco a "La Pergola", a fianco al ristorante...

P.M. - Sì.

I. - Qualche volta ci si incontrava anche lì, poi...

P.M. - Ora, questo tipo di incontri - che poi potevano avvenire mentre si mangiava o in altri momenti a me interessa poco - erano incontri che si svolgevano con la partecipazione di qualcuno dei Pignataro?

I. - Che mi risulta a me no.

P.M. - No. I Pignataro, in sostanza, subendo questa situazione, da quello che ha capito Lei, le dicevano, manifestavano di non potersi liberare di questo giogo?

I. - Esattamente."

Messina ha descritto un episodio a suo parere significativo del rapporto tra gli imputati e il gruppo Ventura: una notte intorno al 1991 Greco, temendo un controllo della polizia, nascose una pistola che deteneva sotto il cuscino del letto di Pasquale Pignataro, il quale poco tempo dopo subì una perquisizione e fu arrestato per il possesso dell'arma:

"I. - Sì. Ci fu una circostanza, un litigio in una discoteca di Novara dove vedeva coinvolto Pasquale Pignataro e altre persone che furono arrestate e in questa discoteca ci fu una sparatoria, credo. Comunque la Polizia di Novara emise ordine di perquisizione nei riguardi di Pignataro e altre persone del posto. Quella mattina della perquisizione il Pignataro chiaramente tornava dalla discoteca ad ora tarda della mattina ed era a letto. Il Franco Greco si trovava a passare, chiaramente era in difetto, aveva una pistola con sé, vedendo le forze dell'ordine in giro, si spaventò e invece di buttarla via salì in casa del Pignataro Pasquale convinto che quella Polizia fosse per il Greco stesso. Pasquale nel sonno gli rispose "Cosa fai? Cosa non fai?". Mi fa: "Niente, niente, nascondi questa..." "Sì, sì". "Mettila lì, (...) (parola inintel.) cosa...". Parlando un po' nel sonno il Greco prese la pistola e gliela mise sotto il cuscino. Si verificò che i poliziotti non seguirono affatto il Greco, ma andarono direttamente dal Pasquale Pignataro, gli fecero la perquisizione e saltò fuori questa pistola. E questo scende dalle nuvole, ha capito perfettamente che era del Greco, ma per non arrecargli danno al Greco se l'accollò, disse che era la sua.

P.M. - Lei sa quando si colloca questo episodio?

I. - Io precisamente l'anno e il mese non lo so, comunque è in relazione a degli arresti di Silvano Giordano di Solbiate Olona e la perquisizione a carico di Pasquale Pignataro nello stesso giorno." (pag. 95).

L'episodio è stato collocato temporalmente il 10.8.91, data nella quale il Pasquale Pignataro subì una perquisizione da parte della Squadra Mobile di Novara.

Messina ha precisato che Pasquale Pignataro era, in effetti, il più disponibile a favorire in qualche modo le attività illegali dei componenti del gruppo di Busto Arsizio, anche se talvolta si lamentava dell'atteggiamento tenuto da qualcuno di loro (in particolare da Greco):

"I. - Sono questi i favoritismi che io le parlo ogni tanto, il perché il Pasquale, a differenza degli altri due fratelli, a volte aveva queste forme di favoritismo. Come lo ebbe anche con me quando mi favorì nel trovare una casa in Svizzera come appoggio per fare quel famoso furto che poi venni anche arrestato.

P.M. - Ecco, spieghi. Allora stiamo parlando del furto avvenuto...?

I. - Già nell'85 a Bellinzona. Io ero già amico di Pasquale e sapevo che lui era un commerciante d'auto e che spesso e volentieri andava in Svizzera per acquistare le macchine col famoso lavoro di importazione parallela, perciò gli chiesi: "Visto che tu vai sempre in Svizzera, così, non puoi accompagnarmi a me così vediamo se conosci qualcuno... se mi trovi un appoggio per mettere dentro la macchina e gli attrezzi di lavoro per fare un furto in Bellinzona?". Perché in Svizzera lavorare con le macchine non è come in Italia, c'è un pronto intervento diverso dal nostro e fanno in fretta a chiudere le strade, i passi frontalieri, perciò bisogna ingannarli fermando la macchina una notte in un garage di una casa, di una abitazione. E lui mi fece conoscere una donna. Preso gli accordi, feci tutto io, lui al limite sapeva solamente che quella casa mi serviva per nascondere il mezzo per poter fare il furto; e poi utilizzai ancora io il Pasquale nel... in tutte quelle frottole che raccontai alla Polizia Elvetica di come mi trovavo lì, perché, con chi. E menzionai ancora il Pasquale Pignataro che mi avesse accompagnato lui e mi inventai la storia di questa donna, di questa entraîneuse, che dovevamo fare qualcosa, più persone, che lei si era rifiutata, allora mi arrabbiai. Per motivare il fatto che mi trovavo a piedi a distanza da cinque chilometri dal lavoro, dissi "Me l'ero talmente presa che camminando non mi sono accorto di aver fatta tanta strada". Loro, volenti o nolenti, mi arrestarono però non potevano formulare capi di imputazioni diversi perché lì si procede in maniera diversa. Perciò Pasquale mi favorì nel convincere poi questa donna in un... dopo due o tre giorni avere un confronto con lei, questa donna si era dimostrata più disponibile nei miei confronti, infatti riuscì gridando, sbraitando a imboccarla sul fatto da dire "Dillo almeno che sono venuto qui con Pasquale che tu conosci". Lei confermando questo, anche se la cosa è un po' nascosta, la Polizia ci credette, mi andò bene e mi scarcerò.

P.M. - Quindi in quella occasione Lei si era appoggiato a lui per avere un appoggio in Svizzera per la sua attività di furto?

I. - Sì.

P.M. - Ritorno alla domanda precedente: Lei sapeva perché era detenuta quest'arma sequestrata al Pignataro il 12 novembre '90?

I. - No.

P.M. - Questo Lei non lo sa? Andiamo ancora...

I. - No, più che detenuta io so che il Greco gliel'avesse appoggiata in quel frangente...

P.M. - No, questa è quella di Greco...

I. - Ah, prima. No, no, no.

P.M. - ...no, no, quella del 12 novembre del '90.

I. - No, non lo so.

P.M. - Quello non lo sa Lei. Non è al corrente.

I. - Non lo so. O forse, se voglio essere più preciso, credo che...

P.M. - Se lo sa, eh, diciamo le ipotesi...

I. - No, così, sono ricordi magari parlandone con loro, perché magari Pasquale deteneva un'arma. Non so se la tenesse perché aveva subito anche... devono avergli sparato a Pasquale Pignataro in casa o qualcosa del genere, perciò si era premunito avere un'arma anche... o per qualsiasi altro motivo. Ho fatto un piccolo accenno così perché forse un giorno ne parliamo di questo, ma non ricordo bene le circostanze, di conseguenza non... non posso appellare (sic) niente." (pag. 100).

La funzione di luogo di ritrovo del ristorante “La Pergola” è stata confermata da **Giuseppe Terranova** (le cui dichiarazioni rese al PM di Busto Arsizio l’11.6.96 sono state acquisite all’udienza dell’8.11.96 a seguito del decesso del dichiarante, avvenuto nel carcere di Busto Arsizio il 7.8.96); Terranova, dopo aver descritto i suoi rapporti con il gruppo facente capo a Pasquale Ventura, aveva precisato che frequentava il ristorante dei fratelli Pignataro, presentatigli dallo stesso Ventura.

Infine, deve richiamarsi la vicenda che coinvolse i fratelli Pignataro, per la quale costoro furono sottoposti a misura cautelare da parte dell’autorità giudiziaria di Novara, relativa all’attività estorsiva contestata a costoro ai danni di Luigi e Rosalba Sofo. In questo processo sono stati sentiti numerosi testi che hanno ricostruito i rapporti tra i fratelli Pignataro e Luigi Sofo nella vicenda dell’acquisto del bar “Commercio” di Castelletto Ticino, ma la Corte, all’esito dell’istruttoria dibattimentale espletata, ha ritenuto l’estraneità della vicenda rispetto al reato associativo contestato in questo processo, rigettando le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti.

Difatti, la valutazione del quadro probatorio emerso dalla ricostruzione della vicenda presenta aspetti contraddittori, la cui rilevanza ai fini del reato associativo contestato non può prescindere dalla definizione della fattispecie associativa addebitata ai fratelli Pignataro. Costoro sono accusati di aver fatto parte della “rete” bustocca di un’organizzazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e, in questa prospettiva, la realizzazione di condotte delittuose non riconducibili all’attività associativa non può incidere significativamente nella valutazione della loro penale responsabilità. Anche se si accertasse che i fratelli Pignataro si resero responsabili di attività estorsive ai danni di Luigi e Rosalba Sofo (accertamento che in questo processo non è stato compiuto), se tale ambito di attività è estraneo ai rapporti intrattenuti con il gruppo facente capo a Pasquale Ventura, tale circostanza non può incidere in senso accusatorio nei confronti degli imputati. Questa impostazione ha indotto la Corte a non procedere con gli ulteriori accertamenti relativi alla vicenda Sofo, ritenendosi, comunque, la totale estraneità della stessa rispetto alla contestazione qui giudicata.

Ai fini della valutazione di penale responsabilità dei fratelli Pignataro, le circostanze qui accertate possono così riassumersi:

- alcuni collaboratori (Vita, Fuscaldo, Terranova) hanno indicato il ristorante degli imputati come luogo di ritrovo dei membri del gruppo di Busto Arsizio, presso il quale si tenevano gli incontri per definire le attività delittuose; tali dichiaranti non hanno, però, fornito indicazioni specifiche sulla partecipazione dei fratelli Pignataro all’attività illecite del gruppo Ventura (né alle discussioni a ciò relative); il solo Fuscaldo ha riferito di un coinvolgimento più diretto degli imputati nelle attività illecite (o, meglio, nelle discussioni a ciò relative)

- in senso parzialmente contrario, il collaboratore Messina, pur confermando la frequentazione di quel locale da parte di Pasquale e Anselmo Ventura, Greco, Pietro Franco, ha escluso che da parte dei fratelli Pignataro vi fosse una disponibilità a consentire che quegli incontri si tenessero nel loro ristorante; Messina ha spiegato che il rapporto degli imputati (soprattutto di Francesco e Battista) rispetto al gruppo Ventura era di mera tolleranza, non avendo costoro mai partecipato alle discussioni illecite, né avendo mai manifestato accondiscendenza rispetto all’atteggiamento che Greco e Pasquale Ventura mantenevano nel locale;

- la posizione di Pasquale Pignataro era, sempre secondo le dichiarazioni di Messina, di maggiore disponibilità, avendo in qualche occasione fornito un sostegno logistico ad alcuni membri del sodalizio.

Ritiene la Corte che le condotte accertate a carico di tutti e tre i fratelli Pignataro non configurino univocamente il reato associativo contestato; la disponibilità di costoro di accogliere nel ristorante “La Pergola” le riunioni del gruppo di Busto è stata da alcuni collaboratori ricollegata ad un loro interesse specifico nelle attività illecite dell’organizzazione, mentre Messina (la cui internità al sodalizio attribuisce alle sue dichiarazioni maggiore affidabilità, perché la conoscenza dei rapporti descritti è più diretta e specifica) ha prospettato un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli imputati (a volte contrariati dai comportamenti che Greco e Pasquale Ventura tenevano nel locale). Non si può sottovalutare che le indicazioni di maggiore valenza accusatoria (quelle di Fuscaldo) si riferiscono ad un periodo (il 1984) in cui il coinvolgimento del gruppo di Ventura nel traffico di stupefacenti non era ancora consolidato e i rapporti con l’organizzazione qui giudicata non si erano stabilizzati. In definitiva, presso il locale “La Pergola” l’unica attività rilevante ai fini associativi si concretò in riunioni tenute, durante il normale orario di apertura del locale e nelle sale aperte agli altri avventori, senza che i gestori partecipassero alle discussioni relative all’attività delittuosa. E’ indubbiamente emersa la piena consapevolezza dei fratelli Pignataro in ordine all’attività illecita gestita dal gruppo Ventura, ma al di là di ciò, non può affermarsi con certezza che costoro fossero interessati all’attività delittuosa, fornissero sostegno logistico ai membri del sodalizio, partecipassero attivamente alle riunioni descritte. Il più rilevante contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori riguarda l’atteggiamento che gli imputati assunsero rispetto al gruppo di Busto, perché se si ritiene maggiormente attendibile la versione fornita da Messina, più che di disponibilità (di cui hanno riferito Vita e Fuscaldo) si dovrebbe parlare di tolleranza obbligata a subire quella presenza. Si sono già illustrate le ragioni che inducono a ritenere più aderente alla realtà la narrazione di Messina, non tanto perché gli altri collaboratori abbiano dichiarato circostanze non vere, quanto perché l’immagine da costoro appresa può non aver corrisposto all’atteggiamento psicologico degli imputati.

Quest’ultima circostanza è decisiva, a parere della Corte, per escludere la partecipazione dei fratelli Pignataro all’associazione qui giudicata.

Qualche breve considerazione merita la posizione di Pasquale Pignataro. Come anticipato, questi è stato indicato da Messina come il più disponibile dei fratelli a prestare “favori” collegati all’attività illecita ad alcuni membri del gruppo. Si rileva, comunque, che gli episodi riferiti dal collaboratore non appaiono riconducibili all’attività associativa nel suo complesso, quanto piuttosto ai rapporti personali di amicizia dello stesso Pasquale Pignataro con Greco e Messina. La disponibilità (non è chiaro se pienamente consapevole) a custodire una pistola posseduta da Greco, l’appoggio in Svizzera per un furto commesso da Messina nel 1985 e l’ospitalità ad un latitante, sono condotte che non configurano, anche valutate congiuntamente, un disegno complessivo di sostegno logistico all’organizzazione, sia perché non riconducibili al traffico di stupefacenti, sia per la sporadicità dell’aiuto prestato.

Per tutte le esposte ragioni, non può ritenersi pienamente accertata la consapevole partecipazione dei fratelli Battista, Francesco e Pasquale Pignataro all’associazione loro contestata al capo 34.

Francesco Ponissa è imputato di partecipazione all'associazione Flachi-Trovato-Schettini, di partecipazione ad associazione mafiosa e di uno specifico reato di detenzione a fini di spaccio di un chilo circa di cocaina, contestato al capo 86 dell'imputazione.

Gli elementi di prova emersi a carico dell'imputato si fondano sulle dichiarazioni rese da Giuseppe Vita, il quale, nel descrivere i suoi rapporti con il gruppo Ventura, ha indicato Ponissa come persona collegata a Pasquale Ventura e coinvolto nei traffici illeciti nel campo degli stupefacenti. In effetti, Vita ha riferito della presenza dell'imputato nel corso dell'episodio di cessione in favore del gruppo di un chilo circa di cocaina da parte di Borraccia, che è l'unica contestazione specifica mossa all'imputato in questo processo.

Si è già riferito nella parte dedicata a Gentile, il ruolo che quest'ultimo e Ponissa assunsero in quella vicenda; costoro si recarono a Brescia insieme a Pasquale Ventura, Russo e parteciparono alla discussione sull'acquisto della cocaina.

Per quanto concerne l'episodio di cessione dello stupefacente a Rosario Lentini, Vita non ha con certezza indicato il coinvolgimento di Ponissa, ragione per cui il PM non ha proceduto alla relativa contestazione nei confronti di quest'ultimo.

A fronte di tale indicazione accusatoria, alcuni altri collaboratori hanno genericamente confermato i rapporti di frequentazione dell'imputato con Pasquale Ventura (**Fuscaldo, u. 25.1.96, pag. 249**, lo ha indicato come coinvolto nelle attività estorsive ai danni del bowling e della pelletteria), con Russo e Covelli (**Schettini, u. 22.3.96, pag. 208**, lo conobbe nei primi anni '80, presentatogli da questi ultimi, con i quali lo incontrò spesso, senza sapere se avessero rapporti relativi alla droga). Lo stesso imputato ha ammesso i suoi rapporti con Pasquale Ventura e con Gentile, precisando che erano riferibili solo all'attività lavorativa (**u. 7.11.96**) e il teste **Alberto Blandini** ha riferito che dalle intercettazioni telefoniche compiute nel corso delle indagini erano emersi rapporti tra Pasquale Ventura e Ponissa.

Tutte le dichiarazioni dei collaboratori possono ritenersi riscontrate, atteso che Schettini ha riferito circostanze coincidenti con quelle di Vita (rapporti tra Covelli, Russo e Ponissa), queste ultime sono a loro volta coincidenti con quelle di Fuscaldo (sui rapporti con Pasquale Ventura) e, infine, il coinvolgimento dell'imputato in attività estorsive (Fuscaldo) è confermato dalla documentazione prodotta dal Pm (**docc. 320, 321, 322 vol. 29**) relativa ad indagini nei confronti dell'imputato per reati di tentata estorsione e partecipazione ad associazione di stampo mafioso, condotte risalenti al maggio 1984 (periodo nel quale Fuscaldo aveva i rapporti con Pasquale Ventura).

Ciò premesso, il quadro probatorio qui delineato non consente di affermare che Ponissa fosse organicamente inserito nel sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti, facente capo a Pasquale Ventura. L'unico episodio di tal genere non configura uno stabile coinvolgimento dell'imputato nel traffico accertato a carico del gruppo di Busto Arsizio, anche perché i due collaboratori più "interni" a quel sodalizio (Vita e Messina) non hanno fornito indicazioni più specifiche in proposito.

Alla luce di tali considerazioni Francesco Ponissa deve essere mandato assolto dall'imputazione ascrittagli al capo 34 per non aver commesso il fatto.

La posizione processuale di **Anselmo Ventura** è sufficientemente definita in virtù delle molteplici dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, che lo collocano in posizione subordinata rispetto al proprio padre Pasquale e a Greco e Russo, ma molto attivo nel traffico di stupefacenti nel territorio di competenza del gruppo. Allo stesso sono contestati i reati

associativi di cui ai capi 34 e 158, alcune specifiche condotte di detenzione di stupefacenti (capi 83 e 85) e l'estorsione ai danni di Giuseppe Vita.

Il coinvolgimento di Anselmo Ventura nel traffico di stupefacenti è stato riferito in termini puntuali da alcuni collaboratori che ebbero con il gruppo rapporti di approvvigionamento. Andriotta, Messina e Terranova hanno descritto tali rapporti, indicando l'imputato come uno dei referenti del sodalizio con il quale trattavano le cessioni e gli acquisti di stupefacente.

Andriotta (u. 23.1.96, pag. 117) conobbe Anselmo, figlio di Pasquale Ventura, nel corso delle consegne di eroina eseguite per conto di Amabile e Parlapiano. In particolare, dopo aver affermato che tutta la famiglia Ventura era coinvolta nel traffico di stupefacenti (ad eccezione di Franco), il collaboratore ha precisato che la prima consegna di 5 chilogrammi di eroina, avvenuta nel 1988, la effettuò presso un garage di via Rossini a Legnano, alla presenza di Pasquale e Anselmo Ventura (**pag. 133**); una seconda consegna, alla quale probabilmente era presente anche Anselmo, fu quella di 15 chilogrammi di eroina effettuata presso un parcheggio di camion (**pag. 140**); un ingente quantitativo di hashish fu consegnato a Pasquale e Anselmo Ventura intorno al 1988-1989 (**pag. 141**).

Messina (u. 8.10.96, pag. 174) conobbe Anselmo Ventura tra il 1990 e il 1991 e nei primi mesi del 1992 consegnò a questi e a Greco un etto di cocaina, per il cui pagamento ebbe difficoltà (**pag. 218**); nel giugno 1992 Anselmo gli chiese un quantitativo di 50 grammi di cocaina da consegnare a Trimarco, dal collaboratore conosciuto in quella occasione (**pag. 221**).

Terranova (dichiarazioni dell'11.6.96) ha riferito che Anselmo Ventura era il suo fornitore di stupefacenti per conto del gruppo facente capo al padre Pasquale e a Greco; in particolare, per tutto il 1990, il collaboratore e il suo gruppo ritirarono fino a 200-300 grammi per volta di eroina dall'imputato, smerciandola nell'area di Busto Arsizio su autorizzazione di Pasquale Ventura e Greco.

Con specifico riferimento al traffico di stupefacenti, **Giuseppe Vita (u. 12.1.96, pag. 101)** ha confermato che Pasquale e Anselmo parlavano tranquillamente in sua presenza del traffico di stupefacente, riferendo della presenza dell'imputato negli incontri con Trimarco e Nardi e presso il Club 5 di Brescia (**u. 24.1.96, pag. 20**).

L'inserimento di Anselmo nel gruppo di Busto è stato confermato da **Colombo (u. 2.4.96, pag. 153)**.

Oltre a tali condotte, Anselmo Ventura partecipò attivamente nelle attività estorsive addebitate al gruppo di Busto. In particolare, partecipò, come già riferito, all'estorsione in danno di Vita, di Maroni (**testi Paolillo, u. 28.5.96, pag. 161; Ernesto Maroni, u. 28.5.96, pag. 221; Zonda, u. 28.5.96, pag. 234, L. Maroni, u. 28.5.96, p. 238; Bellinato, u. 28.5.96, pag. 247**) e di Rotunno (**Rotunno, u. 28.5.96, pag. 269**). Infine, Messina seppe da Trimarco che Anselmo Ventura si era recato a Brescia insieme al padre Pasquale per "dare una lezione" ad un suo rivale nell'attività di spaccio (**u. 8.10.96, pag. 232**).

Dall'esame delle intercettazioni telefoniche acquisite al dibattimento risultano i rapporti tra Anselmo Ventura, Gaetano Covelli, Paolo Russo, De Carlo, Vita e Schettini.

A fronte di un quadro probatorio univoco, l'imputato ha negato ogni addebito, sostenendo di aver sempre lavorato e di non aver mai spacciato droga; ha ammesso di conoscere Messina, al quale era legato da rapporti di amicizia; ha, infine, negato di aver mai minacciato Giuseppe Vita (ma della vicenda si è trattato altra parte della motivazione).

Ritiene la Corte che le molteplici e convergenti dichiarazioni accusatorie di Andriotta, Messina, Terranova e Vita rappresentino fonte di prova adeguata della contestata partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico. I collegamenti tra il gruppo operante a Busto e la struttura centrale situata nel milanese (di cui si è già trattato) configurano l'unicità del contesto associativo più volte descritto e l'attività esecutiva accertata a carico di Anselmo Ventura concretizza il vincolo associativo indicato da tutti i collaboratori. L'imputato era uno dei livelli intermedi della rete di spaccio presente nella realtà locale di Busto Arsizio, ove operava per conto e nell'interesse del sodalizio facente capo al proprio padre Pasquale. Oltre alla gestione del traffico di stupefacente, Anselmo si rese responsabile di alcune condotte collaterali (ma di grosso rilievo per il sodalizio), quale l'attività estorsiva nei confronti di Vita, Maroni e Rotunno e l'intervento presso il rivale bresciano di Trimarco.

Per le esposte ragioni, Anselmo Ventura deve essere ritenuto responsabile del reato associativo contestatogli al capo 34 dell'imputazione.

[6] Gli specifici capi d'imputazione contestati ai partecipi della "rete" di Busto Arsizio.

Capo 21 contestato a Gaetano Covelli

Il reato qui esaminato è già stato trattato nella parte relativa a Covelli, per cui qui si ribadisce l'accertata responsabilità dell'imputato.

Capo 81 contestato a Pasquale Ventura

L'episodio in esame è stato riferito al dibattimento da **Giuseppe Vita**, il quale, pur dichiarando che Pasquale Ventura non deteneva nella propria abitazione stupefacente, ha soggiunto che in una occasione vide un piccolo quantitativo di cocaina:

"P.M. - Ha mai Lei personalmente visto o saputo del possesso materiale, da parte di Pasquale Ventura, di quantitativi di stupefacente?"

I.R.C. - Mah, di quantitativi notevoli no, so che lui teneva a casa sua, nella mansarda, delle piccole... delle piccole quantità di droga. Cioè averlo visto con quantitativi di un certo rilievo, obiettivamente no.

P.M. - Perché aveva questi piccoli quantitativi, che necessità aveva di custodirli nella mansarda?"

I.R.C. - Mah, lui teneva la mansarda e gli serviva per l'assaggio, per...

P.M. - Per campionatura quindi.

I.R.C. - Per campionatura." (u. 12.1.96, pag. 131 e u. 25.1.96, pag. 35).

La chiamata in reità di Vita è confermata dall'accertato inserimento dell'imputato nell'associazione qui giudicata e dalle numerose indicazioni, illustrate nella parte relativa alla sua posizione, che lo definiscono come persona dedita al traffico di stupefacenti

Capo 82 contestato a Pasquale Ventura, Fiore Gentile e Rosario Lentini.

L'episodio di cui al capo 82 verrà affrontato, innanzitutto con riferimento alla posizione di Lentini, e successivamente si valuteranno le posizioni degli altri imputati, accusati di essere i venditori dello stupefacente in oggetto.

Rosario Lentini è imputato di aver acquistato da Fiore Gentile e detenuto a fini di cessione a terzi circa 20 - 30 grammi di cocaina, fatto commesso nel settembre 1991.

La principale fonte di accusa a carico di Lentini è rappresentata dalla chiamata in reità resa da **Giuseppe Vita** all'**udienza del 12.1.96, pag. 127**. Vita ha riferito di aver conosciuto

l'imputato a casa di Pasquale Ventura e di aver appreso dell'acquisto della cocaina in occasione della richiesta rivoltagli da Gentile e dallo stesso Ventura di monetizzare un assegno a costoro consegnato da Lentini in pagamento di un quantitativo di stupefacente il cui corrispettivo era superiore al prezzo pattuito; una sera Ventura e Gentile telefonarono alla Centrofin chiedendo a Vita se poteva monetizzare l'assegno; dopo essere saliti nell'ufficio gli dissero che Lentini, da cui l'assegno era stato consegnato, aveva acquistato un quantitativo di cocaina da Gentile e da Ponissa per un prezzo di lire 2.400.000 - 2.500.00, e avendo pagato con il titolo di importo superiore (lire 4 milioni), doveva ottenere in restituzione la differenza; Vita prese l'assegno dicendo che l'avrebbe cambiato il giorno successivo e Ventura gli disse che avrebbe dovuto consegnare i due importi a Gentile e a Lentini. In realtà, dopo uno o due giorni Vita cambiò l'assegno e consegnò l'intero importo a Pasquale Ventura, il quale provvide alle rispettive consegne del contante. La sera della consegna dell'assegno Vita vide personalmente Lentini al bar situato nei pressi della Centrofin (l'episodio è stato confermato all'**udienza del 24.1.96, pag. 127**).

Le dichiarazioni di Vita in ordine all'attività oggetto del capo 82 d'imputazione sono precise nell'indicazione dell'episodio, avendo definito le modalità di consegna dell'assegno, l'importo dovuto da Lentini e la riferibilità all'acquisto di stupefacente del pagamento mediante titolo; inoltre, Vita quella stessa sera incontrò personalmente Lentini al bar insieme ai suoi fornitori (evidentemente in attesa del denaro che doveva essergli restituito).

Si sono già espresse le ragioni che fanno valutare da parte di questa Corte Giuseppe Vita un collaboratore intrinsecamente attendibile (si richiama il capitolo 2); con specifico riferimento all'accusa mossa a Lentini non sono emerse circostanze tali da far dubitare che la stessa possa essere calunniosa, tanto che lo stesso imputato non ha neanche prospettato una tale eventualità.

La dichiarazione di Vita si configura, quindi, come una chiamata in reità, che, per le considerazioni già espresse sulla attendibilità intrinseca del dichiarante, richiede un riscontro esterno al fine di affermare la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato.

La prima e più diretta circostanza di riscontro è costituita dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dallo stesso **Rosario Lentini**; questi si è avvalso della facoltà di non rendere l'esame dibattimentale e il pm ha prodotto (e la Corte acquisito) i **verbali degli interrogatori resi al G.I.P. il 12.6.93 e il 15.6.94**. In quest'ultima occasione Lentini aveva confermato la materialità dell'episodio riferito da Vita, negando che l'assegno consegnato a Pasquale Ventura costituisse il pagamento di cocaina; in particolare l'imputato aveva dichiarato di aver contattato Ventura perché aveva bisogno di monetizzare un assegno; questi lo aveva indirizzato a Vita, il quale aveva avuto qualche problema per la consegna del contante, ma dopo pochi giorni lo stesso Ventura gli consegnò l'intera somma portata sul titolo. L'episodio è stato confermato negli stessi termini, anche da **Fiore Gentile**, il quale (**u. 18.9.96, pag. 194**) ha soggiunto che l'assegno di 4 milioni di lire era posdatato e fu sì cambiato da Vita, ma questi trattenne per sé 500.000 lire a titolo di interesse per un mese.

Il riscontro, a parere della Corte, decisivo è costituito dalle dichiarazioni rese al dibattimento da **Salvatore Messina**; questi è un collaboratore che aveva operato organicamente all'interno del gruppo di Busto Arsizio, per cui è a conoscenza di molte circostanze relative ai traffici illeciti riferibili agli imputati accusati di appartenere a quel sodalizio; le conoscenze di Messina sull'episodio relativo a Lentini gli derivano dal suo rapporto con Violando Palella. Messina conosceva quest'ultimo da molti anni e con lui

commise alcuni furti; proprio in occasione della preparazione di un furto Palella gli riferì che aveva venduto droga a Pasquale Ventura, il quale a sua volta l'aveva ceduta a Gentile e che costoro volevano pagargliela con un assegno di Rosario Lentini, che lui rifiutò (u. 9.10.96, pag. 78).

L'episodio descritto da Messina si configura come un riscontro specifico in ordine alla riferibilità dell'assegno al pagamento di sostanza stupefacente, atteso che, ancorché Palella non avesse riferito a Messina che lo stupefacente fornito era destinato a Lentini, la circostanza che per il suo pagamento i due acquirenti diretti intendessero consegnare quel titolo si collega logicamente (e, quindi, costituisce un riscontro della chiamata in reità) con la dichiarazione di Giuseppe Vita.

Infine, i testi **Alberto Blandini**(u. 16.6.95) e **Antonino D'Ambrosio** (u. 10.8.96) hanno riferito che dall'esame dei tabulati telefonici delle utenze cellulari e dalle intercettazioni telefoniche disposte sulle utenze fisse in uso a Ventura Pasquale, sono risultati rapporti tra quest'ultimo e Rosario Lentini (rapporti che, come già detto, lo stesso imputato non ha negato, anche se li ha riferiti alla sua attività di autotrasportatore).

Dalla valutazione complessiva della chiamata in reità e dei riscontri enunciati emerge un quadro probatorio univoco con riferimento all'episodio oggetto di contestazione; le circostanze riferite da Vita sono state pienamente confermate e le ulteriori indicazioni fornite da Messina rendono attendibile anche sotto il profilo estrinseco la riferibilità della consegna dell'assegno all'acquisto di stupefacente. Per concludere sul punto si osserva che è coerente con l'attività di spaccio gestita da Ventura Pasquale e Fiore Gentile (pur con modalità di non organico inserimento del secondo nell'associazione facente capo al primo) la descritta dinamica dell'episodio. Difatti, come si è visto affrontando la posizione di Gentile e di Ponissa, costoro esercitavano l'attività di spaccio acquistando anche da Pasquale Ventura o dai suoi fornitori e le modalità di acquisto da parte di Lentini corrispondono all'ordinario *modus operandi* di Ventura e Gentile. Infine, la circostanza riferita dall'imputato dell'essersi rivolto a Pasquale Ventura solo per monetizzare l'assegno e dell'averlo questi indirizzato a Vita, appare illogica rispetto a quella riferita dal collaboratore.

Pertanto, Rosario Lentini è ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 82.

In ordine all'entità dello stupefacente acquistato, la sua determinazione può operarsi, valutando il prezzo pagato da Lentini, nei 20 - 30 grammi (lire 2.500.000 a circa 80 - 100.000 al grammo) indicati nel capo d'imputazione.

La responsabilità di Pasquale Ventura e di Gentile si fonda, oltre che sulla chiamata in correità illustrata sull'appartenenza del primo all'associazione qui delineata e sulle indicazioni provenienti da altri collaboratori in ordine al coinvolgimento del secondo nell'attività di spaccio di stupefacenti (pur al di fuori del contesto associativo qui giudicato). In particolare nella parte di motivazione relativa Gentile sono state richiamate le indicazioni fornite da **Messina** (u. 9.10.96, pagg. 10 e 37) e **Foschini** (u. 9.2.96, pagg. 284-250) in ordine alla conoscenza diretta che ebbero del coinvolgimento in attività illecite nel campo degli stupefacenti.

Capo 83 contestato a Pasquale Ventura, Anselmo Ventura, Benedetto Maggiore e Santino Nardi.

Il reato in oggetto è già stato valutato nella parte dedicata alla posizione di Nardi, il quale è stato raggiunto da prove ritenute pienamente attendibili in ordine alla cessione e acquisto dello stupefacente indicato nel capo d'imputazione. Richiamata la posizione di detto

imputato, con riguardo ad Anselmo e Pasquale Ventura gli ulteriori elementi di conferma sono costituiti dall'accertata partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico qui giudicata.

Quanto alla posizione di Benedetto Maggiore, devono qui richiamarsi le considerazioni esposte nella parte di motivazione relativa al reato associativo contestatogli; la Corte ha ritenuto che gli elementi di prova acquisiti a suo carico siano insufficienti per affermare l'organico inserimento dell'imputato nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, ma lo specifico episodio di cessione di stupefacenti contestato al capo 83 è stato riscontrato dalle dichiarazioni del teste teste **Francesco Pisa (u. 26.6.96, pag. 170)** e del collaboratore **Messina (u. 8.10.96, pag. 237)**, il quale apprese da Nardi e Trimarco che Maggiore era un loro fornitore di stupefacente.

La conferma più significativa dell'attività delittuosa di Maggiore nel campo degli stupefacenti proviene dalle numerose precedenti condanna per violazione della relativa normativa, risalenti al marzo 1984 (**sentenza 27.5.88 Corte d'Appello Milano** di condanna alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione e lire 18 milioni di multa) e per i fatti di cui ai verbali di fermo e arresto acquisiti dalla Corte su istanza del Pm (**docc. 282, 283, 284, 285, 286, vol. 27**) - **sentenza Tribunale di Busto Arsizio 9.12.93**, di condanna alla pena di anni 9 di reclusione e lire 250 milioni di multa.

La difesa di Maggiore ha invocato il principio del *ne bis in idem* in relazione all'episodio di cui alla sentenza di condanna per ultimo richiamata; ritiene la Corte che dalla valutazione del provvedimento, acquisito agli atti su istanza della difesa, non risulta che lo stupefacente ceduto a Nardi e Trimarco provenisse dal quantitativo per cui è intervenuto l'accertamento della penale responsabilità; comunque, l'episodio di cessione continuata accertato in questo dibattimento configura un ulteriore fattispecie delittuosa rispetto alla detenzione dello stupefacente, per cui deve escludersi che la contestazione riguardi il medesimo fatto già giudicato dal Tribunale di Busto Arsizio.

Pertanto, deve affermarsi la penale responsabilità di Pasquale e Anselmo Ventura, di Benedetto Maggiore e di Santino Nardi in ordine al reato loro ascritto al capo 83

Capo 84 contestato a Pasquale Ventura e a Carmela Assisi.

Il reato in oggetto è già stato valutato nella parte dedicata a Carmela Assisi, la quale è stata raggiunta da prove pienamente attendibili in ordine all'acquisto dello stupefacente indicato nel capo d'imputazione. Richiamata la posizione di detta imputata, con riguardo a Pasquale Ventura l'ulteriore elemento di conferma è costituito dall'accertata partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico qui giudicata.

Capo 85 contestato a Violando Palella, Pasquale Ventura, Anselmo Ventura, Paolo Russo e Fiore Gentile.

Il reato in oggetto sarà trattato, innanzitutto, con riferimento alla posizione di Violando Palella e sulla base delle indicazioni probatorie illustrate si affronteranno le responsabilità degli altri imputati.

Violando Palella è imputato di aver detenuto e ceduto a Pasquale e Anselmo Ventura, Russo e Gentile circa 15 grammi di cocaina, e comunque un quantitativo corrispondente ad un prezzo di lire 1.200.000, fatto commesso verso la fine di novembre 1991.

La principale fonte di accusa a carico di Palella è rappresentata dalle dichiarazioni rese da **Giuseppe Vita all'udienza del 12.1.96, pag. 132**; il collaboratore nel descrivere le sue conoscenze sull'attività di spaccio di stupefacenti gestita dal gruppo facente capo a Pasquale

Ventura, ha riferito che un pomeriggio verso la fine del 1991 (ad ottobre o a novembre) mentre stava facendo rientro all'ufficio della Centrofin incontrò Palella insieme agli altri coimputati indicati come acquirenti nel capo d'imputazione. Qualcuno di questi gli disse di consegnare l'importo di un milione di lire a Palella, perché aveva fornito un quantitativo di cocaina che Russo doveva utilizzare durante un viaggio a Roma; salirono in ufficio e il collaboratore consegnò l'importo a Palella. **All'udienza del 24.1.96, pag. 125**, Vita ha nuovamente riferito l'episodio, precisando che fino a quel momento aveva solo sentito nominare Palella e in quell'occasione lo conobbe personalmente; ha soggiunto di aver consegnato un importo aggirantesi su lire 1 milione - 1 milione e quattrocentomila su richiesta specifica di Paolo Russo, il quale aveva in mano la cocaina acquistata (che il collaboratore ha quantificato in 40 grammi). Sempre con riferimento all'episodio, in sede di controesame (**u. 24.1.96, pag. 179**) Vita ha confermato di aver visto la cocaina in mano di Russo (quindi, quando era già stata consegnata), di non poter essere preciso rispetto al quantitativo, e di ricordare che la somma consegnata si aggirava su 1.200.000 o 1.600.000, ma di non poter essere anche sul punto preciso, in considerazione del tempo trascorso.

Ritiene la Corte che, al di là della precisa indicazione del quantitativo di stupefacente oggetto della transazione (Vita ha dichiarato di non poter quantificare l'entità della sostanza), le circostanze riferite dal collaboratore siano sufficientemente specifiche; l'episodio è stato rievocato sempre negli stessi termini, con indicazione delle persone presenti e coinvolte nell'acquisto e della destinazione della sostanza; anche con riferimento alla somma di denaro consegnata l'originaria indicazione (intorno a lire 1.200.000 - 1.400.000) è stata sostanzialmente confermata in sede di controesame, non potendosi reputare che vi sia contraddizione nell'indicare lire 1.600.000 rispetto a qualche centinaio di migliaia di lire in meno. D'altronde, l'episodio si verificò nel 1991, cioè a quasi 5 anni di distanza dall'esame dibattimentale del collaboratore ed è del tutto comprensibile che la memoria non sia sulle cifre esatta al migliaio di lire. Nel valutare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Giuseppe Vita vanno richiamate innanzitutto le considerazioni esposte al capitolo 2, nelle quali si è operata una verifica complessiva del collaboratore, concludendo per la sua piena affidabilità. Con specifico riferimento all'episodio in oggetto, si osserva che non è emersa al dibattimento alcuna circostanza che giustifichi un atteggiamento calunniatorio di Vita nei confronti di Palella, il quale, tra l'altro, non ha neanche prospettato, nel corso **dell'interrogatorio dinanzi al G.I.P del 12.6.93**, acquisito dalla Corte a seguito del mancato esame dibattimentale dell'imputato, una simile eventualità.

Deve, quindi procedersi alla verifica dei riscontri esterni alla chiamata in correità, sulla base dei criteri stabiliti in via generale dalla Corte.

Il riscontro più diretto è rappresentato dalle dichiarazioni rese **all'udienza del 9.10.96, pag. 78**, dal collaboratore **Salvatore Messina**; questi ha dichiarato di conoscere da molti anni Palella, con il quale aveva anche commesso alcuni furti; proprio nel corso degli incontri di preparazione di uno di questi furti, da realizzare ad Alessandria, Palella gli aveva confidato di aver ceduto stupefacente a Pasquale Ventura, il quale a sua volta l'aveva ceduta a Gentile; Ventura voleva pagare la droga con un assegno di Rosario Lentini, ma Palella lo aveva rifiutato ed era stato pagato in contante.

L'episodio descritto da Messina (quale fonte *de relato*, pienamente credibile, ancorché Palella sul punto sia stato sentito ed abbia negato l'addebito, ribadendo la sua estraneità all'episodio anche nel corso delle **dichiarazioni spontanee** rese **all'udienza del 9.10.96, pag.**

224) appare diverso rispetto a quello oggetto del capo d'imputazione (è riferibile, piuttosto ad altro capo d'imputazione, il n. 82, contestato a Lentini Rosario) ma deve essere valutato come uno specifico riscontro in quanto conferma che l'imputato era abituale fornitore di Pasquale Ventura.

Ad ulteriore conferma si richiamano le indicazioni contenute nel **certificato penale agli atti**, dal quale risultano numerosi precedenti penali per violazioni della disciplina sugli stupefacenti commesse in epoca prossima a quella indicata dal collaboratore. Si ribadisce anche a proposito di questo imputato che l'accertamento di un'attività di spaccio di stupefacenti (definita con sentenza passate in giudicato) in epoca prossima a quella indicata in una chiamata in correità avente ad oggetto condotte delittuose della stessa specie, costituisce un riscontro specifico ai sensi dell'art. 192, comma 3° c.p.p..

Per le esposte ragioni, Palella va ritenuto responsabile del delitto ascrittogli al capo 85.

La responsabilità di Pasquale e Anselmo Ventura, di Russo e di Gentile si fonda, oltre che sulla chiamata in correità illustrata sull'appartenenza dei primi tre all'associazione qui delineata e sulle indicazioni provenienti da altri collaboratori in ordine al coinvolgimento dell'ultimo nell'attività di spaccio di stupefacenti (pur al di fuori del contesto associativo qui giudicato). In particolare nella parte di motivazione relativa Gentile sono state richiamate le indicazioni fornite da **Messina (u. 9.10.96, pagg. 10 e 37) e Foschini (u. 9.2.96, pagg. 284-250)** in ordine alla conoscenza diretta che ebbero del coinvolgimento in attività illecite nel campo degli stupefacenti.

Pertanto, anche Pasquale ed Anselmo Ventura, Russo e Gentile vanno ritenuti responsabili del reato loro ascritto al capo 85.

Capo 86 contestato a Patrizio Borraccia, Pasquale Ventura, Anselmo Ventura, Francesco Ponissa, Gaetano Covelli, Paolo Russo e Fiore Gentile.

Il reato in oggetto sarà trattato, innanzitutto, con riferimento alla posizione di Borraccia e sulla base delle indicazioni probatorie illustrate si affronteranno le responsabilità degli altri imputati.

Patrizio Borraccia è imputato del reato di detenzione e cessione di un quantitativo di cocaina a Pasquale Ventura, Ponissa, Gentile, Covelli e Russo, tutti imputati di appartenere al gruppo operante nell'area di Busto Arsizio e facente parte dell'associazione di cui al capo 34 della rubrica. Il capo 86 dell'imputazione configura la condotta criminosa ascritta a Borraccia, indicando costui come il cessionario di un quantitativo di circa un chilo di cocaina in favore dei suindicati imputati.

Deve premettersi che nel capo d'imputazione la contestazione concerne, oltreché la sostanza ceduta dal Borraccia, un ben più consistente quantitativo di stupefacente (circa 70 chilogrammi) che lo stesso imputato avrebbe promesso in vendita a Pasquale Ventura; in realtà sin dalla definizione della contestazione mossa a Borraccia, sembrerebbe che lo stesso pm avesse escluso dalla imputazione la detenzione di un quantitativo ingente di cocaina, non indicando nel capo d'accusa la relativa circostanza aggravante. In effetti, al dibattimento non sono stati forniti elementi idonei a ritenere che Borraccia potesse in qualche modo disporre di 70 chili di cocaina, per cui nella valutazione della penale responsabilità dell'imputato, deve escludersi la riferibilità allo stesso della detenzione di un'ingente quantitativo di cocaina.

Limitato in tal modo l'ambito di valutazione, deve affermarsi la penale responsabilità di Borraccia in ordine al delitto di detenzione a fini di spaccio e cessione di un non modesto quantitativo di cocaina a Ventura Pasquale, Covelli, Gentile, Ponissa e Russo.

La principale fonte di prova a carico di Borraccia è rappresentata dalle dichiarazioni rese al dibattimento da **Vita Giuseppe**. All'udienza del **24.1.96 p.11 - 14**, Vita ha ricostruito l'episodio oggetto del capo d'imputazione, riferendo di aver conosciuto Borraccia in occasione di un diverbio che la sua compagna di allora (oggi moglie) Mapelli Cristina e la di lei socia, Marina Mercuri, avevano avuto con tale Borri, commerciante della zona di Brescia. Per risolvere il contrasto Ventura Pasquale si era rivolto a tale Borraccia, persona che poteva intervenire nei confronti del Borri. L'incontro tra Ventura Pasquale, Vita, la Mapelli e la Mercuri era avvenuto a Brescia, per il tramite di Santino Nardi (anch'egli imputato in questo processo). Durante l'incontro con Borri, Borraccia gli disse che non doveva prendersela con delle donne, intimandogli di recedere dalla pretesa economica avanzata.

Per quanto interessa il capo d'imputazione contestato a Borraccia, Vita ha precisato che già in quell'incontro questi aveva proposto a Ventura di acquistare una consistente partita di cocaina proveniente dalla Calabria ad un prezzo vantaggioso.

Dopo un giorno - un giorno e mezzo Pasquale Ventura, Ponissa, Gentile, Russo e Vita si recarono a Brescia per definire l'acquisto dello stupefacente. Vita, alla medesima udienza del **24.1.96, pagg. 15 e ss.**, ha descritto l'incontro avvenuto a Brescia.

Il gruppo arrivò al locale *Club 5* verso le 23,30 e dopo circa un'ora arrivò Borraccia accompagnato da due ragazzi (di cui uno fu presentato come un suo cognato); dopo essersi salutati, Borraccia, Covelli e Ventura Pasquale si appartarono in una saletta adiacente al locale e Borraccia estrasse da una borsa della sostanza stupefacente, depositandola in un piatto; dalla sala ove erano rimasti Vita e gli altri imputati si poteva vedere la scena descritta e tutti, escluso Vita, entrarono nella saletta ad assaggiare lo stupefacente; successivamente Ventura, Covelli e Borraccia si recarono al piano superiore dello stabile, ove vi era un appartamento nella disponibilità di Covelli.

Dopo circa un'ora Russo chiese a Vita di accompagnarlo al piano superiore, ove Borraccia, Covelli e Ventura stavano discutendo della cessione dello stupefacente; sul tavolo vi era una busta contenente una pietra di cocaina (quantificata da Vita intorno ad un chilo); durante la discussione Covelli aveva estratto altra cocaina e sosteneva che la sua era di qualità migliore; insorse un diverbio tra Borraccia e Covelli in ordine alla qualità dello stupefacente, ma subito dopo i quattro si appartarono in un'altra stanza, per cui Vita non poté apprendere la conclusione della trattativa; lo stesso dichiarante ha soggiunto che il prezzo di acquisto preteso da Borraccia era leggermente superiore a quello indicato durante il primo incontro e che anche Gentile, Ponissa e Nardi intervennero nella discussione; la sostanza fu prelevata da Russo e tutti si allontanarono per far rientro a Busto Arsizio, ma la discussione tra Covelli e Borraccia proseguì, perché quest'ultimo accompagnò il gruppo all'entrata dell'autostrada e anche al momento di lasciarsi, Borraccia apostrofò Covelli con un'allusione alla frequentazione da parte di travestiti del locale *Club 5*; Covelli si irritò ulteriormente e, giunto a Busto, disse che doveva dare una lezione al Borraccia.

Le dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore costituiscono l'elemento di prova fondamentale a carico di Borraccia, concretando una chiamata in reità, da valutarsi secondo i criteri stabiliti in via generale da questa Corte sulla base dell'interpretazione dell'art. 192, comma 3° c.p.p.

Richiamate, in ordine all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Vita Giuseppe, le considerazioni già esposte in altra parte della motivazione (capitolo 2), si soggiunge che

sull'episodio in esame Vita ha fornito una descrizione particolarmente specifica, offrendo, sulla presenza degli imputati e sulla dinamica dell'incontro, circostanze molto precise.

Anche sul quantitativo di cocaina offerto da Borraccia ai possibili acquirenti e poi portato via da Russo al termine dell'incontro, le dichiarazioni di Vita, non precise sul peso della sostanza, ma indicative della sua entità, sono apparse a questa Corte compatibili con i rapporti di fornitura gestiti dal gruppo facente capo a Pasquale Ventura. Si vuol dire che Vita non ha certo esagerato nell'indicazione del quantitativo (ha parlato all'incirca di un chilo), ancorché tali indicazioni non consentano di ritenere accertata la cessione di sostanza nei termini numerici indicati nel capo d'imputazione. In definitiva, può con certezza affermarsi che il quantitativo indicato da Vita era consistente, concretando una condotta rientrante nella previsione di cui al comma 1° dell'art. 73 D.P.R. 309/90, senza poter definirlo nei termini del chilo contestato.

Gli elementi di riscontro alle dichiarazioni di Vita sono costituiti dalle dichiarazioni di Salvatore Messina e dello stesso imputato.

Messina, all'udienza dell' 8.10.96, pagg. 243 - 245, ha escluso, innanzitutto che la trattativa relativa all'acquisto da parte di Ventura di 70 chilogrammi di cocaina potesse essere reale; ha soggiunto di aver parlato in carcere con alcuni altri imputati coinvolti nella vicenda (Russo, Covelli e Trimarco) i quali avevano escluso che ci fosse una trattativa per l'acquisto di una simile quantità di stupefacente. Tutti costoro gli avevano però confermato la riunione avvenuta presso il locale di Covelli, conclusasi con una "grossa pippata".

Borraccia non ha reso l'esame dinanzi alla Corte, per cui sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese al G.I.P. nel corso delle indagini preliminari. Nel corso **dell'interrogatorio del 6.7.93**, Borraccia aveva confermato di conoscere Pasquale Ventura, di essere intervenuto per suo conto nella vicenda Borri, di essersi recato con lo stesso presso un locale notturno di proprietà di tale Gaetano, amico di Pasquale Ventura. L'imputato aveva, per contro, negato qualsiasi circostanza relativa alle intimidazioni fatte a Borri, alla cessione di cocaina, alle conoscenze con Covelli, Vita e gli altri imputati.

Ritiene la Corte che le dichiarazioni rese da Borraccia siano particolarmente significative perché, in un contesto di totale negazione di qualsiasi responsabilità in ordine al traffico di stupefacenti, l'imputato ha confermato i due episodi nei quali conobbe Vita Giuseppe, con indicazioni coincidenti, quanto alla loro dinamica, a quelle fornite dal collaboratore.

Affrontando, quindi, in una valutazione complessiva gli elementi di prova provenienti dai due collaboratori e dall'imputato, deve osservarsi che hanno trovato conferma diretta da parte di Borraccia i due incontri riferiti da Vita (nel primo caso alla presenza di Ventura Pasquale, di un altro uomo - evidentemente il Vita - e di due donne; il secondo alla presenza di Pasquale Ventura presso il locale notturno di tale Gaetano) e ha trovato conferma diretta da parte di Messina l'episodio relativo alla cessione di stupefacente avvenuta presso il locale di Covelli (oggetto del capo 86 dell'imputazione); non può sottacersi che Messina ha riferito di aver appreso dell'episodio da alcuni dei suoi protagonisti in termini molto ridimensionati - soprattutto con riferimento all'entità dello stupefacente - rispetto alle indicazioni fornite da Vita, ma tale circostanza può soltanto consentire una ridefinizione della condotta contestata.

L'elemento di prova che, ai sensi dell'art. 192, comma 3° c.p.p., richiede un riscontro estrinseco di attendibilità è rappresentato dalle dichiarazioni di Vita (che era presente in occasione della cessione dello stupefacente), mentre le ulteriori dichiarazioni costituiscono *gli*

altri elementi di qualsiasi tipo e natura indispensabili per attribuire valenza probatoria piena alla chiamata in reità. La conferma dell'incontro e della presenza in quel locale di stupefacente consumato da tutti i presenti costituiscono adeguati elementi di riscontro della dichiarazione accusatoria.

La precisazione fornita da Messina, collaboratore già valutato pienamente attendibile (si veda il capitolo 2), è frutto di una cognizione indiretta, appresa da alcuni altri imputati nel corso del processo, per cui, pur confermativa dell'episodio nella sua materialità, può non essere precisa in ordine ad alcuni particolari (ad esempio alla circostanza che la cocaina residua sia stata prelevata da Paolo Russo).

Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi accertato l'episodio descritto da Vita, ancorché non sia possibile quantificare (al di là della generica consistenza) l'entità dello stupefacente ceduto.

Per le esposte ragioni, Borraccia va ritenuto responsabile del delitto ascrittogli al capo 86.

La responsabilità di Pasquale e Anselmo Ventura, di Covelli, Russo, Gentile e Ponissa si fonda, oltre che sulla chiamata in correità illustrata, sull'appartenenza dei primi quattro all'associazione qui delineata e sulle indicazioni provenienti da altri collaboratori in ordine al coinvolgimento degli altri due nell'attività di spaccio di stupefacenti (pur al di fuori del contesto associativo qui giudicato). In particolare nella parte di motivazione relativa Gentile sono state richiamate le indicazioni fornite da **Messina (u. 9.10.96, pagg. 10 e 37) e Foschini (u. 9.2.96, pagg. 284-250)** in ordine alla conoscenza diretta che ebbero del coinvolgimento in attività illecite nel campo degli stupefacenti. Nella parte relativa a Ponissa sono state richiamate le indicazioni fornite da **Fuscaldo (u. 25.1.96, pag. 249) e Schettini (u. 22.3.96, pag. 208)** sui rapporti con Pasquale Ventura, Russo e Covelli. Ritiene la Corte che a fronte di una chiamata in correità intrinsecamente attendibile (e del tutto disinteressata come quella di Vita) le conferme pervenute da molteplici e autonome fonti di prova sui rapporti "incrociati" che Ponissa intrattenne con molti esponenti del gruppo di Busto Arsizio configurino riscontro adeguato per attribuire valore di prova alle indicazioni accusatorie illustrate.

Pertanto, anche Pasquale ed Anselmo Ventura, Russo, Covelli, Ponissa e Gentile vanno ritenuti responsabili del reato loro ascritto al capo 86.

Capo 159 contestato a Santino Nardi

Il reato in oggetto è già stato valutato nella parte dedicata a Nardi, alla quale qui si rimanda.

Capo 166 contestato a Salvatore Messina.

Il reato in oggetto è documentalmente accertato, atteso che Salvatore Messina fu arrestato l'11.11.93, mentre era latitante, nel possesso di una carta d'identità recante la fotografia dell'imputato e le generalità di Adriano Fumarola; il documento di identità è evidentemente falso, come risulta dalla fotocopia del documento originale acquisita al doc. 295, vol. 28 produzioni probatorie del pm.

Pertanto, Messina deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 166

Capo 175 contestato a Claudio Carminati.

E' stato già valutato nel trattare la posizione di Carminati in ordine al reato associativo ascrittogli, per cui deve qui soltanto richiamarsi l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al capo 175.

Capo 176 contestato a Salvatore Messina.

Il reato in oggetto è stato confessato da Messina nel corso del suo esame dibattimentale e si riferisce all'insieme di condotte di acquisto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente realizzate tra il 1988 e il novembre 1993. L'ammissione di responsabilità dell'imputato, descritta nella parte di motivazione a lui dedicata con riferimento al reato associativo contestato, è confermata dagli altri elementi di prova ivi illustrati; in base agli esposti elementi di prova deve essere affermata la penale responsabilità di Messina in ordine al reato ascrittogli al capo 176 dell'imputazione

Capo 200 contestato a Francesco Greco.

Gli elementi di prova a carico di Greco in ordine al reato contestatogli al capo 200 sono già stati illustrati nella parte di motivazione in cui si è trattata la sua posizione in ordine al reato associativo contestatogli. In particolare si richiamano le indicazioni di **Schettini (u. 22.3.96, pag. 158)**, **Foschini (u. 9.2.96, pagg. 230 e 236 e u. 22.2.96, pag. 142)** e **Messina (u. 8.10.96, pag. 208)** relative agli acquisti dai primi due e alle cessioni al terzo di sostanza stupefacente. Foschini ha indicato il gruppo Flachi-Trovato-Schettini come il fornitore abituale di stupefacenti (si presentava a Bresso a bordo di un'autovettura Porche colore nero), ma talvolta si riforniva di eroina dal gruppo di Quarto Oggiaro (ai portici) controllato dallo stesso collaboratore. Schettini ha confermato la circostanza, precisando che nel 1988-1989 Greco cominciò a fornirsi da lui, il quale delegava per le consegne Chirico e Lombardi. Messina ha riferito che nella primavera del 1991 si rifornì di cocaina da Greco e da Franco Pietro.

La convergenza di molteplici dichiarazioni provenienti da collaboratori ritenuti affidabili costituisce, insieme agli elementi già indicati in altra parte di motivazione, la prova della penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato ascrittogli al capo 200.

Capo 201 contestato a Salvatore Messina.

Il reato contestato al capo 201 concerne l'acquisto di armi di vario tipo realizzato da Messina tra la seconda metà del 1991 e l'inizio del 1992; anche l'episodio qui giudicato è stato descritto dallo stesso imputato, il quale ha ammesso le proprie responsabilità in ordine ad un reato per il quale non vi era a suo carico indizio alcuno. Gli elementi di prova già illustrati nella parte di motivazione dedicata a Messina in ordine alla partecipazione all'associazione di cui al capo 34 rappresentano il fondamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato qui ascrittogli; una parte delle armi detenute da Messina sono state rinvenute dalla polizia giudiziaria il 26.7.96, grazie alle indicazioni fornite dallo stesso imputato, il quale deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 201.

Paragrafo 5 - Organizzazione delle attività criminali del gruppo operante a Cusano Milanino e Cinisello Balsamo, posizione dei singoli imputati e capi d'imputazione loro ascritti.

[1] La struttura del gruppo. Mezzi e uomini.

Anche con riferimento alla "rete" di Cusano Milanino - Cinisello Balsamo è necessario richiamare la parte di motivazione ove si sono ricostruite le origini del gruppo e la fase del suo inserimento organico nell'ambito dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini (capitolo 7, §2, capo 4).

Dal 1991 in avanti, alla partecipazione alle attività dell'associazione conseguì l'inizio dei rapporti di stabile fornitura da parte del gruppo qui esaminato, che proseguì fino alla metà del 1992 (dopo l'arresto di Tocci e la latitanza di Mario Sarlo).

Le dichiarazioni dei molti collaboratori appartenenti al gruppo ha consentito di ricostruirne con precisione la struttura organizzativa e la composizione.

Tocci e Mario Sarlo erano i capi del sodalizio, con compiti di gestione dei rapporti con i fornitori e di approvvigionamento dello stupefacente. Dopo il rapporto con Campisi, dalla metà del 1991, l'unico fornitore fu l'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, nelle persone di Chirico e Lombardi e, a seguito del loro arresto, di Schettini; con quest'ultimo i due capi prendevano gli accordi per le forniture di stupefacente.

Diego Capecelatro e Ferdinando Militello erano addetti al ritiro della sostanza e il solo Capecelatro alla gestione dei magazzini, situati uno presso una cantina o un box dell'appartamento della madre di Capecelatro o presso l'appartamento di Cusano ove fu ospitato Gregorio Cicala, l'altro presso un appartamento di Sesto San Giovanni, della sorella del magazziniere.

L'entità dello stupefacente trattato in quegli anni ammontò ad alcune centinaia di chili, smerciato tramite i membri del gruppo a ciò addetti (ancora Militello, Luciano Sarlo e il gruppo di Cinisello).

La contabilità del gruppo veniva tenuta da Mario Sarlo (per l'eroina) e da Luciano Sarlo (per la cocaina), anche se Tocci gestiva alcuni clienti in modo autonomo, lucrando personalmente dalla vendita dello stupefacente.

Parallelamente all'attività illecita del gruppo di Cusano, nella primavera-estate 1991, Tocci costituì un gruppo autonomo, che operò nel territorio di Cinisello fino al maggio 1992; di questo sodalizio facevano parte Ambrogio Landriani, Cosimo De Pierro e Antonio Maiorano (in questo senso si sono espressi molti collaboratori); così Tocci ha descritto la formazione del nuovo gruppo:

"Ebbi un'occasione tra l'altro anche insperata, la conoscenza di alcuni soggetti del secondo gruppo, cioè quello di Cinisello, costituì questo gruppo.

P.M. - Quindi Lei ci vuol dire che ha costituito questo gruppo per... avere a disposizione uomini ancora più affidabili.

I. - Ancor più affidabili, certo.

P.M. - Che dipendessero esclusivamente, totalmente da Lei.

I. - Certo.

P.M. - Ecco, allora, ci dica chi erano queste persone, come le conosceva queste persone.

I. - Naturalmente anche in questo caso mi limiterò a fare i nomi di coloro che in questa sede possono essere nominati. Il gruppo era formato da me, di cui sicuramente ero il capo, poi c'era Ambrogio Landriani, Mimmo De Pierro, Maiorano, Benedetto Lombardi, altre persone poi a vario titolo che...

P.M. - Varie altre persone.

I. - Varie altre persone.” (u. 14.11.95, parte II°, pag. 50).

Quindi, da una parte vi erano i clienti che gravitavano intorno al gruppo di Cusano, dall'altra i clienti gestiti dal gruppo di Cinisello. Complessivamente, Tocci ha indicato almeno trenta clienti, che acquistavano consistenti quantitativi di stupefacente.

I rapporti tra i due gruppi sono stati chiaramente descritti da **Tocci (u. 14.11.95, parte I°, pag. 87):**

“I. - No, no, eh... la società è andata sempre avanti, è andata sempre avanti, non si sono incrinati neanche i rapporti quando ho svelato quel segreto tra me e Pino Campisi. Peraltro, andava pacificamente avanti, e non prendevo i proventi, i dividendi, perché li prendevo dall'altro gruppo, quindi era una cosa pacifica. I due gruppi, tra l'altro, si conoscevano, non dividevano tra essi, tra i componenti dell'uno e dell'altro gruppo, gli utili, i guadagni, certo, questo no, però avevano una vera partecipazione tra loro, cioè si conoscevano, nel caso fosse stato bisogno de... di persone di un gruppo in soccorso dell'altro, vi correvano; entrambi sapevano che noi ci raccordavamo alla più vasta organizzazione di Coco, Schettini e Flachi, cioè io li mettevo a conoscenza di questo. Cioè, ero il capo sì, soprattutto del secondo gruppo autonomo, cioè in maniera indiscussa, però li mettevo al corrente... E poi, come per esempio, in qualche occasione, i due gruppi in... hanno agito in sinergia, cioè nel senso che, per esempio, l'omicidio dei due turchi, dove vi sono state persone dell'uno, dell'altro gruppo, quindi... Certo.

P.M. - Perfetto. Dunque, allora, Lei da un certo momento in avanti, da quando costituisce questo secondo gruppo di cui parleremo, ha fatto parte di entrambi i gruppi e, ovviamente, in entrambi in posizione di vertice.

I. - Sì.

P.M. - Nel secondo di vertice unico e assoluto.

I. - Sì.

P.M. - Nel primo con i Sarlo in società.

I. - Sì.”.

I due sodalizi avevano alcuni locali pubblici ove gestivano l'attività illecita. Si è già indicato il bar dei “Vecchietti” come punto di riferimento di Schettini nella gestione di tutti i clienti dell'organizzazione; quel locale, oltre che i ristoranti di proprietà di Villella, era la base operativa del gruppo di Cusano. Il bar-tabacchi di largo Milano 12 a Cinisello Balsamo, gestito dal padre di Cosimo De Pierro, era la base operativa del gruppo facente capo a Tocci.

Tra gli altri componenti del sodalizio, con funzioni diverse, sono stati indicati Gino Sarlo, che partecipò alle azioni di fuoco nell'interesse dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini, Franco Villella, gestore dei ristoranti Il Cerchio e Mistral di Cusano ove si tenevano le riunioni del gruppo e qualche deposito “al volo” di stupefacente, Maccherrone e Zappalà, con funzioni di secondo piano che verranno analizzate nei seguenti capi.

Dalla fine del 1991 anche Renato Unione (insieme a Ernesto Doni) entrò nel sodalizio, grazie ai suoi rapporti di amicizia con i fratelli Sarlo. Unione e Doni avevano canali autonomi di approvvigionamento che furono utilizzati dal gruppo. Tocci ha precisato di non sapere se Unione fosse socio a tutti gli effetti o se percepisse utili in base agli affari conclusi per il suo tramite.

I collaboratori hanno anche indicato altri associati qui non imputati, quali Andrea Tumbarello, Paolo Stellin, tale Peppino di Sestri Levante.

Il gruppo aveva disponibilità di armi, provenienti tra l'altro proprio da Unione, che ciascun associato gestiva per proprio conto. Paolo Stellin aveva un terreno ove venivano custodite le armi disponibili (si trattava di armi di ogni tipo e particolarmente micidiali).

La sintetica ricostruzione delle specifiche indicazioni fornite dai collaboratori è sufficiente per delineare il quadro di riferimento utile a valutare le posizioni dei singoli imputati associati.

Le fonti di prova sulla "rete" qui esaminata sono costituite dalle dichiarazioni di **Tocci (u. 14.11.95, parte I°, pagg. 81-121)**, il quale ha fornito la descrizione completa e precisa della struttura del gruppo; **Di Modica (u. 17.11.95, pagg. 49-58)**, che ha confermato il ruolo di vertice di Tocci e Mario Sarlo, la divisione dei due gruppi gravitanti intorno ai due capi, i tre fratelli Sarlo e Capecelatro come appartenenti al gruppo di Cusano Milanino, Tocci, Landriani, De Pierro e Maiorano come appartenenti al gruppo di Cinisello, i ruoli di Villella, Unione e Maccherone; **Unione (u. 17.11.95, pagg. 196-204)** che ha descritto il ruolo di vertice di Tocci e Mario Sarlo e la presenza nel gruppo di alcuni imputati (i fratelli Sarlo, Militello e Capecelatro nel gruppo di Cusano, Tocci, Landriani, De Pierro e Maiorano nel gruppo di Cinisello), i ruoli di Villella e Maccherone; **Modesto (u. 7.2.96, pag. 106)** che ha indicato le persone conosciute del gruppo (Tocci, Mario Sarlo, Militello), così come **Foschini (u. 9.2.96, pag. 264)**, che ha indicato Tocci, Capecelatro, Landriani, De Pierro, Maiorano, Luciano e Mario Sarlo e Unione; **i tre fratelli Sarlo, Mario (u. 21.2.96, pag. 104 e ss. e 22.2.96, pag. 4 e ss.)**, **Gino (u. 21.3.96, pag. 66 e ss.)**, **Luciano (u. 19.4.96, pagg. 249 e ss. 29.4.96, pagg. 6 e ss.)** i quali hanno confermato la ricostruzione complessiva di Tocci, specificando molti episodi delittuosi che li coinvolsero; **Schettini (u. 22.3.96, pag. 3 e ss. e u. 29.3.96, pag. 8 e ss.)** che ha ribadito le origini del rapporto associativo del sodalizio facente capo a Tocci e a Mario Sarlo, indicando Capecelatro come persona del gruppo da lui conosciuta ed ha confermato che intorno a Tocci si costituì un gruppo autonomo composto da De Pierro, Landriani e Maiorano; **Sonia Davalle e Fabrizio De Ponti (u. 1.4.96)** i quali hanno ricostruito la composizione del gruppo gravitante intorno a Mario Sarlo, pur non fornendo la descrizione precisa del tipo di rapporti delittuosi dallo stesso gestiti; infine, **Cosimo De Pierro (u. 2.4.96, pag. 172)** che ha confermato la costituzione del gruppo di Cinisello, precisandone le attività nell'ambito degli stupefacenti.

In definitiva, le fonti di prova sull'esistenza del sodalizio descritto, sulla sua organicità rispetto all'associazione Flachi-Trovato-Schettini, sulle attività illecite nel campo degli stupefacenti, sull'entità della sostanza trattata, sui clienti e sui meccanismi di funzionamento sono assolutamente univoche e, ritenute accertate tali circostanze, consentono di affrontare le posizioni individuali degli imputati.

[2] I singoli imputati. Gli organizzatori.

Mario Sarlo fu, sin dall'origine, uno dei soci del gruppo qui giudicato, assumendo funzioni dirigenziali con l'ingresso in società di Tocci e l'inserimento organico nell'ambito

dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini. Si sono già illustrati i rapporti tra l'imputato, i suoi fratelli Luciano e Gino e Tocci, che, all'inizio del 1990, condussero alla costituzione di una società operante nel campo degli stupefacenti. In questa parte della motivazione è sufficiente ricostruire le funzioni assunte da Mario Sarlo nell'ambito associativo, come riferite da molti collaboratori e ammesse dallo stesso imputato nel corso del suo esame:

- Mario Sarlo era uno dei due capi del gruppo operante a Cusano Milanino, gestiva la contabilità del traffico dell'eroina, occupandosi degli investimenti anche per conto di Tocci (**Tocci, u. 14.11.95, parte I°, pag. 12 e u. 13.12.95, pag. 109; Di Modica, u. 15.11.95, pag. 141; Modesto, u. 7.2.96, pag. 106; Schettini, u. 22.3.96, pag. 218; Gino Sarlo, u. 21.3.96, pag. 69; Davalle, u. 1.4.96, pag. 85; Luciano Sarlo, u. 19.4.96, pag. 243**);

- al momento del coinvolgimento del gruppo nei fatti di sangue dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini, l'imputato mantenne i rapporti con i vertici dell'organizzazione, assunse la decisione di allearsi con quest'ultima, partecipò ad alcuni omicidi nell'ambito della guerra contro il gruppo Batti, partecipò alle riunioni di vertice dell'organizzazione (**Tocci, u. 9.11.95, pag. 72, Luciano Sarlo, u. 19.4.96, pag. 256 e Gino Sarlo, u. 21.3.96, pag. 103**, sulla decisione di entrare nell'organizzazione; **Tocci, u. 9.11.95 pagg. 99 e ss. e Gino Sarlo, u. 21.3.96, pag. 91**, sull'omicidio Cernigliaro; **Tocci, u. 10.11.95, pagg. 84 e ss., Gino Sarlo, u. 21.3.96, pag. 138 e Schettini, u. 20.3.96, pag. 245** sull'omicidio De Vitis; **Di Modica, u. 15.11.95, pag. 192** sull'omicidio dei turchi; **Di Comite, u. 11.1.95, pag. 41** sull'omicidio Monticelli);

- in occasione dei contrasti insorti tra il gruppo dirigente dell'associazione e Giorgio Tocci fu proprio Mario Sarlo a dover "garantire" per quest'ultimo (**Di Modica, u. 15.11.95, pag. 243; Schettini, u. 30.4.96, pag. 158**).

Le circostanze qui sinteticamente illustrate sono state confermate e specificate dall'imputato, il quale nel corso delle udienze del **21 e 22 marzo 1996** ha ammesso senza reticenze le proprie responsabilità in ordine al reato associativo ascrittogli. In particolare, dopo aver descritto la costituzione della società con Tocci, ha confermato la posizione di socio nel gruppo costituito, il ruolo sovraordinato rispetto ai propri fratelli, le funzioni assunte di gestione della contabilità e degli investimenti, anche per conto di Tocci (**u. 21.3.96, pagg. 242 e ss**), il coinvolgimento nell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini (**u. 22.3.96, pag. 102**), la partecipazione alle riunioni con il gruppo dirigente dell'organizzazione e ad alcuni fatti di sangue indicati dagli altri collaboratori.

Alla luce degli elementi di prova riferiti deve affermarsi la penale responsabilità di Mario Sarlo in ordine al delitto di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione di cui al capo 34. E' solo il caso di rilevare che la qualifica di organizzatore trova fondamento nelle attribuzioni dell'imputato nell'ambito del sodalizio di cui era capo.

Luciano Sarlo è imputato di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione Flachi-Trovato-Schettini.

Anche con riferimento a detto imputato la presenza di numerose fonti di prova e l'ammissione delle proprie responsabilità conseguente alla scelta di collaborazione dallo stesso assunta, rende più agevole la verifica del reato contestato.

Luciano Sarlo è stato indicato come uno dei soci del gruppo di Cusano Milanino, con funzioni di gestione del traffico dello stupefacente (cocaina); costui ha, altresì, partecipato ad alcuni fatti di sangue commessi nell'interesse dell'organizzazione.

Sinteticamente, si possono così ricostruire le funzioni attribuite all'imputato nell'ambito del sodalizio di appartenenza:

- manifestò il proprio consenso all'alleanza del gruppo con l'associazione Flachi-Trovato-Schettini (**Tocci, u. 9.11.95, pag. 72**)
- gestiva la cassa dell'organizzazione insieme al fratello Mario, occupandosi degli introiti derivanti dal traffico di cocaina (**Tocci, u. 14.11.95, parte I°, pag. 12; Mario Sarlo, u. 21.2.96, pag. 240; Gino Sarlo, u. 21.3.96, pag. 69**);
- si occupava di reperire le armi per il gruppo, anche grazie ai suoi rapporti di amicizia con Unione (**Tocci, u. 14.11.95, parte I°, pag. 99; De Pierro, u. 2.4.96, pag. 186**);
- continuò nell'attività di spaccio dopo l'arresto di Tocci e del fratello Mario (**Mario Sarlo, u. 21.2.96, pag. 255**);
- partecipò ad alcuni fatti di sangue per conto dell'organizzazione (**Unione, u. 17.11.95, pag. 149**, sulla presenza al bar dei "Vecchietti" dopo l'omicidio dei due turchi; **Tocci, u. 9.11.95, pag. 33** sulla partecipazione all'omicidio Monticelli; **Tocci, u. 9.11.95, pag. 99** sull'omicidio Cirnigliaro; **Di Modica, u. 15.11.95, pag. 287** sull'attentato a Palumbo; **Di Comite, u. 11.1.9, pag. 41 e Mario Sarlo, u. 21.2.96, pag. 113**, sull'omicidio Monticelli).

Queste indicazioni sono state confermate dall'imputato, il quale ha reso piena confessione in ordine alla propria partecipazione all'associazione qui giudicata, con le funzioni contestategli. In particolare, Luciano Sarlo ha confermato:

- di aver costituito la società con i propri fratelli, occupandosi della gestione della cocaina (**u. 19.4.96, pag. 242**);
- l'ingresso nella società di Tocci (**pag. 248**);
- la decisione di schierarsi con l'associazione Flachi-Trovato-Schettini nell'ambito della guerra contro il gruppo Batti, a cui conseguì l'inserimento organico in quella organizzazione (**pag. 250 e pag. 256**);
- la partecipazione, con varie funzioni ad alcuni fatti di sangue, quali l'omicidio Cirnigliaro (**pag. 262**), l'omicidio De Vitis (**pag. 267**), l'omicidio dei due turchi (**u. 29.4.96, pag. 3**).

In definitiva, l'accertamento delle condotte descritte dai collaboratori e confermate dallo stesso imputato configura la condotta di partecipazione, con funzioni organizzative, all'associazione di cui al capo 34, di cui va affermata la penale responsabilità di Luciano Sarlo. E' appena il caso di rilevare che la qualifica di organizzatore trova fondamento delle attribuzioni dell'imputato nell'ambito del gruppo di Cusano, per conto del quale gestiva l'intero traffico della cocaina, prendendo contatti con i clienti e provvedendo alle consegne, ma anche mantenendo autonomi canali di approvvigionamento rispetto all'associazione di appartenenza (si veda in proposito le dichiarazioni **dell'imputato, u. 29.4.96, pag. 18**).

La valutazione della posizione processuale di **Giorgio Tocci** è di ancor più agevole approccio con riguardo alla contestazione di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione Flachi-Trovato-Schettini, atteso che l'imputato ha, prima che intervenissero le collaborazioni di molti altri associati di quel sodalizio, reso piena confessione sugli addebiti ascrittigli, ricostruendo con estrema completezza e precisione tutti i fatti delittuosi che lo coinvolsero.

La priorità cronologica delle dichiarazioni ammissive di responsabilità da parte di Tocci impone di partire proprio da quelle indicazioni per ricostruire sinteticamente le fonti di prova a suo carico.

L'imputato ha così descritto il ruolo assunto nell'ambito associativo:

- nel maggio 1990 i fratelli Sarlo gli proposero di entrare in società nella gestione del traffico di stupefacenti, egli accettò e assunse immediatamente un ruolo di rilievo, pari a quello di Mario Sarlo (**u. 9.11.95, pag. 51**);

- il gruppo comprendeva inizialmente i fratelli Sarlo, Capecelatro, Militello, si riforniva da Campisi e operava nell'area di Cusano Milanino (**u. 14.11.95, parte I°, pag. 81 e ss.**);

- verso la metà del 1991, a seguito del rapporto con l'associazione Flachi-Trovato-Schettini nell'ambito della guerra contro il gruppo Batti, si determinò l'inserimento organico del loro gruppo nell'organizzazione (**u. 14.11.95, pag. 89**);

- nello stesso periodo, costituì un gruppo autonomo, operante nella zona di Cinisello Balsamo, di cui fecero parte Landriani, De Pierro e Maiorano; questo gruppo lavorò intensamente nel traffico di stupefacenti, giungendo ad un livello di smercio della sostanza superiore a quello del gruppo di Cusano (**u. 14.11.95, parte II°, pag. 50**);

- alla fine del 1991 anche Unione entrò in società con loro, aprendo nuovi canali di approvvigionamento di stupefacenti e di armi (**u. 15.11.95, pag. 3**);

- nell'ambito del suo gruppo, assunse funzioni dirigenti e organizzative, mantenendo i contatti con i vertici dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini e con altre organizzazioni criminali operanti in Lombardia (su questo aspetto sono molteplici i riferimenti di Tocci agli incontri con Coco-Trovato, Schettini, Paviglianiti, il gruppo dei catanesi dell'autoparco facente capo a Gimmy Miano, i gruppi calabresi di Mancuso e Molè);

- partecipò a numerose azioni di fuoco per conto dell'organizzazione (dall'omicidio Cirnigliaro - **u. 9.11.95, pag. 81** -, all'omicidio De Vitis - **u. 10.11.95, pagg. 6 e ss.** -, all'omicidio di Angelo Maccarrone - **u. 10.11.95, pag. 138** -, all'omicidio Pirrone - **u. 10.11.95, pag. 176** -, all'omicidio dei turchi - **u. 10.11.95, pag. 192** -, all'omicidio Vegetti - **u. 14.11.95, parte I°, pag. 3**).

Queste indicazioni sono state confermate puntualmente nel prosieguo del dibattimento da **Di Modica (u. 15.11.95, pag. 182** sull'omicidio dei due turchi; **u. 15.11.95, pag. 226 e u. 16.11.95, pag. 37**, sull'omicidio di Angelo Maccarrone; **u. 15.11.95, pag. 257**, sull'omicidio Vegetti), **Unione (u. 12.12.95, parte I°, pag. 34**, sul ruolo di vertice nell'ambito del gruppo), **Maccarrone (u. 10.1.96, pag. 108**, sull'appartenenza al gruppo di Sarlo e i rapporti con l'associazione Flachi-Trovato-Schettini), **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 166**, sull'omicidio Cirnigliaro), **Mario Sarlo (u. 21.2.96 pagg. 104 e ss.** sugli omicidi De Vitis e Cirnigliaro; **u. 22.4.96, pag. 4** sul gruppo di Cinisello), **Pace (u. 12.3.96, pag. 246**, sull'omicidio De Vitis), **Schettini (u. 20.3.96, pag. 133**, sull'omicidio Cirnigliaro; **pag. 250**, sull'omicidio De Vitis; **u. 22.3.96, pag. 3**, sull'omicidio Pirrone; **u. 29.3.96, pag. 8**, sul ruolo di Tocci nel gruppo di Cusano), **Gino Sarlo (u. 21.3.96, pag. 66**, sull'ingresso in società con loro fratelli; **pag. 80**, sull'omicidio Cirnigliaro; **pag. 97**, sull'omicidio di Angelo Maccarrone; **pag. 120**, sull'omicidio Pirrone; **pag. 133**, sull'omicidio De Vitis), **Le Donne (u. 29.3.96, pag. 290**, sull'omicidio Maccarrone; **u. 1.4.96, pag. 31**, sull'omicidio Cirnigliaro), **Davalle (u. 1.4.96, pag. 85**, sul ruolo dirigente nell'ambito del gruppo di Cusano), **De Pierro (u. 2.4.96, pag. 172**, sul ruolo nel gruppo di Cinisello), **Luciano Sarlo (u. 19.4.96, pag. 249**, sull'ingresso in società con loro fratelli; **pag. 252**, sull'ingresso nell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini; **pag. 262**, sull'omicidio Cirnigliaro; **pag. 270**, sull'omicidio De Vitis; **u. 29.4.96, pag. 6**, sull'omicidio dei due turchi; **pag. 36** sulla formazione del gruppo di Cinisello).

In definitiva, le dichiarazioni confessorie di Tocci sono state pienamente confermate nel corso del dibattimento e la ricostruzione sinteticamente illustrata configura il reato di partecipazione, con funzioni organizzative, all'associazione di cui al capo 34. E' appena il caso di osservare che il riconoscimento della qualifica di organizzatore si fonda sull'accertamento delle condotte realizzate da Tocci nell'ambito associativo, concretatesi nei rapporti intrattenuti con i fornitori, negli accordi con i clienti, nell'organizzazione degli associati appartenenti al gruppo di Cinisello.

[3]. I partecipi legati a Mario Sarlo e al gruppo di Cusano Milanino.

Diego Capecelatro è stato indicato da molti collaboratori come membro organico del gruppo qui giudicato, avendo assunto, nell'ambito dell'attività di traffico di stupefacenti, funzioni di magazziniere e di consegnatario della sostanza.

E' stato Mario Sarlo a riferire l'origine dei rapporti dell'imputato con il gruppo, risalenti all'inizio del 1990. Il collaboratore ha dichiarato che fu Villella a presentargli Capecelatro, dicendogli che questi aveva una finanziaria in difficoltà economiche a causa di un debito (di 400 milioni di lire) con un certo Pallone. Mario Sarlo si occupò della riscossione del credito, minacciando il debitore e obbligandolo a restituire 20 milioni di lire al mese; dopo alcuni mesi Pallone sparì, per cui Capecelatro cominciò a collaborare con Sarlo nelle sue attività più o meno illecite; iniziò a custodire qualche pistola, poi piccoli quantitativi di stupefacente e a effettuare qualche consegna ai clienti; in quel periodo fu commesso l'omicidio De Vitis, nel quale l'imputato fu coinvolto. Dopo quell'episodio Capecelatro rimase per molti mesi a casa ammalato, poi riprese a frequentare Luciano Sarlo; L'imputato riceveva nel primo periodo un compenso mensile di circa 2.500.000 di lire; successivamente chiedeva a Sarlo il denaro di cui aveva bisogno (**u. 22.2.96, pagg. 10-17**). La funzione di magazziniere delle armi e dello stupefacente (soprattutto cocaina) svolta da Capecelatro è stata riferita dal collaboratore anche all'udienza del **21.2.96, pagg. 240 e 244**.

Queste indicazioni sono state specificamente confermate da Tocci, Gino Sarlo, De Piero, Luciano Sarlo.

Tocci (u. 14.11.95, parte I°, pag. 91) ha riferito che Capecelatro era il magazziniere della cocaina e dell'eroina e utilizzava a tal fine alcuni locali nella disponibilità della madre o della sorella; nel corso del controesame (**u. 13.12.95, pag. 170**), il collaboratore ha ribadito la circostanza, soggiungendo che era stato Mario Sarlo a riferirgliela.

Gino (u. 21.3.96, pag. 104) e Luciano Sarlo (u. 19.4.96, pag. 157 e u. 29.4.96, pag. 21), pur premettendo che i rapporti con Capecelatro erano tenuti dal solo Mario, hanno confermato che l'imputato faceva le consegne per conto del loro fratello, dietro pagamento di un compenso e che in qualche occasione fu disponibile a custodire armi e stupefacenti. **Luciano Sarlo (u. 29.4.96, pag. 23)** ha soggiunto che dopo l'arresto di Mario solo in un'occasione effettuò una consegna di stupefacente in compagnia di Capecelatro, al quale diede un piccolo compenso per aiutarlo economicamente.

De Piero (u. 2.4.96, pag. 186) ha ribadito che l'imputato si accompagnava sempre con Mario Sarlo, per conto del quale effettuava le consegne.

La collocazione di Capecelatro nell'ambito associativo è stata confermata (ma si dovrebbe dire, anticipata) da due testimoni che assunsero grande importanza nella fase iniziale di questo procedimento. **Davalle (u. 1.4.96, pagg. 69, 87, 90, 98, 108, 134) e De Ponti (u. 1.4.96, pagg. 183 e 191)** hanno indicato l'imputato come uomo di fiducia di Mario Sarlo, al quale quest'ultimo aveva assicurato protezione quando era vittima dello

strozzinaggio; la Davalle ha riferito alcuni episodi specifici in cui Capecelatro recuperò per conto di Sarlo armi e stupefacenti (**pag. 90**).

In termini più generici, l'appartenenza di Capecelatro al gruppo Sarlo è stata riferita da **Di Modica (u. 17.11.95, pag. 49)**, **Foschini (u. 9.2.96, pag. 264)** e **Schettini (u. 22.3.96, pag. 219)**; quest'ultimo ha soggiunto che in qualche occasione, con il permesso di Mario Sarlo, utilizzò l'imputato per depositi "al volo" di eroina e altrettanto occasionalmente lo stesso gli portò piccoli quantitativi di cocaina da parte di Sarlo e Tocci.

Parallelamente all'attività sin qui descritta, riconducibile al traffico degli stupefacenti, a carico di Capecelatro sono stati riferiti due episodi di diversa gravità, estranei alla gestione della droga, ma coerenti con l'affermata appartenenza all'organizzazione.

Numerosi collaboratori hanno riferito la presenza di Capecelatro al cambio macchina in favore di Gino Sarlo in occasione dell'agguato contro Salvatore De Vitis; questo episodio, di cui l'imputato risponde dinanzi ad altra Corte d'Assise, è comunque significativo perché conferma il suo coinvolgimento in tutte le attività funzionali all'esistenza dell'organizzazione. Di certo Mario Sarlo non pensò di utilizzare Capecelatro per realizzare un agguato che richiedeva abilità nell'uso delle armi, ma questi fu sicuramente adibito ad una funzione finalizzata alla commissione di un omicidio. **Tocci (u. 10.11.95, pag. 91)**, pur sorprendendosi della circostanza, apprese da Luciano Sarlo che Capecelatro era al cambio macchina in occasione dell'omicidio De Vitis; **Mario Sarlo (u. 21.2.96, pag. 173)** mandò l'imputato a prelevare il fratello Gino reduce dall'agguato a De Vitis; il collaboratore, pur escludendo che Capecelatro avesse sentito i discorsi sull'azione di fuoco, ha affermato che ben sapeva che non si andava a fare un picnic (*"I. - Allora, chiaramente, Capecelatro sapeva che stava per succedere qualche cosa, perché non è che andavamo a fare un picnic, no? Non ha ascoltato i discorsi e è andato... perché lui faceva quello che gli dicevo io, e si è portato sul posto dove io gli ho indicato."*); **Gino Sarlo (u. 21.3.96, pag. 142)** ha ribadito che fu Capecelatro a prelevare dopo l'omicidio De Vitis - come preannunciatogli da Mario; **Luciano Sarlo (u. 19.4.96, pag. 270)** ha precisato che Mario utilizzò Capecelatro perché non aveva nessun altro disponibile.

La condotta è stata oggettivamente accertata, ed è stata ammessa dallo stesso imputato; questi (**u. 7.11.96, parte I°, pag. 66**) ha confermato di aver prelevato Gino Sarlo nei pressi di una tangenziale, di esservi stato mandato da Mario, senza sapere cosa fosse successo.

Il secondo episodio, anch'esso ammesso dall'imputato, riguarda l'ospitalità che Capecelatro offrì, su richiesta di Tocci e Mario Sarlo, a Gregorio Cicala, all'epoca latitante. Sull'episodio hanno riferito **Tocci (u. 13.12.95, pag. 170)**, il quale non seppe che l'appartamento era dell'imputato e **Mario Sarlo (u. 21.2.96, pag. 106)**; Capecelatro ha confermato la circostanza (**u. 7.11.95, parte II°, pag. 50**), affermando di essere convinto che gli ospiti di Mario Sarlo fossero due sposini e non un latitante.

A fronte di un quadro univoco delle responsabilità dell'imputato, la sua difesa appare, invero, insostenibile. Capecelatro ha praticamente confermato tutti i rapporti intercorsi con Mario Sarlo e il suo gruppo, dagli incontri riferiti dalla Davalle (nei quali, a suo dire, avrebbe solo consumato cocaina) all'ospitalità offerta all'amico di Sarlo (che avrebbe saputo essere uno sposino in viaggio di nozze con la moglie), al gravissimo episodio del "cambio macchina" nell'omicidio De Vitis. L'esame reso non rappresenta certo un'ammissione di responsabilità, perché rispetto a tutti gli episodi contestatigli, l'imputato ha negato qualsiasi

consapevolezza di quanto stava facendo; quelle dichiarazioni costituiscono, invero, formidabile riscontro rispetto alle accuse mossegli da numerosi collaboratori.

Ma vi è di più. Capecelatro ha specificamente contestato di aver mai tenuto in custodia armi o stupefacente per conto di Mario Sarlo, precisando che quando questi gli consegnava pacchetti che apparivano contenere stupefacente e non soldi, lui si rifiutava (**pag. 61 u. 11.7.96, parte II°**). La difesa di Capecelatro è, si ripete, impresa insostenibile, atteso che la sua appartenenza all'organizzazione è stata affermata con assoluta precisione e certezza da almeno 5 collaboratori, i quali hanno descritto le funzioni svolte dall'imputato nell'ambito associativo di comune appartenenza; altri collaboratori hanno ribadito la sua responsabilità e, *last but not least*, due testimoni hanno reso dichiarazioni decisive sul punto. Nessuna prospettazione di calunnia a carico dei dichiaranti è stata avanzata dall'imputato o dal suo difensore, per cui il quadro probatorio sin qui illustrato comporta l'affermazione della penale responsabilità di Diego Capecelatro in ordine al reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico contestatagli al capo 34.

La posizione di **Ferdinando Militello** è assimilabile a quella di Capecelatro, in considerazione delle mansioni che costoro svolsero nell'ambito associativo qui giudicato. La sua appartenenza al gruppo di Cusano Milanino è stata riferita da numerosi collaboratori, tutti concordi nell'affermare che l'imputato manteneva rapporti stretti con Mario Sarlo, per conto del quale svolgeva attività di spaccio di stupefacenti e provvedeva al ritiro e alle consegne dello stupefacente del gruppo.

Questa premessa induce a valutare immediatamente la chiamata in correità di Mario Sarlo, che costituisce l'elemento di accusa più preciso nei confronti di Militello.

Il collaboratore ha riferito che dopo una comune detenzione, l'imputato nel 1989, uscito dal carcere, iniziò ad acquistare piccoli quantitativi di stupefacente (nell'ordine di 50 grammi per volta) dallo stesso Sarlo, sostanza che cedeva a suoi clienti, tra i quali i fratelli Malinverni (**u. 21.2.96, pag. 236 e u. 22.2.96, pag. 22**); fu arrestato nel 1990 proprio perché trovato in possesso di 50 grammi di eroina provenienti dalle forniture di Sarlo e, ottenuti gli arresti domiciliari, continuò nell'attività di spaccio e nelle consegne di stupefacente per conto del gruppo (**u. 22.2.96, pag. 26**). Militello era, quindi, nella stessa posizione di Capecelatro, con il quale era nata una certa rivalità, e, come quest'ultimo, non riceveva uno stipendio fisso ma un compenso in base alle consegne che effettuava (**u. 21.2.96, pag. 244 e u. 22.2.96, pag. 28**).

La ricostruzione delle mansioni espletate dall'imputato è puntuale e chiara nell'attribuzione di un ruolo sicuramente organico nell'ambito del sodalizio, e l'affermazione resa dallo stesso Mario Sarlo nel corso del controesame (**u. 21.3.96, pag. 47**), secondo il quale Militello non era organico al gruppo ma era più che altro un suo amico, appare, alla luce di quanto riferito nel corso dell'esame, non corretta; certo che l'imputato non era un socio del gruppo, ma la sua stabile attività di consegnatario dello stupefacente e cessionario della sostanza consegnatagli da Mario Sarlo, configura la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico.

Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pag. 1), Unione (u. 15.12.95, pag. 46), Gino Sarlo (u. 21.3.96, pag. 107), Luciano Sarlo (u. 29.4.96, pag. 23) hanno confermato il rapporto tra Militello e Mario Sarlo nei termini sin qui descritti; alcuni di detti collaboratori hanno solo riferito di un rapporto esclusivo con Mario, senza specificarne il contenuto (Luciano Sarlo), altri hanno con maggiore precisione ribadito che l'imputato effettuava le consegne per conto

di Mario (Unione, anche se la circostanza l'apprese da Luciano Sarlo, che non l'ha confermata; Tocci; Gino Sarlo).

Tocci e Mario Sarlo hanno, inoltre, riferito i rapporti intrattenuti con Militello nell'ultimo periodo di attività del gruppo. **Sarlo (u. 22.2.96, pag. 29)** ha dichiarato che durante il periodo di latitanza era proprio l'imputato a mantenere i rapporti con il gruppo, e fu lo stesso a fissare un appuntamento tra Mario Sarlo e la moglie di Tocci, quando quest'ultimo era detenuto (l'incontro era finalizzato alla riscossione di un credito - **Tocci, u. 14.11.95, parte II°, pag. 8**).

Alcuni testimoni appartenenti alla PG hanno confermato i rapporti intercorsi tra Militello e gli altri componenti del gruppo; in particolare sui rapporti con Mario Sarlo, anche durante la latitanza, hanno riferito **Renato Renna e Ilario Meneghin** (che procedettero al loro arresto il 25.4.93 a Monza), nonché **Remo Battistel (u. 10.7.96)**, mentre **Enrico Albini (u. 10.7.96)** ha riferito dell'identificazione di Capecelatro e Militello del 2.11.92 (intorno alle 22.30 furono controllati insieme a bordo di un'autovettura Mercedes intestata alla sorella di Mario Sarlo).

La documentazione prodotta dal PM conferma l'esistenza di intensi rapporti tra Militello e Tocci (**doc. 82 vol. 4**), Landriani (**doc. 83, vol. 4**), Mario Sarlo (**doc. 84, vol. 4**), Camerino (**doc. 246, vol. 26**, rappresentante l'elenco decodificato dei numeri di telefono, tra cui quello in uso a Militello, rinvenuto nel possesso di Raffaele Camerino durante la perquisizione conseguente all'arresto).

Per concludere, l'imputato, pur negando le proprie responsabilità in ordine al reato associativo contestatogli, ha ammesso di aver acquistato stupefacente da Mario Sarlo nell'ordine di 50 grammi per volta, fino all'ultimo suo arresto del 15.6.90. Con riferimento a tale attività ha precisato che riforniva i fratelli Marco e Davide Malinverni di eroina (circa 50-100 grammi al mese), acquistata da Sarlo, con il quale aveva rapporti di amicizia; per tale ragione lo aiutò durante la latitanza.

La confessione, invero molto parziale, di Militello non rappresenta certo una conferma necessaria delle accuse mosse nei suoi confronti, atteso che dal suo certificato penale risultano due precedenti per traffico di stupefacenti, risalenti il primo al 1985, il secondo proprio al giugno 1990 (quando fu arrestato per detenzione di 50 grammi di eroina). Militello ha cercato di ridimensionare il proprio ruolo nell'ambito associativo nel quale era inserito, ammettendo solo quei fatti per i quali vi era già stato l'accertamento di penale responsabilità. Ma, a fronte di numerose chiamate in correità, tutte attendibili e convergenti nell'indicare l'imputato quale appartenente all'organizzazione qui giudicata, la sua difesa è molto debole. L'imputato, oltre a gestire un proprio traffico di stupefacenti (continuato anche dopo la scarcerazione del 1991, mentre si trovava agli arresti domiciliari - **Tocci, u. 14.11.95, pag. 3 e Mario Sarlo, u. 22.2.96, pag. 26**) assunse le mansioni di consegnatario dello stupefacente per conto di Mario Sarlo dietro pagamento di un compenso. Tale attività configura il reato associativo contestatogli al capo 34, per il quale deve essere affermata la penale responsabilità di Ferdinando Militello.

[4]. Il gruppo di Cinisello Balsamo.

La valutazione della posizione processuale di **Cosimo De Piero** è decisamente più agevole rispetto a quella di molti altri associati appartenenti al gruppo di Cusano-Cinisello, sia per il minor rilievo assunto in quel contesto associativo, sia per l'intervenuta collaborazione.

De Pierro, colpito da numerose indicazioni accusatorie, ha ammesso le proprie responsabilità in ordine al reato associativo contestatogli.

Le indicazioni più precise sull'imputato sono state rese da **Tocci**, il quale (**u. 14.11.95, parte II°, pag. 51**) ha collocato De Pierro nel gruppo di Cinisello costituito intorno alla metà del 1991. **Mario Sarlo**, sull'attività di spacciatore dell'imputato, ha precisato (**u. 22.2.96, pag. 89**) che costui era un cliente del gruppo di Cusano e, dopo la conoscenza con Tocci, prima ottenne prezzi migliori (**u. 21.2.96, pag. 241 e u. 22.2.96, pag. 89**) e, successivamente, divenne organico al sodalizio, entrando a far parte del gruppo di persone fidate di Tocci (**u. 22.2.96, pag. 3**).

Il coinvolgimento di De Pierro nell'organizzazione fu, quindi, determinato dalla volontà di Tocci di circondarsi di uomini fidati e l'imputato (il cui padre gestiva il bar-tabacchi di largo Milano 12 a Cinisello) divenne socio a pieno titolo del gruppo di Cinisello (**Tocci, u. 14.11.95, parte II°, pag. 73**).

Presso il bar della famiglia De Pierro, Tocci stabilì per un certo periodo la propria residenza e, per una ventina di giorni, in quello stabile fu attivata una bisca clandestina gestita dal gruppo (**u. 14.11.95, parte II°, pag. 57**).

Il ruolo dell'imputato nel sodalizio qui giudicato è stato descritto con precisione da **Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pag. 60)**, il quale ha riferito che De Pierro teneva i rapporti con i magazzinieri dello stupefacente e delle armi.

Questo primo ambito di attività è stato confermato, oltre che da Mario Sarlo, da **Di Modica (u. 17.11.95, pag. 48)**, **Unione (u. 12.12.95, parte I°, pag. 82)**, **Gino Sarlo (u. 21.3.96, pag. 116)**, **Schettini (u. 29.3.96, pag. 6)**, **Davalle (u. 1.4.96, pag. 137)**, **Luciano Sarlo (u. 29.4.96, pag. 36)**. Tutti costoro hanno, più o meno specificamente, indicato De Pierro quale uomo fidato di Tocci, appartenente al gruppo di Cinisello, coinvolto nel traffico di stupefacente gestito dallo stesso Tocci. In particolare, Unione, Mario Sarlo e la Davalle hanno confermato che l'imputato trattava lo stupefacente per conto dell'associazione.

L'imputato ha reso piena confessione, confermando di aver fatto parte del gruppo di Tocci dedito al traffico di stupefacenti. In particolare ha ammesso gli episodi riferiti da Mario Sarlo precedenti all'ingresso nel gruppo (**u. 2.4.96, pag. 177**), da **Tocci (pag. 181)**, dalla **Davalle (pag. 202)**, ancora da Mario Sarlo successivo all'arresto di Tocci (**pag. 209**). Più in generale, pur affermando di essere stato coinvolto nell'attività associativa da Tocci, ha ammesso la sua organica partecipazione all'organizzazione contestatagli.

In quel contesto De Pierro ha svolto attività collaterali allo smercio di stupefacente, accompagnando Tocci alle riunioni con Schettini o Miano (**Tocci, u. 14.11.95, parte I°, pag. 41**), partecipando ad alcune azioni di fuoco del gruppo, quali l'omicidio dei due turchi (**Tocci, u. 10.11.95, pag. 203**; **Di Modica, u. 14.12.95, pag. 9**; **Unione, u. 17.11.95, pag. 150**; **Mario Sarlo, u. 21.2.96, pag. 206**; **Gino Sarlo, u. 21.3.96, pag. 150**; **Schettini, u. 22.3.96, pag. 53**), la riunione con un gruppo di baresi presso l'ufficio di Tumbarello (**Tocci, u. 14.11.95, parte II°, pag. 20**), l'intervento presso una discoteca "protetta" da Nuzzo, insieme a Tocci e Landriani (**Tocci, u. 14.11.95, parte II°, pag. 44**), un agguato contro Agosta (**Unione, u. 12.12.95, parte I°, pag. 34**); inoltre, è stato coinvolto nella gestione delle armi del gruppo (**Mario Sarlo, u. 22.3.96, pag. 92**; **Luciano Sarlo, u. 29.4.96, pag. 36** sulla consegna di un borsone di armi a Schettini; **Schettini, u. 29.3.96, pag. 9** sul posteggio di auto doppione contenenti armi).

Anche su queste condotte De Pierro ha ammesso le proprie responsabilità; in particolare, sulla consegna della borsa contenente le armi da parte di uno dei fratelli Sarlo (**u. 2.4.96, pag. 186**) e sul ritiro di armi per conto di Tocci (**pag. 181 e pag. 187**).

In definitiva, gli elementi di prova illustrati configurano la condotta di partecipazione all'associazione di cui al capo 34, concretatasi nella gestione del traffico di stupefacenti e nelle attività collaterali allo smercio; in ordine al reato associativo va affermata la penale responsabilità di Cosimo De Pierro.

Ambrogio Landriani, come tutti i membri del gruppo di Cusano-Cinisello, è stato raggiunto da numerose dichiarazioni accusatorie provenienti dai suoi ex-associati. Si è anticipato che l'imputato apparteneva a quel gruppo costituito da Tocci per assumere autonomia rispetto ai fratelli Sarlo, ancorché la conoscenza tra i due risalisse agli anni '80 (**Tocci, u. 14.11.95, parte II°, pag. 52**); i compiti svolti erano analoghi a quelli di De Pierro, essendo addetto ai ritiri e alle consegne di stupefacente (**pag. 58**); anche Landriani partecipava alla pari con gli altri alla ripartizione degli utili dell'attività del gruppo di Cinisello (**pag. 73**).

Questa precisa indicazione delle condotte dell'imputato nell'ambito associativo è stata confermata dagli altri collaboratori. **Unione (u. 12.12.95, parte I°, pag. 82)** lo ha indicato come persona direttamente controllata da Tocci; **Mario Sarlo (u. 22.3.96, pag. 3)** ha confermato che Landriani apparteneva al gruppetto di Tocci, a cui era molto legato e di cui riscuoteva piena fiducia (**pag. 96**), soggiungendo che era ad un livello sovraordinato rispetto a Maiorano e De Pierro, pur svolgendo analoghe funzioni (ritiro e consegne di stupefacente); **De Pierro (u. 2.4.96, pag. 181)** ha ribadito che quando conobbe Tocci operò al fianco di Landriani nella gestione materiale dello stupefacente, soggiungendo che quest'ultimo era sempre al fianco di Tocci, il quale gli conferiva gli incarichi di maggior impegno (**pag. 196**).

Davalle e De Ponti (u. 1.4.96, pagg. 92 e 184) hanno indicato Landriani come autista e guardia del corpo di Tocci, riferendo uno specifico episodio di detenzione di cocaina (**pagg. 97 e 195**), confermato da **Mario Sarlo (u. 22.3.96, pag. 73)**.

Anche **Foschini (u. 9.2.96, pag. 267)**, **Schettini (u. 29.3.96, pag. 6)** e **Di Modica (u. 15.11.95, pag. 48)** conobbero l'imputato quale membro del gruppo di Cusano-Cinisello; infine, il coimputato **Villella (u. 12.7.96, pag. 157)** ha riferito che nei suoi locali di Cusano un certo Ambrogio si recava a mangiare insieme a Tocci.

Oltre al ruolo assunto nel traffico di stupefacenti, Landriani partecipò ad alcuni episodi per conto dell'associazione, quale l'omicidio dei due turchi (**Tocci, u. 10.11.95, pag. 203**; **Di Modica, u. 15.11.95, pag. 81**; **Unione, u. 17.11.95, pag. 149**; **Mario Sarlo, u. 21.3.96, pag. 206**), la riunione con i criminali baresi presso lo studio di Tumbarello (**Tocci, u. 14.11.95, parte II°, pag. 20**), l'intervento presso una discoteca "protetta" dal brigadiere Nuzzo (**Tocci, u. 14.11.95, parte II°, pag. 44**); pur non partecipando alla rapina commessa da Tumbarello, Luciano Sarlo e Unione, Landriani, quale membro del gruppo, ricevette una quota del profitto (**Unione, u. 12.12.95, parte I°, pag. 91**).

In ordine ai rapporti dell'imputato con alcuni componenti dell'organizzazione qui giudicata, si richiamano le deposizioni di **Armando Sozzi (u. 13.4.95)**, **Antonino D'Ambrosio (u. 4.5.95)**, **Egidio Palmisano (interrogatorio reso dinanzi al GIP del 21.8.93)** con riferimento all'arresto di Gaetano Covelli e Palmisano del 27.6.92; costoro erano stati visti dagli operanti incontrarsi con l'imputato, con il quale avevano scambiato qualcosa. Inoltre, dai tabulati delle chiamate telefoniche delle utenze cellulari in uso a Tocci, Mario

Sarlo, Maiorano, Schettini risultano numerose chiamate all'utenza cellulare intestata a Landriani. Infine, dall'elenco di numeri di telefono trovato nel possesso di Raffaele Camerino all'atto della perquisizione conseguente al suo arresto, risultano annotati (pur in forma codificata) alcuni numeri telefonici, tra cui quello di Landriani.

Quest'ultimo non ha reso esame dibattimentale, per cui sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (**interrogatori al GIP del 12.6.93 e 15.6.94**); l'imputato ha negato gli addebiti, ammettendo di far uso di cocaina, di conoscere Tocci, Luciano Sarlo, Mario Sarlo (solo di vista), Covelli, Maiorano, Nigro e Tumbarello; ha negato di conoscere la Davalle, Capecelatro, Schettini e Camerino.

Il quadro probatorio illustrato appare univoco nell'indicazione di appartenenza di Landriani al sodalizio qui giudicato. Le precise notizie riferite da Tocci sul ruolo assunto dall'imputato sono state confermate da numerosi collaboratori; le dichiarazioni di tutti costoro, in generale attendibili, non sono state contestate né dall'imputato, né dal suo difensore sotto il profilo della credibilità soggettiva, atteso che non sono stati neanche prospettati ragioni di contrasto tra chiamanti e chiamato, tali da legittimare il dubbio che le accuse mosse siano false e calunniose. Landriani era legato da rapporti di amicizia con alcuni dei suoi accusatori, mentre altri ha dichiarato di non conoscerli, per cui il giudizio di attendibilità espresso nella parte generale del presente provvedimento deve essere confermato anche con riferimento alla posizione di Landriani.

Questi, addetto alla gestione dello stupefacente (ritiro e consegne) nell'ambito associativo del gruppo di Cusano-Cinisello, partecipò ad alcuni episodi delittuosi di altra specie collegati alla vita del sodalizio, manifestando l'organico inserimento nello stesso.

Per le esposte ragioni Landriani deve essere ritenuto responsabile del reato associativo contestatogli al capo 34 dell'imputazione.

La posizione di **Antonio Maiorano** è analoga a quelle trattate in questo capo, considerato che la struttura del quadro accusatorio si fonda sulla precisa chiamata in correità di Tocci e sui riscontri provenienti da numerosi altri collaboratori.

Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pag., 52) ha riferito che Maiorano era marito o convivente di Santa De Pierro, sorella di Cosimo, e, quando venne costituito il gruppo di Cinisello, anch'egli vi partecipò; lavorava in coppia con il cognato, che cercava di farlo rischiare meno nelle consegne e nei ritiri di stupefacente (**pag. 58**) e partecipava a pieno titolo alla ripartizione degli utili (**pag. 73**). Il collaboratore ha così descritto il coinvolgimento dell'imputato in quel gruppo:

“L.....invece Maiorano si accoppiava con il cognato, con il Mimmo Di Pierro.

P.M. - E quindi aveva gli stessi suoi compiti.

I. - Sì. Tutti insieme ma per la verità in misura minore, in misura minore perché il Maiorano... erano coloro che gestivano le consegne. Dico questo perché? Perché il frate... il cognato Mimmo preferiva magari...

P.M. - Mimmo chi?

I. - De Pierro, preferiva farlo rischiare meno, ma questo non vuol dire che non effettuava le consegne o i ritiri della sostanza stupefacente, certo, ma in misura minore con il cognato Mimmo, preferiva magari farle lui, cioè rischiare una persona in famiglia e non due... così. Gli altri fungevano... facevano di tutto. Avevano contatti con i magazzinieri, consegne e qualunque cosa.”.

Gli altri collaboratori hanno confermato le indicazioni di Tocci, includendo Maiorano nel gruppo autonomo operante a Cinisello.

Di Modica (u. 17.11.95, pag. 48), Unione (u. 12.12.95, parte I°, pag. 83), Foschini (u. 9.2.96, pag., 264), Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 4 e 95), Schettini (u. 29.3.96, pag. 6) e Luciano Sarlo (u. 29.4.96, pag. 36) hanno tutti riferito che Maiorano faceva parte del gruppo di persone fidate di Tocci, coinvolte nelle attività illecite del sodalizio. In particolare, secondo Schettini era chiaro che Maiorano era coinvolto nel traffico di stupefacente, perché in sua presenza si parlava dei traffici gestiti da Tocci e Mario Sarlo e quest'ultimo aveva appreso da Tocci che l'imputato veniva utilizzato per le consegne di stupefacente.

De Pierro (u. 2.4.96, pag. 190) ha reso dichiarazioni meno precise sulle mansioni del cognato nell'ambito associativo:

"I. - Niente, quando io ho finito di frequentare Tocci... "finito": lo vedevo sempre, però non ci andavo tanto più... eh, lo frequentava mio cognato Maiorano.

P.M. - Ho capito. Quindi ha intensificato i rapporti con Tocci...

I. - Cioè...

P.M. - ... nel momento in cui Lei li diradava, questo vuol dire?

I. - Sì, anche perché, diciamo, aveva interesse per mia sorella, la convivente di Maiorano, sa lui i suoi programmi come se li tirava in testa, io non lo posso sapere, tant'è vero frequentava casa sua, poi non so se lo allontanava per aver spazio con mia sorella, coso... questo...

P.M. - Non lo sa.

I. - Questo... posso dirLe che io traffici con Maiorano non ho mai fatti, non so Maiorano se ha fatto traffici con Tocci, Tocci lo saprebbe dire benissimo.

P.M. - E infatti l'ha detto. Lei non lo sa proprio, non ha mai avuto modo di sapere se Maiorano aveva con Tocci lo stesso rapporto che aveva Lei con...?

I. - Io penso che ce li aveva 'sti traffici, dottore, però non ho mai visto con i miei occhi.

P.M. - Ho capito. Quindi Lei pensa che avesse lo stesso rapporto che aveva Lei...

I. - Sì.

P.M. - ... ma non può dirlo. Possibile che non vi è mai capitato di commentare insieme...

I. - No, no, mai, mai, mai, dottore.

P.M. - ... il lavoro che facevate con Tocci?

I. - Mai, mai, dottore.

P.M. - No? Va beh. Senta, quindi sul Maiorano Lei non ci può aggiungere nulla di particolare? Non l'ha...

I. - Niente, asso...

P.M. - ... mai visto armato, non l'ha mai visto depositare nella caldaia...

I. - No, no, no...

P.M. - ... un chilo, mezzo etto? Niente. Va bene."

Proprio le dichiarazioni di De Pierro confermano da un lato l'inserimento di Maiorano nel contesto associativo qui esaminato e d'altro lato il ruolo secondario dallo stesso assunto rispetto a De Pierro e Landriani.

Maiorano era uomo di fiducia di Tocci, lo accompagnava in molte occasioni di incontro sia conviviali, sia nell'ambito delle attività delittuose gestite. Difatti, l'imputato era presente la sera del 12.5.92 presso il locale "Il Vascello", quando Tocci subì un agguato e Maiorano rimase ferito ad un piede (testi **Armando Sozzi, u. 13.4.95, Alberto Tenisci, Alberina De Pierro, Emanuele Mazzoni, u. 2.6.95, Nunzia Savino, u. 15.5.96 e Antonino D'Ambrosio, u. 4-5.5.95 e 10.7.96, Tocci, u. 14.11.95, parte I°, pag. 41; Unione, u. 12.12.95, parte I°, pag. 83**), ma anche qualche giorno prima di quell'episodio, era in un locale con De Pierro, Tocci e Mario Sarlo (**Di Modica, u. 15.11.95, pag. 267 e Mario Sarlo, u. 21.2.96, pag. 213**) e qualche giorno più tardi accompagnò Tocci ad un appuntamento con Franco Coco-Trovato, Schettini e Miano (**Tocci, u. 14.11.95, parte I°, pag. 41**); in occasione dell'omicidio Vegetti, Maiorano era a casa con funzioni di eventuale supporto, Tocci lo chiamò sul cellulare riferendogli che era successo qualcosa di grave ma non si avvalse della sua opera perché poteva contare su altri uomini (*"AVV. LOPEZ - Dunque, l'omicidio Vegetti, Lei ha detto che Maiorano si teneva a disposizione per intervenire se qualcosa fosse andato storto. Dato che poi si verificò qualche cosa che non era andato liscio, Lei chiamò Maiorano?I. - Allora, io non chiamai Maiorano perché molto probabilmente fu lui a chiamare sul mio cellulare, che poi è il cellulare intestato a Maiorano, e gli dissi che era successo qualcosa di grave, tutto qui. Però avevo contattato altre persone, quindi in quel caso non avevo bisogno di Maiorano."* **Tocci, u. 12.12.95, parte II°, pag. 155**). Infine, Tocci aveva la disponibilità di un'autovettura Mercedes e di un telefono cellulare intestato a Maiorano (ma acquistato da Tocci) - **Tocci, u. 14.11.95, parte II°, pag. 78**.

La difesa dell'imputato, personalmente sostenuta nel corso dell'esame del **19.9.96**, si è sviluppata su due livelli di contestazione delle accuse ascrittegli; sotto un primo profilo Maiorano ha sostenuto che Tocci lo avrebbe falsamente accusato per la relazione sentimentale che aveva intrattenuto con la propria convivente Santa De Pierro (al punto che nelle dichiarazioni spontanee del 20.9.96, l'imputato ha chiesto di far sapere a Tocci di non aver più alcun rapporto con la De Pierro, in modo che potesse ritrattare le accuse falsamente mossegli); sotto altro profilo, ha dedotto che i suoi rapporti con Tocci erano dettati dall'intenzione di controllare quest'ultimo, al fine di evitare che avesse rapporti con la De Pierro.

La vicenda relativa alla relazione sentimentale richiamata da Maiorano deve essere qui brevemente affrontata perché rappresenta uno degli elementi su cui si fonda la difesa dell'imputato.

E' certo che Tocci ebbe una relazione sentimentale con Santa De Pierro; è stato ammesso dallo stesso collaboratore e risulta dalle lettere prodotte dalla difesa di Maiorano e dal PM, scritte dal collaboratore alla donna durante la permanenza in carcere. La questione che qui interessa non riguarda tanto il contenuto di quelle lettere, quanto piuttosto la rilevanza di quel rapporto sentimentale nella valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie mosse a Maiorano. Ritiene la Corte che il tentativo della difesa di contestare radicalmente la credibilità di Tocci, prospettando un suo atteggiamento calunniatorio derivante dal risentimento manifestato nelle lettere prodotte agli atti del dibattimento, sia privo di qualsiasi fondatezza. Tocci è stato valutato un collaboratore pienamente affidabile, che una volta interrotti i rapporti con il sodalizio di appartenenza, ha ricostruito senza reticenze le vicende delittuose nelle quali fu coinvolto. La difesa di Maiorano, sostenendo che dalle missive in esame emergerebbero sentimenti di gelosia e propositi di vendetta da parte del collaboratore,

non tiene conto che quegli scritti furono redatti quando Tocci non aveva ancora assunto la scelta di collaborare con l'autorità giudiziaria. Non può confondersi l'atteggiamento di chi è pienamente coinvolto nella logica di organizzazioni criminali quali quelle qui giudicate, rispetto alla stessa persona che vive e ragiona fuori da quei contesti criminali; operare una simile confusione significa ritenere *a priori* che un collaboratore "utilizzi" la propria scelta di rottura con l'ambiente criminale di appartenenza per compiere le proprie "vendette". Questa Corte non ha operato una scelta aprioristica di credibilità di tutti i collaboratori, verificando per ciascuno le ragioni che avrebbero potuto indurlo a calunniare i chiamati in correità; tale atteggiamento di valutazione delle prove, rifiutando qualsiasi teorema di affidabilità, non può aderire ad un teorema opposto di inattendibilità del collaboratore (che è l'assunto su cui si fonda la tesi difensiva).

La valutazione logica dei comportamenti umani rende ancor più inverosimile la tesi difensiva. Secondo Maiorano (ma questa ricostruzione deve essere valutata in forma condizionale, perché neanche quest'ultimo ha delineato con precisione le ragioni delle menzogne attribuite al proprio accusatore), Tocci l'avrebbe falsamente accusato perché prima dell'arresto del 30 maggio 1992 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con Santa De Pierro (sua convivente) e durante la detenzione aveva timore che la donna riallacciasse i rapporti con lo stesso imputato.

E' innanzitutto illogico che sia Tocci a nutrire risentimento nei confronti di Maiorano, perché al più quest'ultimo avrebbe dovuto nutrire motivi di astio nei confronti di chi intrattenne una relazione sentimentale con la propria compagna; è vero che Tocci, durante la carcerazione, continuò la relazione sentimentale con la De Pierro, ma una volta assunta la scelta collaborativa, che interesse avrebbe avuto a vendicarsi nei confronti di Maiorano? Dovrebbe prospettarsi, come motivo della dedotta calunnia, esclusivamente un sentimento di vendetta ormai slegato da qualsiasi interesse concreto rispetto al rapporto sentimentale (che non risulta sia proseguito anche dopo la scelta collaborativa); ma di questo non vi è alcun indizio agli atti del processo.

Neanche la lettura delle missive prodotte assume significato alcuno in relazione alla credibilità soggettiva delle dichiarazioni rese da Tocci su Maiorano. E' vero che in alcuni passi il collaboratore utilizzò espressioni di scarsa considerazione nei confronti dell'imputato, ma non può ignorarsi il contesto (tutto interno ad una logica delinquenziale) nel quale le offese furono espresse; è significativa la circostanza che Tocci definì Maiorano un "*infame*", tipica espressione dell'ambiente criminale in cui era, all'epoca, pienamente inserito. Per concludere, la tesi difensiva più volte introdotta nel corso di questo procedimento appare priva di qualsiasi fondatezza nel momento in cui intende prospettare l'inattendibilità soggettiva delle dichiarazioni di Tocci sulla base di un presunto sentimento di gelosia che il collaboratore aveva manifestato a Santa De Pierro durante la sua detenzione (cioè quando ancora tra i due vi era una relazione sentimentale).

Chiariti i profili della credibilità soggettiva del principale (ma non certo unico) accusatore di Maiorano, si richiamano ulteriori elementi di riscontro attinenti ai rapporti intercorsi tra l'imputato e altri componenti del gruppo di Cusano-Cinisello (tabulati delle chiamate telefoniche effettuate dalle utenze cellulari in uso a Tocci, Landriani, Schettini) dai quali risultano numerose telefonate alle utenze mobili e fisse in uso a Maiorano (**docc. 82, 83, 85, 86, vol 4 e doc. 90, vol. 5 produzioni probatorie del pm**). Infine, l'imputato ha numerosi precedenti penali, di cui uno per violazione della disciplina sugli stupefacenti; quest'ultimo

episodio è stato accertato con la sentenza del 7.1.86 della Corte d'Appello di Milano, di condanna alla pena di anni uno e mesi 10 di reclusione e lire 700.000 di multa, per un fatto risalente all'ottobre 1984. Si tratta di una vicenda marginale rispetto alla contestazione qui giudicata e collocata alcuni anni prima dei rapporti di Maiorano con Tocci, ma rappresenta una esplicita smentita all'affermazione resa dall'imputato nel corso dell'esame.

A seguito di una domanda del pm sui rapporti con Tocci, l'imputato ha così risposto:

*"I. - In giro, dopo parliamo anche del traffico e Le spiego anche i motivi per cui io sono contro la droga. Allora, mi sono affiancato a Tocci, ho dovuto, voluto, affiancarmi a Tocci per tenerlo lontano dalla mia famiglia per cercare... o perlomeno di salvare mio figlio perché di lei ormai non me ne fregava più niente visto quello che era successo. Per questo motivo andavo in giro con Tocci. Andavo in giro, premetto, non a commettere reati anche perché Tocci di me non aveva molta fiducia primo perché **sono sempre stato contro la droga, lui lo sa benissimo**, come lo sa mio cognato e l'ha dichiarato pure mio cognato qua, forse. E poi perché proprio era un personaggio che non poteva mai stare a fianco a me, dottore, sono troppo pulito io per stare a fianco a lui. Pulito nel senso interno, non pulito esteriormente, anche per quello che faceva. Allora: trovava le scuse Giorgio Tocci, mi portava in un bar, mi lasciava un paio d'ore in quel bar e andava a fare i fatti suoi, sempre con la signora De Pierro Santa. Oppure mi mandava a fare qualche commissione, roba da tenermi in giro un'ora, due ore.*

P.M. - Che commissione, scusi?

I. - E faceva i fatti suoi.

P.M. - Eh?

I. - E faceva i fatti suoi.

P.M. - No, Lei che commissioni faceva per conto del Tocci?

I. - Mi mandava, per dire: "Vai in tale posto, dovrà venire uno, ti porterà un pacchetto di soldi..." A metà strada mi chiamava - e risultano anche sulle intercettazioni perché ce le avete - a metà strada mi chiama... quando aveva finito i fatti suoi mi chiamava e diceva: "No, no, torna indietro che quello lì non viene". Questa è una delle tante scuse. Oppure mi diceva, che so... trovava delle scuse banali proprio, mi mandava in giro tanto per fare i fatti suoi, ecco, tutto lì il problema. Non ho mai commesso nessun reato né con Tocci né con mio cognato e né con nessun altro."

L'affermazione perentoria della sua contrarietà al traffico di droga è evidentemente smentita da un episodio risalente a qualche anno prima del coinvolgimento nell'attività qui giudicata.

Il secondo ambito di difesa dell'imputato è, invero, privo di qualsiasi fondatezza. Maiorano ha dedotto che i suoi rapporti con Tocci erano giustificati dalla necessità di controllo dei movimenti di quest'ultimo ed erano, quindi, finalizzati ad impedire gli incontri tra il collaboratore e la De Pierro. Orbene, tale affermazione non è meritevole di considerazione alcuna, se si tiene conto che altri collaboratori hanno confermato la natura illecita dei rapporti di Maiorano con il sodalizio criminale capeggiato da Tocci, indicando l'imputato quale membro organico all'articolazione territoriale dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* operante a Cinisello Balsamo.

In definitiva, la chiamata in correità di Tocci, soggettivamente credibile, precisa e autonoma, è stata riscontrata da molteplici elementi esterni (dichiarazioni convergenti di altri collaboratori e documentazione attestante i rapporti con i membri di quel gruppo), La valutazione complessiva degli elementi di prova illustrati comporta l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo contestatogli al capo 34.

[5]. Alcune posizioni particolari di partecipazione all'associazione.

Renato Unione è imputato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti denominata Flachi-Trovato-Schettini. Anche la valutazione della sua posizione processuale è agevolata dall'intervenuta scelta di collaborazione che ha comportato l'ammissione di responsabilità in ordine a tutti i reati contestatigli.

La prima e precisa indicazione di appartenenza di Unione al sodalizio criminale operante nell'area di Cusano-Cinisello è rappresentata dalla chiamata in correità resa da **Giorgio Tocci**. Il collaboratore (u. 9.11.95, pag. 25 e 14.11.95, parte II°, pag. 98) ha riferito che verso la fine del 1991, Luciano Sarlo aveva proposto agli altri soci di far entrare Unione nella società, perché questi aveva buoni canali di approvvigionamento di stupefacente e di armi (u. 15.11.95, pag. 3).

Le dichiarazioni di Tocci sono state confermate da **Di Modica** (u. 16.11.95, pag. 142) e altri collaboratori, la cui scelta è, però intervenuta, dopo l'esame dibattimentale dello stesso imputato, il quale, come detto, ha reso piena confessione.

Nel trattare la collocazione di Unione nel contesto associativo, va rilevata la peculiarità dell'appartenenza dello stesso all'organizzazione qui giudicata, perché se Tocci è stato perentorio nell'affermare tale inserimento, gli altri collaboratori hanno definito in termini più sfumati la sussistenza di un rapporto organico con il gruppo di Cusano-Cinisello.

All'udienza del 17.11.95, pag. 118, **Unione** ha ammesso di aver esercitato per molti anni l'attività di trafficante di armi e stupefacente, essenzialmente in società con Ernesto Doni, soggiungendo di aver operato per qualche anno in stretto collegamento con il gruppo dei fratelli Sarlo. Dopo la sua scarcerazione del 1991 riprese a trafficare dapprima con Domenico Vinci, poi con Folegatti e con Luciano Sarlo e Schettini. L'imputato ha descritto il proprio rapporto con l'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini non in termini di organica appartenenza, ma piuttosto di reciproca fornitura di stupefacenti e armi. In particolare, acquistò mezzo chilo di eroina da Schettini (u. 12.12.95, parte I°, pag. 36) e cedette a quel gruppo molte armi (u. 17.11.95, pag. 129) e un quantitativo di 8 chilogrammi di eroina (u. 17.11.95, pag. 181).

Questa collocazione particolare è stata confermata da **Mario Sarlo** (u. 22.2.96, pag. 8), **Schettini** (u. 19.3.96, pag. 105), **Luciano Sarlo** (u. 29.4.96, pag. 19).

Davalle e De Ponti (u. 1.4.96, pagg. 86 e 184) hanno indicato l'imputato quale persona legata al gruppo di Mario Sarlo e in particolare a Luciano.

Il quadro probatorio nei confronti di Unione è sufficientemente definito e preciso; l'imputato non assunse una collocazione organica nell'ambito del gruppo facente capo a Mario Sarlo, ma operò per qualche tempo in stretto collegamento con i membri di quel sodalizio. La sussistenza del vincolo associativo può desumersi, a parere della Corte, dalla valutazione di alcune altra condotte ascrivibili a Unione, quali il rapporto di intensa frequentazione con gli associati del gruppo di Cusano-Cinisello, la partecipazione ad alcune vicende delittuose riconducibili allo stesso sodalizio, la fornitura di stupefacenti tramite autonomi canali di approvvigionamento nei momenti di difficoltà dell'associazione *Flachi-*

Trovato-Schettini, la fornitura di armi. Tali condotte configurano un rapporto di partecipazione all'associazione qui giudicata.

La posizione processuale di **Franco Villella** è stata chiaramente definita dalle convergenti indicazioni fornite da tutti i collaboratori appartenenti al gruppo qui esaminato. Una volta illustrate le fonti di prova a suo carico, dovrà procedersi alla valutazione delle condotte accertate nella prospettiva di appartenenza dell'imputato all'associazione per delinquere delineata al capo 34.

Villella era il titolare di due ristoranti di Cusano Milanino, Il Cerchio e il Mistral, luogo d'incontro del gruppo facente capo a Tocci e a Mario Sarlo. E' stato incontestabilmente accertato (e ammesso dallo stesso imputato nel corso dell'esame dibattimentale), che tutti i componenti di quel sodalizio, le cui posizioni sono state valutate in questo paragrafo, si riunivano frequentemente in quei locali, per discutere non certo di "furti di galline" (espressione utilizzata da **Di Modica**, u. 17.11.95, pag. 54), ma delle attività illecite del gruppo. In questo senso si sono espressi **Tocci** (u. 10.11.95, pag. 160), **Di Modica** (u. 17.11.95, pag. 53), **Unione** (con riferimento ad un incontro successivo all'omicidio dei due turchi, u. 17.11.95, pag. 161), **Mario Sarlo** (u. 22.2.96, pagg. 79 e ss.), **Gino Sarlo** (u. 21.3.96, pag. 110), **Davalle** (u. 1.4.96, pag. 92), **Luciano Sarlo** (u. 29.4.96, pag. 32). **Lo stesso imputato** (u. 12.7.96, pagg. 138 e ss.) ha ammesso la frequentazione intensa dei fratelli Sarlo, Tocci, Schettini, Davalle, Maccherone, Capecelatro, Militello, Tumbarello, Stilo, Stellin, Landriani (in definitiva di tutti gli appartenenti del gruppo) dei propri ristoranti.

Anche con riferimento alla partecipazione alle riunioni tenute in quei locali, i collaboratori hanno concordemente escluso che Villella abbia mai presenziato attivamente alle discussioni interessanti per il gruppo, pur essendo pienamente consapevole delle attività illecite oggetto dell'incontro (**Tocci**, u. 10.11.95, pag. 160, ha riferito che l'imputato "vedeva, non vedeva, faceva finta di non vedere", ma sapeva benissimo chi erano e cosa facevano; in sede di controesame - u. 13.12.95, pag. 186 - ha ribadito che non veniva messo al corrente delle decisioni importanti e delicate; **Di Modica**, u. 17.11.95, pag. 54, ha affermato, come già riferito, che sapeva che non andavano a "rubare galline"; **Mario Sarlo**, u. 22.2.96, pag. 82, ha riferito che il Mistral era un luogo di incontro comodo, perché potevano appartarsi ad un tavolo e rimanere a discutere anche oltre l'orario di chiusura e nell'ufficio dell'imputato ci si poteva appartare per fare ciò che si voleva - pag. 86 -, circostanza confermata dalla **Davalle** - u. 1.4.96, pag. 92 - e da **Luciano Sarlo** - 29.4.96, pag. 32; **Gino Sarlo**, u. 21.3.96, pag. 110, ha confermato che Villella non veniva utilizzato nel vero senso della parola, ma era comodo incontrarsi nei suoi locali).

Oltre questa accertata disponibilità ad accogliere i componenti del gruppo per riunioni finalizzate alla gestione delle attività illecite, alcuni collaboratori hanno riferito condotte specifiche che Villella tenne nell'interesse dell'organizzazione.

L'imputato e i suoi locali furono utilizzati per custodire "al volo" armi (**Tocci**, u. 14.11.95, parte II°, pag. 27), stupefacenti (**Tocci**, u. 14.11.95, parte II°, pag. 29; **Mario Sarlo**, u. 22.2.96, pag. 86; **Gino Sarlo**, u. 21.3.96, pag. 111), denaro (**Mario Sarlo**, u. 22.2.96, pag. 80; **Schettini**, u. 22.3.96, pag. 220; **Davalle**, u. 1.4.96, pag. 110; **Luciano Sarlo**, u. 29.4.96, pag. 33) e autovetture del gruppo (**Unione**, u. 17.11.95, pag. 161 riguardo all'auto utilizzata per l'omicidio dei turchi; **Gino Sarlo**, u. 21.3.96, pag. 111, riguardo all'auto utilizzata per l'omicidio Maccarrone e, più in generale, u. 29.3.96, pag. 253; **Schettini**, u. 22.3.96, pag. 220; **Luciano Sarlo**, u. 29.4.96, pag. 33), per cambiare assegni

consegnati da acquirenti dello stupefacente (**Tocci, u. 14.11.95, pag. 28 e u. 13.12.95, pag. 192; Luciano Sarlo, u. 29.4.96, pag. 33**).

Ancora, Villella è stato indicato come assuntore di cocaina (ricevuta anche dai membri del gruppo in pagamento dei conti del ristorante) - **Tocci, u. 13.12.96, pag. 186; Mario Sarlo, u. 22.2.96, pag. 79; Gino Sarlo, u. 21.3.96, pag. 110**) come dedito all'attività di strozzinaggio, anche per conto del gruppo (**Mario Sarlo, u. 22.2.96, pag. 80; Gino Sarlo, u. 21.3.96, pag. 113; Luciano Sarlo, u. 29.4.96, pag. 34**); quest'ultimo tipo di attività è stata confermata anche da **Capecelatro**, il quale (**u. 7.11.96, pag. 49**), nel descrivere l'origine dei rapporti di conoscenza con Mario Sarlo, ha riferito che contattò Villella, noto a Cusano per essere un usuraio, ritenendo che avesse qualcuno alle spalle per recuperare i crediti (la vicenda è collegata al credito che Capecelatro vantava nei confronti di Pallone) e l'imputato gli presentò Mario Sarlo.

Infine, Villella diede una dritta per una rapina in banca che il gruppo avrebbe dovuto commettere con la complicità del direttore; l'azione non fu concretata perché Gino Sarlo ebbe un incidente d'auto mentre si recava sul posto (**Tocci, u. 14.11.95, parte II°, pag. 31; Mario Sarlo, u. 22.2.96, pag. 85; Luciano Sarlo, u. 29.4.96, pag. 35**).

Il quadro probatorio nei confronti di Villella è, come già anticipato, definito con estrema precisione e l'enorme mole di indicazioni convergenti da parte di tutti i collaboratori sulle condotte compiute nell'interesse del gruppo, rende le affermazioni di innocenza dell'imputato contrarie a qualsiasi ragionevole valutazione degli elementi acquisiti. Invero, le dichiarazioni dibattimentali di Villella sono in larga parte confermate della ricostruzione svolta dai suoi accusatori, nei cui confronti l'imputato non ha prospettato alcuna ragione di contrasto che legittimi dichiarazioni false e calunniose. Il carattere arrogante di Tocci e Mario Sarlo o i conti non pagati (cui Villella si è riferito - **u. 12.7.96, pag. 190**) non può essere ritenuto motivo valido ad inficiarne l'attendibilità delle dichiarazioni, atteso che costoro non hanno manifestato alcun risentimento nei confronti del chiamato, descrivendo con assoluta serenità (e senza accentuarne le responsabilità) i loro rapporti con l'imputato.

Villella ha ammesso la conoscenza di tutti i suoi accusatori, la loro presenza in ristorante, la consapevolezza da parte sua del loro livello criminale (ad esempio, ha riferito che Tocci gli mostrò una pistola) - pag. 160 -, la richiesta a Mario Sarlo di intervenire per un recupero di credito (pag. 165), la presenza presso il parcheggio di un suo ristorante di un'autovettura sconosciuta (confermando la materialità delle dichiarazioni di molti collaboratori, ma negando la sua disponibilità a custodire auto rubate). In definitiva, Villella ha negato solo le circostanze per se compromettenti, ma con ciò ha fornito un riscontro formidabile alle accuse (di per sé pienamente provate) mossegli.

Così definite le condotte di cui Villella si è reso responsabile, è indubbia la configurazione del reato di partecipazione all'associazione ascrittagli al capo 34. Invero, l'imputato era persona sempre disponibile a porre in essere azioni funzionali alla vita del sodalizio; i suoi locali pubblici erano a disposizione del gruppo per le riunioni finalizzate all'organizzazione delle attività illecite (anche oltre l'orario di chiusura); presso gli stessi ristoranti gli associati potevano depositare, in caso di necessità, stupefacenti (ancorché in piccola quantità) e le armi personali; negli annessi parcheggi potevano posteggiare le autovetture rubate o utilizzate per i fatti di sangue; Villella era disponibile a cambiare gli assegni versati dagli acquirenti dello stupefacente, in un'occasione diede una "dritta" per una rapina, in altra si offrì per riciclare denaro falso (**Unione, u. 12.12.96, parte I°, pag. 70**); i

suoi rapporti con Mario Sarlo nell'ambito dell'attività di strozzinaggio andavano ben al di là dell'occasionalità (Sarlo era utilizzato per il recupero crediti e lo riforniva di denaro da prestare a usura). In conclusione, pur non essendo Villella inserito nelle specifiche attività di smercio dello stupefacente, la disponibilità sua e dei suoi locali per lo svolgimento di tutte le descritte attività era essenziale per la vita del gruppo di Cusano Milanino e la sua collocazione nell'ambito associativo assunse caratteristiche di organico supporto logistico rispetto alla gestione degli stupefacenti.

Per tali motivi deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo ascrittogli al capo 34.

Benito Zappalà è imputato di aver fatto parte dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti delineata al capo 34 della rubrica, nonché della detenzione e cessione a terzi di circa mezzo chilo di cocaina.

La posizione di Zappalà in questo processo può essere definita anomala rispetto alla gravità dei reati contestati e accertati a carico degli altri imputati, poiché se da un lato è indubbio che costui abbia vissuto per molti anni dedicandosi ad attività penalmente illecite, intrattenendo rapporti con gli ambienti del gioco d'azzardo, assumendo con continuità cocaina, profittando dell'attività di prostituzione svolta dalle due donne con le quali conviveva, ma anche frequentando personaggi di grosso calibro delle organizzazioni criminali operanti nell'area di Milano (soprattutto il gruppo Sarlo - Tocci), il suo ruolo nell'ambito di tali sodalizi è stato assolutamente marginale.

Questo non significa che Zappalà debba essere considerato un corpo estraneo rispetto a questo processo, in quanto, come ha dimostrato la conoscenza acquisita nel corso del dibattimento, nell'ambito di un sodalizio di elevato spessore criminale possono trovare collocazione anche personaggi marginali, che non svolgono funzioni importanti per la vita dell'organizzazione ma che alla stessa possono offrire piccoli contributi. Con ciò si vuol dire che anche la posizione di Zappalà dovrà essere attentamente valutata, al fine di verificare se le condotte accertate a suo carico configurino o meno il reato associativo contestato.

Diversamente che per altri imputati, le fonti di prova a carico di Zappalà non saranno valutate secondo un criterio cronologico di acquisizione, ma piuttosto partendo dalle indicazioni offerte dai collaboratori che più conobbero l'imputato.

In questa prospettiva le dichiarazioni più rilevanti sono quelle rese da **Giorgio Tocci**, il quale, in realtà, è stato esaminato dalle parti sull'imputato Zappalà per verificare le accuse fondate sulle precedenti dichiarazioni di Sonia Davalle.

Tocci (u. 14.11.95, parte b, pag. 75) ha descritto con molta precisione il ruolo di Zappalà in questa vicenda; l'imputato fu conosciuto da Tocci nell'autunno 1991 nella bisca aperta dallo stesso nei locali sottostanti al bar di l.go Milano 12; una sera il collaboratore sentì alcuni giocatori rivolgere urla e insulti all'indirizzo di un uomo anziano (che successivamente apprese essere Zappalà) e, dopo aver bloccato il gioco, intimò alle persone che avevano aggredito verbalmente il vecchio di lasciarlo in pace perché era un suo socio; quell'intervento fu determinato dal sentimento di pena che Tocci provò per una persona indifesa, ma da quel giorno si stabilì tra i due un rapporto di protezione e una sorta di società nell'attività d'azzardo. In effetti, Tocci ha precisato che Zappalà giocava nelle bische in teoria in società con lui, ma che le perdite che ne derivavano erano tutte a suo carico.

Da quel momento il collaboratore conobbe Zappalà, poco considerato nell'ambiente delle bische perché viveva con due prostitute, come persona dedita al gioco d'azzardo e

consumatore di cocaina; a seguito di questo iniziale rapporto personale, anche gli altri membri del gruppo frequentarono assiduamente l'abitazione di Zappalà, dove non si facevano riunioni per decidere le attività criminali, ma ci si trovava solo per giocare a carte e sniffare cocaina. Questa disponibilità di Zappalà era comoda al gruppo, perché tutti loro sapevano di poter utilizzare la casa dell'imputato a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Questo è il quadro riferito da Tocci delle condotte realizzate dall'imputato nel corso di meno di un anno di frequentazione (cioè dall'autunno 1991 fino agli arresti del maggio 1992); dopo quella data i rapporti con Zappalà furono mantenuti sia da Tocci (naturalmente dal carcere) sia dal resto del gruppo, tanto che durante la detenzione la moglie di Tocci ebbe un appuntamento con Mario Sarlo e Militello per recuperare un credito dello stesso Tocci, proprio a casa di Zappalà e all'imputato il collaboratore chiese ed ottenne in carcere trenta grammi circa di cocaina tramite tale Gerardo Della Valle.

La narrazione di Tocci è stata considerata la più completa tra quelle fornite dai collaboratori, ed è stata sostanzialmente confermata anche da **Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 18)** e **Cosimo De Pierro (u. 2.4.96, pag. 212)**. In particolare Sarlo ha ribadito che Zappalà era un frequentatore di bische clandestine, dove l'aveva conosciuto, e che spesso metteva a disposizione la propria casa per giocare a carte e consumare cocaina; in una di queste occasioni Sonia Davalle era presente a casa di Zappalà quando questi mise su un piatto di ceramica della cocaina ad asciugare; su questo episodio Sarlo ha escluso che quella sostanza potesse ammontare a mezzo chilo, superando appena la decina di grammi.

Un ulteriore particolare riferito dai collaboratori riguarda la mania che aveva l'imputato di magnificare la propria cocaina, che offriva sempre agli amici, sostenendo che fosse la migliore.

Le prove fin qui descritte sono state esposte al dibattimento quando Sonia Davalle e Fabrizio Ponti avevano già reso al pm le proprie dichiarazioni in indagine preliminari, determinando l'inizio del procedimento nei confronti di molti imputati appartenenti al gruppo Sarlo - Tocci. Si è già osservato che le conoscenze dei due suindicati testi sono state confermate a seguito della scelta di collaborazione assunta da molti di quegli imputati. Anche sulla persona di Zappalà **Davalle e Deponti** hanno reso (**u. 1.4.96, pagg. 93 e 186**) dichiarazioni sostanzialmente coincidenti con quelle sin qui riferite.

La Davalle ha descritto l'imputato come un personaggio curioso del gruppo di Mario Sarlo, perché viveva con due "mogli"; in un'occasione si era recata a casa di Zappalà, dove aveva incontrato Mario Sarlo, Capecelatro e lo stesso imputato, il quale aveva messo in un piatto un quantitativo di cocaina (quantificato in mezzo chilo) offrendolo agli altri; una parte di quella sostanza era stata portata via da Sarlo.

Deponti era presente a quell'incontro, durante il quale Sarlo, Capecelatro e Zappalà assunsero la cocaina offerta da quest'ultimo (determinata in un quantitativo che poteva essere contenuto in un pacchetto di fazzolettini di carta).

A questo punto può essere affrontata la valutazione del capo 77 dell'imputazione, ritenendo accertato che in quella sera del febbraio 1992 Zappalà deteneva un quantitativo di cocaina che offrì ai propri amici (la circostanza è stata confermata dall'imputato nel **memoriale datato 11.6.94, prodotto nel corso delle indagini preliminari**). La condotta ascritta all'imputato rientra sicuramente nella fattispecie contestata, avendo costui detenuto a fini di cessione (anche se gratuita) a terzi sostanza stupefacente. L'unica questione controversa riguarda l'entità della sostanza, che sicuramente non era talmente modesta da

configurare il fatto di lieve entità previsto dall'art. 73, comma 5° D.P.R. 309/90, considerato che Mario Sarlo lo ha indicato in poco più di 10 grammi, la Davalle ha affermato (probabilmente esagerando) essere mezzo chilo, Deponti lo ha quantificato come sufficiente a riempire un pacchetto di fazzolettini di carta. In definitiva, il quantitativo detenuto può essere determinato in alcune decine di grammi di cocaina di buona qualità, atteso che comunque, il gruppo Sarlo - Tocci spesso la consumava a casa dell'imputato. Tenuto conto di tale quantitativo, della reiterazione della condotta di offerta agli amici della cocaina, il fatto contestato non può essere ritenuto di lieve entità. Non può neanche ritenersi accertato che l'indicazione fornita dalla Davalle sia vera, atteso che quest'ultima non era certo esperta di sostanza stupefacenti e che Mario Sarlo ha ridimensionato notevolmente tale indicazione; d'altronde, lo stesso Deponti, presente all'episodio, ha fornito un'indicazione molto inferiore al mezzo chilo contestato nell'imputazione.

Poche altre indicazioni devono essere fornite in ordine alla contestazione associativa ascritta a Zappalà.

In senso confermativo rispetto al quadro sin qui descritto si richiamano le deposizioni testimoniali dei testi **Salvatore Grimaldi, Nunzio Ricco, Francesco Reggiani, Gianni Cambedda, Adriano Ghisellini e Maurizio Segna (tutti sentiti all'udienza del 16.6.95)**, i quali hanno riferito degli interventi compiuti presso le bische all'aperto di via Palmanova e della stazione di Porta Garibaldi tra il 1986 e il 1989 nei confronti di Zappalà (che, indiscutibilmente era un giocatore d'azzardo). Tali circostanze non riscontrano, comunque, quanto riferito dalla Davalle circa la gestione da parte dell'imputato delle bische di Mario Sarlo, atteso che quest'ultimo e Giorgio Tocci hanno categoricamente escluso che Zappalà avesse mai ricoperto tale ruolo.

Le risultanze dei tabulati dei telefoni cellulari in uso a Ambrogio Landriani, Giorgio Tocci, Mario Sarlo (**docc. 82 - 85 vol. 4 produzioni del pm**), dai quali risultano telefonate con l'utenza in uso a Zappalà, confermano i rapporti bene descritti dai collaboratori con tutti i membri del gruppo Sarlo - Tocci.

Infine, vanno valutate le deposizioni di Luigi Di Modica e Antonio Schettini, riguardanti un episodio verificatosi dopo gli arresti del maggio 1992.

Di Modica (u. 16.11.95, pag. 24) ha dichiarato che una sera (dopo essere stato scarcerato a seguito dell'arresto conseguente all'omicidio Vegetti) gli si avvicinò in una bisca un vecchio giocatore identificato in Zappalà, che gli consegnò un biglietto proveniente da Schettini (ancora detenuto), ricevuto dall'avv. Mavilla. **Schettini (u. 29.3.96, pag. 15)** ha confermato la consegna al legale del biglietto, ma ha precisato di non sapere se Zappalà fosse stato incaricato della consegna.

A questo punto sono stati esposti tutti gli elementi di fatto acquisiti nel corso del dibattimento e si tratta di valutare se le condotte accertate a carico di Zappalà siano idonee a configurare quel contributo materiale alle attività dell'associazione necessario per ritenere l'imputato partecipe della stessa. Ritene la Corte che i rapporti intrattenuti con il gruppo Sarlo - Tocci nel periodo sopra indicato (autunno 1991 - maggio 1992) non possano essere considerati come funzionali all'attività dello stesso gruppo; invero, tutti i collaboratori hanno escluso che la casa di Zappalà fosse un luogo di incontro finalizzato all'organizzazione delle attività criminose, considerato che vi si incontravano solo per giocare a carte e assumere cocaina; in particolare Giorgio Tocci ha delineato il rapporto con l'imputato come derivante dall'atteggiamento di protezione avuto in occasione del loro primo incontro e gli altri membri

del gruppo si erano avvicinati a Zappalà non certo per coinvolgerlo nell'attività illecita, quanto per la comodità di avere a disposizione una casa ove trascorrere le notti, non a progettare delitti, ma a giocare a carte e a sniffare cocaina.

La frequentazione di Zappalà con i membri dell'associazione fu determinata dal rapporto personale con Tocci, e non travalicò mai i limiti di tale rapporto.

Anche riguardo all'approvvigionamento dello stupefacente Zappalà non era cliente del gruppo Sarlo - Tocci, ma acquistava da altro fornitore (tale Papandrea - vedi **Mario Sarlo, u. 22.2.96, pag. 18**), circostanza che appare anomala rispetto ad una partecipazione, ancorché marginale, ad un'associazione finalizzata al narcotraffico.

Devono, infine, valutarsi gli episodi collocati dopo l'arresto di Giorgio Tocci del 30 maggio 1992. Quest'ultimo ha riferito della riunione svoltasi a casa di Zappalà per la consegna di denaro da Mario Sarlo a sua moglie e la consegna di 30 grammi di cocaina in carcere da parte dello stesso imputato. Tali circostanze, a parere della Corte, sono evidentemente riconducibili al rapporto personale tra Zappalà e Tocci, in quanto i favori resi dal primo al secondo erano avulsi dall'attività del sodalizio criminale.

Quanto, infine, alla consegna a Di Modica di un biglietto proveniente da Schettini, deve osservarsi che la scelta di incaricare Zappalà di farsi latore del messaggio appare del tutto casuale; è da imputarsi al legale che ricevette da Schettini quel biglietto e non appare indice di un coinvolgimento dello stesso imputato negli ambiti associativi quale uomo di fiducia degli altri affiliati. In questo caso si potrebbe prospettare un'attività di concorso esterno dell'imputato nel reato associativo, ma la scarsa rilevanza dell'attività compiuta, la fungibilità della persona che poteva consegnare quel messaggio, l'assenza di qualsiasi collegamento con un contesto associativo (si tenga conto che Zappalà prima del maggio 1992 aveva frequentato solo il gruppo Sarlo e non conosceva nessuno degli altri componenti dell'associazione di cui al capo 34) comporta una valutazione di occasionalità della condotta tale da non integrare gli estremi del concorso esterno. Ancor più sotto il profilo psicologico, non può che escludersi la consapevolezza di Zappalà di realizzare una condotta utilmente rilevante per il sodalizio criminoso a cui apparteneva Schettini.

Per le esposte ragioni, deve mandarsi assolto Zappalà dal reato ascrittogli al capo 34 per non aver commesso il fatto.

[6] i reati ascritti ai partecipi della "rete" di Cusano Milanino e Cinisello e la posizione associativa di Franco Maccherone.

Capo 70 contestato a Giorgio Tocci

Tocci deve essere mandato assolto dall'imputazione ascrittagli al capo 70, atteso che le dichiarazioni rese da **Di Comite (u. 11.1.96, pag. 45)** in ordine alla detenzione da parte di Ubaldo Nigro e Tocci di alcune armi, tra le quali un mitra M 16 che il solo Nigro cedette a Di Comite tra l'estate e l'autunno 1990, sono state smentite dallo stesso Tocci, il quale ha escluso di essere coinvolto nel traffico di armi gestito dal Nigro.

Di Comite ha così riferito l'episodio:

“P.M - Ha mai ricevuto armi dal Nigro?

I. - Sì, una volta...

P.M - Descriva questo episodio, tenga presente che il Nigro, purtroppo, ormai è morto per cui siamo molto sintetici sul punto, non dobbiamo giudicare lo stesso, ma interessa ai fini

CMVI

della credibilità generale, anche di altri collaboratori, quello che Lei sta per dire. Prego, descriva l'episodio delle armi.

I. - Sì, niente, praticamente una volta mi fece vedere una partita di grosse armi...

P.M - Dove?

I. - Nel suo capannone, praticamente. Dove poi l'ho indicato anche il posto.

P.M - Sì, poi parliamo del sopralluogo.

I. - Sì.

P.M - Quindi Lei... descriva chi eravate in quel giorno....

I. - Niente, io, il Tocci e il Salvatore De Vitis. Mi fece vedere il luogo dove che ci aveva una confezione di armi, molto pesante, a livello di kalashnikov e mi ricordo... Ah, sì, un particolare molto importante: ci aveva... vidi un'arma che io non avevo mai visto, oltre il kalashnikov, no? Un M 16, no?

P.M - Che cos'è un M 16, lo dica ai giurati popolari soprattutto.

I. - E'?

P.M - Cos'è un M 16? Un'arma corta, grande, piccola...

I. - No, no, un'arma molto più potente del kalashnikov.

P.M - Sì, spara a raffica oppure spara a colpo singolo?

I. - A tutti e due.

P.M - E' un'arma lunga, quindi?

I. - Sì, sì, abbastanza lunga. Praticamente, punto indietro, fu il Tocci a farmi vedere il punto delle armi.

P.M - Dove stavano queste armi? All'interno di questo capannone, ma dove.

I. - Praticamente dove si metteva la roba vecchia, diciamo, roba di scarto.

P.M - Quindi sempre all'interno del capannone?

I. - Sì.

P.M - Ma c'era uno stanzino particolare? Un'angolo particolare?

I. - No, un'angolo così, aperto, abbastanza aperto, sembrava che... a vedere così, all'impatto sembrava che fosse tutta roba scartata, tutta roba vecchia.

P.M - Sì.

I. - Allora, mentre il Tocci mi fece vedere...

P.M - Dove stavano? All'interno di scatole, di borse, dove stavano?

I. - Dentro un borsone.

P.M - Un borsone.

I. - Un borsone e il Tocci me le fece vedere e io dissi al Tocci, dissi: "Mamma mia, quant'è bella dissi, questa qua di... non puoi vedere se la possiamo avere questa qua?" Dice: "Non lo so, mo' vediamo." Senonché, dopo che mi ha fatto vedere queste armi, insomma, non mi ricordo se lo stesso giorno o il giorno dopo si avvicinò... perché ci vedevamo quasi tutti i giorni con il Nigro. con il Tocci, il Salvatore De Vitis e i Sarlo. Praticamente si avvicinò il Nigro e disse: "Ho saputo che da Giorgio che a te ti interessa quell'arma - dice - comunque ti faccio io un regalo - mi disse pure - mi raccomando - disse - Nicola, però cerca di non fartela sequestrare anche perché è un'arma un po' particolare in quanto proveniva, non so, da una caserma che poi fu sottratta non so, da un suo parente lontano. Comunque mi fu data quest'arma, questo M16 che poi, a sua volta posso anche farlo riscontrare in quanto io questo M16 portato a Taranto l'ho anche usata...

P.M. - Mhmm.

I. - ... dentro un conflitto a fuoco...

P.M. - Quindi, scusi, aspetti, prima Lei la portò a Taranto, quindi questa...

I. - Sì.

P.M. - In macchina, la portò in macchina?

I. - Sì, sì."

Tocci, esaminato sul punto nel corso del controesame, ha escluso le proprie responsabilità, indicando Nigro come unico responsabile della detenzione delle armi visionate da Di Comite:

"AVV. BAMONTE - Senta... Sì, sì, va bene. Lei conosce Di Comite?

I. - Sì, sì.

AVV. BAMONTE - Tocci, Lei ha mai prelevato armi nel magazzino o nel negozio di Nigro per darli a Di Comite? Per darle a Di Comite?

I. - E' stato... cioè, lì non ... non ho un ricordo preciso, comunque è stato una volta quando Di Comite ha portato delle armi giù e delle armi che gli avevo dato anche io. Alcune parti di armi erano, diciamo, di fronte al magazzino del... del Nigro Ubaldo, però... cioè, io diverse volte ho visto le armi all'interno del magazzino di Ubaldo.

AVV. BAMONTE - Lei ha visto le armi nel magazzino di Ubaldo?

I. - Sì, sì.

AVV. BAMONTE - Lei questa circostanza la dice adesso per la prima volta, però.

I. - No, eh... sono verbali che sono coperti da segreto istruttorio.

AVV. BAMONTE - Questo non lo so, io ho i verbali a disposizione e questo lo dice per la prima volta. Senta, Lei ha mai visto Nigro dare armi a Di Comite?

I. - Ho detto che quella parte di munizionamento...

AVV. BAMONTE - No, dico, Gli ho fatto la domanda...

I. - Mi dica, sì, sì.

AVV. BAMONTE - ... se Lei le ha date mai a Di Comite, poi se ha visto Nigro dare armi a Di Comite.

I. - A Salvatore De Vitis sì, a Di Comite no.

AVV. BAMONTE - A Di Comite.

I. - A Di Comite personalmente, proprio io, non ho assistito, credo di non... almeno, non ricordo di avere assistito se ha dato...

AVV. BAMONTE - Gli ha mostrato il negozio, il magazzino di Nigro Lei a Di Comite?

I. - Io a Di Comite? Sicuramente...

AVV. BAMONTE - A Di Comite.

I. - Sicuramente sarà venuto con me e gli avrò fatto vedere il magazzino.

AVV. BAMONTE - Gli ha fatto vedere fondi di camion, doppi fondi e altre cose?

I. - Eh... allora, fondi, doppi fondi, sicuramente Nigro non ce ne aveva di camion; aveva dei camion con eh... con dei carrelli elevatori, e in ogni caso può anche darsi che questo fa parte da... parte di un racconto, diciamo, un po' enfaticizzato da parte mia, probabilmente gli avrò anche detto che ci aveva dei doppi fondi, che poteva essere utilizzato...

AVV. BAMONTE - Non l'ha detto Lei questo, Tocci, questo non l'ha mai detto Lei.

P.M. - No, sta dicendo... Spieghi: quale discorso enfaticizzato a chi?

I. - A Di Comite, a Di Comite, sto dicendo.

P. - Tocci, l'avvocato voleva sapere la circostanza oggettiva: se Nigro aveva dei camion con doppi fondi.

I. - No, non ce li aveva.” (u. 13.12.95, pag. 82).

Si osserva che le dichiarazioni di Diomite non sono esplicite nell'attribuire a Tocci la disponibilità delle armi e la precisazione fornita da quest'ultimo collaboratore (che ha ammesso fatti delittuosi ben più gravi rispetto a quello qui giudicato, per cui deve essere ritenuto pienamente attendibile anche quando nega di essere responsabile della detenzione ascrittagli) comporta l'esclusione della sua penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo 70.

Capo 71 contestato ad Antonio Diomite

L'affermazione della penale responsabilità di Diomite in ordine al reato qui esaminato si fonda sugli elementi di prova relativi al capo 70; la consegna del mitra M 16 da Nigro a Diomite è stata ammessa da quest'ultimo ed è pienamente coerente con i rapporti illeciti descritti anche da altri collaboratori in ordine ai rapporti criminali tra gli esponenti del clan De Vitis e Ubaldo Nigro.

Deve essere, quindi, affermata la penale responsabilità di Diomite in ordine al reato ascrittogli al capo 71.

Capo 72 contestato a Mario Sarlo, Ambrogio Landriani e Diego Capecelatro

L'episodio è stato riferito da **Sonia Davalle** e inquadrato nell'ambito dei suoi rapporti di frequentazione del gruppo facente capo a Mario Sarlo:

“P. - Dunque, in particolare, Lei ha riferito di una riunione, proprio all'interno dello studio del Tumbarello, con utilizzo e consumo di cocaina. Vuol raccontare questo episodio e cerchi, per favore...”

T. - Certo.

P.M. - ... anche di collocarlo temporalmente.

T. - Purtroppo collocarlo temporalmente non mi è facile perché son pas... è passato un po' di tempo, però ricordo, espressamente, che quella sera sono stati preparati praticamente... Ambrogio, appunto, aveva portato questo stupefacente...

P.M. - Ambrogio Landriani?

T. - Sì, eh... era ancora a palline, non era in polvere, e quindi loro si sono messi sulla scrivania del Tumbarello... Tumbarello a preparare le bustine e poi una parte l'hanno usata lì e una parte hanno preparato tutte queste bustine e hanno dovuto, ovviamente, pestare il tutto, eccetera.

P.M. - Allora, scusi, precisiamo. Lei ha detto prima che il periodo di più intensa frequentazione con Sarlo è quello in cui apprende notizie da lui o perché Lei vede, si colloca, diciamo, tra la fine, l'autunno del '91 e il maggio '92, è in questo periodo che si colloca questo episodio, quindi?

T. - Sì.

P.M. - Ecco, Lei come mai si trovava presente in quella casa?

T. - Eravamo...

P.M. - Si ricorda?

T. - ... eravamo stati eh... se non ricordo male, eravamo stati ad una cena prima e dopodiché siamo andati nello studio, appunto, di Tumbarello.

CMIX

P.M. - Può ricordarci chi era presente in questa occasione, oltre al Tumbarello... il Tumbarello c'era?

T. - Sì, Tumbarello c'era, c'era Ambrogio, c'era Mario eh... e poi non ricordo quali altre persone fossero presenti.

P.M. - Lei c'era, evidentemente.

T. - Io c'ero, evidentemente...

P.M. - C'era anche...

T. - ... c'era Deponti Fabrizio, sicuramente.

P.M. - C'era Deponti Fabrizio. Lei ha fatto presente, durante le indagini preliminari, che, in questa occasione, era presente anche il Capecelatro...

T. - Sì.

P.M. - ... cioè il Diego Capecelatro.

T. - Diego, è vero.

P.M. - Quando Lei parla di grosso quantitativo di... cos'era, intanto, cocaina da quello che Lei...

T. - Sì.

P.M. - A cosa allude, Lei ha esperienza, è in grado di quantificare...

T. - No...

P.M. - ... non credo?

T. - No, non posso...

P.M. - Eh.

T. - ... quantificare...

P.M. - Ecco.

T. - ... io ricordo quando a casa dello Zappalà ho quantificato il mezzo chilo, ma posso fare il paragone con della farina, ecco, per intenderci, non...

P.M. - Eh, sì, quindi si riferisce...

T. - ... non sono in grado...

P.M. - ... si riferisce, nella Sua quantificazione, a quantitativi visti, no?

T. - Sì.

P.M. - E a quello che può immaginare pesino questi quantitativi...

T. - Certo.

P.M. - ... in relazione alla farina, dice Lei, benissimo. Dunque, allora questa cocaina, Lei stava dicendo, fu confezionata nello studio del Tumbarello, ci spieghi, cioè fu confezionata ai fini dell'utilizzo in quell'occasione o in parte utilizzata e in parte confezionata per altri fini?

T. - No, no, in parte utilizzata e in parte confezionata per altri fini; è stata acquistata, messa in bustine per altri fini, non l'hanno utilizzata in quell'occasione.

P.M. - Quindi per altri fini, cioè per cederla ulteriormente ad altre persone, immagino, no?

T. - Presumo di sì.

P.M. - Lei può dire, questo confezionamento in bustine, se è in grado di precisarlo, cioè, ecco, che cosa... ci dica materialmente quante erano 'ste bustine...

T. - Non...

P.M. - ... a occhio e croce, voglio dire.

T. - Non posso prec...

CMX

P.M. - Erano bustine che venivano riempite con grammi o con...

T. - Guardi, io non sono esperta in materia, non ho neanche fatto caso di quante...

P.M. - Certo.

T. - ... mi aveva incuriosito il fatto di vedere queste palline perché, fino a prima, avevo visto sempre che loro utilizzavano della polvere e quindi avevo visto queste palline e non riuscivo a capire bene, però.

P.M. - Queste bustine dove si trovavano, le ha portate qualcuno o stavano nello studio del Tumbarello?

T. - No, erano lì.

P.M. - Nello studio del Tumbarello.

T. - Sì.

P.M. - E la droga, invece, era stata tutta portata da Ambrogio Landriani o era anche presente...

T. - L'aveva data Ambrogio Landriani.

P.M. - L'aveva fisicamente portata lui in quello studio?

T. - L'aveva data lì lui, poi non so se altri fuori gliel'avessero consegnata, lì l'ha data lui.

P.M. - Dunque, i presenti consumarono cocaina?

T. - Sì.

P.M. - Anche Lei?

T. - No.

P.M. - E quella sostanza che era stata predisposta nelle bustine, eccetera, che fine fece, fu portata via o fu lasciata nello studio?

T. - N... se non vado errando, una parte l'aveva presa sicuramente Mario, un'altra parte non ricordo se è rimasta in studio o se è stata poi presa, non sono stata a guardare eh... attentamente quello che poi loro facevano anche perché ero parecchio stanca. Oltre tutto noi quella sera ci siamo allontanati prima degli altri, effettivamente eravamo stanchi e quindi ci è stato prestato il BMW eh... di Ambrogio e io e Fabrizio Deponti siamo andati a casa con questa macchina.

P.M. - Il Tumbarello era presente a questa operazione...

T. - Sì.

P.M. - ... di spartizione...

T. - Sì, sì.

P.M. - ... dello stupefacente...

T. - Certo.

P.M. - ... e poi ha partecipato anche lui a consumarne una parte.

T. - Certo.

P.M. - Se... Le pongo questa domanda, ovviamente con tutti i limiti che comporta la Sua stessa genericità, se dovesse, Lei, specificare: della sostanza complessivamente tirata fuori, ecco, quanto ne fu consumata nell'occasione, la metà o una piccola parte...

T. - Le spiego, è difficile quantificare perché la sostanza, inizialmente, appunto, era a grumi, era a palline, non era a livello di polvere e poi...

P.M. - E fu pestata lì?

T. - Certo, posso... posso ricordare, non lo so, avranno... l'avranno usata tre, quattro volte a testa...

P.M. - Sì.

T. - ... cadauno; quantificare a livello di quantità non... non ne sono in grado.

P.M. - Comunque una buona parte di questa sostanza fu, quindi, messa nelle bustine...

T. - Certo.” (u. 1.4.96, pag. 95 e ss.).

Fabrizio Deponi (u. 1.4.96, pag. 195), Mario Sarlo (u. 22.3.96, pag. 73) e lo stesso Capecelatro (u. 7.11.96, parte II°, pag. 66) hanno confermato l'episodio, per cui, sulla base di due precise dichiarazioni testimoniali suffragate dall'indicazione di un affidabile collaboratore e di altro imputato, deve essere affermata la penale responsabilità di Mario Sarlo, Ambrogio Landriani e Diego Capecelatro in ordine al reato di cui al capo 72 dell'imputazione.

Capo 73 contestato a Mario Sarlo, capo 74 contestato a Mario Sarlo e a Franco Maccherone, capo 75 contestato a Franco Maccherone, Giorgio Tocci e Mario Sarlo, capo 163 contestato a Mario Sarlo e Franco Maccherone

Posizione di Franco Maccherone in ordine al reato associativo.

Franco Maccherone è imputato, oltre che del reato di partecipazione all'associazione contestatagli al capo 34, di alcune condotte delittuose che avrebbe commesso nell'ambito del suo rapporto con Mario Sarlo; si può affermare che l'accertamento dei reati contestati ai capi 74, 75 e 163 dell'imputazione costituisce, secondo la prospettazione accusatoria l'indizio più concreto della partecipazione dell'imputato all'associazione qui giudicata. Alla luce di tale impostazione è opportuno in questa parte di motivazione trattare il complesso delle contestazioni ascritte a Maccherone, valutando contestualmente se le condotte accertate consentano di configurare la fattispecie associativa contestata.

Il reato di estorsione contestato al capo 74 dell'imputazione si riferisce alle condotte realizzate da Mario Sarlo e Franco Maccherone nei confronti di Sonia Davalle e Fabrizio De Ponti, inserite nel rapporto che questi ultimi instaurarono con Sarlo e di cui subirono conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo economico.

L'attività estorsiva descritta dalla Davalle e da De Ponti iniziò con la richiesta di denaro che Mario Sarlo fece a costoro e che comportò una prima consegna di 70 milioni di lire (capo 73 dell'imputazione contestato al solo Sarlo); le due parti lese hanno riferito concordemente la prima parte della vicenda:

“T. - Eh, la rammento perché Mario era venuto... si era recato presso il mio appartamento dicendomi che appunto io dovevo dargli una mano, dovevo dargli dei soldi, assolutamente, era necessario... bisognava per forza perché erano stati arrestati Toce (sic) e Schettini con l'accusa di quattro di omicidi e quindi era assolutamente necessario dargli i soldi, anche perché era gente che non scherzava, era gente che sparava eh... ci saremmo trovati tutti morti nel caso in cui ci fossimo rifiutati di aiutare.

P.M. - Ecco, allora, siccome... intanto aveva saputo perché erano stati arrestati questi personaggi, perché?

T. - Perché avevano l'accusa... l'accusa di quattro omicidi, me l'ha riferito Mario.

P.M. - Ora, la prego di scendere in dettaglio su questo, anche perché questa vicenda si collega alle estorsioni... alle tentate estorsioni di cui Lei è vittima e di cui, in questo processo, rispondono Sarlo Mario ed altri. Perché mai Sarlo da Lei voleva dei soldi?

T. - Le spiego...

P.M. - C'era stato un rapporto precedente?

T. - Certo.

P.M. - Ecco, spieghi in dettaglio questo...

T. - Col fatto che io, praticamente, lavoravo solo ed esclusivamente per lui, ogni informazione o ogni riunione a cui si presenziava, ovviamente mi veniva pagata, perché io ho sempre detto: "Per me è lavoro, quindi non faccio nessun favore a nessuno" e quindi niente, Mario ci pagava, in più volte, una volta erano i 3 milioni, una volta i quattro, una volta i dieci, comunque eravamo pagati, anche lautamente. Eh... quando però sono iniziati a succedere, appunto, questi episodi tra di loro gli abbiamo dapprima dovuto ridare i soldi che loro ci avevano dato a livello di pagamento e Mario ha detto che poi, comunque ce li avrebbe restituiti. Poi però la cosa è andata avanti, appunto, con la richiesta di questi altri assegni per queste persone. Oltre tutto io in quel... in quel periodo avevo anche mio papà in ospedale e già io e Fabrizio stavamo provvedendo al pagamento dell'ospedale di mio padre...

P.M. - Ecco, allora, interrompo un attimino, quindi Lei, in sostanza, dice: "Io avevo dei soldi che io ritenevo a me dovuti per le mie attività professionali però il Sarlo, a un certo punto, disse che li riveleva per questa situazione di emergenza".

T. - Sì.

P.M. - Questa è la sostanza?

T. - Sì.

P.M. - Ecco, Lei aveva precisato, durante le indagini preliminari e se possibile vorrei che lo ripettesse, in quali occasioni aveva ricevuto una somma di 30 milioni, Lei aveva detto che erano state date...

T. - Sì, me ne avevano dati... allora prima dieci, che erano stati presi a casa del Villella, dopodiché altri...

P.M. - Chi Glieli aveva dati, il Villella stesso?

T. - Sì, era presente anche il Villella, altri dieci a casa del Sarlo Luciano, che in quel periodo si trovava agli arresti domiciliari, ovviamente, in periodi diversi...

P.M. - Sì.

T. - ... e poi altri 13 milioni mi erano stati dati dopo varie eh... diciamo così, vari solleciti al ristorante il "Mistral" in un sacchetto e glieli aveva portati Schettini a Mario.

P.M. - Quindi tutti questi tre pagamenti per un totale di 33 milioni avvengono, ovviamente, prima dell'arresto di Schettini?

T. - Certo, certo.

P.M. - Molto tempo prima?

T. - Eh... beh, almeno due mesi prima...

P.M. - Due o tre mesi prima.

T. - ... grossomodo.

P.M. - Quindi Lei ha un totale... Lei è certa che nel momento in cui Ve li dà, il Sarlo, non si sia pattuito tra di Voi che quello era un prestito, un finanziamento, Lei li ebbe o ritenne di averli per pagamento alle Sue prestazioni?

T. - Sì, io ho ritenuto di averli per il pagamento delle prestazioni anche se lui so che, diciamo così, ai componenti del suo gruppo aveva raccontato altre cose, perché diceva: "Non ti preoccupare io a loro dico che devo fare degli affari, eccetera, eccetera, in modo tale, comunque da eh... pagarti".

P.M. - Dunque, Lei aveva dichiarato che, a un certo punto, quindi, il Mario inizia a pretendere questi soldi con degli interessi, anche prima dell'arresto di Schettini?

T. - Sì.

P.M. - Quanto pretende?

T. - Eh, noi gli abbiamo dato dapprima un circa 70 milioni e dopo gli abbiamo fatto altri quattro assegni da 15 milioni.

P.M. - Ora, questa prima somma di 70 milioni fu data da Voi così, in base ad una semplice richiesta formulata in termini civile, eccetera, eccetera, anche se magari giustificata...

T. - No, eh...

P.M. - ... o vi furono delle minacce?

T. - No, già iniziavano le prima minacce, proprio...

P.M. - Che minacce?

T. - Dicendo che potevamo trovarci morti dentro il fosso, che se lui chiedeva era necessario esaudire quello che erano le sue richieste, che lui...

P.M. - Faceva riferimento alla sua organizzazione come...

T. - Sì.

P.M. - Che cosa diceva?

T. - Diceva che, ovviamente, non potevamo rifiutare certe cose, che loro non avevano problemi ad ammazzare le persone, che, insomma, aveva dei problemi e quindi non potevamo rifiutarci...

P.M. - Quindi, in sostanza, Le chiede 70 milioni, quindi poco più del doppio della somma che per altro Lei dice: "Mi era stata data come pagamento prestazioni professionali". Lei dice: "Paghiamo questi 70 milioni", come li pagate questi 70 milioni, Lei e il Deponti, sta parlando, no?

T. - Sì, li abbiamo pagati, se non ricordo male, tutti tramite assegni che sono stati dati e che so essere stati, una parte, incassate dal Villella e una parte da... Toce (sic) forse.

P.M. - Quindi questi assegni erano coperti?

T. - Sì, sì.

P.M. - E furono tutti pagati?

T. - Sì.

P.M. - Bene, dopo cosa avviene, Le chiedono altri soldi, oltre questi 70 milioni?

T. - Sì, in occasione appunto dell'arresto di Toci (sic) e Schettini ci hanno chiesto altri assegni, purtroppo noi non potevamo far fronte, questi assegni li abbiamo chiesti a mia madre e...

P.M. - Scusi, prima di questo, ma Voi avete chiesto altri soldi nel frattempo al Mario Sarlo o no?

T. - Sì, avevo detto... io ho detto: "Mario mi devi dare... mi devi pagare a questo punto", perché, come Le spiegavo prima, nel frattempo mio papà era stato ricoverato in ospedale e quindi...

P.M. - Si ricorda in che data?

T. - Eh... beh, mio papà è stato ricoverato a marzo, questo sarà successo...

P.M. - Marzo del '92.

T. - ... verso la fine di aprile, la metà di maggio e quindi ho richiesto i soldi a Mario dicendo: "Insomma devo anche pagare l'ospedale di mio padre, quindi non è possibile

continuare così", ci siamo messi anche a fare i conti, addirittura ha fatto i conti anche sulle provvigioni che Atzeni, in teoria, mi aveva dato, mi aveva dato un assegno da 4 milioni che, secondo lui, era da dividere per tre.

P.M. - E gliene diede altri soldi il Sarlo?

T. - Mi aveva dato, se non vado errando, in quell'occasione, un assegno circolare.

P.M. - Di quanto.

T. - Di 18 milioni.

P.M. - Che Lei ha incassato?

T. - Che ho depositato sul conto di mia madre e che si è rivelato poi un assegno... era un assegno circolare, ma si è rivelato poi assegno non coperto, cioè non valido, rubato.

P.M. - E sì, era provente di una rapina.

T. - Sì.

P.M. - Quindi dopo che Voi versate, Lei e il Deponti, 70 milioni in assegni, tutti onorati e tutti pagati e, esattamente, nell'aprile '92 chiedete soldi al Sarlo, che Vi sono dovuti, non Vi vien dato nulla se non un assegno che non è poi coperto, giusto?, dica sì, per la registrazione...

T. - Sì. " (Davalle, u. 1.4.96, pagg. 111 e ss.).

De Ponti (u. 1.4.96, pag. 199) ha confermato che l'epilogo dei loro rapporti con Mario Sarlo si verificò proprio in occasione degli arresti del maggio 1992, quando questi cominciò a pretendere il versamento di rilevanti somme di denaro, necessarie per sostenere economicamente i detenuti; a quel punto, Sarlo minacciò la Davalle e lo stesso De Ponti (arrivando a picchiare quest'ultimo), sostenendo di essere loro creditore di molte decine di milioni.

Mario Sarlo (u. 22.4.96, pag. 42) ha confermato l'atteggiamento minaccioso e violento tenuto nei confronti della Davalle e di De Ponti, pur ricostruendo in termini diversi i rapporti economici con costoro; in particolare, ha sostenuto che l'importo preteso costituiva un prestito concesso alla Davalle per investimenti, che la donna non voleva restituire.

L'episodio oggetto del capo 74 dell'imputazione rappresenta la prosecuzione dell'attività estorsiva descritta, che coinvolse anche Maccherone; la **Davalle (u. 1.4.96, pag. 118)** ha così riferito l'episodio relativo alla consegna di 4 assegni di 60 milioni di lire:

"P.M. - Senta, e però Sarlo Vi chiede altri soldi?

T. - Sì.

P.M. - E cosa avviene?

T. - Eh, succede che noi gli diamo questi quattro assegni da 15 milioni, ma...

P.M. - Quindi altri 60 milioni in assegni?

T. - Sì, ma ne viene pagato solo uno.

P.M. - Questi assegni erano firmati da chi?

T. - Da mia madre.

P.M. - Quindi date quattro assegni, perché vi sono ancora minacce da parte del Mario Sarlo?

T. - Sì, pesanti, a questo punto.

P.M. - Dica.

T. - Eh... niente, appunto Mario ha detto che insomma avrebbe sparato, ci avrebbe ammazzato, ci avrebbero trovato in un fosso e riprende queste minacce, ecco.

P.M. - E, allora cosa avviene, c'è l'intervento anche del Maccherone in questa situazione, in questa vicenda, adesso?

T. - Era stato il Maccheroni (sic) che mi aveva portato questi... questo assegno circolare.

P.M. - Sì, da 18 milioni?

T. - Sì.

P.M. - Eh, e vi è il Maccherone... interviene il Maccherone allorché Voi restituite... restituite, allorché Voi date gli assegni a firma di Sua madre?

T. - Sì, perché... sì il Maccheroni (sic) ci aveva dato degli assegni i quali però, poi non potevano essere pagati quindi noi abbiamo dovuto richiamare anche gli assegni del Maccherone.

P.M. - Maccherone Ve li aveva dati a nome del Mario Sarlo, queste vicende...

T. - Sì.

P.M. - ... di assegni sono un po' complicate, magari anche scoccianti a descrivere però sono oggetto d'imputazione, quindi...

T. - Certo.

P.M. - ... vi è necessità di puntualizzare tutto. Allora, Voi ricevete da Maccherone degli assegni...

T. - Degli assegni.

P.M. - ... perché?, erano assegni a nome di Mario Sarlo?

T. - Eh... penso che fossero stati... Allora noi dovevamo prendere i soldi da Mario e quindi presumo che Mario li abbia fatti fare al Maccheroni (sic) per... per darci questi soldi, solo che poi Maccheroni non li poteva pagare quindi...

P.M. - Quindi Maccherone Vi dà questi assegni?

T. - Sì.

P.M. - E Voi li ponete all'incasso.

T. - Noi li poniamo all'incasso dopodiché eh... gli assegni non sono coperti e quindi, parlando con Maccheroni, (sic) che oltre tutto aveva una situazione finanziaria, a dire suo, molto brutta causatagli dal Mario, glieli abbiamo richiamati.

P.M. - Bene, li avete... quindi non avete avuto nulla. E il Maccherone ha un suo ruolo nel chiedere a Voi quegli assegni, quei quattro assegni che date al Sarlo?

T. - Eh, sì, è Sarlo, comunque, che ha bisogno assolutamente questi soldi e quindi Maccherone non può rifiutare le richieste di Mario.

P.M. - Le manda qualcuno il Mario Sarlo... Le manda qualcuno a...

T. - Sì, se non vado errando, adesso non ricordo con precisione, ma so che, a un certo punto, si è presentato a casa mia anche con Priolo e Montagnesi che erano due che trattavano, so, con Firenze e Caltagirone.

P.M. - Chi si è presentato... chi?

T. - Eh...

P.M. - Chi si è presentato da Lei?

T. - Forse... Montagnesi, io con Priolo ci ho parlato telefonicamente.

CMXVI

P.M. - Ma, tralasciando queste persone, Le ricordo, pagina 17 del precedente interrogatorio citato, del 25 maggio, un attimino, del... del 25 maggio '93, perfetto, Lei aveva detto che una sera arrivò a casa Sua Diego...

T. - Ah, sì.

P.M. - ... convocando Lei e Fabrizio Deponti.

T. - E' vero, è vero.

P.M. - Ecco, ci dica, allora, a partire da questo input che le do, sono fatti cui Lei ha parlato circa tre anni fa, quindi comprensibile di...

T. - Certo, è venuto Diego, una sera, a casa nostra, noi eravamo già a letto, dicendo che ci saremmo dovuti assolutamente vestire e avremmo dovuto andare presso, forse, il ristorante e raggiungere Mario perché Mario doveva assolutamente parlare con noi, dovevamo risolvere le questioni, non potevamo rifiutarci. Se non vado errando, sempre in quell'occasione, io ero un po' che non vedevo Ma... che non vedevo Diego e mi sono resa conto che zoppicava vistosamente alla gamba destra.

P.M. - Mhmm, allora, cosa succede, Voi andate con il Diego?

T. - Eh... non ri... io... io no, io no, è andato Fabrizio con Diego.

P.M. - E cosa succede?

T. - Io sono rimasta a casa.

P.M. - Eh, cosa ha saputo, poi, da parte del Fabrizio, ha saputo cos'era successo?

T. - Mhmm... se mi può rileggere..

P.M. - Sì, allora, Le... sì, va bene, allora Le contesto, sempre, che a pagina 17 fine e inizio 18 del predetto interrogatorio, pagina 17 e 18, Lei appunto racconta di Diego Capececiatti che viene e dice che Mario Vi convoca al ristorante "Mistral", Lei dice: "Io mi rifiutai e Diego mi disse che Mario aveva detto a lui di rivolgersi a me per avere 26 milioni di cui lui era debitore nei confronti del Diego stesso". Mario Sarlo nei confronti del Diego stesso. "Dissi a costui che non avevo soldi e che non capivo perché avrei dovuto pagare io i debiti del Mario Sarlo. Poco dopo arrivò Mario - sempre quindi a casa Sua - con Efrem...

T. - Con Efrem, giusto.

P.M. - ... e un altro giovane. Era arrabbiato e disse che di quei soldi aveva bisogno per Giorgio e Tonino, arrestati per l'accusa di quattro omicidi. Non ci conveniva scherzare altrimenti avremmo fatto una brutta fine. Mimmo ci avrebbe cercato per ucciderci". Mimmo era un giovane di quelli collegati al Sarlo.

T. - Sì.

P.M. - "Sembrò non essere al corrente che avevo dato due assegni al Maccherone e dunque pretendeva quei soldi. Si arrabbiò per l'aiuto che Maccherone mi dava e insinuò che ciò avvenisse perché andavo a letto con lui. Mandò Fabrizio e Efrem a cercare Maccherone, ma non lo trovarono. Se ne andò ribattendo che avremmo dovuto dargli i soldi altrimenti avremmo corso guai seri".

T. - Lo confermo.

P.M. - "Quella sera, mentre aspettavamo Maccherone, Mario ribadì le sue minacce nei confronti del Fabrizio che era, a suo dire, uno che si doveva svegliare e che non era adatto per me. Lui voleva i soldi da Fabrizio se non l'avrebbe ammazzato". Fin qui lo ricorda, eh?, lo conferma?

T. - Certo.

P.M. - Bene, Lei poi continua un discorso che avviene l'indomani mattina, domenica mattina, allorché si presenta da Lei Maccherone, vediamo se Lei si ricorda, altrimenti...

T. - Sì, si era presentato Maccherone da me dicendo che, appunto, Mario l'aveva ripreso, nessuno doveva parlare con me senza il suo permesso, sapeva che l'avevano cercato la sera prima e era abbastanza... mi aveva fatto, appunto, questi discorsi, era abbastanza spaventato anche lui, dispiaciuto.

P.M. - Continui... continui nella descrizione di questa vic...

T. - Se non vado errando poi io sono scesa a telefonare, appunto, a tale Priolo per vedere se era possibile fare qualcosa per quanto riguardava gli assegni che, oltre tutto, essendo non miei, ma di mia madre, avrebbero messo poi nei guai mia mamma.

P.M. - Questo Priolo cos'era un usuraio?

T. - Eh... sì, era uno che incassava gli assegni a Firenze.

P.M. - Quindi Lei intendeva avere un aiuto economico da questo Priolo per far fronte alla mancanza...

T. - Certo.

P.M. - ... di fondi degli assegni... dei quattro assegni da 15 milioni...

T. - Certo.

P.M. - ... quelli firmati da Sua madre.

T. - Certo.

P.M. - E allora?

T. - E so che questo personaggio ha detto che non sapeva se poteva fare qualcosa eh... se non vado errando, mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere.

P.M. - Bene, andiamo avanti. Lei ha detto che di questi quattro assegni furono protestati tutti o solo...

T. - No, uno è stato pagato...

P.M. - Uno è stato pagato.

T. - ... gli altri tre no.

P.M. - Dunque, quindi, in definitiva, per ricapitolare, Lei ebbe da Sarlo quei 33 milioni, poi gli ha dato, prima 70 milioni in assegni...

T. - Sì.

P.M. - ... tutti onorati, poi quattro assegni da 15 milioni di cui uno solo pagato, eh?, è così?

T. - Sì, sì."

Questa vicenda è stata confermata da **Fabrizio De Ponti (u. 1.4.96, pag. 207)** e da **Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 65)**; quest'ultimo ha così descritto la vicenda relativa all'estorsione contestata:

"I. - Convinto che, dopo due o tre mesi, avrei recuperato i soldi. Intanto passava il tempo e i soldi non si vedevano. Io c'è stato un periodo che poi mi sono allontanato un attimo, che avevo da fare in Liguria, così. Quando sono rientrato dalla Liguria, l'ho mandata a chiamare e ci siamo visti lì nel negozio di Cinisello. E gli ho detto: "Ma, insomma, ma 'sti soldi me li vuoi dare, che io li ... ", cioè, erano i soldi di Schettini, glieli dovevo rendere, no? E di ... e del Tocci. Insomma, i soldi non c'erano, non c'erano, e io mi

sono arrabbiato e ... cioè, ho buffato (sic) di schiaffi il ... il ragazzo. Perché ho detto: "Le donne non le picchio, ma a te ... a te te ne do un casino."

P.M. - Uhm.

I. - Gli ho detto: "Mi devi dare i soldi".

P.M. - E alla ragazza l'ha minacciata comunque?

I. - Eh, la ragazza l'ho minacciata, però a lui gliele ho suonate.

P.M. - Sì.

I. - Eh, e, niente, alla ... m'ha dato ...

P.M. - E il Maccherone era presente in questa circostanza?

I. - Mi sembra di sì. Adesso non ... non ricordo bene, ma mi sembra di sì.

P.M. - Uhm.

I. - A quel punto, gli ho detto che volevo i soldi, e la Sonia mi ha portato questi quattro assegni da 15.000.000.

P.M. - Li ha dati a Maccherone o li ha dati a Lei?

I. - No ... eh ... eravamo assieme. Mi sembra che eravamo assieme.

P.M. - Uhm.

I. - Perché poi io un assegno gli avevo detto di darlo alla convivente del Giorgio.

P.M. - Uhm.

I. - Perché mi sembra che in ... in quel frangente poi il Giorgio l'avevano arrestato, non c'era.

P.M. - Uhm.

I. - Se no l'avrei dato direttamente a lui. invece gliel'ho ... gliel'ha dato alla convivente ... eh ... del ... del Giorgio.

P.M. - E gli altri tre?

I. - E gli altri gli ho detto: "Realizza i soldi, che glieli faccio avere a ... a Tonino.

P.M. - Uhm. Quindi gli altri tre li ha dati a ... a chi? A Maccherone?

I. - Al Maccherone, mi sembra.

P.M. - Quindi erano quattro assegni per un totale di 60.000.000?

I. - 60.000.000.

P.M. - Quindici l'uno. Eh. E Maccherone?

I. - Gli assegni ... gli assegni son stati tutti protestati.

P.M. - Uhm.

I. - Non ha pagato neanche una lira. Quindi ...

P.M. - E Ma ...

I. - ... è tornato indietro quello di Giorgio e anche gli altri tre sono stati protestati.

P.M. - E Maccherone ha potuto metterli in circolazione ottenendo un qualche profitto, quei tre, prima del protesto voglio dire?

I. - Eh, penso di sì, che ... perché io non so come ... lui come abbia fatt... io gli ho detto di realizzare il liquido."

La ricostruzione dell'episodio resa dai tre dichiaranti qui citati è coincidente con riferimento alla fase finale (la condotta che configura il reato di estorsione), mentre Mario Sarlo ha dichiarato che l'importo di lire 60 milioni, oggetto degli assegni, rappresentava un investimento da lui fatto tramite la Davalle, mentre quest'ultima ha riferito che si trattava del compenso spettante per l'attività di consulenza svolta in favore di Sarlo. A prescindere dal

CMXIX

rapporto sottostante alla consegna del denaro, è indubbio che, prima un importo in assegni andati a buon fine e successivamente gli assegni per un totale di 60 milioni di lire parzialmente protestati, furono consegnati a seguito dell'attività violenta e minacciosa di Mario Sarlo ai danni della Davalle e di De Ponti; in occasione delle minacce era presente anche Maccherone, il quale ricevette gli assegni dalla Davalle.

Con riferimento al capo 75, ancora le dichiarazioni di Davalle e De Ponti costituiscono la fonte principale di accusa a carico di Maccherone. **La Davalle** ha riferito:

"P.M. - Questo possiamo darlo per scontato, benissimo. Vi è una circostanza in cui è Lei a dare... a ricevere degli assegni che poi risulteranno provento di rapina, vuol dirci di questa vicenda?"

T. - Sì, me li aveva portati Maccherone eh...

P.M. - Ecco, dica, in dettaglio, cos'è che succede, vediamo un po'.

T. - Mah, io eh... sono venuta a sapere... questo, come Le dico, non posso collocarlo adesso nel tempo però ero venuta a sapere che loro avevano degli assegni...

P.M. - Loro, chi?

T. - Eh... Maccherone e Sarlo avevano degli assegni da... come posso dire?, da piazzare, diciamo...

P.M. - Sì.

T. - ... per il valore di un miliardo che erano bene fondati per quattro giorni, questi dovevano servire per acquistare della merce e dopo a rivendere... per poi rivenderla e, alla fine del quarto giorno, praticamente, avrebbero dovuto pagare una percentuale al direttore di banca che, ovviamente, era d'accordo con loro a dare il... l'okay per il bene dell'emissione degli assegni circolari.

P.M. - Quindi, in sostanza, erano assegni circolari che il direttore di banca avrebbe assicurato essere coperti?

T. - Sì, sicuramente.

P.M. - Eh.

T. - Non so se per... perché erano trafugati o che cosa, però funzionava, praticamente, così: loro avevano questi assegni circolari da poter... di cui poter disporre, ovviamente, li avrebbero dovuti piazzare e avrebbero dovuto anche rivendere la merce entro i quattro giorni proprio per pagare questo direttore di banca.

P.M. - Sì.

T. - Non so né qual era la banca, né quale fosse il direttore perché la cosa, comunque, non m'interessava. Quando il Maccheroni (sic) mi ha portato questo assegno circolare invece, che doveva essere un mio pagamento e quindi non pensavo, sicuramente, non valido, mi aveva consegnato anche, da custodire, un pacchetto con dentro, poi ho scoperto, questi assegni.

P.M. - Ecco, questo pacchetto com'era confezionato, ci dica, cos'era una busta, un...

T. - Era una busta eh... di cartone, cioè una busta di cartone chiusa.

P.M. - Quanti assegni c'erano dentro, c'erano molti assegni dentro?

T. - N... non ho guardato.

P.M. - Erano in libretti di assegni o assegni sfusi, se lo ricorda, l'ha saputo dopo, l'ha visto?

T. - Eh... sì, poi quando ho visto, ho visto che erano sia libretti che assegni sfusi.

P.M. - Lei aveva detto, per la verità, di aver avuto modo di guardare all'interno di questo involto.

T. - Sì, ma non per... non ho contato gli assegni che c'erano dentro.

P.M. - No, certo, certo, assegni, no, certo, certo. Le disse il Maccherone da dove provenivano questi assegni?

T. - N... non mi sembra.

P.M. - L'assegno circolare dato a Lei dal Maccherone, che poi risultò protestato, proveniva da quello stesso stock di assegni che Le vennero consegnati?

T. - Io l'ho saputo solo quando la banca ha mandato la lettera che erano frutto di una rapina e controllando i numeri di serie ci si è resi conto che era tutta la stessa cosa.

P.M. - Che era tutta la stessa cosa. Lei di questi assegni cosa ha fatto, poi, di questi assegni in bianco?

T. - Eh... li ho poi consegnati ai Carabinieri. “ (u. 1.4.96, pag. 125).

De Ponti (u. 1.4.96, pag. 208) e Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 49) hanno confermato la circostanza e quest'ultimo ha specificato che gli assegni gli erano stati consegnati da **Tocci**; quest'ultimo **(u. 14.11.95, parte II°, pag. 39)** ha confermato di avere svolto attività di intermediazione per la consegna degli assegni. Il teste **Andrea Galletta (u. 10.7.96)**, ha precisato che quelli assegni provenivano da una rapina commessa il 17.1.91 in danno della filiale di Triuggio della Cassa Rurale ed Artigiana.

Le circostanze riferite dai tre dichiaranti definiscono l'accusa a carico di Maccherone (oltre che di Mario Sarlo e Giorgio Tocci) in ordine ai reati contestati ai capi 74 e 75 dell'imputazione.

Mario Sarlo, alla presenza di Maccherone, compì minacce e violenze nei confronti della Davalle e di De Ponti per ottenere la consegna di 4 assegni di 15 milioni di lire ciascuno e i titoli furono consegnati all'imputato; Tocci, Mario Sarlo e Maccherone ricevettero gli assegni sottratti nella rapina sopra descritta.

Con riferimento al capo 163 la fonte di prova a carico di Maccherone è rappresentata dal possesso da parte di Mario Sarlo di una carta di identità e di una patente contraffatti, recanti le generalità dell'imputato. **Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 41)** ha dichiarato che Maccherone era a conoscenza dell'uso cui erano destinati quei dati anagrafici:

“P.M. - Ho capito. Senta, sempre a proposito del Maccherone, Lei è stato arrestato - e l'episodio riguarda il capo 163 - in possesso di un documento falso, intestato al Maccherone. Era ...

I. - S...sì.

P.M. - ... ovviamente d'acc... no, ovviamente non è corretto dirlo, era d'accordo il Maccherone in questa ...?

I. - Allora, il Maccherone io gli ho detto di darmi i suoi dati, tutto quanto. Chiaramente, dottore, non mi poteva dire di no, perché il Maccherone faceva quello che gli dicevo io. Perciò usavo i suoi dati e lui lo sapeva, però ci aveva paura, insomma.

P.M. - Uhm.

I. - In poche parole gli ho detto: "Ma ... " gli ho detto: "Dammi i dati", e me li son presi.

P.M. - Quindi Lei si era fatto dare da Maccherone i dati, quindi Maccherone sapeva ...

I. - Sì.

P.M. - ... che li avrebbe utilizzati per il documento.

I. - Sì, sì, sì. Però sempre che non mi poteva dire di no, eh.

P.M. - Quanto tempo prima del Suo arresto ha avuto questi dati dal Maccherone Francesco?

I. - Poco tempo. Perché io prima avevo un altro documento, che io ... adesso, in questo procedimento non se ne parla, mi son successe delle cose con quell'altro documento.

P.M. - Uhm.

I. - Che sono stato fermato dai Carabinieri ... uhm ... e lo racconterò in un altro ...

P.M. - Ne parleremo. Va bene. “.

Sussiste, pertanto, la penale responsabilità di Maccherone, così come quella di Mario Sarlo, in ordine ai reati ascrittigli ai capi 74, 75 e 163; Tocci è responsabile del reato di cui al capo 75; il solo Mario Sarlo è responsabile del reato ascrittogli al capo 73

La ricostruzione degli episodi specificamente contestati a Maccherone definisce con chiarezza il ruolo da costui assunto nel rapporto con Mario Sarlo; la collaborazione di quest'ultimo (e quella precedente di Giorgio Tocci) hanno consentito di acquisire un quadro molto preciso della marginalità di Maccherone nell'ambito delle attività delittuose riconducibili al gruppo di Cusano Milanino; l'imputato era un amico di Mario Sarlo, nei cui confronti assunse col tempo, una posizione di sottomissione, che lo condusse al coinvolgimento in attività delittuose anche gravi. Mario Sarlo ha specificamente delineato la figura dell'imputato nell'ambito associativo. Le attività dallo stesso realizzate non erano in alcun modo collegate al traffico di stupefacenti, quanto piuttosto alla commissione delle truffe di rilevante entità e al riciclaggio degli assegni provenienti da attività delittuosa. Per **Sarlo (u. 22.2.96, pag. 62)** Maccherone era succube della sua persona, perché faceva tutto quanto gli chiedeva; in occasione della truffa progettata presso il magazzino di abbigliamento di Saleri, Maccherone fu scelto da Sarlo per la sua abilità in tal genere di attività (**pag. 31**); quando gli servivano i dati anagrafici per un documento falso, si rivolse all'imputato (**pag. 41**); quando aveva bisogno di monetizzare gli assegni consegnati dalla Davalle, si servì di Maccherone (**pag. 46**); quando doveva utilizzare gli assegni provento di una rapina, fu ancora l'imputato ad occuparsene (**pag. 49**). Ciò detto, Sarlo ha escluso che Maccherone sia stato mai coinvolto nel traffico di stupefacenti o abbia mai maneggiato armi, pur essendo consapevole del genere di attività cui il gruppo era dedito (**pag. 62**).

Gli altri collaboratori hanno sostanzialmente confermato le indicazioni fornite da Mario Sarlo; **Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pag. 35)** ha ribadito il legame intenso tra Mario Sarlo e Maccherone, il quale fu utilizzato per la truffa di Saleri, per il riciclaggio di assegni di provenienza furtiva, sempre funzionari allo “scoppio” delle ditte che si intestava (**pag. 39**). **Di Modica (u. 17.11.95, pag. 57)** lo vedeva sempre insieme a Mario Sarlo, **Unione (u. 17.11.95, pag. 201)**, **Gino Sarlo (u. 21.3.96, pag. 112)** e **Luciano Sarlo (u. 19.4.96, pag. 274)** seppero della truffa che doveva gestire nell'interesse di Mario Sarlo; un po' tutti i collaboratori che conobbero Maccherone hanno evidenziato il suo rapporto di sottomissione nei confronti di Mario Sarlo, il quale gli “faceva fare ciò che voleva” (**Gino Sarlo, u. 21.3.96, pag. 114**; **Schettini, u. 22.3.96, pag. 221**, il quale ha affermato che la rovina di Maccherone è stata quella di conoscere Mario Sarlo; **Davalle, u. 1.4.96, pag. 94** e **De Ponti, u. 1.4.96, pag. 191**, i quali hanno affermato che Mario Sarlo aveva “messo in ginocchio” l'imputato; Luciano

Sarlo, u. 19.4.96, pag. 274, il quale sapeva che Mario aveva un documento a nome di Maccherone, che, anche se non fosse stato d'accordo, gliele avrebbe dovute fornire).

Alcune condotte più specificamente riconducibili all'attività di spaccio, cui **Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pag. 36)** ha fatto riferimento (si tratta di depositi "al volo" di sostanza, di cui Mario Sarlo gli aveva riferito), sono state escluse da quest'ultimo collaboratore (**u. 22.2.96, pag. 62**).

L'insieme delle circostanze riferite consente di valutare compiutamente la posizione processuale dell'imputato, verificando se le condotte accertate configurino il reato di partecipazione all'associazione qui giudicata. Ritiene la Corte che il rapporto di collaborazione (anche in ambito criminale) di Maccherone con Mario Sarlo non abbia assunto caratteristiche tali da renderlo funzionale alla vita dell'associazione. L'unico episodio in cui anche altri membri del gruppo furono interessati all'attività illecita compiuta dall'imputato è lo "scoppio" progettato nel negozio di abbigliamento sportivo acquistato da Sarlo anche grazie al contributo economico di Unione, Schettini, Coco-Trovato, Tocci; quella vicenda appare in qualche modo collaterale alle attività associative e il coinvolgimento di Maccherone fu quasi casuale; per il resto nei rapporti con la Davalle, nell'attività di riciclaggio di assegni di provenienza delittuosa, nell'utilizzo dei dati anagrafici utilizzati per falsificare il documento, l'imputato mantenne dei legami con il solo Mario Sarlo, nel cui interesse svolse i "favori" descritti. È significativa la circostanza che né i due fratelli di Mario, né Tocci ebbero rapporti illeciti con l'imputato, il quale non fu utilizzato da costoro (e, quindi, dal gruppo) per qualche mansione collaterale all'attività associativa (depositi di stupefacente o di armi, investimento dei proventi del traffico di stupefacenti o altro).

In definitiva, la collaborazione di Maccherone in favore di Mario Sarlo si mantenne ad un livello personale e non ebbe significativa rilevanza rispetto alle attività del gruppo di Cusano Milanino.

In virtù di tali considerazioni, deve escludersi che l'imputato fosse organico, anche solo con un ruolo marginale, all'ambito associativo, per cui lo stesso deve essere mandato assolto dall'imputazione ascrittagli al capo 34 per non aver commesso il fatto.

Capo 76 contestato a Mario Sarlo e a Cosimo De Pierro

L'episodio in oggetto è stato riferito da Sonia Davalle (u. 1.4.96, pag. 169):

"P.M. - Di cui, resto ha già parlato. Va bene, un altro solo particolare, Lei ha detto prima dell'interruzione che il Mimmo De Pierro, che ha riconosciuto fotograficamente, era anche persona che aveva della droga a casa. Ecco, vuol... siccome fa parte questo dell'oggetto di una specifica imputazione, oggetto di questo dibattimento, ecco ci precisi: Lei è stata a casa di De Pierro, ha visto droga a casa di De Pierro?"

T. - Sì.

P.M. - Può specificare, per favore, quando è avvenuto questo?"

T. - E' capitato una sera che siamo usciti con Mario e una sua amica. Siamo andati dapprima a bere qualcosa e dopodiché siamo andati presso l'abitazione di questo Mimmo. Lì hanno iniziato a giocare a carte e, dopodiché, Lazzaro ha preso dalla camera da letto questa bustina contenente questa cocaina e l'ha messa in un piattino perché diceva..."

P.M. - Lazzaro era quello che stava insieme al Mimmo De Pierro?"

T. - Sì, certo. L'ha messa in questo piattino dicendo che era umida e poi l'hanno usata e poi, in un'altra occasione quando, appunto, eravamo in giro con Mario, anche lì di ritorno, se

non vado errando, dal ristorante "L'amour" di via Solferino quando Mario ha detto: "Insomma, sono a corto di coca, aspetta che devo passare un attimo da casa di Mimmo". Io però l'abitazione, all'interno, di Mimmo l'ho vista la se... la vota precedente quando, appunto, eravamo andati lì con l'amica.

P.M. - Quindi Vi siete fermati con Mario Sarlo sotto casa del De Pierro?

T. - Sì, la sera che...

P.M. - La è questa, in cui Mario ha detto: "Aspetta, ho bisogno di..."

T. - Sì, sì, noi non siamo saliti, ci siamo fermati sotto, è salito solo Mario.

P.M. - Solo Mario.

T. - Certo.

P.M. - Ed è tornato con la cocaina?

T. - Sì.

P.M. - Quindi si è fermato perché sapeva che dal De Pierro c'era la cocaina in sostanza?

T. - Sì, sì, sì, è andato appositamente a casa sua per quello."

Deponi (u. 1.4.96, pag. 197) da Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 122) e De Pierro (u. 2.4.96, pag. 202) hanno confermato l'episodio, per cui, a fronte di univoche indicazioni confessorie dei due imputati, Mario Sarlo e De Pierro devono essere ritenuti responsabili del reato loro ascritto al capo 76.

Capo 77 contestato a Mario Sarlo, Diego Capecelatro e Benito Zappalà

L'episodio in oggetto è stato trattato nella parte dedicata a Zappalà, di cui è stata accertata la penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo 77. Le indicazioni di prova ivi illustrate consentono di riconoscere la penale responsabilità di Mario Sarlo (reo confesso anche di questo capo d'imputazione) e di Diego Capecelatro in ordine al reato loro ascritto.

Capo 78 contestato a Mario Sarlo

L'episodio è stato riferito dalla **Davalle (u. 1.4.96, pag. 102)**, nell'ambito della vicenda estorsiva già trattata:

"P.M. - Voleva, quindi, i soldi anche da lui. Quindi lo schiaffeggiò duramente?

T. - Sì, e inoltre...

P.M. - Alla Sua presenza?

T. - Sì, in mia presenza.

P.M. - C'era anche il Maccherone presente?

T. - Eh... il Maccherone era giù, era rimasto, diciamo, a fare la guardia giù, in negozio.

P.M. - Sì.

T. - E inoltre ricordo che, nel momento in cui lui ha aperto una ventiquattr'ore, io mi sono spaventata ancora di più perché ho visto la canna di una pistola e quindi ho avuto veramente paura. Poi gli ho detto che in quel caso avrebbe avuto a che fare solo con me, che glieli avrei portati io i soldi, lui mi ha detto: "No, ma io da te non voglio assolutamente niente, io li voglio da Fabrizio" eh... noi siamo andati a casa. La sera ci hanno, praticamente, rubato la macchina e è venuto a citofonare Diego Capecelatro. Dopodiché io ho deciso che oramai da un... diciamo da questa organizzazione, da questo giro non... non sarei riuscita a tirarmi fuori in nessuna maniera perché non c'era modo di allontanarli, mi sembrava che ogni volta ci fosse un problema in più, a questo punto ero invischiata sia a livello economico,

che con minacce, quindi ho deciso di rivolgermi ai Carabinieri. Non mi sono rivolta ai Carabinieri del posto perché sapevo da Mario che lui, comunque, aveva delle amicizie tra i Carabinieri del posto.

P.M. - A chi si è rivolta, quindi?

T. - Mi sono rivolta a un brigadiere, Dainese, il quale mi ha accompagnato alla Stazione di Sesto.

P.M. - Di Sesto San Giovanni.

T. - Sì.. “.

Pur non essendo stato specificamente confermato da Mario Sarlo, l'episodio è del tutto coerente con la disponibilità di armi riferita da quest'ultimo; pertanto, l'imputato deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 78 dell'imputazione.

Capo 79 contestato a Renato Unione

Il fatto contestato a Unione trova fondamento probatorio nel sequestro a suo carico dei documenti falsificati indicati nel capo d'imputazione; i moduli della carta d'identità e della patente di guida rinvenuti in possesso di Unione provenivano dai furti commessi il 22.11.93 in danno del comune di Padenghe sul Garda e l' 8.11.93 ai danni dell' I.M.C.T.C. di Asti.

Unione deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 79.

Capo 80 contestato a Luciano Sarlo

Il fatto contestato a Luciano Sarlo trova fondamento probatorio nel sequestro a suo carico del documento falsificato indicato nel capo d'imputazione. In occasione dell'arresto del 14.4.94, l'imputato fu trovato in possesso della carta d'identità a nome Massimo Tienghi, evidentemente falsificata

Luciano Sarlo deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 80.

Capo 171 contestato a Renato Unione

L'episodio è già stato riferito nel corso di questo capitolo e la valutazione della responsabilità di Unione è agevole perchè grazie alle sue dichiarazioni confessionarie è stato possibile ricostruire la vicenda e contestare al dichiarante il reato in esame.

L'imputato (u. 17.11.95, pagg. 181 -194) ha descritto per primo le consegne di stupefacente in favore dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, realizzate in concorso con Ernesto Doni e acquisite da Camerino.

Tocci (u. 15.11.95, pag. 3) e Schettini (u. 19.3.96, pag. 105) hanno confermato l'episodio.

Unione deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 171.

Capo 172 contestato a Luciano Sarlo

L'episodio è stato riferito dall'imputato (u. 29.4.96, pag. 18) ed è confermato dal suo inserimento nell'associazione qui giudicata.

Luciano Sarlo deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 172.

Capo 185 contestato a Giorgio Tocci

L'episodio è stato riferito dall'imputato (u. 15.11.95, pag. 28) ed è confermato dal suo inserimento nell'associazione qui giudicata.

Tocci deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 185.

Capo 189 contestato a Mario Sarlo, Giorgio Tocci e Luciano Sarlo

La detenzione delle armi da parte del gruppo è stata illustrata nel corso di tutto il paragrafo e deve essere ascritta agli organizzatori della “rete” di Cusano Milanino-Cinisello Balsamo

Mario Sarlo, Giorgio Tocci e Luciano Sarlo devono essere ritenuti responsabili dei reati loro ascritti al capo 189 dell'imputazione

Capo 190 contestato a Mario Sarlo, Giorgio Tocci e Luciano Sarlo

L'attività di traffico di stupefacenti da parte del gruppo è stata illustrata nel corso di tutto il paragrafo e deve essere ascritta agli organizzatori della “rete” di Cusano Milanino-Cinisello Balsamo

Mario Sarlo, Giorgio Tocci e Luciano Sarlo devono essere ritenuti responsabili dei reati loro ascritti al capo 190 dell'imputazione

Capo 191 contestato a Diego Capecelatro

L'attività di Capecelatro nel traffico degli stupefacenti è stata descritta in questo capitolo, nella parte di motivazione dedicata allo stesso imputato; gli elementi di prova ivi illustrati giustificano il riconoscimento della penale responsabilità in ordine al reato contestatogli al capo 191.

Capo 192 contestato a Diego Capecelatro

L'attività di Capecelatro nell'ambito dell'associazione è stata descritta in questo capitolo, nella parte di motivazione dedicata allo stesso imputato; va qui rilevato che **Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 244), Luciano Sarlo (u. 29.4.96, pag. 21), Gino Sarlo (u. 21.3.96, pag. 108), Davalle (u. 1.4.96, pag. 90) e De Pierro (u. 2.4.96, pag. 186)** hanno riferito specifici episodi di detenzione e porto di armi per conto del gruppo; gli elementi di prova ivi illustrati giustificano il riconoscimento della penale responsabilità in ordine al reato contestatogli al capo 192.

Capo 193 contestato a Ferdinando Militello

L'attività di Militello nel traffico degli stupefacenti è stata descritta in questo capitolo, nella parte di motivazione dedicata allo stesso imputato; gli elementi di prova ivi illustrati giustificano il riconoscimento della penale responsabilità in ordine al reato contestatogli al capo 193.

Capo 194 contestato a Cosimo De Pierro

L'attività di De Pierro nel traffico degli stupefacenti è stata descritta in questo capitolo, nella parte di motivazione dedicata allo stesso imputato; gli elementi di prova ivi illustrati giustificano il riconoscimento della penale responsabilità in ordine al reato contestatogli al capo 194.

Capo 195 contestato a Cosimo De Pierro, Ambrogio Landriani e Antonio Maiorano

L'attività di De Pierro, Landriani e Maiorano nell'ambito dell'associazione è stata descritta in questo capitolo, nella parte di motivazione dedicata agli stessi imputati; va qui rilevato che **Tocci (u. 10.11.95, pag. 203; u. 14.11.95, parte II°, pagg. 20, 57) Unione (u. 12.12.95, parte I°, pag. 34) Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 92), Luciano Sarlo (u. 29.4.96, pag.36), Gino Sarlo (u. 21.3.96, pag. 9), e De Pierro (u. 2.4.96, pag. 186)** hanno riferito specifici episodi di detenzione e porto di armi per conto del gruppo; gli elementi di prova ivi illustrati giustificano il riconoscimento della penale responsabilità in ordine al reato contestatogli al capo 195.

Capo 196 contestato ad Ambrogio Landriani

L'attività di Landriani nel traffico degli stupefacenti è stata descritta in questo capitolo, nella parte di motivazione dedicata allo stesso imputato; gli elementi di prova ivi illustrati giustificano il riconoscimento della penale responsabilità in ordine al reato contestatogli al capo 196.

Capo 197 contestato ad Antonio Maiorano.

L'attività di Maioano nel traffico degli stupefacenti è stata descritta in questo capitolo, nella parte di motivazione dedicata allo stesso imputato; gli elementi di prova ivi illustrati giustificano il riconoscimento della penale responsabilità in ordine al reato contestatogli al capo 197.

Capo 205 contestato a contestato a Mario Sarlo e Giorgio Tocci.

L'episodio è stato ammesso da entrambi gli imputati e si riferisce all'aiuto prestato a Gregorio Cicala per sottrarsi alle ricerche dell'autorità di polizia durante la latitanza (**Tocci, u. 13.12.95, pag. 170 e Mario Sarlo, u. 21.2.96, pag. 106**).

I due imputati devono essere ritenuti responsabili del reato di favoreggiamento contestato al capo 205.

Capi 206 e 207 contestati a Renato Unione, Mario Sarlo, Giorgio Tocci e Luciano Sarlo

L'episodio è stato riferito concordemente dai quattro imputati-collaboratori qui giudicati.

Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pag. 23) ha così descritto l'episodio:

“P.M. - Senta, Le risulta che il Tumbarello abbia avuto un qualche ruolo nell'organizzazione di una rapina?”

I. - Ecco, questo è un altro episodio che mi è stato riferito da Mario Sarlo, che il Tumbarello aveva una persona eh... questa è una rapina, intanto, che è stata consumata da Luciano Sarlo e Renato Unione. I fatti più o meno sono così: venni a sapere da Mario Sarlo che Tumbarello aveva... conosceva una persona che andava a ritirare dei soldi in banca, molto probabilmente in nero o qualcosa del genere, e che si potevano rapinare. Aveva... comunque poteva dare una dritta. Diede tutte le indicazioni utili, lui non poteva figurare perché era la persona vicina a Tumbarello. Quindi sul... a bor... eh... in un'area di un distributore di benzina, dopo aver avuto... assunto tutte le indicazioni utili, per poter rapinare il prevenuto (?), Luciano... assunto tutte le indicazioni utili da Tumbarello, Luciano Sarlo e Renato Unione, agirono e rapinarono un... questo... quest'uomo. Successivamente venni a sapere, sempre dal gruppo, che questa persona... che i fratelli Tramontana, ma in particolare Saro Tramontana si stava interessando per chi avesse fatto questa rapina e se mai recuperare... nella possibilità di recuperare i denar... il denaro. Fui io, attraverso Nigro Ubaldo, a fissare un appuntamento a Saro Tramontana e gli dissi che ero stato io materialmente a fare la rapina, cosa non vera, e la cosa finì lì. Ripartimmo quegli utili, Gino Sarlo era... in questo caso Gino Sarlo era... non era presente perché era detenuto, io ero a casa mia in via Adriano, si presentò Luciano Sarlo e per quella rapina, anche se io ho già detto che non introitavo gli utili delle sostanze stupefacenti o di quant'altro, comunque quella rapina, siccome non si trattava di tanto denaro, ridistribuii... dividemmo... ci... mi portarono questa piccola somma, non so se era quattro o cinque milioni o qualcosa del genere, diviso un po' con tutti, dove prese parte anche Andrea Tumbarello.

P.M. - Questa rapina quando si colloca temporalmente, riesce a collocarla, c'era già Unione con voi, dunque?

I. - C'era già Unione con noi, quindi nel '92. “.

Unione (u. 12.12.95, parte I°, pag. 58) ha confermato l'episodio, precisando la dinamica dell'agguato a cui partecipò personalmente:

“P.M. - Ecco, allora descriva questa rapina in cui è coinvolto il Tumbarello.

I. - Praticamente ci siamo incontrati prima di fare 'sta rapina, ci siamo incontrati a...

P.M. - In che periodo?

I. - Allora qui... ecco, questo è successo... sì, aprile novan...tadue... all'incirca.

P.M. - No, Glielo chiedo, erano stati già arrestati Schettini, Tocci...?

I. - Ecco, sì, perché io devo aver fatto una confusione lì perché...

P.M. - Sì.

I. - ... poi c'è anche un'altra storia lì che io volevo aggiungere.

P.M. - Va beh, vediamo, quello che ricorda. Che periodo era?

I. - Sì, comunque... Ecco, sì, dev'essere aprile nov... '92.

P.M. - Prego, continui, dica, allora cosa avviene?

I. - Niente, avviene che appunto Tumbarello conosce una persona che ha un Mercedes che, appunto, deve andare a prendere dei soldi a Torino, verso Torino, quindi ne parla con Mario Sarlo. Per preparare il piano, ci incontriamo a Niguarda, sotto l'ufficio di Tumbarello...

P.M. - Chi?

I. - ... io, Luciano Sarlo, Mario Sarlo e Tumbarello, e prepariamo le ultime cose, le ultime descrizioni del piano per fare, appunto, 'sta rapina. Quindi Tumbarello ci descrive la persona con la quale lui poi sarebbe salito in macchina e si sarebbe recato per Torino. Quindi io e Luciano Sarlo andiamo a Cusano Milanino, questo avviene il giorno prima. Il giorno dopo che ci dobbiamo appunto incontrare con loro, aspettarli che escono da 'sto ufficio, Tumbarello e questo qua che appunto dovevamo fare la rapina, che uscissero col Mercedes, io e Luciano Sarlo ci siamo recati a Cusano Milanino, abbiām preso una Dedra rubata, che a Cusano Milanino era dove il posto... il luogo dove noi mettevamo sempre le macchine rubate sia io che Luciano che Tocci, quasi tutti le parcheggiavamo lì, quindi prendiamo questa Dedra e andiamo, ci rechiamo a Niguarda. Vediamo uscire Tumbarello e questo tipo qui col Mercedes, li seguiamo, arriviamo a un Autogrill che è sopraelevato, che passa da un'autostrada all'altra, sono gli Autogrill della Pavesi, quindi loro scendono dalla macchina, entrano in questo Autogrill, incontrano una terza persona, che io non ho visto, fanno ritorno nella macchina, mentre stanno per salire io scendo dalla Dedra, gi dico a Luciano di seguirmi piano piano con la macchina, salgo in macchina insieme a loro, apro la portiera, gli punto il 38, che era di Luciano Sarlo, e gli dico di proseguire per la strada e di stare calmi e di tirare fuori i soldi che avevano preso.

P.M. - Quindi Lei sale nella macchina di queste persone?

I. - Sì, salgo...

P.M. - Quindi ci sono in questa macchina, oltre a Lei?

I. - Tumbarello, che m'aveva messo al corrente di tutto e che era un complice lui della rapina.

P.M. - Quindi fingeva di essere vittima?

I. - Fingeva di essere... certo, no?, lui faceva finta di aver paura e tutto quanto.

P.M. - Sì.

I. - Quindi li porto un po' avanti sulla strada, gli faccio tirare fuori i soldi che li aveva qui nel... nello stomaco, messi fuori... sotto il pantalone, tira fuori 'sti soldi che erano avvolti come se erano appena stati presi dalla banca ed erano 40 milioni, mi faccio dare i soldi, mi faccio dare il telefono cellulare, che me lo porto via; li lascio a piedi e gli dico che gli avrei lasciato la macchina a due chilometri più avanti. Quindi c'era Luciano Sarlo che mi seguiva. Vado avanti, lascio la macchina, prendo i soldi, il cellulare, la pistola, salgo in macchina con Luciano e andiamo via. Ci rechiamo nell'abitazione di Luciano Sarlo. Quei soldi là poi abbiamo dato 10 milioni a Tumbarello, 3 milioni, se non ricordo male, a Giorgio Tocci, un milione a Landria... a Ambrogio Landriani, il resto li abbiām divisi un po' noi e un po' li abbiām mandati che era detenuto Gino Sarlo...

P.M. - Quant'era in tutto la somma rapinata?

I. - Quaranta milioni.

P.M. - Quaranta milioni. Senta, per quanto io lo possa capire, vorrei che Lei lo spiegasse alla Corte: in base a quale logica ricevevano dei soldi anche Tocci e Ambrogio Landriani, che pure non hanno avuto parte nella rapina?

I. - Eh, perché loro facevano parte della organizzazione, di conseguenza come Tocci faceva movimenti che non gli... li metteva al corrente, come i famosi 9 chili di eroina e gli dava la parte, qualora loro facessero qualcosa, dovevano dare la parte senza neanche dire da dove venivano, gli davano i soldi, dicevano: "To", basta. Punto.

P.M. - Quindi era un dovere, era pacifico...

I. - Certo, un dovere...

P.M. - ... che bisognasse...

I. - Sì.

P.M. - Quindi questo significa che l'organizzazione, oltre che trafficare stupefacenti, poteva di volta in volta compiere l'attività di truffa che ha descritto prima...

I. - Qualsiasi cosa accadeva, dovevano dividere i soldi.

P.M. - ... o la rapina, bisognava dividere i soldi.

I. - Sì. Sì."

Mario Sarlo (u. 22.2.96, pag. 8) ha ammesso di aver ricevuto una parte del provento della rapina.

Luciano Sarlo (u. 29.4.96, pag. 28) ha, infine, confermato la dinamica dell'episodio a cui partecipò personalmente.

La precisa ricostruzione fornita dai due partecipi materiali alla rapina e le conferme intervenute da Mario Sarlo e Tocci rappresentano un quadro probatorio incontestabile in ordine ai reati ascritti ai capi 206 e 207 dell'imputazione, in relazione ai quali va affermata la penale responsabilità degli imputati.

Capo 208 contestato a Renato Unione

L'episodio è stato riferito dallo stesso imputato, grazie alle cui dichiarazioni è stato possibile ricostruire la vicenda delittuosa e elevare l'imputazione qui esaminata:

“P.M - Va bene, andiamo avanti. Il Maccherone che altro tipo di attività illegale effettuava nell'interesse dell'organizzazione di cui faceva parte?

I. - Ma, il Maccherone diciamo che faceva un po' di tutto, ad esempio un giorno mi trovavo a passare io col Doni Ernesto e lui mi fermò, a me e al Doni Ernesto e mi disse se avevo... potevo avere la possibilità di fargli acquistare dei dollari falsi. Ecco, io gli dissi che mi sarei informato, sono andato da una persona che mi riservo di fare il nome in quanto è indagato, quindi 'sta persona mi diede 10 pezzi da 100 dollari l'uno di U.S.A., proprio americani, e io li portai 5 a Franco Maccherone e 5 li abbiamo tenuti io e il Doni Ernesto. Il Franco Maccherone quel giorno, il giorno successivo, mi presentò una persona il quale doveva essere l'acquirente dei dollari falsi, quindi gli diede il campione e dopo due giorni, a seguire, mi disse che, appunto, era propenso di prendere, di acquistare 100 mila dollari falsi. Quindi io mi recai da quella persona dove avevo preso il campione e gli dissi che dovevo prendere 'sti 100 mila dollari falsi e cosa me li avrebbe fatti pagare. Lui mi disse che voleva 10 milioni, gli dissi che andava bene, ritornai da Franco Maccherone e gli spiegai che, appunto, c'era da tirare fuori 'sta somma. Lui al momento non era disponibile e mi disse, a me e al Doni, di anticipare noi i soldi per la persona che, appunto, ci avrebbe fatto dare i soldi. Sono andato poi, la domenica mattina, all'appuntamento... preso 'sti 100 mila dollari falsi da un'altra persona che mi riservo di fare il nome perché indagato anche questo. Presi 'sta valigetta che era un cartelletta verde con l'elastico e la portai a casa di Franco Maccherone a Cusano Milanino. Scese Franco Maccherone da casa e mi disse: "Renato aspetta che prendo le chiavi del negozio, così li portiamo direttamente nel negozio", il negozio dove, appunto, stava facendo la truffa, era di domenica, i negozi erano chiusi, quindi siamo entrati nel retro, abbiamo parcheggiato la cartelletta nel bagno del negozio e siamo andati via. Ecco, dopo... dopo 4 giorni salta fuori la storia che 'sti dollari non erano uguali alla campionatura e che non andavano bene e che non andavano bene e che ce li dovevano dare indietro e, poi, si era anche lamentato perché non poteva tenere 'sti dollari nel negozio in quanto, appunto, continuava ad andare gente di Quarto Oggiaro, per Tonino Schettini, per conto di Tonino Schettini, e che, quindi, poteva avere un controllo, doveva spostare 'sti dollari. Io gli dissi che non ero propenso a spostarli io, c'era Luciano Sarlo presente e disse che ci avrebbe pensato lui. Quindi prese 'sta valigetta, la portò da Franco Villella...” (u. 12.12.95, parte I°, pag. 68).

La confessione di Unione, suffragata dai rapporti associativi illustrati in questo capitolo, rappresenta elemento sufficiente di prova per affermarne la penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli al capo 208.

Capi 209 e 210 contestati a Girolamo Manzi

Dei reati di cui ai capi d'imputazione qui indicati si tratterà nel capitolo 13, affrontando complessivamente la posizione processuale di Manzi.

Paragrafo 6 - Organizzazione delle attività criminali del gruppo operante a Limbiate, Varedo, Bovisio Masciago, posizione dei singoli imputati e capi d'imputazione loro ascritti.

[1] La struttura del gruppo. Mezzi e uomini.

L'originaria prospettazione accusatoria non aveva definito un gruppo autonomo rispetto a quello milanese, operante in una distinta area territoriale e facente capo a Salvatore Pace, in quanto questi era stato ritenuto un associato con funzioni organizzative della "rete" di Milano, in considerazione dell'antico legame con l'organizzazione di cui al capo 1. Si è, infatti, accertato che Pace, pur non essendo inserito organicamente in quel sodalizio, instaurò con lo stesso un rapporto di stabile fornitura, operando nel campo degli stupefacenti in area territoriale contigua ai quartieri Comasina-Bruzzano-Affori.

Sulla base delle originarie acquisizioni probatorie (dichiarazioni di Bandiera, Annacondia, Di Donato), l'accusa aveva ritenuto che Pace e Le Donne, pur collegati tra loro nella gestione dello stupefacente, fossero comunque interni al gruppo facente capo a Pepè Flachi; con l'ampliarsi delle collaborazioni processuali è stata precisata la collocazione criminale di Salvatore Pace, definendosi la presenza di un autonomo gruppo, collegato da rapporti di approvvigionamento di stupefacente e di generale alleanza nelle attività criminali con l'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini, la cui base operativa va collocata in alcuni locali pubblici di Limbiate, Varedo, Bovisio Masciago.

Questa collocazione territoriale del gruppo è stata definita per comodità di esposizione, perché, come dichiarato da **Pace (u. 13.3.96, pag. 6)**, i suoi uomini esercitavano l'attività di spaccio senza particolari limitazioni territoriali, gestendo i clienti presenti in tutta l'area lombarda; ancora, il collaboratore ha confermato che la zona di Limbiate-Varedo-Bovisio costituiva la base operativa del gruppo, più per comodità dei suoi associati (che in prevalenza erano nati e abitavano in quei paesi) che per ragioni di controllo del territorio. L'unica forma di presenza sul territorio si concretò nella realizzazione di alcuni omicidi di persone che abitavano nella zona (in questo senso si veda anche **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 99**)

Il gruppo di cui Pace fu il personaggio più autorevole (anche per i rapporti che a lui erano demandati con i vertici dell'organizzazione) era composto da Antonio Le Donne, Celeste Le Donne, Cassaniello, Giovanni Marelli, Alfio Privitera (oltre alla collaborazione di Carugo e Giovannini). In questo processo la valutazione di quel sodalizio è agevole, in quanto vi sono imputati due soli membri, entrambi collaboratori. In generale, può dirsi che le vicende di quel gruppo sono state chiarite con estrema puntualità grazie all'intervenuta collaborazione di molti associati.

Si è già riferito l'origine del gruppo di Pace (capitolo 7, § 2, capo 5) e il suo inserimento nell'ambito della più vasta organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. E' qui sufficiente aggiungere poche osservazioni per definire il funzionamento di quella struttura e i rapporti con il nucleo centrale dell'associazione.

Dopo la nascita quasi casuale del sodalizio, i suoi componenti si dedicarono allo spaccio di stupefacente e a rapine; Pace, Marelli e Celeste Le Donne erano addetti alla prima attività, Cassaniello, Privitera e Antonio Le Donne alla seconda. Tutti partecipavano, ancorché in misura diversa, alla divisione degli utili delle rapine e della droga (ad esempio Cassaniello, Privitera e Pace erano soci alla pari, Antonio Le Donne percepiva uno stipendio) - **Pace, u. 12.3.96, pag. 68; Cassaniello, u. 20.2.96, pagg. 97-99; Marelli, u. 19.4.96, pag. 197; Le Donne, u. 1.4.96, pag. 19; Tocci, u. 14.11.95, parte II°, pag. 120; Di Modica, u. 15.11.95,**

pag. 140 -; con la nascita della nuova società tra Flachi e Coco-Trovato, Pace continuò ad approvvigionarsi da loro, raggiungendo un livello elevato di acquisti mensili di stupefacente (fino a 10-12- chili); questo rapporto proseguì anche con la nascita del nuovo gruppo e i rapporti venivano tenuti prima da Zohdi e successivamente da Chirico e Lombardi (**Pace, u. 12.3.96, pag. 71-73; Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 99**).

Questa prima fase rappresenta, secondo i collaboratori già appartenenti al gruppo, la naturale prosecuzione del rapporto di fornitura che Pace aveva instaurato prima con il gruppo Flachi e, quindi, con la nuova organizzazione Flachi-Trovato-Schettini.

Dal 1990 in avanti, Salvatore Pace instaurò rapporti di fornitura con altre associazioni o singoli spacciatori operanti in Lombardia; in particolare, si attivarono rapporti prima con il gruppo Paviglianiti, quindi, con il gruppo Papalia (**Pace, u. 12.3.96, pag. 76; Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 190; Di Modica, u. 16.11.95, pag. 100**); all'inizio Franco Coco-Trovato non gradì questa rottura del rapporto di esclusiva nell'approvvigionamento, ma fu Domenico Paviglianiti a convincerlo che Pace, per i servizi che svolgeva in favore di tutte le organizzazioni alleate, meritava di "essere aiutato". Coco-Trovato non ebbe da obiettare nulla, anche se, a detta di Pace, se questa situazione si fosse verificata per qualsiasi altro gruppo non l'avrebbe accettata.

Il rapporto si modificò ulteriormente nel 1991, quando Coco-Trovato instaurò rapporti con Tocci, perché Pace, in disaccordo sull'ingresso di quest'ultimo nell'associazione, si legò stabilmente ai gruppi di Paviglianiti, di Papalia e di Crisafulli, interrompendo definitivamente i rapporti di approvvigionamento con l'associazione qui giudicata (**Pace, u. 12.3.96, pag. 86; Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 66; Schettini, u. 19.3.96, pag. 171 e u. 22.3.96, pag. 72; Le Donne, u. 1.4.96, pag. 19 e 53**). In quel periodo Sergio Giovannini si legò al gruppo, consentendo di ampliare l'area di smercio della sostanza (**Pace, u. 12.3.96, pag. 87; Le Donne, u. 1.4.96, pag. 20**; in particolare **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 187**, ha riferito che il traffico si estese ad una piazza del bresciano)

A quel punto il rapporto si invertì, perché l'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini, in crisi di disponibilità di stupefacente, si approvvigionò dal gruppo di Pace (**Pace, u. 12.3.96, pag. 83; Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 187; Modesto, u. 6.2.96, pag. 182** lo stesso **Bandiera, dichiarazioni 13.12.93, pag. 4** ha riferito che Pace ritirava grossi quantitativi da Falchi e quando quest'ultimo non aveva disponibilità di stupefacenti, lo riforniva); a quel periodo risalgono i rapporti di fornitura da parte di Giuseppe Carnovale (**Marelli, u. 19.4.96, pag. 207; Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 185**).

Con riferimento ai ruoli dei componenti del gruppo, Marelli era incaricato di ritirare lo stupefacente dal gruppo Flachi-Trovato-Schettini, prima da Zohdi e poi da Chirico e Lombardi, e dal gruppo Paviglianiti mentre Privitera o Cassaniello ritiravano dal gruppo Papalia (**Pace, u. 12.3.96, pag. 85 e u. 15.3.96, pag. 28; Le Donne, u. 1.4.96, pag. 20**).

Inoltre, il gruppo partecipò a molte azioni di fuoco nell'interesse sia dell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini, sia delle altre organizzazioni alleate (si richiamano, in proposito, le vicende della guerra contro il gruppo Batti, nelle quali furono presenti di frequente alcuni componenti del gruppo Pace).

Per concludere, deve rilevarsi che la partecipazione del gruppo di Pace nell'ambito dell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini fu peculiare rispetto alle altre "reti" di cui si è trattato in questo capitolo. La valutazione delle fonti di prova qui sinteticamente illustrate consente di affermare che per qualche anno Salvatore Pace e il suo gruppo furono organici

all'associazione giudicata, rifornendosi di stupefacente in modo stabile e provvedendo allo smercio tra i propri clienti; con l'esplosione della guerra contro il gruppo Batti, Pace e i suoi uomini furono disponibili a partecipare a molte azioni di fuoco realizzate nell'interesse dell'organizzazione, manifestando in tal modo la internità alla stessa.

Il gruppo Pace aveva, comunque, ottimi rapporti con tutte le altre organizzazioni alleate, quella di Papalia, di Paviglianiti e di Crisafulli, tanto che dal 1990 gli fu consentito di non rispettare l'obbligo di approvvigionamento in esclusiva dall'associazione Flachi-Trovato-Schettini (decisione accettata, anche se non volentieri, da Coco-Trovato e da Flachi). Nel 1991 i rapporti di Pace con questi ultimi si deteriorarono, a causa del verificarsi di alcuni contrasti nella gestione del gruppo (sono stati richiamati l'ingresso dell'ex-poliziotto Giorgio Tocci e la decisione di uccidere Roberto Cutolo), per cui si interruppero i rapporti di fornitura; da quel momento il gruppo Pace si approvvigionò da altri canali e divenne, durante la crisi dell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini, fornitore di quest'ultima.

Questo quadro consente di affrontare la posizione degli unici due imputati del gruppo di Limbiate-Varedo-Bovisio, i quali hanno entrambi ammesso le proprie responsabilità.

[2] I singoli imputati

Organizzatori:

La posizione di *Salvatore Pace* potrebbe ritenersi già completa con il richiamo alle osservazioni contenute nel capitolo 5, § 5, capo 4, nel quale si è trattato della partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo 1, nonché all'enunciazione delle prove relative al gruppo di cui Pace era il riferimento di vertice. Invero, le vicende del gruppo si intrecciano con quelle del suo principale esponente, al punto che l'accertamento dell'internità del sodalizio all'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini comporta l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo ascrittogli.

A soli fini riepilogativi si possono così sintetizzare le condotte accertate a carico di Pace:

- gestì i rapporti per l'approvvigionamento dello stupefacente con l'organizzazione di riferimento, disponendo che fossero altri membri ad operare i ritiri della sostanza e la diffusione tra i clienti (si vedano le indicazioni richiamate al capo precedente);

- partecipò a molte riunioni con il gruppo dirigente dell'organizzazione, trattando, quasi alla pari, le questioni rilevanti per la vita della stessa (**Tocci, u. 9.11.95, pag. 64**, sull'omicidio Placentino, **pag. 130**, sull'incontro con Passaro; **Di Modica, u. 15.11.95, pag. 262**; **Modesto, u. 6.2.96, pag. 160** sull'incontro con Passaro; **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 204** sull'incontro con Passaro; oltre ai frequenti incontri tenuti con Coco-Trovato, Schettini, Flachi nei luoghi di riunione dell'organizzazione)

- partecipò alle deliberazioni relative ad alcuni fatti di sangue nell'interesse dell'organizzazione, nonché all'attuazione delle decisioni assunte (**Tocci, u. 9.11.95, pag. 65** sull'omicidio Cutolo; **Di Modica, u. 15.11.95, pag. 140**; **Maccarrone, u. 10.1.96, pag. 78**, sull'omicidio Cutolo; **Modesto, u. 7.2.96, pag. 29** sull'omicidio Ciro Batti, **pag. 76**, sull'omicidio Cutolo; **Foschini, u. 8.2.96, pag. 263**, sull'omicidio Valente, **pag. 273** sull'omicidio Ciro Batti, **u. 9.2.96, pag. 40**, sull'omicidio Cutolo; **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 126**, sulla reazione successiva all'agguato di Bresso, **pag. 127** sull'omicidio Ciro Batti; **pag. 163**, sull'autovettura utilizzata nell'agguato a Cernigliaro, **pag. 170**, sull'omicidio Cutolo; **Schettini, u. 15.3.96, pag. 279**, sull'omicidio Valente, **u. 20.3.96, pag. 180**,

sull'omicidio Cutolo; **Le Donne**, u. 1.4.96, pag. 25 e **Marelli**, u. 19.4.96, pag. 201, sull'omicidio **Ciro Batti**).

L'imputato ha confermato tutte le attività compiute nell'ambito dell'organizzazione, sia nella gestione ordinaria del traffico di stupefacenti, che nella partecipazione alle azioni di fuoco.

La valutazione complessiva delle prove qui illustrate comporta l'affermazione della penale responsabilità di **Salvatore Pace** in ordine al reato ascrittogli al capo 34. E' solo il caso di rilevare che il riconoscimento della qualifica di organizzatore si fonda sul tipo di condotte accertate a suo carico (rapporto paritario con i capi dell'organizzazione, partecipazione alle riunioni deliberative sul traffico di stupefacenti e sulle altre attività dell'associazione, capacità di rendersi autonomo rispetto allo stesso sodalizio, garantito dai rapporti con i vertici di tutte le altre organizzazioni criminali alleate).

Partecipi:

Anche la valutazione della posizione di **Antonio Le Donne** richiede poche considerazioni, rilevata la piena confessione resa dall'imputato in ordine al reato associativo originariamente ascrittogli, nonché all'omicidio di **Ciro Batti**, contesto in via suppletiva ai sensi dell'art. 518 c.p.p..

Prima dell'esame dell'imputato, alcuni collaboratori lo avevano già indicato come interno al gruppo di **Salvatore Pace** e responsabile di alcune azioni di fuoco commesse nell'interesse dell'organizzazione.

Tocci (u. 10.11.95, pag. 147) ha riferito che **Le Donne** era membro del gruppo di **Limbiato**, specificando la sua partecipazione all'attentato di **Terzigno** contro **Salvatore Batti** (u. 9.11.95, pag. 66), alla ricerca e all'agguato contro **Angelo Maccarrone** (u. 10.1.95, pagg. 147 e 153 e u. 14.11.95, parte II°, pag. 122). **Di Modica** ha confermato alcune di tali circostanze (u. 16.11.95, pag. 60, sulla partecipazione al gruppo di **Pace**; pag. 37, sulla partecipazione all'omicidio di **Maccarrone**). **Modesto** (u. 7.2.96, pag. 29) lo ha indicato come partecipe all'agguato contro **Ciro Batti**. **Foschini** ha ribadito l'appartenenza al gruppo di **Pace** (u. 8.2.96, pag. 238 e u. 9.2.96, pag. 87). **Mario Sarlo** (u. 21.2.96, pag. 161) ha ribadito la partecipazione all'omicidio **Maccarrone**, così come **Gino Sarlo** (u. 21.3.96, pag. 97) e **Schettini** (u. 20.3.96, pag. 278); quest'ultimo ha confermato la partecipazione all'agguato di **Terzigno** (u. 20.3.96, pag. 25) **Cassaniello**, **Marelli** e **Pace** ne hanno descritto la collocazione nell'ambito del loro gruppo.

L'imputato si occupava, insieme a **Cassaniello** e **Privitera**, principalmente delle rapine (**Pace**, u. 12.3.96, pag. 68; **Cassaniello**, u. 20.2.96, pag. 60) e partecipò a numerose azioni di fuoco nell'interesse dell'organizzazione (l'attentato di **Terzigno** - **Cassaniello**, u. 20.2.96, pag. 123; **Pace**, u. 12.3.96, pag. 152 -, l'agguato a **Ciro Batti** - **Cassaniello**, pag. 131; **Pace**, pur in termini dubitativi, pag. 177 - azione diretta ad uccidere **Rettura** - **Cassaniello**, pag. 144; **Foschini**, u. 9.2.96, pag. 16).

Le Donne ha confermato la partecipazione al gruppo **Pace**, nel cui ambito svolgeva essenzialmente le rapine (u. 1.4.96, pag. 16); ha descritto gli episodi delittuosi da lui realizzati nell'interesse dell'organizzazione, l'agguato contro **Salvatore Batti** (u. 29.3.96, pagg. 268 e ss.), l'omicidio di **Angelo Maccarrone** (pag. 287), l'omicidio di **Ciro Batti** (u. 1.4.96, pag. 21), l'agguato contro **Rettura** (pag. 31), oltre all'omicidio di **Cutolo** (u. 1.4.96, pag. 40) e l'omicidio **Miriadi** e **Tripodi** (u. 29.3.96, pag. 281), sempre riconducibili al suo gruppo.

CMXXXIV

La valutazione degli elementi di prova qui sinteticamente illustrati comporta l'affermazione della penale responsabilità di Antonio Le Donne in ordine al reato di partecipazione all'associazione Flachi-Trovato-Schettini, ascrittogli al capo 34.

Paragrafo 7 - Organizzazione delle attività criminali del gruppo operante a Quarto Oggiaro, posizione dei singoli imputati e capi d'imputazione loro ascritti.

[1] La struttura del gruppo. Mezzi e uomini.

Molti collaboratori hanno riferito dell'esistenza di una rete di spaccio di stupefacenti nella zona di Quarto Oggiaro, riconducibile alla persona di Vittorio Foschini. Nell'originaria contestazione non era stata però prospettata l'esistenza di un gruppo autonomo operante nell'ambito dell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini, perché le indicazioni fornite dai primi collaboratori di questo processo (Bandiera, Annacondia e Di Donato) avevano sì collocato Foschini nell'ambito criminale qui giudicato, senza peraltro definirne il ruolo nei termini emersi nel corso del dibattimento. Significative sul punto sono le indicazioni di **Di Donato (u. 19.10.95, pag. 15)**, il quale ha riferito che non si sapeva da che parte stava l'imputato, intrattenendo rapporti con i gruppi di Pellegrino, di Crisafulli e dello stesso Pepè Flachi.

Con l'ampliarsi delle collaborazioni, la collocazione criminale di Foschini si è via via precisata, anche se è stata soprattutto la scelta collaborativa dello stesso imputato a consentire una ricostruzione completa del suo ruolo nell'ambito associativo e delle attività nel traffico di stupefacenti.

Prima di affrontare la posizione processuale di Foschini, è opportuno chiarire le modalità del passaggio dello stesso imputato dal gruppo di Biagio Crisafulli all'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini.

Foschini (u. 8.2.96, pagg. 201 e ss.) conosceva l'organizzazione facente capo a Pepè Flachi sin dalla prima metà degli anni '80, in quanto egli spacciava per conto del gruppo Crisafulli nel quartiere di Quarto Oggiaro, area confinante con la Comasina, ove operava il gruppo Flachi; dopo l'alleanza con Franco Coco-Trovato, i rapporti di buon vicinato proseguirono, fino a quando, nel 1988, divenuto Antonio Papalia capo di tutte le organizzazioni calabresi operanti in Lombardia, nel corso di una riunione tenutasi presso l'autolavaggio di Bresso, alla quale erano presenti Papalia, Franco Coco-Trovato, Pace, Schettini e Crisafulli, fu deciso da costoro che Foschini doveva passare alle dipendenze dell'associazione di Coco-Trovato; tale decisione fu determinata dalla loro comune origine catanzarese e Foschini non vi si oppose (anche perché non ne aveva il potere) - **u. 8.2.96, pag. 206.**

Le conseguenze di quel passaggio si manifestarono nella gestione dell'attività di spaccio nella zona di competenza di Foschini (p.zza Castelli, via Bianchi, i portici di Quarto Oggiaro, Bollate Baranzate e Garbagnate); in tutto il territorio l'imputato continuò a spacciare acquistando lo stupefacente dal gruppo Flachi-Trovato-Schettini, ad eccezione dei portici di largo Capuana, che rimaneva una zona di Crisafulli (e, quindi, lo stupefacente ivi smerciato dallo stesso Foschini era acquistato dal vecchio gruppo).

Al momento dell'ingresso nell'organizzazione, Foschini dovette acquistare lo stupefacente a prezzo elevato, ma l'appartenenza a quel sodalizio gli garantiva l'esclusiva nelle zone di competenza; lo stupefacente lo ritirava personalmente da Zohdi ogni 30-60 giorni (**u. 9.2.96, pag. 91**).

Riguardo al gruppo operante nella zona di competenza di Foschini, le indicazioni fornite dai collaboratori non sono state complete (anche perché non erano rilevanti in questo processo); si può genericamente osservare che è emerso il coinvolgimento di alcuni fratelli

Pellegrino (Enzo, Nicola, Riccardo), di Enzo Scandale, di un gruppo di petiliani coinvolti in alcuni omicidi per conto dell'organizzazione.

In questo processo, quello che rileva constatare è l'esistenza di un gruppo dedito al traffico degli stupefacenti nell'area territoriale sopra descritta, che dal 1988 in avanti divenne organico all'associazione Flachi-Trovato-Schettini e di cui Foschini (l'unico imputato in questo processo) fu l'esponente di rilievo.

Oltre alle indicazioni dell'imputato, si richiamano sul punto le numerose dichiarazioni di riscontro (**Tocci, u. 15.11.95, pag. 25**, ha riferito che Foschini si riforniva dall'organizzazione; **Di Modica, u. 15.11.95, pag. 198**, lo ha indicato come collegato ai fratelli Pellegrino; **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 107**, ha confermato che Foschini si riforniva prima da Crisafulli e poi dall'associazione Flachi-Trovato-Schettini e gestiva la zona di piazza Prealpi; **Mario Sarlo, u. 22.2.96, pag. 103**, sapeva essere uomo dell'organizzazione con una rete di spaccio nella zona di Quarto Oggiaro; **Pace, u. 12.3.96, pagg. 63 e ss** ha confermato il passaggio dal gruppo Crisafulli al gruppo Flachi-Trovato-Schettini, precisando che il gruppo di Foschini operava nella piazza Prealpi, a Baranzate e in una parte di Quarto Oggiaro - **u. 13.3.96, pag. 8**; **Schettini, u. 22.3.96, pag. 73**, pur escludendo che Foschini fosse interno all'organizzazione, ha confermato che in qualche occasione aveva ritirato stupefacente da Zohdi, spacciando in piazza Prealpi, piazza Baiamonti e sotto i portici di Quarto Oggiaro; **Bandiera, dichiarazioni del 19.5.93, pag. 3**, ha dichiarato che Foschini era entrato nel gruppo Flachi-Trovato-Schettini nel 1986).

[2] I singoli imputati

Organizzatori:

La posizione di **Vittorio Foschini**, con riguardo alla prima fase di attività nell'ambito dell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini, è stata sostanzialmente trattata nel capo precedente. Il gruppo di Quarto Oggiaro è identificato in questo processo con Foschini, per cui le indicazioni fornite con riferimento a quel sodalizio valgono anche per valutare la responsabilità dell'imputato.

Devono aggiungersi poche considerazioni sul ruolo assunto da Foschini nella gestione della complessiva organizzazione, a seguito dell'arresto di Schettini e di Franco Coco-Trovato.

Lo stesso **imputato (u. 9.2.96, pag. 136)** ha riferito che, arrestato Coco-Trovato, prese in mano la situazione, secondo la volontà che questi gli aveva manifestato nell'estate del 1992. Le zone di competenza dell'organizzazione passarono sotto il suo controllo; in particolare, Camerino e Giuseppe Modesto cominciarono a gestire le zone di competenza rendendo a lui conto del traffico di stupefacenti. I rapporti con il capo detenuto furono tenuti da Carmine De Stefano, al quale l'imputato doveva rendere conto della gestione economica e doveva chiedere l'assenso per l'esecuzione di omicidi (**pag. 139**). In quel periodo l'imputato si incontrò con Pace, Mimmo Paviglianiti, Carmine De Stefano e Crisafulli per discutere del denaro inviato a Lecco, tenne i contatti anche con la moglie di Pepè Flachi, contattò Emilio Bandiera per il tramite di Camerino (ma l'incontro non avvenne), consegnò denaro alla Zichri, e si incontrò a Lecco con Nania e Mario Coco-Trovato (**pagg. 145- 157**); prima di darsi alla latitanza, Foschini affidò ad un suo uomo, Enzo Scandale, la gestione degli stupefacenti e questi continuò l'attività di spaccio anche dopo il suo arresto (**pag. 162**).

La ricostruzione di quel periodo è stata confermata da **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 227, Pace, u. 12.3.96, pag. 89, Luciano Sarlo, u. 29.4.96, pag. 42 e Musolino, u. 19.4.96, pag. 70 e 111.**

Per concludere, si richiamano i numerosi fatti di sangue a cui Foschini partecipò nell'interesse dell'organizzazione (solo in questo processo ha ammesso le proprie responsabilità per gli omicidi di Ciro Batti, di Francesco Batti, di Lamantea, di Traditi, di Massari e per il tentato omicidio di Colia), che sono stati accertati a suo carico, come si tratterà nel prossimo capitolo.

La valutazione complessiva delle fonti di prova qui illustrate comporta l'accertamento della penale responsabilità di Vittorio Foschini in ordine al delitto di partecipazione, con funzioni di organizzatore (come da modifica dell'imputazione operata nei suoi confronti), all'associazione di cui al capo 34. E' appena il caso di rilevare che la qualifica di organizzatore si fonda sulle condotte realizzate dall'imputato, sia nella prima fase di gestione della "rete" di Quarto Oggiaro (rapporti con il gruppo dirigente dell'organizzazione, coordinamento dei livelli intermedi dello spaccio, funzioni decisionali nell'ambito locale), sia nella fase conclusiva della sua partecipazione, quando assunse funzioni di gestione dell'organizzazione nel suo complesso.

[3]. Gli specifici reati contestati a Foschini.

I capi 168 e 169.

Le condotte contestate ai capi 168 e 169 concernono l'attività realizzata da Foschini nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza. In particolare l'episodio di cui al capo 168 riguarda la cessione di quantitativi di cocaina consistenti (compresi tra i 20 e i 200 grammi) da parte di Foschini (su incarico di Schettini) in favore di Antonio Bruno, ovvero direttamente da Schettini a Bruno.

Gli episodi sono stati riferiti al dibattimento da Foschini, Schettini e Bruno.

Foschini (**u. 9.2.96, pag. 256**) ha così descritto l'episodio:

"I. - Dottore, una volta glieli ho consegnati io, una volta Tonino Schettini me lo fece mettere dietro di me con la sua macchina, io con la mia, lo portai sotto i portici dove i miei uomini gli consegnarono una volta 20 grammi di cocaina e una volta un etto, se non mi ricordo, e un altro etto, poi noi non gli abbiamo dato più niente perché questo non pagava mia, anzi quando venì (sic) l'altra volta lo abbiamo proprio tolto."

E ancora:

"I. - ... quando io gli ho consegnato la roba, ma saranno passati 7 mesi, 8 mesi, non di più."

P.M. - Allora, quindi, dopo mesi, diciamo dal...

I. - Che io non lo vedi più me lo trovai al bar a Bresso dove Tonino Schettini mi disse: "Fagli dare un po' di cocaina" e quella sera gli consegnai i primi 20 grammi, poi ci facevamo la consegna degli etti, ma questo non pagava mai e gli dissi ai miei uomini: "Se viene questo picche". Picche vuol dire niente."

P.M. - Quindi possiamo collocare... nel '91, era già avvenuta la guerra con il Batti quando riprendono questi rapporti?

I. - Certamente.

P.M. - E quindi siamo almeno nel '91.

I. - Certamente, al 100%.

P.M. - Almeno nel '91, Schettini non era stato ancora arrestato, quindi più o meno quante forniture Lei ha fatto fare?

I. - Dottore due volte, tre volte, cioè. Una volta 20 grammi e una volta due etti, di più basta.

P.M. - Sa se aveva poi mantenuto altri rapporti con lo Schettini?

I. - Questo non lo posso confermare, dottore, perché io, poi, non lo vidi più.”

Schettini (u. 22.3.96, pag. 212) ha confermato l’episodio:

“I. - Quindi... niente, gli feci la prima fornitura al Tonino stesso, quando venne là, che mi venne a trovar, dico: "Tonino, è inutile che andiamo avanti e indietro. Trovati qualche cliente tu stesso, vedi cosa puoi fare e ti rendi un po' autonomo". Gli feci la prima consegna di 50 grammi di cocaina, che lui diceva che aveva trovato dei clienti; ritornò dopo dieci giorni, invece di pagarmi quella, mi chiese altra. Capii che i soldi erano ormai andati, questo riesco a datarlo perché eravamo sotto Natale. Gli feci avere ancora 30 o 40 grammi, non mi ricordo, 50 grammi, o la seconda fu di un etto? Non mi ricordo. No, ancora 50 grammi. E successe che anche questa qua lui ritardava nel pagamento, al che io gli dissi: "Senti, Tonino, quella precedente ritienila un regalo per te. Questa qua che ti sto dando cerca di venderla e i soldi che prendi fai un regalo alla bambina e cerca di fare un buon Natale e Capodanno, tanti auguri e ciao". Ci vediamo l'anno successivo, cioè siamo al '92, credo di avergli fatto una consegna di 70-80 grammi, di cui lo stesso non ho preso i soldi o soltanto qualche milione, al che lui si avvicinò da me. Credo di aver... quando Lei mi ha contestato quella famosa fornitura di tre etti, credo certamente l'ho mandato io dal Foschini a ritirarla per conto mio. Quindi...”

P.M. - Quella specie di lavoro che gli aveva delegato (?)...

I. - Quella specie di lavoro, quindi diciamo che quei soldi che mi veniva di differenza dei 70-80 grammi, al di là dei milioni che mi aveva dato, glieli avevo abbonati per questo lavoro che mi aveva fatto.

P.M. - Che l'aveva mandato da Foschini a ritirare...

I. - A ritirarla per conto mio, sì.

P.M. - Va bene.

I. - Queste sono state, poi mi hanno arrestato e...

P.M. - Va bene.

I. - E' un dispiacere umano, nel senso... prima riferito a Tonino Bruno perché, cioè, mi sembrava male parlare il fatto della pesca, di come lo trovai, nelle condizioni, ecco.”

Infine, lo stesso **imputato (u. 6.11.96, pag. 9)** ha sostanzialmente confermato l’episodio, ammettendo di aver ricevuto in due occasioni 50 grammi di cocaina da Schettini e di aver ritirato 300 grammi di cocaina da Foschini per consegnarla a Schettini (il quale gliene regalò 50 grammi).

La confessione resa da tutti gli imputati del capo 168, pienamente coincidente tra loro, comporta l’affermazione della penale responsabilità di Vittorio Foschini, Antonio Bruno e Antonio Schettini in ordine al reato in oggetto.

Il capo 169 riguarda le molteplici detenzioni e cessioni di stupefacente commesse da Foschini nell’ambito dell’attività associativa. Nel suo ruolo di vertice della “rete” di Quarto

CMXXXIX

Oggiaro e, per qualche tempo, dell'intera organizzazione, l'imputato ha gestito quantitativi ingenti (nell'ordine di molti chili per volta) di eroina e cocaina.

La condotta criminosa è stata confessata da **Foschini (u. 8.2.96, pag. 211, u. 9.2.96, pagg. 91, 136)** e confermata dai collaboratori richiamati al capo 1 di questo paragrafo; specificamente con riferimento all'attività di gestione della zona di Quarto Oggiaro per conto dell'organizzazione si richiamano le dichiarazioni di **Di Modica, Cassaniello, Mario Sarlo, Pace, Schettini, Musolino, Luciano Sarlo.**

Pertanto, deve essere affermata la penale responsabilità di Vittorio Foschini in ordine al reato ascrittogli al capo 169, aggravato dall'ingente quantità.

Paragrafo 8- Considerazioni conclusive sulla struttura associativa denominata associazione Flachi-Trovato-Schettini. La sussistenza del reato e delle aggravanti, le altre imputazioni contestate. I rapporti con la altre organizzazioni criminali operanti in Lombardia nell'ambito degli stupefacenti.

[1] Ricostruzione conclusiva dell'organizzazione e riconducibilità della struttura alla fattispecie criminosa contestata. Le aggravanti.

In conclusione, la valutazione degli elementi fin qui esposti conduce ad affermare che tra il 1987 e il 1993 operò in una vasta zona territoriale della Lombardia una organizzazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Tale associazione assunse connotati di estrema pericolosità, per il numero di persone coinvolte nelle attività associative, per l'entità degli stupefacenti trattati, per la disponibilità di armi, per le modalità di funzionamento e la strutturazione del personale operante.

Le caratteristiche del sodalizio *Flachi-Trovato-Schettini* erano tipiche di un'organizzazione criminale: vi erano tre capi indiscussi (Franco Coco-Trovato, Pepè Flachi e Antonio Schettini); operavano alcuni organizzatori addetti alla diffusione nei livelli inferiori dello stupefacente; in ogni articolazione territoriale vi era un gruppo dirigente "locale", che gestiva i rapporti con la struttura centrale e coordinava le "reti" di spaccio; il livello intermedio della rete di spaccio, con funzioni di coordinamento e controllo dei "cavalli" e di gestione dei magazzini di stupefacente e armi, fu attribuita a diverse persone nel corso degli anni, competenti in ciascuna realtà territoriale; infine, i numerosi spacciatori al minuto consentivano una diffusione dello stupefacente a livelli elevatissimi.

Le strutture materiali dell'associazione consistevano in numerosi locali ove si tenevano le riunioni del gruppo, in abitazioni destinate a magazzino di armi e stupefacenti,

Questa struttura di personale e di mezzi va ben oltre quella "*rudimentale organizzazione*" richiesta dalla legge per la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.

L'associazione era composta da qualche decina di persone, per cui il reato accertato deve considerarsi aggravato dalla circostanza prevista al comma 3° dell'art. 74 D.P.R. 309/90.

Anche l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4° D.P.R. 309/90 è stata accertata sulla base delle numerose indicazioni offerte dai collaboratori. In proposito è sufficiente il richiamo alle considerazioni esposte al capitolo 7.

Tutti gli imputati le cui posizioni sono state affrontate in questo capitolo, devono essere ritenuti responsabili di partecipazione, con la qualifica rispettivamente accertata, all'associazione contestata al capo 34.

Con riferimento al profilo psicologico di ciascun imputato in ordine alla sussistenza delle aggravanti accertate, è sufficiente rilevare che le dimensioni del sodalizio criminoso nel quale costoro operavano erano incontestabilmente conosciute a tutti i partecipanti dell'associazione, come si desume dall'illustrazione delle posizioni processuali esaminate nei paragrafi precedenti. Per quanto concerne l'aggravante del carattere armato dell'associazione, si richiama l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui è sufficiente che ciascun partecipe ignori per colpa la disponibilità di armi da parte dell'organizzazione per configurare l'aggravante anche a carico di chi non abbia il possesso delle stesse armi (Cass. sez. I° 6.8.96 n. 4357; Cass. sez. VI°, 19.9.95 n. 9712; Cass. sez. I°, 12.5.95 n. 5466). Nel caso dell'associazione qui giudicata, la quasi totalità dei partecipanti avevano una personale disponibilità di armi e, comunque, le caratteristiche della stessa (in particolare, il controllo

assoluto del territorio nel cui ambito veniva gestita l'attività di spaccio) rendevano a chiunque evidente (a maggiore ragione ai membri del sodalizio) la disponibilità di armi.

[2]. Le residue imputazioni contestate ai partecipi dell'associazione.

Capo 35 contestato a Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini, Antonino Chirico, Salvatore Pace.

Il capo in oggetto riguarda l'attività di acquisto, detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, realizzate da parte degli imputati appartenenti al gruppo dirigente dell'organizzazione e responsabili della gestione al livello massimo del traffico illecito. Gli elementi di prova relativi alle condotte contestate al capo 35 sono stati già illustrati nella parte introduttiva (paragrafo 1 di questo capitolo) e nell'affrontare le singole posizioni degli imputati. In particolare, si richiamano le modalità di approvvigionamento e diffusione della sostanza stupefacente, di cui erano materialmente responsabili Schettini e Chirico, i rapporti di approvvigionamento da e nei confronti di Salvatore Pace, condotte aventi tutte ad oggetto quantitativi di stupefacente nell'ordine di molti chili. In particolare il capo 35 si riferisce ai rapporti di approvvigionamento dai siciliani di Carollo e dal gruppo Sergi, dai quali l'associazione qui giudicata acquistò per molti anni eroina e cocaina nell'ordine di 2-5 chili per volta.

La responsabilità di Coco-Trovato (che non risulta aver mai manipolato personalmente tali quantitativi di stupefacente) trova fondamento nell'accertato ruolo di dirigente dell'organizzazione, dalla cui volontà non poteva prescindere nell'instaurare i rapporti di approvvigionamento illustrati.

Pertanto, Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini, Antonino Chirico e Salvatore Pace devono essere ritenuti responsabili del delitto ascritto al capo 35 dell'imputazione

Capo 36 contestato a Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini, Antonino Chirico e Salvatore Pace

Analogo discorso può essere fatto con riferimento ai rapporti di fornitura che l'organizzazione instaurò con il gruppo Sergi, ai quali furono consegnati alcuni quantitativi ingenti di sostanza stupefacente, di cui devono rispondere gli imputati sopra indicati

Capo 63 contestato a Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini e Antonino Chirico.

Il reato in oggetto si riferisce alla fornitura da parte dell'organizzazione in favore di **Di Donato** di due quantitativi di mezzo chilo ciascuno di cocaina, ceduti tra il 1987 e il 1988.

E' stato l'acquirente della sostanza a riferire l'episodio:

“P.M. - Va bene. Parleremo poi, dopo, probabilmente domani, del periodo successivo alla Sua uscita dall'organizzazione, cioè quando si realizza l'alleanza cui ha già fatto cenno adesso, poco fa, tra Coco e Flachi. Intanto Le pongo una domanda così, poi la riprenderemo. E Lei è al corrente, sa se Pace, successivamente, cambia il tipo di rapporto, cioè, ed entra formalmente nella nuova organizzazione?

I.R.C. - Certo che cambia, perché... anche perché quando io son già fuori d'un bel po', circa nell'88, così, '89, io mi son trovato in un paio di episodi andare al lavaggio di... di Pepè, vuol dire quello che si trovava a... vicino a Bresso, e per... per ritirare, in due occasioni, due mezzo chili di cocaina, dove io parlai con Schettini e parlai anche con Pepè, ma chi dette l'ordine è Schettini, me li consegnò Tonino Chirico, in zona, e quando io andavo là ho trovato... ho parlato, ci... siamo stati fermi una mezz'ora con Salvatore Pace nel lavaggio

di... di... di Pepè Flachi, ma qui stiamo già parlando già che Franco Coco Trovato e Pepè Flachi erano già soci con Schettini” (u. 17.10.95, parte II°, pag. 48).

E ancora:

“P.M. - Quindi anche Scimone chiese aiuto alla Sua, chiamiamola così, competenza, no? Va bene. Allora adesso torniamo alla società Flachi e Coco. Ecco, quando Lei sa di questa società, quando ne vede all'evidenza i sintomi? E qui mi riferisco anche alla vicenda del matrimonio. Ecco, ci faccia questo discorso.

I.R.C. - Praticamente era chiaro: io circa nell'88, adesso... perché fino adesso abbiamo parlato dell'87, no?

P.M. - Sì.

I.R.C. - L'87 finisce pure, iniziamo nell'88. Io nell'88 ho una... vengo fatto una ordinazione da Annacondia che doveva servire un mezzo chilo di cocaina per Stefano Caponera, che lavorava in società con Bruno Fracapane, per cui mi chiesero questo mezzo chilo, lo Stefano Caponera. Per cui, in quel periodo, io non conoscevo nessuno, perché a quel periodo io non conosco neanche i Paviglianiti. Vado all'autolavaggio, già siamo nell'88.

P.M. - L'autolavaggio quale, quello...?

I.R.C. - Quello di Bresso.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Di fronte alla demolizione del padre.

P.M. - Di Pepé Flachi.

I.R.C. - Di Pepé Flachi. Per cui, quando vado là, c'è già la squadra completa, dottore. In che senso la squadra completa? C'è Schettini, c'è Tonino, c'è Enrico Flachi, c'è Andrea La Torre e... c'è Pepé e ci sono tutti là. Per cui, quando vado lì dentro, che vado a chiedere questa situazione, che mi serviva... quella fu la prima occasione che mi servì il primo mezzo chilo, e questa occasione vado su un suggerimento della faccenda di noi soci, di tutti noi soci. E c'era un po' di gente lì dentro, c'era anche un certo Pino, che adesso non mi ricordo il cognome. E Flachi giustamente si sfogava con me quel giorno là, perché io, ripeto, ero andato là per prendere questo... per chiedere questo mezzo chilo di cocaina che mi serviva per andare... per dare a 'sto Stefano Caponera. E nella discussione il Pepé mi disse a me: "Questi quattro bastardi", scusa la frase la Corte, però lo devo dire, disse: "Meritano di morire tutti, m'hanno accusato di quel...", e si fece uno sfogo che adesso non sto a... a dire parole per parole, uno sfogo che ce l'aveva con tutti i suoi vecchi soci. Ovviamente, io ero in casa sua, ero in un... nella tana, mi spaventai un momentino, dico: "Pepé, non è che l'hai su con me?". E lui mi rispose: "No, perché mica... se ce l'avevo con te, mica tu potevi essere qua, stai tranquillo, che tu non hai fatto niente di male". E così, insomma, si sfogò un po' con me, con me ma c'erano altri presenti: c'era lo Schettini, c'era 'sto Pino, c'era l'Andrea La Torre, c'era... c'era l'Enrico Flachi. Insomma, ce n'era di gente. Mi sembra che Tonino Chirico non c'era, se devo essere onesto. Comunque io dopo gli ordinai, parlai con Pepé, e mi disse Pepé... perché con Pepé, siamo chiari, nessuno poteva parlare di droga, non poteva parlare... perché Pepé non prendeva ordinazioni. Io, con l'amicizia che avevo avuto con Pepé, certo che conosco più Pepé che Schettini, mi rivolsi a lui personalmente, al mio vecchio socio, e lui mi disse: "Sì, Michele, non ci sono problemi. Mettiti d'accordo con... con Tonino..."

P.M. - Cioè Schettini?

I.R.C. - Sgugnizzo.

P.M. - Sì.

I.R.C. - E così mi misi d'accordo con... con Tonino, e mi dette l'appuntamento. Dico: "Posso mandare", dico, "qualcuno?", dice Tonino: "No, no, no, Michele, tu non devi mandare nessuno perché noi non vogliamo conoscere nessuno. Devi venire tu personalmente". Dico: "A che ora?", dice: "Per stasera, verso le sette e mezza", dice, "fatti vedere lì, e vedi che viene Tonino Chirico e che te la dà lui". Verso le sette e mezza di sera andai io personalmente, a Maurizio lo feci aspettare un po' più avanti...

P.M. - Chi è Maurizio, scusi?

I.R.C. - Pancia.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Presi 'sta cosa, la prelevai io...

P.M. - Da chi?

I.R.C. - Da Tonino Chirico.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Dato ordine da Schettini.

P.M. - Sì.

I.R.C. - E mi consegnò...

P.M. - Mezzo chilo.

I.R.C. - Mezzo chilo di cocaina. E questo mezzo chilo, come ripeto, io lo presi com'era e glielo detti a "Melina", "Melina" sarebbe Stefano Caponera.

P.M. - Ecco, allora, siccome abbiamo un Melina che invece è Melina Agatino, il cognome vero.

I.R.C. - No, no, io sto parlando di Stefano Caponera.” (u. 18.10.95, pag. 53).

I riscontri rispetto all'episodio sono forniti dall'appartenenza accertata degli imputati all'associazione.

Pertanto, Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini e Antonino Chirico devono essere ritenuti responsabili del reato contestato al capo 63.

Capo 64 contestato a Francesco Crisafulli.

Francesco Crisafulli è imputato di aver acquistato da Mario Lo Castro, detenuto e venduto a Giuseppe Capone, per il tramite di Michele Di Donato, un quantitativo di circa 300 grammi di eroina.

L'episodio oggetto del capo 64 dell'imputazione è stato riferito dal collaboratore **Michele Di Donato**, al quale lo stesso Crisafulli si era rivolto per poter “piazzare” quel quantitativo di stupefacente; il collaboratore aveva assistito ad una discussione tra Crisafulli e Mario Lo Castro, avvenuta presso il locale *Gatto Verde*, nel corso della quale il primo contestava al secondo la scarsa qualità di un quantitativo di eroina fornitagli (che era stata malamente tagliata) - **controesame reso all'udienza dell'8.11.95, pag. 46**. Crisafulli si rivolse proprio a Di Donato per riuscire a vendere stupefacente e quest'ultimo indirizzò l'imputato da Giuseppe Capone. Il collaboratore ha precisato che all'epoca (intorno al 1989) era estraneo all'organizzazione Flachi, ma manteneva i contatti con i suoi vecchi associati (va notato che Capone era un membro “storico” del gruppo che operava già nella prima metà degli anni '80).

Francesco Crisafulli è stato indicato da Di Donato come fratello dei più noti Biagio e Alessandro, anche se non era inserito nell'organizzazione facente capo a costoro, i quali,

secondo lo stesso collaboratore, non gli avrebbero mai venduto stupefacente (**esame** reso all'udienza del **17.10.95, pag. 125** e **controesame** reso all'udienza dell'**8.11.95, pagg. 48 - 51**).

La chiamata in correità rappresentata dalle dichiarazioni di Di Donato è intrinsecamente attendibile, sia per la valutazione generale di credibilità che questa Corte ha fatto delle dichiarazioni di detto collaboratore (per la quale si richiamano le considerazioni contenute al capitolo 2), sia per la specificità delle indicazioni fornite rispetto all'episodio riguardante Francesco Crisafulli (di cui è stata riferita con buona approssimazione la data, il luogo di incontro, il quantitativo di stupefacente trattato, i soggetti coinvolti e le modalità di contrattazione); d'altronde non sono emersi al dibattimento motivi che giustifichino un atteggiamento calunnioso da parte di Di Donato nei confronti di Crisafulli, il quale non ha neanche prospettato una tale eventualità.

Deve, quindi, procedersi alla verifica dei riscontri esterni alla dichiarazione che le attribuiscano valenza di prova piena, sulla base dei criteri stabiliti in via generale da questa Corte.

Nel caso in esame i riscontri sono molteplici e provengono dalle dichiarazioni dibattimentali di altri collaboratori, i quali, pur non avendo rapporti con Di Donato, hanno fornito indicazioni accusatorie non tanto sullo specifico episodio qui contestato, quanto sull'attività di piccolo spaccio esercitata da Francesco Crisafulli al di fuori dell'organizzazione criminale facente capo al fratello Biagio.

Luigi Di Modica e Giorgio Tocci hanno riferito di aver conosciuto Francesco Crisafulli come piccolo spacciatore di stupefacenti. Il primo (**u. 17.11.95, pagg. 103 - 105**) ha descritto un episodio nel quale Antonino Maccarrone aveva fornito mezzo chilo di stupefacente ad un suo cliente, che non aveva saldato il debito; quando Maccarrone venne arrestato nell'operazione dell'Autoparco, Di Modica incaricò un ragazzo del suo gruppo di recuperare il credito e questi si presentò dopo qualche giorno con un'autovettura BMW presa in pegno da una persona che aveva garantito il pagamento. Di Modica volle vedere questa persona che si presentò come il fratello di Biagio Crisafulli; la cosa apparve strana allo stesso collaboratore, ma fu Cassaniello a confermarli che l'odierno imputato era proprio fratello dei Crisafulli, anche se era stato tenuto al di fuori dell'attività illecita del loro gruppo per le scarse capacità. In quell'occasione Di Modica gli restituì la macchina e lo mandò via.

Tocci (u. 14.11.95, pag. 81, parte II°) ha, per parte sua, descritto un ulteriore episodio di detenzione da parte di Francesco Crisafulli di circa 100 grammi di cocaina, da questi ceduta a Benito Zappalà (il collaboratore assistette alla consegna dello stupefacente); lo stesso Zappalà si lamentò con Tocci perché Crisafulli non gli consegnò altro quantitativo di cocaina già pagata e fu proprio il collaboratore che intervenne nei confronti dell'imputato per indurlo ad adempiere all'impegno; Crisafulli rilasciò un assegno pari all'importo ricevuto, ma anche il titolo venne protestato, e infine, la cocaina fu consegnata.

Il quadro dei riscontri appare idoneo ad assegnare attendibilità estrinseca alla chiamata in correità di Di Donato; invero, pur non riferendosi allo specifico episodio, Di Modica e Tocci (sulla cui valutazione di generale attendibilità intrinseca si richiama il capitolo 2) hanno confermato l'attività di piccolo spacciatore esercitata dal Crisafulli nel periodo in cui si colloca l'episodio oggetto della contestazione; costoro hanno, altresì, escluso la collocazione di Crisafulli nell'ambito associativo facente capo al fratello Biagio, confermando la coerenza dell'indicazione di Di Donato sugli acquisti che l'imputato effettuava da diversi fornitori (a

quanto risulta in questo dibattimento Lo Castro e Antonino Maccarone) e la gestione di una clientela di livello medio - basso (come poteva essere Benito Zappalà).

L'imputato non ha reso l'esame dibattimentale, ma le dichiarazioni rilasciate al G.I.P. nel corso delle indagini preliminari (**interrogatorio di Francesco Crisafulli del 26.9.94**) forniscono significativi elementi di conferma su alcune circostanze riferite da Di Donato: la conoscenza con quest'ultimo, incontrato casualmente in locali notturni (proprio come ha riferito il collaboratore); l'amicizia con Giuseppe Capone (riferita anche da Di Donato, il quale mise solo in contatto Crisafulli e Capone, che già si conoscevano); il rapporto di conoscenza e di affari con Mario Lo Castro, persona con la quale l'imputato trattò l'acquisto di un immobile. A fronte di una negazione totale delle accuse mossegli (Crisafulli ha escluso di aver mai assunto o trattato cocaina), le circostanze riferite nel corso dell'interrogatorio rappresentano una conferma della veridicità dei rapporti descritti da Di Donato.

In definitiva l'episodio contestato ha trovato sicura conferma nelle dichiarazioni di Tocci e Di Modica e nelle circostanze riferite dallo stesso imputato, il quale va ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 64 dell'imputazione.

Capo 65 contestato a Giuseppe Capone.

La condotta delittuosa in oggetto è stato già ricostruita nell'affrontare la posizione di Francesco Crisafulli. Capone è stato indicato da Di Donato come l'acquirente della sostanza detenuta da Crisafulli.

Gli elementi di riscontro a carico di Giuseppe Capone sono costituiti dall'accertata appartenenza all'organizzazione qui giudicata, per cui l'imputato deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 65.

Capo 66 contestato a Mario Lo Castro

Mario Lo Castro è imputato di alcune condotte di acquisto, detenzione e cessione a terzi di rilevanti quantitativi di eroina e cocaina, fatti commessi nel 1989; in particolare, l'imputazione di cui al capo 66 riguarda la cessione a Francesco Crisafulli di circa mezzo chilo di eroina (in effetti, il quantitativo accertato è di 300 grammi di sostanza) e la cessione ad Annacondia Leonardo di due quantitativi da mezzo chilo di cocaina.

Per quanto concerne il primo episodio, devono qui richiamarsi le considerazioni espresse nel trattare la posizione di Francesco Crisafulli, atteso che la principale fonte di prova a carico di venditore e acquirente della sostanza è la medesima.

L'episodio è stato riferito dal collaboratore **Michele Di Donato (u. 17.10.95, pag. 128, parte I°)**, al quale Francesco Crisafulli si era rivolto per poter "piazzare" quel quantitativo di stupefacente; il collaboratore aveva assistito ad una discussione tra Crisafulli e Mario Lo Castro, avvenuta presso il locale *Gatto verde*, nel corso della quale il primo contestava al secondo la scarsa qualità di un quantitativo di eroina fornitagli (che era stata malamente tagliata) - **controesame reso all'udienza dell'8.11.95, pag. 46**. Crisafulli si rivolse proprio a Di Donato per riuscire a vendere lo stupefacente e quest'ultimo indirizzò l'imputato da Giuseppe Capone. Il collaboratore ha precisato che all'epoca (intorno al 1989) era estraneo all'organizzazione Flachi, ma manteneva i contatti con i suoi vecchi associati (va notato che Capone era un membro "storico" del gruppo che operava già nella prima metà degli anni '80).

In occasione dell'incontro al *Gatto verde* Lo Castro, con il quale Di Donato non aveva mai avuto rapporti di droga, gli riferì anche di una cessione di stupefacente ad Annacondia Leonardo (**u. 17.10.95, pag. 129, parte I°**).

Di questo secondo episodio ha riferito al dibattimento **Leonardo Annacondia**, precisando, rispetto alla contestazione, che in effetti acquistò da Lo Castro solo un quantitativo di mezzo chilo di cocaina. Annacondia conobbe Lo Castro intorno al 1987 - 1988 in un locale notturno e cominciarono a frequentarsi diventando amici; nell'ambito di questo rapporto, acquistò dallo stesso mezzo chilo di cocaina. Dopo qualche giorno dall'accordo intervenuto Annacondia presentò Lo Castro a Franco Miola e quest'ultimo si recò a Milano a ritirare lo stupefacente; la cocaina risultò di cattiva qualità, per cui venne restituita allo stesso imputato (**u. 12.1.96, pag. 10**).

Le chiamate in correità rappresentate dalle dichiarazioni di Di Donato e Leonardo Annacondia sono intrinsecamente attendibili, sia per la valutazione generale di credibilità che questa Corte ha fatto di detti collaboratori (per la quale si richiamano le considerazioni contenute al capitolo 2), sia per la specificità delle indicazioni fornite rispetto agli episodi riguardanti Lo Castro (di cui è stata riferita con buona approssimazione la data, il luogo di incontro, il quantitativo di stupefacente trattato, i soggetti coinvolti e le modalità di contrattazione); d'altronde non sono emersi nel dibattimento motivi che giustifichino un atteggiamento calunniatorio da parte di Di Donato e Leonardo Annacondia nei confronti dell'imputato, il quale non ha neanche prospettato una tale eventualità.

Deve, quindi, procedersi alla verifica dei riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie, secondo i criteri stabiliti in via generale da questa Corte (si richiamano le osservazioni espresse al capitolo 2 della sentenza).

In primo luogo le dichiarazioni di Di Donato e Annacondia costituiscono l'una riscontro dell'altra, nella parte in cui l'imputato viene indicato come persona dedita allo spaccio di stupefacenti; più specificamente Di Donato ha riferito che lo stesso Lo Castro, in occasione dell'incontro presso il locale *Gatto verde*, gli disse di aver venduto stupefacente a Leonardo Annacondia; l'elemento di riscontro così fornito riguarda proprio il primo episodio contestato al capo 66. Su questo stesso episodio una conferma specifica è pervenuta dalle dichiarazioni rese al dibattimento dall'imputato **Francesco Miola (u. 6.11.96)**, il quale, protestando la sua innocenza rispetto alle molteplici contestazioni elevate a suo carico, ha ammesso il solo capo 25, che riguarda il trasporto da Milano a Trani di mezzo chilo di cocaina per conto di Annacondia Leonardo. Le dichiarazioni di Miola confermano integralmente la chiamata in correità di Annacondia e, pur non essendo riferibile all'acquisto da parte di Lo Castro (l'episodio potrebbe riferirsi anche alla consegna di stupefacente destinato a Leonardo Annacondia da parte di Di Donato) rappresenta una conferma significativa della circostanza che Miola fece alcuni trasporti di stupefacente per conto di Leonardo Annacondia.

Ritiene la Corte che, con riferimento all'episodio di cessione ad Annacondia del mezzo chilo di cocaina, la molteplicità delle fonti di riscontro (tra loro coincidenti e ciascuna relativa ad una fase del rapporto di fornitura) forniscano alla chiamata in correità valore di prova piena.

Anche con riferimento all'episodio descritto da Di Donato, i riscontri sono adeguati a ritenere pienamente confermata la chiamata in correità. Invero, molteplici e attendibili collaboratori hanno indicato Mario Lo Castro come persona dedita allo spaccio di stupefacenti; oltre a Di Donato e Annacondia Leonardo, anche **Antonino Maccarrone (u. 10.1.96, pag. 149)** e **Salvatore Pace (u. 15.3.96, pag. 50)** hanno dichiarato di conoscere l'imputato e di aver avuto rapporti con lo stesso per stupefacenti (in periodo coincidente con quello indicato da Di Donato con riferimento all'episodio contestato). Inoltre, Lo Castro è

stato condannato (**sentenza Corte d'Appello Milano del 4.3.93**) per due episodi di violazione della disciplina sugli stupefacenti, ritenuti in continuazione tra loro, alla pena di anni 6, mesi 4 di reclusione e lire 40 milioni di multa, per fatti commessi il 10 aprile e il 6 maggio 1991; l'avvenuto accertamento a carico del chiamato di condotte delittuose della stessa specie di quelle oggetto della chiamata in correità rappresenta un elemento significativo di riscontro della medesima; nel caso di specie Lo Castro, indicato da Di Donato e Annacondia Leonardo come persona dedita al traffico di stupefacenti nel 1989, è stato condannato per tali attività per fatti commessi nell'anno 1991, per cui la coincidenza anche temporale delle indicazioni fornite con l'accertamento di penale responsabilità rappresenta uno degli elementi di riscontro richiesti dall'art. 192, comma 3° c.p.p.

In una valutazione complessiva delle chiamate in correità e dei riscontri specifici riferibili a ciascuna di esse, la Corte valuta come pienamente raggiunta la prova della responsabilità in ordine ad entrambi gli episodi contestati.

Deve, per contro, assolversi Lo Castro da una delle imputazioni ascrittegli al capo 66, atteso che Annacondia Leonardo ha riferito di un solo episodio di acquisto di cocaina dall'imputato, mentre nella contestazione si fa riferimento a due cessioni di mezzo chilo ciascuna.

Capo 68 contestato a Cafer Polat

Cafer Polat è imputato di aver importato dalla Turchia, detenuto, trasportato e ceduto a Giuseppe Flachi, Franco Trovato e Antonio Schettini 92 chilogrammi di eroina, fatti commessi intorno al 29.10.87.

La prima fonte di accusa a carico dell'imputato è rappresentata dalla chiamata in correità resa da **Saverio Morabito** all'udienza del **23.2.96, pagg. 28 e ss.**; il collaboratore, appartenente al gruppo Sergi, ha riferito che il gruppo Flachi - Trovato - Schettini aveva richiesto ai Sergi la disponibilità di un luogo ove custodire un autoarticolato contenente stupefacente; i Sergi, dopo essersi resi disponibili, incaricarono Morabito di occuparsi della vicenda e gli dissero di attendere Schettini sulla tangenziale, in quanto questi doveva fare da staffetta ad un TIR proveniente dalla Turchia; avvenuto l'incontro, Morabito, in compagnia di Antonio Parisi, condusse Schettini e il TIR presso una cascina nel comune di Milano, al confine con il comune di Assago, fittiziamente intestata a tale Cerullo, ma di proprietà effettiva dei fratelli Sergi. Ivi giunti, l'autista turco lasciò il TIR, salì in macchina con Schettini con cui andò via; l'indomani mattina le stesse quattro persone si recarono nuovamente alla cascina e iniziarono a smontare i serbatoi del camion, al cui interno vi era l'eroina; durante le operazioni sopraggiunsero Paolo Sergi, Pepè Flachi, nonché un cittadino italiano con l'accento veneto e un cittadino di origine turca a bordo di un'Alfetta tg. VE. Il turco, persona diversa dall'autista, sembrava essere il proprietario della merce e conversava nella sua lingua con il veneto. Terminato lo scarico della merce, circa 92 chilogrammi che fu portata via da Schettini, ognuno andò via per i fatti suoi.

Dopo un paio di giorni da quell'episodio, Morabito lesse sul giornale che due persone erano state vittima di un agguato, un cittadino turco e un cittadino italiano; quest'ultimo era rimasto ucciso, mentre il turco era stato gravemente ferito. Sul giornale erano pubblicate le fotografie del turco e dell'autovettura ove le vittime erano state attinte dai colpi di arma da fuoco e il collaboratore riconobbe l'Alfetta tg. VE nonché una delle due persone presenti in occasione dello scarico dello stupefacente e pensò che il gruppo Flachi - Coco - Schettini aveva ucciso i fornitori per non pagare il debito. Morabito, su domanda del pm, ha precisato

che della vicenda parlò con i Sergi ma che nessuna domanda fu rivolta a Schettini o ad altri sulla riferibilità a loro dell'omicidio (per una regola non scritta che imponeva di non interessarsi agli episodi criminosi commessi da ciascun gruppo). La collaborazione offerta dal gruppo Sergi fu ricompensata con la consegna di tre chili dello stupefacente ritirato da Schettini.

Va, infine, rilevato che il pm ha sollecitato Morabito a precisare se in occasione dello scarico della droga fosse intervenuto, insieme a Paolo Sergi, Pepè Flachi (come riferito al dibattimento) ovvero Franco Coco Trovato (come riferito nelle indagini preliminari) e il collaboratore ha dichiarato di non essere sicuro della presenza dell'uno o dell'altro.

Quanto alla collocazione temporale dell'episodio Morabito ha indicato due giornate di fine ottobre 1987 (un sabato e una domenica), nelle quali si svolse l'intera vicenda e dalle produzioni documentali del pm (**documenti nn. 195 - 209 del volume n. 13 produzioni del pm**), risulta che l'omicidio di Angelo d'Este e il tentato omicidio di Cafer Polat si verificò il 29.10.87.

La descrizione dell'episodio da parte di Morabito è particolarmente precisa nell'indicazione dei personaggi coinvolti nella cessione dello stupefacente e consente di ricollegare la presenza dell'odierno imputato presso la cascina ove fu scaricata l'eroina acquistata dal gruppo Flachi - Trovato - Schettini; difatti il collaboratore vide in quell'occasione l'imputato insieme ad un italiano di origine veneta che parlava bene la lingua turca, che viaggiavano a bordo di un'Alfetta tg. VE; quel turco fu vittima di un agguato in conseguenza del quale rimase gravemente ferito, e che determinò la morte di Angelo Este, persona di origine veneta; i due furono aggrediti mentre viaggiavano a bordo della stessa autovettura che Morabito aveva visto presso la cascina (infatti, riconobbe il numero di targa dalla fotografia pubblicata sul giornale).

La descritta chiamata in correità è valutata dalla Corte intrinsecamente attendibile, in quanto proveniente da un collaboratore già ritenuto estremamente preciso nelle accuse mosse anche in questo processo ad alcuni imputati e di cui è stato espresso un giudizio di piena affidabilità (si veda il capitolo 2).

Secondo i criteri adottati dalla Corte in via generale, deve procedersi alla verifica dei riscontri esterni alla chiamata, che sull'episodio in questione, sono stati molteplici.

Il riscontro più importante è sicuramente costituito dalle dichiarazioni di **Antonio Schettini**, che, **all'udienza del 15.3.96, pagg. 209 e ss.**, ha confermato integralmente la descrizione fornita da Morabito, aggiungendo significativi particolari sulle persone coinvolte nella vicenda.

Fu Giuseppe Carnovale, vecchio amico e socio di Franco Trovato, a procurare il contatto con Angelo d'Este e Cafer Polat per l'acquisto dell'eroina (a conferma specifica di quanto riferito da Morabito circa le voci da lui apprese sul coinvolgimento di Carnovale nell'importazione dell'eroina) e fu quest'ultimo ad incontrare Polat e D'Este in un bar di piazza 5 Giornate di Milano per prendere gli accordi sulla consegna dell'eroina; quando il gruppo Flachi - Trovato - Schettini fu avvisato dell'imminente arrivo dell'autoarticolato, i capi si adoperarono per reperire un luogo ove scaricare la merce; fu a quel punto che intervennero i Sergi, i quali misero a disposizione la cascina di cui ha parlato Morabito e 300 milioni di lire di anticipo (rinvenuti nell'Alfetta di D'Este in occasione dell'omicidio) - **medesima udienza, pag. 217**; infine, Schettini ha confermato che fu Morabito ad occuparsi dello scarico presso il luogo messo a disposizione dai Sergi.

Come attività conseguente all'acquisto dello stupefacente Schettini ha descritto la vicenda relativa all'omicidio di D'Este e al tentativo di omicidio di Polat, che in questa sede non vengono specificamente affrontati perché non interessano la posizione di quest'ultimo imputato.

Sulla vicenda in esame altri collaboratori hanno reso dichiarazioni confermate dell'ascrivibilità al gruppo Flachi - Trovato - Schettini dell'acquisto dell'ingente quantitativo di eroina; **Vittorio Foschini (u. 9.2.96, pag. 98)** ha riferito di aver appreso da Schettini che il gruppo aveva ritirato 100 chilogrammi di eroina da un turco, che poi avevano ucciso, precisando che nell'episodio era coinvolto anche Saverio Morabito. **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 205)** ha riferito di aver appreso da Pace che Carnovale aveva "fatto una zanzata" a fornitori turchi insieme a Flachi, Trovato e Schettini, con i quali aveva diviso i proventi della droga ricevuta e non pagata (circa un miliardo a testa), di cui aveva regalato 100 milioni di lire allo stesso **Salvatore Pace**. Quest'ultimo (**u. 12.3.96, pag. 52**) ha confermato che nel 1987 aveva incontrato Carnovale all'autolavaggio di Bresso e sapeva che aveva ottimi rapporti con il gruppo Flachi - Trovato - Schettini, con il quale aveva "fatto una zanzata" di 100 chili di eroina a danno di fornitori turchi; Pace ha precisato di essersi anche rifornito di quello stupefacente, considerato dai suoi clienti di ottima qualità. Entrambi questi ultimi due collaboratori hanno precisato di non sapere se fosse l'episodio riferito da Morabito.

Il quadro accusatorio è, a questo punto, completo, avendo confermato Schettini che Polat Cafer era uno dei venditori dell'eroina acquistata dal gruppo, nei cui confronti era diretto l'agguato finalizzato ad uccidere il turco e Angelo D'Este; in questo contesto le ulteriori indicazioni riferite rappresentano una conferma indiretta del coinvolgimento nell'episodio, oltretutto di Flachi, Trovato e Schettini (i quali avevano deliberato di uccidere i due corrieri), di Giuseppe Carnovale, la cui posizione non è oggetto di questo processo.

Infine, come ulteriore circostanza di riscontro va richiamata la sentenza del Tribunale di Milano del 2.10.89 (definitiva l'1.7.91) - **documento prodotto dal pm e acquisito dalla Corte all'udienza del 19.11.96** - di condanna di Cafer Polat alla pena di anni 22 di reclusione oltre la multa, per associazione finalizzata al narcotraffico e importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti. Come più volte osservato, l'accertamento di condotte di traffico di stupefacenti in un periodo corrispondente a quello indicato nella chiamata in correità e con modalità analoghe, costituisce elemento di riscontro esterno alle dichiarazioni accusatorie aventi ad oggetto proprio analoga attività delittuosa.

La quantità di eroina oggetto dell'imputazione (92 chilogrammi di sostanza di ottima qualità) e il coinvolgimento nella cessione di almeno tre persone (l'imputato, il D'Este e l'autista turco) legittimano il riconoscimento delle contestate aggravanti.

Capo 68 bis contestato a Franco Coco-Trovato e Antonio Schettini.

La ricostruzione dell'episodio contestato a Cafer Polat è il fondamento dell'affermazione di responsabilità di Coco-Trovato e Schettini in ordine al capo 68 bis, concernente l'acquisto, la detenzione e la cessione del quantitativo di 92 chilogrammi di eroina ceduta da Cafer.

Schettini ha ammesso le proprie responsabilità, mentre i riscontri a carico di Coco-Trovato sono costituiti, oltre che dalle indicazioni di prova illustrati nel trattare la posizione del turco, nell'accertata partecipazione, con funzioni di capo, all'associazione qui giudicata.

Pertanto, Franco Coco-Trovato e Antonio Schettini devono essere ritenuti responsabili del reato di cui al capo 68 bis dell'imputazione

Capo 168 ascritto a Antonio Bruno, Antonio Schettini e Vittorio Foschini.

Il reato in oggetto è già stato affrontato nei paragrafi 2 e 6 di questo capitolo, nel trattare le posizioni di Antonio Bruno e di Foschini in relazione alla sua partecipazione all'associazione qui giudicata.

L'illustrazione delle fonti di prova riguardanti l'episodio in oggetto comporta l'affermazione della penale responsabilità dei tre imputati in ordine al reato di cui al capo 168.

Capo 173 ascritto a Raffaele Camerino

L'episodio è stato già descritto nel paragrafo 3 di questo capitolo e si riferisce alla fornitura di armi che Unione effettuò all'associazione Flachi-Trovato-Schettini tra la primavera del 1992 e il giugno 1992.

Unione (u. 17.11.95, pagg. 187 e ss.) ha così ricostruito la vicenda:

"P.M. - Benissimo. Allora parliamo un attimino di questi... di questi traffici di armi.

I. - Sì. Praticamente andiamo su sempre parlare con queste persone e ci dicono che c'erano delle grosse... insomma, dei grossi pezzi di armi, tipo Bazooka, Kalshnikov, razzi, e una cosa e un'altra. Insomma, io dico al Doni appunto che ne parliamo con Schettini. Quindi parliamo a Schettini di questa cosa qui e Schettini contento ci dice che non ci sarebbe stato nessun problema, di portare qualsiasi tipo di armi che lui l'avrebbe ritirato. Di conseguenza torniamo giù nel Veneto, prendiamo appuntamento con... con Caio (?) e ci dice appunto che ci avrebbe fatto subito la consegna di un Bazooka 7 colpi. Di conseguenza prendiamo appuntamento, viene su a Milano e ci porta 'sto Bazooka 7 colpi. Questo Bazooka qua lo consegniamo a Tonino Schettini personalmente io e il Doni, a Cusano Milanino. Praticamente arriviamo al bar dei vecchietti e Schettini ci dice di seguirlo dove appunto a Cusano Milanino dove poi è successo che han trovato le armi in quell'appartamento dove io non sono mai stato all'interno, ma sono stato all'esterno, di fronte all'edicola a Cusano Milanino, dove c'è stata anche una donna morta, appunto a causa delle armi.

P.M. - Sì.

I. - Quindi vedo che Schettini scende e lascia 'sta borsa lì, dopodiché ci separiamo. Successivamente vengo a fare altri rifornimenti di armi, sempre io e il Doni, o comunque io quando Doni non si poteva muovere dal Veneto e ora calcolando le armi sono cinque Bazooka colpo singolo, sei Kalashnikov, uno con la prolunga per i razzi Napalm, uno a sfere rotanti e uno che quando prendeva l'obiettivo saltava in aria, li ho portati io personalmente che erano incellofanati e li ho consegnati a Raffaele Camerino. E poi un fucile con cannocchiale da precisione, un paio di pistole, una sei pollici, e un... un fucile a pompa.

P.M. - Senta, avevate parlato anche con il Coco relativamente all'importazione... ecco.

I. - Sì, ci arrivo. Noi praticamente la cosa mi sembrava molto ridicola a me perché dalla Jugoslavia arrivavano questi pezzi, tramite sempre i veneti; quando noi ci hanno detto a me e al Doni che c'era pronto un elicottero con la... cioè da guerra, con tutte le cose essenziali per fare guerra, ci mancava solamente il pilota e sarebbe venuto via a poco prezzo perché appunto gli slavi erano disponibili a dare via tutto a poco prezzo. Siamo andati da Franco Coco a parlare di questo e Franco Coco diceva che non c'era... chi è che mandiamo a prendere 'st'elicottero? E comunque 'st'elicottero è sempre rimasto disponibile i Jugoslavia.

P.M. - Quindi c'era addirittura la possibilità, volendo, diciamo...

I. - Sì, sì, sì.

P.M. - ...diciamo di acquistare un elicottero da guerra.

CMLI

I. - Certo, certo.

P.M. - Senta, avete parlato, al di là della faccenda, della questione dell'elicottero anche di questioni relative ad armi più diciamo agevoli, direttamente con Franco Coco? Cioè di importazione di Bazooka... di importazione...

I. - Sì, a parte... no, i Bazooka lo... l'ho riferito che l'abbiam portati che poi dopo abbiām parlato, erano molto contenti dei... dei primi...

P.M. - Sì, Lei ha detto che ne aveva parlato, mi perdoni... proprio per cercare di ricostruire bene le cose...

I. - Sì, sì, no, io stavo facendo una... diciamo una (...) (parole inintell., voci sovrapp.)

P.M. - (...) (parole inintell., voci sovrapp.) esatto. Ne avevate parlato anche con Coco dell'importazione di queste armi? Cioè del...

I. - Sì, ma... il Coco e Schettini per quanto ne sappia io loro erano a conoscenza solamente di tre Bazooka, gli altri... le armi successive che io poi non ho più trattato direttamente Schettini, trattavo solamente Raffaele Camerino, le portavo solamente a Raffaele Camerino, quindi non sapevo, comunque erano molto contenti, i conti più o meno erano pareggiati nova... gli ottanta milioni che ci avevano dato, anzi, tant'è vero magari che eravamo anche andati oltre, perché un pezzo e quell'altro li pagavamo due milioni e mezzo, tre milioni. Poi abbiamo portato delle bombe...

P.M. - Sì, che bombe...

I. - Sì, circa duecento bombe, Ananas, quelle tipo Ananas...

P.M. - Quelle bombe a mano in sostanza.

I. - Sì.

P.M. - Senta, avete, al di là delle armi in genere, avete anche portato qualche oggetto particolare?

I. - Sì... Quello lì è stato un omaggio che ha fatto Doni Ernesto a Franco Coco un cannocchiale con raggi infrarossi, un casco cannocchiale che si vedeva all'interno delle case di notte, l'ha regalato Doni Ernesto a Franco Coco. Quella sera lì ci siamo recati, io, Franco Maccherone, Luciano Sarlo e Doni Ernesto su al Ristorante "Il Portico" ed era appena scappato Franco Coco e Antonio Schettini perché erano seguiti dalla CRIMINALPOL di Taranto, questo mi è stato detto successivamente, m'hanno fatto...

P.M. - Sì, sì, poi scenderemo poi quando parleremo dei vari episodi appunto sul... sulle...

I. - Va bene dottore.

P.M. - ... sulle...

I. - Certo.

P.M. - ...sulle singole consegne di armi. Quindi avete importato questo casco, addirittura di quelli da carrista sostanzialmente.

I. - Sì. Sì, sì. Io l'ho provato e mi sembrava una cosa da film, perché non avevo mai visto una cosa del genere.

P.M. - E l'avete donato direttamente a Franco Coco...

I. - Sì.

P.M. - ...questo casco. Un attimo solo...

(Breve silenzio)

P.M. - Va bene. Allora adesso, al di là del quadro generale che Lei ci ha dato delle armi scendiamo a parlare di quelli che sono i singoli episodi relativi alle consegne di armi. Allora

vediamo di ricostruirli materialmente nel tempo. Abbiamo parlato di quella consegna di droga, del fatto che voi avevate dei problemi a recuperare denaro quindi avete pensato, Lei e Doni..

.....

P.M. (Dott.Alma) - Dunque allora parliamo un pochettino più nei particolari di quelle che sono le singole consegne di armi. Allora la prima consegna chi è... di che armi si tratta ?

I. - Allora Bazooka a 7 colpi e l'ho consegnato io, Doni a Schettini, appunto che l'ho detto pocanzi che l'abbiamo seguito nel luogo dove poi c'è stato la... la... un morto perché appunto....

P.M. - Ecco scenda un attimino più nei particolari appunto, relativamente a questa consegna. Allora, arriva il Bazooka?

I. - Sì.

P.M. - Dal Veneto.

I. - Sì, ecco lo prendiamo e ci rechiamo al bar dei vecchietti, dove appunto troviamo Tonino Schettini e ci dice di seguirlo. Lo seguiamo davanti a questa abitazione dove ho detto prima, a Cusano Milanino, glielo diamo, scende dalla macchina e lo porta dentro questa abitazione.

P.M. - Il Bazooka era in un involucro, in una scatola? In un... in un sacco?

I. - Il Bazooka era in uno... zaino.

P.M. - In uno zaino. Lei vede...

I. - Questo Bazooka è di... è stato l'unico diverso dagli altri perché è a 7 colpi ed era più lungo di quelli a colpo singolo.

P.M. - Era di dimensioni più grandi?

I. - Sì.

P.M. - Solo Schettini entra in quell'immobile per portare...

I. - Sì, sì.

P.M. - Lei vede comunque qual è la casa nella quale?

I. - Sì, sì l'ho anche...

P.M. - Ecco, Lei ha detto lo porta in quell'immobile dove poi... dove successivamente c'è stata una sparatoria...

I. - Sì.

P.M. - ... è stata uccisa una donna?

I. - Sì.

P.M. - Ecco come ricollega le due cose?

I. - Ricollego il fatto perché dopo le consegne che noi facciamo di armi viene, scoppia appunto questo questo casino a Cusano Milanino e leggiamo sul giornale, io e Doni Ernesto, che appunto è successo quella... quel... quella cosa dove è accaduto il morto e vediamo le fotografie dove appunto c'erano i due razzi che avevamo portato io e il Doni. Quindi io e il Doni diciamo di fare... di andare un po' via da Milano perché c'erano brutte acque, e ci portiamo nel Veneto, stiamo via un paio di settimane.

P.M. - Ecco, sia dalla lettura dei giornali, sia da quello che eventualmente ha avuto modo di apprendere da altre persone...

I. - Sì, da Ciccio Stilo.

P.M. - ... ha saputo che cosa era accaduto...?

CMLIII

I. - Sì, che era scappato un colpo da un Kalashnikov mentre lo pulivano, questo son cose che son venute io a sapere da... da Francesco Stilo.

P.M. - E che quindi la persona che era morta era morta accidentalmente diciamo?

I. - Accidentalmente, sì.

P.M. - Senta questo per quanto riguarda la consegna del Bazooka a 7 colpi?

I. - Sì.

P.M. - Dopo la consegna del Bazooka a 7 colpi quali altre consegne nel tempo, abbiamo?

I. - Ecco, abbiamo ora... e sì, sono...

(Breve silenzio)

I. - ...sono due... e sono otto, nove consegne.

P.M. - Sì, vediamo un...

I. - Che faccio a...

P.M. - ...attimino...

I. - ... a Raffaele Camerino.

P.M. - ...di vediamo un attimino appunto di scaglionarle nel tempo diciamo.

I. - Sì, queste...

P.M. - Quindi la prima, il Bazooka?

I. - Sì.

P.M. - Poi?

I. - Sì, poi viene... viene il... sì poi viene un altro Bazooka, cinquanta bombe quelle tipo ananas.

P.M. - Tutte insieme le bombe?

I. - Sì, cinquanta, no, le bombe erano duecento totale, duecentocinquanta.

P.M. - Sì.

I. - Sì, totale, però ogni consegna che mi facevano erano cinquanta, trenta e venti, ora....

P.M. - Ecco queste bombe quando Lei le riceveva dove erano contenute, in sacche, in borse?

I. - Sì. Erano dentro le borse da... da quelle da... da... asporto, da...

P.M. - Ecco, questa consegna di cinquanta bombe a mano tipo ananas avviene a chi materialmente?

I. - A me e al Doni Ernesto.

P.M. - Dai vostri cont... dai vostri venditori.

I. - Sì. La...

P.M. - Una volta che voi avete questa borsa con le cinquanta bombe a mano a chi la portate?

I. - Prendo i contatti io sempre con Raffaele Camerino, solo che alle successive consegne il Doni, preferiva che io andassi da solo perché appunto mi diceva "E' inutile che andiamo in due, cosa rischiamo a fare in due?", prendevo gli appuntamenti io con Camerino e basta, Raffaele, ci vedevamo io e lui, gli davo la borsa, tanto è vero che alle ultime due o tre consegne non vedeva neanche più il contenuto delle armi, le metteva nel baule e andava via. E una... una cioè, l'ultima credo che sia stata la nona o l'ottava, ora magari posso confondermi di... di... o la nona o l'ottava, siamo andati nel Veneto io, Luciano Sarlo e Doni Ernesto... no, io, Luciano Sarlo e due polacche, siamo partiti dal "Mescal", dove abbiamo

appunto preso 'ste due ragazze, abbiamo contattato Doni Ernesto per telefono e ci ha invitato alla Villa Braita a dormire.

P.M. - Villa Braita è un albergo?

I. - Nel Veneto sì. Dove è venuto poi Doni Ernesto e un veneto che ci ha fatto una consegna di un cartone di proiettili di... del Kalashnikov e un... una mitraglietta, se non erro e o... un Bazooka, adesso non... esattamente, mi confondo con... siccome sono...

P.M. - Recuperate queste armi dal Veneto?

I. - Recuperiamo queste armi e partiamo immediatamente dal Veneto, le portiamo su a Milano. Contatto io Raffaele Camerino e gli riconsegno queste armi. Riaccompagnamo le... le ragazze su a Lecco, che dormivano appunto a Lecco, vicino a "Mescal".

P.M. - Senta, ecco per quanto riguarda i pagamenti di queste armi, come avvenivano?

I. - I pagamenti di queste armi... le sca... le scontavamo da... appunto dagli ottanta milioni che gli avevamo dato al tizio, quando appunto dovevamo fare l'affare dell'eroina, siccome che non ci aveva dato più l'eroina, che appunto come dicevo prima era sotterrata, non poteva disotterrarla, mano mano che ci dava le armi andava scontando i pezzi lui da un pezzo all'altro...

P.M. - Questo per quanto riguarda i pagamenti che voi facevate relativamente agli acquisti delle armi, per quanto riguarda invece le vendite, cioè le consegne...

I. - No, noi le vendite non le fa...

P.M. - Cioè le armi che consegnavate a Camerino.

I. - Cioè, le armi le davamo... le davamo a Franco Coco, Schettini e batteria; quindi gli ottanta milioni che ci aveva dato Franco Coco tramite, cioè Schettini tramite Franco Coco, li scontavamo con le armi che prendevamo nel Veneto.

P.M. - Senta ci sono state consegne anche di fucili? Abbiamo parlato di Bazooka, bombe a mano...

I. - Sì, fucili e... a pompa e con il cannocchiale da precisione. Uno con... con il canocchiale da precisione e uno a pompa.

P.M. - Senta, le provenienze di queste armi erano dei paesi dell'Est?

I. - Jugoslavia, sì.

P.M. - Jugoslavia. Eh... volevo dirle ha parlato anche di una sorta di... di lancia missili; vuole essere più preciso per quanto riguarda questi? Cioè ha parlato praticamente di...

I. - Sì, erano praticamente due razzi, uno era bombato e quando ...questo me lo spiegava il... il tipo che me li dava che se ne intendeva di armi, si collegava con una prolunga, che ho portato anche quella a Schettini, che si attaccava al Kalashnikov poi si attaccava 'sto razzo, Napalm, mi sembra che si chiamasse, uno era a sfera rotanti quando colpiva l'obiettivo, l'altro invece era esplosivo. Uno era così, ed era tondo, grosso e che... che era quello a sfere rotanti ed era in una carta di cellofan con degli stemmi gialli che evidentemente segnalavano il... coso della Jugoslavia, ora non so come dire; l'altro era un po' più stretto con dei... delle sfere."

Le forniture sono stata confermata da **Schettini (u. 30.4.96, pagg. 131 e 153)**, il quale ha precisato che Camerino aveva libero accesso ai magazzini di stupefacenti e armi.

Il coinvolgimento dell'imputato nell'associazione Flachi-Trovato-Schettini nei termini descritti nel paragrafo 3 di questo capitolo rappresenta un ulteriore riscontro alle chiamate in correità incrociate di Unione e Schettini.

Camerino deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 173.

Capo 174 contestato a Renato Unione

La vicenda relativa alla fornitura di armi è stata appena descritta; con riferimento alla posizione di Unione, è sufficiente ribadire la sua piena confessione in ordine al reato ascrittogli al capo 174 (confermata da Schettini), per il quale deve essere affermata la sua penale responsabilità.

Capo 183 contestato a Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini e Antonino Chirico

Questo capo d'imputazione concerne l'approvvigionamento di stupefacenti da parte dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini dalle organizzazioni facenti capo a Papalia, Crisafulli, Paviglianiti e, nell'ultimo periodo di attività, dallo stesso gruppo Pace. Le indicazioni fornite nel corso dei capitoli 7 e 8 costituiscono gli elementi di prova relativi all'imputazione qui esaminata. Non è necessario ripercorrere le dichiarazioni dei numerosi collaboratori che hanno delineato le modalità di rapporto di approvvigionamento dell'associazione; la responsabilità di Franco Coco-Trovato e Schettini deriva dal ruolo dirigenziale assunto nell'ambito associativo (si richiamano le osservazioni esposte *sub* capo 37); quanto a Chirico, la gestione dei magazzini dell'associazione comportò la riconducibilità allo stesso delle condotte di detenzione e cessione degli ingenti quantitativi di stupefacenti.

Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini e Antonino Chirico devono essere ritenuti responsabili del reato loro ascritto al capo 183.

Capo 184 ascritto a Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini, Antonino Chirico e Hassan Zohdi.

Anche con riferimento alla detenzione delle armi in dotazione all'associazione, la responsabilità degli imputati dirigenti dell'organizzazione e dei gestori dei magazzini di armi si fonda sulla ricostruzione degli elementi di prova compiuta nel corso dei capitoli 7 e 8.

Franco Coco-Trovato e Schettini rispondono del reato ascritto al capo 184 nella loro veste di dirigenti dell'organizzazione, mentre Chirico e Zhodi ne rispondono in quanto gestori dei magazzini di armi.

[3] I rapporti con le altre organizzazioni criminali operanti in Lombardia nell'ambito degli stupefacenti.

Su questo profilo si rimanda la trattazione alla parte di motivazione dedicata all'associazione di stampo mafioso, nella quale verranno affrontate le questioni relative all'alleanza criminale instauratasi tra alcune associazioni criminali giudicate in questo processo.

Capitolo IX - La guerra tra i gruppi Flachi-Trovato-Schettini e Batti.

Paragrafo 1 - Le vicende che condussero allo scontro**[1] Origini e motivi della guerra**

Le vicende della “guerra” che coinvolse il sodalizio criminale delineato nel capitolo precedente e l’associazione facente capo a Salvatore Batti costituiscono il nucleo centrale del presente processo e, per tale ragione, l’ambito nel quale furono commessi i molteplici fatti omicidiari riconducibili a detto conflitto richiede una specifica trattazione. Le ragioni dell’importanza di questa parte di motivazione sono riferibili da un lato alla gravità delle condotte delittuose oggetto dello scontro (la gran parte degli omicidi qui giudicati sono stati determinati dal rapporto conflittuale insorto tra i due gruppi), d’altro lato al coinvolgimento negli omicidi di molti appartenenti all’associazione, con la conseguente modifica dei rapporti delle cd. “reti” locali di spaccio rispetto alla struttura centrale del sodalizio. Si è già rilevato che fu proprio a causa della partecipazione alla “guerra” contro il gruppo Batti che molti associati (fino ad allora autonomi rispetto alla struttura centrale del sodalizio) intensificarono i rapporti con i vertici dell’organizzazione, dopo aver dimostrato la loro “fedeltà” rispetto agli obiettivi comuni dei capi.

Non va, altresì, dimenticato che i fatti che si tratteranno in questo capitolo rappresentarono l’esplicazione più evidente di una delle connotazioni dell’organizzazione criminale Flachi-Trovato-Schettini, i cui capi, in rapporto di alleanza con altre associazioni operanti in Lombardia, si imposero nell’attività di traffico di stupefacenti proprio attraverso i metodi di intimidazione e violenza utilizzati nei confronti di tutta la delinquenza presente nei territori ove operavano e la eliminazione fisica degli avversari (cioè di chi si opponeva al progetto di supremazia del sodalizio); tale modalità di azione rappresenta uno degli elementi tipici del metodo mafioso caratteristico di quell’organizzazione.

Non è questa la sede per approfondire la valenza degli episodi commessi nell’ambito della “guerra” al fine di configurare la “mafiosità” dell’organizzazione qui giudicata, ma deve anticiparsi che il metodo utilizzato per risolvere il conflitto con l’associazione avversaria costituirà una circostanza di estremo rilievo nella valutazione del reato associativo contestato al capo 158. Ma di questo si tratterà nella parte conclusiva della sentenza.

Si è più volte richiamato il rapporto di fornitura che l’associazione Batti aveva instaurato con l’associazione Flachi-Trovato-Schettini; nell’affrontare la struttura dei due sodalizi si sono esposti gli elementi di prova da cui si è desunta la sussistenza di tale rapporto, rilevando che, se non si fosse caratterizzato per la rete di spaccio autonoma e strutturata, il sodalizio operante in via Novate avrebbe potuto essere considerato come uno dei gruppi di smercio dello stupefacente facenti capo all’organizzazione di cui al capo 34; in particolare, sin dai primi anni ‘80, i Batti acquistarono stupefacente dall’associazione Flachi, non proprio in regime di esclusiva, ma con una stabilità nell’approvvigionamento tale da ricondurlo alla medesima struttura di spaccio. Molti collaboratori (già appartenenti all’una o all’altra organizzazione) hanno precisato che l’accordo che consentiva al gruppo Batti di avere l’esclusiva dello spaccio nella zona di via Novate gli imponeva di acquistare lo stupefacente dal gruppo Flachi (ad un prezzo superiore rispetto a quello di mercato); si trattava di un

accordo “elastico”, perché l’acquirente, quando poteva, preferiva rivolgersi ad altri fornitori (dai quali spuntava prezzi più vantaggiosi) e il venditore, pur consapevole della violazione dell’obbligo di acquisto, non imponeva la propria autorità. Finché Pepè Flachi rimase il capo indiscusso dell’organizzazione (cioè prima della costituzione della società con Franco Coco-Trovato), i rapporti con Salvatore Batti furono sempre amichevoli, pur se il patto di fornitura non era rigorosamente rispettato.

Questa premessa, i cui elementi di prova sono stati esposti nei capitoli precedenti, è necessaria per affermare la piena autonomia delle due associazioni criminali delineate nei capi 1 e 32; con lo scioglimento del sodalizio Flachi si verificò un allentamento dei rapporti di approvvigionamento, in quanto il gruppo Batti approfittò della situazione di difficoltà del proprio fornitore per rivolgersi ad altri gruppi che offrivano condizioni di acquisto più favorevoli (in questo senso si è espresso **Carrino, u. 29.4.96, pag. 90**); la costituzione della nuova società (l’associazione di cui al capo 34) rappresentò, come già rilevato, un salto di qualità nella gestione della rete di smercio della sostanza, anche se il gruppo Batti conservò una posizione peculiare rispetto agli altri gruppi (continuando a mantenere attivi altri e più convenienti canali di approvvigionamento).

In questo quadro vanno valutate le origini della guerra.

Le prime notizie acquisite dagli organi di polizia sull’esistenza di un conflitto cruento in atto tra i due gruppi in precedenza alleati furono fornite da alcuni confidenti delle forze dell’ordine intorno all’autunno 1990; i testi **Usai e Ragosa** (sentiti all’udienza del **13 aprile 1995**) hanno riferito al dibattimento che subito dopo la scomparsa di **Ciro Batti** e fino all’omicidio di **Salvatore Batti**, **Rosalinda Traditi** riferì loro in via confidenziale alcune notizie sulle vicende di sangue che stavano verificandosi a Milano in quei mesi. Dopo la scomparsa di **Ciro** e **Francesco Batti**, nell’ottobre 1990, furono uccisi **Pantaleo Lamantea**, **Iseo Massari**, **Rocco Bergantino**; in precedenza, **Franco Coco-Trovato** aveva subito un agguato ad opera di componenti dell’associazione Batti, nel quale erano rimasti vittime due passanti. Senza soffermarsi sul contenuto di quelle dichiarazioni confidenziali (che, alla luce delle successive collaborazioni rese da molti protagonisti di quelle vicende, appaiono scarsamente rilevanti ai fini probatori), si può osservare che la Traditi (e lo stesso Salvatore Batti) avevano fornito un quadro preciso sulla ascrivibilità all’uno o all’altro gruppo della gran parte degli omicidi su cui le forze di polizia stavano indagando, quadro che sarà confermato dai collaboratori successivamente intervenuti.

Il richiamo alle notizie apprese in via confidenziale consente di evidenziare un primo dato significativo delle vicende qui trattate, atteso che quella guerra si sviluppò in un periodo temporale molto limitato, assumendo i caratteri di una “resa dei conti” immediata da parte del gruppo più potente. Nella primavera del 1990 esplosero i primi contrasti tra **Franco Coco-Trovato** e **Salvatore Batti**; nel successivo mese di giugno quest’ultimo fu oggetto dell’agguato di Terzigno; il 15 settembre fu commesso l’agguato di Bresso contro **Franco Coco-Trovato**; il 18 settembre e il 16 ottobre scomparvero **Ciro** e **Francesco Batti**; tra il 20 e il 30 ottobre furono uccisi **Pantaleo Lamantea**, **Rocco Bergantino** e **Iseo Massari**, mentre l’11 novembre si colloca l’omicidio di **Paolo Cirnigliaro**; il 19 e il 23 dicembre furono commessi gli omicidi (tra loro collegati) di **Roberto Cutolo** e **Salvatore Batti** e, infine, il 13 gennaio 1991 furono uccisi a **San Giovanni Rotondo**, **Pasquale** e **Michele Placentino** e **Fabio Tamburrano**. E’ stato più volte osservato che quelle vicende omicidiarie rappresentarono un *escalation* impressionante, che coinvolse molti associati in episodi di estrema gravità; ma la caratteristica

che colpisce ulteriormente concerne i tempi di definizione del conflitto. In poco più di sei mesi tutti i personaggi di spicco dell'organizzazione Batti furono eliminati con particolare crudeltà e i superstiti furono indotti a tradire il gruppo di appartenenza per avere salva la vita e poter proseguire nell'attività illecita.

Molti collaboratori hanno fornito indicazioni precise sulle ragioni che determinarono l'esplosione della guerra, anche se dalla complessiva valutazione delle loro dichiarazioni emerge un quadro in cui ciascuno di essi attribuisce ad un motivo diverso la forza scatenante del conflitto.

Il primo dato emerso dalle dichiarazioni di Annacondia, Di Donato e Cassaniello ha individuato le ragioni dello scontro nella violazione dell'obbligo di approvvigionamento che il gruppo Batti aveva nei confronti del gruppo Flachi-Trovato-Schettini. **Annacondia (u. 11.7.95, pagg. 33-36)**, dopo aver premesso di aver appreso le notizie sulla guerra da Placentino per la parte dei Batti e da Coco-Trovato, Mimmo Paviglianiti, Di Donato e Cuzzola, per la parte avversa, ha descritto con molta precisione la vicenda che originò lo scontro:

“I. - Lavoravano sotto la di... diciamo, dipendenza di Pepè Flachi e Franco Coco, perché avevano destinato tutte le zone di via Novate ... eh ... le baracche, Quarto Oggiaro, là, tutte quelle zone là d'influenza, che la gestivano i Batti. Ma riguardo (?) la ... tutta droga, l'eroina e sia la cocaina, la dovevano ritirare dal gruppo di Flachi e Coco, ad un prezzo abbastanza elevato. Quel prezzo elevato, dottore, era dipeso proprio dalla ... dalla esclusività che avevano il gruppo Batti sulla piazza. Si rifornivano di droga e andavano avanti. Questo poi mi viene tutto detto, poi, dopo che io ... uhm ... mi viene data spiegazione. Accadde che ... accadde ... il Ciro Batti e il Salvatore Batti si rifornivano consequenzialmente (sic) da un gruppo di turchi. Dove la merce la pagavano molto inferiore e riuscivano a coprire questa loro ... eh ... questi loro rifornimenti a Franco Coco. Non ... non sapeva niente.

P.M. - Quindi, in pratica, anziché comprare, come dovevano, in esclusiva tutta la merce da Flachi ...

I. - Sì.

P.M. - ... e da Coco, la compravano anche da turchi.

I. - Anche dai turchi. Però loro, diciamo, il loro quantitativi (sic) al gruppo di Flachi e Coco lo ritiravano mensi... diciamo, mensilmente era ... i loro bisogni.”

In termini analoghi si è espresso **Di Donato (u. 18.10.95, pagg. 160)**, il quale apprese da Placentino (in occasione dell'incontro che precedette l'omicidio di San Giovanni Rotondo) che la ragione del contrasto riguardava i rapporti di fornitura che il gruppo Batti aveva instaurato con spacciatori turchi. **Cassaniello**, dopo aver ribadito le violazioni dei Batti rispetto all'obbligo di fornitura, ha precisato che furono Coco-Trovato e Schettini a pretendere da Pepè Flachi un incontro di chiarimento con Salvatore Batti quando appresero che questi si era approvvigionato da fornitori diversi (**u. 20.2.96, pag. 120**).

Infine, **Carrino (u. 20.4.96, pagg. 123 e ss.)**, dalla parte del gruppo Batti, ha confermato che i problemi legati all'approvvigionamento dello stupefacente, insieme ai contrasti personali tra Coco-Trovato e Salvatore Batti, determinarono l'esplosione della guerra. Difatti, da un lato il gruppo Batti acquistava poco stupefacente dal gruppo Flachi-Trovato-Schettini, d'altro lato questo forniva merce di cattiva qualità a prezzi elevati. Le

discussioni tra Pepè Flachi e Ciro Batti sul punto furono frequenti, perché il primo ogni tanto richiamava Ciro per lamentarsi degli scarsi acquisti e questi replicava che lo stupefacente fornito era di scarsa qualità.

Queste specifiche indicazioni definiscono il primo aspetto rilevante del rapporto tra i due gruppi, che condusse all'esplosione del conflitto e che si evolse negli episodi riferiti dagli altri collaboratori sugli incontri che in quel periodo coinvolsero da una parte Flachi, Coco-Trovato e Schettini e dall'altra Salvatore Batti, fino ad esplodere nella decisione di uccidere quest'ultimo concretatasi nell'attentato di Terzigno. In questa parte di motivazione devono richiamarsi, a conferma delle indicazioni offerte da Annacondia, Di Donato, Cassaniello e Carrino, quanto già illustrato sui rapporti di approvvigionamento tra i due gruppi, atteso che molti altri collaboratori hanno confermato che la competenza esclusiva sulla zona di via Novate era riconosciuta al gruppo Batti in ragione dell'obbligo di approvvigionamento impostogli dal gruppo dominante.

[2] L'incontro di Schettini con i due turchi.

La violazione del patto di approvvigionamento da parte di Salvatore Batti fu reso evidente a seguito dell'incontro tra Schettini e due fornitori turchi. Di questo episodio hanno riferito al dibattimento alcuni collaboratori (Annacondia e Modesto), i quali, pur non essendo presenti, appresero dell'episodio direttamente o indirettamente da Schettini.

Annacondia (u. 11.7.95, pag. 33) ha parlato dell'incontro di Schettini presso il bar Foxy di via Litta Modignani:

“Un giorno accadde che al bar dei Batti, diciamo, le vie me le ... non me ricordo quasi mai, dottore, le vie ...

P.M. - Sì. Quello ... il bar "Fox" Lei intende?

I. - Esattamente.

P.M. - Sì.

I. - Al bar arrivarono ... uhm ... alcuni corrieri turchi, che ormai avevano la merce. Come arrivarono al bar, per incontrarsi con Ciro e con Salvatore Batti, non c'era Salvatore Batti, e neanche Ciro Batti, e stava Schettini Antonio, di cui ... conoscevano a Schettini perché stava sempre con Ciro Batti e ... e gli dissero che avevano una merce. Schettini capì subito tutta la situazione e disse di seguirli con lui e li portò direttamente da Franco Coco. Fu lì che Franco Coco venne a conoscenza di tutto questo episodio. Scaricarono la merce e, mandando via i turchi, sistemando tutta la situazione. E prendendo i contatti già da quella volta. “.

Modesto (u. 7.2.96, pag. 21) apprese in carcere che l'episodio si verificò nei termini descritti da Annacondia, precisando che fu Schettini a riferirglielo.

Mentre da più parti l'episodio è stato riferito in termini coincidenti, il suo protagonista, Antonio Schettini, ha negato di aver incontrato i fornitori turchi di cui hanno parlato gli altri collaboratori; in particolare Schettini, pur ammettendo che Salvatore Batti si approvvigionava da altri canali, ha escluso che tale circostanza avesse costituito uno dei motivi scatenanti del conflitto; è interessante riportare testualmente le dichiarazioni di **Schettini** sul punto, pur rilevando la difformità della sua versione rispetto a quella di altri collaboratori:

“P.M. - Le chiedo se, comunque, vi erano delle situazioni connesse al fatto, delle situazioni cariche di tensione connesse al fatto che il Batti si approvvigionasse anche da altre

persone individualmente, autonomamente, meglio, cioè da turchi eccetera. Avrà sentito in aula che molti hanno parlato di questo.

I. - Sì, ma questo sembra di averlo chiarito prima, noi il Batti sapevamo che aveva dei suoi canali perché non sempre lui si approvvigionava da noi. Erano un... diciamo un buon vicinato che Pepé gli lasciava passare, proprio per queste ragioni noi di tanto in tanto li chiamavamo: "Abbiamo 10 chili di merce da darvi". Loro la ritiravano senza batter ciglio, noi gliela davamo, mi sembra a 50 milioni al chilo.

P.M. - E' vero che...

I. - Però certamente la pagavo (?) a 30...

P.M. - E' vero che Lei personalmente, in una certa occasione incontrò un fornitore, mi pare turco, che doveva vedersi con Salvatore Batti che casualmente, però Lei incontrò e venne...

I. - No, no, dottore, questo non risponde al vero.

P.M. - Non corrisponde al vero, non è successo questo?

I. - No.

P.M. - E il fatto che, comunque, consentiste Voi, per quei rapporti buon vicinato, loro di approvvigionarsi anche da qualche altra fonte. Era qualcosa che almeno Lei e Trovato, lasciamo stare Flachi che era più vicino anche per i rapporti con Ciro e con cognati...

I. - Sì.

P.M. - Era qualche cosa che Lei e Trovato accettavate senza problemi oppure un po' Vi dava fastidio e creava qualche reazione?

I. - No, qualche dubbio da parte nostra è sempre esistito perché era inconcepibile che questo gruppo così vicino, che già subiva questa imposizione da parte nostra... In definitiva noi a volte avevamo merce che non andava bene, oppure Hassan sbagliava nel tagliarla, la tagliava troppo, li chiamavamo, glieli davamo a 50 milioni al chilo, merce quasi raddoppiata. Loro la pagavano senza batter ciglio, quindi era inconcepibile che, magari, loro avessero dei canali propri e non si approvvigionassero da noi direttamente.

P.M. - Quindi, questo Voi...

I. - Questo poteva suscitare, sì, anche...

P.M. - Non...

I. - ... alimentare anche dei dubbi.

P.M. - Non stava bene a Voi questo? Che questi si potessero...

I. - No, però eravamo... come devo dire... quasi obbligati ad accettarlo per una questione di rispetto per Pepé.

P.M. - Per Flachi.

I. - Per Flachi." (u. 20.3.96, pag. 17).

In definitiva, Schettini, pur negando lo specifico episodio, ha confermato che egli stesso e Franco Coco-Trovato non accettarono l'idea che Batti si approvvigionasse da altri fornitori, ma, in relazione all'esplosione della guerra, ha attribuito maggior significato al conflitto personale che da quel momento coinvolse Franco Coco-Trovato e Salvatore Batti.

Con riferimento all'episodio descritto in questo capo, va rilevato che lo stesso appare di scarso rilievo ai fini della comprensione della dinamica del conflitto; è, invero, incomprensibile la difformità di versioni fornita da Annacondia e Modesto rispetto a quella di Schettini, né vi è motivo di dubitare che costoro abbiano reso dichiarazioni non veritiere. E'

certo (perché riferito da molti collaboratori) che Coco-Trovato e Schettini mal sopportavano l'attività di approvvigionamento del gruppo Batti da altri fornitori; è stato confermato che tali fornitori erano di origine turca (si vedano le dichiarazioni di **Carrino, u. 29.4.96, pag. 90**); il contrasto riguarda esclusivamente l'incontro che Schettini avrebbe avuto con i corrieri turchi che rifornivano Salvatore Batti. Si ritiene superfluo indagare sulla veridicità o meno delle dichiarazioni rese dai collaboratori, atteso che l'episodio non modifica sostanzialmente l'evoluzione dei rapporti che condusse all'esplosione del conflitto. Si rileva soltanto che Annacondia e Modesto hanno riferito che appresero dallo stesso Schettini la circostanza, per cui non è escluso che quest'ultimo abbia in qualche modo "colorito" la vicenda per giustificare la necessità di reagire nei confronti del gruppo avversario.

[3]. Altre circostanze rilevanti per valutare le origini del contrasto. L'impegno di Salvatore Batti di intervenire per la revoca del mandato di cattura nei confronti di Pepè Flachi per l'omicidio Valente. Il debito nei confronti di Salvatore Batti da parte del gruppo Flachi-Trovato-Schettini.

Nel periodo in cui si originò il conflitto si colloca l'impegno assunto da Salvatore Batti di fare annullare in Cassazione il mandato di cattura emesso nei confronti di Pepè Flachi per l'omicidio Valente. Durante la latitanza di Flachi, Salvatore Batti e Placentino prospettarono ai vertici dell'associazione (Flachi, Coco-Trovato e Schettini) la possibilità di far revocare l'ordine di custodia cautelare in oggetto, asserendo di avere conoscenze negli ambienti politici e giudiziari romani, a cui si sarebbero rivolti per la revoca del provvedimento. Batti soggiunse che era necessario versare 300 milioni di lire, destinate a personaggi influenti (tra cui un magistrato di Cassazione) con cui egli stesso era in contatto (**Schettini, u. 20.3.96, pag. 6**). Anche **Pace (u. 12.3.96, pag. 15)** ha confermato che in quel periodo erano in corso rapporti tra i vertici dei due gruppi per intervenire sulla posizione cautelare di Pepè Flachi, anche se l'impegno assunto da Salvatore Batti non si era mai concretizzato. Già all'epoca i rapporti tra Coco-Trovato e Salvatore Batti erano molto tesi (in quel periodo si verificò l'incontro di cui si tratterà al prossimo capo), ma la disponibilità di Salvatore Batti di intercedere in favore di Pepè Flachi determinò un allentamento del conflitto, in quanto proprio Flachi non intendeva accentuare lo scontro sia per gli interessi personali a che si concretizzasse l'aiuto promesso, sia per i rapporti di amicizia che lo legavano a molti componenti di quel gruppo.

La situazione descritta da Schettini e Pace configura l'esistenza di uno stato di tensione in condizione di stallo; da un lato Franco Coco-Trovato e Salvatore Batti erano in conflitto per l'incompatibilità di carattere; ma nel contempo lo stesso Batti si era impegnato ad intercedere in favore di Pepè Flachi per la revoca del provvedimento cautelare e quest'ultimo voleva evitare che lo scontro si acuisse.

Anche **Carrino (u. 29.4.96, pag. 119 e ss.)** per parte Batti, ha confermato questa situazione, fornendo ulteriori elementi di comprensione dei rapporti tra i gruppi; secondo il collaboratore sin dal 1989 la situazione tra i due schieramenti era abbastanza tesa, perché il gruppo Flachi-Trovato-Schettini pretendeva di dare la precedenza agli spacciatori che acquistavano da loro, anche in zone di competenza del gruppo Batti. In particolare in un'occasione lo stesso Carrino, Condemi e Salvatore Batti picchiarono due spacciatori del gruppo avverso (Mario Ghisetti e Gennaro Ricatti) per un contrasto sulle rispettive zone di competenza. Nonostante ciò, agli inizi del 1990, furono Salvatore Batti e Placentino ad attivarsi per ottenere l'annullamento del mandato di cattura emesso nei confronti di Pepè Flachi, tramite i collegamenti in Cassazione.

L'ultima circostanza di un qualche rilievo, nella valutazione delle origini del conflitto, è stata riferita da **Pace** e Schettini. Il primo dei collaboratori ha dichiarato:

"I. - Sì, sono al corrente de... dei contrasti che sono nati tra il Coco e il Batti, e sono al corrente, diciamo, almeno della parte iniziale di questa famosa guerra.

P.M. - Prego.

I. - Dunque, dobbiamo risalire un tantino indietro col tempo, prima che arrivi il vero e proprio contrasto. Ricordo che, nel periodo '88-'89, un amico di Franco Coco o un parente di Franco Coco, non saprei bene indicarlo perché ricordo solo il suo nome, che si chiamava Franco, aveva proposto a Franco Coco un affare di cocaina ad un prezzo molto basso, ricordo ancora che si trattava di 7.000 dollari al chilo. E allora il Franco Coco organizzò un cartello per tirare su lna cifra per darli a questo in contanti, in quanto c'era quel prezzo esclusivamente perché la cocaina veniva pagata per contanti. Non ricordo, non vorrei dire una stupidata, se l'ammontare del denaro era due miliardi o un miliardo e mezzo o un miliardo, comunque il Franco Coco organizzò un cartello per racimolare questi denari, essendo lui e Pepé Flachi, oltretutto c'era Pepé che gli affari li sapeva fare, e voleva limitare al minimo di mettere loro i soldi. Dunque, si rivolsero a Papalia, che mise la cifra di 250-350 milioni, non ricordo bene; poi mise i soldi anche Salvatore Batti, e diede una somma di 400 milioni; poi mise i soldi anche Gino Crisafulli, una somma anche lui intorno ai 300-440 milioni, non sono preciso in queste... nella somma esatta perché non ero io presente nella... e un'altra somma la mise anche Pino Carnevale (sic). Mi fu chiesta anche a me la quota di questa cosa, ma io all'epoca non disponevo di grossi capitali e quindi evitai di metter la quota, in quanto poi Carnevale stesso mi avrebbe... mi aveva assicurato che mi avrebbe dato lui una parte di questa... di questa cocaina, in un prezzo... a un prezzo magari leggermente superiore, ma sempre a un ottimo prezzo. Comunque posso dire questo con assoluta certezza, in quanto fui io stesso poi, in compagnia del Carnevale (sic), a portare questi soldi in Svizzera, e ricordo che trasportammo questi soldi in una gomma di macchina, in un cerchione di macchina, e li portammo a Lugano. A Lugano si presentò questo amico o parente di Franco Coco, che glieli consegnammo, e ricordo anche che portammo anche un documento di una carta d'identità falsa per un altro che era latitante, e lo portò Carnevale, ma però non ricordo né il volto della fotografia, né com'era intestato questo documento. Comunque, per stringere un po' la situazione, le cose andavano per le lunghe, passarono... questa cocaina doveva giungere in Italia nel giro di un mese e mezzo-due, però passarono alcuni mesi e non... non arrivava niente. Allorché Gino Crisafulli si rivolse a Franco Coco dicendo che ormai era passato troppo tempo, se gli poteva restituire i suoi soldi, in quanto non gli interessava più quel tipo d'affare. Il Franco Coco, suo malgrado, accettò di dargli indietro i soldi e non dandogli i soldi però... restituendogli i soldi in merce, in eroina, e Gino Crisafulli andò a pari, diciamo, in questa maniera; mentre la stessa cosa fece Salvatore Batti, però la cosa non andava troppo giù a Franco Coco, in quanto questi soldi che lui sborsava erano soldi praticamente persi momentaneamente, e la cosa non gli gradiva troppo. Tentennò per qualche tempo a prendere ancora tempo, ma alla fine dovette anche lui, su pressione magari di Pepé o... o sua spontanea volontà, non sono in grado di precisarle queste cose, dette anche lui i soldi a... indietro anche a Batti, ma questa cosa a Franco non gli andò mai giù. E questo è il primo episodio che avvenne tra il Batti e il Franco Coco. (u. 12.3.96, pag. 143).

Schettini ha confermato l'episodio, pur ridimensionandone la rilevanza in relazione ai contrasti tra Coco-Trovato e Salvatore Batti (**u. 20.3.96, pag. 12**).

In definitiva, il quadro nel quale si colloca l'incontro di Bresso, quando esplose il litigio (più per ragioni personali che economiche) tra Franco Coco-Trovato e Salvatore Batti, è sufficientemente chiaro:

- tra i due gruppi i rapporti erano tesi da qualche tempo, a causa dell'affermazione della competenza di ciascuno sulle aree territoriali di spaccio (Carrino);

- il gruppo Batti, pur avendo attribuita la competenza esclusiva dello smercio nella zona di via Novate, non rispettava l'obbligo di fornitura dal gruppo Flachi-Trovato-Schettini (Annacondia, Di Donato, Modesto, Cassaniello, Pace, Schettini, Carrino);

- tra Salvatore Batti e Coco-Trovato vi era stato un conflitto legato ad una fornitura di cocaina proveniente dal Sudamerica, per il quale il gruppo Batti aveva anticipato alcune centinaia di milioni e, a causa del ritardo nell'arrivo della merce, si era ritirato dall'affare, chiedendo in restituzione l'importo versato (Pace e Schettini);

- nonostante la situazione conflittuale Salvatore Batti e Placentino si erano impegnati ad intercedere per ottenere la revoca del mandato di cattura emesso nei confronti di Pepè Flachi per l'omicidio Valente e lo stesso Flachi non aveva intenzione di radicalizzare lo scontro (Pace, Schettini e Carrino).

[4]. Incontro tra Salvatore Batti, Franco Coco-Trovato e Pepè Flachi presso l'abitazione di Bresso.

Il momento topico delle origini della guerra deve essere collocato nell'episodio verificatosi intorno alla primavera del 1990 presso l'abitazione di Bresso (di proprietà della sorella di Michele Lombardi) ove Pepè Flachi stava trascorrendo la latitanza.

L'episodio è stato riferito da molti collaboratori in termini analoghi e, anche se l'unico presente all'incontro era Schettini, gli altri dichiaranti appresero da diverse fonti (Franco Coco-Trovato, Pepè Flachi, Placentino e lo stesso Schettini) la dinamica della vicenda.

Schettini (u. 20.3.96, pag. 6 e ss.) ha così ricostruito l'episodio:

"I. - Niente, allora in uno dei tanti... visite che Salvatore Batti faceva al Flachi, proprio per delineare meglio questo disegno, per precisarlo successe che lui venne a trovarci in un appartamento dov'era all'epoca appoggiato il Pepè e c'eravamo io e Franco Trovato.

P.M. - Dov'era questo appartamento?

I. - A Bresso.

P.M. - Chi venne?

I. - Il Pasquale Placentino e il Salvatore Batti. Al che, quando entrarono nella stanza, dopo i convenevoli, i saluti, chiese di appartarsi con Pepè Flachi. Al Pepè, alzandosi dalla poltrona e recandosi verso la stanza, in camera da letto, mi sembra, richiamò anche il Franco, dice: "Compare, vieni". Franco si alzò per andargli... per avvicinarsi a loro e il Salvatore Batti disse... dice: "No, vorrei parlarti a quattrocchi". Al che Franco si risentì, disse: "Stronzo - dice - che cosa ci hai?" Dice: "Comunque per me puoi parlare anche qua, me ne frego..." nacque un diverbio così. Al che sembra che nell'occasione il Salvatore Batti non avrebbe inteso questa parola. La cosa si chiari là, continuarono a parlare il Flachi e il Batti e andarono via. Dopodiché, dopo finita la discussione anche noi...

P.M. - Andarono via...

I. - Andiamo via anche noi.

CMLXV

P.M. - Sì, andarono via chi, cioè? Il Batti e il Placentino?

I. - Il Batti e Placentino andarono via prima di noi dalla casa.

P.M. - Quindi il discorso era stato fatto effettivamente tra Batti e Flachi lasciando fuori il Coco?

I. - Sì, sì...

P.M. - Un discorso...

I. - Si avvicinarono loro...

P.M. - ... riservato, diciamo.

I. - Fu il Pepé a chiederlo a Franco molto cortesemente, dice: "Compare, tanto - dice - poi sai che dopo, tanto ti dico tutto, non c'è problema". Franco onde evitare discussioni, anche perché era una cosa che interessava al Flachi stesso, quindi al suo compare, optò per una situazione di calma. Successe invece che allora andarono via e dopo pochi minuti andammo via anche noi dall'appartamento.

P.M. - Cioè Lei e Trovato?

I. - Io e trovato. Siccome dovevamo accompagnarlo su al Franco il Michelino... il Michele Lombardi, ci intrattenemmo un poco in zona perché il Michele doveva fare una commissione al Flachi, subito dopo era disponibile per portare su a Franco, mentre io sarei dovuto restare giù ancora. Successe che nel frattempo andiamo a farci un giro io e Franco. Facciamo un giro e a Bruzzano incontriamo il Salvatore Batti e il Placentino.

P.M. - Dove?

I. - A Bruzzano.

P.M. - Dove, dove?

I. - Fuori la gelateria, mi sembra, all'esterno del bar che è vicino tra la boutique... dove c'è la macelleria più o meno. Perché dove c'è il "Sotto Zero" c'è la macelleria e, poi, c'era anche la boutique, comunque fu lì davanti.

P.M. - La boutique di Domenico Flachi?

I. - Domenico Flachi.

P.M. - E' vicina al bar...

I. - E' vicino al "Sotto Zero", sì. Al che questi qua si avvicinarono, io li vidi con un modo un poco atteggiato (sic), altizzoso (sic) e dissi: "Franco, vedi che ci sono questi due". Siccome erano scavallato (sic), non avevamo nessun arma, vidi che loro erano armati...

P.M. - Com'è che lo vide? Cioè: lo intuì?

I. - Per... dottor Spataro, forse con tanti... per il lungo periodo che ho girato anch'io armato mi ero abituato anche a vedere se uno era...

P.M. - Ho capito.

I. - ... come si suol dire accavallato o no. Quindi si vedeva un difetto di giacca o un rigonfiamento... si vedeva. Al che glielo dissi a Franco, ho detto io: "Occhio che sono accavallati (sic)". Questi qua si avvicinarono e parlarono e il primo gesto che fece il Batti disse al Franco, dice: "Tu prima mi ha chiamato pezzo di merda, hai detto che sono uno stronzo." Franco dice: "No, guarda che forse hai capito male". Ma noi mantenemmo quell'atteggiamento di sicurezza, chiaramente era una questione di prevenzione. Fu tanto che il Pasquale aveva capito male perché lui disse: "L'ha sentito Pasquale, perché stai dicendo di no?" Va beh, finì là la discussione, loro andarono via. Giustamente a noi non prese bene la scena, la reazione che avessero (sic) fatto. Cercammo subito di armarci e di cercarli, cosa che facemmo, girammo un poco e non li trovammo e la cosa fu rinviata.

P.M. - Com'è che Vi armaste?

I. - Credo che tramite il Tonino mandammo a chiedere a Tonino di procurare subito la macchina con i pezzi.

P.M. - Tonino chi?

I. - Tonino Chirico.

P.M. - Sì.

I. - Girammo... nell'immediatezza del fatto io e Franco Trovato, anche davanti al bar di Litta Modignani, ai loro bar, girando per la Comasina, dove li avremmo trovati, gli avremmo sparato senza ombra di dubbio. Niente, di qua scaturisce il disegno di sopprimerli, di ucciderli.”.

Pace (u. 12.3.96, pag. 147) ha confermato integralmente la dinamica dell'incontro, di cui apprese da Pepè Flachi e da Coco-Trovato:

“E un giorno, in quest'abitazione del Lombardo (sic), c'era Franco Coco che era andato a trovare, come faceva normalmente, quasi tutti i giorni, era andato a trovare al Flachi. In quel frattempo sopraggiunse in casa il Salvatore Batti e il Pasquale Placentino. Allora, una volta entrati in casa, parlarono... si salutarono e il Batti disse a Pepè se poteva spostarsi nell'altra camera, in quanto aveva delle comunicazioni da fargli personalmente. Il Pepè Flachi disse che non c'era nessun problema, che poteva parlare tranquillamente anche dinanzi a Franco, in quanto Franco era suo compare, suo socio, e problemi non ce ne sono... non ce ne sarebbero stati; mentre il Batti insistette nella sua richiesta, dice: "No, sai, è una questione privata, che preferisco dirti a te personalmente". A quel punto, il Franco si scoccò di questa situazione e gli disse... lo apostrofò con una parola tipo "stronzo", non ricordo bene che cosa si disse, comunque lo apostrofò in qualche modo; allorché il Batti gli rispose anche e ci fu un piccolo battibecco, che intervenne subito Flachi e sedò subito, in quattro e quattr'otto, la cosa si chiuse. Mentre il Franco Coco se ne andò, restò in casa il Placentino e il Batti, spiegarono la cosa al Flachi, quello che gli dovevano dire, suppongo che si trattava sempre della materia di cui abbiamo appena parlato, ma successivamente, in un bar di Bruzzano, ebbero modo di ri-incontrarsi ancora lo Schettini, questa volta in compagnia con il Franco Coco, e il Salvatore Batti e Pasquale Placentino, e anche lì, in questo bar, volarono ancora delle parole.

P.M. - Questo nella stessa giornata?

I. - Sempre nella stessa giornata; sì, da lì a un'ora-un'ora a mezza, dopo che era successa già questa piccola discussione in casa. Fatto sta che comunque Franco Coco, il giorno successivo o due giorni dopo, si presentò da me e mi spiegò tutta la situazione, dicendo che voleva ammazzare questo Salvatore Batti, che lui non poteva tollerare una cosa di questo tipo, che questo si sarebbe permesso a rispondergli in questa maniera, e via discorrendo.

P.M. - Ecco, scusi se La interrompo un attimo. Lei non era presente né all'incontro nella casa di Bresso...

I. - No.

P.M. - ... né in Bruzzano.

I. - No, però...

P.M. - Da chi venne a sapere...?

I. - Gliel'ho detto prima, dottore, Gli ho detto che me l'ha detto specificamente Flachi Giuseppe, e Franco Coco Trovato successivamente.

P.M. - Benissimo, quindi Lei sa dalla diretta voce di Flachi e di Coco.

I. - Direttamente dalla voce di Flachi e dalla voce di Franco Coco.”

Di questo incontro hanno riferito, in termini meno specifici ma comunque coincidenti, **Annacondia (u. 11.7.95, pag. 34), Di Donato (u. 18.10.95, pag. 170), Foschini (u. 8.2.96, pag. 267), Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 126), Carrino (u. 29.4.96, pag. 123), Bandiera Emilio (dich. 19.12.92, pag. 15).**

Va rilevato che mentre alcuni collaboratori hanno riferito che durante quell'incontro si discusse delle questioni legate agli stupefacenti, in quanto Coco-Trovato aveva chiesto a Batti le ragioni della violazione dell'obbligo di approvvigionamento (Annacondia, Di Donato, Cassaniello), altri, probabilmente maggiormente a conoscenza della vicenda (Schettini, Pace e Carrino), hanno ricollegato l'incontro alle informazioni che Batti doveva riferire a Pepè Flachi sulla questione dell'ordine di custodia cautelare.

E' stato concordemente dichiarato da tutti i collaboratori citati che da quel momento Franco Coco-Trovato aveva deciso che Salvatore Batti doveva morire. Quell'incontro rappresentò l'inizio della guerra che nel giro di meno di un anno provocò più di dieci morti.

[5]. L'atteggiamento tenuto da Pepè Flachi nella fase iniziale del conflitto.

Alcune brevi considerazioni possono essere svolte riguardo all'atteggiamento assunto da Flachi rispetto alla decisione di radicalizzare lo scontro.

Si è anticipato nei capi precedenti che il rapporto di Pepè Flachi con i vertici del gruppo Batti erano stati sempre caratterizzati da sentimenti di amicizia e tolleranza rispetto ai rapporti di fornitura di stupefacente. In proposito le dichiarazioni di alcuni collaboratori sono precise nell'indicare la diversità di rapporto tra i tre capi dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini rispetto ai membri del gruppo Batti. **Foschini (u. 8.2.96, pag. 267)** ha descritto sinteticamente (ma con la consueta efficacia) la modifica dei rapporti:

“I. - Allora, quando entrava Franco Coco con Pepè Flachi, diciamo il rapporto con Salvatore Batti un po' si raffreddava, ma non con Pepè Flachi, per fattori di gelosia di Franco Coco, diciamo. Perché Salvatore Batti quando era solo Pepè Flachi, lo teneva, diciamo, alla stessa pari, no?, diciamo, come amico, come tutto. La roba pure, diciamo, se la passavano. Poi è intervenuto Franco Coco, 'ste cose non ci stavano bene... E la discussione successe in casa dov'era... a Bresso, dove dormiva Pepè latitante, dalla sorella di Michele Lombardo. Successe una piccola discussione che...

I. - Sì, da Flachi, ma aveva anche il suo rifornitore Salvatore Batti, perché Gliela dava anche Pepè allo stesso prezzo, dottore, c'era... prima di subentrare Franco Coco, c'era una certa stima tra di loro, come infatti fu Ciro a sposarsi la cognata di Pepè, ma prima c'era già la stima.

P.M. - Allora, vi erano buoni rapporti tra Pepè Flachi...

I. - E Salvatore Batti.

P.M. - ... e Salvatore Batti, poi rapporti di fornitura tra la Vostra organizzazione e quella di Salvatore Batti...

I. - Certo.

P.M. - ... che trafficava in via Novate.

I. - Certo.

P.M. - Allora, stava dicendo che l'arrivo di Franco Coco nella società con Flachi crea dei contrasti..."

Mentre Foschini ha riferito che l'atteggiamento di Flachi era dettato dai rapporti di amicizia, quasi fraterna, con Ciro e Salvatore Batti (circostanza confermata da **Di Donato - u. 18.10.95 e Emilio Bandiera, dich. 19.12.92, pag. 15**), Schettini, Pace e Cassaniello hanno prospettato un interesse di tipo economico che avrebbe indotto Flachi ad attenuare il conflitto. Il più esplicito in questo senso è stato **Schettini**, secondo il quale Pepè Flachi lucrava sulla tolleranza mostrava nei confronti dei Batti:

"I. - No, qualche dubbio da parte nostra è sempre esistito perché era inconcepibile che questo gruppo così vicino, che già subiva questa imposizione da parte nostra... In definitiva noi a volte avevamo merce che non andava bene, oppure Hassan sbagliava nel tagliarla, la tagliava troppo, li chiamavamo, glieli davamo a 50 milioni al chilo, merce quasi raddoppiata. Loro la pagavano senza batter ciglio, quindi era inconcepibile che, magari, loro avessero dei canali propri e non si approvvigionassero da noi direttamente.

P.M. - Quindi, questo Voi...

I. - Questo poteva suscitare, sì, anche...

P.M. - Non...

I. - ... alimentare anche dei dubbi.

P.M. - Non stava bene a Voi questo? Che questi si potessero...

I. - No, però eravamo... come devo dire... quasi obbligati ad accettarlo per una questione di rispetto per Pepé.

P.M. - Per Flachi.

I. - Per Flachi.

P.M. - Alimentava dei dubbi di che tipo? Dubbi sulla correttezza del Flachi? Quella di cui parlava l'altro giorno?

I. - Mah, Pepé che è attaccato ai soldi credo che sia una cosa notoria, infatti io lo chiamavo "il pellicano", cioè dove c'erano soldi attaccava... raschiava dappertutto, non è che ne perdonava qualcuno. Magari comprava una cosa a 10 mila lire solo perché l'av... poi la rivende al suo amico...

P.M. - Per essere chiari: il fatto che lui consentisse ai Batti questa...

I. - C'è stato il dubbio che, magari, avesse qualche regalo di sottobanco, ma mai niente...

P.M. - Ho capito, che potesse guadagnarci anche lui qualche cosa?

I. - Sì.

P.M. - Ho capito, ne avete mai parlato con Flachi della opportunità di impedire questo approvvigionamento esterno del gruppo Batti, anche se poi, alla fine, avete rispettato la sua volontà?

I. - Sì, c'è stata più volte.. ne abbiamo più volte parlato con il Flachi e puntualmente, ogni volta che succedeva un discorso simile, Pepé li richiamava e gli rifilavamo 5, 10 chili di merce.

P.M. - Mhmm.

I. - Quindi passato quello poi, dopo, andava un po' nel dimenticatoio. (u. 20.3.96, pag. 17).

Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 123) ha confermato che Coco-Trovato e Schettini gli avevano manifestato il sospetto che Flachi guadagnasse dall'attività di spaccio svolta dal gruppo Batti, mentre **Pace (u. 12.3.96, pag. 151)** ha ricordato che Flachi aveva un interesse personale a non radicalizzare il conflitto, per cui fu sempre molto tollerante fino a quando le decisioni assunte furono irrevocabili.

Nel prosieguo del capitolo si individuerà il momento in cui anche l'adesione di Pepè Flachi alla guerra fu incondizionato; in seguito al tentato rapimento del fratello Emanuele, Pepè ruppe gli indugi derivanti dal rapporto di amicizia più volte ricordato e partecipò attivamente alle vicende omicidiarie che ne seguirono (due giorni dopo il fatto, fece irruzione al bar Fox per vendicarsi degli autori dell'agguato - **Pace, u. 12.3.96, pag. 190, Le Donne, u. 1.4.96, pag. 35, Schettini, u. 20.3.96, pag. 115**).

[6]. Considerazioni conclusive.

Il quadro descritto consente di avere chiara la dinamica originaria del conflitto i cui singoli episodi verranno trattati in questo capitolo. Appare certo che la costituzione della nuova società e l'assunzione da parte di Franco Coco-Trovato di un ruolo di preminenza nell'ambito associativo ebbero una funzione detonante di un rapporto di vicinanza tra gruppi criminali che era stato dall'origine caratterizzato da forti tensioni. Se è vero che il gruppo Batti era stato da sempre un acquirente prima del gruppo Flachi e, quindi, della nuova organizzazione (e ciò gli aveva consentito di mantenere l'esclusiva in un ambito territoriale di grande profitto), la sua autonomia rispetto alla struttura centrale rappresentava un elemento anomalo ed inaccettabile per Coco-Trovato. Fino a quando Pepè Flachi ebbe un ruolo paritario nell'ambito dirigente dell'associazione, i contrasti causati dal rapporto di vicinanza e dagli interessi economici confliggenti furono attenuati (sia per il rapporto di amicizia che legava Flachi a Ciro e Salvatore Batti, sia, probabilmente, per interessi di tipo economico); non è casuale che l'esplosione del conflitto si sia verificata pochi mesi dopo l'inizio della latitanza di Pepè Flachi. Questi, non potendo essere liberamente presente nel territorio di pertinenza dell'organizzazione, assunse una posizione subordinata rispetto a Coco-Trovato, dovendo subire alcune decisioni non del tutto condivise. E' presumibile che proprio a causa dello stato di latitanza di Flachi, Coco-Trovato decise di definire il contrasto con Salvatore Batti e il suo gruppo e a nulla valse l'impegno che questi assunse di intercedere in favore di Flachi.

Queste considerazioni sono del tutto coerenti con le dichiarazioni svolte dai collaboratori in merito alle origini e alle ragioni del conflitto. Sin dal sorgere della nuova società la co-presenza nel territorio di un sodalizio concorrente che non rispettava le regole imposte dall'associazione Flachi-Trovato-Schettini, rappresentava per Coco-Trovato un elemento intollerabile e incompatibile con il progetto di supremazia territoriale; fino a quando Pepè Flachi riuscì a mantenere in equilibrio i rapporti tra i due gruppi, i dissidi si mantennero ad un livello di ridotta intensità; quando Flachi dovette defilarsi a causa dello stato di latitanza, l'autorità di Franco Coco-Trovato si impose e determinò la decisione (assunta, comunque, con il consenso del socio) di eliminare "l'anomalia" rappresentata dalla presenza del gruppo Batti. In questo quadro tutte le indicazioni fornite dai collaboratori sono verosimili e giustificano l'insorgere del conflitto: la violazione perdurante dell'obbligo di

approvvigionamento era determinata dalla natura autonoma dell'associazione Batti, insuscettibile di assoggettarsi all'autorità di un vertice superiore, e ciò rappresentava proprio quella anomalia intollerabile per Coco-Trovato; i contrasti economici derivanti dai traffici di stupefacente si collocavano anch'essi nel rifiuto di Salvatore Batti di considerarsi inferiore rispetto a Coco-Trovato e Flachi; lo scontro di personalità tra Salvatore Batti e Franco Coco-Trovato era l'espressione psicologica del conflitto descritto, per cui è comprensibile che sia stato un semplice "sgarro" a fungere da detonatore di una situazione che era pronta ad esplodere.

Va rilevato, comunque, che la "guerra" non fu un semplice conflitto di due personalità confliggenti, ma rispose ad un progetto di supremazia del territorio proprio dell'organizzazione capeggiata da Coco-Trovato e Flachi. In questo senso va inteso il significato della vicenda che si tratta in questo capitolo, che attribuisce un connotato di "mafiosità" all'associazione Flachi-Trovato-Schettini (o quantomeno a buona parte dei suoi associati).

Paragrafo 2 - Le prime azioni conseguenti alla radicalizzazione dello scontro.

[1]. L'agguato di Terzigno del 30.6.90 nei confronti di Salvatore Batti.

L'aggressione del gruppo Flachi-Trovato-Schettini nei confronti del gruppo avverso si manifestò in modo improvviso pochi mesi dopo l'incontro di cui si è trattato al precedente paragrafo. Si sarà notato che nessuno dei collaboratori ha collocato temporalmente la data del litigio tra Salvatore Batti e Franco Coco-Trovato, anche se tutti hanno riferito che il contrasto si acuì nei primi mesi del 1990 e **Pace (u. 12.3.96, pag. 154)** ha precisato che dopo quell'incontro trascorse qualche mese prima che fosse attuata la prima aggressione nei confronti di Salvatore Batti. Con buona approssimazione può ritenersi che quell'episodio vada collocato nella primavera del 1990, quando ancora Pepè Flachi insisteva per evitare l'esplosione dello scontro.

In questo paragrafo saranno trattati alcuni episodi di sangue che non sono stati formalizzati in capi d'imputazione nel presente processo, ma che rivestono un'importanza notevole nella valutazione delle vicende della guerra, rappresentando il momento iniziale dello scontro, che si caratterizzò da subito per la sua cruenza. Non essendo necessario affermare in questa sede le specifiche responsabilità in ordine ai fatti delittuosi affrontati, la ricostruzione degli stessi potrà essere compiuta in termini riassuntivi, indicando soltanto la riconducibilità ai diversi schieramenti e l'individuazione dei mandanti e degli autori materiali di ciascun episodio.

Il 30 giugno 1990, mentre si trovava in vacanza presso la propria abitazione di San Giuseppe Vesuviano in compagnia della famiglia, Salvatore Batti e sua figlia Giuseppina furono oggetto di un agguato compiuto lungo la strada che conduce dalla villa della vittima a Terzigno.

La teste **Giuseppina Batti (u. 10.5.95)** ha ricostruito la dinamica dell'agguato, riferendo che il pomeriggio di quel giorno uscì di casa in compagnia del padre per ritirare un'autovettura da un lavaggio; lungo la strada che conduce a Terzigno, la loro autovettura fu affiancata da altro veicolo dal quale furono esplosi alcuni colpi di pistola; Salvatore Batti uscì dall'auto e cominciò a fuggire e la figlia Giuseppina gli corse dietro; la teste ha soggiunto di non aver visto gli aggressori e di aver soltanto sentito gli spari. **Maria Grasso**, madre di Giuseppina Batti e moglie di Salvatore, ha confermato la ricostruzione dell'episodio nella parte a lei conosciuta (**u. 10.5.95**), precisando che dopo essere stata avvisata dell'accaduto si era recata all'ospedale a visitare il proprio marito.

Le due testimoni hanno escluso che Salvatore Batti avesse riferito loro alcunché sulle ragioni dell'agguato.

Quello stesso giorno, presso l'abitazione di Salvatore Batti, ove intervennero le forze dell'ordine a seguito dell'attentato, venne arrestato Michele Virginio, all'epoca ricercato per traffico di stupefacenti (teste **Maria Grasso** e **documento** del fascicolo del dibattimento - **volume I, faldone I**).

Le notizie che all'epoca furono assunte dall'autorità di polizia sull'attentato contro Salvatore Batti trovavano la fonte principale nelle informazioni confidenziali riferite da Rosalinda Traditi, la quale inquadrò l'episodio nell'ambito della guerra che il gruppo Flachi-Trovato-Schettini aveva iniziato contro il gruppo Batti; i testi **Guido Marino e Gavino Usai (u. 12.4.95)** hanno riferito che la confidente aveva ricondotto l'agguato al gruppo avverso, anche se nessun concreto elemento a carico dei componenti dello stesso sodalizio era emerso dalle indagini.

La svolta delle indagini fu determinata dall'intervento delle collaborazioni processuali, in quanto già i primi collaboratori importanti di questo processo riferirono all'autorità requirente (e hanno confermato al dibattimento) che gli episodi contro i membri del gruppo Batti furono compiuti nell'ambito del conflitto conseguente al litigio tra Coco-Trovato e Salvatore Batti. Con il moltiplicarsi delle collaborazioni, è stata fatta piena luce sulla dinamica degli episodi, compreso l'attentato oggetto di questo capo.

Annacondia (u. 10.7.95, pag. 179 e u. 11.7.95, pag. 34-36) ha indicato in Salvatore Batti il capo indiscusso dell'omonima associazione, precisando che dopo il litigio con Coco-Trovato, fu deciso e realizzato l'agguato di Terzigno (anche se il collaboratore non ricevette informazioni sugli autori materiali del fatto). **Emilio Bandiera (dich. 19.12.92, pag. 15)** apprese da Pepè Flachi che era stato deciso di uccidere Salvatore Batti, nei cui confronti fu realizzato un attentato nel napoletano, tramite collegamenti con la criminalità locale. **Tocci (u. 7.11.95, pag. 66 e u. 13.12.95, pag. 155-156)** apprese da Schettini e da Antonio Le Donne (due degli autori materiali dell'agguato) che Salvatore Batti riuscì a sfuggire alla morte perché abbracciò una bambina, impedendo ai suoi aggressori di continuare a sparare; lo stesso Schettini precisò che Le Donne era stato circondato dalla folla e fu costretto a sparare colpi in aria per divincolarsi; **Di Modica (u. 16.11.95, pagg. 69-74)** ha confermato di aver appreso da Schettini che l'agguato era stato eseguito da questi e da Antonio Le Donne.

Sia Tocci che Di Modica appresero che in occasione dell'attentato di giugno non erano stati attivati rapporti con la criminalità partenopea e questo provocò difficoltà nell'attuazione del proposito omicida (in questo senso si espresse nelle indagini preliminari **Emilio Bandiera, dich. del 20.12.92**).

Altri collaboratori appresero dagli autori materiali dell'attentato (in particolare da Schettini) la dinamica dell'episodio, coincidente con quella riferita da Giuseppina Batti, anche se lo stesso Schettini riferì che la colpa del fallimento dell'attentato non era a lui addebitabile (in questo senso **Modesto, u. 6.2.96, pag. 146**, il quale apprese che insieme a Schettini era presente Le Donne; **Foschini, u. 8.2.96, pag. 268**, il quale apprese della presenza di Antonino Cuzzola; **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 124 e Pace, u. 12.3.96, pag. 151** i quali appresero dai tre autori materiali la dinamica dell'agguato).

Schettini (u. 20.3.96, pag. 25) e Antonio Le Donne (u. 29.3.96, pag. 274), hanno ammesso di essere gli autori materiali dell'attentato, realizzato per conto dell'associazione cui appartenevano insieme ad Antonino Cuzzola.

Schettini ha riferito che già un anno prima dell'agguato aveva cercato di individuare l'abitazione di Batti nel napoletano (durante un viaggio compiuto a Napoli in compagnia di Pepè Flachi), ma in quell'occasione un membro del clan Ascione con cui era in contatto si era rifiutato di indicargli la villa di San Giuseppe Vesuviano, avendo intuito il suo proposito omicida; dopo qualche tempo tornò a Napoli e riuscì ad individuare la casa dei Batti; non appena rientrato a Milano fu organizzata la spedizione, cui parteciparono Cuzzola (per conto del gruppo Paviglianiti, il cui capo Domenico era al corrente delle intenzioni di eliminare Batti) e Le Donne. Quest'ultimo ha precisato le modalità del suo coinvolgimento nell'attentato; una sera incontrò Coco-Trovato, Mimmo Paviglianiti, Schettini e Cuzzola presso il bar Grazia di Bovisio Masciago e Schettini gli chiese se volesse partecipare all'attentato contro Salvatore Batti; alla sua risposta positiva partirono per la Campania, ove rimasero 4 giorni pernottando in un'abitazione di Torre del Greco.

All'azione partecipò, oltre alle tre persone citate, un giovane napoletano, di cui Le Donne non conosceva l'identità, che Schettini ha indicato come membro del clan di Pasquale Ascione.

La ricostruzione della dinamica dell'attentato è stata resa concordemente dai due collaboratori, anche se Schettini ha attribuito il fallimento dell'azione all'errore commesso da Cuzzola (che era alla guida del veicolo) nell'affiancarsi all'autovettura di Salvatore Batti.

Nei giorni precedenti all'agguato Schettini effettuò alcune perlustrazioni nella zona di Terzigno, sostenuto da alcune persone del clan Ascione; dopo pochi giorni decise di agire e, insieme ai complici, si recarono a Terzigno a bordo di una Fiat Tipo condotta da Cuzzola; si incontrarono con il ragazzo napoletano (che li precedette con una motocicletta) fino a che giunsero nei pressi dell'abitazione di Batti; a quel punto Schettini chiese al ragazzo di verificare se Salvatore Batti fosse presente e proprio in quel momento transitò un'autovettura condotta dalla figlia di Salvatore, il quale le sedeva accanto (Le Donne ha riferito che fu Schettini a riconoscerlo, mentre quest'ultimo ha riferito che fu riconosciuto da Cuzzola); Cuzzola fece manovra con l'autovettura e si affiancò al veicolo dei Batti, Le Donne sparò con un fucile, scese dalla macchina e sparò di nuovo, riuscendo a colpire Salvatore; a quel punto questi scappò a piedi e anche Schettini e Cuzzola scesero dall'auto, sparando contro la vittima e inseguendolo; Le Donne si mise alla guida dell'auto e inseguì i tre uomini, ma si trovò circondato da una folla di persone e dovette sparare un colpo in aria per liberarsi. Secondo Schettini l'agguato non andò a buon fine sia per l'imperizia di Cuzzola alla guida, sia perché Salvatore Batti si fece scudo con la propria figlia impedendogli di sparare; lo stesso collaboratore ha soggiunto che la vittima fu inseguita in auto e non a piedi e che riuscì a dileguarsi entrando in un cortile.

Infine, arrivò il ragazzo con la moto, e tutti insieme tornarono a Torre del Greco; Cuzzola rimase con Schettini mentre Le Donne tornò a Milano per raccontare l'accaduto. In particolare, vi fu un incontro presso il bar Grazia di Bovisio Masciago ove Le Donne, alla presenza di Pace, raccontò a Coco-Trovato l'accaduto e quest'ultimo si adirò molto con Schettini.

La versione resa dai due collaboratori è sostanzialmente coincidente, con riferimento alla preparazione dell'azione, alla partecipazione di Cuzzola e del ragazzo del clan Ascione, alla dinamica dell'agguato. Le lievi difformità (l'inseguimento in macchina o a piedi, l'errore di manovra di Cuzzola, la presenza di quest'ultimo nell'inseguimento) appaiono assolutamente marginali e sono determinate sia dalla volontà di Schettini di attribuire ad altri gli errori per il fallimento dell'agguato, sia da una possibile inesattezza del ricordo. Non può, comunque, dubitarsi che l'agguato si sia svolto nei termini sopra rievocati, coincidenti, tra l'altro, con quanto riferito da Giuseppina Batti (la quale potrebbe aver riconosciuto gli autori dell'attentato, ma in considerazione dell'atteggiamento assunto nel corso della sua testimonianza, se così fosse non ne avrebbe certo riferito l'identità).

L'episodio qui descritto è rilevante nell'evoluzione del conflitto sviluppatosi nei mesi successivi, per molte ragioni.

In primo luogo manifestò l'intenzione del gruppo Flachi-Trovato-Schettini di procedere immediatamente alla definizione del conflitto con l'uccisione del capo assoluto dell'organizzazione avversaria.

In secondo luogo, all'agguato parteciparono, oltre a Schettini, due membri di gruppi non organici all'associazione, ma appartenenti al gruppo di Limbiate e all'associazione

Paviglianiti; ciò significa che lo scontro aveva già coinvolto un'area di riferimento più ampia dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini.

Quell'episodio, inaspettato da parte dell'associazione Batti (si ricorda che **Carrino** ha riferito che subito dopo l'agguato si recò insieme a **Ciro Batti**, **Pantaleo Lamantea**, **Passaro** a **Placentino** a **Napoli**, dove discussero su chi fossero i mandanti dell'agguato, giungendo con molte perplessità ad individuarli in **Flachi** e **Coco-Trovato** - *"I. - No, lì per lì c'era sempre questa amicizia e la parentela tra, diciamo, **Ciro Batti** e **Pepé Flachi**, noi non aspettavamo niente di simile, anche perché come gruppo, a parte, **Le ripeto**, a parte **Salvatore Batti**, noi non eravamo maliziosi, non...P.M. - Quindi, finita la rabbia di quel giorno, **Lei** può escludere che **Salvatore Batti** con qualcuno di Voi avesse progettato di colpire, prima ovviamente dell'agguato che subì?I. - No, no, lo escludo.P.M. - Lo esclude? I. - Sì, sì, lo escludo."* **u. 29.4.96, pag. 130**), provocò l'esplosione di una tensione che fino a quel momento era rimasta sopita.

Già in quella vicenda si evidenziarono i rapporti di sostegno logistico tra la criminalità organizzata napoletana e Schettini, grazie ai quali qualche mese dopo fu portato a compimento il progetto di omicidio di **Salvatore Batti**.

Per concludere, è significativo, ai fini di valutazione dell'attendibilità dei collaboratori (anche sulle dichiarazioni rese *de relato*) che la dinamica dell'episodio riferita da Schettini e **Le Donne** è coincidente anche con la ricostruzione fatta da collaboratori che molti anni prima (si pensi ad **Annacondia** e **Bandiera**) ne avevano riferito all'autorità giudiziaria.

Pur non richiedendosi in questo processo di individuare le penali responsabilità degli imputati in relazione al tentato omicidio (del quale tutti i protagonisti citati in questo capo rispondono in processi pendenti dinanzi ad altra Corte d'Assise), è indubitabile che l'agguato descritto è riconducibile all'associazione Flachi-Trovato-Schettini, nelle fasi deliberativa ed esecutiva.

Nell'estate del 1990 **Salvatore Batti** fece rientro a **Milano** (dichiarazioni di **Carrino**, **u. 29.4.96, pag. 135**) e tra il settembre e il dicembre di quell'anno è collocato il periodo tipico della guerra ormai "ufficialmente" dichiarata.

[2]. L'agguato di Bresso del 15.9.90.

L'episodio di **Bresso** rappresenta la risposta diretta del gruppo Batti all'agguato subito dal suo capo poco più di due mesi prima.

Per inquadrare la vicenda è opportuno richiamare le dichiarazioni rese da **Carrino** in merito alla reazione di **Salvatore Batti** (e di tutto il gruppo) in seguito all'agguato di **Terzigno**; il collaboratore (**u. 29.4.96, pag. 130**) ha riferito:

"P.M. - Benissimo. Quando e come viene a sapere dell'agguato del 30 giugno e cosa succede?"

*I. - Mi ricordo che c'erano i campionati mondiali, non so se proprio quella sera lì c'era una partita dell'Italia, non ricor... comunque era una partita importante, stavamo vedendo io e **Ciro Batti** al "Fox". Dapprima ci arriva una telefonata della **Maria Grasso**, moglie di **Salvatore Batti**, che ci riferisce che **Salvatore Batti** è stato sparato e che è fin di vita all'ospedale di **Scafati**. Noi lì per lì rimanemmo un po' così e... Dopo un paio d'ore ci arrivò un'altra telefonata, questa volta era proprio il **Salvatore Batti** che parlava al telefono. Che io gli dico a **Ciro**: "Ma come? Questo due ore fa era in fin di vita, adesso risponde al telefono, è a casa?". E ci dice che è stato ferito, che..."*

P.M. - Con chi parla? Parla con Lei o con Ciro?

I. - Sì, sì... No, no, parliamo... prima parla con Ciro e poi parla con me. E parliamo, però non si fa riferimento a chi poteva essere stato, niente, non parliamo di niente. E quella stessa sera si decide di far partire il Ciro Batti, il Ciccio Batti, che sarebbe il fratello, Lamantea...

P.M. - Lamantea Pan...

I. - Pantaleo...

P.M. - Sì.

I. - E informiamo il Pasquale Placentino, che è a San Giovanni Rotondo, di portarsi in Napoli. Quella sera lì partono loro, il giorno dopo partiamo io e il Passero (sic) Antonio.

P.M. - Come?

I. - Prendiamo un volo Milano-Napoli delle 15.05, con arrivo a Napoli Capodichino alle 16 meno 5.

P.M. - Quindi, praticamente, partono Ciccio e Ciro Batti e Lamantea prima, e Placentino...

I. - La sera stessa.

P.M. - ... da San Giovanni Rotondo, tutti il giorno della sparatoria, Lei e Tonino Passaro il giorno dopo. Arrivate dove? A Napoli, immagino.

I. - Arriviamo a Napoli...

P.M. - Andate a casa?

I. - ... e ci venne a prendere l'attuale marito di Maria Grasso, che si chiama Gioacchino, non ricordo il cognome; ci porta giù alla villa di Salvatore Batti in Santa Maria alla Scala, frazione di San Giuseppe, e iniziamo, diciamo, le prime consultazioni da dove potesse...

P.M. - Parlate con Salvatore Batti?

I. - Sì, sì, parliamo con lui...

P.M. - Aveva riconosciuto qualcuno lui tra gli autori materiali?

I. - Un attimo che...

P.M. - Sì.

I. - Il motivo che noi ci portiamo in Napoli è che Salvatore Batti deve fare le medicazioni, dev'essere portato all'ospedale di Scafati tutti i giorni, e quindi noi arriviamo lì perché la sua preoccupazione era che veniva da Napoli l'agguato, diciamo, e iniziammo a parlare, ognuno diceva la sua, diciamo, un po' tutti concordammo che alla fine poteva essere venuto da Milano quest'agguato.

P.M. - Cioè da chi?

I. - Un po' tutti, tranne Ciro Batti, diciamo, perché...

P.M. - Sì, ma da Milano da chi? Cioè per...

I. - Da loro, da Flachi, Coco, Schettini...

P.M. - Sì.

I. - Tranne Ciro Batti, perché? Perché Ciro Batti era cognato di Pepé Flachi, quindi non è che ci voleva poi credere tanto che era stato il cognato oppure... e ne discutiamo. Il giorno dopo cosa succede? Mentre noi siamo su sul terrazzo a controllare a vista chiunque arrivasse dalla stradina, sempre per paura che potevano ritornare, diciamo, i killer ad ammazzare il Batti...

P.M. - Che paese era?

I. - Santa Maria alla Scala, frazione di San Giuseppe Vesuviano.

P.M. - Sì.

I. - Vediamo salire due macchine, io mi affaccio, e vedo che la Maria Grasso saluta agli occupanti delle due vetture, no? Allora mi dico a me stesso: "Polizia non è perché non avrebbe salutato, persone a lei sconosciuta neanche, son persone che conoscono". Scendono questi qui e... noi siamo di sopra, non assistiamo ai colloqui fra di loro...

P.M. - Quindi chi parla con queste...?

I. - Salvatore Batti.

P.M. - Sì, quante persone erano più o meno queste che...?

I. - Mah, penso un cinque-sei persone, sì.

P.M. - Sì.

I. - Parlano fra di loro, dopo un paio d'ore veniamo chiamati da Salvatore Batti e ci dice a noi che dobbiamo immediatamente partire. Lì per lì, diciamo, boh, il motivo, no? "Ci fai venire, scendere da Milano, poi all'improvviso dobbiamo ripartire...", "No", ci dice, "ho parlato con gli uomini di Fabbrocino, l'agguato non è venuto qui da San Giuseppe Vesuviano". E, quindi, diciamo che prima erano dei sospetti, poi dopo ho iniziato a capire che veramente potesse essere stato da Milano l'agguato, perché se arrivano gli uomini di Fabbrocino e dicono che dobbiamo andar via, che a Salvatore Batti non gli succederà niente...

P.M. - Ecco, quindi Salvatore Batti Vi dice di andar via perché aveva avuto assicurazioni che la motivazione dell'agguato, gli autori, non erano...

I. - Non erano della zona, no, no.

P.M. - ... locali e che dovevate andare via. Ma perché volevano, gli uomini di Fabbrocino, che Voi, diciamo, guardiaspalle...?

I. - Eh, perché attiravamo le Forze dell'Ordine, eravamo su una villa, un terrazzo, armati fino ai denti, Lei capisce che se passava una pattuglia, alzava gli occhi e...

P.M. - Quella zona era sotto il controllo del gruppo Fabbrocino per quello che...

I. - Sì, sì.

P.M. - Assolutamente sotto il controllo del gruppo Fabbrocino. Allora, andiamo avanti. Quindi Voi Vi fate il convincimento che allora gli autori sono...

I. - Più noi, se lo fa Salvatore Batti che l'agguato, diciamo, è venuto dal Nord, è venuto da Milano. E partiamo io, il Passero (sic) Antonio, il Ciro Batti, il Ciccio Batti, il Pasquale Placentino se ne ritorna a San Giovanni Rotondo, e rimane solo Lamantea a fare compagnia al Salvatore, per portarlo in ospedale per le medicazioni.

P.M. - Sì."

Salvatore Batti si era da un lato tranquillizzato sui pericoli che correva nel napoletano, poiché il clan che controllava quella zona (facente capo a Mario Fabrocino) aveva escluso il proprio coinvolgimento nell'agguato, d'altro lato si era convinto che gli autori dell'attentato provenivano da Milano ed erano legati al gruppo Flachi-Trovato-Schettini.

Per questa ragione, al rientro a Milano, Salvatore Batti portò con sé due uomini di Napoli per rispondere immediatamente colpendo l'esponente più importante dello schieramento avversario, Franco Coco-Trovato. Ha riferito **Carrino (u. 29.4.96, pag. 135)** che Salvatore Batti chiese a Folegatti, tramite Ciro, alcune autovetture rubate e insieme ai

napoletani (ai quali aveva promesso un compenso di 200 milioni di lire per l'omicidio di Coco-Trovato) si mise alla ricerca di quest'ultimo.

Il 15 settembre 1990, nella via Roma di Bresso, Franco Coco-Trovato fu vittima di un attentato, dal quale uscì illeso; i colpi di arma da fuoco esplosi contro di lui da alcuni sparatori attinsero due passanti, Pietro Carpita e Luigi Recalcati, provocandone la morte.

La ricostruzione dell'episodio è stata compiuta da alcuni testimoni che non assistettero dall'inizio all'agguato, ma sentirono gli spari, videro due sparatori e le vittime dell'agguato darsi alla fuga, soccorsero Carpita e Recalcati.

In questo processo non è necessario ricostruire con dovizia di particolari la dinamica dell'azione (d'altronde, alcuni autori dell'agguato sono morti, altri non sono stati identificati, mentre Franco Coco-Trovato e Giuseppe Di Stefano non hanno reso sulla vicenda dichiarazioni significative), atteso che non ci si deve pronunciare sulla penale responsabilità di alcun imputato. L'episodio è utile per descrivere cronologicamente l'evoluzione del conflitto.

E' stato accertato che l'agguato di Bresso era diretto a Franco Coco-Trovato e fu compiuto da Salvatore Batti e Pasquale Placentino. La dichiarazione più esplicita sul punto è stata resa da **Carrino (u. 29.4.96, pag. 137)**, il quale, un giorno di metà settembre, seppe da Ciro Batti che suo zio e Placentino avevano ucciso Coco-Trovato e un'altra persona; quella stessa sera, dopo che accertarono che erano state uccise due persone innocenti, Carrino parlò con Salvatore Batti, il quale spiegò che stavano facendo una perlustrazione e, avvistata l'autovettura di Coco-Trovato, avevano deciso di agire; furono Batti e Placentino a sparare, mentre i due napoletani attendevano al cambio macchina; secondo Batti l'agguato non andò a buon fine perché Placentino aveva sbagliato manovra con l'auto.

Ben prima delle dichiarazioni di Carrino, la riferibilità dell'agguato di Bresso al gruppo Batti era stata affermata da altri collaboratori e la fonte confidenziale più volte richiamata (ancor prima dei collaboratori) aveva ascrivito a quel sodalizio la responsabilità dell'azione (teste **Usai, u. 13.4.95**).

Annacondia (u. 11.7.95, pag. 37.39) e **Di Donato (u. 18.10.95, pag. 182 e ss. e u. 19.10.95, pag. 12)** hanno riferito che l'agguato contro Franco Coco-Trovato fu compiuto da Salvatore Batti e Placentino (fu proprio quest'ultimo a raccontare la dinamica dell'azione ai due collaboratori); **Di Modica (u. 16.11.95, pag. 75)** ha confermato di aver appreso l'episodio; **Foschini (u. 8.2.96, pag. 271)** dopo appena un'ora, apprese che era stato compiuto l'agguato, perché Coco-Trovato e Giuseppe Di Stefano si recarono immediatamente ad un bar di Limbiate ove erano presenti alcuni uomini dei Paviglianiti, Rocco e Antonio Papalia, Diego Rechichi e Giovanni Puntorieri. Coco-Trovato disse che Salvatore Batti e Placentino avevano sparato, mentre Pantaleo Lamantea era alla guida; **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 125)** ebbe le stesse informazioni durante un incontro svoltosi al bar di Bovisio Masciago alla presenza di Pace, Antonio e Celeste Le Donne, Giovanni Marelli e Privitera; **Mario Sarlo (u. 21.2.96, pag. 120)** apprese da Schettini che insieme a Franco Coco-Trovato era presente Giuseppe Di Stefano; **Pace (u. 12.3.96, pag. 156)** partecipò, lo stesso giorno dell'agguato, a due incontri presso il bar Grazia di Bovisio Masciago, il primo alla presenza degli uomini del suo gruppo (l'incontro riferito da Cassaniello), il secondo alla presenza di uomini dei gruppi alleati (l'incontro riferito da Foschini) e apprese tutte le circostanze della vicenda; **Schettini (u. 20.3.96, pag. 49)** ha confermato la riferibilità al gruppo Batti dell'attentato, fornendo alcune precisazioni (non tutte verificate) sulla dinamica dell'agguato.

Sinteticamente, sulla base delle dichiarazioni testimoniali e dei collaboratori può così ricostruirsi l'attentato:

- nel pomeriggio del 15 settembre, intorno alle 14,30 - 15, Franco Coco-Trovato e Giuseppe Di Stefano si stavano recando a bordo della Porsche nera intestata alla GMT di Malgrate (di cui era titolare Vincenzo Musolino) presso l'abitazione ove Pepè Flachi dimorava da latitante; quella casa si trovava nei pressi di un negozio di parrucchiere frequentato da molti componenti del gruppo, tra cui Franco Coco-Trovato (testi **Luigi Recalcati, u. 13.6.95; teste Mauro Masic, u. 15.5.96; Massimo Fiorio, Antonello Gilardi; Francesco Tropensocovino, u. 10.5.95**)

- dopo aver parcheggiato l'autovettura nella via Roma, dinanzi al locale del parrucchiere Cappellutti Michele, Coco-Trovato e Di Stefano scesero dal veicolo, ma si accorsero della presenza di un'autovettura (una Lancia Thema) dalla quale uscirono due persone armate che iniziarono a sparare nella loro direzione (testi **Gianfranco Morello, Luciano Recalcati, u. 13.6.95**);

- gli sparatori sono stati identificati in Salvatore Batti e Pasquale Placentino (dichiarazioni dei collaboratori sopra indicati);

- Coco-Trovato e De Stefano fuggirono in direzione di via De Amicis e dopo aver scavalcato un muretto di accesso ad un cortile, si avvicinarono a due persone che stavano lavando un'autovettura (testi **Antonio Nardone e Francesco Angileri, u. 13.6.95**);

- il teste Nardone fornì agli inquirenti una descrizione dei due fuggitivi;

- all'interno del cortile i due chiesero ai testi **Alessio Banchemo e Maurizio Di Cesare** (sentiti all'udienza del **13.6.95**) un passaggio in auto, sostenendo di essere stati vittima di un'aggressione; al loro rifiuto si erano allontanati e dopo pochi minuti era sopraggiunta una persona armata qualificatasi come carabiniere; il Banchemo, a seguito di contestazione del pm, ha riferito che nelle indagini preliminari aveva fornito una descrizione dei fuggitivi e aveva riconosciuto, tra molte fotografie visionate, una rassomigliante ad uno dei due (la foto raffigurava Franco Coco-Trovato ed è stata riconosciuta durante l'esame dibattimentale).

Con riferimento all'episodio, vanno richiamate le dichiarazioni di **Schettini**, il quale (**u. 20.3.96, pag. 49**) ha dedotto di essere lui l'obiettivo dell'agguato, perché nei giorni precedenti al 15 settembre si era recato con una Porsche nera a casa di Flachi; anche Foschini, Pace e Cassaniello hanno confermato che dalle discussioni successive all'agguato avevano pensato che Salvatore Batti volesse uccidere Schettini e rimase sorpreso nel trovarsi di fronte Coco-Trovato e Giuseppe De Stefano. Schettini ha soggiunto che sospettò quel giorno che Pepè Flachi fosse d'accordo con i Batti per eliminare Schettini, in quanto lo stesso Flachi rimase sorpreso che quest'ultimo fosse arrivato a Bresso a bordo di una Fiat Uno e non della solita Porsche.

Queste considerazioni sono state smentite da Carrino, Annacondia e Di Donato (questi ultimi due ricevettero le notizie da Placentino), i quali hanno concordemente affermato che l'obiettivo dell'agguato era proprio Coco-Trovato.

Per concludere sull'episodio devono proporsi alcune considerazioni in ordine all'importanza che lo stesso assunse nell'evoluzione della guerra in atto.

In primo luogo, il gruppo Batti (e Salvatore in particolare) dimostrò, con l'aggressione al suo più diretto antagonista, di non volersi adeguare al progetto di dominio che Coco-Trovato intendeva imporre nella zona di sua competenza e ciò comportava l'inevitabile degenerazione del conflitto.

In secondo luogo, la presenza di Giuseppe Di Stefano in compagnia di Coco-Trovato determinò l'impegno da parte di tutti i gruppi 'ndranghetisti del nord-Italia nel conflitto; se fino a quel momento lo scontro per la supremazia territoriale era stato attenuato dalla volontà pacificatrice di Pepè Flachi e il contrasto più eclatante coinvolgeva le persone di Salvatore Batti e Franco Coco-Trovato, la presenza del figlio di Paolo De Stefano quale obiettivo di un agguato mortale, determinò tutto il *gotha* della 'ndrangheta destefaniana ad impegnarsi nell'eliminazione di chi aveva osato mettere in pericolo la vita di un personaggio così autorevole nell'ambito criminale di appartenenza. Alcuni collaboratori hanno espressamente confermato che alla presenza (forse fortuita) di un componente della famiglia De Stefano conseguì un impegno comune della 'ndrangheta operante in Lombardia per uccidere Salvatore Batti e i vertici del suo gruppo (in questo senso **Annacondia, u. 11.7.95, pag. 37-39; Foschini, u. 8.2.96, pag. 272**).

Paragrafo 3 - Gli omicidi commessi nell'ambito della guerra. L'omicidio di Luigi "Ciro" Batti del 18.9.90 e il tentato sequestro di Emanuele Flachi del 15.10.90.

[1]. L'omicidio di Ciro Batti. Capi 46, 47 e 48 dell'imputazione.

Immediatamente dopo l'agguato di Bresso la reazione del gruppo Flachi-Trovato-Schettini si concretizzò nel sequestro e nel conseguente omicidio di uno degli esponenti di spicco del gruppo Batti. L'uccisione di Ciro Batti confermò quando era già emerso dai primi episodi della guerra, cioè che gli schieramenti contrapposti avevano deciso di elevare il livello di scontro rivolgendo le aggressioni ai capi dell'associazione contrapposta. La scelta di Ciro Batti quale oggetto del primo omicidio assunse un significato simbolico di rottura dei rapporti tra le due organizzazioni, perché la vittima di quel primo omicidio era un ex cognato di Pepè Flachi, amico fraterno di quest'ultimo e di molti associati abitanti nel quartiere Comasina. Nella vicenda si manifestò con evidenza l'autorità acquisita da Franco Coco-Trovato nell'ambito associativo e il sostegno che la sua decisione di radicalizzare lo scontro aveva ricevuto dalle organizzazioni alleate. Tanto che lo stesso Pepè Flachi partecipò personalmente alla fase esecutiva dell'omicidio, quasi a sancire l'ineluttabilità della decisione assunta.

Le fonti di prova acquisite nel corso del dibattimento sulla dinamica del fatto provengono da numerosi collaboratori, alcuni dei quali parteciparono direttamente alla fase finale dell'azione; la ricostruzione da costoro fornita è univoca nell'individuare le responsabilità di ciascun partecipe e nell'indicare Mimmo Paviglianiti (che agì in presenza di due uomini del gruppo Papalia e di Pepè Flachi) quale autore materiale dell'omicidio.

Prima di procedere alla indicazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori presenti nella fase preliminare dell'omicidio (quando Ciro Batti fu prelevato da Paviglianiti e Flachi e portato nel terreno ove fu ucciso), è interessante richiamare la precisione delle notizie riferite al dibattimento dai primi collaboratori di questo procedimento, i quali acquisirono le informazioni rese da diverse fonti, la cui veridicità è stata confermata da coloro che parteciparono all'agguato nei confronti di Ciro Batti.

Il 18 settembre 1990 Ciro Batti uscì di casa senza più farvi ritorno; **Antonella Tenace (u. 14.6.95)**, **Francesca Salvati (dichiarazioni rese alla pg il 26.10.90 e il 24.5.91)**, acquisite al fascicolo del dibattimento a seguito del rifiuto della teste di rispondere , **u. 14.6.95)** e **Giuseppina Batti (u. 14.6.95)** rispettivamente madre, convivente e sorella dello scomparso, hanno riferito al dibattimento che quel giorno Ciro si era recato dal parrucchiere e, tornato a casa, uscì senza riferire cosa dovesse fare. Solo il 5 ottobre la Salvati denunciò alla stazione dei Carabinieri di Affori la scomparsa del proprio figlio (teste **Giuseppe Taravella, u. 14.6.95)** e il ritardo è stato giustificato dal tentativo di acquisire notizie sulla sorte del proprio familiare da Salvatore Batti e da Giuseppe Rettura (testi **Tenace e Giuseppina Batti**).

Gli investigatori collocarono la scomparsa di Ciro Batti nell'ambito della guerra all'epoca in corso tra le due organizzazioni Batti e Flachi-Trovato-Schettini e la confidente del Commissariato Cenisio (Rosalinda Traditi) aveva confermato al teste **Usai (u. 12.4.95)** che Ciro era stato ucciso dal gruppo avversario in risposta all'attentato di Bresso di pochi giorni precedente.

Annacondia (u. 11.7.95, pagg. 41-44) e **Di Donato (u. 18.10.95, pag. 195)** appresero da Pasquale Placentino i particolari della scomparsa di Ciro Batti, il quale, secondo Placentino, era stato sequestrato e ucciso dal gruppo Flachi-Trovato-Schettini. Il giorno della scomparsa Ciro doveva recarsi ad un appuntamento con Pepè Flachi, incontro voluto da quest'ultimo per chiarire la situazione dei contrasti in atto, ma che da parte del gruppo era

interpretato con molto sospetto come finalizzato a reagire all'agguato di Bresso. Ciro aveva parlato con Placentino, suo zio Salvatore e gli altri componenti del gruppo sull'opportunità di recarsi all'appuntamento e tutti costoro avevano tentato di dissuaderlo, ma lui decise di incontrarsi con il suo ex cognato (e amico fraterno) ritenendo che Pepè Flachi non potesse fargli del male.

Queste dichiarazioni sono importanti perché descrivono come fu vissuto quell'incontro da parte del gruppo Batti e hanno trovato una conferma diretta nelle parole di **Carrino** (la cui collaborazione è intervenuta molti anni dopo quella di Annacondia e Di Donato); questi ha riferito (**u. 29.4.96, pag. 139**) che il giorno dopo l'agguato di Bresso, Enrico Flachi cercò Ciro e gli chiese un incontro con il fratello Pepè; nell'occasione quest'ultimo domandò a Ciro se l'agguato subito da Coco-Trovato fosse riconducibile a Salvatore Batti, ma Ciro negò la circostanza; il giorno successivo, cioè il 17, vi fu un altro incontro di analogo tenore e nell'occasione Pepè fissò un altro appuntamento per il giorno 18 dinanzi alla piscina Le bolle blu di Limbiate, chiedendo di poter incontrare anche Salvatore. Quest'ultimo voleva andare all'appuntamento armato, ma tutto il gruppo riuscì a dissuaderlo, mente nulla poterono per evitare che Ciro decidesse di presentarsi all'incontro. Carrino ha precisato che per tutta la notte discussero della questione e alla fine Ciro sembrò convinto dell'opportunità di non esporsi, tanto che quando si lasciarono, gli altri membri del gruppo erano certi che non avrebbe incontrato Flachi. Solo il giorno 19, seppero, tramite Antonella Tenace, che Ciro era andato all'appuntamento ed essendo sparito si convinsero che era stato ucciso.

Per avere la conferma Rettura si recò in Calabria da Lele Reggio, il quale riuscì a sapere immediatamente che Ciro Batti era stato ucciso.

Su questo aspetto della vicenda anche una diversa fonte (**Di Modica, u. 16.11.95, pagg. 45-48**, il quale apprese la notizia da Giancarlo Folegatti e Gabriele Guerra) ha confermato che Ciro aveva un appuntamento con Pepè e in molti (tra cui Folegatti e Guerra) avevano cercato di dissuaderlo dal recarsi all'incontro, nella consapevolezza che sarebbe stato ucciso (i due tentarono di intercedere con Turi Cappello e Nino Strano per salvare la vita a Ciro, ma senza esito). Anche la teste **Giuseppina Batti (u. 13.6.95)** aveva dichiarato alla pg il 21.5.91 (il verbale è stato acquisito a seguito della contestazione mossa alla teste dal pm) che Antonella Tenace le aveva riferito che il giorno della scomparsa Ciro aveva un appuntamento con Pepè Flachi.

Le dichiarazioni di Annacondia, Di Donato e Di Modica sulla dinamica dell'incontro, pur parzialmente coincidenti con quelle in seguito riferite da altri collaboratori, sono meno precise, perché apprese da fonti diverse, ciascuna delle quali fornì indicazioni non contrastanti ma differenti.

Annacondia (u. 11.7.95, pag. 44-46) apprese da Franco Coco-Trovato, Mimmo Paviglianiti e Antonino Cuzzola che erano presenti, oltre a Ciro e Pepè, Coco-Trovato, Mimmo Paviglianiti e Cuzzola; **Di Donato (u. 18.10.95, pag. 196-197)** apprese da Mimmo Paviglianiti che era presente solo quest'ultimo; Di Modica apprese da Concetto Bonaccorsi che erano presenti anche Schettini e lo stesso Bonaccorsi.

Anche sulla dinamica dell'incontro i tre collaboratori hanno reso versioni parzialmente differenti; tutti hanno riferito che l'oggetto della discussione era la responsabilità di Salvatore Batti in ordine all'attentato di Bresso (Pepè Flachi insistette con Ciro perché ammettesse la circostanza ma questi negò decisamente) - **Annacondia, u. 11.7.95, pag. 42-43 e u. 5.10.95, pag. 61; Di Donato u. 18.10.95, pagg. 198-199; Di Modica, u. 16.11.95, pag. 48**. Secondo

Annacondia (u. 11.7.95, pag. 43) e Di Modica (u. 16.11.95, pag. 49) a quel punto **Ciro** fu strangolato e ucciso con un colpo di pistola (sparato, secondo le notizie apprese da Annacondia, dallo stesso **Coco-Trovato**); secondo **Di Donato**, fu **Mimmo Paviglianiti** che portò via **Ciro** dal luogo dell'incontro e gli sparò (u. 18.10.95, pag. 199 e u. 8.11.95, parte II °, pag. 2). Infine, **Annacondia (u. 11.7.95, pagg. 42-43)** ha precisato che **Coco-Trovato** decise di sparare personalmente perché si imbestialì per il taglio di capelli di **Ciro** e che l'autovettura ove fu ammazzato **Ciro** fu "pressata" in un'autodemolizione.

Alcuni altri collaboratori, intervenuti in epoca successiva, hanno reso dichiarazioni coincidenti sull'ascrivibilità al gruppo di cui facevano parte dell'omicidio di **Ciro Batti**, pur non avendo partecipato direttamente all'episodio. In particolare si richiamano le dichiarazioni di **Antonino Maccarrone, u. 10.1.96, pag. 50, Giuseppe Modesto, u. 7.2.96, pag. 29, Mario Sarlo, u. 21.2.96, pag. 155**, i quali appresero da **Coco-Trovato, Schettini e Cassaniello** la dinamica dell'agguato. Le dichiarazioni più precise sul punto sono quelle rese da **Modesto**, il quale ha, *de relato*, ricostruito nei suoi esatti termini l'incontro alla piscina **Le bolle blu**, la presenza di **Pace, Schettini, Antonio Le Donne, Coco-Trovato e Cassaniello**, il ruolo di **Pepè Flachi e Mimmo Paviglianiti**, il luogo ove fu portato **Ciro** per essere ucciso proprio da **Paviglianiti**.

Le fonti di prova più attendibili (perché provenienti da coloro che parteciparono direttamente all'agguato) sono rappresentate dalle dichiarazioni di **Foschini (u. 8.2.96, pag. 277), Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 127), Pace (u. 12.3.96, pag. 166), Schettini (u. 20.3.96, pag. 54), Antonio Le Donne (u. 1.4.96, pag. 24) e Giovanni Marelli (u. 19.4.96, pag. 201)**. Tutti costoro hanno ricostruito concordemente la dinamica dell'episodio:

- il giorno precedente all'agguato vi fu un incontro tra **Pepè Flachi** e **Ciro Batti**, a cui partecipò **Foschini**. **Pace** e **Coco-Trovato** dissero a quest'ultimo di andare a prendere **Pepè** alla gelateria **Sottozero** e insieme si recarono all'appuntamento con **Ciro**. L'oggetto della discussione riguardò l'agguato di **Bresso**, in quanto **Pepè** chiese a **Ciro** se **Salvatore Batti** avesse partecipato all'agguato e **Ciro** negò qualsiasi responsabilità del loro gruppo (dichiarazioni **Foschini**). Secondo detto collaboratore (che assistette all'incontro pur non partecipando alla discussione) ad un certo punto transitò nei pressi dei due un'autovettura **Golf** condotta da **Salvatore Batti** e con a bordo **Giuseppe Rettura** e un'altra persona, che non si fermò (dell'incontro ha riferito **Carrino, u. 29.4.96, pag. 139 e Pace, u. 12.3.96, pag. 161 e Schettini, u. 20.3.96, pag. 54**);

- **Pepè Flachi** aveva tentato di salvaguardare **Ciro**, riferendo ai suoi soci che questi era estraneo all'agguato di **Bresso** e che i contrasti avrebbero potuto essere risolti (**Pace e Schettini**);

- la sera del 17, dopo l'incontro riferito da **Foschini**, vi fu la riunione nella quale fu decisa l'eliminazione di **Ciro Batti**, della quale hanno riferito **Foschini e Schettini**; secondo quest'ultimo collaboratore fu quella sera, presso il motel **Azzurra** (o il ristorante **Il Cerchio**) di **Limbiato**, che fu assunta la decisione omicida da parte dei vertici dell'organizzazione

- il giorno 18 fu fissato l'appuntamento alla piscina **Le bolle blu** di **Limbiato**, ma in precedenza, alle ore 12, molti personaggi appartenenti all'associazione **Flachi-Trovato-Schettini** e ad organizzazioni alleate si incontrarono presso il ristorante **I tre binari** o da **Cesare** di **Limbiato**, per definire il destino di **Ciro Batti**. All'incontro erano presenti **Flachi, Coco-Trovato e Schettini, Antonio Papalia, Mimmo Paviglianiti e Cuzzola, Pierino Leandri** con un

suo uomo, Gimmy Miano, Cassaniello, Pace e Privitera (dichiarazioni coincidenti di Foschini, Cassaniello, Pace, Schettini, Le Donne e Marelli);

- sulla possibilità di Ciro Batti di avere salva la vita le dichiarazioni dei collaboratori citati sono parzialmente divergenti, perché mentre Schettini ha dichiarato che tutti i componenti del gruppo Batti dovevano essere uccisi, Pace si è detto convinto che se Ciro avesse collaborato per ritrovare lo zio Salvatore gli poteva essere risparmiata la vita; questa diffomità si attenua se si tiene conto che lo stesso Schettini ha ammesso che l'unica possibilità per Ciro di essere risparmiato era tradire il proprio zio (circostanza che il collaboratore riteneva, forse, improbabile);

- la dinamica dell'incontro tra Pepè Flachi, Mimmo Paviglianiti e Ciro Batti conferma, in qualche modo, la tesi di Pace, atteso che Pepè insistette a lungo con l'amico Ciro perché svelasse le responsabilità di Salvatore nell'agguato di Bresso e fornisse indicazioni del luogo ove si trovava; anche Cassaniello e Foschini hanno ribadito che Ciro Batti fu a lungo interrogato con l'obiettivo di far tradire il proprio gruppo;

- il momento tipico dell'agguato coinvolse moltissime persone, che operarono con funzioni di supporto logistico rispetto a coloro che condussero via la vittima e la uccisero;

- Giovanni Marelli, uomo del gruppo Pace presidiava la zona antistante il ristorante Da Cesare, ove si trovava tutto il gruppo di vertice dell'organizzazione;

- intorno alle 13,30 furono predisposte tre macchine per presidiare le vie di accesso del luogo dell'appuntamento, mentre Schettini, con una Uno, pattugliava la zona per avvistare Ciro Batti e verificare se vi fossero altri componenti del gruppo (Le Donne, Schettini, Pace, Cassaniello);

- Pepè Flachi e Mimmo Paviglianiti avrebbero dovuto prendere in auto Ciro Batti, condurlo presso un capannone in territorio di Papalia, interrogarlo e, nel caso avesse insistito nel negare le responsabilità del suo gruppo, ucciderlo; presso Buccinasco gli uomini di Papalia avevano scavato una fossa ove doveva essere interrato il cadavere di Ciro Batti (Pace, Cassaniello, Schettini, Foschini);

- in un'autovettura vi erano Cuzzola, Gimmy Miano, Antonio Le Donne e Pierino Leandri, fermi in una stradina situata a circa 500 metri dal luogo dell'appuntamento (in questo senso si è espresso Le Donne, che ha escluso che sulla propria macchina vi fosse anche Schettini, come riferito da Cassaniello); dall'altra parte della strada, alla stessa distanza dall'ingresso della piscina, vi era l'altra autovettura con a bordo Pace, Cassaniello, e Antonio Papalia (dichiarazioni di Cassaniello e Le Donne, mentre Pace ha indicato come presente Privitera e non Papalia); Pepè Flachi e Mimmo Paviglianiti erano fermi dinanzi alla piscina a bordo di una Golf (dichiarazioni di Cassaniello, Le Donne, Pace e Schettini);

- dopo dieci minuti di appostamento arrivò Ciro Batti a bordo di un'autovettura Fiat Tipo, fece salire Flachi e Paviglianiti, e si allontanò con loro; la Golf fu lasciata sul posto con le chiavi inserite nel cruscotto e fu prelevata da Pace e Miano (dichiarazioni concordi di tutti i citati collaboratori);

- Cassaniello accompagnò Papalia alla sua autovettura (una Mercedes parcheggiata di fronte al ristorante da Cesare) e questi si allontanò (dichiarazioni Cassaniello e Pace).

La fase conclusiva dell'azione non è stata descritta da chi vi partecipò personalmente (nessuno di costoro ha assunto la decisione di collaboratore) ma fu appresa da alcuni collaboratori alcune ore dopo il fatto:

- Schettini, dopo aver accertato che tutti si erano allontanati dal luogo dell'appuntamento, si recò presso un bar di Corsico, ove erano presenti Leandri e Papalia; dopo qualche tempo arrivò Pepè Flachi e più tardi Mimmo Paviglianiti; costoro raccontarono quanto accadde;

- Pepè Flachi era alla guida della Fiat Tipo, con affianco Ciro Batti; Paviglianiti era sul sedile posteriore; durante il tragitto Flachi e Paviglianiti cercarono di convincere Ciro Batti a svelare dove si trovasse suo zio Salvatore, ma senza esito; giunti presso il capannone in territorio di Buccinasco lo fecero scendere dalla macchina e lo costrinsero ad avvicinarsi alla buca scavata dagli uomini di Papalia (secondo Schettini potrebbe essere stato Rechichi a scavare la buca) e Pepè insistette perché Ciro svelasse il nascondiglio di Salvatore; Ciro tentò di convincerli a lasciarlo andare promettendo che avrebbe ucciso lui lo zio, ma a quel punto la sua sorte era segnata; Pepè non se la sentì di sparare contro il suo fraterno amico e andò via con Papalia (che era giunto sul posto) e Paviglianiti sparò prima in pancia e poi alla testa di Ciro, quando questi era ormai con i piedi all'interno della fossa; il cadavere fu interrato dagli uomini di Papalia (probabilmente Rechichi) - dichiarazioni rese da Schettini;

- anche Cassaniello e Pace appresero quella sera stessa da Mimmo Paviglianiti l'epilogo della vicenda, in termini analoghi a quelli riferiti da Schettini; in particolare Pace ha confermato la presenza di Papalia (su cui Cassaniello non ha fornito precisazioni), entrambi hanno ribadito il reiterato tentativo di Pepè di far parlare Ciro e la materiale uccisione da parte di Paviglianiti; secondo i due collaboratori Pepè Flachi andò via in lacrime prima che Ciro fosse sparato.

Al di là delle comprensibili e lievi difformità sul ruolo assunto da ciascuno dei partecipanti al fatto, le dichiarazioni dei collaboratori citati (tutti ritenuti dalla Corte pienamente affidabili) sono perfettamente coincidenti nella ricostruzione della vicenda e consentono di valutare compiutamente la posizione degli imputati a cui sono ascritti in questo processo i capi 46, 47 e 48 dell'imputazione.

Ma prima di valutare le singole posizioni processuali è opportuno formulare alcune considerazioni generali sull'episodio.

E' di gran rilievo la circostanza che le dichiarazioni rese al dibattimento da alcuni collaboratori che appresero le notizie sull'omicidio da chi vi partecipò direttamente sono state sostanzialmente confermate da questi ultimi. L'appuntamento fissato da Pepè Flachi con Ciro Batti, la presenza di Mimmo Paviglianiti (indicato da Di Donato come autore materiale dell'omicidio), la presenza di Pepè Flachi nei minuti precedenti all'uccisione, il ruolo di Papalia erano circostanze già note alla Corte prima che le rivelassero coloro che parteciparono all'agguato; la ricostruzione di Giuseppe Modesto è esattamente coincidente con quella qui descritta; ma anche le difformità riferite del racconto di Annacondia (il quale ha indicato in Franco Coco-Trovato lo sparatore) sono giustificabili dalla fonte del collaboratore; difatti Annacondia apprese l'episodio proprio da Coco-Trovato ed è comprensibile che questi abbia voluto attribuirsi un ruolo decisivo nell'esecuzione dell'omicidio.

In definitiva, le prove raccolte sull'omicidio di Ciro Batti appaiono talmente precise e incontestabili da rendere agevole la valutazione delle singole posizioni processuali, in considerazione della molteplicità delle fonti (anche di diversa provenienza) che hanno contribuito alla ricostruzione dell'episodio.

Nel presente processo devono affrontarsi le posizioni di Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini, Antonino Cuzzola, Vittorio Foschini, Antonio Le Donne e Salvatore Pace.

I reati loro contestati sussistono nella loro materialità, atteso che il capo 46 delinea l'omicidio premeditato di **Ciro Batti**, la cui morte fu decisa dai vertici dell'organizzazione **Flachi-Trovato-Schettini** alcuni giorni prima del 18 settembre (almeno il 16 settembre, cioè il giorno successivo all'agguato di **Bresso**); anche a voler ammettere che la decisione assunta fosse condizionata dall'atteggiamento che **Ciro Batti** avesse tenuto in occasione dell'incontro con **Flachi** e **Paviglianiti**, l'aggravante in oggetto sarebbe comunque sussistente. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso da questa Corte, che *“è configurabile l'aggravante della premeditazione condizionata quando, accertata l'esistenza dei necessari elementi cronologico e ideologico, quest'ultimo si concreti in una risoluzione criminosa precisa e ferma in tutte le sue componenti psicologiche, e in cui la condizione si ponga come un avvenimento previsto, anche se poco probabile, atto a sospendere o ad annullare con efficacia risolutiva la decisione già presa. Non osta, pertanto, all'esistenza dell'aggravante della premeditazione il fatto di avere il reo condizionato l'esecuzione del delitto al mancato verificarsi di un avvenimento ad opera della vittima, giacché il dolo condizionato non è idoneo di per sé ad escludere la premeditazione”* (**Cass. sez. 2 n. 2611 del 18.3.93**). La massima qui riportata contiene tutte le circostanze del fatto delittuoso qui giudicato, considerato che la decisione di uccidere **Ciro Batti** era stata assunta da alcuni giorni, anche se il suo eventuale, ma improbabile, tradimento avrebbe potuto salvargli la vita.

Dell'aggravante in oggetto sussistono sia l'elemento temporale, sia quello psicologico (alcuni giorni costituiscono un lasso di tempo idoneo a rinforzare il proposito omicida e nel caso in esame quel periodo determinò con sempre maggior decisione gli imputati ad uccidere **Ciro Batti**).

Il capo 47 riguarda il porto delle armi utilizzate sia per l'omicidio, sia per la predisposizione delle autovetture appostate nei pressi dell'incontro (**Pace, u. 12.3.96, pag. 164** ha riferito che fu proprio lui a portare le armi all'appuntamento presso il ristorante da **Cesare**).

Il capo 48 concerne l'occultamento di cadavere, ascrivibile, in concorso, a tutti gli autori dell'omicidio (consapevoli dall'inizio che il corpo di **Ciro Batti** sarebbe stato interrato dagli uomini di **Papalia**).

Schettini, **Foschini**, **Le Donne** e **Pace** sono rei confessi dell'omicidio. Il loro ruolo è consistito nel fungere da sostegno logistico a coloro che erano incaricati di prelevare **Ciro Batti** e di ucciderlo; in particolare, **Foschini** accompagnò **Flachi** all'appuntamento con **Ciro Batti** il giorno 17 settembre (nell'occasione era armato e pronto ad intervenire nel caso il gruppo **Batti** avesse tentato un agguato) ed era presente al ristorante da **Cesare** alla riunione immediatamente antecedente all'incontro con **Ciro Batti**. La sua presenza costituisce un contributo materiale rilevante nell'esecuzione dell'omicidio, considerato che tutti i presenti avevano il compito di consentire, senza che potessero insorgere problemi, a che **Ciro Batti** fosse prelevato e condotto nel luogo ove sarebbe stato ucciso.

Pace, **Schettini** e **Le Donne** ebbero un ruolo ancor più rilevante, perché, nella stessa prospettiva di controllo della zona, erano appostati a bordo di diverse macchine per verificare che **Ciro Batti** giungesse da solo all'appuntamento e non sfuggisse al controllo del gruppo.

Antonino Cuzzola è stato indicato come presente, al fianco di **Mimmo Paviglianiti**, presso il ristorante da **Cesare** (durante l'incontro in cui furono predisposte le autovetture in appostamento) e a bordo di una di tali autovetture. **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 131)** e **Le Donne (u. 1.4.96, pag. 24)** hanno specificamente indicato **Cuzzola** come presente a bordo

dell'autovettura insieme a Miano, a Leandri e allo stesso Le Donne; **Pace (u. 12.3.96, pag. 166)** e **Schettini (u. 20.3.96, pag. 72)** hanno con certezza indicato Cuzzola come presente al ristorante, anche se non sono stati certi nel riferire con chi andò via. Queste precise indicazioni, non smentite da elementi in senso contrario (nessuno dei collaboratori ha escluso che l'imputato fosse presente), hanno trovato una conferma nelle dichiarazioni di **Annacondia**, il quale (**u. 11.7.95, pagg. 44-46**) apprese anche da Cuzzola della sua presenza in occasione dell'incontro tra Pepè Flachi e Ciro Batti. Infine, il ruolo di diretta responsabilità di Mimmo Paviglianiti nell'omicidio costituisce un elemento di logico riscontro rispetto alla presenza di Cuzzola nella vicenda, tenuto conto che l'imputato era l'uomo di maggior fiducia del Paviglianiti.

In definitiva, l'indicazione concorde di quattro collaboratori ritenuti pienamente attendibili, confermata dalle dichiarazioni coincidenti di Annacondia (la cui fonte di notizie è lo stesso Cuzzola) delineano un quadro probatorio inconfutabile in ordine alla partecipazione dell'imputato all'episodio qui giudicato. Anche per Cuzzola la presenza al ristorante da Cesare di Limbiate e la partecipazione all'appostamento compiuto a fini di sostegno logistico dell'azione finalizzata all'omicidio di Ciro Batti costituisce responsabilità concorsuale dell'imputato nei delitti contestati ai capi 46, 47 e 48.

Franco Coco-Trovato è imputato di essere il mandante (si potrebbe dire, principale) dell'omicidio di Ciro Batti. Dalle dichiarazioni rese da tutti i collaboratori è emerso chiaramente che la decisione di eliminare Ciro Batti fu assunta con maggior forza proprio da Coco-Trovato. L'agguato di Bresso, nel corso del quale quest'ultimo rischiò di perdere la vita, rappresentò il motivo scatenante della volontà di vendetta nei confronti del gruppo avverso, di cui l'imputato si fece il sostenitore più acceso. Schettini ha individuato due momenti in cui la deliberazione omicida fu specificamente assunta, la sera del 17 settembre, dopo il secondo incontro di Pepè Flachi con Ciro Batti, quando, presso un locale di Limbiate, Flachi, Coco-Trovato e lo stesso Schettini decisero l'agguato del giorno successivo; la mattina del 18, durante l'incontro delle ore 12 presso il ristorante da Cesare, quando furono predisposte le autovetture per realizzare l'agguato. In entrambe le occasioni era presente Franco Coco-Trovato e anche sua fu la decisione (peraltro, in quella sede solo ribadita) di attuare il proposito omicida.

Le concordi dichiarazioni di tutti i collaboratori attribuiscono a Coco-Trovato la responsabilità deliberativa dell'omicidio qui giudicato (**Annacondia, u. 11.7.95, pagg. 44-46**, che apprese proprio da lui la dinamica dell'omicidio; **Maccarrone, u. 10.1.96, pag. 50**; **Foschini, u. 8.2.96, pag. 277**; **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 127**; **Pace, u. 12.3.96, pag. 166**; **Schettini, u. 20.3.96, pag. 67**; **Le Donne, u. 1.4.96, pag. 24**; **Bandiera, dich. 19.12.92, pag. 16**).

Pertanto, Franco Coco-Trovato deve essere ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 46, 47 e 48.

[2]. Il tentato sequestro di Emanuele Flachi.

Il 15 ottobre 1990, Emanuele Flachi (fratello di Pepè) fu oggetto di un'aggressione da parte di alcuni uomini armati presentatisi intorno alle 22 all'ingresso della palestra "La Sfinge" di Novate Milanese. La vicenda fu inquadrata dal personale della Questura di Milano nell'ambito della guerra in corso tra i gruppi Batti e *Flachi-Trovato-Schettini*, soprattutto grazie alle informazioni acquisite in via confidenziale da alcuni componenti del Commissariato Cenisio da parte di Rosalinda Traditi; in particolare, quest'ultima aveva

ricollegato il tentato sequestro di Emanuele Flachi alla scomparsa di **Ciro Batti**, verificatasi poco meno di un mese prima, e aveva indicato nell'omicidio di **Pantaleo Lamantea** (di pochi giorni successivo) l'immediata reazione del gruppo Flachi-Trovato-Schettini (teste **Marino**, u. 12.4.95).

La ricostruzione dell'episodio è stata compiuta al dibattimento da alcuni testi presenti al fatto (tra cui la stessa parte lesa).

Intorno alle 22 del 15 ottobre Emanuele Flachi aveva appena terminato di chiudere la palestra (di proprietà di **Licia Tenace** e da lui gestita insieme alla propria moglie) e stava chiacchierando di fronte alla stessa insieme a **Claudio Canti** e a **Luigi Ruvolo**; in quel mentre, dinanzi al locale ancora aperto si fermò un'autovettura Fiat Tipo di colore bianco dalla quale scesero due persone, una con in mano una paletta delle forze dell'ordine e una pistola, l'altra con una in mano una pistola e un paio di manette (in auto erano rimaste altre due persone - dichiarazione di **Emanuele Flachi**, u. 13.6.95); **Claudio Canti** (u. 13.6.95) ha riferito di aver visto solo le due persone con in pugno la prima una pistola, l'altra una paletta della polizia; **Luigi Ruvolo** (u. 30.4.96) vide le due persone armate. Costoro si qualificarono come poliziotti (e si comportarono come se effettivamente lo fossero) e chiesero a Flachi se fosse proprio lui, invitandolo a seguirli in Questura; Flachi rispose di non credere che fossero poliziotti e a quel punto iniziò una colluttazione, nel corso della quale lo stesso Flachi ricevette un colpo in testa da parte di uno degli aggressori e chiese aiuto agli altri presenti; a quel punto Ruvolo disse che non era modo di comportarsi (pensando di trovarsi di fronte a due poliziotti), ma costoro gli puntarono contro le armi; l'intervento del Ruvolo determinò un momento di titubanza degli aggressori, grazie al quale Flachi riuscì a fuggire a piedi, inseguito dagli stessi (dichiarazioni rese da **Flachi**, u. 14.6.95, **Canti**, u. 13.6.95, e **Luigi Ruvolo**, u. 30.4.96); lo stesso Canti fuggì a bordo della propria autovettura e in quel frangente non sentì esplodere alcun colpo di pistola. Ruvolo chiuse la palestra e telefonò a casa di Emanuele per parlare con la moglie, ma senza trovarla; quindi, si recò alla pizzeria Sottozero dove parlò con **Domenico Flachi**; quest'ultimo parlò a sua volta con **Alberto Scirocco** e telefonò ad **Andrea La Torre**, il quale raggiunse **Domenico** alla gelateria in compagnia di **Enrico Flachi** (**dichiarazioni di Ruvolo**).

Emanuele Flachi ha ricostruito l'ulteriore dinamica dell'episodio, nella fase successiva all'allontanamento dalla palestra; durante la fuga (nel corso della quale incontrò una persona, **Pinna Massimiliano** - u. 13.6.95 - al quale chiese aiuto, dicendo che volevano ammazzarlo) una Fiat Uno bianca gli tagliò la strada, ma lui riuscì a saltarla e a rifugiarsi nel giardino di una villa; anche il teste **Pinna** vide due persone che inseguivano il fuggitivo, una delle quali impugnava una pistola, l'altra una paletta della Polizia. Mentre era nel giardino della villa, Flachi sentì alcuni colpi di pistola (dichiarazioni rese da **Flachi** e confermate da **Capolecchia** e **Agazzi**) e dopo essere rimasto fuori per qualche tempo (forse mezz'ora), chiese aiuto ai proprietari della villa, i quali lo fecero entrare in casa; dall'abitazione telefonò al 113, ma le forze dell'ordine gli risposero che non sarebbero potute intervenire; i coniugi proprietari della villa, **Ciro Copolecchia** e **Ivana Agazzi**, escussi all'udienza del 13.6.95, hanno confermato di aver sentito bussare alla taverna della loro abitazione intorno alle 22 da un giovane che diceva di essere stato vittima di una tentata rapina; questi telefonò alla moglie per tranquillizzarla e successivamente a casa del padre per chiedere che qualcuno andasse a prenderlo. Flachi ha precisato che parlò con **Alberto Scirocco** e **Andrea La Torre**, i quali dopo un po' di tempo giunsero in auto, suonarono il clacson e furono raggiunti per strada dalla stessa parte lesa (la

quale ha precisato che non notò se Scirocco e La Torre fossero armati, pur ritenendo di poterlo escludere). Flachi non riconobbe i due aggressori, che avevano visi a lui non sconosciuti, ma che non riuscì ad identificare; in particolare non riconobbe tra i due Pantaleo Lamantea (che conosceva bene); quella sera Flachi aveva in uso l'autovettura di Ciro Batti, all'epoca già sparito, che aveva chiesto in prestito a Tenace Antonella. I proprietari della villa hanno confermato che Flachi telefonò prima ai Carabinieri e poi al 113 (probabilmente qualificandosi per nome- come riferito dalla Agazzi) ma le forze dell'ordine risposero che non potevano intervenire; successivamente fece alcune telefonate ai familiari, qualificandosi come Lele, e intorno alle 0,30 arrivò una macchina che suonò il clacson; il giovane andò via scavalcando il muro di cinta; durante la permanenza il giovane disse che era il gestore della palestra "La Sfinge", che avevano tentato di rapinarlo e che in giro c'erano alcune macchine che ancora lo cercavano

Gli inquirenti accertarono che effettivamente era stata effettuata una telefonata dalla casa dei coniugi Capolecchia-Agazzi, sul cui muro di entrata fu rilevata una scalfittura di un colpo di proiettile (testi Marino all'udienza del **12 aprile 1995** e **Ragosa** Domenico all'udienza del **13 aprile 1995**).

La sera dell'agguato Emanuele Flachi dormì a casa del padre, dove rimase per 5 giorni, da lunedì al sabato, quando partì, insieme alla propria moglie, per trascorrere una breve vacanza in Svizzera; in occasione di quel viaggio furono accompagnati con altra autovettura da Franco Scirocco e Andrea La Torre. Dell'episodio Emanuele non parlò con nessuno, neanche con Pepè, per cui non si dette alcuna spiegazioni dei motivi dell'agguato (dichiarazioni **Emanuele Flachi**).

Tutti i collaboratori che ebbero informazioni da fonti diverse sul conflitto in atto tra i due schieramenti contrapposti, hanno riferito che il tentato sequestro di Emanuele Flachi rappresentò la reazione del gruppo Batti alla scomparsa e uccisione di Ciro Batti.

Annacondia (u. 11.7.95, pagg. 50 e ss.), Di Donato (u. 19.10.95, pagg. 6-12) appresero da Pasquale Placentino che Salvatore Batti e Pantaleo Lamantea, insieme ad altre due persone, fingendosi poliziotti, tentarono di sequestrare Emanuele Flachi, il quale riuscì a fuggire.

E' stato **Carrino**, quale esponente del gruppo Batti, a confermare (**u. 29.4.96, pag. 147**) che fu Salvatore Batti a prospettare l'ipotesi di sequestrare un fratello di Franco Coco-Trovato e che, dissuaso dai suoi soci, decise di sequestrare Emanuele Flachi. L'intenzione del gruppo era proprio quella di attuare un sequestro (e non l'omicidio di Emanuele), perché ancora Salvatore Batti credeva che suo nipote Ciro fosse vivo; l'azione fu compiuta da Salvatore Batti, Pantaleo Lamantea e i due criminali napoletani che erano stati assoldati in Campania per reagire contro il gruppo avversario. Secondo il collaboratore Emanuele riconobbe le due persone che si finsero poliziotti (i due napoletani), che aveva visto un giorno al bar Fox (all'epoca gestito proprio da Emanuele Flachi). Secondo i progetti del gruppo quest'ultimo doveva essere condotto e tenuto in sequestro presso un appartamento acquistato a Cusano Milanino da Salvatore Batti. Fu proprio Carrino a versare un compenso di 50 milioni di lire ai due napoletani, che Salvatore Batti volle corrispondere nonostante costoro non avessero portato a buon fine alcuna delle azioni nei confronti del gruppo Flachi-Trovato-Schettini.

Anche da parte di quest'ultimo schieramento, l'agguato subito da Emanuele Flachi fu ricondotto immediatamente al gruppo avversario. Già **Emilio Bandiera (dich. 20.12.92, pagg. 16-17)** apprese da Pepè Flachi che il tentato sequestro fu organizzato da Salvatore Batti,

per avere indietro il nipote Ciro; secondo Pepè Flachi all'agguato aveva partecipato un certo Leo (Pantaleo Lamantea), uomo di fiducia di Salvatore Batti che fu ucciso pochi giorni dopo il tentativo di sequestro. Il collaboratore ha riferito anche della fuga in Svizzera di Emanuele, che fu scortato da Alberto e Franco Scirocco (**dich. 13.2.93, pag. 29**). D'altronde, Annacondia aveva ricevuto notizie sul tentato sequestro di cui si tratta anche da Franco Coco-Trovato, il quale gli aveva riferito che Emanuele aveva riconosciuto Pantaleo Lamantea, motivo per cui quest'ultimo fu ucciso.

Pace (u. 12.3.96, pag. 190) e Schettini (u. 20.3.96, pag. 114) hanno, infine, confermato che il tentato sequestro di Emanuele costituì il motivo scatenante dell'impegno di Pepè Flachi nella guerra in corso; si è già riferito che l'atteggiamento di Flachi aveva provocato molti sospetti da parte di Coco-Trovato e Schettini, i quali ritenevano che il loro socio si comportasse in maniera troppo accondiscendente nei confronti dello schieramento avversario. L'episodio che coinvolse Emanuele Flachi, modificò decisamente l'atteggiamento di Pepè, il quale si allineò con gli altri soci del gruppo nel proposito di eliminare tutti i componenti del gruppo Batti. In questo senso sono significative le dichiarazioni di Pace, il quale apprese dell'episodio due giorni dopo il suo verificarsi, quando Pepè, dopo avergli raccontato l'accaduto, gli chiese di accompagnarlo al bar Fox per una reazione immediata contro Salvatore Batti. La certezza che l'agguato era stato compiuto da quest'ultimo (o dal suo gruppo) dipendeva dal riconoscimento che Emanuele aveva fatto di Pantaleo Lamantea tra gli aggressori (dichiarazioni di Schettini).

Pace, Cassaniello, Antonio Le Donne e Pepè Flachi si recarono armati al bar Fox per cercare Salvatore Batti, ma dopo qualche giro desistettero perché non trovarono nessuno del gruppo (dichiarazioni di **Pace**, confermate da **Le Donne, u. 1.4.96, pag. 35**). Anche Schettini fu invitato ad accompagnare il gruppo di fuoco, ma si rifiutò; quest'ultimo collaboratore ha riferito al dibattimento che non partecipò all'azione perché, nonostante Flachi fosse incattivito dal comportamento di Salvatore Batti, a suo parere intendeva fare un'azione dimostrativa, senza spargere sangue (dichiarazioni Schettini).

L'episodio riferito da Pace, Le Donne e Schettini va collegato a quanto, qualche anno prima, aveva dichiarato **Di Donato** (confermandolo al dibattimento, **u. 18.10.95, pagg. 155-194**) sull'irruzione che Pepè Flachi fece in un bar di via Imbonati un giorno del mese di ottobre-novembre 1990. Il collaboratore ha riferito che in quel periodo era solito frequentare, esclusivamente per rapporti di amicizia, alcuni componenti del gruppo Batti; mentre si trovava con Luciano Insera seduto ad un tavolo di un bar, arrivò Flachi insieme ad altre persone, di cui riconobbe il solo Tonino Le Donne; Flachi si avvicinò a Di Donato, lo salutò affettuosamente e gli chiese se avesse visto Ciro il foggiano; Di Donato rispose di non averlo visto e Flachi andò via. Quello stesso giorno Insera raccontò al collaboratore che il giorno dopo il tentato sequestro di Emanuele Flachi, Pepè fu visto in quel bar di via Imbonati, a viso scoperto e armato di mitra, cercare Salvatore Batti o qualcuno del suo gruppo per vendicare l'agguato subito dal proprio fratello.

Questa vicenda costituisce una conferma diretta delle dichiarazioni dei collaboratori sopra citati, tanto che sia Pace che Le Donne hanno confermato l'incontro tra Flachi e Di Donato in occasione di quei giri di perlustrazione cui parteciparono.

Per concludere, può qui anticiparsi che Di Donato, dopo una decina di giorni, da quell'incontro con Pepè Flachi, apprese da Annacondia alcune circostanze che gli erano state riferite da Mimmo Paviglianiti e che evidenziarono un diverso atteggiamento del gruppo

Flachi-Trovato-Schettini nei confronti dello stesso Di Donato (dichiarazioni rese da quest'ultimo all'udienza del **18.10.95, pagg. 155 e ss.**). Annacondia aveva appreso da Paviglianiti che durante quel giro di perlustrazione Pepè Flachi aveva l'intenzione di attuare una reazione di vendetta nei confronti di uno qualunque dei componenti del gruppo Batti e che, ritenendo Di Donato molto vicino a detto sodalizio, in quell'occasione aveva deciso di attentare alla sua vita; a quanto riferito da Paviglianiti l'intento omicida non fu concretizzato perché in quel momento era transitata dinanzi al bar di via Imbonati una pattuglia della polizia; immediatamente dopo, Flachi e Coco-Trovato si erano recati a Cermenate e avevano riferito a Paviglianiti che Di Donato era sfuggito all'agguato. Paviglianiti fece presenti ai due che Di Donato non poteva essere considerato vicino al gruppo Batti, per il vincolo di comparanza che lo legava ad Annacondia (e, conseguentemente, allo schieramento di cui questi faceva parte). Le rassicurazioni di Paviglianiti impedirono ulteriori azioni di fuoco contro Di Donato, ma non furono sufficienti a garantire la sua fedeltà al gruppo, tanto che alcuni mesi dopo lo stesso dovette partecipare al triplice omicidio di San Giovanni Rotondo per fuggire ogni diffidenza di Coco-Trovato e Flachi sull'intraneità di Di Donato al sodalizio avversario.

Deve precisarsi che **Tonino Le Donne (u. 1.4.96, pag. 35)** non ha confermato l'intenzione di Flachi di aggredire Di Donato, in quanto in occasione dell'incontro più volte riferito, Flachi si rivolse a quest'ultimo solo per chiedere se fossero presenti membri del gruppo Flachi e disse a Le Donne che Di Donato non doveva essere toccato perché aveva rapporti di amicizia con Mimmo Paviglianiti.

A prescindere dalla veridicità dell'una o dell'altra interpretazione dell'atteggiamento di Pepè Flachi, quel che rileva in questa sede è la modifica radicale di tale atteggiamento, atteso che Flachi non ebbe più alcuna remora a partecipare direttamente al conflitto in atto.

Paragrafo 4 - segue. L'omicidio di Francesco Batti del 16.10.90. Capi 48 e 49 dell'imputazione.

Il 16 ottobre 1990 (cioè il giorno dopo il tentato sequestro di Emanuele Flachi) Francesco Batti, padre di Ciro e fratello di Salvatore, uscì dalla sua abitazione ove conviveva con Luigina Le Donne, dicendo che sarebbe tornato dopo un'ora, senza farvi più rientro (dichiarazioni della teste **Luigina Le Donne, u. 30.6.95**); anche la scomparsa di Francesco Batti fu denunciata dalla Le Donne con ritardo, cioè solo il 24 gennaio 1991, a circa tre mesi dalla data della sparizione (teste **Guido Marino, u. 12.4.95, pag. 93**).

L'episodio fu ricollegato dagli investigatori alla guerra in atto tra i gruppi Batti e Flachi-Trovato-Schettini, atteso che nell'immediatezza del fatto la solita fonte confidenziale (cioè la Traditi) aveva addebitato la scomparsa di Francesco alla stessa organizzazione criminale che aveva fatto sparire Ciro Batti (teste **Marino**). Francesco Batti, nelle settimane successive alla scomparsa del figlio, si era messo alla sua ricerca e, a quanto riferito dalla Le Donne, era ben consapevole che questi era coinvolto nella guerra in corso e addebitava al proprio fratello Salvatore le responsabilità per la scomparsa di Ciro.

Questa circostanza, solo prospettata sulla base delle dichiarazioni della Le Donne, è stata confermata concordemente da tutti i collaboratori sentiti sulla vicenda.

Annacondia, Di Donato, Tocci e Di Modica appresero le notizie sulla scomparsa di Francesco Batti da Franco Coco-Trovato (Annacondia, Tocci), da Mimmo Paviglianiti (Annacondia), da Pasquale Placentino (Di Donato), da Schettini (Tocci, Di Modica) e da Jimmy Miano (Tocci).

Tutti costoro hanno ribadito che nei giorni successivi alla scomparsa di Ciro, Francesco Batti andava in giro a cercare il proprio figlio, si comportava in modo scomposto e per tale atteggiamento provocò preoccupazioni nel gruppo Flachi-Trovato-Schettini (**Annacondia, u. 11.7.95, pagg. 44-50**: *“Fatto sta che il padre di Ciro Batti si era messo a ... alla ricerca del figlio, perché sapeva che si era andato a ... si era recato da Pepé Flachi. Solo che volevano trovare almeno qualche traccia. Fatto sta che ... Francesco Batti fu attirato in un altro tranello, peggio del figlio, perché fu detto che Ciro Batti lo voleva vedere, in quanto era vivo e si stava nascondendo per via della guerra che stava succedendo. Il padre di ... di Ciro Batti subito si ... corse, perché chi gliel'aveva detto non ... uhm ... era una persona di fiducia, dottore. Si re ... si recò con questa persona, e lì vi trovò tutti loro, li trovò, e ... dato che Francesco Batti si era messo alla ricerca proprio del figlio, stava indagando in tutt.. a 360 gradi. E mi dissero, dottore, che fu strangolato Ci... eh ... Francesco Batti.”*; **Tocci, u. 9.11.95, pag. 137**). **Di Donato (u. 18.10.95, pag. 194 e u. 19.10.95, pag. 20)** ha precisato di aver personalmente visto Francesco Batti frequentare i locali abituali ritrovo degli amici del figlio, domandando a tutti notizie utili su Ciro; fu Pasquale Placentino a confermarli che Francesco era stato ucciso perché *“stava facendo troppo casino”* nella ricerca del figlio scomparso.

Tocci ha soggiunto che il sequestro e l'uccisione di Francesco Batti furono determinati dalla possibilità di avere notizie utili sul nascondiglio di Salvatore.

Annacondia, Tocci, Di Modica, Maccarrone, Modesto, Foschini, Pace e Schettini, oltre a confermare la attribuibilità al gruppo cui appartenevano dell'omicidio di Francesco Batti, hanno ricostruito con estrema precisione le modalità preparatorie ed esecutive dell'episodio. Ma mentre alcuni di detti collaboratori appresero le notizie sulla dinamica dell'azione da chi vi partecipò direttamente, senza poter verificare la veridicità delle stesse, le fonti dirette

dell'episodio sono Foschini e Schettini, presenti presso l'autoparco di via Salamone in occasione dell'uccisione di Francesco Batti e responsabili materialmente di tale delitto.

Per tale ragione è opportuno illustrare immediatamente la versione resa da tali due collaboratori, anticipando che le loro dichiarazioni sono sostanzialmente coincidenti e che molti elementi in precedenza riferiti da altri collaboratori sono rispondenti all'effettivo verificarsi dell'azione.

Francesco Batti fu attirato in trappola da Angelo Maccarrone, fratello del collaboratore Antonino, il quale all'epoca aveva una relazione sentimentale con la figlia di Luigina Le Donne, convivente di Francesco; Gimmy Miano, Schettini e Franco Coco-Trovato indussero Angelo Maccarrone ad offrire a Francesco Batti la possibilità di incontrare il figlio Ciro presso l'autoparco di via Salomone (**Tocci, u. 10.11.95, pagg. 139-141; Di Modica u. 16.11.95, pag. 36-38; Annacondia, u. 11.7.95, pagg. 46-47; Antonino Maccarrone, u. 10.1.96, pag. 69; Modesto, u. 7.2.96, pag. 40; Foschini, u. 8.2.96, pag. 294; Pace, u. 12.3.96, pag. 188; Schettini, u. 20.3.96, pag. 83**). Foschini ha precisato le ragioni che consentirono di attivare la trappola ai danni di Francesco Batti, riferendo che i catanesi di Gimmy Miano e Turi Cappello, gravitanti intorno all'autoparco, erano in ottimi rapporti con il gruppo Flachi-Trovato-Schettini, tanto da aver instaurato un collegamento organico con tutta l'area destefaniana presente in Lombardia (Coco-Trovato, Papalia, Flachi); Angelo Maccarrone era membro del gruppo dei catanesi, i quali fecero sapere a Schettini che erano in grado di attirare in trappola Francesco Batti.

Il giorno fissato per realizzare l'omicidio, Schettini e Coco-Trovato si incontrarono con Foschini presso un bar di Bresso e si diressero all'autoparco; ivi giunti i catanesi presenti (Miano, Emanuele Zuppardo, Saro Medica, Carmelo Fazio e Concetto Bonaccorsi) invitarono Coco-Trovato ad andar via, per evitare che Francesco Batti si insospettisse; Fazio o Tonino Chirico portarono via Coco-Trovato.

Foschini e gli altri prepararono la stanza ove doveva essere ucciso Francesco Batti, con una sedia, delle corde e dei pezzi di legno per incaprettarlo.

Appena giunti Angelo Maccarrone e Francesco Batti, questi si sorprese della presenza di Foschini (Schettini si era tenuto nascosto), ma fu invitato ad entrare per parlare con Gimmy Miano; entrato nella stanza predisposta per l'interrogatorio fu immediatamente legato da Bonaccorsi, Foschini e Zuppardo, quindi entrò Schettini che lo legò alla sedia; quest'ultimo iniziò l'interrogatorio che riguardava sempre le notizie su Salvatore Batti, prospettandogli la possibilità di incontrare il figlio Ciro nel caso avesse fornito indicazioni utili sul fratello; Francesco Batti fu picchiato e torturato, anche con sigarette bruciate sul corpo e, mentre Schettini lo interrogava, gli stringeva la corda sul collo, insistendo perché rivelasse il nascondiglio di Salvatore; durante l'interrogatorio arrivò Turi Cappello, mentre Gimmy Miano e Turi Bonaccorsi (presenti all'autoparco sin dall'inizio) entrarono nella stanza della tortura in un momento successivo. Sia Miano che Cappello dissero a Schettini che Francesco Batti era un poveretto e che probabilmente non era a conoscenza di alcunché rispetto alle vicende del gruppo avversario, ma a quel punto era inevitabile ucciderlo; ad un certo punto Cappello entrò mentre la vittima era svenuta e, per accertarsi che fosse ancora vivo, gli diede pugni al cuore fino a farlo rinvenire. Schettini ha dichiarato che ad un certo punto uscì dalla stanza, lasciando a Foschini il compito di proseguire l'interrogatorio, mentre quest'ultimo, pur avendo partecipato a tutta la vicenda (confermata anche con riferimento all'intervento di Turi Cappello) ha affermato che fu il solo Schettini a porre le domande e a torturare la vittima.

Schettini ha, quindi, affermato che rientrò dopo aver colloquiato con Bonaccorsi e Cappello, chiese a Foschini se Batti fosse ancora vivo e alla risposta negativa dello stesso, spezzò il collo alla vittima, accertandone la morte con lo stesso metodo utilizzato da Cappello (gli diede colpi al cuore che non lo fecero rinvenire).

A quel punto entrò Miano, a cui Schettini disse che era tutto finito e arrivò all'autoparco Antonio Papalia.

Il cadavere fu avvolto in un pezzo di tela e deposto nell'autovettura con la quale era arrivato Francesco Batti, condotta da Bonaccorsi; Papalia (che aveva detto che avrebbe provveduto a far sparire il cadavere) prese la sua macchina, Schettini e Foschini (insieme a Miano) li seguirono con un'Alfa 33 doppione.

Della sparizione del cadavere si occuparono Foschini, Diego Rechichi e un'altra persona. Secondo Foschini, dapprima Bonaccorsi e Rechichi portarono il corpo sulla riva di un lago e successivamente Schettini intervenne in tale operazione, accompagnando Rechichi, Foschini e un nipote di Papalia perché il cadavere fosse gettato nel lago.

Su quest'ultima fase dell'occultamento Foschini e Schettini hanno reso dichiarazioni contrastanti (come su pochi altri aspetti dell'episodio, invero molto marginali); il primo ha affermato che anche Schettini era presente al momento in cui il cadavere fu zavorrato con pietre e gettato nel lago, mentre Schettini ha escluso tale circostanza. Si tratta di un particolare poco significativo, in considerazione della perfetta coincidenza della versione fornita dai due collaboratori.

Infatti, tutta la dinamica dell'interrogatorio e della tortura, compreso l'intervento di Cappello, sono stati riferiti concordemente da Foschini e Schettini; le difformità di versione hanno riguardato il momento in cui arrivò Cappello (Schettini lo colloca quando l'interrogatorio era quasi concluso, mentre Foschini ha affermato che era presente sin dall'inizio), la partecipazione di Foschini all'interrogatorio e all'attività di tortura e la presenza di Schettini nel momento dell'occultamento. E' certo che tali particolari non inficiano in alcun modo l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori, atteso che le stesse sono state riferite alla Corte a quasi 6 anni di distanza dal fatto ed è del tutto comprensibile che il ricordo dei dichiaranti possa, su qualche marginale circostanza, non essere perfetto.

Ad ulteriore conforto vi è da richiamare le dichiarazioni rese da altri collaboratori che appresero le circostanze dell'omicidio proprio dai responsabili del fatto.

Tocci (u. 10.11.95, pag. 137) ha indicato come presenti all'interrogatorio Schettini e Franco Coco-Trovato, i quali avevano interrogato Francesco Batti chiedendogli notizie su Salvatore e promettendogli di farlo incontrare con il figlio Ciro se avesse collaborato; fu Schettini a strangolare Francesco Batti e l'operazione fu conclusa con la rottura del collo della vittima (**pagg. 140-142**); **Annacondia (u. 11.7.95, pag. 48)** seppe che fu Coco-Trovato a strangolare materialmente Batti e Mimmo Paviglianiti a far sparire il cadavere; **Modesto (u. 7.2.96, pag. 40)** apprese da Schettini e Cassaniello che Francesco Batti fu strangolato dopo essere stato torturato (anche con sigarette spente sul corpo) presso l'autoparco di via Salomone e il cadavere fu gettato in un lago nei pressi di Binasco; **Pace (u. 12.3.96, pag. 188)** ha confermato che fu Angelo Maccarrone ad attirare in trappola Francesco Batti presso l'autoparco di via Salomone, ove fu strangolato da Schettini.

Anche le dichiarazioni dei collaboratori che hanno riferito *de relato* le notizie sulla vicenda qui giudicata sono per molti versi coincidenti con la ricostruzione operata da Foschini

e Schettini; ricorre, anche in questo omicidio, la presenza di Franco Coco-Trovato, il quale riferì ad Annacondia e Tocci di essere stato attivamente presente in occasione dell'esecuzione materiale del delitto. Si deve ritenere che in effetti Coco-Trovato non partecipò all'interrogatorio descritto da coloro che vi parteciparono, ma ciò non rende inattendibili le dichiarazioni di Tocci e Annacondia; costoro hanno correttamente riferito quanto appreso sulla vicenda, anche se alcuni particolari appresi non corrispondevano alla verità.

Per concludere, a riscontro oggettivo delle dichiarazioni di Schettini e Foschini, si richiama la circostanza che quest'ultimo ha indicato all'autorità requirente (e ha riferito al dibattimento) il luogo ove fu gettato il cadavere di Francesco Batti e ha riconosciuto in fotografia il corpo rinvenuto il 12.5.92 in un laghetto del Gudo Park di Buccinasco (**documento** prodotto dal pm all'udienza del **12.12.96**); infatti, il collaboratore ha riconosciuto in udienza il cadavere della vittima (da lui gettato nel lago nell'ottobre 1990) come quello raffigurato nelle fotografie mostrategli, precisando che la corda usata e altri particolari delle legature e del corpo gli hanno dato la certezza dell'affermazione (**u. 8.2.96, pag. 310**).

In definitiva, gli elementi di prova acquisiti in dibattimento sull'omicidio di Francesco Batti sono inequivoci e hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio; le dichiarazioni di Foschini e Schettini (tra loro sostanzialmente coincidenti) sono state confermate da molte altre indicazioni di collaboratori sulle varie fasi della vicenda e il riconoscimento da parte di Foschini del cadavere rinvenuto nel laghetto indicato dallo stesso collaboratore come il luogo ove fu occultato il corpo di Batti, rappresenta elemento di riscontro oggettivo ulteriore. Si tratta di dichiarazioni provenienti da collaboratori già giudicati pienamente attendibili, per cui la molteplicità di tali fonti consente di valutare compiutamente le accuse mosse agli imputati di questo processo.

Tale valutazione è ancor più agevole se si considera che i capi 49 e 50 sono contestati a Franco Coco-Trovato, a Schettini e a Foschini; questi ultimi 2 hanno ammesso senza alcuna reticenza le proprie responsabilità, dichiarando di essere gli autori materiali dell'omicidio. Quanto a Coco-Trovato la sua responsabilità in ordine all'omicidio (e al conseguente delitto di occultamento di cadavere) deriva dal ruolo assunto nella fase deliberativa del fatto. Annacondia, Di Donato, Tocci, Di Modica, Maccarrone, Modesto, Pace hanno attribuito a Coco-Trovato la deliberazione dell'uccisione di Francesco Batti, il quale stava diventando pericoloso per il gruppo perché era alla ricerca del figlio morto e, comunque, avrebbe potuto fornire notizie su dove si trovasse il fratello Salvatore. Foschini e Schettini hanno confermato che la decisione fu assunta dal gruppo dirigente dell'organizzazione e Coco-Trovato, grazie ai suoi buoni rapporti con i catanesi dell'autoparco, li convinse a realizzare l'azione all'interno di quella struttura (Foschini ha dichiarato che Pepè Flachi non voleva che ci fossero ancora morti "per strada"); Coco-Trovato era presente all'autoparco fino a poco tempo prima che arrivassero Angelo Maccarrone e Francesco Batti e fu indotto ad allontanarsi per non provocare sospetti nel caso fosse visto dalla vittima (**Foschini, u. 8.2.96, pag. 295 e Schettini, u. 20.3.96, pag. 87**); dopo l'omicidio, Foschini e Schettini si recarono a Limbiate a prendere Coco-Trovato, il quale, insieme al solo Schettini, si recò a Bresso per comunicare la notizia a Pepè Flachi, mentre Foschini e Cassaniello li scortarono (**Foschini, u. 8.2.96, pag. 308**).

In definitiva, il ruolo deliberativo di Franco Coco-Trovato è confermato dai rapporti attivati con i catanesi perché Francesco Batti fosse ucciso all'interno dell'autoparco, dalla sua

presenza in detta struttura fino a qualche minuto prima dell'arrivo della vittima, dalla circostanza che, ad omicidio avvenuto, i due autori materiali si recarono da Coco-Trovato (e, quindi, da Pepè Flachi) per comunicargli l'esecuzione di quanto deliberato.

Pertanto, i tre imputati dei capi 49 e 50 (Foschini, Schettini e Coco-Trovato) devono essere ritenuti responsabili dei delitti di omicidio premeditato e di occultamento di cadavere.

L'aggravante della premeditazione contestata trova fondamento nella ricostruzione della vicenda qui descritta; la decisione di uccidere Francesco Batti fu assunta molto tempo prima della sua realizzazione. L'atteggiamento da questi tenuti dopo la scomparsa di Ciro aveva indotto il gruppo dirigente ad intervenire per evitare che creasse problemi di qualche tipo ed, inoltre, era sempre in corso il tentativo di assumere notizie su Salvatore Batti; la trappola nei confronti della vittima fu predisposta con alcuni giorni di anticipo tramite la collaborazione del gruppo dei catanesi dell'autoparco e realizzata grazie al contributo di Angelo Maccarrone. Sussistono, pertanto, gli elementi temporale e psicologico necessari per configurare l'aggravante in oggetto, secondo i criteri stabiliti nella parte introduttiva di questa motivazione.

Paragrafo 5 - segue. L'omicidio di Pantaleo Lamantea. Capi 51 e 52 dell'imputazione.

Il 20 ottobre 1990, mentre si trovava a bordo di un'autovettura Fiat Tipo ferma in sosta nella via Capuana di Milano, Pantaleo Lamantea venne attinto da 5 colpi d'arma da fuoco a proiettile unico, che determinarono lesioni mortali (2 colpi avevano attinto la vittima al capo, uno trapassante al collo, uno alla spalla sinistra, rinvenuto in sede addominale - dichiarazione resa dal medico legale **Marco Carucci, u. 30.6.95**).

Il teste **Giacinto Gariboldi** si trovava nei pressi dell'autovettura a bordo della quale venne ucciso Lamantea e ha riferito (**u. 30.5.95**) che, mentre stava passeggiando con il proprio cane, aveva sentito 3 o 4 colpi di arma da fuoco, si era girato e aveva visto due persone scappare a piedi lungo il porticato di via Capuana; il teste ha soggiunto che una delle due persone era alta circa m. 1,60 e impugnava una pistola, l'altra era più alta; dopo aver attraversato il porticato i due si erano separati e, subito dopo averli persi di vista, Gariboldi vide un'autovettura Fiat Uno di colore rosso partire ad alta velocità; il teste ha precisato di non aver visto la scena dell'agguato, né i due fuggitivi salire sulla Uno rossa, ma notò che l'auto proveniva dalla direzione ove era fuggita la persona più bassa; infine, Gariboldi vide uscire dall'autovettura ove fu ucciso Lamantea una persona di statura alta, la quale iniziò ad urlare.

La vedova del Lamantea, intorno alle 22-22,15, mentre si trovava a letto, sentì degli spari e, affacciata alla finestra, vide il corpo del proprio marito riverso all'interno dell'autovettura (**Carmela Sabatino Soccorso, u. 1.6.95**). Anche **Vincenzo Carvelli (u. 30.4.96)**, cognato della vittima, la sera dell'omicidio si trovava nei pressi del luogo dell'agguato; mentre era al bar (situato a circa 500 metri dal veicolo) sentì dei colpi di pistola e delle urla e, affacciato sulla strada, vide la propria cognata che urlava e il corpo di Lamantea disteso all'interno dell'autovettura già privo di sensi; provò a farlo rinvenire ma si rese conto che non dava più segni di vita.

Alcuni testimoni hanno ricostruito i movimenti della vittima nelle ore immediatamente precedenti all'agguato.

La sera dell'omicidio Lamantea uscì di casa alle 19 (**Sabatino**), e alcuni minuti prima dell'agguato si recò con un amico di nazionalità slava presso l'abitazione di Francesco Bonura, situata vicino a quella della stessa vittima, ove trovò la convivente dell'amico, Maura Campari; si trattene per circa dieci minuti a casa della Campari, ove bevve un caffè. (dichiarazioni della **Maura Campari u. 30.5.95**, la quale ha soggiunto che dopo dieci minuti dal momento in cui Lamantea discese, sentì alcuni spari, si affacciò e vide un uomo che fuggiva - si trattava dello slavo che accompagnava Lamantea - e una persona accasciata sul sedile dell'autovettura; immediatamente vide la moglie di Lamantea che urlava vicino allo stesso veicolo); tali dichiarazioni sono state confermate da **Maria Giovanna Quartararo**, suocera di Bonura Francesco, **u. 30.5.95**).

Sul luogo dell'omicidio intervenne il personale della Questura di Milano, i cui operanti accertarono che il cadavere si trovava all'interno di un'autovettura Fiat Tipo, che presentava la portiera lato guida aperta, alcuni vetri infranti e alcuni fori di proiettile sulla carrozzeria; il cadavere fu attinto da 6 colpi di arma da fuoco e indosso allo stesso fu rinvenuta una bustina contenente 3 grammi di cocaina; nei pressi dell'autovettura fu rinvenuta una pistola cal. 9, 6 bossoli e un'ogiva (in effetti i periti balistici hanno indicato il rinvenimento di 7 bossoli e di 6 pallottole cal. 7,65 - **Salsa e Benedetti, u. 30.6.95**); a circa 30-40 metri dall'autovettura, nella

via Moretti, fu rinvenuta una pistola cal. 7,65 (deposizione del teste **Giuseppe Patetta, u. 30.5.95**, confermata su alcune circostanze dal teste **Elio Vinci Mortillaro, u. 12.5.95**).

Il Lamantea era conosciuto dal personale della Questura milanese perché coinvolto nell'attività illecita di traffico di stupefacenti operante nella zona di via Novate, in relazione alla quale era stata emessa nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare (teste **Guido Marino** all'udienza del **12.4.95**); i testi sopra citati hanno tutti escluso di essere a conoscenza di attività illecite della vittima (dichiarazioni negative sul punto da parte di **Campari, Quartararo, Sabatino Soccorso e Sabatino**).

L'omicidio di Lamantea fu ricondotto dagli inquirenti nell'ambito della guerra in corso tra il gruppo Batti, a cui la vittima apparteneva, e il gruppo Flachi-Trovato-Schettini; in particolare i confidenti della polizia, Rosalinda Traditi e Salvatore Batti, avevano riferito a Usai Gavino che il Lamantea era stato ucciso in quanto partecipe al tentato sequestro di Emanuele Flachi; gli autori dell'omicidio sarebbero stati Vittorio Foschini e Vincenzo Morelli, detto "*spadino*" (dichiarazioni di **Gavino Usai, u. 13.4.95**).

Alcuni collaboratori di giustizia hanno confermato le circostanze sull'omicidio di Lamantea, già riferite alla Polizia dai confidenti, riferendo al dibattimento le notizie apprese dai membri del gruppo Flachi-Trovato-Schettini e da un appartenente al gruppo Batti sulla riconducibilità dell'episodio alla guerra in atto. Nel corso del dibattimento, l'emergere di nuove collaborazioni processuali ha consentito di acquisire notizie dirette sulla dinamica dell'omicidio e sulle responsabilità materiali dell'azione.

La riconducibilità al gruppo Flachi-Trovato-Schettini del delitto qui giudicato è stata riferita, per primi, da **Annacondia (u. 11.7.95, pagg. 51-54)**, **Di Donato (u. 19.10.95, pagg. 13-14)**, **Tocci (u. 9.11.95, pagg. 204 e ss.)**, **Emilio Bandiera (dich. 20.12.92, pag. 17, 13.2.93, pag. 29 e 22.5.93, pagg. 53-54)**.

Sono stati **Foschini (u. 8.2.96, pag. 314)** e **Schettini (u. 20.3.96, pag. 120)** a completare il quadro della vicenda omicidiaria con l'indicazione degli autori materiali del fatto.

Pasquale Placentino riferì ad **Annacondia (u. 11.7.95, pagg. 51 e segg. e pag. 54)** e a **Di Donato (u. 19.10.95, pagg. 13-14)** che Lamantea era una delle persone che avevano tentato di sequestrare Emanuele Flachi e che fu decisa la sua eliminazione, oltre che per l'appartenenza al gruppo Batti anche per la partecipazione materiale al tentato sequestro; Franco Coco-Trovato e Paviglianiti Domenico confermarono ad Annacondia che Lamantea fu ucciso per le ragioni sopra esposte.

Placentino riferì a Di Donato che uno degli autori materiali dell'omicidio fu Vittorio Foschini, anche se non precisò tramite quale fonte aveva appreso tale notizia (Di Donato ha ipotizzato che Placentino avesse fonti confidenziali vicine al gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* e che lo stesso Salvatore Batti, all'epoca ancora in vita, avesse avuto notizie della circostanza).

Tocci acquisì informazioni dirette sugli autori dell'omicidio da Antonio Schettini (e, probabilmente da Antonio Chirico e Michele Lombardi) e ne ha riferito all'udienza del **9 novembre 1995, pag. 204 e segg.** Schettini gli disse che Lamantea apparteneva al gruppo Batti e aveva partecipato al tentato sequestro di Emanuele Flachi (questa notizia venne riferita a Schettini da uno dei quattro confidenti del gruppo Batti che facevano il doppio gioco); per questa ragione era stata assunta la decisione di uccidere Lamantea in tempi rapidi; alcune volte lo stesso Tocci partecipò insieme a Schettini alla ricerca di Lamantea nel quartiere della

Comasina, al fine di attuare il proposito criminoso; in particolare il gruppo aveva messo a disposizione di Tocci un'autovettura doppione per tutto il periodo della guerra (materialmente l'autovettura fu consegnata al collaboratore da Chirico e Michele Lombardi) e in quel periodo Tocci andò in giro con Schettini alla ricerca di Lamantea; in un'occasione effettuò un giro di ricerca di Lamantea in compagnia di Turi Cappello (appartenente al gruppo dei catanesi) e di un'altra persona sempre con l'obiettivo di ucciderlo (**pag. 205-208**). Dopo qualche tempo Schettini disse a Tocci di sospendere le ricerche di Lamantea, riferendogli che avevano incaricato Vittorio Foschini di realizzare l'omicidio; avvenuto l'omicidio Schettini gli confermò che era stato commesso effettivamente da Foschini (**pag. 209 e pag. 215**).

In ordine ai mandanti dell'omicidio **Annacondia** ha precisato che Coco-Trovato gli disse di essere stato lui, insieme a Flachi Giuseppe, a decidere l'omicidio di Lamantea (**udienza 11 luglio 1995, pag. 54**); Tocci ha confermato la riferibilità al gruppo Flachi-Trovato-Schettini dell'omicidio, precisando che, ancorché fu Schettini ad occuparsene e a riferirgliene, costui non poteva agire se non previo consenso di Coco-Trovato.

Anche **Bandiera** apprese da Pepè Flachi che un certo Leo aveva partecipato al tentato sequestro di Emanuele e per tale ragione, lui e Coco-Trovato avevano deciso di ucciderlo (cosa che avvenne dopo pochi giorni). In ordine agli autori materiali dell'agguato, il collaboratore ha reso dichiarazioni non precise, perché nel primo interrogatorio ha escluso di aver saputo chi fosse stato incaricato dell'azione (**dich. 20.12.92**), mentre in un secondo interrogatorio (**dich. 13.2.93**) ha indicato Chirico e Lombardi; infine, in un terzo interrogatorio (**dich. 22.5.93**) ha precisato che non era certo del coinvolgimento dei due nell'agguato, avendolo solo dedotto dai discorsi fattigli da Pepè Flachi.

Il quadro così definito (da cui si desume con sufficiente certezza la riconducibilità al gruppo dirigente dell'organizzazione della deliberazione sull'omicidio Lamantea - in proposito si richiamano anche le osservazioni esposte nella parte di motivazione relativa al tentato sequestro di Emanuele Flachi, ove si è evidenziato il cambiamento di atteggiamento di Pepè a seguito dell'aggressione subita dal proprio fratello) è stato completato dalle dichiarazioni di **Foschini (u. 8.2.96, pag. 414 e ss.)** e **Schettini (u. 20.3.96, pag. 120 e ss.)**.

Foschini è responsabile diretto dell'omicidio di Pantaleo Lamantea, avendo ricevuto da Coco-Trovato l'incarico di ucciderlo e avendo conferito mandato ad alcuni uomini che operavano a Quarto Oggiaro sotto la sua direzione di realizzare l'agguato. Anche detto collaboratore ha confermato che Lamantea fu ucciso perché riconosciuto da Emanuele Flachi come uno degli autori del tentato sequestro; subito dopo il fatto, Emanuele si incontrò con Pace, Schettini, Foschini e disse di aver riconosciuto senza dubbio Lamantea tra i suoi aggressori; il giorno successivo fu fatta un'irruzione presso il bar Fox da parte di Pace, Pepè Flachi, Cassaniello, Tonino Le Donne e lo stesso Foschini (si tratta, evidentemente dell'episodio già descritto nel paragrafo 3).

Dopo questo episodio, Foschini fu convocato da Coco-Trovato al ristorante Il Portico di Airuno e alla presenza di Schettini e Carmine De Stefano fu incaricato di uccidere Lamantea; il collaboratore accettò l'incarico e si rivolse ad alcuni suoi uomini (i cui nomi non sono stati indicati per motivi di indagine, ad esclusione di Tommaso Ceraudo, deceduto); due di costoro, insieme a Foschini, si recarono nuovamente da Coco-Trovato, il quale pretese che entro 20 giorni Lamantea fosse ucciso.

A causa del ritardo, Foschini si rivolse a Nino Lombardo, responsabile di un gruppo criminale originario di Pitilia Policastro e operante nella zona di Quarto Oggiaro e

nell'occasione incontrò il nipote di Lombardo, Vincenzo, il quale si offrì di eseguire l'omicidio. Questi fu condotto da Coco-Trovato, che manifestò il suo disappunto per il ritardo. L'omicidio fu commesso immediatamente da Vincenzo Lombardo e da altra persona (di cui il collaboratore ha ommesso il nome per motivi di indagine).

Il giorno dopo l'omicidio, Lombardo incontrò Foschini in viale Certosa e gli raccontò la dinamica dell'agguato:

- Lamantea era stato fatto scendere per strada con una telefonata e Lombardo gli aveva personalmente sparato con una pistola cal. 7,65;

- alla guida dell'autovettura vi era un'altra persona appartenente al suo gruppo.

Dopo qualche giorno Foschini e Lombardo si recarono nuovamente da Coco-Trovato, il quale si congratulò per l'esito dell'azione e consentì che l'autore dell'omicidio acquistasse lo stupefacente ad un prezzo di favore.

Questa precisa ricostruzione, conferma le notizie che i collaboratori sopra richiamati avevano appreso in merito al coinvolgimento di Foschini nell'agguato; effettivamente Foschini fu incaricato di eseguire l'omicidio e utilizzò uomini di cui poteva disporre per compiere materialmente l'azione.

Anche **Schettini (u. 20.3.96, pag. 120) e Pace (u. 12.3.96, pag. 189)** hanno confermato che la deliberazione di uccidere Lamantea fu assunta dal gruppo dirigente dell'organizzazione (Flachi, Coco-Trovato e Schettini) e che fu incaricato Foschini dell'azione.

L'insieme delle fonti di prova qui descritte consente di ricostruire con sufficiente precisione tutte le fasi dell'azione omicidiaria qui giudicata:

- dopo il tentato sequestro di Emanuele Flachi, fu decisa la reazione del gruppo nei confronti dei responsabili dell'agguato, tra cui fu individuato Pantaleo Lamantea (dichiarazioni di Annacondia, Di Donato, Tocci, Foschini, Bandiera);

- il gruppo dirigente dell'organizzazione assunse la decisione di procedere all'omicidio (dichiarazioni di Annacondia, Di Donato, Tocci, Foschini, Pace, Schettini, Bandiera);

- Tocci, Schettini e Turi Cappello fecero alcune perlustrazioni per eseguire l'omicidio (dichiarazioni Tocci);

- Coco-Trovato diede incarico a Foschini di realizzare l'azione (dichiarazioni di Di Donato, su notizie riferitegli da Placentino, Tocci, Foschini, Schettini, Pace);

- Foschini diede incarico ad alcuni appartenenti ad un'organizzazione originaria di Petilia Policastro operante a Quarto Oggiaro, tra cui Vincenzo Lombardi (dichiarazioni Foschini).

Alla luce di tali elementi probatori deve affermarsi la penale responsabilità degli imputati qui giudicati (Coco-Trovato, Foschini e Schettini) in ordine ai reati di cui ai capi 51 e 52 dell'imputazione.

Schettini ha ammesso di essere corresponsabile della decisione di uccidere Pantaleo Lamantea, ascrivibile al gruppo dirigente dell'organizzazione di cui faceva parte (in questo senso hanno confermato la circostanza Tocci, Foschini e altri collaboratori).

Foschini ha ammesso di aver partecipato in fase esecutiva (conferendo il mandato ricevuto da Coco-Trovato a Vincenzo Lombardi e altre persone di uccidere Lamantea; numerosi altri collaboratori hanno confermato la circostanza).

Coco-Trovato è stato indicato da tutti i collaboratori citati come corresponsabile in fase deliberativa dell'omicidio qui giudicato. Oltre alle indicazioni specifiche di Schettini, Tocci, Annacondia, Pace e Bandiera, è stato Foschini a descrivere i molteplici rapporti intercorsi con

M

Coco-Trovato per il conferimento dell'incarico, prima a Tommaso Ceraudo e successivamente a Vincenzo Lombardi. Foschini fu convocato al ristorante Il Portico di Airuno, ove Coco-Trovato lo incaricò di realizzare l'omicidio; successivamente si recò altre due volte da lui per presentargli coloro che avrebbero commesso l'azione e, una volta realizzato l'omicidio, vi si recò una quarta volta in compagnia dell'autore materiale.

La molteplicità di indicazioni convergenti nell'attribuire a Franco Coco-Trovato il ruolo centrale a livello deliberativo dell'omicidio di Pantaleo Lamantea rappresenta prova certa della sua responsabilità in ordine ai capi 51 e 52 dell'imputazione.

L'aggravante della premeditazione contestata si fonda sulla ricostruzione della vicenda omicidiaria. Dopo il sequestro di Emanuele Flachi fu deliberato l'omicidio di Lamantea e varie persone operarono per portare a termine il proposito; prima Tocci, Schettini e Cappello, quindi, Foschini e, per il suo tramite Tommaso Ceraudo e, infine, Vincenzo Lombardi. Il periodo temporale trascorso e la persistenza del proposito omicida configurano l'aggravante in oggetto.

Pertanto, deve essere affermata la penale responsabilità di Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini e Vittorio Foschini in ordine ai reati di cui ai capi 51 e 52, come contestati.

Paragrafo 6 - segue. L'unico omicidio commesso dal gruppo Batti: l'omicidio di Rocco Bergantino del 25.10.90.

L'episodio delittuoso qui trattato non è stato contestato ad alcun imputato di questo processo perché nella prima fase delle indagini, concretatasi nella formulazione dei capi d'imputazione, non erano emersi elementi precisi sui responsabili dell'omicidio; nel corso del dibattimento è stata confermata l'ipotesi investigativa che riconduceva all'organizzazione Batti l'azione contro Bergantino, ma tutti gli appartenenti a detto sodalizio in qualche modo coinvolti nella vicenda sono stati uccisi nel corso della guerra (l'unica posizione allo stato giudicabile riguarda Giovanni Modesto, il quale, secondo le dichiarazioni di Carrino, avrebbe fornito la mitraglietta utilizzata per commettere l'azione).

Ciononostante è opportuno ricostruire in questo provvedimento le circostanze conosciute sull'episodio in questione, utili per delineare il quadro d'insieme del conflitto trattato in questo capitolo.

Si è anticipato nel titolo del paragrafo che l'omicidio di Rocco Bergantino rappresenta l'unico agguato compiuto dal gruppo Batti a cui conseguì un esito mortale, anche se va precisato che la vittima era un personaggio marginale dell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini, i cui rapporti conflittuali con l'associazione Batti prescindevano dalla sua appartenenza allo schieramento avversario; per tale motivo, alcuni collaboratori hanno riferito che quell'omicidio era stato considerato il risultato di un errore di persona, ritenendosi che fosse Giuseppe Modesto il vero obiettivo dell'agguato.

Ma veniamo alla ricostruzione dell'azione.

Il 25 ottobre 1990, nella via Semplicità di Milano, venne ucciso Rocco Bergantino, mentre si trovava a bordo di un'autovettura Renault Cherokee, intestata allo zio di Giuseppe Modesto, Amedeo.

Sul luogo dell'agguato intervenne il personale della Squadra Mobile di Milano, che ha riferito in dibattimento la situazione accertata al momento dell'intervento:

- il cadavere di Bergantino era a bordo dell'auto tg. MI 0P1924, intestata ad Amedeo Modesto ed era stato attinto da colpi di arma da fuoco (teste **Roberto Giotta**, u. 13.6.95);
- il decesso era stato accertato dai lettighieri immediatamente intervenuti;
- dopo l'arrivo degli operanti era sceso dall'abitazione il nipote della vittima, Curzio Bergantino;
- nella Renault furono rinvenute un paio di stampelle, mentre nel corso della perquisizione presso l'abitazione della vittima fu rinvenuta una pistola cal. 7,65;
- la polizia era stata avvertita da Giuseppe **Donzella** (u. 13.6.95), il quale era sceso per strada e aveva visto il corpo di una persona distesa all'interno di un fuoristrada;
- anche **Antonietta Guerrieri** (u. 30.4.96) sentì due colpi di pistola e, affacciata alla finestra, vide il corpo di Bergantino riverso all'interno di un'autovettura fuoristrada;
- **Renato Meiani** (u. 30.4.96) assistette alla fase iniziale dell'agguato verificatosi dinanzi al proprio laboratorio di artigiano sito al civico 6 della via Semplicità; alla chiusura del laboratorio il teste vide alcuni ragazzi che facevano chiasso di fronte alla palestra della scuola e si soffermò a guardarli; in quel momento notò un'autovettura Fiat Tipo di colore bianco con a bordo tre persone, due sedute nei sedili anteriori e una su quello posteriore, rendendosi conto che avevano la vista ostruita dalla sua presenza; Meiani salì a casa sua e raccontò la scena alla moglie, la quale gli disse di chiamare il 113, cosa che il teste non fece;

dopo poco tempo sentì alcuni colpi di arma da fuoco e, sceso per strada, vide il cadavere di Bergantino all'interno dell'autovettura fuoristrada.

La vittima fu attinta da 7 colpi di arma da fuoco, di cui uno all'addome, 3 al capo posteriormente (di cui 2 ritenuti), uno al gluteo e 2 trapassanti alla coscia (**Andrea Gentilomo, u. 30.6.95**). I proiettili che attinsero Bergantino furono sparati da due pistole dello stesso calibro (38 speciale o 357 magnum, armi aventi proiettili identici), e dei sei bossoli rinvenuti, 4 erano stati sparati da un'arma e 2 dall'altra (**Domenico Salsa e Pietro Benedetti, u. 30.6.95**); questi ultimi testi hanno soggiunto che la pistola sequestrata a casa della vittima era funzionante

Gli altri testi sentiti sempre all'udienza del **13 giugno 1995**, hanno confermato alcune circostanze già emerse dalle dichiarazioni degli operanti:

- Isidoro **Giunca** sentì alcuni colpi di pistola e una vicina gli riferì che avevano sparato ad una persona; scese per strada e trovò Bergantino disteso all'interno di una Renault Cherokee; solo successivamente vide Curzio Bergantino; pochi minuti prima del fatto, facendo rientro a casa, aveva visto un'autovettura Fiat bianca (una Uno o una Tipo), ferma in sosta per strada;

- Andrea **Sartore** aveva sentito alcuni colpi di arma da fuoco e dopo un minuto si era affacciato al balcone, vedendo due autovetture affiancate e una persona salire sul lato passeggero di una delle due (era una Fiat, Uno o Tipo, di color bianco); Sartore vide anche una Mercedes fermarsi in sosta sotto la propria abitazione prima del fatto; il conducente era sceso dall'auto, aveva fatto una telefonata ed era ripartito.

Curzio Bergantino e Francesca **Sangaletti**, convivente della vittima, hanno ricostruito i momenti precedenti all'agguato:

- il giorno dell'omicidio, la vittima era uscita insieme ai due testi per fare la spesa; dopo essere rientrati a casa, intorno alle 20,30, Rocco e Curzio avevano deciso di uscire; Rocco anticipò il nipote e, quando quest'ultimo scese per strada, vide i vetri dell'autovettura infranti e Rocco riverso sul sedile della stessa, già morto; Curzio avvisò la Sangaletti per mezzo del citofono, dicendole di chiamare un'ambulanza. I due non sentirono alcuno sparò.

La Sangaletti ha riferito di non essere a conoscenza delle attività del convivente, il quale la teneva all'oscuro dei suoi affari; sapeva che Rocco non aveva un'attività regolare ma contribuiva economicamente al sostegno della famiglia. Curzio Bergantino ha riferito che sia lui che lo zio avevano rapporti con Rosalinda Traditi, anche intimi.

Un'autovettura Fiat Tipo di provenienza furtiva era stata rinvenuta nei pressi di una stazione di servizio situata sulla strada provinciale di Paderno Dugnano dai Carabinieri di Milano parzialmente bruciata (testi Michele **Rocca**, Salvatore **Cacciatore** e Giuseppe **Serra**); il titolare della stazione di servizio, Attilio **Ceruti**, ha riferito di aver sentito dei rumori mentre si trovava all'interno del locale della stazione, di essere uscito e di aver visto un'autovettura che prendeva fuoco e un'altra auto allontanarsi; aveva avvertito i Carabinieri.

E' stato, infine, confermato che l'autovettura intestata a Modesto Amedeo era in uso al nipote Giuseppe, il quale l'aveva prestata quella sera a Bergantino (testi Amedeo **Modesto**, **Curzio Bergantino** e **Sangaletti**).

Con riferimento alle indagini condotte dalla Squadra Omicidi, il commissario **Marino** ha riferito (**u.12.4.95**) l'esito delle stesse e le circostanze emerse anche sulla base delle confidenze di Rosalinda Traditi e Salvatore Batti; in particolare l'obiettivo dell'agguato

sarebbe stato Giuseppe Modesto; un'amica della Traditi, Scolaro Erminia, aveva riferito che la stessa Traditi le aveva confidato di aver preso parte all'agguato.

La riconducibilità dell'omicidio Bergantino al gruppo Batti è stata riferita al dibattimento da alcuni collaboratori appartenenti ad entrambi gli schieramento coinvolti nel conflitto

Annacondia (u. 11.7.95, pag. 55) e Di Donato (u. 19.10.95, pag. 18) appresero da Pasquale Placentino che il Bergantino era stato ucciso da loro (sarebbe stato presente lo stesso Placentino), in quanto appartenente al gruppo avversario. **Tocci (u. 9.11.95, pag. 215-216)** apprese da Schettini che Bergantino era uomo del loro gruppo ed era stato ucciso dal gruppo Batti (all'azione avrebbe partecipato anche Rosalinda Traditi). **Modesto (u. 6.2.96, pagg. 115 e 130 e ss.), Cassaniello (u. 20.2.96, pagg. 152 e ss.) e Schettini (u. 20.3.96, pag. 123)** hanno fornito elementi ulteriori sulla collocazione della vittima e sui motivi di contrasto con il gruppo Batti.

Bergantino esercitò attività di spaccio di stupefacente in società con Giuseppe Modesto e Iseo Massari, fino all'estate del 1990, quando la società si sciolse; Massari era in debito con gli altri soci (a cui doveva denaro e armi) per cui circa 15 giorni prima dell'omicidio ebbe un litigio con Bergantino (dichiarazioni Modesto, Cassaniello e Schettini). A cavallo dell'estate del 1990, Modesto e Bergantino, sciolta la società con Massari, si allontanarono dal gruppo Batti (di cui fino a quel momento erano stati clienti), spostandosi nella piazza Gasparri di Milano nell'ambito dell'organizzazione di Pepè Flachi (dichiarazioni Cassaniello e Modesto). Secondo i tre collaboratori il vero obiettivo dell'agguato qui esaminato sarebbe stato Giuseppe Modesto, tanto che Bergantino fu ucciso mentre si trovava a bordo di un'autovettura in uso a quest'ultimo.

I collaboratori fin qui citati appartenevano tutti allo schieramento avverso al gruppo Batti, per cui le notizie da costoro riferite sono piuttosto parziali nella descrizione delle ragioni degli autori materiali dell'agguato. Con la collaborazione di Vincenzo Carrino è stato possibile fare piena luce sull'episodio di cui si tratta, considerato che questi ebbe conoscenza diretta delle dinamiche del gruppo di appartenenza.

Il collaboratore, rettificando quanto riferito da Giuseppe Modesto (e confermato da altri collaboratori), ha precisato che l'obiettivo dell'agguato era proprio Rocco Bergantino; questi, che fino all'estate era stato socio di Giuseppe Modesto e Iseo Massari, aveva avuto un litigio con quest'ultimo per questioni legate ad un deposito di armi che Massari gestiva e che doveva restituire ai suoi due ex soci; in particolare Bergantino disse che quelle armi non dovevano essere consegnate ai napoletani, minacciando Massari di gravi conseguenze. Quest'ultimo si era rivolto a Salvatore Batti, riferendogli l'accaduto, e questi si era arrabbiato con Bergantino decidendo di ucciderlo; nell'occasione era presente anche Rosalinda Traditi, che si rese disponibile ad attirare in trappola Bergantino.

In quel periodo Tonino Passaro, intimorito per la guerra in corso, si era reso irreperibile, per cui Salvatore Batti chiese una mitraglietta da utilizzare nell'agguato a Giovanni Modesto. All'azione parteciparono Salvatore Batti, che sparò, Rosalinda Traditi, alla guida dell'autovettura e Pasquale Placentino.

Così descritti gli elementi di prova emersi al dibattimento sull'episodio in questione, è opportuno formulare in proposito alcune considerazioni. Anche in questo caso, le indicazioni *de relato* che alcuni collaboratori hanno fornito della vicenda si sono rivelate del tutto coincidenti con quanto in epoca successiva è stato riferito da chi apprese direttamente la

dinamica dell'episodio. In particolare, le notizie apprese da Annacondia e Di Donato tramite Placentino, così come quelle apprese da Schettini tramite Passaro (quest'ultimo indicò due dei tre partecipanti all'agguato) sono state confermate da Carrino. L'omicidio deve essere collocato logicamente nell'ambito del conflitto in corso, perché Bergantino, dopo essere stato per qualche tempo uno spacciatore operante nell'organizzazione Batti, dall'estate 1990 era divenuto interno al sodalizio avversario e, se è vero quanto affermato da Carrino (della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare), Salvatore Batti decise di uccidere Bergantino perché questi aveva minacciato Massari di gravi conseguenze se avesse consegnato le armi di cui disponeva ai napoletani chiamati da Batti a Milano per partecipare alla guerra contro il gruppo Flachi-Trovato-Schettini.

In definitiva, anche l'omicidio di Rocco Bergantino si inserisce a pieno titolo tra gli episodi della guerra che si tratta in questo capitolo, tanto che la reazione immediata all'agguato fu l'omicidio di Iseo Massari, deliberato ed attuato dal gruppo dirigente dell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini.

Paragrafo 7 - segue. L'omicidio di Iseo Massari. Capi 186 e 187 dell'imputazione.

Nella fase iniziale del dibattimento l'omicidio di Iseo Massari era apparso anomalo rispetto alle vicende della guerra in corso, perché la vittima era stata descritta dai testi sentiti come personaggio estraneo agli ambiti criminali coinvolti nel conflitto. I numerosi testi escussi (alcuni dei quali familiari di Massari) avevano manifestato la loro sorpresa in merito all'agguato subito dal giovane, pur ammettendo che questi aveva rapporti con alcune persone gravitanti intorno all'organizzazione facente capo a Salvatore Batti. Ed invero, la comprensibile amarezza del genitore e della sorella di Massari (persone del tutto aliene al contesto criminale qui giudicato) non poteva far ignorare che indosso alla vittima era stata rinvenuta una pistola e che questi frequentava persone quali Rocco Bergantino, Pantaleo Lamantea, Ciro e Salvatore Batti, Giovanni Modesto. La definizione di "normalità" riferita dai testi alla vita di Iseo Massari contrastava con alcune circostanze emerse sin dalle prime indagini svolte sull'episodio.

Le collaborazioni intervenute nel corso del dibattimento hanno confermato che Iseo Massari era pienamente coinvolto (pur con un ruolo marginale) nell'attività illecita di spaccio di stupefacenti riconducibile all'organizzazione Batti ed hanno fatto piena luce sulle ragioni e sulla dinamica del suo omicidio.

Il 30 ottobre 1990, poco prima delle ore 23, Iseo Massari, mentre si trovava all'interno dell'area di un distributore di benzina automatico IP sito nella via Monte Ceneri di Milano in compagnia dell'amica Stefania de Stefanis, intento a prelevare il carburante per la sua autovettura Polo VW, fu attinto da 7 colpi di arma da fuoco in varie parti del corpo (capo, addome e gambe), esplosi da una Beretta mod. 52, cal. 7,65 (dichiarazioni rese dal medico legale **Giovanni La Gioia** e dai periti balistici Domenico **Salsa** e Pietro **Benedetti** all'udienza del **30 giugno 1995**).

I colpi furono esplosi da diverse direzioni e gli elementi rilevati in sede di autopsia non consentirono di accertare se gli sparatori si trovassero a distanza ravvicinata; 4 proiettili furono ritenuti dal corpo della vittima, di cui due al capo (uno dei proiettili attinse la regione parietale destra e l'ogiva fu rinvenuta nella regione parietale sinistra, l'altro dei colpi sparati al capo trapassò in direzione opposta).

Stefano Rossi (u. 11.5.95) assistette all'agguato e ha riferito che intorno alle 23, mentre stava entrando nel portone della sua abitazione, aveva sentito 4 colpi di pistola e la sgommata dei pneumatici di un'autovettura, ed era uscito nuovamente per strada; aveva visto la sagoma di una persona attraversare la via urlando, il corpo di una persona riverso per terra nell'area di servizio del distributore IP di via Monte Ceneri e un'autovettura Fiat Uno dileguarsi con a bordo almeno due persone.

Le dichiarazioni dei testi oculari sono state ribadite al dibattimento anche dagli operanti (dichiarazioni di **Luca Di Valentin, u. 11.5.95**); il teste **Bruno Aricò (u. 30.4.96)** intervenne quale caposcorta della Volante giunta sul luogo dell'agguato immediatamente dopo l'autolettiga e ha confermato che gli aggressori erano a bordo di una Fiat Uno e che sparò la persona seduta sul sedile passeggero senza neanche scendere dal veicolo (circostanze apprese dal teste a seguito dell'audizione di Stefania De Stefanis e Stefano Rossi)

Quel giorno Iseo Massari era andato a ritirare della merce per conto della ditta del padre, era rientrato a casa alle 19,45 ed era uscito intorno alle 20,25. (dichiarazioni di **Angelo Massari, 11.5.95**).

I primi ad intervenire sul luogo del fatto furono i responsabili della Croce Verde, e uno di essi, il teste **Andrea Cremona, u. 11.5.95**, ha riferito di aver trovato la vittima fuori dall'autovettura, riverso faccia per terra; mentre stava portando i primi soccorsi aveva trovato una pistola inserita nella cintura di Massari, aveva inserito la sicura e l'aveva poggiata per terra.

Successivamente intervennero gli operanti delle Volanti della Questura; **Vittorio De Carli e Luca Di Valentin**, sentiti alla stessa udienza, hanno riferito di essere giunti al distributore intorno alle 22,50, mentre i soccorritori stavano caricando Massari sull'autoambulanza; avevano provveduto a sequestrare una pistola che il lettighiere aveva trovato indosso alla vittima, oltre a 9 bossoli cal. 7,65 rinvenuti per terra. **Elio Vinci Mortillaro** (all'udienza del **12 maggio 1995**) ha riferito dei rilievi tecnici eseguiti presso l'area di servizio, precisando che la Polo era ferma in parcheggio affianco all'erogatore di benzina; sul lato destro del veicolo erano stati rinvenuti due bossoli cal. 7,65 e altro bossolo era stato rinvenuto all'interno, insieme ad un frammento di ogiva (i bossoli complessivamente repertati furono 6). Per terra era stata rinvenuta una pistola modificata, che i periti balistici Salsa e Benedetti hanno identificato in un'arma marca Nuova Molgora cal. 8 da salve (cioè con munizioni prive di pallottola e, quindi, inoffensive), modificata (cioè resa idonea all'uso di munizioni offensive) mediante cambio della canna.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati sentiti numerosi testi, dalle cui dichiarazioni l'accusa ha tentato di descrivere i rapporti che la vittima aveva con ambiti di amici estranei alla criminalità, ma nello stesso tempo con alcuni personaggi gravitanti nei gruppi criminali operanti nei quartieri della Comasina e limitrofi.

In particolare, il padre **Angelo** e la sorella **Daniela**, sentiti all'udienza dell'**11 maggio 1995**, **Paolo Parise, Fabio Colombini, Bruno Canella** (questi sentiti all'udienza del **12 maggio 1995**), **Michela Cantoni, Cristina Zavrel** hanno così descritto la vittima:

- Iseo aveva una vita "normale", lavorava con il padre e frequentava amici conosciuti da tempo, pochi e affidabili;

- la sorella Daniela, Parisi, Colombini si sono detti del tutto sorpresi di quanto era emerso circa i rapporti intrattenuti da Iseo con ambienti delinquenziali e in particolare del fatto che andasse in giro armato;

- nonostante questa sorpresa, sia i tre testi appena indicati sia Canella, Zavrel, Cantoni e lo stesso genitore della vittima hanno riferito di alcune frequentazioni non omogenee rispetto all'ambiente regolare di Iseo; Canella in particolare, ha riferito che alcune persone, identificate in Pantaleo Lamantea, Ciro e Salvatore Batti e tale Giovanni detto "lo zingaro" frequentavano il bar Cristian, di cui il teste era gestore, insieme a Iseo;

- molti hanno riferito della frequentazione del bar Foxy di via Litta Modignani e Massari Angelo ha aggiunto che in famiglia non erano contenti di tali rapporti (tra gli altri anche **Mario Tiritiello, u. 11.5.95** e **Ezio Lorenzo Asnaghi e Antonio Arena, u. 30.4.96**);

- alcuni hanno parlato del rapporto con Rocco Bergantino, anch'esso non ben visto dai familiari; con riferimento al Bergantino, la Cantoni ha riferito un episodio verificatosi alcuni giorni prima dell'omicidio, quando, presso un baracchino di Corso Sempione, lei e Iseo avevano incontrato un ragazzo con le stampelle, con il quale Iseo si era fermato a parlare (si ricorda che Bergantino andava in giro con le stampelle).

- molti testimoni hanno, con accenti diversi, riferito che negli ultimi tempi Iseo aveva un atteggiamento particolare, diverso a quello che era solito tenere (a Canella aveva detto

che voleva farsi rispettare nel quartiere, la Zavrel ha riferito che Iseo le aveva confidato di far uso di cocaina, a Colombini aveva detto che quel periodo doveva girare fuori dal quartiere, con Parise Iseo aveva trascorso le vacanze estive, ma nei mesi successivi i rapporti si erano diradati, Asnaghi ed Arena hanno confermato che negli ultimi tempi era guardingo e preoccupato);

- Angelo Massari ha riferito due episodi verificatisi nei giorni successivi all'omicidio, coerenti con la stranezza di comportamento rilevata dagli amici di Iseo. Pochi giorni dopo l'omicidio una signora aveva telefonato a casa Massari riferendo che un certo Paolo (identificato come il figlio di un avvocato milanese) l'aveva a morte con Iseo; dopo qualche tempo un signore incontrato per strada (e conosciuto dal teste solo di vista) gli aveva detto che qualche giorno prima dell'omicidio aveva visto un giovane che gestiva un negozio di abbigliamento di Bruzzano, a bordo di un'autovettura, fermare Iseo e parlare per qualche minuto (la persona era stata identificata dalla polizia in Flachi Emanuele);

- infine, il teste **Nicola Di Donato (u. 14.5.96)** ha riferito di una fornitura di cocaina che doveva ricevere da Massari, non concretizzatasi per la morte di quest'ultimo.

Il quadro delineato sulla base delle dichiarazioni testimoniali descritte, pur non adeguato ad affermare con certezza che l'omicidio di Iseo Massari fosse riconducibile al conflitto in atto nei quartieri della Comasina, Bruzzano, via Novate, aveva fornito elementi significativi per indagare in quella direzione. Fino alla chiusura delle indagini preliminari, non esisteva, comunque, alcuna circostanza probatoria sicura, per cui nessuno degli imputati si vide contestare l'omicidio qui giudicato.

L'intervento delle collaborazioni dibattimentali ha, da un lato confermato che Iseo Massari era coinvolto nell'attività di traffico di stupefacenti (in società con Bergantino e Giuseppe Modesto), dall'altro ha individuato nel gruppo dirigente dell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini il responsabile dell'omicidio. A seguito delle emergenze dibattimentali la pubblica accusa ha contestato in via suppletiva a Vittorio Foschini e ad Antonio Schettini i capi 186 e 187 dell'imputazione e costoro, rei confessi dell'omicidio, hanno accettato la contestazione.

Giuseppe Modesto (u. 7.2.96, pag. 46) ha ricostruito i rapporti tra Bergantino e Massari, suoi soci nel piccolo gruppo di spaccio operante per conto dell'organizzazione Batti fino all'estate 1990; ha, quindi, riferito del litigio intercorso tra i due, e dell'omicidio di Bergantino (si veda paragrafo precedente); dopo tale fatto Modesto si mostrò preoccupato, raccontò la vicenda a Franco Coco-Trovato, il quale gli disse di allontanarsi per un po' dalla sua abitazione.

In questo quadro le prime notizie sulle ragioni e sugli autori materiali dell'omicidio sono state fornite da **Giorgio Tocci (u. 9.11.95, pagg. 217-219)**, il quale apprese da Schettini che Massari era persona che vigilava armata intorno al bar Fox e per tale ragione fu ucciso; dell'azione furono incaricati Mimmo Branca e Vittorio Foschini.

Ma solo con la collaborazione di Foschini, Cassaniello, Pace e Schettini è stato possibile fare piena luce sulla vicenda, la cui responsabilità è da attribuire all'organizzazione a cui i citati collaboratori appartenevano.

Modesto (u. 7.2.96, pag. 49), Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 156 e ss.), Pace (u. 12.3.96, pag. 197) hanno descritto la fase deliberativa dell'omicidio, riconducibile a Coco-Trovato e Schettini:

- dopo qualche giorno dall'omicidio di Bergantino, vi fu un incontro a cui parteciparono Coco-Trovato, Antonio Papalia, Pace, Schettini, Cassaniello e altre persone, nel corso del quale si discusse della posizione di Massari nell'ambito del gruppo Batti; Cassaniello disse che Giuseppe Modesto avrebbe potuto fornire informazioni certe sull'appartenenza a detto sodalizio, per cui fu incaricato di andare a prendere Modesto e di portarlo alla riunione (dichiarazioni Cassaniello e Pace);

- Cassaniello e Privitera prelevarono Modesto e insieme si recarono prima da Coco-Trovato (il quale, a quel punto decise l'uccisione di Massari, ritenendolo responsabile dell'omicidio di Bergantino), quindi presso la ditta del padre di Massari per un giro di perlustrazione (dichiarazioni Modesto, Cassaniello e Pace, il quale ha precisato di aver anch'egli partecipato ai sopralluoghi);

- dopo pochi giorni da quei sopralluoghi, Massari fu ucciso (Modesto Giuseppe, Cassaniello e Pace non hanno saputo chi materialmente eseguì l'agguato).

Su tale ultima circostanza, precise indicazioni sono state fornite da Foschini e Schettini (e con queste coincidenti sono le dichiarazioni di Tocci già richiamate). Franco Coco-Trovato comunicò a Foschini che Massari doveva essere ucciso perché uomo di Salvatore Batti; all'incontro erano presenti anche Pace e Schettini e la decisione fu assunta congiuntamente da tutti costoro; poiché l'obiettivo dell'agguato frequentava un bar di via Mac Mahon, Foschini si assunse il compito di realizzare l'omicidio; dopo una ventina di giorni dall'incontro si rivolse a Domenico Branca perché pedinasse Massari e fornisse indicazioni sui suoi movimenti, e Branca si dichiarò disponibile ad eseguire personalmente l'agguato per fare un favore a Coco-Trovato; successivamente Branca assicurò che era pronto per l'azione ed ebbe il benestare di Foschini; dopo l'omicidio vi fu un altro incontro tra Foschini, Coco-Trovato, Schettini e Branca, nel corso del quale quest'ultimo descrisse la dinamica dell'agguato; era stato lui a sparare a Massari da un'autovettura guidata da un suo uomo; nell'occasione Coco-Trovato manifestò piena disponibilità per qualsiasi favore Branca avesse bisogno (il suo gruppo era impegnato nella guerra contro la famiglia Di Giovine) - dichiarazioni di **Foschini, u. 9.2.96, pagg. 3 e ss..**

Schettini (u. 20.3.96, pag. 125), pur riferendo circostanze generiche sull'episodio, ha confermato che l'omicidio fu deciso dal gruppo dirigente dell'organizzazione (quindi anche da lui), che Foschini si occupò di organizzare l'azione omicidiaria e che Mimmo Branca collaborò nell'agguato (quale parte dell'alleanza De Stefano-Libri).

Le fonti di prova illustrate forniscono un quadro preciso della vicenda qui giudicata; l'omicidio di Massari va inquadrato nella guerra in corso tra gli schieramenti Flachi-Trovato-Schettini e Batti (dichiarazioni di Modesto, Cassaniello, Pace, Schettini, Tocci e Foschini); la decisione di realizzare l'omicidio fu assunta dal gruppo dirigente dell'organizzazione (e, sicuramente, da Coco-Trovato e Schettini) - dichiarazioni di Pace, Cassaniello, Tocci, Schettini e Foschini; l'incarico di eseguire l'azione fu affidato a Foschini, il quale coinvolse Domenico Branca nell'azione - dichiarazioni di Foschini, Schettini e Tocci.

Per quanto concerne gli imputati in questo processo, entrambi sono rei confessi dei delitti loro contestati ai capi 186 e 187 della rubrica. Foschini ha descritto l'incarico ricevuto da Coco-Trovato e Schettini, i suoi rapporti con Mimmo Branca, il quale si assunse il compito di realizzare l'agguato (la confessione è stata confermata da Schettini e Tocci).

Schettini ha ammesso di aver deciso insieme a Coco-Trovato l'uccisione di Massari, pur non avendo partecipato materialmente all'azione (Modesto, Cassaniello, Pace e Foschini

MIX

hanno confermato che Schettini era presente all'incontro in cui fu deliberato di eliminare Massari e Tocci ha ribadito che Schettini gli riferì della sua partecipazione in fase deliberativa all'omicidio).

L'aggravante contestata della premeditazione trova legittimazione nella descrizione delle fasi dell'omicidio; dalla deliberazione all'esecuzione trascorsero alcuni giorni (secondo qualche collaboratore non più di tre, secondo altri almeno venti), un tempo necessario per configurare l'elemento temporale dell'aggravante in oggetto; durante quel periodo furono eseguiti appostamenti e perlustrazioni al fine di poter adeguatamente realizzare il proposito omicida (circostanza che configura l'elemento ideologico della premeditazione).

Per le esposte ragioni, Vittorio Foschini e Antonio Schettini devono essere ritenuti responsabili dei reati loro contestati ai capi 186 e 187.

Paragrafo 8 - segue. L'omicidio di Paolo Cirnigliaro dell'11.10.90. Capi 53, 54 e 55 dell'imputazione.

L'omicidio Cirnigliaro costituisce il primo episodio della guerra in corso nel quale fu coinvolto il gruppo facente capo a Giorgio Tocchi e Mario Sarlo; si è già riferito che nell'autunno di quell'anno le "reti" locali di spaccio dell'organizzazione modificarono il proprio rapporto con la struttura centrale, inserendosi organicamente nelle attività criminali collaterali al traffico di stupefacenti e partecipando ad alcuni fatti di sangue funzionali all'affermazione della supremazia dell'associazione nel contesto territoriale di operatività. In questa parte della motivazione non è necessario richiamare le considerazioni già esposte in merito alla modifica dei rapporti interni all'organizzazione, interessando, piuttosto, la valutazione della responsabilità penale dei soggetti qui imputati dei capi 53, 54 e 55 della rubrica (si precisa che gli autori materiali dell'omicidio, la gran parte rei confessi, rispondono del medesimo reato nel procedimento pendente dinanzi alla V sezione della Corte d'Assise di Milano).

La mattina del 10 novembre 1990 **Roberto Morici**, abitante nella via Spadini di Milano, doveva uscire dal cortile della propria abitazione con un furgone e aveva trovato il cancello ostruito da un'autovettura Golf, parcheggiata di fronte al passo carrabile; il veicolo aveva la portiera del lato passeggero aperta e dalla stessa fuoriuscivano le gambe di una persona; il Morici non aveva guardato dentro l'autovettura, ma aveva visto dei vetri per terra (deposizione resa dallo stesso **Morici** all'udienza del **30 maggio 1995**).

Sul luogo del rinvenimento intervennero gli operanti della Polizia di Stato e accertarono che all'interno dell'autovettura Golf VW tg. MI R92381 vi era il cadavere di Paolo Cirnigliaro, abitante nella via Spadini 15, insieme alla convivente Tartarelli Cosima ; l'autovettura era stata attinta da numerosi proiettili e presentava i vetri infranti e fori nella carrozzeria; per terra furono repertati circa 30 bossoli di proiettile, sparati da una stessa arma (teste **Roberto Gramaglia**, sentito all'udienza del **12 maggio 1995**).

Nelle adiacenze della via Spadini, precisamente nella via Calizzano, era stata rinvenuta un'altra autovettura Golf tg. CO A34846, con a bordo una mitraglietta M12 (testi **Roberto Gramaglia** e **Matteo Marciano**, sentiti all'udienza del **30 maggio 1995**); era stato proprio Marciano a notare l'autovettura con all'interno la mitraglietta e aveva avvertito le forze dell'ordine. Gli operanti della Polizia **Pietro Fontana** e **Alessandro Potenza** (sentiti all'udienza del **30.4.96**) procedettero al sequestro della mitraglietta. L'autovettura in questione era stata notata quella stessa mattina, in orario precedente al rinvenimento del cadavere, da Faini Erminio, abitante appunto nella via Calizzano; questi era uscito di casa alle 6,15, ma non aveva potuto utilizzare la propria autovettura perché un altro veicolo ostruiva il passo carraio (dichiarazione resa dal **Faini** all'udienza del **30 maggio 1995**); quel veicolo non era invece presente dinanzi all'accesso al cortile di casa Faini alle ore 1-1,30 dello stesso 10 novembre, atteso che Laura Faini era potuta rientrare a casa, parcheggiando la propria autovettura nel cortile, in quanto non vi era nessun veicolo che ostruiva l'ingresso (mentre la mattina successiva, contattata dal dott. Marino della Questura, aveva notato una Golf parcheggiata dinanzi al passo carraio) - deposizione della **Faini** all'udienza del **30 maggio 1995**.

L'autovettura Golf tg CO aveva lo stesso numero di targa e i documenti identici ad altra autovettura Golf intestata a **Tiziano Clerici**; quest'ultimo ha riferito all'udienza del **30 maggio 1995** che alcuni suoi amici gli avevano detto che, qualche tempo prima del fatto,

mentre la propria autovettura era parcheggiata in un piazzale di Vergnano, un'autovettura Lancia Thema era entrata nel parcheggio, aveva illuminato con i fari la Golf ed era ripartita.

Il Cirnigliaro era stato visto per l'ultima volta dalla convivente **Tartarelli Cosima**, la quale ha dichiarato che era uscito di casa nel pomeriggio del 9 novembre e che lei stessa non si era preoccupata del ritardo perché la vittima era solita rientrare tardi la notte. (deposizione resa all'udienza del **30 maggio 1995**). Prima di rientrare a casa, la vittima aveva trascorso la notte presso la discoteca Diapason (teste **Trincas, u. 14.5.96**).

La teste **Marina Negri (u. 3.5.96)**, all'epoca dell'omicidio abitava in via Spadini 15 e intorno alle 3 di notte di quel 10 novembre, rientrando a casa insieme al marito **Danilo Venturini** (il quale, sentito all'udienza del **17.5.96**, non ha ricordato di aver notato l'auto), notò un'autovettura in sosta a circa 15 metri dall'ingresso dello stabile con a bordo 3 o 4 persone

La notte tra il 9 e il 10 novembre il teste Morici aveva sentito una raffica di botti, ma non aveva realizzato che potessero essere colpi di arma da fuoco.

Alla luce delle deposizioni testimoniali sin qui illustrate, l'agguato omicida realizzato contro Paolo Cirnigliaro era stato collocato temporalmente dagli inquirenti tra le ore 1-1,30 (probabilmente dopo le 3) e le 6,15 del 10 novembre 1990.

Il corpo di Cirnigliaro fu attinto da almeno 13 colpi d'arma da fuoco, individuati dal medico legale **Claudio Mecacci** (deposizione resa all'udienza del **30 giugno 1995**) sulla base delle sedi d'ingresso e degli ematomi presenti sul corpo della vittima; tre colpi attinsero il capo, determinando lesioni cranico-emico-encefaliche che, insieme a quelle toraciche e addominali, determinarono la morte; furono rilevati frammenti di proiettile in alcune sedi del corpo e orletti nei fori di entrata dei proiettili, ma nessun elemento consentì di determinare la distanza degli sparatori dalla vittima.

L'arma rinvenuta e sequestrata sul luogo del delitto è una pistola M12 Beretta, venduta nel 1985 come arma inertizzata, successivamente resa efficiente mediante il cambio di varie parti e la riattivazione con l'utilizzo di parti originali (canna, otturatore)- deposizione dei periti balistici **Salsa e Benedetti** all'udienza del **30 giugno 1995**. Sul luogo del fatto furono repertati 30 bossoli cal. 9 parabellum, sparati dall'arma in sequestro.

Le indagini avevano consentito di accertare (e delle circostanze è stata acquisita la prova al dibattimento) che Cirnigliaro, all'epoca dell'omicidio, lavorava presso la discoteca Diapason come direttore e buttafuori (testi **Di Lorenzo Francesco, Tartarelli Cosima, Graziosi Anna Maria** all'udienza del **30 maggio 1995**), locale di proprietà di un amico della vittima, Paolo Trincas (deposizione dei testi **Graziosi, Marinella Frittoli** all'udienza del **30 maggio 1995** e di **Gianfranco Trincas, u. 14.5.96**); che né la convivente, né le amiche, né i conoscenti della vittima avevano notato preoccupazioni particolari da parte sua nei giorni antecedenti all'omicidio (deposizione dei testi **Tartarelli Cosima, Frittoli Marinella, Di Malta Renata e Anna Maria Graziosi** all'udienza del **30 maggio 1995** e **Trincas, u. 14.5.96**); che Cirnigliaro non aveva molti amici (l'unico conosciuto ai testi era il Trincas - deposizione di **Di Lorenzo, Loporchio Luigi** all'udienza del **30 maggio 1995** e **Trincas, u. 14.5.96**); che nessuno dei testi era a conoscenza di rapporti della vittima con ambienti delinquenziali (deposizioni di Tartarelli, Di Malta); che la teste Graziosi Anna Maria aveva frequentato con Cirnigliaro un locale della zona di Lecco, di cui non ha ricordato il nome; che in passato si era verificato un episodio di richiesta di una tangente per la discoteca Mambo, di cui si era occupato anche Cirnigliaro (teste Tartarelli).

La responsabilità dell'omicidio di Paolo Cirnigliaro è stata ascritta da numerosi collaboratori al gruppo dirigente dell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini e gli autori materiali dell'azione (tutti appartenenti alla "rete" di Cusano Milanino) hanno confessato le proprie responsabilità esecutive, riferendo concordemente la dinamica di tutte le fasi dell'azione.

La descrizione più puntuale dell'episodio è stata fornita da Giorgio Tocci, le cui dichiarazioni costituiscono la chiamata in correità principale a carico degli imputati di questo processo, in relazione alla quale sono intervenute precise conferme da parte di molti altri collaboratori; per tale ragione si procederà a ricostruire riassuntivamente la versione resa da Tocci, indicando, successivamente, gli elementi di riscontro emersi con riferimento a tutte le circostanze del fatto.

Tocci, nel corso dell'esame del **9 novembre 1995**, ha ammesso di essere l'autore materiale dell'omicidio di Cirnigliaro, ricostruendo in modo particolareggiato, le fasi relative all'incarico conferitogli, alla preparazione dell'agguato e alla sua attuazione (**pagg. 82-117**):

- i primi incontri (fino al momento in cui terminò la guerra con il gruppo Batti) con i membri del gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* si tennero presso i locali della famiglia Paviglianiti di Cermenate e presso la pizzeria Santa Lucia di Merate, di proprietà dello zio di Antonio Schettini;

- in occasione dell'incarico dell'omicidio Cirnigliaro, Tocci e Pino Campisi si recarono presso la pizzeria Santa Lucia; al loro arrivo erano presenti Antonio Papalia e un certo Diego, persona che fungeva da autista di Papalia e diceva di essere cugino di Coco (riconosciuto da Tocci fotograficamente in Rechichi Diego), Domenico Paviglianiti, Carmine De Stefano, Michele Lombardi, Tonino Chirico, Paolo Russo e Tonino Laudadio; vi erano alcuni napoletani, uno dei quali gli fu presentato da Schettini, anch'egli presente, come un appartenente alla famiglia Ascione; era presente Franco Coco, mentre non c'era Pepè Flachi, all'epoca latitante, rappresentato da Chirico e Lombardi;

- Paolo Russo e Tonino Laudadio erano nel locale perché, come gli dissero, erano acquirenti di stupefacenti dal gruppo e, quando si iniziò a parlare dell'omicidio, andarono già andati via perché disinteressati;

- quella sera si parlò dell'omicidio Cirnigliaro e Coco, Schettini e un po' tutti gli altri riferirono che i loro informatori (conosciuti a Tocci in Pinuccio Modesto, Raffaele Camerino, Tonino Passero e Tonino Rettura) avevano già indicato Cirnigliaro quale persona che faceva il doppio gioco con il gruppo Batti; inoltre Nania Alessandro, guardiaspalle di Coco, quella sera non presente, aveva riferito di un episodio verificatosi qualche tempo prima in un locale lecchese di Coco;

- una persona, non conosciuta a Nania ma da lui descritta, era entrata nel locale di Coco con atteggiamento spavaldo e con una pistola visibile alla cinta e aveva cercato Franco Coco;

- Nania aveva fornito una descrizione della persona, che era stata individuata in Paolo Cirnigliaro; questo episodio aveva confermato i sospetti in ordine all'atteggiamento di quest'ultimo (**pag. 83**);

- Cirnigliaro era persona conosciuta dal Tocci sin dal 1982 e in quell'occasione a quest'ultimo fu conferito l'incarico di eliminare Cirnigliaro (**pag. 88**);

- Tocci accettò l'incarico e chiese la fornitura di una mitraglietta M12;

- tutti i presenti diedero l'incarico, ma Coco era particolarmente scatenato perché Cirnigliaro si era permesso di presentarsi in un suo locale con atteggiamento spavaldo e

Papalia chiese di poter partecipare personalmente all'attentato; Chirico e Lombardi riferirono che Pepè Flachi si era reso disponibile a rientrare dalla latitanza per partecipare all'omicidio, ma Coco li tranquillizzò, dicendo che non c'era bisogno (**pag. 90-91**);

- tutte le notizie sul Cernigliaro gli furono riferite durante l'incontro alla pizzeria Santa Lucia (**pag. 93-94**);

- Pino Campisi assistette all'incontro e si adagiò sulle decisioni assunte (**pag. 95**);

- Tocci si assunse l'incarico di realizzare senza aiuti l'agguato e si mise immediatamente alla ricerca di Cernigliaro;

- seppe che quest'ultimo lavorava alla discoteca Diapason e vi si recò per verificare se fosse verosimile quanto riferitogli dal gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* e in particolare da Nania;

- contattò Cernigliaro, con il quale aveva un discreta confidenza, e parlando del più e del meno discusse della guerra in atto tra i Batti e il gruppo avverso; Cernigliaro, pur affermando che non era coinvolto, disse che si sentiva più vicino a Salvatore Batti, perché in passato lo aveva aiutato economicamente, al contrario di quanto aveva fatto Pepè Flachi (**pag. 91**);

- accertato che le notizie riferitegli dal gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* erano verosimili, decise di attuare l'omicidio, già all'uscita della discoteca Diapason;

- dopo aver ritenuto che la discoteca non era il luogo adatto per commettere il delitto, contattò Schettini per la fornitura delle armi e delle autovetture (**pag. 96**);

- nel frattempo aveva notiziato i fratelli Sarlo (Gino, Mario e Luciano) dell'omicidio da compiere, perché costoro appartenevano al suo gruppo; decisero che solo Gino avrebbe partecipato personalmente all'agguato;

- dopo qualche giorno lo stesso Tocci, con Schettini e Gino Sarlo, si recarono a Cermenate presso il bar dei Paviglianiti, ove vi era il fratello di Domenico, riconosciuto in Santo (**pag. 97**);

- chiesero le armi e le macchine, che erano già pronte, e lui, Gino Sarlo e Cuzzola andarono ad un distributore di benzina per effettuare il ritiro; Cuzzola consegnò loro una Golf bianca e un M12 con due caricatori e, quindi, si allontanarono per conto loro;

- quel giorno discussero con Santo Paviglianiti e con Cuzzola, persone già conosciute a Tocci, dell'utilizzo dell'autovettura e dell'arma e i due si mostrarono pienamente a conoscenza dell'incarico che Tocci doveva eseguire (**pag. 99-100**);

- l'autovettura e l'arma furono portati a Cinisello Balsamo, in un terreno di proprietà di Paolo Stellin, anch'egli persona appartenente al loro gruppo; all'interno di quel terreno, che era recintato, vi era un tombino ove erano depositate altre armi appartenenti al gruppo (in Kalashnikov e un Houzie), ove riposero anche l'M12;

- lo Stellin era a conoscenza che doveva essere parcheggiata un'autovettura e armi all'interno del suo terreno ed era stato avvisato di tenersi pronto nel caso servisse il suo aiuto per la realizzazione dell'omicidio (**pag. 101**);

- la sera precedente all'omicidio andò in giro per la Comasina per accertarsi ulteriormente dei luoghi ove doveva essere compiuto l'attentato, avendo già avuto conferma che Cernigliaro abitava ancora nel quartiere, nella stessa abitazione a lui conosciuta (questa conferma gli fu data dallo stesso Schettini e da un certo Piero Ferrari, amico suo e di Cernigliaro) (**pag. 104**);

- la sera dell'omicidio lui e Gino Sarlo andarono a ritirare l'autovettura e si recarono con largo anticipo, rispetto all'orario di rientro della vittima, nei pressi dell'abitazione di

Cirnigliaro, mentre Mario e Luciano Sarlo dovevano attendere presso l'abitazione di quest'ultimo;

- l'appostamento iniziò intorno a mezzanotte, con Gino Sarlo alla guida del veicolo e Tocci pronto ad entrare in azione;

- attesero per qualche ora ad una distanza di circa 15 metri dall'ingresso dell'abitazione di Cirnigliaro (**pag. 105**);

- intorno alle 3 o alle 4 arrivò Cirnigliaro, Tocci scese dall'autovettura e si avvicinò alla Golf della vittima; quando questi aveva appena aperto lo sportello, lo chiamò e, una volta voltatosi, gli scaricò contro un intero caricatore della pistola M12 (circa 30-32 proiettili) (**pag. 107**);

- salì in auto e si allontanarono verso il luogo ove era parcheggiata l'autovettura del Tocci per fare il cambio macchina; quindi, si recarono presso l'abitazione di Luciano Sarlo;

- nell'autovettura utilizzata per l'agguato furono lasciati l'arma e i due caricatori, quello pieno e quello vuoto;

- giunti presso gli altri due fratelli Sarlo riferirono l'accaduto e si spostarono a Cinisello Balsamo presso l'abitazione della madre di costoro; i Sarlo lo indussero a liberarsi delle scarpe e del giubbotto che indossava durante l'agguato per evitare che rimanessero tracce di polvere da sparo; Mario e Luciano bruciarono gli indumenti in un campo di Cinisello Balsamo (**pag.110**);

- Coco e Schettini approvarono l'esecuzione dell'agguato per la brutalità con cui fu compiuto (**pag. 116**);

- successivamente Cirnigliaro fu riconosciuto, sulla base della fotografia pubblicata sul giornale, da Nania e altre ragazze che lo avevano visto nel locale, come la persona che si era presentata al bar di Coco nell'atteggiamento spavaldo sopra descritto (**pag. 111**).

Tocci ha precisato che l'autovettura rinvenuta all'interno del cortile dell'abitazione di Cirnigliaro con a bordo delle armi non era appartenente a loro e che non era a conoscenza della provenienza dell'arma fornitagli da Cuzzola a Cermenate (**pag.116-117**).

In controesame Tocci ha ribadito che la decisione di uccidere Cirnigliaro gli fu comunicata durante l'incontro al ristorante Santa Lucia di Merate, dopo che Tocci si era recato al bar di Cermenate; all'incontro a Merate non era presente Cuzzola; Tocci incontrò Cuzzola e un'altra persona di Cermenate al momento della consegna delle armi e dell'auto per commettere l'omicidio. In quel momento la decisione dell'omicidio era già stata assunta; al momento della consegna delle armi Tocci discusse con Cuzzola del fatto che servivano a realizzare l'agguato a Cirnigliaro. Tocci ha precisato che le armi furono fornite dal gruppo Paviglianiti perché voleva un arma potente come l' M12 (**udienza del 12 dicembre 1995, pagg. 107-109, parte II°**).

Anche Chirico era presente alla pizzeria Santa Lucia e si conformò alla decisione di uccidere Cirnigliaro, come gli altri presenti. Tocci, a seguito della contestazione del difensore di Chirico (nel corso delle indagini preliminari aveva riferito che Chirico e Lombardi assistettero alla discussione e seppero dell'incarico, ma non aveva parlato di uno specifico incarico da parte loro), Tocci ha precisato che Chirico e Lombardi erano presenti in rappresentanza di Flachi, al quale riferivano le vicende e gli incontri; costoro avevano anch'essi incaricato Tocci di commettere l'omicidio e avevano anche insistito.

Il difensore di Chirico ha reiterato la contestazione (letteralmente la frase di Tocci in indagini preliminari fu: "*Assistettero alla discussione e seppero dell'incarico a me dato per*

l'omicidio"), e Tocci ha ribadito che con quell'espressione intendeva riferirsi alla loro presenza in rappresentanza di Flachi (u. 13.12.95, pagg. 218-221).

Giuseppe Modesto (u. 7.2.96, pag. 53), Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 166), Mario Sarlo (u. 21.2.96, pag. 144), Pace (u. 12.3.96, pag. 212), Schettini (u. 20.3.96, pag. 133), Gino Sarlo (u. 21.3.96, pag. 80), Luciano Sarlo (u. 19.4.96, pag. 262) hanno confermato la gran parte delle circostanze descritte da Tocci, con riferimento alle fasi deliberativa e preparatoria dell'omicidio (Modesto, Cassaniello, Pace, Schettini) e alla fase esecutiva (Mario, Gino e Luciano Sarlo).

In particolare Schettini, Gino e Luciano Sarlo hanno confermato che l'omicidio fu deciso perché Cernigliaro si presentò al ristorante di Franco Coco-Trovato con atteggiamento arrogante e fu descritto da Nania e riconosciuto da Tocci (che lo conosceva); costoro, oltre a Mario Sarlo e a Giuseppe Modesto, hanno soggiunto che Cernigliaro era considerato uomo del gruppo Batti; Gino Sarlo e Schettini hanno confermato che Nania, dopo l'omicidio, riconobbe Cernigliaro nella fotografia pubblicata sul giornale come la persona che aveva fatto irruzione nel ristorante Wall Street; Schettini, Mario e Luciano Sarlo hanno confermato gli incontri avvenuti alla presenza di molte persone, nel corso dei quali si discusse dell'omicidio di Cernigliaro; Cassaniello, Pace e Schettini e i fratelli Sarlo hanno confermato la fornitura a Tocci dell'autovettura VW Golf e della mitraglietta M12 utilizzata per l'agguato (anche se su questo aspetto della vicenda sarà necessario soffermarsi oltre per valutare la posizione processuale di Antonino Cuzzola); i fratelli Sarlo hanno confermato tutti i particolari della dinamica dell'agguato e la circostanza del deposito dell'autovettura presso un terreno di Paolo Stellin.

L'unico aspetto su chi è necessario operare una valutazione specifica delle dichiarazioni dei collaboratori riguarda la consegna dell'autovettura Golf e della mitraglietta M12 agli autori materiali dell'agguato, perché, mentre sul complesso delle circostanze riferite da Tocci gli altri collaboratori hanno reso dichiarazioni pienamente coincidenti, su questo profilo è emerso un contrasto significativo riguardante il coinvolgimento del gruppo Paviglianiti (e in particolare di Santo Paviglianiti e di Antonino Cuzzola) nella vicenda.

Tocci ha testualmente dichiarato (u. 9.11.95, pag. 100):

"I. - Io e Gino Sarlo andammo a... è chiaro che se non serviva la presenza degli altri fratelli non venivano, ma loro sapevano cosa... cosa andavamo a fare, no? Io, Gino Sarlo, Tonino Schettini andammo a Cermenate. A Cermenate, nel bar dove ci fu la prima riunione, dove io conobbi Coco e gli altri. Lì incontrammo Nino Cuzzola, e il fratello di Mimmo Paviglianiti, uno dei fratelli di Mimmo Paviglianiti, quello un po' stempato, mi sfugge il nome, non...

P.M. - E' quello che ha riconosciuto in Santo Paviglianiti?

I. - L'ho riconosciuto comunque in foto. Cioè parlammo... la nostra presenza era lì non così, per berci il caffè, parlammo che ci serviva un... dovevamo ritirare la macchina e le armi, che erano tra l'altro già pronte, e che molto probabilmente la sera o il giorno dopo o in quei giorni, insomma, avrei eliminato quella persona che era andata nel bar di Coco. Io, Gino Sarlo, Cuzzola e... andammo nel... in un distributore di benzina, o qualcosa del genere comunque, dove all'interno vi era un... un prefabbricato, qualcosa di simile, e da lì prendemmo... il Cuzzola ci diede un'autovettura Golf di colore bianco e un M12, questo è

luogo dove noi poi ritirammo l'Alfa 33 per l'omicidio Pirrone, lo stesso posto, in seguito ne parlerò.

P.M. - Quindi c'era la Golf e il mitra M12 stava nella Golf?

I. - Con due caricatori.

P.M. - Stava nella Golf?

I. - Nella Golf.

P.M. - Sì.

I. - Andammo via io e Gino Sarlo...

P.M. - Accompagnati da Cuzzola?

I. - (...) (parole inintell., voci sovrapp.) andammo via.

P.M. - Ah, andaste via?

I. - Però noi per conto nostro, lui andò via per conto suo.

P.M. - Eravate mai stati in questo posto, in questo dis...

I. - No, in questo posto no. Ci sono ritornato una seconda volta, ma successiva però.

P.M. - Sì, poi parleremo di quell'altro omicidio.

I. - No, no.

P.M. - Quindi è la prima volta che ci andate e vi porta Cuzzola.

I. - Certo.

P.M. - Si ricorda Lei se c'erano altre persone nel... in questo luogo?

I. - No.

P.M. - Non se lo ricorda.

I. - Questo non me lo ricordo.

P.M. - Va bene “

In sede di controesame, il collaboratore ha ribadito il ruolo assunto da Cuzzola nella vicenda, precisando che costui non era presente all'incontro presso la pizzeria di Merate:

“AVV. ANETRINI - Quando poi Lei passa alla fase esecutiva dell'omicidio, ha riferito di avere incontrato il Cuzzola e un'altra persona in Cermenate per la consegna delle armi e della macchina, ecco...

I. - Sì.

AVV. ANETRINI - In quel momento la decisione era già stata presa in via definitiva?

I. - Sì.

AVV. ANETRINI - E coloro che con Lei avevano deciso avevano deciso in modo irrevocabile?

I. - Sì.

AVV. ANETRINI - Cuzzola ebbe a rafforzare il suo proposito o a incidervi? Le disse qualcosa in questo senso? Mi rendo conto Presidente, non trovo il modo di...

I. - No, andava a prendere l'autovettura era insieme a un'altra persona di (...) (parola inintel.) il fratello di Paviglianiti e si discusse, l'autovettura serviva per Paolo Cirnigliaro. Le ricordo che alla riunione, quando fu decisa l'eliminazione di Paolo Cirnigliaro, c'era Mimmo Paviglianiti.

AVV. ANETRINI - C'era un'altra persona, ecco, ma io sto parlando di Cuzzola.

I. - Sì, sì, parlammo dell'omicidio, la macchina serviva per l'omicidio Cirnigliaro e volarono delle parole grosse che non credo il caso che qua stia a ripetere.

AVV. ANETRINI - Senta, Lei aveva delle armi proprie, Sue, di proprietà o, comunque, a disposizione?

I. - Certo che ce l'avevo.

AVV. ANETRINI - E quella volta però è andato a prendere armi in un altro posto.

I. - Certo.

AVV. ANETRINI - Da altre persone, c'è una ragione specifica?

I. - Certo, perché un'arma, ho già detto, avevo fatto io una richiesta specifica perché... era una M 12 e per i miei trascorsi in Polizia è un'arma che io conoscevo molto bene.

AVV. ANETRINI - Ho capito.

I. - E quelle armi io... di quelle armi, di quel tipo di armi non ne avevo in possesso, non ne ero in possesso.

AVV. ANETRINI - E neanche altre persone a Lei vicine avevano disponibilità di queste armi?

I. - Sì, ce l'avevano: Coco, Schettini, Paviglianiti.” (u. 12.12.95, parte II°, pag. 107-109).

Questa parte delle dichiarazioni di Tocci assume, all'evidenza, il significato di una specifica chiamata in correità nei confronti di Antonino Cuzzola; questi era uomo di fiducia di Mimmo Paviglianiti, il quale aveva preso parte alla riunione presso la pizzeria Santa Lucia di Merate, ove si discusse dell'incarico omicidiario. La consegna da parte di Cuzzola dell'autovettura e dell'arma utilizzate nell'omicidio, nella consapevolezza della loro destinazione, costituirebbe, se accertata, condotta di concorso nel fatto delittuoso qui giudicato

La circostanza che la consegna dell'autovettura e dell'arma avvennero a Cermenate da parte di Cuzzola non ha trovato nel dibattimento una specifica conferma. Tocci ha affermato che si recò a Cermenate insieme a Gino Sarlo e a Schettini, ma costoro non hanno confermato la circostanza; il primo ha ribadito che l'autovettura e l'arma furono richieste a Schettini e dallo stesso reperite, ma non ha ricordato la dinamica della consegna delle stesse. Schettini ha confermato che Tocci gli chiese un'autovettura e una mitraglietta M12, precisando che furono Pace e Cassaniello a consegnargliele, mentre ha dichiarato di non ricordare le modalità della consegna a Tocci e, comunque, di non essersene occupato.

Anche con riferimento alle dichiarazioni di detti collaboratori, è opportuno, per una compiuta valutazione delle circostanze riferite, riportare testualmente la trascrizione dell'udienza:

Gino Sarlo, u. 21.3.96, pag. 84 :

“E allora serviva la macchina, servivano le armi, e le abbiamo chieste... il Tocci le chiese allo Schettini. Adesso io non ricordo bene i particolari come ci fu consegnata questa macchina, mi ricordo che era un Golf bianco. Entrammo in possesso di questa macchina che c'era sopra una mitraglietta, un M12.

P.M. - Lei rammenta, anche se non ricorda i particolari, rammenta che la macchina sia stata comunque ritirata da Lei o dal Tocci che poi gliel'ha fatta vedere, l'avete... è in grado di precisare questo?

I.R.C. - Guardi, non lo ricordo bene. Mi ricordo se non sbaglio che poi la portai io nel posto... però non ce l'ho chiaro bene...

P.M. - Non ce l'ha chiaro.

I.R.C. - ...questo ricordo, no.”.

Schettini, u. 20.3.96, pag. 135 :

“P.M. - Mhmm. Allora ci spieghi: Lei stava dicendo che Tocci chiede un supporto logistico, cioè?”

I. - Sì, lui a me mi chiede soltanto la macchina e delle armi: mi chiede un M12, perché l'avrebbe fatto con l'M12...

P.M. - Ah, quindi...

I. - ... e la macchina. Cosa che io gliel'aveva fa... gli diedi senza esitazione, anche se non era l'omicidio e me l'avrebbe chiesta, gliel'avrei data comunque.

P.M. - Che macchina Lei ebbe a dare?

I. - La Golf credo, questo onestamente... dopo mi ricordo la macchina perché se ne parla tanto della macchina...

P.M. - Ecco, Lei ha...

I. - Mi ricordo che gli diedi la macchina e uno degli M12 che avevo io.

P.M. - Sì. Lei ha dichiarato - proprio, direi, questa mattina - che si tratta della stessa macchina Golf...

I. - Sì.

P.M. - ... che era utilizzata da Salvatore Pace in occasione dell'appuntamento per incontrare Ciriaco De Mita.

I. - Sì.

P.M. - Come fa a dire questo?

I. - Ecco. Prima perché all'epoca mi ricordo che Salvatore aveva fatto casino per questa macchina perché, quando seppe dell'omicidio consumato, si lamentò per il fatto che il giorno prima, il giorno dell'omicidio di Ciriaco De Mita, era stato visto incrociato dalla pattuglia dei Carabinieri lì del paese. Il primo episodio di allora che onestamente neanche mi veniva in mente, è stato dopo, in epoca successiva, quando ci siamo ritrovati in gabbia io e Salvatore Pace, che m'è ritornato con questo problema. Cioè a volte, nel capitare di commentare degli episodi precedenti, mi ricordò di questo episodio.

P.M. - Ecco, cerchiamo di approfondire il Suo...

I. - Lì in definitiva, tramite il numero di targa, se i Carabinieri lì di Bovisio avessero tirato giù veramente il numero di targa, sarebbero risaliti a Vitto... a Salvatore.

P.M. - Allora, scusi, come fa Lei a dire che la macchina era la stessa? Lei ricorda di averla ricevuta indietro, di avergliela chiesta? Vediamo un po'.

I. - Io non l'ho presa io la macchina, dottor Spataro.

P.M. - Non l'ha presa Lei?

I. - No, ho mandato loro a prenderla, la mandai a prendere all'autolavaggio di Cormano o nella zona di Salvatore Pace, non mi ricordo.

P.M. - Chi mandò Lei a prenderla?

I. - A Gino Sarlo, glielo dissi a loro, sono andati loro a ritirarla, non io.

P.M. - A Gino Sarlo e Tocci?

I. - Sì. Ma adesso non so chi di loro è andato a prenderla.

MXIX

P.M. - E però, per poterli mandare nel luogo dove dovevano ritirare la macchina, Lei dice l'autolavaggio era?

I. - Sì, all'autolavaggio di Cormano.

P.M. - Lei doveva sapere che stava lì la macchina.

I. - Eh certo, perché...

P.M. - E quindi si era interessato...

I. - ... c'era il problema che Salvatore Pace a Giorgio Tocci non lo voleva proprio vedere.

P.M. - Sì, okay, allora Lei si era interessato con Salvatore Pace o la macchina Le era stata già restituita...?

I. - No, mi è stata portata certamente, dottore, gli ho chiesto a Vittorio... a Salvatore la macchina e me l'ha messa messa a disposizione.

P.M. - Gliel'ha chiesta ad hoc per fare l'omicidio di Cirnigliaro?

I. - No, gli ho detto che mi serviva una macchina e basta, non credo di avergli detto dell'omicidio.

P.M. - Domanda: Lei rammenta...

I. - Certamente res...

P.M. - ... che Salvatore Pace, nel restituire la macchina, abbia raccomandato di cambiare....

I. - Di cambiare le targhe, sì.

P.M. - Di cambiare...

I. - Questo...

P.M. - E' stato fatto questo cambiamento di targhe?

I. - No, per quello lui si arrabiò dopo.

P.M. - E chi del Vostro gruppo andò a ritirare la macchina da Salvatore Pace Lei lo sa?

I. - Onestamente non mi ricordo, dottor Spataro.

P.M. - Sa se, in questo passaggio di macchina da Pace a Voi, la macchina sia transitata da Cermenate, dal giro dei Paviglianiti?

I. - Non credo, perché la macchina in definitiva loro si allontanava come tragitto, cioè era più vicino il nostro posto che allontanarla e poi mandarla a prendere (...) (parole inintell., audio insuff. e voce P.M. sovrapp.)

P.M. - Può essere che fosse stata mandata lì per un cambio di targa che poi magari non è stato effettuato? Non lo sa questo?

I. - Non lo so.

P.M. - La macchina stessa, originariamente, da dove proveniva?

I. - Non lo so.

P.M. - Salvatore Pace ci ha dichiarato che proveniva da Cermenate e dalla organizzazione del Paviglianiti, Lei questo ne è al corrente?

I. - No, perché Le spiego: io le macchine, noi nel nostro gruppo, le ha sempre procurate o Sergio Giovannini, unitamente quindi a Salvatore, o il Vittorio Foschini. Credo che a noi il gruppo di Paviglianiti non abbia mai dato macchine doppione, diciamo, anche perché avevamo già la strada tramite il Sergio Giovannini, che non avevamo bisogno.

P.M. - Questa Golf, che Pace dice provenire da Paviglianiti, era una macchina che era stata portata il giorno dell'incontro con Ciro Batti dal Paviglianiti in quell'occasione, lo ricorda?

I. - Io mi ricordo soltanto le lagnanze di Salvatore Pace che dice che quel giorno, che forse era con Jimmy Miano, nell'andare via si era incrociato con la pattuglia dei Carabinieri che l'aveva visto, ma...

P.M. - Quindi Lei non partecipa a questo passaggio di macchina, diciamo?

I. - No, però mi sono interessato io per farla arrivare lì, certamente.

P.M. - Sì.

I. - Io non ricordo né dove è stata portata, né dove è stata ritirata.

P.M. - Si è interessato, però, Lei dice, parlandone con Pace...

I. - Sì, sempre la macchina.

P.M. - ... e poi dicendo a Gino Sarlo e a Tocci: "Andatela a ritirare".

I. - "Andate a ritirare la macchina", certo.

P.M. - A Cormano.

I. - Sì.

P.M. - Chi l'abbia presa dei Suoi uomini, chi l'abbia data a Tocci e Sarlo, non lo sa?

I. - No.

P.M. - Giusto? Va bene."

I collaboratori che avrebbero potuto confermare la circostanza che configura il coinvolgimento di Cuzzola nella vicenda qui giudicata, pur non escludendola decisamente, non hanno neanche fornito un elemento di riscontro positivo sul punto. Ma vi è di più. Si è già rilevato che Schettini ricevette l'autovettura e la mitraglietta da Pace e Cassaniello e costoro hanno confermato la circostanza. In particolare, i due collaboratori, dopo aver premesso che l'autovettura Golf era quella utilizzata da Pepè Flachi e Mimmo Paviglianiti per recarsi all'incontro con Ciro Batti presso la piscina Le bolle blu, hanno concordemente dichiarato che Schettini chiese un'autovettura da utilizzare per l'omicidio Cirnigliaro e costoro gli consegnarono il veicolo proveniente dal gruppo Paviglianiti (si ricorda che fu Pace a prenderlo in consegna una volta che Pepè Flachi e Mimmo Paviglianiti si allontanarono con Ciro Batti); a Schettini dissero di cambiare la targa dell'auto e di "pulirla", in quanto Pace l'aveva utilizzata lasciandovi le impronte sul volante e poteva essere stato notato dalle forze dell'ordine alla guida della stessa (**Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 163 e Pace, u. 12.3.96, pag. 212**); dopo l'omicidio costoro seppero che la targa non era stata cambiata e il veicolo non era stato pulito, per cui si arrabbiarono perché potevano essere coinvolti nell'omicidio. Pace ha soggiunto che anche la mitraglietta M12 fu da lui consegnata a Schettini, proveniente da Foschini.

Dalle dichiarazioni dei collaboratori risulta che l'autovettura Golf proveniva dal gruppo Paviglianiti, che fu detenuta per qualche mese da Pace, che fu da questi consegnata a Schettini e, infine, che giunse nella disponibilità di Tocci insieme all'arma; la circostanza riferita da Tocci e non confermata da alcun altro collaboratore riguarda l'ulteriore disponibilità da parte del gruppo Paviglianiti del mezzo. Schettini ha affermato che incaricò Tocci e Gino Sarlo di ritirarlo presso l'autolavaggio di Cormano, precisando di non essersi interessato alle modalità della consegna; Gino Sarlo non ha ricordato dove si recò con Tocci a ritirare l'auto e la mitraglietta, per cui l'unica fonte di prova che coinvolge Cuzzola nella vicenda è rappresentata da Tocci. Non è inverosimile che l'autovettura, dopo essere stata consegnata a Schettini sia nuovamente transitata nella disponibilità del gruppo Paviglianiti, ma sul punto non esiste una conferma né diretta né logica. Ed invero, l'autovettura non fu "pulita" dalle

impronte digitali, né le furono cambiate le targhe (tale circostanza avrebbe giustificato il passaggio presso l'autolavaggio di Cermenate, in quanto il gruppo Paviglianiti era esperto nella modifica della auto doppiopne), per cui neanche sotto questo profilo la chiamata in correità di Tocci ha trovato un riscontro positivo.

La Corte non ritiene che la dichiarazione di Tocci sia sicuramente inesatta, ma a fronte di un quadro probatorio che solo su questo profilo non è confermato da ulteriori riscontri, l'atteggiamento valutativo illustrato nella parte generale della motivazione, non consente di ritenere accertata la penale responsabilità di Cuzzola in ordine alla condotta ascrittagli.

Gli altri imputati dei delitti di cui ai capi 53, 54 e 55 della rubrica sono Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini e Giuseppe Rettura.

A carico di quest'ultimo non solo non esiste una prova certa della sua responsabilità in ordine alla partecipazione all'omicidio di Cernigliaro, ma gli elementi di prova sin qui illustrati escludono positivamente che costui sia stato coinvolto nella vicenda. Va rilevato che il rinvio a giudizio di Rettura era intervenuto quando gli elementi indiziari erano rappresentati da dichiarazioni rese da **Annacondia** nel corso delle indagini preliminari e confermate al dibattimento (**u. 11.7.95, pagg. 57 e ss.**). Il collaboratore ha dichiarato di aver appreso da Mimmo Paviglianiti e da Antonino Cuzzola che Paolo Cernigliaro era stato ucciso perché era un uomo che faceva il doppio gioco, precisando che erano stati loro ad eseguire materialmente l'agguato omicida utilizzando un'autovettura Golf e una mitraglietta; le indicazioni su Paolo Cernigliaro sarebbero state fornite da Giuseppe Rettura, all'epoca appartenente al gruppo Batti, ma facente parte di un gruppo di traditori che riferivano notizie allo schieramento avversario; è interessante riportare integralmente le dichiarazioni di Annacondia, sia perché le stesse contengono elementi che sono stati confermati da chi partecipò materialmente all'agguato, sia perché ribadiscono che talvolta sia Coco-Trovato che Mimmo Paviglianiti riferirono ad Annacondia (ma anche ad altri alleati) di essere stati loro gli autori materiali di omicidi in realtà commessi da altre persone. Sembra quasi che la partecipazione ad azioni di fuoco fosse considerata dagli esponenti di vertice delle organizzazioni qui giudicate un motivo di orgoglio personale e che aumentasse (nei rapporti con i capi di altre organizzazioni) il prestigio e l'autorevolezza. In questo modo si spiega perché Mimmo Paviglianiti e Franco Coco-Trovato si attribuirono frequentemente la responsabilità anche dell'esecuzione materiale di vari omicidi, quali quelli di Ciro e Francesco Batti, di Cernigliaro:

“P.M. - Paolo Cernigliano. Ecco.

I. - Questo qua, dottore, questo era un uomo di Flachi, era, a tutti gli effetti, solo che stava facendo il doppio gioco e se ne accorsero che stava facendo il doppio gioco, che fu tutto riferito da Rettura Antonio, detto Tonino Cucciola. Che Tonino Cucciola faceva parte del gruppo di Batti, ma poi passò nelle fila di Flachi, facendo il doppio gioco lui nel gruppo Batti. E altrettanto stava facendo 'sto Paolo, che risultava che era del ... che faceva parte del gruppo di Flachi, ma in effetti stava facendo il doppio giuoco. E fu Rettura a venderlo a ... a dargli tutta la descrizione e tutti i comportamenti, tutti i movimenti al gruppo di Coco.

E per quanto ne so io, dottore, che mi disse il Cuzzola e il Paviglianiti, che erano stati loro ad ammazzare a 'sto Paolo, a bordo di una Golf, che 'sto Paolo possedeva. E loro erano andati lo stesso con una Golf e avevano sparato con una mitraglietta, che l'avevano abbandonata in macchina, la mitraglietta.

P.M. - Questo discorso Le fu fatto da?

I. - Da Paviglianiti e da Cuzzola.

P.M. - Da Domenico ...

I. - Mi ricordo che dop...

P.M. - Da Domenico Paviglianiti, scusi?

I. - Sì, Domenico.

P.M. - Sì. Sì.

I. - Mi ricordo che dopo un ... qualche giorno, una settimana dopo di questa morte di 'sto Paolo, ci trovavamo passando per recarci a casa di Di Donato, e Paviglianiti... o Cuz... Cuzzola mi disse: "Salvato' qua vicino è stato che ammazzammo a quel cornuto che stava facendo 'u doppio giuoco."

P.M. - Sì. Le dissero anche di avergli sparato molti colpi?

I. - Con la mitraglietta e l'avevano co... ridotto in un colabrodo, uno scolapasta.

P.M. - Queste furono parole pronunciate da chi?

I. - Da Cuzzola.

P.M. - Da Cuzzola. Senta, quindi Cuzzola e Paviglianiti Le dicono di essere stati autori materiali di questo omicidio?

I. - Autori materiali di quell'omicidio.

P.M. - E che la motivazione stava nel fatto che Rettura aveva dato indicazioni sul tradimento, diciamo, di Paolo Cermigliano?

I. - Esattamente.

P.M. - Rettura, a sua volta traditore, in quanto stava passando o era passato dal gruppo Batti al gruppo Flachi?

I. - Ma a tutti gli effetti lui risultava ancora facente parte del gruppo Batti, perché volevano st... stanare a Salvatore Batti.

P.M. - Sì."

Se è vero che Rettura divenne ad un certo punto della guerra una spia del gruppo Flachi-Trovato-Schettini, nessun elemento di prova a suo carico sussiste in ordine alla partecipazione, anche solo nel ruolo indicato, all'omicidio Cernigliaro, imputazione dalla quale va mandato assolto per non aver commesso il fatto.

Schettini e Franco Coco-Trovato sono responsabili dell'omicidio, avendone deliberato la commissione e avendo incaricato Tocci e il suo gruppo di realizzarlo.

Le dichiarazioni sin qui riferite sono univoche nell'attribuire al gruppo dirigente dell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini la paternità della decisione di uccidere Paolo Cernigliaro, atteso che Tocci, durante l'incontro presso la pizzeria Santa Lucia di Merate ricevette proprio da Schettini e Coco-Trovato l'incarico omicida (**u. 9.11.95, pag. 83**) e in particolare quest'ultimo era il più deciso a voler realizzare il proposito omicida nei confronti di chi aveva osato presentarsi nel suo locale armato; Schettini consegnò l'arma e la mitraglietta a Tocci e Gino Sarlo e, dopo l'omicidio, fu contento (così come Coco-Trovato) della brutalità dell'agguato (furono sparati oltre 30 colpi di mitraglietta) - **Tocci, u. 9.11.95, pag. 116**. Gli altri collaboratori hanno confermato che la decisione di uccidere Cernigliaro fu assunta da Coco-Trovato e Schettini, nonostante le perplessità sollevate da alcuni di loro (si veda **Modesto, u. 7.2.96, pag. 53; Pace, u. 12.3.96, pag. 212; Gino Sarlo, u. 21.3.96, pag. 80**). Infine, **Schettini (u. 20.3.96, pag. 130)** ha confermato che sulla base delle dichiarazioni

di Tocci (che individuarono in Cirnigliaro la persona che si era presentata armata al ristorante Wall Street) fu decisa l'eliminazione dello stesso.

Gli elementi di prova descritti costituiscono la prova della responsabilità di Schettini (reo confesso dell'omicidio) e Franco Coco-Trovato in ordine ai capi 53, 54 e 55 dell'imputazione.

Un'ultima considerazione è opportuno fare in merito a questa vicenda. Secondo alcuni collaboratori (già appartenenti all'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini*) la morte di Paolo Cirnigliaro colpì una vittima innocente, perché questi sarebbe stato estraneo alle attività dell'organizzazione Batti. Giuseppe Modesto e Pace in particolare, hanno riferito al dibattito le perplessità che espressero quando si discusse dell'omicidio Cirnigliaro, attribuendo a Coco-Trovato e Schettini, ma anche a Giorgio Tocci, un atteggiamento di estrema decisione nel commettere condotte omicide senza apparente ragione (neanche nella logica criminale della guerra in corso). Queste perplessità sono state in qualche modo confermate da **Carrino**, il quale (**u. 29.4.96, pag. 160**) ha escluso che Paolo Cirnigliaro, dal collaboratore conosciuto solo di vista, appartenesse al loro gruppo; è vero che Salvatore Batti sosteneva che Cirnigliaro gli riferiva notizie sul gruppo Flachi-Trovato-Schettini, ma a parere di Carrino, tale circostanza non rispondeva alla verità; per tale ragione l'omicidio Cirnigliaro non fu ritenuto dal gruppo Batti espressione della guerra in atto.

Paragrafo 9. segue Gli omicidi di Roberto Cutolo del 19.12.90 e di Salvatore Batti del 23.12.90. Il capo 97 della rubrica (favoreggiamento contestato a Pirro Busillo.

[1]. La ricostruzione dell'omicidio di Salvatore Batti descritta dai testimoni sentiti nella prima parte del dibattimento.

Il 23 dicembre 1990 Salvatore Batti, mentre si trovava presso la sua villa di S. Gennaro Vesuviano, uscì di casa intorno alle 17, 30 senza farvi più rientro (dichiarazioni rese da **Grasso Maria, u. 10.5.95**); alle 18 di quello stesso giorno una persona ferita (successivamente individuata in Salvatore Batti) entrò nell'abitazione della famiglia Giugliano (l'ingresso della casa era aperto) e si sdraiò sul letto dei genitori del teste **Michele Giugliano** (sentito all'udienza del **30.4.96**); questi ha riferito che quel tardo pomeriggio fu chiamato dai genitori che abitavano al piano terra dello stabile, ove lo stesso teste occupava il primo piano, trovando una persona sdraiata sul letto che pronunciava frasi prive di significato; il Giugliano si accorse subito che la persona era ferita, anche se presentava solo piccoli segni di sangue su alcune parti del corpo; immediatamente chiamò i Carabinieri di San Gennaro Vesuviano.

Intorno alle 18,45, il comandante di quella stazione dei Carabinieri, il teste **Gaetano Letizia** (sentito all'udienza del **30.4.96**) ricevette la telefonata del Giugliano e si recò immediatamente a casa sua, ove trovò la persona ferita alla gamba e al torace; questi, pur parlando a stento, pronunciò il proprio nome (Salvatore Batti), ma alle domande su cosa fosse accaduto non rispose.

Giugliano e Letizia accompagnarono il ferito all'ospedale.

Salvatore Batti morì quello stesso 23 dicembre a causa delle ferite riportate al torace e all'addome, che ebbero efficacia lesiva di organi vitali (polmoni, fegato e stomaco); in particolare la vittima fu attinta da tre colpi di arma da fuoco, di cui due furono ritenuti, e la causa del decesso fu il versamento emorragico che interessò in particolare il fegato, provocando una morte non istantanea; i colpi attinsero la vittima posteriormente (due) e lateralmente da sinistra a destra (il terzo); non risultarono segni di esplosione a distanza ravvicinata, per cui gli aggressori dovevano aver sparato a distanza significativa (teste **Pasquale Mancuso**, medico legale che procedette all'esame autoptico e alla consulenza sul cadavere di Salvatore Batti, sentito all'udienza del **30.6.95**).

La mattina del 24 dicembre il personale della Polizia di Stato comunicò alla Grasso che era stato rinvenuto un cadavere che poteva essere quello del marito; la Grasso riconobbe la vittima in Salvatore Batti.

Le indagini svolte sull'omicidio di Salvatore Batti non avevano condotto all'individuazione dei responsabili dell'agguato, ancorché le fonti confidenziali (in particolare Rosalinda Traditi) avevano indicato negli appartenenti al gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* i mandanti dell'omicidio (deposizione del teste **Gavino Usai all'udienza del 12 aprile 1995**); i familiari della vittima non avevano fornito nel corso delle indagini preliminari, né hanno fornito al dibattimento, elementi utili per l'attribuzione del delitto. Grasso Maria e Batti Giuseppina hanno negato che la scomparsa di Francesco e Ciro e l'uccisione di Salvatore fossero state da loro inserite nell'ambito della guerra in atto con il gruppo Flachi, tanto che la Grasso ha negato di essere a conoscenza di attività illecite compiute dal proprio marito; la donna ha, comunque, fornito indicazioni sulle proprietà immobiliari della famiglia, consistite nell'abitazione e nel bar di Milano e nella villa di S. Gennaro Vesuviano; ha, suo malgrado, confermato un episodio in cui aveva scavato nel giardino della villa di S. Gennaro Vesuviano

alla ricerca di una somma di denaro in contante (che suo marito avrebbe occultato in precedenza) e il rinvenimento di una somma di £ 45 milioni in contante (di cui non era a conoscenza) all'interno del frigorifero dell'abitazione di Milano. Giuseppina Batti ha negato che in famiglia si fosse mai parlato della scomparsa di **Ciro** e **Francesco**.

Sugli autori dell'omicidio di **Salvatore**, le notizie frammentariamente riferite dai testimoni familiari della vittima, hanno paventato sospetti su **Pasquale Placentino** e **Rosalinda Traditi** quali possibili responsabili dell'agguato; tale indicazione è stata, comunque, vaga e contraddittoria, atteso che la **Grasso** ha definito il **Placentino** un amico di suo marito, **Lucia Maglione**, suocera di **Salvatore Batti**, sentita all'udienza **del 10 maggio 1995**, ha riferito di aver ricevuto una telefonata in cui **Placentino** era stato indicato come l'autore degli omicidi di **Salvatore Batti** e di **Rosalinda Traditi**; quest'ultima, per contro, sarebbe la persona il cui nome, **Rosy**, sarebbe stato pronunciato da **Salvatore Batti** prima di morire.

E' evidente che tali notizie, assolutamente incerte, non rappresentarono elementi significativi per il positivo esito delle indagini.

[2]. Il periodo intercorso tra il giugno e il dicembre 1990 e in particolare le vicende relative al bar Fox di via Litta Modignani.

Prima di procedere alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori, è opportuno fornire un quadro del comportamento tenuto da **Salvatore Batti** tra il tentato omicidio del giugno e l'omicidio del dicembre 1990.

In quei mesi scomparvero il fratello e il nipote di **Salvatore Batti**, **Francesco** e **Ciro**, e lo stesso **Salvatore** si era attivato nella ricerca di quest'ultimo, manifestando alla moglie preoccupazioni anche per la sua sorte (in particolare la **Grasso** ha riferito che negli ultimi tempi il proprio marito era guardingo e le aveva detto di non fidarsi di nessuno).

Nello stesso periodo la famiglia **Batti** definì la vicenda relativa al bar **Fox** di via **Litta Modignani**, su cui hanno riferito al dibattimento numerosi testimoni; appare opportuno soffermarsi sulle vicende relative al locale, dall'epoca di acquisizione dello stesso da parte di **Salvatore Batti** sino alla cessione avvenuta alla fine del 1990:

- nel giugno 1986 era stata costituita la società "La Comasina" tra **Giovanni Volpicelli** e **Maria Grasso** e verso la fine di quell'anno era iniziata la gestione effettiva del bar **Fox** da parte dei due soci e di **Salvatore** e **Giuseppina Batti**;

- fino al maggio 1987 l'attività era proseguita con quella composizione e in quel mese il **Volpicelli** era uscito dalla società; nel bar avevano iniziato a lavorare due ragazzi, di cui uno si chiamava **Rocco Paolo**;

- nel 1988 era stato stipulato un contratto di compravendita in favore di **Assunta Bufano** e del marito **Lucio Zingari**, i quali avevano gestito il bar fino al gennaio 1989 (data in cui il contratto fu rescisso);

- la società **Comasina** proseguì la gestione fino al giugno 1989, data in cui il locale fu concesso in affitto a **Rosa Bandiera**, madre di **Emanuele Flachi**; quest'ultimo aveva lavorato nel bar insieme alla moglie **Patrizia Piretto** e a **Mario Tiritiello** fino al settembre 1990 (l'interruzione del rapporto fu formalizzata il 22 novembre 1990);

- il 1 dicembre 1990 il bar era stato ceduto in affitto a tre ragazzi, presentati ai soci da **Fiorenzo Fieni**.

Tutte queste circostanze sono state riferite da **Mario Tiritiello** all'udienza del **11 maggio 1995** e sono state confermate da numerosi altri testi, i quali hanno fornito precisazioni significative:

- Giovanni **Volpicelli** (sentito alla stessa udienza del **11 maggio 1995**) ha confermato di essere entrato in società con Maria Grasso e Mario Tiritiello, conferendo l'importo di lire 10 milioni e uscendo dalla società dopo circa sei mesi di attività; non ha precisato quale importo gli fu restituito alla sua uscita dalla società (10, 30 o 100 milioni di lire);

- Carol **Galimberti** (sentita all'udienza dell' **11 maggio 1995**) ha confermato di avere assunto la gestione del bar Fox il 1 dicembre 1990, insieme ai soci della *Free Time management*, Ferruccio Lambri e Paolo Fraschini, e di aver cessato il contratto d'affitto nel marzo 1991, in quanto il bar era soggetto a molti controlli di polizia (a conferma di tali dichiarazioni è stato sentito Paolo **Fraschini**, il quale ha precisato che il contratto d'affitto era stato concluso con la mediazione di Fiorenzo **Fieni**, il quale ha confermato la circostanza all'udienza del **29 giugno 1995**);

- **Emanuele Flachi** (sentito all'udienza del **14 giugno 1995**) ha confermato di aver gestito il bar Fox per circa un anno e di averla cessata perché Salvatore Batti glielo aveva chiesto indietro.

Intorno al mese di novembre del 1990, presso il bar Fox e la sovrastante abitazione della famiglia Batti, si tenne un incontro tra Emanuele Flachi, Enrico Flachi, Andrea La Torre e Alberto Scirocco e Salvatore Batti:

- i quattro erano arrivati una mattina al bar e la Grasso li aveva accompagnati da Salvatore, che si trovava nell'abitazione, trattenendosi per circa 15 minuti (dichiarazione resa da Mario Tiritiello);

- l'incontro aveva avuto come oggetto la soluzione dei rapporti economici inerenti alla gestione del bar da parte di Emanuele Flachi (dichiarazioni rese da quest'ultimo, il quale ha dichiarato che lui solo salì a parlare con Batti, mentre gli altri tre stettero al bar ad attenderlo; Tiritiello sul punto ha precisato che Alberto Scirocco era rimasto al bar, mentre Andrea La Torre era salito con Flachi Emanuele);

- i rapporti con Salvatore Batti durante la gestione del bar e anche nel corso di quell'incontro erano, a dire di Emanuele Flachi, buoni;

- dopo quell'incontro Salvatore Batti non fu più visto da coloro che frequentavano il bar; in particolare Tiritiello ha riferito che quella fu l'ultima occasione in cui vide Salvatore Batti (o meglio seppe che era a Milano).

Come è emerso in molte vicende descritte in questo capitolo il bar Fox di via Litta Modignani rappresentava il quartier generale dell'organizzazione facente capo a Salvatore Batti. Intorno a quel locale gravitavano tutti i componenti del gruppo, anche se la gestione del traffico di stupefacenti aveva la sua base operativa nelle cd. case minime di via Novate. Per questa ragione è importante la circostanza riferita da Tiritiello circa l'allontanamento da Milano di Salvatore Batti; nel novembre del 1990 quest'ultimo sentiva che la guerra in corso vedeva il suo gruppo soccombere e ritenne che fosse necessario ritirarsi per qualche tempo in Campania (ove evidentemente si sentiva più sicuro).

[3]. Le indicazioni dei collaboratori sulla riconducibilità dell'omicidio all'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini.

L'omicidio di Salvatore Batti, dapprima grazie alle confidenze di Rosalinda Traditi e, quindi, con l'emergere delle prime collaborazioni processuali, era stato immediatamente inquadrato nell'ambito della guerra in corso.

Annacondia e Di Donato hanno fornito le informazioni apprese da Pasquale Placentino nel corso delle giornate trascorse a San Giovanni Rotondo precedenti all'omicidio del 13

gennaio 1991; Annacondia acquisì informazioni significative anche da Franco Coco-Trovato, Mimmo Paviglianiti e Cuzzola. Emilio Bandiera aveva confermato che durante una riunione tenutasi alla gelateria Sottozero, aveva assistito ai discorsi tra Franco Coco-Trovato, Pepè Flachi, Schettini e Michele Lombardi sull'incarico conferito a malavitosi napoletani di uccidere Salvatore Batti.

Ma sono stati Tocci e Di Modica a fornire un quadro completo e preciso degli accordi intercorsi con organizzazioni criminali partenopee che consentirono la realizzazione dell'agguato omicida; costoro hanno, infatti, delineato il rapporto instauratosi tra i clan camorristici operanti nel napoletano e facenti capo a Raffaele Ascione e Mario Fabrocino e l'associazione Flachi-Trovato-Schettini e l'accordo intercorso tra i due sodalizi per l'eliminazione di Salvatore Batti in cambio dell'uccisione (da realizzare nel nord-Italia) di Roberto Cutolo. Tale circostanza, prospettata anche da Di Donato come riferitagli da Placentino, è stata confermata da molti altri collaboratori, tra i quali alcuni autori materiali dell'agguato a Cutolo.

E' difficile individuare, tra le dichiarazioni dei molti collaboratori che hanno riferito della complessa vicenda qui esaminata, una chiamata in correità principale rispetto alle altre, perché tutti i dichiaranti hanno fornito elementi originali sui due episodi omicidiari e anche la deposizione di Schettini (che fu il principale artefice dell'accordo tra le organizzazioni criminali) presenta alcuni aspetti non del tutto chiari, in relazione ai quali è indispensabile richiamare le dichiarazioni di altri collaboratori.

Dalla trattazione di tutti gli omicidi commessi nell'ambito della guerra, è risultato con evidenza che Salvatore Batti costituiva l'obiettivo principale dell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini, poiché questi era il capo indiscusso dell'omonima associazione, responsabile dell'agguato nei confronti di Franco Coco-Trovato (con il quale aveva avuto ripetuti contrasti anche sul piano personale) ed era l'unico componente dell'associazione in grado di riorganizzare un inserimento del proprio sodalizio nell'attività di traffico di stupefacenti. Per tali ragioni, al fine di affermare definitivamente la supremazia nell'area milanese, era necessario che Salvatore Batti, anche se si era ritirato nella sua villa di San Gennaro Vesuviano, fosse ucciso (in questo senso si veda **Annacondia, u. 11.7.95, pag. 34 e ss.; Emilio Bandiera, dich. 23.1.93, pag. 19 bis; Tocci, u. 9.11.95, pagg. 153 e ss.; Schettini, u. 20.3.96, pag. 190 e ss.**; ma anche tutti i collaboratori già citati nel § 2, capo 1 di questo capitolo).

Dopo l'attentato del giugno, fallito anche a causa della mancanza di appoggi logistici nel napoletano, Coco-Trovato e Schettini decisero di attivare contatti con le organizzazioni criminali che controllavano la zona ove viveva Salvatore Batti. Al progetto di coinvolgere nell'omicidio i clan camorristici del napoletano si iniziò a pensare dopo appena un mese dal fallito attentato. **Foschini (u. 9.2.96, pag. 28)** ha riferito che partecipò ad un incontro presso il ristorante Il Portico di Airuno, al quale erano presenti molte persone tra cui Schettini e Franco Coco-Trovato; fu convocato Cesare Bruno (personaggio appartenente alla criminalità partenopea), il quale indicò il clan di Raffaele Ascione quale possibile appoggio per la realizzazione dell'agguato. **Schettini (u. 20.3.96, pag. 190)**, pur non collocando temporalmente i primi incontri finalizzati ad allacciare rapporti con i clan camorristici, ha confermato di essersi attivato per trovare appoggi nel napoletano e che i suoi referenti erano Cesare Bruno e Raffaele Ascione.

Nella vicenda intervenne il clan camorristico facente capo a Mario Fabrocino, che controllava il territorio di San Gennaro Vesuviano, ove si trovava la villa di Salvatore Batti (si è già rilevato che quest'ultimo, dopo l'attentato del giugno si era rivolto proprio a quel gruppo per assicurarsi che l'agguato non proveniva da loro e che, quindi, poteva tranquillamente rimanere nella zona).

[4]. Alcune indicazioni sui rapporti della criminalità camorristica con particolare riferimento ai clan di Fabrocino e Ascione e alla collocazione di Cesare Bruno.

Prima di proseguire nella descrizione degli accordi che condussero alla realizzazione dei due omicidi, è opportuno richiamare sinteticamente le presenze criminali dei clan camorristici nella zona ove doveva essere compiuto l'attentato, illustrati al dibattimento dal Capitano dei Carabinieri **Gaetano Narda (u. 26.6.96)**.

Mario Fabrocino apparteneva, secondo le indicazioni offerte dal teste, alla Nuova Famiglia, un'alleanza di famiglie camorristiche costituitasi in contrapposizione alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo.

Nel 1970 Cutolo costituì la NCO, una struttura piramidale (con a capo il suo fondatore) alla quale si allearono molte famiglie operanti nel napoletano (tale valutazione fu desunta dagli investigatori da alcuni documenti sequestrati ad un affiliato, tale D'Amico, dai quali risultava la struttura dell'organizzazione). Preesistenti alla NCO, operavano nel napoletano, cioè nello stesso territorio ove intervenne l'organizzazione di Cutolo, (occupandosi di contrabbando di sigarette, estorsioni e stupefacenti) altre famiglie, quali i Giuliano, i Vollero, gli Alfieri, i Fabrocino; per tale ragione, a partire dal 1980, alcune di queste famiglie si allearono in funzione anticutoliana (per prime si allearono le famiglie Vollero e Giuliano e successivamente molti altri gruppi, tra cui alcuni transfughi della NCO). Nel 1982 la NCO raggiunse il massimo potere, ma da quell'epoca cominciò il suo declino, sia a causa della guerra contro la Nuova Famiglia (tra il 1981 e il 1983 furono perpetrati oltre 800 omicidi), sia per l'arresto e l'eliminazione di molti personaggi di vertice dell'organizzazione. Alcune famiglie della NCO (i Nuzzo e gli Ascione) transitarono con lo schieramento avverso e Raffaele Cutolo fu trasferito al carcere di Ascoli Piceno, ove perse il controllo dell'organizzazione.

La NCO fu sconfitta, ma anche la Nuova Famiglia si disarticolò, perché era stata costituita con l'unico obiettivo di contrastare il progetto di dominio del territorio da parte di Cutolo.

Nell'ambito delle famiglie già appartenenti alla Nuova Famiglia si affermarono alcuni gruppi, contrapposti tra loro; in particolare il clan Nuvoletta, alleato con il clan Gionta (che durante la guerra contro la NCO aveva tentato di trovare un accordo tra le due organizzazioni) si contrappose al clan di Carmine Alfieri, alleato con Mario Fabrocino; quest'ultimo schieramento ebbe il sopravvento. e Fabrocino assunse un ruolo di comando del gruppo vincente.

Quanto alla collocazione del clan Ascione, il teste Narda ha riferito che questi, in origine cutoliano (Raffaele Ascione fu processato e condannato per appartenenza alla NCO), transitò nel gruppo avverso (su questa circostanza furono acquisiti documenti da cui emerse il tradimento di Ascione).

Cesare Bruno è stato indicato da Narda come appartenente al clan Vollero, con collegamenti con Mario Fabrocino (il teste ha richiamato una telefonata tra Mario Fabrocino e Cesare Bruno, dalla quale era emerso che quest'ultimo era a conoscenza del luogo ove era

latitante il primo). In epoca successiva alla telefonata gli investigatori accertarono che Cesare Bruno era inserito nel clan Ascione, operante nella zona di Ercolano (tra questo gruppo e il gruppo di Antonio Esposito vi fu un conflitto nel corso del quale Cesare Bruno fu oggetto di un attentato).

Il territorio ove fu ucciso Salvatore Batti era controllato dal clan di Mario Fabrocino.

[5]. L'ulteriore corso degli accordi che condussero ai due omicidi.

Secondo le indicazioni fornite da molti collaboratori, successivamente al primo progetto di definire un accordo con il clan Ascione, vi furono altri incontri tra Cesare Bruno e i vertici dell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. **Foschini (u. 9.2.96, pag. 35)** ha precisato che dopo il primo incontro, partecipò ad altra riunione con Cesare Bruno, il quale illustrò i problemi insorti nel napoletano per appoggiare l'uccisione di Salvatore Batti; Bruno riferì che il clan Ascione e Mario Fabrocino avevano chiesto di incontrare Schettini, perché il gruppo Flachi-Trovato-Schettini era destefaniano e in passato Paolo De Stefano aveva ricevuto molti favori da Raffaele Cutolo, tanto da potersi prospettare un'alleanza tra le due organizzazioni (pur operanti in aree territoriali distinte).

Anche **Tocci (u. 9.11.95, pagg. 153 e ss.)** ha riferito di aver partecipato ad alcuni incontri con Schettini e Cesare Bruno, nel corso dei quali si discusse della necessità di trovare appoggi nel napoletano per realizzare l'omicidio di Salvatore Batti; dopo un primo incontro (avvenuto in epoca immediatamente successiva all'omicidio Cirnigliaro), nel corso del quale sembrava che gli Ascione fossero disponibili ad appoggiare logisticamente l'azione contro Salvatore Batti, nel corso di incontri successivi insorsero alcune complicazioni derivanti dai rapporti di alleanza nel napoletano. Cesare Bruno aveva riferito a Schettini che, mentre Raffaele Ascione aveva manifestato il suo consenso all'eliminazione di Salvatore Batti, Mario Fabrocino, capo di altra famiglia operante nel napoletano e alleata con gli Ascione, aveva espresso alcune perplessità in considerazione della collocazione criminale del gruppo Flachi-Trovato-Schettini. Fabrocino, capo di un clan decisamente anticutoliano, aveva sostenuto che il gruppo di Franco Coco-Trovato era destefaniano, alleato con Raffaele Cutolo; infatti quest'ultimo aveva, a dire di Fabrocino, ucciso, su incarico di Paolo De Stefano, Nico Tripodi nel carcere di Poggioreale. Per tali ragioni Fabrocino sospettava che Coco-Trovato fosse ancora alleato di Raffaele Cutolo (**Tocci, u. 9.11.95, pag. 160-162**).

Tocci ha precisato (stessa udienza, pagg. **182-184 e 187**) che Fabrocino era personaggio sicuramente sovraordinato rispetto a Raffaele Ascione, collocato ai vertici della criminalità camorristica napoletana (subito sotto Carmine Alfieri e alla pari con Gennaro Ricciardi).

Ancora Tocci ha soggiunto che Schettini tentò di definire un incontro con Mario Fabrocino per chiarire la situazione delle alleanze, riuscendovi dopo alcuni tentativi (Coco-Trovato aveva ripetutamente manifestato il proprio disappunto nei confronti di Fabrocino, ritenendo che non dovesse intromettersi nella vicenda). In quel periodo Schettini si recò molte volte a Napoli per cercare di risolvere la questione (Tocci lo accompagnò all'aeroporto almeno 5 volte) e ogni volta che rientrava aggiornava il gruppo sull'evolversi della situazione (gli incontri si svolgevano prevalentemente presso l'abitazione di Nunzia Biron ad Olgiate Molgora (**Tocci, stessa udienza pag. 181**).

Tocci (stessa udienza, pag. 163) e Foschini (u. 9.2.96, pag. 36) hanno riferito dell'incontro che Schettini ebbe con Mario Fabrocino. Questi gli parlò delle sue perplessità circa l'alleanza con i cutoliani e, nonostante Schettini lo rassicurò sulla loro estraneità rispetto alla NCO, pretese che per dimostrare l'insussistenza di legami con Raffaele Cutolo, il gruppo

di Franco Coco-Trovato uccidesse il figlio Roberto Cutolo, abitante nel varesotto. Coco-Trovato, nonostante fosse ancor più arrabbiato con Fabrocino, il quale non aveva assicurato a sua volta di uccidere Salvatore Batti, accettò comunque di uccidere Roberto Cutolo, perché aveva paura che Fabrocino si schierasse con Salvatore Batti (questa circostanza è stata riferita da Foschini).

Altri collaboratori, pur non avendo partecipato agli incontri riferiti da Tocci e Foschini, appresero che l'omicidio di Roberto Cutolo rappresentava la contropartita per l'appoggio dei gruppi napoletani nell'eliminazione di Salvatore Batti; in particolare **Di Modica (u. 16.11.95, pag. 59 e u. 14.12.95, pagg. 57-59), Modesto (u. 7.2.96, pag. 65 e ss.), Cassaniello (u. 20.3.96, pag. 169), Pace (u. 12.3.96, pag. 223), Le Donne (u. 1.4.96, pag. 40 e ss.)** acquisirono notizie sulla funzione che doveva avere l'omicidio di Roberto Cutolo, quella di rassicurare i clan camorristici (alcuni collaboratori sentirono genericamente i nomi dei clan Ascione e Fabrocino) dell'insussistenza di rapporti di alleanza tra l'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini e Raffaele Cutolo.

Questo quadro appare univoco nel definire le ragioni che condussero all'accordo tra le due organizzazioni criminali sugli omicidi da commettere nel napoletano e nel varesotto, poiché tutti i collaboratori (alcuni dei quali assistettero agli incontri in cui si discusse della vicenda) hanno ricondotto l'omicidio Cutolo alla richiesta di garanzie da parte di Mario Fabrocino.

[6]. La versione di Schettini. In particolare, l'agguato compiuto presso lo studio milanese dell'avv. Guiso e l'interesse di Gimmy Miano rispetto all'omicidio di Roberto Cutolo.

La versione resa in proposito da Schettini è più articolata (e, invero, piuttosto confusa nel delineare le responsabilità sulle condotte omicide qui esaminate).

Schettini (u. 20.3.96, pag. 180 e ss.) ha ammesso la propria responsabilità in ordine ad entrambi gli omicidi qui trattati, precisando che l'eliminazione di Roberto Cutolo non era collegata direttamente con le richieste formulate dal clan di Mario Fabrocino; secondo detto collaboratore fu Gimmy Miano a richiedere l'eliminazione del figlio di Raffaele Cutolo; Miano e Cutolo erano stati processati e condannati per l'omicidio di Francis Turatello, commesso nel carcere di Bad'e Carros di Nuoro; responsabile di quel delitto era il solo Cutolo, per cui Miano (condannato all'ergastolo) voleva vendicarsi nei confronti del coimputato. Nell'ambito di questo proposito di vendetta, Schettini, Ciccio Stilo, Melo Calderiera e Gaetano De Stefano compirono un'irruzione presso lo studio dell'avv. Guiso (difensore di Cutolo in quel processo), con l'intenzione di ucciderlo. Nell'occasione il legale non fu trovato in studio, per cui fu simulata una rapina (l'episodio è stato collocato da Schettini nel dicembre 1990). L'episodio dell'irruzione presso lo studio dell'avv. Guiso è stata confermata da **Antonino Maccarrone (u. 10.1.96, pag. 83)**, il quale incontrò Schettini e Stilo all'autoparco prima di commettere l'azione, alla quale parteciparono Calderiera, Carmelo Papa, Gaetano Di Stefano.

Schettini e Maccarrone hanno precisato che tra l'avv. Guiso e Miano ci fu una rappacificazione.

Proseguendo nella ricostruzione della vicenda Schettini ha collocato il progetto di uccidere Roberto Cutolo al maggio-giugno 1990 e nessun collegamento sarebbe intercorso tra l'omicidio di Salvatore Batti e quello di Cutolo.

Anche Schettini ha confermato che si recò molte volte nel napoletano e in un'occasione doveva incontrare Mario Fabrocino, ma ha escluso che con questi dovesse definire l'accordo per lo scambio degli omicidi di Salvatore Batti e Roberto Cutolo. Il collaboratore ha affermato che l'incontro con Fabrocino doveva avere ad oggetto il reperimento di una clinica nel napoletano, dove Jimmy Miano avrebbe potuto cambiare le impronte digitali; Schettini ebbe un incontro con un inviato di Fabrocino, il quale riferì che il suo capo era contrariato perché nel corso dell'agguato di Terzigno fu coinvolta una persona del suo gruppo e perché Schettini fu individuato come un cutoliano, in quanto appartenente alle famiglie destefaniane. Nell'occasione Schettini negò la circostanza, ricordando che il suo gruppo stava progettando l'omicidio di Roberto Cutolo.

La circostanza contrastante con le dichiarazioni concordemente rese da tutti gli altri collaboratori riguarda proprio il coinvolgimento di Fabrocino nelle due vicende omicidarie qui esaminate. Secondo Schettini, la decisione di uccidere Roberto Cutolo fu autonomamente assunta dal gruppo nell'interesse di Jimmy Miano, anche se tutti i gruppi camorristici con cui lo stesso collaboratore parlò per ottenere l'uccisione di Salvatore Batti (Ascione, Fabrocino e Ricciardi) sarebbero stati contenti dell'omicidio di Roberto Cutolo.

In questo processo non è indispensabile verificare le responsabilità dei clan camorristici napoletani nelle vicende omicidarie qui trattate, in quanto deve valutarsi solo la posizione di Franco Coco-Trovato e di Antonio Schettini quali mandanti dell'omicidio di Salvatore Batti; ma non può sottacersi che la versione resa da Schettini è ambigua, al punto che lo stesso collaboratore non ha potuto fare a meno di confermare di essere consapevole che tutte le persone a cui aveva richiesto l'omicidio di Salvatore Batti, una volta ucciso Cutolo, avrebbero realizzato l'azione. Il collaboratore (**u. 20.3.96, pag. 201**) confidò a Pace che era necessario uccidere Cutolo, perché solo in tal modo sarebbe stato ucciso Salvatore Batti.

Schettini, sulla base della molteplicità dei rapporti intrattenuti con i clan napoletani, non ha saputo indicare con precisione chi fosse stato l'autore dell'omicidio di Salvatore Batti, perché quando si recò a Napoli dopo il fatto, tutti i gruppi cui si era rivolto si attribuirono la paternità dell'agguato, facendogli capire (pur implicitamente) di essere stati gli autori materiali dello stesso (**u. 20.3.96, pag. 203 e ss.**).

L'unico elemento di conferma delle dichiarazioni di Schettini proviene da **Antonino Maccarrone (u. 10.1.96, pag. 83)**, il quale ha ribadito che Jimmy Miano aveva interesse all'eliminazione di Roberto Cutolo in relazione alla vicenda dell'omicidio di Francis Turatello; Maccarrone ha anche confermato che i gruppi napoletani coinvolti nell'omicidio di Salvatore Batti erano interessati all'omicidio Cutolo.

In definitiva, si può ritenere fondata l'affermazione di Schettini secondo cui Miano era interessato all'omicidio di Roberto Cutolo, ma appare non veritiero (perché in contrasto con una molteplicità di concordi dichiarazioni rese da altri collaboratori) escludere che tale omicidio fu realizzato anche (e, a parere della Corte, soprattutto) per ottenere dai clan camorristici l'eliminazione di Salvatore Batti.

Tale valutazione trova fondamento nelle resistenze che si manifestarono all'interno dell'organizzazione 'ndranghetista di cui l'associazione Flachi-Trovato-Schettini faceva parte per la decisione di uccidere Roberto Cutolo. Secondo **Foschini (u. 9.2.96, pag. 44)**, Domenico Papalia non prese con favore la decisione di uccidere Roberto Cutolo e lo stesso Pace, incaricato di commettere l'agguato, manifestò molte resistenze (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 40; Pace, u. 12.3.96, pag. 215**). Ritiene la Corte che se la vicenda provocò resistenze

nell'ambito dell'organizzazione, le ragioni che indussero alla realizzazione dell'omicidio non potevano che essere di assoluta rilevanza.

[7]. L'omicidio di Roberto Cutolo.

Sono sufficienti poche indicazioni in ordine alla realizzazione dell'omicidio di Roberto Cutolo (episodio che non è oggetto di alcuna contestazione in questo processo).

Dell'agguato fu incaricato il gruppo di Pace. Gli autori materiali sono stati individuati in Cassaniello, Celeste Le Donne e Alfio Privitera (**Modesto, u. 7.2.96, pag. 72-76; Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 170; Pace, u. 12.3.96, pag. 216 e ss.; Schettini, u. 20.3.96, pag. 180 e Foschini, u. 9.2.96, pag. 44**, i quali due hanno indicato come presente Antonio e non Celeste Le Donne; **Antonio Le Donne, u. 1.4.96, pag. 40**), ma in precedenza furono effettuati da parte del gruppo Pace numerosi appostamenti che non andarono a buon fine. In particolare, Pace partecipò ad alcuni appostamenti in compagnia di Cassaniello, Schettini e Mimmo Paviglianiti (**Pace, u. 12.3.96, pag. 215; Schettini, u. 20.3.96, pag. 180**) e, quindi, proprio Cassaniello si assunse il compito di realizzare l'azione. Ancora 5 o 6 appostamenti furono compiuti da Privitera, Celeste Le Donne e dallo stesso Cassaniello, fino al giorno in cui fu commesso l'omicidio (**Cassaniello, u. 20.2.93, pag. 170 e ss.**). E' stato proprio quest'ultimo collaboratore a descrivere la dinamica dell'agguato:

- i tre autori erano appostati nei pressi dell'abitazione di Cutolo a Limbiate, in attesa che arrivasse con la propria autovettura (il cui numero di targa era stato indicato da Cesare Bruno);

- individuato il veicolo, fu seguito fino ad una stradina non asfaltata, dove Celeste Le Donne scese dall'autovettura degli aggressori, si pose dinanzi al veicolo della vittima e sparò con un fucile a pompa;

- Cutolo stava parlando con alcune persone che si diedero immediatamente alla fuga ed egli stesso tentò di fuggire, ma si diresse verso l'autovettura degli aggressori;

- Le Donne sparò ancora con una pistola e anche Privitera gli corse dietro e gli sparò contro;

- le armi, un fucile a pompa, un M12, due pistole cal. 9 e una cal. 357, erano state fornite da Schettini, ma furono utilizzati solo il fucile e una cal. 9;

- Cassaniello, che era alla guida del veicolo, dovette fare manovra per liberarsi dall'autovettura di Cutolo e si allontanò, lasciando le armi utilizzate in campagna.

Pace (u. 12.3.96, pag. 220) e Modesto (u. 7.2.96, pag. 72) hanno confermato la dinamica dell'azione, come loro riferita dallo stesso Cassaniello.

[8]. L'omicidio di Salvatore Batti.

A seguito dell'omicidio di Roberto Cutolo (del 19 dicembre 1990) la "risposta" da parte dei gruppi napoletani fu immediata.

Secondo **Tocci (u. 9.11.95, pag. 201)** in origine l'agguato doveva essere compiuto da persone appartenenti al gruppo Flachi-Trovato-Schettini con l'appoggio logistico dei clan Ascione e Fabrocino, ma fu proprio quest'ultimo a decidere che vi avrebbero provveduto direttamente loro.

Tocci apprese la notizia dell'avvenuto omicidio il 24 dicembre, quando Schettini si recò a Cusano Milanino riferendogli che aveva sentito Cesare Bruno, il quale gli aveva fatto intendere che Batti era stato ucciso; quella sera Tocci e Schettini si recarono a casa della Biron, ad Olgiate Molgora, dove diedero la notizia a Franco Coco-Trovato ed accertarono sul televideo che era stato ucciso Salvatore Batti; Tocci ha soggiunto che Fabrocino aveva fatto

sapere tramite Cesare Bruno che l'omicidio era stato commesso dal suo gruppo (**pagg. 170-171 e 203**).

Foschini (u. 9.2.96, pag. 41), pur sapendo che Salvatore Batti era stato ucciso pochi giorni dopo l'omicidio Cutolo, solo due mesi dopo il fatto apprese chi era responsabile dell'agguato. Durante una cena presso il ristorante Il Portico era presente Pasquale Ascione, all'epoca latitante, e Schettini lo indicò come l'autore materiale dell'omicidio. Ascione non smentì, né confermò l'affermazione di Schettini.

Schettini (u. 20.3.96, pag. 203) ha confermato le dichiarazioni di Tocci in ordine alle modalità in cui apprese la notizia dell'omicidio di Salvatore Batti, riferitagli per primo da Cesare Bruno, quindi, verificata sul televideo e, infine, confermatagli ancora da Cesare Bruno. Si è già riferito che Schettini non ha saputo indicare chi sia stato ad uccidere Salvatore Batti, perché tutti i clan camorristici a cui si era rivolto, si sarebbero attribuiti la paternità dell'agguato.

Al di là delle possibili reticenze di Schettini in ordine agli autori materiali dell'agguato, nessun dubbio può sussistere sulla penale responsabilità di Coco-Trovato e Schettini per i reati loro contestati ai capi 164 e 165.

Schettini è reo confesso della condotta deliberativa dell'omicidio e ha ammesso di aver operato perché i gruppi napoletani realizzassero il progetto criminoso. Tutti i collaboratori hanno confermato che alle riunioni in cui si discusse dell'omicidio di Salvatore Batti (e di quello collegato di Roberto Cutolo) erano sempre presenti Coco-Trovato e Schettini, a cui va ricondotta la decisione degli omicidi qui esaminati.

L'aggravante della premeditazione contestata si fonda sul lungo periodo di tempo (oltre 6 mesi) trascorso tra la deliberazione dell'omicidio e la realizzazione dello stesso, nel corso del quale fu realizzato un tentato omicidio (a Terzigno il 30 giugno) e fu compiuta una complessa attività di alleanze per realizzare il progetto omicida.

Franco Coco-Trovato e Antonio Schettini sono responsabili dei reati così come contestati ai capi 164 e 165 dell'imputazione.

[9]. Il capo 97 contestato a Pirro Busillo.

Il reato di favoreggiamento contestato a Busillo al capo 97 dell'imputazione si inserisce nell'ambito delle attività dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini, quale espressione dei rapporti che detto sodalizio aveva instaurato con alcuni appartenenti delle forze dell'ordine, dai quali ricevette notizie sulle attività di indagine in corso tra il 1991 e il 1993. Va precisato che Busillo è accusato di una specifica condotta di favoreggiamento, avendo in prevalenza operato, quale appartenente al Commissariato di Portici, nell'area territoriale napoletana e non avendo instaurato rapporti organici con l'associazione qui giudicata. L'episodio di cui si tratta in questa parte della motivazione è, quindi, limitato e non può essere inserito nel contesto di una continuativa attività dell'imputato collaterale rispetto ad organizzazioni criminali, ancorché nel corso del dibattimento la Corte ha appreso che Busillo è stato sottoposto a misura cautelare per partecipazione ad un'organizzazione di stampo mafioso appartenente alla camorra napoletana (di tale vicenda non sono stati, comunque, acquisiti elementi di conoscenza specifici).

Il quadro probatorio che descrive la posizione processuale di Busillo appare alla Corte adeguatamente definito, essendo rappresentato dalle dichiarazioni rese da un testimone assolutamente attendibile, qual è l'Ispettore Antonino D'Ambrosio (responsabile di una parte significativa delle indagini che hanno originato il presente processo), la cui rilevanza

accusatoria è riscontrata dalla trascrizione di una **telefonata intercorsa tra Antonio Schettini e Cesare Bruno il 7.5.92 alle ore 1,53, intercettata sull'utenza n. 02/70104082**, dalle dichiarazioni degli stessi Schettini e Bruno, nonché da ulteriori produzioni probatorie del pm in ordine ai rapporti di Busillo con lo studio legale del fratello di Cesare Bruno, Michele, e al comportamento tenuto dall'imputato tra il 1981 e il 1994 nell'ambito della sua attività di poliziotto in servizio presso il Commissariato di Portici.

Infine, dovranno essere valutate le dichiarazioni rese da Busillo nel corso dell'esame dibattimentale, le deposizioni di alcuni testimoni indotti dalla difesa e la documentazione prodotta nell'interesse dello stesso imputato.

L'elemento di prova su cui si fonda l'accusa a carico dell'imputato è rappresentato dalla deposizione testimoniale di **D'Ambrosio (u. 4.5.95)**, anche se il contenuto delle dichiarazioni impone di valutare prioritariamente la telefonata di cui il teste ha riferito alla Corte.

In data 7.5.92, alle ore 1,53, nel corso delle indagini sull'organizzazione criminale qui giudicata, fu intercettata una telefonata intercorsa tra Antonio Schettini e una persona indicata come lo "zio"; quest'ultimo disse a Schettini di aver ricevuto informazioni sulle indagini in corso nel milanese, precisando che aveva appreso da un poliziotto in servizio nel napoletano, che a sua volta le aveva apprese da un suo collega che lavorava a Milano e che si era recato occasionalmente in Campania, che vi erano indagini su Schettini e il suo gruppo.

E' opportuno riportare testualmente il contenuto della telefonata, per rendere con chiarezza le notizie acquisite dallo "zio" e riferite a Schettini:

"Uomo - Ragazzo!

Ut. - Ciao, vecchiarello.

U. - Ciao. E sembrerebbe che c'è una situazione particolare.

Ut. - Eh. Ma su questa utenza?

U. - Questa io non lo so.

Ut. - No, la mia, l'altra.

U. - Penso, perchè Criminalpol Milano e sezione Napoli.

Ut. - Su quello lì ?

U. - Su tutto, c'è tutto un rapporto e una situazione che dura da un po' di mesi.

Ut. - Ah.

U. - Di soprannomi, di indagini, secondo loro. Qua uno parla di donne, di figa e questi capiscono una cosa per l'altra.

Ut. Ho capito.

U. - Uh.

Ut. Va bo', ma tu sei al corrente di tutte cose?

U. - In parte, in parte, perché è capitato per caso, di un incontro di uno che lavora da voi, sopra.

Ut. - Eh.

U. - E che si è incontrato con altre persone quaggiù.

Ut. - Ho capito.

U. - E si è trovato a parlarne, dice: "noi stiamo facendo , stiamo sempre", è probabile pure che sono una serie di informative che non servono a un cazzo. Perché noi abbiamo parlato sempre dei ragazzi, dei polacchi e delle donne.

Ut. - Certo.

U. - Va buo'. Va be', di più certo non c'è niente, tu lo sai.

U. Ecco, bravo. Logico, di più certo non c'è un cazzo, però questi, adesso, non sappiamo a chia altri si possono riferire, perchè loro possono fare anche i calderoni, hai capito? Possono fare dei grossi calderoni.

Ut. - Ho capito.

U. - Eh.

Ut. - Va bene, ma l'utenza è specifica quella là, non è che c'è sicuro?

U. - Le utenze non sia sa, però in effetti, dice che c'è una serie di controlli incrociati, di utenze. Allora è preferibile non usarle.

Ut. - E' chiaro.

U. - Oppure si telefona dice: "ragazzo, ma quella dove sta? Sta fuori la ragazza? Quando si, quando torna, quando la vieni a prendere?" Insomma, si può, si possono anche sfruttare per queste cose qua.

Ut. - Ho capito.

U. - Eh.

Ut. - Va buo'

U. - Apposta, hai capito? Positivamente.

Ut. - Cero. E' chiaro.

U. - Va buono?

Ut. - Va buo', io sabato scendo da mamma.

U. - E t'aspetto.

Ut. - Va buo'?

U. - Va bene?

Ut. - Ciao, ciao, un bacione.

U. - Ciao ".

In merito all'identificazione della persona individuata nello "zio", gli investigatori avevano ritenuto che questi fosse Cesare Bruno sulla base degli accertamenti compiuti nel corso delle indagini; in particolare, erano stati individuati rapporti intensi tra il Bruno e Schettini, controllati in alcune occasioni nei pressi dei locali di pertinenza dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini (vi è da notare che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non erano stati ritenuti sufficienti dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale del riesame in sede di rinvio per emettere la custodia cautelare nei confronti di Cesare Bruno in ordine al reato di favoreggiamento originariamente contestato in questo stesso processo). Il riscontro decisivo per l'identificazione dell'interlocutore di Schettini è stato fornito da quest'ultimo, il quale, assunta una scelta di collaborazione, ha reso dichiarazioni precise sulla vicenda in oggetto; in considerazione della importanza di tali dichiarazioni con riferimento alla posizione di Busillo., si ritiene opportuno riportarne integralmente il contenuto:

"Esattamente al capo successivo a quello che riguarda questo progetto in danno di Coco e di Nicoscia, al capo successivo della rubrica, è previsto... si parla del favoreggiamento nei Suoi confronti ad opera di Bruno Cesare e Busillo, un agente di Polizia.

I. - Sì.

P.M. - Lei è al corrente delle intercettazioni che sono state contestate, che sono apposte alla base dell'accusa?

I. - Sì.

P.M. - Sì. Sa, quindi, che stiam parlando di una telefonata che Bruno Cesare Le fa. Vediamo se Lei ci ricorda il contenuto di quella telefonata e ci conferma, innanzitutto, che era Bruno Cesare che parlava con Lei.

I. - Sì, era il Bruno Cesare che parlava con me e...

P.M. - Allora ci dica, appunto, cosa Le racconta.

I. - Mi avvisava di stare attento con i telefoni.

P.M. - Perché?

I. - Che eravamo tutti sotto controllo e io in quell'occasione gli chiudevo (sic)... gli chiedevo se anche l'utenza dove mi chiamava, mi stava chiamando, o se sapeva quali utenze erano controllate, e la fonte di come lui aveva saputo questa notizia lì a Napoli. E lui mi spiegò, dice che uno di su, come... proprio la telefonata, dice: "Uno di su, che è stato giù, ha parlato con un suo amico di qua e questo qua mi ha avvisato".

P.M. - Quindi si riferiva a un appartenente alle Forze dell'Ordine.

I. - Certamente.

P.M. - Bene, quando i siete rivisti, e ancora quindi sto parlando di un periodo antecedente all'avvenuta incriminazione, quando Vi siete rivisti, Lei ha avuto modo di chiedere a Bruno Cesare: "Ma chi è questo poliziotto che ti ha dato informazioni?"?

I. - E' successo qui nelle gabbie, che lui era nella mia stessa gabbia, allorché...

P.M. - Quindi non quando eravate liberi, solo dopo l'arresto.

I. - No, no, no, no, solo dopo...

P.M. - Allora, che cosa è successo? Quindi Lei non sapeva prima chi era il poliziotto...

I. - No, perché...

P.M. - No.

I. - Non lo sapevo, poi credo che la sera stessa che fui arrestato, mi fu avvisato... mi fu... la sera stessa, quando è stato già questo episodio di cui io negai ogni addebito, è stato soltanto qui nelle gabbie, un giorno che eravamo... stavamo parlando io e Cesarino, io e Cesare Bruno, che stava passando 'sto poliziotto, dico: "Questo qua è quello rovinato per noi? Questo è quello che è imputato qua con noi?", dice: "Eh, guarda 'sto poveretto, per causa nostra, i guai che sta passando", quindi una cosa sottintesa, capii che era lui proprio la persona che...

P.M. - Allora, Le ha spiegato il Cesare Bruno in quell'occasione, o anche prima, che rapporti c'erano tra lui e questo poliziotto, come mai questo gli aveva riferito queste... No?

I. - No.

P.M. - E non Le ha quindi detto se era un poliziotto stabilmente a sua disposizione, a disposizione del clan degli Ascione...? No?

I. - No.

P.M. - Assolutamente.

I. - Però... a volte si può palesare questa cosa con delle mimiche facciali, con delle espressioni, però di certezze e a domanda precisa no.

P.M. - Non ne ha fatte. Benissimo. Quindi, diciamo, l'unica circostanza in cui Le è stato confermato che chi aveva dato l'informazione al Cesare Bruno era il Busillo, è stato quando il Busillo qui in aula...

I. - Sì, sì.

P.M. - ... ha salutato il Cesare Bruno.

I. - Che lui si è alzato che stava andando verso l'esterno per fumarsi una sigaretta, è passato davanti alla nostra gabbia.

P.M. - E Cesare Bruno lo ha salutato e Le ha confermato, a sua domanda, che era lui quello che aveva dato la notizia.

I. - Sì

P.M. - Eh? E' così. Lei adottò delle precauzioni quando il Cesare Bruno Le disse per telefono di starsi attento?

I. - Credo che qualche telefonino lo spaccai immediatamente, infatti cambiai una serie di telefonini, cercando anche di evitare di fare ulteriori telefonate. Anche perché credo che all'epoca l'indicazione era di un traffico d'armi tra la Svizzera e l'Italia, almeno quello che mi riferì il Cesare, di altro non... Niente, tagliai questi ponti qua, cambiai i numeri di telefono e spaccai un paio di telefonini, cercai di programmare in modo diverso. .” (Schettini, u. 29.3.96, pagg. 119-120).

Schettini ha quindi confermato che la telefonata gli fu fatta da Cesare Bruno, che in quell'occasione (e successivamente di persona) gli disse di stare attento all'uso dei telefoni perché erano in corso intercettazioni da parte delle forze di polizia del milanese; il collaboratore ha, inoltre, dichiarato che Busillo (presente nel corso delle udienze dibattimentali) era il poliziotto che aveva riferito le informazioni sulle attività di indagine.

Gli elementi di accusa forniti dal pm sono completati dal **doc. 226, vol. 26 produzioni probatorie del pm**, che rappresenta il verbale di perquisizione del 31.5.94 nei confronti di Busillo, e dell'attestazione del Comandante del Carcere militare di Santa Maria Capua a Vetere, dal quale risulta che l'imputato in quella data e dopo il suo arresto, nominò suo difensore di fiducia l'avvocato Michele Bruno, fratello di Cesare.

Il quadro così definito appare a questa Corte univoco nell'attribuire a Busillo la responsabilità dell'attività di ausilio in favore di Cesare Bruno e di Schettini, nell'elusione delle investigazioni dell'autorità di pg.

D'Ambrosio ha con certezza collocato negli ultimi giorni di aprile del 1992 l'incontro presso un bar di Campagna con il collega (nonché compaesano) Busillo; nel corso di quella riunione tra amici e colleghi il teste fece alcune domande all'imputato sulla collocazione criminale di alcuni personaggi coinvolti nelle indagini in corso nei confronti dell'organizzazione criminale operante nel milanese, riferendo a sua volta le modalità di indagine seguite (caratterizzate dall'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati per le intercettazioni telefoniche e ambientali); dopo la telefonata del 7.5.92, lo stesso D'Ambrosio ebbe il sospetto, diventato certezza nel momento in cui riascoltò il contenuto della telefonata, che la persona di cui aveva riferito l'interlocutore di Schettini fosse Busillo, anche tenuto conto del breve periodo di tempo intercorso dal colloquio del 27.4.92; D'Ambrosio trasmise al dirigente del suo ufficio una relazione su quanto era successo, comunicandogli anche la sua convinzione che solo Busillo avesse potuto riferire le notizie contenute nella telefonata.

Questa descrizione dei fatti è stata confermata da Schettini, il quale ha, in pratica, ribadito tutti gli elementi decisivi per l'individuazione dei due responsabili dell'attività di favoreggiamento (cioè Cesare Bruno e Busillo).

La nomina quale proprio difensore del fratello di Cesare Bruno rientra indubbiamente nella libertà di difesa di ciascun indagato, ma è significativo di un rapporto di fiducia sussistente tra Busillo e lo studio legale che il proprio coimputato, pur non svolgendo attività

forense per essere stato radiato dall'albo degli avvocati, frequentava assiduamente. Se si considera, altresì, che l'imputato nel corso dell'esame **dibattimentale (u. 19.9.96, pag. 3 e ss.)** ha dichiarato di aver nominato l'avv. Michele Bruno perché al momento dell'arresto era frastornato e non aveva letto il provvedimento (provvedendo alla revoca non appena resosi conto della vicenda di cui era accusato), tale nomina (compiuta senza sapere i motivi dell'arresto) costituisce un riscontro della piena attendibilità delle dichiarazioni rese da D'Ambrosio e Schettini.

Dopo aver illustrato gli elementi di prova a carico di Busillo, vanno valutate le prospettazioni difensive relative a tutta la vicenda, in relazione alle quali, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la difesa dell'imputato ha indotto alcune deposizioni orali, dirette a smentire la veridicità delle accuse fin qui descritte.

Il primo elemento di contestazione concerne la riconducibilità a Cesare Bruno della telefonata intercettata sull'utenza della Zichri. Questo profilo è stato oggetto delle conclusioni difensive del legale di Busillo, il quale ha sostenuto che non è certa l'identificazione dello "zio" di cui alla telefonata con Cesare Bruno; sul punto nessun elemento diverso rispetto a quelli già illustrati è stato portato a sostegno della tesi difensiva, se non l'ordinanza del Tribunale del riesame che dispose la revoca della misura cautelare nei confronti del Bruno per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ritiene la Corte che le dichiarazioni di Schettini abbiano fugato ogni dubbio circa la riconducibilità a **Cesare Bruno** della telefonata e quest'ultimo, sentito all'udienza del **19.11.96, pag. 19** in qualità di imputato di reato connesso, pur non affermando di essere l'interlocutore di Schettini, non ha neanche escluso tale circostanza (che costituisce la prova del reato di favoreggiamento contestatogli).

Il secondo elemento di contestazione concerne la riferibilità a Busillo delle informazioni oggetto della telefonata; mentre D'Ambrosio ha dichiarato che le espressioni utilizzate da Cesare Bruno (ritenendosi accertato che sia lui l'interlocutore di Schettini) siano tipiche del suo linguaggio tecnico di cui aveva riferito a Busillo nel corso dell'incontro del 27 aprile, il difensore ha sostenuto che il tenore della conversazione non contiene alcun riferimento al controllo delle utenze telefoniche, alle intercettazioni ambientali, all'analisi dei tabulati SIP. Ritiene la Corte che le indicazioni di D'Ambrosio siano confermate dal contenuto della conversazione nella quale si fa riferimento ad una *"situazione particolare su un'utenza telefonica"* ad un *"rapporto e una situazione che dura da un po' di mesi"* e che coinvolge *"Criminalpol di Milano e sezione mobile Napoli"*; alla domanda di Schettini (indicato come Utente) del come Bruno (indicato come Uomo) fosse *"al corrente di tutte cose"*, quest'ultimo rispose *"In parte, in parte, perché è capitato per caso, di un incontro di uno che lavora da voi, sopra ... E che si è incontrato con altre persone quaggiù.... E si è trovato a parlarne, dice "stiamo facendo, stiamo sempre"*; sull'ulteriore richiesta di chiarimento di Schettini (*"Va bene, ma l'utenza specifica quella là, non è che c'è sicuro?"*), Bruno rispose che *"Le utenze non si sa, però, in effetti, dice che c'è una serie di controlli incrociati, di utenze..."*. Si osserva in proposito che la casualità dell'incontro tra un poliziotto che lavora a Milano (nella Criminalpol, considerato che nella telefonata si fece riferimento a detto ufficio) e un poliziotto che lavora nel napoletano e l'oggetto delle informazioni trasmesse (controlli incrociati di utenze telefoniche) corrispondono perfettamente alle modalità e al contenuto dell'incontro avvenuto 10 giorni prima della telefonata tra D'Ambrosio e Busillo.

L'ulteriore elemento di contestazione difensiva concerne la data determinata da D'Ambrosio nella quale si era svolto l'incontro con Busillo presso il bar di Campagna. Nel

corso dell'esame dibattimentale l'imputato ha dichiarato che incontrò casualmente il teste presso un pub e con lui conversò per pochi minuti (un massimo di 10); in quell'incontro i due parlarono di Cesare Bruno, su cui D'Ambrosio chiese informazioni al collega; nel controesame (**pag. 24**), Busillo ha precisato che l'incontro avvenne non nell'aprile 1992, ma nel periodo delle vacanze natalizie a cavallo tra il 1991 e il 1992. Su detta circostanza la difesa ha introdotto un teste (**Anna Scannapiego, u. 17.9.96, pag. 72**) la quale ha confermato che nel Natale 1991, mentre D'Ambrosio si trovava seduto ad un tavolo del pub "Le Maschere", presso cui essa lavorava, arrivò Busillo e si sedette a parlare con lui; la Scannapiego ha precisato di ricordare il periodo dell'incontro perché faceva freddo e il camino del locale era acceso.

La testimonianza della Scannapiego rappresenta l'unico concreto elemento di prova che contrasterebbe la ricostruzione compiuta sulla base delle precise dichiarazioni di D'Ambrosio, confermate da Schettini, dal tenore della telefonata e dagli altri elementi di riscontro già indicati, per cui la Corte deve farsi carico di fornire un chiarimento su tale conflitto di dichiarazioni.

La prima considerazione utile per definire l'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni di D'Ambrosio e della Scannapiego è il lasso di tempo intercorso tra il momento in cui avvenne l'incontro e quello in cui dello stesso è stato riferito all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria. D'Ambrosio, dieci giorni dopo aver incontrato Busillo e avergli riferito alcune circostanze delle indagini in corso, si rese conto che quelle informazioni erano state comunicate a coloro che erano sottoposti alle indagini e immediatamente inviò al proprio dirigente una relazione sull'accaduto. La Scannapiego, semplice cameriera presso un pub ove transitano centinaia di persone alla settimana, a distanza di quasi 5 anni da un incontro tra due frequentatori occasionali del locale, ha ricordato con assoluta precisione la dinamica dello stesso, riferendone le modalità, la durata, la collocazione temporale (sulla base di una circostanza, il camino era acceso, assolutamente specifica). Prima di entrare nel merito della personalità dei testimoni, quale emerge dalle funzioni da ciascuno esercitate, non può non rilevarsi l'assoluta inverosimiglianza della dichiarazione della Scannapiego; è la logica a soccorrere nella valutazione di attendibilità di due dichiarazioni rese l'una a distanza di 10 giorni dall'episodio, l'altra a distanza di 5 anni. Sotto questo profilo, il giudizio da esprimere è agevole, ritenendo del tutto inattendibile quanto la teste ha dichiarato in merito al periodo in cui si verificò l'incontro.

Passando alla valutazione dei due testimoni si rileva che D'Ambrosio è uno stimato funzionario di polizia che ha svolto in relazione a questo processo indagini importantissime, contribuendo a fornire elementi di prova decisivi in ordine alle imputazioni qui giudicate. E' del tutto incomprensibile la ragione per cui costui avrebbe falsamente (nella prospettiva difensiva non è contemplata la buona fede del teste) collocato l'incontro con Busillo circa 4 mesi dopo il suo verificarsi; la vicenda qui giudicata rappresentò per lo stesso D'Ambrosio un elemento di dubbio sull'errore che credette di aver compiuto nel parlare delle indagini con un collega, per cui il ricondurre le notizie riferite a Schettini alla propria incolpevole attività poteva rappresentare circostanza negativa della propria professionalità. Nessun dubbio ha espresso il teste sulle modalità dell'incontro con Busillo, né sulla data in cui si verificò, anche a costo di compromettere uno status di servizio encomiabile (che tale è rimasto anche a seguito di quell'incolpevole incidente). Tutto ciò per affermare che D'Ambrosio non aveva alcun interesse a modificare la cronologia dei fatti nei quali fu coinvolto e il brevissimo

periodo trascorso tra l'incontro e la relazione inviata al proprio dirigente esclude l'eventualità di un errore nel ricordo da parte del funzionario.

La Scannapiego è una teste a difesa e, senza volere giudicare il suo status sociale rispetto alla funzione istituzionale svolta da D'Ambrosio, la sua dichiarazione intervenuta dopo molti anni dal fatto e almeno due anni dall'arresto del Busillo, solleva non pochi dubbi di affidabilità. Inoltre, la versione resa è in contrasto con tutti gli altri elementi di prova acquisiti nel dibattimento.

A questo punto è opportuno introdurre un ulteriore profilo di contestazione, prospettato dalla difesa di Busillo solo all'udienza dell' 8.4.96, ma che si ricollega agli argomenti utilizzati dal difensore nel corso delle conclusioni orali. Con memoria depositata negli ultimi giorni della discussione, il suindicato legale ha formulato istanze istruttorie ex art. 523, ult. comma c.p.p., deducendo che un collaboratore di giustizia già appartenente alle organizzazioni camorristiche operanti nel napoletano, tale Simone Cozzolino, aveva riferito all'autorità giudiziaria partenopea le complicità su cui il proprio sodalizio poteva contare tra le forze di polizia di tutta la Campania; in particolare, Cozzolino aveva indicato l'imputato Busillo (così come molti componenti del Commissariato di Portici) quale connivente delle associazioni criminose (al quale il dichiarante versava uno "stipendio" mensile di lire 1.500.000) e altro poliziotto, di nome Busiello, quale "confidente" del clan Ascione, a cui apparteneva Cesare Bruno; in una occasione Cozzolino, mentre si trovava in compagnia di Raffaele Ascione, Cesare Bruno, Pasquale Ascione e Natale Suarino presso un negozio denominato "palazzo della moquette", sopraggiunse il poliziotto Busiello, che era originario della zona del salernitano, in compagnia di tale Scognamiglio, e confidò agli Ascione e a Cesare Bruno di *"stare attenti perché la polizia di Milano stava facendo delle indagini sugli Ascione e su Schettino, quest'ultimo amico di Cesare Bruno, che operava su Milano"*.

Ritiene la Corte che l'istanza di audizione del collaboratore di giustizia Simone Cozzolino sia del tutto irrilevante al fine di giudicare la posizione processuale dell'imputato; invero, gli elementi di prova su cui si fonda l'accusa a carico di Busillo sono del tutto autonomi dalla valutazione delle circostanze che la difesa avrebbe inteso introdurre in questo processo con l'attività istruttoria richiesta. L'individuazione nell'attuale imputato della persona che aveva fornito a Bruno Cesare e a Schettini le informazioni sulle attività di indagine in corso a Milano, avvenne grazie al preciso ricordo che l'Ispettore D'Ambrosio ebbe della conversazione intrattenuta 10 giorni prima della telefonata intercettata con il proprio compaesano, nonché collega, Pirro Busillo. Quella testimonianza è stata puntualmente riscontrata nel corso del dibattimento dalle dichiarazioni inequivoche di Schettini (confermate, pur indirettamente, da Cesare Bruno). L'eventualità prospettata dal difensore nella citata istanza ripropone una questione più volte introdotta personalmente dall'imputato, tesa ad inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di D'Ambrosio. In modo singolare, ora Busillo ora il suo legale, hanno tentato di rendere inaffidabile al cospetto di questa Corte gli accertamenti compiuti dagli investigatori (primo fra tutti l'Ispettore D'Ambrosio) con riferimento a questo specifico episodio, introducendo circostanze, a volte esplicitamente offensive della professionalità del teste d'accusa, a volte dirette più in generale a creare sospetti sull'operato delle forze di polizia. Difatti, dapprima Busillo indicò nello stato di ebbrezza alcolica di D'Ambrosio la ragione del suo errato ricordo sul periodo in cui si svolse l'incontro più volte rievocato; successivamente la teste Scannapiego, a sostegno di tale tesi difensiva, ha incredibilmente ricordato a distanza di molti anni che quell'incontro si svolse

proprio durante il periodo natalizio (e come prima forma di suggestione, sono stati rievocati particolari quali il camino acceso e il giubbotto strappato dal cane); nell'arringa difensiva il legale non ha significativamente riproposto la tesi dello stato di ebrezza del teste, ma dopo qualche mese (con l'istanza dell'8.4.96) ha tentato di introdurre ulteriori profili, ancora una volta suggestivi, tesi a riaffermare la sostanziale inattendibilità delle informazioni riferite al dibattimento da D'Ambrosio. Va qui riaffermato che ipotizzare un atteggiamento da parte degli investigatori teso (anche solo per approssimazione nelle indagini) a coinvolgere falsamente Busillo nella vicenda in oggetto, della quale potrebbe essere responsabile altro poliziotto di nome Busiello, rappresenta una tesi difensiva che non fa i conti con il quadro probatorio acquisito nel corso del dibattimento

Quel che qui interessa ribadire è l'assoluta irrilevanza della circostanza che il difensore avrebbe voluto far accertare; se anche fosse dimostrato che tra le forze dell'ordine che operavano nel napoletano vi erano più poliziotti collusi con la criminalità organizzata e che uno di questi (Busiello) ebbe rapporti con il clan cui apparteneva Cesare Bruno, tale accertamento non modificherebbe la posizione processuale di Busillo. Si dimentica che l'elemento di prova costituito dalla deposizione di D'Ambrosio è stato confermato da Schettini e, pur non direttamente, da Cesare Bruno; affermare (come ha fatto in alcuni passaggi del suo intervento il difensore, pur negandolo in altra parte dell'arringa) che Busillo non è certo un poliziotto modello e che può aver anche intrattenuto rapporti di connivenza con associazioni criminali, ma non è responsabile della condotta di favoreggiamento qui contestatagli, è una petizione di principio che contrasta con tutti gli elementi di prova acquisiti nel dibattimento. Per le esposte considerazioni è stata ritenuta assolutamente superflua l'ulteriore attività istruttoria formulata nell'interesse di Busillo

Ancora, il quarto elemento di contestazione si fonda sulle dichiarazioni rese al dibattimento da **Cesare Bruno (u. 19.11.96, pag. 19)**, il quale non solo ha negato di aver appreso da Busillo le informazioni sulle attività di indagine nei confronti del gruppo di Schettini, ma ha escluso di averne parlato con quest'ultimo nel corso del processo. Invero, Bruno ha ammesso una circostanza di riscontro alle dichiarazioni di Schettini, affermando che durante il dibattimento, Busillo era transitato dinanzi alla sua gabbia con il giornale sottobraccio e, alla domanda di Schettini se sapesse chi fosse, lui aveva risposto che si trattava del poliziotto imputato del reato di favoreggiamento (ma senza confermare che era stato Busillo a fornire informazioni sulle indagini). Non vi sarebbe necessità di osservare che la dichiarazione di Cesare Bruno non può essere ritenuta affidabile, atteso che costui non ha assunto una scelta di collaborazione e nel corso del processo dinanzi alla V Corte d'Assise (nel quale è imputato di gravissimi reati) si è dichiarato del tutto estraneo alle accuse mosse (su quei fatti molti elementi di prova sono stati acquisiti anche in questo dibattimento). Sull'ultima circostanza riferita da Bruno, il difensore di Busillo ha ricostruito un'ipotesi alternativa rispetto a quella emersa e accertata in questo dibattimento. L'imputato di reato connesso ha dichiarato che le notizie sulle attività di indagine nei confronti dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini sarebbero state fornite a Schettini dal maresciallo Nuzzo, il quale collaborava con la DIA ed era in rapporti con lo stesso Schettini e con Tocci. Questa tesi è del tutto priva di elementi di riscontro, ma è contro ogni logica di comportamento. Non è conciliabile con il tenore della conversazione sopra riferita il coinvolgimento di Nuzzo nella vicenda (quest'ultimo avrebbe avuto occasione di riferire direttamente a Tocci e Schettini le informazioni acquisite).

Per concludere, il difensore di Busillo ha prospettato che il proprio assistito abbia inconsapevolmente riferito ai suoi colleghi del Commissariato di Portici il contenuto della conversazione intervenuta con D'Ambrosio e che qualcuno di essi le abbia a sua volta riferite a Cesare Bruno o ad altri esponenti della criminalità organizzata napoletana. Si tratta di un'ipotesi del tutto priva di riscontri e in contrasto con quanto accertato nel dibattimento.

Sono sufficienti solo brevi considerazioni in ordine alla copiosa documentazione prodotta dal pm e dalla difesa dell'imputato sul comportamento di Busillo nel corso del servizio prestato dal 1981 al 1994 presso diversi Commissariati di Polizia. Dal foglio matricolare dell'imputato (**prodotto dal pm all'udienza del 19.9.96**) risulta l'irrogazione di 10 sanzioni disciplinari nel corso di 13 anni di servizio e un precedente penale per abuso d'ufficio conclusosi con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di amnistia. Dalla documentazione prodotta dalla difesa **all'udienza del 19.9.96**, risulta che l'imputato, nel corso della sua attività di poliziotto, ottenne riconoscimenti di vario tipo da parte del Questore (nota del 15.4.81), di alcuni cittadini (lettera pubblicata su Polizia Moderna n. 8/9 del 1987) dei superiori (rapporti informativi del 31.12.91, 31.12.92, 31.12.94) da autorità ecclesiastiche (missiva del Pontificio Santuario del 27.9.93).

Tali indicazioni, peraltro non particolarmente rilevanti in relazione al presente processo, dimostrano che Busillo era una poliziotto non irreprensibile, e gli encomi (per la gran parte formali e non riferibili a condotte specifiche) riconosciutigli dalle citate autorità non modificano né il quadro probatorio relativo all'episodio in oggetto, né la valutazione dello stato di servizio del poliziotto. Invero, la lettera dei cittadini di Portici e la missiva del Pontificio Santuario di Pompei riguardano due episodi della normale attività di pubblica sicurezza che compete alle forze di polizia (e non sfugge l'enfasi utilizzata dagli estensori dell'encomio per un'azione del tutto ordinaria); la nota del Questore 15.4.81 rappresenta il riconoscimento del regolare svolgimento dei propri compiti da parte di Busillo; i rapporti informativi contengono espressioni di elogio assolutamente burocratiche, tipiche di quella forma di valutazione nell'ambito delle forze di polizia; infine, la disponibilità offerta dall'imputato al Sindaco di Campagna per svolgere attività di volontariato in favore dei tossicodipendenti poco incide nella valutazione complessiva della personalità dell'imputato.

Tutte le osservazioni fin qui esposte sono univoche nell'attribuire a Pirro Busillo la responsabilità dell'attività di favoreggiamento realizzata verso Cesare Bruno e gli appartenenti dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini, con il fine di eludere le attività investigative. La condotta accertata configura sotto i profili oggettivo e soggettivo la fattispecie incriminatrice contestata al capo 97, atteso che il comportamento agevolatore era in astratto idoneo a raggiungere il fine elusivo e in concreto le notizie apprese dall'imputato determinarono reazioni preoccupate da parte dei soggetti beneficiari del favoreggiamento. E' evidente che nell'imputato vi era la piena consapevolezza (anche per la funzione pubblica esercitata) della delicatezza delle indagini in corso e la diffusione delle notizie apprese non poteva che essere finalizzata al sostegno concreto dei personaggi gravitanti negli ambiti criminali partenopei che ricevettero le notizie.

Pertanto, Busillo deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 97, così come contestato, atteso che l'aggravante si fonda sulla qualifica rivestita dall'imputato all'epoca del fatto.

Paragrafo 10 - segue. L'omicidio di Rosalinda Traditi del 28.2/1.3.91. Capi 56 e 57 dell'imputazione.

L'omicidio di Rosalinda Traditi rappresenta l'ultimo episodio delittuoso direttamente collegato alla guerra trattata in questo capitolo, anche se alcuni altri episodi verificatisi successivamente possono ricondursi indirettamente alla vicenda complessiva qui giudicata. Nel paragrafo 12 si affronteranno l'omicidio di Antonio Monticelli, dell'8.10.90, il triplice omicidio di San Giovanni Rotondo, del 13.1.91, e l'omicidio di Salvatore De Vitis, del 7.5.91. In effetti questi tre episodi hanno tra loro un profilo di collegamento nel rapporto tra la criminalità pugliese e la guerra in atto in Lombardia, considerato che delineano la modifica delle alleanze di Giorgio Tocchi rispetto alla guerra tarantina in corso nello stesso periodo tra i gruppi dei fratelli Modeo e di Salvatore De Vitis.

L'omicidio Traditi è inserito organicamente nella guerra qui trattata, poiché, anche se con la morte di Salvatore Batti e Pasquale Placentino si era ormai affermata l'autorità incontrastata del sodalizio vincente nell'ambito territoriale di sua competenza, la vittima di questo ultimo episodio delittuoso aveva fatto parte dell'organizzazione sconfitta ed era destinata ad essere eliminata sia per la sua partecipazione all'omicidio Bergantino, sia perché era nota la sua attività di confidente della polizia (dichiarazioni di **Schettini, u. 20.3.96, pag. 207; Le Donne, u. 1.4.96, pag. 30; Pace, u. 12.3.96, pag. 236; Foschini, u. 9.2.96, pag. 64; Modesto, u. 7.2.96, pag. 85).**

Nelle prime ore del mattino del 1 marzo 1991, il Sovrintendente di Polizia Antimo **Cattaneo** (sentito come teste all'udienza del **31 maggio 1995**) intervenne nella via Porretta di Milano, ove poco prima un metronotte aveva rinvenuto il cadavere di una donna sdraiata sui sedili anteriori di una Golf bianca che risultò intestata a Giancarlo Foti Rossito; il veicolo aveva le luci di posizione accese e il vetro di un finestrino infranto (circostanza riferita dal teste **Enrico Salvi** all'udienza del **31 maggio 1995**); la vittima era semisvestita, non aveva i collant né gli slip e fu identificata in Rosalinda Traditi sulla base dei documenti che portava indosso. Alle ore 4,45 circa sul posto intervenne il personale della Polizia scientifica (il teste **Sergio Fantoni** sentito all'udienza del **31 maggio 1995**), il quale rilevò, oltre quanto riferito dal Cattaneo, la presenza delle chiavi inserite nel quadro, la vittima sdraiata sul sedile lato passeggero con le gambe rivolte verso l'alto, priva degli indumenti nella parte inferiore del corpo, tranne una calza e una scarpa, due bottiglie di birra, una vuota e una piena, posate sul pianale del veicolo riposte all'interno di una busta di plastica; Fantoni ha soggiunto che successivamente un teste consegnò un assorbente per l'igiene intima, mentre non rilevò impronte digitali utili, perché quella notte pioveva, né guardò nei cespugli intorno al veicolo.

Giovanni Rigato e Mario Minella (u. 1.6.95) erano transitati nella via Porretta la notte del 28 febbraio e avevano notato l'autovettura VW Golf di colore bianco, a bordo della quale fu uccisa la Traditi. Rigato ha dichiarato che intorno alle 23-23,30 stava svolgendo un giro di "vigilanza" nella zona (ove aveva un cantiere aperto che negli ultimi tempi aveva subito alcuni furti) quando vide l'autovettura con la luce dell'abitacolo accesa; nei paraggi aveva notato un uomo in piedi che stava bevendo da una bottiglia di birra; su contestazione del pm il teste ha confermato che affianco alla Golf vi era un'altra autovettura, una Volvo 760, a cui era appoggiato un uomo dall'età apparente di 35-40 anni, con i capelli lunghi neri e i baffi, di corporatura alta e snella, che stava bevendo una birra (in effetti Rigato aveva riferito in indagini preliminari che gli era parso che l'uomo fingesse di bere); il teste non si avvicinò al

veicolo (che aveva i sedili reclinati) perché pensò che all'interno vi fosse una coppia appartata.

Minella, una guardia giurata addetta al controllo della zona, rinvenne il cadavere della Traditi; il teste, durante quella notte, compì due accessi nella via Porretta; in occasione del primo notò l'autovettura Golf ferma in sosta dinanzi al passo carraio di una ditta e poco tempo dopo vide un'autovettura Fiat Uno (forse di colore bianco) con a bordo due persone, uscire ad alta velocità dalla medesima via; dopo mezz'ora rivide la stessa autovettura Uno transitare a velocità moderata nella zona. Intorno alle 3,30, durante il secondo giro di vigilanza, si avvicinò alla Golf, che era ancora in sosta nel medesimo punto, accertò la presenza di frammenti di vetro e all'interno dell'auto trovò il corpo seminudo di una donna, che risultava attinta da numerosi colpi di arma da fuoco; il corpo giaceva sul sedile lato passeggero, era nudo dalla cintola in giù e il finestrino dell'auto era infranto. A quel punto chiamò il 113.

Alle ore 5,30 intervennero **Claudia Morelli e Enrico Salvi**, in servizio presso la Squadra Mobile di Milano, i quali, sentiti all'udienza del **31 maggio 1995**, hanno confermato le circostanze riferite dagli altri operanti; il Salvi ha soggiunto di aver sentito il metronotte che aveva rinvenuto il cadavere, il quale dichiarò di avere visto la Golf parcheggiata nella via Porretta all'una di notte e di averla rivista dopo circa mezzora, per cui si era avvicinato al veicolo; il Salvi procedette anche al sequestro di 6 bossoli rinvenuti all'interno del veicolo.

Quella notte la Morelli chiamò un assistente presente presso gli uffici della Squadra Mobile, perché recuperasse il fascicolo relativo a Rosalinda Traditi; intorno alle 7 del mattino quello stesso operante (**Stefano Becchetti**, sentito all'udienza del **31 maggio 1995**) ricevette una telefonata sull'apparecchio dell'ufficio della Morelli tramite il passante, con la quale venne rivendicato l'omicidio della Traditi; l'interlocutore, che parlava con voce distorta, metallica, ma che era sicuramente un uomo, gli disse che apparteneva ad un gruppo denominato Brigate Nomadi e che aveva ucciso "la spiona". Sul punto la Morelli ha precisato che il suo numero di telefono non era riservato, così come non lo era il turno di servizio, per cui chiunque poteva sapere che era lei il Commissario di turno quella notte. In ordine a tale rivendicazione la teste **Lucia Di Staso (u. 1.6.95)**, cognata di Giancarlo Foti Rossito, aveva ricevuto una telefonata anonima, nella quale una persona con accento straniero, qualificatosi come appartenente alle Brigate Nomadi, aveva affermato che la Traditi era stata uccisa perché era una spiona. Analoga telefonata fu ricevuta dalla madre di Giancarlo Foti Rossito (testi **Giuseppa Brigandi, u. 1.6.95 e Foti Rossito, u. 1.6.95**)

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di acquisire dati significativi in ordine alla vicenda personale della Traditi, ai suoi rapporti con ambienti della criminalità milanese e con alcuni appartenenti alle forze di polizia, di cui la Traditi era confidente, ai movimenti della stessa nelle ore precedenti all'omicidio.

Ai fini della valutazione dell'episodio omicidiario qui giudicato non è necessario ripercorrere molte delle vicende riferite dai testi sentiti al dibattimento.

La Traditi aveva avuto una relazione sentimentale con **Ciro Batti**, con il quale aveva convissuto nell'appartamento di via Novate 19 (si vedano le dichiarazioni di **Cirillo Luigi** e di **Traditi Fiammetta**, rese all'udienza del **1 giugno 1995**) e già da qualche tempo era diventata confidente di **Usai** (si richiamano, sul punto le dichiarazioni, già illustrate, di **Usai, Ragosa, u. 13.4.95, e Marino, u. 12.4.95**).

Erminia Scolaro (u. 31.5.95) era un'amica della Traditi, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale; la teste ha riferito al dibattimento alcuni rapporti di amicizia che

la vittima aveva con Giancarlo Foti Rossito e tali Davide, Carmine e Curzio, precisando che negli ultimi tempi l'amica le era sembrata preoccupata per qualcosa di cui la teste non era al corrente. La Scolaro non ha invece confermato (dichiarando di non ricordare le circostanze a lei contestate dal pm) alcune confidenze che la Traditi le aveva fatto nell'ultimo periodo di frequentazione; nelle indagini preliminari la teste aveva riferito che l'amica le aveva confidato la sua partecipazione all'omicidio di Rocco Bergantino, le vicende della guerra tra i gruppi Batti e Flachi-Trovato-Schettini, un'occasione in cui la stessa Traditi era stata fatta oggetto di colpi di arma da fuoco mentre era in motocicletta insieme a Davide Roberto.

Sull'atteggiamento preoccupato manifestato dalla Traditi nei giorni precedenti all'omicidio, hanno reso dichiarazioni confermatrice i testi **Cesara Montoli (u. 1.6.95)**, **Fiammetta Traditi (u. 1.6.95)** **Giancarlo Foti Rossito (u. 1.6.95)**.

Con riferimento ai movimenti della Traditi nel corso della giornata del 28 febbraio 1991, sono stati sentiti al dibattimento numerosi testimoni.

Quella mattina la donna si recò al palazzo di giustizia di Milano per assistere ad un'udienza insieme a **Sebastiano e Giuseppe Caudullo** (sentiti all'udienza del **2.5.96**); i tre pranzarono insieme presso un ristorante di viale Certosa e nel pomeriggio Sebastiano Caudullo e la Traditi si recarono presso la Tecnocasa (testi **S. Caudullo e Giuseppe Lanza, u. 2.6.95**), ove la donna aveva in corso le pratiche per la cessione della propria abitazione.

La sera la Traditi cenò a casa della famiglia Caudullo e, quindi, andò via.

Intorno alle 19 di quel giorno, Foti Rossito vide la Traditi e le prestò la propria autovettura, con l'impegno che l'avrebbe restituita quella stessa sera (teste **Foti Rossito, u. 1.6.95**); intorno alle 22-22,30, mentre Foti Rossito era in attesa che la Traditi si presentasse all'appuntamento per la restituzione dell'autovettura, incontrò Luigi Filice e Marco Tarletti; Foti Rossito comunicò agli amici che stava aspettando la Traditi e insieme al Filice si recò a fare un giro a Novate e in piazza Baiamonti per trovare la donna; intanto Tarletti attese nel luogo dell'appuntamento e mentre gli amici era in giro, arrivò la Traditi; la donna disse a Tarletti che sarebbe andata in piazza Baiamonti e sarebbe tornata immediatamente; subito dopo transitò una Uno di colore bianco a forte velocità; Foti Rossito e Filice tornarono dal loro giro e il primo, questa volta insieme a Tarletti, si mise alla ricerca della Traditi, ancora senza esito. I tre rimasero fino all'una di notte e poi andarono ciascuno a casa propria (testi **Foti Rossito, Tarletti e Filice, u. 1.6.95**).

Dall'esame dei testimoni sentiti al dibattimento sono emersi elementi non precisi in ordine alla presenza della Traditi presso il bar Pa-nino di piazza Baiamonti. Il teste **Bruno Roca (u. 2.6.95)**, gestore del locale, ha, pur con molte reticenze, ammesso che Giuseppe Cosco, un frequentatore del bar, gli disse che la sera in cui fu uccisa, la Traditi era stata nel locale, ma ha negato di aver reso informalmente alla pg dichiarazioni precise sul punto. D'altronde, il teste **Giuseppe Cosco (u. 2.5.96)** ha negato di aver visto la Traditi al bar Pa-nino la sera in cui fu uccisa.

Per concludere il quadro dei movimenti della vittima la sera dell'omicidio, si richiamano le dichiarazioni del teste **Massimo Balconi (u. 2.5.96)**, il quale vide la donna verso le 22,30 discutere con alcune persone nei pressi della sua abitazione (i teste era un vicino di casa della Traditi). Le due persone erano vicine ad un'autovettura Fiat Uno di colore bianco, e quando andarono via insieme alla donna, il teste vide ripartire sia la Golf in uso alla Traditi, sia la Fiat Uno.

Con riferimento all'omicidio qui giudicato, alcuni testimoni (**Barbara Guerra, u. 2.6.95 e Luigina Ruperto, u. 2.6.95**) avevano riferito nel corso delle indagini preliminari circostanze significative in ordine al coinvolgimento di Salvatore Carvelli nella vicenda.

La **Guerra (dichiarazioni rese alla pg il 21.4.91 e il 9.5.91)** e la **Ruperto (dichiarazioni rese alla pg il 19.6.91)** avevano riferito che qualche tempo dopo l'omicidio Traditi, il loro amico Salvatore Carvelli, in presenza di due altri amici, entrambi si chiamano Mario Carvelli, aveva raccomandato alle due ragazze che se la polizia le avesse interrogate sulla sera in cui era stata uccisa la Traditi avrebbero dovuto dichiarare che l'avevano trascorsa insieme. Le due testimoni, all'udienza del 2 giugno 1995, hanno dichiarato di non ricordare le dichiarazioni rese alla pg, per cui il pm ha chiesto la trasmissione degli atti per procedere nei loro confronti per il reato di falsa testimonianza. Mario Carvelli (cl.1965) ha dichiarato di non ricordare l'incontro con Salvatore Carvelli, la Guerra e la Ruperto; Salvatore Carvelli si è rifiutato di rispondere alle domande.

In definitiva, per quanto poco rilevi in questo processo, deve segnalarsi l'atteggiamento tenuto dai 4 testi sentiti sull'episodio, i quali hanno pervicacemente negato un episodio che nelle indagini preliminari era apparso chiaro.

Gli investigatori, prima dell'intervento delle collaborazioni processuali, avevano ricondotto l'omicidio qui giudicato alla responsabilità del gruppo Flachi-Trovato-Schettini.

Si sono richiamate all'inizio di questo paragrafo le indicazioni provenienti dai collaboratori relative alla responsabilità dei mandanti e degli autori materiali dell'agguato nei confronti della Traditi.

Le prime notizie acquisite nel corso del dibattimento erano state apprese dai collaboratori (Annacondia, Di Donato e Tocci) da Franco Coco-Trovato, Mimmo Paviglianiti e Antonio Schettini. In particolare, **Annacondia (u. 11.7.95, pagg. 66-69)** apprese da Coco-Trovato e Paviglianiti che la Traditi fu uccisa nell'ambito della guerra in corso contro il gruppo Batti, in quanto la donna era stata la compagna di Ciro Batti ed aveva ottimi rapporti con tutta la famiglia (anche **Tocci, u. 9.11.95, pag. 220** ha confermato la circostanza, appresa da Schettini); l'omicidio della Traditi, commesso quando ormai il gruppo Batti era stato sconfitto con l'uccisione di Salvatore Batti e Pasquale Placentino, fu realizzato per il timore che la donna potesse rivelare alla polizia notizie relative agli omicidi compiuti e in tal modo portare al coinvolgimento del gruppo vincente nelle indagini relative a tali fatti (**Annacondia, medesima udienza, pag. 69**); tale timore era ancor più fondato, perché era nota l'attività di confidente che la Traditi svolgeva in favore di un appartenente alle forze dell'ordine che stava indagando sulle attività illecite dei gruppi legati alla criminalità organizzata (**Annacondia, pag. 67 e Di Donato, u. 7.11.95, pag. 110-111**); infine, la Traditi aveva partecipato all'omicidio di Rocco Bergantino ed aveva manifestato la sua rabbia (e il proposito di vendetta) nei confronti dei responsabili dell'omicidio di Ciro Batti (**Tocci, u. 9.11.95, pag. 220**).

Queste indicazioni sono state confermate dagli imputati le cui collaborazioni sono intervenute nel corso del dibattimento, uno dei quali (Foschini) ebbe un ruolo centrale nella realizzazione dell'omicidio, mentre gli altri (Modesto, Pace e Schettini) appresero circostanze importanti sulla vicenda, partecipando direttamente agli incontri finalizzati alla deliberazione o alla esecuzione dell'agguato.

Foschini (u. 9.2.96, pag. 64) ha ammesso di essere stato il mandante (per conto di Franco Coco-Trovato) dell'omicidio di Rosalinda Traditi ed ha ricostruito con precisione la dinamica dell'incarico ricevuto e delle attività da lui compiute per realizzarlo:

- Foschini conosceva la Traditi in quanto moglie (*rectius*, convivente) di Ciro Batti e sapeva del suo rapporto confidenziale con l'ispettore Usai;

- fu convocato da Coco-Trovato, il quale gli disse che la Traditi poteva essere pericolosa per il gruppo, in quanto avrebbe potuto rivelare alle forze dell'ordine informazioni compromettenti sugli omicidi fino a quel momento compiuti; per questo, doveva essere uccisa;

- oltre a tale movente, si apprese che la donna aveva partecipato all'agguato contro Rocco Bergantino, circostanza che rafforzò il proposito di procedere alla sua eliminazione;

- l'incarico di uccidere la Traditi fu conferito a Foschini da Coco-Trovato in occasione del primo incontro, avvenuto al ristorante Il Portico, anche se successivamente si verificarono altri fatti che indussero Foschini a procedere in tempi brevi all'omicidio;

- una sera, mentre stava cenando presso il motel Azzurra di Limbiate in compagnia di Pace e Cassaniello, Foschini incontrò la Traditi; quell'incontro provocò in tutti loro uno stato di agitazione, perché sospettarono che la donna potesse organizzare un agguato nei loro confronti;

- a quel punto lo stesso Pace aveva manifestato la necessità di uccidere la Traditi, poiché poteva essere pericolosa per il gruppo;

- Foschini discusse anche con Schettini della questione, ricevendo la conferma che tutto il gruppo dirigente dell'organizzazione aveva deliberato l'uccisione della Traditi.

Con riferimento alla fase deliberativa dell'omicidio, le dichiarazioni di Foschini sono state confermate da Giuseppe Modesto, Pace e Schettini.

Modesto (u. 7.2.96, pag. 80) sapeva che la Traditi era un obiettivo del gruppo, tanto che agli inizi della guerra ebbe l'incarico da parte di Michele Lombardi di incendiare l'autovettura blindata a bordo della quale si muoveva il gruppo Batti e la stessa Traditi (l'episodio provocò il disappunto di Coco-Trovato, il quale ritenne che quell'attentato avrebbe reso ancora più guardinghi tutti i componenti del gruppo Batti); il collaboratore fu incaricato di riferire a Cassaniello e Schettini i movimenti della Traditi e aveva verificato che la stessa percorreva spesso la via Litta Modignani; il collaboratore ha confermato le ragioni che avevano determinato il gruppo ad uccidere la Traditi.

Pace (u. 12.3.96, pag. 232), dopo aver confermato l'episodio verificatosi al ristorante (ha precisato che si trattava del ristorante Houston di Limbiate) insieme a Cassaniello e Foschini, ha ribadito che il gruppo dirigente dell'organizzazione (e in particolare Coco-Trovato e Schettini) avevano deciso l'eliminazione della donna, per la sua partecipazione all'omicidio Bergantino e per il suo ruolo di confidente delle forze dell'ordine; l'incarico era stato conferito a Vittorio Foschini.

Schettini (u. 20.3.96, pag. 207) ha ammesso di aver concorso a deliberare, insieme a tutto il gruppo dirigente dell'organizzazione, l'omicidio della Traditi, per le ragioni più volte esposte e che l'incarico era stato conferito a Vittorio Foschini.

Foschini (pag. 64 e ss.) decise di incaricare a sua volta due uomini operanti nella zona di Quarto Oggiaro e appartenenti all'organizzazione da lui diretta; si rivolse a Tommaso Ceraudo e Francesco Pullerà (entrambi successivamente ammazzati), dicendo loro di chiedere alla Traditi di uscire insieme, in modo che non nutrisse sospetti e, quindi, di ammazzarla. La

scelta di Ceraudo e Pullerà fu determinata dalla loro presenza nella zona di piazza Baiamonti (ove esercitavano lo spaccio di stupefacenti per conto di Nino Lombardo), che Foschini sapeva frequentata dalla Traditi.

Il giorno dell'omicidio Foschini si trovava a Crotone e apprese la notizia dai giornali; rientrato a Milano parlò con Ceraudo, il quale gli riferì che era stato lui ad uccidere la Traditi, dopo essersi appartato in una stradina a bordo di un'autovettura; poco prima di aver un rapporto sessuale, Ceraudo gli sparò, scese dalla macchina e andò via con Pullerà (con cui era d'accordo per essere ripreso).

Dopo qualche giorno Foschini e Ceraudo si recarono da Coco-Trovato, al quale fu riferita la dinamica dell'omicidio; Ceraudo assicurò a Coco-Trovato che non aveva avuto rapporti sessuali con la donna prima di spararle.

Sull'incarico conferito ad un gruppo di petiliani operanti nel quartiere di Quarto Oggiaro hanno fornito conferma **Modesto (u. 7.2.96, pag. 84)**, il quale apprese prima da Cassaniello che l'omicidio era stato compiuto da un tale Tommaso di Petilia Policastro, in seguito da Schettini che un tale Tommaso Ceraudo ucciso durante la comune permanenza in carcere, era l'autore materiale dell'omicidio Traditi; **Pace (u. 12.3.96, pag. 235)**, il quale sapeva dell'incarico conferito ai petiliani e fu presente all'incontro di cui ha riferito Foschini (secondo Pace vi erano anche Schettini e Privitera); **Schettini (u. 20.3.96, pag. 207)** ha ribadito che l'incarico fu conferito a Foschini, il quale fu rimproverato per il ritardo e, successivamente, seppe che era stato Tommaso Ceraudo ad uccidere la donna.

Per completezza deve rilevarsi che il coinvolgimento di Francesco Pullerà e di Tommaso Ceraudo nella vicenda omicidiaria in oggetto era stato prospettato anche da alcune delle testimonianze sopra richiamate. La sera precedente all'omicidio la Traditi si incontrò alle ore 23 con Giuseppe e Riccardo Cosco e Mario Carvelli presso il bar Pa-nino (teste **Roca, u. 2.6.95**); nell'occasione, insieme a costoro vi erano Serafino Vona, Salvatore Carvelli, Silvano Toscano, Franco Ceraudo, Tommaso Ceraudo e Aldo Carvelli (teste **Mario Carvelli, u. 2.6.95**, a cui sono state contestate **le dichiarazioni rese alla pg il 17.4.91**). I testi **Guerra e Ruberto (u. 2.6.95)** hanno riferito che Salvatore Carvelli e Mario Carvelli, intorno all'aprile del 1991 (dopo che Francesco Pullerà era stato ucciso), avevano detto loro che se fossero state interrogate dalla polizia avrebbero dovuto dichiarare che la sera dell'omicidio della Traditi l'avevano trascorso insieme. Si è già osservato che Salvatore Carvelli si è rifiutato di rispondere e che il pm ha chiesto la trasmissione degli atti relativi alle deposizioni della Guerra e di Mario Carvelli per procedere nei loro confronti per falsa testimonianza. Per quanto rileva alla luce delle acquisizioni probatorie sin qui descritte, la presenza di Tommaso Ceraudo e di Salvatore Carvelli presso il bar Pa-nino la sera dell'omicidio (costoro si trovavano insieme ai due fratelli Cosco e a Mario Carvelli, i quali quella sera si incontrarono con la vittima), l'atteggiamento tenuto da Salvatore Carvelli nei confronti della Guerra e della Ruberto subito dopo l'omicidio di Francesco Pullerà, le “non dichiarazioni” di Salvatore Carvelli dinanzi a questa Corte, rappresentano elementi di riscontro delle chiamate in correità qui illustrate in relazione al coinvolgimento del gruppo di petiliani a cui Foschini conferì l'incarico omicida.

Il complesso delle dichiarazioni qui illustrate consente di compiere una valutazione adeguata delle imputazioni mosse a Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini, Salvatore Pace e Vittorio Foschini.

Foschini e Schettini hanno ammesso il ruolo rispettivamente assunto nella vicenda; il primo ebbe l'incarico di uccidere la Traditi e si rivolse per l'esecuzione a uomini operanti nella zona da lui controllata. Schettini deliberò insieme a Coco-Trovato l'eliminazione della Traditi, pur non partecipando attivamente alla fase finale della vicenda (in questo senso la confessione dell'imputato è stata confermata da Modesto, Pace e Foschini).

Il ruolo di Pace è stato descritto da **Foschini**, il quale, dopo aver ricevuto l'incarico di uccidere la Traditi da Franco Coco-Trovato, ebbe ribadito l'ordine da Pace; il collaboratore ha così descritto l'intervento di Pace:

"I. - Sì. Però io non mi interessavo, Dottore, perché non... né io e né altri del mio gruppo si interessavano, come infatti neanche Salvatore Pace. Poi avvenne una sera che stavamo andando a pranzo... a cena, no a pranzo, io, Salvatore Pace, Dino Cassaniello al Motel Azzurro ristorante, in cui stamo (sic) per entrare e stava uscendo Rosalinda e un'altra ragazza bruna che filava con Dino Cassaniello. Allora ci guardiamo un po'..."

P.M. - Sa come si chiama? Siccome ieri questo episodio ci è stato riferito anche da altra persona, sa come si chiama?

I. - Ornella, mi sembra,

P.M. - Va bene, vada avanti.

I. - O Donatella, una cosa del genere.

P.M. - Vada avanti,

I. - Non lo so. Ci incrociamo e ci guardiamo un po' e allora io e Salvatore Pace non mangiamo più e Dino Cassaniello perché avevamo paura che lei poteva avvisare qualcuno a farci a noi le estorsioni, diciamo, ad ammazzarci, perché poi quella sera eravamo pure disarmati. Allora parlai con Salvatore Pace e Salvatore Pace là mi disse: "Guarda, falla eliminare perché questa è pericolosa, - dice - perché sta rompendo un po' le cose". Allora io non feci altro che andare a parlare con Tommaso Ceraudo, Francesco Pulerà, in cui fu ucciso da me per altri motivi e, diciamo, altri personaggi: parlammo un po' di questa eliminazione, ma loro, giustamente, non la vedevano perché era una donna. Ma io gli dissi: Guarda, si deve eliminare per forza". Allora io gli dissi...

P.M. - Scusi se La interrompo un attimo, prima di questa seconda fase, cioè dell'andare a parlare con i suoi uomini, Lei aveva avuto modo di riparlare con Coco? Cioè, agiva sempre sulla base dell'ordine...

I. - Dottore, già quando un'ordine mi è già stato dato, io la devo uccidere. Non è che a Franco Coco gli dissi: "Io non la uccido". Dentro di me aspettavo un po' che magari li passasse alla mente. Però quando venne ucciso Rocco Bergantino, si rafforzò, non c'è bisogno che me lo dice Franco Coco. Quando parlai con Salvatore Pace... Dottore, la cosa è così: quando si parlava con Coco che il Coco diceva, prima che venni arrestato io, Salvatore Pace, Antonio Schettini, che se succedeva qualcosa a lui, o di morire o di essere arrestato, noi dovevamo prendere ordini anche da Salvatore Pace, anche se Salvatore Pace non è stato tagliato la coda. Ha capito? Perché con l'ordine di Antonio Papalia, Salvatore Pace si poteva sedere a tutte le tavolate degli uomini.

P.M. - Lei dice "tagliato la coda" significa?

I. - Battezzato.

P.M. - Quindi Lei dice Salvatore Pace non è formalmente battezzato, però...

I. - No, assolutamente.

P.M. - ... però nei Papalia ha diritto a stare pari a pari con i battezzati.

I. - Certamente. E' l'unico che non è stato battezzato, né lui e né i suoi uomini.

P.M. - Andiamo avanti. Quindi avevano l'onore, diciamo, di trattare da pari pari come se fossero battezzati, ma non lo erano.” (u. 9.2.96, pag. 65).

Pace (u. 12.3.96, pag. 232), ha sostanzialmente confermato la chiamata in correità di Foschini, ammettendo, innanzitutto, di aver discusso con Coco-Trovato e Schettini dell'omicidio della Traditi:

“I. - Sapevo che la Traditi era notoriamente a fianco di questo Salvatore Batti; sapevo che la Traditi era conosciuta come una confidente dei Carabinieri; sapevo che la Traditi aveva addirittura un amante di... un certo Usai, che era uno dei Carabinieri o della Mobile, non so chi fosse, comunque era uno della Forza dell'Ordine, che andava a letto con questa Traditi. Avevo sempre sentito parlare di questa Traditi, però in realtà io non l'avevo mai conosciuta e mai vista. Sapevo che la Traditi aveva partecipato, a detta dell'organizzazione interna nostra, che aveva partecipato all'omicidio di Rocco Bergantino, un ragazzo che era vicino a noi, più che altro era vicino a Giuseppe Modesto, che io avevo avuto modo di conoscerlo... E sapevo che era anche lei nella lista di quelli che dovevano essere eliminati.

P.M. - Ne aveva sentito parlare da Coco e da Schettini?

*I. - Certo, certo, ne avevo parla... **No ne avevo sentito parlare, dottore: ne avevo parlato io con Franco Coco, io con Schettini.** Perché c'era un discorso da tenere presente: ogniqualevolta che Franco Coco decideva di ammazzare una persona, **non è che lui decideva... prendeva questo e decideva, ne parlava: cioè, si trovava con me, ne parlava con me; si trovava con l'Antonio Schettini, ne parlava con Schettini. Perciò non è che ne avevo sentito parlare: ne avevamo parlato proprio di queste cose. Sapevo che era uno degli obiettivi di Franco Coco.**”*

Anche con riferimento all'incontro verificatosi al ristorante Houston di Limbiate, Pace ha confermato che ebbe nell'occasione timore che la Traditi potesse compiere ritorsioni nei loro confronti:

“I. - Noi eravamo sopra in una sala a mangiare, mentre la Rosalinda Traditi e un'altra ragazza, io non ho mai conosciuta né la Rosalinda né quell'altra, erano giù che mangiavano. Allorché Dino e Modesto sono scesi, non so per che cosa fare perché noi stavamo continuando ancora a mangiare, e hanno incontrato questa. Vennero su subito a dirci questa cosa qui, e da quel giorno non tenemmo più riunioni in quel ristorante.

P.M. - Perché?

I. - Perché c'era... avevamo paura che la Traditi avesse avvisato al Batti che noi... lì era il quartier generale, diciamo, perché in quel periodo era diventato il quartier generale di Franco: tutti i suoi appuntamenti venivano svolti lì, no?

P.M. - A Limbiate.

I. - Col nostro appoggio, in quanto c'ero io lì a Limbiate.

P.M. - Quindi in questo senso dice "la mia fortuna", nel senso che si spostò l'epicentro degli incontri.”

Non è possibile affermare con certezza che quell'incontro sia lo stesso cui si è riferito Foschini, ma comunque, le dichiarazioni di quest'ultimo sul ruolo di Pace nella vicenda sono state sostanzialmente confermate dal chiamato.

La partecipazione agli incontri in cui fu deciso di procedere all'eliminazione della Traditi e l'atteggiamento tenuto con Foschini (al quale era stato conferito l'incarico di eseguire l'omicidio) di conferma della necessità di compiere l'azione omicidiaria, rappresentano un comportamento causalmente rilevante del delitto contestato al capo 56 dell'imputazione. A ciò si aggiunga che Pace fu presente quando l'autore materiale dell'omicidio si recò al ristorante Il Portico per riferire la dinamica dell'agguato. Il concorso del Pace nell'omicidio concerne anche l'episodio di cui al capo 57.

Infine, Franco Coco-Trovato è stato indicato da tutti i collaboratori citati in questo paragrafo come l'artefice principale nella fase deliberativa dell'omicidio, sempre presente agli incontri in cui si discusse della vicenda e direttamente responsabile dell'incarico omicidiario conferito a Foschini. Dopo l'omicidio, uno degli autori materiali dell'agguato si incontrò proprio con Coco-Trovato per rendere conto delle modalità di realizzazione dell'omicidio (e ciò conferma, se ce ne fosse bisogno) la riconducibilità allo stesso dell'episodio.

Pertanto, i quattro imputati devono essere ritenuti responsabili dei reati loro ascritti ai capi 56 e 57 dell'imputazione.

E' persino superfluo rilevare che l'aggravante contestata della premeditazione si fonda sul lungo periodo di tempo trascorso tra la deliberazione omicidiaria e il momento esecutivo, nel corso del quale furono compiute molteplici attività di appostamento e in genere di preparazione dell'omicidio. In base ai criteri illustrati nella parte introduttiva, sussistono gli elementi temporale e psicologico propri della premeditazione.

Paragrafo 11 - Alcuni episodi verificatisi nell'ambito della guerra.

[1] La questione delle cd. spie. Componenti del gruppo Batti che transitarono nel gruppo Flachi-Trovato-Schettini sia per fornire informazioni su Salvatore Batti, sia per continuare l'attività di spaccio.

Per concludere la parte di motivazione dedicata alla guerra contro il gruppo Batti, merita di essere affrontata la questione relativa all'atteggiamento tenuto dal gruppo Flachi-Trovato-Schettini nei confronti di alcuni componenti dell'organizzazione avversaria. Si è osservato che l'obiettivo principale dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini era Salvatore Batti e la dinamica delle azioni delittuose che condussero all'omicidio di alcuni soci di quest'ultimo, si caratterizzò perché le vittime furono prima sequestrate ed interrogate e successivamente uccise. Nei momenti precedenti alla loro uccisione, Ciro e Francesco Batti furono a lungo interrogati dai propri sequestratori e alcuni collaboratori hanno prospettato l'eventualità che le vittime dell'interrogatorio potessero essere risparmiate dalla morte se avessero deciso di rendere le informazioni richieste.

Altri collaboratori hanno manifestato alcune perplessità in ordine alla possibilità che Ciro e Francesco Batti potessero avere salva la vita in cambio del tradimento di Salvatore (in ragione del ruolo assunto da Ciro nell'ambito associativo e dei rapporti affettivi che costui aveva con il proprio zio e, con riferimento a Francesco, dell'improbabile disponibilità di questi a collaborare con gli assassini del proprio figlio); ma a prescindere dalla valutazione delle posizioni di costoro, la modalità delle azioni omicidarie descritte costituisce la conferma della ricorrenza, nell'ambito del conflitto qui giudicato, di forme diverse di tradimento da parte di membri del gruppo Batti, indotte dall'atteggiamento intimidatorio del gruppo Flachi-Trovato-Schettini

Tocci, Giuseppe Modesto, Foschini, Cassaniello, Pace, Schettini, Antonio Le Donne e Carrino hanno riferito alcuni episodi che coinvolsero i membri del gruppo Batti transitati nello schieramento avversario; in particolare, Tocci ha riferito che, nel corso della guerra, Giuseppe Modesto, Raffaele Camerino, Antonio Passaro e Antonio Rettura assunsero la funzione di informatori del gruppo Flachi-Trovato-Schettini sui movimenti dei capi del gruppo Batti; secondo il collaboratore, costoro erano organici all'associazione Batti, svolgendo in quell'ambito l'attività di traffico di stupefacenti e, una volta esplosa la guerra, decisero di schierarsi con il gruppo che ritennero più potente; a seguito di tale decisione fornirono informazioni preziose sugli esponenti dello schieramento dal quale si era distaccati, e furono organicamente inseriti nel sodalizio cui aderirono, continuando a svolgere l'attività di traffico dello stupefacente.

“Le spie intendo dire quelle che sono a mia conoscenza erano quattro persone, quattro persone tra Pinuccio Modesto, Raffaele Camerino, Tonino Passero e Rettura. Tonino Cucciolo. Queste erano le spie, quattro.

P.M. - Questi...

I. - Per quanto riguarda Camerino...

P.M. - Sì, prego.

I. - ...e Pinuccio Modesto passavano notizie direttamente a Michele Lombardo e Tonino Chirico. Per quanto riguarda Tonino Passero passava notizie a Schettini in mia presenza, e a me; per quanto riguarda Tonino Rettura a Schettini e a Coco.

P.M. - Quindi lo Sche... il Rettura di rapportava direttamente a Schettini e Coco.

I. - Schettini e Coco. (...) (parole inintell., voci sovrapp.)

P.M. - Questo schema che ha tracciato con così grande precisione, cioè quattro, diciamo, spie, che si rapportano a queste persone, questo Lei lo apprende, come dire?, in quella sede oppure sta facendo un quadro che è relativo alle sue conoscenze apprese anche dopo? Cioè certamente Lei a questa data ancora non aveva...

I. - In quella sede...

P.M. - In quella sede della riunione di Merate, diciamo.

I. - No. Della riunione di Merate?

P.M. - Sì.

I. - Allora, intanto man mano avevo già appreso qualcosa e... ma poi si colloca anche dopo, cioè specificherò il perché, i ruoli... il perché, quando sarò più puntuale. Sicuramente fino a quel momento però... la riunione di Merate non era una spia... Tonino Passero non era una spia.

.....
P.M. - Va bene. Dunque, senta, prima di andare avanti con gli altri omicidi sciogliamo un punto a cui Lei ha appena accennato. Lei ha parlato delle spie del gruppo Batti, cioè ha indicato Pinuccio Modesto, Raffaele Camerino, ha detto che passavano notizie direttamente a Lombardi e Tonino Chirico, di Tonino Passero che le passava a Schettini e a Lei stesso, di Rettura detto Tonino Cucciolo che le passava a Schettini e a Coco. Ecco approfondiamo il discorso su queste persone, ecco, come Lei venne al corrente in dettaglio del fatto che questi passavano notizie e Lei è al corrente di specifici fatti che hanno determinato il passaggio di costoro nelle file dell'organizzazione Coco-Flachi e Schettini?

I. - Allora... per due episodi, per due di loro posso rispondere di fatti che sono a mia conoscenza, uno in maniera diretta l'altro in maniera indiretta perché mi è stato riferito, e qui mi riferisco evidentemente a Tonino Rettura perché mi è stato riferito, a Tonino Passero perché mi costa personalmente spiegherò poi perché. Per quanto riguarda Raffaele Camerino e Pinuccio Modesto... per quanto riguarda il fatto specifico che loro passassero delle notizie a Michele Lombardi e Tonino Chirico sono notizie, per sentito dire perché se ne parlava.

P.M. - Da chi le ha sentite dire?

I. - Da tutti.

P.M. - Da tutti.

I. - Cioè si parlava di omicidio e può immaginare se... se si potesse celare un fatto così banale di una persona che passava delle notizie, quindi da tutti.

P.M. - Ne parlavano anche Lombardi e Chirico stessi?

I. - Tutti. Sì.

P.M. - Sì, però Lei non ha mai avuto rapporti...

I. - Non ho mai avuto l'occasione, l'opportunità di assistere, mai. Per quanto riguarda poi il fatto che questi due avessero assunto, e qui mi riferisco a Tonino... a Raffaele Camerino e a Pinuccio Modesto, avessero assunto un ruolo nell'organizzazione di Coco, questo mi consta personalmente; intanto perché li ho visti tante volte, no?, nel ritirare stupefacenti o trattare questo e quest'altro, ma un altro fatto si è verificato la sera dell'omicidio Vegetti quando io e Tonino Schettini ci portammo nei pressi dell'ospedale Niguarda e dove ci incontrammo con Raffaele Camerino e Tonino Passero e rispettivamente per ognuno che gli competeva...

P.M. - Camerino e Passero?

I. - Camerino e Pinuccio Modesto gli dissero, gli diedero una parte dei soldi, ognuno per quel che... quei soldi che poi furono ritrovati nell'appartamento di Jimmy Miano e Tonino Schettini, dove fu...

P.M. - Sì, a chi furono dati questi soldi?

I. - A Tonino Schettini.” (u. 9.11.95, pag. 85).

La descrizione fornita da Tocci sulle persone dallo stesso definite “spie”, pur corrispondendo sotto molteplici profili al rapporto instauratosi tra gli ex appartenenti al gruppo Batti e il gruppo Flachi-Trovato-Schettini, è parzialmente inesatta, scontando i limiti derivanti dal coinvolgimento successivo del collaboratore nell’ambito della guerra in corso. E’ vero che Giuseppe Modesto, Raffaele Camerino, Antonio Passaro e Giuseppe Rettura erano appartenuti all’organizzazione Batti, ma il passaggio dall’uno all’altro sodalizio avvenne, per ciascuno di essi, in tempi e con modalità diverse.

Giuseppe Modesto e Camerino fuoriuscirono dall’associazione Batti per ragioni estranee alla guerra in atto, non subirono alcun atto di intimidazione diretto a determinarne il tradimento, ma transitarono dall’uno all’altro sodalizio per ragioni personali di cui si è già dato atto nella parte di motivazione a loro dedicata. Questo non esclude che anche costoro possano aver fornito notizie all’associazione Flachi-Trovato-Schettini su alcuni membri del gruppo cui erano appartenuti (**Giuseppe Modesto**, ad esempio, ha confermato di essere stato consultato in occasione dell’omicidio Massari e di aver fornito informazioni a Coco-Trovato sul conto di Salvatore Batti - Modesto, **u. 6.2.96, pag. 139 e u. 7.2.96, pag. 46**).

Quanto a Passaro e a Rettura, il loro passaggio dall’una all’altra organizzazione avvenne proprio nel corso e in ragione della guerra tra i due sodalizi. Si tratteranno nel capo successivo le vicende relative alle azioni intimidatorie che il gruppo Flachi-Trovato-Schettini compì nei confronti di Passaro e Rettura, i quali, per la loro collocazione di vertice nell’ambito del gruppo Batti, erano un obiettivo possibile nell’ambito del conflitto in corso. Il tradimento (se così si può definire la scelta di avere salva la vita in cambio di informazioni, invero di scarso rilievo, sui vecchi soci) fu determinato proprio dall’atteggiamento intimidatorio tenuto dal gruppo vincente nei loro confronti. Passaro e Rettura ebbero poche alternative rispetto al soccombere nel conflitto, o fuggire (come fece Carrino) o transitare nel gruppo Flachi-Trovato-Schettini, continuando a svolgere in quell’ambito l’attività di trafficante.

Infine, Giovanni Modesto e Carrino entrarono anch’essi nell’organizzazione vincente, pur senza assumere il descritto ruolo di informatori; in particolare, fu Giuseppe Modesto ad intercedere in favore del cugino, perché, appreso che era stato progettato un agguato omicidiario nei confronti dello stesso (Coco-Trovato, Schettini e Cassaniello gli avevano manifestato tale intenzione), il collaboratore organizzò un incontro tra costoro e Giovanni, nel corso del quale a quest’ultimo furono chieste informazioni su Salvatore Batti; Giovanni non fornì elementi rilevanti, ma abbandonò il gruppo Batti proseguendo l’attività di spaccio per conto del cugino **Giuseppe** (dichiarazioni di quest’ultimo, **u. 6.2.96, pag. 150 e Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 205; Pace, u.13.3.96, pag., 35 e Giovanni Modesto, u. 18.9.96, pag. 223**).

Quanto a **Carrino**, la sua uscita dal gruppo Batti si colloca agli inizi di novembre del 1990; egli stesso (**u. 29.4.96, pag. 165 e ss.**) ha riferito che il 4 novembre si allontanò da Milano (in quanto Rettura gli aveva consigliato di sparire per un po’, perché entrambi rischiavano di essere uccisi) e si recò a Napoli, dove non incontrò mai Salvatore Batti; durante la permanenza a Napoli apprese dagli organi di informazione le notizie sugli omicidi di

Salvatore Batti e Pasquale Placentino e, a quel punto, alla fine di gennaio 1991, fece rientro a Milano. Mentre si trovava la bar Christian incontrò Antonio Passaro, il quale gli disse che Schettini voleva parlargli; durante l'incontro quest'ultimo comunicò che se voleva trafficare in stupefacenti avrebbe dovuto acquistare da Pinuccio Modesto, divenuto responsabile della Comasina (cosa che fece solo dal settembre 1991); il rapporto con Carrino è stato confermato da Schettini (u. 20.3.96, pagg. 157-161)

[2]. Gli attentati contro Giuseppe Rettura (capo 188 dell'imputazione) e l'incontro con Passaro presso l'ufficio di Guida in via Porpora.

Si è anticipato che il passaggio di Passaro e Rettura nello schieramento vincente avvenne proprio nel corso della guerra e fu preceduto da due episodi nei quali costoro furono le vittime di azioni intimidatorie. La ricostruzione di quelle vicende assume un rilievo significativo nell'evoluzione della guerra, perché rappresentò il segnale dell'affermazione incontrastata del gruppo Flachi-Trovato-Schettini.

Gli agguati contro Rettura sono stati riferiti al dibattimento da Foschini, Cassaniello, Pace, Schettini e Antonio Le Donne e hanno determinato la contestazione suppletiva di cui al capo 188 dell'imputazione.

Il progetto di omicidio di Rettura è stato collocato intorno all'autunno 1990, in piena guerra contro il gruppo Batti e rappresentava un'azione motivata da quel conflitto.

Pace (u. 12.3.96, pag. 201) partecipò ad alcuni appostamenti dinanzi all'abitazione di Rettura di Paderno Dugnano, insieme a Papalia, Privitera e Cassaniello e apprese dell'inseguimento compiuto in superstrada da Foschini, Cassaniello, Schettini e Tonino Le Donne. Gli autori materiali dell'inseguimento (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 17; Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 149; Schettini, u. 20.3.96, pag. 162; Le Donne, u. 1.4.96, pag. 31**) hanno riferito concordemente l'episodio:

- il commando attendeva Rettura lungo la superstrada Milano-Meda nei pressi del parcheggio dell'Euromercato di Carugate, dove lo stesso sarebbe dovuto transitare;
- erano stati eseguiti appostamenti per verificare il percorso compiuto da Rettura per recarsi a casa e l'autovettura allo stesso in uso (una Saab cabriolet nera o bianca);
- durante la sosta il gruppo fu notato da un vigilante del supermercato, che probabilmente chiamò i carabinieri;
- il gruppo fu costretto ad allontanarsi, ma nella giornata proseguirono i giri di perlustrazione nella zona della Comasina;
- ad un certo punto a tutto il gruppo sembrò di riconoscere Rettura a bordo di una Lancia Delta integrale, l'auto fu seguita e affiancata e mentre Schettini stava per sparare, chiese a Foschini se fosse effettivamente lui; alla risposta negativa di quest'ultimo desistettero.

La vicenda è stata descritta negli stessi termini dai quattro partecipanti all'agguato (secondo Cassaniello la persona individuata era proprio Rettura e fu Foschini a volerlo risparmiare), per cui non è necessario soffermarsi oltre sulla stessa. La contestazione di cui al capo 188 è stata mossa, oltre che ai tre dei quattro autori dell'inseguimento (Cassaniello non è imputato in questo processo), tutti armati, a Salvatore Pace, il quale ha confessato di aver deliberato l'omicidio di Rettura e di aver partecipato agli appostamenti finalizzati all'esecuzione. A titolo di concorso, Pace risponde del reato di detenzione e porto di armi contestato nel capo d'imputazione, per il quale va affermata la sua penale responsabilità, insieme a quella di Schettini, Foschini e Antonio Le Donne.

La vicenda relativa a Rettura non si concluse con l'agguato fallito di cui si è riferito, perché dopo qualche giorno la caccia all'uomo fu sospesa in quanto Coco-Trovato disse che aveva trovato una persona che gli avrebbe portato Rettura; lo stesso Coco-Trovato ordinò a Pace di scavare una buca destinata a seppellire Rettura. E' stato **Pace (u. 12.3.96, pag. 202)** a descrivere la vicenda:

“Mentre poi, successivamente, ci fu una svolta in merito al Rettura, in quanto il Franco Coco mi disse che aveva trovato il modo, tramite sue conoscenze, di farselo portare direttamente e che avrebbe provveduto diversamente all'eliminazione del Rettura e quindi di sospendere le ricerche nel modo che noi stavamo facendo. Mi disse che aveva un appuntamento a Desio, in una casa di un nostro conoscente, non so se era un suo conoscente o un conoscente della persona che lui ha incontrato, però io sapevo... so dov'era questa casa, perché ci sono stato insieme a lui, e... che questo avrebbe portato Rettura; che se le cose sarebbero andate male, di preparare una buca, che l'avremmo sotterrato. Io, a mia volta, avvisai Cassaniello e Alfio Privitera, ma gli dissi di non prepararla la buca, che sicuramente, se c'era stato qualche... questo appuntamento, sicuramente le cose sarebbero andate diversamente, e infatti avevo ragione. E in effetti Cassaniello non preparò la buca e non c'è stato bisogno di fare neanche la buca in quanto io mi sono recato all'appuntamento con Franco Coco Trovato e non vi ho trovato il Rettura, ma vi ho trovato il Franco Coco in compagnia di un'altra persona. E appena che io entrai, guardai il Franco Coco in faccia, quando sono entrato in questa casa, guardai il Franco Coco in faccia e capii subito che non dovevo assolutamente parlare di niente, che Franco Coco aveva già sistemato la cosa. Mi disse successivamente che... che questa persona che lui aveva parlato si era preso buono in quanto il "Cucciolo" non aveva partecipato in nessun tipo di reato, e il "Cucciolo" era una persona che non aveva niente da spartire con i Batti, per quello che riguardava gli omicidi, e quindi era giusto che si lasciasse vivere. E ritengo che il Coco in quel frangente abbia avuto un veto da questa persona, in quanto a questa persona interessava il "Cucciolo".

P.M. - Quindi, in sostanza, intervennero altri, come dire?, a sollecitare...

I. - Un personaggio calabrese che io non ho mai conosciuto e non ho mai visto.

P.M. - Sa....

I. - So il nome, un certo Mancuso... Luigi, mi sembra.

P.M. - Luigi Mancuso.

I. - L'ho visto solo quella sera lì in casa di questa persona, però tengo a precisare una cosa, dottore: che sia la moglie di questo signore della casa, sia lo stesso signore, non c'erano in sala quando parlavamo io, il Franco Coco Trovato e questa persona.

P.M. - Questo Luigi Mancuso?

I. - Sì, questo Luigi Mancuso.

P.M. - Lei ha avuto modo di rivedere Luigi Mancuso tra gli imputati del processo dinanzi alla Quinta Corte d'Assise?

I. - No.

P.M. - In sede di udienza preliminare. Non ha visto...?

I. - Non l'ho visto.

P.M. - Va bene.

I. - Non l'ho visto. Ricordo che questa persona era una persona alta circa 1.67-1.68, corporatura media, però non... se vedrei la foto, la riconoscerei sicuramente.

P.M. - E Le chiedo se era un personaggio di peso della 'ndrangheta.

I. - Era un personaggio molto... sicuramente sarà stato un personaggio di peso, perché Franco Coco ne parlava in termini... Di solito, quando lui parlava di una persona, era suo genere degradarla, invece a questo non lo degradò, perciò presumo che era un personaggio di... di rispetto, un personaggio importante della 'ndrangheta, diciamo così.

P.M. - Che quindi aveva garantito, in sostanza, anche per il...

I. - Aveva garantito nei confronti di... di Rettura che il Rettura non aveva preso parte a nessuno di queste... di queste operazioni, quindi il Rettura poteva essere lasciato tranquillo.

P.M. - E quindi questo determinò la salvezza del Rettura.

I. - Questo gli determinò la salvezza del Rettura. Quindi escludo categoricamente che ci possano essere stati altri interlocutori o altre cose, ma fu solo questa la cosa perché la... la vissi io di prima persona, insieme a Franco Coco Trovato.”.

L'episodio, pur in termini parzialmente diversi (ma le difformità che si indicheranno non inficiano l'attendibilità delle dichiarazioni, in considerazione della marginalità delle stesse rispetto alla dinamica dell'episodio), è stato confermato da **Foschini (u. 9.2.96, pag. 20-23)**, **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 150)**, **Schettini (u., 20.3.96, pag. 163)** e **Antonio Le Donne (u. 1.4.96, pag. 31)**. Foschini e Le Donne hanno dichiarato che la buca che Pace aveva ordinato loro di scavare, fu effettivamente realizzata dai due collaboratori e da Celeste Le Donne e solo dopo arrivò il contrordine; secondo Schettini la buca non fu scavata. Pur nella marginalità della circostanza, deve ritenersi che Foschini e Le Donne, avendo personalmente realizzato la buca, siano sul punto maggiormente attendibili.

Quel che tutti i collaboratori hanno confermato è l'intervento che in favore di Rettura compì un personaggio importante della criminalità calabrese. L'indicazione di Pace è stata confermata da Foschini (che partecipò ad un incontro alla presenza di Luigi Mancuso nel corso del quale questi garantì per conto di Rettura), Cassaniello, Le Donne. Schettini ha precisato che in favore di Rettura non intervenne soltanto Luigi Mancuso, ma anche Asaro Barbaro; la decisione di risparmiargli la vita fu determinata dalla sua estraneità alle azioni di sangue da parte del gruppo Batti e dalla manifestata disponibilità a fornire notizie su Salvatore Batti.

Per riassumere, Rettura fu per qualche tempo un obiettivo del gruppo Flachi-Trovato-Schettini e rischiò di essere ucciso nel corso della guerra. L'intervento di alcune famiglie importanti (che garantirono sulla sua estraneità alle azioni di fuoco del gruppo Batti) consentì a Rettura di avere salva la vita; secondo Schettini questi fornì alcune indicazioni su Salvatore Batti (circostanza che Foschini ha escluso, ma senza avere elementi diretti di conoscenza), mentre sia Foschini che Schettini hanno affermato che a guerra conclusa Rettura divenne cliente del gruppo.

Sulla base degli elementi di prova qui illustrati, Schettini, Pace, Foschini e Le Donne devono essere ritenuti responsabili del reato loro ascritto al capo 188 dell'imputazione.

Antonio Passaro fu vittima di un'azione analoga a quella realizzata nei confronti di Rettura, della quale furono responsabili, Schettini, Tocci, Pace, Sergio Giovannini e Cassaniello. Quattro di costoro (**Schettini, u. 20.3.96, pag. 149**; **Tocci, u. 9.11.95, pag. 130**; **Pace, u. 12.3.96, pag. 199**; **Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 203**) hanno ricostruito la vicenda in termini analoghi e lo stesso Passaro ha ammesso l'incontro avuto con Schettini:

- Schettini chiese a Pace un incontro in piazzale Loreto, al quale si presentò in compagnia di Tocci; insieme a Pace vi erano Cassaniello e Giovannini (dichiarazioni dei quattro collaboratori);

- Schettini disse che doveva incontrare Passaro e insieme si recarono presso l'ufficio di tale Enzo Guida, nei pressi di via Porpora a Milano (dichiarazioni dei quattro collaboratori);

- all'incontro parteciparono Schettini, Pace e Passaro, mentre Tocci, Cassaniello e altri rimasero fuori dal locale ove fu interrogato (dichiarazioni dei quattro collaboratori);

- Guida, che si era reso disponibile per organizzare l'incontro, aveva chiesto assicurazioni a Schettini sull'incolumità fisica di Passaro (dichiarazioni di Schettini e Pace);

- Schettini fece a Passaro un discorso chiaro, e cioè che doveva collaborare se avesse voluto salva la vita; anche Pace intervenne pretendendo la collaborazione di Passaro nell'ambito della guerra in corso; quest'ultimo manifestò la propria disponibilità e in seguito fornì informazioni sui *killers* che Salvatore Batti aveva assoldato a Napoli e su un progetto di sequestro nei confronti di alcuni membri del loro gruppo, organizzato dallo stesso Batti con il supporto logistico di Fiorenzo Fieni (dichiarazioni di Schettini, Tocci e Pace);

- dopo l'episodio riferito, Schettini intrattenne direttamente i rapporti informativi con Passaro, incontrandosi con lui con periodicità (dichiarazioni di Schettini, Tocci e **Le Donne, u. 1.4.96, pag. 37**);

- secondo Tocci, Passaro entrò organicamente nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Gli unici elementi dissonanti rispetto alla descrizione dell'episodio sono stati riferiti da Tocci, il quale ha precisato che, oltre alle persone da tutti gli altri indicate, parteciparono all'incontro Campisi e alcuni appartenenti al clan dei catanesi. Si tratta, evidentemente, di circostanza di scarso rilievo, ben potendosi ammettere un errore nel ricordo di un episodio verificatosi molti anni prima.

Prima di trattare l'ultimo episodio della guerra contro il gruppo Batti, è interessante esporre alcune considerazioni conclusive sul destino dei componenti dell'organizzazione sconfitta. Quanto al gruppo dirigente del sodalizio, si rileva che Salvatore e Ciro Batti e Placentino furono uccisi, mentre Rettura, dopo aver rischiato la morte, fu indotto con la minaccia a tradire i vecchi soci e a schierarsi con il sodalizio vincente (ciò gli fu consentito anche grazie all'intervento di alcuni personaggi di rilievo della criminalità organizzata calabrese); tra i quadri intermedi dell'organizzazione, fu ucciso Pantaleo Lamantea, mentre Giovanni Modesto e Antonio Passaro furono anch'essi costretti a tradire; Carrino dovette defilarsi per qualche tempo e al suo rientro a Milano entrò anch'esso nel gruppo vincente; tra gli associati di livello inferiore (o coloro che, comunque, erano vicini al gruppo) furono uccisi Francesco Batti, Iseo Massari, Paolo Cirnigliaro e Rosalinda Traditi.

Può, senza tema di smentita, affermarsi che l'organizzazione Batti fu letteralmente annientata nel corso del conflitto e dove non arrivò la minaccia, furono le armi a determinare l'affermazione incontrastata del gruppo Flachi-Trovato-Schettini nell'ambito territoriale di riferimento.

[3]. L'attentato contro Fiorenzo Fieni (capo 199 dell'imputazione).

Il progetto di attentato contro Fieni è episodio assolutamente marginale nell'ambito della guerra di cui si è trattato in questo capitolo. Fieni è un odontotecnico che ebbe rapporti non solo professionali con molti imputati di questo processo, appartenenti alle organizzazioni criminali qui giudicate. Nel corso della sua deposizione testimoniale (**u. 29.6.95**) Fieni ha

riferito che tra i suoi clienti vi furono molti componenti della famiglia Batti, ma anche alcuni appartenenti all'associazione Flachi-Trovato-Schettini. Con Salvatore Batti ebbe rapporti anche di altro genere, ricevendo un prestito (restituito a Emanuele Flachi) e intervenendo nella cessione del bar Fox .

Tocci (u. 9.11.95, pag. 230) e Schettini (u. 20.3.96, pag. 143) hanno riferito che Passaro, nell'ambito dell'attività di informatore descritta, aveva indicato Fieni come persona legata al gruppo Batti, al quale aveva fornito un supporto logistico in un progetto di sequestro di un membro del gruppo Flachi-Trovato-Schettini da realizzare nella zona di Olgiate Molgora. Una sera, mentre si trovavano presso l'abitazione di Nunzia Biron ad Olgiate Molgora, Franco Coco-Trovato incaricò Salvatore Marinaro di reperire un'autovettura e armi da utilizzare per un agguato contro Fieni. All'azione parteciparono Tocci, Schettini e Coco-Trovato, i quali si portarono nei pressi di uno studio dentistico della vittima e lo attesero per qualche tempo, ma senza esito. Mentre Tocci ha indicato con certezza in Marinaro la persona che portò le armi e l'autovettura e ha collocato l'agguato nel comune di Barlassina, Schettini ha dichiarato che fu altro Salvatore a reperire le armi e l'agguato fu realizzato presso lo studio di Barzanò o Barzago.

In questa parte della motivazione non interessa dirimere i contrasti tra i due collaboratori, atteso che il capo 199 dell'imputazione è stato contestato in questo processo solo a Schettini e Tocci, i quali devono essere ritenuti responsabili del reato di detenzione e porto delle armi comuni da sparo utilizzate per l'agguato.

Vi è da aggiungere che dopo qualche tempo, Schettini presentò Fieni a Tocci, dicendogli che era una persona da rispettare (evidentemente perché erano stati chiariti i contrasti che avevano determinato il progetto di omicidio).

Paragrafo 12 - segue. Gli omicidi collegati alla guerra in corso a Taranto tra i gruppi dei fratelli Modeo e di Salvatore De Vitis. L'omicidio di Antonio Monticelli dell'8.10.90. Il triplice omicidio di San Giovanni Rotondo del 13.1.91. L'omicidio di Salvatore De Vitis del 7.5.91.

[1]. Inquadramento generale dei tre episodi trattati nel capitolo nell'ambito della guerra tarantina.

Gli ultimi episodi omicidiari collocati nella guerra tra le organizzazioni criminali giudicate in questo processo sono in qualche modo collegate al conflitto che coinvolse alcuni collaboratori pugliesi sentiti in dibattimento, denominato "guerra tarantina". L'accorpamento in un unico paragrafo delle vicende comprese in quel conflitto risponde ad una logica non oggettiva (che potrebbe anche essere soggetto a critica), perché non v'è dubbio che gli omicidi in questione maturarono in contesti criminali ed alleanze diverse rispetto a quelle in atto nell'ambito pugliese; ma, valutata in questi termini la collocazione unitaria dei tre episodi, appare importante riferire pur sommariamente come la guerra tarantina ebbe riflessi nell'ambito criminale lombardo giudicato in questo processo e questa parte della motivazione rappresenta la sede più adatta per descrivere tali rapporti.

Sulla guerra tarantina le indicazioni fornite da alcuni testimoni e collaboratori sono state, invero, molto sintetiche e in questi termini qui si richiameranno, al solo fine di meglio comprendere il contesto in cui maturarono gli omicidi esaminati nel paragrafo.

Il Vice Questore **Leonio Ferretti (u. 1.6.95)**, in servizio presso la Polizia di Stato di Bari, ha descritto gli schieramenti dei gruppi contrapposti nel conflitto tarantino che ebbe inizio nel 1989.

Dall'unica organizzazione capeggiata dai fratelli Riccardo, Gianfranco e Claudio Modeo e operante nell'area tarantina, intorno al 1989 fuoriuscì Salvatore De Vitis, alleandosi con il fratellastro dei fratelli Modeo, Antonio; questi ultimi costituirono un'organizzazione autonoma che entrò in conflitto sanguinoso con il gruppo Modeo; la guerra, iniziata con una serie di omicidi commessi da entrambe le fazioni, proseguì per molti anni, al termine dei quali si contarono oltre 30 vittime. I due clan, come referenti nell'area territoriale milanese, avevano Antonio De Meis, per il gruppo Modeo, e Giorgio Tocci, per il gruppo De Vitis.

Nel dicembre 1989 Tocci fu vittima di un agguato nei pressi di Taranto, a San Giorgio Ionico, mentre era in compagnia di un certo Ancora e reagendo all'aggressione uccise tale Locorotondo, appartenente al clan Modeo.

Tocci ha confermato la sua collocazione criminale nell'ambito del clan De Vitis e il coinvolgimento nella guerra tarantina.

Alleati del clan Modeo nella guerra descritta erano Salvatore Annacondia e Marino Pulito. Costoro hanno riferito la loro collocazione criminale, da cui conseguì il coinvolgimento nell'omicidio di Salvatore De Vitis. Annacondia era entrato in contatto con il gruppo dei fratelli Modeo per forniture di stupefacenti e armi e costoro gli avevano chiesto di uccidere Giorgio Tocci; secondo i due collaboratori, quando i tre fratelli Modeo furono arrestati fu proprio Annacondia ad assumere un ruolo dirigenziale nell'associazione, quasi come reggente di una situazione provvisoria.

Così definito il quadro dei rapporti di Tocci e Annacondia con i gruppi in conflitto nel tarantino, può procedersi alla valutazione degli episodi criminosi oggetto del paragrafo.

[2]. L'omicidio di Antonio Monticelli. Capi 58 e 59 dell'imputazione

L'omicidio in esame non presenta particolari difficoltà di valutazione, atteso che gli unici due imputati qui giudicati hanno confessato le proprie responsabilità, rendendo dichiarazioni precise e coincidenti riguardo alla dinamica dell'agguato compiuto.

Intorno alle ore 11 dell'8 ottobre 1990, Mauro **Cattaneo (u. 12.5.95)**, mentre stava percorrendo una pista ciclabile interna al parco delle Groane, in territorio del Comune di Cogliate, notò il cadavere di una persona riverso nella zona antistante alla pista percorsa, a circa 50 metri dalla strada asfaltata; il Cattaneo si recò presso l'abitazione di Milena Carla **Basilico (u. 12.5.95)** e telefonò ai Carabinieri di Limbiate; il corpo del cadavere era quello di Monticelli Antonio, come accertato dai Carabinieri intervenuti sulla base dei documenti rinvenuti indosso allo stesso.

Il corpo fu rinvenuto da alcuni appartenenti alla Stazione dei C.C. di Limbiate (il teste Antonio **Buonamassa, u. 12.5.95**) in un viottolo di campagna; sul luogo del rinvenimento intervennero anche altri carabinieri della stessa stazione di Limbiate (Silvio **Fiorillo** e Matteo **Giarola, u. 12.5.95**) e del N.O.R.M. di Desio (**Vincenzo Pistininzi** e **Marco Babbini**, sentiti rispettivamente **alle udienze del 12 e dell'11 maggio 1995**).

Il decesso del Monticelli era stato collocato, a seguito della consulenza espletata dal medico legale dott. Giorgio **Bratina (u. 12.5.95)**, tra le 10 e le 12 dell'8 ottobre 1990 e fu determinato dalle lesioni conseguenti a tre colpi di pistola sparati a distanza non ravvicinata, che attinsero la vittima al capo nella parte posteriore (2) e anteriore (1).

Quella mattina il Monticelli era stato lasciato a casa dalla moglie alle 8,15 ed era uscito senza indossare una collana d'oro che normalmente portava con sé. La vittima era stato coinvolto in vicende illecite, quali truffe e gioco d'azzardo; frequentava il bar Sport, e una persona chiamata Tommaso Ferrante (teste Giovanna **Carrino**, moglie della vittima **u. 12.5.95**).

Le indagini svolte dai Carabinieri non avevano condotto ad esiti positivi, fino a che non erano intervenute le dichiarazioni confessorie di Nicola Diomite e di Giorgio Tocci.

Di Comite (u. 11.1.96, pag. 18) ha reso piena confessione in ordine al delitto contestatogli, premettendo che quando rese le sue prime dichiarazioni non vi era a suo carico alcun elemento di responsabilità in ordine allo stesso; il collaboratore ha precisato che in quella prima occasione non indicò Giorgio Tocci, all'epoca libero, come suo complice perché ne aveva paura e solo nel secondo interrogatorio reso allo stesso sostituto della Procura di Lecce, riferì della presenza di Tocci all'agguato (**pag. 15**).

Di Comite ha ricostruito con assoluta precisione la dinamica dell'omicidio:

- intorno all'ottobre 1990, Di Comite si recò da Taranto a Milano perché si era diffusa la notizia che persone importanti del clan Modeo erano in quella città e, insieme ad altri componenti del clan De Vitis (a cui apparteneva) si incontrò a Cusano Milanino con Tocci (importante referente del gruppo nell'ambito milanese);

- durante un incontro con Tocci, Gregorio Cicala e De Vitis, quest'ultimo indicò tre componenti di spicco del clan *Modeo* (i probabili autori dell'omicidio del proprio padre), Pasquale Balzo, Cristello e Cosimo Murianni, come presenti a Milano;

- lo stesso De Vitis indicò Antonio Monticelli quale persona vicina al clan Modeo, che poteva fornire notizie sul luogo ove si trovavano Balzo, Cristello e Murianni;

- la mattina dell'8 ottobre, intorno alle 7,30, Di Comite, Tocci e De Vitis si recarono armati a casa del Monticelli e quando questi uscì di casa, fu inviato a salire in auto con loro;

- iniziarono a discutere all'interno del veicolo (condotto da Tocci, con affianco De Vitis e dietro Diomite e Monticelli) su dove si trovassero gli esponenti del clan *Modeo*, ma Monticelli non fornì risposte utili, sostenendo di ingorare che costoro fossero a Milano;

- a quel punto De Vitis disse a Tocci di fermare l'auto e fece capire a Diomite che Monticelli doveva essere ucciso;

- De Vitis scese dall'auto facendo capire a Monticelli che sarebbe andato a fare una telefonata per verificare dove si trovassero i tre membri del clan *Modeo* e per tranquillizzarlo si fece consegnare da Diomite una delle pistole di cui questi disponeva;

- nei pressi del parco delle Groane, Tocci fermò l'auto e Diomite invitò Monticelli a seguirlo verso la campagna per discutere; dopo aver percorso alcune decine di metri gli chiese ancora di svelare dove si trovavano Balzo, Cristello e Murianni, ma al suo rifiuto gli sparò sul viso;

- Diomite raggiunse la BMW di De Vitis, a bordo della quale salì e si allontanò; mentre raggiungeva il veicolo vide un pulmino dei Carabinieri transitare ad un incrocio;

- la pistola utilizzata per l'omicidio fu gettata in un laghetto;

- il giorno successivo, sia Diomite che De Vitis rientrarono a Taranto.

Diomite ha precisato (**pag. 34**) di aver realizzato uno schizzo del luogo ove si realizzò il fatto (**documento** acquisito al fascicolo del dibattimento a seguito di istanza del pm)

Giorgio **Tocci** (sentito **u. 9.11.95, pagg. 24-44**), autore materiale dell'omicidio, ha confermato la ricostruzione fornita da Diomite, precisando che l'omicidio era maturato nell'ambito del conflitto in atto tra il clan di Salvatore De Vitis e quello dei fratelli *Modeo*; in particolare lui e De Vitis ritenevano che Monticelli svolgesse attività di supporto in favore di alcuni componenti del clan *Modeo* (Pasquale Balzo, detto Sceriffo Kid e Tonino Matrella) e volevano sequestrarlo per chiedere informazioni sulla presenza a Milano di Balzo e sul ruolo assunto dallo stesso Monticelli nella guerra in corso (**pag. 31-32**); Tocci ha precisato che l'intenzione di uccidere Monticelli non era stata assunta in modo decisivo al momento del sequestro, in quanto sulla base di come costui avesse risposto alle domande, avrebbero potuto anche risparmiargli la vita.

I rapporti tra Tocci e De Vitis non erano di vera e propria contiguità di gruppo, ma si erano configurati come una sorta di provvisoria alleanza, derivata dalla comunanza di interessi; in particolare Tocci era stato oggetto di un attentato nella zona di Taranto, di cui riteneva responsabile Marino Pulito, legato al clan *Modeo*; De Vitis aveva approfittato della circostanza e si era avvicinato allo stesso Tocci (ad esempio gli aveva fatto visita all'ospedale durante la degenza conseguente all'attentato); sulla base di tale situazione, Tocci operava a Milano come riferimento per De Vitis nella guerra in corso. In questa prospettiva De Vitis aveva indicato il Monticelli quale persona che offriva ospitalità agli appartenenti del clan *Modeo* (**pag. 29**).

De Vitis chiese che all'omicidio partecipasse anche Diomite Nicola (**pag. 33**), giovane che si era da poco legato al gruppo e che De Vitis aveva interesse a coinvolgere in fatti di sangue. I tre si incontrarono la domenica precedente al giorno dell'omicidio e fecero un appostamento sotto casa di Monticelli, accertandone la presenza (**pag. 34**); il giorno successivo tornarono a casa Monticelli e intorno alle 8,30-9 di mattina chiamarono quest'ultimo; per qualche ora girarono tutti e quattro in macchina (era la BMW di De Vitis), ponendo domande al Monticelli sulle persone appartenenti al clan *Modeo*; Monticelli disse che non sapeva nulla di queste persone e che non voleva essere coinvolto nella guerra in corso

(pag. 36); dopo aver insistito a lungo, De Vitis e Diomite scesero dall'autovettura dicendo che sarebbero andati a telefonare; rientrarono poco dopo, riferendo che avevano un altro contatto che avrebbe loro consentito di recuperare il Balzo per fargli compiere un confronto con il Monticelli; si recarono al parco delle Groane e fecero scendere Monticelli in compagnia di Diomite, dicendogli che Tocci e De Vitis sarebbero andati a telefonare a Balzo per il confronto (pag. 38); Monticelli scese tranquillamente perché era convinto che intendevano solo fargli fare un confronto; Tocci e De Vitis si allontanarono in una direzione e Diomite si inoltrò con Monticelli in un viottolo all'interno del parco e tornò dopo pochi minuti da solo, dicendo che aveva ucciso Monticelli con tre colpi di pistola in faccia (pag. 40).

Tocci ha precisato che le armi di cui erano in possesso gli erano state fornite da Luciano Sarlo, una la mattina del 7 e l'altra il pomeriggio dello stesso giorno, dopo il primo appostamento sotto casa del Monticelli; si trattava di due cal. 9 nichelate, di cui solo una fu utilizzata. Le armi furono gettate in un campo di granoturco subito dopo l'omicidio (pag. 41).

Infine, Tocci ha riferito che subito dopo aver ucciso Monticelli, mentre si stavano allontanando dal parco delle Groane, videro un veicolo dei Carabinieri attraversare un incrocio una via interna al Parco; Tocci non ha saputo specificare se si trattasse di un pulmino o di un'autovettura Uno.

Con riferimento a tale circostanza vi è da rilevare che i testi appartenenti alla Stazione dei Carabinieri di Limbiate hanno riferito che il giorno dell'omicidio Monticelli era pervenuta alla loro Stazione altra chiamata, con la quale si segnalava la commissione di una rapina presso una filiale della Banca popolare di Milano di Ceriano Laghetto; alcuni operanti si erano recati sul luogo della rapina transitando ad un incrocio semaforizzato adiacente al Parco. Con riferimento ai mezzi utilizzati dai Carabinieri per recarsi sul luogo della rapina vi è da rilevare un contrasto tra i due carabinieri Fiorillo e Giarola e tra le dichiarazioni rese dal primo nel corso delle indagini preliminari rispetto a quelle dibattimentali; infatti il Fiorillo aveva dichiarato nelle indagini preliminari di aver utilizzato un pulmino di servizio, mentre al dibattimento ha riferito di aver utilizzato o un'autovettura di servizio o un'autovettura privata; il Giarola ha riferito che sia lui che il Fiorillo si erano recati a Ceriano Laghetto con autovetture private.

Infine, Tocci ha dichiarato che in occasione di un incontro con Salvatore Annacondia presso il bar di Cermenate dei Paviglianiti, aveva detto ad Annacondia che era stato lui personalmente ad uccidere Monticelli (pag. 43-44); tale circostanza è stata riferita da Annacondia nel corso del dibattimento (u. 11.7.95, pagg. 25-26). il collaboratore ha soggiunto che Monticelli sarebbe stato ucciso perché all'invito di Tocci di non frequentare più Antonio De Meis non aveva aderito.

Questa duplice e coincidente confessione da parte delle uniche due persone perseguibili in relazione all'omicidio in questione è pienamente coerente con gli accertamenti compiuti dagli investigatori all'epoca del fatto. Anche la difformità relativa alla presenza di una camionetta dei Carabinieri al momento in cui gli autori dell'omicidio si allontanarono dal luogo del delitto, appare, in verità, di scarsissimo rilievo. E' certo che all'ora indicata da Diomite e Tocci, nei pressi del parco delle Groane transitarono automezzi dei Carabinieri (le testimonianze di Gianola e Fiorillo sono concordi sul punto); al dibattimento i due operanti hanno escluso che uno dei mezzi transitati fosse un pulmino dell'arma, mentre nelle indagini preliminari Fiorillo aveva confermato la circostanza. Orbene, è comprensibile che a molti anni di distanza qualcuno dei dichiaranti possa non ricordare una circostanza così marginale, ma

tale discrasia non incide in alcun modo sull'attendibilità dei collaboratori che si sono autoaccusati dell'omicidio (senza peraltro chiamare in correità nessuno).

Marino Pulito (dichiarazioni rese l'11.7.93, pagg. 5-6) e Mario Sarlo (u. 21.3.96, pag. 114) hanno confermato la riconducibilità a Tocci dell'omicidio Monticelli. Pulito apprese da Annacondia che era stato Tocci a sparare a Monticelli, secondo le modalità già descritte dallo stesso Annacondia; Sarlo seppe da Tocci che Monticelli era stato ucciso nel parco delle Groane, perché la vittima forniva appoggio materiale al gruppo Modeo; la mattina dell'omicidio Tocci chiese a Mario Sarlo due pistole.

L'insieme degli elementi di prova illustrati (due confessioni coincidenti, coerenti con gli accertamenti oggettivi compiuti all'epoca del fatto e confermate dalle dichiarazioni di altri tre collaboratori) rappresentano la prova della penale responsabilità di Giorgio Tocci e Nicola Di Comite in ordine ai reati loro contestati ai capi 58 e 59.

L'aggravante della premeditazione contestata al solo Tocci si fonda sul periodo di tempo decorso dalla decisione di uccidere Monticelli se non avesse fornito le informazioni richieste, al momento dell'esecuzione dell'omicidio. Tocci ha, infatti, riferito che fu fatto un appostamento il giorno precedente all'esecuzione del delitto per verificare la presenza in casa di Monticelli.

L'aggravante sussiste anche se la decisione omicida era risolutivamente condizionata alla disponibilità che Monticelli avrebbe manifestato a fornire le informazioni richieste. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso da questa Corte, che *“è configurabile l'aggravante della premeditazione condizionata quando, accertata l'esistenza dei necessari elementi cronologico e ideologico, quest'ultimo si concreti in una risoluzione criminosa precisa e ferma in tutte le sue componenti psicologiche, e in cui la condizione si ponga come un avvenimento previsto, anche se poco probabile, atto a sospendere o ad annullare con efficacia risolutiva la decisione già presa. Non osta, pertanto, all'esistenza dell'aggravante della premeditazione il fatto di avere il reo condizionato l'esecuzione del delitto al mancato verificarsi di un avvenimento ad opera della vittima, giacché il dolo condizionato non è idoneo di per sé ad escludere la premeditazione”* (Cass. sez. 2 n. 2611 del 18.3.93). La massima qui riportata contiene tutte le circostanze del fatto delittuoso qui giudicato, considerato che la decisione di uccidere Monticelli era stata assunta da alcuni giorni, anche se il suo eventuale, ma improbabile, tradimento avrebbe potuto salvargli la vita.

[3]. Il triplice omicidio di San Giovanni Rotondo e l'omicidio di Salvatore de Vitis (capi 60, 61 e 62 dell'imputazione). La ricostruzione delle due vicende.

Le vicende che condussero alla deliberazione e all'esecuzione di entrambi gli episodi criminosi trattati in questo capo trovano un preciso inquadramento nell'ambito dei rapporti intercorsi tra Salvatore Annacondia e il gruppo Flachi-Trovato-Schettini, nel periodo che corre tra l'inverno 1990 e la primavera 1991. Per tale ragione, si ritiene opportuno trattare congiuntamente le premesse degli di Pasquale Placentino (e delle altre due persone presenti presso la masseria di San Giovanni Rotondo) e di Salvatore De Vitis.

In questo capo della motivazione dopo aver inquadrato il contesto in cui si realizzarono i due episodi criminosi, verranno dedicate poche considerazioni alla vicenda di San Giovanni Rotondo (in relazione alla quale alcuni imputati di questo processo sono stati giudicati e condannati, con sentenza non ancora definitiva, da altra Corte d'Assise), per soffermarsi

piuttosto sull'omicidio De Vitis, in relazione al quale Schettini, Annacondia e Franco Coco-Trovato rispondono dei reati di cui ai capi 60, 61 e 62.

Il 13 gennaio 1991, la moglie di Pasquale Placentino denunciò la scomparsa del proprio marito (deposizione **Guido Marino, u. 12.4.95**); la teste **Antonietta Avino (u. 30.4.96)** ha riferito che l'ultima volta che vide suo marito, questi le aveva detto che sarebbe andato fuori a cena con amici senza precisare dove (nell'occasione prese da casa un pezzo di formaggio). Dopo alcuni giorni di assenza, la mattina del Lunedì la teste telefonò alla sorella di Pasquale, Addolorata, e le disse che il marito non era tornato a casa; la suocera della teste disse che Pasquale aveva preso le chiavi della casa di campagna (la famiglia Placentino era proprietaria di una masseria nella campagna di San Giovanni Rotondo) e quindi la Avino, insieme alla cognata vi si recarono; i muri dell'immobile erano anneriti dal fuoco e vi erano segni di un incendio che aveva coinvolto lo stabile, per cui furono chiamati i Carabinieri, i quali, quando arrivarono sul posto, accertarono che nella masseria si era sviluppato un incendio.

La Avino riferì ai Carabinieri che Placentino era scomparso dalla domenica precedente.

Dopo qualche giorno la teste ricevette un telegramma nel quale il marito la rassicurava della sua assenza.

Le indagini sulla triplice scomparsa di Pasquale e Michele Placentino e Fabio Tamburrano non conseguirono risultati utili, in quanto i loro corpi non furono mai rinvenuti e l'unica circostanza rilevante per le indagini riguardava i rapporti di Pasquale Placentino con l'organizzazione Batti.

Il 7 maggio 1991, nella via Marconi di Cusano Milanino, fu ucciso Salvatore De Vitis.

Maria Teresa Erminia Sacchi (u.1.6.95), si trovava a bordo della propria vettura dietro quella condotta dalla vittima; la Sacchi ha riferito che, mentre le autovetture erano ferme in colonna in attesa che scattasse il semaforo verde, un'auto si era affiancata a quella di De Vitis e due persone dall'interno della stessa avevano sparato verso il veicolo fermo dinanzi al suo; il conducente dell'auto attinta dagli spari, si era accasciato e aveva cercato di uscire dallo sportello del lato passeggero; una volta fuori dall'auto, la vittima era rotolata sul marciapiede. Secondo la Sacchi i due sparatori non erano usciti dalla loro auto, ma si erano dileguati immediatamente, mentre la teste era scesa per soccorrere la vittima e l'aveva sentita rantolare prima di morire. Essendo medico, la Sacchi aveva constatato il decesso di De Vitis.

Una versione parzialmente diversa è stata resa al dibattimento Giancarlo **Elli, u. 2.6.95**. Elli si trovava, a bordo della propria autovettura, e percorreva la via Marconi nel senso di marcia opposto a quello dell'autovettura di De Vitis; il teste ha riferito che:

- stava immettendosi nella via Marconi da una strada perpendicolare e prima di affrontare la curva aveva sentito due spari;

- appena immessosi nella via Marconi aveva visto una colonna di auto ferme al semaforo, un'auto fuori dalla fila affiancata ad una BMW tg. TN, due persone in piedi al lato dell'auto non incolonnata che sparavano contro una terza persona;

- la persona aggredita era per terra dietro la BMW e il teste sentì più colpi di pistola.

Elli si era fermato a circa 30 metri dal luogo dell'agguato e, avvicinandosi alla vittima aveva accertato che era già deceduta.

Il teste nel corso delle indagini preliminari aveva fornito una descrizione degli sparatori e del loro abbigliamento.

I due testi oculari, Sacchi e Elli, hanno, quindi, riferito una versione diversa in merito alle condotte degli sparatori, perché secondo la donna costoro non sarebbero mai usciti dalla

loro autovettura, mentre l'uomo li avrebbe visti in piedi, fuori dall'auto, indirizzare nei confronti della vittima i colpi di arma da fuoco. Entrambi i testi si sono detti sicuri della propria dichiarazione.

Anche un altro testimone, Rosanna **Limonta**, u. **2.6.95**, ha riferito di aver sentito degli spari mentre lavorava all'interno della pasticceria situata di fronte al luogo dell'agguato, ma di non averci fatto caso; solo dopo aver sentito delle urla era uscita per strada e si era resa conto di quanto fosse accaduto. Aveva visto un uomo riverso per terra e una donna che gli stava sentendo il polso.

Sul luogo dell'agguato intervennero immediatamente i Carabinieri del N.O.R.M. di Sesto San Giovanni, i cui operanti rilevarono che:

- l'autovettura BMW tg. TN era ferma a circa 4 metri dal semaforo e il cadavere era dietro il veicolo (i piedi erano a circa 2,50-3 metri di distanza), attinto in varie parti del corpo da colpi di arma da fuoco;

- a circa 700 metri dal luogo dell'agguato era stata rinvenuta un'auto Lancia Delta, con gli sportelli aperti e al cui interno erano state rinvenute due pistole (una 9x21 e una P38, con alcuni proiettili inesplosi, una all'interno della tasca laterale del passeggero, l'altra nel portaoggetti - teste **Carnevale**);

- in un sottopassaggio adiacente al luogo di rinvenimento della Lancia Delta, che porta alla tangenziale est, erano stati rinvenuti un paio di guanti puliti (teste Moreno **Picchi**, u. **1.6.95**, sull'intervento compiuto il 7 maggio 1991 intorno alle ore 12,15 e Luca **Vicenzi**, u. **1.6.95**);

- il carabiniere Luigi **Carnevale**, u. **1.6.95**, ha precisato che il corpo del De Vitis era stato attinto da colpi di arma da fuoco alla testa e alla schiena e anche la carrozzeria dell'auto BMW presentava fori di proiettile;

- l'autovettura Lancia Delta risultò rubata (teste **Carnevale**);

- sul luogo furono rinvenuti 7 bossoli, 3 ogive e un'incamiciatura (teste **Martella** Francesco, maresciallo dei C.C., u. **1.6.95**).

Sul piazzale adiacente alla tangenziale ove fu rinvenuta la Lancia Delta erano presenti molte persone, ma nessuno notò i movimenti dell'autovettura o di persone intorno alla stessa (testi Francesco **Di Salvo**, u. **2.6.95**, Francesco **Pugliese** e Claudio **Santoro**, u. **1.6.95**). L'autovettura Lancia era stata rubata il 3 maggio 1991 a Antonio **Castronuovo** (u. **1.6.95**).

Il medico legale, Carlo **Goi** ha riferito (u. **30.6.95**) che la causa della morte di De Vitis era stata accertata nelle lesioni prodotte da più colpi d'arma da fuoco in diverse parti vitali del corpo (capo, torace e addome), le cui ferite furono letali; in particolare la vittima fu attinta da 6 colpi d'arma da fuoco a canna unica, di cui 3 letali e fu ferito di striscio da un altro colpo; nel corpo della vittima furono rinvenuti due proiettili; l'analisi delle lesioni non consentì di accertare la distanza degli sparatori, mentre risultò che De Vitis fu colpito da molti lati, con colpi a direzione incrociata. In ordine alla localizzazione più precisa dei colpi, il dott. Goi ha soggiunto che un proiettile attinse la vittima al capo, sulla regione superiore dell'orecchio destro (e la lesione provocata può determinare una repentina perdita di coscienza e in breve tempo la morte, escludendo la possibilità di fuga), altre lesioni interessarono il torace (e in questo caso il De Vitis avrebbe potuto anche fuggire, perché trattasi di lesioni che non comportano perdita di coscienza immediata).

La moglie della vittima (**Grazia Messina**, u. **28.5.96**) ha riferito i movimenti di De Vitis nei giorni precedenti all'agguato. I due coniugi erano giunti a Milano il 25 o il 26 aprile

1991 e alloggiarono presso l'Hotel Royal Falcone di Monza. De Vitis era stato operato, per cui aveva bisogno di essere accompagnato; in quel periodo non lavorava e aveva l'obbligo di firma presso la Questura di Monza. La mattina dell'omicidio uscirono intorno alle 10,30 -11, perché De Vitis doveva recarsi prima in Questura e successivamente in Comune; la Messina fu lasciata all'appartamento di via Ugo Bassi (dove i coniugi avevano abitato fino al gennaio 1991) e da quel momento non vide più il proprio marito; quella sera fu avvisata della morte di De Vitis.

Con riferimento al giorno precedente all'omicidio, la Messina ha subito una contestazione da parte del pm, in quanto ha affermato al dibattimento di non ricordare di aver assistito ad un incontro tra il proprio marito e altra persona presso un bar della zona di Cusano. A seguito della contestazioni, la teste ha precisato che il marito si fermò ad un bar e scese dall'auto, ma essa stessa non vide con chi parlò all'interno del locale.

La circostanza che De Vitis, all'epoca dell'omicidio, alloggiava presso l'hotel Royal Falcone insieme alla propria moglie era stata accertata immediatamente dagli operanti, i quali avevano rinvenuto indosso alla vittima un biglietto di detto albergo di Monza (dichiarazione di Francesco **Martella**, u. **1.6.95**). Nel corso delle indagini era stata sentita l'impiegata dell'hotel Royal Falcone, Alessandra **Ravasi** (u. **1.6.95**) ha riferito che:

- De Vitis e la moglie, presenti dal 27 aprile 1991, uscivano poco dall'albergo;
- durante la loro permanenza avevano ricevuto due telefonate dal Commissariato per accertarne la presenza;
- erano andati via il 7 maggio, pagando il conto.

Le indagini sull'omicidio avevano consentito di accertare alcuni collegamenti della vittima con organizzazioni criminali della zona del tarantino e del nord Italia; soprattutto il vice questore della Polizia, **Ferretti Leonzio**, u. **1.6.95**, in servizio nel 1991 presso la Squadra Mobile di Taranto, ha riferito degli esiti degli accertamenti sin da allora eseguiti, di cui si è dato conto nel capo 1 di questo paragrafo.

Ferretti aveva instaurato con Tocci un rapporto confidenziali, che risaliva all'epoca in cui il teste era in servizio a Milano; Tocci era stato più volte sottoposto a controlli, ma aveva anche fornito a Ferretti alcune confidenze. In particolare il 29 gennaio 1991, gli aveva consentito di arrestare De Vitis; il teste ha ricostruito quella vicenda:

- a De Vitis era stato notificato un provvedimento di sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nel territorio di Taranto;
- il 30 maggio 1990 era stata emessa nei confronti dello stesso De Vitis un'ordinanza di custodia cautelare, non eseguita e revocata il successivo 30 giugno;
- nonostante il divieto di soggiorno a Taranto, nel settembre 1990, De Vitis si era presentato presso la sede dell'associazione commercianti della città e fu emessa nei suoi confronti altra ordinanza custodiale per violazione del divieto di soggiorno;
- pochi giorni prima dell'arresto del 29 gennaio, era stato proprio Tocci ad indicare al Ferretti l'abitazione dove De Vitis si trovava, e l'informazione consentì di arrestare De Vitis;
- il 24 aprile 1991 De Vitis fu assolto dal reato di violazione della sorveglianza speciale, fu liberato e tornò a Milano, dove fu ucciso il 7 maggio 1991.

Dopo l'omicidio Tocci aveva confidato a Ferretti che De Vitis era stato ucciso perché aveva indispettito alcuni personaggi della 'ndrangheta calabrese, ma non aveva fatto riferimento ad un suo coinvolgimento nell'organizzazione ed esecuzione dell'omicidio.

Per i collegamenti individuati dagli investigatori, furono eseguiti accertamenti nel tarantino, con riferimento all'assenza di alcuni membri del clan Modeo dalla città. I testi **Ferretti e Pastore** Giuseppe (**u. 1.6.95**) hanno precisato che dagli accertamenti eseguiti tra le 18,45 e le 19,30 erano risultati assenti dalla città Cianciaruso Cosimo e Martera Luigi.

L'altro filone di indagine aveva confermato i rapporti di De Vitis con Giorgio Tocci e il suo gruppo. Il Capitano dei C.C. **Picchi** Moreno (**u. 1.6.95**) ha riferito che l'autovettura BMW di De Vitis era stata controllata l'8 aprile 1991 presso l'abitazione di Sarlo Luciano; per accertare i collegamenti tra questi personaggi erano stati sentiti Sarlo e il fratello della vittima, Antonio, dalle cui dichiarazioni era risultato che:

- Antonio De Vitis aveva consegnato il veicolo a Giorgio Tocci, perché regolarizzasse una situazione ipotecaria e Tocci l'aveva prestata per 10 giorni a Luciano Sarlo; successivamente il veicolo era stato portato presso un autosalone per la regolarizzazione della situazione ipotecaria.

Con riferimento all'autovettura della vittima è stato sentito all'udienza del **2.6.95**, **Iamartino** Francesco, dal quale De Vitis aveva acquistato il veicolo. Dopo un precedente acquisto da parte del De Vitis, il 24 settembre 1990, questi si era recato alla concessionaria in compagnia di Guarella Egidio e Mario Sarlo; quest'ultimo (persona conosciuta dal teste perché aveva in passato acquistato delle autovetture anche per i propri familiari) disse a Iamartino di trattare bene De Vitis; l'auto fu pagata in contanti; dopo qualche giorno De Vitis tornò alla concessionaria in compagnia di Tocci, in quanto la BMW non andava bene; Iamartino fece la messa a punto e Tocci tornò a riprendere l'auto; i documenti furono consegnati allo stesso Tocci alla fine del 1990; tre-quattro giorni prima dell'omicidio De Vitis si era recato alla concessionaria per ritirare il BMW, in precedenza consegnato da Tocci per farvi eseguire dei lavori; De Vitis in quell'occasione consegnò una Lancia Delta perché Iamartino facesse un preventivo di riparazione.

I rapporti intercorrenti in quel periodo tra la vittima e Giorgio Tocci erano stati confermati al carabiniere **Vicenzi** da Antonio De Vitis, fratello di Salvatore (si veda **u. 1.6.95** e i testi **Antonio De Vitis e Grazia Messina**, **u. 28.5.96**, hanno confermato la circostanza).

Nei successivi paragrafi si affronteranno le vicende relative ai due episodi omicidiari, ricostruendo le responsabilità dei mandanti e degli autori materiali degli stessi; si ritiene opportuno illustrare puntualmente le fonti di prova acquisite in questo dibattimento in relazione all'omicidio De Vitis (che pure è un fatto cronologicamente successivo al triplice omicidio di San Giovanni Rotondo) per poi soffermarsi più sinteticamente su quest'ultima vicenda (che non è qui oggetto di contestazione).

[4]. Le responsabilità in ordine all'omicidio di Salvatore De Vitis.

La vicenda dell'omicidio De Vitis è stata ricostruita da molti collaboratori sentiti nel processo, ciascuno dei quali partecipò alle fasi preparatorie e attuative dell'azione.

L'omicidio De Vitis si colloca nella guerra in corso a Taranto che vedeva contrapposti il gruppo facente capo allo stesso De Vitis e quello facente capo ai fratelli Modeo. In questa sede non è rilevante ripercorrere le vicende relative a quella guerra se non nei limiti in cui si intrecciano con le attività dei gruppi criminali giudicati nel presente processo.

Salvatore **Annacondia** era schierato nella guerra di Taranto con il gruppo Modeo, contrapposto a Giorgio Tocci, tarantino alleato di De Vitis a cui era legato da una fraterna amicizia. Questa contrapposizione aveva avuto anche episodi violenti nell'agguato subito da Tocci in Puglia, quando era stato gravemente ferito proprio da appartenenti al gruppo Modeo.

I rapporti divennero più complessi quando Tocci per un verso e Annacondia per altro verso iniziarono attivare alleanze con la medesima area criminale avente il suo riferimento nel clan calabrese De Stefano-Tegano.

La questione del contrasto tra Tocci, appartenente al gruppo Coco-Trovato, e Annacondia, alleato al gruppo Tegano, fu risolta, a dire di Annacondia, durante un incontro (tenutosi il 14 dicembre 1991) a cui parteciparono lo stesso Annacondia, Mimmo Tegano e Franco Coco-Trovato e Jimmy Miano. Tegano decise d'autorità che Tocci doveva acconsentire all'eliminazione di Salvatore De Vitis, oppure Franco Coco-Trovato avrebbe dovuto farsi da parte e anche Tocci sarebbe rimasto coinvolto nelle azioni del gruppo facente riferimento ai Modeo e a Annacondia. Quella riunione non era specificamente finalizzata a discutere dell'omicidio De Vitis, ma piuttosto alla richiesta di Coco-Trovato che Annacondia si facesse da parte nella guerra di Taranto. Con precisione nel corso del controesame (**u. 5.10.95**) Annacondia ha precisato il senso di quell'incontro:” - *Si parlò di Giorgio Tocci perché loro volevano salvaguardare la vita di Tocci. Allora io dissi che non era possibile che io mi facessi da parte da una guerra di Taranto, per prima base; e per seconda base, se loro intendevano salvaguardare la vita di Giorgio Tocci, allora, a questo punto noi sapevamo che De Vitis era appoggiato da Tocci a Milano, allora ci consegnassero De Vitis Salvatore.*”(**u. 5.10.95, pagg. 55-56**)

Sia Coco-Trovato che Miano dovettero acconsentire alla decisione di Tegano, per l'autorità di quest'ultimo il quale aveva sostanzialmente dato ragione ad Annacondia. L'incontro avvenne il 14 dicembre 1990 (**u. 10.7.95, pagg. 172-173**).

Nell'accordo l'eliminazione di De Vitis doveva essere compiuta da gruppo Coco-Trovato come contropartita dell'omicidio che Annacondia avrebbe commesso nel tarantino di Pasquale Placentino. Una volta avvenuto il triplice omicidio di S. Giovanni Rotondo, Annacondia andò a Cermenate per incontrare Mimmo Paviglianiti, dove incontrò Franco Coco-Trovato. Dopo aver confermato che Placentino era stato ucciso, Coco-Trovato ringraziò Annacondia anche da parte di Pepè Flachi; Annacondia rammentò a Coco-Trovato la questione di De Vitis e Coco-Trovato rispose letteralmente: “Salvatore, non ti preoccupare, dormi tranquillamente che De Vitis muore”. (**u. 10.7.95, pag. 205**).

In effetti più che un vero e proprio accordo, l'eliminazione di Placentino e quella di De Vitis rappresentava per i due gruppi un obbligo morale, determinato dalla necessità di rinsaldare un'alleanza che non era ancora fondata su attività comuni. Infatti, anche nell'incontro di Cermenate, a cui parteciparono Mimmo Paviglianiti, Coco-Trovato, Annacondia e a cui erano presenti alcuni uomini di Paviglianiti (Cuzzola, Nino Raffa, Santo), Di Donato e Pancia.

Dopo quell'incontro Annacondia tornò a Trani tranquillo della garanzia ricevuta da Coco-Trovato e assicurò anche Cosimo Murianni (esponente del clan Modeo interessato alla morte di De Vitis) e la moglie di Riccardo Modeo, Anna Quero, del fatto che il gruppo Coco-Trovato avrebbe eliminato De Vitis.

Dopo pochi giorni Murianni lesse sul televideo che erano stati rinvenuti nel milanese tre cadaveri bruciati e pensò che si trattasse di De Vitis e di Tocci, ma Annacondia pensò che Tocci era ormai stato convinto della necessità di abbandonare De Vitis, per cui l'altro cadavere poteva essere di qualcun altro; comunque erano tutti convinti che De Vitis fosse stato ucciso, per cui cominciarono a spargere la voce che tutto era a posto; ma dopo una

settimana De Vitis fu arrestato per la questione delle misure di prevenzione, per cui si verificò che in effetti l'eliminazione non era stata ancora eseguita.

Dopo questa brutta figura fatta da Annacondia con i tarantini, Marino Pulito si recò a Rosarno a lamentarsi con tale Domenico Pisano, detto "diavolo", appartenente al clan Pesce della 'ndrangheta di Rosarno, del fatto che dopo il triplice omicidio non era stato ucciso ancora Salvatore De Vitis. Questa notizia fu riferita a Mimmo Tegano, che chiese come stavano le cose e Annacondia dovette recarsi a Reggio per chiarire che De Vitis non era stato ancora eliminato.

Successivamente Annacondia si recò da Mimmo Paviglianiti a Cermenate e anche con lui chiese spiegazioni del perché tardavano ad uccidere De Vitis; in quell'occasione Flachi chiari che era necessario attendere il momento giusto per attuare l'omicidio e anche Paviglianiti disse che non c'era bisogno che Marino Pulito si andasse a lamentare con i Pesce del comportamento tenuto dal gruppo Coco-Trovato. Comunque, Annacondia mise a posto le cose, sia con Tegano che con Paviglianiti e Flachi. Coco-Trovato e Paviglianiti assicurarono nuovamente Annacondia che non appena De Vitis sarebbe uscito di carcere sarebbe stato ucciso.

Al rientro a Trani, nel febbraio 1991, Annacondia trovò Murianni detenuto; in quel periodo Murianni era latitante e si nascondeva in un appartamento di Annacondia, per cui anche quest'ultimo era ricercato per favoreggiamento. Annacondia si costituì e dopo 5 giorni fu scarcerato; Murianni rimase in carcere qualche giorno in più (circa 25 giorni) e dopo 10 giorni dalla scarcerazione fu ucciso insieme a Luigi Cristello vittime di un agguato lungo la strada Bari Taranto.

Quello stesso giorno De Vitis uscì dal carcere e un affiliato del clan Modeo comunicò la notizia ad Annacondia; questi avisò immediatamente Paviglianiti, il quale assicurò che De Vitis sarebbe stato ucciso. Un pomeriggio, mentre si trovava al magazzino Eurotop di Trani, Annacondia ricevette una telefonata da Cermenate e Di Donato gli disse di stappare un bottiglia da parte del geometra (nome con cui veniva indicato Mimmo Paviglianiti).

Annacondia pensò immediatamente che Salvatore De Vitis era stato ucciso e ne ebbe conferma quella stessa notte quando, intorno a mezzanotte, arrivarono a Trani Mimmo Paviglianiti e Cuzzola con una copia del giornale "La Notte" che riportava la notizia dell'omicidio De Vitis. Quella sera cenarono tutti a Trani, al ristorante di Annacondia, insieme a Sfregola e Regano; Cuzzola e Paviglianiti spiegano come si erano svolti i fatti:

- De Vitis aveva deciso di allontanarsi da Milano, aveva lasciato l'albergo e doveva ritirare la BMW dal concessionario;
- era stato atteso nei pressi del concessionario, perché doveva tornare all'albergo a ritirare i bagagli;
- si era fermato al semaforo rosso e gli aggressori che lo seguivano si affiancarono all'auto per eseguire l'azione;
- il gruppo di fuoco era composto da Tocci e Schettini, i quali, dopo essersi affiancati, spararono diversi colpi di pistola all'indirizzo di De Vitis, ferendolo;
- la vittima, pur colpita, riuscì a scendere dal lato passeggero dell'autovettura e tentò di fuggire, nascondendosi dietro i veicoli fermi in sosta, ma Tocci scese dalla propria auto, girò intorno al veicolo di De Vitis ed esplose i colpi mortali (Annacondia ha riferito testualmente: *"Antonino Cuzzola disse: "Salvatore, De Vitis sangue non ce ne aveva." E dissi: "Perché non*

ce ne aveva sangue?" Disse: "Perché dal ... dalla nuca, invece di uscire il sangue, gli uscì tutta una materia bianca."");

- eseguito l'omicidio, i due aggressori avevano abbandonato l'autovettura con all'interno le armi utilizzate per l'agguato (una 9x21, un kalashnikov e un'altra pistola).

Dopo 15-20 giorni da quell'episodio Annacondia fu invitato da Paviglianiti a Cermenate per incontrare Coco-Trovato e Giorgio Tocci, in quanto quest'ultimo intendeva chiarire i contrasti con il collaboratore. All'incontro erano presenti Di Donato, Regano, Cuzzola, Raffa, Santo e Mimmo Paviglianiti e dopo un'ora arrivarono Franco Coco-Trovato, Giorgio Tocci e Schettini, con un altro ragazzo che era stato indicato da Coco-Trovato come autore dell'omicidio Raduano. Parlarono per circa un'ora presso il bar di Cermenate e ancora durante il pranzo in un ristorante; Tocci raccontò tutta la dinamica dell'omicidio De Vitis e Schettini confermò tutte le circostanze (**u. 11.7.95, pagg. 5-29**).

Annacondia ha precisato che parlò dell'omicidio De Vitis con Marino Pulito, riferendogli che era stato commesso dal suo gruppo, senza specificare chi fosse l'autore materiale, ma attribuendolo a sé quale esponente di vertice del sodalizio (**u. 11.7.95, pag.126**).

Di Donato ha confermato i rapporti di Annacondia con i personaggi coinvolti nella guerra di Taranto, riferendo che questi era collegato a Luigi Cristello e Mimmo Murianni, uomini della famiglia dei fratelli Modeo (Gianfranco, Giancarlo e Riccardo); Murianni fu ospitato durante la latitanza da Annacondia a casa sua, ove fu arrestato.

L'accordo per lo scambio tra gli omicidi Placentino e De Vitis fu assunto da Annacondia direttamente con Coco-Trovato per il tramite di Mimmo Paviglianiti. Di Donato ha riferito che frequentemente, quando Annacondia andava a trovare Paviglianiti a Cermenate, si recavano a mangiare a Lecco, nei ristoranti di Coco-Trovato. Di Donato non partecipò mai a tali riunioni, per cui fu estraneo alle discussioni relative all'accordo per lo scambio di omicidi.

Dopo l'omicidio Placentino, Annacondia era un po' preoccupato che Coco-Trovato non mantenesse la parola, tant'è che aveva convinto Di Donato a stare lontano da Milano; fino al febbraio 1991, Di Donato stette per frequenti periodi a Trani, finché il 23 non partì per l'Argentina (e fino a quel momento De Vitis non era ancora stato ucciso).

Le conoscenze del collaboratore derivavano, quindi, da quanto gli era stato prospettato da Annacondia in ordine all'accordo intervenuto con Coco-Trovato che prevedeva l'eliminazione di De Vitis e di Tocci; durante il periodo trascorso a Trani, Annacondia fece più volte riferimento all'obbligo assunto da Coco-Trovato di uccidere De Vitis, ma Di Donato non era a conoscenza del contenuto degli accordi, né Annacondia gli raccontò i particolari dei suoi incontri con Coco-Trovato (tranne che l'omicidio Placentino era la contropartita dell'impegno di uccidere De Vitis e Tocci) (**u. 20.10.95, pagg. 78-81, u. 8.11.95**).

Di Donato ha riferito qualche particolare più specifico sulla notizia che riferì ad Annacondia dell'avvenuto omicidio di Salvatore De Vitis. In quel periodo i rapporti tra i fratelli Paviglianiti e Di Donato erano molto cambiati; quest'ultimo, tornato dall'Argentina il 17 aprile, aveva cominciato a frequentare con assiduità Cermenate e quel giorno di maggio era giunto al bar dei Paviglianiti verso l'una e mezza. Non era ancora sceso dalla propria auto che Puntorieri, Cuzzola e Mimmo Paviglianiti lo affiancarono e gli dissero di chiamare immediatamente Annacondia perché stappasse una bottiglia di champagne; Di Donato telefonò all'amico, riferendogli la frase di Mimmo Paviglianiti. Il giornale "la Notte", quella sera riportò la notizia che verso mezzogiorno era stato ucciso Salvatore De Vitis. Di Donato dedusse che quella frase era da collegarsi all'omicidio De Vitis, perché sapeva già dal mese di

gennaio (quando era stato a Trani per 15 giorni) che Coco-Trovato e Paviglianiti dovevano ucciderlo. Annacondia mostrò di aver capito a cosa si riferiva la frase di Paviglianiti, ma dopo quel giorno il collaboratore non apprese alcuna altra notizia sulla vicenda (**u. 20.10.95, pagg. 113-118**)

Giorgio Tocci ha riferito la vicenda dell'omicidio, premettendo che Salvatore De Vitis era un suo amico fraterno, a casa del quale andava sempre a dormire quando stava a Taranto e che ospitava quando lui andava a Milano.

Dopo l'agguato subito a Taranto, Tocci era alla ricerca di Marino Pulito, ritenendolo responsabile dell'agguato; cominciò ad interessare tutte le famiglie con cui era legato all'individuazione di Pulito, sia le famiglie calabresi Molè e Mancuso (tramite Pino Campisi), sia Coco-Trovato, a cui si era già legato a seguito dell'omicidio Cernigliaro. Nel periodo intercorrente tra l'omicidio Cernigliaro e quello Maccarrone, sia nel milanese sia in Calabria stava operando per rintracciare dove fosse Pulito. De Vitis gli disse che un altro personaggio pericoloso legato al clan Modeo era Salvatore Annacondia di Trani, che aveva fornito tutto il suo appoggio a Modeo e stava cercando sia De Vitis sia Tocci per ucciderli. Annacondia era già stato coinvolto, a quanto riferito al Tocci, nella guerra di Taranto, tanto che gli dissero che l'autovettura utilizzata per l'agguato era stata rubata a Trani, territorio di Annacondia.

Tocci si informò tramite i suoi contatti calabresi (Campisi, Molè e Mancuso) della possibilità di compiere un agguato ad Annacondia in Calabria, perché aveva saputo che questi era legato alla famiglia Tegano.

Una sera vi fu un incontro presso l'abitazione di Nunzia Biron, che era diventato dopo l'omicidio Cernigliaro il luogo abituale di incontro del gruppo, presenti, Pino Campisi, Giuseppe De Stefano, Mimmo Paviglianiti, Coco-Trovato, Schettini e Tocci; Paviglianiti disse di essere stato incaricato da Mimmo Tegano di sostenere Annacondia e di uccidere De Vitis e Tocci; Coco-Trovato si oppose, dicendo che Tocci non si toccava, per cui fu organizzata la riunione a casa di Tegano.

All'incontro dovevano partecipare Molè e Mancuso per parte Tocci e De Vitis, Coco-Trovato, Paviglianiti, Antonio Papalia e Schettini. A Reggio si recarono Coco-Trovato, Papalia, Paviglianiti e Schettini. Alla riunione partecipò Luigi Mancuso, non Molè né Campisi.

Fu Campisi a riferire a Tocci il contenuto della discussione svoltasi a casa Tegano; Annacondia disse che voleva uccidere De Vitis perché era un infame e aveva reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria e Tocci perché lo sosteneva nella guerra; soggiunse che poteva anche produrre i documenti processuali dai quali risultava che De Vitis era un delatore. Fu stabilito che ci fosse una tregua nella ricerca di De Vitis e Tocci, finché Annacondia non avesse prodotto le carte processuali che suffragassero le sue affermazioni. Si trattava di affermazioni gravi perché significavano che Molè e Mancuso avevano preso le difese di un infame. Nel caso fosse vero si decise che sarebbero stati Campisi e lo stesso Tocci ad uccidere De Vitis, proprio per lavare l'infamia. Tocci ha fissato l'epoca della riunione nel mese di dicembre 1990, anche se non ha potuto fornire più precise indicazioni sul punto; sicuramente era precedente all'omicidio Placentino, forse successiva all'omicidio Maccarrone (del 18 dicembre) e di quello Cutolo (19 dicembre) e precedente a quello Salvatore Batti (23 dicembre). In effetti Tocci aveva indicato la riunione il giorno dopo l'omicidio Maccarrone, ma ciò era impossibile perché quel giorno Schettini si trovava al Cerchio in occasione dell'omicidio Cutolo, per cui doveva essere qualche giorno prima o qualche giorno dopo

l'omicidio Maccarrone. Su sollecitazione del Pm Tocci ha dichiarato che la data del 13-14 dicembre (quando Annacondia e Cuzzola dormirono in un hotel di Reggio) è assolutamente compatibile con il suo ricordo della riunione.

Delle persone che partirono per Reggio, Mimmo Paviglianiti e Coco-Trovato parteciparono sicuramente alla riunione, mentre su Schettini e Papalia Tocci non ha potuto fornire conferme sicure.

Tocci seppe il contenuto dei discorsi prima da Pino Campisi e poi da Coco-Trovato e Schettini. Mancuso, infatti, finita la riunione telefonò a Campisi e gli disse di scendere subito in Calabria; Tocci e Campisi attendevano gli esiti della riunione e già al telefono Mancuso aveva preannunciato che qualcosa non era andata per il verso giusto; al ritorno dalla Calabria, dopo appena due giorni, Campisi riferì il tutto a Tocci, che solo successivamente incontrò Coco-Trovato e Schettini. Dopo pochi giorni Tocci parlò con costoro, che gli confermarono almeno in parte il racconto di Campisi.

Campisi, infatti, dopo aver riferito gli esiti della discussione, si mostrava anche preoccupato per aver esposto Molè e Mancuso alla brutta figura, non conoscendo personalmente De Vitis, ma solo Tocci; tutto il racconto di Campisi fu nei termini riferiti da Tocci. Anche Coco-Trovato confermò l'assunto di fondo, senza dare molto peso alla cosa, perché era scontato che se Annacondia avesse dimostrato l'infamia di De Vitis, questi sarebbe stato ucciso da Tocci e da Campisi.

Circa i partecipanti all'incontro, quelli sicuramente indicati da tutti erano Tegano, Mancuso, Paviglianiti, Coco-Trovato e Annacondia. Tocci ha escluso che Jimmy Miano potesse essere presente alla riunione, poiché nessuno gliene parlò mai, e ha precisato che probabilmente si era confuso con Luigi Mancuso (i due avevano la stessa altezza e vagamente si assomigliavano).

Secondo Tocci quella riunione aveva anche l'obiettivo di indurre Annacondia e Murianni a farsi da parte nella guerra di Taranto (che a loro non interessava direttamente) e di consegnare a Tocci Marino Pulito, che era sospettato di essere l'autore dell'agguato di Taranto.

Tocci, pur ritenendo che De Vitis non avesse fatto alcuna rivelazione in ambiti processuali, si rivolse allo stesso per accertarsene, poiché era in rapporti di confidenza stretta, tali da consentirgli di affrontare anche argomenti così delicati quale una sua delazione . De Vitis confermò che mai gli era capitato di rivelare alcunché sulle attività criminali sue e di altri soggetti e precisò che Marino Pulito in un'occasione aveva fatto rivelazioni pubblicate su un giornale circa le responsabilità di un fatto di sangue avvenuto a Bruzzano (Pulito aveva rilasciato in proposito un'intervista ad un giornale di Taranto nella quale accusava una certa persona di un'aggressione subita - il fatto risaliva a molti anni prima e De Vitis consegnò a Tocci la copia di quel giornale).

Tocci a quel punto rassicurò Campisi, dicendogli che era impossibile quanto aveva riferito Annacondia; Campisi avvisò Mancuso e Tocci e Campisi fecero anche un viaggio in Calabria da Mancuso per confermare che De Vitis non aveva fatto alcuna delazione (gli incontri tra Tocci e Mancuso avvenivano normalmente in un casolare nelle campagne di Nicotera) e all'incontro erano presenti anche Momo Molè e Turi Pisano, ai quali fu mostrato l'articolo di giornale relativo alla delazione di Marino Pulito. Tocci ha precisato di non ricordare se in quel periodo (sempre nel dicembre 1990) i viaggi in Calabria furono uno o due, ma che comunque in uno di quelli fu portato da Mancuso l'articolo di giornale.

A quel punto Mancuso e Molè da un lato si tranquillizzarono e dall'altro volevano accertare come stavano effettivamente i fatti, perché se fosse stato vero che Annacondia aveva riferito una falsità, erano Tegano, Coco-Trovato e Paviglianiti a dover uccidere Annacondia. In effetti la contestata infamia di De Vitis non era venuta fuori e al contrario era emersa infamia di Marino Pulito.

Ciononostante vi erano anche altri aspetti che erano emersi nella riunione del 14 dicembre e di cui Campisi riferì a Tocci in un momento successivo; durante quella riunione tra Coco-Trovato e Annacondia furono fatti discorsi in ordine a un possibile scambio di favori relativi all'eliminazione di Pasquale Placentino, nel senso che Coco-Trovato aveva chiesto ad Annacondia se poteva interessarsi per rintracciare Placentino. Fu Pino Campisi a riferire a Tocci di aver sentito e di aver appreso da Luigi Mancuso, che i due avevano parlato di quella questione che rappresentava un fatto personale di Coco-Trovato e non era interno agli accordi di pacificazione che si stavano discutendo in quella sede. Campisi soggiunse che probabilmente Coco-Trovato e Annacondia avevano fissato anche un appuntamento tra loro e lo scambio prospettato coinvolgeva anche De Vitis e, forse, lo stesso Tocci. In effetti i discorsi tra Coco-Trovato e Annacondia non furono così espliciti, ma fu Mancuso a desumere da alcuni accenni fatti in quella sede che i due potevano definire un accordo a parte nel senso prospettato.

Questo discorso di Mancuso e Campisi fu in parte confermato dall'atteggiamento di Coco-Trovato al rientro dalla Calabria, perché sino a quel momento le preoccupazioni principali di Coco-Trovato riguardavano Pasquale Placentino, mentre dopo quella riunione Coco-Trovato era più tranquillo da quel punto di vista; alla domanda di Tocci del perché di tale modifica di atteggiamento, Coco-Trovato rispose che quando era stato in Calabria aveva parlato con alcune persone della costiera ionica calabrese, che si erano offerti per rintracciare ed eliminare Placentino.

In effetti Tocci, oltre a parlare con Campisi, viveva affianco a Coco-Trovato, per cui era dubbioso dell'impegno che questi avrebbe assunto di eliminare sia De Vitis che lo stesso Tocci.

Intorno a questa vicenda si colloca anche il rapporto tra Tocci e certo Sasà Belfiore, uomo di Momo Molè nell'area del torinese. Tocci ha spiegato che lui aveva già conosciuto Belfiore in anni passati (intorno al 1987-1988), perché era imparentato con persone del tarantino e l'aveva conosciuto come amico di Marino Pulito (prima del contrasto insorto tra le famiglie De Vitis e Modeo); quando Campisi parlò a Tocci dei problemi che Sasà Belfiore aveva a Torino per una guerra interna al suo gruppo, Tocci chiese se fosse quel Belfiore ed ebbe la conferma di ciò da Campisi. Quest'ultimo aveva chiesto a Tocci se poteva intervenire nella guerra di Torino per commettere alcuni omicidi a favore di Belfiore (e, quindi, di Molè e Mancuso); Tocci diede la propria disponibilità e insieme a Campisi fece alcuni viaggi da Milano a Torino. Durante uno di questi viaggi lo stesso Belfiore confermò a Tocci che avrebbe potuto avvicinare Marino Pulito ed eliminarlo, proprio per i suoi rapporti di amicizia con lo stesso. Gli stessi Molè e Mancuso insistettero con Belfiore perché portasse a termine l'omicidio di Pulito e in effetti Belfiore andò a Taranto dove incontrò Pulito, parlò con lui ma non ebbe l'occasione per eliminarlo; gli diede un altro appuntamento a Gioia Tauro, nelle campagne dei Piromalli, ma in quell'occasione Pulito non si presentò (probabilmente perché avvisato di quanto si stava progettando a suo danno - Tocci ha riferito che poteva essere stato Turi Pisano ad avvisarlo).

Questo episodio si colloca dopo l'omicidio Placentino, intorno alla fine di gennaio-inizio di febbraio 1991 e costituisce una conferma di quella deduzione fatta da Mancuso in ordine all'accordo intercorso tra Coco-Trovato e Annacondia, perché Belfiore riferì a Tocci che Pulito, nel corso dell'incontro avvenuto a Taranto, era letteralmente terrorizzato da Salvatore De Vitis e anche da Tocci e stava sperando che alcune persone calabresi vicine a Tegano mantenessero l'impegno di uccidere De Vitis e Tocci, come contropartita dell'omicidio di Placentino, a cui avevano partecipato alcuni uomini di Pulito (naturalmente Pulito non fece i nomi né di Coco-Trovato, quale esponente dei Tegano, né di Annacondia come responsabile dell'omicidio Placentino) (**u. 10.11.95, pagg. 6-49**).

In effetti, una volta commesso l'omicidio Placentino, Tocci, Campisi, Molè e Mancuso cominciarono ad essere preoccupati delle conferme intervenute rispetto a quello che fino a quel momento era solo un'ipotesi, per cui si incontrarono a Nicotera per decidere quali atteggiamenti assumere. Mancuso decise di chiamare Coco-Trovato, invitandolo a scendere in Calabria.

Alla riunione parteciparono in 5, e Luigi Mancuso, parlando con Coco-Trovato, gli disse che avevano saputo dell'accordo intervenuto con Annacondia circa l'eliminazione di De Vitis e di Tocci. Coco-Trovato negò tutto, né si parlò dell'omicidio Placentino (del fatto che Coco-Trovato fosse il mandante di Annacondia). Coco-Trovato, anzi, parlò bene di Tocci, confermando che non si toccava. Il giorno dopo Coco-Trovato tornò con Schettini a salutare tutti e andò via.

Successivamente a questo incontro vi fu l'incontro di Sasà Belfiore con Pulito e, quindi, la conferma dell'accordo intervenuto tra Coco-Trovato e Annacondia. Nel frattempo Annacondia non aveva fornito alcuna prova dell'infamia di De Vitis. Dopo quell'incontro Luigi Mancuso decise di mandare il nipote Beppe a Milano per decidere cosa fare. In effetti un giorno Campisi telefonò a Tocci per dirgli che era arrivato Beppe Mancuso, con cui avevano un appuntamento al rondò di Monza. Ivi giunti trovarono Beppe con altra persona (tale don Ciccio di Cologno Monzese) e Beppe riferì che aveva parlato con Coco-Trovato, il quale aveva continuato a negare qualsiasi accordo per l'uccisione di De Vitis e di Tocci. Nonostante ciò Beppe disse a Tocci di non fidarsi e di stare attento a sé e a De Vitis.

Tocci si curò della questione e contattò immediatamente De Vitis; questi abitava a Monza in un appartamento sito a San Fruttuoso, reperito da Ubaldo Nigro. Tocci gli disse di stare attento perché il clima non era tranquillo, senza però spiegargli nei particolari la vicenda, anche perché De Vitis era persona istintiva e irruenta e se avesse saputo cosa si stava progettando contro di lui, avrebbe immediatamente cercato di aggredire Coco-Trovato e Schettini. Certo che la situazione non era facile, perché Tocci era sempre appresso a De Vitis, armato con mitra e pistola, ma nello stesso tempo non poteva spiegare a De Vitis i motivi di tanta preoccupazione.

Dopo poco tempo decise che la soluzione migliore era quella di far arrestare De Vitis. Questi, all'epoca, era latitante per una contravvenzione agli obblighi di soggiorno, e Tocci contattò il dottor Ferretti, in servizio alla Squadra Mobile di Taranto indicandogli il luogo ove si nascondeva De Vitis.

Ferretti procedette all'arresto di De Vitis e su richiesta di Tocci, denunciò quest'ultimo per favoreggiamento.

De Vitis fu detenuto per appena 40 giorni e appena scarcerato tornò a Milano da Tocci. Questi fu sorpreso e preoccupato della presenza di De Vitis, perché rivivevano i pericoli per la

sua incolumità; De Vitis aveva capito che a era stato arrestato per una soffiata, ma pensava a tutti tranne che a Tocci; quando incontrava sia i fratelli Sarlo sia Nigro non mancava di minacciarli, sospettando che potesse essere stato uno di loro a fare la soffiata. De Vitis per qualche giorno tenne un atteggiamento spavaldo e minaccioso nei confronti di Sarlo e di Nigro, finché un giorno incontrò alcuni dei fratelli Sarlo e Tonino Schettini presso l'autosalone di Iamartino e come sempre succedeva in quel periodo De Vitis proferì minacce e volarono tra tutti parole grosse; l'episodio fu riferito a Tocci sia dai Sarlo sia da Schettini e fu deciso un incontro con Franco Coco-Trovato, perché De Vitis durante il litigio con Sarlo e Schettini aveva usato parole pesanti nei confronti dei calabresi e quindi anche di Coco-Trovato.

L'incontro avvenne al ristorante Il Portico, pochi giorni prima dell'omicidio di De Vitis, alla presenza di Schettini di Coco-Trovato, di Tocci e di uno dei fratelli Sarlo. Coco-Trovato rimproverò a Tocci l'atteggiamento tenuto da De Vitis, ritenendolo responsabile, perché era suo amico e perché era stato a causa sua che il gruppo era stato coinvolto nello scontro con Annacondia. Era vero che Tocci difendeva innanzitutto sé stesso, ma la posizione assunta era tesa a garantire De Vitis, il principale obiettivo del gruppo Modeo. In effetti questa fu la giustificazione ufficiale del rimprovero, ma Tocci ben sapeva che Coco-Trovato aveva anche un interesse personale ad eliminare De Vitis, costituito dall'accordo intercorso con Annacondia. In quella riunione Coco-Trovato disse anche che De Vitis con quel comportamento dimostrava di essere pericoloso per il gruppo, sia perché aveva atteggiamenti minacciosi nei confronti di Coco-Trovato e Schettini, sia anche nei confronti di Tocci (dicevano che voleva ucciderlo, ma Tocci ha riferito che l'affermazione non era vera). Il discorso che fecero Coco-Trovato e Schettini riguardava sia il pericolo che De Vitis rappresentava nei confronti di Coco-Trovato e Schettini (negli atteggiamenti tenuti con Sarlo), sia soprattutto nei confronti di Tocci. Certo è che Tocci si rese conto che non poteva più difendere De Vitis, perché rischiava di essere lui stesso coinvolto nell'azione che Coco-Trovato e il gruppo erano intenzionati a portare a termine. Tocci, per la prima volta in quella riunione, diede il suo assenso all'eliminazione di De Vitis, anzi si impegnò personalmente ad ucciderlo, dicendo a Coco-Trovato che vi avrebbe provveduto con la sua batteria di uomini di Taranto.

Tocci aveva già saputo che Coco-Trovato e Schettini sostenevano che De Vitis voleva uccidere Tocci; nel mese di dicembre aveva incontrato a Milano Jimmy Miano, il quale gli aveva detto di aver saputo che De Vitis voleva ucciderlo; Miano non voleva dire chi gli avesse riferito tale circostanza, ma Tocci gli disse che sapeva che erano Coco-Trovato e Schettini (i quali erano stati incontrati da Tocci mentre andavano via dall'abitazione di via Porpora dove stava Miano) e Miano glielo confermò. Tocci ha spiegato che pur avendo intensi rapporti con Coco-Trovato e Schettini non furono loro a dirgli che De Vitis voleva ucciderlo, ma l'avevano detto a Miano perché glielo dicesse. Miano disse a Tocci, già in quell'occasione che avrebbe pensato lui ad uccidere De Vitis, ben sapendo che Tocci era legatissimo allo stesso e avrebbe avuto difficoltà ad ucciderlo. Secondo Tocci, Miano credeva veramente che De Vitis volesse uccidere Tocci, per cui si voleva assumere lui l'omicidio, per cui si era quasi assunto con Coco-Trovato la responsabilità dell'agguato (così si giustifica la presenza di Calderiera)

Sulla questione dell'assenso, Tocci ha precisato che senza che lui fosse d'accordo forse l'omicidio De Vitis non sarebbe mai stato commesso o forse sarebbe stato solo di più difficile attuazione; certo è che Tocci diede il suo assenso, anche se tentò di temporeggiare

assumendosi il compito di provvedere egli stesso all'eliminazione. Questo atteggiamento non era del tutto sincero, sia perché il fantomatico gruppo di Taranto non esisteva, sia perché in tal modo pensava di ritardare l'esecuzione dell'omicidio e, magari, di rinviarla sine die.

Infatti, Tocci approfittò di una visita di due suoi amici tarantini, Massimo Cinieri e Franco D'Amore, a Milano per dimostrare al gruppo che stava interessandosi della questione; lui con gli amici andarono a casa di Mario e Gino Sarlo e in loro presenza disse a Cinieri e D'Amore che aveva saputo che De Vitis voleva ucciderlo e che, quindi, aveva deciso di ucciderlo prima lui; Cinieri e D'Amore dissero che non era possibile e proposero a Tocci un incontro con De Vitis per un chiarimento. Tocci disse che ci avrebbe pensato lui, ma l'unica cosa che gli interessava è che i Sarlo sapessero che effettivamente si stava interessando all'omicidio, perché lo avrebbero riferito a Coco-Trovato.

Comunque, in quei giorni Schettini insistette molto con Tocci perché eseguisse il piano, anche perché aveva capito che da parte di Tocci c'erano resistenze.

La domenica prima dell'omicidio (verificatosi il martedì), De Vitis chiese un incontro con Tocci e si incontrarono al maneggio di Ubaldo Nigro; De Vitis non aveva desistito dai suoi atteggiamenti; era arrabbiato con tutti, Coco-Trovato, Schettini e i Sarlo, riteneva che costoro lo avessero tradito e fatto arrestare, non si sentiva sicuro, ma nello stesso tempo aveva idee bellicose nei loro confronti; voleva armarsi e andare a Lecco ad uccidere sia Coco-Trovato che Schettini e poi anche i Sarlo e chiese a Tocci di aiutarlo nel piano. Tocci non si rese disponibile e De Vitis gli disse che allora sarebbe partito di lì a qualche giorno perché non si sentiva sicuro. I motivi dell'atteggiamento aggressivo di De Vitis era determinato sia dalla convinzione che costoro fossero i responsabili dell'arresto, sia perché non si fidava dei calabresi.

Dopo questo incontro Tocci si recò in gelateria con la moglie e De Vitis lo raggiunse ancora, insistette sulla richiesta di collaborazione, ma vedendo le resistenze di Tocci ribadì che voleva andarsene da Milano.

Quella stessa sera Tocci incontrò Schettini (con il quale Tocci si incontrava spesso, anche perché c'era in ballo la questione De Vitis); Tocci parlò dell'incontro con De Vitis e Schettini disse che Tocci non sarebbe stato in grado di portare a termine l'omicidio, che aveva resistenze.

In effetti Tocci doveva partecipare all'omicidio di De Vitis, perché secondo quanto gli avevano detto Coco-Trovato e Schettini era proprio lui l'obiettivo di De Vitis (naturalmente Tocci sapeva che non era così, ma la motivazione ufficiale fornita dal gruppo era proprio quella, per cui, anche per non avere problemi con Mancuso, Molè e Campisi, doveva essere Tocci il principale interessato all'omicidio). Tocci ha soggiunto che anche in passato, nel dicembre del 1990, Jimmy Miano gli aveva detto di aver saputo da Coco-Trovato e Schettini che De Vitis voleva uccidere Tocci.

In definitiva l'assenso e la partecipazione di Tocci all'omicidio costituiva per il gruppo una garanzia nei confronti di Molè, Mancuso e Campisi.

Allora, quella domenica Tocci si incontrò con Schettini, il quale disse che dovevano accelerare i tempi e che le resistenze di Tocci dovevano essere superate; gli diede un appuntamento per l'indomani pomeriggio a bar Mario's di Cusano Milanino; il lunedì pomeriggio Tocci non andò all'appuntamento e quella sera o Mario o Gino Sarlo andarono a casa sua dicendogli che Schettini si era arrabbiato perché non si era presentato, ma che si era verificata una situazione insperata, perché De Vitis era passato al bar con la moglie e aveva

fissato un appuntamento con Schettini per il giorno successivo a mezzogiorno, per andare a mangiare al ristorante da “Chiara”; Schettini fece riferire dai Sarlo a Tocci che l’indomani alle 11 doveva andare al bar Mario’s per organizzare l’agguato.

Quell’incontro casuale aveva superato la necessità che Tocci presenziasse al primo incontro, perché il ruolo di Tocci era proprio quello di fissare un appuntamento con De Vitis; quest’ultimo si sarebbe fidato solo di Tocci, ma la circostanza verificatasi quel lunedì pomeriggio aveva risolto tale inconveniente.

Tocci non era certo che De Vitis si fosse recato all’appuntamento con Schettini e pensava che prima sarebbe passato a casa sua; comunque, decise di non andare all’appuntamento del martedì mattina, disse a sua suocera di rispondere al telefono dicendo che stava male e spense il cellulare.

Quella mattina Tocci era in difficoltà nel considerare cosa avrebbe dovuto fare; se De Vitis fosse passato da casa sua non avrebbe potuto dirgli di scappare, perché ciò avrebbe significato una guerra, innanzitutto perché De Vitis non sarebbe scappato ma sarebbe andato a tentare di uccidere Schettini, con la conseguenza che Tocci avrebbe dovuto in qualche modo schierarsi con l’uno (De Vitis) o con gli altri (Coco-Trovato e Schettini, del cui gruppo faceva parte). Ma la guerra avrebbe coinvolto anche Molè e Mancuso, perché Tocci non avrebbe potuto prendere la decisione di salvare De Vitis senza prima consultare costoro (questo per una regola tacita della criminalità organizzata), con il rischio che oltre a De Vitis anche lui stesso sarebbe stato un obiettivo di tutti (Coco-Trovato, Mancuso e Molè). In effetti a quel punto le questioni non erano lineari, perché Tocci sapeva che De Vitis non voleva ucciderlo (come gli avevano fatto intendere Coco-Trovato e Schettini), ma non aveva esplicitato ciò a Molè e Mancuso, facendo loro capire che anche lui si era assunto l’incarico di uccidere De Vitis; se avesse cambiato idea avrebbe comunque dovuto comunicarlo a costoro. **(u. 10.11.95, pagg. 49-88).**

Se avesse riferito a Mancuso e Molè che in effetti Coco-Trovato gli aveva chiesto di partecipare all’omicidio solo per legittimare l’uccisione agli occhi di costoro, ma in effetti Coco-Trovato aveva badato ai suoi interessi personali (scambio Placentino-De Vitis), scavalcando Mancuso e Molè, costoro sarebbero entrati in guerra con Coco-Trovato.

Tocci non poteva neanche andare all’appuntamento con De Vitis, perché Schettini avrebbe interpretato tale condotta come ulteriore protezione di De Vitis e avrebbe potuto decidere di uccidere entrambi.

In tale situazione Tocci decise di “sacrificare” la vita di De Vitis per salvare sé stesso da possibili conseguenze provenienti dal gruppo Coco-Trovato.

Verso mezzogiorno e mezzo, Luciano Sarlo andò a casa di Tocci e gli riferì che era stato ucciso De Vitis. Insieme a Luciano Sarlo Tocci andò da Ubaldo Nigro (durante il tragitto Luciano gli raccontò come era andato l’agguato), dove trovarono la moglie di De Vitis.

Luciano disse che l’omicidio era stato commesso da Gino Sarlo, con funzioni di autista, e da Cuzzola e Melo Calderiera, che avevano sparato; Diego Capecelatro era la cambio vettura (l’auto pulita era una Mercedes di Mario Sarlo, dove salirono gli autori dell’omicidio); Schettini e Turi Cappello ebbero il ruolo di esca per De Vitis, con un’autovettura tipo Espace Renault o Mitsubischi, tipo monovolume (il progetto era che l’auto guidata da Gino Sarlo si sarebbe appostata in un determinato luogo, Schettini avrebbe fatto cenno a De Vitis di seguirlo e lo avrebbe condotto nel luogo ove lo stavano attendendo gli autori dell’omicidio). L’agguato andò come previsto, salvo che Schettini incontrò De Vitis per strada e fece cenno di

seguirlo; lo condusse verso il ristorante e arrivati ad un semaforo sito su una strada rettilinea, lungo l'arteria principale prima di svoltare nella strada ove si trova il ristorante da "Chiara", Schettini frenò costringendo l'auto di De Vitis a fermarsi; Schettini lasciò spazio per il sopraggiungere della macchina degli sparatori, la quale si affiancò a quella di De Vitis e Cuzzola e Calderiera aprirono il fuoco (Calderiera era seduto sul sedile anteriore del passeggero, Cuzzola sul sedile posteriore) ; pare che Gino Sarlo si fosse avvicinato troppo all'autovettura di De Vitis, per cui Cuzzola e Calderiera ebbero difficoltà a scendere per sparare; dopo che spararono dall'interno dell'auto, Gino Sarlo si spostò e Cuzzola scese a sparare il colpo di grazia; De Vitis era riuscito ad uscire dalla portiera del lato destro e stava cercando di fuggire verso la parte posteriore della propria auto, per cui quando Cuzzola sparò il colpo di grazia, De Vitis era fuori dall'auto (questo racconto fu fatto da Luciano e Mario Sarlo il giorno stesso dell'omicidio, poi nei giorni successivi da Gino Sarlo e con tutti coloro che parteciparono). In effetti, poiché doveva risultare che era stato lo stesso Tocci a commettere l'omicidio, tutti quanti gliene riferirono la dinamica, anche Cuzzola, Schettini, Paviglianiti (con tutti tranne che con Diego Capecelatro, con il quale non accennò mai a quella vicenda, e con Turi Cappello, il quale non riferì in specifico la vicenda), e tutti gli riferirono la stessa versione (anche la presenza di Turi Cappello). L'unica circostanza che risultò strana a Tocci è che Capecelatro fosse stato utilizzato in un'azione di fuoco, perché questi era una persona di secondo piano del gruppo, che aveva sempre e solo svolto funzioni di magazziniere dello stupefacente (fece presente ai Sarlo le sue perplessità circa l'utilizzo di Capecelatro, probabilmente fu utilizzato perché venne a mancare qualcuno, forse lo stesso Tocci).

L'auto usata per l'agguato era una Lancia Delta integrale rubata da Gino Sarlo.

La presenza di due catanesi (Calderiera e Turi Cappello) si giustificava con il patto federativo a cui quel gruppo partecipava e non per uno specifico interesse personale. Tutti i gruppi gravitanti intorno a quella alleanza potevano partecipare a omicidi che interessavano altri gruppi, come successe per Tocci per il successivo omicidio di Angelo Maccarrone (che interessava i catanesi).

Con riferimento all'omicidio Tocci ha anche precisato che subito dopo la realizzazione, tutto il gruppo, e in particolare i fratelli Sarlo, aveva il sospetto che le indagini di polizia potessero indirizzarsi verso di loro, perché nei mesi precedenti (cioè durante la detenzione di De Vitis), si era verificata una vicenda relativa all'autovettura di De Vitis (la BMW a bordo della quale era stato ucciso). Il veicolo era stato venduto da De Vitis alcuni mesi prima del fatto a Franco D'Amore (uno dei due tarantini di cui Tocci ha riferito); durante la detenzione di Salvatore De Vitis, il fratello Tonino telefonò a Tocci dicendogli che gli avrebbe mandato a Milano la BMW perché la consegnasse a Iamartino, il quale doveva fare determinate pratiche e che solo quando Salvatore fosse uscito avrebbe deciso se rivenderla o tenerla; fu D'Amore a recarsi a Milano portando la BMW e dicendo a Tocci che non era più interessato a tenerla; Tocci prese la macchina e la portò nel cortile della villa dei Sarlo, dove abitava anche Luciano; durante quei giorni vi fu un controllo o una perquisizione dei Carabinieri alla villa, per cui costoro avevano accertato che l'auto di De Vitis era nella disponibilità dei Sarlo.

Per questo motivo il gruppo pensava che le indagini relative all'omicidio potevano indirizzarsi anche nei confronti dei Sarlo.

La macchina fu riportata da Tocci all'autosalone Iammartino, dove De Vitis andò a prenderla una volta scarcerato.

In effetti i Carabinieri chiamarono solo Tocci e Luciano Sarlo, per cui tutte le preoccupazioni si risolsero.

Tornando all'incontro con la moglie di Nigro, Tocci ha riferito che mentre Sarlo era a casa sua ricevette una telefonata sul cellulare (che aveva riattivato) dai fratelli di De Vitis, che gli chiesero cosa fosse successo, dicendogli che la loro cognata era all'appartamento di San Fruttuoso; Tocci seppe poi che era andata da Ubaldo Nigro e perciò si recò al magazzino di quest'ultimo. Appena vide Tocci scoppiò in lacrime e gli chiese chi fosse Tonino il napoletano, una persona con gli occhiali (Tocci non disse niente, ma sapendo come erano andati i fatti aveva capito che si riferiva a Schettini). La donna raccontò cosa era successo la sera prima al bar, un racconto che coincideva con quello che Tocci aveva già sentito da uno dei fratelli Sarlo, che cioè la sera prima erano passati al bar Marius o all'autosalone Iammartino (Tocci non ha ricordato in quale dei due luoghi si fossero incontrati) e avevano incontrato Tonino, che aveva fissato con Salvatore un appuntamento il giorno successivo a mezzogiorno. Tocci non diede alcuna risposta, era pienamente coinvolto nell'omicidio e non poteva certo confessare quanto sapeva alla moglie di De Vitis.

Quella sera stessa incontro Mario Sarlo, che gli confermò la dinamica dell'agguato, così come l'aveva già sentita da Luciano; successivamente si incontrò nuovamente con Gino e Luciano e da tutti ebbe la stessa versione.

Tocci non ha saputo spiegare come Schettini avesse potuto convincere De Vitis a presentarsi all'appuntamento e gli sembrò stranissimo che De Vitis avesse potuto presentarsi a quell'appuntamento presso il bar Marius, per poi andare a mangiare da "Chiara", ristorante situato sempre a Cusano, al confine con Cormano. **(u. 10.11.95, pagg. 88-124).**

Pochi giorni dopo l'omicidio Tocci si incontrò con Campisi, Luigi Mancuso e Momo Molè in una pizzeria di viale Monza a Milano, ai quali riferì che aveva deciso che De Vitis doveva essere ucciso perché aveva accertato che voleva ucciderlo; in effetti quel discorso l'aveva già fatto prima dell'omicidio a Pino Campisi, il quale gli aveva detto di pensarci bene a prendere quella decisione e di accertare se era vero o meno che De Vitis voleva ucciderlo. Campisi gli aveva detto che anche se fosse stata vera la circostanza, doveva fare in modo che non fosse ricollegato l'omicidio De Vitis con gli interessi di Coco-Trovato, perché avevano accertato che questi aveva deciso l'eliminazione per suoi interessi personali.

Tocci disse dopo l'omicidio che aveva accertato che De Vitis voleva ucciderlo e aveva chiesto a Miano di commettere l'omicidio perché lui non se la sentiva. Loro non gli credettero, ma comunque gli contestarono che aveva fatto la cosa peggiore, perché aveva dimostrato di fare gli interessi di Coco-Trovato; gli dissero poi che avevano saputo della partecipazione all'omicidio di Schettini e Paviglianiti Mimmo (probabilmente lo seppero da Mario Sarlo o da qualcun altro). Era evidente che Paviglianiti era un uomo legato a Tegano, aveva partecipato all'incontro di Reggio, mentre Schettini era il braccio destro di Coco-Trovato, per cui era poco credibile che Tocci avesse commissionato l'omicidio a Miano. Comunque, Tocci non approfondì la questione e insistette nella sua tesi. Miano si era detto d'accordo con Tocci nel riferire ai calabresi che era stato lui ad eseguire l'omicidio, proprio per evitare contrasti tra loro e Coco-Trovato e alla fine sia Mancuso che Molè si acquietarono e accettarono la cosa, anche se non ne erano convinti.

In definitiva, tutti quanti, da Coco-Trovato a Miano, da Tocci a Paviglianiti (e anche dai calabresi, Molè e Mancuso), erano d'accordo nell'attribuire quell'omicidio all'interesse di Tocci, anche se molti sapevano che le cose non stavano così.

Anche Paviglianiti parlò dell'omicidio con Tocci e, pur non esplicitando tutte le questioni che ci stavano dietro, fece capire che c'era anche il suo assenso all'omicidio (d'altronde sarebbe stata impossibile la partecipazione di Cuzzola senza il consenso di Paviglianiti).

Successivamente all'omicidio Tocci incontrò Annacondia e a quel punto tutti i contrasti erano superati, perché da un lato l'assunzione da parte di Tocci della responsabilità dell'omicidio De Vitis e la sua dichiarata partecipazione lo avevano reso anche agli occhi di Annacondia una persona affidabile (e nel contempo Coco-Trovato aveva reso il favore ad Annacondia); quindi Tocci aveva salvato la propria vita, diventando affidabile per Annacondia.

Fu Schettini a chiedere a Tocci di andare all'incontro con Annacondia per la definitiva pacificazione; la presenza di Tocci era utile per confermare la sua affidabilità e ormai non c'era nessun pericolo né per Tocci né per Annacondia. Tocci si recò con Luciano Sarlo al bar di Paviglianiti a Cermenate(il secondo bar, non quello di fronte alla chiesa); c'erano Annacondia, Mimmo Paviglianiti, Coco-Trovato, Schettini e qualche altro fratello di Mimmo (che però non era interessato al discorso, per cui entrava e usciva).

Tocci disse che era stato lui ad uccidere personalmente De Vitis, perché stava diventando pericoloso, voleva scavalcarlo e ucciderlo; soggiunse che voleva farsi da parte dalla guerra di Taranto, che non gli interessava più. Parlarono anche della guerra di Taranto, di come e perché Annacondia ne era rimasto coinvolto e poi del più e del meno; forse Tocci disse anche che aveva commesso l'omicidio Monticelli e tutti e due dissero delle loro gesta criminali (anche esagerando); Tocci parlò anche di Marino Pulito, dicendo, per un fatto personale, che avrebbe avuto piacere a che fosse ucciso, ma senza particolari accordi sul punto. Andarono a mangiare in ristorante, dove li raggiunsero anche Salvatore Pace e Biagio Crisafulli e poi andarono via (**u. 10.11.95, pagg. 124-137**).

Dopo l'analitica illustrazione delle vicende che condussero all'omicidio De Vitis, resa dai due protagonisti principali della vicenda, è appena il caso di aggiungere che gli altri collaboratori sentiti al dibattimento (tra cui gli autori materiali dell'omicidio) hanno sostanzialmente confermato le circostanze fin qui illustrate, fornendo particolari importanti sulla fase finale della vicenda, quella relativa all'esecuzione dell'omicidio.

Marino Pulito (dich. dell'11.7.93, pagg. 2-5), Pace (u. 12.3.96, pag. 243 e ss), Schettini (u. 20.3.96, pag. 244 e ss.) hanno confermato integralmente la ricostruzione fornita da Annacondia e Tocci, anche con riferimento alla decisione assunta nell'ambito dei vertici della 'ndrangheta calabrese di sostenere la posizione di Annacondia nell'ambito della guerra tarantina.

In particolare, Pulito (appartenente al clan Modeo, contrapposto a quello De Vitis) era impegnato per suo conto nella ricerca di De Vitis e apprese da Annacondia che era stato raggiunto un accordo con calabresi residenti a Milano collegati a Mimmo Tegano per eliminare De Vitis; secondo quell'accordo, Annacondia avrebbe dovuto uccidere una persona residente nel foggiano in cambio dell'eliminazione di Tocci e De Vitis. Nel gennaio 1991 Annacondia comunicò a Pulito di aver ucciso tre persone nell'interesse dei calabresi di cui mi aveva parlato, per cui attendevamo l'omicidio di De Vitis. Dopo un primo falso allarme (Annacondia disse a Pulito che De Vitis era stato ucciso, ma la notizia si rivelò infondata) lo stesso collaboratore si rivolse a Salvatore Pisano, un calabrese collegato con Mimmo Tegano, per sollecitare l'omicidio De Vitis. Pisano si occupò della vicenda, ma riferì a Pulito che

Tegano si era adirato per l'iniziativa assunta di sollecitare un impegno che, comunque, sarebbe stato mantenuto.

Dopo qualche tempo Annacondia comunicò a Pulito che De Vitis era stato ucciso, attribuendosi la paternità dell'agguato omicida; dopo qualche giorno Annacondia corresse il tiro, precisando che era stato Tocci ad uccidere De Vitis e per tale ragione gli fu risparmiata la vita.

Pace apprese che durante un incontro avvenuto in Calabria si era discusso dell'uccisione di De Vitis e di Tocci, e quest'ultimo era stato difeso da Coco-Trovato.

Schettini ha confermato che lo scambio tra l'omicidio di Placentino e quello di De Vitis fu deciso nel corso di un incontro tenutosi in Calabria.

I tre fratelli **Sarlo (Mario, u. 21.2.96, pag. 185 e ss; Luciano, u. 19.4.96, pag. 270; Gino, u. 21.3.96, pag. 139)** hanno riferito, insieme a Schettini, la dinamica dell'omicidio:

- dopo l'arresto di De Vitis del gennaio 1991, i suoi rapporti con il gruppo Tocci-Sarlo si deteriorano perché lo stesso riteneva di essere stato tradito proprio dai componenti del gruppo (dichiarazioni di Mario, Gino e Luciano Sarlo);

- l'ordine di uccidere De Vitis giunse da Schettini e Franco Coco-Trovato (Mario Sarlo ha riferito che fu Schettini a comunicargli la decisione di Coco-Trovato, mentre Luciano apprese direttamente da entrambi che doveva essere eliminato De Vitis);

- durante la ricerca di De Vitis (di cui hanno parlato Mario Sarlo, Pace e Schettini) Tocci si mantenne defilato, per cui i suoi soci pensarono che questi volesse ritardare l'attuazione del proposito omicida (dichiarazioni di Mario Sarlo e Schettini);

- con riferimento all'atteggiamento di Tocci Schettini ha precisato che capì la titubanza, in considerazione dei rapporti affettivi che legavano Tocci a De Vitis, ma tentò di coinvolgerlo nell'omicidio per garantire la sua incolumità nei confronti dell'organizzazione; difatti sia il gruppo di Pace, sia altri gruppi collegati (Papalia e Crisafulli) non si fidavano di Tocci per i suoi trascorsi di poliziotto e la partecipazione all'omicidio De Vitis avrebbe costituito una prova di fedeltà nei confronti dell'organizzazione;

- il giorno precedente all'omicidio, De Vitis si presentò al bar Marius di Cusano Milanino, ove vi erano Schettini, Mario e Gino Sarlo, Coco-Trovato (sul punto le dichiarazioni dei fratelli Sarlo e di Schettini sono coincidenti, ad eccezione dell'indicazione della presenza di Coco-Trovato, riferita dal solo Gino Sarlo);

- Schettini diede appuntamento a De Vitis per il giorno successivo alle 12, in modo da poter pranzare insieme e chiarire i dissidi esistenti (dichiarazioni convergenti dei fratelli Sarlo e di Schettini);

- quella stessa sera Mario Sarlo parlò con Tocci, chiedendogli di partecipare all'agguato, ma quest'ultimo non si presentò all'appuntamento fissato la mattina del 7 maggio alle ore 11 (cioè un'ora prima dell'appuntamento con De Vitis) - dichiarazioni di Mario e Gino Sarlo;

- all'appuntamento erano presenti Mario e Gino Sarlo, Schettini, Calderiera e Cuzzola; Capecelatro era presente ma non partecipò alla discussione sulla realizzazione dell'agguato (dichiarazioni Mario e Gino Sarlo, Schettini);

- dopo aver discusso su quando attuare l'omicidio, fu deciso di procedere immediatamente prima di pranzo, in modo da evitare di essere visti insieme al ristorante (Mario Sarlo);

- Gino Sarlo, Calderiera e Cuzzola si appostarono in una stradina laterale nei pressi del bar Marius, lungo la strada che conduce al ristorante da Chiara (dichiarazioni Gino Sarlo e Schettini);

- Capecelatro fu mandato da Mario Sarlo all'uscita della tangenziale per effettuare il cambio macchina in favore di Gino (dichiarazioni Mario e Gino Sarlo, confermate da **Capecelatro, u. 7.11.96, parte II°, pag. 70**);

- Schettini e Mario Sarlo si allontanarono con un'altra autovettura e incrociarono De Vitis che era arrivato con qualche minuto di anticipo, dicendogli che si sarebbero visti al bar Marius (Mario Sarlo e Schettini);

- Mario Sarlo si allontanò con la propria autovettura, facendo rientro al negozio Magilù (Mario Sarlo);

- Schettini incontrò nuovamente De Vitis al bar Marius e gli disse di seguirlo al ristorante; le due autovetture, la Roadstar di Schettini e la BMW di De Vitis transitarono dinanzi alla stradina ove era in attesa l'autovettura degli aggressori, i quali si accodarono al veicolo di De Vitis (dichiarazioni Schettini e Gino Sarlo);

- giunti ad un semaforo, Schettini si fermò in doppia fila, con dietro la BMW di De Vitis, seguita dalla Lancia Delta condotta da Gino Sarlo; quest'ultimo affiancò la BMW e Cuzzola e Calderiera spararono all'indirizzo di De Vitis quando ancora erano in auto; quindi i due scesero dall'auto e continuarono a sparare, ma anche De Vitis riuscì a scendere dalla propria auto e cercò di fuggire, allontanandosi qualche metro; i due aggressori lo seguirono e gli spararono ancora contro, quindi salirono in macchina e si allontanarono; Schettini attese che la macchina con gli sparatori fosse andata via e si allontanò anch'esso (dichiarazioni coincidenti di Gino Sarlo e Schettini);

- la Lancia Delta degli autori dell'agguato si diresse verso la tangenziale ove vi era Capecelatro con la propria autovettura (una Volvo) ad attenderli; Calderiera e Gino Sarlo salirono a bordo della Volvo, mentre Cuzzola salì su un'altra autovettura in sosta dall'altro lato del piazzale e tutti si recarono al ristorante Il Portico da Franco Coco-Trovato, dove arrivò anche Schettini (dichiarazioni Gino Sarlo);

- Mario e Luciano Sarlo appresero la dinamica dell'agguato, riferito in termini corrispondenti a quelli descritti, dal loro fratello Gino;

- Tocci fu avvisato dell'omicidio da Luciano Sarlo (dichiarazioni di quest'ultimo);

- Schettini riferì all'interno dell'organizzazione che lo stesso Tocci aveva partecipato all'omicidio, invitandolo a confermare la circostanza (Schettini).

Le puntuali dichiarazioni fornite da due degli autori materiali dell'agguato, oltre che tra loro coincidenti, corrispondono alla ricostruzione dell'episodio riferita dallo stesso Tocci; questi aveva appreso lo svolgimento della dinamica dell'agguato dai componenti del proprio gruppo, riferendone al dibattito nei termini esposti in altra parte di questo capo.

Gli elementi di prova sin qui illustrati non lasciano alcun margine di dubbio in merito alla ricostruzione dell'episodio, che è stato chiarito dai collaboratori con riferimento alle fasi deliberativa, preparatoria ed esecutiva. La vicenda omicidiaria qui giudicata, pur nella complessità del suo svolgersi, è stata chiarita più di ogni altro episodio delittuoso trattato in questo processo.

Ai fini della valutazione della penale responsabilità di Antonio Schettini, Salvatore Annacondia e Franco Coco-Trovato (gli unici imputati in questo processo dell'omicidio De

Vitis), gli elementi esposti sono del tutto idonei ad affermare la partecipazione, in diverse fasi della vicenda, all'omicidio qui giudicato.

Annacondia ha confessato di essere il mandante dell'omicidio De Vitis e la circostanza è stata confermata da molti altri collaboratori (**Tocci, Schettini, Pulito, Di Donato, Pietro Paolo Bassi, u. 28.6.96, Pace**).

Schettini ha confessato di aver deliberato l'omicidio e di avervi partecipato secondo le modalità descritte e le circostanze oggetto delle ammissioni dell'imputato sono state confermate da molti altri collaboratori (**Annacondia, Di Donato, Tocci, Di Modica, Pace, i tre fratelli Sarlo**).

Franco Coco-Trovato è stato indicato da numerosi collaboratori (si può affermare da tutti coloro che parteciparono alle diverse fasi dell'omicidio) come uno dei mandanti dell'agguato omicida; in particolare, era presente alla riunione di Archi dove fu decisa l'uccisione di De Vitis in cambio di quella di Placentino (dichiarazioni **Annacondia, Di Donato, Tocci, Pulito, Schettini, Pace**); incaricò il gruppo Tocci-Sarlo di realizzare l'omicidio (dichiarazioni **Tocci, Mario, Gino e Luciano Sarlo, Schettini**), dopo che altri componenti del gruppo avevano cercato De Vitis per realizzare il proposito omicida (dichiarazioni **Pace**); da lui si recarono Gino Sarlo, Calderiera e Schettini immediatamente dopo il fatto per comunicargli l'esecuzione dell'incarico (dichiarazioni **Gino Sarlo**).

La convergenza delle molteplici dichiarazioni qui illustrate configura, secondo i criteri generali sulla valutazione della prova enunciati nella parte introduttiva di questo provvedimento, la prova piena della penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti ai capi 60, 61 e 62.

In ordine all'aggravante contestata al capo 60 (premeditazione), il suo accertamento si fonda sulla valutazione del lungo periodo di tempo decorso dalla decisione di uccidere De Vitis all'attuazione del proposito (si tratta di molti mesi, tra la riunione presso la casa di Mimmo Tegano dell'autunno 1990 all'omicidio del maggio 1991), nel corso del quale furono la decisione fu rafforzata dagli eventi che si succedettero in quei mesi (tra cui l'omicidio di Placentino). In base ai criteri illustrati nella parte generale di questo provvedimento, sussistono i requisiti temporale e psicologico dell'aggravante in oggetto.

I capi 61 e 62 si riferiscono alla detenzione e al porto delle armi utilizzate per commettere l'omicidio e alla ricettazione dell'autovettura Lancia Delta, utilizzata nell'agguato e rinvenuta a poche centinaia di metri dal luogo dello stesso; in base ai principi in materia di responsabilità concorsuale, anche i reati collegati all'omicidio deliberato devono essere ascritti ai tre imputati qui giudicati.

[5]. Le responsabilità in ordine al triplice omicidio di San Giovanni Rotondo.

Con riferimento al triplice omicidio di San Giovanni Rotondo si ricostruirà soltanto la dinamica dei fatti come riferita da due degli autori materiali (Annacondia e Di Donato), atteso che l'inquadramento dell'episodio è stato già trattato nel precedente paragrafo e che non è necessario in questo processo ricostruire le responsabilità di ciascun partecipe all'azione.

Annacondia ha descritto la vicenda nell'ultima parte dell'udienza del 10 luglio 1995.

Ha riferito di aver assunto l'incarico di uccidere Pasquale Placentino in occasione dell'incontro avvenuto presso il ristorante Wall Street di Lecco verso la fine del 1990.

Dopo aver discusso della posizione di Tocci nell'ambito della guerra tarantina, Franco Coco-Trovato affrontò la questione del conflitto in atto contro il gruppo Batti, riferendo ad Annacondia che molte persone erano già intervenute a loro sostegno (i Paviglianiti e i

Papalia) e chiedendogli se poteva aiutarlo nel progetto di eliminazione di Pasquale Placentino. Annacondia si impegnò immediatamente a portare vivo Placentino dinanzi a Coco-Trovato, in modo che questi potesse interrogarlo sul luogo ove si trovava Salvatore Batti.

Quindi, quell'incontro si concluse con il duplice impegno di Annacondia e Coco-Trovato sull'intervento diretto nella realizzazione dell'omicidio De Vitis e di Pasquale Placentino (secondo l'accordo che quest'ultimo sarebbe stato portato da vivo dinanzi a Coco-Trovato).

Rientrato a Trani Annacondia si mise subito alla ricerca di Placentino, cercandolo al suo paese d'origine, San Giovanni Rotondo, presso il ristorante dallo stesso gestito; dopo alcuni contatti telefonici, il collaboratore fissò un appuntamento con Placentino presso l'armeria di Franco Tamburrano, ove si recò in compagnia di Regano.

Placentino spiegò ad Annacondia la situazione in atto a Milano, descrivendo i rapporti conflittuali del suo gruppo e del gruppo Flachi-Trovato-Schettini e la scomparsa di Ciro e Francesco Batti, dell'omicidio di Pantaleo Lamantea e dei suoi timori di agguati da parte dell'organizzazione avversaria; per tale ragione disse che era molto guardingo anche con gli amici e preferiva fare vita ritirata.

Annacondia, fingendo di essere all'oscuro della situazione, gli chiese se poteva ospitare un paio di latitanti per 15 giorni, ma Placentino, non fidandosi, oppose molte resistenze e solo dopo le insistenze del collaboratore gli disse che entro qualche giorno gli avrebbe dato una risposta.

Annacondia si rese conto che non sarebbe stato facile attirare in trappola Placentino per cui pensò che Michele Di Donato potesse intervenire in suo aiuto, rassicurando lo stesso Placentino (di cui era un grande amico) circa la sua affidabilità.

Se Di Donato fosse intervenuto nella vicenda, avrebbe anche compiuto quella scelta di schieramento nell'ambito della guerra in atto, e si sarebbe garantito l'incolumità rispetto ai progetti di omicidio di cui Paviglianiti aveva riferito allo stesso Annacondia.**(u. 10.7.95, pagg. 167-187).**

L'intervento di Di Donato fu effettivamente decisivo, perché Placentino, appreso che un suo vecchio amico garantiva l'affidabilità di Annacondia, disse a quest'ultimo che la disponibilità di una casa per ospitare i latitanti, pur precisando che il proprio fratello, Pio Michele, avrebbe pensato a gestire la situazione (perché lui non si fidava di andare in giro).

Qualche giorno dopo Pio Michele si recò a Trani per ritirare da Annacondia 5 cartoni di sigarette di contrabbando e 100 grammi di cocaina e definì con il collaboratore di incontrarsi dopo qualche giorno a San Giovanni Rotondo per visionare l'abitazione disponibile.

L'appartamento offerto da Placentino si mostrò inadatto ad ospitare dei latitanti, per cui Annacondia e Pio Michele decisero di attendere il rientro di Pasquale; questi, tornato da Milano, seppe quanto era accaduto e telefonò ad Annacondia fissando un appuntamento a casa di Franco Paladino; nel corso dell'incontro Placentino mise a disposizione una masseria della madre situata nelle campagne di San Giovanni Rotondo, ribadendo che lui non voleva essere coinvolto nella vicenda e che Pio Michele avrebbe gestito la permanenza dei latitanti. Annacondia lo rassicurò, dicendogli che non importava che fosse presente e si accordò perché alcuni uomini di Placentino si recassero a Trani a prelevare i latitanti. Quest'ultimo incontro avvenne quando ormai Salvatore Batti era stato ucciso, quindi nei primi giorni di gennaio del 1991.

Un sabato mattina Pio Michele Placentino e Fabio Tamburrano si recarono a Trani con una Renault Espace e carichi De Luisi e Cristello (che finsero di essere i latitanti), andarono alla masseria con Di Chiano, Regano e Di Donato, mentre Annacondia rimase a Trani per evitare di insospettire Pasquale Placentino.

Quella notte Di Donato rimase a dormire alla masseria dopo aver cenato e sniffato cocaina con gli altri presenti (Pasquale Placentino, suo fratello Pio Michele, Tamburrano, Cristello, De Luisi).

La mattina di domenica Di Donato rientrò a Trani perché aveva convinto Pasquale Placentino a recarsi a Milano; giunto da Annacondia vi trovò Mimmo Paviglianiti e Giovanni Puntorieri, con altri due uomini del gruppo Coco-Trovato, i quali, al ritorno dalla Calabria si erano fermati a mangiare a Trani. Paviglianiti insistette per portare a termine l'omicidio, offrendosi di partecipare personalmente all'azione; Annacondia rispose che era meglio che operasse lui personalmente e il suo gruppo per evitare di insospettire Placentino e di provocare un conflitto a fuoco, per cui disse agli uomini di Paviglianiti di rientrare a Milano.

Annacondia, Di Donato, Sfregola e Regano si recarono, quindi, a San Giovanni Rotondo, intenzionati a portare a termine l'incarico (o convincere Placentino a recarsi a Milano o ucciderlo).

Giunti alla masseria trovarono Pasquale e Pio Michele Placentino, Tamburrano, De Luisi e Cristello. Annacondia aveva già tentato di convincere Placentino a recarsi a Milano, dapprima dicendogli che l'avrebbe sostenuto nella guerra contro Coco-Trovato e prospettando la possibilità di eseguire un'azione di fuoco contro quel gruppo; quindi, aveva richiesto a Di Donato di convincere l'amico a recarsi a Milano e, a detta di quest'ultimo, Placentino si era convinto; ma durante quella mattina quest'ultimo cambiò idea diverse volte, per cui la situazione rimase per molte ore fluida, fino al momento in cui gli uomini di Annacondia passarono all'azione.

Tamburrano era andato ad acquistare del cibo mentre Cristello, Pasquale Placentino ed Annacondia rimasero alla masseria.

La ricostruzione dei momenti decisivi di quelle giornate è stata efficacemente riferita dal collaboratore:

"E dico... io vedevo gli atteggiamenti di Cristello che si agitava un attimino, e Cristello non capì niente, io dissi: "Gino, la vu' fernesce un poco, non si capette niente".

e poi ancora: "Gino ma non si capette niente, la vu' fe fenuta?", insomma gli dico: "Gino, non hai capito niente, la vuoi far finita?". Questo capisce tutto all'incontrario esce la pistola la 9x21 che l'aveva dato la moglie di Pasquale Placentino a Michele Di Donato che dopo l'avevano dato a Cristello Luigi, esce la 9x21 una Beretta che io ho indicato che fu sequestrata 'sta Beretta a Bari, fu sequestrata e fu trovata addosso a La Stilla Angelo un altro mio uomo di Bari. E gli parò un colpo e lo colpì alla fronte. Pasquale Placentino subito a terra, io scappo subito all'altra stanza perché io avevo visto con la coda dell'occhio prima che Pio Michele Placentino stava maneggiando un fucile da caccia. Come... nello scappare dico... lancio un grido a Gino De Luisi e dico: "Gino spara!", come mi affaccio all'altra porta vedo già Gino De Luisi che ha ci ha una mano sulla spalla di Pasquale e ci ha la pistola quasi alla tempia, la 38, un Smith & Wesson. Come arrivo là De Luisi gli spara un colpo alla nuca a Michele Pio lo stramozza a terra.

P.M. - Chi, chi spara questo colpo?

I. - De Luisi Luigi. Ritorna di nuovo nella stanza e Pasquale Placentino sbatte come un... a terra come un capretto che è stato appena scannato, come un toro sparato. Allora si spara un altro colpo a Pasquale Placentino, ma già nel frattempo dottore il primo colpo che aveva sparato alla fronte aveva tutto riempito la parete alle spalle di Pasquale, quella di fronte, tutta piena di schizzi di sangue e sul lato destro anche, perché il secondo colpo che lui ha sparato tutto l'altro sangue schizzò tutto sui muri. Mo' il problema era di Tamburano che era andato a comperare queste masserizie per mangiare. Puliamo subito a terra, mettiamo i corpi, li avvolgemmo i corpi nelle... c'erano le buste dei piumoni che avevamo portato, avvolgiamo coi piumoni nelle buste, li mettiamo i corpi tutti e due nella sala dove è stato sparato Pasquale. Ci sediamo tutti alle sedie in attesa che arriva... nel frattempo Di Donato e Regano Nicola erano fuori, avevano sentito gli spari, questi si erano spaventati. Che poi mi rimproverarono dopo. Siamo seduti io De Luisi e Cristello in attesa che arriva Fabio Tamburano. Come arriva Fabio Tamburano con la Ritmo bianca di proprietà di Pio Michele siamo seduti e io sto già quasi di fronte all'uscio della porta, come Fabio Tamburano sapevamo la pericolosità di questa persona che era un tiratore scelto dottore, ma non è che eravamo di meno a lui, come si affacciò non fece in tempo neanche a dire che è successo che... furono sparati un colpo da me subito e un colpo da Cristello Luigi. Stramazzerò subito al suolo Tamburano, lo metteremo pure a lui nelle buste avvolte di cellofan, pulimmo tutto a terra e caricammo tutti e tre i cadaveri nella Ritmo bianca, era diesel. Sistemammo la migliore maniera, comunque dottore là c'era tutto il sangue vicino al muro. Dissi: "Oh, andiamo via adesso, portiamoci 'sti cadaveri, al limite mo' ritorniamo e ripuliamo di nuovo. Strada facendo dottore... arrivammo a San Ferdinando di Puglia e finì la nafta, la... alla Ritmo. Io che sono stata sempre una persona fredda dottore, ho avuto sempre la testa... non mi sono mai lasciato prendere dal panico, subito io ero a bordo della Fiat Uno, io, Di Donato e Regano. Nella Ritmo viaggiava De Luisi Luigi e Cristello Luigi. Mettemmo la Fiat Uno dietro alla Ritmo e la spingemmo con la macchina, entrammo in un tratturo all'uscita di San Ferdinando Sud uscimmo in un tratturo, parcheggiammo la macchina e ritornammo a Trani con la Fiat Uno. Ritornati a Trani dottore prendemmo una Volvo 480 quelle coupé che ci avevano rubata nuova, con delle targhe false, con una targa Roma, Roma X mi pare il primo numero era, che avevamo visto 'sta targa a Roma e avevamo fatto 'ste targhe false. Ritorniamo sul posto con la nafta pure e caricammo i cadaveri, ci portammo anche la Ritmo, portammo i cadaveri a Trani e poi dottore tutto il resto l'ho raccontato tutto, distruggemmo i cadaveri e...

P.M. - A chi fu affidato il compito di far sparire i cadaveri?

I. - Allora, le continuo a spiegare tutto per filo e per seno.

P.M. - No, è sufficiente che dica a chi fu affidato del gruppo il compito il far sparire i cadaveri.

I. - Ma i cadaveri li bruciammo io, Di Donato e mi pare che stava Cristello pure. De Luisi...".

Quindi, De Luisi tornò a Bari, mentre alcuni uomini di Annacondia (Regano, Di Chiano, Savino Pignataro e Vincenzo Monterisi) rimasero a San Giovanni Rotondo per pulire le pareti della masseria dal sangue; la cosa non fu possibile, per cui Di Chiano decise di dar fuoco all'immobile per evitare che fossero scoperti. I resti dei cadaveri furono gettati in una scarpata di una cava abbandonata.

Quando la notizia della scomparsa delle persone uccise fu pubblicata sui giornali, Annacondia disse a Di Donato di andare a Milano e di incaricare Paviglianiti di inviare un telegramma dall'estero alla moglie di Placentino a nome di quest'ultimo.

Dopo qualche giorno Annacondia andò a Cermenate e Mimmo Paviglianiti gli confermò che il telegramma era stato spedito; Annacondia si incontrò con Coco-Trovato, il quale lo ringraziò anche a nome di Pepè Flachi e assicurò che De Vitis sarebbe stato immediatamente ucciso.

Conclusa la ricostruzione della vicenda, Annacondia ha precisato che l'intenzione originaria di portare Placentino vivo a Milano non fu realizzata perché, a causa della reazione di Cristello, furono costretti ad uccidere alla masseria sia i due fratelli Placentino sia Tamburrano, secondo le modalità descritte (Cristello sparò a Pasquale Placentino, De Luisi a Pio Michele e Annacondia e De Luisi a Tamburrano). Dei partecipi al triplice omicidio di San Giovanni Rotondo, De Luisi morì di overdose nel carcere di Bari, Cristello fu ucciso insieme a Cosimo Murianni nell'aprile 1991, Di Chiano fu ucciso il 16 agosto 1991 a Trani, mentre Di Donato, Coco-Trovato, Regano e Annacondia sono stati giudicati e condannati dalla Corte d'Assise di Foggia (**u. 10.7.95, pagg. 187- fine**)

La ricostruzione qui illustrata è stata confermata da **Di Donato (u. 18.10.95, pagg. 189 e ss.)**:

"I.R.C. - Quando, il 24 del 12 del '90, muore Salvatore Batti, per cui io, leggendo il giornali che ero già a Trani, vengo a sapere questa situazione, acchiappo il mio cumpare, prendo il mio cumpare, e gli dico: "Ma fammi capire come stanno le cose", perché io già in quel tragitto vedevo lui prima che andava avanti indietro, avanti indietro da San Giovanni Rotondo, avanti indietro, ma non riusciva a pendere il Placentino. Sì, riusciva a parlare col Placentino, ma il Placentino andava in giro col giubbotto antiproiettile, se ne andava in armeria dove il Tamburano aveva un'armeria e si faceva trovare con quindici-venti persone, perché il Placentino non si fidava neanche di Annacondia. Allora, furbacchione Annacondia, cosa fece? La studiò bene la cosa, disse: "Chiamo il mio cumpare". Perché, alla fine, chi presentò il Placentino anni indietro a Salvatore Annacondia era Michele Di Donato, perché io da quello lì ci avevo nasciu... ci ero cresciuto da bambino, per cui il Placentino, quando seppe che io mi trovai a Trani, disse: "Portami a Michele". Allora, a quel punto, lui venne allo scoperto. Cosa vuol dire allo scoperto? Mi spiegò tutta la situazione, però come me la spiegò? Mi disse che il Placentino bisognava consegnarlo vivo, vivo, a Franco Coco. A quel punto io non ci stavo ancora, ma lui mi disse: "Cumpare, tu ti devi rassegnare. Io ho dato delle garanzie su di te", ma io delle sue garanzie a che pro, che garanzie, cosa ho fatto? Mi scusi, dottore, mi lasci andare avanti. Cosa ho fatto? Perché devo dare 'ste garanzie? "Di' che sbagli ho fatto io? Ma perché tu ti sei andato a prendere 'sto impegno, una garanzia su di me? Per che cosa?" E io rimproveravo sempre ad Annacondia. Comunque disse Annacondia: "Ascolta, ti devi rassegnare perché io non voglio più mettere a repentaglio la tua vita". "Va bene, andiamo", gli dissi io. E così partii per San Giovanni Rotondo, andai a parlare con San Giovanni Rotondo (sic), quando io arrivai a San Giovanni Rotondo, il Placentino non mi raccolse nell'armeria come raccoglieva a Salvatore Annacondia, con giubbotto antiproiettile e il coso. No. Mi prese, mi abbracciò e mi portò a casa sua, dove c'è la moglie, figli, tutto. Annacondia Salvatore se ne prese e se ne andò a Trani, con lui e Regano (sic), e a me mi lasciarono là. Per cui lì, dottore, furono tante fasi di tanti discorsi, che io non Gli posso dire

quello che venne prima, quello che venne dopo, perché ci furono fatti tanti di quei discorsi, che se Glieli devo mettere riga, se è stato detto prima una cosa, è stato detto... non Glielo posso dire, perché parlammo a casa sua, parlammo in viaggio mentre ci trasportammo, siamo andati a casa di sua madre a prendere la stufa, dopo siamo andati alla massaria (sic), e dopo uscimmo fuori dalla massaria e dopo abbiamo mangiato la notte... Insomma, in tutte queste ore lui mi spiegò tante e tante cose.

P.M. - Adesso, quello che ha detto è chiarissimo ed è anche comprensibile perché non può dire "Una frase l'ho appresa in questa situazione e un'altra in un'altra", però segua egualmente il mio discorso. Le anticipo...

I.R.C. - Dottore, però Gli voglio dire una cosa.

P.M. - Sì.

I.R.C. - E mi perdoni, mi perdona Lei e tutta la Corte. Non ne voglio parlare del triplice omicidio.

P.M. - Questo...

I.R.C. - Perché... anche perché io ho già fatto il processo, ho già reso tutte le mie dichiarazioni, ho preso una condanna, ho detto tutto quello che dovevo dire e non ne voglio più parlare di questo triplice omicidio.

P.M. - Benissimo. Questo peraltro, come Le dirò tra un attimo, coincide con le scelte del P.M., che comunico alla Corte, in questo senso: sulla dettagliata dinamica dell'omicidio, su quello che riguarda strettamente l'omicidio, io non intendo porLe domande per una semplice ragione: le dichiarazioni di Michele Di Donato, rese innanzi alla Corte d'Assise di Foggia, cioè in fase dibattimentale, sono state formalmente acquisite, su richiesta del P.M., come documento probatorio al n. 379 della lista dei documenti del P.M., volume 34. Dunque, certamente, se questo può agevolare il Suo stato d'animo che, mi rendo conto, è travagliato quando ci si avvicina a parlare di un omicidio a cui Lei ha assistito con i Suoi occhi, se questo può tranquillizzarLa, sappia che sulla dinamica dell'omicidio e proprio sulla fase strettamente relativa all'omicidio io non Le porrò domande, poiché abbiamo agli atti già tutte le Sue dichiarazioni formalmente acquisite a norma di legge. Le dovrò però, necessariamente, fare delle domande su quello che è avvenuto prima, appunto su questi discorsi che ha saputo dal Placentino e su quello che è avvenuto dopo, cioè quando Lei poi si porta a Milano. Allora segua la sequenza delle mie domande. Allora, intanto Lei ha detto, nel periodo in cui si verifica l'omicidio di Salvatore Batti, e cioè 24 dicembre, e poi fino all'omicidio di San Giovanni Rotondo che, se non mi sbaglio, potrei sbaglia...

I.R.C. - E' il 13.

P.M. - Ed è esattamente del 13 gennaio, sta a Trani. Ci può dire quanto tempo prima della morte di Salvatore Batti si trasferisce a Trani, più o meno?

I.R.C. - Tre giorni prima.

P.M. - Quindi, praticamente, attorno al 20 dicembre Lei si trasferisce a Trani.

I.R.C. - No no no, no, ho capito... ho capito male.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Io pensavo quando io mi sono trasferito a Trani, dal momento della morte di Salvatore Batti.

P.M. - No, Lei ha detto che appende della morte di Salvatore Batti quando stava a Trani, giusto?

I.R.C. - Esatto.

MXC

P.M. - Quanto tempo prima, quanti giorni prima era andato a Trani?

I.R.C. - Un giorno prima, due giorni prima.

P.M. - Va beh, quindi allora rimaniamo...

I.R.C. - Prima delle feste di Natale.

P.M. - Va beh, quindi prima di Natale, attorno al 21-22 dicembre. Lei va a Trani per passare le festività natalizie su invito di Annacondia?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Non sa ancora che Annacondia ha intenzione, in quel periodo, di insistere per prendere Placentino e portarlo al nord?

I.R.C. - No.

P.M. - No. Quando si porta a Trani, è prima dell'omicidio di Salvatore Batti, Lei viene a sapere che Annacondia va a San Giovanni Rotondo per trovare il Pasquale Placentino?

I.R.C. - Sì, vedo, vedo, ma no che sento, vedo...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... perché il Michele Placentino, il fratello, veniva a Trani e si veniva a prendere, l'ho visto addirittura caricare uno scatolone o due scatoloni di sigarette.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Dopo Salvatore Annacondia gli dava anche della droga...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... da portar lì a San Giovanni Rotondo.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Per cui io vedevo queste cose qua.

P.M. - Quindi, in quei giorni, Lei vede che Annacondia va a San Giovanni Rotondo?

I.R.C. - Sì, sì, sì.

P.M. - Benissimo.

I.R.C. - Più il fratello...

P.M. - Sì, veniva.

I.R.C. - ... no Pasquale, perché Pasquale non veniva a Trani.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Mandava suo fratello.

P.M. - Sì, viene a Trani. Okay.

I.R.C. - Ma Salvatore però, dopo l'ho saputo però questo...

P.M. - Sì.

I.R.C. - Salvatore faceva tutto questo per tirarlo in tranello, perché lui ci ha smenato soldi di cocaina, soldi di sigarette, perché lui non ha preso più una lira di questo.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Perché faceva tutto questo? Perché per fare tutta una bicicletta. Spiego alla Corte cos'è una bicicletta. Era tutto un tranello, perché lui doveva chiedere il favore al Placentino di potergli inserire nella zona di San Giovanni Rotondo due latitanti.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Però, per la verità, questo... non erano latitanti.

P.M. - Sì. Erano gli uomini di Annacondia.

I.R.C. - Erano uomini di Annacondia, per cui lui ha studiato tutto questo, smenandoci dei soldi, purché entrava nella credibilità.

P.M. - Sì.

MXCI

I.R.C. - Ma il Placentino, essere più furbo di Salvatore Annacondia, che lui gli dava la roba, gli dava le sigarette, però non si fidava neanche di Annacondia.

P.M. - Sì, benissimo. Allora continui a seguire le mie domande, per favore, attentamente, e così mettiamo a fuoco le circostanze che qui, in questa sede, interessano, oltre quelle già verbalizzate a Foggia. Quando... stiamo parlando dei giorni immediatamente precedenti la notizia che è morto Salvatore Batti. Ha capito?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Quindi ancora Lei non sa che è morto Salvatore Batti. Quando Annacondia... Lei vede che Annacondia va a San Giovanni Rotondo, Lei chiede ad Annacondia: "Ma che vai a fa"? Lo vuoi uccidere?"? Lei percepisce in quei giorni, cioè prima di sapere la notizia, che Annacondia nutre già un progetto nei confronti di Placentino?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Cosa Le dice Annacondia in quei giorni, prima della morte di Batti?

I.R.C. - Che non si faceva trovare, che era difficile trovarlo e... e in quei giorni lì non aveva avuto ancora... non aveva avuto proprio contatti con lui perché o si faceva dire che era fuori di casa...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... o si faceva dire che era fuori...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... Annacondia lo telefonava...

P.M. - E in quei giorni Annacondia Le dice che voleva uccidere il Placentino, o che lo voleva portare a Milano per farlo uccidere, o che lo voleva portare perché Placentino avesse un chiarimento con gli altri? Qual era lo scopo, secondo quello che Le dice Annacondia?

I.R.C. - No, non m'ha mai detto di ucciderlo al Placentino.

P.M. - Quindi...

I.R.C. - M'ha detto il suo scopo, che lo doveva portare a Milano.

P.M. - Per che cosa?

I.R.C. - Per consegnarlo a Franco Coco perché Franco Coco lo doveva interrogarlo.

P.M. - Ho capito, lo doveva interrogare.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Le viene detto quan...

I.R.C. - Perché lo doveva interrogare?

P.M. - Sì.

I.R.C. - Perché doveva interrogarlo perché doveva dirgli esattamente dov'era Salvatore Batti.

P.M. - Ho capito. Questo quindi si riferisce, evidentemente, alla fase in cui Salvatore Batti è ancora vivo.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Bene. Dopodiché Lei dice: "Apprendo la notizia sulla stampa dell'uccisione di Salvatore Batti, e a questo punto affronto Annacondia allo scoperto".

I.R.C. - Esatto.

P.M. - E Annacondia che Le dice a questo punto? Visto che Salvatore Batti è stato ucciso e l'interrogatorio non serviva più allo scopo di trovarlo, che versione Le dà Annacondia?

I.R.C. - Gliel'ho appena detto, dottore, cosa... che versione mi fece.

MXCII

P.M. - Cioè?

I.R.C. - Mi fece che io non ci stavo e lui mi rimproverò dicendomi...

P.M. - No, no, va bene, scusi, mi perdoni. Questo riguarda la necessità che Lei si intromettesse, che desse una mano ad Annacondia.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - La domanda invece riguarda questo: cosa Le disse Annacondia circa le intenzioni nei confronti di Placentino? Cioè, se prima lo doveva portare perché lo interrogassero e scovassero Batti, Batti è stato ucciso.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Che cosa dovevano fare allora, a questo punto?

I.R.C. - Portarlo sempre lo stesso a Milano.

P.M. - E farne?

I.R.C. - E consegnarlo a Coco.

P.M. - A Coco e a Flachi, Lei aveva capito che a quel punto la consegna a Coco...

I.R.C. - No, certo, si consegnava a Coco, ma lì a quel punto non doveva essere più interrogato.

P.M. - Eh, che...

I.R.C. - Ma bensì doveva essere ammazzato, e basta.

P.M. - Doveva essere consegnato solo al Coco o anche al Flachi?

I.R.C. - A tutti e due.

P.M. - Al Coco e al Flachi, questo Le fu detto apertamente.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Allora...

I.R.C. - Non è che mi fu detto apertamente...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... dopo... mi fu detto anche nel finale, comunque. Dopo ci arriveremo.

P.M. - Va bene. Quindi, a quel punto Annacondia dice: "Caro mio, guardiamoci negli occhi, se vuoi salva la vita, ti piaccia o non ti piaccia, mi devi dare una mano", questa la sostanza del discorso.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - E Lei doveva dare una mano perché Placentino si fidava di più di Lei che di Annacondia.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Benissimo. Allora andiamo adesso a quando Lei viene portato a San Giovanni Rotondo, Lei accetta in pratica questo ruolo.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Qua l'omicidio triplice, abbiamo detto, è del 13 gennaio e avviene in una masseria vicino a San Giovanni Rotondo. Quando Lei va a San Giovanni Rotondo e ci rimane? Lei ha detto...

I.R.C. - Dunque, io scendo il venerdì...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... però ritorno a Trani.

P.M. - Quando?

I.R.C. - Sempre lo stesso venerdì, al momento che vengono portati i... i latitanti, perché i latitanti erano già lì.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Esatto, però loro vanno per conto loro, vanno i latitanti.

P.M. - Quindi...

I.R.C. - Infatti io non sapevo ancora, quando io vado a San Giovanni Rotondo, che mi porta il Placentino, per la prima volta che io entro nella massaria (sic), trovò già lì i due latitanti.

P.M. - Sì, ma aspetti, alla masseria ci andiamo con calma, mi perdoni, perché dobbiamo essere estremamente chiari, altrimenti siamo costretti a ripercorrere tutto il discorso, mentre - come Le ho detto - sulla dinamica non voglio parlare. Cioè, Lei viene accompagnato per incontrare il Placentino, la prima volta, da chi? Da Annacondia?

I.R.C. - Sì.

P.M. - A San Giovanni Rotondo.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Dove lo incontra il Placentino?

I.R.C. - Lo incontro alla casa del Tamburano.

P.M. - Alla casa del Tamburano.

I.R.C. - No a casa di Tamburano, mi perdoni: alla casa del Palladino Franco.

P.M. - Palladino Franco è una persona che poi ha... è stata lì imputata e comunque coinvolta nella vicenda. E incontra, quindi, il Placentino e parla con lui delle vicende? Poi diremo che cosa Vi dite.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Parla con lui.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Poi se ne torna a Trani.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Quando ritorna poi, ancora, a San Giovanni Rotondo?

I.R.C. - Il sabato.

P.M. - Il sabato, e il sabato rimane fino a quando?

I.R.C. - E sabato dopo, siccome che mi lasciano lì, per cui io rimango solo senza macchina, partiamo in tre: io, Regano ed Annacondia, arriviamo a San Giovanni Rotondo, mi lasciano con Pasquale Placentino e loro se ne ritornano a Trani. Per cui io, dal sabato pomeriggio, dalle quattro del pomeriggio, dalle tre del pomeriggio, io rimango solo a San Giovanni Rotondo, per convincere al Pasquale Placentino.

P.M. - Ad andare a Milano?

I.R.C. - Per andare a Milano.

P.M. - E poi cosa fa? Poi va a Trani ancora, mi pare, no?

I.R.C. - La domenica io vado a Trani.

P.M. - La domenica va a Trani, quindi dove dorme nella notte tra sabato e domenica?

I.R.C. - Nella massaria (sic).

P.M. - La stessa dove la domenica ci sarà il triplice omicidio.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - L'indomani mattina cosa va a fare a Trani, domenica?

I.R.C. - Eh, perché mi vengono a prendere, mi viene a prendere Regano (sic) per ordine di Salvatore...

P.M. - Regano, sì.

MXCIV

I.R.C. - Dicendo una bugia, dicendo: "Guarda, Michele, devi venire subito a Trani perché ha telefonato tua moglie che ha bisogno di parlarti urgentemente..."

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... e per cui devi venire".

P.M. - E quindi va a Trani.

I.R.C. - Per cui io vado a Trani.

P.M. - E chi trova a Trani?

I.R.C. - E io a Trani invece, con mia sorpresa, trovo a Mimmo Paviglianiti...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... eh... Cuzzola...

P.M. - Antonino.

I.R.C. - Antonino Cuzzola, Gianni Puntoriero (sic) e un ragazzo biondino che non sono riuscito mai a identificarlo.

P.M. - Sempre del gruppo dei Paviglianiti?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Che cosa fanno a Trani Annacondia, Cuzzola, Puntorieri e il biondino?

I.R.C. - Ecco, aspettano... aspettano me, che io arrivo da San Giovanni Rotondo.

P.M. - Perché?

I.R.C. - Per cui, quando arrivo là, gli dirò una cosa: che io, di tutto questo, non avevo mai parlato con nessuno.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Ma avevo solo parlato con Annacondia.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Per cui mai mai, quando arrivo a casa di Salvatore, non mi aspetto di trovare i Paviglianiti là, ma mi aspetto... non me l'aspetto proprio. Per cui... anche perché era Salvatore che m'aveva spiegato, nessuno degli altri, escludo che mi avevano parlato di questa cosa che io stavo facendo a San Giovanni Rotondo.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Per cui, quando arrivano là, giustamente, ci salutiamo tutti, e mi dicono: "Michele, a che punto sei?".

P.M. - Chi Le dice questo?

I.R.C. - Mimmo.

P.M. - Mimmo Paviglianiti?

I.R.C. - Sì, mi dice: "Michele, a che punto sei?". Siccome che io il sabato sera, che sono stato nella massaria (sic) io da solo con tutti gli altri, vuol dire con i tre morti che sono morti, più col vicepresidente, che era Palladino, perché il Palladino era vicepresidente di calcio, con i due latitanti e io da solo, per cui ne avevamo parlato là e dopo basta.

P.M. - Quindi, praticamente, Paviglianiti e i suoi stavano lì per sapere a che punto era il piano che prevedeva che il Placentino Pasquale fosse portato a Milano.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Questo Glielo chiede espressamente il Paviglianiti?

I.R.C. - Esatto. E siccome che io, quella sera là del sabato sera, il Pasquale aveva accettato la situazione perché la situazione era questa, perché un bel momento la storia è stata questa: lui è andato nella credibilità, quando io arrivo a Trani... quando io arrivo a San Giovanni Rotondo, lui sapeva che io dovevo morire, e io gli ho detto: "Sei un bel stronzo", gli

dico, "Come? Tu sapevi che io dovevo morire e non m'hai detto niente?". E dice: "Michele, cosa vuoi?". E di là io già lo rimprovero...

P.M. - A chi?

I.R.C. - Al Placentino.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Sapendo che lui doveva morire e noi eravamo come due...

P.M. - Sì, ma mi perdoni, il discorso che apprende da Placentino lo dobbiamo necessariamente, per il momento, lasciare da parte, perché altrimenti il discorso si interrompe. Torniamo all'incontro con Paviglianiti, che avviene dove? Mimmo Paviglianiti, Cuzzola, Puntorieri?

I.R.C. - A casa di Annacondia.

P.M. - Annacondia.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Quindi questi Le chiedono conto: "A che punto...?", e Lei cosa riferisce a loro?

I.R.C. - Io riferisco a loro che "Ieri sera", dico, "ho convinto il Placentino che viene a Milano", perché noi... Io avevo... scusi, lo devo dire questo.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Io avevo convinto il Placentino ad andare...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... a Milano in cinque o sei di noi per ammazzare sia il Coco e sia il Flachi.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Ma era tutto un... una trappola, era tutta una...

P.M. - E' chiaro.

I.R.C. - ... una fantascienza quella.

P.M. - Certo.

I.R.C. - Allora il Placentino, conoscendomi me e con la fiducia che aveva in me, dice: "Michele, domani partiamo". Ecco. Allora, quando io mi son trovato con i Paviglianiti alla domenica, io ero sicuro che il Placentino sarebbe venuto a Milano, per cui gli dico: "Signori, quando vogliamo, io lo porto a Milano, perché la cosa è fatta".

P.M. - Mhmm. E si concorda, allora, di farlo quello stesso giorno o si concorda di accelerare i tempi? Poiché poi la vicenda ha un epilogo, quello tragico che sappiamo, nella stessa giornata, no?

I.R.C. - Esatto, ma infatti loro, quando mi sentono a me di parlare a quella maniera là, loro erano venuti col 250 di... di Nino Cuzzola.

P.M. - Cos'è il 250?

I.R.C. - Mercedes.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Prendono la macchina e se ne vanno subito a Milano.

P.M. - Tranquilli, quindi.

I.R.C. - Subito, tranquillamente, perché io... io ormai ero sicuro al mille per mille, perché gliel'ho detto a loro, per cui loro prima che se ne vanno, il Mimmo mi dice vicino a me: "Michele, ti raccomando, eh? Ti raccomando, eh?, perché Pepé m'ha detto di raccomandarmi a te. Ti raccomando".

P.M. - Quindi Le dice che Pepé Flachi si raccomandava a Lei, cioè di portare a termine quell'incarico?

I.R.C. - Di portare... di portare a termine questa... questa situazione qua.

P.M. - Alludeva, o meglio, avete fatto riferimento, quella volta con Paviglianiti e compagni, alla circostanza che Lei stava per essere ucciso e che proprio Paviglianiti, intervenendo presso Coco, Le aveva salvato la vita? Fate questo discorso? Lei lo ringrazia, in sostanza?

I.R.C. - A chi?

P.M. - A Paviglianiti.

I.R.C. - No. No. Non gli dico niente. A quell'attimo?

P.M. - Sì, lì...

I.R.C. - No, no, no.

P.M. - ... quando Vi incontrate a Trani.

I.R.C. - No, no, no, no, niente, niente, assolutamente niente, non se ne parla più della mia vita.

P.M. - Non se ne parla più della Sua vita?

I.R.C. - No, no, io non parlo più, gli dico: "Va bene". Perché butto giù i rospi.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Sa, dottore, non so la Corte se capisce...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... butto giù la saliva...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... inghiottisco veleno e sto zitto.

P.M. - Quella era la prima volta che rivedeva Paviglianiti dopo l'episodio che Le era stato raccontato, quello che aveva vissuto, il bacio di Flachi e il racconto di Annacondia?

I.R.C. - Sì, sì, sì.

P.M. - Va bene. Quindi, sono presenti a San Giovanni Rotondo Paviglianiti, Cuzzola...

I.R.C. - No a San Giovanni Rotondo: a Trani.

P.M. - Sì, mi perdoni: Paviglianiti, Cuzzola, Puntorieri e un'altra persona. Cuzzola e Puntorieri partecipano allo stesso discorso?

I.R.C. - Certo.

P.M. - Lei li aveva già conosciuti nell'ambito dei traffici di stupefacenti di cui parleremo?

I.R.C. - Sì, l'avevo visto decine e decine di volte a Cermenate.

P.M. - Il quartetto era con la macchina di Cuzzola, Lei dice.

I.R.C. - Sì.

Alla successiva udienza del **19.10.95, pagg. 30 e ss.**, il collaboratore ha concluso la descrizione del triplice omicidio:

"P.M. - Va bene. Andiamo avanti e poche, dico poche, però chiare domande sul triplice omicidio. Poche e chiare domande perché, come ho già detto alla Corte, il Pubblico Ministero ha ottenuto l'acquisizione del documento 379 della propria produzione che è la descrizione che Di Donato ha già dato in sede dibattimentale di tutta quella tragica vicenda e su cui, abbiamo sentito, egli ha difficoltà ancora a parlarne. Quindi Le farò poche domande. Intanto Lei ha detto che ha passato la notte tra il sabato e la domenica, mi pare, nella masseria vicino a San Giovanni Rotondo dove poi avviene l'omicidio, il triplice omicidio. E' così?

I.R.C. - Sì.

MXCVII

P.M. - Come mai andaste in questa masseria? Come mai vi trasferiste lì da San Giovanni Rotondo?

I.R.C. - Beh, era sempre San Giovanni Rotondo.

P.M. - Sì.

I.R.C. - E praticamente perché... Lì lui aveva ospitato i... i latitanti.

P.M. - Sì, i falsi latitanti di...

I.R.C. - I falsi latitanti.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Per cui noi eravamo a casa... e dove c'era la moglie e i tre bambini che aveva...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... per cui noi eravamo in salotto, su,...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... al piano di sopra, lì seduti; avevamo bevuto qualcosa, avevamo parlato; nella casa del Placentino.

P.M. - Sì.

I.R.C. - A un bel punto lui mi disse vicino a me: "Michele..." dice "...scendiamo giù che andiamo da mia mamma..."

P.M. - Sì.

I.R.C. - "...e andiamo a prendere la stufa".

P.M. - Sì.

I.R.C. - Per cui noi scendemmo giù, suonammo il campanello della madre, uscì la madre e la sorella, e presimo (sic) questa stufa, la caricammo sulla Uno e siamo andati alla masseria.

P.M. - Sì. Alla masseria chi c'erano, allora?

I.R.C. - Ecco. Alla masseria c'era... Li chiamo per nome perché oggi come oggi lì... li conosco tutti.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Cristello Luigi, De Luisi Luigi...

P.M. - Che erano quelli presentati da Annacondia come i due latitanti suoi?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - E che dovevano invece partecipare al piano, in sostanza?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Sì. Poi?

I.R.C. - Dopo c'era Pio, Michele Pio.

P.M. - Cioè, il fratello?

I.R.C. - Il fratello.

P.M. - Michele Pio Placentino?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Tamburrano.

P.M. - Fabio Tamburrano.

I.R.C. - Io... E io.

P.M. - Tutti questi perché stavano lì? Cioè, visto che i latitanti solo dovevano essere aiutati nel rifugiarsi, gli altri che stavano a fare? Fabio Tamburrano...

I.R.C. - Eh, stavano lì che facevano compagnia ai latitanti.

MXCVIII

P.M. - C'era un progetto per l'indomani, che era domenica? Un progetto...

I.R.C. - Ma noi... Scusi un attimo, dottore, di che cosa stiamo parlando?

P.M. - Stiamo parlando del sabato, quando Lei si porta alla masseria...

I.R.C. - Ecco.

P.M. - ... e poi vi trova queste persone, no?

I.R.C. - Ecco.

P.M. - Ecco, come vi lasciate, inte...

I.R.C. - No, no, tengo a precisare un'altra cosa.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Da lì dopo è stato portato una pistola via...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... e che dopo è stato... è stata... Da Pasquale l'ha dato al... al Cristello Luigi...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... questa pistola e il Cristello Luigi l'appoggia sul mobile. Niente, a quel punto, quando noi siamo arrivati là, siamo arrivati là io e il Placentino, per cui il Tamburrano... Qua stiamo parliamo la sera del... del sabato.

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... va fuori e va a fare la spesa.

P.M. - Tamburrano era l'amico dei Placentino?

I.R.C. - Esatto. E va a fare la spesa e prende un po' di carne, così. Noi accendiamo il camino e facciamo un po' di carne alla brace, beviamo un po' di vino, così; dopo mangiamo un po' di frutta secca. Quella sera là hanno pippato un pochettino. Io non ho difficoltà a dire: io quella sera non avevo toccato niente, no perché non facevo uso, anzi, io facevo uso, solo quella sera là dovevo controllare un po' un certo tipo di situazione perché... anche perché sempre c'erano i latitanti e i latitanti non...

P.M. - Sì.

I.R.C. - I latitanti... chiamiamoli latitanti. Sa, un pippotto in più, un pippotto in meno, poteva scattare la scintilla.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Per cui io quella sera non assunti (sic) cocaina perché avevo tutto... tutto sotto controllo.

P.M. - Sì. Quindi...

I.R.C. - Mangiammo...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... tutti e si parlavano. A dire la verità quella sera là si parlò anche della guerra...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... indubbiamente, ma si parlò anche... perché non si poteva parlare sempre delle stesse cose, insomma.

P.M. - Certo.

I.R.C. - Io sdrammatizzavo un pochettino per... per certi tipi di tranquillità, insomma, ci lavorai un po' bene a questa...

P.M. - Quindi fu fatta quella sera anche... fu fatto anche qualche discorso di quelli che adesso ci ha riferito, cioè delle confidenze sui vari fatti, insomma, no?

I.R.C. - Sì.

MXCIX

P.M. - Si fece anche quello. Però, dice Lei, si parlò anche di altre cose. Eh?

I.R.C. - Sì, si parlò anche di altre cose. Comunque, niente, si parlò e si definì... si definì realmente che al giorno dopo, sarebbe la domenica, dovevamo partire per Milano.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Pasquale, dico Placentino, era convintissimo, era certo, l'avevo convito bene. Era tutto in ordine, tutto a posto, per cui arrivarono circa le dodici e mezza, la una, adesso non ricordo bene, ci lasciarono.

P.M. - Chi?

I.R.C. - Il Placentino Michele e Tamburrano e se ne andarono via, se ne andò...

P.M. - Sì, e Lei rimase a dormire in masseria con i due uomini di Annacondia?

I.R.C. - ... e se ne andarono a casa.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Io rimasi a dormire coi due latitanti, con l'intesa però che alla mattina alle sei sia il Pasquale, sia il Pio e sia il Tamburrano, che il Tamburrano sarebbe l'armiere,...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... mi venivano a prendere che dovevamo andare a fare... a cacciare e i fucili li portavano loro.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Per cui io alle sei del mattino... alle cinque e mezza del mattino misi la sveglia e mi alzai. Infatti quando loro arrivavano alle sei io sentivo già le schioppettate, no?, che loro strada venendo già sparavano, però non si presentò al Placentino quel giorno lì,...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... ma si presentò solo il Michele e il Fabio.

P.M. - Michele Placentino e Fabio Tamburrano.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Va bene. Si fermi un attimino qui perché è inutile ripetere tutto. Ancora, come Le dicevo, delle precisazioni. Lei ha poi già detto ieri che quella stessa domenica arriva Regano e La porta a Trani, giusto?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - E verso che ora questo avviene?

I.R.C. - Verso le nove, nove e mezza del mattino.

P.M. - Quindi Lei ha avuto il tempo di andare a caccia?

I.R.C. - Certo, dalle sei alle nove.

P.M. - E' andato a caccia. Arriva Regano, La porta...

I.R.C. - A Trani.

P.M. - ... a Trani dove incontra Mimmo Pavigliani...

I.R.C. - Il Gruppo (?) Paviglianiti, Cuzzola...

P.M. - Puntorieri...

I.R.C. - ... Puntorieri...

P.M. - Eccetera. Bene. A che ora, più o meno, circa, da Trani ritorna alla masseria?

I.R.C. - Alle... Alle sette noi arriviamo alla masseria.

P.M. - Verso le 19:00?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Chi sono quelli che da Trani si portano alla masseria?

I.R.C. - Io, Annacondia e Regano che faceva l'autista.

MC

P.M. - E Regano. Quindi al momento della sparatoria, senza descriverci la dinamica, quello ha fatto molto dettagliatamente dinnanzi alla Corte di Foggia, al momento della sparatoria chi sono quelli presenti nella masseria?

I.R.C. - Al momento della sparatoria?

P.M. - Sì.

I.R.C. - Eh... Io, Michele...

P.M. - Michele chi?

I.R.C. - ... Tamburrano...

P.M. - Tamburrano.

I.R.C. - ... De Luisi...

P.M. - De Luisi, cioè l'uomo di... De Luisi Luigi, mi pare che si chiamasse.

I.R.C. - Sì, De Luisi Luigi...

P.M. - L'uomo... Uno dei due falsi latitanti?

I.R.C. - Sì. Luigi Cristello...

P.M. - L'altro falso latitante.

I.R.C. - ... e Annacondia.

P.M. - Annacondia. Regano?

I.R.C. - Regano e... e Fabio Tamburrano sono fuori e... e Fabio Tamburrano è fuori per andare a comprare qualcosa da mangiare.

P.M. - E Pasquale Placentino?

I.R.C. - E Pasquale Placentino è... è dentro nella masseria.

P.M. - Ecco, non l'aveva detto. Quindi, allora, diciamo...

I.R.C. - E beh, mi è scappato.

P.M. - Sì, sì, nessun problema. Quindi, diciamo, del Gruppo Annacondia c'è: Annacondia, Lei, Regano, e i due falsi latitanti.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Che sono tutti e due morti, no?, diciamolo, poi sono morti nella guerra di Annacondia con i suoi avversari.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Poi ci sono: Pasquale Placentino che in realtà è l'unica vera vittima designata, vero?...

I.R.C. - Esatto.

P.M. - ... e suo fratello Michele.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Fabio Tamburrano, che è il primo arrivare, invece era andato in paese?

I.R.C. - A comprare qualcosa da mangiare.

P.M. - A comprare qualcosa da mangiare. Benissimo. Soltanto un'altra domanda sulla dinamica: che cosa è che fa scattare la variante? Cioè, se il piano è di prenderlo e di portarlo a Milano con l'inganno, eh?,...

I.R.C. - E' stato...

P.M. - ... che cosa fa invece scattare la sparatoria?

I.R.C. - E' stato... Un attimo, dottore, che... che in due secondi gliela spiego. Nell'attimo che io vado fuori per compagnare (sic) al Tamburrano perché deve uscire con la Ritmo per andare a comprare qualcosa, in quell'attimo che io esco fuori che sono con Regano, Salvatore

MCI

Annacondia si spostano con il Cristello nell'altra stanza, per cui io quando chiudo il cancello col Regano entro di nuovo dentro.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Come entro dentro io mi metto vicino a Michele, sto vicino alla sua destra con Michele.

P.M. - Michele Placentino...

I.R.C. - Ecco.

P.M. - ... il fratello.

I.R.C. - E il De Luisi è dietro il Michele, mentre Salvatore Annacondia, il Cristello e il... e il Placentino erano nell'altra stanza.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Niente, io entro dentro - son stati frazioni di secondo - vedo Pasquale saltare in aria e cadere giù per terra. In temporaneamente il De Luisi spara all'altro, a... a Michele Pio che mi cade davanti a me. A questo punto basta, finisce... finisce la storia.

P.M. - Ecco. Poi...

I.R.C. - Poi...

P.M. - ... Lei ha detto...

I.R.C. - Poi...

P.M. - Sì, aspetti prima di parlare, che poi ritorna Fabio Tamburrano e a quel punto è chiaro che la morte di Fabio Tamburrano è obbligata. Lei poi ha capito, saputo, ha parlato... Insomma, perché c'era stata questa improvvisa sparatoria? Che equivoco c'era stato?

I.R.C. - Niente, io mi ero incazzato tanto con Salvatore, perché lui m'aveva detto vicino a me che... che lo portava vivo, invece, dopo è... è successo, e me la prendevo con lui. E lui mi giustificò dicendo che era stato il Luigi Cristello che aveva capito male una sua frase, che pensava il Cristello che era il via per partire per ammazzarlo.

P.M. - Sì. Quindi...

I.R.C. - Perché lì scattò la scintilla quando nell'ultimo momento, esattamente... Perché la scintilla scattò quando lui... Io ero a Trani. Quando io ero a Trani a parlare con i Paviglianiti, quando lui ritornò alla masseria e non mi vide, disse: "Dov'è Michele?". Disse il fratello: "Se lo son portati a Trani". Lui lì ci ripensò, perché Pasquale Placentino non era scemo, ci pensò e cambiò subito idea. Infatti quando io e Salvatore arrivammo alla masseria, lui non si fidava già più, infatti quando Annacondia lo chiamò, lui dice: "Chi sei?" e gli disse: "Sono Salvatore" "E che vuoi?". Perché io entrai dopo. Dopo io lo chiamai e gli dissi: "Pasquale, sono io, Michele" "Ah, se tu Michele?". E' lui che mi venne a aprire il can... per cui già lì, lui, aveva già capito qualcosa, per cui...

P.M. - E vi disse che non sarebbe più venuto a Milano?

I.R.C. - Ecco. Dopo, nel momento che scattò la faccenda, lì sì... si innervosirono un po' tutti, perché lui era convinto di venire a Milano, però all'ultimo momento disse vicino ad Annacondia, dice: "Perché non fai una cosa?" dice "Vai tu a ammazzare a Coco che dopo io ti seguo". Annacondia lì perse la testa.

P.M. - Mhm.

I.R.C. - Si innervosì un momentino e fece una scena che guardò negli occhi a...

P.M. - Cristello?

I.R.C. - ... al Cristello, come dire al Cristello: "Stai calmo, no?, non fare niente" e invece il Cristello capì all'incontrario e cominciò a spa... e successe quello che successe.

P.M. - Benissimo. Quindi, allora, Cristello, uomo di Annacondia, poi a sua volta ucciso, interpretò un gesto, una frase di Annacondia come il via al... come un segnale ad agire?

I.R.C. - Sì.

P.M. - E a chi sparò Cristello?

I.R.C. - Prego?

P.M. - E Cristello a chi sparò? A chi sparò?

I.R.C. - A Placentino.

P.M. - A quale Placentino?

I.R.C. - A... A Pasquale.

P.M. - E al fratello chi gli sparò?

I.R.C. - De Luisi.

P.M. - De Luisi sparò a Michele Placentino?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Tamburano non c'era?

I.R.C. - No.

P.M. - Perché si decise di ucciderlo?

I.R.C. - Eh?

P.M. - Perché decisero di ucciderlo?

I.R.C. - Eh, dottore, perché non si poteva fare più al meno...

P.M. - Certo.

I.R.C. - ... della situazione.

P.M. - Perché si era allontanato per andare a pigliare la carne e quindi tornando... Eh?

I.R.C. - Esatto. E dopo dove ritornare per forza co'... co'... co'...

P.M. - Chi gli sparò a Tamburano?

I.R.C. - Eh, io non lo vidi.

P.M. - Perché?

I.R.C. - Eh, perché io ero fuori.

P.M. - Era rimasto fuori?

I.R.C. - Eh, ero rimasto fuori io e Regano.

P.M. - Sì.

I.R.C. - E quando arrivò, dopo me lo disse Annacondia che come entrò dentro lo sparò a un colpo alla nuca.

P.M. - Gli aveva sparato lui?

I.R.C. - Salvatore. Salvatore ammazzò solo uno.

P.M. - Adesso torniamo a riprendere il discorso nei termini che ci interessano. Tralasciamo tutto quello che riguarda i momenti immediatamente successivi il trasporto dei cadaveri, la sparizione dei cadaveri; Lei lo ha già raccontato alla Corte di Foggia, e del resto qui non è che si processi alcuno per quel triplice omicidio.

I.R.C. - Ma lui fu...

P.M. - Anche... Anche se dico alla Corte, giusto per completezza, che alla luce della trasmissione, da parte del P.M. di Foggia, di atti che riguardano quel triplice omicidio, la Procura di Milano procederà per il triplice omicidio anche contro Mimmo Paviglianiti, contro Cuzzola Antonino e contro Puntorieri Giovanni che fino a questo momento non sono stati imputati per quel triplice omicidio. Allora andiamo avanti. Lei quanto tempo rimane

ancora a Trani, quando parte per Milano, cosa fa quando parte per Milano, se ha dei compiti particolari. Ecco, ci descriva le vicende successive che...

I.R.C. - Eh, io, anche quella sera là, quando arrivai a Trani, arrivai sconvolto perché... perché tengo a precisarlo, e lo voglio precisare, perché Annacondia con me non mantenne la parola e si andò avanti in queste discussioni qua, comunque io dopo voletti subito partire e dunque partii... Tutta questa storia è successo esattamente alla domenica, il giorno 13 di gennaio. Io ne... nel pomeriggio, verso le cinque e mezza, le sei, Michele Sfregola mi accompagna a... alla Stazione di Barletta, dopo prenotai una cuccetta e viaggiai, così viaggiai tutta la notte. La mattina alle sei del martedì mattina arrivo a Milano. Arrivo a Milano, prendo un taxi e vado a dormire. Verso circa la una e mezza telefonai a Maurizio Pancia e dirgli: "Vienimi a prendere". Lui mi venne a prendere e mi accompagnò dai Paviglianiti. Però ritornando un attimino indietro...

P.M. - Ecco, appunto.

I.R.C. - ... Salvatore, prima che io partissi, mi dette un biglietto che io dovevo portare a Mimmo, perché questo biglietto si doveva fare un telegramma con il nome e il cognome della moglie del Placentino; l'indirizzo ormai noi lo conoscevamo a memoria, per cui mi disse, mi incaricò Salvatore, disse: "Cumpare, ti raccomando, digli a Mimmo di farlo al più presto possibile" perché ci rendevamo conto che lì era successo un casino, insomma.

P.M. - Che cos'era questo foglietto?

I.R.C. - Questo biglietto riguardava che si doveva fare, in parole povere, un telegramma alla moglie del Placentino per farla stare calma dicendo queste termini parole: "Stai tranquilla che io sono assieme agli altri" riferendosi assieme al Ciro, assieme agli altri, ecco. Questo riferì. Per cui adesso, ritornando avanti, quando io mi recai a Cermenate mi recai al primo bar dei Paviglianiti, quello vicino alla Chiesa. Quando mi recai al bar potevano essere le due e mezza, così; trovai tutti, tutti. Gli devo dire i nomi, dottore?

P.M. - Sì.

I.R.C. - Trovai il Cuzzola, trovai Puntorieri Gianni, trovai Mimmo, trovai Santo, trovai il Nino Raffa, insomma... Stavano lì anche due/tre ragazzi ancora, e loro come mi videro non se l'aspettavano neanche di vedermi perché non sapevano niente; anche perché sul giornale non era uscito niente sul... sul Corriere o sul Giorno, per cui quel telegiornale glielo feci io, la prima... la prima notizia e mi disse... perché loro si aspettavano il Placentino a Milano. Allora io gli dissi: "Tutto a posto". Dice: "Come tutto a posto?" "Sono morti". Dice: "Quando sono morti?". Dico: "Quando voi siete partiti da Trani noi siamo andati là e insomma..." e dice: "E dov'è che sono... E come... L'avete fatti proprio..." "No..." dico "...sono spariti proprio, l'abbiam bruciati. Sono tutti a posto comunque". Giustamente loro si incomplementarono (sic) con me, insomma... erano contenti di com'era andata tutta la situazione; insomma, erano felici. Anzi, mi dissero pure di telefonare a Salvatore e... e di congratularsi. Okay, e si finì là. Per cui io gli dissi...

P.M. - Scusi...

I.R.C. - E gli detti...

P.M. - Scusi se La interrompo un attimo. Lei parlò della dinamica di quello che era successo? Diede particolari, spiegò che era nato un equivoco per cui erano stati costretti...?

I.R.C. - No, no, no, dottore, co... Anzi, mi facevo dei meriti, no? Non... Non...

P.M. - Certo.

MCIV

I.R.C. - Non spiegai niente, dissi: "E' tutto a posto la faccenda". Non andavo mica a spiegare quello che era successo. No, questi erano morti...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... basta e... e sì... e si chiuse lì la discussione. Cosa vuoi a... Anzi, se ti andavi a elogiare di più per farti dei vanti, che la cosa era andato tutto a perfezione, no?

P.M. - Sì.

I.R.C. - E non... non potevi dire altro di tutte i... i retroscena di dietro di tutte le... dietro le quinte cosa successe.

P.M. - Certo.

I.R.C. - So solo una cosa, che quando gli detti il bigliettino... Quel giorno lì, la domenica, parlo della domenica...

P.M. - Quindi a chi lo lascia il bigliettino?

I.R.C. - A Mimmo Paviglianiti. Ma a Mimmo Paviglianiti non consegno solo il mio... il bigliettino che mi venne dato da Annacondia, ma consegno anche la mia tessera, che io all'epoca ero già socio del Milan Club, per cui ero un milanista e tutte le domeniche andavo a San Siro e avevo la tessera della tribuna rossa centrale, per cui il numero 175. Per cui gli detti la mia tessera di abbonamento del Milan, sapendo che alla domenica, mentre stavamo mangiando con i Paviglianiti a casa del Salvatore Annacondia, che giocava Milan/Bari quella domenica, allora gli detti questa tessera e gli dico: "Mimmo, ti raccomando, falla timbrare bene perché questa per me è un alibi della Madonna", perché domenica io non ero a San Giovanni Rotondo, ma bensì ero allo stadio di San Siro a vedermi la partita.

P.M. - Cioè, Lei pensava che il punzonamento della tessera poteva...

I.R.C. - Certo.

P.M. - ... documentare che Lei stava a Milano?

I.R.C. - Era un grande alibi per me. Per cui...

P.M. - Ma perché... Scusi...

I.R.C. - ... gli detti questa tessera.

P.M. - Ma perché lo doveva fare Paviglianiti? Cosa aveva, aveva aderenze tra i punzonatori?

I.R.C. - Eh, ma visto e considerato che io di questo triplice omicidio non avevo mai parlato co'...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... con nessuno, avevo parlato solo con Annacondia...

P.M. - Perfetto.

I.R.C. - ... però alla domenica con chi ho parlato, io?

P.M. - Sì.

I.R.C. - Ho parlato co'... co' Paviglianiti, con Nino Cuzzola, con Gianni Puntorieri...

P.M. - Sì, ma...

I.R.C. - ... ho parlato con queste persone qua.

P.M. - Sì, ma la domanda era: Ma Lei non pensò a far trovare Lei un modo per poter fare questa punzonatura? Cioè, perché proprio Paviglianiti? Le disse di essere in grado di farlo? Come mai? Ha capito?

I.R.C. - No, mi rivolsi... Mi rivolsi a loro perché loro avevano tante amicizie, insomma, ne avevano.

P.M. - Ho capito.

MCV

I.R.C. - Ovviamente ne avevano più di me.

P.M. - Va bene.

I.R.C. - Allora io pensai che era più giusto... e infatti non persero tempo, dire la verità. Presero questa cosa... Immediatamente presero e andarono via quasi tutti. Rimasi con Santo Paviglianiti un cinque minuti, mi bevetti il caffè, parlai del più e del meno con... con Santo, senza parlare del... del triplice omicidio perché cercai sempre di tagliare corto, e niente, e dopo me ne andai. Ho finito.

P.M. - Le fu dato un appuntamento per poi avere la tessera...

I.R.C. - Ah, sì. Beh, certamente...

P.M. - ... con la punzonatura?

I.R.C. - ... ti sfuggono tanti particolari, dottore.

P.M. - Certo.

I.R.C. - Mi deve perdonare però.

P.M. - Ma s'immagini.

I.R.C. - E niente, mi disse Mimmo: "Passi fra un paio di giorni che ti vieni a ritirare... vieni a ritirare la tessera". Va bene. Ah, dopo un paio di giorni, già, dopo un paio di giorni io andai a... per ritirare la tessera, ma la tessera il Mimmo mi disse che non ce l'aveva ancora perché ce l'aveva il Coco e... e mi disse che all'indomani di quel giorno lì, di andare là, per cui il giorno successivo... Su queste cose mi accompagnava sempre il Maurizio Pancia, no?

P.M. - Sì.

I.R.C. - Mi accompagnò Maurizio, là, però Maurizio, ovviamente, stava fuori. Io mi sedetti al tavolino. Io non pensavo minimamente di incontrare Franco Coco, ma io pensavo che il giorno dopo me l'avrebbe portata Mimmo Paviglianiti la mia tessera, invece di punto in bianco vedo arrivare il Franco.

P.M. - Chi c'era nel bar in quell'occasione?

I.R.C. - Nessuno in quel... in quell'occasione. Dopo... Dopo venne sia Mimmo che Santo; entrarono, ci videro, ci salutarono e se ne andarono per fatti loro, insomma, sempre nel bar.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Insomma, ci lasciarono parlare a me e... e il Coco. Ci sedemmo, ci salutammo. Tengo a precisare una cosa, che io il Coco lo conoscevo di vista, eravamo stati al matrimonio di... del Flachi, ma mai c'eravamo presentati. Quello era... è stata la prima volta che io ho parlato direttamente con il Coco. Quella fu prima. Dopo, in seguito, ci fu ancora. Però dopo quasi un anno, praticamente io, dopo quasi un anno, non so, dall'87 arrivare al '91 sono anni,...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ...per cui quella fu esattamente la prima volta che ci sedemmo al tavolino a parlare, io e lui, da soli. Ovviamente lui voleva sapere un po' la dinamica di come... come andò la situazione, ma io giustamente gli dissi queste semplici parole, gli dissi: "Franco, ormai è una storia chiusa, non ne parliamo più", fui corto e anche lui, devo essere onesto, la tagliò corta, cortissima anche lui, solo che mi disse: "Michele..." disse "...per il momento Pepè sta fuori", perché Pepè a quei tempi era latitante, "Appena rientra stai tranquillo che io ti fisserò un incontro con lui e ci andiamo a fare una mangiata assieme". E io gli dissi: "Va bene, quando... quando preferisci lo facciamo". Dopo m'aggiunse... Sempre io non parlavo, non gli dissi niente, lui m'aggiunse, disse: "Sai..." dice "...Michele, tu facesti bene a non

scappare all'epoca". Giustamente io sapevo dove lui si voleva riferire quando... insomma, mi dovevano ammazzare, ma io in me stesso dissi: "Ma per che cosa io dovevo scappare" insomma... in me stesso comunque facevo questi discorsi qua, comunque si chiuse lì la discussione.

P.M. - Quindi Le manifestò gratitudine, l'abbracciò? Cosa...?

I.R.C. - No, mi disse solo, alla fine... Perché lui capì che io non... non... non volevo parlare. Lui capì... capì che io non... cercavo di non... di non parlare, che la cosa era chiusa. Mi disse solo: "Michele, guarda, io ti dico una cosa, onestamente..." dice "...te lo dico: se non c'erano te e quei bastardi..." Mi scusi alla Corte, chiedo perdono, però la frase fu detta proprio così. Dice: "Mi dispiace..." dice... dice "...certo che se non c'erano te e... quei bastardi non sarebbero morti". Niente, si alzò...

P.M. - Lei ha ricordato... Sì, ha ricordato che a questo punto si alzò e La salutò in una maniera particolare.

I.R.C. - E invece quando entrò mi dette la mano, appena entrati, al tavolino. Quando si alzò, che finì queste poche parole, che dire la verità in tutto il colloquio, che io adesso sto parlando, durò circa dieci minuti, non di più, quando si alzò mi baciò e mi disse: "Ricordatelo bene, da oggi tu sei mio fratello". Questo fu la prima volta che io incontrai Franco Coco, di persona.

P.M. - Senta, quindi la tessera del calcio...

I.R.C. - Certo, me la... me la consegnò.

P.M. - Gliela consegnò lui?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Senta, e circa il telegramma fasullo che doveva essere fatto, Lei venne a sapere chi l'aveva spedito, se era stato spedito?

I.R.C. - Certo. Mi disse: "Michele..." Ecco...

P.M. - Chi glielo disse?

I.R.C. - Sempre dimentico qualcosa. Eh, me lo disse... A quegli attimi mi disse il Franco, il Coco, mi disse: "Michele, per il... per la faccenda del telegramma ho messo tutto a posto io personalmente. Questa è la tessera, ho messo a posto io personalmente". Certo, mi sono... ci sono dei particolari che uno se... se li dimentica, insomma, però...

P.M. - Sì, sì, sì, ma...

I.R.C. - ...io sono stato de... Quel giorno lì io ho ricevuto la tessera e lui stesso mi disse, queste testuali... "Tutto a posto, Michele, ci ho pensato io personalmente". Queste sono frasi sue, di Franco Coco Trovato."

Su questo episodio, ricostruito in questo processo solo per completare il quadro dei rapporti intercorsi tra Annacondia e l'organizzazione qui giudicata, non è necessario definire le responsabilità, né richiamare le ulteriori indicazioni di prova confermate della narrazione dei collaboratori che parteciparono all'azione (ne hanno parlato in questo processo Schettini, Sfregola e altri); non può dubitarsi, comunque, che l'omicidio di Pasquale e Pio Michele Placentino e Fabio Tamburrano fu commesso dal gruppo Annacondia quale esplicitazione dei rapporti di alleanza descritti in questo paragrafo.

Capitolo X - I traffici di stupefacenti non direttamente collegati alle attività delle associazioni per delinquere.

Paragrafo 1 - Traffici di stupefacente riconducibili a Salvatore Annacondia, a Michele Di Donato.

[1]. Capi 109, 110 e 151 contestati a Bruno Fracapane e a Salvatore Annacondia.

Bruno Fracapane è imputato di due distinti capi d'imputazione, aventi ad oggetto reati di violazione della disciplina sugli stupefacenti; in particolare il capo 110 riguarda tre episodi di acquisto e detenzione di diversi quantitativi di stupefacenti, commessi nel 1988 e nel 1990; il capo 151 riguarda l'attività di corriere svolta da Fracapane nell'interesse di Stefano Caponera tra il 1988 e il 1989.

Le prime e più dirette fonti di prova a carico dell'imputato sono rappresentate da Salvatore Annacondia e Michele Di Donato.

Annacondia (u. 12.7.95, pag. 87) ha descritto la sua conoscenza e i rapporti intercorsi con Caponera durante il periodo di soggiorno obbligato da costui trascorso a Giovinazzo; Caponera era un personaggio di grosso rilievo nell'ambito della criminalità organizzata calabrese, in collegamento con Mimmo Tegano e con tutti i gruppi facenti parte dell'area destefaniana. Durante il periodo di soggiorno obbligato Caponera continuò i suoi traffici illeciti, acquistando lo stupefacente dal gruppo Papalia (operante in Lombardia, nella zona di Corsico, ma appartenente allo schieramento destefaniano). Dopo la conoscenza con Caponera, Annacondia cominciò a frequentarlo con assiduità, accompagnandolo anche in alcuni viaggi compiuti al nord-Italia; risale al 1987 la conoscenza di Annacondia con Antonio Papalia, in occasione di un viaggio a Milano nel quale Caponera trattò con il suo fornitore gli acquisti di eroina. L'incontro avvenne presso un bar di Corsico e tutti furono ospitati a cena da Pepè Onorato. Nel quadro di questo rapporto di fornitura si inquadra l'attività contestata a Fracapane; questi è stato indicato dal collaboratore come la persona addetta ai trasporti dello stupefacente da Milano a Giovinazzo e, quindi, in Calabria, dove gli uomini di Caponera provvedevano allo smercio. Annacondia ha riferito che l'imputato trasportava circa 4 - 5 chili di stupefacente per ogni viaggio (a cadenza di 15 - 20 giorni). La vicenda sin qui descritta riguarda la contestazione di cui al capo 151 dell'imputazione ed è collegata alla posizione di Franco Miola (concorrente in questo reato); Annacondia ha, infatti, riferito che, quando Fracapane fu arrestato per circa 9 mesi nel 1988, Caponera gli chiese una persona che potesse sostituire il suo uomo, incarico a cui fu destinato Miola.

Fracapane è stato descritto da Annacondia come qualcosa di più che un semplice corriere, avendo assunto i compiti di vero e proprio braccio destro di Caponera, del quale faceva l'autista e il guardiaspalle; il collaboratore ha descritto l'imputato come uomo d'azione, utilizzato anche da altri gruppi della 'ndrangheta calabrese appartenenti all'ala destefaniana. Dopo la morte di Caponera (del dicembre 1989) Fracapane tentò di "fare il furbo" con i Papalia, i quali vantavano ancora un debito di 300 - 400 milioni, rifiutandosi di corrispondere ai fornitori l'importo dovuto; ma, anche a seguito dell'intervento dei vertici dello schieramento destefaniano (Mimmo Tegano, Paviglianiti e lo stesso Papalia), l'imputato fu indotto a saldare quel debito.

L'attività di corriere di Fracapane è stata confermata da **Michele Di Donato (u. 18.10.95, pag. 53 e u. 20.10.95, pag. 128)**, il quale, oltre a riferire l'episodio di cessione all'imputato e a Stefano Caponera di mezzo chilo di cocaina acquistata dal gruppo *Flachi - Trovato - Schettini* (capo 110), ha indicato il primo come socio del secondo nel traffico di stupefacenti.

Da un altro collaboratore del gruppo Annacondia, cioè **Michele Sfregola**, sono pervenute indicazioni ancora più precise sulle attività illecite di Fracapane nel campo degli stupefacenti; il collaboratore non ha semplicemente affermato che Fracapane era il corriere di Caponera nell'attività delittuosa, ma ha descritto alcuni specifici episodi di detenzione e trasporto di stupefacente nei quali erano coinvolti due amici di Annacondia, conosciuti da Sfregola come Melino e Bruno. Il collaboratore conobbe Melino (identificato in Stefano Caponera, amico di Annacondia morto d'infarto nel 1989 - **u. 8.2.96, pag. 36**) verso la fine del 1989 (all'inizio dei suoi rapporti con Annacondia); durante un viaggio compiuto a Milano insieme a Nicola Regano per ritirare eroina da trasportare a Bari, si incontrarono con i sunnominati Bruno e Melino (presso un bar di Trezzano); costoro, dopo aver parlato con Sfregola e Regano, incaricarono una persona di prendere la loro macchina per occultarvi lo stupefacente; l'auto venne riconsegnata carica della merce (un chilo di eroina), che fu trasportata in Puglia e consegnata a Giovinnazzo a Melino e Bruno; questo trasporto era un favore che Annacondia aveva fatto ai due e Regano disse a Sfregola che la droga era stata ritirata dai Papalia (**u. 8.2.96, pagg. 31 - 36**).

Successivamente Sfregola rivide Bruno nel gennaio 1990, in occasione del viaggio di Annacondia a Reggio Calabria, presso Mimmo Tegano (fu proprio Bruno ad accompagnare Annacondia da Tegano) (**u. 8.2.96, pag. 27**).

Sempre nel 1990, nei pressi di Reggio Calabria, Regano, Annacondia e Sfregola consegnarono a Bruno un chilo di cocaina, metà della quale era destinata a Tegano (**u. 8.2.96, pag. 38**).

Infine, Sfregola rivide spesso Bruno dai Paviglianiti a Cermenate.

I rapporti illeciti tra Caponera e Fracapane sono stati confermati da altri collaboratori, conoscitori della realtà criminale calabrese. **Giacomo Lauro (u. 23.1.96, pagg. 41 - 53)** conobbe i due come ladri di Tir (agli inizi degli anni '80, quando erano ancora ragazzini), quindi come soci nel traffico di stupefacenti (il primo quantitativo di cocaina lo cedette loro proprio Lauro nel 1983). Fracapane prima che con Stefano Caponera lavorava con il fratello Arturo.

Filippo Barreca (u. 23.1.96, pag. 230) ha genericamente indicato i rapporti di Fracapane con i gruppi De Stefano - Tegano, precisando di averlo visto con Caponera; il collaboratore ha fornito un'indicazione risultata erranea, cioè il rapporto con un certo Giovanni Fracapane, che sarebbe fratello dell'imputato (il teste **Angiolo Pellegrini - u. 18.9.96, pag. 28** - ha escluso che Giovanbattista Fracapane, denunciato come appartenente alla famiglia De Stefano, sia fratello di Bruno).

Vittorio Foschini (u. 9.2.96, pag. 276) sentì parlare di Fracapane come uomo dei Papalia che aveva rapporti anche con i Paviglianiti.

Antonio Schettini (u. 19.3.96, pag. 199) lo conobbe durante il processo, anche se precedentemente sapeva che era l'autista di Caponera; in particolare ha riferito l'episodio del ritardo nel pagamento di una fornitura dei Papalia.

Giovanni Riggio (u. 4.4.96, pag. 105) ha collocato Fracapane nell'ambito della famiglia De Stefano - Tegano, amico di molti 'ndranghetisti potenti, tra cui Caponera.

Pietro Paolo Bassi (u. 28.6.96, pag. 143) sentì parlare di Fracapane da Annacondia come persona molto legata a Caponera per traffici di droga.

Il quadro generale su Bruno Fracapane e sui suoi legami criminali è stato definito concordemente da tutti i collaboratori sin qui indicati, i quali hanno riferito dei rapporti intensi che legavano Caponera e Fracapane; costoro non erano semplici amici, ma soci nella gestione del traffico di stupefacenti (si vedano le specifiche dichiarazioni di Annacondia, Di Donato, Lauro, nonché quelle meno dirette nell'indicazione del rapporto delittuoso di Barreca, Foschini, Schettini, Riggio e Bassi).

Meritano un'attenzione particolare le dichiarazioni rese sull'imputato da Sfregola; questi ha, a parere della Corte, fornito un'indicazione precisa sull'identità dei due personaggi indicati come Melino e Bruno, affermando che costoro erano due calabresi amici di Annacondia, il primo dei quali, il Melino identificato in Stefano Caponera, rimase per qualche tempo in soggiorno obbligato a Giovinazzo (circostanza accertata processualmente). Non sembra dubbio che le due persone descritte da Sfregola siano Caponera e Fracapane, atteso che anche quest'ultimo è stato riconosciuto fotograficamente nel Bruno di cui il collaboratore ha parlato durante l'esame. Le dichiarazioni di Sfregola (accertata l'identità del Bruno nell'imputato Fracapane) sono, come detto, estremamente rilevanti a fini di riscontro della chiamata in correità, considerato che hanno ad oggetto specifici episodi di cui il collaboratore ebbe conoscenza diretta, pienamente coerenti con il quadro descritto da Annacondia e Di Donato.

Per definire le responsabilità dell'imputato va osservato che il capo 151 (trasporto di ingenti quantitativi di stupefacente per conto di Caponera) è stato riferito da Annacondia e confermato specificamente da Di Donato e Sfregola (quest'ultimo con riferimento all'episodio del trasporto da Milano a Giovinazzo di un chilo di eroina, ritirata dal gruppo Papalia insieme a Regano); le indicazioni degli altri collaboratori rilevano al fine di conferma del rapporto illecito tra Fracapane e Caponera; un cenno particolare meritano le dichiarazioni di Foschini, il quale ha indicato Fracapane come uomo di Papalia (ancorché in rapporto con i Paviglianiti), desumendo dalla frequentazione dell'imputato con il gruppo Papalia prima (per ritirare lo stupefacente) e con i Paviglianiti poi (allo stesso fine), l'appartenenza a detti sodalizi.

Quanto al capo 110, i tre episodi riferiti da **Di Donato (u. 18.10.95, pag. 55)** e **Sfregola (u. 8.2.96, pagg. 31 - 38)** sono pienamente coerenti con l'inserimento di Fracapane nell'attività illecita gestita in concorso con Caponera e sono stati confermati specificamente dalle dichiarazioni rese dai molti collaboratori sin qui indicati. Deve precisarsi che il primo episodio contestato al capo 110 non riguarda un quantitativo di un chilo di eroina (come indicato nel capo d'imputazione), quanto di cocaina (come riferito da Sfregola).

Sulla valutazione complessiva delle dichiarazioni accusatorie, deve rilevarsi la piena attendibilità intrinseca di tutti i collaboratori, i quali sono già stati valutati come chiamanti estremamente affidabili con riferimento a tutte le dichiarazioni rese in questo processo. In particolare, Annacondia, Sfregola e Di Donato hanno fornito nei confronti di Fracapane indicazioni particolarmente precise sull'attività delittuosa commessa, sul *tempus commissi delicti* e sui quantitativi trafficati.

Tali dichiarazioni costituiscono reciprocamente il riscontro l'una dell'altra e sono, a loro volta riscontrate dagli ulteriori elementi di prova; oltre alle già richiamate dichiarazioni di altri collaboratori, si aggiunge che l'imputato ha molti precedenti penali (risultanti dal certificato penale) per detenzione di armi e per partecipazione ad associazione di stampo mafioso; infine, a riscontro preciso delle dichiarazioni di Annacondia, vi è agli atti una comunicazione D.A.P del Ministero di Grazia e Giustizia, dal quale risulta che Fracapane è stato detenuto dal 12.12.88 al 9.9.89 (periodo indicato da Annacondia di gestione del trasporto di stupefacenti da parte di Miola, in sostituzione dello stesso imputato).

Per le esposte considerazioni Fracapane deve essere ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 110 e 151.

Annacondia deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 109.

[2]. Capo 114 contestato a Giacomino Di Benedetto e Francesco Grande.

Giacomino Di Benedetto e Francesco Grande sono imputati di aver, in concorso tra loro e per il tramite di Salvatore Annacondia, acquistato da Domenico e Santo Salvatore Paviglianiti, detenuto e ceduto a terze persone non identificate, quantitativi ingenti di eroina e cocaina, in un periodo che va dal maggio '91 all'inizio del '92; il solo Di Benedetto è imputato di aver acquistato dall'associazione facente capo a Domenico Paviglianiti e detenuto in concorso con altre persone ingenti quantitativi di cocaina, eroina e hashish in un periodo che va dal 1989 (ma per Di Benedetto soprattutto dopo l'ottobre 1991) al luglio 1992.

Si ritiene opportuno trattare congiuntamente la posizione processuale dei due imputati con riferimento al capo 114 dell'imputazione, per poi affrontare l'ulteriore imputazione ascritta al Di Benedetto, che coinvolge, in questo dibattimento, anche Salvatore Annacondia e Salvatore Liso.

Con riferimento al capo 114 il principale elemento di accusa a carico dei due imputati è costituito dalle dichiarazioni rese da **Salvatore Annacondia all'udienza del 12 luglio 1995**; il collaboratore ha riferito che verso la fine del 1990 Di Benedetto lo andò a trovare a Trani insieme al cognato Grande per rifornirsi di stupefacenti; Annacondia, dopo il primo periodo in cui fornì direttamente lo stupefacente ai due imputati, propose loro di acquistare da Domenico Paviglianiti, sia perché i quantitativi richiesti erano consistenti (circa 5 chili per volta), sia per consentire loro di risparmiare qualcosa, accollandosi i rischi del trasporto da Milano in Puglia. Vi fu un primo incontro a Trani dei due imputati con Domenico Paviglianiti, nel corso del quale furono assunti gli accordi per il ritiro dello stupefacente a Cermenate. Una volta attivato il rapporto diretto, Grande e Di Benedetto si rifornirono continuativamente da Paviglianiti fino al giugno 1992, anche in epoca successiva all'arresto dello stesso Annacondia (infatti, dal carcere quest'ultimo manteneva i contatti con l'esterno sia tramite il telefono che tramite un suo compagno detenuto, tale Palombella, il quale una volta scarcerato acquistò egli stesso da Di Benedetto); Annacondia ha precisato che dagli acquisti di stupefacente da parte di Grande e Di Benedetto egli stesso guadagnava 10 milioni a chilo, in quanto l'eroina veniva pagata dagli imputati 48 milioni di lire al chilo, mentre Annacondia la pagava a Paviglianiti 38 milioni al chilo (**u. 12.7.95, pagg. 28 - 49**).

Queste dichiarazioni descrivono con precisione l'oggetto della condotta contestata ai due imputati, consistita nell'acquisto reiterato di ingenti quantitativi di stupefacenti del tipo eroina e cocaina (indicati da Annacondia nell'ordine di alcuni chili per volta a seconda delle necessità fino ad un massimo di 5).

La chiamata in correità di Annacondia costituisce il nucleo centrale dell'impianto accusatorio a carico di Grande e Di Benedetto, ancorché le conferme intervenute sulle circostanze fondanti l'accusa da parte di molti altri collaboratori e le parziali confessioni rese dagli stessi imputati, delineano un quadro assolutamente certo della responsabilità in ordine al capo 114 della rubrica.

Il rapporto di fornitura tra Annacondia e il suo gruppo e i due imputati è stato confermato innanzitutto da **Michele Sfregola (u. 8.2.96, pagg. 64 - 70)**, il quale ha ribadito che Grande e Di Benedetto erano due clienti di Annacondia, che acquistavano nell'ordine di chili di stupefacente per volta; anche sull'evoluzione del rapporto Sfregola ha confermato la ricostruzione fornita dal suo capo, riferendo che un giorno i due chiesero di potere acquistare da Paviglianiti per risparmiare i costi del trasporto. L'incontro presso il magazzino Eurotop è stato descritto da Sfregola e **Michele Di Donato (u. 19.10.95, pagg. 240 - 243)**, entrambi presenti a Trani quando Grande e Di Benedetto conobbero Domenico Paviglianiti e si accordarono per caricare direttamente da quest'ultimo lo stupefacente. Sfregola ha soggiunto che un paio di volte accompagnò i due a Cermenate per mostrare loro le modalità di carico dello stupefacente e che durante uno di quei viaggi furono fermati a Milano dalla Polizia. Di Donato ha da parte sua soggiunto di aver visto Grande e Di Benedetto a Cermenate più volte in occasione del carico di stupefacente, senza la presenza di uomini di Annacondia, ed ha confermato che quest'ultimo lucrava sugli acquisti dei due imputati ricevendo in pagamento un prezzo superiore di 7 milioni per chilo rispetto a quello praticatogli da Paviglianiti; infine, Di Donato ha riferito che Santo Paviglianiti gli disse, in occasione del sequestro avvenuto presso l'autolavaggio di Cermenate, che il denaro sequestrato (lire 180 milioni) era stato consegnato pochi giorni prima proprio da Grande e Di Benedetto.

In ordine all'entità dello stupefacente ritirato, le indicazioni di Annacondia sono state confermate da Sfregola, che ha parlato di ritiri nell'ordine di chili per volta, sia quando i due imputati si rifornivano da loro, sia quando ritiravano direttamente da Paviglianiti.

Le dichiarazioni rese dai collaboratori rappresentano un quadro accusatorio incontestabile, provenendo da soggetti che questa Corte ha ritenuto pienamente affidabili sotto il profilo intrinseco (si vedano le considerazioni esposte al capitolo 2) e riscontratesi reciprocamente sugli elementi essenziali della chiamata in correità. Si soggiunge che ciascuno dei tre collaboratori ha fornito elementi di specificazione non conosciuti agli altri, dimostrando, se mai ce ne fosse necessità, che non vi è stata alcuna concertazione in danno di Grande e Di Benedetto. Invero Annacondia ha descritto con maggiore precisione le modalità dell'accordo intercorso con i due imputati, Di Donato, pur essendo estraneo alla vicenda, ha confermato le circostanze a sua conoscenza, precisando, ad ulteriore conferma, di aver visto i due a Cermenate in occasione del ritiro dello stupefacente; Sfregola ha riferito l'episodio in cui accompagnò i due a Cermenate (riscontrato dalle dichiarazioni rese all'**udienza del 26.6.96** dal teste **Antonio Nardiello**, che effettuò il fermo e l'identificazione in Milano di Grande, Di Benedetto e Sfregola il 4 giugno 1991 e dal documento prodotto dal pm, **n. 61 del volume 4 delle produzioni probatorie**).

A fronte di un quadro accusatorio così definito, sia **Grande** che **Di Benedetto** si sono sottoposti all'esame dibattimentale (**u. 16.4.96**), rendendo parziali ammissioni sui loro rapporti illeciti con Annacondia e Paviglianiti.

Le dichiarazioni rese nel corso dell'esame hanno confermato alcune circostanze indicate dai collaboratori, ma nel complesso appaiono evidentemente tese a ridimensionare le proprie responsabilità.

Sia Grande che Di Benedetto hanno ammesso di aver acquistato direttamente da Annacondia mezzo chilo di eroina; di aver incontrato Domenico Paviglianiti presso il magazzino Eurotop di Trani; di essersi accordati per acquistare direttamente da lui ulteriori quantitativi di stupefacenti; di aver effettuato quattro acquisti di eroina fino all'inizio del 1992 (di mezzo chilo, un chilo, un chilo e mezzo e, infine, di tre chili). Hanno per contro negato di essere stati clienti abituali di Annacondia e di aver mai trafficato in Puglia nella zona di Margherita di Savoia; difatti lo stupefacente acquistato sarebbe stato trasportato in Slovenia, dove avevano alcuni clienti.

Lo scarto esistente tra il quadro accusatorio definito sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori e le ammissioni rese dagli imputati è evidente: secondo quanto dichiarato da Annacondia (e confermato da Di Donato e Sfregola) Grande e Di Benedetto erano spacciatori di stupefacenti ad alto livello, che operavano nella zona di Margherita di Savoia esitando quantitativi di eroina e cocaina fino a 5 chili per volta; tale attività, iniziata ben prima del rapporto con Annacondia (si veda la sentenza prodotta dal Pm come **documento n. 133 del volume 6**), protrattasi per oltre un anno con ritmi di approvvigionamento intensi (Annacondia ha fissato il periodo tra la primavera del 1991 e il giugno 1992) è proseguita dopo l'arresto di Annacondia evidentemente con altri fornitori (in questo senso vanno valutate le dichiarazioni rese dagli imputati relative ad un processo pendente dinanzi all'autorità giudiziaria triestina per la detenzione di 5 chili di eroina per fatti commessi quando erano latitanti).

La posizione degli imputati è finalizzata a limitare gli acquisti ad episodi occasionali, originati da rapporti casuali con clienti sloveni.

Ritiene la Corte di non poter dar credito alla tesi difensiva, per un verso illogica, per altro verso in stridente contrasto con un solido quadro accusatorio, inequivoco nell'indicazione delle modalità di esercizio dell'attività delittuosa. Invero, è inverosimile quanto dichiarato da entrambi gli imputati in ordine alla destinazione dello stupefacente acquistato dai Paviglianiti; la sostanza acquistata a Cermenate sarebbe stata trasportata in Puglia, ove sarebbe stata occultata sotto terra e trasportata in Slovenia in modeste quantità (tre etti per volta). Tali dichiarazioni sono talmente poco credibili che non richiedono alcun commento da parte di questo giudice e contrastano, oltretutto con le dichiarazioni accusatorie di Annacondia, Di Donato e Sfregola, con la personalità dei due imputati, come già detto condannati dall'autorità giudiziaria triestina, seppur in primo grado, per la detenzione di 5 chili di eroina. Non può sottacersi che la parziale ammissione dei fatti contestati è stata resa al termine della fase dibattimentale, quando il quadro accusatorio era ormai definito.

In definitiva, Grande e Di Benedetto sono responsabili del reato loro ascritto al capo 114, nei termini indicati dall'imputazione e fin qui ricostruiti.

Sussistono le aggravanti contestate del comma 6° dell'art. 73 e del comma 2° dell'art. 80 D.P.R. 309/90. Lo stupefacente fu acquistato dai due imputati in concorso con Annacondia (che, come detto, era il tramite tra costoro e Paviglianiti e lucrava una percentuale sul prezzo pattuito) e alcuni degli episodi hanno ad oggetto quantitativi obiettivamente ingenti (da 3 a 5 chili).

Di Benedetto è, altresì, accusato di aver effettuato alcuni trasporti di stupefacente per conto di Annacondia, da Cermenate a Trani; in particolare, **all'udienza dell'11.7.95, pag.**

159, Annacondia ha riferito che intorno al giugno-luglio 1991 Paviglianiti acquistò un ingente quantitativo di hashish di buona qualità e che una parte fu acquistata dallo stesso Annacondia. I trasporti di quello stupefacente furono effettuati da alcune persone operanti in Puglia, tra cui Di Benedetto; in particolare costui fece 3 - 4 viaggi con un camion per il trasporto di frutta e verdura, caricando da 100 a 200 chili di hashish per volta.

Tali dichiarazioni trovano un riscontro rilevante nel rapporto che sin qui si è illustrato tra Annacondia e Di Benedetto, persona inserita pienamente nell'attività di traffico di stupefacenti e che in quel periodo acquistava anche per proprio conto dai Paviglianiti.

Pertanto, deve affermarsi la penale responsabilità di Di Benedetto anche in ordine al capo 105 dell'imputazione, fatto certamente meno grave rispetto a quello già valutato.

[3]. Capi 115, 116, 121, 122, 123, 126, 132, 162 contestati a Salvatore Annacondia e Maurizio Pancia.

Maurizio Pancia è imputato di molteplici condotte delittuose di violazione della disciplina degli stupefacenti commesse nell'arco di alcuni anni (tra il 1988 e il 1991) in concorso con Michele Di Donato; le contestazioni mosse a Pancia nell'ambito di questo processo si riferiscono, infatti, all'attività dallo stesso compiuta nel periodo sopra indicato quale stretto collaboratore di Di Donato nell'attività di traffico degli stupefacenti.

Al capo 162 Pancia risponde della ricettazione di due moduli in bianco per carta d'identità, sequestratigli al momento dell'arresto del 22.6.94.

La principale fonte di accusa a carico dell'imputato è rappresentata dalla chiamata in correità resa da **Di Donato** alle **udienze del 17, 18 e 19 ottobre 1995**. La descrizione del duraturo legame tra Pancia e il collaboratore è stata fatta nel corso di tutto l'esame dibattimentale, intrecciandosi le vicende dell'uno con quelle dell'altro; tale rapporto si attivò intorno al 1988, quando Di Donato aveva sospeso l'attività illecita nel campo degli stupefacenti a seguito dello scioglimento della società con il gruppo Flachi. Pancia non era a conoscenza del passato criminale di Di Donato, anche perché in quel periodo la loro collaborazione riguardava la vendita lecita di capi d'abbigliamento acquistati da Pepè Onorato (**u. 18.10.95, pag. 114**); per tale motivo, all'insaputa del collaboratore Pancia ritirò da Salvatore Annacondia due etti di eroina che cedette ad un suo cugino, tale Giuseppe Curatolo e proseguì una modesta attività di spaccio acquistando da Paviglianiti (**u. 17.10.95, pag. 66 parte b**); quando Di Donato apprese la circostanza in un primo momento si arrabbiò con l'imputato, perché, come già si è riferito, i suoi accordi con Pepè Flachi gli imponevano di non reinserirsi nell'attività di spaccio; una volta chiarito con Pancia quale fosse stato il suo ruolo nelle organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti nel milanese, Di Donato impose al suo uomo di condividere i proventi dell'attività gestita, consentendogli di continuare a cedere quei modesti quantitativi di stupefacente, ma pretendendo una quota sui profitti; in cambio Pancia poteva agire come se fosse lo stesso Di Donato ad acquistare lo stupefacente, quindi con un trattamento da parte dei Paviglianiti di assoluto favore; da quest'ultimo gruppo Pancia ritirò complessivamente un quantitativo di circa 2,5 chilogrammi di eroina, cedendolo essenzialmente a Curatolo (**u. 19.10.95, pagg. 138 e 145**).

Di Donato ha descritto una molteplicità di episodi nei quali Pancia fu coinvolto, in quanto in quel periodo i due condivisero tutte le attività lecite e illecite. Nel 1988 Di Donato ritirò mezzo chilo di cocaina, richiestogli da Annacondia e destinato a Stefano Caponera, dal gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* (in particolare trattò con quest'ultimo e ritirò la merce da Chirico), e Pancia era presente nell'occasione (ancorché non si incontrò con Schettini, il quale

impose di trattare solo con Di Donato). Successivamente, l'attività riprese con quegli episodi già descritti originati dall'iniziativa assunta dallo stesso imputato, e nel 1991 il ritmo degli acquisti si intensificò (con gli acquisti dai Paviglianiti e le vendite a numerosi clienti del milanese). Pancia era sempre coinvolto nelle attività di cessione, avendo assunto il compito di consegnare lo stupefacente e di ritirare il denaro.

Questo legame si concretò nelle attività descritte ai capi d'imputazione contestati, che nel loro cronologico succedersi rievocano il modificarsi dei rapporti tra Pancia e Di Donato e la ripresa dell'attività illecita da parte dei due.

Il capo 115 si riferisce all'acquisto da parte di Annacondia di un ingente quantitativo di cocaina da Antonio De Meis, ceduta dallo stesso Annacondia, in concorso con Sfregola, Di Donato e Pancia a numerosi acquirenti; in particolare Pancia venne utilizzato per le consegne a Morabito e Mollica (e per il ritiro dello stupefacente consegnato in pagamento della cocaina) e a Mannino (**Di Donato, u. 20.10.95, pagg. 82 - 85**). Si è già descritto l'episodio relativo all'acquisto di cocaina da De Meis; il ruolo assunto da Pancia fu quello di consegnare 5 - 6 chili della sostanza a Morabito e a Mollica e un chilo circa ai due fratelli Mannino, nonché un quantitativo più limitato (600 grammi) a Genova Ottavio.

Il capo 116 riguarda la consegna di un chilo circa di eroina da Morabito e Mollica ad Annacondia, in parziale pagamento del quantitativo di cocaina di cui al capo 115; Di Donato (**u. 20.10.95, pag. 85**) ha riferito che fu Pancia a ritirare quella sostanza.

I capi 121 e 122 riguardano gli acquisti dell'eroina da Annacondia e dal gruppo Paviglianiti, di cui si è già riferito, che rappresentò la ripresa dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti da parte di Di Donato.

I successivi capi 123, 126 e 132 riguardano l'attività compiuta da Pancia (sempre in concorso con Di Donato) nel 1991, dopo il primo viaggio del collaboratore in Sudamerica.

Si ricorda in questa sede che Di Donato ha riferito di essersi allontanato dall'Italia il 23.2.1991, a causa di timori insorti per l'atteggiamento tenuto dal gruppo Paviglianiti. Dopo il triplice omicidio di San Giovanni Rotondo, il gruppo Flachi-Trovato-Schettini doveva attuare l'omicidio di Salvatore De Vitis, quale contropartita dell'uccisione di Pasquale Placentino; la realizzazione dell'omicidio ritardava per cui Annacondia, dopo che si era recato in compagnia di Di Donato a Cermenate, avvertì un atteggiamento strano da parte dei Paviglianiti; temendo per la vita del suo amico Di Donato, lo invitò a recarsi a Trani, allontanandosi per un po' da Milano; Di Donato andò in Puglia, vi rimase per qualche giorno e dopo la metà di febbraio tornò a Milano, comprò i biglietti aerei per sé, per la Maria Pardo e per Pancia e tutti costoro partirono per l'Argentina. Il 17.4.91 tornarono in Italia.

Il capo 123 si riferisce all'episodio di importazione da parte di Pancia di 30 grammi di cocaina pura dall'Argentina. **Di Donato (u. 19.10.95, pag. 93)** ha riferito che, mentre lui e Pancia si trovavano in Sudamerica avevano avuto contatti con un fornitore di stupefacente, il quale gli aveva dato un campione di cocaina di ottima qualità; dopo averne fatto uso personale durante la permanenza in Argentina, Di Donato disse a Pancia di non portarsi dietro lo stupefacente in Italia, perché avrebbero potuto essere perquisiti in aeroporto; Pancia non gli diede retta e si portò dietro la cocaina, che fu successivamente utilizzata da Di Donato e Annacondia per uso personale.

Il capo 126 si riferisce all'acquisto dal gruppo Paviglianiti e alla cessione ad alcuni clienti di circa 3 chili complessivi di cocaina, avvenuta tra il maggio e il settembre 1991. Al ritorno dal Sudamerica, Di Donato gestì per qualche mese un piccolo traffico di cocaina

acquistata dai Paviglianiti e Pancia lo coadiuvò nelle consegne dello stupefacente e nel ritiro del denaro. Si tratta degli episodi ascritti in questo processo a Capuano, a Zuffrano, ai fratelli Tartaglia e a Rotunno, le cui posizioni saranno trattate in questo stesso capitolo. Quanto a Pancia, Di Donato ha indicato l'imputato come colui che consegnò lo stupefacente a Capuano (u. 19.10.95, pag. 152 e 184), ai fratelli Tartaglia (u. 19.10.95, pag. 186) a Zuffrano (u. 19.10.95, pag. 184 e u. 8.11.95, pag. 125), a Rotunno (u. 19.10.95, pag. 196).

Il capo 132 si riferisce alla lavorazione di circa 7 chili di eroina da parte di Di Donato in collaborazione con l'imputato. Nel capitolo 12 si ricostruirà l'episodio nel suo complesso, avente ad oggetto un ingente quantitativo di stupefacente (circa 14 chilogrammi) che il gruppo Paviglianiti importò dall'Olanda e che venne "tagliato" da Di Donato presso l'abitazione di Bruno Sabatino; con riferimento al ruolo di Pancia, il collaboratore (u. 19.10.95, pag. 174) ha precisato che l'imputato lo coadiuvò nell'attività in questione (Di Donato ha spiegato i motivi della presenza dell'imputato *"...ma io dentro in quella... in quel magazzino dove il Sabatino Bruno aveva le stupefacenti dovevo portare anche Maurizio Pancia, perché? Perché, con la procedura che avevo fatto, non dovevo tagliare un etto di roba, ma ne dovevo tagliare chili e a quel punto avevo bisogno di... di una mano, senno dovevo stare... e siccome che c'erano dei termini... perché? Perché la moglie di Sabatino Bruno, il magazziniere sto parlando, aveva un distributore di benzina, per cui quando arrivavano le dodici e mezza chiudevano e arrivava a casa, per cui c'era anche quel problema là che io a mezzogiorno dovevo chiudere baracca e baracchini e pulire, perché arrivava questa donna qua e non doveva sapere niente questa donna qua, sarebbe la moglie di Bruno Sabatino. A questo punto avevo dei problemi un po' tecnici, per cui avevo bisogno anche di una mano per fare presto. Comunque, conclusione: andammo a lavorare lì la cocaina, però si andava negli orari ben stabiliti..."*). Una parte di quello stupefacente fu ceduta dallo stesso Di Donato, sempre in concorso con Pancia, a Capuano e ai fratelli Tartaglia (capo 126).

Le dichiarazioni di Di Donato sono state valutate dalla Corte estremamente attendibili sotto il profilo intrinseco e hanno avuto riscontri oggettivi con riferimento alla posizione della quasi totalità degli imputati coinvolti in questo processo. Con riferimento a Pancia va rilevata l'estrema precisione delle indicazioni fornite dal collaboratore, che ha descritto il ruolo assunto dall'imputato nella gestione dei traffici di stupefacenti fino alla sua seconda partenza per l'Argentina; inoltre, non è emerso alcun elemento che legittimi anche solo il dubbio che Di Donato abbia falsamente accusato l'imputato, con il quale non solo non aveva motivi di contrasto, ma a cui era legato da una forte amicizia. Lo stesso collaboratore nel corso dell'esame dibattimentale, pur riferendo senza infingimenti le condotte criminose addebitate a Pancia, ha più volte usato espressioni tese a ridimensionarne la responsabilità, affermando che era stato lui a coinvolgerlo in episodi così gravi.

In questa prospettiva le dichiarazioni rese dall'imputato al G.I.P. nel corso delle indagini preliminari (**interrogatorio del 24.6.94**, acquisito dalla Corte per il mancato esame dibattimentale), contengono elementi di significativa conferma delle accuse mossegli; Pancia, pur protestandosi innocente, aveva affermato di non sentirsi in condizione di rendere un interrogatorio, precisando, comunque, che Di Donato non era un "boss" e che se aveva commesso qualcosa era stato costretto dallo stesso collaboratore.

I riscontri alla chiamata in correità sono molteplici e tutti convergenti rispetto alle indicazioni riferite da Di Donato.

Salvatore Annacondia (u. 11.7.95, pag. 169 e u. 12.7.95, pag. 66), Michele Sfregola (u. 8.2.96, pag. 105), Pietro Paolo Bassi (u. 28.6.96, pag. 161) hanno confermato che Pancia lavorava con Di Donato nel traffico degli stupefacenti. Questa affermazione è stata poi specificata da **Annacondia (u. 11.7.95, pag. 188 e 194)** con riferimento alla trattativa per l'acquisto di cocaina dal Perù attivata da Di Donato e gestita da Pancia (ancorché non portata a termine), alla lavorazione della cocaina importata dall'Olanda (capo 132), all'eroina consegnata da Mollica e Morabito a Di Donato e Pancia e destinata ad Annacondia in pagamento parziale della cocaina proveniente da de Meis (capo 116 **u. 12.7.95, pag. 154**).

Sfregola, oltre a dichiarare di aver personalmente assistito a consegne di stupefacente nelle quali era coinvolto Pancia (che si accompagnava sempre con Di Donato) - **u. 8.2.96, pag. 105** - ha indicato l'imputato come la persona che lo riaccompagnò a Trani in occasione del primo viaggio a Milano finalizzato ad uccidere l'antiquario Puddu (**u. 8.2.96, pag. 153**).

La documentazione prodotta dal pm costituisce il riscontro cartaceo alla chiamata in correità, atteso che la **Corte d'Appello di Bari (sentenza 20.3.95 risultante dal certificato penale)** ha condannato in via definitiva Maurizio Pancia per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in relazione al traffico gestito dal gruppo Annacondia con il gruppo Paviglianiti. Le intercettazioni trascritte in quel processo (**docc. 373 - 376 voll. 30 - 33 delle produzioni del pm riguardano proprio la sentenza sopra richiamata**) confermano il pieno coinvolgimento dell'imputato nell'attività contestatagli.

In definitiva, i riscontri esterni alla chiamata in correità hanno riguardato da un lato l'attività di spaccio dell'imputato nel suo complesso, d'altro lato la gran parte degli specifici episodi contestati nei capi d'imputazione sopra indicati. Ritiene la Corte che l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato Di Donato debba reputarsi confermata con riferimento a tutte le condotte, anche a quelle per le quali i riscontri esterni pur specifici non sono diretti. Invero, la circostanza che Pancia sia stato ritenuto responsabile della partecipazione all'associazione Annacondia, per la sua attività di collaborazione negli acquisti dello stupefacente dal gruppo Paviglianiti, che su una buona parte degli specifici episodi siano intervenuti riscontri diretti da parte dello stesso Annacondia (riguardo agli episodi dei quali aveva diretta conoscenza), che quest'ultimo, Sfregola e Bassi abbiano confermato la presenza di Pancia in occasione di ogni condotta delittuosa afferente al traffico di stupefacente, tutto ciò rappresenta un riscontro specifico alla chiamata in correità, a cui consegue la condanna per tutti i reati contestati.

La difesa dell'imputato ha invocato l'applicazione del principio del *ne bis in idem*, deducendo che i fatti oggetto di contestazione ai capi 115, 116 e 121 sarebbero già stati giudicati dal G.U.P. presso il Tribunale di Trani con sentenza del 25.3.93 (confermata dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza del 20.3.95 e divenuta definitiva l'1.7.95); rileva la Corte che la valutazione dell'eccezione di improcedibilità prospettata dalla difesa non può essere compiuta in quanto la sentenza citata (pur risultando dal certificato penale) non è stata prodotta da alcuna delle parti; dalle indicazioni contenute nel certificato penale risulta che quel processo riguardava la partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e non certo gli specifici episodi di spaccio qui contestati, per cui deve escludersi la sussistenza del presupposto (cioè l'unicità del fatto) per l'applicazione dell'art. 649 c.p.p.

La prova del reato di ricettazione contestato al capo 162 risulta dal verbale di sequestro del 22.6.94; Pancia, all'atto dell'arresto, fu trovato in possesso di due moduli in bianco per

carta d'identità, provento di un furto commesso in danno del Comune di Milano il 16.5.89. La ricezione di tali documenti configura la condotta delittuosa contestata, essendo all'evidenza finalizzata a procurarsi un profitto ingiusto.

Per le esposte considerazioni Pancia e Annacondia devono essere ritenuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti.

[4]. Capo 119 contestato a Onofrio Ienna.

Onofrio Ienna è imputato di aver acquistato da Salvatore Annacondia, detenuto e ceduto a terze persone non identificate, un quantitativo di due chili di cocaina pura tra il marzo e l'aprile del 1990.

La prima e principale fonte di accusa a carico dell'imputato è costituita dalla chiamata in correità di **Salvatore Annacondia**, che, all'**udienza del 12.7.95, pag. 150 - 159**, ha riferito di aver ceduto ad una persona conosciuta con il nome di Fino due chili della cocaina acquistata da Antonio De Meis. Annacondia ha descritto la conoscenza con l'imputato e le modalità di cessione dello stupefacente, alle quali partecipò anche Michele Sfregola. "Fino", individuato fotograficamente nello Ienna, gli era stato presentato da Pepè Onorato come un suo parente e frequentava assiduamente il magazzino dello stesso Onorato; saputo da Morabito che Annacondia aveva disponibilità di cocaina, gli chiese di poterne acquistare un certo quantitativo; dopo circa una settimana la droga fu consegnata personalmente da Annacondia e Sfregola nei pressi della finanziaria di De Meis, situata nel corso Italia di Milano; alla consegna Ienna si presentò a bordo di un'autovettura Peugeot 205 bianca.

Durante il controesame **Annacondia** ha precisato alcune circostanze sul rapporto tra Pepè Onorato e Ienna e sulla sua presenza alla consegna dello stupefacente, confermando di ricordarsi che, al contrario di quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari, egli stesso, insieme a Sfregola consegnò la cocaina (**u. 3.10.95, pagg. 42 - 44**).

La circostanza da ultimo riferita ha assunto una certa rilevanza nell'economia processuale dell'episodio, in quanto al dibattimento Michele Di Donato e Sfregola hanno riferito la vicenda in esame in termini tra loro analoghi, ma parzialmente diversi rispetto alla versione resa da Annacondia.

Secondo **Di Donato e Sfregola** la consegna della cocaina fu effettuata da loro due, in una traversa di viale Porpora, in assenza di Annacondia. Tale circostanza rappresenta l'unica discrasia della narrazione compiuta dai tre collaboratori, i quali hanno concordemente dichiarato che Ienna, soprannominato Fino, era un parente di Pepè Onorato che ricevette due chili della cocaina acquistata da De Meis (**Di Donato, u. 20.10.95, pag. 88; Sfregola, u. 8.2.96, pag. 103**); Di Donato e Sfregola hanno soggiunto che costui era in semilibertà all'epoca in cui avvenne la consegna e hanno rettificato la dichiarazione di Annacondia nella parte relativa alla presenza di quest'ultimo e al luogo della consegna (**Sfregola, medesima udienza e pagina; Di Donato, medesima udienza, pag. 90 e u. 8.11.95, parte b) pag. 32, in sede di controesame**).

L'episodio è stato ricostruito con molta precisione soprattutto da Sfregola, il che induce a pensare che Annacondia non fosse presente alla consegna; quello che rileva in questa sede non è certo determinare se effettivamente Annacondia partecipò o meno alla consegna, atteso che sulla vicenda la chiamata in correità di quest'ultimo è stata riscontrata non solo nel suo nucleo centrale (cessione di 2 chili di cocaina a l'imputato), ma anche in molti particolari relativi alle modalità della transazione.

Invero, Sfregola e Di Donato hanno confermato che l'incontro tra Ienna ed Annacondia avvenne presso il magazzino di Pepè Onorato, ove fu raggiunto l'accordo per la transazione (**Di Donato u. 20.10.95, pag. 90**), che la consegna fu effettuata da Sfregola e Di Donato (sul punto è Annacondia a non essersi ricordato la partecipazione di quest'ultimo all'episodio), che il luogo della consegna era una traversa di via Porpora (si veda sopra), che Ienna arrivò a ritirare lo stupefacente a bordo di un'autovettura Peugeot 205 bianca (**Sfregola, u. 8.2.96, pag. 103**).

In un simile quadro accusatorio, contestare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai tre collaboratori, sostenendo, come ha fatto la difesa nel corso della discussione finale, che costoro sono stati confusi nell'indicazione delle circostanze del fatto e tra loro contraddittori, appare in contrasto con le emergenze dibattimentali. Deve, al contrario affermarsi che in presenza di dichiarazioni accusatorie incrociate, pienamente coincidenti sulla dinamica dell'episodio contestato (e nel caso la convergenza delle dichiarazioni va ben al di là del nucleo centrale dell'accusa), la presenza di alcune discrasie su specifici particolari della vicenda rappresenta un elemento di ulteriore affidabilità delle dichiarazioni. Sarebbe ben più sospetto che, a distanza di molti anni tre persone ricordino con assoluta coincidenza di particolari un episodio della propria vita che può definirsi per costoro *routinario* (cioè una cessione di stupefacente).

Le ragioni della presumibile inesattezza della narrazione di Annacondia non possono che dipendere dall'erroneo ricordo dei particolari della vicenda (errore che non modifica nella sostanza la materialità dell'episodio), rispetto al quale la migliore memoria di Di Donato e Sfregola ha contribuito a chiarire gli aspetti riferiti.

Ad ulteriore riscontro della chiamata in correità proveniente dai succitati collaboratori è stato sentito il teste **Guido Marino (u. 8.7.96)** il quale ha confermato che dal 14.5.87 e fino al 24.12.90, Ienna si trovava in regime di semilibertà e che dal 13.4.89 era stato trasferito al carcere di San Vittore (sul punto è stato acquisito il **doc. 275 del vol. 27 produzioni del pm**, che attesta tale circostanza).

Pertanto, Ienna deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 119 dell'imputazione.

Deve essere esclusa l'aggravante dell'ingente quantità contestata nel capo d'imputazione. Invero, la quantità di cocaina ceduta all'imputato, pur consistente nel suo peso, è risultata essere di non buona qualità. Su tale circostanza Annacondia e Di Donato hanno reso dichiarazioni contrastanti, ma ritiene la Corte che la accertata competenza del secondo in materia di stupefacenti e di cocaina in particolare, renda maggiormente credibile la versione da questi resa, secondo cui la cocaina acquistata da De Meis era di scarsissima qualità, al punto che Annacondia ebbe molte difficoltà a venderla. Anche con riferimento al quantitativo ceduto a Ienna, **Di Donato (u. 20.10.95, pag. 91)** ha riferito che il prezzo di vendita fu ridotto per la cattiva qualità della merce, per cui l'indicazione contenuta nel capo d'imputazione di quantitativo ingente perché avente ad oggetto sostanza pura deve essere ridimensionato alla luce delle considerazioni esposte. D'altronde, anche a non voler prendere posizione sulle dichiarazioni dei due collaboratori in merito alla qualità della droga, non può ritenersi sicuramente accertata il grado di purezza della stessa, per cui dovrebbe, comunque, in applicazione del principio del *favor rei*, escludersi l'aggravante contestata.

[5]. Capo 120 contestato ad Ottavio Genova.

Ottavio Genova è imputato di aver acquistato da Michele Di Donato, detenuto e ceduto a terzi non identificati, un chilo e mezzo circa di cocaina, fatto commesso tra l'inizio e la fine del 1990.

La fonte principale di accusa a carico dell'imputato è costituita dalla chiamata in correità di Michele Di Donato, il quale ha riferito di avere, in alcune occasioni, venduto a Genova quantitativi di cocaina nell'ordine di mezzo chilo per volta. In particolare dello stupefacente ceduto ad Annacondia da Antonio De Meis, una parte fu trattenuta da Di Donato che, nonostante la pessima qualità, riuscì a smerciarlo ad alcuni suoi clienti. Circa sei etti di quella sostanza fu ceduta ad Ottavio Genova, che già in precedenza, nel corso del 1990, aveva acquistato da Di Donato quantitativi di cocaina della stessa entità; complessivamente lo stupefacente ceduto all'imputato è stato indicato in un paio di chili. Il collaboratore ha soggiunto che Genova, definito un buon pagatore, si faceva chiamare Massimo e non Ottavio e che le consegne vennero sempre effettuate da Pancia (**u. 20.10.95, pagg. 107 - 110**).

Si sono già esposte le ragioni per cui Di Donato viene ritenuto dalla Corte un collaboratore estremamente attendibile sotto il profilo soggettivo, per cui si richiamano in questa parte della motivazione le considerazioni esposte al capitolo 2. Con specifico riferimento all'episodio che ha coinvolto Genova, si rileva che Di Donato ha individuato fotograficamente l'imputato, da lui conosciuto nel 1988 per il tramite di un cognato di Annacondia, tale Mario Miele, e del quale era diventato amico; ha inoltre indicato alla Polizia l'abitazione dell'imputato.

Nell'**interrogatorio** reso dinanzi al **G.I.P. l' 1.6.94**, l'imputato ha ammesso di conoscere Di Donato dal 1988, precisando che con lui trattò l'acquisto di un locale, ma l'affare non andò a buon fine; per tale ragione, oltretutto per motivi legati ad una ragazza, ebbe dei contrasti con il suo accusatore.

Tali dichiarazioni non possono certo legittimare un giudizio di inattendibilità di Di Donato in relazione alla posizione del Genova, atteso che quest'ultimo ha genericamente indicato ragioni di contrasto senza dimostrare in alcun modo la fondatezza delle stesse.

Come stabilito dalla Corte nella trattazione in via generale dei criteri di valutazione della chiamata in correità deve verificarsi la sussistenza di circostanze di riscontro esterno alla stessa, specificamente riferibili al Genova.

Sull'attività di trafficante di sostanze stupefacenti dell'imputato sono intervenuti due specifici riscontri, da parte del collaboratore Giorgio Tocci e dalla documentazione prodotta dal pm in sede di ammissione delle prove.

Giorgio Tocci (u. 15.11.95, pag. 57) ha riferito di aver conosciuto Ottavio Genova nei primi anni '80, quando, ancora poliziotto, trasportava stupefacente per conto terzi; in un'occasione, mentre si trovava in un magazzino a ritirare la droga, vide l'imputato insieme ad altra persona ritirare una busta dal suo stesso fornitore.

Genova ha numerosi precedenti penali, di cui alcuni specifici; in particolare il pm ha prodotto **un verbale di arresto dell'8.5.87 (documento n. 268, vol. 7 produzioni pm)** per violazione della disciplina sugli stupefacenti, a cui conseguì la condanna alla pena di anni 2 e mesi 11 di reclusione e lire 6 milioni di multa (**sentenza Corte d'Appello Milano del 20.6.90, risultante dal certificato penale**); l'avvenuto accertamento a carico del chiamato di condotte delittuose della stessa specie di quelle oggetto della chiamata in correità rappresenta un elemento significativo di riscontro della medesima; nel caso di specie Genova, indicato da Di Donato come persona dedita al traffico di stupefacenti nel 1990, è stato condannato per tali

attività per fatti commessi nell'anno 1987, per cui la coincidenza anche temporale (tre anni rappresentano un periodo limitato che può essere definito unitariamente) delle indicazioni fornite con l'accertamento di penale responsabilità rappresenta uno degli elementi di riscontro richiesti dall'art. 192, comma 3° c.p.p.

Vi è, infine, da rilevare che il teste **Guido Marino (u. 8.7.96)** ha confermato che l'imputato era solito usare nomi diversi da quello di battesimo, tra cui quello di Massimo e che lo stesso imputato, pur negando la veridicità dell'episodio riferito da Di Donato, ha ammesso di aver conosciuto quest'ultimo e di essere un consumatore di cocaina ma non un trafficante (**interrogatorio dinanzi al G.I.P. dell'1.6.94**).

In una valutazione complessiva delle dichiarazioni accusatorie di Di Donato e dei riscontri sin qui indicati deve concludersi che la circostanza oggettiva del rapporto di conoscenza tra chiamante e chiamato è stata confermata da quest'ultimo; è stato, altresì, confermato che l'imputato è persona dedita al traffico di stupefacenti sin dai primi anni '80 (dichiarazioni di Tocci) e anche in epoca prossima all'episodio oggetto di contestazione (sentenza di condanna per fatti di spaccio risalenti al 1987); lo stesso imputato ha ammesso di consumare cocaina, attribuendo ulteriore coerenza e conferma alle dichiarazioni del chiamante.

Pertanto, Genova Ottavio è ritenuto responsabile del reato continuato contestatogli al capo 120 dell'imputazione.

In ordine alla disciplina sanzionatoria applicabile, si osserva che Di Donato ha indicato il periodo delle cessioni a Genova in tutto l'anno 1990; è rilevante verificare se l'ultimo episodio contestato sia avvenuto nella seconda metà del 1990, epoca in cui era entrata in vigore la nuova normativa sugli stupefacenti.

L'inquadramento della condotta nel D.P.R. 309/90 si desume dalle dichiarazioni rese da Di Donato sul momento in cui avvenne la cessione a Genova; il collaboratore, dopo aver descritto le vicissitudini dell'acquisto da De Meis, avvenuto nel marzo del 1990, ha precisato:

"I.R.C. - Per cui cosa succede? Succede che ormai, di tutta questa tragedia, che io ho spiegato, passano via 7-8 mesi, perché si va alla lunga ...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... di tutta questa cosa qua. Ora che recuperano questa roba qua, insomma, portano a casa questa roba qua, io la vedo ...

P.M. - Questi nove etti?

I.R.C. - Questi nove etti, e dico: "Guardi ... eh ... Salvatore se la deve portare a Trani." Dico: "Cosa vai a rischiare a portarti que..." Dico: "Fai una cosa, va', lasciamene un po' a me." Dice: "Quanta te ne serve, cumpare?" Dico: "Dammi cinque-sei etti, così". E mi presi cinque-sei etti io, sei etti mi sembra, se non ... se non sbaglio. Mi presi questi sei etti qua e loro si portarono via ... che dopo partirono e se li portarono via. Per cui io la sistemai un pochettino questa cosa qua. Co ... sistemarla in che senso? Che essendo che era tutta polvere, tutta ... era tutta polvere, no?, perché non si riusciva a attaccare ... eh ... perché c'era un certo tipo di rigetto - quello che non sapeva fare Annacondia - io gli feci un blocco unico, gli feci un mattone, e ... e in vari modi si spaccavano dei pezzi - sai, da un etto, da due etti - e in varie occasioni gliela detti a Genova. Quando Genova la vide, quella cocaina, che la vide a sassi interi, disse: "Mamma mia che buona che è". Ecco, e gliela detti ... eh ...

P.M. - Quindi Lei ha venduto questi sei etti al Massimo Genova?

I.R.C. - Esatto, ma ...

P.M. - Si ricorda quanto gliel'ha fatta pagare?

I.R.C. - Sì, gliela feci pagare a 90.000 lire, 54... 54.000.000."

Tenuto conto che lo stupefacente venne acquistato da Annacondia nel mese di marzo del 1990, che, prima che gli ultimi 9 etti fossero da sistemare, trascorsero 7-9 mesi dall'acquisto, nel corso dei quali una parte venne ceduto a vari acquirenti (indicati tutti nel capo 115 dell'imputazione), e che Genova acquistò una parte di quella cocaina residua, la condotta a quest'ultimo ascritta va collocata nei mesi tra ottobre e dicembre 1990, quindi sotto la vigenza del D.P.R. 309/90, entrato in vigore nella sua formulazione originaria (L. 26 giugno 1990, n. 162) intorno alla metà di luglio di quell'anno.

[6]. Capo 125 contestato a Salvatore Pace.

L'episodio in oggetto è stato contestato a Pace in forza delle dichiarazioni di **Di Donato (u. 19.10.95, pag. 155)**; il collaboratore ha così descritto la cessione di due chili di cocaina dall'imputato al gruppo Paviglianiti:

"I.R.C. - Allora, ormai ero quasi tutti i giorni là, ero lì, erano circa... le undici e mezza di mattina, questo frattempo arriva... certo io gli contestai il primo mezzo chilo, quella era la stessa partita per cui loro sapevano già che io gli avevo detto a Santo... a Mimmo Paviglianiti e a Santo Paviglianiti che era roba chimica, per cui si vede che loro... loro... dico loro i Paviglianiti ... glielo dissero a Salvatore Pace, ma Salvatore Pace non volette (sic) credere..."

P.M. - Perché c'entra Salvatore Pace?, credo che l'abbia dimenticato o è sfuggito a me, perché c'entra Salvatore Pace in questa cosa?

I.R.C. - Adesso glielo spiego.

P.M. - Eh.

I.R.C. - Il... quella mattina là dopo, alle undici, che stavo tornando, viene Salvatore Pace, venendo Salvatore Pace là, mi disse il Mimmo Paviglianiti: "vedi che quella coca che tu l'hai trovata chimica me l'ha data lui"..."

P.M. - Ah.

I.R.C. - ...allora, a quel punto, io gli disse (sic) a Salvatore Pace che era lì, proprio davanti a me con Mimmo Paviglianiti, "Si vede che quella roba lì è chimica", dice: "Ma perché Michele l'hai presa tu?" Dico: "Sì, guarda che..." allora lui sentendo un mio giudizio non parlò, però mi disse..."

P.M. - Perché la conosceva per i vecchi rapporti?

I.R.C. - Certo che mi conosceva da vecchi rapporti..."

P.M. - Sì, sapeva che Lei se ne intendeva..."

I.R.C. - ...mica sal... mica Salvatore Pace può dire che... che non sa chi sono io... non lo potrà mai dire!

P.M. - Andiamo avanti.

I.R.C. - Allora a questo punto mi disse Salvatore: "Michele, ma io gli ho dato via tre chili di roba", gli ho detto: "Ascoltami bene: tu hai dato via i tre chili perché tu l'hai data via così com'era, perché se tu avesti (sic) fatto che avesti (sic) tagliata, vai tranquillo che tu avesti (sic) avuto le stesse difficoltà che avrei avuto io." dice "Infatti Michele, io l'ho presa e l'ho data", "Ecco - dico - perché è andata bene così" - "Infatti io... io - dico - ho dato mezzo chilo a un'altra persona senza toccarla e è andata bene." Ecco, e si chiuse questo tipo di

discorso con... con la faccenda di Salvatore Pace che in poche parole, ecco, quando si torna indietro un momentino per dire che fino a quel momento... sono sicuro no al 100%, ma al 1000% che i Paviglianiti cocaina non avevano, perché c'era carestia a Milano, non (...) (smozzica alcune parole inintell.) non c'era a giro cocaina, perché loro non riuscivano a trovare... perché tra di loro... tra di loro si sono sempre aiutati, quando dico tra di loro dicono calabresi con calabresi si aiutavano uno per l'altro, se oggi non ce l'ho io te la do a te, se tu non ce l'hai...

P.M. - Quindi...

I.R.C. - ...ecco, si scambiavano queste cose.

P.M. - quindi, scusi, quindi Lei dice in quel momento i Paviglianiti erano evidentemente sprovvisti di cocaina, se l'avevano presa da Pace?!

I.R.C. - No, io glielo dico, dottore, perché io...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ...l'ho vissuto, dunque, da quando Annacondia ha conosciuto i Paviglianiti fino a questa data qua, che io sto parlando di questi cinque... di questi due chili chimici che ci aveva dato...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ...il... il Salvatore Pace...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ...loro non avevano cocaina...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ...loro avevano adoperato fino a quel momento là i due chili di cocaina che gli aveva dato Salvatore Annacondia...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ...e questi due chili di cocaina che gli aveva dato Salvatore Pace...

Pace, il quale ha ammesso tutti gli addebiti contestatigli, ha anche specificamente confermato che in un certo periodo i rapporti di fornitura tra i gruppi erano reciproci, per cui dal 1990-1991 anche lui rifornì di stupefacente il gruppo Paviglianiti; in particolare la sua fonte di approvvigionamento era Pino Carnovale, il quale all'epoca della latitanza lo riforniva di decine di chili di droga per volta (**u. 12.3.96, pag. 83**).

Il ruolo dell'imputato nell'ambito dell'organizzazione di cui al capo 34 costituisce un riscontro specifico alla chiamata in correità di Di Donato, ammessa dallo stesso Pace; questi deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 125. Il quantitativo di stupefacente ceduto legittima la contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità.

[7]. Capo 127 contestato a Mario Vincenzo Capuano.

Vincenzo Capuano è imputato del reato continuato di acquisto da Michele Di Donato, detenzione e cessione a terzi non identificati di un chilo complessivo di cocaina, fatto commesso tra il maggio e il settembre del 1991.

L'accusa contestata a Capuano nel capo 127 dell'imputazione trae origine dalle dichiarazioni rese al dibattimento dal collaboratore Michele Di Donato, il quale nel descrivere la propria attività di spacciatore nell'area milanese ha indicato l'imputato quale uno dei suoi occasionali clienti. La chiamata in correità resa da Di Donato all'udienza del 19.10.95 costituisce l'elemento di prova posto dall'accusa a fondamento della richiesta di condanna ed

è su tali dichiarazioni che va compiuto il giudizio di adeguatezza dei riscontri esterni necessari per fornire la prova piena della penale responsabilità di Capuano.

Le dichiarazioni di **Di Donato** sul punto sono particolarmente precise e dettagliate (**u. 19.10.95, pag. 151**). Il contatto con Capuano fu attivato da Tonino Miranda, il quale chiese a Di Donato mezzo chilo di cocaina da consegnare ad una persona che gestiva un ristorante di viale Abruzzi; Di Donato ritirò la cocaina da Santo Paviglianiti (suo abituale fornitore in quel periodo), ma non essendo la sostanza di buona qualità, si rovinò nell'attività di taglio; dopo aver restituito quel primo quantitativo ai Paviglianiti, Di Donato ne ritirò altro mezzo chilo e la fece consegnare direttamente a Capuano, incaricando Pancia e lo stesso Miranda.

Dopo questo primo episodio (collocato subito dopo il primo viaggio in Sudamerica, cioè dopo il maggio 1991 - **u. 19.10.95, pag. 161**), Di Donato trattò la cessione di altro mezzo chilo di cocaina, questa volta tagliata, facente parte della partita di un chilo e mezzo di sostanza pura proveniente dall'Olanda e ricevuta dai Paviglianiti (**u. 19.10.95, pag. 163**).

In ordine all'individuazione di Capuano, Di Donato, che originariamente non lo aveva indicato con il nome, ha descritto le modalità di identificazione; dopo aver condotto il personale della DIA presso il ristorante ove aveva trattato la cessione dello stupefacente, gli era stata mostrata dal pm procedente la fotografia di un tale Semeraro, da lui non riconosciuto come la persona a cui aveva ceduto la cocaina; successivamente gli era stata mostrata la fotografia di Vincenzo Capuano, immediatamente riconosciuto come l'acquirente (**u. 19.10.95, pag. 161**). Le circostanze del mancato riconoscimento di Semeraro e del successivo riconoscimento fotografico di Capuano da parte di Di Donato sono state confermate dal teste **Guido Marino all'udienza dell'8.7.96**, nel corso della quale ha precisato che Francesco Semeraro era stato titolare del ristorante indicato da Di Donato (individuato nel *Gourmandaise*) fino al gennaio 1991, per cui la sua fotografia era stata mostrata a Di Donato, ma la individuazione aveva sortito esito negativo; il successivo intestatario era Fabrizio Capuano, figlio di Vincenzo che era l'effettivo titolare, per cui fu mostrata a Di Donato la fotografia di quest'ultimo, riconosciuto con certezza come l'acquirente dello stupefacente.

Quanto alle modalità della cessione, Di Donato ha precisato che la prima consegna fu effettuata direttamente da Pancia dopo che era stato Miranda a definire per suo conto il prezzo e alla consegna fu versato un anticipo di 20 milioni (**u. 7.11.95, pagg. 23, 27, 33**); nella seconda occasione trattò personalmente con Capuano il quantitativo e il prezzo, mentre la consegna dello stupefacente e il ritiro del denaro furono operati da Pancia (**u. 19.10.95, pag. 163**).

Si sono già espone le ragioni per cui Di Donato viene ritenuto dalla Corte un collaboratore estremamente attendibile sotto il profilo soggettivo, per cui si richiamano in questa parte della motivazione le considerazioni espone al capitolo 2. Con specifico riferimento all'episodio che ha coinvolto Capuano, si rileva che Di Donato è stato preciso nell'indicazione delle due cessioni, nell'individuazione del ristorante di cui l'imputato era gestore, nell'escludere la persona raffigurata nella fotografia per prima mostratagli come colui che aveva acquistato lo stupefacente e, infine, nel riconoscere Capuano nel corso dell'ulteriore ricognizione fotografica.

La difesa, contestando decisamente la versione resa da Di Donato, ha prospettato nel corso del dibattimento l'eventualità che lo stupefacente richiesto da Miranda non fosse stato consegnato a Capuano, deducendo che Di Donato non sarebbe personalmente intervenuto nella fase di consegna della cocaina, avendovi provveduto lo stesso Miranda e Maurizio

Pancia. In proposito le dichiarazioni del collaboratore sono inequivoche nel precisare che dopo la prima consegna trattata per il tramite di Miranda, ma eseguita da Maurizio Pancia (uomo del Di Donato, che gli riferì il destinatario della cocaina), la seconda consegna fu compiuta direttamente da Di Donato, che in quella occasione conobbe Capuano.

Deve qui ribadirsi (ancorché il difensore di Capuano non abbia riproposto l'istanza istruttoria nelle conclusioni) che l'audizione del teste Bava, indicato dalla difesa come persona a conoscenza dei rapporti illeciti tra Miranda e Di Donato, è del tutto superflua, atteso che questi dovrebbe dimostrare che fu Miranda ad acquistare per proprio conto lo stupefacente da Di Donato e che l'indicazione di Capuano quale acquirente fu dettata dalla necessità di rendere più affidabile il pagamento del prezzo della sostanza. Tale circostanza è logicamente smentita dal rilievo che, se così fosse stato, Di Donato non avrebbe conosciuto Capuano, né lo avrebbe identificato con certezza; come si rileverà in altra parte della motivazione (si richiamano le posizioni dei fratelli Tartaglia), il collaboratore ha indicato Miranda come un suo "procacciatore d'affari", il quale, anche con riferimento alle cessioni in favore di Capuano, assunse il ruolo di intermediario tra venditore e acquirente. Per smentire la tesi difensiva è sufficiente rilevare che le specifiche indicazioni di Di Donato sulla consegna eseguita personalmente a Capuano e, quindi, sulla diretta conoscenza dell'imputato, sono decisive per escludere qualsiasi fraintendimento da parte del dichiarante.

La verifica dei riscontri alla chiamata in correità, sulla base dei criteri stabiliti in via generale da questa Corte, si fonda sulle dichiarazioni rese da Di Donato.

Possono essere indicati a carico di Capuano due specifici riscontri, che pur non riguardando l'episodio di consegna dello stupefacente oggetto del capo d'imputazione, possono così qualificarsi per il riferimento all'attività di spaccio gestita dall'imputato all'interno del suo ristorante.

All'udienza del **29.4.96, p. 182**, altro collaboratore che operava nel campo degli stupefacenti nella realtà milanese, **Vincenzo Carrino**, ha riferito di conoscere da tempo Capuano, quale persona che gestiva un ristorante al cui interno svolgeva attività di spaccio di cocaina, di averlo visto spesso al bar di via Imbonati (dove lo stesso Carrino per un periodo aveva spacciato droga) e di sapere che era stato arrestato a Bergamo per un traffico di stupefacenti. Queste dichiarazioni, pur non specifiche nel riferire episodi di spaccio, indicano Capuano come persona dedita al traffico illecito proprio all'interno del ristorante di cui ha parlato Di Donato. Certo si tratta di informazione non specifica, appresa da Carrino nel mondo degli stupefacenti ove egli stesso operava, ma coincidente in modo preciso con la indicazione fornita da Di Donato.

Assai più rilevante, ai fini di riscontro, è il precedente giudiziario specifico che grava su Capuano risalente al 1989, di condanna dello stesso alla pena di anni 9 di reclusione e lire 47 milioni di multa per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e importazione e detenzione di ingenti quantitativi di stupefacenti e detenzione di armi. Si osserva in proposito che nella verifica dei riscontri individualizzanti alla chiamata in correità, la presenza di precedenti penali specifici che delineino il chiamato come persona dedita professionalmente al traffico di stupefacenti deve essere valutata circostanza di assoluto rilievo a conferma della dichiarazione accusatoria resa dal collaboratore. Nel caso specifico l'episodio accertato con la richiamata sentenza riguarda un'attività di spaccio di stupefacenti di livello medio-alto, la cui conseguente detenzione è precedente all'episodio contestato nel presente processo.

Infine, vi è da rilevare che **Capuano**, il quale in dibattimento si è avvalso della facoltà di non rendere esame, nel corso delle indagini preliminari (**interrogatorio del 2.6.94 dinanzi al G.I.P.**), aveva confermato una circostanza rilevante a fini accusatori, cioè di conoscere Antonio Miranda, persona che frequentava il suo ristorante. Se si tiene conto che Di Donato ha indicato proprio Miranda come la persona che gli chiese la prima volta lo stupefacente da consegnare a Capuano, se ne trae la piena compatibilità della narrazione di Di Donato rispetto al rapporto ammesso dall'imputato tra Capuano e Miranda.

Sono stati sentiti in sede dibattimentale (**u. 8.7.96**) alcuni testi a difesa, i quali hanno riferito circostanze decisamente irrilevanti nel processo. In particolare i testi **Carlo Capuano e Carlo Ruffo** hanno riferito del comportamento dell'imputato negli anni successivi alla scarcerazione subita per la condanna sopra richiamata; il teste **Francesco Semeraro** ha riferito della cessione del ristorante *Gourmandaise* a Fabrizio Capuano e al padre Vincenzo, precisando che il locale era ben frequentato; i camerieri del ristorante *Gourmandaise* **Gavoto Alfredo, Michele La Medica, Gianandrea Fraschini, Angelo Diana** hanno confermato che Vincenzo Capuano e suo figlio erano sempre presenti nel locale, di non aver conosciuto Di Donato (ma di aver conosciuto tale Tonino, da identificarsi nel Miranda) e di non aver mai visto la consegna presso il locale di pacchi diversi dalle derrate alimentari destinati al Capuano.

Quanto alla mancata conoscenza di Di Donato da parte dei testi si osserva che quest'ultimo ha dichiarato di essersi recato al locale di Capuano non più di due volte, per cui è del tutto inverosimile che i camerieri, a distanza di oltre 6 anni, possano riconoscere una persona che aveva frequentato occasionalmente il ristorante; analogamente irrilevante appare la circostanza che i testi non avevano mai ricevuto pacchi diversi dalle derrate alimentari, atteso che è del tutto illogico ipotizzare che fossero costoro a prendere in consegna i pacchi contenenti la sostanza stupefacente e che, comunque, gli stessi non hanno certo escluso che una simile consegna possa essersi verificata (hanno soltanto riferito di non esserne a conoscenza); infine, la buona frequentazione del ristorante è circostanza decisamente irrilevante ai fini della valutazione di responsabilità dell'imputato.

Secondo i criteri generali indicati da questa Corte, una valutazione complessiva degli elementi di prova illustrati consente di ritenere pienamente provata l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di Di Donato anche sotto il profilo dei riscontri esterni riferiti specificamente a Capuano, del quale va affermata la penale responsabilità in ordine al capo 127 dell'imputazione.

[8]. Capo 128 contestato a Matteo Zuffrano.

Matteo Zuffrano è imputato di aver acquistato da Michele Di Donato e detenuto a fini di cessione a terzi un chilogrammo di cocaina, tra il maggio e il settembre 1991.

La principale fonte di accusa a carico dell'imputato è costituita dalla chiamata in correità resa da **Michele Di Donato all'udienza del 19.10.95, pag. 184** (confermata in sede di controesame, **all'udienza dell'8.11.95, pagg. 121 - 125**).

Il collaboratore, nel descrivere la propria attività di spaccio dello stupefacente acquistato dal gruppo Paviglianiti (la cocaina importata dall'Olanda), ha riferito che mezzo chilo di quella sostanza la cedette a Matteo Zuffrano (**u. 19.10.95, pag. 184**), persona conosciuta intorno al 1986 presso una trattoria di via Balducci (adiacente all'abitazione della propria convivente, Maria Pardo); in quell'epoca Di Donato non aveva rapporti di fornitura di stupefacenti con l'imputato, ma con lui era solito incontrarsi la sera, prima di

rientrare a casa della Pardo, a scambiare due chiacchiere; sapeva che Zuffrano trafficava in “fumo” insieme a tale Marco (identificato in Rotunno Marco) (**u. 8.11.95, pag. 125**); i due si erano poi separati e nel 1991, quando Di Donato riprese a trafficare in stupefacenti, cedette a Zuffrano due quantitativi di cocaina consegnata da Maurizio Pancia; l'imputato era un cliente molto puntuale nei pagamenti (**u. 19.10.95, pag. 184 e u. 8.11.95, pag. 125**).

La descrizione dell'episodio rappresenta la chiamata in correità di cui alla contestazione del capo 128, relativo, appunto a due cessioni di circa mezzo chilo ciascuna di cocaina (di cui una proveniva dalla fornitura importata dai Paviglianiti dall'Olanda).

Sulla valutazione della attendibilità intrinseca di Di Donato si richiamano le considerazioni espresse in via generale al capitolo 2, nelle quali il collaboratore è stato ritenuto estremamente attendibile in merito a tutte le dichiarazioni accusatorie rese al dibattimento; con specifico riferimento alla posizione di Zuffrano si osserva che Di Donato ha indicato l'imputato come Matteo *il foggiano*, riconoscendolo fotograficamente (**u. 19.10.95, pag. 184**); inoltre, non è emerso alcun elemento che possa far ritenere un atteggiamento calunnatorio del collaboratore nei confronti dello stesso imputato, il quale (**interrogatorio reso dinanzi al G.I.P. l'1.6.94**, acquisito dalla Corte a seguito del mancato esame dibattimentale) non ha neanche prospettato motivi di contrasto con il proprio accusatore.

Deve, quindi, procedersi alla verifica dei riscontri esterni, secondo i criteri adottati in via generale dalla Corte.

Nel caso di Zuffrano i riscontri specifici sono rappresentati dalle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso dell'interrogatorio sopra indicato. L'imputato ha confermato quasi integralmente le circostanze riferite da Di Donato, ammettendo di aver conosciuto il collaboratore (oltre a Maurizio Pancia, visto spesso in compagnia di Di Donato) presso il bar di via Baldinucci, dove frequentava anche Marco Rotunno; di sapere che Di Donato trafficava in stupefacenti per conto di Pepè Flachi nel primo periodo di conoscenza (1986); che più volte Di Donato gli aveva offerto di lavorare per lui nel traffico di stupefacenti (letteralmente “di fare il cavallo”), ma la proposta era stata sempre rifiutata; di aver rivisto Di Donato nel 1991.

Ritiene la Corte che le dichiarazioni di Zuffrano debbano essere valutate come riscontro diretto della chiamata in correità, atteso che l'unica circostanza negata dall'imputato è quella riguardante la propria penale responsabilità, mentre tutto il quadro fornito dal collaboratore ha trovato piena conferma. In particolare, va valorizzata la dichiarazione relativa all'attività di trafficante di Di Donato (ben conosciuta dall'imputato) e la specifica circostanza che lo stesso collaboratore gli aveva offerto di spacciare per suo conto.

A fronte di una chiamata in correità precisa, disinteressata, confermata nella sua generalità, le dichiarazioni di Zuffrano costituiscono una conferma che non lascia spazio a dubbi; invero o si ritiene che Di Donato abbia calunniato Zuffrano (ma non esiste agli atti alcun elemento che giustifichi tale atteggiamento), ovvero si è di fronte ad un quadro accusatorio pienamente confermato nella materialità dei rapporti intercorsi tra chiamante e chiamato (salvo che quest'ultimo, coerentemente con l'atteggiamento di negazione della propria responsabilità, ha escluso l'unica circostanza che avrebbe rappresentato una confessione piena).

Per tali ragioni la chiamata in correità è ritenuta confermata anche sotto profilo estrinseco e Zuffrano va condannato per il reato ascrittogli al capo 128.

[9]. Capo 129 contestato a Giuseppe e Francesco Tartaglia.

Francesco e Giuseppe Tartaglia sono imputati di avere, in concorso tra loro, acquistato da Michele Di Donato e detenuto a fini di cessione a terzi, un quantitativo di circa 5 -6 etti di cocaina, fatto commesso tra il maggio e il settembre 1991.

Si ritiene di affrontare congiuntamente la posizione dei fratelli Tartaglia, atteso che il reato di cui al capo 129 è a loro ascritto in concorso e che gli elementi di prova a carico sono comuni.

La principale fonte di accusa è rappresentata dalla chiamata in correità resa da **Michele Di Donato all'udienza del 19.10.95, pag. 187**; il collaboratore, nel descrivere la propria attività di spaccio di stupefacente gestita in concorso con Maurizio Pancia nel 1991, ha indicato due fratelli come suoi clienti di alcuni quantitativi della cocaina acquistata dal gruppo Paviglianiti; in particolare ha riferito che una parte della fornitura importata dall'Olanda (circa tre etti) fu ceduta, intorno al luglio 1991, a tali Peppino e Francesco, presentatigli da Antonio Miranda; quest'ultimo gli aveva detto di recarsi presso un'abitazione nei pressi di via Livigno, in una via indicata come Alba (ma individuata come via Abba - si veda la testimonianza di Guido Marino sotto citata), e di suonare il campanello a nome Esposito; in quella casa abitava il Peppino, che riceveva la sostanza anche per conto del fratello Francesco con il quale gestiva il traffico di stupefacente. Di Donato sapeva che i due spacciavano di giorno nei pressi della loro abitazione, di notte presso un bar di viale Zara, che rimaneva aperto tutta la notte (**u. 19.10.95, pag. 192**); dopo le ferie estive del 1991, un altro quantitativo di circa 3 - 4 etti di cocaina, sempre acquistata dai Paviglianiti, fu ceduto agli stessi fratelli e in quell'occasione la sostanza venne ritirata da Francesco (**u. 19.10.95, pag. 191**). Con riferimento all'indicazione del cognome dei due fratelli, Di Donato ha precisato di aver sempre ritenuto si chiamassero Esposito, in considerazione dell'indicazione del campanello, ove Pancia si recava a consegnare lo stupefacente (**u. 19.10.95, pag. 187**). Il collaboratore ha riconosciuto fotograficamente Peppino e Francesco nei due imputati (**u. 7.11.95, pag. 38**), precisando che quest'ultimo, minore di età, non abitava nella via Abba; che lui personalmente si era recato al bar di viale Zara per sollecitare il pagamento dello stupefacente pochi giorni prima di partire per l'Argentina nell'ottobre 1991 (**u. 7.11.95, pag. 41**); che le consegne furono effettuate da Pancia; che anche con Francesco aveva parlato delle cessioni di stupefacente (**u. 7.11.95, pag. 44**). In particolare, le prime cessioni (tre etti complessivi) le aveva trattate con Peppino presso il bar di via Grazioli (ove Miranda glielo aveva presentato), mentre la seconda cessione era stata trattata insieme dai due fratelli (in quell'occasione conobbe anche Francesco).

Deve rilevarsi che Di Donato ha fornito nel corso dell'esame la descrizione dei suoi rapporti con i fratelli Tartaglia e nel corso del controesame ha specificato ulteriormente le occasioni in cui conobbe gli stessi, le trattative sui diversi acquisiti di cocaina, il pieno coinvolgimento del fratello minore Francesco nel traffico descritto. Il collaboratore ha persino riferito di aver visto i due fratelli spacciare all'angolo di via Livigno, nei pressi dell'abitazione di Peppino (*I.R.C. - Ecco. Allora, praticamente il Francesco, il Francesco, quando mi è stato presentato dal fratello non certo che vendevano le arance, ma vendevano la cocaina e la vendevano prima in via Livigno, all'angolo dell'elettrauto, quando arrivavano la sera, arrivavano la sera, dopo le dieci e mezza, la vendevano esattamente in viale Zara.*

AVV. ABBONDANZA - Scusi, li ha visti Lei vendere, personalmente?

I.R.C. - Sì, sì, li ho visti io perché una sera.. pausa

P. - Di Donato, stavamo parlando dello spaccio che Tartaglia faceva in viale Zara, vuol dire?

I.R.C. - Esatto. Perché io sono arrivato a vederli a loro? Per questo motivo qua. Ci troviamo esattamente che io parto per l'Argentina il 23 di ottobre, per cui avevo bisogno di soldi, perché loro la roba gliela davo a credito, per cui, sapendo dove loro lavoravano, perché me l'aveva detto il Peppino, per cui ero passato di là per fargli fretta di dire... di rientrare con i soldi perché io dovevo partire. Infatti mi fu fatta anche da Peppino, e Peppino lo sa questo, che m'ha pagato addirittura con 2.500 dollari che m'ha dato, in dollari m'ha pagato lui, per cui ecco perché io passavo da viale Zara per fare fretta, perché se no io di fretta non glieli davo solo perché io dovevo partire per l'Argentina.) - u. 7.11.95, pag. 39

Le dichiarazioni di Di Donato sono state in generale valutate dalla Corte estremamente attendibili sotto il profilo intrinseco; con specifico riferimento alla posizione dei fratelli Tartaglia si rileva che le indicazioni degli episodi contestati sono precise con riferimento ai quantitativi ceduti, all'epoca dei fatti, all'identificazione degli imputati (individuati con il nome di Esposito per le ragioni sopra esposte, ma fotograficamente riconosciuti come Francesco e Giuseppe Tartaglia), alla circostanza che Giuseppe era stato coinvolto in un episodio dinanzi all'autorità giudiziaria fiorentina (**u. 19.10.95, pag. 188**).

Deve, quindi, procedersi ai riscontri estrinseci alla chiamata in correità, sulla base dei criteri adottati in via generale da questa Corte.

Il primo riscontro riguarda l'identificazione dei fratelli Tartaglia, che per la sua peculiarità assume valenza di elemento confermativo della dichiarazione accusatoria. Si è già detto che il collaboratore aveva indicato i due fratelli con il cognome Esposito in quanto per trattare le cessioni di stupefacente, per effettuare le consegne e per ritirare il denaro, lui e Pancia si recavano presso uno stabile della via Abba, ove abitava il Peppino e suonava il campanello con l'indicazione Esposito; il teste **Guido Marino (u. 8.7.96)** ha riferito che l'identificazione dei due imputati avvenne sulla base dell'indicazione fornita da Di Donato e del conseguente sopralluogo presso l'abitazione di via Abba 31. In detto stabile avevano abitato in passato tali fratelli Esposito (deceduti negli anni 1980 e 1983) e la moglie di uno di questi (Arnone Esterina, moglie di Michele Esposito) era divenuta la convivente di Giuseppe Tartaglia. Il teste ha precisato di non aver visivamente accertato, all'epoca del sopralluogo (nel 1994), la presenza sul campanello del nome Esposito.

Tale riscontro non solo ha consentito di identificare i fratelli Tartaglia, ma assume rilevanze confermativa della chiamata in correità, atteso riguarda le modalità dei rapporti di cessione dello stupefacente da parte di Di Donato.

La circostanza definitivamente confermativa della chiamata in correità è rappresentata dal coinvolgimento di entrambi i fratelli Tartaglia in attività di traffico di stupefacenti. Dal **certificato penale di Francesco** risulta una condanna per violazione della disciplina sugli stupefacenti per un fatto commesso il 22.9.90; dal **certificato penale di Giuseppe** risultano numerosi precedenti penali e in particolare due condanne per violazione della disciplina sugli stupefacenti per fatti del settembre 1984 e settembre 1989.

Come si è già osservato, la Corte ritiene che l'accertamento di condotte delittuose per traffico di stupefacenti in epoca prossima a quella oggetto della chiamata in correità rappresenta un elemento di conferma della dichiarazione accusatoria; nel caso dei fratelli Tartaglia costoro hanno subito condanne per un'attività di spaccio del tutto coerente con quella oggetto della chiamata e collocabile negli anni immediatamente precedenti al 1991 (per Francesco nel 1990, per Giuseppe nel 1989). Tale dato è pienamente utilizzabile al fine di

confermare *ab estrinseco* l'accusa mossa da Di Donato, per cui i due imputati vanno ritenuti responsabili del reato ascritto al capo 129.

[10]. Capo 130 contestato a Marco Rotunno.

Marco Rotunno è imputato di aver acquistato da Michele Di Donato e detenuto a fini di spaccio mezzo chilo di cocaina, fatto commesso tra il maggio e il settembre 1991.

L'unica fonte di accusa a carico dell'imputato è costituita dalle dichiarazioni rese da **Michele Di Donato all'udienza del 19.10.95, pag. 195**; il collaboratore, descrivendo l'attività di spaccio gestita nel milanese in collaborazione con Maurizio Pancia intorno al 1990 -1991, ha riferito di aver conosciuto un ragazzo di nome Marco presentatogli da Matteo Zuffrano quale suo amico e riconosciuto in fotografia nella persona di Marco Rotunno (pag. 196); questi spacciava la cocaina ricevuta in un circolo ricreativo sito in via Vignati gestito dal padre. Lo stupefacente lo consegnava Maurizio Pancia, ma la gestione della droga era sempre di competenza di Di Donato, il quale talvolta era passato al circolo a sollecitare i pagamenti.

Deve rilevarsi che la chiamata in correità di Di Donato nei confronti di Rotunno è per molti versi precisa, per altri lacunosa, atteso che dopo aver descritto l'imputato, i suoi rapporti con Zuffrano, il luogo ove gestiva il traffico di stupefacenti (il circolo di via Vignati dove talvolta Di Donato era passato per sollecitare i pagamenti), il collaboratore non ha precisato l'entità complessiva dello stupefacente ceduto e il periodo delle cessioni.

A fronte di una chiamata in correità parzialmente incompleta non sono stati forniti riscontri di alcun tipo sul coinvolgimento di Rotunno nell'attività criminosa; quest'ultimo fu indagato e arrestato il 4.2.89 per una vicenda di stupefacenti (**teste Guido Marino, u. 8.7.96**), ma non risulta che quel procedimento abbia condotto all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato.

E' vero che **Matteo Zuffrano (interrogatorio reso dinanzi al G.I.P. l'1.6.94**, acquisito dalla Corte all'esito del mancato esame dibattimentale) ha confermato di aver conosciuto Rotunno nel bar di via Balducci - dove Di Donato ha dichiarato di aver conosciuto i due come spacciatori di stupefacenti - ma tale circostanza non è ritenuta dalla Corte sufficientemente specifica con riferimento all'accusa mossa all'imputato.

Il quadro accusatorio così descritto, in applicazione dei criteri di valutazione della chiamata in correità adottati in via generale, è inadeguato a ritenere Rotunno responsabile del reato contestatogli al capo 130, mancando un riscontro specifico individualizzante rispetto alla chiamata in correità.

Pertanto, Rotunno deve essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.

[11]. Capo 144 contestato a Luciano Inserra.

Luciano Inserra è imputato di detenzione di consistenti quantitativi di stupefacente, in concorso con Michele Di Donato ed altra persona non identificata nonché con Vincenzo Carrino e Luigi Batti, in un periodo che va dal 1987 al 1991. La contestazione elevata ad Inserra al capo 144 si riferisce all'attività di rifornimento di consistenti quantitativi di sostanza da taglio in favore di Michele Di Donato e del gruppo Batti (nelle persone di Carrino e Ciro Batti), che l'imputato si procurava da un suo fornitore indicato con il nome di Parrucca; parallelamente a questa attività Inserra è stato indicato come spacciatore di modesti quantitativi di eroina e cocaina che ritirava da diversi fornitori, tra cui i membri del gruppo Batti.

Deve premettersi che l'originaria imputazione riguardava la cessione a Di Donato di molti chilogrammi di sostanza da taglio, utilizzata per "lavorare" la cocaina importata

dall'Olanda dal gruppo Paviglianiti nel 1991; il pm ha contestato in via suppletiva le ulteriori condotte riferite nel corso del dibattimento da Vincenzo Carrino e la Corte ha ammesso tale contestazione.

La prima e principale fonte di accusa a carico di Inserra è costituita dalla chiamata in correità resa da **Michele Di Donato all'udienza del 19.10.95, pagg. 178 e ss.**; nel descrivere l'attività compiuta di lavorazione di un ingente quantitativo di cocaina per conto del gruppo Paviglianiti, il collaboratore ha riferito di essersi rivolto ad Inserra per reperire la sostanza da taglio necessaria; l'imputato aveva un suo fornitore, tale *Parrucca*, il quale consegnò la sostanza a Maurizio Pancia (su questo particolare **u. 20.20.95, pagg. 115 e ss.**). Di Donato ha, altresì, indicato Inserra come amico suo, di *Ciro Batti* e di *Rettura*, con i quali uscivano spesso insieme la sera (**u. 18.10.95, pag. 120**).

Sull'attività di fornitura di sostanza da taglio da parte di Inserra ha riferito al dibattimento anche **Vincenzo Carrino (u. 29.4.96, pag. 107)**, con indicazioni coincidenti con quelle fornite da Di Donato; Inserra fornì almeno 10 -20 chilogrammi di tale sostanza al gruppo Batti, procurandola da un certo *Parrucca*. Nel corso dell'esame detto collaboratore ha escluso che Inserra fosse organico al gruppo Batti, anche se aveva rapporti di amicizia con *Ciro* e con *Rettura*; da costoro aveva acquistato con una certa frequenza modesti quantitativi di cocaina (nell'ordine di 10 -30 grammi per volta), che tagliava e rivendeva. Questa ulteriore attività illecita di Inserra era stata già riferita da Di Donato, il quale era a conoscenza del piccolo spaccio gestito dall'imputato, anche se non era mai stato suo fornitore (**u. 20.10.95, pag. 115**).

Il quadro accusatorio relativo alle condotte ascritte all'imputato si delinea con sufficiente precisione anche solo sulla base delle due chiamate in correità incrociate di Di Donato e Carrino; è ben vero che ciascuna di esse si riferisce ad episodi distinti di fornitura della sostanza da taglio, ma la piena corrispondenza delle indicazioni fornite dai due collaboratori configura quella reciprocità di riscontro sufficiente per ritenere provata la responsabilità per tutte le condotte criminose ascritte. La fornitura della sostanza da taglio configura la condotta di concorso materiale, essendo direttamente finalizzata alla "lavorazione" e al conseguente smercio dello stupefacente.

Invero, le dichiarazioni di Di Donato e Carrino sono intrinsecamente attendibili, sia per la valutazione generale di credibilità che questa Corte ha fatto di detti collaboratori (per la quale si richiamano le considerazioni contenute al capitolo 2), sia per la specificità delle indicazioni fornite rispetto agli episodi riguardanti Inserra (di cui è stata riferita con buona approssimazione la data, il quantitativo di sostanza da taglio trattato, i soggetti coinvolti e in particolare il fornitore dello stesso, quel tale *Parrucca* non identificato); d'altronde non sono emersi al dibattimento motivi che giustifichino un atteggiamento calunnatorio da parte di Di Donato e Carrino nei confronti di Inserra, il quale non ha neanche prospettato una tale eventualità.

Anche altri collaboratori hanno fornito indicazioni sulla persona di Inserra, collocandolo genericamente nell'area del gruppo Batti; in particolare **Salvatore Annacondia** ha affermato che Inserra faceva parte del gruppo Batti (**u. 11.7.95, pag. 92**), così come **Giuseppe Modesto**, che lo ha collocato nella squadra alle dipendenze di *Rettura* (**u. 6.2.96, pag. 215**). Tali indicazioni appaiono di un certo rilievo soprattutto con riferimento all'attività di piccolo spaccio contestata all'Inserra, anche se le conoscenze dirette di Carrino hanno consentito di escludere un inserimento organico dell'imputato in detta associazione. E' certo che anche

Modesto Giuseppe vedeva Inserra spacciare nella via Imbonati, come hanno riferito Carrino e Di Donato.

Sull'esistenza di rapporti di intensa amicizia dell'imputato con molti componenti del gruppo Batti vanno richiamate le indicazioni fornite dal teste **Guido Marino (u. 8.7.96)**, il quale ha riferito che in molte occasioni Inserra fu identificato in compagnia di Carrino, Condemi e Luigi Batti. Tale circostanza è stata confermata dallo stesso **imputato**, il quale, pur non avendo reso l'esame dibattimentale, già nel corso degli **interrogatori dinanzi al G.I.P. del 12.6.93 e dell'1.6.94**, aveva ammesso di conoscere Rettura, Luigi Batti, Di Donato e Annacondia; con i primi tre aveva normali rapporti di amicizia, usciva la sera nei locali ma era ignaro di attività illecite nel campo degli stupefacenti da costoro gestite.

Una valutazione complessiva degli elementi di prova acquisiti a carico dell'imputato conduce all'affermazione della sua penale responsabilità in ordine a tutte le condotte ascrittegli al capo 144; quanto all'attività di piccolo spaccio vi sono a suo carico le dichiarazioni convergenti di tre collaboratori ritenuti pienamente affidabili e intrinsecamente attendibili. Quanto all'attività di fornitura di sostanza da taglio le dichiarazioni di Di Donato e Carrino sono convergenti nelle indicazioni del ruolo svolto da Inserra nell'approvvigionamento della stessa sostanza. I criteri di valutazione adottati in via generale da questa Corte fanno ritenere pienamente confermate le chiamate in correità enunciate.

[12]. Capi 146 e 147 contestati a Giorgio Paolati.

Gli episodi contestati a Paolati ai capi 146 e 147, pur collocati nell'ambito dell'attività di spaccio di stupefacenti realizzata da Di Donato negli anni 1990 e 1991, sono già stati affrontati nel capitolo 5, § 2, capo 6.

[13]. Capo 148 contestato a Giancarlo Folegatti.

Giancarlo Folegatti è imputato di aver detenuto e ceduto a titolo gratuito a Michele Di Donato e ad altre persone, quantitativi modesti di cocaina, nell'ordine di una decina di grammi per volta, tra il 1989 e il 1991.

La posizione di Folegatti in questo processo è anomala, perché molti collaboratori hanno riferito del suo ruolo di trafficante di stupefacenti ad altissimo livello, indicandolo come persona collegata con trafficanti turchi e fornitore di molti gruppi organizzati operanti in Lombardia (il gruppo Batti, Renato Unione, Giorgio Tocci, il gruppo di Mario Sarlo), ma il capo d'imputazione qui ascrittogli si riferisce a una condotta decisamente di limitato rilievo criminale, la detenzione di modesti quantitativi di cocaina che Folegatti offrì a Di Donato, Rettura, Ciro Batti e altre persone in occasione di incontri amichevoli presso locali notturni (Di Donato ha indicato il night *Tour d'Orient*).

Quindi, la valutazione che questa Corte è chiamata a compiere è limitata alla verifica dell'episodio riferito da Di Donato, che, nei termini indicati nel capo d'imputazione, configura una condotta di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente.

La descrizione dei fatti compiuta da **Michele Di Donato (u. 20.10.95, pag. 136)** è lineare: nel periodo che va dal 1989 al 1991 gli capitò di uscire la sera con Folegatti, Ciro Batti, Rettura e altri e di consumare insieme cocaina messa a disposizione dall'imputato. Il collaboratore ha riferito genericamente di molte occasioni in cui avvennero tali incontri, prima e dopo l'omicidio di Ciro Batti (tale circostanza è rilevante per accertare la disciplina sanzionatoria applicabile alle condotte contestate).

Per rendere esplicita la dichiarazione di Di Donato in ordine alla molteplicità degli episodi e al periodo in cui si collocano gli stessi può richiamarsi testualmente la parte dell'esame reso dal collaboratore sul punto:

“P.M. - In che periodo colloca questo episodio, in cui Lei ha avuto modo di consumare la cocaina offerta gratuitamente dal Folegatti?

I.R.C. - Uhm ... specialmente da ... uhm ... nel '91 di più.

P.M. - Senta ...

I.R.C. - Comunque anche ne... nel '90, quando viveva Ciro Batti e ... però io conosco già lui dal 1989, '90, '91, anche dopo la ... la morte del Ciro Batti. “.

Il riscontro specifico alla chiamata in correità da parte di Di Donato è costituito dalle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso **Folegatti** nel corso **dell'esame dibattimentale del 7.11.96, pag. 3, parte a)**; l'imputato ha ammesso di aver detenuto quei modesti quantitativi di cocaina che offriva alle persone con cui passava le notti; tra queste, in un paio di occasioni, vi era anche Di Donato Michele, con il quale non aveva comunque molta confidenza.

La chiamata in correità proveniente da un collaboratore già ritenuto dalla Corte estremamente attendibile (si vedano in proposito le considerazioni espresse al capitolo 2), riscontrata dalla ammissione piena compiuta dall'imputato, rappresenta la prova inequivoca della responsabilità penale di Giancarlo Folegatti in ordine al capo 148 dell'imputazione.

Non interessa, ai fini dell'accertamento della penale responsabilità di Folegatti, soffermarsi sulle dichiarazioni rese da molti altri collaboratori, che lo hanno indicato come un grosso trafficante di stupefacenti, quindi come persona che aveva ampia disponibilità di cocaina da assumere personalmente e da offrire agli amici.

[14]. Capi 24 e 149 contestati a Bernardino Lorusso e Vincenzo Orizzonte.

I reati in oggetto sono già stati affrontati nel capitolo 5, § 7, capo 1, a cui si rimanda.

Lorusso e Orizzonte devono essere ritenuti responsabili dei capi rispettivamente loro ascritti.

[15]. Capo 150 contestato a Salvatore Annacondia.

Il reato in oggetto è già stato trattato nel capo 5, § 7, capo 1, atteso che riguarda la cessione dello stupefacente in favore di Lorusso e Orizzonte.

Annacondia deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 150.

[16]. Capo 152 contestato a Nicola Caradamiani e Salvatore Annacondia.

Nicola Caradamiani è imputato di avere, in concorso con Salvatore Annacondia, acquistato da Pasquale Perre e da altri fornitori non identificati nei pressi di Trezzano sul Naviglio, detenuto, trasportato in Puglia e ceduto a terze persone, consistenti quantitativi di eroina, tra l'autunno e il dicembre 1990.

La principale fonte di accusa a carico di Caradamiani è rappresentata dalle dichiarazioni rese da **Salvatore Annacondia all'udienza del 12.7.95, pagg. 116 e ss.**; il collaboratore ha riferito di aver conosciuto l'imputato nel 1989, quando questi gli chiese se poteva rifornire i clienti di Annacondia della zona di Bari; in un secondo incontro, svoltosi a Trani, venne raggiunto l'accordo nel senso che Caradamiani avrebbe ritirato lo stupefacente e l'avrebbe smerciato in quella zona, dividendo gli utili al 50% ; l'attività venne svolta anche da Michele Di Chiano, affiancato all'imputato su sua richiesta. Questo rapporto durò circa sette mesi,

dall'agosto 1989 in avanti e si interruppe non per particolari contrasti, ma perché Annacondia non poteva permettersi di distrarre un suo uomo dalla gestione della zona di Trani.

Annacondia ha soggiunto che Caradamiani aveva un suo fornitore di eroina che operava nella zona di Trezzano sul Naviglio appartenente alle famiglie Barbaro - Perre, dal quale si approvvigionarono nel periodo della descritta società; i quantitativi smerciati dall'imputato nelle zone a lui assegnate (i quartieri San Paolo e CEP di Bari, oltre alle zone ove già smerciava lo stupefacente, intorno a Martina Franca e a Taranto) si aggiravano su cinque chili al mese. Annacondia si recò in alcune occasioni a ritirare lo stupefacente dal suindicato Pasquale Perre.

Con riferimento ai fornitori Annacondia ha precisato che nel corso delle indagini preliminari aveva indicato la persona incontrata a Trezzano sul Naviglio in Pasquale Barbaro, associandolo alla famiglia di riferimento (appunto quella dei Barbaro, collegata con i Papalia); quando procedette all'individuazione fotografica identificò tale persona in Pasquale Perre, ucciso nel 1990 durante un conflitto a fuoco con i Carabinieri.

Infine, il collaboratore ha soggiunto che anche dalle intercettazioni telefoniche disposte su richiesta della Criminalpol pugliese sulla sua utenza erano risultanti contatti con Pasquale Perre e che durante gli incontri presso Trezzano sul Naviglio erano talvolta presenti anche Di Donato e Sfregola (**u. 12.7.95, pagg. 132 - 134**)

La descrizione di Annacondia è assolutamente precisa su tutti gli aspetti della vicenda; il collaboratore ha indicato i primi incontri con Caradamiani, i suoi legami con la criminalità pugliese, la richiesta che gli fece di poter assumere il traffico in una zona controllata dallo stesso Annacondia, l'accordo raggiunto e gli approvvigionamenti con i fornitori (già utilizzati da Caradamiani), il periodo di durata della società, i quantitativi trafficati, i riferimenti contenuti nelle telefonate intercettate tra Annacondia e Di Donato relative agli acquisti da Pasquale Perre, l'individuazione fotografica di quest'ultimo e la circostanza della sua uccisione avvenuta nel 1990, il coinvolgimento di Sfregola e Di Donato nella vicenda. Si tratta di una chiamata in correità pienamente attendibile sotto il profilo intrinseco, sia per la valutazione che la Corte ha operato riguardo alla estrema affidabilità del collaboratore Annacondia, sia per la specificità delle indicazioni relative a Caradamiani. D'altronde, non è emerso alcun elemento che legittimi qualsiasi dubbio sull'intento calunniatorio di Annacondia nei confronti dell'imputato e quest'ultimo non ha neanche prospettato una simile eventualità.

Deve, quindi, procedersi alla verifica dei riscontri esterni alla dichiarazione accusatoria, al fine di verificarne il valore di prova piena, secondo i criteri adottati in via generale da questa Corte.

I riscontri diretti sulla materialità della condotta ascritta a Caradamiani sono stati forniti dai collaboratori Michele Di Donato e Michele Sfregola. Prima di procedere all'analisi delle loro dichiarazioni, si osserva che è stato lo stesso Annacondia ad indicare questi ultimi come presenti al ritiro di stupefacente presso Trezzano sul Naviglio, per cui le conferme intervenute sulle circostanze riferite dalla principale fonte di accusa riguardano fatti direttamente appresi da costoro.

Michele Di Donato (u. 20.10.95, pagg. 121 e ss.) ha confermato di conoscere Caradamiani (indicato con nomi simili ma sicuramente riconosciuto in fotografia), come persona presentatagli da Annacondia; ha ricordato che l'imputato aveva a che fare con una famiglia di calabresi che operava a Trezzano sul Naviglio, tali Barbaro o Barbato, ai quali aveva presentato Annacondia e dai quali quest'ultimo si riforniva di stupefacente; in alcune

occasioni accompagnò Annacondia a ritirare lo stupefacente (**medesima udienza, pag. 123 - 125**).

Le dichiarazioni di **Sfregola (u. 8.2.96, pagg. 106 e ss.)** sono ancor più specificamente dirette alla persona di Caradamiani, indicato dal collaboratore come trafficante di stupefacenti che abitava vicino a Bari. Dopo aver riferito che Annacondia si riforniva di cocaina dall'imputato (Sfregola ritirò circa 5 - 7 chili ad un chilo per volta e qualche ritiro lo effettuò Regano), il collaboratore ha descritto un episodio in cui accompagnò Caradamiani a Corsico per ritirare stupefacente; in quell'occasione l'imputato si incontrò con una persona all'epoca sconosciuta a Sfregola ma che successivamente apprese essere stato ucciso nel corso di un conflitto a fuoco con i Carabinieri. Durante l'incontro a cui Sfregola partecipò il fornitore non volle consegnare stupefacente a Caradamiani perché era debitore di forniture precedenti.

Ritiene la Corte che i riscontri fin qui enunciati siano univoci nel confermare anche ab esterno la già di per sé attendibile chiamata in correità di Annacondia; difatti Di Donato ha fornito una conferma del rapporto di approvvigionamento tra Annacondia e la famiglia Barbaro operante sui Navigli, allo stesso presentata da Caradamiani. Sfregola ha confermato il rapporto di approvvigionamento diretto di Caradamiani con Pasquale Perre (dovendosi così identificare la persona conosciuta a Corsico come colui che venne ucciso durante un conflitto a fuoco con i Carabinieri). Ad integrazione dei tali riscontri si richiamano le dichiarazioni di **Pietro Paolo Bassi (u. 28.6.96, pag. 161)**, il quale, pur non avendo mai conosciuto Caradamiani, seppe da Annacondia che spacciavano insieme, nonché i precedenti specifici dell'imputato risultanti dal certificato penale; anche con riferimento alla posizione di Caradamiani (ancorché possa essere ultroneo a fronte di elementi di riscontro specifici) deve osservarsi che la presenza di precedenti penali specifici che delineino il chiamato come persona dedita professionalmente al traffico di stupefacenti deve essere valutata come circostanza di assoluto rilievo a conferma della dichiarazione accusatoria resa dal collaboratore.

Prive di rilevanza probatoria sono le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio dinanzi al G.I.P. (**interrogatorio dell'11.6.94**, acquisito dalla Corte per il mancato esame dibattimentale dell'imputato), considerato che ha negato qualsiasi addebito, tacciando di falsità le accuse di Annacondia e negando di conoscere Di Donato.

Deve essere affermata la penale responsabilità di Caradamiani e Annacondia in ordine al reato contestato al capo 152.

[17]. Capo 154 contestato ad Alfredo Lombardo.

Alfredo Lombardo è imputato di aver detenuto in concorso con Giuseppe e Domenico Anobile, trasportato da Milano in Puglia e ceduto a Luciano Lorè circa mezzo chilo di cocaina, fatto commesso nel luglio 1987.

La condotta contestata all'imputato si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dal collaboratore Marino Pulito, il quale dopo aver descritto la sua conoscenza con Alfredo Lombardi (*rectius*, Lombardo) e due suoi cugini (i fratelli Anobile), ha riferito un episodio verificatosi nell'estate del 1987 di cessione di mezzo chilo di stupefacente da costoro a Luciano Lorè. **Marino Pulito**, presentatosi dinanzi a questa Corte **all'udienza del 23.1.96**, si è avvalso della facoltà di non rispondere e, su istanza del pm, sono stati acquisiti al dibattimento i verbali delle dichiarazioni rese al pm di Milano nel corso delle indagini preliminari in data 11.7.93 e 4.10.93. Il collaboratore aveva dichiarato al pm che i due fratelli Anobile erano giunti da Milano a Taranto a bordo di una Range Rover tg. BS

(**interrogatorio dell'11.7.93**) e consegnarono lo stupefacente a Lorè lungo la litoranea cittadina in presenza sua e di Alfredo Lombardo (**interrogatorio del 4.10.93**).

L'episodio è stato riferito con estrema chiarezza nella parte relativa ai responsabili della consegna (i fratelli Anobile, riconosciuti fotograficamente in Giuseppe e Domenico), all'indicazione dell'area territoriale ove gli stessi operavano (zona della Comasina, nell'ambito dell'associazione Flachi), all'indicazione del destinatario della merce e delle modalità della consegna, alla collocazione temporale del fatto; meno chiaro appare, dalla lettura delle dichiarazioni rese in indagini preliminari, il ruolo che Lombardo assunse nella dinamica dell'episodio. Difatti, nel primo interrogatorio Pulito lo indicò come destinatario della merce (letteralmente *"Il Lombardi quella estate fece portare giù a Taranto, dai suoi due cugini - calabresi anche loro - che vivono a Milano, mezzo chilo di cocaina. Io stesso ebbi modo di vedere la cocaina quando i due arrivarono con una Range Rover, forse targata Brescia"* - **int. 11.7.93, pag. 8**); nel secondo interrogatorio il destinatario della cocaina fu indicato in Luciano Lorè, mentre Lombardo sarebbe stato semplicemente presente all'episodio (letteralmente: *"nella foto n. 1 riconosco il Mimmo cugino di Alfredo Lombardi, che ho già indicato come uno che, insieme a suo fratello Giuseppe, portò mezzo chilo di cocaina a Taranto, anzi presso l'hotel Edenpark, sito sulla litoranea tarantina. Consegnarono la cocaina a Lorè Luciano, alla presenza mia e di Alfredo Lombardi"* - **int. 4.10.93, pag. 1**). Tale discrasia è contenuta anche nel capo imputazione, dove si prospetta un ruolo dell'imputato di concorso nella detenzione, trasporto e cessione a Lorè della cocaina e non di acquisto della stessa.

Ritiene la Corte che un siffatto ruolo non emerga univocamente dalla valutazione delle dichiarazioni di Marino Pulito e che sarebbe stato indispensabile, per verificare la responsabilità di Lombardo in ordine alla condotta ascrittagli sentire in dibattimento il collaboratore e acquisire dallo stesso i chiarimenti necessari per una valutazione dell'episodio in oggetto; la scelta operata di avvalersi della facoltà di non rispondere non consente di compiere sul fatto gli accertamenti dovuti, per cui deve escludersi la responsabilità di Alfredo Lombardo nella vicenda.

A fronte di una chiamata in reità poco chiara nella definizione della condotta delittuosa contestata, la verifica degli elementi di riscontro deve ritenersi superflua; si deve solo rilevare che le ulteriori circostanze addotte dalla pubblica accusa riguardano i rapporti tra i fratelli Anobile e il Lombardo (anche con riferimento ad una diversa attività di detenzione di stupefacenti), la condizione di semilibero di Lombardo nel periodo 12.1.87 - 27.7.87 (coincidente con l'indicazione fornita da Marino Pulito), i precedenti penali dell'imputato anche per violazione della disciplina sugli stupefacenti. Si tratta di elementi di riscontro significativi nel caso fosse stata accertata una precisa accusa a carico dell'imputato di concorso nella detenzione dello stupefacente da parte dei fratelli Anobile, ma le circostanze accertate non colmano l'assenza di specificità della chiamata in reità resa da Pulito.

Per tali ragioni Alfredo Lombardo deve essere mandato assolto dall'imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto.

[18]. Capi 155 e 156 contestati a Giorgio Tocci

Il capo 155 si riferisce alle forniture di stupefacente che Tocci effettuò in favore di Saverio Fiorillo nel 1987; acquirente e venditore hanno ammesso le proprie responsabilità in ordine a quel modesto traffico; in particolare **Fiorillo (u. 3.4.96, pag. 61)** ha dichiarato che nel 1987 Marino Pulito gli presentò Tocci, dal quale acquistò i quantitativi di eroina indicati

nel capo d'imputazione. **Tocci (u. 15.11.95, pag. 50)** ha confermato la circostanza negli stessi termini dell'altro collaboratore.

Pertanto, deve essere affermata la penale responsabilità di Giorgio Tocci (Fiorillo è già stato condannato con il rito abbreviato) in ordine al capo 155.

Il capo 156 si riferisce all'acquisto da parte di **Tocci** di alcuni chili di eroina al mese da Ferraro Consolato; quest'ultimo è stato giudicato ed assolto da questa Corte, in quanto Tocci ha escluso che il fornitore di quella sostanza stupefacente fosse Consolato Ferraro, ma ha precisato che i cugini di detto imputato erano acquirenti della sostanza dal collaboratore consegnata a Biagio Ancora e Giuseppe Pace; la vicenda è stata così descritta:

"P.M. - Va bene. Allora senta, le chiedo se Lei in particolare ha fornito eroina a personaggi provenienti da Taranto, in particolare a Pace Giuseppe ed Ancora Biagio.

I. - No. Questo è un episodio per il quale Biagio Ancora e poi... Giuseppe Pace furono arrestati a seguito di un incidente a Bologna...

P.M. - Perfetto, a Bologna.

I. - ...e perché furono... vi fu rinvenuta mezzo chilo di eroina.

P.M. - Perfetto. L'episodio risa... Lei si ricorda...

I. - Questo episodio...

P.M. - ...quando si...

I. - ...poiché tanto si può parlare perché poi sono stati arrestati per questo episodio, questo... Pace intanto era... fungeva in quel periodo da mio autista e da... una persona che provvedeva a fare alcune consegne, consegne di stupefacente. Quell'eroina non è... è vero, non l'ho trattata io direttamente né l'ho data io direttamente, è stata presa attraverso Pace da altre persone che si chiamano Ferraro, ma da altre persone che non è Consolato Ferraro. Le dico questo perché... perché io l'ho saputo... dopo che è stata presa dai Ferraro perché queste persone dopo che Biagio Ancora è stato arrestato insieme a Giuseppe Pace e quindi queste persone sapevano che intanto Giuseppe Pace era una persona a me vicina, intanto sapevano, conoscevano anche Biagio Ancora come un mio cugino, nonostante io non lo fossi, però usava il mio nome quindi... dicendo che era un mio parente. Vennero da me per... diciamo per questo insoluto, per questo credito che vantavo nei loro confronti e io gli dissi che non gli avrei dato nulla perché dovevano farseli dare semmai da Pace o da Biagio Ancora.

P.M. - Queste persone chi erano? Dica pure i nomi, questi Ferraro.

I. - Questi Ferraro sono i cugini di Consolato Ferraro.

P.M. - Di Consolato. Lei si ricorda i nomi? Sono anche personaggi noti, credo che siano tutti e tre detenuti, quindi se ne può tranquillamente parlare.

I. - Salvatore, Giovanni e... Salvatore sicuramente il più importante fratello, Giovanni, Peppino, Mimmo, conosco io.

P.M. - Allora, Lei ha citato Salvatore, Giovanni, Giuseppe e Mimmo Ferraro. Questi Ferraro allora operavano nel campo degli stupefacenti.

I. - Sì.

P.M. - Operavano nella zona di Milano?

I. - Sì.

P.M. - Tanto per ricollegarci a una vicenda che ci ha raccontato Annacondia, erano costoro che avevano un ristorante dalle parti di V.le Padova?

I. - In Via Rovereto (?) per l'esattezza, sì.

P.M. - In Via Loreto (sic). Lei ricorda di aver partecipato, che doveva partecipare all'inaugurazione di questo ristorante?

I. - Oh, io ci sono andato tantissime volte, erano persone che io ho sempre frequentato, ininterrottamente, dal momento in cui li ho conosciuti sempre.

P.M. - Questo glielo dico...

I. - E quindi non posso... è una cerimonia, più cerimonia. sarò andato a tantissime cerimonie, sarò andato a tantissimi incontri e sono... l'ho sempre frequentato.

P.M. - Questo glielo dico perché non so se Lei lo ha mai saputo, ha avuto modo di leggerlo nelle... nei provvedimenti restrittivi, non so neppure se il particolare sia citato, Annacondia ha raccontato che quando veniva a Milano e tra i suoi obiettivi vi era anche Lei e la sua persona, aveva una volta saputo che Lei poteva essere rintracciato in questo ristorante dalle parti di P.le Loreto, dei... della famiglia Ferraro. Quindi aveva...

I. - Sì, sì, è un posto che io frequentavo. Mo' non so se si trattasse di una... una cerimonia, di qualcosa... però era un posto...

P.M. - Quindi Lei conferma questo particolare. Allora, questi fratelli Ferraro, noti a loro volta, ripeto, poi la loro identificazione sarà fornita dai testi della P.G., Lei dice erano cugini di Consolato Ferraro.

I. - Sì.

P.M. - Benissimo.

I. - Almeno loro dicevano di essere cugini e anche Consolato mi ha sempre detto che erano cugini.

P.M. - Sì. Dunque, Pace Giuseppe e Ancora Biagio hanno un incidente autostradale vicino a Bologna, vengono arrestati perché trovati in possesso di mezzo chilo di eroina. Lei si ricorda quando è avvenuto questo episodio?

I. - Questo non lo ricordo, non lo posso collocare temporalmente, ma... si può raggiungere... si può datare perché io ho seguito anche una perquisizione a seguito di quello...

P.M. - Eh, perché subì una perquisizione?

I. - E perché Biagio Ancora dopo... successivamente all'incidente, forse non era ancora stata ritrovata la sostanza stupefacente, o mi fece telefonare da.. da qualcuno, io comunque ricevetti una telefonata, sicuramente una telefonata, sul telefono intestato alla mia convivente, forse poi successivamente fu rinvenuta la eroina e quindi io per questa ragione subii una perquisizione dalla... dalle Forze di Polizia. Forse per il collegamento, la prima persona che Biagio Ancora chiamava quindi ero io, quindi...

P.M. - Sì. Quindi Lei subì una... l'episodio si colloca comunque esattamente datato è anche indicato a pagina 918 dell'ordinanza di custodia cautelare, unita agli atti al dibattimento, ed è un episodio che si colloca il 24 dicembre '88. Quindi Lei viene perquisito perché trovano il suo numero di telefono. Pace Giuseppe ed Ancora Biagio, dunque se ho ben capito hanno ricevuto quello stupefacente dai Ferraro, in particolare sa dire da chi tra... fra i quattro fratelli Ferraro?

I. - Da chi?

P.M. - Sì.

I. - Da un'altra persona che...

P.M. - Da un'altra persona collegata a questi fratelli Ferraro.

I. - Esatto.

MCXXXIX

P.M. - Il rapporto tra Pace Giuseppe e Ancora Biagio con questi fratelli Ferraro...

I. - E' un rappo...

P.M. - ...è avvenuto grazie, come dire?...

I. - A me.

P.M. - Eh, grazie a Lei.

I. - Certo.

P.M. - Certo, benissimo.

I. - Il contatto ero io, cioè ero io. (u. 15.11.95, pag. 51 e ss.).

Pertanto, Tocci deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 156.

MCXL

Capitolo XI - Gli episodi verificatisi nel maggio 1992.

Paragrafo 1 - I contrasti all'interno del gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*; in particolare i rapporti conflittuali con Giorgio Tocci che condussero all'attentato compiuto nei suoi confronti da Di Modica la notte tra l'11 e il 12 maggio 1992.

Il 12 maggio 1992, durante un conflitto a fuoco verificatosi nei pressi della discoteca "Il Vascello" di Milano, rimase ferito l'imputato Antonio Maiorano.

L'episodio è stato descritto al dibattimento da alcuni testimoni che vi assistettero. **Giorgio De Biasi (u. 2.6.95)**, un assistente di polizia che quella notte si trovava presso la propria abitazione di piazza Greco, ha riferito che dopo l'una di notte sentì alcuni colpi di arma da fuoco e si affacciò alla finestra; vide un'autovettura ferma all'angolo della piazza Greco, nei cui pressi vi erano due persone, di cui una imbracciava un'arma a canna lunga e stava sparando all'indirizzo del night-club "Il Vascello", situato dall'altra parte della strada ad una distanza di circa 40 metri; dietro una panchina vide due extracomunitari che si riparavano (evidentemente estranei all'accaduto); telefonò immediatamente alla polizia e poi tornò alla finestra da dove vide l'autovettura che in precedenza era ferma, allontanarsi ad alta velocità; non notò se qualcuno rispondesse al fuoco.

La guardia giurata **Luca Tamburri (u. 2.6.95)** si trovava dall'altro lato della strada del night-club "Il Vascello" quando sentì alcuni colpi di arma da fuoco; alzò la testa e vide una Peugeot 205 con un vetro rotto e una persona situata sul sedile posteriore che imbracciava un fucile; vide alcune persone nei pressi del "Vascello" ma non si avvicinò al locale, in quanto, per timore di essere colpito, si riparò dietro un'autovettura ferma in sosta.

Sul posto intervenne una volante della Polizia e il sovrintendente **Alberto Tenisci (u. 2.6.95)** ha riferito gli accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto:

- notò alcuni fori di proiettile sulle autovetture in sosta e sulle saracinesche adiacenti al night-club "Il Vascello";
- il Maiorano, presente sul posto in compagnia di due donne, aveva riferito di non essere lui il bersaglio dell'attentato;
- rinvenne molti bossoli (un numero di 24, cal. 9), per cui ipotizzò che ci fosse stato un conflitto a fuoco.

Il titolare del "Vascello", **Pierangelo Conca (u. 2.6.95)** non ha fornito indicazioni utili sulle persone che uscirono dal locale poco prima della sparatoria; dall'esame delle schede clienti aveva potuto accertare che quella sera c'era stato un gruppo di 6 o 7 persone (ha precisato di non conoscere né Tocci né Mario Sarlo).

Armando Sozzi (u. 13.4.95) ha aggiunto che durante il conflitto a fuoco furono sparati 58 colpi di arma da fuoco.

Alle udienze del **13 aprile** e del **4 maggio 1995**, gli Ispettori di polizia **Armando Sozzi** e **Antonino D'Ambrosio** hanno riferito i motivi di interesse che provocò la notizia del ferimento di Antonio Maiorano:

- quest'ultimo risultava intestatario di alcuni telefoni cellulari sottoposti a controllo e che erano in uso a Giorgio Tocci; su tali utenze erano stati accertati rapporti telefonici con le utenze in uso ad Ambrogio Landriani e Antonio Schettini;

- a seguito del ferimento, Maiorano era stato trasportato in ospedale da tre donne, identificate nelle sorelle De Pierro e in Donata Cea, convivente di Tocci;

- i testi che assistettero all'agguato avevano riferito di aver visto un'autovettura di piccola cilindrata (probabilmente una Peugeot 205) allontanarsi dalla piazza Greco con il lunotto posteriore infranto e con a bordo due uomini;

- sulla base degli elementi descritti e in considerazione della collocazione criminale di Giorgio Tocci, gli investigatori avevano ipotizzato che questi fosse la vittima dell'agguato.

La ricostruzione dell'episodio fin qui illustrata non aveva ricevuto indicazioni più precise da parte delle vittime dell'agguato, atteso che Maiorano e le donne con lui presenti non avevano fornito alcuna dichiarazione significativa sugli aggressori e sui motivi dell'attentato. L'Ispettore Capo **Nunzia Savino (u. 15.5.96)** ha riferito di essere intervenuta presso l'ospedale Niguarda di Milano, ove fu ricoverato Maiorano; questi dichiarò che quella sera si era recato a cena con le quattro donne (le tre sorelle De Pierro e Donata Cea) in un ristorante di Lecco e successivamente alla discoteca Il Vascello. All'uscita dal locale le donne si stavano sistemando in auto in attesa che Maiorano pagasse il conto; un'altra autovettura, una Peugeot 205, si era affiancata alla loro auto e contemporaneamente era giunta altra auto di grossa cilindrata, i cui occupanti avevano esploso alcuni colpi di arma da fuoco attingendo Maiorano; sia quest'ultimo che le donne avevano escluso la presenza di altre persone.

L'intervenuta collaborazione di Giorgio Tocci ha consentito di ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio e la riconducibilità dello stesso al gruppo criminale al quale la vittima apparteneva.

Nel corso del dibattimento, prima dell'esame dell'imputato-collaboratore Tocci, sono stati sentiti, in qualità di testimoni, due persone presenti all'agguato, **Alberina De Pierro ed Emanuele Mazzoni (u. 2.6.95)**, i quali hanno ricostruito la dinamica dell'aggressione, modificando la donna la versione resa nell'immediatezza del fatto:

- intorno alle 19,30-20 Alberina, Rosa e Santa De Pierro, Mazzoni, Maiorano, Tocci e Cea Donata si incontrarono al bar-tabacchi di Largo Milano, di proprietà della famiglia De Pierro, per trascorrere insieme la serata;

- le 4 donne salirono a bordo di un'autovettura Tempra, i tre uomini a bordo di una Clio, per recarsi a mangiare una pizza in un locale nei pressi di Lecco, situato lungo la strada prima di arrivare al centro abitato;

- verso le 22,30 andarono in una discoteca di Milano, "Il Vascello", ove intorno alle 24 arrivò, in compagnia di una donna, Mario Sarlo, il quale, 20 minuti prima, aveva contattato telefonicamente Tocci;

- nel locale vi erano solo loro 9 e poco dopo l'arrivo di Sarlo andarono via tutti insieme, Sarlo e l'amica per conto loro, le 4 donne a bordo della Tempra e gli uomini a bordo della Clio;

- mentre le donne, a bordo della Tempra, stavano invertendo il senso di marcia, furono sparati alcuni colpi di arma da fuoco e un'autovettura di grossa cilindrata si fermò a bloccare la via d'uscita alle loro due auto;

- l'autista della Tempra inserì la retromarcia per fuggire e fu a quel punto che Alberina De Pierro vide un uomo, in piedi vicino all'auto che bloccava la via d'uscita (alla cui guida vi era altra persona), sparare contro la Clio;

- Maiorano, uscì dall'auto e iniziò anch'egli a sparare (teste Mazzoni), ma fu ferito e si diresse verso la Tempra, ove salì a fianco di Santa De Pierro per darsi alla fuga;

- Tocci era nel frattempo salito a bordo della Clio, aveva inserito la retromarcia ed era fuggito in direzione opposta alla via di fuga della Tempra;

- pochi minuti dopo lo stesso Tocci telefonò con il cellulare alle donne per tranquillizzarle circa le loro condizioni;

- Donata Cea non voleva che Maiorano andasse all'ospedale e comunque disse agli altri componenti dell'auto di non riferire della presenza di Tocci (teste Alberina De Pierro);

- Mazzoni fu portato da Tocci al magazzino Uba-Uba di Nigro, ove i due quella notte dormirono; prima di dormire, Tocci si appartò con Nigro;

- la mattina alle 7,30 Alberina De Pierro e suo padre andarono a prelevare Mazzoni, trovandolo insieme a Nigro e a Tocci, il quale non fece alcun commento sull'accaduto.

La De Pierro e Mazzoni non hanno precisato se durante la permanenza alla pizzeria di Lecco Tocci parlò con qualcuno, se durante la fuga fece telefonate, se Tocci chiese e ricevette da Nigro una pistola.

L'episodio descritto rappresentò la manifestazione di un conflitto interno al gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* il cui obiettivo era rappresentato proprio da Giorgio Tocci. Le numerose collaborazioni intervenute nel corso del dibattimento hanno consentito di ricostruire le ragioni che condussero all'esecuzione dell'agguato e ad individuarne i mandanti e gli autori materiali. In una valutazione *a posteriori* della vicenda il suo significato nell'ambito di questo processo è alquanto limitato, atteso che l'ostilità manifestata da Franco Coco-Trovato nei confronti di Tocci (atteggiamento sostenuto da molti altri componenti dell'organizzazione) appare, anche in una logica criminale, poco giustificata. Tocci era membro di spicco dell'associazione, nel cui interesse aveva compiuto numerose azioni di fuoco, senza mai dare adito a sospetti in ordine alla sua "fedeltà"; è vero che era stato un poliziotto, ma appare incomprensibile l'atteggiamento di Coco-Trovato, il quale prima mise in campo la sua autorevolezza criminale per tutelare l'incolumità di un suo uomo (ci si riferisce alla vicenda che aveva coinvolto Coco-Trovato e Annacondia a all'incontro di Reggio Calabria presso l'abitazione di Mimmo Tegano) e dopo poco più di un anno (quando Tocci aveva persino tradito un suo amico, decretandone la morte) decise che questi doveva essere ucciso.

L'unico aspetto di rilievo della vicenda, oltre al significato di ricostruzione logica dei fatti qui giudicati e di riscontro oggettivo alle dichiarazioni di alcuni collaboratori, è rappresentato dalla disponibilità, sempre presente all'interno dei gruppi criminali, di "tradire" i propri complici anche per motivi di scarso significato; dalla valutazione delle dichiarazioni dei molti collaboratori che hanno riferito la vicenda in oggetto, non si definisce con chiarezza la ragione che indusse il gruppo dirigente dell'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini* a decretare la morte di Tocci.

Schettini (u. 20.3.96, pag. 233), Mario Sarlo (u. 21.2.96, pag. 212), Pace (u. 12.3.96, pag. 257), Maccarrone (u. 10.1.96, pag. 108 e ss.) e Di Modica (u. 15.11.95, pagg. 225-270) hanno indicato la ragione della modifica di atteggiamento da parte di Coco-Trovato, nel timore che Tocci, coinvolto in numerosi fatti di sangue per conto dell'organizzazione, potesse tradire e accusare i vertici del gruppo dei delitti a cui aveva partecipato. Le

espressioni utilizzate dai collaboratori per descrivere l'atteggiamento di Coco-Trovato sono da un lato univoche e nel contempo non pienamente comprensibili nell'indicare le ragioni della decisione.

Di Modica: *"I.R.C. - Glielo spiego. Allora, il Tocci doveva morire perché Franco Coco aveva deciso che questo doveva essere eliminato. Dalle parole di Coco, diciamo, in quelle volte che mi sono trovato io presente con lo Schettini, il Coco rimproverava sempre lo Schettini che doveva ammazzare, diciamo, il Tocci e che si lamentava che non l'avesse ancora fatto.*

P.M. - Mhmm.

I.R.C. - E ad altri calabresi tipo, non so, il Carmine Di Stefano, Pino Di Stefano, davanti a me gli diceva: "Se mi succede qualcosa, dovete ammazzare", dice, "a Schettini perché è lui che non sta ammazzando", dice, "questo Tocci a me qualche giorno o mi fa arrestare o mi spara. Se succede questo, dovete ammazzare lui", tipo battute, però, diciamo, lo diceva. E premeva, diciamo, per la morte di Tocci. Lo Schettini, effettivamente, era dispiaciuto alla morte di Tocci, perché gli aveva fatto una comparan... gli doveva fare da compare per la bambina che gli era nata, a me me l'ha confidato, diciamo, quando eravamo appartati io e lo Schettini, mi diceva che gli prendeva male fare questo omicidio del Tocci, perché, dice, non lo vedeva giusto, perché il Tocci l'avevano usato, diciamo, "Va', ci ha fatto favori, ci ha fatto questo, ci ha fatto quello", dice, "ti dico la verità, sinceramente a me mi dispiace, però per forza di cose", dice, "siccome Franco si mette, lo dobbiamo eliminare".

P.M. - Scusi se La interrompo. Perché, se lo ha saputo, perché Coco voleva eliminare il Tocci?

I.R.C. - A dire del Coco, perché era un ex-agente di Polizia e che questo avrebbe potuto venderlo un domani, se fossero stati arrestati. "

Maccarrone: *"I.R.C. - Sì. Dunque, il Giorgio Tocci dopo ne decretò la morte a tutti i costi la decretò Franco Coco, perché per lui aveva lavorato parecchio. Nel senso che era stato usato troppo per lui, nel commettere omicidi... e tantissime altre cose, e che per lui lo definiva sempre e comunque un ex poliziotto e che c'era un domani poco da fidarsi. Una volta che potesse... venisse a essere arrestato questa persona. E quindi ne decretò la morte.*

P.M. - Beh, poteva avere ragione (...) (parole inintell.).

I.R.C. - Sì.

P.M. - Alla luce dei fatti.

I.R.C. - Quindi ne decretò la morte e la decretò in mano di Antonino Schettini, cosa che lo Schettini non la gradiva, perché Tocci in fondo era un suo compare. Vi era un forte affezionamento, un attaccamento, cioè un bene reciproco fra il Tocci e lo Schettini. Nonostante ciò lo Schettini disse che lo avrebbe eliminato, lo avrebbe eliminato. Cosa che andando avanti, non faceva mai, ecco."

Sarlo: *"P.M. - Si tratta di un episodio che risale al maggio del '92, pochi giorni prima, di lì a un paio di settimane prima dell'omicidio Vegetti. Vuole raccontare questa vicenda e spiegare anche per quale ragione doveva essere ucciso Tocci. Sempre per quello che Lei sa.*

I. - Sì, sì. Cioè, certamente io la racconto come la so io. Allora, una volta, poco tempo prima che succedesse il fatto, mi ha chiamato Franco Coco a... su, lì al suo locale, e sono

andato, e appunto mi diceva... mi parlava di questo Giorgio qua, e il fatto che fosse un ex poliziotto, insomma, non è che gli andava giù. Allora mi chiese a me se mi prendevo io la responsabilità di Giorgio.

P.M. - In che senso?

I. - E beh, se avessi risposto io per Giorgio. In poche parole, io ero... come posso rispondere per Giorgio? Giorgio aveva a che fare con tutto Milano, andava sempre in giro, conosceva tutto Milano, che ne so che io domani questo qui non impazzisce, fa qualche cosa, che poi sono io responsabile? A quel punto...

P.M. - Quindi, per chiarire questa garanzia che Lei doveva dare, quindi Coco non è che Le stava chiedendo di ucciderlo, ma di garantire di...

I. - No, no, di garantire...

P.M. - ... di garantire per lui.

I. - Certo, di garantire...

P.M. - Che si sarebbe comportato bene, in sostanza.

I. - Sì, sì, di garantire per lui. Perché poi, tra l'altro, c'era anche Jimmy Miano che ci teneva a Giorgio, eh? Perciò... Ma io non me la... dico la verità, non è che me la sono sentita di garantire per lui, perché come si può garantire... e se poi questo fa qualche puttana? E gli ho detto: "Franco, è un bravo ragazzo, però mi dispiace, io come faccio a garantire per lui?". In poche parole, son passati un po' di giorni e poi è arrivato lo Schettini, dicendo che Franco aveva dato l'ordine di ammazzarlo, di ammazzare il Giorgio. Cosa succede? Che parlando parlando... a me mi dispiaceva, in poche parole, che questo Giorgio venisse ammazzato perché, in definitiva, anche se era un ex poliziotto, aveva fatto delle cose per noi, insomma si era comportato bene, cioè non è che... E parlando con lo Schettini, lo Schettini anche lui aveva preso un'amicizia così stretta col Giorgio, che gli dispiaceva pure a lui."

Pace: *"I. - Dunque, prima del tentato omicidio del Tocci c'è una cosa che bisogna tornare indietro: fui proprio io direttamente a interessarmi dell'omicidio... di cercare di eliminare Tocci, lo feci in compagnia di Antonio Papalia in quanto pensavo... io non volevo averci a che fare, proprio in merito a quella discussione che ho avuto con Schettini in quanto quella volta me l'aveva portato là. Io sapevo benissimo che Tocci era un ex poliziotto e nello stesso tempo cominciava anche il Franco Coco a dirci a noi che il Tocci era un confidente, che era venuto a sapere, non so da chi o non so se era una cosa che lui si era inventato in quel momento, ci disse che il Tocci era... aveva l'assoluta certezza che il Tocci era un confidente de Servizi Segreti, quindi anche lui si rese conto che doveva essere eliminato. A questo punto io gli dissi: "Ma allora, scusa, perché non l'hai fatto fino adesso?" Dice: "Eh, bisogna trovare il sistema". A questo punto io mi recai dal Papalia e gli dissi che dovevamo intervenire per eliminare 'sto Tocci, visto che questi non facevano niente, e il Papalia si disse subito disponibile, tanto è vero che sia io sia il Papalia abbiamo fatto alcuni appostamenti nei pressi del "Good Mood" di Milano, una discoteca di Milano, per cercare di individuare 'sto Tocci, ma andò a vuoto, i due tentativi che abbiamo fatto andarono a vuoto. A un certo punto il Papalia si rese conto che... e io lo stesso dico: "Non è giusto che noi facciamo un'operazione del genere senza mettere al corrente Franco e lo stesso Schettini. Tanto vale che parliamo con Schettini e con Franco e vediamo quello che si deve fare".*

P.M. - Perché inizialmente Lei e il Papalia agite autonomamente?

I. - Sì, sì, sì.

P.M. - Nel senso che se l'avreste trovato l'avreste ucciso?

I. - Tranquillamente, non c'era nessun...

P.M. - Così, solo perché era ex poliziotto.

I. - Solo perché era ex poliziotto e solo... e poi anche in... informazioni che giravano dicendo che questo era un confidente...

P.M. - Però Lei... Voi sapevate che era stato utilizzato per l'omicidio Cirnigliaro, per un altro omicidio di cui...

I. - Sì, ma questa era una questione che riguardava solo il Franco Coco, a noi non ci riguardava, noi non l'avremmo mai utilizzato per fare niente, questa è una situazione che riguarda solo l'organizzazione di Franco Coco.

P.M. - Vada avanti.

I. - Allora, fatto questo il Papalia disse: "No, non mi sembra giusto fare una cosa di questo tipo, si recò da Franco e gli disse che doveva provvedere a eliminare 'sto Tocci in quanto era diventato pericoloso perché, oltretutto, questo Tocci aveva cominciato a sapere troppe cose anche sul nostro punto. Ma a un dato momento sia io sia il Papalia decidemmo che a noi non ci interessava più di tanto in quanto con noi questo Tocci non aveva fatto niente, era solo un problema di Franco. Il Franco stesso disse che ormai era giunto il momento che doveva eliminarlo e cominciò ad adoperarsi attivamente per far sì che questo lo eliminassero. Si rivolse allo Schettini intimandogli che doveva eliminare Tocci, ma lo Schettini, a sua volta, non aveva nessuna intenzione di eliminare Tocci e prendeva in giro Franco Coco, così Schettini prendeva in giro Franco Coco...

P.M. - Prendeva in giro nel senso di ritardare...

I. - Ritardava."

Anche Schettini ha confermato che l'unico motivo addotto da Coco-Trovato per giustificare la decisione di uccidere Tocci era il timore che questi tradisse l'organizzazione (in questo senso, anche i timori manifestati da Pace e Antonio Papalia confermavano l'atteggiamento di Coco-Trovato), anche se, a parere dello stesso, altre ragioni più personali contribuirono a fare assumere quella decisione. Schettini ha, infatti, dichiarato che Coco-Trovato manifestò una certa gelosia nei confronti di Tocci quando questi chiese a Schettini di battezzare il proprio figlio ed inoltre lo stesso Tocci manteneva nei confronti del gruppo dirigente dell'organizzazione un atteggiamento diffidente e autonomo nella gestione del traffico di stupefacenti.

La descrizione della dinamica degli agguati predisposti contro Tocci è stata fornita da tutti i collaboratori citati, ciascuno dei quali partecipò a diverse fasi della vicenda.

Pace ha riferito che prima che Coco-Trovato decretasse la morte di Tocci, egli stesso, insieme ad Antonio Papalia, aveva ritenuto di ucciderlo per la sfiducia che derivava dall'essere un ex poliziotto; dopo alcuni appostamenti che non ebbero buon esito, si rivolsero a Coco-Trovato chiedendo che l'organizzazione fosse attivata per uccidere Tocci.

Pace, Maccarrone, Di Modica, Mario Sarlo e Schettini hanno ricondotto la decisione di uccidere Tocci a Franco Coco-Trovato, il quale diede incarico a Schettini di provvedervi.

Schettini non aveva intenzione di eliminare Tocci, a cui era legato da rapporti di amicizia e di comparanza, per cui temporeggiò nell'esecuzione dell'incarico conferitogli, fino a subire il duro rimprovero di Coco-Trovato. Maccarrone, Pace e Di Modica hanno riferito un episodio nel corso del quale Schettini fu redarguito da Coco-Trovato per l'inefficienza

mostrata nell'eliminazione di Tocci; difatti, in occasione dell'esecuzione dell'agguato a quest'ultimo si verificò l'episodio dell'accidentale morte della sorella di Andrea La Torre, presso l'abitazione del marito della donna, magazziniere delle armi delle gruppo. Schettini aveva inviato Ciccio Stilo a reperire le armi per portare l'agguato a Tocci e durante l'operazione un colpo esploso accidentalmente da Stilo colpì la moglie di Cotugno provocandone la morte (dichiarazioni di Schettini, Di Modica e Maccarone). A seguito della disgrazia, la polizia intervenuta sequestrò le molte armi presenti nell'abitazione, perché Schettini non aveva tempestivamente provveduto a ritirarle.

Schettini, anche dopo la reprimenda subita da Coco-Trovato, rimase intimamente contrario all'uccisione di Tocci, tanto che in successive occasioni, quando Di Modica fu attivato per l'esecuzione dell'agguato, si comportò in modo ambiguo (in un'occasione avrebbe dovuto realizzare un agguato insieme a Di Modica presso un ristorante, ma Tocci non arrivò all'appuntamento stabilito, a dire di Di Modica e Maccarrone, perché avvisato dallo stesso Schettini).

Per questa ragione fu richiesta la collaborazione di **Mario Sarlo**. Quest'ultimo ha descritto con precisione perché fu costretto a dare il proprio assenso all'uccisione del socio:

"I. - Sì, sì. Cioè, certamente io la racconto come la so io. Allora, una volta, poco tempo prima che succedesse il fatto, mi ha chiamato Franco Coco a... su, lì al suo locale, e sono andato, e appunto mi diceva... mi parlava di questo Giorgio qua, e il fatto che fosse un ex poliziotto, insomma, non è che gli andava giù. Allora mi chiese a me se mi prendevo io la responsabilità di Giorgio.

P.M. - In che senso?

I. - E beh, se avessi risposto io per Giorgio. In poche parole, io ero... come posso rispondere per Giorgio? Giorgio aveva a che fare con tutto Milano, andava sempre in giro, conosceva tutto Milano, che ne so che io domani questo qui non impazzisce, fa qualche cosa, che poi sono io responsabile? A quel punto...

P.M. - Quindi, per chiarire questa garanzia che Lei doveva dare, quindi Coco non è che Le stava chiedendo di ucciderlo, ma di garantire di...

I. - No, no, di garantire...

P.M. - ... di garantire per lui.

I. - Certo, di garantire...

P.M. - Che si sarebbe comportato bene, in sostanza.

I. - Sì, sì, di garantire per lui. Perché poi, tra l'altro, c'era anche Jimmy Miano che ci teneva a Giorgio, eh? Perciò... Ma io non me la... dico la verità, non è che me la sono sentita di garantire per lui, perché come si può garantire... e se poi questo fa qualche puttana? E gli ho detto: "Franco, è un bravo ragazzo, però mi dispiace, io come faccio a garantire per lui?". In poche parole, son passati un po' di giorni e poi è arrivato lo Schettini, dicendo che Franco aveva dato l'ordine di ammazzarlo, di ammazzare il Giorgio. Cosa succede? Che parlando parlando... a me mi dispiaceva, in poche parole, che questo Giorgio venisse ammazzato perché, in definitiva, anche se era un ex poliziotto, aveva fatto delle cose per noi, insomma si era comportato bene, cioè non è che... E parlando con lo Schettini, lo Schettini anche lui aveva preso un'amicizia così stretta col Giorgio, che gli dispiaceva pure a lui. Difatti la cosa andava avanti per giorni e non... non succedeva niente. Poi, una sera, ci siamo visti in un locale, cioè in un American bar; vicino a piazza della Repubblica, dove è arrivato il

Di Modica, perché quando si è deciso così, lo Schettini ne ha fatto parola anche al Di Modica, di vedere di fare questo fatto qua, anche se io e lo Schettini cercavamo sempre... insomma non volevamo che morisse questo Giorgio.

P.M. - Ma ne avevate parlato a Coco? Cioè, Schettini, visto che era così amico, aveva detto a Coco: "Ma dai, risparmiamo Tocci"?

I. - Ma non lo so, però... sicuramente anche il Coco se n'è accorto perché di solito, quando gli diceva di fare una cosa allo Schettini, lo Schettini gliela faceva subito. Con il Tocci la cosa andava troppo per le lunghe, difatti se n'è accorto anche il Coco che la cosa si protraeva troppo nel tempo. Poi, una sera, ci siamo visti lì, davanti a questo piano bar, è venuto il Tocci, che mi sembra che era in compagnia del De Pierro e forse del Maiorano, e il Di Modica niente, non ha fatto niente perché quella sera... e c'era anche lo Schettini, e se n'è andato, no? Sicuramente...

P.M. - Di Modica aveva già parlato con Lei della possibilità che fosse lui, Di Modica, a fare l'omicidio?

I. - Mah, ma ancora no perché quella sera c'era anche lo Schettini e il Di Modica parlava con lo Schettini, cioè c'erano quei vani tentativi di preparativo, ma lo Schettini la tirava sempre per le lunghe. Fatto sta, fatto sta, che io poi l'ho saputo, che lo Schettini addirittura l'aveva avvisato il Giorgio, gli ha detto: "Se ti chiamano a qualsiasi appuntamento, non ci andare, neanche se ti chiama il mio compare, non andare".

P.M. - Chi Gliel'ha detto a Lei?

I. - Eh, questo l'ho saputo dopo che...

P.M. - Quando?

I. - Adesso, ultimamente, ho saputo che il...

P.M. - Gliel'ha detto in carcere Schettini?

I. - Sì, sì, che l'aveva avvisato... A un certo punto...

P.M. - E lo sa solo da Schettini questa notizia qua?

I. - Sì, sì, sì, solo...

P.M. - Va beh.

I. - Ma difatti lui stava guardingo, però non sapeva da che parte gli potesse arrivare...

P.M. - Mhmm.

I. - Allora che cosa succede? Che questo... non so che cosa sia successo, in poche parole, questo Di Modica all'improvviso ha cominciato a accelerare i tempi. Ah, si era ventilata anche l'ipotesi che il Giorgio Tocci passasse a lavorare con Jimmy Miano, in modo da... perché Jimmy ci teneva a... a Giorgio, difatti avevamo fatto un paio di incontri io e il Giorgio con il Coco, il Jimmy Miano, e ci teneva a Giorgio. Niente, in poche parole, precipita la situazione e io ho visto che il Di Modica si era fatto troppo insistente, si è fatto troppo insistente..." (u. 21.2.96, pag. 212).

La ricostruzione fornita da Sarlo è coincidente con le dichiarazioni rese sul punto da Di Modica e Maccarrone (anche Schettini e Pace l'hanno confermata pur con minore specificità).

L'agguato fu compiuto da Di Modica e da Antonio Falcone.

Tocci, Di Modica e Mario Sarlo hanno ricostruito al dibattimento la dinamica dell'attentato; le dichiarazioni più sintetiche e precise sono state fornite da **Tocci (u. 14.11.95, parte I°, pag. 26 e ss.):**

"I. - Il 16 maggio del '92 io ero in... in compagnia di Antonio Maiorano e suo cognato Lele, le rispettive mogli e una sorella ancora delle rispettive mogli, cioè Rosa De Pierro. Procedo all'elenco così... esemplifico la cosa. Eravamo: io, Maiorano e Lele a bordo di un'autovettura, della mia; per motivi prudenziali siccome avevo subito, ho già detto prima, un altro tentativo di aggressione però non aveva sortito nulla, su un'altra macchina vi era Santa De Pierro, la moglie di... di Lele, la sorella ancora di Santa De Pierro a nome Rosa e una sorella ancora a nome Rina, nonché mia moglie, quattro donne, tre uomini. Decidemmo di andare a mangiare qualcosa e andammo al locale "Il Portico", di Franco Coco. Lì vi incontrammo Franco Coco, Tonino Schettini, per la prima volta adesso dico anche Carmine De Stefano, perché in altre circostanze me n'ero dimenticato, e forse qualche altro. Mangiammo qualcosa e gli dissi, parlai con Coco e Schettini e con Carmine De Stefano, dell'agguato, del tentativo di agguato che... ero stato oggetto pochi giorni prima, ma che comunque non aveva sortito a nulla. Mi dissero di stare attento, ci congedammo, andammo via. Sempre a bordo di una macchina viaggiavo io, Antonio Maiorano e Lele, quindi suo cognato, a bordo dell'altra autovettura, cioè la macchina della Santa De Pierro, Santa De Pierro, Rina, Rosa, mia moglie. Avevo preso per quella sera un appuntamento di massima, così, con Mario Sarlo presso la discoteca il "Good Moon". Siccome non era un incontro di lavoro, e ciò è importante, non ci andai, andai invece a bere qualcosa a una discoteca "Il Vascello", dalle parti... in zona Greco, in fondo a Via Melchiorre Gioia, verso la periferia. Subito dopo fui contattato sul telefono che io avevo in uso del Maiorano, da Mario Sarlo, il quale mi chiese come mai non fossi andato all'appuntamento, dove mi trovassi, con chi ero. Gli dissi con chi ero, dove mi trovavo, Mario Sarlo mi disse che mi avrebbe raggiunto da lì a poco. Poco dopo infatti arrivò Mario Sarlo... allora, intanto mi disse che mi chiamava da una cabina telefonica, e... col senno di poi posso dire che la cosa era strana perché lui aveva in uso un cellulare, ma solo col senno di poi, al momento non vi pensai a questo. Mi venne a trovare, bevemmo qualcosa...

P.M. - Quindi, Mario Sarlo...

I. - Mario Sarlo e Barbara.

P.M. - ...vi raggiunse... vi raggiunse nel "Vascello", diciamo.

I. - Al "Vascello".

P.M. - E Barbara?

I. - E Barbara, una sua donna che in quel periodo aveva una relazione sentimentale, con la quale aveva una relazione sentimentale. Mi vennero a trovare, bevemmo qualcosa, mi invitò fuori per fare una sniffata di cocaina; col senno di poi anche dico che questa era una cosa strana perché non avevo mai sniffato cocaina di notte, qualche volta del giorno, ma in modestissime quantità è un fatto notorio questo, lo sapevano chiunque. Rientrammo ancora al "Vascello", pagai il conto e Mario Sarlo mi disse che lui aveva un appuntamento con Rino Varletta al chiosco di Rino Varletta, in Via Melchiorre Gioia, e che saremmo passati di lì. Uscimmo fuori, le donne in mia compagnia si disposero sulla macchina della Santa De Pierro, quindi Santa De Pierro, Rosa, Rina, mia moglie. Sull'altra macchina, una Clio nuovissima, mia, di mia proprietà che avevo acquistato da pochissimo, io, Maiorano, Lele. La mia macchina precedeva la macchina della Santa De Pierro, parcheggiata in... sulla sinistra in un viale a doppio senso, esattamente di fronte alla discoteca "Il Vascello". Successivamente alla macchina della Santa De Pierro vi era la macchina di Mario Sarlo, un Mercedes di colore grigio. Mario Sarlo è... entrato in macchina intanto io vidi a distanza di circa trenta

metri e quindi dalla mia posizione quella macchina che io avvistai, credo una croma o qualcosa del genere comunque, non la riconobbi, non lo ricordo, in posizione orizzontale. Quindi io intravedevo più o meno la figura di tre persone, alla distanza di circa trenta metri. La cosa mi insospettì, accesi il... avviai il motore della mia macchina, ma non partii. Fui raggiunto da Mario Sarlo perché in ordine, come ho detto prima, era la terza autovettura, quindi dietro l'autovettura di Santa De Pierro, le donne aspettavano che io partissi. Mario Sarlo si affiancò e mi disse di seguirlo. Gli dissi a Mario Sarlo di fare attenzione a quella macchina perché mi sembrava sospetta, mi disse di non preoccuparmi e di andargli dietro. Io sarei dovuto passare davanti a quell'autovettura, quindi in una posizione per me sfavorevole, peraltro quella sera non ero armato perché in compagnia delle donne, una delle pochissime volte; Mario Sarlo si avviò e intanto passarono quei secondi, quel minuto, e la macchina era sempre in attesa. Non appena si avviò Mario Sarlo l'uomo che era al lato diciamo passeggeri, anteriore, impugnò a braccia tese una pistola e incominciò a far fuoco in mia direzione. Intanto io non appena Mario Sarlo ebbe a spostarsi con la sua autovettura dissi a Maiorano e a Lele di fare attenzione perché secondo me quello era un'aggressione armata nei nostri confronti. Infatti non appena l'uomo, e quindi poi... cioè posso dirlo? Luigi Di Modica, ho saputo poi... perché l'ho riconosciuto...

P.M. - Cioè Lei, scusi, fermiamoci su questo punto, lo riconobbe in quell'occasione?

I. - Sì, però quando è uscito, in quel momento no, appena iniziò a sparare a braccia tese no, non appena poi uscì dalla ma... adesso poi spiegherò come si sono svolte le cose. Comunque... Maiorano infatti tentò... uscì dalla macchina cercando di guadagnare la fuga a piedi. Io ingranai la marcia indietro, per inerzia spinsi l'autovettura delle quattro donne, riuscii a farmi strada, la mia macchina fu attinta in diverse... sul lato, sul cofano, sul parabrezza, un po' dappertutto, credo una quindicina di colpi sicuramente. Non fui colpito né io né il Lele che in quel momento era sdraiato, quindi seduto dietro, sul sedile posteriore, mi allontanai velocemente in direzione centro. Mi allontanai. In quel momento, poco dopo, ricevetti la telefonata di... delle donne, il quale mi avevano detto che avevano recuperato Maiorano leggermente ferito a un piede, che lo stavano trasportando in ospedale. la preoccupazione muoveva anche dal fatto che da parte delle donne e da parte del Lele perché sua moglie era incinta di cinque o sei mesi, e la moglie era preoccupata per le sorti del marito perché il marito è una persona regolare, non è... si trovava per caso e solo per mera compagnia insomma, tutto qui. Io mi diressi in direzione centro e... intenzionato ad andare da Ubaldo Nigro come poi peraltro feci. Durante il percorso ricevetti o feci io una telefonata a Mario Sarlo, questo non lo ricordo, comunque gli dissi cos'era successo, lui ignaro dal fatto mi disse che non si era accorto di nulla e... che sì poi... anche contraddicendosi mi disse che la Barbara forse si era accorta di qualcosa, ma non si era accorta perché non aveva sentito nulla perché aveva la radio accesa, quindi accampò... la cosa non fu chiara, in ogni caso. Incominciai ad insospettirmi. Certo nel suo eloquio era pieno di propositi ritorsivi nei confronti di Luigi Di Modica. Io avevo poi riconosciuto Luigi Di Modica perché allorché io feci quella marcia indietro repentina, Luigi Di Modica scese dall'autovettura, sino a quel momento per me era una persona sconosciuta, scese dall'autovettura, quindi in piedi, quindi da posizione più comoda per sparare. Certo rimasi di sasso, non mi aspettavo che fosse proprio Luigi Di Modica."

MCLI

Di Modica e Sarlo hanno confermato la dinamica dell'agguato, precisando alcune circostanze ignote alla vittima:

- i due si erano accordati per attirare in trappola Tocci, dapprima presso il locale Good Moon, successivamente dinanzi alla discoteca Il Vascello di piazza Greco;

- questo secondo appuntamento fu fissato da Tocci telefonicamente (si tratta di quella telefonata di cui hanno riferito i testi De Piero e Mazzoni) e Sarlo avvisò Di Modica di preparare le armi e appostarsi dinanzi al locale;

- dopo essere rimasto pochi minuti nel locale, Sarlo uscì insieme a tutto il resto del gruppo e notata la presenza di Di Modica si allontanò.

La descrizione letterale dell'agguato da parte di **Di Modica**, pur sintetica, rende con efficacia le modalità di esecuzione:

“Ci ha fatti vedere, diciamo, siamo andati con una macchina regolare per andare a vedere dove ci aveva la macchina Giorgio Tocci, che aveva una Clio, posteggiata davanti a quel locale, in quella piazza. Io son tornato subito indietro a prendere il doppione, lasciando la macchina, diciamo, quella normale per fare il... cambio macchina. Quando sono arrivato con la macchina doppione, diciamo, per sparare a Giorgio Tocci, il Mario Sarlo li trovo che erano già usciti e che se ne stanno andando. Il Mario Sarlo l'aveva affiancato a Giorgio. Cosa succede? Succede che io non posso andare perché era senso unico e con la macchina che si era messa di mezzo non potevo andare su Giorgio. Allora che faccio? Aspetto che lui se ne va e Giorgio Tocci sta andando dietro, diciamo, a Mario Sarlo.

P.M. - Quindi Mario Sarlo si allontana con la macchina.

I.R.C. - Sì, e parte per andarsene.

P.M. - Si ricorda se era solo o se era in compagnia?

I.R.C. - Con una donna...

P.M. - Con una donna.

I.R.C. - ... con una ragazza, bionda era, la sua ragazza, credo. Quando questo se ne va, diciamo, e Giorgio ci sta andando dietro, io dico al Falcone di tagliargli la strada e fermarlo, non farlo passare.

P.M. - Falcone era alla guida della Vostra macchina?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Che macchina era la Vostra?

I.R.C. - Era una... Fiat Croma, se non vado errato, verde, Turbo i... Turbo iniezione.

P.M. - Mhmm.

I.R.C. - Lo blocco, diciamo, indirizzo il 357 sul parabrezza di Giorgio, esplodo due-tre colpi, la macchina...

P.M. - A che distanza sarà stato, in quel caso?

I.R.C. - La nostra distanza, dottore.

P.M. - Mhmm, una decina di metri.

I.R.C. - Sì. Sparo, diciamo, alla macchina, Giorgio si butta giù, si blocca la sua macchina; il Falcone sta ripartendo, gli dico di fermarsi perché deve fermarsi per finire l'operazione. Diciamo, scendo dalla macchina, io ero preoccupato che Giorgio Tocci mi... mi era sempre stato detto dagli altri che sparava con tutt'e le due mani, diciamo, ed era pericoloso. Allora, onde evitare che il Giorgio Tocci potesse spararmi a me, mi ero portato, diciamo, un mitra, un fucile, un paio di pistole, per fare 'sta azione. Quando abbiamo

bloccato la macchina, io sono sceso con l'altro, l'altro è rimasto vicino alla portiera col fucile a pompa...

P.M. - Chi, cioè, questo? Il Peppe?

I.R.C. - Il Peppe, diciamo. Scendo e vedo che dalla portiera, diciamo, non dalla guida, dal lato opposto, vedo uno che sta scendendo, allora gli indirizzo... avevo sparato già tre colpi col 357, gli indirizzo un colpo a una gamba; il Giorgio Tocci l'ha tirato ancora su, diciamo, anzi, prima di questo, c'era un'altra macchina dietro, che non sapevo chi fosse, era una macchina, una Station Vega (sic); mentre che io sto scendendo, mi sta venendo addosso; indirizzo due colpi verso la macchina, per farli fermare, e mi era rimasto un colpo sul 357, però mi ero portato, diciamo, dietro, uno Spectra, un mitra Spectra. Gli sparo, diciamo, a 'sta macchina, la macchina fa marcia indietro e se ne va...

P.M. - L'altra, non quella di...

I.R.C. - La Station Vega (sic).

P.M. - Sì.

I.R.C. - E il Giorgio Tocci ancora è abbassato, diciamo, su... la macchina. E vedo che sta uscendo un altro che io pensavo fosse il braccio destro... no pensavo: io ero convinto che erano i bracci destri, diciamo, di Giorgio Tocci. Pensando che potessero avere qualche arma, mi sono preoccupato subito di sparargli, appena l'ho visto uscire.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Allora, i colpi però li ho indirizzati, diciamo, tutti sulla macchina, senza andare a bersaglio sicuro, anche perché, diciamo, tenevo presente quel fatto che mi aveva detto Jimmy Miano, cioè avevo sparato un sacco di colpi, poi questo se n'è andato, gli ho sparato ancora col mitra, gli ho gridato all'altro di sparare un paio di colpi di fucile. Basta. Alla fine, diciamo, è andato via. (u. 15.11.95, pag. 249).

Nell'immediatezza del fatto Tocci, recatosi da Ubaldo Nigro per trascorrere la notte, confidò telefonicamente a Mario Sarlo e Schettini la propria rabbia per l'agguato subito, riferendo loro di aver riconosciuto Di Modica e manifestando propositi di vendetta.

La vicenda proseguì con molteplici incontri in cui ciascuno dei protagonisti rappresentò all'altro giustificazioni più o meno infondate dell'atteggiamento tenuto, ma la rappresentazione da "commedia degli equivoci" dell'agguato fu solo apparentemente accettata da tutti. In questa sede interessa rilevare che Schettini, Tocci e Di Modica si incontrarono numerose volte al fine di chiarire il conflitto, ma nessuno fornì spiegazioni plausibili sulle ragioni dell'agguato (Tocci apprese da Schettini che Di Modica in un primo momento aveva dichiarato di aver sbagliato persona, successivamente aveva indicato nell'agguato che Tocci aveva compiuto contro tale Marcello Agosta il motivo dell'aggressione). In definitiva, da parte di Di Modica furono fornite giustificazioni inconsistenti, definite dallo stesso Tocci "vaghe e contraddittorie".

Nella fase della rappacificazione tra Tocci e Di Modica (non è chiaro quanto reale, atteso che non si poté verificarla a causa dell'arresto avvenuto il 31 maggio di quello stesso anno) ebbe un ruolo importante Jimmy Miano.

Di Modica apparteneva, infatti, all'organizzazione criminale gravitante intorno all'autoparco e capeggiata proprio da Miano; nel periodo che precedette l'agguato, **Di Modica** ebbe con Miano un contatto telefonico nel corso del quale gli comunicò la decisione di uccidere Tocci:

“I.R.C. - In quel... in quel momento, diciamo, il Jimmy Miano, che mi contattò dalla Francia, mi disse di lasciare perdere se... diciamo, di evitarlo 'sto fatto di Giorgio Tocci. Allora io, un po' arrabbiato, rispondo a Jimmy Miano: "Senti, questi qua, diciamo, continuano", gli spiego quello che era accaduto delle botte, de... che aveva dato Coco a Schettini, e che mi sono stufato perché ognitalvolta che c'è 'sta storia di mezzo, diciamo, si litigano tra di loro e alla fine, diciamo, mi rompono sempre le... a me. Dico: "Stavolta, se c'è, stavolta lo faccio, così mi levo il pensiero. Diciamo, io ci sparo, poi come finisce, finisce". E Jimmy, diciamo, di un lato era dispiaciuto, però dice: "Oh, se viene entro l'orario", dice, "fai, se no lascia perdere". Basta.” (u. 15.11.95, pag. 241).

Tocci partecipò agli incontri con Di Modica, Schettini e il gruppo dirigente dell'organizzazione e finse di accettare le spiegazioni fornitegli solo in attesa di incontrare Gimmy Miano, dal quale si attendeva garanzie in ordine alla sua permanenza nel gruppo:

“P.M. - Allora vada avanti, Lei sta dicendo quindi Schettini ha questo... questo incontro con Lei e che cosa...”

I. - Al bar di Cinisello mi disse che aspettava che intanto arrivasse Jimmy Miano però aveva disposto un incontro Luigi Di modica era molto dispiaciuto per quello che era successo, voleva incontrarmi e chiarire la storia. perlomeno finché non fosse arrivato il Jimmy Miano, di sospendere quindi questi atti di ritorsione che erano (...) (parole inintell.) nei confronti di luigi Di modica e mi disse di andare disarmato all'appuntamento, cosa che peraltro io non feci, o quantomeno... perlomeno così gli feci... feci vedere, gli feci credere. Andai all'appuntamento, accettai di andare all'appuntamento anche perché volevo sentire la motivazione. Andammo a un appuntamento, sempre a Cinisello Balsamo, io e Schettini con la sua autovettura. All'appuntamento sul vialone principale di Cinisello Balsamo, verso la periferia, ad un ristorante denominato "Renzo", lì vi incontrammo Luigi Di Modica.

P.M. - Eravate voi tre soli?

I. - Eravamo noi tre. Per quel che ricordo, forse ci sarà stato qualche altro, ma io non lo ricordo. Io nella mia memoria ricordo che eravamo io Schettini e Luigi Di Modica. Sicuramente partii di solito (sic) al bar io e Schettini. Luigi mi disse subito che era dispiaciuto per quello che era successo, però era contento di avermi sbagliato (sic), di non avermi attinto. Aveva saputo quindi, perché aveva parlato con Jimmy Miano che io ero una persona alla quale Jimmy Miano ci teneva, quindi disse che non appena si sarebbe presentata l'occasione di compiere un fatto di sangue lo avremmo fatto insieme per, praticamente, consolidare l'amicizia che, poi, da lì si sarebbe concretizzata. Quella stessa sera - credo che è un fatto che questo non l'ho detto, e quindi anche questo lo dico per la prima volta - fui contattato sul telefonino cellulare di Schettini da Jimmy Miano, parlai direttamente con Jimmy Miano, il quale era molto dispiaciuto per quello che era successo. Comunque mi disse di aspettare che da lì a pochi giorni lui sarebbe giunto a Milano. Tra l'altro accettai anche in seguito un altro incontro, un incontro chiarificatore dove a titolo di garanzia per tutti, tra me e Luigi Di Modica, avrebbero presenziato diverse persone, persone importanti. Effettivamente, dopo qualche giorno, adesso non ho un ricordo puntuale, preciso, ma sicuramente dopo pochi giorni dell'agguato, in quel caso Jimmy non presente perché ancora non rientrato, andrai ad un incontro, credo, dalle parti Limbiate. A quell'incontro vi ero io,

Tonino Schettini, Franco Coco, Luigi Di Modica, Pino Cantatore, Salvatore Pace, credo Dino Castaniello, Sergio Giovannini, un'altra persona in compagnia di Sergio Giovannini; assente in quel momento, sicuramente, Gino Crisafulli, Gino Dentino e il fratello Pellegrino, Mimmo Paviglianiti...

P.M. - C'era?

I. - C'era. Antonio Papalia non fu presente perché giunse in ritardo. Quindi...

P.M. - Giunse in ritardo, ma giunse? Cioè, lo incontrò.

I. - Da me non incontrato, arrivò sul posto, mi fu riferito che...

P.M. - Eravate già andati via.

I. - Eh, noi eravamo già andati via, quindi da me non visto. Comunque pranzammo e Franco Coco riprese Luigi Di Modica per quello che aveva fatto. Tutti i presenti non approvavano quello che aveva fatto Luigi Di Modica, comunque in maniera molto tranquilla, non più di tanto... dopo aver finito di mangiare ci salutammo e andammo via, col proposito che nessuno di noi avrebbe posto in essere atti ritorsivi: né io nei confronti di Luigi Di Modica né Di Modica nei miei confronti. Attendevamo sempre l'arrivo di Jimmy Miano...

P.M. - Quindi, in sostanza, vi fu una pacificazione?

I. - Sì.

P.M. - Lei accettò queste spiegazioni che erano state date del Suo agguato? Cioè, ci credette...

I. - No, io non ci credetti (sic) a queste spiegazioni, erano ridicole queste spiegazioni, però aspettavo anche l'arrivo di Jimmy Miano, poi, per altro, incominciai anche a redarguire che qualcosa si celasse anche dietro, per esempio, alla posizione di Mario Sarlo, però accettai. Evidentemente pensavo anche in me, incominciavo a pensare che l'agguato fallito... Però ero certo che Jimmy Miano non ne sapesse nulla di questa cosa, lo sentivo troppo sincero, troppo sicuro. Ad ogni modo, dopo qualche giorno, mi venne a trovare Schettini il quale mi diede appuntamento in viale Marche, era arrivato Jimmy Miano, dovevamo andare all'appuntamento." (Tocci, u. 14.11.95, parte I°, pag. 38)

Ed infatti, nel corso dell'incontro con Miano Tocci fu rassicurato:

"Andammo io, Franco Coco e Tonino Schettini, in verità arrivammo nel monolocale di Tonino Schettini, vi era il Jimmy Miano ad attenderci e Melo Caldariara. Ci salutammo calorosamente...

P.M. - Quindi all'incontro partecipano: Miano, Caldariara - per i siciliani, diciamo - Lei, Coco e Schettini.

I. - Io, Coco e Schettini.

P.M. - Di Modica non c'è?

I. - Non presente a quell'appuntamento. Ci salutammo, Jimmy molto dispiaciuto per quello che era successo, Coco tentò di intervenire, ma pare che Jimmy Miano trattò con sufficienza la presenza di Coco e di Schettini. Mi disse che... intanto mi chiese una cortesia personale: di abbandonare per il momento quegli atti di ritorsione nei confronti di Luigi, ne avremmo parlato poi, da soli. Mi disse, comunque sempre in quella circostanza, in quell'incontro che fu anche, per altro, breve, di interessarmi, di darmi priorità assoluta all'omicidio di Matteo Palumbo, quindi qui si rinnestano i preparativi di omicidio ai danni di Matteo Palumbo. Si decide per altro quella sera che l'omicidio l'avremmo compiuto io,

Schettini e Di Modica. Il Coco pare che rimaneva turbato da questo discorso tra me e Jimmy Miano, forse temeva in un rapporto privilegiato che si potesse instaurare tra me e Jimmy Miano. Jimmy Miano mi chiedeva anche, formalmente, quella sera che io entrassi a far parte del suo gruppo ai suoi uomini per interessarmi dei traffici che erano all'orizzonte, di cocaina, traffici per altro, a suo dire, molto elevati, nel senso che parlava di cifre esorbitanti di arrivi imminenti di stupefacente.” (u. 14.11.95, parte I°, pag. 41).

Così definita la descrizione dell'episodio, può concludersi la trattazione della vicenda con alcune brevi considerazioni. Oltre a richiamare quanto già osservato in ordine alla scarsa rilevanza delle ragioni di contrasto che condussero all'agguato, un ulteriore aspetto significativo nella valutazione dei rapporti interni all'organizzazione riguarda la facilità con cui tutti i suoi appartenenti tradivano persone con cui avevano condiviso azioni criminali e situazioni di amicizia. Esempio è il caso di Mario Sarlo, il quale, chiamato da Coco-Trovato a “garantire” sull'affidabilità di Tocci, non solo non assunse tale responsabilità ma fu coinvolto in prima persona nell'attentato. Ma anche il ruolo di Schettini e Jimmy Miano (che appaiono coloro che opposero maggiori resistenze all'esecuzione del proposito criminoso) non è privo di ambiguità, perché costoro non fecero nulla per evitare che l'agguato fosse compiuto, nella consapevolezza che, come riferito da Pace, “I. - Il bene della famiglia del Coco, diciamo, della sua organizzazione era più importante della vita degli altri, cioè in quel momento riteneva che per il bene della sua organizzazione Tocci doveva essere eliminato e Franco Coco non ha esitato a eliminarlo...”.

Infine, può rilevarsi che in quella vicenda si era ormai consolidato il rapporto di alleanza tra le molte organizzazioni criminali operanti in Lombardia, per cui le decisioni assunte da Coco-Trovato dovevano essere comunque condivise da tutti gli altri capi dei gruppi costituenti l'alleanza (Papalia, Miano, Paviglianiti e altri).

Paragrafo 2 - L'omicidio di Alfonso Vegetti, il tentato omicidio di Matteo Palumbo e il ferimento di Antonino Maccarrone e Placido Minutola del 30.5.92. Il fermo di Schettini, Di Modica e Tocci.

L'episodio di cui si tratta in questo paragrafo non è stato contestato ad alcuno degli imputati qui giudicati, atteso che le fonti di prova emerse fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio, non consentivano, a parere dell'accusa, di procedere al dibattimento nei confronti di coloro che erano indagati per detto episodio.

Per tale ragione si tralascerà in questo provvedimento di ricostruire in modo specifico la dinamica della vicenda, centrando l'attenzione sull'intervento complessivo delle forze di polizia impegnate nelle indagini che condussero al fermo di Schettini, Di Modica e Tocci.

Gli Ispettori della Criminalpol Lombardia **Armando Sozzi (u. 13.4.95)** e **Antonino D'Ambrosio (u. 4.5.95)** hanno ricostruito l'evolversi dell'intervento compiuto dal personale impegnato nell'operazione:

- a seguito dell'attentato subito da Tocci il 12 maggio 1992, gli operanti della Criminalpol avevano ipotizzato che potessero realizzarsi episodi ritorsivi da parte della vittima dell'agguato;
- prima del 30 maggio erano state intercettate alcune telefonate che preannunciavano un episodio di sangue;
- in particolare, era stata intercettata una telefonata sull'utenza del ristorante "Il Portico", nel corso della quale un uomo aveva parlato con Schettini dall'utenza intestata al Maiorano (l'uomo era stato identificato in Tocci, che aveva in uso il cellulare di Maiorano);
- l'indagine era stata diretta, nella giornata del 30 maggio, ad individuare tutti i protagonisti conosciuti del gruppo legato a Tocci (Schettini, Tocci, Sarlo), e sulla base del coinvolgimento di Maiorano era stato disposto un appostamento sotto l'abitazione di quest'ultimo;
- durante l'appostamento era pervenuta la notizia che a Cinisello Balsamo si era verificata una sparatoria, nel corso della quale erano rimaste ferite alcune persone;
- a quel punto, le autovetture della Criminalpol erano state indirizzate verso l'abitazione di via Sismondi;
- intorno alle 24, dal portone dello stabile di via Sismondi era uscita una persona e si era allontanata in auto (l'episodio è quello relativo a Gimmy Miano di cui si tratterà specificamente nel prossimo paragrafo);
- nella via Sismondi 1 arrivarono Schettini, Di Modica e Tocci, i quali furono sottoposti a provvedimento di fermo;
- nel corso della perquisizione domiciliare, presso l'abitazione di via Sismondi fu rinvenuta una pistola (di cui Schettini si attribuì il possesso) e 77 milioni di lire in contanti;
- i rapporti delle tre persone fermate con l'episodio verificatosi a Cinisello emersero immediatamente in quanto, il cellulare sequestrato a Di Modica aveva in memoria il numero di telefono del cellulare di Maiorano, sequestrato a Tocci; inoltre, lo stesso cellulare di Di Modica, quella sera, aveva chiamato l'utenza del cellulare in uso ad Antonino Maccarrone, ferito nel corso della sparatoria di Cinisello.

La riconducibilità ai tre fermati dell'azione omicidiaria compiuta nei confronti di Vegetti, Palumbo e Minutola era già stata prospettata dagli investigatori nell'immediatezza del fermo, ma evidentemente i sospetti riferiti al dibattimento dal personale che condusse quelle indagini non erano suffragati da elementi certi a carico dei tre sottoposti alla misura cautelare

(tanto che Di Modica, dopo essere stato detenuto in custodia cautelare in relazione a quell'episodio, fu scarcerato per carenza di indizi dal Tribunale della libertà di Milano dopo meno di due mesi dal fermo - come dichiarato dallo stesso **Di Modica, u. 15.11.95, pag.104**). Non è necessario in questa sede ripercorrere l'acquisizione da parte dell'autorità requirente (e delle forze di polizia che con essa collaborarono) degli elementi di conoscenza sull'episodio qui esaminato, atteso che nel corso di questo dibattimento è stato possibile ricostruire con assoluta precisione le ragioni e la dinamica ed individuare i mandanti e gli autori materiali dell'agguato.

La decisione di attentare alla vita di Matteo Palumbo (vero obiettivo dell'agguato) fu assunta nell'interesse preminente di Jimmy Miano; la prima ragione del contrasto riguardava una fornitura di stupefacente intervenuta tra Palumbo e Dori Motta (**Tocci, u. 14.11.95, parte I°, pag. 15; Di Modica, u. 15.11.95, pagg. 288 e ss.**). Ma il motivo determinante della decisione assunta da Miano e che questi, dopo aver acquisito informazioni in tal senso, riteneva che Palumbo fosse responsabile dell'omicidio di Alfio Trovato, persona appartenente al suo clan alla quale era legato da rapporti di amicizia e comparanza; anche Mario Sarlo aveva un interesse all'eliminazione di Palumbo, nei cui confronti lamentava un debito che, in caso di morte del creditore, non avrebbe pagato (**Tocci, u. 14.11.95, parte I°, pagg. 3 e ss., 50; Di Modica, u. 15.11.95, pag. 290; Mario Sarlo, u. 21.2.96, pag. 161**).

Dopo l'agguato del 12 maggio e i contrasti tra Tocci e Di Modica, Miano decise che costoro, insieme a Schettini, dovessero partecipare insieme all'omicidio di Palumbo. Di Modica acquisì informazioni sulle abitudini della vittima, che ogni sera usciva ad accompagnare il cane (**Tocci, pag. 46; Maccarrone, u. 10.1.96, pag. 111 e ss.**).

Alla realizzazione dell'omicidio parteciparono Tocci, Di Modica, Luciano Sarlo, Antonino Maccarrone e Antonio Falcone.

Quattro di costoro hanno reso al dibattimento dichiarazioni coincidenti sulla dinamica dell'agguato e sulle responsabilità di ciascuno nell'azione, realizzata materialmente da Di Modica e Maccarrone, con Falcone e Tocci al cambio macchina e con Luciano Sarlo che assunse il ruolo di supporto logistico.

La decisione di agire la sera del 30 maggio fu assunta da Di Modica e Schettini e comunicata a Tocci e ai fratelli Luciano e Mario Sarlo quel pomeriggio, nel corso della festa per la cresima della figlia di Mario Sarlo (Tocci, Di Modica, Mario e Luciano Sarlo, Schettini). Quella sera Maccarrone e Di Modica si recarono varie volte a casa di Luciano Sarlo, ove questi si trovava con Tocci, per convincere quest'ultimo a partecipare all'azione, ma senza successo (Luciano Sarlo, Di Modica e Maccarrone hanno prospettato che Tocci avesse timore ad essere coinvolto in una sparatoria insieme a due persone che nel recente passato avevano voluto ucciderlo).

Di Modica ha così descritto la fase finale dell'azione:

"I.R.C. - Luciano Sarlo doveva fare, diciamo, da... da cambio, da cambio macchina. Basta, alla fine, diciamo, ci decidiamo io e Nino Maccarone e decidiamo d'andare lo stesso: "Dai, andiamoci tutt'e due", Giorgio anche perché c'era stato il fatto della sparatoria, io pensavo che potesse avere qualche timore che magari con la scusa, dice, mi fanno, c'era sempre questa preoccupazione, io credo, in lui. Siamo andati, abbiamo fatto un primo passaggio, diciamo, con la macchina, li abbiamo visti a tutti e tre; arrivati all'angolo siamo ritornati indietro..."

MCLVIII

P.M. - Scusi, questi tre sono quindi Palumbo e altre due persone, che stavano facendo?

I.R.C. - Passeggiavano, il Palumbo con 'sto cane, e parlavano.

P.M. - Ah, passeggiavano col cane del Palumbo.

I.R.C. - Sì, tutt'e tre insieme che... sul marciapiede, diciamo, che passeggiavano. Abbiamo fatto, diciamo, il primo passaggio; il secondo a salire, li abbiamo trovati con le spalle rivolti a noi, che stavano andando ancora verso casa, perché avevano fatto un pezzo di strada, diciamo, sulla via e poi stavano ritornando.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Il Nino Maccarone mi dice: "Senti che facciamo", dice, "io... tu frena prima, che scendo io da solo, e ci vado da dietro", dice, "piano piano, io ci vado e gli sparo io", dice, "tu poi arrivi e spari anche tu". Allora io gli dico: "Senti che fai? Fai come hai detto tu, però tu dedicati direttamente a Palumbo, perché quello piccolino mi sa che è quello che ha sparato a Alfio, perché è senza capelli e piccolo, come ha detto quell'altro". Diciamo, eravamo convinti quasi che fossero loro veramente quelli che avevano sparato. Fermo la macchina prima che arriviamo da loro, diciamo, un dieci metri; Nino scende, Maccarone, ci va da dietro; questi, due metri prima, se ne... vedono, diciamo, si girano e gridano; Nino Maccarone gli spara verso Palumbo, io comincio a sparare a distanza, diciamo, mirando con lo specchio a colpo singolo, comincio a sparare...

P.M. - Mentre Lei è nella macchina ancora?

I.R.C. - Da dentro la macchina stessa, diciamo.

P.M. - Lei si sta avvicinando, poi ha fatto inversione di marcia?

I.R.C. - No, no, io mi son fermato.

P.M. - Ah, sì.

I.R.C. - Poi, mentre che il Maccarone si avvicinava, ho fatto ancora, diciamo, un po' di strada più avanti; quando, diciamo, il Maccarone inizia a sparare a due metri di distanza, io a colpo singolo miravo a quel Vegetti che poi è morto, diciamo.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Che cosa sta succedendo in questo frattempo? Vedo una macchina da dietro, con i fari accesi, che si ferma dietro di me, ma invece di andarsene indietro perché stiamo sparando, lo vedo che mi affianca. Pensando sempre a quello che m'aveva detto Giorgio, penso che fosse una macchina, diciamo, di copertura loro. Allora, mentre che lo guardo, diciamo, che sta passando, mi soffermo a guardarlo col mitra pronto perché se erano gente che dovevano, diciamo, spararmi, meglio che gli sparo io, ho pensato. Quando questo... ho pensato: se passano, gli sparo, se invece si ferma, lo sparo. (sic) Si è affiancato proprio alla mia macchina e si è fermato. Lì non è che stai tanto a pensare, ho indirizzato il mitra e gli ho sparato due colpi, che poi era il Minutola, però in quell'occasione non l'avevo nemmeno riconosciuto chi fosse e chi non fosse. 'Sta macchina parte, vedo rialzare quella persona che è morta, il Vegetti, e scappare dietro 'sta macchina dritto verso la strada. Gli continuo a sparare, diciamo, io al Vegetti, mentre che sparo al Vegetti vedo un altro che sta correndo dietro al Vegetti e un colpo lo becca anche l'altro, che poi era Nino Maccarone. Lo guardo, e vedo che non cade a terra. Invece di rimanere fermo sul marciapiede, come gli avevo detto, di dedicarsi al Palumbo, si è messo a rincorrere quest'altro, e alla fine ho beccato anche lui, diciamo, con un colpo al fianco.

Mi giro verso il Palumbo, vedendolo che ancora, diciamo, si lamentava, che era rimasto vivo, avevo ancora qualche colpo, gli ho sparato.

P.M. - Sempre tutto stando dentro la macchina questo? Lei stava...

I.R.C. - Sì, perché diciamo, ormai l'azione era nata così e ho sparato in quel modo lì.

P.M. - Quindi Lei ha sparato stando sempre dentro la macchina?

I.R.C. - Certo, perché non ho potuto scendere perché mi ha affiancato, diciamo, il Minutolo (sic). Ho sparato al Minutolo, poi il Minutolo è partito, questo correva dietro la macchina, gli ho risparato a quest'altro; nel frattempo Nino si è messo in traiettoria, diciamo, il Maccarrone, ho colpito anche lui, e poi mi so... ho guardato che non è caduto a terra, diciamo, ossa non gliene ho prese, perciò non era punto mortale, l'ho guardato, lui m'ha guardato, poi mi son girato...

P.M. - Si era accorto che era Maccarrone, a quel punto, che Lei aveva colpito?

I.R.C. - Certo. Certo, perché ho sparato un colpo solo, non ho più sparato. Mi sono, diciamo, girato verso l'altro, per sparare all'altro, e ho sentito la macchina sbattere, diciamo, a una cinquantina di metri è andata a sbattere contro una parete o contro, diciamo, il bordo della strada. E pensavo, diciamo, "Chissà chi è questo pazzo qua che è passato?", non sapevo che era il Minutola. Infatti, quando poi ho finito i colpi di sparare, mi son girato a cercare Nino, che non lo vedevo, mi son preoccupato di recuperarlo per portarmelo, e vedo a uno che scappa in mezzo ai campi, penso che sta rincorrendo magari l'altro, che erano in tre; guardo più avanti, non vedo nessuno, e invece alla fine era Nino che era scappato.

P.M. - Cioè, questo lo sa dopo o si accorge lì che era Nino che scappava?

I.R.C. - Certo che mi accorgo, perché lo stavo cercando...

P.M. - Ah...

I.R.C. - ... diciamo, per portarmelo via, perché...

P.M. - Ah, quindi vede che Nino scappa nella campagna.

I.R.C. - Certamente.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Gli suono per fargli capire di fermarsi, invece saltava... ha saltato delle siepi ed è andato via. (u. 15.11.95, pag. 290).

Maccarrone (u. 10.1.96, pag. 111 e ss.) ha confermato integralmente la dinamica dell'episodio, la presenza di Falcone al cambio macchina e il ruolo che Tocci e Luciano Sarlo avrebbero dovuto assumere.

Tocci (u. 14.11.95, parte I°, pag. 63) ha ribadito che più volte Di Modica e Maccarrone si recarono a casa di Luciano Sarlo per convincerlo a partecipare all'agguato, ma lui evitò per prudenza di essere presente alla sparatoria. Dopo l'agguato, Di Modica tornò all'abitazione di Sarlo, suonò il clacson e Tocci e Luciano Sarlo scesero per strada.

Anche **Luciano (u. 29.4.96, pagg. 11 e ss.)** e **Mario Sarlo (u. 21.2.96, pag. 161 e ss.)** hanno confermato la ricostruzione della vicenda descritta.

Dopo aver raggiunto Falcone al cambio macchina, Di Modica disse a Tocci e Sarlo di cercare Maccarrone, contattò Schettini, con il quale si recò al chiosco di panini di Varletta. Quando giunsero Tocci e Sarlo (i quali riferirono che Maccarrone era ricoverato in ospedale in condizioni non gravi), lo stesso Tocci, Schettini e Di Modica si recarono in via Sismondi, per incontrare Miano, ma al loro arrivo furono fermati dalla Criminalpol (**Tocci, pag. 67; Di Modica, u. 16.11.95, pag. 1-3; Luciano Sarlo, u. 29.4.96, pag. 20**).

Paragrafo 3 - Il capo 100 dell'imputazione contestato a Luigi Miano, detto Gimmy.

Luigi Miano, detto Gimmy è imputato del tentato omicidio del sovrintendente della Polizia di Stato Enrico Albini descritto al capo 100 dell'imputazione. L'episodio si inserisce nella vicenda che condusse agli arresti di Schettini, Di Modica e Tocci, avvenuti nella notte tra il 30 e il 31 maggio 1992. La ricostruzione dei fatti antecedenti alla condotta configurante il tentato omicidio è stata compiuta, nella prima parte dell'istruttoria dibattimentale, dai testi **Lorenzo Sassu (u. 13.4.1995)** e **Antonio D'Ambrosio (u. 4.5.1995)**. Il Sassu ha riferito che, non appena giunta la notizia della sparatoria avvenuta a Cinisello Balsamo (nella quale rimasero feriti Nino Maccarrone, Placido Minutola e Matteo Palumbo e morì Alfonso Vegetti), alcune autovetture della Criminalpol si erano spostate verso l'abitazione di via Sismondi 1, avendo presunto che Tocci, Schettini e Di Modica vi si recassero; all'arrivo in via Sismondi un uomo era uscito dal portone del numero civico n.1, era salito in auto e si era allontanato; il Sassu ha precisato che alcuni suoi colleghi appostati dinanzi all'abitazione, avevano pedinato l'autovettura fino all'intervento compiuto lungo il viale Argonne. D'Ambrosio ha confermato le attività svolte dagli operanti della Criminalpol impegnati in quell'operazione.

Nella parte finale dell'istruttoria dibattimentale (**udienze del 9 e 10 luglio 1996**) sono stati sentiti i tre operanti che condussero l'inseguimento della persona uscita dal portone della via Sismondi 1.

La teste **Simone Rosa (u. 9.7.96, pag. 140)** era appostata dinanzi al civico 1 della via Sismondi e vide un persona salire a bordo di una Ford Fiesta (autovettura nota agli operanti perché già controllata nel corso dell'indagine denominata Wall Street) e partire; insieme ai colleghi Enrico Albini e Giambattista Burdo, a bordo di due autovetture "civetta", pedinarono la Ford Fiesta e, dopo aver chiesto al dirigente dell'operazione il benestare, decisero di fermare l'autovettura. Giunti all'angolo tra il viale Argonne e il largo Porto di Classe, una delle auto di servizio, con a bordo l'agente Burdo, superò la Fiesta e la bloccò, l'altra auto, con a bordo Albini e la stessa Simone, fu fermata dietro al veicolo inseguito e i due operanti scesero. La Simone aveva in mano la paletta e intimò al conducente della Fiesta di fermarsi, ma questi innestò la retromarcia dirigendosi verso i due poliziotti; costoro si scostarono di lato, e la Fiesta, dopo aver urtato contro l'auto di servizio, riprese la marcia in avanti, svicolò dall'autovettura condotta da Burdo e si diede alla fuga; in quel frangente la Fiesta procedette zigzagando e investì alcuni veicoli che le ostruivano la fuga (una Mini Minor e una Vespa). L'agente **Burdo (u. 9.7.96, pag. 177)**, confermando integralmente quanto riferito dalla collega, ha precisato che le auto di servizio erano una Opel Vectra, con a bordo Albini e la Simone, e una Citroen AX, da lui condotta; la manovra compiuta all'altezza del largo Porto di Classe è stata riferita nei termini descritti dalla Simone, con la precisazione che quando la Ford Fiesta procedette in retromarcia, Albini era in piedi di fianco allo sportello lato guidatore mentre la Simone si trovava dall'altro lato del veicolo leggermente arretrata; in quel momento Albini cominciò a sparare, dovendo stare attento a non essere investito. Anche **Enrico Albini (u. 10.7.96, pag. 115)** ha confermato integralmente il racconto riferito dai due colleghi, precisando che fu l'Ispettore D'Ambrosio a disporre che la Fiesta fosse fermata per evitare che sfuggisse al controllo; con riferimento al momento cruciale dell'intervento Albini ha fornito alcuni chiarimenti importanti, precisando che fu la Simone ad uscire per prima dall'auto e ad intimare l'alt, mentre lui stesso si stava accingendo a scendere dall'auto quando la Fiesta iniziò la manovra di retromarcia, andando ad urtare contro lo sportello dal quale era

appena uscito; al momento dell'urto Albini si scostò di lato per non essere colpito e iniziò a sparare contro la Fiesta che riuscì a fuggire; la loro auto di servizio non poté proseguire nell'inseguimento perché non ripartì.

Gli agenti hanno concordemente riferito che tra le tre macchine vi era un po' di spazio, che consentì alla Ford Fiesta di divincolarsi e di fuggire zigzagando tra i veicoli che transitavano.

Da un riscontro sui dati dell'autovettura era risultato che la stessa apparteneva ad Emanuele Zuppardo (era l'autovettura a bordo della quale era stato fermato Carmelo Fazio in possesso dei documenti a nome di Raffaele Missiato) - **Sassu, u. 13.4.95 e Albini, u. 10.7.96.**

D'Ambrosio (u. 4.5.95) ha indicato le circostanze che condussero all'identificazione di Jimmy Miano nella persona che era fuggita dalla via Sismondi; Miano, all'epoca latitante, dopo pochi giorni dall'inseguimento descritto, era stato scaricato in fin di vita dinanzi ad un ospedale di Napoli e dal suo corpo era stato estratto un proiettile dello stesso tipo di quelli sparati dagli agenti nel corso della fuga avvenuta alcuni giorni prima. E' stato il teste **Dario Redaelli (u. 30.6.95)** a riferire le circostanze dell'identificazione del proiettile in questione; il teste aveva eseguito un test di comparazione tra i proiettili sparati dagli operanti durante l'intervento in via Sismondi e quello estratto al Miano (solo tramite analisi morfologica e non chimica), accertando che il proiettile estratto dal corpo del Miano, è del tipo calibro 9x19 Nato, analogo a quelli in dotazione alla Polizia italiana, presentava 6 rigature destrorse ed era stato deflagrato da una pistola Beretta; in occasione dell'episodio di via Sismondi l'Albini aveva sparato alcuni colpi con una pistola Beretta 92 SB e un altro agente aveva sparato con una pistola Beretta 92 SBM; i proiettili sparati dall'Albini erano corrispondenti a quello estratto dal corpo del Miano, secondo un giudizio di compatibilità e di elevata possibilità di appartenenza.

Molti collaboratori hanno confermato che la persona ferita in via Sismondi era proprio Jimmy Miano.

Giorgio Tocci, u.14.11.95, ha riferito che Miano, durante l'agguato nei confronti di Palumbo e Vegetti, si trovava nell'appartamento in uso allo Schettini e Tocci, Schettini e Di Modica, non appena tornati nella via Sismondi, si erano preoccupati della presenza della polizia, temendo che Miano potesse essere stato scoperto, tanto che Schettini aveva citofonato per verificare se fosse ancora presente in casa; ha soggiunto che la notizia del ferimento di Miano e dell'arresto avvenuto a Napoli si era diffusa in carcere (**parte I°, pagg. 43 e segg.**).

Anche **Luigi Di Modica (u. 16.11.95, pag. 9)** ha riferito di aver appreso prima in carcere e quindi da Giovanni Salesi che Miano era la persona ferita la notte del 30 maggio; seppe anche che per le condizioni in cui versava non poté essere curato da un medico, per cui aveva deciso di ricoverarsi in un ospedale di Napoli.

Renato Unione (u. 12.12.95, pagg. 57 - 61) ha fornito alcune indicazioni rilevanti sull'identificazione di Miano. Dopo aver riferito dei suoi rapporti con Schettini la sera dell'omicidio di Vegetti, il collaboratore ha soggiunto che una volta lasciato Schettini tornò nella propria abitazione di viale Marche, dove c'era Ernesto Doni a dormire; durante la notte un amico suo e di Schettini (di cui non ha indicato il nome per motivi di indagine) gli telefonò per chiedergli se aveva la possibilità di contattare un dottore per un "amico" ferito. Solo il giorno dopo Unione seppe che la persona che aveva bisogno del dottore era Jimmy Miano, rimasto ferito nel corso di una sparatoria con la Criminalpol.

Unione rispose che non aveva la disponibilità del dottore, anche perché non si era dimenticato che Gimmy Miano qualche settimana prima si era rifiutato di incontrarlo a Parigi, atteggiamento che l'aveva fatto rimanere male.

Con riferimento a quest'ultima circostanza Unione, in sede di controesame, ha precisato che quando l'amico gli chiese la disponibilità del dottore, lui non sapeva con certezza che la persona ferita era Gimmy Miano, ma l'aveva immaginato, per cui rispose che il dottore da lui conosciuto era impegnato e non era disponibile; solo il giorno dopo seppe che il suo sospetto era fondato perché era proprio Miano ad essere rimasto ferito nel conflitto a fuoco con la polizia (**controesame u. 15.12.95, pagg. 26-31**).

Anche **Salvatore Pace (u. 13.3.96, pag. 42)** ha ribadito che la notte del 31 maggio la persona ferita era Gimmy Miano e che fu Antonio Papalia ad occuparsi di reperire un dottore (il quale però disse che era necessario il ricovero in ospedale).

Per concludere, vanno richiamate le **dichiarazioni spontanee** rese dall'**imputato all'udienza del 19.11.96, pag. 63**; **Miano** ha ammesso di essere la persona che si allontanò da via Sismondi la sera del 30 maggio, precisando che non si era accorto di essere pedinato; quando fu fermato all'incrocio di viale Argonne e largo Porto di classe e vide due persone armate scendere dalle auto, decise di fuggire, inconsapevole di trovarsi di fronte a poliziotti; non vide che dietro la sua macchina vi erano delle persone.

La ricostruzione dell'episodio appare del tutto chiara; si tratta di un fatto certamente marginale rispetto alle vicende delittuose oggetto di questo processo e alle risultanze emerse in dibattimento sulla levatura criminale dell'imputato. In questa sede non è importante rievocare le dichiarazioni rese dai collaboratori sul ruolo che Miano ebbe in alcuni episodi connessi con i fatti contestati nel processo, perché nei confronti dello stesso si procede solo con riferimento al capo 100 dell'imputazione. Anche la vicenda dell'omicidio Vegetti e del tentato omicidio Palumbo, pur coinvolgendo per molti versi Miano, non rileva ai fini della valutazione di responsabilità dell'imputato, per cui appare sufficiente la ricostruzione fattane nel paragrafo precedente.

Quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori fin qui citati è sufficiente richiamare le osservazioni esposte nella parte generale della sentenza (capitolo 2 § 1), anche perché le circostanze da costoro riferite hanno riguardato solo l'identificazione di Miano quale autore della condotta descritta dai testi sentiti, tutti appartenenti alla Polizia di Stato; tale circostanza è stata ammessa dall'imputato, per cui al termine di questo dibattimento ha perso rilevanza l'insieme delle prove offerte sul punto dall'accusa.

Deve, quindi, procedersi alla valutazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di tentato omicidio ascrittogli, svolgendo essenzialmente alcune considerazioni sulla qualificazione giuridica della condotta indiscutibilmente accertata.

Ritiene la Corte che vada esclusa la configurabilità del delitto di omicidio tentato ascritta al Miano. La ricostruzione della manovra compiuta dall'imputato in occasione dell'intimazione rivoltagli dagli operanti della Polstato, comporta l'esclusione della sussistenza oggettiva del reato in contestazione, per non essere stati gli atti compiuti da Miano idonei ad uccidere il sovrintendente Albini. Invero, l'autovettura Ford Fiesta condotta dall'imputato, nel momento in cui si fermò al semaforo, fu superata dalla Citroen AX condotta da Burdo, il quale fermò il veicolo di fronte alla parte anteriore della Fiesta, impedendo all'imputato di fuggire a marcia in avanti; la Opel Vectra condotta da Albini era ferma a pochi metri di distanza dalla Fiesta, tanto che i due operanti (lo stesso Albini e la

Simone) scesero dal veicolo convinti che Miano non potesse darsi alla fuga in auto. In effetti così non fu e la manovra in retromarcia prontamente compiuta consentì all'imputato di sfuggire al blocco delle due auto di servizio. Quello che rileva ai fini dell'esclusione dell'idoneità degli atti compiuti rispetto all'uccisione di Albini è la distanza che separava l'autovettura di Miano dall'Opel Vectra; perché se tale distanza, come in effetti è stato accertato, era di pochi metri, sufficienti per liberarsi dal blocco, ma inidonei a far acquistare all'autovettura una velocità e una potenza d'urto significativa, anche lo schiacciamento di una persona (nel caso l'Albini) tra i due veicoli non avrebbe in alcun modo comportato il pericolo che questa rimanesse uccisa nell'urto. D'altronde, dalla descrizione dell'azione compiuta da Albini al momento dell'intervento non risulta con chiarezza se questi, quando Miano iniziò la manovra di retromarcia, si trovasse in una posizione tale da poter essere schiacciato tra le due autovetture; per tale ragione deve escludersi la sussistenza di qualsiasi pericolo per il poliziotto di rimanere ucciso nell'urto con l'auto condotta dall'imputato.

Esclusa l'oggettività del reato contestato, non è necessario soffermarsi sulla sussistenza dell'intenzionalità dell'imputato di uccidere l'Albini (al più configurabile in termini di dolo eventuale).

Deve, per contro, ritenersi sussistente il meno grave reato di resistenza a pubblico ufficiale. La diversa qualificazione giuridica del fatto contestato è consentita dalla formulazione del capo d'imputazione, nel quale viene descritta la condotta compiuta dal Miano in occasione della fuga; in particolare, viene indicato al capo 100 *il tentativo di investire il sov.te Albini con l'autovettura Ford Fiesta, da parte di persona latitante, per sottrarsi alla cattura*, nonché la qualifica della parte offesa di *pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni*.

Nella valutazione di tale condotta deve rilevarsi che Miano usò sicuramente violenza e minaccia (appunto la violenza sull'autovettura investita e la minaccia di colpire con il proprio veicolo il pubblico ufficiale che stava procedendo al controllo) nei confronti dell'Albini (oltreché degli altri agenti operanti), finalizzata a sottrarsi alla cattura. L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p. si configura come *comportamento positivo* esplicante *energia fisica diretta ad impedire il compimento dell'atto* e, in tal senso, la *violenza fisica può indirizzarsi anche sulle cose e non necessariamente sulla persona del pubblico ufficiale* (Cass. Sez. VI, n. 8569 del 25.8.86); con specifico riferimento alla *fuga*, è vero che di per sé tale condotta *non configura il delitto in esame, ma solo se non trascende i limiti del comportamento passivo, mentre se si accompagna ad atti che in modo concreto siano finalizzati ad interdire od ostacolare il compimento dell'ufficio o della funzione pubblica* - nel caso della cattura - *il reato è sotto il profilo materiale sicuramente sussistente* (Cass. Sez. VI n. 3713 del 15.3.80, in un caso di fuga in macchina dell'autore della condotta, contromano e mettendo deliberatamente in pericolo la vita dei passanti).

La condotta sopra ricostruita assume i connotati della violenza impropria, oltreché della minaccia nei confronti del sov.te Albini e degli altri agenti di Polizia impegnati nell'operazione; la valutazione della stessa condotta consente di configurare la fuga del Miano con modalità che hanno sicuramente trasceso il comportamento passivo, che, di per sé solo, sarebbe penalmente irrilevante.

Sotto il profilo soggettivo la consapevolezza di Miano di trovarsi di fronte ad agenti di polizia impegnati nell'operazione descritta non può essere messa in dubbio (come lo stesso imputato ha tentato di fare rendendo le dichiarazioni spontanee sopra riferite); invero,

l'imputato era latitante, perché condannato in via definitiva all'ergastolo, si stava allontanando da Milano dove poche ore prima persone a lui collegate avevano commesso un omicidio, sospettava che quell'episodio avesse potuto determinare l'intervento delle forze di polizia. Nel momento in cui si allontanò dalla via Sismondi può anche ammettersi che Miano non si sia accorto di essere pedinato, ma quando giunse all'incrocio tra viale Argonne e largo Porto di Classe la presenza degli appartenenti alle forze dell'ordine gli apparve chiaramente. Ciò si desume da una circostanza riferita dalla teste **Simone (u. 9.7.96)** la quale ha dichiarato che non appena scese dall'autovettura condotta dall'Albini, intimò l'alt al conducente della Ford Fiesta, estraendo la paletta di servizio della Polstato; le stesse dichiarazioni spontanee dell'imputato sono confermate della sua consapevolezza di essere pedinato e controllato dalle forze dell'ordine. Miano, ha, infatti, dichiarato che non appena si allontanò dalla via Sismondi si accorse di essere pedinato da due autovetture e che giunto al semaforo di largo Porto di Classe fu bloccato dagli stessi veicoli e da quello fermo dietro la sua auto uscirono due persone armate. L'unica circostanza che l'imputato ha escluso riguarda la sua volontà di uccidere quelle persone, avendo l'unico obiettivo di fuggire.

Neanche l'imputato ha, quindi, prospettato di non sapere che quelle persone fossero della Polizia; la condotta della Simone e di Albini rendeva evidente la loro qualifica di pubblici ufficiali, perché, al contrario di quanto riferito da Miano, quando iniziò la manovra di retromarcia la sola Simone era uscita dall'autovettura e si stava avvicinando alla Ford Fiesta, intimando l'alt con in mano la paletta di servizio. La comparsa delle pistole, che l'imputato colloca prima dell'inizio della manovra compiuta per fuggire, in realtà è successiva a tale manovra. Albini stava uscendo dall'auto (o era appena uscito) quando si accorse che Miano aveva inserito la retromarcia e solo quando la Fiesta riprese a procedere marcia in avanti impugnò la pistola e sparò contro il fuggitivo; la Simone aveva in mano la paletta di servizio e si stava avvicinando all'auto di Miano, ma non risulta che avesse già da quel momento impugnato la pistola; anche lei iniziò a sparare solo quando la Ford Fiesta riprese la marcia in avanti (è evidente che se la Simone avesse impugnato la pistola avrebbe potuto da subito sparare contro l'autovettura che le stava venendo contro).

Per concludere, dalle circostanze di fatto riferite dai testi risulta indubbio che Miano si era reso conto di essere stato fermato dagli agenti di Polizia e che, quindi, la condotta materiale sopra descritta era consapevolmente finalizzata ad evitare la cattura.

Capitolo XII - L'associazione Paviglianiti (capo 101 dell'imputazione)

Paragrafo 1 - L'associazione per delinquere facente capo a Domenico Paviglianiti. Gli elementi di prova che definiscono la sussistenza dell'organizzazione.

Premessa.

Il capo 101 dell'imputazione delinea l'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico individuata con il nome della famiglia di riferimento del sodalizio, al cui vertice erano collocati, nella prospettiva accusatoria, i due fratelli Domenico e Santo Salvatore Paviglianiti. L'organizzazione in oggetto verrà trattata secondo uno schema meno "dinamico" rispetto alle associazioni esaminate nei capitoli precedenti, atteso che gli elementi di prova acquisiti nel dibattimento individuano una struttura organizzata dedita al traffico di stupefacenti operante nell'area territoriale di Cermenate in un ampio periodo temporale (tra il 1987 e il 1993), ma secondo modalità di funzionamento immutate negli anni; l'associazione *Paviglianiti* fu, quindi, un sodalizio "statico" la cui presenza sul territorio si incentrò sulla disponibilità di alcuni locali pubblici situati a Cermenate e di due strutture commerciali (un autolavaggio e un distributore di carburante) funzionali alla gestione del traffico di stupefacenti. Le dichiarazioni dei molti collaboratori che intrattennero rapporti con l'associazione *Paviglianiti*, pur prospettando l'esistenza di legami organici tra la struttura operante nel nord-Italia e organizzazioni omologhe operanti in Calabria, non hanno definito compiutamente l'evoluzione di tali rapporti, per cui in questa sede si incentrerà l'analisi del materiale probatorio acquisito sulla realtà criminale radicata nell'area territoriale di Cermenate, al fine di verificare la sussistenza di un organismo associativo riconducibile alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90.

Non può sottacersi che nessuno dei partecipi all'associazione *Paviglianiti* ha attuato una scelta di collaborazione processuale, per cui alcuni aspetti della struttura qui giudicata non sono stati compiutamente rivelati da chi conosceva dall'interno l'organizzazione; in particolare, non sono state fornite indicazioni sull'entità complessiva dei traffici di stupefacente, su tutti i canali di approvvigionamento del gruppo, sui profitti conseguiti dall'attività illecita e sulla suddivisione degli stessi tra gli associati, sulla partecipazione alle attività associative di ulteriori affiliati, non compiutamente identificati ma che, in base alle indicazioni di alcuni collaboratori, assunsero ruoli marginali rispetto agli imputati di questo processo.

Tale limite non ha però impedito di avere un quadro sufficientemente chiaro dell'organizzazione *Paviglianiti*, in particolare con riferimento alla contestazione associativa qui giudicata.

L'imputazione di cui al capo 101 si riferisce esclusivamente all'entità criminale operante in Lombardia e tutti gli imputati (sia quelli qui giudicati, sia coloro che hanno subito o subiranno un separato giudizio) rispondono della condotta delittuosa riferita al sodalizio attivo in detto contesto territoriale. Per tale ragione la ricostruzione della fattispecie associativa contestata sarà limitata alle specifiche condotte che concretano il reato qui giudicato.

Anche nella ricostruzione degli elementi di prova che definiscono l'associazione criminale, si procederà secondo un approccio diverso rispetto a quello seguito per le altre organizzazioni giudicate nel processo, poiché, in questo caso, il nucleo fondamentale del materiale probatorio è costituito dalle dichiarazioni rese da tre collaboratori (Annacondia, Di Donato e Sfregola) che intrattennero con il gruppo *Paviglianiti* stabili rapporti di approvvigionamento di stupefacenti, protrattisi per molti anni; sulla base della definizione della struttura compiuta da detti dichiaranti si procederà ad evidenziare gli elementi di riscontro provenienti da altri collaboratori e, infine, si illustreranno gli elementi oggettivi di prova che confermano puntualmente le già precise chiamate in correità (ci si riferisce alla vicenda relativa al sequestro di stupefacente e di armi compiuto dalle forze dell'ordine presso il distributore di Lomazzo e l'autolavaggio di Cermenate e ai rapporti di fornitura da parte dell'associazione in favore dei fratelli Nonnis, accertati con sentenza definitiva pronunciata nei confronti di Marco Buttiglieri).

[1]. Le indicazioni fornite da Annacondia, Di Donato e Sfregola in relazione ai traffici gestiti dall'associazione.

Annacondia e Di Donato sono i due principali accusatori degli imputati del gruppo *Paviglianiti*, avendo costoro ricostruito con precisione e secondo indicazioni tra loro coincidenti i rapporti di approvvigionamento intercorsi con detto sodalizio. Al fine di fornire un quadro completo delle dichiarazioni dei due collaboratori è opportuno illustrare come ciascuno di essi ha descritto l'evoluzione dei propri rapporti con il gruppo *Paviglianiti*; tale descrizione consentirà di cogliere appieno l'originalità del contributo di conoscenza che Annacondia e Di Donato hanno offerto in merito alla struttura del gruppo, atteso che alcune circostanze sono state riferite solo da uno dei dichiaranti, in quanto riguardanti eventi a cui l'altro non aveva partecipato.

Salvatore Annacondia conobbe Domenico Paviglianiti tramite Mimmo Tegano, e attivò con lo stesso uno stabile rapporto di approvvigionamento di stupefacenti. All' **udienza del 11.7.95, pagg. 129-136**, il collaboratore ha riferito i primi incontri avuti con Tegano tramite Stefano Caponera, gli ottimi rapporti che lo legarono allo stesso, le visite presso la casa di Archi e la conoscenza, in quelle occasioni, di Mimmo Paviglianiti; quest'ultimo aveva immediatamente manifestato la propria disponibilità a rifornire di stupefacenti il collaboratore.

Sulla base di tali premesse di conoscenza, Annacondia ha descritto i rapporti di fornitura di stupefacenti iniziati nell'autunno 1989 e proseguiti ininterrottamente fino a dopo il suo arresto dell'autunno 1991 (**pagg. 138 e ss.**)

Quando Annacondia chiese a Tegano di poter incontrare Paviglianiti per concordare la fornitura di stupefacenti, nel giro di qualche giorno fu convocato presso l'abitazione di Archi, e nel corso del pranzo discusse con Mimmo Paviglianiti delle condizioni di fornitura della sostanza, accordandosi di incontrarsi nuovamente a Milano da lì a qualche giorno.

Annacondia si recò a Milano una domenica dell'autunno del 1989, un giorno nel quale vi fu il blocco del traffico delle autovetture; l'appuntamento era fissato nella via Padova, all'incrocio con piazzale Loreto, e Paviglianiti giunse con una Golf nera; Annacondia era giunto in taxi insieme a Sfregola e a Di Donato; dopo aver fatto due passi con Paviglianiti, questi fissò un appuntamento per il pomeriggio all'uscita autostradale di Lomazzo. Annacondia si recò all'appuntamento con la macchina di Di Donato, una *Citroen Pallas*, mentre Paviglianiti arrivò con la Golf nera in compagnia di Nino Raffa e insieme si recarono

al bar di Cermenate situato di fronte alla chiesa; Annacondia e Paviglianiti definirono le condizioni di fornitura e, quindi si recarono insieme presso un distributore di carburante (Paviglianiti aveva riferito di avere a disposizione un arsenale molto imponente, il cui deposito era proprio quel distributore, mentre la droga era custodita presso un autolavaggio poco distante). Giunti al distributore, Paviglianiti parlò dalla macchina con una persona che gestiva l'area di servizio, ordinandogli di mandare qualcuno all'autolavaggio per preparare lo stupefacente. La persona che stava al distributore era un napoletano che Paviglianiti disse essere un suo uomo di fiducia e che Annacondia ha riconosciuto fotograficamente in Antimo Borzachiello. Date le disposizioni per la preparazione della droga, Annacondia e Paviglianiti tornarono al bar; dopo 15-20 minuti arrivò una persona (riconosciuto in Nino Raffa, come riferito con certezza al Pm nel corso delle indagini preliminari - si veda la contestazione operata) che condusse Sfregola a ritirare la droga; quel primo caricò fu di cinque chili di eroina e Sfregola, caricata la merce, ripartì subito per la Puglia. Di Donato e Annacondia si fecero prestare un'autovettura da Paviglianiti e tornarono a Milano (in effetti lasciarono l'auto a Novate dove andò a prenderli la moglie di Di Donato) - **pagg. 144 e ss.**

Dopo aver ricostruito con dovizia di particolari il primo rapporto di fornitura con il gruppo *Paviglianiti*, Annacondia ha descritto in termini più generali la prosecuzione della collaborazione illecita, precisando che il proprio gruppo si approvvigionò da quel canale fin dopo il suo arresto dell'autunno 1991 (atteso che, anche durante il primo periodo di carcerazione, il collaboratore continuò a gestire i rapporti illeciti con l'esterno, mantenendo la possibilità di comunicare dal carcere con i suoi uomini tramite un telefono cellulare e di dare disposizioni a coloro che uscivano in libertà - un tale Emanuele Palombella, dovendo uscire dal carcere, fu incaricato di comunicare le disposizioni di Annacondia ai componenti del gruppo). Il rapporto di approvvigionamento durò, quindi, fino a poco tempo prima dell'inizio della collaborazione, collocato nell'ottobre 1992.

Dal gruppo *Paviglianiti* Annacondia ritirava due-tre carichi di stupefacente ogni mese, comprendenti eroina, cocaina e, negli ultimi tempi, anche hashish; i quantitativi trasportati ogni volta erano nell'ordine di 5-7 chili di eroina e 2-3 chili di cocaina, 50-100 chili di hashish (i viaggi di hashish non furono molti, Annacondia ne ha ricordato un paio effettuati da Giacomino Di Benedetto, successivamente al giugno 1991, quando i Paviglianiti acquistarono una grossa partita di hashish libanese, e un altro paio effettuati da Franco De Benedictis)

I prezzi di acquisto dell'eroina erano di £. 38.000.000 al chilo, quelli della cocaina oscillavano tra i £. 50.000.000 e i £. 60.000.000 al chilo, l'hashish intorno a £.1.800.000 -2.200.000 al chilo; il collaboratore ha precisato che la qualità della merce era molto buona e che i prezzi praticati erano favorevoli, anche perché lui operava come primo acquirente dopo l'importazione effettuata da Paviglianiti.

In ordine ai viaggi, Annacondia ha soggiunto che Sfregola era incaricato di effettuare i trasporti e di gestire la fase della consegna del denaro. Solo in occasione del primo viaggio il collaboratore si recò con Sfregola e Di Donato a Cermenate e un'altra volta effettuò un ritiro urgente di merce, mentre normalmente era solo Sfregola (coadiuvato da Di Donato e Pancia e sostituito occasionalmente da Nicola Regano) che si recava a Cermenate, contattava Mimmo o Santo Paviglianiti, o Nino Cuzzola o Nino Raffa ed effettuava il carico dello stupefacente. **(u. 11.7.95, pagg. 141-168).**

Quanto al pagamento della merce, Annacondia ha riferito che dopo qualche tempo i conti tra lui e Paviglianiti divennero "aperti" (una sorta di rapporto di conto corrente), nel

senso che a volte lui dava qualche anticipo, a volte era in debito, senza che insorgessero tra loro problemi particolari; il denaro veniva consegnato o da Sfregola o da Annacondia o da Di Donato, ma senza scadenze o periodicità prestabilite.

Sulla composizione del gruppo *Paviglianiti*, Annacondia ha indicato come persone da lui conosciute Mimmo e Santo Paviglianiti, Nino Cuzzola e Nino Raffa; quanto agli altri fratelli di Mimmo, il collaboratore ha riferito di averli conosciuti ma di non aver mai avuto a che fare con loro. Una volta Mimmo gli chiese se poteva ospitare un suo fratello piccolo, Settimo, a Trani per qualche mese, perché stava combinando pasticci a Cermenate. Mimmo gli aveva riferito che i clienti portavano al bar il denaro in pagamento delle forniture di stupefacente e Settimo, a cui venivano consegnate le buste con il denaro, sottraeva qualche milione all'importo ricevuto. Questo atteggiamento aveva comportato lamentele da parte dei clienti e indusse Mimmo ad allontanare per qualche il proprio fratello da Cermenate.

Il collaboratore ha soggiunto che qualche volta gli era capitato di arrivare al bar di Cermenate senza preavviso e, avendo trovato solo i due fratelli Giuseppe e Settimo, chiese loro di avvisare Mimmo o Santo del suo arrivo, in quanto costoro erano gli unici con i quali Annacondia discuteva le forniture illecite.

Annacondia ha soggiunto che molte altre persone gravitavano intorno a Mimmo e Santo Paviglianiti, con cui però non intratteneva alcun rapporto in relazione all'approvvigionamento dello stupefacente.

Paviglianiti riferì ad Annacondia che presso l'autolavaggio, oltre ad Antimo Borzachiello, operavano anche i fratelli dello stesso; in particolare il collaboratore ha soggiunto che una mattina che Sfregola doveva andare a caricare lo stupefacente all'autolavaggio, lui e Mimmo Paviglianiti erano capitati lì per lavare l'autovettura *Mercedes*; il veicolo destinato al carico della merce, condotto da Sfregola, era in quel momento all'interno tunnel, in fase di lavaggio e carico dello stupefacente; nell'occasione Mimmo presentò ad Annacondia tutti i componenti del gruppo presenti all'autolavaggio, ma il ricordo di quelle persone è stato definito sfuocato, perché il collaboratore non le vide spesso. In quell'occasione vide anche le modalità di carico della merce: la macchina veniva introdotta nel tunnel dell'autolavaggio e gli uomini di Paviglianiti erano pronti a caricare la merce mentre l'auto veniva lavata; quindi il veicolo usciva carico e lavato. Normalmente la merce veniva occultata sotto i pannelli degli sportelli posteriori dell'auto (quelle utilizzate da Sfregola erano una *Citroen Pallas* o una Uno turbo) e scaricata a Trani; in qualche occasione, prima di rientrare in Puglia, Sfregola si fermava la notte a Milano, dove andava a trovare la moglie (con cui si stava separando) o qualche altra amica.

Annacondia, mentre si trovava detenuto al carcere di Trani, apprese dal giornale la scoperta da parte della polizia dell'autolavaggio dei Paviglianiti; successivamente il suo avvocato gli comunicò che Michele Di Donato aveva riferito di fargli sapere che era "scoppiato" l'autolavaggio.

Sempre con riferimento ai membri del gruppo Annacondia ha parlato di Giovanni Puntorieri, indicato come il braccio destro di Paviglianiti, al quale si legò definitivamente quando si trasferì a Cermenate per sfuggire alla sorveglianza speciale; Puntorieri apparteneva al clan *Latella* e si trasferì al nord-Italia insieme a due suoi uomini fidati e a Cermenate partecipò alle attività del gruppo *Paviglianiti*, assumendo un ruolo analogo a quello di Cuzzola (pagg. 170-186).

Oltre ai rapporti continuativi di fornitura, Annacondia ha descritto un episodio particolare di approvvigionamento di cocaina acquistata in Olanda dal gruppo *Paviglianiti*.

Nel 1991 Mimmo Paviglianiti chiese a Annacondia se Di Donato poteva recarsi con i suoi uomini in Olanda, dove dovevano concludere degli accordi di fornitura di cocaina; Paviglianiti sapeva che Di Donato era un intenditore di cocaina, per cui aveva un interesse a che questi accompagnasse i suoi uomini; Di Donato partì in macchina in Olanda con Santo Paviglianiti.

Fu proprio Di Donato a raccontare ad Annacondia che in quell'occasione, contattati i fornitori, verificarono la qualità dello stupefacente e decisero l'acquisto; successivamente Mimmo e Santo Paviglianiti e lo stesso Di Donato riferirono ad Annacondia che era arrivata la cocaina acquistata in Olanda, anche se Mimmo si lamentò che era un quantitativo inferiore al previsto (circa 40-50 chili); quel fornitore fu il primo dal quale i Paviglianiti importarono cocaina e il loro socio nell'importazione fu Giovanni Tripodi (metà del quantitativo fu destinato a Torino da Tripodi e metà a Cermenate da Paviglianiti). Il canale per l'importazione della cocaina era una persona che risiedeva in Svizzera; lo stupefacente faceva base in Svizzera e poi arrivava in Italia; fu Mimmo Paviglianiti a riferire ad Annacondia di questa persona e del ruolo assunto nell'importazione della cocaina. Annacondia ha precisato di aver saputo che questa persona era stata usata un tempo da Giovanni Cotroneo per l'attività di importazione dello stupefacente.

Da quando i Paviglianiti iniziarono l'importazione di cocaina Michele Di Donato fu utilizzato per lavorare la sostanza (che era di ottima qualità) e per tale attività aveva affittato un abitazione in viale Monza (o da quelle parti), gestita con Maurizio Pancia. Di Donato riceveva £. 5.000.000 per ogni chilo di cocaina lavorata e questa attività proseguì fino a tutto il 1991, tanto che qualche settimana prima di essere arrestato, Annacondia aveva ricevuto due chili di stupefacente trattato da Di Donato; Annacondia non ha saputo precisare se Di Donato fosse aiutato nell'attività di taglio da uno dei napoletani che stavano al distributore di Lomazzo, dal quale ritirava sicuramente lo stupefacente (**pagg. 190-195 u. 11 luglio 1995**).

Annacondia ha, ancora, riferito le notizie apprese da Mimmo Paviglianiti in ordine ai rapporti del gruppo con fornitori di armi dei paesi dell'est Europa; in particolare Mimmo Paviglianiti gli aveva detto che potevano avere qualsiasi tipo di arma, anche sofisticata, da persone che risiedevano in Ungheria, in Austria e in Belgio; a conferma di tali affermazioni, Paviglianiti gli fornì due mitra Sig Sauer, armi tipo Kalashnikov, più lunghe e più potenti. Questa fornitura fu fatta nel 1990, e Mimmo Paviglianiti disse ad Annacondia che i contatti allacciati con fornitori dell'est gli consentivano di avere qualsiasi tipo d'arma, anche nucleare. La consegna dei mitra avvenne a Cermenate, intorno al 1990 (il Pm ha contestato che nel corso delle indagini preliminari Annacondia aveva collocato l'episodio nel luglio-agosto 1991 e l'imputato ha precisato di non poter indicare con certezza la data della fornitura); le armi furono portate in Puglia da Michele Di Chiano. Questi era responsabile del gruppo per il deposito delle armi (Annacondia ha precisato che il suo gruppo aveva disponibilità di molte armi, pistole e Kalashnikov, di cui ha ricordato un carico acquistato da un fornitore pugliese, in parte consegnato al gruppo Modeo).

Infine, Annacondia ha descritto i rapporti del gruppo *Paviglianiti* con Antonio Papalia; i due gruppi, pur operando separatamente, avevano intensi rapporti derivanti dalla comune appartenenza allo schieramento destefaniano.

Nel corso di un incontro avvenuto intorno all'estate del 1991, tra lo stesso collaboratore, Mimmo Paviglianiti, Tonino Cuzzola, Antonio Papalia (con due o tre suoi uomini), Regano e forse Di Donato, in un ristorante sui navigli nei pressi di Corsico, Papalia propose a Paviglianiti e ad Annacondia un'importazione di cocaina dal Sudamerica:

- Papalia intendeva importare un grosso quantitativo di cocaina dal Sudamerica, farlo giungere via mare in Egitto dove aveva appoggi in un porto franco;
- dall'Egitto la droga doveva essere inviata in Grecia, dove era necessario che Annacondia e Paviglianiti trovassero appoggi;
- in Grecia la droga doveva essere sdoganata per poi essere spedita in Australia;
- in quel continente Papalia aveva dei parenti e poteva smerciare la cocaina a prezzi vantaggiosissimi (circa 250 milioni al chilo all'ingrosso);
- Paviglianiti disse che aveva a disposizione dei containers in Grecia, che aveva utilizzato per l'importazione di tela jeans, e che poteva utilizzare il commercio di jeans come paravento per l'importazione dello stupefacente dalla Grecia all'Australia;
- Annacondia disse che poteva servirsi della conoscenza di un grosso trafficante di armi e droga medio-orientale (un certo Rafic di Beirut), con il quale aveva già organizzato un traffico di cocaina e eroina che non era andato a buon fine perché il collaboratore in quel periodo dovette darsi alla latitanza e preferì rinviare l'importazione;
- con Papalia rimasero d'accordo che avrebbe coinvolto Rafic nell'affare progettato e una parte della cocaina importata dal Sudamerica sarebbe stata immessa sul mercato italiano.

Nella agosto di quell'anno in Puglia si verificarono molti omicidi, tra cui quello di uno degli uomini più fidati di Annacondia, Michele Di Chiano; il 1 ottobre 1991 Annacondia fu arrestato per cui non poté portare a termine personalmente l'affare con Papalia e Paviglianiti. Durante la detenzione presso il carcere di Foggia, dove aveva a disposizione un telefonino cellulare, il collaboratore contattò Mimmo Paviglianiti, il quale gli confermò che l'affare era andato a buon fine e che il debito di circa 800 milioni che aveva al momento dell'arresto era stato pareggiato sia dagli acquisti effettuati da Giacomino Di Benedetto (sui quali Annacondia percepiva 10 punti a chilo), sia dalla percentuale di guadagno dell'importazione di cocaina in Australia.

Su questa vicenda Annacondia ha fornito alcune precisazioni:

- Papalia aveva interesse a far entrare in società Paviglianiti e Annacondia per i loro rapporti nella zona medio-orientale, poiché quei contatti avrebbero favorito l'arrivo dello stupefacente in quelle aree geografiche;
- Annacondia aveva rapporti, oltretutto con Rafic, anche con un trafficante cipriota, certo Mustafà e con un comandante di nave greco; Mustafà era conosciuto da Annacondia con il cognome di Hatar ed era stato incontrato personalmente durante i suoi frequenti viaggi a Cipro;
- l'importazione in Australia doveva essere effettuata tramite la descritta triangolazione (dal Sudamerica alla Grecia all'Australia), perché i controlli delle navi provenienti dal Sudamerica erano severissimi, mentre dalla Grecia non si pensava potesse arrivare stupefacente;
- il progetto non era stato ancora definito nei suoi particolari, ma vi era una sorta di accordo per ripartire al 50% tra italiani e australiani (persone vicine ai Papalia) i proventi dell'affare;

- la triangolazione avrebbe comunque consentito grossi guadagni in considerazione dei costi della cocaina in Australia (poteva essere venduta anche a 250 milioni di lire al chilo, con un guadagno di 200 milioni di lire per chilo, considerato che il prezzo della cocaina in Italia era di 50-60 milioni di lire al chilo per la vendita all'ingrosso).

Annacondia aveva già appreso da Mimmo Tegano e Stefano Caponera che Papalia aveva rapporti con personaggi operanti in Australia (in un'occasione Tegano gli aveva regalato una confezione di sigari molto rari che i parenti di Papalia aveva portato in Italia) - **udienza del 12 luglio 1995, pagg. 2-23.**

Annacondia ha, infine, precisato che durante l'incontro con Papalia e Paviglianiti al ristorante di Corsico, anche gli altri uomini presenti assistettero la discussione - **pagg. 26-27.**

Le dichiarazioni rese da Annacondia sono state confermate (e specificate) da Michele Di Donato, il quale ha fornito elementi meno puntuali in ordine al rapporto di stabile fornitura riconducibile al gruppo Annacondia, mentre è stato più preciso sugli approvvigionamenti di cocaina proveniente dall'Olanda.

Di Donato iniziò il suo rapporto con il gruppo *Paviglianiti* quando accompagnò Annacondia a Cermenate per i rapporti di fornitura dello stupefacente intrattenuti da quest'ultimo con quel sodalizio; nel primo periodo Di Donato si recava a Cermenate una o due volte al mese, col tempo i suoi contatti furono sempre più frequenti perché entrò in confidenza con Mimmo e Santo Paviglianiti, con i quali intrattenne un rapporto di vera e propria amicizia. In considerazione della vicinanza territoriale, Di Donato andava a Cermenate anche per incontrare i due fratelli Paviglianiti, con i quali era solito pranzare, fino ad avere una frequenza settimanale anche di tre o quattro incontri. Fu attraverso questo rapporto di amicizia che iniziarono i suoi rapporti di fornitura di stupefacente con tutto il gruppo (**udienza 18 ottobre 1995, pagg. 112-113**)

Il primo incontro di Di Donato con Mimmo Paviglianiti fu lo stesso descritto da Annacondia, avvenuto una domenica dell'autunno 1989 (giorno in cui era in vigore il divieto di circolazione delle autovetture nella città di Milano); Annacondia e Sfregola si recarono a Milano a casa di Di Donato la mattina intorno alle 10,30 e nel pomeriggio tutti e tre andarono a Cermenate; utilizzarono due autovetture Y10 e incontrarono Paviglianiti all'uscita autostradale di Lomazzo. Arrivati a Lomazzo intorno alle due, trovarono ad attenderli due persone a bordo di un'autovettura Golf VW di colore nero; Annacondia salutò Mimmo Paviglianiti, accompagnato nell'occasione da Nino Raffa, e salì in auto con loro; Di Donato e Sfregola li seguirono ognuno a bordo della Y10 fino a Cermenate. Giunti al bar di fronte alla chiesa (all'epoca era l'unico di proprietà dei Paviglianiti), Annacondia presentò Di Donato a Paviglianiti come un suo compare e si appartò con Mimmo a parlare per una decina di minuti; quindi, Paviglianiti disse a Raffa di prendere l'autovettura di Sfregola per caricare lo stupefacente e dopo circa mezz'ora Raffa tornò al bar e consegnò l'auto a Sfregola, il quale fece rientro a Trani. Mimmo Paviglianiti e Annacondia continuarono a parlare per venti minuti ancora, poi insieme a Di Donato si sedettero ad un tavolo a bere qualcosa; in quel mentre arrivò Santo, presentato sia ad Annacondia che a Di Donato. Anche Settimo fu presentato ai due come il fratello più piccolo; quest'ultimo stava dietro il banco del bar. Quando andarono via Annacondia disse ai Paviglianiti che per qualsiasi cosa avesse bisogno poteva rivolgersi a Di Donato.

Nel rientrare a Milano Annacondia riferì a Di Donato che aveva acquistato due chili di eroina a 47 milioni al chilo, senza precisare che quella fornitura era inserita in un accordo

continuativo; nel rientrare a Milano i due furono fermati all'ingresso della città da una pattuglia dei vigili urbani, in quanto vigeva il divieto di circolazione, per cui Di Donato telefonò alla moglie perché andasse a prenderli; così tornarono a casa con la *Cherokee* e alle 18 andarono a recuperare la Y10; Annacondia ripartì l'indomani mattina con l'aereo.

Durante i primi 4-5 mesi di fornitura Di Donato rimase estraneo al rapporto di Annacondia con i Paviglianiti; era Sfregola che ogni 15 giorni si recava a Milano per consegnare i soldi e ritirare la droga e si occupava di tutte le questioni legate alla fornitura dello stupefacente; ma ogni volta che si recava a Cermenate, era solito passare al bar Quarticelli per incontrare Di Donato, con il quale, tra la consegna del denaro e l'orario fissato dai Paviglianiti per il ritiro dello stupefacente, era solito trattenersi a mangiare o a bere qualcosa.

Insieme a Sfregola anche Liso Salvatore effettuò alcuni viaggi (non più di due o tre, perché Sfregola diceva che Liso aveva paura e per lui era solo un intralcio); qualche volta la consegna del denaro venne fatta da Nicola Regano, accompagnato talvolta da Liso. Di Donato ha riferito che in quel periodo non era a conoscenza dei particolari relativi al rapporto di approvvigionamento (non sapeva cosa e quanto acquistasse Annacondia, né i prezzi praticatigli, perché non era solito recarsi a Cermenate, né frequentare i Paviglianiti). Quando Annacondia andava a Cermenate (circa una volta al mese) si faceva sempre accompagnare da Di Donato, ma anche in quelle occasioni Annacondia si appartava a parlare con Mimmo Paviglianiti e, quindi, Di Donato non venne a conoscenza dei loro rapporti. Ad un certo punto Mimmo Paviglianiti venne arrestato per un fatto di poco rilievo e fu Santo a gestire il traffico; le visite a Cermenate continuarono allo stesso modo ma ancora Di Donato non partecipava agli incontri. Dopo circa sei mesi, Santo si rivolse a Di Donato chiedendogli se poteva sollecitare Annacondia a pagare lo stupefacente (perché quest'ultimo non era una persona puntuale con i pagamenti). Di Donato, proprio perché era stato presentato come compare di Annacondia ed era stato indicato come la persona che poteva essere contattata dai Paviglianiti, assunse l'incarico di telefonare a Annacondia ogni qualvolta Santo sollecitava il pagamento; fu per questo che i rapporti con i Paviglianiti si fecero più intensi: all'inizio interveniva solo con Annacondia, poi funse da intermediario per i solleciti e infine cominciò a frequentare settimanalmente il bar di Cermenate.

In quel periodo Di Donato vedeva i corrieri di Annacondia ogni volta che si recavano a Cermenate (perché passavano sempre al bar Quarticelli) e da loro apprendeva i carichi di stupefacente acquistati e sapeva dai Paviglianiti quale era il credito nei confronti di Annacondia, (anche se non provedette mai né al ritiro della merce né alla consegna del denaro, né era a conoscenza delle modalità del carico). In ordine ai quantitativi il collaboratore apprese da Sfregola che ogni volta che si recava a Cermenate caricava dai 3 ai 5 chili di eroina, mentre sapeva che non ritirava cocaina. Infatti, in quel periodo i Paviglianiti non trattavano cocaina e fu solo più tardi, quando i suoi rapporti divennero più intensi, che Annacondia inviò a Santo Paviglianiti due chili di cocaina tramite Sfregola (parte della fornitura di 21 chili acquistata da Tonino De Meis).

Dopo i primi mesi, quando Di Donato aumentò le frequentazioni con i Paviglianiti, Santo gli disse che aveva saputo che lui era il vecchio gestore del bar Drive-in, socio di Pepè Flachi (capì che era una persona di un certo calibro nel traffico); il collaboratore confermò la circostanza, precisando che in passato aveva gestito il traffico di stupefacenti per conto

dell'associazione *Flachi*, ma che non intendeva reinserirsi nell'attività di traffico perché, una volta uscito dal gruppo, aveva dato la parola a Pepè che non avrebbe più trattato droga.

Il reinserimento di Di Donato nel traffico di stupefacenti si verificò “a causa” di Maurizio Pancia. Questi era una ragazzo che collaborava con Di Donato nelle sue attività lecite, ma aveva la smania di guadagnare denaro e, conoscendo l'inserimento di Annacondia nel traffico di stupefacente, ritirò da quest'ultimo qualche etto di eroina che rivendette a Giuseppe Curatolo. Dopo quest'episodio (che Di Donato non aveva apprezzato) Pancia si rivolse anche a Santo Paviglianiti per acquistare mezzo chilo di eroina e, durante una cena con Annacondia e Santo Paviglianiti, Di Donato apprese anche tale circostanza. La questione assunse a quel punto un certo rilievo perché Di Donato si era impegnato con Pepè Flachi e a non coinvolgersi nello spaccio di stupefacenti e un suo uomo, a sua insaputa, aveva acquistato eroina dal gruppo *Paviglianiti*. Pepè Flachi, se fosse venuto a conoscenza dell'episodio, lo avrebbe potuto considerare una scorrettezza nei suoi confronti; Di Donato ha, altresì, precisato che Pancia non era a conoscenza del suo passato criminale, per cui era inconsapevole dei rischi che il suo comportamento avrebbe potuto determinare nei confronti del suo “capo”.

Quella stessa notte, andati via da Cermenate, Di Donato e Annacondia cercarono Pancia in giro per i locali, lasciando detto che sarebbero andati a casa di Di Donato; verso mezzanotte e mezza tornarono a casa e poco dopo li raggiunse Maurizio Pancia. Di Donato lo interrogò sull'acquisto di eroina e questi dapprima negò, poi, messo di fronte all'evidenza, ammise di aver comprato lo stupefacente, giustificandosi con il fatto che aveva bisogno di soldi e precisando che dalla cessione a Peppino Curatolo aveva guadagnato 4 milioni di lire; Di Donato si fece consegnare il denaro da Pancia e da quel momento riprese a trafficare in stupefacenti in società con quest'ultimo.

Il collaboratore ha dichiarato che assunse tale decisione, perché ritenne che, rispetto alle resistenze manifestate, era indifferente vendere pochi etti o vendere chili di stupefacente; una volta che un suo uomo aveva ripreso a smerciare decise che poteva aumentare i quantitativi trattati e guadagnare personalmente sulle cessioni; fatte queste considerazioni accompagnò Pancia da Mimmo e Santo Paviglianiti autorizzandolo a ritirare lo stupefacente per suo conto. Da quel momento Pancia vendette due chili e mezzo di eroina pura al suo cliente Giuseppe Curatolo e i guadagni furono divisi al 50% con il collaboratore. Curatolo rimase l'unico cliente di eroina del duo Di Donato-Pancia, mentre da quel momento (era il 1990), costoro ripresero il traffico di cocaina.

Dopo il primo viaggio in Sudamerica (nella primavera del 1991), tornato in Italia, il collaboratore riprese a frequentare assiduamente il bar dei fratelli Paviglianiti, perché con costoro aveva un rapporto di amicizia che andava oltre le forniture di stupefacente.

In quel periodo Di Donato si recava a Cermenate anche 4-5 volte alla settimana e oltre ad incontrare gli uomini di Paviglianiti (Nino Cuzzola e Puntorieri), incontrò molti personaggi della criminalità organizzata operante nel milanese, quali Biagio “Dentino” Crisafulli, Antonio Papalia, Antonio Schettini, Franco Coco-Trovato, Nino Lombardo, Salvatore Pace, tutti frequentatori del bar di Paviglianiti. Tutti costoro avevano certamente rapporti con Mimmo e Santo Paviglianiti, con i quali discutevano appartati presso l'ufficio dell'agenzia immobiliare situata nella stessa piazza del bar.

Quindi, il collaboratore ha descritto i suoi acquisti di cocaina dal gruppo *Paviglianiti*, iniziati intorno al 1990 e conclusi con il secondo viaggio in Argentina.

Un quantitativo di mezzo chilo di sostanza gli fu richiesto da Vincenzo Capuano, titolare di un ristorante di viale Abruzzi. Di Donato ricevette da Santo lo stupefacente, per il tramite di Pancia; il collaboratore cercò di tagliarlo per poter aumentare i guadagni, ma si rese conto che si trattava di sostanza chimica difficile da lavorare, per cui la restituì a Paviglianiti; il giorno dopo ricevette altro mezzo chilo della stessa sostanza, che evitò di tagliare e consegnò direttamente a Capuano (tramite Maurizio Pancia e Tonino Miranda). La droga, acquistata a lire 30 milioni al chilo, gli fu pagata 45 milioni di lire; Capuano versò un acconto di venti milioni, che Di Donato consegnò a Santo Paviglianiti; dopo una ventina di giorni diede il saldo di 25 milioni, dieci dei quali furono consegnati a Paviglianiti, 10 furono trattenuti da Di Donato e 2 milioni e mezzo a testa furono corrisposti come compenso a Pancia e a Miranda.

Quella cocaina proveniva da Salvatore Pace; tale circostanza gli fu riferita proprio da Pace, perché quando si recò a Cermenate per pagare il saldo della fornitura di Capuano, era presente anche il fornitore, al quale Mimmo Paviglianiti fece presente che la sostanza non era di buona qualità; lo stesso Pace rispose che aveva preso la cocaina e l'aveva ceduta senza trattarla ai Paviglianiti (in quantità di tre chili) e Di Donato gli spiegò che nel tentativo di tagliarla aveva accertato che la sostanza aveva natura chimica e non poteva essere "lavorata".

Di Donato ha, quindi, riferito l'episodio di fornitura di cocaina acquistata in Olanda, al quale partecipò accompagnando Santo Paviglianiti in alcune fasi della trattativa.

Un venerdì del mese di maggio del 1991, quando già i Paviglianiti gli avevano anticipato che stavano trattando una partita di cocaina da importare dall'Olanda, Mimmo gli chiese di accompagnare Santo dai fornitori per verificare la qualità dello stupefacente. Quel pomeriggio il collaboratore e Santo Paviglianiti partirono per l'Olanda con una *Mercedes* per essere la mattina del sabato all'appuntamento fissato per le ore 9 presso l'aeroporto di Amsterdam; in quell'occasione il fornitore tedesco escluse di avere disponibilità della cocaina, l'affare non si concluse e la domenica mattina rientrarono in Italia. A quell'appuntamento erano presenti, oltre a Santo, Di Donato e il fornitore tedesco, anche un intermediario austriaco, conosciuto come Gianni, il quale cercò altri canali di approvvigionamento, fornendo a Di Donato un piccolo quantitativo di cocaina quale "assaggio" di una possibile partita da acquistare, che non fu ritenuta dal collaboratore di buona qualità.

Successivamente Di Donato non fu più coinvolto nell'importazione di cocaina dall'Olanda, anche se durante quell'incontro il fornitore aveva precisato che dopo una ventina di giorni avrebbe avuto la disponibilità dello stupefacente. Solo indirettamente il collaboratore apprese da Mimmo Paviglianiti che aveva acquistato 5 chili di cocaina da quel fornitore tedesco. Difatti, dopo qualche tempo, Paviglianiti gli fece assaggiare un piccolo quantitativo di cocaina per verificarne la qualità, soggiungendo che si trattava di una partita importata dall'Olanda. Di Donato prelevò 10 grammi, trattò la sostanza, la tagliò, verificando che in effetti era di ottima qualità.

All'esito del giudizio positivo sulla qualità espresso da Di Donato Mimmo Paviglianiti fece arrivare dall'Olanda un altro grosso quantitativo di cocaina da "lavorare", dello stesso tipo di quella "provata" da Di Donato. Dopo una quindicina di giorni prevennero 14 chili di sostanza, di cui il collaboratore ne "lavorò" solo 7 chili. La droga fu trattata presso l'abitazione di Bruno Sabatino, che era il magazziniere del gruppo *Paviglianiti*, da Di Donato, Pancia e dallo stesso Sabatino.

Il collaboratore ha riferito le modalità di quell'attività compiuta per conto del gruppo Paviglianiti: la mattina Pancia e Di Donato incontrarono Sabatino a Cermenate e insieme si recarono a casa sua per compiere le operazioni di "taglio" della sostanza; la droga era confezionata in 14 panetti da un chilo, mentre la sostanza da taglio (circa 30 chili) era stata acquistata da Di Donato, tramite Luciano Inserra un mese prima dell'arrivo della cocaina.

Nell'arco di una settimana Di Donato tagliò sette chili di cocaina (due volte 3 e una 2), in una percentuale di uno a uno e mezzo, per cui da 7 chili ne ricavò 10 chili e mezzo. L'episodio è stato collocato dal collaboratore la metà e la fine di giugno del 1991 e per l'opera prestata percepì un compenso di cinque milioni al chilo (complessivamente 35 milioni di lire). Dei 14 chili solo 7 furono tagliati, mentre gli altri 7 chili di sostanza furono presumibilmente venduti puri. Lo stesso Di Donato acquistò un chilo e mezzo della cocaina pura al prezzo di 60 milioni al chilo, mentre Annacondia acquistò una parte della sostanza tagliata da Di Donato.

Di quel chilo e mezzo Di Donato vendette altro mezzo chilo a Capuano, sempre secondo le modalità descritte con riferimento al precedente episodio (il quantitativo fu in questo caso tagliato); mezzo chilo a Matteo Zuffrano (fornito puro al prezzo di 100 milioni di lire al chilo); 600-700 grammi a tale Marco; mezzo chilo a due fratelli, tali Peppino e Francesco (identificati con il cognome di Esposito, ma riconosciuti fotograficamente con il cognome di Tartaglia Giuseppe e Francesco).

Dopo l'estate del 1991 Di Donato ritirò ancora stupefacente dai Paviglianiti; in particolare un altro chilo e mezzo di cocaina, consegnata in parte a Zuffrano (mezzo chilo puro), in parte ai due fratelli Tartaglia (alcuni etti), in parte a Rotunno Marco in parte a tale Massimino (riconosciuto come D'Ambrosio Massimo).

I Paviglianiti fornirono in due occasioni hashish a Annacondia. Di Donato ha riferito che in un'occasione tale Franco De Benedictis caricò un camion con 50 chili di hashish, cinque di eroina e due di cocaina per conto di Annacondia e in altra occasione Sfregola caricò 50 chili di hashish sempre da Cermenate; in entrambe le occasioni Di Donato era presente, perché tramite lui e Pancia avveniva il contatto con i Paviglianiti. In particolare, De Benedictis si trovava all'uscita autostradale di Lentate sul Seveso e mentre Di Donato stava con lui, Pancia andava a caricare lo stupefacente nella macchina o nel camion.

Il carico da parte dei Paviglianiti avveniva nell'autolavaggio, secondo le modalità già ampiamente descritte da Annacondia, che Di Donato vide anche personalmente molte volte (in particolare vide Sabatino Bruno e Borzachiello Francesco effettuare il carico e Sfregola arrivare con la macchina, inserirla nel tunnel e ripartire con la macchina lavata e riempita dello stupefacente) (**u. 18.10.95, pagg. 119-203**).

Michele Sfregola (u. 8.2.96, pagg. 27 e ss.) ha confermato la dinamica dei rapporti di fornitura, soffermandosi sulle attività materiali di ritiro dello stupefacente e di consegna del denaro da lui gestita. In particolare Sfregola accompagnò Annacondia a Reggio Calabria in occasione dell'incontro con Mimmo Paviglianiti presso la villa di Mimmo Tegano (**pag. 27**); ha, altresì, confermato il primo viaggio compiuto a Milano insieme ad Annacondia (precisando che era presente anche Salvatore Liso), ribadendo le modalità dell'incontro (il possesso dell'autovettura Y10, l'uscita a Lomazzo, l'incontro con Mimmo Paviglianiti e Nino Raffa, il carico di stupefacente al distributore su indicazione di Mimmo Paviglianiti, il rientro a Trani) - **pag. 41- 51**. Sfregola si recava a Cermenate ogni 15-20 giorni, ritirando lo stupefacente e consegnando il denaro in pagamento delle forniture (ha confermato che Di

Donato era a conoscenza della frequenza delle forniture perché spesso si fermava da lui a dormire). La sostanza ritirata era originariamente solo eroina e in seguito iniziarono gli approvvigionamenti di cocaina e hashish (circostanza che coincide con le indicazioni di Annacondia e Di Donato). Anche con riferimento ai rapporti economici tra Paviglianiti e Annacondia, Sfregola ha confermato che tra i due vi era una sorta di conto aperto sulla base dei quantitativi di stupefacente ritirati e del denaro consegnato; ancora, il collaboratore ha indicato i locali di riferimento del gruppo in due bar di Cermenate (**pag. 54-59**).

Nell'ultimo periodo un certo Franco, cognato di Gino De Luisi, sostituì Sfregola nel ritiro dello stupefacente, dapprima accompagnandolo per apprendere le modalità di ritiro e successivamente provvedendo da solo o insieme a Michele De Luisi a compiere i viaggi. Anche Liso, Regano e Leonardo Annacondia fecero alcuni viaggi insieme a Sfregola (**pag. 59-62**).

Con riferimento alle modalità dei ritiri e delle consegne di denaro, Sfregola ha indicato con precisione le mansioni dei diversi membri del gruppo; con Santo e Mimmo Paviglianiti, e i due Nino (Raffa e Cuzzola) venivano trattate le consegne di stupefacente e costoro indirizzavano Sfregola ora al distributore (le prime due o tre volte), ora all'autolavaggio (tutti i ritiri successivi). Presso il distributore vi era una persona di origine napoletana addetta alla consegna; la prima volta ritirò la sostanza da un casotto di lamiera adiacente all'ufficio del benzinaio, le altre volte lo stupefacente era prelevato da dietro a detto ufficio. Oltre al napoletano che provvedette alla prima consegna, in altra occasione altra persona, anch'essa di origine napoletana, fu incaricata di accompagnare Sfregola al distributore. Altre due persone, un uomo e una donna, erano addetti all'erogazione del carburante e non si occupavano delle consegne dello stupefacente (durante le operazioni continuavano a lavorare).

Dalla quarta volta in poi le consegne avvennero presso un autolavaggio: Sfregola introduceva l'autovettura all'interno del tunnel e durante il lavaggio veniva caricato lo stupefacente; i napoletani che si occupavano del carico presso il distributore erano addetti anche alle consegne presso l'autolavaggio, ove vi era una terza persona e alcuni ragazzi che non si occupavano del carico (**pag. 77-82**).

Giuseppe e Settimo Paviglianiti erano sempre al bar di Cermenate e con loro Sfregola non trattò mai le consegne di stupefacente; a costoro veniva consegnato il denaro in pagamento della sostanza (nell'ordine delle decine di milioni per volta e fino a cento milioni di lire); una volta ricevuto il denaro Giuseppe o Settimo si allontanavano dal locale a bordo di un'autovettura portando con sé il denaro.

Sfregola ha confermato alcuni particolari già riferiti da Annacondia e Di Donato, quali l'uso delle autovetture *Citroen Pallas* e Fiat Uno turbo per il ritiro della merce, le mansioni svolte da Mimmo e Santo Paviglianiti, da Giuseppe e Settimo, dalle persone indicate con il nome di Nino, dai due napoletani e la conoscenza di altro calabrese, indicato come Giovanni.

Infine, Sfregola ha fornito una conferma (meno precisa) del rapporto di Paviglianiti con Antonio Papalia e Annacondia, relativa ad un quantitativo di cocaina da inviare in Australia.

Il quadro risultante dalle dichiarazioni rese dai tre collaboratori sin qui richiamate, costituisce il nucleo del materiale probatorio avente ad oggetto la sussistenza di una struttura organizzata dedicata al narcotraffico, facente capo ai fratelli Paviglianiti e operante nella zona di Cermenate secondo le modalità concordemente descritte dagli stessi dichiaranti. In base alle citate deposizioni si può affermare che l'associazione operava intorno ai locali di proprietà dei fratelli Paviglianiti (i bar di Cermenate ove veniva trattata la consegna dello stupefacente, il

distributore e l'autolavaggio ove tali attività venivano materialmente eseguite); all'interno del sodalizio vi era una divisione di ruoli tra il gruppo dirigente (costituito da Mimmo e Santo Paviglianiti, Nino Cuzzola, Nino Raffa e Giovanni Puntorieri) e i membri che operavano in funzione subordinata (Settimo e Giuseppe Paviglianiti, Bruno Sabatino, Francesco e Antimo Borzachiello, Buttiglieri e Zucarello e altri personaggi non identificati). Salva la valutazione delle specifiche responsabilità degli imputati giudicati, le indicazioni fin qui riferite appaiono solidamente concordi nel delineare la struttura organizzativa dell'associazione.

[2]. I riscontri provenienti dagli altri collaboratori.

Numerosi altri collaboratori hanno confermato (pur con minore specificità) l'esistenza dell'organizzazione *Paviglianiti*, indicando molti degli imputati qui giudicati come partecipi nell'attività illecita descritta. Tra i dichiaranti sentiti in questo processo, alcuni, pur non avendo avuto rapporti di fornitura con il gruppo *Paviglianiti*, erano a conoscenza delle attività delittuose dallo stesso gestite (Tocci, Foschini), altri (Cassaniello, Pace, Di Modica, Morabito, Marelli, Schettini) ebbero rapporti di approvvigionamento di stupefacente con lo stesso sodalizio e hanno confermato la composizione e il funzionamento della struttura associativa, altri ancora (Lauro, Barreca, Riggio, Bruno) hanno fornito un originale contributo nel descrivere la collocazione criminale del gruppo e i suoi rapporti con la criminalità organizzata calabrese. Infine, Bosetto ha descritto le forniture di armi compiute in favore del gruppo *Paviglianiti*, tramite Marco Buttiglieri.

In questa parte della motivazione si richiameranno sinteticamente tutte le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori citati, pienamente coincidenti con il quadro dell'organizzazione descritto da Annacondia, Di Donato e Sfregola.

Tocci (u. 15.11.95, pagg. 30-39) e Foschini (u. 9.2.96, pag. 273) hanno riferito di conoscere molti membri del gruppo *Paviglianiti* (sostanzialmente la gran parte degli imputati in questo procedimento) e di essere a conoscenza dell'attività nel campo degli stupefacenti, nell'ambito dello schieramento destefaniano di cui erano anche loro parte.

Il gruppo facente capo a Salvatore Pace ebbe rapporti di approvvigionamento con il gruppo *Paviglianiti*, secondo le modalità già descritte nel capo precedente. In particolare, **Cassaniello (u.20.2.96, pag. 230)** si recò alcune volte presso il distributore di Lomazzo, ove una persona, riconosciuta in Bruno Sabatino, provvedeva a caricare lo stupefacente sull'autovettura; era soprattutto Marelli a ricevere le consegne di stupefacente presso il distributore, secondo le modalità già descritte (**Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 231, Pace, u. 15.3.96, pag. 31, Marelli, u. 19.4.96, pag. 209 e ss.**); quest'ultimo ha descritto con precisione le modalità di carico, coincidenti con quelle riferite da Sfregola: Pace, dopo essersi accordato con Mimmo Paviglianiti, incaricava Marelli di recarsi al distributore ERG di Lomazzo, dove un vecchietto di origine meridionale caricava lo stupefacente; Marelli si recò in un'occasione all'autolavaggio, ove durante il lavaggio dell'autovettura furono caricati 5 chili di cocaina (**pag. 214**).

Pace (u. 15.3.96, pag. 29 e ss.) ha confermato quanto descritto dagli altri componenti del gruppo, precisando che dal 1990 cominciarono le forniture dal gruppo *Paviglianiti*, la cui merce era di qualità migliore e aveva prezzi inferiori rispetto a quella di Coco-Trovato. L'organizzazione faceva capo a Mimmo Paviglianiti, aveva solidi legami con la realtà calabrese (prima con la famiglia *Libri* e, quindi, con quella *Latella*) e aveva un continuo ricambio di uomini che dal sud si trasferivano a Cermenate per le attività delittuose. Dopo essersi accordato con Mimmo Paviglianiti per le forniture di stupefacente, furono i suoi

uomini (Marelli, Antonio Le Donne e Cassaniello) a provvedere al ritiro della merce. Anche Pace si recò al distributore di Lomazzo in rare occasioni e ha potuto descrivere le modalità di carico dello stupefacente. **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 230)** ha precisato che dal gruppo *Paviglianiti* il suo gruppo ritirava circa 6-10 chili di eroina ogni uno o due mesi e in una sola occasione ritirò cocaina.

Di Modica (u. 16.11.95, pag. 112) si approvvigionò da Domenico Paviglianiti quando, nella prima metà del 1992, i suoi abituali fornitori (i gruppi gravitanti intorno all'autoparco) ebbero problemi di reperimento di stupefacente; grazie all'intermediazione di Cassaniello si rivolse a Paviglianiti, con il quale definì gli accordi per le forniture e dal quale ricevette 10 chili di eroina; dopo l'arresto del maggio 1992 e la successiva scarcerazione, Di Modica continuò ad approvvigionarsi da Santo Paviglianiti, con il quale ebbe qualche screzio per il pagamento delle forniture.

Morabito (u. 23.2.96, pag. 56) ha riferito un episodio di fornitura di stupefacente dal gruppo *Sergi* al gruppo *Paviglianiti* risalente al 1987-1988; il collaboratore assistette ad un incontro tra Domenico Paviglianiti e i fratelli Sergi, nel corso del quale il primo si scusò per il mancato pagamento di un debito da parte del fratello Santo e disse che Franco Coco-Trovato avrebbe versato il dovuto, come in effetti avvenne; la circostanza è stata confermata da **Schettini (u. 19.3.96, pag. 149)**.

Schettini (u. 19.3.96, pag. 153-171) ha descritto le sue conoscenze sull'organizzazione *Paviglianiti*, precisando i rapporti di fornitura reciproca con il gruppo cui apparteneva; in particolare, a partire dal 1987 (cioè dall'episodio che coinvolse i *Sergi* di cui appena riferito), tra i due gruppi si instaurarono rapporti di approvvigionamento attraverso autonomi canali. Il collaboratore ha confermato il funzionamento dell'organizzazione, i cui punti di riferimento erano il distributore e l'autolavaggio; Mimmo Paviglianiti accompagnava i clienti all'autolavaggio, presentandolo ai membri del gruppo ivi presenti, i quali provvedevano al carico della sostanza (**pagg. 181-183**).

Come già anticipato, alcuni collaboratori hanno riferito della collocazione del gruppo *Paviglianiti* nell'ambito della criminalità organizzata calabrese, fornendo alcune indicazioni interessanti anche con riferimento all'attività di spaccio dello stupefacente di cui ci si occupa in questa parte della motivazione. Riservandosi di riprendere il discorso in ordine all'appartenenza alla 'ndrangheta di alcuni membri del gruppo qui giudicato, si osserva che **Lauro (u. 23.1.96, pag. 28 e ss.)** e **Barreca (u. 23.1.96, pag. 215 e ss.)** hanno indicato Domenico Paviglianiti come capo indiscusso dell'omonima associazione criminosa, facente parte dello schieramento destefaniano insieme a Tegano, Latella, Libbri e Coco-Trovato. Barreca ha soggiunto che quel gruppo aveva ampia disponibilità di armi che dal nord venivano trasportate in Calabria e utilizzate nella guerra in atto (una parte delle armi furono rinvenute dalle forze dell'ordine nel luogo ove erano state custodite dal gruppo).

Antonio Bruno (u. 16.4.96, pag. 11-17), collaboratore appartenente al clan di Diego Spinella, ha riferito delle forniture di stupefacente compiute dal suo gruppo in favore di Santo Paviglianiti; tra l'inizio del 1992 e la primavera del 1993 Bruno partecipò direttamente alla consegna di eroina a Giuseppe Briglia, il quale la consegnava a sua volta a Santo Paviglianiti. I rapporti di fornitura furono instaurati da Santo Paviglianiti e Diego Spinella e si concretarono in 4-5- forniture oscillanti tra i 5 e i 15 chili di eroina. La circostanza riferita da Bruno è stata confermata da **Schettini**, il quale (**u. 19.3.96, pag. 173**) tra i canali di approvvigionamento del gruppo *Paviglianiti* ha indicato Diego Spinella.

Per concludere, **Giovanni Riggio (u. 4.4.95, pag. 64 e ss.)** ha fornito un contributo originale di conoscenza sulla struttura dell'organizzazione *Paviglianiti*, atteso che detto collaboratore operò all'interno della cosca *Latella* di Croce Varaniti in Reggio Calabria; si è accennato ai rapporti di contiguità esistente tra i *Latella* e i Paviglianiti e le circostanze riferite da Riggio hanno confermato quanto altri collaboratori hanno più genericamente affermato. Riggio entrò nella 'ndrangheta a 26 anni e iniziò ad operare nel gruppo facente capo a Pasquale Latella; quando, il 1 settembre 1987, quest'ultimo fu ucciso, il collaboratore divenne uomo di fiducia di Giovanni Puntorieri. Secondo Riggio, i rapporti tra i Paviglianiti e i *Latella* erano così intensi da potersi individuare un'unica organizzazione criminale, pur con il controllo di aree territoriali distinte; in definitiva Riggio era interno all'organizzazione qui giudicata e ha fornito indicazioni importanti sulle aree di controllo del sodalizio (un'ampia zona in Calabria e la zona di Cermenate, ove gestiva il traffico di stupefacenti).

Per quanto interessa questa parte di motivazione, il collaboratore, dopo aver descritto gli omicidi conosciuti riconducibili al gruppo *Paviglianiti*, ha illustrato il funzionamento della struttura associativa dedita al traffico di stupefacenti, confermando l'esistenza di due autolavaggio, uno a Lomazzo e l'altro a Cermenate) utilizzati per la consegna dello stupefacente, il ruolo di Mimmo e Santo (quali gestori in fase decisionale dell'attività di traffico), quello subordinato di Settimo e Giuseppe, di Zucarello e di altri (incaricati di effettuare le consegne).

Il panorama delle fonti orali di prova che contribuiscono a definire l'esistenza dell'organizzazione è completato dalle dichiarazioni di due imputati che non hanno assunto una scelta di collaborazione; **Francesco Grande e Giacomino Di Benedetto (u. 16.4.96)**, accusati da Annacondia e Sfregola di essere stati clienti del gruppo *Paviglianiti*, hanno parzialmente confermato le accuse loro mosse, ammettendo di aver acquistato stupefacente da Santo Paviglianiti, persona presentatagli da Annacondia e Sfregola.

Il quadro che emerge dalle molteplici dichiarazioni rievocate in questo capo appare del tutto coerente con la ricostruzione resa dai tre collaboratori definiti principali. Da fonti autonome tra loro è giunta l'indicazione di una struttura stabile (operante dal 1987 e sino al 1993) dedita al traffico di stupefacenti nell'ambito territoriale di Cermenate, ma avente rapporti di fornitura con organizzazioni criminali o singoli clienti operanti in un'area territoriale molto più estesa. L'organizzazione aveva al vertice i due fratelli Domenico e Santo Paviglianiti, i quali erano affiancati, con funzioni organizzative della struttura, da Cuzzola, Puntorieri e Raffa; in posizione subordinata sono stati indicati da molti collaboratori i due fratelli Giuseppe e Settimo Paviglianiti, Marco Buttiglieri, Luciano Zucarello, oltre ai napoletani che operavano al distributore e all'autolavaggio (i due fratelli Borzachiello e Bruno Sabatino). L'organizzazione aveva luoghi fisici utilizzati per la gestione del traffico, alcuni bar nel paese di Cermenate ove i clienti si recavano per trattare le forniture e per consegnare il denaro, e un autolavaggio e un distributore utilizzati per il deposito e il carico dello stupefacente. L'associazione disponeva, infine, di un arsenale micidiale, essendo coinvolta in traffici internazionali di armi, di cui si tratterà nel successivo capitolo.

[3]. Il sequestro di stupefacenti ed armi avvenuto presso il distributore di Lomazzo. La fornitura di stupefacente in favore dei fratelli Nonnis.

Per concludere l'enunciazione del materiale probatorio acquisito nel processo in ordine all'esistenza dell'associazione *Paviglianiti*, devono affrontarsi due vicende che sono già state

oggetto di accertamento processuale definitivo e che rappresentano un importante riscontro oggettivo dell'ampia messe di dichiarazioni accusatorie fin qui illustrate.

Il primo episodio è rappresentato dal sequestro di stupefacenti ed armi eseguito dai Carabinieri di Como (in collaborazione con i colleghi di Napoli) nell'ottobre 1990 presso il distributore Erg di Lomazzo e presso l'autolavaggio di Cermenate, nonché nelle abitazioni di Bruno Sabatino e Francesco Borzachiello. La ricostruzione della vicenda processuale può essere compiuta tramite l'analisi delle produzioni documentali eseguite dal pm e contenute nel **vol. 7, docc. nn. 160-175**. Gli atti acquisiti al fascicolo di questo dibattimento rappresentano i verbali di perquisizione, sequestro e arresto del 15.10.91 e 18.10.91 a carico di Bruno Sabatino, Francesco Borzachiello, Antimo Borzachiello, la sentenza del Tribunale di Como del 19.1.93 nei confronti degli stessi arrestati, nonché di Antonio Borzachiello, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano del 22.9.93. Nel **vol. 8 doc. 176** sono contenute le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche disposte in quel processo; nel **vol. 9, docc. 177 e 178** sono contenuti i verbali di udienza del processo dinanzi al Tribunale di Como e le perizie balistiche e tossicologica disposte in quell'ambito.

Così definito il quadro probatorio qui utilizzabile, può succintamente riassumersi la vicenda, traendo dalla sentenza di primo grado gli elementi di fatto qui rilevanti:

I giudici del Tribunale di Como, nel descrivere i fatti giudicati affermarono che “..... *il contenuto delle intercettazioni telefoniche sulle utenze di Francesco Borzachiello, sottende con una certa chiarezza l'esistenza di un notevole traffico di armi e di sostanze stupefacenti tra Cermenate e Sant'Antimo.*

Al Nord opera Borzachiello Francesco quale procacciatore di armi e sostanze stupefacenti, al quale risalgono di volta in volta per le diverse necessità tre personaggi, identificati dagli operanti per Puca Antonio (per quanto riguarda la droga), Di Biase Saverio e un certo “Terremoto” (per quanto concerne il traffico di armi” (**sentenza Tribunale di Como 19.1.93**)

Il Collegio ha, quindi, indicato gli elementi da cui desumere la responsabilità di Francesco Borzachiello e in particolare il tenore delle telefonate intercorse tra lo stesso e i suoi referenti Puca, Di Biase e “Terremoto”. Le inequivoche indicazioni contenute nelle intercettazioni telefoniche sono state ritenute riscontrate da alcuni elementi oggettivi richiamati nella sentenza, tra i quali deve evidenziarsi il rinvenimento di numerose armi e di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente nell'abitazione e nel garage di Bruno Sabatino (**doc. 171**), nell'abitazione di Francesco Borzachiello (**doc. 165**), nell'autolavaggio di Cermenate (**doc. 169**).

Delle perquisizioni eseguite in occasione dell'arresto dei citati imputati si dà conto anche nella sentenza dello stesso Tribunale di Como del 9.11.93, relativa al procedimento nei confronti di altri imputati operanti in Campania, a cui furono destinate una parte delle armi detenute a Cermenate.

Dal capo d'imputazione contestato in quel processo ai fratelli Borzachiello e a Sabatino emerge l'entità delle sostanze stupefacenti e delle armi sequestrate nel corso di quell'operazione (oltre 9 chili di eroina, quasi un chilo di cocaina e quasi 3 chili di hashish, nonché un arsenale fornito di armi da guerra e comuni da sparo).

Alcuni testimoni sentiti in questo dibattimento (**Pasquale Angelosanto, Massimo Vanzanelli, Romeo Palladino, Mario Franchini, u. 27.6.95, Luciano Gigantesco, Pietro**

Di Censo, Cristiano Rufini, Paolo Vaticano u. 28.6.95) hanno confermato la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza, fornendo precisazioni sulla dinamica delle indagini.

In definitiva, la vicenda in oggetto può essere così ricostruita:

- a seguito di intercettazioni telefoniche nei confronti di Francesco e Antimo Borzachiello, fu individuato un traffico di armi e di sostanze stupefacenti tra Cermenate e la Campania;

- sulla base delle intercettazioni fu effettuato un pedinamento di un camion in viaggio da Cermenate ad Aversa, carico di armi;

- i due trasportatori, Gratio e Lucariello, furono arrestati insieme ad altre persone individuate tramite le intercettazioni telefoniche;

- a Cermenate furono sequestrati armi e droga presso un distributore di benzina dal quale era partito il camion contenente le armi sequestrate ad Aversa, presso un autolavaggio e presso le abitazioni di Bruno Sabatino e Francesco Borzachiello.

La riconducibilità della vicenda succintamente illustrata all'attività illecita del gruppo *Paviglianiti* si desume dalle molteplici dichiarazioni dei collaboratori che hanno indicato il distributore di Lomazzo e l'autolavaggio di Cermenate quali basi operative di gestione del traffico di stupefacenti e di armi del sodalizio qui giudicato. Con riferimento a tale vicenda vanno, infine, richiamate le dichiarazioni del teste **Sebastiano D'Immè (u. 28.5.96)**, il quale svolse molteplici attività di indagine sul gruppo *Paviglianiti*, in quanto i Carabinieri di Como, presso il cui Comando il teste prestava servizio, avevano ipotizzato che lo stupefacente e le armi sequestrate appartenessero all'organizzazione diretta dai fratelli Paviglianiti. In particolare, da un'analisi comparativa tra la droga sequestrata a Cermenate e analoga sostanza sequestrata dall'autorità giudiziaria di Trani, risultò che le sostanze provenivano dalla stessa partita di stupefacente.

L'altro episodio che ha assunto caratteri di definitività nell'accertamento dei fatti che coinvolsero Marco Buttiglieri, i fratelli Nonnis e Alessandro Pozzi (ma anche altri imputati di questo processo quali Cuzzola e Domenico Paviglianiti), concerne il traffico di stupefacenti tra la Lombardia e la Sardegna, in relazione al quale Buttiglieri è stato condannato con sentenza definitiva alla pena di anni 11 e mesi 3 di reclusione e lire 61 milioni di multa.

Il carattere di definitività della sentenza consente di valutare quell'accertamento come rilevante ai fini di riscontro delle chiamate in correità nei confronti di tutti gli imputati del gruppo *Paviglianiti*, assumendo valore di conferma dell'esistenza della struttura associativa; difatti, sia i collaboratori che consentirono di accertare quei fatti (i fratelli Ottavio e Marino Nonnis e Alessandro Pozzi), sia gli operanti che eseguirono quelle indagini sono stati tutti sentiti in questo dibattimento, confermando le circostanze accertate nella sentenza sopra citata. Se si tiene conto che in questa sede l'episodio rileva a fini di riscontro di dichiarazioni accusatorie precise e attendibili, possono richiamarsi solo in forma riassuntiva gli elementi di fatto ivi accertati, che delineano un collegamento tra la condotta di spaccio accertata a carico di Buttiglieri e le attività dell'associazione *Paviglianiti*.

Dall'esame delle dichiarazioni rese dai collaboratori Alessandro Pozzi, Ottavio e Marino Nonnis emerge la ricostruzione del traffico di stupefacenti in relazione al quale è intervenuta la condanna di Buttiglieri; questi cedette ai fratelli Nonnis un quantitativo di 50 grammi di cocaina durante un primo viaggio e di un chilo di cocaina e un chilo di eroina durante un secondo viaggio, stupefacente trasportato da Saronno e Cermenate in Sardegna e consegnato agli acquirenti dal corriere Alessandro Pozzi. Tale accertamento è stato valutato

dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello nelle sentenze del 4.10.94 e 21.10.95, sulla base dei molteplici riscontri di cui in dibattimento hanno riferito numerosi testimoni che svolsero le indagini su quella vicenda.

Quel che interessa in questa parte di motivazione è ricondurre quell'episodio delittuoso all'attività di spaccio dell'associazione *Paviglianiti*; gli elementi indiziari acquisiti tramite le dichiarazioni dei testi **Giovanni Mei, Roberto Repetto (u. 28.6.95), Giampiero Sensini (u. 29.6.95)**, unite alle dichiarazioni dei due fratelli Nonnis, consentono di ascrivere all'attività del gruppo *Paviglianiti* i traffici di stupefacenti oggetto della sentenza sopra richiamata.

Invero, nel corso delle indagini emerse un personaggio, gerarchicamente sovraordinato a Buttiglieri nell'attività di spaccio di stupefacente, identificato con il nome di Mimmo. In origine gli inquirenti avevano individuato tale persona in Domenico Agostino, gestore del bar Sport di Cermenate insieme a Buttiglieri e alla moglie di quest'ultimo Angela Camedda (dichiarazioni **Mei e Sensini**). Il prosieguo delle indagini consentì di rettificare l'originaria identificazione e lo stesso Ottavio Nonnis individuò fotograficamente il "Mimmo" in Domenico Paviglianiti (dichiarazioni **Sensini**). Tale identificazione fu possibile anche dall'accertamento della presenza di Domenico Paviglianiti e Antonino Cuzzola nel corso di un viaggio che Buttiglieri compì in Sardegna il 16.10.91; il teste **Mei** ha riferito che in quella data, Cuzzola noleggiò un'autovettura all'aeroporto di Cagliari, con la quale, in compagnia di Buttiglieri e di un'altra persona, si recò a Calasetta presso l'abitazione di Michela Mercenaro, cugina di Angela Camedda (la moglie di Buttiglieri). Dalla lista di imbarco del volo aereo Milano-Cagliari a bordo del quale erano giunti Cuzzola e Buttiglieri, risultava il nome di Domenico Paviglianiti, per cui gli inquirenti dedussero che la terza persona non identificata fosse proprio quest'ultimo. Il successivo 13.1.92, Cuzzola e Buttiglieri partirono dall'aeroporto di Cagliari per Milano su un volo prenotato dalla Mercenaro con nomi fittizi (teste **Mei**).

La descrizione degli episodi riferiti rappresenta un riscontro oggettivo di estremo rilievo nella valutazione di attendibilità delle chiamate in correità illustrate in questo paragrafo e l'insieme degli elementi di prova consente di affermare l'esistenza di una struttura organizzata dedita al traffico di stupefacenti, secondo le indicazioni fornite dai collaboratori.

Paragrafo 2 - La struttura dell'organizzazione.**[1]. La presenza della zona di Cermenate e i rapporti con la realtà calabrese.**

Nella premessa del capitolo si è anticipato che al capo 101 dell'imputazione è contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico operante nell'area di Cermenate e individuata con riferimento alla famiglia *Paviglianiti*. Tale delimitazione dell'ambito di valutazione della contestazione associativa, consente di definire con brevi considerazioni la collocazione criminale dell'associazione qui giudicata, concentrando l'attenzione sugli elementi costitutivi del sodalizio criminoso delineato all'art. 74 D.P.R. 309/90, come desunti dall'insieme delle circostanze di prova illustrate nel paragrafo precedente.

E' emerso incontestabilmente che nell'area territoriale di Cermenate-Lomazzo, dal 1987 (o, almeno dal 1989) al 1993, operò una struttura organizzata di mezzi e uomini dedita al traffico di sostanze stupefacenti a livello elevato; alcuni collaboratori appartenenti a gruppi che acquistarono dal sodalizio ingenti quantitativi di stupefacenti hanno riferito della struttura e delle modalità di funzionamento dell'associazione, fornendo indicazioni puntuali sulla stabilità di quest'ultima, sulle posizioni assunte dai vari partecipi nel suo ambito, sull'entità di sostanza trattata, sui fornitori, sui collegamenti con altre organizzazioni operanti nello stesso ambito criminale. Morabito ha illustrato l'esistenza del gruppo sin da 1987 e Schettini ha confermato tale circostanza; Annacondia e Sfregola, quali appartenenti al sodalizio operante nel tranese, hanno illustrato (e Di Donato ha confermato) i rapporti di approvvigionamento dal gruppo *Paviglianiti* e le modalità di gestione del traffico; Pace, Cassaniello, Marelli hanno illustrato il rapporto di approvvigionamento del proprio gruppo, descrivendo in termini analoghi il funzionamento della struttura organizzata qui giudicata; Di Modica ha indicato il più sporadico rapporto di fornitura instaurato con il gruppo *Paviglianiti*; Schettini ha illustrato il rapporto di reciproca fornitura del gruppo *Paviglianiti* con altre realtà organizzate operanti nell'area lombarda sempre nel campo degli stupefacenti e Di Donato e Annacondia hanno confermato i rapporti di Domenico Paviglianiti con il gruppo facente capo ad Antonio Papalia; Bruno ha indicato uno dei fornitori del gruppo (Diego Spinella) e Schettini ha confermato la circostanza, precisando che i *Paviglianiti* avevano autonomi canali di approvvigionamento; Riggio ha confermato l'esistenza della struttura dedita allo spaccio in termini analoghi a tutti gli altri collaboratori. Tali dichiarazioni accusatorie sono state confermate dalle vicende descritte nell'ultima parte del paragrafo precedente, il cui accertamento, compiuto in altra sede processuale, rappresenta un formidabile riscontro oggettivo rispetto ad un quadro probatorio di per sé incontestabile. Tutte le chiamate in correità descritte provengono da collaboratori ritenuti dalla Corte pienamente affidabili sotto il profilo intrinseco e l'autonomia delle fonti di prova e la coincidenza delle indicazioni fornite, costituiscono, secondo i criteri illustrati nella parte generale della sentenza, elementi pienamente adeguati all'accertamento di sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.

La realtà associativa delineata configura indubbiamente la fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90. La struttura materiale dell'organizzazione era costituita da alcuni locali pubblici (i bar di Cermenate a cui più volte ci si è riferiti) presso i quali i clienti dell'associazione attivavano i rapporti per definire le forniture di stupefacente e consegnavano il denaro in pagamento degli acquisti di sostanza; la consegna dello stupefacente avveniva presso un autolavaggio e un distributore situati nell'area territoriale di riferimento (a Lomazzo

e a Cermenate); il gruppo era dotato di un arsenale di grosso livello (tenuto in deposito presso l'autolavaggio o il distributore) e di autovetture da utilizzare per le attività illecite. La struttura di persone era caratterizzata da una precisa divisione di ruoli, con al vertice i fratelli Domenico e Santo Paviglianiti, coadiuvati da Cuzzola, Raffa e Puntorieri (i quali si occupavano di mantenere i rapporti con fornitori e clienti e facevano parte del gruppo di fuoco dell'organizzazione), con Settimo e Giuseppe Paviglianiti che operavano ad un livello inferiore presso i bar di Cermenate (addetti a ricevere il denaro consegnato dai clienti e a fungere da contatto con il gruppo dirigente), con Buttiglieri, Zuccarello e altri personaggi non compiutamente identificati che agivano ad un livello inferiore nella gestione del traffico, con i due fratelli Borzachiello (Francesco e Antimo) e Sabatino che agivano nell'attività materiale di consegna dello stupefacente.

Questa struttura era ben più elaborata di quella "rudimentale forma organizzata" che, secondo i principi esposti nella parte introduttiva della sentenza, è sufficiente per configurare l'associazione criminale di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, per cui deve ritenersi processualmente accertata l'esistenza del reato contestato al capo 101 dell'imputazione.

L'associazione in oggetto aveva collegamenti strettissimi con la realtà criminale calabrese. Le indicazioni più precise sul punto sono state fornite da **Giovanni Riggio**, il quale ha, dall'interno, descritto i rapporti della famiglia Paviglianiti con il clan Latella e inquadrato il gruppo nello schieramento destefaniano. Su domanda del pm, il collaboratore ha così descritto tali rapporti:

"I.R.C. - Il... Domenico Paviglianiti, parliamo della cosca Paviglianiti, allora, fino alla metà dell'89 era alleato nello schieramento destefaniano, fino alla metà dell'89 aveva stretti rapporti con la famiglia Barreca di Bocale; poi, successivamente, questi rapporti si sono rotti e si è avvicinato di più alla cosca Latella, intraprendendo degli stretti rapporti, in modo particolare, con Puntorieri Giovanni.

P.M. - C'è chi ha detto, e mi riferisco persino a collaboratori dell'ultima ora, che a un certo punto i rapporti tra questi due gruppi - Paviglianiti e Latella - sono diventati così stretti da potersi parlare addirittura di un gruppo unico. E' corretta questa affermazione?

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - E' corretta.

I.R.C. - Sì, perché parecchie cose sono state fatte insieme, c'era la piena fiducia da entrambi e Paviglianiti addirittura aveva fatto diventare la zona della... il territorio della cosca Latella come un suo... un suo territorio, in quanto lui aveva la possibilità di appoggiare, di lasciare lì armi, droga, tutto quello che...

P.M. - Nell'ambito delle gerarchie della 'ndrangheta, la posizione di Mimmo Paviglianiti era più o meno importante di quella Giovanni Puntorieri?

I.R.C. - Allora, per quanto mi risulta, il... come gerarchia a livello di gradi all'interno della 'ndrangheta, Mimmo Paviglianiti sicuramente era al di sopra di Puntorieri, mentre come potere esecutivo, come persone cioè che possono comandare, possono gestire e ordinare quello che serve, erano alla pari, erano molto... cioè, non c'era una... una differenza tra di loro; però, a livello di gerarchia, Paviglianiti era più... più di sopra, perché Puntorieri Giovanni, per quanto risulta a me, era "santista", e so che Paviglianiti era più che "santista", però il grado esatto non...

P.M. - Non lo sa indicare. Senta, Lei può dirci se il gruppo Paviglianiti aveva interessi solo al Sud o se, per la verità ha già fatto cenno prima, o se aveva centri di interesse, ovviamente mi riferisco ad attività illegali, anche in Lombardia?

I.R.C. - Sì. Allora, il gruppo Paviglianiti aveva come "locale" dove... gestiva estorsioni, comandava sul territorio e tutto, aveva la zona di San Fantino, Bagaladi e San Lorenzo a Monte e poi c'era San... fino a San Lorenzo Marina, c'era un grosso... una grossa striscia di territorio che comprendeva vari... vari paesi, e questa era la zona giù in Calabria dove... dove comandava; in più aveva gli interessi, in modo particolare per il traffico di stupefacenti, nel Nord, praticamente in provincia di Como, a Cermenate, dove loro avevano instaurato... avevano avuto... avevano preso... che avevano due bar, gestivano due bar, avevano costruito delle case, avevano... avevano impiantato lì un... un giro di affari proprio, dedito quasi esclusivamente al traffico della droga.

P.M. - Lei ha incontrato i fratelli Paviglianiti, adesso parleremo di ciascuno di essi, solo in Calabria o anche nella zona di Cermenate?

I.R.C. - Sì, li ho incontrati anche... anche nella zona di Cermenate. “ (u. 4.4.96, pag. 64).

L'indicazione dell'esistenza di un siffatto legame era stata già riferita da molti altri collaboratori. **Annacondia** (u. 10.7.95, pag. 131 e u. 11.7.95, pag. 138), **Tocci** (u. 9.11.95, pag. 77), **Lauro** (u. 23.1.96, pag. 28), **Barreca** (u. 23.1.96, pag. 215), **Cassaniello** (u. 20.2.96, pag. 142), **Pace** (u. 12.3.96, pag. 74 e u. 15.3.96, pag. 22 e 35), **Schettini** (u. 19.3.96, pag. 149) hanno con più o meno specificità indicato l'appartenenza del gruppo *Paviglianiti* allo schieramento destefaniano, alleato nella seconda guerra di 'ndrangheta con le famiglie *Tegano*, *Libbri* e *Latella* e operante anche in Calabria in attività delinquenziali di stampo 'ndranghetista. In particolare, si richiamano le precise dichiarazioni di **Pace**, il quale, nel descrivere i rapporti tra Giovanni Punterieri, appartenente al clan *Latella*, e il gruppo *Paviglianiti*, ha così illustrato il legame tra le due famiglie:

“P.M. - Era quindi un uomo importante del gruppo?

I. - Cioè, importantissimo, è una persona...

P.M. - Importantissimo.

I. - ... se non... come Mimmo, diciamo. Certamente non era un uomo di Mimmo, Punteriero (sic).

P.M. - In un'ipotetica scala gerarchica Lei lo colloca...

I. - Erano a pari.

P.M. - ... a un livello superiore al Cuzzola, per dire?

I. - Sì, sì, sì. Sì, sì. Il Cuzzola era un uomo di... mentre il Punteriero (sic) non era un uomo.

P.M. - Era, cioè, allo stesso livello del Paviglianiti.

I. - Sì, era allo stesso... sicuramente allo stesso livello, oltretutto non era del gruppo Paviglianiti: era del gruppo Latella Punteoriero (sic), era praticamente un alleato, quindi sì...

P.M. - Un alleato che stava, però, molto spesso...

I. - Fisso con...

P.M. - ... fisso con Paviglianiti.

I. - Certo.

P.M. - Quindi partecipava alle sue attività.

I. - Poi, ultimamente, la... suppongo, per quello che io ne posso capire in quanto non sono mai stato in Calabria e quindi non sono in grado di darGli certe definizioni, però il fatto stesso che gli affari li svolgevano insieme, e quindi suppongo che il gruppo Latella e il gruppo Paviglianiti sia diventato un unico gruppo.” (u. 15.3.96, pag. 35).

Ma di questo si tratterà nel capitolo dedicato al capo 158 dell'imputazione.

[2]. I traffici di stupefacente. Gli episodi descritti dai collaboratori e in particolare quelli contestati in questo processo (capi 102 e 104 dell'imputazione). Capo 105 dell'imputazione.

Nella descrizione degli elementi di prova relativi all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico si sono illustrati anche alcuni specifici episodi di acquisto, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di stupefacenti. I collaboratori che ebbero rapporti di fornitura con il gruppo *Paviglianiti* hanno ricostruito con puntualità le vicende che li coinvolsero, indicando il periodo, l'intensità e l'entità degli approvvigionamenti ceduti o ricevuti. In termini riassuntivi si possono ricordare i rapporti di fornitura con il gruppo Annacondia, quelli con Di Donato, l'importazione della cocaina dall'Olanda, le forniture al gruppo Pace, le forniture a Di Modica, i rapporti reciproci di fornitura con il gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*, la fornitura dal gruppo *Sergi*. Tutti gli episodi descritti (per la gran parte riscontrati specificamente sulla base di una pluralità di dichiarazioni coincidenti) rendono concreta la sussistenza della struttura organizzata dedita al narcotraffico. Ai capi 102 e 104 dell'imputazione sono contestati alcuni di tali specifici episodi, di cui in questo processo risponde il solo Antonino Cuzzola. In particolare, il capo 102 si riferisce alla detenzione a fini di spaccio dello stupefacente sequestrato il 15.10.1991 a Francesco Borzachiello e Bruno Sabatino, per il quale questi ultimi sono stati processati e condannati con la sentenza richiamata nel paragrafo precedente. La riconducibilità all'associazione *Paviglianiti* dello stupefacente indicato nel capo d'imputazione deriva dalle dichiarazioni rese da tutti i collaboratori sulle modalità di gestione delle forniture di stupefacente da parte del sodalizio qui giudicato. Francesco Borzachiello e Bruno Sabatino sono stati indicati come gli addetti alla consegna dello stupefacente presso il distributore e l'autolavaggio e alcuni collaboratori hanno specificamente riferito di aver appreso, in occasione degli arresti dell'ottobre 1991, che l'autolavaggio del gruppo *Paviglianiti* era “scoppiato” (**Annacondia, u. 11.7.95, pag. 175; Sfregola, u. 8.2.96, pag. 85; Pace, u. 15.3.96, pag. 31**).

Il capo 104 si riferisce al rapporto di fornitura del gruppo in favore di Salvatore Annacondia, secondo le indicazioni già esposte nel paragrafo precedente.

Accertato che le condotte delittuose contestate ai capi 102 e 104 sono riconducibili all'attività dell'associazione *Paviglianiti*, va rilevato che le posizioni di Domenico Paviglianiti e Giovanni Puntorieri sono state separate a seguito del loro arresto, avvenuto il Spagna il 21.11.96, mentre Santo Salvatore Paviglianiti e Antonino Raffa sono stati giudicati e condannati, a seguito di giudizio abbreviato, con sentenza non ancora definitiva. Pertanto, l'unica posizione processuale da esaminare rimane quella di Antonino Cuzzola, che risponde dei reati di detenzione e cessione contestati in virtù della qualifica di organizzatore dell'associazione contestatagli. Ritenuto necessario verificare il reato associativo ascritto a Cuzzola, prima di procedere alla riconducibilità allo stesso degli specifici capi d'imputazione, si tratterà anche di questi ultimi nel prossimo paragrafo.

Il **capo 105** dell'imputazione è contestato in questo processo ad Annacondia Salvatore, Giacomino Di Benedetto e Salvatore Liso. La posizione processuale di Di Benedetto è già stata trattata nel capitolo 10, ove si sono valutati gli elementi di prova a suo carico in relazione a tutti i capi d'imputazione contestatigli.

In questa parte di motivazione vanno affrontate le posizioni di Annacondia e Liso.

Quest'ultimo è stato indicato da alcuni collaboratori come partecipe dell'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti facente capo ad Annacondia e responsabile dell'attività di approvvigionamento del gruppo dall'associazione *Paviglianiti*.

Annacondia, Di Donato, Sfregola e Pulito hanno reso sul punto dichiarazioni pienamente coincidenti che comportano il riconoscimento della penale responsabilità di Liso in ordine al capo 105.

Annacondia, dopo aver descritto l'evoluzione dei suoi rapporti con Liso, ha riferito il coinvolgimento dello stesso nell'ambito associativo da lui diretto, il cui inizio è stato collocato nel 1989 (dopo la scarcerazione dell'imputato in relazione ad una rapina che aveva commesso a Bisceglie, per la quale era stato assolto in appello). Non interessa in questa sentenza ricostruire il ruolo svolto da Liso nell'ambito associativo di cui è accusato di aver fatto parte, perché la contestazione di cui al capo 105 è limitata ai rapporti di approvvigionamento dal gruppo *Paviglianiti*.

All'udienza del **22.9.95, pagg. 110-132**, il collaboratore ha descritto il ruolo di Liso nell'ambito associativo e la realizzazione di attività delittuose di qualsiasi tipo (dal traffico di stupefacenti alla partecipazione ad omicidi), ma è stato nel corso del controesame (**u. 3.10.95, parte I°, pagg. 53-64**) che Annacondia ha precisato la partecipazione ai traffici di stupefacente con il gruppo *Paviglianiti*; in particolare, ha riferito che i ritiri dello stupefacente venivano effettuati in prevalenza da Sfregola, il quale in qualche viaggio si era fatto accompagnare da Liso (**pag. 64**).

Di Donato (u. 18.19.95, pag. 130) ha confermato che Liso, pur essendo cognato di Rizzi, lavorava nel gruppo di Annacondia e in particolare accompagnava Sfregola in occasione dei ritiri di stupefacente dal gruppo *Paviglianiti*; il collaboratore ha precisato che Liso era un po' pauroso, per cui Sfregola preferì non portarlo più con sé perché gli creava problemi (nel controesame ha soggiunto che Regano e Liso erano incaricati della consegna del denaro - **u. 19.10.95, pag. 129**).

Pulito (dich. 11.7.93, pag. 3, acquisite all'udienza del 23.1.96 a seguito del rifiuto del collaboratore di sottoporsi all'esame dibattimentale) ha ribadito che Liso era un uomo di Annacondia, con il quale aveva avuto alcuni rapporti per il ritiro di armi.

Infine, **Sfregola (u. 26.1.96, pag. 253)** ha confermato che del gruppo Annacondia faceva parte anche Liso, il quale partecipò a due episodi di sangue per conto del sodalizio (l'occultamento dei cadaveri di due persone uccise da Annacondia e il tentato omicidio Puddu). Con riferimento al traffico di stupefacenti, il collaboratore ha riferito (**u. 8.2.96, pag. 14**) che Liso effettuò alcune consegne di denaro a Rizzi relative agli acquisti del gruppo ed ha confermato che nei rapporti di approvvigionamento con il gruppo *Paviglianiti*, Liso era presente nel corso del primo viaggio al nord di Annacondia e Sfregola (anche se non si recò a Cermenate) - **pag. 41** - e in qualche occasione accompagnò Sfregola quando vi era da consegnare il denaro a *Paviglianiti* (**pag. 63**).

Un altro collaboratore, **Pietro Paolo Bassi (u. 28.6.96, pag. 145)**, pur confermando i rapporti tra Liso, Rizzi e Annacondia, ha escluso di aver mai visto l'imputato trafficare in

stupefacenti, al punto che ad una sua richiesta di fornitura di droga, Liso aveva risposto di essere contrario all'uso di stupefacenti.

Il quadro probatorio descritto è univoco nell'indicare l'appartenenza di Liso all'associazione Annacondia, nel cui ambito commise anche alcuni fatti di sangue (si veda il capitolo 13, §3 con riferimento al tentato omicidio Puddu); nei rapporti di approvvigionamento con il gruppo *Paviglianiti*, contestato al capo 105, il suo ruolo fu indubbiamente secondario (atteso che Sfregola era incaricato di ricevere lo stupefacente da trasportare a Trani), ma i collaboratori sentiti sul punto hanno concordemente affermato che, pur non manipolando personalmente lo stupefacente, Liso accompagnò qualche volta Sfregola quando doveva essere caricato lo stupefacente (nel qual caso quest'ultimo si recava da solo a Cermenate, lasciando Liso a Milano) e doveva essere consegnato il denaro in pagamento delle forniture. **Sfregola** ha testualmente riferito:

“P.M. - Uhm. Lei rammenta se sia venuto talvolta con Lei anche il Liso a prendere la roba a Cermenate? Liso Salvatore?”

I. - No, il Liso qualche volta è venuto insieme, quando abbiamo portato dei soldi, poi il Liso lo lascio a Milano.

P.M. - Quindi è venuto a Cermenate soprattutto per portare soldi?

I. - Sì. Sì.

P.M. - Uhm. Non rammenta occasioni in cui abbia ritirato anche lui dello stupefacente?

I. - No, lui personalmente non ha mai ritirato lo stupefacente.

P.M. - Comunque il Liso, ovviamente, sapeva per quale ragione Lei portava i soldi ai Paviglianiti, immagino, no?

I. - Sì, il Liso ... il Liso faceva parte di noi.

P.M. - A tutti ...

I. - Il Liso era al corrente di tutto.” (u. 8.2.96, pag. 63).

In definitiva, il coinvolgimento di Liso nell'attività di approvvigionamento dal gruppo *Paviglianiti* è stata accertata sulla base delle dichiarazioni di quattro collaboratori, le cui indicazioni costituiscono la prova della sua responsabilità in ordine al reato ascrittogli al capo 105.

Quanto ad Annacondia, la sua responsabilità si fonda sulla confessione da lui resa in ordine al traffico con il gruppo *Paviglianiti* e dai riscontri provenienti dagli altri collaboratori indicati in questo e nel paragrafo precedente.

Pertanto, deve essere affermata la penale responsabilità di Salvatore Annacondia e Salvatore Liso in ordine al reato loro ascritto al capo 105.

[3]. I traffici di armi. Gli episodi descritti dai collaboratori e in particolare quelli contestati in questo processo (capo 103).

Con riferimento ai traffici di armi ascritti al gruppo *Paviglianiti*, le indicazioni provenienti dai collaboratori sono molteplici, ancorché la principale fonte di prova sul punto è costituita dalle dichiarazioni rese da **Maurizio Antonio Bosetto**, un trafficante internazionale di armi che dal 1987 in avanti rifornì di armi Marco Buttiglieri; nel 1991, Buttiglieri presentò a Bosetto Santo Paviglianiti, con il quale fu prospettata una fornitura di armi senza concludere alcunché. Successivamente fu Mimmo Paviglianiti ad allacciare i rapporti con il collaboratore

e ad iniziare i rapporti di fornitura di armi e stupefacente. Da quel momento in avanti Buttiglieri disse a Bosetto di mantenere i rapporti direttamente con Paviglianiti, al quale, dalla metà del 1991 fino al suo arresto del 1992, furono fornite circa un migliaio di armi. Il collaboratore ha precisato che le armi venivano ritirate dagli uomini del gruppo che si recavano in Svizzera, venivano pagate in denaro e raramente in cocaina (anche se il traffico di armi era inferiore rispetto a quello di hashish che coinvolse Paviglianiti e Pino Carnovale per il tramite di Bosetto) - dichiarazioni di **Bosetto, u. 18.9.96, pag. 52-59**.

Le indicazioni precise di detto collaboratore sono state confermate da molteplici altre fonti di prova, orali e documentali. **Annacondia (u. 12.7.95, pag. 3)** ha riferito che Domenico Paviglianiti gli aveva parlato della disponibilità di armi di qualsiasi tipo, provenienti dai paesi dell'est Europa, dal Belgio e dall'Austria, e nell'agosto 1991 fornì al suo gruppo alcune armi di estrema potenza; **Foschini (u. 9.2.96, pag. 273)** e **Pace (u. 15.3.96, pag. 33)** hanno confermato che Buttiglieri presentò Bosetto a Mimmo Paviglianiti e quest'ultimo acquistò molte armi dal primo. Infine, **Barreca (u. 23.1.96, pag. 218)** ha riferito che Cuzzola aveva trasportato in Calabria delle armi per conto del gruppo, custodite presso un distributore di benzina gestito dalla madre dello stesso collaboratore.

L'insieme delle fonti orali di prova è riscontrato dal rinvenimento presso l'autolavaggio delle armi di cui al capo 102 dell'imputazione. Anche con riferimento al deposito di armi vanno richiamate le considerazioni esposte per la detenzione dello stupefacente. E' stato affermato da tutti i collaboratori che l'autolavaggio era un luogo ove il gruppo *Paviglianiti* gestiva il traffico di stupefacenti e di armi, utilizzato per il deposito delle stesse. Da ciò discende che le armi rinvenute il 15 e il 18 ottobre 1991 erano riconducibili alla dotazione del gruppo. Tale accertamento (risultante dai verbali di sequestro già richiamati e dalla sentenza del Tribunale di Como nei confronti di Sabatino e Francesco Borzachiello) costituisce un riscontro formidabile alle molteplici dichiarazioni dei collaboratori, perché l'entità e la tipologia dell'arsenale sequestrato è pienamente compatibile con le indicazioni fornite da Bosetto e dagli altri collaboratori.

In questo processo deve essere giudicato in relazione al capo 103 il solo Antonino Cuzzola, per il quale, anche con riferimento a detta imputazione, la posizione sarà affrontata nel prossimo paragrafo.

[4]. I rapporti con le altre associazioni operanti in Lombardia.

Per concludere sulla parte generale dell'associazione finalizzata al narcotraffico, sono opportune brevi considerazioni in ordine ai rapporti di alleanza che coinvolsero l'organizzazione *Paviglianiti* e altri sodalizi di origine calabrese (ma non solo) operanti nel territorio lombardo. Nel trattare l'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* si è già accennato dell'esistenza di una sorta di federazione di organizzazioni dedite al narcotraffico, le quali avevano instaurato tra loro un collegamento stabile, sia con riferimento all'approvvigionamento dello stupefacente che al controllo del territorio. Nell'ambito della cd. guerra contro il gruppo *Batti*, la partecipazione, a livello deliberativo ed esecutivo, dei membri dell'associazione *Paviglianiti* fu importante, tanto che Cuzzola Antonino risponde in questo processo di due omicidi commessi in quell'ambito conflittuale e Domenico Paviglianiti è stato indicato come responsabile di molti degli episodi di sangue giudicati in questo processo. Ma vi è di più. I collaboratori citati in questo capitolo hanno descritto molti altri omicidi non contestati nel presente dibattimento, a cui parteciparono membri dell'associazione *Paviglianiti* e alcuni di quegli episodi furono commessi proprio

MCXCI

nell'interesse di detto ultimo sodalizio. Si pensi alle dichiarazioni rese da **Tocci (u. 10.11.95, pag. 177)** e **Schettini (u. 22.3.96, pag. 3)** sull'omicidio Pirrone, da **Di Modica (u. 16.11.95, pag. 109)** sul progetto di omicidio di Sebastiano Allia, da **Barreca(u. 23.1.96, pag. 215)** e **Schettini (19.3.96, pag. 203)** sull'omicidio di Caldara, da **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 94)** e **Pace (u. 12.3.96, pag. 101)** sull'omicidio Valente, da **Pace (u. 12.3.96, pag. 139)** sull'omicidio Pascale, da **Schettini (u. 19.3.96, pag. 160)** sugli omicidi D'Amico e Miriadi.

In questa parte della motivazione è sufficiente richiamare l'accertata esistenza di rapporti di collegamento tra l'organizzazione giudicata e gli altri sodalizi operanti in Lombardia, tutti partecipi del progetto di dominio del territorio che rappresenta una delle espressioni più caratteristiche dell'associazione di stampo mafioso contestata al capo 158 dell'imputazione, alla cui trattazione si rimanda per gli approfondimenti sul punto.

Paragrafo 3 - I singoli imputati.

In questo paragrafo si tratterà delle posizioni dei singoli imputati del reato associativo contestato al capo 101, verificando, nella parte conclusiva, la sussistenza delle circostanze aggravanti contestate nella stessa imputazione.

[1]. I dirigenti ed organizzatori. Antonino Cuzzola.

Tra coloro che sono accusati di aver fatto parte del gruppo dirigente dell'associazione *Paviglianiti*, l'unica posizione che deve essere qui valutata è quella di Antonino Cuzzola, atteso che le posizioni di Domenico Paviglianiti e Giovanni Puntorieri sono state stralciate nella fase conclusiva del dibattimento, mentre Santo Paviglianiti e Antonino Raffa sono stati giudicati con rito abbreviato.

Antonino Cuzzola è un imputato di rilievo nell'ambito di questo processo, non solo perché accusato di aver partecipato ad alcuni omicidi nell'ambito della guerra contro l'associazione *Batti* (ancorché per una di dette imputazioni è stata esclusa la sua responsabilità), ma anche perché rappresenta uno dei personaggi di vertice dell'associazione *Paviglianiti*, sempre presente al fianco di Domenico Paviglianiti in tutti gli incontri importanti con gli esponenti degli altri sodalizi alleati. Una valutazione complessiva della posizione processuale di Cuzzola consente di affermare (e tale affermazione sarà comprovata con i riferimenti alle specifiche indicazioni fornite dai collaboratori) che questi è stato il braccio destro del capo indiscusso dell'organizzazione qui giudicata, forse defilato rispetto alla gestione "quotidiana" dello stupefacente, ma partecipe a tutte le azioni di fuoco riconducibili al gruppo e attivo negli incontri deliberativi sulle scelte di fondo riguardanti anche il traffico di stupefacente.

Tutti i collaboratori che ebbero rapporti con il gruppo *Paviglianiti* conobbero e trattarono con Cuzzola.

Annacondia (u. 10.7.95, pag. 157) ha riferito che ogniqualvolta incontrò Mimmo Paviglianiti, questi era accompagnato da Cuzzola; il collaboratore ha, in particolare, descritto una riunione della fine del 1990 a Cermenate e una successiva del 14 dicembre dello stesso anno tenutasi presso un appartamento dei De Stefano a Reggio Calabria, ove il collaboratore incontrò Tegano, Miano e Coco-Trovato (in relazione a detto incontro, è stato riscontrato che Annacondia, Regano e Cuzzola pernottarono presso un hotel di Messina la notte del 13 dicembre 1989 - teste **Michele Mangialardi, u. 26.6.96 e doc. 59, vol. 4** produzioni probatorie del pm); Annacondia ha, altresì, indicato Cuzzola come il braccio destro di Mimmo Paviglianiti, partecipe al gruppo di fuoco di quel sodalizio (**u. 11.7.95, pag. 183**) e coinvolto negli omicidi di De Vitis, di Ciro Batti e di Cirnigliaro. Con riferimento al traffico di stupefacenti, Cuzzola fu presente all'incontro tra Antonio Papalia, Domenico Paviglianiti e Annacondia, nel corso del quale si discusse di un progetto di importazione di cocaina dal Sudamerica (**u. 12.7.95, pag. 7**).

Di Donato ebbe rapporti con Cuzzola solo con riferimento a fatti di sangue; in particolare, l'imputato fu presente a Trani insieme a Domenico Paviglianiti e a Giovanni Puntorieri, per discutere l'omicidio di Pasquale Placentino (**u. 18.10.95, pag. 185**) e ancora, dopo l'omicidio, fu presente a Cermenate, insieme a Domenico e Santo Paviglianiti, Puntorieri e Raffa, quando il collaboratore riferì l'esecuzione dell'omicidio (**u. 19.10.95, pag. 53**). In occasione dell'omicidio De Vitis, Cuzzola, insieme a Domenico Paviglianiti e Puntorieri, comunicò a Di Donato l'esecuzione dell'azione (**u. 19.10.95, pag. 115**).

Tocci ha indicato Cuzzola come coinvolto in alcuni episodi di sangue, quali l'omicidio De Vitis (**u. 10.11.95, pag. 91 e 104**) e l'omicidio Pirrone (**u. 10.11.95, pag. 179**); con riferimento all'omicidio Cirmigliaro, Tocci ha riferito che fu Cuzzola a consegnargli l'autovettura Golf e la mitraglietta M12 utilizzata per l'agguato (**u. 9.11.95, pagg. 99-114**), ma tale circostanza non è stata riscontrata, per cui è stata esclusa la responsabilità dell'imputato in ordine all'episodio in oggetto.

Barreca ha indicato Cuzzola come uomo di rilievo del gruppo *Paviglianiti*, responsabile di un trasporto di armi in Calabria, occultate sottoterra nei pressi dell'area di servizio di un distributore gestito dalla madre del collaboratore (**u. 23.1.96, pag. 218**); Barreca ha soggiunto di aver appreso dal suo omonimo cugino che Cuzzola era coinvolto nell'omicidio Caldara (**pag. 222 e 240**).

Sfregola (u. 8.2.96, pag. 44) ha riconosciuto nella fotografia di Cuzzola uno dei due uomini del gruppo *Paviglianiti* indicati con il nome di Nino (l'altro è stato riconosciuto in Raffa); il collaboratore ha precisato nel corso del suo esame che le persone identificate in Nino collaboravano con Santo Paviglianiti nella gestione del traffico di stupefacenti, alla stregua di Giuseppe e Settimo Paviglianiti:

“P.M. - Si sono anche attivati, talvolta, per fare arrivare, oltre a Mimmo e Santo, anche altre persone, tipo il Nino, ecc.?”

I. - Sì, sì, sì. Io ... io domandavo sempre di ... di Santo, perché Mimmo all'inizio che io sono andato poi era ... lui (?) era stato arrestato.

P.M. - Uhm.

I. - Santo era il referente che io dovevo andare ...

P.M. - Sì.

I. - ... a dire. Se non c'era Santo, il Ni... i ... uno dei Nini (sic).

P.M. - Uhm.

I. - Che mi faceva arrivare il ... i tizi del ... dell'autolavaggio, del ...

P.M. - Eh, allora, contatto con Giuseppe e Settimo, a cui dava i soldi, Lei ce l'ha descritto, o arrivava il Santo o arrivava uno di questi Nino.

I. - Sì, uno di ...

P.M. - Eh. E poi che cosa avveniva? Si presentava chi per portarLa nel luogo?

I. - Sì. O sì ... là erano due persone che si presentavano, e io le ho conosciute tutte sulle fotografie. O ... o veniva un tizio o veniva l'altro. Una volta mi porta ... la maggior parte ... all'inizio mi hanno portato al distributore della ... di benzina, però la maggior parte delle volte sono andato in un autolavaggio ...

P.M. - Uhm.

I. - ... proprio l'autolavaggio, io passavo sotto, mi lavavano la macchina, e poi, quando me l'asciugavano, mi ca... mi caricavano ... io ci avevo dei posti dove metterla, negli sportelli, eh ...

P.M. - Sì.

I. - ... mi caricavano 'sta ... 'sta roba. “ (u. 8.2.96, pag. 72).

Foschini (u. 8.2.96, pag. 268 e u. 9.2.96, pag. 29) ha indicato Cuzzola, dallo stesso collaboratore già conosciuto come esponente della famiglia *Paviglianiti*, come partecipe all'agguato nei confronti di Salvatore Batti.

Cassaniello ha indicato Cuzzola come il braccio destro di Mimmo Paviglianiti, con cui si accompagnava in tutti gli incontri di rilievo (u. 20.2.96, pag. 238); in questo ruolo era presente alla riunione presso il Motel Azzurra, quando Flachi comunicò di aver fissato un appuntamento con **Ciro Batti** (pag. 127), partecipò all'agguato di Terzigno (pag. 124) e all'incontro presso la piscina Le bolle blu, quando **Domenico Paviglianiti** e **Pepè Flachi** prelevarono **Ciro Batti** (l'imputato era a bordo di un'autovettura di scorta insieme a **Le Donne** e **Miano**) - pag. 131; infine, partecipò all'omicidio **Pascale** (pag. 239). Il collaboratore ha precisato che con Cuzzola non trattò mai stupefacenti, perché erano **Mimmo** e **Santo Paviglianiti** ad occuparsene (pag. 238).

Mario Sarlo (u. 21.2.96, pag. 171), **Gino Sarlo** (u. 21.3.96, pag. 139) e **Luciano Sarlo** (u. 19.4.96, pag. 270) lo hanno indicato come partecipe all'omicidio **De Vitis**.

Pace lo ha indicato come partecipe ad alcuni fatti di sangue, quali l'omicidio **Valente** (u. 12.3.96, pag. 110), l'omicidio **Pascale** (pag. 139), l'agguato di Terzigno (pag. 152), l'omicidio di **Ciro Batti** (pag. 166), l'omicidio **De Vitis** (pag. 245), l'omicidio **Caldara** (u. 29.3.96, pag. 239-241).

Anche **Schettini** ebbe con Cuzzola solo rapporti relativi ad omicidi e lo ha indicato come persona di fiducia di **Domenico Paviglianiti** (u. 19.3.96, pag. 190); in particolare, Cuzzola partecipò all'omicidio **Caldara** (pag. 207), all'omicidio **Mormile** (pag. 228), all'agguato di Terzigno (u. 20.3.96, pag. 25), all'omicidio di **Ciro Batti** (pagg. 60 e 72), all'omicidio **De Vitis** (pag. 244), all'omicidio **Pirrone** (u. 22.3.96, pag. 12).

In senso conforme alle molte indicazioni già illustrate, si richiamano le dichiarazioni di **Antonio Le Donne**, con riferimento all'agguato di Terzigno (u. 29.3.96, pag. 274) e all'omicidio di **Ciro Batti** (u. 1.4.96, pag. 24) e di **Riggio** (u. 4.4.96, pag. 83) con riferimento all'omicidio **Caldara**.

Alcune altre indicazioni si riferiscono esclusivamente all'appartenenza di Cuzzola all'associazione *Paviglianiti*, ma non sono meno importanti rispetto al coinvolgimento negli omicidi perché delineano una partecipazione alle vicende ordinarie del sodalizio, rilevanti ai fini del reato associativo qui giudicato.

In particolare **Riggio** (u. 4.4.96, pagg. 68 e ss.), **Marelli** (u. 19.4.96, pag. 210) e **Bosetto** (u. 18.9.96, pag. 57) hanno indicato Cuzzola come associato del gruppo *Paviglianiti* con mansioni diverse dalla partecipazione alle azioni di fuoco. **Riggio** incontrò Cuzzola in occasione del suo primo viaggio a Cermenate presso i locali dei *Paviglianiti*, ma già lo conosceva come affiliato del clan *Latella* (che, come già si è visto, era considerato un contesto unitario con la famiglia *Paviglianiti*). **Marelli** conobbe Cuzzola nel corso delle sue frequentazioni del gruppo di Cermenate, dirette all'approvvigionamento di stupefacente per conto del gruppo di *Pace*. **Bosetto** conobbe Cuzzola in Spagna quale collaboratore di **Domenico Paviglianiti**.

Ancora, **Morabito** (u. 23.2.96, pag. 57) conobbe Cuzzola quale acquirente di droga dal gruppo *Sergi* e successivamente lo vide organico ai gruppi *Flachi-Trovato-Schettini* e *Paviglianiti*.

Infine, due imputati non collaboratori, che ebbero con il gruppo *Paviglianiti* solo rapporti di approvvigionamento di stupefacenti, conobbero **Domenico Paviglianiti** e Cuzzola (**Grande**, u. 16.4.96, pag. 38 e **Di Benedetto**, u. 16.4.96, pag. 66).

Il quadro che emerge dalle indicazioni fin qui esposte definisce con assoluta certezza l'appartenenza di Cuzzola al gruppo *Paviglianiti*, atteso che tutti i collaboratori citati hanno

riferito la circostanza, alcuni precisando che l'imputato era la persona di fiducia di Mimmo Paviglianiti. Se è vero che Cuzzola è stato conosciuto soprattutto per la sua partecipazione ad episodi omicidari riferibili al gruppo (nel suo esclusivo interesse o nell'ambito della partecipazione alle vicende dell'alleanza criminale più volte descritta), alcune indicazioni sono state offerte in merito al coinvolgimento di Cuzzola nel traffico di stupefacenti. Annacondia, Sfregola, Marelli, Morabito hanno fornito sul punto indicazioni precise, ma in generale tutti i collaboratori hanno ribadito che negli incontri importanti Cuzzola accompagnava sempre Domenico Paviglianiti. Inoltre, nell'ambito della vicenda descritta nell'ultima parte del paragrafo 1 di questo capitolo (il traffico di stupefacenti tra la Lombardia e la Sardegna), anche Cuzzola fu individuato tra coloro che si recarono nell'isola insieme a Buttiglieri. Il teste **Giovanni Mei (u. 28.6.95)** ha riferito che il 16.10.91, proprio l'imputato noleggiò un'autovettura presso l'aeroporto di Cagliari, ove era giunto insieme a Buttiglieri e probabilmente a Mimmo Paviglianiti (quei nomi risultavano nella lista d'imbarco di un volo appena giunto da Milano); i tre, nell'occasione pedinati, si recarono a Calasetta, a casa della Mercenaro (si veda la ricostruzione della vicenda già compiuta in altra parte della motivazione). Successivamente Cuzzola fu individuato all'aeroporto di Cagliari insieme a Buttiglieri, in procinto di imbarcarsi su un aereo in partenza per Milano; la prenotazione del volo aereo utilizzato dai due fu fatta dalla Mercenaro, utilizzando nomi fittizi (nell'occasione Cuzzola pernottò in un hotel della provincia di Cagliari, come risulta dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza precedente).

Nella valutazione della posizione processuale di Cuzzola in relazione al reato associativo contestatogli deve innanzitutto richiamarsi l'indicazione unanime resa dai collaboratori in ordine al rapporto di massima fiducia esistente tra Domenico Paviglianiti e l'imputato; la presenza a tutti gli incontri nei quali si discussero le scelte di fondo del gruppo (e dell'intero sodalizio di cui l'associazione *Paviglianiti* era parte) costituisce circostanza rilevante per affermare la partecipazione con funzioni dirigenziali al contesto associativo in oggetto. Come si è osservato nel verificare la sussistenza del reato associativo, caratteristica di una struttura organizzata è quella di una suddivisione dei ruoli tra i partecipi; se Cuzzola non maneggiò con frequenza sostanza stupefacente (perché addetti alla definizione degli accordi con fornitori e clienti e alla consegna erano altri partecipi del sodalizio), non può perciò affermarsi che fosse estraneo a tale tipo di attività; in particolare l'imputato era sempre presente agli incontri decisionali sui traffici di rilievo, ma soprattutto aveva una specifica competenza nell'ambito dell'attività di controllo del territorio funzionale all'esistenza dell'associazione. Al fianco di Mimmo Paviglianiti, Cuzzola deliberò le alleanze con le altre organizzazioni criminali operanti nel campo degli stupefacenti, decise le azioni di fuoco da compiere nei confronti degli avversari (in particolare si richiama il ruolo nell'ambito della guerra contro il gruppo *Batti*), partecipò direttamente alle azioni omicidarie. Tale ruolo è indubbiamente organico all'associazione finalizzata al narcotraffico, perché le condotte delittuose descritte erano funzionali allo sviluppo dell'organizzazione criminale di appartenenza e all'affermazione del progetto di dominio del territorio soprattutto nell'attività di spaccio degli stupefacenti.

La partecipazione di Cuzzola all'associazione deve essere valutata nei termini definiti nella contestazione, avendo costui assunto la qualifica di dirigente. In questo senso vanno valorizzate le indicazioni fornite da numerosi collaboratori in ordine alla presenza dell'imputato agli incontri in cui furono deliberati alcuni fatti delittuosi rilevanti per le sorti

del sodalizio (come gli omicidi finalizzati all'affermazione del predominio sul territorio, ma anche il progetto di importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica); l'imputato non assunse nell'organizzazione funzioni di mero esecutore materiale dell'attività illecita gestita in via principale dal sodalizio, ma operò ad un livello più elevato, deliberativo delle scelte criminali. Tali mansioni, in base alle indicazioni offerte nella parte generale della motivazione, configurano la qualifica contestatagli di organizzatore dell'associazione.

In virtù del riconoscimento di tale qualifica, devono essere ricondotti alla responsabilità di Cuzzola gli episodi di detenzione dello stupefacente e delle armi contestatigli ai capi 102,103 e 104 dell'imputazione. Ai dirigenti e organizzatori dell'associazione finalizzata al narcotraffico deve essere attribuita la disponibilità di tutti i quantitativi di stupefacente gestiti dal sodalizio, atteso che le condotte gestionali che configurano il reato associativo sono direttamente finalizzate alla commissione dei reati-fine (nello specifico alla detenzione e cessione dello stupefacente). Secondo i principi già espressi in altre parti della sentenza, non è necessario, per rispondere dei singoli reati-fine, realizzare condotte materiali di manipolazione della sostanza stupefacente il cui traffico è gestito dall'associazione di cui si è dirigente od organizzatore, in quanto la deliberazione di associarsi per gestire tale attività e il compimento delle condotte qualificate di tipo dirigenziale od organizzativo finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del sodalizio, comporta la penale responsabilità per tutti i reati-fine riconducibili all'organizzazione.

Il riconoscimento ai dirigenti-organizzatori dell'associazione di mansioni specifiche nell'ambito delle attività associative, alcune delle quali non contemplano la manipolazione dello stupefacente, comporta che tutti costoro siano responsabili in concorso delle attività realizzate in esecuzione dello specifico progetto delittuoso. Nel caso dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, l'accordo criminoso intercorso tra i partecipi e in particolar modo tra i dirigenti del sodalizio ha per oggetto proprio la realizzazione di condotte delittuose di violazione della disciplina degli stupefacenti, con attribuzioni a ciascuno dei membri di mansioni diverse dalla manipolazione della sostanza. Nel caso in esame alcuni soci dell'organizzazione non hanno probabilmente mai ricevuto dai fornitori o consegnato ai clienti un grammo di stupefacente, ma il compito assunto di contribuire, con altri tipi di condotte, alla realizzazione delle finalità dell'associazione, gli rende penalmente responsabili della detenzione di tutto lo stupefacente trattato da chi era addetto a tale compito.

Con riferimento alle condizioni di imputabilità di Cuzzola (che il difensore ha messo in discussione nel corso del dibattimento, invocando un accertamento medico-psichiatrico sul punto), se ne rimanda la trattazione nella parte di motivazione relativa al trattamento sanzionatorio degli imputati (capitolo 15).

[2]. I partecipi. Composizione del gruppo. Presenza di persone non identificate dai collaboratori. Settimo e Giuseppe Paviglianiti. Luciano Zuccarello. Antimo Borzachiello. Marco Buttiglieri.

I partecipi del sodalizio qui giudicati non definiscono il quadro complessivo dell'associazione Paviglianiti, atteso che alcuni originari imputati in questo procedimento (Raffa, Francesco Borzachiello, Bruno Sabatino) sono stati giudicati con rito abbreviato, mentre di altri componenti del gruppo i collaboratori hanno riferito la presenza pur senza essere in grado di individuarli per nome o riconoscerli fotograficamente. Si richiamano in questa parte di motivazione, al solo fine di descrivere la rilevanza della struttura organizzata qui giudicata, le dichiarazioni rese da **Annacondia (u. 11.7.95, pag. 174):**

“I. - C'erano altre persone, molte persone che ci avevano i Paviglianiti, però, diciamo ... eh ... non c'era un distacco, diciamo, io arrivavo a Cermenate e sapevo di trovare Santo o Mimmo Paviglianiti ... eh ... uhm... stavamo quel poco là e poi ce ne andavamo ... uhm ... a qualche ristorante a cenare”;

Di Modica (u. 17.11.95, pag. 84-86):

“I.R.C. - No Sergio pavi... no Sergio... Santo Paviglianiti, Mimmo Paviglianiti che era su comasco diciamo, Cermenate, che c'erano poi altri uomini diciamo che io non ricordo perché ho avuto solo contatti con questi due però... era un gruppo abbastanza potente diciamo.”;

Barreca (u. 23.1.96, pag. 228), il quale ha indicato alcuni altri personaggi operanti anche in Calabria; Pace (u. 15.3.96, pag. 22):

“I. - Diciamo che il... l'organizzazione di Mimmo Paviglianiti io non sono in grado di definirla, quanti uomini veramente Paviglianiti ha a sua disposizione; comunque quello che posso dire è che spesso c'era un ricambio di questi uomini in quanto stavano su dieci, quindici giorni, se ne andavano giù e poi tornavano... venivano altri dalla Calabria, per quello che non sono in grado né di indicargliele, né di... perché tanti non ho fatto in tempo neanche io a vederli quando... perché non tutti i giorni io andavo dai Paviglianiti. I Paviglianiti è una famiglia molto potente giù a Reggio Calabria in quanto prima, come ho detto, era legata a Mico Libbri, sempre nell'area destefaniana e poi, successivamente, si legò forte, forte, con la famiglia Latella e quindi possiamo dire che adesso sono gli uomini più importanti della Calabria in quanto gli unici gruppi che sono fuori. “.

Il gruppo era, quindi, composto da un nucleo stabile operante nella zona di Cermenate, mentre alcuni calabresi si recavano al nord-Italia per collaborare nella gestione del traffico (questo ruolo lo ebbe anche il collaboratore **Giovanni Riggio**, come dichiarato all'udienza del **4.4.96, pag. 68 e ss.**).

In questo processo devono essere giudicate le posizioni di 5 associati, che assunsero ruoli diversi nell'ambito del sodalizio.

Giuseppe e Settimo Paviglianiti, fratelli di Santo e Domenico, sono accusati di semplice partecipazione all'associazione sulla base delle condotte riferite a loro carico da numerosi collaboratori, i quali hanno descritto il ruolo dei due fratelli come organico all'associazione, pur se di rilievo inferiore nel contesto organizzativo della stessa. Molti dei collaboratori che conobbero Giuseppe e Settimo Paviglianiti hanno attribuito loro un ruolo di non diretta gestione del traffico di stupefacenti, essendo addetti (come recita il capo d'imputazione) a mantenere i contatti tra i clienti del sodalizio e i fratelli maggiori, a gestire i locali pubblici ove si svolgevano le riunioni dell'associazione e a ricevere il denaro in pagamento dello stupefacente ceduto. Si ritiene di poter trattare congiuntamente le fonti di prova a carico dei due fratelli, per poi formulare una valutazione separata della loro penale responsabilità.

Tutti i collaboratori che acquistarono stupefacente dal gruppo Paviglianiti hanno indicato Settimo Paviglianiti come addetto alla gestione del bar di Cermenate ove si recavano

per parlare con Mimmo e Santo al fine di definire l'acquisto di stupefacente. Indicazioni meno diffuse sono state fornite sulla posizione associativa di Giuseppe Paviglianiti.

Un'indicazione molto precisa su entrambi gli imputati è stata fornita da **Sfregola**, il quale, nelle sue funzioni di addetto al ritiro dello stupefacente e al pagamento del denaro per conto di Annacondia, conobbe Settimo sin dal primo incontro di Cermenate - al bar di fronte alla chiesa ove si recò in compagnia di Annacondia e Di Donato era presente Settimo (**u. 8.2.96, pag. 47**); nel periodo successivo il collaboratore incontrò spesso sia Settimo che Giuseppe, con i quali non trattò mai le forniture di stupefacente, ma ai quali si rivolgeva nel caso non fossero presenti Mimmo, Santo, Raffa o Cuzzola; agli stessi Giuseppe e Settimo, il collaboratore consegnava il denaro in pagamento dello stupefacente. La definizione del ruolo dei due fratelli è stata chiaramente descritta da Sfregola:

"I. - Settimo e Giuseppe.

P.M. - Uhm.

I. - Niente, io parlavo ... dicevo: "Voglio parlare con ... con Mimmo, se no Santo."

P.M. - Uhm.

I. - In caso non c'era Santo e Mimmo, c'era uno dei ... dei ... del Me... dei ... dei Nino, o uno o l'altro. C'erano sempre ...

P.M. - Uno dei due Nino?

I. - Sì.

P.M. - Sì.

I. - E io parlavo con loro, loro pa... con loro gli lasciavo dei soldi, a Paviglianiti ...

P.M. - Settimo.

I. - ... Settimo e a Giuseppe.

P.M. - E a Giuseppe.

I. - Però mi dovev... dovevo parlare per forza con gli altri fratelli.

P.M. - Sì. La domanda che Le faccio è questa: quando parlava con Settimo e Giuseppe, pur non chiedendo a loro la droga, pur non ricevendola, Lei può dirci che il Giuseppe e Settimo sapevano le ragioni per cui Lei stava lì e per cui cercava il Mimmo e il Santo?

I. - Eh, credo che lo sapevano. Gli lasciavo i soldi e di... "Voglio parlare con ...", parlavo con gli altri fratelli per 'sti fatti.

P.M. - Che quantità di denaro lasciava loro?

I. - Cinquanta ... di ... dipende, i soldi che avevamo a disposizione.

P.M. - Sì, no, no, ma ci ...

I. - Beh...

P.M. - ... interessa capire: gli lasciava 100-200.000 lire, un milione o gli lasciava ...

I. - No ...

P.M. - Eh.

I. - ... 50-60-90.000.000. Qualche vol...

P.M. - In contanti?

I. - In contanti.....

.....

P.M. - Si è rivolto, quindi, spesso a loro anche per cercare di Mimmo e Santo?

I. - Sì, sì, sem...

P.M. - E loro si sono attivati per farli arrivare?

I. - Sì.

P.M. - Si sono anche attivati, talvolta, per fare arrivare, oltre a Mimmo e Santo, anche altre persone, tipo il Nino, ecc.?

I. - Sì, sì, sì. Io ... io domandavo sempre di ... di Santo, perché Mimmo all'inizio che io sono andato poi era ... lui (?) era stato arrestato.

P.M. - Uhm.

I. - Santo era il referente che io dovevo andare ...

P.M. - Sì.

I. - ... a dire. Se non c'era Santo, il Ni... i ... uno dei Nini (sic)..” (pagg. 72- 75).

In sede di controesame Sfregola ha confermato le attribuzioni dei fratelli, precisando che Settimo gestiva il bar di fronte alla chiesa, Giuseppe l'altro bar (**pag. 115**).

Deve specificamente essere richiamato un episodio riferito dal collaboratore, significativo in ragione dell'entità dell'importo di denaro consegnato ad entrambi i fratelli:

“I. -..... Qualche volta ... una volta ho lasciato 190.000.000, poi ...

P.M. - Ricorda a chi ...

I. - ... non mi ricordo.

P.M. - ... li ha lasciati dei due? A Giuseppe o a Settimo questi 190.000.000? Rammenta a chi li ha lasciati?

I. - No. I 190.000.000 li ho lassa... lasciati a Giuseppe.

P.M. - A Giuseppe.

I. - Sì.

P.M. - E dov'erano contenuti questi soldi? Erano contenuti ...

I. - In una busta di plastica.

P.M. - In busta di plastica. Li pigliava e glieli dava materialmente?

I. - Sì.

P.M. - E cosa facevano questi di questi soldi? Non Le sembri ingenua questa domanda. Li mettevano dietro il bancone, in una cassetta? Li ...

I. - No, no, li prendevano e se ne andavano.

P.M. - Sì.

I. - Addirittura fuori da bar. Se ne ... si mettevano in macchina e se ne andavano.

P.M. - E se ne andavano via?

I. - Sì.” (pag. 74).

Nel controesame, Sfregola ha precisato che l'episodio riferito si verificò nel bar di fronte alla chiesa dei Cappuccini, ove si era rivolto a Settimo consegnandogli la busta di plastica con il denaro e questi l'aveva a sua volta consegnata a Giuseppe, invitandolo a portarla via; quest'ultimo aveva preso la busta e si era allontanato a bordo di un'autovettura (**pag. 116**).

Questa specifica indicazione è stata confermata, innanzitutto, da Annacondia e Di Donato. **Annacondia** conobbe entrambi i fratelli, ma mentre di Giuseppe ha riferito di averlo visto solo al bar senza aver mai intrattenuto con lui rapporti di fornitura di stupefacenti, di Settimo ha specificamente confermato che era addetto al ritiro del denaro, tanto che Mimmo si era lamentato che questi prelevava, a sua insaputa, alcuni milioni dalle somme consegnate dai clienti, facendogli così fare brutte figure (**u. 11.7.95, pagg. 104 e 173 e u. 3.10.95, pag.**

104). Di Donato ha confermato integralmente la chiamata in correità di Sfregola, riferendo che insieme conobbero Settimo il primo giorno che si recarono a Cermenate (**u. 19.10.95, pag. 124**) e che sia Settimo, gestore del bar di fronte alla chiesa, che Giuseppe, che era spesso presso l'agenzia della famiglia, ritiravano il denaro consegnato da lui stesso e da Sfregola, pur non trattando mai le forniture di stupefacente (**u. 20.10.95, pag. 8**).

Tocci (u. 15.11.95, pagg. 34-38) ha confermato che Settimo era presente frequentemente al bar di Cermenate, pur non partecipando ai discorsi che si facevano durante le riunioni con Mimmo e Santo Paviglianiti; in diverse occasioni il collaboratore si recò al bar in compagnia di Schettini per chiedere a Settimo notizie di Mimmo, all'epoca detenuto. Quanto a Giuseppe, Tocci ha riferito che probabilmente lo vide al bar.

Foschini (u. 9.2.96, pag. 270) conobbe Settimo al bar di Cermenate, ove accoglieva le persone che cercavano Mimmo o Santo; in qualche occasione Franco Coco-Trovato si servì di Settimo per cercare Mimmo; Foschini conobbe Giuseppe in carcere.

Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 234) conobbe Settimo al bar di Cermenate e si rivolgeva a lui per cercare Mimmo o Santo. In un'occasione, tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, il collaboratore parlò con Settimo di una rapina che avevano commesso al monopolio della Bovisa e quest'ultimo si offrì di portarlo al monopolio di Como dove ritirava i tabacchi, per poter visionare i luoghi e progettare una rapina; il fatto fu poi commesso con la partecipazione, per conto del gruppo Paviglianiti, di Nino Raffa. Cassaniello conobbe Giuseppe come un regolare muratore (**pag. 233**).

Pace (u. 15.3.96, pagg. 24 e 25) conobbe sia Settimo che Giuseppe, ma con loro non ebbe mai rapporti illeciti; il collaboratore ha confermato che il suo gruppo aveva commesso una rapina al monopolio di Como, su indicazione di un fratello di Mimmo Paviglianiti, ma dell'episodio si occupò Cassaniello e lui aveva sempre pensato che vi fosse coinvolto Santo (**pag. 26**).

Schettini (u. 19.3.96, pag. 191-196) conobbe i due fratelli Settimo e Giuseppe; il primo lo incontrava nel bar di fronte alla chiesa e gli si rivolgeva per poter incontrare Mimmo o Santo; allo stesso consegnò in un'occasione una borsa con all'interno un sacchetto contenente denaro (70-100 milioni di lire) perché fosse consegnato a Santo; dopo quella volta proprio Santo lo invitò a non effettuare più consegne a Settimo. Durante la detenzione il collaboratore chiese a Settimo di sapere da Mimmo, all'epoca latitante, se era possibile riprendere il traffico di stupefacente con le persone rimaste libere, ma non ebbe alcuna risposta (**pag. 196**). Con Giuseppe Schettini non ebbe alcun rapporto di tipo delinquenziale (**pag. 191**).

Marelli (u. 19.4.96, pag. 221) ha confermato che le indicazioni per la rapina commessa al monopolio di Como le aveva fornite Settimo Paviglianiti.

Bruno (. 16.4.96, pag. 18) ha riferito che il denaro della droga che il gruppo Paviglianiti acquistava da Spinella, gli veniva consegnato da Settimo, presso l'autosalone o il bar. L'imputato gli faceva trovare pronta una borsa contenente denaro nell'ordine delle decine, e finanche centinaia, di milioni di lire.

Piccione (u. 3.4.96, pag. 53) conobbe Settimo in carcere e dallo stesso ricevette una richiesta di fornitura di cocaina e un aiuto per far fuggire Mimmo all'estero.

L'ultima indicazione, invero molto più specifica in ordine al coinvolgimento dei due fratelli nell'attività delittuosa del gruppo, è stata fornita da **Giovanni Riggio**. Deve sottolinearsi che detto collaboratore era interno al gruppo Paviglianiti, per cui le indicazioni dallo stesso rese sono, sotto questo profilo, di rilevante significato. Riggio (**u. 4.4.96, pagg.**

68 e 93-97) ha descritto il ruolo unitario di Settimo e Giuseppe, riferendo che costoro non trattavano direttamente con fornitori o acquirenti, ma venivano incaricati da Mimmo o Santo di ritirare la droga dai depositi e di consegnarla; il collaboratore ha precisato che assistette personalmente agli ordini che i due capi dell'organizzazione impartivano ai fratelli minori, descrivendo l'esistenza dei depositi di Lomazzo e Cermenate e le modalità di ritiro dello stupefacente (**pag. 96**). Con riferimento alla partecipazione alle fasi decisionali dell'associazione, Riggio ha soggiunto che Settimo e Giuseppe, pur partecipando alle riunioni, erano in posizione subordinata rispetto a Mimmo e Santo (**pag. 97**). Settimo avrebbe gestito direttamente un piccolo spaccio di stupefacenti.

Il quadro probatorio sin qui descritto impone di valutare distintamente le posizioni processuali dei due imputati, ancorché si giungerà a conclusioni analoghe in ordine alla loro partecipazione all'associazione qui giudicata.

Le fonti di prova a carico di Settimo Paviglianiti sono molteplici e tutte coincidenti nel descrivere le mansioni svolte dallo stesso nell'ambito del sodalizio diretto dai suoi fratelli. La chiamata in correità principale (perché la prima di una certa consistenza e precisione), cioè quella resa da Sfregola, ha definito il ruolo di Settimo nei termini indicati nel capo d'imputazione (addetto alla gestione del bar della piazza San Francesco, a tenere i contatti tra i clienti e Mimmo e Santo, al ritiro del denaro in pagamento dello stupefacente da parte dei clienti); Di Donato, Annacondia, Foschini, Cassaniello, Schettini, Piccione, Riggio, Bruno hanno confermato, pur ciascuno in base alle proprie conoscenze, la definizione fornita da Sfregola, realizzando quella convergenza del molteplice che costituisce prova adeguata all'affermazione della penale responsabilità in ordine alle accuse contenute nelle dichiarazioni dei chiamanti. Se si tiene conto che le dichiarazioni richiamate provengono da collaboratori giudicati pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco e che tali fonti sono tutte autonome tra loro, deve ritenersi pienamente accertata la condotta associativa contestata a Settimo.

A ciò si aggiunga che Cassaniello, Pace e Marelli hanno riferito che Settimo operò da basista per una rapina commessa dal gruppo di Limbiate presso il monopolio di Como, circostanza che conferma l'intraneità dell'imputato al sodalizio criminoso qui giudicato.

Infine, molti collaboratori hanno riferito che Settimo Paviglianiti partecipava frequentemente alle riunioni che si tenevano presso il bar di Cermenate, ed era pienamente consapevole dell'attività delittuosa compiuta dal gruppo diretto dai propri fratelli (in questo senso si vedano le dichiarazioni di **Di Donato, u. 20.10.95, pag. 8, Tocchi, u. 15.11.95, pag. 34, Foschini, u. 9.2.96, pag. 270 e u. 22.2.96, pag. 193, Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 237, Pace, u. 15.3.96, pag. 25, Schettini, u. 19.3.96, pag. 192, Riggio, u. 4.4.96, pag. 97**), della gestione del traffico di stupefacente (a cui partecipava con le descritte funzioni) e della realizzazione di azioni omicidarie.

In definitiva, Settimo Paviglianiti è colpito da una molteplicità di elementi di accusa, tale da escludere qualsiasi fondatezza alla difesa dallo stesso sostenuta dinanzi al Gip in sede di interrogatorio conseguente all'esecuzione della misura cautelare; in quella sede (il cui verbale del **7.6.94** è stato acquisito a seguito del rifiuto dell'imputato di sottoporsi a esame dibattimentale), Settimo aveva dichiarato di non avere rapporti intensi con i suoi familiari, di aver sempre lavorato onestamente come muratore e presso il bar di Cermenate, di non aver mai ricevuto pacchetti di plastica da nessuno, di non conoscere Sfregola, né Di Donato; infine, aveva soggiunto di non sapersi spiegare il motivo delle accuse mosse nei suoi confronti dai collaboratori.

MCCII

Dopo quella data molte altre conferme sono intervenute in ordine al coinvolgimento di Settimo Paviglianiti nell'attività associativa e non è stata prospettata dall'imputato (né dalla difesa) alcuna ragione che giustifichi un intento calunnatorio dei chiamanti in correità di quest'ultimo.

Per le esposte ragioni deve ritenersi accertato che Settimo Paviglianiti svolse nell'ambito dell'associazione qui giudicata le mansioni descritte nel capo d'imputazione, che configurano il reato di partecipazione contestatogli. Il rilievo minore della posizione dell'imputato nel contesto associativo potrà essere valutata in sede di determinazione della pena da infliggere allo stesso.

Quanto a Giuseppe Paviglianiti le indicazioni accusatorie sono meno estese ma non meno precise. La chiamata in correità di Sfregola (sulla cui puntualità non è necessario spendere ulteriori parole) ha indicato Settimo e Giuseppe come congiuntamente responsabili dell'attività di ritiro del denaro consegnato dal collaboratore per conto di Annacondia (in particolare si richiama l'episodio della consegna dell'importo di lire 190 milioni) e di contatto con Santo e Mimmo. Di Donato ha confermato la dichiarazione di Sfregola e Riggio ha, dall'interno del gruppo, ribadito che Giuseppe Paviglianiti svolgeva nell'ambito associativo mansioni esecutive degli ordini impartiti da Mimmo e Santo.

La circostanza che gli altri collaboratori abbiano escluso di aver mai avuto rapporti con Giuseppe non inficia la attendibilità delle dichiarazioni dei tre citati collaboratori, perché è stato precisato che Giuseppe svolgeva attività di muratore ed era meno frequentemente al bar di piazza San Francesco (Di Donato ha dichiarato che stava presso l'agenzia immobiliare, Sfregola lo ha indicato come gestore dell'altro bar della famiglia). Tale circostanza giustifica la minor conoscenza che persone esterne all'organizzazione (quali Cassaniello, Pace, Schettini, e altri) ebbero del ruolo di Giuseppe. E' di estremo significato accusatorio che Riggio, l'unico collaboratore interno al sodalizio (pur se in forme particolari di collaborazione tra cosche alleate), abbia descritto con maggiore puntualità le funzioni che i due fratelli Settimo e Giuseppe svolgevano nell'ambito dell'organizzazione.

Infine, alcuni collaboratori hanno riferito che Giuseppe Paviglianiti partecipava frequentemente alle riunioni che si tenevano presso il bar di Cermenate, ed era pienamente consapevole dell'attività delittuosa compiuta dal gruppo diretto dai propri fratelli (in questo senso si vedano le dichiarazioni di **Di Donato, u. 20.10.95, pag. 8 e Riggio, u. 4.4.96, pag. 97**), della gestione del traffico di stupefacente (a cui partecipava con le descritte funzioni) e della realizzazione di azioni omicidarie.

In definitiva, tre chiamate in correità precise, autonome, soggettivamente credibili, cioè intrinsecamente attendibili hanno concordemente descritto Giuseppe Paviglianiti come addetto alle stesse mansioni del fratello Settimo; questo quadro probatorio, non smentito da altri collaboratori (i quali hanno al più escluso di aver intrattenuto rapporti delinquenziali con l'imputato), configura la prova piena della penale responsabilità dell'imputato. Questi, nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al Gip il **3.6.94**, aveva negato di essere responsabile di alcun reato, escludendo di aver mai ricevuto alcun pacchetto per conto dei fratelli, limitandosi ad accompagnare da Mimmo alcune persone che lo avevano cercato al bar; ha negato di aver mai conosciuto Sfregola e che la sua famiglia si sia mai occupata di autolavaggi o autorifornimento. Le circostanze addotte appaiono prive di qualsiasi valenza difensiva (si rileva la conferma relativa alle persone che cercavano Mimmo al bar di Cermenate), per cui, sulla base delle dichiarazioni accusatorie illustrate e in forza dei principi espressi nella parte

generale della motivazione sulla chiamata in correità deve essere affermata la penale responsabilità di Giuseppe Paviglianiti in ordine al reato di partecipazione all'associazione contestatogli al capo 101.

Gli elementi di prova a carico di **Luciano Zuccarello** sono lineari nell'indicazione del ruolo che costui assunse nel contesto del sodalizio criminoso qui giudicato, atteso che i collaboratori che lo conobbero nell'ambito dell'attività riconducibile all'associazione Paviglianiti hanno riferito che questi era in posizione subordinata rispetto ai capi dell'organizzazione e svolgeva compiti esecutivi alle dipendenze di Santo Paviglianiti. Anche con riferimento al periodo di permanenza a Cermenate i tre collaboratori Di Donato, Schettini e Riggio hanno delimitato l'ambito di operatività di Zuccarello tra il 1988 e l'inizio del 1991, con una coincidenza di circostanze di forte significato nella valutazione di attendibilità delle chiamate in correità.

Di Donato (u. 20.10.95, pag. 3) conobbe un certo Luciano, un calabrese emigrato a Napoli, che nell'ambito dell'organizzazione Paviglianiti aveva il compito di controllare il territorio di Cermenate ove operava il gruppo; Di Donato ha così descritto il ruolo di Zuccarello:

“I.R.C. - Dopo ho conosciuto Nino Cuzzola, Gianni Punturiero (sic), Nino Raffa; dopo... un certo Luciano.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Che questo l'ho conosciuto proprio all'inizio di quando abbiamo avuto il rapporto per la prima volta con Annacondia, già dal primo viaggio.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Era un calabrese però emigrato a... a Napoli.

P.M. - Nella zona di Napoli?

I.R.C. - Sì, questo... questo Luciano qua.

P.M. - Vuol descriverlo fisicamente, poi Le chiedo se ricorda il cognome.

I.R.C. - Sì, una persona alta circa... 1.75-1.78, capelli ondulati, sul castano chiaro, aveva una moto... una Honduras (sic), quelle moto a motocross.

P.M. - Enduro.

I.R.C. - Sì, e... e niente...

P.M. - Che faceva con questa moto?

I.R.C. - Sorvegliava la zona dei Paviglianiti.

P.M. - Nei momenti delle consegne degli stupefacenti?

I.R.C. - Sì, e forniva anche lui delle stupefacenti (sic).

P.M. - Corporatura?

I.R.C. - Corporatura abbastanza robusta, ma atletica. Questa persona qua dopo fu arrestato perché fu... fu cacciata via dai Paviglianiti perché, non so, litigarono, fece qualcosa che non andò mica tanto bene, che dopo il Santo Paviglianiti mi disse addirittura che l'avevano mandata via perché si era comportato male. E dop...

P.M. - E dov'era andato?

I.R.C. - E dopo lui fu arrestato proprio a Napoli, questo... 'sto Luciano Zuccarello, Zucchello... una roba del genere.

P.M. - Sì, ricorda di averlo riconosciuto fotograficamente per Zuccarello Luciano?

I.R.C. - Esatto, sì.

P.M. - Zuccarello Luciano.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Senta, ci spieghi: il Zuccarello Luciano, dice Lei, l'ha visto varie volte pattugliare la zona in moto, durante le consegne. Le chiedo: Lei personalmente ha avuto modo di partecipare a discorsi con lui, che riguardavano i traffici di stupefacente?

I.R.C. - Certo. Ma no, ma io ho parlato diverse volte con lui e lui, non so, quando io parlavo con... con Santo, con Mimmo, lui era presente.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Ad esempio, quando dopo, non so, io l'ho messo già a verbale, quando io detti l'ordine all'Anna... a... a Santo Paviglianiti che poteva dare la roba...

P.M. - Sì, a Pancia.

I.R.C. - ... a Pancia, era lui presente anche.

P.M. - Ho capito. Quindi il Luciano ha effettuato anche consegne nel Suo interesse al Pancia o agli uomini di Annacondia?

I.R.C. - Sì, sì, sì. Sì.

P.M. - Sicuramente. Quindi il Luciano Zuccarello era sicuramente membro dell'organizzazione dei Paviglianiti.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Eh?

I.R.C. - Sì.”.

Il collaboratore ha precisato (**u. 7.11.95, pag. 95**) che fu Santo a presentargli Luciano (riconosciuto fotograficamente in Zuccarello) nell'ottobre-novembre 1989 come un suo parente; l'imputato partecipava alle riunioni (ad esempio quando Di Donato disse a Santo che Pancia avrebbe potuto ritirare stupefacenti - **u. 20.10.95, pag. 5**), pur avendo un ruolo subordinato rispetto a Mimmo e a Santo. Al ritorno dal suo primo viaggio in Argentina (nel maggio 1991), Di Donato non vide più Zuccarello e apprese che era stato allontanato dai Paviglianiti perché si era comportato male e, trasferitosi a Napoli, era stato arrestato per una vicenda di stupefacenti (**u. 20.10.95, pag. 4** e **u. 7.11.95, pag. 100**).

Queste dichiarazioni (puntuali nell'indicazione del ruolo svolto dall'imputato e del periodo temporale di partecipazione all'organizzazione) sono state confermate da Schettini e Riggio.

Schettini (u. 19.3.96, pag. 193) ha riferito di aver incontrato spesso Zuccarello al bar di Cermenate, ove operava con funzioni marginali nell'ambito dell'associazione Paviglianiti; il collaboratore ha confermato che l'imputato era un parente di Santo Paviglianiti (un cognato), e da quest'ultimo aveva appreso in carcere che aveva tenuto un comportamento scorretto dopo essersi trasferito a Napoli.

Riggio (u. 4.4.96, pag. 78) incontrò Zuccarello a Cermenate nel periodo in cui viveva a Rho e intratteneva contatti con il gruppo Paviglianiti; in particolare, durante la latitanza di Cuzzola per l'omicidio Caldara, Santo Paviglianiti e Zuccarello lo andavano a prendere a Rho. L'imputato, che era cognato di Santo Paviglianiti, partecipava a tutte le riunioni del gruppo, di cui conosceva, quindi, le vicende delinquenziali (**pag. 92**), anche se raramente partecipava alle riunioni organizzative dell'associazione (**pag. 95**). Riggio ha soggiunto che Zuccarello aveva una clientela personale a cui vendeva piccoli quantitativi di stupefacente (nell'ordine di 2-3 etti) e in generale partecipava alle attività del gruppo (**pag. 95**). Infine, il

collaboratore ha definito la data del trasferimento di Zuccarello a Cermenate, precisando che nel 1988 l'imputato rimase coinvolto nell'agguato verificatosi in Calabria ai danni di tale Neri e per tale ragione si trasferì in Lombardia.

Il descritto quadro probatorio consente di definire il ruolo assunto da Zuccarello nell'ambito associativo qui giudicato, individuando con sufficiente approssimazione il periodo temporale della sua presenza a Cermenate e le mansioni svolte per conto del gruppo Paviglianiti. Nel 1988 l'imputato fu coinvolto in un agguato in Calabria e si trasferì per motivi di sicurezza a Cermenate (dichiarazioni Riggio) tanto che nell'autunno 1989 era già presente a fianco del cognato Santo nella gestione del traffico di stupefacente (dichiarazioni Di Donato e Riggio). Nell'ambito associativo Zuccarello svolse attività di controllo del territorio, non essendo specificamente addetto alle consegne, ma occupandosi di "pattugliare" la zona di operatività del gruppo a bordo della propria motocicletta tipo Enduro (dichiarazioni Di Donato, Schettini). Zuccarello partecipava in posizione marginale agli incontri del gruppo, nel corso dei quali si trattava la cessione di stupefacente, per cui era pienamente a conoscenza delle attività illecite nel campo degli stupefacenti (dichiarazioni Di Donato, Riggio e Schettini). Secondo Riggio l'imputato gestiva per proprio conto un traffico limitato di stupefacenti, con una clientela che acquistava quantitativi intorno ai 2-3 etti. Verso la fine del 1990 e l'inizio del 1991, Zuccarello ebbe contrasti con il gruppo Paviglianiti (e in particolare con il cognato Santo), per cui fu allontanato da Cermenate e si trasferì a Napoli, dove nel 1991 fu coinvolto in una vicenda delittuosa per traffico di stupefacenti (dichiarazioni Di Donato, Schettini).

Le fonti di prova orali (tra loro convergenti nell'attribuire a Zuccarello un ruolo organico nell'ambito dell'associazione Paviglianiti) sono state specificamente riscontrate su alcune circostanze rilevanti riferite dai collaboratori (in particolare da Di Donato). Il teste **Guido Marino (u. 8.7.96)** ha confermato che Zuccarello fu controllato a San Lorenzo (RC) in compagnia di Santo Paviglianiti; è stato proprietario di una moto tipo Enduro, Honda Dominator, tg. RC 072282 e fu fermato dai Carabinieri di Napoli il 6.4.91 per una vicenda di stupefacenti.

Il profilo da ultimo richiamato dal teste Marino ha trovato una conferma documentale nel **certificato penale** aggiornato, dal quale risultano due precedenti per violazione della disciplina degli stupefacenti per fatti commessi nel marzo 1991 e nel febbraio 1992.

A fronte di un quadro accusatorio così puntuale, la difesa di Zuccarello (**interrogatorio dinanzi al Gip del 12.6.94**, acquisito al fascicolo del dibattimento a seguito del mancato esame dibattimentale) è priva di elementi significativi; l'imputato si era protestato innocente, sostenendo la falsità delle accuse mossegli da Di Donato; aveva ammesso di essere cognato di Santo Paviglianiti, presso il quale si era recato per visite di 15-20 giorni durante la sua permanenza a Napoli.

In definitiva, la precisa chiamata in correità di Di Donato è stata confermata dalle coincidenti dichiarazioni di Schettini e Riggio e dai riscontri specifici riferiti dal teste Marino; infine, le condanne risultanti dal certificato penale costituiscono ulteriore conferma del quadro accusatorio delineato.

In base ai principi esposti nella parte introduttiva della sentenza, deve affermarsi la penale responsabilità di Luciano Zuccarello in ordine al reato associativo ascrittogli.

La posizione di **Marco Buttiglieri** deve essere affrontata richiamando, innanzitutto, la vicenda relativa al traffico di stupefacenti realizzato tra la Lombardia e la Sardegna, di cui si è trattato nel paragrafo 1, capo 3 di questo capitolo.

Buttiglieri, tra coloro che cedettero lo stupefacente ai fratelli Nonnis (si rileva che nel capo d'imputazione di cui al processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Milano, era contestata la condotta di detenzione e cessione di stupefacenti in concorso con altre persone non compiutamente identificate) è l'unica persona identificata e condannata in relazione a detto episodio. Si sono già illustrate le circostanze di prova che consentono di ricondurre all'attività dell'associazione Paviglianiti i traffici di stupefacenti con la Sardegna, gestiti direttamente da Buttiglieri. Quella vicenda costituisce il primo elemento rilevante nella definizione del ruolo assunto dall'imputato nel contesto associativo.

Ma l'inserimento organico di Buttiglieri nell'organizzazione qui giudicata è stato riferito al dibattimento da alcuni collaboratori, rispetto alle cui dichiarazioni l'accertamento compiuto nella sentenza richiamata costituisce un significativo elemento di riscontro.

Foschini, Cassaniello, Pace, Schettini, Riggio, Marelli e Bosetto, pur fornendo indicazioni differenti sul rapporto dell'imputato con l'associazione Paviglianiti, hanno tutti definito Buttiglieri come appartenente a detto sodalizio. E' necessario riferire specificamente le indicazioni da ciascuno fornite per poi definire un quadro d'insieme sulla cui base verificare la sussistenza del vincolo associativo contestato.

Foschini (u. 9.2.96, pag. 273) ha indicato Buttiglieri come "uomo dei Paviglianiti", precisando che era addetto all'importazione delle armi per conto del gruppo (il rapporto con Bosetto verrà di seguito trattato specificamente, perché rappresenta una vicenda particolare nella valutazione della posizione processuale dell'imputato); in sede di controesame (**u. 22.2.96, pag. 140**) il collaboratore ha precisato che tutte le notizie sulle attività illecite di Buttiglieri (anche nel traffico di stupefacente) le aveva apprese da Mimmo Paviglianiti.

Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 240) ha individuato Buttiglieri come la persona che rilevò dai Paviglianiti la gestione del bar tabacchi di Cermenate (è stato accertato che è l'imputato), dichiarando di essere a conoscenza del suo coinvolgimento in traffici di stupefacente; in sede di controesame (**u. 21.3.96, pag. 11**) il collaboratore ha usato una definizione particolare del rapporto di Buttiglieri con il sodalizio qui giudicato, definendolo un "simpatizzante", perché si riforniva di stupefacente che rivendeva per suo conto (Mimmo Paviglianiti lo indicò come uno dei "clienti fidati").

Pace (u. 15.3.96, pag. 36) ha riferito alcuni specifici episodi che coinvolsero Buttiglieri e il gruppo Paviglianiti, ricollegando la vicenda del traffico realizzato in Sardegna alle attività illecite gestite da detto sodalizio e indicando i rapporti di fornitura tra Bosetto e il gruppo Paviglianiti (per il tramite di Buttiglieri) aventi ad oggetto armi. Infine, Pace apprese che i Paviglianiti avevano venduto il bar tabacchi di Cermenate a Buttiglieri perché si trovavano in difficoltà giudiziarie.

Schettini (u. 19.3.96, pag. 198) ha ribadito che Buttiglieri, a quanto apprese da Santo Paviglianiti, era una persona di estrema fiducia per il gruppo, che si occupava di acquisti di armi e stupefacenti (in particolare, aveva i contatti con Bosetto).

Riggio (u. 4.4.96, pag. 102) conobbe Buttiglieri a Reggio Calabria e gli fu presentato come compare dei Paviglianiti. Apprese che era un trafficante di stupefacenti e in un'occasione assistette ad un incontro tra Puntorieri, tale La Rocca e Buttiglieri nel corso del quale si discusse di una fornitura di stupefacente.

Marelli (u. 19.4.96, pag. 219) ha indicato Buttiglieri come il gestore del bar tabacchi di Cermenate, il quale propose al gruppo Pace di commettere una rapina in Svizzera.

Infine, Bosetto ha ricostruito la vicenda relativa ai traffici di armi con Buttiglieri e con il gruppo Paviglianiti, di cui si è già dato conto nel paragrafo 2, capo 3. **Bosetto (u. 18.9.96, pag. 44)** conobbe Buttiglieri nel 1986, come componente del gruppo facente capo a Gerry Della Valle; il collaboratore rifornì di armi prima Della Valle e dal 1987 direttamente Buttiglieri. Quest'ultimo si recava in Svizzera per ritirare le armi, che introduceva in Italia occultate nell'autovettura; dal 1988 Buttiglieri fece da tramite per la fornitura di armi in favore di certo Pino, all'epoca latitante per fatti delittuosi accaduti a Bologna. Il tramite della conoscenza di Bosetto con il gruppo Paviglianiti fu Buttiglieri, il quale presentò Mimmo e Santo quali persone interessate all'acquisto di armi; da quel momento l'imputato non acquistò direttamente le armi, ma indicò i Paviglianiti come incaricati del traffico (come gli confidò l'imputato gli utili derivanti dall'attività illecita servivano per scontare il debito che Buttiglieri aveva contratto a seguito della vicenda Nonnis) - **pag. 55**.

In sede di controesame (**pagg. 79-93**) Bosetto ha fornito ulteriori specificazioni sui rapporti intrattenuti con Buttiglieri, precisando che all'origine questi acquistava armi anche per conto di un gruppo di napoletani e che il pagamento avveniva sia in denaro contante, sia in cocaina; nel rapporto con il gruppo Paviglianiti, Buttiglieri era il referente di Bosetto per qualsiasi necessità di contatto con Mimmo e Santo.

Il quadro probatorio sin qui descritto è univoco nell'indicazione dei rapporti delittuosi tra Buttiglieri e l'organizzazione Paviglianiti. L'imputato non era un uomo che operava alle dirette dipendenze del gruppo, ma aveva instaurato con lo stesso rapporti di collaborazione intensi, al punto da renderlo organico delle attività delinquenti.

In termini riassuntivi, vanno innanzitutto richiamate le condotte nella gestione del traffico di stupefacenti.

Cassaniello, Pace, Schettini hanno indicato Buttiglieri come persona di fiducia di Mimmo e Santo Paviglianiti, per conto dei quali si occupava di acquisti e cessioni di stupefacenti; l'imputato aveva un ruolo non assimilabile ai membri dell'organizzazione addetti alle attività esecutive, poiché il livello di traffico dallo stesso gestito era più elevato rispetto ai rapporti con la clientela che frequentava i bar di Cermenate, l'autolavaggio e il distributore. Buttiglieri non era addetto a trattare con i clienti ordinari (tant'è che Annacondia, Di Donato e Sfregola non lo conobbero), ma gestiva alcune forniture di stupefacente proveniente dall'associazione Paviglianiti. L'episodio più volte richiamato della vendita ai fratelli Nonnis di eroina del valore di circa 700 milioni di lire concreta in un fatto processualmente accertato le indicazioni accusatorie riferite dai collaboratori. In particolare **Pace (u. 15.3.96, pag. 36)** ha ricondotto l'episodio ai rapporti di collaborazione organica tra il gruppo Paviglianiti e Buttiglieri; ma anche Bosetto ha confermato che lo stupefacente ceduto ai fratelli Nonnis proveniva dal gruppo Paviglianiti.

Con riferimento al traffico di stupefacente, anche Foschini, Riggio e Bosetto hanno confermato che Buttiglieri era coinvolto nelle attività riconducibili all'associazione Paviglianiti, della quale era considerato una persona fidata.

Infine, per conto dell'organizzazione l'imputato si occupò del traffico di armi; Foschini, Pace, Schettini e Bosetto hanno indicato Buttiglieri come il tramite con Mimmo e Santo Paviglianiti per le forniture di armi da parte dello stesso Bosetto. Dalla descrizione fornita da quest'ultimo, gli utili del traffico di armi erano destinati al gruppo nel suo complesso e lo

stesso Buttiglieri lucrava su tale attività (tanto che quando iniziarono le forniture con i Paviglianiti l'imputato cessò di interessarsi direttamente all'acquisto di armi da Bosetto, confermandogli che gli utili del traffico erano destinati anche a lui).

Per concludere, si richiamano le sentenze definitive a carico di Buttiglieri risultanti dal certificato penale, come elemento di ulteriore conferma del suo coinvolgimento in attività delittuose, anche della stessa specie di quelle qui giudicate.

In definitiva, il quadro probatorio illustrato è univoco nell'attribuire a Buttiglieri un'organicità nell'ambito dell'associazione Paviglianiti, concretantesi nella gestione del traffico di stupefacenti a livello elevato, nell'approvvigionamento di armi e, in generale, nell'essere persona di fiducia dell'organizzazione. A fronte di ciò, le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale (**u. 20.9.96, pagg. 165 e ss.**), sono di scarso significato a fine difensivo e rappresentano un riscontro specifico delle chiamate in correità sin qui illustrate. Buttiglieri ha negato di aver commesso reati nell'ambito dell'organizzazione facente capo ai fratelli Paviglianiti, ma ha ammesso molte circostanze che riscontrano le dichiarazioni dei collaboratori. In particolare, ha confermato la sua conoscenza con Bosetto (risalente al 1987), con il quale svolse esclusivamente attività di traffico di autovetture rubate; ha ammesso di aver presentato Bosetto a Santo e Mimmo Paviglianiti, ma solo perché costoro trafficavano in autovetture rubate; ha confermato che Mimmo Paviglianiti e Bosetto avevano rapporti commerciali, affermando di non sapere l'oggetto dei loro traffici (anche se aveva sentito che Bosetto era un trafficante di armi); ha negato di aver mai trafficato in armi e di aver mai fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico; ha, infine, ammesso di essere stato presente all'incontro tra tale La Rocca e Riggio, dal quale fu accompagnato all'aeroporto di Lamezia.

Le dichiarazioni dell'imputato sono sorprendentemente confermate dell'attendibilità complessiva dei collaboratori, anche con specifico riferimento alle accuse mosse, costituendo una sorta di riscontro delle chiamate in correità. Invero, l'imputato ha ammesso la veridicità di molteplici circostanze riferite dai suoi accusatori, negando solo la parte di dichiarazioni che avrebbero rappresentato un'ammissione di responsabilità.

Il quadro complessivo è, quindi, univoco e consente senza alcun margine di dubbio di affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo ascrittogli.

La posizione di **Antimo Borzachiello** presenta un profilo processuale che è stato prospettato dal difensore dell'imputato come preliminare rispetto alla valutazione nel merito della penale responsabilità e dovrà essere, pertanto, affrontato prima di procedere alla verifica del quadro probatorio acquisito a suo carico.

In sede di conclusioni, il suddetto difensore ha invocato l'applicazione, in favore del proprio assistito, del principio del *ne bis in idem*, deducendo che questi era stato già giudicato e assolto dal Tribunale di Como per partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico operante nell'area territoriale di Cermenate fino all'ottobre 1991 (**sentenza del 19.1.93 Tribunale di Como - doc. 172, vol 7°** produzioni probatorie del pm).

La valutazione della sussistenza della preclusione di cui all'art. 649 c.p.p. deve compiersi verificando l'identità delle condotte associative contestate nella citata sentenza e nel capo 101 della presente imputazione.

Prima di procedere alla valutazione in fatto della sussistenza del limite di cui all'art. 649 c.p.p., deve premettersi che la sussistenza di un giudicato assolutorio può configurarsi solo quando la condotta delittuosa in concreto contestata sia la stessa per cui è già intervenuto un

accertamento (negativo) di penale responsabilità. Nel caso in cui siano state contestate due fattispecie associative tale valutazione deve essere compiuta attraverso una verifica di tutti gli elementi costitutivi della struttura organizzata e non limitandosi ad accertare l'omogeneità delle finalità del sodalizio e la parziale coincidenza dei partecipi. Il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 delinea una fattispecie delittuosa che in concreto si caratterizza in forza delle modalità organizzative della struttura, dell'ambito territoriale ove opera l'associazione, dei partecipi alla stessa. L'esclusione (o l'affermazione) della penale responsabilità in relazione ad un determinato sodalizio non comporta l'improcedibilità nei confronti di un soggetto che sia accusato di aver fatto parte di altro sodalizio avente caratteristiche diverse. L'art. 649 c.p.p. nell'affermare il divieto di un nuovo processo penale per il "*medesimo fatto*" definisce nei termini qui illustrati la questione di procedibilità posta dalla difesa.

Ritiene la Corte che, nel caso in esame, sia insussistente il presupposto di fatto ritenuto dalla difesa. Nel capo d'imputazione di cui alla citata sentenza Antimo Borzachiello era accusato di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico costituita da Bruno Sabatino, Francesco, Antonio e Antimo Borzachiello; il sodalizio avrebbe operato sino all'ottobre 1991 nell'area territoriale di Cermenate, in collegamento con associazioni di tipo mafioso di stampo camorrista e con acquirenti pugliesi; in questo processo è stata accertata l'esistenza di un'associazione per delinquere costituita e diretta dai fratelli Santo e Domenico Paviglianiti, strutturata secondo una suddivisione dei ruoli tra molti partecipi e in collegamento con le organizzazioni mafiose di origine calabrese. Le due fattispecie associative contestate (la verifica deve essere compiuta riferendosi alla contestazione, atteso che il Tribunale di Como non ha accertato la sussistenza di un reato associativo) sono, anche solo sulla base delle generiche descrizioni compiute, del tutto differenti (e, quindi, non si verte in ipotesi di medesimo fatto), avendo operato in contesti territoriali, essendo composte da persone e avendo una struttura organizzata tra loro non coincidenti.

Invero, la descrizione dell'associazione per delinquere di cui al capo 101, è stata definita come fortemente strutturata sia sotto il profilo materiale che personale; al vertice del sodalizio sono stati riconosciuti i fratelli Domenico e Santo Paviglianiti, mentre è stata accertata la partecipazione di molti altri affiliati con ruoli subordinati rispetto ai capi. L'associazione *Paviglianiti* non fu costituita dagli imputati del procedimento di cui alla citata sentenza; piuttosto solo alcuni di costoro aderirono al sodalizio con funzioni meramente esecutive e un ruolo secondario nel contesto associativo. E' cosa ben diversa contestare ai tre fratelli Borzachiello e a Sabatino di aver costituito un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, rispetto ad affermare che costoro aderirono ad un'organizzazione già solida e strutturata, come era quella accertata in questo capitolo.

Sotto il profilo temporale, la generica indicazione contenuta nel capo d'imputazione di cui alla citata sentenza non consente di affermare che vi sia identità nella definizione del periodo di operatività delle due associazioni; inoltre, dalla ricostruzione delle attività di quel sodalizio compiuta nella motivazione della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, si desume che la contestazione mossa a quegli imputati si riferiva ad un periodo limitato (definito dalle intercettazioni telefoniche acquisite in questo dibattimento e già richiamate, tra l'aprile e l'ottobre 1991), rispetto all'accertamento compiuto con riferimento all'associazione di cui al capo 101 (operante tra il 1987 e il 1993).

MCCX

Per quanto concerne la collocazione territoriale dell'organizzazione, alla coincidenza dei luoghi ove veniva gestita l'attività di consegna dello stupefacente (l'autolavaggio e il distributore situati nell'area di Lomazzo-Cermenate) non corrisponde un identico inquadramento del contesto criminale (ma anche territoriale) entro il quale i due sodalizi avrebbero operato (nella contestazione del primo si faceva riferimento a rapporti con organizzazioni mafiose operanti nel napoletano e acquirenti di Trani, mentre nessun cenno era stato compiuto alle famiglie 'ndranghetiste Paviglianiti-Latella, che configurano la struttura di riferimento dell'associazione di cui al capo 101)

Sotto altro profilo la coincidenza tra i partecipi alle due associazioni è limitatissima; i soli Sabatino e Francesco Borzachiello sono indicati quali soci di Antimo Borzachiello nelle due associazioni finalizzate al narcotraffico configurate nei capi d'imputazione, mentre tutti gli altri affiliati individuati nell'ambito del sodalizio di cui al capo 101 non erano neanche sospettati di svolgere l'attività illecita in società con quegli imputati.

Quando deve valutarsi l'identità di due fattispecie delittuose di natura associativa assumono rilevanza non solo le azioni materiali entro cui si è estrinsecato il sodalizio, ma anche i rapporti personali che si sono determinati all'esito dell'individuazione di strutture associative, sotto tale profilo, completamente diverse. L'associazione delineata nel capo A) del processo conclusosi con la sentenza del Tribunale di Como del 19.1.93 era una struttura associativa giuridicamente inesistente perché caratterizzata dall'assenza di quella minima rudimentale forma di organizzazione richiesta per configurare il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90; l'associazione delineata al capo 101 configura sotto il profilo organizzativo la fattispecie incriminatrice contestata perché si caratterizza come entità diversa rispetto a quella già giudicata dal Tribunale di Como.

In conclusione, le associazioni delineate ai capi A della sentenza 19.1.93 e 101 della presente imputazione sono entità criminali nettamente distinte, rispetto alle quali non può prospettarsi il limite posto dall'art. 649 c.p.p.

Passando ora alla valutazione nel merito della penale responsabilità di Antimo Borzachiello deve assumersi, quale elemento di prova più significativo a suo carico, la chiamata in correità compiuta nei suoi confronti da Salvatore Annacondia.

Annacondia ha così descritto l'individuazione di Antimo Borzachiello quale persona che lavorava per conto del gruppo Paviglianiti nelle strutture (il distributore e l'autolavaggio) ove si provvedeva al carico dello stupefacente:

"e andammo al distributore di benzina che è dello stesso proprietario, gestore, dell'autolavaggio dove veniva caricata la droga. Arrivammo là, fummo noi a dare l'okay di preparare... Ecco, adesso ricordo perfettamente, dottore, perché l'episodio che vi stavo raccontando prima, che andò... mandò un'ambasciata per far preparare la merce, è stato un altro episodio che era di domenica.

P.M. - Sì.

I. - Passammo io e Mimmo Paviglianiti al distributore e quella domenica il distributore era aperto, il distributore di benzina, e questo lo potete riscontrare quando volete perché i distributori sono chiusi di domenica, a turno aprono. Passando dal distributore e dette l'okay a Mimmo Pavi... Mimmo Paviglianiti al napoletano, che poi ho indicato in fotografia, era lui che stava al distributore quel giorno, e disse a lui: "Dammi un 10 minuti, un quarto d'ora di tempo che adesso faccio andare qualcuno all'autolavaggio" e Mimmo Paviglianiti mi disse

che quello era un uomo loro, di molto di fiducia ed era l'uomo che aveva in consegna sia la droga che le armi e mi disse Paviglia...

P.M. - Quindi, scusi... Finisca, finisca pure, La interrompo dopo. Finisca, stava dicendo?

I. - E mi disse Paviglianiti che il distributore... merce, roba non ce n'era, ma c'erano solo le armi nel distributore; raramente si fermava là la roba quando arrivava.

P.M. - Quindi erano, se ho ben capito, due distinti luoghi?

I. - Sì.

P.M. - Lei va nel distributore...

I. - Al distributore.

P.M. - ...con Paviglianiti.

I. - Sì.

P.M. - Parla con un napoletano che è quello...

I. - Non parlo io.

P.M. - Sì, dico, Paviglianiti.

I. - Questo si affacciò al finestrino...

P.M. - Sì.

I. - ...guidava la macchina Paviglianiti e Paviglianiti gli disse di preparare la merce che si doveva caricare. Il napoletano disse: "Compare..." disse "...oggi è domenica" "Non mi interessa niente, gli amici debbono partire".

P.M. - E questo napoletano fece riferimento al fatto che si andava a preparare la merce in altro luogo, cioè nell'autolavaggio?

I. - Nell'autolavaggio.

P.M. - Quindi son due luoghi distinti: distributore ed autolavaggio?

I. - Io ho indicato tutti e due i posti.

P.M. - Perché, Lei c'è stato poi dopo anche nell'autolavaggio?

I. - Sì.

P.M. - In altre occasioni o in questa stessa occasione?

I. - No, in un'altra occasione, dottore, quando Mimmo Paviglianiti si comprò... si comprò il Mercedes che lui aveva, il 300 CE, era un Mercedes coi documenti falsificati...

P.M. - Sì.

I. - ...che loro avevano anche, si può dire, l'esclusiva sui certificati di origine per le auto.

P.M. - Sì. Quindi, allora, Lei in quella occasione va nel distributore, vede parlare e sente parlare...

I. - Non vedo parlare, dottore, lo sento...

P.M. - Sì, se ne sta lì. Sta lì.

I. - ...parlare perché sta vicino a me.

P.M. - Sta lì. E Lei sta là, certo. Dico, vede e sente parlare Paviglianiti col napoletano, il napoletano riceve istruzioni per preparare la droga nell'autolavaggio?

I. - Esattamente.

P.M. - Lei dice che Paviglianiti afferma: "In questo distributore ci sono solo le armi e non la droga"?

I. - Esattamente.

P.M. - Il napoletano è quello che ha riconosciuto fotograficamente?

I. - Sì.

P.M. - Lei ricorda, dopo averlo riconosciuto, il nome di questo napoletano?

I. - Adesso mi sfugge, dottore.

P.M. - Va bene. Poi daremo atto poi successivamente delle contestazioni...

I. - Borzachiello.

P.M. - Sì, Borzachiello. Il nome se lo ricorda?

I. - Intimo, mi pare.

P.M. - Antimo, sì.

I. - Antimo, Intimo, ma..." (u. 11.7.95, pagg. 148-151).

L'indicazione del collaboratore è precisa nel descrivere l'atteggiamento tenuto dalla persona cui si rivolse Mimmo Paviglianiti e nell'indicarlo come colui che riconobbe fotograficamente in Antimo Borzachiello; con riferimento all'identificazione dell'imputato, va rilevato che all'udienza del 3.10.95, quest'ultimo ha rifiutato di sottoporsi alla ricognizione di persona richiesta dal pm, il quale ha rinunciato all'atto istruttorio. Nel corso del controesame (**u. 3.10.95, pagg. 25-30**) Annacondia ha precisato che la domenica in cui vide Borzachiello era il primo giorno di blocco del traffico di autovetture; ha descritto l'incontro con Antimo Borzachiello, fornendo una descrizione fisica dello stesso; ha dichiarato che Mimmo Paviglianiti gli disse che Borzachiello era gestore dell'autolavaggio o del distributore.

Infine, all'udienza del **5.10.95, pag. 363**, Annacondia ha riconosciuto fotograficamente Antimo Borzachiello.

Di Donato e Sfregola (cioè coloro che collaborarono più frequentemente con Annacondia nell'attività di approvvigionamento dal gruppo Paviglianiti) hanno escluso di aver conosciuto Antimo Borzachiello nel corso degli incontri presso l'autolavaggio o il distributore. **Di Donato (u. 19.10.95, pag. 202 e u. 20.10.95, pag. 5)** ha dichiarato che vide lavorare all'autolavaggio Sabatino e Francesco Borzachiello, precisando (**u. 20.10.95, pag. 12**) di aver riconosciuto Antimo Borzachiello in fotografia come persona che aveva incontrato al bar dei Paviglianiti, senza intrattenere con lui alcun rapporto illecito. Nel corso del controesame (**u. 7.11.95, pag. 63**) ha soggiunto che presso il distributore lavoravano i coniugi Sabatino.

Sfregola (u. 8.2.96, pag. 118) ha riconosciuto in Sabatino e Francesco Borzachiello i due napoletani che operavano per conto del gruppo Paviglianiti presso il distributore e l'autolavaggio, non accennando alla presenza di altro napoletano (cioè Antimo).

Tra gli altri collaboratori che ebbero rapporti con il gruppo Paviglianiti, frequentando il distributore e l'autolavaggio, **Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 240)** ha riferito di aver visto le fotografie di Francesco e Antimo Borzachiello ma di non poter affermare che fossero loro a gestire l'autolavaggio; **Marelli (u. 19.4.96, pag. 216)**, pur frequentando assiduamente il distributore e l'autolavaggio, ha escluso di poter riconoscere le persone che vi incontrò; ha soggiunto che durante una detenzione al carcere di Como con Pierino e Tonino Borzachiello, costoro gli dissero che all'autolavaggio avevano arrestato un loro fratello; infine, **Pace (u. 15.3.96, pag. 34)** ha riferito di aver riconosciuto dinanzi al pm la fotografia di Antimo Borzachiello, dichiarando a chi lo interrogava che gli sembrava di aver visto quella persona al distributore quando accompagnò Marelli a ritirare stupefacenti e di averci scambiato qualche

parola relativa alla fornitura; la rilevanza di tali dichiarazioni induce a riportarle integralmente:

“P.M. - Ecco, benissimo. Lei ha riconosciuto un'altra persona fotograficamente...

I. - Sì.

P.M. - ... ricorda chi era quest'altra persona?

I. - Eh... il nome non lo so, però l'ho riconosciuta fotograficamente, è... Questa persona qui mi sembra, come Le ho spiegato a Lei, dottore, che io l'ho vista al distributore anche questo...

P.M. - Mhmm.

I. - ... e se io ho parlato con questa persona, non posso aver parlato nient'altro che per lo stupefacente, perciò...

P.M. - Allora Lei...

I. - Però io...

P.M. - ... Lei rammenta che sempre in questo stesso riconoscimento fotografico, quindi in questo verbale che ho prima citato, alla stessa pagina 265, Lei ha riconosciuto questa persona in Borzacchiello Antimo?

I. - Esattamente, però...

P.M. - Allora vuole...

I. - ... io non sapevo come si chiamava.

P.M. - Ecco, vuole precisare meglio, quindi, i ricordi relativi a questa persona, ecco, per favore?

I. - Diciamo, dottore, io quando abbiamo sfogliato l'album fotografico, mentre sfogliavo, mi sono soffermato su questa persona perché mi è sembrato di averla vista questa persona, cioè mi è sembrato in qualche modo che con questo ho scambiato qualche parola. Torno a dirLe: mi sembra e sono... - devo dire "mi sembra" perché non ho la certezza matematica, se no l'avrei detto: "l'ho conosciuto lì e ho fatto..." - mi sembra di averlo visto al distributore di Lomazzo. Per parlare con questo tipo di persona, se era al distributore di Lomazzo, non potevo che parlare di stupefacente, se no non ci avrei... non avrei nessun motivo per parlarci, o perché dovevamo caricare lo stupefacente, o perché era lì anche lui a... a fare, però non... non sono sicuro di questo, dottore.

P.M. - Mhmm. Dunque, questa persona se, e Lei ci ha parlato, ci ha parlato per stupefacenti, comunque l'ha vista al distributore.

I. - Al distributore.

P.M. - Quello stesso dove si recava il Marelli?

I. - Dove si recava il Marelli.

P.M. - Che quindi è quello che potrebbe...

I. - Sì.

P.M. - ... più direttamente...

I. - Sì, diciamo, dottore, che io ho precisato con esattezza che io mi sono recato lì una volta per fare l'inizio di questa strada, diciamo.

P.M. - Sì.

I. - Però mi è capitato magari altre volte che sono capitato lì, mentre Marelli ritirava o per la mia necessità che dovevo andare lì al... al ristorante, o magari proprio per dare un'occhiata al Marelli, in quanto noi eravamo molto attenti in queste cose, cioè quando...

curavamo sempre, anche se si occupava Marelli, un altro di noi lo seguiva con un'altra macchina, per assicurarsi che tutto andava bene.”

Questo quadro probatorio è completato dalla vicenda relativa ai sequestri di stupefacente e armi compiuti dalle forze di polizia il 15 e il 18 ottobre 1991. Si è già ricostruito l'attività di indagine che condusse al processo nei confronti di Francesco e Antimo Borzachiello, Bruno Sabatino e altre persone ritenute coinvolte in quel traffico illecito; in questa parte di motivazione si richiamano le circostanze più rilevanti per valutare la posizione dell'imputato:

- il 18 ottobre 1991 fu perquisito l'autolavaggio intestato a Carolina Pedata, moglie di Antimo Borzachiello, al cui interno, nascoste nel tunnel, furono rinvenute 3 pistole;
- alcuni giorni prima erano stati sequestrati presso l'abitazione di Bruno Sabatino e di Francesco Borzachiello ingenti quantitativi di stupefacente e un numero elevato di armi;
- a seguito dei sequestri i due fratelli Borzachiello e Sabatino furono arrestati e tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Como, per rispondere dei reati di detenzione di stupefacenti e armi e associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico;
- il Tribunale di Como assolse Antimo Borzachiello dalle imputazioni ascrittegli, condannando Francesco Borzachiello e Sabatino per i reati di detenzione di armi e stupefacenti.

La vicenda relativa ai sequestri dell'ottobre 1991 rievocata al paragrafo 1, capo 3 di questo capitolo, pur conclusasi con l'assoluzione di Antimo Borzachiello dall'imputazione di detenzione della sostanza stupefacente e delle armi sequestrate, assume in questo processo specifico rilievo nella valutazione del reato associativo ascritto allo stesso imputato, perché le circostanze indiziarie acquisite in quel procedimento possono essere utilizzate a fini di riscontro delle chiamate in correità illustrate.

In particolare, vanno segnalati i seguenti elementi di fatto a carico di Antimo Borzachiello:

1 - l'imputato era il titolare di fatto dell'autolavaggio di Cermenate (intestato alla moglie Carolina Pedata), presso cui il gruppo Paviglianiti gestiva l'attività di fornitura di stupefacenti. Le molteplici dichiarazioni dei collaboratori hanno indicato l'autolavaggio come il luogo ove i clienti dell'associazione Paviglianiti effettuavano il carico dello stupefacente acquistato (in questo senso si richiamano le dichiarazioni già illustrate al paragrafo 1, capi 1 e 2). Il 18 ottobre 1991, all'interno del tunnel della struttura di lavaggio, furono sequestrate tre pistole.

Sulla base delle indicazioni fornite dai collaboratori (e dallo stesso imputato nel corso dell'esame dibattimentale) è stato accertato che l'autolavaggio di Cermenate era gestito da Francesco Borzachiello e Bruno Sabatino (in questo senso le indicazioni dei collaboratori Di Donato, Sfregola già richiamate, dei testi **Ernesto Pedata, u. 27.6.95, Di Censo, u. 28.5.96, pag. 55 Amadeo, u. 9.7.96, pag. 6, e di Antimo Borzachiello, u. 10.7.96, pagg. 17-27).**

2 - Bruno Sabatino era il precedente proprietario dell'autolavaggio acquistato da Antimo Borzachiello nel 1987-1988 (dichiarazioni dell'imputato, **u. 10.7.96, pag. 6**), e per qualche anno dopo la cessione, fino al gennaio 1991, continuò a lavorare presso l'esercizio insieme a Francesco Borzachiello. Sabatino era il gestore del distributore Erg di Lomazzo, indicato da Annacondia (dichiarazione del teste **Guido Marino, u. 8.7.96**, in ordine al sopralluogo effettuato dal collaboratore presso il distributore) come l'esercizio presso il quale Antimo

Borzachiello aveva ricevuto l'ordine da Mimmo Paviglianiti di preparare lo stupefacente da consegnare allo stesso Annacondia; anche Sfregola, Pace e Marelli hanno confermato che presso il distributore veniva gestita l'attività di consegna dello stupefacente.

3 - nell'ambito delle intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria di Como sulle utenze di Antimo Borzachiello (utenza telefonica nr. 031-772649, **trascrizioni contenute nel vol. 8 produzioni probatorie del pm**), furono intercettate alcune conversazioni nelle quali la moglie dell'imputato Carolina Pedata riferiva al proprio fratello Ernesto, all'epoca appuntato dei Carabinieri, a tale Emilia e a tale Tonino, le proprie preoccupazioni sull'attività illecita gestita presso l'autolavaggio da Francesco Borzachiello, sul coinvolgimento del proprio marito in detta attività, sulla possibilità di conseguenze penali nei loro confronti in caso di intervento delle forze di polizia e scoperta dei traffici di droga (invero solo prospettati).

Dall'analisi delle intercettazioni telefoniche emergono alcune circostanze di estremo rilievo per valutare la posizione processuale di Antimo Borzachiello, per cui è necessario richiamare con precisione le conversazioni intercorse tra Carolina Pedata, il fratello Ernesto, la donna individuata con il nome di Emilia e l'uomo individuato con il nome di Tonino.

Il primo profilo da richiamare riguarda la piena consapevolezza che Carolina Pedata manifestava ai suoi interlocutori dell'esistenza di un traffico illecito avente come base l'autolavaggio; nella telefonata **dell'8.9.91, ore 21,58** intercorsa tra la donna e il fratello Ernesto, costei, dopo aver chiesto all'uomo se si fosse informato presso il proprio ufficio sulla veridicità delle voci apprese in ordine ad eventuali indagini in corso nei confronti dei gestori dell'autolavaggio (pagg. 498-550), riferì l'atteggiamento tenuto da Antimo in quel periodo, descrivendolo come preoccupato della situazione (quindi, consapevole delle attività illecite gestite dal proprio fratello); la Pedata (pagg. 502-504) riferì a Ernesto che una sua cognata le aveva consigliato di andare via da Cermenate (letteralmente "*Perché non ve ne andate di qua? Altrimenti ci andate pure voi sotto...*") e alla intenzione manifestata di chiedere un consiglio proprio al fratello, l'interlocutrice della Pedata avrebbe detto "*Statti accorta perché quelli ti possono pure uccidere*" (pag. 503). Nel prosieguo della telefonata, la donna espresse la piena consapevolezza che presso l'autolavaggio si trafficava in stupefacente, perché alla domanda di Ernesto su cosa intendesse fare, la Pedata rispose "*...se acchiappano a questo, che magari tiene la roba là dentro..... nel lavaggio! Hai capito.....?*" (pag. 510); ancora oltre, nella stessa telefonata, Ernesto Pedata confermò l'ipotesi che nell'autolavaggio trafficassero stupefacenti, quando affermò: "*... Se magari a questo lo fermano con la macchina e tiene la roba "n'cuoll"... lo pigliano e lo arrestano e arrivederci! Ma se per disgrazia vanno là e questo dovrebbe avere la roba nel lavaggio (dicono): "Chi è il titolare qua?" La prima cosa che fanno vengono a casa per vedere se c'hai roba...*" (pag. 521). In altra conversazione con una donna identificata in Emilia, la Pedata ribadì le sue preoccupazioni per l'attività che veniva gestita presso l'autolavaggio (**telefonata dell'8.9.91, ore 22,15**, pag. 536), parlando espressamente della droga che avrebbe potuto essere sequestrata presso l'autolavaggio e riferendosi alla possibilità che tale Annamaria (forse la moglie di Pierino Borzachiello) potesse aver riferito alla polizia notizie sulle attività illecite del proprio marito (a tale eventualità vi è un riferimento nella **telefonata del 10.9.91, ore 21,32**, tra la Pedata e il fratello Ernesto, pag. 578). In quest'ultima telefonata, ancora Ernesto ipotizzò le modalità del traffico di stupefacenti gestito da Francesco all'interno dell'autolavaggio, descrivendo come in effetti le consegne venivano compiute ("*con la scusa che uno va a lavare la macchina, che*

uno v'è là..... poff! La cosa grossa ... la cosa piccirella quello che cazzo è! Io non lo so! Perché come si fa a sapere di che roba si tratta....di che quantitativo.... se è vero..... se non è vero! Hai capito o no?" - pag. 589-590). Nella telefonata del 22.9.91, ore 22,54, la Pedata, conversando con tale Tonino, riferì esplicitamente la propria consapevolezza dell'attività illecita gestita da Francesco Borzachiello presso l'autolavaggio; si riporta integralmente il contenuto della conversazione:

"C : poi uno mi disse di stare attenta che potevano fare qualcosa di malamente 'n copp al lavaggio. Io da quando ho sentito questo ho paura! Hai capito?

T.: cioè, il fratello va a fare le cose malamente 'n copp al lavaggio suo?

C: ma forse pure quell'altro.... come ho potuto capire. Quel Francuccio....!

T: Pure è delinquente ?!

C: e non so farà qualcosa di non lecito....

T.: a che livello ? Roba di droga?

C.: eh, credo! Come ho potuto capire.... (pag. 622).

Il secondo profilo emergente dalle conversazioni intercettate riguarda la piena consapevolezza di Antimo Borzachiello dell'attività illecita gestita all'interno dell'autolavaggio. Si è già illustrato che Carolina Pedata manifestò al fratello Ernesto e a Emilia, le proprie paure circa la possibilità di un suo coinvolgimento in un eventuale indagine sul traffico di droga realizzato nell'autolavaggio, ma le considerazioni che la donna esprime sul proprio marito evidenziano il sospetto suo e di Ernesto Pedata che Antimo potesse essere direttamente coinvolto nell'attività delittuosa. Nella telefonata dell'8.9.91, ore 21,58, nel riferire le reazioni di Antimo alla richiesta di chiarimenti sull'attività svolta presso l'autolavaggio, la Pedata disse al fratello: *" io gli dico " Ma che dobbiamo fare qua?! Io mi vergogno..... prima di tutto! Poi me ne voglio andare da qua.." Mi disse: "Fatti le valigie e vattene !" disse che non dovevo rompergli le scatole e dovevo starmi zitta!"* (pag. 505); in conclusione della stessa telefonata, alla domanda del fratello se (Antimo) fosse convinto delle attività illecite gestite dal fratello, la Pedata rispose di sì e Ernesto affermò: *"e se è convinto perché non lo "smamma" ?"* (pag. 524). In altra conversazione del 10.9.91, ore 20,38 (pag. 555 e ss.) le affermazioni di Ernesto e Carolina Pedata appaiono ancor più esplicite nell'ipotizzare un coinvolgimento di Antimo Borzachiello nell'attività illecita; alla domanda di Ernesto se l'imputato negasse l'esistenza di un'attività illecita all'interno dell'autolavaggio, lo stesso affermò: *"figliò, ma non è che sta impelagato pure lui veramente...!?"* (pag. 560); nella successiva telefonata dello stesso 10.9.91, ore 21,32 (poco più di un'ora dalla precedente), la Pedata chiarì al proprio fratello che in precedenza non aveva potuto parlare in quanto era presente Antimo e, dopo aver negato categoricamente che il proprio marito potesse essere coinvolto nel traffico di stupefacenti, la donna affermò che se avesse scoperto "una cosa del genere" lo avrebbe immediatamente lasciato (pag. 566); nel corso della stessa conversazione i due interlocutori tornarono sull'argomento e Ernesto disse alla sorella che se Antimo avesse avuto anche solo un dubbio sulle attività illecite del fratello, avrebbe dovuto immediatamente allontanarlo dall'autolavaggio, ma la donna gli rispose che il proprio marito, affermando di non credere alle voci che giravano, aveva negato di poter allontanare Francesco (pag. 583). Ma un'ulteriore indicazione emergente dalle affermazioni di Ernesto Pedata riguarda i sospetti che le condizioni economiche di Antimo Borzachiello avrebbero potuto

determinare nell'autorità investigativa; Ernesto Pedata, dopo aver invitato la sorella ad insistere per chiarire la posizione con Antimo, affermò che l'acquisto da questi compiuto di un'autovettura del valore di 40 milioni di lire avrebbe potuto essere valutato in senso accusatorio (pag. 567). Infine, la Pedata riferì al fratello che sia i Carabinieri di Lomazzo, sia la Guardia di Finanza erano a conoscenza della situazione dell'autolavaggio e non avrebbero mai potuto coinvolgere il proprio marito in una vicenda di stupefacenti (pag. 570). Nella **telefonata del 22.9.91, ore 22, 54**, dopo aver manifestato a tale Tonino la sua preoccupazione sulle attività gestite presso l'autolavaggio, la Pedata riferì al suo interlocutore l'atteggiamento di Antimo quando lei gli aveva riferito le voci apprese su tale attività:

“C.: un giorno che non ce la facevo più lo dissi ad Ernesto! Più che altro per un consiglio per il lavaggio, no?”

T.: cosa disse?

C.: disse che mio marito doveva mandare via a quello da là... che dovevamo fare andare via Francuccio da là dentro! Oppure che io dovevo farmi togliere il lavaggio che è intestato a me. Una sera ce lo dissi e lui si incazzò Poi venne la sorella Ciaccarella e pure questa fece capire di sapere tante cose....

T.: e lui non sapeva niente?

C.: no! Poi pure lui cominciò a pensare a questo fatto, non dormiva più la notte ... preoccupato per la vergogna e, a me è venuta la pazzeria a dire sempre le stesse cose! Mio marito andò nel garage e vicino al fratello Francuccio disse: “ Mi sono scocciato! Vedete cosa dovete fare.... qua dicono che sei tu, a mia moglie hanno detto queste cose....” Insomma successe un casino! Quando fu la sera Francuccio mi mandò a chiamare a casa sua e voleva sapere chi mi aveva detto queste cose un casino!

T.: e tu?

C.: io dissi che non sapevo niente e che non volevo sapere niente! Che erano cose che si erano dette e che pure la sorella aveva fatto capire queste cose Lui e la moglie lo negarono, no? un casino... ! La moglie diceva che volevano vedere il marito in galera! Io mi arrabbiai perché mio marito non doveva mettermi in mezzo a queste cose! Mio marito andò dal fratello Francuccio per dirgli che mia avevano detto queste cose, che venivano fino a casa per dirmi queste cose....

T.: ho capito!

C.: mio marito disse che io non ero come loro, che quando sentivo queste cose mi veniva la pazzeria...” (pagg. 624-626).

Ernesto Pedata (u. 27.6.95) ha sostanzialmente confermato le indicazioni emerse dalle intercettazioni telefoniche

Per concludere l'illustrazione degli elementi di prova sulla posizione di Antimo Borzachiello, vanno richiamati i rapporti intrattenuti dallo stesso con Mimmo Paviglianiti. Nel 1988 l'imputato acquistò la licenza del bar Sport di via Scalabrini per un importo di lire 50-60 milioni in società con sua cognata Antonietta, moglie di Francesco; dopo circa un anno e mezzo cedette l'esercizio ai Paviglianiti (in particolare a Settimo e Santo), i quali gli avevano offerto 55 milioni di lire (dichiarazioni **Antimo Borzachiello, u. 10.7.96, pagg. 33-47**). Il teste **Carlo Michele Di Giambattista (u. 27.6.95)** ha riferito che i fratelli Paviglianiti furono denunciati all'autorità giudiziaria per riciclaggio, in quanto gli

accertamenti compiuti sulle loro disponibilità patrimoniali non si giustificavano con i redditi dichiarati; in particolare, con riferimento al bar di via Scalabrini, il teste ha riferito che avevano accertato l'acquisto dello stesso dai Paviglianiti e da Pennestri al prezzo dichiarato di 60 milioni di lire, mentre il valore effettivo dell'esercizio commerciale era di 230 milioni di lire.

Infine, alcuni testimoni hanno riferito di un'attività di fatturazione fittizia da parte della società S.N.C. dei fratelli Paviglianiti, attività nella quale fu coinvolto anche Antimo Borzachiello (**testi Di Giambattista, u. 27.6.95 e u. 28.6.95, Luigi Ferraro, u. 28.6.95**); i due operanti della Guardia di Finanza hanno descritto gli accertamenti compiuti sui lavori oggetto della fattura emessa dalla ditta dell'imputato in favore della S.F.C., dai quali emerse che Antimo Borzachiello non eseguì alcun lavoro presso il cantiere di cui l'ing Ghirardelli era direttore dei lavori. Sulla vicenda della falsa fatturazione la difesa ha richiesto l'audizione del teste Ghirardelli per confutare l'affermazione del teste Ferraro, ma la Corte ha ritenuto superfluo svolgere sul punto ulteriore attività istruttoria. Si osserva che l'accertamento di una falsa fatturazione da parte di Antimo Borzachiello non fornirebbe alcun ulteriore elemento rispetto alle circostanze sin qui illustrate. L'emissione della fattura in atti (di valore invero limitato) dimostra che l'imputato intratteneva rapporti con i fratelli Paviglianiti (ma tale circostanza è stata confermata dallo stesso Borzachiello) e, ai fini dell'accertamento della penale responsabilità in ordine al reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, la dimostrazione che tali rapporti si concretizzarono in un concorso in attività di falsa fatturazione non incide in alcun modo nel giudizio da esprimere.

I testi a difesa hanno fornito elementi di scarso significato rispetto all'oggetto della contestazione, atteso che il commercialista dell'imputato (**Felice Amadeo, u. 9.8.96**), oltre ad aver chiarito alcuni aspetti dell'attività lavorativa di Borzachiello, ha escluso che questi collaborasse nella gestione del distributore Erg di Lomazzo; **Antonio Beltrame (u. 9.7.96)** ebbe rapporti di lavoro con Borzachiello, definito un grande lavoratore presso i cantieri edili; il Maresciallo dei carabinieri **Rinaldo Maranesi (u. 9.7.96)** ha ribadito che Borzachiello era un lavoratore, mai coinvolto nelle attività illecite dei fratelli.

Ritiene la Corte che gli elementi di prova sin qui descritti costituiscano riscontri adeguati alla chiamata in correità resa nei confronti di Antimo Borzachiello da Annacondia.

Il collaboratore ha con precisione indicato l'imputato quale partecipe dell'attività di gestione del traffico di stupefacenti riconducibile al gruppo Paviglianiti; nell'ottobre 1989, in occasione del suo primo ritiro di stupefacenti da Mimmo Paviglianiti, questi, recatosi presso il distributore Erg di Lomazzo in compagnia di Annacondia, si rivolse ad un napoletano che operava presso la pompa di distribuzione del carburante, ordinandogli di preparare la sostanza stupefacente da consegnare; quella persona è stata riconosciuta fotograficamente da Annacondia in Antimo Borzachiello. Questa chiamata in correità va valutata in termini di piena attendibilità intrinseca; in questa parte di motivazione si richiamano le osservazioni esposte nella parte generale della motivazione sulla collaborazione processuale di Annacondia, ritenuta, nei confronti di tutti i chiamati in correità, pienamente attendibile. Con specifico riferimento alla persona di Antimo Borzachiello non può prospettarsi alcuna circostanza che infici il giudizio espresso in via generale. Annacondia non conosceva Borzachiello prima di quell'incontro dell'ottobre 1989 (circostanza confermata dall'imputato), né lo rivide successivamente; nei suoi confronti non aveva alcun motivo di risentimento o rancore derivante da pregressi rapporti conflittuali; nessun interesse specifico

potè indurre il collaboratore a indicare una persona sconosciuta come presente nella riferita circostanza. L'unico elemento di dubbio, prospettato dalla difesa nel corso della memoria conclusiva, concerne la sussistenza di un errore di identificazione da parte del collaboratore, ma anche di una siffatta eventualità non sono stati forniti al dibattimento elementi concreti. E' vero che chiunque può sbagliare nel riconoscere una persona vista solo una volta, ma la decisione con cui Annacondia ha affermato di aver riconosciuto nelle indagini preliminari e di riconoscere in dibattimento nella fotografia di Antimo Borzachiello la persona cui Mimmo Paviglianiti ordinò di preparare lo stupefacente da ritirare, in assenza di ulteriori elementi che inficiano tale riconoscimento, rende improponibile la tesi difensiva. Quindi, la chiamata in correità di Annacondia deve essere ritenuta pienamente attendibile sotto il profilo intrinseco ed essere sottoposta al vaglio di attendibilità estrinseca.

Il primo elemento di riscontro orale proviene da Salvatore Pace, il quale ha riferito di aver riconosciuto nella fotografia raffigurante Antimo Borzachiello una persona incontrata al distributore Erg di Lomazzo, con la quale discusse della fornitura di stupefacenti (al cui ritiro era addetto Marelli). L'indicazione di Pace è pienamente coincidente con quella di Annacondia, ma soprattutto è compatibile con la mancata conoscenza di Borzachiello da parte di altri collaboratori. Di Donato e Sfregola (che ebbero una frequentazione assidua del gruppo Paviglianiti, ma che ritiravano lo stupefacente soprattutto all'autolavaggio) hanno escluso di aver visto Antimo Borzachiello presso l'autolavaggio e, quanto alle poche occasioni in cui ritirarono, presso il distributore, Cassaniello e Marelli non hanno ricordato chi fossero i gestori dell'autolavaggio e del distributore.

Dalle dichiarazioni fin qui rievocate si desume una presenza sicuramente meno assidua di Antimo Borzachiello presso il distributore di benzina Erg gestito da Sabatino; l'imputato fu visto in sole due occasioni da Annacondia e Pace presso quell'esercizio, mentre coloro che erano stabilmente addetti al ritiro dello stupefacente conobbero Francesco Borzachiello a Sabatino. Certamente Antimo, pur proprietario dell'autolavaggio, non si occupò stabilmente dell'attività di fornitura ai clienti a cui erano addetti Sabatino e il fratello Francesco. Il distributore Erg era invece di proprietà di Sabatino, ma questi, almeno fino al gennaio 1991, lavorava stabilmente presso l'autolavaggio; per tale ragione è assolutamente verosimile che Antimo Borzachiello in quel periodo fosse presente al distributore. La situazione che emerge dalle dichiarazioni dei collaboratori è di una presenza occasionale dell'imputato presso il distributore, ma pienamente consapevole del traffico di stupefacenti che ivi si svolgeva.

Tale prospettazione è compatibile anche con le indicazioni fornite dai testi a difesa sull'attività di piccolo imprenditore edile gestita da Antimo Borzachiello, il quale era indubbiamente un lavoratore, che, in base alle dichiarazioni di alcuni collaboratori, collaborò sporadicamente alla gestione del traffico illecito di stupefacenti.

L'elemento decisivo di riscontro delle dichiarazioni accusatorie fin qui illustrate è rappresentato dall'insieme di circostanze acquisite nell'ambito delle indagini svolte dall'autorità giudiziaria di Napoli e di Como che condussero ai sequestri del 15 e 18 ottobre 1991.

Dall'analisi di quella vicenda (e in particolare dalle intercettazioni telefoniche richiamate) emergono due aspetti di estremo significato; Antimo Borzachiello era il proprietario dell'autolavaggio ove era gestita l'attività di traffico di stupefacenti. Tutta la famiglia dell'imputato, in un periodo immediatamente precedente all'intervento delle forze dell'ordine, era pienamente consapevole che presso l'autolavaggio era gestita un'attività di

traffico di stupefacenti. Di ciò era consapevole soprattutto Antimo Borzachiello, il quale manifestò ripetutamente il proprio disappunto dinanzi alle richieste insistenti di Carolina Pedata dirette a chiarire la situazione con Francesco e ad allontanarlo dall'autolavaggio. L'atteggiamento dell'imputato, desunto dal tenore delle conversazioni intercettate, è del tutto anomalo se si parte dal presupposto dell'assoluta sua estraneità rispetto al traffico di stupefacente; più comprensibile appare se si valuta l'interesse (forse anche economico) che costui aveva nel tollerare l'attività illecita. Naturalmente l'illogicità del comportamento dell'imputato non è la prova del suo coinvolgimento, ma piuttosto il riscontro esterno rispetto alle chiamate in correità illustrate. Antimo Borzachiello alle preoccupazioni e paure della moglie, rispose dicendole di occuparsi degli affari suoi, negando qualsiasi possibilità che il proprio fratello Francesco potesse essere coinvolto in attività illecite; quando la Pedata confidò ai suoi interlocutori le preoccupazioni del marito riferì le sue paure derivanti dalle notizie che circolavano a Cermenate, quasi che Antimo sapesse che l'autolavaggio era una base di spaccio di stupefacente; nonostante le insistenze della donna, l'imputato non assunse un atteggiamento deciso nei confronti del fratello Francesco (anche la richiesta di chiarimenti riferita nell'ultima telefonata, sembra quasi una rappresentazione in cui Francesco viene chiamato a tranquillizzare le donne dell'insussistenza delle voci che circolavano). In definitiva, se si tiene conto che due collaboratori hanno indicato la presenza di Antimo Borzachiello presso il distributore, coinvolto nell'attività materiale di consegna dello stupefacente sin dall'ottobre 1989 e che dopo quasi due anni, lo stesso imputato reagì alle richieste della moglie di chiarimento sull'attività illecita gestita presso l'autolavaggio con la preoccupazione che quel traffico fosse stato scoperto, il quadro della posizione di Antimo Borzachiello nell'ambito associativo appare pienamente provato. Costui non era organicamente inserito nelle attività associative, in quanto altre persone erano addette alle consegne dello stupefacente; la disponibilità in favore dell'associazione dell'autolavaggio, il cui uso era evidentemente finalizzato alla gestione del traffico di stupefacente si accompagnò alla sua presenza occasionale nelle attività di gestione del traffico. Non sono stati acquisiti elementi specifici dai quali desumere l'interesse economico dell'imputato a fornire il proprio contributo alle attività dell'associazione, ma non può ignorarsi che il suo tenore di vita appare notevolmente superiore a quello di un piccolo imprenditore edile. Nel corso della sua permanenza al nord-Italia (tra il 1970 e il 1986) Borzachiello, oltre ad esercitare la propria attività di imprenditore edile, acquistò l'autolavaggio di Cermenate, il bar di via Scalabrini e un'abitazione (che vendette per 610 milioni di lire); nell'ottobre 1991, l'imputato disponeva di un'Alfa Romeo 75 e di un'Alfa duetto (quest'ultima acquistata per 40 milioni di lire).

Il quadro patrimoniale descritto appare poco consono alle disponibilità di un semplice imprenditore edile, anche se, naturalmente, non può affermarsi che Borzachiello abbia ricevuto compensi dall'attività svolta nell'interesse dell'associazione Paviglianiti.

Per tutte le considerazioni fin qui esposte, deve affermarsi la penale responsabilità di Antimo Borzachiello in ordine al reato associativo contestatogli al capo 101 dell'imputazione.

[3]. Il reato associativo ascritto al capo 101 e le circostanze aggravanti contestate.

Si è già analizzato e ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato associativo contestato al capo 101 (paragrafo 2, capo 1 di questo capitolo) sulla base del materiale probatorio illustrato al paragrafo 1. L'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è stata ritenuta dalla pubblica accusa aggravata dal possesso di armi e dall'essere costituita da più di 10 persone. Quanto alla prima aggravante, le considerazioni esposte nel paragrafo 2,

capo 3, rendono evidente la sussistenza di detta circostanza, atteso che l'associazione Paviglianiti ebbe, nel corso degli anni di operatività, una disponibilità elevatissima di armi di ogni tipo, alcune delle quali sequestrate nel corso dell'operazione di polizia del 15 e 18 ottobre 1991.

Quanto alla seconda aggravante, il suo accertamento discende dall'affermata partecipazione al sodalizio in oggetto dei 6 imputati in questo processo e dei molti altri associati citati nella descrizione dell'organizzazione. Nello specifico, sono stati ritenuti organici all'associazione almeno 12 persone, di cui 6 giudicati in questo processo, 4 giudicati in rito abbreviato (Santo Paviglianiti, Antonino Raffa, Francesco Borzachiello e Bruno Sabatino), 2 (Domenico Paviglianiti e Puntorieri) le cui posizioni processuali sono state separate nella fase conclusiva del dibattimento, ma che furono certamente partecipi (con funzioni dirigenziale) al sodalizio.

Pertanto, sussistono le aggravanti contestate al capo 101 dell'imputazione e Antonino Cuzzola, Marco Buttiglieri, Luciano Zucarello, Giuseppe e Settimo Paviglianiti e Antimo Borzachiello devono essere ritenuti responsabili del reato associativo loro ascritto, come contestato.

Capitolo XIII - L'associazione Rizzi (capo 134 dell'imputazione)

Paragrafo 1 - Materiale probatorio in ordine alla sussistenza dell'organizzazione finalizzata al narcotraffico.

Premessa.

La valutazione del materiale probatorio riguardante il capo 134 dell'imputazione si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese nei confronti dei partecipi all'associazione *Rizzi* dai quattro collaboratori appartenenti al sodalizio facente capo a Salvatore Annacondia. Difatti le dichiarazioni di quest'ultimo hanno rappresentato il primo elemento di conoscenza da parte degli inquirenti dell'esistenza di un'organizzazione diretta da Michele Rizzi e operante nel traffico internazionale di stupefacenti con base operativa nel territorio milanese, da cui Annacondia e i suoi uomini si rifornirono per molti anni di sostanze stupefacenti. Il sodalizio descritto dal citato collaboratore fu conosciuto anche da altri membri dell'associazione dallo stesso diretta, in quanto l'approvvigionamento di stupefacente coinvolse, a livello esecutivo, Sfregola, Di Donato e, in misura ridotta, Pietro Paolo Bassi. I quattro citati collaboratori hanno ricostruito, ciascuno per la parte di sua conoscenza, i rapporti intrattenuti con l'organizzazione *Rizzi*, indicando il livello di operatività della stessa nel traffico degli stupefacenti, l'entità e la qualità di sostanza trattata, la composizione del gruppo come modificatasi nel corso dei molti anni di rapporto con il loro sodalizio di appartenenza. Le dichiarazioni rese da detti collaboratori rappresentano il nucleo centrale dell'impianto accusatorio a carico dai partecipi dell'organizzazione *Rizzi*, in quanto la gran parte degli altri imputati qui giudicati (alcuni dei quali hanno assunto una scelta di collaborazione nel corso del dibattimento) appartennero a sodalizi criminali che non ebbero rapporti diretti con Michele Rizzi e i suoi uomini; per tale ragione le collaborazioni processuali intervenute nel corso del dibattimento non hanno consentito di ulteriormente arricchire le informazioni sulla struttura e sul funzionamento dell'associazione *Rizzi*, rivelando soltanto episodi riferibili a qualcuno dei partecipi alla stessa. Per concludere questa parte introduttiva di illustrazione del materiale probatorio, si rileva che sono stati forniti elementi oggettivi di prova in ordine ad alcuni episodi delittuosi che coinvolsero i membri dell'organizzazione, assolutamente significativi in funzione di riscontro delle chiamate in correità.

[1] Dichiarazioni di Annacondia, Di Donato, Sfregola e Bassi.

Annacondia, Di Donato, Sfregola e Bassi hanno delineato con puntualità la struttura organizzata facente capo a Michele Rizzi, responsabile dell'approvvigionamento di stupefacenti dell'associazione di cui i collaboratori fecero parte. I contributi di conoscenza forniti dai quattro collaboratori si caratterizzano per una loro spiccata originalità, atteso che ciascuno ha riferito circostanze di fatto non conosciute dagli altri e che molti elementi descritti da uno di essi sono stati corretti e precisati dall'altro. Nel contempo, il quadro fornito dai dichiaranti è, nella definizione della struttura centrale dell'associazione e nell'indicazione dell'attività di approvvigionamento, pienamente coincidente, in quanto ciascuno ha descritto l'esistenza di un capo indiscusso dell'organizzazione (Michele Rizzi), i cui uomini erano

dediti in una prima fase al traffico di eroina e in una seconda fase al traffico di cocaina e hashish. I collaboratori hanno coerentemente riferito le modalità di approvvigionamento dello stupefacente e di consegna del denaro, l'attribuzione ai diversi membri di mansioni specifiche, l'esistenza di un magazzino per il deposito dello stupefacente.

In definitiva, le dichiarazioni accusatorie sono per un verso coincidenti, rappresentando quella convergenza del molteplice richiesta per la verifica di attendibilità della chiamata in correità, e nel contempo non pedissequamente uguali le une alle altre (tale caratteristica esclude la possibilità di un appiattimento di collaboratori già appartenenti ad un unico contesto criminale).

Ciò premesso, devono nello specifico affrontarsi le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori principali.

Salvatore Annacondia conobbe Michele Rizzi a Trani nel 1986, a casa di Salvatore Liso; questi, dovendo costituirsi per scontare un residuo pena, voleva festeggiare gli ultimi momenti di libertà con una cena tra amici, alla quale erano presenti Michele Rizzi, Franco Mannino e una persona che è stata successivamente indicata ad Annacondia come Nitto Santapaola; Rizzi fu presentato ad Annacondia come il cognato di Liso e in quell'occasione si mostrò contento di conoscerlo, avendone sentito parlare come di persona di elevato livello criminale; difatti già in quel periodo il collaboratore si era reso responsabile di alcuni omicidi, assumendo un certo prestigio nell'ambito della criminalità pugliese (**u. 11.7.95, pag. 160 e u. 22.9.95, pagg. 1-4**).

Si è già illustrata la questione prospettata criticamente da alcuni difensori relativa alla presenza di Nitto Santapaola nel corso di quella cena, vicenda che in questa parte della motivazione assume scarso significato ai fini della valutazione richiesta, per cui si rimanda per un suo approfondimento al capitolo 2, §2, capo 3.

Annacondia ha riferito che nel corso di quella cena, e di un successivo pranzo svoltosi al ristorante Linda di Trani, Rizzi e la persona presentatagli come zio Nino discussero della possibilità di installare in Puglia una raffineria di morfina-base importata via mare e chiesero al collaboratore se fosse disponibile a reperire una masseria da utilizzare a quel fine (della questione non si fece poi niente) - **u. 22.9.95, pagg. 2-4**.

Il primo rapporto di stupefacenti con Rizzi, Annacondia lo ebbe circa 20 giorni dopo quell'incontro; il collaboratore ha descritto con precisione l'imbarco da una nave ad un gommone e lo sbarco a Trani di circa 150 chili di eroina per conto di Rizzi:

- Annacondia e Di Chiano aiutarono Rizzi e i suoi uomini a prendere in consegna il quantitativo di stupefacente da una motonave avvicinatasi alla costa tranese e caricarono su un gommone del collaboratore la merce;

- dopo qualche giro in mare e un po' d'attesa (a causa della presenza di una motovedetta della guardia di finanza), la sostanza fu scaricata a terra e depositata in autovetture che si trovavano presso un autolavaggio sito nella via Barletta di Trani;

- in quell'occasione Annacondia non vide chi ritirò la merce, perché erano uomini di Rizzi ad esserne i destinatari;

- per quel lavoro il collaboratore percepì due milioni a chilo (cioè 300 milioni di lire). (**u. 22.9.95, pagg. 7-12**).

Dopo quell'episodio, i rapporti di Rizzi con Annacondia rimasero di semplice amicizia, nel senso che quella fornitura non ebbe altro seguito; i due si incontrarono spesso a Trani, ma

quando Annacondia si recava a Milano per trattare l'approvvigionamento di stupefacenti non era solito far visita a Rizzi.

All'epoca il collaboratore si riforniva di stupefacente da Antonio Di Giovine e proprio durante un incontro con quest'ultimo finalizzato all'approvvigionamento iniziò il rapporto di fornitura con Rizzi. L'episodio, descritto con precisione da Annacondia, si verificò nella primavera del 1988, cioè a quasi due anni di distanza dal primo rapporto di collaborazione con Rizzi nell'attività di traffico di stupefacente.

Il collaboratore si trovava a Milano, presso il ristorante da Gaspare, seduto ad un tavolo con Antonio Di Giovine, intenti a trattare una fornitura di eroina; in quello stesso locale arrivò Rizzi e Di Giovine si alzò per onorarne la presenza, non rendendosi conto che questi era in buoni rapporti con Annacondia, il quale lo salutò affettuosamente. Dopo che ciascuno ebbe finito di mangiare Annacondia e Di Giovine si sedettero al tavolo di Rizzi per bere qualcosa e quest'ultimo fissò un appuntamento con il collaboratore per l'indomani mattina al bar di piazzale Arduino. In quell'incontro, saputo che il collaboratore era cliente di Di Giovine, Rizzi gli disse che lo stupefacente glielo avrebbe consegnato lui stesso (che era fornitore di Di Giovine) e immediatamente fu disdetta l'ordinazione del giorno precedente con Di Giovine, il quale non poté obiettare alcunché per la deferenza che aveva nei confronti di Rizzi.

Dopo 4-5 giorni Rizzi si recò a Trani in compagnia di Biagio Magellano, comunicando ad Annacondia la disponibilità dello stupefacente da consegnare; il collaboratore incaricò Michele Di Chiano di procedere all'operazione di ritiro dello stupefacente (**pagg. 30-35**).

Magellano prese la 126 di Annacondia e andò a caricare la merce; tornò dopo mezz'ora e diede l'auto a Michele Di Chiano il quale la scaricò e, tornato al ristorante I Templari, fece segno ad Annacondia che doveva parlargli; una volta appartati, Di Chiano fece presente al suo capo che era stato consegnato un quantitativo elevato di stupefacenti, circa 20 chili di eroina e un chilo di cocaina. Annacondia disse a Rizzi che la merce era molta, superiore ai quantitativi che il suo gruppo era in grado di commercializzare, ma Rizzi rispose che non c'erano problemi perché avrebbe indirizzato i suoi clienti ad acquistare la droga da lui.

In sede di controesame (**u. 2.10.95, parte I, pag. 102**), Annacondia ha precisato che l'episodio descritto si verificò nel 1988.

Quindi, dalla primavera del 1988 Rizzi divenne il fornitore principale di eroina e cocaina di Annacondia ed effettivamente alcuni clienti di Rizzi della zona di Andria e di Bari furono indirizzati dallo stesso Rizzi ad acquistare lo stupefacente da Annacondia; in particolare il giorno dopo quella prima consegna due clienti di Andria, Michele Pastore e Sabino Lopetuso, furono contattati da Rizzi, il quale disse loro che avrebbero potuto acquistare alle stesse condizioni da Annacondia e analogamente si verificò per un cliente di Bari, tale Tonino Capriati.

Rizzi convinse il collaboratore a trattare anche cocaina, perché quella da lui fornita era di buona qualità e aveva prezzi convenienti.

Dopo quella prima consegna il rapporto continuò stabilmente; Rizzi e Magellano, oltre ad un'altra persona che Annacondia aveva indicato come il fratello di Nunzio Scarabaggio, ma poi ha riconosciuto in Matteo Rendina, fecero altri tre-quattro viaggi, e ogni volta Rizzi si fermava a Trani per 3-4 giorni (**pagg. 37-42**).

Un'altra fornitura dell'estate del 1989 è stata descritta con precisione dal collaboratore. Nunzio e Giuseppe Scarabaggio e Rendina si recarono a Trani con alcuni chili di cocaina, che, su indicazione di Rizzi, fu consegnata ad Annacondia; quella sostanza creò problemi di

lavorazione e dovette intervenire dopo una settimana Nunzio Scarabaggio con la fornitura di un tipo di sostanza da taglio speciale per poter trattare e commercializzare normalmente lo stupefacente **(pagg. 50-51)**.

Magellano e Rendina fecero tre o quattro viaggi, uno lo fece Di Chiano e, quindi, fu incaricato del trasporto dello stupefacente un autotrasportatore di Trani, Giuseppe Iurilli.

La vicenda relativa a quest'ultimo sarà trattata nella parte di motivazione dedicata specificamente al capo imputazione contestatogli (il capo 138); in questa sede si rileva che il giudizio espresso sulla posizione di Iurilli (che è stato ritenuto non colpevole del reato ascrittogli, per la carenza di un riscontro individualizzante rispetto alla chiamata in correità di Annacondia) non incide sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Annacondia, che anche per quella parte è stata ritenuta intrinsecamente credibile. L'impostazione assunta da questa Corte di richiedere un riscontro specifico riferibile alla posizione individuale del chiamato in correità può comportare che dichiarazioni soggettivamente credibili non siano ritenute idonee ad affermare la penale responsabilità dell'accusato.

La circostanza che qui interessa del discorso di Annacondia sull'attività svolta da Iurilli concerne le forniture di stupefacente che, per il tramite di quest'ultimo, Michele Rizzi e il suo gruppo effettuarono in favore del collaboratore.

Annacondia ha riferito che Iurilli fece una decina di viaggi con lo stupefacente di Rizzi trasportando ogni volta circa 20-25 chili di eroina e 4-5 chili di cocaina.

Anche i viaggi in precedenza effettuati da Rendina e Magellano erano della stessa entità, cioè nell'ordine di 20 chili di eroina e 3-4 chili di cocaina. **(pagg. 53-65)**.

Nel corso delle indagini preliminari Annacondia aveva riferito coerentemente tutta la dinamica delle forniture ricevute da Rizzi, precisando che Nunzio Scarabaggio non era un corriere di Rizzi, ma agiva come se fosse un suo socio; si accompagnava sempre a Rizzi e fu incontrato spesso a Milano per organizzare i viaggi di stupefacente; anche con riferimento ad alcuni particolari Annacondia ha confermato la veridicità delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, quanto ai viaggi effettuati da Rendina e Magellano (5 o 6), quanto a quelli effettuati da Iurilli (12 fino all'inizio del 1990) e alla quantità di cocaina trasportata ogni viaggio (4-6 chili per volta) **(pagg. 69-74)**.

Annacondia ha precisato che in genere la qualità dello stupefacente fornito da Rizzi era ottima; l'eroina non veniva tagliata ma rivenduta pura ai clienti tranesi, mentre la cocaina veniva tagliata con una sostanza chimica fornita dallo stesso Rizzi (a £ 2 milioni al chilo). Il prezzo dell'eroina era di 34-35 milioni al chilo, quello della cocaina di 50 milioni a chilo, con possibilità di sconti. Le ordinazioni venivano fatte di persona, quando Rizzi o Magellano si recavano a Trani e comunque le forniture erano periodiche, ogni 30-40 giorni. I pagamenti venivano fatti in contanti o a Trani o a Milano, ove si recavano Regano, Sfregola o lo stesso Annacondia; durante i viaggi a Milano Annacondia e Sfregola alloggiavano a volte all'hotel Piccadilly o all'hotel Azzurro o all'hotel Cervo; Annacondia a volte alloggiava presso i suoi parenti.

Con riferimento alla figura di Rizzi Annacondia ha soggiunto che costui godeva nell'ambiente della criminalità organizzata milanese grande rispetto, come poté constatare durante i suoi incontri al bar di piazzale Arduino; in quel locale incontrò Michele Lombardi, del gruppo Flachi, e altri personaggi presentatigli come appartenenti alla criminalità organizzata; Rizzi intervenne nei confronti del gruppo Pirulli e del gruppo Pellegrino-

Foschini in occasione dell'attentato subito da Annacondia e lo stesso Di Giovine aveva trattato Rizzi con molta deferenza.

Durante l'estate del 1989 intervenne una radicale modifica della struttura organizzata facente capo a Michele Rizzi e Annacondia apprese dallo stesso le intenzioni di abbandonare il mercato dell'eroina e dedicarsi soltanto alla cocaina e all'hashish. Il collaboratore ha riferito che Rizzi gli confidò di voler lasciare a Nunzio Scarabaggio la gestione del mercato dell'eroina e propose allo stesso Annacondia di fare altrettanto, entrando in società con lui limitatamente alla cocaina e all'hashish; tra Rizzi e Scarabaggio fu sciolta la società e ciascuno operò separatamente nel settore di competenza, mentre il collaboratore fece presente a Rizzi di non poter abbandonare la gestione del traffico dell'eroina, che significava controllo del territorio(**u. 22.9.95, pag. 82**).

Intorno all'autunno 1989 Annacondia allacciò i contatti con un altro suo fornitore, Mimmo Paviglianiti, con il quale iniziò a trattare dalla fine del 1989; durante quei mesi le forniture di eroina da parte del gruppo *Rizzi* proseguirono ma andarono a ridursi, fino a cessare completamente. In quel periodo un'altra persona operò come corriere dello stupefacente per conto dell'organizzazione, Michele Di Candia, il quale era cognato di Rizzi ma non era organicamente inserito nelle attività del gruppo. Di Candia fu scarcerato alla fine del 1989 effettuò dai 6 ai 10 viaggi di consegna di stupefacente, soprattutto cocaina e hashish; in particolare Annacondia ha riferito che tutto l'hashish fornitogli da Rizzi nel 1991 fu consegnato da Di Candia, Nicola Papeo e Sabino Conversano. Quando cessò l'attività di Iurilli tutti i trasporti di stupefacente del Rizzi furono effettuati da Di Candia, dapprima anche di eroina e cocaina, seppur in quantitativi più ridotti rispetto a quelli di Iurilli, e dal 1991 in avanti esclusivamente di hashish e cocaina.

In definitiva, dall'inizio del 1990 l'organizzazione *Rizzi* modificò radicalmente i suoi rapporti di fornitura con il gruppo Annacondia e anche la struttura del sodalizio subì mutamenti. Secondo le indicazioni del collaboratore, fino alla fine del 1989, Scarabaggio e Rizzi operarono quali dirigenti dell'organizzazione (che trattava tutte le qualità di stupefacente), servendosi per le attività esecutive di Magellano, Matteo Rendina e Manzi. Dal 1990 la gestione del mercato dell'eroina fu lasciata nelle mani di Scarabaggio (ma Annacondia da quella data non ebbe con questi rapporti di approvvigionamento diretti), mentre Rizzi continuò ad operare nel traffico di cocaina e hashish, e nel gruppo entrarono Di Candia e Papeo (mentre Rendina mantenne evidentemente i rapporti con Scarabaggio).

Annacondia ha precisato l'evoluzione dei traffici di stupefacenti intrattenuti con Rizzi durante gli anni 1990-1991:

- dall'inizio del 1990 diminuirono i quantitativi di eroina (anche se sempre nell'ordine di chili) e continuarono quelli di cocaina(nell'ordine di 4-5 chili per volta) e di hashish e fu Di Candia ad occuparsi dei trasporti;
- nel 1991 Rizzi fu arrestato in Cile e rimase assente alcuni mesi; al suo rientro non ci furono più acquisti di eroina, mentre continuarono fino a qualche mese prima dell'arresto di Annacondia, le forniture di cocaina e hashish. La gran parte dell'eroina venne rifornita nel 1990 e nel 1991 da Paviglianiti.(**pagg. 74-92**)

Di un certo rilievo è l'indicazione fornita da Annacondia (**u. 22.9.95, pagg. 107-110**) in ordine alla disponibilità da parte del gruppo *Rizzi* di due raffinerie di stupefacenti situate nella zona di Bergamo e Lecco; dette strutture erano state nella disponibilità del gruppo Flachi fino al 1989, mentre da quella data furono gestite dal gruppo *Rizzi* e dal gruppo di Tanino

Fidanzati. Il collaboratore apprese da un suo uomo, Pietro Paolo Bassi, che Di Candia gli aveva confidato che aveva rischiato di essere arrestato proprio nei pressi della raffineria di Bergamo, ove venne arrestato un uomo di Fidanzati. Rizzi, al quale Annacondia aveva chiesto conferma della circostanza, aveva rimproverato Di Candia per aver rivelato l'episodio.

Infine, Annacondia ha riferito l'episodio di consegna di un quantitativo di 6 chili e mezzo di eroina da Milano a Trani compiuto da Nino Manzi. Intorno al settembre 1989, cioè nel periodo in cui Nunzio Scarabaggio fu arrestato, Manzi doveva effettuare la consegna di stupefacente ad un cliente di San Severo, ma, a causa di problemi verificatisi in quel paese, Rizzi dispose che la sostanza fosse dirottata a Trani. Manzi arrivò al ristorante "I Templari" con una Fiat Uno color granata, consegnò la cocaina a Michele Di Chiano, il quale fu incaricato di scaricarla (la droga era occultata in parte nella ruota di scorta, cinque chili, in parte sotto il sedile posteriore, un chilo e mezzo) - **pagg. 114-115.**

Le dichiarazioni di Annacondia definiscono indubbiamente il quadro più completo della struttura organizzata facente capo a Michele Rizzi, in quanto il collaboratore gestì in prima persona tutti i rapporti di approvvigionamento e apprese come si modificò l'associazione nel corso degli anni. Per questa ragione, la sua chiamata in correità deve essere considerata principale, e sulla stessa dovranno essere verificati gli elementi di riscontro acquisiti nel corso del dibattimento.

La prima significativa conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni di Annacondia è pervenuta da Di Donato, che ebbe rapporti con Michele Rizzi meno intensi rispetto a quelli di Annacondia, ma che apprese circostanze rilevanti sui rapporti di fornitura che intercorrevano tra le due organizzazioni criminali.

Di Donato conobbe Rizzi alla festa di matrimonio della figlia di Salvatore Liso, nel 1990, ma già allora era a conoscenza dei traffici di stupefacenti tra Rizzi e Annacondia, anche se non era personalmente interessato agli stessi. Annacondia aveva parlato a Di Donato delle consegne di droga ricevute da Rizzi, ma il collaboratore non ebbe in tale rapporto di approvvigionamento un ruolo analogo a quello avuto nelle forniture di stupefacente dai Paviglianiti. Questa estraneità era giustificata dal fatto che solo nel gennaio 1990 Di Donato cominciò a collaborare con il gruppo Annacondia. Di Donato conosceva, comunque, la fama di Rizzi a Milano, come grosso trafficante (lo ha definito un "pezzo da novanta", che contava molto a Milano per i suoi rapporti con le famiglie Fidanzati e Mannino), tanto che, quando lo incontrò a Trani, gli disse che conosceva tutto il vecchio gruppo Flachi.

Del gruppo *Rizzi* Di Donato vide un paio di volte Nunzio Scarabaggio, da lui conosciuto sin dal 1984, perché quando aveva in gestione il Drive-in, Giannino Scimone glielo presentò, dicendo che era appena uscito dal carcere e invitandolo a rendersi disponibile nel caso avesse bisogno. Dopo quell'incontro Di Donato fornì a Scarabaggio mezzo chilo di eroina e mezzo chilo di cocaina, quantitativi consegnati tramite gli uomini del gruppo in un bar di Cormano. All'epoca Scarabaggio era gestore di un piano bar nella zona di Cormano-Bollate-Novate milanese (diverso dal bar ove fu consegnata la droga). Lo stupefacente venne pagato man mano che veniva venduto e il denaro fu portato al Drive-in o fu Di Donato a prenderlo in consegna al piano bar di Scarabaggio.

Dopo questa fornitura e in periodo successivo Di Donato, in due o tre occasioni, rivide Scarabaggio a piazzale Arduino, insieme a Rizzi; Rizzi e Scarabaggio erano seduti al tavolo di un bar. Di Donato non sentì discorsi tra i due, ma sapeva che Scarabaggio era un grosso

trafficante. Questi incontri sono stati collocati dal collaboratore tra la fine del 1989 e l'inizio del 1990. **(u. 20.10.95, pagg. 58-70)**

Le dichiarazioni di **Michele Sfregola** sono più specifiche rispetto a quelle di Di Donato perché attengono all'attività dell'associazione *Rizzi* e alla composizione dello stesso sodalizio; difatti il collaboratore ebbe rapporti diretti con la stessa organizzazione nella sua qualità di addetto, per conto dell'associazione Annacondia, al ritiro dello stupefacente e alla consegna del denaro in pagamento della merce. Il collaboratore ha riferito che seppe da Annacondia che prima del suo ingresso nell'associazione (avvenuto tra la fine del 1989 e l'inizio del 1990), Rizzi era il fornitore principale di eroina e di cocaina del gruppo. Proprio all'inizio dei rapporti con Annacondia, Sfregola seppe che nel magazzino dell'organizzazione vi era un quantitativo di 4 o 5 chili di cocaina fornita da Rizzi. Regano gli disse che quella cocaina non era di buona qualità, ma fu comunque pagata tramite Di Donato.

Durante il primo periodo di partecipazione all'attività dell'associazione da parte di Sfregola, il fornitore dell'eroina e della cocaina divenne il gruppo Paviglianiti, mentre a partire dalla primavera-estate del 1990 Rizzi cominciò a fornire hashish nell'ordine di centinaia di chili ogni volta e quello fu il primo diretto rapporto di approvvigionamento che coinvolse Sfregola **(u. 8.2.96, pag. 5)**.

Rizzi viveva a Milano, ma in quel periodo stava nella sua casa di Trani. Con riferimento all'inizio delle forniture Sfregola ha dichiarato che Rizzi propose una consegna di hashish di buona qualità; Di Candia e Papeo, appartenenti al gruppo *Rizzi*, a turno, portarono i quantitativi di hashish al bar di Trani ove si incontravano i membri del gruppo Annacondia; un'autovettura veniva consegnata a Di Candia o Papeo, i quali la riportavano carica di hashish; le forniture furono almeno tre (dall'estate del 1991 fino all'arresto di Sfregola del 1 ottobre 1991) e ogni volta venivano consegnati circa 100 chili di stupefacente, in panetti di tre chili l'uno. Sfregola non seppe mai dove il gruppo *Rizzi* teneva lo stupefacente, né da dove provenisse; all'interno del gruppo Annacondia avevano immaginato che Rizzi disponesse di un magazzino a circa 20 chilometri dal bar, in quanto l'autovettura percorreva ogni volta 40 chilometri **(u. 8.2.96, pagg. 8 e ss.)**.

Il denaro veniva consegnato a Rizzi tramite Di Donato e in una sola occasione Sfregola recapitò personalmente dei soldi (circa 100 milioni di lire) a Rizzi, nella sua abitazione di Trani, mentre quando le consegne avvenivano a Milano vi provvedevano Di Donato o Liso.

Del gruppo *Rizzi* Sfregola conobbe solo Rizzi, Papeo e Di Candia; vide anche altre persone, ma non si interessò di identificarle.

Complessivamente il gruppo Annacondia acquistò hashish nell'ordine di tonnellate.

Sfregola ha precisato di aver conosciuto Biagio Magellano presso la casa di Annacondia a Trani; seppe che pur abitando a Milano, ogni tanto si recava per qualche tempo a Bari; durante quegli incontri a casa di Annacondia il collaboratore sentì i discorsi tra quest'ultimo e Magellano sulle forniture di cocaina e hashish, ma erano questioni di cui non si interessò direttamente; da Magellano Sfregola non ritirò stupefacente, ma sentì soltanto discorsi di consegna di cocaina e altro stupefacente **(u. 8.2.96, pag. 20)**.

Infine, **Pietro Paolo Bassi (u. 28.6.96, pag. 149)** ha fornito una conferma limitata ma significativa della chiamata in correità di Annacondia. Il collaboratore conobbe Michele Rizzi sempre per il tramite di Annacondia, quando quest'ultimo, tra la fine del 1989 e l'inizio del 1990, gli chiese di essere accompagnato a Milano per incontrare Michele Rizzi (ha precisato che Annacondia aveva incontrato a Trani Salvatore Liso e gli aveva chiesto il numero di

telefono di Rizzi). L'incontro avvenne alla galleria Vittorio Emanuele e i due si appartarono per discutere. Dopo quel primo incontro Bassi rivide qualche volta Rizzi a Trani e sia questi che Annacondia gli riferirono dell'attività di traffico di eroina e cocaina gestita.

In epoca successiva, intorno al 1991, Bassi venne a sapere che Rizzi aveva importato alcune tonnellate di hashish e si rivolse a lui per poterne acquistare una parte; Rizzi gli propose di acquistarlo a £. 3.500.000 al chilo con minimo quantitativo di 25 chili, ma l'accordo non fu concluso perché il quantitativo minimo offerto era eccessivo rispetto alla disponibilità di commercializzazione del collaboratore. La droga era arrivata in Puglia dal Marocco.

Dell'organizzazione Rizzi Bassi conobbe alcune persone, Girolamo Manzi, Nicola Papeo e Michele Di Candia, senza avere informazioni specifiche sul loro coinvolgimento nel traffico illecito (anche se una volta assistette ad una discussione di Manzi e Annacondia sulla fornitura di stupefacenti).

Il quadro che emerge dalle dichiarazioni dei quattro collaboratori appartenenti al gruppo Annacondia delinea due fasi del rapporto di approvvigionamento di quest'ultimo dall'associazione *Rizzi*. Nel primo periodo (che va dalla primavera del 1988 alla fine del 1989) l'organizzazione *Rizzi* rifornì eroina e cocaina ad Annacondia, tramite consegne effettuate da Rendina e Magellano e da Iurilli (e nell'ultimo periodo da Di Candia); nell'estate 1989 Rizzi confidò ad Annacondia l'intenzione di lasciare in mano a Scarabaggio la gestione dell'eroina, per cui i rapporti di approvvigionamento di detta sostanza si interruppero progressivamente, anche se continuarono le forniture cocaina e hashish in quantità elevate fino al 1992.

Nel primo periodo di attività nell'ambito associativo operarono Rizzi, Scarabaggio, Magellano, Manzi e Matteo Rendina; nel secondo periodo, quando Scarabaggio assunse la gestione dell'eroina, Rizzi continuò ad operare con l'hashish e la cocaina, con Manzi, Magellano, Papeo e Di Candia.

[2] Riscontri provenienti da altri collaboratori.

Come già anticipato, gli altri collaboratori sentiti in dibattimento non hanno fornito contributi organici in ordine all'associazione criminale qui giudicata, riferendo al più elementi significativi relativi ai singoli imputati della stessa.

Tocci (u. 15.11.95, pagg. 41.-43) non conobbe mai Michele Rizzi, ma durante il primo periodo della guerra tarantina (quando era schierato con Salvatore De Vitis) apprese da Matteo Mannino che Rizzi era il fornitore di stupefacente di Annacondia, per cui quest'ultimo poteva essere trovato a Milano in un bar nei pressi della stazione di Porta Genova, ove si incontrava con Rizzi.

Marino Pulito (dichiarazioni dell' 11.7.93) conobbe Rizzi in occasione del tentato omicidio di Salvatore Puddu, quando seppe che era il fornitore di stupefacenti di Annacondia; il collaboratore riconobbe in fotografia Michele Rizzi (**dichiarazioni del 4.10.93**).

Pace (u. 15.3.96, pag. 42) e Schettini (u. 29.3.96, pag. 105) sentirono parlare di Michele Rizzi come trafficante di stupefacenti ad alto livello; in particolare Pace apprese la circostanza da Pepè Flachi, Gino Crisafulli e Franco Coco-Trovato; Schettini stabilì accordi con Rizzi per una fornitura di stupefacenti che non andò a buon fine.

Infine, **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 218) Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 245), Cesuroglu (u. 19.3.96, pagg. 6 e ss.)** hanno descritto l'attività di trafficante di stupefacenti di Nunzio Scarabaggio, rilevante per valutare l'attendibilità degli altri collaboratori in ordine

all'attività associativa, ma di cui si darà conto nella parte di motivazione dedicata specificamente all'imputato.

Le circostanze riferite in questo capo, pur prive di connotati di specificità con riguardo alla struttura dell'associazione giudicata, rappresentano un riscontro significativo delle chiamate in correità illustrate nella prima parte del paragrafo; invero, i collaboratori hanno confermato di conoscere Rizzi e Scarabaggio (cioè i due esponenti di vertice dell'organizzazione) come trafficanti di stupefacenti, confermando le puntuali indicazioni fornite da Annacondia e dagli altri membri del suo gruppo.

[3] Ulteriori riscontri relativi a specifici episodi riconducibili all'associazione: viaggi in Svizzera di Rizzi; traffico di cocaina dalla Spagna alla Francia; viaggio in Sudamerica.

In questo ultimo capo si illustreranno quattro specifici episodi che assumono, nella prospettiva accusatoria, significativo rilievo.

Il primo ambito di riscontri oggettivi si riferisce all'accertata frequentazione di alcuni imputati qui giudicati con Michele Rizzi; gli accertamenti riferiti da appartenenti alle forze dell'ordine assumono significato confermativo delle chiamate in correità fin qui illustrate perché descrivono episodi non neutrali rispetto alle accuse di partecipazione ad un'associazione per delinquere operante nel traffico internazionale di stupefacenti:

- alle ore 14 del 31.3.90, Michele Rizzi e Biagio Magellano furono controllati a bordo di una Mercedes tg. BA al confine italo-svizzero di Ponte Chiasso, diretti in territorio elvetico (teste **Michele Pellicoro, u. 14.6.95**);

- alle ore 16 del 21.5.92, Michele Rizzi, Michele Di Candia e Nicola Papeo furono fermati al confine franco-elvetico di St. Louis a bordo di un'autovettura Mercedes per un controllo di routine; alla domanda se avessero qualcosa da dichiarare, avevano risposto negativamente, ma nel corso del successivo controllo dell'autovettura furono rinvenuti un sacchetto riposto nella parte anteriore del veicolo contenente 400.000 \$ statunitensi e altro sacchetto contenente 7.200 \$ statunitensi. I 400.000 \$ furono rinvenuti in una borsa appartenente a Papeo, il quale in un primo momento aveva dichiarato alla polizia francese che il denaro era di Rizzi e che lui ne ignorava la presenza; successivamente aveva dichiarato che il denaro era nella sua borsa per ragioni di sicurezza; aveva soggiunto che provenivano da Milano ed erano transitati da Lugano. Rizzi aveva confermato che il denaro era di sua proprietà e derivava da un rapporto commerciale con un cliente svizzero; era stato convertito in dollari dalle lire italiane perché doveva essere utilizzato per un acquisto di pietre preziose da effettuare in Belgio. Di Candia aveva dichiarato che il denaro era di sua proprietà ed era destinato all'acquisto di un camion da effettuare in Lussemburgo. Le circostanze qui illustrate sono state riferite al dibattimento dal Maresciallo della Guardia di Finanza **Marco Lampis (u. 28.6.96)**, il quale le apprese dall'organo di polizia tributaria francese che effettuò l'intervento; il teste ha soggiunto che si occupò della pratica tributaria nei confronti di Rizzi, Papeo e Di Candia.

- alle ore 22,15 del 23.5.92 Rizzi, Papeo e Di Candia furono sottoposti a controllo all'ingresso in Italia dalla Svizzera presso il passaggio di frontiera del Gran San Bernardo a bordo di un'autovettura Mercedes; il controllo ebbe esito negativo (teste **Mario Carnevaletti, u. 25.6.96**).

Gli episodi riferiti dagli operanti (e in particolare quello del 21 maggio 1992) assumono un qualche significato di riscontro con riferimento ai rapporti intercorsi tra Rizzi, Magellano,

Papeo e Di Candia. Non priva di valenza probatoria è, in particolare, la circostanza che in occasione del rinvenimento dell'importo in valuta straniera, Rizzi, Papeo e Di Candia resero all'autorità francese dichiarazioni tra loro contrastanti. La disponibilità di un ingente somma di denaro in valuta statunitense, la cui destinazione non fu giustificata dai tre fermati, non può con certezza essere ricondotta all'attività di traffico di stupefacenti di cui sono accusati, ma rappresenta una circostanza che si inserisce in quadro accusatorio che giustifica, in chiave criminale, il viaggio all'estero con il possesso di denaro la cui provenienza e destinazione è del tutto ingiustificata.

Il secondo episodio ben più rilevante in termini di riscontro è rappresentato dalla vicenda descritta al dibattimento da alcuni operanti che indagarono, in collaborazione con le autorità di polizia straniere, su un traffico di cocaina tra la Spagna e l'Italia, conclusosi con il sequestro di 25 chili di cocaina, avvenuto in Francia il 7 giugno 1990.

L'evoluzione delle indagini è stata descritta con precisione dal Maresciallo dei Carabinieri **Giuseppe Paduanelli (u. 14.5.96)**, anche con riferimento alle attività compiute dagli organi di polizia elvetico, spagnolo e francese.

Le indagini ebbero origine alla fine del 1989, quando la polizia di Basilea sequestrò 3 chili di cocaina confezionata in scatole spedite in Svizzera dal Sudamerica. A seguito del sequestro la polizia elvetica identificò tale Pino Salvino, cittadino italiano residente a Basilea, come coinvolto nella vicenda e procedette ad intercettazioni telefoniche nei confronti dello stesso, comunicando all'INTERPOL italiana, di cui Paduanelli faceva parte, l'inizio dell'attività investigativa. Dalle intercettazioni telefoniche risultarono rapporti del Salvino con due cittadini italiani, tali Biagio e Martino. L'INTERPOL riferì le informazioni provenienti dalla Svizzera ai Carabinieri di Milano, grazie alle cui indagini (accertamento dei numeri telefonici chiamati dall'utenza del Salvino) furono identificati Biagio Magellano e Martino Spezio.

Dalle intercettazioni telefoniche acquisite al fascicolo del dibattimento (doc. 6, vol. 1 produzioni probatorie del pm) sono stati confermati i rapporti telefonici tra Magellano, Salvino e Spezio e nelle dichiarazioni rese da quest'ultimo alle autorità giudiziarie di Taranto e Milano (verbali prodotti dal pm all'udienza dell'8.7.96) ha ribadito i rapporti esistenti tra le stesse persone.

La polizia svizzera accertò anche che Magellano aveva alloggiato in alberghi svizzeri in periodo successivo a quel primo sequestro e in particolare comunicò all'INTERPOL che il 27 aprile 1990 aveva alloggiato in un albergo (l'hotel "*Welcome in*" di Kolten) situato nei pressi dell'aeroporto di Zurigo insieme ad altra persona (identificata in "*cico*" o "*zio*").

L'INTERPOL autorizzò i contatti diretti tra la polizia svizzera e i il Road di Milano e fu tenuta informata dello sviluppo delle indagini.

Il Colonnello del Road di Milano **Nicola Portoghesi (u. 14.5.96)** ha riferito le indagini che condussero al sequestro del 7 giugno 1990.

La polizia elvetica, a seguito dei pedinamenti di Salvino, chiese al Road i numeri telefonici e i recapiti dello stesso e da quel momento iniziarono i contatti informali tra le due autorità di polizia in relazione all'indagine; il personale del Road procedette ai pedinamenti di Salvino, Magellano e della Doneit nei loro viaggi a Milano.

Secondo la prospettiva di indagine Salvino importava la droga dalla Colombia alla Spagna e poi tramite un corriere (la Doneit) in Italia.

La polizia elvetica segnalò al Road che un certo Michele risultava dalle intercettazioni telefoniche come possibile referente gerarchico delle persone coinvolte, ma i Carabinieri non giunsero ad identificare detto personaggio.

Tra le attività di indagine eseguite dal Road è stata segnalata alla Corte la verifica dei numeri telefonici contattati dall'utenza cellulare intestata e in uso a Martino Spezio, tra le quali risultò un'utenza telefonica intestata a Ida Rizzi, abitante a Milano ma emigrata in Puglia, figlia di Michele Rizzi e convivente di Michele Di Candia.

Il teste Paduanelli ha riferito gli esiti di indagine appresi dall'autorità elvetica; questi comunicò che Magellano e Salvino, nel mese di marzo del 1990, avevano effettuato un viaggio a Bogotá e successivamente Saskia Doneit aveva effettuato alcuni viaggi in auto dalla Spagna. Il primo viaggio fu effettuato alla fine di aprile - inizio di maggio 1990. In quell'occasione dalle telefonate intercettate gli investigatori desunsero che la donna aveva trasportato stupefacente destinato in Italia, perché si diresse a Milano ove lasciò la macchina per cinque giorni, in modo che chi doveva provvedere al ritiro avesse il tempo di farlo. Con riferimento a questo primo viaggio l'autorità elvetica aveva richiesto al Road accertamenti sul pernottamento delle persone coinvolte nell'indagine in alberghi milanesi e i testi **Salvatore Patta, Augusto Atzori (u. 14.5.96), Giuseppe Ricciardi e Mario Romano (u. 15.5.96)** accertarono che l'8 maggio 1990 Salvino e la Doneit pernottarono, in camera doppia, presso l'albergo Monte Bianco di via Monte Rosa.

Il secondo viaggio fu quello che condusse al sequestro del 7 giugno 1990. Gli stessi agenti del Road sopra citati, su richiesta della polizia elvetica, accertarono che il 4 e il 5 giugno 1990, Salvino e la Doneit pernottarono allo stesso albergo Monte Bianco, in due camere singole, e il 6 giugno, sulla lista di volo del viaggio aereo Milano-Madrid delle ore 15,45, si imbarcarono Salvino, la Doneit e Biagio Magellano.

Il teste Paduanelli ha, quindi, concluso la ricostruzione della vicenda investigativa, culminata nel sequestro dello stupefacente. L'autorità francese comunicò che il 7 giugno 1990 alla frontiera ispano-francese fu fermata, a bordo di una Ford Granada, Saskia Doneit e nel corso del controllo del veicolo furono rinvenuti, all'interno di un sedile, 25,5 chili di cocaina; immediatamente dopo il passaggio della Doneit, alla stessa frontiera fu fermata e controllata altra autovettura, a bordo della quale vi erano Biagio Magellano e Giuseppe Salvino. A seguito del controllo del veicolo i due furono trovati nel possesso di \$ 50.000, ma subito furono rilasciati.

Con sentenza del 6.3.92, il Tribunale francese di Drauguignan, ha condannato la Doneit, Salvino e Magellano per traffico di sostanze stupefacenti, anche se la sentenza è divenuta definitiva solo per i primi 2 (**doc. 193, vol. 13** produzioni probatorie del PM).

In detto provvedimento l'autorità giudiziaria francese ha riconosciuto la penale responsabilità dei tre imputati, ritenendo che costoro parteciparono, a diverso titolo, ad un traffico internazionale di stupefacenti tra la Spagna e l'Italia; in particolare, sulla base delle dichiarazioni della Doneit (che era stata citata a deporre dinanzi a questa Corte, ma non è comparsa, ed è rimasta irreperibile), il Tribunale ha accertato che la donna effettuò almeno due viaggi (il primo dei quali nell'aprile-maggio 1990, con un trasporto di circa 60 chilogrammi di cocaina) e il secondo in occasione dell'arresto. Tali dichiarazioni erano state confermate da Salvino. I due dichiaranti avevano descritto il ruolo di Magellano nell'attività illecita, quale organizzatore del traffico. Magellano è stato condannato dal Tribunale francese alla pena di 18 anni di detenzione, ma la sentenza emessa nei suoi confronti non è divenuta

esecutiva perché pronunciata nella sua contumacia (era latitante in base al mandato di cattura internazionale spiccato dal G.I. il 12 giugno 1990).

La ricostruzione della vicenda qui illustrata assume un significato di estremo rilievo nell'ambito della valutazione di attendibilità delle chiamate in correità sopra riferite. Se questo giudice fosse stato chiamato a decidere sulla responsabilità di Magellano in ordine al reato di importazione di cocaina dalla Spagna all'Italia, gli elementi di prova acquisiti in questo dibattimento sarebbero stati pienamente adeguati all'affermazione della sua penale responsabilità. Dalle intercettazioni telefoniche di cui hanno riferito gli operanti, dai pedinamenti compiuti in Italia, dagli accertamenti sul ruolo di corriere svolto dalla Doneit e sui rapporti immediatamente precedenti all'importazione tra la donna e Salvino, dal viaggio compiuto da Salvino, Magellano e la Doneit da Milano a Madrid il giorno precedente all'arresto e dalla presenza dell'autovettura con a bordo Magellano e Salvino nello stesso posto di frontiera ove qualche minuto prima era transitata la Doneit con la cocaina sequestrata, da tutto ciò si desumerebbe incontestabilmente che la donna era il corriere dello stupefacente per conto di altre persone, identificate in Salvino e Magellano. Tale valutazione è stata compiuta anche dal Tribunale francese chiamato a giudicare della vicenda, ancorché la sentenza di condanna di Magellano non sia passata in giudicato.

Queste considerazioni servono a valutare la rilevanza, a fini di riscontro, della vicenda trattata, perché non v'è dubbio che le chiamate in correità rese da molti collaboratori circa il coinvolgimento di Magellano in attività di traffico di stupefacenti, sono confermate dagli elementi di prova acquisiti direttamente in questo dibattimento.

L'ulteriore elemento significativo in ordine alla sussistenza dell'associazione qui giudicata è rappresentato dall'indicazione fatta da alcuni operanti dei rapporti di Salvino e Magellano con tali "zio" o "cico" e Michele (rapporti risultanti dalle intercettazioni telefoniche), i quali, secondo le indicazioni fornite dagli operanti, appariva in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai vari Salvino, Magellano e Spezio. Se si tiene conto che dalle intercettazioni sull'utenza cellulare in uso a Salvino è risultato che questi effettuò chiamate sull'utenza di Milano intestata a Ida Rizzi, figlia di Michele e convivente di Di Candia, può prospettarsi il coinvolgimento del Rizzi (e, quindi, la riconducibilità all'associazione qui giudicata) del traffico di stupefacenti accertato. Tale conclusione può essere formulata sulla base delle dichiarazioni accusatorie che i collaboratori hanno reso in ordine all'esistenza di detto sodalizio, coerenti con la vicenda illustrata.

Il terzo episodio rilevante ai fini di riscontro è costituito dai viaggi che Michele Rizzi fece in Sudamerica in compagnia di Papeo.

Sulla vicenda ha riferito alla Corte il Colonnello dei Carabinieri **Giampaolo Ganzer (u. 28.6.96, pag. 18)**, le cui dichiarazioni sono precise e sintetiche e meritano di essere integralmente richiamate:

"T. - Sì, in tutt'altra vicenda investigativa, che riguarda attività riconducibili alla criminalità organizzata così detta della riviera del Brenta, svilupparammo come struttura anticrimine una serie di indagini che hanno già portato ad un procedimento definito in primo grado e tutt'ora in appello presso la Corte d'Assise d'Appello di Venezia dove ci servivamo in quella circostanza della collaborazione informativa - poi divenuta anche questa formale - di un soggetto che, posso citarlo, si chiama Barbiero Adriano, è collaboratore formale di giustizia, è in programma di protezione, che era in contatto sia con la componente locale -

quindi con la componente riconducibile all'ormai noto Maniero Felice - sia ad un componente di matrice pugliese che, per quanto era riscontrabile attraverso le nostre indagini dirette e documentate, era costituita da tale Capriati Antonio e dai suoi accoliti. Gruppo egemone fino a pochi anni or sono in Bari vecchia con delle proiezioni sia in Trani - dove si rapportava con Annacondia Salvatore - sia in altre aree della Puglia, ma con degli interessi in materia di armi e di traffico di sostanze stupefacenti anche nel nord Italia. In un momento particolare che è databile nei primi mesi del 1989 questo gruppo che faceva capo a Capriati Antonio, che era un gruppo particolarmente numeroso ed agguerrito perché poi aveva stretto alleanze con componenti calabresi, con lo stesso Santapaola in quanto attraverso i canali contrabbandieri aveva la possibilità operativa di gestire gli sbarchi dalle coste albanesi di stupefacenti, armi e tabacchi lavorati esteri... Dicevo: questo gruppo aveva in animo di assumere il controllo territoriale e quindi delle attività delittuose anche nel Veneto e si stava per scontrare con la componente Maniero. Si stava per scontrare inizialmente nella gestione di alcune attività imprenditoriali che già avevano al loro interno la presenza di uomini di fiducia del Maniero. E, grazie anche a qualche indicazione - sia pur parziale - della fonte, da un lato documentammo degli incontri del Capriati Antonio a Milano con un personaggio che mi era stato indicato come Michel e che fu identificato compiutamente per Rizzi Michele, originario, credo di Andria, comunque soggetto piuttosto anziano, oltre i sessant'anni, o aveva all'epoca intorno ai sessant'anni, nei cui confronti era evidente che lo stesso Capriati avesse un atteggiamento di deferenza, se non di sudditanza... Ma in ogni caso la cosa mi fu riferita all'epoca a livello informativo ed è stata poi oggetto di espressa deposizione nel dibattimento presso la Corte di Assise di Venezia rinnovato anche in Appello, il dibattimento. All'esito di uno di tali incontri il Rizzi disse espressamente al Capriati in presenza del collaboratore, cioè del Barbiero, che non era possibile, non era pensabile, che nel Veneto avesse luogo uno scontro tra la componente locale e quella pugliese poiché la componente Maniero faceva capo alla famiglia Fidanzati o, comunque, aveva stretti rapporti di cooperazione in attività che riguardavano soprattutto il gioco del traffico di stupefacenti e la componente pugliese, che faceva capo allo stesso Rizzi, era in definitiva necessariamente alleata ed associata alla componente veneta poiché egli stesso, Rizzi, era socio del Fidanzati in una serie di attività ed in particolare il collaboratore citò il traffico di cocaina. Queste furono le indicazioni dell'epoca ripetute, come ho detto, in dibattimento dal Barbiero che da fonte, a decorrere dal '93, è divenuto collaboratore di giustizia. Per quanto mi riguarda, quindi, non svolsi altre attività al di là di questi riscontri documentali che si fermarono, ricordo, con una foto che ritraeva il Capriati insieme al Rizzi a Milano.

P.M. - Quindi, scusi se La interrompo, colonnello. Quindi Voi documentaste, ovviamente, immagino, seguendo il Barbiero. Comunque documentaste l'incontro Capriati-Rizzi? Questo, voglio dire, è un fatto che avete...

T. - Questo è un fatto storico che è al processo di Venezia. Per la verità nell'occasione in cui il Barbiero si recò dal Rizzi non riuscimmo a seguirli sino a destinazione. Successivamente, effettuando dei servizi di osservazione sullo stesso Rizzi, individuammo e fotografammo un incontro del Rizzi col Capriati.

P.M. - Che poi è quel noto personaggio che ha parlato anche Annacondia, appunto, come boss della Bari vecchia.

T. - Capriati è un personaggio emergente negli anni '80 che è divenuto, insieme a tale Parisi Savino, egemone della criminalità della provincia di Bari per alcuni anni.

P.M. - Bene, senta, così come documentaste l'incontro Capriati-Rizzi, invece non Vi fu possibile documentare l'incontro eventuale o incontri Fidanzati-Rizzi? Le dico questo perché qui abbiamo sentito un teste, il maresciallo Zolin, che in una certa occasione, in un locale pubblico, ha identificato i due allo stesso tavolo. Ecco, per quanto riguarda Voi con le Vostre indagini questo, invece, non fu possibile?

T. - No, anche se il Barbiero ripetutamente parlò di incontri in cui oltre il Rizzi era presente o Fidanzati Gaetano - che per un certo periodo era irreperibile e poi latitante - Fidanzati Gaetano, che nell'indagine di cui ho accennato condotta sulla riva del Brenta, avevamo già arrestato nel maggio '87 per associazione mafiosa insieme a Maniero e ad altri, ma che era stato rilasciato per essere stato interrogato oltre i termini previsti, mi sembra il sedicesimo giorno. Quindi un riscontro diretto su Fidanzati Gaetano o sui figli - in particolare sempre il Barbiero citava il Guglielmino e un altro figlio, credo di nome Giuseppe, che si alternavano col padre nella gestione degli affari - non furono oggettivamente riscontrati.

P.M. - Dunque, l'incontro di cui parlavo prima, documentammo o, meglio, anche testimoniato qui dal maresciallo Zolin avvenne nella pizzeria "Happy Days" di via Marghera 24 a Milano, il 3 giugno '91 tra Rizzi Michele e Fidanzati Guglielmo. Quello che Le chiedo è questo: le dichiarazioni di Barbiero a quale periodo storico si riferivano? E' lo stesso periodo? Qui ho parlato di un fatto del giugno '91.

T. - Le dichiarazioni di Barbiero sono precedenti e hanno inizio, per quanto riguarda le indicazioni confidenziali, ancora agli anni 84/'85 e sono relative ai flussi di stupefacenti, prima eroina e poi cocaina, che asseritamente dalla famiglia Fidanzati sarebbero giunte in Veneto. Ma per quanto concerne la specifica indicazione sui rapporti Rizzi famiglia Fidanzati le indicazioni ed anche i servizi sicuramente terminano nell'89 quando lo stesso Barbiero viene arrestato e quando nell'ambiente criminale che il medesimo frequentava in qualche modo nasce il sospetto di una collaborazione del Barbiero.

P.M. - Bene. Quindi, allora, l'episodio della identificazione a Milano di cui ha parlato il teste Zolin evidentemente...

T. - E' successivo necessariamente.

P.M. - Bene. Senta, colonnello, Lei poi, su richiesta del mio ufficio, con una informativa del 23 settembre '94 a Sua firma, ha riferito di notizie provenienti dai Carabinieri cileni in ordine ad attività di identificazione, di visualizzazione di Rizzi stesso e di altre persone, tra cui l'imputato di questo processo, Papeo Nicola, in Cile. Vuol riferire cortesemente cosa ha comunicato ufficialmente la Polizia Giudiziaria Cilena? Può, se ne ha bisogno, su permesso del Presidente, consultare l'informativa stessa, se crede.

T. - Sì perché in questo caso non ho svolto nessuna autonoma attività.

P.M. - L'informativa, quindi, è quella del 23 settembre '94...

T. - Esatto.

P.M. - ... che è in atti regolarmente, Presidente, nel fascicolo del Pubblico Ministero.

T. - Semplicemente avendo appreso nel frattempo che il Rizzi era stato arrestato e che era imputato in procedimento penale per cui era competente l'Autorità Giudiziaria di Milano e la Procura di Milano...

P.M. - Cioè, l'arresto di questo processo in sostanza...?

T. - Esatto. E avendo saputo che l'alto commissario, che a suo tempo aveva originato un'attività informativa proprio perché si era occupato della vicenda Fidanzati e della vicenda

MCCXXXVII

Rizzi - sia in modo autonomo sia perché stimolato su alcuni spunti che derivavano proprio dalla collaborazione del Barbiero - aveva fornito delle notizie secondo cui il Rizzi stesso, il Guglielmo Fidanzati con altri soggetti si erano incontrati in Cile dove i carabinieri Cileni avevano svolto delle attività di controllo accertando degli incontri, accertando la loro cointeressenza o, almeno, la loro presenza negli uffici di una società di navigazione "Intermares (?)" - molto sospetta perché poi una nave riconducibile a questa società era stata fermata con un ingente carico di cocaina - e, quindi, in qualche modo, da un lato questo poteva offrire ulteriori spunti per delle indagini in materia di materia di narcotraffico - posto che emergevano collegamenti con altri soggetti, anche stranieri, più o meno noti e che emergevano delle presenze colombiane da parte del Rizzi e da parte, credo, dello stesso Guglielmo Fidanzati - ma in particolare e nell'ottica in cui io feci la comunicazione di queste notizie alla Procura della Repubblica di Milano il dato oggettivo che i Carabinieri cileni avessero controllato Fidanzati a Milano insie... in Cile insieme al Rizzi e insieme ad altre persone era una conferma, costituiva una conferma, dei rapporti tra la famiglia Fidanzati ed il Rizzi medesimo.

P.M. - Bene.

T. - Non sviluppai, comunque, nessuna verifica su queste notizie né so se siano state poi oggetto di qualche rogatoria internazionale.

P.M. - Perfetto. Questo è il quadro di premessa. Adesso a me interesserebbe che Lei, appunto, in dettaglio indicasse quello che la Polizia Cilena, i Carabinieri cileni Vi riferiscono a partire dalla data - rammento, questo è un dato significativo - dell'arrivo all'aeroporto di Santiago del Cile di Guglielmo Fidanzati e dal dato dell' incontro, in quella stessa occasione, con due italiani di cui uno il Rizzi. Ecco, quindi...

T. - Benissimo...

P.M. - ... abbiamo la data...

T. - Allora, il 17 marzo '91 Guglielmo Fidanzati, unitamente a tale Lucchesi Luciano, nome asseritamente falso, successivamente identificato in Pone Antonio...

P.M. - Pone Antonio è colui che poi è stato giudicato e condannato per appartenenza al gruppo Fidanzati? Non è al corrente di questo? No, Glielo chiedo.

T. - No, non ho seguito questi aspetti...

P.M. - Va bene, questo è un dato... Quindi, allora, Fidanzati e poi Pone Antonio...

T. - Giunge, quindi, all'aeroporto di Santiago ed è atteso da Rizzi Michele e Papeo Nicola, nato a Trani 20/01/'57. A bordo di autovettura Peugeot. Tutti e quattro raggiungono l'hotel "Plaza", i carabinieri cileni effettuano dal 17 al 22 marzo '91 una sorveglianza nei confronti del quartetto italiano ed accertano ripetuti incontri con una cittadina cilena, tale Blanca Silva Soto (?), ritenuta narcotrafficante e figlia di altro narcotrafficante e, successivamente, accertano riunioni del Rizzi Medesimo e dei suoi connazionali presso gli uffici della società "Intermares" cui dicono - sempre i carabinieri cileni - sarebbe riconducibile la reale disponibilità dell'autovettura Peugeot rimasta in uso al quartetto per tutto il periodo della permanenza in Cile, in Santiago.

P.M. - E questa "Intermares" era la società a cui era riconducibile la mot... che era la proprietaria della motonave di cui Lei, poi, parla in seguito. Ci specifichi la data di questo episodio e quello che avvenne con questa motonave.

T. - Quindi l'"Intermares" sarebbe la società di controllo di una società panamense denominata "Promotora de Navigation" e all'"Intermares" apparteneva la motonave "Golden

Hill Arbur (?) battente bandiera panamense, bloccata il 5 gennaio '92 al largo delle coste della Florida con a bordo 5 tonnellate di cocaina, verosimilmente provenienti dal Perù.

P.M. - Quindi nella sede della "Intermares", proprietaria di questa nave sequestrata con 5 tonnellate di cocaina, si erano incontrati, come i carabinieri cileni riferiscono, i 4 italiani di cui abbiamo detto prima. Poi si riferisce, se non sbaglio, anche della esatta permanenza presso alcuni hotel di Fidanziati, Pone, Papeo e Rizzi. Ecco, vorrei che Lei riferisse questi dati.

T. - Innanzi tutto... riferiscono sempre i carabinieri cileni che il Fidanziati era già stato in Cile dal 22 febbraio al 2 marzo '91 soggiornando presso l'hotel "O' Higgins" a Vina del Mar. Poi, appunto, era ritornato in Cile il 17/03/91 con volo proveniente dalla Spagna, con scali a Rio de Janeiro e San Paolo; il 17/03/91 con volo proveniente dalla Spagna con Scali a Rio de Janeiro e San Paolo, ripartendo il giorno 22 marzo successivo con volo che effettuava gli stessi scali. L'Antonio Pone aveva effettuato lo stesso percorso, era insieme al Fidanziati, quindi dal 17 al 22 marzo, con gli stessi voli. Era stato controllato appositamente da una pattuglia dei Carabinieri mentre era alla guida dell'autovettura Peugeot 505 ove aveva, nel corso del controllo, reso delle dichiarazioni - così giudicate - intattendibili. E, comunque, aveva fornito delle indicazioni sulla sua permanenza che non corrispondevano a quello che documentalmente sarebbe stato poi accertato. Il Nicola Papeo era giunto in Cile dalla Colombia il 17 febbraio '91 e aveva preso alloggio presso lo stesso hotel "O'Higgins" di Vina del Mar fino al 29 febbraio '91.

P.M. - Quindi per un periodo coincidente...

T. - Quindi per un settimana la sua permanenza coincide con quella di Guglielmo Fidanziati nello stesso albergo. Infine risulta aver lasciato il Cile, diretto in Argentina, il 26/03/1991. Mi...

P.M. - Dopo aver alloggiato anche a Santiago, mi pare?

T. - Ha alloggiato anche presso l'hotel "Alicante" di Santiago. Michele Rizzi a sua volta era giunto in Cile da Bogotá, quindi sempre dalla Colombia, il primo marzo '91, sino al 10 marzo era anch'egli rimasto ospite dell'hotel "O'Higgins" e poi, dal 17 al 22 marzo, si era trasferito all'hotel "Alicante".

P.M. - Quindi prima lo stesso albergo di Papeo e di Rizzi... e di Papeo di Fidanziati e poi lo stesso albergo di Papeo...

T. - Di Papeo.

P.M. - L'"Alicante".

T. - Mhmm. E aggiungono i Carabinieri che il Rizzi risulterebbe aver effettuato più viaggi per altri paesi Sudamericani, oltre che per la Colombia, senza precisare quali.

P.M. - E questo è quanto.

T. - Questi sono gli elementi così come giunti...

P.M. - Dai Carabinieri cileni.

T. - E riferiti, all'epoca, all'alto commissario poi, credo, anche a qualche servizio informativo italiano, ma in questi termini sono stati riversati alla Procura della Repubblica.

P.M. - Bene. Senta...

T. - Senza nessun ulteriore approfondimento da parte nostra.

P.M. - Certo. Senta, colonnello, a quell'epoca, se lo rammenta - io ho dei ricordi vaghi per la verità - era ancora latitante il Gaetano Fidanziati nel marzo '91? Se è in grado di ricordarlo a memoria, se no non ha molta importanza.

MCCXXXIX

T. - Credo che il Fidanzati sia stato arrestato proprio in quel periodo, comunque nel '91, a seguito ad una attività svolta dall'alto commissario...

P.M. - Ed era nell'ambito di quelle attività che...

T. - Era sicuramente...

P.M. - ... sostanzialmente questi rapporti coi carabinieri cileni....

T. - ... nell'ambito di quelle attività che emersero i rapporti con il Rizzi.”

Questi accertamenti costituiscono un riscontro del coinvolgimento di Michele Rizzi in attività illecite con personaggi appartenenti ad altre organizzazioni criminali. L'accertato viaggio in Sudamerica, gli incontri ivi avvenuti con Guglielmo Fidanzati e Antonio Pone, le riunioni presso gli uffici della società Intermares (proprietaria di una motonave che nel gennaio 1992 venne fermata al largo delle coste della Florida con a bordo 5 tonnellate di cocaina), se valutati in funzione di conferma delle dichiarazioni accusatorie contenute nelle chiamate in correità sopra illustrate, non concretano meri sospetti degli investigatori in ordine al coinvolgimento di Rizzi e Papeo nell'organizzazione di un traffico di stupefacenti, ma rientrano nella categoria dei riscontri oggettivi come definita nella parte introduttiva della sentenza.

L'ultima vicenda riguarda l'arresto di Nunzio Scarabaggio, Fiorenzo Fieni e Filippo Rutigliano, nonché alla perquisizione e al conseguente arresto di Matteo Rendina del 5 settembre 1989.

Il Maresciallo dei Carabinieri **Rocco Chiaramonte (u. 29.6.95)** ha riferito le indagini svolte nel 1989 dai Carabinieri di Milano:

- Fiorenzo Fieni venne indicato da fonti confidenziali come coinvolto in una rapina ad un furgone blindato della Mondialpol e fu, per questo, sottoposto ad attività di indagine (pedinamenti e intercettazioni telefoniche);

- nel corso delle indagini furono accertati rapporti di Fieni con la famiglia Batti, con Pepè Flachi e Nunzio Scarabaggio;

- era altresì emerso che Fieni aveva fatto ad un cittadino svizzero, tale Mauro Lurà, una richiesta di fornitura di grossi quantitativi di lidocaina, carbocaina e procaina;

- parallelamente era in corso un'indagine del ROAD di Milano nei confronti di Nunzio Scarabaggio e dai due canali investigativi era emerso il coinvolgimento di Fieni e Scarabaggio in una vicenda di stupefacenti che aveva condotto all'arresto in Svizzera di tale Pezzuto;

- in particolare, i due erano stati individuati presso il bar centrale di Paderno Dugnano in attesa di Pezzuto e, una volta avvenuto l'arresto, era stata intercettata una telefonata nel corso della quale Scarabaggio aveva chiesto a Fieni di trovare un avvocato svizzero che potesse difendere Pezzuto;

- il 5.9.89, in forza di un ordinanza di custodia cautelare, furono arrestati Scarabaggio, Fieni e Filippo Rutigliano;

- al momento dell'arresto, a bordo dell'autovettura in uso a Scarabaggio fu rinvenuta la somma di lire 50 milioni in contanti;

- nell'ambito di quell'indagine venne perquisita anche l'abitazione di Ferdinando Rendina, ritenuto dagli investigatori un uomo di fiducia di Scarabaggio, e all'esito della stessa furono sequestrati 470 grammi di cocaina e 165 di eroina.

MCCXL

La vicenda assume una valenza probatoria rilevante se valutata alla luce delle dichiarazioni accusatorie rese in dibattimento da Annacondia; questi ha indicato Rendina come partecipe alle attività dell'associazione *Rizzi*, particolarmente legato a Scarabaggio al quale si accompagnava frequentemente. Nel corso dell'indagine compiuta nel 1989 dai Carabinieri di Milano, non solo è risultato confermato il rapporto di frequentazione tra Scarabaggio e Rendina, ma presso l'abitazione di quest'ultimo fu rinvenuto un consistente quantitativo di cocaina ed eroina. Tale accertamento costituisce un riscontro oggettivo delle indicazioni fornite da Annacondia in ordine all'attività illecita ascritta a Rendina e Scarabaggio.

Per concludere, si richiama la deposizione del teste **Guido Marino (u. 8.7.96)**, il quale ha illustrato alcuni accertamenti compiuti dal personale della DIA di Milano, diretti a riscontrare le dichiarazioni di alcuni collaboratori:

- dall'analisi dei tabulati del cellulare sequestrato a Michele Rizzi era risultato essere stati chiamate le utenze telefoniche in uso a Salvatore Liso e Papeo;
- a Rizzi erano stati sequestrati fogli manoscritti riportanti i numeri telefonici di Michele Lombardi, Manzi e Angelo Scarabaggio, nipote di Nunzio;
- dall'analisi dei tabulati del cellulare utilizzato da Nunzio Scarabaggio era risultato essere state chiamate le utenze telefoniche in uso a Fieni, Ferdinando Rendina (133 volte in 6 mesi), Manzi e del ristorante "Vecchio 400", frequentato dal gruppo Fidanzati;
- a Scarabaggio erano stati sequestrati appunti manoscritti riportanti i numeri telefonici di Manzi e del nipote Angelo;
- a Liso erano stati sequestrati appunti manoscritti riportanti i numeri telefonici di Manzi e Michele Rizzi;
- a Papeo erano stati sequestrati appunti manoscritti riportanti i numeri telefonici di Michele Rizzi;
- dalle intercettazioni telefoniche disposte nel 1988 sull'utenza in uso a Scarabaggio erano emersi rapporti telefonici con Michele Rizzi (il quale parlava dall'utenza telefonica intestata alla moglie).

Tali elementi sono tutti coerenti con le indicazioni fornite dai collaboratori in ordine alla sussistenza di rapporti tra tutti gli imputati di partecipazione all'associazione *Rizzi*.

Paragrafo 2 - La struttura dell'associazione, i singoli imputati e i capi specifici.

[1] Il reato associativo contestato.

L'illustrazione degli elementi di prova contenuta nel paragrafo che precede rende agevole la verifica della sussistenza del reato associativo contestato. Deve prima di tutto rilevarsi che l'associazione *Rizzi*, tra quelle giudicate in questo processo, appare la meno strutturata in solide forme organizzative, atteso che sono stati acquisiti elementi di conoscenza limitati in ordine alle strutture materiali di cui si serviva il sodalizio criminoso delineato al capo 134. Non per questo può escludersi la sussistenza del reato associativo, considerato che, come rilevato nella parte introduttiva della sentenza, l'associazione delineata all'art. 74 D.P.R. 309/90 non necessita, per configurare la fattispecie incriminatrice, l'esistenza di un'entità organizzata in strutture materiali definite, essendo sufficiente una forma rudimentale di organizzazione le cui energie personali e materiali siano finalizzate alla gestione del traffico di stupefacenti. Invero, sotto il profilo personale, è stata accertata la partecipazione all'attività di spaccio di stupefacenti di almeno sei persone (Rizzi, Scarabaggio, Magellano, , Rendina, Papeo e Di Candia). Alcuni di essi intervennero nell'organizzazione in epoca successiva al 1990 (Papeo e Di Candia), mentre altri ne uscirono alla fine del 1989 (Scarabaggio e Rendina), ma in tutto il periodo nel quale operò il sodalizio, almeno 4-5 persone sono state individuate come attive nel traffico di stupefacenti. Alcuni collaboratori hanno, inoltre, riferito che intorno a Michele Rizzi gravitavano altre persone, non specificamente individuate (in questo senso si richiamano le dichiarazioni di **Annacondia, u. 22.9.95, pag. 124 e Sfregola, u. 8.2.96, pag. 19**), per cui sotto questo profilo deve affermarsi la sussistenza del requisito tipico della fattispecie associativa.

Annacondia ha riferito che Rizzi e Scarabaggio erano i vertici dell'associazione e che, almeno fino alla fine del 1989, costoro gestirono, a livello organizzativo, i traffici di eroina, cocaina e hashish. Il collaboratore è stato preciso nell'attribuire a Rizzi e Scarabaggio le mansioni gestionali, atteso che costoro trattavano le forniture con i clienti e non si occupavano delle attività materiali di consegna dello stupefacente. Magellano e Rendina nella prima fase, Papeo, Di Candia nella seconda fase, erano addetti alle consegne dello stupefacente. Secondo la descrizione di Annacondia, tra i membri del gruppo vi era una suddivisione di compiti tipica della struttura organizzata in forma associativa.

Tale circostanza è stata confermata specificamente da Sfregola, il quale, con riferimento alla seconda fase di attività, ha indicato Rizzi come gestore delle fasi organizzative dell'approvvigionamento e incaricato di ricevere il denaro in pagamento delle forniture, Papeo e Di Candia incaricati di effettuare il trasporto e la consegna dello stupefacente. Il collaboratore ha anche confermato la conoscenza di Annacondia con Magellano (tra i due senti discorsi di forniture di stupefacenti), anche se non ha confermato l'appartenenza dello stesso all'associazione Rizzi.

Anche Bassi e Di Donato hanno ribadito che Rizzi era il fornitore di stupefacenti di Annacondia, riferendo di aver assistito personalmente ad alcuni incontri tra i due, nel corso dei quali discussero appartati di questioni relative all'approvvigionamento di stupefacente. Bassi ha indicato Papeo, Di Candia e Manzi quali persone vicine a Michele Rizzi, pur precisando di non sapere se costoro fossero coinvolti nell'attività di traffico di stupefacenti; Di Donato conosceva Scarabaggio come un trafficante di stupefacenti e nel 1989-1990 lo vide alcune volte presso il bar di piazzale Arduino in compagnia di Michele Rizzi.

Pace e Schettini hanno indicato Rizzi come un grosso trafficante di stupefacenti.

A fronte degli elementi di prova provenienti dalle dichiarazioni dei collaboratori, gli episodi ricostruiti nell'ultima parte del paragrafo precedente rappresentano circostanze oggettive di riscontro delle chiamate in correità descritte. Invero, i rapporti di Magellano e Rizzi nell'attività di traffico internazionale di stupefacenti (e in particolare di cocaina) è stato confermato dalla vicenda del sequestro avvenuto alla frontiera ispano-francese, nonché dal controllo del 31 marzo 1990; i rapporti di Rizzi con Papeo e Di Candia sono stati confermati dall'episodio relativo al rinvenimento dell'importo di 400.000 \$ statunitensi, come sopra ricostruito e dal viaggio in Sudamerica per incontrare Guglielmo Fidanzati; quest'ultima vicenda ha confermato anche le indicazioni provenienti dai collaboratori in ordine ai rapporti di Michele Rizzi con l'organizzazione Fidanzati; infine, i rapporti di Scarabaggio con Rendina e il loro coinvolgimento in attività di traffico di stupefacenti (in epoca coincidente con le indicazioni fornite da Annacondia) sono stati confermati dall'episodio che condusse agli arresti del 5 settembre 1989.

In questa parte della motivazione le vicende richiamate sono utilizzate a fini di riscontro della sussistenza della struttura organizzata facente capo a Michele Rizzi, ma la loro rilevanza sarà ancor più evidente nella trattazione delle singole posizioni degli imputati.

Quel che si può affermare è che le fonti di prova orale e i riscontri derivanti dalle vicende descritte configurano l'esistenza di un gruppo non esteso di persone dedite al traffico di stupefacenti, operante a livello internazionale (nella fase di approvvigionamento) e nazionale (nell'attività di distribuzione). Tale gruppo si serviva anche di altre persone che operavano (forse non organicamente) in alcune fasi dell'attività illecita (si pensi al ruolo di Salvino, Spezio e della Doneit nella vicenda francese, a Fiorenzo Fieni nella vicenda del settembre 1989, a Manzi, con riferimento all'episodio contestatogli in questo processo), e al suo interno aveva una diversificazione di ruoli tra i vari partecipi.

Sotto il profilo della struttura materiale dell'organizzazione, gli elementi di conoscenza acquisiti in questo processo sono, come detto, più limitati.

Annacondia e Sfregola hanno riferito che il gruppo facente capo a Michele Rizzi disponeva di un deposito di stupefacenti nei pressi di Trani, dal quale veniva prelevata la sostanza destinata agli approvvigionamenti del gruppo Annacondia. In particolare Sfregola ha descritto la deduzione che fecero insieme agli altri uomini del gruppo sulla disponibilità di un magazzino nella zona di Trani:

*“P.M. - ... da queste persone. Lei sa questo **hascisc** da dove proveniva esattamente?*

I. - Non lo so da dove proveniva. Però ... uhm ... loro dovevano tenere un magazzino a una ventina di chilometri dal posto nostro.

P.M. - Sì.

I. - Perché noi davamo la macchina e vedevamo pure i chilometri dove, su per giù, poteva esserci 'sto posto.

P.M. - Sì, dal conteggio dei chilometri ...

I. - Sì.

*P.M. - ... per capire dove andavano a prendere l'**hascisc**.*

I. - Sì.

P.M. - E quale fosse proprio il canale di approvvigionamento?

I. - Io ...

P.M. - Lei cono...

I. - ... io non lo so personalmente.” (u. 8.2.96, pag. 13)

Annacondia e Di Donato hanno, inoltre, indicato un bar di piazzale Arduino a Milano, ove Rizzi era solito gestire i suoi affari (**Annacondia, u. 22.9.95; Di Donato, u. 20.10.95, pag. 67**); anche **Scarabaggio (u. 5.11.96, pag. 96)** ha confermato che il bar di piazzale Arduino era quasi un ufficio per Michele Rizzi, ove questi riceveva moltissima gente.

Inoltre, dalla descrizione delle vicende delittuose riconducibili al gruppo Rizzi è emersa la disponibilità da parte del sodalizio di autovetture utilizzate per il trasporto dello stupefacente e di collegamenti anche internazionali con organizzazioni che operavano nel medesimo settore criminale di spaccio di stupefacenti. Ciò consentì all'associazione di reperire persone da utilizzare in specifiche attività nell'ambito associativo, anche se non organicamente inserite nello stesso (si pensi alla Doneit).

La presenza di alcune strutture materiali utilizzate per l'attività di spaccio di stupefacenti conferma che il gruppo di persone facente capo a Michele Rizzi aveva costituito una struttura stabilmente finalizzata al traffico di stupefacenti, che presentava gli elementi tipici della fattispecie criminosa di cui agli artt. 75 L. 685/75 e 74 D.P.R. 309/90.

[2] I singoli imputati. Nunzio Scarabaggio. Biagio Magellano. Michele Di Candia. Nicola Papeo. Girolamo Manzi (con riferimento ai capi 106 - contestato anche ad Annacondia -, 209 e 210).

Nunzio Scarabaggio è accusato in questo processo di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 134, nonché di due reati specifici connessi all'attività di trafficante di stupefacenti, il capo 135, relativo all'acquisto da Michele Di Donato di due quantitativi di mezzo chilo ciascuno di eroina e cocaina, avvenuto nel 1983 e nel 1984, e il capo 136, relativo alle cessioni di stupefacente compiuti da parte dell'associazione Rizzi in favore del gruppo di Annacondia tra il 1989 e il 1991. Già dal tenore delle imputazioni risulta evidente che il reato contestato al capo 135 è estraneo alle attività dell'associazione Rizzi trattate in questo capitolo, per cui la valutazione della penale responsabilità di Scarabaggio sarà compiuta in questa parte della sentenza, ma separatamente rispetto agli elementi di prova riguardanti il contesto associativo.

La fonte di prova principale in ordine al capo 135 dell'imputazione è rappresentata dalle dichiarazioni di **Di Donato (u. 20.10.95, pagg. 62-64)**, il quale conobbe Scarabaggio intorno al 1984 per il tramite di Scimone (all'epoca della comune militanza nell'ambito dell'associazione Flachi) e gli cedette in due distinte occasioni mezzo chilo di eroina e mezzo chilo di cocaina che venne a poco a poco pagata. Il collaboratore ha così descritto la vicenda oggetto della contestazione:

“I.R.C. - Ecco, nell'84, mi riferisco nell'84 perché ho dei riferimenti che avevo già il "Drive In" e un giorno mi viene Giannino...

P.M. - Mhmm.

I.R.C. - ... che lo conosceva... lo conosceva bene, me lo presenta perché io all'epoca non lo conoscevo, me lo presente perché lui era appena venuto fuori dal... dal carcere.

P.M. - Giannino Scimone?

I.R.C. - Sss... No Giannino Scimone era venuto fuori dal carcere.

P.M. - Sì. No, no, no, certo, chi Glielo presenta, chi Glielo presenta il Giannino Scimone.

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Il Scarabaggio, il Nunzio, veniva fuori dalla galera...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... per cui sì... si vede che aveva parlato con Giannino che aveva bisogno di lavorare, per cui Giannino mi... mi disse... gli disse al Nunzio: "Rivolgiti a Michele e vai tranquillo che... e mettiti d'accordo con lui". Per cui io gli rifornii un mezzo chilo di eroina e mezzo chilo di cocaina, esattamente gliela feci portare a Cormano, un bar di Cormano, in una traversa, però loro all'epoca, proprio lui, Scarabaggio, avevano un piano bar che, dire la verità, non mi ricordo più, che era situato o a Cormano o a Bollate o a Cusano Milanino, però diverso dal bar di Cormano, perché quello era un bar in Cormano, ma questo era un piano bar che lui mi portò lì. E lui questi quando... tante volte che mi dette dei soldi, perché non me la pagò in contanti, piano piano che la vendette, gliela detti in due occasioni: un po' mi pagò in questo bar che era il piano bar, e un'altra volta me li portò al "Drive In", perché io avevo già aperto il "Drive In". Questo è l'occasione che ho avuta io, diretta, con Nunzio Scarabaggio.

P.M. - Quindi risale al periodo in cui lui era uscito dal carcere, Lei lo colloca nel, ha detto?

I.R.C. - Esattamente '84, ne sono sicuro.

P.M. - '84.

I.R.C. - '84.

P.M. - Quindi fu Scimone a presentarglielo come uno che voleva appunto acquistare droga?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - E Le diede...

I.R.C. - Ma lui... l'ho servito solo quella volta lì.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Dopo non ci sono stati altri... altri episodi con lui.

P.M. - Beh, Lei ha detto che gli consegnò la droga direttamente, no?

I.R.C. - Sì, sì, sì, sì.

P.M. - Sì. Quindi, diciamo, in questo periodo, gliela consegnò in quante occasioni?

I.R.C. - In due volte ho detto.

P.M. - Era un chilo, ha detto, mi pare? Un chilo?

I.R.C. - No, mezzo chilo e mezzo chilo.

P.M. - Quindi in totale un chilo. La consegnò in questo locale di Cormano?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Chi c'era a riceverlo personalmente? Lui e qualcun altro o solo lui?

I.R.C. - No, la consegnai direttamente a ... a lui e dopo lui la passò a altri. Mi sembra che lì dentro ... eh ... questo bar qua lo gestisse ... i ... i suoi fratelli.

P.M. - Lei ricorda di aver conosciuto anche un suo fratello, che agiva in società con lui nel traffico di stupefacenti?

I.R.C. - No, dottore, no, io ho avuto a che fare solo con lui.

P.M. - Con lui. Le faccio presente che, appunto, quando fu interrogato, alla pagina 51 del Suo interrogatorio, Lei disse: "La droga la davo a lui e al suo fratello, che agiva con lui in società a quell'epoca." Poi ha detto: "Non ricordo il nome del fratello in questione ..." - Le

fu anche fatta vedere una fotografia - "... che comunque non è quello della foto numero 47, su cui Lei ... " - cioè io - "... richiama la mia attenzione", e la foto era di Giuseppe Scarabaggio. Quindi, in sostanza, Le fu mostrata una foto, Lei esclude che raffigurasse quel fratello che, a quanto aveva detto, agiva in società con lui. Lo ricorda questo particolare?

I.R.C. - Sì, sì, sì.

P.M. - Lo ricorda. Lei è in grado di descriverlo questo fratello? Se lo ricorda?

I.R.C. - No, non lo saprei descrivere, perché non me lo ricordo più. Son passati anni, ancora anni adesso, non ... non è che me lo ricordo più.

P.M. - Era comunque ...

I.R.C. - Ricordo solo che aveva dei baffi.

P.M. - Era comunque una persona ...

I.R.C. - Un po' ... era un po' robusto come ... come persona.

P.M. - Era una persona, quindi, che bazzicava anche lei in questi locali di Cormano, il bar e il piano-bar?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Uhm.

I.R.C. - Però ... uhm ... non ... non me li ricordo, dottore, non me li ricordo.

P.M. - Sarebbe, dunque, inutile che io Le chiedessi, non so, di visionare un album di fotografie? Lei pensa di non essere in grado di riconoscere questo personaggio?

I.R.C. - Uhm ... non lo so. Non lo so, dottore, non lo so.

P.M. - Va bene. Quindi questi episodi si collocano nell'84, su richiesta di Scimone fornisce mezzo chilo ...

I.R.C. - Di questo ne sono certo e sicuro, che il Nunzio Scarabaggio non me lo può mai negare questo. Di altro non ne son sicuro, però su questa cosa che io ho detto, che io gli ho consegnato a lui sì mezzo chilo di coca e sì mezzo chilo di ero... di eroina, son disposto a fare il confronto con lui in qualsiasi momento.

P.M. - Sì, sì, va bene.

I.R.C. - Però su altre cose ... quando non sono sicuro di una cosa, preferisco dire no. Però ... però per questo episodio qua dell'84 io ne sono certo, perché ... anche perché io a lui lo conosco fin troppo bene, perché ci vedevamo tutte le settimane, anche in ... in via Teano, in via Teano, al parrucchiere "da Dino", che lui ... eravamo clienti tutti lì."

Questa precisa indicazione ha trovato una conferma generale nelle dichiarazioni rese al dibattimento da molti altri collaboratori, i quali hanno dichiarato che in quegli anni Scarabaggio era da loro conosciuto come un trafficante di stupefacenti (**Giuseppe, Modesto, u. 6.2.96, pag. 218; Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 245; Pace, u. 15.3.96, pag. 44; Cesuroglu, u. 19.3.96, pag. 6 e ss.**), ma soprattutto è stata ammessa dall'imputato (**u. 5.11.96, pag. 82**), il quale ha confessato di aver acquistato da Di Donato un chilo circa di eroina (e non anche di cocaina), utilizzata per l'attività di spaccio in relazione alla quale nel febbraio 1984 fu arrestato dall'autorità giudiziaria di Bari e condannato con sentenza definitiva (**doc. 1, prodotto dalla difesa all'udienza del 9.4.97**).

L'ammissione di responsabilità da parte di Scarabaggio da un lato costituisce un riscontro decisivo per attribuire attendibilità piena (e, quindi, valore di prova) alla chiamata in correità di Di Donato, dall'altro deve essere valutata con una certa attenzione. L'imputato ha infatti confessato l'acquisto di due quantitativi di mezzo chilo ciascuno di eroina, sostenendo

che per la detenzione di detta sostanza era già stato processato e condannato dall'autorità giudiziaria pugliese e chiedendo, di conseguenza, l'affermazione di improcedibilità. Le dichiarazioni di Scarabaggio sono significativamente differenti rispetto alla chiamata in correità di Di Donato su un aspetto che viene utilizzato dalla difesa per sostenere la richiesta di *ne bis in idem*; il collaboratore ha infatti dichiarato di aver ceduto due quantitativi di mezzo chilo ciascuno di eroina e cocaina, mentre l'imputato ha ammesso di aver acquistato solo eroina, in quanto nella sentenza prodotta dalla difesa, l'accertamento della penale responsabilità di Scarabaggio riguardava il traffico di eroina.

A prescindere dalla circostanza appena illustrata, la conferma intervenuta da parte del chiamato costituisce riscontro sicuro (anche per la scelta non collaborativa assunta dallo stesso) delle dichiarazioni accusatorie sopra richiamate. Deve, quindi, affermarsi la penale responsabilità di Nunzio Scarabaggio in ordine al reato ascrittogli al capo 135, nei termini indicati nell'imputazione.

Quanto alla richiesta di improcedibilità avanzata dalla difesa, ritiene la Corte che l'episodio accertato in questo dibattimento non può essere ritenuto lo stesso per cui Scarabaggio fu processato e condannato dal Tribunale di Bari; nella sentenza prodotta dalla difesa risulta la cessione ad Antonio Cicorella di quantitativi limitati di eroina (e non di cocaina) per complessive tre forniture di 20 grammi ciascuna; anche a voler ammettere che quella sostanza proveniva da Di Donato, l'entità dell'eroina ceduta (60 grammi complessivi) rappresenterebbe una parte molto limitata della fornitura accertata in questo processo (e ammessa dallo stesso imputato). Anche sotto il profilo qualitativo le dichiarazioni accusatorie del collaboratore (pienamente riscontrate) hanno consentito di accertare la parziale diversità tra lo stupefacente per cui Scarabaggio fu giudicato e quello oggetto della presente contestazione.

La partecipazione di Scarabaggio all'associazione per delinquere qui giudicata è stata riferita al dibattimento da Salvatore Annacondia, il quale, come più volte ripetuto, ha descritto con precisione le attività del sodalizio e la presenza in vari periodi di diversi partecipi, con funzioni tra loro differenti. Anche con riferimento alla posizione di Scarabaggio, nel corso della descrizione del contesto associativo nel quale è accusato di essere inserito, si sono illustrate le indicazioni probatorie fornite dai collaboratori, che in questa parte di motivazione è necessario affrontare specificamente per valutare la responsabilità individuale dell'imputato. Si anticipa che, a tal fine, saranno rievocate per la prima volta le dichiarazioni di altro collaboratore, Ishan Cesuroglu, riguardanti esclusivamente la posizione di Scarabaggio.

Annacondia (u. 22.9.95, pagg. 43 3 ss., 82, 104) ha descritto con puntualità il percorso criminale dell'imputato nell'ambito associativo qui giudicato; Scarabaggio gli fu presentato nell'agosto 1988 (cioè all'inizio del rapporto di approvvigionamento dall'associazione) da Rizzi, come persona che operava al suo stesso livello nella gestione del traffico di stupefacenti; il collaboratore ha testualmente dichiarato (**pag. 43**):

"I. - A Nunzio Scarabaggio l'ho conosciuto nell'agosto dell'ottantotto dottore, a Trani, in compagnia di Michele Rizzi e il fratello Giuseppe, quello che fu arrestato... disgraziatamente dottore... un mio errore.

P.M. - Sì.

I. - A trani. E mi fu presentato da Michele Rizzi come il suo socio.

P.M. - Il suo socio?

I. - Sì.

P.M. - Cioè, il Nunzio Scarabaggio non era a livello di corriere ma era l'altro vertice del gruppo, secondo la presentazione del Rizzi?

I. - Era l'altra parte di Michele Rizzi.

P.M. - Ho capito. Il socio vero e proprio. Lei non l'aveva mai conosciuto prima?

I. - Prima non lo conoscevo dottore.

P.M. - Avrò modo di frequentarlo successivamente? Nel senso: Nunzio Scarabaggio partecipa anche a... anche lui a viaggi e al trasporto di droga da Milano a Trani?

I. - Nunzio?

P.M. - Sì.

I. - No no dottore. Non ha mai fatto il corriere lui.

P.M. - Non ha fatto il corriere.

I. - No.

P.M. - Ha avuto Lei comunque altri rapporti con lo Scarabaggio in più occasioni?

I. - Man mano che parliamo dottore, le spiego i rapporti con lo Scarabaggio.

P.M. - Sì, prego. Continui allora.

I. - Con Scarabaggio ci conosciamo e ci frequentiamo giù a Trani. Lui... sono nativi di Gravina mi pare, cose del genere, del materano. Dato che Michele Rizzi tutta l'estate la passava a Trani, Nunzio Scarabaggio tutti i giorni stava a Trani."

Scarabaggio era, quindi, presente a Trani in occasione degli incontri di Annacondia con Rizzi e trattava le forniture di stupefacenti alla pari di quest'ultimo; in particolare, Annacondia ha precisato che l'imputato non svolse mai l'attività di corriere (funzioni attribuite a Magellano e Rendina), anche se in alcune occasioni accompagnò costoro. Il ruolo di Scarabaggio era quello di accompagnarsi a Rizzi e di partecipare agli incontri con Annacondia per l'organizzazione delle forniture di stupefacente:

"Anche Nunzio Scarabaggio in quel periodo era libero, in quanto venne arrestato solo nel settembre dell'89, ma Nunzio Scarabaggio non era un corriere come suo fratello - cioè Rennina - ed il Magellano ed era invece più o meno del livello del Rizzi, uno dei responsabili dell'organizzazione. Avevo incontrato ovviamente anche lui a Milano con il Rizzi ed avevo anche con lui rapporti diretti attraverso cui organizzavamo le spedizioni al Sud. Era spesso in compagnia del Rizzi, si comportavano e si presentavano come soci." (pag. 70).

In alcune occasioni Scarabaggio si recò a Trani in compagnia di Magellano e Rendina; in particolare Annacondia ha riferito un episodio verificatosi nell'estate 1989:

"Mi ricordo dottore che fu nell'estate dell'ottantanove dottore, che Michele Rizzi stava a Trani lui e arrivò Nunzio Scarabaggio con il fratello Giuseppe e Rendina Matteo con un'altra macchina, che si fermarono tutti quanti giù al ristorante. E Michele Rizzi ricordo che mi disse: "Salvatore, stanno nu' paro di chili di cocaina: ti servono?" Era estate dottore e io dissi: "Sì che mi servono." E l'aveva portata Rendina Matteo di nuovo. Ce l'aveva in macchina lui e ce l'aveva in buste cellophan, quelle normali usate per la spesa. Non quelle a sacco, quelle a busta che si mettono i latticini dentro, si mettono quelle cose là. In questi sacchetti qua, chiusi. E quel giorno si trovava pure Giuseppe Scarabaggio insieme a noi.

Però la merce la portò Rendina. E quella merce dottore ebbi dei problemi io in quanto una volta scaricata la merce, poi se ne andarono tutti quanti; Michele Rizzi doveva andare non ricordo dottore... doveva rimanere in Italia ma doveva partire. Che successe dottore? Che il giorno dopo questa merce si scioglieva, sì... il caldo... si scioglieva 'sta merce. Diventava tutta appiccicosa. Non potetti trovare Rizzi e dopo una settimana arrivò Rizzi e io gli dissi: "mpa Miche', vedi che quella cocaina che mi hai lasciato ce l'ho tutta là perché è diventata una colla è diventata." Disse: "Che cosa stai dicendo Salvatore?" Il giorno dopo arrivò pure Nunzio Scarabaggio con il fratello, perché veniva sempre con il fratello. Il fratello aspettò giù al ristorante e noi salimmo sopra all'appartamento che avevo, io, Nunzio Scarabaggio, Michele Rizzi e Rendina. E qualche altro uomo mio. Gli feci vedere la cocaina e Rizzi si disse... si vide meravigliato e disse: "Ma come mai 'sto fatto?" E Nunzio gli disse: "mpa Miche', può essere..." Perché poi venni a sapere che quella era stato un esperimento di cocaina che avevano fatto. E dato che le sostanze chimiche che avevano messo dentro si vede erano state alterate dalla cocaina. Fu lo stesso Nunzio che si impegnò a farmi arrivare un certo tipo di taglio... Vede, adesso mi sto ricordando tutti 'sti fatti che non Le avevo raccontato dottore.

P.M. - Sì. Sì.

I. - Che mi avrebbe portato lui un certo tipo di taglio che l'avrei messa mischiata tutto con la cocaina intera la cocaina, perché la cocaina era a tavolette era, a pezzi di tavolette, di buttarla tutta insieme così si sarebbe asciugata la cocaina. E il giorno dopo lui e Giuseppe Scarabaggio portarono il taglio. “(pagg. 50-51).

Nell'estate del 1989 Rizzi decise di abbandonare il mercato dell'eroina, lasciando nelle mani di Scarabaggio la gestione di quel traffico e continuando ad operare con la cocaina e l'hashish; si è già illustrato la ricostruzione di quella fase dell'associazione come riferita dal collaboratore e in questa parte della motivazione va ribadito che Scarabaggio e Rizzi, dall'inizio del 1990, separarono le loro attività, continuando ciascuno per proprio conto (e con strutture organizzative diverse) il traffico illecito. Anncondia ha descritto con precisione questo passaggio, ribadendo che da quel momento la società tra i due si interruppe:

“I. - Ricordo che Rizzi mi disse che era sua intenzione ritirarsi a Trani, in quanto ormai... era arrivato pure a una certa età e anche perché voleva dileguarsi da Milano e mi aveva proposto un certo tipo di lavoro in società che si intendeva fare. Mi disse se era possibile dalla volta in cui lui si ritirava giù da noi fare la base operativa per quanto riguardava lo smercio della cocaina e dell'hashish e mi invitava a me se era possibile togliermi dall'eroina.

P.M. - Cioè perché lui a sua volta voleva abbandonare il traffico di eroina?

I. - Non è che lui lo voleva abbandonare. In che senso, dottore? Una volta che lui si distaccava da Milano, lasciava il capo dell'eroina e si metteva solo sul campo della cocaina e l'hashish.

P.M. - A chi lo lasciava il campo dell'eroina?

I. - Tutto il campo dell'eroina fu lasciato esclusivamente a Nunzio Scarabaggio.

P.M. - Sì.

I. - Diventò lui il responsabile di tutti i contatti e di tutto lo smercio che aveva Rizzi Michele e questo avvenne... avvenne realmente, dottore.

P.M. - Quindi in sostanza permaneva la società, ma è come se ci fosse una divisione di competenze cioè Scarabaggio al nord si occupava di eroina?

I. - Non è che rimaneva una società, dottore, lui ricordo che chiuse tutti i conti poi per quanto riguardavano la loro società che avevano.

P.M. - Ah, ho capito. Si separavano proprio insomma.

I. - E lasciò. In che senso, dottore? Non è che si separarono in cattive acque...

P.M. - No, no, certo.

I. - Si separarono in buono stile.

P.M. - Sì. Allora questo discorso veniva fatto, diceva Lei, fine '89 inizio '90, ecco vediamo, specifichi un po' meglio, scusi?

I. - Dottore, nel '90 mi fu fatto questo discorso.

P.M. - Sì. Allora dice anche a Lei... perché, scusi, Rizzi si ritirava lui dal campo dell'eroina e proponeva che anche Lei si ritirasse dal campo dell'eroina?

I. - Perché i nostri discorsi erano talmente ampi che dovevano diventare società.

P.M. - Ho capito.

I. - Sul campo della cocaina e dell'hashish. Io ci dissi a Michele Rizzi, dissi "ma Michè non è possibile che io possa lasciare l'eroina..".

P.M. - Perché?

I. - In quanto lasciando l'eroina, dottore, una persona che ci ha il potere dell'eroina in mano ci ha la potenza, ci ha il controllo di tutto il territorio.” (pag. 82).

In sede di controesame (**u. 5.10.95, pag. 201**), Annacondia ha precisato che l'intenzione di Rizzi di ritirarsi dal mercato dell'eroina gli fu confidata nell'estate del 1989, ma la società fu sciolta quando Scarabaggio (arrestato nel settembre 1989) uscì dal carcere (cioè nel marzo 1990).

La chiamata in correità di Annacondia rappresenta la fonte di accusa principale a carico di Scarabaggio, in quanto detto collaboratore è l'unico che ha descritto il coinvolgimento organico dell'imputato nell'ambito dell'associazione Rizzi. Per questi motivi è opportuno valutare specificamente l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di Annacondia con riferimento alla posizione di Scarabaggio.

Ritiene la Corte che il giudizio di piena attendibilità formulato in termini generali in ordine alle dichiarazioni rese Annacondia (capitolo 2, § 2, capo 3) non possa che essere confermato con riferimento alla posizione processuale dell'imputato qui giudicato; la descritta chiamata in correità si caratterizza per precisione e specificità ed è stata ribadita in termini pressoché analoghi in tutte le fasi del procedimento (nelle indagini preliminari, in sede di esame e controesame dibattimentale). L'unico elemento di contestazione sollevato dalla difesa dell'imputato concerne non tanto le circostanze relative alla sua responsabilità, quanto l'erroneo riconoscimento compiuto da Annacondia di Giuseppe Scarabaggio, fratello di Nunzio, che per tre mesi ha subito una detenzione cautelare in conseguenza di dichiarazioni accusatorie del collaboratore, rivelatesi erronee. Nel capitolo 2, § 2, capo 3 della sentenza si è già accennato al rilievo che assume quella vicenda nella valutazione generale di attendibilità delle dichiarazioni di Annacondia; in questa parte di motivazione è opportuno ricostruire la dinamica dell'episodio per verificare se quell'errore del collaboratore possa inficiare le sue dichiarazioni riguardanti Nunzio Scarabaggio. Annacondia ha così descritto la vicenda:

MCCL

“P.M. - Allora, chiariamo subito questo particolare, in modo che non ci portiamo avanti l'equivoco nella descrizione della situazione. Allora: Lei ha indicato, come stava dicendo prima, quindi ripeto le parole che Lei ha appena detto, Lei ha indicato come uno dei corrieri che venivano a Trani, una persona che appunto Lei ricordava essere il fratello di Nunzio Scarabaggio. Questo è stato poi da Lei riconosciuto fotograficamente, il fratello di Scarabaggio all'inizio?

I. - Sì.

P.M. - E fu identificato quindi in Giuseppe Scarabaggio?

I. - Giuseppe Scarabaggio.

P.M. - Vuole adesso descrivere Lei, con le sue parole, quindi al di là di quello che già risulta dai verbali, come, in che circostanze a Lei vengono di dubbi sulla reale identità della persona che era stata arrestata? O meglio: vengono a Lei dei dubbi circa il fatto che la persona arrestata potesse essere il corriere? Come risolve i dubbi? E come si arriva alla identificazione del vero corriere che accompagnava Nunzio Scarabaggio? Ecco, dica con precisione tutto questo.

I. - Dottore, il giorno che abbiamo fatto il confronto con Giuseppe Scarabaggio, io l'avevo riconosciuto pure al confronto. Solo che, subito dopo il confronto, se Lei ricorda bene...

P.M. - Io lo ricordo, dica alla Corte.

I. - Sì. Subito dopo il confronto, che stavamo verbalizzando altre cose, mi fu mostrato un album fotografico. Io dottore, come vidi la fotografia della persona che poi riconoscerò personalmente che... fu organizzato un invito a presenziare a questa persona in una caserma dei Carabinieri...

P.M. - No, dica prima... dica prima: come riconosce, come vede questa fotografia, poi diciamo quello.

I. - Come vedo la fotografia dottore, rimasi fisso. L'immagine mia guardava 'sta fotografia. E ricordo dottore che mi vennero dei dubbi mi vennero. E chiamai a Lei e dissi: "Dottore, probabilmente qua c'è qualche errore. La persona che io ho indicato sempre come il fratello di Nunzio Scarabaggio non è quello là il fratello, ma bensì dovrebbe essere questa persona." Io dottore però sulla fotografia avevo la certezza che era lui. Però Le chiesi a Lei se era possibile guardare 'sta persona dal vivo.

P.M. - Quindi Lei vede una fotografia e Le viene quindi il dubbio che sia quella persona raffigurata in quella foto che il vero corriere, quello da Lei indicato come il fratello di Nunzio Scarabaggio?

I. - Sì.

P.M. - E quindi Le viene il dubbio che Giuseppe Scarabaggio sia innocente.

I. - Esattamente.

P.M. - Quindi chiede al Pubblico Ministero di poter vedere dal vivo, di persona, questo uomo effigiato nella fotografia.

I. - Esatto.

P.M. - Bene. Che cosa avviene?

I. - Fu organizzato... poi non so come avete fatto per farla...

P.M. - Poi testimonierà il personale di Polizia Giudiziaria della D.I.A. Lei dica quello che ricorda.

MCCLI

I. - Mi fu porta... mi fu accompa... mi accompagnarono persone della D.I.A. ad una caserma dei Carabinieri, dove mi misi...

P.M. - Ricorda quale caserma era?

I. - Mi pare che dovrebbe essere verso Cusano Milanino.

P.M. - Sì.

I. - Mi misi in una stanza di fronte all'ufficio del Maresciallo, del comandante della caserma, in una... in uno stanzino che si accedeva di fronte all'ufficio del comandante, con la porta stava aperta un dieci centimetri. Noi eravamo al buio e loro erano alla luce. Noi potevamo guardare a loro ma loro non a noi. Eravamo a una distanza non più di due metri-due metri e mezzo dottore. Come sopraggiunse questa persona qua si accomodò nell'ufficio del Maresciallo, che stavano parlando tra di loro, e lui era di fronte a me. E io lo potetti vedere come arrivò e, senza ombra di dubbio dottore, come Le dissi, la persona che io nominavo come il fratello di Nunzio non era Giuseppe, ma bensì era quello là. La coscienza giustamente dottore... non la sopportai e lo dissi a Lei.

P.M. - Ricorda come questa persona fu identificata? Come cioè risultò chiamarsi? Ricorda Lei il nome e cognome di questa persona che aveva visto?

I. - Dottore, dovrebbe... mi pare che è Rendina Matteo.

P.M. - Rendina Matteo. Perfetto. Quindi Lei riferì al Pubblico Ministero dopo che ebbe modo di vedere senza essere visto, nella stazione di Cusano Milanino, questo Rendina. Ebbe modo di vedere questo e di riferire all'Autorità Giudiziaria che era certo di poter identificare in Rendina Matteo e non in Giuseppe Scarabaggio il corriere?

I. - Esattamente dottore.

P.M. - Lei ricorda comunque se Giuseppe Scarabaggio era stato comunque da Lei visto effettivamente a Trani?

I. - Come Le ho detto pocanzi dottore, Giuseppe Scarabaggio veniva accompagnato assieme a Nunzio tutte le volte che Nunzio veniva a Trani a trovare Michele Rizzi e di conseguenza ci incontravamo. Io conoscevo... giustamente dottore... può capitare che una persona può fare confusione. E' stata una confusione molto grave dottore.

P.M. - Certo. Comunque, la circostanza quindi che Lei aveva riconosciuto anche in confronto il Giuseppe Scarabaggio, alla luce del successivo riconoscimento di Rendina Matteo quindi Lei la spiega con il fatto di aver comunque visto questo a Trani? E quindi di aver sovrapposto il ricordo? E' questo?

I. - Ma non solo dottore. Io ricordo dottore... perché vede, parlando e parlando, parlando e parlando, una persona quanto più parla più si ricorda le cose.” (u. 22.9.95, pag. 44 e ss.).

Nel corso del controesame, il difensore di Nunzio Scarabaggio ha diffusamente trattato l'episodio dell'erroneo riconoscimento, chiarendo, attraverso le contestazioni, alcune circostanze verificatesi nelle indagini preliminari. In questa sede non è rilevante ricostruire in termini più specifici quella vicenda, atteso che la stessa non incide in alcun modo nella chiamata in correità resa da Annacondia nei confronti di Nunzio Scarabaggio. Invero, è certo che il collaboratore rese un'individuazione erronea della persona indicata come corriere del gruppo Rizzi, riconoscendo in Giuseppe Scarabaggio “u frate di Nunzio” che collaborava con Magellano nel trasporto dello stupefacente; quell'erroneo riconoscimento, che determinò una carcerazione di tre mesi di Giuseppe Scarabaggio, fu rettificato su iniziativa dello stesso

collaboratore, il quale dimostrò in tal modo una disponibilità ad ammettere i propri errori che smentisce le valutazioni di molti difensori sui meccanismi di funzionamento delle collaborazioni processuali. Ma senza ulteriormente soffermarsi su tali aspetti della vicenda, quel che in questa sede è importante evidenziare è l'assoluta irrilevanza di quell'errore nella valutazione della chiamata in correità resa nei confronti di Nunzio Scarabaggio. Nè quest'ultimo, nè i suoi difensori hanno contestato la precisione delle indicazioni accusatorie rese da Annacondia con riferimento alla collocazione criminale dell'imputato, prospettando solo la possibilità di un errore, desunta dalla vicenda che ha riguardato Giuseppe Scarabaggio. Ritiene la Corte che un paragone tra le due chiamate in correità sia improponibile; Annacondia ha descritto i suoi rapporti con Nunzio Scarabaggio indicandolo come persona di rilievo nell'ambito associativo qui giudicato, con il quale si incontrò numerose volte per definire le forniture di stupefacenti. Nunzio Scarabaggio fu addirittura partecipe al "battesimo" di Annacondia di ingresso nella 'ndrangheta (**u. 22.9.95, pag. 149**); l'imputato era, in definitiva, uno dei membri dell'organizzazione con il quale il collaboratore ebbe i più intensi rapporti, per cui non è prospettabile un errore nella sua individuazione. Giuseppe Scarabaggio fu effettivamente conosciuto da Annacondia come il fratello di Nunzio, e l'attribuzione allo stesso di condotte delittuose nell'ambito associativo è dipesa dal fatto che altra persona, Matteo Rendina, era stato indicato al collaboratore come fratello di Nunzio (**u. 22.9.95, pag. 53**, ove Annacondia ha riferito che Liso e Magellano gli indicarono Rendina in tal modo). Si tratta di due posizioni talmente distanti da escludere qualsiasi parallelo nella prospettazione di un errore di identificazione del dichiarante.

Sempre sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, va rilevato che nè Scarabaggio, nè i suoi difensori hanno prospettato ragioni di contrasto tra chiamante e chiamato, tali da inficiare l'attendibilità delle accuse mosse. L'imputato ha dichiarato (**u. 5.11.96, pag. 107**) di aver conosciuto Annacondia nel 1989 per il tramite di Michele Rizzi, ma ha negato di aver mai avuto con lui rapporti illeciti.

In definitiva, la chiamata in correità illustrata è intrinsecamente attendibile, per le considerazioni espresse nella parte generale della motivazione e ribadite in questa sede con riferimento alla persona di Scarabaggio.

Deve, quindi, procedersi alla verifica dei riscontri esterni.

Il primo elemento di riscontro è rappresentato dall'accertato coinvolgimento dell'imputato, dal 1981 in avanti, in traffici di stupefacenti di livello medio-alto.

L'episodio contestato al capo 135, accertato in questo processo e confessato dallo stesso Scarabaggio, non è l'unico emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Dal **certificato penale** aggiornato risultano numerose condanne per violazione della disciplina sugli stupefacenti, di cui una per fatti risalenti al luglio 1981 (**sentenza Corte d'Appello Milano 27.6.84** di condanna alla pena di anni 4 di reclusione e lire 6 milioni di multa) e una per i fatti del febbraio 1984 (già richiamati in altra parte della motivazione - **sentenza Corte d'Appello di Bari 16.2.88** di condanna alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione e lire 4 milioni di multa). Ma molti altri episodi, pur non accertati con sentenza definitiva, possono essere valutati in questa sede in funzione di riscontro, perché definiti in questo dibattimento sulla base delle prove acquisite.

Scarabaggio è stato condannato dal Tribunale di La Spezia (sentenza confermata in grado d'appello) per l'acquisto di 4-5 chili di cocaina, fatto verificatosi alla fine del 1991 e

per il quale l'imputato ha ammesso la propria penale responsabilità (dichiarazioni rese in questo dibattimento all'udienza del **5.11.95, pag. 153**).

Altri collaboratori hanno confermato di essere a conoscenza dell'attività di trafficante di stupefacenti dell'imputato; **Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pag. 218)** ha riferito di sapere che già nel 1987-88 Scarabaggio era un grosso trafficante di eroina e di aver appreso in carcere dallo stesso che era creditore di una grossa somma di denaro nei confronti di Fulvio Del Latte per una fornitura di stupefacente.

Cassaniello (u. 20.2.96, pagg. 245-250) ha confermato di essere a conoscenza dell'attività di trafficante di Scarabaggio, il quale operava nella zona di Cormano (indicazione coerente con quella resa da Di Donato); intorno al 1993 Biagio Crisafulli aveva chiesto al gruppo di Cassaniello di uccidere Scarabaggio perché il fratello Alessandro gli aveva formulato tale richiesta; Biagio Crisafulli era contrariato dalla richiesta perché Scarabaggio era un suo buon cliente di cocaina.

Pace (u. 15.3.96, pag. 44) ha ribadito di aver sentito parlare di Scarabaggio come un grosso trafficante di eroina (circostanza riferitagli da Biagio Crisafulli, Pepè Flachi e Franco Coco-Trovato). Con riferimento all'episodio riferito da Cassaniello, Pace (**pag. 46**) ha confermato di sapere che Alessandro Crisafulli voleva la morte di Scarabaggio con il quale aveva avuto contrasti personali e Biagio aveva chiesto al gruppo il favore di uccidere l'imputato.

Sulle indicazioni rese da questi ultimi collaboratori deve essere rilevato che la difesa dell'imputato ha prospettato l'inattendibilità delle dichiarazioni di Cassaniello, deducendo che quest'ultimo aveva avuto con Scarabaggio contrasti personali rilevanti per inficiare la veridicità delle dichiarazioni accusatorie. La Corte ritiene superfluo soffermarsi sul contenuto dei contrasti prospettati dalla difesa, atteso che le dichiarazioni accusatorie di Cassaniello sono alquanto limitate nella valutazione complessiva della posizione processuale di Scarabaggio; il collaboratore ha soltanto confermato un coinvolgimento di quest'ultimo nel traffico di stupefacenti, circostanza che deve ritenersi *aliunde* accertata.

Vi è, infine, da considerare le dichiarazioni rese da Cesuroglu, che rappresentano vicende importanti della vita criminale di Scarabaggio, ma che in questa sentenza possono essere valutate limitatamente alla funzione che assumono, cioè quella di riscontrare una chiamata in correità precisa, circostanziata, reiterata e disinteressata, cioè intrinsecamente attendibile.

Anche sulle vicende riferite da Cesuroglu l'atteggiamento di Scarabaggio è apparso contraddittorio, perché da un lato i suoi difensori hanno proceduto ad un puntuale controesame del collaboratore, mentre l'imputato ha rifiutato di rispondere alle domande postegli sul punto dal pm. Si è già osservato in altra parte di motivazione che in questo processo sono state necessariamente affrontate vicende delittuose non specificamente contestate agli imputati, ciò al fine di fornire elementi significativi a fini di riscontro delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori. Il rapporto di fornitura descritto da Cesuroglu non potrà essere accertato in questo processo, ma la emergenza di una dichiarazione accusatoria coerente con gli altri elementi di prova assume significativa valenza probatoria, su cui l'imputato avrebbe forse più coerentemente potuto fornire chiarimenti.

Nell'ambito della sua attività di trafficante di stupefacenti, **Cesuroglu (u. 19.3.96, pagg. 6 e ss.)** ebbe rapporti diretti con Nunzio Scarabaggio. Intorno al 1985-1986, due persone di nazionalità italiana, tali Elena e Renato, presentarono a Cesuroglu tale Nunzio

(riconosciuto fotograficamente nell'imputato), con il quale il collaboratore iniziò un rapporto di fornitura di eroina (**pag. 18**); dopo le prime forniture di un chilo di eroina, nel corso dei molti anni di rapporto, Scarabaggio acquistò stupefacenti in quantità sempre più elevate, da 15 chili per volta, a 25-40 chili intorno al 1987, fino a 50-70 chili nel 1989 (**pagg. 20-26**). Intorno al 1989-1990 Scarabaggio comunicò a Cesuroglu che era stato emesso un mandato di cattura nei suoi confronti, per cui non avrebbe più ritirato stupefacente, ma il collaboratore seppe successivamente che l'imputato aveva iniziato a rifornirsi da altri trafficanti turchi.

Con riferimento alle modalità di consegna, Cesuroglu ha riferito che Nunzio non provvedeva mai al ritiro dello stupefacente, di cui si occupavano altre persone subordinate (almeno una decina nel corso degli anni - **pag. 38**) e che la sostanza arrivava dalla Turchia prima all'interno di autovetture e poi all'interno di TIR (**pag. 32**). Delle persone che operavano con Scarabaggio Cesuroglu ha riconosciuto in fotografia Rendina (**pag. 83**).

Il collaboratore ha, infine, riferito un episodio di fornitura di circa 70 chili di eroina acquistata da Scarabaggio, facente parte di un carico di 170 chili introdotta in Italia a bordo di un TIR giunta alla dogana di Varese e del quale era stata denunciata la rottura dei sigilli (**pag. 33**).

Tutte le indicazioni qui illustrate sono pienamente coerenti con la chiamata in correità di Annacondia perché definiscono Scarabaggio come trafficante ad alto livello di sostanze stupefacenti (soprattutto eroina). Se si tiene conto dell'entità degli acquisti di Annacondia dal gruppo Rizzi e dei traffici che Scarabaggio gestiva in quegli stessi anni con trafficanti turchi, la convergenza delle autonome dichiarazioni accusatorie costituiscono una conferma specifica della chiamata in correità.

Per concludere, vanno richiamati i riscontri specifici relativi ai rapporti tra Michele Rizzi e Scarabaggio. Innanzitutto quest'ultimo ha confermato di aver intrattenuto rapporti con Rizzi per almeno due anni e mezzo (nel periodo indicato da Annacondia come di partecipazione dell'imputato all'associazione). Le dichiarazioni di Scarabaggio sul punto sono molto significative perché da un lato confermano integralmente alcuni episodi riferiti da Annacondia e Di Donato (cioè la frequentazione del bar di piazzale Arduino da parte dell'imputato), d'altro lato forniscono a quegli episodi un'interpretazione opposta a quella accusatoria.

L'imputato (u. 5.11.96, pag. 90) ha ammesso di aver conosciuto Rizzi in carcere e di averlo frequentato per alcuni anni fino al giugno-luglio 1989, quando interruppe i rapporti perché si era accorto che questi (che in un bar di piazzale Arduino riceveva moltissima gente) per megalomania faceva intendere che lui fosse il suo socio e alla sua protesta non gli diede spiegazioni convincenti. Questa dichiarazione è del tutto inverosimile e, lungi dall'assumere rilievo difensivo, non fa che confermare puntualmente le indicazioni accusatorie di Annacondia. Scarabaggio ha ammesso di aver frequentato Michele Rizzi e il bar di piazzale Arduino per due anni e mezzo (tra il 1987 e la metà del 1989); ha ammesso che in quel locale incontrò moltissime persone che frequentavano Michele Rizzi, il quale avrebbe fatto intendere a costoro che Scarabaggio era un suo socio (evidentemente in attività illecite). Tale versione non tiene conto che Annacondia ha espressamente indicato Scarabaggio sì presente a Milano al bar di piazzale Arduino, ma perché coinvolto a livello organizzativo nella gestione del traffico di stupefacenti; ipotizzare, come sembra fare Scarabaggio, che Annacondia possa aver mal interpretato la sua presenza in compagnia di Rizzi, è tesi difensiva invero inconsistente.

(al punto che il difensore ha domandato a Scarabaggio se fosse Annacondia una delle persone che potevano pensare fossero soci, ricevendo una risposta negativa - **u. 5.11.96, pag. 138**).

Oltre alle ammissioni dello stesso imputato, i rapporti di Scarabaggio con Rizzi sono stati confermati da **Di Donato (u. 20.10.95, pag. 67)**, il quale, tra il 1989 e il 1990, vide i due presso il bar di piazzale Arduino per due o tre volte, pur senza assistere a discorsi relativi al traffico di stupefacenti; anche **Manzi (u. 8.10.96, pag. 130)** ha confermato che Rizzi e Scarabaggio si conobbero nel 1985 a San Vittore e con loro ebbe rapporti di amicizia. Il teste **Guido Marino (u. 8.7.96)** ha ribadito che i rapporti tra Scarabaggio e Rizzi erano risultati da intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza in uso a quest'ultimo già nella primavera del 1988.

Infine, vi è da richiamare il rapporto di Scarabaggio con Rendina, di cui si è riferito nel paragrafo precedente (al capo 3) e che assume significativo rilievo come riscontro delle dichiarazioni di Annacondia (che ha definito Rendina, corriere dell'associazione, "u frate di Nunzio"); in questa parte è sufficiente accennare all'arresto avvenuto nel settembre 1989 che coinvolse Scarabaggio e Fieni e, successivamente, Rendina (al quale furono sequestrati consistenti quantitativi di eroina e cocaina).

Nella valutazione complessiva degli elementi di prova sin qui illustrati, deve sottolinearsi come la chiamata in correità di Annacondia è stata pienamente riscontrata sotto entrambi i profili evidenziati nell'illustrazione della posizione processuale di Scarabaggio. E' stato confermato che questi era coinvolto in traffici di stupefacenti (in particolare eroina) nel corso di tutti gli anni '80 (a partire dalla prima sentenza relativa a fatti del 1981, per proseguire con la vicenda di Bari del febbraio 1984 e l'episodio descritto da Di Donato dello stesso anno e poi ancora nei rapporti di fornitura descritti da Cesuroglu, nell'approvvigionamento dal gruppo Crisafulli di cui ha riferito Cassaniello, della vicenda di La Spezia del 1991). Tale attività fu compiuta per alcuni anni nell'ambito dell'associazione finalizzata al narcotraffico facente capo a Michele Rizzi, come è stato confermato dalle dichiarazioni di Di Donato, Scarabaggio, Marino, Manzi in ordine ai rapporti dell'imputato con Rizzi e dai rapporti dello stesso con Rendina.

A fronte di tale quadro probatorio, la difesa dell'imputato nel corso dell'esame dibattimentale non ha fornito significativi elementi difensivi, atteso che Scarabaggio ha confermato integralmente molte circostanze oggetto del quadro accusatorio descritto, negando ogni coinvolgimento in attività associative nel campo degli stupefacenti.

Per tali ragioni, in applicazione dei criteri generali esposti nella parte introduttiva della presente sentenza, deve affermarsi la penale responsabilità di Scarabaggio in ordine al reato associativo contestatogli al capo 134 dell'imputazione.

Deve precisarsi che dalle dichiarazioni di Annacondia emerge un inserimento organico dell'imputato nell'ambito dell'organizzazione criminale fino al marzo 1990, cioè in epoca precedente all'entrata in vigore del D.P.R. 309/90, per cui deve applicarsi nei confronti di Scarabaggio la normativa di cui alla L. 685/75.

Biagio Magellano è stato raggiunto da una chiamata in correità che può definirsi principale rispetto agli altri elementi di prova, orali e documentali, che contribuiscono alla verifica di attendibilità dell'accusa contestatagli al capo 134 dell'imputazione. E' indubbio che l'inserimento organico dell'imputato nell'ambito dell'associazione Rizzi è stato riferito essenzialmente da **Annacondia**, le cui dichiarazioni definiscono il quadro delle condotte concretanti il reato di partecipazione all'associazione qui giudicata. Detto collaboratore (**u.**

22.9.95, pagg. 35-42 e 76) ha descritto con precisione i rapporti di Magellano con Michele Rizzi e il ruolo dallo stesso assunto nel contesto associativo.

L'imputato accompagnò Rizzi sin dai primi incontri tenuti con Annacondia per definire le forniture di stupefacente; era presente a Milano in occasione dei primi accordi per l'approvvigionamento dell'eroina (quando furono interrotti i rapporti con Di Giovine) - *"I. - Mah, lo conoscevo a Milano attraverso Rizzi Michele. Aspettate dottore... Biagio Magellano che faceva parte del Rizzi Michele, conoscevo Biagio Magellano da Trani e da Bari. Alle bische a Bari. Poi quando io sono... mi sono visto con Michele Rizzi quel giorno che, come Le stavo dicendo non abbiamo approfondito, le persone che arrivarono a Milano... che arrivarono parecchie persone mentre noi stavamo seduti al bar a parlare. E Biagio Magellano arrivò insieme ad altre persone."* Il primo carico di stupefacente (descritto nel capitolo precedente), collocato da Annacondia nella primavera del 1988 (**u. 3.10.95, parte I, pag. 102**), fu effettuato materialmente da Magellano, il quale prese l'autovettura 126 consegnatagli da Di Chiano, la caricò di droga (20 chili di eroina e 1 chilo di cocaina) e la riportò al ristorante "I Templari", dandola in consegna allo stesso Di Chiano (**pag. 35**). Attivati i rapporti di approvvigionamento, Magellano svolse la funzione di corriere, compiendo 5 o 6 viaggi in compagnia di Rendina, con carichi di stupefacente nell'ordine di 20 chili di eroina e 3-4 chili di cocaina (**pag. 42 e 74**). A Magellano venivano fatte anche le ordinazioni di stupefacente, qualora Annacondia non riuscisse a contattare direttamente Rizzi (quest'ultimo preferiva non parlare al telefono di forniture) - **pag. 76**.

La descritta chiamata in correità è stata confermata con riferimento ad una specifica circostanza da **Sfregola(u. 8.2.96, pag. 20)**, il quale, pur non essendo a conoscenza di rapporti tra Rizzi e Magellano, ha riferito di aver assistito ad incontri tra quest'ultimo e Annacondia, nel corso dei quali i due trattavano la fornitura di stupefacenti. Le dichiarazioni del collaboratore sono precise e sintetiche, per cui è opportuno richiamarle integralmente:

"....però a Biagio Magellano l'ho conosciuto a Trani a casa di Salvatore. Niente, c'era qualche ... come si dice? Sì ... sì ... uhm ... quando ... Salvatore ha acquistato parecchie volte qualche stupefacente da 'sto ... però se la vedeva lui, e io lo ... lo conoscevo perché lo vedevo là, parlavano loro e io non ... però qualche volta me l'ha fatto accompagnare a Bari a 'sto Biagio Magellano.

P.M. - Allora, aspetti, precisiamo. Lei Biagio Magellano, e intanto può dirci se è un personaggio che risiedeva a Trani?

I. - No, no, no, risiedeva a Milano, se non sbaglio, e pure a ... e stava a Bari qualche volta.

P.M. - Stava a Bari qualche volta. Lei ha assistito ad incontri tra Annacondia e Magellano, in cui parlavano di stupefacenti?

I. - Sì, parecchie volte.

P.M. - Dove?

I. - A casa di Salvatore, o se no al bar ...

P.M. - Ma in che periodo questo? sempre nello stesso periodo ... va beh, Lei ha avuto una storia breve nell'organizzazione ...

I. - Sempre in questo periodo che ... che sono stato io, qualche volta.

P.M. - Ecco, e stava ... quindi Lei sapeva che il Magellano era un trafficante di stupefacenti?

I. - Sì.

P.M. - Trafficcava in una particolare qualità di stupefacenti o in ogni tipo di stupefacenti?

*I. - Di cocaina, se non ... e di **hascisc**.*

*P.M. - E di **hascisc**. Quindi, Lei ha assistito a trattative tra di loro. Lei dice che talvolta ha accompagnato il Magellano. Ci dice dove e per quale ragione lo ha accompagnato?*

I. - Niente ... eh ... Salvatore mi diceva: "Accompagna il compare a Bari", e io lo accompagnavo nel ... uhm ... se ... se non mi ricordo ... era a Bari, nei dintorni, dove c'è proprio il carcere, da que...

P.M. - Uhm.

I. - ... da quelle ... da quelle parti, mo' non so proprio preciso.

P.M. - Uhm. Quindi Lei personalmente ha assistito a colloqui tra Annacondia e questo Magellano, ma, se ho ben capito, con Magellano ha avuto dei rapporti solo di questo tipo, cioè, non ha mai ricevuto stupefacenti da lui?

I. - Io personalmente no.

P.M. - Uhm.

I. - Che poi c'era pure Di Chiano che aveva più contatti e lo conosceva pure bene.

P.M. - Sa se Di Chiano ritirava stupefacente dal Magellano?

I. - E' possibile.

P.M. - Non lo sa con certezza?

I. - Non lo so con certezza.

P.M. - Qualcuno del gruppo Le ha detto che Magellano aveva dato a lui stupefacente? Qualcun altro?

I. - Questo no, però io sentivo le ... uhm ... quando parlò lui, con Annacondia, io sentii: "Mi devi portare ... mi devi fare ... " questo, quest'altro, roba di ... di ... di cocaina era.

P.M. - Di cocaina. Ma in quantità consistenti? Si parlava di chili, voglio dire?

I. - Sì, di chili.

P.M. - Si parlava di chili. Quindi Lei non ha né ricevuto direttamente stupefacente da Magellano ...

I. - No, io no personalmente.

P.M. - ... né ha portato soldi a lui, come faceva a Rizzi?

I. - No." (pag. 20)

Ma il riscontro decisivo per valutare l'attendibilità *ab esterno* della chiamata in correità di Annacondia è rappresentato dalla vicenda dell'importazione dalla Spagna all'Italia di ingenti quantitativi di cocaina, organizzati da Magellano tra la primavera e l'estate del 1990. L'episodio è stato diffusamente descritto nel capo 3 del precedente paragrafo, a cui in questa parte si rimanda; la valutazione che anche questa Corte può compiere della vicenda si fonda sull'acquisizione di tutti gli elementi di prova già offerti all'autorità giudiziaria francese nel corso del processo conclusosi con la condanna dell'imputato alla pena di 18 anni di detenzione. Dagli elementi descritti in altra parte della motivazione emerge con certezza il coinvolgimento di Magellano nel traffico di stupefacente realizzato con la collaborazione della Doneit e di Salvino e non è superfluo ricordare che la mancata definitività della sentenza

francese deriva dal diritto riconosciuto da quell'ordinamento all'imputato contumace-latitante di impugnare sempre la condanna pronunciata nei suoi confronti. Si sono già evidenziate le circostanze da cui è consentito ricondurre quell'episodio all'attività dell'associazione Rizzi; ad ulteriore conferma dei rapporti che proprio in quel periodo Rizzi e Magellano intrattenevano, si richiama la deposizione testimoniale di **Michele Pellicoro (u. 14.6.95)**, il quale, alle 14 del 31.3.90, controllò i due a bordo di un'autovettura Mercedes al valico di frontiera di Ponte Chiasso, diretti verso la Svizzera.

In definitiva, la valutazione complessiva degli elementi di prova illustrati comporta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo ascrittogli al capo 134. La chiamata in correità di Annacondia, valutata pienamente attendibile con riferimento a tutte le indicazioni fornite, è stata, nei confronti di Magellano, puntuale nell'indicare l'appartenenza organica di quest'ultimo al sodalizio qui giudicato. Nel corso dell'esame dibattimentale (**u. 9.10.96**) **l'imputato** non ha fornito alcun elemento significativo atto a contrastare gli elementi emersi a suo carico; Magellano ha negato di conoscere Annacondia e Sfregola (escludendo implicitamente che costoro avessero motivi di risentimento nei suoi confronti); ha ammesso di conoscere Michele Rizzi, incontrato poche volte tra il 1989 e il 1990 ed ha giustificato i suoi rapporti con Salvino (compresi i suoi viaggi in Spagna) con la comune intenzione di acquistare smeraldi all'estero; ha, infine, negato di conoscere la Doneit. La difesa dell'imputato è assolutamente inadeguata a fornire una spiegazione plausibile (diversa da quella desunta da tutti gli elementi di prova descritti) delle condotte accertate a suo carico.

Pertanto, la chiamata in correità è stata pienamente confermata da elementi di riscontro estrinseco specifici sul coinvolgimento di Magellano nell'attività associativa finalizzata al traffico di stupefacenti delineata al capo 134 dell'imputazione. L'attività svolta da Magellano nell'ambito associativo non risulta che sia proseguita dopo la metà del 1990, perché l'ultimo episodio rilevante ai fini qui esaminati è l'importazione dalla Spagna della cocaina sequestrata dall'autorità di frontiera francese; per tale ragione deve ritenersi che la condotta delittuosa sia stata realizzata nella vigenza della L. 685/75 e conseguentemente va applicato il regime sanzionatorio dalla stessa previsto.

La posizione processuale di **Michele Di Candia** è stata diffusamente trattata nel paragrafo precedente, quando si sono illustrati gli elementi di prova che definiscono la struttura associativa di cui l'imputato è accusato di essere partecipe; difatti, questi, oltre ad essere stato indicato da Annacondia e Sfregola come corriere del gruppo, è stato protagonista di un episodio rilevante a fini di riscontro, di cui si è già riferito nel capo 3 del paragrafo precedente. In questa sede si richiameranno tutte le indicazioni fornite dai collaboratori sul ruolo di Di Candia nell'ambito dell'associazione, anticipandosi che gli elementi di prova acquisiti sono pienamente adeguati all'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato associativo ascrittogli.

Le indicazioni più precise sull'imputato sono state rese da **Annacondia (u. 22.9.95, pag. 86)**, il quale ha descritto Di Candia come un "cavallo a briglia sciolta", che si occupava di molteplici attività senza essere legato ad alcuna organizzazione criminale; dopo essere stato scarcerato nel 1989, l'imputato cominciò a lavorare per conto del suocero (in quanto convivente della figlia di Rizzi) facendo qualche trasporto di stupefacenti; in quel periodo Annacondia si approvvigionava ancora di eroina da Rizzi e, interrotta l'attività di corriere da parte di Iurilli, gli uomini di Rizzi, tra cui anche Di Candia, assunsero il compito di

trasportare lo stupefacente. L'organicità di rapporto con l'organizzazione Rizzi si instaurò nel 1991, quando Di Candia e Papeo gestirono il trasporto di tutto lo stupefacente (soprattutto hashish, ma anche cocaina) rifornito da Rizzi al gruppo Annacondia (**pag. 92**); Di Candia effettuò complessivamente una decina di viaggi, ma oltre a ciò fu in quel periodo una persona di fiducia di Michele Rizzi. Sulla qualità dello stupefacente fornito da Rizzi dalla fine del 1989 al 1991, il collaboratore ha precisato che l'approvvigionamento di eroina cessò alla fine del 1989 (e, quindi, Di Candia fece pochi viaggi di eroina), mentre proseguirono le forniture di cocaina e hashish, la gran parte delle quali furono effettuate proprio dall'imputato.

Annacondia ha riferito alcuni episodi che videro presente Di Candia nella gestione del traffico di stupefacenti. Insieme a Papeo e Conversano, l'imputato si occupò del trasporto e della consegna di 1.200 chilogrammi di hashish; il collaboratore ha così descritto l'episodio:

“I. - Esattamente. Fu nel 1991 che Rizzi Michele unitamente a Papeo Nicola vennero al magazzino Eurotop a Trani; siamo nella tarda primavera, inizio estate del '91, ma dovrebbe essere, dottore - il viaggio l'ho fatto ad agosto - verso giugno o luglio, ma giugno dovrebbe essere. Viene giù al magazzino Eurotop Michele Rizzi e Nicola Papeo e mi chiede Michele Rizzi urgentemente se è possibile una barca e io gli dissi dove gli serviva questa barca e lui mi disse che gli serviva nel Tirreno, in quanto che la barca che loro ci avevano la disponibilità in Sicilia era andata a male. Io gli dissi che per la barca che gli dovevo procurare era un attimino impossibile pure in quel momento, perché mi aveva preso alla sprovvista. Però io... che ero a conoscenza di un traffico che si potevano sottrarre delle barche in Francia, gli dissi a Michele Rizzi che in Francia c'era la possibilità di ottenere qualsiasi barca presa a noleggio e poi si potevano anche far sparire queste barche, portarle in Jugoslavia e cambiare la denominazione della barca e fare i documenti nuovi. Michele Rizzi una volta che io gli accennai questo tipo di discorso, forse si era ricordato che esattamente c'era questo tipo di lavoro che si poteva fare. Comunque se ne andarono via, mi ringraziò del consiglio e dopo una decina di giorni vennero giù al magazzino Eurotop Nicola Papeo, Michele Di Candia, Rizzi e qualche altro mi pare, ma non penso che c'era qualche altro insieme. E mi disse Michele Rizzi che il consiglio che io gli avevo dato era stato utile in quanto la barca l'avevano realmente affittata. Michele Rizzi mi disse se mi volevo occupare dello scarico dell'hashish, io... lo scarico dell'hashish, dottore, io ero a conoscenza perché Michele Rizzi mi aveva proposto la società, come di consueto lui mi aveva già accennato, e io per i problemi che stavo attraversando, ero impegnatissimo perché, dottore, i fatti non stavano andando mica bene in quel periodo, le forse dell'ordine che ci massacravano sempre avanti e indietro, da Bari, da Milano, da tutte le parti, dottore. Allora dissi a Michele Rizzi che non era possibile per delicatezza, dottore, ad operarmi io allo scarico, in quanto ci avevo le forze dell'ordine che mi tartassavano e specialmente quelle di Bari. Michele Rizzi mi disse che era giusto che io ragionavo in quel modo e io indirizzai le persone che erano molto vicine a Michele Di Candia.

P.M. - Scusi, a..?

I. - A Michele Di Candia.

P.M. - Di Candia.

I. - La squadra delle sigarette che aveva Michele Di Candia. Interpello tutte le persone Michele Rizzi, il capo responsabile e si misero d'accordo per lo scarico dell'hashish. Lo scarico dell'hashish fu fatto, dottore, di 1250 chili a Napoli con l'ausilio dell'appoggio della

famiglia Giuliani. Scaricarono tutto l'hashish da un panfilo che fu noleggiato in Francia e, dottore, il Capitano del panfilo era Conversano Sabino. Ricordo, dottore, che il giorno dopo dello scarico dell'hashish Conversano Sabino come rientrò a casa sua la mattina, la notte o la mattina presto, sulla tardi mattinata, vero le 8.00, le 9.00, le 10.00 andarono i Carabinieri a casa sua o il Commissariato per notificargli la sorveglianza speciale e fu proprio Conversano Sabino che mi disse "Salvatore, ma sono stato proprio fortunato, sono stato, metti caso che quelli andavano a casa e non mi trovavano!". E fu notificata la sorveglianza speciale e non si potette fare il secondo viaggio in quanto Sabino...

P.M. - Che pure era progettato?

I. - Era stato già progettato. Subito Michele Rizzi si mise a disposizione di sistemare questa situazione a Sabino Conversano, ma purtroppo era il periodo di agosto e tutti gli uffici, chi sta in ferie, chi non sta in ferie, ma il problema era... di una multa era, che era stata passata come sorveglianza speciale. Michele Rizzi ci disse che avrebbe sistemato lui tutta la situazione e stava in attesa che Sabino Conversano si liberasse per fare un secondo viaggio. La barca, dottore, fu riportata indietro dal secondo Capitano, Capitano era Sabino Conversano detto il Capitano pure, come soprannome. Il viaggio l'aveva fatto lui e un ragazzo di Napoli, che poi mi dissero che Sabino Conversano se ne accorse che questo era pure un tossicodipendente e due ragazze straniere, mi pare, e furono fermati nei pressi di Livorno da unità navali della Guardia di Finanza. E nel controllo dei documenti queste persone non erano in regola, mi pare che furono tratti in arresto. L'hashish Michele Rizzi mi disse a disposizione, mi disse "compare, quante ne vuoi, fino a 12 quintali e mezzo puoi rispondere" però dato che era stato già tolto un po' di hashish, in quanto Michele Rizzi alle persone che si avevano adoperato allo scarico invece di pagarli in soldi li aveva dati in...

P.M. - Hashish." (u. 22.9.95, pag. 102).

Di Candia era presente insieme a Rizzi, Papeo e Guglielmo Fidanzati sotto casa di Rizzi, quando Fidanzati doveva ritirare un quantitativo di 400 chilogrammi di hashish:

"quando passai in Via Palermo a Trani, dove abitava Rizzi che quella strada sbuca sul lungo mare e vidi Michele Rizzi giù al portone con... stava Nicola Papeo, Di Candia, c'era Guglielmo Fidanzati con altre persone. Mi fermai per salutare Rizzi e mi salutai con tutti quanti. Già con Guglielmo Fidanzati mi avevo conosciuto al Ristorante l'Isola con i Mannino e Michele Rizzi disse "cumpà, sali sopra che mangiamo insieme", "no - dissi - ci ho da fare, devo andare al ristorante che si deve sposare in questi giorni..." proprio se non era il 13, il 12 poteva essere, dottore. Poi il giorno dopo che mi vidi con Rizzi dissi "che faceva Guglielmo a Trani?" disse "no, Salvatore, ci ho dato 400 chili di hashish e se lo sono venuti a caricare" e ricordo che mi disse che era stato tutto organizzato con un camioncino che trasportava frutta e verdura.

P.M. - Lei ebbe modo di vedere proprio che stavano caricando, ebbe modo di assistere alla scena oppure no?

I. - No, dottore, perché me ne andai. Poi mi fu tutto riferito da Michele Rizzi il giorno dopo.

P.M. - Chi vide insieme e al Fidanzati in quella circostanza, ricorda se c'era qualcun altro con loro?

I. - Mah, giù al portone, come le ho detto dottore, c'era Papeo, c'era Di Candia, c'erano altre tre persone insieme a lui.

P.M. - Va bene. Quindi venne a sapere che Fidanzati era venuto giù per caricare 400 chili di hashish, ha detto?

I. - Sì.” (pag. 105).

Di Candia riferì anche a Bassi di essere scampato all'arresto in occasione di un intervento delle forze dell'ordine presso una raffineria di stupefacente che il gruppo Rizzi e il gruppo Fidanzati gestivano nella zona di Bergamo (pag. 107).

La chiamata in correità di Annacondia ha trovato una conferma puntuale nelle dichiarazioni di **Sfregola**, il quale ha riferito che Di Candia e Papeo erano i corrieri dello stupefacente nell'ambito dell'associazione Rizzi. Per inquadrare le indicazioni fornite dal collaboratore, deve premettersi che questi entrò organicamente nel gruppo Annacondia tra la fine del 1989 e l'inizio del 1990, per cui non era a conoscenza dei rapporti di fornitura precedenti a quel periodo. Difatti, Sfregola ha dichiarato che dalla primavera del 1990 (originariamente, **u. 8.2.96, pag. 8**, ha dichiarato dal 1991, ma ha poi rettificato quell'indicazione, **pag. 26**) iniziarono le forniture di hashish da Rizzi ad Annacondia e furono Di Candia e Papeo a prendere gli accordi sulle modalità di consegna: gli uomini di Annacondia attendevano i due al bar di Trani, punto di riferimento del gruppo, e una volta giunti, insieme o da soli, prendevano un'autovettura del gruppo Annacondia e la riportavano carica di stupefacente; testualmente il collaboratore ha così descritto i rapporti di approvvigionamento:

*“I. - Nel '91 inizia che Salvatore va dal Rizzi e Rizzi gli ... gli propone una partita di ... di **hascisc**, di buona qualità. Dice, niente, poi ... uhm ... all'inizio di ... diciamo, vennero, come si chiama?, Michele Di Candia e un certo Papeo, Nicola Papeo. Vennero da noi e ... e ci ... erano uomini del Rizzi.*

P.M. - Uhm. Sì.

I. - Di cui, se non sbaglio, Di Candia era pure un genero, una cosa ... ci aveva rapporti familiari. Niente, vennero e si misero d'accordo di ... con Annacondia, come dovevamo fare per ricevere 'sta roba.

P.M. - Uhm.

I. - Ni... niente, noi aspettavamo al bar indicato, dove ce la facevamo noi, si prendeva ...

P.M. - Dove? In Trani?

*I. - Sì, in Trani. Si prendevano una macchina nostra e se ne andavano. Se ne ... o se ne andavano ... certe volte veniva uno, certe volte veniva l'altro, a volte insieme. Di cui ... se ne andavano e poi ci portavano 'sta macchina carica di **hascisc**. Ogni volta facevamo 'sta ... ogni volta che dovevano ...*

P.M. - Uhm.

I. - ... rifornirci, facevamo 'sta storia.

P.M. - Allora, per quanto Lei ricorda, questo è avvenuto dalla primavera del '91, se ho capito bene ...

I. - Sì.

P.M. - ... fino a? Fino a quando Lei è stato arrestato più o meno?

I. - Sì, fino a quando ... eh ... siamo stati ...

P.M. - Quindi?

I. - ... arrestati.

P.M. - Quindi?

I. - Io sono stato arrestato il primo ottobre del '91.

P.M. - Del '91. E' in grado ... mi rendo conto che il tempo passa, e poi queste attività sono frenetiche e forse i ricordi non sono sempre precisi, però è in grado di precisare più o meno quante volte è avvenuto questo discorso? Cioè, che voi portavate la macchina la bar, questi arrivavano, o insieme o uno dei due, la riempivano e poi ve la ridavano?

I. - Non glielo so di... parecchie volte, parecchie, non ... non glielo so dire ... ehm ... una, due, tre volte, di più.

P.M. - Molte volte.

I. - Pure di più di dieci.

*P.M. - Senta, e l'ordine delle grandezze? Ce lo spieghi, quanto **hascisc** di volta in volta vi davano?*

I. - Niente, du... tre scatole, due. Perché ogni ... là c'era una scatola che ogni scatola era ... eh ... di 33 chili, stava proprio vicino al cartone specificato, ed erano confezioni ... erano una confezione quadrata di ... stavano quattro saponette, diciamo, tipo saponette ...

P.M. - Uhm.

I. - ... ogni chilo erano quattro saponette, ed erano 33 chili l'una e ci davano due-tre cartoni per volta.

*P.M. - Quindi più o meno dell'ordine di 100 chili di **hascisc** per ...*

I. - Sì.

P.M. - ... per volta?

I. - Sì.

P.M. - Uhm. Quindi, Lei personalmente è stato presente, incaricato da Annacondia, a queste ... se non a tutte, a molte di queste occasioni?

*I. - Sì, sì, io aspettavo ... gli davo la macchina, poi mi prendevo la roba e l'andavo a scaricare al **garage**.*

P.M. - E quindi questo Lei lo ha fatto con Di Candia e con Papeo, o insieme ...

I. - Sì.

P.M. - ... o separatamente da loro?

I. - Sì.

P.M. - C'era qualcun altro, del gruppo di Annacondia, che insieme a Lei faceva questo lavoro?

I. - Sì, o c'era Regano o c'era Di Chiano.

P.M. - Regano e Di Chiano?

I. - Sì.”(pag. 8).

Le chiamate in correità incrociate di Annacondia e Sfregola da un lato sono coincidenti sugli elementi fondamentali dell'accusa, quali l'appartenenza di Di Candia all'associazione Rizzi, il ruolo svolto in quel contesto associativo, le modalità di consegna dello stupefacente, l'ambito temporale entro cui Di Candia svolse l'attività contestata, il ripetersi (almeno una decina di volte) dei trasporti compiuti dall'imputato, l'entità dello stupefacente trattato. Nel contempo tra le due dichiarazioni accusatorie esistono alcune difformità, che non inficiano di

attendibilità il contenuto delle stesse (proprio per la loro coincidenza sul nucleo centrale dell'accusa), ma si giustificano dalla diversa prospettiva di conoscenza delle vicende descritte dei due collaboratori; Annacondia aveva un quadro dei rapporti di approvvigionamento con il gruppo Rizzi ben più completo rispetto a quello di Sfregola, per cui poteva essere a conoscenza di circostanze (quale le forniture di cocaina effettuate materialmente dallo stesso Di Candia) ignote a Sfregola. D'altronde, quest'ultimo ha descritto con maggiore precisione rispetto ad Annacondia le modalità della consegna dello stupefacente, perché era addetto al ritiro della sostanza e, quindi, era sempre presente in occasione dei trasporti compiuti da Di Candia e Papeo.

Le precise chiamate in correità di Annacondia e Sfregola costituiscono il nucleo centrale dell'accusa a carico di Di Candia, perché provengono da due collaboratori ritenuti dalla Corte pienamente affidabili, rispetto ai quali nè l'imputato, nè il difensore hanno prospettato ragioni di contrasto tali da giustificare accuse false e calunniatorie nei suoi confronti.

A ciò si aggiunga che **Bassi (u. 28.6.96, pag. 149)**, pur negando di essere a conoscenza del coinvolgimento di Di Candia nell'attività illecita gestita da Michele Rizzi, sapeva dell'esistenza di un'organizzazione controllata da quest'ultimo dedicata al traffico di stupefacenti (per averlo appreso dallo stesso Rizzi e da Annacondia) e vide frequentemente Di Candia e Papeo in compagnia di Rizzi. Il collaboratore ha precisato che Di Candia gli aveva detto che Rizzi non voleva che lavorasse con la droga. La circostanza che Bassi non sia a conoscenza del rapporto descritto dagli altri due collaboratori non inficia l'attendibilità delle dichiarazioni di questi ultimi, perché la mancata conoscenza non costituisce negazione dei fatti da altri riferiti.

Infine, l'ulteriore elemento di riscontro rispetto alle chiamate in correità è costituito dalla vicenda descritta al dibattimento dai testi **Lampis (u. 28.6.96) e Carnevaletti (u. 26.6.96)** riguardante il controllo del 21 maggio 1992 che gli agenti della polizia di confine francese operò nei confronti di Rizzi, Papeo e Di Candia, trovati in possesso di circa 400.000 \$ statunitensi. L'episodio è già stato ricostruito nel capo 3 del precedente paragrafo, a cui si rimanda; in questa sede vanno richiamate le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame, per rilevare l'assoluta inconsistenza della giustificazione riferita dallo stesso in merito a quella vicenda. **Di Candia (u. 6.11.96, pag. 92)** ha dichiarato che suo suocero, Michele Rizzi, gli chiese di essere accompagnato in Belgio, per cui lui partì in auto da Trani e giunse a Milano, ove lo attendevano Rizzi e Papeo; partirono per il Belgio e giunti a Lugano Rizzi si assentò per qualche tempo e tornò in macchina con un pacco, che, disse, conteneva denaro; la versione fornita dall'imputato circa la sua completa inconsapevolezza sullo scopo del viaggio e sul possesso da parte di Rizzi di un ingente somma di denaro è, a parere della Corte, inverosimile, come emerge dalle risposte dallo stesso Di Candia rese nel corso dell'esame:

"P.M. - E Lei ha chiesto: "Cosa devi fare con tutti 'sti soldi qua?"

I. - No, è una cosa che non interessa, perché devo chiedere?

P.M. - Eh, 500 milioni in contanti, l'equivalente di 500... una curiosità non Le viene a Lei?, una curiosità, no?

I. - Beh, curiosità...

P.M. - Lei ha sempre avuto spesso queste somme in contanti quando viaggiava?

I. - No.

P.M. - Lei ha viaggiato con centinaia di milio...

I. - No, no.

P.M. - Non Le viene nessuna curiosità...

I. - No.

P.M. - ... per chiedere a Suo suocero: "Come mai hai preso 'sti soldi a Lugano? Che dobbiamo farne? Tu che ne vuoi fare?", non Le è venuto nessuna curiosità di questo tipo?

I. - Ma che curiosità potevo venire a me?

P.M. - Cosa?

I. - Non poteva venirmi nessuna curiosità perché...

P.M. - E addirittura....

I. - ... non era una cosa che mi interessava a me.

P.M. - Le ha detto addirittura: "Stai attento".

I. - "Stai attento perché ci sono i soldi", che...

P.M. - Eh, e quindi: "Stai attento", significa che Lei temeva, o il Rizzi temeva qualche possibile conseguenza per questi soldi che avevate, no?

I. - Perché se si scende a un bar a fare il caffè, a fare una cosa, possono anche sparire.

P.M. - Ah, allora: "Stai attento - quindi - se chissà mai te li rubano", questo è il discorso?

I. - Quello volevo dire.

P.M. - Va bene, allora?

I. - E niente...".

L'imputato ha concluso la sua descrizione della vicenda, ribadendo di non essere a conoscenza dei motivi del viaggio in Belgio, di cui Rizzi non fece parola durante il viaggio.

Di Candia, invece di chiarire la propria posizione su un episodio sicuramente compromettente rispetto alla sua posizione processuale, ha fornito dell'accaduto una versione del tutto inverosimile; è assolutamente illogico che Rizzi e Papeo (i quali secondo la versione dell'imputato si trovavano a Milano), abbiano chiesto a Di Candia di raggiungerli da Trani in auto per recarsi in Belgio; ma soprattutto inverosimile è la mancata giustificazione del possesso di oltre 400.000 \$ statunitensi da parte di Rizzi; l'imputato, senza preoccuparsi dei motivi del viaggio, sarebbe partito da Trani per Milano e da lì per il Belgio, accompagnando Rizzi e Papeo, i quali trasportavano un ingente somma di denaro.

Quel che interessa rilevare in questa sede non è tanto la giustificazione inconsistente fornita dall'imputato, quanto la rilevanza che quell'episodio mantiene nella valutazione della attendibilità delle chiamate in correità; la circostanza che Di Candia non abbia fornito una plausibile motivazione di quel viaggio conferma la valenza di riscontro di quell'episodio. Se si aggiunge che il teste **Lampis (u. 28.6.96, pag. 24)** ha riferito alla Corte cosa Di Candia dichiarò all'autorità di frontiera francese (*"Poi il Di Candia prima, in un primo momento, disse che i soldi che aveva Papeo dovrebbero probabilmente appartenere a lui per acquisti di materiale elettrico; in un secondo momento, poi, dichiarò che erano diretti in Lussemburgo per acquistarlo un camion, pagarlo in dollari, tutta una questione così. Niente, poi ancora Di Candia per dire... alla domanda da dove provenivano, lui disse che erano partiti... in un primo momento anche lui disse che erano partiti il giorno precedente da Bari... da Milano, chiedo scusa, poi si corresse e disse che erano partiti in mattinata stessa, quindi il giorno 21, da Milano.*), si conferma l'assoluta inattendibilità della versione dei fatti fornita alla Corte.

Per concludere, il teste **Pietro Palmisano (u. 25.6.96)** ha riferito che, da accertamenti svolti sui tabulati dell'utenza cellulare in uso a Salvatore Liso erano risultate chiamate le utenze telefoniche in uso a Di Candia e nel corso della perquisizione eseguita presso l'abitazione dell'imputato i 10.6.93, all'atto dell'esecuzione del provvedimento di fermo, fu rinvenuta e sequestrata una somma di lire 30 milioni in contanti (del cui possesso Di Candia, nel corso dell'esame dibattimentale, non ha fornito una giustificazione verosimile) - **verbale di sequestro acquisito al fascicolo per il dibattimento quale atto irripetibile**.

In definitiva, le chiamate in correità di Annacondia e Sfregola, di per sé idonee ad attribuire fondatezza all'accusa mossa a Di Candia, sono state confermate dagli ulteriori elementi di riscontro, che si riferiscono a circostanze specifiche contenute nelle dichiarazioni accusatorie dei due collaboratori; invero, sia dalle dichiarazioni di Bassi, sia dalla vicenda del maggio 1992 emerge univocamente che Di Candia intratteneva rapporti strettissimi con il suocero Michele Rizzi e con Papeo; tali rapporti non sono stati giustificati da legami diversi rispetto a quelli definiti dai chiamanti e al contrario l'episodio relativo al viaggio dall'Italia, alla Svizzera, alla Francia, con destinazione ignota è del tutto coerente con il coinvolgimento dell'imputato in attività illecite collegate al traffico internazionale di stupefacenti.

Per le esposte ragioni, deve affermarsi la penale responsabilità di Michele Di Candia in ordine al reato associativo ascrittogli.

La posizione di **Nicola Papeo** è, per molti versi, parallela a quella del coimputato Di Candia (che si è appena finito di trattare); i due sono stati accusati da Annacondia e Sfregola di aver assunto funzioni analoghe nell'ambito del sodalizio qui giudicato e gli elementi orali di prova che fondano la richiesta di affermazione di responsabilità da parte della pubblica accusa sono sostanzialmente gli stessi. Nell'affrontare la posizione di Di Candia si sono spesso richiamate in forma integrale le dichiarazioni dei collaboratori, per cui sarà qui sufficiente descrivere riassuntivamente tali chiamate.

Annacondia (u. 22.9.95, pag. 88), dopo aver descritto il ruolo di Papeo nel contesto associativo (era il consegnatario dell'hashish per conto di Rizzi), ha ricostruito le vicende che lo condussero a trasformarsi da persona che lavorava regolarmente gestendo un negozio di elettronica, a partecipe in attività delittuose nell'ambito di organizzazioni criminali dedite al narcotraffico. Nel 1987-88 Papeo assunse alle sue dipendenze il camorrista Salvatore Giuliano, per consentirgli di fruire della semilibertà (**pag. 97**); da quel momento, sotto la guida della famiglia Giuliano, intraprese l'attività di corriere di cocaina e Michele Rizzi decise di inserirlo nel suo gruppo. Nella seconda fase dei rapporti di approvvigionamento dal gruppo Rizzi, Papeo, insieme a Di Candia, partecipò a tutte le consegne di hashish in favore del gruppo Annacondia, assumendo il ruolo di uomo di fiducia di Rizzi. Il collaboratore lo ha definito il "contabile" del gruppo, presente in molte occasioni di incontro, quando insieme a Di Candia andò all'aeroporto di Bari a prendere un sudamericano con cui Rizzi doveva concludere un'importazione di cocaina (**pag. 102**) o quando Guglielmo Fidanzati ritirò un quantitativo di 400 chilogrammi di hashish da Rizzi (l'episodio è stato già ricostruito in questo stesso capo). Infine, Annacondia seppe che Rizzi e Papeo erano stati fermati insieme in Sudamerica (**pag. 130**).

La chiamata in correità di Annacondia ha trovato una conferma puntuale nelle dichiarazioni di **Sfregola**, il quale ha riferito che Di Candia e Papeo erano i corrieri dello stupefacente nell'ambito dell'associazione Rizzi. Per inquadrare le indicazioni fornite dal collaboratore, deve premettersi che questi entrò organicamente nel gruppo Annacondia tra la

fine del 1989 e l'inizio del 1990, per cui non è a conoscenza dei rapporti di fornitura precedenti a quel periodo. Difatti, Sfregola ha dichiarato che dalla primavera del 1990 (originariamente, **u. 8.2.96, pag. 8**, ha dichiarato dal 1991, ma ha poi rettificato quell'indicazione, **pag. 26**) iniziarono le forniture di hashish da Rizzi ad Annacondia e furono Di Candia e Papeo a prendere gli accordi sulle modalità di consegna: gli uomini di Annacondia attendevano i due al bar di Trani, punto di riferimento del gruppo, e una volta giunti, insieme o da soli, prendevano un'autovettura del gruppo Annacondia e la riportavano carica di stupefacente. Sono state già illustrate le testuali dichiarazioni del collaboratore, che coinvolgono Papeo e Di Candia nella medesima attività di consegnatario del sodalizio.

Le chiamate in correità incrociate di Annacondia e Sfregola da un lato sono coincidenti sugli elementi fondamentali dell'accusa, quali l'appartenenza di Papeo all'associazione Rizzi, il ruolo svolto in quel contesto associativo, le modalità di consegna dello stupefacente, l'ambito temporale entro cui Di Candia svolse l'attività contestata, il ripetersi (almeno una decina di volte) dei trasporti compiuti dall'imputato, l'entità dello stupefacente trattato. Nel contempo tra le due dichiarazioni accusatorie esistono lievi difformità, che non inficiano di attendibilità il contenuto delle stesse (proprio per la loro coincidenza sul nucleo centrale dell'accusa), ma si giustificano dalla diversa prospettiva di conoscenza delle vicende descritte dei due collaboratori; Annacondia aveva un quadro dei rapporti di approvvigionamento con il gruppo Rizzi ben più completo rispetto a quello di Sfregola, per cui poteva essere a conoscenza di circostanze ignote a Sfregola. D'altronde, quest'ultimo ha descritto con maggiore precisione rispetto ad Annacondia le modalità della consegna dello stupefacente, perché era addetto al ritiro della sostanza e, quindi, era sempre presente in occasione dei trasporti compiuti da Di Candia e Papeo.

Le precise chiamate in correità di Annacondia e Sfregola costituiscono il nucleo centrale dell'accusa a carico di Papeo, perché provengono da due collaboratori ritenuti dalla Corte pienamente affidabili. Invero sia Papeo che il suo difensore hanno prospettato l'inattendibilità delle accuse di Annacondia poiché questi avrebbe avuto rapporti "burrascosi" con l'imputato culminati in un procedimento penale per usura pendente dinanzi all'autorità giudiziaria pugliese nel quale Papeo è parte lesa. La circostanza in oggetto è emersa nel corso del controesame del collaboratore (**u. 5.10.95, pag. 6**), quando, su domanda del difensore dell'imputato, **Annacondia** ha dichiarato che fino al 1988 Papeo aveva preso soldi in prestito a tassi usurari da lui, tanto da essere parte lesa in un procedimento penale a carico di quest'ultimo. Nel corso di tutto il dibattimento nessun altro elemento è stato introdotto dalla difesa per chiarire la vicenda riferita da Annacondia e solo in sede di esame dell'imputato questi ha affermato di conoscere il suo accusatore dal 1983-84 e di aver avuto con lui rapporti burrascosi (**u. 6.1.96, pag. 142**).

Ritiene la Corte che la circostanza prospettata dalla difesa (e accertata solo tramite le indicazioni di Annacondia) non infici in alcun modo l'attendibilità della chiamata in correità; invero, da quanto è emerso in dibattimento Annacondia è imputato del reato di usura dinanzi all'autorità giudiziaria pugliese, in un procedimento nel quale Papeo è parte lesa. E' sconosciuto se quella vicenda sia il frutto della scelta di collaborazione di Annacondia o se nei suoi confronti fossero intervenute denunce precedenti a tale scelta; in particolare, non è stato chiarito se Papeo abbia personalmente denunciato Annacondia (naturalmente prima delle accuse mossegli in questo procedimento). Allo stato nessun elemento può far ritenere che Annacondia avesse nei confronti di Papeo alcun risentimento e che per tale ragione abbia

deciso di accusarlo falsamente di fatti gravi come quelli qui giudicati. L'indicazione dell'imputato circa i rapporti burrascosi che avrebbe sempre avuto con il proprio accusatore è smentita da quanto quest'ultimo ha riferito su sollecitazione del difensore di Papeo; la concessione di prestito (ancorché a tassi usurari) presuppone un rapporto incompatibile con i contrasti prospettati dall'imputato. Comunque, la poca chiarezza delle prospettate ragioni di contrasto non richiede di soffermarsi ulteriormente sulla questione.

A ciò si aggiunga che **Bassi (u. 28.6.96, pag. 149)**, pur negando di essere a conoscenza del coinvolgimento di Papeo nell'attività illecita gestita da Michele Rizzi, sapeva dell'esistenza di un'organizzazione gestita da quest'ultimo dedita al traffico di stupefacenti (per averlo appreso dallo stesso Rizzi e da Annacondia) e vide frequentemente Di Candia e Papeo in compagnia di Rizzi.

Vi sono, infine, da valutare i due episodi riferiti nel capo 3 del paragrafo precedente, dai quali si desume una conferma significativa dell'attendibilità delle dichiarazioni di Annacondia e Sfregola. Non è necessario rievocare la dinamica degli episodi verificatisi nel marzo 1991 e nel maggio 1992. Quel che rileva, ai fini di riscontro, è che Papeo in entrambe le occasioni accompagnò Michele Rizzi all'estero, nel primo caso in un viaggio in Sudamerica nel corso del quale i due ebbero incontri con Guglielmo Fidanzati (noto trafficante internazionale di stupefacenti, indicato da Annacondia come cliente di Rizzi), anche presso la sede di una società coinvolta in un traffico di stupefacenti; nel secondo caso in un viaggio all'estero (dall'Italia, alla Svizzera, alla Francia, con destinazione non individuata) nel corso del quale Rizzi, Papeo e Di Candia avevano in auto una borsa contenente 407.200 \$ statunitensi. I due episodi devono essere valutati come riscontri estrinseci rispetto alle illustrate chiamate in correità, atteso che la dinamica delle vicende è del tutto coerente con l'indicazione fornita da Annacondia di un coinvolgimento organico di Papeo nelle attività illegali gestite da Rizzi. Tale valenza probatoria è confermata dalle spiegazioni (del tutto inverosimili) fornite da Papeo nel corso dell'esame dibattimentale. L'imputato ha giustificato entrambi gli episodi nell'ambito della decisione che Rizzi avrebbe assunto di trasferirsi in Sudamerica; Papeo ha dichiarato di aver conosciuto Rizzi nel dicembre 1990 e di aver ricevuto dallo stesso la proposta di trasferirsi insieme in Venezuela; l'imputato aveva accettato e aveva accompagnato Rizzi nel viaggio in Sudamerica. Senza sapere quali rapporti intercorressero tra Rizzi, Guglielmo Fidanzati e Antonio Pone, Papeo si era spostato tra la Colombia, l'Argentina e il Cile, incontrando queste persone (non ha spiegato i motivi degli incontri); dopo che furono fermati dalla polizia cilena, Papeo tornò in Italia, mentre Rizzi rimase in Sudamerica (u. 6.11.96, pagg. 118 e ss.). Il viaggio in auto, in occasione del quale furono sequestrati dalla polizia di frontiera francese oltre 400.000 \$ statunitensi, è stato giustificato con il proposito di Rizzi di trasferirsi in Venezuela; Papeo doveva accompagnare l'amico in Sudamerica, ove quest'ultimo si sarebbe stabilito definitivamente e il denaro serviva per "iniziare una nuova vita" (pag. 109).

Al di là dell'assoluta illogicità della versione fornita dall'imputato, deve rilevarsi che al momento del fermo alla frontiera francese, Papeo aveva reso versioni contrastanti, affermando in un primo momento di non sapere nulla della borsa contenente il denaro, successivamente che il denaro era di Rizzi era contenuto nella borsa di sua proprietà per imprecise ragioni di sicurezza. In quell'occasione Rizzi e Di Candia avevano fornito versioni diverse sui motivi del loro viaggio all'estero.

Quel che rileva in questa sede è l'inconsistenza della giustificazione fornita dall'imputato, che, nonostante abbia atteso oltre 5 anni per chiarire i motivi di quei rapporti, è stato in grado di elaborare una versione che non spiega la sua presenza in situazioni oggettivamente sospette. In questa sede quelle vicende assumono il significato di riscontro delle chiamate in correità descritte, idonee a confermare *ab esterno* l'attendibilità delle circostanze riferite da Annacondia e da Sfregola.

Può, quindi, procedersi alla valutazione conclusiva della posizione processuale di Papeo, rilevando che questi è stato raggiunto da due chiamate in correità, precise, disinteressate, autonome e reiterate (cioè intrinsecamente attendibili); tali dichiarazioni accusatorie sono coincidenti nell'indicazione dell'inserimento organico dell'imputato nell'ambito dell'associazione qui giudicata, attribuendo allo stesso le funzioni di corriere dello stupefacente fornito da Rizzi ad Annacondia. Le dichiarazioni di quest'ultimo collaboratore hanno delineato un ruolo ulteriore di Papeo nell'ambito associativo, in quanto questi divenne dal 1990 in avanti uomo di fiducia di Michele Rizzi, al quale si accompagnò in occasione degli incontri avuti con personaggi coinvolti nel traffico di stupefacenti; in particolare Papeo fu presente all'incontro di Rizzi con un cittadino sudamericano (che proprio l'imputato prelevò dall'aeroporto di Bari e condusse alla casa di Rizzi a Trani), all'incontro con Guglielmo Fidanzati presso la stessa abitazione di Trani, nel corso del quale quest'ultimo si approvvigionò di circa 400 chilogrammi di hashish da Rizzi. Il coinvolgimento di Papeo nell'attività illecita di Rizzi è stato confermato dai due episodi appena richiamati, che confermano la costante presenza dell'imputato in situazioni rilevanti per la gestione del traffico di stupefacenti.

In definitiva, gli elementi di prova acquisiti al dibattimento sono pienamente idonei ad affermare che Papeo fu inserito per alcuni anni nell'organizzazione criminale dedita al narcotraffico di cui Michele Rizzi era capo indiscusso; pertanto, deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo ascrittogli al capo 134.

Girolamo Manzi risponde in questo processo di alcuni reati collegati alla sua attività di falsario di documenti (i capi 106, 209 e 210 dell'imputazione), rispetto ai quali ha ammesso sostanzialmente le proprie responsabilità, nonché dell'attività di partecipe dell'associazione finalizzata al narcotraffico facente capo a Michele Rizzi e di uno specifico reato di detenzione e cessione di ingenti quantitativi di stupefacente, di cui Manzi ha contestato la fondatezza delle accuse mossegli.

Prima di affrontare la parte centrale della posizione di Manzi, si valutano le responsabilità dello stesso in ordine ai reati di falso e favoreggiamento di cui ai capi sopra citati.

L'episodio relativo alla falsificazione del documento di identità destinato a Michele De Luisi è stato riferito al dibattimento da **Annacondia**:

“P.M. - Parlando di Michele De Luisi Lei ha detto che scappò dopo il ritrovamento delle armi e Lei gli procurò un documento falso.

I. - Sì.

P.M. - Vuol dirci, per favore, da chi se lo procurò, poi parleremo di questo personaggio, però intanto Lei ricorda da chi lo procurò questo documento falso?

I. - Dottore, le persone che mi preparavano i documenti falsi era tale Nino Manzi...

P.M. - Nino Manzi?

I. - Sì. Un grande falsario, lui è il re su quelle cose.

P.M. - Nino Manzi, Lei gli chiese il documento a Milano?

I. - Sì, Dottore, dato che lui spesso e volentieri veniva a Trani.

P.M. - Per la Corte, ricordo che Nino Manzi è la persona che Fieni Fiorenzo ha indicato, su domanda del Pubblico Ministero, come in contatto con Scarabaggio Nunzio. Poi torneremo sui rapporti tra Manzi e Scarabaggio.” (u. 12.7.95, pag. 63).

“P.M. - Lei ha detto prima che il Manzi in particolare era persona esperta di falsificazioni?

I. - Sì.

P.M. - E' al corrente di qualche specifico episodio che poi riguardi questo processo, in cui questa particolare attitudine o abilità del Manzi si sia espressa?

I. - Non l'ho capito proprio, dottore.

P.M. - Sì, è al corrente di qualche episodio di falsificazione che riguardi il Manzi oggetto di questo processo?

I. - Dottore, io feci fare il documento a Michele De Luisi e me lo feci fare proprio da Manzi. Michele De Luisi successe un'operazione da parte de... delle Forze dell'Ordine a Bari e riuscì a scappare a casa sua e si dette latitante e ci fece preparare, io, i documenti tramite Manzi.

P.M. - Michele De Luisi era un Suo uomo, vero?

I. - Sì, e il fratello era proprio inserito nel mio Gruppo. Michele De Luisi, eh, faceva parte anche del mio Gruppo, era a disposizione mia.

P.M. - Lei personalmente si preoccupò di fargli avere questo documento?

I. - Sì.

P.M. - E Lei personalmente ebbe a riceverlo dal Manzi?

I. - Sì.

P.M. - Questo, quindi, può collocarlo temporalmente, questo episodio del De Luisi Michele, che sottolineo per...

I. - Aprile '91.” (u. 22.9.95, pag. 121).

Manzi ha ammesso di aver formato due documenti falsi per conto di Annacondia, precisando che si trattava di due patenti nautiche, una per lo stesso Annacondia, l'altra per una persona a lui sconosciuta **(u. 8.10.96, pag. 122)**.

La precisa chiamata in correità di Annacondia, confermata da Manzi, rappresenta la prova adeguata all'affermazione di penale responsabilità dei due imputati (entrambi confessi) in ordine al reato contestato al capo 106; si osserva in proposito che il capo d'imputazione fa riferimento ad un falso documento di identità, circostanza su cui le due dichiarazioni coincidono.

I capi 209 e 210 dell'imputazione sono stati contestati a Manzi in via suppletiva, a seguito delle dichiarazioni rese in proposito da Renato Unione e della confessione resa dallo stesso imputato.

Unione (u. 12.12.95, parte I, pag. 113) ha descritto sinteticamente (ma con precisione) la vicenda:

“P.M. - Senta, ultima domanda su una persona: Lei è stato arrestato da latitante, no?

I. - Sì.

P.M. - Aveva un documento falso?

I. - Allora io...

P.M. - Vuole spiegarci la falsificazione?

I. - Sì. Io ho avuto due documenti, ho fatto quattro mesi di latitanza nel Veneto e mi son fatto fare patente e carta d'identità da un veneto, con il cognome Signorelli e il nome Giacomo, una persona di Cusano Milanino. Ecco, con gli stessi, quando ho finito la mia latitanza nel Veneto, perché ero lì per lì per partire, volevo andare all'estero, mi sono recato a Cinisello Balsamo. Mentre ero a Cinisello Balsamo, però, soggiornavo a Bergamo, dormivo in un albergo col documento falso. Un giorno mi sono recato a casa di Giancarlo Folegatti e gli dissi a Giancarlo Folegatti se aveva la possibilità di farmi procurare un documento falso, che avevo bisogno di un passaporto per andare via. Il Giancarlo Folegatti il giorno successivo mi disse sì, siamo andati, ci siamo recati in piazzale Susa e abbiamo conosciuto una persona, che Lei me l'ha fatta vedere in foto, che io ho riconosciuto come Manzi...

P.M. - Nino Manzi.

I. - Nino Manzi, sì, confermo.

P.M. - Ed è...

I. - Ecco, il quale appunto m'ha detto che aveva un colombiano o peruviano che avrebbe fatto i passaporti, m'ha detto il prezzo e mi disse che la somma era di 5 milioni. Quindi rimanemmo d'accordo che ci saremmo visti per il giorno successivo. Quindi accompagnai... andammo via io e Giancarlo Folegatti, lui andò via a piedi. Il giorno successivo mi recai da solo col taxi e quindi parlai con... con Manzi...

P.M. - Manzi.

I. - ... gli dissi appunto... portai le due foto e gli diedi 5 milioni, cioè... sì, no, portai le due foto, e dopo tre giorni mi... mi consegnò il documento che era bordeaux, tipo europeo.

P.M. - Lei può descrivere questa persona che ha riconosciuto fotograficamente?

I. - Descrivere nel senso...

P.M. - Descrivere fisicamente, fisicamente.

I. - Descrivere, sì...

P.M. - Età.

I. - ... insomma, sui sessant'anni, senza capelli, abbastanza robusta, un po' di pancia..."

Folegatti (u. 7.11.96, pag. 4) ha confermato di aver accompagnato Unione da Manzi perché aveva bisogno di un documento falso, e quest'ultimo (**u. 8.10.96, pag. 127**) ha ammesso la dinamica dell'episodio come riferita dai coimputati, pur negando di essere a conoscenza che Unione era latitante.

La chiamata in correità di Unione è stata confermata dalla confessione dell'imputato con riferimento alla condotta materiale contestata al capo 209, reato per cui deve essere affermata la sua penale responsabilità.

Quanto al reato di favoreggiamento contestato in concorso formale con il falso, ritiene la Corte che dalla dinamica dell'episodio si desume che l'autore del passaporto falso era consapevole dello status personale di chi gli richiese il documento; la condotta oggettiva accertata, per essere punita a titolo di favoreggiamento, deve essere compiuta con il dolo generico della realizzazione della condotta agevolatrice con la consapevolezza che la stessa potrà aiutare una persona a sottrarsi alle ricerche dell'autorità giudiziaria e non è necessaria la volontà di fornire l'aiuto (**Cass. n. 3120 del 20.3.82; Cass. n. 8864 del 27.6.89; Cass. n.**

9819 del 20.9.91); nel caso in esame la consapevolezza (anche solo in forma eventuale) dello stato di latitanza di Unione comporta l'integrazione della fattispecie incriminatrice nella condotta agevolatrice realizzata attraverso la formazione del passaporto falso.

Pertanto, deve essere affermata la penale responsabilità di Girolamo Manzi in ordine ai reati ascrittigli ai capo 209 e 210 dell'imputazione.

La valutazione della partecipazione di Manzi all'associazione Rizzi richiede una verifica più specifica degli elementi di prova acquisiti, sia per la gravità dell'accusa oggetto dell'imputazione, sia per la decisa negazione che l'imputato ha compiuto della contestazione. Va prima di tutto ricostruito il quadro della principale chiamata in correità nei confronti di Manzi, considerato che le dichiarazioni rese da Annacondia costituiscono il nucleo centrale delle prove poste a fondamento della richiesta di condanna formulata dalla pubblica accusa.

Annacondia, dopo aver descritto i rapporti intercorsi con Manzi e la conoscenza dello stesso quale persona professionalmente dedita all'attività di falsario, ha dichiarato che l'imputato era inserito organicamente nell'associazione Rizzi (**u. 22.9.95, pag. 114**), nel cui ambito principalmente svolgeva l'attività di falsario, ma per cui collaborò anche nella gestione del traffico di stupefacenti; il collaboratore ha così descritto la collocazione dell'imputato nel contesto associativo:

“P.M. - Va bene. Dunque, Lei ha prima parlato di un altro personaggio, la cui posizione non abbiamo fino a questo momento trattato, ha detto cioè che a Milano in un'occasione in cui vi era presente Rizzi che parlava con Lei, Nunzio Scarabaggio etc., vi era anche tale Nino Manzi, che Lei ha indicato come altro appartenente al gruppo di Rizzi. Vuole dirci cosa risulta a riguardo, cosa le risulta, da cosa dedusse che... o come seppe che lui faceva parte del gruppo del Rizzi?

I. - Dottore, Nino Manzi ha fatto sempre parte del gruppo di Michele Rizzi, ricordo...

P.M. - Lei lo conosceva, di dove era originario?

I. - Nino Manzi è tranese.

P.M. - Anche lui, quindi lo conosce per questo ragione.

*I. - Sì. Conoscevo Nino Manzi e lo sapevo inserito nel gruppo di Michele Rizzi e lui si è sempre occupato di documenti falsi, soldi falsi, tutto questo genere qua. In un'occasione Nino Manzi ebbe a trasportarmi 6 chili e mezzo di eroina a Trani e questo avvenne quando successe l'arresto di Nunzio Scarabaggio, che dovrebbe essere verso settembre 1989.” (**pag. 114**).*

Annacondia ha, altresì, indicato la presenza di Manzi in molte occasioni nelle quali incontrò Michele Rizzi a Milano; già nel corso del primo incontro svoltosi presso il bar di piazzale Arduino (ritenuto la base operativa di Rizzi per la gestione delle attività delittuose), durante il colloquio con Annacondia, molte persone giunsero nel locale per parlare con Rizzi; testualmente il collaboratore ha così descritto quell'episodio:

*“I. - Sì. Quando quella mattina che io raggiunsi Rizzi verso le undici, dieci e mezza-le undici, al bar, che stettimo a parlare che lui mi disse di dare la disdetta a Di Giovine, ci raggiunse Magellano Biagio, ci raggiunse Nino Manzi, ci raggiunsero tante altre persone che venivano a salutare Rizzi, a sentire se c'era da fare qualcosa o meno. “ (**pag. 35**)*

In generale Annacondia incontrò frequentemente Manzi a Milano (dove risiedeva) quando si recava da Rizzi per ordinare lo stupefacente:

“P.M. - Senta, nelle occasioni in cui ha incontrato il Rizzi a Milano, gli ha detto di avere incontrato lui, lo Scarabaggio, di avere parlato anche a Milano delle modalità del vostro traffico - le chiedo - in queste occasioni Lei ha mai incontrato Manzi ed era presente Manzi a questi discorsi?”

I. - Dottore, non è che... Manzi si trovava spesso e volentieri quando io mi trovavo a Milano, ma non è che quando si parlava di discorsi di approvvigionamento e via di seguito si parlava per intero, per dirla, si metteva una giornata a parlare. Si arrivava a Milano, si parlava "beh Michè, fra una settimana mandami la merce" o puramente... ma non è che erano cose che bisognava parlare in pubblico.

P.M. - No, no, certo. Le chiedo... la domanda era però se talvolta questi fosse stato presente il Manzi?

I. - Ma sono discorsi, dottore, che non è che si facevano apertamente, due parole bastavano per sintetizzare tutto.

P.M. - Comunque Manzi Lei lo ha incontrato a Milano insieme a Rizzi e allo Scarabaggio in varie occasioni?

I. - Sì, sì, sempre.” (pag. 121).

Con riferimento al coinvolgimento nel traffico di stupefacente, Annacondia ha descritto l'unico episodio nel quale Manzi effettuò una consegna di eroina al collaboratore per conto dell'organizzazione Rizzi:

“In un'occasione Nino Manzi ebbe a trasportarmi 6 chili e mezzo di eroina a Trani e questo avvenne quando successe l'arresto di Nunzio Scarabaggio, che dovrebbe essere verso settembre 1989.

P.M. - Sì.

I. - Questa merce era destinata al mercato di San Severo. Per problemi che succedettero a San Severo la merce fu indirizzata a me a Trani. Venne Nino Manzi con la sua Fiat Uno di colore granata... o granata o rossa, una cosa del genere il colore. Venne giù al mio ristorante e mi portò questa merce e io presi la merce e mi ricordo che mandai a Michele Dichiano a scaricare la merce e Nino Manzi disse dove stava la merce, che c'erano 5 chili nella ruota di scorta e un chilo e mezzo sotto il sedile di dietro, diciamo, un sedile del guidatore, sotto.

P.M. - Senta, perché Lei afferma che la merce era merce che era destinata a San Severo e che invece arrivò da Lei, chi le disse che doveva andare a San Severo?

I. - Mah, mi fu detto tutto da Nino Manzi e poi confermato tutto da Michele Rizzi.

P.M. - Ecco, che cosa le disse a proposito dell'impossibilità di consegnare la merce a San Severo, perché non l'aveva potuta consegnare a San Severo?

I. - Perché c'era successo un'operazione da parte delle forze di Polizia a San Severo e non ci stava nessuno dei responsabili che lui doveva scaricare e lo fecero andare via proprio per motivi che poteva essere fermato.

P.M. - Quindi c'erano state delle persone arrestate a San Severo?

I. - Sì.

P.M. - Quindi lui non lo sapeva, si era portato a San Severo per fare questa consegna e non aveva potuto effettuarla, è così?

I. - No.

P.M. - E' così, dico, aveva verificato...

I. - Non l'aveva potuto effettuare.

P.M. - Ho capito. E fu una sua iniziativa di prendere questa droga e di darla a Lei o ebbe qualche direttiva in proposito?

I. - Ebbe la direttiva di Michele Rizzi di raggiungere Trani e scaricare tutto a me, perché già la merce era in Puglia.

P.M. - "..che - scusi - già la merce.."?

I. - Era in Puglia.

P.M. - Sì, perché l'aveva portata lui giù?

I. - Sì.

P.M. - Le disse il Manzi se in altre precedenti occasioni lui aveva portato merce da quelle parti?

I. - Mah, guardi, dottore, Nino Manzi, come le ho detto prima, la sua vera attività era quella là, ma non (...) (parole inintel.) fare qualche viaggio a San Severo, perché lui aveva molti rapporti con gente di San Severo, con il gruppo di Firmo.

P.M. - Il gruppo di Firmo, ecco questo è il gruppo che lui riforniva.

I. - Sì.

P.M. - E riforniva questo gruppo di Di Firmo per effetto di appunto un incarico del Rizzi, nel senso era emissario del Rizzi in questa attività di rifornimento?

I. - Era un emissario di Michele Rizzi, ma era pure... erano contatti che aveva lui con questa gente qua che Michele Rizzi conosceva anche.

P.M. - Sì. La circostanza che lui rifornisse periodicamente il gruppo di San Severo era nota a Lei perché lo diceva Manzi, perché conosceva quelli di San Severo, ci spieghi?

I. - Dottore, non è che io ero alleato con questi di San Severo, ci conoscevamo di nome, ma mi fu detto tutto questo da Michele Rizzi e poi confermato anche, come le ho detto, da Nino Manzi che doveva fare... effettuare quel viaggio per conto dei Di Firmo.

P.M. - Senta, Lei ha collocato questo viaggio, quindi del Manzi nell'occasione in cui le dà questi chili di droga, non solo all'operazione di San Severo, all'arresto di alcuni personaggi che operavano in quella zona, ma anche a un certo evento avvenuto a Milano, Lei ricorda temporalmente cosa era successo in quello stesso periodo a Milano o nella stessa giornata?

I. - Era stato... come le ho detto, fu arrestato Nunzio Scarabaggio, un'operazione da parte delle Forze dell'Ordine in Milano.

P.M. - Sì, ne abbiamo già parlato dinanzi a questa Corte, abbiamo sentito molti testi. Sì, allora?

I. - Come sarebbe, dottore?

P.M. - Dico, questo quando era avvenuto?

I. - Mah, nel settembre '89, dottore.

P.M. - Rispetto al viaggio di Manzi?

I. - Il giorno... o il giorno prima... il giorno dopo di quell'operazione.

P.M. - Manzi era partito con questa droga?

I. - Sì, che l'aveva... il giorno prima dell'arresto che l'aveva prelevato dal garage di Nunzio Scarabaggio. E ricordo che dopo qualche giorno io mi recai a Milano per incontrare Rizzi e la convivente di Nunzio Scarabaggio stava parlando con Rizzi e diceva "per fortuna che la merce è stata tolta prima", ecco il giorno prima partì.

P.M. - Quindi quella stessa merce data a Lei Manzi l'aveva prelevata al garage di Scarabaggio...

I. - Sì.

P.M. - E anziché a San Severo, dove non trovò nessuno, la portò a Lei?

I. - Sì.

P.M. - Benissimo. E Lei rammenta da chi materialmente dei suoi uomini la fece rilevare questa droga una volta arrivato a Trani?

I. - Mah, c'era... senz'altro c'era anche Regano e Dichiano che andarono giù al garage di Michele Dichiano, tagliarono la gomma e poi io gli feci mettere una gomma nuova, la ruota di scorta di Manzi, della Fiat Uno.

P.M. - Perfetto. Le faccio presente a questo proposito, sotto forma di contestazione che a pagina 122 del suo interrogatorio reso... - adesso diremo anche la data - Lei a questo proposito dice che appunto... "...il Manzi arrivò a Trani, mi spiegò quello che era successo, mi consegnò l'eroina, aveva una Fiat Uno di colore granata - come ha detto prima - targata Milano. 5 chili ce li aveva nella ruota di scorta e 1 e mezzo sotto un sedile". Lei dice "chiamai Dichiano che venne con Liso Salvatore" tanto che dice "ecco un altro episodio che lo riguarda", perché avevamo parlato prima di Liso, come faremo adesso. Ricorda, dunque, che c'era il Liso in questo frangente?

I. - Dottore, Liso Salvatore, Michele Dichiano, Regano Nicola, Sfregola Michele erano gli uomini più stretti a me, come Savino Pignataro, Vincenzo Monterisi, strettissimi a me, ed altri pure, ma chi era sempre presente... come per dire, in quell'anno Liso Salvatore non si muoveva nè notte e nè giorno insieme a me.

P.M. - Sì. Quindi in questo preciso episodio, comunque, poiché Lei aveva riferito che Liso insieme a Dichiano si preoccuparono di prendere la droga, Lei conferma dopo aver sentito questa contestazione che c'era il Liso?

I. - Le confermo integralmente, dottore.” (pagg. 115 e ss.).

Questa vicenda è indubbiamente centrale nella valutazione della posizione processuale di Manzi, perché rappresenta l'unico episodio concreto del prospettato inserimento dell'imputato nel contesto associativo. Il collaboratore, dopo aver affermato l'appartenenza di Manzi al sodalizio criminale qui giudicato, ha soggiunto che costui realizzò in quell'ambito una condotta concretamente finalizzata al perseguimento degli obiettivi criminali. Nonostante l'episodicità della condotta descritta, va rilevato che lo stesso Annacondia ha riferito di essere a conoscenza del rapporto diretto di approvvigionamento della famiglia Di Firmo di San Severo con l'organizzazione Rizzi per il tramite di Nino Manzi (tale circostanza gli sarebbe stata riferita da Rizzi e dallo stesso imputato).

L'indicazione di un episodio di fornitura di un ingente quantitativo di stupefacente è stato, quindi, collocato dal collaboratore nell'ambito di un'attività di approvvigionamento per conto del gruppo Rizzi, di cui Manzi sarebbe stato responsabile.

In considerazione della rilevanza che assume la chiamata in correità di Annacondia nella valutazione della posizione di Manzi è opportuno compiere una verifica specifica di

attendibilità delle dichiarazioni accusatorie illustrate, per poi procedere all'individuazione dei riscontri esterni alla chiamata. Si è già affrontato in termini generali la questione della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Annacondia, esprimendo sul punto un giudizio fortemente positivo; il collaboratore è stato considerato dalla Corte dichiarante estremamente attendibile e in relazione alle molteplici indicazioni fornite nessun dubbio è stato prospettato sulla "buona fede" dello stesso. Le contestazioni talvolta prospettate dagli imputati o dai loro difensori sulle ragioni che avrebbero indotto Annacondia ad accusarli falsamente si sono fondate essenzialmente su circostanze talmente irrilevanti da escludere qualsiasi perplessità sulla credibilità soggettiva del dichiarante. Anche con riferimento alla posizione di Manzi, il giudizio di attendibilità intrinseca deve essere ribadito; nel corso del suo esame dibattimentale l'imputato (**u. 8.10.96, pagg. 116 e ss.**) non ha prospettato alcuna ragione di contrasto con Annacondia, tale da legittimare il risentimento che giustificerebbe accuse calunniose; solo su domanda del difensore (**pag. 147**), Manzi ha sostenuto che Annacondia si sarebbe risentito con lui perché gli aveva chiesto di pagare i documenti falsi consegnatigli. In verità, appare avventato pensare che una simile circostanza possa anche solo insinuare il dubbio che per quella richiesta di pagamento il collaboratore si sia a tal punto risentito con l'imputato da accusarlo di condotte così gravi. Invero, l'affermazione di Manzi è rimasta, nel corso del processo, solo un'insinuazione, su cui nè lo stesso l'imputato, nè il difensore hanno costruito una linea difensiva.

Quel che emerge dai rapporti tra Annacondia e Manzi è l'assoluta cordialità; entrambi hanno dichiarato che si frequentavano con una certa assiduità da molti anni e sotto questo profilo nessun rilievo di inattendibilità può essere formulato alla chiamata in correità illustrata.

Ma vi è di più.

Manzi ha confermato integralmente l'altra accusa mossagli da Annacondia (relativa alla formazione del documento falso); è vero che la condotta ammessa è di rilevanza penale minima, ma rappresenta il segnale della precisione del ricordo del dichiarante anche sulla posizione dell'imputato.

Ciò detto, non può ignorarsi che il contenuto della chiamata in correità deve essere valutato distintamente con riferimento allo specifico episodio descritto da Annacondia rispetto all'affermazione di appartenenza organica dell'imputato all'associazione Rizzi. La prima parte delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore hanno avuto ad oggetto una circostanza da lui direttamente appresa, in quanto Annacondia ricevette Manzi a Trani e prese in consegna lo stupefacente dallo stesso trasportato. La seconda parte della dichiarazioni assume un valore accusatorio meno netto, perché si configura come una valutazione di elementi non univoci compiuta dal dichiarante; Annacondia non ha affermato che sulla base di una molteplicità di rapporti di approvvigionamento con Manzi dedusse la sua organicità nell'associazione Rizzi, ma piuttosto che, la presenza dell'imputato a numerosi incontri avuti dal collaboratore con Michele Rizzi (nel corso dei quali Manzi non partecipò alle discussioni sulle forniture di stupefacente), valutata congiuntamente con l'episodio di consegna del quantitativo di 6 chili e mezzo contestato al capo 136, lo condusse a ritenere che l'imputato fosse partecipe all'associazione.

Si vuole dire che la chiamata in correità di Annacondia, se con riferimento al capo 136, ha tutte le altre caratteristiche di intrinseca attendibilità, quali la precisione (si veda la descrizione appena richiamata), la coerenza (i fornitori del gruppo Annacondia erano persone

diverse da Manzi, il quale solo occasionalmente assunse quella funzione), la reiterazione (nel corso del controesame - **u. 5.10.95, pag. 96** - il collaboratore ha ripetuto con precisione quanto già riferito sia nel corso delle indagini preliminari, sia in fase di esame dibattimentale), il disinteresse (per le considerazioni appena esposte); riguardo al reato associativo, tale giudizio positivo non può essere completo, perché l'affermazione di appartenenza appare una deduzione del collaboratore più che una circostanza direttamente appresa.

In definitiva, le accuse di Annacondia rappresentano una solida base probatoria su cui verificare la sussistenza di riscontri esterni solo con riferimento al capo 136.

Passando, quindi, alla ulteriore fase logica di verifica dell'attendibilità, va evidenziata l'acquisizione di riscontri esterni di vario tipo.

Vi sono, prima di tutto, le dichiarazioni di **Pietro Paolo Bassi**, il quale (**u. 28.696, pag. 150**), nel descrivere le sue conoscenze sull'organizzazione facente capo a Michele Rizzi, ha precisato di aver appreso da Annacondia che questi disponeva di un'organizzazione dedicata al traffico di stupefacenti da cui il loro gruppo si riforniva; Bassi ha soggiunto di conoscere, quali persone che gravitavano intorno a Rizzi, Papeo, Di Candia e Manzi. Ma mentre sui primi due non aveva mai avuto elementi per ritenere che fossero coinvolti nel traffico di stupefacenti (circostanza affermata da altri collaboratori), ritenne che Manzi operasse nel traffico illecito perché in un'occasione aveva assistito ad alcuni incontri tra questi ed Annacondia nel corso dei quali costoro avevano parlato di forniture di stupefacenti. E' opportuno richiamare testualmente le dichiarazioni del collaboratore, perché chiariscono la differenza delle posizioni dei tre imputati:

"P.M. - E Lei sapeva che questi personaggi facevano parte della sua organizzazione?"

I.R.C. - No, non sapevo che facevano parte de... cioè, per quanto riguarda almeno Papeo, non ho mai... non ho mai avuto modo di poter minimamente anche solo pensare che facesse traffici illeciti di sostanze stupefacenti, e anche lo stesso genere, perché, in un discorso fatto con lo stesso genere, lui mi raccontò che il suocero era contrario che lui si mettesse a... ad azionare, diciamo. P.M. - Sì, e il Manzi invece?"

I.R.C. - Il Manzi... il Manzi sì perché l'ho visto alcune volte poi che si recava a Trani e parlava con l'Annacondia..."

P.M. - Di stupefacenti.

I.R.C. - Di stupefacenti.

P.M. - Senta, quindi Lei dice: "Io ho visto insieme queste persone: Di Candia, Papeo, Rizzi..."

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... Manzi, nulla posso dire di Di Candia e di Papeo"..."

I.R.C. - No, no, assolutamente..."

P.M. - ... di Manzi invece sì perché lo ha sentito parlare..."

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... di stupefacenti con Annacondia.

I.R.C. - Sì.

P.M. - E lo sapeva legato a Rizzi per averlo visto insieme?"

I.R.C. - Sì, sì, esatto.

P.M. - In più occasioni?"

I.R.C. - Esatto, sì."

Tra le fonti di prova orali vanno richiamate le dichiarazioni rese da **Fiorenzo Fieni (u. 29.6.95)**, da **Nunzio Scarabaggio (u. 5.11.96, pag. 105)** e dallo stesso **Manzi (u. 8.10.96, pag. 130)**. Costoro hanno concordemente affermato (confermando con ciò le dichiarazioni di Annacondia) che l'imputato aveva rapporti con Nunzio Scarabaggio e Michele Rizzi. In particolare Fieni ha riferito di aver conosciuto Manzi e di averlo visto frequentemente presso il bar di Scarabaggio a Cormanò. Manzi ha descritto con precisione i suoi rapporti con Scarabaggio, dichiarando di averlo conosciuto in carcere nel 1985, di aver intrattenuto con lui rapporti amichevoli, al punto che questi, una volta scarcerato, si rese disponibile a rilasciare una lettera di assunzione per fargli fruire del beneficio della semilibertà, di averlo frequentato fino al 1993.

E' evidente che tale circostanza non assume, se valutata isolatamente, rilevanza accusatoria, ma rappresenta un riscontro rispetto alla chiamata in correità di Annacondia.

Con riferimento all'esistenza di rapporti tra Manzi e altri coimputati del reato associativo si rileva che il teste **Guido Marino (u. 8.7.96)** ha compiuto attività di riscontro rispetto alle dichiarazioni di Annacondia, rilevando, quanto alla posizione di Manzi, che la sua utenza telefonica era stata chiamata dalle utenze cellulari di Scarabaggio e Liso e che il numero telefonico della stessa utenza era riportato in appunti manoscritti sequestrati a Rizzi e a Scarabaggio.

Per concludere vanno valutati in chiave di riscontro specifico rispetto all'episodio verificatosi nel settembre 1989, le circostanze riferite dal teste **Vincenzo Cirillo (u. 8.7.96)**, il quale, nel corso degli accertamenti compiuti a seguito della collaborazione di Annacondia, ha appurato che in quell'epoca Manzi era proprietario di un'autovettura Fiat Uno tg. MI 0589V; furono identificati i fratelli Antonio e Bruno Di Firmo di San Severo come possibili destinatari dello stupefacente trasportato da Manzi (entrambi pregiudicati per violazione della disciplina sugli stupefacenti); il 27.8.89 fu ucciso a San Severo Felice Delli Calici. Tali circostanze sono del tutto coerenti con le dichiarazioni rese sul punto da Annacondia, atteso che questi ha dichiarato che il trasporto dell'autovettura fu compiuto con un'autovettura Fiat Uno di colore rosso o granata, che lo stupefacente era destinato al gruppo Di Firmo e che non fu possibile la consegna a San Severo perché si era verificato un fatto di sangue (la consegna avvenne il giorno prima dell'arresto di Nunzio Scarabaggio del 5 settembre 1989).

Nella valutazione finale degli elementi sin qui illustrati deve operarsi una distinzione tra l'episodio specifico contestato al capo 136 e il reato di partecipazione all'associazione Rizzi. La chiamata in correità di Annacondia è soggettivamente credibile in relazione ad entrambi i profili richiamati, ma se sul primo di essi la dichiarazione accusatoria ha assunto una consistenza di specificità tale da consentire l'accertamento di riscontri esterni alla stessa (è cioè intrinsecamente attendibile), quanto alla partecipazione di Manzi all'associazione finalizzata al narcotraffico tale consistenza manca, in quanto la chiamata non è stata specifica.

D'altronde, i riscontri esterni intervenuti nel corso del dibattimento hanno riguardato essenzialmente il coinvolgimento di Manzi in attività di traffico di stupefacenti con Annacondia e l'episodio specifico già descritto, mentre nessun'altra fonte di prova ha confermato l'appartenenza dell'imputato all'organizzazione Rizzi.

In particolare, le dichiarazioni di Bassi, significativamente rilevanti perché relative al coinvolgimento di Manzi nel traffico di stupefacenti, hanno costituito un riscontro specifico rispetto all'episodio di cui al capo 136, mentre le molte altre dichiarazioni (Fieni,

Scarabaggio, Bassi e lo stesso Manzi) e elementi oggettivi, quali l'analisi dei tabulati del traffico telefonico, hanno confermato semplicemente il rapporto tra Manzi e altri componenti del sodalizio qui giudicato. L'episodio specifico riferito da Annacondia è stato riscontrato dagli accertamenti compiuti dalle forze di polizia (teste Cirillo) su circostanze rilevanti quali la disponibilità dell'autovettura indicata da Annacondia e il verificarsi di un fatto di sangue alcuni giorni prima dell'episodio oggetto della chiamata. Infine, nella valutazione complessiva di attendibilità non possono sottovalutarsi le dichiarazioni rese da Annacondia e da Unione in ordine all'attività di falsario dell'imputato, confessate dallo stesso e che hanno condotto all'affermazione della sua penale responsabilità in ordine ai capi 106, 209 e 210 dell'imputazione.

In conclusione, la chiamata in correità di Annacondia, specifica con riferimento all'episodio di detenzione e cessione di un ingente quantitativo di stupefacente, è stata riscontrata adeguatamente dalle indicazioni provenienti da altri collaboratori, dallo stesso imputato e dai testi della pg; per contro la parte di dichiarazione accusatoria relativa alla partecipazione all'associazione qui giudicata, di per sé non pienamente attendibile perché priva di specificità, ha trovato riscontri anch'essi generici e comunque non adeguati al raggiungimento della prova piena in forza dei criteri generali esposti nella parte introduttiva della sentenza.

Per tali considerazioni, deve affermarsi la penale responsabilità di Girolamo Manzi in ordine al delitto ascrittogli al capo 137 dell'imputazione, mentre lo stesso deve essere mandato assolto dall'imputazione associativa contestatagli al capo 134 per insufficienza degli elementi di prova a suo carico.

[3] La struttura associativa. Insussistenza dell'aggravante contestata.

Nel capo 1 di questo paragrafo si sono illustrati gli elementi costitutivi della fattispecie associativa contestata al capo 134; in conclusione della valutazione delle singole posizioni processuali, deve valutarsi la sussistenza dell'aggravante contestata di cui al comma 3 dell'art. 74 D.P.R. 309/90. Ritiene la Corte che non sia emersa la prova che il gruppo operante intorno alla persona di Michele Rizzi sia stato costituito nel corso della sua esistenza da un numero di associati superiore a 10. Nella descrizione dei due periodi di attività del sodalizio si è rilevato che allo stesso parteciparono sempre attivamente almeno 4-5 persone e che alcune altre persone non sono state identificate dai collaboratori che intrattennero con l'associazione rapporti di approvvigionamento. Tale ultima circostanza non consente però di ritenere accertata l'aggravante in oggetto, atteso che le indicazioni fornite in proposito dai dichiaranti non sono talmente specifiche da consentire un accertamento della struttura associativa nei termini contestati.

Pertanto, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui al numero delle persone.

[4] Gli specifici capi di imputazione. Capo 135 contestato a Nunzio Scarabaggio. Capo 136 contestato a Biagio Magellano, Nunzio Scarabaggio, Michele Di Candia e Girolamo Manzi. Capo 137 contestato a Salvatore Annacondia. Capo 138 contestato a Giuseppe Iurilli.

Il capo 135 dell'imputazione è stato già valutato nella parte di motivazione dedicata a Nunzio Scarabaggio, il quale deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli.

Il capo 136 riguarda i traffici di stupefacenti intercorsi tra l'associazione Rizzi e il gruppo Annacondia tra la primavera 1988 e la metà del 1991. La valutazione di responsabilità degli imputati Magellano, Scarabaggio, Di Candia e Manzi è già stata affrontata nella

trattazione delle singole posizioni processuali; si osserva che Scarabaggio è stato ritenuto responsabile a livello deliberativo delle forniture di stupefacenti consegnate da altri membri dell'associazione, Magellano, Di Candia e Manzi sono stati ritenuti responsabili dell'attività esecutiva, pur ciascuno limitatamente ad alcune forniture. Pertanto, i suindicati imputati devono essere ritenuti responsabili del reato loro ascritto al capo 136.

Il capo **137** riguarda gli acquisti di stupefacenti dal gruppo Rizzi, di cui risponde in questo dibattimento il solo Annacondia (in quanto Sfregola e Regano sono stati condannati in sede di rito abbreviato).

Gli elementi di prova a carico dell'imputato sono stati illustrati nel paragrafo 1 di questo capitolo e provengono essenzialmente dalle dichiarazioni confessorie dello stesso Annacondia, pienamente riscontrate da altri chiamanti. Pertanto, Salvatore Annacondia deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 137 dell'imputazione, nei termini di cui alla contestazione.

Il capo **138** concerne i traffici di stupefacente contestati a **Giuseppe Iurilli**, il quale è imputato di detenzione e trasporto di ingenti quantitativi di stupefacenti in concorso con Salvatore Annacondia; in particolare, è accusato di aver compiuto una decina di trasporti per conto di Annacondia di eroina (nell'ordine di 5 chili per volta nella prima fase e di 20 chili nella seconda) e cocaina (nell'ordine di 1 - 2 chili per volta nella prima fase e di 4 - 5 chili nella seconda) ricevuta a Milano da Antonio Di Giovine (tra il 1987 e la primavera del 1988) e da Michele Rizzi (tra la primavera del 1989 e l'agosto del 1990) e trasportata a Trani tramite due ditte di trasporti e di rimessaggio nautico di cui era titolare.

La principale (e anche unica) fonte di accusa a carico dell'imputato è rappresentata dalla chiamata in correità resa da **Salvatore Annacondia all'udienza del 22.9.95, pagg. 23 e ss., 54 - 65**. Il collaboratore ha descritto i suoi rapporti con Iurilli, conosciuto nel 1983, e la partecipazione dello stesso al traffico di stupefacenti gestito tra il 1987 e il 1990.

All'epoca in cui Annacondia si riforniva da Antonio Di Giovine, Iurilli gli chiese se poteva fare qualcosa per sistemare la sua situazione economica; Annacondia lo incaricò di effettuare qualche trasporto di droga da Milano a Trani attraverso le ditte di rimessaggio nautico e di trasporti facenti capo allo stesso imputato. Le modalità del trasporto consistevano nel confezionare pacchi contenenti lo stupefacente, facendoli apparire come pezzi di ricambio nautici destinati alla Nautica *Turenum*, ditta operante a Trani di cui l'imputato era il titolare; la consegna presso la sede della ditta di trasporti di Milano, la f.lli Iurilli, venne effettuata le prime volte da Michele di Chiano (che si era recato a Milano), successivamente da una persona del gruppo di Michele Rizzi (a cui lo stesso Di Chiano aveva spiegato le modalità del trasporto); i pacchi dovevano essere consegnati già confezionati, con l'indicazione del contenuto in pezzi di ricambio nautici, ed erano accompagnati dalla relativa bolla. Questo sistema venne utilizzato per due - tre viaggi quando il fornitore era Antonio di Giovine; successivamente, dopo qualche mese di interruzione, Iurilli riprese nell'attività di trasporto delle forniture provenienti da Michele Rizzi, compiendo complessivamente una decina di viaggi. Agli inizi del 1990 l'imputato volle interrompere l'attività per timore di essere scoperto.

Il collaboratore ha precisato che i pacchi contenenti lo stupefacente consegnati alla ditta di trasporti, venivano recapitati alla Nautica *Turenum* di Trani, ove lo stesso Annacondia o Nicola Di Chiano andavano a prelevarli; Iurilli percepiva per ogni trasporto un compenso di circa lire 1.500.000 a chilo di stupefacente, oltre a ricevere l'IVA relativa al pezzo di ricambio

indicato nella bolla di accompagnamento, che risultava fittiziamente consegnato all'imputato; il collaboratore ha soggiunto di non essere a conoscenza del coinvolgimento nell'attività illecita del fratello dell'imputato, Domenico, il quale gestiva la sede di Milano della ditta di trasporti.

Tali dichiarazioni sono indubbiamente precise nell'indicazione del periodo del rapporto illecito condotto con Iurilli, delle modalità del trasporto, delle ditte coinvolte nell'attività illecita, e sono state confermate nel corso del controesame dell'imputato (**u. 5.10.95, pag. 352**).

Oltre a richiamare la valutazione compiuta da questa Corte in ordine alla attendibilità intrinseca di Salvatore Annacondia (si veda il capitolo 2), deve soggiungersi, con riferimento alla posizione di Iurilli, che non è emerso al dibattimento alcun significativo elemento che induca a ritenere la falsità delle dichiarazioni accusatorie dello stesso collaboratore. Infatti, l'unico motivo di contrasto tra il dichiarante e il chiamato sarebbe rappresentato dai problemi che insorsero in occasione dell'acquisto di un motoscafo da parte dell'avvocato di Annacondia, episodio risalente al 1985 - '86 e dell'acquisto di altro natante da parte dello stesso collaboratore. Ritiene la Corte che sia superfluo soffermarsi sulla descrizione delle due vicende; si può succintamente richiamare quanto dichiarato dall'imputato (**u. 10.10.96, pagg. 3 e ss.**), secondo il quale in occasione del primo episodio si rifiutò di quietanzare la fattura relativa all'acquisto di un motoscafo da parte dell'avv. Gironda perché pagata con assegni della moglie di Annacondia, di cui intendeva verificare la solvibilità; a seguito del suo rifiuto Annacondia lo minacciò di far saltare in aria l'azienda. La seconda volta il collaboratore voleva acquistare un motoscafo, ma Iurilli pretese di accertare la solvibilità degli assegni consegnati in pagamento; Annacondia in quella occasione si comportò correttamente senza minacciarlo. Il collaboratore ha confermato quest'ultimo episodio, fornendo una versione diversa, che escluderebbe qualsiasi motivo di contrasto; a detta di Annacondia, era stato Iurilli a proporgli di acquistare una barca in leasing, ma l'affare non andò in porto solo perché la moglie di Annacondia (a cui la barca doveva essere intestata) era risultata protestata. Nessun diverbio insorse in quell'occasione tra i due (**u. 22.20.95, pag. 63**).

A prescindere dalla veridicità degli episodi riferiti dall'imputato, ritiene la Corte che i dedotti contrasti siano assolutamente insignificanti ai fini pretesi dalla difesa (cioè prospettare l'intento calunniatorio da parte di Annacondia); lo stesso Iurilli, all'esordio del suo esame dibattimentale, rendendosi conto che quei contrasti non giustificavano in alcun modo l'intento calunniatorio, ha dichiarato di non capire il motivo per cui Annacondia lo ha coinvolto nella vicenda.

Confermata l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore, anche con riferimento alla posizione di Iurilli, deve procedersi alla verifica dei riscontri esterni necessari, in forza dei criteri espressi in via generale dalla Corte, per attribuire valore di prova piena alla chiamata in correità.

Le circostanze di riscontro acquisite nel corso del dibattimento sono insufficienti per confermare l'attendibilità delle dichiarazioni di accusa.

Gli unici elementi rilevanti a tal fine sono costituiti dall'accertato rapporto tra Annacondia e Iurilli, persone che si conoscevano da tempo e che avevano intrattenuto rapporti anche intensi (commerciali e d'amicizia); tale circostanza è stata confermata **dall'imputato (u. 10.10.95)**, da **Michele Sfregola (u. 8.2.96, pag. 110)** e da **Iurilli Domenico (u. 10.7.96, pag. 274)**; inoltre, risulta che per un lungo periodo l'imputato si trovò in cattive condizioni

economiche, soprattutto a causa del crisi che coinvolse la Nautica *Turenum* (dichiarazioni di **Domenico Iurilli, u. 10.7.96, pag. 274**); questa circostanza rappresenta una conferma di quanto dichiarato da Annacondia in ordine alla richiesta pervenutagli da Iurilli di poter guadagnare qualcosa svolgendo attività illecite.

Tali elementi vanno ritenuti, comunque, inadeguati a fornire quei riscontri richiesti dall'art. 192, comma 3° c.p.p., per attribuire valore di prova alla chiamata in correità, sia perché troppo equivoci rispetto all'accusa mossa da Annacondia, sia perché neanche gli altri collaboratori appartenenti al gruppo di Annacondia hanno fornito alcuna indicazione sul coinvolgimento di Iurilli nell'attività illecita del gruppo. In particolare **Michele Sfregola (u. 8.2.96, pag. 110)** e **Pietro Paolo Bassi (u. 28.6.96, pag. 153)** hanno dichiarato di non saper nulla su trasporti compiuti da Iurilli per conto di Annacondia, pur conoscendo bene l'imputato. E' vero che questi ultimi due collaboratori hanno iniziato ad operare nell'ambito del gruppo di Annacondia solo dall'inizio del 1990 (quindi, in epoca successiva agli episodi contestati), ma non hanno nemmeno ricevuto notizie indirette sull'attività ascritta allo stesso imputato.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte e dei criteri adottati da questa Corte nella valutazione della chiamata in correità, deve assolversi Giuseppe Iurilli dall'imputazione ascrittagli al capo 138 per non aver commesso il fatto.

Paragrafo 3 - Il tentato omicidio di Salvatore Puddu del 12.1.91 e il reato di calunnia contestato a quest'ultimo al capo 143 dell'imputazione.

Premessa.

Il reato contestato al capo 140 della rubrica è inserito nel capitolo relativo alle vicende dell'associazione Rizzi in quanto, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori accusati di aver partecipato all'agguato, è emerso un ruolo di Michele Rizzi nella fase deliberativa del delitto, ancorché non sia risultato sussistere un collegamento diretto tra l'attività di traffico di stupefacenti riconducibile a detto sodalizio e la commissione del tentato omicidio.

L'imputazione di cui al capo 140 è ascritta in questo processo ad Annacondia, Liso, Sfregola e Di Donato ma dalla formulazione della stessa contestazione anche Michele Rizzi e Cosimo Murianni, entrambi deceduti, sono stati accusati di aver partecipato con diverse funzioni alla realizzazione dell'attentato; Sfregola e Di Donato sono stati giudicati e condannati con rito abbreviato, per cui deve qui valutarsi le posizioni di Salvatore Annacondia e di Salvatore Liso.

Collegata alla vicenda omicidiaria è la contestazione del reato di calunnia ascritta alla parte lesa del tentato omicidio, derivante dell'atteggiamento assunto da Efisio Puddu nel corso delle indagini relative all'agguato, che condussero all'instaurazione del procedimento penale nei confronti di Mario Cremonini e Serenella Mancioffi, conclusosi con l'assoluzione di costoro dall'accusa di essere i mandanti dell'agguato.

Le contestazioni mosse in questo processo impongono alla Corte di ricostruire l'evoluzione della vicenda collegata al tentato omicidio, che, si anticipa, appare puntualmente chiarita sulla base degli accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto, delle indagini che ne conseguirono e che condussero all'incriminazione di Cremonini e Mancioffi, delle intervenute collaborazioni processuali di almeno quattro protagonisti della vicenda e, infine, delle dichiarazioni di Adriano Mainetti.

[1] La ricostruzione dell'agguato omicidiario compiuta nell'immediatezza del fatto dagli operanti anche sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni presenti.

La sera del 12 gennaio 1990, poco prima delle 19,30, Efisio Puddu, mentre si trovava all'interno del proprio negozio di antiquariato situato nella via Tibaldi 14 di Milano, fu attinto da tre colpi di arma da fuoco esplosi con una pistola semiautomatica cal. 7,65 (testi **Alessandro Caprara, Marco Della Mora, Giovanbattista Prosperini, u. 11.5.95 e Maria Campagna, u. 14.5.96**). Gli accertamenti compiuti a circa un anno di distanza dal fatto sulla persona del Puddu dal medico legale **Carlo Goi (u. 30.6.95)** consentirono di verificare che la vittima era stata attinta da due proiettili al capo e uno al polso; un proiettile, che provocò la frattura della parte zigomatica e della parte occipitale sinistra, fu estratto chirurgicamente, un altro fu ritenuto in profondità nella sede retromastoidea sinistra; la malattia si protrasse per due mesi, senza determinare pericolo di vita e le lesioni provocarono l'indebolimento permanente dell'organo di masticazione e del senso dell'udito, già parzialmente compromesso, ma non alterarono la capacità di intendere e di volere di Puddu.

All'interno del negozio furono rinvenuti 3 bossoli e un'ogiva cal. 7,65 (testi sopra indicati e **Pietro Fontana, u. 28.5.96**) e la perizia balistica, eseguita dai periti **Domenico Salsa e Pietro Benedetti (u. 30.6.95)** consentì di accertare che i proiettili furono esplosi da una stessa arma munita di silenziatore, come desunto dagli elementi di attrito presenti sulle pallottole; non fu rilevato alcun elemento da cui determinare la distanza degli sparatori dalla vittima.

Sul luogo dell'agguato intervennero alcuni agenti di una Volante e della Squadra omicidi di Milano, che accertarono le circostanze riferite dai testimoni **Giuseppe Squillante, Maria Campagna (u. 14.5.96) e Pietro Selliti (u. 28.5.96):**

- nessun testimone assistette al fatto, ma Squillante e Selliti, rispettivamente titolare e cliente del bar "*Smiling cat*" situato a 5-6- metri dal negozio del Puddu, intorno alle 19 videro una folla di persone fuori dall'ingresso del locale dell'antiquario e, avvicinandosi, videro il corpo di Puddu riverso per terra all'interno del locale;

- Selliti disse al suo socio di chiamare l'autoambulanza perché Puddu stava male e tornato all'ingresso del negozio vide la vittima che si era alzata in piedi e aveva la faccia insanguinata;

- a quel punto lo stesso Selliti ruppe la vetrata nel negozio, aprì la porta con la maniglia e entrò all'interno insieme a Squillante, prestando i primi soccorsi alla vittima (che non sembrava cosciente né parlò) - teste Squillante;

- mentre i testi si trovavano all'interno del negozio, arrivarono l'autoambulanza e la volante della polizia;

- Puddu fu portato immediatamente in ospedale e , pur versando in condizioni gravi, riuscì a rispondere a gesti ad alcune domande rivoltegli dagli investigatori (testi Caprara, Della Mora e Prosperini), indicando nel numero di due gli aggressori;

- il personale della Sezione omicidi (Fontana, **Mario Parisi, u. 28.5.96, e Santino Carbone, u. 9.7.96**) giunsero sul luogo dell'agguato quando Puddu era già stato trasportato all'ospedale.

[2] La descrizione delle indagini con riferimento al movente.

Le indagini furono condotte dalla sezione omicidi della Squadra Mobile di Milano sulla base delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dalla moglie della vittima, Antonia Meneghel. Quest'ultima, sentita da Fontana e Parisi, fece molte ipotesi sui possibili autori dell'agguato, aprendo alcuni canali investigativi riferiti al dibattimento dai testi; in particolare, la donna riferì un episodio che aveva contrapposto lei stessa e il proprio marito a due persone operanti nel mondo dell'antiquariato, Serenella Mancioppi e Mario Cremonini.

I coniugi Puddu-Meneghel, con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, avevano eseguito un pignoramento nei confronti della Mancioppi, avente ad oggetto, tra l'altro, un quadro di valore, che l'esecutata sosteneva essere di proprietà del proprio cognato Cremonini; in occasione dell'accesso era insorta una lite tra la Mancioppi e i coniugi precedenti, perché il quadro, un Guttuso, era stato rinvenuto sotto un divano e l'esecutata aveva dichiarato, appunto, che non era di sua proprietà; la lite si era conclusa con un'espressione minacciosa che la Mancioppi aveva rivolto ai due coniugi, dicendo loro che gliela avrebbe fatta pagare; alcuni giorni dopo la Meneghel aveva incontrato la sorella della Mancioppi (convivente di Cremonini), la quale le aveva detto, pur non esplicitamente, che non si sarebbero dimenticati il comportamento tenuto in occasione del pignoramento.

Tra le altre ipotesi investigative, invero abbandonate dagli operanti che si concentrarono sulla vicenda Mancioppi-Cremonini, la Meneghel aveva indicato i rapporti con il titolare di una finanziaria, Antonio De Meis, il quale aveva prestato denaro a Puddu; la donna aveva riferito che in un'occasione Cremonini si era recato al negozio di Puddu, minacciandolo di rivolgersi a De Meis; in effetti solo da fonti confidenziali emersero rapporti tra De Meis e Cremonini, ma tale ipotesi investigativa non ebbe concreto seguito.

Antonia Meneghel è stata sentita in qualità di teste all'udienza del **12.5.95**, ancorché sia stata esaminata dai soli difensori, in quanto il pm ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni rese dalla donna in altro dibattimento, acquisite al fascicolo per il dibattimento su istanza della stessa pubblica accusa.

Nella citata sentenza, le dichiarazioni rese dalla Meneghel sono stati così riassunte:

“Meneghel Antonia, moglie del Puddu, collaborava con il marito nella gestione del negozio, occupandosi in particolare dei rapporti commerciali. Ha dichiarato che nell'estate 1989 Serenella Mancioppi (commerciante d'arte con un negozio in Brugherio) aveva acquistato da loro tre sculture (tra le quali la "Rita" di Francesco Messina) per un prezzo complessivo di lire 50.000.000, delle quali aveva pagato solo 19.000.000; per i restanti 31.000.000 aveva dato due assegni postdatati (uno di lire 15.000.000 con la data 30 settembre 1989 emesso da Catanio Gastone e l'altro di lire 15.000.000 con la data 30 ottobre 1989 emesso da Gasparin Francesco) sui quali aveva apposto la propria firma di girata; questi titoli erano stati protestati. Dopo il protesto, la Mancioppi si era presentata in negozio con il Catanio ed il Gasparin ed aveva tentato di convincerla ad accettare delle cambiali e dei tappeti, ma essa Meneghel aveva preteso dalla Mancioppi il pagamento del suddetto debito. In data 20 novembre 1989 aveva personalmente partecipato al pignoramento (eseguito in forza dei due assegni sopra citati) nell'abitazione della Mancioppi. La Meneghel precisava che, su suo intervento, l'ufficiale giudiziario aveva pignorato sia un braccialetto che la Mancioppi portava al polso sia un quadro a carbonella a firma Guttuso (valutato in sede di pignoramento lire 15.000.000). La Mancioppi aveva fatto presente che il quadro non era suo ed aveva fatto parlare al telefono l'ufficiale giudiziario con suo cognato Cremonini Mario, ma l'ufficiale giudiziario, in mancanza di un documento che provasse l'appartenenza ad altri del quadro, lo aveva pignorato. A seguito di ciò, sempre in presenza dell'ufficiale giudiziario, vi era stato un litigio tra essa Meneghel e la Mancioppi, nel corso del quale costei, ad un certo punto, aveva detto la frase: "Questa, Puddu, me la paga". Dopo questo scontro, non aveva più rivisto la Mancioppi.

Pochi giorni dopo, però, in un bar vicino al suo (dei Puddu) negozio, Mara Di Giorgio (mercante d'arte di Roma) le aveva presentato Tea Mancioppi (moglie del Cremonini), la quale, dopo essersi lamentata per il pignoramento del quadro del marito, le aveva detto: "Mario è uno che nella vita non perde e comunque si vedrà, si vedrà".

Prima di Natale aveva ricevuto una telefonata del Cremonini, il quale, alla fine della conversazione, si era accomiato con una frase che l'aveva sconvolta per il tono: "Ho telefonato solo per farle gli auguri. Buon Natale, signora". La teste precisava che (essi Puddu) praticamente non avevano intrattenuto rapporti con il Cremonini e che l'avevano visto una sola volta nel loro negozio nel settembre del 1989, quando Baglioni Claudio l'aveva presentato per l'installazione di un fax.

Parlando del ferimento del marito, dichiarava che al momento del fatto non era in negozio perchè si era recata a fare la spesa. Durante il periodo in cui era stato ricoverato in ospedale, il marito le aveva solo detto che erano in due e che a sparare era stato un mancino, quello dei due più alto. Solo ad aprile suo marito le aveva precisato che quello che gli aveva sparato aveva detto la frase: "Da parte di Cremonini e Serenella, stronzo".

Verso la fine di febbraio, per incarico del marito (che era già stato dimesso dalla clinica Madonnina) aveva consegnato una lettera in busta chiusa all'avv. Franco Sotgiu.

La teste dichiarava inoltre che in ospedale si era recato a visitare suo marito anche un loro cliente, Pietro Campanella, il quale aveva avanzato il sospetto che il ferimento fosse da porre in relazione con il pignoramento, poichè il cognato della Mancioffi "aveva fatto vent'anni di prigione e conosce tanti delinquenti"; questa persona -le aveva detto il Campanella- gli aveva presentato un gran brutto ceffo, capace (a dire del Cremonini) di fargli recuperare un credito. La Meneghel aggiungeva che le caratteristiche somatiche della persona presentata dal Cremonini al Campanella corrispondevano alle caratteristiche di una delle persone descritte da suo marito (quello più basso che non aveva sparato).

In sede di controesame da parte della difesa degli imputati, la Meneghel, contrariamente a quanto dichiarato alla Polizia nell'immediatezza del fatto, negava di aver mai subito delle minacce da persone diverse dal Cremonini (gli strani auguri di Natale); con qualche reticenza, ammetteva di aver denunciato Moriggia Elio (persona alla quale lei e suo marito si erano rivolti per un prestito di lire 50.000.000) per usura e di essere stata denunciata per truffa (per la vendita per 180 milioni di lire di quadri poi risultati falsi) da Palmisano Palma; dopo alcune reticenze, ammetteva ancora e di aver venduto alla Mancioffi la Rita del Messina senza avere un'autentica del predetto scultore e di non aver detto il vero al P.M., quando aveva dichiarato che era stato il sovrintendente Carbone a farle il nome di un certo Carrara Domenico di Romano di Lombardia, come il possibile autore del ferimento del marito (era stata invece la Meneghel a indirizzare le indagini verso la suddetta persona); ammetteva, inoltre, che il marito aveva perso intorno al 1980 50-60 milioni, giocando al Casino di Saint Vincent, ma asseriva di non ricordare se (essi Puddu) avessero presentato una denuncia per usura contro Nardi Giselda, persona che nell'occasione aveva cambiato al marito degli assegni. Ammetteva, infine, di conoscere Vernaci Giorgio, persona che era venuta da loro in negozio alcune volte. “ (pagg. 8-10)

Alcuni mesi dopo il fatto, la vittima, che fino a quel momento aveva indicato solo il numero delle persone che avevano compiuto l'agguato, descrivendone come una di alta statura e mancina, rese agli investigatori dichiarazioni ulteriori che diedero una svolta alle indagini.

I testi Fontana, Parisi e Carbone hanno riferito che intorno alla primavera del 1990 (secondo Carbone ciò avvenne nel mese di maggio-giugno), Puddu riprese a parlare e, oltre a confermare la presenza dei due aggressori, di cui uno più alto di lui, riferì che lo sparatore aveva dichiarato che l'omicidio erano stato commissionato da Cremonini e Mancioffi (Parisi ha definito la frase pronunciata dallo sparatore al momento dell'aggressione “questo da parte di Cremonini, questo di Mancioffi e questo da me, stronzo”).

L'indicazione proveniente dalla parte offesa, ricollegata al movente su cui gli operanti stavano già indagando, determinò la contestazione di tentato omicidio, in qualità di mandanti, nei confronti di Mario Cremonini e Serenella Mancioffi

[3] Il processo a carico di Cremonini e Mancioffi.

Ritiene la Corte che sia sufficiente richiamare in questa sede la **sentenza del Tribunale di Milano del 14.2.92** (passata in giudicato il 10.12.95 e **prodotta al dibattimento all'udienza del 31.5.96**), nella quale è stata ricostruita la vicenda processuale che condusse all'assoluzione di Mario Cremonini e Serena Mancioffi dall'imputazione di tentato omicidio ai danni di Efisio Puddu.

Il Collegio ha così motivato l'assoluzione degli imputati in relazione al reato di tentato omicidio loro ascritto:

“L' accusa mossa agli imputati si fonda innanzi tutto sulla credibilità di Puddu Efisio. Non essendo stato possibile apprezzare e verificare l' attendibilità del suddetto teste in dibattimento, si deve compiere una scrupolosa disamina delle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso delle indagini preliminari, al fine di accertarne la credibilità alla stregua degli usuali indici che l' esperienza giudiziaria suggerisce.

Dallo studio delle dichiarazioni in questione sono emersi gravi dubbi e perplessità che, anche alla luce del complesso delle altre emergenze processuali, non fanno ritenere del tutto attendibile l' accusa del Puddu.

Un primo motivo di perplessità deriva dal ritardo con cui il Puddu ha rivelato la frase detta dai sicari nel momento in cui l' hanno colpito.

Come si è già avuto modo di osservare, il Puddu non ha perso coscienza neppure subito dopo essere stato sparato e, anche nei giorni immediatamente seguenti al suo ferimento, sarebbe stato senz' altro in grado di comunicare la frase dettagli dai sicari, frase che peraltro -secondo quanto da lui riferito- egli ha avuto sempre ben presente nella memoria.

Ha giustificato il ritardo con la paura che lui potesse essere nuovamente colpito o che potessero subire delle ritorsioni i suoi familiari. Ma a prescindere che non si comprende in che modo, stando zitto, avrebbe tutelato se stesso ed i suoi familiari, vi è una inspiegabile contraddizione tra quanto da lui detto al P.M. (L' unica speranza che avevo di salvare me o la mia famiglia era di dimostrare loro che non li avevo denunciati...) e l' atteggiamento tenuto nel primo contatto con la Polizia in data 2 febbraio 1990 (venti giorni dopo il fatto), quando indica il Cremonini (fornendone anche l' indirizzo) tra le persone di cui sospetta.

Il P.M. ha tentato di spiegare questa evidente contraddizione, supponendo che il Puddu si fosse adeguato alle indicazioni già fornite alla Polizia dalla Meneghel. Questa però ha sostenuto che aveva evitato nei primi tempi di parlare dell' accaduto con il marito per non affaticarlo, e solo in aprile aveva avuto modo di affrontare chiaramente l' argomento con lo stesso.

Dubbi sulla credibilità del Puddu derivano anche da una serie di imprecisioni e contraddizioni contenute nelle sue dichiarazioni.

Nel descrivere i sicari, la prima volta, afferma senza incertezze che tutti e due erano senza barba nè baffi. Nei successivi interrogatori quello più alto viene descritto con una barba difficile da dimenticare (incorniciava il volto ed era di colore diverso dai capelli, tanto da sembrar finta). Peraltro, non tenendo più conto del camuffamento rappresentato da questa barba, riconosce, seppur in fotografia, in Carrara Domenico (incensurato la cui foto era stata procurata dal sovrintendente Carbone presso il Comune di Romano di Lombardia a seguito delle strampalate indagini svolte in proprio dalla Meneghel) la persona che gli aveva sparato.

Nel primo interrogatorio esordisce dicendo che i killers erano entrati nel negozio, quando lui aveva da poco finito di parlare per telefono con Tina Serventi. Nei successivi interrogatori sostiene, invece, di essere stato sparato mentre stava ancora parlando al telefono ed esterna gravi sospetti sulla Serventi (che gli avrebbe telefonato per favorire l' azione dei killers).

Anche la frase dettagli dai sicari non la riferisce sempre negli stessi termini: nei verbali in atti ha dichiarato che la frase (da lui ben ricordata) era "Questo da parte di Cremonini e di Serenella, stronzo". Quando però aveva riferito la frase al sovrintendente Carboni (che ne aveva fatto oggetto di una relazione di servizio, contestatagli in dibattimento dalla difesa - cfr. trascrizione udienza 29.10.1991 pag. 80) aveva precisato che colui che gli aveva sparato nell' esplodere i tre colpi gli aveva detto "Questo è da parte di Cremonini, questo è da parte di Serenella e questo perchè sei uno stronzo".

Vi è da aggiungere che Il Puddu in un primo momento ha detto sia alla moglie sia al Carboni che a pronunciare la frase in questione era stato colui che aveva sparato; successivamente però ha dichiarato di non essere in grado, data la drammaticità del momento, di attribuirlo all' uno o all' altro dei killers, o ad entrambi.

Prescindendo da altre contraddizioni (cfr. quanto dichiarato al Sotgiu, in particolare nella indicazione della persona che aveva sparato) che potrebbero però dipendere da un cattivo ricordo del Sotgiu per il tempo trascorso, i maggiori dubbi sulle dichiarazioni della parte offesa nascono dalle modalità del ferimento, così come riferite dal Puddu (dubbi che inevitabilmente danno la stura ad ipotesi inquietanti sulle ragioni per le quali si è taciuto il vero).

Questi, nella versione definitiva resa al P.M., ha dichiarato che, mentre stava parlando al telefono con la Serventi, i killers erano entrati dalla porta principale; con loro non aveva avuto alcuno scambio di parole, proprio perché stava ancora parlando al telefono; prima che terminasse questa conversazione era stato colpito da uno dei killers (lui si trovava vicino al telefono, nel retrobottega, mentre i sicari erano nel negozio, in quanto avevano sparato subito dopo essersi avvicinati); i due immediatamente dopo erano usciti dalla porta principale.

La suddetta versione, in alcuni punti, appare difficilmente conciliabile con i dati obbiettivi. Certamente non risponde al vero in un punto essenziale. Da tutti gli elementi raccolti, infatti, si deduce che il Puddu, quando è stato colpito, non stava parlando al telefono con la Serventi.

E' improbabile che la persona che ha sparato si trovasse nel negozio, poiché la posizione dei bossoli (uno è stato rinvenuto addirittura dietro la porta d' ingresso del retro) induce a ritenere che abbia sparato stando nel retrobottega.

E' altresì improbabile che i sicari siano usciti dalla porta principale (chiudendosela alle spalle), poiché la Polizia ha rinvenuto solo socchiusa la porta del retro. Da lì con tutta probabilità sono fuggiti i sicari, non essendo logico che il Puddu, nel mese di gennaio, abbia lasciato semiaperta la porta del retrobottega.

Il collegio si è convinto che il Puddu non stava telefonando nel momento in cui è stato colpito, sulla base delle seguenti considerazioni.

Innanzitutto la teste Serventi lo smentisce, avendo sostenuto, con semplicità e sicurezza, che la conversazione con il Puddu non è stata in alcun modo interrotta ed è terminata normalmente. Sono completamente fuor di luogo i sospetti manifestati dal Puddu sulla telefonata della Serventi. Per ammissione dello stesso Puddu, la predetta non ha telefonato pretestuosamente (effettivamente doveva ritirare dei quadri depositati nel negozio del Puddu), ed è del tutto incredibile un suo preventivo accordo con gli assassini (che comunque non avevano certo bisogno della di lei collaborazione per compiere ciò che si proponevano).

Vi è poi un dato oggettivo che contrasta con la versione del Puddu. La Polizia (intervenuta nell'immediatezza del fatto prima che chiunque potesse modificare lo stato dei luoghi) ha dato atto nel sopralluogo (cfr. fascicolo fotografico) che la cornetta del telefono era regolarmente poggiata sopra il ricevitore; ciò comprova che il Puddu, quando è stato colpito, non aveva la cornetta in mano, poiché è impensabile che lo stesso abbia avuto il tempo o si sia preoccupato -dopo essere stato colpito- di rimettere a posto il telefono.

Decisive, infine, sono le prime dichiarazioni del Puddu su questo punto, proprio perché confermano sia la deposizione della Serventi sia il suddetto dato obbiettivo. Nel primo interrogatorio, infatti, esordisce dicendo : "Verso le ore 19,00 del 12.1.1990 o poco prima, mi trovavo nel retro del mio negozio intento a restaurare un mobile. Avevo da poco parlato al telefono con tale Tina Serventi la quale doveva ritirare da me due quadri, che mi aveva lasciato alcuni giorni prima per venderli. Appena messo giù la cornetta ho visto entrare...".

Perché il Puddu, contrariamente al vero, ha insistito nel dire che è stato sparato mentre stava parlando al telefono? Evidentemente perché voleva far credere di non aver avuto alcun rapporto con le persone che erano venute a trovarlo.

Se però si ricostruisce la vicenda sulla base dei dati sopra indicati, appare assai probabile che i killers non si siano limitati ad entrare nel negozio, ma si siano portati nel retrobottega, dove si trovava il Puddu (intento a restaurare un mobile). In questo locale è avvenuto il ferimento, mentre il Puddu non stava parlando al telefono. Si può ipotizzare che sia stato colpito di sorpresa, senza che si sia accorto che stavano per sparargli (ma contrasta alquanto con questa ipotesi sia la sua dichiarazione di aver avuto modo di notare estrarre la pistola da sotto l'ascella sinistra, sia la ferita all'avambraccio, conseguente al tentativo di difendersi), ovvero dopo aver avuto un colloquio (una lite?) con i due (come potrebbe dedursi dalla sua falsa ricostruzione delle modalità del ferimento). Costoro si sono allontanati, uscendo dalla porta del retro, da dove non rischiavano incontri con persone che casualmente fossero entrate nel negozio.

La personalità del Puddu non esclude affatto il coinvolgimento dello stesso in vicende e rapporti poco chiari. Prescindendo da alcune voci interessate, e perciò poco attendibili, sentite nel corso del dibattimento, non possono non essere considerati: la deposizione del brigadiere Caruso (dalla quale emergono contatti del Puddu, proprio all'epoca del fatto, con figure criminali di notevole spessore, quali Giuseppe Vernaci); le difficoltà economiche del Puddu (cfr. in particolare i numerosi protesti nel 1989, dei quali la Meneghel - evidentemente protesa nello sforzo di accreditare la tesi della colpevolezza degli imputati- si è ben guardata di menzionare); i diversi contrasti (ammessi dalla Meneghel solo dopo molte insistenze) che hanno opposto il Puddu ad altre persone (significativi per le tensioni che comportano sono quelli sfociati in denunce per usura da parte del Puddu, dopo che lo stesso aveva ricevuto dei prestiti di una certa consistenza).

In questo contesto, considerato anche l'esito delle visite fiscali e della perizia medica alla quale il Puddu è stato sottoposto per accertare la natura dell'impedimento del quale appariva colpito, è legittimo il sospetto che il predetto non abbia voluto sottoporsi all'

esame, proprio perché ha qualcosa da nascondere circa le cause del suo ferimento. E' forse minacciato dai veri responsabili che egli ben conosce?

In questa sede peraltro non si può dar risposta a siffatte inquietanti domande. E' sufficiente osservare che le dichiarazioni del Puddu, considerate sia intrinsecamente sia in rapporto alle altre emergenze processuali, non presentano quei caratteri di attendibilità che sarebbero necessari (soprattutto in un caso come questo in cui le dichiarazioni della parte lesa rappresentano il fondamento dell' accusa) per poggiarvi una affermazione di responsabilità degli imputati.

L' esame del restante materiale probatorio, proposto a sostegno dell' accusa nei confronti degli imputati, non offre lumi sufficienti a chiarire i numerosi e gravi dubbi che si sono incontrati nell' esaminare le dichiarazioni del Puddu.

Certamente appare inadeguato ad una azione criminosa tanto grave il movente indicato dall' accusa (sgarbo subito dal Cremonini e dalla Mancioppi per le modalità del pignoramento e per il sequestro del Guttuso).

In proposito si deve osservare da una parte che non sono affatto sembrati inusitati, nell' ambiente che accomuna gli imputati e la parte lesa, scorrettezze e ricorsi ad azioni giudiziarie più o meno fondate; dall' altra che, comunque, autrice dello sgarbo era stata esclusivamente la Meneghel (lei non aveva voluto concedere dilazioni al Catanio e alla Mancioppi; lei aveva fatto protestare gli assegni; lei aveva chiesto ed ottenuto di partecipare personalmente al pignoramento; lei aveva fatto pignorare sia il braccialetto della Mancioppi sia il Guttuso del Cremonini), e non si vede perché la vendetta si sarebbe dovuta dirigere nei confronti del marito (per contro è di tutta evidenza, anche per le ragioni già indicate, che i killers avevano come obbiettivo il Puddu; e non sembra un caso che siano entrati nel negozio, dopo che la Meneghel ne era uscita).

La personalità del Cremonini non sembra tanto dura e spietata da far ritenere plausibile una vendetta tanto efferata.

E' vero che il Cremonini ha riportato numerose condanne penali, ma nessuna per reati contro la persona e tutte per attività criminose di solito ben lontane dalla omicidio (assegni a vuoto, ricettazioni e truffe).

Anche la presunta abitudine da parte del Cremonini di far ricorso a persone violente per sistemare i suoi affari è risultata alquanto ridimensionata dalla istruttoria dibattimentale.

Si vedrà meglio esaminando l' imputazione di estorsione in danno del Catanio che questi non ebbe a subire minacce da parte delle persone mandate dal Cremonini per ritirare la 164 (è probabile che il Catanio, come ha ammesso, fosse debitore del Cremonini, il quale aveva titolo, da un certo suo punto di vista, per chiedere la restituzione dell' auto).

Al Minoia (senza considerare la poca attendibilità complessiva di questo teste) è bastato dare spiegazioni (invero non particolarmente chiare) per far cessare ogni pretesa da parte del Cremonini e dei suoi presunti amici.

Lo stesso Cremonini ha ammesso di aver presentato al Campanella una persona conosciuta in carcere, addentro in "speciali" recuperi di crediti. Tuttavia è credibile che si sia trattato di un incontro occasionale e sono comprensibili le ragioni per le quali il

Cremonini (reduce da una lunga esperienza carceraria) dica di non ricordare il nome di questa persona. Comunque è a dir poco azzardato il collegamento fatto dalla Meneghel tra questa persona (sulla base della descrizione assai sommaria fornita dal Campanella) e uno dei sicari.

La "spedizione punitiva" a Roma (che peraltro non risulta effettuata) insieme al Prezioso contro Lucarelli Claudio è sembrata preparata più in funzione difensiva che d'attacco. Peraltro la dice lunga sulla presunta statura criminale del Cremonini l'atteggiamento dello stesso di fronte agli attacchi volgari e violenti del Lucarelli (cfr. telefonata del 31 gennaio 1991 h. 17,21).

E' poco plausibile che Mara Di Giorgio, su incarico del Cremonini, abbia cercato di sapere in Questura se gli inquirenti fossero a conoscenza della frase pronunciata dai killers prima di sparare al Puddu.

Innanzitutto i rapporti tra la Di Giorgio ed il Cremonini non sembrano giustificare un siffatto incarico (è strano che il Cremonini, capace di assoldare killers professionisti, si esponga fino a questo punto con una persona con la quale non risulta che intrattenesse particolari rapporti d'amicizia).

Poi è certo che la Di Giorgio si è recata in Questura sempre perchè convocata e -quel che più conta- ha posto domande sul comportamento dei sicari solo dopo che era stata trattenuta dal Carbone (finita la redazione del verbale), il quale con comprensibile insistenza era alla ricerca di informazioni che potessero orientare le indagini.

Un serio elemento di riscontro all'accusa mossa dal Puddu agli imputati sembra essere la lettera scritta alla fine di febbraio dallo stesso Puddu e consegnata all'avv. Sotgiu.

Peraltro anche questo elemento, proprio perchè proviene esclusivamente dal Puddu e va inserito nel suo comportamento complessivo, non lascia del tutto tranquilli.

In proposito si deve innanzitutto osservare che, contrariamente alla interpretazione data dal Sotgiu, il Puddu non aveva scritto la lettera a futura memoria, da usare cioè contro gli imputati nel caso in cui gli fosse successo qualcosa. Per escludere questo intento, basta osservare che nella lettera non si accenna al tenore della frase pronunciata dai killers. E' vero invece -come del resto ha dichiarato lo stesso Puddu- che con la lettera "esprimevo il mio desiderio di raccontare ciò che sapevo al magistrato, per chiedere la punizione dei colpevoli del fatto" (dichiarazioni al P.M. del 9 ottobre 1990).

Quindi la lettera, a ben vedere, prova soltanto che, alla fine del febbraio 1990, il Puddu stava maturando la decisione di accusare il Cremonini e la Mancioffi. Ma è evidente che non si può confondere questa sua intenzione con la verità dell'accusa. Un indizio a questa favorevole si potrebbe trarre dal fatto che la lettera sia rivolta privatamente ad una persona amica. Tuttavia non si deve dimenticare che all'epoca il Sotgiu era anche l'avvocato del Puddu e che questi ha certamente mentito anche al suo avvocato, raccontandogli (durante la ricostruzione fatta in negozio) di essere stato sparato mentre stava ancora parlando al telefono.

In conclusione, per tutte le ragioni esposte, non essendovi sicure e tranquillanti prove d'accusa a carico degli imputati, gli stessi debbono essere assolti dai reati di tentato omicidio e di porto abusivo d'armi per non aver commesso il fatto. (pagg. 30-41).

[4] Le dichiarazioni dei collaboratori che hanno confessato di aver partecipato all'azione.

Immediatamente dopo la pronuncia assolutoria del Tribunale di Milano (e nelle more del giudizio di appello attivato dal ricorso del pm), intervennero le dichiarazioni di alcuni collaboratori processuali, i quali, nel descrivere i rapporti illeciti intrattenuti con l'associazione facente capo a Michele Rizzi, confessarono di essere gli autori materiali del tentato omicidio, commissionato loro proprio da Rizzi.

Annacondia, Di Donato e Sfregola hanno ricostruito con precisione la dinamica dell'agguato, il mandante e, solo in parte, il movente dell'omicidio. Al fine di evidenziare la coincidenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori, ma anche l'originalità del contributo fornito in base alle conoscenze di ciascuno della vicenda, si ritiene opportuno esporre partitamente le dichiarazioni di Annacondia, Di Donato e Sfregola, per poi formulare una valutazione complessiva del quadro probatorio.

La ricostruzione fornita da **Annacondia (u. 12.7.95, pagg. 170 e ss.)** è la più precisa perché contiene circostanze rilevanti con riferimento a tutta la fase di preparazione e attuazione del piano criminoso.

La realizzazione dell'attentato da parte del collaboratore si inserì nel suo rapporto di amicizia e di collaborazione criminale con il gruppo di Michele Rizzi. Alla vigilia di Natale del 1989, durante la cerimonia di matrimonio della figlia di Salvatore Liso, a cui erano presenti sia Salvatore Annacondia che Michele Rizzi (si ricordi che Liso, uomo di Annacondia, era cognato di Rizzi), quest'ultimo parlò riservatamente con il collaboratore, chiedendogli se fosse disponibile ad uccidere una persona a Milano; alla risposta positiva Rizzi disse che ne avrebbero parlato l'anno nuovo. Da subito aveva comunque chiesto ad Annacondia di non partecipare personalmente all'agguato incaricando i suoi uomini, cosa che il collaboratore gli fece credere.

Quel capodanno Rizzi lo trascorse a Trani, in compagnia di Annacondia, dello stesso Liso e dei suoi famigliari; i primi giorni del 1990 tornò a Milano e rimase d'accordo con il collaboratore che di lì a qualche giorno questi lo avrebbe raggiunto per definire la questione.

Nei primi giorni di gennaio del 1990 Annacondia incontrò Rizzi al bar di piazzale Arduino e insieme si recarono presso il negozio della persona che doveva essere uccisa (il dichiarante ha precisato di non ricordare il nome della via ma di aver effettuato un sopralluogo con il personale della DIA). L'obiettivo dell'agguato era il titolare di un negozio di antiquariato che Rizzi mostrò ad Annacondia transitando due o tre volte dinanzi alle vetrine del locale (il collaboratore l'ha descritto come persona come molto alta, di corporatura normale, sui quaranta anni).

Già al momento di quel primo sopralluogo un'autovettura rubata da Sfregola e Di Donato (una Ford Orion 1600) era disponibile per l'agguato e, dato che lo stesso Sfregola aveva accompagnato a Milano Annacondia, questi era già pronto a realizzare l'azione quello stesso giorno; il rinvio fu deciso perché il collaboratore aveva in precedenza chiesto a Marino Pulito e a Pasquale Balzo di partecipare all'omicidio.

Durante il primo incontro, Rizzi disse ad Annacondia che la persona da uccidere si era comportata male nei suoi confronti, in quanto aveva ricevuto denaro in prestito senza restituirlo (Rizzi letteralmente disse ad Annacondia : "*Abbiamo investito soldi su questa persona e li abbiamo persi*"), precisando che si trattava di importi nell'ordine delle centinaia di milioni di lire) - **pag. 179.**

A Trani Annacondia contattò Marino Pulito e di lì a qualche giorno ripartì per Milano insieme a quest'ultimo, a Sfregola e a Pasquale Balzo, detto Sceriffo Kid; per evitare di viaggiare armati, il collaboratore aveva preso accordi con Antonio De Meis per la fornitura di una pistola silenziata necessaria per realizzare l'agguato.

Marino Pulito e Antonio De Meis erano due tarantini collegati al gruppo Modeo in rapporti di alleanza con Annacondia.

Giunti a Milano i quattro si rivolsero a De Meis il quale non ebbe la disponibilità dell'arma, che, a quanto disse, non gli sarebbe stata recuperata dalla persona a cui l'aveva richiesta; pertanto, l'agguato fu rinviato e Annacondia si adirò con Pulito perché un uomo del suo gruppo, De Meis, non aveva rispettato l'impegno e aveva fatto saltare il piano.

Il collaboratore ha precisato che quel viaggio fu compiuto con l'Alfa 164 di sua proprietà - **pag. 180** (anche se in sede di controesame ha rettificato tale indicazione, dichiarando che quel viaggio fu compiuto in aereo - **u. 5.10.95, pag. 330**).

Rientrato a Trani Annacondia sistemò alcuni suoi affari e decise di ripartire subito per Milano, insieme a Cosimo Murianni (tarantino del gruppo Modeo ma ormai legato ad Annacondia perché ospitato da latitante a Trani), Sfregola e Salvatore Liso.

Per il viaggio utilizzarono due autovetture, una Citroen con le armi (una 7,65 normale con il silenziatore e quelle personali, la 9x21 e la P38) condotta da Sfregola e l'Alfa 164 con a bordo Liso, Murianni ed Annacondia.

Arrivati a Milano si recarono immediatamente al negozio di antiquariato, dinanzi al quale era già pronta l'autovettura rubata da usare per l'agguato; Liso rimase a bordo della 164 e gli altri tre salirono a bordo della Ford Orion in attesa che aprisse il negozio. Puddu aprì le serrande dall'interno del negozio per cui gli aggressori non poterono attuare immediatamente l'azione, ma quando la vittima uscì per dirigersi al bar, Annacondia disse a Murianni che l'avrebbero ucciso mentre si trovava al bar; scesero dall'auto il collaboratore e Murianni ma, avvicinatisi al locale, videro una cinquantina di persone all'interno, per cui decisero di rinviare l'azione e si recarono a casa di Di Donato per riposarsi e organizzare l'agguato.

Solo in quel momento Di Donato fu messo al corrente dell'azione; verso mezzogiorno Annacondia fece un altro sopralluogo con Murianni e Di Donato; arrivati al negozio con l'autovettura Y10 di Di Donato videro Puddu in compagnia di una donna e di una bambina e decisero per questo di rinviare ulteriormente l'azione; fecero ancora un giro di perlustrazione ma il negozio era stato già chiuso, per cui tornarono a casa di Di Donato.

Dopo aver passato il pomeriggio a riposare, verso le 19-19,30, Liso, Sfregola, Di Donato ed Annacondia uscirono nuovamente di casa diretti verso viale Tibaldi.

Arrivati al negozio videro due persone che stavano uscendo, per cui Annacondia, Liso e Sfregola salirono sulla Ford Orion, ancora parcheggiata dinanzi al locale, si appostarono proprio all'angolo della strada di fronte al negozio, pronti per entrare in azione; Di Donato rimase a bordo della Y10 a una certa distanza dal locale per effettuare il cambio macchina.

Il collaboratore ha, quindi, riferito la dinamica dell'agguato (**pag.189 e ss.**):

- Sfregola rimase alla guida della Ford Orion mentre Annacondia e Liso scesero per compiere l'azione, entrambi armati, il primo con una pistola cal. 7,65 silenziata, il secondo con una pistola senza silenziatore;

- giunti all'ingresso del negozio trovarono la porta aperta e con una semplice spinta entrarono prima Liso e dietro Annacondia; Puddu si trovava in piedi fermo sulla sinistra dietro una piccola cassa;

MCCXCIII

- in quella posizione Liso era proprio davanti ad Annacondia e gli ostruiva la vista di Puddu, tanto da impedirgli di sparare; a quel punto il collaboratore disse a Liso di spostarsi (letteralmente “*Salvato’, togliti davanti*”), ma questi non capiva, per cui il collaboratore estrasse la pistola per sparare comunque; Puddu se ne accorse e cercò di ripararsi con il corpo di Liso;

- Annacondia attese che Puddu sporgesse la testa da dietro il corpo di Liso e sparò il primo proiettile, colpendo la vittima sotto la guancia; solo a quel punto Liso capì che doveva spostarsi, consentendo ad Annacondia di avvicinare la pistola a Puddu e di sparargli contro altri due colpi che lo attinsero sulla parte destra della tempia, verso la nuca;

- i proiettili utilizzati erano di tipo espansivo e Liso si sporcò la camicia o i pantaloni di qualche goccia del sangue della vittima che era spruzzato tutto intorno;

- dopo aver esploso tre colpi, Annacondia, convinto di aver ucciso Puddu, decise di andar via.

All’uscita dal locale Liso trovò la porta a vetri chiusa ed ebbe paura di non uscire dal negozio, ma Annacondia gli disse di aprire con il bottone posto sulla sinistra della porta, che aveva notato in precedenza; per strada trovarono due persone che chiacchieravano e con tranquillità salirono sulla Ford Orion e si allontanarono di 300-400 metri; Di Donato era già sulla strada con l’altra autovettura e Liso e Annacondia salirono sulla Y10 condotta dal complice allontanandosi con lui. Sfregola parcheggiò la Ford Orion, mentre Di Donato accompagnava Liso e Annacondia a piazzale Loreto, dove i due presero un taxi e si fecero portare a casa di Di Donato, il quale tornò da solo.

Il collaboratore ha fornito alcune precisazioni relative alle indicazioni rese da Puddu nel corso delle indagini in ordine alla dinamica del fatto:

- Puddu non stava parlando al telefono al momento in cui fu colpito;

- Annacondia sparò con la mano sinistra (d’altronde non ha quella destra, persa all’età di 15 anni per lo scoppio di un ordigno esplosivo);

- Annacondia ha gli occhi azzurri, capelli biondi, altezza un metro e 73;

- Liso è un po’ più alto di Annacondia (1,77 circa), un po’ stempiato;

- Liso non sparò, aveva la pistola e non l’estrasse;

- Annacondia non ha ricordato se Puddu alzò il braccio per istintiva difesa;

- nel primo sopralluogo delle 7,30-8 di mattina erano presenti tutti, Murianni, Di Donato Sfregola, Annacondia e Liso (anche se questi rimase a bordo della 164);

- alle 12,30 vi erano Annacondia, Murianni, o Di Donato o Sfregola, mentre Liso rimase a casa, perché era stanco e stava dormendo;

- alle 19-19,30 non era presente Murianni, perché era a casa a dormire.

- la Ford Orion utilizzata per l’agguato faceva parte di un parco di auto rubate sempre disponibili per commettere azioni criminose (l’auto era stata rubata da Sfregola con il concorso di Di Donato);

- nel momento in cui Annacondia sparò non proferì alcuna frase, né tantomeno quella riferita da Puddu (“questo da parte di Cremonini e Serenella”), persone queste ultime di cui non aveva mai sentito parlare;

- l’unica parola che proferì fu quella diretta a Liso (“Salvato’, spostati” o “*Spuostate*”);

- la porta d’ingresso si apriva con un pulsante, ma quando entrarono era socchiusa perché erano appena uscite due persone che stavano parlando con Puddu.

In ordine ai motivi dell'omicidio, Annacondia ha ribadito che Rizzi gli aveva detto che il suo gruppo aveva investito in quella persona e aveva perso denaro, ma non aveva precisato l'entità dell'investimento (aveva parlato di centinaia di milioni).

Con riferimento alla fase successiva all'omicidio il collaboratore ha precisato che, dopo essersi allontanati dal locale di Puddu, lui e Liso furono lasciati a piazzale Loreto, entrarono in un bar di via Porpora da dove sentirono le sirene della polizia che si dirigevano verso il viale Tibaldi; da piazzale Loreto presero un taxi e si diressero verso casa Di Donato.

A casa Di Donato si lavarono, mangiarono qualcosa e nel frattempo sopraggiunse Sfregola, il quale disse che era tutto a posto; la notte o la mattina successiva tornarono a Trani a bordo della 164 (Annacondia, Sfregola, Murianni e Liso); giunti nei pressi di Piacenza, acquistarono in un'area di servizio una copia del Corriere della sera, dove lessero un trafiletto che riferiva dell'agguato; la notizia riferiva che due balordi avevano sparato contro un antiquario e che la vittima non era stata uccisa. In quell'occasione Annacondia manifestò il proposito di tornare indietro per completare l'azione e uccidere Puddu in ospedale, ma Sfregola e Liso lo convinsero a rientrare a Trani; il giorno dopo la notizia dell'agguato era stata rettificata, perché si parlava di due killer che avevano agito con una pistola silenziosa.

Di lì a pochi giorni Annacondia tornò a Milano per incontrare Rizzi e per scusarsi di non aver ucciso Puddu, e con lui vi erano Liso e Murianni, che lo accompagnarono a casa di Di Donato; da lì tutti e quattro andarono a casa di Michele Rizzi con un'autovettura fuoristrada di proprietà di Di Donato. Annacondia e Liso salirono a casa di Rizzi e gli spiegaron come si erano svolti i fatti; il collaboratore si mostrò disponibile ad agire la mattina successiva per completare l'opera, ma Rizzi rispose che non c'era bisogno, perché il fatto che Puddu non fosse morto, avrebbe potuto indurlo a pagare il debito.

Durante la discussione erano sopraggiunte sotto casa di Rizzi due autovetture della polizia, i cui operanti avevano fermato Di Donato e Murianni; poco distante dall'auto di Di Donato era stata, infatti, notata una busta contenente polvere bianca, la cui presenza insospettì i poliziotti inducendoli a pensare che fossero stati loro due a disfarsi della sostanza (ritenuta stupefacente); immediatamente accertarono che la sostanza era farina, ma nel frattempo avevano controllato Di Donato e Murianni (che all'epoca non era latitante).

Dall'abitazione Annacondia vide la polizia che controllava i suoi uomini e chiese a Rizzi di andare a vedere di sistemare la cosa; quest'ultimo scese per strada e accertò che non vi era il pericolo che Murianni e Di Donato fossero fermati.

Quindi, si salutarono e Rizzi disse ad Annacondia di regalare a coloro che avevano compiuto l'azione 50 milioni di lire, importo che fu scontato dal debito per l'approvvigionamento di stupefacenti.

In ordine a questo incontro, Annacondia ha precisato che:

- non aveva detto a Rizzi che era stato lui personalmente ad effettuare l'azione, perché Rizzi non voleva;

- quel giorno si erano recati a casa Rizzi con la Cherokee di Di Donato (il Pm ha precisato che il 21 gennaio 1990 vi fu l'identificazione di Murianni e Di Donato sotto casa di Rizzi).

Con riferimento al coinvolgimento di Liso e Di Donato nell'episodio, Annacondia ha riferito che nel primo verbale dinanzi al Pm di Lecce, non li aveva coinvolti nell'attentato perché erano i suoi amici più intimi e aveva paura che entrambi, ma soprattutto Liso, non avrebbero sopportato la permanenza in carcere; successivamente si rese conto che la scelta di

collaborazione gli imponeva l'ammissione di tutte le circostanze conosciute e il coinvolgimento anche degli amici (**u. 12.7.95, pagg. 169 -213**).

Durante il controesame Annacondia ha precisato che:

- la richiesta di uccidere Puddu fu fatta per la prima volta nel dicembre 1989, durante la cerimonia di matrimonio della figlia di Liso, al ristorante La Vela, quando Rizzi gli disse che a Milano gli avrebbe mostrato la persona da uccidere;

- Rizzi non voleva che Annacondia partecipasse all'azione e fu rassicurato in tal senso;

- Rizzi sapeva che gli uomini di Annacondia avrebbero potuto realizzare l'azione, ma non aveva pensato che anche Liso vi partecipasse (ritenendo che non fosse all'altezza di un fatto così grave);

- effettivamente Liso non era un buon sparatore, ma a detta di Annacondia ben poteva partecipare a quel tipo di azioni senza sparare;

- Annacondia era stato per pochi giorni in carcere con Liso presso l'istituto di Trani;

- riguardo al primo viaggio a Milano testualmente Annacondia ha riferito:

"I. - Avvenne, avvocato, che nel parlare con Marino Pulito, che si doveva andare a fare un lavoro a Milano, e dovevamo andare a sparare a una persona a Milano. E dissi che dovevamo portare solo delle armi con il silenziatore. Io armi, a Milano, non avevo problemi a recapitarle, avvocato. Ma, sa, è meglio non far sapere tanto meglio (sic) a nessuno, che meglio è. Si trovava Toni De Meis e ne avevo parlato con Marino Pulito e Antonio De Meis si disse a disposizione di fornire lui una pistola col silenziatore. Quando arrivammo a Milano, il pomeriggio che Antonio De Meis ci doveva dare la pistola e il silenziatore, ci vedemmo al Bar Italia e disse che non era stato possibile fornirci 'sta pistola. Io mi inquietai con Marino Pulito perché dissi: "Hai visto? Queste tutte cose che fai tu". Perché la potevamo portare benissimo (sic) noi da Trani e non c'erano problemi; arrivavamo a Milano, facevamo quello che dovevamo fare e ce ne tornavamo. Partimmo subito quello stesso giorno; arrivati a Trani, lui se ne andò a Pulsano, Marino Pulito e Balzo Pasquale; io poi, il giorno dopo, ripartimmo da Trani, come Le ho detto, e si finì... si portò a compiacimento (sic) l'azione.";

- quel giorno gli uomini che avrebbero partecipato all'azione erano Annacondia, Marino Pulito e Pasquale Balzo, tutti e tre buoni sparatori;

- Annacondia ha precisato la dinamica dei tre episodi in cui si recò a Milano per l'agguato:

"I. - _Perché, quando fu... subito dopo che Rizzi mi fece vedere dov'era, io decisi di portarlo a compimento subito il fatto. Solo che non ci avevo le pistole su a Milano; un paio ce le aveva custodite Di Donato. Poi noi sempre, in macchina, abbiamo sempre portato qualche pistola. Allora fu sotto consiglio di Di Donato, che disse: "Cumpa', ma ti rendi conto? Mo' devi entrare dentro con una pistola senza silenziatore. fare tanto rumore..." - disse - "Le armi non ti mancano. Organizziamoci meglio". Ecco perché io do ragione a Michele Di Donato e dico: "Hai ragione, tanto non ci perdo niente adesso ad andare giù e sistemare subito". E allora fu... desistemmo la prima volta. Poi c'è la seconda volta con Marino Pulito e Balzo Pasquale. E poi c'è la terza volta, l'ultima volta finale, io, Liso Salvatore, Murianni e Sfregola e Di Donato, che poi si aggrega Di Donato insieme. Ecco, sono tre episodi.";

- con riferimento al primo episodio, Rizzi gli fece vedere il negozio di antiquariato e la persona da uccidere; quindi, senza dirlo a Rizzi, così ha descritto l'episodio :

” Io ho parlato di tutto questo. Ho lasciato Rizzi, dopo che mi fece vedere l'obbiettivo che si doveva colpire; son ritornato al Bar Quarticelli, dove c'erano i miei; la macchina o l'avevamo fatta rubare, o la feci rubare quella mattina stessa; non ricordo perfettamente avvocato, perché come Glielo ripeto, Glielo ripeterò sempre, noi a Milano ci avevamo sempre qualche macchina rubata.” Fu Di Donato a dissuadere Annacondia convincendolo a desistere dall'azione, perché non avevano disponibilità di un'arma silenziata;

- dopo l'azione Liso e Annacondia furono portati a piazzale Loreto da Di Donato, il quale li aveva caricati in auto subito dopo l'agguato (era fermo a 300-400 metri dal negozio con la Y10); in piazzale Loreto lasciarono le armi (**u. 3.10.95, parte I^o, pagg. 65-101**).

Nel prosieguo del controesame (**u. 5.10.95**) il collaboratore ha ulteriormente precisato che l'autovettura Ford Orion utilizzata per l'azione fu rubata da Di Donato e Sfregola, pur non ricordando la data esatta del furto; all'udienza del 12 luglio 1995 il collaboratore ha dichiarato che il furto era precedente all'incontro con Rizzi, mentre in controesame non ha escluso che potesse essere stato commesso quello stesso giorno.

Con riferimento alle dichiarazioni rese da Di Donato e da Sfregola, contrastanti con quelle di Annacondia sul primo episodio, quest'ultimo ha confermato la propria versione, che cioè Sfregola e Di Donato sapevano anche in occasione del primo sopralluogo con Rizzi e dell'incontro al bar Quarticelli del progetto di omicidio.

Nel secondo viaggio a Milano, i partecipanti (Balzo, Marino Pulito, Annacondia e Sfregola) arrivarono a Milano in aereo, atterrando a Malpensa. Annacondia ha precisato che questa seconda volta viaggiarono in aereo e non in auto (come aveva detto nel corso dell'esame, forse confondendosi); ha confermato che c'era anche Pasquale Balzo (mentre Sfregola aveva detto, come contestato dall'avv. Panfili, che Balzo non c'era); ha confermato la propria versione anche con riferimento a quanto riferito da Di Donato, che aveva detto che Balzo e Pulito non c'erano in quell'occasione, mentre c'era Murianni.

Infine, con riferimento al compenso che Rizzi aveva riconosciuto ad Annacondia, questi ha precisato che i soldi non furono consegnati agli autori dell'omicidio, ma furono scontati dal debito che aveva con il suo fornitore Rizzi (**u. 5.10.95, pagg. 320-352**).

Le dichiarazioni di Annacondia sull'episodio delittuoso qui giudicato sono, come può si desume anche solo dalla ricostruzione compiuta nelle pagine che precedono, assolutamente precise e circostanziate; il collaboratore ha descritto fin nei particolari le modalità di conferimento dell'incarico, le ragioni dell'omicidio apprese dal mandante, i tre viaggi nel corso dei quali si attuò il proposito omicida e i motivi che lo indussero a rinviare per ben due volte l'esecuzione dell'azione. Nel corso dell'esame e del controesame, si è fatto carico di fornire spiegazioni anche sugli aspetti di contrasto delle sue dichiarazioni rispetto a quelle rese nelle indagini preliminari da Di Donato e Sfregola, ribadendo la propria versione dei fatti o rettificandola su alcune circostanze. Come si vedrà nella valutazione finale della vicenda, su nessuno degli episodi giudicati in questo processo è stata acquisita una mole di informazioni (per la quasi totalità coincidenti) così estesa sulla dinamica dell'azione, al punto che le contestazioni formulate dalle difese hanno riguardato particolari in verità assolutamente marginali della ricostruzione compiuta dai collaboratori.

La chiamata in correità di Annacondia, rilevante in questo processo nei confronti dello stesso chiamante e di Salvatore Liso, è stata puntualmente confermata da Di Donato e Sfregola e, con riferimento ad una parte della vicenda, da Marino Pulito.

Michele **Di Donato** ha riferito che la prima volta in cui venne a conoscenza del progetto di uccidere la persona poi individuata in Efisio Puddu fu nell'inverno del 1989-1990, quando venne da lui Michele Sfregola chiedendo la disponibilità di un'auto rubata; Di Donato gli fece vedere una Golf diesel che aveva parcheggiato nella via Grazioli, disponibile da 6-7 mesi e da utilizzare in caso di necessità, ma Sfregola disse che aveva bisogno di una macchina a benzina; per l'occasione Sfregola fu accompagnato in giro per Milano da Di Donato e, giunti nei pressi di via Farini, si impossessò di un'autovettura munita anche delle chiavi (perché era stata lasciata in moto dal proprietario). Il veicolo era una Ford 1600 di color blu e Di Donato ha precisato che il proprietario aveva lasciato nel baule materiale pornografico; la Ford fu parcheggiata in via Grazioli, vicino al bar Quarticelli, e Sfregola subito dopo andò via da Milano (probabilmente a caricare stupefacente, perché in quel periodo Annacondia acquistava a Milano, anche se Di Donato non ha ricordato quale fosse all'epoca il fornitore) - **u. 18.10.95, pag. 122.**

Dopo qualche giorno (tre-cinque giorni), una mattina intorno alle 10, arrivarono in aereo a Milano Sfregola, Murianni e Annacondia; quest'ultimo chiese a Di Donato di essere accompagnato in un bar di Corso Lodi, il "Piazza Italia", ove doveva incontrare Antonio De Meis; allora Annacondia gli comunicò che erano venuti a Milano per ammazzare una persona e De Meis doveva procurargli una pistola silenziata; giunti all'appuntamento, quest'ultimo disse che non era riuscito a trovare l'arma. Al bar trovarono anche Marino Pulito, insieme al quale fecero alcuni sopralluoghi nel viale Tibaldi, dove era situato il negozio di antiquario della persona da uccidere; Pulito era persona conosciuta a Di Donato come appartenente al clan Modeo (lo aveva visto a Trani), così come Mimmo Murianni, anch'esso tarantino, schierato dalla parte dei Modeo nella guerra in corso a Taranto.

Dopo il sopralluogo, tutti andarono a casa di Di Donato, mangiarono e Annacondia, Sfregola e Murianni tornarono a Trani in aereo; l'agguato in quell'occasione fallì per la mancanza della pistola che De Meis non aveva recuperato. Annacondia non disse a Di Donato i motivi per cui doveva essere ucciso quell'antiquario (**pag. 127**).

Dopo qualche giorno (4-6 giorni), Annacondia tornò a Milano in auto con Sfregola e Salvatore Liso (questi era cognato di Michele Rizzi, ma era uomo di Annacondia); Di Donato conosceva Liso sin da prima del 1988, perché quando si recava a Trani aveva frequentato la sua casa e conosciuto sua moglie. Michele Rizzi era stato conosciuto da Di Donato quando Annacondia si recava in piazzale Arduino, nei pressi della fiera Campionaria, per incontrare Rizzi, anche se fu al matrimonio della figlia di Liso, che il collaboratore entrò in confidenza con lo stesso (**pag. 130**).

La mattina del 12 gennaio, giunti a casa di Di Donato, i tre erano tutti molto stanchi, per cui Sfregola e Liso si misero a dormire sul divano, mentre Annacondia chiese a Di Donato di fare un sopralluogo in viale Tibaldi. In quel momento Di Donato capì che l'agguato riguardava la stessa persona che in precedenza dovevano uccidere. Annacondia, arrivati in viale Tibaldi, scese dalla macchina e fece un paio di giri di ispezione, fino alle 12,30, quando il negozio chiuse. In quel sopralluogo Annacondia individuò la persona da uccidere, ed era sempre armato (per cui avrebbe potuto realizzare l'agguato immediatamente, ma per una serie di circostanze decise di rinviarlo).

Tornati a casa, dopo aver svegliato Liso e Sfregola, tutti pranzarono insieme e nel pomeriggio Di Donato e Annacondia uscirono ancora per recarsi in viale Tibaldi; Di Donato posteggiò l'autovettura nei pressi del negozio e Annacondia fece altre ispezioni.

Rientrati a casa, verso le 18 Liso, Sfregola, Annacondia e Di Donato uscirono con due autovetture.

Di Donato e Annacondia andarono direttamente a viale Tibaldi con la Y10 mentre Sfregola e Liso andarono con la Uno a prendere la macchina rubata e arrivarono in viale Tibaldi quando i due complici erano in attesa nel viale alberato di fronte al negozio (**pag. 133**).

Di Donato ha precisato che durante i sopralluoghi fatti con Annacondia, questi gli aveva fornito spiegazioni sui motivi dell'agguato, riferendogli che la persona da uccidere era un antiquario e l'omicidio doveva essere effettuato nell'interesse di Michele Rizzi, il quale aveva promesso un compenso di 100 milioni, da scalare nel conto aperto per la fornitura di stupefacente.

Di Donato ha, quindi, descritto la dinamica dell'agguato:

- Liso e Annacondia scesero dall'autovettura Ford Orion condotta da Sfregola, ma tornarono dopo poco perché avevano visto una donna dentro il negozio;

- fecero un altro giro, mentre Di Donato attendeva a bordo della Y10;

- dopo 10-15 minuti Di Donato vide Sfregola che iniziava la manovra di uscita dal parcheggio e nello stesso tempo vide i due autori materiali dell'agguato avvicinarsi alla Ford Orion;

- una volta saliti in macchina, Sfregola si allontanò a velocità moderata e Di Donato lo seguì fino a piazzale Lodi (nel frattempo Annacondia era salito sulla Y10);

- nella via Tertulliano Sfregola parcheggiò la Ford Orion e tutti si allontanarono a bordo della Y10;

- dopo 700-800 metri Liso e Annacondia scesero dal veicolo, preferendo allontanarsi in taxi dal luogo dell'agguato, mentre Sfregola arrivò con Di Donato in via Pellegrino Rossi, a circa 500 metri dal luogo ove era stata lasciata la Fiat Uno regolare, e i due rientrarono autonomamente a casa di Di Donato.

Liso aveva una macchia di sangue nel cappotto, che fu ripulita, mentre Annacondia, l'unico ad aver sparato, si lavò le mani con della birra per far sparire le tracce della polvere da sparo; quindi mangiarono.

Durante la pulizia della mani e dei vestiti, Annacondia rimproverò Liso di essersi messo davanti e di aver rischiato di essere colpito.

Di Donato disse a Annacondia di fermarsi la notte, ma questi rifiutò in quanto intendeva rientrare a Trani, dopo aver fatto visita a Rizzi (**pag. 142**)

La vicenda ebbe un seguito perché il Puddu non rimase ucciso nell'agguato, anche se Annacondia gli aveva sparato tre colpi di pistola in testa e si era sorpreso di come la vittima non fosse morta. Dopo 5 giorni Annacondia e Mimmo Murianni tornarono a Milano e si recarono a casa di Di Donato. Quel giorno era domenica e stettero la mattina a parlare; Annacondia disse che era venuto a Milano per far visita a Rizzi. Tutti e tre, intorno alle 19-19,30, si mossero verso piazzale Arduino; Annacondia salì a casa di Michele Rizzi e Murianni e Di Donato stettero per strada con l'autovettura Cherokee di Di Donato (**pag. 143-145**)

Di Donato e Murianni furono controllati dalla Polizia, perché in quei pressi fu notata una busta contenente polvere bianca, che gli operanti pensarono essere cocaina. In

quell'occasione fu Maurizio Pancia ad accompagnare Murianni e Annacondia a Trani (**u. 7.11.95, pag. 204**).

Annacondia aveva riferito a Di Donato che era stato solo lui a sparare e che Liso si era frapposto nella traiettoria di sparo. Nessun riferimento fu fatto da Annacondia ad altre persone coinvolte nel progetto di omicidio, né durante l'agguato aveva proferito alcuna parola.

Di Donato ha escluso che Pasquale Balzo fosse presente durante il primo viaggio di Annacondia a Milano per effettuare l'agguato(quello che non fu attuato perché De Meis non recuperò la pistola). Quanto alla persona che era presente al bar di piazzale Lodi, Di Donato ha precisato che era Giovanni Malavita e non Vincenzo Malavita (**u. 18.10.95, pag. 154**

Durante tutti gli incontri con Annacondia, Di Donato non ebbe mai incarichi precisi, ma la sua collaborazione dipendeva dal rapporto di amicizia.

Durante il controesame Di Donato ha confermato tutte le circostanze riferite nell'esame **Michele Sfregola (u. 26.1.96, pag. 259 e ss.)** ha confermato in larga parte le circostanze riferite da Annacondia e Di Donato, pur non "appiattendosi" sulla versione sin qui rievocata. Il collaboratore ha così ricostruito la dinamica dell'episodio, descrivendo i due viaggi compiuti da Trani a Milano in compagnia di Annacondia:

- il primo viaggio fu compiuto in aereo insieme ad Annacondia e a Marino Pulito e durante la traversata il collaboratore apprese dal suo capo che avrebbero dovuto commettere un omicidio a Milano (Sfregola non ha ricordato che in quell'occasione fosse presente anche Pasquale Balzo, detto Sceriffo Kid);

- arrivati a Milano si recarono a casa di Di Donato e la mattina successiva, su ordine di Annacondia, lui e Di Donato rubarono un'autovettura da utilizzare nell'agguato (una Ford Orion che era ferma in sosta con il motore acceso, nel cui baule vi era materiale pornografico);

- in quell'occasione fecero un sopralluogo presso il negozio di antiquariato della persona che dovevano uccidere, ma senza essere pronti ad eseguire l'azione perché Antonio De Meis, che doveva fornire le armi da utilizzare per l'omicidio, non aveva provveduto a reperirle;

- prima di rientrare a Trani (con un'autovettura fornita, probabilmente da Maurizio Pancia), Sfregola, Annacondia e Di Donato si recarono a casa di Michele Rizzi (che il collaboratore conobbe allora per la prima volta), ove discussero dell'omicidio (il pm ha contestato al dichiarante che nel corso delle indagini preliminari aveva riferito di aver partecipato all'incontro, apprendendo che il motivo dell'omicidio era legato ad una questione di soldi);

- dopo circa un mese (Sfregola non ha fornito indicazioni più precise sull'intervallo di tempo trascorso tra i due viaggi), Annacondia, Cosimo Murianni, Salvatore Liso e lo stesso collaboratore partirono da Trani con l'autovettura Fiat Uno di proprietà di quest'ultimo, per eseguire l'omicidio; arrivarono a casa di Di Donato la mattina presto e Annacondia e Di Donato durante quella giornata, dalle 16 in avanti, effettuarono alcuni sopralluoghi (Sfregola ha precisato nel controesame - **u. 8.2.96, pag. 143** - che durante la giornata non effettuò sopralluoghi, né ricorda di essersi recato presso il negozio di Puddu la mattina del 12 gennaio);

- per l'agguato doveva essere utilizzata una pistola cal. 7,65 munita di silenziatore, portata a Milano da Sfregola qualche giorno prima (precisazione fornita nel corso del controesame, **u. 8.2.96, pag. 139**)

MCCC

- secondo il programma dell'azione, Murianni ed Annacondia dovevano eseguire personalmente l'omicidio, Sfregola alla guida dell'autovettura rubata (la Ford Orion sempre disponibile) e Liso e Di Donato dovevano rimanere a casa, ma durante un sopralluogo al quale parteciparono Annacondia, Liso, Di Donato e lo stesso collaboratore, si verificò un'occasione propizia (la porta del negozio era rimasta semiaperta), per cui decisero di passare all'azione;

- i 4 si erano recati al negozio a bordo di una Y10 di proprietà di Di Donato, mentre la Ford Orion era nei pressi del negozio pronta all'uso; Di Donato rimase alla guida della Y10 e si allontanò dal luogo dell'azione, Sfregola si mise alla guida della Ford, prendendo con sé Annacondia e Liso;

- il collaboratore si avvicinò al locale, Liso ed Annacondia scesero dall'auto e nel giro di poco più di un minuto entrarono e uscirono dal negozio, ordinando a Sfregola di allontanarsi;

- poco distante si incontrarono con Di Donato e Liso ed Annacondia salirono sulla Y10, lasciando la pistola a bordo della Ford; Sfregola seguì la Y10 fino a corso Lodi, parcheggiò l'autovettura e si allontanò con gli altri;

- Annacondia descrisse l'azione, riferendo che Liso si era frapposto nella traiettoria della pistola impugnata dallo sparatore, il quale disse al socio di spostarsi, si avvicinò a Puddu ed esplose 3 o 4 colpi in testa;

- quella stessa sera andarono tutti e quattro a casa di Rizzi, riferendogli che tutto era a posto;

- l'indomani mattina, al rientro a Trani, Annacondia, Liso e Sfregola si fermarono ad un autogrill e appresero dal giornale che la vittima dell'agguato non era morta, per cui Annacondia esprime l'intenzione di portare a termine l'incarico.

Sfregola ha precisato di essere a conoscenza dell'incarico conferito da Rizzi, ma di non sapere se questi agisse per conto di altre persone.

Il quadro definito dalle dichiarazioni dei tre citati collaboratori è stato confermato, con riferimento al viaggio precedente a quello del 12 gennaio, da **Marino Pulito**, il quale, nelle dichiarazioni rese al pm acquisite all'udienza del **23.1.96**, aveva ammesso la propria partecipazione al progetto di omicidio di Puddu. Pulito aveva dichiarato che Annacondia lo contattò per partecipare ad un omicidio commissionatogli e ha descritto le modalità del viaggio compiuto da Trani a Milano:

- Pulito, Annacondia e Liso giunsero all'aeroporto della Malpensa da Bari con l'obiettivo di commettere l'omicidio insieme a Sfregola (che si trovava già a Milano) e con l'aiuto di Di Donato;

- Antonio De Meis doveva fornire l'arma necessaria per realizzare l'azione e giunti a Milano effettuarono un sopralluogo presso il negozio dell'antiquario;

- l'azione fu rinviata perché De Meis non si presentò all'appuntamento nel corso del quale doveva consegnare la pistola;

- la sera stessa o il giorno successivo al sopralluogo, il collaboratore si recò presso un piano-bar di Cormanò, dove Annacondia incontrò una persona anziana, presentatagli come Michele Rizzi, colui che aveva commissionato l'omicidio (Pulito aveva soggiunto che quelle notti dormì a casa di una parente di Annacondia);

- la mattina successiva all'incontro con Rizzi, Pulito e Annacondia si recarono presso la finanziaria di De Meis, il quale si scusò dicendo che non era riuscito a reperire l'arma;

MCCCI

- quindi, rientrarono tutti in Puglia, probabilmente il aereo.

Pulito aveva precisato di non avere ricordi chiari di quell'episodio, pur confermando la presenza delle persone indicate, compreso Salvatore Liso (mentre ha escluso che fosse presente Pasquale Balzo). Successivamente il collaboratore non tornò a Milano per commettere l'omicidio, ma apprese da Annacondia che l'azione era stata compiuta un mese dopo quel viaggio da quest'ultimo, da Cosimo Murianni e da Rino Liso (riconosciuto fotograficamente in un album contenente 213 fotografie) - **interrogatorio dell'11.7.93, pagg. 7-8.**

Le indicazioni dei quattro collaboratori che hanno ammesso la loro partecipazione all'azione devono essere valutate complessivamente verificando la coincidenza tra loro delle versioni rese e la coerenza delle stesse rispetto ad altri elementi di riscontro acquisiti nel corso delle indagini. Si è già anticipato che il quadro probatorio illustrato appare a questa Corte estremamente chiaro, definendosi da parte dei dichiaranti tutta l'evoluzione del progetto omicidiario qui giudicato, dalla fase di conferimento dell'incarico (di cui ha riferito essenzialmente Annacondia, ma su cui precisi riscontri sono stati forniti dagli altri collaboratori); ai tre viaggi compiuti per l'esecuzione dell'omicidio (a cui parteciparono persone diverse e di cui hanno riferito concordemente tutti i collaboratori); alla dinamica di quei viaggi (con specifiche indicazioni in ordine ai sopralluoghi compiuti, alla presenza dell'uno o dell'altro dei protagonisti dell'azione) e, in particolare, alla giornata del 12 gennaio 1990, nel corso della quale numerose volte Annacondia e Di Donato si recarono presso il negozio di viale Tibaldi; all'agguato compiuto intorno alle 19-19,30 cui parteciparono Di Donato e Sfregola alla guida di due autovetture, Annacondia e Liso quali autori materiali dell'azione (su queste ultime fasi il solo Liso non ha reso dichiarazioni di alcun tipo, negando la propria partecipazione all'agguato). Illustrate nello specifico le singole chiamate, si riassume innanzitutto la ricostruzione che emerge dalle stesse, per poi affrontare le discrasie evidenziate dalla difesa di Liso (l'unica che ha contestato l'attendibilità complessiva dei quattro collaboratori):

- tra la fine del 1989 e i primi giorni del 1990, Michele Rizzi chiese ad Annacondia se fosse disponibile ad eseguire un omicidio a Milano, preoccupandosi che lo stesso non partecipasse personalmente all'azione per non correre rischi (dich. Annacondia);

- Annacondia accettò l'incarico, ma nell'occasione nessuna indicazione gli fu fornita sulla persona da uccidere e sulle ragioni dell'azione (dich. Annacondia);

- nei primi giorni di gennaio Annacondia e Rizzi si incontrarono a Milano e insieme effettuarono alcuni sopralluoghi presso un negozio di antiquariato il cui titolare, Efisio Puddu, era l'obiettivo dell'agguato omicidiario da realizzare (dich. Annacondia);

- già in quell'occasione Annacondia avrebbe potuto realizzare l'azione, perché aveva commissionato ai suoi uomini (Sfregola e Di Donato) il furto di un'autovettura (una Ford Orion) e lo stesso Sfregola era presente a Milano per collaborare nell'agguato (dich. Annacondia);

- l'autovettura era stata rubata effettivamente nei primi giorni del 1990 e Di Donato ha riferito che quell'episodio si verificò prima di apprendere da Annacondia che era in progetto l'omicidio di una persona (dich. Di Donato);

- Annacondia decise di non commettere l'azione perché ne aveva parlato con Marino Pulito e Pasquale Balzo, i quali vi avrebbero dovuto partecipare (dich. Annacondia);

MCCCII

- il primo viaggio specificamente finalizzato alla realizzazione dell'omicidio fu compiuto a distanza di qualche giorno da Annacondia, Sfregola, Pulito e, forse, una quarta persona, diversamente indicata dai collaboratori (dich. Annacondia, Pulito, Sfregola, Di Donato);

- sulle presenze in quel primo viaggio, Annacondia ha riferito che era presente anche Pasquale Balzo, Sfregola ha indicato solo loro tre, Di Donato ha indicato la presenza di Cosimo Murianni al posto di Pulito e quest'ultimo ha indicato presente anche Liso;

- sicuramente da Bari giunsero in aereo alcune persone che contattarono Di Donato (dich. Annacondia, a seguito di contestazione del pm, Sfregola, Di Donato e Pulito);

- in quell'occasione l'azione non poté compiersi perché Antonio De Meis, che avrebbe dovuto procurare la pistola silenziata, non vi provvedette (concordi sul punto i quattro collaboratori);

- fu nel corso di quel primo viaggio che Di Donato, Sfregola e Pulito appresero da Annacondia chi fosse il mandante dell'omicidio e quale il movente (concordi i quattro collaboratori);

- il secondo viaggio, di pochi giorni successivo, fu compiuto in auto, con la Fiat Uno di proprietà di Sfregola da quest'ultimo, Annacondia, Liso e Murianni (dich. Sfregola, Di Donato e Annacondia, ancorché quest'ultimo abbia riferito che utilizzarono due autovetture, l'Alfa 164 di Annacondia e la Citroen Pallas del gruppo);

- i fatti verificatisi il 12 gennaio 1990 sono stati concordemente descritti dai tre collaboratori che parteciparono all'azione;

- giunti a Milano la mattina presto, Annacondia, Sfregola, Murianni e Liso fecero probabilmente un primo sopralluogo al negozio di viale Tibaldi (sul punto Sfregola ha riferito di non ricordare la circostanza, affermata da Annacondia) e, quindi, si recarono a casa di Di Donato (concordi i tre collaboratori);

- durante quella giornata furono fatti molti sopralluoghi, in particolare da Annacondia e Di Donato (concordi i tre collaboratori) e uno anche da Murianni (dich. Annacondia), durante i quali erano sempre armati e pronti ad eseguire l'azione (dich. Annacondia e Di Donato);

- intorno alle 18, Annacondia, Sfregola, Liso e Di Donato uscirono di casa per realizzare l'agguato e i tre collaboratori presenti hanno reso dichiarazioni pienamente coincidenti su quest'ultima fase dell'azione;

- Liso e Sfregola andarono con la Fiat Uno di quest'ultimo a prelevare l'autovettura rubata, mentre Annacondia e Di Donato si avviarono in viale Tibaldi a bordo della Y10 di Di Donato (dich. Di Di Donato, parzialmente difformi da Annacondia e Sfregola, secondo i quali la Ford Orion era già nel viale Tibaldi);

- Sfregola, Liso ed Annacondia si diressero verso il negozio a bordo della Ford Orion, mentre Di Donato li attendeva poco distante (concordi i tre collaboratori);

- Sfregola, alla guida del veicolo, attese Liso e Annacondia fuori dal negozio, mentre costoro si recarono ad eseguire l'azione (concordi i tre collaboratori).

La dinamica dell'azione è stata ricostruita dal solo Annacondia, nei termini già descritti nella parte dedicata alle sue dichiarazioni ed è stata riferita dallo stesso agli altri partecipi all'azione (dich. Di Donato e Sfregola).

Anche le fasi successive dell'agguato sono state ricostruite con piena coincidenza dai tre collaboratori:

MCCCIII

- Di Donato seguì Sfregola con la Y10 e Annacondia, dopo qualche centinaio di metri, salì con lui in auto (dich. Di Donato, Annacondia e Sfregola, secondo i quali anche Liso salì con Di Donato);

- le due autovetture giunsero nei pressi di piazzale Lodi, in via Tertulliano, dove Sfregola parcheggiò la Ford Orion e salì con gli altri tre a bordo della Y10 (dich. Di Donato, Sfregola, mentre Annacondia ha riferito che prima Di Donato accompagnò lui e Liso a piazzale Loreto e poi andò a casa);

- Liso e Annacondia tornarono a casa di Di Donato con un taxi, perché a piazzale Loreto scesero dalla Y10 per non giungere insieme alla Comasina (concordi i tre collaboratori);

- Sfregola fu accompagnato a prelevare la propria autovettura, parcheggiata nei pressi di via Grazioli, e tornò a casa di Di Donato per conto suo (dich. Sfregola e Di Donato).

Annacondia e Di Donato hanno, quindi, riferito dell'incontro verificatosi alcuni giorni dopo il fatto sotto l'abitazione di Rizzi, dove Di Donato e Murianni furono controllati dalla polizia.

Già dalla ricostruzione sintetica delle 4 chiamate in correità emerge l'assoluta precisione delle stesse e la coerenza delle versioni rese dai collaboratori, anche su aspetti specifici della vicenda. In questo quadro, la difesa di Salvatore Liso (e, in parte di Efisio Puddu) ha ritenuto di contestare l'attendibilità complessiva di tutti i collaboratori, evidenziando le discrasie tra le loro dichiarazioni e sostenendo che le stesse inficiavano il valore complessivo delle chiamate.

E' necessario verificare in cosa si concretino tali discrasie, per valutare come incidano nel giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, ma prima di procedere a tale verifica devono illustrarsi gli ulteriori riscontri acquisiti nel corso del dibattimento.

[5] Gli ulteriori riscontri.

I primi due riscontri hanno consentito di definire cronologicamente le indicazioni fornite dai collaboratori, perché si riferiscono al furto dell'autovettura Ford Orion utilizzata per l'agguato e al viaggio aereo compiuto da alcuni partecipi all'azione nei primi giorni di gennaio del 1990.

Nel **faldone 13, vol. 6** del fascicolo per il dibattimento predisposto dal gip sono contenuti gli atti relativi al rinvenimento e alla restituzione dell'autovettura Ford Orion rubata il 5 gennaio 1990 e rinvenuta il 22 marzo 1990; il teste **Guido Marino (u. 8.7.96)** ha precisato sul punto che nel marzo 1994 Di Donato effettuò un sopralluogo ove fu lasciata l'autovettura utilizzata per l'agguato e in base a tale atto fu individuato il veicolo sottratto il 5.1.90 nella via Farini di Milano e rinvenuto nella via Tertulliano il 22 marzo 1990 dai Carabinieri della Stazione Porta Romana.

I **docc. 54 e 55 del vol. 3** produzioni probatorie del pm rappresentano i documenti attestanti il viaggio aereo compiuto da Bari a Milano il 4 gennaio 1990, con l'indicazione dei nomi di Salvatore Annacondia, Michele Sfregola e Nicola Regano.

Da tale documentazione si desume che l'autovettura Ford Orion fu rubata una settimana prima dell'agguato del 12 gennaio e che 8 giorni prima Annacondia, Sfregola e una terza persona (che non era Regano, anche se il biglietto aereo risultava emesso a suo nome) si recarono a Milano da Bari. Tali circostanze consentono di precisare le indicazioni fornite da Sfregola (il quale indicò in un mese il periodo trascorso tra il furto dell'autovettura e il compimento dell'azione), rispetto a quelle di Annacondia e Di Donato (i quali hanno riferito che trascorsero pochi giorni tra il furto dell'auto, il viaggio in aereo e l'agguato).

Il 21 gennaio 1990 Di Donato e Murianni furono controllati sotto l'abitazione di Michele Rizzi a bordo dell'autovettura Cherokee di proprietà di Di Donato (teste **Guido Marino, u. 8.7.96**). Tale circostanza costituisce una conferma delle dichiarazioni rese da Annacondia e Di Donato in ordine all'episodio verificatosi alcuni giorni dopo l'agguato del 12.

Ancora, la descrizione dell'agguato compiuta da Annacondia è del tutto coerente con gli accertamenti effettuati dalla pg e dai periti medico e balistici nell'immediatezza del fatto; in particolare, si rileva l'uso di una pistola cal. 7,65 silenziata, da cui furono esplosi tre colpi che attinsero la vittima, le modalità di apertura della porta a vetri del negozio di Puddu, la posizione della vittima all'interno del locale (circostanze confermate ex ante dagli accertamenti illustrati nel capo 1 di questo paragrafo).

Infine, si richiamano, a fine di riscontro, due vicende che confermano i rapporti di Michele Rizzi con Puddu da un lato e con Mario Cremonini dall'altro.

Il teste **Francesco Pipitone (u. 10.5.95)** conobbe Michele Rizzi per ragioni professionali, in quanto per 3-4 anni concluse i contratti in relazione all'attività di mediazione immobiliare gestita dallo stesso Rizzi; quanto a Efisio Puddu il notaio ha precisato che questi aveva acquistato un locale nello stabile di viale Tibaldi 14 e in sede di definizione del rogito notarile era residuo in suo un credito nei confronti dell'acquirente di circa 10 milioni; Rizzi si era offerto di intercedere con Puddu perché saldasse il proprio debito, ma Pipitone aveva risposto che non era necessario alcun intervento; nonostante ciò, dopo qualche tempo Puddu gli aveva parlato dell'intervento di Rizzi diretto al pagamento del debito, per cui lo stesso teste aveva pensato che effettivamente quest'ultimo si era in qualche modo interessato anche se non richiesto. Tale circostanza è stata confermata dalla **Meneghel (u. 12.5.95)**.

Il secondo episodio, di cui si tratterà più diffusamente nel capo 8, concerne i rapporti tra Mario Cremonini e Michele Rizzi. Il collaboratore Adriano Mainetti, nel descrivere quanto apprese sui contrasti tra Cremonini e Puddu, ha indicato in Michele Rizzi (riconosciuto fotograficamente in udienza) la persona che per conto di Cremonini sarebbe intervenuto per "dare una lezione" a Puddu.

[6] La posizione di Salvatore Liso.

La verifica a cui si è accennato nel capo 5, può essere compiuta nel trattare la posizione processuale di Salvatore Liso in ordine al reato contestatogli al capo 140; difatti, è stata soprattutto la difesa di detto imputato a contestare radicalmente l'attendibilità dei tre collaboratori che hanno accusato il suo assistito, rilevando l'emergenza di molteplici difformità tra le versioni accusatorie rese, tali da inficiare il valore probatorio delle stesse. In effetti, la tesi difensiva di Liso è più articolata rispetto alla semplice contestazione del contrasto tra le diverse chiamate in correità, perché da un lato il difensore dell'imputato ha prospettato l'eventualità che Annacondia abbia falsamente accusato Liso, nel tentativo di scagionare Sfregola; che quest'ultimo si sia adeguato alla versione resa dal suo capo, nell'interesse personale di escludere la propria diretta partecipazione all'agguato; che Di Donato si sia sostanzialmente "appiattito" sulle dichiarazioni rese dagli altri due collaboratori. In definitiva, da un lato i tre chiamanti avrebbero concordato le accuse nei confronti di Liso, d'altro lato le discrasie tra le dichiarazioni dimostrerebbero l'inaffidabilità delle stesse e non concreterebbero quella convergenza del molteplice necessaria per l'affermazione della penale responsabilità del chiamato.

Va, innanzitutto, rilevato un primo profilo di contraddittorietà delle eccezioni difensive, perché il concordare le accuse comporterebbe una coincidenza totale delle versioni che i collaboratori hanno reso, per cui, delle due l'una, o Sfregola e Di Donato si sono adeguati, dopo averne appreso il contenuto, alle dichiarazioni di Annacondia e in tal caso dovrebbe risultare una coincidenza perfetta tra le stesse; ovvero la presenza di discrasie tra le ricostruzioni rese dai tre collaboratori è indice di autonomia e genuinità delle loro dichiarazioni. In realtà i dichiaranti hanno fornito una versione coincidente sul nucleo centrale della vicenda, differenziandosi solo su aspetti marginali non incidenti sulla valutazione della penale responsabilità di Liso.

Ciò premesso, non è intenzione di questa Corte sottrarsi alla verifica delle discrasie emergenti dalle illustrate dichiarazioni, che, come si è anticipato, non incidono minimamente sull'attendibilità della chiamata in correità nei confronti di Liso.

Il primo profilo di difformità riguarda la cronologia dei fatti riferiti, rispetto alla quale Sfregola è apparso meno preciso di Annacondia e Di Donato sul tempo trascorso tra il furto dell'autovettura e l'agguato, ma più puntuale nell'indicare la successione degli eventi rilevanti; Annacondia e Di Donato hanno collocato i tre momenti fondamentali della vicenda a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, mentre Sfregola ha parlato di un mese; dopo aver ricevuto l'incarico da Rizzi, Annacondia commissionò a Di Donato e Sfregola il furto dell'autovettura da utilizzare per l'azione e nel giro di meno di una settimana furono realizzati i due viaggi. Per contro, in base agli accertamenti compiuti dalla pg sul viaggio aereo di Annacondia, Sfregola e di una terza persona (del 4 gennaio 1990), può dirsi confermata la circostanza riferita da Sfregola circa il momento in cui fu rubata l'autovettura; il collaboratore ha affermato che il fatto avvenne il giorno dopo il loro arrivo in aereo a Milano, per cui tenuto conto che tale data è stata individuata il 4 gennaio e il furto avvenne il successivo giorno 5, il ricordo che sul punto hanno Di Donato e Annacondia è impreciso. Dopo pochi giorni (il giorno 12) è collocato il secondo viaggio in autovettura nel corso del quale fu commesso l'agguato. Questa versione appare coerente con gli accertamenti eseguiti dalla pg in ordine al furto della Ford Orion del 5 gennaio, al viaggio aereo da Bari a Trani del 4 e all'attentato del 12 gennaio.

Il secondo profilo concerne la presenza di alcune persone, peraltro non imputate in questo processo, nel corso dei due viaggi finalizzati ad eseguire il mandato omicidiario. Anche gli errori eventualmente rilevabili nelle dichiarazioni dei tre (o quattro) collaboratori sono assolutamente giustificati; in particolare, è comprensibile che a distanza di molti anni dal fatto, Annacondia abbia riferito la presenza di Pasquale Balzo nel primo viaggio (circostanza negata o non ricordata dagli altri collaboratori), Di Donato abbia indicato Murianni come presente nel corso del primo viaggio (in contrasto con Annacondia e Sfregola che hanno affermato la sua presenza nel secondo viaggio), Pulito abbia indicato come presente in aereo Liso e non Sfregola (come indicato dagli altri collaboratori). Comunque, si tratta di elementi che scarsamente incidono sulla valutazione complessiva di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori e per nulla con riferimento alla posizione di Liso.

Di nessun rilievo è la difformità relativa alle autovetture utilizzate per recarsi da Trani a Milano in occasione del secondo viaggio, atteso che Sfregola e Di Donato hanno indicato la Fiat Uno dello stesso Sfregola, mentre Annacondia ha indicato due autovetture, la Alfa 164 di sua proprietà e la Citroen Pallas.

Con riferimento alla dinamica dell'episodio le uniche difformità riguardano l'indicazione da parte dei collaboratori dell'una o dell'altra autovettura utilizzata per recarsi in viale Tibaldi o per allontanarsene dopo l'agguato. Tale profilo è evidentemente marginale nella valutazione di attendibilità, se si tiene conto che i tre collaboratori hanno concordemente riferito una circostanza specifica (quella del rientro a casa di Di Donato con diversi mezzi, Annacondia e Liso in taxi da piazzale Loreto, Sfregola e Di Donato per conto loro con due diverse autovetture, la Fiat Uno, lasciata in via Pellegrino Rossi prima dell'agguato, e la Y10, condotta dallo stesso Di Donato durante tutta l'azione). A fronte di una convergenza delle dichiarazioni su aspetti così specifici della vicenda è, invero, irrilevante accertare se la Ford Orion fosse già parcheggiata di fronte al negozio di Puddu (come dichiarato da Annacondia e Sfregola) ovvero se furono Liso e Sfregola a recuperarla mentre Di Donato e Annacondia si dirigevano con la Y10 in viale Tibaldi (come dichiarato da Di Donato); se Di Donato accompagnò prima Annacondia e Liso a piazzale Loreto per poi riprendere Sfregola (come dichiarato da Annacondia) ovvero se prima di ciò Sfregola abbandonò l'autovettura Ford Orion in via Tertulliano (come dichiarato da Di Donato e Sfregola). Si tratta di particolari su cui un errore nel ricordo è assolutamente giustificabile, ma la cui esatta ricostruzione non modifica la dinamica dell'azione e soprattutto non incide nella posizione processuale di Liso.

Per concludere deve affrontarsi l'ultima questione prospettata criticamente dal difensore di Liso, relativa all'indicazione fornita dai tre collaboratori degli autori materiali dell'azione. Deve in proposito premettersi che la parte offesa del tentato omicidio, Efisio Puddu, qui giudicato per il reato di calunnia nei confronti di Cremonini e Mancioppi, ha partecipato molto raramente alle udienze dibattimentali, esercitando in tal modo una legittima scelta difensiva; tra le poche udienze alle quali Puddu è stato presente fino a sera inoltrata, va ricordata quella del 26.1.96, nel corso della quale il collaboratore Michele Sfregola ha reso l'esame sulla vicenda del tentato omicidio. Fin qui niente di anomalo, ancorché non possa nascondersi che durante l'esame degli altri collaboratori che hanno riferito sull'episodio Puddu non è stato assiduamente presente. E' apparso, per contro, alquanto strano l'atteggiamento tenuto dalla parte lesa al termine dell'udienza in questione; Puddu è stato per tutto il corso dell'esame di Sfregola seduto nel primo banco dei difensori e al termine dell'udienza, quando il collaboratore si stava allontanando dall'aula, si è alzato in piedi e ha urlato, rivolto alla Corte, che era Sfregola ad avergli sparato all'interno del negozio.

Quell'episodio non ha avuto alcun seguito nel corso del dibattimento, in quanto Puddu non si è sottoposto all'esame, né le parti hanno formulato richieste specifiche sul riconoscimento intervenuto nella descritta forma anomala. La necessità di valutare in qualche modo le dichiarazioni dell'imputato-parte lesa è emersa nel corso delle conclusioni del difensore di Liso, il quale ha sostenuto una tesi fondata essenzialmente sulla versione dei fatti confusamente riferita da Puddu. Attribuendo assoluta affidabilità alle dichiarazioni di quest'ultimo, il citato difensore ha dedotto l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Annacondia, Di Donato e Sfregola. Puddu, subito dopo l'attentato, aveva riferito agli inquirenti e alla propria moglie che lo sparatore era più alto di lui, aveva gli occhi e i capelli chiari, era mancino; tale descrizione non sarebbe coerente con il ruolo assunto da Annacondia nella vicenda, perché se è vero che quest'ultimo ha gli occhi e i capelli chiari ed è mancino, la sua altezza non corrisponderebbe alle indicazioni della vittima. Questa è la prima circostanza che smentirebbe, a parere della difesa, la ricostruzione fatta dai collaboratori. Vi è poi il riconoscimento che Puddu ha compiuto in udienza del suo sparatore, indicandolo in

Michele Sfregola (persona alta m. 1,90, con i capelli chiari, ma non mancina, né con gli occhi chiari). Sulla base di tali circostanze il difensore di Liso ha sostenuto che in effetti fu Sfregola a partecipare all'agguato (evidentemente al posto di Liso) e che i tre collaboratori hanno volontariamente escluso la sua responsabilità materiale non tanto per ragioni di natura processuale (atteso che la responsabilità penale di Sfregola è stata ammessa concordemente pur con un ruolo diverso dall'esecutore materiale), quanto per ragioni di carattere morale; il citato difensore ha, infatti, sostenuto che Annacondia avrebbe deciso di escludere il proprio sottoposto dalla partecipazione all'agguato con i compiti effettivamente svolti (cioè quello di autore materiale dell'azione) per una sorta di protezione della sua figura morale; Di Donato e Sfregola si sarebbero "appiattiti", ciascuno per interessi propri, alla versione resa da Annacondia, confermando che Sfregola partecipò con funzioni di autista al tentato omicidio. Per completezza va rilevato che il difensore di Liso si è spinto a prospettare un collegamento diretto tra le accuse (di cui ha dedotto la falsità) mosse al suo assistito e il mancato coinvolgimento di Sfregola in occasione dell'azione, cercando di insinuare un dubbio che, a suo parere, inficerebbe l'attendibilità complessiva delle dichiarazioni accusatorie rese.

La tesi difensiva appare alla Corte non solo inverosimile, ma priva di qualsiasi riscontro acquisito nell'istruttoria dibattimentale (al di là, naturalmente, delle confuse ed inattendibili dichiarazioni di Puddu). Una contestazione di attendibilità a collaboratori che si sono mostrati pienamente affidabili, non può fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni rese da una persona accusata in questo stesso processo di aver falsamente accusato i presunti mandanti del suo omicidio; ma anche a voler considerare come vere quelle dichiarazioni, come riportate al dibattimento dalla Meneghel e dagli operanti che indagarono sulla vicenda, l'unico elemento di contrasto con la dichiarazione di Annacondia di essere lui lo sparatore, è l'altezza di quest'ultimo, non certo elevata come affermato da Puddu. Per il resto Annacondia è mancino, chiaro di capelli, con gli occhi "di ghiaccio", come riferito dalla vittima. Questo profilo non può apparire decisivo per inficiare l'attendibilità delle chiamate in correità rese dai tre collaboratori, perché, anche a voler ammettere la buona fede di Puddu (di cui è lecito dubitare in considerazione della frase che costui riferì di aver sentito dallo sparatore), non può escludersi che a causa della tensione del momento e per le conseguenze che gli derivarono dall'agguato, la vittima possa aver ricordato erroneamente un particolare pur così evidente.

Ma è la logica a rendere inverosimile la tesi prospettata dalla difesa.

Tre collaboratori che hanno ammesso le proprie responsabilità su episodi delittuosi molto più efferati del tentato omicidio qui giudicato, descrivendo vicende criminali di assoluta gravità, tutte ampiamente riscontrate, secondo la tesi difensiva, avrebbero falsamente ricostruito un episodio, invero marginale rispetto al complesso della loro attività criminale, al solo scopo di escludere una responsabilità non penale ma solo morale di uno di essi; per fare ciò avrebbero accusato falsamente Salvatore Liso di aver partecipato al tentato omicidio.

Tale versione è assolutamente inverosimile e ancor più lo appare se si valutano le ragioni che avrebbero indotto i tre collaboratori a calunniare **Liso**; quest'ultimo, nel corso dell'esame dibattimentale (**u. 19.9.96**) ha fornito una spiegazione dei motivi che avrebbero indotto Annacondia, Di Donato e Sfregola ad accusarlo. L'imputato, pur ammettendo di essere stato amico di Annacondia, lo ha definito un megalomane, che lo avrebbe falsamente accusato perché egli stesso si era rifiutato di regalarli un'autovettura Mercedes. Sfregola lo avrebbe accusato per adeguarsi alle dichiarazioni di Annacondia, mentre Di Donato sarebbe stato geloso di lui per le attenzioni che la moglie dello stesso gli avrebbe rivolto durante una

cena. Se si considerano le dinamiche personali emerse in questo processo, pensare che una scelta di collaborazione come quella dei tre chiamanti qui valutati possa essere stata determinata dai motivi prospettati da Liso è ragionamento privo di qualsiasi fondatezza.

In definitiva, Liso è stato accusato di aver partecipato all'azione omicidiaria da tre collaboratori ritenuti tutti pienamente affidabili (si richiamano in proposito le considerazioni espresse nel capitolo 2, § 2), i quali, con riferimento alla posizione processuale qui giudicata, hanno reso dichiarazioni circostanziate, precise, reiterate e convergenti nelle indicazioni sul ruolo assunto dallo stesso imputato nella dinamica dell'azione; questo quadro probatorio è stato confermato, con riferimento all'episodio in oggetto, da ulteriori elementi di riscontro, relativi al furto dell'autovettura utilizzata per l'azione, al viaggio a Milano in occasione del primo progetto di agguato, all'incontro successivo all'azione presso l'abitazione del mandante; inoltre, un quarto collaboratore (anch'esso ritenuto pienamente attendibile) ha confermato per una parte la vicenda e il teste Pipitone e il collaboratore Mainetti hanno fornito elementi significativi rispetto ai collegamenti tra mandante e autori materiali dell'azione. Si tratta di un quadro probatorio univoco nell'indicare la completa e assoluta attendibilità delle molteplici chiamate in correità a carico di Liso, la cui valutazione comporta l'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli.

[7] Considerazioni conclusive in ordine al tentato omicidio.

La sussistenza del delitto di omicidio tentato aggravato dalla premeditazione si desume dalla ricostruzione della vicenda in oggetto; nella fase finale dell'azione Annacondia esplose tre colpi di pistola cal. 7,65 contro la vittima, colpendola con due proiettili al capo; la condotta era incontestabilmente idonea a provocare la morte di Puddu, in considerazione del tipo di arma utilizzata, della breve distanza dalla quale la vittima fu attinta al capo; la valutazione ex ante e in concreto della condotta, operata anche sulla base dell'accertata intenzione omicida dei suoi autori, comporta un giudizio di oggettiva adeguatezza della stessa al raggiungimento dello scopo, non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà degli agenti.

Sotto il profilo soggettivo la definizione della vicenda fa emergere la piena consapevolezza e volontà di tutti i partecipanti all'azione di realizzare il progetto di omicidio di Puddu, secondo modalità tipiche dei killer; in particolare, Annacondia e Liso si recarono da Trani a Milano per realizzare l'agguato, che non era semplicemente finalizzato a intimidire la vittima, ma a provocarne la morte e parteciparono personalmente alla fase finale dell'azione, l'uno con compiti di spalla, l'altro di esecutore del mandato omicidiario.

La sussistenza dell'aggravante della premeditazione trova fondamento nella dinamica descritta, atteso che tra la deliberazione di uccidere Puddu e l'esecuzione dell'agguato trascorsero almeno 12 giorni, nel corso dei quali Annacondia, Sfregola, Di Donato, Pulito, Murianni e Liso si recarono da Trani a Milano almeno tre volte, reperendo l'autovettura da utilizzare per l'azione, compiendo numerosi appostamenti per approfittare dell'occasione più propizia. In particolare, il 12 gennaio 1990 Liso, Sfregola, Annacondia e probabilmente Murianni, giunsero a Milano da Trani la mattina, al solo fine di commettere l'omicidio; durante la giornata alcuni di essi compirono sopralluoghi presso il negozio di viale Tibaldi, fino a che la sera intorno alle 19 fu realizzato l'agguato. Dell'aggravante contestata sussistono gli elementi cronologico e psicologico, atteso che il lasso di tempo di giorni (ma anche della giornata del 12 gennaio) nel corso dei quali furono compiute azioni preparatorie all'omicidio

(sopralluoghi, reperimento dell'autovettura e dell'arma da utilizzare nell'azione) concretano i presupposti dell'aggravante.

Per le ragioni fin qui esposte Salvatore Annacondia e Salvatore Liso devono essere ritenuti responsabili del reato loro ascritto al capo 140.

Il capo 141 concerne il reato di detenzione e porto illegali delle armi (la pistola di Liso e quella cal. 7,65 munita di silenziatore con cui fu sparato Puddu) utilizzate nell'azione, di cui i due imputati qui giudicati devono, conseguentemente a quanto accertato, rispondere.

Il capo 142 concerne il furto dell'autovettura Ford Orion 1,6 tg. Mi 53378V commesso materialmente da Sfregola e Di Donato, ma finalizzato alla realizzazione dell'azione omicidiaria, di cui devono rispondere a titolo di concorso Annacondia e Liso.

[8] Il reato di calunnia contestato ad Efisio Puddu. Le dichiarazioni di Adriano Mainetti.

Efisio Puddu è imputato in questo processo del reato di calunnia definito nel capo 143 dell'imputazione, per aver accusato, nelle dichiarazioni rese alla pg il 9.7.90 e al pm di Milano il 9.10.90, Mario Cremonini e Serenella Mancioffi del tentato omicidio nei suoi confronti, indicandoli come i mandanti dell'agguato subito il 12.1.90.

In questa ultima parte del paragrafo si valuterà esclusivamente la sussistenza della fattispecie incriminatrice contestata, essendosi già descritti i termini della vicenda che ha condotto alla contestazione in oggetto. Vi è solo da completare il quadro probatorio con l'illustrazione delle dichiarazioni rese al dibattimento da Adriano Mainetti, rilevanti per accertare se sia indubbia l'innocenza di Cremonini e Mancioffi nel tentativo di omicidio compiuto nei confronti di Puddu.

Le circostanze che hanno condotto all'incriminazione di Puddu sono state chiarite nella trattazione del reato di cui al capo 140:

- la vittima dell'agguato, a distanza di alcuni mesi dal fatto, riferì prima alla moglie Antonia Meneghel, quindi, alla pg e al pm, che lo sparatore, prima di esplodere i colpi, aveva pronunciato una frase che riconduceva a Cremonini e Mancioffi la deliberazione dell'agguato;

- sulla base di quella indicazione (sulla cui veridicità gli investigatori non avevano elementi per prospettare alcun dubbio) e sull'esistenza accertata di un conflitto con la vittima, Cremonini e la Mancioffi furono sottoposti a misura cautelare e imputati di essere i mandanti del tentato omicidio;

- nel corso del giudizio di primo grado, svoltosi dinanzi al Tribunale di Milano, i due imputati furono assolti, ma il pm di quel processo propose appello;

- nelle more tra la sentenza di primo grado e il giudizio di appello intervennero le dichiarazioni confessorie di Annacondia, il quale negò categoricamente di aver pronunciato la frase riferita da Puddu (né altra frase) e di conoscere i supposti mandanti dell'omicidio;

- alla luce dell'indicazione ritenuta attendibile di Annacondia, confermata da Di Donato e Sfregola, Puddu fu incriminato del delitto di calunnia, ritenendosi integrata la fattispecie incriminatrice dall'aver falsamente accusato Cremonini e la Mancioffi di essere i mandanti dell'agguato.

Il quadro così delineato prima del rinvio a giudizio dell'imputato è stata parzialmente modificato dalle dichiarazioni rese al dibattimento da Adriano Mainetti, il quale, sotto un profilo ha confermato che l'autore materiale dell'agguato non avrebbe potuto pronunciare la

frase riferita da Puddu, sotto altro profilo ha fornito indicazioni per delineare un collegamento tra Cremonini e gli autori dell'agguato giudicati in questo processo.

Mainetti (u. 26.1.96, pag. 184 e ss.) ha riferito di aver appreso da Cremonini alcune circostanze relative al tentato omicidio di Efsio Puddu. Durante un viaggio in treno da Milano a Roma, il collaboratore disse a Cremonini che un loro comune conoscente lo aveva contattato perché doveva testimoniare nel processo a carico di quest'ultimo sul rinvenimento di un'Alfa 164 nei pressi del negozio di via Tibaldi, e voleva concordare con lo stesso Cremonini la testimonianza. Quest'ultimo disse a Mainetti che l'incontro non gli interessava perché non si fidava della persona e, quindi, raccontò al collaboratore tutta la vicenda:

- Puddu gli aveva fatto sequestrare un quadro che teneva presso la Mancioffi e lui l'aveva minacciato di fargliela pagare;

- aveva parlato con alcune persone che conosceva per fargli "dare una lezione", ma gli autori dell'agguato erano andati oltre l'incarico (che non prevedeva l'uso di armi);

- la persona a cui si era rivolto era un amico che anche Mainetti aveva conosciuto, di circa 55-60 anni, meridionale, riconosciuto dinanzi alla pg in Michele Rizzi (infatti Cremonini gli aveva detto che quella persona frequentava spesso il suo ufficio e anche la mattina del viaggio Mainetti lo aveva visto nell'ufficio di Milano).

Per collocare temporalmente l'occasione in cui apprese le circostanze del tentato omicidio, Mainetti ha riferito che la notte del viaggio lui e Cremonini alloggiarono all'hotel Giulio Cesare di Roma.

Nel corso del controesame (**pag. 219**), Mainetti ha soggiunto che Cremonini gli riferì che non era possibile che lo sparatore avesse pronunciato la frase riferita da Puddu, in quanto nemmeno chi aveva sparato sapeva chi fosse lui stesso e Serenella Mancioffi.

La circostanza da ultimo riferita rappresenta sicuramente un elemento di natura accusatoria nei confronti di Puddu, in quanto anche Cremonini sapeva che chi aveva sparato non poteva aver proferito la frase già citata. Se non vi era stato alcun legame, né diretto né indiretto tra il primo mandante (Cremonini) e gli esecutori materiali dell'agguato, Puddu non disse la verità quando riferì che l'agguato era stato ricondotto alla volontà di Cremonini e Mancioffi.

Ma la dichiarazione di Mainetti assume anche un significato in chiave difensiva della posizione di Puddu, perché prospetta un collegamento tra Rizzi (mandante dell'agguato ad Annacondia) e Cremonini, indicando in quest'ultimo il reale interessato all'omicidio di Puddu.

Se così è, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Mainetti (su cui questa Corte si è già pronunciata nella parte generale della sentenza), comporta l'insussistenza della penale responsabilità di Efsio Puddu in ordine al reato di calunnia ascrittagli. La fattispecie incriminatrice delineata all'art. 368 c.p. definisce quale elemento costitutivo del reato la consapevolezza nell'agente dell'innocenza della persona accusata; se risulta il dubbio che quest'ultima sia innocente del reato attribuitole, deve escludersi la configurabilità della calunnia. Nel caso qui giudicato, ancorché Cremonini e la Mancioffi siano stati assolti con sentenza definitiva dall'accusa di essere i mandanti del tentato omicidio di Puddu, sono emersi in questo dibattito elementi nuovi rispetto a quelli valutati dal Tribunale di Milano, che insinuano quanto meno il dubbio della riconducibilità a Cremonini (non alla Mancioffi) del reato di tentato omicidio.

Ma le dichiarazioni di Mainetti impongono di valutare in termini diversi anche il profilo soggettivo del reato contestato a Puddu; perché se è vero che, prima dell'accertato collegamento tra Rizzi e Cremonini, l'accusa mossa da Puddu nei confronti di quest'ultimo poteva apparire come la vendetta nei confronti di una persona con cui lo stesso aveva avuto contrasti, il dubbio sulla riconducibilità a Cremonini del mandato omicidiario, incide profondamente sulla prova della piena consapevolezza da parte dell'accusatore dell'innocenza dell'accusato (circostanza che sola consentirebbe l'affermazione della penale responsabilità per il reato di calunnia).

In definitiva, ancorché i due piani possano apparire distinti (lo spirito di vendetta di Puddu potrebbe anche prescindere dall'accertamento che Cremonini è il mandante dell'agguato), quantomeno in termini di dubbio sulla piena consapevolezza dell'innocenza dei due accusati, deve escludersi che tale elemento soggettivo sussista e, pertanto, l'imputato va mandato assolto perché il fatto non costituisce reato.

Si è fin qui trattato del reato di calunnia nei confronti di Cremonini, ma anche rispetto alla Mancioffi il discorso non cambia, in quanto Puddu individuava i due cognati come accomunati dallo stesso desiderio di vendetta. Pertanto, con il medesimo ragionamento utilizzato con riferimento alla posizione di Cremonini, Puddu deve essere mandato assolto dall'intero capo 143.

Il pm ha richiesto la condanna di Puddu per il reato di cui all'art. 371 bis c.p., ma all'epoca in cui furono rese le dichiarazioni al pm (il 9.10.90), la citata fattispecie incriminatrice non era ancora stata introdotta nel nostro sistema penale (l'art 371 bis c.p. è stato introdotto dal D.L. 8.6.92 n. 306 conv. in L. 7.8.93, n. 356).

Capitolo XIV - L'associazione di stampo mafioso (capo 158 dell'imputazione

Paragrafo 1 - L'associazione di stampo mafioso nella dottrina e nella giurisprudenza.

Premessa.

In questo capitolo si affronteranno succintamente alcuni profili generali della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p., la cui contestazione al capo 158 dell'imputazione impone un'illustrazione degli elementi strutturali del sodalizio mafioso, definiti da una consolidata giurisprudenza intervenuta nei 15 anni di vigenza della disposizione legislativa. Le considerazioni esposte saranno limitate agli aspetti della fattispecie rilevanti per valutare l'associazione mafiosa qui giudicata, mentre si tralasceranno questioni che, pur importanti, non assumono nella presente vicenda processuale una diretta rilevanza, quali il rapporto di specialità tra gli artt. 416 e 416 bis c.p. e la ravvisabilità del concorso tra i due reati, la tematica del concorso esterno nell'associazione mafiosa, il rapporto tra detto sodalizio e il sistema politico-istituzionale. Tali questioni non incidono sul giudizio di sussistenza del reato associativo contestato al capo 158, né sull'affermazione di penale responsabilità dei singoli imputati, per cui i relativi profili non meriteranno in questo provvedimento una trattazione specifica.

Per la stessa ragione, nella descrizione di uno degli elementi costitutivi della fattispecie (quello programmatico), si incentrerà l'attenzione solo su quegli aspetti rilevanti con riferimento alla contestazione di cui al capo 158.

Infine, alcuni profili della fattispecie, rilevanti solo per singoli imputati, saranno affrontati nella parte di motivazione a costoro dedicata.

[1]. Definizione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p.. Ravvisabilità della struttura mafiosa nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione.

La definizione legislativa del reato qui giudicato, pur compresa nella generale categoria delle fattispecie associative, presenta una maggiore pregnanza rispetto all'art. 416 c.p. e alle altre ipotesi di specifiche organizzazioni criminali, atteso che al comma 3° dell'art. 416 bis c.p. è contenuta una descrizione puntuale delle peculiari caratteristiche dell'associazione mafiosa. Sotto questo profilo si rileva che l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale antecedente all'introduzione della norma incriminatrice da un lato, e l'analisi sociologica sul fenomeno mafioso dall'altro, fornirono al legislatore un quadro delle caratteristiche strutturali e di funzionamento di detta associazione, risultato utile per tipizzare la nuova fattispecie incriminatrice.

Si richiama, in particolare, la giurisprudenza formatasi in materia di applicazione delle misure di prevenzione e di ravvisabilità del reato associativo comune nell'ipotesi di organizzazione avente caratteristiche mafiose, che, con alcune pronunce della fine degli anni '70, definì il concetto di associazione mafiosa evidenziandone i caratteri del controllo delle attività economiche attraverso il metodo di intimidazione determinante una situazione di assoggettamento e omertà, tale da rendere impossibile o estremamente difficile l'intervento

punitivo dello Stato (in proposito **Cass. sez. I°, 8.6.76, Nocera; Cass. sez. I°, 24.1.77, Candelli**).

Questo cenno alla precedente elaborazione giurisprudenziale in materia di associazione mafiosa è utile per evidenziare l'intraneità della fattispecie rispetto alla tipologia dei reati associativi, atteso che la sussistenza di un'organizzazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti, sulla base del metodo di intimidazione sistematica del contesto territoriale a cui consegue il vincolo di omertà interno ed esterno al sodalizio (rappresentazione del fenomeno mafioso operante nelle aree tradizionalmente soggette a tale presenza), era stata ritenuta fenomeno associativo penalmente rilevante ai sensi dell'art. 416 c.p. e idoneo a legittimare l'applicazione delle misure di prevenzione in considerazione della pericolosità sociale dei suoi affiliati.

[2]. Introduzione dell'art. 416 bis c.p.. Giurisprudenza e dottrina definiscono la struttura della fattispecie. Elementi costitutivi.

La legge 13 settembre 1982 n. 646 ha introdotto nel nostro ordinamento penale la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p. e nel giro di pochi anni l'intervento di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale su tale disposizione ha consentito di definire gli elementi strutturali della fattispecie.

I caratteri peculiari della formulazione legislativa sono stati definiti con sufficiente precisione dalla dottrina penalistica che si è occupata dell'argomento e hanno trovato pieno riscontro nelle numerose pronunce di legittimità in materia di 416 bis c.p. Salva la valutazione specifica di tali elementi costitutivi, gli stessi possono schematicamente essere così indicati:

1 - la forza di intimidazione del vincolo associativo a cui consegue la condizione di assoggettamento e omertà (profilo che si aggiunge e non si sostituisce alla necessaria esistenza di una struttura organizzativa);

2 - il metodo utilizzato dall'associazione, consistente nell' "avvalersi" di tale forza intimidatrice;

3 - il programma criminoso del sodalizio, descritto nella formulazione di legge nella "commissione di delitti", nella "acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque nel controllo di attività economiche, concessioni, di autorizzazione, appalti e servizi pubblici", nella "realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti" e nell' "impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".

[3]. Forza di intimidazione del vincolo associativo determinante l'assoggettamento omertoso.

Il primo (e più specifico) elemento che caratterizza il sodalizio mafioso è la forza intimidatrice che si determina nel contesto sociale ove opera l'associazione per la sua sola esistenza. La struttura della fattispecie richiede che gli associati (uniti nella realizzazione del comune programma criminoso) abbiano determinato con i loro comportamenti violenti e minacciosi una situazione tale da incutere timore per il solo fatto dell'esistenza del vincolo associativo. Secondo l'espressione utilizzata dalla dottrina, la "cattiva fama" dell'organizzazione criminale, acquisita tramite i comportamenti dei suoi associati, comporta che all'interno e all'esterno dello stesso sodalizio si determini uno stato di timore (di gravi conseguenze in caso di ostacolo alla realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione criminale, la cui genesi causale è il vincolo associativo) che agevola il raggiungimento delle

finalità delittuose previste dalla disposizione, impedendo o rendendo estremamente difficile l'intervento repressivo dello Stato.

La forza di intimidazione è stata così descritta in termini “dinamici”:

- l'atteggiamento intimidatorio degli affiliati è diretto a provocare uno stato di assoggettamento omertoso, ma solo quando l'associazione diviene una realtà ben strutturata, capace di creare al suo interno e all'esterno una “rete di ricatti e paure” si delinea il carattere mafioso del sodalizio;

- il requisito dell'assoggettamento e dell'omertà è il presupposto della sussistenza della fattispecie, sul quale si inseriscono le ulteriori condotte di violenza e minaccia che concretano il metodo mafioso, cioè l'avvalersi dello stato di assoggettamento per perseguire le finalità associative.

Con riferimento a tale aspetto deve evidenziarsi il contrasto sussistente in dottrina (e in parte riflesso in alcune pronunce giurisprudenziali) in ordine al contesto nel quale deve esprimersi la forza intimidatrice dell'associazione, atteso che secondo alcuni autori la determinazione dello stato di assoggettamento e omertà deve coinvolgere un ambito esterno all'associazione (testimoni, parti lese), mentre in senso contrario si è affermato che la forza del vincolo associativo può riguardare anche solo gli associati. In giurisprudenza, al di là di alcune pronunce di merito (**A. Catanzaro, 2.2.85, Volpe**) è prevalente la tesi più estensiva (**Cass. , sez. I°, 10.2.92, D'Alessandro; Cass. , sez. I°, 25.2.91, Grassonelli**).

Di un certo interesse, al fine di definire il requisito in esame, è la pronuncia della **Corte di Cassazione 10.6.89, sez. VI°, Pm contro Teardo+altri**, nella quale si definisce la condizione di omertà ritenendo adeguato alla sussistenza del requisito che “*il rifiuto a collaborare con gli organi dello stato sia sufficientemente diffuso anche se non generale*”; la richiamata sentenza, decidendo su un caso di presenza associativa su un territorio diverso da quello di tradizionale insediamento mafioso, ha ribadito che nella previsione di cui all'art. 416 bis c.p. vanno ricomprese non solo “*quelle potentissime mafie, con una rete estesissima che realizza un fortissimo controllo sociale, anche legittimate da un ambiente che non solo non reagisce ma in molti casi è portato ad interagire con il contro-potere criminale*” ma anche tante “mafie” che “*tentino di introdurre metodi di intimidazione, di omertà, di sudditanza psicologica*”. Ciò premesso, la Corte ha così definito il concetto legislativo di omertà: “*Perché sussista omertà basta invece che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso anche se esso non sia generale; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all'integrità della propria persona ma anche solo all'attuazione di minacce che possano comunque realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria, denunciando il singolo che effettua l'opera di intimidazione, non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e peraltro forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi al potere dell'associazione di tipo mafioso.*”

[4]. Struttura organizzativa.

Si è già anticipato che il primo profilo qui trattato non è sufficiente per configurare la realtà associativa, atteso che la fattispecie in oggetto si inserisce nella tipologia dei reati associativi, di cui deve presentare il requisito strutturale tipico (l'organizzazione di mezzi materiali e uomini uniti dal *pactum sceleris*). Il sodalizio mafioso è pur sempre un'associazione per delinquere che per essere penalmente rilevante deve disporre di una

consistenza materiale definibile nel requisito organizzativo: l'utilizzo della forza intimidatrice mafiosa è una caratteristica propria della fattispecie ma non esaurisce il dato strutturale dell'associazione. Su questo profilo, invero non decisivo nella valutazione del sodalizio di cui al capo 158 (fortemente strutturato sotto entrambi i profili materiale e personale), si richiamano le osservazioni generali in tema di reato associativo, rimandando alla valutazione in fatto dell'imputazione.

[5]. Metodo mafioso.

Il profilo che presenta le questioni più problematiche, con riferimento alla sua definizione e al momento di espressione della struttura associativa mafiosa, concerne il metodo di azione del sodalizio, rappresentato nella formulazione legislativa dell'avvalersi della forza di intimidazione.

L'art. 416 bis c.p. richiede che gli associati del sodalizio operino secondo l'agire mafioso (cioè l'intimidazione derivante dal vincolo associativo) nel contesto sociale contraddistinto da assoggettamento e omertà al fine di realizzare il programma criminoso descritto dalla norma; non è peraltro necessario il raggiungimento dello scopo criminale prefissato dagli stessi affiliati. In virtù di tale interpretazione la più recente giurisprudenza di legittimità, confortata dalla prevalente dottrina, ha affermato che per la sussistenza della fattispecie criminosa è sufficiente che il sodalizio si sia manifestato all'esterno attraverso il compimento di atti connessi all'utilizzazione della propria forza di intimidazione (**Cass., sez. I°, 25.2.91, Grassonelli; Cass. sez. VI° 10.6.89, Pm contro Teardo+altri; in senso contrario Cass. 14.1.87**).

Ciò premesso va precisato in che termini l'utilizzo del metodo mafioso può dirsi concretato in un effettivo impiego della forza intimidatrice, perché se in alcune ipotesi desunte dall'analisi delle realtà mafiose gli atti di violenza e minaccia possono essere indispensabili per perseguire il programma criminoso, inserendosi nello stato di assoggettamento omertoso determinato dal vincolo associativo (si pensi ai casi di minaccia, esplicita o larvata, nei confronti di concorrenti in una gara d'appalto da parte di membri di un'associazione mafiosa interessata ad aggiudicarsi la gara), in alcune ipotesi (invero quelle di maggiore pericolosità dei sodalizi) la carica di intimidazione può rappresentare l'unico strumento del quale l'associazione si è servita per perseguire l'obiettivo (non essendo necessario realizzare altre attività intimidatrici).

Una valutazione di sussistenza, anche nel caso di mancata realizzazione di condotte concretamente espressive del metodo mafioso, del sodalizio criminale di cui all'art. 416 bis c.p. non può escludersi solo perché la forza di intimidazione abbia provocato uno stato di assoggettamento tale da rendere superfluo qualsiasi altro intervento intimidatorio. Per tale ragione deve ricostruirsi la formulazione normativa in termini estensivi, definendo il metodo mafioso secondo l'esigenza fondamentale di punire le organizzazioni costituite per la realizzazione degli scopi indicati nel programma criminoso. Il metodo mafioso va interpretato in termini programmatici come volontà di ricorrere alla minaccia nel caso in cui la forza di intimidazione già acquisita non risulti sufficiente e richieda metodi di persuasione più diretti ed espliciti.

Tale interpretazione impone che la forza di intimidazione dell'associazione per delinquere si sia già consolidata, al punto da ricomprendere solo a livello programmatico l'utilizzo del metodo mafioso quale elemento costitutivo della fattispecie. Se la carica di intimidazione ha già determinato lo stato di assoggettamento omertoso (e tanto più tale

situazione si sia consolidata) il perseguimento delle finalità criminali potrà anche prescindere dall'utilizzo di ulteriori condotte violente o minacciose (in questo senso si veda **Cass. sez. I° 21.3.89, Agostani**; **Cass. sez. I° 20.12.89, Bellotta**; ma in senso contrario **Cass., sez. VI°, 10.6.89, Teardo +altri**, secondo la quale *“i delitti di associazione ... si configurano tendenzialmente come reati di pericolo e che la connotazione tipica dell'associazione ex art. 416 bis c.p. è la metodologia di tipo mafioso e cioè **l'intenzionalità di usare la forza intimidatrice e ciò che da essa consegue. Perché pertanto si delinei un'associazione a delinquere di stampo mafioso è sufficiente il mostrare di volersi avvalere, il tentare di avvalersi di tale metodologia. Assoggettamento e omertà sono le conseguenze prevedibili e possibili dell'uso di tale forza intimidatrice, indicano l'obiettivo che l'associazione tende a realizzare, costituiscono un possibile posterius non un prius logico o cronologico. Non per nulla il legislatore ha parlato di assoggettamento o di omertà che dall'uso della forza intimidatrice “ne deriva” e non “ne è derivata”**”*).

[6]. Programma criminoso.

Su quest'ultimo profilo sono sufficienti poche considerazioni, atteso che la descrizione legislativa è chiara nell'indicare le finalità dell'associazione mafiosa.

Va precisato che gli obiettivi indicati possono porsi anche in via alternativa (Cass. 6.4.87) e che gli stessi sono collegati alla presenza economica del sodalizio nel contesto territoriale in cui opera (tramite l'acquisizione del controllo o della gestione delle attività economiche), alla realizzazione di delitti di qualsiasi specie (ma il settore degli stupefacenti, del prestito ad usura e dell'estorsione è quello di più frequente interesse) e che il profilo metodologico trattato al capo precedente caratterizza l'attività di perseguimento degli obiettivi indicati.

Paragrafo 2 - Le organizzazioni criminali ‘ndranghetiste.

[1]. L’associazione ‘ndranghetista come entità associativa rientrante nella definizione di cui all’art. 416 bis c.p.

L’ultimo comma dell’art. 416 bis c.p. dispone che le previsioni di cui allo stesso articolo si applicano *“anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”*. Tale disposizione estende a tutte le organizzazioni caratterizzate dalla sussistenza degli elementi descritti nel paragrafo precedente la qualifica mafiosa determinante l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’art. 416 bis c.p. e costituisce il riferimento legislativo sulla cui base svolgere brevi considerazioni di carattere generale sull’organizzazione criminale denominata ‘ndrangheta.

In questa parte di motivazione si affronterà in termini generali l’organizzazione ‘ndranghetista, richiamando l’ambito socio-territoriale entro cui tradizionalmente operano i gruppi che vi fanno riferimento; la riconducibilità alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 416 bis c.p. dei sodalizi ‘ndranghetisti; la struttura di tale organizzazione, come definita non tanto e non solo dalle analisi sociologiche che si sono occupate del fenomeno, quanto piuttosto dalle indicazioni fornite in questo processo dai collaboratori di giustizia che di quell’organizzazione furono partecipi e dagli investigatori che hanno operato nel territorio calabro; la ricostruzione dell’evoluzione dell’organizzazione ‘ndranghetista attraverso le fasi di passaggio (più o meno traumatiche) scandite dalle due più importanti guerre di mafia trattate in questo processo; infine, la diffusione dei gruppi di origine ‘ndranghetista al di fuori dell’area territoriale di riferimento.

Secondo l’impostazione più volte richiamata nelle pagine di questo provvedimento, le considerazioni esposte in questo capitolo non costituiscono il quadro probatorio su cui fondare l’accertamento di sussistenza di un’organizzazione per delinquere di stampo mafioso operante in Lombardia, come descritta al capo 158 dell’imputazione; difatti, anche accertata l’esistenza di un’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, nonché l’appartenenza degli imputati di questo processo a quel sodalizio, ciò non comporterebbe il riconoscimento della penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo 158. In questo processo è stata formulata a carico di molti imputati un’accusa specifica, quella di aver costituito nell’area territoriale di Milano e nelle zone limitrofe un’associazione per delinquere avente collegamenti con la ‘ndrangheta calabrese, ma operante autonomamente secondo modalità di azione e un programma criminoso rientrante nella definizione di cui all’art. 416 bis c.p. In questo processo non si giudica “la ‘ndrangheta” e l’appartenenza degli imputati a quel sodalizio, ma una condotta associativa specifica che si sarebbe concretata nella costituzione di una struttura organizzata presente ed operante in Lombardia, di cui si deve accertare l’esistenza e l’appartenenza alla stessa dei singoli imputati.

Ciò premesso, non può escludersi l’opportunità di fornire del fenomeno ‘ndranghetista un quadro generale di riferimento, che metta in luce le caratteristiche sopra richiamate e che consenta nei paragrafi successivi di stabilire l’omogeneità criminale dell’associazione qui giudicata con la struttura dell’organizzazione ‘ndranghetista.

Il primo profilo da valutare concerne le caratteristiche mafiose della ‘ndrangheta, come desunte dalle fonti di conoscenza acquisite nel dibattimento.

I dati di conoscenza del fenomeno ‘ndranghetista che derivano dalla diffusione delle notizie sulle attività delittuose delle associazioni criminali ricomprese nell’organizzazione

così definita consentirebbero di affermare, quasi fosse un fatto notorio, che nell'area territoriale calabrese è presente da molti decenni un'organizzazione criminale dedita alla commissione di delitti, al controllo del territorio e delle attività economiche e infiltrata nelle istituzioni politico-rappresentative, organizzazione denominata 'ndrangheta. Una siffatta affermazione non soddisferebbe le esigenze proprie di un provvedimento giurisdizionale, nel quale gli elementi rilevanti per definire il quadro accusatorio a carico degli imputati richiedono un rigoroso accertamento probatorio delle circostanze affermate. Per tale ragione sarà necessario richiamare le dichiarazioni rese da molti collaboratori e testimoni in ordine alla presenza criminale 'ndranghetista, alla sua collocazione nell'area territoriale calabrese, alle sue modalità di azione.

Numerosi collaboratori sentiti in questo dibattimento hanno affermato, per conoscenza diretta, l'esistenza di un'associazione per delinquere caratterizzata da quell'agire mafioso richiesto dall'art. 416 bis c.p., descrivendo il loro ingresso nella 'ndrangheta, normalmente coevo all'inizio delle attività criminali nell'ambito territoriale di origine. **Antonio Zagari (u. 9.1.96, pag. 20 e ss.)** ha descritto il suo ingresso all'età di 17 anni nell'organizzazione criminale capeggiata dal padre Giacomo (che era "capo" del locale di Varese), ed ha definito le caratteristiche del sodalizio 'ndranghetista presente al nord-Italia, richiamando i rapporti intensi con le famiglie operanti in Calabria (regione che rimase sempre la terra di riferimento dei gruppi operanti al nord). **Giacomo Lauro (u. 23.1.96, pag. 12 e ss.)** si affiliò alla 'ndrangheta nel 1960 e qualche anno dopo cominciò la sua "carriera criminale" nell'ambito dello schieramento Imerti-Serraino-Condello. **Filippo Barreca (u. 23.1.96, pag. 200 e ss.)** fu affiliato all'età di 18 anni quando intraprese le prime attività criminali. **Giuseppe Fuscaldo (u. 25.1.96, pag. 80 e ss.)** fu affiliato alla cosca Maesano di Isola di Capo Rizzuto e in quell'ambito esercitò la sua attività criminale. **Francesco Staffa (u. 2.4.96)** partecipò alle attività criminali della cosca Maesano, alla quale fu affiliato dall'età di 18 anni. **Raffaele Iaconis (u. 4.4.96, pag. 30 e ss.)** fu affiliato all'età di 16 anni alla cosca di *Giffoni* e dopo un primo periodo in cui la sua partecipazione alla 'ndrangheta non si concretò nella realizzazione di reati, una volta trasferitosi al nord-Italia, iniziò l'attività criminale nel campo degli stupefacenti. **Giovanni Riggio (u. 4.4.96, pag. 60 e ss.)** entrò nella cosca *Latella-Paviglianiti* e operò prevalentemente in Calabria, partecipando alle attività criminali del gruppo di appartenenza. **Antonio Bruno (u. 16.4.96, pag. 9 e ss.)** all'età di 16-17 anni fu affiliato alla cosca dei Santaiti, nel cui ambito cominciò la propria attività criminale, trasferendosi nel 1987 al nord-Italia.

Tutti i citati collaboratori hanno descritto la propria affiliazione alle diverse cosche della 'ndrangheta calabrese, precisando la struttura del sodalizio di appartenenza e il tipo di attività criminali dallo stesso gestite; oltre a loro molti altri collaboratori hanno riferito l'appartenenza all'organizzazione 'ndranghetista di altri imputati in questo processo, precisandone la collocazione nelle diverse cosche e le attività delittuose commesse.

Quel che interessa evidenziare in questa parte di motivazione è l'affermazione proveniente da molteplici fonti di prova relativa all'esistenza non di un'organizzazione unitaria operante secondo un comune progetto criminoso, ma di autonome cosche (ciascuna formata intorno alla struttura di una famiglia naturale) operanti in un ambito territoriale di appartenenza ove gli affiliati avevano il diritto, acquisito con la forza di intimidazione, di esercitare le attività illecite. E' interessante richiamare la definizione offerta dai collaboratori in ordine alla propria organizzazione criminale, riferita sia alla famiglia dominante (i gruppi

Paviglianiti, Latella, Santaiti), sia al territorio di appartenenza (la cosca di Giffoni, quella di Varese, di Isola di Capo Rizzuto). Quindi, ciascun collaboratore ha definito la 'ndrangheta come un'organizzazione composta avente struttura non piramidale, ma diffusa nel territorio attraverso la presenza di cosche o 'ndrine a base familiare, ciascuna delle quali operava nell'ambito di competenza nella realizzazione di attività delittuosa secondo le modalità dell'agire mafioso.

Comune alla descrizione fornita dai collaboratori citati è il metodo di azione delle cosche 'ndranghetiste, l'identità di valori di fondo (tra cui l'antagonismo verso lo Stato), il rapporto di dominio del territorio e l'inserimento nelle attività economiche legali o illegali. In proposito vanno richiamate le attività illegali tipiche dei gruppi 'ndranghetisti descritte dai collaboratori; l'attività di maggiore rilievo era sicuramente il traffico di stupefacenti (in questo senso tutte le indicazioni fornite sono concordi), ma precedente a tale ambito, va ricordata l'attività di sequestro di persona (di cui hanno parlato Zagari e Morabito), il contrabbando di sigarette (di cui hanno parlato Annacondia, Zagari), i reati contro il patrimonio (di cui hanno parlato Lauro, Staffa, Zagari, Fuscaldo) oltre a traffico di armi e gli omicidi, funzionali all'esistenza dell'organizzazione (in questo senso concordi tutti i citati collaboratori).

Le caratteristiche comuni alle associazioni cui i collaboratori appartennero concretano l'inquadramento delle stesse nell'ambito dell'organizzazione denominata 'ndrangheta e consentono di definire quella realtà nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p. Tutte le cosche 'ndranghetiste operavano in un contesto territoriale, identificandosi con lo stesso, ed erano presenti in quell'ambito attraverso varie forme di controllo delle attività illegali. L'affiliazione è stata individuata come il presupposto per poter operare nell'ambito del territorio controllato dalla cosca, come riferito anche dai collaboratori imputati in questo processo. Il rapporto con il territorio caratterizzava l'attività della cosca, come affermato da **Zagari (u. 9.1.96, pag. 25)** secondo cui tutti gli appartenenti alla 'ndrangheta residenti nella zona di Varese erano sottoposti all'autorità del proprio padre; da **Lauro (u. 23.1.96, pag. 17)** che ha descritto l'unitarietà degli schieramenti operanti a Reggio Calabria prima della divisione che si determinò con la guerra iniziata nel 1985 tra gli schieramenti destefaniano da un lato e Imerti-Serraino-Condello dall'altro; da **Barreca (u. 23.1.96, pag. 206)** il quale ha riferito la sua affiliazione alla cosca *Iamonte* che operava nella zona sud di Reggio Calabria; da **Riggio (u. 4.4.96, pag. 67)** che ha descritto il rapporto tra la cosca *Latella-Paviglianiti* e il territorio di Croce Varaniti e il controllo della cosca *Paviglianiti* di un ampio territorio calabrese.

[2]. Le due guerre di 'ndrangheta.

Ma è soprattutto nella descrizione dei conflitti intercorsi tra opposti schieramenti che si manifesta il carattere mafioso dell'organizzazione 'ndranghetista. Alcuni collaboratori hanno riferito al dibattimento l'evoluzione del conflitto che coinvolse la gran parte delle cosche calabresi nella prima metà degli anni '70 e tra il 1985 e il 1991.

In questa parte di motivazione l'illustrazione delle vicende inserite nelle due grandi guerre di 'ndrangheta sarà riferita in termini particolarmente succinti, atteso che il suo rilievo processuale è limitato soltanto alla valutazione delle caratteristiche mafiose dei sodalizi criminali qui esaminati.

L'attribuzione a Paolo De Stefano del ruolo di capo assoluto di tutta la 'ndrangheta si fonda sulla vicenda conflittuale che contrappose lo schieramento cui apparteneva alla cd.

‘ndrangheta tradizionale, rappresentata da Mico Tripodo. Di quel primo conflitto, risalente agli anni ‘70, non sono state fornite in questo processo notizie specifiche; il solo **Lauro (u. 23.1.96, pag. 17)** ha marginalmente richiamato quella guerra, collocandola intorno al 1974-1976, mentre altri collaboratori, nel richiamare i rapporti tra Paolo De Stefano e Raffaele Cutolo (rilevanti nell’ambito della guerra contro il gruppo Batti, alla cui trattazione per ogni approfondimento si rimanda), hanno riferito che quest’ultimo si era alleato con De Stefano anche a seguito dell’omicidio di Mico Tripodo, verificatosi nel carcere di Poggioreale. Quel che tutti i collaboratori hanno affermato con certezza è che, al termine di quel primo conflitto, Paolo De Stefano assunse una posizione di assoluta preminenza nell’ambito dell’organizzazione ‘ndranghetista. Sono state però acquisite le dichiarazioni rese dal Colonnello Angiolo Pellegrini dinanzi ad altra autorità giudiziaria, di cui si darà conto nella parte conclusiva di questo capo.

Molte più informazioni sono state fornite dai collaboratori sulla seconda guerra di ‘ndrangheta, iniziata nel 1985 (anno dell’uccisione di Paolo De Stefano da parte dello schieramento avverso) e conclusasi nel 1991. Tutti i collaboratori esaminati sul conflitto in atto, hanno indicato gli schieramenti contrapposti (ad uno dei quali in genere ciascun dichiarante apparteneva): da un lato lo schieramento destefaniano era composto dalle cosche dei Libbri, dei Tegano, dei *Paviglianiti-Latella*, degli Arena, mentre l’opposto schieramento era composto dagli Imerti, dai Serraino, dai Condello, dai Maesano. La guerra si protrasse per molti anni, nel corso dei quali furono commessi numerosissimi omicidi.

Oltre alle richiamate indicazioni fornite dai collaboratori, sulle vicende relative alle guerre calabresi, di importanza fondamentale sono le dichiarazioni rese dinanzi a questa Corte (ma anche dinanzi alla IV° sezione della Corte d’Assise di Milano) dal Colonnello **Angiolo Pellegrini**, responsabile della DIA di Reggio Calabria. Il teste (**u. 18.9.96**) ha descritto sinteticamente il proprio incarico istituzionale e la rilevanza dei collaboratori Lauro e Barreca nelle indagini svolte in tema di criminalità organizzata ‘ndranghetista, fornendo, direttamente a questa Corte, solo brevi cenni sulle guerre di cui si tratta:

*“T. - Sì. Come ho detto, io sono giunto in Calabria e ho costruito il centro Dia nel giugno 1992. Nel giugno 1992 si era ancora vicini, **era passato meno di un anno dal termine della guerra di mafia, la seconda guerra di mafia, che aveva visto consumare circa cinquecento omicidi. Guerra di mafia iniziata alcuni anni prima e protrattasi per circa cinque anni. Posso dire che al momento in cui sono arrivato erano state prodotte solamente due informative che riguardavano la guerra di mafia: la prima a carico di Albanese più 106, nel 1997 se non sbaglio; e la seconda denominata Santa Barbara, che riguardava alcune intercettazioni radio con le quali erano stati identificati i killer di alcune cosche mafiose, in particolare la cosca dei Rosmini. Quindi c'era un ampio spettro di indagini da portare a termine, in quanto non era stato chiarito le motivazioni della guerra di mafia, né l'epilogo e le conseguenze della guerra di mafia.** Tra le altre cose, in quel periodo, si erano verificati anche due omicidi cosiddetti, possiamo dire, eccellenti, nel senso che era stato ucciso l'ex onorevole e poi presidente delle Ferrovie dello Stato, Ligato; ed era stato ucciso anche un magistrato, il giudice Scopelliti procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Omicidi eccellenti che, al contrario di quello che era avvenuto anche successivamente in Sicilia, costituivano fatti, per così dire, anomali nella mentalità della 'ndrangheta, la quale non ha mai colpito vertici, organi delle istituzioni. Noi, all'inizio del nostro lavoro, abbiamo*

avuto l'occasione e la fortuna di avere la disponibilità di due collaboratori di giustizia: Lauro Giacomo e Barreca Filippo. Posso dire che Lauro Giacomo e Barreca Filippo sono i primi collaboratori del nuovo corso, nel senso che solamente in passato c'era stato un altro collaboratore, Scriva Salvatore, il quale aveva riferito in particolare...

P.M. - Scriva Salvatore che poi sarebbe lo stesso Scriva Giuseppe?

T. - Scusi. Scriva Giuseppe.

P.M. - Il famoso Pino Scriva.

T. - Pino Scriva, il quale aveva riferito ampiamente sulle cosche operanti nella zona di Gioia Tauro e aveva dato luogo ad alcuni procedimenti penali presso la Corte d'Assise di Palmi. I due collaboratori, tra le altre cose, costituivano elementi di particolare importanza **perché appartenevano ai due schieramenti che si erano opposti nella guerra di mafia, nel senso che Lauro apparteneva allo schieramento Condello-Serraino-Rosmini, mentre il Barreca apparteneva allo schieramento destefaniano. Quindi abbiamo avuto in tempi brevi la chiave di lettura e la visione che potevano darci i due collaboratori dei due schieramenti opposti.** Lauro Giacomo, in particolare,... se mi consente ho degli appunti soprattutto riguardanti le date, che fanno parte del procedimento Olimpia, la cui informativa è stata redatta dalla Dia e quindi è a mia firma. Il Lauro, in particolare, è un elemento di grosso spessore criminale, un elemento molto astuto che sino al 1977 aveva saputo facilmente dissimulare la sua appartenenza alla 'ndrangheta, tanto da prestare servizio quale segretario del presidente dell'Ente Autonomo Case Popolari. Egli, trafficante di droga e con precedenti per truffa, e processato anche per omicidio, venne arrestato il 9 maggio 1992 all'aeroporto di Amsterdam proveniente dalla Germania, in quanto trovato in possesso di un passaporto falso. Ci dirà poi il Lauro che effettivamente lui si stava portando dalla Germania in Olanda in quanto era interessato ad un grosso traffico di stupefacenti; e attendeva anche una nave che doveva arrivare a Rotterdam. All'epoca dell'arresto il Lauro doveva espiare una pena definitiva di anni 5 e mesi 11 e giorni 28 di reclusione, in quanto condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso nel procedimento penale Albanese più 96. Egli, una volta tratto in arresto, dopo circa un mese, prese contatti con le autorità consolari italiane in Olanda e si mise in contatto con funzionari della Dia, manifestando la sua ferma intenzione di collaborare con la giustizia. Venne estradato in Italia il 13 agosto '92, e iniziò la sua collaborazione il 19 agosto del '92.

P. - Scusi, Colonnello, possiamo anche andare con un giudizio di sintesi che Lei ne ha ricavato?

T. - Sicuramente. Come ho detto, Lauro ha fornito amplissima collaborazione, fornendo non solamente dati **riguardanti la seconda guerra di mafia, ma fornendo anche i prodromi della seconda guerra, il periodo intercorso di pace tra la prima e la seconda e anche i dati riguardanti la prima guerra di mafia. Prima guerra di mafia che va dal '74 fino al '76/77.** La sua collaborazione ha trovato riscontro in vari procedimenti penali. I procedimenti penali alcuni dei quali già definiti ed altri ancora in fase dibattimentale. Possiamo dire che Lauro ha fornito collaborazione nel procedimento riguardante l'omicidio Ligato, già definito con sentenza di primo grado, nella quale viene attestata anche la credibilità del collaboratore; e ha prestato collaborazione nel processo riguardante la cosca Labbate in fase dibattimentale; nell'omicidio Scopelliti già definito in primo grado con la condanna dei responsabili; nell'omicidio riguardante la cosca Barreca; nell'omicidio riguardante la cosca Latella (?), nell'omicidio riguardante la cosca Iamonte, nell'operazione Olimpia che si sta

celebrando ora; nell'operazione riguardante le cosche di Scilla e nella operazione riguardante i Paviglianiti. Come ho detto, le sue dichiarazioni hanno trovato riscontri oggettivi dal punto di vista investigativo delle indagini; hanno trovato successivamente riscontri nell'attività istruttoria svolta dal pubblico ministero e successivamente dal gip; e quindi, alcuni di queste indagini hanno trovato già riscontro in varie sentenze di primo grado e, oltre quelle già citate, omicidio Ligato e omicidio Scopelliti, devo citare anche quella riguardante il Siderno Group che concerne le cosche in guerra nella zona di Siderno; e nella sentenza riguardante l'onorevole Mancini condannato per concorso esterno in associazione mafiosa dal Tribunale di Palmi.”.

I verbali delle dichiarazioni rese da **Pellegrini** dinanzi alla IV° Corte d'Assise di Milano (**u. 23.5.96, prodotto e acquisito in questo dibattimento all'udienza dell' 8.7.96**) hanno fornito un quadro più preciso delle vicende di 'ndrangheta qui esaminate, di grande interesse non solo nella ricostruzione delle due guerre più volte citate, ma anche nel delineare l'attività di controllo del territorio e delle attività economiche da parte delle cosche calabresi operanti nelle coste ionica e tirrenica e nella città di Reggio Calabria.

Il Colonnello Pellegrini ha innanzitutto richiamato gli estremi dell'indagine che condusse all'emissione di una misura custodiale nei confronti di oltre 280 indagati, denominata “operazione Olimpia”; quell'indagine consentì agli inquirenti di ricostruire i fatti riguardanti due decenni di attività della 'ndrangheta calabrese. Gli avvenimenti ricostruiti nell'operazione Olimpia riguardano i conflitti interni all'organizzazione noti come le due guerre di 'ndrangheta.

L'ambito di indagine partì dalla ricostruzione delle riunioni tenutesi nel 1969 presso Montalto, al santuario della Madonna di Polsi, durante una delle quali vi fu anche l'intervento delle forze di polizia. Le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori (essenzialmente Giuseppe Scriva, Giacomo Lauro e Filippo Barreca) consentirono agli investigatori di ricostruire il quadro nel quale esplose la prima guerra di 'ndrangheta: già in occasione dell'incontro del 1969, il “Presidente” della riunione tra le cosche 'ndranghetiste, tale Zappia, cercò di riaffermare, nel conflitto latente tra Antonio Macrì, capo della zona ionica, la famiglia Piromalli, a capo della zona tirrenica e Domenico Tripodo, capo della zona di Reggio Calabria, l'unitarietà della 'ndrangheta, indicata come una federazione tra le famiglie che operavano il controllo del territorio di pertinenza; all'epoca l'esigenza di unità si scontrava con l'emergere di nuovi protagonisti, la cui visione dell'organizzazione criminale di appartenenza era più dinamica e moderna.

Nel descrivere quella situazione il Colonnello Pellegrini ha fornito elementi importanti per comprendere la struttura dell'organizzazione 'ndranghetista, sempre combattuta tra l'affermazione di piena autonomia della cosca, collegata al territorio di competenza, e la necessità di un coordinamento tra le diverse famiglie, tramite un organismo unitario che potesse mediare rispetto all'insorgere di conflitti e affermarsi come struttura analoga alla Cupola siciliana. Il teste ha, comunque, evidenziato il carattere peculiare della struttura 'ndranghetista, fondata essenzialmente sull'appartenenza ad una famiglia di sangue e non alla presenza su un territorio (il teste ha così descritto la differenza tra mafia e 'ndrangheta: “...la mafia siciliana è più su base territoriale dove abitano varie famiglie che sono legate tra di loro da un giuramento, da un vincolo di sangue, mentre la 'ndrangheta calabrese è su base familiare, essendo molto sentito il vincolo familiare..... noi troviamo anche la

stessa espressione con cui vengono indicate le cosche o le famiglie mafiose questo principio. In Sicilia non si dice “la famiglia dei Greco”, non si dice “la famiglia dei Reina”, non si dice “la famiglia dei Badalamenti”, si dice “la famiglia di Terrasini, la famiglia di Schiaculli, la famiglia di Portanuova”; quindi viene indicata l’organizzazione di una famiglia del territorio. In Calabria si dice “la famiglia dei De Stefano, la famiglia dei Piromalli, la famiglia dei Papalia, la famiglia dei Tegano”, in quanto il vincolo familiare è quello che soprattutto è importante.” (pag. 9-10 delle dichiarazioni acquisite del 23.5.96).

Questa struttura ha comportato che tra gli affiliati alla ‘ndrangheta i collaboratori fossero in numero molto ristretto, perché, come affermato da Pellegrini, “è molto difficile che un familiare tradisca il proprio familiare”.

Nel descrivere la prima guerra di ‘ndrangheta, che contrappose la famiglia di Paolo De Stefano, a cui si alleò la famiglia Piromalli, e le più antiche famiglie ‘ndranghetiste capeggiate da Mico Tripodo e Antonio Macrì, il teste ha così ricostruito i momenti topici dello scontro:

- De Stefano era originariamente un alleato della famiglia Tripodo, operante nello stesso ambito territoriale di Reggio Calabria, ma intorno alla metà degli anni ‘70 si alleò con alcune famiglie camorriste operanti nel napoletano e assunse un atteggiamento più spregiudicato; in particolare, la presenza dei De Stefano nel traffico di sigarette determinò un suo allontanamento dall’alleanza con le altre cosche di Reggio Calabria, con conseguente intreccio di rapporti con la camorra (insieme alla cosca di Santo Araniti) ed espansione delle attività tradizionali della ‘ndrangheta;

- Pellegrini ha precisato che i De Stefano erano una famiglia inserita nella realtà sociale di Reggio Calabria, con una mentalità più moderna ed imprenditoriale rispetto alla vecchia ‘ndrangheta rurale, rappresentata da Tripodo;

- quest’ultimo si dovette allontanare da Reggio Calabria perché latitante, e cominciò a manifestare risentimento nei confronti di Paolo De Stefano;

- il primo episodio del conflitto fu l’attentato compiuto contro un tale Polimeni, imprenditore edile parente di Tripodo, il quale era in procinto di assumere l’appalto per la costruzione del doppio binario della linea ferroviaria Reggio Calabria - Villa San Giovanni (l’appalto fu assunto da Domenico Libbri, all’epoca semplice prestanome di De Stefano);

- nel novembre 1974 fu compiuto un agguato contro alcuni membri della famiglia De Stefano, nel quale morì Giovanni De Stefano, fratello di Paolo, e rimase ferito Giorgio De Stefano, cugino dello stesso.

Quell’agguato determinò lo schieramento di molte cosche con la famiglia De Stefano, ritenuta, a torto o a ragione, la parte aggredita della guerra e durante il conflitto furono uccisi molti appartenenti alla cosca Tripodo e qualche affiliato destefaniano.

Anche l’omicidio di Antonio Macrì fu ricondotto dai collaboratori alla guerra in corso, perché De Stefano vide nella figura di un autorevole capo-‘ndrangheta contrario alla guerra (Macrì era stato uno dei sostenitori della non belligeranza tra i De Stefano e i Tripodo), un ostacolo ai suoi progetti di modernizzazione dell’organizzazione.

Pellegrini (pagg. 13 e ss.) ha soggiunto che tra le cause della guerra era stata indicata dai collaboratori il conflitto in atto tra la famiglia Piromalli e la famiglia Macrì; quest’ultimo era contrario alle innovazioni che Piromalli voleva apportare alla struttura dell’organizzazione, con particolare riferimento alla creazione di un ulteriore grado, quello di “santista”. L’introduzione della “Santa” (che avrebbe riguardato solo 33 ‘ndranghetisti in tutto il territorio nazionale) avrebbe consentito a chi ne fosse insignito di svincolarsi dal

giuramento di fedeltà verso gli altri affiliati di grado inferiore, potendo i santisti tradire nel caso tale condotta fosse proficua per l'organizzazione nel suo complesso. Attraverso tale modifica si instaurarono i rapporti tra la 'ndrangheta, le istituzioni rappresentative e la massoneria.

L'ultimo episodio della prima guerra di 'ndrangheta, conclusasi con la vittoria di Paolo De Stefano, fu l'omicidio nel carcere di Poggioreale di Mico Tripodo; quel fatto di sangue determinò i legami tra la famiglia De Stefano e i camorristi della N.C.O. di Raffaele Cutolo, di cui si è già trattato nel capitolo 9, § 9.

L'affermazione di Paolo De Stefano quale capo assoluto della 'ndrangheta calabrese fu consacrata nel novembre 1977, quando, l'omicidio di Giorgio De Stefano, fratello di Paolo, fu immediatamente vendicato con la morte dell'esecutore materiale dell'agguato; Pellegrini ha, comunque, prospettato che l'omicidio di Giorgio De Stefano fosse finalizzato ad eliminare un personaggio scomodo per le cosche della Piana di Gioia Tauro (tanto che sono attualmente imputati dell'omicidio alcuni componenti della famiglia Serraino), mentre Paolo accettò che fosse "sacrificato" solo l'esecutore materiale per evitare un conflitto con i mandanti (cioè le famiglie della Piana).

Paolo De Stefano divenne così il personaggio più importante della 'ndrangheta calabrese, in contatto con la camorra e con la mafia e padrone incontrastato della città di Reggio Calabria. Come già accennato, De Stefano fu protagonista di una svolta modernizzatrice rispetto alla 'ndrangheta rurale degli anni '60, inserendosi nel contrabbando di sigarette e nel traffico di stupefacenti, oltre ad assumere la gestione di tutti gli appalti in gioco nella città reggina.

La seconda guerra di 'ndrangheta esplose alla metà degli anni '80 e contrappose, come già detto, le famiglie *De Stefano-Tegano-Libbri-Latella-Paviglianiti-Barreca-Zito-Bertuca* alle famiglie *Imerti-Serraino-Condello-Lauro-Rosmini*; Pellegrini ha così indicato le varie fasi della guerra:

- il primo atto fu l'attentato al quale scampò Antonino Imerti (bomba posta nei pressi di un'agenzia di assicurazioni gestita dallo stesso);

- l'immediata reazione fu l'omicidio di Paolo De Stefano, cioè del capo indiscusso dello schieramento dominante, che determinò l'esplosione della guerra, al cui termine si contarono oltre 700 morti;

- dopo circa tre mesi, il 13 gennaio 1986, all'uscita dal carcere di Reggio Calabria fu ucciso Domenico Condello e da allora gli omicidi si succedettero a ritmo giornaliero;

- durante la prima fase il cugino di Paolo De Stefano, Giorgio, assunse insieme alla famiglia Tegano il comando dello schieramento e si assistette al predominio di tali gruppi;

- in una seconda fase, con l'uscita dal carcere di Giacomo Lauro e il rapporto di approvvigionamento di armi da questi gestito con il gruppo camorristico di Carmine Alfieri, si assistette ad un riequilibrio di forze;

- con l'uscita dal carcere di Pasquale Condello, lo schieramento *Imerti-Condello-Serraino* prese il sopravvento; Pasquale era un ex luogotenente di Paolo De Stefano che si schierò con le cosche avverse per l'appartenenza alla famiglia di origine.

Nell'indicare sinteticamente le cause del conflitto, il Colonnello Pellegrini ha riferito che alla metà degli anni '80 vi erano interessi rilevanti nel campo degli appalti pubblici, legati in particolare ai lavori per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina e in generale per i molti finanziamenti pubblici per la città di Reggio Calabria; Paolo De Stefano aveva assunto

un atteggiamento di controllo totale di quei flussi di denaro e ciò non era gradito alle altre cosche che in precedenza erano alleate. Altre famiglie intervennero con l'uno o l'altro schieramento per interessi particolari, quale il conflitto in atto tra la famiglia Libbri e la famiglia Serraino per la gestione degli appalti pubblici. Pellegrini ha dichiarato che i due collaboratori più preziosi sulle attività degli schieramenti in guerra furono Giacomo Lauro (per il gruppo *Condello-Imerti-Serraino*) e Filippo Barreca (per il gruppo destefaniano).

Nel settembre 1991, all'esito di numerosi incontri e di altrettanti fallimenti tra le fazioni in conflitto, fu definita la pace. Pellegrini ha così descritto la conclusione delle ostilità: *“ Il territorio viene riorganizzato, attribuendo a ciascuno il proprio locale e quindi la propria giurisdizione su una fetta del territorio della città di Reggio Calabria e dell'immediato hinterland, e vengono stabiliti anche le percentuali in cui dividere le tangenti e gli appalti e i lavori che vengono effettuati nella zona”* (pag. 31 verbale acquisito del 23.5.96).

La pace fu stabilita grazie all'intervento di personaggi di rilievo della 'ndrangheta calabrese, quali Antonio Nirta, capo della zona ionica e della provincia di Reggio Calabria e determinò un nuovo assetto dell'organizzazione, riferito agli inquirenti da alcuni collaboratori e confermato da riscontri oggettivi acquisiti nel corso delle indagini.

Al momento della pace venne costituita una sorta di Cupola, definita Camera di Controllo o Riunione delle due camere di controllo della ionica e della tirrenica. Giacomo Lauro definì l'organismo come un Comitato dei saggi, cioè il gruppo dei *“personaggi più carismatici della 'ndrangheta, i quali si riuniscono nel momento in cui sorgono dissidi e intervengono con la loro potenza - sia militare per essere capi famiglia, sia per la loro autorità che deriva proprio da questo carisma che hanno nei confronti delle altre famiglie - intervengono ad eliminare i dissidi”* (pag. 32 verbale acquisito del 23.5.96).

Pellegrini ha precisato che oltre alle dichiarazioni dei collaboratori, a riscontro della circostanza da costoro riferita dell'esistenza di una Camera di Controllo, il 16.5.93 fu intercettata presso l'utenza dell'abitazione che fu di Paolo De Stefano, abitata dai figli Carmine e Giuseppe, una conversazione telefonica tra uno di costoro e Antonio Nirta, il quale, riferendosi ad alcuni omicidi che si erano verificati nella zona di San Luca (annuncio di un conflitto che era in procinto di esplodere), dopo aver illustrato la situazione di pericolo determinatasi, chiedeva al suo interlocutore (con atteggiamento di rispetto verso il figlio di Paolo De Stefano) di tenere una riunione a Platì, alla quale avrebbero partecipato un componente della famiglia De Stefano-Tegano, un rappresentante della famiglia di Domenico Papalia (avvertito dell'incontro) e altri personaggi di rilievo delle cosche 'ndranghetiste. Pellegrini ha, ancora, descritto le conferme intervenute dalle dichiarazioni dei collaboratori sull'esistenza di tale organismo (nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito dell'operazione Olimpia, sono stati accusati di appartenere alla cd. Camera di Controllo, Rocco Papalia, Antonio Pelle, Giuseppe Morabito detto *Tiradritto*, Antonio Nirta, Domenico Libbri, Giovanni Tegano, Antonio Mammoliti, Giuseppe Piromalli, Domenico Alvaro, Luigi Ursino, Giuseppe Cataldo, Natale Iamonte, Sebastiano Romeo, Umberto Bellocchio, ciascun in rappresentanza delle cosche più importanti).

In conclusione, Pellegrini ha riferito che la guerra interessò soprattutto le famiglie operanti nella città di Reggio Calabria, ma gli schieramenti ebbero il sostegno logistico delle altre famiglie alleate. I destefaniani operanti nel nord-Italia, quali le famiglie *Papalia*, *Paviglianiti*, *Flachi-Trovato-Schettini*, *Sergi* rifornirono le armi e lo stupefacente allo

schieramento reggino; lo schieramento opposto aveva come referente al nord la famiglia Di Giovine.

La valutazione degli elementi di prova qui illustrati consente di delineare le caratteristiche d'insieme delle associazioni ricomprese nell'organizzazione 'ndranghetista.

Il dato caratterizzante, cui più volte si è fatto riferimento, è il rapporto della famiglia con il territorio controllato, nel cui ambito tutta l'attività illegale è gestita dagli affiliati. Sia Pellegrini, sia molti collaboratori hanno descritto come la famiglia (intesa nel suo senso più ristretto di nucleo avente legami di sangue) era l'unità di base della struttura 'ndranghetista operante in piena autonomia rispetto ad una struttura unitaria (la riunione annuale di Polsi e, dopo la pace del 1991, la cd. Camera di Controllo).

Sotto il profilo del funzionamento dell'organizzazione 'ndranghetista il collegamento del sodalizio con il territorio comporta l'utilizzo dei metodi legislativamente definiti mafiosi per la realizzazione degli obiettivi criminali dell'associazione. La forza di intimidazione dell'associazione 'ndranghetista è determinata proprio dalla presenza sul territorio della cosca, nel cui ambito tutte le attività delittuose devono essere ricondotte alla stessa. La situazione descritta dai collaboratori e riassunta dal Colonnello Pellegrini delinea una presenza delle associazioni locali in gran parte delle attività legali e illegali gestite nel territorio, dal contrabbando di sigarette, al traffico di stupefacenti, agli appalti pubblici, alle tangenti sugli appalti, al traffico di armi. Il metodo mafioso, insito nella descrizione delle associazioni 'ndranghetiste, si è espresso nella sua forma più eclatante nella descrizione delle due guerre di 'ndrangheta, ma è presente nell'esercizio delle attività criminali "quotidiane". Il programma criminoso dei sodalizi 'ndranghetisti corrisponde a quella descrizione contenuta nell'art. 416 bis c.p.

In definitiva, la struttura associativa dell'organizzazione 'ndranghetista si configura come sodalizio mafioso ai sensi dell'art. 416 bis c.p.

[3]. La struttura tradizionale della 'ndrangheta.

Così definita l'organizzazione 'ndranghetista, in questa parte generale è opportuno indicare alcune caratteristiche proprie di tale sodalizio mafioso, che lo distinguono da altre tradizionali organizzazioni presenti in regioni meridionali (la mafia siciliana e la camorra partenopea, ancorché rispetto a quest'ultima possono vanto rilevate affinità non casuali):

- la struttura portante (e il punto di forza) della 'ndrangheta è la 'ndrina o cosca, cioè l'entità associativa di base fondata sul vincolo familiare;

- l'esistenza di una struttura centrale, finalizzata a dirimere i conflitti insorti tra le varie cosche, è stata indicata dai collaboratori e dagli investigatori a partire dalla conclusione della seconda guerra descritta (cioè dal settembre 1991), e la soluzione adottata, un vertice flessibile che lascia potere decisionale alle cosche, mantiene il rapporto con la tradizione 'ndranghetista;

- i vincoli di sangue e di paragaggio assumono valore centrale nella definizione delle alleanze, proprio in ragione dell'appartenenza ad una cosca a struttura familiare; per questo i matrimoni e i battesimi costituiscono il momento in cui si cementano alleanze e le relative cerimonie rappresentano l'espressione di tali rapporti;

- i rituali di iniziazione e i codici mantengono anche nella 'ndrangheta più moderna un valore fondamentale, come momento di collegamento tra la tradizione arcaica e la nuova organizzazione 'ndranghetista, più dinamica e imprenditoriale;

- d'altronde, i rituali di affiliazione rappresentano uno strumento di adesione assoluta e definitiva all'organizzazione 'ndranghetista, dalla quale si esce solo da morto o da infame;

- la guerra è uno strumento di definizione di conflitti economici (appalto per i lavori del ponte sullo stretto e in generale a seguito dei finanziamenti pubblici a Reggio Calabria), ma anche come momento di mutamento degli equilibri (messi in crisi dall'emergere di nuovi protagonisti o dal rafforzamento di personaggi storici)

- i gradi nella "carriera 'ndranghetista" rappresentarono in alcuni momenti storici una risposta all'esigenza di affermare la logica di comando rispetto alle nuove leve, al punto che il motivo scatenante della prima guerra è stato individuato nel conflitto tra Piromalli e Macrì sull'opportunità di istituire un nuovo grado (la "Santa")

- il traffico di stupefacente rappresentò un momento di ampliamento degli interessi economici e di rapido arricchimento delle cosche, determinante anche maggiori conflitti;

- infine, sono stati indicati rapporti intensi tra organizzazioni criminali operanti in diverse realtà meridionali, a cui conseguirono alleanze e doppie affiliazioni.

I profili qui indicati sono stati descritti da molti collaboratori sentiti in questo dibattimento, per cui è opportuno soffermarsi su alcuni di essi al fine di fornire uno specifico riferimento probatorio rispetto alle affermazioni compiute.

Con riferimento alla cosca (intesa in senso di appartenenza ad una famiglia individuata anche dai vincoli di sangue) come struttura portante dell'organizzazione 'ndranghetista si richiamano le dichiarazioni di **Annacondia (u. 22.9.95, pag. 200)**, **Zagari (u. 9.1.96 e dichiarazioni rese dinanzi alla Corte d'Assise di Varese il 17.7.95)**, **Lauro (u. 23.1.96, pag. 33)**, **Barreca (u. 23.1.96, pag. 237)**, oltreché quelle del Colonnello Angiolo Pellegrini. Tutti i citati collaboratori hanno precisato che l'affiliazione ad una cosca non era necessariamente legata all'origine territoriale calabrese, atteso che anche siciliani, campani o pugliesi potevano entrare nella 'ndrangheta (Annacondia, Schettini).

Con riferimento alla formazione della commissione di controllo si richiamano le dichiarazioni già citate di Lauro, Pellegrini e **Schettini (u. 29.3.96, pag. 150)**.

Con riferimento alla funzione dei matrimoni e dei battesimi come strumento di consolidamento dei legami all'interno di una cosca, di alleanza tra diverse cosche o di affermazione di autorità nel complesso dell'organizzazione 'ndranghetista si richiamano gli episodi riferiti in questo dibattimento del matrimonio tra il figlio di Paolo De Stefano e la figlia di Franco Coco-Trovato, che determinò l'affermazione dell'autorità di quest'ultimo nell'ambito della criminalità 'ndranghetista del nord-Italia (in questo senso si sono espressi molti collaboratori, quali **Annacondia (u. 10.7.95, pag. 164)**, **Di Donato (u. 18.10.95, pag. 192)**, **Tocci (u. 9.11.95, pag. 75)**, **Zagari (u. 9.1.96, pagg. 33 e ss. e in particolare pag. 40)**, **Lauro (u. 23.1.96, pag. 14 e 26)**, **Barreca (u. 23.1.96, pag. 204)**, **Fuscaldo (u. 25.1.96, pag. 198)**; della partecipazione di Franco Coco-Trovato in qualità di testimone al matrimonio di Pepè Flachi, quale momento di consacrazione della costituita alleanza, ma anche della funzione che la cerimonia di matrimonio (alla quale furono presenti molti personaggi della criminalità organizzata operante nel nord-Italia) ebbe per manifestare all'esterno la nuova società (in questo senso si richiamano le indicazioni già indicate in altra parte della motivazione); della funzione assunta da Franco Coco-Trovato di padrino nel battesimo del figlio di Schettini e di quest'ultimo per il figlio di Tocci; nel rapporto di comparaggio di Domenico Papalia con Paolo De Stefano (**Morabito, u. 23.2.96, pag. 10**).

Con riferimento ai rituali, la descrizione compiuta da molti collaboratori delle cerimonie di affiliazione e innalzamento conferma la persistenza di formule di natura magica, religiosa e cavalleresca, la cui importanza viene ribadita nell'ambito 'ndranghetista. In proposito si richiamano le indicazioni fornite da **Annacondia (u. 22.9. 95, pagg. 110 e ss.), da Fabbi (u. 21.9.95, pagg. 42-47) da Zagari (u. 9.1.96, pag. 72 e ss.), da Foschini (u.9.2.96, pag. 219) e da Schettini (u. 29.3.96, pag. 124)**

Sotto questo profilo si osserva che la permanenza dei rituali descritti dai collaboratori si giustifica con il significato concreto che l'affiliazione determinava nei confronti dell'affiliato. **Annacondia** ha riferito che dalla 'ndrangheta non era consentito uscire (se non da morto o da infame):

“P.M. - Cosa deve fare un membro di una famiglia 'ndranghetista, che magari per eredità sia appunto affiliata, un membro della famiglia che voglia distaccarsi dalla famiglia 'ndranghetista? Voglio dire, può allontanarsi, fisicamente dico, dall'organizzazione? E' opportuno che vada via per non essere coinvolto nell'attività dell'organizzazione?”

Io mi riferisco evidentemente sempre a valutazioni che, mi rendo conto, lo dico per la Corte, saranno oggetto di discussione se non addirittura di studio scientifico sulle origini della 'Ndrangheta, mi riferisco nel porre domande a Annacondia alle regole della 'Ndrangheta che egli conosce.

I. - Dottore, non ce ne sono persone che escono fuori dalla 'Ndrangheta, o dalla Mafia, o da qualsiasi organizzazione, in quanto, Dottore, ogni organizzazione ha commesso dei gravi reati, di sangue. E i reati di sangue, Dottore, vanno lavati con altro sangue. Allora una persona che decide di andare, di uscire fuori organizzazione non ce n'è, Dottore. Al limite una persona decide di allontanarsi ma non deve fare più niente, si deve... e deve andare via dall'Italia per vivere una vita tranquilla. Ma dato che non ce ne sono persone che fanno parte di un'organizzazione, ormai hanno versato sangue, sono stati versati del sangue, non si può uscire fuori. Non è vietato non uscire. Anzi, una persona decide di cambiare famiglia lo fa, sempre con accordo con il capo. Le posso dire che Bruno Fracapane lui era un ragazzo di Stefano Caponera, dopo la morte di Stefano Caponera lui, dato che era sempre un destefaniano, poteva stare da una parte e l'altra, stava insieme col cugino, altro Fracapane, di Gianbattista e col gruppo Tegano. Poi per attriti che sopraggiunsero, per qualche lamento di Gianbattista, dal gruppo dei Tegano passarono sotto il gruppo Delibri. Ma però sempre quella è la strada, Dottore, non esiste una persona di organizzazione che si fa fuori e non fa più niente, perché o rimane... se ne va d'Italia o rimane nell'organizzazione.

P.M. - Va bene.”(u. 22.9.95, ult. pag.).

Fabbi ha dichiarato che a suo parere quei rituali (a cui si sottopose) erano “ciarltronate”, ma i calabresi che lo affiliarono gli davano molta importanza (**u. 21.9.95, pag. 45-46**); **Zagari (u. 9.1.96, pag. 103)** ha ribadito che, almeno fino al 1990, un affiliato non poteva uscire dall'organizzazione, salvo che i capi non avessero deciso di estrometterlo per indegnità, ma tale circostanza determinava l'eliminazione fisica:

“P.M - Le chiedo se una persona affiliata alla 'ndrangheta decide a un certo punto di ritirarsi, di uscire dall'associazione, se questo è possibile in tutta tranquillità o se, invece, sia impossibile, secondo le regole interne.

I.R.C. - No, per quanto mi risulta, almeno fino al '90, non era possibile e ritengo ancora adesso perché le regole generali, quelle non possono essere cambiate. Non è possibile, diciamo, uscire da quella organizzazione salvo non per motivi... che i siano i capi a decidere che uno deve uscire e questi motivi sono solo sequestro e sospettato di tradimento o di debolezza per fatti gravi, oppure perché ha avuto relazioni con le mogli di qualche appartenete alla 'ndrangheta, ma in questi casi, però viene estromesso, ma viene anche ammazzato, oppure...

P.M. - Dice la regola ordinaria per uscire è la morte insomma?

I.R.C. - Sì, beh, no, generalmente sì, si può uscire solo con la morte, ma però può darsi che una persona che per tutta la vita si è comportata bene - bene, ovviamente, sempre secondo i canoni della 'ndrangheta - e magari è vecchio, è malato, oppure non se la sente più, ma veramente... non che non se la sente più perché non condivide più gli ideali della 'ndrangheta, perché non se la sente fisicamente più di far parte dell'organizzazione, chiede di essere, diciamo... messo in buon ordine e uno viene meso in buon... diciamo... però rimanente sempre... deve rimanere sempre a disposizione dell'organizzazione. Anche se uno viene, diciamo, estromesso e che è una persona che si comporta bene, però, deve sempre... lui sa che si deve mantenere sempre a disposizione dell'organizzazione, se l'organizzazione ne ha bisogno.

P.M. - Senta, abbiamo sentito parlare anche da Lei, ma anche da altri, del così detto battesimo...

I.R.C. - Ecco, volevo dire il termine esatto è ritirare in buon'ordine."

Lauro (u. 23.196, pag. 14) ha precisato che l'affiliato che intenda allontanarsi dall'organizzazione deve lasciare il luogo territoriale ove la stessa opera e **Riggio (u. 4.4.96, pag. 60)** ha confermato che tentò di uscire dalla cosca *Latella-Paviglianiti* trasferendosi dalla Calabria a Torino:

"I.R.C. - Niente, perché volevo assolutamente costruirmi una vita tranquilla, venirne fuori dalla... dalla 'ndrangheta perché... cioè, mi opprimeva in tutti i sensi, avevo avuto un sacco di problemi, non... non...

P.M. - Aveva partecipato anche ad omicidi, mi pare, no?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Poi parleremo di questo. Vada avanti.

I.R.C. - E... volevo in tutti i modi venirne fuori, tant'è che ho cercato di dirglielo, motivando a loro tante ragioni, cioè dicendo un po' che non... non stavo bene fisicamente, che non... cercando sempre di... di allontanarmi, però evitando in qualche modo di... che non... che non subivo ritorsioni da parte loro.

P.M. - E, quando dice "loro", in particolare con chi parlava?

I.R.C. - Parlavo sempre di Puntorieri, insomma, della cosca... della cosca Latella.

P.M. - Sì. Sì. Sì.

I.R.C. - E ho avuto parecchi richiami da Puntorieri, cercandomi di farmi ritornare sui miei passi, ma non... non c'è stato... non c'è stato verso. Poi, alla fine, ho capito che non si interessavano più a me, in quanto avevano ormai deciso di, appena c'era l'occasione, di farmi fuori. Così eh... io, che ero... che ero a conoscenza che c'era in atto... cioè, da lì a poco sarebbe arrivato un provvedimento restrittivo nei miei confronti, perché avevamo delle

informazioni che provenivano dalla... dalla Direzione Investigativa Antimafia e... tramite la... tramite il brigadiere della Guardia di Finanza Sergio Birozzolo...

P.M. - Che è stato poi arrestato anche lui...

I.R.C. - Sì, avevamo questa informazione, sapevamo... eravamo informatissimi sulle indagini che c'erano in corso e io così ho deciso, poco tempo prima dell'arresto, sono... ho deciso di andarmene via, di andare a vivere in Piemonte, dove avevo... avevo la fidanzata e... e niente. Poi da lì è arrivato... è arrivato il provvedimento e il giorno stesso dell'arresto ho deciso di collaborare."

Con riferimento alla funzione delle guerre nell'ambito 'ndranghetista si richiamano le indicazioni di Pellegrini e Lauro, ma anche la dinamica della guerra contro il gruppo Batti, nella quale si esprime chiaramente i motivi che determinarono quel conflitto.

Con riferimento alla funzione dei gradi, le indicazioni più precise sono state fornite da **Zagari (u. 9.1.96, pag. 97)**, che ha così descritto la struttura piramidale della cosca 'ndranghetista:

"I.R.C. - Per quanto è a mia conoscenza, la 'ndrangheta è sempre stata rappresentata, diciamo, simbolicamente come un grande albero, un grande albero - ovviamente questa è una cosa... una... una cosa simbolica - un grande albero frondato, e alla cui base è collocata una tomba. E l'albero, il fusto rappresenta... il fusto dell'albero rappresenta il capo, il capo di società, e i rami rappresentano... cioè, viene detto così in Calabria "fusto, rifusto, rami e ramoscelli". Il fusto rappresenta il capo, il rifusto rappresenta il vicecapo, i rami rappresentano i camorristi, i ramoscelli i picciotti e i fiori dell'albero rappresentano i giovani d'onore.

P.M. - Che sono i "giovani d'onore"? Spieghiamo...

I.R.C. - I "giovani d'onore" sono i figli di un appartenente alla 'ndrangheta, ufficialmente affiliato, i figli maschi, tutti i figli maschi, per diritto, sono considerati "giovani d'onore".

P.M. - Quindi anche prima di una formale affiliazione, vuole dire?

I.R.C. - Sì, dalla nascita proprio. E comunque questo non dà... diciamo, per diritto vengono considerati "giovani d'onore", ma questo non significa che, una volta cresciute, queste persone debbano necessariamente far parte della 'ndrangheta, non è che c'è qualcuno che li obbliga a fare il giuramento. Però, ovviamente, come è successo per me, vivendo e crescendo in un determinato ambiente, viene... è una cosa quasi automatica.

P.M. - Lei dice i figli maschi, significa che hanno quasi un diritto, diciamo, ad essere poi affiliati, no?, quando cresceranno...

I.R.C. - Sì, certamente un diritto a essere considerati "giovani d'onore".

P.M. - Certo.

I.R.C. - Salvo che non commettano cose contrarie...

P.M. - Incompatibili.

I.R.C. - ... e incompatibili con quelle che sono le regole dell'organizzazione.

P.M. - Ecco, per quanto riguarda invece le donne, cioè le figlie femmine, di un appartenente alla 'ndrangheta, qual è il loro destino, qual è la loro considerazione?

I.R.C. - No, zero. La considerazione, diciamo, a livello di 'ndrangheta è zero, però può darsi che una donna possa, per determinate situazioni particolari, rendersi meritevole agli

occhi, non so, di un capo della 'ndrangheta o di affiliati alla 'ndrangheta, e alla donna viene riconosciuto un titolo che viene indicato con... con il termine di "sorella d'omertà". Però "sorella d'omertà", io ho appreso ultimamente dai giornali che... mi è stato detto da qualcuno che hanno fatto dei giuramenti queste "sorelle d'omertà". Fino al 1990 non mi risulta, a me personalmente, che la "sorella d'omertà" potesse fare il giuramento, perché quello che risultava a me prima è che la "sorella d'omertà" viene... gli viene conce... le viene concesso questo titolo, ma non può far giuramento, in quanto, per la 'ndrangheta, la donna dev'esser fedele al marito e alla famiglia, quindi non può giurare fedeltà... non può giurare due volte, insomma.

P.M. - Sì.

I.R.C. - E' questo.

P.M. - Una domanda che è anche una precisazione: la schematizzazione che stiamo facendo, che Lei sta facendo della 'ndrangheta, soffre delle eccezioni? Voglio dire, è uno schema valido sempre dappertutto o vi sono delle possibilità di adattamento a singole realtà geografiche...

I.R.C. - No, ci sono...

P.M. - ... e a seconda della...?

I.R.C. - ... ci sono, diciamo, delle regole generali, dalle quali non si può derogare, non... sono quelle e basta. Poi, siccome - come ho già spiegato - la 'ndrangheta è formata da tantissime cellule, ogni gruppo, che poi vengono chiamate "cosche" o "'ndrine" o "locali", ognuno può fare, sempre nell'ambito di certe... nel limite di certi... cioè, entro certi limiti, può, diciamo, fare dei propri regolamenti, sempre però facendoli presente, ad esempio, se uno adotta un... inserisce qualcosa in un... in un regolamento, è obbligato e riferirlo sempre a chi sta sopra. Ad esempio, se noi a Varese apportavamo una modifica, ad esempio, a qualche regolamento, diciamo, noi invece di riunirci tutti i sabati, un paragone sto portando, no?, perché come regola la 'ndrangheta ci si dovrebbe riunire solo di sabato, ma, cioè, questo è però matematicamente impossibile perché può capitare qualcosa per cui uno debba riunirsi anche di mercoledì, insomma. Però bisognerebbe, se si adotta come regola di riunirsi un determinato giorno, bisognerebbe farlo presente...

P.M. - Scusi un attimo. Presidente, Le posso chiedere di richiamare al silenzio assoluto in aula? Perché c'è qualcuno che continua a parlare, non so se tra il pubblico o nelle gabbie, dando notevole fastidio. Sento un vociare continuo che certamente mi distrae. Grazie.

I.R.C. - Insomma, ci sono dei regolamenti che possono essere leggermente modificati oppure non rispettati, però sempre facendolo presente; ad esempio, se noi facevamo così, dovevamo farlo presente al gruppo cui facevamo riferimento in Calabria: "Guardate che noi adottiamo questo sistema". Però non tutti i gruppi di 'ndrangheta usano gli stessi identici rigidissimi regolamenti.

P.M. - Bene.

I.R.C. - Fatto salvo quelle regole generali...

P.M. - Generali, benissimo. Allora, per quanto riguarda la tradizione che Lei ha seguito e comunque le regole che Lei ha seguito, qual è la gerarchia, partendo dal grado più basso, all'interno della 'ndrangheta?

I.R.C. - E beh, il grado più basso, che però non è un grado, è il "giovane d'onore", come ho spiegato prima; poi c'è il "picciotto", che per esser "picciotto" bisogna essere battezzati, e dopo il "picciotto" viene il "camorrista", che può essere semplice, liscio; poi c'è

il "camorrista di sgarro", il "camorrista di sangue" e c'è il... il "santista", "vangelista", "quintino", "trequartino", e...

P.M. - Il grado più elevato, per quanto Le...?

I.R.C. - Mah, il grado più elevato, per quanto di mia conoscenza, almeno, con le persone con le quali ho avuto a che fare io, compreso Paolo De Stefano, so che il grado più elevato è un grado che viene definito "società" o "associazione", non ricordo bene. E però questo grado sono pochissime persone in tutta la 'ndrangheta che lo hanno ed è un grado che permette, a chi lo ha, di non rendere conto ai loro sottoposti, ma solo a quelli che hanno lo stesso grado e basta.

P.M. - La partecipazione a un fatto di sangue, a un omicidio, per intenderci, è condizioni per...

I.R.C. - Scusi, scusi, se...

P.M. - Sì, sì.

I.R.C. - Però poi, all'interno di questi gradi, ci sono altre cariche: il "mastro di giornata", il...

P.M. - Sì, le funzioni ne parlerem più avanti...

I.R.C. - ... il "puntaiole", il "contabile"...

P.M. - Sì.

I.R.C. - Ecco.

P.M. - Adesso ne parliamo una attimino. Parliamo sempre della gerarchia ancora: la partecipazione a un fatto di sangue, a un omicidio, è condizione per accedere a certi livelli dell'organizzazione o no?

I.R.C. - Beh, no, però certamente il... la capacità criminale, soprattutto nel commettere omicidi, influisce molto sull'avanzamento di carriera nell'ambito dell'organizzazione.

P.M. - Suo padre, per quanto noto, a che livello era arrivato nella gerarchia della 'ndrangheta?

I.R.C. - Mah, per quanto mi riguarda "vangelista", poi non lo so.

P.M. - "Vangelista", che quindi è un grado molto elevato?

I.R.C. - Sì, è dopo "camorrista", è dopo... Cioè, viene prima, come ho detto, "picciotto", "parterrista" (?)...

P.M. - Partendo dal basso, sì.

I.R.C. - ... e "vangelista"... Sì, "camorrista" e "vangelista", è superiore al "camorrista", "camorrista di sangue e di sgarro", poi viene "santista" e poi "vangelista".

P.M. - "Vangelista".

I.R.C. - Superiore a "santista".

P.M. - E' superiore a "santista". Lei personalmente a che grado è arrivato all'interno della 'ndrangheta?

I.R.C. - Mah, io...

P.M. - Perché ci sono state delle ragioni che hanno interrotto il procedere?

I.R.C. - ... io sono stato battezzato come "camorrista di sangue e di sgarro"... "di sgarro e di sangue", e lì mi sono fermato perché, insomma, ero giovane e mi è stato dato questa... questa qualifica, questa carica. Poi successivamente, nell'83, eh... c'è stata quella mia mezza collaborazione, poi sono stato detenuto, di quella collaborazione non se ne sapeva, però avevo confessato una rapina dove erano state arrestate diverse persone. Io, pur non avendo, diciamo, coinvolto direttamente alcuna persona nelle mie dichiarazioni perché...

praticamente, con le rapine eravamo tutti reo confessi. Però mio padre mi imputava comunque di... ebbe un po' di... disapprovò questo mio atteggiamento perché dice: "Anche se erano tutti reo confessi, il tuo compito era quello di negare comunque". Basta. E quindi...

P.M. - Quindi è rimasto. Torniamo... dunque, Lei ha detto, quindi l'"associazione", la "società", è, per quanto Le è noto, la più alta carica, riservata insomma ai capi supremi, mi sembra di capire.

I.R.C. - Sì, capi supremi, sì.

P.M. - Ora, all'interno di un "locale", quindi chiamiamola in termini più accessibili al pubblico, ai non addetti ai lavori, all'interno di una "cosca", ecco, quali sono le funzioni? Ecco, Lei stava parlando prima, diceva: per ogni grado poi ci possono essere funzioni. Ecco, ci faccia capire quali sono le funzioni irrinunciabili che devono essere assegnate a Tizio o a Caio.

I.R.C. - Ecco, sì, come regola, come, diciamo, come... ma però, più che altro, devo dire che era una cosa un po' più coreografica, perché non è che viene applicata dappertutto. Ad esempio noi, come famiglia Zagari, non è che rispettavamo proprio, cioè il "mastro di giornata", quello...

P.M. - Ecco...

I.R.C. - ... poi il "mastro di giornata", diciamo...

P.M. - E comunque ci dica che cosa sono, a che cosa corrispondono queste funzioni. Il "mastro di giornata" chi è?

I.R.C. - Il "mastro di giornata" può essere anche un "camorrista".

P.M. - Sì, ma che cosa fa?

I.R.C. - Viene nominato "mastro di giornata" e... e è quello che tiene i rapporti fra il... fra il capo e i sottoposti.

P.M. - Rapporto tra il capo e i sottoposti. Quali altre sono le funzioni?

P. - Maresciallo? Chi è là in fondo?

P.M. - E' un avvocato che parla in aula come se stesse nella sala colloqui. E non si preoccupa di disturbare l'esame che va avanti. La prego, avvocato, per favore. Prego.

I.R.C. - Poi c'è il... il "puntaiole", che ha lo stesso compito del "mastro di giornata", però il "puntaiole" è riferibile alla "società minore" della 'ndrangheta, perché ho dimenticato di dire che c'è una "società maggiore" ed una "società minore". Quindi...

P.M. - Qual è la differenza tra "società maggiore" e "società minore"? Tenga presente che i Giurati stanno sentendolo proprio per la prima volta.

I.R.C. - Sono i ragazzi giovani, sono dei ragazzi giovani. Che però non significa, perché uno può essere della "società maggiore" anche essendo un ragazzo giovane.

P.M. - Certo.

I.R.C. - Però comunque esiste una "società minore".

P.M. - Quindi la "società maggiore" è, come dire?, di quelli più qualificati e ancor più affidabili.

I.R.C. - Praticamente il "mastro di giornata" della "società minore" si chiama "puntaiole"...

P.M. - Ho capito.

I.R.C. - ... e tiene i contatti sempre fra il capo e i sottoposti.

P.M. - Andiamo avanti.

I.R.C. - Poi c'è il "contabile", che è quello che si occupa della cassa comune, diciamo, come regola dovrebbe occuparsi di questo.

P.M. - Ecco, la regola, siccome parla di una cassa comune, la regola nella spartizione dei guadagni qual è all'interno di una "cosca"? Cioè, ognuno guadagna quello che riesce individualmente a guadagnare oppure vi è un conferimento in una cassa e una successiva suddivisione tra gli adepti?

I.R.C. - No, si può fare anche così, ma generalmente questo non viene fatto, perché ci sono, diciamo, i capi che intascano sempre più degli altri e... e da lì, a volte, poi nascono... nascono anche dei dissidi. E, dicevo, i capi a volte incassano... "a volte": quasi sempre incassano più degli altri, comunque la regola sarebbe quella, che esiste una cassa comune e tutti i proventi dell'attività si mettono in questa cassa comune e poi si dividono, oppure si decide che, non so, si fa un sequestro di persona, per dire, un tot si mette nella cassa comune e... o perlomeno, una parte di ricavi dell'attività delittuosa vengono messi in una cassa comune e tenuti per... provvedere, non so, per l'acquisto di armi o per mantenere i... i familiari di detenuti, o per le spese degli avvocati o per assistere durante la latitanza qualcuno e via di seguito.

P.M. - Bene, ricorda altre funzioni che in questo momento siano rilevanti per conoscere la struttura di un "locale"

I.R.C. - No, beh, adesso non mi viene in mente.

P.M. - Quando si deve riunire una "cosca" che terminologia si dice, si usa... Ci riuniamo, facciamo un'assemblea...

I.R.C. - Per riunire una "cosca", diciamo sì... ma non sempre, ci sono delle occasioni in cui... No, quando si riunisce, quando si riuniscono più "cosche" si dice: "Riuniamo il crimine".

P.M. - Il "crimine"... quindi il "crimine" è un insieme di "cosche" collegate?

I.R.C. - Esatto, perché in quella occasione viene nominato un "capo crimine". Ma quando si riunisce una "cosca" sola, ad esempio se ci riuniamo noi come famiglia Zagari e quelli che erano sotto di noi è una riunione e basta.

P.M. - E quando Vi riunivate come "crimine" con chi Vi riunivate per esempio?

I.R.C. - Beh, ad esempio ci si può riunire, non so con un gruppo di un'altra "cosca"...

P.M. - Di un'altra zona vicina.

I.R.C. - Con il "corpo di società" di una altro "locale".

P.M. - Senta vuole spiegare alla Corte qual è il significato di attribuire alla definizione e al termine "contrasto onorato"?

I.R.C. - Mah, il "contrasto onorato" è una persona che pur non essendo affiliato alla 'ndrangheta, pur non essendo battezzato è persona che è vicino a persone affiliate e che le persone affiliate ritengono eventualmente meritevole di far parte dell'organizzazione. Ovviamente "contrastati onorati", non si resta "contrastati onorati" per tutta la vita, cioè si può restare anche per tutta la vita, poi essere, addirittura, allontanati del tutto dalla persone affiliate, ma generalmente "contrasto onorato" è persona che finisce quasi inevitabilmente per essere successivamente affiliato.

P.M. - Le chiedo: un affiliato alla 'ndrangheta...

I.R.C. - Però in presenza di un "contrastato onorato", ad esempio, come regola, non si potreb... non si possono fare riunioni, è. Se c'è una riunione da fare "contrasto onorato" viene allontanato."

Tale descrizione è stata confermata da altri collaboratori, quali **Foschini, Schettini, Annacondia e Pace**.

Infine, alcuni collaboratori hanno descritto l'alleanza tra le organizzazioni criminali operanti in diversi ambiti territoriali, quale la 'ndrangheta, la camorra, la mafia e la sacra corona unita.

Annacondia (u. 22.9.95, pag. 183) ha così descritto la sua visione dei rapporti tra le varie organizzazioni:

“I. - Dottore, Le posso dire una cosa, che dalle mie conoscenze che si tramandano da secoli e secoli e anni e anni, che ognuno poi tramanda al suo figlioccio. Allora, Dottore, quando esistevano, esisteva la Camorra, che sono 'sti cavalieri che la fondarono, non esistevano Forze dell'ordine, si parla degli anni '400, quando fu fondato 'sta Camorra di questi tre cavalieri. Da questi tre cavalieri loro riconobbero i loro figliocci che diventarono si può dire un esercito. Mh... I fondatori di questa Camorra, della Mafia, che poi mamma... negli anni che poi si è succeduti si è cambiata denominazione, poi arrivò la 'Ndrangheta calabrese che era una mafia locale. Poi mammano che si andò creando sì... si creò la Mafia siciliana, la vera Mafia. E, diciamo, la madre è la Sicilia, come madre Mafia. Poi ognuno ha, non si poteva chiamare la Calabria Mafia, la Sicilia Mafia, la Campania Mafia, la Puglia Mafia, allora ogni regione si è dato una denominazione, una fondazione. Allora c'è stata la Sicilia che fondò proprio le nuove gerarchie che si furono tramandati in Mafia; poi la Calabria si prese quel nomignolo di 'Ndrangheta, 'ndranghetisti. Perché la Calabria era molto più ristretta a livelli mafiosi siciliani, perché i siciliani c'avevano più... più testa a organizzazioni, a organizzare, a espatriare, i calabresi erano... il manto: diciamo, Dottore, non si usciva mai niente dalla Calabria, qualche errore, qualche sgarro, qualche infamità veniva coperto, veniva messo il manto addosso, si buttava il manto e le cose, i panni sporchi si lavavano in famiglia. In Campania fu data la denominazione Camorra. Poi nell'84 quando fu fondata la Sacra Corona Unita si dette questa denominazione: Sacra Corona Unita. Ogni regione ha assunto una loro denominazione. Ma è tutta mafia, eh, Dottore.”

Ma anche altri collaboratori hanno confermato gli strettissimi rapporti esistenti tra 'ndrangheta calabrese, mafia siciliana e camorra napoletana. Si richiamano, innanzi tutto, le osservazioni contenute nel capitolo 9, § 9 in ordine ai rapporti tra Paolo De Stefano e i camorristi della N.C.O. di Raffaele Cutolo, nonché tra Schettini, quale esponente dell'organizzazione mafiosa qui giudicata, e i camorristi facenti capo a Mario Fabrocino; i rapporti tra l'associazione gravitante intorno all'autoparco (riconducibile alla mafia catanese dei cursoti) e i gruppi 'ndranghetisti *Flachi-Trovato-Schettini, Papalia, Paviglianiti* (rapporti che assunsero il significato di una vera e propria appartenenza organica alla medesima associazione di tipo mafioso).

[4]. La diffusione della 'ndrangheta fuori dal tradizionale contesto territoriale.

Per concludere la trattazione generale dell'organizzazione 'ndranghetista si richiamano le indicazioni fornite da alcuni collaboratori sulla diffusione al di fuori della regione calabra dell'associazione criminale qui esaminata. Nel successivo paragrafo si preciseranno i termini della presenza in Lombardia della 'ndrangheta; in questa parte è sufficiente rilevare che dagli anni '50 in avanti si assistette ad un fenomeno di insediamento stabile di famiglie calabresi al nord-Italia e al di fuori del territorio nazionale. Come emerso da alcune indicazioni di

collaboratori (Zagari) il fenomeno trasse origine dalla spontanea migrazione di affiliati o di lavoratori dalla Calabria al nord-Italia o all'estero, a cui conseguì il radicamento dei nuclei familiari in un contesto territoriale diverso (meno controllabile, ma anche più ricco).

Con l'ingresso nell'attività di traffico di stupefacenti (i cui profitti non erano paragonabili a quelli derivanti dalle altre attività delittuose), la presenza in un territorio ove era più agevole, per le caratteristiche socio-economiche, la circolazione e il reimpiego di denaro, determinò un insediamento forse meno visibile, sicuramente meno allarmante socialmente, ma più insidioso e inquietante.

Il nuovo territorio non era soggetto alle tradizionali forme di controllo, ma rappresentava uno sbocco per gli enormi flussi di capitali provenienti dal traffico di stupefacenti e poteva essere oggetto di una diversa occupazione (riguardante le attività economiche e finanziarie).

Nel trattare l'associazione mafiosa qui giudicata si evidenzieranno le nuove forme di insediamento nel territorio da parte dei gruppi criminali di origine 'ndranghetista: i nuovi contesti non sono mero transito ma oggetto di occupazione, concretatasi con l'acquisto di immobili, alberghi, ristoranti, locali pubblici in genere, a prezzo superiore rispetto a quello di mercato, ovvero attraverso i prestiti ad usura e l'ingresso nella gestione delle attività economiche; anche le imprese subirono lo stesso destino e soprattutto nell'area del lecchese gli esempi di tale forma di conquista furono numerosi (grazie anche alla presenza di personaggi competenti nella gestione finanziaria e commerciale). Questa penetrazione modificò le regole del gioco, elidendo qualsiasi forma di libera contrattazione e di libero mercato.

Per quanto riguarda la diffusione all'estero della presenza mafiosa, questa determinò vantaggi considerevoli nella gestione del traffico di stupefacente. Il reperimento e la commercializzazione dello stupefacente si fondava sull'esistenza di un circuito di approvvigionamento e diffusione in cui la presenza della cosca era costante. Gli insediamenti all'estero consentivano i contatti con produttori e grandi trafficanti internazionali, la struttura diffusa nel territorio nazionale (dai dirigenti delle organizzazioni ai cavalli agli spacciatori al minuto) consentiva enormi guadagni e l'investimento nelle realtà economiche del nord-Italia di tali proventi.

Le cosche operanti nel meridione si convertirono agevolmente dall'attività di contrabbando dei tabacchi al traffico di stupefacenti, utilizzando gli stessi canali di approvvigionamento, ma aumentando vertiginosamente i profitti.

Paragrafo 3 - La 'ndrangheta nel nord-Italia.

[1]. La presenza mafiosa nel nord-Italia. In particolare la presenza 'ndranghetista in Lombardia.

Non è questa la sede per affrontare in termini complessivi un tema così ampio e articolato qual è la presenza mafiosa nelle regioni settentrionali del nostro Paese, argomento su cui esiste copiosa produzione letteraria che ha trattato sotto molteplici profili il fenomeno mafioso. Le affermazioni che in quei contesti sono state fatte, a seguito di un'analisi prevalentemente sociologica della realtà criminale qui esaminata, anche se fossero condivise, non rappresenterebbero elementi su cui valutare le specifiche contestazioni formulate nel processo a carico di singoli imputati. Si devono invece richiamare, perché rilevanti per inquadrare il contesto associativo di cui al capo 158, le numerose indicazioni acquisite in questo dibattito sulle attività di alcune organizzazioni criminali di origine siciliana, calabrese, pugliese e napoletana operanti in regioni quali il Piemonte, la Liguria, il Triveneto e la Lombardia. Nel corso del dibattito non è stato, naturalmente, approfondito il fenomeno mafioso nel suo complesso, in quanto i testimoni e i collaboratori qui esaminati hanno riferito esclusivamente quelle vicende che definiscono un collegamento criminale tra gruppi appartenenti a diverse organizzazioni mafiose.

Così, nelle sentenze prodotte dal pm (e acquisita dalla Corte ai voll. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) che definirono i procedimenti penali scaturiti dalle dichiarazioni di Epaminonda, Fabbì e Antonino è accertata l'attività di organizzazioni criminali di stampo mafioso in Lombardia e in Piemonte

Dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, quali **Giampaolo Ganzer (u. 28.6.96)**, emerge un collegamento tra ambienti della criminalità calabrese e pugliese operante in Lombardia (le organizzazioni capeggiate da Michele Rizzi e dalla famiglia Fidanzati) e un'organizzazione criminale operante nel Veneto, capeggiata da Antonio Capriati e contrapposta al gruppo di Felice Maniero (si tratta delle organizzazioni note come "la mafia del Brenta").

Il collaboratore **Annacondia** ha precisato che Rizzi apparteneva alla mafia siciliana, pur avendo rapporti con la criminalità calabrese riferita a Tegano e Caponera (**u. 22.9.96, pag. 175**).

Il collaboratore **Raffaele Iaconis (u. 4.4.96, pag. 24)** si trasferì dalla Calabria a Genova e, quindi, nel comasco, mantenendo i contatti con l'organizzazione 'ndranghetista a cui era affiliato.

Luigi Di Modica e Antonino Maccarrone appartenevano all'organizzazione criminale operante intorno all'Autoparco di via Salomone, riferentesi alla mafia catanese dei Cursoti.

Ma quello che interessa maggiormente in questa sede è la radicata presenza di molte famiglie di origine 'ndranghetista nel territorio lombardo, strutturate secondo modalità di funzionamento analoghe a quelle descritte nel paragrafo precedente.

Numerosi collaboratori sentiti in questo processo appartennero ad un'organizzazione criminale 'ndranghetista, operante in Lombardia dalla fine degli anni '50.

Zagari (u. 9.1.96, pag. 3) ha descritto per primo il radicamento nel territorio di Varese degli affiliati alla 'ndrangheta calabrese, di cui il proprio padre Giacomo era il referente (il cd. capo locale):

"I.R.C. - La mia famiglia si è trasferita nel nord Italia nel 1954, all'epoca io avevo 6 mesi. Precedentemente mio padre si era portato in Lombardia per un breve periodo e

successivamente ha chiamato qui anche la famiglia che era composta da mia madre e da me, ero bambino, ero piccolo, ero nato da pochi mesi. Il motivo per cui mio padre è venuto in Lombardia non lo so, inizialmente lavorava in imprese edili, successivamente fece salire nel nord Italia alcuni suoi parenti tra i quali alcuni fratelli e, per quanto ho saputo una volta cresciuto, dedicandosi ad attività illecite di vario tipo. Una volta cresciuto anch'io... poi sono stato inserito in determinati ambienti... inserito, più che altro vi ero nato e cresciuto in quell'ambiente e, quindi, avevo modo... ho avuto modo di conoscere e praticare persone che frequentavano l'abitazione di mio padre. Persone quasi tutte di origine calabrese, qualche siciliano... appartenenti ad organizzazioni prevalentemente appartenenti alla 'ndrangheta, comunque. Una volta cresciuto anch'io... fino all'età di 17 anni ero considerato un giovane d'onore, come tutti i figli maschi degli appartenenti alla 'ndrangheta. A 17 anni sono stato ufficialmente affiliato nell'organizzazione in Calabria.

P.M - Da chi?

I.R.C. - Da Pesci Giuseppe, e da quel momento mi sono considerato, come del resto in parte mi consideravo anche prima, a tutti gli effetti un 'ndranghetista. Sono stato affiliato col grado di camorrista di sangue e di sgarro e da quel momento ho avuto modo di essere a disposizione dell'organizzazione."

La famiglia 'ndranghetista cui il collaboratore apparteneva era legata alle cosche dei Pesce, dei Bellocco e dei Piromalli, e aveva buoni rapporti con il gruppo capeggiato da Paolo De Stefano.

Lauro (u. 23.1.96, pag. 17) ha riferito che fino al 1985 tutte le famiglie 'ndranghetiste presenti in Lombardia erano tra loro collegate e ha indicato quali referenti a Milano personaggi storici della 'ndrangheta quali Consolato Ferraro e Pepè Onorato. Nel 1985, allo scoppio della seconda guerra di 'ndrangheta, i gruppi destefaniani presenti al nord (i Papalia e i Sergi, il gruppo di Coco-Trovato) divennero avversari del suo schieramento (Imerti-Serraino-Condello) e il suo riferimento in Lombardia fu la famiglia Di Giovine. Il collaboratore ha confermato la presenza nella regione della famiglia Zagari (alleata con i Pesce di Rosarno) e del gruppo Paviglianiti (alleato con il clan Latella)

Barreca (u. 23.1.96, pag. 204) ha indicato il gruppo Coco-Trovato (originario di Marcedusa, paese della provincia di Catanzaro ove era stanziato il clan Arena) quale referente di Paolo De Stefano in Lombardia, in rapporto con la cosca Papalia (originaria di Plati, ma trapiantata a Milano). Anche sulla famiglia Paviglianiti il collaboratore ha indicato la presenza sia in Calabria, sia in Lombardia (nella zona di Cermenate)

Fuscaldo (u. 25.1.96, pagg. 85 e 196) ha indicato la presenza in Lombardia dei gruppi di Coco-Trovato e di Pasquale Ventura, collegati rispettivamente con la cosca De Stefano e con quella Arena di Isola di Capo Rizzuto.

Morabito (u. 23.2.96, pag. 9) ha descritto la presenza delle famiglie Papalia e Sergi in Lombardia.

Iaconis (u. 4.4.96, pag. 28) ha indicato la presenza della famiglia Mazzaferro in Lombardia.

Riggio (u. 4.4.96, pag. 64) e Bruno (u. 16.4.96, pag. 11) hanno descritto le attività della famiglia Paviglianiti nella zona di Cermenate.

Devono, quindi, essere genericamente richiamate le dichiarazioni dei collaboratori appartenenti all'organizzazione mafiosa qui giudicata, il cui contenuto sarà valutato, con

riferimento al capo 158 dell'imputazione, nel paragrafo successivo; in questa parte di motivazione va rilevato che costoro hanno confermato la presenza di numerose famiglie affiliate alla 'ndrangheta, operanti nella gran parte del territorio lombardo nella gestione di molteplici attività criminali.

Uno specifico interesse anche nella definizione qui illustrata in termini generali, appaiono le dichiarazioni di **Schettini**, il quale (**u. 15.3.96, pagg. 93 e ss. e u. 29.3.96, pagg. 121 e ss.**) ha descritto i suoi primi rapporti con l'organizzazione 'ndranghetista, fornendo indicazioni particolari sulla presenza tradizionale tra i calabresi emigrati al nord-Italia di un'affiliazione alla 'ndrangheta non specificamente riconducibile all'esercizio di attività criminose. Il collaboratore ebbe un rapporto conflittuale con un gruppo di calabresi, che compirono un tentativo di estorsione a suo danno; a seguito di quell'episodio allacciò i contatti con i calabresi presenti nella zona del lecchese e fu affiliato all'organizzazione; Schettini ha riferito dell'esistenza di due "rami" della 'ndrangheta, quello "mite" o del "buon ordine" e quello "delinquenziale":

"I. - No, soltanto che, questo poi con il tempo l'ho venuto a sapere perché... Ecco, di qua poi si inizia a proiettare il mio discorso di... di 'ndrangheta, diciamo. E' diviso in due rami, se si vuol descrivere così la 'ndrangheta: è un ramo mito (sic), cosiddetto ala... ala mite o il buon ordine, e un altro che è delinquenziale.

P.M. - Mhmm.

I. - Cioè, in pratica questi due anziani erano quelli là dell'ala mite, cioè erano lavoratori che questo vincolo di appartenenza gli serviva soltanto per riunirsi la sera a bere qualcosa insieme, cioè questo vincolo di...

P.M. - Solidarietà?

I. - ... di solidarietà, ma nulla a che vedere con eventuali ritorsioni o gesti criminosi. Mentre quest'altro gruppo che aveva tentato queste cose nei miei riguardi, pur dipendendo da loro, avevano fatto questo... cercavano degli spazi privati propri per poter allargare... i loro interessi, cosa che non era in...

P.M. - Nelle intenzioni...

I. - ... accettata e condivisa dagli anziani in quanto non volevano queste cose...

P.M. - Quindi, se ho ben capito, si tratta di due esponenti della 'ndrangheta, diciamo, non dentro ad attività criminali particolari, che tentano di mediare, di calmare questa situazione.

I. - Certo, certo.

P.M. - E' questo il discorso?

I. - Certo." (u. 15.3.96, pag. 93)

Dopo quella vicenda, Schettini fu affiliato alla 'ndrangheta, ritenendo che in tal modo potesse evitare i problemi creatigli nella pizzeria gestita dai calabresi. Successivamente, conosciuta la famiglia Arena per il tramite di Pasquale Nicoscia e Paolo Russo, il collaboratore fu nuovamente affiliato con diverso significato delinquenziale di appartenenza alla 'ndrangheta.

Anche **Iaconis** (**u. 4.4.96, pag. 25**) ha confermato l'esistenza di questa forma di presenza 'ndranghetista nel nord-Italia:

MCCCXLI

“I.R.C. - Di cui l'estate, però c'era più influenza (sic) di personaggi e quindi... per riunirci la domenica non è che si facevano le cose che si verificano oggi, all'epoca, era più basata sul rispetto, sul saluto, su quelle cose lì...”

P.M. - La solidarietà...

I.R.C. - Esattamente, non era affatto basata sulle droghe perché all'epoca non si sapeva nemmeno che cos'era e nemmeno estorsioni, quelle cose lì, solo per vederci, diciamo, per salutarci, se si aveva bisogno, se succedeva qualche incidente, che all'epoca ne succedevano parecchi, anche per la mera esperienza che noi... la maggior parte venivamo di paesi un pochettino alternati, quindi succedeva queste cose e quindi si vedeva per... solidali con le famiglie che avevano subito.

P.M. - Questo è un po', Lei dice, un...

I.R.C. - Esatto, poi...

P.M. - Il vecchio modo di fare della 'ndrangheta...

I.R.C. - Certo.

P.M. - Qualcuno ce ne ha parlato, appunto in questa...

I.R.C. - E quindi...

P.M. - Senta, scusi, però vorrei che precisasse: Lei in quel periodo era già inserito in un gruppo ben preciso o avvenne in seguito questo?

I.R.C. - No, ma noi ci organizzavamo subito, tra di noi, diciamo per chi poteva fare lu capu (sic) di società e chi poteva fare le altre cose, diciamo, nei dettagli descritte, diciamo, di queste faccende. Poi a un certo punto, negli anni 70, ci sono stati alcune persone, diciamo, che si sono saliti al nord Milano, diciamo, Como e Varese e tutte queste altre zone e di cui è arrivato un certo Mazzaferro che ha creato un po' di zizzagna, insomma, a livello di queste strutture. E quindi a Como io appoggiavo a Peppe Sorbara.”

Le affermazioni di Schettini e di Iaconis, pur non assumendo particolare rilevanza in questo processo, delineano l'esistenza, nell'ambito della criminalità 'ndranghetista, di un'ampia area di affiliati, non tutti coinvolti nelle attività delinquenziali riconducibili all'organizzazione.

Non è certo questa forma di presenza sul territorio che si giudica in questo processo; la rilevanza di una diffusione ampia della presenza 'ndranghetista anche in contesti sociali dediti ad attività lecite rappresenta un elemento significativo delle modalità di penetrazione dell'organizzazione mafiosa nel tessuto socio-economico ove si radica. Nel caso di Schettini (ma anche di altri imputati di questo processo) il passaggio da una forma “mite” di associazionismo 'ndranghetista (anch'esso pericoloso per le regole di convivenza civile) all'esercizio di attività criminose fu indubbiamente agevolato dagli intensi rapporti che la comune affiliazione comportava.

La presenza 'ndranghetista nel territorio lombardo che si giudica in questo processo, si caratterizzò in termini analoghi a quelli illustrati nel precedente paragrafo. Tutte i gruppi 'ndranghetisti si erano radicati in contesti territoriali nel cui ambito esercitavano attività delittuose di diverso tipo (negli ultimi anni soprattutto il traffico di stupefacenti); la struttura di tali associazioni era riconducibile ad un nucleo autonomo fondato su base familiare, ancorché non mancassero i collegamenti sia con le cosche operanti in Calabria, sia i rapporti di alleanza con altri gruppi limitrofi; la diffusione delle organizzazioni riguardava sia coloro

che operavano nell'ambito delinquenziale, sia molti calabresi collegati da vincoli di solidarietà.

Quanto alle caratteristiche proprie dell'associazione mafiosa (l'utilizzo della forza di intimidazione derivante dall'esistenza del sodalizio e determinante l'assoggettamento omertoso) non può certo compiersi in questa sede una valutazione generale della sussistenza di un tale metodo in tutte le realtà associative richiamate in questo paragrafo, anche perché gli elementi acquisiti nell'istruttoria dibattimentale sono stati specificamente riferiti all'associazione di cui al capo 158; quel che qui interessa, è accertare che in Lombardia operarono numerosi gruppi criminali dediti soprattutto al traffico di stupefacenti e riconducibili alla struttura organizzata 'ndranghetista.

[2]. L'alleanza mafiosa presente nell'area territoriale lombarda negli anni '80-'90.

L'associazione mafiosa delineata al capo 158 dell'imputazione si configura come un'organica alleanza criminale tra alcuni sodalizi di origine 'ndranghetista o mafiosa, operanti in Lombardia nel traffico di stupefacenti e in altre attività delittuose. L'organizzazione qui giudicata si costituì agli inizi degli anni '80, consolidando la propria struttura e affermandosi con le metodologie operative proprie del sodalizio mafioso nella seconda metà degli anni '80; alla fine di quel decennio raggiunse la diffusione più estesa, inglobando gruppi criminali di origine 'ndranghetista o mafiosa in un progetto di controllo delle attività delittuose in una vasta area territoriale. Si può qui anticipare che il processo di formazione e consolidamento dell'associazione giudicata assunse caratteristiche fortemente dinamiche, accompagnandosi con alcuni mutamenti che intervennero in tutte le organizzazioni 'ndranghetiste e riproponendo nell'area territoriale di pertinenza i fenomeni illustrati nel paragrafo precedente (gli schieramenti della seconda guerra di 'ndrangheta, l'inserimento nell'attività di traffico di stupefacenti come momento di espansione del potere economico dell'organizzazione, le alleanze con le associazioni mafiose e camorristiche).

Paragrafo 4 - L'associazione mafiosa delineata al capo 158 dell'imputazione.**[1]. Definizione della struttura associativa delineata al capo 158.**

La fattispecie delittuosa delineata nel capo 158 dell'imputazione può essere compiutamente valutata solo al termine della trattazione delle realtà associative finalizzate al narcotraffico giudicate in questo processo; difatti, nella prospettiva accusatoria, nell'area territoriale milanese e delle province di Como e Lecco si sarebbe costituito un sodalizio criminale composito, costituito da una sorta di federazione tra autonome organizzazioni dedite allo spaccio di stupefacenti e alla commissione di altre tipologie di delitti, unite nel progetto comune di controllo del territorio con riferimento sia al traffico di stupefacenti, sia alla gestione di parte delle attività economiche presenti nelle aree di operatività dell'organizzazione.

Ritiene la Corte che gli elementi di prova acquisiti in questo processo (la più gran parte grazie alle numerose collaborazioni processuali intervenute nel corso del dibattimento) abbiano fornito un quadro preciso della struttura organizzata operante nel contesto territoriale lombardo, dimostrando senza margini di dubbio la fondatezza della descritta ipotesi accusatoria; in questo e nel prossimo paragrafo l'organizzazione di tipo mafioso dovrà essere ricostruita nella sua struttura e nei suoi meccanismi di funzionamento.

Deve, innanzitutto, richiamarsi la presenza in Lombardia di alcune associazioni per delinquere dedite al traffico di stupefacenti, le quali gestivano in regime di esclusiva l'attività di spaccio in determinati ambiti di competenza territoriale. Nei capitoli 4, 5, 7, 8 e 12 sono stati ricostruiti i sodalizi criminali operanti in alcuni quartieri milanesi (Comasina, Bruzzano, Quarto Oggiaro), in aree limitrofe alla metropoli (Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Limbiate), a Busto Arsizio, Lecco e Cermenate. Le organizzazioni criminali descritte avevano il controllo dell'attività di spaccio di stupefacenti nell'ambito territoriale di competenza. Su tale affermazione si tornerà tra poco; la circostanza che va subito evidenziata riguarda il rapporto che si instaurò tra quelli e altri sodalizi criminali dello stesso tipo operanti in aree limitrofe della Lombardia. Nel corso del processo è stata richiamata la presenza nella zona sud di Milano di un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico e facente capo alla famiglia Papalia (associazione le cui attività criminali sono state giudicate in un dibattimento svoltosi parallelamente a questo dinanzi alla IV° sezione della Corte d'Assise di Milano) e si è fatto riferimento alle comuni attività gestite dai membri dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini all'interno dell'Autoparco di via Salomone, ove operava una realtà associativa dedita al traffico di stupefacenti facente riferimento ai clan catanesi di Jimmy Miano, Salvatore Cappello e Salvatore Bonaccorsi. Il dato significativo che in questa parte di motivazione occorre mettere in rilievo è la comunanza di interessi e di attività che quei sodalizi manifestarono tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, arrivando a perseguire il progetto comune del controllo, in una vasta area territoriale della Lombardia, delle attività criminali connesse al traffico di stupefacente.

Tale comunanza di obiettivi è il dato essenziale nella valutazione sull'esistenza dell'associazione di stampo mafioso, atteso che, seguendo la prospettazione accusatoria, può affermarsi che un tale sodalizio criminale operò, solo in forza dell'accertamento di un'alleanza tra gruppi criminali autonomamente dediti al narcotraffico ma accomunati dall'obiettivo di controllo del territorio da perseguirsi utilizzando i metodi mafiosi di cui all'art. 416 bis c.p.

Deve soggiungersi che affianco all'attività della prospettata realtà federata (il cui obiettivo primario era il controllo del traffico di stupefacenti), il pm ha delineato l'esistenza di gruppi locali collegati alla medesima organizzazione criminale ed operanti con gli stessi metodi di intimidazione nei confronti della realtà socio-economica, il cui obiettivo era rappresentato dall'acquisizione di attività economiche ed imprenditoriali e di beni immobili nell'ambito territoriale locale, dalla commissione di delitti contro il patrimonio (usura, estorsioni e altro) e, ancora, dalla gestione in regime di monopolio del traffico di stupefacenti nell'ambito di competenza.

Questa descrizione della realtà associativa di tipo mafioso giudicata in questo processo ha trovato supporti probatori solidissimi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, poiché numerosi collaboratori hanno descritto l'esistenza di un'alleanza tra i vertici delle varie associazioni criminali operanti in Lombardia e affiliate alla 'ndrangheta, finalizzata alla gestione comune di attività delittuose tramite l'utilizzo di metodi mafiosi (secondo la definizione normativa illustrata nel primo paragrafo di questo capitolo).

Tocci, Di Modica, Maccarrone, Giuseppe Modesto, Pace e Schettini hanno descritto l'esistenza di tale alleanza, il cui comune obiettivo era costituito dalla gestione in via esclusiva del traffico di stupefacenti nell'ambito dell'intero territorio di competenza, così da realizzare dall'attività illecita profitti sempre maggiori grazie al controllo totale dell'attività di spaccio in tale contesto territoriale.

Tocci (u. 10.11.95, pag. 4), dopo aver descritto l'intervento dei diversi gruppi nell'ambito della guerra contro l'organizzazione Batti, ha così riassunto sinteticamente l'alleanza prospettata:

"P.M. - Va bene. senta, prima di chiudere allora su questo capitolo, abbiamo fatto anche dei cenni ad alcuni omicidi, Lamantea Pantaleo ecc., prima di chiudere su questo capitolo degli omicidi collocabili nella cosiddetta guerra, Le chiedo di ribadire un concetto che Lei ha, credo, già esposto, anzi, ha sicuramente già esposto in sintesi, e cioè abbiamo sentito da Lei che hanno un ruolo attivo, in alcuni omicidi, uomini del gruppo Paviglianiti: Domenico Paviglianiti, Santo Paviglianiti, Cuzzola; abbiamo sentito che all'omicidio Cirnigliaro intendeva partecipare direttamente e fisicamente Antonio Papalia, tanto che Lei ha detto: "No, me la vedo io, è un modello operativo che io devo scegliere" ecc. ecc.; abbiamo sentito che Vittorio Foschini e addirittura il suo capo, Mimmo Branca, sono attivi in quegli omicidi, sia pure a Lei riferiti da altri e quindi le cui fasi operative non ha vissuto direttamente; la domanda è questa: ma insomma, alla fine, quale interesse legava tutti questi gruppi e questi personaggi a partecipare ad una guerra direttamente cagionata da contrasti tra Flachi, Schettini, Coco da un lato, e il gruppo Batti dall'altro?"

I. - Allora, intanto, per quanto riguarda i due Pa... Papalia e Paviglianiti, è noto come Papalia e i Paviglianiti fossero alleati dei De Stefano, o comunque persone collegate ai De Stefano eh... per la nota guerra che imperversava, che infuriava nel Reggino. Paviglianiti è anche legato a Mimmo Tegano, noto esponente della... della 'ndrangheta reggina. Il Carmine De Stefano, ho già detto, era il genero di Coco, quindi concorrevano diversi interessi, interessi... intanto per quell'alleanza reggina con i De Stefano, e in quanto poi anche in concorso a Carmine De Stefano, e quindi di riflesso anche con... a Franco Coco, e quindi l'intervento, quindi il patto federativo.

Per quanto riguarda gli altri gruppi sempre dell'organizzazione, erano gruppi che avevano una sorta di esclusiva, controllavano delle zone, ma che comunque facevano capo sempre alla più... alla vasta organizzazione, come per esempio Vittorio... Vittorio Foschini e Pellegrini, che controllavano la zona... piazza Prealpi e una parte di Quarto Oggiaro... lo stesso Branca, Dentino, il resto della parte di Quarto Oggiaro, noi di Cusano e Cinisello, intendo dire io e i fratelli Sarlo, zone limitrofe; lo stesso Sergio (?) Gialamia (?) che io lo collocherei più... una persona vicino a Dentino, comunque sempre riconducibile al... alla vasta organizzazione...

P.M. - Dentino è Crisafulli?

I. - Crisafulli, che controllava la zona di Sesto San Giovanni e così via, era un gruppo...

P.M. - E il gruppo di Pace...

I. - Il gruppo di Pace la zona di Limbiate, da lì anche il sequestro Cutolo... l'omicidio Cutolo.

P.M. - Quindi Lei dice, con queste dislocazioni territoriali era...

I. - Era controllata...

P.M. - ... si era realizzata un'alleanza, per cui ne scaturiva un aiuto reciproco...

I. - Certo.

P.M. - ... in caso di necessità.

I. - Certo. Certo.

P.M. - Va bene. Quindi un interesse di tutti a mantenere il dominio su questi...

I. - A mantenere anche certi equilibri, no?"

Lo stesso collaboratore ha illustrato i suoi rapporti con le diverse "reti" dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini, nonché con le altre organizzazioni presenti in Lombardia, partecipi ai fatti delittuosi della guerra contro il gruppo Batti (le famiglia Papalia, Crisafulli, il gruppo di Pace, i catanesi dell'autoparco facenti capo a Gimmy Miano - **u. 9.11.95, pag. 25**), precisando anche le modalità di tale partecipazione:

"P.M. - Sì. Quindi, in questa sede, con riserva di specificare, quando parleremo degli episodi specifici, proprio le ragioni dell'intervento dell'uno e dell'altro gruppo, quindi Lei può comunque affermare che nelle azioni, anche quelle più gravi, come gli omicidi...

I. - Certo.

P.M. - ... si creava un'alleanza sul campo e quindi partecipavano..

I. - Come no?

P.M. - ... autori materiali appartenenti all'una o all'altra organizzazione.

I. - Certo.

P.M. - Quindi organizzazioni distinte, ma alleate.

I. - Alleate." (pag. 77).

Di Modica (u. 15.11.95, pagg. 135-142), appartenente ad altra organizzazione partecipe della prospettata alleanza, ha confermato puntualmente la descrizione di Tocci:

"P.M. - Ecco, aspetti un attimino. Proprio questa sua... questo suo accenno al gruppo Cappello mi induce subito a proporle questa domanda: Lei entra quindi nel gruppo Miano, riprende a frequentare... prende a frequentare l'Autoparco, ecco, ci illustri quale situazione

MCCCXLVI

trova, cioè Lei ha già fatto cenno questa mattina prima dell'interruzione a una serie di alleanze che direttamente Lei constata di persona...

I.R.C. - Certamente.

P.M. - ...che cosa... ecco, ci descriva questa serie di alleanze che direttamente verifica.

I.R.C. - Quando io diciamo sono arrivato ho trovato la situazione diciamo che il Salvatore Cappello diciamo che poi sarebbe sempre diciamo il responsabile per Pillera... detto "Turi Càchite"...

P.M. - Salvatore Pillera.

I.R.C. - ...Salvatore Pillera.

P.M. - Cioè il salvatore Pillera era superiore gerarchico di Cappello?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Che in que... il periodo diciamo era stato arrestato e lui faceva le veci per Pillera diciamo.

P.M. - Nel gruppo Pillera quindi.

I.R.C. - De gruppo Pillera, che poi sarebbe sempre gruppo... Salvatore Cappello. Ho trovato diciamo poi insieme sempre Coco Trovato, compare di Jimmy Miano, Schettini...

P.M. - E quindi queste, scusi, diverse organizzazioni Lei quando dice le ho trovate cosa intende? Intende dire che...

I.R.C. - Trovate che andavano d'accordo, lavoravano insieme.

P.M. - Andavano? Da? Andavano...

I.R.C. - D'accordo.

P.M. - D'accordo, sì.

I.R.C. - E lavoravano insieme... gli faccio un esempio. Allora, se arrivava non so, una partita di cento chilogrammi di eroina veniva condivisa diciamo fra i gruppi, i tre gruppi diciamo, e veniva spartita in parti uguali. Cosa che...

P.M. - Quindi i tre gruppi...

I.R.C. - ...faceva diciamo lo stesso gruppo, diciamo, Miano, la stessa cosa diciamo di spartizione la faceva anche un altro gruppo, tipo Coco o tipo Cappello.

P.M. - Quindi, in pratica, le tre organizzazioni cui Lei allude sono quelle di Jimmy Miano, quella di Turi Cappello e Turi Pillera, ma Pillera detenuto...

I.R.C. - Sì, detenuto.

P.M. - ...quella di Coco e Schettini.

I.R.C. - E Schettini.

P.M. - Siamo nel periodo quindi dopo pochi mesi la sua scarcerazione, quindi nella primavera del '91.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Quindi queste organizzazioni, come dire?, preparavano approvvigionamenti comuni di sostanze stupefacenti?

I.R.C. - Certamente. O da una parte o dall'altra diciamo.

P.M. - Cioè chiunque tra loro riusciva a...

I.R.C. - Se uno di loro riusciva ad avere un quantitativo di merce, diciamo, veniva suddivisa diciamo in parti uguali, se la passavano.

MCCCXLVII

P.M. - Poi descriveremo alcuni specifici episodi però specifici subito alla Corte se Lei questo tipo di alleanza di spartizione nelle sostanze che arrivavano l'ha direttamente constatato, cioè ha partecipato anche Lei alle suddivisioni di queste...

I.R.C. - Sì, dopo l'estate diciamo, prima dell'estate diciamo ci siamo spartiti che poi sono subentrato anch'io, abbiamo spartito diciamo un'approvvigionamento che ho avuto io diciamo, di otto chilogrammi di cocaina che ho avuto da un certo Cellini Enzo, calabrese, e l'abbia spartita due chilogrammi a testa e mi son preso i due chili anch'io in quanto diciamo da tre siamo diventati quattro gruppi perché io mi ero diciamo messo qualche ragazzo vicino, diciamo ho fatto un gruppetto per i fatti miei.

P.M. - Sempre facente capo poi al gruppo di Miano.

I.R.C. - Sempre però che io diciamo facevo parte al gruppo Miano.

P.M. - Benissimo. Allora, ripeto, sugli specifici episodi di approvvigionamento torneremo. Quindi allora queste tre organizzazioni Miano, Pillera, Cappello, Coco, Schettini, sono quelle, come dire?, direttamente interessate...

I.R.C. - Mi scusi dottore.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Però preciso questo diciamo; quando avvenivano le spartizioni ognuno di noi aveva il suo proprio campo diciamo di vendita, il quale diciamo non facevamo un contesto unico di... di soldi.

P.M. - Di clienti (...) (parole inintell.)

I.R.C. - Solo diciamo l'acquisto si doveva pagare e poi ognuno se la vedeva per fatti loro.

P.M. - Ho capito, benissimo. In occasione... quindi Lei rientra nell'Autoparco, nell'associazione Miano, ha modo di verificare l'esistenza di rapporti con ulteriori gruppi criminali?

I.R.C. - Certamente.

P.M. - Vuole indicare quali sono quest'altri gruppi criminali?

I.R.C. - Un altro gruppo diciamo di... grosso che era a Milano era il gruppo di Papalia, Rocco Papalia... Antonio Papalia, mi scusi, Antonio Papalia.

P.M. - E anche questo aveva...

I.R.C. - Fratello...

P.M. - ...aveva rapporti con l'ambiente dell'autoparco?

I.R.C. - Questo aveva rapporti più che altro con Coco Trovato, diciamo, e anche con noi perché sì... diciamo sì ci vedeva o faceva...

P.M. - Continui l'elencazione dei gruppi con cui ha avuto rapporti e poi man mano nel descrivere le vicende parleremo...

I.R.C. - Poi si c'era anche un... il gruppo di Biagio Crisafulli detto "Dentino", il gruppo di Salvatore Pace che prima di farsi il gruppo a sé diciamo era sotto Franco Coco, che poi si è formato un gruppetto diciamo di fuoco che si era messo per fatti loro. E (...) (parole inintell.) erano Pace Salvatore, poi c'era Sergio Giovannini, diciamo Lino (?) Cassaniello, i fratelli Le Donne, diciamo un po' tutti quelli là. Però che erano sempre diciamo quando c'era da fare un omicidio o qualcosa il Franco Coco glieli faceva fare e li facevano senza obiettare.

P.M. - Andiamo avanti, quindi il gruppo di Papalia, di Crisafulli, di Salvatore Pace, ricorda altri gruppi?

I.R.C. - Paviglianiti, i fratelli Paviglianiti.

P.M. - Dove operavano costoro?

I.R.C. - Questi operavano vicino a Como diciamo, un paesino vicino a Como. Io ho avuto a che fare diciamo con Mimmo Paviglianiti e anche il Santo Paviglianiti, i due fratelli.

P.M. - Ricorda ancora qualche altro gruppo che aveva rapporto con costoro?

I.R.C. - Sì, gruppo dei napoletani che fecero il favore diciamo dell'omicidio Cutolo, giù a... un paesino nel napoletano...

P.M. - Ne parleremo. Ha avuto modo di conoscere qualche esponente del gruppo dei fratelli Pellegrino?

I.R.C. - Sì. Il più piccolo, Dino Pellegrino, tutti i fratelli diciamo, in sostanza conosco, Enzo Pellegrino, e gli altri due che ho avuto modo diciamo di incontrare fuori... insieme allo Schettini.

P.M. - Benissimo. Allora, questo è un panorama quindi di altre organizzazioni o di sottogruppi...

I.R.C. - Altro gruppo diciamo che mi stavo dimenticando è quello di Mario Sarlo, Gino Sarlo e l'altro fratello, gruppo Giorgio Tocci... sempre diciamo in... erano tutta una panoramica, diciamo, che quando c'era da scambiarsi i favori si facevano.

P.M. - Benissimo. Ovviamente queste affermazioni poi le andremo a specificare descrivendo spe... singole vicende. Intanto le chiedo questo, la chiamiamola alleanza, i rapporti di reciproco scambio tra questi gruppi si esaurivano unicamente nel traffico di stupefacenti o si concretizzavano anche in altre attività?

I.R.C. - In omicidi.

P.M. - Per esempio? Non... per esempio intendo dire non... non specifico omicidi perché adesso li descriveremo, cioè che cosa vuol dire, che quando...

I.R.C. - Allora...

P.M. - ...c'era da commettere un omicidio... ecco.

I.R.C. - Gli spiego dottore. Se diciamo non so, nella zona di uno io avevo bisogno di un omicidio, diciamo mi facevano il favore loro o lo facevamo insieme, la stessa cosa accadeva se avevo bisogno io venivano loro, per fare l'omicidio, diciamo si faceva una cosa comune.

P.M. - Lei quindi può... parlerà, le faccio una domanda che ancora ha un contenuto generale, parlerà dell'esecuzione di omicidi operata, commessa... omicidi commessi da persone appartenenti a più gruppi che hanno operato insieme?

I.R.C. - Certamente."

Maccarrone (u. 10.1.96, pag. 49) ha ribadito l'esistenza di alleanza che si concretizzava nella gestione comune di stupefacenti e nella realizzazione di fatti di sangue nell'interesse di ciascun gruppo:

"P.M. - Lei conosceva, prima di questa occasione, il Coco e lo Schettini?

I.R.C. - No. Il Coco già ne sentivo parlare dal 1982, come personaggio di gran rilievo, e fra l'altro un personaggio che era molto abile nelle rapine, e che in quel periodo lì stava scontando una detenzione. Poi naturalmente lo ri-incontrai all'interno dell'Autoparco, quando vi fu quella circostanza, che vi era lo Schettini, il Coco e il Miano, io e mio fratello Angelo, ecco. Per cui, ecco, da lì capii, se ne parlò anche con il Miano stesso, che nascì (sic) quella alleanza.

P.M. - Quindi...

MCCCXLIX

I.R.C. - Tra i tre gruppi, ecco.

P.M. - Lei sapeva che Coco e Schettini, quindi, erano a capo di un'altra organizzazione?

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - Sa se ve n'era un altro di capo e quale fosse il suo peso?

I.R.C. - Mah, guardi, dottore, che il... vi erano altre strutture dell'organizzazione che facevano capo, diciamo, parte a Franco Coco...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... e sarebbe la struttura di Salvatore Pace.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Composta da Tonino Le Donne, da Dino, da un certo Dino...

P.M. - Cassaniello?

I.R.C. - Cassaniello, sì. Cassaniello Dino e... da Alfio Privitera...

P.M. - Allora, scusi, torneremo dopo su questa...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... su questi gruppi collegati al Coco.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Intanto la mia domanda si riferiva proprio ai vertici dell'organizzazione: Lei conosce Coco, Schettini, ha conosciuto Pepé Flachi, per intenderci, in questo periodo - Lei l'aveva conosciuto prima - in questo periodo sa se anche Flachi faceva, come dire?, parte di questo accordo?

I.R.C. - Sì, sì, sì, anche Flachi aveva in questo periodo sempre dei contatti con Coco trovato, con Franco Coco, sì.

P.M. - Lei ha saputo da Miano, per altre vie, com'è che era nata l'alleanza col gruppo di Coco, di Schettini e di Flachi?

I.R.C. - Mah, sì, certamente il Miano con il Franco Coco si conoscevano già da tempo, per cui già vi era una grande stima e amicizia, mentre nell'epoca Epaminonda questo non esisteva, nel senso, con gli 'ndranghetisti, il gruppo calabrese, anche se vi erano qualche scambio di favoritismi, non vi era tutta questa alleanza.

P.M. - Sì.

I.R.C. - In quei tempi lì. Successivamente, diciamo, quando c'è stata l'uscita di Miano e del Franco Coco, questo incontro, si strinse l'alleanza proprio per l'amicizia che nutrivano entrambi.

P.M. - Quindi, comunque Lei prende notizia, sa, viene a sapere dell'esistenza di questo accordo, praticamente in questo periodo, più o meno la metà del '90...

I.R.C. - Sì, sì, sì.

P.M. - ... quando vede Coco e Schettini in questa...

I.R.C. - Sì, tanto... tanto che si chiamano anche "compari", cioè all'interno dell'Autoparco si chiamano anche "compari", e quindi mi furono presentati sia a me... cioè da parte del Miano, che a mio fratello Angelo.

P.M. - A Suo fratello Angelo.

I.R.C. - Sì, pertanto...

P.M. - Benissimo, va bene. Ora, facendoci una rapida carrellata, questa alleanza in che cosa si concretizzava? Cioè, che cosa facevano insieme questi qui?

I.R.C. - Mah, questa alleanza si concretizzava in tutto, nel senso di traffici di stupefacenti che di quello che arrivava a noi veniva diviso con loro, di quello che arrivava a

MCCCL

loro veniva diviso con noi, se ne avevamo di bisogno, come la stessa cosa delle armi. Questa era l'alleanza in pratica. Poi, se vi erano da fare, non lo so, delle vittime, non vi era problema perché poteva agire il gruppo di Franco Coco, cioè lo Schettini, come potevamo agire anche noi a loro favore.

P.M. - Ho capito. Quindi, in sostanza...

I.R.C. - E quindi...

P.M. - ... approvvigionamenti di stupefacenti...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... di armi...

I.R.C. - Armi...

P.M. - ... e anche partecipazione ad omicidi che interessavano all'uno o all'altro...

I.R.C. - L'uno o all'altro, sì.

P.M. - ... a seconda delle circostanze.

I.R.C. - A seconda delle circostanze.

P.M. - Parleremo tra un attimo, infatti, di qualcuno di questi omicidi.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Le chiedo però, prima, se Lei personalmente ha partecipato a questa spartizione di stupefacenti, cioè Lei, lavorando nel gruppo di Miano...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... cosa faceva per gli stupefacenti, come si approvvigionava?

I.R.C. - Mah, certamente io, come ho specificato da... dai miei verbali, io ritiravo dello stupefacente non solo dalla persona che da me... cioè, che io già avevo conosciuto nell'83, nel carcere di San Vittore, che sarebbe il Folegatti Giancarlo.

P.M. - Folegatti Giancarlo.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Era uno dei Suoi fornitori Folegatti.

I.R.C. - Era uno de... cioè, un grosso fornitore, che poi specificherò altri punti ecc. Ma naturalmente mi serviva anche all'interno della nostra organizzazione dello stupefacente...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... ecc., quindi non avevo di questi problemi, ecco.

P.M. - Quindi lo stupefacente, Lei ha detto, arrivava e veniva diviso tra Voi...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... il gruppo di Coco, Schettini e Flachi e il gruppo di Turi Cappello.

I.R.C. - E quello di Turi Cappello, certamente.

P.M. - Ecco, Lei riceveva quindi una parte di quel terzo che spettava al gruppo del Miano, no?

I.R.C. - Sì. Sì, sì, io la ricevevo io attraverso il... Di Modica Luigi...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... e il Cantatore Giuseppe.

P.M. - E il Cantatore Giuseppe.

I.R.C. - ... perché certamente si ritirava, non lo so, un tot di 20 chili, 15 chili, dipende quello che ci occorreva, e quindi la lavoravamo assieme. Poi se a me mi occorrevo, non so, ancora altri due chili, l'andavo a prendere all'Autoparco.

P.M. - Ho capito.

I.R.C. - Ecco, che poi naturalmente il Folegatti ha cessato la sua attività, diciamo, i grossi quantitativi che ci arrivavano mensilmente, l'ha cessata per varie circostanze che ci si arriverà più avanti, ecco.

P.M. - Bene.

I.R.C. - E' stato per lungo tempo un mio fornitore il Folegatti.

Analoghe affermazioni sono state riferite al dibattimento da **Foschini (u. 8.2.96)**, il quale apparteneva all'organizzazione di Biagio Crisafulli e, a seguito dell'alleanza instaurata tra le diverse associazioni 'ndranghetiste operanti in Lombardia, transitò nel sodalizio Flachi-Trovato-Schettini:

"P.M. - Ecco. Senta, e in quella riunione che fate al momento vengono prese delle decisioni, cioè...?"

I. - Di fare la guerra, dottore, tutti gli uomini eravamo là: c'erano gli uomini dei Faviglianiti (sic), gli uo... cioè, è arrivato Rocco Papalia, Antonio Papalia, Diego Rechichi, salì Giovanni Puntorieri, ne salirono tanti.

P.M. - Ecco, dunque, allora a quel punto - torniamo al discorso che Lei aveva fatto prima - l'area delle famiglie legate a De Stefano, di Reggio Calabria, si uniscono.

I. - Certo.

P.M. - Quindi si tratta... "si uniscono": esisteva già l'alleanza...

I. - Erano già uniti, sì.

P.M. - Certo...

I. - Si danno da fare per lavare il sangue.

P.M. - Ecco, si tratta di reazione, come dire?, dovuta all'alleanza con Coco o anche, come stava forse dicendo, al rischio di morte che aveva avuto... aveva subito Peppe De Stefano?

I. - Beh, dottore, prima perché c'era Peppe Di Stefano (sic) e poi all'alleanza con Franco Coco, perché Peppe Di Stefano era il figlio di Paolo Di Stefano, era già collegato con i Papalia, prima di Franco Coco, eh? Perché il rapporto con Franco Coco e i Di Stefano si strinse quando Carmine Di Stefano sposò la figlia. La cosa è così, dottore, io la vedo così perché è così." (pag. 276).

E ancora:

"Andiamo adesso a parlare, ancora un po' più in dettaglio, allora, di questi accordi tra il gruppo Crisafulli, e il gruppo Flachi. Lei può dirci se nel corso di questi anni gli accordi hanno riguardato unicamente il traffico di stupefacenti o si sono estesi anche ad altre attività, e in particolare gli omicidi?"

I. - Certo, tanti omicidi.

P.M. - E conseguentemente vi erano anche decisioni in comune prese da questi capi?

I. - Certo dottore, ne avevano fatto il collegamento. Se Gino Crisafulli aveva bisogno di uomini che gli servivano per un omicidio, Franco ce li mandava. Se Franco aveva bisogno di uomini lui era a disposizione. C'era un patto con i Papalia, i Faviglianiti (sic), c'era un patto, diciamo, con tutte le nostre "famiglie" collegate, con i Libri... Perché, diciamo, noi eravamo rivali anche dei Serraino, delle altre "famiglie" di giù, diciamo, no? Perché dopo la morte di

Paolo De Stefano ci eravamo tutti uniti, e eravamo contro a chi aveva ucciso Paolo De Stefano.

P.M. - Quindi stiamo parlando - già alcuni hanno riferito queste circostanze - stiamo parlando quindi di un accordo che riguardava a Milano tutte le organizzazioni appartenenti all'area dei De Stefano, di Reggio Calabria.

I. - Certo. Chi non apparteneva a noi non ci interessava. Per esempio come i Mazzaferro, era una famiglia che...

P.M. - Che quindi non avevano rapporti con voi?

I. - No, non ne poteva avere.

P.M. - E appartenenti all'area antidestefaniana erano certamente i Serraino, eccetera.

I. - Certo.

P.M. - Lei ha avuto rapporti con i Serraino a Milano e con la famiglia Di Giovine? Perché la famiglia Di Giovine è collegata ai Serraino, no?

I. - Sì, sono parenti.

P.M. - Sono parenti, esattamente.

I. - Abbiamo avuto un po' di casini per zone e zone, che abbiamo, diciamo... dovevamo uccidere Emilio Di Giovine.

P.M. - Ho capito. Questo non è stato fatto, ovviamente. Non è stato fatto occasionalmente solo perché non avete individuato la vittima, oppure perché...

I. - Sì, perché non l'abbiamo mai preso.” (pag. 212)

Anche la descrizione fornita da **Pace (u. 12.3.96, pag. 67)** è chiaramente illustrativa dei rapporti instauratisi tra le diverse organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti:

“P.M. - Ecco, questa domanda preludeva ad una successiva che ora Le pongo. Lei sta descrivendo una serie di rapporti tali per cui ci si approvvigiona ora da un gruppo, ora da un altro, si è al servizio prima di un'organizzazione, poi di un'altra e quindi vorrei che Lei spiegasse alla Corte come tutto questo si spiega, cioè vi erano schiarimenti rigidi e definiti o vi era anche la possibilità di essere, come dire?, insieme in determinati affari o in determinate azioni anche di sangue?

I. - Dottore, diciamo che, inizialmente, c'era un solo schieramento e cioè era lo schieramento formato da Franco Coco e Flachi, poi c'era lo schieramento dei Papalia, che all'epoca ancora io non conoscevo, e altri come lo stesso Biagio Crisafulli con la sua batteria e altri personaggi che poi ho avuto modo di conoscere. Ma dopo, in un secondo tempo, quando io ho cominciato veramente a trafficare negli stupefacenti, che trafficavo in diversi chili al mese, è cominciata a nascerci una specie di scambio inter nostro, tra di noi. Cioè quando il Coco era senza, ero io che gliela davo, quando io senza me la dava Coco, lo stesso valeva per Paviglianiti, lo stesso valeva per Papalia, lo stesso valeva per Crisafulli, insomma c'era una specie di inter cambio. La.. Gli uomini che gravitano tutti intorno a noi, diciamo, dal mio gruppo, diciamo il mio gruppo per comodità di linguaggio, e al gruppo di Papalia ci scambiavamo i favori l'uno con l'altro, praticamente eravamo ognuno per conto suo, ma eravamo tutti insieme.

P.M. - Lei ha partecipato anche ad omicidi, senza specificare quali, vedremo dopo, nell'interesse, per esempio, di Antonio Papalia?

I. - Certamente. “.

Ancora **Modesto**, in termini confermativi di quanto descritto dai citati collaboratori:

“P.M. - Allora, che cosa sa sui rapporti tra i catanesi di Jimmy Miano e l'organizzazione di cui Lei faceva parte?”

I. - So che c'erano dei buoni rapporti con... con il Jimmy Miano stesso. Io infatti un giorno andai... andai a un appuntamento al... l'"Houston", motel "Azzurra", di Limbiate, dove lì vi trovai il Coco, Pepé Flachi, il Papalia, il Jimmy Miano, c'era tutto lo stato maggiore, erano tutti presenti.

P.M. - E' un incontro così.

I. - Sì.

P.M. - Quindi Lei, voglio dire, sapeva di rapporti di vera e propria alleanza tra queste persone?

I. - Sì, sì, sì.

P.M. - Può specificare in che cosa si concretava questa alleanza? Beh, certo, questo episodio di un omicidio avvenuto all'interno dell'Autoparco è già significativo. Lei avevano interessi comuni, per esempio, nel traffico di stupefacenti?

I. - Penso di sì. Se c'erano... se c'erano interessi che i catanesi ammazzavano le persone per Franco Coco Trovato, non penso che era solo a titolo di favore. Qui si andava ad ammazzare le persone.

P.M. - Allora, Lei comunque non ha avuto personalmente occasione di andare all'Autoparco e di avere... voglio dire, Lei non ha mai ricevuto stupefacente da qualcuno?

I. - Io i rapporti li ho avuti con Luigi Di Modica...

P.M. - Sì.

I. - ... per quanto riguarda gli stupefacenti.

P.M. - Eh.

I. - Li ho avuti con lui, con lui e con Giuseppe Cantatore.

P.M. - Con Giuseppe Cantatore.

I. - Con... Falcone Antonio...

P.M. - Uomo di Di Modica, legato a Di Modica.

I. - Sì, sì. Ed altre persone a lui legate.

P.M. - Nel senso che ha ricevuto stupefacente da costoro.

I. - Sì.

P.M. - Comunque non all'interno dell'Autoparco.

I. - No, no, no.” (u. 7.2.96, pag. 43)

Schettini, più che descrivere in termini generali l'alleanza tra i gruppi indicati, ha riferito i concreti rapporti instauratisi nell'attività di approvvigionamento di stupefacenti con i catanesi dell'autoparco (**u. 19.3.96, pagg. 128 e ss.**), con i Papalia e i Sergi (**u. 15.3.96, pag. 201**), con i Paviglianiti (**u. 19.3.96, pag. 181**), che si concretizzarono nella reciproca partecipazione ai fatti di sangue da realizzare nell'interesse dell'una o dell'altra organizzazione (di cui Schettini ha diffusamente parlato nel corso di tutte le udienze dell'esame).

Anche **Emilio Bandiera** (**dich. 22.5.93, pag. 57**), pur nella minore conoscenza dei rapporti di alleanza dell'organizzazione capeggiata da Flachi e Coco-Trovato, riferì al pm di

essere a conoscenza dei rapporti di alleanza che intercorrevano tra il gruppo Flachi-Trovato-Schettini, il gruppo Crisafulli, un gruppo di “calabresi di Corsico” (evidentemente Papalia) e il gruppo di catanesi già appartenenti alla banda Epaminonda (capeggiati da Jimmy Miano).

Infine, **Annacondia**, pur operando esternamente rispetto all'organizzazione descritta, ha fornito significativi elementi di conoscenza in ordine alla struttura dello stesso sodalizio, a partire dall'incontro del 14.12.90, svoltosi presso l'abitazione di Mimmo Tegano alla presenza di Franco Coco-Trovato, di Jimmy Miano, di Cuzzola e Puntorieri (**u. 10.7.95, pag. 167-174**), allo schieramento di tutti i gruppi criminali calabresi a fianco dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini nell'ambito della guerra contro il gruppo Batti (**u. 11.7.95, pagg. 38-41**), ai rapporti tra Franco Coco-Trovato e Pepè Flachi nonché Mimmo Paviglianiti con i catanesi dell'autoparco e in particolare con Jimmy Miano (**u. 11.7.95, pagg. 76-91**), fino ai rapporti organici tra i Paviglianiti e i Papalia:

“P.M. - Senta, parliamo sempre dei traffici a livello internazionale del Paviglianiti e del suo gruppo. Lei rammenta di contatti di Paviglianiti con altri esponenti della 'ndrangheta operante al Nord, in particolare con Antonio Papalia, finalizzati a traffici di stupefacenti?”

I. - Sì dottore. Con Papalia erano tutta un'unica cosa, come le dissi anche se lavoravano distinti e separati, ma erano tutti collegati tra di loro come tutti appartenenti poi al gruppo di Stefaniano, dei Tegano. Con Papalia i miei rapporti già si strinsero, mi conobbi con Papalia già da quando viveva Stefano Caponera che lui stesso si serviva dai Papalia per i rifornimenti di stupefacenti, di droga.

P.M. - Sì, su questo... su questo argomento poi torneremo successivamente.

I. - Con Papalia, come le ebbi a dire dottore, nel 1991 penso verso luglio... quelli furono mesi giugno luglio, una cosa del genere dottore...

P.M. - Estate del '91.

I. - '91, avemmo un incontro tra... io, Mimmo Paviglianiti, Cuzzola Antonino, Papalia e due o tre uomini suoi, un altro dei miei uomini mi pare che doveva essere Regano che stava quel giorno insieme. Se non erro c'era anche Di Donato e non escludo la sua presenza. Ci incontrammo e andammo a pranzo insieme sui Navigli, un ristorante...

P.M. - Quando ha detto Papalia prima intende riferirsi a chi dei...

I. - Antonio Papalia.

P.M. - Antonio Papalia.

I. - Sì.

P.M. - Questo incontro, scusi, prima di parlare del suo svolgimento, del suo contenuto, era stato convocato da qualcuno, Lei era stato invitato oppure casualmente si trovò a passare da Milano e a partecipare a questo incontro?

I. - Ero stato invitato da Domenico Paviglianiti.

P.M. - Sì. Cioè disse vieni che dobbiamo vederci con Papalia.

I. - Sì.” (u. 12.7.95, pag. 83).

Vi è ancora da considerare che i collaboratori già appartenenti alle varie “reti” locali dell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini, hanno descritto specifici episodi nei quali si concretizzò l'alleanza tra le diverse organizzazioni criminali; così i fratelli Sarlo, Cassaniello e Le Donne hanno richiamato la partecipazione ad alcuni omicidi di appartenenti ad altre organizzazioni, nonché gli approvvigionamenti di stupefacente in comune. Alcuni

collaboratori che conobbero a fondo le vicende della seconda guerra di 'ndrangheta hanno descritto l'appartenenza delle famiglie Coco-Trovato, Flachi, Papalia, Paviglianiti allo schieramento destefaniano (in questo senso Annacondia, Lauro, Barreca, Fuscaldo, Morabito, Staffa).

Dalla valutazione delle dichiarazioni testualmente richiamate in questo capo, emergono da un lato la struttura criminale dell'alleanza descritta, d'altro lato le finalità perseguite. La gestione comune degli approvvigionamenti di stupefacente e il rapporto reciproco di fornitura rappresentava l'espressione della prevalente attività delittuosa realizzata dai diversi gruppi; costoro avevano l'esclusiva nella fornitura degli spacciatori operanti nei diversi territori di competenza e l'approvvigionamento comune e la reciprocità nelle forniture, oltre a consentire di ottenere prezzi vantaggiosi nel reperimento della sostanza stupefacente, realizzava il progetto di presenza costante sul territorio. Si affronteranno nei capi successivi (nella parte dedicata all'utilizzo di metodi mafiosi di affermazione della propria autorità) gli elementi che di prova delle considerazioni finora espresse; è qui opportuno e sufficiente anticipare che la struttura organizzata descritta da molti collaboratori non era un'occasionale alleanza di gruppi finalizzata all'approvvigionamento di stupefacenti, ma rispondeva al progetto di controllo del territorio nella gestione del traffico di stupefacenti.

Gli omicidi descritti dai collaboratori, sia quelli compiuti nell'ambito della guerra contro il gruppo Batti, sia quelli realizzati nell'interesse di organizzazioni diverse dall'associazione Flachi-Trovato-Schettini, rappresentano l'espressione più evidente sia del programma criminoso sotteso alla costituzione di un'organizzazione federata impegnata nella gestione del traffico di stupefacenti nell'ambito di un vastissimo territorio (in pratica l'intera regione Lombardia), sia dei metodi utilizzati nel perseguimento delle finalità associative.

Così definita l'organizzazione criminosa giudicata al capo 158 dell'imputazione, alcuni profili devono essere ulteriormente approfonditi per comprendere le caratteristiche strutturali del sodalizio.

Sotto un primo profilo va evidenziata l'appartenenza alla 'ndrangheta della gran parte degli imputati di partecipazione all'associazione di cui al capo 158, nonché i rapporti organici dello stesso sodalizio con le organizzazioni criminali 'ndranghetiste operanti in Calabria.

Tutti i collaboratori sentiti in dibattimento hanno reso dichiarazioni univoche in merito all'affiliazione di Pepè Flachi, Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini, Mimmo Paviglianiti, Pasquale Ventura (alcuni tra i dirigenti dell'associazione qui giudicata), oltreché di Cuzzola, Foschini, Greco, i fratelli Marinaro, Sacchinello; ma soprattutto è stata unanime l'indicazione dell'appartenenza dell'organizzazione qui delineata allo schieramento destefaniano creatosi nell'ambito della seconda guerra di 'ndrangheta. In particolare hanno riferito dei rapporti organici tra i gruppi Papalia, Paviglianiti, Coco-Trovato e Flachi con le famiglie calabresi dei Tegano (**Annacondia, u. 10.7.95, pagg. 167-174 e Di Donato, u. 19.10.95, pagg. 82-88**), dell'appartenenza all'area destefaniana di Franco Coco-Trovato e del suo gruppo (**Lauro, u. 23.1.96, pag. 14 e ss.; Barreca, u. 23.1.93, pag. 209 e ss.; Fuscaldo, u. 25.1.96, pag. 196 e ss.**) e del gruppo Papalia (**Morabito, u. 23.2.96, pag. 9 e ss.**), dei legami del gruppo capeggiato da Pasquale Ventura, ma anche di Antonio Schettini, con la famiglia Arena di Isola Capo Rizzuto (**Vita, u. 12.1.96, pag. 109 e Schettini, u. 29.3.96, pag. 121**), dei rapporti di alleanza tra la famiglia Arena e lo schieramento destefaniano presente a Reggio Calabria (**Lauro, u. 23.1.96, pag. 52; Fuscaldo, u. 25.1.96, pag. 158**) dell'organicità di rapporti con organizzazioni operanti in regioni meridionali dell'Italia (**Schettini, u. 20.3.96 e 29.3.96**).

Le circostanze da ultimo riferite non sono certo la prova decisiva della sussistenza del reato associativo contestato al capo 158, ma configurano un quadro di riferimento dell'organizzazione utile per definirne i caratteri di mafiosità e per convalidare l'assunto accusatorio dell'esistenza in Lombardia di *"un'articolazione"* dell'organizzazione calabrese nota come 'ndrangheta e collegata alle famiglie De Stefano-Tegano di Reggio Calabria e *Arena-Colacchio* di Isola di Capo Rizzuto.

Un ulteriore profilo da evidenziare nell'illustrazione della struttura associativa qui giudicata concerne la distinzione tra l'organizzazione di stampo mafioso e le singole strutture associative dedite al traffico di stupefacenti. E' emerso con chiarezza dalle indicazioni fornite da tutti i collaboratori che ciascun sodalizio facente parte della descritta alleanza operava nel territorio di propria competenza con una struttura organizzativa autonoma, i cui mezzi strumentali e personali erano in parte diversi da quelli dell'organizzazione sovraterritoriale. Le associazioni Flachi-Trovato-Schettini, Paviglianiti, Crisafulli, Papalia erano strutturate per lo svolgimento in forma associata dell'attività di traffico di stupefacenti, ma i componenti delle stesse non necessariamente erano partecipi all'organizzazione di tipo mafioso esaminata in questo paragrafo. Un conto era la gestione del traffico di stupefacenti, altro conto era il controllo del territorio (ancorché finalizzato all'esclusiva nell'attività di spaccio). Tale affermazione si fonda sulla valutazione delle attività di competenza dell'uno e dell'altro sodalizio e non consente di operare una commistione tra le due organizzazioni.

Infine, va rilevato che, affianco all'attività finalizzata al controllo del traffico di stupefacenti nell'ambito territoriale di competenza, l'organizzazione mafiosa qui giudicata assunse l'obiettivo (in parte raggiunto) di operare ulteriori forme di controllo del territorio nell'ambito di competenza delle strutture decentrate dell'associazione. Questo profilo, che sarà affrontato specificamente nel paragrafo successivo, comportò la presenza nelle aree di Lecco, Milano, Busto Arsizio e Cermenate dell'associazione mafiosa delineata al capo 158, che ivi operò sia per realizzare l'obiettivo comune di gestione in esclusiva del traffico di stupefacenti, sia per realizzare altri obiettivi ricompresi nella definizione di cui all'art. 416 bis c.p. (attività delittuose quali usura ed estorsione, investimento dei proventi del traffico di stupefacente nell'acquisto di esercizi commerciali e beni immobili, con l'obiettivo di operare un controllo della realtà economico-sociale, rapporti con le forze istituzionali e commerciali nel territorio di competenza).

In conclusione, dagli elementi di prova sinteticamente illustrati si è delineata la struttura associativa di carattere mafioso giudicata in questo processo, nel cui ambito operarono sia membri di associazioni finalizzate al narcotraffico esaminate in questo stesso provvedimento (Flachi-Trovato-Schettini e Paviglianiti), sia membri di diverse associazioni (Papalia, catanesi dell'autoparco, Crisafulli), le cui condotte delittuose nel campo degli stupefacenti sono state giudicate in altri processi.

[2]. Elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p. rinvenibili nell'associazione qui giudicata.

Nel prosieguo del paragrafo si affronteranno i profili più direttamente attinenti alla fattispecie incriminatrice dell'art. 416 bis c.p., verificando la sussistenza degli elementi costitutivi della stessa nell'ipotesi di associazione qui giudicata. In particolare, sulla base dell'accertata esistenza del sodalizio delineato nel capo precedente e tramite l'analisi delle circostanze di prova acquisite nel dibattimento, dovrà verificarsi se l'organizzazione di origine 'ndranghetista abbia operato in un contesto socio-economico sottoposto a condizioni

di assoggettamento e omertà in conseguenza della forza di intimidazione provocata dall'esistenza dell'associazione; se sia esistita una struttura organizzata, indispensabile per realizzare la fattispecie incriminatrice di natura associativa; se lo stesso sodalizio, nelle persone degli imputati accusati di esserne stati partecipi, si sia avvalso di tale situazione di assoggettamento tramite l'utilizzo della forza di intimidazione, cioè abbia operato con metodi mafiosi; infine, se il programma criminoso dell'associazione consistesse nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 416 bis c.p.

[3]. Forza di intimidazione derivante dall'esistenza del vincolo associativo e determinazione delle condizioni di assoggettamento e omertà. Struttura organizzata.

Il primo profilo enunciato impone un approccio sociologico di analisi della realtà territoriale ove l'organizzazione operò e dell'ambito criminale che fu il teatro delle attività delittuose dello stesso sodalizio. Tale approccio si fonderà, comunque, sulle indicazioni fornite al dibattimento dai collaboratori e dai testi indotti dalle parti, nel tentativo di individuare quei profili di fatto rilevanti ai fini dell'accertamento dell'elemento qui esaminato.

La presenza nel contesto sociale milanese e lombardo di un'organizzazione dedita ad attività criminali che determinò condizioni di assoggettamento omertoso rispetto a diversi ambiti illegali e legali, è stata descritta con puntualità da molti collaboratori già appartenenti alle organizzazioni criminali esaminate nei capitoli precedenti. Tale presenza può essere individuata nelle due forme illustrate nella prima parte di questo paragrafo e definibile da un lato negli effetti che l'organizzazione 'ndranghetista determinò nell'ambito criminale dedito al traffico di stupefacenti in una vasta area territoriale della Lombardia; d'altro lato negli effetti che in realtà territoriali più limitate, la presenza di articolazioni locali dell'organizzazione di stampo mafioso determinò in contesti economico-sociali operanti ad un livello legale. In questa parte di motivazione si affronterà essenzialmente il primo profilo enunciato, rimandando al paragrafo successivo l'analisi dell'incidenza dell'organizzazione negli ambiti locali.

Il progetto criminoso proprio delle associazioni criminali dedite al narcotraffico, dalla cui alleanza si determinò l'organizzazione di stampo mafioso qui giudicata, illustrato da alcuni collaboratori già appartenenti alle stesse associazioni, si concretò nell'obiettivo di attuare un controllo assoluto del traffico di stupefacenti nell'area territoriale di competenza; tale progetto fu attuato, innanzitutto, determinando nel contesto sociale degli spacciatori operanti in quella zona (non tanto e non solo nei livelli inferiori della rete di spaccio, quanto piuttosto nelle organizzazioni criminali dedite a tale attività) una condizione di sottoposizione alle regole imposte dall'organizzazione mafiosa. La descrizione degli sviluppi delle realtà organizzative presenti nell'area territoriale milanese dalla metà degli anni '80 fino alla data del provvedimento cautelare emesso nell'ambito di questo procedimento, ha consentito di definire un quadro preciso delle modalità di azione degli imputati di partecipazione all'associazione di cui al capo 158.

In alcune aree situate nel territorio a nord di Milano, le associazioni criminali dedite al narcotraffico, a partire dalla metà degli anni '80 (e, probabilmente da epoca precedente), operarono con l'obiettivo di acquisire il controllo assoluto del traffico di sostanze stupefacenti, imponendo a tutti coloro che intendevano esercitare tale illecita attività nelle zone dalle stesse controllate l'approvvigionamento della sostanza stupefacente a prezzi non contrattabili (e in genere superiori a quelli di mercato); tale imposizione consentiva agli

spacciatori di operare con il diritto di esclusiva nell'ambito territoriale controllato dall'organizzazione.

Questa modalità di azione venne imposta con l'intimidazione, la violenza e l'eliminazione fisica di coloro che si opponevano al progetto di controllo del territorio e determinò condizioni di assoggettamento e di omertà, grazie alle quali l'organizzazione operò incontrastata per quasi un decennio.

Su questo profilo dell'attività associativa, molti collaboratori hanno reso dichiarazioni importanti, dalla cui valutazione si definisce l'esistenza del rapporto di assoggettamento omertoso determinato nell'ambito delinquenziale dedito al traffico di stupefacenti.

La vicenda che esprime con maggiore evidenza il rapporto che si determinò nell'area di riferimento dell'associazione mafiosa con le altre realtà organizzate dedite al traffico di stupefacenti è costituita dalla guerra contro il gruppo Batti; non è necessario in questa sede ripercorrere gli episodi che caratterizzarono quel conflitto, né rievocare le dichiarazioni rese dai collaboratori sul punto, ma è importante richiamare il rapporto che si instaurò tra l'associazione Flachi-Trovato-Schettini e quella capeggiata da Salvatore Batti; quest'ultima era obbligata ad acquistare lo stupefacente dalla prima a prezzi superiori rispetto a quelli di mercato, assicurandosi in tal modo il diritto di spacciare in esclusiva nella zona di via Novate. Nella descrizione delle ragioni che determinarono la guerra, è stato indicato l'atteggiamento tenuto da Salvatore Batti di violazione dell'obbligo di approvvigionamento dal gruppo Flachi-Trovato-Schettini. Il meccanismo descritto nel capitolo 9 è esemplificativo dell'imposizione da parte del gruppo dominante attraverso la forza di intimidazione determinata dall'atteggiamento tenuto nella gestione del territorio. Il potere di controllo dell'attività di spaccio dello stupefacente non derivò all'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini da un accondiscendente accettazione del gruppo Batti, ma fu il frutto dell'imposizione del gruppo affermatasi negli anni precedenti.

Si ricorda a soli fini di esposizione del meccanismo descritto che, con la costituzione del nuovo sodalizio conseguente all'alleanza tra Pepè Flachi e Franco Coco-Trovato, tutti gli ex soci della vecchia organizzazione Flachi furono estromessi dal mercato degli stupefacenti, chi perché fisicamente eliminato (Strambi e Raduano), chi perché costretto ad abbandonare Milano (Scimone); ma anni prima i contrasti con gli altri gruppi operanti nel campo degli stupefacenti si risolsero imponendo la forza del gruppo, come in occasione del conflitto dell'associazione Flachi e di quella Pompeo; e ancora, ancorché Colia e Vallanzasca furono estromessi dal mercato degli stupefacenti perché detenuti, le conseguenze del conflitto che li contrappose a Pepè Flachi perdurarono fino alla fine degli anni '80 (è del 1989 l'attentato compiuto ad opera di Foschini contro Antonio Colia).

L'attentato a Colia (si veda il capitolo 4, § 4) e l'omicidio Laudari (**Schettini, u. 19.3.96, pag. 230**), sempre per rimanere nell'ambito delle azioni di fuoco riconducibili all'associazione Flachi-Trovato-Schettini, si collocano nella scia del progetto di affermazione assoluta del potere di controllo delle attività illegali nel campo degli stupefacenti che l'organizzazione mafiosa nel suo complesso perseguiva.

Analoga funzione di affermazione della forza di intimidazione del gruppo criminale ebbero gli omicidi di Pietro Russi e Filippo Leone, i quali, si ricorda, resero nell'ambito dei processi Fabbi e Antonino dichiarazioni accusatorie nei confronti anche di alcuni imputati di questo processo. In ordine all'omicidio di Filippo Leone, Di Modica, Cassaniello e Pace ha

dichiarato che gli autori materiali dell'agguato erano proprio i membri del gruppo di Limbiate (in particolare Marelli e Cassaniello).

Ma, allargando l'analisi ai fatti di sangue che interessarono anche altre associazioni "federate" all'organizzazione qui giudicata gli omicidi di Valente, di Carbone, di Mormile di Caldara, di Carmelo e Antonio D'Amico, di Miriadi e Tripodi (tutti precedenti all'inizio della guerra contro il gruppo Batti) furono realizzati per motivi diversi, riconducibili ad un interesse specifico dei gruppi Papalia, Paviglianiti, Miano, Flachi-Trovato-Schettini, ma tutti collegati all'affermazione del potere assoluto dell'organizzazione nell'ambito del territorio ove operava.

Per evitare di ingenerare equivoci e prima di affrontare succintamente le ragioni che determinarono la realizzazione degli omicidi richiamati, deve essere chiarito un aspetto fondamentale per la valutazione della struttura criminale qui giudicata; tutti i fatti di sangue riferiti coinvolsero persone appartenenti alle diverse organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacente, e la partecipazione dell'uno o dell'altro dei gruppi alleati dipendeva da fattori diversi; si è detto che i moventi degli omicidi interessavano ora l'una, ora l'altra delle associazioni, ma in una prospettiva più ampia (e che non si può qui ignorare) la risoluzione sistematica con mezzi violenti dei conflitti che riguardavano le diverse associazioni alleate rispondeva ad un progetto comune di affermazione incontrastata nel territorio del potere di dominio dell'organizzazione nel suo complesso.

La reciproca partecipazione dei membri dei diversi gruppi ad omicidi che interessavano specificamente l'altro, non possono essere considerati dei semplici "favori", ma nel momento in cui diventano regola sistematica di azione esprimono un progetto comune di affermazione proprio di una realtà associativa diversa rispetto alle specifiche organizzazioni dedite al narcotraffico.

Ma veniamo, nello specifico, a valutare gli omicidi più rilevanti, per evidenziare non tanto la dinamica delle azioni compiute, quanto i motivi che li determinarono e gli esecutori che vi parteciparono.

Il tentato omicidio e l'omicidio di Raduano e l'omicidio di Walter Strambi furono commessi nell'ambito del conflitto che contrappose il nuovo gruppo Flachi-Trovato-Schettini e i vecchi soci di Pepè Flachi e furono determinati dal timore che questi ultimi riprendessero nell'attività di spaccio di stupefacenti nella zona controllata dall'associazione; agli episodi parteciparono Franco Coco-Trovato, Schettini, Biagio Crisafulli e Antonio Papalia (omicidio Strambi), Schettini, Antonio Papalia e un suo uomo (tentato omicidio Raduano), ancora Papalia e Diego Rechichi (omicidio Raduano).

L'omicidio di Leo Carbone e di Domenico Valente furono commessi per due ordini di motivi; le vittime, facenti parte del medesimo gruppo, avevano avuto contrasti per questioni di stupefacente con Masalmeh (a cui non avevano pagato una fornitura) ed erano responsabili dell'agguato contro Bruno Dima. Parteciparono alle azioni Schettini e Pace (omicidio Leo Carbone), Schettini, Pace, Mimmo Paviglianiti, con Chirico al cambio macchina (omicidio Valente).

L'omicidio di Rocco Carbone fu commesso nell'interesse del gruppo Crisafulli da Pace, Pepè Flachi e Schettini.

Gli omicidi di Carmelo e Antonio D'Amico e di Assunto Miriadi furono commessi nell'interesse dei gruppi Papalia e Paviglianiti; Miriadi aveva un debito nei confronti di Papalia per l'acquisto di stupefacente e Franco Coco-Trovato o Papalia si rivolsero allo zio,

Carmelo D'Amico, per convincere Miriadi a pagare; questi disse che il nipote era pazzo e non voleva pagare; a quel punto vi fu un litigio tra D'Amico e Santo Paviglianiti e Franco Coco-Trovato e Mimmo Paviglianiti decisero di uccidere anche D'Amico. Alle azioni parteciparono Pepè Flachi e Schettini (D'Amico), Pace, Cassaniello, Privitera, Antonio Le Donne e Schettini, con al cambio auto Chirico (Miriadi).

L'omicidio di Bruno Caldara fu commesso nell'interesse di tutta l'organizzazione, perché la vittima aveva partecipato alla preparazione per l'omicidio Valente (manifestando pavidità) ed era considerato inaffidabile perché dedito al consumo di stupefacenti. Parteciparono all'azione Schettini, Cuzzola, Antonio Papalia e Mimmo Paviglianiti.

L'omicidio di Raffaele Laudari fu commesso da Schettini e Diego Rechichi, per l'atteggiamento assunto dalla vittima nei rapporti con l'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini. Laudari era cliente dell'associazione e, essendo in ritardo con i pagamenti, fu invitato da Schettini a saldare il debito; ebbe una reazione strafottente e Schettini decise, all'insaputa di Coco-Trovato di ucciderlo.

L'omicidio di Umberto Mormile fu commesso nell'interesse del gruppo Papalia da Schettini e Cuzzola.

L'omicidio di Alessandro Angri fu commesso nell'interesse di Alfio Privitera da Schettini, Foschini, Privitera e Cassaniello.

La descrizione di alcuni profili degli omicidi sopra indicati assume rilevanza per confermare l'esistenza di un progetto comune di controllo del territorio da parte dell'alleanza costituita dalle diverse associazioni dedite al narcotraffico.

Deve precisarsi che la modalità di affermazione del potere dell'organizzazione mafiosa nell'ambito territoriale indicato non si concretò solo negli omicidi, ma tale strumento venne utilizzato quando vi fu la necessità di ribadire il controllo delle attività criminali da parte della stessa associazione. In relazione alla vicenda descritta nel capitolo 4, che condusse alle azioni di fuoco contro Strambi e Raduano, non va dimenticato che alcuni partecipi della vecchia associazione Flachi che originariamente si erano schierati con Scimone e Raduano (ci si riferisce a Giuseppe Capone e a Capolongo), furono indotti a riprendere l'attività di spaccio di stupefacente nell'ambito della nuova organizzazione (alle condizioni dalla stessa stabilite).

E' certo che i comportamenti assunti dall'organizzazione costituita dall'alleanza delle associazioni Papalia, Paviglianiti, *Flachi-Coco-Trovato* (a cui si aggiunse successivamente il gruppo dei catanesi dell'autoparco) determinarono l'affermazione del dominio assoluto nella gestione del traffico di stupefacenti nell'ambito territoriale di competenza.

Tale situazione, che configura lo stato di assoggettamento di cui alla norma incriminatrice, è confermata nella gestione quotidiana dell'attività di spaccio. I collaboratori che operarono nelle zone territoriali controllate dalle organizzazioni che partecipavano all'alleanza (ma in particolare all'associazione Flachi-Trovato-Schettini, sul cui funzionamento sono stati forniti maggiori informazioni) hanno riferito che chi intendeva spacciare alla Comasina, a Bruzzano, a Quarto Oggiaro, a Lecco doveva acquistare lo stupefacente dall'associazione territorialmente competente, alle condizioni stabilite (cioè a prezzi maggiori rispetto a quelli di mercato).

In questo senso sono significative le vicende relative al gruppo di Salvatore Pace e a quello di Giorgio Tocci e Mario Sarlo.

Cassaniello (u. 20.2.96, pagg. 66 e 187-190) e Pace (u. 12.3.96, pagg. 47 e 76), dopo aver descritto l'origine dei rapporti di approvvigionamento dall'associazione Flachi-Trovato-

Schettini, hanno precisato che lo stupefacente fornito non era di buona qualità e aveva prezzi elevati, tanto che con l'estendersi dell'alleanza ai gruppi Paviglianiti e Papalia, Pace decise di svincolarsi dall'obbligo di approvvigionamento dall'associazione di cui faceva parte. Ciò fu possibile per i rapporti instaurati con Papalia e Paviglianiti, i quali imposero a Franco Coco-Trovato di accettare che il gruppo Pace si approvvigionasse da loro; è interessante riportare le testuali parole di **Pace**:

“P.M. - Quando iniziano i Suoi rapporti di approvvigionamento con i Paviglianiti e Le chiedo, non di spiegare le modalità perché ne parleremo più avanti, se il fatto che Lei si rifornisse da costoro ebbe a generare qualche problema nei Suoi rapporti con Coco e con Flachi.

I. - S... diciamo, adesso Le spiego bene la situazione. Dunque gli approvvigionamenti dal gruppo Paviglianiti cominciano inizio del '90, '89... Diciamo inizi del '90 per essere più sicuri. La cosa non è che garbò troppo a Franco Coco in quanto Franco Coco voleva darmelo lui lo stupefacente e ricordo che ci fu anche un episodio che lo stesso Franco Coco si rivolse sia al Domenico Paviglianiti e sia a Antonio Papalia dicendo che non era giusto che loro mi rifornivano lo stupefacente, ma per quello che mi fu detto dagli stessi interessati il Papalia gli disse che era giusto, invece, che me lo dessero in quanto io ero un bravo ragazzo e non ero certo un'esclusiva sua, ero uno che meritavo e dovevo essere aiutato. E Franco Coco non se la prese più di tanto, mi lasciò tranquillamente fare, a differenza di altri che magari li avrebbe ammazzati.

P.M. - Quindi, come dire?, vi fu una sorta di avallo al fatto che Lei potesse acquistare anche dai Paviglianiti e prima da Papalia. Perché era un brava ragazzo, mi rendo conto che si riferisce alla...

I. - Perché mi prestavo sempre per loro, cioè ero sempre disponibile sia per Franco Coco, sia per Pepé Flachi, per Domenico Paviglianiti, per Antonio Papalia, ero sempre disponibile e allora si riteneva che ero un bravo ragazzo, certo no... se dovrei ragionare con la mentalità di questo momento non ero certo un bravo ragazzo.

P.M. - Perché Lei ebbe necessità o perché, meglio, pensò di rifornirsi dai Paviglianiti visto che aveva questo canale molto stretto, tra l'altro cementato da omicidi di cui parleremo, con Coco e con Flachi?

I. - Dottore, diciamo che all'epoca dei fatti che stiamo parlando non dimentichiamo che la gestione ce l'aveva in mano Giuseppe Flachi. Giuseppe Flachi è un bravissimo ragazzo ma non toccargli i soldi, cioè lui per il lavoro non guardava in faccia a nessuno. Cioè, amici, amici, va bene, però il lavoro era lavoro e questo era... La differenza di acquisto tra il gruppo Flachi e il gruppo di Papalia e il gruppo di Paviglianiti era di ventimilioni al chilo, di quindicimilioni al chilo

P.M. - Cioè pagava di meno?

I. - Eh, e non solo, la merce era anche migliore. Io avendo necessità di un certo quantitativo avevo bisogno di merce migliore e con un prezzo migliore perché anch'io, a mia volta, dovevo abbassargli i prezzi ai miei acquirenti. “ (u. 12.3.96, pag. 76).

Quanto all'organico inserimento del gruppo Tocci-Sarlo nell'ambito dell'organizzazione, **Mario Sarlo** ha così illustrato le modalità di approvvigionamento, secondo uno schema tipico di controllo del territorio:

“I. - Sì, sì, io mi sono dimostrato disponibile subito, perché, chiaramente, amico del Flachi, sapendo anche chi era il Franco Coco, chiaramente mi sono messo subito a disposizione per tutto quello che avevano bisogno... subito a disposizione.

P.M. - Quindi si è schierato dalla loro parte?

I. - Sì, sì, in poche parole mi sono subito schierato dalla parte del Franco Coco.

P.M. - Senta, Lei aveva... Lei e i Suoi soci, avevate qualche interesse, come dire, a non... al di là della paura che poteva incutere questa organizzazione?

I. - Beh, no, ma non era neanche un fattore di paura, un po' c'era anche un po' d'interesse perché, chiaramente, se la zona della Comasina è sotto il controllo di Coco, di Schettini e di Flachi e io vendo la roba lì, in Comasina, mi sembra anche giusto che io stia dalla parte, un po', anche dei miei interessi che devo appoggiare la parte dove mangio, no? Come il fatto che io prima pigliavo lo stupefacente da Pino Campisi, eh, chiaramente, dopo, se vendo lì nella Comasina perché devo prenderla da Pino Campisi? Smetto il contatto con lui e comincio a fornirmi da loro.

P.M. - Ho capito.

I. - Cioè un giorno mi avrebbero potuto dire: "Insomma che cosa stai combinando? Vai a comprare la roba da quello là e me la vendi qua?". Cioè mi sembra un controsenso.

P.M. - Quindi un interesse dettato dal fatto che Lei voleva continuare i Suoi traffici in quella zona...

I. - Sicuramente.

P.M. - ... senza subire interferenze da parte di costoro.

I. - Certo, difatti...” (u. 21.2.96, pag. 130).

E ancora:

“P.M. - Ho capito, quindi da questo momento, quindi nel periodo della guerra, Campisi non è più il Vostro fornitore...

I. - No, no, no. P.M. - ... diventano Coco, Schettini e Flachi.

I. - Sì, sì, ho cominciato subito il rapporto, dopo, con lo Schettini. Perché poi, tra l'altro, con il Franco Coco io avevo quel rapporto, sa?, di cortesia che andavo a trovarlo, per esempio, su a Lecco, così... o solo se c'erano delle decisioni importanti magari mi mandava a chiamare, ma di tutto il lavoro dello stupefacente, così, il mio stretto contatto era lo Schettini che io vedevo giornalmente... tutti i giorni ci vedevamo. Perché lui aveva impiantato proprio lì intorno la base...

P.M. - Adesso parliamo... Quindi, in sostanza, Lei Coco lo andava a trovare per deferenza?

I. - Sì, sì.

P.M. - C'è una frase che la Da Valle Sonia, di cui avrà sentito chiaramente parlare, ha riferito, lei afferma che Mario Sarlo, Lei si rivolgeva dicendo che il suo capo stava a Lecco. E' esatto dire sostanzialmente che lei riteneva i capo, il punto di riferimento?

I. - Ma io certamente ho avuto... ma il capo riconosciuto è Franco, non ce ne sono di dubbi, di chiacchiere.

P.M. - Va bene, andiamo avanti, quindi diciamo in questo momento data la disponibilità, tensioni col vecchio fornitore Campisi che Coco copre dicendo: "No, i Sarlo è gente mia", sostanzialmente.

I. - Certamente, sì.

P.M. - E quindi da questo momento Vi rifornite da loro di stupefacente?

I. - Sì, sì.

P.M. - Ha ricordato dei prezzi, quelli erano i prezzi che Vi praticavano il gruppo di...

I. - Sì, settantamila la cocaina, e cinquantamila l'eroina.

P.M. - Quindi non è che fosse un prezzo proprio... stracciato?

I. - No, no, no, non era per niente vantaggioso.

P.M. - E perché allora Ve lo forniva, Voi avevate qualcosa in cambio, avevate il diritto di...

I. - E beh, chiaramente la vendevo in Comasina, l'eroina, perché la cocaina no, però l'eroina la vendevo in Comasina, quindi... Ma poi difatti gliel'ho detto anche una volta allo Schettini e gli ho detto: "Ma non ti sembra un po' cara?" e mi fa: "Va beh, scusa, a Pino Campisi gliela pagavi lo stesso prezzo". “ (pag. 131).

Lo stesso **Mario Sarlo** ha descritto l'atteggiamento assunto dall'organizzazione di cui ancora non faceva parte nei confronti di altri personaggi coinvolti nel traffico di stupefacenti; in particolare, è significativa in tale senso la richiesta formulatagli da Franco Coco-Trovato di contattare Giancarlo Folegatti per intimargli di non rifornire più il gruppo Batti:

“I. - Ah, una cosa che devo dire che, forse, dopo, tutto questo che è successo è nato dal fatto che il Salvatore Batti aveva la zona, lì, dove vendeva insieme a Ciro Batti, nella Comasina, vendevano.... avevano lo smercio dello stupefacente. Quando si sono unite le due batterie, che io però non so questo fatto perché io ho saputo dopo, i fornitori dello stupefacente erano Flachi, Schettini e Coco che davano la roba a questo Salvatore Batti, che vendeva lì nella zona. Questo Salvatore Batti aveva fatto il furbo perché, adesso non so se la roba che gli davano non era troppo buona oppure erano troppo cari, io non so quello che è successo, il Salvatore Batti si è messo a fare il furbo, pigliava la roba da altri... faceva in contemporanea, prendeva un po' da loro, un po' da altri e si era messo a fare il furbo in poche parole. Non so in che modo lo Schettini l'ha scoperto e insomma avevano avuto da dire e da lì il fatto che poi Salvatore voleva ammazzare lo Schettini e...

P.M. - Questo Lei lo ha saputo dallo Schettini?

I. - Sì, sì, sono tutte...

P.M. - In seguito.

I. - ... sono tutte cose che si sono sapute dopo... dopo.

P.M. - Andiamo avanti. Allora, quando vengono da Lei, Lei conosceva solo Flachi?

I. - Io conoscevo solo Flachi.

P.M. - Quegli altri li conosceva Coco e Schettini?

I. - Il Coco lo conoscevo di nome.

P.M. - Di nome, di persona no?

I. - No, di persona no.

P.M. - Quindi il Coco e Schettini Le vengono presentati quel giorno?

I. - Sì, sì.

P.M. - "Piacere Mario Sarlo"; "Franco Coco"; "Schettini".

I. - Certo, certo, sì, sì.

P.M. - Allora, cosa vengono a fare da Lei?

I. - Difatti ho visto subito anche la decisione che aveva il Franco Coco, perché dopo pochi minuti, che io parlavo con... con il Pepé Flachi, subito è intervenuto lui di autorità a parlare... cioè la cosa l'ha diretta subito lui, non ha lasciato spazio e appunto cercavano... Innanzitutto cercavano il "Professore", Giancarlo...

P.M. - Folegatti?

I. - Sì, Folegatti che difatti poi io l'ho avvisato, al Folegatti, che mi stava facendo passare pure i guai, che io gli ho detto: "Guarda che ti stanno cercando, non fare lo scemo, comportati bene che questi non scherzano" e difatti lo Schettini poi mi aveva detto: "Perché lo ha avvisato?", gli ho detto: "L'ho avvisato, appunto per cercare di salvarlo, di non fare lo scemo, di comportarsi bene".

P.M. - Sì.

I. - E siccome lì le zone sono vicine, dapprima era una cosa un po' logistica, un appoggio logistico di vedere le macchine che c'erano in giro, perché chiaramente per cercare il Salvatore bisognava fargli un po' terra bruciata, tutti quelli che erano amici suoi, tutti quelli che... di vedere un po' di prenderli, chiaramente, no?

P.M. - Sì.

I. - E' cominciata così la storia, la nostra collaborazione, difatti...

P.M. - Senta, ma perché vengono da Lei, sapevano che Lei aveva rapporti con Salvatore Batti o con Folegatti o con qualcuno?

I. - No, loro... il Flachi sapeva benissimo che io sono molto amico del... del "Professore", Giancarlo, perché il "Professore" Giancarlo, in epoca precedente, era un mio grosso fornitore di stupefacente degli anni prima.

P.M. - Sì.

I. - Poi io già lo conoscevo da ragazzo, siamo cresciuti insieme, quindi...

P.M. - Ho capito.

I. - ... sono tanti anni che conosco il "Professore".

P.M. - E Lei era anche amico dei Ciro Batti.

I. - Sì, eravamo in galera insieme con Ciro.

P.M. - Ho capito, e Lei sapeva se il Folegatti era uno di quei fornitori della famiglia Batti...

I. - Sì.” (u. 21.2.96, pag. 120).

Giuseppe Modesto (u. 6.2.96, pagg. 74 e 174) ha descritto con precisione il sistema che vigeva nel quartiere Comasina per l'attività di spaccio di stupefacenti, confermando quanto già riferito da Mario Sarlo. Dopo aver affermato che per poter spacciare nella zona di competenza del gruppo Flachi era necessario approvvigionarsi dallo stesso (**pag. 74**) ha illustrato l'interesse di chi operava nell'ambito di quella organizzazione:

“P.M. - ... l'attività, come possiamo dire, locale di spaccio. Senta, tutte queste persone che... quelle che operavano in un bar, facciamo l'esempio quello della latteria di via Val di Bondo, rispetto agli altri bar, sapevano comunque di questo legame? Cioè, di questo collegamento tra lei e l'organizzazione Coco-Schettini-Flachi?

I. - Sì.

P.M. - Cioè, sapevano di far parte tutto sommato... cioè, di essere, diciamo, lo strumento finale dell'organizzazione?

I. - Sì.

P.M. - Sapevano... Quello che voglio dire: si poteva spacciare in Comasina senza far parte dell'organizzazione Coco-Schettini-Flachi?

I. - No.

P.M. - Senta, per quanto riguarda coloro che erano dediti all'attività di spaccio al minuto, sempre nella zona, queste persone godevano anche di una sorta di protezione da parte dell'organizzazione? Cioè, abbiamo detto: "Non si poteva spacciare lì se non si faceva parte dell'organizzazione".

I. - Sì.

P.M. - C'era anche... Al di là del fatto di poter liberamente spacciare, c'erano anche altre utilità, altre convenienze, diciamo, che avevano i singoli spacciatori, cavalli, capi-squadra, e così via, sul territorio? Cioè, godevano di protezione da parte dell'organizzazione?

I. - Ma oltre che di protezione, dottore, la Comasina è una piazza storica di Milano.

P.M. - Sì.

I. - E' una piazza dove è 30 anni che si vende eroina, è conosciuta in tutta Italia la Comasina. C'era la convenienza che tutti conoscevano la Comasina. Oltre la convenienza che conoscevano tutti la Comasina, sapevano che a loro non gli sarebbe mai successo niente.

P.M. - Ecco, ma, voglio dire, per esempio, ci sono state situazioni nell'ambito delle quali lei è venuto a conoscenza, non so, di progetti di omicidio, o comunque di aggressione a qualcuno dell'organizzazione che spacciava in Comasina, e diciamo l'organizzazione stessa si è messa a disposizione per proteggere, e per evitare che ciò potesse accadere? Lei ricorda qualche esempio a riguardo?

I. - Sì, questo qua è un esempio... è un episodio a sé, perché non tutti quelli che spacciano l'eroina rischiano di morire, per i vari conflitti. Ecco, no, ma, cioè, certamente... sì, è successo.

P.M. - Esatto. Lo racconti alla Corte, proprio per dare anche un'idea di come l'organizzazione proteggeva praticamente coloro che operavano sul territorio.

I. - Però qui... qui onestamente non è intervenuto Schettini, o Coco, o altri. Qui è intervenuto... è intervenuto solo Cassaniello.

P.M. - Sì.

I. - Però non è oggetto di questo procedimento qui.

P.M. - Di questo procedimento, sì. Comunque, ecco, diciamo...

I. - Se vuole io lo dico, però non...

P.M. - Sì, sì, sì, no, ce lo dica semplicemente appunto per renderci conto... per far rendere conto alla Corte d'Assise di come e comunque l'organizzazione poteva in qualche modo proteggere chi faceva parte dell'organizzazione stessa.

I. - Certo. C'è stato un ragazzo che fu sparato. Succede che questo ragazzo qua lavorava per me. Lavorava per me già da parecchio. Fu sparato, ma non ammazzato, fu solo ferito. Un giorno succede che in Comasina una persona alla vista della Polizia scappa a

pie di, lasciando lì la sua macchina con tutte le chiavi. Questa persona che scappa è in società con questo ragazzo qua che è stato ammazzato.

P. - Sparato ma non ammazzato?

I. - Sparato ma non... è stato colpito... Comunque è stato colpito, ferito. Succede che questo ragazzo qua che scappa era in... diciamo in società con il ferito, chiamiamolo ferito. Scappa, e la Polizia si porta via le chiavi della macchina. Arriva, se non erro, un carro attrezzi, e... un carro attrezzi non della Polizia, lo mandano dopo che... Non si va in Questura a ritirare le chiavi, si prova autonomamente di cambiare la serratura. In questa carrozzeria vedono queste persone che avevano ordinato di sparare, o loro stessi avevano sparato, comunque... vedono armeggiare vicino alla macchina il ferito, e il fratello. Queste persone dicono... dentro di loro dicono: "Questo qua si sta facendo un doppione, si vede che ci vuole fare... vuole fare il colpo di ritorno". Io ero in ferie. Ero in ferie a Vasto, senonché verso... verso le 10 e mezzo, nove, nove e mezzo, dieci, adesso non ricordo l'ora esatta, ricevo una telefonata sul cellulare, dove Cassaniello mi convocava immediatamente a Milano. Io le dissi che ero in ferie, dal momento che Vasto-Milano sono 400 e rotti chilometri, se era una cosa urgente mi muovevo, se no rimanevo lì. Mi disse: "No, no, vieni, vieni, vieni, che è una cosa urgente".

Arrivai a Milano di notte, a notte inoltrata, e mi spiegò: "Vedi che si vogliono fare a tali persone". E mi disse il motivo. Fa: "Siccome che gli hanno sparato loro, queste persone che hanno visto armeggiare vicino alla macchina gli hanno sparato, e hanno paura ancora, e sta facendo il doppione per dargli addosso".

Io gli dissi: "Comunque non lo so, sta storia qua, adesso vado a vedere". Contatto subito il ragazzo, il ferito, e gli chiedo cosa è successo, se effettivamente è vera la storia delle chiavi della macchina. E lui mi dice: "Sì, Pinuccio, il fatto della macchina è vera, però la macchina non è un doppione. La macchina è di tizio, ed è sua".

Siccome che poi mi racconta il fatto che la Polizia... alla vista della Polizia scappa, e lascia lì pure le chiavi, non vanno in Commissariato a ritirarle, dovevano pure aprirla 'sta macchina, e cambiare serratura. Dunque, mi assicurò che la macchina non era doppione, io ritornai da Cassaniello e gli dissi: "Vedi che questi qua si stanno inventando tutto, digli che la macchina non è un doppione, la macchina è loro". Gli raccontai tutto quello che era successo. A sua volta parlò Cassaniello con chi di dovere, e venne sospeso l'omicidio." (pag. 174).

Come espressione di questa attività di controllo del territorio (a cui si sono riferiti altri collaboratori, quali **Tocci, u. 14.11.95, parte I°, pag. 84; Schettini, u. 22.3.96, pag. 158; Lauro, u. 23.1.96, pag. 75**), va richiamato l'omicidio di Roberto Clemente, di cui si tratterà nel capo successivo.

Per concludere su questo profilo si richiamano le dichiarazioni di **Schettini** sul potere di controllo del territorio:

"P.M. - ... per ragioni connesse al Suo ruolo, elevato, e anche per creare una cerniera di sicurezza, Lei non trattava con le squadre sottoposte a Modesto e Camerino.

I. - Certamente.

MCCCLXVII

P.M. - Bene. Domanda: allora come facevano Modesto e Camerino a essere riconoscibili ed affermare il loro potere nelle zone... Si sapeva, cioè loro chi rappresentavano, a chi appartenevano, Lei è stato tal volta chiamato dal...

I. - Certamente, dottore, abbiamo l'esempio anche del fatto di Clemente stesso, nel momento in cui lit... il Pinuccio Modesto che è vero che la parola... la lite l'ha avuto il Pinuccio Modesto, ma era rivolto a noi e siamo... e ci siamo adoperati subito per porre fine al discorso.

P.M. - Le è capitato di essere stato, come dire?, sollecitato da Modesto, da Camerino, in qualche occasione quando magari taluno dei loro clienti faceva il furbo oppure avevano questioni con loro, Lei rammenta qualche altro episodio, di qualche questione insorta che Lei ha dovuto regolare?

I. - In questo momento no, onestamente.

P.M. - La questione, per esempio, dello stesso omicidio Calaresu non è rapportabile a un comportamento del Tavaglione?

I. - Sì, sì.

P.M. - Mi sembra di...

I. - Sì, sì, ma lì non si subentra più né il Camerino, né il... io venni a sapere del Angelo Tavaglione per puro caso dal Pino Cantatore.

P.M. - Dal Pino Cantatore.

I. - Cioè tutto un altro discorso...

P.M. - Ho capito. Per quanto riguarda il Luigi Parente, Lei mi sembra che avesse accennato, questa mattina, a qualche rapporto, qualche problema che c'era stato con lui di cui Lei aveva riferito in....

I. - Sì, io ricordo vagamente, infatti ho già anche dichiarato, vagamente, mi ricordo di questi problemi dei Parenti però non... si pensò anche di, eventualmente, fargli qualche ritorsione al Luigi Parenti stesso però non... non si ebbe né prove, né è successo mai niente, anche perché, forse, avevo trascurato io, preso da mille impegni non è che potevo seguire tutti i problemi. “ (u. 22.3.96, pag. 158).

Quanto alla gestione del traffico di stupefacente, la vicenda del passaggio di Foschini dall'associazione Crisafulli a quella Flachi-Trovato-Schettini è altrettanto significativa delle modalità di controllo del territorio:

“I. - Allora, Antonio Papalia dai boss della Calabria viene soprannominato come capo della Lombardia, diciamo, capo di tutti i calabresi di Milano.

Siccome io sono della provincia di Catanzaro, e Franco Coco e della provincia di Catanzaro, si dissero che io dovevo passare con loro perché sono un calabrese, diciamo nativo di Catanzaro, sotto il comando di Coco. Questo me lo disse Gino Crisafulli. Poi ci si diede un appuntamento all'autolavaggio, dove c'era Antonio Papalia, Tonino Schettini, Salvatore Pace, e Gino Crisafulli. Parlando con loro...

P.M. - C'era il Coco anche?

I. - Sì, sì. Dice: "Devi fare così, passare con loro, se ci hai obiezioni...". A quel punto là io non dissi niente. Però quando salutai tutti e me ne andai con Gino Crisafulli, dissi: "Ma a me non mi sta bene, io voglio stare con te". Dice: "Guarda, non c'è problema, intanto siamo sempre collegati".

Allorché io quando mi misi con loro dissi che se Gino Crisafulli aveva bisogno di me in qualsiasi momento, in qualsiasi ora, io non ascoltavo la parola di Franco Coco, perché andavo. E lui mi disse che non c'era nessun problema, per Gino mi potevo muovere.

P.M. - Chi disse questo, Coco?

I. - Sì.

P.M. - Allora, cerchiamo di datare meglio. Quindi questo incontro collettivo con tutti questi capi in cui le viene comunicato questa decisione avviene ha detto...?

I. - Mah, nell'88-89, dottore.

P.M. - L'88... vediamo, rispetto all'omicidio... scusi, rispetto al matrimonio del Flachi, più o meno quanto tempo dopo?

I. - No, dottore, allora al matrimonio del Flachi io non ero collegato a Flachi, ero collegato al Gino Crisafulli.

P.M. - Sì, sì, questo l'abbiamo capito. Quanto tempo dopo a suo avviso, dopo il matrimonio?

I. - Mah, un otto mesi, non passava un anno.

P.M. - Quindi probabilmente...

I. - Perché, dottore, mi scusi, erano già collegati, perché Papalia, cose... c'era già stata la riunione tra di loro, Gino... tutte 'ste famiglie qua che eravamo... Domenico Faviglianiti (sic), che eravamo già collegati. Però Domenico Faviglianiti (sic), dottore, non c'era al matrimonio di Flachi, eh?...

P.M. - Allora Lei dice meno di un anno dopo, circa 8 mesi, quindi siccome è pacifico che in luglio dell'87 è il matrimonio di Flachi, possiamo quindi datare il suo ingresso nell'organizzazione di Flachi-Coco e Schettini più o meno nell'inizio dell'88, grossomodo.

I. - Sì.

P.M. - Va bene. E questo è quanto alla datazione. Dove avvenne materialmente questo incontro? Dove avvenne questo incontro tra tutte queste persone in cui le dicono "tu devi passare con...".

I. - All'autolavaggio di Bresso, dottore, di Pepé Flachi, di fronte allo sfasciacarrozze del padre.

P.M. - Del padre. Senta, quindi se ho ben capito vi era stata una decisione presa a tavolino da questi boss, perché Lei ha detto...

I. - Prima che mi chiamassero però, perché la cosa è stata discussa così, dottore.

P.M. - Sì. Quindi vi era stata una decisione per cui Lei essendo originario della provincia di Catanzaro doveva passare come catanzarese appunto alle dipendenze di un catanzarese come Coco.

I. - Certo, certo.

P.M. - E infatti è nato (...)(inintell. parola non chiara). Questa era la ragione che le viene detta.

I. - Sì.

P.M. - Lei un po' non lo gradisce, poi alla fine accetta.

I. - Eh, dottore, se no morivo. La risposta era sì o sì, non c'era un no.

P.M. - Ciononostante, per i suoi precedenti rapporti con Crisafulli, come dire, Le viene assicurato "che se ci sarà bisogno di dare una mano a Crisafulli il problema non si pone", eh?

I. - Come infatti l'ho data, dottor...

MCCCLXIX

P.M. - Come infatti l'ha data, e qualcosa diremo un attimino. E in quella occasione Antonio Papalia viene indicato come ha detto Lei il capo assoluto.

I. - Il capo assoluto, sì. Ma la famiglia Papalia è la più forte a Milano, dottore.

P.M. - Lo sapeva che era il capo assoluto già Lei della 'ndrangheta?

I. - Sì.

P.M. - Nella gerarchia della 'ndrangheta lombarda chi colloca Lei dopo Papalia?

I. - C'è Antonio Papalia, Diego Rechichi...

P.M. - No, al di sotto come importanza, voglio dire, come capo.

I. - Ah, sotto di Papalia c'è Franco Coco.

P.M. - Franco Coco. Andiamo avanti. Quindi all'inizio dell'88 Lei passa nella organizzazione del Coco, e le chiedo subito di precisare: nel momento in cui Lei vi entra - e quindi l'abbiamo già detto qua - chi sono, per quello che Lei sa, vede, e constata direttamente, i capi dell'organizzazione?

I. - I capi sono: Flachi Giuseppe, Franco Coco, e Antonio Schettini.

P.M. - Il Flachi in quel periodo non è latitante...

I. - No, assolutamente.

P.M. - Lo diventerà in seguito...

I. - Con l'omicidio di Domenico Valente.

P.M. - Ecco, senta, vogliamo spiegare che ruolo le viene attribuito?

I. - A me?

P.M. - A Lei, a Lei.

I. - Allora, quando io parlai con Franco Coco che dovevo passare con loro, lui mi disse le zone che io controllavo quali erano. E io gli dissi che erano piazza Pompeo Castelli...

P.M. - Ecco, ci dica con calma quali erano le zone in cui Lei, come appartenente al Crisafulli, al gruppo Crisafulli, controllava lo spaccio.

I. - Piazza Pompeo Castelli, via Emilio Bianco, i portici di Quarto Oggiaro, Bollate, Baranzate, e Garbagnate.

P.M. - E Garbagnate. Queste erano le zone in cui Lei con la sua squadra controllava il traffico di stupefacenti.

I. - Certo.

P.M. - Però come appartenente al gruppo Crisafulli.

I. - Sì. Ma poi sono passate direttamente anche a Coco Trovato 'ste zone, dottore.

P.M. - Allora aspetti un attimino che questo voglio sapere. Quindi quando Coco le chiede: "Va beh, tu quale zona controlli", Lei gli fa questo elenco.

I. - Certo.

P.M. - E allora, il Coco che Le dice?

I. - "Va bene - dice - d'ora in avanti prendi la roba da me, e li controlli per noi".

P.M. - E... mi faccia capire, e Crisafulli come poteva, come dire, accettare che queste zone passassero dal controllo della sua...

I. - Dottore, a Crisafulli non ci interessavano. A Crisafulli ci interessavano i portici di Quarto Oggiaro. Come infatti ci fu un accordo con Franco Coco e Gino Crisafulli, che i portici di Quarto Oggiaro io li rifornivo, però prendendo la roba sempre dal Crisafulli.

P.M. - Ho capito.

I. - Perché la zona era sua.

P.M. - Quindi, cerchiamo di far capire le dinamiche interne all'organizzazione che possono essere chiare a chi fa indagini, non sempre a chi giudica i fatti. Quindi, Lei come, diciamo, controllore di queste zone, riceveva in via normale e ordinaria lo stupefacente dalla sua organizzazione, cioè da Coco, Flachi, e Schettini.

I. - Certo.

P.M. - Poi diremo, quando parleremo dell'organizzazione esattamente e materialmente chi gliela dava. E la vendeva attraverso i suoi uomini in tutte le zone in cui ha detto, meno, se ho ben capito, che per i portici di Quarto Oggiaro?

I. - Sì.

P.M. - Cioè, lì cosa faceva Lei?

I. - Lì la prendevo da Gino Crisafulli, però la vendevo lo stesso ai portici.

P.M. - Ho capito. Quindi allora, in pratica...

I. - C'era un accordo.

P.M. - C'era un accordo tra... che riguardava...

I. - Biagio Crisafulli, e Franco Coco.

P.M. - Esattamente. Per cui il Crisafulli accettava che quelli a cui lui vendeva la droga prima, e cioè Lei e i suoi uomini, comprassero a quel punto la droga da Coco, e Flachi, però continuava a venderla a Lei per quanto riguarda la droga da spacciare nei portici.

I. - In Quarto Oggiaro, che sarebbe sempre Quarto Oggiaro.” (Foschini, u. 8.2.96, pagg. 206-211).

Ma l'espressione più eclatante dell'utilizzo dei metodi di intimidazione in un ambito di assoggettamento tipico della presenza mafiosa è rappresentata dalla vicenda nota in questo processo con la definizione di guerra Batti. In questa parte di motivazione non è necessario ripercorrere la scansione degli episodi che configurano il conflitto tra le due organizzazioni. Tra i motivi scatenati vi fu la violazione dell'obbligo di approvvigionamento in esclusiva, che condusse alle prime rappresaglie contro Salvatore Batti e che determinò lo schieramento di tutta l'organizzazione mafiosa nel conflitto in atto.

La guerra rappresentò per l'organizzazione mafiosa (invero già operante sul territorio) l'occasione della affermazione definitiva del potere di controllo assoluto del traffico di stupefacenti, perché in quel conflitto intervennero con tutta la loro forza militare i gruppi 'ndranghetisti di origine calabrese (ma anche l'alleato catanese dell'autoparco) partecipi allo schieramento destefaniano. Questa è la prospettiva nella quale si ricollega la comune appartenenza alla 'ndrangheta (in particolare ad uno schieramento della stessa nell'ambito della guerra in corso in Calabria) al progetto di controllo sul territorio delle attività illecite (ma, si vedrà, anche di quelle legali). Non fu solo l'associazione Flachi-Trovato-Schettini ad essere interessata alla risoluzione violenta del conflitto con i Batti, ma tutta l'organizzazione mafiosa si impegnò in un'impresa criminale che la interessava direttamente.

Ad alcuni omicidi parteciparono tutte le associazioni alleate, secondo un sistema descritto dai collaboratori:

- al tentato omicidio di Salvatore Batti parteciparono Cuzzola, Schettini e Antonio Le Donne;

- all'omicidio di Ciro Batti parteciparono membri di tutte le associazioni (Paviglianiti, Papalia, Flachi-Trovato-Schettini e catanesi di Jimmy Miano);

MCCCLXXI

- all'omicidio di Francesco Batti, commesso presso l'autoparco di via Salomone, parteciparono Schettini, Foschini, Turi Cappello, Jimmy Miano, Antonio Papalia, Bonaccorsi e il cadavere fu gettato in un laghetto situato nell'area territoriale di Papalia;

- gli omicidi Lamantea, Cirnigliaro e Traditi furono commessi secondo una logica diversa, di attribuzione dell'incarico a personaggi estranei all'organizzazione o a chi, come Tocci, doveva legittimare il suo ingresso nella stessa.

Durante e dopo la guerra Batti, furono commessi dall'organizzazione numerosi altri omicidi, espressione della medesima logica di dominio e determinati da interessi diversi. Senza esporre in questa parte di motivazione tutte le vicende descritte dai collaboratori, è opportuno richiamare, ma lo si farà nel capo successivo, alcuni episodi che assunsero un rilievo particolare nelle modalità di azione dell'organizzazione mafiosa.

Va, ancora, rilevato che nella parte terminale della guerra contro il gruppo Batti si manifestò in modo eclatante lo stato di assoggettamento omertoso dell'area delinquenziale dedita al traffico di stupefacenti.

Le vicende delle cd. "spie", che transitarono dall'associazione Batti a quella vincente (Passaro, Rettura, Giovanni Modesto), esprimono chiaramente la situazione determinatasi a seguito dell'affermazione incontrastata dell'organizzazione nell'ambito controllato dalla stessa. Non fu necessario portare a compimento il progetto di eliminazione dei tre ex partecipi all'associazione sconfitta, poiché costoro fornirono notizie sui loro vecchi soci e continuarono a spacciare alle condizioni stabilite dal sodalizio vincente per conto di quest'ultimo.

Un ulteriore profilo confermativo dello stato di assoggettamento omertoso che si impose nel contesto territoriale controllato è rappresentato dall'atteggiamento tenuto da molti testimoni nell'ambito di questo dibattimento. Il pm, nella memoria conclusiva prodotta, ha indicato i testimoni nei cui confronti, prospettando l'ipotesi di falsa testimonianza, ha richiesto la trasmissione delle dichiarazioni rese al suo ufficio. Non compete a questa Corte valutare la sussistenza della falsità o reticenza delle deposizioni dei testi indicati dalla pubblica accusa. E' certo che per alcuni di essi le emergenze dibattimentali si pongono in netto contrasto rispetto alle dichiarazioni rese. Vi è, in primo luogo da rilevare che alcuni di costoro hanno modificato la versione resa in indagini preliminari, negando al dibattimento circostanze rilevanti per accertare i fatti qui giudicati. Su alcune circostanze, la falsità delle dichiarazioni dibattimentali rispetto a quelle rese in indagini preliminari è stata confermata dall'intervenuta collaborazione degli autori materiali dei fatti oggetto delle dichiarazioni. Su altre, il sospetto di falsità appare più che legittimo. Complessivamente il pm ha chiesto la trasmissione degli atti per procedere per il reato di falsa testimonianza nei confronti di 26 testimoni; quel che più impressiona è l'atteggiamento tenuto da alcuni familiari delle vittime degli omicidi qui contestati ed accertati, i quali hanno assunto una posizione di reticenza o falsità manifesta nel ricostruire i fatti oggetto di giudizio. In particolare, con riferimento alla guerra Batti, Fiammetta Traditi, sorella di Rosalinda, Curzio Bergantino, nipote di Rocco, Giuseppina Batti e Tenace Antonella, sorella e moglie di Ciro Batti, Luigina Le Donne, convivente di Francesco Batti hanno reso dichiarazioni ritenute fondatamente dal pm non veritiere, e il contenuto delle stesse è stato smentito dagli accertamenti intervenuti nel corso del dibattimento.

La condizione psicologica che si determinò nel contesto sociale qui valutato non fu di semplice assoggettamento ad un gruppo dominante nell'ambito dell'attività illecita di traffico di stupefacenti, ma assunse i caratteri peculiari dell'omertà, come definita nel primo paragrafo

di questo capitolo. Lo stato di assoggettamento omertoso si configura nell'ipotesi, qui ricorrente, di un diffuso rifiuto di collaborare con l'autorità statale nella repressione delle attività delittuose commesse; i familiari parti lese degli omicidi qui giudicati, i testimoni non appartenenti alla pg che investigò su quegli episodi non riferirono all'epoca le circostanze a loro note ed utili per consentire l'accertamento delle responsabilità su quei fatti di sangue; gli appartenenti alle organizzazioni criminali avversarie del sodalizio mafioso qui giudicato mantennero un atteggiamento di sistematica reticenza non solo sull'attività delittuosa da essi realizzata (circostanza questa legittima), ma anche sull'attività di intimidazione e violenza subita. Il timore di ritorsioni indusse alcuni cittadini estranei alle vicende delittuose a non esporsi, mantenendo atteggiamenti di assoluta reticenza; ma anche nell'ambito criminale, la logica dominante si è espressa nel rifiuto del potere dello stato di amministrare la giustizia, reprimendo i gravissimi fatti delittuosi subiti. I testi sopra citati, a volte casualmente spettatori di vicende delittuose, altre volte uniti da vincoli di parentela con le vittime degli omicidi, dimostrarono nel corso delle indagini e hanno confermato in dibattimento di essere interni alla subcultura mafiosa che dinanzi allo Stato impone il silenzio su episodi di rottura estrema delle regole di convivenza.

Per concludere su questo primo profilo, vanno richiamati alcuni episodi significativi dello stato di assoggettamento omertoso determinato dall'attività dell'organizzazione, quali la ricostruzione dell'attentato a Giorgio Tocci del 12 maggio 1992, compiuta dalle persone presenti con il fine di evitare qualsiasi accertamento sui responsabili dell'agguato; l'atteggiamento tenuto da Franco Coco-Trovato dopo l'agguato di Bresso (per qualche tempo questi, pur parte lesa di quell'episodio, rimase irreperibile); l'atteggiamento tenuto da Francesco Batti di fronte agli omicidi del proprio figlio (questi si mise alla ricerca del figlio, senza denunciarne la scomparsa, intervenuta dopo un mese); l'atteggiamento di Salvatore Batti e Rosalinda Traditi, che divennero confidenti della polizia, ma senza mai denunciare le circostanze conosciute sulla morte dei loro familiari o amici.

Le regole della guerra tra i gruppi Flachi-Trovato-Schettini e Batti rispondono in pieno alla subcultura descritta, perché, al di là delle ragioni sottese all'esplosione del conflitto, ciascuno schieramento rispondeva all'aggressione dell'altro con un'aggressione.

Ma anche all'interno dell'organizzazione criminale, la regola dell'omertà era stata imposta nel definire i rapporti tra gli affiliati. Significativa in proposito è la vicenda riferita da Mario Sarlo relativa ai suoi rapporti con Giorgio Tocci. La vicenda merita di essere rievocata con una certa attenzione.

Si sono già illustrati i rapporti conflittuali che all'interno dell'associazione mafiosa si erano creati tra Giorgio Tocci da una parte e alcuni personaggi di vertice del sodalizio (Pace, Antonio Papalia, Di Modica e lo stesso Franco Coco-Trovato) dall'altra. Nel capitolo 11, §1, capo 1, si è ricostruito l'attentato subito da Tocci e si è accertata la riconducibilità dello stesso al gruppo di cui la vittima faceva parte. Tocci non era considerato una persona affidabile perché, pur avendo partecipato ad alcune azioni di fuoco nell'interesse dell'organizzazione, era pur sempre un ex poliziotto e all'interno dello stesso sodalizio molti avevano timore che potesse tradire, coinvolgendo (proprio per la sua diretta conoscenza degli episodi omicidiari) personaggi importanti. La situazione rimase per qualche tempo sospesa perché da un lato Pace e Papalia intendevano eliminare Tocci (anche senza chiedere l'assenso di Coco-Trovato), dall'altro Schettini aveva instaurato un rapporto di confidenza e amicizia con l'ex poliziotto e, pur non opponendosi esplicitamente al progetto di omicidio di cui aveva avuto

consapevolezza, tentava di impedirne la realizzazione immediata, convinto che con il trascorrere del tempo quell'intenzione fosse dimenticata. Così non fu perché anche Coco-Trovato si decise a dare l'assenso all'uccisione di Tocci e a quel punto questi divenne un vero e proprio obiettivo dell'organizzazione. Ma prima che la decisione fosse assunta dai vertici dell'associazione, Mario Sarlo, quale referente del gruppo a cui Tocci apparteneva, fu consultato non tanto per dare l'assenso all'omicidio, quanto per "garantire" l'affidabilità del suo uomo. L'imputato ha così descritto quella fase della vicenda:

"I. - Sì, sì. Cioè, certamente io la racconto come la so io. Allora, una volta, poco tempo prima che succedesse il fatto, mi ha chiamato Franco Coco a... su, lì al suo locale, e sono andato, e appunto mi diceva... mi parlava di questo Giorgio qua, e il fatto che fosse un ex poliziotto, insomma, non è che gli andava giù. Allora mi chiese a me se mi prendevo io la responsabilità di Giorgio.

P.M. - In che senso?

I. - E beh, se avessi risposto io per Giorgio. In poche parole, io ero... come posso rispondere per Giorgio? Giorgio aveva a che fare con tutto Milano, andava sempre in giro, conosceva tutto Milano, che ne so che io domani questo qui non impazzisce, fa qualche cosa, che poi sono io responsabile? A quel punto...

P.M. - Quindi, per chiarire questa garanzia che Lei doveva dare, quindi Coco non è che Le stava chiedendo di ucciderlo, ma di garantire di...

I. - No, no, di garantire...

P.M. - ... di garantire per lui.

I. - Certo, di garantire...

P.M. - Che si sarebbe comportato bene, in sostanza.

I. - Sì, sì, di garantire per lui. Perché poi, tra l'altro, c'era anche Jimmy Miano che ci teneva a Giorgio, eh? Perciò... Ma io non me la... dico la verità, non è che me la sono sentita di garantire per lui, perché come si può garantire... e se poi questo fa qualche puttana? E gli ho detto: "Franco, è un bravo ragazzo, però mi dispiace, io come faccio a garantire per lui?". In poche parole, son passati un po' di giorni e poi è arrivato lo Schettini, dicendo che Franco aveva dato l'ordine di ammazzarlo, di ammazzare il Giorgio. Cosa succede? Che parlando parlando... a me mi dispiaceva, in poche parole, che questo Giorgio venisse ammazzato perché, in definitiva, anche se era un ex poliziotto, aveva fatto delle cose per noi, insomma si era comportato bene, cioè non è che... E parlando con lo Schettini, lo Schettini anche lui aveva preso un'amicizia così stretta col Giorgio, che gli dispiaceva pure a lui. Difatti la cosa andava avanti per giorni e non... non succedeva niente. Poi, una sera, ci siamo visti in un locale, cioè in un American bar, vicino a piazza della Repubblica, dove è arrivato il Di Modica, perché quando si è deciso così, lo Schettini ne ha fatto parola anche al Di Modica, di vedere di fare questo fatto qua, anche se io e lo Schettini cercavamo sempre... insomma non volevamo che morisse questo Giorgio.

P.M. - Ma ne avevate parlato a Coco? Cioè, Schettini, visto che era così amico, aveva detto a Coco: "Ma dai, risparmiamo Tocci"?

I. - Ma non lo so, però... sicuramente anche il Coco se n'è accorto perché di solito, quando gli diceva di fare una cosa allo Schettini, lo Schettini gliela faceva subito. Con il Tocci la cosa andava troppo per le lunghe, difatti se n'è accorto anche il Coco che la cosa si protraeva troppo nel tempo. Poi, una sera, ci siamo visti lì, davanti a questo piano bar, è

venuto il Tocci, che mi sembra che era in compagnia del De Pierro e forse del Maiorano, e il Di Modica niente, non ha fatto niente perché quella sera... e c'era anche lo Schettini, e se n'è andato, no? Sicuramente..." (u. 21.2.96, pag. 210).

Schettini ha confermato puntualmente la ricostruzione di Mario Sarlo, fornendo un chiarimento sul significato della "garanzia" richiesta a quest'ultimo:

"P. - Senta, me la spiega una cosa, a proposito di regole di mafia che non sono... di 'ndrangheta, diciamo così, che non sono riuscito a capire? Lei si ricorda che per Tocci c'è stata quella questione lì che Trovato Franco ha chiamato i Sarlo, Mario Sarlo soprattutto, e gli ha chiesto se garantivano per Tocci, se se la sentivano di garantire per Giorgio Tocci, quando poi si era deciso che bisognava..."

I. - Eliminarlo.

P. - ... eliminarlo. E Mario Sarlo ha detto, anche qui ha detto: "No, io non mi son sentito di garantire perché Tocci gira tutta Milano, poi magari fa qualche fesseria" ecc., ecco. Ma perché? Che problema c'era se Mario Sarlo garantiva e poi Tocci faceva una sciocchezza? Che gliene veniva a Mario Sarlo?"

I. - Come...?

P. - Ne aveva qualche conseguenza negativa...? Perché? Doveva garantire in che senso?"

I. - Perché, in definitiva, era stato presentato il Giorgio Tocci dal... tramite anche i Sarlo, tra i Sarlo e il Pino Campisi, quindi nessuno più di loro poteva conoscerlo. Quando noi apprendemmo che Giorgio Tocci era un ex poliziotto, ci rivolgemmo a loro, nel senso di affidabilità e via dicendo. E sia il Mario che l'altro garantivano sull'efficienza del personaggio, sulle capacità della persona e... non mi ricordo se il Mario disse che sapeva che era un ex poliziotto, che però magari dice: "Non... avendo avuto a che fare anche con Jimmy Miano per il processo Epaminonda credevo che non aveva nessun rilievo". Forse è su questo che Franco gli disse se garantiva o meno.

P. - No, no, questo è nel momento successivo, quando poi Trovato decide di ammazzare... che Tocci dev'essere ucciso.

I. - Anche perché uno de...

P. - E lì Sarlo, invece, dice che non se la sente di garantire. Io non capisco che cosa significhi se non se la sente di garantire.

I. - Cioè, nel senso se nel caso...

P. - Che succedeva a Mario Sarlo se poi Tocci faceva una pazzia?

I. - Sarebbe stato soppresso anche lui.

P. - Ecco, questo volevo capire.

I. - Certo.

P. - Era in questo senso?

I. - Certo, certo.

P. - E poi volevo sapere un'altra cosa: per esempio, c'è sempre, ecco, Sarlo che dice che adesso Campisi magari ha qualche problema per giustificare perché ha portato Tocci in Calabria, e in questo senso magari perché ha portato e ha fatto conoscere...

I. - Il Mario Sarlo?

P. - Sì, dice che Campisi, dopo quello che è successo di Tocci, la collaborazione e tutto il resto, forse si troverà in difficoltà a spiegare a qualcuno in Calabria del perché ha portato Tocci in quell'ambiente.

I. - Va beh, ma credo che questa qui sia un'ottica normale, lo stesso Franco Trovato adesso si troverà in difficoltà a giustificare...

P. - Eh, questo Le volevo chiedere, ecco, questo Le volevo...

I. - ... a giustificare il fatto che io sono un collaboratore di giustizia.

P. - E' questo, infatti la mia domanda tendeva a questo. Quindi adesso Franco Trovato dovrà dare, per esempio, ai Papalia qualche spiegazione...

I. - A chiunque chiederà... gli chiederà, lui dovrà dare conto su questo, cioè, sono situazioni non molto facili né da sopportare, né da affrontare.

P. - Quindi in un certo senso...

I. - Anche perché, nell'ottica malavitoso, se io capisco il problema che una persona si stia per pentire, dovrei almeno cercare di impedirlo in qualche modo.

P. - Quindi gliene potrebbe derivare qualche conseguenza spiacevole a Trovato?

I. - Mah, credo che anche per lui stesso e per tanti altri certamente.

P. - Ecco, questo volevo capire.

I. - Cioè, l'unico fattore, che io, come ho già detto qua, io prima di uscire dalle gabbie e manifestare il mio pentimento appieno, diciamo che ho politicizzato questa storia, costringendo mo' gli altri a andare avanti e poi seguire delle orme per una certa incolumità. Forse su questo fatto il Franco è stato avvantaggiato, anche perché, in definitiva, io ne avevo parlato con tutti, quindi non è solo lui il responsabile di questa cosa, ma sarebbero i vari Miano, Cappello o il Papalia stesso; anche se con lui non ho avuto modo di parlare negli ultimi tempi, durante un nostro processo in comune, un Tribunale del Riesame, avemmo occasione di stare per più di qualche ora giù alle celle del Tribunale, di cui già gli anticipavo tutto il discorso.” (u. 30.4.96, pag. 158).

Il significato di quest'ultima vicenda appare a questa Corte espressivo delle regole di condotta (tutte interne ad una logica di omertà) vigenti nell'ambito dell'associazione qui giudicata; la garanzia richiesta a Mario Sarlo riguardava l'affidabilità di Tocci riguardo al rispetto dell'obbligo di silenzio, che doveva essere salvaguardato (anche in via preventiva) con l'eliminazione di chi avrebbe potuto parlare. Nella vicenda si ripete la stessa logica che condusse all'omicidio di Angelo Maccarrone (deliberato dal fratello Nino) e la conseguenza che sarebbero derivata a Sarlo e a Nino Maccarrone in caso di violazione dell'omertà era la morte. Perciò si comprende la partecipazione dello stesso Mario Sarlo all'agguato nei confronti di Tocci.

E, quindi, richiamando le osservazioni di carattere generale esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, nell'ambito sociale ove operò con la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo l'organizzazione qui giudicata, la condizione psicologica di assoggettamento di quel contesto deve essere definita omertosa, avendo assunto tutti i requisiti illustrati, quali la paura per le conseguenze che sarebbero derivate dalla violazione dell'obbligo di silenzio, della convinzione (che era un dato culturale di quell'ambiente) che l'intervento dell'autorità statale non solo non fosse efficace per spezzare l'atteggiamento di intimidazione dell'associazione, ma fosse non pertinente, perché la risoluzione dei conflitti tra sodalizi mafiosi doveva essere operata con le regole mafiose (cioè la violenza); ma la

condizione di omertà operò, in modo sufficientemente diffuso anche se non generalizzato, nei confronti di chi era esterno a quella cultura (come dimostrato dalle indicazioni di reticenze e falsità da parte di testimoni spettatori per caso delle vicende giudicate).

[4]. Il metodo dell'associazione (l'avvalersi di tale forza di intimidazione).

Non è agevole determinare il confine tra il momento in cui l'attività di violenza e minaccia dell'organizzazione criminale è tesa a provocare la situazione di assoggettamento omertoso e quello in cui gli associati utilizzano il metodo mafioso, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo, per perseguire gli scopi propostisi con il programma criminoso. Forse non esiste un confine, ma è necessario verificare se nella realtà sociale su cui opera l'associazione si sia determinato lo stato di assoggettamento e, accertato ciò, se l'attività associativa sia proseguita secondo le modalità tipiche dell'organizzazione mafiosa. La descrizione della situazione determinatasi negli anni a cavallo della costituzione della nuova società criminale tra Franco Coco-Trovato e Pepè Flachi ed esplosa con la guerra contro il gruppo Batti configura senza dubbio il profilo costitutivo dell'associazione di stampo mafioso. Può discutersi se prima dell'inizio della guerra o solo con essa, l'organizzazione mafiosa aveva già iniziato ad operare in una situazione consolidata di assoggettamento omertoso, ma sarebbe disputa di scarso rilievo nel contesto di questo provvedimento. Certo è che con la guerra Batti l'organizzazione mafiosa qui giudicata operò manifestamente utilizzando la forza di intimidazione acquisita per realizzare il proprio programma criminoso.

Sinteticamente si possono richiamare gli episodi criminosi descritti dai collaboratori che rappresentano l'espressione del metodo mafioso utilizzato dall'organizzazione fin qui descritta, quale manifestazione del potere di controllo sul territorio nell'attività di spaccio si stupefacenti. Come affermato da Schettini, gli omicidi commessi in quel periodo rappresentarono il momento di concatenazione tra i gruppi (Schettini, u. 19.3.96, pag. 167), atteso che tutte i componenti delle associazioni alleate operarono nella direzione di perseguire il medesimo scopo (ancora Schettini, u. 20.3.96, pag. 125, ma anche Tocci, u. 10.11.95, pag. 117, il quale ricollega la partecipazione dei catanesi all'omicidio De Vitis come attuazione del patto federativo).

Durante e dopo la guerra Batti, tra i fatti di sangue riconducibili all'organizzazione è interessante richiamare:

- l'omicidio di Angelo Maccarrone (Tocci, u. 10.11.95, pag. 138; Maccarrone, u. 10.1.96, pag. 61-69; Di Modica, u. 15.11.95, pag. 228; Schettini, u. 20.3.96, pag. 276), che sembra rispondere ad una logica di omertà da imporsi nell'ambito dell'organizzazione mafiosa; difatti Angelo Maccarrone fu ucciso su richiesta del fratello Nino perché aveva reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti in ordine ad un traffico di armi e, avendo partecipato all'omicidio di Francesco Batti, i vertici dell'organizzazione ebbero paura che potesse rendere all'autorità giudiziaria dichiarazioni sull'episodio, coinvolgendo personaggi quali Miano, Papalia, Schettini, Foschini, Franco Coco-Trovato.

- l'omicidio di Enzo Pirrone (Tocci, u. 10.11.95, pag. 176; Schettini, u. 22.3.96, pag. 3), commesso nell'interesse dell'associazione Paviglianiti, che secondo Tocci rispose alla medesima logica di omertà, secondo Schettini ad un interesse di controllo della "piazza" degli stupefacenti.

- l'omicidio De Vitis (su cui si richiama il capitolo 9, § 10), che rispose a logiche di alleanza con lo schieramento calabrese.

- l'omicidio Vegetti e il ferimento Palumbo (su cui si richiama il capitolo 11, § 2), che era legato ad una fornitura di stupefacente non pagata.

- l'omicidio Clemente (**Schettini**, u. 22.3.96, pag. 55; **Maccarrone**, u. 10.1.96, pag. 90; **Modesto**, u. 7.2.96, pag. 98; **Foschini**, u. 8.2.96, pag. 314; **Di Modica**, u. 15.11.95, pag. 196), specificamente determinato dalla necessità di controllo del traffico di stupefacente nell'ambito territoriale di competenza. Su questo episodio le dichiarazioni dei collaboratori sono univoche nell'attribuire alla decisione di uccidere Clemente la funzione di affermare il potere assoluto dell'organizzazione, espressione, quindi, dell'utilizzo del metodo mafioso nel perseguimento delle finalità associative. Si richiamano testualmente le dichiarazioni di **Schettini**:

"P.M. - Vuole raccontare come è nata la... il progetto di ucciderlo, le ragioni?"

I. - La ragione va ricercata nel fatto che questo qua aveva risposto male a Pinuccio Modesto, ma non per il fatto che aveva risposto male al Pinuccio stesso, per quanto lui sì... si era alzato, diciamo, a un controllo di territorio all'interno della Comasina dicendo che, appunto, né il Pepé né nessun altro gli avrebbe potuto dire niente, quindi lo ritenni, appunto, un... già un affronto. Poi mi ricordai che lo stesso Roberto Clemente era già stato in passato vittima da parte nostra, anche di un tentato agguato, di un tentato omicidio in quanto era una persona che interessava al Biagio Crisafulli.

P.M. - Mhmm.

I. - Di cui ci eravamo già occupati in passato in un permesso che questo qua aveva, comunque non lo trovammo (?). Credo che quella volta c'era con noi proprio il Foschini.

P.M. - Sì, infatti ne ha parlato.

I. - Niente, quindi presi l'occasione al volo... per dire: " Controllalo (?) che domani gliela diamo noi la sua zona a questo qua", al Pinuccio Modesto. Mi reco alla sera su da Franco, gli spiegai la storia ricordandogli che era la stessa persona che cercava il Gino. Quindi dico: "E' l'occasione buona per fare... per salvare capra e cavoli, così facciamo anche il favore a Gino". Effettivamente la sera dopo organizzai il tutto e convocai lì il Luigi che lo sapeva. Venne prima insieme al Nino...

P.M. - Luigi Di Modica." .

Quelle di **Modesto**:

"P.M. - Quindi vuole spiegare perché avvenne l'omicidio e chi l'aveva deliberato l'omicidio di Clemente Roberto?"

I. - Sì. Allora, succede che una persona - poi l'ho anche reso in fase d'interrogatorio dinanzi al G.I.P. Leo, ho fatto anche il nome, e lo ribadisco oggi - in via Ippocrate, in Comasina, vendeva della cocaina, il figlio di Clemente Roberto, cosicché io essendo responsabile della zona Comasina, e via Ippocrate è compresa nella Comasina, non volevo che vendeva la cocaina in Comasina.

P.M. - Violava, come dire, il vostro controllo territoriale.

I. - Sì, violava il nostro controllo, esatto.

P.M. - Ecco, che poi questa è la ragione perché ne parliamo in questo dibattito di questo omicidio. Vada avanti.

I. - Succede che al Bar-Latteria di via Val di Bondo, il Davide Roberto, figlio di Clemente Roberto, si presenta con il padre. Io parlo con il padre, e il padre mi risponde che lui in tale zona può fare tutto quello che vuole.

P.M. - Perché lei lo invita ad andarsene via?

I. - Sì, sì. "Dal momento che - mi spiega l'allora Roberto Clemente - dal momento che in questa piazza ci ho lasciato anche del sangue - che fu sparato - sono stato arrestato per la Comasina, adesso non è che dovete venire voialtri sbarbati a dire quello che devo fare o quello che non devo fare". E si rivolse... siccome che era già la nostra... era già un'organizzazione ben impiantata, si sapevano già le origini, la Comasina chi l'aveva effettivamente in mano...

P.M. - Cioè?

I. - Coco-Flachi e Schettini, il Roberto Clemente mi disse che lui... proprio la frase esatta... comunque, se ne fregava del Trovato, del Coco, e del Pepé.

Succede che vado al "Bar dei Vecchietti", in Cusano Milanino, e lì trovo sia Schettini che Luigi Di Modica, e il gli parlo di questo Roberto qua. Il Di Modica dice chi fosse e chi non fosse questo Roberto qua, gli spiego un attimino tutta la situazione che era successa. Il giorno dopo, sempre o al "Mistral", che è sulla stessa via, è un ristorante, o al "Bar dei Vecchietti" - sarebbe un circolino 'sto "Bar dei Vecchietti" - vi incontrai incontrai anche il Foschini Vittorio. Quando parlammo che io potevo individuare il Roberto Clemente, il Foschini disse: "Ma come, è sei mesi che lo stiamo cercando". Che lo dovevano ammazzare anche loro per fatti che poi ho spiegato al dottor Spataro, per altre faccende.

P.M. - Quindi quando Lei riferisce a Schettini, alla presenza di Di Modica, di questo contrasto con Clemente Roberto, Schettini cosa le dice?

I. - Schettini mi dice... no, mi dice di stare tranquillo. Io in udienza preliminare ho detto che Schettini si mette subito... la moto, armi, parte e va, e invece non era assolutamente vero.

P.M. - Sì.

I. - Mi dice solo di non preoccuparmi, e basta. Che avrebbe visto... si sarebbe dato da fare lui.

P.M. - Per ucciderlo.

I. - Per ucciderlo, sì.

P.M. - Dunque, la uccisione di Clemente è dovuta a un'invasione di territorio.

I. - Certo.

P.M. - Lui si presenta nel vostro territorio, Lei responsabile di quella fetta di territorio lo invita ad andarsene, lui risponde in quel modo, Lei ne riferisce a Schettini.

I. - Sì.

P.M. - Successivamente Lei apprende che Schettini ne ha parlato con il Coco, e che si è deciso la soppressione del Clemente?

I. - Che abbia parlato con il Coco non lo so. Comunque, come ho spiegato prima, poi non so se le valutazioni personali posso dirle o meno...

P.M. - Dica, dica, nei termini brevi, dica pure.

I. - O come ho spiegato ieri, per il tentato omicidio di Salvatore Batti, che non è stato eseguito... non è stato portato a termine, e il Coco si imbestialì con Schettini. Per questo faccio una mia valutazione personale e dico che anche lì c'è l'ordine di Coco dal momento che Schettini...

P.M. - Non poteva muoversi.

I. - Alla fine deve dare conto anche lui al...

P.M. - Al Coco.

I. - Al Coco, esatto.”

In termini analoghi si sono espressi gli altri collaboratori.

Una valutazione complessiva delle indicazioni fornite dai collaboratori in ordine all'affermazione del potere di controllo sul territorio attuato dall'organizzazione qui giudicata conduce univocamente all'affermazione di sussistenza del requisito costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p., con riferimento specifico alla gestione del traffico di stupefacente. In una consolidata situazione di assoggettamento omertoso del contesto sociale operante nell'area territoriale di competenza, l'affermazione del dominio incontrastato sul territorio fu realizzata attraverso il metodo definito dalla norma mafioso. Normalmente non era necessario realizzare condotte violente o minacciose per imporre il potere dell'organizzazione, perché era sufficiente la carica intimidatrice derivante dal vincolo associativo (si pensi alle vicende di Giovanni Modesto, Passaro e Rettura, nelle quali fu sufficiente prospettare le conseguenze che sarebbero derivate dal mancato tradimento, ma anche il coinvolgimento di Carrino nella associazione Flachi-Trovato-Schettini), ma nel caso in cui fosse richiesto un intervento più diretto, tutta l'organizzazione era coinvolta nella realizzazione dei fatti omicidiari. E difatti, la partecipazione ai gruppi di fuoco era composita, a prescindere dall'interesse dell'una o dell'altra associazione alla realizzazione dell'omicidio.

In questo senso è significativo il richiamo alle dichiarazioni di Mario Sarlo, Cassaniello e Pace.

Sarlo, riferendo la partecipazione del suo gruppo agli omicidi, ha così descritto le modalità di formazione del gruppo di fuoco:

“P.M. - Dell'omicidio di Paolo Cirnigliaro. Le risulta, per averlo appreso dallo Schettini in un'altra maniera, che vi sia stata una sorta di pianificazione di questi omicidi, nel senso che l'omicidio Cirnigliaro viene attribuito al gruppo Sarlo-Tocci, l'omicidio Cutolo al gruppo Pace e così via, come una sorta di distribuzione di incarichi? Lei ha mai partecipato a discorsi di questo tipo?”

I. - No, perché... poi io penso che alle volte, per esempio, poi è successo un altro fatto lì a Cusano, che poi ne parleremo, per esempio che c'erano...

P.M. - Quale?

I. - ... più rappresentanti di vari... di vari gruppi.

P.M. - Sì.

I. - ... perché...

P.M. - A chi si riferisce? All'omicidio...?

I. - All'omicidio De Vitis.

P.M. - Sì.

I. - Per esempio, c'era... mio fratello che rappresentava quelli del posto...

P.M. - Sì.

I. - ... lì, dove è successo, c'era il Calderiera (sic) che rappresentava i siciliani e c'era il Cuzzola Nino che rappresentava il gruppo dei Paviglianiti.

P.M. - Sì.

I. - Perciò era un assortimento. Cioè, non so adesso...

P.M. - Sì.

I. - ... da cosa derivava... perché lo Schettini... era lui che decideva chi chiamare...

P.M. - Sì.

I. - ... o chi non chiamare.

P.M. - Sì.

I. - Cioè, non so.

P.M. - Va bene. Quindi questa domanda che io Le avevo fatto sulla base delle dichiarazioni di altra persona, sì, insomma, Lei non è al corrente di una pianificazione di questo tipo.

I. - No.” (u. 21.2.96, pag. 185).

Pace e Cassaniello, riferendo dei problemi che determinava la presenza di molte persone alle azioni di fuoco, hanno così descritto il tentativo di pianificazione proposto a Franco Coco-Trovato:

“e mi ribellai perché tutti i giorni dalla parti nostre c'erano 15, 20 persone per organizzare, per fare omicidi, per attaccare i vari gruppi vicino a Batti e questa cosa non mi stava bene. Al che ne parlammo a Franco Coco, allora visto che lui aveva stretto anche alleanza con il gruppo dei catanesi e non solo con i Papalia o con i Paviglianiti, io mi resi disponibile, io e Salvatore Pace, di far sì che... faccio un esempio: se c'erano da fare 5 omicidi ogni gruppo prendeva una sua responsabilità e la portava a termine. Cosa che Franco Coco in verità la prese bene e per questo noi prendemmo il compito dell'uccisione di Roberto Cutolo, praticamente facemmo tutto noi.

P.M. - Prima di entrare nell'omicidio di Roberto Cutolo... quindi sta dicendo che si trattò di una vera e propria, anche se è tremendo usare questo termine per degli omicidi, si trattò di una pianificazione dei compiti?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Praticamente Lei dice: "Siamo tanti gruppi, tante persone, c'è una confusione che non si può manco immaginare, organizziamoci, ogni gruppo si fa un omicidio", questa è la logica?

I.R.C. - Esatto.” (Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 146).

“P.M. - E' vero questo, è vero che vi fu anche una pretesa di un Vostro anche maggiore coinvolgimento, oltre all'omicidio Cutolo, e che vi fu una necessità di organizzare la ripartizione delle forze?

I. - No, non è proprio in questi termini, dottore. Diciamola che... come avevo già anticipato precedentemente, io cominciavo a stufarmi di tutti questi omicidi perché era diventato un lavoro a catena, non è che erano omicidi per necessità di sopravvivenza: qui, se non ti davi da fare a staccarti, ogni giorno ci avevi da fare un omicidio. E allora cominciavo a tagliare un pochettino tutte 'ste cose. In realtà, però, c'è da dire che Cassaniello... gli piacevano in un certo modo... perché secondo lui acquistava prestigio, acquistava coso... e fece un patto di questo tipo che lui parlò qui in aula, quando io - l'ho ascoltato anch'io - che si... si parlò con Franco e disse: "Senti, da oggi in poi, quando devi fare un omicidio che possiamo farlo noi, ci dici a noi solo e senza... perché noi non vogliamo conoscere né questo, né quest'altro...", in quanto il Franco cominciava a girare con i catanesi, ma non tanto il

Franco, lo Schettini, perché dove c'era Schettini c'erano guai, perciò... ogni giorno ne vedevi una faccia nuova. Noi per evitare tutti questi problemi abbiamo... ha fatto quella specie di patto di non... se patto si può chiamare. Però, in realtà, noi ci stavamo defilando da questa situazione.” (Pace, u. 12.3.96, pag. 237).

A questa fase di attività del potere acquisito nel vasto territorio di competenza dell'organizzazione si affiancarono le condotte dei gruppi rappresentanti le articolazioni locali del sodalizio, ciascuna delle quali svolse nel proprio ambito territoriale di competenze un'attività delittuosa con metodi mafiosi, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e di un consolidato stato di assoggettamento omertoso. Ritiene la Corte che su tale ambito di attività sia opportuno affrontare nel successivo paragrafo le modalità proprie di ciascuna delle articolazioni di Milano, Lecco, Busto Arsizio e Cermenate, per poi formulare un giudizio complessivo sulla sussistenza dell'organizzazione mafiosa.

[5]. Programma criminoso.

Per quanto concerne il programma criminoso dell'organizzazione qui esaminata, in questa parte di motivazione è sufficiente indicare nella gestione del traffico di stupefacenti nell'ambito territoriale di competenza, l'obiettivo primario del sodalizio, al cui fianco furono progettati azioni di fuoco omicidarie, traffici di armi, realizzazione di tutti i delitti connessi all'attività illecita principale (furti o ricettazioni di autovetture utilizzate per la gestione del traffico di stupefacenti, corruzione di appartenenti alle forze dell'ordine, come dimostrano gli episodi Nuzzo e Orlando). Nelle singole realtà locali, l'attività dell'associazione mafiosa fu indirizzata anche alla commissione di altri delitti (usura ed estorsione) e al controllo del territorio attraverso l'acquisizione di esercizi commerciali (bar, ristoranti, negozi di arredamento e abbigliamento), immobili, società finanziarie o dedite ad altre attività commerciali (quali, ad esempio, le società operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti). Tale attività era anche finalizzata all'investimento dei proventi di entità elevata, provenienti dal traffico di stupefacenti.

[6]. Le singole realtà territoriali quali espressioni dell'associazione mafiosa.

Nel prossimo paragrafo si affronteranno le singole articolazioni locali dell'organizzazione mafiosa qui giudicata, limitandosi la valutazione a coloro che sono imputati in questo processo. Le associazioni dei Papalia e dei catanesi dell'autoparco sono state giudicate in altri procedimenti, per cui il loro inserimento in questa motivazione è dipeso solo da esigenze di illustrazione completa del panorama associativo oggetto dell'imputazione.

Si è anticipato che l'organizzazione mafiosa delineata in questo capitolo mantenne un'autonomia di funzionamento rispetto alle associazioni dedite al narcotraffico, poiché non vi fu coincidenza di persone tra i due sodalizi e anche sotto il profilo materiale le strutture utilizzate dall'una erano distinte da quelle delle singole associazioni dirette allo spaccio di stupefacente.

Paragrafo 5 - Le singole realtà territoriali e la sussistenza dell'associazione di stampo mafioso.

[1]. L'articolazione dell'organizzazione presente nell'area territoriale di Lecco. Considerazioni generali.

La realtà territoriale lecchese rappresentò l'area di più intensa penetrazione del sodalizio criminale facente riferimento a Franco Coco-Trovato, poiché in quella città si stabilirono i fratelli Coco-Trovato e da loro furono lì insediate fiorenti attività economiche e commerciali.

L'articolazione lecchese dell'organizzazione qui giudicata fu anche quella che manifestò in modo più evidente alcune caratteristiche tipiche della presenza territoriale del sodalizio mafioso, operando in quella realtà economica in forme delinquenziali diverse, e altrettanto penetranti nel tessuto sociale, rispetto al traffico di stupefacenti. A Lecco più che altrove, l'associazione esplicò, almeno a livello programmatico, quelle forme tipiche di controllo del territorio che nella visione tradizionale del fenomeno criminale si definiscono mafiose.

Dal quadro probatorio acquisito in dibattimento possono individuarsi tre profili della presenza mafiosa sul territorio lecchese (che furono paralleli al controllo esclusivo del traffico di stupefacenti):

1 - L'attività di investimento dei profitti derivanti dal traffico di stupefacenti, che determinò il controllo da parte dell'associazione di fiorenti attività economiche e commerciali.

2 - L'attività delittuosa caratterizzata dall'esercizio di violenza e intimidazione nei confronti della realtà socio-economica lecchese, concretatasi nella gestione di prestiti ad usura e delle conseguenti condotte estorsive (in questo senso si richiamano le condotte accertate a carico dei fratelli Franco e Mario Coco-Trovato e di Schettini, nonché l'attività diretta da Vincenzo Musolino e Stefano Aldè).

3 - l'attività definibile di presenza ambientale sul territorio, concretatasi nei rapporti con organismi rappresentativi dei commercianti, con appartenenti alle forze dell'ordine, con funzionari dell'amministrazione della giustizia.

Tali ambiti non furono separati tra loro, perché l'investimento dei proventi derivanti dalle attività illegali si indirizzò anche nella gestione dello strozzinaggio da parte dei cd. strangolatori (delineando una continuità tra i primi due profili evidenziati) e la presenza ambientale sul territorio si concretò anche in forme più o meno esplicite di intimidazione nei confronti dei rappresentanti dell'associazionismo commerciale (vicenda che coinvolse il presidente dell'Unione commercianti lecchesi, Giuseppe Crippa), dei rappresentanti istituzionali (vicenda che coinvolse il segretario comunale di Lecco, Costante Grassi) degli organi locali di informazione (vicenda che coinvolse il direttore dell'emittente Radio Crystall).

Il quadro così definito (che in questa parte di motivazione verrà approfondito con specifici riferimenti agli episodi descritti da testimoni e collaboratori nel corso del dibattimento) delinea una presenza associativa sul territorio lecchese caratterizzata dai profili indicati nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p.

Prima di illustrare gli elementi di prova relativi al capo 158 dell'imputazione, è opportuno premettere che nel corso della trattazione dei diversi profili appena enunciati si ricorrerà più che in altre parti della motivazione alla citazione testuale delle dichiarazioni dei testimoni escussi, in quanto il tenore delle risposte da costoro rese in dibattimento esprime di per sé la situazione di assoggettamento omertoso tipica della presenza mafiosa sul territorio.

[2]. Attività di investimento dei proventi del traffico di stupefacenti.

1 - Acquisizione e ristrutturazione dei locali "Wall street" e "Il Portico".

Le indicazioni più precise acquisite al dibattimento su questo primo profilo delle attività associative sono state fornite da due collaboratori operanti a livello diverso, Antonio Schettini, quale dirigente dell'associazione finalizzata al narcotraffico che funse da collegamento nell'ambito degli investimenti economici realizzati nel lecchese, e Vincenzo Musolino, quale artefice principale della gestione economica dell'associazione capeggiata dal proprio cognato Franco Coco-Trovato. Le dichiarazioni di costoro, sopraggiunte in fase avanzata di dibattimento, si sono inserite (fornendo un significativo contributo di chiarezza) in un quadro probatorio già solido, acquisito grazie all'attività investigativa di tutte le forze di polizia giudiziaria operanti nel lecchese (il Commissariato di Polizia, delle cui indagini hanno riferito principalmente i testi Scopelliti e Russo, il Comando dei Carabinieri, di cui hanno riferito principalmente i testi Masic e Chiandotto, la Guardia di Finanza, di cui hanno riferito principalmente i testi Senatore e Ritmo). Nel corso del dibattimento gli esiti delle indagini di pg sono state confermate dai testimoni che furono coinvolti nelle attività di acquisizione di immobili e di esercizi commerciali da parte dell'organizzazione qui giudicata.

Musolino (u. 16.4.96, pagg. 136 e ss. e u. 19.4.96, pagg. 24 e ss.) ha fornito un quadro molto preciso della gestione assunta per conto di Franco Coco-Trovato (e dell'organizzazione da questi capeggiata) delle attività economiche e commerciali nel territorio di Lecco

Il collaboratore, dopo aver premesso che intorno alla metà del 1985 iniziò un'attività finanziaria in società con Stefano Aldè, ha collocato intorno al 1987 l'origine dei rapporti organici con il proprio cognato; in quell'anno si verificò l'intervento di Franco Coco-Trovato in una vicenda che riguardava Mario Squizzato (già socio di Musolino e Aldè e all'epoca presidente della società sportiva del Varese Calcio), della quale si tratterà nel prosieguo della motivazione; più rilevante, per comprendere il rapporto che si instaurò tra l'attività finanziaria gestita da Musolino e Aldè (tramite la società Omnialeasing) e la presenza di Coco-Trovato nella città di Lecco, è la vicenda riguardante tale Lugarà. Questi era un imprenditore di Seregno con cui Musolino aveva già intrattenuto rapporti commerciali e che chiese alla Omnialeasing un finanziamento di 100 milioni di lire. Dopo che Lugarà non onorò due ricevute bancarie emesse in adempimento del finanziamento, Musolino e Aldè si rivolsero al debitore, il quale, con atteggiamento intimidatorio, disse loro che non avrebbero recuperato mai il credito perché la firma apposta sulla fideiussione offerta in garanzia era falsa. Musolino aveva ritenuto che quell'importo fosse da considerarsi perduto, ma dopo qualche tempo fu chiamato da Franco Coco-Trovato, il quale gli chiese se fosse vero che era stato truffato da Lugarà. Alla sua risposta affermativa non trascorse neanche un mese che lo stesso cognato chiamò Musolino per recarsi presso la società alla quale era stato concesso il finanziamento; all'incontro erano presenti oltre a loro due, tale Carmelo D'Amico e Lugarà. Franco Coco-Trovato estrasse una pistola, diede uno schiaffo a Lugarà e a quel punto D'Amico intervenne dicendo che non era necessario insistere perché il debito sarebbe stato saldato (cosa che avvenne nei mesi successivi) - **u. 16.4.96, pag. 155.**

Questa vicenda, che sarà richiamata anche in seguito perché significativa di altra forma di presenza mafiosa dell'organizzazione, rappresentò il primo momento di collegamento tra le attività più o meno lecite gestite da Musolino e le attività del cognato Franco Coco-Trovato.

Nel giugno 1987 Musolino costituì la società G.M.T. (il cui oggetto sociale era l'attività di movimento terra) e contemporaneamente Franco Coco-Trovato gli chiese di essere

coadiuvato nella gestione dell'attività di ristrutturazione di un immobile acquistato da Rolando Coco ma che lo stesso Franco intendeva rilevare per destinare a ristorante. L'immobile fu intestato alla G.M.T. e Musolino accese un finanziamento per la ristrutturazione dello stesso tramite la A.P. leasing, una società finanziaria dallo stesso gestita. Il collaboratore ha precisato che Franco Coco-Trovato non aveva necessità di reperire il denaro per le ristrutturazione dell'immobile, ma il finanziamento rappresentò la giustificazione della disponibilità di fondi a ciò destinati. La ristrutturazione e la realizzazione del ristorante si protrassero per almeno due anni, durante i quali Musolino ricevette dal cognato (tramite Antonio Schettini) circa 200 milioni al mese, complessivamente oltre 4 miliardi di lire investiti nella realizzazione del *Wall street*. Musolino concordò con Coco-Trovato le modalità di investimento, nonché il finanziamento fittizio che avrebbe legittimato i lavori sull'immobile, ma ebbe piena autonomia nella gestione finanziaria dell'operazione. Il collaboratore ha precisato che gli altri soci della A.P. leasing non erano a conoscenza della copertura che la società forniva al riciclaggio del denaro proveniente dalle attività illegali di Coco-Trovato, di cui egli stesso era pienamente consapevole (**u. 16.4.96, pagg. 173-201**).

Musolino ha, infine, precisato che con le imprese che lavorarono nella realizzazione del locale fu raggiunto un accordo per la fatturazione di solo il 30% del costo dei lavori, al fine di evitare che Franco Coco-Trovato non potesse giustificare la provenienza del denaro investito (**pag. 200**).

Le dichiarazioni di Musolino si sono inserite in un quadro probatorio parzialmente definito, perché, con riferimento al finanziamento concesso dalla A.P. leasing, gli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza avevano consentito di accertare la natura fittizia dello stesso.

Il Maresciallo della Guardia di finanza **Carmelo Ritmo (u.11.7.96)** ha descritto in via generale le modalità di indagine adottate al fine di verificare le forme di acquisizione delle licenze commerciali e degli immobili da parte degli attuali proprietari:

“T. - Sono stati sentiti a sommarie informazioni testimoniali, principalmente, tutti i soggetti, tutte le parti venditrici degli immobili. Dopodiché, in base alle dichiarazioni delle parti venditrici degli immobili sono stati effettuati dei riscontri, principalmente con degli accertamenti bancari, per vedere le modalità, se c'erano state, dei pagamenti di tutti i quati gli immobili.

P.M. - Quindi, sostanzialmente, avete, come dire? Operato una sorta di ricostruzione storica di tutti i passaggi di proprietà?

T. - Di tutti i passaggi di proprietà, sì.

P.M. - E lì dove era possibile verificare le modalità di pagamento...

T. - Di pagamento abbiamo verificato...

P.M. - ... L'individuazione dei titoli eccetera, avete identificato questo.

T. - Tramite accertamenti bancari abbiamo verificato.”

Il teste ha, quindi, ricostruito le vicende relative alla realizzazione del ristorante “*Wall street*”:

"P.M. - Per quanto... poi torneremo per l'immobile, quando ci arriveremo secondo l'ordine già prestabilito. Per quanto riguarda, invece, il ristorante "Wall street" con sede in Lecco, via Belfiore n. 1, gestito da Musolino Eustina, avete sentito il...

T. - Abbiamo sentito le parti... la parte venditrice, principalmente, era solo una la Rusconi... Giuliano, il signor Rusconi Giuliano che praticamente diceva di aver venduto, riassumendo, in due soluzioni la proprietà. Una prima volta l'aveva venduto alla presenza di Coco Rolando, Coco Franco e Musolino Vincenzo e l'immobile veniva intestato alla "G.M.T.", una società che faceva parte... di cui l'amministratore unico era Musolino Vincenzo e la seconda volta, invece, era stata contattata da Coco Franco e da Musolino Vincenzo, la seconda parte. Questa volta veniva... anche questa volta veniva intestato il bene alla società "G.M.T.".

P.M. - Ecco, la domanda che Le faccio è questa: il... abbiamo anche sentito Rusconi Giuliano il 27 giugno '96. In sostanza il bene veniva stipulato... il rogito il 15 marzo '89 in favore della "G.M.T.".

T. - Della G.M.T., sì, della "G.M.T.".

P.M. - E poi la "G.M.T." aveva rivenduto alla "A.P. Leasing".

T. - "A.P. Leasing".

P.M. - In che data risultava la stipula del rogito notarile?

T. - 19/02/'90.

P.M. - Diciannove aprile '90 per l'importo?

T. - Dell'importo di un miliardo e 100 milioni. Un miliardo e 190 milioni. Un miliardo più I.V.A.

P.M. - Bene. E' stato accertato l'effettivo pagamento di questo bene dalla parte della "A.P. Leasing" e la "G.M.T."? Cosa è avvenuto?

T. - Dalla parte della "A.P. Leasing" e "G.M.T." noi abbiamo fatto accertamenti dalla compagnia della Guardia di Finanza di Lecco che stava facendo una verifica nei confronti, non ci risulta che sia stato mai pagato questo bene.

P.M. - Quindi, in pratica, sono state emesse regolari fatture...

T. - Sono state emesse regolari fatture, ma in realtà non... sembra che non si sia mai stato il pagamento effettivo del bene. Materialmente i soldi non sono mai usciti.

P.M. - La compagnia di Lecco ha inoltrato...

T. - Sì, ha denunciato l'amministratore alla Procura di Lecco, sì.

P.M. - Ha denunciato... Ecco, controlli, ci dica, per favore, gli estremi di questa denuncia, sì.

T. - Allora: per tale violazione è stata trasmessa alla Compagnia di Lecco notizia di reato in data 17 luglio '93 con protocollo 3127/PG/8447 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, dottor Bocciolino.

P.M. - Quindi, praticamente, questa denuncia ipotizza la emissione di fatture senza rapporto o sottostante reato, ho capito.

T. - Sì.

P.M. - Poi abbiamo saputo che la "A.P. Leasing" ha concesso in locazione il bene alla Musolino Eustina...

T. - Sì.

P.M. - ... con una locazione finanziaria.

T. - Con una locazione finanziaria...

P.M. - Ci vuole ricordare l'importo di questa?

T. - Sì, la locazione finanziaria (...) (parola inintell., pronuncia non chiara) all'incirca dovrebbe essere 1 miliardo e 800 milioni tutti i canoni, però c'era una suddivisione e bisognava pagare man mano. Cioè, la prima rata un maxi canone iniziale di 357 milioni che la signora Musolino doveva versare al momento della firma del contratto di leasing. Poi c'erano 60 rate, con scadenza mensile, di 17.763.606 e altre 16 rate da onorare in un'unica soluzione il 31 maggio del '94 e un riscatto finale della somma di un milione il 22 di febbraio del 1999.

P.M. - Bene, abbiamo sentito Novella Tommaso che poi è il liquidatore della "Multileasing"...

T. - Sì.

P.M. - In cui era confluita l'"A.P. Leasing" (...) (parola inintel., voci sovr.)

T. - L'"A.P. Leasing". sì.

P.M. - Perfetto. Gli accertamenti bancari svolti in base alle dichiarazioni del liquidatore della "Multileasing", Novella Tomaso, dove sono stati svolti e che esito hanno (...) (parola inintel., voci sovr.)

T. - Sono stati svolti alla Banca Briantea di Lecco, in base alle dichiarazioni che sono state fatte...

P.M. - La Banca Briantea di dove?

T. - Di Lecco, sempre di Lecco. Per aver omesso (?) di appurare l'esistenza esclusivamente di 12 ricevute bancarie dell'importo di 17.770.706 lire cadauno, pagati da Musolino Eustina alla "A.P. Leasing" per il periodo che va dal 30/06/'89 al 31 maggio del '90 con utilizzo di conto corrente. Poi ci sono altre presentazioni, da parte questa volta della "A.P. Leasing", alla banca Briantea di (...) (parola inintell., pronuncia non chiara)

P.M. - Della "A.P. Leasing", scandisca bene per la registrazione.

T. - "A.P. Leasing", di tre effetti con scadenza il 30/06/'90, 31/07/'90 e il 31/08/'90 di 17 milioni... sempre dello stesso importo, 17.770.706 cadauno. E si presumono pagati a carico di Musolino Eustina senza l'utilizzo di conto correnti.

P.M. - Senta, il canone iniziale era di 357 milioni, abbiamo sentito prima...

T. - Sì.

P.M. - Risulta il pagamento di questo canone iniziale?

T. - No, non risulta, non è stato riscontrato nessun pagamento in base al periodo in cui doveva essere pagato sono stati fatti degli accertamenti in quel periodo, ma non risulta nessun pagamento di 357 milioni.

P.M. - Bene. Ci vuole ricordare a proposito di quell'accertamento... è emerso il nome di De Marini Tiziana che era la impiegata della "A.P.lesing"?

T. - Sì. Siccome la Banca Briantea d Lecco comunicava di aver rilasciato... durante questi accertamenti noi abbiamo richiesto gli accertamenti bancari alla Banca Popolare di Le... scusi alla Banca Briantea, no? La Banca Briantea comunicava che un tale giorno c'era stato un versamento di 357 milioni più 142 milioni per un totale di 499 milioni. Ora, dato che la somma è di 357 milioni si voleva riscontrare se poteva eventualmente essere quel versamento il pagamento del maxi canone iniziale e a tal punto abbiamo chiamato la signora De Marini Tiziana...

P.M. - Il versamento risultava fatto da De Marini? Non ho capito... Il versamento...

MCCCLXXXVII

T. - E, allora... no, la Banca Briantea di Lecco comunica che il 29 novembre dell'88 aveva rilasciato alla signora De Marini Tiziana, su richiesta di Aldè Stefano e Musolino Vincenzo degli assegni circolari con addebito parte su un Conto Corrente 7761 intestato alla signora De Marini Tiziana, ma riconducibile alla "A.P. Leasing", e parte sul Conto Corrente 198 intestato a Sacco Maria, ma riconducibile alla "Medioleasing".

P.M. - Sì.

T. - Allora, in conseguenza di detta operazione, in tale data, quindi... la De Marini avrebbe ritirato presso l'istituto... cioè presso la Banca Briantea la somma di 499.800.000...

P.M. - Quasi mezzo miliardo.

T. - ... con addebito delle somme sui vari conti correnti. Ora, alla fine di accertare se questa operazione... se l'operazione, quindi, di 357 milioni si riferisse al pagamento del maxi (...) (parola inintell., pronuncia non chiara) iniziale -perché essendo 357 milioni dice: "Può darsi che quelli che... con quella lì paga" - è stata sentita la signora De Marini Tiziana. Cioè, è stato chiesto alla signora De Marini Tiziana, praticamente, se ne sapesse qualcosa di questi 357 milioni.

P.M. - Sì.

T. - Anche al fine di identificare il beneficiario della somma... dei 357 più dei 142, il signor Crescioli (?) Giovanni che ancora non avevamo identificato. Poi nella redazione, praticamente del verbale, però la signora De Marini ha detto di... niente, di avere svolto attività nella società del signor Aldè Stefano, di essere intestataria di questo conto corrente, ma precisava soltanto che era riconducibile ad Aldè Stefano, il conto corrente, di essersi intestato il conto corrente in questione, cioè il 7761 solo per fare un favore ad Aldè Stefano in quanto all'epoca intratteneva con lo stesso una relazione affettiva.

P.M. - Ad Aldè Stefano.

T. - Sì.

P.M. - Lo dico per la trascrizione perché poi risulta: "De Stefano". Aldè Stefano.

T. - Aldè Stefano.

P.M. - Perfetto.

T. - Una relazione affettiva, precisando comunque di non aver mai gestito in concreto il conto corrente e di non aver mai emesso assegni traendo i fondi dal predetto conto; di non conoscere la provenienza delle somme transitate su quel conto e di non essere mai venuta conoscenza per ragioni del suo impiego o per altri motivi di operazioni di leasing intercorse fra la "A.P. Leasing" e la signora Musolino Eustina, di non conoscere il signor Crescioli Giovanni, di non saperlo identificare.

P.M. - Allora, scusi se La interrompo: Crescioli Giovanni era colui che era beneficiario di quegli assegni circolari per circa mezzo miliardo di cui abbiamo parlato prima?

T. - Sì.

P.M. - Benissimo. E' stato identificato il Crescioli Giovanni?

T. - Sì, successivamente è stato identificato il signor Crescioli Giovanni, sì. E' stato identificato ed è stato invitato al S.I.T. anche il signor Crescioli Giovanni il quale dice di aver conosciuto Aldè in occasione di due contratti di lease back, uno con la "Medioleasing" e uno... società controllata (?) di Aldè e l'altro con la "A.P. Leasing". Quello con la "Medioleasing" di importo di 357 milioni e quello della "A.P. Leasing" di 142 milioni...

P.M. - Quindi, in sostanza, ha affermato di aver ricevuto questo mezzo miliardo, uno da 357... un finanziamento da 357 e uno da 142 milioni e 800 mila come, appunto, finanziamenti?

T. - Come finanziamenti di lease back, sì.

P.M. - Quindi con nessun rapporto apparente con il "Wall street"?

T. - Con nessun rapporto apparente con il "Wall street".

P.M. - Va bene, andiamo avanti. Quindi sul "Wall street", sostanzialmente, quindi questo pagamento non è stato accertato.

T. - No, non risulta 357 milioni, risultano soltanto quelle ricevute...

P.M. - Sì. La De Marini Tiziana era dunque dipendente di Aldè e di Musolino.

T. - Come ha detto lei stessa sì... Di Aldè, della società di Aldè, alla "A.P. Leasing". “

Il teste **Giuliano Rusconi (u. 27.6.96)** ha confermato la vendita dell'immobile, precisando che la stessa avvenne in due fasi, la prima l'11.2.88 e la seconda il 15.3.89; la prima richiesta fu avanzata da Rolando Coco, ma intervennero Musolino e Franco Coco-Trovato; lo stesso Musolino gestì la trattativa relativa alla seconda vendita. L'immobile fu intestato alla G.M.T.

Tommaso Novella (u. 27.6.96) è il liquidatore giudiziale della Multileasing S.p.A., società nella quale nel 1990 fu conferito il ramo di azienda della A.P. leasing; il teste ha riferito che il contratto di finanziamento in favore di Eustina Musolino (moglie di Franco Coco-Trovato e locataria del contratto relativo al *Wall street*) prevedeva la corresponsione di un importo di 1.800.000.000 di lire, con 60 rate mensili da lire 17 milioni e 60 rate mensili da lire 26 milioni; il contratto non fu onorato e dopo l'intervento del liquidatore la Musolino chiese un programma di rientro che non fu mai presentato.

Infine, **Schettini (u. 29.3.96, pagg. 56-67)** ha confermato che Musolino ricevette il denaro destinato alla ristrutturazione del *Wall street*, complessivamente 3-4 miliardi di lire; il collaboratore ha così descritto il rapporto con Musolino:

“P.M. - Musolino Vincenzo, il cognato di Franco Coco.

I. - Sì.

P.M. - E' vero che ha ricevuto soldi, provento delle Vostre attività, gestendoli per i fini che, se li conosce, ci dirà?

I. - Sì. Allora, al Musolino gli abbiamo dato noi i soldi... Quando Franco ha ritirato il "Wall street" eh... passavamo tramite lui per tutti i pagamenti, per l'impresa di costruzione, marmi, qualunque tipo di lavoro c'era da pagare, passava per mano al Musolino Vincenzo. Eh... Se vuole posso quantificare, più o meno, le cifre...

P.M. - Sì.

I. - ... che lui ha avuto. Credo che, tra i soldi di Franco e una cospicua somma che gli avevo prestato io al Franco per questi lavori, credo che dovrebbe essere intorno ai quattromiliardi.

P.M. - Quattromiliardi.

I. - Tre, quattromiliardi lire, tutto.

P.M. - Ci faccia capire dov'è l'aspetto illecito della vicenda, cioè se Lei dice che c'è una persona che viene delegata ad effettuare i pagamenti, va beh, questo non è mica reato?, cioè i soldi li date alla persona e la persona eh... Allora, vorrei che Lei chiarisse, se Le è noto, un

qualche aspetto illegale di questa situazione, poi sentiremo la versione di Musolino, evidentemente.

I. - L'aspetto illegale che io posso carpire da tutta la vicenda è che i soldi che noi gli davamo al Musolino, il Musolino lo poteva... li poteva utilizzare per i suoi fini, per i suoi scopi o per il suo lavoro, magari dando soldi tramite la finanziaria con gli interessi o...

P.M. - Erano soldi che Voi davate in contanti?

I. - Sì, sì, certamente.

P.M. - Glieli dava Lei, personalmente?

I. - Sì.

P.M. - Nell...

I. - Finché non fu arrestato lui...

P.M. - Sì, nell'ordine di centinaia di milioni, penso...

I. - Centinaia di milioni.

P.M. - ... se sono quattromiliardi...

I. - Sì.

P.M. - ... Lei parla ed erano soldi che, ovviamente, provenivano dai Vostri traffici, evidentemente?

I. - Sì.

P.M. - Musolino ne era consapevole?

I. - Di questa somma dovrebbero essere o sei o ottocentomilioni di mii (sic).

P.M. - Dei Suoi.

I. - Dei miei, sì.

P.M. - In che senso i Suoi, Lei che cosa ci... investiva in questi soldi?

I. - No, glieli stavo dando al Franco per portare avanti il posto... il locale.

P.M. - Con che vantaggio per Lei?

I. - Nessuno, era a livello...

P.M. - Era un prestito a un amico...

I. - Sì...

P.M. - ... li ha prestati?

I. - ... non m'interessava, certo, anche perché venne un periodo che entravano tanti di quei soldi che non sapevo neanche più dove metterli."

Questa prima vicenda rappresentò la forma di investimento di maggior rilievo da parte dell'organizzazione nell'ambito territoriale lecchese, anche se Musolino ha descritto una molteplicità di ulteriori attività commerciali (lecite e illecite) gestite per conto di Coco-Trovato. Dalla descrizione fornita da Musolino e dagli ulteriori elementi di prova illustrati, sono state chiaramente delineate le modalità di realizzazione del ristorante *Wall street*: Franco Coco-Trovato investì nella ristrutturazione dell'immobile acquistato per alcune centinaia di milioni di lire e nella costruzione del ristorante, oltre 4 miliardi, versati al proprio cognato per il tramite di Schettini; Musolino gestì in piena autonomia l'operazione finanziaria descritta, consistita, tra l'altro, in un finanziamento fittizio da parte della società finanziaria A.P. leasing e nell'accordo con i fornitori e gli artigiani che operarono sull'immobile di fatturare solo il 30% dei lavori eseguiti.

Un qualche rilievo assume la vicenda relativa al ristorante "Il Portico", per la cui ristrutturazione furono investiti circa 2 miliardi di lire provenienti dalle attività delittuose

dell'associazione. **Musolino (u. 16.4.96, pag. 200)** ha così descritto il suo interessamento per i lavori eseguiti al *Portico*:

"P.M. - L'agguato è del settembre del '90.

I. - Era già finito, dovrebbe essere già stato finito e già in attivo era, sì, era già in attivo, esatto. Però cosa succede? Ah, ecco perché... Nel frattempo che c'era stata l'apertura o prima dell'apertura del "Wall street" era successo che mio cognato aveva pensato anche lui di ristrutturare il "Portico" di Arluno (?) che ci siamo... mi ero dimenticato.

P.M. - Sì.

I. - Per quello che...

P.M. - Sì, sì, ma...

I. - Perciò le spese erano maggiorate, diciamo, c'è stato un periodo che erano maggiorate di quella che era... ecco. Niente, aveva deciso di ristrutturare il "Portico", non so... di quello che è a mia conoscenza perché non l'ho seguito tutto, diciamo, il complesso del "Portico", in parte l'ho seguito. Comunque, a mio avviso, all'incirca un altro... diciamo un miliardo e mezzo, sicuramente un miliardo e mezzo di investimento è stato dirottato lì al "Portico", diciamo.

P.M. - Stiamo parlando di un miliardo e mezzo facente parte di quei 5 o...

I. - No, diciamo che se parliamo di cifre parliamo di 4, all'incirca, tanto per non fare cose astronomiche (?) del 4 potrei essere sicuro lì...

P.M. - Al "Wall street".

I. - Perché? Le spiego perché mi portano le cifre Le dico questo. Perché quando è stato aperto... nella fase che è stato aperto il "Wall street", aperto il "Wall street", oltre avere i debiti c'è stato un periodo... io penso da quando è nato il "Wall street" a quando è stato chiuso non ha mai guadagnato quel locale lì, ha sempre, diciamo, l'investimento sbagliato, giustamente portava, da quello che so io, negli ultimi tre mesi che sono entrato a conoscenza della contabilità del "Wall street", dopo aver licenziato due o tre operai perdeva 15 o 20 milioni al mese solo il "Wall street". Il "Portico" che era un locale che prima della ristrutturazione guadagnava... dichiarati all'incirca dai 70 ai 100 milioni all'anno dichiarati, dico dichiarati perché è normale come in tutta Italia, spero, credo... spero di no, è normale che chi ha ristorazione parte lo faccia in nero. Perciò io dico: parliamo di dati di fatto che sono... contabilmente.

P.M. - Quindi, Lei dice, per essere sicuri, e quindi approssimati al limite per difetto, 4 miliardi per il "Wall street" e un miliardo e mezzo per il "Portico".

I. - O anche due al "Portico".

P.M. - O anche due per il "Portico". Quindi, allora, quello stesso sistema di versamento di soldi in contanti per gestione di lavori eccetera, eccetera, viene attuato anche per il "Portico", quindi questa somma riguarda anche i lavori del "Portico", giusto?

I. - E bisogna aggiungere che oltre ai pagamenti delle scadenze, oltre tutto quelli che erano i costi degli stabili c'è anche quello della gestione, perciò se è vero che arriviamo a una cifra di 6 miliardi nell'arco dell'anno lì, minimo, da quello che è a mia conoscenza bisogna aggiungere un miliardo di perdita di esercizio, ha capito?

P.M. - Ho capito."

MCCCXCI

Con riferimento alla licenza e dell'immobile del locale "Il Portico" il teste **Ritmo** ha riferito gli accertamenti compiuti, che assumono scarso significato rispetto alle indicazioni di Musolino, anche se definiscono gli esborsi da parte di Franco Coco-Trovato in epoca precedente ai lavori di ristrutturazione:

"P.M. - Che risultava, al momento degli accertamenti, di proprietà di Musolino Eustina.

T. - Sì.

P.M. - Ecco, chi avete ascoltato per queste dichiarazioni?

T. - Allora, per quanto riguarda la licenza... il passaggio della licenza abbiamo ascoltato la Monanni Elida. Per quanto riguarda, invece, il passaggio del fabbricato la signor Bazzi Dina.

P.M. - Ecco, per quanto riguarda la Monanni Elida la stessa aveva dichiarato, abbiamo... un attimino che verifico se l'abbiamo sentita, penso proprio di sì...

P. - Sì, sì. l'abbiamo sentita.

P.M. - Esattamente il 27 giugno '96, la stessa ha riferito di essere stata pagata in cambiali e che ha girato queste cambiali a vari suoi debitori, non è stato possibile individuare...

T. - No, erano tutte cambiali di bassissimo importo, poi ce n'erano alcune, secondo la signora Monanni di importo sui 30 milioni che aveva girato. Infatti se l'aveva fatto scontare da un tale che si chiamava Corti Isaia che siamo riusciti a identificarlo, però non l'abbiamo sentito perché non... dicono da informazioni informalmente assunte era all'estero, non siamo riusciti a rintracciarlo.

P.M. - Ecco, quindi praticamente l'affermazioni sulle cambiali non è stata potuta...

T. - No...

P.M. - Non è stata verificata...

T. - Non verificata se è stato...

P.M. - ... per impossibilità di sentire il principale...

T. - Di sentire il principale...

P.M. - ... destinatario delle stesse e di individuare le altre. Va bene, torneremo poi sull'immobile. Questo era per quanto riguarda la licenza.

T. - Questo è per quanto la licenza, sì."

Per quanto riguarda l'immobile sede del ristorante "Il Portico" il teste ha dichiarato:

"P.M. - Voi avete ascoltato Bazzi...

T. - Sì, la signora Bazzi Dina.

P.M. - Bazzi Dina e il signor Roberti Claudio, funzionario del Mediocredito. Abbiamo sentito entrambi in questa sede il 16 maggio '96 e il 27 giugno '96. Dunque, non Le chiedo il contenuto di questo, soltanto Le chiedo se avete potuto verificare se nel periodo febbraio '86, febbraio '87 quello, in sostanza, interessato dalla vendita, sono stati accertati come versamenti in contanti, o in altra maniera, gli importi desumibili dalle dichiarazioni della Bazzi.

T. - Sì, in base alle dichiarazioni della Bazzi, diceva di aver ricevuto 200 milioni, se ben ricordo i contatti (?), abbiamo fatto gli accertamenti bancari sulla... nella Banca Popolare di Lecco.

P.M. - Conto corrente?

T. - Conto corrente 309/M intestato alla signora Bazzi Dina.

P.M. - Ecco, allora, io Le mostro adesso un elenco di versamenti in contanti e gli estremi di assegni con gli importi, le date, i beneficiari, eccetera eccetera, che sono indicati - e assegni circolari altresì - che sono indicati nella informativa. Vorrei che Lei confermasse che questi sono i versamenti in contanti e in assegni da Lei verificati, perché di questi poi chiedo di poterne acquisire l'elenco trattandosi di un dato veramente oggettivo e storico.

T. - Sì, confermo.”

La teste **Ellida Monnanni (u. 27.6.96)** ha confermato di aver venduto la licenza del ristorante *Il Portico* a Eustina Musolino; la trattativa per l'acquisto fu condotta da Mario Coco, con il quale i venditori (la teste e il marito Angelo Fumagalli) redassero il compromesso; all'inizio di marzo del 1982 fu stipulato il rogito, alla presenza di Eustina Musolino e di Mario Coco, al prezzo di vendita di 100 milioni di lire.

Anche **Schettini (u. 29.3.96, pag. 64)** ha confermato che le stesse imprese impegnate nella realizzazione del *Wall street* ristrutturarono “*Il Portico*”:

“P.M. - E' stato utilizzato il Musolino anche per questa attività, in relazione all'attività di ristrutturazione del "Portico", di lavori sul "Portico"?

I. - Ma, se non vado errando le imprese di costruzioni, come muratura, dovrebbero essere le stesse.

P.M. - Senta, Lei ha affidato, comunque, a Musolino soldi perché Le producessero guadagni immediati, in qualsiasi modo utilizzati, ha capito che voglio dire?

I. - Io personalmente?

P.M. - Sì.

I. - No, anche perché...

P.M. - Sa se Franco lo ha fatto mai?

I. - Dottore, se vogliono ritornare al discorso prima, gli stessi soldi che gli portavo con una cadenza settimanale, credo sui centocinquanta, duecentomilioni a settimana, eh... certamente lui ne ha tratto profitto, perché...”.

In definitiva, Franco Coco-Trovato acquisì la licenza e l'immobile del ristorante “*Il Portico*” tra il 1982 e il 1987, versando un importo complessivo di circa 300 milioni di lire, mentre negli anni successivi e fino al 1990 eseguì sull'immobile e all'interno del locale lavori di ristrutturazione investendo circa 2 miliardi di lire.

Musolino ha, infine, riferito che dopo l'agguato di Bresso l'approvvigionamento di denaro subì un rallentamento, anche se il *Wall street* era oramai completato; nel 1991 il collaboratore fu arrestato per qualche settimana e rimase per alcuni mesi agli arresti domiciliari; in quel periodo Franco Coco-Trovato assunse la gestione delle questioni finanziarie relative agli immobili; successivamente, quando questi fu arrestato, Musolino riprese la gestione dei locali (di detto periodo si è già riferito al capitolo 8) - **u. 16.4.96, pag. 201 e ss..**

Così definite le vicende relative all'acquisizione dei due esercizi commerciali, deve richiamarsi quanto illustrato nella parte di motivazione dedicata all'associazione finalizzata al narcotraffico delineata nel capo 34 dell'imputazione, ove si è descritto la funzione che i

locali di Franco Coco-Trovato assunsero nella gestione delle attività criminali di quel sodalizio, essendosi accertato che i ristoranti “Il Portico” e “Wall street” costituirono il quartier generale dell’organizzazione.

Per valutare appieno il significato che assume la presenza dell’organizzazione mafiosa nell’ambito territoriale lecchese, con specifico riferimento alla persona di Franco Coco-Trovato, è opportuno ricostruire i rapporti che questi e i suoi familiari instaurarono con quella città, a partire dal loro insediamento collocato negli anni ‘60.

Franco Coco-Trovato (u. 19.11.96) ha dichiarato di essersi trasferito a Lecco da quasi 40 anni e di avere sempre svolto in quella città attività lavorativa. Ma le prime indicazioni rilevanti sulla presenza della famiglia Coco in quel territorio si desumono dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori e testimoni e dalle prime vicende delittuose nelle quali Franco Coco-Trovato fu coinvolto. Dal certificato penale risultano due precedenti penali per violazione della disciplina sulle armi risalenti al 1972 e al 1974 e il collaboratore **Antonio Zagari (u. 9.1.96, pagg. 29 e ss.)** ha riferito che all’inizio degli anni ‘70, Franco Coco frequentava la casa del proprio padre Giacomo, con il quale aveva commesso alcune rapine. Nel corso degli anni ‘80, lo stesso Coco-Trovato divenne un personaggio importante della ‘ndrangheta calabrese trapiantata al nord-Italia, tanto da essere capo del “locale” di Lecco. Su quel periodo, di un certo rilievo sono le indicazioni fornite dal teste **Sandro Senatore (u. 27.6.96)**, Capitano della Guardia di Finanza, il quale ha riferito:

“T. - Allorquando, nel 1974, Coco Trovato fu tratto in arresto dai Carabinieri in ordine ai reati di detenzione abusiva di armi, abbiamo verificato che nel periodo della sua detenzione la sua famiglia versava in non ottime condizioni economiche, anzi, potremmo serenamente dire che si trovava nell’indigenza perché sembrava che, assente Coco Trovato, fosse venuto meno il... il cespite principale sul quale la famiglia contava. Tant’è che in quel periodo, addirittura, ricordo che la famiglia di Coco Trovato viveva addirittura in affitto in un appartamento, apparentemente, ripeto, in uno stato che sfiorava l’indigenza, ecco, questo è sicuramente...”

P.M. - Voi avete parlato, nell’informativa in questione, appunto, di una situazione proprio radicale: risultavano all’epoca, aveva detto l’informativa da Lei preparata, nullatenenti.

T. - Nullatenenti, esattamente.

P.M. - Quindi non risultavano all’epoca cespiti, proprietà, redditi.

T. - Esattamente. Nel 1974 i familiari e i conviventi di Coco Trovato erano nullatenenti.”

Quindi, tra il 1970 e i primi anni ‘80, Coco-Trovato e la sua famiglia passarono da uno stato di indigenza economica alla capacità di investire nell’acquisto e nella ristrutturazione di esercizi commerciali, diverse centinaia di milioni.

Nel maggio 1984 Eustina Musolino acquistò da Azzimonti Giorgio un appartamento situato a Olginate per il prezzo di 60 milioni di lire; il rogito fu stipulato alla presenza di Rolando Coco e della stessa Musolino (teste **Giorgio Azzimonti, u. 27.6.96**) Sull’acquisto dell’immobile, il teste **Ritmo** ha così ricostruito la vicenda:

MCCCXCIV

P.M. - Benissimo, passiamo ad altro bene: l'appartamento di Olginate, in Como, via Parini, di proprietà di Musolino Eustina.

T. - Sì.

P.M. - Siamo ancora una volta a Musolino Eustina. Avete ascoltato in succisione Azzimonti, Angeloni e, se non mi sbaglio, Ferrari...

T. - Sì.

P.M. - Abbiamo sentito Angeloni e Azzimonti, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. E, dunque, Le chiedo questo: se... Lei ricorderà quello che ha detto Ferrari, no? Ferrari cosa aveva dichiarato alla fine?

T. - Sì.

P.M. - Cosa aveva detto, poiché prosegue (?) con la domanda successiva, lo ricordiamo brevemente?

T. - Allora, il signor Ferrara aveva detto che aveva incaricato delle agenzie di Lecco per la vendita dell'appartamento...

P.M. - Maresciallo, deve scandire bene perché...

T. - Allora, il signor Ferrara aveva incaricato verbalmente delle agenzie per vendere l'appartamento.

P.M. - Sì.

T. - Dopo un certo periodo venne contattato da un responsabile dell'agenzia immobiliare "Gamma" che gli propose un probabile acquirente, stabilendo un incontro presso la pizzeria del "Giglio" di Lecco, di proprietà del probabile acquirente. All'incontro, che avvenne il giorno successivo, parteciparono il Ferrari - che è la parte venditrice - e il signor Coco Rolando - la parte acquirente - nonché i due responsabili dell'agenzia "Gamma". Vennero discusse tutte le modalità di vendita e di pagamento e venne versata al signor Coco Rolando una caparra di cinque o dieci milioni. Nel maggio dell'84 vi fu un successivo incontro presso la pizzeria del "Giglio" al quale partecipò anche l'Azzimonti Giorgio. In questa sede avvenne il pagamento del bene in base, sempre, alle dichiarazioni, all'incirca di 45 o di 50 milioni con assegni bancari da parte di Coco Rolando.

P.M. - Il Ferrari aveva dichiarato quindi, poi, di aver versato questi assegni sul suo conto?

T. - Sì, sì.

P.M. - Avete...

T. - Invece (...)(parola inintel., voci sovr.)

P.M. - Avete fatto accertamenti bancari dove?

T. - Abbiamo fatto gli accertamenti bancari sul conto... in base alle dichiarazioni sul conto del Ferrari Sergio che è un conto cointestato con la moglie, signora Radaelli Marilena.

P.M. - Dove si trovava questo conto?

T. - Il conto si trovava questo conto?

P.M. - Il conto si trovava alla Banca Popolare di Lecco, il conto corrente n. 74559/1. Per il periodo richiesto di accertamenti, in base al periodo della vendita, cioè dal 31 maggio... scusi, 31 dicembre dell'83 al 30 luglio '84 - è stato (...) (parola inintell., pronuncia non chiara) periodi (?) accertamenti - non risultano effettuati sul conto corrente prima menzionato accreditamenti di assegni di alcun tipo o entità. Cioè non risulta alcun assegno.

P.M. - Se li ha ricevuti, dunque, non li ha versati su quel conto.”.

Questo primo riferimento alla situazione patrimoniale della famiglia Coco-Trovato consente di anticipare che in questa parte di motivazione si introdurranno richiami frequenti alle condizioni economiche degli imputati del reato di cui al capo 158, poiché tale profilo assume nella valutazione dell'inserimento nella realtà socio-economica lecchese una valenza significativa.

Dalla valutazione complessiva delle vicende sin qui illustrate può ritenersi appurato che a partire dal 1982, Franco Coco-Trovato si insediò nell'area territoriale lecchese attraverso l'acquisto del ristorante "Il Portico", nel quale furono investite alcune centinaia di milioni; tra il 1987 e il 1990 lo stesso imputato investì almeno 6 miliardi di lire nell'acquisto e ristrutturazione dello stesso ristorante e del ristorante *Wall street*; il denaro investito proveniva dall'attività di spaccio di stupefacenti descritta ai capitoli 7 e 8 della sentenza.

Le vicende sin qui descritte non esauriscono la presenza della famiglia Coco-Trovato nell'ambito territoriale lecchese, perché i due fratelli di Franco, Mario e Rolando, investirono anch'essi in attività commerciali e altri membri dell'organizzazione qui giudicata furono coinvolti nell'acquisizione di licenze per l'esercizio di attività di ristorazione. Nella parte dedicata alle singole posizioni processuali si affronteranno specificamente le vicende relative all'acquisizione degli altri locali, mentre in questa parte di indicano genericamente nella pizzeria "La Tartaruga", nel bar-gelateria "Marlene", nel bar-ristorante K2 gli esercizi commerciali acquisiti e gestiti da Mario Trovato; nella pizzeria "Il Giglio", nel bar "Sun city" gli esercizi acquisiti e gestiti da Rolando Coco; nella "pizzeria del Corso" e nella pizzeria "Lo Zodiaco" e ancora nel bar-ristorante K2 gli esercizi gestiti da Salvatore Marinaro.

Ma le indicazioni di Musolino (confermate in parte da Schettini) sul coinvolgimento di Franco Coco-Trovato in attività imprenditoriali nell'area del lecchese non si limitarono alla acquisizione, realizzazione e gestione di locali commerciali.

2 - L'attività di investimento nel settore dello smaltimento dei rifiuti e l'investimento finanziario all'estero.

Il collaboratore ha indicato altri due progetti di investimento del denaro nel settore dello smaltimento dei rifiuti (nel cui ambito furono costituite o prelevate alcune società, la Ecolabria, la Moviter, la Ecospeed) e nel settore finanziario (nel cui ambito fu costituita una società, la Nuove Iniziative S.r.l., finalizzata ad operare trasferimenti di capitali all'estero).

Con riferimento all'attività di smaltimento dei rifiuti le dichiarazioni di Musolino sono state molto dettagliate e hanno riguardato la costituzione di numerose società destinate ad intervenire in quell'ambito commerciale, ancorché l'originario progetto di acquisizione di un impianto di smaltimento non fu realizzato. Il collaboratore aveva valutato l'entità dei guadagni che sarebbero derivati dall'investimento finanziario in quel settore, reputando che i rifiuti conferiti nella struttura di smaltimento potevano essere molto inferiori rispetto a quanto risultava cartolarmente; difatti, tramite accordi con il trasportatore e lo smaltitore era possibile indicare documentalmente quantitativi ingenti di rifiuti effettivamente destinati a impianti non controllati. Sulla base di questa previsione economica, Musolino propose a Coco-Trovato di investire i proventi dell'attività delittuosa in alcune società del settore (ancorché quest'ultimo non risultasse formalmente nella compagine sociale)

Così avvenne.

In questo provvedimento è sufficiente ricostruire sinteticamente l'intervento di Musolino nell'attività di smaltimento dei rifiuti, anticipando che anche tale ambito di investimenti fu realizzato con il denaro proveniente dalla gestione del traffico di stupefacenti.

MCCCXCVI

Prima del progetto organico di investimento, Musolino e tale Saverio Di Vuono erano già soci della Ecocalabria, società costituita nel settembre 1988 che aveva come oggetto sociale l'intervento in vari ambiti dello smaltimento; l'ingresso deciso nell'ambito commerciale qui esaminato avvenne con l'acquisizione del ramo di attività di altra società, la Moviter, che gestiva l'appalto del trasporto e compostaggio dei rifiuti destinati al forno inceneritore di Valmadrera (il più grosso impianto di smaltimento dell'area lecchese). La Moviter aveva ottenuto un finanziamento di 300 milioni di lire da una società finanziaria controllata da Musolino e, essendosi trovata in difficoltà economiche, aveva proposto a quest'ultimo di rilevare la società; nel giro di qualche giorno il contratto di trasporto e compostaggio dei rifiuti fu volturato alla Ecospeed, società nella quale figuravano Musolino e Di Vuono.

Dopo due-tre mesi, verificata la possibilità di enormi profitti, Musolino ritenne che la gestione diretta di una discarica avrebbe consentito guadagni ancor più elevati, per cui si mosse insieme a Di Vuono per verificare la possibilità di realizzare una discarica. Nel corso di alcuni incontri tra Di Vuono, Musolino, tale Fabrizio Monterossi (che già lavorava con Di Vuono nel settore) e dei funzionari della Regione Lombardia interessati all'investimento, fu deciso di realizzare un impianto di smaltimento in Calabria; Musolino propose a Franco Coco-Trovato di entrare nella società Ecocalabria, sia per gli investimenti che avrebbe potuto compiere, sia per la protezione che avrebbe potuto assicurare nel territorio calabro.

Durante i sopralluoghi in Calabria, Musolino, Di Vuono e certo Grandinetti verificarono la possibilità di realizzare un impianto di depurazione delle acque e di acquisire un forno inceneritore, ma scoprirono che nella stessa area territoriale una società legata a imprenditori lecchesi (la Valeco controllata da un tale Colombo, sindaco di Ballabio) era in procinto di iniziare l'attività di un forno inceneritore. Nel progetto erano coinvolti oltre a Colombo, Saverio Colosimo (proprietario dell'area ove sarebbe stato realizzato l'impianto) e Raffaele Laudari. Musolino informò il proprio cognato dell'esistenza del progetto della Valeco, che avrebbe pregiudicato la proficuità dell'impianto dell'Ecocalabria (i due forni sarebbero sorti a 15-20 chilometri di distanza) e Coco-Trovato, dopo qualche tempo, lo invitò a proseguire il progetto, perché aveva sistemato la questione. Il collaboratore ha precisato che la zona ove sarebbe sorto il forno era controllata dalla famiglia Arena, per cui lui pensò che il cognato si fosse rivolto a quel gruppo.

Il progetto in Calabria proseguì e l'impianto di depurazione acque avrebbe potuto realizzarsi nel giro di un anno, ma in quel periodo si verificarono l'agguato di Bresso (con i problemi di approvvigionamento di denaro già ricordati) e la verifica fiscale nei confronti delle società controllate da Musolino, per cui questi decise di cedere le attività nel settore rifiuti ad altri gruppi imprenditoriali, pur mantenendo l'intenzione di acquisirne di nuovo la disponibilità nel caso in cui il progetto in Calabria si fosse concretizzato.

Nella fase di dismissione delle società Ecospeed e Ecocalabria si verificarono alcuni episodi che videro l'intervento di Franco Coco-Trovato e Antonio Schettini; costoro assicurarono a Musolino di percepire dagli imprenditori coinvolti nell'acquisto delle società ingenti somme di denaro.

Il collaboratore ha così descritto questa ultima fase:

- Di Vuono, che risultava il titolare della Ecospeed, decise di cedere la società perché aveva operato in modo illegale e rischiava di essere sottoposta ad una verifica da parte dell'autorità di controllo;

- furono attivati contatti con tale ragionier Brambilla, emissario del gruppo Radice Fossati, interessato ad investire in una società del settore rifiuti;

- l'accordo per la cessione fu raggiunto, con il versamento di una caparra di 300-400 milioni di lire, ma quando Brambilla apprese che vi erano irregolarità di gestione, minacciò Di Vuono di denunciarlo alla finanza e pretese la restituzione del doppio della caparra;

- a quel punto Di Vuono raggiunse un accordo nel senso che avrebbe incendiato gli uffici della società per impedire un accertamento fiscale, cedendo al gruppo Radice Fossati una società "pulita";

- nell'ambito della cessione della Ecospeed, Musolino rilasciò a Brambilla fatture fittizie per 300-400 milioni di lire a nome della G.M.T, ma quando i rapporti con lo stesso si deteriorarono, a causa dei contrasti per la cessione della Ecospeed, lo stesso collaboratore pretese il pagamento degli importi indicati nelle fatture;

- vi furono alcuni incontri tra Franco Coco-Trovato e Monterossi e, quindi, tra Musolino, lo stesso Monterossi, Schettini e Brambilla, nel corso dei quali Coco-Trovato e Schettini richiesero a Monterossi e Brambilla il pagamento delle fatture fittizie;

- naturalmente tali richieste non rientravano nella normalità dei rapporti tra creditore e debitore perché innanzitutto riguardavano un credito inesistente, e in secondo luogo sia Schettini che Coco-Trovato si rivolsero a Brambilla e Monterossi con atteggiamento intimidatorio;

- Musolino ricevette dall'operazione 300 milioni di lire;

- la vicenda dell'Ecocalabria si concluse all'inizio del 1991 perché Musolino subì una verifica fiscale delle società controllate e si disinteressò dei progetti di investimento nel settore dei rifiuti (**u. 16.4.96, pagg. 229-271**)

L'altro ambito di investimento dei proventi dell'attività illecita riguardò il trasferimento all'estero di capitali, su cui il collaboratore ha reso dichiarazioni più generiche:

"P.M. - Quindi è esatto affermare - diciamolo con le parole più chiare possibili - che il Trovato, lo Schettini, Le davano questi soldi perché Lei, oltre a provvedere alle spese, li investisse in quelle attività che poi a loro..."

I. - Sì, sì, si era fatto anche un programma.

P.M. - ... sarebbero tornate utili. Eh?

I. - Sì, se era fatto anche un programma.

P.M. - Certo.

I. - Se quello che rifiuti era già un programma, che poi non si è avverato, per vari motivi non si è avverato, c'era un altro programma di trasferire, non so, posso spiegare...?

P.M. - Di trasferire soldi all'estero.

I. - Esatto.

P.M. - Prego, parliamo di questo.

I. - Allora... Niente, allora, quando si... all'epoca, quando è stato fatto il conferimento nelle società, diciamo, tra il gruppo di società finanziarie avevamo, non so se allora cinque o sei società finanziarie, si era pensato di conglomerare tutto in una unica società che sarebbe... che è stata la "Multileasing", ecco. Il discorso di fare questo qui è stato affrontato prima sotto la veste di... di creare, tramite uno studio di... un famoso studio di Bergamo, grossissimo studio, di creare delle società all'estero, non so, con sede... si parlava, loro operavano a Montecarlo come base operativa, però come sede fiscale si era prospettato le Bahamas o nel

Liechtenstein. Noi avevamo optato per le Bahamas, dove io ho fatto un sopralluogo, dove ho parlato... No, forse non l'avevamo trovato perché ci siam recati due volte, comunque saprei riconoscere il posto, la zona, diciamo, niente, ho parla... ero andato di proposito per vedere come funzionava, anche se non c'era problema perché si sa già come funzionava perché eravamo già al corrente, la copertura era alle Bahamas solo forma di copertura, però la... come ho detto, la base era a Montecarlo. Cosa succedeva? Succedeva che questo studio, non so se percepiva il 4% su qualsiasi capitale da spostare all'estero, senza lasciare traccia, io non so, faccio un paragone pratico: se dovevo spostare un miliardo - che dopo illustrerò come funzionava preciso - se io dovevo spostare un miliardo da oggi al domani, mi costava il 4%, e lo trovavo a Montecarlo; da Montecarlo potevo spostarlo in qualsiasi parte del mondo, pagando il 4% senza nessuna traccia. Perché? Perché il gruppo che ci ha proposto questo, diciamo, affare aveva clienti all'estero bisognosi magari di liquidità - questo parlo liquidità in nero perché dopo c'era anche la forma di liquidità regolare - liquidità in nero, allora si bloccava il miliardo che io davo allo studio qua di Bergamo, lo bloccavano qui e lo distribuiva a clienti bisognosi di nero, diciamo, diciamo, qua in Italia. A sua volta, se io avevo bisogno, non so, qualsiasi Paese, diciamo, dell'Europa senz'altro, anche del mondo posso dire, loro avevano altri clienti che... che amministravano come dovevo essere amministrato io, il mio gruppo, diciamo, e distribuivano il miliardo ai bisognosi della (...) (parola inintell., pronuncia non chiara) là, pagando il 4%. Sotto forma di che cosa? Se io non spostavo i soldi, il 4% che percepivano dagli altri clienti servivano per la gestione... per la gestione del denaro, diciamo, non so... a fine anno si facevano i conti, perché loro cosa volevano? Costituivano una socie... Spiego chiaro. Allora, costituivano una società a Montecarlo e amministravano tutto loro, avevano dei costi; sì...

P.M. - Scusi, quando dice "loro" intende quelli dello studio?

I. - Il gruppo... lo studio di Bergamo, esatto.

P.M. - Che non nominiamo perché ci sono indagini.

I. - Non possiamo fare il nome per via di indagini, sì. Ecco, Loro costitui... costituivano la società, amministravano loro la società; a fine anno si facevano dei conti: se io avevo bisogno dei soldi e avevo pagato il 4%, giustamente mi venivano scalati dal capitale; ma a sua volta non venivano mai scalati perché che cosa succedeva? Che i miei soldi, in quei periodi di fermo, venivano investiti ad altri clienti perciò avevo degli utili, sempre guidati da loro, perché sicuramente non erano gli utili che... li gestivano loro gli utili, si parlava di tasso di interesse più che di utili. Io sapevo che gli utili (sic) perché era così: loro tiravano via le spese di gestione delle società alle Bahamas o al Liechtenstein, dove volevano... dove si decideva - perché sono due paradisi fiscali allo stesso livello - dove si decideva di optare; allora si tiravano fuori le spese: mi sembra che allora costavano sui 12 o 13 milioni la gestione delle società all'estero, quelle di Montecarlo aveva le spese di ufficio, di gestione, gli amministratori, i consigli di amministrazione, dipende dal tipo di società, e niente, meno quello, più gli utili del capitale investito. Diciamo, grosso modo, si parlava di avere un utile su tutta la... sul 10... dal 10 al 12% prospettavano loro...

P.M. - Sì.

I. - ... lasciando i soldi lì fermi. Questo per quello che riguarda il capitale... i soldi in nero. A noi bisognava, diciamo, all'epoca di... di fare delle cose regolari, diciamo, non avevo bisogno di... Allora cosa avevo pensato? Per quello che riguarda le società, è stato scartato a priori perché abbiamo optato per... per il conferimento, anche perché ci aveva... ci aveva

spiegato... Noi presso lo studio, tanto per spiegare, presso lo studio di Bergamo - faccio fatica perché non posso dire i nomi e mi confondo un po' sulle co... Niente, presso lo studio di Bergamo eravamo considerati - allora, all'epoca, fatturavamo, mi sembra, sui 15... dai 15 ai 20 miliardi come gruppo finanziario - eravamo... a che livello era... eravamo considerato di serie C, diciamo, e ci avevano affidato a un commercialista, diciamo, facente parte del gruppo, con il quale aveva fatto esperienze delle stesse operazioni sia riguardo al conferimento, sia riguardo alle società estere, col gruppo de... Pesenti, diciamo. E la stessa ope... a quell'epoca era il gruppo Pesenti che aveva seguito, diciamo, il suo capo diceva che aveva fatto l'operazione, insomma ci aveva illustrato come funzionava, diciamo, così, perché dopo venni a sapere, perché... confidenzialmente che anche... anche, diciamo, quattro o cinque della zona del Lecchese avevano usufruito di quel tipo di operazioni che avevo prospettato io, diciamo.

Io allora cosa avevo pensato? Dato che per il mio fabbisogno, parlo mio personale insieme a Trovato, avevo pensato che i soldi sì qui li avevo in nero, però mi servivano, diciamo, puliti, no? Allora cosa avevo prospettato? Tramite il suo impulso, di costituire una società, cosa che avvenne, la "Nuove Iniziative", se ricordo bene, è stata costituita un... nel periodo di Bresso, prima o dopo Bresso, ma roba di giorni, però il prospetto era stato fatto molto prima, diciamo sei mesi prima, lo studio, diciamo. Ecco, è stata costituita dal... dal dottore che seguiva la nostra contabilità nel suo ufficio, che... dove io risultavo amministratore, ma la gestiva lui, perché gestiva lui? Perché se un domani avessi... in sostanza io gli avevo proposto: "Adesso ti mando", non so, "una tot cifra", parlo un miliardo, per modo di dire, "ti mando un miliardo, dopo a me mi servono regolari". Non c'era nessun problema. Allora costituiamo la società qua in Italia, dove io sono amministratore anche per... per i rischi che si possono correre domani, non so...

P.M. - Scusi se La interrompo. Quindi questa società di cui parla è la "Nuove Iniziative".

I. - "Nuove Iniziative", esatto.

P.M. - Per darLe anche dei punti di riferimento cronologico, vediamo prima se Lei lo colloca.... quando colloca questo fatto?

I. - La colloco... vediamo, è stata... è stata costituita prima delle vacanze del fatto di Bresso, "costituita" intendo studiata.

P.M. - Ah, studiata.

I. - Dopo ci son state... ci son state le vacanze, diciamo dopo Bresso.

P.M. - Perfetto, infatti...

I. - Dopo Bresso.

P.M. - ... "Nuove Iniziative S.r.l." risulta costituita il 29/10/90, sede in Bergamo, piazza della Repubblica n. 2.

I. - Esatto.

P.M. - L'oggetto sociale era "commercio all'ingrosso di macchinari per la costruzione".

I. - Esatto.

P.M. - Quindi, Lei dice, questa è una società che viene costituita a questo scopo preciso.

I. - Solo per quel proposito lì, tanto è vero che il primo anno non ha operato per via di Bresso. Dopo ha iniziato poco, ma ormai era successo, diciamo, tutto il casino...

P.M. - Sì.

MCD

I. - ... non si poteva fare più niente. Niente, allora cosa succede? Che quando... eravamo rimasti d'accordo, sì, io pagavo il 4% da spostare il denaro all'estero la prima mandata; dopo, quando in un domani avevo bisogno del miliardo qua in Italia regolare, loro, tramite la mia società, costituita - dico "mia" perché si parlava che... coprivano loro, ma era mia sostanzialmente, no?, giusto? - dato la mia società di Montecarlo, coi soci, non so, alle Bahamas, ecco, vendevo o una parte di quota o... di quota, ma mi sembra che si era prospettato di fare un apporto soci. Cosa facevo? La socie... facevo conferire come... il miliardo attraverso un apporto soci di una società di Montecarlo, è chiaro?

P.M. - Sì.

I. - Ecco, e finanziava l'operazione che programmavo di fare qua in Italia, così un domani una verifica fiscale, risultava che avevo un socio sì di Montecarlo, ma figuravo che ero ancora io, sapevo, no?

P.M. - Mhmm.

I. - Ha capito? E' chiara la...?

P.M. - Tutto questo Lei, ovviamente, l'aveva spiegato al Trovato, no?, nelle prospettive che Voi avevate di investimento?

I. - Sì, diciamo che... non è che non gli interessava, dato che aveva piena fiducia...

P.M. - Dava per scontato che...

I. - ... mi ha dato l'okay...

P.M. - ... se ne occupasse Lei.

I. - Dava per scontato che quello che facevo io non c'era nessun problema, esatto.

P.M. - Perfetto, benissimo.

I. - Esatto.

P.M. - Quindi Lei ha fatto questo sopralluogo alle Bahamas...

I. - Sì.

P.M. - Ci è andato da solo?

I. - No, sono andato io... avevo preso lo spunto delle Bahamas anche per farmi una vacanza ed era venuto il De Stefano e il ragioniere della nostra società, se eventualmente avevo bisogno di qualche consulenza, sì.

P.M. - Quindi parlò con delle persone del posto?

I. - Siamo andati due volte... Le spiego. Le Bahamas non c'è bisogno neanche di parlare perché sapevamo già che non... no che non esisteva, erano persone sì che hanno la sede lì, ma son tutti gente, diciamo, che ci sono e non ci sono, no?

P.M. - Sì.

I. - Tanto per far capire che... il commercialista ci aveva indirizzato alle Bahamas tanto per far capire che veramente c'era qualcosa di sostanzioso.

P.M. - Sì, sì.

I. - Ma noi sapevamo che le Bahamas erano solo una copertura, ma la gestivano, a sua volta, loro sempre di Montecarlo, perché il punto di riferimento era Montecarlo noi.

P.M. - Bene. E a Montecarlo ci è andato anche?

I. - No, io no, c'è andato l'Aldé un paio di volte.

P.M. - C'è andato l'Aldé.

I. - Sì.

P.M. - Oltre la società "Nuove Iniziative", vi è qualche altra società che Voi costituite qui in Italia e che dev'essere utilizzata per questo tipo di attività?

MCDI

I. - No, solo questa qui...

P.M. - "Nuove Iniziative".

I. - Sì.

P.M. - Senta, di fatto? Di fatto poi realizzate questo trasferimento di denaro all'estero in queste...?

I. - No, non si è concretizzato perché... sempre per il fatto di Bresso...

P.M. - Ho capito.

I. - ... è tutto andato a fumo, diciamo.

P.M. - Che ha creato...

I. - Comunque abbiamo... per questo tipo di operazione, abbiamo pagato una consulenza, Lei tenga presente che è stata pagata parte di consulenza in riferimento a questa... diciamo, questa parte di società estere, e parte per il conferimento. Solo per il... solo per il conferimento, se non vado errato, avevamo pagato all'incirca sui 300 milioni, comunque potrei dare dei dati...

P.M. - E li avete recuperati questi soldi?

I. - No... No, perché questi sono andati nel conferimento...

P.M. - Sì.

I. - ... e parte per la consulenza delle società all'estero, e quelle... No, non son state fatte, perché son stati... risulteranno fiscalmente, se non vado errato, una cinquantina di milioni, come... come, diciamo... fiscali, ma in realtà è stata pagata il valore, mi sembra, di una... non so se all'epoca era il 3.48 (?) Ferrari, che è stata... è stata comprata e data al dottore... che non posso fare il nome, comunque risulta, perché il contratto l'aveva fatto il mio socio Ferrari Adelchi.

P.M. - E' stata data a uno dei personaggi di quello studio?

I. - Di quello studio, esatto.

P.M. - Va bene.

I. - Quello che seguiva l'operazione, diciamo...

P.M. - Va bene.

I. - La nostra operazione." (u. 19.4.96, pag. 23 e ss.).

Per concludere la parte dedicata all'attività di investimento finanziario da parte di Musolino deve indicarsi la gestione dell'attività di strozzinaggio che questi (in concorso con i suoi soci nelle finanziarie già citate) realizzò nell'area territoriale lecchese. Questo ambito sarà affrontato nella parte dedicata ai profili delle attività violente e intimidatrici realizzate dall'organizzazione mafiosa, anche se rappresentano una delle forme di investimento dei proventi del traffico di stupefacenti. In questa parte di motivazione si riportano testualmente le parole di Musolino:

"P.M. - Ho capito, ho capito, ho capito. Va bene. Allora, il merito di questo processo, tutto sommato, ci interessa poco, marginalmente. Quello che mi interessa è un altro discorso, vale a dire: è possibile affermare - tra l'altro, poi, Le dirò che un imputato ne ha parlato in quest'aula - è possibile affermare che con quei flussi di denaro, no?, di cui Lei era il terminale...

I. - Sì.

MCDII

P.M. - ... da parte di Coco, di Schettini ecc., Lei finanziava anche questa attività di prestito e anche questa avrebbe prodotto o ha prodotto degli utili che avrebbe, in quella contabilità fluida, poi definito con Coco?

I. - Diciamo che io indirettamente, senza contaminare le società, io ho fatto operazioni di... diciamo, di strozzinaggio, diciamo...

P.M. - Sì.

I. - ... perché veniva spont... A fine mese... Cosa succedeva? Se a fine mese qualcuno avesse avuto un problema di liquidità momentanea, cosa facevo? Se doveva cambiare un assegno, mai più facevo fare un'operazione alla società, capisce?, per avere dei costi... cioè, era un assurdo, magari nel giro di un mese, costava più registrare un contratto, comprare la cambiale, avere (...) (parola inintell., pronuncia non chiara)...

P.M. - Sì, sì, chiaro.

I. - ... una situazione, perché... Allora il flusso di denaro che avevo di mio cognato in più mi portava, diciamo, in un certo periodo, un anno o due, tutto questo, se è successo, è successo, parlo sempre prima del conferimento, dottore.

P.M. - Sì.

I. - Perché dopo il conferimento ho eliminato anche quel...

P.M. - Sì.

I. - ... quel fattore lì perché... per via di immagine, no? Niente, e ho fatto operazioni, diciamo, m'è capitato di operare anche denaro del Trovato, diciamo.

P.M. - Ho capito.

I. - Perché...

P.M. - Quindi è esatto...

I. - ... dato che io non dividevo mai questo o quell'altro...

P.M. - Certo.

I. - ... ha capito?

P.M. - Certo. Sì, quindi è esatto quello che ha detto Schettini in quest'aula, adesso Le faccio il nome, ha detto appunto che questi denari che Le venivano dati costituivano, anche da parte loro, un investimento in quest'attività di prestiti ad usura, anche se davano per scontato che la contabilità l'avreste poi fatta.

I. - Sì, dato che era così, non è che riuscivano a descrivere bene che cosa facevo, cosa non facevo...

P.M. - Sì.

I. - ... perché non ho mai avuto modo di descrivere perché anche pensavo... dato che mi... quando mi ha detto: "Fai tutto tu, fai tutto", mi sembrava...

P.M. - Sì, va beh, ma diamo per scontato che loro - abbiamo già spiegato - si fidavano di Lei, come dire?, ciecamente ecc., questo per carità, lo diamo per scontato. Comunque, ecco, i liquidi in esubero rispetto a quelli che doveva spendere per il "Wall street" e per "Il Portico" erano da Lei anche investiti in quest'attività di strozzinaggio.

I. - Quest'attività, diciamo, non legale... cioè, in nero, diciamo, no?

P.M. - Sì, sì, va bene.

I. - Dando gli assegni... esatto, sì." (u. 19.4.96, pag. 38).

Schettini ha confermato che il denaro conferito a Musolino era stato destinato all'attività di prestito ad usura (**u. 29.4.96, pag. 56**) precisando che, ancorché quell'ambito

illegale non fosse organico alle attività dell'associazione, quando il *Wall street* sarebbe stato completato, lui e Franco Coco-Trovato avrebbero richiesto a Musolino ed Aldè il resoconto di quanto avevano guadagnato con l'attività di strozzinaggio (pag. 67).

[3]. Attività violente e di intimidazione riconducibili all'organizzazione. Attività di usura ed estorsione giudicata nel processo ai cd. strangolatori di azienda.

1 - L'attività di intimidazione nei confronti di piccoli commercianti lecchesi.

Questo secondo profilo appare più articolato, perché si riferisce da un lato alle attività compiute direttamente dai fratelli Franco e Mario Coco-Trovato e da Schettini nei confronti di piccoli commercianti lecchesi nonché degli imprenditori che ebbero rapporti con le società di Musolino; dall'altro va valutata l'attività gestita direttamente da quest'ultimo (in concorso con altri soci) di prestito del denaro a tassi usurari e di attività estorsive realizzate nei confronti dei debitori insolventi.

L'Ispettore di Polizia **Dante Russo (u. 2.5.96)** ha descritto alcuni episodi relativi all'ambito di condotte di intimidazione tenute da Mario e Franco Coco-Trovato nei confronti di alcuni commercianti lecchesi che vantavano nei loro confronti crediti di scarsa entità; sugli episodi oggetto delle attività di indagine, sono stati sentite le parti lese delle condotte violente o intimidatorie.

Gli episodi ricostruiti in questo dibattimento riguardano Alberto Corti, fornitore di legna di Mario Coco-Trovato, Pietro Tenderini, fornitore di pane della pizzeria Ponte Nuovo, Alessandro Bodini, il titolare dell'albergo-ristorante Ponte Vecchio ceduto ai fratelli Coco-Trovato, nei cui confronti mantenne un credito di 20 milioni di lire mai preteso, Luigi Budano, piccolo imprenditore che denunciò di aver subito un'estorsione dai fratelli Mario e Franco Coco-Trovato; infine, andrà rievocata la vicenda che coinvolse Pietro Ruscitti, che si pone al confine tra l'atteggiamento genericamente intimidatorio dei fratelli Coco-Trovato e le attività estorsive vere e proprie.

In ordine alla vicenda Corti, il teste **Russo** ha così ricostruito l'esito delle indagini:

"T. - Abbiamo ulteriori persone, abbiamo ulteriori persone che hanno subito percosse in quanto sono andate a chiedere il loro diritto, insomma. Abbiamo il fornitore di legna delle pizzerie, fornitore di legna Corti Alberto, titolare di una ditta di legnami, il quale forniva legna alle pizzerie di Coco. A un certo punto arriva a vantare circa due milioni da Coco Trovato Mario. Nel marzo '87 si reca presso la pizzeria del... "La Tartaruga" dovrebbe essere, per sollecitare la ristorazione, insomma, della cifra, ma viene minacciato e malmenato da Coco Trovato Mario ed altro parente non meglio identificato, alla presenza di più persone, tra le quali un certo Gerosa, un fornitore di birre e Corti Alberto, che sarebbe il nipote del percosso. Lui per le lesioni si reca al pronto soccorso, ma poi non formalizza alcuna denuncia, appunto per paura di danni maggiori, di ripercussioni eccetera. Abbiamo sentito il nipote il quale ha confermato di avere assistito a questi fatti nei confronti del proprio zio. Poi...

P.M. - Quindi...

T. - Poi...

P.M. - Prego, prego.

T. - Poi abbiamo il panettiere...

P.M. - Allora, aspetti, finiamo su questo punto, quindi questo episodio è collocabile, questa aggressione del Corti...

MCDIV

T. - Nel marzo '87, dottore.

P.M. - Ad opera di Trovato Mario.

T. - Trovato Mario, e un altro parente non identificato.

P.M. - Quindi era stato, come dire, curato, certificato medico...

T. - Certo, certo, è stato... si è recato... E che poi, in successivi accertamenti, acquisimmo il referto medico, se vuole lo...

P.M. - Sì, questo Corti non aveva sporto denuncia...

T. - No.

P.M. - ... all'epoca di questo episodio.

T. - No.

P.M. - Vada avanti.”.

Alberto Corti (u. 15.5.96) ha confermato l'episodio descritto da Russo, precisando che era fornitore di legna delle pizzerie “Il Portico” e “La tartaruga” e, nella primavera del 1987, si recò nel locale di Mario Coco richiedendo a questi il pagamento del proprio credito (inferiore a lire 2 milioni); dopo circa un mese (il giorno 7 aprile 1987, come risulta dal certificato medico redatto nei confronti dello stesso Corti) il teste si recò a consegnare un carico di legna alla pizzeria “La Tartaruga” e disse a Mario Coco che non gli avrebbe consegnato il carico se non avesse saldato il debito; mentre stavano discutendo della questione (con toni che sembravano pacati), Mario Coco gli diede un pugno; a quel punto, il nipote del teste, Mauro Corti, presente alla scena, accorse in aiuto dello zio e, dopo una breve colluttazione, i due riuscirono a dileguarsi; il teste si recò all'ospedale per le medicazioni e fu chiamato dopo un mese dai Carabinieri, ma decise di non sporgere denuncia perché aveva sentito dire che i fratelli Coco erano persone pericolose (**Mauro Corti, u. 15.5.96**, ha confermato la dinamica dell'episodio).

Dopo quella vicenda i fratelli Coco non ordinarono più legna dal Corti e neanche Franco saldò il debito che aveva maturato nei confronti del fornitore.

La vicenda relativa a Tenderini è stata così descritta da **Russo** :

“T. - Poi abbiamo il panettiere, tale Tenderini Pietro, anche lui forniva il pane alla pizzeria "Ponte Vecchio", intestando le fatture a Coco Mario e Franco, poi questo locale, come abbiamo già detto, era stato rilevato dal Ruscitti. Tenderini...

P.M. - Ah, è lo stesso locale del Ruscitti, sì.

T. - Esatto, esatto, esatto. Aveva accumulato circa un milione e otto di credito, si era rivolto più volte al nuovo gestore, quindi al Ruscitti, il quale Ruscitti gli ha detto: "No, tu devi andare dai Coco"...

P.M. - Perché sono vecchi debiti.

T. - Eh, sono vecchi debiti. Lui nell'89, siamo presumibilmente perché ciò ci ha indicato, presumibilmente nell'89, dopo circa due anni da questo accaduto, quindi dal debito, si trova nei pressi della pizzeria "Giglio", insieme alla propria moglie, e ha incontrato il Coco Trovato Mario, che si era defilato. Allora questo s'è messo dalla porta... dall'altra porta di 'sta pizzeria per vedere di incontrarlo e di chiedergli appunto il danaro, ma è stato colpito da pugni e calci sia dal Mario che dal fratello Rolando e da alcuni camerieri.

P.M. - Quindi viene colpito e aggredito con pugni e calci da Trovato Mario, Rolando Coco e da alcuni camerieri.

MCDV

T. - Da Trovato Mario, da Trovato... da Coco Trovato Rolando e da alcuni camerieri. Dopo che aveva subito il pestaggio, non era ricorso alle cure dei medici e aveva desistito quindi dal chiedere ulteriori cose.

P.M. - Quindi non aveva denunciato, non era andato a farsi curare...

T. - No. No.

P.M. - ... e aveva rinunciato a chiedere i soldi che gli erano dovuti.

T. - Esatto. Anche qui abbiamo una sorta di riscontro, perché abbiamo sentito delle altre persone, tra le quali degli ex dipendenti di queste pizzerie, e in particolare il Borghi Ottavio ha riferito di aver sentito dire che alcuni creditori - il panettiere e i fornitori di legna - erano stati malmenati.

P.M. - Chi è Borghi Ottavio? Era dipendente di...?

T. - E' un ex dipendente di Coco.

P.M. - Di Coco chi?

T. - Non lo ricordo, dottore. Genericamente, in una delle pizzerie. Jacoponi Mario, se non erro, era ex dipendente del "Giglio", se non erro, anche lui un ex dipendente, dichiarava di non aver mai patito minacce personalmente o altro, ma aggiungeva che a una data imprecisata aveva assistito, presso la pizzeria "Giglio", ad un litigio tra Coco Mario e il panettiere, fornitore delle pizzerie, i quali erano venuti a vie di fatto. In sostanza ci ha confermato il pestaggio subito dal panettiere."

Giuseppina Brumana (u. 15.5.96) e Pietro Tenderini (u. 26.6.96) hanno confermato l'episodio, precisando che intorno al 1989, mentre transitavano dinanzi alla pizzeria "Il Giglio" di proprietà di Rolando Coco, videro il fratello Mario, nei cui confronti Tenderini vantava un credito di poco più di un milione e mezzo di lire; alla richiesta del denaro fu aggredito e percosso da Mario, Rolando e altre 3 persone; il teste non sparse denuncia né si recò all'ospedale e in seguito non richiese più l'adempimento del credito per paura di essere nuovamente aggredito:

"P.M. - Perché non è più tornato?

T. - E perché devo andare? Non ci ho niente rapporti io con quelli lì.

P.M. - No, aveva un credito, no? E' tornato a richiedere i soldi Lei dopo?

T. - Al "Giglio"?

P.M. - Sì.

T. - No, io non ho credito col "Giglio".

P.M. - Aveva... da Trovato Mario aveva un debito (sic) glielo è andato a chiedere, no?

T. - Sì.

P.M. - Aveva un credito da Trovato Mario. Dopo che è stato picchiato è ritornato da Trovato Mario a chiedere i soldi?

T. - L'ho cercato, però non l'ho più visto per due anni.

P.M. - Dopo l'aggressione.

T. - No, no, basta. Dopo, scusi, gu minga capì, dopo non sono più andato.

P.M. - Perché non è più andato?

T. - Eh, se gu de 'nda a fa? Le (?) prendevo."

Il teste **Ottavio Borghi (u. 15.5.96)**, cameriere presso la pizzeria “Il Giglio” pur negando di aver assistito ad aggressioni da parte dei fratelli Coco, ha riferito di aver appreso nell’ambiente di lavoro che costoro picchiavano i fornitori per non pagarli.

Alcuni testimoni creditori di Mario Coco hanno riferito al dibattimento di aver deciso di non agire per l’adempimento delle proprie pretese solo per una scelta economica concordata con l’avvocato e non per timori nei confronti dei debitori (**Paolo Rusconi, Gabriele Arnaboldi e l’avv. Eugenio Sangregorio, u. 15.5.96**).

Russo ha altresì riferito le indagini relative al rapporto con Alessandro Bodini:

“T. - Esatto, anche il Bodini - mi rifaccio adesso alla comunicazione del 22 marzo '93 - ex titolare della pizzeria "Ponte Vecchio", che anni addietro aveva ceduto a Trovato Coco Mario e Franco. Quindi ancora prima della...

P.M. - Quindi ancora prima che Trovato Mario la cedesse al Ruscitti.

T. - Bodini, Coco Trovato Mario, Ruscitti, questo è il passaggio cronologico.

P.M. - Schettini.

T. - Esatto, Schettini, mai chiuse le licenze...

P.M. - A costo zero. Sì. Dunque, allora...

T. - Costo zero, esatto. "In questi uffici riferiva di non aver mai patito alcuna minaccia, ma che vantava un credito di circa 20 milioni, a seguito della vendita del citato locale, credito che aveva tentato di recuperare vanamente, rinunciandovi poi anche per timore dei Coco Trovato".

Bodini (u. 15.5.96) ha precisato la vicenda, riferendo che nel febbraio-marzo 1985 iniziò le trattative per la cessione del locale ai fratelli Mario e Franco Coco, concluse nel settembre di quell’anno con il subentro nella gestione di tale Pietro Ruscitti; l’accordo prevedeva la corresponsione dell’importo di 160 milioni di lire, ma Bodini ne ricevette 20 milioni in meno; il teste richiese più volte il denaro a Mario Coco, ma questi rispose che non poteva pagare l’ulteriore debito. A quel punto Bodini desistette dalla richiesta. Sui motivi che lo determinarono a rinunciare al credito il teste ha fornito dichiarazioni contraddittorie, negando decisamente di essere stato intimorito da Mario Coco, ma ammettendo subito dopo che forse aveva avuto paura per quanto si diceva in giro nei confronti dei fratelli Coco; testualmente Bodini ha così riferito:

“P.M. - Quindi, un totale di 20 milioni che non Le sono stati dati. E Lei ha intrapreso azioni civili o richieste, anche informali, per avere questi soldi?

T. - No, solo di persona.

P.M. - Cioè, cosa ha fatto?

T. - Eh, mi recavo dal signor Coco Mario a chiedere se mi dava i miei soldi.

P.M. - I Suoi 20 milioni. E cosa Le veniva risposto?

T. - Eh, che non poteva, che era senza e tutte 'ste storie, però soldi mai visto niente.

P.M. - Eh, beh, Lei non ha insistito, a un certo punto?

T. - Eh, mi sono perso anche di coraggio. E una volta mi rifiuta, due, tre, quattro e a un certo punto...

P.M. - Che significa: "Si è perso di coraggio"?

T. - Eh, ho rinunciato.

MCDVII

P.M. - Il signor Trovato Mario nel dirLe che non la pagava, ha mai avuto con Lei atteggiamenti...

T. - Mai, mai.

P.M. - ... minacciosi o duri, eccetera?

T. - No, no, no, mai.

P.M. - Allora, scusi, perché Lei rinuncia a chiedere...

T. - Eh, perché...

P.M. - 20 milioni, va bene che Lei sarà miliardario, non lo so...

T. - ... ho capito...

P.M. - E' miliardario Lei?

T. - No, per niente, se no non lavorerei.

P.M. - Ha problemi economici, Lei?

T. - Eh?

P.M. - Ha qualche problema economico?

T. - No.

P.M. - No. Mi spiega com'è che rinuncia a 20 milioni così?

T. - Eh, rinuncio a 20 milioni perché ogni volta si trova.. una volta perché ha acquistato qualcosa, una volta perché ha dei lavori, una volta per un'altra, una volta perché gli è nata una bambina e la famiglia è numerosa e io cosa devo fare?

P.M. - Guardi...

T. - Mi sono perso d'animo e non sono più andato.

P.M. - Le faccio presente che l'ispettore Russo Dante, che l'ha sentita informalmente, esattamente il 26 novembre '92, ha qui dichiarato che Lei ha riferito a lui, ispettore Dante, di avere scelto, desistito dalla richiesta di denaro, dalla, quindi, scelta di agire civilmente, per timore dei fratelli Coco. Questo ha detto Lei all'ispettore Russo, come l'ispettore Russo ha detto a noi.

T. - No, perché prima roba i fratelli no, perché io ho sempre avuto contatto con uno.

P.M. - Allora, ha desistito per timore di Mario Coco?

T. - No, per niente.

P.M. - Questo ci è stato detto da un ufficiale di Polizia Giudiziaria che ha un obbligo, non solo come tutti i testimoni, di dire la verità, ma un obbligo particolarissimo che gli incombe, capito?

T. - No, no.

P.M. - Proprio perché appartiene alla Polizia di Stato. Lei ha dichiarato a lui di non averli richiesti per timore.

T. - A me non risulta.

P.M. - Vuole spiegare, allora, con una spiegazione logica, per quale ragione Lei rinuncia a 20 milioni Suoi?

T. - Eh, Gliel'ho detto il perché.

P.M. - No, non ce l'ha spiegato, perché è una persona che T. - Eh, Le ho spiegato perché...

P.M. - ... dice: "Non ce l'ho", Lei dice: "Ritorno fino a che non li ho", no?

T. - Eh, va beh, ma tutte le volte che ritorno è sempre quella storia, cosa va avanti, fino a quando?

MCDVIII

P.M. - Infatti esistono proprio le cause civili che si fanno per ottenere i soldi in questi casi. Dica, dica, spieghi, non faccia questi segni al cielo, eccetera.

T. - Eh, io non ne ho fatte di... di...

P.M. - Perché non ha fatto causa civile?

T. - Eh, perché ho rinunciato.

P.M. - Perché ha rinunciato?

T. - Perché... perché gliel'ho detto, no?, perché mi sono stancato di continuare ad andare avanti e indietro. Ogni qual volta che vado c'è sempre con la risposta...

P.M. - Quante volte c'è andato?

T. - Eh, quattro o cinque volte sono andato.

P.M. - E sono sufficiente per rinunciare a 20 milioni?

T. - Eh, che siano sufficienti...

P.M. - Per altro, stiamo parlando di 20 milioni nell'85, no?

T. - Nell'85, sì. E ne avevo anche bisogno, purtroppo però...

P.M. - Ne aveva anche bisogno?

T. - Eh, sì, perché ero un po'...

P.M. - E allora, Lei non aveva timore di questa persona?, dica la verità signor Bodini.

T. - Timore...

P.M. - Dica la verità.

T. - Eh... può darsi anche che abbia avuto timore, però comunque io non... ho rinuncia...

P.M. - Perché aveva timore?

T. - Eh?

P.M. - Perché aveva timore?

T. - Eh, per... perché?

P.M. - Perché?

T. - Non lo so.

P.M. - Perché, dica.

T. - Eh, cosa vuole che ne sappia?

P.M. - Non deve avere timore oggi in quest'aula, ha capito?

T. - No, ci mancherebbe...

P.M. - Allora, perché aveva timore?

T. - ... non ne ho avuto allora.

P.M. - Perché aveva timore?

T. - Eh... non lo so.

P.M. - Spieghi.

T. - E cosa vuole che Le spieghi?

P.M. - Cioè, era una persona con...

T. - Non lo so.

P.M. - ... conosciuta, tale da poter incutere...

T. - Per quello che la conosco io, una... insomma, l'unica roba che è, era la mancanza di soldi, per il resto non... non posso mai dire di avere avuto torti, di aver minacce, niente del genere.

P.M. - Ma aveva timore, Lei, di questa persona?

T. - Eh, un po', sì.

MCDIX

P.M. - Perché, vuole spiegare, per favore alla Corte, perché.

T. - Eh, perché, per quello che si diceva in giro, scusi eh?"

E ancora, nel controesame:

“AVV. SCUTO - Quindi, da questi atteggiamenti Lei aveva timore... aveva motivo per nutrire timore nei confronti del Mario Coco?”

T. - Eh... avevo motivo, non mi ha... quando mi respingi una volta, la seconda, la terza, la quarta, a un certo punto anch'io ho detto: "Questo intenzioni di pagare non ne ha più".

AVV. SCUTO - E quindi Lei ha pensato che non aveva più intenzione di pagare.

T. - Eh.

AVV. SCUTO - Diverso il discorso se Lei ha nutrito timore e per questo motivo non ha più chiesto la soddisfazione del Suo credito. E io Le chiedo, quindi, ha deciso di non pagare perché ha capito che non c'era più ciccìa per gatti oppure perché ha avuto timore?

T. - Eh, ma credo che la ciccìa c'era, perché i soldi credo che li aveva...

AVV. SCUTO - E allora, perché non ha esigito il credito?

T. - Gliel'ho detto il perché.

AVV. SCUTO - Per quale motivo?

T. - Eh, perché mi sono stancato di andare, perché dopo ho preso paura. Eh... insomma.

AVV. SCUTO - Allora, ha preso paura, perché ha preso paura?

T. - Per quello che si sentiva in giro.

AVV. SCUTO - Cosa si sentiva in giro?

T. - Eh, come cosa si sentiva in giro?

AVV. SCUTO - Cosa si sentiva in giro e da chi sentiva in giro qualcosa?

T. - Eh, dalla gente, dai giornali, da tutto, no?

AVV. SCUTO - Da quali giornali?

T. - Non certo dalla "Gazzetta dello Sport".

AVV. SCUTO - E ma da quale, allora, se si ricorda che non era la "Gazzetta dello Sport"?

T. - Dai giornali che si leggono, "Il Giornale".

AVV. SCUTO - E cosa leggeva?

T. - Eh, di quello che era la famiglia.

AVV. SCUTO - La famiglia o il Mario Coco?

T. - Eh, Ma... Mario non... e poi il fratello dell'altro, se non sbaglio, no?

AVV. SCUTO - Ma del Mario, Lei aveva saputo qualcosa?

T. - No.

AVV. SCUTO - Aveva sentito qualcosa?

T. - No.

AVV. SCUTO - Aveva letto qualcosa?

T. - No. “

Le vicende relative a Budano e a Ruscitti richiedono maggiore attenzione, sia per l'entità degli importi pretesi da Mario e Franco Coco-Trovato nei confronti di costoro, sia per le modalità degli episodi intimidatori descritti dai testimoni.

Russo ha descritto genericamente la vicenda appresa dallo stesso Ruscitti:

“T. - Esatto, esatto, i giornali... Poi Lecco è una piccola comunità, non è... Per cui un curatore fallimentare ebbe a confidarmi, a dirmi in maniera... conversazione riservata che aveva difficoltà a rintracciare tale Ruscitti o Rusci... Ruscitti Pietro, difficoltà a rintracciarlo perché questo si era volatilizzato, quasi. Cioè, non era (...) (parola inintel.) temendo di subire violenze, più che aggressioni, proprio violenze fisiche estese anche alla famiglia ad opera di elementi del Coco. Il Ruscitti è stato rintracciato poi in un camper, si spostava, viveva ormai da più tempo, da più di un anno in un camper e si spostava continuamente perché, a suo dire, aveva subito delle violenze fisiche non comuni. Il Ruscitti chi era? Quindi quando si è presentato non ha voluto verbalizzare, però...”

P.M. - Quindi ha avuto un colloquio confidenziale?

T. - Sì, però ha raccontato un po' la Sua storia. Dice: "Io comprato una pizzeria dei Coco nell'85...”

P.M. - Si ricorda qual era il nome di questa pizzeria?

T. - "Ponte Vecchio" di Malgrate.

P.M. - Sì.

T. - ... "Comprato questa pizzeria per 430 milioni. Trenta milioni li ho dati subito, 400 milioni in cambiali". Pare che questa pizzeria fosse oberata di debiti, per cui questo Ruscitti, dice, non riusciva più a pagare. Non solo non riusciva, ma dice che continuamente subiva delle pressioni perché vendesse il locale, ma senza corrispettivo. Non solo, ma in più occasioni i soggetti da lui indicati, così, vagamente, sono entrati in pizzeria, lo hanno pestato, hanno pestato la famiglia eccetera, per cui questo viveva nel terrore.

P.M. - Soggetti legati al Coco?

T. - Sì, sì, quindi... viveva nel terrore. Non potendo più pagare e poiché non riusciva ad avere... viveva in uno stato di ansia continuo di preoccupazione, anche per i familiari, chiudeva, cedeva il locale, e scompariva dalla circolazione. Il Ruscitti, comunque, anche quando è venuto da noi era in uno stato di prostrazione indefinibile. La... il locale, poi ho saputo che era stato preso, ceduto da tale... il proprietario delle mura era un tale Corti che lo aveva ceduto a una signora che non so se era la moglie di Schettino (sic) o meno.

P.M. - Schettini Antonio.

T. - Sì, queste sono circostanze, cose che...

P.M. - Quindi, praticamente, attraverso queste minacce erano rientrati in possesso di questo locale preso da Schettini?

T. - Esatto.”

Ma è stato **Ruscitti (u. 15.5.96)** a riferire al dibattimento i suoi rapporti con i fratelli Coco, con Musolino e con Schettini. Il teste acquistò la licenza del ristorante Ponte Nuovo di Malgrate tra la fine del 1985 e l'inizio del 1986 da Mario e Franco Coco-Trovato; fu Mario a condurre le trattative, mostrando il locale e concludendo l'accordo per un prezzo di 440 milioni di lire in cambiali (il prezzo pattuito era di 180 milioni di lire da pagare in 8 anni, per cui complessivamente furono rilasciate cambiali per 440 milioni di lire).

Nel primo periodo di gestione si verificarono alcuni inconvenienti conseguenti al mancato pagamento delle bollette relative alle precedenti gestioni e risultò che vi erano alcune forniture da saldare; inoltre, il proprietario dell'immobile aumentò il canone d'affitto, per cui Ruscitti ebbe difficoltà nel pagamento di alcune cambiali. A quel punto il teste si rivolse a

Musolino per chiedere un prestito (forse fu lo stesso Mario Coco a presentarglielo) ad interessi certamente superiori a quelli bancari.

La gestione del locale non migliorò, tanto che Franco Coco (che fino a quel momento non era intervenuto nella vicenda) chiese un incontro alla pizzeria “Il Portico” e gli propose di entrare in società nella gestione del locale, ma Ruscitti rifiutò l’offerta.

Intorno al 1989-1990 Schettini propose al teste l’acquisto della licenza per un prezzo di 40 milioni di lire (a quel punto Ruscitti ne aveva già pagato 220 milioni ai fratelli Coco) e al suo rifiuto iniziarono le “visite” di Schettini e Franco Coco-Trovato al ristorante.

In un’occasione costoro si recarono a pranzo nel locale in compagnia di alcune donne e si erano rifiutati di pagare (ma alle insistenze di Ruscitti saldarono il conto). In altra occasione alcune persone che erano a conoscenza della precaria situazione economica si erano presentati per chiedere di prelevare la licenza a prezzi irrisori (il teste ha parlato di tale Filippo, presentatosi in compagnia di Salvatore Marinaro). Ancora, Schettini cominciò ad assumere atteggiamenti minacciosi, affermando che comunque avrebbe prelevato il locale al prezzo offerto di 40 milioni di lire. Fino a quando non si verificarono tre episodi di violenza subita da Ruscitti da parte di Schettini e Franco Coco-Trovato (i due arrivati al ristorante, dissero al teste che doveva immediatamente parlare con loro e lasciar perdere i clienti e alle sue proteste Coco-Trovato gli sferrò un pugno e Schettini gli disse che era fortunato ad essere ancora in vita), da Musolino (il quale gli sferrò un pugno in occasione di una “visita” al ristorante nel corso della quale pretendeva la restituzione del prestito) da due sconosciuti (che lo aggredirono da parte degli “amici di Lecco”).

A seguito di tali vicissitudini Ruscitti decise di recedere dal contratto di locazione dell’immobile, senza peraltro vendere le licenze. Negli anni successivi il teste visse in un camper per paura di subire altre aggressioni.

Sulla vicenda riferita da Ruscitti, il proprietario dell’immobile, **Silvio Galli (u. 15.5.96)**, ha sostanzialmente confermato che il precedente gestore dell’albergo-ristorante, Alessandro Bodini, gli comunicò nel febbraio 1985 il trasferimento della licenza a Franco e Mario Coco, ma, iniziate le pratiche per la volturazione, il sindaco di Malgrate comunicò al teste che Franco Coco non poteva acquisire la licenza in quanto indagato per traffico di stupefacenti; Galli comunicò la circostanza a Mario Coco, il quale assicurò che avrebbe risolto ogni problema trasferendo la licenza a suo cognato, ma nel gennaio 1986 gli fu presentato Ruscitti come nuovo intestatario della licenza. Questi iniziò a lavorare, ma essendo solo, ebbe alcune difficoltà economiche, tanto che subì 5 sfratti per morosità.

Intorno al giugno-luglio 1988, dopo che Galli aveva proposto a Ruscitti l’acquisto dell’immobile, lo stesso teste ricevette una telefonata da tale Schettini, che manifestò il proprio interesse per l’acquisto dell’immobile; dopo quel primo contatto fu definito l’accordo per la cessione al prezzo di 500 milioni di lire, ma Schettini, versato un acconto di 20 milioni, si tirò indietro, ottenendo la restituzione della caparra.

Nel 1990 Galli incontrò nuovamente Schettini, alla cui moglie, Anastasia Mottola, Ruscitti consegnò le chiavi dell’immobile. Schettini pagò l’affitto fino all’ottobre 1992 (il canone era di 3 milioni di lire al mese) e eseguì sull’immobile lavori di ristrutturazione, fino a quando, nel giugno 1993, il teste rientrò nel possesso del locale. Schettini ebbe problemi ad iniziare l’attività commerciale perché Ruscitti non aveva depositato le licenze.

Musolino (u. 19.4.96, pag. 144) ha confermato la discussione avvenuta con Ruscitti, precisando i rapporti che intercorsero con quest'ultimo in relazione alle cambiali rilasciate in favore di Franco Coco-Trovato:

"I. - E allora Le spiego. Avevo preso - così riesco magari a collocarla io, mi scuso - allora, avevo preso delle cambiali, circa... non so se 20 milioni di cambiali, da Trovato, da collocare a qualche fornitore o qualcosa, in sostanza da spendere, diciamo, avevo preso come soldi, che venivano... derivavano dalla vendita di un locale, che è questo in questione, del Ruscitti. Io prima d'allora non l'ho mai conosciuto e mai niente. La prima volta che mi sono recato lì è perché era tornato un insoluto di queste cambiali che mi aveva girato Trovato. Niente, andai lì al locale, mi disse che aveva dei problemi, mi fa se poteva fare... se potevo fare una dilazione, io gli ho detto, fa (sic): "Non è che sono mie", io gli ho spiegato la situazione, gli ho detto: "Guarda che mi manda il Trovato", io non so se sapeva se ero il cognato, non so questo, non posso dirLe, comunque gli ho spiegato la situazione..."

P.M. - Cioè Lei andò dicendo "Mi manda Trovato".

P.M. - Esatto.

P.M. - Il che era vero?

I. - Che era vero, sì.

P.M. - Sì.

I. - Niente, e niente prendo le cambiali, mi fa: "Non c'è nessun problema", fa, "sto prendendo un po' di tempo", fa, e mi ha fatto, a sostituzione di quelle cambiali, visto che la prima era protestata, le cambiali della figlia, c'è stato un episodio, le cambiali della figlia, e (...) (parole inintell., pronuncia non chiara) fa: "Non ti preoccupare", non so se le avevamo fatte più basse o più alte, non mi ricordo, comunque faccia... abbiám fatto l'operazione di ri... con le cambiali, parlo operazione sostituendo le cambiali che ci avevo in mano perché... visto che tornavano insolute, e mi aveva fatto le cambiali. Alla prima scadenze, a spese mie, avevo comprato anche le cambiali, ecco, tanto... mi sembra che erano 20 o 30 milioni, ma sapevo che ce n'erano in giro altre, ha detto, fa: "Eh, va beh, comincia a anticipare i soldi delle cambiali". E niente, mi ha firmato le cambiali sua figlia, mi sembra che si chiama Ruscitti Katia, comunque ci sono le cambiali documentali. Niente, e la prima scadenza, ancora, torna protestata anche questa qui. In sostanza mi stava prendendo in giro, e niente, e abbiamo avuto una discussione, un bel battibecco, diciamo, quasi spintoni, roba così, anche perché è un personaggio... non è che... da solo non penso che... se dovessimo litigare, non so chi la vince, comunque quello che è. Niente, finito la discussione, mi propone... mi propone se ero interessato al ritiro del locale lì. Gli ho detto: "Guarda, figurati se ritiro il locale qua, ci ho qui le cam... non paghi le cambiali adesso, mi metto dentro l'aria (?)... col coso che ritiro il locale, vado a pagare le cambiali a mio cognato, no?", un esempio, no?, anche se sapevo il rapporto che c'era con mio cognato, ma comunque per non... non dare adito a pensare cos'era il mio rapporto con mio cognato, l'ho girata così. Niente, io non ho fatto nessun'altra operazione, chiusa lì, mi ha protestato anche quella lì. Ho mandato due-tre volte, non so se avevo riscosso 500 o 700.000 lire a furia di andare lì, perché dopo non sono più andato, ho mandato lì Scalese Enzo, che era un mio dipendente. Due-tre volte, ho visto che non pagava più, ho chiuso il discorso, non ho mai più avuto nessun rapporto, niente.

P.M. - Quindi c'è stato un solo episodio di...

I. - Sì, solo questo."

Anche **Schettini (u. 29.3.96, pag. 49)** ha riferito l'episodio, pur negando che Ruscitti fosse stato vittima di attività estorsive:

"E' stato con me, diciamo, per la pizzeria, il ristorante "Il Ponte Vecchio", che ho ritirato con il Ruscitti che, come già ho spiegato agli inquirenti durante i miei interrogatori, può essere stato una truffa nei danni del Ruscitti, ma perpetrata da me, colgo l'occasione, così... Allora, il ristorante "Ponte..."...

P.M. - Ecco, ne parli con...

I. - Sì, Vi spiego...

P.M. - ... con dettaglio perché il Ruscitti tra l'altro è citato qui...

I. - Sì, sì, sì, sì.

P.M. - ... dovrà... quindi darà la sua versione, che è una versione, per la verità, almeno da quello che risulta agli atti, di un'attività estorsiva, però prego, in cui, oltre a Lei, c'entra anche il Trovato Mario.

I. - Allora, succede questo: che il Trovato Mario ritira questo... questo albergo a società con il Franco Coco, con il fratello. Durante il periodo di detenzione del Franco, il Mario vende questo locale, lo vende al Ruscitti con un pagamento tutto cambiali, mi sembra, di 3 o 400 milioni lire, quindi gli fa un pagamento dilazionato senza interessi, con... un pagamento... un pagamento dilazionato a lungo. Le prime cambiali se li gira lui, il Mario, e li versa ai suoi fornitori a far fronte dei debiti che lui aveva contratto con i suoi fornitori. All'uscita di Franco, che gli chiede conto di questo locale, il Mario Coco prende la rimanenza delle cambiali, credo che erano circa 200 milioni lire, 205 o 210 milioni lire, in cambiali, con scadenze che andavano a sette-otto anni, quindi non bancabili, non girabili, era carta straccia che non serviva a nulla. Ci siamo recati... ah, nel frattempo il Ruscitti aveva mandato delle cambiali indietro, di quelle che aveva girato il Mario, di quelle che aveva date in pagamento il Mario Coco.

P.M. - Cioè non aveva onorato queste cambiali?

I. - No, non aveva onorato, ce n'era già qualcuna indietro. Al che si reca il Mario Trovato lì e credo che in quella occasione l'abbia... sia stato io il suo accompagnatore, iniziamo a parlare con questo qua. Io vedo il posto per la prima volta, con un occhio di interessamento, e gli dico al Ruscitti: "Senti, se tu non riesci, non lo so, cedilo, vendilo", dico, "ma neanche puoi fare queste cambiali, anche perché se tu hai fatto le cambiali stabilendo tu la cifra, non è che ti è stato imposto, e non le paghi, significa che sei tu che... che non sei capace. Quindi, o lasci il posto o vedi cosa devi fare. Avevi la possibilità di fare le cambiali più... di somme più piccole, di un'entità più piccola e non le hai fatte, cosa vuoi fare?". Discorso, mica discorso, lui si veste un poco di autorità. Al che una sera ci troviamo lì io e il Franco, lui risponde male al Franco e si prende uno schiaffone. Arriva ancora in cucina, perché mi faceva pena, in definitiva, vedevo lì tutta la sua famiglia sinistrata...

P.M. - Scusi, lo schiaffo chi lo piglia?

I. - Il Ruscitti dal Franco.

P.M. - Quindi siete Lei, Franco e Mario quella sera?

I. - No, no, eravamo io e Franco, la sera.

P.M. - Un'altra volta...

I. - Un'altra volta, sì...

P.M. - Sì, sì.

I. - ... Gliel'ho spiegato della... successivamente.

P.M. - Sì, sì.

I. - Proprio anche perché Franco voleva sapere cosa fare con queste cambiali, anzi Franco gli voleva proporre... dice, addirittura: "Guarda, dammene la metà, stabilisci un pagamento, dammene la metà ti conce... ti abbuono centomilioni lire". Mi metto a parlare io con il Ruscitti, dico: "Senti, visto che allora tutta la somma del ristorante è tutta fuori - dico - me lo vuoi cedere a me, lo ritiro io il posto". Mi dice: "Va bene"; dico: "Cosa vuoi?". Parliamo di cifre, mi sembra che ci accordammo per centomilioni lire; io gliene diedi trentamilioni o quaran... è inteso, dopo, io e Franco, che il posto sarebbe stato a società tra me e il Franco, cioè le duecentomilioni di cambiali di Franco li valutavo solo centomilioni io, io cacciavo centomilioni per raggiungere la somma del Franco, oltre quella somma eravamo soci io e Franco, cioè spendevo altri ventimilioni, dice, a testa, centomilioni, cinquanta a testa. Va bene, gli do... non mi ricordo se venti o quarantamilioni, gli diedi dei soldi al Ruscitti per la buona uscita, per farlo andare, il rimanente dovevo dilazionarglielo. Però successe che, nel frattempo, arrivavano tutti quelli dei gelati, della carne, tutti che volevano soldi. Dico: "Senti, qua come facciamo con questi qua, tu te ne vai e mi bloccano le licenze, fanno un pignoramento portano via tutto". Al che io, parlando con il Ruscitti, mi accorsi... questo però le sto portando avanti con il tempo, calcoli che e una miriade di appuntamenti, di avvelenamenti con questa persona, io mi accorsi che le sue licenze stavano scadendo, scadevano il mese dopo. Allora per andare alla pari di tutte le... la perdita di tempo, dico: "Adesso ti sistemo io a te". Feci scrivere a... feci fare una società intestata a mia moglie, feci andare al Comune a chiedere la licenza... per la voltura della licenza e mi accorsi che... lì, fu in quell'occasione che mi accorsi che la licenza stavano scadendo; allora mi preoccupai subito di andare a fare il fitto dell'immobile, intesto l'affitto a mia moglie e rimane lì, in Comune era depositato l'affitto della... intestato alla società di mia moglie, quindi era tutto regolare, dovevo solo aspettare che Ruscitti depositasse le licenze per poterle richiedere le mie. Ecco la truffa dov'è stata mia, nella parte di Ruscitti, che lui si è trovato con le licenze scadute che non ne poteva più fare nulla, con vertenze di fallimento in Comune che cui non poteva più rinnovarle e nel momento in cui lui le depositava, subito dopo la scadenza, io avrei fatto chiedere le licenze in Comune ex novo a mia moglie. Io avevo preso il posto e le licenze soltanto con l'anticipo che avevo dato a Ruscitti. Ecco, questo diciamo, allora la truffa gliel'ho fatta io, che lui poi si è voluto allargare perché ho avuto modo di leggere le carte non... non risponde al vero.

P.M. - Alla fine, quindi, ha ottenuto 'sto locale, Lei?

I. - Sì, l'avevo preso io il locale, infatti ci ho fatto tutti i lavori dentro, di verniciatura, fatto, appunto, dal Marinaro Salvatore, tutti i serramenti di alluminio... avevo cambiato tutti i serramenti di alluminio all'esterno del locale, avevo fatto il tetto nuovo...

P.M. - Ora, Lei ha descritto questa vicenda, no?, quasi che Ruscitti, in sostanza, fosse stato con Lei protagonista di una trattativa, più o meno, tranquilla.

I. - E così...

P.M. - Ora, la domanda che Le faccio: ci fu il peso di una pressione che era espressa dalla Vostra qualità nei confronti del Ruscitti?

I. - No, no, dottore.

P.M. - No, il locale valeva quattro soldi...

MCDXV

I. - Anzi Le dirò di più...

P.M. - ... il locale valeva l'avete pagato...

I. - ... lui quella sera...

P.M. - L'ha pagato poco 'sto locale, mi pare, no?

I. - Io, in definitiva, gli ho dato solo quarantamiloni in lira.

P.M. - Eh, e beh, secondo Lei Ruscitti era dato d'accordo con Lei che solo quarantamiloni si è preso...

I. - Ma guardi che Ruscitti, però, era stato, credo, oltre un anno dentro questo locale e per sette, otto mesi non aveva pagato gli effetti, cioè il Trovato... In definitiva, signor Pubblico Ministero, se non l'avessi preso io così, se avesse voluto fare le... la pratica normale, burocratica, dico, il locale, Ruscitti, lo avrebbe dovuto lasciarlo lo stesso per morosità, perché non aveva adempito a nessun tipo di pagamento.

P.M. - E' certo, ma non a Voi, però.

I. - Io, in pratica, ho soltanto accelerato con la... con la truffa, giocando con lui per la scadenza della...

P.M. - Va bene.

I. - ... delle licenze”.

La vicenda descritta, al di là delle valutazioni che Schettini ha compiuto sull'atteggiamento estorsivo subito da Ruscitti, è abbastanza chiara nella definizione dei rapporti intercorsi tra quest'ultimo, i fratelli Franco e Mario Coco-Trovato, Schettini e Musolino:

- Ruscitti acquistò da Mario e Franco Coco-Trovato al prezzo di 180 milioni di lire (in realtà 440 milioni pagabili in 8 anni) la licenza dell'albergo-ristorante Ponte Nuovo, che i due fratelli Coco avevano acquistato alcuni mesi prima da Bodini al prezzo di 160 milioni di lire (di cui 140 milioni effettivamente pagati);

- Ruscitti ebbe subito alcuni problemi finanziari legati alla gestione del ristorante, sia perché erano risultate insolute alcune forniture relative alla gestione precedente (si richiama la vicenda del panettiere Tenderini) sia perché le cambiali erano di importo superiore alle possibilità di reddito del locale;

- dopo alcuni anni di attività, Franco Coco-Trovato chiese a Ruscitti l'adempimento delle cambiali e nella vicenda intervenne anche Musolino, concedendo prestiti allo stesso Ruscitti;

- intorno al 1988 Schettini propose a Ruscitti di acquistare la licenza al prezzo di 40 milioni di lire (dopo che nel corso di tre anni erano stati pagati ai fratelli Coco-Trovato circa 220 milioni) e al suo rifiuto, iniziarono le attività violente e minacciose di Franco Coco-Trovato, Schettini e Musolino;

- nel 1990 Ruscitti recedette dal contratto di locazione dell'immobile, nel quale subentrò Schettini, per un compenso di 40 milioni di lire.

L'ultimo episodio riguardante questo primo profilo di attività intimidatorie e violente riguarda un imprenditore edile meridionale trasferitosi nel lecchese, tale Luigi Budano.

Anche sull'episodio, l'Ispettore **Russo** ha ricostruito in termini generali la vicenda:

“P.M. - Senta, vi è infine un altro episodio che se può descrivere con maggiori dettagli è anche bene, e cioè riguarda un imprenditore leccese, che si porta al Nord, Budano Luigi, anche lui citato...”

T. - Esatto.

P.M. - ... per intraprendere una certa attività e che poi denuncia. Ecco quello che Lei ci...

T. - Io personalmente non lo contattai mai il Budano, ma fu un carteggio che ci venne inviato dalla... in sostanza dalla Procura di Lecce, dove questo commerciante, questo imprenditore, lamentava questo fatto: questo era venuto in zona nostra, si chiama Budano Luigi, era venuto in zona nostra, aveva incominciato un'attività di imprenditore edile. A un certo punto era stato avvicinato, anche attraverso i suoi operai, da uno dei due fratelli Pisano, dovrebbe essere il Pisano Antonio, uno dei due fratelli... uno di questi fratelli ha una pizzeria in zona, a Lecco, il quale si era informato sull'attività che faceva. Teniamo presente che i Pisano sono anche loro provenienti dalla Calabria. Si era informato su come andavano le cose ecc., finché aveva incominciato a allacciare un rapporto di amicizia, presentadogli il Trovato Mario. A un certo punto, poi, l'aveva anche invitato al "Wall street", in una cena che non... come riferì il Budano, non avvenne nella normale sala aperta al pubblico, ma una saletta sottostante questa pizzeria, laddove gli venne presentato anche il Coco Trovato Franco. E in sostanza i discorsi che gli fecero: "Noi qua siamo tutti calabresi, ci diamo tutti una mano, se hai dei problemi, siamo persone che contiamo" ecc. ecc.

E in più, oltre a questi discorsi, gli venne richiesto di ampliare la sua azienda. Loro si proposero come, Trovato Mario in particolare, se non erro, si proposero come finanziatori, come portatori di nuove energie economiche. Cosa che... facendogli entrare poi all'interno della ditta anche Filippelli, se non erro, un altro personaggio gravitante insieme a loro. In questa informativa poi, il Budano, in questo esposto parla anche di un pagamento anticipato sugli utili su lavori che non avevano fatto... cioè, che aveva fatto solo lui, in sostanza, dovuti elargire anche a questi altri che erano subentrati. Poi, in pratica, fa riferimento al fatto che questi si erano... praticamente avevano attecchito all'interno della sua ditta e poi lui incomincia a subire delle pressioni, a causa delle quali si allontana per problemi della propria sicurezza. E questi con minaccia e con pressioni hanno cercato, anche tramite una telefonata rivolta, mi sembra, alla moglie, di spingerlo ad avere un contatto con loro. In sostanza, dalle carte in nostro possesso, insomma, da ciò che lui ha lamentato, è stata un'intromissione all'interno di questa azienda...

P.M. - In particolare del Trovato Mario.

T. - Esatto, era Trovato Mario la persona che si era appalesata per prima, cioè...

P.M. - Che gli aveva poi anche imposto una società...

T. - Esatto.”

Quindi, lo stesso **Luigi Budano (u. 16.5.96)** ha illustrato i suoi rapporti con i fratelli Coco-Trovato, dallo stesso denunciati all'autorità giudiziaria per estorsione a suo danno. Intorno al 1990 il teste, piccolo imprenditore nel settore dell'intonacatura e della verniciatura, si trasferì dalla Puglia a Lecco, ove assunse alcuni lavori presso il cantiere Isolago. Tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991, tale Antonio Pisano si presentò al cantiere e chiese di parlare con Budano; insieme si recarono presso il bar K2 di Lecco, ove Pisano presentò al teste il gestore, Mario Coco. Durante gli incontri Pisano chiedeva informazioni a Budano della sua attività

lavorativa, facendo discorsi poco comprensibili sulla sicurezza degli operai. Dopo quell'incontro al K2, Mario Coco propose a Budano di mandare gli operai a mangiare al ristorante e così iniziò il rapporto diretto tra Coco e il teste. Pisano, nel frattempo, aveva riferito a Budano chi fosse Mario Coco, descrivendolo come persona pericolosa che era meglio avere dalla propria parte e gli prospettò di costituire una società insieme allo stesso nell'attività edile.

A causa di questi discorsi Budano, in occasione del pagamento della fattura per i pasti forniti agli operai, consegnò a Mario Coco una parte del denaro ricevuto per gli avanzamenti dei lavori (oltre all'importo della fattura di circa 3 milioni di lire, Budano versò 7-10 milioni di lire).

Intorno al dicembre 1991, Mario Coco invitò Budano al ristorante *Wall street*, dove, alla presenza di Pisano, del fratello Franco e di tale Scugnizzo, discussero dell'attività lavorativa nel settore edile, prospettando al teste di ampliare l'ambito di azione.

Dopo questo incontro fu costituita una società, la S.O.C.E.S., formalmente intestata a Pisano e Budano, ma nella quale era coinvolto anche Mario Coco-Trovato. Da quel momento fu quest'ultimo a gestire l'attività della società, percependo tutte le somme incassate per gli stati di avanzamento dei lavori, mentre la moglie di Budano entrò nella compagine societaria della S.O.C.E.S. per poter fruire di finanziamenti (rispetto ai quali lo stesso teste si espose per 30 milioni di lire in effetti cambiari). Mario Coco-Trovato e Pisano decisero di costituire una nuova società, la Edillario per estromettere definitivamente Budano dalle attività imprenditoriali.

A quel punto, Budano fuggì in Puglia.

Mario Coco-Trovato contattò telefonicamente il teste, minacciandolo di morte e effettivamente alcune persone rintracciarono Budano in Puglia con l'intento di prelevare, ma in sua difesa intervenne tale Angiolino Vincenti, un boss locale, sistemando la situazione.

Rispetto a queste vicende, le indicazioni fornite da Mario Coco-Trovato nel corso dell'esame dibattimentale sono in un certo qual modo confermate dalle dichiarazioni dei testi, anche se l'imputato ha negato categoricamente di aver mai minacciato o estorto denaro a qualcuno. **Mario Coco-Trovato (u. 19.9.96)** ha ammesso di aver avuto litigi con Corti e Tenderini; ha confermato che Ruscitti ebbe alcuni problemi finanziari che comportarono il protesto delle cambiali rilasciate, ma ha negato di averlo mai minacciato. Con riferimento a Budano ha reso una versione inattendibile dei rapporti economici intercorsi con lo stesso; secondo Coco-Trovato, a fronte delle lamentele degli operai di Budano relative al mancato pagamento delle retribuzioni, egli stesso prestò a Budano il denaro per pagare i dipendenti. A quel punto iniziò un giro di prestiti e cambiali che coinvolsero Budano e la moglie; i titoli andarono in protesto e l'imputato fu costretto a pagare i debiti di Budano. In conclusione, Coco-Trovato ha dichiarato che se fosse stato un mafioso, avrebbe mandato qualcuno per "farla pagare" a Budano, senza considerare, forse, che quest'ultimo ha dichiarato che effettivamente tre persone lo cercarono in Puglia per conto di Mario Coco-Trovato.

Per concludere sull'illustrazione degli elementi di prova relativi alle vicende qui illustrate si richiamano i documenti contenuti nei voll. 5 (nn. 105, 106, 107) e 6 (n. 150), riguardanti i rapporti con Ruscitti e con Budano e il certificato medico relativo alle lesioni subite da Alberto e Mauro Corti il 7.4.87.

Il quadro delle vicende rievocate in questa parte di motivazione rappresenta il primo degli ambiti di intervento dell'organizzazione facente capo a Franco Coco-Trovato nell'area

territoriale lecchese. A partire dal 1985, i due fratelli Franco e Mario Coco-Trovato, con la collaborazione di Schettini e di Musolino operarono nell'attività commerciale della ristorazione (gestita nei locali "Il Portico" e "La tartaruga") con atteggiamenti di violenza ed intimidazione dapprima nei confronti dei piccoli commercianti che rifornivano i loro locali e intorno alla fine degli anni '80 realizzando attività truffaldine ed estorsive vere e proprie, finalizzate ad affermare la propria autorità nella realtà economico-sociale lecchese. Mario Coco-Trovato poteva anche non pagare i propri creditori (pur se gli importi dovuti erano irrisori) e, a fronte delle loro proteste, si sentiva in diritto di far valere la propria autorità (o meglio, l'autorità del sodalizio capeggiato dal proprio fratello) minacciandoli e picchiandoli. Gli episodi che coinvolsero i Corti (dell'aprile 1987) e Tenderini (del 1989, ma per un credito risalente al 1987) rappresentarono l'esplicazione di tale atteggiamento; nelle vicende relative a Bodini (ma anche ad Arnaboldi e Rusconi) l'atteggiamento descritto non richiese l'espletamento di condotte intimidatorie, perché costoro non azionarono il loro credito. Nelle vicende relative a Ruscitti e Budano furono coinvolti, oltre a Mario Coco-Trovato, il fratello Franco, Schettini e Musolino e l'atteggiamento intimidatorio fu finalizzato ad acquisire importi ben più elevati rispetto ai pochi milioni di forniture non pagate.

In questo provvedimento interessa mettere in rilievo il *modus operandi* dei partecipi all'organizzazione qui giudicata, caratterizzato sempre dall'utilizzo della forza di intimidazione derivante dalla "cattiva fama" acquisita dal sodalizio di appartenenza per perseguire vantaggi economici ingiustificati.

E' questo, secondo le indicazioni fornite nella parte iniziale di questo capitolo, il metodo mafioso, che trovò nell'attività gestita da Musolino e dal gruppo dei cd. strangolatori di aziende l'esplicazione più manifesta.

2 - Le attività di prestito a tassi usurari e di estorsione riconducibili a Musolino e, più in generale, all'organizzazione qui giudicata.

Vincenzo Musolino è imputato dinanzi all'autorità giudiziaria di Lecco di un'attività delittuosa inquadrabile nell'usura e nell'estorsione, realizzata tramite le società finanziarie dallo stesso controllate e con la collaborazione di altri soggetti con lui giudicati nel processo noto come "gli strangolatori di aziende". In questo dibattimento non si è proceduto alla verifica di sussistenza delle condotte delittuose ascritte a Musolino, atteso che ai fini di valutazione del reato associativo qui contestato è stato sufficiente acquisire gli elementi caratterizzanti il *modus operandi* del sodalizio lecchese. Ciò premesso, le dichiarazioni rese dalle parti offese dei reati di usura ed estorsione e dallo stesso Musolino rendono incontestabile che le condotte descritte evidenziano tutti i profili costitutivi delle fattispecie delittuose dell'usura e dell'estorsione.

Gli episodi di cui in questo processo si illustrerà la dinamica riguardano i finanziamenti erogati dalle società finanziarie di Musolino a Piero Bestetti, Alberto Callioni, Diego Valesini, Leonardo Rusconi, Luigi Sala, Giacarlo Losi, Letizia Previtali per conto della ditta Fumagalli, Matteo Simone, persone che sono state sentite al dibattimento o le cui dichiarazioni sono state acquisite per il decesso del dichiarante.

Ma prima di rievocare le specifiche vicende è opportuno richiamare l'illustrazione che **Musolino** ha reso dell'attività di finanziamento gestita attraverso le numerose società finanziarie controllate.

Il collaboratore, dopo aver descritto il suo inserimento nelle attività lavorative in società con Stefano Aldè, i primi prestiti di pochi milioni concessi a tassi elevati a persone che ne

avevano necessità e la sua attività di fatturazione fittizia in favore di imprenditori quali Squizzato (u. 16.4.96), ha illustrato le proprie vicissitudini giudiziarie conseguenti all'indagine lecchese sull'attività di usura ed estorsione, ammettendo sostanzialmente che i prestiti erogati ai propri clienti erano a tassi di interesse elevatissimi, ma negando di aver mai tenuto condotte intimidatorie e violente:

"P.M. - Dunque, senta, Musolino, intanto ci spieghi qual è - indipendentemente dal merito e dal fatto che Lei respinga o meno le accuse - di che cosa Lei è imputato in questo procedimento, quali sono le condotte che Le sono ascritte in questo procedimento.

I. - Eh, diciamo fondamen... la base fondamentale per l'usura.

P.M. - L'usura.

I. - Sull'usura sì. Io... niente, devo accennare a come funzionava? No, non serve a niente?

P.M. - No, segua le mie domande. Quindi Lei viene accusato lì di attività di usura, però mi sembra che vi sono anche delle accuse che riguardano i reati di estorsione.

I. - Ecco, Le spiego, dottore, anche lì, come avevo avuto modo e avrò modo di spiegare, il fatto di estorsioni, la gente... adesso, oggi riesco a capire, diciamo, riesco a mettere in luce queste cose. Io non ho mai fatto nessuna estorsione, perché? Prima perché mi dovevano i soldi ed è scontato, è tutto documenta... Secondo, ho capito che io non c'era bisogno di minacciare le persone, perché quando mi presentavo lì, ero il cognato di Trovato Franco, non c'era bisogno, cioè davo per scontato già, per quello che certe volte quando mi dicono "Lei ha minacciato...", io non ho mai minacciato nessuno, capisce? Ecco, ha capito il senso della...?

P.M. - Sì, questo presentarsi sapendo gli altri che Lei era il cognato di Franco Trovato, avveniva quando? Cioè quando Lei doveva riscuotere...?

I. - Non so, se non c'era insoluto...

P.M. - Ecco.

I. - Se c'era un insoluto e io andavo materialmente per... perché prima di passare una pratica al legale, essendo pratiche... diciamo, sapendo già come funziona, cercavo un impatto prima io per vedere se c'era la possibilità di recuperare il credito, cos'era successo, se era un disguido, se era...

P.M. - Sì.

I. - ... tante cose, situazioni, e si parlava. Io non so, penso che ormai... penso che chi era dalla parte di là sapeva chi ero, in sostanza, e non c'era bisogno neanche di minacciarli, capito? Però dirò... io di tutte le persone che ho avuto veramente delle... che ho fatto delle minacce, ce n'è una sola che una volta gli ho dato una sberla, che dopo spiegherò quando sarà... penso il procedimento di Lecco. Ecco, solo quello e basta, tanto per capire...

P.M. - Quindi, in pratica, Lei ne ha dato una spiegazione, quindi le accuse che Le vengono mosse lì sono di usura...

I. - Sì.

P.M. - ... poi di estorsioni, che Lei spiega così, conseguenti alle attività di recupero degli insoluti, sostanzialmente.

I. - Degli insoluti, sì, solo degli insoluti." (u. 19.4.96, pag. 37)

Musolino ha precisato che parte del denaro utilizzato per l'attività di finanziamento proveniva dal cognato Franco Coco-Trovato (ma di questo profilo si è già trattato in altra parte della motivazione).

Piero Bestetti, imprenditore lecchese già titolare dell'omonimo oleificio, è deceduto il 27.10.94, ma tra il maggio e il luglio di quello stesso anno aveva reso all'autorità giudiziaria lecchese dichiarazioni accusatorie nei confronti di Vincenzo Musolino e Stefano Aldè; al **vol. 6 delle produzioni probatorie del pm, doc. n. 135**, sono contenuti i verbali delle dichiarazioni rese al pm di Lecco il 20, 21, 25 maggio e 13 luglio 1994 da Bestetti, prodotte ed acquisite a seguito dell'impossibilità di sentire in dibattimento il dichiarante deceduto.

Bestetti aveva riferito al pm che, intorno al 1985-1986, venutosi a trovare in difficoltà economiche per una truffa subita e accertata giudizialmente, si era rivolto ad una agenzia della BNL di Seregno per ottenere un fido bancario; il direttore dell'agenzia gli aveva concesso un fido di un miliardo, ma improvvisamente, quando era esposto per un importo inferiore al fido concessogli, gli aveva intimato di rientrare; lo stesso direttore lo aveva messo in contatto con una società finanziaria, la A.P. leasing di Musolino e Aldè, i quali avrebbero potuto concedergli immediati finanziamenti. Ciò era effettivamente successo, ma le condizioni di prestito determinate erano talmente gravose da comportare il suo definitivo dissesto economico.

Sulla vicenda Bestetti l'avv. **Tiziana Bettega (u. 16.5.96)** ha confermato al dibattimento le vicende riferite dal proprio cliente; la teste presentò congiuntamente a Bestetti la denuncia di usura, in quanto quest'ultimo aveva subito due infarti e aveva timore di quello che gli sarebbe potuto accadere. A quanto riferitole dal cliente, questi si era trovato in difficoltà economiche, si era rivolto alla filiale BNL di Seregno il cui direttore, tale De Luca, lo aveva indirizzato da un commercialista, il dott. Strada, per ottenere il finanziamento bancario; la pratica di fido tramite l'istituto fu bloccata, per cui il dott. Strada indirizzò Bestetti alla società finanziaria A.P. leasing, la quale erogò due finanziamenti ad un tasso di interesse annuo che nella denuncia fu indicato nell'82%, ma nella successiva perizia compiuta dall'autorità giudiziaria fu determinato nel 175%. La Bettega ha precisato che le persone con le quali il proprio cliente entrò in contatto erano Aldè, Musolino e tale signora Cazzaniga, che Bestetti non ricevette mai minacce direttamente da Aldè o Musolino, ma che durante il processo svoltosi a Monza ricevette minacce telefoniche da una donna che gli diceva che non avrebbe visto la fine del processo, che il finanziamento era nell'ordine delle centinaia di milioni, con interessi che a parere di essi denunciati erano usurari.

Alberto Callioni (u. 16.5.96), nel corso del 1988 e del 1989, si attivò presso la società finanziaria A.P. leasing perché fosse concesso un finanziamento a tale Giacomo Maltecca e garanti la restituzione del prestito di 600 milioni concesso. Maltecca ricevette un importo di 480 milioni di lire, ma non riuscì ad onorare le rate di restituzione. Quando andò in protesto il primo effetto bancario, Callioni fu contattato dapprima da tale Castelnuovo, poi da Aldè e Musolino, per sottoscrivere una garanzia ipotecaria, ma si rifiutò di sottoscrivere cambiali.

In conseguenza di tale situazione Callioni fu costretto a mettere in vendita alcuni immobili di sua proprietà e Aldè e Musolino, tramite una terza persona non conosciuta dal teste, si attivarono per verificare se potesse realizzare denaro contante.

L'atteggiamento tenuto dai creditori era solo velatamente intimidatorio, perché Aldè e Musolino gli dissero che avevano i mezzi per indurlo a restituire il prestito ottenuto. Infine, il teste ha precisato che Maltecca gli aveva assicurato che con il finanziamento ottenuto lo

avrebbe aiutato a rimettersi economicamente in sesto, perché all'epoca egli stesso era in cattive condizioni finanziarie a causa di una truffa che aveva subito. Anche Callioni denunciò l'episodio.

Diego Valesini (u. 17.5.96), l'11 novembre 1991, presentò una denuncia per estorsione contro Musolino Aldè, in relazione a fatti verificatisi nel 1990.

Nel settembre 1988 il teste era amministratore della S.r.l. Ecoedil, una società di movimento terra che si trovava in difficoltà finanziarie per il mancato pagamento di alcuni debitori; insieme a Leonardo Rusconi e Mario Spreafico chiesero un prestito di 300 milioni di lire a Musolino e Aldè (quest'ultimo conosciuto da Valesini in quanto suo dipendente).

Tra il 1988 e il 1990 Valesini ottenne finanziamenti per circa 500 milioni, ma garantì anche i prestiti ottenuti dagli altri imprenditori, per cui non riuscì a far fronte a tutti gli impegni assunti. Fino al giugno 1990 riuscì a pagare gli effetti cambiari, da quella data cominciò a protestarli e a subire gli atteggiamenti violenti e intimidatori di Aldè, Musolino e tale Agostino Rusconi. Nel maggio 1991, Musolino e Rusconi lo prelevarono dalla sua abitazione e condottolo in un luogo isolato, Rusconi gli diede due schiaffi, intimandogli di pagare se non avesse voluto subire conseguenze più gravi (dopo quell'episodio versò 50 milioni di lire): in altra occasione Aldè si recò a casa del teste, minacciandolo di punizioni corporali se non avesse adempiuto agli obblighi; verso la fine del 1991, Musolino si recò a casa di Valesini in compagnia di tale Agrati, indicando quest'ultimo come responsabile della riscossione.

Valesini ha quantificato l'importo versato alla A.P. leasing (in relazione a prestiti ricevuti da lui stesso e da altri imprenditori garantiti) in 2 miliardi e 500 milioni di lire. Quando Musolino fu arrestato, il teste, che fino a quel momento era intimorito dall'atteggiamento dei suoi creditori, sparse la denuncia per estorsione.

Leonardo Rusconi (u. 17.5.96) intrattenne con Musolino e Aldè rapporti più articolati, che, a parere dello stesso teste, non si concretarono in condotte usuarie. Intorno al 1982 Rusconi contrasse con Musolino e Aldè un contratto di leasing relativo ad alcune macchine escavatrici fornitegli da Valesini; nei primi anni i rapporti furono regolari, perché il teste fece fronte agli impegni derivanti dal rapporto di leasing (o di leaseback); in quegli anni ricevette anche qualche prestito, a cui riuscì a far fronte; intorno al 1986 Rusconi ricevette un prestito di 100 milioni di lire da Musolino e Aldè a cui non riuscì a far fronte, per cui le macchine escavatrici furono acquisite dalla società G.M.T. e concesse in prestito all'impresa del teste. Il credito, tra il 1988 e il 1991 aumentò a 200 milioni, perché l'impresa era in difficoltà economiche e Rusconi non riusciva ad acquistare i materiali di lavoro. In quel periodo il teste aveva una situazione debitoria nei confronti di un tale Cantoni di Erba e subì alcune richieste intimidatorie da Musolino e Aldè (i quali non arrivarono mai a usare violenza) e fu picchiato da due sconosciuti presso un cantiere di Erba (Rusconi ha riferito di non sapere chi fossero i mandanti dell'azione violenta, anche se quella stessa sera seppe che anche Valesini era stato picchiato). Nella fase conclusiva dell'esame testimoniale Rusconi ha reso dichiarazioni invero non chiare, che si ritiene utile riportare testualmente perché, a parere di questa Corte, esprimono l'atteggiamento del piccolo imprenditore sottoposto all'usura:

“P.M. - Lei ha detto che, successivamente a questa vicenda, per circa un mese non vide più il Musolino...”

T. - Sì.

MCDXXII

P.M. - ...il quale però poi la mandò a chiamare, Lei si recò... "e io mi recai alla G.M.T. ove mi disse 'Visto che non puoi pagare più le somme di prima, mi darai cinque milioni al mese'".

T. - Sì.

P.M. - Questo è vero?

T. - Sì.

P.M. - Benissimo, poi in un'altra occasione il Musolino le disse di asfaltare un tratto di strada adiacente al ristorante Il Portico, lo ricorda?

T. - Già a...

P.M. - A Airuno.

T. - ...a Airuno.

P.M. - Eh, se lo ricorda questo?

T. - Sì, sì, mi ricordo.

P.M. - Lei lo fece?

T. - Me lo chiese ma io non andai a farlo.

P.M. - E Lei fu rimproverato, mi pare, no?

T. - Perché non... non ero in grado di farlo, non... non avevo più neanche i soldi per comprare il catrame.

P.M. - E Lei rammenta che fu rimproverato da Aldè alla presenza di Musolino e di Franco Coco?

T. - Sì.

P.M. - Cosa le disse Aldè?

T. - Eh... l'Aldè disse "Bravo, sei in gamba, non vai a fare il lavoro al capo", questo ha detto.

P.M. - Cioè, la rimproverò perché non era andato a fare quel lavoro al Franco Coco, eh?

T. - Sì.

P.M. - Disse proprio così, "il capo"?

T. - L'Aldè, sì, l'Aldè.

P.M. - L'Aldè, erano presenti sia il Musolino che il Coco?

T. - Però in che senso disse "il capo" io non... non... non riesco a capire.

P.M. - Va bene. Lei come mai si era deciso poi a fare questa denuncia alla Polizia dopo tanto tempo?

T. - No, io non feci nessuna denuncia alla Polizia, la Polizia venne da me e mi...

P.M. - Come mai si decise a raccontare alla Polizia queste cose e non l'aveva fatto prima?

T. - No, la Polizia a me mi chiamò una volta sola.

P.M. - Okay, Lei aveva subito queste vicende, di usura quanto meno, anche in passato...

T. - Sì.

P.M. - ...non era mai andato alla Polizia, ma non l'aveva in assoluto mai detto a nessuno, degli organi di Polizia, voglio dire, no?

T. - L'usura... l'usura... se il 27% è usura, io sono stato usurato, se non è usura... Io non potevo denunciare nessuno per usura.

P.M. - Il concetto di usura non è legato oggettivamente all'entità dell'interesse, è legato soprattutto all'approfittamento dello stato di bisogno, ma questo è un concetto giuridico che

Lei non è tenuto a conoscere. Quello che le sto dicendo, Lei, in tutto questo periodo di tempo ha usato poco fa la parola "da un certo momento in avanti sono stato taglieggiato", no?

T. - Eh...

P.M. - Questa è una definizione che anche nel gergo dei non addetti ai lavori ha un preciso significato: Lei è stato taglieggiato o non è stato taglieggiato da Musolino e Aldè, o sono stati dei benefattori nei suoi confronti?

T. - Cioè... taglieggiato nel senso che... il 27% a me mi sembra eccessivo, come interesse, però siccome le banche non mi davano i soldi, dovevo andare... per non protestare, che poi in fin dei conti ho protestato tutti, e abbiám protestato in quattro.

P.M. - Senta, Rusconi, Lei ha dichiarato in questo verbale alla Polizia, a un certo punto ha detto "Faccio presente che mi sono deciso a denunciare quanto sopra..." Lei aveva dichiarato di aver totalizzato dei versamenti di almeno quattrocento milioni, che aveva fatto a queste persone...

T. - Sì.

P.M. - ..."...faccio presente che mi sono deciso a denunciare quanto sopra solo dopo aver appreso da notizia stampa dell'arresto di Musolino Vincenzo ed altri", cioè lasciando capire che quest'arresto... eh, come dire, l'aveva indotta a sporgere questa querela...

T. - No (...) (smozzica alcune parole inintell.)...

P.M. - ...queste dichiarazioni che altrimenti non avrebbe esposto.

T. - ...non è così...

P.M. - Questo ha detto Lei.

T. - ...a me m'ha chiamato la Polizia e m'ha fatto dire quello che ho detto.

P.M. - Ha detto delle cose diverse, come ha sentito, le ho contestato che aveva detto delle cose diverse: il verbale si chiude con questa affermazione, "intanto le dico queste cose, perché è stato arrestato Musolino Vincenzo". Lei lo sa che Musolino Vincenzo queste cose le sta confessando e ha collaborato, Lei non deve avere paura ancora oggi...

T. - Sì, sì.

P.M. - ...ha capito, lo sa, l'ha letto sui giornali queste cose qua?

T. - Sì.

P.M. - Ho capito, allora cosa dice: Musolino è stato un benefattore o uno che l'ha taglieggiato?

T. - Mhm... oddio, non è stato un benefattore, però se in stato di bisogno nessuno mi dava i soldi, pur di resistere, non sono ancora fallito oggi... no, ce l'ho fatta a non fallire, eh, mi poteva anche andar bene che Musolino mi aveva taglieggiato.

P.M. - Lei ha anche dichiarato di aver ricevuto delle minacce anonime, se lo ricorda?

T. - Minacce anonime?

P.M. - Sì, Lei è stato interrogato anche dal P.M. di Lecco e ha detto "Mentre ero in stato di comprensibile agitazione per le minacce subite dall'anonimo..." aveva detto che appunto era giunta una telefonata estorsiva con la quale le venivano richiesti cinquanta milioni, tanto che ha fatto una denuncia ai Carabinieri di Asso...

T. - Ah, sì.

P.M. - Ha subito anche minacce telefoniche anonime?

T. - Sì, sì, ma non penso c'entrassero loro.

P.M. - Sa chi era che le ha fatto questa telefonata?

T. - Boh, la prima volta... non si seppe nulla, comunque poi mi telefonò un certo Laudari Raffaele e io gli dissi che era lui che mi telefonava e... non telefonò più. Questo prima di conoscere il Musolino e l'Aldè. E mi bruciarono l'escavatore se non portavo cinquanta milioni sulla superstrada. Poi dopo mi bruciarono l'escavatore, non portai niente e.... e tutto finì lì."

Mario Sala (u. 17.5.96) nel 1985 si rivolse a Musolino, tramite Valesini e Spreafico, per ottenere un prestito in quanto non aveva più credito presso gli istituti bancari. Il teste ha subito nel corso dell'esame le contestazioni del pm, non ricordando l'evoluzione dei rapporti con la società finanziaria di Musolino:

"P.M. - Allora, "L'Aldè era impegnato..." stiamo parlando appunto dell'85...

T. - Sì.

P.M. - ..."...e il Musolino mi fece un finanziamento sulla parola, cioè con niente scritto, tranne le mie cambiali, per un rimborso al tasso del 60% ed oltre..."...

T. - Sì.

P.M. - ..."...Sono riuscito a rimborsare regolarmente tale finanziamento con pagamenti effettuati parzialmente presso la finanziaria ed altra parte consegnati al Musolino, che riscuoteva personalmente presso la sua abitazione".

T. - Sì.

P.M. - Quindi questa è una prima fase in cui Lei riesce a far fronte.

T. - Sì, sì.

P.M. - Lei poi ha detto che "successivamente ho chiesto altri finanziamenti, sempre senza alcun contratto e con l'interesse del 60%, che veniva ulteriormente maggiorato in caso di mancato pagamento", eh?

T. - Sì.

P.M. - "Intanto... inoltre, atteso che iniziavo ad avere problemi di solvibilità, iniziavano le pressioni affinché pagassi, ed a seguito di ciò ho dovuto fare una delega allo Spreafico Mario per la vendita di un autocarro e di autovettura a prezzo inferiore del valore".

T. - Sì, infatti era...

P.M. - Quindi Lei delega... fa la procura allo Spreafico...

T. - Sì.

P.M. - ...a vendere questa roba. "...e nei periodi in cui ero in ritardo nei pagamenti - ecco, qui è quello che aveva già detto - mi giunsero telefonate da parte dello Spreafico affinché pagassi a Musolino il dovuto. Tali telefonate venivano fatte anche da Enzo... da tale Enzo..."...

T. - Sì, sì.

P.M. - ..."...amico dei due, ed avvenivano anche di notte fonda".

P.M. - Bene, poi Lei ha ricordato un episodio per cui si rivolse all'Avv. Tropenzcovino (?) del Foro di Lecco per un consiglio, si ricorda di che si trattava?

T. - Sì.

P.M. - Ecco, dica!

T. - Cioè, mi ricordo dell'avvocato, per quale cosa sinceramente... se me la ricorda gliela confermo o meno da... (...) (mormora alcune parole inintell.)

P.M. - In sostanza Lei dice che nello studio del Tropenzcovino vi fu un incontro fra Lei, il Musolino e l'Enzo, quest'altro personaggio...

T. - Sì.

P.M. - ...e un accordo per una dilazione. Però poi Lei racconta che, appena usciti sulle scale dello studio, "venni malmenato con pugni e calci dai due", cioè Musolino ed Enzo, "che mi intimarono di pagare, minacciandomi e dicendo che dovevo essere puntuale nei pagamenti".

T. - Scendendo le scale, sì.

P.M. - Lo ricorda questo?

T. - Sì, sì, esatto.

P.M. - "Ho continuato ancora a pagare fino a quando, nell'89, ho dichiarato fallimento rivolgendomi all'Avv. Cappuccio di Desio, Foro di Monza..."

T. - Giusto.

P.M. - ..."...In quell'occasione vi furono altre minacce telefoniche da parte del Musolino..."

T. - Sì.

P.M. - ...eh, "...sia all'avvocato che a me, con ingiunzione a pagare egualmente nonostante il fallimento", se lo ricorda questo?

T. - Sì, sì, esatto, dall'avvocato questo.

P.M. - "Fui quindi costretto a firmare dei leasing con altre società per acquisto di escavatori che poi, anziché arrivare presso la mia ditta - Lei dice - si volatilizzavano, probabilmente a loro favore", vuol spiegare questa cosa qui?

T. - Eh, io avevo bisogno di soldi, mi facevano delle operazioni di finanziamento su questi escavatori, che però... in realtà io non ho mai visto. E mese dopo mese, pagavo queste rate.

P.M. - E questi escavatori a chi andavano?

T. - Eh, questo non lo so.

P.M. - Ah, cioè Lei otteneva il finanziamento per acquistare degli escavatori...

T. - Sì, esatto.

P.M. - ...che non acquistava?, che servivano solo per avere i soldi?

T. - Esatto.

P.M. - Poi lei aveva detto: "Preciso che ad esigere i pagamenti, il Musolino si presentava a volte con lo Spreafico, a volte con Enzo; nelle occasioni in cui non potevo pagare, sia Spreafico che Enzo mi minacciavano direttamente con frasi 'stai attento alla tua famiglia' ed altro..."

T. - Sì.

P.M. - ..."...mentre il Musolino le sue minacce le faceva con modi intimidatori, strette di mano sottintese, occhiate intimidatrici, e comunque sapeva bene che pur senza minacce dirette io avevo timore di lui", eh?

T. - Sì.

P.M. - Perché aveva timore di lui pur senza necessità di minacce?

T. - Era un'impressione mia, eh... veramente, io lo consideravo... un signore, da quel lato lì, che riusciva a ottenere quel che voleva senza... senza esporsi in prima persona, per me.

P.M. - Ma perché aveva timore? Cioè, Musolino Lei sapeva che era parente di questo Coco Franco, di questo...?

T. - No, queste cose le ho sapute dopo, in...

P.M. - E perché le faceva timore allora, perché si circondava di Spreafico e di quest'altra persona?

T. - Sì, sì, mi faceva paura questa gente, sì. Sì, perché... era accompagnato da queste persone che a me sinceramente... una gran bella impressione...

P.M. - Senta, Lei ha anche detto che spesso...

T. - ...non la davano.

P.M. - ...pur pagando, Lei non si vedeva restituite le cambiali che aveva sottoscritto...

T. - Esatto...

P.M. - ...è così?

T. - ...esatto, sì. Sì, sì, le tenevano a garanzia che... che pagassi anche le altre.

P.M. - Quindi Lei ha trattato quasi sempre esclusivamente con il Musolino?

T. - Sì, tramite Spreafico con... con Musolino.

P.M. - E con l'Aldè?

T. - No, non ho mai fatto operazioni con Aldè, l'ho visto la prima volta quando poi m'ha... m'han girato da Musolino."

Giancarlo Losi (u. 17.5.96) entrò in contatto con Musolino e Aldè nel 1986 perché, a causa delle difficoltà economiche della sua autoconcessionaria ottenne un prestito di 15 milioni di lire dalla società finanziaria Omnialeasing; il primo finanziamento fu rinnovato perché il teste non riuscì a farvi fronte e il meccanismo degli interessi maturati a fronte dei successivi rinnovi determinò l'aumento incontrollato del debito. Nella fase finale della vicenda, gli atteggiamenti di Aldè nelle richieste di pagamento divennero implicitamente intimidatori, mentre Musolino non rivolse mai minacce al teste (anche se in un'occasione Aldè, indicandogli Musolino gli fece intendere che erano persone potenti e che gli conveniva adempiere al debito). In conseguenza dell'aumento del capitale per gli interessi via via maturati, il debito raggiunse l'importo di 100 milioni di lire.

Letizia Previtali (u. 17.5.96) gestì l'azienda del proprio marito Fumagalli, e nel 1985 si rivolse ad alcune finanziarie gestite da Aldè perché non aveva più credito presso le banche. La teste ricevette complessivamente da Aldè 1 miliardo e 200 milioni di lire, restituendo 2 miliardi e 200 milioni di lire, riuscendo a far fronte agli impegni e non protestando mai gli effetti cambiari rilasciati.

Matteo Simone (u. 17.5.96) ricevette per conto della s.n.c. C.F.R., di cui era titolare il fratello, finanziamenti da Musolino e Aldè per un importo superiore a 100 milioni di lire. L'importo restituito non superò mai il doppio del capitale e i debitori non subirono mai minacce.

Si è anticipato che in questa sede non è necessario verificare la sussistenza dei reati prospettati a carico di Musolino, Aldè e degli altri soggetti coinvolti nelle singole vicende; quel che appare certo è la sussistenza di un sistema di finanziamento da parte delle finanziarie riconducibili a Musolino e Aldè verso piccoli imprenditori lecchesi, caratterizzato dalla richiesta di tassi di interesse elevatissimi (le indicazioni fornite dai testimoni sugli importi ricevuti e quelli versati è sul punto significativa, ma lo stesso Musolino ha ammesso che i finanziamenti erano erogati a tassi usurari) e dall'utilizzo di condotte intimidatrici e violente

nei confronti dei debitori che non erano in grado di onorare gli impegni assunti a causa della situazione di necessità finanziaria delle loro aziende.

In ordine all'attività gestita da Musolino, **Schettini (u. 29.3.96, pag. 67)** ne ha confermato la riconducibilità all'organizzazione, quanto meno sotto un duplice profilo di "pulizia" del denaro provento dello spaccio di stupefacenti e di investimento a lungo termine:

"I. - Era una cosa separata da noi.

P.M. - E cioè?

I. - Cioè, era proprio... rientrava nell'attività del... del Musolino, dello Stefano Aldea e via dicendo, noi tutto quello che avevamo d'interesse era: dargli questi soldi a loro, portare avanti un certo lavoro e poi, alla fine, vedere un poco i conteggi. Cioè credo che, alla fine, quando noi avremmo visto il "Portico"... il "Wall street" realizzato, certamente avremmo anche chiesto il conto degli interesse che loro avevano usato... avevano guadagnato usando i nostri soldi.

P.M. - Ah, ecco.

I. - Tenga presente che...

P.M. - Vede, però che questo...

I. - Sarebbe stato alla fine, per noi.

P.M. - Cioè, faccia un esempio.

I. - Momentaneamente non c'interessava...

P.M. - Faccia un esempio, faccia un esempio, cioè?

I. - Tenga presente che noi gli davamo, diciamo, la media di sei, settecentomilioni al mese, perché c'è stato un periodo che abbiamo avuto questa manna.

P.M. - Sì, sì.

I. - Calcoliamo che in quattro mesi, cinque... in sei mesi gli ho dato tutti e tre o quattromiliardi lire, giusto?

P.M. - Sì.

I. - Il "Wall street" ci sono voluti due anni per realizzarlo cioè loro, in pratica, per un anno mezzo hanno usato questi soldi nostri.

P.M. - Voi sapevate che li usavano, come dice Lei, per le attività...

I. - Certamente.

P.M. - ... di strozzinaggio, sostanzialmente?

I. - Certamente.

P.M. - E quindi avrest...

I. - Solo che il nostro interesse attuale non era poter andare lì e chiedergli i soldi finché non si realizzava il "Wall street"...

P.M. - Ho capito.

I. - ... anche perché, in definitiva, erano loro che facevano un favore a noi.

P.M. - Allora, possiamo dire, sia pure con l'approssimazione che è contenuta in questa affermazione, che si trattava, da parte Vostra, da un lato di dargli i soldi del Vostro traffico per far scomparire le tracce nella costruzione e nei lavori che stavate facendo...

I. - Perfetto.

P.M. - ... dall'altro di un investimento a lunga scadenza, nel senso che quando sarebbero stati fatti i conti, interessi sarebbero a Voi ritornati avendo, Voi, dato i soldi a loro per l'utilizzo nell'attività di strozzinaggio?

I. - Certamente.

P.M. - E' così, questo?

I. - Sì.

P.M. - E Lei in questo rapporto sapeva che oltre al Musolino vi era coinvolto chi, unitamente al Musolino stesso, ha citato...

I. - Credo tutti i suoi soci di allora. Stefano Aldea, l'altro titolare... Adesso i nomi non è che me li ricordo tutti.

P.M. - Va bene, va bene.

I. - So che loro davano questi soldi a queste aziende in difficoltà che si recavano e poi pian piano, come non pagavano, si ritiravano loro le attività."

Invero, le condotte finalizzate al recupero dei finanziamenti erogati non si caratterizzarono mai per l'intensità della violenza esercitata, ma, richiamando le considerazioni esposte nel paragrafo 1 in ordine alle modalità del metodo di intimidazione mafioso, deve rilevarsi che, come lo stesso Musolino ha ammesso, normalmente non era necessario neanche minacciare conseguenze rispetto all'incolumità personale dei debitori, essendo sufficiente la loro consapevolezza di avere a che fare con persone che operavano per conto di Franco Coco-Trovato; estremamente significative appaiono in proposito le indicazioni fornite dal collaboratore:

*"I. - Ecco, Le spiego, dottore, anche lì, come avevo avuto modo e avrò modo di spiegare, il fatto di estorsioni, la gente... adesso, oggi riesco a capire, diciamo, riesco a mettere in luce queste cose. Io non ho mai fatto nessuna estorsione, perché? Prima perché mi dovevano i soldi ed è scontato, è tutto documentato... Secondo, **ho capito che io non c'era bisogno di minacciare le persone, perché quando mi presentavo lì, ero il cognato di Trovato Franco, non c'era bisogno, cioè davo per scontato già, per quello che certe volte quando mi dicono "Lei ha minacciato..."**, io non ho mai minacciato nessuno, capisce? Ecco, ha capito il senso della...?"*

P.M. - Sì, questo presentarsi sapendo gli altri che Lei era il cognato di Franco Trovato, avveniva quando? Cioè quando Lei doveva riscuotere...?"

I. - Non so, se non c'era insoluto...

P.M. - Ecco.

I. - Se c'era un insoluto e io andavo materialmente per... perché prima di passare una pratica al legale, essendo pratiche... diciamo, sapendo già come funziona, cercavo un impatto prima io per vedere se c'era la possibilità di recuperare il credito, cos'era successo, se era un disguido, se era...

P.M. - Sì.

*I. - ... tante cose, situazioni, e si parlava. **Io non so, penso che ormai... penso che chi era dalla parte di là sapeva chi ero, in sostanza, e non c'era bisogno neanche di minacciarli, capito?** Però dirò... io di tutte le persone che ho avuto veramente delle... che ho fatto delle minacce, ce n'è una sola che una volta gli ho dato una sberla, che dopo spiegherò quando sarà... penso il procedimento di Lecco. Ecco, solo quello e basta, tanto per capire..." (u. 19.4.96, pag. 37).*

Ma anche in altre parti dell'esame Musolino ha espresso chiaramente la situazione entro cui operava nella realtà lecchese, ove era sufficiente che i suoi interlocutori fossero consapevole del rapporto di parentela con Franco Coco-Trovato; a titolo di esempio si richiama la richiesta rivoltagli da Squizzato affinché Franco Coco-Trovato intervenisse nei confronti del suo commercialista per "dargli una lezione", quando il collaboratore ha dichiarato di essersi reso conto solo allora il perché si rivolgesse a lui:

"e mi sono chiesto anch'io... ancora oggi, oggi forse ci ho la risposta, il perché si era rivolto a me per risolvere quel problema lì. E niente, mi disse se conoscevo, visto che io avevo un rapporto di lavoro, al di fuori di quel lavoro, il legale che era delegato alle fatture, disse a me se conoscevo qualcuno per dare una lezione al commercialista, diciamo, addirittura mi disse che voleva rompergli... fargli rompere le gambe, qualcosa del genere. Eh... oggi mi... certe volte mi chiedevo come mai era venuto proprio da me, visto che io lavoravo, ma penso che loro magari, al di fuori, mi vedevano diversamente, io non ci pensavo, ma oggi posso dire così, sicuramente è così.

P.M. - Cioè?

I. - Sicuramente è così.

P.M. - Cioè la vedevano come?

I. - Eh, non so, sapevano già che c'era... che ero il cognato di Trovato e già quello per me era, diciamo, volutamente... volutamente era un vantaggio, diciamo. In determinate situazioni un vantaggio, perché sicuramente se sarei stato... se fossi stato... se fossi stato, diciamo, un operaio o uno bisognoso ne avrei usufruito a essere il cognato di Trovato, capito? " (u. 16.4.96, pag. 134).

In definitiva, quel tipo di attività era gestita da Musolino in un contesto ambientale ove il nome di Franco Coco-Trovato (e dell'organizzazione da lui capeggiata, di cui il collaboratore era un membro effettivo) era sufficiente per elidere qualsiasi forma di resistenza da parte delle vittime dell'attività usuraria.

Gli episodi che coinvolsero Lugarà, Brambilla e Monterossi rappresentarono un ulteriore esplicazione dell'atteggiamento di intimidazione tenuto da Coco-Trovato e Schettini, determinante uno stato di assoggettamento di coloro che tali condotte subivano.

3 - Le ulteriori condotte intimidatrici realizzate nella realtà economico-sociale lecchese.

Le vicende Squizzato e Lugarà.

Il terzo ambito di intervento intimidatorio e violento da parte dell'organizzazione nell'ambito lecchese è stato definito in questo dibattito tramite la ricostruzione di alcuni episodi riconducibili direttamente all'organizzazione qui giudicata.

Musolino ha descritto due episodi estranei alla sua attività principale, che coinvolsero Mario Squizzato e tale Lugarà.

Intorno al 1986-1987 Squizzato rilevò la società sportiva del Varese Calcio, diventandone il maggiore azionista, anche se formalmente la società era gestita dal suo commercialista; quest'ultimo aveva accumulato oltre un miliardo di debiti e Squizzato decise di rientrare del capitale che aveva investito, ma ebbe contrasti proprio con il commercialista; quindi, chiese a Musolino se conoscesse qualcuno che potesse "dare una lezione" al commercialista e il collaboratore, anche se allora non capì perché si fosse rivolto a lui,

domandò a Franco Coco-Trovato se poteva intervenire, consegnandogli un ritaglio con una foto di giornale raffigurante il commercialista. Coco-Trovato assicurò che si sarebbe rivolto a persone operanti nel varesotto, le quali seguirono la vittima dell'intimidazione, la spaventarono e risolsero i contrasti tra Squizzato e quest'ultima (**u. 16.4.96, pag. 133**)

Il secondo episodio riferito da Musolino concerne il rapporto che ebbe con Lugarà, il quale aveva tentato di truffare la A.P. leasing e, a seguito di un intervento di Franco Coco-Trovato, restituì il denaro ricevuto in prestito (l'episodio è stato già descritto in questo stesso paragrafo - **u. 16.4.96, pag. 148-162**).

Le vicende Arleghi e Saitta.

Altri due episodi sono stati accertati tramite fonti di prova diverse da Musolino e riguardano una sorta di protezione richiesta dal titolare di una discoteca all'organizzazione qui giudicata e i rapporti di Schettini e Coco-Trovato con i gestori di un locale della Brianza, il *Pine Wood* di Calco.

La vicenda che coinvolse la discoteca "*Open house*" di Milano, gestita da Danilo Arleghi, è stata ricostruita, innanzitutto, dall'Ispettore **Russo (u. 2.5.96)**, il quale ha descritto le informazioni acquisite sulla base delle intercettazioni telefoniche dell'utenza "*Wall street*":

"T. - Sì, anche qui per dare il peso del gruppo, per dare cioè la capacità di persuasione, le spalle larghe, le spalle larghe. Arleghi Danilo gestisce il... una discoteca, l'"Open House" in Milano, mi rifaccio sempre alla comunicazione del 22 marzo '93. Ci sono delle telefonate inequivocabili: l'Arleghi Danilo chiama, chiede una sorta di aiuto, ci ha delle persone che stanno frequentando la sua discoteca con atteggiamento strano, cioè persone che potrebbero farsi vive per atteggiamenti estorsivi. Chiede aiuto....

P.M. - Vuole ricordare con chi parla, in successione, l'Arleghi Danilo, con chi colloquia?

T. - Dunque, innanzitutto è ben conosciuto dagli interlocutori o da chi risponde al telefono; parla col cuoco, poi con Emiliano, che è il figlio di Coco Trovato Franco, parla con... chiede comunque di Tonino, di Davide...

P.M. - Davide è Sanna Davide?

T. - Sanna Davide.

P.M. - Sì.

T. - Di Franco, parla con il Davide, col Sanna Davide...

P.M. - Ecco, che discorso si fa con il Davide, quindi alla fine con il Sanna Davide?

T. - Beh, il discorso è questo: c'è qualche cosa, qua stanno venendo nel mio locale gente strana, basterebbe la presenza - in sintesi - basta la presenza di Franco che il problema si risolve. Ed emerge che è già successo in passato una cosa del genere, infatti lui dice come l'altra volta in sostanza, fa un richiamo all'altra volta: "Basta che viene lui, si fa vedere, e il problema è risolto". In sostanza bastava la presenza fisica, soltanto la presenza di Coco Trovato Franco affinché gli eventuali molestatori, non molestatori ragazzini, cioè gente che magari voleva impossessarsi del locale per acquisirlo, quindi delinquenza avversa, si spaventava e se ne andava. E' indicativo insomma.

P.M. - C'è poi chi dà assicurazioni che l'intervento sarebbe stato fatto.

T. - Da parte nostra, dalle nostre indagini, dottore, noi ci fermiamo qua, perché...

P.M. - C'è una frase che Sandro Nania pronuncia, che Voi documentate, abbiamo anche le trascrizioni formali.

T. - Sì.

P.M. - Praticamente, tenendo aperta la cornetta, si sente... è la telefonata del 14 dicembre '91, alle ore 00.24.

T. - Sì, allora... sì, "Andiamo noi stasera", riferisce, "Andiamo noi", alla richiesta...

P.M. - Sì.

T. - Loro, in sostanza... Coco Trovato Franco non c'era in quel periodo, era via o non poteva... non lo avevano contattato, perché hanno bisogno... per muoversi avevano bisogno dell'okay da parte del Coco Franco, e loro al... alle richieste di aiuto da parte dell'Arlenghi c'è questo commento: "Andiamo noi, stasera, vaffanculo, che non ci sia una miccia dietro", dove "miccia" si intende: non è che c'è dietro qualche altra cosa, ci vogliono là per fare poi putiferio, chissà che altro c'era dietro?

P.M. - Va bene. Poi mi pare che c'è anche una chiamata ancora di Arlenghi che parla con il Sanna Davide e gli dice in sostanza...

T. - Sì, appunto...

P.M. - ... che per il momento...

T. - ... appunto, era quello che Le dicevo, del 17/12, Danilo chiama nuovamente... "Arlenghi Danilo chiama nuovamente il 'Wall street' e conversa con Davide. Lo notizia che per il momento non vi sono più problemi, pur se quelle persino sono ritornate nel suo locale". probabilmente son tornate, son state calme.

P.M. - Certo.

T. - "Dal tenore della conversazione si intende comunque che l'intervento non è ancora avvenuto", infatti ciò è quello che a noi emerge, "infatti Davide gli fa capire che senza Trovato Coco Franco loro non si possono muovere". Quindi hanno bisogno dell'okay del capo, del...

P.M. - Benissimo, questo è il Sanna Davide, che risponde in questo senso, bene. Lei probabilmente non lo sa, ma ricordo, o forse sì, ma ricordo comunque alla Corte che su questo episodio poi abbiamo sentito Luigi Di Modica che ha descritto come con Stilo e con Schettini si portò nella discoteca "Open House", risolvendo il problema."

Le intercettazioni telefoniche acquisite al fascicolo del dibattimento hanno confermato le dichiarazioni di Russo, il quale ha perfettamente ricostruito il succedersi delle telefonate intercorse tra i dipendenti del *Wall street* e Danilo Arlenghi. In particolare si richiamano le telefonate in arrivo **sull'utenza n. 0341-285065, del ristorante *Wall street*, del 13.12.91, ore 12,04**, nella quale Danilo cercò Davide, Franco o Tonino e, infine, parlando con Emiliano, chiese di essere richiamato per una questione importante; **la telefonata del 13.12.91, ore 19,25**, nella quale Danilo conversò con Davide, cercando ancora Franco o Tonino, perché aveva problemi con calabresi di San Giuliano; **la telefonata del 17.12.91, ore 22,45** nella quale Danilo, conversando con Davide, cercò ancora Franco, lamentandosi che nella discoteca non si era visto nessuno.

Schettini (u. 15.3.96, pag. 152) ha riferito di aver eseguito materialmente gli attentati dinamitardi compiuti alla discoteca *Pine Wood* di Calco, a causa di un contrasto intercorso tra Franco Coco-Trovato e i gestori del locale, i fratelli Saitta; il collaboratore ha così descritto la vicenda:

MCDXXXII

I. - Eh... niente ho messo io una bomba lì a Pinewood e un'altra bomba a un altro locale... verso Asti.

P.M. - Relative a che cosa queste vicende?

I. - Relative più ad un'antipatia, dopo sorto, tra il Franco e il proprietario del locale che...

P.M. - Si ricorda come si...

I. - ... più che per interesse privati, anzi...

P.M. - Si ricorda chi era questo proprietario di questo locale?

I. - Il proprietario del locale era Saitta.

P.M. - Tale Saitta.

I. - Sì.

P.M. - Sì, allora?

I. - Allora, questo Saitta, quando ha ritirato il posto, siccome lo ritirò, fu credo da mio cugino, da... sentendo parlare di Franco ci propose una specie di società, al Trovato. Cioè, in pratica, noi senza mettere i soldi...

P.M. - Quindi questo prima che il Trovato fosse arrestato?

I. - Sì.

P.M. - Sì.

I. - Senza mettere soldi entrava a società, però da quel momento in poi, cioè sull'attività era socio. eh...

P.M. - E che interesse aveva il Saitta?

I. - La tranquillità del posto, cioè lui pensava di tutelarsi sopra il nome di Franco che in zona era conosciutissimo e per poter lavorare in assoluta certezza... tranquillità.

P.M. - Questo che locale era?

I. - "Pinewood".

P.M. - "Pinewood", di dove, scusi?

I. - Di Calco.

P.M. - Di Calco.

I. - Fatto questo nacquero poi un... l'acquisto, da parte del Saitta, di un nuovo locale verso Asti, propose la cosa, a me andava bene e dice: "Guarda prendilo pure che noi non c'interessa - dice - eventualmente se ci sono problemi interveniamo noi, non c'è nessun tipo di preoccupazione".

P.M. - Cioè voleva tirarvi dentro anche nell...

I. - Anche nell'affare di Asti, sì.

P.M. - ... nella protezione di quest'altro locale di Asti.

I. - Di Asti, sì.

P.M. - Sì, allora?

I. - Cosa che lui fece, ritirò questo locale, invece dopo aver sistemato questo locale che, precedentemente, era stato oggetto di ritorsione da parte di bande locali, nonostante, diciamo, il nostro apporto di tranquillizzazione al Saitta, entrarono questi famosi gruppi ancora nel locale, lì, di Asti, se non erro o picchiando e sparando, addirittura, nel locale stesso contro il proprietario. Al che Saitta si lamentò di questa nostra mancanza di avvicinamento, di protezione o via dicendo...

P.M. - Cioè dice: "Nonostante si sa che Voi siete i miei protettori questi vengono lo stesso", è così?

MCDXXXIII

I. - Certo. Allora, siccome Franco era detenuto ci andai io lì a vedere la... il posto, forse adesso collego un po' per i tempi, ma...

P.M. - La sostanza...

I. - ... la sostanza è quella. Morale della favola quando io lo feci sapere al Franco, Franco era molto arrabbiato sia per il comportamento del Saitta, sia per la cosa, allora mi rivolsi ad altre persone qui di Milano, su indicazione del Franco, eh... prima a Ciccio Sergi...

P.M. - Francesco Sergi.

I. - ... Francesco Sergi se poteva interessarsi per questa storia ad Asti.

P.M. - Ecco, vuole spiegare, per favore, come arrivò questa indicazione da Franco, chi Le venne a dire di rivolgersi al Sergi?

I. - Allora, il Franco Coco era solito mandare delle ambasciate per me tramite il... Ah, l'episodio, all'epoca, era, mi sembra, tramite Tonino Bruno che mi portò da Ciccio Sergi, perché non sapevo chi era...

P.M. - Tonino Bruno il coimputato di questo processo?

I. - Sì, il nostro attuale imputato. Che io mi rivolse o lui venne da me, per accompagnarmi. Forse, mi rivolsi io per dire... perché non ci sapevo arrivare da Ciccio Sergi.

P.M. - Tonino Bruno Le disse che Coco voleva che Lei si rivolgesse... che Trovato voleva che Lei si rivolgesse ai Sergi?

I. - Trovato voleva che si rivolgeva ai Sergi, adesso io non ricordo bene se fui io a incaricare la... il Tonino Bruno di arrivare, sempre su indicazione del Trovato, o il Trovato aveva incaricato a Tonino Bruno di accompagnare me dal Sergi.

P.M. - Okay.

I. - Cioè la sostanza...

P.M. - Comunque andate chi dai Sergi?

I. - Io e lui.

P.M. - Lei e Tonino Bruno.

I. - Io e Tonino Bruno.

P.M. - Cosa andate a chiedere a Sergi.

I. - Mi rivolgo a Sergi se era possibile che poteva intervenire in questo fatto.

P.M. - E cioè come doveva intervenire?

I. - Richiamando le persone del posto, se le conosceva, oppure, eventualmente, di metterci una bomba sotto, no?, perché Franco si era proprio stancato di questo qua, dice: Guarda, non me ne frega niente". Cioè, piuttosto perdeva i soldi, però puniva il Saitta. Successe questo, invece, che la... Ciccio Sergi tergiversò un poco, prendeva tempo. Nel frattempo mi rivolsi anche all'Antonio Papalia, sempre su indicazione del Trovato...

P.M. - Come l'aveva conosciuto Antonio Papalia?

I. - Sempre tramite il Tonino Bruno, che non lo conoscevo.

P.M. - Tonino Bruno.

I. - Sì. Eh... mi recai a casa di Rocco Papalia, nell'occasione, per chiedergli di poter parlare con l'Antonio perché io... cioè avevo l'ordine di parlare con l'Antonio e parlavo solo con l'Antonio. Il Rocco, infatti, non gli accennai niente; ricordo un episodio, che nell'occasione il Bruno gli chiese un prestito al... al Rocco. Comunque, niente e andai via, anche dopo l'incontro con l'Antonio Papalia lui tergiversava e non se ne fece nulla. Quando uscì Franco dal carcere, dopo una decina di giorni io andai a mettergli la bomba lì a...

direttamente. Per Franco era un motivo di orgoglio e di discorsi, dice: "Beh, vi ho chiesto... Sono sei mesi che vi chiedo questo, sono uscito io e l'ho già fatto".

P.M. - Comunque, scusi, Lei ha messo una bomba dove, ad Asti o al "Pinewood"?

I. - A tutt'e due le parti, adesso non ricordo a collegare i tempi...

P.M. - Ecco, quindi Lei ha fatto un attentato dinamitardo al locale di Asti e al locale di "Pinewood", dove si trovava?

I. - Al "Pinewood", a Calco.

P.M. - Al Calco.

I. - Che in seguito a questo...

P.M. - Ma vorrei... dica, dica.

I. - In seguito a questo, sembra che il Saitta abbandonò proprio il locale e non ne volle più sapere niente, andò via, lo vendette, lo cedette.

P.M. - Credo di capire, però vorrei che Lei spiegasse meglio, come mai si mettono degli ordigni esplosivi nei locali di cui il Trovato e anche Lei, se ho capito bene, siete soci, nel senso che, pur non avendo messo capitali, il Vostro nome vi garantisce un reddito qualora Voi aveste protetto questi locali, come mai mettete delle bombe, Lei mette delle bombe a dei locali che, in fondo, Vi interessano?

I. - Allora, innanzitutto per il troppo parlare del Saitta, cioè fu quasi una punizione per lui, che credo che in quell'epoca, per fortuna che non avevamo ancora iniziato tutta una catena di omicidi, perché altrimenti credo che invece della bomba al locale si sarebbe potuto agire in modo più drastico nei suoi riguardi. Eh... e secondo anche per dimostrare... Franco per dimostrare anche qui a Milano, appunto (...) (parola inint., pronuncia non chiara) il Papalia, che il favore che lui chiedeva era stato in grado di farlo come aveva messo il piede fuori.

P.M. - Quindi anche se non avevano...

I. - Era una questione di prestigio, di...

P.M. - Ho capito, quindi anche se la famiglia Sergi e la famiglia Papalia pur richiesta, da Lei e Tonino Bruno, nulla avevano fatto, lui poteva ugualmente far fare gli attentati.

I. - Certamente.

P.M. - Quindi questi attentati Lei li fece materialmente d'intesa con il Franco Trovato?

I. - Sì.

P.M. - Che però non venne a questa azione?

I. - No.

P.M. - E andiamo avanti, quindi il Saitta cosa fece di questi locali, se ne sbarazzò?

I. - Fu obbligato a sbarazzarsene subito, anche perché, se ricordo bene, lui di (...) (parola inint., pronuncia non chiara) non aveva neanche messo soldi, io li garantivo soltanto l'apporto di... eh... che lui aveva un'impresa teatrale, cioè lui garantiva rapporto di complessi, cioè fare un certo programma folcloristico-musicale, ma senza mettere capitali, che i capitali li mettevano le persone del posto che poi erano i proprietari vecchi, che oltre ad essere molto possidenti erano anche a entusiasti, erano molto attaccati... amavano il loro lavoro.

P.M. - Il periodo...

I. - Credo che il Saitta stesso avesse garantito a loro che nel suo apporto c'era una certa tranquillità."

I fratelli **Isidoro e Salvatore Saitta (u. 27.6.96)**, pur confermando di conoscere Franco Coco-Trovato, con il quale trattarono la possibilità di costituire una società per la gestione della discoteca *Pine Wood*, hanno negato che quei discorsi si fossero concretizzati nell'accordo descritto da Schettini.

Il 22 dicembre 1987 e il 14 maggio 1989 il locale dei fratelli Saitta subirono due attentati dinamitardi (testi **Isidoro Saitta e Paolo Chiandotto, u. 2.5.96**).

Minacce al segretario comunale Grassi.

Il teste **Costante Grassi**, segretario comunale di Lecco dal 1984 al 1996, ha riferito un episodio verificatosi intorno alla fine di luglio del 1993; il venerdì 31, prima di recarsi presso la sua casa sul lago per trascorrere la fine settimana, ricevette una telefonata minatoria, nella quale gli si intimava di stare attento a cosa faceva perché lo avrebbero fatto saltare in aria; la domenica successiva la stessa persona con una nuova telefonata, precisò che la minaccia era relativa alle pizzerie, di cui non avrebbe dovuto occuparsi. Il teste ha ricollegato le telefonate intimidatorie alla condotta tenuta dal Comune di Lecco in relazione alla chiusura dei locali riconducibili al gruppo Coco-Trovato. Il Segretario comunale, su parere conforme dei legali del Comune, aveva comunicato alla Camera di Commercio che, nonostante fosse pendente il ricorso degli interessati avverso il provvedimento di cancellazione dal Rec dei titolari delle pizzerie, non era ammessa, a parere del Comune, la iscrizione provvisoria. Il parere espresso dal Segretario comunale era precedente alle telefonate intimidatorie, ricevute dal teste presso la casa di Esino Lario il 31 luglio e il 1 agosto 1993.

Atteggiamento dei testimoni sentiti al dibattimento.

Quest'ultimo profilo non può essere definito con l'indicazione delle affermazioni dei testimoni esaminati in questo processo, atteso che è l'atteggiamento da alcuni di loro tenuto dinanzi all'autorità giudiziaria (ma prima ancora, all'autorità di polizia) a rappresentare l'esistenza di forme di assoggettamento omertoso di alcuni operatori commerciali e artigianali lecchesi nei confronti del gruppo capeggiato da Franco Coco-Trovato. Nonostante la gran parte dei componenti lecchesi di quell'organizzazione fossero da tempo in stato di detenzione, il timore delle conseguenze che sarebbero potute derivare ai testimoni dalle indicazioni rese in sede dibattimentale, ha determinato comportamenti evidentemente reticenti rispetto alle condotte commesse dagli affiliati all'organizzazione nell'ambito sociale lecchese. E' sufficiente scorrere le trascrizioni delle udienze nelle quali sono stati sentiti i testimoni dell'area lecchese per rendersi conto dell'atteggiamento ancora timoroso che costoro avevano rispetto all'organizzazione. Per molti testimoni il pm ha dovuto procedere alla formale contestazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, per altri ha richiesto la trasmissione degli atti per procedere nei loro confronti per il reato di falsa testimonianza. Si richiamano le udienze del 15, 16 17 maggio e del 26, 27 giugno 1996, nelle quali il clima di intimidazione da parte dell'organizzazione sembra essere ancora presente e condizionare all'omertà coloro che subirono la presenza mafiosa sul territorio.

[4]. La presenza ambientale sul territorio lecchese.

Con riferimento a questo ultimo profilo di presenza dell'organizzazione nel territorio lecchese, Musolino ha fornito indicazioni non specifiche, accennando ai rapporti di Franco e Mario Coco-Trovato con alcuni appartenenti alle forze dell'ordine e alle istituzioni statali presenti nella realtà socio-economico locale. Il collaboratore ha precisato che su alcuni profili di indagine ha dovuto mantenere il riserbo per l'esigenza di non svelare questioni oggetto di approfondimento.

Sulla vicenda relativa ai legami con il mondo imprenditoriale e commerciale lecchesi, sia altri imputati, sia alcuni testimoni hanno confermato le indicazioni di Musolino.

Rapporti con le forze dell'ordine e in particolare con la Guardia di Finanza. Verifica G.M.T. e S.A.T.A. e restituzione documentazione.

Musolino (u. 19.4.96, pag. 149) ha riferito che Franco Coco-Trovato aveva rapporti con appartenenti alle forze dell'ordine; in tale ambito si colloca la restituzione da parte di un maresciallo della Guardia di finanza di documentazione fiscale sequestrata al collaboratore nel corso della verifica presso le società S.A.T.A. e G.M.T. Nell'ottobre 1991 le società controllate da Musolino subirono alcuni sequestri di documentazione fiscale e contabile e il collaboratore si rivolse a Mario Coco-Trovato per ottenerne indietro una parte importante che avrebbe potuto compromettere la posizione sia di Musolino che di Franco Coco-Trovato; il collaboratore ha così descritto la vicenda:

"I. - Niente, in riferimento alla verifica fiscale avuta nel... se non vado errato fine '91, inizio '92 presso la "G.M.T" e la "Sata" e allora avevo... c'era stata la Finanza a casa... in via dell'Eramo, dove avevo la residenza fiscale, diciamo, io come amministratore parlo, della "G.M.T." e della "Sata". Niente, era successo che non so chi, comunque 4 o 5 finanzieri si erano rivolti a casa mia per perquisire la casa, come è solito fare in quei casi lì. Niente, erano stati sequestrati alcuni documenti relativi, adesso non ricordo bene cosa c'era... comunque tutta... diciamo parte della contabilità in nero, diciamo che tenevo io come... sia per me che mio cognato, diciamo. Niente, c'era una busta nascosta dietro un mobile, inchiodata dietro l'angolo di un mobile, dove è stata sequestrata anche quella lì, normale perquisizione e sequestro di documenti.

P.M. - Quindi era stata scoperta questa busta?

I. - Sì, era nascosta dietro un mobile ed è stata scoperta, sì. Quando arrivai lì era... avevan già sequestrato tutto quanto, vidi la busta, vidi le agende, vidi diversi (?) documenti, comunque tutto sequestrato era. Niente, dopo alcuni giorni del sequestro, non so su quale direttiva, non so cosa, mi... venni a sapere tramite mio cognato che c'era... posso dire il nome?

P.M. - Sì.

I. - Un maresciallo... un maresciallo Tuccio della Guardia di Finanza che aveva sequestrato dei documenti, non so se direttamente o indirettamente li ha sequestrati lui perché non ricordo, comunque relativo sequestrati a casa mia niente, venne lì... non "venne lì", mi riferì mio cognato di passare a pendere dei documenti che erano stati sequestrati lì. Spiego la situazione perché sto mettendo a fuoco.

P.M. - Sì.

I. - Niente, a me mi contattò, se non vado errato, Mario Trovato, diciamo. Mi disse... mi diede indietro parte dei documenti, assegni circolari, mi sembra, se non sbaglio e qualche documen... non mi ricordo, due o tre documenti comunque erano. C'era, se non sbaglio, assegni circolari, fotocopie di assegni circolari per l'importo di centinaia di milioni, della contabilità, delle liste di contabilità in nero. Niente, io strappai i documenti, mi disse che aveva provveduto tramite questo maresciallo a farmi pervenire dei documenti. Niente, in sostanza mi ha fatto capire che aveva sistemato la cosa. Niente, dopo qualche...

P.M. - Questo il Mario Trovato, questo?

I. - Mario Trovato, sì. Non lui direttamente, lo spiegherò adesso...

P.M. - Cioè lui... fu lui a parl...

I. - In sostanza mi diede lui in mano i documenti che aveva recuperato dai... non so chi glieli aveva portati a lui o chi per esso, diciamo.

P.M. - Sì."

Musolino ha, altresì precisato che quel maresciallo ottenne, in cambio del favore, una fornitura di mobili da un socio di Mario Coco-Trovato; quest'ultimo chiese al collaboratore di pagare i mobili, ma Musolino gli disse di rivolgersi al fratello Franco (che in effetti rimborsò il denaro).

Rapporti di Franco e Mario Coco-Trovato con funzionari Tribunale, con personaggi politici locali, con un magistrato lecchese, contattato nell'ambito dell'inchiesta sugli strangolatori per il tramite di alcuni imprenditori lecchesi.

L'ulteriore ambito di rapporti con organismi istituzionali del lecchese è stato descritto da Musolino in termini molto generali, per cui in questa sede è sufficiente richiamare le dichiarazioni rese dal collaboratore senza procedere ad approfondimenti sui singoli episodi (d'altronde, il rilievo degli stessi nella valutazione della sussistenza della fattispecie associativa qui giudicata è marginale, in quanto fornisce un quadro della presenza ambientale dell'organizzazione su cui gli elementi di prova sono labili). Musolino ha così descritto il rapporto dei fratelli Coco-Trovato con le istituzioni lecchesi:

"P.M. - Sì, vi sono altri episodi che riguardano appartenenti a Guardia di Finanza che Lei ricordi?

I. - Ho avuto modo di assistere a un incontro con uno... in Tribunale, adesso non ricordo, ho fatto già dichiarazioni, non ricordo il nome, comunque e non so neanche... Forse non ho fatto neanche le dichiarazioni perché non ricordo, so che ho descritto il personaggio che era. Niente, l'ho accompagnato in due episodi in un'appuntamento, uno casualmente ci siamo trovati in piazza del Mercato e si sono accostati in bar a parlare.

P.M. - Chi?

I. - Trovato e questo appartenete a Forze dell'Ordine.

P.M. - Trovato Franco?

I. - Sì, Trovato Franco.

P.M. - Appartenente alla Guardia di Finanza?

I. - No, questo qui è un'altro episodio è.

P.M. - Sì.

I. - Quello della Guardia di Finanza solo questo è a mia conoscenza di fatto diretto, diciamo.

P.M. - E questo a cui allude a quale Forze di Polizia apparteneva?

I. - Era uno che era dentro nel Tribunale, però non sono riuscito ad individuare se era... Sono in grado di riconoscere la persona, ma non ho fatto il confronto fotografico, ancora. Niente, c'è stato questo episodio che in piazza del Mercato a Lecco si sono trovati e si sono parlati, non ho assistito a cosa si sono detti. Il secondo incontro è avvenuto presso un cantiere della "Cogefar"...

P.M. - Con la stessa persona?

I. - Con la stessa persona, sì. Dove di proposito l'ho accompagnato io, mi sono fermato fuori dagli uffici, non so cosa si sono detti, cosa si son fatti.

P.M. - E non ha saputo neppure dopo qual era l'oggetto di questo scambio?

I. - No, non l'ho mai saputo.” (u. 19.4.96, pag. 157).

E ancora:

“P.M. - E' sempre con riserva di fare nelle sedi appropriate i nomi e i riferimenti precisi, Le chiedo se attraverso questi contatti, quando Lei venne arrestato per il processo sugli strangolatori d'azienda Lei ha avuto modo di godere di benefici, di ottenere notizie?

I. - Sì, diciamo che tramite mio cognato avevo avuto dei benefici... magistrato diretto, diciamo, che seguiva l'indagine.

P.M. - Che cosa Lei ha saputo?

I. - Niente, io sapevo già, diciamo dopo una settimana, dieci giorni che ero a Lecco si era adoperato mio cognato tramite delle persone che non posso fare nome, e era riuscito lui a contattare il magistrato che seguiva l'indagine, mi aveva assicurato che questione di qualche giorno in più o in meno la cosa si sarebbe risolta, cosa che poi avvenne veramente.

P.M. - Lei ebbe anche notizie su eventuali sequestri o dissequestri di cui avrebbe potuto godere? E cioè: restituzione di beni o di documenti?

I. - Sì, diciamo che dopo questo... dopo tre o quattro mesi avevo fatto un'istanza, sempre su suo interessamento ero riuscito a recuperare 100 milioni sequestrati a casa, roba di libretti al portatore, qualcosa del genere.

P.M. - Ma in sostanza, quindi, il Franco Trovato apertamente parlando con Lei faceva riferimento a questi rapporti che aveva con magistratura e Forze dell'Ordine?

I. - Sì, diciamo che non era un problema che sembra... non sembrava che...

P.M. - Erano, questi rapporti, diretti o mediati da...

I. - No, lui aveva dei mediatori, si adoperava di mediatori.

P.M. - Quale categorie di personaggi...

I. - Diciamo che piccoli e grossi imprenditori facevano un po', diciamo da tramite. In diverse situazioni tramite magistrato, così... Intervenevano piccoli imprenditori, in alcuni casi già imprenditori che servivano le pizzerie, robe del genere.

P.M. - Quindi vi era una serie di imprenditori che faceva, diciamo, da cerniera tra il Franco e il Trovato...

I. - Da cerniera fra le Forze dell'Ordine e...

P.M. - E apparati istituzionali?

I. - E apparati istituzionali, esatto.

P.M. - E questo è andato avanti per... quanto a Sua conoscenza, per lungo periodo?

I. - Qui diciamo che il primo impatto che ho avuto è stato quello perché è l'unica volta che ho avuto bisogno. Dopo le cose sono state un po' a precipitare, non sono state più seguite, diciamo.

P.M. - Senta, che Lei sappia, il Franco Trovato si è mai preoccupato di appoggiare candidati in elezioni politiche o amministrative?

I. - Io di politica sono un po'... diciamo mai voluto interessare. Comunque sapevo e davo per scontato che in alcune occasioni si era adoperato sì, per un candidato del partito socialista, mi pare.

P.M. - Qual era questo candidato?

I. - Un certo Polverari.

P.M. - In che periodo questo? Lo ricorda Lei?

I. - Non so perché sentivo spesso... quando andavo e venivo dalla pizzeria... so che ha partecipato a qualche riunione, qualcosa del genere.

P.M. - Lei ha partecipato personalmente a riunioni con questo...

I. - No, no, mai.

P.M. - ... signore?

I. - No.

P.M. - No.

I. - Anche perché quei due... gli stessi imprenditori tenevano rapporti anche coi politici, diciamo.

P.M. - Ho capito.

I. - Gli interlocutori erano sempre quelli, i piccoli imprenditori.

P.M. - Quindi vi era proprio una sorta di, come dire, gruppo che...

I. - Esatto.

P.M. - ... che gestiva i rapporti tra il Trovato e tutta questa serie di personaggi pubblici e politici?

I. - Il discorso è che anch'io certe volte mi domandavo, forse al signor Pubblico Ministero gli sembrerà strano, quando la prima volta gli ho chiesto io fa: "Ma come mai non sapeva nessuno in Lecco tutto quello che succedeva?" Fa: "Deve arrivare lei da Milano per capire le cose - fa - io ... " Si capisce che se qualcuno sapeva qualcosa evidentemente venivo a saperla anch'io, magari stavo più riguardato. Invece sembrava tutto un quieto vivere tutta una cosa già data per scontata, diciamo.

P.M. - Questo tipo di interessamento per un candidato politico, che Lei sappia, in che cosa si concretizzò? Cioè: può dircelo se ne è a conoscenza?

I. - Eh, diciamo... diretto non sono a conoscenza, comunque posso dargli degli esempi...

P.M. - Sì.

I. - Allora, noi abbiamo fatto la costruzione e non abbiamo avuto nessun problema di nessun genere, diciamo, riguardo concessioni... quelle lì. Abbiamo aperto il locale, sono stati fatti altri tipi di lavori, anche all'altro, al "Portico", non ci sono stati mai nessun problema e, diciamo, io non ho mai chiesto neanche nulla, sembrava che tutto era già predisposto, diciamo.

P.M. - Questi erano i vantaggi che Voi ne ricavavate...

I. - Esatto." (u. 19.4.96, pag. 168-170).

Rapporti con l'Unione Commercianti e con Giuseppe Crippa.

I rapporti intercorsi tra Franco Coco-Trovato (e in generale la sua famiglia) e il presidente dell'Unione commercianti lecchesi Giuseppe Crippa è stata approfondita nel corso del dibattito, in quanto nelle indagini condotte dal Commissariato lecchese erano già emersi contatti anomali tra Coco-Trovato e Crippa e le utenze telefoniche di quest'ultimo erano state sottoposte ad intercettazione; nel corso del dibattito sia gli investigatori che condussero le indagini che Musolino hanno descritto il rapporto instaurato da Franco Coco-Trovato con lo stesso Crippa, quale persona di vertice dell'ambiente dei commercianti lecchesi, quest'ultimo è stato sentito come teste e ha reso un esame che da un lato ha confermato tutte le circostanze riferite dalle altre fonti di prova, dall'altro ha espresso con

molta efficacia le conseguenze che si determinarono nell'ambiente socio-economico lecchese per la presenza dell'organizzazione qui giudicata.

I testi **Letterio Schippilliti e Dante Russo (u. 2.5.96)** hanno fornito i primi elementi significativi in relazione al rapporto qui esaminato; intorno alla metà del 1991, a seguito dell'intercettazione telefonica di alcune conversazioni intercorse tra Franco Coco-Trovato e Giuseppe Crippa, il Commissariato di Lecco richiese ed ottenne il provvedimento di intercettazione delle utenze telefoniche di quest'ultimo. Dalle indagini era stato accertato che il Crippa, quale presidente dell'Unione commercianti lecchesi, aveva attribuito a Coco-Trovato una benemerita per l'attività commerciale esercitata nella città di Lecco e tale circostanza rappresentava, a parere delle forze dell'ordine, una pericolosa legittimazione di un personaggio noto in città perché inserito nella criminalità organizzata. Il teste Schippilliti, all'epoca Commissario a Lecco, ha riferito l'ambito delle indagini che coinvolsero Crippa, mentre l'Ispettore Dante Russo ha precisato gli esiti delle intercettazioni telefoniche disposte su richiesta dell'ufficio di appartenenza:

“Vuole in sintesi dire per quale ragione Vi interessaste a Crippa Giuseppe e cosa emerse a suo carico? Quando farò riferimento a quello che è emerso dalle indagini Lei può pure citare per sintesi l'esito delle intercettazioni telefoniche o di qualche dichiarazione raccolta...”

T. - Certo.

P.M. - ... perché tanto sono documentate in atti, le intercettazioni sono state trascritte, quindi non ci interessa il dettaglio, ma la sintesi di quello che emerge.

T. - Beh, lo intercettammo in quanto acquisimmo elementi per ritenere che fosse in qualche modo collegato al gruppo in questione, al gruppo Coco Trovato. Avendo in più di una occasione non osannato, ma fatto le lodi pubbliche a queste persone per l'imprenditoria, per le attività commerciali che aprivano in Lecco. E quindi, in sostanza, lo ritenevamo appunto il... il personaggio pubblico molto noto nel Lecchese che dava un accredito per noi quantomeno dubbioso e incominciammo a fare queste intercettazioni.

P.M. - Lei rammenta questo episodio, di questa onoreficenza conferita sia al Coco Trovato Franco che al Musolino?

T. - Sicuramente venne conferita a Musolino Vincenzo. Per quanto attiene Coco Trovato Franco... lo stesso Crippa, poi sentito da me a verbale, su delega ovviamente, disse che non... era stata proposta, poi c'era il dubbio se fosse stata materialmente data, però era stata proposta.

P.M. - Cioè, lui non lo ricordava? Sì, poi abbiamo sentito da Musolino, qui, che in realtà l'ave...

T. - Era stata data (?).

P.M. - Senta, e quindi...

T. - Dal..

P.M. - Prego, prego.

T. - Dall'intercettazione saltarono... emersero dei contatti. Ci fu un contatto che è opportuno, appunto...

P.M. - Ricordare.

T. - ... ricordare. In sostanza, il Crippa, che ha una ditta di serramenti in alluminio fece gli infissi al "Wall street" o al "Portico", non vorrei sbagliarmi, a una delle due pizzerie,

in sostanza, sempre di Coco Trovato Franco. Ci furono dei problemi, si ruppe un vetro, eccetera, e ci fu una telefona tra Coco Trovato Franco e il Crippa dove il Coco Trovato Franco addebitava questo guasto al Crippa. Il Crippa, in sostanza, diceva: "No, è il vetro che si è rotto e non l'infisso". Tanto è vero che Coco Trovato Franco si arrabbiò e si arrabbiò in modo un po' pesante: "Adesso vengo lì dove sei tu, eccetera". Ci fu un'ulteriore telefonata, quindi in pratica il Coco Trovato Franco stava andando dal Crippa e dalla precedente telefonata andava sicuramente non con... Cioè, andava per arrabbiarsi o per concretizzare questa sua rabbia che aveva palesato alla precedente telefonata. A una seconda telefonata, probabilmente perché il Coco Franco non riesce a trovare dov'è la ditta o... C'è una sorta di riappacificazione e i due si scambiano amicizia, rispetto reciproco: "Io rispetto te, tu rispetti me eccetera, eccetera". E c'è stata questa sorta di (...) (parola inintel., pronuncia non chiara)... però entrambi e, quantomeno Crippa, ha manifestato in quell'occasione rispetto e considerazione e memoria dell'amicizia che correva tra entrambi.

P.M. - Senta..

T. - Ci fu una...

P.M. - Sì, sì, prego, prego.

T. - Ci fu un'altra telefonata in cui i Crippa parlando con un'interlocutore in ordine ad alcuni assegni lo indirizzò da Rolando alla pizzeria "Del Giglio", dove Rolando si individuava per Coco Rolando. Noi non capimmo, insomma, a un certo punto... il Crippa, sentito a verbale disse che questa persona che faceva parte del Consiglio dell'Unione presieduta da lui aveva dei debiti con la precedente gestione di un bar vicino alla stazione di Lecco, in sostanza bar che attualmente... all'epoca era gestito da Coco Rolando e quindi lo aveva indirizzato a Coco Rolando per la ristorazione di questi debiti eccetera."

Sui rapporti con Crippa, Musolino ha reso dichiarazioni molto puntuali, confermando integralmente l'ipotesi accusatoria prospettata ben prima dell'inizio delle citate collaborazioni processuali, sulla base delle indagini di pg.

Musolino (u. 19.4.96, pag. 172) ha illustrato con efficacia i motivi che indussero Coco-Trovato a servirsi dell'opera di Crippa per la realizzazione degli infissi dei suoi locali e quest'ultimo ad attribuire a Franco Coco-Trovato e allo stesso collaboratore l'onorificenza per meriti commerciali:

"I. - Diciamo che lui... Trovato non era uso chiedere, diciamo seminava lui, il coso di seminare, dice: "Domani se serve..." C'era questo... perché, Le spiego, è successo un episodio, non so... quando c'è stata la fornitura dei serramenti abbiamo interpellato due o tre preventivi e poi è intervenuto il Crippa Unione Commercianti... Niente, Lei tenga presente che il preventivo era più altro 20 o 30 milioni più di un altro che era, a mio avviso, più conveniente e più strutturato per fare quel tipo di lavoro... E niente, disse: "Lascia stare che un amico e dobbiamo fare così". In sostanza intervenì Franco e apertamente davanti a lui mi disse così: "Lascia stare che va bene così".

P.M. - Quindi Voi preferiste servirvi del Crippa della Unione Commercianti...

I. - Perché sapeva... Trovato sapeva già che in qualche maniera veniva ripagato, diciamo.

P.M. - Ho capito. Quindi pur avendo lui fatto dei preventivi più alti di altri artigiani?

I. - Sì.

P.M. - Ho capito. A proposito del Crippa che anche lui è citato il Crippa è il presidente della Unione Commercianti di Lecco.

I. - Esatto, sì.

P.M. - Risulta agli atti un episodio singolare per molti versi e cioè l'attribuzione al Trovato della benemeranza pubblica, che è una sorta di cavalierato, non so...

I. - Sì.

P.M. - Più per meriti nel campo del lavoro eccetera che è stata proposta da questo Crippa e approvata dal Comitato del Consiglio Direttivo, non so come si chiami, della Unione Commercio di Lecco. Lei è al corrente di vicende sottostanti questa attribuzione di benemeranza?

I. - Sì, sono stato anch'io di benevolenza (sic) lì, non so come sono chiamate...

P.M. - Onorificenza.

I. - ... Comunque, non so a cosa può servi...

P.M. - Onorificenza, onorificenza.

I. - Ecco, niente, diciamo che è stato... non è stato... è stato un obbligo quasi. Per me l'ho preso come un obbligo perché io non ero interessato e sono stato obbligato comunque a farlo, ecco, tanto per far capire. Perché non mi interessava perché sembrava una pirl... una pagliacciata, diciamo, a mio avviso, è.

P.M. - Cioè: anche Lei ha avuto questo cavalierato?

I. - Sì, sì, anch'io.

P.M. - Si ricorda che beneficenza... Eh sì, "beneficenza" onorificenza...

I. - Ci ho il quadretto a casa, comunque, ce l'ho ancora lì.

P.M. - Ci ha il quadretto a casa.

I. - Mhmm.

P.M. - E, senta, questo fu, come dire, richiesto dal Trovato, fu il Crippa che per dimostrare la sua...

I. - Il Crippa, quello sono sicuro perché... dato che non era abituato a trattare con persone così, diciamo... sul lavoro ero abbastanza serio, serio nel senso di dire... guardavo i conti, le cifre, anche no? Oltre la fornitura se era idonea guardavo anche i soldi, no?

P.M. - Mhmm.

I. - E scendere a patti così evidenti sembrava strano, la prima volta che mi capitava una cosa del genere e già ci guardavamo storto, diciamo.

P.M. - Quindi Lei non ha personalmente premuto in alcun modo perché questa onorificenza venisse data?

I. - No, ma penso neanche Trovato. Ci teneva Crippa a entrare... a fare entrare il Trovato nella cerchia, diciamo, perché lì a Lecco c'è una specie di cupola, io posso chiamarla mafiosa, e penso che si può chiamare anche mafiosa. Difficilmente una persona estranea o qualcosa fuori dal giro riesce a entrare anche negli affari... in tutto quello che il tessuto sociale Lecchese. Tutto sembra così normale, ma invece è tutto guidato, tutto sotto controllo, diciamo, nella zona. Il fatto è che tutti sapevano chi era Trovato o facevano finta di non saperlo perché gli stava bene, giustamente, gli dava una certa sicurezza nel territorio e gli stava bene a tutti, diciamo. Le persone che erano lì erano consapevoli, diciamo."

Infine, alle udienze del 15 e 16 maggio 1996, Giuseppe Crippa è stato sentito come teste in merito ai suoi rapporti con la famiglia Coco-Trovato. Crippa ha riferito che alla fine del

1988 conobbe Vincenzo Musolino, il quale gli commissionò serramenti per alcuni locali in via di realizzazione e nel marzo 1990 conobbe i fratelli Franco, Mario e Rolando Coco-Trovato perché si iscrissero all'Unione commercianti lecchesi, di cui era presidente.

L'Unione Commercianti deliberò di attribuire al ristorante *Wall street* e al suo titolare Eustina Musolino, una medaglia d'oro, mentre fu l'Ordine ospedaliero militare di Betlemme (organismo che non ha rapporti con l'Unione commercianti) a riconoscere a Franco Coco-Trovato e a Musolino il cavalierato dell'Ordine (su richiesta dell'Unione commercianti).

Dopo aver descritto la vicenda relativa alle benemeritenze riconosciute alla famiglia Coco-Trovato, Crippa è stato oggetto di numerose contestazioni da parte della pubblica accusa in ordine alle conversazioni telefoniche intercorse con Franco Coco-Trovato. Il teste ha dichiarato che all'epoca era convinto che il ristorante *Wall street* fosse di proprietà del marito di Eustina Musolino, identificato in Vincenzo Musolino, ma il pm ha contestato che dalle intercettazioni telefoniche emergeva la piena consapevolezza da parte di Crippa della titolarità di Franco Coco-Trovato della proprietà del *Wall street*. Ma anche le altre conversazioni sono state maldestramente giustificate dal teste, il quale ha negato qualsiasi forma di stima e amicizia con Coco-Trovato. Il tenore della deposizione resa appare a questa Corte estremamente significativa del rapporto già delineato sulla base del contenuto delle conversazioni telefoniche:

“P.M. - Dunque, Le faccio presente che, durante il periodo in cui è stato sottoposto ad intercettazioni telefoniche anche il Suo telefono, la Sua utenza, perché Lei è stato sospettato di collusioni con l'organizzazione mafiosa diretta dal Franco Trovato, sono state registrate delle telefonate in cui direttamente Lei parla con il Trovato Franco, cioè il proprietario del "Wall street", il marito di Musolino Eustina, quella che dice che adesso Lei non si ricorda che fosse il proprietario. In questa telefonata, in particolare, Lei conversa con il Franco Coco e parlate anche di pagamenti per dei serramenti che sono stati, evidentemente, collocati nei locali del "Wall street"; vi è una discussione relativa alla rottura di alcuni infissi con, evidentemente, delle lamentele da parte del Franco Trovato. Ad un certo punto questa lite, chiamiamola lite, questa discussione si placa e Lei personalmente manifesta amicizia rispetto a Franco Trovato che, a sua volta, ricambia queste manifestazioni di amicizia e di rispetto nei Suoi confronti. Vuole Lei spiegarci quali rapporti aveva con Franco Trovato tali da indurla a manifestargli stima, amicizia e considerazione?

T. - Che... se... se per amicizia s'intende... normale amicizia perché io mi recavo anche... ci andavo a mangiare le pizze, insomma, andavo a mangiare la pizza nella... nelle pizzerie dove c'era anche lui o si dava del tu perché era una cosa normale per lui. Sul fa... sul fatto dei vetri a noi ci aveva telefonato prima il figlio che si era rotto un vetro, non andava mica bene una porta, adesso non... mi pare che era una porta che non andava mica bene. E io dissi che però non era competenza nostra perché noi abbiamo... noi avevamo fornito gli infissi e non i vetri e per tanto per quella cosa doveva... doveva rivolgersi al vetraio, sia pur il nostro vetraio, ma doveva rivolgersi a lui perché se c'era un... una rottura doveva essere lui a intervenire. Eh... so che aveva detto: "No, va beh, ma tocca a voi, perché... - il figlio - tocca a voi perché l'avete fatta voi i serramenti". "Sì, fatti noi i serramenti, però i vetri non sono nostri". "E beh, allora io riferirò". Dopo un paio di giorni ha telefonato, non so per quale motivo, il Franco Coco dicendomi che dovevamo metterla a posto quella porta di vetro. "Io

non metto a posto niente, perché non è competenza nostra e per tanto ti devi rivolgerti (sic) alla...

P.M. - Scusi, signor Crippa, a me non interessa il contenuto della contestazione sui vetri e sugli infissi, questo è un fatto che non solo non m'interessa, ma comunque già documentato, quindi non Le chiedo di ripetere parola per parola... Io Le chiedo quali rapporti Lei aveva con Franco Trovato... rapporti tali da indurla, in quella telefonata, ad assicurargli la stima, il rispetto e l'amicizia, la stessa stima, rispetto ed amicizia che, Le leggo un rapporto del Commissariato della Polizia di Stato di Lecco, del 28 giugno '91, quanto sono stati richiesti i decreti di autorizzazione ed intercettati i Suoi telefoni, hanno indotto il Commissariato di Lecco a indicare in Lei una persona che svolge un ruolo di appoggio nei confronti del Franco Coco tale da elogiarlo pubblicamente, in più circostanze. Quindi Lei è una persona che nell'ambiente di Lecco, oltre a conferire onorificenza, è persona che ha elogiato più volte, pubblicamente, il Coco Trovato e in quella telefonata di questo vi è traccia perché Lei personalmente le manifesta stima, amicizia e considerazione. Vorrei capire com'è che il Presidente di un'Associazione Commercianti, come quella di Lecco, che quindi ha un ruolo nella città, ha questi rapporti con il principale capo di un'associazione mafiosa che tutti in Lecco, o buona parte della città, conosce come tale al punto da rinunciare persino a farsi pagare i conti del panettiere, ha capito?

T. - Sì, sì.

P.M. - Lei deve spiegare quali rapporti ha con Coco Franco che La inducono a questi atteggiamenti.

T. - Io, come rapporti, Le ripeto, non... eh... non ne avevo con lui perché non ho mai avuto rapporti.

P.M. - Lei sto dicendo che Lei gli ha manifestato, telefonicamente, stima, considerazione e amicizia.

T. - Eh, appunto, rapporti non ne ho mai avuto, perché i rapporti li avevo con altri. La manifestazione di... di stima, questo mi giunge nuovo perché non so se io mi sia permesso di dire queste... queste cose con una persona che conoscevo così, perché si andava a mangiare le co... Per la... perché Lei ha detto che io... in quanto organizzazione mafiosa, in quel momento credo che, almeno da parte mia, ma da parte della maggioranza dei lecchesi non sapevano chi erano questi personaggi, tanto è vero che perché noi non andiamo... almeno io non vado a fare negli... delle indagini, però che io... che io abbia manifestato, come dice Lei, eh... giudizi positivi proprio, realmente, non... non mi ricordo e non, diciamo, non è del mio... del mio carattere elogiare delle persone, anche quelle...

P.M. - Ma gli ha dato addirittura un'onorificenza Lei, come sarebbe a dire?, Le ha dato addirittura un'onorificenza, dice che non è nel Suo carattere.

T. - No, onorificenza...

P.M. - Lei ha dato un'onorificenza...

T. - Onorificenza... onorificenza l'abbiamo dato a Musolino, non...

P.M. - No, l'ha data anche a Coco, perché lo ha detto anche il Musolino, questo.

T. - No, no...

P.M. - E risulta anche dagli atti di Polizia Giudiziari.

T. - Mi dispiace, ma io non ho dato nessuna onorificenza.

P.M. - Va bene, questa è la Sua versione.

T. - No, cioè non ho dat... perché sono... ci sono dei documenti, io non... non ho neanche proposto...

P.M. - Sa cos'è?, nei documenti Vostri non c'è traccia di niente, ha capito signor Crippa?

T. - Sì.

P.M. - Lei non si rifugi nei docu... perché nei documenti non c'è traccia manco di quel riconoscimento che Lei afferma essere avvenuto al Musolino, ha capito?...

T. - Sì.

P.M. - ... non c'è traccia. Quindi questa è una cosa che viene data, questo riconoscimento, al di fuori di ogni regola formale e di rispetto delle procedure ed è a Lei, singolarmente e soggettivamente, imputabile questa scelta di elogiare queste persone e di conferire a loro una credibilità commerciale a cui essi stessi, come ci ha detto Musolino in quest'aula, ambivano, va bene? Quindi Lei costituisce il passe-partout per cui queste persone possono accreditarsi come imprenditori onesti e, anzi, tali da essere, come dire?, benvenuti e ringraziati dalla cittadinanza di Lecco. E' Lei il tramite di questi passaggi. Ha capito Crippa?, è Lei personalmente.

T. - Sì, sì e Le ripeto ancora che io ho saputo di questa... di questa, diciamo, ehm... indicazione di proposta che era... che ha riferito qui, perché ho letto sui giornali che io avevo proposto anche suo cognato a questa onorificenza, ma Le ripeto eh... sinceramente che da parte mia non... non mi risulta, ma non... ma neanche è stato fatto questa indicazione.

P.M. - Lei ha avuto richieste da parte del Musolino, e di qualche altro, perché vi fosse questo riconoscimento pubblico?

T. - No.

P.M. - No. Si è indotto, quelle parole, chiamiamole persino di circostanza, magari per timore che questi potessero farle qualche cosa... che queste persone potessero, come dire?, farLe qualcosa, sì,

T. - Farle?

P.M. - Qualcosa, temeva queste persone?

T. - No, eh, non... cioè non capivo perché doveva... cioè dovevo temerli perché io non avevo niente da...

P.M. - Non ho capito.

T. - ... da nascondere e poi anche loro per me non sono mai stati... non mi hanno mai dato fastidio per queste cose.

P.M. - Senta, esattamente il 6 settembre '91 alle ore 9.22, Lei parla con un interlocutore e lo invita a recarsi presso Rolando Coco, cioè dall'altro fratello del Coco, per una questione concernente degli assegni. Vuole ricordare, vuole spiegare alla Corte di che cosa si tratta e chi era il Suo interlocutore e perché Lei lo manda da Rolando Coco?

T. - Era... era un amico comune che era dentro nel Consiglio di cui ha...

P.M. - Comune di chi?

T. - ... che forniva...

P.M. - Amico comune di chi?

T. - Eh... nostro, perché era dentro...

P.M. - Cioè, un amico Suo?

T. - Sì, perché dentro nel Consiglio dell'Unione, di cui lui forniva le acque e le bibite...

P.M. - Come si chiama?

MCDXLVI

T. - Vassena... Vassena Luigi o Gigino, adesso non...

P.M. - Allora?

T. - Eh... e lui forniva; diciamo, è un commercianti di vini e acque gasate e forniva queste... questi locali. Ad un certo punto lui ha avuto in mano degli assegni in pagamento, che però non... non sapeva di chi erano, nel senso che lui li ha presi da un cliente però c'era su il nome, mi pare, di... di... di quella persona lì. E beh, insomma, ha telefonato a me cosa doveva fare.

P.M. - Di quale persona, scusi?, di Coco Rolando?

T. - Di Coco...

P.M. - Rolando?

T. - Sì, sì, Rolando.

P.M. - Sì.

T. - Sì, Coco Rolando, quel piccolino... Eh... mi... e mi chiedeva a me che cosa doveva fare: "Guarda, l'unica cosa che devi fare se c'è su... se son suoi, vai da lui e vedi di farti pagare", questa è stata la telefonata.

P.M. - In realtà, non è così, perché Lei ha, per lo meno non è questa la versione che Lei ha dato quando è stato sentito il 12 luglio '93 dalla Polizia di Stato, in cui Lei non ha affatto parlato di assegni in cui c'era la firma di Coco Rolando...

T. - No, asp... io ho detto che secondo lui mi aveva detto che c'era una firma che poteva essere collegato... Io ho detto: "Per cortesia, allora, vai da lui".

P.M. - No, no, mi faccia capire cosa sta...

T. - "Vai da lui" ho detto.

P.M. - Senta, Crippa, Lei deve avere questa cortesia, no?

T. - Sì.

P.M. - Non è un dono di tutti la chiarezza, però qui La invito a fare chiarezza. Voglio capire come nasce fuori... come esce... Prima di contestarLe quello che Lei ha detto, vorrei che Lei puntualizzasse la Sua versione di oggi. Allora, com'è che viene fuori il nome di Coco Rolando, Lei prima aveva detto perché c'era la firma sugli assegni. Adesso vuole modificare, ci spieghi, com'è che viene fuori?

T. - No, io... io gli assegni non li ho visti di persona...

P.M. - Non li ha visti.

T. - ... allora... perché è stata una telefonata, lui mi detto: "Però - il... il Vasseni - però questi assegni sono riconducibili a Coco Rolando". Allora gli dissi: "Allora vai da lui a vedere se te li paga". Questo è la mia...

P.M. - Quindi, il Vassena Le ha detto che quegli assegni erano comunque riconducibili a Coco Rolando?

T. - Eh, mi pare, adesso, perché sono passati quat... cinque o sei anni e non mi... però a me mi ha chiesto solamente se conoscevo... "Lo conosco io come lo conosci tu, per tanto vai da lui a vedere se te li paga". Ma era pure una telefonata così, che mi chiedeva informazioni se...

P.M. - E Lei parlò con Coco Rolando per questa cosa qui?

T. - No.

P.M. - No. Allora, guardi Le contesto che Lei dice oggi delle cose diverse da quelle che ha detto nel luglio del '93, ha detto il 12 luglio '93. "In merito a questa telefonata confermo che è avvenuta tra me e tale Vassena Luigi, commerciante di bibite. Nell'occasione lui mi

disse che era creditore dell'ex titolare di un bar di fronte al Comune di Lecco dove, all'epoca, erano subentrati i Coco e per tanto mi chiese se il suo credito sarebbe stato onorato, credito costituito in assegni o cambiali. Per la questione, io prima contattai direttamente il Rolando, o comunque lo cercai notiziandolo della cosa. Egli mi disse d'invitare il Vassena a raggiungerlo per mostrargli i titoli e, appunto nella telefonata, io riferisco all'interlocutore di andare da Rolando Coco per il credito in argomento". Ha capito?

T. - Sì.

P.M. - Allora, prima di tutto Le faccio presente, quindi, che dalla Sua versione viene fuori che il debitore non era Rolando Coco e che gli assegni non erano riconducibili a Rolando Coco, ma a una persona che era gestore di un bar in cui erano subentrati i Coco. Secondo, qui, Lei dice che ha personalmente parlato con il Rolando Coco per pregarlo di interessarsi di questa cosa. Ha capito le differenze?

T. - Eh, non... sinceramente, non mi ricordo di aver parlato con lui, io solamente ho fatto quella telefonata a lui dicendo di andare da lui perché mi aveva detto che aveva preso 'sti... insomma 'sti pagamenti, perché erano, appunto, come ho detto prima, che erano...

P.M. - No, qui Lei dice che ha contattato il Rolando Coco, ha capito?, Lei perché si rivolge a Rolando Coco per sistemare la questione di un debito che riguarda una terza persona e un creditore che è il Vassena, perché Lei si rivolge a Rolando Coco, cos'ha il potere taumaturgico di mettere a posto...

T. - No.

P.M. - ... tutte le cose, di convincere i debitori a pagare, ci vuole spiegare?

T. - Perché mi pare che lui mi avesse detto che erano, appunto, subentrati nella spesa che dovevano pagare, cioè poi pagavano, questo non lo so io.

P.M. - Ma questo non lo ha detto.

T. - "Va da lui". Come no?

P.M. - Non lo ha detto, le sto dicendo, Le ho letto quello che ha dichiarato. Qui non centra proprio il debito, non è Rolando Coco il debitore, ha capito?, Rolando Coco è uno che è subentrato nel locale e che Lei contatta perché s'interessi perché il precedente titolare paghi il debito. E' una cosa ben diversa, no?, dall'essere debitore.

T. - Però, sinceramente, allora, non mi ricordo cosa ho detto allora, perché so che lui mi aveva chiesto e ho detto: "Vai da lui" poi dopo le motivazioni precise, precise, insomma, non è che mi possa... Però so che lui mi ha detto: "Questi qui sono subentrati, pagheranno?". "Eh, come faccio io a saperlo, vai da lui a chiederlo. Non devi chiederlo a me". O da lui o da loro, insomma, ecco.

P.M. - Lei, quindi conosceva il Rolando Coco?

T. - Sì, perché aveva su la pizzeria.

P.M. - Conosceva anche il Mario Coco?

T. - No, il Mario non lo conoscevo.

P.M. - Allora, Le contesto...

T. - ... lo conoscevo nel senso...

P.M. - ... che Lei ha detto una cosa diversa...

T. - ... non lo conoscevo nel senso di... di... come si dice?, di... di... i rapporti, lo conoscevo perché era... avevo sentito il nome perché aveva su una... una... una pizzeria anche lui, perché era gestita da loro.

P.M. - No, io Lei faccio presente che il 12 luglio ha detto di averlo anche conosciuto in un'assemblea dell'Unione Commercianti di Lecco, il Coco Mario, dico, che era iscritto all'Unione Commercianti. Quindi l'ha conosciuto all'interno dell'organismo che Lei presiedeva.

T. - Sì, può... può anche darsi... le assemblee sono tante persone che vengono lì, magari può anche... può anche darsi che abbia conosciuto, in quel momento lì, perché magari ha parlato, non so...

P.M. - Ma questo l'ha detto Lei, eh?, non l'ha detto una terza persona.

T. - Sì, ho capito, può anche darsi che l'abbia conosciuto però questo non cr... fa parte del... quando ci sono assemblee sì... si conosce insomma, però che ho conosciuto all'assemblea, ma non come... come... come, non so, come rapporto. So che aveva su la pizzeria, perché poi in quel momento poi sono... quando ci sono le assemblee vengono tutti, cioè tutti chi può venire, insomma, dopo ci si conosce, va beh, quella è una... non so cosa possa... da parte mia creare perché quando viene uno...

P.M. - Sa cos'è, perché ha detto Musolino Vincenzo, quello che Lei ha insignito di onorificenza, che Lei era una persona molto vicino alla famiglia Coco e che, appunto, il Franco Coco, in particolare, era interessato a questa amicizia perché gli poteva dare una facciata di credibilità e onorabilità che poi, in effetti, Lei ha fatto di tutto per conferirgli, ha capito?

T. - No, questo... io eh... le amicizie ne ho tanti, ma non so che intende l'amicizia... amicizia normale...

P.M. - Molte sbagliate, però

T. - ... ne ho tante, ma le amicizie, diciamo le persone che se sono tali non credo di averli fatte perché, ripeto, in quel momento, come ho detto prima, io... io... almeno io non sapevo chi erano, ma credo che la città non sapeva, forse... forse le Forze di Polizia sapevano, ma noi no chi erano. “ (u. 16.5.96).

Il quadro appare a questa Corte estremamente chiaro:

- Crippa, quale massimo esponente dei commercianti lecchesi, ebbe rapporti di fornitura con Franco Coco-Trovato per la realizzazione di lavori presso i locali *Wall street* e *Il Portico*;

- la scelta dell'impresa di Crippa fu attuata non in base a criteri economici di convenienza (perché il preventivo proposto era superiore a quello di altri artigiani), ma per il rapporto di amicizia che intercorreva tra Franco Coco-Trovato e lo stesso Crippa (dichiarazioni di Musolino);

- Musolino ha anche precisato quale fosse tale rapporto, fondato, più che su un'amicizia vera e propria, sull'interesse reciproco di Crippa e Coco-Trovato di instaurare rapporti cordiali (sul piano personale e di affari);

- questo interesse si manifestò, innanzitutto, nell'attribuzione a Franco Coco-Trovato (o a Eustina Musolino per suo conto) e a Musolino di alcune benemerienze per l'attività commerciale svolta, non richieste da costoro ma decise personalmente da Crippa;

- dalle intercettazioni telefoniche il quadro descritto risulta pienamente confermato, anche se non può sottovalutarsi che l'atteggiamento di Franco Coco-Trovato non era con Crippa più accondiscendente che con gli altri artigiani e commercianti;

- nel momento in cui si verificarono inconvenienti nella posa dei serramenti da parte dell'impresa di Crippa, Franco Coco-Trovato gli chiese conto del comportamento dei suoi dipendenti e si arrabbiò con il proprio fornitore;

- inoltre, lo stesso Crippa ha ammesso che per una parte del credito vantato nei confronti di Franco Coco-Trovato relativo ai lavori del ristorante "Il Portico" rimasta insoluta, decise di non agire giudizialmente.

Intervento in relazione alla richiesta di Sciumbata.

L'episodio relativo alla vicenda Sciumbata (questi fu autore di un'aggressione nei confronti di tale Cusumano) è, invero, di semplice ricostruzione per la parte che interessa questo processo. Senza entrare nel merito del processo che coinvolse Sciumbata, deve accentrarsi l'attenzione sul contatto telefonico che la madre di quest'ultimo ebbe con Rolando Coco. Intorno alle 3 del mattino del 19 ottobre 1991, Carlo Sciumbata accoltellò Filippo Cusumano, dandosi alla fuga; la sera dello stesso giorno 19 fu intercettata una conversazione telefonica tra Angela Bonacci, madre di Sciumbata, e Rolando Coco, nel corso della quale la donna chiese a quest'ultimo di intercedere con Cusumano per evitare ritorsioni nei confronti del figlio; Coco assicurò il suo interessamento e nella stessa giornata un cameriere della pizzeria "Il Giglio", tale Walter Malucelli, contattò tale Antonello Pronesti, persona molto vicina a Franco Coco-Trovato, ma non lo trovò; successivamente la madre di Sciumbata telefonò nuovamente a Rolando Coco, il quale le comunicò l'esito negativo del suo interessamento (dichiarazioni rese da **Dante Russo, u. 2.5.96**).

La **Bonacci (u. 15.5.96)** ha confermato la telefonata che fece a Rolando Coco, precisando che essendo questi suo compaesano gli chiese aiuto pensando che potesse intercedere nei confronti della vittima dell'aggressione. L'esame della Bonacci si è concluso con la richiesta del pm di trasmissione degli atti per procedere nei suoi confronti per falsa testimonianza; il tenore delle risposte rese dalla teste induce a riportare integralmente la trascrizione dell'esame:

"P.M. - Per carità, ma Lei infatti qui è testimone, non è mica imputata di aver fatto chissà che cosa. Quindi Lei era preoccupata che a Suo figlio potesse accadere qualche cosa?"

T. - Ma certo che era preoccupata.

P.M. - Ecco. Senta, e mi faccia capire esattamente: se Lei teme che questo Cusumano, questo signore che è uscito, possa fare qualche cosa a Suo figlio, no?, perché, anziché andare dai Carabinieri o dalla Polizia, si rivolge a Coco Rolando? Ce lo spiega?"

T. - No, io non è che mi sono rivolta a lui... perché io non conoscevo nessuno, giacché che avevano un'attività, io pensando che questi vanno alla pizzeria, poteva conoscere 'sta persona. E basta.

P.M. - Sì, ma non ho capito perché a Coco Rolando: chi è Coco Rolando nel Suo paese, in Lecco, che può risolvere questo problema? Ha capito?"

T. - No, per me è un ragazzo che ha sempre... l'ho visto nascere, ha sempre lavorato, solo questo so io, di altro non so niente.

P.M. - Ecco, e allora a maggior ragione: se è uno che ha sempre lavorato ecc. ecc., perché si rivolge a lui? Mi faccia capire, perché si rivolge a lui?"

T. - Se conosceva 'sta persona che avevano l'attività, avevano un bar, penso che persone ce ne andavano, se conosceva...

P.M. - Chi aveva un bar, un'attività?"

MCDL

T. - No, la pizzeria, non so cosa avevano...

P.M. - Chi? Chi ce l'aveva?

T. - Rolando.

P.M. - No, allora non ci siamo, perché io voglio capire la ragione per cui Lei si rivolge a Coco Rolando per avere protezione per Suo figlio, che non può essere la risposta "perché Coco Rolando aveva una pizzeria", ha capito? Perché non c'entra niente, ha capito? Uno non si rivolge a una persona, per essere aiutati, perché aveva una pizzeria.

T. - Ma se c'è la telefonata, io confermo la telefonata...

P.M. - No, Lei non ci ha bisogno di confermarla perché non le chiedo mica conferma...

T. - Eh...

P.M. - ... perché ce l'ho già la... Senta, stia a sentire bene, va bene?

T. - Sì.

P.M. - ... non abbia quell'atteggiamento qui, va bene? Perché non sta parlando né con Suo figlio, né con Coco Rolando, né con Cusumano Filippo, va bene? Qui ha a che fare con persone perbene, almeno in quest'aula, va bene?

T. - Ma io non sto dicendo niente.

P.M. - Allora tenga un atteggiamento rispettoso.

T. - Ma io non sto dicendo niente.

P.M. - E allora risponda alla domanda: per quale ragione, per avere protezione per Suo figlio, Lei si rivolge a Coco Rolando?

T. - Per questo, io...

P.M. - Per quale?

T. - Era un paesano, se conosceva 'sta persona e basta. Io per nessuno (sic) motivo mi sono rivolta a lui.

P.M. - No, Lei si è rivolta a lui, tanto vero che c'è la telefonata, ha capito?

T. - Sì.

P.M. - E Lei chiede a lui protezione e Rolando dice: "Stai tranquilla che mi attivo io", tanto vero che poi chiama altre persone, ha capito?

T. - No, non so, io non so niente, guarda.

P.M. - Lei sapeva che Coco Rolando è una persona che aveva il potere di fare qualche cosa...

T. - No.

P.M. - ... nella zona?

T. - No. Io non so niente. Io non posso...

P.M. - No, Lei non è che non sa niente, Lei non vuole dire niente.

T. - No, no, non so niente, io non so niente.

P.M. - E allora dia una spiegazione del perché una mamma preoccupata per il figlio che ha accoltellato un'altra persona, che quello possa reagire, si rivolge a un privato cittadino.

T. - Ma se io ero forestiera, non c'era nessuno, c'era 'sto paesano qua, ho chiesto a 'sto paesano se conosceva 'sta persona e basta. Io non ho chiesto niente.

P.M. - Lei dov'è nata, scusi?

T. - Io sono nata a Marcedusa.

P.M. - Conosce anche il fratello di Coco Rolando: Coco Franco?

T. - No, io no, guardi...

P.M. - Quindi dei paesani conosce solo Rolando? Coco Franco non lo conosce?

MCDLI

T. - Li conosco (sic) sì che sono di Marcedusa, però io questo l'avevo visto.

P.M. - E a Marcedusa Vi proteggete tutti così tra accoltellatori? Vi rivolgete tra paesani per avere protezione contro le reazioni...?

T. - No, no...

P.M. - E' questa la filosofia che vuol far capire qua? Faccia capire.

T. - Io non ho niente da dire, guarda, io solamente questo ho chiesto e basta. Ho chiesto se conosceva 'sta persona.

P.M. - No, Lei non ha chiesto, perché questo è registrato, che Lei non ha chiesto se conosceva: Lei ha chiesto protezione, di darsi da fare...

T. - E allora se c'è...

P.M. - ... perché temeva che quello lì potesse reagire. Io non Le sto chiedendo cosa ha detto perché già mi risulta: perché si è rivolta a Coco Rolando?

T. - Ve l'ho detto già.

P.M. - Va bene, la teste può andare per quanto riguarda il Pubblico Ministero, Presidente, e ovviamente chiedo la trasmissione del verbale delle sue dichiarazioni al mio ufficio per poter procedere contro di lei per testimonianza reticente, così Lei andrà sotto processo penale, signora. Vada a chiedere adesso a Marcedusa a qualcuno di proteggerLa."

Rolando Coco (u. 19.9.96) ha confermato che la Bonacci chiese il suo aiuto in difesa del figlio, precisando che lui rispose di non poter intervenire perché non conosceva nessuno; **Walter Malucelli (u. 26.6.96)** ha negato di essersi interessato alla vicenda.

Dall'esame delle intercettazioni telefoniche trascritte in questo dibattimento emerge chiaramente la inattendibilità della versione resa dalla Bonacci, da Rolando Coco e da Malucelli; i primi due non hanno potuto negare la telefonata tra loro intercorsa, ma Coco e Malucelli hanno escluso di essersi interessati alla richiesta della donna. Le tre telefonate intercettate sull'utenza della pizzeria "Il Giglio" il 19.10.91, tra le ore 19,11 e le 20,34 smentiscono la versione di Coco e Malucelli.

Alle ore 19,11 tale Vincenzo contattò telefonicamente Rolando, riferendogli che Carletto aveva litigato con un ragazzo di Calolziocorte, tale Cusumanu; Rolando parlò con Angiolina e con Carlo, i quali gli spiegarono l'accaduto e gli chiesero di intervenire per risolvere la situazione perché Cusumano era rimasto ferito gravemente e Carlo aveva timore di ritorsioni; Rolando promise il suo interessamento, contattando uno di Calolziocorte (telefonata in arrivo sull'utenza della pizzeria).

Alle ore 19,13 (cioè immediatamente dopo) Walter cercò tale Antonello su un'utenza telefonica di Calolziocorte, non lo trovò in casa e chiese all'interlocutore di comunicargli di passare in pizzeria (telefonata in uscita).

Alle ore 20,34 Angela parlò con Rolando, il quale le assicurò che si era interessato e che si sarebbero risentiti l'indomani mattina (telefonata in arrivo).

La conclusione che si desume dalle conversazioni rievocate conferma la descrizione compiuta dall'Ispettore Russo circa l'effettivo interessamento di Rolando Coco rispetto alla vicenda.

I profili che qui interessano dell'episodio Sciumbata sono essenzialmente due, il primo riferibile alla posizione di Rolando Coco (di cui si tratterà nella parte di motivazione a lui dedicata), il secondo al comportamento tenuto dalla Bonacci e da Sciumbata.

A prescindere dalla possibilità di Rolando Coco di intercedere in favore di Sciumbata nei confronti della vittima dell'aggressione, è significativo della "fama" acquisita dalla famiglia Coco-Trovato nell'ambiente lecchese (e in particolare dei calabresi residenti in quel territorio), in quanto i fratelli Coco-Trovato erano considerati personaggi capaci (più delle forze dell'ordine) di attuare forme di protezione e dirimere contrasti insorti in ambienti più o meno inseriti nella criminalità locale.

Presenza nel carcere di Lecco.

Ancora **Musolino (u. 19.4.96, pag. 158)** ha riferito l'accoglienza che ebbe al suo ingresso nel carcere di Lecco, in occasione della breve detenzione subita nell'ambito dell'indagine sugli "strangolatori di aziende"; appena giunto a Pescarenico fu avvicinato da un maresciallo degli agenti di polizia penitenziaria, il quale gli disse che conosceva il cognato e che poteva fare affidamento su di lui per qualsiasi cosa avesse avuto bisogno; nel corso della permanenza in carcere, Antonino Parisi si presentò come amico di Franco Coco-Trovato, indicandogli due o tre guardie carcerarie disponibili ad aiutarlo. Tali personaggi gli fornirono liquori e introdussero in carcere sostanza stupefacente per conto di Parisi (e chiesero a Musolino di garantire il pagamento dell'importo promesso da Parisi).

Rapporti con Radio Crystall

Dalle intercettazioni telefoniche è emerso anche l'atteggiamento di alcuni organi locali di informazione nei confronti dell'organizzazione capeggiata da Franco Coco-Trovato.

L'Ispettore **Russo (u. 2.5.96)** ha riferito che il 31.3.1992 fu intercettata una conversazione telefonica intercorsa tra il responsabile di una radio privata lecchese, Radio Crystall, tale Giancarlo Vitali, e Emiliano Coco, figlio di Franco; quest'ultimo si lamentò con il suo interlocutore della notizia fornita dall'emittente in merito all'omicidio di Giuseppe Caligiuri, ricollegato al gruppo di Franco Coco-Trovato; nel corso della conversazione Vitali rispose a Coco che la notizia era stata diffusa non dalla propria emittente ma da radio Superlecco. **Vitali (u. 15.5.96)** ha sostanzialmente confermato la ricostruzione fornita da Russo (e risultante dall'intercettazione telefonica), precisando di aver riferito a Emiliano Coco di non avere informazioni sull'accaduto e di aver voluto mettere in chiaro che il giornalista che aveva diffuso la notizia apparteneva ad altra emittente. Nella parte conclusiva dell'esame, Vitali ha chiarito l'atteggiamento assunto da lui personalmente e dalla radio di cui era proprietario nel riferire le vicende del gruppo Coco-Trovato:

"P.M. - Sì. Senta, Lei parlando con l'Emiliano, in questa circostanza, gli fa chiaramente intendere di non essere d'accordo su come era stata questa notizia e, in sostanza, tiene a prendere le distanze dicendo: "Mah, insomma, si tratta dell'altra radio, non si tratta della mia". E' così?

T. - E' normale, è normale.

P.M. - E perché Lei si dichiara non d'accordo su questo modo? Ci spiega, per favore, se questo è frutto di una Sua valutazione oggettiva o un desiderio di, come dire?, non essere coinvolto nelle lamentele?

T. - Di non essere coinvolto, di non essere coinvolto.

P.M. - Nelle lamentele del gruppo Coco, della famiglia Coco?

T. - Non tanto nelle lamentele, ma nel problema gruppo Coco, ecco.

P.M. - Perché non voleva essere coinvolto nel problema Coco?

T. - Perché quello che si leggeva sui giornali non era troppo bello.

P.M. - Mhmm. Quindi il Suo desiderio era che fosse chiaro alla famiglia Coco che Lei non c'entrava niente con quel giornalismo...

T. - Esatto.

P.M. - ... che denunciava...

T. - Né col giornalismo, né con... né pro né contro, ecco, standone all'esterno.

P.M. - Giustamente Lei voleva starsene fuori, no?

T. - Io avevo un rapporto di lavoro e dovevo riscuotere il lavoro che facevo, ecco.

P.M. - E non pensa che il giornalista abbia anche un dovere di impegno morale di denuncia dei crimini, specie in una località ristretta come quella di Lecco?

T. - Sì. Giustissimo, avendo però la possibilità di constatare i fatti. Io non avevo questa possibilità perciò non... non volevo schierarmi.

P.M. - C'è stata qualche volta, in qualche occasione, oltre alla lamentela da parte della famiglia Coco, anche qualche richiesta esplicita nei Suoi confronti...

T. - No.

P.M. - ... di dare notizie in una certa maniera o di non darle?

T. - No, assolutamente."

Gestione delle bische clandestine

L'ultimo profilo riferito da Musolino si pone al confine tra le attività di investimento finalizzate al controllo del territorio e la generica presenza ambientale dell'organizzazione. **Il collaboratore (u. 19.4.96, pag. 45)** ha dichiarato di essere a conoscenza che presso il night-club Mescal, dopo l'orario di chiusura, il gestore Osvaldo Colombo faceva funzionare una bisca clandestina gestita da Filippo Buccheri; secondo Musolino, l'attività del gioco d'azzardo non era organicamente diretta, ma era collegata, dall'organizzazione Coco-Trovato. Quanto a Buccheri, il collaboratore ha riferito di aver assistito ad una discussione dello stesso con Carmine De Stefano, il quale gli aveva parlato della gestione del denaro proveniente dall'organizzazione, nell'attività di "cambista" presso il Casinò di Campione d'Italia. Su questo tipo di attività sono intervenute significative conferme da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine lecchesi che indagarono sull'organizzazione qui giudicata. **Russo (u. 2.5.96)** ha confermato che Buccheri, allo stato latitante in relazione a due ordinanze di custodia cautelare emesse a suo carico per attività estorsive, era noto per l'attività di "cambista" e di gestore di bische clandestine.

[5]. Il controllo del mercato dello stupefacente nel lecchese.

Anche nella realtà territoriale lecchese, l'organizzazione qui giudicata operò il controllo del mercato degli stupefacenti, imponendo l'obbligo di approvvigionamento in esclusiva a tutti coloro che intendevano spacciare nella zona.

Sulla presenza dell'articolazione lecchese dell'associazione di cui al capo 34 nell'attività di spaccio di stupefacenti si sono già illustrate le indicazioni probatorie acquisite in questo dibattimento (si vedano i capitoli 7 e 8 della sentenza); in questa parte di motivazione si richiameranno gli episodi nei quali si manifestarono con più evidenza le modalità di gestione del traffico, secondo le forme di imposizione nell'approvvigionamento descritte nel paragrafo precedente.

Le indicazioni più precise sono state fornite da Schettini e Antonino Parisi, che, tra i collaboratori sentiti in questo processo, si occuparono direttamente dell'attività di traffico di stupefacente nel territorio di Lecco.

Ma anche **Musolino**, pur estraneo a tale ambito di attività, ha riferito che Franco Coco-Trovato non aveva interesse a suo parere di costituire una rete di spaccio direttamente da lui gestita nel territorio di Lecco, ma sicuramente operava un controllo del traffico di stupefacente della zona (**u. 19.4.96, pag. 142**).

Antonino Parisi era un cliente lecchese dell'associazione capeggiata da Franco Coco-Trovato e ha riferito alcuni episodi significativi del metodo di imposizione dell'obbligo di approvvigionamento. Dopo il primo periodo di spaccio per proprio conto, Parisi ricevette la "visita" di Giovanni Marinaro e di altri membri del gruppo di Franco Coco-Trovato, i quali gli dissero che se voleva continuare a spacciare nel lecchese doveva acquistare da loro; testualmente il collaboratore ha così descritto l'episodio:

"I.R.C. - Mi sono messo con un'altra persona e ho iniziato a lavorare con lui. E poi sono stato preso da amici del Coco, mi hanno detto che lì... dovevo comprarla da loro, che non potevo andarla a comprare da altre persone estranee, che il territorio lì era il suo. Insomma, sono stato costretto a comprarla da loro.

P.M. - Ho capito. Quindi, praticamente, Lei viene avvicinato da uomini del Coco che Le dicono che in quel territorio si spacciava solo la roba del Coco, è questo il discorso?

I.R.C. - Sì, sì, sì.

P.M. - Allora, questo quando accade? Lei aveva iniziato verso la metà dell'83, quando accade questo Suo avvicini... come, dopo quanto tempo?

I.R.C. - Verso... dopo un...

P.M. - Ha detto: "Per cinque mesi l'avevo fatto con quello..."

I.R.C. - Sì, poi ho lavorato altri cinque o sei mesi con un'altro...

P.M. - Quindi, più o meno, inizio '84, dopo un annetto?

I.R.C. - Ottantaquattro, circa, ottantacinque.

P.M. - Allora, chi degli uomini del Coco Le aveva fatto questi discorsi e da chi Lei prende ad acquistare sostanze stupefacenti? Limitandoci ai nomi già noti, oggetto di questo processo, e senza parlare di altri.

I.R.C. - Sì, no, il primo tempo è stato uno... perché sono stato avvisato (sic) due volte, uno con una minaccia e uno, invece, senza. Allora, quella senza è uno che è indagato non... L'altra, invece, è stata verso l'88, credo, una data così più o meno, '88... più o meno, credo, dall'88 all'89, non ricordo bene il mese. E mi ha detto: "Stai attento perché se non vuoi fare la fine di uno di..." Che è stato Gianni Marinaro in pratica...

P.M. - Gianni Marinaro?

I.R.C. - Sì. Con uno che lo chiamano Angelo "vuci longa", Siriani (?) e mi dice: "Stai attento se no ti facciamo fare la fine di Giuseppe Colosimo". E' uno che è morto lì in Calabria, non so, ecco. E io allora mi sono rivolto a...

P.M. - Giuseppe o Saverio Colosimo?

I.R.C. - Saverio.

P.M. - Saverio.

I.R.C. - Saverio Colosimo, sì.

P.M. - Giuseppe Colosimo lo conosce? E' un'altra persona.

I.R.C. - Sì, è un'altra persona.

P.M. - Poi parleremo anche di quella, sì. Dunque, allora, stava dicendo?

I.R.C. - Niente..." (u. 31.5.96, pag. 297).

Parisi ha illustrato l'episodio che coinvolse Giovanni Marinaro:

“P.M. - Ho capito. Andiamo avanti, Lei stava dicendo che il Gianni Marinaro Le fa riferimento a: "Stai attento se no fai la fine di Saverio Colosimo".

I.R.C. - Sì.

P.M. - Che cos'è questa cosa? Cioè, perché doveva stare attento Lei? Perché cosa aveva fatto tale da... Lei, in fondo, acquistava la droga da lui, no?

I.R.C. - No, quando... io cambiavo un po' tutti perché avevo 4 o 5 sempre della squadra e fuori...

P.M. - Fornitori.

I.R.C. - E fuori, anche, di loro. Allora io vendevo nel territorio, in pratica, dove non potevo vendere o se no potevo vendere, ma dovevo acquistare da loro. Questo mi dice che...

P.M. - Cioè, Lei comprava anche da persone non legate al gruppo?

I.R.C. - Sì, non legate.

P.M. - Sempre eroina comprava Lei?

I.R.C. - Sempre eroina, sì, solo eroina.

P.M. - Sì, allora Gianni Marinaro che Le dice?

I.R.C. - Mi dice che non potevo vendere lì o non potevo comprare da altre persone. Che potevo vendere, però dovevo comprarla da loro.

P.M. - E Le parla di questo Saverio Colosimo?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Che cosa Le dice?

I.R.C. - Mi dice che... la fine di Saverio Colosimo. In pratica che era uno che vendeva eroina nel territorio del Lecchese e che poi è sceso in un paese della Calabria, che non poteva neppure lì mettersi con i traffici di stupefacenti. Lì è stato aspettato in una campagna, non so, in una curva. E' stato fermato, è stato ammazzato.

P.M. - Il Saverio Colosimo.

I.R.C. - Il Saverio Colosimo.

P.M. - Infatti poi, adesso, indichiamo la data di questo omicidio di Saverio Colosimo. Intanto Le chiedo: il Giuseppe Colosimo Lei lo conosceva?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Era parente del Saverio Colosimo?

I.R.C. - Sinceramente non lo so...

P.M. - Non lo sa.

I.R.C. - ... ci ha lo stesso cognome, ma non lo so.” (u. 31.5.96, pag. 300).

Parisi, dopo questo episodio si rivolse a Raffaele Laudari (dal quale si riforniva di stupefacente) e gli riferì l'accaduto; il collaboratore ha così descritto cosa gli disse Laudari:

“I.R.C. - E così. Niente, poi io sono andato da un'altra persona, dal Raffaele Laudari, mi sono rifugiato da lui perché era...

P.M. - Raffaele Laudari lavorava pure nella zona del Lecchese?

I.R.C. - Sì, del Lecchese, sì, era uno che poteva dargli testa, diciamo, come capo clan, capo...

P.M. - A chi poteva tenere testa?

I.R.C. - Al Franco Coco.

P.M. - Sì.

I.R.C. - E lui non so... Io gli ho raccontato quello mi ha detto Marinaro. Gli ho detto: "Guarda che mi ha minacciato, mi ha detto così, così". Raffaele è rimasto un po' male e mi ha detto: "Ah, ecco, allora adesso tornano i conti mi ha detto".

P.M. - Adesso?

I.R.C. - Tornano i conti, quando gli ho spiegato questo... Come dire? Perché questo Saverio Colosimo era amico di Laudari.

P.M. - Ho capito. Quindi Laudari aveva interpretato questa minaccia come una chiarificazione dell'omicidio di Saverio Colosimo?

I.R.C. - Sì, per l'omicidio. "Ecco - fa - perché è così". E allora mi dice: "Devi fare una cosa. Adesso da oggi - mi ha detto - tu vendi per me e voglio che vai a vendere davanti alla pizzeria di lui. Voglio vedere se ti tocca oppure no - mi ha detto - se dice qualcosa". Allora, niente, io davanti alla pizzeria non ci andavo, ovviamente, però ho comprato da Laudari e ho iniziato a rifornirmi da lui.

P.M. - Senta, il Laudari in precedenza - o anche in quel periodo - in che rapporti era stato, o era, con il Franco Coco? Cioè, Laudari che rapporti aveva con lui?

I.R.C. - Sì... come a me mi riferì Laudari mi ha detto loro si conoscevano da tanto tempo, che una volta avevano le zone assieme e che poi, a un certo punto, Laudari gli ha detto che dovevano dividere le zone perché Franco ne voleva più lui... (...) (parola inintell., pronuncia non chiara) più lui, non so come è andata a finire, e Laudari ha preso un territorio... un pezzo sul Lecchese, un pezzo.

P.M. - Sì.

I.R.C. - E si sono divisi, in pratica non erano più...

P.M. - Soci.

I.R.C. - Soci.

P.M. - Mentre in precedenza lo erano stati?

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - Ho capito. E quindi Lei, in questo periodo, inizia a ricevere droga dal Laudari?

I.R.C. - Sì." (u. 31.5.96, pag. 303).

Anche Franco Coco-Trovato intervenne nei confronti di Parisi, invitandolo a non acquistare più da Laudari:

"P.M. - Ecco, Lei ha avuto mai modo di parlare con Coco, di sapere da Coco che aveva ragione di astio nei confronti del Laudari?

I.R.C. - E' stata una volta che io... ci siam trovati... non trovati nella pizzeria, siamo andati... ho trovato il Franco con la moto, mi ha detto di seguirlo in pizzeria.

P.M. - Quando tempo... quando questo?

I.R.C. - Io parlo un tre mesi prima... due mesi, circa, una cosa così, dalla morte di Raffaele.

P.M. - Prima, quindi. Dell'inizio del '90 stiamo parlando?

I.R.C. - Sì, verso... sì, verso '89, così. Mi ricordo perché dopo due mesi è morto lui, Raffaele.

P.M. - Sì. Allora, stava dicendo?

I.R.C. - Mi dice in pratica perché io compravo da Raffaele, perché... cosa mi aveva fatto che lo trattavo male... Io non l'ho mai trattato male, mi sono spaventato perché mi trovavo da solo dentro la pizzeria, c'era anche Musolino.

P.M. - Cioè dove avviene questo discorso?

I.R.C. - Al "Portico".

P.M. - Lei ci va casualmente, oppure...

I.R.C. - No, ci siamo trovati al terzo ponte di Lecco, lui è passato con la moto e mi ha detto di seguirlo.

P.M. - Di seguirlo.

I.R.C. - Seguirlo.

P.M. - E Lei l'ha seguito?

I.R.C. - Per forza.

P.M. - Perché "per forza"?

I.R.C. - Insomma (?)... sono andato dietro fino al "Portico" e lì mi ha fatto questo discorso in pratica.

P.M. - Chi c'era nel "Portico"?

I.R.C. - C'era Vincenzo Musolino, uno che non so chi era, aveva i capelli bianchi, sui 47 anni, una roba così. Poi c'era... gente che lavorava lì dentro, in pratica "O scugnizzo" poi c'era qualcuno dei De Stefano, non so chi.

P.M. - C'era qualcuno dei Marinaro?

I.R.C. - Salvatore Marinaro.

P.M. - Salvatore Marinaro. Allora?

I.R.C. - Mi ha fatto andare in una... sempre nel locale però verso un'altra stanza, sulla sinistra, ma non siamo entrati nella stanza, tra la porta e la stanza e lì abbiamo fatto il discorso, in pratica che.. perché io compravo da altri, non compravo dall'altra... dalla gente sua. E niente, poi gli ho raccontato il fatto che gli avevo raccontato questo fatto al Laudari, a Raffaele Laudari.

P.M. - Scusi, prima di raccontare... Lei stato minacciato in quell'occasione dal Coco o da qualcuno dei presenti?

I.R.C. - Sì, da un napoletano, mi ha chiesto perché volevo morire giovane.

P.M. - E il napoletano Lei sa se è Schettini?

I.R.C. - No, non era Schettini.

P.M. - Non era Schettini. Lo conosce Schettini'

I.R.C. - Sì, sì. Sì, Antonio.

P.M. - Allora, vada avanti. Quindi c'è un altro napoletano lì presente?

I.R.C. - C'era un altro napoletano che non so... però non so...

P.M. - Non sa chi è?

I.R.C. - No.

P.M. - Ho capito. Dunque, allora, Lei viene invitato dal Coco a comprare solo da lui?

I.R.C. - Sì, mi ha detto che dovevo comprare dai suoi uomini e basta.

P.M. - E cosa Le dice di Laudari il Coco? Le dice qualcosa di Laudari?

I.R.C. - Mi dice... no, non mi ha detto proprio una... non so neanche io, è un discorso lontano. Lui mi aveva detto... io gliel' ho detto, effettivamente, non lui, gli ho detto che ero andato da Laudari, gli avevo raccontato della minaccia che mi ha fatto Marinaro a me. E

che, in pratica, Laudari mi ha detto di comprare da lui senza problemi, senza avere paura di Coco. Gli ho detto che... gli ho raccontato il fatto, mi ha detto, dice: "Ah, gli hai detto anche questo fatto?", "Sì". E basta, lui era un po' in astio... non in astio, diceva... non parlava con me, parlava con i suoi uomini, con qualcuno di loro. Gli ha detto: "Qui o io o lui dobbiamo andare - ha detto - dobbiamo..."

P.M. - A chi si riferiva?

I.R.C. - A Laudari.

P.M. - A Laudari. Quindi era contrariato dal fatto che Lei avesse riferito a Laudari che Marinaro Le aveva detto, alla fine, di Saverio Colosimo eccetera, eccetera.

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - Ho capito. Va bene, Lei ne parla, quindi, con Laudari.

I.R.C. - Sì. No, io parlo con Laudari perché lui mi ha detto: "Guarda, non ci camminare assieme con lui". Perché io camminavo con delle persone che appartenevano a lui. Secondo me non è stata neanche colpa... perché voleva salvare a me, ma perché salvava gli altri suoi amici. E mi ha detto: "Non camminare col Laudari perché ho sentito che ha fatto degli sgarri in giro e lo ammazzano", mi ha detto.

P.M. - Chi disse questo? Mi scusi, mi è sfuggito. Chi glielo disse?

I.R.C. - Il Coco.

P.M. - Ah, proprio il Coco personalmente.

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - Le disse di non camminare con Laudari.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Ho capito. Senta, quindi, poi, Laudari viene ucciso nella primavera del '90, sappiamo, e Lei da quel momento... quindi adesso la Sua attenzione si focalizzi sul periodo successivo alla uccisione di Laudari. Da chi si rifornisce di eroina?

I.R.C. - Da Colosimo." (u. 31.5.96, pag. 306).

L'ultimo episodio riferito da Parisi riguarda Giuseppe Colosimo, dal quale il collaboratore iniziò a rifornirsi dopo la morte di Laudari:

"P.M. - Senta Lei ha saputo perché Giuseppe Colosimo si era allontanato dal gruppo del Coco?

I.R.C. - Sì, per il fatto che, secondo il Coco, il Giuseppe Colosimo gli aveva fregato una quantità di eroina.

P.M. - Sì.

I.R.C. - Difatti mi aveva chiesto se io compravo da Giuseppe Colo... Un giorno io ero davano a un bar che si chiama "Il Cenacolo", è arrivato il Coco, mi ha mandato a chiamare da Lania.

P.M. - Sandro Lania?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Mhmm.

I.R.C. - Lo chiamavano "S'allargao" del fatto che...

P.M. - "S'allargao"?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Cioè?

I.R.C. - Nel fatto che faceva l'autista a Coco e si dava...

P.M. - Un po' di arie?

I.R.C. - Sì, si allargava.

P.M. - Sì allargava.

I.R.C. - Eh, è così. Allora mi chiama e mi dice che mi voleva il Coco e io sono andato. E mi ha chiesto se compravo da Giuseppe Colosimo.

P.M. - Il Coco questo?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Dove questo incontro?

I.R.C. - Dentro la pizzeria "Wall street".

P.M. - Sì.

I.R.C. - Gli ho detto: "No", che non compravo da lui. E mi ha chiesto se sapevo se lui vendeva in giro, di chiedere se vendeva della droga, non so, forse per quello che gli era mancato o... non so neanche se è vero. Gli ho detto "Sì", che mi sarei interessato a vedere. Mi ha chiesto quando... andava giù in Calabria e gli ho detto che non lo sapevo e di informarmi perché lui, di solito, in agosto scendeva o cosa.

P.M. - Sì, quindi il Coco si informava sul Colosimo, se andava in Calabria?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Senta, ma Lei aveva capito qual era la ragione di contrasto che ci poteva essere con il Colosimo?

I.R.C. - Sì, per la droga, perché effettivamente vendeva la droga, il Colosimo, a prezzi che non poteva venderla.

P.M. - Cioè troppo bassa?

I.R.C. - Troppo bassa, sì. E sicuramente era vero e io gli ho detto, invece, che non era vero.

P.M. - Per cui Lei ha negato a Coco...

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - ... di comprare lo stupefacente dal Colosimo, ho capito. Va bene, ci possiamo fermare qui perché poi ripiglieremo la prossima volta con dei discorsi sulla organizzazione, sulle persone da lui conosciute. “ (u. 31.5.96, pag. 310).

Schettini pur non confermando specificamente gli episodi riferiti da Parisi (nei quali non fu coinvolto) ha riferito che Laudari e Giuseppe Colosimo erano effettivamente clienti del gruppo nell'area lecchese e che con entrambi intervennero contrasti che condussero all'uccisione del primo e al progetto di uccisione del secondo (sull'omicidio di Giuseppe Colosimo Schettini ha escluso che vi fosse coinvolto Franco Coco-Trovato, come riferito da Foschini e da Musolino).

Nella descrizione della rete di diffusione dello stupefacente nell'area di Lecco Schettini ha indicato tra i clienti stabili Laudari e Giuseppe Colosimo (**u. 22.3.96, pag. 82**). Il collaboratore ha confessato, altresì, di essere l'autore materiale dell'omicidio di Raffaele Laudari, indicando con precisione i motivi che determinarono l'agguato:

“I. - Allora, questa persona di cui io lo servivo, era in ritardo nei pagamenti, vado lì a chiamarlo per richiamarlo un poco alla regolarità e ebbe degli atteggiamenti un po' strafottenti, bellicosi nei miei riguardi. Al che capii che gli girava qualcosa per la testa a

questo qua, mi rivolsi a Franco e gli disse: "Guarda che questo qua mi sa che sta facendo lo scemo". Franco si premurò d'incontrarlo e mi disse che era a posto. L'ultima sera, invece, che lo incontrai, credo qualche giorno prima, adesso non riesco a datarlo, comunque niente lui ebbe un atteggiamento ancora strafottente nei miei riguardi, al che decisi di sopprimerlo. Mi trovavo a Milano...

P.M. - Quindi strafottente in relazione ai debiti che doveva onorare, diciamo?

I. - Sì, ma lui è come se diceva: "Sai con te non devo parlare, io sono Raffaele Laudari", nel senso che era... era insormontabile. "Non è che devo dare a te se ritardo, non sono cose tue", degli atteggiamenti un po' da incosciente, infatti poi dopo è successo quello che non doveva succedere....." (u. 19.3.96, pag. 230).

Quanto a Giuseppe Colosimo, Schettini ha riferito che effettivamente l'organizzazione aveva in progetto la sua uccisione, ma solo perché si era sospettato che fosse una spia del gruppo Batti (u. 29.3.96, pag. 83 e ss.).

[6]. L'articolazione dell'organizzazione nell'area territoriale di Milano.

Le ulteriori articolazioni locali dell'organizzazione penetrarono nel tessuto socio-economico del territorio di pertinenza secondo modalità molto meno intense, anche se non può escludersi che alcuni aspetti della attività di tali gruppi non siano stati rivelati in questo dibattito per carenza di fonti di informazione dirette. Per quanto concerne la realtà lecchese, le collaborazioni di Musolino e Schettini hanno consentito di far luce sulla presenza dell'organizzazione nel territorio e, nel contempo, le indagini svolte dalle forze di polizia operanti in quella città hanno fornito elementi significativi di riscontro rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori; per quanto riguarda le altre realtà territoriali (Milano, Cermenate e Busto Arsizio) va rilevato che le collaborazioni processuali hanno riguardato essenzialmente la gestione del traffico di stupefacenti o i fatti omicidiari riconducibili all'organizzazione, mentre scarse informazioni sono state fornite sulle forme di investimento economico dei proventi dell'attività illecita o sui rapporti con le realtà economico-sociali presenti sul territorio.

Ciò premesso si possono, comunque, individuare profili interessanti che delineano forme di controllo dell'organizzazione sui territori di competenza.

Gli investimenti economici da parte del gruppo Flachi e degli altri gruppi milanesi.

Il primo profilo da richiamare concerne le modalità di investimento in attività economico-commerciali da parte del gruppo *Flachi* e del gruppo *Sarlo-Tocci* (atteso che sulle attività del gruppo *Pace* e del gruppo di Quarto Oggiaro non sono state acquisite informazioni specifiche).

Il Maresciallo della Guardia di Finanza **Carmelo Ritmo (u. 11.7.96)** ha riferito gli accertamenti compiuti sugli immobili e sulle licenze commerciali riconducibili alla famiglia di Pepè Flachi:

"P.M. - Ecco, passiamo a qualche altro accertamento sui beni della famiglia Flachi, Voi avete svolto accertamenti sull'appezzamento di terreno di Milano, strada provinciale per Cormano, di proprietà di Flachi Filippo e Bandiera Rosa?

T. - No, non è stato possibile perché la parte venditrice, Torre Savino, nato a Barletta, Bari, il 26/01/'17, risulta deceduto il 10 febbraio del '94.

P.M. - Va bene. In relazione, invece, **all'appartamento di San Ferdinando, provincia di Reggio Calabria** - sempre di proprietà di Flachi Filippo e Bandiera Rosa - avete effettuato degli accertamenti sentendo le parti venditrici?

T. - Sì.

P.M. - E in particolare cosa era emerso sulle modalità di pagamento?

T. - E' emerso, praticamente, che il prezzo... è stato raggiunto l'accordo con le parti venditrici per un prezzo dai 25 ai 26 milioni. Sono stati fatti accertamenti bancari presso la CA.RI.PLO., agenzia 47 di Milano, che hanno permesso di appurare l'effettiva esistenza di due assegni bancari tratti dal conto corrente 3707 intestato a Flachi Filippo dell'importo complessivo di 31.790.000 emesso in data 21 agosto del '90 a favore di Antonelli Umberto e da quest'ultimo incassati presso la Banca Popolare di Napoli, agenzia 4 di Napoli.

P.M. - Antonelli Umberto era l'ultimo venditore?

T. - Sì era l'ultimo proprietario prima di venderlo al...

P.M. - Al Flachi Filippo.

T. - Al Flachi Filippo insieme...

P.M. - Ecco, appunto, siccome noi non lo abbiamo sentito, quindi l'Antonelli...

T. - Erano quattro: Antonelli, Cutolo, Puntoni e Cutolo.

P.M. - Quindi Antonelli era poi l'ultimo venditore, l'ultimo proprietario dell'appartamento...

T. - Sì, l'ultimo proprietario prima di...

P.M. - .. che aveva dichiarato di essere stato pagato per questa somma dal Flachi?

T. - Questo che ha dichiarato di aver ricevuto 25, 26 milioni, sì. Invece, in realtà, poi erano 31.790, risulta.

P.M. - 31.790... assegno, due assegni emessi da Flachi Filippo.

T. - Sì.

P.M. - Senta, ecco, invece, complessi accertamenti sono stati svolti se non mi sbaglio - sì - in ordine **all'attività commerciale palestra "La Sfinge" di via Stelvio n. 7, di Novate Milanese, di proprietà di Tenace Licia**, sia in ordine alla licenza, se non sbaglio, no?

T. - Sì.

P.M. - Sia in ordine proprio alla proprietà dello stabile, dell'immobile.

T. - Sì.

P.M. - Allora, per quanto riguarda la licenza sono stati sentiti chi?

T. - E' stato sentito Malgeri Sonia che è la parte venditrice e Tenace Licia... Tenace, scusi, Luigi che è il marito di Malgeri Sonia e fratello di Tenace Luigi (sic).

P.M. - Quindi originariamente risulta che i cognati di Tenace Licia, cioè... i "cognati", meglio, il fratello e la cognata erano...

T. - Ricostituivano ex novo la palestra, praticamente, non hanno comprato nessuno... l'hanno costituita ex novo dichiarando di aver speso 154.516.695 lire. Denaro che, a detta della signora Malgeri Sonia, era di proprietà del marito, però non è stata in grado di produrre alcuna documentazione.

P.M. - Ecco, quindi primo accertamento non è stato possibile accertare nulla in ordine alla originaria costituzione della...

T. - Ma perché è stata cost... ha chiesto la licenza e ha costituito la palestra.

P.M. - Ecco, dico e per questa somma di 158 milioni le parti interessate - cioè il fratello della Tenace e sua cognata - non hanno saputo dare alcuna indicazione su come e dove andare a cercare.

T. - No, la cognata non ha saputo dare indicazioni, il fratello si è avvalso di non rispondere, la facoltà di non rispondere.

P.M. - Ecco, il fratello si è avvalso della facoltà di non rispondere.

T. - Di non rispondere.

P.M. - Benissimo, è questo che volevo evidenziare. Poi abbiamo in ordine alla licenza la cessione. Quindi la Malgeri cosa ha dichiarato, e il Tenace cosa, sulla cessione della licenza.

T. - Ha dichiarato, praticamente, di aver venduto successivamente...

P.M. - Chi la Malgeri, questo?

T. - La Malgeri, sì, perché il signor Tenace si è rifiutato di rispondere.

P.M. - Anche su questo, sì?

T. - Sì, si è rifiutato di rispondere a tutte le domande, non ha mai risposto a nessuna domanda. Che l'attività veniva gestita sia dalla Malgeri e i poteri decisionali erano anche quelli del marito Tenace Luigi. Che poi, nell'88, a causa di suoi problemi personali e su richiesta di Tenace (sic) Licia, vende l'esercizio a Tenace Licia dichiarando di quantificare l'importo in 200 milioni, l'importo della vendita in 200 milioni. Come pagamento la signora Malgeri dichiara di aver ricevuto degli effetti cambiari dell'importo di un milione e mezzo cadauno.

P.M. - Quindi un milione e mezzo al mese per 200 milioni.

T. - Per 200 milioni. E che sarebbero incassati dalla stessa, sempre come dichiara lei, presso il Credito Italiano, agenzia 27 di Milano. Poi il pagamento dice che è avvenuto regolarmente fino alla fine del '91 quando poi, a seguito di difficoltà economiche e psicologiche - queste sono sempre dichiarazioni della signora Malgeri - da parte di Tenace Licia - sparizione, tra l'altro del convivente della sorella di Licia Batti Luigi detto "Ciro" - veniva interrotto con il consenso di Malgeri Sonia che a proposito dichiara di non aver (...) (parola inintell., pronuncia non chiara) le vie legali e di aver restituito a Tenace (sic) Licia le rimanenti cambiali ancora da scontare. Quindi, praticamente, il pagamento è avvenuto per un po' di tempo, poi non ha più pagato e la signora Malgeri ha restituito le cambiali a Tenace Licia.

P.M. - Sono stati rintracciati questi effetti cambiari?

T. - Sono stati effettuati gli accertamenti bancari presso il Credito Italiano, agenzia 27 di Milano, a fine di accertare se Malgeri Sonia avesse presentato per l'incasso effetti cambiari ricevuti da Tenace Licia a fronte del compravendita della palestra. Queste banche, il Credito Italiano, comunica che Tenace Luigi...

P.M. - Come, scusi?

T. - La banca, il Credito Italiano, quindi, agenzia 27 di Milano, comunica che Tenace Luigi - marito di Malgeri Sonia e fratello di Tenace Luigi - ha presentato all'incasso, mediante accredito sul conto corrente n. 49525 cointestato con Malgeri Sonia, con distinta del 21/11/'88, del 20/02/'90 e del 5 marzo '91, 31 effetti cambiari dell'importo di 1.500.000 cadauno con pagamento a carico di Tenace.

P.M. - Benissimo.

T. - Quindi 31 effetti cambiari in tutto sono stati...

P.M. - Un totale di 31 effetti cambiari.

T. - Sì.

P.M. - Risultano regolarmente incassati?

T. - Con la distinta, allora, del 21/11/'88 sono stati presentati **13 effetti per un valore complessivo di 19 milioni e mezzo.**

P.M. - E questi sono il riepilogo di quei 31 precedenti?

T. - Sì, è tutto riepilogo...

P.M. - La domanda era relativa all'incasso, se sono stati pagati, in sostanza.

T. - Sì, praticamente, tranne uno, sembra che siano stati pagati tutti. Sì, tranne... dei 31 effetti presentati all'incasso 30 risultano regolarmente incassati in base ai tempi bancari, quindi 40 giorni dopo della scadenza, mentre uno, quello scadente il 30/11/'91, risulta insoluto e di conseguenza l'istituto di credito lo restituisce alla parte...

P.M. - Va bene. Quindi, allora, nessuna traccia della somma originariamente utilizzata per la costituzione dell'azienda...

T. - No.

P.M. - Poi 31 cambiali fino al 31 dicembre '91, rintracciate, di cui una sola è stata pagata con difficoltà. Senta, in relazione, invece, **allo stabile proprio, quindi alla proprietà dello stabile**, Voi avete sentito Crippa Olimpia, Coralia Sergio, avete tentato di sentire Tenace Luigi... Tenace Luigi anche in questo caso si è avvalso della facoltà di non rispondere.

T. - Anche in questo caso...

P.M. - Benissimo. Noi abbiamo già sentito la Crippa Olimpia che, in sostanza, era l'amministratrice, mi pare, no?

T. - Della "Monti Immobiliare".

P.M. - Della "Monti Immobiliare" il cui rappresentante legale era poi Coralia Domenico. Sono state svolte delle indagini per individuare gli assegni che la Crippa afferma di aver ricevuto e di avere versato sul conto della "Monti Immobiliare", vero?

T. - Sì.

P.M. - Ci dica soltanto qual era il conto e quale la banca su cui sono stati versati questi assegni.

T. - La "Monti Immobiliare" ha ricevuto... nella persona di Crippa Olimpia ha ricevuto, e conseguentemente versato, sul conto corrente 43/38978, intestato alla stessa "Monti Immobiliari (sic)" i seguenti assegni bancari: assegno n. 04...

P.M. - No, adesso Le faccio vedere, come avevamo fatto prima, l'elenco di questi assegni per verificare se questi sono gli assegni che sono stati... quando sono un numero cospicuo ricorriamo a questa possibilità.

T. - Sì, confermo.

P.M. - Quindi sono stati individuati sette assegni...

T. - Sette assegni...

P.M. - Sette assegni che la "Monti Immobiliare", nella persona di Crippa ha ricevuto?

T. - Ha versato e ricevuto allo stesso tempo. Cioè...

P.M. - Infatti, veniamo alla particolarità che Lei sottolinea. Questi assegni da chi sono firmati?

T. - Da Crippa Olimpia. Cioè la particolarità in questo pagamento è dovuta al fatto che Crippa Olimpia, cioè che dovrebbe essere la... che è, non "dovrebbe essere", che è la parte venditrice del bene come rappresentante, in qualità di rappresentante legale della "Monti Immobiliare" ha tratto assegni da conti correnti in questione sui quali era facoltizzata ad

operare per poi versarli sullo stesso conto della "Monti Immobiliare". Praticamente il cespite, in base agli accertamenti che sono stati fatti, risulta quasi interamente pagato da soggetti ricollegabili alla stessa parte venditrice.

P.M. - E' come se colui che vende...

T. - Si paga da solo.

P.M. - ... si autopagasse. Senta, questo mi pare per cinque dei sette assegni, mentre gli ultimi due...

T. - Sono stati...

P.M. - Gli ultimi due a firma di chi sono?

T. - Di Malgeri Sonia.

P.M. - Malgeri Sonia, cioè la cognata di Tenace Licia.

T. - Sì, la cognata...

P.M. - Qual è l'importo dei due assegni emessi da Malgeri Sonia?

T. - Allora, Malgeri Sonia... assegni uno dell'importo di 800 mila lire e uno dell'importo di 23.250.000 lire.

P.M. - Benen. Senta, la vicenda emersa dalle dichiarazioni di Crippa ha dato luogo a Vostra segnalazione informativa di reato?

T. - Sì, è stato segnalato al... un attimo. Sì è stato segnalato... adesso un attimo, devo controllare.

P.M. - Sì, guardi pure.

T. - In merito... ecco, le dichiarazioni del signor Coralia Domenico sono state inviate... una segnalazione in data 30 gennaio '95 con Protocollo n. 506 dottor Ilio Poppa.

P.M. - Quali ipotesi di reato si evidenziano?

T. - No, sono state segnalate soltanto... una segnalazione, è stata effettuata una segnalazione, è stata inviata una segnalazione.

P.M. - Senta, per quanto riguarda le dichiarazioni di Coralia Sergio e Domenico, che sono state acquisite a seguito del rifiuto di rispondere in queste sede del Coralia, Voi avete svolto degli accertamenti sulle società da lui nominate.

T. - Sì.

P.M. - Ecco, è stata individuata la società "Idra S.r.l."?

T. - Sì, esiste una società "Idra S.r.l." esiste perché... praticamente lui dice che ha ricevuto a fronte di questo pagamento delle quote di questa società, "Idra S.r.l.", più altri bene. Effettivamente sul libro soci della "Idra S.r.l." esiste un'annotazione datata 7 febbraio dell'86 con la quale Tenace Licia cede alla società "I Girasoli" le proprie quote sociali per un valore nominale pari a lire 400 mila lire. Come valore nominale, però il valore nominale è relativo, insomma (...) (parola inintell., pronuncia non chiara) in più...

P.M. - Sì. E, quindi, la "Idra"... a chi faceva capo questa società? Alla Tenace Licia immagino?

T. - Alla Tenace Licia, sì, perché si è venduta la cosa, però non è stato fatto accertamenti sulla...

P.M. - E mentre "I Girasoli S.r.l." era un'altra società?

T. - Mentre i "Girasoli" era la società di Coralia Sergio e Cagando Maria Margherita.

P.M. - Che risulta costituita in che data?

T. - Non segnata (?) la data della costituzione della società.

P.M. - Va bene. Andiamo avanti, sempre in relazione alla dichiarazione di Coralina sono stati fatti accertamenti **sull'immobile di via Grazioli 28 di Milano?**

T. - Sì, esiste una registrazione dei (...) (parole inintell., pronuncia non chiara) bene (?) tra i quali Tenace Licia vende a Rubino Silvana Caterina, nata a Sesto San Giovanni, il 20/01/'53, questo bene di via Grazioli 28...

P.M. - Per?

T. - Per 70 milioni. In un'altra compravendita, sempre per predetto bene, in data 25/10/'91 con la quale Rubino Silvana vende a Pinzello Alba Rosa, nata a Pescara il 9/02/'54 per un importo di 130 milioni.

P.M. - Poi avete fatto degli accertamenti sull'immobile di Sesto San Giovanni di via Podgora 69?

T. - Sì, per quanto riguarda questo immobile esiste sempre alla Conservatoria una registrazione di compravendita del predetto bene in data 26/06/'84, stessa data della compravendita tra Tenace Licia e Rubino Silvana dell'appartamento di via Grazioli. Questa compravendita venne effettuata tra Rubino Silvana - vende - e "Padana Case" s.r.l. - acquista - per un importo di 50 milioni.

P.M. - Sì. Tenace Luigi, abbiamo detto, non ha risposto...

T. - Tenace Luigi non ha risposto.

P.M. - Poi accertamenti in ordine alla casa di via... al terreno... **al locale più servizi al piano terreno di via Stelvio 7, di Novate Milanese**, di Tenace Licia che accertamenti...

T. - Sì, sono stati fatti gli accertamenti.

P.M. - Sono stati sentiti i venditori?

T. - Sì, sono stati i signori Poli Rosina, Iori Giuseppe, Molinari Luciano che sono i venditori... i proprietari. Questo è un locale attiguo alla palestra, attaccato alla palestra.

P.M. - Attiguo alla palestra. Cosa avevano dichiarato costoro? I Venditori?

T. - Avevano dichiarato... hanno dichiarato di aver acquistato il locale a sua volta agli inizi degli anni '80, l'hanno suddiviso fra di loro in tre quote: il 25% il Molinari, il 25% Rosina Poli e il 50% Iori Giuseppe. Poi è stato concesso in affitto a una società di Novate Milanese, "Sisel". Precisamente dichiarano che agli inizi dell'86/'87 le parti venditrici decidevano di cedere il bene. Venivano incaricati per questa vendita un'agenzia immobiliare di Bollate che gli propone come parte acquirente Tenace Luigi e Licia comunicando, va beh, che nello stesso tempo avevano un locale attiguo, appunto, la palestra "Della Sfinge". Pertanto si sono accordati sul prezzo quantificato in 180 milioni e stipulavano un compromesso di vendita. Il compromesso di vendita che comprendeva, fra l'altro, le modalità di pagamento e la data di stipula del rogito, doveva essere sottoscritto al massimo due anni dopo alla data del... cioè il rogito, scusi, doveva essere sottoscritto al massimo dopo due anni dalla data della stipula del compromesso. Al momento della stipula, sempre le parti venditrici, dichiarano che l'immobile venne... è stato intestato a Tenace Licia, nonostante gli accordi per l'acquisto fossero anche presi con il fratello Luigi. Anche in questo caso sono stati fatti accertamenti bancari che hanno permesso di confermare quanto segue: gli accertamenti sono stati svolti sul conto corrente n. 571/03283/9 intestato a Iori Giuseppe - una delle parti venditrici - acceso presso la banca di Legnano, sede di Legnano. In base alle dichiarazioni di Iori Giuseppe gli accertamenti hanno confermato la seguente esistenza: di un assegno della Banca Popolare di Milano, agenzia di Novate Milanese, dell'importo di 20

milioni, emesso di data 12/01/'87 e tratto dal conto corrente 5771 intestato alla palestra "Della Sfinge" di Malgeri Sonia con firma di traenza di Malgeri Sonia.

P.M. - Quindi firma di traenza Malgeri Sonia.

T. - Malgeri Sonia, sì

P.M. - Sì.

T. - Beneficiario Iori Giuseppe. Poi ci stanno sette effetti cambiari dell'importo complessivo di 110 milioni, sei da 15 milioni e uno da 20 milioni con scadenza al 30 settembre '87, al 30 dicembre '87, al 30 marzo '88, al 30 settembre '88, al 30 dicembre '88, al 30 marzo '89 e al 30 settembre dell'89.

P.M. - Quindi ogni tre mesi...

T. - Ogni tre mesi...

P.M. - Gli effetti cambiari...

T. - (...) (parole inintell., voci sovr.) estivo era di sei mesi.

P.M. - Per un totale di 110 milioni chi doveva... da chi erano emessi, chi erano i trassati?

T. - Allora, sono stati presentati per lo sconto e regolarmente incassati da Iori Giuseppe. I soggetti trassati erano Tenace Licia e Tenace Luigi.

P.M. - E Tenace Luigi. Poi sono stati fatti accertamenti anche sul (...) (parole inintell., voci sovr.)

T. - Sono stati fatti sui... gli accert... altre parti venditrici e cioè accertamenti bancari sul conto di Mo... cointestato Molinari Luciano e la moglie Canali Maria Luisa, acceso presso il Banco Lariano, agenzia di Bollate. In base a queste dichiarazioni, gli accertamenti effettuati su predetto conto, hanno evidenziato a fronte del pagamento dell'immobile esistenza di una assegno bancario tratto dal conto corrente 571 intestato a Iori Giuseppe, acceso presso la Banca di Legnano (?) di Novate Milanese e l'importo è di 5 e sette; beneficiario Molinari Giuseppe.

P.M. - Cinque milioni e settecento mila?

T. - Sì, cinque milioni e sette e un effetto cambiale dell'importo di 15 milioni con scadenza il 30 giugno '89 presentato per lo sconto da Molinari Luciano. Il soggetto trassato in questo caso è Tenace Licia e Tenace Luigi.

P.M. - E Tenace Luigi.

T. - Sì, praticamente quasi tutto il bene è stato pagato allo Iori, poi Iori ha dato una parte dei soldi al...

P.M. - Al Molinari.

T. - Al Molinari.

P.M. - Benissimo.

T. - Tranne le cambiali, due cambiali che sono state (...) (parola inintell., pronuncia non chiara) direttamente al Molinari.

*P.M. - Poi accertamenti sull'appartamento di **Garbagnate Milanese, via Peloritana 73**, di proprietà di Piretto Patrizia. Lei ricorda Piretto Patrizia che rapporto ha con il gruppo? Lo rammenta?*

T. - Piretto Patrizia dovrebbe essere la moglie di Flachi Emanuele.

P.M. - Prego.

T. - Allora, in questo caso la proprietaria dell'immobile, che è la signora Basso Gigliola, decide per sopraggiunte difficoltà economiche di vendere l'immobile e cerca un

acquirente. Il contatto per la vendita avviene per il tramite di una sua conoscenza, la signora Rizzo Rosaria, nata a Paderno Catania (?) l'8/04/'47, che gli propone come vendita del bene... il bene a Piretto Patrizia, dicendo: "(...) (parola inintelligibile, pronuncia non chiara) quindi ti propongo di vendere il bene a Piretto Patrizia". Quindi la Basso Gigliola decide di vendere... nomina procuratore speciale la Rizzo e vende il bene a Piretto Patrizia.

P.M. - Per un importo?

T. - Per un importo dichiarato di 55 milioni, in base alle dichiarazioni della signora Basso.

P.M. - Che sarebbe stata pagata secondo la Basso?

T. - Allora, il pagamento, secondo la Basso, dovrebbe essere: 10 milioni in assegni, alla stipula del rogito, novembre '89, la predetta somma sarebbe stata versata su un conto corrente intestato a Gallo Michele, convivente di Basso Gigliola, acceso presso la banca di Legnano, agenzia di Garbagnate Milanese. La restante parte, cioè 45 milioni, ad esclusione di circa 15 - 20 milioni pagati direttamente da Piretto Patrizia all'amministratore del condominio come arretrati di spese condominiali, sarebbe sempre versata sullo stesso conto. Sono stati fatti accertamenti bancari è stato anche accertato presso l'amministratore del condominio quanto effettivamente era il credito vantato dal condominio stesso. L'amministratore del condominio diceva praticamente che il credito vantato era di 4 milioni e non come dichiarava la signora di 15 - 20 milioni, mentre la Banca di Legnano comunicava con missiva, va beh, del 19 dicembre del '94, che Gallo Michele aveva estinto i rapporti in conto corrente con il predetto istituto in data 25/01/'89, periodo antecedente alla stipula della compravendita avvenuta soltanto il 6 di ottobre dello stesso anno, dell'89.

P.M. - Mhmm.

T. - Cioè, praticamente, erano stati chiesti accertamenti bancari, dice: "Ma il conto non esiste, non c'è, quindi non..."

P.M. - Sì. Quindi non è stato accertato il pagamento con assegni...

T. - Non è stato accertato perché il conto era chiuso. In quel periodo che dichiarava la signora il conto non esisteva più a quella banca.

P.M. - E quindi alla data del rogito, novembre '89, non poteva essere stato emesso quell'assegno che la signora affermava essere stato emesso?

T. - Sì, infatti, non esiste il conto, quindi non c'è l'assegno.

P.M. - Va bene. Senta, poi **l'appartamento di via Palmas 114, di Oristano**, pure di proprietà di Piretto Patrizia, è stato possibile accertare qualcosa?

T. - No, in questo caso non è stato possibile perché la parte venditrice, tale Dettori Stefano, nato a Oristano, il 15/10/1913, risulta deceduto il 10 aprile del '91.

P.M. - E' stato possibile accertare la cronistoria dell'immobile... mi riferisco a quello destinato **al bar "Sottozero" di via Casarsa 16, di proprietà di Flachi Francesco**?

T. - Come attività commerciale?

P.M. - Sì, come attività commerciale.

T. - Sì, come attività commerciale è stata sentita in questo caso la signora Bandiera Emilia che, essendo una parente... va beh, è stato chiesto innanzi tutto se voleva rispondere o meno. La stessa, invece, ha risposto, non si è avvalsa di tale facoltà. Ha disposto di aver venduto nel dicembre del '79 la licenza commerciale, compreso l'arredamento, per 7 milioni. Il contatto iniziale...

P.M. - A chi? A chi?

MCDLXVIII

T. - L'ha venduto a... allora, il contatto iniziale è avvenuto con Flachi Giuseppe però, poi, la licenza è stata venduta a Flachi Francesco, è stata intestata a Flachi Francesco.

P.M. - Mhmm.

T. - L'importo della compravendita... la signora Bandiera ha detto che fu interamente pagato da Flachi Giuseppe e non ricorda, comunque, se è stato riscosso in assegno o in contanti. In questo caso non sono stati fatti accertamenti bancari.

P.M. - Quindi la titolare della licenza commerciale era Bandiera?

T. - Era Bandiera Emilia che ha venduto a Flachi Francesco. E' stata contattata per questa vendita da Flachi Giuseppe.

P.M. - E Bandiera Rosa cosa c'entra?

T. - Ho detto Bandiera Rosa, mi sono sbagliato, comunque, Bandiera Rosa non c'entra niente.

P.M. - No, mi sono... Bandiera Emilia, quindi (...) (parole inintell., voci sovr.)

T. - Bandiera Emilia, sì.

P.M. - Quindi ha detto che tenne i contatti con Flachi Giuseppe...

T. - Tenne i contatti con Flachi Giuseppe...

P.M. - (...) (parole inintell., voci sovr.) la licenza fu intestata...

T. - Tenne contatti con Flachi Giuseppe e fu intestata a Flachi Francesco.

P.M. - Mhmm, mhmm. E fu pagato da Flachi Giuseppe l'importo?

T. - Flachi Giuseppe.

P.M. - Sì.

T. - In base alle dichiarazioni della signora Bandiera da Flachi Giuseppe.

P.M. - E' stato possibile accertare se sono stati pagati assegni individuabili...

T. - No, non sono stati fatti accertamenti bancari anche perché la parte non ricordava se erano assegni o contanti, quindi l'importo era... non sono stati fatti accertamenti.

*P.M. - Va bene. Vi è poi **lo stabile ad uso negozio sito in Milano, in via Casarsa 16, sede sempre del bar "Sottozero"**.*

T. - Sì.

P.M. - Ecco, ci spieghi la differenza tra... ecco, il primo era l'accertamento, quello che abbiamo detto adesso, sulla licenza?

T. - Della licenza come...

P.M. - Questo di cui stiamo...

T. - La vendita (...) (parola inintell.) acquisizione della licenza commerciale. In questo caso si tratta dei vani.

P.M. - Invece, adesso parliamo... Eh?

T. - Delle mura.

P.M. - Adesso parliamo dell'immobile, delle mura.

T. - Dell'immobile, sì.

P.M. - Ecco, allora, chi avete sentito?

T. - In questo caso abbiamo sentito la signora Dell'Acqua Francesca, Dell'Acqua Bice Maria e la signora Zaccarini Lidia, per altri versi, perché ha comprato...

P.M. - Quindi i primi due erano i venditori, le prime due...

T. - Sì, erano parti venditori e anche la Zaccarini Lidia, praticamente, era un'altra parte acquirente...

P.M. - Ed era la?

T. - E' la moglie di Flachi Francesco.

P.M. - Di Flachi Francesco. La generalizziamo Zaccarini Lidia per favore?

T. - Sì, nata a Gaggiano, il 30 giugno del 1962.

P.M. - Bene. Allora, le parti venditrici hanno detto degli accordi, quali erano gli accordi e come erano stati pagati?

T. - Allora, le parti venditrici dichiarano che già il locale era stato concesso in affitto prima della vendita a Flachi Francesco, poi decidevano di vendere l'immobile e venivano contattati dallo stesso Flachi Francesco che si dimostrava disponibile all'acquisto e quindi, in data 13 marzo '80, firmano un compromesso con il quale Flachi Francesco si impegna ad acquistare il cespite per 43 milioni. Per il pagamento le parti venditrici dichiarano di aver ricevuto degli assegni di 15 milioni al compromesso e 28 milioni alla stipula del rogito e di aver versato questi assegni sul Credito Italiano, agenzia di Meda. Non è stato fatto... non è stato possibile effettuare accertamenti bancari in quanto il Credito Italiano ha comunicato di aver... di non poter produrre la documentazione bancaria richiesta perché inviata al macero...

P.M. - Al macero...

T. - Per trascorsi termini di conservazione.

P.M. - Ho capito.

T. - Poi il 29 di dicembre dell'ot...

P.M. - Quindi il primo acquirente fu Flachi Francesco?

T. - Flachi Francesco, sì, Flachi Francesco.

P.M. - E poi che avviene?

T. - Poi, il 29 dicembre dell'89, Flachi Francesco rivende predetto cespite alla moglie, Zaccarina (sic) Lidia la quale escussa in atti, in presenza del suo legale di fiducia...

P.M. - Perché è stata avvertita che poteva non rispondere come moglie...

T. - Sì, è stata avvertita, poi era un procedimento, quindi c'era anche il suo legale, ha dichiarato di aver effettuato l'acquisto per motivi fiscali su consiglio del proprio commercialista e non aver mai versato nessun importo pari a lire 200 milioni al marito Flachi Francesco.

P.M. - Quindi rimaneva il marito il proprietario, sostanzialmente. Senta, è precisato nella Vostra informativa che in merito si precisa che, in realtà, sull'atto di compravendita... prego che cosa figurava?

T. - Sì, stipulato fra Flachi Francesco esiste la seguente dicitura: "Cessione ex comma II articolo 10 bis..." Cioè, praticamente, in quel caso se si cedeva questo immobile non si andava incontro a delle spese fiscali, sintetizzando, c'erano delle agevolazioni fiscali cedendo l'immobile...

P.M. - Ai coniugi?

T. - Ai coniugi, ai parenti più stretti (?).

P.M. - Quindi vi era, praticamente, riferimento ad una cessione tra coniugi che consente...

T. - Sì, non...

P.M. - ... agevolazioni fiscali.

T. - C'erano agevolazione fiscali.

P.M. - Va bene. Poi avete svolto degli accertamenti in relazione al locale al piano terreno, sito in Milano in via Sant'Arnaldo 31 di proprietà di Flachi Francesco.

T. - Sì.

P.M. - Noi abbiamo qui anche sentito un po' di persone. Si tratta di quello stabile che, secondo il Bonomi, fu poi acquistato dal Fiorentino.

T. - Sì.

P.M. - E che poi si indusse a cedere attraverso minacce di Flachi Francesco.

T. - Sì, ha avuto (?) qualche minaccia.

P.M. - Questo abbiamo già detto. Quello che Le chiedo: se è stato possibile individuare documentalmente i riferimenti ai mezzi di pagamento.

T. - Sì, sono stati fatti accertamenti bancari per iniziare il pagamento di Flachi Francesco al Fiorentino. E' stata appurata l'esistenza di due assegni circolari dell'importo di 10 milioni cadauno, richiesti presso la Banca di Roma, agenzia 36 di Milano, in data 7/04/'92 da Flachi Francesco mediante il versamento di contanti rivenienti da prelievo dal deposito al portatore denominato Tatiana n. 7895, in essere presso il Banco di Roma.

P.M. - Quindi Flachi Francesco prende da un deposito al portatore...

T. - Prende i soldi dal deposito al portatore e fa gli assegni.

P.M. - E fa due assegni circolari.

T. - Sì.

P.M. - Per un importo complessivo?

T. - Di venti milioni.

P.M. - Di venti milioni.

T. - Beneficiario di questi assegni circolari risulta la "Archefin s.p.a.". Questa era una società che vanta un'ipoteca sull'immobile in quanto a sua volta aveva concesso un prestito al Fiorentino.

P.M. - A Fiorentino.

T. - Quindi si passa direttamente il Flachi all'"Archefin".

P.M. - Sì, il Fiorentino che aveva dichiarato di averlo fatto... di aver fatto da prestanome per Bononi (?).

T. - Prestanome per Bononi.

P.M. - Avete fatto segnalazione per questa possibile sottrazione di beni al fallimento Bononi?

T. - Sì, abbiamo fatto una segnalazione.

P.M. - Perché il Bononi era un fallito?

T. - Sì, Bonomi risultava fallito, è stata fatta la segnalazione, adesso io non sto vedendo, ma ricordo che è stata fatta la segnalazione.

P.M. - Sì, sì, è anche annotata nella informativa. Dunque, oltre agli assegni bancari e agli assegni circolari da...

T. - Sì, ce ne sono un altro assegno bancario di 900 mila lire, tratto dal conto corrente 5868 intestato a Flachi Francesco. In questo conto corrente, in essere presso la Banca di Roma agenzia 36 di Milano. Anche in questo caso il beneficiario è la "Archefin s.p.a.". E poi c'è un assegno... un ultimo assegno bancario di 12.796.998 lire tratto dal conto corrente 3012/I, intestato a Flachi Francesco, in essere presso la CA.RI.PLO., agenzia 27, di Milano. In questo caso il beneficiario degli assegni è Fiorentino Giovanni.

P.M. - Benissimo. Senta, avete fatto degli accertamenti sulla consistenza del deposito di denaro presso il libretto al portatore Tatiana?

T. - No.

P.M. - Avete potuto verificare...

T. - No, non abbiamo fatto...

P.M. - Va bene. Senta, per quanto riguarda l'immobile in questione, dunque, risultano emessi da Flachi Francesco quattro assegni: due circolari da 10, uno bancario da 10 milioni, uno bancario da 12.796.000 e poi quello da 900 mila.

T. - Sì.

P.M. - Va bene. Senta, negozio d'abbigliamento denominato **"Seicento", via Casarsa 16, Milano, che risulta di proprietà di Flachi Domenico**. Cosa è stato accertato?

T. - Allora, in questo caso: l'esercizio commerciale risulta... è stato costituito direttamente da Flachi Domenico mediante un rilascio di licenza da parte del Comune di Milano. Quindi sono stati effettuati gli accertamenti per quanto riguarda le mura del negozio. E per questo motivo è stato escusso Strozza Mario, che è il proprietario delle mura, che ha dichiarato di aver concesso in locazione a Flachi Domenico le mura nel 1989 percependo fino al maggio-giugno del '94 un canone d'affitto di 12 milioni annui. In merito Strozza ha dichiarato che, sempre nel maggio-giugno del '94, è stato contattato dalla signora Ledda (?) Daniela, che è la moglie di Flachi Domenico, che è intenzionata a rescindere al contratto di locazione. In questa occasione Ledda gli ha proposto di affittare i locali a un tale Fina Flavio. Pertanto Strozza affitta i locali a Fina Flavio. Il Fina Flavio, è stato escusso in atti anche lui, ha dichiarato di conoscere Ledda Daniela e il marito Flachi Domenico in quanto svolgeva già l'attività di commesso nel negozio "Seicento" di proprietà di Flachi Domenico, sarebbe lo stesso negozio. Di aver affittato i locali da Strozzi in quanto nella considerazione che la licenza commerciale intestata a Flachi Domenico era stata sospesa dal Comune di Milano - è stata sospesa perché era stato fatto un sequestro antecedente - aveva intenzione di esercitare con una nuova licenza l'attività per la vendita di abbigliamento.

P.M. - Va bene.

T. - Di aver comprato la licenza da una signora che si chiama Pep Zorca (?) per 8 milioni, di aver raggiunto un accordo un accordo verbale con Ledda Daniela per l'arredamento del magazzino delle merci in 70 milioni e di svolgere il lavoro con la consulenza tecnica della signora Ledda Daniela. Per quanto riguarda il pagamento dice di aver dato soltanto 10 milioni a Ledda Daniela.

P.M. - Quindi Ledda Daniela continua a svolgere attività di consulenza tecnica...

T. - Consulenza.

P.M. - Così è stata definita. Senta, invece, **l'appartamento sito in Limbiate, via Curiel 23, di proprietà di Trisorio (?) Katia**, apparteneva alla venditrice De Luca Giovanna Maria Grazia...

T. - Sì.

P.M. - Intanto Trisorio Katia Lei sa che rapporto ha con gli imputati?

T. - Dovrebbe essere la moglie di Flachi Enrico.

P.M. - Cosa è emerso allora?

T. - La signora De Luca...

P.M. - La De Luca cosa ha dichiarato sulle modalità di vendita e di pagamento?

T. - Sì, la signora De Luca decide di vendere perché, va beh, lei dichiara di non andare d'accordo più con il suo fidanzato, decide di vendere. E, niente, viene incaricata un'agenzia immobiliare di Limbiate che gli propone la signora Trisorio. Viene raggiunto con la signora Trisorio l'accordo per 35 milioni e viene stipulato il rogito. Il pagamento... la signora De Luca dichiara di aver ricevuto tutto in contanti, praticamente. Lei dichiara di aver ricevuto

un milione e mezzo in contanti alla stipula del compromesso e 33 milioni e mezzo, sempre in contanti, alla data di stipula del rogito.

P.M. - Quindi lei afferma di aver ricevuto tutto in contanti.

T. - Tutto in contanti.

P.M. - Ho capito. Quindi nessun accertamento...

T. - Nessun accertamento bancario.”

In definitiva il teste ha ricostruito l'acquisizione di alcuni immobili e licenze commerciali da parte della famiglia Flachi, così riassunte:

- Filippo Flachi, padre di Pepè Flachi, e Rosa Bandiera acquistarono un appezzamento di terreno sulla strada provinciale di Cormanico;

- gli stessi Filippo Flachi e Rosa Bandiera acquistarono un appartamento a San Ferdinando (RC) al prezzo di circa 32 milioni di lire (assegno versato a Umberto Antonelli il 21.8.90);

- Licia Tenace (moglie di Pepè Flachi) acquistò la licenza commerciale della palestra “La Sfinge” da Sonia Malgeri e Luigi Tenace, rispettivamente sua cognata e suo fratello; questi ultimi avevano costruito la palestra ex novo, investendovi circa 155 milioni di lire (ma non hanno fornito indicazioni sulla provenienza del denaro); nel 1988 la licenza fu ceduta a Licia Tenace per un importo di 200 milioni di lire (ma sono risultati pagati, dal 1988 al 1991 solo 30 effetti cambiari di importo pari a lire 1.500.000 ciascuno, per complessive lire 45 milioni);

- con riferimento allo stabile della palestra è stato acquistato da Luigi Tenace e Sonia Malgeri dalla Monti Immobiliare, ma 5 degli assegni versati in pagamento risultano emessi da Olimpia Crippa, rappresentante della società venditrice e versati sul conto della stessa Monti;

- lo stabile attiguo alla palestra La Sfinge fu acquistato da Luigi Tenace al prezzo di 180 milioni di lire, ma intestato a Licia Tenace e pagato con assegni tratti dal c/c della palestra La Sfinge e con effetti cambiali in cui trattari erano Licia e Luigi Tenace;

- la licenza della gelateria Sottozero fu ceduta da Emilia Bandiera a Giuseppe Flachi nel 1979, ma fu intestata a Francesco Flachi; la venditrice fu contattata da Pepè Flachi e cedette l'esercizio al prezzo di 7 milioni di lire, ma l'intestazione fu fatta al fratello Francesco (anche se il prezzo fu pagato da Pepè)

- l'immobile della gelateria Sottozero fu acquistato da Francesco Flachi il 13 marzo 1980 per un prezzo di 43 milioni di lire e ceduto a Lidia Zaccarini il 29 dicembre 1989 (ma solo per motivi fiscali, come dichiarato dall'acquirente, moglie del venditore);

- il locale di via Sant'Arnaldo di proprietà di Francesco Flachi fu acquistato da Giovanni Fiorentino; è stato accertato il versamento di due assegni circolari da 10 milioni ciascuno (mediante un prelievo da un libretto al portatore di 20 milioni di lire in contanti) da Francesco Flachi alla Archefin S.p.A. (società che vantava una garanzia ipotecaria sull'immobile), un assegno di 900 mila lire tra le stesse parti e un assegno di circa 13 milioni di lire versato da Flachi a Fiorentino;

- il negozio d'abbigliamento “Seicento” fu costituito direttamente da Domenico Flachi, a cui fu rilasciata una licenza commerciale e lo stabile era stato affittato da Flachi a Mario Strozza per un canone di 12 milioni di lire annui;

MCDLXXIII

- l'appartamento di Limbiate, via Curiel, di proprietà di Katia Trisorio, moglie di Enrico Flachi, fu acquistato dalla precedente proprietaria, tale De Luca al prezzo di 35 milioni di lire (la venditrice dichiarò di aver ricevuto tutto l'importo in contanti).

La situazione economica dei nuclei familiari Flachi risulta dalla documentazione consultata dal teste **Senatore all'udienza del 27.6.96** (e prodotta dal pm alla medesima udienza)

Dal **documento 1** più volte citato è, altresì, risultato:

- il nucleo familiare di Pepè Flachi e Licia Tenace tra il 1984 e il 1990 presentò dichiarazioni dei redditi per complessive lire 75 milioni circa (poco più di 10 milioni di lire all'anno per 4 persone); Licia Tenace acquistò nel 1988 da Sonia Malgeri l'attività commerciale La Sfinge, per un prezzo di 200 milioni di lire; Pepè Flachi risulta essere proprietario, insieme ai fratelli Domenico e Francesco, di un'imbarcazione da diporto acquistata nel 1989 per un prezzo di 25 milioni di lire; Pepè Flachi risulta proprietario di un'autovettura Peugeot 205, acquistata nel 1991 per un prezzo di lire 17 milioni di lire circa; Licia Tenace acquistò, in comproprietà con il fratello Luigi, nel 1986 l'immobile di via Stelvio 7 di Novate milanese, per un prezzo dichiarato di lire 150 milioni; nel 1989 Licia Tenace cedette la propria quota dell'immobile di via Stelvio per un prezzo di 90 milioni di lire; nel 1991 Licia Tenace acquistò l'immobile adiacente alla palestra La Sfinge per un prezzo di 180 milioni di lire. Secondo i conteggi effettuati dalla Guardia di finanza il nucleo familiare, a fronte di redditi dichiarati per lire 76 milioni circa ha effettuato esborsi per circa 600 milioni di lire.

- il nucleo familiare di Francesco Flachi e Lidia Zaccarini tra il 1986 e il 1990 presentò dichiarazioni dei redditi per complessive lire 63 milioni circa (poco più di 10 milioni all'anno per 4 persone); Francesco Flachi risulta titolare del bar Sottozero, di cui si è già trattato (il cui valore è stato determinato in lire 250 milioni), risulta comproprietario dell'imbarcazione acquistata nel 1989, risulta proprietario di altro natante acquistato nel 1990 per un importo dichiarato di lire 3 milioni; la Zaccarini risulta proprietaria di un'autovettura acquistata nel 1992 per un prezzo di lire 10 milioni; Francesco Flachi risulta essere titolare di 2 c/c bancari con un saldo, al maggio 1993 di 47 milioni di lire complessive; Francesco Flachi acquistò nel 1980 l'immobile del bar Sottozero al prezzo dichiarato di 26 milioni circa e lo rivendette nel 1989 alla moglie per un prezzo dichiarato di 220 milioni di lire; Francesco Flachi acquistò nel 1992 un immobile sito in via Sant'Arnaldo al prezzo di 13 milioni di lire; Francesco Flachi acquistò nel 1991 la concessione di sepoltura dal Comune di Milano al prezzo di 20 milioni di lire. Secondo i conteggi effettuati dalla Guardia di finanza il nucleo familiare, a fronte di redditi dichiarati per lire 63,5 milioni circa ha effettuato esborsi per circa 356 milioni di lire.

- il nucleo familiare di Enrico Flachi e Katia Trisorio dichiarò fino al 1990 redditi inconsistenti (complessivamente circa 50 mila lire); la Trisorio risulta essere proprietaria di un'autovettura Peugeot del 1990, del valore di lire 7 milioni; la Trisorio acquistò nel 1988 l'appartamento in Comune di Limbiate, via Curiel al prezzo di 35 milioni di lire. Secondo i conteggi effettuati dalla Guardia di finanza il nucleo familiare, a fronte di redditi dichiarati inconsistenti ha effettuato esborsi per circa 42 milioni di lire.

Le indicazioni contenute nel documento richiamato delineano l'entità degli investimenti effettuati dal nucleo familiare di Pepè Flachi a fronte di redditi dichiarati inadeguati anche alla sola sopravvivenza.

Dalla descritta analisi economica si delinea una significativa presenza del gruppo Flachi nell'ambito territoriale dei quartieri Comasina-Bruzzano, ove Pepè Flachi e i suoi familiari acquisirono nell'arco di pochi anni un patrimonio immobiliare e commerciale di rilevante entità, mostrando disponibilità economiche non adeguate ai redditi dichiarati.

Investimenti compiuti da parte del gruppo Sarlo-Tocci.

Con riferimento al gruppo di Cinisello Balsamo-Cusano Milanino si è illustrato nel capitolo 8 della sentenza le attività di investimento riconducibili a Mario Sarlo. In questa parte di motivazione è sufficiente richiamare l'ambito di rapporti già descritti:

- attività truffaldine gestite da Mario Sarlo tramite Francesco Maccherrone, nel cui negozio di articoli sportivi per caccia e pesca furono investiti soldi da parte di altri membri dell'associazione con l'obiettivo di realizzare una truffa miliardaria;

- attività di investimento nel complesso turistico noto come "I Pini di Framura";

- attività di una bisca clandestina (operante per meno di un mese) presso il bar di largo Milano 12 a Cinisello;

Rapporti con Nuzzo e intervento di protezione di una discoteca.

Si è accennato che l'organizzazione qui giudicata instaurò rapporti con alcuni appartenenti alle forze dell'ordine, dai quali ricevette informazioni sulle attività di indagine in corso.

Un particolare rapporto legò il gruppo Sarlo-Tocci con un sottufficiale dei Carabinieri, tale Giorgio Nuzzo; tale rapporto è stato così descritto da **Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pagg. 41-46)**:

"P.M. - Andiamo avanti, per chiudere su questo gruppo e anche per, come dire?, eventualmente dimostrarne il livello di penetrazione nel tessuto sociale, Le chiedo se Lei è al corrente di rapporti tra il gruppo Sarlo... quindi il gruppo Sarlo-Tocci, abbiamo detto che lo chiamavamo così, e appartenenti a Forze di Polizia.

I. - Allora...

P.M. - Ovviamente rapporti di natura illecita, è chiaro.

I. - Sì. C'è... in questa sede mi limito a parlare di un personaggio, poi ve ne sono altri e... e non ne parlo. Aveva dei contatti con un sottufficiale dei Carabinieri di Monza, un tale Nuzzo: questo forniva delle notizie utili al gruppo e veniva compensato o stipendiato oppure questo sottufficiale andava ad acquistare capi di abbigliamento dal negozio di Mario Sarlo, poi venivano regolarmente conteggiati e detratti. Fatto sta che, in relazione a questo Nuzzo, posso dire che intanto io non avevo un rapporto tale... di vicinanza con questo Nuzzo, sapevo che esisteva, non mi soffermavo a fare discorsi più lunghi del... di quelli che erano strettamente necessari, se non il saluto e basta. Però spesso l'ho visto in compagnia di Sarlo, di Mario Sarlo... dei Sarlo. Il contatto tra questo Nuzzo e i Sarlo è avvenuto attraverso una loro conoscenza, quindi un acquirente di sostanze stupefacenti, anche di questo ne taccio il nome. Fatto sta che una sera questa persona venne... ci venne a trovare e ci disse che c'era questo Nuzzo che voleva parlare, parlare urgente e soprattutto con me, che fino a quel momento non aveva mai parlato, se non i saluti, basta. Sorpresi di questo fatto, andammo all'appuntamento io e i tre fratelli Sarlo, in questo caso io ricordo tre fratelli Sarlo, però potrebbe anche non esserci Gino Sarlo, forse arrestato. Io credo che questo fatto lo posso collocare temporalmente nell'ottobre-novembre, forse anche dicembre del '91, può darsi che invece fosse stato nel '92 e sicuramente Gino Sarlo non c'era perché era dentro, però io ho

presente questa figura. Naturalmente dico questo perché le mie attività erano frenetiche, incontri che si susseguivano a un ritmo vertiginoso e non posso ricostruire una storia precisa... puntuale, il fatto base è questo. Andai all'appuntamento a San Fruttuoso, il sottufficiale si presentò, io conoscevo perché mio omonimo Giorgio eh...

P.M. - Si chiamava Giorgio Nuzzo?

I. - Giorgio Nuzzo. Eh... poi l'ho riconosciuto in foto. Si presentò con questo contatto, questo acquirente di sostanze stupefacenti dal gruppo Sarlo, io mi avviai, lui entrò nella mia macchina, io avevo una BMW 730, quindi per un sistema particolare adottato su questa ... nell'abitacolo della macchina, e qui mi riferisco alle luci all'interno dell'abitacolo, l'autovettura rimane per alcuni istanti, dopo aver chiuso le portiere, con la luce accesa. Entrò nell'autovettura, lui diciamo che si agitò per questo fatto, perché dall'esterno si poteva intravedere l'interno dell'abitacolo della macchina, temendo che qualcuno lo riconoscesse. Gli chiesi cosa aveva da riferirmi e mi disse che aveva saputo che la Criminalpol di Milano stava operando un... con personale, stava lavorando alacremente sul... sul conto di alcuni turchi, si erano incrociati per... in viale Bligny, poiché stavano entrambi, e i Carabinieri di Monza e la Criminalpol di Milano, stavano seguendo questi turchi o... stavano conducendo delle indagini e, siccome tutti e due avevano interesse su questo servizio, il Nuzzo andò a trovare un ispettore della Polizia, D'Ambrosio, alla Criminalpol.

P.M. - Le fece il nome di D'Ambrosio questo brigadiere?

I. - Sì. Come si usa nelle Forze dell'Ordine per lo scambio di notizie tra la collaborazione tra Forze di Polizia, sempre a dire del Nuzzo, D'Ambrosio gli avrebbe detto che stavano indagando su dei turchi e però non riguardava solo e semplicemente il fatto dei turchi, ma riguardava anche un... una serie di omicidi ricollegati... collegati e collegabili alla guerra che vi era stata nel Milanese e nell'hinterland milanese, quindi fece il nome di Coco, Schettini e Pepé Flachi, mio e, in misura minore, forse anche quello dei Sarlo. Ecco la ragione perché volle parlare con me. Disse che per que... quindi io le riten... disse anche che la Criminalpol stava operando degli sforzi con... usando dei mezzi molto sofisticati, per esempio microspie nei giubbini e cose di altro genere. Io, per la verità, le ritenni esagerate queste notizie anche perché quando io ero appartenente alle Forze di Polizia forse non vi erano queste... questi sistemi così aggiornati, così... e le ritenni un po' esagerate. Ad ogni modo, venendo di nuovo al racconto principale, gli chiesi se il Nuzzo avesse bisogno... dice (sic): "Di cosa...?", dice: "Non ho bisogno di soldi, ho bisogno di un favore. Siccome io controllo una discoteca" - e questo è il racconto di Nuzzo, quello che mi diceva - "dalle parti di Seregno o giù di lì, comunque nella bassa Brianza, ci sono delle persone che vanno a creare delle difficoltà... delle persone facinorose", mi chiese d'intervenire allontanandole. Naturalmente lui avrebbe offerto la copertura e tutto quello che ne consegue. Cosa che peraltro feci, andando con i miei uomini. Ora, ritornando sempre a quello che mi aveva detto Nuzzo...

P.M. - Scusi, chi andarono?

I. - Ci andai io, Luciano Sarlo, sicuramente Mimmo De Pierro, Ambrogio Landriani, molto probabilmente Renato Unione, forse però in questa discoteca ci ritornai due volte, io ricordo... ho un vago ricordo.

P.M. - Sì.

I. - Una volta sicuro, perché ci sono andato...

P.M. - Sì.

I. - Allontanai questi soggetti, noi eravamo armati...

P.M. - Sì.

I. - ... dopo mi venne a trovare insieme a "Pippetta" un fratello... una persona.

P.M. - Sì.

I. - Eh... mi venne a trovare una persona, la quale mi disse che quelle persone erano a lui collegate, però da quel mo... poiché aveva saputo che ero intervenuto nell'interesse di quel sottufficiale assicurò... mi diede assicurazione che non avrebbero più creato problemi in quel locale. Ad ogni modo, io ne parlai con Schettini di quello che avevo saputo dal sottufficiale e commentammo un po' la cosa, però Schettini mi disse che realmente vi erano questi due turchi, che realmente avevano un appartamento in viale Bligny, che questo appartamento era di Giancarlo Folegatti, però che usavano un po' tutti, anche persone del clan dei catanesi. Da quel momento, naturalmente, Schettini, sapendo che queste notizie erano vere, cosa diversa invece per la microspia, per le telecamere, cose non provate, non provabili, ma queste notizie erano vere. Quindi adottò delle misure, credo, più sicuro... fu più prudente nel contattare o nel far contattare ai catanesi questi turchi. Questo appartamento era un appartamento di Giancarlo Folegatti o comunque in uso a Giancarlo Folegatti.

P.M. - Lei c'è mai stato in questo appartamento?

I. - Io non ci sono mai stato in questo appartamento.

Il rapporto con Nuzzo è stato confermato da **Mario Sarlo (u. 21.2.96, pag. 232).**

Controllo del traffico di stupefacenti nell'area territoriale milanese.

Di questo ambito di azione dell'articolazione milanese dell'organizzazione si è già trattato nel paragrafo precedente, richiamando l'obbligo di approvvigionamento imposto a chi intendeva spacciare nella zona territoriale di competenza. Si richiamano in questa parte le dichiarazioni di Tocci, Giuseppe Modesto, Pace, Schettini e gli episodi legati alla guerra Batti e a Roberto Clemente.

Attività estorsiva realizzata da parte dell'articolazione milanese

E' sufficiente richiamare in questa sede, quale espressione del metodo mafioso proprio dei membri dell'organizzazione, le condotte estorsive già illustrate riconducibili al gruppo Sarlo-Tocci (si veda il capitolo 8, § 5 della sentenza) e al gruppo di Milano (si veda il capitolo 8 § 3 nella parte dedicata a Luigi Lombardi in ordine all'estorsione in danno dell'orificeria Baratti)

[7]. L'articolazione dell'organizzazione nell'area di Cermenate.

Per quanto concerne l'associazione Paviglianiti gli elementi rilevanti in questa parte di motivazione sono stati già illustrati nel capitolo 12, ove si è trattato la consistenza dell'organizzazione finalizzata al narcotraffico, e nel paragrafo precedente, ove si sono delineati gli elementi dell'organizzazione mafiosa nel suo complesso. Nell'area territoriale di Cermenate non sono emerse condotte ulteriori rispetto alla gestione del traffico di stupefacente.

Ciò non significa che il gruppo di Cermenate non gestì ulteriori attività illecite riconducibili all'organizzazione mafiosa (alcuni elementi sono emersi circa il traffico di autovetture rubate), ma le indicazioni provenienti dai collaboratori, nessuno dei quali interno a quel sodalizio, sono state scarse quanto ai profili economici dell'attività dello stesso.

Ciò premesso alcune circostanze devono essere evidenziate per il rilievo che assumono in ordine alla sussistenza dell'organizzazione mafiosa.

Innanzitutto va richiamata l'attività specifica di approvvigionamento delle armi da parte del gruppo Paviglianiti, che gestì l'importazione dall'estero di numerosissime e micidiali armi di ogni tipo, utilizzate da tutta l'organizzazione per le attività di controllo del territorio già descritte (sul punto si richiama il capitolo 12).

In secondo luogo vanno illustrate le forme di investimento realizzate dalla famiglia Paviglianiti nell'area territoriale di insediamento.

Il Capitano della Guardia di Finanza **Sandro Senatore (u. 27.6.96)** ha riconosciuto in dibattimento un documento (**il documento 2 mostratogli dal pm**, prodotto al dibattimento e acquisito dalla Corte nel corso di quella stessa udienza)

La circostanza più rilevante sotto il profilo delle acquisizioni patrimoniali del gruppo *Paviglianiti* si riferisce all'acquisto effettuato dalla S.F.C. di Paviglianiti Giuseppe e Antonino e C. s.n.c. il 15.11.91 di un immobile costituito da tre case a schiera in comune di Lomazzo, per un valore dichiarato di 620 milioni di lire e un valore di mercato determinato dalla Guardia di finanza di lire 1.280 milioni. Tutti i fratelli Paviglianiti sono soci della predetta società e le loro condizioni economiche risultanti dalle dichiarazioni dei redditi sono assolutamente insufficienti per consentire l'acquisizione di un immobile di valore cos' rilevante come quello indicato.

Come riferito nel capitolo 12 della sentenza, la famiglia *Paviglianiti* gestì tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 alcuni esercizi commerciali nel settore della ristorazione (i due bar situati nel centro abitato di Cermenate, direttamente riconducibili ai fratelli Paviglianiti) e l'autolavaggio e il distributore di benzina utilizzati per l'attività di consegna dello stupefacente (in relazione a tali esercizi commerciali non può affermarsi con certezza che gli stessi fossero nella piena disponibilità della famiglia *Paviglianiti*).

[8]. L'articolazione territoriale nell'area di Busto Arsizio.

Le attività estorsive. Richiamo al capitolo 8.

Le condotte accertate a carico dei partecipi all'organizzazione operanti nell'articolazione territoriale di Busto Arsizio sono di estrema importanza ai fini della verifica dell'associazione mafiosa, perché, se è vero che raramente costoro furono coinvolti nei fatti di sangue riconducibili all'organizzazione nel suo complesso, la presenza sul territorio di quel sodalizio fu particolarmente penetrante. In particolare, sono emersi alcuni ambiti di intervento caratterizzati dall'utilizzo del metodo mafioso.

Il primo ambito riguarda l'attività di prestito a tassi usurari e le conseguenti condotte estorsive, una delle quali è specificamente contestata in questo processo. Nel delineare la "rete" di Busto Arsizio dell'associazione finalizzata al narcotraffico si sono già descritte le attività estorsive riconducibili a quel sodalizio, accertando la penale responsabilità di alcuni imputati in ordine ai reati ascritti ai capi 87 e 88 dell'imputazione e ricostruendo altre vicende delittuose commesse a danno di Rotunno, Cardaci, Dierna, Maroni. In questa parte di motivazione è sufficiente richiamare le osservazioni già espone, evidenziando come l'attività accertata è tipica di un'associazione di stampo mafioso. Il controllo del territorio fu attuato nell'ambito della città di Busto Arsizio anche attraverso la gestione dell'attività usuraria e l'investimento di centinaia di milioni di lire nei prestiti erogati a chi si trovava in stato di necessità rappresentano, all'evidenza, la forma più naturale di riciclaggio dei proventi dell'attività di traffico di stupefacente

L'attività di protezione.

Le prime indicazioni sulle attività di protezione (o estorsione) nei confronti di alcuni esercizi commerciali della città di Busto Arsizio da parte del gruppo di Pasquale Ventura sono state fornite da **Giuseppe Fuscaldo**; il collaboratore (**u. 25.1.96, pag. 226 e 249**), dopo aver parlato della sua conoscenza con Pasquale Ventura e dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti gestita dal gruppo allo stesso facente riferimento, ha descritto, pur senza specificare la consistenza delle condotte estorsive, due episodi di protezione di un negozio di pelletteria e di un bowling.

Dopo aver genericamente illustrato la presenza del gruppo nella città di Busto Arsizio:

“I.R.C. - ... i vincoli e cominciato, oltre a quanto poi era l'estorsione dei vari negozi e che lui entrava e non pagava, tacitamente, ma non detto da lui, perché io mi sono servito in un locale di pelletteria, mi sono presi quelli che ho voluto e non abbiamo pagato, nel ristorante non si pagava, quindi Busto Arsizio era zona di Pasquale Ventura, lì non si pagava letteralmente, e lui si pregiava di avere questo carisma dove si arrivava che Pasquale Ventura si arrivava. E aveva una buona fetta di personaggi con lui. “ (pag. 226),

Fuscaldo ha specificato cosa intendesse per “estorsione dei vari negozi”:

“P.M. - Bene, pochissime altre domande, pochissime e anche flash. Lei ha parlato già del Ponissa e del Greco come persone legate all'attività del clan Ventura, ha citato un episodio di estorsione... uno specifico episodio di estorsione in cui, appunto, queste persone, il Ponissa e il Greco, erano con il Ventura coinvolti, vediamo se lo ricorda prima che io, eventualmente, solleciti la Sua memoria.

I.R.C. - Per il Boowling, io ricordo.

P.M. - AL Boowling, ecco, dica per bene questo episodio, per piacere.

I.R.C. - Beh, il Boowling era, esplicitamente ed esclusivamente, controllato da Pasquale Ventura.

P.M. - Che Boowling era?

I.R.C. - Boowling s'intende un enorme sala gioco dove si... ci sono i giochi elettronici, ci sono i giochi...

P.M. - Sì, sì, ma dov'era?

I.R.C. - In Busto Arsizio.

P.M. - Sì, allora?

I.R.C. - Quindi io personalmente, ho capitato... Ma oltre questo episodio altri. Comunque il Boowling era esclusivamente gestito e comandato da Pasquale Ventura. In mia presenza un funzionario del Boowling consegnò soldi a Pasquale Ventura. Premettere che in quell'epoca... in quell'epoca c'era un altro soggiornato Covelli, non Covelli di Crotone, nulla a che vedere con Covelli di... era un soggiornato ed era subentrato un attimino anche un certo astio perché questo Covelli pretendeva che lui, essendo soggiornato... e Pasquale Ventura gli ha detto: "Tu qua non comandi, piglia e te ne vai". Quindi, e si prese i soldi lì, precisamente questa è la storia.

P.M. - Ora, Lei ricorda di avere partecipato ad una riunione nel locale del Pignataro tra Greco, Ponissa e Ventura in cui si sia parlato di questa specifica estorsione?

I.R.C. - Certamente, ci aveva parlato di queto estorsione che si presero i soldi, non solo presso qua, anche presso negozi di pelletteria dove io mi sono rifornito di giubbini in pelle e altre robe in pelle, sempre in Busto Arsizio, un negozio gestito da un napoletano.

P.M. - Lei ha condotto in sopralluogo la Criminalpol di Milano ad indicare...

I.R.C. - Certamente.

P.M. - ... i locali in questione soggetti alle pressioni estorsive dei Ventura, Greco e Ponissa?

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - Quindi Lei, personalmente, ha partecipato a discorsi, ha presenziato a discorsi di questo tipo.

I.R.C. - Sì.” (pag. 249).

Nel corso del controesame (u. 26.1.96, pagg. 7 e ss.), Fuscaldo ha ribadito l'episodio:

“AVV. AZZALI - Ora passiamo agli episodi di estorsione avvenuti nell'area di Busto Arsizio. Lei ha detto che ha assistito ad un'estorsione al bowling ed ad altre boutique. Lei conosce ...

P.M. - No, non lo ha detto questo, Avvocato. Mi dispiace, non l'ha detto. Ha detto che ha assistito a una discussione sulla ... sul provento, con certe persone, con il Ponissa, il Greco e il Ventura. Non attribuisca delle cose che ...

AVV. AZZALI - Allora, signor P.M., mi permette di fare la domanda: Lei ha mai assistito a delle estorsioni avvenute in boutique di Busto Arsizio?

I.R.C. - Certamente, in una boutique, dove io con la Polizia Giudiziaria l'ho portata sul luogo, e anche al bowling. In ... in una boutique gestita da un napoletano ...

AVV. AZZALI - Basta così.

I.R.C. - Prego.

AVV. AZZALI - Signor Fuscaldo, a questo punto Le contesto che Lei ha detto che - sempre nell'interrogatorio reso avanti il P.M., pagina 33, per intenderci, dell'impaginazione generale - che: "Io stesso, accompagnato da Pasquale Ventura, sono andato in qualche boutique e mi sono preso dei vestiti senza pagare." Cioè, al plurale, non in una boutique, qualche boutique.

I.R.C. - No ... uhm ... perché evidentemente la mia espressione è diversa.

AVV. AZZALI - Lei ...

I.R.C. - Comunque io ...

AVV. AZZALI - No, no, mi ...

I.R.C. - ... ho cita...

AVV. AZZALI - ... mi conferma la prima ...

I.R.C. - Sì, sì, siamo andati ...

AVV. AZZALI - ... versione?

I.R.C. - ... a ... ecco, siamo andati in più locali, ma io pa... in particolar modo ricordavo bene, da me molto fotografato, questa boutique, dove io presi, per conto ... sempre garante Pasquale Ventura, degli abbigliamento in pelle.

AVV. AZZALI - Allora ...

I.R.C. - E ...

AVV. AZZALI - ... adesso dovrebbe dirmi il nome della boutique ...

.....
Avvocato Azzali, continui, prego.

AVV. AZZALI - Dunque, stavamo dicendo, quali sono queste boutique? Lei ha usato il plurale e chiaramente ora me ne deve fare il nome, più di una, insomma.

I.R.C. - Eh ... uhm ... io non son di Busto Arsizio, premetto, io son di Monza. Quindi, andavo assiduamente a Busto Arsizio, non è che quando si entrava in un locale a me tanto interessasse guardare il nome del locale o ... uhm ... il tipo del locale. Io mo ... entravo con Pasquale fino dentro (? parole incerte, pronuncia non chiara), si entrava nel negozio. In particolar modo ho citato questa, perché in questa boutique, che vendeva capi in pelle, mi sono recato ben due volte con Pasquale Ventura. Qua...

AVV. AZZALI - Beh, in due volte non si ricorda il nome?

I.R.C. - Non mi posso ricordare il nome della boutique ... eh ... Avvocato, (...)(Parole inintell., voci sovrapposte)

AVV. AZZALI - La collocazione topografica ...

I.R.C. - Sì, era in ce...

AVV. AZZALI - ... nella città?

I.R.C. - Sì, sì, sì, sì, era in centro a Busto, in un crocevia. L'ingresso è formato in modo ovale, a tipo cappella, ecco, tanto per intenderci. Il proprietario o gestore o chi gestiva questa boutique era ... era di Napoli. Oddio, Napoli, non dico che era napoletano, era della campania, quindi aveva un accento, oh, esplicito napoletano. Per cui ...

AVV. AZZALI - Senta ...

I.R.C. - ... questo lo ... prego.

AVV. AZZALI - ... ha parlato con commesse o solo col gestore della boutique?

I.R.C. - C'era una commessa e c'era anche il gestore, o il titolare, quello che sia. Ho parlato con la commessa - c'era una commessa che ci serviva - e c'era anche il titolare.

AVV. AZZALI - Sì. Lei dice: "Non abbiamo pagato il prezzo".

I.R.C. - Almeno, io non l'ho pagato.

AVV. AZZALI - Lei non l'ha pagato. Perché da questo fatto Lei desume, da Sue espressioni dichiarazioni, che si trattava in sostanza di un'estorsione?

I.R.C. - Ecco, perché quando gli dissi: "Pasquà, io ho bisogno di qualche capo di pelle". "Che problemi ci sono? Andiamo qua da un mio compare, che ha il negozio, piglia quelli che vuoi, non ci sono problemi, è cosa nostra." Nel di... nel ... eh ... nel significare cosa ... che era gestito da lui. Io ho preso la roba, non l'ho pagata, "ArrivederLa" "ArrivederLa". Stop.

AVV. AZZALI - Beh, poteva essere un ...

I.R.C. - Poi se questo ...

AVV. AZZALI - ... regalo, oppure poteva essere che il Ventura gli avrebbe pagato dopo. Perché mi dice che era un'estorsione?

I.R.C. - Beh, grazie a Dio io un negozio che mi ha regalato la roba non l'ho mai trovato.

P. - Questo ha indotto il Fuscaldo a ritenere che ... Ha descritto la scena, poi la valutiamo.

AVV. AZZALI - Va bene, Presidente. Senta, poi ha parlato anche del bowling.

I.R.C. - Sì.

AVV. AZZALI - Del bowling di Busto Arsizio. Senta, da chi era gestito il bowling di Busto Arsizio?

I.R.C. - Io non ho mai conosciuto il proprietario del bowling, perché è enormemente grande, quindi non so di chi ... se fosse sotto nome di ... di gestione di ... di società o una gestione privata. Comunque nel bowling io ci sono stato con Pasquale più volte, in questo bowling. Dico più volte come dire tre o quattro volte nel bowling, se non (?) più o meno. Quindi da chi poi fosse gestito, chi era ... certamente Pasquale non è che a me mi diceva che quello è il padrone, "Io ..." qua e là, insomma, stava un attimino anche riservato. Però era di casa. Questo non è che l'ho dedotto dal suo comportamento nel bowling, lo diceva lui a chiare lettere, me lo diceva. Poi, quando si entrava, si vedeva che si beveva ... eh ... al banco, abbiamo pro... provato a bere, lui non pagava mai: "Ciao Pasquale ...", "Compare Pasquale ...". Quindi, questo ... lo manifestava chiaramente che era ... era cosa sua. Oltre che lui lo diceva, poi si vedeva a occhio nudo, insomma, il più profano avrebbe capito che lì dentro ... cioè, era gestito da lui.

AVV. AZZALI - Ma gestito o si vedeva che erano amici?

I.R.C. - Gestito in senso che era ... eh, allora, mi spiego meglio, Avvocato: gestito nel senso che Pasquale gli garantiva la tranquillità, tanto per essere più perfetto, garantiva la tranquillità dell'avviamento del locale. Ecco, questo intendo.

AVV. AZZALI - Ma tranquillità rispetto a che cosa?

I.R.C. - Per eventual... eh, per eventuali altre estorsioni o eventuali attentati. Evidentemente saranno scesi a patti con ...

AVV. AZZALI - Ma sono Sue congetture queste o ...

I.R.C. - No, lo diceva ...

AVV. AZZALI - ... è a conoscenza di fatti ...

I.R.C. - ... no, no, lo diceva ...

AVV. AZZALI - ... specifici?

I.R.C. - Fatti specifici, perché lo diceva ... eh ... esplicitamente Pasquale più volte. Più volte a me lo diceva che il bowling gli dava la mazzetta, lo pagava. E allora, se Lei mi consente, Avvocato, io vorrei ...

AVV. AZZALI - Lei ha mai visto ...

I.R.C. - ... un attimino tenermi nei fatti ... Avvocato Spazzali (Sic)...

AVV. AZZALI - Sì, ha mai visto ...

I.R.C. - ... vorrei tenermi un attimino stretto negli a... se vogliamo poi prolungarci, allora andiamo un attimino più in fondo. Quando Pasquale Ventura, nell'arco '84-85, si recò da me a Monza - vogliamo toccare questo episodio? - quindi ...

AVV. AZZALI - No, aspetti, signor ...

I.R.C. - ... prego, Avvocato.

AVV. AZZALI - ... no, no, no, questo non sono oggetto di domande.

I.R.C. - Eh.

AVV. AZZALI - Un attimo, poi magari verrà ...

I.R.C. - Sì, sì, poi andiamo ...

AVV. AZZALI - ... il momento di dire anche queste cose.

I.R.C. - Sì, andiamo anche ...

AVV. AZZALI - Però, voglio dire, Lei ha mai visto pagare mazzette al Pasquale Ventura?

MCDLXXXII

I.R.C. - Pa... Pasquale Ventura che pagasse lui le mazzette?

AVV. AZZALI - Da parte del proprietario del bowling.

I.R.C. - Dal bowling?

AVV. AZZALI - Sì.

I.R.C. - Mah, io una volta, allora, ebbe (sic) difficoltà miei finanziarie. Io mi trovavo economicamente a terra. Ho interpellato a Pasquale, se poteva far fronte alle mie esigenze. Mi sono recato a Busto, Pasquale - e questo si può rilevare attraverso i dati bancari - fece un assegno della cifra ... Pasquale Ventu...

AVV. AZZALI - Di 5.000.000, sì.

I.R.C. - Ecco. Al che dopo andò al bowling, si fece dare i soldi per far sì che coprisse - perché in banca se no si ... si sarebbe trovato scoperto - ... quindi mi fece l'assegno, di spenderlo lì in Monza. Non lo spesi in Monza, l'ho scambiato nella banca, nella banca, nel mentre Pasquale Ventura pensava a far trasferire questo capitale di 5.000.000 prelevate dal bowling. Un dipendente, o il proprietario del bowling, ha provveduto da una sera (? parole incerte, pronuncia non chiara) a dargli i soldi, al che Pasquale ha provveduto a metterlo all'incasso (?).

AVV. AZZALI - Il propieta...

I.R.C. - C'è una ...

AVV. AZZALI - ... il proprietario del bowling ...

I.R.C. - Avvoca...

AVV. AZZALI - ... fece questa operazione?

I.R.C. - Avvocato, io che fosse il proprietario o fosse un ragioniere del ... del bowling, io questo non lo so. Io questo non lo so, ma c'è questa tranche di 5.000.000 che si può risalire, c'è un assegno.

AVV. AZZALI - Sicuramente, poi ne parleremo. Ma adesso si fermi alla domanda: chi coprì questo assegno? Il proprietario del bowling? Un ragioniere? Chi?

I.R.C. - Pasqua... Pasquale ha chiesto ... io ho chiesto a Pasquale i 5.000.000, Pasquale per ... fece subito fronte ai 5.000.000 della mia richiesta, ma ... pur avendo difficoltà ... m'ha detto: "Io ho difficoltà, non ci sono problemi, adesso andiamo al bowling, me li faccio dare e mi vado a coprire questo assegno". Siamo andati al bowling, è andato da una persona, gli ha detto: "Senti, ho problemi, perché qui c'è un mio compa..." ...

AVV. AZZALI - Un momento, un momento, "Siamo andati al bowling" e a questo punto cosa avviene?

I.R.C. - Gli ... si è fatto dare 5.000.000 o se ne ha fatto dare sett...

AVV. AZZALI - Ma a chi ... da chi? Da chi si è fatto dare 5.000.000?

I.R.C. - Da un dipendente, da uno del bowling, che se era il padrone, Avvocato, questo io non lo so.

AVV. AZZALI - "Non lo so". Ma Lei c'era già stato tante volte al bowling, dice, quindi era la stessa persona?

I.R.C. - Eh ... Avvocato, ho già risposto a questo. Ho detto che non conosco se fosse il proprietario del bowling.

AVV. AZZALI - Va beh, comunque dalla stessa persona che vedeva ...

I.R.C. - Medesima ... medesima persona.

AVV. AZZALI - Dalla medesima persona?

I.R.C. - Sì."

La rilevanza degli episodi descritti da Fuscaldo va valutata in relazione all'attività estorsiva già illustrata in altra parte della motivazione; il collaboratore ha definito una modalità di comportamenti riconducibile al gruppo di Busto Arsizio del tutto coerente con la gestione delle attività estorsive accertate, espressione di quel metodo mafioso nel controllo del territorio rilevante per accertare la sussistenza della fattispecie associativa di cui all'art. 416 bis c.p.

Di analogo rilievo è l'episodio descritto da **Salvatore Messina** e ricollegato ai rapporti di approvvigionamento di Santino Nardi e Sabato Trimarco, di cui si è riferito al capitolo 8. Nel confermare l'esistenza di tale rapporto di fornitura, Messina ha illustrato l'origine dello stesso e le ragioni per cui i due spacciatori bresciani si rivolsero a fornitori di Busto Arsizio per l'approvvigionamento dello stupefacente:

"I. - Praticamente il Nardi Santino e il Trimarco Sabato erano soci nella vendita delle stupefacente nell'area di Brescia e si recavano a Busto di tanto in tanto per comprare 15, 30, 30 grammi, 40 grammi di cocaina alla settimana e si recavano dal Ventura perché il Ventura con la sua forma di... devo dirlo, di megalomania, anche se magari non ci guadagnasse niente o non gli interessava... o poteva anche non interessarsi di questi business favoriva il Trimarco Sabato all'acquisto mandandolo da questo Benedetto Maggiore, che agli atti risulta il famoso magazziniere, ma non è affatto vero perché il Benedetto Maggiore non è magazziniere di nessuno, è un venditore per fatti suoi, o di poco o di tanto io lo conosco da vecchia data, al limite lo conoscevo come un trafficante di stupefacenti, ma per fatti suoi, evidentemente arrivando alla conoscenza con Pasquale Ventura... qui si parla di persone che una volta che sanno che c'è da mangiare non mollano la presa e allora... sicuramente mandava... dava il nulla osta al Trimarco Sabato da andare da questo Benedetto Maggiore a rifornirsi di quello che loro avevano bisogno.

P.M. - Scusi un attimo, andiamo... intanto queste cose Lei le ha sapute prima o le ha sapute in carcere?

I. - Il fatto che Trimarco andasse a comprare?

P.M. - Che Trimarco e Nardi andavano a comprare fino a venti grammi alla settimana.

I. - Io di Trimarco posso dire solamente quell'episodio che ho raccontato. Tutto il resto me lo disse lui a San Vittore e a Opera, e poi anche perché in quasi tre anni di galera insieme parlammo tantissime volte di tutto quello che ci era capitato e di cosa c'entrasse lui più o meno, o tanto o poco, ai reati a cui gli contestavano.

P.M. - Scusi, allora, Lei questi racconti li ha avuti solo dal Trimarco o anche dal Nardi?

I. - Anche dal Nardi.

P.M. - Vuole spiegare com'è che erano nati, se L'ha saputo, i rapporti tra Trimarco, Nardi e loro due?

I. - Sì, loro si misero insieme perché... la cosa era buffa perché Trimarco Sabato non sa guidare e Nardi Santino gli faceva da autista, perciò da Brescia a qua venivano con alla guida Nardi perché Sabatino non sa guidare. La compravano e se la rivendevano in Brescia. Poi mi disse... io una volta gli chiesi: "Come mai tu da Brescia vieni a Busto Arsizio? Mi sembra strano, pi per questa poca roba, così, ti conviene?" Allora...

P.M. - A chi lo chiese Lei?

I. - A Sabatino Trimarco.

P.M. - Sì.

I. - *E lui mi disse che con Pasquale aveva una forma di devozione perché si conobbero nel carcere di Fossano, o un carcere, sicuramente hanno avuto un anno o più di carcerazione insieme, adesso...*

P.M. - *Sono stati detenuti insieme.*

I. - *... non so se sia Fossano o un'altra località, non mi ricordo. Bene, quando sono usciti si sono ritrovate queste due persone, cioè Ventura e Trimarco Sabato, penso solamente una stima e amicizia, credo, niente di più, da prima. Successe il fa... successe che, sempre racconto di Sabatino, lui a Brescia vendeva lo stupefacente perché è un tipo già recidivo di questi reati, il Sabatino, non è la prima volta che cade in queste storie di vendita di cocaina o eroina, comunque traffico di stupefacenti. Succede che lui a Brescia ci ha una divergenza con un personaggio di cui non ha mai voluto rivelarmi il nome, mi disse solamente che era un che possedeva un rottamaio, un'autodemolizione, comunque un personaggio un po'... che metteva paura nella zona di Brescia, che gli dava dei problemi a lui, che lo minacciava di picchiarlo, che non poteva vendere in quella zona...*

P.M. - *Cioè, era una questione di contrasti per stupefacenti?*

I. - *Sì, questo mi disse Trimarco. Allora pensò bene di chiedere aiuto a Pasquale Ventura, venne a Busto e chiese aiuto a Pasquale e partì Pasquale Ventura, Anselmo e altre due persone che non volle mai dirmi il nome, che io non li conosco. Aspettarono sotto casa questo autodemolitore e lo massacrarono di botte. Praticamente Sabatino ne rimase scioccato da questa violenza e dal modo che hanno picchiato questo... visto che in Brescia era talmente pericoloso questo, che però il Ventura non ebbe timore a riempirlo di botte in casa sua. Perciò da questa cosa non smise più di tenerlo buono, il Ventura, perché a suo dire, se casomai gli fosse successo qualcosa nella zona di Brescia.. "Eh, io chiamo il Ventura e mi metto a posto..." ...*

P.M. - *Quindi gli assicurava protezione, diciamo...*

I. - *Esattamente, gli assicurava protezione, perciò univa l'utile al dilettevole. Ecco perché lui dice: "A me non me ne frega se devo rischiare fino a Busto per 20 o 30 grammi per tenermelo buono, tanto io se voglio l'etto o il due, me lo prendo a Brescia che me lo pago di meno ed è anche più buona". Perché dice che lui a Brescia ha le sue fonti, ma che... il fatto che venisse a Busto era solamente dovuto a mantenere il rapporto, una forma di copertura, chissà un domani succedeva un qualcosa, avesse (sic) sempre potuto contare su...*

P.M. - *Su un personaggio come...*

I. - *Su un personaggio come a Pasquale Ventura che...*

P.M. - *Dunque, senta, Trimarco... quindi Lei prima della carcerazione L'ha visto, quindi, due volte...*

I. - *Solo due.*

P.M. - *Quando Le ha dato i 50 grammi...*

I. - *E quando li portò.*

P.M. - *E quando venne a discutere per i soldi.*

I. - *Esattamente.*

P.M. - *Nardi, invece, l'ha visto soltanto in carcere?*

I. - *Solo in carcere.*

P.M. - Ha saputo poi, in carcere, che Trimarco e Nardi lavoravano insieme, mentre prima sapeva solo di bresciani genericamente.

I. - Esattamente.

P.M. - E' così, va bene.

I. - Cioè ci fu luce in tutto quei punti oscuri... le persone che non conoscevo, o solamente per nome, prima, dicono... li ho conosciuti dopo, nell'ambito del processo o in cella insieme o, insomma, in carcerazione vivendoci assieme in galera.” (u. 8.10.96, pag. 232).

Anche questo episodio, del tutto coerente con le altre indicazioni fornite dai collaboratori sull'atteggiamento di Pasquale Ventura e del suo gruppo nella risoluzione dei conflitti insorti nell'ambito di rapporti più o meno leciti, conferma l'attività di “protezione” esercitata sempre con l'uso di violenza o minaccia.

Il controllo del traffico di stupefacenti.

L'ultimo ambito di rilevanza concerne il controllo del traffico degli stupefacenti, in merito al quale le indicazioni più precise sono state fornite al pm di Busto Arsizio da **Giuseppe Terranova** (decaduto il 7.8.96 e le cui **dichiarazioni dell'11.6.96 sono state prodotte dal pm e acquisite dalla Corte all'udienza dell' 8.11.96**). Terranova aveva dichiarato che prima di iniziare il traffico di stupefacenti in società con tali Duchetta e Tano (acquistando da Anselmo Ventura) avevano chiesto l'autorizzazione a Pasquale Ventura e a Francesco Greco, perché i gelesi presenti a Busto Arsizio (in particolare tale Rinzerillo) gli avevano riferito che la piazza dell'eroina di Busto era controllata dal gruppo Ventura e non era opportuno “mettersi contro” i calabresi.

Ma del complesso delle attività di controllo del territorio nella città di Busto Arsizio hanno riferito anche altri collaboratori, i quali, pur non descrivendo episodi specifici, hanno delineato il coinvolgimento del gruppo capeggiato da Pasquale Ventura e da Franco Greco in situazioni conformi all'atteggiamento sin qui illustrato.

In particolare, **Andriotta (u. 23.1.96, pag. 121)** ha riferito:

“I.R.C. - Sì, io lo vengo a sapere tramite l'Amabile... più che altro dall'Amabile, dai discorsi che si facevano quando, magari, eravamo in compagnia che eravamo su in un night o eravamo su a Campione o nel bar stesso. Quindi mi spiegava che, praticamente, Pasquale Ventura ha un grado molto elevato di 'ndranghetista. Ora non so se era un "santista" o che cosa, comunque, aveva un grado elevato. Mi spiegava che, praticamente, nella zona di Busto Arsizio era una persona temuta e molto portata, nel senso che quasi tutte le estorsioni e i prestiti a strozzinaggio venivano, praticamente, effettuati da loro. Addirittura l'Amabile mi parlò che aveva dato un appoggio logistico, Pasquale Ventura, a delle persona abilitate nei sequestri di persone.

P.M. - E del Greco Le parlavano in che termini? Intanto il Greco...

I.R.C. - Che era il braccio destro di Pasquale Ventura.

P.M. - Ecco, quindi Le dicono di un rapporto esistente tra il Pasquale Ventura e il Franco Greco?

I.R.C. - Sì.

E ancora:

“P.M. - Sapeva, però, che aveva dei camion. Lei ha mai avuto notizia di come i Ventura investissero i proventi dei loro traffici di stupefacenti o, per lo meno, di qualcuno dei canali?”

I.R.C. - Sì, sì, praticamente ri-investivano questi soldi, in parte a strozzinaggio su Campione d'Italia e, in parte, anche alle ditte che erano in difficoltà, che aveva bisogno di soldi. Praticamente io seppi che avevano... volevano il 40% al mese, rientro in 30 giorni. So che addirittura avevano questa agenzia finanziaria, non so se era proprio la loro o di un loro responsabile di fiducia. Comunque tutti sapevamo che era l'ufficio diretto dei loro affari illeciti o leciti, come li vogliono chiamare loro.

Giuseppe Vita (u. 24.1.96, pag. 11) ha riferito un episodio che coinvolse la propria moglie Cristina Mapelli, la sua socia Marina Mercuri e Pasquale Ventura; le due donne avevano debiti con un fornitore di Brescia, tale Borra, il quale fu indotto a recedere dalle proprie pretese a seguito dell'intervento di Pasquale Ventura e dell'imputato Patrizio Borraccia (definito da Vita un boss della zona di Brescia); il collaboratore ha così descritto l'episodio:

“I.R.C. - Sì, sì. Avevano... gestivano una attività, una confezione (sic) e avevano contratto un debito per la fornitura di materiali da abbigliamento, adesso non ricordo di preciso che cosa, comunque relativo... connesso all'attività con questo fornitore o grossista di Brescia, questo signor Borri, e poi non avevano provveduto al pagamento, cioè, per cui questo signore aveva rintracciato la Mercuri Marina che in quel momento si era trasferita, poi a fare... a svolgere attività per conto dei Cortesi a Milano, in via Stevenson, mi pare, minacciandola affinché ottenesse il pagamento di quando da loro dovuti... a lui dovuto. La Mercuri ne parlò subito di questa situazione al Ventura, il quale si prodigò un momentino di affrontare il discorso e cercare di risolvere la questione. Ricordo che in mia presenza chiamò... dal suo cellulare chiamò il Sabatini... il Sabatino, il Sabatino a Brescia chiedendogli di contattare un certo Borraccia che a suo dire era...”

P.M - Sabatino sarebbe, cioè, quello che abbiamo indicato...

I.R.C. - Sì, la volta precedente...

P.M - Cioè il Trimarco Sabatino che poi ha riconosciuto.

I.R.C. - Esatto, sì esatto... pregandolo di mettermi in contatto e di procurargli un appuntamento con un certo Borraccia, a suo dire un boss locale della città di Brescia, affinché potessero incontrarsi e vedere insieme, poi, di recarsi da questo creditore, Borra, per vedere un attimino di risolvere un attimino la questione.

P.M - Perché questo stava nel Bresciano, questo...

I.R.C. - A Brescia sì, Brescia. Ecco, ricordo che siamo poi andati insieme a Brescia e quando dico insieme dico: io, Ventura Pasquale, la Mercuri Marina, la Mapelli Cristina e all'autostrada, all'uscita dell'autostrada di Brescia, al casello di Brescia trovammo ad attenderci il Di Nardi (sic).

P.M - Il Nardi?

I.R.C. - Il Nardi, ricordo che era lì ad attenderci e insieme, poi, ci siamo incontrati tutti e cinque con questo signore, con questo Borraccia, ricordo un tipo alto, magro, pieno di tatuaggi, cioè la cosa che mi aveva colpito era proprio... era molto, tutto tatuato, praticamente, mani faccia eccetera...

P.M - Scusi se la fermo un attimino.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Quando il Ventura Pasquale contatta telefonicamente il Trimarco, fa già riferimento alla necessità di un contatto con il Borraccia?

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - E il Borraccia chi era? Cioè, Lei telefonicamente comprende quale doveva essere il ruolo del Borraccia, se ne parla telefonicamente tra il Ventura e il Trimarco?

I.R.C. - Ma, dal tono della telefonata entrambi conoscevano il Borraccia. Successivamente, poi, mi è stato detto che questo qua era un boss della zona e per cui doveva appoggiarsi, vedere con lui di andare insieme da questo Borra per discutere...

P.M. - Volevo, appunto, discutere, quindi Borra e Borraccia sono due persone diverse?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Quindi Borraccia (...)(parola inintel.) doveva intervenire...

I.R.C. - Quando dico Borra intendo quel Sozzi di cui...

P.M. - Sì, sì, cioè, quello che ha avuto le storie con la donna del Pasquale Ventura?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Quindi il Borraccia, boss locale, doveva intervenire, evidentemente, per sistemare la situazione?

I.R.C. - Esatto.

P.M. - Allora, chiama Trimarco Sabatino al casello autostradale c'è Nardi...

I.R.C. - Sì.

P.M. - C'è anche il Sabatino?

I.R.C. - No.

P.M. - E andate dove? Quindi siete, Lei, Ventura...

I.R.C. - Siamo io, Ventura, la Mapelli Cristina, la Mercuri Marina e il Nardi.

P.M. - E il Nardi. Dove vi recate?

I.R.C. - A questo punto ci rechiamo in centro, a Brescia, abbiamo consumato un caffè a un bar lì e, successivamente, poi, ci siamo incontrati presso questo bar con questo Borraccia.

P.M. - Lei lo conosceva prima questo Borraccia?

I.R.C. - Mai visto prima.

P.M. - Lo vuol descrivere?

I.R.C. - Un tipo alto, magro, sui 30, 35 anni, grossomodo, accento napoletano, chiaramente napoletano. Come ripeto era tutto tatuato... mani, braccia eccetera e aveva un labbro... avrà un labbro leporino, per cui abbastanza identificabile, voglio dire come fisionomia.

P.M. - Lei lo ha riconosciuto fotograficamente poi, dinanzi al Pubblico Ministero...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... nell'attuale imputato Borraccia. Allora, vi incontrate con il Borraccia e Borraccia è solo...

I.R.C. - No, è insieme ad altre due persone, un ragazzino che, poi, so essere suo cognato e un altro ragazzo non meglio identificato, diciamo, ecco, in quella fase lì. So che dopo aver affrontato il problema, dopo aver sviscerato il problema relativo alla controversia Borra furono affrontante, M & B, diciamo - ditta della Mercuri Marina - ci siamo recati a pranzo in un ristorante lì a Brescia, so che era un ristorante tipico spagnolo, non ricordo assolutamente il nome, dove pranzammo e in quell'occasione oltre ad avere approfondito l'argomento,

diciamo, del dare - avere relativo alla questione con il Borra furono affrontate, buttate lì altre... altre... diciamo altre trattative, ecco...

.....
.....

P.M - Scusi, collochiamo, abbiamo dimenticato di farlo prima, collochiamo temporalmente questo episodio, anche questo quando si realizza questo fatto, questa vicenda di cui stiamo parlando?

I.R.C. - Mah, dovrebbe essere attorno a novembre del '91, credo. Ecco, metà novembre fine novembre... con precisione adesso non...

P.M - Va bene.

I.R.C. - Comunque il periodo, grossomodo dovrebbe essere quello, anche perché tutta la vicenda che mi vede coinvolto in qualche modo va dal gennaio, diciamo, '91 sostanzialmente ai primi del '92, ecco, ma...

P.M - Va bene. Allora, a pranzo si parla della questione Borra, si parla dell'offerta di 70 chili di cocaina, cosa si fa dopo pranzo?

I.R.C. - Dopo pranzo si va da questo signore, da questo Borra, per affrontare la questione. Ricordo che siamo scesi io, il Pasquale Ventura e il Borraccia, siamo andati da questo signore con fare abbastanza deciso gli ha detto che non doveva prendersi assolutamente con delle donne, minacciare delle donne per ottenere indietro dei crediti tanto meno minacciarle di morte, così come aveva fatto telefonicamente e che, comunque, la partita si chiudeva, nel senso che se la Mercuri Marina doveva a lui 10 milioni, a quel punto lì lui, il Borra, avrebbe dovuto darne 24 a lui, al Borraccia, e la partita sarebbe... si sarebbe chiusa lì. E' stata una discussione abbastanza movimentata, nel senso verbalmente parlando di 5, massimo 10 minuti, dopodiché siamo rientrati, il Borraccia è rientrato per i fatti (?) suoi, noi siamo rientrati a Busto.

P.M - E il Borra, in sostanza, cosa fece? Si impegnò a recedere delle sue pretese?

I.R.C. - Il Borra si impegnò, ha detto: "Sì, va bene - dice - io ho sbagliato a prendermela con delle donne"... dopodiché di questa vicenda, cioè, dello sviluppo ulteriore se in positivo o in negativo, se abbia accettato o meno le condizioni non ne sono a conoscenza, la cosa di cui sono certo è che non mi risulta essere stato pagato questo debito.

P.M - Va bene, per finire su questo episodio, quando vi recate dal Borra, altre a Lei, al Ventura Pasquale, al Borraccia, alle donne, c'è qualcuno altro? Lei ha detto che al casello autostradale vi incontrate con il Nardi, il Nardi viene anche a questo incontro?

I.R.C. - Obiettivamente non lo ricordo in questo momento.

P.M - Allora, Le faccio presente sotto forma di contestazione, Presidente, che nell'esame del... una attimo solo, troviamo la data... Sì, nell'esame del 3 luglio '92, a pagina 4 della numerazione progressiva dell'esame, pagina 161 della fogliazione generale, Lei afferma che già al casello autostradale vi furono ad attendervi il Sabatino ed il Santino, voleva dire sia Trimarco che il Nardi, successivamente, poi, tutto concorda, "Ci raggiunse il Borraccia eccetera, eccetera". Poi afferma che presso la azienda, diciamo, presso il Borra per quella... per quel chiarimento, chiamiamolo così, vengono, appunto, oltre al Borraccia sempre anche il Trimarco e il Nardi. Allora, diciamo, questa è la contestazione, la domanda che Le faccio è, poiché Lei stamattina diceva sì che il contatto è stato preso attraverso il Trimarco, ma che non ricordava il Trimarco presente al casello; Le chiedo se alla luce di questa contestazione Lei può precisare, è in grado di precisare meglio i Suoi ricordi...

AVV. D'AGOSTINO - Chiedo scusa, Pubblico Ministero, può ripetermi l'esame quale pagina è?

P.M. - E' pagina 4 della numerazione dell'esame, pagina 161 in alto a destra...

AVV. D'AGOSTINO - Dell'esame fatto qui dal Vita nei giorni scorsi?

P.M. - No, nell'esame fatto nelle indagini preliminari, dalla Polizia Giudiziaria delegata.

I.R.C. - Ma, io debbo dire che l'episodio lo ricordo perfettamente, a distanza di qualche tempo, ecco, in particolare... sicuramente se a quella data ho riferito quello con la memoria molto più lucida, nel senso che l'episodio era successo da poco, diciamo, da qualche... 5 o 6 mesi, voglio dire, all'interno di un anno, sicuramente è così, quindi non posso che confermare quello che ho detto, cioè, nel senso eh i contatti, cioè il coinvolgimento di entrambi, del Nardi e del Trimarco erano evidenti perché sussistevano.”

In conclusione, l'insieme delle circostanze riferite da fonti diverse di conoscenza, sono tutti concordi nel descrivere l'atteggiamento tenuto dal gruppo Ventura nel territorio di Busto Arsizio e la rilevanza probatoria di tali dichiarazioni è ancor più pregnante se si tiene conto che la “convergenza del molteplice” si concentra su aspetti fondamentali delle vicende descritte (la protezione dei locali, le attività usurarie ed estorsive nelle quali vennero investiti i proventi del traffico di stupefacente, le condotte violente ed intimidatorie utilizzate per risolvere i conflitti), ma anche su aspetti più marginali che rappresentano la conferma di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie (si pensi al rapporto del gruppo Ventura con i gelesi di Busto, di cui hanno riferito Fuscaldo e Terranova, ai rapporti con i bresciani, di cui hanno riferito Vita e Messina).

[9]. Considerazioni conclusive in merito all'organizzazione di stampo mafioso contestata al capo 158 dell'imputazione. Sussistenza delle aggravanti.

In questo paragrafo si sono illustrati gli elementi di prova acquisiti nel corso del dibattimento in ordine alla presenza territoriale delle diverse articolazioni dell'organizzazione mafiosa qui giudicata. Il quadro definito consente di formulare alcune considerazioni generali sulle caratteristiche del sodalizio presente nell'area territoriale lombarda e operante, a livello locale, nelle città di Lecco, Milano, Busto Arsizio e Cermenate.

Affianco alla gestione in esclusiva del traffico di stupefacenti in una vasta area territoriale e all'utilizzo del metodo mafioso al fine di imporre tale controllo, in un contesto ambientale caratterizzato da uno stato di assoggettamento omertoso delle altre organizzazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacente, l'associazione qui giudicata impose tale forma di intimidazione anche in più ristrette aree territoriali nelle quali operarono le articolazioni locali dell'organizzazione.

I contesti territoriali ove tale fenomeno si espresse con maggiore evidenza, provocando la intensa penetrazione dell'associazione nel tessuto economico-sociale, furono indubbiamente le città di Lecco e Busto Arsizio.

A Lecco le forme di investimento economico del gruppo riferentesi a Franco Coco-Trovato si caratterizzarono per la autonoma presenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa mafiosa delineata all'art. 416 bis c.p.. Invero, la circostanza che la situazione di assoggettamento omertoso derivante dalle condotte violente ed intimidatrici (si può dire dalla “cattiva fama”) riferibili al gruppo Coco-Trovato fosse consolidata alla fine degli anni '80 è dimostrata dalle plurime dichiarazioni dei testi citati nell'illustrazione delle fonti di prova. I vari Bodini, Arnaboldi, Paolo Rusconi, Crippa non azionarono i propri crediti

nei confronti dei fratelli Coco-Trovato, i vari Corti, Tenderini, Budano, Ruscitti, dopo aver avanzato le loro pretese, furono indotti a rinunciarvi (soprattutto, per il timore che incuteva loro la “fama” dei fratelli Coco-Trovato), i vari Valesini, Rusconi, Bestetti, Callioni, Sala subirono le attività usuarie ed estorsive di Musolino e Aldè (alle quali parteciparono talvolta gli stessi Franco Coco-Trovato e Schettini), i vari Lugarà, Brambilla, Monterossi e il commercialista di Squizzato subirono l'intervento violento e minaccioso di Franco Coco-Trovato e Schettini; tutte le vicende descritte sono espressione da un lato dell'attività diretta a determinare l'assoggettamento omertoso nei confronti della realtà economico-sociale lecchese e dall'altro del metodo mafioso nel perseguimento del programma criminoso dell'associazione; la sussistenza dello stato di assoggettamento omertoso è stata dimostrata anche dall'atteggiamento assunto da alcuni testimoni nell'ambito di questo dibattito (il timore di ritorsioni, dopo aver provocato la mancata denuncia di condotte violente e intimidatorie, non è cessato neanche dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria, quando i fratelli Coco-Trovato, Musolino, Schettini e tutti gli appartenenti al sodalizio lecchese erano da tempo detenuti) Nell'ambito degli stupefacenti, lo stesso metodo fu utilizzato nei confronti di Laudari, di Giuseppe Colosimo, di Parisi, assumendo caratteristiche analoghe a quelle descritte nel paragrafo precedente.

Tali modalità di intimidazione erano finalizzate alla realizzazione del programma criminoso, che assunse, a Lecco più che altrove, i caratteri tipici della fattispecie incriminatrice mafiosa. Il gruppo Coco-Trovato gestì in esclusiva il traffico di stupefacenti, ma operò anche con l'obiettivo di controllare le attività economiche del lecchese, imponendo una presenza opprimente nel tessuto sociale di quella città. Gli investimenti nell'acquisizione degli esercizi commerciali (a livelli ingentissimi, nell'ordine dei miliardi) non determinarono certo il controllo assoluto delle attività commerciali, ma costituirono una presenza significativa nella società lecchese. L'accertata disponibilità di una decina di locali (ristoranti, pizzerie, bar, gelateria) e il presumibile (anche se non accertato) controllo di altre attività commerciali, il controllo di società operanti nello smaltimento di rifiuti, il controllo delle attività imprenditoriali, tramite la gestione del prestito ad usura e l'acquisizione dei beni materiali di quelle imprese (si pensi alla vicenda di Valesini e di Rusconi, costretti a cedere alla G.M.T. i macchinari acquistati e a prenderli in prestiti da Musolino) definiscono un programma criminoso rientrando nella previsione di cui all'art. 416 bis c.p. (*“per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche”*). Anche le modalità di acquisizione degli esercizi commerciali (attuata tramite l'investimento dei proventi del traffico di stupefacenti) rappresenta un elemento fondamentale nella valutazione di pericolosità dell'organizzazione criminale, in quanto l'investimento di cifre enormi nella realizzazione dei locali costituì indubbiamente un inquinamento delle regole economiche del mercato commerciale.

Infine, la presenza ambientale nei confronti delle realtà economiche (l'organismo rappresentativo dei commercianti lecchesi), degli organismi istituzionali (i rapporti con appartenenti alla Guardia di Finanza, con funzionari del Tribunale e con personaggi politici locali), degli organi d'informazione (la vicenda, certo non relevantissima, che coinvolse Radio Crystall), completa il quadro di valutazione della mafiosità dell'articolazione lecchese dell'organizzazione qui giudicata.

Ma tutti i descritti profili si intrecciano tra loro, nel definire il programma criminoso dell'organizzazione, pienamente coincidente con la descrizione normativa contenuta nel comma 3° dell'art. 416 bis c.p.

Prima di concludere sulla realtà di Lecco, sono opportune due considerazioni utili per comprendere il fenomeno della presenza mafiosa nel nord-Italia.

La prima è di interpretazione della disposizione di legge. Si è già illustrato nel primo paragrafo di questo capitolo che la norma incriminatrice non richiede la realizzazione del programma criminoso e prevede l'alternatività di tutte le ipotesi programmatiche indicate nel comma 3° dell'art. 416 bis. Con riferimento all'associazione qui giudicata, non solo una parte degli obiettivi associativi furono raggiunti (la realizzazione di delitti in materia di stupefacenti e di usura ed estorsione, il raggiungimento di profitti ingiusti, il controllo, ancorché parziale, di attività economiche), ma nella definizione del programma associativo si può dire che quasi tutte le indicazioni previste dalla disposizione si posero come obiettivi del sodalizio.

La seconda considerazione (che in un provvedimento giurisdizionale può essere solo accennata, perché concerne un ambito di interesse proprio di analisti dei contesti sociali) è che la definizione del controllo mafioso del territorio non può essere valutata in termini analoghi in contesti territoriali così diversi quali le regioni Calabria e Lombardia. E' indubbio che le informazioni note a qualunque cittadino circa le modalità della presenza mafiosa nelle aree di tradizionale insediamento delineano un rapporto tra organizzazione mafiosa e realtà socio-economica diverso rispetto a quello accertato in questo processo. Sarebbe interessante approfondire i comportamenti e le reazioni tenute nei diversi contesti sociali dagli autori e dalle vittime del fenomeno mafioso (a titolo di esempio può richiamarsi la vicenda che coinvolse il Budani, imprenditore meridionale che reagì diversamente da altri all'attività intimidatrice del gruppo Coco-Trovato), ma in questa sede non appare necessario soffermarsi sul punto. Ciò che interessa rilevare è la diversità delle interrelazioni instauratesi nella città di Lecco tra l'organizzazione mafiosa e il tessuto socio-economico che la subì; diversità che giustifica anche alcuni atteggiamenti che sarebbero incomprensibili in altre realtà territoriali (Tenderini e Corti, piccoli artigiani lecchesi, reagirono al mancato adempimento del proprio credito subendone le conseguenze e ciò non sarebbe mai successo in una realtà di tradizionale insediamento mafioso). Ma tale diversità non può condizionare il giudizio di sussistenza dell'organizzazione di stampo mafioso nell'ambito territoriale qui esaminato; la norma incriminatrice definisce gli elementi costitutivi della fattispecie associativa mafiosa, prescindendo dalla corrispondenza della realtà fenomenica del sodalizio rispetto alle tradizionali forme di radicamento mafioso. Nella descrizione dell'associazione delineata in questo processo sussistono, come già dimostrato, tutti i requisiti normativi della fattispecie. Ma vi è di più. Ritene questa Corte che soprattutto nella realtà lecchese il pericolo di penetrante insediamento di forme tradizionali mafiose si sia concretizzato nella presenza di un gruppo criminale dedito essenzialmente alla gestione del traffico di stupefacenti in contesti territoriali diversi rispetto a quello nel quale era esercitata l'attività di investimento economico e di gestione e controllo delle attività commerciali e imprenditoriali. Tale sodalizio ha incontrato alcuni ostacoli nella realizzazione del progetto di organico insediamento nella città di Lecco, ma gli indizi di un pericolo concreto di superamento della soglia di tolleranza sono emersi anche in questo dibattimento. A Lecco non fu commesso dall'associazione qui giudicata alcun omicidio (si pensi che Schettini realizzò a Milano l'omicidio di Laudari, che abitava a Lecco), il traffico di stupefacenti era tenuto a livelli non elevati (sempre Schettini ha

affermato che anche i clienti lecchesi si recavano a Milano per acquistare la sostanza e Musolino ha descritto in modo acuto la gestione dello spaccio: *“Allora, per quello che riguarda la zona di Lecco, non so se ho già riferito, so sicuramente, potrei dire sicuramente perché era un po' il paradiso di Trovato, diciamo, lì, se ha creato una struttura, se ha creato quello che aveva creato, sicuramente l'ultima cosa al mondo che potesse fare era quello di... di creare una rete di spaccio, diciamo, quello che è a mia conoscenza, parlo sempre per mia conoscenza. Se c'erano alcuni ragazzi, o ci saranno sicuramente, alcuni ragazzi che casualmente facevano, diciamo che era un accordo, veniva informato, diciamo, per la sopravvivenza, diciamo, una cosa per la sopravvivenza diciamo.”* - **u. 19.4.96, pag. 142**), Franco Coco-Trovato aveva creato in quella città, sempre utilizzando un'espressione di Musolino, *“un po' il suo paradiso”*, ma la presenza ambientale dell'associazione era oramai giunta ad un livello di assoluto pericolo per il tessuto socio-economico della città. Nel perseguire l'obiettivo di legittimazione sociale e di inquinamento dei meccanismi di funzionamento economico e commerciale, il gruppo di Coco-Trovato si servì di alcuni “alleati”, più o meno inconsapevoli. Oltre ai rapporti con organismi istituzionali e con rappresentanti delle forze dell'ordine, che, se accertati nei termini illustrati da alcuni collaboratori, configurerebbero ipotesi delittuose specifiche, non può sottovalutarsi il rapporto descritto da Musolino (ma confermato da molteplici elementi di riscontro acquisiti nel corso delle indagini precedenti all'inizio di questo dibattimento) di generica connivenza di una parte delle forze economiche lecchesi con l'organizzazione capeggiata da Coco-Trovato; se può essere giustificato l'atteggiamento remissivo assunto da quegli artigiani o piccoli imprenditori che subirono l'attività usuraria ed estorsiva da parte di Musolino ed Aldè, nessuna giustificazione può essere riconosciuta al comportamento tenuto dal presidente dell'Unione commercianti lecchesi, come accertato nelle pagine che precedono, né il coinvolgimento di alcuni imprenditori in attività di collaborazione economica con la propaganda finanziaria ed imprenditoriale dell'organizzazione. Imprenditori come Squizzato e Brambilla (che, se fossero accertate le accuse mosse nei loro confronti da Musolino, instaurarono con lo stesso, nella piena consapevolezza del suo rapporto con l'organizzazione criminale facente capo a Coco-Trovato, un rapporto di falsa fatturazione, e il solo Brambilla, quale rappresentante del gruppo Radice Fossati, che, sempre in caso di verifica delle affermazioni mosse nei suoi confronti, instaurò con Musolino un rapporto di collaborazione nella gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti) rappresentano esempi della realtà economica ed imprenditoriale decisamente da stigmatizzare. Ma non è escluso che altri siano le situazioni di connivenza di cui l'associazione qui giudicata poté beneficiare nell'area territoriale lecchese, considerato che Musolino, nel corso dell'esame dinanzi a questa Corte, si è frequentemente richiamato all'obbligo di riserbo per tutelare le indagini in corso.

Corre l'obbligo in conclusione di questa parte di trattazione di riconoscere alle forze di polizia operanti nel lecchese il merito di aver svelato alcune situazioni che ponevano in grave pericolo il mantenimento delle regole di convivenza civile in quella città, situazioni subdolamente “normali” che contenevano il germe di un inquinamento dei principi di funzionamento di una società democratica. Tale impegno è ancor più meritorio per le condizioni ambientali in cui dovettero operare (certo non paragonabili a quelle presenti in altre regioni italiane); più che usare ancora espressioni di questo estensore, si conclude questa parte di motivazione, richiamando le dichiarazioni del Capitano del Comando dei Carabinieri di Lecco, **Mauro Masic (u. 15.5.96)** e dello stesso Musolino.

“P.M. - Le dispiace ripercorrere il quadro di quella situazione, sia pure in sintesi, che l'aveva indotta a formulare quella proposta di applicazione, quindi specificando anche da dove trae origine quella proposta e poi sarebbe interessante che Lei illustrasse alla Corte se la situazione attuale del Lecchese, quale Lei conosce come operatore della Polizia Giudiziaria, come dire?, presenta un mutamento generale se, voglio dire, l'avvenuto sequestro di beni, anche a seguito di provvedimenti formali di confisca, ha, secondo quello che Lei può constatare, avuto dei riflessi sulla vita pubblica in città e quindi sulla, possiamo pur dire, sulla presenza Istituzionale... sulla presenza dello Stato.

T. - Ah, beh, sicuramente.

P.M. - Ecco, prego, sì.

T. - Ma quell'informativa è era il risultato in seguito agli accertamenti che nascono da una riunione tenuta in Procura a Lecco, nel mese di giugno del '91. Quando di fronte... il Procuratore della Repubblica convocò le Forze di Polizia e disse: "Qui c'è un problema, c'è questa famiglia che è presente, noi vorremmo un'azione corale nei confronti del... per vedere...". Teniamo presente che nel '91 ancora non si aveva a Lecco eh... la sensazione di essere di fronte a un gruppo criminale così forte, in quanto Lecco era, per assurdo, un territorio molto tranquillo: non succedevano reati grossi, non c'erano grandi rapine, era un territorio vivibile, come lo è tutt'ora, da questo punto di vista. Per cui vi è stata una certa difficoltà, da parte delle Forze di Polizia e del lecchese, di rendersi conto della situazione cui erano di fronte. Allora, facciamo questa riunione nel mese di giugno e ci dividiamo i compiti, perché c'era, tra l'altro, il Commissariato che aveva già una bella indagine avviata con delle intercettazioni telefoniche; la Finanza aveva presentato una richiesta... già una richiesta più o meno analoga con minori dati, nel mese di maggio, mi sembra, del... noi anche avevamo fatto una richiesta del genere, per cui ci si divide i compiti e il compito che spettava alla mia Compagnia era quello di fare una ricerca storica su tutti gli attentati possibili che potevano essere riconducibili a una presenza mafiosa nel territorio e una ricerca sul territorio di tutti i locali che erano in qualche modo possibile collegarli con la famiglia. Noi, praticamente, nell'estate del '91 controllammo circa 150 locali, un controllo a tappeto. Di quei 150 locali poi una serie potemmo dire: "Questi sono sicuramente legati - mi sembra una quindicina di locali - sicuramente legati o direttamente o proprio tramite familiari".

E ancora:

“T. - Sì, poi valuterà se... Indubbiamente è stato un segnale molto forte ed è stato recepito come un segnale molto forte. L'impressione che si aveva per chi veniva a Lecco dal di fuori - come sono arrivato io, per puro caso, per altro, nell'ambito normale vicendamento nostro della vita di carriera - era che tutti sapessero, perché Lei poteva andare in qualsiasi ristorante, a un certo punto parlare col gestore: "Ma Lei, per Caso, dei Coco...", "Mah, sì..." Tutti sapessero, nessuno volesse in qualche modo mettere le mani... mettersi in mezzo. Anche perché c'è un po' da dire che il Lecchese nella misura in cui si parla di interessi economici è molto attento, fa l'imprenditore, dice: "Io faccio l'imprenditore, non è il mio mestiere fare altro". Nella misura in cui la controparte economicamente è forte a me sta bene, poi... Quindi: tutti sapessero, ma nessuno volesse in qualche modo mettersi in mezzo. E che ci fosse un po' la convinzione che queste persone fossero un po' al di sopra della legge, al di fuori,

avessero connivenze tali per cui, comunque, riuscivano a mettere le cose a posto e a farle funzionare a loro modo. Dopo il sequestro questa impressione è cambiata in maniera seria.”.

Musolino (u. 19.4.96, pag. 45) ha sostanzialmente confermato questa analisi, che, a parere della Corte, esprime con fedeltà la situazione accertata in base alle indicazioni probatorie sin qui illustrate:

“I. - Erano vi... Dottore, c'è una forma strana di associazione lì a Lecco, cioè era un tacito accordo, diciamo.

P.M. - Sì.

I. - Un tacito accordo, possiamo dirlo, perché ci sono... come questi due personaggi, ci sono diversi personaggi nel tessuto sociale lecchese, che dopo avrò modo di spiegare, che davano per scontato che era così, diciamo, non so... Oggi mi rendo conto che se non arrivava... non arrivava il dottor Spataro o chi per esso, così, a Lecco, penso che ancora tutt'oggi era come... com'era tre anni fa, quattro anni fa, perché davano tutto per scontato che era così. Non so. Non riesco a spiegare neanche io perché anch'io...”.

A Busto Arsizio i profili di mafiosità dell'articolazione territoriale dell'organizzazione si manifestarono nell'attività di “protezione” nei confronti di alcuni locali, nell'attività di prestito ad usura e di conseguente estorsione e nell'imposizione con la violenza e l'intimidazione dell'obbligo di esclusiva nello spaccio di sostanze stupefacenti. Anche le condotte descritte (accertate sulla base degli elementi di prova illustrati nel capo precedente) presentano i requisiti tipici dell'attività associativa di stampo mafioso. L'atteggiamento omertoso dei sottoposti alle attività di sopraffazione del gruppo fu determinato dalla forza di intimidatrice consolidata nell'ambito territoriale bustocco e indusse i vari Vita, Rotunno, Cardaci a ritardare la denuncia dei fatti delittuosi di cui furono vittime fino al raggiungimento di una soglia di intolleranza. L'atteggiamento di Dierna nel corso di questo dibattimento (il teste ha negato quanto dichiarato nelle indagini preliminari in merito al prestito a tassi usurari erogatogli da Pasquale Ventura per il cui adempimento fu sottoposto a minacce e violenze) costituisce un elemento estremamente significativo delle condizioni di assoggettamento presenti nella realtà sociale ove il gruppo operava. Ma anche l'atteggiamento di Pasquale ed Anselmo Ventura (oltre che di Di Carlo e Paolo Russo) dinanzi alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria esprime l'idea di fondo dei partecipi a quel tipo di sodalizio criminoso, che considerano l'autorità privata, fondata sul potere di intimidazione e sulla violenza, lo strumento di risoluzione dei conflitti economici.

Quanto alle altre realtà locali, si è già più volte osservato che gli elementi di conoscenza acquisiti al dibattimento non hanno consentito di fare piena luce sull'inserimento nelle realtà socio-economiche del sodalizio mafioso; va, comunque, rilevato l'organico coinvolgimento delle strutture di Milano e Cermenate nell'ambito dell'organizzazione delineata nel paragrafo precedente, nonché l'accertamento di alcune forme di controllo delle attività economiche, pienamente coerenti con il fenomeno mafioso. In particolare si richiamano gli investimenti dei gruppi di Milano e di Cermenate in attività commerciali, la gestione comune del traffico di armi, alcune forme di “protezione” realizzate nell'area milanese, il controllo di alcune attività commerciali attraverso la realizzazione di condotte estorsive.

MCDXCV

Le considerazioni espresse in questi ultimi due paragrafi configurano, in conclusione, l'esistenza di un'organizzazione mafiosa di origine 'ndranghetista operante per almeno un decennio in una vasta area territoriale della regione Lombardia attraverso modalità di azione diverse ma tutte riconducibili alle caratteristiche proprie della fattispecie associativa contestata.

Al capo 158 sono contestate 2 aggravanti, entrambe accertate. I frequenti richiami alla disponibilità di numerosissime armi di ogni tipo e la descrizione delle condotte omicidiarie nelle quali si concretò l'attività dell'associazione dimostrano la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4° dell'art. 416 bis c.p.

La prevalenza del traffico di stupefacenti tra le attività-fine dell'associazione mafiosa e l'accertato investimento dei proventi dallo stesso derivanti nell'acquisizione delle attività economiche di cui l'organizzazione assunse il controllo dimostra la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6° dell'art. 416 bis c.p.

Paragrafo 6 - I singoli imputati

[1]. Gli organizzatori.

Nell'illustrazione delle singole posizioni processuali si farà frequente riferimento alle considerazioni già esposte nel trattare il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico contestata ai capi 34 e 101, evidenziando le condotte specificamente rilevanti ai fini della partecipazione all'associazione mafiosa.

Franco e Mario Coco-Trovato sono imputati di aver assunto nell'ambito dell'associazione qui giudicata il ruolo di organizzatori del sodalizio e la descrizione della presenza dell'organizzazione nell'area lecchese ha consentito di illustrare compiutamente il loro pieno coinvolgimento nelle specifiche attività di detta associazione.

Franco Coco-Trovato deve essere indiscutibilmente considerato uno dei vertici assoluti dell'organizzazione delineata nel paragrafo precedente. Tutti i collaboratori sentiti in questo dibattimento hanno indicato l'imputato tra i massimi esponenti della 'ndrangheta calabrese operante in Lombardia, affiliato con un grado elevato (secondo **Zagari, u. 9.1.96, pag. 107**, nel 1983 era già "santista", e tale indicazione è stata confermata da **Lauro, u. 23.1.96, pag. 18**; secondo **Foschini, u. 8.2.96, pag. 249** era "vangelista"; secondo **Schettini, u. 29.3.96, pag. 140**, aveva il grado di "commissione", cioè il massimo grado nella gerarchia 'ndranghetista ed era capo del "locale" di Lecco).

Richiamate le considerazioni esposte nel capitolo 8, § 2, con specifico riferimento alle attività rilevanti ai fini della partecipazione all'associazione mafiosa vanno sinteticamente indicate:

- l'organizzazione del "locale" di Lecco, nel cui ambito rappresentava il vertice assoluto;
- la partecipazione a tutte le deliberazioni dirette alla commissione dei fatti delittuosi funzionali all'affermazione dell'organizzazione;
- la partecipazione in qualità di dirigente a tutte le attività compiute dall'organizzazione nell'ambito territoriale lecchese;
- la riferibilità a lui di tutti gli investimenti diretti all'acquisizione delle attività economiche e commerciali nell'area lecchese;
- la gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali locali e con i rappresentanti dell'associazionismo commerciale;
- la partecipazione a tutti gli incontri decisivi per le sorti dell'organizzazione nel suo complesso, quali le riunioni con i gruppi 'ndranghetisti di riferimento (ad esempio con la famiglia Tegano).

Questo quadro è stato definito nel corso di tutta la sentenza, per cui appare superfluo soffermarsi oltre nell'elencazione specifica delle condotte accertate a carico di Franco Coco-Trovato, il quale deve essere ritenuto responsabile del reato di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione per delinquere contestata al capo 158.

Mario Coco-Trovato è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione; le considerazioni esposte al capitolo 8, § 2 della sentenza costituiscono un elemento di rilievo ai fini della valutazione dell'ulteriore reato associativo ascritto a Mario Coco-Trovato, per cui, richiamata quella parte di motivazione, si affronteranno qui le condotte specifiche che delineano la partecipazione all'organizzazione mafiosa accertata in questo capitolo.

La posizione di Mario Coco-Trovato va affrontata valutando due profili di partecipazione alle attività dell'associazione mafiosa la cui esistenza è stata accertata in questo capitolo. Da un lato va verificato se l'imputato abbia preso parte a quella forma di controllo del territorio concretatasi nell'imposizione dell'obbligo di approvvigionamento in esclusiva da parte dell'organizzazione; d'altro lato dovranno indicarsi le modalità di partecipazione al controllo del territorio operato dall'articolazione lecchese dell'organizzazione in ambito locale. Può anticiparsi che questo secondo profilo appare il più rilevante con riferimento al reato associativo qui giudicato, atteso che dall'illustrazione degli elementi di prova sull'attività del gruppo Coco-Trovato nella realtà socio-economica lecchese, è emerso un ruolo di primo piano dell'imputato, indicato da testi e collaboratori come uno dei principali artefici del progetto di controllo delle attività economiche da parte dell'organizzazione.

Riguardo al primo ambito di attività, in questa parte di motivazione devono necessariamente richiamarsi le considerazioni esposte nel capitolo 8, § 2 della sentenza, ove è stata accertata la partecipazione di Mario Coco-Trovato ad un episodio particolarmente significativo delle forme di controllo del mercato degli stupefacenti. Ci si riferisce all'omicidio di Giuseppe Colosimo, rispetto al quale, secondo le indicazioni di Foschini (riscontrate da Musolino), l'imputato e Nania avrebbero assunto il compito di verificare le abitudini della vittima.

Il secondo ambito di attività è stato diffusamente trattato nella prima parte di questo paragrafo, essendosi accertato che Mario Coco-Trovato fu partecipe a molti degli episodi in cui si esplicarono le forme di intimidazione e violenza nei confronti dei commercianti e dei piccoli imprenditori operanti a Lecco.

Le prime indicazioni su questo profilo sono state rese da **Zagari (u. 9.1.96, pagg. 81 e 118)**, il quale, conoscitore della famiglia Coco-Trovato dai primi anni '70 e fino alla metà degli anni '80, ha indicato Mario quale persona di fiducia di Franco, per conto del quale si occupava di attività illecite e lecite (aveva sottomesso parecchie persone operanti nel settore dell'edilizia, era intestatario di locali commerciali, bar pizzerie, ristoranti). Questa indicazione assume una certa rilevanza non tanto per la specificità degli episodi descritti dal collaboratore (il quale apprese genericamente di attività estorsive riconducibili a Mario durante la comune detenzione con Franco Coco-Trovato), quanto per la sua coincidenza con i riferimenti che altri collaboratori hanno successivamente reso nel corso del dibattimento.

Della collocazione interna all'associazione hanno riferito anche **Tocci (u. 14.11.95, parte II°, pagg. 107-110 e nel controesame, u. 12.12.95, parte II°, pagg. 95-100)**, **Piccione (u. 3.4.96, pagg. 16-52)**, **Bandiera (dich. 19.12.92, pag. 5; dich. 20.12.92, pag. 3; dich. 13.2.93, pag. 3)** e **Parisi (u. 11.7.96, pag. 221)**. La particolarità di tali dichiarazioni (del cui contenuto si è già dato conto in altra parte della motivazione) è l'univoca indicazione del ruolo che Mario Coco-Trovato assunse nell'ambito associativo capeggiato dal proprio fratello Franco. Tutti i citati collaboratori hanno indicato nell'intestazione dei locali, nella gestione degli investimenti provento del traffico di stupefacenti, nella presenza sul territorio di Lecco, le funzioni svolte dall'imputato all'interno del sodalizio.

Tali dichiarazioni sono pienamente coerenti con gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria operante nel lecchese in epoca antecedente e in un contesto di investigazione autonomo rispetto all'inizio delle collaborazioni processuali.

In questo paragrafo si sono illustrati gli elementi di prova sulla cui base è stata accertata l'esistenza di un sodalizio criminale di tipo mafioso, operante, tra l'altro, nell'ambito territoriale lecchese; Mario Coco-Trovato è stato indicato come uno degli imputati qui giudicati più frequentemente presente nelle vicende descritte.

In termini riassuntivi (e richiamando gli specifici elementi di prova già illustrati) si indicano:

- l'attività violenta ed intimidatoria realizzata da Mario Coco-Trovato nei confronti di alcuni suoi fornitori che vantavano crediti di scarsa entità;
- la partecipazione alla vicenda che coinvolse Ruscitti (fu Mario ad indicare a quest'ultimo Musolino come persona che avrebbe potuto concedergli un prestito);
- l'attività intimidatrice e violenta nei confronti dell'imprenditore lecchese Budano;
- la gestione dei locali "Il Portico" e "Wall street" nel periodo successivo all'arresto di Franco;
- i rapporti con personaggi appartenenti ad ambienti istituzionali lecchesi, quali il maresciallo Tuccio della Guardia di finanza (da cui ricevette la documentazione contabile e fiscale delle società di Musolino) e un funzionario del Tribunale (con il quale si incontrò in alcune occasioni).

Per completare il quadro degli elementi di prova a carico dell'imputato, deve esporsi la sua situazione patrimoniale come accertata nel corso delle indagini condotte dalla Guardia di finanza.

Con riferimento alle attività commerciali e agli immobili acquisiti da Mario Coco-Trovato, si riportano, innanzitutto, le dichiarazioni del maresciallo **Carmelo Ritmo (u. 11.7.96)**, che ha descritto le vicende relative all'immobile di Galbiate, località Sant'Alessandro, alla pizzeria "La Tartaruga", al bar-caffè "Marlene":

*"P.M. - Invece avete poi svolto degli accertamenti in merito al **fabbricato di Galbiate, località Sant'Alessandro, di proprietà di Trovato Mario e di Scalzi Ida**. Avete potuto accertare qualche cosa sulla provenienza e sui modi di acquisto dell'immobile?"*

T. - No, perché la parte venditrice era deceduto.

P.M. - Cioè il precedente proprietario...

T. - Il precedente proprietario era deceduto, sì.

P.M. - Come si chiama?

T. - Colombo Graziano.

P.M. - Vuole identificarlo?

T. - Nato a Oggiono il 15 gennaio del 1906, risulta deceduto il 26 marzo dell'87.

*P.M. - Va bene. In merito alla **pizzeria "Tartaruga" con sede in Lecco, Lungo Lario Piave 18, di proprietà di Scalzi Ida, sempre la moglie di Trovato Mario**, cosa avete accertato? Se è stato possibile.*

T. - Anche in questo caso per quanto riguarda la licenza, cioè l'avviamento commerciale e la licenza, cioè l'avviamento commerciale della licenza, non è stato possibile accertarlo perché la parte venditrice, la signora Lobianco Liborio, nata a Caltanissetta il 17/12/1907, risulta deceduta in Valmadrera il 21/12/'82.

P.M. - Questo per quanto riguarda la licenza.

T. - Sì, invece sono stati infatti... sono stati escussi a S.I.T. la proprietaria delle mura dove ha sede la pizzeria, la signora Canaria Ernestina.

MCDXCIX

P.M. - Canaria Ernestina noi l'abbiamo qui sentita il 27 giugno. La stessa aveva anche detto che aveva avuto dei problemi per la non puntualità...

T. - Sì, alla fine aveva avuto problemi per la non puntualità dei pagamenti e si son... hanno trovato, comunque, un accordo ed è rientrata in possesso delle chiavi versando una buonuscita alla signora Scalzi Ida.

P.M. - Sì, abbiamo sentito le sue dichiarazioni. In questo caso è stato possibile qualche accertamento di natura bancaria?

T. - No, sugli affitti non abbiamo fatto accertamento bancario. “

*“P.M. - Avete poi svolto indagini sulla storia del **bar-caffè "Marlene", gelateria, con sede in Lecco, via Lungo Lario Isonzo...***

T. - Sì.

P.M. - Che è iscritto come unità locale della "Tartaruga s.r.l." di Trovato Rosario?

T. - Sì.

P.M. - Allora questo immobile... Voi ne avete ricostruito la storia sentendo la Casnedi (?), mi pare, no?

T. - Sì, la signora Casnedi.

P.M. - Casnedi chi è? La parte venditrice...

T. - La parte venditrice della licenza commerciale.

P.M. - Che abbiamo sentito qui il 17 giugno del '90 (sic). Avete potuto accertare le sue dichiarazioni relative al pagamento della licenza?

T. - La signora dichiarava che... veniva dato 35 milioni. Gli accertamenti, in base alle dichiarazioni, hanno... al fine di verificare l'effettivo pagamento, le modalità dello stesso, hanno permesso di appurare l'esistenza sul conto corrente 3791/UU (double U) cointestato con la signora Casniti Emma, Nava Annamaria, acceso presso la Banca Popolare di Lecco, agenzia di Maggianico, dei seguenti assegni bancari, presumibilmente di riconducibil a predetto pagamento: assegno bancario di 15 milioni emesso in data 31/12/90 e tratto dal conto corrente 1050 acceso presso il Credito Bergamasco, filiale di Malgrate, a firma di traenza di Trovato Mario.

P.M. - Trovato Mario, sì.

T. - Due assegni bancari dell'importo di 10 milioni cadauno omessi (sic) in data 31 marzo '91, tratti...

P.M. - Sullo stesso conto.

T. - Tratti sullo stesso conto sempre con firma e traenza di Trovato Mario.

P.M. - Trovato Mario.

T. - Sì.

P.M. - Quindi avete verificato l'esistenza di tre assegni...

T. - Firma Trovato Mario.

P.M. - ... dell'importo complessivo di 35 milioni emessi da Trovato Mario.

T. - Sì.”

Oltre alla gestione dei citati locali, devono richiamarsi le vicende relative all'acquisto delle quote della società Città Arredo e della costituzione della società Eureka, destinata alla gestione del bar “K2”, che videro coinvolto l'imputato tra il 1986 e il 1991.

La teste **Caterina Intini (u. 17.5.96)** ebbe rapporti societari con Mario Coco-Trovato nell'ambito della società Città Arredo S.r.l. e della Eureka S.r.l. e ha ricostruito le vicende commerciali relative a tali imprese.

L'imputato intervenne nella S.r.l. Città Arredo, acquisendo il 50% delle quote, a seguito di un incendio che aveva coinvolto una precedente società (l'Asta Lariana) di cui erano soci la Intini e suo marito; quest'ultimo conosceva Mario Coco-Trovato e gli propose l'ingresso nella gestione del negozio di arredamento (dal **documento 1 prodotto dal pm all'udienza del 27.6.96** risulta che l'imputato è socio delle due predette società)

Nel 1989 l'imputato propose alla teste e al marito di entrare nella società Eureka, costituita per gestire il bar K2.

Nel dicembre 1989, costituita la società, la Intini entrò a lavorare nel locale, insieme al socio Mario Coco-Trovato e al precedente proprietario Calogero Travagliente.

I fratelli **Filippo e Calogero Travagliente (u. 17.5.96)** erano proprietari del bar K2 dal 1978 e nel 1989 proposero a Mario Coco-Trovato l'acquisto del locale; fu concluso un contratto di affitto d'azienda per un compenso di 60 milioni di lire annue e contestualmente fu stipulato un contratto preliminare di cessione per un compenso di 900 milioni di lire da versare in tre anni (la Intini ha affermato che il termine di pagamento era di 10 anni).

Alla scadenza di pagamento della prima rata (300 milioni di lire da utilizzare per pagare i creditori della società "K2"), Mario Coco-Trovato disse che non aveva disponibilità di liquidi e che doveva controllare la situazione contabile dell'impresa, per cui si rifiutò di onorare il contratto di acquisto, e, nello stesso tempo, non restituì il locale ai titolari.

Tra il dicembre 1989 e il luglio 1991 il locale non rientrò nella disponibilità dei fratelli Travagliente, perché fino almeno alla primavera del 1991 fu gestito da Mario Coco-Trovato e dalla Intini (dichiarazioni di quest'ultima teste) e successivamente fu sottoposto a provvedimento cautelare da parte dell'autorità giudiziaria e solo nell'estate 1991 fu restituito ai fratelli Travagliente.

La vicenda del K2 è rilevante sotto due profili: da un lato Mario Coco-Trovato aveva all'epoca disponibilità economiche consistenti (se pagò un affitto d'azienda di 60 milioni di lire e si impegnò a versarne 900 milioni); d'altro lato, anche nella gestione del "K2", il comportamento tenuto dall'imputato si caratterizzò per la violazione degli obblighi contrattualmente assunti, al punto che le sue controparti (nei cui confronti non pose in atto comportamenti violenti o intimidatori) dovettero ricorrere all'autorità giudiziaria per rientrare in possesso del locale.

Per completare il quadro della situazione patrimoniale del nucleo familiare di Mario Coco-Trovato si richiamano le indicazioni contenute nel **documento 1 prodotto dal pm all'udienza del 27.6.96**:

- l'imputato è stato titolare della ditta individuale "La Tartaruga" di Coco Mario, iscritta alla camera di commercio il 30.9.83, con sede a Galbiate e con attività di bar, trattoria, ristorazione, cessata il 13.12.88 per subentro nella stessa nella società "Tartaruga Junior s.a.s" di Corradino Vincenza e C e con un prezzo di cessione dichiarato di lire 59.400.000;

- è stato socio (insieme a Caon Marisa) della Finadda s.r.l, iscritta alla camera di commercio il 27.4.89, con attività di intermediazione finanziaria e cessata il 25.10.91;

- è stato socio delle s.r.l. Eureka e Città Arredo e del ristorante pizzeria Ponte Vecchio (di cui si è già trattato);

- Ida Scalzi, moglie dell'imputato, è titolare della ditta Pizzeria Tartaruga;

MDI

- Giacomo Coco-Trovato è socio con Rosario Trovato della “La tartaruga s.r.l.”;
- Mario Coco-Trovato è stato intestatario di una BMW immatricolata il 29.9.77 e rivenduta a Umberto Croca, è titolare di una Jeep Nissan Patrol immatricolata il 4.10.90, di un motociclo Piaggio 150 immatricolato il 16.7.84, di una Volkswagen immatricolata il 12.3.76;
- Scalzi Ida è intestataria di due Fiat 500 costruite nel 1965 e nel 1968, di un'autovettura Mercedes 190 D immatricolata il 28.4.88 e di un'autovettura Y10 fire immatricolata nel 1988

Il quadro che emerge dalla valutazione complessiva delle circostanze riferite è stato in parte analizzato nel corso di questo paragrafo; in questa parte di motivazione si reputa opportuno verificare la rilevanza probatoria di ciascuna vicenda, anche alla luce delle dichiarazioni difensive rese dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale.

Mario Coco-Trovato, nel corso della seconda metà degli anni '80, investì nell'acquisizione di esercizi commerciali, ingenti somme di denaro la cui provenienza non è stata in alcun modo giustificata:

- nel 1980 acquistò insieme alla moglie Ida Scalzi l'immobile di Galbiate per un prezzo di 28 milioni di lire interamente pagato (**documento 1 prodotto dal pm all'udienza del 27.6.96**);
- nel 1975 acquistò la ditta della pizzeria “La tartaruga” per un prezzo non accertato;
- nel 1985 acquistò, in comproprietà con il fratello Franco, il ristorante-albergo Ponte Vecchio al prezzo di 160 milioni di lire (di cui 140 milioni effettivamente pagati), ceduto all'inizio del 1986 a Ruscitti, secondo le modalità già descritte;
- nel dicembre 1989 stipulò il contratto di acquisto del bar K2 per un prezzo di 900 milioni di lire da versare in tre anni e pur rimanendo inadempiente, versò l'importo dell'affitto d'azienda (60 milioni di lire);
- nel 1990 acquistò la licenza del bar-caffè *Marlene* al prezzo di 35 milioni;
- la famiglia dell'imputato è intestataria di molte autovetture, come descritte sopra.

Per quanto concerne la situazione reddituale, Mario Coco-Trovato, tra il 1985 e il 1989, ha presentato dichiarazioni ai fini IRPEF per un importo complessivo di poco più di 45 milioni di lire, mentre Ida Scalzi, nello stesso periodo, ha presentato dichiarazioni IRPEF per complessive 103 milioni di lire.

Nell'esercizio della propria attività commerciale instaurò il rapporto con i propri fornitori descritto nelle vicende Tenderini e Corti. L'atteggiamento tenuto da Mario Coco-Trovato nelle citate vicende è stato oggetto di valutazione nel corso del dibattimento, atteso che sia lo stesso imputato, sia un collaboratore hanno fornito un'interpretazione per così dire caratteriale delle condotte descritte, sostenendo che la necessità di minacciare e malmenare i fornitori, per non adempiere debiti di scarsa entità, rappresenterebbe una smentita dell'accusa di “essere mafioso” ascritta a Mario Coco-Trovato.

E' interessante riportare testualmente le dichiarazioni rese sul punto da **Schettini**, precisando che, come già rilevato nel capitolo 8, § 2, l'atteggiamento di detto collaboratore nei confronti di Mario Coco-Trovato è stato quantomeno benevolo anche nel riferire vicende più gravi rispetto a quella qui esaminata:

“P.M. - Ecco, io Le faccio presente, Le faccio presente che abbiamo agli atti, credo che dobbiamo ancora sentire questi testimoni, comunque abbiamo agli atti dei riferimenti precisi ad attività estorsive persino con comportamenti violenti del Mario Trovato, di aggressione nei confronti delle persone.

I. - Sì, sì, sì, sì. Il prestinaio, il...

P.M. - Talvolta in compagnia di qualche altro degli stessi imputatati, talvolta con uno dei fratelli Marinaro, talvolta alla presenta di Musolino, e così via. Allora, di questo tipo di attività Lei era al corrente, sapeva, cioè, che vi era una pressione esercitata nei confronti di persone della zona di Lecco, evidentemente dal Mario Trovato? Sto parlando di lui, eh?

I. - Sì. Allora del Mario stesso, noi stessi tante volte l'abbiamo rimproverato per queste cose. Cioè, questo... cioè, per noi era inconcepibile che magari, preso dalla rabbia o dalla disperazione, perché non aveva i soldi per pagare il prestinaio, lo picchiasse... picchiava... ha picchiato una volta, mi sembra, il prestinaio per tre milioni, un'altra volta un milione e otto a quello della legna, che non gli voleva portare più la legna. E' stato con me, diciamo, per la pizzeria, il ristorante "Il Ponte Vecchio", che ho ritirato con il Ruscitti che, come già ho spiegato agli inquirenti durante i miei interrogatori, può essere stato una truffa nei danni del Ruscitti, ma perpetrata da me, colgo l'occasione, così... Allora, il ristorante "Ponte..."... “ (u. 29.3.96, pag. 48).

Lo stesso **imputato** ha fornito una versione analoga dei motivi che lo indussero a non pagare i propri fornitori:

“I. - Allora, io posso spiegare uno per uno i fatti di queste cose. Allora, il signor Corti - cominciamo col signor Corti - il signor Corti è quello della legna e lui mi ha servito per dodici, tredici anni, adesso di preciso non ricordo. Io l'ho sempre pagato, ci sono stati dei momenti un po' di crisi di lavoro che alcuna fattura è rimasta indietro da pagare, ma con questo non è che vuol dire che io non lo volevo pagare, non c'erano le possibilità di pagarlo ed è capitata questa circostanza che lui venne lì al mio ristorante, durante il lavoro, c'era pieno di gente che mangiava, lui è entrato dentro minacciandomi. Di dirmi che lui, via, veniva lì col fucile, che qui, che là, che non aveva paura. E io gli ho detto: "Va beh, ma io non devo far paura a nessuno, se Lei ha un po' di pazienza, mi scarica la legna che più avanti cercherò di pagargli quell'altra". E lui si mise a gradare (...) (parola inintell., pronuncia non chiara). Allora gli ho detto: "Senti, usciamo fuori, perché dentro qua c'è gente e mi scappano anche i clienti". Siamo usciti fuori, una parola tira l'altra abbiamo avuto dei litigi e ci siamo dati due sberle, tutto qui né più e né meno, però finita lì la storia. Questo è successo nel 1987, '88, adesso di preciso non ricordo. La storia è finita lì, io non ho visto più a lui, non l'ho cercato, lui non ha cercato me e non successo più niente, tutto qui, ma non nego che gli debbo ancora dare, per l'amor di Dio, io non ho mai negato di darglieli questi soldi o puramente l'ho minacciato perché io non glieli volevo dare. Non avevo la possibilità, gli ho detto solamente di avere un po' di pazienza, questo. Quanto riguarda quello del pane, lì, della farina di coso... là... come si chiama? Tenderini è successo che io ho venduto il ristorante "Ponte Vecchio" al signor Ruscitti e gli ho venduto debiti e crediti e gli ho detto al signor Tenderini: "Vedi che questo debito di un milione e tre, un milione e sei - adesso di preciso non ricordo - glielo deve dare il signor Ruscitti". Dice: "Va bene". Io... finita lì, non ho avuto più problemi. Entro due anni, dopo due anni mi incontra questo Tenderini e mi dice: "Guarda che quello non mi ha pagato, i soldi me li devi dare tu". Gli ho detto: "Guarda, adesso aspetta un attimino che cerco di andare a trovarlo e vediamo perché non te li ha dati e cercherò di farteli dare.", "No, io li voglio subito.", "Mah - dico - io non ce li ho i soldi, poi te li deve dare lui, abbia pazienza". E mi ha dato un spintone (sic), mi ha dato. Allora, spingi tu e spingio (sic)

io e ci siamo dati due sberle per uno, ma anche quella è finita lì. Però io questi soldi non glieli ho negati, sempre la stessa storia dello stesso di quello della legna che ancora glieli devo dare, nessuno glieli sta negando. Poi avete sentito Voi stessi quando lui è venuto qua. Se io fossi che io gli metterei paura a una persona del genere. E' venuto qua, quasi quasi veniva in gabbia, un'altra volta, a picchiarmi... cioè, penso che io non sia un prepotente e non sia un mafioso per poter andare a picchiare a Tenderini. E questa è l'altra storia di Tenderini.” (u. 19.9.96, pag. 69).

Schettini e Mario Coco-Trovato hanno utilizzato la stessa espressione per giustificare l'estraneità all'organizzazione mafiosa (*“se fossi stato mafioso non avrei avuto bisogno di picchiare i fornitori per non pagare i debiti”*) e tale circostanza, di per se sospetta, non solo è smentita nella sua premessa (la mancanza di disponibilità finanziaria) ma non prova certo quanto sostenuto dai due imputati. Invero, nel periodo in cui si verificarono gli episodi descritti (cioè tra il 1987 e il 1989) e in epoca immediatamente successiva, Mario Coco-Trovato, oltre a gestire le attività commerciali di cui era titolare (la pizzeria “La tartaruga”, il negozio di arredamento “Città Arredo”) investì molte decine di milioni nell'acquisto di altri esercizi (il ristorante Ponte Nuovo, il bar-gelateria *Marlene*, il bar K2) e di alcune autovetture di valore; a fronte di tale disponibilità finanziaria (non giustificata dai redditi percepiti dalla attività lavorativa sua e della propria moglie) è inverosimile che abbia usato minacce e violenza per non pagare alcuni milioni di lire a due suoi fornitori solo perché non aveva la disponibilità di denaro. Ma la versione difensiva è ancor più inverosimile perché non tiene conto del contesto sociale nel quale quei fatti erano inseriti e devono essere valutati. La presenza mafiosa di un gruppo criminale in un ambito territoriale come quello lecchese si manifestò anche nell'arroganza con la quale i suoi membri gestirono i rapporti con quella realtà economica. Mario Coco-Trovato, nella logica cui era organico, riteneva di avere il diritto di comportarsi senza rispettare le regole di convivenza civile ed economica, violando gli impegni assunti, chiunque fossero i suoi interlocutori. Come rilevato nella parte conclusiva del capo 9 del precedente paragrafo, a Lecco vi era la sensazione che il gruppo Coco-Trovato fosse svincolato dal rispetto della legge (teste **Masic**: *“E che ci fosse un po' la convinzione che queste persone fossero un po' al di sopra della legge, al di fuori, avessero connivenze tali per cui, comunque, riuscivano a mettere le cose a posto e a farle funzionare a loro modo.”*), e questa convinzione era innanzitutto propria dei membri del sodalizio; l'atteggiamento accertato da parte dell'imputato rappresentava l'esplicazione di quella convinzione.

Per concludere, va richiamato l'intervento diretto di Mario Coco-Trovato nella gestione dei rapporti dell'organizzazione con alcuni esponenti delle forze dell'ordine locali e alcuni funzionari del Tribunale (in particolare gli episodi riferiti da Musolino relativi alla restituzione della documentazione da parte del maresciallo della Guardia di finanza) e la collaborazione nella gestione dei locali del proprio fratello Franco quando questi fu arrestato.

In definitiva, il quadro complessivo qui ricostruito configura l'organico coinvolgimento dell'imputato nell'organizzazione criminale di stampo mafioso delineata in questo capitolo, avendo lo stesso assunto funzioni organizzative (almeno in alcune fasi dell'esistenza del sodalizio), gestendo l'attività di investimento dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti (come dimostra l'entità del patrimonio riferibile all'imputato), intervenendo nelle fasi di affermazione dell'autorità dell'associazione nell'area territoriale di Lecco, gestendo le

MDIV

principali attività commerciali dell'organizzazione (i ristoranti “*Wall street*” e “*Il Portico*”) nei momenti di assenza del fratello Franco.

Per tutte le esposte ragioni, Mario Coco-Trovato deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 158, di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione per delinquere di stampo mafioso.

Con riferimento alla posizione di **Antonio Schettini** sono sufficienti poche considerazioni, atteso che l'imputato è reo confesso delle condotte che configurano il reato di partecipazione, con funzioni organizzative, all'associazione mafiosa qui giudicata.

Schettini è stato indicato da numerosi collaboratori come affiliato alla 'ndrangheta e l'imputato ha ricostruito le fasi del suo ingresso nell'organizzazione, dapprima nell'ambito della cd. “ala mite”, poi nel gruppo Arena, ove conobbe il *vero volto della 'ndrangheta*, fino a diventare uno dei due responsabili del “locale” di Lecco (**u. 29.4.96, pagg. 121-127**)

Richiamate le considerazioni esposte nel capitolo 8, § 2, con riferimento alle specifiche attività rilevanti ai fini della partecipazione all'associazione mafiosa vanno sinteticamente richiamate:

- l'organizzazione del “locale” di Lecco, nel cui ambito rappresentava uno dei vertici assoluti;

- la partecipazione a tutte le deliberazioni dirette alla commissione dei fatti delittuosi funzionali all'affermazione dell'organizzazione;

- la partecipazione a molti fatti omicidiari riconducibili al progetto di controllo del traffico di stupefacente nell'area territoriale di competenza;

- la partecipazione in qualità di dirigente a tutte le attività compiute dall'organizzazione nell'ambito territoriale lecchese;

- il coinvolgimento diretto nelle attività di investimento dei proventi del traffico di stupefacenti, gestite personalmente da Musolino anche per conto di Schettini;

- la partecipazione a gran parte degli incontri decisivi per le sorti dell'organizzazione nel suo complesso, quali le riunioni con i gruppi 'ndranghetisti di riferimento (ad esempio con la famiglia Tegano, con la famiglia Arena).

Con riferimento alle attività di investimento dei proventi illeciti nell'area lecchese si richiamano le indicazioni fornite dal maresciallo **Carmelo Ritmo (u. 11.7.96)** in ordine all'acquisizione della villa di Suisio, via Martin Luther King 15, di proprietà di Francesco Schettini ma in uso all'imputato:

“P.M. - Senta, passiamo a Schettini - stiamo per finire - avete svolto degli accertamenti molto complessi, con molta attenzione, sulla villa di Suisio, di via Martin Luther King n. 15, che risulta di proprietà di Schettini Francesco in uso a Schettini Antonio.

T. - Sì.

P.M. - Cioè, intanto precisiamo: in questa villa, che è stata anch'essa oggetto di sequestro preventivo, che è di proprietà di Schettini Francesco chi ci abitava al momento dell'accertamento?

T. - La signora Mottola Anastasia, (...) (parola inintell., pronuncia non chiara) sequestro, la signora Mottola Anastasia.

P.M. - Cioè la moglie di Schettini Antonio?

T. - La moglie di Schettini Antonio, sì.

P.M. - Benissimo. Allora, cosa è stato accertato (...) (parole inintell., voci sovr.)

MDV

T. - In questo caso sono stati escussi i signori Frizzi Luigi, Frigerio Giacomo e lo stesso Schettini.

P.M. - Il Frizzi e Frigerio che cosa sono?

T. - Sono dei consiglieri delegati della "Omnia leasing", è una società gravitante... "Omnia Leasing", "A.P. Leasing"... e poi sono state tutte quante messe in liquidazione e poste... cioè, scusi, incorporate nella "Multileasing"...

P.M. - Quella capo a Aldè Stefano...

T. - Quella che fa capo Aldè Stefano, sì.

P.M. - Va bene. Che era la parte venditrice la "Omnia Leasing"?

T. - Sì, la parte venditrice dell'appartamento a Schettini Francesco.

P.M. - A Schettini Francesco, benissimo.

T. - A Schettini Francesco.

P.M. - Allora, cosa ha dichiarato Schettini Francesco in ordine all'appartamento, alla villa?

T. - Ha dichiarato di aver corrisposto per questa vendita, per questo acquisto, l'importo complessivo di 130 milioni così suddivisa: 25 milioni in contanti al compromesso, due o tre mesi prima della stipula del rogito, mediante la consegna della somma ad un rappresentante dell'"Omnia Leasing" di nome Stefano.

P.M. - Mhmm.

T. - Trenta milioni in contanti in sei-sette mesi dalla stipula del compromesso. E poi di aver stipulato un mutuo per la restante parte di 75 milioni con la Banca di Roma, con la corresponsione di una rata mensile pari a circa un milione e cento mila lire. Effettivamente abbiamo fatto gli accertamenti presso la Conservativa e risulta un'ipoteca iscritta sull'immobile per 75 milioni presso... per (?) la Banca di Roma, per quanto riguarda il mutuo. Per quanto riguarda i motivi dell'acquisto Schettini dichiara di averla acquistata in un primo momento per destinarla a propria abitazione, ma di aver successivamente cambiato idea per motivi psicologici. Cioè lo Schettini ricordo che a verbale dichiarava di... che c'è stato un omicidio nelle zone, nell'attiguità della villa, e pertanto dice che sua moglie non voleva più abitare lì.

P.M. - Giustamente.

T. - Ha dichiarato questo nel verbale.

P.M. - Questo Schettini Francesco?

T. - Questo Schettini Francesco.

P.M. - E quindi l'aveva ceduta...

T. - E quindi è stata affittata a Mottola Anastasia.

P.M. - Mottola Anastasia.

T. - La moglie di Schettini la quale, sempre in base a dichiarazioni dello Schettini, non paga regolarmente il canone d'affitto, che è quantificato per 600 mila lire mensili, però non lo paga, sempre in base alle descrizioni di...

P.M. - Io adesso Le mostrerò un elenco di assegni e di cambiali che Voi avete individuato. Questi da... secondo dichiarazioni di Schettini Francesco a cosa servivano?

T. - No, questo, praticamente, Schettini Francesco ha dichiarato di aver pagato tutto in contanti, quindi sono stati effettuati accertamenti alla banca, per cercare di vedere se c'erano delle somme di 10, 15, 25 milioni, insomma, che avvicinavano suppergiù a quello che aveva dichiarato lui, che uscivano dal suo conto corrente... almeno che uscivano dal suo conto

MDVI

corrente per vedere se c'era stato un coso... un'uscita di quei soldi sul conto corrente. Però, da quello che è emerso, insomma, ci sono delle uscite, sì, dal conto corrente, ma di somme di 350 mila, un milione e due, 650 mila, cioè di importo... di basso importo.

P.M. - Io adesso Le mostro un elenco in cui vengono riportati gli estremi di emissione, di importo di assegni a firma Nosedà Gabriella. Chi è Nosedà Gabriella?

T. - La moglie di Schettini Francesco.

P.M. - Questi, allora, sono assegni i cui estremi sono stati rilevati dove?

T. - Presso... sono stati tratti (?) presso due banche, presso la b... perché lo Schettini dichiarava di avere due conti correnti presso banche diverse.

P.M. - Sì.

T. - Uno presso il Credito Commerciale, ora che si chiama Monte dei Paschi di Siena, di Molteno, e il conto corrente è il 18590 intestato alla "S.M." e un altro, invece, presso il Banco Lariano, ora Banca San Paolo di Torino, di Nibionno, sul conto corrente 411322.3 intestato a "S.M.", è sempre una ditta dello Schettini.

P.M. - Bene. Allora, Lei riconosce gli assegni di cui all'elenco come quelli emessi da Nosedà o da Schettini Francesco presso questi conti?

T. - Sì, sì, li riconosco.

P.M. - Ecco, esaminando un conto, esattamente il conto corrente acceso presso la Banca Popolare del Commercio e dell'Industria di Buciago, se non mi sbaglio... no, aspetti un attimino... a quella risulta (?) l'incasso, no. Dicevo: esaminando un conto corrente, adesso ci dirà quale, utilizzato da Schettini Francesco, sono state accertate delle circostanze interessanti, vale a dire la presentazione all'incasso di alcuni effetti cambiari.

T. - Sì.

P.M. - Allora, diciamo prima qual è il conto corrente di quest...

T. - Il conto corrente era quello presso il Banco Lariano, ora Banca San Paolo di Torino, conto corrente n. 411322.3, intestato alla "S.M.".

P.M. - Benissimo.

T. - Praticamente è stato evidenziato che...

P.M. - Qua ci dica uno per uno gli effetti che sono stati accertati...

T. - Sì.

P.M. - ... e chi risultano i soggetti debitori.

T. - Sono stati presentati per l'incasso da parte di Schettini Francesco, non... si sconosce il motivo per cui è venuto in possesso delle cambiali, i seguenti effetti cambiali: allora, un effetto cambiario di 1.062.000 lire con scadenza il 31 marzo '87, soggetto debitore trattoria "Il Portico"...

P.M. - Trattoria "Il Portico".

T. - Luogo di pagamento Calolziocorte.

P.M. - Sì.

T. - Poi, sempre per la trattoria "Il Portico", altri due effetti di 4.208.666 cadauno con scadenza il 28 febbraio '87 e 31 marzo '87.

P.M. - Chi è il debitore di questo...?

T. - "Il Portico".

P.M. - "Il Portico" anche di questi o "La Tartaruga"?

T. - No, questi sempre "Il Portico", sì, sempre "Il Portico".

P.M. - "Il Portico".

T. - Sono tre in tutto, tre effetti in tutto per "Il Portico".

P.M. - Sì.

T. - Poi per quanto riguarda, invece... poi un altro... no questi... gli ultimi due sono la pizzeria "La Tartaruga", non è "Il Portico".

P.M. - Ecco, allora...

T. - La pizzeria "La Tartaruga".

P.M. - Ecco, allora, ripetiamo, quindi un effetto cambiario a scadenza 31 marzo '87, 1.062.000 la trattoria "Il Portico".

T. - Trattoria "Il Portico".

P.M. - Due effetti cambiari di...

T. - Di 4.208.666, con scadenza 28 febbraio '87 e 31 marzo '87, il soggetto debitore è la pizzeria "Tartaruga". Poi, cinque ef...

P.M. - Di Lecco.

T. - La pizzeria (...) (parola inintell., pronuncia non chiara) di Lecco, sì.

P.M. - Poi?

T. - Cinque effetti dei quali quattro di 500 mila e uno di 413.100 con scadenza 30 maggio '87, 30 giugno, 30 luglio, 30 agosto e 30 settembre, sempre '87. In questo caso il soggetto debitore è la pizzeria "Sottozero" di Flachi, di Milano. Poi altri quattro effetti dei quali tre da un milione e mezzo, uno da 1.812.200 con scadenza al 30/11/'87, al 30/12/'87, al 31/01/'88 e al 28 febbraio '88. In questo caso il soggetto debitore è "La Sfinge" di Malgeri Sonia.

P.M. - La palestra "La Sfinge".

T. - Tutti i progetti... cioè veniva descritto nell'informativa effettivamente che tutti i soggetti sono menzionati per cui... Schettini Francesco presentava questi effetti cambiari all'incasso, erano soggetti... le cui società erano già state sottoposte a sequestro con provvedimento del 12602/92-21 disposto dal G.I.P. e dalla Signoria Vostra.

P.M. - Va bene, un attimino solo perché ci possiamo anche frenare qui, gli altri accertamenti riguardano Aldè Stefano, li rinviemo al processo che costui prima o poi subrà, vediamo un attimino una cosa.

Musolino (u. 16.4.96, pag. 169 e 227) ha confermato che la villa di Suisio fu acquistata da Antonio Schettini per il tramite di una delle società finanziarie controllate dallo stesso collaboratore.

Dal **documento 1 prodotto dal pm all'udienza del 27.6.96**, risulta che Schettini e la moglie Anastasia Mottola sono soci della s.a.s. La Sirena (costituita per la gestione del ristorante Ponte Vecchio); Schettini risulta proprietario di 6 autovetture di valore compreso tra 1 e 7 milioni di lire e nel periodo 1988-1990 ha prodotto dichiarazioni IRPEF per complessive lire 78.500.000 circa

Questo quadro è stato definito nel corso di tutta la sentenza, per cui appare superfluo soffermarsi oltre nell'elencazione specifica delle condotte accertate a carico di Antonio Schettini, il quale deve essere ritenuto responsabile del reato di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione per delinquere contestata al capo 158.

Vincenzo Musolino è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione; le considerazioni esposte al capitolo 8, § 2 della sentenza costituiscono un

elemento di rilievo ai fini della valutazione dell'ulteriore reato associativo ascritto a Musolino, per cui, richiamata quella parte di motivazione, si affronteranno qui le condotte specifiche che delineano la partecipazione all'organizzazione mafiosa accertata in questo capitolo.

Ritiene la Corte che le condotte accertate a carico di Musolino, su cui è stata fatta piena luce grazie alla sua intervenuta collaborazione processuale, configurino indiscutibilmente il reato di partecipazione, con funzioni organizzative, all'associazione di stampo mafioso contestata al capo 158 dell'imputazione. Il ruolo assunto dall'imputato nell'ambito del sodalizio era essenzialmente finalizzato alla gestione economica dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti, attuata nell'ambito territoriale lecchese attraverso le modalità, apparentemente lecite o esplicitamente illecite, descritte nel precedente paragrafo. Nel delineare l'ambito territoriale dell'attività associativa, è stato frequentemente richiamato il ruolo assunto da Musolino in tale contesto, essendogli state attribuite le maggiori responsabilità in ordine al progettato (e in parte realizzato) controllo delle attività economiche, alla gestione del prestito a tassi usurari e alle conseguenti condotte estorsive e, in generale, alla gestione della gran parte del denaro proveniente dall'attività di spaccio di stupefacenti. Tali condotte configurano il reato associativo contestato, in quanto rappresentano l'esplicazione consapevole di un'attività finalizzata alla realizzazione degli obiettivi dell'associazione, tramite modalità mafiose. Anche se Musolino ha negato, in alcune parti dell'esame, di essere mai stato mafioso, le sue dichiarazioni sui comportamenti tenuti nella gestione economica del denaro consegnatogli dal cognato, nei prestiti ad usura e nelle modalità utilizzate per ottenere la restituzione dei finanziamenti erogati, negli effetti che la presenza del gruppo Coco-Trovato determinò sul contesto socio-economico della città di Lecco, rappresentano una vera e propria ammissione delle proprie responsabilità in ordine al reato ascrittogli.

Non solo Musolino fu consapevolmente partecipe del sodalizio qui giudicato, ma assunse in quell'ambito funzioni indiscutibilmente organizzative. L'imputato non fu mero esecutore delle indicazioni fornite dal cognato, ma esercitò l'ambito gestionale attribuitogli in piena autonomia, senza dover rendere conto delle modalità di investimento del denaro consegnatogli; inoltre fu l'artefice esclusivo dell'attività di prestito ad usura e nella realizzazione delle condotte estorsive nei confronti dei debitori che si sottraevano all'obbligo di adempimento assunse il ruolo tipico di chi è collocato al vertice dell'organizzazione (raramente esercitò violenza nei confronti dei debitori, i quali erano indotti ad adempiere solo per il timore che incuteva l'appartenenza del creditore ad un sodalizio mafioso).

Ritiene la Corte che l'illustrazione delle fonti di prova relative alla presenza mafiosa nell'ambito territoriale lecchese abbia dimostrato che Musolino fu uno dei personaggi fondamentali nella realizzazione del progetto criminale dell'associazione qui delineata e tale ruolo concreta il reato di qualificata partecipazione allo stesso sodalizio.

Per fornire un elemento che completa il quadro sin qui descritto, vanno richiamati gli accertamenti compiuti in ordine alla disponibilità patrimoniale dell'imputato. Il maresciallo **Carmelo Ritmo (u. 11.7.96)** ha riferito l'accertamento relativo ai beni immobili riconducibili a Musolino:

“P.M. - Va bene. Avete poi svolto indagini sulla villetta di Galbiate, di via Caduti di via Fani, di proprietà di Sacco Maria, moglie di Musolino Vincenzo.

MDIX

T. - Sì.

P.M. - *Qui avete sentito Chiapponi Paola, poi Sacco Francesco e Scaresse Pina, cioè i genitori di Sacco Maria, no?*

T. - Sì.

P.M. - *Che sono poi, quindi, i suoceri di Musolino Vincenzo.*

T. - Sì.

P.M. - *Avete sentito anche Fiori Roberto. Qui, in pratica, Le chiedo soltanto questo anche alla luce delle dichiarazioni che sono sopravvenute da parte di Musolino e anche dalla Sacco Maria se sono stati rilevati sul piano bancario gli estremi del pagamento di Sacco Francesco.*

T. - Sì, in questo caso è stato fatto accertamenti bancari per il pagamento del bene tra Sacco Maria e immobiliare "Bondita (?)". L'immobiliare...

P.M. - *Il primo...*

T. - *Il primo pagamento, al momento dell'acquisto, sì. Quindi risulta sul conto corrente intestato all'immobiliare "Bondita" dei quali signora Chiappone era amministratore unico, acceso presso la filiale di Lecco, della Banca Popolare di Lecco. Risulta per il periodo 1/10/'86 al 31/03/'88 un'unica operazione di accredito ed è relativa ai versamenti effettuati in data 9 febbraio '88 di dieci assegni circolari tratti in data 4/02/'88 dalla Banca Briantea, filiale di Calolziocorte...*

P.M. - *L'importo lo ricorda di questi...*

T. - Sì, sono stati fatti successivi accertamenti per identificare presso la Banca Briantea: "Per individuare il soggetto che ha richiesto i predetti assegni hanno permesso di appurare che sono stati richiesti da Sacco Maria mediante prelievo del denaro dal deposito a risparmio a portatore n. 1002907 acceso presso l'agenzia di Calolziocorte".

P.M. - *E per quanto...*

T. - *Sono stati prelevati da un libretto e stati versati...*

P.M. - *E per quanto riguarda il pagamento che i genitori avrebbero dovuto fare nei confronti della figlia Sacco Maria?*

T. - *In questo caso è stata interessata la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania in base alle dichiarazioni che avevano fatto i signori Sacco e Scalese, agenzia di (...) (parola inintell., pronuncia non chiara) relativa al deposito di risparmio, categoria 71 n. 482, intestata a Sacco Francesco. Hanno permesso di appurare che nel periodo preso in esame 1/11/'91, 31/04/'92 è effettuato un prelevamento in contanti in data 20/02/'92 per un importo di 20 milioni. Richiedendo contestualmente, presso lo stesso istituto, l'emissione di 4 assegni circolari dell'importo cadauno di 5 milioni a favore di Sacco Maria. Cioè 20 milioni risultano girati alla signora Sacco.*

P.M. - *Bene. Poi passiamo... quindi solo 20 milioni.*

T. - *Solo 20 milioni.*

P.M. - *Poi, per quanto riguarda gli accertamenti in relazione al locale ad uso magazzino sito in Lecco via Baracca 14, sempre di proprietà di Sacco Maria, moglie di Musolino, avete ricostruito i passaggi dell'immobile sulla base delle dichiarazioni di Pellegrini Carlo...*

T. - Sì.

P.M. - *... e di Castelnuovo Fulvio?*

T. - Sì.

MDX

P.M. - Ecco, noi abbiamo già sentito il Pellegrini. Le chiedo di verificare, alla luce del documento che Le mostro, se questo documento riassume l'esito degli accertamenti che avete svolto? Mi intendo a riferire agli estremi degli assegni che nominate. Prego.

(Breve silenzio)

P.M. - Quindi questi... Voi avete svolto degli accertamenti relativi...

T. - All'intero stabile perché l'unità locale che aveva comprato la signora Sacco faceva parte di un intero stabile che la proprietaria, cioè la "Multileasing s.r.l.", ha poi successivamente... ha prima acquistata dal signor Pellegrini e successivamente rivenduta ad altri soggetti.

P.M. - Benissimo. Quindi poi Voi avete svolto accertamenti per verificare i pagamenti da parte della signora Musolino, della signora Sacco?

T. - No, abbiamo effettuato accertamenti per verificare il pagamento da parte della "Multileasing" al Pellegrini di tutto lo stabile e non della Sacco con...

P.M. - Sì, ha ragione, ha ragione. Da parte della "Multileasing" che poi ha venduto a Sacco Maria.

T. - Che poi ha venduto a Sacco più altri.

P.M. - Sì, ecco, perfetto. Allora Le chiedo se quel documento che ha in mano, che è tratto dalla Vostra informativa, riporta gli estremi degli assegni e dei versamenti verificati. Cioè, in sostanza avete fatto accertamenti per verificare le dichiarazioni di Pellegrini Carlo, il venditore?

T. - Sì.

P.M. - Sulle modalità di pagamento, vero?

T. - Sì, confermo anche la...

P.M. - Bene. Quindi gli estremi sono quelli riportati in quei due fogli che pure consegniamo al Presidente. Poi... in particolare Le dico e Le chiedo questo: la "Multileasing", in relazione a questo accertamento, risulta avere pagato parte della somma complessiva che mi pare fosse notevole, vuole ricordare qual era?

T. - Sì, sui 400 milioni circa. Doveva essere 199 più 241...

P.M. - Sì.

T. - Quindi 199 più 241.

P.M. - Risulta aver pagato questa cifra con molti assegni circolari che risultano richiesti, gli estremi sono sul documento appena consegnato al Presidente, quindi non li riportiamo, ma con molti assegni circolari che risultano richiesti da Copia Vincenzo...

T. - Sì.

P.M. - E che risultano tutti emessi all'ordine di Rossi Maurizio.

T. - Sì.

P.M. - Avete potuto accertare rapporti tra questo Copia Vincenzo e la "Multileasing" tali da giustificare queste modalità di pagamento... e la... "Multileasing"...

T. - No, il signor Copia non è stato sentito perché era inrintracciabile. A tal proposito aveva pure un'indagine dalla Procura di Lecco nei suoi confronti, era irreperibile, latitante. Siamo andati a sentire il padre, ma non... così, informalmente, ha detto che non c'era, non sa dove...

P.M. - Quindi il Copia Vincenzo Lei sa se era coinvolto in quello che viene definito il procedimento per gli strangolatori d'azienda?

T. - Ho sentito dire di sì.

P.M. - Comunque era latitante, quindi non è stato...

T. - Sì, in quel momento non si riusciva a rintracciare.

P.M. - Quindi non è stato potuto... non è stato rintracciato. E, dunque, è stato identificato il Rossi Maurizio, beneficiario della gran parte di questi assegni?

T. - No, non è stato identificato perché pensavamo di farcelo dire dal signor Copia chi era il Rossi Maurizio perché... dato che ha fatto degli assegni a Rossi Maurizio doveva sapere chi era Rossi Maurizio.”.

Inoltre, dal **documento n. 1 prodotto dal pm all'udienza del 27.6.96** risultano le seguenti disponibilità patrimoniali di Musolino:

- l'imputato, tra il 1985 e il 1989, ha presentato dichiarazioni IRPEF per un reddito complessivo di circa 163 milioni di lire, mentre la moglie Maria Sacco ha presentato nello stesso periodo dichiarazioni IRPEF per un importo complessivo di lire 15 milioni circa;

- è titolare di quote societarie nelle compagine indicate nel corso di questo paragrafo, la SATA S.r.l., la GMT S.r.l., la Nuove Iniziative S.r.l., la AP leasing, la Omnileasing, la Di Vuono S.r.l., la Ecocalabria S.r.l., la Multileasing, la Finlario S.r.l., la SAMI S.r.l.;

- le diverse società nelle quali Musolino era inserito disponevano di numerose autovetture di valore (Mercedes, Ferrari, Porche).

In conclusione, le considerazioni sin qui esposte comportano l'affermazione della penale responsabilità di Vincenzo Musolino in ordine al reato di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione per delinquere contestatagli al capo 158 dell'imputazione.

Antonio Bruno è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione, esclusa la qualifica di organizzatore contestatagli, ed è accusato di aver partecipato all'associazione per delinquere di stampo mafioso la cui sussistenza è stata accertata in questo capitolo. Nella valutazione di questa seconda contestazione associativa, pur richiamandosi le osservazioni esposte nel capitolo 8, § 4 della motivazione, dovrà verificarsi se l'imputato abbia realizzato specifiche condotte rilevanti rispetto al sodalizio di tipo mafioso. Si anticipa che gli elementi di prova acquisiti sul punto sono da ritenersi inadeguati all'affermazione di penale responsabilità di Antonio Bruno in ordine al reato di cui al capo 158.

E' indubbio che Antonio Bruno fu per molti anni legato a Franco Coco-Trovato e al suo gruppo, avendo intrattenuto con lo stesso una intensa amicizia che lo condusse a partecipare all'attività delittuosa nel campo degli stupefacenti; questo accertamento (compiuto nella parte di motivazione sopra richiamata) costituisce un punto di partenza significativo nella prospettiva accusatoria, perché la comunanza di attività nel campo degli stupefacenti rappresenta un indizio di appartenenza anche all'organizzazione di stampo mafioso costituita per realizzare il progetto di controllo del territorio in quell'ambito. Ma a questo indizio non si sono accompagnati ulteriori elementi di riscontro in ordine alla concreta realizzazione da parte dell'imputato di condotte comprese nell'attività dell'associazione mafiosa.

Nessuno dei collaboratori ha riferito di condotte riconducibili a Bruno nell'ambito delle attività di controllo del territorio descritte in questo capitolo; Bruno non partecipò ad alcuna azione di sangue nell'ambito dei conflitti che coinvolsero l'organizzazione mafiosa (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 254**, ha riferito che intorno al luglio 1990 l'imputato doveva commettere un'azione violenta nei confronti di qualche avversario ma si era presentato disarmato, facendo arrabbiare **Schettini**, e quest'ultimo, **u. 22.3.96, pag. 98**, ha confermato la circostanza,

precisando che Bruno non era proprio adatto a quel tipo di azioni); nella zona di Lecco non partecipò ad alcuna delle attività descritte, rimanendo estraneo a quella forma di controllo del territorio propria dell'associazione mafiosa.

Ritiene la Corte che i suoi antichi rapporti con il gruppo di Franco Coco-Trovato (Sacchinello, Vigliarolo, Carnovale), con il quale Bruno fu coinvolto in un processo per sequestro di persona, dalla cui accusa fu assolto (reato che ha inopinatamente confessato nel corso dell'esame, scagionando il coimputato Sacchinello) e la sua presenza durante alcuni incontri che Coco-Trovato ebbe con il gruppo Pompeo (per la soluzione del conflitto in atto nella metà degli anni '80) non rappresentano un'esplicazione dell'attività tipica di questa organizzazione mafiosa; è possibile che il sodalizio operante a Lecco tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80 fosse collegato alla 'ndrangheta calabrese e che Bruno fosse affiliato alla stessa (di tale circostanza sono emerse alcune indicazioni anche in questo dibattimento), ma si tratta di un'attività non organica all'associazione delineata nel capo 158 dell'imputazione. Bruno operò per molti anni nell'ambito dell'organizzazione finalizzata al narcotraffico, secondo le modalità descritte nel capitolo 8, § 2, ma non fu coinvolto nell'ulteriore ed autonoma attività di controllo del territorio propria dell'associazione mafiosa. Il principio espresso all'inizio del paragrafo 4 di questo capitolo, trova, con riferimento alla posizione processuale di Bruno, una concreta applicazione, perché l'autonomia tra i due contesti associativi ha significato che questo imputato fosse intraneo al primo ma estraneo al secondo.

Per le esposte ragioni, Antonio Bruno deve essere mandato assolto dall'imputazione ascrittagli al capo 158 per non aver commesso il fatto.

Mario Sarlo è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione; le considerazioni esposte al capitolo 8, § 5 della sentenza costituiscono un elemento di rilievo ai fini della valutazione dell'ulteriore reato associativo ascritto a Mario Sarlo, per cui, richiamata quella parte di motivazione, si affronteranno qui le condotte specifiche che delineano la partecipazione all'organizzazione mafiosa accertata in questo capitolo.

La valutazione della posizione processuale dell'imputato è indubbiamente agevolata dalla confessione dallo stesso resa in ordine alle condotte ascrittegli, che, nel loro complesso, configurano il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso contestata al capo 158.

Mario Sarlo fu uno dei capi della "rete" di spaccio dello stupefacente operante nel territorio di Cinisello Balsamo-Cusano Milanino e, oltre a gestire il traffico illecito per conto dell'associazione Flachi-Trovato-Schettini, partecipò attivamente al controllo del territorio attraverso quel metodo mafioso descritto in questo capitolo.

Con specifico riferimento alle condotte compiute nell'ambito associativo qui esaminato (tutte confessate dall'imputato), si richiamano riassuntivamente:

- la partecipazione ad alcune azioni nei confronti del gruppo Batti, quali l'omicidio Cirnigliaro, l'omicidio Leuzzi, compiuto nell'interesse di Di Modica, l'omicidio De Vitis, l'omicidio dei due turchi;
- il coinvolgimento del gruppo da lui capeggiato, e in particolare dei fratelli Gino e Luciano, in molti altri fatti omicidiari (secondo la logica di divisione dei compiti che lo escludevano dalla partecipazione diretta alle azioni di fuoco);
- l'attività di investimento dei proventi del traffico di stupefacenti gestita dal gruppo, concretatasi nell'acquisto del complesso turistico "I pini di Framura".

Ma nel trattare la posizione di Mario Sarlo è opportuno richiamare tre vicende specifiche, riferite dallo stesso imputato, che rappresentano, a parere della Corte, un elemento di prova significativo del carattere mafioso dell'associazione e dell'organicità di Sarlo rispetto a quel sodalizio.

Il primo profilo è già stato richiamato nel paragrafo 4 ed è relativo alle ragioni per cui Mario Sarlo e il suo gruppo decisero di entrare organicamente nell'associazione mafiosa qui giudicata:

“P.M. - E quindi da questo momento Vi rifornite da loro di stupefacente?”

I. - Sì, sì.

P.M. - Ha ricordato dei prezzi, quelli erano i prezzi che Vi praticavano il gruppo di...

I. - Sì, settantamila la cocaina, e cinquantamila l'eroina.

P.M. - Quindi non è che fosse un prezzo proprio... stracciato?

I. - No, no, no, non era per niente vantaggioso.

P.M. - E perché allora Ve lo forniva, Voi avevate qualcosa in cambio, avevate il diritto di...

I. - E beh, chiaramente la vendevo in Comasina, l'eroina, perché la cocaina no, però l'eroina la vendevo in Comasina, quindi... Ma poi difatti gliel'ho detto anche una volta allo Schettini e gli ho detto: "Ma non ti sembra un po' cara?" e mi fa: "Va beh, scusa, a Pino Campisi gliela pagavi lo stesso prezzo".” (u. 21.2.96, pag. 131).

Il secondo episodio riguarda la fase iniziale del coinvolgimento del gruppo Sarlo-Tocci nella guerra Batti e concerne la richiesta formulata da Franco Coco-Trovato a Mario Sarlo di contattare Giancarlo Folegatti per intimargli di non rifornire più il gruppo avverso, già richiamata nel precedente paragrafo.

Infine, il terzo episodio è, forse, il più espressivo della subcultura mafiosa propria nell'associazione, di cui Mario Sarlo era pienamente partecipe. Nel paragrafo precedente è stata descritta la “garanzia” di affidabilità di Tocci che Franco Coco-Trovato chiese a Sarlo; come già rilevato la garanzia richiesta era finalizzata al rispetto dell'obbligo di omertà, caratteristico dello stato di assoggettamento proprio del sodalizio mafioso.

Mario Sarlo non era affiliato alla ‘ndrangheta (u. 22.2.96, pag. 118) ma si è definito un contrasto onorato. E' forse superfluo osservare che l'affiliazione formale all'organizzazione ‘ndranghetista rappresenta un indizio significativo dell'appartenenza all'associazione mafiosa qui giudicata, ma la valutazione della penale responsabilità deve fondarsi soprattutto sulle condotte realizzate da ciascun imputato. Nel caso di Mario Sarlo, le indicazioni provenienti da molteplici fonti di prova a suo carico e l'ammissione di responsabilità intervenuta nel corso del dibattimento configurano l'inserimento organico dell'imputato nel sodalizio mafioso qui giudicato. La sua partecipazione fu incontestabilmente qualificata dall'essere un organizzatore dell'associazione, come si desume dal ruolo di raccordo assunto nei rapporti tra la “rete” locale e il gruppo dirigente del sodalizio, dalla gestione della partecipazione degli affiliati del suo gruppo negli episodi delittuosi commessi nell'interesse dell'organizzazione, dal potere di intervento consultivo che gli veniva riconosciuto dai capi.

Per tutte le esposte ragioni, Mario Sarlo deve essere ritenuto responsabile del reato di partecipazione, con funzioni di organizzatore, all'associazione per delinquere delineata al capo 158.

Pasquale Ventura è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione; le considerazioni esposte al capitolo 8, § 4 della sentenza costituiscono un elemento di rilievo ai fini della valutazione dell'ulteriore reato associativo ascritto a Pasquale Ventura, per cui, richiamata quella parte di motivazione, si affronteranno qui le condotte specifiche che delineano la partecipazione all'organizzazione mafiosa accertata in questo capitolo:

- Pasquale Ventura assunse funzioni di comando nell'ambito dell'articolazione locale di Busto Arsizio, svolgendo direttamente le attività di controllo del traffico di stupefacenti nell'ambito territoriale di competenza (vicende descritte da Terranova e da Messina in ordine ai rapporti con Trimarco e Nardi);

- esercitò l'attività di "protezione", di prestito ad usura e di estorsione nell'ambito territoriale di Busto Arsizio;

- era (o meglio è) affiliato alla 'ndrangheta, come affermato da molti collaboratori (**Vita, u. 12.1.96, pag. 107, Fuscaldo, u. 25.1.96, pag. 225 Foschini, u. 9.2.96, pag. 235, Schettini, u. 22.3.96, pag. 180, Messina, u. 9.10.96, pag. 53**);

- gestì un traffico di armi di dimensioni rilevante con **Bosetto (u. 18.9.96, pagg. 71 e ss.)**.

In conclusione, il ruolo di Pasquale Ventura nell'ambito dell'organizzazione qui giudicata può essere ricondotto all'attività svolta nell'area territoriale di Busto Arsizio dal gruppo di cui l'imputato era al vertice; si è già osservato che il coinvolgimento di tale articolazione territoriale nelle attività di controllo del traffico di stupefacenti e di intimidazione nei confronti dei gruppi o degli spacciatori concorrenti non fu organico, poiché solo raramente alcuni affiliati ivi operanti parteciparono a progetti di attentato nell'ambito delle azioni di fuoco descritte nel paragrafo 4 (è emersa solo la partecipazione di Greco al progetto di agguato nei confronti di Sebastiano Allia), ma Pasquale Ventura, affiliato alla 'ndrangheta nella cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto, ebbe come riferimento lo schieramento destefaniano di Coco-Trovato, dal quale si approvvigionò stabilmente di stupefacenti (tramite Greco e Russo) e per conto del quale operò l'attività di controllo del territorio tipica della presenza mafiosa. Di particolare significato è l'espressione utilizzata da **Giuseppe Vita** per descrivere il rapporto di "appartenenza" del gruppo Ventura all'organizzazione destefaniana operante in Lombardia:

"I.R.C. - Con Ventura e con il Pugliesi, e a me mi è stato presentato come Tonino "lo scugnizzo".

P.M. - Tonino "lo scugnizzo".

I.R.C. - Che poi seppi, successivamente, chiamarsi Tonino Schettini.

P.M. - Mhmm.

I.R.C. - Personaggio del quale io avevo già sentito parlare in diverse occasioni, sia dai Ventura, sia dal Paolo Russo...

P.M. - Ecco, cerchiamo di focalizzare...

I.R.C. - ... ma che non avevo mai incontrato, eccetto per la prima volta in quella occasione.

P.M. - Cosa Le era stato detto in precedenza, ecco che quindi concretizziamo quei discorsi cui Lei aveva fatto prima riferimento, no? Cioè, Lei aveva detto: "Parlando con

costoro ho capito i riferimenti a Tizio, Caio", ecc. ecc. Ecco, allora vogliamo dire subito che cosa aveva preso prima dai Ventura, appreso prima dai Ventura e da Paolo Russo circa i loro rapporti con Schettini e circa la riferibilità di Schettini ad ambienti criminali? Prego.

I.R.C. - Sì, lo Schettini veniva definito, sia dal Paolo Russo, sia da Ventura, come un personaggio di spicco del... di un gruppo della loro organizzazione milanese, definito, a me mi è sempre stato definito come il numero due. Ad esempio, il Paolo Russo ne parlava dicendo che erano come amici fraterni, insomma. Ricordo che, ad esempio, la convivente del Paolo Russo lo chiamava il Gei Ar della situazione, insomma, no?, soprannominati "Gei Ar". Invece nell'interno di tutto il gruppo veniva chiamato "o scugnizzo".

P.M. - Mhmm.

I.R.C. - E veniva definito come il numero due della organizzazione, al di sopra...

P.M. - Della loro organizzazione?

I.R.C. - Della loro organizzazione.

P.M. - Cioè, ne parlavano come il numero due...

I.R.C. - Certo.

P.M. - ... della organizzazione cui loro stessi appartenevano?

I.R.C. - Certo. Certo.

P.M. - E il numero uno?

I.R.C. - E il numero uno è sempre stato definito, al di sopra di Schettini, un certo Coco Trovato, che io però, al di là di averne sentito parlare in questi termini, non ho mai né incontrato, né... né conosciuto.

P.M. - Le dissero in quale campo illegale operava...

I.R.C. - Sì, il campo...

P.M. - ... questa organizzazione?

I.R.C. - ... il campo in cui operava era un po' tutto quello che... degli stupefacenti a... tutto ciò che poteva essere un'organizzazione criminale che controllava il territorio della Lombardia, con capi centro sul Lecchese, diciamo, ecco, la zona... il ristorante "Wall street" veniva spesso anche dal Paolo Russo o da qualcun altro nominato come questo locale appartenente al Coco Trovato, e quindi come un punto di ritrovo, diciamo, a Lecco, ristorante che io conosco per nome, non sono mai stato, quindi non ho avuto mai occasione né di vedere né il luogo, né il ristorante, né tantomeno di conoscere il Franco Coco.

P.M. - In relazione all'organizzazione di Coco e di Schettini, Le furono fatti riferimenti circa guerre che essi stessi avevano dovuto affrontare...

I.R.C. - Mah, quello che emergeva...

P.M. - ... contrasti? Prego.

I.R.C. - Quello che emergeva è che il gruppo Coco-Schettini aveva soppiantato sul Milanese, e quindi in Lombardia, un altro gruppo, quindi si era sostituito a un altro gruppo con un'azione di forza. Non so, un episodio che dava il tenore di questa lotta, cruenta o meno cruenta, che poteva esser nata all'interno di questi gruppi, questo mi fu riferito da Paolo Russo, mi ha raccontato un episodio dove affermava che lo Schettini Tonino era stato vittima di un agguato mentre conduceva un'autovettura, una Porsche nera, scambiato per Coco Trovato. Ne è uscito illeso, e quindi mi raccontava questo episodio, cioè che, così, può rappresentare, a parere mio questo, che c'era all'interno dell'organizzazione criminale due gruppi che si contendessero un territorio o un qualche cosa, insomma. Ecco.

P.M. - Non Le fu detto dove questo agguato si era verificato? Se lo ricorda?

MDXVI

I.R.C. - So che è stato a Milano, però non ricordo... non ricordo esattamente...

P.M. - Senta, continuiamo, quindi quella sera questo Tonino Schettini Le viene presentato, avete avuto modo di scambiare...

I.R.C. - Niente, proprio...

P.M. - ... discorsi, osservazioni?

I.R.C. - No, nulla... nulla nel modo più assoluto, al di là dei convenevoli, il "ciao", "ciao", la stretta di mano, con me la stretta di mano, loro si sono abbracciati perché si conoscevano molto meglio di me, e basta. Tutto il discorso... Dopo un dieci minuti neanche forse sia io che il Mette siamo andati poi a dormire, e loro son rimasti lì, non so se sono andati anche loro poi a dormire o meno.” (u. 12.1.96, pag. 109)

La riconducibilità delle attività mafiose da parte del gruppo di Busto Arsizio è confermata dai rapporti intercorsi tra Schettini, Giuseppe Vita e Paolo Russo in ordine alla locazione dell’abitazione di via Sismondi 1 e alle prospettate possibilità di intestazione da parte di Schettini (anche per conto di Franco Coco-Trovato) dei locali acquistati a Lecco ad una società di Vita; quest’ultima vicenda è stata così ricostruita da **Schettini**:

“P.M. - Senta, è vero che Vita ha proposto a Lei degli acquisti di mobili tramite leasing? Cioè, avete parlato anche di queste cose?

I. - No, sono stato io a parlarne di questo al Vita, nel senso che io mi ero reso conto che a Lecco stavamo facendo qualcosa di troppo sfarzoso... troppo...

P.M. - Appariscente.

I. - ... appariscente...

P.M. - A che si riferisce?

I. - Al "Wall street".

P.M. - Sì.

I. - Tenga presente che mentre Franco stava costruendo il "Wall street", io avevo ritirato l'albergo appunto dal Ruscidi, che qui poi è un altro discorso, di cui io lì ho speso oltre i 2-300 milioni di lire e poi l'ho abbandonato, cioè lo lasciai a se stesso proprio per non... perché mi aspettavo che prima o dopo... avevo un presentimento che sarebbe saltato qualche casino che perdevamo tutto. E infatti limitai...

P.M. - E quindi...

I. - ... almeno i danni di quello che mi apparteneva a me, che poi era un locale che poi, come spiegherò, era società tra me e Franco, ho preferito perdere quello che c'era da perdere e basta, senza rimettercene ulteriori.

P.M. - E quindi, Lei dice, il leasing poteva servire...

I. - E quindi, allora, siccome vedevo questo, gli proposi al Franco: "Senti, qua facciamo qualcosa, cerca di toglierti questo posto qua intestato a te e passiamo a qualcun altro". Certamente era difficile trovare qualcuno o che avesse la possibilità economica di poter ritirare l'ambiente a quel prezzo, sia trovare una finanziaria che poteva fare... Anzi, l'unica soluzione era una finanziaria per poter fare questo tipo di lavoro.

P.M. - Senta, tornando...

I. - In uno degli appuntamenti con il Vita, gli proposi io questo, dico: "Senti, la tua società ha possibilità di fare questo?", disse: "No, non posso", dice, "ma è una cosa che la puoi fare tu", dico: "Va beh, lascia stare".

P.M. - Chi Gliel'ha presentato il Vita a Lei?

I. - Il Paolo Russo.” (u. 22.3.96, pag. 190).

In conclusione, il coinvolgimento di Pasquale Ventura nell'organizzazione capeggiata da Franco Coco-Trovato non si limitò alla gestione del traffico di stupefacenti, ma riguardò anche la realizzazione di condotte proprie dell'organizzazione mafiosa, consistenti nel controllo del territorio di competenza, sia con riferimento all'attività di spaccio, sia alla “protezione” dei locali; inoltre, pur non partecipando alle azioni di fuoco nell'ambito dell'alleanza mafiosa, il gruppo di Busto Arsizio, e primariamente Pasquale Ventura, si rese disponibile a realizzare per conto dell'organizzazione attività funzionali all'esistenza del sodalizio anche al di fuori della gestione del traffico di stupefacenti, quale il reperimento di basi logistiche e l'investimento dei proventi derivanti dallo spaccio.

Tale complessità di funzioni configura anche il reato associativo delineato al capo 158, in relazione al quale deve essere affermata la penale responsabilità di Pasquale Ventura; questi è accusato di essere stato un organizzatore dell'associazione mafiosa, ma la sua estraneità al contesto decisionale dell'alleanza tra le varie organizzazioni dedite allo spaccio comporta l'esclusione di una partecipazione qualificata a detto sodalizio. Va rilevato in proposito che il gruppo di Busto Arsizio, quale articolazione locale dell'associazione di cui al capo 34, ebbe nei suoi vertici alcuni personaggi che funsero da raccordo tra la struttura centrale e i partecipi a livello territoriale decentrato, secondo la ricostruzione compiuta nel capitolo 8 della sentenza; un ruolo analogo non può essere attribuito agli stessi vertici rispetto alla struttura associativa di tipo mafioso, che si connotò secondo modalità di funzionamento diverse, ricomprendendo nel gruppo dirigenziale e organizzativo personaggi al vertice di altre organizzazioni finalizzate al narcotraffico. Pertanto, Pasquale Ventura deve essere considerato un mero partecipe dell'associazione di cui al capo 158.

Paolo Russo è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione; le considerazioni esposte al capitolo 8, § 4 della sentenza costituiscono un elemento di rilievo ai fini della valutazione dell'ulteriore reato associativo ascritto a Russo, per cui, richiamata quella parte di motivazione, si affronteranno qui le condotte specifiche che delineano la partecipazione all'organizzazione mafiosa accertata in questo capitolo:

- assunse funzioni di vertice nell'ambito dell'articolazione locale di Busto Arsizio, svolgendo direttamente le attività di controllo del traffico di stupefacenti nel contesto territoriale di competenza;
- collaborò nell'attività di “protezione”, di prestito ad usura e di estorsione nell'ambito territoriale di Busto Arsizio (come già descritto nel capitolo 8 della sentenza);
- in particolare vanno richiamate le dichiarazioni di **Tocci (u. 15.11.95, pag. 18)**, relative alla richiesta formulata da Nigro a Tocci e da questi a Schettini di poter uccidere Giacobbe per la condotta estorsiva di cui Nigro era rimasto vittima all'inizio del 1989; si riporta la descrizione dell'episodio fornita dal collaboratore:

“P.M. - Ho capito, quindi non può rispondere direttamente per, come dire?, scienza diretta a questa domanda. Il rapporto tra Paolo Russo e l'organizzazione, per quello che Lei ne sa, fino a quando...”

I. - Era...

P.M. - ... fino a quando ha durato e da quando era iniziato. Lei ha già trovato...

I. - Allora, intanto quanto è durato non lo so, ma era un rapporto... allora, intanto si parlava di fatti ben altro... molto più gravi, quindi non è che non si potesse parlare di stupefacente che bene o male era un fatto di minore importanza; comunque aveva sicuramente uno stretto rapporto per... con l'organizzazione Coco-Schettini per un altro episodio poi non verificatosi, comunque, che le spiego. Ubaldo Nigro aveva dei rancori nei confronti di Giacobbe perché Giacobbe è stato colui che aveva tentato quell'estorsione in suo danno.

P.M. - Giacobbe Salvatore.

I. - Giacobbe Salvatore.

P.M. - Scusi, credo che Lei l'abbia già datata quella vicenda, ma ripetiamolo, in che periodo si colloca l'estorsione?

I. - A cavallo... comunque sicuramente i primi dell'89, però può essere a cavallo tra l'88 e l'89, ma sicuramente i primi dell'89.

P.M. - Sì. Quindi prima del suo ferimento, prima che Lei subisse l'agguato a Taranto.

I. - Certo, prima che io subissi l'agguato a Taranto.

P.M. - Prego.

I. - Quindi serbava ancora del rancore nei confronti di Giacobbe. Lui ha sempre avuto in animo, insomma, l'eliminazione fisica di Giacobbe.

P.M. - Il Nigro.

I. - Il Nigro, e io mi interessavo... ci fu un periodo poi che io mi interessai anche di questo. Siccome avevo sentito parlare che Paolo Russo era molto amico, amico intimo di... di Giacobbe e allora chiesi quale interesse l'organizzazione Coco-Schettini aveva per Giacobbe. E gli chiesi l'eliminazione di Giacobbe. Si interessarono Coco e Schettini, la cosa fu rimandata e rimandata anche... ogni tanto rimandata, e comunque mi dissero che nel momento propizio, nel momento opportuno sarebbe stato Paolo Russo a... diciamo far... ad attirare in trappola Giacobbe per procedere alla sua eliminazione, cosa che poi non si è verificata.

P.M. - Quindi Paolo Russo doveva approfittare del suo rapporto personale col Giacobbe per attirarlo in trappola, insomma...

I. - Certo.

P.M. - ...uno di quei tradimenti di cui...

I. - Certo.

P.M. - ...questa storia è costellata. Ha saputo se si entrò mai in una qualche fase operativa, rispetto...

I. - Non lo so se si entro mai in qualche fase operativa, però questo Schettini diceva che quello era un regalo personale che lui avrebbe fatto e quindi si interessava lui. Adesso non ricordo per quale ca... forse sicuramente sarà stato (...) (parole inintell.) negli ultimi periodi questo qua, e per quale motivo poi non è stato... fatto questo...";

- era (o meglio è) affiliato alla 'ndrangheta, come affermato da molti collaboratori (**Vita, u. 24.1.96, pag. 129; Fuscaldo, u. 25.1.96, pag. 201; Schettini, u. 22.3.96, pag. 200**);

- gestì in prima persona il reperimento dell'abitazione di via Sismondi (attività che è stata ritenuta funzionale all'esistenza dell'organizzazione) e i rapporti con i vertici

dell'organizzazione mafiosa (Foschini e Franco Coco-Trovato) dopo gli arresti del 31 maggio 1992;

- collaborò nel traffico di armi gestito dal gruppo di Busto Arsizio, accompagnando Greco tra il dicembre 1991 e l'inizio del 1992 per inviare una partita di armi in Sicilia per conto di Miano e Cappello ai tempi della guerra contro Sante Mazzei; Greco e Russo si recarono a Torino dal fornitore (Marando) per concludere l'acquisto delle armi (**Di Modica, u. 16.11.95, pag. 126-129**).

In conclusione, il ruolo di Paolo Russo nell'ambito dell'organizzazione qui giudicata può essere ricondotto all'attività svolta nell'area territoriale di Busto Arsizio dal gruppo di cui l'imputato era al vertice; si è già osservato che il coinvolgimento di tale articolazione territoriale nelle attività di controllo del traffico di stupefacenti e di intimidazione nei confronti dei gruppi o degli spacciatori concorrenti non fu organico, poiché solo raramente alcuni affiliati ivi operanti parteciparono a progetti di attentato nell'ambito delle azioni di fuoco descritte nel precedente paragrafo (è emersa solo la partecipazione di Greco al progetto di agguato nei confronti di Sebastiano Allia), ma Paolo Russo, affiliato alla 'ndrangheta nella cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto, ebbe come riferimento lo schieramento destefaniano di Coco-Trovato, dal quale si approvvigionò stabilmente di stupefacenti e per conto del quale operò l'attività di controllo del territorio tipica della presenza mafiosa. Pertanto, il coinvolgimento di Russo nell'organizzazione capeggiata da Franco Coco-Trovato non si limitò alla gestione del traffico di stupefacenti, ma riguardò anche la realizzazione di condotte proprie dell'organizzazione mafiosa, consistenti nel controllo del territorio di competenza, sia con riferimento all'attività di spaccio, sia alle "protezioni" dei locali; inoltre, pur non partecipando alle azioni di fuoco nell'ambito dell'alleanza mafiosa, il gruppo di Busto Arsizio, e Russo in particolare, era disponibile a realizzare per conto dell'organizzazione attività funzionali all'esistenza del sodalizio anche al di fuori della gestione del traffico di stupefacenti, quale il reperimento di basi logistiche e l'investimento dei proventi derivanti dallo spaccio.

Tale complessità di funzioni configura anche il reato associativo delineato al capo 158, in relazione al quale deve essere affermata la penale responsabilità di Paolo Russo; questi è accusato di essere stato un organizzatore dell'associazione mafiosa, ma la sua estraneità al contesto decisionale dell'alleanza tra le varie organizzazioni dedite allo spaccio comporta l'esclusione di una partecipazione qualificata a detto sodalizio. Va rilevato in proposito che il gruppo di Busto Arsizio, quale articolazione locale dell'associazione di cui al capo 34, ebbe nei suoi vertici alcuni personaggi che funsero da raccordo tra la struttura centrale e i partecipanti a livello territoriale decentrato, secondo la ricostruzione compiuta nel capitolo 8 della sentenza; un ruolo analogo non può essere attribuito agli stessi vertici rispetto alla struttura associativa di tipo mafioso, che si connotò secondo modalità di funzionamento diverse, ricomprendendo nel gruppo dirigenziale e organizzativo personaggi al vertice di altre organizzazioni finalizzate al narcotraffico. Pertanto, Paolo Russo deve essere considerato un mero partecipe dell'associazione di cui al capo 158.

[2]. I partecipi.

La posizione di **Rolando Coco** è indubbiamente particolare nell'ambito di questa vicenda processuale, considerato che questi è il fratello di Franco Coco-Trovato ma non è stato accusato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico dallo stesso diretta, mentre nei suoi confronti è stata elevata la contestazione, che qui si esamina, di

partecipazione alle attività dell'organizzazione mafiosa delineata al capo 158. Per valutare la penale responsabilità dell'imputato è opportuno definire la prospettiva avanzata a suo carico dalla pubblica accusa, sulla quale vanno compiute le verifiche in fatto e va formulato il giudizio di rispondenza dei fatti accertati alla fattispecie incriminatrice contestata.

Il pm ha sostenuto che Rolando Coco assunse nell'ambito dell'organizzazione capeggiata dal fratello Franco il ruolo di gestore delle attività economico-commerciali per conto di quest'ultimo, in quanto sarebbe stato l'intestatario delle licenze di alcuni bar e ristoranti aperti a Lecco nel corso degli anni '80 e dei primi anni '90; quelle attività commerciali costituirono, a parere dell'accusa, il risultato degli investimenti che l'organizzazione Coco-Trovato realizzò nel territorio lecchese grazie ai proventi derivanti dall'attività di traffico di stupefacenti; di conseguenza, l'acquisizione dei locali pubblici da parte di Rolando Coco per conto dell'associazione avrebbe rappresentato una concreta attuazione del progetto di controllo del territorio descritto nella prima parte di questo paragrafo.

Deve, quindi, escludersi che il pm abbia impostato l'accusa contestando a Rolando Coco anche un ruolo attivo nella realizzazione delle condotte manifestamente delittuose (traffico di stupefacenti, omicidi, usura, estorsione) e, d'altronde, nel corso del dibattimento le indicazioni emerse su un possibile coinvolgimento dell'imputato in siffatta attività sono state assolutamente sporadiche e non riscontrate. In particolare, si richiamano le dichiarazioni di **Parisi** relative ad una consegna di due fucili a canne mozze ricevuti da Rolando nel 1985 e destinati, a dire del collaboratore, all'omicidio di un tale Gianni (**u. 11.7.96, pag. 221**) e alla generica affermazione di **Piccione** relativa al coinvolgimento anche di Rolando nel traffico di stupefacenti (**u. 3.4.96, pag. 36**). Tutti gli altri collaboratori sentiti in questo processo hanno decisamente escluso che Rolando Coco fosse partecipe alle attività delittuose riconducibili all'organizzazione e la gran parte di essi ha negato persino di conoscere l'imputato (così **Zagari, u. 9.1.96, pag. 81, Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 210, Morabito, u. 23.2.96, pag. 60, Pace, u. 13.3.96, pag. 62**). I due più profondi conoscitori della articolazione lecchese dell'organizzazione, Schettini e Musolino, hanno escluso qualsiasi rapporto illecito tra Rolando e le attività del fratello Franco. **Schettini** ha letteralmente dichiarato:

“P.M. - Va bene. Andiamo avanti e passiamo ad altri gruppi di imputati, in particolare di persone operanti più nella zona di Lecco. Dunque, Lei avrà sicuramente conosciuto Mario Trovato e Rolando Coco...”

I. - Sì.

P.M. - ... cioè i due fratelli di Franco. Cosa può dire al riguardo dei due, separando, parli prima di Mario Trovato e poi di Rolando?

I. - Anzitutto a tutt'e due li ho conosciuti sin dall'età che avevo io quattordici o quindici anni, che mi recavo al Nord, durante il periodo estivo, durante le ferie scolastiche...

P.M. - Sì.

*I. - ... e venivo su al Nord a lavorare. Del Rolando: un tipo molto scherzoso, schivo, nel senso, è sempre stato un po' solitario, al di fuori anche dalla famiglia stessa, quindi rapporti ben poco, se non solo commerciali o... per la stessa categoria di lavori che facevamo, perché all'epoca avevo anch'io dei ristoranti, dopo però, che sono poi... mi sono trasferito al Nord.” (**u. 29.3.96, pag. 47**).*

Musolino ha così descritto i rapporti di Rolando con il fratello Franco:

“P.M. - Questo, va beh, non ci interessa. Senta, e in ordine al Rolando Coco, fratello di Coco, Lei può riferire circostanze interessanti per questo processo?”

I. - Niente, so che... Allora, ho già riferito che era il proprietario delle... diciamo, del vecchio stabile dove è sorto il "Wall street", esatto. E so che ha avuto un attimo di... di difficoltà economica, sia l'acquisto lì e... diciamo, l'acquisto che è avvenuto, come ho già descritto, è avvenuto a quel proposito lì perché aveva bisogno di liquidità e gli avrà da... gli ha dato una mano suo fratello, diciamo, quel frangente lì, diciamo, così.

P.M. - Gli ha dato una mano economicamente?

I. - Economicamente, sì.

P.M. - Senta, può affermare qualcos'altro? Cioè, non ha altro da dire? Cioè, il fatto che sia stato aiutato economicamente, come dire?,...

I. - No, diciamo che...

P.M. - ... è frutto di un interesse del Coco Rolando alle attività illecite del Franco?

I. - No, che sappia io no.

P.M. - Che sappia Lei, no. Abbiamo - sentiremo poi dei testi - abbiamo dei risultati di indagine che fanno riferimento all'intervento del Coco Rolando, anche con modalità minacciose in taluni rapporti con altre persone che avevano crediti verso il Trovato Franco, Lei è al corrente di questi episodi?

I. - No, io posso solo dire quello che è il mio pensiero: sicuramente, come sarà capitato a me, come sarà capitato a loro, che sono anche fratelli di Trovato, non penso che avevano bisogno di fare delle minacce, questo è un mio pensiero, comunque. Lo prenda come pensiero.

P.M. - Cioè?

I. - Cioè, essendo i fratelli di Trovato, come io ero il cognato, mai più avevo bisogno di fare una minaccia, qualcosa, sapevo già che, diciamo, la persona che c'era davanti, difficilmente mi contes... contestava qualcosa, capi...?” (u. 19.4.96, pag. 97)

Nella definizione della posizione processuale di Rolando Coco deve, in definitiva, escludersi qualsiasi suo coinvolgimento in attività direttamente collegate all'ambito manifestamente delittuoso riconducibile all'organizzazione. L'indicazione di Parisi su un ruolo attivo dell'imputato nel progetto di un agguato da realizzare nell'interesse dell'associazione è rimasta isolata e del tutto anomala rispetto alle altre risultanze dibattimentali.

Gli elementi indiziari di prova acquisiti nel corso del dibattimento hanno essenzialmente riguardato il ruolo di prestanome assunto da Rolando Coco, il quale avrebbe in primo luogo collaborato nell'attività di investimento dei proventi dell'organizzazione finalizzata al narcotraffico, prestandosi ad essere intestatario di alcuni esercizi commerciali acquisiti con denaro di provenienza delittuosa; secondariamente avrebbe partecipato all'attività di controllo del territorio, utilizzando per interessi propri e dell'organizzazione la situazione di assoggettamento determinata nel contesto lecchese dalla presenza del gruppo capeggiato dal proprio fratello.

Sono questi due ambiti che dovranno qui essere valutati, verificando se la ricostruzione delle vicende che coinvolsero Rolando Coco consenta di pervenire all'affermazione di una sua penale responsabilità in ordine al reato associativo di cui al capo 158.

Con riferimento all'acquisizione da parte dell'imputato di alcuni esercizi commerciali e di alcuni immobili, si riportano, innanzi tutto, le dichiarazioni del maresciallo **Carmelo Ritmo (u. 11.7.96)**, il quale ha illustrato le indagini svolte dalla Guardia di finanza in merito alle disponibilità economiche di Rolando Coco:

*"P.M. - Passiamo alla pizzeria **"Del "Giglio" con sede in Lecco, via Ghislandoni 21** di proprietà di Coco Rolando.*

T. - Sì.

P.M. - Qui avete sentito Malucelli Walter, da noi ascoltato il 126 giugno di quest'anno. Mazza Vincenzo da noi sentito il 27 giugno. Dolazza Edoardo, da noi sentito il 27 giugno,. Pozzi Virginio e Bregaglio Adele che abbiamo nche questa sentita il 27 giugno. In pratica, in relazione al contenuto di queste dichiarazioni non Le pongo alcuna domanda; Le dico soltanto che, come qui appreso, il Malucelli aveva dichiarato di aver ricevuto uan somma di 12 milioni e poi, per la verità, aveva modificato dicendo di avendola divisa 6 milioni...

T. - In due tranche.

P.M. - ... con il Mazza. Il Malucelli anche qui aveva detto che era stato un pagamento in contanti, quindi non è stato possibile alcun accertamento in questione, no?

T. - Sì, in contanti... No.

P.M. - Il Malucelli aveva anche spiegato di aver... di ricordare che il locale aveva avuto dei lavori di rinnovamento...

T. - Sì.

P.M. - Attraverso il rappresentante legale della "I.B.A." di Grassobbio avete acquisito qualche elemento...

T. - Volevamo acquisire per vedere quanto aveva speso suppergiù per effettuar queste modifiche, ma non è stato possibile perché mancava... non siamo riusciti a identificare la commessa che gli era stata fatta al signor... Mazza...

P.M. - Va bene.

T. - Quindi non abbiamo potuto quantificare l'importo.

*P.M. - Andiamo avanti. Avete poi svolto degli accertamenti in relazione al **bar "Sun City"**, che poi sarebbe la stessa unità, no? Un'unità della pizzeria "Del Giglio"...*

T. - Sì, un'unità della pizzeria...

P.M. - ... con sede in Lecco alla via Adamello 36, di Coco Rolando. Intanto, scusi, faccia capire, questo bar... che significa unità locale? Cioè un bar che...

T. - Praticamente è iscritto alla Camera di Commercio con la pizzeria "Del Giglio" e poi ha altre sedi con quale, con la stessa attività, gestisce anche il bar "Sun City", diciamo, un'unità locale della pizzeria "Del Giglio".

P.M. - Quindi è fisicamente distinto? E' un altro locale, di un'altra (...)(parola inintel., voci sovr.)

T. - Sì, un altro locale anche se gestito con la stessa pizzeria "Del Giglio", comunque un altro locale a parte.

P.M. - Benissimo, un altro locale. Dunque, Voi avete acquisito le dichiarazioni di Bonetti, mi pare, no?

T. - Sì.

P.M. - Di Bonetti Elide, parte venditrice, noi l'abbiamo, credo sentita... l'abbiamo anche noi sentita. La Bonetti aveva dichiarato di essere stata pagata con assegni...

T. - Sì.

P.M. - ... per un totale di 30 milioni e con un importo di 10 milioni ciascuno.

T. - Sì.

P.M. - E' stato possibile accertare questo?

T. - Sì, sono stati fatti e risulta effettivamente pagato.

P.M. - Ci dica dove per favore.

T. - Gli accertamenti sono stati fatti presso il Banco Ambrosiano Veneto e hanno permesso di confermare l'esistenza di tre assegni bancari dell'importo cadauno di 10 milioni tratti rispettivamente in data 30 aprile '91, 30 maggio '91 e 30 giugno '91 da un conto corrente intestato a Coco Orlando (sic) acceso presso la Banca Ambrosiano Veneta...

P.M. - Quindi gli assegni risultano emessi a favore della Bonetti?

T. - Sì.

P.M. - E incassati dalla Bonetti.

T. - E incassati dalla Bonetti

P.M. - Va bene. Avete poi svolto degli accertamenti in relazione **all'appartamento di Olginate, di via Gueglia** di proprietà di Coco Rolando.

T. - Sì.

P.M. - Anche in questo caso avete sentito molte persone: Ciresa Alfredo, Ciresa Vittorio, Rusconi Carlo, Pirola Italo, La Barbera Vito che noi tutti abbiamo sentito in questa sede, quindi su quello che han dichiarato non Le pongo domande. Le dico soltanto questo: se avete potuto effettuare accertamenti bancari per riscontrare quanto dichiarato dai fratelli Ciresa in merito al pagamento del bene.

T. - No perché la banca interessata... cioè La banca Popolare di Lecco ci comunicava che la documentazione relativa ai conti correnti Ciresa era stata distrutta, praticamente.

P.M. - Era stata distrutta, ho capito.

T. - Sì, è passato oltre 10 anni ed è stata distrutta.

P.M. - Poi avete accertato sui finanziamenti... chi avete sentito sui finanziamenti? Mi sembra, sì, La Barbera...

T. - Il signor Rusconi...

P.M. - E Rusconi, sì, sì, va bene... E, quindi, il Pirola e, quindi, li abbiamo già ascoltati in questa sede. Poi avete svolto degli accertamenti in merito **all'appartamento di via Adamello**.

T. - Sì.

P.M. - **Di via Adamello 38 di proprietà di Coco Rolando**.

T. - Sì.

P.M. - Ecco, in questo caso avete sentito il Vannucci Adolfo.

T. - Sì.

P.M. - Avete poi sentito Colciaghi Alberto...

T. - Sì.

P.M. - Falò Antonio...

T. - Sì.

P.M. - Marci Antonio.

T. - Marci Mariano.

P.M. - Marci?

T. - Mariano.

P.M. - Mariano, sì, il funzionario della Banca Popolare. Avete potuto svolgere accertamenti sulla base delle dichiarazioni del Vannucci?

T. - Sì, sono stati fatti accertamenti bancari. Qui bisogna suddividere perché in quello stesso attimo, cioè stesso momento è stato fatto un contratto di acquisto dell'appartamento e poi è stato concesso in leasing, invece, il locale dove ha sede il bar "Sun City". Per quanto riguarda l'appartamento risulta che è stato pagato in questa maniera, nella maniera seguente: allora, con assegno circolare di 50 milioni...

P.M. - Io adesso, scusi, su questo punto... Quindi Voi avete fatto accertamenti per riscontrare le dichiarazioni di Vannucci relativamente a che cosa? Ci ripeta, per favore.

T. - Al pagamento dell'appartamento e poi al... cioè in quel momento c'è stato anche un contratto di locazione, un contratto di leasing, perché nello stesso stabile... c'era l'appartamento ai piani superiori più al piano terreno c'era un locale che è stato adibito a sede del bar "Sun City". Quindi nello stesso momento il signor Coco ha fatto sia un acquisto di un appartamento sia un contratto di leasing.

P.M. - Sì...

T. - Con questa... Il contratto di leasing mi sembra che l'abbia fatto con la "U.C.B. Socabail", mentre la parte venditrice di tutto era la "Penta Commerciale".

P.M. - Quindi, praticamente, questi accertamenti riguardano sia il bar "Sun City"...

T. - Sia il pagamento dei canoni, diciamo, del leasing del bar "Sun City" sia pagamenti, invece, di tutto il fabbrico... di tutto l'appartamento... dell'appartamento.

P.M. - Di via Adamello.

T. - Di via Adamello, sono tutti in via Adamello.

P.M. - Perfetto. Allora io anche qui Le mostro, poiché vi è un elenco dettagliato - avete fatto - degli assegni che avete riscontrato, Le mostro, appunto, questo... la parte dell'informativa che riporta questi assegni per verificare che siano questi quelli a cui Lei fa riferimento.

T. - Sì, confermo.

P.M. - Benissimo. Allora, per quanto riguarda questo accertamento - anche questi fogli li mettiamo a disposizione del Presidente - viene riscontrato che l'appartamento risulta pagato con degli assegni circolari e tra questi assegni circolari ve ne sono due per un importo di complessivi 35 milioni richiesti da Alcaro Luigi.

T. - Sì.

P.M. - Chi è costui? E' stato identificato?

T. - Sì, è il cognato di Coco Rolando, Alcaro Luigi, nato a Borgia, il 10/10/'53, cognato di Coco Rolando perché ha sposato una sua sorella, la signora Trovato Valentina, mi sembra.

P.M. - Che risulta a sua volta aver poi acquistato dei beni?

T. - Sì, poi ha acquistato a sua volta... in quell'attimo (?) abbiamo visto che ha acquistato anche dei beni, tramite terminali, e ci risulta che nell'87...

P.M. - Sì, sono quelli indicati sempre....

T. - Sì, sono sempre indicati nel..

P.M. - Nella nota che Le ho...

T. - Che adesso ho visto.

P.M. - Che Le ho appena mostrato.

T. - Sì.

P.M. - Va bene. Andiamo avanti. Dopo questi accertamenti avete poi...

(Breve silenzio)

P.M. - Sì, avete sentito il Colciaghi sui finanziamenti...

T. - Sì.

*P.M. - Quindi questo è un dato che abbiamo appreso direttamente dal Colciaghi in questa sede. Poi avete svolto degli accertamenti in relazione allo **stabile per uso commerciale sito in Lecco, via Ghislanzoni 51, di proprietà di Coco Rolando, la pizzeria "Il Giglio".***

T. - Sì.

P.M. - Anche qui avete ascoltato quali persone? Dica soltanto il nome e il cognome delle persone ascoltate.

T. - Parorari Piero, Capobianco Franco, Roberti Claudio, Secchi Maurizio, Anghileri Maurizio.

P.M. - Benissimo. In ordine all'effettivo pagamento è stato possibile verificare le dichiarazioni di Parorari Piero?

T. - Sì, sono stati effettuati accertamenti bancari in base alle dichiarazioni di Parorari (...) (parola inintell., pronuncia non chiara) alla fine accertare l'effettivo pagamento del bene da parte di Coco Rolando, hanno permesso di appurare che in data 2 aprile '90, data di estimo del rogito, Parorari Piero ha versato sul libretto - Parorari Pietro è la parte venditrice - ha versato sul libretto al portatore, il suo libretto al portatore denominato Piero Cristina, presumibilmente intestato allo stesso, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio e di Lecco, la somma di 274 milioni.

P.M. - Di 274 milioni. Poi Voi avete sentito, ovviamente, in ordine al finanziamento da parte del Mediocredito Lombardo...

T. - Sì.

P.M. - ... il Roberti, quindi avete verificato che il finanziamento non è stato nemmeno in parte rimborsato.

T. - Quello del Mediocredito Lombardo non è stato rimborsato neanche...

*P.M. - Ce l'ha detto anche il dottor Roberti. Accertamenti in relazione **all'appartamento sito nel Comune di San Mauro Pascoli, in località San Mauro a Mare, di proprietà di Coco Rolando.***

T. - Sì.

P.M. - Qui avete sentito Carabotta Antonino e Pichetti Carolina...

T. - Sì.

P.M. - ... che erano le parti venditrici. E' stato possibile accertare sul piano bancario...

T. - No perché la Banca Popolare di Lecco interessata con missiva del 23 gennaio '95 comunicava che la documentazione relativa ai conti correnti 922 E, sui conti correnti sui quali sarebbero stati versati gli assegni ricevuti da Coco Orlando (sic), intestata a Carabotta, era stata distrutta in data 15/02/'94 era distrutta la documentazione."

Dopo aver descritto in termini generali le consistenze patrimoniali dell'imputato, deve procedersi ad analizzare specificamente le modalità di acquisizione di ciascun cespite al fine di accertare se le disponibilità finanziarie di Rolando Coco giustificano la descritta situazione economica.

Il primo locale acquistato da Coco fu la pizzeria "Del Giglio", situata nella via Ghislanzoni di Lecco: il teste **Walter Malucelli (u. 26.6.96)**, titolare della pizzeria dal 1974, nel giugno 1979 cedette la licenza all'imputato al prezzo di 12 milioni di lire, corrisposto a

rate e diviso tra lo stesso Malucelli e il contitolare Vincenzo Mazza; Coco garantì al teste che avrebbe potuto continuare a lavorare in pizzeria, cosa che avvenne dal 1979 fino alla chiusura del locale. **Mazza (u. 27.6.96)** ha confermato le modalità di cessione della licenza e **Adele Bregaglio (u. 27.6.96)**, con riferimento alla precedente attività lavorativa di Rolando Coco, ha riferito che questi, tra il 1973 e il 1976, lavorò come dipendente nell'impresa edile di cui la teste era amministratore unico.

Quindi, alla fine degli anni '70, Rolando Coco convertì la propria attività lavorativa, acquisendo la licenza di una pizzeria che in effetti non aveva un grosso avviamento commerciale (in questo senso il teste Mazza) e abbandonando il proprio lavoro di operaio edile. Quella prima vicenda non può essere considerata indizio di elevate disponibilità economiche, sia per l'esiguità dell'importo versato per acquistare la licenza del locale, sia per le modalità di pagamento rateizzato di cui hanno riferito i testi Malucelli e Mazza.

Dopo l'acquisizione da parte di Coco, il locale subì significativi miglioramenti, secondo Malucelli "fece un salto di qualità" e il proprietario dell'immobile, **Piero Renato Parolari (u. 17.5.96)**, ha confermato che il locale fu per lungo tempo ben tenuto e ben frequentato.

I testi **Michele Di Bella (u. 26.6.96)**, **Giuseppe Peverelli (u. 26.6.96)** e **Edoardo Donazza (u. 27.6.96)** hanno confermato che il locale fu totalmente ristrutturato nel corso degli anni '80 (Donazza eseguì parte dei lavori intorno al 1987-1988).

Il teste **Carlo Rusconi (u. 17.5.96)**, direttore dell'agenzia di Lecco del Banco Ambrosiano Veneto, ha riferito che nel gennaio 1985 l'istituto erogò un prestito di 80 milioni di lire a Rolando Coco per la ristrutturazione del locale pizzeria "Il Giglio", regolarmente pagato in 36 rate da lire 2.800.000 al mese e estinto nel gennaio 1988.

Il 6 ottobre 1987 la s.p.a. Aspromonte erogò a Rolando Coco un prestito di lire 57 milioni, con restituzione a breve durata garantita da un immobile su cui gravava un residuo credito del Banco Ambrosiano Veneto di lire 10 milioni (**Italo Pirola, u. 17.5.96**). Il mutuo fu concesso tramite l'intermediazione della Fila s.p.a., società di intermediazione finanziaria il cui amministratore, **Vito La Barbera (u. 17.5.96)**, presentò Coco alla finanziaria Aspromonte.

In data precedente, nel marzo 1983, Rolando Coco acquistò da **Alfredo e Vittorio Ciresa (u. 17.5.96)** un appartamento ad Olginate al prezzo di 135 milioni di lire, pagato con due assegni di 40 e 95 milioni; nel settembre dello stesso anno Coco acquistò da **Antonino Carrabotta e Carolina Pinchetti (u. 17.5.96)** un immobile a San Mauro Pascoli a mare al prezzo di 35 milioni di lire, pagato con due assegni.

Fino al 1986 Rolando Coco concentrò i suoi investimenti nella gestione della pizzeria "Il Giglio", eseguendovi lavori di ristrutturazione finanziati con alcuni prestiti erogatigli da istituti di credito e società finanziarie. Nel 1986 si colloca l'acquisizione di un altro locale pizzeria, "Il Granaio", del quale al dibattimento non sono stati forniti elementi specifici per verificare le modalità di acquisizione. Il solo teste **Carmelo Minniti (u. 26.6.96)**, commercialista dell'imputato, ha riferito che nel 1986 Coco acquistò la pizzeria "Il Granaio" al prezzo di 100 milioni di lire e che rivendette il locale nel 1989 al prezzo di 150 milioni di lire (tale indicazione risulta anche dal **documento 1, prodotto dal pm all'udienza del 27.6.96**).

In relazione alla prima metà degli anni '80, dal citato **documento 1**, oltre a risultare confermate le acquisizioni di cui hanno riferito i testi, è risultato che Rolando Coco acquistò il 21.5.81 un appartamento in comune di Maggio al prezzo di 24 milioni di lire e lo rivendette il 22.4.83 al prezzo di 45 milioni di lire; acquistò il 31.5.86 un appartamento sito in comune di

Lecco, via Baracca 14/a al prezzo di 32 milioni di lire e lo rivendette il 28.4.88 al prezzo di 35 milioni di lire.

Nell'aprile 1990, Rolando Coco acquistò da Piero Renato Parolari lo stabile ove era situata la pizzeria "Il Giglio" al prezzo di 300 milioni di lire circa. La vicenda relativa all'acquisto è stata ricostruita con precisione nel corso del dibattimento, ove sono stati sentiti i numerosi testimoni coinvolti.

Parolari (u. 17.5.96), dopo aver riferito che nel 1979 Coco assunse la gestione della pizzeria, che fino al 1985 il locale andò bene e che da quella data cominciò a perdere prestigio, ha soggiunto che alla fine degli anni '80, trovandosi in difficoltà economiche, decise di vendere lo stabile di via Ghislanzoni e propose all'imputato l'acquisto. Immediatamente Coco si disse non interessato, adducendo di essere impegnato finanziariamente con un altro locale (evidentemente il bar Sun city); Parolari non riuscì ad ottenere offerte vantaggiose dalle società immobiliari a cui si era rivolto, per cui la vicenda si concluse con la cessione separata della parte di immobile destinato ad abitazione e della parte locata a Rolando Coco. Il teste cedette la prima all'immobiliare Campaniletto di Monza e la seconda all'imputato, per un prezzo complessivo di 650 milioni circa.

Franco Capobianco (u. 17.5.96) era l'amministratore dell'immobiliare Campaniletto e ha precisato che la società fu costituita per la ristrutturazione dello stabile acquistato a Lecco; dopo aver appreso che vi era un immobile interessante da ristrutturare, i soci della Campaniletto presero contatti con Parolari e stipularono un preliminare d'acquisto, con l'intenzione di offrire al titolare della pizzeria "Il Giglio" la parte di stabile a ciò destinata. Con Coco fu pattuito un prezzo d'acquisto di lire 300 milioni.

Maurizio Secchi (u. 17.5.96) era l'amministratore della Assileasing di Lecco, società finanziaria che erogò il prestito a Coco per l'acquisto dello stabile di via Ghislanzoni; il finanziamento fu di 250 milioni di lire, versato direttamente al venditore dell'immobile in sede di redazione del rogito notarile presso il notaio Barone di Lecco. Il contratto di finanziamento fu garantito con ipoteca sull'immobile e furono emesse cambiali ipotecarie per circa 508 milioni di lire, regolarmente onorate. Dopo un anno e mezzo circa Coco decise di estinguere il debito, cosa che fu fatta con il pagamento del capitale e di una piccola penalità. Il teste ha precisato che il contatto con Coco fu attivato da un collaboratore della società, **Maurizio Anghileri**. Quest'ultimo, sentito all'udienza del **26.6.96**, ha ribadito di aver indirizzato Coco alla società Assileasing e l'intera vicenda è stata confermata da **Michele Di Bella (u. 26.6.96)**.

Con riferimento al mutuo concesso dalla società Assileasing, estinto intorno alla fine del 1991, alcuni testimoni dipendenti del Mediocredito Lombardo, **Marco Terenghi (u. 26.6.96)** e **Claudio Roberti (u. 27.6.96)**, hanno riferito che nel maggio 1991 fu erogato un mutuo di 500 milioni di lire in favore di Rolando Coco, in base alle prospettive dell'attività economica dallo stesso gestita e previa garanzia ipotecaria su due immobili (quello della pizzeria "Il Giglio" l'appartamento di Olginate); la filiale di Ballabio della Banca Popolare di Lecco propose il finanziamento, liquidato in favore di Coco; il finanziamento non fu rimborsato e alla fine del 1994 il debito ammontava ad oltre un miliardo, ma gli immobili ipotecati erano sottoposti a confisca.

La vicenda relativa all'acquisto dell'immobile di via Ghislanzoni ha trovato una conferma documentale nelle indagini esperite dalla Guardia di finanza e riportate nel più volte citato **doc. 1 u. 27.6.96**; il prezzo dell'acquisto risultante dall'atto è di 350 milioni di lire e

risultano altresì iscritte le ipoteche per 508 milioni di lire in favore della Assileasing s.r.l. e per 500 milioni di lire di finanziamento in favore del Mediocredito lombardo.

L'ultima vicenda che coinvolse l'imputato è stata l'acquisto dell'immobile di via Adamello, ove fu gestita l'attività del bar Sun city. Nel luglio 1989 la Panta Commerciale (una società petrolifera proprietaria di un immobile adiacente ad un distributore di benzina) cedette a Rolando Coco lo stabile di via Adamello, costituito da due unità, una abitativa e l'altra commerciale; la vendita relativa all'unità commerciale fu fatta in favore di una società di leasing, la UCB Socabail immobiliare S.p.A., per un prezzo complessivo di 243 milioni di lire, mentre l'appartamento fu ceduto a Rolando Coco per un prezzo di 89 milioni di lire (**Adolfo Vannucci, amministratore della Panta Commerciale, u. 17.5.96**); **Antonio Falò (u. 17.5.96)**, era amministratore della UCB e ha riferito che la S.a.s. Serfi propose l'operazione di leasing concluso nel luglio 1989, relativo all'acquisto dell'immobile ad uso commerciale (prezzo 243 milioni di lire); un dirigente della società stipulò il rogito e versò il prezzo di acquisto alla Panta Commerciale, stipulando il contratto di leasing con Coco, risolto nel maggio 1994 per morosità; Falò ha precisato che il canone mensile ammontava a lire 3.800.000 per circa 8 anni, ma fu onorato solo fino a tutto il 1993, pur se furono necessari sin dall'inizio solleciti di pagamento. Quanto alla licenza per l'esercizio dell'attività di ristorazione gestita nell'immobile, **Elide Bonetti (u. 27.6.96)** ha riferito di aver ceduto a Rolando Coco la licenza di bar di cui era titolare. La teste ha precisato che nel 1991 aveva subito lo sfratto dal locale di via Piloni di Lecco ove gestiva un bar e si decise a cedere la relativa licenza; un suo conoscente, Marcello Schiavo, gli indicò Rolando Coco come persona interessata all'acquisto. Dell'acquisto si interessò Mario Coco, che ebbe due incontri con la Bonetti, anche se l'accordo fu raggiunto con entrambi i fratelli Mario e Rolando. La licenza fu ceduta nel maggio 1991 e pagata con tre assegni da 10 milioni di lire ciascuno, datati aprile, maggio, giugno 1991 e emessi da Rolando Coco; per qualche mese la teste continuò a lavorare nel bar Sun city di via Adamello, ove aveva trasferito la licenza, fino al trapasso avvenuto nel febbraio 1992.

Per concludere, **Mariano Marci (u. 17.5.96)** ha riferito che il 22 novembre 1990 la sede centrale della Banca Popolare di Lecco erogò un prestito di 200 milioni di lire in favore di Rolando Coco, garantito con un fondo consortile facente capo all'associazione commercianti. Del piano di ammortamento, che prevedeva 60 rate di rimborso dell'importo di 4.550.000 ciascuna, ne fu onorata una minima parte, circa 15, 16 rate, fino al marzo 1992 e, dopo un periodo di attesa, nel gennaio 1994 fu trasmessa la pratica alla sede centrale e nell'ottobre fu iniziata la procedura esecutiva.

Dopo la specifica illustrazione delle consistenze patrimoniali di Rolando Coco, va fornita un'interpretazione degli investimenti compiuti dal 1979 al 1991, verificando se le disponibilità finanziarie dell'imputato siano compatibili con l'attività economica esercitata e con i finanziamenti ottenuti nel corso del decennio.

Nel 1979 Coco acquistò la licenza della pizzeria "Il Giglio" al prezzo di 12 milioni di lire e in quel locale prestò la propria attività lavorativa fino alla chiusura avvenuta nel 1994; come già osservato, quel primo esborso non può essere considerato rilevante ai fini della sua posizione processuale (fu di scarsa entità, pagato ratealmente e in un'epoca in cui il gruppo Coco-Trovato non si era ancora insediato nella realtà lecchese).

Nel 1983 Rolando Coco acquistò due immobili per un prezzo complessivo di 170 milioni di lire. Tali esborsi non sono giustificati dalla richiesta di finanziamenti, atteso che

solo nel 1985 risultano le prime erogazioni di mutuo in favore dell'imputato, anche se non può ignorarsi che dal 1979 al 1983 questi lavorò personalmente presso la pizzeria "Il Giglio", rendendo quel locale (come dichiarato da Parolari) accogliente e ben avviato. Inoltre, nel 1981 l'imputato aveva acquistato un appartamento in località Maggio al prezzo di 24 milioni di lire (pienamente compatibile con l'attività economica esercitata) e in epoca antecedente all'acquisto dei due appartamenti, quell'immobile fu venduto al prezzo di 45 milioni di lire. Dal citato **doc. 1 u. 27.6.96** non risulta la situazione reddituale precedente al 1985, per cui non possono fornirsi elementi rilevanti per valutare le disponibilità economiche dell'imputato.

Nel gennaio 1985 e nell'ottobre 1987 Rolando Coco chiese due finanziamenti per complessivi 137 milioni, utilizzati per la ristrutturazione dei locali della pizzeria "Il Giglio" e restituiti regolarmente nel giro di qualche anno. In quegli anni si collocarono alcuni investimenti immobiliari e commerciali, quali l'acquisto di un appartamento a Lecco (maggio 1986 al prezzo di 32 milioni di lire, rivenduto nell'aprile 1988 al prezzo di 35 milioni di lire) e della pizzeria il "Granaio" (aprile 1986 al prezzo di lire 100 milioni, rivenduta nel febbraio 1989 al prezzo di lire 150 milioni)

Tra il 1989 e il 1990 Rolando Coco fece alcuni consistenti investimenti immobiliari e commerciali, acquistando in leasing, per un prezzo di 243 milioni di lire, l'immobile ad uso commerciale di via Adamello e acquistando l'appartamento ivi ubicato al prezzo di 89 milioni di lire (luglio 1989) e, per un prezzo di lire 300 milioni, l'immobile di via Ghislanzoni della pizzeria "Il Giglio" (aprile 1990). Entrambi gli acquisti furono effettuati con forme di finanziamento diverse, poiché lo stabile di via Adamello fu acquistato dalla UCB Socabail immobiliare e Coco si impegnò a versare lire 3.800.000 mensili per 8 anni (ma onorò l'impegno solo fino al 1993), mentre per lo stabile di via Ghislanzoni ottenne un finanziamento dalla società Assileasing, per il totale del prezzo d'acquisto (impegnandosi a restituire oltre 500 milioni).

In relazione a quest'ultimo mutuo, nel maggio 1991, Coco ottenne un finanziamento di 500 milioni di lire dal Mediocredito, con il quale regolò la posizione con la Assileasing. Nello stesso periodo (novembre 1990) ottenne un finanziamento dalla Banca Popolare di Lecco per un importo di 200 milioni di lire.

Complessivamente, tra il 1985 e il 1991, Rolando Coco ottenne finanziamenti per lire 1.350.000.000 circa, restituendo integralmente 437 milioni di lire (57 milioni alla Aspromonte, 80 milioni alla Banca Popolare di Lecco, filiale di Ballabio, 300 alla società Assileasing); le altre posizioni debitorie furono solo parzialmente onorate, perché tra il 1992 e il 1993 il debitore manifestò le prime difficoltà economiche fino ad essere totalmente inadempiente; in particolare il mutuo erogato dal Mediocredito Lombardo non fu neanche in parte pagato (solo gli interessi di preammortamento), le rate di leasing relative all'acquisto dell'immobile di via Adamello furono pagate per meno della metà (dal luglio 1989 alla fine del 1993 oltre 3.500.000 lire al mese, per complessivi 130 milioni di lire circa), il finanziamento erogato dalla Banca Popolare di Lecco fu onorato per un breve periodo, circa 15-16 rate di 4.500.000 circa, per complessivi 70 milioni circa.

Quanto agli investimenti immobiliari, le uniche acquisizioni che non hanno trovato riscontro in finanziamenti ottenuti da istituti di credito e società finanziarie sono gli appartamenti di Olginate e San Mauro Pascoli a mare, di cui Rolando Coco divenne proprietario nel 1983. Oltre a tale esborso vi è da considerare l'entità dell'investimento per i

lavori di ristrutturazione della pizzeria “Il Giglio” (il cui valore non è stato accertato) e per l’acquisto della licenza del bar Sun city (30 milioni di lire versati nella primavera del 1992).

Alla luce delle indicazioni offerte nella ricostruzione delle vicende economiche che hanno riguardato l’imputato, va evidenziato un dato fondamentale per valutare la provenienza del denaro investito da Coco nell’acquisto degli immobili e degli esercizi commerciali sin qui citati: escluso l’acquisto del 1983, in relazione al quale non risulta che Rolando Coco abbia richiesto finanziamento di alcun tipo, tutte le altre operazioni economiche descritte hanno trovato una giustificazione nell’accesso dell’acquirente a varie forme di finanziamento. Nel complesso gli importi erogati a Rolando Coco durante il periodo in considerazione (tra il 1985 e il 1990) superano di gran lunga gli investimenti compiuti, perché a fronte di 1.350.000.000 di lire ricevute, l’imputato ha subito esborsi accertati per circa 800 milioni di lire (comprensivi delle rate di mutuo), oltre agli investimenti per la ristrutturazione della pizzeria “Il Giglio”; l’acquisizione degli immobili è limitata all’appartamento di via Adamello e allo stabile di via Ghislanzoni (comunque sottoposti ad ipoteca), oltre ai due appartamenti di Olginate e di San Mauro Pascoli a Mare di cui si è detto. A ciò si aggiunga che tra il 1981 e il 1983 acquistò e rivendette un appartamento con un saldo attivo di circa 20 milioni (importo investito nell’acquisto dei due immobili) e che nel 1986 acquistò un appartamento per 32 milioni (utilizzando presumibilmente i finanziamenti erogatigli in quel periodo), rivendendolo due anni dopo; infine nell’acquisto e cessione della pizzeria il “Granaio”, Coco ebbe un saldo attivo di 50 milioni di lire.

Si tratta di una situazione finanziaria che pur suscitando sospetti per l’entità degli investimenti compiuti da Coco, non è necessariamente ricollegata all’investimento da parte sua di proventi illeciti. L’imputato investì centinaia di milioni di lire nell’acquisto di esercizi commerciali e immobili, ma ebbe dagli istituti di credito finanziamenti superiori agli esborsi. Può dubitarsi della facilità con cui le banche e le società finanziarie dimostrarono disponibilità in favore di Rolando Coco, ma tale circostanza ha significato diverso rispetto alla prospettazione accusatoria (che cioè l’imputato fosse il prestanome del fratello Franco per conto dell’organizzazione) ed è giustificata dalla proprietà da parte del debitore di un consistente patrimonio immobiliare e commerciale che garantiva la restituzione dei prestiti.

Si è anticipato che le uniche acquisizioni non giustificate dalla richiesta di finanziamento sono i due appartamenti acquistati nel 1983. Ritene la Corte che la tesi accusatoria non possa fondarsi su due episodi di esborso certo significativo (170 milioni di lire), ma avvenuto in un’epoca in cui il gruppo Coco-Trovato non aveva ancora iniziato l’insediamento nella realtà lecchese e quando le attività delittuose non erano ancora tali da legittimare l’utilizzo di un prestanome. Non spetta a questa Corte giustificare la provenienza del denaro investito da Rolando Coco nel 1983, ma non può ignorarsi che questi era da almeno 4 anni gestore di una pizzeria sicuramente redditizia (in questo senso si sono espressi alcuni testimoni), che in quell’anno cedette al prezzo di 45 milioni di lire un appartamento acquistato 2 anni prima ad un prezzo inferiore di 20 milioni e che quegli acquisti riguardarono l’abitazione di famiglia dell’imputato e la casa di vacanza (cioè un tipo di investimento compatibile con la disponibilità di risparmi dell’attività lavorativa). E’ possibile prospettare una provenienza non del tutto lecita di quel denaro, ma tale sospetto non consente di affermare che Rolando Coco investì in quel modo i proventi dell’attività delittuosa gestita dai propri fratelli (si ripete, all’epoca non fiorente come nella seconda metà degli anni ‘80).

Tutte le successive forme di investimento sono giustificate dall'ingente entità di finanziamenti erogati da istituti di credito e società finanziarie in favore di Rolando Coco, il quale manifestò in quegli anni un intenso "attivismo" commerciale, ma l'acquisto e la vendita di immobili e di locali fu sempre attuata tramite il ricorso a mutui che all'inizio di questa vicenda penale non furono più onorati. In questa vicenda commerciale è certa l'esistenza di un'esposizione debitoria dell'imputato nei confronti dei molti suoi finanziatori, situazione che conferma un quadro di investimenti del tutto legittimato dal credito riconosciuto dagli istituti.

Il quadro sin qui descritto costituisce il più rilevante degli elementi di accusa portati nel dibattimento a carico di Rolando Coco e la valutazione espressa sulla non riconducibilità all'organizzazione mafiosa delle attività di investimento realizzate da parte dell'imputato, è chiara manifestazione dei dubbi che questa Corte ha rilevato nel valutare la fondatezza della prospettazione accusatoria. Solo ulteriori significativi elementi di prova a carico di Rolando Coco avrebbero potuto fornire un'interpretazione diversa della situazione descritta. Così non è stato.

In prospettiva accusatoria possono solo richiamarsi i rapporti che l'imputato intrattenne con alcuni componenti dell'associazione mafiosa nella gestione di alcune vicende economiche già descritte, nonché la partecipazione dello stesso all'episodio che coinvolse Carlo Sciumbata.

Si sono già illustrate nel paragrafo precedente alcune vicende di acquisizione di immobili riconducibili all'organizzazione e nelle quali fu coinvolto Rolando Coco; in particolare, questi contatti per primo il proprietario dell'immobile ove fu realizzato il ristorante *Wall street* e solo in sede di redazione del rogito, la proprietà fu attribuita alla G.M.T. di Vincenzo Musolino. Questi ha precisato che Rolando non era in grado di acquistare l'immobile, per cui chiese al fratello Franco se fosse interessato; dopo il rogito Rolando rimase estraneo alla gestione della fase di ristrutturazione dello stabile e di realizzazione del ristorante.

Il secondo episodio riguarda l'acquisto della licenza del bar Sun city, nella quale intervenne Mario Coco-Trovato per aiutare il fratello Rolando nella trattativa di acquisto.

Il terzo episodio riguarda le violenze subite da Pietro Tenderini, il quale ha dichiarato che in occasione dell'aggressione subita dinanzi alla pizzeria "Il Giglio" fu attivamente presente anche Rolando Coco.

Il quarto episodio riguarda l'intervento di Giuseppe Crippa nei confronti di Rolando Coco in relazione ad assegni che una terza persona, tale Vassena, doveva riscuotere; Crippa nell'occasione conversò con Vassena assicurandogli che si era rivolto a Coco presso cui il suo interlocutore fu invitato a recarsi.

Infine, deve richiamarsi l'episodio che coinvolse Sciumbata, già descritto nel precedente paragrafo e valutato come elemento di prova significativo della autorità che il gruppo Coco-Trovato aveva assunto nella città di Lecco.

Ritiene la Corte che una valutazione complessiva degli episodi qui richiamati non consenta di attribuire valenza univoca all'atteggiamento tenuto nel corso di quegli anni da Rolando Coco. E' certo che questi rimase estraneo alle attività delittuose del gruppo capeggiato dal proprio fratello, sia con riferimento al traffico di stupefacenti, sia al controllo economico del territorio, attività gestita essenzialmente da Franco e Mario Coco-Trovato e da Vincenzo Musolino. Le acquisizioni commerciali dell'imputato non risulta che siano state

attuare con il contributo dei propri familiari, pur emergendo profili anomali con riferimento all'entità degli investimenti compiuti nel corso di pochi anni (pur se giustificati dall'accesso a finanziamenti), alla disponibilità degli istituti di credito e delle società finanziarie ad erogare importanti finanziamenti, alla capacità gestionali delle attività commerciali acquisite.

Altrettanto certa è la presenza sul territorio ove Rolando Coco operò di un gruppo criminale riconducibile ai propri familiari, che agevolò l'esercizio da parte dell'imputato di fiorenti attività commerciali. Come ha affermato Musolino nel corso di questo processo, *“essendo i fratelli di Trovato, come io ero il cognato, mai più avevo bisogno di fare una minaccia, qualcosa, sapevo già che, diciamo, la persona che c'era davanti, difficilmente mi contestava qualcosa”*, il che significa la possibilità che anche Rolando Coco abbia approfittato della situazione determinatasi nella realtà lecchese.

La circostanza che esclude, a parere della Corte, la partecipazione dell'imputato alle attività illecite dell'associazione mafiosa, è rappresentata dalla sporadicità delle forme di collaborazione con i propri fratelli. Gli episodi relativi all'acquisto dell'immobile ove fu realizzato il *Wall street*, l'aiuto ricevuto dal fratello Mario per l'acquisto della licenza del Sun city, la presenza in occasione dell'aggressione a Tenderini sono episodi sporadici che si giustificano anche con una solidarietà familiare non concretantesi nella partecipazione alle attività mafiose. Anche la vicenda Sciumbata assume maggior rilievo in questo processo non tanto per la condotta che Rolando tenne a fronte della richiesta di intervento “pacificatore” di Angela Bonacci, quanto perché la donna vedeva nei membri della famiglia Coco (e non nell'autorità statale) il referente autorevole per la risoluzione di conflitti. A fronte di quella richiesta l'imputato non assunse atteggiamenti caratterizzati dal metodo mafioso, manifestando solo una disponibilità di massima a intervenire nel conflitto.

In definitiva, gli elementi di prova acquisiti nel processo non sono univoci nell'indicare l'organico inserimento di Rolando Coco nelle attività di controllo economico del territorio da parte del sodalizio qui giudicato; da un lato gli investimenti compiuti dall'imputato nel corso di un decennio sono quasi integralmente giustificati dall'accesso a svariate forme di finanziamento e la descritta situazione non consente di affermare con certezza che il denaro investito provenga dalle attività delittuose dell'organizzazione Coco-Trovato; d'altro lato Rolando Coco partecipò sporadicamente alle attività intimidatorie e violente illustrate nel paragrafo precedente, non dimostrando un'intraneità all'associazione qui giudicata. In siffatta situazione probatoria, la conclusione cui si deve pervenire è di assoluzione dell'imputato dal reato associativo ascrittogli al capo 158 per non aver commesso il fatto.

Salvatore Marinaro è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione; le considerazioni esposte al capitolo 8, § 2 della sentenza costituiscono un elemento di rilievo ai fini della valutazione dell'ulteriore reato associativo ascritto a Salvatore Marinaro, per cui, richiamata quella parte di motivazione, si affronteranno qui le condotte specifiche che delineano la partecipazione all'organizzazione mafiosa accertata in questo capitolo:

- Salvatore Marinaro era addetto al controllo dei locali di Lecco (**Tocci, u. 14.11.95, parte II°, pag. 109; Cassaniello, u. 20.2.96, pag. 210; Le Donne, u. 1.4.96, pag. 47**);

- in particolare, **Parisi (u. 31.5.96, pag. 307 e u. 11.7.96, pagg. 206 e ss.)** ha riferito che l'imputato era presente al *Portico* quando discusse con Franco Coco-Trovato della posizione

di Laudari e in un paio di occasioni fu proprio lo stesso a prelevare per condurlo da Coco-Trovato;

- **Schettini (u. 29.3.96, pag. 70)** ha indicato Salvatore Marinaro come appartenente all'ala mite della 'ndrangheta e **Foschini (u. 8.2.96, pag. 245)** lo ha indicato come colui che lo accompagnò a casa di Nania in occasione del battesimo (su quest'ultima circostanza **Pace, u. 29.3.96, pag. 207** ha riferito che fu Nania ad accompagnare Foschini a Lecco);

- **Tocci (u. 9.11.96, pag. 226)** lo ha indicato come partecipe all'agguato nei confronti di Fiorenzo Fieni, anche se Schettini ha affermato che era un altro Salvatore ad aver partecipato all'azione.

Vi è poi da considerare la vicenda relativa alla lettera sequestrata a Salvatore Marinaro il 27.10.90 (**doc. 291, vol. 28 produzioni probatoria** del pm); il teste **Lino Marioni (u. 2.5.96)** ha così descritto la vicenda che condusse al rinvenimento della lettera:

“P.M. - Rammenta se il Marinaro aveva, in quell'occasione, con sé materiale anche documentale utile per le indagini?”

T. - Da quello che ricordo, doveva avere una lettera da lui (sic) da... da lui inviata dal carcere dal fratello probabilmente.

P.M. - Cioè a lui inviata?

T. - Sì, a lui inviata, sì.

P.M. - Che cosa si diceva in questa lettera, lo rammenta?

T. - No, non ricordo bene...

P.M. - Non lo ricorda.

T. - ... il contenuto.

P.M. - Ricorda in base a quali elementi fu attribuita da Voi a Marinaro Giovanni?

T. - Mah, forse dal tenore della lettera o forse dalla firma finale sulla lettera, non ricordo bene, comunque c'era un presupposto che faceva pensare che potesse essere il fratello.

P.M. - Senta, Le mostro la segnalazione redatta a seguito di questo intervento perché Lei ne possa precisare la data e anche la esatta ubicazione... sì, anche l'indirizzo, voglio dire, del luogo.

T. - Sì.

Il teste consulta la lettera in oggetto.

T. - Allora, la data era il 26 di... del 10/90.

P.M. - Sì.

T. - E la via è a Castello Brianza, in largo Fratelli Cairoli 2/3.”

L'Ispettore **Russo (u. 2.5.96)** ha confermato l'intervento che condusse al sequestro della lettera.

Il testo della lettera, acquisita in copia, quanto all'originale, e nella versione dattiloscritta da parte dell'ufficio del pm, contiene alcune circostanze che consentono di ricondurla a Giovanni Marinaro (che pure non risulta firmatario della stessa); nella missiva è contenuto un riferimento preciso al nome del suo autore (Giovanni), che il 16.10.90 scrisse dal carcere a tale Totò. Dalla intestazione della sentenza del Tribunale di Bergamo del 24.10.90 (**doc. 288, vol. 28 produzioni probatorie del pm**) risulta che Giovanni Marinaro in quella data si trovava agli arresti domiciliari, ma nessuna indicazione è stata fornita a questa

Corte per verificare se il 16 di quello stesso mese si trovasse già in stato di detenzione presso l'abitazione ovvero ancora in carcere. Nella lettera lo scrivente, oltre a fornire elementi inequivoci sulla sua presenza in carcere, dichiarava a Totò che entro meno di 20 giorni sarebbe tornato a casa; **Giovanni Marinaro (u. 20.9.96, pag. 278)** ha negato di aver scritto la lettera, sostenendo che nell'ottobre 1990 non si trovava in carcere ma agli arresti domiciliari presso l'abitazione del fratello Salvatore, per cui non avrebbe avuto senso la redazione di quella missiva.

Osserva la Corte che la tesi difensiva è del tutto priva di riscontro, *perché* non risulta da alcun documento o testimonianza che Giovanni Marinaro il 16 ottobre 1990 fosse agli arresti domiciliari e non in carcere; l'unico elemento rilevante per accertare lo *status libertatis* dell'imputato è l'intestazione della citata sentenza, dalla quale risulta lo stato di detenzione domiciliare di Marinaro 8 giorni dopo la data di redazione della lettera; ciò non è sufficiente per dimostrare la fondatezza della tesi difensiva ed è stata la stessa difesa a voler mantenere l'equivoco non producendo il certificato di detenzione dell'imputato, in assenza del quale deve ritenersi che quest'ultimo il 16 ottobre 1990 poteva trovarsi ancora in carcere, per cui deve legittimamente considerarsi l'autore della missiva qui esaminata.

Ma con riferimento alla posizione di Salvatore Marinaro, la circostanza che la lettera provenisse dal fratello Giovanni o da altro detenuto è irrilevante; sono circostanze accertate la destinazione del messaggio a "Totò" ed il rinvenimento della missiva nel possesso di Salvatore Marinaro (per cui il diminutivo utilizzato, Totò, deve ritenersi riferito a colui che aveva la disponibilità della lettera). L'imputato, pur confermando che il 26.10.90 era stato fermato e controllato presso la bisca clandestina di Castello Brianza, ha escluso che gli operanti gli avessero sequestrato alcunché, tantomeno la lettera in esame, da lui mai posseduta (**u. 5.11.96, pag. 78**); alla luce della tesi difensiva, Salvatore Marinaro non ha fornito alcuna spiegazione sul contenuto del documento.

Ritiene la Corte che tale atteggiamento difensivo non solo è privo di qualsiasi attendibilità (a fronte della deposizione del teste che procedette al sequestro), ma ha impedito all'imputato di chiarire la provenienza e i motivi del contenuto della missiva.

Quindi, Salvatore Marinaro ricevette una lettera dal carcere (proveniente dal fratello Giovanni e, comunque, da un detenuto), nella quale è contenuta l'affermazione dell'appartenenza dello scrivente e del destinatario all'organizzazione 'ndranghetista capeggiata da Franco Coco-Trovato.

Il tenore della lettera è inequivoco: Giovanni chiede a Totò se deve reagire con violenza nei confronti di un altro detenuto, che afferma essere affiliato al clan Mazzaferro, il quale nel corso di una discussione aveva dubitato della circostanza che lo stesso Giovanni fosse stato battezzato e appartenesse "a Franco" (quest'ultima espressione è contenuta nella copia fotostatica dell'originale della lettera che nella trascrizione dattiloscritta eseguita dall'ufficio del pm è stata indicata come parola incomprensibile).

Quel che rileva nella valutazione della posizione processuale di Salvatore Marinaro è la ricezione di una missiva che contiene esplicita la regola di comportamento mafioso invalsa nell'ambito associativo qui giudicato; l'affiliato che vede messa in discussione la propria appartenenza 'ndranghetista si rivolge al suo superiore per chiedere l'autorizzazione a reagire con violenza nei confronti di chi ha dubitato di lui.

Va, quindi, valutata la situazione patrimoniale dell'imputato, come emerge dagli accertamenti compiuti sulle acquisizioni di alcuni esercizi commerciali e alcuni immobili nel

corso degli anni '80; si riportano, innanzi tutto, le dichiarazioni del maresciallo **Carmelo Ritmo (u. 11.7.96)**:

*"P.M. - Va bene. Accertamenti sulla **"Pizzeria del Corso", Calolziocorte, corso Europa 49**, unità locale della **"Pantera"** di proprietà di Marinaro Salvatore.*

T. - Sì.

P.M. - Avete sentito Gatta Maria Giulia, che è venuta qui, è stata sentita anche dall'avvocato Marilena Guglielmana, che si era in un primo momento rifiutata di rispondere, si era riservata di rispondere. E in relazione alle dichiarazioni della Gatta cosa avete fatto?

T. - Sì, la signora Gatta, praticamente, diceva che questo locale gli veniva fatta un'estorsione quindi è stata inviata per questo reato una notizia di reato in data 28 luglio '94 con protocollo n. 3261/G.I.G.O. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco e per conoscenza alla Signoria Vostra.

P.M. - Quindi avete denunciato sulla base di quelle dichiarazioni il Marinaro...

T. - Sì, il Marinaro...

P.M. - Il Marinaro Salvatore...

T. - Marinaro Giovanni...

P.M. - Marinaro Giovanni...

T. - (...)(parola inintel., voci sovr.) Salvatore e tale Giovanni "Banana" che poi è stato identificato in Sala Luigi.

*P.M. - In Sala Luigi, esattamente. Poi avete svolto anche accertamenti anche sulla pizzeria **"Lo Zodiaco", di via Mazzini 23**, di cui amministratore Marinaro Salvatore.*

T. - Sì.

P.M. - Anche qui avete sentito varie persone, Coco Rosa, Canestrone Francesco, Milone Enza e Ratti Pietro.

T. - Sì.

P.M. - Tutti costoro sono stati sentiti, se non mi sbaglio, forse non lo è stato il Ratti. Comunque avete potuto riscontrare sul piano documentale circostanze di interesse?

T. - Allora, sul piano documentale... cioè questa pizzeria prima era stata comprata dalla signora Coco Rosa, cognata di Marinaro Salvatore. Dopodiché è stata successivamente rivenduta al Marinaro Salvatore. La pizzeria veniva acquistata dai signori che erano i proprietari, Canistrone (?) e Milone Enza, mentre il signor Ratti Pietro era il proprietario delle mura dove aveva sede la pizzeria. Per quanto riguarda il pagamento... il pagamento da parte di Coco Rosa a Canistrone. Cioè il primo passaggio i coniugi Canistrone-Milone, insomma, dichiarano di aver ricevuto dieci... quindici milioni in contanti e assegni. Per quanto riguarda l'altra parte della somma, considerati debiti della pizzeria - perché la somma totale è di circa 100 milioni - questa venne saldata sempre in base alle dichiarazioni di predetti coniugi direttamente da Marinaro Salvatore. Quaranta milioni con la Banca Popolare di Bergamo, filiale di Calolziocorte, e venti, venticinque milioni con la C.A.R.I.PLO di Calolziocorte, nonché altri venti milioni con una società finanziaria gestita da Musolino Vincenzo. Predetti coniugi (?) dice che hanno saldato tutto direttamente... il Marinaro.

P.M. - Ecco, si trovata traccia di questi...

T. - Non sono stati fatti accertamenti bancari...

P.M. - Non sono...

T. - No, su questo non è stato fatto accertamento.

P.M. - Su questo non è stato fatto. Relativamente al successivo passaggio della licenza tra Coco Rosa e Marinaro Salvatore?

T. - Sì, la signora... Coco Rosa dichiara di aver ricevuto 70 milioni da parte di Marinaro Salvatore a mezzo di effetti cambiali per un importo di 5 milioni cadauno per 14 mensilità da incassare presso il Credito Valtellinese di Lecco o presso il Credito Bergamasco di Calolziocorte.

P.M. - Avete fatto accertamenti?

T. - Sì, abbiamo fatto accertamenti in questo caso. Comunque tutte le due banche hanno comunicato che Coco Rosa non ha presentato per l'incasso, presso le suddette filiali, effetti cambiari nel periodo ottobre '90, maggi '92, quindi...

P.M. - Quindi non è stato...

T. - ... non risultano presentate cambiali.

P.M. - Queste cambiali non sono state trovate. E Ratti Pietro, proprietario dei muri?

T. - Dichiara di aver ricevuto fino al '92, inizi '93, regolare pagamento del canoni di affitto. Dopo il pagamento venne interrotto e Ratti vanta un credito nei confronti di Marinaro di 60 milioni. Per questo motivo di avere agito n via legale nei confronti del Marinaro Salvatore.

P.M. - Poi avete fatto degli accertamenti in relazione al bar "K2" di Lecco...

T. - Sì.

P.M. - ... via Lungo Lario, amministratore Marinaro Salvatore. Qui abbiamo sentito quelli che avete sentito anche Voi, vale a dire... Ripeta chi avete sentito, si ricorda?

T. - Travagliante Filippo, Travagliante Calogero, Intini Caterina, Bolis Luigi.

P.M. - Benissimo. Quindi vi è una questione che poi è stata anche devoluta all'autorità giudiziaria, no?

T. - Sì.

P.M. - Sul piano bancario è stato possibile attraverso, anche, il curatore fallimentare fare degli accertamenti?

T. - Sì, è stato... in base alle dichiarazioni del curatore fallimentare sono stati effettuati gli accertamenti presso il Credito Bergamasco, agenzia di Calolziocorte, al fine di appurare l'effettivo pagamento e la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto del "K2" da parte di Marinaro Salvatore. E' stata appurata l'inesistenza (sic) di tre assegni circolari per l'importo complessivo di 251.320.000, richiesto in data 14/12/'92 da Marinaro Salvatore con addebito della somma sul conto corrente n. 12/6544 intestato alla "C.M.B. s.r.l.", beneficiario degli assegni era il curatore fallimentare, cioè il signor Bolis Luigi.

P.M. - Allora, 3 assegni circolari per un totale di 251.320.000 pagati da Marinaro Salvatore.

T. - Sì.

P.M. - Addebito sul conto della "C.M.B. s.r.l."; che cos'è questa "C.M.B. s.r.l."?

T. - "C.M.B. s.r.l." è la società di capitali col quale veniva gestito il "K2".

P.M. - Sì, che infatti figurava comunità locale della "C.M.B. s.r.l.".

T. - Sì.

P.M. - Quindi tre assegni circolari, 251 milioni, pagati il 14... richiesti il 14 dicembre '92 da Marinaro Salvatore.

T. - Sì.

P.M. - Dunque, vi era una vicenda che è relativa a questo "K2", che è relativa al fatto che i Travagliante o, meglio, l'amministratore stesso, il curatore fallimentare Bolis, avevano raggiunto un accordo, si era verificata un'offerta per rilevare questo locale da parte di tale Caronia Antonio che poi, improvvisamente, almeno apparentemente, ma in modo inspiegabile, ritira l'offerta che viene poi formulata da Marinaro Salvatore. E' stato sentito il Caronia?

T. - No, perché anche in questo caso il Caronia risulta che... non è stato rintracciato nel luogo di residenza, che è Follonica, Grosseto, e da informazioni formalmente assunte è emerso che si sarebbe trasferito in Costa Rica.

P.M. - In Costa Rica, ho capito. Quindi non è stato rintracciato sul territorio Nazionale.

T. - No, assolutamente.

*P.M. - Avete poi svolto degli accertamenti in relazione al **terreno sito in Torre dei Busi di proprietà, tra gli altri, di Marinaro Salvatore.***

T. - Sì.

P.M. - Avete sentito Corti Romualdo e Rota Vittorio... Vittoria... Vittoira, sì, che sono stati anche qui sentiti il 17 maggio '96. Sono stati svolti degli accertamenti in relazione alle modalità di pagamento?

T. - Sì, sono stati effettuati accertamenti bancari.

P.M. - Anche qui...

T. - La documentazione in questo caso era molto frammentaria...

P.M. - Anche qui il Corti aveva dichiarato, mi pare, di aver ricevuto la somma di 14 mi... no... sì?

T. - Allora, Rota Vittorio aveva una procura speciale da parte del Corti a vendere. Praticamente Rota Vittorio dichiara che... cioè chi aveva una procura speciale, di aver ricevuto dalla vendita della somma di 40 milioni e di... sì, di 40 milioni. Per quanto riguarda gli accertamenti bancari... Ah, ecco, il pagamento fra Rota Vittorio e Corte Romualdo cioè fra chi ha la procura speciale e chi ha dato incarico a Rota Vittorio di... della procura speciale...

P.M. - Quindi Corti aveva dato la procura al Rota Vittorio.

T. - A Rota Vittorio.

P.M. - Benissimo.

T. - In questo caso risulta... è stata evidenziata l'esistenza di due assegni bancari per complessivi sette milioni tratti in data 3/04/'81 e 28/09/'81 dal conto corrente 1619 intestato a Rota Vittorio. Beneficiario dei predetti assegni Corti Romualdo. Poi per quanto riguarda, invece, il pagamento fra le parti acquirenti, cioè il Marinaro Salvatore e gli altri cointestatari del bene...

P.M. - Nei confronti del Rota?

T. - Sì. Non è stato possibile accertarlo in quanto il Credito Bergamasco non ha inviato documentazione in avere - cioè tutti gli assegni che aveva eventualmente ricevuto - asserendo che la stessa risulta inviata al macero per trascorsi termini di conservazione.

P.M. - Quindi gli assegni di cui aveva parlato il Rota non è stato possibile...

T. - Sì, eventualmente... non è stato possibile perché non ce li ha inviati...

P.M. - Va bene.

T. - Han detto che sono stati distrutti."

Queste vicende sono state ulteriormente approfondite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, essendo stati sentiti come testimoni tutte le persone coinvolte e citate dal maresciallo Ritmo. E' opportuno ricostruire con precisione tutte le acquisizioni dell'imputato, come emergono anche dal **documento 1, prodotto dal pm all'udienza del 27.6.96**:

- Salvatore Marinaro è socio della società di fatto con il proprio fratello Giovanni per l'esercizio di attività edili (iscritta alla camera di commercio dal 3.4.87);

- è amministratore della "S.a.s. La Pantera", per la gestione di pizzerie (iscritta il 28.6.88), la cui unità locale è denominata Pizzeria "Conchiglia d'oro" di Calolziocorte (tra il 1986 e il 1989 la società ha denunciato un reddito complessivo a fini ILOR di 60 milioni di lire circa);

- è amministratore della s.r.l. CMB, con unità locale pizzeria "Lo Zodiaco" di Calolziocorte, per la gestione di pizzerie (iscritta il 21.10.90), con un esborso per acquisti nel 1990 superiore al volume di affari;

- è intestatario di una Renault 6 immatricolata nel 1976, di un Bedford immatricolato nel 1979, di un Ford Transit immatricolato nel 1981, di una Fiat 127 immatricolata nel 1983 e di una motocicletta Kawasaki immatricolata nel 1986;

- è proprietario di alcuni terreni ereditati dalla madre nel 1986 e di un terreno acquistato nel 1981.

Ma è soprattutto dalle testimonianze rese sulle vicende di acquisizione degli esercizi commerciali, che emerge l'attività di investimento dell'imputato nella realtà lecchese.

Nel 1988 Salvatore Marinaro acquistò la licenza della pizzeria "Del Corso" di Calolziocorte da **Maria Giulia Gatta**; la venditrice ha reso esame all'udienza del **16.5.96**, conclusosi con la richiesta del pm di trasmissione degli atti per procedere per falsa testimonianza. Dopo aver riferito che aveva gestito il bar pizzeria per alcuni anni, la Gatta ha descritto i motivi che la indussero a cedere il locale, subendo immediatamente le contestazioni del pm:

"P.M. - Lei ha parlato di un periodo in cui Lei è stata soggetta ad una vera e propria estorsione.

T. - Sì.

P.M. - Ecco, allora dica che cos'è che voleva dire, a cosa si riferisce. Vediamo un po'.

T. - Allora, è stato un periodo che nel... un po' prima che io vendessi l'attività, perché l'attività mi son decisa di venderla molto dopo, dopo un paio di mesi. Comunque io avevo deciso di venderla perché, appunto, c'era un certo Cielo che a me faceva le telefonate...

P.M. - Un certo?

T. - Cielo.

P.M. - Cielo soprannome?

T. - Eh, non lo so, perché io non lo conosco.

P.M. - Cioè, una persona che si faceva chiamare Cielo?

T. - Eh sì, ma io prendevo la telefonata al venerdì di mattina...

P.M. - Sì.

T. - ... e mi diceva: "Sono Cielo, ho bisogno di soldi". E io gli rispondevo che non ne avevo. E mi fa: "E' impossibile che non ne hai", e io gli ho detto: "Senti, io oggi pomeriggio devo andare anche a far la spesa per il locale". E allora lui m'ha detto: "Va bene", basta, e gli chiudevo il telefono. Andavo a far la spesa del locale, quando io rientravo, mi trovavo uno lì

davanti, ma non so se Cielo o chi era, perché non lo conoscevo, e mi diceva: "Son venuto a ritirare i soldi". Io cifre non gliene ho mai potute dare perché non ne ho nemmeno per adesso per me, allora gli davo 100, 200.000 lire, massimo 300, non è che gliene davo molti di più. E basta. E prendeva e se ne andava, ma a piedi era questa persona qui. Io entravo dentro, scaricavo la macchina e mi mettevo a fare il mio lavoro. Dopo ho deciso di vendere...

P.M. - E ha avuto, invece, minacce o richieste di denaro dal Marinaro, dal Marinaro Giovanni?

T. - No, io Marinaro è venuto...

P.M. - Senta, signora, io allora Le faccio presente subito perché sia chiaro, Lei è stata avvertita dell'obbligo di dire la verità...

T. - Sì, sì.

P.M. - ... allora Le dico che Lei sta dicendo il falso, Lei rischia di essere incriminata per falsa testimonianza, perché Lei, interrogata dalla Guardia di Finanza, il 27 luglio del '94, a Milano, ha dichiarato alla domanda: "Può illustrare in dettaglio le modalità dei contatti attraverso cui è arrivata a decidere di vendere il locale?", Lei ha detto: "Ero stanca di gestire la pizzeria, in quanto tutti i soldi che ricavo dalla conduzione della stessa mi servivano esclusivamente a pagare le somme che Gianni Marinaro, fratello di Salvatore Marinaro, e tale "Johnny Banana" mi richiedevano all'incirca ogni dieci giorni a titolo di estorsione. Per definire meglio il concetto di estorsione, preciso che i predetti soggetti mi intimavano di pagare, anche se senza mai minacciarmi fisicamente, dicendomi che, se non avessi pagato, mi avrebbero danneggiato il locale".

T. - No.

P.M. - Ha capito? "No" dice?

T. - Questi m'hanno fatto una semplice domanda, m'hanno detto: "Ma Lei pagava delle tangenti?", e io gli ho detto: "Sì"; mi fa: "A chi?", gli ho detto: "Questa persona che mi aspettava fuori del locale io non la conoscevo, però prendevo delle telefonate", e gli ho fatto il nome di questo Cielo...

P.M. - A chi?

T. - A questi che m'hanno interrogato qui a Milano.

P.M. - A chi? Alla Guardia di Finanza?

T. - Alla Finanza... non so chi era...

P.M. - Guardi che in questo verbale di questo Cielo non si parla, si parla solo e unicamente di Marinaro Giovanni, di questo "Johnny Banana"...

T. - No...

P.M. - ... poi di Buccheri, di cui parleremo.

T. - E dopo... No, dopo loro m'hanno detto: "Ma Lei conosce...?", m'han fatto diversi nomi, e io gli ho detto: "Sì", e gli ho detto effettivamente che anche questo Giovanni Marinaro abitava alla parte opposta dietro del locale.

P.M. - Mentre non gli ha detto che minacciavano Lei e Le chiedevano denari?

T. - No, Salvatore...

P.M. - Quindi questo se l'è inventato il capitano che L'ha interrogata?

T. - Salvatore è venuto un due o tre volte nel mio locale, a mangiare, Gianni Marina...

P.M. - Salvatore o Gianni?

T. - Gianni Marinaro, però mangiava, beveva, mi pagava e se ne andava.

P.M. - Senta, signora, Lei sta facendo la furba, ma sta anche rischiando parecchio, ha capito?

T. - No.

P.M. - Chi L'ha interrogata è un ufficiale di Polizia Giudiziaria esperto, serio e onesto, che non scrive cose che Lei non ha detto. Lei ha detto di essere stata minacciata da Giovanni Marinaro e da "Johnny Banana", con richieste di somme di denaro ogni dieci giorni, ha capito quello che sto dicendo?

T. - E' impossibile.

P.M. - E' impossibile?

T. - Perché a me m'ha detto se lo conoscevo, gli ho detto di sì; anzi, io ho detto... quando m'ha detto Joh... lì... come si chiama? "Banana", il "Banana" lo chiamavano come soprannome, non me lo ricordavo...

P.M. - Guardi che questo l'ha detto Lei alla Polizia...

T. - Sì, sì.

P.M. - Questo "Banana" non era manco conosciuto dalla Polizia, ha capito? Il nome l'ha tirato fuori Lei...

T. - Io non l'ho...

P.M. - ... tanto vero che poi hanno chiesto al Pubblico Ministero se risultasse un certo "Banana" dagli atti.

T. - Sì, perché erano assieme, erano sempre assieme.

P.M. - Chi?

T. - Gianni Marinaro con questo "Banana", e io gli ho detto...

P.M. - E Le hanno chiesto denaro?

T. - ... "Sì, io conosco Gianni Marinaro perché... Gigi 'Banana' perché erano sempre assieme".

P.M. - Le ho detto: hanno chiesto denaro a Lei?

T. - A me denaro me l'ha chiesto un certo Cielo io gli ho detto a questo qui.

P.M. - Non Marinaro e "Banana", come ha detto qui?

T. - No.

P.M. - Va bene, continui avanti, perché tanto c'è tempo poi per comunicare le decisioni del Pubblico Ministero. Continui, cosa è successo allora?"

La teste ha proseguito riferendo che la prima proposta di acquisto le fu rivolta da Filippo Buccheri, al quale chiese 57 milioni di lire quale corrispettivo; dopo quel primo contatto ebbe un colloquio con il suo legale, l'avv. Guglielmana, che le consigliò di non cedere il locale a Buccheri perché era fallito; la teste comunicò la decisione a Buccheri e questi disse che avrebbe pensato lui a reperire una persona interessata all'acquisto alle stesse condizioni. A quel punto intervenne Salvatore Marinaro che versò un assegno di 10 milioni di lire e cambiali per 47 milioni; la Gatta ha precisato che le cambiali furono utilizzate per pagare i creditori della pizzeria, operazione eseguita dall'avv. **Marilena Guglielmana**.

Quest'ultima (**u. 27.6.96**) ha fornito alcuni chiarimenti sulla vicenda:

- la Gatta si era rivolta a lei nel maggio 1988, chiedendole assistenza per la cessione della pizzeria;

- Filippo Buccheri si propose di acquistare la licenza, ma lei sconsigliò la Gatta perché Buccheri era fallito;

- successivamente la Gatta indicò Salvatore Marinaro come acquirente e le chiese di predisporre il contratto di vendita, dicendo che il prezzo era già stato pagato;
- il contratto fu predisposto sia dalla teste, sia dal commercialista di Marinaro, il ragioniere Minniti;
- le cambiali consegnate da Marinaro (22 effetti da lire 2.500.000 l'uno) furono consegnate alla Guglielmana e il 31 maggio 1988 la Gatta le ritirò;
- nell'agosto 1988 la Gatta consegnò alla Guglielmana cambiali per un importo di lire 15 milioni, destinate a pagare il credito vantato da un fornitore, Salvatore Lentini, il quale aveva iniziato una procedura mobiliare sui beni del negozio e che fu soddisfatto con la consegna degli effetti sottoscritti da Marinaro.

Una valutazione complessiva della vicenda consente di individuare alcuni profili rilevanti per la posizione di Salvatore Marinaro e del fratello Giovanni; quest'ultimo aveva compiuto attività estorsive nei confronti della Gatta (le cui dichiarazioni in indagini preliminari sono state inopinatamente smentite in dibattimento, senza una spiegazione della difformità di versione) e a causa di tale situazione la Gatta si era decisa a vendere il locale; Filippo Buccheri e Salvatore Marinaro le proposero l'acquisto della pizzeria, definito con quest'ultimo per un prezzo di 57 milioni di lire. Oltre all'anomalia delle modalità di acquisto, va rilevata la disponibilità da parte dell'imputato di un importo di denaro consistente.

All'inizio del 1990 Salvatore Marinaro acquistò la licenza della pizzeria "Enza" di Calolziocorte, successivamente denominata "Lo Zodiaco", da **Francesco Canestrone**, per un prezzo di circa 90-100 milioni di lire. Il venditore ha riferito le modalità dell'accordo concluso con Marinaro, il quale, al momento della stipula del contratto indicò Rosa Coco quale intestataria della licenza. A seguito della contestazione del pm, Canestrone ha precisato le modalità del pagamento:

"P.M. - Guardi che Lei però ha parlato di un dieci quindici milioni avuti in contanti, e il resto ottanta ottantacinque milioni per un'altra forma particolare, attraverso un'altra forma. Si ricorda cosa ha detto alla Guardia di Finanza?"

T. - Mah, per l'esattezza proprio... ricordare proprio esatto esatto non è che mi ricordo tanto bene, però la cifra era quella. Adesso non so se erano quindici in contanti o ottantacinque in cambiali.

P.M. - Ma non c'è entrato... non c'è entrato di mezzo anche Musolino Vincenzo in questa storia?"

T. - Sulla vendita?"

P.M. - Eh.

T. - No, assolutamente.

P.M. - Allora, senta, io le faccio presente questo, alla domanda che le venne rivolta il 21 ottobre '94 dalla Guardia di Finanza, quale è stato il prezzo della cessione e quali sono state le modalità del pagamento, cioè della cessione a Marinaro Salvatore, Lei ha detto questo: "In base ai miei ricordi il prezzo della cessione è stato concordato all'incirca in novanta cento milioni, dei quali: dieci quindici milioni li ho ricevuti in contanti e o assegno, che mi sono serviti per onorare dei debiti che avevo con dei miei famigliari; la restante parte, quindi all'incirca ottanta ottantacinque milioni, nella considerazione che la società che io gestivo aveva dei debiti di gestione nei confronti di banche - aperta parentesi - circa quaranta milioni di debito presso la banca popolare di Bergamo filiale di Calolziocorte, venti centocinque di

debito presso la CARIPLO di Calolziocorte - debiti nei confronti delle banche e nei confronti di una finanziaria di Lecco, con sede in P.zza degli Affari, dalla quale avevo ricevuto un prestito di quaranta milioni e il suddetto prestito mi è stato concesso da un tale che si chiama Musolino Vincenzo, e preciso che è stato da me richiesto alla finanziaria, di cui non ricordo il nome, in quanto essendo protestato alle banche non mi eroga... non mi erogavano più credito, sono stati direttamente saldati da Marinaro Salvatore". Allora, al di là dell'italiano tremendo con cui questo verbale è stato redatto, sembra che Lei dice: a me vanno dieci quindici milioni, tra contanti e assegni; il resto avevo dei debiti...

T. - Il resto (...) (parole inintell., voci sovrapp.)

P.M. - ...il resto avevo dei debiti di ottanta ottantacinque milioni, di cui quaranta la finanziaria di Musolino, venti alle banche, se la vede (?) a Marinaro Salvatore, è così?

T. - Sì.

P.M. - Quindi, in pratica, Lei... sono stati dati dieci quindici milioni e il... e poi il saldo dei debiti che ha provveduto Marinaro a fare.

T. - Sì, son stati fatti i saldi, son stati pagati. (...) (parole inintell., voci sovrapp.)

P.M. - Quindi questa è la forma del pagamento.

T. - Sì, suppergiù... un grosso modo è così, però adesso di esattezza cosa ne so, non mi ricordo mica tanto bene. Però bene o male è quella la forma che è stata fatta.

P.M. - Lei ha avuto conferma che poi Marinaro Salvatore ha saldato questi debiti?

T. - Sì, sì, sì, le banche... cioè il mio debito è stato... è stato pagato.

P.M. - Si ricorda qual era la finanziaria di Musolino Vincenzo che le aveva erogato il prestito?

T. - Adesso a dire la verità proprio...

P.M. - Si chiamava A.P. Leasing o qualcosa del genere?

T. - Guardi a dire la verità proprio non voglio dire una fesseria, non mi ricordo veramente.

P.M. - Senta, e com'è che poi la licenza venne intestata a Coco Rosa e non a Marinaro Salvatore?

T. - Questo non lo so. Cioè adesso...

P.M. - Senta...

T. - ...come faccio a saperlo.

P.M. - Lei fa così a me, è Lei che l'ha venduta, mica l'ho venduta io, sa?

T. - Eh, non lo so... non lo so com'è stata intestata.

P.M. - E no, mi guarda così, come se (...) (parole inintell., voci sovrapp.)

T. - Cioè io ho preso i soldi e dopo la licenza io... dopo non lo se l'ha intestata a uno o all'altro.

P.M. - No, invece lo sa...

T. - Che è Coco Rosa.

P.M. - ...sì, che Lei... Lei ha dichiarato, sempre in questo verbale 21 ottobre '94, ha dichiarato che, dopo che si erano effettuati tutti gli accordi con Marinaro, "Giunto nello studio dove avremmo dovuto stipulare l'atto della cessione della licenza...

T. - Sì. (...) (parole inintell., voci sovrapp.)

P.M. - ...dove dovevamo effettuare la voltura in maniera formale, il signor Marinaro Salvatore mi ha comunicato che la licenza della mia pizzeria sarebbe stata intestata a Coco

Rosa e pertanto, non avendo io nulla in contrario all'intestazione della licenza a nome di Coco Rosa, ho accettato il tutto e ceduto la licenza".

T. - Sì.

P.M. - Quindi le fu detto da Marinaro Salvatore?

T. - No, no, Salvatore non è che mi ha detto: "Guarda che dev'essere intestata...", mi ha detto: "Senti, beh, io la intesterei a Coco Rosa. - io ho detto - Va beh, per me non c'è problema, o uno o l'altro per me..."

P.M. - E c'è differenza (...) (parole inintell., voci sovrapp.)

T. - Cosa mi interessa, cioè...

P.M. - Va beh. Quindi è Marinaro che le dice che sarà intestata a Coco Rosa la licenza.

T. - Sì. C'è scritto lì.

P.M. - E Lei non le ha chiesto come mai, perché (...) (parole inintell., voci sovrapp.)?

T. - No, non mi interessa a me le cose degli altri.

P.M. - Certo.

T. - Io non so adesso cosa...

P.M. - Ha ricevuto minacce, intimidazioni? Perché la vedo così terrorizzato...

T. - No.

P.M. - Siccome non posso essere io a (...) (parole inintell., voci sovrapp.)

T. - No perché io non è che... mai fatte 'ste cose, cioè...

P.M. - Eh? Mai fatte 'ste cose. Va bene. Nessun'altra domanda Presidente.

T. - No, mai successo niente."

Rosa Coco (u. 17.5.96) ha confermato sostanzialmente la versione resa da Canestrà, anche se il pm le ha contestato la difformità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari alla Guardia di Finanza; è opportuno riportare integralmente il tenore delle contestazioni che mostrano una diversità totale delle versioni rese:

"P.M. - Ma sa che tutta questa storia, però, come Lei la racconta non convince proprio. Ci vuol dire qual è la reale ragione per cui Lei si intesta prima e poi si intesta Marinaro, dopo quattro cinque mesi, questa licenza? Perché quello che Lei dice non solo non ha alcun costrutto logico, proprio nessuno, ma è anche contrario a quello che Lei ha detto al verbale... nel verbale della Guardia di Finanza, che adesso le leggerò. Lei ha detto delle cose molto diverse alla Guardia di Finanza, ha capito? Dinanzi alla Guardia di Finanza. Allora vuol dire cos'è questo giochetto per cui Lei figura prima aver comprato e poi aver ceduto a Marinaro, quando oggi ci dice che era Marinaro che veva comprato e che dopo non riceve neppure una lira quando passa a lui. Ci vuole spiegare che cos'è che è avvenuto in questo giro qui?

T. - No, è avvenuto esattamente come le ho detto.

P.M. - E no. Allora le faccio presente che, sentita dalla Guardia di Finanza esattamente il 19 luglio del '94, su mia delega, intanto non ha assolutamente detto che l'acquisto che viene fatto da Canistrà e Milone è un acquisto in cui oltre a Lei c'entra Marinaro. Le leggo: "La pizzeria Lo Zodiaco è stata acquistata circa quattro cinque mesi prima da me, per settanta milioni circa da tale Canistrà Franco e Milone Enza. Al momento dell'acquisto la licenza commerciale del locale è stata intestata a me, anche se in realtà il locale era gestito unitamente al Marinaro Salvatore. - poi dice anche questo -

Durante... - a proposito dell'acquisto - Il denaro, cioè i settanta milioni occorrenti per il pagamento dell'attività acquistata era sua o del signor Marinaro? - Il pagamento per l'importo è stato, in comune accordo con il venditore, da me rateizzato in effetti cambiari, scadenti mensilmente. L'importo, se non ricordo male, è due milioni e mezzo o cinque milioni. Per il pagamento eravamo d'accordo con il signor Marinaro che lo stesso avrebbe solo garantito il buon fine delle cambiali, anche perché nel contempo lui aveva venduto il ristorante "Il Gabbiano" come ci ha detto. Poi sul pagamento... sul passaggio tra Lei e Marinaro Lei dice: "Quale è stato l'importo per il quale Lei ha ceduto l'attività a Marinaro Salvatore? - Se non ricordo male settanta milioni. - Come è avvenuto il pagamento? - Con degli effetti di cinque milioni ciascuno per quattordici mensilità. Detto pagamento, se non ricordo male, è iniziato nel dicembre '90 e gli effetti cambiari sono stati da me scontati presso varie banche, se non ricordo male", e indica due tre banche senza alcuna precisazione. Ha capito? Quindi qua Lei dà una versione...

T. - Premetto...

P.M. - ...tutta diversa da quella che dà oggi.

T. - No, premetto che...

P.M. - Io personalmente dico quella dà oggi è più logica a mio avviso, però...

T. - No, no, premetto che...

P.M. - Eh, dica.

T. - ...questi signori mi hanno chiesto se io ho acquistato questa pizzeria, io ho detto sì ho acquistato questa pizzeria. Non mi hanno chiesto se ho usato dei soldi miei o soldi di altri, quindi non ho ritenuto di doverlo specificare.

P.M. - No, Lei ha detto apertamente, l'ha detto apertamente che erano soldi suoi, ha detto anche...

T. - Allora, io ho firma...

P.M. - ...che è stato da me rateizzato.

T. - ...io ho firmato delle cambiali. Io ho firmato delle cambiali, sì, ho firmato delle cambiali con il mio nome, però non sono state pagate da me.

P.M. - Quindi, allora, Lei dice siccome non mi hanno chiesto chi garantiva per me io non ho detto che era in realtà tutto di Marinaro Salvatore, è questo...

T. - Eh.

P.M. - Allora, torniamo alla domanda: ci vuole spiegare perché Lei ha detto che le erano stati dati settanta milioni a Lei con effetti da cinque milioni ciascuno per quattordici mensilità?

T. - Mi sono state... mi sono state firmate delle cambiali per settanta milioni, però non mi sono stati dati.

P.M. - E che le sono state firmate a fare allora?

T. - Per motivi fiscali.

P.M. - Cioè per dimostrare che c'era stato un passaggio?

T. - Sì.

P.M. - E queste cambiali sono state fatte vedere al notaio al momento della stipula del contratto stesso?

T. - Ma ci sono dei contratti che sono stati visti da... non so, penso da un commercialista.

P.M. - I muri dove veniva svolta l'attività commerciale dello "Zodiaco" di chi erano?

T. - Di... l'Impresa Ratti mi pare.

P.M. - Si pagava un canone?

T. - Sì.

P.M. - Chi lo pagava questo canone?

T. - Marinaro.

P.M. - E perché Lei ha detto che "Ero conduttrice degli stessi, gli immobili, voglio dire, dei locali, per questo corrispondevo al signor Ratti di Calolziocorte, proprietario dell'immobile, un canone di venticinque milioni all'anno circa"?

T. - Sì, io corrispondevo...

P.M. - Però non le hanno chiesto chi le metteva i soldi in mano.

T. - No, sul ricavato dell'attività. Premesso che l'attività, comunque, non era mia agli effetti, io corrispondevo perché...

P.M. - Ma erano soldi di Marinaro.

T. - ...perché fisicamente io davo dei soldi.

P.M. - Ma Lei crede che sta parlando con della gente che non riesce a capire la differenza o che non la capiva la Guardia di Finanza? Lei ha detto alla Guardia di Finanza non "Io mera esecutrice", Lei ha detto che era tutta roba sua. Ha capito? Non tenti di girare e di far credere che la...

T. - No.

P.M. - ...Guardia di Finanza ha detto così solo perché nessuno le aveva chiesto "Ma chi le metteva i soldi in mano", ha capito signora? Ha capito? Non a che fare con deficienti, né allora né qui. Ha capito?

T. - Mah, probabilmente mi sono espressa male.

P.M. - Si è espressa male. Va bene. Lei aveva anche detto che percepiva un utile, Lei personale, dalla pizzeria. Ha parlato anche di un utile. Se lo ricorda?

T. - Io?

P.M. - Sì.

T. - Sì, perché per vivere avevo bisogno di un utile, di uno stipendio diciamo così.

P.M. - Va bene. Allora, tutto era di Marinaro, ci vuole spiegare questa manfrina? Perché è stata fatta questa manfrina, visto che era di Marinaro sin dall'inizio perché è stata intestata a Lei e poi a Marinaro? Perché avete dovuto andare... Ci sono anche delle spese dal notaio, no? Non fosse altro che per risparmiare delle spese, non valeva la pena fare intestazione prima a Lei e poi da Lei a Marinaro, quando era Marinaro che pagava prima e quando Marinaro poi non le ha dato manco una lira?

T. - Come le dicevo prima io ho lavorato per cinque anni prima di questo fatto col signor Marinaro...

P.M. - E questo ce l'ha detto.

T. - ...ho gestito per lui un locale. Questo locale è stato gestito da me... diciamo secondo il Marinaro molto bene e gli ha reso molti soldi. Di conseguenza lui, come premio diciamo così, mi aveva sempre promesso che comunque se avesse aperto un'altra attività mi avrebbe messa in società. Che poi effettivamente fra me e lui c'era un patto che comunque l'utile di questa pizzeria sarebbe stata poi divisa fra di noi.

P.M. - Però Lei ci ha detto che poi in realtà non è così.

T. - Ma non è che in realtà non è così. In realtà siccome ci sono stata poco tempo, ci sono stata pochi mesi io in questo locale, non c'è stato modo di vedere degli utili. Quindi non c'è stato neanche modo di dividere.

P.M. - Va bene, va'. Quindi il locale, quindi Lei conferma... senta, guardi... faccia la cortesia di evitare di guardare gli imputati, eh? Tanto li guarda quando vuole dal pubblico. Faccia la cortesia, si concentri su chi la sta interrogando. Anche perché Lei è stata avvertita dell'obbligo di dire la verità, eh? Però poi, una volta che... è stata avvertita della facoltà di non rispondere, ma quando risponde deve dire la verità, va bene? Ecco.

T. - Sì.

P.M. - Allora, le pongo per l'ultima volta la domanda: qual è la ragione, perché questo Lei non l'ha detto, per cui viene intestata a Lei e poi si simula un passaggio tra, Lei e il Marinaro, che non esiste.

T. - Mah... guardi... c'è una ragione... prima di tutto perché un'attività individuale costa meno anche che costituire una società. Secondo...

P.M. - Sì, infatti se la poteva intestare Marinaro dall'inizio.

T. - Siccome Marinaro aveva delle altre attività, per motivi fiscali o di tasse ha preferito intestarla a me.

P.M. - Perfetto. Va bene. Quali erano le altre attività del Marinaro cui allude?

T. - Marinaro aveva un'impresa di rivestimenti plastici. Aveva altri locali.

P.M. - Si ricorda quali sono questi altri locali?

T. - Ma uno è "La conchiglia" e un altro era una paninoteca che c'è in Via Bovara che aveva dato come contratto affitto d'azienda, ecco.

P.M. - Questi altri due locali erano intestati, come nel suo caso, a dei prestanome?

(Breve silenzio)

P.M. - Questi altri due locali di cui adesso ha parlato, sa a chi erano intestati?

T. - Questi locali erano intestati... non lo so. So che la... aveva delle società, però non mi ricordo esattamente."

Anche da questa vicenda emergono alcuni profili interessanti per valutare la posizione di Salvatore Marinaro, quale l'incomprensibile atteggiamento della teste Rosa Coco (ma anche di Canestrone), che ha reso dichiarazioni completamente contrastanti nelle diverse fasi del procedimento, per ragioni di difficile comprensione; quale il coinvolgimento nell'acquisto del locale della finanziaria di Musolino, creditore di Canestrone per circa 40 milioni di lire; quale, infine, la disponibilità da parte di Salvatore Marinaro di ingenti somme di denaro da investire nell'acquisto di locali. Si sottolinea che proprio Rosa Coco ha indicato l'impegno dell'imputato in alcune altre attività commerciali, quali la pizzeria "Lo Zodiaco", la pizzeria "Il gabbiano" di Lierna (precedente al 1990), la paninoteca di via Bovara di Lecco.

Nel 1991 l'imputato acquistò dal fallimento dei fratelli Travagliante il bar-ristorante "K2" di Lecco; la vicenda è stata già ricostruita nella parte di motivazione dedicata a Mario Coco-Trovato, il quale rilevò dai Travagliante il locale, gestendolo tra il 1989 e il 1990; quando nel settembre 1991, a seguito delle vicissitudini già descritte, l'esercizio fu affidato nuovamente ai fratelli Travagliante e ceduto in affitto a tale Antonino Caronia, il quale lo gestì per alcuni mesi. All'inizio del 1992, i fratelli Travagliante chiesero la dichiarazione di fallimento, perché non erano in grado di far fronte ai debiti e nell'ambito della conseguente

procedura Salvatore Marinaro acquistò all'asta la licenza al prezzo di 244 milioni di lire (dichiarazioni di **Filippo e Calogero Travagliente, u. 17.5.96**).

Il curatore fallimentare della società K2 di Travagliente Filippo e C., **Luigi Bolis (u. 17.5.96)**, ha descritto l'ultima parte della vicenda, che condusse all'acquisto del locale da parte di Salvatore Marinaro (tramite la s.r.l. C.M.B., di cui era amministratore):

- tale Antonino Caronia presentò un'offerta di 240 milioni di lire e il G.D. autorizzò la vendita ad un prezzo non inferiore;

- Caronia non coltivò l'offerta e la C.M.B. propose l'offerta di 244 milioni e si aggiudicò l'asta;

- il teste Bolis chiese a Caronia di rinunciare al contratto d'affitto che scadeva nel 1994, perché a seguito dell'assegnazione a Marinaro, il curatore doveva premunirsi dall'esistenza di un contratto d'affitto;

- fu Travagliente a presentare Marinaro al curatore, indicandolo come possibile acquirente.

Bolis ha soggiunto che conosceva già Salvatore Marinaro, il quale aveva garantito un fallito la cui procedura fu gestita da Bolis, Filippo Buccheri, titolare di una pizzeria di Oggiono, i cui debiti furono ripianati da Marinaro.

Anche quest'ultima vicenda è significativa sotto almeno due profili: in primo luogo va rilevata la disponibilità da parte di Salvatore Marinaro di ingenti importi di denaro, ulteriori rispetto a quelli già indicati nelle altre vicende acquisitive; in secondo luogo le modalità di acquisto del locale furono anomale, se si tiene conto del valore dello stesso risultante dal contratto intercorso pochi anni prima tra Mario Coco-Trovato e i fratelli Travagliente, l'intervento di un offerente (Caronia) che si defilò dopo aver proposto l'acquisto al prezzo di 240 milioni di lire, l'acquisto da parte di Marinaro ad un prezzo di qualche milione superiore alla prima offerta (finanziato anche da Musolino).

L'ultimo profilo rilevante nei confronti di Salvatore Marinaro è la sua intensa frequentazione con Filippo Buccheri, i cui rapporti con l'imputato non sono stati completamente chiariti nel corso del dibattimento. E' emerso che Buccheri e Salvatore Marinaro furono coinvolti in alcune vicende relative ad attività commerciali (quali la pizzeria "Del Corso" e la pizzeria di Oggiono gestita da Buccheri, di cui ha riferito il teste Bolis) e sono stati indicati da alcuni collaboratori come dediti al gioco d'azzardo (in questo senso le dichiarazioni di **Musolino** e del teste **Russo**).

In conclusione, il quadro probatorio nei confronti di Salvatore Marinaro è composito nell'attribuirgli funzioni tipiche della presenza mafiosa nell'ambito territoriale lecchese; da un lato era addetto al controllo del territorio per conto dell'organizzazione (sia nell'ambito dei locali di Franco Coco-Trovato che nei rapporti con gli spacciatori operanti in quel contesto - dichiarazioni Parisi); in particolare, partecipò all'azione nei confronti di Fiorenzo Fieni, come accertato nel capitolo 8, § 2; attuò forme di investimento a Lecco, acquisendo nel giro di qualche anno numerosi esercizi commerciali. Quest'ultimo profilo rappresenta un indizio rilevante nella valutazione dell'intraneità di Marinaro all'associazione qui delineata, in quanto a fronte di redditi ufficiali sufficienti per la sopravvivenza, l'imputato investì tra il 1988 e il 1991 cifre ingenti (nell'ordine delle centinaia di milioni di lire) per l'acquisto di pizzerie, bar, paninoteca. Nel 1991, quando investì quasi 250 milioni di lire nell'acquisto del K2, era proprietario di due pizzerie (nelle quali aveva investito oltre 150 milioni tra il 1988 e il 1990) e di una paninoteca (per il cui acquisto non è stato accertato quanto abbia sborsato).

La descritta complessità di funzioni configura anche il reato associativo delineato al capo 158, in relazione al quale deve essere affermata la penale responsabilità di Salvatore Marinaro.

Giovanni Marinaro è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione; le considerazioni esposte al capitolo 8, § 2 della sentenza costituiscono un elemento di rilievo ai fini della valutazione dell'ulteriore reato associativo ascritto a Giovanni Marinaro, per cui, richiamata quella parte di motivazione, si affronteranno qui le condotte specifiche che delineano la partecipazione all'organizzazione mafiosa accertata in questo capitolo:

- **Parisi (u. 31.5.96, pag. 297)** ha indicato Giovanni Marinaro come colui che gli si presentò intorno al 1984-1985 per intimargli di acquistare lo stupefacente da Franco Coco-Trovato se non vuole fare la fine di Saverio Colosimo;

- dalle dichiarazioni rese al pm da **Maria Giulia Gatta** (contestate alla teste all'udienza del **16.5.96**), Giovanni Marinaro è stato autore di condotte estorsive nei confronti della Gatta, all'esito delle quali quest'ultima cedette la propria pizzeria a Salvatore Marinaro (la vicenda è stata descritta nel trattare la posizione di quest'ultimo)

- l'imputato è stato indicato da molti collaboratori come affiliato alla 'ndrangheta (**Schettini, u.29.3.96, pag. 70**, lo ha indicato come appartenente all'ala mite, **Parisi, u. 11.7.96, pag. 279; Foschini, u. 9.2.96, pag. 210 e Messina, u. 9.10.96, pag. 41** hanno riferito la presenza all'innalzamento di Foschini e al battesimo di Messina dello stesso Giovanni Marinaro, il quale nell'occasione fu innalzato;

- in ordine all'appartenenza all'organizzazione 'ndranghetista è significativa l'indicazione fornita da Schettini e confermata da Messina e Musolino, relativa all'esclusione che Giovanni Marinaro subì a seguito del processo di Bergamo; l'imputato assunse un atteggiamento di confessione dei reati contestatigli, coinvolgendo anche Schettini nella vicenda delittuosa e a quel punto non poteva più appartenere alla 'ndrangheta (anche se continuò ad operare nel traffico di stupefacenti e, una volta in carcere, a riprendere i rapporti 'ndranghetisti con i suoi coimputati).

Le circostanze sin qui illustrate configurano il coinvolgimento di Giovanni Marinaro nell'organizzazione capeggiata da Franco Coco-Trovato non solo nella gestione del traffico di stupefacenti, ma anche la nella realizzazione di condotte proprie dell'organizzazione mafiosa, cioè finalizzate al controllo del traffico di stupefacenti nel territorio di competenza. In questo quadro si inserisce l'episodio ricostruito nella parte di motivazione relativa a Salvatore Marinaro, relativo alla lettera che Giovanni avrebbe inviato a quest'ultimo per manifestare il proprio disappunto sull'atteggiamento che un altro detenuto aveva assunto nei suoi confronti, negando la sua affiliazione all'organizzazione di "Franco" (Coco-Trovato). Si sono già illustrate le ragioni che inducono a ritenere Giovanni Marinaro l'autore di quella missiva; la vicenda che intorno ad essa ruota costituisce una conferma ulteriore della partecipazione dell'imputato all'organizzazione qui giudicata.

La descritta complessità di funzioni configura anche il reato associativo delineato al capo 158, in relazione al quale deve essere affermata la penale responsabilità di Giovanni Marinaro.

Alessandro Nania è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34

dell'imputazione; le considerazioni esposte al capitolo 8, § 2 della sentenza costituiscono un elemento di rilievo ai fini della valutazione dell'ulteriore reato associativo ascritto a Nania, per cui, richiamata quella parte di motivazione, si affronteranno qui le condotte specifiche che delineano la partecipazione all'organizzazione mafiosa accertata in questo capitolo.

La gran parte delle indicazioni rilevanti anche ai fini del reato qui giudicato sono state illustrate nella citata parte della motivazione, atteso che l'imputato, quale autista di Franco Coco-Trovato, collaborò a molte le attività riguardanti sia la gestione del traffico di stupefacenti, sia il controllo del territorio funzionale al perseguimento degli obiettivi propri del sodalizio mafioso.

Richiamando sinteticamente gli elementi di prova già descritti, si possono così definire le condotte di Nania rilevanti in questo contesto:

- pur non partecipando materialmente all'esecuzione delle azioni di fuoco ricomprese nell'attività di controllo del territorio da parte dell'organizzazione, fu direttamente coinvolto nell'attività di "presidio" dell'area lecchese (segnalando che una persona si era presentata al *Wall street* armata chiedendo di Franco Coco-Trovato, determinando la reazione del gruppo concretatasi nell'omicidio di Paolo Cirnigliaro; controllando le persone che si recavano al *Wall street* e al *Portico* per la sicurezza di Franco Coco-Trovato - in questo senso **Tocci, u. 9.11.95, pagg. 80 e ss, Di Modica, u. 15.11.95, pag. 238, Unione, u. 17.11.95, pag. 202; Pace, u. 13.3.96, pag. 68, Schettini, u. 20.3.96, pag. 131**);

- partecipò ad alcune cerimonie di affiliazione alla 'ndrangheta, pur con un ruolo di limitata importanza (in particolare, **Foschini, u. 8.2.96, pag. 245**, fu battezzato a Lecco presso la casa di Nania; **Messina, u. 9.10.96, pag. 43**, fu affiliato da Versaci in carcere alla presenza di Nania e Giovanni Marinaro)

- era affiliato alla 'ndrangheta con il grado di camorrista (**Foschini, u. 9.2.96, pag. 215**; mentre **Schettini, u. 29.3.96, pag. 134**, lo indica come appartenente all'ala mite della 'ndrangheta);

- **Parisi** ha descritto un episodio di controllo dell'attività di spaccio nella zona del lecchese al quale partecipò anche Nania; questi lo convocò al *Portico* per conto di Franco Coco-Trovato, il quale gli chiese conto dei suoi approvvigionamenti da Giuseppe Colosimo (**u. 31.5.96, pag. 311**);

- nell'intercettazione telefonica di cui ha riferito l'Ispettore **Russo (u. 2.5.96)** Nania intervenne nella conversazione del 14.12.91, ore 00,24 per assicurare l'intervento del gruppo in "protezione" della discoteca di Arlenghi:

"P.M. - C'è una frase che Sandro Nania pronuncia, che Voi documentate, abbiamo anche le trascrizioni formali.

T. - Sì.

P.M. - Praticamente, tenendo aperta la cornetta, si sente... è la telefonata del 14 dicembre '91, alle ore 00.24.

T. - Sì, allora... sì, "Andiamo noi stasera", riferisce, "Andiamo noi", alla richiesta...

P.M. - Sì.

T. - Loro, in sostanza... Coco Trovato Franco non c'era in quel periodo, era via o non poteva... non lo avevano contattato, perché hanno bisogno... per muoversi avevano bisogno dell'okay da parte del Coco Franco, e loro al... alle richieste di aiuto da parte dell'Arlenghi c'è questo commento: "Andiamo noi, stasera, vaffanculo, che non ci sia una miccia dietro",

dove "miccia" si intende: non è che c'è dietro qualche altra cosa, ci vogliono là per fare poi putiferio, chissà che altro c'era dietro?".

In conclusione, il coinvolgimento di Nania nell'organizzazione capeggiata da Franco Coco-Trovato non si limitò alla gestione del traffico di stupefacenti, ma riguardò anche la realizzazione di condotte proprie dell'organizzazione mafiosa, cioè finalizzate al controllo del traffico di stupefacenti nel territorio di competenza e al "presidio" dell'area territoriale lecchese, in particolare.

Tale complessità di funzioni configura anche il reato associativo delineato al capo 158, in relazione al quale deve essere affermata la penale responsabilità di Alessandro Nania.

Francesco Stilo è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione; le considerazioni esposte al capitolo 8, § 2 della sentenza costituiscono un elemento di rilievo ai fini della valutazione dell'ulteriore reato associativo ascritto a Stilo, per cui, richiamata quella parte di motivazione, si affronteranno qui le condotte specifiche che delineano la partecipazione all'organizzazione mafiosa accertata in questo capitolo.

La gran parte delle indicazioni rilevanti anche ai fini del reato qui giudicato sono state illustrate nella citata parte della motivazione, atteso che l'imputato, quale uomo di fiducia di Schettini, partecipò con lui a tutte le attività riguardanti sia la gestione del traffico di stupefacenti, sia il controllo del territorio funzionale al perseguimento degli obiettivi propri del sodalizio mafioso.

Richiamano sinteticamente gli elementi di prova già descritti, si possono così definire le condotte di Stilo rilevanti in questo contesto:

- partecipò materialmente all'esecuzione di alcune azioni di fuoco ricomprese nell'attività di controllo del territorio da parte dell'organizzazione (quali l'agguato ai danni di Calaresu, la preparazione all'omicidio Clemente, l'omicidio Leuzzi, l'omicidio dei due turchi, all'irruzione nello studio dell'avv. Guiso, alla preparazione dell'agguato contro Tocci);
- assunse il ruolo di braccio destro-autista di Schettini e dopo il suo arresto, fu incaricato di controllare i quartieri Comasina e Bruzzano (Foschini);
- era frequentemente presente presso i locali di Lecco, svolgendo quella funzione di "presidio" indicata da numerosi collaboratori (in particolare da Pace);
- era affiliato alla 'ndrangheta e **Schettini (u. 29.3.96, pag. 73-74)** ha precisato che Stilo fu inviato al nord-Italia dalla famiglia De Stefano, alla quale era già collegato:

"P.M. - Ho capito. Di Stilo abbiamo già abbondantemente parlato, era un uomo che era venuto appositamente dal sud per lavorare nella Vostra organizzazione?"

I. - Sì, stava vicino come... era, diciamo, il mio braccio destro, il mio...

P.M. - Sì.

I. - Era una persona che era sempre con me.

P.M. - E questo, in che periodo si porta lui al nord e per quale ragione, voglio dire, lascia la zona della Calabria, c'è una ragione particolare per cui sì...

I. - Anzitutto lui già quando faceva il militare veniva spesso su, poi ci aveva un fratello che abitava qui a Erba, quindi i suoi primi approcci qui in Lombardia sono per tramite del fratello; credo che solo in seguito lui si sia avvicinato ai De Stefano eh... dopodiché a noi, quindi era... cioè di conseguenza...

P.M. - Attraverso di De Stefano?

I. - I De Stefano. Prima con il fratello, che il fratello andava a lavorare lì in pizzeria al "Portico" e quindi era solito accompagnarsi a... al fratello e noi lo vedevamo, sapevamo che era di Reggio, perché si conoscevano con Carmine, con tutti. Poi, dopo, il suo avvicinamento ai De Stefano e i De Stefano l'hanno mandato su, anche in occasione che c'era il fratello, poi, invece, l'ho sempre avuto io ospite in uno dei miei appartamenti. “;

In conclusione, il coinvolgimento di Stilo nell'organizzazione capeggiata da Franco Coco-Trovato non si limitò alla gestione del traffico di stupefacenti, ma riguardò anche la realizzazione di condotte proprie dell'organizzazione mafiosa, cioè finalizzate al controllo del traffico di stupefacenti nel territorio di competenza e al “presidio” dell'area territoriale lecchese, in particolare.

Tale complessità di funzioni configura anche il reato associativo delineato al capo 158, in relazione al quale deve essere affermata la penale responsabilità di Francesco Stilo.

Antonio Sacchinello, imputato dei reati associativi di cui ai capi 34 e 158, è stato ritenuto non responsabile della partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico; in questa parte di motivazione, richiamate le considerazioni già esposte nel capitolo 8, § 2, si tratterà l'ulteriore contestazione associativa.

L'appartenenza di Sacchinello all'organizzazione mafiosa qui giudicata si fonda sulle dichiarazioni rese al dibattimento da molti collaboratori processuali, i quali, dopo aver descritto i rapporti di amicizia e di comune coinvolgimento in attività delittuose dell'imputato con Franco Coco-Trovato, hanno illustrato le circostanze rilevanti ai fini del reato associativo contestatogli al capo 158.

Numerosi collaboratori hanno riferito le loro conoscenze in ordine alla formale affiliazione di Sacchinello alla 'ndrangheta, alcuni attribuendogli un ruolo di rilievo nell'ambito associativo di cui al capo 158.

Zagari (u. 9.1.96, pag. 107), Brunero (u. 10.1.96, pag. 12), Foschini (u. 9.2.96, pag. 216), Schettini (u. 29.3.96, pag. 80), Messina (u. 9.10.96, pag. 39) hanno espressamente affermato che Sacchinello aveva un grado elevato nella gerarchia 'ndranghetista, come poterono accertare o all'inizio degli anni '80, quando conobbero l'imputato quale socio di Franco Coco-Trovato (Zagari e Brunero), o nel corso del dibattimento, quando Sacchinello assunse nell'ambiente carcerario una posizione di rilievo al fianco di Franco Coco-Trovato.

Devono essere richiamate in particolare le dichiarazioni di **Foschini**:

“P.M. - Benissimo, ha fatto riferimento prima a Tonino Sacchinello, lo ha indicato come una persona di notevole importanza nella organizzazione. Allora, la prima domanda che Le faccio è: Lei lo ha conosciuto all'esterno, quando il Sacchinello era libero o lo ha conosciuto in carcere?

I. - No, io Tonino Sacchinello l'ho conosciuto quando mi è arrivato quel mandato di cattura di Firenze, che lui prendeva vent'anni per una condanna di sequestro e io stavo uscendo... Eravamo insieme al IV raggio, in cui c'era il Gino Crisafulli, Tonino Sacchinello, Luigi Bonanno e altri personaggi "prince (...) (parola inintel.)"

P.M. - Quindi l'ha conosciuto in carcere?

I. - Certamente.

P.M. - Cosa ha saputo e quando dei Suoi rapporti con la organizzazione del Coco, dello Schettini, eccetera.

I. - Allora io, quello che io ho sentito dire di Tonino Sacchinello è che era un uomo responsabile al nostro gruppo che... in cui se Tonino Sacchinello veniva scarcerato anche io, personalmente, e altri come me dovevamo rendere conto di Tonino Sacchinello. Tonino Sacchinello veniva stipendiato (sic) ogni mese da Franco Coco, i soldi gli venivano consegnati alla sua famiglia.

P.M. - Il Tonino Sacchinello, quindi, era in una posizione superiore alla sua?

I. - Certamente, era un capo per me.

P.M. - Come sa Lei di questo stipendio che veniva passato alla sua famiglia dalla organizzazione?

I. - Perché si parlava a cena, al "Portico", si parlava di Tonino Sacchinello: "Come sta..." Mi sembra, poverino, che gli era morto pur un fratello all'epoca.

P.M. - Quindi, nonostante il suo stato di detenzione, veniva regolarmente retribuito dalla organizzazione?

I. - Certamente.

P.M. - Erano somme che di tasca loro calavano Coco, Schettini o (...)(parola inintel., voci sovr.)

I. - Sui 3 milioni, 5 milioni si parla.

P.M. - Sì, no, ma quello che volevo sapere la somma era, come dire, per quello che Lei sa, una somma proveniente dal bilancio della organizzazione, cioè uno stipendio...

I. - E per forza dottore.

P.M. - Uno stipendio vero e proprio, diciamo.

I. - E mica vendevamo vestiti.

P.M. - Certo. Il Sacchinello aveva un grado all'interno della 'ndrangheta?

I. - Io so che è "santista".

P.M. - Lei ha riferito, mi pare, che proprio dal Sacchinello è stato elevato di grado?

I. - Certamente.

P.M. - Dunque, Lei è stato elevato da Sacchinello a quale grado e in quali circostanze, vuole specificare questo?

I. - Ma, quando abbiamo fatto le penultime udienze di "Wall street", mi... si parlarono lui e Franco Coco, misero al corrente Antonio Schettini e Salvatore Pace che lui mi dava il grado... io prima ero prima "camorrista", poi "sgarrista" - perché lo "sgarrista" mi fu dato a Cirò Marina - e poi mi fu fatto da "sgarrista" a "santista".

P.M. - Quindi, Lei è stato elevato a Cirò Marina?

I. - Certamente.

P.M. - Dica soltanto quando.

I. - Mi sembra nel '92, non era estate, eravamo presenti: io - che fui battezzato e fui sollevato ancora di grado - Riccardo Pellegrino, Marango Cataldo, Silvio Farà e Peppo Farà.

P.M. - E c'era anche il Coco?

I. - Certamente, sennò non mi potevano fare.

P.M. - Dunque, il Sacchinello, poi, viene abilitato dal Coco ad elevarla al grado di "Santista"?

I. - Certamente.

P.M. - E ha saputo come è avvenuta la cerimonia?

I. - Dottore, la cerimonia non è mai avvenuta perché io mi trovavo al 41 bis, Antonio Sacchinello si trovava allo specialino, dove io ero prima con lui, però quando io ero con lui non abbiamo mai parlato di gradi, mica gradi.

P.M. - Allora, come ha saputo che c'era stato, poi, il battesimo?

I. - Venne Tonino Sacchinello quando ci incontrammo in aula, dice: "Vai tranquillo che tu per noi si già 'santista' non c'è bisogno che facciamo tante cose..." Perché lui me lo doveva dare quando eravamo allo specialino, adesso che mi ricordo, poi io fui preso di notte, alle 10 di sera e fui sopraelevato subito al 41 bis, vennero gli agenti di custodia.

P.M. - Senta, il Coco e lo Schettini erano al corrente di questo Suo innalzamento?

I. - Certamente, mi diesero (sic) anche gli auguri.

P.M. - Anche loro Le hanno dato gli auguri?

I. - Certamente." (u. 9.2.96, pag. 215).

In termini analoghi si è espresso **Salvatore Messina**, il quale ha confermato la partecipazione di Sacchinello all'innalzamento di Foschini, precisando che quando arrivò in carcere l'imputato divenne la persona di maggiore prestigio:

"I. - Notavo che c'era molto amicizia tra di loro, al punto che prima ho accennato solamente... prima lo era il Foschini, da quando venne Sacchinello in sezione Foschini non fu più considerato da Gentile Fiore.

P.M. - Ho capito, cioè diventò l'uomo di più prestigio all'interno della sezione carceraria.

I. - Sì, sì.

P.M. - Senta, Lei personalmente non aveva mai pensato di rivolgersi al Sacchinello o l'ha fatto per parlare di queste cose, della sua...

I. - No, mai, perché tra me e il Sacchinello non c'era molta simpatia, perché io sono un tipo molto - si può dire - libertino, nel senso nell'ambito carcerario non ho molto cura, sono... non invadente, un tipo spontaneo e lui invece è esattamente il contrario di me per il suo carattere e non credo che gli andavo molto a genio, perciò non mi vedeva di buon occhio." (u. 9.10.96, pag. 54).

Queste dichiarazioni definiscono l'appartenenza di Sacchinello all'organizzazione 'ndranghetista, delineando un rapporto diretto con l'associazione mafiosa qui giudicata; non solo l'imputato era affiliato alla 'ndrangheta, ma, nonostante il lungo periodo di detenzione trascorso, una volta riallacciati i contatti con i suoi vecchi compagni (cioè all'interno del territorio carcerario) assunse un ruolo di preminenza nell'organizzazione.

Ma dalle dichiarazioni di alcuni altri collaboratori emerge che vi fu una continuità tra il rapporto delinquenziale di Sacchinello con l'organizzazione capeggiata da Coco-Trovato risalente ai primi anni '80, e la ripresa dei rapporti carcerari del 1993. **Foschini, Cassaniello (u. 20.2.96, pag. 215), Pace (u. 13.3.96, pag. 78) e Schettini (u. 29.3.96, pag. 80)** hanno, in termini diversi tra loro, riferito di un rapporto di sostegno economico tra il gruppo cui essi stessi appartenevano e Sacchinello; Foschini ha parlato di un vero e proprio stipendio, gravante sull'organizzazione, che Franco Coco-Trovato corrispondeva all'imputato; Cassaniello e Pace assistettero alla consegna di denaro, circa 3 milioni di lire, da parte di

Franco Coco-Trovato al fratello di Sacchinello, pur senza precisare se si trattasse di un regalo o di uno stipendio (Pace, dopo aver precisato che durante la comune detenzione Sacchinello si era lamentato con Franco Coco-Trovato per la scarsa assistenza economica - **u. 13.3.96, pag. 78** - ha escluso in sede di controesame che fosse stipendiato - **u. 29.3.96, pag. 200**); Schettini ha genericamente confermato che durante le feste Franco Coco-Trovato si recava dalla madre di Sacchinello per farle dei regali.

Ciò che va sottolineato delle indicazioni fornite dai citati collaboratori è il rapporto di intraneità di Sacchinello all'organizzazione operante all'esterno del carcere, dalla quale riceveva un sostegno economico più o meno periodico. L'indicazione di Foschini è la più precisa nel delineare una stabilità di rapporto dell'associazione con l'imputato, definito stipendiato; gli altri collaboratori non hanno confermato la continuità dell'apporto economico, ma non l'hanno neanche smentita; Pace, Cassaniello e Schettini hanno fornito sul punto un riscontro significativo, dichiarando di essere a conoscenza diretta dei contributi che Franco Coco-Trovato face in favore della famiglia dell'imputato.

L'ulteriore circostanza acquisita in conclusione dell'istruttoria dibattimentale proviene da un fonte diversa rispetto a quelle fin qui citate. **Messina**, personaggio che non conosceva Sacchinello, essendo legato ad altri sodalizi territoriali dell'organizzazione, ha riferito un episodio significativo per delineare l'intraneità dell'imputato all'associazione mafiosa:

*“Successe una volta che qua in gabbia ci fu una discussione fra me e Pasquale Ventura di prima persona dove mi si avvicinò con una scusa, un po'... un parlare un po' così di prima approccio, comunque lui voleva arrivare a sapere che intenzioni avevo, come ma... perché io mi lam.... secondo lui, mi lamentavo che io fossi in galera per causa sua, mentre io, chiaramente, gli avevo detto: "Io non ti rendo responsabile, però per il tuo modo di fare, per le tue leggerezze, per la tua frequentazione con il Giuseppe Vita il mio nome è venuto fuori". Perché il collaboratore Vita non può chiamarmi "Messichino" a me, quando non mi conosce. Allora questo mio rancore scaturì in una così, un battibecco tra me e lui, perché in fondo non ci siamo mai voluti male noi due, così. Bene, dopo il primo approccio così, qualche minaccia però succede, non è una cosa... non ci ho fatto molto peso. **Ci siamo divisi. Io passeggiavo, visto che è fatto a gradini la... la gabbia, sotto e lui sopra, dopo qualche minuto di passeggio lui tentò di darmi un calcio. Si mise di mezzo Paolo Russo per difendermi, perché si trovava a camminare tra me e lui, eh... chiaramente tentò di dividerci subito senza creare confusione. Vidi nello stesso tempo il figlio Anselmo che anche lui alzava la voce e anche Sacchinello. Tutti e tre. Allora lì ho capito che mi ero... mi ero, diciamo, convinto che ci fosse una trama sotto. Ho detto: "Qua non può scaturire così all'improvviso..." e cominciai a pensare magari che stavano cominciando a pensare di farmi qualcosa o pensavano chissà cosa, insomma ero confuso anch'io non capivo il perché. Loro camuffarono a loro modo, si scusarono con altri che chiedevano come, quando e perché, io non feci parola con nessuno, ci restai molto male e basta. Perché non me l'aspettavo da loro una cosa del genere. Bene, subito dopo questa aggressione, chiamiamola così, fummo divisi, io fui portato in carcere e così loro la sera quando tornarono. Avvenne che l'Anselmo Ventura che era in Sezione con me, lo spostarono di Sezione per evitare magari battibecchi o che, ma che io non avevo nessuna intenzione di affrontare Anselmo in nessuna maniera. Dopo qualche giorno, questo dovrebbe essere successo un giovedì, un qualcosa... comunque un paio di giorni prima del colloquio, un venerdì e ci fu di mezzo un sabato e la domenica. Feci un colloquio con mia***

moglie e vidi che si copriva il volto per non farmi vedere le tumefazioni che aveva, perché dopo seppe che era stata aggredita in casa. Comunque non mi accorsi di niente. Però facendo il colloquio io gli parlai di questo litigio che ho avuto col Ventura e gli chiedevo: "Come mai..." di qua e di là. Insomma mi consigliavo con lei dicendogli: "Non riesco a capire il perché sia successa una cosa del genere." E poi gli dicevo: "E poi evidentemente questa mia voglia di fare chiarezza nel processo loro... fu interpretata da loro come una mia debolezza o che volessi collaborare - eccetera, eccetera - e magari è scaturito in un messaggio intimidatorio". Allora a quel punto lei si scoprì il volto e mi fece vedere ed era stata violentemente picchiata da tre o quattro persone incappucciate che gli tesero un agguato nel garage a casa mia. A quel punto lì non ho resistito alla tentazione, troppa rabbia, e comincia a meditare la collaborazione in quanto in gergo noi diciamo: "Alla fine resto cornuto e mazziato con 'sta gente." Ecco, e di conseguenza ho cominciato a maturare. Ecco che ci fu il primo approccio con Lei. Io andai negativo, Lei sa benissimo che io continuavo a reclamare la mia innocenza, al limite Le ho detto solamente che io ero tutt'altra persona che pensa Lei, che purtroppo quando ho deciderò di aprirmi lo farò di mia spontanea volontà, ma non è per questo motivo. Anche perché ero curioso di sapere perché mi fosse successa tutta questa vicenda, però lo volevo dalla bocca dei miei coimputati, di qualcuno che mi stava vicino, che sembrava amico e invece poi si è reputato tutt'altro che amico. Da tutte queste cose parlando con...

P.M. - Questo lo riesce a collocare nel tempo? Poi questi episodi li documenteremo ovviamente, riesce...

I. - Dell'aggressione?

P.M. - Sì.

I. - Eh, è stato a gennaio, all'11 dei gennaio la prima aggressione e dopo 3 giorni a casa mia.

P.M. - Quella di Sua moglie?

I. - Quella di mia moglie.

P.M. - Sua moglie disse cosa Le avevano detto gli sconosciuti?

I. - Sì, gli dis... la chiamarono infame, pezzo di merda "La prossima volta ti ammazziamo".

P.M. - Lei sa se Sua moglie si è recata a sporgere formale denuncia per questo fatto?

I. - Dapprima no, quando venne a colloquio gli consigliai io di sporgere denuncia, anche verso ignoti, perché io ho detto se l'hanno fatto una volta lo possono fare ancora, non voglio... cioè che non si sappia niente. Siccome non siamo sicuri di come e di quando: "Fammi prima informare, qualcuno mi darà una mano anche in carcere, scopriremo la verità vediamo... e reagiremo di conseguenza". Lei era molto spaventata al che io gli consigliai: "Beh allora fai la denuncia, cominciamo così, dopo vediamo".

P.M. - Benissimo

I. - Ecco.

P.M. - E quindi Sua moglie ha fatto la denuncia?

I. - Mia moglie fece la denuncia e si recò anche... cercò Lei di primo tempo, ma mi sembra che non la... non la trovò, qualcosa del genere, poi non so bene il corso della sua denuncia che cosa fece, comunque era intenzionata a mettere in evidenza quello che si era successo perché non era più capace a stare in casa in quanto... in quanto quello che aveva subito aveva paura a stare da sola...

P.M. - Era terrorizzata, certo.

I. - Era traumatizzata, sì. “ (u. 8.10.96, pag. 174).

Quel che interessa nella vicenda descritta è la presenza, tra gli aggressori di Messina, di Sacchinello, il quale, come affermato anche da altri collaboratori, una volta in carcere (ambiente nel quale era pienamente inserito) assunse un ruolo di rilievo nella gestione dei rapporti nell'ambito dell'organizzazione.

L'ultimo elemento indiziario rilevante in questa parte di motivazione è costituito dalle dichiarazioni rese al dibattimento da Antonio Bruno, il quale ha negato ogni addebito contestatogli in questo processo, ma ha ammesso di essere responsabile di un grave reato per cui era già stato processato ed assolto con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 21.11.84. E' opportuno rievocare brevemente la vicenda oggetto di quella pronuncia, per evidenziare i rapporti già intercorsi tra alcuni imputati di questo processo e Sacchinello. Quest'ultimo fu condannato in via definitiva per il sequestro di persona in danno di Angelo Fumagalli, processo nel quale Antonio Bruno e Franco Coco-Trovato furono assolti; **Bruno (u. 6.11.96, pag. 9)**, ricostruendo quella vicenda, ha ammesso di essere responsabile del sequestro e ha affermato che Sacchinello è stato condannato ingiustamente, essendo innocente. Si è già valutata la assoluta inverosimiglianza della dichiarazione di Bruno, rilevando che l'ammissione di responsabilità in relazione ad un reato per cui sussiste il vincolo dell'assoluzione definitiva non determina alcun pregiudizio per detto imputato; quel che rileva in questa parte di motivazione è il maldestro tentativo di Bruno di scagionare Sacchinello, in quanto tale atteggiamento conferma che l'imputato ha assunto nell'ambito carcerario un posizione di preminenza rispetto agli altri partecipi all'organizzazione mafiosa. Bruno, pur essendo stata esclusa la sua partecipazione all'associazione di cui al capo 158, è stato indicato da molti collaboratori come un affiliato alla 'ndrangheta e l'atteggiamento assunto in favore di Sacchinello è dimostrativo della posizione di quest'ultimo nel contesto associativo qui giudicato.

In conclusione, richiamando i numerosi e gravi precedenti penali di Sacchinello, coerenti con l'appartenenza ad un sodalizio criminale di tipo mafioso, gli elementi di prova sin qui illustrati configurano il reato di partecipazione all'associazione 'ndranghetista delineata al capo 158. L'imputato, nei primi anni '80 e fino all'arresto dell'11.3.83, era in rapporti di amicizia e delinquenziali con Franco Coco-Trovato, con il quale fu coinvolto anche nel processo per il sequestro di persona ai danni di Angelo Fumagalli; durante la sua detenzione l'organizzazione criminale capeggiata da Coco-Trovato gli fornì un contributo economico in considerazione della sua vecchia appartenenza al sodalizio; Sacchinello era considerato da Franco Coco-Trovato una persona importante dell'organizzazione, al punto che, se, come previsto, fosse stato scarcerato, Foschini avrebbe dovuto essergli subordinato; con l'arresto di gran parte dei membri dell'organizzazione mafiosa, Sacchinello assunse in carcere quel ruolo di preminenza di cui proprio Foschini aveva parlato, era legittimato ad intervenire nei conflitti che riguardavano gli affiliati (si pensi all'episodio riferito da Messina) e a presenziare all'innalzamento dei partecipi all'organizzazione (episodi relativi a Gentile e Foschini). Quest'ultima parte di attività descritta è la più significativa per affermare la partecipazione di Sacchinello all'associazione qui giudicata, non solo perché l'adesione alla stessa può avvenire anche in carcere (**Cass. , sez. I°, 13.6.87**), ma anche perché in quel contesto si è esplicata in comportamenti concreti l'intraneità dell'imputato al sodalizio.

In conclusione, Sacchinello deve essere ritenuto responsabile del reato associativo ascrittogli, di partecipazione all'organizzazione mafiosa delineata al capo 158 dell'imputazione.

Vittorio Foschini è reo confesso del reato di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso delineata al capo 158 dell'imputazione e la sua posizione nell'ambito del sodalizio qui giudicato è stata affrontata nel corso del paragrafo precedente. In questa parte di motivazione sarà sufficiente richiamare le specifiche condotte rilevanti ai fini del reato associativo mafioso:

- Foschini, dedito all'attività di spaccio di stupefacenti nell'ambito del sodalizio capeggiato da Biagio Crisafulli, nel 1988 venne letteralmente trasferito nell'associazione Flachi-Trovato-Schettini, *perché*, essendo calabrese della medesima zona, doveva operare per conto di quest'ultima;

- fu affiliato alla 'ndrangheta con il grado di camorrista da Franco Coco-Trovato dopo l'omicidio di Alessandro Angri (Claudio il napoletano);

- partecipò a numerosi fatti di sangue nell'interesse dell'organizzazione, tutti diretti alla realizzazione del progetto di controllo del territorio nell'attività di spaccio di stupefacente;

- in particolare, partecipò all'omicidio di Roberto Clemente, di cui si è già riferito nel paragrafo 4 di questo capitolo.

Tutte le condotte descritte in altra parte della motivazione sono state riferite senza reticenze dall'imputato e sono state riscontrate da numerosi elementi di prova orali e documentali; Foschini ha ammesso di aver consapevolmente partecipato alle attività dell'organizzazione mafiosa qui giudicata, descrivendone la struttura e il funzionamento.

Per le esposte ragioni deve essere ritenuto responsabile del delitto di partecipazione all'associazione mafiosa contestatogli al capo 158.

La posizione di **Domenico Curinga** è già stata affrontata nel capitolo 8, § 4 della sentenza, in quanto si è ritenuto di trattare congiuntamente i reati ascrittigli di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico e all'associazione di stampo mafioso; in relazione a quest'ultima imputazione si è ritenuto Curinga non penalmente responsabile del reato contestatogli.

La posizione di **Domenico Flachi** è già stata affrontata nel capitolo 8, § 2 della sentenza, in quanto si è ritenuto di trattare congiuntamente i reati ascrittigli di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico e all'associazione di stampo mafioso; in relazione a quest'ultima imputazione si è ritenuto Domenico Flachi non penalmente responsabile del reato contestatogli.

La posizione di **Attilio Bandiera** è già stata affrontata nel capitolo 8, § 2 della sentenza, in quanto si è ritenuto di trattare congiuntamente i reati ascrittigli di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico e all'associazione di stampo mafioso; in relazione a quest'ultima imputazione si è ritenuto Bandiera non penalmente responsabile del reato contestatogli.

Francesco Flachi è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione; le considerazioni esposte al capitolo 8, § 2 della sentenza costituiscono un elemento di rilievo ai fini della valutazione dell'ulteriore reato associativo ascritto a Francesco Flachi, per cui, richiamata quella parte di motivazione, si affronteranno qui le

condotte specifiche che delineano la partecipazione all'organizzazione mafiosa accertata in questo capitolo:

- la gestione del bar-ristorante "Sottozero", locale acquistato anche con i proventi dell'attività illecita gestita da Pepè Flachi (Di Donato, Giuseppe Modesto, Schettini, Bandiera), era funzionale sia all'attività di traffico degli stupefacenti, sia all'organizzazione mafiosa qui delineata;

- presso quel locale venivano tenute le riunioni deliberative dell'organizzazione mafiosa (Di Donato, Foschini, Pace, Schettini, Bandiera);

- lo schieramento avversario del clan De Stefano individuò Domenico Libbri proprio presso il "Sottozero", in quanto essendo un punto di riferimento dei destefaniani poteva servire a nascondere i latitanti appartenenti al gruppo (Lauro);

- nell'acquisizione dell'immobile di via Sant'Arnaldo 31, Francesco Flachi utilizzò nei confronti di Bonomi e Fiorentino atteggiamenti velatamente intimidatori, collegati all'appartenenza alla famiglia di Pepè (testi Bonomi e Fiorentino).

In conclusione, il coinvolgimento di Francesco Flachi nell'organizzazione capeggiata da Franco Coco-Trovato e dal fratello Pepè non si limitò alla collaborazione nella gestione del traffico di stupefacenti, ma riguardò anche la realizzazione di condotte proprie dell'organizzazione mafiosa, cioè finalizzate al controllo del traffico di stupefacenti nel territorio di competenza. Le condotte di concreto aiuto logistico da parte dell'imputato, attuate tramite la disponibilità offerta al sodalizio di utilizzare i locali del proprio esercizio commerciale per tenere le riunioni deliberative dell'organizzazione, riguardarono sia l'associazione finalizzata al narcotraffico, sia l'associazione mafiosa delineata in questo capitolo.

Tale complessità di funzioni configura anche il reato associativo contestato al capo 158, in relazione al quale deve essere affermata la penale responsabilità di Francesco Flachi.

Antonino Chirico è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione; le considerazioni esposte al capitolo 8, § 2 della sentenza costituiscono un elemento di rilievo ai fini della valutazione dell'ulteriore reato associativo ascritto a Chirico, per cui, richiamata quella parte di motivazione, si affronteranno qui le condotte specifiche che delineano la partecipazione all'organizzazione mafiosa accertata in questo capitolo:

- Chirico fu partecipe a molte azioni di fuoco nell'interesse dell'organizzazione, più che come autore materiale degli omicidi, con funzioni di supporto logistico (cambio autovettura o attività analoghe negli omicidi dei due turchi, di Valente, di Miriadi, di D'Amico, nel tentato omicidio di Colia e di Raduano);

- in particolare, partecipò, sin dall'eliminazione degli ex soci del gruppo Flachi, al progetto di controllo dell'attività di spaccio di stupefacenti nella zona della Comasina-Bruzzano-via Novate;

- rappresentò Pepè Flachi nella gran parte delle riunioni tenute per deliberare le scelte importanti dell'organizzazione mafiosa, in presenza dei vertici delle altre associazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti (ad esempio, Tocci, oltre ad averlo indicato come presente in rappresentanza di Flachi all'incontro alla pizzeria Santa Lucia, quando fu deciso l'omicidio di Ciriigliaro, ha definito Chirico e Lombardi "le orecchie e la bocca di Pepè"; Di Modica e Giuseppe Modesto hanno confermato la circostanza).

In conclusione, il coinvolgimento di Chirico nell'organizzazione capeggiata da Franco Coco-Trovato e da Pepè Flachi non si limitò alla gestione del traffico di stupefacenti, ma riguardò anche la realizzazione di condotte proprie dell'organizzazione mafiosa, cioè finalizzate al controllo del traffico di stupefacenti nel territorio di competenza.

Tale complessità di funzioni configura anche il reato associativo delineato al capo 158, in relazione al quale deve essere affermata la penale responsabilità di Antonino Chirico.

Salvatore Pace è reo confesso del reato di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso delineata al capo 158 dell'imputazione e la sua posizione nell'ambito del sodalizio qui giudicato è stata affrontata nel corso del paragrafo 4 di questo capitolo. In questa parte di motivazione sarà sufficiente richiamare le specifiche condotte rilevanti ai fini del reato associativo mafioso:

- Pace partecipò alle attività dell'organizzazione costituita dalla alleanza tra i diversi sodalizi dediti al narcotraffico, instaurando con i vertici degli stessi rapporti di intensa collaborazione e amicizia;

- il suo gruppo operò per alcuni anni nell'ambito del sodalizio Flachi-Trovato-Schettini, ma tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 acquistò autonomia ed instaurò rapporti con le associazioni Paviglianiti e Papalia (nel passaggio dell'approvvigionamento dall'uno all'altro sodalizio, Pace dimostrò un forte potere contrattuale nell'ambito dell'organizzazione);

- fu direttamente coinvolto nel progetto di controllo del traffico di stupefacenti nell'ambito territoriale di operatività dell'organizzazione, partecipando alla realizzazione di numerosi omicidi nell'interesse comune della stessa;

- nella descrizione delle vicende che caratterizzarono l'associazione, la presenza di Pace fu costante e sempre con funzioni di rilievo (si pensi alla vicenda dell'agguato a Tocci, agli omicidi di Ciro Batti di Valente, di Leo Carbone, di Cutolo);

- gestì personalmente la partecipazione dei suoi uomini alle azioni di fuoco nell'interesse dell'organizzazione e proprio per conto di un membro del suo gruppo, Alfio Privitera, l'organizzazione uccise Alessandro Angri;

- non fu mai affiliato alla 'ndrangheta, ma è stato da molti collaboratori definito un contrasto onorato.

In definitiva, Pace ha ammesso la propria responsabilità in ordine alle condotte che configurano la partecipazione all'associazione mafiosa, e la sua confessione è stata ripetutamente riscontrata da elementi di prova orali e documentali. Per tali ragioni deve essere affermata la sua penale responsabilità in ordine al reato associativo ascrittogli al capo 158.

La posizione di **Antonino Pristeri** è già stata affrontata nel capitolo 8, § 3 della sentenza, con riferimento alla sua partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione; in quella parte di motivazione sono stati illustrati gli elementi di prova sulla cui base si è ritenuto di dover escludere la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli. Per completare il quadro probatorio con riferimento alla contestata partecipazione all'associazione mafiosa sono sufficienti brevi richiami alle dichiarazioni di quei collaboratori che hanno indicato l'affiliazione di Pristeri alla 'ndrangheta.

Alcuni collaboratori operanti nell'ambito della criminalità milanese nei primi anni '80 hanno indicato Pristeri quale spacciatore di stupefacenti di alto livello, in rapporto di amicizia con Franco Coco-Trovato e con il gruppo capeggiato da Pepè Flachi (in questo senso le dichiarazioni di Antonino e Fabbi, Di Donato, Annacondia, Mario Sarlo); altri collaboratori

hanno confermato tale indicazione, soggiungendo che l'imputato era affiliato alla 'ndrangheta, nel cui ambito aveva assunto un grado elevato (**Lauro, u. 23.1.96, pag. 54**, ha riferito le amicizie di Pristeri con i Ciulla, i Fidanzati, Pepè Onorato; **Zagari, u. 9.1.96, pagg. 70 e 107** lo ha indicato come persona di fiducia di Paolo De Stefano, affiliato con grado superiore a camorrista; **Bandiera, dich. 19.5.93, pag. 4** aveva riferito che Flachi e Franco Coco-Trovato gliene avevano parlato come di un pezzo grosso della 'ndrangheta).

Il quadro probatorio già valutato nel capitolo 8, § 3, non è modificato in considerazione delle indicazioni da ultimo richiamate sulla affiliazione di Pristeri alla 'ndrangheta. Anche a voler ritenere accertata tale circostanza, l'appartenenza all'organizzazione 'ndranghetista, pur costituendo un indizio della partecipazione dell'affiliato all'associazione contestata al capo 158, non è sufficiente ad affermare la sua penale responsabilità in assenza di qualsiasi altra condotta che dimostri sul piano oggettivo e psicologico, l'adesione al sodalizio qui giudicato. Invero, può affermarsi che Pristeri è stato nella prima metà degli anni '80 uno spacciatore di stupefacenti ad alto livello (in questo senso sono le dichiarazioni concordi di molti collaboratori e i precedenti risultanti dal certificato penale); che ha avuto buoni rapporti (anche di fornitura) sia con il gruppo di Pepè Flachi che con Franco Coco-Trovato (anche sul punto le indicazioni sono molteplici); che era genericamente interno all'organizzazione 'ndranghetista (come affermato da due profondi conoscitori di quella realtà criminale quali Lauro e Zagari). Ma per affermare la partecipazione dell'imputato all'organizzazione 'ndranghetista qui giudicata sarebbero stati indispensabili elementi di prova tali da dimostrare la realizzazione di condotte dirette al perseguimento delle finalità dell'associazione mafiosa.

Non è emerso alcun indizio in tal senso, atteso che Pristeri non ha mai partecipato all'attività di controllo del territorio tesa ad assicurare all'organizzazione la gestione esclusiva del traffico di stupefacenti, né tantomeno è stato partecipe alle forme di controllo delle attività economiche realizzate nelle realtà locali del sodalizio.

Al contrario, dalle dichiarazioni di **Foschini (u. 9.2.96, pag. 191)** e di **Pace (u. 13.3.96, pag. 25)** si è delineata una collocazione dell'imputato esterna all'organizzazione qui giudicata. Foschini ha riferito che durante la sua militanza nel gruppo di Biagio Crisafulli quest'ultimo rimase per qualche tempo detenuto e Pristeri si recò presso una birreria di Quarto Oggiaro con l'intenzione di estendere la propria zona di spaccio (che era in via Padova) nell'area gestita da Crisafulli; nell'occasione il collaboratore gli spiegò che il gruppo avrebbe continuato a controllare quel territorio nonostante la detenzione del capo e l'imputato non insistette.

Ancora Foschini ha riferito che durante questo dibattimento Pristeri si era rifiutato di far lavorare in carcere Sebastiano Pellegrino, per cui fu malmenato per conto dello stesso collaboratore; quella vicenda provocò discussioni tra Franco Coco-Trovato (che si era arrabbiato con Foschini sostenendo che Pristeri aveva appoggi in Cassazione che sarebbero potuti risultare utili) e il collaboratore, sostenuto da Pace e Schettini. La vicenda è stata confermata da Pace nei termini descritti.

Questi due episodi, se da un lato confermano le circostanze già accertate sulla base delle numerose dichiarazioni dei collaboratori (cioè l'attività di spacciatore di Pristeri e il rapporto di amicizia con Franco Coco-Trovato), d'altro lato sono significative per ribadire l'estraneità dell'imputato rispetto all'organizzazione mafiosa accertata in questo capitolo. Un personaggio di rilievo quale Foschini sapeva che Pristeri non era partecipe del progetto criminoso riconducibile all'alleanza mafiosa, al punto da infliggergli una punizione violenta a seguito

dell'atteggiamento tenuto in carcere nei confronti di un suo uomo; anche la reazione di Franco Coco-Trovato rispetto a quel comportamento non fu determinata dalla comune appartenenza al sodalizio mafioso, quanto da rapporti di amicizia o di convenienza con lo stesso imputato.

In conclusione, anche con riferimento all'associazione di tipo mafioso, deve escludersi la penale responsabilità di Antonino Pristeri, il quale va mandato assolto per non aver commesso il fatto.

Luciano Sarlo è reo confesso del reato di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso delineata al capo 158 dell'imputazione e la sua posizione nell'ambito del sodalizio qui giudicato è stata affrontata nel corso del paragrafo precedente. In questa parte di motivazione sarà sufficiente richiamare le specifiche condotte rilevanti ai fini del reato associativo mafioso:

- Luciano Sarlo partecipò alle attività dell'organizzazione costituita dalla alleanza tra i diversi sodalizi dediti al narcotraffico;

- il suo gruppo operò per alcuni anni nell'ambito del sodalizio Flachi-Trovato-Schettini, e l'imputato fu direttamente coinvolto nel progetto di controllo del traffico di stupefacenti nell'ambito territoriale di operatività dell'organizzazione, partecipando alla realizzazione di numerosi omicidi nell'interesse comune della stessa;

- nella descrizione delle vicende che caratterizzarono l'associazione la presenza di Luciano Sarlo fu significativa anche se con funzioni meramente esecutive (si pensi all'omicidio Cirnigliaro, ove assunse funzioni di basista, all'omicidio De Vitis, all'omicidio dei due turchi);

In definitiva, Luciano Sarlo ha ammesso la propria responsabilità in ordine alle condotte che configurano la partecipazione all'associazione mafiosa, e la sua confessione è stata ripetutamente riscontrata da elementi di prova orali e documentali. Per tali ragioni deve essere affermata la sua penale responsabilità in ordine al reato associativo ascrittogli al capo 158.

Giorgio Tocci è reo confesso del reato di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso delineata al capo 158 dell'imputazione e la sua posizione nell'ambito del sodalizio qui giudicato è stata affrontata nel corso del paragrafo precedente. In questa parte di motivazione sarà sufficiente richiamare le specifiche condotte rilevanti ai fini del reato associativo mafioso:

- Tocci partecipò alle attività dell'organizzazione costituita dalla alleanza tra i diversi sodalizi dediti al narcotraffico, instaurando con i vertici degli stessi rapporti di intensa collaborazione e amicizia;

- il suo gruppo operò per alcuni anni nell'ambito del sodalizio Flachi-Trovato-Schettini e l'imputato fu direttamente coinvolto nel progetto di controllo del traffico di stupefacenti nell'ambito territoriale di operatività dell'organizzazione, partecipando alla realizzazione di numerosi omicidi nell'interesse comune della stessa;

- nella descrizione delle vicende che caratterizzarono l'associazione la presenza di Tocci fu costante e sempre con funzioni di rilievo (si pensi all'omicidio Cirnigliaro, all'omicidio di Angelo Maccarrone, all'omicidio dei due turchi, all'omicidio Vegetti);

- gestì personalmente il rapporto con il sottufficiale dei Carabinieri Nuzzo, nel cui interesse compì l'intervento di "protezione" presso una discoteca di Milano;

- non fu mai affiliato alla 'ndrangheta;

In definitiva, Tocci ha ammesso la propria responsabilità in ordine alle condotte che configurano la partecipazione all'associazione mafiosa, e la sua confessione è stata

ripetutamente riscontrata da elementi di prova orali e documentali. Per tali ragioni deve essere affermata la sua penale responsabilità in ordine al reato associativo ascrittogli al capo 158.

Antonino Cuzzola è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 101 dell'imputazione; le considerazioni esposte al capitolo 12 della sentenza costituiscono un elemento di rilievo ai fini della valutazione dell'ulteriore reato associativo ascritto a Cuzzola, per cui, richiamata quella parte di motivazione, si affronteranno qui le condotte specifiche che delineano la partecipazione all'organizzazione mafiosa accertata in questo capitolo:

- fu il braccio destro di Mimmo Paviglianiti, accompagnandolo in tutti gli incontri rilevanti per le vicende dell'organizzazione mafiosa (presso la casa di Mimmo Tegano il 14.12.90, a Trani alcuni giorni prima dell'omicidio di Placentino, all'appuntamento presso la piscina Le bolle blu);

- partecipò alle attività di controllo del traffico di stupefacenti da parte dell'organizzazione mafiosa delineata in questo capitolo, essendo direttamente coinvolto nella realizzazione di molti omicidi nell'interesse della stessa (il tentato omicidio di Salvatore Batti, gli omicidi De Vitis, Pirrone, Caldara, Ciro Batti, Pascale, Mercuri, Mormile)

- rifornì i gruppi calabresi collegati alla famiglia Paviglianiti delle armi importate dall'estero;

- era (o meglio, è) affiliato alla 'ndrangheta nella cosca Latella-Paviglianiti.

Tutte le condotte qui sinteticamente richiamate sono state descritte nel capitolo 12 con specifico riferimento agli elementi di prova emersi a carico di Cuzzola; questi non partecipò soltanto alla gestione del traffico di stupefacenti, ma ebbe un ruolo centrale nel progetto di controllo esclusivo ed assoluto del territorio da parte dell'organizzazione mafiosa.

Tale complessità di funzioni configura anche il reato associativo delineato al capo 158, in relazione al quale deve essere affermata la penale responsabilità di Antonino Cuzzola.

Donato De Carlo è stato ritenuto responsabile dell'attività estorsiva contestata al capo 87 dell'imputazione, nonché coinvolto nell'attività di prestito ad usura e di "recupero" degli importi destinati da Pasquale Ventura all'attività di strozzinaggio (episodi Cardaci, Rotunno); sulla base di tali condotte, la pubblica accusa ha ritenuto l'imputato partecipe all'associazione mafiosa qui giudicata, chiedendo, in sede di conclusioni, la sua condanna per il reato contestato al capo 158.

Ritiene la Corte che tutti gli elementi di prova a carico di De Carlo siano stati compiutamente illustrati nella parte di motivazione relativa all'attività estorsiva realizzata in concorso con il gruppo di Busto Arsizio, per cui in questa sede è necessario compiere soltanto una valutazione delle condotte accertate per verificare se, complessivamente considerate, consentano di configurare il reato associativo contestato.

E' stata accertata la collaborazione di De Carlo nell'attività di prestito ad usura e di conseguente estorsione realizzata dal gruppo di Busto Arsizio; in particolare l'imputato assunse in quel contesto il ruolo dell' "esperto contabile" del sodalizio, addetto a mantenere con i clienti (o meglio, le vittime dell'usura) i rapporti per così dire finanziari, di definizione della situazione debitoria e di pianificazione del saldo della stessa. Giuseppe Vita, Rotunno, Cardaci (ma anche Messina per conto di un suo conoscente) o si rivolsero direttamente a De Carlo o con lui definirono le condizioni del prestito e le modalità di restituzione dell'importo erogato; l'imputato assunse raramente atteggiamenti violenti e intimidatori nei confronti dei debitori insolventi, ancorché intervenne in numerose occasioni per "consigliare" costoro ad

adempiere ai propri obblighi se non volevano incorrere nella reazione violenta dei propri creditori. Significativa è, in proposito, la descrizione fornita da **Giuseppe Vita** sull'atteggiamento assunto da De Carlo nei suoi confronti:

“P.M. - Eh... ancora qualche domanda se il Presidente lo consente, su questa vicenda, prima dell'interruzione. Lei ha descritto molto efficacemente la esemplare vicenda di cui è stato vittima. Le chiedo delle precisazioni: l'atteggiamento del De Carlo - a me pare già esplicitata la Sua risposta, ma Glielo chiedo espressamente - l'atteggiamento del De Carlo era un atteggiamento consapevole del fatto che il Suo debito non era 900 milioni, ma era quello che Lei ha già indicato?

I.R.C. - Certo.

P.M. - Era perfettamente al corrente di questo?

I.R.C. - Certo, certo, certo. Non solo lo era...

P.M. - Il De...

I.R.C. - ... lo era inizialmente, ma in occasione di quell'incontro che abb... che ha preceduto il discorso del notaio fatto presso gli uffici, lui ne era cosciente e consapevole, al punto tale che mi disse di stare tranquillo, che il debito relativo a tutto il discorso dei 250 milioni con restituzione di 300, doveva intendersi come 100 milioni, per cui ne era perfettamente messo a conoscenza fin dall'inizio del suo...

P.M. - Questo è l'incontro al quale partecipano, nascosti, i poliziotti?

I.R.C. - Sì.

P.M. - Andiamo avanti. Il De Carlo partecipò quindi esplicitamente anche agli atteggiamenti minacciosi che vennero posti in essere nei Suoi confronti?

I.R.C. - Certo. Minacciosi all'interno dell'ufficio, dell'episodio di cui ho parlato prima, della Centrofin, e in occasione anche della presenza del... dell'ispettore Trombin, quindi quell'episodio lì; partecipò attivamente minacciandomi anche lui, perché a un certo punto faceva la parte di quello che era il buon padre di famiglia sostanzialmente, no?: "Io parteggio per te, però tu cerca di dare i soldi", insomma, il discorso era velatamente questo, anche a Gallarate...

P.M. - (...) (inintell., in sottofondo)

I.R.C. - ... all'ospedale, anche a Busto Arsizio, all'ospedale di Busto Arsizio, insieme a D'Izzia e agli altri.

P.M. - Il De Carlo Le chiese, ad un certo punto della vicenda, anche di potersi impossessare, diciamo, dei Suoi creditori, Le chiese...

I.R.C. - Certo, questa fu una richiesta eh... iniziale e poi costante da parte del De Carlo.

P.M. - Cioè?

I.R.C. - Cioè, un giorno sì e un giorno pure o mi chiamava e mi trovava o mi lasciava i messaggi sulla mia segreteria, chiedendomi di girare a lui dei crediti, i fantomatici crediti che io avevo inventato, voglio dire, senza dare nominativi e niente, prendendo come scusante il fatto che "ho questi crediti da esigere, datemi la possibilità di esigerli, che Vi pago". Loro naturalmente, dopo un po' di lungaggine e di temporeggiamento da parte mia, cominciarono a pretendere... cioè, da quando lui è entrato a gestire il discorso della contabilità dei Ventura, e quindi lavorando... sostituendosi a me, praticamente...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... cioè, stava facendo quello che loro avevano prima cercato di fare con me...

P.M. - Sì.

I.R.C. - ... almeno, questa è stata la mia impressione, m'ha chiesto subito di mettere a sua disposizione...

P.M. - I creditori.

I.R.C. - ... tutto l'elenco dei miei creditori, ivi compresi i titoli, che fossero cambiali o assegni, che avrebbero provveduto loro in maniera diretta ...

P.M. - A riscuotere i crediti.

I.R.C. - ... ad esigere... ad esigere e a riscuotere.

P.M. - I crediti. Prima di questa vicenda, Lei aveva conosciuto il De Carlo e sapeva che lavorava per conto del Ventura?

I.R.C. - No, io ho conosciuto il De Carlo per la prima volta... cioè, questa vicenda di cui abbiamo parlato adesso?

P.M. - Sì.

I.R.C. - Sì, nel senso che l'avevo conosciuto per l'operazione...

P.M. - Majno.

I.R.C. - ... di quel finanziamento Majno.” (u. 24.1.96, pag. 78-81).

E ancora:

“AVV. CRAMIS - E Lei ebbe modo, nel tempo, di ricevere direttamente minacce da parte del ragioniere De Carlo?

I.R.C. - Minacce, come ho già ... eh ... dichiarato stamattina, abbastanza velate. Uhm ... "Io vorrei aiutarti, ma tu devi pagare, perché se tu non paghi io non posso poi intervenire e mediare, quindi succede il peggio." Quindi ... in questa ... in questo senso sì.

AVV. CRAMIS - Sì, ma in che termini? Cioè, glielo diceva ... perché Lei adesso ha fatto delle considerazioni, perché Lei ha riportato i termini esatti con cui il ragioniere De Carlo si è espresso, e ha fatto delle considerazioni in ordine alle intenzioni, dicendo che erano comunque minacce velate; o che Lei le ha vissute come minacce velate, giusto?

I.R.C. - Sì. Confermo quello che ho già avuto modo di dichiarare, cioè su ...

AVV. CRAMIS - Ma perché Lei credeva che il De Carlo potesse farLe qualcosa? Potesse attentare in qualche modo alla Sua incolumità?

I.R.C. - Questo non lo so. Lui era il portavoce ufficiale del ... de... il tutor (?parola incerta, sovrapp. voci)

AVV. CRAMIS - Perché era il portavoce ufficiale?

I.R.C. - Perché era colui che gestiva tutta la contabilità e tutta la situazione ... eh ... per il Gruppo Ventura.

AVV. CRAMIS - Solo per i Ventura?

I.R.C. - Io lo conosco per tale. A me ... altre cose non mi risultano, cioè non è che avessi rapporti tali che potessi venire a conoscenza se gestiva altre ... uff, uff ... situazioni contabili, non lo so.

AVV. CRAMIS - Non ha mai saputo se il ragioniere De Carlo avesse altri clienti?

I.R.C. - Non ho capito scusi.

AVV. CRAMIS - Ha mai saputo se il ragioniere De Carlo avesse altri clienti per cui trattava dei recuperi credito?

I.R.C. - Io so che faceva dei finanziamenti.

AVV. CRAMIS - Sa se ... presumo che avesse anche altri clienti.

AVV. CRAMIS - Sa se faceva anche recupero crediti?

P.M. (?) - Bisogna vedere come li recuperava.

AVV. CRAMIS - Cosa?

P. - Signor ...

AVV. CRAMIS - Presidente ...

I.R.C. - Con me l'ha fatto.

P. - ... sto facendo il controesame.

I.R.C. - Con me l'ha fatto. per cui posso rispondere AVV. CRAMIS - Scusi, non ho capito, mi ero distratta.

I.R.C. - Con me l'ha fatto, nel senso che si è adoperato per recuperare dei crediti.

AVV. CRAMIS - Va beh, a parte Lei, è sottinteso, a parte Lei.

I.R.C. - Non lo so, altri non lo so.” (pag. 202).

Ritiene la Corte che la descritta funzione non realizzi un'organica partecipazione all'associazione mafiosa accertata in questo capitolo. E' vero che oltre alla vicenda Vita, De Carlo collaborò con il gruppo Ventura nella gestione di altri prestiti ad usura, ma la sua collocazione fu estranea al contesto mafioso di cui gli altri componenti del gruppo erano partecipi. L'imputato non ebbe mai rapporti con organizzazioni 'ndranghetiste, fu estraneo ai contatti con il gruppo di riferimento nell'area territoriale milanese, operò in posizione defilata rispetto alle attività violente ed intimidatorie descritte. In definitiva, pur pienamente consapevole che il gruppo Ventura operava a Busto Arsizio nel settore dei prestiti ad usura, attuando condotte intimidatorie e violente nei confronti dei debitori insolventi, e prendendo parte a tale attività nel ruolo descritto nel capitolo 8, § 4 e in questo paragrafo, non fu legato al sodalizio da uno stabile vincolo tipicamente mafioso; ciò che a De Carlo non può imputarsi è l'aver aderito al *pactum sceleris* di cui gli altri correi nelle attività estorsive erano partecipi, accordo delittuoso di cui probabilmente ignorava l'esistenza.

L'insussistenza del reato associativo contestatogli si pone sia su piano oggettivo, perché De Carlo non aderì al sodalizio avente le descritte caratteristiche mafiose, sia su piano soggettivo, perché anche le condotte realizzate non furono mai ricollegate ad una presenza mafiosa sul territorio da parte del gruppo Ventura.

In forza di tali considerazioni, Donato De Carlo deve essere mandato assolto dall'imputazione associativa ascrittagli al capo 158 per non aver commesso il fatto.

Anselmo Ventura è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione; le considerazioni esposte al capitolo 8, § 2 della sentenza costituiscono un elemento di rilievo ai fini della valutazione dell'ulteriore reato associativo ascritto ad Anselmo Ventura, per cui, richiamata quella parte di motivazione, si affronteranno qui le condotte specifiche che delineano la partecipazione all'organizzazione mafiosa accertata in questo capitolo:

- partecipò, nell'ambito dell'articolazione locale di Busto Arsizio alle attività di controllo del traffico di stupefacenti nel contesto territoriale di competenza (si richiamano in particolare l'intervento presso i fornitori bresciani di Trimarco e Nardi - **Messina, u. 8.10.96, pag. 232**);

- collaborò nell'attività di "protezione", di prestito ad usura e di estorsione nell'ambito territoriale di Busto Arsizio (come illustrato nel capitolo 8, § 4 in relazione all'attività nei confronti di Vita, Rotunno, Cardaci, Maroni e Dierna);

Tenuto conto di quanto esposto in altra parte della motivazione il ruolo di Anselmo Ventura nell'ambito dell'organizzazione qui giudicata può essere ricondotto all'attività svolta nell'area territoriale di Busto Arsizio dal gruppo di cui l'imputato era partecipe; si è già osservato che il coinvolgimento di tale articolazione territoriale nelle attività di controllo del traffico di stupefacenti e di intimidazione nei confronti dei gruppi o degli spacciatori concorrenti non fu organico, poiché solo raramente alcuni affiliati ivi operanti parteciparono a progetti di attentato nell'ambito delle azioni di fuoco descritte nel precedente paragrafo (è emersa la partecipazione del solo Greco al progetto di agguato nei confronti di Sebastiano Allia), ma l'imputato fu organico al sodalizio capeggiato dal proprio padre, che assunse come riferimento lo schieramento destefaniano di Coco-Trovato, dal quale si approvvigionò stabilmente di stupefacenti e per conto del quale operò l'attività di controllo del territorio tipica della presenza mafiosa. Pertanto, il coinvolgimento di Anselmo Ventura nell'organizzazione capeggiata da Franco Coco-Trovato non si limitò alla gestione del traffico di stupefacenti, ma riguardò anche la realizzazione di condotte proprie dell'organizzazione mafiosa, consistenti nel controllo del territorio di competenza, sia con riferimento all'attività di spaccio, sia alle "protezioni" dei locali; inoltre, pur non partecipando alle azioni di fuoco nell'ambito dell'alleanza mafiosa, il gruppo di Busto Arsizio era disponibile a realizzare per conto dell'organizzazione attività funzionali all'esistenza del sodalizio anche al di fuori della gestione del traffico di stupefacenti, quale il reperimento di basi logistiche e la collaborazione nell'organizzazione degli agguati.

Tale complessità di funzioni configura anche il reato associativo delineato al capo 158, in relazione al quale deve essere affermata la penale responsabilità di Anselmo Ventura.

Francesco Greco è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34 dell'imputazione; le considerazioni esposte al capitolo 8, § 4 della sentenza costituiscono un elemento di rilievo ai fini della valutazione dell'ulteriore reato associativo ascritto a Greco, per cui, richiamata quella parte di motivazione, si affronteranno qui le condotte specifiche che delineano la partecipazione all'organizzazione mafiosa accertata in questo capitolo:

- assunse funzioni di vertice nell'ambito dell'articolazione locale di Busto Arsizio, svolgendo direttamente le attività di controllo del traffico di stupefacenti nel contesto territoriale di competenza;

- collaborò nell'attività di "protezione", di prestito ad usura e di estorsione nell'ambito territoriale di Busto Arsizio;

- 0- era (o meglio è) affiliato alla 'ndrangheta, come affermato da molti collaboratori (**Vita, u. 24.1.96, pag. 132, Foschini, u. 9.2.96, pag. 247, , Messina, u. 9.10.96, pag. 53**);

- gestì un traffico di armi di dimensioni rilevante con **Bosetto (u. 18.9.96, pagg. 46 e ss.)**, armi destinate alla Calabria, e con Marando; con riferimento a quest'ultimo fornitore di armi, **Di Modica (u. 16.11.95, pagg. 124 e 128-139)** ha descritto alcuni episodi di approvvigionamento di armi gestite direttamente da Greco (confermati specificamente da **Messina, u. 9.10.96, pag. 157**); nel primo viaggio a Torino quest'ultimo accompagnò il collaboratore da Marando, dal quale ritirarono un certo numero di pistole; dopo venti giorni tornarono a Torino senza poter contattare il fornitore, per cui lo stesso imputato, insieme a Schettini, provvedette al reperimento delle armi; infine, in epoca successiva Greco e Russo reperirono altri 5 revolver 357 dal fornitore piemontese (l'attività di trafficante di armi è stata

confermata da **Unione, u. 12.12.95, parte I^o, pag. 108, da Foschini, u. 9.2.96, pagg. 230 e 241 da Schettini, u. 22.3.96, pag. 175**);

- partecipò alla ricerca di Sebastiano Allia (obiettivo dell'organizzazione) insieme a Di Modica (**Di Modica, u. 17.11.95, pag. 65, Schettini, u. 22.3.96, pag. 199; Messina, u. 9.10.96, pag. 128**);

- fu contattato da Giuseppe Vita successivamente agli arresti del 31 maggio 1992 e gli consigliò di sparire per 15-20 giorni (**Vita, u. 12.1.96, pag. 160**).

In conclusione, il ruolo di Francesco Greco nell'ambito dell'organizzazione qui giudicata può essere ricondotto all'attività svolta nell'area territoriale di Busto Arsizio dal gruppo di cui l'imputato era al vertice; si è già osservato che il coinvolgimento di tale articolazione territoriale nelle attività di controllo del traffico di stupefacenti e di intimidazione nei confronti dei gruppi o degli spacciatori concorrenti non fu organico, poiché solo raramente alcuni affiliati ivi operanti parteciparono a progetti di attentato nell'ambito delle azioni di fuoco descritte nel precedente paragrafo (è emersa la partecipazione proprio di Greco al progetto di agguato nei confronti di Sebastiano Allia), ma l'imputato, affiliato alla 'ndrangheta nella cosca Faraò di Cirò Marina, ebbe come riferimento lo schieramento destefaniano di Coco-Trovato, dal quale si approvvigionò stabilmente di stupefacenti e per conto del quale operò l'attività di controllo del territorio tipica della presenza mafiosa. Pertanto, il coinvolgimento di Greco nell'organizzazione capeggiata da Franco Coco-Trovato non si limitò alla gestione del traffico di stupefacenti, ma riguardò anche la realizzazione di condotte proprie dell'organizzazione mafiosa, consistenti nel controllo del territorio di competenza, sia con riferimento all'attività di spaccio, sia alle "protezioni" dei locali; inoltre, pur non partecipando alle azioni di fuoco nell'ambito dell'alleanza mafiosa, il gruppo di Busto Arsizio, e Greco in particolare, era disponibile a realizzare per conto dell'organizzazione attività funzionali all'esistenza del sodalizio anche al di fuori della gestione del traffico di stupefacenti, quale il reperimento di basi logistiche e la collaborazione nell'organizzazione degli agguati.

Tale complessità di funzioni configura anche il reato associativo delineato al capo 158, in relazione al quale deve essere affermata la penale responsabilità di Francesco Greco.

Le posizioni processuali di **Fiore Gentile** e di **Francesco Ponissa** sono state affrontate nel capitolo 8, § 4 della sentenza con riferimento al reato loro ascritto di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico delineata al capo 34. In quella parte di motivazione si sono illustrati gli elementi di prova a loro carico, ritenendosi gli stessi non adeguati all'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato contestato.

Per completare il quadro probatorio necessario per valutare l'ulteriore contestazione associativa di partecipazione all'organizzazione mafiosa qui giudicata sono sufficienti brevi indicazioni

Gentile è stato indicato da alcuni collaboratori come un affiliato alla cosca 'ndranghetista di Nicola Arena, della cui sorella è figlio.

Foschini (u. 9.2.96, pag. 248), dopo aver descritto i rapporti di parentela dell'imputato con Nicola Arena e la sua appartenenza a quella cosca 'ndranghetista, ha soggiunto che Gentile era stato battezzato in carcere da Antonio Sacchinello, previo assenso dello zio.

Staffa (u. 2.4.96, pag. 31) sentì nominare Gentile quale membro della famiglia Arena da Maesano.

Messina (u. 9.10.96, pag. 33) ha sostanzialmente confermato l'appartenenza di Gentile alla famiglia (in senso 'ndranghetista) Arena, riferendo un episodio appreso da Pasquale Ventura o Greco, uno dei quali gli aveva fatto uno scherzo, dicendogli che in giro c'erano i Maesano; in quella vicenda (qui rilevante perché conferma il rapporto dell'imputato con la cosca Arena) si inserì una discussione tra Gentile e Greco per una pistola che quest'ultimo avrebbe sottratto al primo.

Le indicazioni qui richiamate, pur prospettando una generica affiliazione di Gentile all'organizzazione 'ndranghetista, non assumono specifica valenza probatoria in ordine alla sua partecipazione all'associazione mafiosa delineata in questo capitolo. Gentile non è stato indicato come responsabile di alcuna condotta diretta al perseguimento degli obiettivi criminali dell'organizzazione; in particolare non partecipò all'attività di controllo del territorio tesa all'affermazione del potere dell'associazione nel traffico di stupefacenti, né collaborò con il gruppo di Pasquale Ventura alla realizzazione delle attività estorsive descritte in questo paragrafo. L'accertata responsabilità in ordine ai reati contestatigli ai capi 82, 85 e 86 non si configura come elemento di prova di un coinvolgimento dell'imputato nel sodalizio di tipo mafioso contestatogli, in quanto tali condotte rappresentano l'unico ambito di attività delittuosa che collega Gentile al gruppo di Pasquale Ventura; in forza di tali considerazioni l'imputato va mandato assolto dall'imputazione ascrittagli al capo 158 per non aver commesso il fatto.

La posizione processuale di Ponissa è di ancor più agevole valutazione, atteso che l'unica indicazione rilevante a suo carico, in ordine al reato associativo qui esaminato, è quella fornita da **Fuscaldo (u. 25.1.96, pag. 249)**, il quale ha dichiarato che l'imputato era coinvolto insieme a Pasquale Ventura e a Greco nell'attività estorsiva ai danni del gestore di un bowling, di una pelletteria e di altri locali di Busto Arsizio.

Nessuna indicazione probatoriamente rilevante è pervenuta da altri collaboratori, alcuni dei quali hanno genericamente riferito di un rapporto di frequentazione di Ponissa con Covelli, Russo, Pasquale Ventura e Gentile, senza peraltro fornire elementi ulteriori rispetto al suo coinvolgimento in attività riconducibili all'associazione mafiosa.

Ritiene la Corte che la dichiarazione di Fuscaldo sia insufficiente ad affermare l'organico coinvolgimento di Ponissa nell'attività di controllo del territorio riconducibile al gruppo di Busto Arsizio; in questo paragrafo si è rilevato che la presenza mafiosa del gruppo capeggiato da Pasquale Ventura si concretò nell'attività estorsiva riferita al dibattito da Vita, Rotunno, Cardaci e Maroni (collocata nei primi anni '90 e rispetto alla quale Ponissa non fu in alcun modo coinvolto); le dichiarazioni di Fuscaldo si riferiscono ad un'attività di generica "protezione" dei locali da parte di Pasquale Ventura, risalente al 1985 e che non si concretò in episodi specifici su cui è possibile formulare un giudizio di responsabilità. Il coinvolgimento di Pasquale Ventura in quell'attività molti anni prima degli episodi specificamente esaminati in questo processo rappresenta indubbiamente un riscontro di attendibilità delle dichiarazioni degli accusatori di quel sodalizio, ma la semplice partecipazione a quella attività di "protezione" (non è chiaro in quali termini) non consente di affermare l'organicità del rapporto associativo di tipo mafioso.

Per concludere, la mancata indicazione dell'affiliazione alla 'ndrangheta da parte di Ponissa è del tutto coerente con il quadro probatorio illustrato. Per le esposte considerazioni, Francesco Ponissa deve essere mandato assolto dall'imputazione associativa ascrittagli al capo 158 per non aver commesso il fatto.

MDLXIX

Capitolo XV - Le pene e le altre statuizioni.

Paragrafo 1 - La continuazione tra i reati accertati. Le diverse tipologie di continuazione.

La problematica giuridica della continuazione assume in questo provvedimento un rilievo significativo perché coinvolge le posizioni processuali della quasi totalità degli imputati e ha determinato, nella decisione assunta sui singoli profili interessati dall'istituto, effetti relevantissimi dal punto di vista sanzionatorio. La riforma del 1974 ha radicalmente modificato la tradizionale impostazione dell'istituto, accentuando la funzione unificatrice del profilo soggettivo; secondo la vigente normativa l'unicità del disegno criminoso assume un rilievo centrale nell'interpretazione del vincolo della continuazione, ormai svincolato dal condizionamento oggettivo e tutto incentrato sulla valutazione dell'intenzione del soggetto agente quale criterio di unificazione della pluralità di violazioni.

In tale prospettiva le circostanze che definiscono l'istituto sono rappresentate dall'esistenza di un *unica finalità delittuosa*, sufficientemente *specificata*, nel cui ambito la pluralità di condotte deve essere realizzata (Cass. 3675, sez. V° del 27.3.92); la *rappresentazione* nelle linee essenziali, da parte dell'agente, degli illeciti da realizzare in attuazione dell'unico programma criminoso (Cass. 2611, sez. II° del 18.3.93 e Cass. 1218, sez. I° del 21.4.93); la necessità che tutte le condotte integratrici della pluralità di violazioni siano state *deliberate*, almeno nelle loro componenti essenziali, sin da quando si è commessa la prima violazione (Cass. 5216, sez. VI° del 20.5.93 e Cass. 5106, sez. I° del 22.1.94).

Così definiti i principi essenziali dell'istituto, si affrontano in questa parte generale i rapporti tra alcune tipologie di reato in relazione alle quali può operarsi un giudizio di compatibilità della continuazione, salva la verifica delle concrete modalità di attuazione delle specifiche condotte delittuose al fine di accertare la sussistenza dei presupposti qui definiti.

[1]. Reato associativo finalizzato al narcotraffico e reati fine.

Poche considerazioni vanno espresse in ordine al rapporto tra il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico e gli specifici reati di detenzione e cessione dello stupefacente realizzati nell'ambito dell'attività associativa. Il legame finalistico tra l'adesione al sodalizio criminoso e la commissione delle specifiche condotte di spaccio (la decisione di associarsi è stata determinata dalla volontà di esercitare in forma organizzata l'attività di spaccio) comporta la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso e il conseguente riconoscimento del vincolo della continuazione tra tali tipologie di reato.

[2]. Distinte associazioni per delinquere finalizzate al narcotraffico.

Alcuni imputati sono stati ritenuti responsabili della partecipazione a due distinte associazioni per delinquere finalizzate allo spaccio di stupefacenti operanti nei medesimi ambiti territoriali ma in epoche diverse. Tali ipotesi hanno riguardato alcuni partecipi dell'associazione *Flachi* e dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, nonché di quest'ultima e dell'associazione *Batti*. Non può in generale affermarsi la sussistenza dell'unicità del

disegno criminoso tra le diverse condotte associative, ma sarà necessario valutare caso per caso *le modalità di attuazione di tali comportamenti, le circostanze in cui si sono manifestate, lo spirito che li ha informati, le finalità che li ha contraddistinti* (Cass. 1721, sez. I° del 25.6.92), per desumerne la riconducibilità ad un unico originario disegno criminoso. Si può qui osservare che se i partecipi a tali associazioni hanno esercitato l'attività di spaccio nell'ambito dei due distinti contesti associativi senza soluzione di continuità, potrà in generale reputarsi che le violazioni commesse siano espressione di una deliberazione unitaria consistita nell'esercitare l'attività di trafficante di stupefacenti in forma associata, a prescindere dal sodalizio nel quale tali condotte si manifestarono; nel caso specifico delle associazioni di cui ai capi 1 e 34 tale impostazione è confermata dalla circostanza che tra i due sodalizi non vi fu soluzione di continuità nello svolgimento del traffico di stupefacenti, atteso che la seconda organizzazione rappresentò la prosecuzione della prima (pur con diversità di composizione sociale e di ambiti territoriali di influenza).

Quanto al rapporto tra l'associazione *Batti* e l'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* il passaggio di alcuni partecipi dall'una all'altra non comportò una modifica della concreta realizzazione delle attività di spaccio, compiuta nel medesimo contesto territoriale e con analoghe modalità di attuazione; non va sottovalutato che tra i due sodalizi esistevano rapporti continuativi di approvvigionamento, per cui il passaggio di alcuni imputati dalla prima alla seconda delle associazioni non ha di fatto comportato alcuna modifica delle condotte delittuose realizzate nei diversi ambiti.

Ciò osservato si rimanda necessariamente all'analisi delle singole posizioni per accertare in concreto la sussistenza del vincolo di continuazione tra le condotte associative contestate.

[3]. Associazione finalizzata al narcotraffico e associazione di stampo mafioso.

Alcuni imputati rispondono di partecipazione ad una delle associazioni finalizzate al narcotraffico qui giudicate e all'associazione per delinquere di stampo mafioso delineata al capo 158 dell'imputazione. Tra tali condotte delittuose deve ritenersi sussistente il vincolo della continuazione derivante dall'unicità del disegno criminoso. La configurazione dell'associazione di stampo mafioso prospettata dalla pubblica accusa e riconosciuta in sentenza assunse una struttura federale-verticistica rispetto alle singole associazioni finalizzate al narcotraffico operanti nel medesimo ambito territoriale; la Corte ha ritenuto che i capi di questi ultimi sodalizi (in particolare, Franco Trovato, Pepè Flachi, Domenico Paviglianiti, ma anche Domenico Cuzzola Vittorio Foschini, Salvatore Pace, Giorgio Tocci e molti altri) avessero costituito un'associazione criminale di tipo mafioso operante in Lombardia e autonoma rispetto alle organizzazioni dello stesso tipo presenti in altre realtà territoriali.

La sussistenza del vincolo in oggetto si desume, in particolare, da due circostanze. In primo luogo, i promotori e dirigenti dell'associazione di stampo mafioso assunsero analoga qualifica nell'ambito del sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti, per cui si deve ritenere che la creazione della struttura mafiosa fosse funzionale all'attività gestita nell'ambito degli stupefacenti. In secondo luogo, tali imputati erano affiliati alla 'ndrangheta prima di costituire le associazioni operanti nell'ambito degli stupefacenti, e le alleanze derivanti da tale appartenenza (collegate alla guerra in atto in Calabria tra i schieramenti *Arena-Tegano-De Stefano Imerti-Serraino-Condello*) avevano consentito, sin dalle origini

dell'attività associativa, di gestire il traffico di stupefacenti in aree territoriali contigue, senza provocare conflitti.

In definitiva, tra l'appartenenza "storica" e originaria alla 'ndrangheta, la costituzione dei gruppi associativi finalizzati al narcotraffico e la costituzione di una struttura mafiosa autonoma nell'area territoriale di competenza deve configurarsi un collegamento sia funzionale che soggettivo che definisce l'unicità di disegno criminoso legittimante il vincolo della continuazione.

[4]. Associazione finalizzata al narcotraffico e singoli omicidi. Associazione di stampo mafioso e singoli omicidi.

In via generale deve escludersi la sussistenza del vincolo della continuazione tra la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico o a quella di stampo mafioso e la realizzazione dei reati omicidiari commessi nell'interesse dell'organizzazione di appartenenza. E' evidente che la realizzazione degli omicidi accertati in questo processo non era stata deliberata (ma neanche prospettata) nel momento di costituzione delle organizzazioni criminali. Se anche si voglia assumere che i partecipi dei sodalizi (e in particolare i dirigenti) avessero ipotizzato di ricorrere a forme estreme di violenza per affermare l'autorità negli ambiti territoriali di competenza, tale generica deliberazione (meglio definibile, dichiarazione d'intenti) non può configurare la determinazione di commettere, nell'attuazione del programma criminoso proprio dell'associazione, i fatti omicidiari, con riferimento ai quali sarebbe necessaria l'individuazione

[5]. Associazione finalizzata al narcotraffico (o di stampo mafioso) e altri reati, quali estorsioni, rapine, porto d'arma).

Per quanto concerne altri tipi di reati, non è possibile affrontare in termini generali la configurabilità del vincolo in oggetto, trattandosi di questione di fatto per la cui valutazione dovrà tenersi conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta.

[6] Diversi omicidi. Omicidi commessi nell'ambito di attività di un'associazione.

Con riferimento agli omicidi accertati nell'ambito di questo processo non può prospettarsi un vincolo della continuazione generalizzato, atteso che ciascuno di tali fatti è stato commesso in forza di motivazioni e a seguito di deliberazioni distinte.

[7]. Diversi omicidi. Omicidi commessi nell'ambito di un conflitto con altro gruppo criminale.

Si ritiene, per contro, sussistente il vincolo della continuazione tra gli omicidi commessi nell'ambito della cd. guerra tra i gruppi *Flachi-Trovato-Schettini* e *Batti*. Dalla descrizione del conflitto compiuta nel capitolo 9 della sentenza si desume che la realizzazione degli omicidi e dei tentati omicidi da parte dei membri dell'organizzazione mafiosa qui giudicata fu l'esplicazione di una deliberazione generica di uccidere tutti i componenti dello schieramento avversario, preventiva rispetto alla realizzazione del primo episodio delittuoso; oltre a ciò si rileva che tutti gli omicidi furono commessi in un arco temporale limitato (tra l'estate e la fine del 1990, con un episodio verificatosi nel marzo del 1991).

I due elementi ideologico-deliberativo e cronologico consentono di includere nell'unitarietà del programma criminoso tutte le condotte omicidiarie commesse nell'ambito della guerra tra le due organizzazioni giudicate in questo processo.

Paragrafo 2. Le attenuanti. In particolare le attenuanti generiche e le attenuanti speciali da riconoscersi ai collaboratori.

La posizione dei collaboratori giudicati in questo processo è stata affrontata nella parte introduttiva della motivazione, quando si sono definiti i criteri generali di valutazione della chiamata in correità e si è verificata in termini generali l'attendibilità intrinseca di ciascun collaboratore. Le considerazioni ivi espresse devono intendersi richiamate in questa parte ove si tratterà il regime sanzionatorio degli imputati, con particolare attenzione al riconoscimento delle attenuanti speciali e ordinaria contenute nelle sotto indicate disposizioni.

[1]. Attenuante speciale ex art. 8 L. 203/91.

La legge 231 /92 ha introdotto nel nostro ordinamento un attenuante speciale, che presuppone un comportamento attivo dell'imputato diretto a prestare un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi (**Cass. 9245, sez. I° del 24.10.96**). L'attenuante prevista dall'art. 8 ha indicato, quale presupposto della riduzione della pena, l'atteggiamento dell'imputato dei *delitti di cui all'art. 416 bis c.p. o di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso*, il quale interrompendo la "sintonia" con i partecipi del sodalizio criminoso, tenga un comportamento disgregatore del vincolo associativo. Il legislatore, nel valutare il riconoscimento della circostanza attenuante, ha valorizzato, quindi, l'atteggiamento di costruttivo ravvedimento di colui che si "dissocia" dall'associazione mafiosa, pretendendo che questi si adoperi attivamente nel fornire un contributo di fattiva collaborazione; la "dissociazione" deve cioè assumere caratteristiche di adeguatezza rispetto allo scopo indicato dalla norma (*aiuto concreto alla polizia o all'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati*) ancorché sia sufficiente che il collaboratore si adoperi per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori (non essendo richiesto il raggiungimento di tale finalità).

Nell'interpretazione della disposizione di legge sono stati evidenziati alcuni profili del dettato normativo:

- *l'adeguatezza* del contributo del collaboratore rispetto all'obiettivo di ausilio all'attività delle forze di polizia o della autorità giudiziaria;
- la connotazione degli elementi forniti per la ricostruzione del fatto o per l'individuazione dei suoi autori, indicati come *decisivi*.

Alla luce dei principi succintamente illustrati, la valutazione del riconoscimento dell'attenuante ai collaboratori imputati in questo processo dovrà compiersi verificando lo specifico contributo che costoro hanno fornito nel corso del dibattimento.

[2]. Reato associativo finalizzato al narcotraffico e rapporto con l'art. 416 bis c.p.. Concedibilità dell'attenuante.

L'attenuante di cui all'art. 8 può essere riconosciuta, ricorrendone gli ulteriori presupposti, nel caso in cui il dichiarante sia stato partecipe di una delle associazioni per delinquere finalizzate al narcotraffico giudicate in questo processo (ancorché sia rimasto estraneo all'organizzazione di stampo mafioso di cui al capo 158 dell'imputazione). La norma in argomento, nell'indicare i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante, fa riferimento non solo alle dichiarazioni rese in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste in detto articolo, ma anche a tutti i fatti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

I due tipi di organizzazione qui giudicati, pur avendo ambiti di operatività distinti, hanno costituito nuclei criminosi tra loro collegati, essendosi accertato che tra le attività gestite dall'associazione di stampo mafioso aveva assunto una rilevanza preminente il traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso del dibattimento è stata pienamente provata la prospettazione accusatoria, secondo la quale alcune associazioni per delinquere operanti nell'ambito degli stupefacenti erano collegate ad un'associazione criminosa affiliata alla 'ndrangheta e operante in diverse aree territoriali della Lombardia; in particolare i sodalizi criminosi dediti al narcotraffico delineati ai capi 34 e 101, oltre a gestire in forma organizzata il traffico di stupefacenti, erano collegati, per il tramite dei loro capi e di buona parte dei componenti, ad un'organizzazione mafiosa composta anche di soggetti operanti in altre associazioni finalizzate al narcotraffico. E' sufficiente, in proposito, richiamare quanto già esposto nel capitolo 14 in relazione all'esistenza di un'alleanza tra associazioni costituenti l'organizzazione mafiosa delineata al capo 158.

Dalla valutazione della disposizione di cui all'art. 8 emerge che nella definizione normativa sono comprese tutte le condotte delittuose che comunque si sono avvalse o sono state finalizzate ad agevolare la nascita, l'esistenza e l'espansione dell'associazione mafiosa; la norma delinea un rapporto finalistico tra il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale ultima disposizione o finalizzati ad agevolarne l'attività, senza richiedere che l'imputato dichiarante sia stato partecipe del sodalizio mafioso.

Nel caso degli imputati collaboratori, le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti di cui ai capi 34 e 101 costituivano organizzazioni contigue a quella di stampo mafioso delineata al capo 158, come si desume dall'identità di molti associati e di parte delle strutture organizzative e, con riferimento alla formulazione dei capi di imputazione, dalla circostanza che nel capo 158 sono indicati, tra i reati fine dell'associazione, il traffico di stupefacenti; ciò significa non solo che tutti gli episodi di acquisto e cessione di stupefacenti commessi da affiliati dell'organizzazione rappresentano reati fine della stessa (e, quindi, finalizzati ad agevolarne l'attività), ma anche che la struttura associativa specificamente finalizzata al traffico di stupefacenti costituiva un supporto delle attività criminosi dell'organizzazione mafiosa.

[3]. Attenuanti di cui ai commi 7 art. 73 e 7 art. 74 D.P.R. 309/90.

Questa Corte ha ritenuto di non riconoscere ad alcuno degli imputati le circostanze attenuanti previste dalla normativa in materia di stupefacenti, reputando, per alcuni collaboratori, che il contributo offerto non fosse adeguatamente efficace per l'acquisizione delle prove dei reati, in quanto la loro collaborazione è intervenuta quando la ricostruzione del quadro probatorio era oramai definita. Per gli altri collaboratori, a cui pure è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, si è ritenuto che l'attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria si sia concretata in un comportamento di attiva dissociazione finalizzato all'acquisizione di elementi di prova decisivi per scardinare le attività dell'associazione mafiosa qui giudicata; tale condotta corrisponde alla previsione di cui al citato art. 8, disposizione ritenuta più attinente alla concreta attività di collaborazione rispetto a quella di cui al comma 7° degli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90.

Ritiene la Corte che, a fronte di due distinte circostanze attenuanti la cui condotta rilevante si caratterizza per l'atteggiamento di collaborazione con l'autorità giudiziaria, non possano operare congiuntamente le riduzioni di pena previste dalle due disposizioni, ma

debba compiersi una valutazione di specialità dell'una rispetto all'altra. Con riferimento a tutti gli imputati-collaboratori di questo processo il cui contributo è stato ritenuto *decisivo* per la ricostruzione dei fatti delittuosi oggettivamente funzionali all'esistenza dell'associazione mafiosa, l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 deve ritenersi più aderente alle modalità di collaborazione esplicate in questo dibattimento. Difatti, tale disposizione si riferisce alle forme di dissociazione compiute dagli appartenenti a sodalizi di stampo mafioso o dai responsabili di delitti funzionali alle attività di dette associazioni e, quindi, l'attenuante si caratterizza perché specificamente riferita ai contesti criminali qui giudicati.

L'attenuante di cui al comma 7 dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nell'ambiguità della sua formulazione (prevede che l'associato *si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato*), rende meno agevole ricondurre il contributo processuale dei collaboratori qui giudicati ai presupposti di fatto definiti dalla disposizione. Per tale ragione, delle due attenuanti, operanti in regime di concorso apparente di norme, si ritiene di applicare, normalmente nel massimo della sua estensione, la previsione di cui all'art. 8 L. 203/91.

L'attenuante di cui al comma 7° art. 73 D.P.R. 309/90 non potrà trovare concreta applicazione nelle ipotesi di collaborazione intervenute in questo processo, atteso che la formulazione della disposizione (diretta a *chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori* ma con esclusivo riferimento *alla sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti*) non è rispondente alla concreta attuazione dei contributi di conoscenza forniti dai collaboratori qui giudicati.

[4]. Attenuanti generiche.

Il discorso sul riconoscimento delle attenuanti generiche coinvolge tutti gli imputati di cui è stata ritenuta la penale responsabilità, essendo possibile delineare alcuni criteri generali da utilizzare nella valutazione delle specifiche posizioni processuali.

Tra gli imputati non collaboratori si ritiene che pochi siano meritevoli delle attenuanti generiche, valorizzando, nel relativo giudizio, più la gravità oggettiva dei fatti accertati (in particolare, i reati associativi di cui ai capi 1, 32, 34, 101, 134 e 158) che altri profili soggettivi di minore importanza (quali ad esempio la formale incensuratezza). Ciò non significa che, anche a fronte di reati gravissimi quali la partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico diffusa in larga parte del territorio lombardo e in collegamento organico con un'associazione di stampo mafioso, si escluda pregiudizialmente l'incidenza del comportamento di ciascun imputato e la sua personalità. Così, per alcuni imputati che assunsero nei sodalizi qui giudicati un ruolo secondario e che hanno manifestato una personalità criminale meno pericolosa (si pensi a Borzachiello, a Luigi Lombardi, alla Zichri) ovvero che interruppero i rapporti con le associazioni criminali molti anni or sono (si pensi a Esposto), si ritiene di riconoscere l'attenuazione del regime sanzionatorio, valorizzando, appunto, le modalità di partecipazione alle stesse organizzazioni.

Quanto ai singoli episodi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il riconoscimento delle attenuanti generiche sarà compiuto sulla base dei criteri ordinari, valutando tutti i profili di gravità oggettiva del fatto e di pericolosità dell'imputato, tenendo sempre conto che il legame stabile con un'associazione contigua alle organizzazioni criminali di stampo mafioso rappresenta una circostanza rilevante per valutare la personalità criminale del trafficante.

Quanto ai collaboratori, si ritiene di riconoscere sempre le attenuanti generiche. Con riserva di affrontare nel prossimo paragrafo le situazioni specifiche (in particolare, la

posizione di Schettini), si può affermare in termini generali che la scelta compiuta dagli imputati collaboratori di recidere i legami con gli ambienti criminali di appartenenza rappresenta, a parere della Corte, una circostanza di estremo rilievo nella valutazione della loro personalità. Nel momento in cui si è accertato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie sono state riscontrate e valutate in termini di piena attendibilità, il collaboratore deve essere ritenuto totalmente estraneo al contesto criminale di appartenenza (in quanto divenuto nemico delle stesse e oggetto delle loro vendette ritorsive) e, nonostante si sia reso responsabile di gravi reati, la sua personalità va valutata diversamente da quello che era durante la militanza criminale. Queste considerazioni hanno indotto la Corte ad operare una verifica rigorosa dell'attendibilità di ciascun collaboratore, ma una volta espresso un giudizio positivo sul punto, il trattamento sanzionatorio nei confronti di tale categoria di imputati è stato compiuto valorizzando in tutte le fasi (dalla concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena nei limiti edittali, alla determinazione degli aumenti per la continuazione) la scelta processuale attuata.

Per concludere, va sottolineato che il momento della scelta di collaborazione e l'entità del contributo offerto da ciascuno degli imputati-collaboratori sono stati egualmente valutati in tutte le fasi di determinazione della pena.

Paragrafo 3 - Le pene inflitte ai singoli imputati e le altre statuizioni contenute nel dispositivo.

Salvatore Annacondia

Annacondia è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 24, 60, 61, 62, 105, 106, 109, 115, 116, 137, 140, 141, 142, 150, 152 dell'imputazione con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Il trattamento sanzionatorio nei confronti di Annacondia dovrà essere determinato in relazione a quei reati o gruppi di reati da considerarsi commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; ma prima di procedere a tale verifica, deve valutarsi la concedibilità all'imputato delle attenuanti indicate nel paragrafo appena concluso. Sul punto non appaiono necessarie molte considerazioni, in quanto il contributo di conoscenze offerto da Annacondia nell'ambito di questo dibattimento è stato diffusamente illustrato in tutta la sentenza. Si richiama, in particolare, il capitolo 2, ove, nel valutare l'attendibilità intrinseca del collaboratore, si sono rievocate le molteplici indicazioni probatorie fornite; tali dichiarazioni rappresentano indubbiamente "un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi", per cui legittimano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 8 L. 203/91.

Con riferimento alle attenuanti generiche, l'atteggiamento processuale di Annacondia, pienamente collaborativo nella puntuale ricostruzione delle proprie e delle altrui responsabilità, non può far dubitare della avvenuta e consolidata rottura da parte sua di qualsiasi legame con gli ambienti criminali di appartenenza e tale profilo soggettivo assume rilievo prevalente rispetto alla gravità oggettiva delle condotte accertate a carico dell'imputato. Le attenuanti si applicano in un giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva, proprio in considerazione dell'irreprensibile comportamento processuale.

Non può essere riconosciuta ad Annacondia la diminuzione per la scelta del giudizio abbreviato, atteso che nei suoi confronti è contestato il reato di omicidio di cui al capo 60, aggravato dalla premeditazione, per il quale non è ammissibile il rito alternativo.

Per il reato di cui al capo 24 possono riconoscersi solo le attenuanti generiche (considerato che l'epoca in cui avvennero gli acquisti di stupefacente induce ad escludere un collegamento con le attività associative di tipo mafioso) prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva, e la pena, fissata in misura prossima al minimo edittale, si determina in anni 3 di reclusione e lire 5 milioni di multa (p.b. anni 4 e mesi 6 di reclusione e lire 7.500.000 di multa - 1/3 ex articolo 62 bis c.p.)

Per i reati di cui ai capi 60, 61 e 62 dell'imputazione deve affermarsi la sussistenza del vincolo della continuazione, atteso che le condotte di ricettazione dell'autovettura, detenzione e porto di armi furono commesse per la realizzazione dell'omicidio di Salvatore De Vitis. Si riconoscono sia l'attenuante speciale di cui all'articolo 8 sia le attenuanti generiche, in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva. La p.b. per il reato di omicidio è determinata nel minimo edittale, in considerazione dell'intervenuta collaborazione processuale, e sulla stessa vanno computate le diminuzioni per l'attenuante speciale e per le attenuanti generiche (p.b. anni 12 di reclusione per l'applicazione dell'articolo 8 L. 203/91 - 1/3 ex articolo 62 bis. c.p. = anni 8 di reclusione + mesi 1 di reclusione e lire 150.00 di multa per ciascuno dei capi in continuazione = anni 8 e mesi 2 di reclusione e lire 300.000 di multa).

I reati ascritti ai capi 105, 109, 115, 116, 137, 150 e 152 riguardano tutti l'attività di spaccio di stupefacenti e vanno ritenuti uniti nel vincolo della continuazione perché esplicazione del medesimo disegno criminoso di esercitare in via continuativa il traffico illecito attraverso le forme associate delineate in questo processo. L'omogeneità delle condotte delittuose (aventi ad oggetto l'approvvigionamento e la fornitura di stupefacente) e l'epoca in cui furono commesse (tra il 1989 e il 1992) confermano l'unitarietà del progetto criminoso di realizzazione delle stesse. Anche con riferimento alle violazioni della disciplina sugli stupefacenti, deve essere riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'articolo 8, considerato che quelle condotte furono realizzate per agevolare l'attività delle associazioni mafiose rispetto alle quali l'imputato era organico. La pena base per il reato più grave (da ritenersi quello di cui al capo 105) va determinata nel minimo edittale, in considerazione del contributo offerto dall'imputato per l'accertamento dei fatti, e sulla stessa vanno computati gli aumenti in continuazione per ogni singolo reato (p.b. per il capo 105 anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa - $\frac{1}{2}$ ex articolo 8 L. 203/91 = anni 4 di reclusione e lire 25 milioni di multa - $\frac{1}{3}$ ex articolo 62 bis = anni 2 e mesi 8 di reclusione e lire 16.400.000 di multa + 12 giorni di reclusione e lire 100.000 di multa per la continuazione interna + 18 giorni di reclusione e lire 250.000 per ogni capo d'imputazione in continuazione = anni 3 di reclusione e lire 18 milioni di multa).

Per il capo 106 possono essere riconosciute le sole attenuanti generiche in considerazione del tipo di reato accertato, del tutto estraneo alle attività dell'associazione mafiosa. La pena base di mesi 6 di reclusione si riduce a mesi 4 di reclusione ai sensi dell'articolo 62 bis c.p.

Per i reati di cui ai capi 140, 141 e 142 dell'imputazione deve affermarsi la sussistenza del vincolo della continuazione, atteso che le condotte di furto dell'autovettura, detenzione e porto di armi furono commesse per la realizzazione dell'agguato a Efisio Puddu. Si riconoscono sia l'attenuante speciale di cui all'articolo 8 sia le attenuanti generiche, in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva. La p.b. per il reato di tentato omicidio è determinata nel minimo edittale, in considerazione dell'intervenuta collaborazione processuale, e sulla stessa vanno computate le diminuzioni per l'attenuante speciale e per le attenuanti generiche (p.b. anni 7 di reclusione per l'applicazione della riduzione dell'articolo 56 c.p. nella misura di $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{2}$ ex articolo 8 L. 203/91 = anni 3 e mesi 6 di reclusione - $\frac{1}{3}$ ex articolo 62 bis c.p. = anni 2 e mesi 4 di reclusione + mesi 4 di reclusione e lire 150.00 di multa per ciascuno dei capi in continuazione = anni 3 di reclusione e lire 300.000 di multa).

La pena complessiva da applicare ad Annacondia, in relazione ai reati per cui è intervenuta condanna, è di anni 17 e mesi 6 di reclusione e lire 23.600.000 di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Carmela Assisi

La Assisi è stata ritenuta responsabile del reato continuato contestato al capo 84, mentre è stata assolta per non aver commesso il fatto dall'imputazione associativa contestata.

All'imputata possono essere riconosciute le attenuanti generiche, considerato che i quantitativi di stupefacente di volta in volta acquistati erano di modesta entità (ancorché 25-30 grammi non possono configurare il fatto di lieve entità previsto dal comma 5°

dell'articolo 73 D.P.R. 309/90), una parte dei quali destinati all'uso personale. Inoltre la Assisi non ha precedenti specifici, per cui deve escludersi che sia persona professionalmente dedita al traffico di stupefacente.

Le circostanze generiche vanno valutate con giudizio di prevalenza sulla recidiva, in considerazione della limitata rilevanza dei precedenti penali che giustificano l'accertamento della stessa.

La difesa ha invocato il riconoscimento della diminuzione per la scelta del rito abbreviato compiuta dall'imputata in sede di udienza preliminare; ritiene la Corte che la valutazione di non decidibilità allo stato degli atti fosse giustificata dalla necessità di compiersi accertamenti sulla posizione processuale dell'imputato e sia stata confermata dallo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale sono state acquisite nuove circostanze di prova che hanno consentito di accertare compiutamente la sussistenza dei reati ascritti alla Assisi; in particolare, l'assoluzione dal reato associativo contestatole è dipesa proprio dall'approfondimento istruttorio delle dichiarazioni originariamente rese da un solo collaboratore e nel dibattimento.

La pena può essere determinata in una misura prossima al minimo edittale, tenuto conto dei quantitativi di stupefacente acquistati in ogni singolo episodio, mentre l'aumento per l'articolo 81, comma 2° c.p. deve essere adeguato alla reiterazione delle condotte criminose in continuazione con uno degli episodi accertati; pertanto, la Assisi va condannata alla pena di anni 6 di reclusione e lire 40 milioni di multa (p.b. anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa - anni 2 e mesi 8 di reclusione e lire 16 milioni di multa ex articolo 62 bis c.p. = anni 5 mesi 4 di reclusione e lire 34 milioni di multa + mesi 8 e lire 6 milioni per articolo 81 cpv. c.p.).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Patrizio Borraccia.

Borraccia è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 86 dell'imputazione, con la recidiva reiterata infraquinquennale. Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che giustifichi l'applicazione delle stesse; al contrario, l'imputato ha numerosi e gravi precedenti penali (risultanti dal certificato in atti) che devono essere valutati in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Gli stessi precedenti giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

La determinazione della pena da infliggere a Borraccia deve tenere conto del fatto che non è stato possibile accertare se la quantità di cocaina ceduta fosse particolarmente consistente, per cui all'imputato va applicata la pena minima di anni 8 e mesi 6 di reclusione e lire 50 milioni di multa (p.b. anni 8 e lire 50 milioni + mesi 6 per la recidiva).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Antimo Borzachiello

Borzachiello è stato ritenuto responsabile del reato associativo ascrittogli al capo 101.

Devono essergli riconosciute le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. Il ruolo assunto da Borzachiello nell'ambito del sodalizio criminale delineato al capo 101 fu indubbiamente secondario; dall'esame della sua posizione processuale illustrata al capitolo 12 della sentenza è risultato che l'imputato partecipò

all'organizzazione *Paviglianiti* senza svolgere le tipiche attività di depositario, corriere, consegnatario dello stupefacente, ma concedendo la disponibilità dell'autolavaggio di sua proprietà perché vi si svolgesse l'attività di deposito e consegna dello stupefacente; Borzachiello fu anche disponibile a collaborare saltuariamente nell'attività più direttamente delittuosa, gestita principalmente dal fratello Francesco e da Bruno Sabatino. Tale collocazione nel contesto associativo, oltre all'incensuratezza dell'imputato, inducono la Corte a riconoscergli le attenuanti generiche in un giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti accertate.

In ordine al trattamento sanzionatorio, può determinarsi la pena base in misura prossima al minimo edittale, proprio in considerazione della marginalità del ruolo accertato e così infliggere ad Antimo Borzachiello la pena di anni 8 di reclusione (p.b. anni 12 di reclusione - anni 4 ex articolo 62 bis c.p.).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Antonio Bruno

Bruno è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, ritenuta l'ipotesi della semplice partecipazione all'associazione, 89, 90, 91, 94, 167 e 168, mentre è stato assolto dai reati ascrittigli ai capi 93 e 158.

Tutte le condotte criminose accertate devono ritenersi unite dal vincolo della continuazione, atteso che gli episodi specifici di detenzione e cessione di stupefacenti furono realizzati nell'ambito associativo di cui Bruno fu partecipe. Si è già osservato che tra il reato di associazione finalizzata al narcotraffico e i reati fine in materia di stupefacenti sussiste, a parere di questa Corte, l'unicità del disegno criminoso che consente di determinare la pena da infliggere in forza dei principi sulla continuazione tra condotte delittuose. Nel caso di Bruno l'adesione al sodalizio *Flachi-Trovato-Schettini* fu determinata dal progetto di realizzare in forma associata l'attività di traffico di stupefacenti, i cui singoli episodi sono esplicazione del medesimo programma criminoso.

Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha alcuni gravi precedenti penali ed è stato ritenuto responsabile, oltretutto del reato associativo, di numerose specifiche condotte di spaccio, protrattesi nell'arco di molti anni. Tali circostanze sono espressione di una personalità professionalmente dedita allo spaccio di stupefacenti e devono essere valutate in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio. Le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale non rappresentano una confessione dei fatti contestatigli (e accertati sulla base degli elementi di prova già illustrati). Bruno ha infatti ammesso soltanto alcuni acquisti di stupefacente da Schettini, fornendo una versione dei fatti tesa a ridimensionare l'entità dei quantitativi cedutigli e negando la veridicità delle accuse (ben più gravi) accertate nel corso del dibattimento. Pertanto, le attenuanti generiche non possono essergli riconosciute sulla base della dedotta ammissione dei fatti (che comunque, sarebbe avvenuta quando gli elementi di prova a suo carico erano incontestabili).

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al trattamento sanzionatorio il reato di cui al capo 34 va ritenuto il più grave e sulla base dello stesso vanno determinati gli aumenti di pena per le ulteriori condotte in continuazione; il ruolo di Bruno nell'ambito associativo fu di mero partecipe, con funzioni

secondarie rispetto alla gestione dell'attività di spaccio; per tale ragione la pena base può essere determinata in misura prossima al minimo edittale (cioè anni 12 e mesi 6 di reclusione) con due lievi aumenti per l'aggravante di cui al comma 3° articolo 74 D.P.R. 309/90 e per la recidiva e uno più consistente per la continuazione in relazione al complesso delle condotte di spaccio. Così, si determina la pena in anni 15 di reclusione e lire 10 milioni di multa (p.b. anni 12 e mesi 6 di reclusione per il capo 34 + mesi 6 di reclusione per l'aggravante + mesi 6 di reclusione per la recidiva = anni 13 e mesi 6 di reclusione + mesi 3 di reclusione e lire 1 milione di multa per ciascun episodio di cui ai capi 89, 90, 91, 94, 167 e mesi 3 di reclusione e lire 5 milioni di multa per il reato di cui al capo 168)

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico si è protratta per molti anni; tale circostanza induce a ritenere che Bruno sia professionalmente dedito a tale attività e legittima l'imposizione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Pirro Busillo

Busillo è stato ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento ascrittogli al capo 97 dell'imputazione.

Non possono riconoscersi all'imputato le attenuanti generiche, atteso che, come osservato nella parte di motivazione dedicata alla sua posizione processuale, la condotta accertata a suo carico è di estrema gravità. Il poliziotto Busillo si è reso responsabile di una forma di favoreggiamento estremamente pericolosa, in quanto diretta a informare i membri di una potente organizzazione criminale dell'esistenza di indagini a loro carico. Dalla descrizione dell'episodio oggetto della contestazione si desume che Schettini (il beneficiario dell'attività favoreggiatrice) ebbe piena consapevolezza della necessità di far fronte alle indagini a cui era sottoposto il suo gruppo, e a quella informazione conseguì, probabilmente, un atteggiamento più guardingo e attento da parte della stessa organizzazione.

La circostanza che Busillo fosse un appartenente alle forze di polizia impegnate nelle indagini contro la criminalità organizzata, oltre a configurare l'aggravante contestatagli, rende ancor più odioso il comportamento delittuoso tenuto, perché le informazioni fornite avrebbero potuto determinare conseguenze pregiudizievoli nei confronti dei suoi colleghi.

Anche l'atteggiamento processuale non consente una valutazione positiva della personalità di Busillo; questi ha impostato la sua difesa contestando la veridicità delle affermazioni rese in dibattimento dal teste Antonino D'Ambrosio, un ispettore della Criminalpol Lombardia che assunse nelle indagini che condussero a questo processo un ruolo di primo piano; l'atteggiamento teso a screditare la persona di D'Ambrosio è giunto a prospettare un suo stato di ebbrezza in occasione dell'incontro da cui scaturì la presente vicenda.

Non compete alla Corte stigmatizzare i comportamenti processuali tenuti dagli imputati; certo è che dalla condotta criminosa accertata e dall'atteggiamento tenuto nel corso del dibattimento non è consentito neanche prospettare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

In ordine al trattamento sanzionatorio, si richiamano le considerazioni fin qui esposte sulla estrema gravità della condotta delittuosa accertata, che inducono la Corte, tenuto conto

dei criteri di cui all'art 133 c. p. (e in particolare, le modalità della condotta, la gravità del pericolo determinato, l'intensità del dolo di favoreggiamento, e le ragioni che hanno indotto Busillo a delinquere), a sanzionare con la misura massima della pena il reato qui accertato. Così va inflitta a Busillo la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione (p.b. anni 4 di reclusione per il reato di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo 378 + anni 1 e mesi 4 per l'aggravante contestata e accertata)

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Marco Buttiglieri

Buttiglieri è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 101 dell'imputazione, quale partecipe ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.

Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha alcuni specifici e gravi precedenti penali e non più di due anni or sono è stato ritenuto responsabile di una condotta di detenzione illegale di stupefacenti, in relazione alla quale ha subito una condanna definitiva da parte della Corte d'Appello di Milano. Tali circostanze sono espressione di una personalità professionalmente dedita allo spaccio di stupefacenti e devono essere valutate in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

I precedenti penali risultanti dal certificato giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

La difesa di Buttiglieri ha, pur in via subordinata, invocato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di cui al capo 101 (nel caso fosse accertata la penale responsabilità dell'imputato) e il reato accertato dalla Corte d'Appello di Milano il 21.10.95, adducendo che la condanna pronunciata in quella sede riguardava un fatto delittuoso compreso nell'attività associativa di spaccio di stupefacenti. La Corte condivide la enunciata tesi difensiva in quanto è stato accertato in dibattimento che la vicenda di cessione ai fratelli Nonnis di consistenti quantitativi di stupefacente, in relazione al quale è intervenuta la pronuncia di condanna di Buttiglieri nel processo conclusosi con la citata sentenza, fu commessa nell'ambito associativo qui giudicato, essendo coinvolti in quel traffico Domenico Paviglianiti e Antonino Cuzzola (come dimostrato nel capitolo 12 della sentenza). Per tali ragioni, deve ritenersi sussistente il vincolo della continuazione tra il reato associativo qui accertato e la condotta di detenzione e cessione in favore dei fratelli Nonnis di cui alla sentenza della Corte Appello di Milano del 21.10.95.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la pena da infliggere a Buttiglieri va determinata in misura superiore al minimo edittale, considerato che detto imputato assunse nell'ambito dell'associazione Paviglianiti un ruolo non meramente esecutivo (ancorché non dirigenziale); valutati i criteri di cui all'articolo 133. c.p. e in particolare la gravità del fatto, come desunta dal tipo di associazione di appartenenza e dal protrarsi dell'attività delittuosa, e i gravi precedenti penali, si determina la pena in anni 18 di reclusione e lire 20 milioni di multa (p.b. per il reato di cui al capo 101 anni 14 di reclusione + anni 1 per l'aggravante di cui all'articolo 74, comma 3° D.P.R. 309/90 = anni 15 di reclusione + anni 1 per la recidiva = anni 16 di reclusione + anni 2 di reclusione e 20 milioni di multa per il reato accertato nella sentenza citata).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico si è protratta per molti anni, manifestando una personalità professionalmente dedicata a tale attività (di cui sono prova i precedenti penali per episodi di spaccio risalenti al 1985 e al 1989); per tali ragioni viene imposta a Buttiglieri la misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Raffaele Camerino.

Camerino è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 37 e 173 dell'imputazione.

Ritiene la Corte che le condotte accertate siano unite dal vincolo della continuazione, atteso che gli specifici episodi di detenzione e cessione a terzi di ingenti quantitativi di stupefacenti (capo 37) e la detenzione e il porto illegali di armi (capo 173) sono stati commessi nell'ambito dell'attività associativa di cui al capo 34. Tale valutazione è stata argomentata nella parte di motivazione dedicata a Camerino e all'associazione della quale lo stesso fu partecipe, per cui è qui sufficiente richiamare il principio espresso nel paragrafo 1 di questo capitolo per affermare l'unitarietà del programma criminoso che lega la condotta associativa e gli specifici episodi inerenti alla detenzione degli stupefacenti e delle armi; quest'ultima condotta delittuosa fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti e all'imposizione del potere di controllo da parte dell'associazione individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione.

Non possono essere riconosciute a Camerino le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha uno specifico precedente penale (condanna alla pena di anni 4 di reclusione per un episodio risalente al 1989) e nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* assunse per molti anni la funzione di coordinatore dell'attività di spaccio, esercitata ad un livello medio-alto. Tali circostanze sono espressione di una personalità professionalmente dedicata allo spaccio di stupefacenti e devono essere valutate in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Gli stessi precedenti giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al regime sanzionatorio il reato associativo di cui al capo 34 è indubbiamente il più grave tra quelli accertati, in considerazione del ruolo organizzativo che assunse l'imputato nell'ambito del sodalizio *Flachi-Trovato-Schettini* e del protrarsi della sua partecipazione; la pena base su cui operare gli aumenti per la continuazione non potrà essere fissata nel, pur elevato, minimo edittale, perché tutti gli elementi di cui all'articolo 133 c.p. devono essere valutati in senso sfavorevole all'imputato:

- l'associazione cui partecipò assunse forme di presenza sul territorio di estrema pericolosità criminale e Camerino arrivò a ricoprire funzioni di vertice nell'ambito della stessa;

- la sua adesione al sodalizio criminale (quindi, il profilo soggettivo della condotta associativa) fu particolarmente intensa, soprattutto nella fase conclusiva dell'attività delittuosa, quando Camerino gestì in prima persona tutti gli approvvigionamenti di stupefacente destinati ai livelli intermedi della rete di spaccio;

- i suoi precedenti penali sono già stati richiamati ed esprimono una professionalità nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti;

- il suo comportamento processuale non può definirsi corretto, tanto che, nella fase conclusiva del dibattimento, ha determinato l'espulsione dell'imputato dall'aula.

In definitiva la pena base per il reato di cui al capo 34 va determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 26 di reclusione (p.b. anni 25 di reclusione + anni 1 di reclusione per l'aggravante) a cui vanno aggiunti gli aumenti per la recidiva (anni 1 di reclusione), per il reato di cui al capo 37 (anni 2 di reclusione e lire 49 milioni di multa) e per il reato di cui al capo 173 (anni 1 di reclusione e lire 1 milione di multa). La pena complessiva da infliggere a Camerino si determina in anni 30 di reclusione e lire 50 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico si è protratta per molti anni, con un ruolo di rilievo che ha legittimato il riconoscimento della qualifica di organizzatore; Camerino ha così manifestato una personalità professionalmente dedicata a tale attività, che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Diego Capecelatro

Capecelatro è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 72, 77, 191 e 192 dell'imputazione.

Tutte le condotte delittuose accertate sono unite, a parere della Corte, nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui ai capi 72, 77 e 191 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 34, in quanto concretano il programma di realizzare a livello associato l'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che tutte le condotte sono state commesse tra il 1990 e il 1993 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione). La condotta delittuosa concernente il porto illegale di armi fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti (in epoca corrispondente al periodo di partecipazione) e all'imposizione del potere di controllo da parte dell'associazione, individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione.

Non possono essere riconosciute a Capecelatro le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha alcuni precedenti penali e nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* assunse per molti anni una funzione non di vertice ma neanche meramente esecutiva dello spaccio al minuto. Non può ignorarsi che Capecelatro fu utilizzato dal gruppo di appartenenza, pur solo con un ruolo di supporto logistico, nella realizzazione di un omicidio; non compete a questa Corte valutare la sussistenza del grave reato qui ricostruito ma contestato a Capecelatro in altro processo; certo è che l'indicazione di una condotta funzionale alla realizzazione dell'omicidio De Vitis, univocamente emersa nel corso del dibattimento e ammessa dallo stesso imputato, delinea una personalità estremamente pericolosa, disponibile anche ad azioni di fuoco. In definitiva l'imputato fu per alcuni anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacenti e tale circostanza, unita a quelle sin qui

richiamate, deve essere valutata in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

La pena base per il reato più grave, quello di cui al capo 34, non può essere contenuta nel minimo edittale, atteso che Capecelatro fu coinvolto nelle attività associative per molti anni, gestendo in posizione subordinata l'attività di traffico di stupefacenti, ma anche trasportando armi e partecipando ad azioni di fuoco, pur con funzioni di supporto logistico. Tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, la pena base per il reato associativo si determina in anni 17 di reclusione (anni 16 di reclusione + anni 1 per l'aggravante); sulla stessa vanno calcolati gli aumenti per la recidiva (anni 1 di reclusione) per il capo 72 (mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa), per il capo 77 (mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa), per il capo 191 (anni 2 di reclusione e lire 19 milioni di multa) e per il capo 192 (anni 1 di reclusione e lire 1 milione di multa). Complessivamente la pena da infliggere a Capecelatro è determinata in anni 22 di reclusione e lire 30 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico si è protratta per molti anni, subordinato ai vertici della stessa ma non meramente esecutivo; Capecelatro ha così manifestato una personalità professionalmente dedita a tale attività, che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Alfonso Capolongo

Capolongo è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 7, 34, 37 dell'imputazione, con esclusione della qualifica di organizzatore contestatagli al capo 1.

Tutte le condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. Le condotte realizzate nell'ambito delle associazioni finalizzate al narcotraffico di cui ai capi 1 e 34 sono espressione della medesima decisione assunta dall'imputato di esercitare attività di traffico di stupefacenti in forma associata. Nel passaggio dall'una all'altra organizzazione criminale l'imputato, pur consapevole della diversità di sodalizio nel cui ambito operava, continuò a svolgere la stessa attività delittuosa (cioè spacciare stupefacenti nella zona dei quartieri Comasina e Bruzzano) senza soluzione di continuità. La concreta partecipazione alle due associazioni delineate nei capitoli 4 e 7 della sentenza si manifestò secondo il medesimo programma delittuoso del partecipe. Richiamati i principi espressi nel paragrafo 1 di questo capitolo, deve affermarsi la sussistenza di un unico reato continuato nelle condotte associative di cui ai capi 1 e 34; analoga soluzione deve affermarsi con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente, attuate nei richiamati ambiti associativi (capi 7 e 37 dell'imputazione) secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo.

Non possono essere riconosciute a Capolongo le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha numerosi precedenti penali, di cui uno specifico, e nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* assunse per molti anni una funzione non di vertice ma neanche meramente esecutiva, essendo addetto al rifornimento dei livelli medio-bassi della rete di spaccio. In definitiva Capolongo fu per molti anni professionalmente dedito allo

spaccio di stupefacente e tale circostanza, unita alla valutazione dei precedenti anche specifici risultanti dal certificato penale, deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del ruolo assunto dall'imputato nell'ambito di tale associazione; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa, tipiche di un membro di secondo piano dei sodalizi criminali), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 13 di reclusione (anni 12 e mesi 6 di reclusione + mesi 6 per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 1 di reclusione per la recidiva, in un più consistente aumento di anni 3 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per il capo 1, in un aumento di anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa per il capo 7 e in un aumento di anni 1 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per il capo 37. Complessivamente la pena va determinata in anni 19 di reclusione e lire 25 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali finalizzate al narcotraffico si è protratta per molti anni, in posizione subordinata ai vertici della stessa ma non meramente esecutiva; Capolongo ha così manifestato una personalità professionalmente dedicata a tale attività, che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Giuseppe Capone

Capone è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 7, 34, 37 e 65 dell'imputazione.

Tutti le condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. Le condotte realizzate nell'ambito delle associazioni finalizzate al narcotraffico di cui ai capi 1 e 34 sono espressione della medesima decisione assunta dall'imputato di esercitare attività di traffico di stupefacenti in forma associata. Nel passaggio dall'una all'altra organizzazione criminale l'imputato, pur consapevole della diversità del sodalizio nel cui ambito operava, continuò a svolgere la stessa attività delittuosa (cioè operare nella gestione dello spaccio di stupefacenti nella zona dei quartieri Comasina e Bruzzano, con funzioni di coordinamento degli spacciatori a livello medio-alto) senza soluzione di continuità. La concreta partecipazione alle due associazioni delineate nei capitoli 4 e 7 della sentenza si manifestò secondo il medesimo programma delittuoso. Richiamati i principi espressi nel paragrafo 1 di questo capitolo, deve affermarsi la sussistenza di un unico reato continuato nelle condotte associative di cui ai capi 1 e 34; analoga soluzione deve affermarsi con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente, attuate nei richiamati ambiti associativi (capi 7, 37 e 65 dell'imputazione), secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo.

Non possono essere riconosciute a Capone le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, nell'ambito delle associazioni Flachi e *Flachi-Trovato-Schettini*, assunse per molti

anni una funzione di responsabilità, tale da legittimare il riconoscimento della qualifica di organizzatore di entrambi i sodalizi (essendo addetto al rifornimento dei livelli medio-alti della rete di spaccio). In definitiva, Capone fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacente e tale circostanza deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio. Le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale non rappresentano una confessione dei fatti contestatigli (e accertati sulla base degli elementi di prova già illustrati). Capone ha infatti ammesso soltanto di aver detenuto e spacciato stupefacenti in quantità ridotte (fino a 4 etti), acquistate da Di Donato (tra il 1983 e il 1987) e da Michele Lombardi (fino al 1991), negando la veridicità delle accuse (ben più gravi) mossegli nel corso del dibattimento. Pertanto, le attenuanti generiche non possono essergli riconosciute sulla base della dedotta ammissione dei fatti (che comunque, sarebbe avvenuta quando gli elementi di prova a suo carico erano incontestabili).

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) può essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione dell'entità della stessa pena e del ruolo, comunque subordinato, che Capone assunse rispetto ai vertici del sodalizio; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 24 e mesi 2 di reclusione (anni 24 di reclusione + mesi 2 per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 1 e mesi 6 di reclusione e 25 milioni di lire di multa per il capo 1, in mesi 10 di reclusione e lire 10 milioni di multa per il capo 7 e in anni 1 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per il capo 37 e in mesi 6 di reclusione e lire 5 milione di multa per il capo 65. Complessivamente la pena va determinata in anni 28 di reclusione e lire 50 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali finalizzate al narcotraffico si è protratta per molti anni, in posizione di un certo rilievo; Capone ha così manifestato una personalità professionalmente dedita a tale attività, che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Giovanni Capriata

Capriata è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, e 37 dell'imputazione.

Le condotte delittuose accertate sono unite, a parere della Corte, nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui al capo 37 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 34, in quanto concretano il programma di realizzare a livello associato l'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che tutte le condotte sono state commesse tra il 1987 e il 1993 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Non possono essere riconosciute a Capriata le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha numerosi precedenti penali (di cui uno specifico) e nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* assunse per molti anni una funzione non di vertice

ma neanche meramente esecutiva dello spaccio al minuto. In definitiva Capriata fu per alcuni anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacenti e tale circostanza, unita alla valutazione dei precedenti penali anche specifici, deve essere valutata in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

La pena base per il reato più grave, quello di cui al capo 34, può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, atteso che Capriata fu coinvolto per un periodo di tempo limitato nelle attività associative, gestendo in posizione subordinata l'attività dei "cavalli" dell'organizzazione. Tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, la pena base per il reato associativo si determina in anni 12 e mesi 2 di reclusione (p.b. anni 12 di reclusione + mesi 2 di reclusione per l'aggravante); sulla stessa vanno calcolati gli aumenti per la recidiva (mesi 10 di reclusione) e per il capo 37 (anni 1 di reclusione e lire 30 milioni di multa). Complessivamente la pena da infliggere a Capriata è determinata in anni 14 di reclusione e lire 30 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico si è protratta per alcuni anni in posizione di gestore dei livelli medio-bassi della rete di spaccio; Capriata ha così manifestato una personalità pericolosa, perché professionalmente dedito a tale attività; per questo si impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Mario Vincenzo Capuano

Capuano è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 127 dell'imputazione.

Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche, in considerazione dei precedenti penali specifici, dai quali si desume che l'imputato è persona dedita continuativamente al traffico di stupefacenti.

La contestata recidiva risulta accertata in forza dei precedenti sopra richiamati e deve comportare un consistente aumento di pena, poiché l'episodio per il quale Capuano è stato condannato riguarda fatti del 1987 e che, a seguito della scarcerazione avvenuta il 25.5.90, l'imputato si è reso responsabile di un nuovo episodio delittuoso di spaccio di stupefacenti a meno di un anno dalla scarcerazione.

In ordine alla pena devono valutarsi i precedenti penali, l'entità dello stupefacente acquistato (ritenuto più grave il primo acquisto di mezzo chilo di cocaina pura) e, ai fini della continuazione, la reiterazione a pochi mesi di distanza di un ulteriore acquisto; la pena da infliggersi va determinata in anni 14 di reclusione e lire 70 milioni di multa (p.b. per il primo episodio anni 10 di reclusione e lire 60 milioni di multa + anni 2 di reclusione e lire 5 milioni di multa per la recidiva + anni 2 di reclusione e lire 5 milioni di multa per la continuazione interna).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che un anno dopo la sua scarcerazione, a seguito di espiazione di una grave pena detentiva per traffico di stupefacenti, è stato nuovamente condannato per analogo reato, dimostrando di essere inserito in ambienti delinquenziali dediti al traffico, a livello medio - alto, di sostanze stupefacenti; per

tali ragioni viene imposta a Capuano la misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Nicola Caradamiani

Caradamiani è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 152 dell'imputazione.

Non è emerso alcun elemento che giustifichi il riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche, da escludersi con specifico riferimento ai precedenti penali risultanti dal certificato in atti.

In ordine al trattamento sanzionatorio deve preliminarmente procedersi ad una diversa qualificazione del reato contestato all'imputato, in quanto la condotta accertata si è consumata sotto il vigore della L. 687/75; Annacondia ha precisato che il rapporto di fornitura in società con Caradamiani iniziò nell'agosto 1989 e proseguì per sei - sette mesi; pertanto, si concluse nei primi mesi del 1990, quando non era ancora entrato in vigore il D.P.R. 309/90. La pena base da infliggersi all'imputato deve essere determinata in misura intermedia rispetto ai limiti edittali, considerato che i quantitativi di eroina ritirati da Pasquale Perre erano consistenti; sulla pena base devono operarsi due significativi aumenti per la recidiva specifica infraquinquennale risultante dal certificato penale e per la continuazione interna (gli acquisti si protrassero per molti mesi agli stessi ritmi). Pertanto, la pena complessiva si determina in anni 14 di reclusione e lire 80 milioni di multa (p.b. anni 10 di reclusione e lire 50 milioni di multa + anni 2 di reclusione e lire 10 milioni di multa per la recidiva + anni 2 di reclusione e lire 20 milioni di multa per la continuazione interna).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che, oltre ad aver riportato molteplici condanne per traffico di stupefacenti, risulta inserito in ambienti delinquenziali particolarmente pericolosi, operanti nello stesso ambito; l'accertamento della condotta ascritta in questo processo ha dimostrato che Caradamiani è personalmente in grado di spacciare quantitativi elevati di stupefacente, circostanza che induce a ritenerlo professionalmente dedito allo spaccio di tali sostanze. Per tali ragioni gli viene imposta la misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Claudio Carminati

Carminati è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 175, mentre è stato mandato assolto dalla contestazione associativa di cui al capo 34.

Deve innanzi tutto escludersi che all'imputato possano riconoscersi le attenuanti generiche, tenuto conto che la reiterazione delle condotte di traffico di stupefacente delineano una persona dedita professionalmente a tale attività; d'altronde, non è emerso in dibattimento alcun elemento che giustifichi il riconoscimento di dette attenuanti.

In ordine al trattamento sanzionatorio per il reato accertato, la pena ritenuta equa deve determinarsi sulla base di uno degli episodi di acquisto a fini di spaccio dal gruppo Pace, per il quale, in relazione all'entità dello stupefacente trattato (circa mezzo chilo di cocaina) si infligge una pena non lontana dal minimo edittale; sulla pena base deve operarsi un minimo aumento per la recidiva (risultante dal certificato penale) e un aumento consistente per la continuazione interna; sotto quest'ultimo profilo si osserva che l'attività contestata a Carminati in continuazione si è protratta per molti anni, con una stabilità di condotte

delittuose riferita da molti collaboratori e secondo un livello medio di traffico. In forza di tali considerazioni si reputa equo infliggere all'imputato la pena di anni 14 di reclusione e lire 90 milioni di multa (p.b. anni 10 di reclusione e lire 70 milioni di multa + mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa per la recidiva + anni 3 e mesi 6 di reclusione e lire 15 milioni di multa per la continuazione interna).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che è stato accertato l'esercizio di una continuativa attività di spaccio di sostanze stupefacenti protrattasi per molti anni e fino all'arresto dello stesso; inoltre, sono risultati rapporti stabili con personaggi appartenenti alla criminalità organizzata, tutte ragioni che inducono a ritenere tuttora sussistente la pericolosità sociale di Carminati e che giustificano l'imposizione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Vincenzo Carrino

Carrino è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 32, 33 e 179 dell'imputazione, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

La questione di maggior rilievo, nell'affrontare i profili sanzionatori di Carrino, concerne il riconoscimento allo stesso dell'attenuante speciale di cui all'articolo 8 L. 203/91. Il difensore ha invocato l'applicazione di detta circostanza, deducendo che il contributo offerto dal proprio assistito ai fini della ricostruzione dei fatti qui giudicati avrebbe legittimato sia l'attenuante di cui al comma 7 degli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90, sia la speciale attenuante relativa alle associazioni mafiose. Sulla prima richiesta si richiamano le considerazioni esposte in via generale nel paragrafo che precede, soggiungendo che la condotta collaborativa di Carrino non ha consentito di realizzare il presupposto delle attenuanti; invero, quanto ai capi 33 e 179 le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato non hanno inciso nella prosecuzione dell'attività delittuosa, che nel 1996 (epoca in cui è iniziata la collaborazione) era già terminata; quanto al capo 32 le dichiarazioni di Carrino sono intervenute quando il quadro probatorio nei confronti dei partecipi dell'associazione Batti qui giudicati era già consolidato, per cui il contributo di detto collaboratore non ha assicurato alcuna prova significativa a carico di costoro (né ha sottratto all'associazione, da tempo sciolta, risorse decisive per la commissione dei reati).

Quanto all'attenuante di cui all'articolo 8 L. 203/91, anche a voler ritenere che l'associazione Batti fosse stata costituita per agevolare le attività di un'associazione mafiosa (su tali rapporti non sono state fornite indicazioni precise nel corso di questo dibattimento), le indicazioni fornite da Carrino non hanno concretato quel "contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti giudicati" (già definiti nella loro dinamica quando è intervenuta la sua collaborazione processuale) indispensabile per il riconoscimento dell'invocata attenuante.

Carrino è indubbiamente meritevole delle attenuanti generiche, atteso che la sua confessione è stata incondizionata e ha coinvolto senza reticenze tutti i complici delle attività delittuose. L'atteggiamento dell'imputato ha dimostrato, a parere della Corte, la rottura netta dei suoi rapporti con i sodalizi criminali di appartenenza e costituisce un indice decisivo per una valutazione positiva della personalità dell'imputato. Tali circostanze si ritengono prevalenti rispetto ad altri profili delle condotte accertate che indurrebbero ad esprimere un giudizio di pericolosità sociale. Si vuol dire che a fronte della gravità oggettiva dei reati

accertati, la Corte ritiene di valorizzare l'atteggiamento processuale dell'imputato, riconoscendogli il merito dell'allontanamento fattivo dagli ambienti criminali a cui era per molti anni appartenuto. Per le esposte ragioni le attenuanti generiche si riconoscono in un giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva.

Le singole condotte di detenzione e spaccio di stupefacenti di cui al capo 33 si ritengono unite nella continuazione con il reato associativo di cui al capo 32, atteso che rappresentano l'esplicazione del programma criminoso di esercitare in forma associativa il traffico di stupefacenti; in proposito si richiamano le considerazioni espresse nel paragrafo 1 di questo capitolo.

La pena base su cui operare la determinazione finale della sanzione in relazione ai capi 32 e 33 è fissata nel minimo edittale in relazione al reato di cui all'articolo 75, comma 1° L. 685/75, e cioè in anni 15 di reclusione e lire 100 milioni di multa, su cui va operata la riduzione per la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate recidiva e aggravanti, nella misura di anni 5 di reclusione e lire 30 milioni di multa, nonché l'aumento per la continuazione in relazione al reato di cui al capo 33 nella misura di anni 1 di reclusione e lire 10 milioni di multa; la pena è così determinata in anni 11 di reclusione e lire 80 milioni di multa.

Il reato di cui al capo 179 non può essere ritenuto in continuazione con la partecipazione all'associazione Batti, tenuto conto che trascorsero oltre 2 anni dallo scioglimento di quel sodalizio criminale alla ripresa delle attività di spaccio che coinvolsero Carrino (commesse tra la fine del 1992 e la fine del 1993). Il periodo di tempo trascorso tra le pur omogenee condotte delittuose non consente di delineare una continuità tra le stesse e, quindi, di ritenerle esplicazione di un medesimo disegno criminoso. Dopo lo scioglimento dell'associazione Batti, Carrino non esercitò attività illecite nel campo degli stupefacenti per alcuni anni (o almeno non lo fece nell'area territoriale lombarda) e solo alla fine del 1992 riprese ad operare in quel settore anche con alcuni imputati di questo processo.

La pena per il reato di cui al capo 179 può essere determinata nel minimo edittale, in considerazione dell'atteggiamento processuale tenuto da Carrino (che in relazione a detto reato è stato la prima fonte di prova); pertanto sulla p.b. di anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa deve operarsi la riduzione di 1/3 ex articolo 62 bis c.p. e così infliggere all'imputato la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 34 milioni di multa.

La pena complessiva da applicare a Carrino è determinata in anni 16 e mesi 4 di reclusione e lire 114 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Antonino Chirico

Chirico è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 3, 34, 35, 36, 63, 158, 183, 184 dell'imputazione.

Tutti le condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. Le condotte realizzate nell'ambito delle associazioni finalizzate al narcotraffico di cui ai capi 1 e 34 sono espressione della medesima decisione, assunta dall'imputato, di esercitare attività di traffico di stupefacenti in forma associata. Nel passaggio dall'una all'altra organizzazione criminale l'imputato, pur consapevole della diversità del sodalizio nel cui ambito operava, continuò senza soluzione di continuità a svolgere la stessa attività delittuosa (cioè operare nella gestione dello spaccio di stupefacenti nella zona dei quartieri Comasina e Bruzzano, con

funzioni di coordinamento degli spacciatori a livello medio-alto). La concreta partecipazione alle due associazioni delineate nei capitoli 4 e 7 della sentenza si manifestò secondo il medesimo programma delittuoso del partecipe. Richiamati i principi espressi nel paragrafo 1 di questo capitolo, deve affermarsi la sussistenza di un unico reato continuato nelle condotte associative di cui ai capi 1 e 34; analoga soluzione deve affermarsi con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente, attuate nei richiamati ambiti associativi (capi 3, 35, 36, 63, 183 e 65 dell'imputazione), secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo. La condotta delittuosa di detenzione delle armi indicate nel capo 184 fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti e all'imposizione del potere di controllo da parte dell'associazione, individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione.

Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Chirico operò attivamente; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso.

Non possono essere riconosciute a Chirico le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, nell'ambito delle associazioni *Flachi* e *Flachi-Trovato-Schettini*, assunse per molti anni una funzione di responsabilità, tale da legittimare il riconoscimento della qualifica di organizzatore di entrambi i sodalizi (essendo addetto all'approvvigionamento dai fornitori e alla diffusione nella rete di spaccio dell'associazione). In definitiva, Chirico fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacente e tale circostanza deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione della pena.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) può essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione dell'entità della stessa pena e del ruolo, comunque subordinato, che Chirico assunse rispetto ai vertici del sodalizio; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa, tipiche di un organizzatore subordinato rispetto ai vertici del sodalizio criminale), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 24 e mesi 2 di reclusione (anni 24 di reclusione + mesi 2 per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 1 e mesi 6 di reclusione e 20 milioni di lire di multa per il capo 1, in mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa per il capo 3, in mesi 6 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per il capo 35, in mesi 6 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per il capo 36, in mesi 6 di reclusione e lire 4 milioni di multa per il capo 63, in anni 1 di reclusione per il capo 158, in anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 10 milioni di multa per il capo 183, in mesi 6 e lire 1 milione di multa per il capo 184. Complessivamente la pena va determinata in anni 30 di reclusione e lire 60 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali finalizzate al narcotraffico si è protratta per molti anni, in posizione di un certo rilievo; Chirico ha così manifestato una personalità professionalmente dedicata a tale attività, unita all'adesione al sodalizio mafioso qui giudicato; tali caratteristiche della sua personalità impongono l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Pietro Ciccardi

Ciccardi è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 4, 5, 11, 28 dell'imputazione.

Le condotte delittuose accertate sono unite, a parere della Corte, nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui ai capi 4 e 28 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 1, in quanto concretano il programma di realizzare a livello associato l'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per affermare la sussistenza del vincolo della continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che tutte le condotte sono state commesse tra il 1982 e il 1987 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione). La condotta delittuosa di detenzione delle armi indicate nel capo 5 fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti e all'imposizione del potere di controllo da parte dell'associazione, individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione.

Il reato di corruzione del brigadiere dei Carabinieri Mario Orlando fu realizzato dal gruppo dirigente dell'associazione per esercitare con la "protezione" delle forze dell'ordine l'attività principale dell'organizzazione e nel progetto di controllo del territorio che già nei primi anni '80 era in via di definizione da parte dell'associazione Flachi, i rapporti con i rappresentanti dell'autorità di pubblica sicurezza rappresentavano esplicazione del medesimo programma criminoso.

Non possono essere riconosciute a Ciccardi le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, nell'ambito dell'associazione Flachi l'imputato assunse per un lungo periodo una funzione di vertice al fianco di Michele Di Donato. In definitiva Ciccardi fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacenti e tale circostanza deve essere valutata in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

La pena base per il reato più grave, quello di cui al capo 1, può essere contenuta nel minimo edittale, tenuto conto dell'entità della stessa e della circostanza che Ciccardi assunse un ruolo subordinato rispetto a Di Donato. La pena base per il reato associativo si determina in anni 20 di reclusione e lire 100 milioni di multa, sulla quale vanno calcolati gli aumenti per l'aggravante di cui al comma 4° articolo 75 L. 685/75 (mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa) per il capo 4 (anni 2 di reclusione e lire 5 milioni di multa), per il capo 5 (anni 1 di reclusione e lire 1 milione di multa) per il capo 11 (mesi 6 di reclusione) per il capo 28 (anni 1 di reclusione e lire 9 milioni di multa). Complessivamente la pena da infliggere a Ciccardi è determinata in anni 25 di reclusione e lire 120 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico si è protratta per molti anni in posizione di vertice dell'associazione; Ciccardi ha così manifestato una personalità estremamente pericolosa, perché professionalmente dedito a tale attività; per questo si impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Antonio Colia

Colia è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 16 e 17 dell'imputazione.

Le condotte criminose accertate sono all'evidenza unite nel vincolo della continuazione, atteso che la detenzione e il porto delle armi era finalizzato alla realizzazione dell'agguato omicidiario.

Non possono essere riconosciute a Colia le attenuanti generiche perché non è emerso alcun elemento che ne giustifichi l'applicazione, a cui sono ostativi i numerosi, gravi e specifici precedenti penali.

Il reato più grave è il tentato omicidio contestato al capo 16, in relazione al quale va determinata la pena base di anni 14 di reclusione. Si osserva in proposito che l'imputato, nonostante fosse ristretto in carcere, si attivò per la realizzazione dell'agguato omicidiario contro Pepè Flachi, il cui obiettivo era l'eliminazione del più pericoloso avversario nel progetto di controllo del territorio della Comasina. Le modalità dell'azione (che coinvolse appartenenti alla criminalità eversiva dell'estrema destra), l'intensità del dolo e le ragioni che determinarono l'agguato, rappresentano elementi da valutare, ai sensi dell'articolo 133 c.p., in senso sfavorevole all'imputato. Per il capo 17 dell'imputazione va disposto un aumento in continuazione di anni 1 di reclusione e lire 1 milione di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che il reato accertato è rappresentativo di una personalità dedita alla commissione di gravi violazione delle regole di convivenza civile; si osserva in proposito che la deliberazione di uccidere Pepè Flachi fu assunta da Colia durante lo stato di detenzione e la sua capacità di mantenere con l'esterno rapporti di tipo criminale deve essere valutata in termini estremamente negativi con riferimento alla pericolosità sociale. E' vero che il reato accertato risale a oltre 10 anni or sono, ma in questa sede devono valutarsi i profili di pericolosità emergenti dalla vicenda qui giudicata; per questo si impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni, fermo restando che compete all'autorità giudiziaria deputata all'esecuzione della pena e della misura di sicurezza verificare la permanenza dello stato di pericolosità sociale a seguito del lungo periodo di carcerazione sofferto da Colia.

Antonio Condemi

Condemi è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 32 e 33 dell'imputazione.

Le condotte delittuose accertate sono unite, a parere della Corte, nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui al capo 33 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 32, in quanto concretano il programma di realizzare a livello associato l'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione,

richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che tutte le condotte sono state commesse tra i primi anni '80 e la metà del 1990 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Non possono essere riconosciute a Condemi le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, nell'ambito dell'associazione *Batti*, l'imputato assunse per un lungo periodo una funzione di vertice coordinando l'attività dei "cavalli" e capeggiando una delle squadre che operavano nella via Novate. In definitiva Condemi (gravato da alcuni precedenti penali) fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacenti e tale circostanza deve essere valutata in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

La pena base per il reato più grave, quello di cui al capo 32, può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, tenuto conto dell'entità della stessa e della circostanza che Condemi assunse un ruolo subordinato rispetto ai capi dell'organizzazione. La pena per il reato associativo si determina in anni 20 di reclusione e lire 100 milioni di multa, sulla quale vanno calcolati gli aumenti per l'aggravante di cui al comma 4° articolo 75 L. 685/75 (mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa) per la recidiva (accertata in base alle risultanze del certificato penale) nella misura di mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa e per il capo 33 nella misura di anni 1 di reclusione e lire 20 milioni di multa. Complessivamente la pena da infliggere a Condemi è determinata in anni 22 di reclusione e lire 130 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico si è protratta per molti anni in posizione di vertice dell'associazione; Condemi ha così manifestato una personalità estremamente pericolosa, perché professionalmente dedito a tale attività; per questo si impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Gaetano Covelli

Covelli è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, ritenuta la semplice partecipazione all'associazione, 86 e 21 dell'imputazione.

L'episodio di acquisto e detenzione da Borraccia di un consistente quantitativo di stupefacente (capo 86) deve essere considerato come esplicazione dell'attività di spaccio realizzata nell'ambito associativo di cui al capo 34. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che la condotta è stata commessa nel dicembre 1991 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Il reato di cui al capo 21 non può, per contro, essere compreso in quel contesto criminale, in quanto commesso in epoca anteriore all'ingresso dell'imputato e alla stessa costituzione dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

Non possono essere riconosciute a Covelli le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, oltre alla gravità delle condotte accertate, vanno richiamati i precedenti penali dell'imputato e in particolare lo specifico episodio di violazione della disciplina sugli stupefacenti commesso l'11.10.87, in relazione al quale gli fu inflitta una condanna a 5 anni di reclusione. In definitiva, Covelli fu per molti anni (in questo processo sono stati accertati due specifici

episodi nel 1985-1986 e nel 1987, oltre alla partecipazione all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* e ad un ulteriore specifico episodio nel 1991) professionalmente dedito allo spaccio di stupefacenti e tale circostanza deve essere valutata in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione della pena.

In ordine al regime sanzionatorio, per il reato di cui al capo 21 la pena base può essere determinata in misura prossima al minimo edittale, con un lieve aumento per la recidiva e un aumento più consistente per la continuazione interna (p.b. anni 5 di reclusione e lire 10 milioni di multa + mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa per la recidiva + anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa ex articolo 81, cpv. c.p. = anni 6 e mesi 6 di reclusione e lire 25 milioni di multa).

Per il reato continuato di cui ai capi 34 e 86, considerata più grave la condotta associativa, la pena base può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, tenuto conto del ruolo assunto da Covelli nel sodalizio in oggetto; questi ebbe una posizione marginale rispetto alle attività associative, collaborando con il gruppo di Busto Arsizio e mantenendo i rapporti anche con la struttura centrale del sodalizio, ma senza assumere responsabilità di rilievo. Partendo da una pena base di anni 12 e mesi 6 di reclusione, vanno sulla stessa determinati gli aumenti per l'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90 (mesi 6 di reclusione), per la recidiva (in misura più consistente rispetto al capo 21, in considerazione dell'intervenuta condanna per l'episodio del 1987 e cioè anni 1 di reclusione) e per il capo 86 (anni 1 di reclusione e lire 10 milioni di multa). La pena per il reato continuato di cui ai capi 34 e 86 si determina in anni 15 di reclusione e lire 10 milioni di multa.

Complessivamente Covelli è condannato alla pena di anni 21 di reclusione e lire 30 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che ha per molti anni esercitato professionalmente l'attività di spaccio di stupefacenti, inserito in sodalizi criminali contigui con le organizzazioni di stampo mafioso; per questo si impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Francesco Crisafulli

Crisafulli è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 64 dell'imputazione.

Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche perché non è emersa al dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione.

In ordine al trattamento sanzionatorio, si rileva che l'episodio accertato non è di particolare gravità, per cui può determinarsi la pena in misura prossima al minimo edittale, aumentata in considerazione della recidiva contestata e riconosciuta; così si determina la pena da infliggere a Crisafulli Francesco in anni 6 di reclusione e lire 10 milioni di multa (p.b. anni 5 e mesi 6 di reclusione e lire 6 milioni di multa + mesi 6 di reclusione e lire 4 milioni per la recidiva).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Antonino Cuzzola

Cuzzola è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 46,47,48, 101, 102, 103, 104, 158, mentre è stato assolto dai reati ascrittigli ai capi 53, 54, 55 dell'imputazione.

Prima di affrontare gli usuali profili di determinazione della pena, deve essere qui ribadita l'insussistenza di qualsiasi dubbio in ordine alla piena capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto.

In alcune fasi del dibattimento il difensore di Cuzzola ha richiesto formalmente che fosse disposto nei confronti del proprio assistito un accertamento psichiatrico finalizzato a verificare l'esistenza di una situazione di menomazione della capacità di intendere e di volere, tale da determinare la non imputabilità ovvero il vizio parziale di mente attenuante la penale responsabilità. In particolare, nelle richieste istruttorie formulate nella fase iniziale del dibattimento e in quelle formulate ex articolo 507 c.p.p., il suddetto difensore ha sostenuto che Cuzzola sarebbe affetto da una patologia mentale che ne menomerebbe gravemente la capacità di intendere e di volere, ha richiesto che fosse disposto accertamento psichiatrico ed ha prodotto, a sostegno della richiesta, una perizia disposta da altra autorità giudiziaria nel corso di un processo celebrato nei confronti dello stesso imputato nella prima metà degli anni '70.

La Corte, con le ordinanze del 12 aprile 1995 e dell'8 novembre 1996, ha già rilevato che l'accertamento medico-psichiatrico prodotto dalla difesa non consentiva di prospettare neanche un dubbio in ordine alla piena capacità di Cuzzola di intendere e di volere, atteso che i fatti per i quali questi è qui giudicato furono commessi a distanza di oltre 15 anni dall'epoca in cui fu verificata la sussistenza del vizio parziale di mente; il perito incaricato di compiere quell'accertamento (risalente al 13.5.1974) aveva ritenuto che Cuzzola fosse affetto da un' *insufficienza mentale di non grave entità e livello e da una personalità caratterizzata da contenuti con specifiche componenti nevrotiche disadattanti*. Nel proseguire la valutazione dello stato di salute psichica dell'imputato, il perito aveva rilevato che il gesto omicida allora commesso potesse essere *la conseguenza di un atto impulsivo, determinatosi a corto circuito volitivo e quindi immediato e istantaneo*, precisando che quella condotta si caratterizzava per essere *una manifestazione autoctoma del tipo atto volitivo a corto circuito e conseguente ad una idea prevalente sorta in quel momento, idea che si è immediatamente trasformata in atto, senza il filtro ed il vaglio della critica*.

Se si tiene conto

- che quell'accertamento fu compiuto oltre 20 anni or sono e a più di 15 anni dalla commissione dei fatti per cui Cuzzola è qui imputato;

- che il vizio parziale di mente fu ritenuto in relazione ad una condotta omicida del tutto slegata dalla partecipazione ad un'organizzazione criminale e l'incidenza dell'accertato vizio parziale di mente fu ricollegato ad una reazione di corto circuito volitivo;

- che tra gli elementi di incidenza della malattia mentale era stato individuata *la struttura della sua personalità vista nel suo difetto evolutivo e nella sua capacità di adattamento e di integrazione sociale* (all'epoca di quel fatto Cuzzola aveva 21 anni);

- che in questo processo è stato accertato l'inserimento dell'imputato in contesti delinquenziali pericolosissimi rispetto ai quali non è prospettabile l'incidenza sulla capacità di intendere e di volere delle forme di reazione prospettate nella perizia prodotta dalla difesa;

- che nessun elemento ulteriore (quale, ad esempio, un più recente accertamento psichiatrico o condotte rivelatrici dello stato di incapacità) è stato allegato dal difensore che

legittimi la permanenza di uno stato di infermità psichica determinante l'incapacità di intendere e di volere.

Tutto ciò considerato deve confermarsi l'insussistenza di qualsiasi circostanza che legittimi la necessità di un accertamento psichiatrico sulla capacità di intendere e di volere di Antonino Cuzzola all'epoca dei fatti accertati, da ritenersi pienamente sussistente.

Passando, quindi, alla determinazione della pena vanno distintamente considerati i reati commessi nell'esecuzione dell'omicidio di Ciriaco De Muro rispetto ai reati che rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione Paviglianiti e all'associazione di tipo mafioso qui giudicata.

Innanzitutto deve escludersi che Cuzzola sia meritevole delle attenuanti generiche, considerato che le condotte delittuose accertate in questo dibattimento hanno delineato una personalità criminale estremamente pericolosa. Oltre all'accertamento della sua partecipazione all'omicidio di Ciriaco De Muro, l'imputato è stato indicato da numerosi collaboratori come il responsabile, per conto del gruppo Paviglianiti, di molti omicidi riconducibili all'organizzazione mafiosa. Il suo ruolo nei contesti associativi cui fu partecipe si è concretato nella partecipazione alle azioni nelle quali fu con violenza affermata l'autorità del sodalizio mafioso. E' sufficiente richiamare in proposito le osservazioni contenute nei capitoli 12 e 14, nelle parti specificamente dedicate a Cuzzola. A ciò si aggiunga lo specifico precedente per un reato di omicidio commesso nel 1973.

Tali considerazioni rendono improponibile un riconoscimento delle attenuanti generiche, che non trova agli atti alcun elemento di giustificazione.

In ordine al reato continuato di cui agli artt. 46, 47, 48, deve infliggersi a Cuzzola la pena dell'ergastolo.

Le altre condotte delittuose accertate sono unite, a parere della Corte, nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui ai capi 102 e 104 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 101, in quanto concretano il programma di realizzare a livello associato l'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per affermare la sussistenza del vincolo della continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che tutte le condotte sono state commesse tra il 1989 e il 1991 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione). La condotta delittuosa di detenzione delle armi indicate nel capo 103 fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti e all'imposizione del potere di controllo da parte dell'associazione, individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione.

Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 101; come si è osservato nei capitoli 12 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione Paviglianiti rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Cuzzola operò attivamente; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso.

Tra tali reati, il più grave è, in considerazione dei limiti edittali di pena e della concreta pericolosità della fattispecie delittuosa, la partecipazione all'associazione di cui al capo 101, in relazione alla quale deve determinarsi la pena base su cui operare gli aumenti per la

continuazione. Valutata l'entità dei limiti edittali per gli organizzatori dell'associazione finalizzata al narcotraffico e la posizione subordinata assunta da Cuzzola rispetto a Mimmo Paviglianiti nell'ambito dell'attività associative, si ritiene di fissare in misura prossima al minimo la pena per detto reato, su cui vanno operati gli aumenti in continuazione; così alla p.b. di anni 24 e mesi 6 di reclusione vanno aggiunti mesi 6 di reclusione per l'aggravante di cui al comma 3° articolo 74 D.P.R. 309/90, anni 1 di reclusione per la recidiva, anni 1 di reclusione e lire 20 milioni di multa per il capo 102, anni 1 di reclusione e lire 20 milioni di multa per il capo 104, anni 1 di reclusione e lire 2 milioni di multa per il capo 103 e anni 1 di reclusione per il capo 158; così determinata la pena in anni 30 di reclusione e lire 42 milioni di multa.

In forza dell'articolo 72 c.p., la pena da applicarsi a Cuzzola è determinata nell'ergastolo e nell'isolamento diurno per 18 mesi.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e lo stato di interdizione legale.

Deve, infine, disporsi la pubblicazione della sentenza come da dispositivo.

Donato De Carlo

De Carlo è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 87, mentre è stato assolto dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 158.

Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche, considerato che l'episodio accertato in questo dibattimento fu di particolare gravità, essendosi protratta l'attività estorsiva per quasi un anno con forme intense di intimidazione e violenza. A ciò si aggiunga che De Carlo partecipò, in concorso con il gruppo di Busto Arsizio, ad ulteriori attività estorsive, non contestate in questo processo ma rievocate attraverso l'audizione delle parti offese. In definitiva, l'imputato fu partecipe alle attività di prestito ad usura e di conseguente estorsione riconducibili al gruppo Ventura, assumendo un ruolo fondamentale nei gruppi criminali dediti a tale attività. L'atteggiamento assunto nel corso del processo non legittima il riconoscimento dell'attenuazione di pena richiesta, né sono stati prospettati altri elementi (se non lo stato di incensuratezza dell'imputato) utili a tal fine.

In ordine al trattamento sanzionatorio, il reato più grave è la condotta estorsiva contestata nel capo 87 dell'imputazione, ancorché le ulteriori attività intimidatorie di cui De Carlo fu partecipe, determinarono nei confronti della parte offesa uno stato di prostrazione e assoggettamento di grave intensità; per tali ragioni, determinata la pena base nel minimo edittale previsto al comma 2° dell'articolo 629 c.p. (in considerazione delle aggravanti di cui ai nn. 1 e 3 del comma 2° articolo 628 c.p.) di anni 6 di reclusione e lire 2 milioni di multa, l'aumento per la continuazione deve essere fissato nella misura consistente di anni 2 di reclusione e lire 2 milioni di multa; così deve infliggersi a De Carlo la pena di anni 8 di reclusione e lire 4 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Giuseppe Del Campo

Del Campo è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 15 e 22 dell'imputazione.

Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche, in considerazione dei molteplici precedenti penali anche specifici, che legittimano anche il riconoscimento della contestata recidiva.

MDCI

La difesa ha invocato il riconoscimento della continuazione tra i fatti qui accertati e quelli della stessa specie per cui è intervenuta condanna definitiva da parte della Corte d'Appello di Milano il 6.7.89 (reato commesso l'8.6.88). Ritiene la Corte che la richiesta non possa trovare accoglimento atteso il lungo periodo di tempo trascorso tra la condotta associativa per cui si pronuncia la condanna dell'imputato e l'episodio di detenzione di stupefacenti di cui alla citata sentenza. Del Campo fu un cliente stabile dell'associazione *Flachi* dal 1985 alla 1987, mentre l'ulteriore episodio per cui è intervenuta condanna definitiva fu commesso ad un anno di distanza dai rapporti illeciti qui accertati e in un contesto criminale totalmente diverso. Le due attività delittuose non furono espressione di un medesimo disegno criminoso perché non può prospettarsi l'unitarietà del progetto di trafficare professionalmente in sostanze stupefacenti, qualunque sia il contesto temporale e territoriale ove tale attività viene esercitata; per molti anni Del Campo spacciò stupefacenti nel territorio milanese acquistando dall'associazione *Flachi* tra il 1985 e il 1987, mentre la condotta di detenzione e spaccio accertata nella citata sentenza, come risulta dal certificato penale, rappresentò una vicenda del tutto avulsa da quel precedente contesto delittuoso.

In ordine al trattamento sanzionatorio, deve tenersi conto che i singoli episodi di acquisto di stupefacente riguardano quantitativi non ingenti di sostanza (nell'ordine di un chilo per volta), per cui la pena base per il reato più grave, il capo 22, può essere limitata in misura prossima al minimo edittale; deve operarsi un aumento per la continuazione interna al capo 22 e un ulteriore significativo aumento per la continuazione con i capi 1 e 15, in considerazione del protrarsi dell'attività di spaccio; deve, altresì, applicarsi un aumento della pena per la recidiva, da ritenersi accertata in considerazione dei precedenti penali risultanti dal certificato. La pena complessiva da infliggersi a Del Campo è determinata in anni 10 di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. per il capo 22 anni 4 di reclusione e lire 7 milioni di multa + anni 2 di reclusione e lire 3 milioni di multa per l'aggravante del numero delle persone = anni 6 di reclusione e lire 10 milioni di multa + mesi 6 di reclusione e lire 2 milioni di multa per la recidiva = anni 6 e mesi 6 di reclusione e lire 12 milioni di multa + mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa per la continuazione interna al capo 22 = anni 7 di reclusione e lire 15 milioni di multa + anni 2 di reclusione e lire 10 milioni di multa per la continuazione capo 1 = anni 9 di reclusione e lire 25 milioni di multa + anni 1 reclusione e lire 5 milioni di multa per continuazione capo 15).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato Del Campo sia persona socialmente pericolosa, atteso che per molti anni ha gestito un traffico di stupefacenti a livello medio in rapporto con un'organizzazione criminale particolarmente pericolosa; per tali ragioni viene imposta a Del Campo la misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Cosimo De Piero

De Piero è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 76, 194, 195 dell'imputazione, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

La questione di maggior rilievo, nell'affrontare i profili sanzionatori dell'imputato De Piero, concerne il riconoscimento allo stesso dell'attenuante speciale di cui all'articolo 8 L. 203/91. Il difensore ha invocato l'applicazione di detta circostanza, deducendo che il contributo offerto dal proprio assistito ai fini della ricostruzione dei fatti qui giudicati avrebbe

legittimato sia l'attenuante di cui al comma 7 degli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90, sia la speciale attenuante relativa alle associazioni mafiose. Sulla prima richiesta si richiamano le considerazioni espresse in via generale nel paragrafo che precede, soggiungendo che la condotta collaborativa di De Pierro non ha consentito di realizzare il presupposto delle attenuanti; invero, quanto ai capi 76 e 194 le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato non hanno inciso nella prosecuzione dell'attività delittuosa, che nel 1996 (epoca in cui è iniziata la collaborazione) era già terminata; quanto al capo 34 le dichiarazioni di De Pierro sono intervenute quando il quadro probatorio nei confronti dei partecipi dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* qui giudicati era già consolidato (avendo già assunto tale scelta la gran parte dei componenti del gruppo Sarlo-Tocci, a cui l'imputato era organico), per cui il contributo di detto collaboratore non ha assicurato alcuna prova significativa a carico di costoro (né ha sottratto all'associazione, da tempo sciolta, risorse decisive per la commissione dei reati).

Quanto all'attenuante di cui all'articolo 8 L. 203/91, le indicazioni fornite da De Pierro sulla struttura dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* non hanno concretato quel "contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti giudicati" (già definiti nella loro dinamica quando è intervenuta la sua collaborazione processuale), indispensabile per il riconoscimento dell'invocata attenuante.

De Pierro è indubbiamente meritevole delle attenuanti generiche, atteso che la sua confessione è stata incondizionata e ha coinvolto senza reticenze tutti i complici delle attività delittuose. L'atteggiamento dell'imputato ha dimostrato, a parere della Corte, la rottura netta dei suoi rapporti con i sodalizi criminali di appartenenza e costituisce un indice decisivo per una valutazione positiva della personalità dell'imputato. Tale circostanza si ritiene prevalente rispetto ad altri profili delle condotte accertate che indurrebbero ad esprimere un giudizio di pericolosità sociale. Si vuol dire che a fronte della gravità oggettiva dei reati accertati la Corte ritiene di valorizzare l'atteggiamento processuale dell'imputato, riconoscendogli il merito dell'allontanamento fattivo dagli ambienti criminali a cui è per molti anni appartenuto. Per le esposte ragioni le attenuanti generiche si riconoscono in un giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva.

Le singole condotte di detenzione e spaccio di stupefacenti di cui ai capi 76 e 194 si ritengono unite nella continuazione con il reato associativo di cui al capo 34, atteso che rappresentano l'esplicazione del programma criminoso di esercitare in forma associativa il traffico di stupefacenti; in proposito si richiamano le considerazioni espresse nel paragrafo 1 di questo capitolo. Con riferimento al reato di cui al capo 195, tale condotta delittuosa fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti e all'imposizione del potere di controllo da parte dell'associazione, individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione.

In ordine al trattamento sanzionatorio il reato più grave è la partecipazione all'associazione di cui al capo 34, in relazione al quale la pena può essere determinata nel minimo edittale, in considerazione sia del ruolo secondario assunto da De Pierro, sia del suo comportamento processuale; sulla p.b. di anni 10 di reclusione deve operarsi la riduzione di 1/3 ai sensi dell'articolo 62 bis c.p. e gli aumenti per la continuazione (p.b. anni 10 di reclusione - 1/3 ex articolo 62 bis c.p. = anni 6 e mesi 8 di reclusione + mesi 2 di reclusione e lire 30 milioni di multa per il capo 194 + mesi 1 di reclusione e lire 9.500.000 di multa per il capo 76 + mesi 1 e lire 500.000 per il capo 195). Complessivamente la pena da infliggere a De Pierro è determinata in anni 7 di reclusione e lire 40 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Giacomino Di Benedetto e Francesco Grande

Di Benedetto e Grande sono stati ritenuti responsabili dei reati rispettivamente loro ascritti ai capi 105 e 114 e al solo capo 114 dell'imputazione

Quanto a Di Benedetto, ritiene la Corte che i due episodi accertati siano uniti nella continuazione, atteso che entrambi sono stati commessi nel medesimo periodo di tempo (tra la primavera del 1991 e la prima metà del '92), si riferiscono ad un'attività di traffico di stupefacenti che coinvolgeva oltre che l'imputato, Annacondia e Domenico Paviglianiti, è espressione del medesimo disegno criminoso del Di Benedetto di operare quale trafficante di stupefacente in proprio e per conto di Annacondia.

In ordine al trattamento sanzionatorio dei due imputati, deve, innanzitutto, escludersi il riconoscimento delle attenuanti generiche; entrambi sono gravati da numerosi precedenti penali, alcuni specifici, e, durante il periodo di latitanza trascorso sottraendosi al provvedimento restrittivo emesso nell'ambito di questo procedimento, si sono resi responsabili di un ulteriore fatto delittuoso di violazione della disciplina sugli stupefacenti (ci si riferisce alla detenzione dell'eroina per cui sono stati giudicati dinanzi all'autorità giudiziaria triestina, condotta dagli stessi ammessa nel corso dell'esame dibattimentale). In definitiva, Grande e Di Benedetto risultano aver esercitato in modo professionale l'attività di spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti e la loro personalità criminale è apparsa, in questo dibattimento, particolarmente pericolosa. Sotto questo profilo le attenuanti invocate dalla difesa non possono essere riconosciute.

Con riferimento al comportamento processuale degli imputati, si è già rilevato come le dichiarazioni rese nel corso dell'esame dibattimentale, oltre ad essere intervenute quando le prove a loro carico erano inconfutabili, hanno costituito un'ammissione molto parziale delle responsabilità accertate, per cui, anche sotto tale profilo, deve escludersi la concedibilità delle attenuanti generiche.

Infine, le condizioni di salute di entrambi gli imputati non possono incidere in alcun modo nel giudizio sulla gravità delle condotte delittuose accertate, né costituiscono motivo di valutazione a loro favorevole nella determinazione della pena.

Quanto al capo 114 dell'imputazione, la pena da infliggere ad entrambi deve tenere conto dell'entità dello stupefacente trattato (fino a 5 chili di eroina di ottima qualità), della recidiva contestata ed accertata (sulla base dei precedenti penali specifici di entrambi), della reiterazione delle condotte criminosi (l'attività di approvvigionamento ai livelli sopra indicati si è protratta per oltre un anno), per cui, valutati i criteri stabiliti all'articolo 133 c.p., si determina la pena da infliggere in anni 15 di reclusione e lire 90 milioni di multa (p.b. per il reato di cui all'articolo 73 aggravato ex articolo 80, comma 2° anni 12 di reclusione e lire 75 milioni di multa + mesi 4 di reclusione e lire 2 milioni di multa ex comma 6° articolo 73 = anni 12 e mesi 4 di reclusione e lire 77 di multa + mesi 8 di reclusione e lire 3 milioni per la recidiva = anni 12 di reclusione e lire 80 milioni + anni 2 di reclusione e lire 10 milioni di multa per la continuazione interna). La pena da infliggere a Di Benedetto deve essere aumentata di anni 2 di reclusione e lire 10 milioni di multa per il capo 105, così determinata in anni 17 di reclusione e lire 100 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che entrambi gli imputati siano persone socialmente pericolosa, atteso che per alcuni anni hanno esercitato professionalmente l'attività di traffico di stupefacenti, dimostrando con tali condotte di essere inseriti in ambienti delinquenziali che gestiscono ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti; per tali ragioni viene imposta a Grande e Di Benedetto la misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Michele Di Candia

Di Candia è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 134 e 136 dell'imputazione.

Le condotte delittuose accertate sono unite, a parere della Corte, nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui al capo 136 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 134, in quanto concretano il programma di realizzare a livello associato l'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che tutte le condotte sono state commesse tra l'agosto del 1990 e la metà del 1991 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Non possono essere riconosciute a Di Candia le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, nell'ambito dell'associazione Rizzi, l'imputato assunse per un almeno un anno il ruolo di corriere dell'associazione, nonché persona di fiducia di Michele Rizzi (con il quale collaborò anche in attività collaterali allo spaccio di stupefacenti). In definitiva Di Candia (gravato da alcuni precedenti penali per reati contro il patrimonio) fu a lungo professionalmente dedito allo spaccio di stupefacenti e tale circostanza deve essere valutata in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

La pena base per il reato più grave, quello di cui al capo 136, in considerazione dei limiti edittali di pena, può essere contenuta nel minimo, tenuto conto dell'entità dello stesso e del ruolo subordinato assunto da Di Candia rispetto al vertice del sodalizio nella gestione dell'attività di spaccio. La pena per il reato di cui al capo 136 si determina in anni 12 di reclusione e lire 75 milioni di multa, sulla quale vanno calcolati gli aumenti per la recidiva (accertata in base alle risultanze del certificato penale) nella misura di mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa, per la continuazione interna nella misura di anni 1 di reclusione e lire 10 milioni di multa e per il capo 134 nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione. Complessivamente la pena da infliggere a Di Candia è determinata in anni 15 di reclusione e lire 90 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico, contigua a sodalizi di stampo mafioso, si è protratta per almeno un anno; Di Candia ha così manifestato una personalità estremamente pericolosa, perché professionalmente dedito a tale attività; per questo si impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Nicola Di Comite

Di Comitè è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 58, 59 e 71 dell'imputazione con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Il trattamento sanzionatorio nei confronti di Di Comitè dovrà essere determinato in relazione a quei reati o gruppi di reati da considerarsi commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; ma prima di procedere a tale verifica, deve valutarsi la concedibilità all'imputato delle attenuanti indicate nel paragrafo appena concluso. Sul punto non appaiono necessarie molte considerazioni, in quanto il contributo di conoscenze offerto da Di Comitè nell'ambito di questo dibattimento, pur limitato con riferimento agli episodi descritti, è stato particolarmente importante proprio con riferimento all'omicidio di Antonio Monticelli, cioè il reato qui contestatogli. Si richiama, in proposito, il capitolo 2, ove, nel valutare l'attendibilità intrinseca del collaboratore, si è evidenziata la rilevanza delle indicazioni probatorie fornite; tali dichiarazioni rappresentano indubbiamente "un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi", per cui legittimano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 8 L. 203/91.

Con riferimento alle attenuanti generiche, l'atteggiamento processuale di Di Comitè, pienamente collaborativo nella puntuale ricostruzione delle proprie e delle altrui responsabilità, non può far dubitare della rottura di qualsiasi legame con gli ambienti criminali di appartenenza e tale profilo soggettivo assume rilievo prevalente rispetto alla gravità oggettiva delle condotte accertate a carico dell'imputato. Le attenuanti si applicano in un giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva.

Per i reati di cui ai capi 58 e 59 dell'imputazione deve affermarsi la sussistenza del vincolo della continuazione, atteso che le condotte di detenzione e porto di armi furono commesse per la realizzazione dell'omicidio di Antonio Monticelli. Si riconoscono sia l'attenuante speciale di cui all'articolo 8, sia le attenuanti generiche, in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva. La p.b. per il reato di omicidio è determinata nel minimo edittale, in considerazione dell'intervenuta collaborazione processuale e sulla stessa vanno computate le diminuzioni per l'attenuante speciale e per le attenuanti generiche (p.b. anni 12 di reclusione per l'applicazione dell'articolo 8 L. 203/91 - 1/3 ex articolo 62 bis. c.p. = anni 8 di reclusione + mesi 8 di reclusione e lire 1 milione di multa per il capo 59 = anni 8 e mesi 8 di reclusione e lire 1 milione di multa).

Per il reato di cui al capo 71, l'applicazione di entrambe le attenuanti è giustificata dall'inserimento della condotta delittuosa nell'ambito di attività dell'organizzazione mafiosa di cui Di Comitè era partecipe. La pena va determinata in mesi 10 di reclusione e lire 500.000 di multa (p.b. anni 2 di reclusione e lire 1.400.000 di multa - 1/2 ex articolo 8 L. 203/91 = anni 1 di reclusione e lire 700.000 di multa - mesi 2 di reclusione e lire 200.000 di multa ex articolo 62 bis c.p.)

La pena complessiva da applicare a Di Comitè in relazione ai reati per cui è intervenuta condanna è di anni 9 e mesi 4 di reclusione e lire 1.500.000 di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Giancarlo D'Izzia

D'Izzia è stato ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione ascrittogli al capo 87, mentre è stato assolto dalle imputazioni di cui al capo 34 e del reato di estorsione consumata di cui al capo 87.

Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche, considerato che l'episodio accertato in questo dibattimento fu di particolare gravità, essendosi protratta l'attività estorsiva di cui D'Izzia fu partecipe per quasi un anno con forme intense di intimidazione e violenza. In particolare con riferimento alle condotte accertate a carico dell'imputato va rilevato che questi minacciò di morte Giuseppe Vita mentre si trovava in stato di minorate condizioni psicologiche di difesa, ricoverato all'ospedale.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la pena per il reato di estorsione tentata può essere determinata in una misura prossima al minimo edittale, ma non coincidente con lo stesso in considerazione delle modalità della condotta. La pena di anni 3 di reclusione e lire 1 milione di multa per il reato accertato deve essere aumentata di mesi 6 e lire 500.000 di multa per la recidiva, accertata sulla base delle risultanze del certificato penale.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Felice Adriano Esposto

Esposto è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1 e 2 dell'imputazione.

Le condotte delittuose accertate sono unite, a parere della Corte, nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui al capo 2 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 1, in quanto concretano il progetto di realizzazione, a livello associato, dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che tutte le condotte sono state commesse nel 1981 e nel 1982 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Possono essere riconosciute a Esposto le attenuanti generiche considerato che le attività delittuose accertate a suo carico risalgono a quasi 15 anni or sono e che non è emerso al dibattimento alcuno elemento in base al quale affermare che da quell'epoca l'imputato sia stato coinvolto in situazioni penalmente illecite; per questa Corte, dal 1982 Esposto è stato totalmente estraneo agli ambienti criminali cui era appartenuto, manifestando con tali condotte la piena volontà di reinserimento sociale. Pur a fronte della commissione di gravi delitti, quali indubbiamente vanno ritenuti quelli accertati in questo processo a carico dell'imputato, il comportamento dallo stesso tenuto in epoca successiva e protrattosi per oltre un decennio costituisce una circostanza di rilievo preminente rispetto al riconoscimento delle attenuanti generiche, che, in questo caso, servono a valorizzare la positiva modifica della personalità del reo indice di attenuazione, se non di esclusione, della pericolosità sociale. Ciò detto, le attenuanti riconosciute non possono essere ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti e alla recidiva in considerazioni dell'estrema gravità del fatto accertato, avendo Esposto partecipato ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico che operò per molti anni in un'area diffusa della città di Milano, esitando quantitativi ingenti di stupefacenti.

In ordine al trattamento sanzionatorio si osserva che la pena base per il reato più grave, quello di cui al capo 1, può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, tenuto conto dell'entità della stessa e delle considerazioni sopra esposte in ordine al comportamento dell'imputato successivo ai fatti, così determinata in anni 15 di reclusione e lire 100 milioni di multa, sulla quale va computato l'aumento in continuazione per il capo 2 nella misura di anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa. Complessivamente la pena da infliggere a Esposto è determinata in anni 16 di reclusione e lire 105 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Giuseppe Fazio

Fazio è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 96.

Non possono essergli concesse le attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti accertati a suo carico. Si osserva che la detenzione delle armi comuni e da guerra da parte degli imputati di cui al capo 96 era finalizzata alla realizzazione di un agguato omicidiario nei confronti di Pasquale Nicoscia. La vicenda si inserisce nell'ambito definito come seconda guerra di 'ndrangheta, che contrappose il gruppo Maesano (di cui gli imputati facevano parte) e lo schieramento alleato del gruppo Arena (avversario nel contesto conflittuale descritto). Pertanto, l'episodio detentivo assume connotazioni di particolare gravità, tali da non consentire un'attenuazione del regime sanzionatorio in conseguenza delle invocate attenuanti. Si aggiunga che Fazio ha gravi precedenti penali (per violazione della disciplina sugli stupefacenti e sulle armi, favoreggiamento personale e minaccia ad un pubblico ufficiale), per fatti precedenti e successivi all'episodio qui accertato, per cui risulta persona inserita in ambienti criminali particolarmente pericolosi.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la pena base per il reato più grave di porto di arma da guerra deve essere determinata in misura intermedia tra i limiti edittali, in considerazione delle ragioni che determinarono la commissione del reato, e così in anni 5 di reclusione e lire 2 milioni di multa, sulla cui base vanno disposti gli aumenti per la recidiva (anni 1 di reclusione e lire 500.000 di multa) e per la continuazione interna, consistente in considerazione del numero di armi detenute e portate (anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 500.000 di multa). Complessivamente la pena da infliggere a Fazio va determinata in anni 7 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Enrico Flachi

Enrico Flachi è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 7, 34, 37 dell'imputazione, con esclusione della qualifica di organizzatore contestatagli al capo 1.

Tutti i fatti accertati si considerano uniti nel vincolo della continuazione. Le condotte realizzate nell'ambito delle associazioni finalizzate al narcotraffico di cui ai capi 1 e 34 sono espressione della medesima decisione assunta dall'imputato di esercitare attività di traffico di stupefacenti in forma associata. Nel passaggio dall'una all'altra organizzazione criminale l'imputato, pur consapevole della diversità di sodalizio nel cui ambito operava, continuò a svolgere la stessa attività delittuosa (cioè spacciare stupefacenti nella zona dei quartieri Comasina e Bruzzano) senza soluzione di continuità. La concreta partecipazione alle due associazioni delineate nei capitoli 4 e 7 della sentenza si manifestò secondo il medesimo programma delittuoso del partecipe. Richiamati i principi espressi nel paragrafo 1 di questo capitolo, deve affermarsi la sussistenza di un unico reato continuato nelle condotte associative di cui ai capi 1 e 34; analoga soluzione deve affermarsi con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente, attuate nei richiamati ambiti associativi (capi 7 e 37 dell'imputazione) secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo.

Non possono essere riconosciute a Enrico Flachi le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha numerosi precedenti penali (già richiamati in altra parte di

motivazione e specifici in relazione al traffico di stupefacenti) e nell'ambito delle associazioni Flachi e *Flachi-Trovato-Schettini* assunse per molti anni una funzione non di vertice ma neanche meramente esecutiva, essendo addetto al rifornimento dei livelli medio-bassi della rete di spaccio. In definitiva Flachi fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacente e tale circostanza, unita alla valutazione dei precedenti anche specifici risultanti dal certificato penale, deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del ruolo assunto dall'imputato nell'ambito di tale associazione; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa, tipiche di un membro di secondo piano dei sodalizi criminali), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 13 di reclusione. Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 1 di reclusione per la recidiva, in un più consistente aumento di anni 3 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per il capo 1, in un aumento di anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa per il capo 7 e in un aumento di anni 1 di reclusione e 5 milioni di lire di multa per il capo 37. Complessivamente la pena va determinata in anni 19 di reclusione e lire 20 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali finalizzate al narcotraffico si è protratta per molti anni, in posizione subordinata ai vertici delle stesse ma non meramente esecutiva; Enrico Flachi ha così manifestato una personalità professionalmente dedita a tale attività, che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Francesco Flachi

Francesco Flachi è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 39 e 158 dell'imputazione.

Tutti le condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. L'episodio di detenzione di stupefacente di cui al capo 39 rappresenta l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 34, in quanto concreta il progetto di realizzazione, a livello associato, dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che la condotta delittuosa è stata commessa nel 1987 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Francesco operò pur con funzioni subordinate; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso.

Non possono essere riconosciute a Francesco Flachi le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, operò per molti anni in due contesti criminali estremamente pericolosi, che realizzarono numerosi omicidi in attuazione del progetto di controllo del territorio; è vero che l'imputato assunse in detti sodalizi un ruolo di supporto logistico delle attività associative (fornendo la disponibilità del proprio locale per le riunioni dell'organizzazione), ma la condotta deve essere comunque valutata in termini di pericolosità in relazione alla struttura criminosa nella quale si inserì. Tali considerazioni sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) può essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione dell'entità della stessa pena e del ruolo che Francesco Flachi assunse nell'ambito del sodalizio; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa, tipiche di membro subordinato rispetto ai vertici del sodalizio criminale), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 12 e mesi 10 di reclusione (anni 12 di reclusione + mesi 10 per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in mesi 2 di reclusione per la recidiva, in anni 1 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per il capo 39, in anni 2 di reclusione per il capo 158. Complessivamente la pena va determinata in anni 16 di reclusione e lire 10 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali si è protratta per molti anni; Francesco Flachi ha così manifestato un'adesione ai valori della subcultura criminale propria dell'associazione di stampo mafioso che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Giancarlo Folegatti

Folegatti è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 148 dell'imputazione.

Si è già detto nella parte di motivazione dedicata all'imputato, che gli episodi accertati sono di limitata gravità, ma anche con riferimento a questo capo d'imputazione non possono essergli concesse le attenuanti generiche, atteso che la condotta si inserisce in un'attività di professionale gestione del traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti (per alcune condotte Folegatti ha riportato condanne definitive). Anche la confessione resa al dibattimento non legittima il riconoscimento delle invocate attenuanti, in quanto è intervenuta quando il quadro probatorio a suo carico era completamente definito e lasciava poco spazio a posizioni difensive di assoluta negazione.

Deve riconoscersi la contestata recidiva, risultante dai precedenti specifici indicati nel certificato penale.

In ordine al trattamento sanzionatorio la limitata rilevanza criminale del fatto (che, comunque, in considerazione dell'entità della sostanza detenuta, 10-15 grammi per volta, non può ritenersi di lieve entità ex articolo 73, comma 5° D.P.R. 309/90) impone di partire da una pena base fissata nel minimo edittale, su cui vanno operati gli aumenti per la recidiva e per la continuazione interna; pertanto, Folegatti va condannato alla pena di anni 10 di reclusione e

lire 60 milioni di multa (p.b. anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa + anni 1 di reclusione e lire 5 milioni per la recidiva = anni 9 di reclusione e lire 55 milioni di multa + anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa per la continuazione interna).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che è emerso al dibattimento che Folegatti è persona professionalmente dedita al traffico di stupefacenti; tale circostanza impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Vittorio Foschini

Foschini è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 158, 168, 169, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 186, 187, 188 dell'imputazione con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Il trattamento sanzionatorio nei confronti di Foschini dovrà essere determinato in relazione a quei reati o gruppi di reati da considerarsi commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; ma prima di procedere a tale verifica, deve valutarsi la concedibilità all'imputato delle attenuanti indicate nel paragrafo appena concluso. Sul punto non appaiono necessarie molte considerazioni, in quanto il contributo di conoscenze offerto da Foschini nell'ambito di questo dibattimento è stato diffusamente illustrato in tutta la sentenza. Si richiama, in particolare, il capitolo 2, ove, nel valutare l'attendibilità intrinseca del collaboratore, si sono rievocate le molteplici indicazioni probatorie fornite; tali dichiarazioni rappresentano indubbiamente "un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi", per cui legittimano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 8 L. 203/91.

Con riferimento alle attenuanti generiche, l'atteggiamento processuale di Foschini, pienamente collaborativo nella puntuale ricostruzione delle proprie e delle altrui responsabilità, non può far dubitare della rottura di qualsiasi legame con gli ambienti criminali di appartenenza e tale profilo soggettivo assume rilievo prevalente rispetto alla gravità oggettiva delle condotte accertate a carico dell'imputato. Le attenuanti si applicano in un giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva.

Per i reati di cui ai capi 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 186, 187, 188 dell'imputazione deve affermarsi la sussistenza del vincolo della continuazione, atteso che gli omicidi di Ciro Batti, Francesco Batti, Pantaleo Lamantea, Rosalinda Traditi e Iseo Massari e l'agguato a Rettura furono commessi nell'ambito della guerra contro il gruppo Batti e per le considerazioni esposte nel paragrafo precedente si reputano uniti nel vincolo della continuazione. Si riconoscono sia l'attenuante speciale di cui all'articolo 8, sia le attenuanti generiche, in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva. La p.b. per il reato di omicidio è determinata nel minimo edittale, in considerazione dell'intervenuta collaborazione processuale e sulla stessa vanno computate le diminuzioni per l'attenuante speciale e per le attenuanti generiche nonché gli aumenti per la continuazione (per il reato di cui al capo 49 p.b. anni 12 di reclusione per l'applicazione dell'articolo 8 L. 203/91 - 1/3 ex articolo 62 bis. c.p. = anni 8 di reclusione + 2 mesi di reclusione per ciascuno dei capi 46, 51, 56 e 186 + 14 giorni di reclusione e lire 300.000 di multa per il capo 188 e giorni 9 di reclusione e lire 300.000 per ciascuno dei capi 47, 52, 57, 187 e giorni 9 di reclusione per ciascuno dei capi 48, 50 = anni 8 e mesi 10 di reclusione e lire 1.500.000 di multa).

MDCXI

I reati ascritti ai capi 34, 168 e 169 riguardano tutti l'attività di spaccio di stupefacenti e vanno ritenuti uniti nel vincolo della continuazione perché espressione del medesimo disegno criminoso di esercitare in via continuativa il traffico illecito attraverso le forme associate delineate in questo processo. L'omogeneità delle condotte delittuose (aventi ad oggetto l'approvvigionamento e la fornitura di stupefacente) e l'epoca in cui furono commesse (tra il 1989 e il 1992) confermano l'unitarietà del progetto criminoso di realizzazione delle stesse. Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Foschini operò con funzioni organizzative; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso. Con riferimento a questo gruppo di reati, deve essere riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'articolo 8. La pena base per il reato più grave (da ritenersi quello di cui al capo 34) va determinata nel minimo edittale, in considerazione del contributo offerto dall'imputato per l'accertamento dei fatti, e sulla stessa vanno computati gli aumenti per la continuazione per ogni singolo reato (p.b. per il capo 34 anni 20 di reclusione - $\frac{1}{2}$ ex articolo 8 L. 203/91 = anni 10 di reclusione - $\frac{1}{3}$ ex articolo 62 bis = anni 6 e mesi 8 di reclusione + mesi 4 di reclusione per il capo 158 + mesi 3 di reclusione e lire 2.500.000 di multa per ciascuno dei capi 168 e 169 = anni 7 e mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa).

Per i reati di cui ai capi 44 e 45 dell'imputazione deve affermarsi la sussistenza del vincolo della continuazione, atteso che le condotte di detenzione e porto di armi furono commessi per la realizzazione dell'agguato a Antonio Colia. Si riconoscono sia l'attenuante speciale di cui all'articolo 8, sia le attenuanti generiche, in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva. La p.b. per il reato di tentato omicidio è determinata nel minimo edittale, in considerazione dell'intervenuta collaborazione processuale e sulla stessa vanno computate le diminuzioni per l'attenuante speciale e per le attenuanti generiche (p.b. anni 7 di reclusione per l'applicazione della riduzione dell'articolo 56 c.p. nella misura di $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{2}$ ex articolo 8 L. 203/91 = anni 3 e mesi 6 di reclusione - $\frac{1}{3}$ ex articolo 62 bis c.p. = anni 2 e mesi 4 di reclusione + mesi 2 di reclusione e lire 300.000 di multa per il capo 45 = anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 300.000 di multa).

La pena complessiva da applicare a Foschini in relazione ai reati per cui è intervenuta condanna è di anni 18 e mesi 10 di reclusione e lire 6.800.000 di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Bruno Fracapane

Fracapane è stato ritenuto responsabile dei reati ascritti ai capi 110 e 151 dell'imputazione.

Le condotte accertate e contestate in due distinti capi d'imputazione devono reputarsi come espressione di un unico disegno criminoso, considerato che l'attività cui si riferiscono è stata commessa nell'ambito del rapporto di collaborazione con Stefano Caponera, in un contesto temporale unitario (dal 1987 al 1990) e senza soluzione di continuità (se si esclude un breve periodo di detenzione).

Non possono riconoscersi all'imputato le attenuanti generiche, considerati i precedenti penali e la gravità dei reati accertati (il capo 151 riguarda il trasporto di quantitativi ingenti di stupefacente per ognuno degli episodi); d'altronde non è emerso alcun elemento che giustifichi il riconoscimento di dette attenuanti.

In ordine al trattamento sanzionatorio deve infliggersi, con riferimento al reato di cui al capo 151, tenuto conto dell'entità dello stupefacente, del rapporto con associazioni criminali di stampo mafioso, dei precedenti dell'imputato e del protrarsi dell'attività di spaccio, la pena base per uno degli episodi accertati deve essere determinata in anni 14 di reclusione e lire 25 milioni di multa, a cui si aggiunge l'aumento per la continuazione interna (anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa) e l'aumento per il capo 110 (anni 2 di reclusione e lire 10 milioni di multa). La pena complessiva da infliggere a Fracapane è determinata in anni 17 di reclusione e lire 40 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nel traffico di stupefacenti si è protratta per molti anni e in collegamento con associazioni di stampo mafioso; Fracapane si è dimostrato una persona professionalmente dedicata a tale attività e tale circostanza impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Francesco Gallelli

Gallelli è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 96.

Non possono essergli concesse le attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti accertati a suo carico. Si osserva che la detenzione delle armi comuni e da guerra da parte degli imputati di cui al capo 96 era finalizzata alla realizzazione di un agguato omicidiario nei confronti di Pasquale Nicoscia. La vicenda si inserisce nell'ambito definito come seconda guerra di 'ndrangheta, che contrappose il gruppo Maesano (di cui gli imputati facevano parte) e lo schieramento alleato del gruppo Arena (avversario nel contesto conflittuale descritto). Pertanto, l'episodio detentivo assume connotazioni di particolare gravità, tali da non consentire un'attenuazione del regime sanzionatorio in conseguenza delle invocate attenuanti. Si aggiunga che Gallelli ha gravi precedenti penali anche specifici (per violazione della disciplina degli stupefacenti, delle armi, ricettazione e estorsione), per fatti precedenti e successivi all'episodio qui accertato, per cui risulta persona inserita in ambienti criminali particolarmente pericolosi.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la pena base per il reato più grave di porto di arma da guerra deve essere determinata in misura intermedia tra i limiti edittali, in considerazione delle ragioni che determinarono la commissione del reato, e così in anni 5 di reclusione e lire 2 milioni di multa, sulla cui base vanno disposti gli aumenti per la recidiva (anni 1 di reclusione e lire 500.000 di multa) e per la continuazione interna, consistente in considerazione del numero di armi detenute e portate (anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 500.000 di multa). Complessivamente la pena da infliggere a Gallelli va determinata in anni 7 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Ottavio Genova

Genova è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 120 dell'imputazione.

Deve innanzi tutto escludersi la concedibilità a Genova delle attenuanti generiche, tenuto conto dei suoi precedenti penali specifici e della insussistenza di motivi che giustificano il riconoscimento delle invocate circostanze.

In ordine alla pena da infliggere all'imputato deve tenersi conto della non rilevante quantità di stupefacente acquistato nelle singole occasioni e della cattiva qualità della cocaina oggetto dell'ultima transazione contestata (che è, comunque, la più grave perché commessa sotto la vigenza del D.P.R. 309/90), che inducono a determinare la pena base per detto episodio nel minimo edittale. Deve valutarsi comunque l'aumento della pena per la recidiva, accertata sulla base delle indicazioni contenute nel certificato penale, e per la continuazione relativa ai precedenti acquisti da Di Donato. In definitiva Genova va condannato alla pena di anni 10 di reclusione e lire 60 milioni di multa (p.b. anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa + anni 1 di reclusione e lire 5 milioni per la recidiva = anni 9 di reclusione e lire 55 milioni di multa + anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa per la continuazione interna).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che è risultato l'esercizio da parte dello stesso di attività di spaccio di stupefacenti per molti anni (dai primi anni '80 a tutto il 1990), con rapporti stabili con organizzazioni dedite al traffico ad alto livello di stupefacenti; per tali ragioni viene imposta a Genova la misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Fiore Gentile

Gentile è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 82, 85 e 86 dell'imputazione, mentre è stato assolto dai reati associativi di cui ai capi 34 e 158.

Gli episodi di detenzione di stupefacente accertati si ritengono uniti nel vincolo della continuazione, atteso che rappresentano l'esplicazione di un programma criminoso unitario dell'imputato, come dimostra l'epoca (tra il settembre e il dicembre 1991), il contesto criminale (in concorso con gli stessi coimputati) e le modalità in cui furono commessi.

Non possono essere riconosciute a Gentile le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; si aggiunga che l'imputato è gravato di un precedente penale per rapina aggravata dall'uso di armi, indice di pericolosità sociale e di inserimento in ambienti criminali (come è emerso anche nel corso di questo dibattimento). Nel valutare il regime sanzionatorio dell'imputato, non può ignorarsi che a suo carico è stata elevata l'accusa di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e ad associazione mafiosa, ritenuta da questa Corte non pienamente provata; quel che è stato accertato in questo processo è il collegamento dell'imputato con quei sodalizi criminali, compresa la sua formale affiliazione alla 'ndrangheta. Tale circostanza conferma la non concedibilità a Gentile delle circostanze generiche.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (quello di cui al capo 86, in considerazione dell'entità dello stupefacente acquistato) può essere contenuta nel minimo edittale, tenuto conto del mancato accertamento sull'effettivo quantitativo e sulla qualità della cocaina ceduta da Borraccia. Sulla pena base di anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa vanno computati gli aumenti per la recidiva, accertata in base alle risultanze del certificato penale (mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa), per il capo 82 (mesi 10 di reclusione e lire 5 milioni di multa) e per il capo 85 (mesi 8 di reclusione e lire 5 milioni di

multa). Complessivamente la pena da infliggere a Gentile è determinata in anni 10 di reclusione e lire 65 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che è risultato il collegamento dello stesso con organizzazioni criminali di tipo mafioso, in collaborazione con le quali esercitava l'attività di spaccio; per tali ragioni gli viene imposta la misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Amilcare Ghisetti

Ghisetti è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1 e 14 dell'imputazione.

Le condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. Gli episodi di acquisto e detenzione di stupefacente di cui al capo 14 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 1, in quanto concretano il progetto di realizzazione, a livello associato, dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti; nel caso di Ghisetti tale nesso è ancor più evidente perché il reato associativo è stato configurato sulla base del rapporto di stabile approvvigionamento dall'associazione Flachi.

Non possono essere riconosciute a Ghisetti le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, operò per molti anni in un contesto criminale estremamente pericoloso, dedito al traffico di stupefacente in una vasta area della città di Milano; al dibattimento è, altresì, emerso che l'imputato continuò anche nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* l'attività di spaccio di stupefacenti, dimostrando di essere professionalmente dedito al traffico di stupefacenti. A ciò si aggiunga che Ghisetti è gravato da numerosi e specifici precedenti penali, oltreché per violazione della disciplina sugli stupefacenti (per fatti commessi nel 1987 e nel 1991) anche per ricettazione e contrabbando. Tali considerazioni sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena. Le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale non rappresentano una confessione dei fatti contestatigli (e accertati sulla base degli elementi di prova già illustrati). Ghisetti ha infatti ammesso soltanto di aver detenuto e spacciato stupefacenti solo nelle occasioni per cui è già stato processato e condannato, negando la veridicità delle accuse (ben più gravi) mossegli nel corso del dibattimento. Pertanto, le attenuanti generiche non possono essergli riconosciute sulla base della dedotta ammissione dei fatti (che comunque, sarebbe avvenuta quando gli elementi di prova a suo carico erano incontestabili).

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 1) può essere fissata in misura intermedia tra i limiti edittali; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa, proprie di un acquirente stabile), la pena base è determinata nella misura di anni 11 di reclusione e lire 25 milioni di multa. Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 1 di reclusione e lire 5 milioni per l'aggravante di cui al comma 4° dell'articolo 75 L. 685/75, in anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa per la recidiva, in anni 2 di reclusione e 5 milioni di lire di multa per il capo 14, tenuto conto del protrarsi dell'attività di spaccio per molti anni. Complessivamente la pena va determinata in anni 16 di reclusione e lire 10 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale dedita al narcotraffico si è protratta per molti anni e che fu coinvolto anche nel nuovo sodalizio ; Ghisetti si è quindi manifestato persona dedita professionalmente al traffico di stupefacente, in collegamento con organizzazioni di stampo mafioso; tali considerazioni impongono l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Giovanni Giarmoleo

Giarmoleo è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1 e 6 dell'imputazione.

Le condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui al capo 6 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 1, in quanto concretano il progetto di realizzazione, a livello associato, dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che le condotte delittuose di spaccio sono state commesse tra il 1986 e il 1987 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Non possono essere riconosciute a Giarmoleo le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, operò per oltre un anno in un contesto criminale estremamente pericoloso, dedito al traffico di stupefacente in una vasta area della città di Milano; al dibattimento è, altresì, emerso che l'imputato continuò anche nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* l'attività di depositario dello stupefacenti, dimostrando di essere professionalmente dedito a tale traffico. Tali considerazioni sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena.

Deve escludersi la sussistenza della recidiva, in considerazione dei reati risultanti dal certificato penale.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la detenzione di ingenti quantitativi di stupefacente di cui al capo 6) può essere fissata in misura intermedia tra i limiti edittali, in considerazione dell'entità della stessa pena, del ruolo subordinato assunto nell'ambito associativo e nella gestione dello stupefacente. Visti i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta), la pena base è determinata nella misura di anni 12 di reclusione e lire 20 milioni di multa. Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 4 di reclusione e lire 5 milioni di multa per il capo 1, tenuto conto della gravità del reato ritenuto in continuazione. Complessivamente la pena va determinata in anni 16 di reclusione e lire 25 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale dedita al narcotraffico si è protratta per oltre un anno e che fu coinvolto anche nel nuovo sodalizio ; Giarmoleo si è quindi manifestato persona dedita professionalmente al traffico di stupefacente, in collegamento con organizzazioni di stampo mafioso; tali considerazioni impongono l'applicazione della misura

di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Francesco Grande vedi Di Benedetto

Francesco Greco

Francesco Greco è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 88, 158 e 200 dell'imputazione.

Tutti le condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui al capo 200 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 34, in quanto concretano il progetto di realizzazione, a livello associato, dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che la condotta delittuosa è stata commessa nel 1987 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Greco operò pur con funzioni di rilievo; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso.

Quanto all'episodio estorsivo di cui al capo 88 la sua realizzazione nell'ambito territoriale di Busto Arsizio lo configura come esplicazione del progetto di controllo del territorio proprio dell'adesione all'associazione di stampo mafioso delineata nel capitolo 14, per cui deve ritenersi legato nell'unitarietà del programma criminoso di tale ultimo delitto.

Non possono essere riconosciute a Greco le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, operò per molti anni in due contesti criminali estremamente pericolosi, che realizzarono numerosi omicidi in attuazione del progetto di controllo del territorio; in quell'ambito Greco assunse funzioni di rilievo (e il riconoscimento della qualifica di organizzatore invocata dall'accusa non è stato valutato a causa della mancata contestazione), operando quale elemento di collegamento tra la struttura centrale del sodalizio e l'articolazione territoriale di Busto Arsizio (pur non disdegnando di partecipare alle attività del gruppo locale). Tali considerazioni, aggiunte ai precedenti penali risultanti dal certificato, sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) non può essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione del ruolo di spicco assunto da Greco nel sodalizio; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 18 di reclusione (anni 17 di reclusione +anni 1 per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in mesi 6 di reclusione per la recidiva, in anni 2 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per il capo 200, in anni 2 di reclusione per il capo 158, in anni 1 di reclusione e lire 1 milione di multa per il capo 88. Complessivamente la pena va determinata in anni 23 e mesi 6 di reclusione e lire 16 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali si è protratta per molti anni, con funzioni di rilievo e partecipazione alle attività di approvvigionamento delle armi per conto di tutta l'organizzazione; Greco ha così manifestato, oltre ad una concreta pericolosità per le condotte materialmente realizzate, un'adesione ai valori della subcultura criminale propria dell'associazione di stampo mafioso che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Onofrio Ienna

Ienna è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 119 dell'imputazione.

Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche, in considerazione dei suoi numerosi e gravi precedenti penali e del fatto che non è emersa al dibattimento alcuna ragione che legittimi l'applicazione di tali circostanze.

In ordine al trattamento sanzionatorio, deve valutarsi, nel determinare la pena base per il reato accertato la consistenza del quantitativo di cocaina acquistata, che anche se di cattiva qualità, ammontava a 2 chili; pertanto la pena da infliggersi dovrà determinarsi in una misura adeguata alla gravità della condotta, intermedia rispetto ai limiti edittali previsti e così determinata in anni 10 di reclusione e lire 15 milioni di multa sulla quale dovrà operarsi l'aumento di 1 anno di reclusione e lire 5 milioni per la recidiva, accertata sulla base delle indicazioni contenute nel certificato penale. Complessivamente la pena è determinata in anni 11 di reclusione e lire 20 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, in considerazione dei suoi gravi precedenti penali e dei collegamenti con organizzazioni criminali dedite al traffico ad alto livello di sostanze stupefacenti; per tali ragioni viene imposta a Ienna la misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Luciano Inserra

Inserra è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 144 dell'imputazione.

Non possono essergli concesse le attenuanti generiche, in considerazione dei suoi precedenti penali, del protrarsi dell'attività illecita per molti anni, del suo rapporto con organizzazioni criminali che operavano ad alto livello nel traffico di sostanze stupefacenti; d'altronde, non è emersa al dibattimento alcuna circostanza che giustifichi il riconoscimento di dette attenuanti.

In ordine al trattamento sanzionatorio deve ritenersi più grave il reato originariamente contestato di cessione della sostanza da taglio a Michele Di Donato, in quanto rientrante nella disciplina più severa di cui al D.P.R. 309/90; la condotta può essere sanzionata con una pena vicina al minimo edittale, in considerazione del ruolo meno rilevante assunto da Inserra nella dinamica del fatto di reato; deve aumentarsi la pena base in relazione all'accertata recidiva, risultante dalle indicazioni contenute nel certificato penale, nonché in misura significativa per la continuazione interna. La pena da infliggersi a Inserra è determinata in anni 12 di reclusione e lire 60 milioni di multa (p.b. anni 8 e mesi 6 di reclusione e lire 52 milioni di

multa + mesi 6 di reclusione e lire 1 milione di multa per l'aggravante di cui al comma 6° articolo 73 D.P.R. 309/90 = anni 9 di reclusione e lire 53 milioni di multa + anni 1 di reclusione e lire 2 milioni di multa per la recidiva = anni 10 di reclusione e lire 55 milioni di multa + anni 2 di reclusione e lire 5 milioni di multa).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che ha svolto attività di fornitura di consistenti quantitativi di sostanza da taglio a diversi gruppi criminali operanti nel traffico ad alto livello di sostanze stupefacenti, proseguendo tale attività per molti anni (dal 1987 al 1991); per tali ragioni viene imposta a Insera la misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Domenico Lamantea

Lamantea è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 22 dell'imputazione.

Non possono essere riconosciute a Lamantea le attenuanti generiche, in considerazione dei molteplici precedenti penali specifici, che legittimano anche il riconoscimento della contestata recidiva.

La difesa ha invocato il riconoscimento della continuazione tra i fatti qui accertati e quelli della stessa specie per cui è intervenuta condanna definitiva da parte della Corte d'Appello di Milano il 26.1.88 (reato commesso il 21.5.86). Ritiene la Corte che la richiesta non possa trovare accoglimento atteso il lungo periodo di tempo trascorso tra la condotta di detenzione di stupefacenti per cui si pronuncia la condanna dell'imputato e l'episodio di detenzione di stupefacenti di cui alla citata sentenza. Lamantea è stato condannato per l'attività di spaccio di stupefacenti acquistati dall'associazione *Flachi*, realizzata tra il 1982 e il 1985, mentre l'ulteriore episodio per cui è intervenuta condanna definitiva fu commesso ad un anno di distanza e in un contesto criminale diverso rispetto a quello accertato; difatti, l'attività di spaccio di cui ha riferito Di Donato era esercitata dall'imputato in società con il fratello Pantaleo e con Del Campo, mentre il procedimento di cui alla citata sentenza riguardava un'attività illecita gestita da Domenico Lamantea in concorso con tali Giuseppe Ruggeri e Domenico Grillo; se si tiene conto che Pantaleo Lamantea (cioè il referente principale di Di Donato) fu arrestato nel gennaio 1986, deve desumersi che le due attività delittuose non furono espressione di un unico disegno criminoso, ma riguardarono contesti diversi di esercizio del traffico di stupefacenti.

In ordine al trattamento sanzionatorio, deve tenersi conto che i singoli episodi di acquisti da Di Donato di stupefacente riguardano quantitativi non ingenti di sostanza (nell'ordine di un chilo per volta), per cui la pena base per il capo 22 può essere limitata in misura prossima al minimo edittale, deve operarsi un aumento per la continuazione interna al capo 22 in considerazione del protrarsi dell'attività di spaccio; deve, altresì, applicarsi un aumento della pena per la recidiva, da ritenersi accertata in considerazione dei precedenti penali risultanti dal certificato. La pena da infliggersi a Domenico Lamantea è determinata in anni 7 di reclusione e lire 15 milioni di multa (p.b. anni 4 di reclusione e lire 7 milioni di multa + anni 2 di reclusione e lire 3 milioni di multa per l'aggravante del numero delle persone = anni 6 di reclusione e lire 10 milioni di multa + mesi 6 di reclusione e lire 2 milioni per la recidiva = anni 6 e mesi 6 di reclusione e lire 12 milioni di multa + mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa per la continuazione interna al capo 22)

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Ambrogio Landriani

Landriani è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 72, 195 e 196 dell'imputazione.

Tutti i fatti accertati si considerano uniti nel vincolo della continuazione.

Con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente (capi 72 e 196 dell'imputazione), attuate nell'ambito associativo di cui al capo 34, secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo deve affermarsi la sussistenza del vincolo della continuazione, atteso che tali fatti delittuosi rappresentano l'esplicazione del progetto di realizzare in forma associata il traffico di stupefacenti. La condotta delittuosa di cui al capo 195 fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti e all'imposizione del potere di controllo da parte dell'associazione, individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione.

Non possono essere riconosciute a Landriani le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha numerosi precedenti penali e nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* assunse per molti anni una funzione non di vertice ma neanche meramente esecutiva, essendo addetto al rifornimento dei livelli medio-bassi della rete di spaccio; inoltre, partecipò, secondo le indicazioni univoche di numerosi collaboratori, all'omicidio dei due turchi. In definitiva Landriani fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacente e tale circostanza, unita alla valutazione dei precedenti risultanti dal certificato penale, deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) non può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del ruolo assunto dall'imputato nell'ambito di tale associazione; nel gruppo di Cinisello Balsamo-Cusano Milanino, Landriani fu socio a tutti gli effetti degli altri membri e addetto alla consegna e al ritiro di ingenti quantitativi di stupefacenti; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa, di un certo rilievo nella valutazione complessiva del gruppo di appartenenza), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 17 di reclusione (p.b. anni 16 + anni 1 per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in mesi 6 di reclusione per la recidiva, in anni 1 di reclusione e 5 milioni di lire di multa per il capo 72, in anni 1 di reclusione e lire 1 milione di multa per il capo 195, in anni 1 e mesi 6 di reclusione e 29 milioni di lire di multa per il capo 197. Complessivamente la pena va determinata in anni 22 di reclusione e lire 35 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico si è protratta per molti anni, in posizione subordinata ai vertici delle stesse ma non meramente esecutiva e con la partecipazione ad un'azione di fuoco nell'interesse del sodalizio; Landriani ha così

manifestato una personalità professionalmente dedita a tale attività che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Andrea La Torre

La Torre è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 7, 34, 37 e 180 dell'imputazione, con esclusione della qualifica di organizzatore contestatagli al capo 1.

Tutti i fatti accertati si considerano uniti nel vincolo della continuazione. Le condotte realizzate nell'ambito delle associazioni finalizzate al narcotraffico di cui ai capi 1 e 34 sono espressione della medesima decisione assunta dall'imputato di esercitare attività di traffico di stupefacenti in forma associata. Nel passaggio dall'una all'altra organizzazione criminale l'imputato, pur consapevole della diversità di sodalizio nel cui ambito operava, continuò a svolgere la stessa attività delittuosa (cioè spacciare stupefacenti nella zona dei quartieri Comasina e Bruzzano) senza soluzione di continuità. La concreta partecipazione alle due associazioni delineate nei capitoli 4 e 7 della sentenza si manifestò secondo il medesimo programma delittuoso del partecipe. Richiamati i principi espressi nel paragrafo 1 di questo capitolo, deve affermarsi la sussistenza di un unico reato continuato nelle condotte associative di cui ai capi 1 e 34; analoga soluzione deve affermarsi con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente, attuate nei richiamati ambiti associativi (capi 7 e 37 dell'imputazione) secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo. Con riferimento al reato di cui al capo 180, tale condotta delittuosa fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti e all'imposizione del potere di controllo da parte dell'associazione, individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione.

Non possono essere riconosciute a La Torre le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha numerosi precedenti penali e nell'ambito delle associazioni Flachi e *Flachi-Trovato-Schettini* assunse per molti anni una funzione non di vertice ma neanche meramente esecutiva, essendo addetto al rifornimento dei livelli medio-bassi della rete di spaccio. In definitiva La Torre fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacente e tale circostanza, unita alla valutazione dei precedenti anche specifici risultanti dal certificato penale, deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio. Le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale non rappresentano una confessione dei fatti contestatigli (e accertati sulla base degli elementi di prova già illustrati). La Torre ha infatti ammesso soltanto di aver detenuto e spacciato stupefacenti solo a ridosso degli arresti subiti nel 1986 e nel 1991 perché colto nel possesso di stupefacenti; ha negato la veridicità delle accuse (ben più gravi) mossegli nel corso del dibattimento, escludendo anche la sussistenza di un'organizzazione dedita al narcotraffico operante nella zona nord-ovest di Milano. Pertanto, le attenuanti generiche non possono essergli riconosciute sulla base della dedotta ammissione dei fatti (che comunque, sarebbe avvenuta quando gli elementi di prova a suo carico erano incontestabili).

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del ruolo assunto dall'imputato nell'ambito di tale associazione; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa,

tipiche di un membro di secondo piano dei sodalizi criminali), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 13 di reclusione (p.b. anni 12 e mesi 6 di reclusione + mesi 6 di reclusione per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 1 di reclusione per la recidiva, in un più consistente aumento di anni 3 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per il capo 1, in un aumento di anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa per il capo 7 e in un aumento di anni 1 di reclusione e 5 milioni di lire di multa per il capo 37 e di anni 1 di reclusione e lire 1 milione di multa per il capo 180. Complessivamente la pena va determinata in anni 20 di reclusione e lire 21 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali finalizzate al narcotraffico si è protratta per molti anni, in posizione subordinata ai vertici delle stesse ma non meramente esecutiva; La Torre ha così manifestato una personalità professionalmente dedita a tale attività, che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Antonio Le Donne

Le Donne è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 35, 46, 47, 48, 188 dell'imputazione con la recidiva reiterata.

Il trattamento sanzionatorio nei confronti di Le Donne dovrà essere determinato in relazione a quei reati o gruppi di reati da considerarsi commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; ma prima di procedere a tale verifica, deve valutarsi la concedibilità all'imputato delle attenuanti indicate nel paragrafo appena concluso. Sul punto non appaiono necessarie molte considerazioni, in quanto il contributo di conoscenze offerto da Le Donne nell'ambito di questo dibattimento è stato diffusamente illustrato in tutta la sentenza. Si richiama, in particolare, il capitolo 2, ove, nel valutare l'attendibilità intrinseca del collaboratore, si sono rievocate le molteplici indicazioni probatorie fornite; tali dichiarazioni rappresentano indubbiamente "un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi", per cui legittimano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 8 L. 203/91.

Con riferimento alle attenuanti generiche, l'atteggiamento processuale di Le Donne, pienamente collaborativo nella puntuale ricostruzione delle proprie e delle altrui responsabilità, non può far dubitare della rottura di qualsiasi legame con gli ambienti criminali di appartenenza e tale profilo soggettivo assume rilievo prevalente rispetto alla gravità oggettiva delle condotte accertate a carico dell'imputato. Le attenuanti si applicano in un giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva.

Con riferimento al capo 34 possono essere riconosciute entrambe le attenuanti. La pena va determinata nel minimo edittale, in considerazione del contributo offerto dall'imputato per l'accertamento dei fatti, (p.b. per il capo 34 anni 10 di reclusione - ½ ex articolo 8 L. 203/91 = anni 5 di reclusione - anni 1 di reclusione ex articolo 62 bis = anni 4 di reclusione).

Per i reati di cui ai capi 46, 47, 48, 188 dell'imputazione deve affermarsi la sussistenza del vincolo della continuazione, atteso che l'omicidio di Ciriaco De Muro e l'agguato a Rettura furono commessi nell'ambito della guerra contro il gruppo Batti e per le considerazioni esposte nel paragrafo precedente si reputano uniti nel vincolo della continuazione. Si

riconoscono sia l'attenuante speciale di cui all'articolo 8, sia le attenuanti generiche, in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva. La p.b. per il reato di omicidio è determinata nel minimo edittale, in considerazione dell'intervenuta collaborazione processuale e sulla stessa vanno computate le diminuzioni per l'attenuante speciale e per le attenuanti generiche nonché gli aumenti per la continuazione (per il reato di cui al capo 46 p.b. anni 12 di reclusione per l'applicazione dell'articolo 8 L. 203/91 - 1/3 ex articolo 62 bis. c.p.= anni 8 di reclusione + mesi 2 di reclusione e lire 300.000 di multa per il capo 47 + mesi 2 di reclusione per il capo 48 + 8 mesi di reclusione e lire 700.000 di multa per il capo 188 = anni 9 di reclusione e lire 1.000.000 di multa).

La pena complessiva da applicare a Le Donne in relazione ai reati per cui è intervenuta condanna è di anni 13 di reclusione e lire 1 milione di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Umberto Salvatore Lentini

Lentini è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 96.

Non possono essergli concesse le attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti accertati a suo carico. Si osserva che la detenzione delle armi comuni e da guerra da parte degli imputati di cui al capo 96 era finalizzata alla realizzazione di un agguato omicidiario nei confronti di Pasquale Nicoscia. La vicenda si inserisce nell'ambito definito come seconda guerra di 'ndrangheta, che contrappose il gruppo Maesano (di cui gli imputati facevano parte) e lo schieramento alleato del gruppo Arena (avversario nel contesto conflittuale descritto). Pertanto, l'episodio detentivo assume connotazioni di particolare gravità, tali da non consentire un'attenuazione del regime sanzionatorio in conseguenza delle invocate attenuanti. Si aggiunga che Lentini ha gravi precedenti penali, anche specifici (per violazione della disciplina sugli stupefacenti e sulle armi, favoreggiamento personale, ricettazione, estorsione, associazione per delinquere), per fatti precedenti e successivi all'episodio qui accertato, per cui risulta persona inserita in ambienti criminali particolarmente pericolosi.

La difesa ha invocato il riconoscimento della continuazione tra i fatti qui accertati e quelli per cui è intervenuta condanna definitiva da parte della Corte d'Appello di Milano il 15.6.90 (reato commesso fino all'aprile 1989), aventi ad oggetto la violazione della disciplina sugli stupefacenti. Ritiene la Corte che la richiesta non possa trovare accoglimento atteso che tra la condotta di detenzione di armi per cui si pronuncia la condanna dell'imputato e l'episodio di detenzione di stupefacenti di cui alla citata sentenza non può configurarsi alcuna unitarietà di programma criminoso. La vicenda delittuosa qui giudicata è riconducibile all'appartenenza di Lentini ad un'organizzazione di stampo mafioso, nel cui ambito fu realizzato il progetto di attentato in danno di Pasquale Nicoscia e Franco Coco-Trovato (cioè due affiliati allo schieramento 'ndranghetista opposto nel conflitto all'epoca in atto), mentre la sentenza sopra citata si riferisce al traffico di stupefacente gestito dall'imputato nella seconda metà degli anni '80. Oltre a ciò va considerato che la genesi dell'episodio delittuoso accertato in questo dibattimento (cioè la decisione assunta dalla cosca Maesano di attentare alla vita di Nicoscia e Coco-Trovato) esclude incontestabilmente la riconducibilità dello stesso ad un programma criminoso unitario che comprendeva la gestione in forma associata dell'attività di spaccio di stupefacenti.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la pena base per il reato più grave di porto di arma da guerra deve essere determinata in misura intermedia tra i limiti edittali, in considerazione delle ragioni che determinarono la commissione del reato, e così in anni 5 di reclusione e lire 2 milioni di multa, sulla cui base vanno disposti gli aumenti per la recidiva (anni 1 di reclusione e lire 500.000 di multa) e per la continuazione interna, consistente in considerazione del numero di armi detenute e portate (anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 500.000 di multa). Complessivamente la pena da infliggere a Lentini va determinata in anni 7 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Rosario Lentini

Rosario Lentini è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 82 dell'imputazione.

In considerazione del modesto quantitativo di stupefacente detenuto ritiene la Corte di dover concedere all'imputato le attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sull'accertata recidiva (che non è specifica ed è di limitata rilevanza criminale).

La pena da infliggersi a Lentini può determinarsi nel minimo edittale, proprio per il ridotto disvalore sociale di un fatto di detenzione di alcune decine di grammi di cocaina, dai quali non può desumersi l'esercizio professionale dell'attività di spacciatore da parte dell'imputato. Così la pena si determina in anni 5, mesi 4 di reclusione e lire 34 milioni di multa (p.b. anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa - anni 2 e mesi 8 di reclusione e lire 16 milioni di multa ex articolo 62 bis c.p.).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Salvatore Liso

Liso è stato ritenuto colpevole dei reati ascrittigli ai capi 105, 140, 141 e 142 dell'imputazione.

Le condotte delittuose collegate alla realizzazione del tentato omicidio Puddu devono essere ritenute unite nel vincolo della continuazione, atteso che il furto dell'autovettura, la detenzione e il porto dell'arma erano evidentemente finalizzate alla commissione dell'agguato omicidiario e sono, quindi, espressione del medesimo disegno criminoso.

Il capo 105 non può essere unito in continuazione con il tentato omicidio per la diversità dei contesti deliberativi e attuativi tra condotte tra loro eterogenee.

Non possono essere riconosciute a Liso le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha numerosi precedenti penali, alcuni gravi, e si è reso responsabile di una gravissima aggressione omicida, che per un'evenienza fortuita non si è conclusa con la morte della vittima; anche con riferimento all'attività di corriere per conto di Annacondia, le condotte ascrittegli si caratterizzano per l'oggettiva gravità, ancorché Liso partecipò in posizione subordinata all'approvvigionamento dal gruppo Paviglianiti. In definitiva Liso fu per alcuni anni dedito allo spaccio di stupefacente nell'ambito di un'organizzazione criminale contigua a sodalizi mafiosi e tale circostanza, unita alla valutazione dei precedenti risultanti dal certificato penale, deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato di cui al capo 140 può essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione del ruolo di “spalla” assunto dall'imputato nell'ambito dell'azione omicidiaria; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta), la pena base è determinata nella misura di anni 12 di reclusione. Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in mesi 2 di reclusione per l'aggravante del numero delle persone, in mesi 2 di reclusione e lire 200.000 di multa per il capo 142, in mesi 6 di reclusione e lire 300.000 di multa per il capo 141. Complessivamente la pena per il capi 140,141 e 142 va determinata in anni 13 di reclusione e lire 500.000 di multa.

Per quanto riguarda il capo 105, la pena base può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del ruolo secondario assunto dall'imputato nell'attività di spaccio e, quindi, in anni 13 di reclusione e lire 80 milioni di multa, che va aumentata di mesi 6 di reclusione e lire 2 milioni di multa per la recidiva e anni 1 e mesi 6 e lire 8 milioni di multa per la continuazione interna. Complessivamente per il capo 105 la pena va determinata in anni 15 di reclusione e lire 90 milioni di multa.

Visto l'articolo 73 c.p., a Liso si applica la pena complessiva di anni 28 di reclusione e lire 90.500.000 di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso la partecipazione ad un grave delitto contro l'incolumità personale, quale l'attentato contro Efisio Puddu e il coinvolgimento in attività illecite nel campo degli stupefacenti, sono indice di una personalità professionalmente dedita alla commissione di delitti, in rapporto con organizzazioni di stampo mafioso; tali circostanze impongono l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Mario Lo Castro

Lo Castro è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 66 dell'imputazione.

Deve innanzi tutto escludersi la riconoscibilità all'imputato delle attenuanti generiche, in considerazione dei suoi numerosi e specifici precedenti penali; d'altronde non è emerso alcun elemento che giustifichi l'applicazione di dette attenuanti. Deve riconoscersi la contestata recidiva, in forza dell'indicazione dei precedenti risultanti dal certificato penale. L'episodio di cessione ad Annacondia deve ritenersi quello di maggiore gravità, in considerazione dell'entità dello stupefacente ceduto; va, comunque, rilevato che entrambe le sostanze trattate da Lo Castro sono risultate di cattiva qualità, come si desume dalle lamentele che Crisafulli e Annacondia fecero al venditore. Per tale ragione la pena base per il primo episodio può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, e sulla stessa vanno operati gli aumenti per la recidiva e la continuazione. Tutto ciò considerato si infligge a Mario Lo Castro la pena di anni 7 di reclusione e lire 12 milioni di multa (p.b. per l'episodio ritenuto più grave anni 5 di reclusione e lire 9 milioni di multa + anni 1 di reclusione e lire 1 milione di multa per la recidiva + anni 1 di reclusione e lire 2 milioni di multa per la continuazione).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Luigi Lombardi

Luigi Lombardi è stato ritenuto responsabile del reato associativo ascrittogli al capo 34.

Ritiene la Corte che debbano essergli riconosciute le attenuanti generiche in considerazione dell'assoluta marginalità del ruolo assunto dall'imputato nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*; richiamando le considerazioni esposte nel capitolo 8, § 3 della sentenza, l'applicazione dell'attenuazione di pena derivante dalle circostanze generiche si fonda essenzialmente sulla scarsa rilevanza criminale della condotta di partecipazione accertata, che pur funzionalmente organica all'associazione di cui al capo 34, si connotò per la sua assoluta marginalità. Tale profilo è ritenuto prevalente rispetto alla pericolosità del sodalizio criminale e legittima il riconoscimento con giudizio di prevalenza della attenuanti generiche sulla recidiva (accertata sulla base delle risultante del certificato penale in atti) e sulle aggravanti accertate.

Per le considerazioni sin qui espresse, la pena da infliggere deve essere contenuta nel minimo edittale di anni 10 di reclusione diminuita di anni 3 e mesi 4 per le attenuanti generiche e così determinata in anni 6 e mesi 8 di reclusione.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Bernardino Lorusso e Vincenzo Orizzonte

Lorusso e Orizzonte sono stati ritenuti responsabili rispettivamente dei reati di cui ai capi 29 e 149 e del solo capo 149 dell'imputazione. Prima di affrontare il trattamento sanzionatorio degli imputati, deve escludersi che i reati ascritti ai capi 24 e 149 siano uniti nella continuazione, considerato il lungo periodo decorso tra la commissione degli stessi (oltre 5 anni), la diversità dei concorrenti nel reato e del contesto territoriale ove l'attività di spaccio veniva gestita da Lo Russo. Sulla base dell'orientamento assunto da questa Corte in materia di continuazione tra diversi episodi di detenzione e spaccio di stupefacente, esposto nel primo paragrafo di questo capitolo, i reati non possono essere ritenuti espressione di un medesimo disegno criminoso.

Non è emersa alcuna ragione che giustifichi il riconoscimento agli imputati delle attenuanti generiche; quanto a Lo Russo i molteplici precedenti penali rappresentano una circostanza ancor più ostativa a tal fine.

Le indicazioni contenute nel certificato penale agli atti legittimano il riconoscimento della recidiva contestata al solo Lo Russo.

In ordine al trattamento sanzionatorio relativo al capo 24, la pena si determina in anni 7 di reclusione e lire 12 milioni di multa, in considerazione dell'entità consistente ma non rilevante dello stupefacente acquistato nei singoli episodi, aumentata la pena base in modo limitato per la recidiva (all'epoca meno grave) e per la continuazione interna (p.b. anni 4 e lire 6 milioni di multa + 1/3 per aggravante 74, n. 2 L. 685/75 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 9 milioni di multa + mesi 8 di reclusione e lire 1 milione di multa per recidiva = anni 6 di reclusione e lire 10 milioni di multa + anni 1 di reclusione e lire 2 milioni di multa per continuazione interna).

Per il capo 149 la pena può essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione dell'entità dello stupefacente e della circostanza riferita da Annacondia delle "scarse" capacità dei due imputati nell'esitare quel quantitativo di eroina. A Lo Russo deve essere aumentata la pena in conseguenza della recidiva. Quindi, Orizzonte va condannato alla pena minima di anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa; mentre su quella misura va operato un aumento di mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni per la recidiva nei confronti di Lo Russo.

Complessivamente la pena inflitta a quest'ultimo è determinata in anni 15 e mesi 6 di reclusione e lire 67 milioni di multa.

Alla condanna di Lo Russo e Orizzonte consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che Lo Russo sia persona socialmente pericolosa, è stato accertato il suo coinvolgimento in un traffico di stupefacenti a partire dall'inizio degli anni '80 e la sua attività di trafficante è proseguita, quasi ininterrottamente fino al 1992 (data dell'ultimo fatto accertato con sentenza passata in giudicato); Lo Russo ha, altresì, dimostrato di essere inserito in ambienti delinquenziali dediti al traffico, a livello medio - alto, di sostanze stupefacenti; per tali ragioni gli viene imposta la misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Franco Maccherone

Maccherone è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 74, 75, 163 dell'imputazione, mentre è stato assolto dalla contestazione associativa di cui al capo 34.

I reati accertati a carico dell'imputato non sono stati commessi in attuazione di un medesimo disegno criminoso, attesa l'eterogeneità delle condotte delittuose e l'occasionalità della loro commissione da parte di Maccherone; la partecipazione all'estorsione in danno di Sonia Davalle rappresentò un episodio estraneo al contesto criminoso nel quale Mario Sarlo coinvolse l'imputato, così come tra loro non collegati appaiono la ricettazione degli assegni provenienti dalla Davalle e la falsificazione della carta d'identità di cui al capo 163.

Possono essere riconosciute all'imputato le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva contestata e accertata (sulla base delle risultanze del certificato penale); invero, in tutti gli episodi giudicati in questo processo il ruolo di Maccherone fu del tutto secondario rispetto al dominus delle vicende criminali esaminate, cioè a Mario Sarlo, al punto che quest'ultimo ha affermato l'impossibilità per il suo coimputato di sottrarsi alla realizzazione delle condotte delittuose accertate. Il profilo soggettivo di partecipazione dell'imputato ai reati in oggetto deve essere valorizzato rispetto ad altri elementi oggettivi (quali la gravità di alcune condotte), al fine di assicurare un trattamento sanzionatorio equo rispetto alle responsabilità penali di Maccherone.

La pena base per tutti i reati accertati deve essere determinata in misura prossima al minimo edittale, proprio in considerazione del ruolo subordinato assunto dall'imputato nelle vicende giudicate.

Così, il capo 74, partendo da una p.b. di anni 5 di reclusione e lire 1.000.00 di multa (pena minima per il reato di cui all'articolo 629, comma 1° c.p., a seguito della prevalenza delle attenuanti generiche) deve infliggersi la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e lire 800.000 di multa, così ridotta ex articolo 62 bis c.p.

Per il capo 75, partendo da una p.b. di anni 2 di reclusione e lire 1.000.000 di multa (pena minima per il reato di cui all'articolo 648 c.p.) deve infliggersi la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 800.000 di multa, così ridotta ex articolo 62 bis c.p.

Per il capo 163, partendo da una p.b. di anni uno e mesi 6 di reclusione e lire 300.000 di multa, deve infliggersi la pena di anni 1 di reclusione e lire 200.000 di multa, così ridotta ex articolo 62 bis c.p.

Visto l'articolo 73 c.p. si applica a Maccherone la pena complessiva di anni 6 di reclusione e lire 1.800.000 di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Biagio Magellano

Magellano è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 134 e 136 dell'imputazione.

Le condotte delittuose accertate sono unite, a parere della Corte, nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui al capo 136 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 134, in quanto concretano il programma di realizzare a livello associato l'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che tutte le condotte sono state commesse tra l'inizio del 1989 e la metà del 1990 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Non possono essere riconosciute a Magellano le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, nell'ambito dell'associazione Rizzi, l'imputato assunse per un qualche anno il ruolo di corriere dell'associazione, partecipando attivamente anche all'importazione dall'estero dello stupefacente. In definitiva Magellano (gravato da alcuni precedenti penali per estorsione e reati contro il patrimonio) fu a lungo professionalmente dedito allo spaccio di stupefacenti e tale circostanza deve essere valutata in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

La pena base per il reato più grave, quello di cui al capo 136, in considerazione dei limiti edittali di pena, può essere contenuta in misura prossima al minimo, tenuto conto dell'entità dello stesso e del ruolo subordinato assunto da Magellano rispetto al vertice del sodalizio nella gestione dell'attività di spaccio. La pena per il reato di cui al capo 136 si determina in anni 10 di reclusione e lire 30 milioni di multa, sulla quale vanno calcolati gli aumenti per la recidiva (accertata in base alle risultanze del certificato penale) nella misura di mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa, per la continuazione interna nella misura di anni 1 di reclusione e lire 7 milioni di multa e per il capo 134 nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 8 milioni di multa. Complessivamente la pena da infliggere a Magellano è determinata in anni 13 di reclusione e lire 50 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico, contigua a sodalizi di stampo mafioso, si è protratta per almeno un anno; Magellano ha così manifestato una personalità estremamente pericolosa, perché professionalmente dedito a tale attività; per questo si impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Benedetto Maggiore

Maggiore è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 83, mentre è stato assolto dall'imputazione associativa di cui al capo 34.

Non possono essere riconosciute a Maggiore le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato è stato descritto da alcuni collaboratori come dedito professionalmente allo spaccio di stupefacenti, circostanza confermata dai precedenti penali specifici risultanti

dal certificato penale. Tale circostanza deve essere valutata in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Ritiene la Corte che l'episodio giudicato nel processo conclusosi con la sentenza del 9.12.93 del Tribunale di Busto Arsizio (passata in giudicato e prodotta) debba essere ritenuto unito nel vincolo della continuazione con la detenzione e la vendita a Nardi e Trimarco di quantitativi di cocaina, come delineato nel capo 83 e accertato in questo dibattimento. I fatti delittuosi sono connotati dall'omogeneità delle violazioni, dall'epoca in furono commessi e dalle modalità delle condotte, tutti elementi che inducono a ritenere che siano espressione del medesimo progetto criminoso dell'imputato di gestire l'attività di spaccio di cocaina.

Il fatto accertato nella sentenza richiamata è indubbiamente più grave rispetto a quelli qui giudicati, per cui deve determinarsi l'aumento in continuazione rispetto alla pena di anni 9 di reclusione e lire 250 milioni di multa già inflitta a Maggiore; in considerazione della reiterazione delle condotte di cui al capo 83, si reputa equo determinare in anni 2 di reclusione e lire 15 milioni di multa l'aumento di pena per la continuazione. Complessivamente si determina in anni 11 di reclusione e lire 265 milioni di multa la pena inflitta all'imputato per gli episodi giudicati.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività illecita nel campo degli stupefacenti si è protratta per molti anni; dal certificato penale risulta che Maggiore è stato condannato per violazioni della disciplina sugli stupefacenti in relazione a fatti commessi nel 1981, nel 1984, nel 1988, nel 1992 ed è qui giudicato per un fatto commesso tra il 1991 e il 1992; in definitiva la pericolosità sociale dell'imputato si fonda sulla prova che costui è professionalmente dedito allo spaccio di stupefacenti, per cui si impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Antonio Maiorano

Maiorano è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 195 e 197 dell'imputazione.

Tutti i fatti accertati si considerano uniti nel vincolo della continuazione.

Con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente (capo 197 dell'imputazione), attuate nell'ambito associativo di cui al capo 34, secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo deve affermarsi la sussistenza del vincolo della continuazione, atteso che tali fatti delittuosi rappresentano l'esplicazione del progetto di realizzare in forma associata il traffico di stupefacenti. La condotta delittuosa di cui al capo 195 fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti e all'imposizione del potere di controllo da parte dell'associazione, individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione.

Non possono essere riconosciute a Maiorano le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha alcuni precedenti penali, anche specifici, e nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* assunse per molti anni una funzione non di vertice ma neanche meramente esecutiva, essendo addetto al rifornimento dei livelli medio-bassi della rete di spaccio. In definitiva Maiorano fu per molti anni professionalmente dedito allo

spaccio di stupefacente e tale circostanza, unita alla valutazione dei precedenti risultanti dal certificato penale, deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) non può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del ruolo assunto dall'imputato nell'ambito di tale associazione; nel gruppo di Cinisello Balsamo-Cusano Milanino, Maiorano fu socio a tutti gli effetti degli altri membri e collaborò con Cosimo De Pierro nell'attività di consegna e ritiro di ingenti quantitativi di stupefacenti; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa, di un certo rilievo nella valutazione complessiva del gruppo di appartenenza), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 17 di reclusione (p.b. anni 16 + anni 1 per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in mesi 6 di reclusione per la recidiva, in anni 1 di reclusione e lire 1 milione di multa per il capo 195, in anni 1 e mesi 6 di reclusione e 29 milioni di lire di multa per il capo 197. Complessivamente la pena va determinata in anni 21 di reclusione e lire 30 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico si è protratta per molti anni, in posizione subordinata ai vertici delle stesse ma non meramente esecutiva; Maiorano ha così manifestato una personalità professionalmente dedicata a tale attività che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Girolamo Manzi

Manzi è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 106, 209, 210 e 136, mentre è stato assolto dalla imputazione associativa di cui al capo 134.

Sono indubbiamente uniti nel vincolo della continuazione i soli reati di cui ai capi 209 e 210, atteso che la falsificazione del passaporto realizzata in favore di Unione era finalizzata al favoreggiamento dello stesso latitante.

Non possono essere riconosciute a Manzi le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato realizzò il trasporto di un ingente quantitativo di stupefacente nell'interesse di un'organizzazione finalizzata al narcotraffico e per tale ragione la condotta delittuosa va valutata in termini di maggiore pericolosità rispetto ad un episodio singolo non legato ad un contesto associativo. Quanto ai reati di falso, come ammesso dallo stesso imputato, si inserirono in un contesto di professionalità che esclude la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche. Tali considerazioni, aggiunte ai precedenti penali risultanti dal certificato, sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena.

La pena per il reato di cui al capo 136 può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, considerato il ruolo meramente esecutivo assunto da Manzi nella vicenda e così la p.b. di anni 6 e mesi 6 di reclusione e lire 8 milioni di multa deve essere aumentata di mesi 6 di reclusione e lire 2 milioni di multa per la recidiva, risultante dal certificato penale.

Per il capo 106 la pena può essere determinata in misura prossima al minimo edittale e così in mesi 6 di reclusione (p.b. mesi 4 di reclusione + mesi 2 di reclusione per la recidiva).

Per i capi 209 e 210, la pena per il reato di favoreggiamento di anni 1 di reclusione deve essere aumentata di 2 mesi di reclusione per la recidiva e di 4 mesi per la continuazione del capo 209, così determinata in anni 1 e mesi 6 di reclusione.

Complessivamente la pena da infliggere a Manzi è determinata, ex articolo 73 c.p., in anni 9 di reclusione e lire 10 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Giovanni Marinaro

Giovanni Marinaro è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 158 e 198 dell'imputazione.

Tutti le condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui al capo 198 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 34, in quanto concretano il progetto di realizzazione, a livello associato, dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che la condotta delittuosa è stata commessa tra il 1987 e il 1993 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Marinaro operò con un ruolo di secondo piano; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso.

Ritiene, infine, la Corte che l'episodio giudicato nel processo conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 30.9.94, sia stato commesso nello stesso ambito associativo qui giudicato e rappresenti, quindi, espressione del medesimo disegno criminoso, secondo i principi già illustrati nel primo paragrafo di questo capitolo.

Non possono essere riconosciute a Giovanni Marinaro le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, operò per alcuni anni in due contesti criminali estremamente pericolosi, che realizzarono numerosi omicidi in attuazione del progetto di controllo del territorio; in quell'ambito Giovanni Marinaro assunse funzioni di secondo piano, ma comunque indispensabili per la vita delle organizzazioni criminali. Tali considerazioni, aggiunte ai precedenti penali risultanti dal certificato, sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) deve essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del ruolo secondario assunto da Giovanni Marinaro nel sodalizio; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74

D.P.R. 309/90, nella misura di anni 13 di reclusione (anni 12 e mesi 6 di reclusione + mesi 6 per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in mesi 6 di reclusione per la recidiva, in anni 1 e mesi 6 di reclusione e 5 milioni di lire di multa per il capo 198, in anni 1 di reclusione per il capo 158, in anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa per il reato di cui alla sentenza citata. Complessivamente la pena va determinata in anni 17 di reclusione e lire 10 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali si è protratta per molti anni, con modalità continuativa ancorché secondarie; Giovanni Marinaro ha così manifestato, oltre ad una concreta pericolosità per le condotte materialmente realizzate, un'adesione ai valori della subcultura criminale propria dell'associazione di stampo mafioso, circostanze che impongono l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Salvatore Marinaro

Salvatore Marinaro è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 158 e 198 dell'imputazione.

Tutti le condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui al capo 198 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 34, in quanto concretano il progetto di realizzazione, a livello associato, dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che la condotta delittuosa è stata commessa tra il 1987 e il 1993 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Marinaro operò con un ruolo di secondo piano; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso.

Non possono essere riconosciute a Salvatore Marinaro le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, operò per alcuni anni in due contesti criminali estremamente pericolosi, che realizzarono numerosi omicidi in attuazione del progetto di controllo del territorio; in quell'ambito Salvatore Marinaro assunse funzioni di secondo piano, ma comunque indispensabili per la vita delle organizzazioni criminali; si richiamano, in particolare, le attività di investimento nell'acquisizione degli esercizi commerciali nell'ambito territoriale lecchese. Tali considerazioni sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) deve essere contenuta in misura prossima al minimo

editale (ancorché superiore rispetto a quella determinata per il fratello Giovanni), in considerazione del ruolo secondario assunto da Salvatore Marinaro nel sodalizio; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 14 e mesi 6 di reclusione (anni 14 di reclusione + mesi 6 di reclusione per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in mesi 6 di reclusione per la recidiva, in anni 1 di reclusione e 5 milioni di lire di multa per il capo 198, in anni 1 di reclusione per il capo 158. Complessivamente la pena va determinata in anni 17 di reclusione e lire 10 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali si è protratta per molti anni, con modalità continuativa ancorché secondarie; Salvatore Marinaro ha così manifestato, oltre ad una concreta pericolosità per le condotte materialmente realizzate, un'adesione ai valori della subcultura criminale propria dell'associazione di stampo mafioso, circostanze che impongono l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Carlo Matallo

Matallo è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 90 dell'imputazione.

Non sussiste alcuna ragione che giustifichi il riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche, anche considerato l'ulteriore episodio di detenzione di stupefacente per il quale è stato condannato.

Deve essere esclusa la recidiva contestata, atteso che i precedenti penali risultanti dal certificato in atti sono tutti successivi alla data di commissione del reato oggi accertato.

La pena da infliggere a Matallo può essere contenuta in misura prossima al minimo editale, tenuto conto del quantitativo consistente ma non rilevante di stupefacente acquistato e va, perciò, determinata in anni 5 di reclusione e lire 10 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Salvatore Messina

Messina è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 176, 201 e 166 dell'imputazione con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Il trattamento sanzionatorio nei confronti di Messina dovrà essere determinato in relazione a quei reati o gruppi di reati da considerarsi commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; ma prima di procedere a tale verifica, deve valutarsi la concedibilità all'imputato delle attenuanti indicate nel paragrafo appena concluso. Sul punto non appaiono necessarie molte considerazioni, in quanto il contributo di conoscenze offerto da Messina nell'ambito di questo dibattimento è stato diffusamente illustrato in tutta la sentenza. Si richiama, in particolare, il capitolo 2, ove, nel valutare l'attendibilità intrinseca del collaboratore, si sono rievocate le molteplici indicazioni probatorie fornite; tali dichiarazioni rappresentano indubbiamente "un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi", per cui legittimano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 8 L. 203/91. E' opportuno osservare che Messina ha descritto con puntualità le vicende relative all'articolazione territoriale di Busto

Arsizio dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, ambito sul quale le collaborazioni processuali non si erano fino a quel momento diffuse; tale circostanza, determinata dall'intraneità del collaboratore rispetto a quel sodalizio, ha consentito di chiarire nella fase finale del dibattimento alcune posizioni processuali; per questa ragione, nonostante la scelta di collaborazione sia intervenuta in una fase avanzata del processo a carico di Messina, il contributo da costui offerto è valutato in termini di significatività rispetto alla ricostruzione di alcuni episodi giudicati da questa Corte.

Con riferimento alle attenuanti generiche, l'atteggiamento processuale di Messina, pienamente collaborativo nella puntuale ricostruzione delle proprie e delle altrui responsabilità, non può far dubitare della rottura di qualsiasi legame con gli ambienti criminali di appartenenza e tale profilo soggettivo assume rilievo prevalente rispetto alla gravità oggettiva delle condotte accertate a carico dell'imputato. Le attenuanti si applicano in un giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva.

I reati ascritti ai capi 34, 176 e 201 riguardano tutti l'attività di spaccio di stupefacenti e di detenzione di armi commessi nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* e vanno ritenuti uniti nel vincolo della continuazione perché esplicazione del medesimo disegno criminoso di esercitare in via continuativa il traffico illecito attraverso le forme associate delineate in questo processo. L'omogeneità delle condotte delittuose (aventi ad oggetto l'approvvigionamento e la fornitura di stupefacente, oltretutto la detenzione delle armi in dotazione del sodalizio) e l'epoca in cui furono commesse (tra il 1989 e il 1992) confermano l'unitarietà del progetto criminoso di realizzazione delle stesse. Con riferimento a questo gruppo di reati, deve essere riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'articolo 8 L. 203/91, tenuto conto che il traffico di stupefacenti era funzionale alle attività dell'associazione mafiosa, a cui lo stesso collaboratore appartenne. La pena base per il reato più grave (da ritenersi quello di cui al capo 34) va determinata nel minimo edittale, in considerazione del contributo offerto dall'imputato per l'accertamento dei fatti, ma la diminuzione per l'attenuante di cui all'articolo 8 non può essere computata nella misura massima, per le ragioni sin qui esposte; sulla pena base vanno determinati gli aumenti in continuazione per ogni singolo reato (p.b. per il capo 34 anni 10 di reclusione - diminuzione ex articolo 8 L. 203/91 = anni 6 di reclusione - 1/3 ex articolo 62 bis = anni 4 di reclusione + anni 1 di reclusione e lire 4.500.000 di multa per il capo 176 + mesi 6 di reclusione e lire 500.000 di multa per il capo 201 = anni 5 e mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa).

Per il capo 80 possono riconoscersi solo le attenuanti generiche in considerazione del tipo di reato accertato, del tutto estraneo alle attività dell'associazione mafiosa. La pena base anni 1 di reclusione e lire 300.000 di multa deve essere ridotta a mesi 9 di reclusione e lire 200.000, ai sensi dell'articolo 62 bis c.p.

La pena complessiva da applicare a Messina in relazione ai reati per cui è intervenuta condanna è di anni 6 e mesi 3 di reclusione e lire 5.200.000 di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Luigi Miano, detto "Jimmy"

Miano è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 337 c.p., così qualificato il fatto contestato al capo 100 dell'imputazione.

Non possono essergli concesse le attenuanti generiche, in considerazione dei suoi gravi precedenti penali.

In ordine al trattamento sanzionatorio deve tenersi conto, ai fini della determinazione della pena, della circostanza, sfavorevole all'imputato, che l'accertata condotta delittuosa è stata commessa con lo scopo di sottrarsi alla cattura da parte di latitante condannato all'ergastolo (punti 1 e 2, comma 2° articolo 133 c.p.), e in senso favorevole allo stesso, che l'attività violenta e minacciosa non ha determinato lesioni alle parti offese del reato (punto 2, comma 1 articolo 133 c.p.). Valutate tali circostanze, nonché tutti i criteri previsti dall'articolo 133 c.p., si reputa equa la pena di anni 2 di reclusione, determinata in misura intermedia tra i limiti edittali.

Ferdinando Militello

Militello è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, e 193 dell'imputazione.

Tutti i fatti accertati si considerano uniti nel vincolo della continuazione.

Con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente (capo 193 dell'imputazione), attuate nell'ambito associativo di cui al capo 34, secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo deve affermarsi la sussistenza del vincolo della continuazione, atteso che tali fatti delittuosi rappresentano l'esplicazione del progetto di realizzare in forma associata il traffico di stupefacenti.

Non possono essere riconosciute a Militello le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha numerosi precedenti penali, anche specifici, e nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* assunse per molti anni una funzione non di vertice ma neanche meramente esecutiva, essendo addetto al rifornimento dei livelli medio-bassi della rete di spaccio. In definitiva Militello fu per alcuni anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacente e tale circostanza, unita alla valutazione dei precedenti risultanti dal certificato penale, deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34, che, nonostante abbia una pena massima meno grave del reato di cui al capo 193, appare in concreto più grave rispetto alla detenzione di ingenti quantitativi di stupefacenti) non può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del ruolo assunto dall'imputato nell'ambito di tale associazione; nel gruppo di Cinisello Balsamo-Cusano Milanino, Militello fu addetto alla consegna e al ritiro di ingenti quantitativi di stupefacenti, sottoposto all'autorità di Mario Sarlo; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa, di un certo rilievo nella valutazione complessiva del gruppo di appartenenza, ma anche il periodo di tempo più limitato di partecipazione alla stessa, a causa dello stato di detenzione sofferto tra il 1990 e il 1993), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 16 di reclusione (p.b. anni 15 + anni 1 per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in mesi 1 di reclusione per la recidiva, in anni 2 di reclusione e 25 milioni di lire di multa per il capo 193. Complessivamente la pena va determinata in anni 19 di reclusione e lire 25 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico si è protratta per alcuni anni, in posizione subordinata ai vertici delle stesse ma non meramente esecutiva; Militello ha così manifestato una personalità professionalmente dedita a tale attività che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Francesco Miola

Miola è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 25, 151 e 153 dell'imputazione.

Ritiene la Corte che gli episodi accertati siano uniti nel vincolo della continuazione, considerato la contestualità temporale degli stessi (commessi tra il 1986 e il 1989), l'unicità del rapporto di collaborazione con Annacondia o con persone allo stesso legate e le modalità delle condotte (Miola era essenzialmente un corriere)

Nessun elemento è emerso al dibattimento che possa giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche; al contrario la reiterazione delle condotte criminose contestate è indice di particolare pericolosità criminale dell'imputato, tale da precludere l'applicazione di dette attenuanti.

In ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto più grave uno degli episodio contestati al capo 153, considerato che lo stupefacente trasportato per conto di Annacondia in alcuni episodi era sicuramente nei quantitativi superiore ai 5 chili, e tenuto conto della reiterazione delle condotte criminose, da valutarsi negli aumenti per la continuazione, si reputa congrua la pena di anni 17 di reclusione e lire 40 milioni di multa, partendo da una pena base di poco superiore al minimo edittale con significativi aumenti per la continuazione (p. b. per uno degli episodio di cui al capo 153 anni 12 di reclusione e lire 20 milioni di multa + anni 1 e mesi 6 e lire 7 milioni di multa per la continuazione interna + anni 2 di reclusione e lire 10 milioni per il capo 151 + mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni per il capo 23).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che ha per molti anni svolto l'attività di corriere di ingenti quantitativi di stupefacente, per conto di trafficanti collegati con organizzazioni criminali pericolosissime; per tali ragioni, per viene imposta a Miola la misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Giovanni Modesto

Giovanni Modesto è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 32, 33, 34, 37 e 178 dell'imputazione.

Tutti i fatti accertati si considerano uniti nel vincolo della continuazione. Le condotte realizzate nell'ambito delle associazioni finalizzate al narcotraffico di cui ai capi 32 e 34 sono espressione della medesima decisione assunta dall'imputato di esercitare attività di traffico di stupefacenti in forma associata. Nel passaggio dall'una all'altra organizzazione criminale l'imputato, pur consapevole della diversità di sodalizio nel cui ambito operava, continuò a svolgere la stessa attività delittuosa (cioè spacciare stupefacenti nella zona di via Novate) senza soluzione di continuità. La concreta partecipazione alle due associazioni delineate nei capitoli 6 e 7 della sentenza si manifestò secondo il medesimo programma delittuoso del partecipe. Richiamati i principi espressi nel paragrafo 1 di questo capitolo, deve affermarsi la

sussistenza di un unico reato continuato nelle condotte associative di cui ai capi 32 e 34; analoga soluzione deve affermarsi con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente, attuate nei richiamati ambiti associativi (capi 33 e 37 dell'imputazione) secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo. Con riferimento al reato di cui al capo 178, tale condotta delittuosa fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo Batti, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti e al controllo della zona di via Novate individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione

Non possono essere riconosciute a Giovanni Modesto le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha numerosi precedenti penali e nell'ambito dell'associazione Batti assunse per molti anni una funzione organizzativa, quale capo squadra addetto al controllo del traffico. In definitiva Giovanni Modesto fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacente e tale circostanza, unita alla valutazione dei precedenti anche specifici risultanti dal certificato penale, deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio. Le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale non rappresentano una confessione dei fatti contestatigli (e accertati sulla base degli elementi di prova già illustrati). Giovanni Modesto ha infatti ammesso soltanto di aver detenuto e spacciato stupefacenti ma secondo modalità decisamente meno pericolose di quelle accertate; l'imputato ha negato la veridicità delle accuse (ben più gravi) mossegli nel corso del dibattimento, escludendo anche la sussistenza di un'organizzazione dedita al narcotraffico operante nella zona di via Novate. Pertanto, le attenuanti generiche non possono essergli riconosciute sulla base della dedotta ammissione dei fatti (che comunque, sarebbe avvenuta quando gli elementi di prova a suo carico erano incontestabili).

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione con qualifica di organizzatore all'associazione di cui al capo 32) può essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione dell'entità della stessa e del ruolo, comunque subordinato rispetto ai capi del sodalizio, assunto dall'imputato in quel contesto; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa), la pena base è determinata nella misura di anni 20 di reclusione e lire 100 milioni di multa. Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa per l'aggravante di cui al comma 4° articolo 75 L. 685/75, in mesi 6 di reclusione e lire 8 milioni di multa per la recidiva, in anni 1 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per il capo 33, in un aumento di mesi 6 di reclusione per il capo 34, in anni 1 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per il capo 37, in mesi 6 di reclusione e lire 2 milione di multa per il capo 177. Complessivamente la pena va determinata in anni 24 di reclusione e lire 135 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali finalizzate al narcotraffico si è protratta per molti anni, e per un lungo periodo in posizione di rilievo nell'ambito del sodalizio Batti; Giovanni Modesto ha così manifestato una personalità professionalmente dedita a tale attività, che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Giuseppe Modesto

Giuseppe Modesto è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 32, 33, 34, 37 dell'imputazione, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Tutti i fatti accertati si considerano uniti nel vincolo della continuazione. Le condotte realizzate nell'ambito delle associazioni finalizzate al narcotraffico di cui ai capi 32 e 34 sono espressione della medesima decisione assunta dall'imputato di esercitare attività di traffico di stupefacenti in forma associata. Nel passaggio dall'una all'altra organizzazione criminale l'imputato, pur consapevole della diversità di sodalizio nel cui ambito operava, continuò a svolgere la stessa attività delittuosa (cioè spacciare stupefacenti nella zona di via Novate) senza soluzione di continuità. La concreta partecipazione alle due associazioni delineate nei capitoli 6 e 7 della sentenza si manifestò secondo il medesimo programma delittuoso del partecipe. Richiamati i principi espressi nel paragrafo 1 di questo capitolo, deve affermarsi la sussistenza di un unico reato continuato nelle condotte associative di cui ai capi 32 e 34; analoga soluzione deve affermarsi con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente, attuate nei richiamati ambiti associativi (capo 33 dell'imputazione) secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo.

Il trattamento sanzionatorio nei confronti di Giuseppe Modesto dovrà essere determinato in relazione a quei reati o gruppi di reati da considerarsi commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; ma prima di procedere a tale verifica, deve valutarsi la concedibilità all'imputato delle attenuanti indicate nel paragrafo appena concluso. Sul punto non appaiono necessarie molte considerazioni, in quanto il contributo di conoscenze offerto da Giuseppe Modesto nell'ambito di questo dibattimento è stato diffusamente illustrato in tutta la sentenza. Si richiama, in particolare, il capitolo 2, ove, nel valutare l'attendibilità intrinseca del collaboratore, si sono rievocate le molteplici indicazioni probatorie fornite; tali dichiarazioni rappresentano indubbiamente "un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi", per cui legittimano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 8 L. 203/91.

Con riferimento alle attenuanti generiche, l'atteggiamento processuale di Giuseppe Modesto, pienamente collaborativo nella puntuale ricostruzione delle proprie e delle altrui responsabilità, non può far dubitare della rottura di qualsiasi legame con gli ambienti criminali di appartenenza e tale profilo soggettivo assume rilievo prevalente rispetto alla gravità oggettiva delle condotte accertate a carico dell'imputato. Le attenuanti si applicano in un giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva.

Con riferimento ai reati accertati, deve essere riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'articolo 8, tenuto conto che l'attività di spaccio fu realizzata al fine di agevolare l'associazione mafiosa delineata in questo processo.. La pena base per il reato più grave (da ritenersi quello di cui al capo 34) va determinata nel minimo edittale, in considerazione del contributo offerto dall'imputato per l'accertamento dei fatti, e sulla stessa vanno computati gli aumenti per la continuazione per ogni singolo reato (p.b. per il capo 34 anni 20 di reclusione - $\frac{1}{2}$ ex articolo 8 L. 203/91 = anni 10 di reclusione - $\frac{1}{3}$ ex articolo 62 bis = anni 6 e mesi 8 di reclusione + mesi 4 di reclusione e lire 3.000.000 di multa per il capo 32 + mesi 2 di reclusione e lire 1.000.000 di multa per ciascuno dei capi 33 e 37 = anni 7 e mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Santino Monti

Monti è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1 e 6 dell'imputazione.

Le condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui al capo 6 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 1, in quanto concretano il progetto di realizzazione, a livello associato, dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che le condotte delittuose di spaccio sono state commesse tra il 1984 e il 1987 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Non possono essere riconosciute a Monti le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, operò per alcuni anni in un contesto criminale estremamente pericoloso, dedito al traffico di stupefacente in una vasta area della città di Milano; al dibattimento è, altresì, emerso che l'imputato continuò anche nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* l'attività di depositario dello stupefacente, dimostrando di essere professionalmente dedito a tale traffico. Infine, Monti ha alcuni gravi precedenti penali, anche specifici, che confermano il giudizio di professionalità nell'attività di spaccio. Tali considerazioni sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena.

La recidiva contestata risulta dal certificato penale in atti.

La difesa ha invocato il riconoscimento della continuazione tra i fatti qui accertati e quelli della stessa specie per cui è intervenuta condanna definitiva da parte della Corte d'Appello di Milano il ?? (reato commesso il ??). Ritene la Corte che la richiesta non possa trovare accoglimento atteso il lungo periodo di tempo trascorso tra la condotta associativa per cui si pronuncia la condanna dell'imputato e l'episodio di detenzione di stupefacenti di cui alla citata sentenza. Monti svolse nell'ambito dell'associazione *Flachi* attività di magazziniere dall'inizio del 1984 alla fine del 1985, mentre l'ulteriore episodio per cui è intervenuta condanna definitiva fu commesso ad oltre 5 anni di distanza e in un contesto criminale totalmente diverso. Dopo l'interruzione dei rapporti illeciti con l'associazione *Flachi*, trascorsero molti anni prima che Monti riprendesse l'attività di magazziniere nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*, per cui le due attività delittuose non furono espressione di un unico disegno criminoso di realizzazione in forma associata dell'attività di spaccio di stupefacenti.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la detenzione di ingenti quantitativi di stupefacente di cui al capo 6) può essere fissata in misura intermedia tra i limiti edittali. Visti i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta), la pena base è determinata nella misura di anni 13 di reclusione e lire 20 milioni di multa. Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 1 e 5 milioni di multa per la recidiva e anni 4 di reclusione e lire 5 milioni di multa per il capo 1, tenuto conto della gravità del reato ritenuto in continuazione. Complessivamente la pena va determinata in anni 18 di reclusione e lire 30 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale dedita al narcotraffico si è protratta per oltre

un anno e che fu coinvolto anche nel nuovo sodalizio; Monti si è quindi manifestato persona dedita professionalmente al traffico di stupefacente, in collegamento con organizzazioni di stampo mafioso; tali considerazioni impongono l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Giovanni Mungello

Mungello è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 4, 5, 11 dell'imputazione.

Le condotte delittuose accertate sono unite, a parere della Corte, nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui al capo 4 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 1, in quanto concretano il programma di realizzare a livello associato l'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per affermare la sussistenza del vincolo della continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che tutte le condotte sono state commesse tra il 1982 e il 1987 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione). La condotta delittuosa di detenzione delle armi indicate nel capo 5 fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti e all'imposizione del potere di controllo da parte dell'associazione, individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione.

Il reato di corruzione del brigadiere dei Carabinieri Mario Orlando fu realizzato dal gruppo dirigente dell'associazione per esercitare con la "protezione" delle forze dell'ordine l'attività principale dell'organizzazione e nel progetto di controllo del territorio che già nei primi anni '80 era in via di definizione da parte dell'associazione Flachi, i rapporti con i rappresentanti dell'autorità di pubblica sicurezza rappresentavano esplicazione del medesimo programma criminoso.

Non possono essere riconosciute a Mungello le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, nell'ambito dell'associazione Flachi l'imputato assunse per un lungo periodo funzioni di vertice, ripartendo gli utili alla pari degli altri soci. In definitiva Mungello fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacenti e tale circostanza deve essere valutata in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

La pena base per il reato più grave, quello di cui al capo 1, può essere contenuta nel minimo edittale, tenuto conto dell'entità della stessa e della circostanza che Mungello subì in quegli anni alcuni periodi di carcerazione che ne limitarono il contributo allo sviluppo dell'associazione. La pena base per il reato associativo si determina in anni 20 di reclusione e lire 100 milioni di multa, sulla quale vanno calcolati gli aumenti per l'aggravante di cui al comma 4° articolo 75 L. 685/75 (mesi 6 di reclusione e lire 4 milioni di multa) per la recidiva (mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa) per il capo 4 (anni 1 di reclusione e lire 10 milioni di multa), per il capo 5 (mesi 6 di reclusione e lire 1 milione di multa) per il capo 11 (mesi 6 di reclusione). Complessivamente la pena da infliggere a Mungello è determinata in anni 23 di reclusione e lire 120 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico si è protratta per molti anni in posizione di vertice dell'associazione; Mungello ha così manifestato una

personalità estremamente pericolosa, perché professionalmente dedito a tale attività; per questo si impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Vincenzo Musolino

Musolino è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34 e 158 dell'imputazione, con la recidiva semplice.

La questione di maggior rilievo, nell'affrontare i profili sanzionatori di Musolino, concerne il riconoscimento allo stesso dell'attenuante speciale di cui all'articolo 8 L. 203/91. Il difensore ha invocato l'applicazione di detta circostanza, deducendo che il contributo offerto dal proprio assistito ai fini della ricostruzione dei fatti qui giudicati avrebbe legittimato sia l'attenuante di cui al comma 7 dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, sia la speciale attenuante relativa alle associazioni mafiose. Sulla prima richiesta si richiamano le considerazioni esposte in via generale nel paragrafo che precede, soggiungendo che la condotta collaborativa di Musolino non ha consentito di realizzare il presupposto delle attenuanti; invero, quanto al capo 34 le dichiarazioni di Musolino sono intervenute quando il quadro probatorio nei confronti dei partecipi dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* qui giudicati era già consolidato, per cui il contributo di detto collaboratore non ha assicurato alcuna prova significativa a carico di costoro (né ha sottratto all'associazione, da tempo sciolta, risorse decisive per la commissione dei reati).

Quanto all'attenuante di cui all'articolo 8 L. 203/91, le indicazioni fornite da Musolino non hanno concretato quel "contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti giudicati" (già definiti nella loro dinamica quando è intervenuta la sua collaborazione processuale) indispensabile per il riconoscimento dell'invocata attenuante.

Musolino è indubbiamente meritevole delle attenuanti generiche, atteso che la sua confessione è stata incondizionata e ha coinvolto senza reticenze tutti i complici delle attività delittuose. L'atteggiamento dell'imputato ha dimostrato, a parere della Corte, la rottura netta dei suoi rapporti con i sodalizi criminali di appartenenza e costituisce un indice decisivo per una valutazione positiva della personalità dell'imputato. Tale circostanza si ritiene prevalente rispetto ad altri profili delle condotte accertate che indurrebbero ad esprimere un giudizio di pericolosità sociale. Si vuol dire che a fronte della gravità oggettiva dei reati accertati la Corte ritiene di valorizzare l'atteggiamento processuale dell'imputato, riconoscendogli il merito dell'allontanamento fattivo dagli ambienti criminali a cui è per molti anni appartenuto. Per le esposte ragioni le attenuanti generiche si riconoscono in un giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva.

Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Musolino operò con funzioni organizzative; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) può essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione del ruolo subordinato assunto dall'imputato rispetto ai vertici del sodalizio e il suo

comportamento processuale; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa), la pena base è determinata in anni 10 di reclusione, su cui va operata la riduzione di anni 3 per le attenuanti generiche e l'aumento di un anno (più consistente in considerazione del ruolo di organizzatore assunto nel sodalizio mafioso) per il capo 158 (p.b. anni 10 di reclusione - anni 3 di reclusione ex articolo 62 bis c.p.= anni 7 di reclusione + anni 1 in continuazione per il capo 158 = anni 8 di reclusione).

La pena complessiva da applicare a Musolino è determinata in anni 8 di reclusione.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Alessandro Nania

Nania è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34 e 158 dell'imputazione.

Le due condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Nania operò con un ruolo di secondo piano; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso.

Non possono essere riconosciute a Nania le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, operò per alcuni anni in due contesti criminali estremamente pericolosi, che realizzarono numerosi omicidi in attuazione del progetto di controllo del territorio; in quell'ambito Nania assunse funzioni di secondo piano, ma comunque indispensabili per la vita delle organizzazioni criminali (e anche di una certa gravità, come l'episodio che condusse all'omicidio di Paolo Cirnigliaro); si richiama, in particolare, l'attività di presidio dei locali lecchesi di Franco Coco-Trovato, cui Nania era addetto. Tali considerazioni sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena.

La difesa ha invocato il riconoscimento della diminuzione per la scelta del rito abbreviato compiuta dall'imputato in sede di udienza preliminare; ritiene la Corte che la valutazione di non decidibilità allo stato degli atti fosse giustificata e abbia trovato conferma nello sviluppo dell'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale sono state acquisite nuove circostanze di prova che hanno consentito di accertare compiutamente la sussistenza dei reati ascritti a Nania; in particolare, le attività di partecipazione ai due reati associativi contestati è stata oggetto di significativi approfondimenti (che apparivano necessari anche al termine delle indagini preliminari) durante tutta l'istruttoria dibattimentale.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) non può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale (quindi, deve essere superiore a quella dei fratelli Marinaro), in considerazione del coinvolgimento di Nania in tutte le attività del sodalizio, pur in posizione secondaria rispetto al vertice; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 16 di reclusione (anni 15 di reclusione + anni di reclusione per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 1 di

reclusione per la recidiva e in anni 1 di reclusione per il capo 158. Complessivamente la pena va determinata in anni 18 di reclusione.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali si è protratta per molti anni, con modalità continuativa ancorché secondarie; Nania ha così manifestato, oltre ad una concreta pericolosità per le condotte materialmente realizzate, un'adesione ai valori della subcultura criminale propria dell'associazione di stampo mafioso, circostanze che impongono l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Santino Nardi

Nardi è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 83 e 159 dell'imputazione, mentre è stato assolto dalla contestazione associativa di cui al capo 34.

I due reati non possono essere uniti nel vincolo della continuazione, attesa l'eterogeneità delle condotte delittuose, il periodo di commissione delle stesse (ad oltre un anno e mezzo di distanza l'una dall'altra), la diversità dei contesti di realizzazione; tali circostanze escludono la sussistenza di un unico disegno criminoso che ricollegli i fatti accertati.

Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, operò per alcuni anni in collegamento con un contesto criminale estremamente pericoloso, dal quale si approvvigionò di stupefacenti anche per assicurarsi nel territorio ove operava una sorta di "protezione"; inoltre, l'imputato ha alcuni significativi precedenti penali, indice di una personalità dedita alla commissione di delitti. Tali considerazioni sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena.

Il reato di cui al capo 83 deve essere sanzionato con una pena limitata nel minimo edittale dell'articolo 73, comma 1° D.P.R. 309/90, in quanto i quantitativi di stupefacente acquistati dal gruppo Ventura, pur consistenti, non furono mai superiori a qualche etto; sulla p.b. devono essere computati gli aumenti per la recidiva, accertata in base alle risultanze del certificato penale, e per la continuazione interna all'imputazione. Così la pena di anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa deve essere aumentata di mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa per la recidiva e anni 1 di reclusione e lire 10 milioni per la continuazione, determinandosi la pena per il capo 83 in anni 9 e mesi 6 di reclusione e lire 65 milioni di multa.

La pena per il capo 159 deve essere determinata nell'arresto, considerato che la detenzione di 7 cartucce cal 7,65 si inserisce in un contesto di criminalità in cui l'uso delle armi era abituale, anche se limitata in una misura prossima al minimo edittale, per l'esiguità del numero di cartucce detenute; così la p.b. si determina in mesi 1 e giorni 15 di arresto, aumentata a mesi 2 di arresto per la recidiva.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Pasquale Nicoscia

Nicoscia è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 34 dell'imputazione.

Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario,

l'imputato, operò per alcuni anni in un contesto criminale estremamente pericoloso, che realizzò numerosi omicidi in attuazione del progetto di controllo del territorio; in quell'ambito Nicoscia assunse funzioni di primo piano soprattutto quando terminò un lungo periodo di detenzione; inoltre, l'imputato ha numerosi e gravi precedenti penali, indice di una personalità dedita alla commissione di delitti. Tali considerazioni sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena.

La difesa ha domandato l'affermazione dei principi sulla continuazione in relazione ad un fatto delittuoso che determinò l'arresto di Nicoscia il 19.12.89, deducendo che agli atti sarebbe stata prodotta e acquisita la relativa sentenza. L'indicazione generica di una sentenza (di cui non è identificata l'autorità emittente né la data) non consente di valutare positivamente la richiesta di applicazione del regime di continuazione tra il fatto qui accertato e quello (non individuato) che determinò l'arresto indicato nelle conclusioni. Si osserva che dal certificato penale di Nicoscia non risulta alcuna condanna per violazione della disciplina sugli stupefacenti, per cui è difficile ipotizzare un vincolo di continuazione tra il reato associativo qui accertato e i fatti per cui l'imputato ha riportato condanne definitive ??

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato di partecipazione all'associazione di cui al capo 34 deve essere contenuta in misura prossima al minimo edittale in considerazione del limitato periodo di partecipazione alle attività del sodalizio; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa), la pena è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 14 di reclusione (anni 13 di reclusione + anni 1 di reclusione per l'aggravante). L'aumento sulla stessa va determinato in anni 1 di reclusione per la recidiva. Complessivamente la pena va determinata in anni 15 di reclusione.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione di cui al capo 34 si caratterizzò come breve ma intensa, atteso che, secondo le indicazioni di alcuni collaboratori, Nicoscia era persona che poteva discutere alla pari con Franco Coco-Trovato; l'imputato, pur non essendo stato accusato di appartenere all'associazione mafiosa, è stato indicato come affiliato alla 'ndrangheta e in effetti ha manifestato, oltre ad una concreta pericolosità per le condotte materialmente realizzate, un'adesione ai valori della subcultura criminale propria dell'associazione di stampo mafioso (si richiamano le dichiarazioni fornite da Fuscaldo, Pace, Schettini sull'appartenenza alla 'ndrangheta e sui rapporti con Franco Coco-Trovato), circostanze che impongono l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Vincenzo Orizzonte vedi Lorusso

Salvatore Pace

Pace è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 8, 34, 35, 36, 37, 125, 158, 40, 41, 46, 47, 48, 56, 57, 188 dell'imputazione con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Il trattamento sanzionatorio nei confronti di Pace dovrà essere determinato in relazione a quei reati o gruppi di reati da considerarsi commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; ma prima di procedere a tale verifica, deve valutarsi la concedibilità all'imputato delle attenuanti indicate nel paragrafo appena concluso. Sul punto non appaiono necessarie

molte considerazioni, in quanto il contributo di conoscenze offerto da Pace nell'ambito di questo dibattito è stato diffusamente illustrato in tutta la sentenza. Si richiama, in particolare, il capitolo 2, ove, nel valutare l'attendibilità intrinseca del collaboratore, si sono rievocate le molteplici indicazioni probatorie fornite; tali dichiarazioni rappresentano indubbiamente "un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi", per cui legittimano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 8 L. 203/91.

Con riferimento alle attenuanti generiche, l'atteggiamento processuale di Pace, pienamente collaborativo nella puntuale ricostruzione delle proprie e delle altrui responsabilità, non può far dubitare della rottura di qualsiasi legame con gli ambienti criminali di appartenenza e tale profilo soggettivo assume rilievo prevalente rispetto alla gravità oggettiva delle condotte accertate a carico dell'imputato. Le attenuanti si applicano in un giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva.

Le condotte realizzate nell'ambito delle associazioni finalizzate al narcotraffico di cui ai capi 1 e 34 sono espressione della medesima decisione assunta dall'imputato di esercitare attività di traffico di stupefacenti in forma associata. Nel passaggio dall'una all'altra organizzazione criminale l'imputato, pur consapevole della diversità di sodalizio nel cui ambito operava, continuò a svolgere la stessa attività delittuosa (cioè spacciare stupefacenti nella zona dei quartieri Comasina e Bruzzano) senza soluzione di continuità. La concreta partecipazione alle due associazioni delineate nei capitoli 4 e 7 della sentenza si manifestò secondo il medesimo programma delittuoso del partecipe. Richiamati i principi espressi nel paragrafo 1 di questo capitolo, deve affermarsi la sussistenza di un unico reato continuato nelle condotte associative di cui ai capi 1 e 34. I reati ascritti ai capi 8, 35, 36, 37, 125 riguardano tutti l'attività di spaccio di stupefacenti e di detenzione di armi nell'ambito delle associazioni *Flachi* e *Flachi-Trovato-Schettini* e vanno ritenuti uniti nel vincolo della continuazione perché esplicazione del medesimo disegno criminoso di esercitare in via continuativa il traffico illecito attraverso le forme associate delineate in questo processo. L'omogeneità delle condotte delittuose (aventi ad oggetto l'approvvigionamento e la fornitura di stupefacente, oltretutto la detenzione delle armi in dotazione del sodalizio) e l'epoca in cui furono commesse (tra il 1989 e il 1992) confermano l'unitarietà del progetto criminoso di realizzazione delle stesse. Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Pace operò con funzioni organizzative; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso. Le estorsioni di cui ai capi 73 e 74 vanno ritenute esplicazione dell'appartenenza all'associazione mafiosa di cui al capo 158. Con riferimento a questo gruppo di reati, deve essere riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'articolo 8. La pena base per il reato più grave (da ritenersi quello di cui al capo 34) va determinata nel minimo edittale, in considerazione del contributo offerto dall'imputato per l'accertamento dei fatti, e sulla stessa vanno computati gli aumenti per la continuazione per ogni singolo reato (p.b. per il capo 34 anni 20 di reclusione - ½ ex articolo 8 L. 203/91 = anni 10 di reclusione - 1/3 ex articolo 62 bis = anni 6 e mesi 8 di reclusione + mesi 4 di reclusione per il capo 158 +

mesi 1 di reclusione e lire 1.000.000 di multa per ciascuno dei capi 1, 35, 36, 37 + mesi 1 di reclusione e lire 500.000 di multa per ciascuno dei capi 8 e 125 = anni 7 e mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa).

Per i reati di cui ai capi 40 e 41 dell'imputazione deve affermarsi la sussistenza del vincolo della continuazione, atteso che le condotte di detenzione e porto di armi furono commessi per la realizzazione dell'omicidio di Walter Strambi. Si riconoscono sia l'attenuante speciale di cui all'articolo 8, sia le attenuanti generiche, in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva. La p.b. per il reato di omicidio è determinata nel minimo edittale, in considerazione dell'intervenuta collaborazione processuale e sulla stessa vanno computate le diminuzioni per l'attenuante speciale e per le attenuanti generiche (p.b. anni 12 di reclusione per l'applicazione dell'articolo 8 L. 203/91 - 1/3 ex articolo 62 bis. c.p.= anni 8 di reclusione + mesi 2 di reclusione e lire 500.00 di multa per il capo 41 = anni 8 e mesi 2 di reclusione e lire 500.000 di multa).

Per i reati di cui ai capi 46, 47, 48, 56, 57, 188 dell'imputazione deve affermarsi la sussistenza del vincolo della continuazione, atteso che gli omicidi di Ciro Batti, Rosalinda Traditi e l'agguato a Rettura furono commessi nell'ambito della guerra contro il gruppo Batti e per le considerazioni esposte nel paragrafo precedente si reputano uniti nel vincolo della continuazione. Si riconoscono sia l'attenuante speciale di cui all'articolo 8, sia le attenuanti generiche, in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva. La p.b. per il reato di omicidio è determinata nel minimo edittale, in considerazione dell'intervenuta collaborazione processuale e sulla stessa vanno computate le diminuzioni per l'attenuante speciale e per le attenuanti generiche nonché gli aumenti per la continuazione (per il reato di cui al capo 46 p.b. anni 12 di reclusione per l'applicazione dell'articolo 8 L. 203/91 - 1/3 ex articolo 62 bis. c.p.= anni 8 di reclusione + 7 mesi di reclusione per il capo 56 + 2 mese di reclusione e lire 600.000 di multa per il capo 188 + 1 mese di reclusione e lire 450.000 per ciascuno dei capi 47 e 57 + 1 mese di reclusione per il capo 48 = anni 9 di reclusione e lire 1.500.000 di multa).

La pena complessiva da applicare a Pace in relazione ai reati per cui è intervenuta condanna è di anni 24 e mesi 8 di reclusione e lire 7 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Violando Palella

Palella è stato ritenuto responsabile del delitto ascrittogli al capo 85 dell'imputazione.

Ritiene la Corte che, nonostante i precedenti penali specifici che giustificano la contestata recidiva, a Palella possano essere concesse le circostanze attenuanti generiche in considerazione della modesta entità dello stupefacente ceduto. Deve rilevarsi in proposito che le attenuanti previste dall'articolo 62 bis c.p. possono essere riconosciute anche valutando prioritariamente il fatto accertato e, quindi, ritenendo la modesta pericolosità oggettiva dello stesso prevalente rispetto alla personalità dell'imputato. Tali circostanze si considerano prevalenti sulla recidiva.

La difesa ha invocato il riconoscimento della continuazione tra i fatti qui accertati e quelli della stessa specie per cui è intervenuta condanna definitiva da parte della Corte d'Appello di Milano il 9.1.92 (reato commesso il 17.3.88). Ritiene la Corte che la richiesta non possa trovare accoglimento atteso il lungo periodo di tempo trascorso tra la condotta di detenzione di stupefacenti per cui si pronuncia la condanna dell'imputato e l'episodio di

detenzione di stupefacenti di cui alla citata sentenza. Palella è stato condannato per l'attività di spaccio di stupefacenti ceduti al gruppo Ventura nel novembre 1991 mentre l'ulteriore episodio per cui è intervenuta condanna definitiva fu commesso nel 1988, ad oltre 3 anni di distanza e in un contesto criminale diverso rispetto a quello accertato; le uniche circostanze desumibili dall'indicazione contenuta nel certificato penale (cioè il periodo trascorso tra i due episodi delittuosi) non consentono neanche di prospettare che gli stessi siano espressione di un unico disegno criminoso, riguardando contesti diversi di esercizio del traffico di stupefacenti.

La pena da infliggere può essere determinata nel minimo edittale, sempre in relazione all'oggettività della condotta. Palella va condannato alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione e lire 34 milioni di multa (p.b. anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa - anni 2 e mesi 8 di reclusione e lire 16 milioni di multa).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Maurizio Pancia

Pancia è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 115, 116, 121, 122, 123, 126, 132, 162 dell'imputazione

Si osserva innanzi tutto che non possono riconoscersi all'imputato le attenuanti generiche, tenuto conto del protrarsi per molti anni dell'attività criminosa nell'ambito degli stupefacenti, della gravità delle condotte accertate, dell'insussistenza di qualsiasi ragione che legittimi un tale riconoscimento.

Tutti i reati contestati e accertati si reputano uniti nella continuazione, atteso che sono stati commessi nell'ambito dell'attività di spaccio di stupefacenti gestita essenzialmente da Di Donato, rispetto alla quale Pancia aveva un ruolo di mero esecutore; tale circostanza, oltre alla contestualità delle condotte delittuose (pur protrattesi per molti anni) induce a ritenere che l'imputato avesse un unico disegno criminoso connesso allo spaccio di stupefacenti.

Il reato più grave è quello contestato al capo 132 dell'imputazione, in considerazione dell'ingentissimo quantitativo di stupefacenti detenuto per la lavorazione. La sussistenza delle aggravanti contestate in tutti i capi d'imputazione deve incontestabilmente affermarsi; quanto al capo 115 e 132, i quantitativi sono oggettivamente ingenti, secondo i criteri enunciati nella parte generale della sentenza e le persone coinvolte in quegli episodi erano almeno di tre (nel capo 115 Annacondia, Di Donato e Pancia, nel capo 132 Sabatino, Di Donato e Pancia, oltre a molti membri del gruppo Paviglianiti).

La pena deve essere determinata in anni 18 di reclusione e lire 74 milioni di multa, partendo da una pena base contenuta nel minimo edittale, in considerazione della gravità della stessa e del ruolo subordinato assunto da Pancia nell'attività accertata, con due lievi aumenti per l'aggravante di cui al comma 6° articolo 73 D.P.R. 309/90 e per la recidiva, risultante dal certificato penale e un consistente aumento per la continuazione per gli ulteriori episodi accertati (p.b. anni 12 di reclusione e lire 50 milioni di multa + mesi 6 di reclusione e lire 2 milioni di multa per l'aggravante dell'articolo 73, comma 6° D.P.R. 309/90 + mesi 6 di reclusione e lire 2 milioni di multa per la recidiva + anni 5 e lire 20 milioni di multa per la continuazione in relazione agli ulteriori episodi di detenzione e cessione di stupefacenti contestati e accertati

Per quanto concerne il capo 162 deve ovviamente escludersi la sussistenza del vincolo della continuazione con gli episodi di stupefacenti. Per detto reato la pena ritenuta congrua e

di anni 2 e mesi 1 di reclusione e lire 1.100.000 di multa (p.b. anni 2 e lire 1 milione di multa + mesi 1 di reclusione e lire 100.000 di multa per la recidiva).

La pena complessiva a carico di Pancia è determinata in anni 20, mesi 1 di reclusione e lire 75.100.000 di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che ha per molti anni svolto l'attività di corriere di ingenti quantitativi di stupefacente, per conto di trafficanti collegati con organizzazioni criminali pericolosissime; per tali ragioni, per viene imposta a Pancia la misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Giorgio Paolati

Paolati è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, come mero partecipe dell'associazione, 146 e 147 dell'imputazione, mentre è stato assolto dal reato di cui al capo 4 per non aver commesso il fatto.

Si osserva innanzi tutto che non possono riconoscersi all'imputato le attenuanti generiche, tenuto conto del protrarsi per molti anni dell'attività criminosa nell'ambito degli stupefacenti (la partecipazione all'associazione Flachi risale al 1980-1981 e i reati di cui ai capi 146 e 147 al 1990 e al 1991, ma altri collaboratori hanno indicato Paolati come partecipe dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* nella seconda metà degli anni '80), della gravità delle condotte accertate, dell'insussistenza di qualsiasi ragione che legittimi un tale riconoscimento.

Quanto al capo 1 dell'imputazione, la pena base per il reato può determinarsi in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del periodo limitato di partecipazione al sodalizio criminale e così la pena di anni 8 di reclusione e lire 20 milioni di multa deve essere aumentata per l'aggravante di cui al comma 4° articolo 75 L. 685/75 (mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa) e per la recidiva (risultante dal certificato penale) di mesi r di reclusione e lire 2 milioni di multa, per un totale di anni 9 di reclusione e lire 25 milioni di multa.

I capi 146 e 147 devono ritenersi uniti nel vincolo della continuazione tenuto conto dell'omogeneità delle condotte delittuose, dell'unicità del contesto temporale e delle modalità delle stesse (cessione a Michele Di Donato); tali circostanze inducono a ritenere che quell'attività fosse espressione di un unico programma criminoso di trafficare in stupefacenti.

In ordine al trattamento sanzionatorio, deve limitarsi nel minimo edittale la p.b per il reato di cui al capo 147 (più grave in considerazione dell'entità dello stupefacente detenuto), perché non è stato possibile accertare la qualità della sostanza, né l'effettiva disponibilità del quantitativo indicato nel capo d'imputazione; così sulla p.b. di anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa va disposto l'aumento di mesi 4 di reclusione e lire 3 milioni per la recidiva e di mesi 8 di reclusione e lire 7 milioni di continuazione per il capo 146.

La pena complessiva da applicare a Paolati è determinata, ex articolo 73 c.p., in anni 18 di reclusione e lire 85 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nel traffico di stupefacenti non fu limitata all'ambito associativo di cui al capo 1, ma

proseguì negli anni con la partecipazione alle attività del nuovo sodalizio *Flachi-Trovato-Schettini* e ancora nel 1990 e 1991 l'imputato era professionalmente dedito a tale attività illecita; tali circostanze, unite ai precedenti penali anche specifici risultanti dal certificato penale, impongono l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Nicola Papeo

Papeo è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 134 dell'imputazione.

Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, nell'ambito dell'associazione Rizzi, l'imputato assunse per un almeno un anno il ruolo di corriere dell'associazione, nonché persona di fiducia di Michele Rizzi (con il quale collaborò anche in attività collaterali allo spaccio di stupefacenti). In definitiva Papeo (gravato da alcuni precedenti penali per reati di bancarotta fraudolenta e reati minori) fu a lungo professionalmente dedito allo spaccio di stupefacenti e tale circostanza deve essere valutata in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

La pena base per il reato accertato può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale tenuto conto del ruolo subordinato assunto da Papeo rispetto al vertice del sodalizio nella gestione dell'attività di spaccio. La pena per il reato di cui al capo 134 si determina in anni 11 e mesi 6 di reclusione, sulla quale va calcolato l'aumento per la recidiva (accertata in base alle risultanze del certificato penale) nella misura di mesi 6 di reclusione. Complessivamente la pena da infliggere a Papeo è determinata in anni 12 di reclusione.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico, contigua a sodalizi di stampo mafioso, si è protratta per oltre un anno; Papeo ha così manifestato una personalità estremamente pericolosa, perché professionalmente dedito a tale attività; per questo si impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Luigi Parente

Luigi Parente è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 37, mentre è stato assolto dall'imputazione associativa di cui al capo 34.

Si osserva innanzi tutto che non possono riconoscersi all'imputato le attenuanti generiche, tenuto conto del protrarsi per molti anni dell'attività criminosa nell'ambito degli stupefacenti (numerosi collaboratori lo hanno indicato come dedito a tali attività nei quartieri Comasina e Bruzzano e ha precedenti penali per violazione della disciplina sugli stupefacenti per fatti commessi nel luglio 1981 - condanna alla pena di anni 14 di reclusione oltre alla multa - e nel dicembre 1992 - condanna alla pena di anni 8 di reclusione oltre alla multa), della gravità delle condotte accertate, dell'insussistenza di qualsiasi ragione che legittimi un tale riconoscimento. I richiamati precedenti penali sono l'indice di una professionalità nell'attività di spaccio ostativa all'invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

La p.b. per il reato di cui al capo 37 deve essere contenuta nel minimo edittale, perché non sono emersi elementi che definiscano l'entità dello stupefacente trattato nell'attività di spaccio accertata; così la p.b. di anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa deve essere aumentata di anni 1 di reclusione e 10 milioni di multa per la recidiva e di anni 1 di reclusione

e 10 milioni di multa per la continuazione interna e, quindi determinata in anni 10 di reclusione e lire 70 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività traffico di stupefacenti, contigua a sodalizi di stampo mafioso, si è protratta per molti anni; Luigi Lombardi ha così manifestato una personalità estremamente pericolosa, perché professionalmente dedito a tale attività (come confermano i precedenti penali specifici); per questo si impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Umberto Parente

Umberto Parente è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 7, 34 e 37 dell'imputazione,.

Tutti i fatti accertati si considerano uniti nel vincolo della continuazione. Le condotte realizzate nell'ambito delle associazioni finalizzate al narcotraffico di cui ai capi 1 e 34 sono espressione della medesima decisione assunta dall'imputato di esercitare attività di traffico di stupefacenti in forma associata. Nel passaggio dall'una all'altra organizzazione criminale l'imputato, pur consapevole della diversità di sodalizio nel cui ambito operava, proseguì, senza soluzione di continuità, a svolgere la stessa attività delittuosa (cioè spacciare stupefacenti nella zona dei quartieri Comasina e Bruzzano). La concreta partecipazione alle due associazioni delineate nei capitoli 4 e 7 della sentenza si manifestò secondo il medesimo programma delittuoso del partecipe. Richiamati i principi espressi nel paragrafo 1 di questo capitolo, deve affermarsi la sussistenza di un unico reato continuato nelle condotte associative di cui ai capi 1 e 34; analoga soluzione deve affermarsi con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente, attuate nei richiamati ambiti associativi (capi 7 e 37 dell'imputazione) secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo.

Non possono essere riconosciute a Umberto Parente le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha numerosi precedenti penali, anche specifici, e nell'ambito delle associazioni Flachi e *Flachi-Trovato-Schettini* assunse per molti anni una funzione non di vertice ma neanche meramente esecutiva, essendo addetto al rifornimento dei livelli medio-bassi della rete di spaccio. In definitiva, Umberto Parente fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacente e tale circostanza, unita alla valutazione dei precedenti anche specifici risultanti dal certificato penale, deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del ruolo assunto dall'imputato nell'ambito di tale associazione; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa, tipiche di un membro di secondo piano dei sodalizi criminali), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 13 di reclusione (p.b. anni 12 e mesi 6 di reclusione + mesi 6 di reclusione per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 1 di reclusione per la recidiva, in un più consistente aumento di anni 3 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per

il capo 1, in un aumento di anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa per il capo 7 e in un aumento di anni 1 di reclusione e 5 milioni di lire di multa per il capo 37. Complessivamente la pena va determinata in anni 19 di reclusione e lire 20 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali finalizzate al narcotraffico si è protratta per molti anni, in posizione subordinata ai vertici delle stesse ma non meramente esecutiva; Umberto Parente ha così manifestato una personalità professionalmente dedicata a tale attività, che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Antonio Passaro

Passaro è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 32, 33, 34, 37 e 177 dell'imputazione.

Tutti i fatti accertati si considerano uniti nel vincolo della continuazione. Le condotte realizzate nell'ambito delle associazioni finalizzate al narcotraffico di cui ai capi 32 e 34 sono espressione della medesima decisione assunta dall'imputato di esercitare attività di traffico di stupefacenti in forma associata. Nel passaggio dall'una all'altra organizzazione criminale l'imputato, pur consapevole della diversità di sodalizio nel cui ambito operava, continuò a svolgere la stessa attività delittuosa (cioè spacciare stupefacenti nella zona di via Novate) senza soluzione di continuità. La concreta partecipazione alle due associazioni delineate nei capitoli 6 e 7 della sentenza si manifestò secondo il medesimo programma delittuoso del partecipe. Richiamati i principi espressi nel paragrafo 1 di questo capitolo, deve affermarsi la sussistenza di un unico reato continuato nelle condotte associative di cui ai capi 32 e 34; analoga soluzione deve affermarsi con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente, attuate nei richiamati ambiti associativi (capi 33 e 37 dell'imputazione) secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo. Con riferimento al reato di cui al capo 177, tale condotta delittuosa fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo Batti, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti e al controllo della zona di via Novate individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione.

Non possono essere riconosciute a Passaro le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha numerosi precedenti penali e nell'ambito dell'associazione Batti assunse per molti anni una funzione organizzativa, quale capo squadra addetto al controllo del traffico. In definitiva Passaro fu per molti anni professionalmente dedicato allo spaccio di stupefacente e tale circostanza, unita alla valutazione dei precedenti risultanti dal certificato penale, deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio. Le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale non rappresentano una confessione dei fatti contestatigli (e accertati sulla base degli elementi di prova già illustrati). Passaro ha infatti ammesso soltanto di aver detenuto e spacciato stupefacenti ma secondo modalità decisamente meno pericolose di quelle accertate; l'imputato ha negato la veridicità delle accuse (ben più gravi) mossegli nel corso del dibattimento, escludendo anche la sussistenza di un'organizzazione dedicata al narcotraffico operante nella zona di via Novate. Pertanto, le attenuanti generiche non possono essergli riconosciute sulla base della dedotta

MDCLI

ammissione dei fatti (che comunque, sarebbe avvenuta quando gli elementi di prova a suo carico erano incontestabili).

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione con qualifica di organizzatore all'associazione di cui al capo 32) può essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione dell'entità della stessa e del ruolo, comunque subordinato rispetto ai capi del sodalizio, assunto dall'imputato in quel contesto; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa), la pena base è determinata nella misura di anni 20 di reclusione e lire 100 milioni di multa. Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa per l'aggravante di cui al comma 4° articolo 75 L. 685/75, in mesi 6 di reclusione e lire 8 milioni di multa per la recidiva, in anni 1 di reclusione e 15 milioni di lire di multa per il capo 33, in anni 1 di reclusione per il capo 34, in anni 1 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per il capo 37, in anni 1 di reclusione e lire 2 milioni di multa per il capo 177. Complessivamente la pena va determinata in anni 25 di reclusione e lire 140 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali finalizzate al narcotraffico si è protratta per molti anni, e per un lungo periodo in posizione di rilievo nell'ambito del sodalizio Batti; Passaro ha così manifestato una personalità professionalmente dedicata a tale attività, che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Giuseppe Paviglianiti

Giuseppe Paviglianiti è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 101 dell'imputazione.

La posizione dell'imputato fu indubbiamente secondaria nell'ambito del sodalizio criminale di cui fu partecipe, ma la pericolosità dell'organizzazione deve essere valutata come circostanza prevalente per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche. Invero, se anche Giuseppe Paviglianiti non partecipò alla gestione del traffico degli stupefacenti riconducibile essenzialmente ai fratelli Domenico e Santo, il suo ruolo fu fondamentale per la vita dell'associazione, in quanto persona sempre disponibile presso i locali di ritrovo del gruppo, per prendere in consegna il denaro versato dai clienti e per mettere in collegamento questi ultimi con i capi dell'associazione; se si considera che l'organizzazione Paviglianiti era interna allo schieramento 'ndranghetista operante in Lombardia secondo modalità tipicamente mafiose, deve concludersi che la pericolosità di detta organizzazione fu tale da impedire un giudizio favorevole con riferimento all'applicazione delle invocate attenuanti.

Le considerazioni fin qui esposte legittimano la determinazione di una pena per il reato accertato prossima al minimo edittale, per il ruolo secondario assunto da Giuseppe Paviglianiti nell'ambito associativo. Così la p.b. di anni 12 e mesi 6 di reclusione va aumentata di mesi 6 di reclusione per l'aggravante di cui all'articolo 74, comma 3° D.P.R. 309/90.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che il sodalizio di appartenenza era legato con organizzazioni criminali di stampo mafioso, di cui i fratelli erano pienamente partecipi; tale coinvolgimento è indice di pericolosità sociale e impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Settimo Paviglianiti

Settimo Paviglianiti è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 101 dell'imputazione.

La posizione dell'imputato fu indubbiamente secondaria nell'ambito del sodalizio criminale di cui fu partecipe, ma la pericolosità dell'organizzazione deve essere valutata come circostanza prevalente per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche. Invero, se anche Settimo Paviglianiti non partecipò alla gestione del traffico degli stupefacenti riconducibile essenzialmente ai fratelli Domenico e Santo, il suo ruolo fu fondamentale per la vita dell'associazione, in quanto persona sempre disponibile presso i locali di ritrovo del gruppo, per prendere in consegna il denaro versato dai clienti e per mettere in collegamento questi ultimi con i capi dell'associazione; se si considera che l'organizzazione Paviglianiti era interna allo schieramento 'ndranghetista operante in Lombardia secondo modalità tipicamente mafiose, deve concludersi che la pericolosità di detta organizzazione fu tale da impedire un giudizio favorevole con riferimento all'applicazione delle invocate attenuanti.

Le considerazioni fin qui esposte legittimano la determinazione di una pena per il reato accertato prossima al minimo edittale, per il ruolo secondario assunto da Settimo Paviglianiti nell'ambito associativo. Così la p.b. di anni 12 e mesi 6 di reclusione va aumentata di mesi 6 di reclusione per l'aggravante di cui all'articolo 74, comma 3° D.P.R. 309/90.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che il sodalizio di appartenenza era legato con organizzazioni criminali di stampo mafioso, di cui i fratelli erano pienamente partecipi; tale coinvolgimento è indice di pericolosità sociale e impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Cafer Polat

Polat è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 68 dell'imputazione.

Non possono essergli concesse le attenuanti generiche, in considerazione della estrema gravità del fatto accertato (l'importazione di quasi 100 chili di eroina) e i precedenti penali specifici risultanti dal certificato penale e dalla sentenza prodotta dal pm all'udienza del 19.11.96 (condanna alla pena di anni 22 di reclusione e lire 150 milioni di multa per partecipazione, in qualità di organizzatore, ad un'associazione finalizzata al narcotraffico). Polat è stato, in definitiva, una persona professionalmente dedita al traffico internazionale di stupefacenti.

La pena per la condotta di cui al capo 68 deve essere adeguata alla gravità del fatto e così determinata in anni 16 di reclusione e lire 160 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che esercitò per molti anni attività di trafficante internazionale di stupefacenti in collegamento con

organizzazioni di stampo mafioso; tale circostanza è indice di pericolosità sociale e impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Francesco Ponissa

Ponissa è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 86 dell'imputazione, mentre è stato assolto dai reati associativi di cui ai capi 34 e 158.

Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione. Nel valutare il regime sanzionatorio dell'imputato, non può ignorarsi che a suo carico è stata elevata l'accusa di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e ad associazione mafiosa, ritenuta da questa Corte non pienamente provata; quel che è stato accertato in questo processo è il collegamento dell'imputato con quei sodalizi criminali. Tale circostanza conferma la non concedibilità a Ponissa delle circostanze generiche.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la pena per il reato di cui al capo 86 può essere contenuta nel minimo edittale, tenuto conto del mancato accertamento sull'effettivo quantitativo e sulla qualità della cocaina ceduta da Borraccia e così determinata in anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Renato Praticò

Praticò è stato ritenuto responsabile del reato associativo ascrittogli al capo 34.

Non possono essergli concesse le attenuanti generiche, tenuto conto della gravità del sodalizio criminale di appartenenza (presente in una vasta area del territorio lombardo, ove gestì per molti anni in esclusiva il traffico di stupefacenti) e della specifica condotta di partecipazione di Praticò, appartenente alle forze di polizia addette alla repressione di quei fenomeni criminali nei quali lo stesso imputato era coinvolto. Si tenga conto che la sua partecipazione all'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini* si concretò nell'episodio di favoreggiamento accertato con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 14 aprile 1994 e avente ad oggetto l'aiuto prestato ad uno dei capi assoluti del sodalizio, latitante perché accusato di un omicidio. Tali circostanze escludono la concedibilità delle attenuanti generiche.

Ritiene la Corte che lo specifico episodio di favoreggiamento già giudicato con sentenza definitiva debba essere valutato in continuazione con il reato associativo qui esaminato; invero, il ruolo di partecipazione al sodalizio da parte di Praticò si doveva concretare proprio nella realizzazione di condotte tipiche di una persona insospettabile perché appartenente alle forze di polizia. Tale considerazione induce a ritenere che la condotta di favoreggiamento sia espressione del medesimo programma criminoso dell'adesione dell'imputato all'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

In ordine al trattamento sanzionatorio, si ritiene che la p.b. per il capo 34 possa essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione delle modalità di partecipazione all'associazione, sicuramente secondarie rispetto alla gestione diretta del traffico di stupefacenti. Sulla pena di anni 12 di reclusione devono essere computati gli aumenti per l'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90 (mesi 6 di reclusione), per l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 9 c.p. (anni 1 e mesi 6 di reclusione) e, infine, per il reato giudicato con la sentenza citata (anni 1 di reclusione). Complessivamente la pena da infliggere a Praticò è determinata in anni 15 di reclusione.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che il sodalizio di appartenenza era legato con organizzazioni criminali di stampo mafioso; tale coinvolgimento è indice di pericolosità sociale e impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Nicola Pullano

Pullano è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 96.

Non possono essergli concesse le attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti accertati a suo carico. Si osserva che la detenzione delle armi comuni e da guerra da parte degli imputati di cui al capo 96 era finalizzata alla realizzazione di un agguato omicidiario nei confronti di Pasquale Nicoscia. La vicenda si inserisce nell'ambito definito come seconda guerra di 'ndrangheta, che contrappose il gruppo Maesano (di cui gli imputati facevano parte) e lo schieramento alleato del gruppo Arena (avversario nel contesto conflittuale descritto). Pertanto, l'episodio detentivo assume connotazioni di particolare gravità, tali da non consentire un'attenuazione del regime sanzionatorio in conseguenza delle invocate attenuanti. Si aggiunga che Pullano ha gravi precedenti penali (per tentata estorsione e porto d'arma nel 1972, per tentato sequestro di persona nel 1973, evasione e furto nel 1977, rapina aggravata nel 1981, varie violazioni della disciplina sulle armi e una violazione della disciplina sugli stupefacenti nel 1989), per fatti precedenti e successivi all'episodio qui accertato, per cui risulta persona inserita in ambienti criminali particolarmente pericolosi.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la pena base per il reato più grave di porto di arma da guerra deve essere determinata in misura intermedia tra i limiti edittali, in considerazione delle ragioni che determinarono la commissione del reato, e così in anni 5 di reclusione e lire 2 milioni di multa, sulla cui base vanno disposti gli aumenti per la recidiva (anni 1 di reclusione e lire 500.000 di multa) e per la continuazione interna, consistente in considerazione del numero di armi detenute e portate (anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 500.000 di multa). Complessivamente la pena da infliggere a Pullano va determinata in anni 7 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Giuseppe Antonio Rettura

Rettura è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 32, 33 e 34 dell'imputazione, mentre è stato assolto dai reati ascrittigli ai capi 53, 54 e 55.

Tutti i fatti accertati si considerano uniti nel vincolo della continuazione. Le condotte realizzate nell'ambito delle associazioni finalizzate al narcotraffico di cui ai capi 32 e 34 sono espressione della medesima decisione assunta dall'imputato di esercitare attività di traffico di stupefacenti in forma associata. Nel passaggio dall'una all'altra organizzazione criminale l'imputato, pur consapevole della diversità di sodalizio nel cui ambito operava, continuò a svolgere la stessa attività delittuosa (cioè spacciare stupefacenti nella zona di via Novate) senza soluzione di continuità. La concreta partecipazione alle due associazioni delineate nei capitoli 6 e 7 della sentenza si manifestò secondo il medesimo programma delittuoso del partecipe. Richiamati i principi espressi nel paragrafo 1 di questo capitolo, deve affermarsi la sussistenza di un unico reato continuato nelle condotte associative di cui ai capi 32 e 34;

analoga soluzione deve affermarsi con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente, attuate nei richiamati ambiti associativi (capo 33 dell'imputazione) secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo.

Non possono essere riconosciute a Rettura le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha numerosi precedenti penali e nell'ambito dell'associazione Batti assunse per molti anni una funzione di vertice assoluto, alla pari con Salvatore Batti e Placentino. In definitiva Rettura fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacente e tale circostanza, unita alla valutazione dei precedenti risultanti dal certificato penale (violazione della disciplina sulle armi e ricettazione), deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione con qualifica di organizzatore all'associazione di cui al capo 32) non può essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione del ruolo assunto dall'imputato in quel contesto (partecipe del gruppo dirigente); valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa), la pena base è determinata nella misura di anni 23 di reclusione e lire 110 milioni di multa. Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 1 di reclusione e lire 10 milioni di multa per l'aggravante di cui al comma 4° articolo 75 L. 685/75, in anni 1 di reclusione e lire 10 milioni di multa per la recidiva, in anni 2 di reclusione e 20 milioni di lire di multa per il capo 33, in un aumento di anni 1 di reclusione per il capo 34. Complessivamente la pena va determinata in anni 28 di reclusione e lire 150 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali finalizzate al narcotraffico si è protratta per molti anni, e per un lungo periodo in posizione di vertice nell'ambito del sodalizio Batti; Rettura ha così manifestato una personalità professionalmente dedita a tale attività, che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Eugenio Righetti

Righetti è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1 e 12 dell'imputazione.

Le condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. Gli episodi di acquisto e detenzione di stupefacente di cui al capo 12 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 1, in quanto concretano il progetto di realizzazione, a livello associato, dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti; nel caso di Righetti tale nesso è ancor più evidente perché il reato associativo è stato configurato sulla base del rapporto di stabile approvvigionamento dall'associazione Flachi.

Non possono essere riconosciute a Righetti le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, operò per molti anni in un contesto criminale estremamente pericoloso, dedito al traffico di stupefacente in una vasta area della città di Milano. A ciò si aggiunga che Righetti è gravato da numerosi e specifici precedenti penali, oltretutto per violazione della disciplina sugli stupefacenti (per fatti commessi nel 1988) anche per favoreggiamento. Tali considerazioni sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena.

La difesa ha invocato il riconoscimento della continuazione tra i fatti qui accertati e quelli della stessa specie per cui è intervenuta condanna definitiva da parte della Corte d'Appello di Roma il 5.11.91 (reato commesso il 2.7.88). Ritiene la Corte che la richiesta non possa trovare accoglimento atteso il lungo periodo di tempo trascorso tra la condotta associativa per cui si pronuncia la condanna dell'imputato e l'episodio di detenzione di stupefacenti di cui alla citata sentenza. Righetti fu un cliente stabile dell'associazione *Flachi* dal 1984 alla 1986, mentre l'ulteriore episodio per cui è intervenuta condanna definitiva fu commesso ad oltre 2 anni di distanza dai rapporti illeciti qui accertati e in un contesto criminale totalmente diverso. Le due attività delittuose non furono espressione di un medesimo disegno criminoso perché non può prospettarsi l'unitarietà del progetto di trafficare professionalmente in sostanze stupefacenti, qualunque sia il contesto temporale e territoriale ove tale attività viene esercitata; per molti anni Righetti spaccio stupefacenti nel territorio milanese acquistando dall'associazione *Flachi*, mentre la condotta di importazione di cocaina dal Venezuela rappresentò una vicenda del tutto avulsa da quel precedente contesto delittuoso.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 1) può essere fissata in misura intermedia rispetto ai limiti edittali, in considerazione dell'attribuzione della qualifica di partecipe sulla base dello stabile rapporto di approvvigionamento; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa, proprie di un acquirente stabile), la pena base è determinata nella misura di anni 11 e di reclusione e lire 20 milioni di multa. Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 1 di reclusione e lire 5 milioni per l'aggravante di cui al comma 4° dell'articolo 75 L. 685/75, in anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa per la recidiva, in anni 1 di reclusione e 5 milioni di lire di multa per il capo 12. Complessivamente la pena va determinata in anni 14 di reclusione e lire 35 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale dedita al narcotraffico si è protratta per molti anni; Righetti si è quindi manifestato persona dedita professionalmente al traffico di stupefacente, in collegamento con organizzazioni di stampo mafioso; tali considerazioni impongono l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Paolo Russo

Russo è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 85, 86, 87, 88, 94, 158 dell'imputazione.

Tutti le condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui ai capi 85, 86 e 94 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 34, in quanto concretano il progetto di realizzazione, a livello associato, dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che le condotte delittuose sono state commesse tra il 1984 e il 1991 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di

controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Russo operò; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso.

Quanto agli episodi estorsivi di cui ai capi 87 e 88 la loro realizzazione nell'ambito territoriale di Busto Arsizio lo configura come esplicazione del progetto di controllo del territorio proprio dell'adesione all'associazione di stampo mafioso delineata nel capitolo 14, per cui deve ritenersi legato nell'unitarietà del programma criminoso di tale ultimo delitto.

Non possono essere riconosciute a Russo le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, operò per molti anni in due contesti criminali estremamente pericolosi, che realizzarono numerosi omicidi in attuazione del progetto di controllo del territorio; in quell'ambito Greco assunse funzioni di rilievo (e il riconoscimento della qualifica di organizzatore in ordine al capo 34 ne è la prova), operando quale elemento di collegamento tra la struttura centrale del sodalizio e l'articolazione territoriale di Busto Arsizio (pur non disdegnando di partecipare alle attività del gruppo locale). Tali considerazioni, aggiunte ai precedenti penali risultanti dal certificato, sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) deve essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione dell'entità della stessa e del ruolo comunque subordinato rispetto ai capi del sodalizio, assunto da Russo; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 24 e mesi 6 di reclusione (anni 24 di reclusione + mesi 6 per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in mesi 6 di reclusione per la recidiva, in mesi 6 di reclusione e 4 milioni di lire di multa per il capo 94, in mesi 3 di reclusione e lire 3 milioni di multa per ciascuno dei capi 85 e 86, in anni 2 di reclusione per il capo 158, in anni 1 di reclusione e lire 700.000 di multa per il capo 87, in anni 1 di reclusione e lire 300.000 di multa per il capo 88. Complessivamente la pena va determinata in anni 30 di reclusione e lire 11 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali si è protratta per molti anni, con funzioni di rilievo e partecipazione alle attività di approvvigionamento delle armi per conto di tutta l'organizzazione; Greco ha così manifestato, oltre ad una concreta pericolosità per le condotte materialmente realizzate, un'adesione ai valori della subcultura criminale propria dell'associazione di stampo mafioso che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Antonio Sacchinello

Sacchinello è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 158, mentre è stato assolto dall'imputazione di cui al capo 34.

Non possono essergli concesse le attenuanti generiche, in considerazione della pericolosità del sodalizio mafioso a cui appartenne e dei suoi gravi precedenti penali.

La pena per il reato accertato può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del limitato periodo di partecipazione all'associazione e così determinata in anni 7 di reclusione (p.b. per il reato aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 416 bis c.p. , anni 6 di reclusione + anni 1 per la recidiva).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Mario Pasquale Sarlo

Mario Sarlo è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 72, 73, 74, 76, 77, 78 158, 189, 190, 206, 207, 75, 163 e 205 dell'imputazione con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Il trattamento sanzionatorio nei confronti di Mario Sarlo dovrà essere determinato in relazione a quei reati o gruppi di reati da considerarsi commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; ma prima di procedere a tale verifica, deve valutarsi la concedibilità all'imputato delle attenuanti indicate nel paragrafo appena concluso. Sul punto non appaiono necessarie molte considerazioni, in quanto il contributo di conoscenze offerto da Mario Sarlo nell'ambito di questo dibattimento è stato diffusamente illustrato in tutta la sentenza. Si richiama, in particolare, il capitolo 2, ove, nel valutare l'attendibilità intrinseca del collaboratore, si sono rievocate le molteplici indicazioni probatorie fornite; tali dichiarazioni rappresentano indubbiamente "un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi", per cui legittimano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 8 L. 203/91.

Con riferimento alle attenuanti generiche, l'atteggiamento processuale di Mario Sarlo, pienamente collaborativo nella puntuale ricostruzione delle proprie e delle altrui responsabilità, non può far dubitare della rottura di qualsiasi legame con gli ambienti criminali di appartenenza e tale profilo soggettivo assume rilievo prevalente rispetto alla gravità oggettiva delle condotte accertate a carico dell'imputato. Le attenuanti si applicano in un giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva.

I reati ascrittigli ai capi 34, 72, 76, 77, 78, 189, 190, 206 e 207 riguardano tutti l'attività di spaccio di stupefacenti, di detenzione di armi e un episodio di rapina commessi nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* e vanno ritenuti uniti nel vincolo della continuazione perché esplicazione del medesimo disegno criminoso di esercitare in via continuativa il traffico illecito attraverso le forme associate delineate in questo processo. L'omogeneità delle condotte delittuose (aventi ad oggetto l'approvvigionamento e la fornitura di stupefacente, oltretutto la detenzione delle armi in dotazione del sodalizio) e l'epoca in cui furono commesse (tra il 1989 e il 1992) confermano l'unitarietà del progetto criminoso di realizzazione delle stesse. Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Mario Sarlo operò con funzioni organizzative; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso. Le estorsioni di cui ai capi 73 e 74 vanno ritenute

esplicazione dell'appartenenza all'associazione mafiosa di cui al capo 158. Con riferimento a questo gruppo di reati, deve essere riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'articolo 8. La pena base per il reato più grave (da ritenersi quello di cui al capo 34) va determinata nel minimo edittale, in considerazione del contributo offerto dall'imputato per l'accertamento dei fatti, e sulla stessa vanno computati gli aumenti per la continuazione per ogni singolo reato (p.b. per il capo 34 anni 20 di reclusione - $\frac{1}{2}$ ex articolo 8 L. 203/91 = anni 10 di reclusione - $\frac{1}{3}$ ex articolo 62 bis = anni 6 e mesi 8 di reclusione + mesi 4 di reclusione per il capo 158 + mesi 4 di reclusione e lire 2.350.000 di multa per ciascuno dei capi 72, 76, 77, 190 + giorni 20 di reclusione e lire 100.000 di multa per ciascuno dei capi 73, 74, 78, 189 206, 207 = anni 8 di reclusione e lire 20 milioni di multa).

Per il capo 75 possono essere riconosciute le sole attenuanti generiche in considerazione del tipo di reato accertato, del tutto estraneo alle attività dell'associazione mafiosa. La pena base anni 2 di reclusione e lire 1.200.000 di multa deve essere ridotta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 800.000 di multa, ai sensi dell'articolo 62 bis c.p.

Per il capo 163 possono riconoscersi solo le attenuanti generiche in considerazione del tipo di reato accertato, del tutto estraneo alle attività dell'associazione mafiosa. La pena base anni 1 di reclusione e lire 300.000 di multa deve essere ridotta a mesi 9 di reclusione e lire 200.000, ai sensi dell'articolo 62 bis c.p.

Per il capo 205 (favoreggiamento nei confronti di Cicala) possono riconoscersi solo le attenuanti generiche in considerazione del tipo di reato accertato, del tutto estraneo alle attività dell'associazione mafiosa. La pena base mesi 3 di reclusione deve essere ridotta a mesi 2 di reclusione, ai sensi dell'articolo 62 bis c.p.

La pena complessiva da applicare a Mario Sarlo in relazione ai reati per cui è intervenuta condanna è di anni 10 e mesi 3 di reclusione e lire 21.000.000 di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Luciano Sarlo

Luciano Sarlo è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 158, 172, 189, 190, 206, 207, 80 dell'imputazione con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Il trattamento sanzionatorio nei confronti di Luciano Sarlo dovrà essere determinato in relazione a quei reati o gruppi di reati da considerarsi commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; ma prima di procedere a tale verifica, deve valutarsi la concedibilità all'imputato delle attenuanti indicate nel paragrafo appena concluso. Sul punto non appaiono necessarie molte considerazioni, in quanto il contributo di conoscenze offerto da Luciano Sarlo nell'ambito di questo dibattimento è stato diffusamente illustrato in tutta la sentenza. Si richiama, in particolare, il capitolo 2, ove, nel valutare l'attendibilità intrinseca del collaboratore, si sono rievocate le molteplici indicazioni probatorie fornite; tali dichiarazioni rappresentano indubbiamente "un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi", per cui legittimano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 8 L. 203/91.

Con riferimento alle attenuanti generiche, l'atteggiamento processuale di Luciano Sarlo, pienamente collaborativo nella puntuale ricostruzione delle proprie e delle altrui responsabilità, non può far dubitare della rottura di qualsiasi legame con gli ambienti criminali di appartenenza e tale profilo soggettivo assume rilievo prevalente rispetto alla

gravità oggettiva delle condotte accertate a carico dell'imputato. Le attenuanti si applicano in un giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva.

I reati ascrittigli ai capi 34, 172, 189, 190, 206 e 207 riguardano tutti l'attività di spaccio di stupefacenti, di detenzione di armi e un episodio di rapina commessi nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* e vanno ritenuti uniti nel vincolo della continuazione perché esplicazione del medesimo disegno criminoso di esercitare in via continuativa il traffico illecito attraverso le forme associate delineate in questo processo. L'omogeneità delle condotte delittuose (aventi ad oggetto l'approvvigionamento e la fornitura di stupefacente, oltretutto la detenzione delle armi in dotazione del sodalizio) e l'epoca in cui furono commesse (tra il 1989 e il 1992) confermano l'unitarietà del progetto criminoso di realizzazione delle stesse. Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Luciano Sarlo operò con funzioni organizzative; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso. Con riferimento a questo gruppo di reati, deve essere riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'articolo 8. La pena base per il reato più grave (da ritenersi quello di cui al capo 34) va determinata nel minimo edittale, in considerazione del contributo offerto dall'imputato per l'accertamento dei fatti, e sulla stessa vanno computati gli aumenti per la continuazione per ogni singolo reato (p.b. per il capo 34 anni 20 di reclusione - $\frac{1}{2}$ ex articolo 8 L. 203/91 = anni 10 di reclusione - $\frac{1}{3}$ ex articolo 62 bis = anni 6 e mesi 8 di reclusione + mesi 4 di reclusione per il capo 158 + mesi 2 di reclusione e lire 4.400.000 di multa per ciascuno dei capi 172 e 190 + giorni 20 di reclusione e lire 400.000 di multa per ciascuno dei capi 189 206, 207 = anni 7 e mesi 6 di reclusione e lire 10 milioni di multa).

Per il capo 80 possono riconoscersi solo le attenuanti generiche in considerazione del tipo di reato accertato, del tutto estraneo alle attività dell'associazione mafiosa. La pena base anni 1 di reclusione e lire 300.000 di multa deve essere ridotta a mesi 9 di reclusione e lire 200.000, ai sensi dell'articolo 62 bis c.p.

La pena complessiva da applicare a Luciano Sarlo in relazione ai reati per cui è intervenuta condanna è di anni 8 e mesi 3 di reclusione e lire 10.200.000 di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiatione della pena.

Nunzio Scarabaggio

Scarabaggio è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 134, 135 e 136 dell'imputazione.

Le condotte delittuose accertate ai capi 134 e 136 sono unite, a parere della Corte, nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui al capo 136 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 134, in quanto concretano il programma di realizzare a livello associato l'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo,

evidenziando che tutte le condotte sono state commesse tra il 1989 e il 1990 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

La condotta di cui al capo 135 non può essere ritenuta in continuazione con gli altri reati accertati, atteso che fu commessa tra il 1983 e il 1984, cioè a oltre 5 anni di distanza da questi ultimi e non è prospettabile che siano esplicazione di un unico programma criminoso. Per contro ritiene la Corte che sussista detto vincolo tra l'acquisto di stupefacente da Di Donato e i fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Bari del 19.10.84, atteso che quegli episodi concernono attività delittuosa della stessa specie realizzata nella stessa epoca; per tale ragione può ritenersi che siano entrambe esplicazione del medesimo disegno criminoso (l'esercitare professionalmente l'attività di spaccio di stupefacenti in un periodo di tempo delimitato).

Non possono essere riconosciute a Scarabaggio le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, nell'ambito dell'associazione Rizzi, l'imputato assunse per un almeno sino all'inizio del 1990 una posizione paritetica con quella di Michele Rizzi; ma l'episodio accertato in questo stesso processo e i precedenti penali risultanti dal certificato in atti, nonché le ammissioni dello stesso imputato in ordine all'attività di spaccio proseguita nel 1991) delineano la figura di una persona dedita professionalmente allo spaccio di stupefacenti e tale circostanza deve essere valutata in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

La pena base per il reato più grave, quello di cui al capo 136 può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, tenuto conto del periodo di tempo limitato nel quale risulta che Scarabaggio partecipò alle attività associative. La pena per il reato di cui al capo 136 si determina in anni 10 di reclusione e lire 35 milioni di multa, sulla quale vanno calcolati gli aumenti per la recidiva (accertata in base alle risultanze del certificato penale) nella misura di anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa, per la continuazione interna nella misura di anni 2 di reclusione e lire 10 milioni di multa e per il capo 134 nella misura di anni 2 di reclusione e 10 milioni di multa. La pena da infliggere a Scarabaggio per i capi 136 e 134 è determinata in anni 15 di reclusione e lire 60 milioni di multa.

In ordine al capo 135, ritenuta la continuazione con l'episodio già giudicato dal Tribunale di Bari il 19.10.84, si determina la pena per il reato più grave (acquisto di un mezzo chilo di stupefacente) in anni 5 di reclusione e lire 15 milioni di multa, su cui vanno operati gli aumenti per la recidiva (anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa), per la continuazione relativa allo stesso capo 135 (anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa) e per l'episodio già giudicato (anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa). La pena da infliggere è, quindi, determinata in anni 8 di reclusione e lire 30 milioni di multa.

Visto l'articolo 73 c.p., si applica la pena complessiva di anni 23 di reclusione e lire 90 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico, contigua a sodalizi di stampo mafioso, si è protratta per almeno un anno e dagli elementi di prova acquisiti nel dibattimento è emerso che Scarabaggio è persona dedita professionalmente al traffico di stupefacenti; tale circostanza è indice di pericolosità sociale e impone

l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Antonio Schettini

Schettini è stato ritenuto responsabile di tutti i reati ascrittigli.

La questione centrale nella valutazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di Schettini concerne il riconoscimento allo stesso delle attenuanti di cui all'articolo 8 L. 203/91 e delle attenuanti generiche. La valutazione di tali profili dovrà essere compiuta congiuntamente (anche se, si anticipa, si perverrà a soluzioni diverse in ordine alle due attenuanti), atteso che l'attenuazione della pena potrà fondarsi esclusivamente sul comportamento processuale tenuto dall'imputato.

A questo proposito è indispensabile richiamare, innanzi tutto, le osservazioni contenute nel capitolo 2 della sentenza, ove, nel valutare l'attendibilità intrinseca di Schettini, si sono indicate le circostanze rilevanti per giudicare la sua personalità, il distacco dagli ambienti della criminalità di appartenenza, la genuinità del suo comportamento collaborativo. Tutti i profili ivi affrontati rilevano per verificare se Schettini sia meritevole del riconoscimento delle attenuanti.

Quanto alla previsione di cui all'articolo 8 L. 203/91 si osserva che il contributo del collaboratore alle indagini non è stato determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi; quando Schettini ha attuato la propria scelta di collaborazione le vicende delittuose qui giudicate, di cui lo stesso ha riferito alla Corte, erano state chiarite grazie alle indicazioni precedentemente rese da altri collaboratori. Schettini ha sicuramente aperto alcuni canali di indagine sui quali il suo contributo potrà essere più significativo, ma, rispetto ai fatti giudicati in questo processo, non è stato determinante. In alcuni casi e in relazione ad alcune posizioni processuali, le dichiarazioni di Schettini sono apparse alla Corte non pienamente attendibili, non tanto per un'impressione di reticenza manifestata dal collaboratore, quanto per la discrasia tra le indicazioni dallo stesso rese e quelle acquisite da precedenti chiamate in correità. Tale profilo esclude in modo decisivo la possibilità di riconoscere a Schettini l'attenuante di cui all'articolo 8 L. 203/91.

La considerazione per ultimo introdotta consente di entrare subito nel merito della seconda questione, cioè il riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche (quantomeno in giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti e alla recidiva, in quanto in caso di soccombenza, ne deriverebbe la sanzione massima dell'ergastolo).

Ritiene la Corte che una valutazione complessiva del comportamento processuale di Schettini consenta di riconoscergli l'attenuante invocata dall'accusa e dalla difesa.

Schettini è stato per molti anni uno degli elementi di vertice dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e dell'associazione mafiosa giudicate in questo processo e nel corso di tale periodo instaurò con tutti i suoi coimputati (ma soprattutto con i capi degli stessi sodalizi) rapporti di collaborazione criminale e di intensa amicizia. Persone quali Franco Coco-Trovato, Jimmy Miano, Turi Cappello, ma anche come Salvatore Marinaro, Mario Coco-Trovato, Fiore Gentile rappresentarono per Schettini l'ambito affettivo della sua vita e tale circostanza è stata espressamente richiamata dallo stesso collaboratore, il quale, nel giustificare il proprio atteggiamento parzialmente reticente rispetto ad alcune vicende, ha affermato quanto sia difficile superare in pochi mesi un legame affettivo consolidato. Ma a prescindere dalla valutazione dell'atteggiamento psicologico di Schettini rispetto ai suoi ex complici, il profilo che va maggiormente evidenziato si riferisce agli ambiti

di reticenza o di non genuinità delle dichiarazioni del collaboratore nei confronti di alcuni imputati. Dall'esame delle discrasie emerse tra le dichiarazioni di collaboratori pienamente affidabili e quelle di Schettini può rilevarsi che quest'ultimo non ha mai reso indicazioni accusatorie sospette di inattendibilità nei confronti di altre persone, ma ha piuttosto escluso alcune circostanze, indicate da altri dichiaranti, compromettenti nei confronti di persone quali Mario Coco-Trovato, Turi Cappello, i familiari di Franco Coco-Trovato, Salvatore Marinaro, Fiore Gentile, Domenico Papalia; nella valutazione di attendibilità di Schettini si è più puntualmente affrontato i profili qui richiamati, che rilevano in questa sede perché evidenziano l'assenza di un atteggiamento calunnatorio da parte del collaboratore.

A fronte del dubbio di attendibilità che su alcune dichiarazioni di Schettini è stato prospettato nella sentenza, non può ignorarsi che il contributo di conoscenza fornito dal collaboratore sulle vicende delittuose qui giudicate è stato importante perché ha consentito di chiarire da un punto di vista privilegiato (qual era il gruppo dirigente dell'organizzazione) le dinamiche di funzionamento della stessa associazione. Schettini ha incondizionatamente ammesso le proprie responsabilità su tutti i fatti addebitatigli, puntualizzando sulla gran parte delle vicende le responsabilità dei suoi complici.

Il giudizio sul riconoscimento delle attenuanti generiche trova il suo snodo nella prevalenza che si intende attribuire a quest'ultimo profilo rispetto ai sospetti (in qualche occasione accertati) di inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore.

Ritiene la Corte che le caratteristiche dei momenti inquinanti nelle dichiarazioni di Schettini (sempre dirette a scagionare qualche imputato piuttosto che ad accusarlo falsamente) consentano di attribuire prevalenza all'atteggiamento ammissivo di responsabilità illustrato in molte parti di questa sentenza e, quindi, inducano a riconoscere all'imputato le attenuanti generiche in un giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva.

Ciò premesso, devono essere distintamente valutati i reati o i gruppi di reati uniti nel vincolo della continuazione.

I reati di cui ai capi 35, 36, 63, 68 bis, 167, 168 183, rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 34, in quanto concretano il progetto di realizzazione, a livello associato, dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che le condotte delittuose sono state commesse tra il 1986 e il 1993 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione). Con riferimento ai reati di cui ai capi 184 e 204, tale condotta delittuosa fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti e all'imposizione del potere di controllo da parte dell'associazione, individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione.

Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Schettini operò con funzioni di dirigente; quel progetto era stato definito contestualmente alla costituzione della struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso.

Il trattamento sanzionatorio relativo al descritto gruppo di reati deve essere determinato nella misura di 30 anni di reclusione e lire 60 milioni di multa (p.b. per il reato di cui al capo 34 anni 20 di reclusione + anni 2 per il capo 158 + anni 1 di reclusione e lire 12 milioni di multa per ciascuno dei reati di cui ai capi 35, 36, 68 bis, 183 + anni 1 di reclusione e lire 3 milioni di multa per ciascuno dei reati di cui ai capi 63, 167, 168 + mesi 6 di reclusione e lire 1.500.000 di multa per ciascuno dei reati di cui ai capi 184 e 204).

I reati di cui ai capi 40 e 41 sono uniti nel vincolo della continuazione, atteso che le condotte di detenzione e porto delle armi furono realizzate per commettere l'omicidio di Walter Strambi. La pena da infliggere a Schettini per i due reati è determinata in anni 25 di reclusione e lire 1 milione di multa (p.b. per il capo 40 anni 23 e mesi 6 di reclusione + anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 1 milione di multa per il capo 41).

I reati accertati ai capi 42, 43, 181 e 182 sono uniti nel vincolo della continuazione, atteso che il tentato omicidio e l'omicidio di Michele Raduano furono esplicazione del medesimo disegno criminoso e le condotte di detenzione e porto delle armi furono realizzate per commettere le azioni di fuoco. La pena da infliggere a Schettini per i 4 reati è determinata in anni 28 di reclusione e lire 1.500.000 di multa (p.b. per il capo 42 anni 23 e mesi 6 di reclusione + anni 2 e mesi 6 di reclusione per il capo 181 + anni 1 di reclusione e lire 750.000 di multa per ciascuno dei capi 43 e 182).

Per i reati di cui ai capi 44 e 45 dell'imputazione deve affermarsi la sussistenza del vincolo della continuazione, atteso che le condotte di detenzione e porto di armi furono commessi per la realizzazione dell'agguato a Antonio Colia. La pena da infliggere a Schettini è determinata in anni 10 di reclusione e lire 1 milione di multa (p.b. per il capo 44 anni 9 di reclusione + anni 1 di reclusione e lire 1 milione di multa per il capo 45).

I reati accertati ai capi 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 164, 165, 186, 187, 188, 199 sono uniti nel vincolo della continuazione, atteso che gli omicidi di Ciro Batti, Francesco Batti, Pantaleo Lamantea, Paolo Cernigliaro, Rosalinda Traditi, di Iseo Massari e Salvatore Batti nonché gli agguati a Rettura e Fieni furono commessi nell'ambito della guerra contro il gruppo Batti e per le considerazioni espresse nel paragrafo precedente si reputano uniti nel vincolo della continuazione. Anche le condotte di detenzione e porto d'arma e di distruzione di cadavere sono esplicazione del medesimo programma criminoso. La pena da infliggere a Schettini per il gruppo di reati commessi nell'ambito della guerra contro il gruppo Batti è determinata in anni 30 di reclusione e lire 3.500.000 di multa (p.b. per il capo 49 anni 21 di reclusione + anni 1 di reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi 46, 51, 53, 56, 164, 186 + anni 1 di reclusione e lire 400.000 di multa per ciascuno dei capi 47, 52, 54, 57, 165, 187, 188, 199 + anni 1 di reclusione per i capi 48 e 50 + mesi 6 di reclusione e lire 300.000 di multa per il capo 55). La pena così determinata in anni 37 e mesi 6 di reclusione e lire 3.500.000 di multa va ridotta ad anni 30 di reclusione e lire 3.500.000 di multa.

I reati di cui ai capi 60, 61, 62 sono uniti nel vincolo della continuazione, atteso che le condotte di ricettazione di autovettura, detenzione e porto delle armi furono realizzate per commettere l'omicidio di Salvatore De Vitis. La pena da infliggere a Schettini è determinata in anni 25 di reclusione e lire 1 milione di multa (p.b. anni 23 di reclusione per il capo 60 + anni 1 di reclusione e lire 500.000 di multa per ciascuno dei capi 61 e 62).

Visto l'articolo 73 c.p., la pena da infliggere a Schettini è determinata in anni 30 di reclusione e lire 68 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e lo stato di interdizione legale.

Ritiene la Corte che Schettini sia ancora persona socialmente pericolosa. L'atteggiamento processuale tenuto, pur rappresentando l'indice di un percorso intrapreso dall'imputato di rottura dei legami con gli ambienti della criminalità organizzata a cui è per anni appartenuto, ha presentato alcuni profili di ambiguità nelle dichiarazioni rese che fanno permanere il dubbio che la scelta di collaborare con l'autorità giudiziaria non sia assoluta e irreversibile. Il comportamento processuale di Schettini ha mostrato alcuni aspetti di sicuro ravvedimento rispetto alla ferocia delle scelte criminali dallo stesso compiute nel corso dell'ultimo decennio, ma la permanenza del sospetto che l'imputato abbia assunto tale atteggiamento solo per poter fruire dei benefici della legislazione premiale per poi riprendere i collegamenti con i sodalizi criminali di appartenenza, induce la Corte ad affermare che allo stato Schettini appare persona socialmente pericolosa, essendo appartenuto per molti anni ad organizzazioni criminali pericolosissime, nelle quali assunse un ruolo di vertice, e non avendo dimostrato di aver reciso definitivamente i rapporti con le stesse. Per questo si impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Giovanni Scimone

Scimone è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 4, 5, 11, 20 e 28 dell'imputazione.

Le condotte delittuose accertate sono unite, a parere della Corte, nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui ai capi 4, 20 e 28 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 1, in quanto concretano il programma di realizzare a livello associato l'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per affermare la sussistenza del vincolo della continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che tutte le condotte sono state commesse tra il 1982 e il 1987 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione). La condotta delittuosa di detenzione delle armi indicate nel capo 5 fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti e all'imposizione del potere di controllo da parte dell'associazione, individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione.

Il reato di corruzione del brigadiere dei Carabinieri Mario Orlando fu realizzato dal gruppo dirigente dell'associazione per esercitare con la "protezione" delle forze dell'ordine l'attività principale dell'organizzazione e nel progetto di controllo del territorio che già nei primi anni '80 era in via di definizione da parte dell'associazione Flachi, i rapporti con i rappresentanti dell'autorità di pubblica sicurezza rappresentavano esplicazione del medesimo programma criminoso.

Non possono essere riconosciute a Scimone le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, nell'ambito dell'associazione Flachi l'imputato assunse per un lungo periodo una funzione di vertice, socio "storico" di Pepè Flachi. In definitiva Scimone fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacenti e tale circostanza deve essere valutata in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio. Le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale, e precisate con memoria del 18.12.96, rappresentano una confessione dei fatti contestatigli (e accertati sulla base degli elementi di

prova già illustrati), ancorché Scimone ha negato di essere mai stato un capo di qualsiasi organizzazione. Anche tale confessione non legittima il riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto è avvenuta nel dicembre 1996 (ad oltre un anno e mezzo dall'inizio del dibattimento, quando l'istruttoria dibattimentale era conclusa e gli elementi di prova a suo carico erano inconfutabili).

La pena base per il reato più grave, quello di cui al capo 1, può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, tenuto conto dell'entità della stessa. La pena base per il reato associativo si determina in anni 22 di reclusione e lire 105 milioni di multa, sulla quale vanno calcolati gli aumenti per l'aggravante di cui al comma 4° articolo 75 L. 685/75 (anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa), per il capo 4 (anni 1 di reclusione e lire 9 milioni di multa), per il capo 5 (mesi 6 di reclusione e lire 1 milione di multa) per il capo 11 (mesi 6 di reclusione), per il capo 20 (anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa) per il capo 28 (anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa). Complessivamente la pena da infliggere a Scimone è determinata in anni 27 di reclusione e lire 130 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico si è protratta per molti anni in posizione di vertice dell'associazione; Scimone ha così manifestato una personalità estremamente pericolosa, perché professionalmente dedito a tale attività; per questo si impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Alberto Scirocco

Alberto Scirocco è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 7, 34, 37 dell'imputazione, con esclusione della qualifica di organizzatore contestatagli al capo 1.

Tutti i fatti accertati si considerano uniti nel vincolo della continuazione. Le condotte realizzate nell'ambito delle associazioni finalizzate al narcotraffico di cui ai capi 1 e 34 sono espressione della medesima decisione assunta dall'imputato di esercitare attività di traffico di stupefacenti in forma associata. Nel passaggio dall'una all'altra organizzazione criminale l'imputato, pur consapevole della diversità di sodalizio nel cui ambito operava, continuò a svolgere la stessa attività delittuosa (cioè spacciare stupefacenti nella zona dei quartieri Comasina e Bruzzano) senza soluzione di continuità. La concreta partecipazione alle due associazioni delineate nei capitoli 4 e 7 della sentenza si manifestò secondo il medesimo programma delittuoso del partecipe. Richiamati i principi espressi nel paragrafo 1 di questo capitolo, deve affermarsi la sussistenza di un unico reato continuato nelle condotte associative di cui ai capi 1 e 34; analoga soluzione deve affermarsi con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente, attuate nei richiamati ambiti associativi (capi 7 e 37 dell'imputazione) secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo.

Non possono essere riconosciute a Alberto Scirocco le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha numerosi precedenti penali e nell'ambito delle associazioni *Flachi* e *Flachi-Trovato-Schettini* assunse per molti anni una funzione non di vertice ma neanche meramente esecutiva, essendo addetto al rifornimento dei livelli medio-bassi della rete di spaccio. In definitiva Alberto Scirocco fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacente e tale circostanza, unita alla valutazione dei precedenti anche specifici

risultanti dal certificato penale, deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del ruolo assunto dall'imputato nell'ambito di tale associazione; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa, tipiche di un membro di secondo piano dei sodalizi criminali), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 13 di reclusione. Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 1 di reclusione per la recidiva, in un più consistente aumento di anni 3 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per il capo 1, in un aumento di anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa per il capo 7 e in un aumento di anni 1 di reclusione e 5 milioni di lire di multa per il capo 37. Complessivamente la pena va determinata in anni 19 di reclusione e lire 20 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali finalizzate al narcotraffico si è protratta per molti anni, in posizione subordinata ai vertici delle stesse ma non meramente esecutiva; Alberto Scirocco ha così manifestato una personalità professionalmente dedita a tale attività, che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Franco Scirocco

Franco Scirocco è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 7, 34, 37, 202 e 203 dell'imputazione, con esclusione della qualifica di organizzatore contestatagli al capo 1.

Tutti i fatti accertati si considerano uniti nel vincolo della continuazione. Le condotte realizzate nell'ambito delle associazioni finalizzate al narcotraffico di cui ai capi 1 e 34 sono espressione della medesima decisione assunta dall'imputato di esercitare attività di traffico di stupefacenti in forma associata. Nel passaggio dall'una all'altra organizzazione criminale l'imputato, pur consapevole della diversità di sodalizio nel cui ambito operava, continuò a svolgere la stessa attività delittuosa (cioè spacciare stupefacenti nella zona dei quartieri Comasina e Bruzzano) senza soluzione di continuità. La concreta partecipazione alle due associazioni delineate nei capitoli 4 e 7 della sentenza si manifestò secondo il medesimo programma delittuoso del partecipe. Richiamati i principi espressi nel paragrafo 1 di questo capitolo, deve affermarsi la sussistenza di un unico reato continuato nelle condotte associative di cui ai capi 1 e 34; analoga soluzione deve affermarsi con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente, attuate nei richiamati ambiti associativi (capi 7 e 37 dell'imputazione) secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo. Con riferimento al reato di cui al capo 203, tale condotta delittuosa fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti e all'imposizione del potere di controllo da parte dell'associazione, individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione. Analogamente il furto di cui al capo 202 era collegato al progetto di approvvigionamento di armi per l'associazione.

Non possono essere riconosciute a Franco Scirocco le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al

contrario, l'imputato ha numerosi precedenti penali e nell'ambito delle associazioni Flachi e *Flachi-Trovato-Schettini* assunse per molti anni una funzione non di vertice ma neanche meramente esecutiva, essendo addetto al rifornimento dei livelli medio-bassi della rete di spaccio. In definitiva Franco Scirocco fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacente e tale circostanza, unita alla valutazione dei precedenti anche specifici risultanti dal certificato penale, deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del ruolo assunto dall'imputato nell'ambito di tale associazione; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa, tipiche di un membro di secondo piano dei sodalizi criminali), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 13 di reclusione. Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 1 di reclusione per la recidiva, in un più consistente aumento di anni 3 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per il capo 1, in un aumento di anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa per il capo 7 e in un aumento di anni 1 di reclusione e 5 milioni di lire di multa per il capo 37 e di mesi 10 di reclusione e lire 800.000 di multa per il capo 203 e mesi 2 di reclusione e lire 200.000 di multa per il capo 202. Complessivamente la pena va determinata in anni 20 di reclusione e lire 21 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali finalizzate al narcotraffico si è protratta per molti anni, in posizione subordinata ai vertici delle stesse ma non meramente esecutiva; Franco Scirocco ha così manifestato una personalità professionalmente dedita a tale attività, che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Vittorio Sia

Sia è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 96.

Non possono essergli concesse le attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti accertati a suo carico. Si osserva che la detenzione delle armi comuni e da guerra da parte degli imputati di cui al capo 96 era finalizzata alla realizzazione di un agguato omicidiario nei confronti di Pasquale Nicoscia. La vicenda si inserisce nell'ambito definito come seconda guerra di 'ndrangheta, che contrappose il gruppo Maesano (di cui gli imputati facevano parte) e lo schieramento alleato del gruppo Arena (avversario nel contesto conflittuale descritto). Pertanto, l'episodio detentivo assume connotazioni di particolare gravità, tali da non consentire un'attenuazione del regime sanzionatorio in conseguenza delle invocate attenuanti. Si aggiunga che Sia ha gravi precedenti penali (per varie violazioni della disciplina sulle armi, per tentato omicidio, associazione per delinquere, violazione della disciplina sugli stupefacenti), per fatti precedenti e successivi all'episodio qui accertato, per cui risulta persona inserita in ambienti criminali particolarmente pericolosi.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la pena base per il reato più grave di porto di arma da guerra deve essere determinata in misura intermedia tra i limiti edittali, in

considerazione delle ragioni che determinarono la commissione del reato, e così in anni 5 di reclusione e lire 2 milioni di multa, sulla cui base vanno disposti gli aumenti per la recidiva (anni 1 di reclusione e lire 500.000 di multa) e per la continuazione interna, consistente in considerazione del numero di armi detenute e portate (anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 500.000 di multa). Complessivamente la pena da infliggere a Sia va determinata in anni 7 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Santino Stefanini

Stefanini è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 1 dell'imputazione, mentre è stato assolto dai reati di cui ai capi 4, 18 e 19.

Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, nell'ambito dell'associazione Flachi l'imputato assunse per un breve periodo una funzione rilevante, dedicandosi professionalmente allo spaccio di stupefacenti; Stefanini è, inoltre gravato da numerosi precedenti penali. Tali circostanze devono essere valutate in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

La difesa ha invocato il riconoscimento della diminuzione per la scelta del rito abbreviato compiuta dall'imputato in sede di udienza preliminare; ritiene la Corte che la valutazione di non decidibilità allo stato degli atti fosse giustificata dallo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale sono state acquisite nuove circostanze di prova che hanno consentito di accertare compiutamente la sussistenza dei reati ascritti a Stefanini; in particolare, l'assoluzione dal reato di tentato omicidio contestatogli è dipesa proprio dall'approfondimento istruttorio delle dichiarazioni originariamente rese da un solo collaboratore e precisate nel dibattimento.

La pena per il reato di cui al capo 1 può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, tenuto conto del limitato periodo di partecipazione all'associazione, così determinata in anni 10 di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. anni 8 di reclusione e lire 20 milioni di multa + anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa per l'aggravante di cui al comma 4° articolo 75 L. 685/75 e anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa per la recidiva).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico pur limitata nel tempo, assunse connotazioni di oggettiva pericolosità; Stefanini fu professionalmente dedito allo spaccio di stupefacenti e tale circostanza, unita ai precedenti penali risultanti dal certificato, sono indici di pericolosità sociale e impongono l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Francesco Stilo

Stilo è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 158 e 170 dell'imputazione.

Tutti le condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui al capo 170 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 34, in quanto concretano il progetto

di realizzazione, a livello associato, dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che la condotta delittuosa è stata commessa tra il 1991 e il 1992 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Stilo operò con un ruolo non secondario; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso.

Non possono essere riconosciute a Stilo le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, operò per alcuni anni in due contesti criminali estremamente pericolosi, che realizzarono numerosi omicidi in attuazione del progetto di controllo del territorio; in quell'ambito Stilo assunse funzioni di rilievo accompagnando Schettini in tutte le attività necessarie per l'organizzazione e gestendo personalmente le consegne di stupefacente; inoltre, l'imputato partecipò ad alcuni fatti omicidiari, di cui non è imputato in questo processo, ma che sono stati qui rievocati con sufficiente chiarezza. Tali considerazioni sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) non può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del ruolo di rilievo assunto da Stilo nel sodalizio (consegnatario dello stupefacente, partecipe alle azioni di fuoco); valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 20 di reclusione (anni 19 di reclusione + anni 1 di reclusione per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 4 di reclusione e 50 milioni di lire di multa per il capo 170, tenuto conto della reiterazione delle condotte accertate e dell'entità dello stupefacente detenuto nei singoli episodi, in anni 2 di reclusione per il capo 158. Complessivamente la pena va determinata in anni 26 di reclusione e lire 50 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali si è protratta continuativamente per molti anni, assumendo connotazioni di gravità estrema nella partecipazione alle azioni omicidiarie; Stilo ha così manifestato, oltre ad una concreta pericolosità per le condotte materialmente realizzate, un'adesione ai valori della subcultura criminale propria dell'associazione di stampo mafioso, circostanze che impongono l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Francesco Tartaglia e Giuseppe Tartaglia

I fratelli Tartagli sono stati ritenuti responsabili del reato loro ascritto al capo 129 dell'imputazione.

Non possono riconoscersi agli stessi le attenuanti generiche; non è emerso al dibattimento alcun elemento che giustifichi l'applicazione di dette attenuanti e i precedenti specifici richiamati costituiscono elemento a ciò ostativo, dimostrando il coinvolgimento duraturo degli imputati in attività illecite di traffico di stupefacenti.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la pena può determinarsi nel minimo edittale, in considerazione del non consistente quantitativo di cocaina acquistata (in ogni occasione Di Donato cedeva poche centinaia di grammi); sulla pena base vanno operati gli aumenti per la recidiva (risultante dal certificato penale) e per la continuazione interna. La pena da infliggersi a ciascuno va determinata in anni 9 di reclusione e lire 60 milioni di multa (p.b. anni 8 di reclusione e lire 50 milioni di multa + mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa per la recidiva + mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa per la continuazione interna).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Mario Tavaglione

Tavaglione è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 7, 34 e 37 dell'imputazione,.

Tutti i fatti accertati si considerano uniti nel vincolo della continuazione. Le condotte realizzate nell'ambito delle associazioni finalizzate al narcotraffico di cui ai capi 1 e 34 sono espressione della medesima decisione assunta dall'imputato di esercitare attività di traffico di stupefacenti in forma associata. Nel passaggio dall'una all'altra organizzazione criminale l'imputato, pur consapevole della diversità di sodalizio nel cui ambito operava, proseguì, senza soluzione di continuità, a svolgere la stessa attività delittuosa (cioè spacciare stupefacenti nella zona dei quartieri Comasina e Bruzzano). La concreta partecipazione alle due associazioni delineate nei capitoli 4 e 7 della sentenza si manifestò secondo il medesimo programma delittuoso del partecipe. Richiamati i principi espressi nel paragrafo 1 di questo capitolo, deve affermarsi la sussistenza di un unico reato continuato nelle condotte associative di cui ai capi 1 e 34; analoga soluzione deve affermarsi con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente, attuate nei richiamati ambiti associativi (capi 7 e 37 dell'imputazione) secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo.

Non possono essere riconosciute a Tavaglione le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha numerosi precedenti penali, anche specifici, e nell'ambito delle associazioni Flachi e *Flachi-Trovato-Schettini* assunse per molti anni una funzione non di vertice ma neanche meramente esecutiva, essendo addetto al rifornimento dei livelli medio-bassi della rete di spaccio. In definitiva Tavaglione fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacente e tale circostanza, unita alla valutazione dei precedenti anche specifici risultanti dal certificato penale, deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

Gli stessi precedenti penali giustificano il riconoscimento della contestata recidiva.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del ruolo assunto dall'imputato nell'ambito di tale associazione; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa,

tipiche di un membro di secondo piano dei sodalizi criminali), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 12 e mesi 6 di reclusione (p.b. anni 12 di reclusione + mesi 6 di reclusione per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 1 di reclusione per la recidiva, in anni 1 e mesi 6 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per il capo 1, in anni 1 di reclusione e lire 4 milioni di multa per il capo 7 e in anni 1 di reclusione e 4 milioni di lire di multa per il capo 37. Complessivamente la pena va determinata in anni 16 di reclusione e lire 18 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali finalizzate al narcotraffico si è protratta per molti anni, in posizione subordinata ai vertici delle stesse ma non meramente esecutiva; Tavaglione ha così manifestato una personalità professionalmente dedicata a tale attività, che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Giorgio Tocci

Tocci è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 158, 189, 190, 206, 207, 58. 59, 75, 155, 156, 185, 199, 205 dell'imputazione con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale ed è stato assolto dal reato ascrittogli al capo 70.

Il trattamento sanzionatorio nei confronti di Tocci dovrà essere determinato in relazione a quei reati o gruppi di reati da considerarsi commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; ma prima di procedere a tale verifica, deve valutarsi la concedibilità all'imputato delle attenuanti indicate nel paragrafo appena concluso. Sul punto non appaiono necessarie molte considerazioni, in quanto il contributo di conoscenze offerto da Tocci nell'ambito di questo dibattimento è stato diffusamente illustrato in tutta la sentenza. Si richiama, in particolare, il capitolo 2, ove, nel valutare l'attendibilità intrinseca del collaboratore, si sono rievocate le molteplici indicazioni probatorie fornite; tali dichiarazioni rappresentano indubbiamente "un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi", per cui legittimano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 8 L. 203/91.

Con riferimento alle attenuanti generiche, l'atteggiamento processuale di Tocci, pienamente collaborativo nella puntuale ricostruzione delle proprie e delle altrui responsabilità, non può far dubitare della rottura di qualsiasi legame con gli ambienti criminali di appartenenza e tale profilo soggettivo assume rilievo prevalente rispetto alla gravità oggettiva delle condotte accertate a carico dell'imputato. Le attenuanti si applicano in un giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva.

I reati ascrittigli ai capi 34, 189, 190, 206 e 207 riguardano tutti l'attività di spaccio di stupefacenti, di detenzione di armi e un episodio di rapina commessi nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* e vanno ritenuti uniti nel vincolo della continuazione perché esplicazione del medesimo disegno criminoso di esercitare in via continuativa il traffico illecito attraverso le forme associate delineate in questo processo. L'omogeneità delle condotte delittuose (aventi ad oggetto l'approvvigionamento e la fornitura di stupefacente) e l'epoca in cui furono commesse (tra il 1989 e il 1992) confermano l'unitarietà del progetto criminoso di realizzazione delle stesse. Il reato associativo di cui al

capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Tocci operò con funzioni organizzative; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso. Con riferimento a questo gruppo di reati, deve essere riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'articolo 8. La pena base per il reato più grave (da ritenersi quello di cui al capo 34) va determinata nel minimo edittale, in considerazione del contributo offerto dall'imputato per l'accertamento dei fatti, e sulla stessa vanno computati gli aumenti per la continuazione per ogni singolo reato (p.b. per il capo 34 anni 20 di reclusione - $\frac{1}{2}$ ex articolo 8 L. 203/91 = anni 10 di reclusione - $\frac{1}{3}$ ex articolo 62 bis = anni 6 e mesi 8 di reclusione + mesi 4 di reclusione per il capo 158 + mesi 2 di reclusione e lire 2.000.000 di multa per ciascuno dei capi 189, 190 + mesi 1 di reclusione e lire 500.000 di multa per ciascuno dei capi 206 e 207 = anni 7 e mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa).

Per i reati di cui ai capi 58 e 59 dell'imputazione deve affermarsi la sussistenza del vincolo della continuazione, atteso che le condotte di detenzione e porto di armi furono commesse per la realizzazione dell'omicidio di Antonio Monticelli. Si riconoscono sia l'attenuante speciale di cui all'articolo 8, sia le attenuanti generiche, in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva. La p.b. per il reato di omicidio è determinata nel minimo edittale, in considerazione dell'intervenuta collaborazione processuale e sulla stessa vanno computate le diminuzioni per l'attenuante speciale e per le attenuanti generiche (p.b. anni 12 di reclusione per l'applicazione dell'articolo 8 L. 203/91 - $\frac{1}{3}$ ex articolo 62 bis. c.p.= anni 8 di reclusione + mesi 2 di reclusione e lire 500.000 di multa per il capo 59 = anni 8 e mesi 2 di reclusione e lire 500.000 di multa).

Per il capo 75 possono essere riconosciute le sole attenuanti generiche in considerazione del tipo di reato accertato, del tutto estraneo alle attività dell'associazione mafiosa. La pena base anni 2 di reclusione e lire 1.200.000 di multa deve essere ridotta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 800.000 di multa, ai sensi dell'articolo 62 bis c.p.

Per i reati di cui ai capi 155, 156, 185, da ritenersi uniti nella continuazione in considerazione dell'omogeneità delle condotte, commesse tra il 1987 e il 1988, possono riconoscersi solo le attenuanti generiche (considerata l'epoca in cui avvennero gli acquisti di stupefacente) prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva e la pena, determinata in misura prossima al minimo edittale, si determina in anni 3 di reclusione e lire 5 milioni di multa (p.b. anni 4 di reclusione e lire 6 milioni di multa - anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 2 milioni di multa ex articolo 62 bis c.p. = anni 2 e mesi 8 di reclusione e lire 4 milioni di multa + mesi 4 di reclusione e lire 1 milione di multa ex articolo 81 cpv. c.p.).

Per il capo 199 possono essere riconosciute entrambe le attenuanti, considerato che l'agguato a Fieni fu commesso nell'ambito delle attività dell'associazione mafiosa. La pena base di anni 2 di reclusione e lire 1 milione di multa è ridotta ad un anno di reclusione e lire 500.000 di multa ex articolo 8 L. 203/91 e ulteriormente ridotta a mesi 6 di reclusione e lire 300.000 di multa ex articolo 62 bis c.p.

Per il capo 205 (favoreggiamento nei confronti di Cicala) possono riconoscersi solo le attenuanti generiche in considerazione del tipo di reato accertato, del tutto estraneo alle

attività dell'associazione mafiosa. La pena base mesi 3 di reclusione deve essere ridotta a mesi 2 di reclusione, ai sensi dell'articolo 62 bis c.p.

La pena complessiva da applicare a Tocci in relazione ai reati per cui è intervenuta condanna è di anni 20 e mesi 8 di reclusione e lire 11.600.000 di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Franco Trovato

Franco Trovato è stato ritenuto responsabile di tutti i reati ascrittigli.

Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche, ritenendosi ai fini del relativo giudizio, che tutti i parametri rilevanti siano sfavorevoli all'imputato; va in questo senso considerata la pericolosità dei sodalizi criminali di cui Franco Trovato fu per molti anni il capo; la partecipazione, in fase deliberativa, agli episodi omicidiari commessi nell'ambito del progetto di controllo del territorio da parte dell'associazione mafiosa; i precedenti penali dell'imputato e gli ulteriori episodi emersi nel corso di questo dibattimento a suo carico. In definitiva, la posizione di imputato principale di questo processo delineata nel corso di tutta la sentenza rende superfluo soffermarsi ulteriormente sulla concedibilità delle attenuanti generiche.

Devono essere distintamente valutati i reati o i gruppi di reati uniti nel vincolo della continuazione.

I reati di cui ai capi 35, 36, 63, 68 bis, 89, 90, 183, rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 34, in quanto concretano il progetto di realizzazione, a livello associato, dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che le condotte delittuose sono state commesse tra il 1986 e il 1993 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione). Con riferimento al reato di cui al capo 184, tale condotta delittuosa fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo, atteso che la disponibilità di armi funzionali al traffico di stupefacenti e all'imposizione del potere di controllo da parte dell'associazione, individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione.

Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Franco Trovato operò con funzioni di dirigente; quel progetto era stato definito contestualmente alla costituzione della struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso.

Il trattamento sanzionatorio relativo al descritto gruppo di reati deve essere determinato nella misura massima di pena detentiva prevista, considerato che Franco Trovato fu il vertice dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 34 (reato più grave tra quelli uniti nella continuazione). La p.b di anni 30 di reclusione va aumentata di 1 anno e 10.900.000 di multa per ciascuno dei reati di cui ai capi 35, 36, 63, 68 bis, 89, 90, 183, di un anno e 700.000 lire per il reato di cui al capo 184 e di un anno per il reato di cui al capo 158, per una pena complessiva di 38 anni di reclusione e lire 80 milioni di multa, ridotta ad anni 30 di reclusione e lire 80 milioni di multa.

I reati di cui ai capi 40 e 41 sono uniti nel vincolo della continuazione, atteso che le condotte di detenzione e porto delle armi furono realizzate per commettere l'omicidio di Walter Strambi. La pena da infliggere a Franco Trovato per il reato continuato è la pena dell'ergastolo.

I reati accertati ai capi 42, 43, 181 e 182 sono uniti nel vincolo della continuazione, atteso che il tentato omicidio e l'omicidio di Michele Raduano sono esplicazione del medesimo disegno criminoso e le condotte di detenzione e porto delle armi furono realizzate per commettere le azioni di fuoco. La pena da infliggere a Franco Trovato per il reato continuato è la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di due mesi.

I reati accertati ai capi 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 164, 165 sono uniti nel vincolo della continuazione, atteso che gli omicidi di Ciro Batti, Francesco Batti, Pantaleo Lamantea, Paolo Cirnigliaro, Rosalinda Traditi e Salvatore Batti furono commessi nell'ambito della guerra contro il gruppo Batti e per le considerazioni esposte nel paragrafo precedente si reputano uniti nel vincolo della continuazione. Anche le condotte di detenzione e porto d'arma e di distruzione di cadavere sono esplicazione del medesimo programma criminoso. La pena da infliggere a Franco Trovato per i reati accertati in continuazione è la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di 18 mesi.

I reati di cui ai capi 60, 61, 62 sono uniti nel vincolo della continuazione, atteso che le condotte di ricettazione di autovettura, detenzione e porto delle armi furono realizzate per commettere l'omicidio di Salvatore De Vitis. La pena da infliggere a Franco Trovato per il reato continuato è la pena dell'ergastolo.

Per i reati di cui ai capi 44 e 45 dell'imputazione deve affermarsi la sussistenza del vincolo della continuazione, atteso che le condotte di detenzione e porto di armi furono commessi per la realizzazione dell'agguato a Antonio Colia. La pena da infliggere a Franco Trovato è determinata in anni 15 di reclusione e lire 500.000 di multa, tenuto conto del carattere premeditato dell'agguato e della recidiva accertata (p.b. per il capo 44 anni 14 di reclusione + mesi 6 per la recidiva e mesi 6 di reclusione e lire 500.000 di multa per il capo 45).

Visto l'articolo 72 c.p., la pena da infliggere a Franco Trovato è dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di 3 anni.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e lo stato di interdizione legale.

Deve, infine, disporsi la pubblicazione della sentenza come da dispositivo.

Mario Trovato

Mario Trovato è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34 e 158 dell'imputazione.

Non possono essergli concesse le attenuanti generiche, ritenendosi prevalente ai fini del relativo giudizio, la valutazione di pericolosità dei sodalizi criminali a cui partecipò per alcuni anni. I lievi precedenti penali dell'imputato non possono rappresentare circostanza sufficiente per attenuare la gravità della condotta di partecipazione a due associazioni per delinquere che assunsero, con metodi mafiosi, il controllo del traffico di stupefacenti in una vasta area territoriale della Lombardia. A ciò si aggiunga che Mario Trovato ebbe un ruolo centrale nel progetto di controllo delle attività economiche nell'area lecchese, esprimendo in quell'ambito l'adesione più forte alla subcultura mafiosa dominante nel contesto sociale di appartenenza. E' vero che l'imputato fu solo marginalmente coinvolto nella gestione del traffico di

stupefacenti e nell'attività violenta di affermazione dell'esclusiva in quell'ambito (ma si richiama, ancora una volta, l'episodio relativo all'omicidio di Giuseppe Colosimo), ma tale circostanza non attenua l'estrema gravità delle condotte associative accertate a suo carico.

Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Mario Trovato operò con funzioni organizzative; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione qualificata all'associazione di cui al capo 34) può essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione dell'entità della stessa e del ruolo comunque subordinato rispetto ai vertici del sodalizio; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 24 e mesi 6 di reclusione (anni 24 di reclusione + mesi 6 per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in mesi 6 di reclusione per la recidiva e in anni 2 e mesi 6 di reclusione per il capo 158. Complessivamente la pena è determinata in anni 28 di reclusione.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali si è protratta per molti anni, con funzioni di rilievo; Mario Trovato ha così manifestato, oltre ad una concreta pericolosità per le condotte materialmente realizzate, un'adesione ai valori della subcultura criminale propria dell'associazione di stampo mafioso che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Renato Unione

Unione è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 171, 174, 206, 207, 79 e 208 dell'imputazione con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Il trattamento sanzionatorio nei confronti di Unione dovrà essere determinato in relazione a quei reati o gruppi di reati da considerarsi commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; ma prima di procedere a tale verifica, deve valutarsi la concedibilità all'imputato delle attenuanti indicate nel paragrafo appena concluso. Sul punto non appaiono necessarie molte considerazioni, in quanto il contributo di conoscenze offerto da Unione nell'ambito di questo dibattimento è stato diffusamente illustrato in tutta la sentenza. Si richiama, in particolare, il capitolo 2, ove, nel valutare l'attendibilità intrinseca del collaboratore, si sono rievocate le molteplici indicazioni probatorie fornite; tali dichiarazioni rappresentano indubbiamente "un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi", per cui legittimano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 8 L. 203/91.

Con riferimento alle attenuanti generiche, l'atteggiamento processuale di Unione, pienamente collaborativo nella puntuale ricostruzione delle proprie e delle altrui

responsabilità, non può far dubitare della rottura di qualsiasi legame con gli ambienti criminali di appartenenza e tale profilo soggettivo assume rilievo prevalente rispetto alla gravità oggettiva delle condotte accertate a carico dell'imputato. Le attenuanti si applicano in un giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva.

I reati ascrittigli ai capi 34, 171, 174, 206 e 207 riguardano tutti l'attività di spaccio di stupefacenti, di detenzione di armi e un episodio di rapina commessi nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* e vanno ritenuti uniti nel vincolo della continuazione perché esplicazione del medesimo disegno criminoso di esercitare in via continuativa il traffico illecito attraverso le forme associate delineate in questo processo. L'omogeneità delle condotte delittuose (aventi ad oggetto l'approvvigionamento e la fornitura di stupefacente, oltretutto la detenzione delle armi in dotazione del sodalizio) e l'epoca in cui furono commesse (tra il 1989 e il 1992) confermano l'unitarietà del progetto criminoso di realizzazione delle stesse. Con riferimento a questo gruppo di reati, deve essere riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'articolo 8. La pena base per il reato più grave (da ritenersi quello di cui al capo 34) va determinata nel minimo edittale, in considerazione del contributo offerto dall'imputato per l'accertamento dei fatti, e sulla stessa vanno computati gli aumenti per la continuazione per ogni singolo reato (p.b. per il capo 34 anni 10 di reclusione - $\frac{1}{2}$ ex articolo 8 L. 203/91 = anni 5 di reclusione - $\frac{1}{3}$ ex articolo 62 bis = anni 3 e mesi 4 di reclusione + anni 1 di reclusione e lire 29 milioni di multa per il capo 171 + mesi 6 di reclusione e lire 500.000 di multa per il capo 174 + mesi 1 di reclusione e lire 250.000 di multa per ciascuno dei capi 206 e 207 = anni 5 di reclusione e lire 30 milioni di multa).

Per il capo 79 possono riconoscersi solo le attenuanti generiche in considerazione del tipo di reato accertato, del tutto estraneo alle attività dell'associazione mafiosa. La pena base anni 1 di reclusione e lire 300.000 di multa deve essere ridotta a mesi 9 di reclusione e lire 200.000, ai sensi dell'articolo 62 bis c.p.

Per il capo 208 possono essere riconosciute le sole attenuanti generiche in considerazione del tipo di reato accertato, del tutto estraneo alle attività dell'associazione mafiosa. La pena base anni 3 di reclusione e lire 1.200.000 di multa deve essere ridotta ad anni 2 di reclusione e lire 800.000 di multa, ai sensi dell'articolo 62 bis c.p.

La pena complessiva da applicare ad Unione in relazione ai reati per cui è intervenuta condanna è di anni 7 e mesi 39 di reclusione e lire 31.000.000 di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Anselmo Ventura

Anselmo Ventura è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 83, 85, 87 e 158 dell'imputazione.

Tutti le condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui ai capi 83 e 85 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 34, in quanto concretano il progetto di realizzazione, a livello associato, dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che le condotte delittuose sono state commesse nel 1991 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Anselmo Ventura operò; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso.

Quanto all'episodio estorsivo di cui al capo 87 la sua realizzazione nell'ambito territoriale di Busto Arsizio lo configura come esplicazione del progetto di controllo del territorio proprio dell'adesione all'associazione di stampo mafioso delineata nel capitolo 14, per cui deve ritenersi legato nell'unitarietà del programma criminoso di tale ultimo delitto.

Non possono essere riconosciute ad Anselmo Ventura le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, operò per molti anni in due contesti criminali estremamente pericolosi, che realizzarono numerosi omicidi in attuazione del progetto di controllo del territorio. Tali considerazioni, aggiunte ai precedenti penali risultanti dal certificato, sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del ruolo subordinato assunto da Anselmo Ventura nel sodalizio; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 13 di reclusione (anni 12 di reclusione + anni 1 per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in mesi 6 di reclusione e 5 milioni di lire di multa per ciascuno dei capi 83 e 85, in anni 1 di reclusione per il capo 158, in anni 2 di reclusione e lire 1 milione di multa per il capo 87. Complessivamente la pena va determinata in anni 17 di reclusione e lire 11 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali si è protratta per molti anni, con funzioni di rilievo e partecipazione alle attività di approvvigionamento delle armi per conto di tutta l'organizzazione; Anselmo Ventura ha così manifestato, oltre ad una concreta pericolosità per le condotte materialmente realizzate, un'adesione ai valori della subcultura criminale propria dell'associazione di stampo mafioso che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Pasquale Ventura

Pasquale Ventura è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 34, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 158 dell'imputazione.

Tutti le condotte accertate si considerano unite nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui ai capi 81, 82, 83, 84, 85 e 86 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 34, in quanto concretano il progetto di realizzazione, a livello associato, dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per accertare la sussistenza del vincolo di continuazione,

richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che le condotte delittuose sono state commesse tra il 1990 e il 1991 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione).

Il reato associativo di cui al capo 158 è unito nella continuazione rispetto alla fattispecie associativa di cui al capo 34; come si è osservato nei capitoli 7 e 14, il progetto criminoso di controllo, con metodo mafioso, del traffico di stupefacenti nella zona di competenza dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* rappresentava una delle esplicazioni più manifeste della sussistenza dell'organizzazione mafiosa, nel cui ambito Pasquale Ventura operò con funzioni di rilievo; quel progetto era stato definito contestualmente all'adesione alla struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacente e rappresenta, quindi, l'esplicazione del medesimo disegno criminoso.

Quanto all'episodio estorsivo di cui al capo 87 la sua realizzazione nell'ambito territoriale di Busto Arsizio lo configura come esplicazione del progetto di controllo del territorio proprio dell'adesione all'associazione di stampo mafioso delineata nel capitolo 14, per cui deve ritenersi legato nell'unitarietà del programma criminoso di tale ultimo delitto.

Non possono essere riconosciute a Pasquale Ventura le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato, operò per molti anni in due contesti criminali estremamente pericolosi, che realizzarono numerosi omicidi in attuazione del progetto di controllo del territorio; in quell'ambito Pasquale Ventura assunse funzioni di rilievo (e il riconoscimento della qualifica di organizzatore in relazione al capo 34 ne è la prova), ritenuto capo assoluto dell'articolazione territoriale di Busto Arsizio. Tali considerazioni, aggiunte ai precedenti penali risultanti dal certificato, sono ostative rispetto alla invocata attenuazione della pena.

In ordine al regime sanzionatorio, la pena base per il reato più grave (la partecipazione all'associazione di cui al capo 34) può essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione dell'entità della stessa e del ruolo comunque subordinato rispetto ai vertici del sodalizio; valutati i criteri di cui all'articolo 133 (e in particolare le modalità della condotta associativa), la pena base è determinata, tenuto conto dell'aggravante di cui al comma 3° dell'articolo 74 D.P.R. 309/90, nella misura di anni 24 e mesi 6 di reclusione (anni 24 di reclusione + mesi 6 per l'aggravante). Gli aumenti sulla stessa vanno determinati in anni 1 di reclusione per la recidiva, in anni 1 di reclusione e 10 milioni di lire di multa per ciascuno dei capi 82, 83, 84, 86, in mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa per ciascuno dei capi 81 e 85, in anni 2 di reclusione per il capo 158, in anni 2 di reclusione e lire 1 milione di multa per il capo 87. Complessivamente la pena, determinata in anni 34 di reclusione e lire 51 milioni di multa, va ridotta ad anni 30 di reclusione e lire 51 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle due organizzazioni criminali si è protratta per molti anni, con funzioni di rilievo e partecipazione alle attività di approvvigionamento delle armi per conto di tutta l'organizzazione; Pasquale Ventura ha così manifestato, oltre ad una concreta pericolosità per le condotte materialmente realizzate, un'adesione ai valori della subcultura criminale propria dell'associazione di stampo mafioso che impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Vincenzo Lorenzo Versaci

Versaci è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 92 dell'imputazione.

Non possono essergli riconosciute le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, l'imputato ha numerosi precedenti penali, anche specifici, e tale circostanza deve essere ritenuta ostativa rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

In considerazione della non particolare rilevanza dello stupefacente detenuto (la cui determinazione non può essere fatta con precisione per le modalità in cui Fuscaldo ha preso conoscenza dell'episodio) la pena da infliggere all'imputato può essere determinata in misura prossima al minimo edittale, sul quale deve essere operato un significativo aumento per la recidiva specifica reiterata infraquinquennale risultante dal certificato penale agli atti; così determinata in anni 6 di reclusione e lire 15 milioni di multa (p.b. anni 5 e lire 10 milioni + 1 anno e lire 5 milioni per la recidiva).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Franco Villella

Villella è stato ritenuto responsabile del reato associativo ascrittogli al capo 34.

Devono essergli riconosciute le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate. Il ruolo assunto da Villella nell'ambito del sodalizio criminale delineato al capo 34 fu indubbiamente secondario; dall'esame della sua posizione processuale illustrata al capitolo 8, § 4 della sentenza è risultato che l'imputato partecipò all'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini* senza svolgere le tipiche attività di depositario, corriere, consegnatario dello stupefacente, ma concedendo la disponibilità dei propri locali pubblici per le riunioni dell'organizzazione, per il deposito "al volo" di denaro, armi e stupefacente. Tale collocazione nel contesto associativo, oltre all'incensuratezza dell'imputato, inducono la Corte a riconoscergli le attenuanti generiche ma solo in un giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti riconosciute; infatti, ancorché secondario, il ruolo di Villella fu fondamentale per le attività del gruppo di Cusano Milanino-Cinisello Balsamo e non può essere equiparato ad altri partecipi, quali la Zichri e Luigi Lombardi, a cui le attenuanti sono state riconosciute con giudizio di prevalenza.

In ordine al trattamento sanzionatorio, può determinarsi la pena base nel minimo edittale, proprio in considerazione della marginalità del ruolo accertato e così infliggere ad Franco Villella la pena di anni 10 di reclusione.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Benito Zappalà

Zappalà è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 77 dell'imputazione, mentre è stato mandato assolto dall'accusa di partecipazione all'associazione di cui al capo 34.

In ordine al trattamento sanzionatorio, si rileva la scarsa rilevanza criminale del fatto accertato, trattandosi di una detenzione e cessione a titolo gratuito di un modesto quantitativo di cocaina; per tale ragione possono concedersi all'imputato le attenuanti generiche, da valutarsi prevalenti sull'accertata recidiva (risultante dal certificato penale), ancorché l'incidenza delle stesse non possa operare nel massimo. La pena può essere determinata in misura prossima al minimo edittale, in considerazione del quantitativo detenuto; e così in anni

7 di reclusione e lire 60 milioni di multa (p.b. anni 9 di reclusione e lire 80 milioni di multa - anni 2 di reclusione e lire 20 milioni di multa ex articolo 62 bis c.p.).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Simcha Zichri

La Zichri è stata ritenuta responsabile del reato associativo ascrittale al capo 34.

Ritiene la Corte che debbano esserle riconosciute le attenuanti generiche, in considerazione della marginalità del ruolo assunto dall'imputata nell'ambito dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*. Il profilo soggettivo di partecipazione connota in modo determinante la posizione processuale della Zichri e prevale sulle altre circostanze oggettive di pericolosità del sodalizio di cui al capo 34. E' vero che detta organizzazione si diffuse in una vasta area del territorio lombardo conquistando, con la violenza, il controllo esclusivo del traffico di stupefacenti, ma in quel contesto l'imputata realizzò condotte marginali, ancorché funzionali alla vita del sodalizio. In questa prospettiva non possono ignorarsi i motivi che indussero la Zichri a coinvolgersi nelle attività delittuose riconducibili all'associazione, individuabili nel rapporto sentimentale che costei visse con Antonio Schettini (cioè uno dei capi del sodalizio). La donna consapevolmente collaborò nell'attività associativa, ma vi fu determinata dal legame con Schettini. Infine, le condotte materiali in cui si concretò la partecipazione all'associazione furono estranee alle tipiche attività della stessa, non partecipando alla gestione del traffico di stupefacente, né al controllo del territorio.

Tutte le considerazioni sin qui esposte inducono al riconoscimento delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Anche nella determinazione della pena deve tenersi conto di tutti i profili riferiti al reato accertato, valutabili ai sensi dell'articolo 133 c.p., quali la modalità della condotta di partecipazione (come detto, marginale rispetto al contesto associativo e non concretantesi in azioni tipiche di gestione del traffico di stupefacente), delle caratteristiche del dolo, condizionato dai motivi a delinquere (riconducibili al rapporto sentimentale con Schettini), dai lievi precedenti penali. Per tali motivi deve determinarsi nel minimo la pena base su cui operare la riduzione per le attenuanti generiche e così la pena di 10 anni di reclusione deve essere ridotta ad anni 6 e mesi 8 di reclusione.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Hassan Zohdi

Zohdi è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 4, 5, 11, 31, 34, 37, 38, 39, 184 dell'imputazione.

Tutte le condotte delittuose accertate sono unite, a parere della Corte, nel vincolo della continuazione. Gli episodi di detenzione di stupefacente di cui ai capi 4 e 31 rappresentano l'esplicazione della partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 1, in quanto concretano il programma di realizzare a livello associato l'attività illecita nel campo degli stupefacenti. E' sufficiente, per affermare la sussistenza del vincolo della continuazione, richiamare le osservazioni esposte nel paragrafo 1 di questo capitolo, evidenziando che tutte le condotte sono state commesse tra il 1982 e il 1987 (cioè nel periodo di partecipazione all'associazione). La condotta delittuosa di detenzione delle armi indicate nel capo 5 fu evidentemente realizzata nell'ambito associativo, atteso che la disponibilità di armi funzionali

al traffico di stupefacenti e all'imposizione del potere di controllo da parte dell'associazione, individua un'unitarietà di programma che configura il vincolo di continuazione.

Il reato di corruzione del brigadiere dei Carabinieri Mario Orlando fu realizzato dal gruppo dirigente dell'associazione per esercitare con la "protezione" delle forze dell'ordine l'attività principale dell'organizzazione e nel progetto di controllo del territorio che già nei primi anni '80 era in via di definizione da parte dell'associazione Flachi, i rapporti con i rappresentanti dell'autorità di pubblica sicurezza rappresentavano esplicitazione del medesimo programma criminoso.

Le condotte realizzate nell'ambito delle associazioni finalizzate al narcotraffico di cui ai capi 1 e 34 sono espressione della medesima decisione assunta dall'imputato di esercitare attività di traffico di stupefacenti in forma associata. Nel passaggio dall'una all'altra organizzazione criminale l'imputato, pur consapevole della diversità di sodalizio nel cui ambito operava, continuò a svolgere la stessa attività delittuosa (cioè spacciare stupefacenti nella zona dei quartieri Comasina e Bruzzano) senza soluzione di continuità. La concreta partecipazione alle due associazioni delineate nei capitoli 4 e 7 della sentenza si manifestò secondo il medesimo programma delittuoso del partecipe. Richiamati i principi espressi nel paragrafo 1 di questo capitolo, deve affermarsi la sussistenza di un unico reato continuato nelle condotte associative di cui ai capi 1 e 34; analoga soluzione deve affermarsi con riferimento alle attività di detenzione e cessione a terzi dello stupefacente, attuate nell'ambito associativo di cui al capo 34 (capi 37, 38, 39 dell'imputazione) secondo i principi già esposti nella prima parte di questo capitolo e la detenzione delle armi di cui al capo 184, per le considerazioni già esposte.

Non possono essere riconosciute a Zohdi le attenuanti generiche, perché non è emersa nel corso del dibattimento alcuna circostanza che ne giustifichi l'applicazione; al contrario, nell'ambito delle associazioni Flachi e *Flachi-Trovato-Schettini* l'imputato assunse per un lungo periodo una funzione di vertice al fianco dei soci dei due sodalizi. In definitiva Zohdi fu per molti anni professionalmente dedito allo spaccio di stupefacenti e tale circostanza deve essere valutata in senso ostativo rispetto alla invocata attenuazione del regime sanzionatorio.

La pena base per il reato più grave, quello di cui al capo 34, può essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, tenuto conto dell'entità della stessa e della circostanza che Zohdi assunse un ruolo subordinato rispetto a Flachi, Coco-Trovato e Schettini. La pena base per il reato associativo si determina in anni 22 di reclusione e lire 120 milioni di multa, sulla quale vanno calcolati gli aumenti per il capo 1 (anni 2 di reclusione e lire 20 milioni di multa) per il capo 4 (anni 1 di reclusione e lire 10 milioni di multa), per il capo 5 (anni 1 di reclusione e lire 1 milione di multa) per il capo 11 (mesi 6 di reclusione) per il capo 31 (anni 1 di reclusione e lire 9 milioni di multa), per il capo 37 (anni 1 di reclusione e lire 5 milioni di multa), per il capo 38 (mesi 6 di reclusione e lire 2 milioni di multa), per il capo 39 (mesi 6 di reclusione e lire 2 milioni di multa) e per il capo 184 (anni 1 di reclusione e lire 1 milione di multa). Complessivamente la pena da infliggere a Zohdi, determinata in anni 30 e mesi 6 di reclusione e lire 170 milioni di multa, deve essere ridotta ad anni 30 di reclusione e lire 170 milioni di multa.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che la sua attività nell'ambito delle organizzazioni criminali finalizzata al narcotraffico si è protratta per

molti anni in posizione di vertice dell'associazione; Zohdi si è dimostrato persona professionalmente dedicata a tale attività e tale circostanza, indice di pericolosità sociale, impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Luciano Zuccarello

Zuccarello è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 101 dell'imputazione.

La posizione dell'imputato fu indubbiamente secondaria nell'ambito del sodalizio criminale di cui fu partecipe, ma la pericolosità dell'organizzazione deve essere valutata come circostanza prevalente per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche. Invero, se anche Zuccarello non partecipò alla gestione del traffico degli stupefacenti riconducibile essenzialmente ai fratelli Domenico e Santo Paviglianiti, il suo ruolo fu essenziale per la vita dell'associazione, in quanto addetto al controllo del territorio ove era esercitata l'attività delittuosa; se si considera che l'organizzazione Paviglianiti era interna allo schieramento 'ndranghetista operante in Lombardia secondo modalità tipicamente mafiose, deve concludersi che la pericolosità di detta organizzazione fu tale da impedire un giudizio favorevole con riferimento all'applicazione delle invocate attenuanti.

Le considerazioni fin qui esposte legittimano la determinazione di una pena per il reato accertato prossima al minimo edittale, per il ruolo secondario assunto da Zuccarello nell'ambito associativo. Così la p.b. di anni 12 e mesi 6 di reclusione va aumentata di mesi 6 di reclusione per l'aggravante di cui all'articolo 74, comma 3° D.P.R. 309/90.

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

La Corte ritiene che l'imputato sia persona socialmente pericolosa, atteso che il sodalizio di appartenenza era legato con organizzazioni criminali di stampo mafioso; tale coinvolgimento è indice di pericolosità sociale e impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito dell'espiazione della pena, per un periodo non inferiore a tre anni.

Matteo Zuffrano

Zuffrano è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 128 dell'imputazione.

Possono essergli concesse le attenuanti generiche, in considerazione della sporadicità degli acquisti accertati, dell'assenza di precedenti penali di rilievo, che possono far ritenere che costui non sia professionalmente dedito all'attività di spaccio di stupefacenti. In considerazione del tipo di recidiva contestata, dette attenuanti si reputano prevalenti sulla stessa. La pena da infliggere a Zuffrano va determinata in misura prossima al minimo edittale, e così in anni 6 di reclusione e lire 40 milioni di multa (p.b. anni 8 e mesi 6 di reclusione e lire 55 milioni di multa - anni 2 e mesi 8 di reclusione e lire 18 milioni di multa ex articolo 62 bis c.p. = anni 5 e mesi 10 di reclusione e lire 37 milioni di multa + mesi 2 di reclusione e lire 3 milioni di multa per la continuazione interna).

Alla condanna consegue l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Le ulteriori statuizioni

Gli imputati di cui è stata affermata la penale responsabilità sono condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare.

De Carlo, D'Izzia, Russo, Anselmo Ventura e Pasquale Ventura sono condannati in solido al risarcimento dei danni provocati a Giuseppe Vita come conseguenza della condotta estorsiva loro contestata al capo 87 e per la quale è stato compiuto l'accertamento della penale responsabilità. Il danno subito dovrà essere liquidato in separato giudizio civile, mentre sono qui liquidate le spese processuali della parte civile in complessive 2 milioni di lire, che i predetti imputati sono condannati a rimborsare in solido alla stessa parte civile.

Devono essere restituiti a Rolando Coco e a Domenico Flachi (assolti in questo processo) i beni oggetto del sequestro disposto dal G.I.P. il 12 novembre 1994 nei loro confronti.

Deve essere disposta la confisca dei beni oggetto dello stesso provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di Eustina Musolino, Mario Trovato, Ida Scalzi, Maria Musolino, Savina Falvo, Rosario Trovato, Salvatore Marinaro, Vincenzo Musolino, Maria Sacco, Stefano Aldè, Elide Castelli, Francesco Flachi, Lidia Zaccarini, Katia Trisorio, Enrico Flachi, Alberto Scirocco, Anna Flachi, Antonio Schettini, Anastasia Mottola, Giorgio Tocci e Raffaele Camerino.

In proposito si osserva che il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. con provvedimento del 12 novembre 1994 trovava fondamento nella previsione di cui *all'articolo 12 sexies L. 306/92, che impone la confisca obbligatoria di tutti i beni che il condannato per determinati reati possieda, direttamente o per interposta persona, in difetto di proporzione rispetto ai redditi dichiarati od attività economica esercitata* (provvedimento G.I.P., pag. 2) e tra i reati per i quali opera la previsione di cui all'articolo 12 sexies sono compresi i delitti di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90.

Il G.I.P. aveva rilevato che gli imputati dei delitti di cui al citato D.P.R. (Giuseppe Flachi, Franco Trovato, Antonio Schettini, Attilio Bandiera, Rolando Coco, Domenico Flachi, Francesco Flachi, Enrico Flachi, Salvatore Marinaro, Giocanni Marinaro, Vincenzo Musolino, Franco Scirocco, Alberto Scirocco, Raffaele Camerino, Ubaldo Nigro e Giorgio Tocci) erano *suscettibili di patire la misura di sicurezza della confisca, per l'eventualità di una condanna in ordine al delitto in materia di stupefacenti, anche per quei beni fittiziamente intestati ad altri soggetti*.

Quindi, in caso di intestazione fittizia, la confisca avrebbe potuto operare nei confronti di chi fosse immune da diretta responsabilità penale in ordine a tali delitti. Nel citato provvedimento il G.I.P. aveva, inoltre, richiamato l'eventualità dell'applicazione della confisca in relazione alla diretta responsabilità degli intestatari fittizi dei beni per il reato di cui all'articolo 12 quinquies L. 306/92, ma tale profilo non rileva in questa fase processuale, atteso che la richiesta di confisca da parte del pm si fonda sulla previsione di cui all'articolo 12 sexies, in relazione all'intervenuta condanna degli imputati per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90.

Nel capitolo 14 si sono illustrate le modalità di investimento in attività economiche e commerciali, nonché di acquisizione di cespiti immobiliari da parte delle organizzazioni criminali qui giudicate; si sono, altresì, evidenziate la peculiarità di tali forme di acquisizione e i casi di intestazione fittizia delle attività economiche e della titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare; infine, è stata ricostruita l'entità dei redditi dichiarati da parte dei diversi nuclei familiari dei condannati per i delitti di cui al D.P.R. 309/90, evidenziando l'assoluta sproporzione degli investimenti compiuti nell'arco degli ultimi 10 anni rispetto alle entrate lecite. In questa parte di motivazione è sufficiente richiamare le indicazioni fornite sul

punto da numerosi collaboratori (Musolino, Di Donato, Pace, Schettini, Giuseppe Modesto) e dai testi che svolsero le indagini patrimoniali nei confronti degli affiliati ai sodalizi qui giudicati (in particolare si indicano i testi Senatore e Ritmo del G.I.C.O. della Guardia di finanza).

Per quanto concerne i soggetti sottoposti al provvedimento di sequestro, salva la verifica puntuale delle singole posizioni, si osserva che gli accertamenti reddituali e patrimoniali hanno in generale evidenziato una sproporzione manifesta tra le disponibilità risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative all'attività lavorativa lecitamente esercitata e le disponibilità economiche nel corrispondente periodo temporale; tale circostanza costituisce, come già affermato dal G.I.P. nel provvedimento di sequestro, la dimostrazione logica di quanto i collaboratori hanno riferito, vale a dire l'intestazione fittizia dei beni e delle attività commerciali oggetto della misura cautelare.

Per concludere sulla definizione delle questioni generali relative alla confisca, si osserva che detto provvedimento è legittimato, ai sensi dell'art. 240 c.p., dalla circostanza che i beni sottoposti a sequestro furono acquisiti tramite l'investimento dei proventi dell'attività di spaccio di stupefacenti (si pensi, in particolare, alle precise indicazioni fornite da collaboratori e testi sulle acquisizioni compiute dai fratelli Coco-Trovato e dai loro familiari, dal nucleo familiare di Pepè Flachi, da Schettini, da Tocci e da Camerino); ma fuori dalle ipotesi in cui sia direttamente provata la provenienza del denaro investito dall'attività delittuosa in materia di stupefacenti, ai sensi dell'articolo 12 sexies L. 306/92, deve essere disposta la confisca dei beni sequestrati ove sia dimostrata l'evidente sproporzione tra il valore degli stessi cespiti e le possibilità economiche risultanti dai redditi dichiarati ai fini di imposizione diretta e, comunque, dalle attività lecitamente esercitate. La misura di sicurezza patrimoniale, in forza della medesima disposizione, deve essere ordinata sia nei confronti di coloro che sono stati condannati per le violazioni della disciplina sugli stupefacenti, sia di terze persone a cui siano stati fittiziamente intestati i beni dei condannati per quel tipo di reati.

Valutando le posizioni dei singoli soggetti nei cui confronti deve essere disposta la confisca, si osserva che:

TROVATO Mario, MARINARO Salvatore, MUSOLINO Vincenzo, FLACHI Francesco, FLACHI Enrico, SCIROCCO Alberto, SCHETTINI Antonio, TOCCI Giorgio, CAMERINO Raffaele sono stati condannati per i reati di cui al capo 34 dell'imputazione (articolo 74 D.P.R. 309/90) e di cui al capo 158 (articolo 416 bis c.p.) e per la gran parte dei beni sottoposti a sequestro è stata fornita la prova specifica che l'acquisto fu compiuto con i proventi del traffico di stupefacenti (in particolare si richiamano le indicazioni contenute nei capitoli 8 e 14, nella parte dedicata a ciascuno degli imputati); in ogni caso, le lecite disponibilità finanziarie risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo decennio sono assolutamente inadeguate a giustificare le acquisizioni patrimoniali compiute.

MUSOLINO Eustina, SCALZI Ida, TROVATO Rosario sono rispettivamente le moglie di Franco e Mario Coco-Trovato e il figlio di Mario Coco-Trovato; quanto a Eustina Musolino è stata fornita la prova specifica che tutti i beni e le attività commerciali di cui è intestataria furono acquisiti con i proventi dell'attività delittuosa gestita dal marito; per tutti costoro è risultata una sproporzione evidente tra i redditi dichiarati (neanche sufficienti alla sopravvivenza del nucleo familiare) e gli investimenti compiuti, tale da legittimare l'accertamento della intestazione fittizia dei beni sequestrati per conto di Franco e Mario Coco-Trovato.

MUSOLINO Maria e FALVO Savina sono rispettivamente la sorella e la nipote di Eustina e Vincenzo Musolino. La Musolino ha dichiarato nel quinquennio 1984-1989 redditi pari a 118 milioni di lire, mentre nello stesso periodo ha avuto disponibilità finanziarie per lire 155 milioni di lire. Nei suoi confronti è stato disposto il sequestro di alcuni c/c bancari con un saldo, al 10 giugno 1993, di lire 21,5 milioni circa, e di lire 37 milioni circa, nonché un libretto di risparmio con un saldo di lire 84 milioni circa. A fronte di tale disponibilità di denaro (circa 140 milioni di lire) non è stata fornita alcuna prova della sua provenienza, ancorché nel provvedimento di sequestro del G.I.P. si richiamino alcune istanze di dissequestro presentate dalla Musolino, nelle quali venivano prospettati conteggi giustificativi della disponibilità finanziaria; in questa sede quelle istanze non sono state riproposte e può, quindi, rimandarsi alle argomentazioni fornite dal G.I.P. in ordine all'insussistenza di una fondata giustificazione della disponibilità di quegli importi. La Falvo non risulta aver mai presentato dichiarazioni dei redditi ed è titolare di un c/c bancario con un saldo, al 10 giugno 1993, di circa 110 milioni di lire (conto su cui era legittimata ad operare anche Maria Musolino), nonché proprietaria, dall'ottobre 1988, di un appartamento in comune di Malgrate, acquistato per suo conto dalla madre, al prezzo dichiarato di 47 milioni di lire.

Le posizioni di Maria Musolino e della Falvo devono essere valutate congiuntamente, atteso che costoro, appartenenti al medesimo nucleo familiare, a fronte di redditi dichiarati appena sufficienti per la sopravvivenza, nel 1988 acquistarono un appartamento per un prezzo dichiarato di 50 milioni circa e al giugno 1993 avevano disponibilità finanziarie su c/c bancari per complessive lire 250 milioni. Tale situazione economica (assolutamente ingiustificata) e il rapporto di parentela tra le due donne e alcuni imputati di spicco dell'associazione qui giudicata, consente di affermare che costoro erano intestatarie fittizie dei c/c bancari e dell'immobile sopra indicati, di cui deve disporsi la confisca.

SACCO Maria è la moglie di Vincenzo Musolino e rispetto alle sue disponibilità patrimoniali è stata fornita la prova specifica che gli immobili sottoposti a sequestro (appartamento di Galbiate e magazzino di Lecco) furono acquisiti con i proventi dell'attività illecita nel campo degli stupefacenti, di cui Vincenzo Musolino ebbe la disponibilità nella sua funzione di addetto all'investimento immobiliare e finanziario per conto del cognato Franco Coco-Trovato. Inoltre, i redditi dichiarati dalla Sacco e dal marito sono incompatibili con la disponibilità lecita delle somme sborsate per l'acquisto degli immobili.

ALDE' Stefano era il socio di Vincenzo Musolino nella gran parte delle società utilizzate per la gestione delle attività economiche e commerciali acquisite o costituite con il denaro consegnato da Coco-Trovato e proveniente dal traffico di stupefacenti; per una parte dei beni intestati ad Aldè, direttamente o tramite le società di cui era amministratore, è stata fornita la prova specifica che la loro acquisizione fu compiuta con i proventi dell'attività delittuosa gestita da Coco-Trovato; più in generale, Vincenzo Musolino ha dichiarato che le società costituite con Aldè (la Multileasing, la A.P. leasing, la Extrus, la Alfo, la Brianza Uno) erano utilizzate per gestire il patrimonio di Franco Coco-Trovato e i redditi dichiarati da Aldè sono palesemente inadeguati rispetto alle sue disponibilità patrimoniale. Nel caso in esame si ritiene accertata l'intestazione fittizia dei beni sottoposti a sequestro. CASTELLI Elide è la moglie di Aldè e i beni sottoposti a sequestro (una autovettura Ferrari Mondial, in uso a Musolino e ai membri dell'organizzazione, e una villa già appartenente alla società Omnialeasing, trasferita alla Multileasing e, al momento della liquidazione di quest'ultima, ceduta alla Castelli al prezzo dichiarato di 450 milioni di lire) nonché l'inadeguatezza delle

lecite disponibilità finanziarie da parte della donna rispetto all'acquisto dei cespiti, legittimano l'accertamento dell'intestazione fittizia degli stessi alla Castelli.

ZACCARINI Lidia, TRISORIO Katia, FLACHI Anna e MOTTOLA Anastasia sono rispettivamente le mogli di Francesco Flachi, Enrico Flachi, Alberto Scirocco e Antonio Schettini. Per alcuni beni sottoposti a sequestro è stata fornita la prova specifica della loro provenienza dall'attività illecita gestita dal gruppo milanese dell'organizzazione (in particolare si richiama l'immobile di via Casarsa di Milano, sede del bar *Sottozero*, trasferito fittiziamente da Francesco Flachi alla propria moglie); per il resto, le disponibilità finanziarie risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel corso degli ultimi 10 anni (insufficienti per sostenere un livello di vita dignitoso) sono incompatibili con l'acquisto dei beni di cui risultano titolari, per cui deve ritenersi che gli stessi siano fittiziamente intestati alle donne, ma siano stati acquistati con i proventi delle attività delittuose commesse dai rispettivi mariti. In particolare, Katia Trisorio non ha mai presentato dichiarazione dei redditi e nel 1988 acquistò un appartamento per un prezzo dichiarato di 35 milioni di lire (ma secondo la Guardia di finanza il valore dell'immobile deve stimarsi in 90 milioni di lire nel 1988 e in 130 milioni di lire nel 1993), che deve essere ritenuto, a fronte dell'assenza di giustificazioni sulla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto, fittiziamente intestato alla Trisorio, ma di pertinenza di Enrico Flachi.

Il sequestro conservativo disposto dal G.I.P. nel medesimo provvedimento deve essere mantenuto riguardando imputati non giudicati con questa sentenza, ma nei cui confronti sono ancora in corso attività di indagine.

Ai sensi dell'articolo 240 c.p. deve essere disposta la confisca delle armi e delle munizioni sequestrate e la trasmissione delle stesse alla Direzione generale artiglieria per la distruzione.

Deve essere disposta la confisca di quant'altro in sequestro.

I documenti in ordine ai quali è stata pronunciata condanna per reati di falso devono essere dichiarati falsi e ne deve essere disposta la cancellazione.

L'applicazione del condono deve essere demandata alla fase esecutiva.

p.q.m.

Visti gli articoli 521, 530, 533, 535 cpp, 28, 29, 32, 36, 230 cp

DICHIARA

ANNACONDIA Salvatore colpevole del reato continuato a lui ascritto al capo 24), concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni tre di reclusione e lire 5 milioni di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 60),61),62) unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze

MDCLXXXVIII

attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni otto e mesi due di reclusione e lire 300.000 di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 105),109),115),116),137),150),152) unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n. 203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni tre di reclusione e lire 18 milioni di multa;

colpevole del reato ascritto al capo 106), concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena di mesi quattro di reclusione;

colpevole dei reati ascritti ai capi 140),141),142) unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni tre di reclusione e lire 300.000 di multa;

DICHIARA

ANNACONDIA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni diciassette e mesi sei di reclusione e lire 23.600.000;

DICHIARA

MDCLXXXIX

ASSISI Carmela colpevole del reato continuato a lei ascritto al capo 84) e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e riconosciuta, la

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sei di reclusione e lire 40 milioni di multa;

DICHIARA

ASSISI perpetuamente interdetta dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ASSOLVE

ASSISI dal reato ascritto al capo 34) per non aver commesso il fatto;

ASSOLVE

BANDIERA Attilio dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto;

ORDINA

la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza;

DICHIARA

BORRACCIA Patrizio colpevole del reato a lui ascritto, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione e lire 50 milioni di multa;

DICHIARA

BORRACCIA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

BORZACHIELLO Antimo colpevole del reato a lui ascritto e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, lo

CONDANNA

MDCXC

alla pena di anni otto di reclusione;

DICHIARA

BORZACHIELLO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

BRUNO Antonio colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 34), ritenuta l'ipotesi prevista all'articolo 74 c.2,3,4 del DPR n.309/90, 89),90),91),94,167),168), unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni quindici di reclusione e lire 10 milioni di multa;

DICHIARA

BRUNO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che BRUNO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

BRUNO dal reato ascritto al capo 93) perché il fatto non sussiste e dal reato ascritto al capo 158) per non aver commesso il fatto;

ASSOLVE

BUCCI Vincenzo dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto e ne

ORDINA

la scarcerazione se non detenuto per altro titolo;

DICHIARA

BUSILLO Pirro colpevole del reato a lui ascritto e lo

CONDANNA

MDCXCI

alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione;

DICHIARA

BUSILLO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

BUTTIGLIERI Marco colpevole del reato a lui ascritto, riconosciuta la recidiva contestata e ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 21 ottobre '95 della Corte d'appello di Milano,

DETERMINA

la pena complessiva di anni diciotto di reclusione e lire 20 milioni di multa;

DICHIARA

BUTTIGLIERI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che BUTTIGLIERI venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

CAMERINO Raffaele colpevole di tutti i reati a lui ascritti unificati nella continuazione e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni trenta di reclusione e lire 50 milioni di multa;

DICHIARA

CAMERINO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

MDCXCII

che CAMERINO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

CAPECELATRO Diego colpevole di tutti i reati a lui ascritti unificati nella continuazione e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni ventidue di reclusione e lire 30 milioni di multa;

DICHIARA

CAPECELATRO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che CAPECELATRO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

CAPOLONGO Alfonso colpevole di tutti i reati a lui ascritti, ritenuta quanto al capo 1) l'ipotesi prevista all'articolo 75 c.2,4,5 della legge n.685/75, unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni diciannove di reclusione e lire 25 milioni di multa;

DICHIARA

CAPOLONGO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che CAPOLONGO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

CAPONE Giuseppe colpevole di tutti i reati a lui ascritti unificati nella continuazione e lo

MDCXCIII

CONDANNA

alla pena complessiva di anni ventotto di reclusione e lire 50 milioni di multa;

DICHIARA

CAPONE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che CAPONE venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

CAPRIATA Giovanni colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni quattordici di reclusione e lire 30 milioni di multa;

DICHIARA

CAPRIATA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che CAPRIATA venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

CAPUANO Mario Vincenzo colpevole del reato continuato a lui ascritto e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni quattordici di reclusione e lire 70 milioni di multa;

DICHIARA

MDCXCIV

CAPUANO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che CAPUANO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

CARA DAMIANI Nicola colpevole del reato continuato a lui ascritto, ritenuta l'ipotesi prevista all'articolo 71 c.1 della legge n.685/75, e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni quattordici di reclusione e lire 80 milioni di multa;

DICHIARA

CARA DAMIANI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che CARA DAMIANI venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

CARMINATI Claudio colpevole del reato continuato a lui ascritto al capo 175), riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni quattordici di reclusione e lire 90 milioni di multa;

DICHIARA

CARMINATI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che CARMINATI venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

MDCXCV

ASSOLVE

CARMINATI dal reato ascritto al capo 34) per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

CARRINO Vincenzo colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 32) e 33), ritenuta quanto al delitto contestato al capo 32) l'ipotesi prevista all'articolo 75 c.1,4,5, della legge n.685/75, unificati i reati nella continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni undici di reclusione e lire 80 milioni di multa;

colpevole del reato ascrittogli al capo 179), concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e lire 34 milioni di multa;

DICHIARA

CARRINO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni sedici e mesi quattro di reclusione e lire 114 milioni di multa;

ASSOLVE

CHIERA Damiano dal reato continuato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

REVOCA

la misura cautelare residua imposta al CHIERA con ordinanza 4 ottobre '96 di questa Corte;

DICHIARA

MDCXCVI

CHIRICO Antonino colpevole di tutti i reati a lui ascritti unificati nella continuazione e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni trenta di reclusione e lire 60 milioni di multa;

DICHIARA

CHIRICO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che CHIRICO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

CICCARDI Pietro colpevole di tutti i reati a lui ascritti unificati nella continuazione e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni venticinque di reclusione e lire 120 milioni di multa;

DICHIARA

CICCARDI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che CICCARDI venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

COCO Rolando dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

COLIA Antonio colpevole del delitto tentato di omicidio volontario premeditato in danno di FLACHI Giuseppe contestato al capo 16) e del delitto contestato al capo 17) unificati nella continuazione e lo

MDCXCVII

CONDANNA

alla pena complessiva di anni quindici di reclusione e lire un milione di multa;

DICHIARA

COLIA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che COLIA venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

COLIA dal delitto tentato di omicidio volontario premeditato in danno di ZOHDİ Hassan contestato al capo 16), perché il fatto non sussiste;

DICHIARA

CONDEMI Antonio colpevole di tutti i reati a lui ascritti, ritenuta quanto al delitto contestato al capo 32) l'ipotesi prevista all'articolo 75 c.1,4,5 della legge n.685/75, unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni ventidue di reclusione e lire 130 milioni di multa;

DICHIARA

CONDEMI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che CONDEMI venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

COVELLI Gaetano colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 34), ritenuta l'ipotesi prevista all'articolo 74 c.2,3,4 del DPR n.309/90, e 86), unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

MDCXCVIII

CONDANNA

alla pena complessiva di anni quindici di reclusione e lire 10 milioni di multa;
colpevole del reato continuato ascritto al capo 21), riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sei e mesi sei di reclusione e lire 20 milioni di multa;

DICHIARA

COVELLI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni ventuno e mesi sei di reclusione e lire 30 milioni di multa;

ORDINA

che COVELLI venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

CRISAFULLI Francesco colpevole del reato a lui ascritto, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione e lire 10 milioni di multa;

DICHIARA

CRISAFULLI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ASSOLVE

CURINGA Domenico dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto e ne

ORDINA

MDCXCIX

la scarcerazione se non detenuto per altro titolo;

DICHIARA

CUZZOLA Antonino colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 46),47),48), unificati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo;

colpevole dei reati ascritti ai capi 101),102),103),104),158) unificati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni trenta di reclusione e lire 42 milioni di multa;

visto l'articolo 72 cp

APPLICA

la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di diciotto mesi;

DICHIARA

CUZZOLA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale;

DISPONE

che la sentenza venga pubblicata mediante affissione nel Comune di Milano, nel Comune di Robecchetto con Induno e per una sola volta nei quotidiani La Repubblica e Il Corriere della Sera;

ASSOLVE

CUZZOLA dai reati ascritti ai capi 53),54),55) per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

DE CARLO Donato colpevole del reato continuato a lui ascritto al capo 87) e lo

CONDANNA

MDCC

alla pena complessiva di anni otto di reclusione e lire 4 milioni di multa;

DICHIARA

DE CARLO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ASSOLVE

DE CARLO dal reato ascritto al capo 158) per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

DEL CAMPO Giuseppe colpevole dei reati a lui ascritti, esclusa quanto ai capi 15) e 22) l'aggravante prevista all'articolo 74 c.1 n.2 seconda previsione della legge n.685/75, unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni dieci di reclusione e lire 30 milioni di multa;

DICHIARA

DEL CAMPO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che DEL CAMPO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni

DICHIARA

DE PIERRO Cosimo colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sette di reclusione e lire 40 milioni di multa;

DICHIARA

MDCCI

DE PIERRO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

DI BENEDETTO Giacomino colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni diciassette di reclusione e lire 100 milioni di multa;

DICHIARA

DI BENEDETTO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che DI BENEDETTO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

DI CANDIA Michele colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione, esclusa l'aggravante contestata al capo 134), riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni quindici di reclusione e lire 90 milioni di multa;

DICHIARA

DI CANDIA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che DI CANDIA venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

MDCCII

DI COMITE Nicola colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 58) e 59) unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n. 203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni otto e mesi sei di reclusione e lire un milione di multa;

colpevole del reato continuato ascritto al capo 71), concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambi prevalenti sulla recidiva contestata e riconosciuta, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di mesi dieci di reclusione e lire 500.000 di multa;

DICHIARA

DI COMITE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni nove e mesi quattro di reclusione e lire 1.500.000 di multa;

ASSOLVE

DI DONATO Raffaele dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

ASSOLVE

DI GESU' Francesco dal reato a lui ascritto al capo 34), per non aver commesso il fatto e dal reato continuato ascritto al capo 93), perché il fatto non sussiste;

DICHIARA

D'IZZIA Giancarlo colpevole del delitto tentato di estorsione a lui ascritto al capo 87), riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 1.500.000;

MDCCIII

DICHIARA

D'IZZIA interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

ASSOLVE

D'IZZIA dal reato ascritto al capo 34) e dal reato di estorsione ascritto al capo 87) per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

ESPOSTO Felice Adriano colpevole di tutti i reati a lui ascritti unificati nella continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sedici di reclusione e lire 105 milioni di multa;

DICHIARA

ESPOSTO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

FAZIO Giuseppe colpevole del reato continuato a lui ascritto e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa;

DICHIARA

FAZIO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ASSOLVE

FLACHI Domenico da tutti i reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto e ne

ORDINA

MDCCIV

la scarcerazione se non detenuto per altro titolo;

DICHIARA

FLACHI Enrico colpevole dei reati a lui ascritti, ritenuta quanto al capo 1) l'ipotesi prevista all'articolo 75 c.2,4,5 della legge n.685/75, unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni diciannove di reclusione e lire 20 milioni di multa;

DICHIARA

FLACHI Enrico perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che FLACHI Enrico venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

FLACHI Francesco colpevole dei reati a lui ascritti, ritenuta quanto al capo 1) l'ipotesi prevista all'articolo 75 c.2,4,5 della legge n.685/75, unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sedici di reclusione e lire 10 milioni di multa;

DICHIARA

FLACHI Francesco perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che FLACHI Francesco venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

MDCCV

FOLEGATTI Giancarlo colpevole del reato continuato a lui ascritto, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni dieci di reclusione e lire 60 milioni di multa;

DICHIARA

FOLEGATTI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che **FOLEGATTI** venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

FOSCHINI Vittorio colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 34),158),168),169), unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n. 203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione e lire 5 milioni di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 44) e 45) unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 46),47),48),49),50),51),52),56),57),186),187),188), concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni otto e mesi dieci di reclusione e lire 1.500.000 di multa;

MDCCVI

DICHIARA

FOSCHINI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni diciotto e mesi dieci di reclusione e lire 6.800.000 di multa;

DICHIARA

FRACAPANE Bruno colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione, con la specificazione che la sostanza stupefacente oggetto del delitto continuato contestato al capo 110) è cocaina e non eroina e così correggendosi in parte qua l'imputazione, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni diciassette di reclusione e lire 40 milioni di multa;

DICHIARA

FRACAPANE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che FRACAPANE venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

GALIMBERTI Rosa Orsola detta "Rina" dai reati a lei ascritti per non aver commesso il fatto;

ORDINA

la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza;

DICHIARA

MDCCVII

GALLELLI Francesco colpevole del reato continuato a lui ascritto e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa;

DICHIARA

GALLELLI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

GENOVA Ottavio colpevole del reato continuato a lui ascritto, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni dieci di reclusione e lire 60 milioni di multa;

DICHIARA

GENOVA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che **GENOVA** venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

GENTILE Fiore colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 82),85),86) unificati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni dieci di reclusione e lire 65 milioni di multa;

DICHIARA

GENTILE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

MDCCVIII

ORDINA

che GENTILE venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

GENTILE dai reati ascritti ai capi 34) e 158) per non aver commesso il fatto e ne

ORDINA

la scarcerazione se non detenuto per altro titolo;

DICHIARA

GHISETTI Amilcare colpevole dei reati a lui ascritti, esclusa l'aggravante contestata al capo 14), ritenuta la continuazione tra i reati, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni quindici di reclusione e lire 30 milioni di multa;

DICHIARA

GHISETTI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che GHISETTI venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

GIACOBBE Salvatore dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto e ne

ORDINA

la scarcerazione se non detenuto per altro titolo;

DICHIARA

GIARMOLEO Giovanni colpevole di tutti i reati a lui ascritti unificati nella continuazione e lo

MDCCIX

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sedici di reclusione e lire 25 milioni di multa;

DICHIARA

GIARMOLEO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che GIARMOLEO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

GRANDE Francesco colpevole del reato continuato a lui ascritto, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni quindici di reclusione e lire 90 milioni di multa;

DICHIARA

GRANDE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che GRANDE venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

GRECO Francesco colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni ventitrè e mesi sei di reclusione e lire 16 milioni di multa;

DICHIARA

MDCCX

GRECO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che GRECO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

IENNA Onofrio colpevole del reato a lui ascritto esclusa l'aggravante, e riconosciuta la recidiva contestata lo

CONDANNA

alla pena di anni undici di reclusione e lire 20 milioni di multa;

DICHIARA

IENNA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che IENNA venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

INSERRA Luciano colpevole del reato continuato a lui ascritto e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni dodici di reclusione e lire 60 milioni di multa;

DICHIARA

INSERRA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

MDCCXI

che **INSERRA** venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

IURILLI Giuseppe dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

LAMANTEA Domenico colpevole del reato continuato a lui ascritto, riconosciuta la recidiva contesta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sette di reclusione e lire 15 milioni di multa;

DICHIARA

LAMANTEA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

LANDRIANI Ambrogio colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni ventidue di reclusione e lire 35 milioni di multa;

DICHIARA

LANDRIANI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che **LANDRIANI** venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

LA TORRE Andrea colpevole dei reati a lui ascritti, ritenuta quanto al capo 1) l'ipotesi prevista all'articolo 75 c.2,4,5 della legge n.685/75, unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

MDCCXII

CONDANNA

alla pena complessiva di anni venti di reclusione e lire 21 milioni di multa;

DICHIARA

LA TORRE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che LA TORRE venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

LEDONNE Antonio colpevole del reato a lui ascritto al capo 34), concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione;

colpevole dei reati ascritti ai capi 46),47),48),188), unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni nove di reclusione e lire 1 milione di multa;

DICHIARA

LEDONNE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni tredici di reclusione e lire 1 milione di multa;

MDCCXIII

DICHIARA

LENTINI Rosario colpevole del reato a lui ascritto, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e lire 34 milioni di multa;

DICHIARA

LENTINI Rosario perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

LENTINI Umberto colpevole del reato continuato a lui ascritto e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sette mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa;

DICHIARA

LENTINI Umberto perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

LISO Salvatore colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 140),141),142) unificati nella continuazione e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni tredici di reclusione e lire 500.000 di multa;

colpevole del reato continuato ascritto al capo 105) e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni quindici di reclusione e lire 90 milioni di multa;

DICHIARA

MDCCXIV

LISO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni ventotto di reclusione e lire 90.500.000;

ORDINA

che LISO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

LO CASTRO Mario colpevole del reato continuato a lui ascritto limitando ad uno gli episodi di cessione di cocaina ad ANNACONDIA Leonardo, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sette di reclusione e lire 12 milioni di multa;

DICHIARA

LO CASTRO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ASSOLVE

LO CASTRO da uno dei delitti di cessione di cocaina ad ANNACONDIA Leonardo a lui contestati, perché il fatto non sussiste;

DICHIARA

LOMBARDI Luigi colpevole del reato a lui ascritto, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, e lo

CONDANNA

alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione;

DICHIARA

MDCCXV

LOMBARDI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ASSOLVE

LOMBARDO Alfredo dal reato continuato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

LO RUSSO Bernardino colpevole del reato continuato a lui ascritto al capo 24), riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sette di reclusione e lire 12 milioni di multa;

colpevole del reato ascritto al capo 149), riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena di anni otto mesi sei di reclusione e lire 55 milioni di multa;

DICHIARA

LO RUSSO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni quindici mesi sei di reclusione e lire 67 milioni di multa;

ORDINA

che LO RUSSO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

MACCHERONE Franco colpevole del reato a lui ascritto al capo 74), concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

MDCCXVI

CONDANNA

alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 800.000 di multa;

colpevole del reato ascritto al capo 75), concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire 800.000 di multa;

colpevole del reato continuato ascritto al capo 163), concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni uno di reclusione e lire 200.000 di multa;

DICHIARA

MACCHERONE interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni sei di reclusione e lire 1.800.000 di multa;

ASSOLVE

MACCHERONE dal reato ascritto al capo 34) per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

MAGELLANO Biagio colpevole del reato previsto all'articolo 75 c.2 della legge n.685/75, così precisata l'imputazione sub 134), e del reato ascritto al capo 136) unificati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni tredici di reclusione e lire 50 milioni di multa;

DICHIARA

MDCCXVII

MAGELLANO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che MAGELLANO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

MAGGIORE Benedetto colpevole del reato continuato a lui ascritto al capo 83), ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 9 dicembre '93 del Tribunale di Busto Arsizio, riconosciuta la recidiva contestata,

DETERMINA

la pena complessiva di anni undici di reclusione e lire 265 milioni di multa;

DICHIARA

MAGGIORE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che MAGGIORE venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

MAGGIORE dal reato ascritto al capo 34) per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

MAIORANO Antonio colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni ventuno di reclusione e lire 30 milioni di multa;

DICHIARA

MDCCXVIII

MAIORANO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che MAIORANO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

MANZI Girolamo colpevole del reato a lui ascritto al capo 106), riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena di mesi sei di reclusione;

colpevole del reato ascritto al capo 136), riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena di anni sette di reclusione e lire 10 milioni di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 209) e 210) unificati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni uno e mesi sei di reclusione;

DICHIARA

MANZI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni nove di reclusione e lire 10 milioni di multa;

ASSOLVE

MANZI dal reato ascritto al capo 134) per non aver commesso il fatto;

MDCCXIX

DICHIARA

MARINARO Giovanni colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata e ritenuta la continuazione anche con i fatti di cui alla sentenza 30 settembre '94 della Corte d'appello di Brescia,

DETERMINA

la pena complessiva di anni diciassette di reclusione e lire 10 milioni di multa;

DICHIARA

MARINARO Giovanni perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che MARINARO Giovanni venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

MARINARO Salvatore colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni diciassette di reclusione e lire 5 milioni di multa;

DICHIARA

MARINARO Salvatore perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che MARINARO Salvatore venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

MATALLO Carlo colpevole del reato a lui ascritto e lo

MDCCXX

CONDANNA

alla pena di anni cinque di reclusione e lire 10 milioni di multa;

DICHIARA

MATALLO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ASSOLVE

MEGNA Carmelo dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

MESSINA Salvatore colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 34),176),201) unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n. 203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni cinque e mesi sei di reclusione e lire 5 milioni di multa;

colpevole del reato continuato ascritto al capo 166), concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena di mesi nove di reclusione e lire 200.000 di multa;

DICHIARA

MESSINA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni sei e mesi tre di reclusione e lire 5.200.000 di multa;

DICHIARA

MDCCXXI

MIANO Luigi colpevole del reato previsto all'articolo 337 cp, così qualificato il fatto contestato al capo 100), e lo

CONDANNA

alla pena di anni due di reclusione;

DICHIARA

MILITELLO Ferdinando colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni diciannove di reclusione e lire 25 milioni di multa;

DICHIARA

MILITELLO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che MILITELLO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

MIOLA Francesco colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni diciassette di reclusione e lire 40 milioni di multa;

DICHIARA

MIOLA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che MIOLA venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

MDCCXXII

DICHIARA

MODESTO Giovanni colpevole dei reati a lui ascritti, ritenuta quanto al delitto contestato al capo 32) l'ipotesi prevista all'articolo 75 c.1,4,5 della legge n.685/75, unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni ventiquattro di reclusione e lire 135 milioni di multa;

DICHIARA

MODESTO Giovanni perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che MODESTO Giovanni venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

MODESTO Giuseppe colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione e lire 5 milioni di multa;

DICHIARA

MODESTO Giuseppe perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

MONTI Santino detto "Bruno" colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni diciotto di reclusione e lire 30 milioni di multa;

MDCCXXIII

DICHIARA

MONTI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che MONTI venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

MUNGIELLO Giovanni colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni 23 di reclusione e lire 120 milioni di multa;

DICHIARA

MUNGIELLO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che MUNGIELLO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

MUSOLINO Vincenzo colpevole dei reati a lui ascritti, ritenuta quanto al capo 34) l'ipotesi prevista all'articolo 74 c.2,3,4 del DPR n.309/90, unificati i reati nella continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni otto di reclusione;

DICHIARA

MUSOLINO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

MDCCXXIV

DICHIARA

NANIA Alessandro colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni diciotto di reclusione;

DICHIARA

NANIA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che NANIA venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

NARDI Santino colpevole del reato continuato a lui ascritto al capo 83), riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni nove e mesi sei di reclusione e lire 65 milioni di multa;

colpevole del reato ascritto al capo 159), riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena di mesi due di arresto;

DICHIARA

NARDI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ASSOLVE

NARDI dal reato ascritto al capo 34) per non aver commesso il fatto e ne

MDCCXXV

ORDINA

la scarcerazione se non detenuto per altro titolo;

DICHIARA

NICOSCIA Pasquale colpevole del reato a lui ascritto, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena di anni quindici di reclusione;

DICHIARA

NICOSCIA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che NICOSCIA venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

ORIZZONTE Vincenzo colpevole del reato a lui ascritto e lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione e lire 50 milioni di multa;

DICHIARA

ORIZZONTE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

PACE Salvatore colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1),8),34),35),36)37),125),158) unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

MDCCXXVI

alla pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione e lire 5 milioni di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 40) e 41) unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni otto e mesi due di reclusione e lire 500.000 di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 46),47),48),56),57)188) unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni nove di reclusione e lire 1.500.000 di multa;

DICHIARA

PACE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni ventiquattro e mesi otto di reclusione e lire 7 milioni di multa;

DICHIARA

PALELLA Violando colpevole del reato a lui ascritto, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e lire 34 milioni di multa;

DICHIARA

PALELLA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

MDCCXXVII

ASSOLVE

PALMISANO Egidio dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

REVOCA

la misura cautelare residua imposta a **PALMISANO** con ordinanza 4 gennaio '95 del Tribunale del riesame di Milano;

DICHIARA

PANCIA Maurizio colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 115),116),121),122),123),126), 132) unificati nella continuazione e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni diciotto di reclusione e lire 74 milioni di multa;

colpevole del reato ascritto al capo 162) e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena di anni due mesi uno di reclusione e lire 1.100.000 di multa;

DICHIARA

PANCIA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni venti mesi uno di reclusione e lire 75.100.000 di multa;

ORDINA

che **PANCIA** venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

MDCCXXVIII

PAOLATI Giorgio colpevole del reato a lui ascritto al capo 1), ritenuta l'ipotesi prevista all'articolo 75 c.2, della legge n.685/5, escluse le aggravanti, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena di anni nove di reclusione e lire 25 milioni di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 146) e 147) esclusa per quest'ultimo capo l'aggravante prevista all'articolo 80 c.2 del DPR n.309/90, unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni nove di reclusione e lire 60 milioni di multa;

DICHIARA

PAOLATI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni diciotto di reclusione e lire 85 milioni di multa;

ORDINA

che PAOLATI venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

PAOLATI dal delitto contestato al capo 4), per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

PAPEO Nicola colpevole del reato a lui ascritto esclusa l'aggravante, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione;

MDCCXXIX

DICHIARA

PAPEO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che PAPEO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

PARENTE Luigi colpevole del reato continuato a lui ascritto al capo 37) escluse le aggravanti, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni dieci di reclusione e lire 70 milioni di multa;

DICHIARA

PARENTE Luigi perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che PARENTE Luigi venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

PARENTE Luigi dal reato a lui ascritto al capo 34) per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

PARENTE Umberto colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni diciannove di reclusione e lire 20 milioni di multa;

DICHIARA

MDCCXXX

PARENTE Umberto perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che PARENTE Umberto venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

PASSARO Antonio colpevole dei reati a lui ascritti, ritenuta quanto al delitto contestato al capo 32) l'ipotesi prevista all'articolo 75 c.1,4,5 della legge n.685/75, unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni venticinque di reclusione e lire 140 milioni di multa;

DICHIARA

PASSARO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che PASSARO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

PAVIGLIANITI Giuseppe colpevole del reato a lui ascritto e lo

CONDANNA

alla pena di anni tredici di reclusione;

DICHIARA

PAVIGLIANITI Giuseppe perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che PAVIGLIANITI Giuseppe venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

MDCCXXI

DICHIARA

PAVIGLIANITI Settimo colpevole del reato a lui ascritto e lo

CONDANNA

alla pena di anni tredici di reclusione;

DICHIARA

PAVIGLIANITI Settimo perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che PAVIGLIANITI Settimo venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

PIGNATARO Battista dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto e ne

ORDINA

la scarcerazione se non detenuto per altro titolo;

ASSOLVE

PIGNATARO Francesco dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto e ne

ORDINA

la scarcerazione se non detenuto per altro titolo;

ASSOLVE

PIGNATARO Pasquale dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

POLAT Cafer colpevole del reato a lui ascritto e lo

CONDANNA

MDCCXXXII

alla pena di anni sedici di reclusione e lire 160 milioni di multa;

DICHIARA

POLAT perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che POLAT venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

PONISSA Francesco colpevole del reato a lui ascritto al capo 86) e lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione e lire 50 milioni di multa;

DICHIARA

PONISSA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ASSOLVE

PONISSA dai reati a lui ascritti ai capi 34) e 158) per non aver commesso il fatto e ne

ORDINA

la scarcerazione se non detenuto per altro titolo;

DICHIARA

PRATICO' Renato colpevole del reato a lui ascritto e ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 14 aprile '94 della Corte d'appello di Milano,

DETERMINA

la pena complessiva di anni quindici di reclusione;

DICHIARA

MDCCXXXIII

PRATICO' perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che **PRATICO'** venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

PRISTERI Antonino dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto e ne

ORDINA

la scarcerazione se non detenuto per altro titolo;

ASSOLVE

PUDDU Efisio dal reato a lui ascritto di calunnia in danno di Cremonini perché il fatto non sussiste e dal reato di calunnia in danno di Mancioffi perché il fatto non costituisce reato;

DICHIARA

PULLANO Nicola colpevole del reato continuato a lui ascritto e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa;

DICHIARA

PULLANO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

RETTURA Giuseppe Antonio colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 32),33),34), ritenuta per quest'ultimo delitto l'ipotesi prevista all'articolo 74 c.2,3,4 del D.P.R.n.309/90, unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni ventotto di reclusione e lire 150 milioni di multa;

MDCCXXXIV

DICHIARA

RETTURA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che RETTURA venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

RETTURA dai reati ascritti ai capi 53),54),55), per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

RIGHETTI Eugenio colpevole dei reati a lui ascritti, esclusa l'aggravante contestata al capo 12), unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni quattordici di reclusione e lire 35 milioni di multa;

DICHIARA

RIGHETTI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che RIGHETTI venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

ROTUNNO Marco dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste;

DICHIARA

RUSSO Paolocolpevole dei reati a lui ascritti, ritenuta quanto al capo 158) l'ipotesi prevista all'articolo 416 bis c.1,4,6, cp, unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni trenta di reclusione e lire 11 milioni di multa;

MDCCXXXV

DICHIARA

RUSSO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che RUSSO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

SACCHINELLO Antonio colpevole del reato a lui ascritto al capo 158), riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena di anni sette di reclusione;

DICHIARA

SACCHINELLO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ASSOLVE

SACCHINELLO dal reato ascritto al capo 34) per non aver commesso il fatto;

ASSOLVE

SACCO Palmerino dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

ASSOLVE

SANNA Davide dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

SARLO Luciano colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 34),158),172),189),190),206),207) unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

MDCCXXXVI

alla pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione e lire 10 milioni di multa;

colpevole del reato continuato ascritto al capo 80) e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di mesi nove di reclusione e lire 200.000 di multa;

DICHIARA

SARLO Luciano perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni otto e mesi tre di reclusione e lire 10.200.000;

DICHIARA

SARLO Mario Pasquale colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 34),72),73),74),76),77),78), 158),189),190),206),207) unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni otto di reclusione e lire 20 milioni di multa;

colpevole del reato ascritto al capo 75), concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 800.000 di multa;

colpevole del reato continuato ascritto al capo 163), concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di mesi nove di reclusione e lire 200.000 di multa;

MDCCXXXVII

colpevole del reato ascritto al capo 205), concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena di mesi due di reclusione;

DICHIARA

SARLO Mario perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni dieci e mesi tre di reclusione e lire 21 milioni di multa;

DICHIARA

SCARABAGGIO Nunzio colpevole del reato previsto all'articolo 75 c.2 della legge n. 685/75, e del reato previsto agli articoli 81 cpv cp, 71 e 74 c.1n.2, c.2 della legge n.685/75, così precisate le imputazioni ascritte ai capi 134) e 136), unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni quindici di reclusione e lire 60 milioni di multa;

colpevole del reato continuato ascritto al capo 135), riconosciuta la recidiva contestata, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 19 ottobre '84 del Tribunale di Bari,

DETERMINA

alla pena complessiva di anni otto di reclusione e lire 30 milioni di multa;

DICHIARA

SCARABAGGIO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

MDCCXXXVIII

la pena unica di anni ventitrè di reclusione e lire 90 milioni di multa;

ORDINA

che SCARABAGGIO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

SCHETTINI Antonio colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 34),35),36),63)68 bis),158), 167),168),183),184),204) unificati nella continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni trenta di reclusione e lire 60 milioni di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 40) e 41) unificati nella continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni venticinque di reclusione e lire 1 milione di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 42),43),181),182) unificati nella continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni ventotto di reclusione e lire 1.500.000 di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 44) e 45) unificati nella continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalente alle aggravanti e alla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci di reclusione e lire 1 milione di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 46),47),48),49),50),51),52),53),54),55),56),57),164), 165), 186),187),188),199) unificati nella continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestata e riconosciuta, lo

MDCCXXXIX

CONDANNA

alla pena complessiva di anni trenta di reclusione e lire 3.500.000 di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 60),61),62) unificati nella continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni venticinque di reclusione e lire 1 milione di multa;

DICHIARA

SCHETTINI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni trenta di reclusione e lire 68 milioni di multa;

ORDINA

che SCHETTINI venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

SCIMONE Giovanni colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni ventisette di reclusione e lire 130 milioni di multa;

DICHIARA

SCIMONE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

MDCCXL

che SCIMONE venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

SCIROCCO Alberto colpevole di tutti i reati a lui ascritti, ritenuta quanto al capo 1) l'ipotesi prevista all'articolo 75 c.2,4,5 della legge n.685/75, unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni diciannove di reclusione e lire 20 milioni di multa;

DICHIARA

SCIROCCO Alberto perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che SCIROCCO Alberto venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

SCIROCCO Franco colpevole di tutti i reati a lui ascritti, ritenuta quanto al capo 1) l'ipotesi prevista all'articolo 75 c.2,4,5 della legge n.685/75, unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni venti di reclusione e lire 21 milioni di multa;

DICHIARA

SCIROCCO Franco perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che SCIROCCO Franco venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

MDCCXLI

SCIROCCO Pasquale da tutti i reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto e ne

ORDINA

la scarcerazione se non detenuto per altro titolo;

DICHIARA

SIA Vittorio colpevole del reato continuato a lui ascritto e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa;

DICHIARA

SIA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

STEFANINI Santino colpevole del reato a lui ascritto al capo 1) e riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci di reclusione e lire 30 milioni di multa;

DICHIARA

STEFANINI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che STEFANINI venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

ASSOLVE

STEFANINI dai reati ascritti ai capi 4), 18) e 19), per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

MDCCXLII

STILO Francesco colpevole di tutti i reati a lui ascritti unificati nella continuazione e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni ventisei di reclusione e lire 50 milioni di multa;

DICHIARA

STILO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che STILO venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

TARTAGLIA Francesco colpevole del reato continuato a lui ascritto, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni nove di reclusione e lire 60 milioni di multa;

DICHIARA

TARTAGLIA Francesco perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

TARTAGLIA Giuseppe colpevole del reato continuato a lui ascritto, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni nove di reclusione e lire 60 milioni di multa;

DICHIARA

TARTAGLIA Giuseppe perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

MDCCXLIII

DICHIARA

TAVAGLIONE Mario colpevole di tutti i reati a lui ascritti, esclusa l'aggravante contestata al capo 7), unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sedici di reclusione e lire 18 milioni di multa;

DICHIARA

TAVAGLIONE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che **TAVAGLIONE** venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

TOCCI Giorgio colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 34),158),189),190),206),207), unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione e lire 5 milioni di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 58) e 59) unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni otto e mesi due di reclusione e lire 500.000 di multa;

colpevole del reato ascritto al capo 75), concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 800.000 di multa;

MDCCXLIV

colpevole dei reati ascritti ai capi 155),156),185) unificati nella continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni tre di reclusione e lire 5 milioni di multa;

colpevole del reato ascritto al capo 199), concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa;

colpevole del reato ascritto al capo 205), concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e riconosciuta, lo

CONDANNA

alla pena di mesi due di reclusione;

DICHIARA

TOCCI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni venti e mesi otto di reclusione e lire 11.600.000;

ASSOLVE

TOCCI dal reato ascritto al capo 70) per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

TROVATO Franco colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 34),35),36),63),68bis),89),90), 158),183),184) unificati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

MDCCXLV

alla pena complessiva di anni trenta di reclusione e lire 80 milioni di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 40) e 41) unificati nella continuazione e lo

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo;

colpevole dei reati ascritti ai capi 42),43),181),182) unificati nella continuazione e lo

CONDANNA

alla pena complessiva dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di due mesi;

colpevole dei reati ascritti ai capi 44) e 45) unificati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni quindici di reclusione e lire 500.000 di multa;

colpevole dei reati ascritti ai capi 46),47),48),49),50),51),52),53),54),55),56),57),164),165) unificati nella continuazione e lo

CONDANNA

alla pena complessiva dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di diciotto mesi;

colpevole dei reati ascritti ai capi 60),61),62) unificati nella continuazione e lo

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo;

visto l'articolo 72 cp

APPLICA

la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di tre anni;

DICHIARA

MDCCXLVI

TROVATO Franco perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale;

DISPONE

che la sentenza venga pubblicata mediante affissione nel Comune di Milano, nel Comune di Cusano Milanino, nel Comune di S. Gennaro Vesuviano, nel Comune di Olginate e per una sola volta nei giornali La Repubblica, Il Corriere della Sera e Il Giornale di Lecco;

DICHIARA

TROVATO Mario colpevole dei reati a lui ascritti, ritenuta quanto al capo 158) l'ipotesi prevista all'articolo 416 bis c.2,4,6, cp (così correggendosi su conforme richiesta delle parti l'errore materiale contenuto nella formulazione del capo d'imputazione), unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni ventotto di reclusione;

DICHIARA

TROVATO Mario perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che TROVATO Mario venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

UNIONE Renato colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 34),171),174),206),207), unificati nella continuazione, concesse la circostanza attenuante speciale prevista all'articolo 8 della legge n.203/91 e le circostanze attenuanti generiche, giudicate entrambe prevalenti sulle aggravanti, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni cinque di reclusione e lire 30 milioni di multa;

colpevole del reato continuato ascritto al capo 79), concesse le circostanze attenuanti generiche, lo

MDCCXLVII

CONDANNA

alla pena complessiva di mesi nove di reclusione e lire 200.000 di multa;

colpevole del reato ascritto al capo 208), concesse le circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di anni due di reclusione e lire 800.000 di multa;

DICHIARA

UNIONE interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

visto l'articolo 73 cp

APPLICA

la pena unica di anni sette e mesi nove di reclusione e lire 31 milioni di multa;

DICHIARA

VENTURA Anselmo colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni diciassette di reclusione e lire 11 milioni di multa;

DICHIARA

VENTURA Anselmo perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che VENTURA Anselmo venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

VENTURA Pasquale colpevole dei reati a lui ascritti, ritenuta quanto al capo 158) l'ipotesi prevista all'articolo 416 bis c.1,4,6 cp, unificati i reati nella continuazione, riconosciuta la recidiva contestata, lo

MDCCXLVIII

CONDANNA

alla pena complessiva di anni trenta di reclusione e lire 51 milioni di multa;

DICHIARA

VENTURA Pasquale perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che VENTURA Pasquale venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

VERSACI Vincenzo Lorenzo colpevole del reato a lui ascritto riconosciuta la recidiva contestata, e lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione e lire 15 milioni di multa;

DICHIARA

VERSACI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

VILLELLA Franco colpevole del reato a lui ascritto e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci di reclusione;

DICHIARA

VILLELLA perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

MDCCXLIX

che VILLELLA venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

ZAPPALA' Benito colpevole del reato a lui ascritto al capo 77) e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni sette di reclusione e lire 40 milioni di multa;

DICHIARA

ZAPPALA' perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ASSOLVE

ZAPPALA' dal reato ascritto al capo 34) per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

ZICHRI Simcha, detta "Sima" colpevole del reato a lei ascritto e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, la

CONDANNA

alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione;

DICHIARA

ZICHRI perpetuamente interdetta dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

ZOHDI Hassan colpevole dei reati a lui ascritti unificati nella continuazione e lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni trenta di reclusione e lire 170 milioni di multa;

DICHIARA

MDCCL

ZOHDI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

ZUCCARELLO Luciano colpevole del reato a lui ascritto e lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione;

DICHIARA

ZUCCARELLO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

ORDINA

che **ZUCCARELLO** venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

DICHIARA

ZUFFRANO Matteo colpevole del reato continuato a lui ascritto e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni sei di reclusione e lire 40 milioni di multa;

DICHIARA

ZUFFRANO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

CONDANNA

ANNACONDIA, ASSISI, BORRACCIA, BORZACHIELLO, BRUNO, BUSILLO, BUTTIGLIERI, CAMERINO, CAPECELATRO, CAPOLONGO, CAPONE, CAPRIATA, CAPUANO, CARA DAMIANI, CARMINATI, CARRINO, CHIRICO, CICCARDI, COLIA, CONDEMI, COVELLI, CRISAFULLI, CUZZOLA, DE CARLO, DEL CAMPO, DE PIERRO, DI BENEDETTO, DI CANDIA, DI COMITE, D'IZZIA, ESPOSTO, FAZIO, FLACHI ENRICO, FLACHI FRANCESCO, FOLEGATTI, FOSCHINI, FRACAPANE, GALLELLI, GENOVA, GENTILE, GHISSETTI, GIARMOLEO, GRANDE, GRECO, IENNA, INSERRA, LAMANTEA, LANDRIANI,

MDCCLI

LA TORRE, LEDONNE, LENTINI UMBERTO, LENTINI ROSARIO, LISO, LO CASTRO, LOMBARDI, LORUSSO, MACCHERONE, MAGELLANO, MAGGIORE, MAIORANO, MANZI, MARINARO GIOVANNI, MARINARO SALVATORE, MATALLO, MESSINA, MIANO, MILITELLO, MIOLA, MODESTO GIOVANNI, MODESTO GIUSEPPE, MONTI, MUNGIELLO, MUSOLINO, NANIA, NARDI, NICOSCIA, ORIZZONTE, PACE, PALELLA, PANCIA, PAOLATI, PAPEO, PARENTE LUIGI, PARENTE UMBERTO, PASSARO, PAVIGLIANITI GIUSEPPE, PAVIGLIANITI SETTIMO, POLAT, PONISSA, PRATICO', PULLANO, RETTURA, RIGHETTI, RUSSO, SACCHINELLO, SARLO MARIO, SARLO LUCIANO, SCARABAGGIO, SCHETTINI, SCIMONE, SCIROCCO ALBERTO, SCIROCCO FRANCO, SIA, STEFANINI, STILO, TARTAGLIA FRANCESCO, TARTAGLIA GIUSEPPE, TAVAGLIONE, TOCCI, TROVATO FRANCO, TROVATO MARIO, UNIONE, VENTURA ANSELMO, VENTURA PASQUALE, VERSACI, VILLELLA, ZAPPALA', ZICHRI, ZOHDI, ZUCCARELLO, ZUFFRANO, al pagamento in solido e nei limiti indicati all'articolo 535 cpp, delle spese processuali e ciascuno dei predetti imputati al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare;

visti gli articoli 538, 541 cpp

CONDANNA

DE CARLO, D'IZZIA, RUSSO, VENTURA ANSELMO, VENTURA PASQUALE in solido, a risarcire a VITA Giuseppe il danno da liquidare in separata sede e a rimborsare alla predetta parte civile le spese processuali che liquida in complessive lire duemilioni;

visto l'articolo 323 cpp

ORDINA

la restituzione a **COCO** Rolando e **FLACHI Domenico** di quanto oggetto del provvedimento di sequestro 12 novembre '94 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano e la confisca dei beni oggetto del predetto decreto di sequestro preventivo, nei confronti di **MUSOLINO** Eustina, **TROVATO** Mario, **SCALZI** Ida, **MUSOLINO** Maria, **FALVO** Savina, **TROVATO** Rosario, **MARINARO** Salvatore, **MUSOLINO** Vincenzo, **SACCO** Maria, **ALDE'** Stefano, **CASTELLI** Elide, **FLACHI** Francesco, **ZACCARINI** Lidia, **TRISORIO** Katia, **FLACHI** Enrico, **SCIROCCO** Alberto, **FLACHI** Anna, **SCHETTINI** Antonio, **MOTTOLA** Anastasia, **TOCCI** Giorgio, **CAMERINO** Raffaele;

MANTIENE

il sequestro conservativo disposto nell'ambito del presente procedimento dal giudice per le indagini preliminari con il citato decreto 12 novembre '94;

visto l'articolo 240 cp

MDCCLII

ORDINA

la confisca delle armi e delle munizioni sequestrate e la trasmissione delle stesse alla direzione generale artiglieria per la distruzione, e la confisca di quant'altro in sequestro;

visto l'articolo 537 cpp

DICHIARA

la falsità dei documenti in ordine ai quali è stata pronunciata condanna per reati di falso e ne ordina la cancellazione;

DEMANDA

alla fase esecutiva l'eventuale applicazione del condono;

visti gli articoli 544 comma 3, 304 comma 1 b-bis) cpp, in considerazione della particolare complessità della motivazione per numero di imputati e per numero e gravità di imputazioni,

INDICA

il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza e

DISPONE

che durante la pendenza di tale termine rimanga sospeso il termine di custodia cautelare.

Così deciso il 26 aprile 1997

Il Giudice estensore

Il Presidente

INDICE.....	pagg. I-XXI

Capitolo I - Introduzione.

Paragrafo 1 - Svolgimento del procedimento.

[1]. Le indagini preliminari.....	p. 2
[2]. Le misure cautelari e la fase di rinvio a giudizio.....	p. 4
[3]. Il dibattimento.....	p. 5

Capitolo II - La chiamata in correità e i singoli collaboratori sentiti in questo dibattimento.

Paragrafo 1 - I criteri di valutazione della chiamata in correità.

[1]. Introduzione.....	p. 9
[2]. La chiamata in correità come elemento di prova.....	p. 9
[3]. L'art. 192, comma 3° c.p.p. e il principio del libero convincimento.....	p. 11
[4]. Le diverse tipologie di collaborazione in questo processo.....	p. 11
[5]. L'iter logico-giuridico in base al quale va compiuta la valutazione della chiamata in correità.....	p. 14
[6]. La valutazione della attendibilità intrinseca.....	p. 15
[7]. I riscontri estrinseci.....	p. 18
[8]. Autonomia della circostanza valutabile come riscontro.....	p. 20
[9]. Il cd. riscontro individualizzante.....	p. 20

Paragrafo 2 - Analisi della qualità delle collaborazioni processuali . I collaboratori principali di questo processo antecedenti all'inizio del dibattimento.

[1]. Premessa.....	p. 22
[2] Primo gruppo di collaboratori.....	p. 22
[3]. Salvatore Annacondia.....	p. 22
[4]. Leonardo Annacondia.....	p. 32
[5] Pietro Paolo Bassi.....	p. 32
[6]. Nicola Di Comite.....	p. 35
[7]. Michele Di Donato.....	p. 39
[8]. Luigi Di Modica.....	p. 43
[9]. Antonino Maccarrone.....	p. 46
[10]. Michele Sfregola.....	p. 48
[11]. Giorgio Tocci.....	p. 51
[12]. Renato Unione.....	p. 56

Paragrafo 3 - Analisi della qualità delle collaborazioni processuali. I collaboratori storici della criminalità milanese e della 'ndrangheta calabrese.

[1]. Premessa.....	p. 59

[2]. Vincenzo Antonino.....	p. 59
[3]. Filippo Barreca.....	p. 61
[4]. Altero Fabbi detto “Teo”.....	p. 62
[5]. Giovanni Ferorelli.....	p. 63
[6]. Giuseppe Fuscaldo.....	p. 65
[7]. Giacomo Lauro.....	p. 68
[8] - Saverio Morabito.....	p. 70
[9]. Francesco Staffa.....	p. 73
[10]. Antonio Zagari.....	p. 75

Paragrafo 4 - Analisi della qualità delle collaborazioni processuali. I collaboratori coinvolti marginalmente nelle vicende criminose delle associazioni descritte.

[1]. Premessa.....	p. 78
[2]. Sonia Davalle e Fabrizio De Ponti.....	p. 79
[3]. Giuseppe Vita.....	p. 79

Paragrafo 5 - Analisi della qualità delle collaborazioni processuali. I collaboratori che non hanno reso l'esame dibattimentale.

[1]. Premessa.....	p. 85
[2]. Marino Pulito.....	p. 85
[3]. Emilio Bandiera.....	p. 87

Paragrafo 6 - Analisi della qualità delle collaborazioni processuali. I collaboratori che hanno riferito circostanze utili a fini di riscontro rispetto alle chiamate in correità rese da altri collaboratori.

[1]. Francesco Andriotta.....	p. 95
[2]. Maurizio Bosetto.....	p. 98
[3]. Franco Brunero.....	p. 100
[4]. Antonio Bruno.....	p. 101
[5]. Ihsan Cesuroglu.....	p. 102
[6]. Claudio Colombo.....	p. 104
[7]. Saverio Fiorillo.....	p. 105
[8]. Luca Alessandro Fragalà.....	p. 106
[9]. Raffaele Iaconis.....	p. 107
[10]. Adriano Mainetti.....	p. 108
[11]. Alessandro Pozzi, Ottavio e Marino Nonnis.....	p. 109
[12]. Gianluca Padula.....	p. 109
[13]. Antonino Parisi.....	p. 111
[14]. Angelo Piccione.....	p. 117
[15]. Maurizio Pirrone.....	p. 118
[16]. Giovanni Riggio.....	p. 119

Paragrafo 7 - Analisi della qualità delle collaborazioni processuali. I collaboratori che hanno attuato tale scelta nel corso del dibattimento.

[1]. Vincenzo Carrino.....	p. 121

[2]. Leonardo Cassaniello.....	p. 122
[3]. Cosimo De Pierro.....	p. 126
[4]. Vittorio Foschini.....	p. 128
[5]. Antonio Le Donne.....	p. 132
[6]. Giovanni Marelli.....	p. 135
[7]. Salvatore Messina.....	p. 137
[8]. Giuseppe Modesto.....	p. 142
[9]. Vincenzo Musolino.....	p. 145
[10]. Salvatore Pace.....	p. 149
[11]. Gino Sarlo.....	p. 152
[12]. Luciano Sarlo.....	p. 154
[13]. Sarlo Mario.....	p. 157
[14]. Antonio Schettini.....	p. 161

Capitolo III - Questioni giuridiche di carattere generale.

Paragrafo 1 - I reati previsti dalla disciplina sugli stupefacenti.

[1]. Definizione del reato associativo in materia di stupefacenti.....	p. 169
[2]. Struttura del sodalizio.....	p. 169
[3]. Forme di partecipazione.....	p. 172
[4]. Partecipi in quanto acquirenti stabili.....	p. 173
[5]. Le aggravanti.....	p. 174
[6]. Le specifiche fattispecie incriminatrici in materia di stupefacenti.....	p. 175

Paragrafo 2 - I reati di omicidio e tentato omicidio. L'aggravante della premeditazione.

[1]. Valutazione del concorso psichico e aggravante della premeditazione.....	p. 177

Capitolo IV - L'associazione Flachi di cui al capo 1 dell'imputazione.

Paragrafo 1 - La descrizione della fattispecie associativa contestata al capo 1 dell'imputazione..... p. 180

Paragrafo 2 - Le origini del gruppo. I contrasti tra Colia e Flachi..... p. 181

Paragrafo 3 - I contrasti tra Pepè Flachi e Antonio Colia e il tentato omicidio di Flachi (capo 16 dell'imputazione).

[1]. Le prime indicazioni acquisite dalla p.g. all'epoca del fatto.....	p. 183
[2]. Prime indicazioni provenienti dai collaboratori. Antonino.....	p. 183

- [3]. Le dichiarazioni di Ferorelli..... p. 184
- [4]. I riscontri.....p. 188
- [5]. Valutazione complessiva dell'episodio..... p. 190
- [6]. La configurabilità dei reati contestati.....p. 190

Paragrafo 4 - I contrasti di Pepè Flachi con Tino Stefanini. Il tentato omicidio di Hassan Zohdi (capo 18 dell'imputazione).

- [1]. Collocazione criminale di Tino Stefanini..... p. 192
- [2]. L a r i c o s t r u z i o n e d e l l ' e p i s o d i o d a p a r t e d i D i Donato..... p. 193
- [3]. I riscontri..... p. 193
- [4]. G l i e l e m e n t i n u o v i e m e r s i n e l c o r s o d e l dibattito.....p. 194
- [5]. Valutazioni conclusive..... p. 194

Paragrafo 5 - Gli arresti di piazza Dergano del 6 novembre 1981. Intervento di Di Donato nel gruppo.

- [1]. L'inizio della collaborazione di Di Donato nell'ambito del gruppo Flachi..... p. 197
- [2]. Gli arresti di piazza Dergano..... p. 197
- [3]. L ' a t t i v i t à c o m p i u t a d a D i D o n a t o a s e g u i t o d e l l a scarcerazione..... p. 198
- [4]. I riscontri alle dichiarazioni di Di Donato..... p. 199

Paragrafo 6 - L'attività di gestione del gruppo da parte di Di Donato nel periodo di detenzione degli altri soci..... p. 200

Paragrafo 7 - L'uscita dei vecchi soci dal carcere. La struttura organizzativa dal 1983 in avanti.

- [1]. I soci del gruppo..... p. 201
- [2]. I riscontri alle dichiarazioni di Di Donato..... p. 202

Paragrafo 8 - I fornitori.

- [1]. Le dichiarazioni di Di Donato..... p. 203
- [2]. I riscontri alle dichiarazioni di Di Donato..... p. 204

Paragrafo 9 - La struttura dell'associazione dei membri non soci.

- [1]. Le dichiarazioni di Di Donato..... p. 205
- [2]. I riscontri alle dichiarazioni di Di Donato.....p. 206

Paragrafo 10 - I magazzinieri.

- [1]. Le dichiarazioni di Di Donato.....p. 207
- [2]. I riscontri alle dichiarazioni di Di Donato..... p. 208

Paragrafo 11 - Gli acquirenti.

[1]. Premessa.....	p. 209
[2].Le dichiarazioni di Di Donato e i riscontri sulle tipologie di acquirenti.....	p. 209

Paragrafo 12 - L'attività nel campo delle truffe.

[1]. La prima parte dell'attività truffaldina.....	p. 211
[2]. La seconda parte dell'attività truffaldina.....	p. 212
[3].Il conflitto tra il gruppo Flachi e il gruppo Pompeo.....	p. 214

Paragrafo 13 - Il contrasto interno al gruppo e la decisione di sciogliere la società.

[1]. Le dichiarazioni di Antonino e Di Donato.....	p. 221
[2]. I riscontri.....	p. 223
[3]. Valutazioni conclusive.....	p. 224

Paragrafo 14 - La formazione di un gruppo formato da Raduano, Scimone, Stefanini, Strambi e Melina.

[1]. Le attività del gruppo fuoriuscito. Dichiarazioni di Di Donato.....	p. 225
[2]. I riscontri.....	p. 225
[3]. Il viaggio in Olanda di Stefanini e Scimone.....	p. 225

Capitolo V - Le posizioni dei singoli imputati di partecipazione all'associazione Flachi (capo 1 dell'imputazione).

Premessa.....	p. 228

Paragrafo 1 - L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti contestata al capo 1..

[1].Accertamento della sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.....	p. 228
[2]. Le aggravanti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 75 L. 685/75.....	p. 229

Paragrafo 2 - I singoli imputati di appartenenza all'associazione. I soci.

[1]. I soci dell'associazione.....	p. 231
[2]. Giovanni Scimone.....	p. 231
[3]. Pietro Ciccardi.....	p. 234
[4]. Hassan Zohdi.....	p. 237
[5]. Giovanni Mungello.....	p. 238
[6]. Giorgio Paolati	p. 243
[7]. Felice Esposto.....	p. 247

Paragrafo 3 - I singoli imputati di appartenenza all'associazione. Gli altri organizzatori.

[1]. Gli organizzatori.....	p. 252

[2]. <i>Giuseppe Capone</i>	p. 252
[3]. <i>Alfonso Capolongo, detto "Fo"</i>	p. 255
[4]. <i>Enrico Flachi</i>	p. 257
[5]. <i>Andrea La Torre</i>	p. 260
[6]. <i>Alberto Scirocco</i>	p. 262
[7]. <i>Franco Scirocco</i>	p. 265
[8]. <i>Pasquale Scirocco</i>	p. 267

Paragrafo 4 - I singoli imputati di appartenenza all'associazione. I meri partecipi.

[1]. I partecipi.....	p. 271
[2]. <i>Antonino Chirico</i>	p. 271
[3]. <i>Umberto Parente</i>	p. 275
[4]. <i>Mario Tavaglione</i>	p. 278
[5]. <i>Giovanni Giarmoleo</i>	p. 279
[6]. <i>Santino Monti detto Bruno</i>	p. 281
[7]. <i>Raffaele Di Donato</i>	p. 283
[8]. <i>Santino Stefanini</i>	p. 284
[9]. <i>Rosa Galimberti e Attilio Bandiera</i>	p. 286

Paragrafo 5 - I singoli imputati di appartenenza all'associazione. I partecipi in quanto acquirenti stabili.

[1]. Gli acquirenti stabili.....	p. 293
[2]. <i>Giuseppe Del Campo e Domenico Lamantea</i>	p. 293
[3]. <i>Amilcare Ghisetti</i>	p. 297
[4]. <i>Eugenio Righetti</i>	p. 301
[5]. <i>Salvatore Pace</i>	p. 304

Paragrafo 6 - Gli specifici episodi di violazione della disciplina sugli stupefacenti ascritti ai partecipi dell'associazione.

[1]. Premessa.....	p. 306
[2]. Capo 2 - Reati ascritti a Esposto Felice.....	p. 306
[3]. Capo 3 - Reati ascritti ad Antonino Chirico.....	p. 306
[4]. Capo 4 - Reati ascritti ai dirigenti dell'organizzazione.....	p.307
[5]. Capo 6 - Reati ascritti ai magazzinieri.....	p. 308
[6]. Capo 7 - Reati ascritti ai livelli intermedi dell'organizzazione.....	p. 308
[7]. Capo 20 - Reato ascritto a Scimone relativo alla cessione a Rocco Pompeo.....	p. 309
[8] Capo 28 - Reato ascritto a Scimone e Ciccardi relativo alla cessione a Papadia e Notaro.....	p. 309
[9]. Capo 31 dell'imputazione contestato a Zhodi.....	p. 311
[10]. Capo 5 ascritto a Scimone, Mungiello, Ciccardi e Zhodi.....	p. 311

[11]. Capo 11 ascritto a Scimone, Mungiglio, Ciccardi e Zhodi.....	p. 311

Paragrafo 7 - Gli acquirenti dall'associazione.

Premessa.....	p. 315

[1]. Bernardino Lo Russo.....	p. 315

[2]. Francesco Miola.....	p. 319

Capitolo VI - L'associazione Batti (capo 32 dell'imputazione).

Paragrafo 1 - L'attività di indagine svolta dal Commissariato Cenisio nella zona di via Novate e di via Bovisasca.

[1]. Descrizione dell'attività d'indagine. Testi.....	p. 324

[2]. Procedimenti originati da quelle attività ed esito degli stessi.....	p. 327

[3]. Accertamenti operati in quell'ambito	p. 328

Paragrafo 2 - Definizione della struttura dell'organizzazione sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori.

[1]. Premessa.....	p. 329

[2]. Epoca di costituzione dell'associazione ed evoluzione della stessa.....	p. 330

[3]. Differenziazione delle funzioni all'interno dell'associazione. I capi, i capisquadra, le ronde e i cavalli. Funzionamento delle squadre.....	p. 332

[4]. I luoghi dell'attività di spaccio. Via Novate, via Imbonati e via Bovisasca e il bar Foxy.....	p. 334

[5]. I fornitori. Il gruppo Flachi e i fornitori turchi di Rettura.....	p. 336

[6]. Entità del traffico. I depositi di stupefacente (episodio relativo alla morte di Sante Di Chiano).....	p. 338

[7]. Le armi dell'associazione (confidenze di Placentino a Di Donato su un magazzino di armi a Cormanico e Carrino; episodi della guerra con il gruppo <i>Flachi-Trovato-Schettini</i>).....	p. 341

Paragrafo 3 - I capi. Salvatore Batti, Pasquale Placentino, Ciro Batti e Giuseppe Rettura.

[1]. Individuazione dei capi.....	p. 344

[2]. Giuseppe Rettura.....	p. 344

Paragrafo 4 - I capisquadra. Giovanni Modesto, Condemi, Passaro e Carrino. Funzioni di organizzatore.

[1]. Gli organizzatori.....	p. 347

[2]. Vincenzo Carrino.....	p. 347

[3]. Antonio Condemi, noto " <i>Tonino il biondo</i> ".....	p. 348

- [4]. *Giovanni Modesto*.....p. 351
 [5]. *Antonio Passaro*.....p. 352

Paragrafo 5 - I meri partecipi, cioè i cavalli che spacciavano al minuto nella zona di via Novate. Modesto Giuseppe.

- [1]. I partecipi..... p. 355
 [2]. *Giuseppe Modesto*..... p. 355

Paragrafo 6 - I reati contestati ai partecipi dell'associazione *Batti*.

- [1]. Il reato associativo. Sussistenza e aggravanti.....p. 357
 [2]. Il capo 33.....p. 358
 [3]. I capi 177, 178 e 179.....p. 358

Capitolo VII - L'associazione Flachi-Trovato-Schettini. La struttura organizzativa.

Paragrafo 1 - Introduzione sull'organizzazione per delinquere delineata al capo 34 dell'imputazione.

- [1]. Le caratteristiche peculiari dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.....p. 365
 [2]. Indice delle questioni trattate nei capitoli successivi....p. 366

Paragrafo 2 - L'origine dei vari gruppi criminali che costituirono o confluirono nell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini*.

- [1] Il gruppo operante a Lecco e facente capo a Franco Coco-Trovato..... p. 368
 [2]. Il gruppo operante a Milano e facente capo a Pepè Flachi..... p. 374
 [3]. Il gruppo operante a Busto Arsizio e facente capo a Pasquale Ventura..... p. 375
 [4]. Il gruppo operante a Cusano Milanino e a Cinisello Balsamo e facente capo a Giorgio Tocci e a Mario Sarlo..... p. 376
 [5]. Il gruppo operante a Limbiate e facente capo a Salvatore Pace..... p. 377
 [6] . P r i m e o s s e r v a z i o n i s u l l a c o m p o s i z i o n e dell'organizzazione.....p. 380

Paragrafo 3 - Il contrasto tra i vecchi componenti del gruppo Flachi e il nuovo gruppo. Il tentato omicidio di Michele Raduano.

- [1] . I c o n t r a s t i g i à e s i s t e n t i c h e m o t i v a r o n o l a rottura..... p. 382
 [2]. Il matrimonio di Pepè Flachi. L'incontro tra Michele Raduano e Franco Coco-Trovato..... p. 382
 [3]. La reazione immediata di Franco Coco-Trovato, Flachi e Schettini.....p. 384
 [4]. La reazione di Raduano..... p. 386

- [5]. La pacificazione fittizia..... p. 387
- [6]. Il tentato omicidio di Michele Raduano del 18.6.88 (capi 181 e 182 dell'imputazione contestati ad Antonio Schettini e a Franco Coco-Trovato) p. 388
- [7]. La visita di Chirico all'ospedale..... p. 394

Paragrafo 4 - Gli omicidi. L'omicidio di Walter Strambi (capi 40 e 41 dell'imputazione).

- [1]. La ricostruzione del fatto..... p. 396
- [2]. Le indicazioni fornite dai collaboratori sui motivi dell'omicidio e sui responsabili. La chiamata in correità di Antonio Schettini..... p. 397
- [3]. Le dichiarazioni di riscontro alla chiamata in correità..... p. 398
- [4]. Gli ulteriori elementi di riscontro provenienti da altri collaboratori..... p. 400
- [5]. Valutazioni conclusive..... p. 401

Paragrafo 5 - Gli omicidi. L'omicidio di Michele Raduano (capi 42 e 43 dell'imputazione)

- [1]. Il fatto..... p. 403
- [2]. La chiamata in correità di Pace e Schettini..... p. 404
- [3]. Gli ulteriori elementi di conferma provenienti dalle dichiarazioni di altri collaboratori..... p. 405
- [4]. Valutazioni conclusive e posizione dei singoli imputati..... p. 406

Paragrafo 6 - La fuga degli altri componenti del vecchio gruppo Flachi e il passaggio definitivo di alcuni di essi nel nuovo gruppo.

- [1]. Considerazioni conclusive sul destino di Scimone, Mungello, Di Donato Ciccardi e degli altri membri del gruppo Flachi..... p. 408

Paragrafo 7 - La costituzione dell'associazione *Flachi-Trovato-Schettini* e la sua collocazione criminale. Il capo 96 dell'imputazione.

- [1]. La costituzione dell'associazione..... p. 410
- [2]. La collocazione criminale dell'associazione..... p. 411
- [3]. Il capo 96 dell'imputazione contestato a Giuseppe Fazio, Damiano Chiera, Francesco Gallelli, Nicola Pullano, Umberto Salvatore Lentini, Vittorio Sia e il già giudicato Giuseppe Fuscaldo..... p. 413

Capitolo VIII - L'associazione Flachi-Trovato-Schettini. I singoli imputati.

Paragrafo 1 - Considerazioni di carattere generale sull'associazione di cui al capo

[1]. La struttura dell'organizzazione e le basi operative..	pag. 431
[2]. Il gruppo dirigente.....	pag. 439
[3]. I fornitori della sostanza stupefacente.....	pag. 440
[4]. I magazzinieri.....	pag. 443
[5]. Le modalità di approvvigionamento e la diffusione interna nei confronti delle reti locali di spaccio.....	pag. 444
[6]. Le armi del gruppo e i magazzinieri delle armi.....	pag. 445

Paragrafo 2 - Organizzazione delle attività criminali del gruppo operante a Lecco, posizione dei singoli imputati e capi d'imputazione loro ascritti.

[1] La struttura del gruppo. Mezzi e uomini.....	pag. 447
[2]. I singoli imputati. Gli organizzatori.....	pag. 453
<i>Franco Coco-Trovato</i>	pag. 453
<i>Antonio Schettini</i>	pag. 454
<i>Antonio Bruno</i>	pag. 455
<i>Vincenzo Musolino</i>	pag. 459
<i>Mario Trovato</i>	pag. 461
[3]. I partecipi.....	pag. 477
<i>Antonio Sacchinello</i>	pag. 477
<i>Francesco Di Gesù</i>	pag. 480
<i>Salvatore Giacobbe</i>	pag. 481
<i>Giovanni Marinaro</i>	pag. 483
<i>Salvatore Marinaro</i>	pag. 488
<i>Carmelo Megna</i>	pag. 490
<i>Alessandro Nania</i>	pag. 491
<i>Francesco Stilo</i>	pag. 493
<i>Palmerino Sacco e Davide Sanna</i>	pag. 494
[4]. Reati commessi sino alla fusione con gli ex-appartenenti al gruppo Flachi. Dichiarazioni di Giuseppe Fuscaldo.....	pag. 496
Capo 89 ascritto a Franco Coco-Trovato e Antonio Bruno	pag. 496
Capo 90 ascritto a Franco Coco-Trovato , Antonio Bruno e Carlo Matallo	pag. 496
Capo 91 ascritto ad Antonio Bruno	pag. 500
Capo 92 ascritto a Vincenzo Lorenzo Versaci	pag. 500
Capo 93 ascritto a Antonio Bruno e Francesco Di Gesù	pag. 503
Capo 94 ascritto a Antonio Bruno e Paolo Russo	pag. 503
Capo 167 ascritto a Antonio Bruno e Antonio Schettini	pag. 504
[5]. Reati successivi alla costituzione della nuova organizzazione.....	pag. 504
Rimando alla valutazione complessiva per quanto concerne i capi 35, 36, 63, 68 bis, 168, 183, 184.....	pag. 504
Capo 170 ascritto a Francesco Stilo	pag. 505

Capo 198 ascritto a Salvatore e Giovanni Marinaro..... pag. 505

Paragrafo 3 - Organizzazione delle attività criminali del gruppo operante a Milano, posizione dei singoli imputati e capi d'imputazione loro ascritti.

[1] La struttura del gruppo. Mezzi e uomini..... pag. 507

[2] Posizione dei singoli imputati. Organizzatori..... pag. 509

Attilio Bandiera pag. 509

Raffaele Camerino pag. 509

Giuseppe Capone pag. 513

Antonino Chirico pag. 515

Domenico Flachi pag. 518

Francesco Flachi pag. 521

Rosa Orsola Galimberti detta Rina pag. 526

Giuseppe Modesto pag. 526

Giuseppe Rettura pag. 527

Alberto Scirocco pag. 530

Francesco Scirocco pag. 532

Antonino Pristeri pag. 534

Hassan Zohdi pag. 535

[3]. I partecipi..... pag. 537

Alfonso Capolongo pag. 537

Giovanni Capriata pag. 541

Enrico Flachi pag. 543

Andrea La Torre pag. 544

Luigi Lombardi pag. 546

Giovanni Modesto pag. 551

Egidio Palmisano pag. 553

Luigi Parente pag. 555

Umberto Parente pag. 556

Antonio Passaro pag. 558

Renato Praticò pag. 559

Pasquale Scirocco pag. 563

Mario Tavaglione pag. 563

Simcha Zichri pag. 564

[4]. Gli specifici reati contestati pag. 568

Capo 37 ad Hassan Zohdi, Raffaele Camerino, Alfonso Capolongo, Giuseppe Capone, Giovanni Capriata, Enrico Flachi, Andrea La Torre, Giovanni Modesto, Giuseppe Modesto, Salvatore Pace, Umberto Parente, Luigi Parente, Antonio Passaro, Alberto Scirocco, Franco Scirocco, Pasquale Scirocco, Mario Tavaglione..... pag. 568

Capo 38 contestato a Hassan Zohdi..... pag. 569

Capo 39 contestato a Domenico e Francesco Flachi e Hassan Zohdi..... pag. 569

Capo 180 contestato ad Andrea La Torre..... pag. 571

Capo 202 contestato a Franco Scirocco, capo 203 contestato a Franco Scirocco e	
capo 204 contestato a	Antonio
Schettini.....	pag. 571

Paragrafo 4 - Organizzazione delle attività criminali del gruppo operante a Busto Arsizio, posizione dei singoli imputati e capi d'imputazione loro ascritti.

[1] La struttura del gruppo. Mezzi e uomini..... pag. 573

[2]. I capi 87 e 88 dell'imputazione..... pag. 576

Capo 87 contestato a Pasquale Ventura, Anselmo Ventura, Paolo Russo, Donato De Carlo e Giancarlo D'Izzia..... pag. 576

Capo 88 contestato a Paolo Russo e Francesco Greco..... pag. 599

[3]. Le altre attività estorsive..... pag. 600

[4] I singoli imputati. Gli organizzatori..... pag. 605

Pasquale Ventura pag. 605

Paolo Russo pag. 607

Gaetano Covelli pag. 609

Domenico Curinga pag. 612

[5]. I partecipi..... pag. 615

Carmela Assisi pag. 615

Claudio Carminati pag. 618

Giancarlo D'Izzia pag. 621

Fiore Gentile pag. 622

Francesco Greco pag. 626

Salvatore Messina pag. 629

Benedetto Maggiore pag. 630

Santino Nardi pag. 632

Pasquale Nicoscia pag. 636

Battista, Francesco e Pasquale Pignataro pag. 641

Francesco Ponissa pag. 648

Anselmo Ventura pag. 649

[6] Gli specifici capi d'imputazione contestati ai partecipi della "rete" di Busto Arsizio..... pag. 651

Capo 21 contestato a Gaetano Covelli pag. 651

Capo 81 contestato a Pasquale Ventura pag. 651

Capo 82 contestato a Pasquale Ventura, Fiore Gentile e Rosario Lentini..... pag. 651

Capo 83 contestato a Pasquale Ventura, Anselmo Ventura, Benedetto Maggiore e Santino Nardi..... pag. 653

Capo 84 contestato a Pasquale Ventura e a Carmela Assisi..... pag. 654

Capo 85 contestato a Violando Palella, Pasquale Ventura, Anselmo Ventura, Paolo Russo e Fiore Gentile..... pag. 654

Capo 86 contestato a Patrizio Borraccia, Pasquale Ventura, Anselmo Ventura, Francesco Ponissa, Gaetano Covelli, Paolo Russo e Fiore Gentile..... pag. 656

Capo 159 contestato a Santino Nardi pag. 660

Capo 166 contestato a Salvatore Messina..... pag. 660

Capo 175 contestato a Claudio Carminati..... pag. 660

Capo 176 contestato a Salvatore Messina..... pag. 660

Capo 200 contestato a Francesco Greco..... pag. 660

Capo 201 contestato a Salvatore Messina..... pag. 660

Paragrafo 5 - Organizzazione delle attività criminali del gruppo operante a Cusano Milanino e Cinisello Balsamo, posizione dei singoli imputati e capi d'imputazione loro ascritti.

[1] La struttura del gruppo. Mezzi e uomini..... pag. 662

[2] I singoli imputati. Gli organizzatori..... pag. 664

Mario Sarlo pag. 664

Luciano Sarlo pag. 665

Giorgio Tocci pag. 666

[3]. I partecipi legati a Mario Sarlo e al gruppo di Cusano Milanino..... pag. 668

Diego Capecelatro pag. 668

Ferdinando Militello pag. 670

[4]. Il gruppo di Cinisello Balsamo..... pag. 672

Cosimo De Piero pag. 672

Ambrogio Landriani pag. 673

Antonio Maiorano pag. 675

[5]. Alcune posizioni particolari di partecipazione all'associazione..... pag. 679

Renato Unione pag. 679

Franco Villella pag. 680

Benito Zappalà pag. 682

[6] i reati ascritti ai partecipi della "rete" di Cusano Milanino e Cinisello e la posizione associativa di Franco Maccherone..... pag. 686

Capo 70 contestato a Giorgio Tocci pag. 686

Capo 71 contestato ad Antonio Di Comite pag. 688

Capo 72 contestato a Mario Sarlo, Ambrogio Landriani e Diego Capecelatro pag. 688

Capo 73 contestato a Mario Sarlo, capo 74 contestato a Mario Sarlo e a Franco Maccherone, capo 75 contestato a Franco Maccherone, Giorgio Tocci e Mario Sarlo, capo 163 contestato a Mario Sarlo e Franco Maccherone. Posizione di Franco Maccherone in ordine al reato associativo..... pag. 690

Capo 76 contestato a Mario Sarlo e a Cosimo De Piero pag. 699

Capo 77 contestato a Mario Sarlo, Diego Capecelatro e Benito Zappalà	pag. 700
Capo 78 contestato a Mario Sarlo	pag. 700
Capo 79 contestato a Renato Unione	pag. 701
Capo 80 contestato a Luciano Sarlo	pag. 701
Capo 171 contestato a Renato Unione	pag. 701
Capo 172 contestato a Luciano Sarlo	pag. 701
Capo 185 contestato a Giorgio Tocci	pag. 701
Capo 189 contestato a Mario Sarlo, Giorgio Tocci e Luciano Sarlo	pag. 701
Capo 190 contestato a Mario Sarlo, Giorgio Tocci e Luciano Sarlo	pag. 701
Capo 191 contestato a Diego Capecelatro	pag. 702
Capo 192 contestato a Diego Capecelatro	pag. 702
Capo 193 contestato a Ferdinando Militello	pag. 702
Capo 194 contestato a Cosimo De Pierro	pag. 702
Capo 195 contestato a Cosimo De Pierro, Ambrogio Landriani e Antonio Maiorano	pag. 702
Capo 196 contestato ad Ambrogio Landriani	pag. 702
Capo 197 contestato ad Antonio Maiorano	pag. 702
Capo 205 contestato a Mario Sarlo e Giorgio Tocci.....	pag. 702
Capi 206 e 207 contestati a Renato Unione, Mario Sarlo, Giorgio Tocci e Luciano Sarlo	pag. 703
Capo 208 contestato a Renato Unione	pag. 704
Capi 209 e 210 contestati a Girolamo Manzi	pag. 705

Paragrafo 6 - Organizzazione delle attività criminali del gruppo operante a Limbiate, Varedo, Bovisio Masciago, posizione dei singoli imputati e capi d'imputazione loro ascritti.

[1] La struttura del gruppo. Mezzi e uomini.....	pag. 706
[2] I singoli imputati	pag. 708
<u>Organizzatori:</u>	
<i>Salvatore Pace</i>	pag. 708
<u>Partecipi:</u>	
<i>Antonio Le Donne</i>.....	pag. 709

Paragrafo 7 - Organizzazione delle attività criminali del gruppo operante a Quarto Oggiaro, posizione dei singoli imputati e capi d'imputazione loro ascritti.

[1] La struttura del gruppo. Mezzi e uomini.....	pag. 711
[2] I singoli imputati	pag. 712
<u>Organizzatori:</u>	
<i>Vittorio Foschini</i>.....	pag. 712
[3]. Gli specifici reati contestati a Foschini.....	pag. 713
I capi 168 e 169.....	pag. 713

Paragrafo 8- Considerazioni conclusive sulla struttura associativa denominata associazione *Flachi-Trovato-Schettini*. La sussistenza del reato e delle aggravanti, le altre imputazioni contestate. I rapporti con le altre organizzazioni criminali operanti in Lombardia nell'ambito degli stupefacenti.

[1] Ricostruzione conclusiva dell'organizzazione e riconducibilità della struttura alla fattispecie criminosa contestata. Le aggravanti..... pag. 715

[2]. Le residue imputazioni contestate ai partecipanti dell'associazione..... pag. 716

Capo 35 contestato a Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini, Antonino Chirico, Salvatore Pace..... pag. 716

Capo 36 contestato a Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini, Antonino Chirico e Salvatore Pace pag. 716

Capo 63 contestato a Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini e Antonino Chirico..... pag. 716

Capo 64 contestato a Francesco Crisafulli..... pag. 718

Capo 65 contestato a Giuseppe Capone..... pag. 720

Capo 66 contestato a Mario Lo Castro pag. 720

Capo 68 contestato a Cafer Polat pag. 722

Capo 68 bis contestato a Franco Coco-Trovato e Antonio Schettini..... pag. 724

Capo 168 ascritto a Antonio Bruno, Antonio Schettini e Vittorio Foschini..... pag. 725

Capo 173 ascritto a Raffaele Camerino pag. 725

Capo 174 contestato a Renato Unione pag. 728

Capo 183 contestato a Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini e Antonino Chirico pag. 728

Capo 184 ascritto a Franco Coco-Trovato, Antonio Schettini, Antonino Chirico e Hassan Zohdi..... pag. 729

[3] I rapporti con le altre organizzazioni criminali operanti in Lombardia nell'ambito degli stupefacenti..... pag. 729

Capitolo IX - La guerra tra i gruppi Flachi-Trovato-Schettini e Batti.

Paragrafo 1 - Le vicende che condussero allo scontro.

[1] Origini e motivi della guerra pag. 731

[2] L'incontro di Schettini con i due turchi..... pag. 734

[3]. Altre circostanze rilevanti per valutare le origini del contrasto. L'impegno di Salvatore Batti di intervenire per la revoca del mandato di cattura nei confronti di Pepè Flachi per l'omicidio Valente. Il debito nei confronti di Salvatore Batti da parte del gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*..... pag. 736

[4]. Incontro tra Salvatore Batti, Franco Coco-Trovato e Pepè Flachi presso l'abitazione di Bresso..... pag. 738

[5]. L'atteggiamento tenuto da Pepè Flachi nella fase iniziale del conflitto..... pag. 740

[6]. Considerazioni conclusive..... pag. 741

Paragrafo 2 - Le prime azioni conseguenti alla radicalizzazione dello scontro.

[1]. L'agguato di Terzigno del 30.6.90 nei confronti di Salvatore Batti..... pag. 743

[2]. L'agguato di Bresso del 15.9.90..... pag. 746

Paragrafo 3 - Gli omicidi commessi nell'ambito della guerra. L'omicidio di Luigi "Ciro" Batti del 18.9.90 e il tentato sequestro di Emanuele Flachi del 15.10.90.

[1]. L'omicidio di **Ciro Batti**. Capi 46, 47 e 48 dell'imputazione..... pag. 752

[2]. Il tentato sequestro di Emanuele Flachi..... pag. 759

Paragrafo 4 - segue. L'omicidio di Francesco Batti del 16.10.90. Capi 48 e 49 dell'imputazione..... pag. 764

Paragrafo 5 - segue. L'omicidio di Pantaleo Lamantea. Capi 51 e 52 dell'imputazione..... pag. 769

Paragrafo 6 - segue. L'unico omicidio commesso dal gruppo *Batti*: l'omicidio di Rocco Bergantino del 25.10.90..... pag. 774

Paragrafo 7 - segue. L'omicidio di Iseo Massari. Capi 186 e 187 dell'imputazione..... pag. 778

Paragrafo 8 - segue. L'omicidio di Paolo Cirnigliaro dell'11.10.90. Capi 53, 54 e 55 dell'imputazione..... pag. 783

Paragrafo 9. segue Gli omicidi di Roberto Cutolo del 19.12.90 e di Salvatore Batti del 23.12.90 (capi 164 e 165 dell'imputazione). Il capo 97 della rubrica (favoreggiamento contestato a Pirro Busillo).

[1]. La ricostruzione dell'omicidio di Salvatore Batti descritta dai testimoni sentiti nella prima parte del dibattimento..... pag. 796

[2]. Il periodo intercorso tra il giugno e il dicembre 1990 e in particolare le vicende relative al bar Fox di via Litta Modignani..... pag. 797

[3]. Le indicazioni dei collaboratori sulla riconducibilità dell'omicidio all'organizzazione *Flachi-Trovato-Schettini*..... pag. 798

[4]. Alcune indicazioni sui rapporti della criminalità camorristica con particolare riferimento ai clan di Fabrocino e Ascione e alla collocazione di Cesare Bruno..... pag. 800

[5]. L'ulteriore corso degli accordi che condussero ai due omicidi..... pag. 801

[6]. La versione di Schettini. In particolare, l'agguato compiuto presso lo studio milanese dell'avv. Guiso e l'interesse di Gimmy Miano rispetto all'omicidio di Roberto Cutolo..... pag. 802

[7]. L'omicidio di Roberto Cutolo..... pag. 804

[8]. L'omicidio di Salvatore Batti..... pag. 805

[9]. Il capo 97 contestato a Pirro Busillo..... pag. 806

Paragrafo 10 - segue. L'omicidio di Rosalinda Traditi del 28.2/1.3.91. Capi 56 e 57 dell'imputazione..... pag. 816

Paragrafo 11 - Alcuni episodi verificatisi nell'ambito della guerra.

[1] La questione delle cd. spie. Componenti del gruppo *Batti* che transitarono nel gruppo *Flachi-Trovato-Schettini* sia per fornire informazioni su Salvatore Batti, sia per continuare l'attività di spaccio..... pag. 825

[2]. Gli attentati contro Giuseppe Rettura (capo 188 dell'imputazione) e l'incontro con Passaro presso l'ufficio di Guida in via Porpora..... pag. 828

[3]. L'attentato contro Fiorenzo Fieni (capo 199 dell'imputazione)..... pag. 831

Paragrafo 12 - Gli omicidi collegati alla guerra in corso a Taranto tra i gruppi dei fratelli Modeo e di Salvatore De Vitis. L'omicidio di Antonio Monticelli dell'8.10.90. Il triplice omicidio di San Giovanni Rotondo del 13.1.91. L'omicidio di Salvatore De Vitis del 7.5.91.

[1]. Inquadramento generale dei tre episodi trattati nel capitolo nell'ambito della guerra tarantina..... pag. 833

[2]. L'omicidio di Antonio Monticelli. Capi 58 e 59 dell'imputazione pag. 834

[3]. Il triplice omicidio di San Giovanni Rotondo e l'omicidio di Salvatore de Vitis (capi 60, 61 e 62 dell'imputazione). La ricostruzione delle due vicende..... pag. 838

[4]. Le responsabilità in ordine all'omicidio di Salvatore De Vitis..... pag. 842

[5]. Le responsabilità in ordine al triplice omicidio di San Giovanni Rotondo..... pag. 859

Capitolo X - I traffici di stupefacenti non direttamente collegati alle attività delle associazioni per delinquere.

Paragrafo 1 - Traffici di stupefacente riconducibili a Salvatore Annacondia, a Michele Di Donato.

[1]. Capi 109, 110 e 151 contestati a Bruno Fracapane e a Salvatore Annacondia..... pag. 877

[2]. Capo 114 contestato a Giacomino Di Benedetto e Francesco Grande.....	pag. 880
[3]. Capi 115, 116, 121, 122, 123, 126, 132, 162 contestati a Salvatore Annacondia e Maurizio Pancia.....	pag. 883
[4]. Capo 119 contestato a Onofrio Ienna.....	pag. 887
[5]. Capo 120 contestato ad Ottavio Genova.....	pag. 889
[6]. Capo 125 contestato a Salvatore Pace.....	pag. 891
[7]. Capo 127 contestato a Mario Vincenzo Capuano.....	pag. 893
[8]. Capo 128 contestato a Matteo Zuffrano.....	pag. 896
[9]. Capo 129 contestato a Giuseppe e Francesco Tartaglia.....	pag. 897
[10]. Capo 130 contestato a Marco Rotunno.....	pag. 899
[11]. Capo 144 contestato a Luciano Inserra.....	pag. 900
[12]. Capi 146 e 147 contestati a Giorgio Paolati.....	pag. 902
[13]. Capo 148 contestato a Giancarlo Folegatti.....	pag. 902
[14]. Capi 24 e 149 contestati a Bernardino Lorusso e Vincenzo Orizzonte.....	pag. 903
[15]. Capo 150 contestato a Salvatore Annacondia.....	pag. 903
[16]. Capo 152 contestato a Nicola Caradamiani e Salvatore Annacondia.....	pag. 903
[17]. Capo 154 contestato ad Alfredo Lombardo.....	pag. 905
[18]. Capi 155 e 156 contestati a Giorgio Tocci	pag. 907

Capitolo XI - Gli episodi verificatisi nel maggio 1992.

Paragrafo 1 - I contrasti all'interno del gruppo *Flachi-Trovato-Schettini*; in particolare i rapporti conflittuali con Giorgio Tocci che condussero all'attentato compiuto nei suoi confronti da Di Modica la notte tra l'11 e il 12 maggio 1992..... pag. 910

Paragrafo 2 - L'omicidio di Alfonso Vegetti, il tentato omicidio di Matteo Palumbo e il ferimento di Antonino Maccarrone e Placido Minutola del 30.5.92. Il fermo di Schettini, Di Modica e Tocci..... pag. 922

Paragrafo 3 - Il capo 100 dell'imputazione contestato a Luigi Miano, detto Gimmy..... pag. 926

Capitolo XII - L'associazione Paviglianiti (capo 101 dell'imputazione).

Paragrafo 1 - L'associazione per delinquere facente capo a Domenico Paviglianiti. Gli elementi di prova che definiscono la sussistenza dell'organizzazione.

[1]. Le indicazioni fornite da Annacondia, Di Donato e Sfregola in relazione ai traffici gestiti dall'associazione..... pag. 934

[2]. I riscontri provenienti dagli altri collaboratori..... pag. 945

[3]. Il sequestro di stupefacenti ed armi avvenuto presso il distributore di Lomazzo e il traffico con i fratelli Nonnis..... pag. 948

Paragrafo 2 - La struttura dell'organizzazione.

[1]. La presenza della zona di Cermenate e i rapporti con la realtà calabrese..... pag. 953

[2]. I traffici di stupefacente. Gli episodi descritti dai collaboratori e in particolare quelli contestati in questo processo (capi 102 e 104 dell'imputazione). Capo 105 dell'imputazione..... pag. 955

[3]. I traffici di armi. Gli episodi descritti dai collaboratori e in particolare quelli contestati in questo processo (capo 103)... pag. 958

[4]. I rapporti con le altre associazioni operanti in Lombardia..... pag. 959

Paragrafo 3 - I singoli imputati.

[1]. I dirigenti ed organizzatori. Domenico e Santo Paviglianiti e Giovanni Puntorieri e Antonino Raffa..... pag. 961

Antonino Cuzzola..... pag. 961

[2]. Gli associati. Composizione del gruppo. Presenza di persone non identificate dai collaboratori..... pag. 965

Settimo e Giuseppe Paviglianiti..... pag. 966

Luciano Zuccarello..... pag. 972

Marco Buttiglieri..... pag. 974

Antimo Borzachiello..... pag. 977

[3]. Il reato associativo ascritto al capo 101 e le circostanze contestate..... pag. 990

Capitolo XIII - L'associazione Rizzi (capo 134 dell'imputazione).

Paragrafo 1 - Materiale probatorio in ordine alla sussistenza dell'organizzazione finalizzata al narcotraffico.

[1] Dichiarazioni di Annacondia, Di Donato, Sfregola e Bassi..... pag. 993

[2] Riscontri provenienti da altri collaboratori..... pag. 1001

[3] Ulteriori riscontri relativi a specifici episodi riconducibili all'associazione: viaggi in Svizzera di Rizzi; traffico di cocaina dalla Spagna alla Francia; viaggio in Sudamerica..... pag. 1001

Paragrafo 2 - La struttura dell'associazione, i singoli imputati e i capi specifici.

[1] Il reato associativo contestato..... pag. 1011

[2] I singoli imputati. Nunzio Scarabaggio. Biagio Magellano. Michele Di Candia. Nicola Papeo. Girolamo Manzi (con riferimento ai capi 106 - contestato anche ad Annacondia -, 209 e 210)..... pag. 1013

Nunzio Scarabaggio..... pag. 1013

Biagio Magellano..... pag. 1024

<i>Michele Di Candia</i>	pag. 1027
<i>Nicola Papeo</i>	pag. 1032
<i>Girolamo Manzi</i>	pag. 1036
[3] La struttura associativa. Insussistenza dell'aggravante contestata.....	pag. 1045
[4] Gli specifici capi di imputazione.....	pag. 1045
Capo 135 contestato a Nunzio Scarabaggio.....	pag. 1045
Capo 136 contestato a Biagio Magellano, Nunzio Scarabaggio, Michele Di Candia e Girolamo Manzi.....	pag. 1045
Capo 137 contestato a Salvatore Annacondia.....	pag. 1045
Capo 138 contestato a Giuseppe Iurilli.....	pag. 1045

Paragrafo 3 - Il tentato omicidio di Salvatore Puddu del 12.1.91 (capi 140, 141 e 142 dell'imputazione) e il reato di calunnia contestato a quest'ultimo al capo 143 dell'imputazione.

[1] La ricostruzione dell'agguato omicidiario compiuta nell'immediatezza del fatto dagli operanti anche sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni presenti.....	pag. 1049
[2] La descrizione delle indagini con riferimento al movente.....	pag. 1050
[3] Il processo a carico di Cremonini e Mancioppi.....	pag. 1053
[4] Le dichiarazioni dei collaboratori che hanno confessato di aver partecipato all'azione.....	pag. 1058
[5] Gli ulteriori riscontri.....	pag. 1071
[6] La posizione di Salvatore Liso.....	pag. 1072
[7] Considerazioni conclusive in ordine al tentato omicidio.....	pag. 1076
[8] Il reato di calunnia contestato a Salvatore Puddu. Le dichiarazioni di Adriano Mainetti.....	pag. 1077

Capitolo XIV - L'associazione di stampo mafioso (capo 158 dell'imputazione).

Paragrafo 1 - L'associazione di stampo mafioso nella dottrina e nella giurisprudenza.

Premessa.....	pag. 1082
[1]. Definizione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p.. Ravvisabilità della struttura mafiosa nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione.....	pag. 1082
[2]. Introduzione dell'art. 416 bis c.p.. Giurisprudenza e dottrina definiscono la struttura della fattispecie. Elementi costitutivi.....	pag. 1083
[3]. Forza di intimidazione del vincolo associativo determinante l'assoggettamento omertoso.....	pag. 1083
[4]. Struttura organizzativa.....	pag. 1084
[5]. Metodo mafioso.....	pag. 1085

[6]. Programma criminoso..... pag. 1086

Paragrafo 2 - Le organizzazioni criminali 'ndranghetiste.

[1]. L'associazione 'ndranghetista come entità associativa rientrante nella definizione di cui all'art. 416 bis c.p..... pag. 1087

[2]. Le due guerre di 'ndrangheta..... pag. 1089

[3]. La struttura tradizionale della 'ndrangheta..... pag. 1096

[4]. La diffusione della 'ndrangheta fuori dal tradizionale contesto territoriale..... pag. 1103

Paragrafo 3 - La 'ndrangheta nel nord-Italia.

[1]. La presenza mafiosa nel nord-Italia. In particolare la presenza 'ndranghetista..... pag. 1105

[2]. L'alleanza mafiosa presente nell'area territoriale lombarda negli anni '80-'90..... pag. 1108

Paragrafo 4 - L'associazione mafiosa delineata al capo 158 dell'imputazione.

[1]. Definizione della struttura associativa delineata al capo 158..... pag. 1110

[2]. Elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p. rinvenibili nell'associazione qui giudicata..... pag. 1121

[3]. Forza di intimidazione derivante dall'esistenza del vincolo associativo e determinazione delle condizioni di assoggettamento e omertà. Struttura organizzativa..... pag. 1121

[4]. Il metodo dell'associazione (l'avvalersi di tale forza di intimidazione)..... pag. 1137

[5]. Programma criminoso pag. 1141

[6]. Le singole realtà territoriali quali espressioni dell'associazione mafiosa..... pag. 1142

Paragrafo 5 - Le singole realtà territoriali e la sussistenza dell'associazione di stampo mafioso.

[1]. L'articolazione dell'organizzazione presente nell'area territoriale di Lecco. Considerazioni generali..... pag. 1143

[2]. Attività di investimento dei proventi del traffico di stupefacenti..... pag. 1144

[3]. Attività violente e di intimidazione riconducibili all'organizzazione. Attività di usura ed estorsione giudicata nel processo ai cd. strangolatori di azienda..... pag. 1160

[4]. La presenza ambientale sul territorio lecchese..... pag. 1187

[5]. Il controllo del mercato dello stupefacente nel lecchese..... pag. 1201

[6]. L'articolazione dell'organizzazione nell'area territoriale di Milano..... pag. 1206

[7]. L'articolazione dell'organizzazione nell'area di Cermenate..... pag. 1218

[8]. L'articolazione territoriale nell'area di Busto Arsizio..... pag. 1219

[9]. Considerazioni conclusive in merito all'organizzazione di stampo mafioso contestata al capo 158 dell'imputazione. Sussistenza delle aggravanti..... pag. 1228

Paragrafo 6 - I singoli imputati

[1]. Gli organizzatori..... pag. 1235

Franco Coco-Trovato..... pag. 1235

Mario Coco-Trovato pag. 1235

Antonio Schettini pag. 1242

Vincenzo Musolino pag. 1245

Antonio Bruno pag. 1248

Mario Sarlo pag. 1249

Pasquale Ventura pag. 1251

Paolo Russo pag. 1254

[2]. I partecipi..... pag. 1256

Rolando Coco pag. 1256

Salvatore Marinaro pag. 1268

Giovanni Marinaro pag. 1280

Alessandro Nania pag. 1281

Francesco Stilo pag. 1282

Antonio Sacchinello pag. 1283

Vittorio Foschini pag. 1288

Domenico Curinga pag. 1288

Domenico Flachi pag. 1289

Attilio Bandiera pag. 1289

Francesco Flachi pag. 1289

Antonino Chirico pag. 1290

Salvatore Pace pag. 1290

Antonino Pristeri pag. 1291

Luciano Sarlo pag. 1292

Giorgio Tocci pag. 1293

Antonino Cuzzola pag. 1293

Donato De Carlo pag. 1294

Anselmo Ventura pag. 1296

Francesco Greco pag. 1297

Fiore Gentile e Francesco Ponissa pag. 1299

Capitolo XV - Le pene e le altre statuizioni.

Paragrafo 1 - La continuazione tra i reati accertati. Le diverse tipologie di continuazione.

[1]. Reato associativo finalizzato al narcotraffico e reati fine.....	pag. 1303
[2]. Distinte associazioni per delinquere finalizzate al narcotraffico.....	pag. 1303
[3]. Associazione finalizzata al narcotraffico e associazione di stampo mafioso.....	pag. 1304
[4]. Associazione finalizzata al narcotraffico e singoli omicidi. Associazione di stampo mafioso e singoli omicidi.....	pag. 1305
[5]. Associazione finalizzata al narcotraffico (o di stampo mafioso) e altri reati, quali estorsioni, rapine, porto d'arma.....	pag. 1305
[6] Diversi omicidi. Omicidi commessi nell'ambito di attività di un'associazione.....	pag. 1305
[7]. Diversi omicidi. Omicidi commessi nell'ambito di un conflitto con altro gruppo criminale.....	pag. 1305

Paragrafo 2. Le attenuanti. In particolare le attenuanti generiche e le attenuanti speciali da riconoscersi ai collaboratori.

[1]. Attenuante speciale ex art. 8 L. 231/92.....	pag. 1307
[2]. Reato associativo finalizzato al narcotraffico e rapporto con l'art. 416 bis c.p.. Concedibilità dell'attenuante.....	pag. 1307
[3]. Attenuanti di cui ai commi 7 art. 73 e 6 art. 74 D.P.R. 309/90.....	pag. 1308
[4]. Attenuanti generiche.....	pag. 1309

Paragrafo 3 - Le pene inflitte ai singoli imputati e le altre statuizioni contenute nel dispositivo..... pag. 1311

DISPOSITIVO.....	Pag. 1427